

CAUSE ITALIANE
CIVILI, CRIMINALI E COMMERCIALI

DISCUSSE

DAL 1800 FINO AI GIORNI NOSTRI

AVANTI I PRIMI TRIBUNALI

VOLUME 15.



PRATO
TIPOGRAFIA ALDINA
1858.

ATTI E DIFESE

RELATIVE AI DUE EX-MINISTRI COSTITUZIONALI

AVV. F. D. GUERRAZZI E DOTT. L. ROMANELLI

ACCUSATI DI PERDUELLIONE

AVANTI

I TRIBUNALI TOSCANI



PREFAZIONE



Non v' ha bisogno per noi di raccomandare al pubblico l'interesse di questa solenne causa politica di cui la fama ha percorso, non pure l'Italia, ma l'Europa intera. Diremo soltanto che se di cotesta causa, resa omai e con ripetute stampe di pubblica ragione, fregiamo noi pure la nostra Raccolta, si è perche ci è sembrato che l'alta importanza di essa per ogni rapporto storico, politico, giurisprudenziale ed oratorio, non che il contorno dei grandiosi avvenimenti su cui ella versa, ce ne facesse un debito imprescindibile.

La Toscana, assai raramente, la Dio mercè, ha veduto dei processi politici.

Dopo i processi istrutti nel principio del secolo per *genialità*, come dicevasi, *verso i francesi*, vergogne d'un tempo che non è il nostro, non se ne incontra altro esempio nei nostri annali criminali. L'indole mite del popolo reagendo avventurosamente sullo spirito dei suoi governanti, rese da tempo umana la legge, e benemerita tra noi la monarchia. La legislazione immortale del primo Leopoldo potè altresì conciliare ad essa l'amore e la devozione sincera del popolo toscano. Le tempeste politiche surte nel frattempo all'intorno di questo popolo, se ne turbarono talora la superficie, non pervennero mai ad agitarne profondamente le masse.

Preservando il paese dalle usate intemperanze del clero, e rendendolo ad un tempo prosperoso e morale, benefizio sommo di quella legislazione si fu di dotarlo delle primordiali condizioni in seno delle quali la vita di uno stato si svolge e si apparecchia ai successivi incrementi di una più matura civiltà. E questo tempo venne quando, per un improvviso commovimento di popoli dal Mediterraneo al Baltico, dall'Atlantico al Mar Nero, fu scossa non ha guari Europa intera.

Nè qui è d'uopo che da noi si descrivano le vicende di questa portentosa iliade di cui le glorie e le sventure ad un tempo troppo sono presenti alla mente dei contemporanei. Di cotesta memorabile peripezia europea giova sol ricordare

come Toscana neppure fu di sè dimentica, e del consorzio che la stringe ad una più grande famiglia nei giorni, sia pacifici, sia bellicosi, della sua politica redenzione.

Del resto appartiene, come ognun sa, a cotest'epoca l'ultima fase traversata dalla Toscana dal febbraio del 1848, al 12 aprile 1849 nel qual giorno fu restaurato il Governo Granducale.

E questa fase appunto costituisce il fondo, o come a dire, il sostrato su cui si aggira la presente Causa.

Sino dai primi giorni dell'avvenuta restaurazione, una querela elaborata nelle basse regioni della polizia (1) delineava su i principali avvenimenti di quel periodo l'istoria di una vasta cospirazione che nel rovesciamento dell'antecedente regime costituzionale già imperante tra noi, avesse raggiunto il fine e consumato l'effetto del suo criminoso proposito. Onde ebbe vita sino da quell'epoca per cotesto titolo di perduellione, la istruzione ordinaria di un criminale procedimento. La prosecuzione del quale fu altresì autorizzata per un successivo Decreto Regio del 21 novembre 1849 nell'annunziato interesse di quel Regime istesso di cui il ripristinato Governo si professava allora restauratore e vindice. Dipoi le condizioni del paese novellamente mutarono per un opposto Decreto del 6 maggio 1852 che quelle pubbliche libertà abolì e tolse di mezzo affatto. Ma non si reputò per questo sopita la enunciata ragione politica di quel processo. Che anzi, pervenuto esso nel giro di tre anni interi alla mole di quindici filze voluminose di atti, in quel torno di tempo appunto esaurì lo stadio preliminare della istruzione, e fornì materia al costrutto di una formale accusa di maestà, dalla quale furono investiti gli uomini politici più notevoli che in quella serie di vicende si trovarono avvolti.

Trentaquattro, e non meno, furono gli accusati. Profughi e contumaci i più; solo undici furono presenti al giudizio. Tra essi i due Ex-Ministri Costituzionali Avv. F. D. Guerrazzi e Dottore Leonardo Romanelli, eran coloro nei quali l'espettazione del pubblico precipuamente si concentrava. L'uno in Europa chiarissimo per letteraria fama, l'altro per illibatezza di pubblici non che di privati uffici insigne ed onorato non meno. Guerrazzi però era come protagonista di cotesto dramma giudiziario; egli nel quale, come Ministro in prima, e come Capo del Potere Esecutivo dappoi, i più segnalati avvenimenti incriminati si riassumevano, e, a così dire, si personificavano. L'istesso Procuratore Generale Antonio Bicchierai coadiuvato da un suo sostituto Francesco Trecci, rappresentava le parti dell'Accusa. Quelle della Difesa erano sostenute da un'eletta schiera di Avvocati della nostra Curia; tra i quali primeggiavano meritamente i nomi degli Avv. Giuseppe Panattoni, Tommaso Corsi, Adriano Mari.

Dopo una sessione protratta sino ad oltre dieci mesi interi il dibattimento giunse alla perfine al suo termine nel primo luglio 1853; nel qual giorno la Corte Cri-

(1) La procedura fu iniziata per atto di tale E. . . Z. . . pubblico querelante processato per falsità; siccome si raccoglie da un decreto del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, Turno Correzionale, profferito in Camera di Consiglio il 1 settembre 1851.

minale profferì la sua sentenza parte condannando in pena perpetua, parte in pena temporaria d'ergastolo, e parte assolvendo degli accusati. E fu d'una imponenza spettacolosa, veramente inconsueta per noi Toscani, l'apparato di cotesto dibattimento; al quale assisterono molte notabilità diplomatiche residenti nella Capitale, molte gentili signore, e i parsonaggi più cospicui d'ogni classe.

L'interesse che di per sè eccitava cotesta solenne Causa, era reso maggiore ancora nel pubblico intelligente dal suo giuridico svolgimento.

Apriva la discussione una questione gravissima concernente la legittimità del processo intero, non che la giurisdizione ordinaria della Corte chiamata a giudicarlo. Perocchè l'accusato Guerrazzi opponeva solo per accusa del Consiglio Generale, e d'avanti al Senato poter essere tenuto a rispondere dei fatti incriminati siccome più o meno intimamente connessi o dipendenti dagli atti e funzioni esercitate da lui come già Ministro Costituzionale del Principe sotto l'impero dello Statuto toscano del **15** febbraio **1848**. E quest'assunto fondamentale della sua difesa annunziato dall'Accusato istesso sino dai suoi primi costituti, sostenuto e sviluppato nel corso preparatorio degli atti per via di ricorso interposto in Cassazione contro il Decreto della Camera delle Accuse del **7** gennaio **1851**, e riproposto infine, nella forma di pregiudiciale eccezione d'incompetenza, avanti la Corte istessa decidente, era validamente propugnato dal chiarissimo difensore Avv. Corsi; di cui l'ingegno e la dottrina fu sommamente ammirabile in un argomento in specie, siccome cotesto, nel quale la scienza del dritto costituzionale d'Europa intera non offre che teoremi incerti ed incompiuti, e la relativa giurisprudenza politica, rari precedenti.

Nè fu di minor pregio e dell'attenzione del pubblico men degno l'altro assunto, pregiudiciale pur esso, presentato e sostenuto in nome del Collegio intero della Difesa da quell'eletto e adorno ingegno dell'Avvocato Panattoni; che dalle parole istesse movendo dell'Atto Regio del **21** novembre **1849** per cui fu solo come una eccezione politica imposta dal bisogno di provvedere alla restaurazione ed alla tutela dei precedenti ordini costituzionali, decretata la esclusione di questo processo dal benefizio dell'amnistia, addimostrò luminosamente la ingiustizia della sua prosecuzione sino da quando, con la successiva abolizione di quegli ordini decretata per l'altro Atto Regio del **6** maggio **1852**, mancò senz'altro la ragione politica di quella esclusione, e restò compresa nel regio obblio e conseguentemente perenta l'azione penale che lo introdusse.

Nè a questi soltanto si limitarono i preliminari assunti di cotesta causa. Altre eccezioni sia d'ammissione di testimoni, sia di rito e di forme, di minor conto, furono pur dedotte ora dall'uno ora dall'altro degli zelanti difensori; sino a che si venne infine alla discussione del merito, nel quale il migliore elogio che possa farsi della difesa intera può riassumersi in questo; che ella comprese l'alta sua missione e seppe indistintamente raggiungerla entro quella misura di interesse che in seno di essa variamente distribuiva la gravità del subietto e la qualità degli accusati.

Sopra tutti però ebbero fama di oratori eccellenti e di giureconsulti per ogni maniera di scienza e di erudizione splendidissimi, gli Avvocati Corsi e Mari. Nei quali la severità del ragionamento congiunta a quella tempra incisiva della parola che schiva i lenocinii dell'arte e mira solo a signoreggiare la persuasione, e la nobile e coraggiosa indipendenza nell'ufficio amministrato, furono doti veramente superiori ad ogni pubblica espettativa.

Noi adunque fedeli all'istituto di quest'opera che è quello di dare nelle sue colonne un'eletta collezione di letteratura giuridica del nostro fôro, trasceglieremo di cotesta celebre causa quel tanto che per la novità del dritto e della giurisprudenza, per la gravità delle accuse e delle difese, e per la dignità degli accusati, soprastà alle altre parti di essa, e ne racchiude in sè l'interesse in sommo grado. Così riprodurremo il periodo intero che essa ebbe nel corso preparatorio degli atti avanti la Corte Suprema di Cassazione. E del solenne dibattimento avanti la Corte Criminale, riprodurremo le parti, sia pregiudiciali, sia di merito, relative soltanto ai due principali accusati Guerrazzi e Romanelli. Dolenti di non poter riprodurre le dotte arringhe dell'Avvocato Corsi nel merito della sua difesa, per esserne stata dall'Autore istesso vietata la ristampa per fini a lui personali su i quali una rispettosa riserva ci è imposta, suppliremo con quelle nobilissime dette in sua difesa dall'accusato medesimo Guerrazzi. Ed omettendo infine, quanto possa riferire, alla parte semplicemente istruttoria o documentale della causa, chiuderemo la nostra pubblicazione con la decisione della Corte Criminale del 1 luglio 1853.

Del rimanente pressochè due lustri sono ora decorsi dall'epoca nella quale i fatti che diedero origine a questa famosa Causa si consumarono. E tutto, oggi, ed uomini e cose, domina arbitra, ma giusta e severa la storia avanti la quale le accuse officiali e le sentenze dei magistrati non sono che forme effimere e accidentali.

Tantochè adunque dal solo giudizio definitivo della posterità aspetta cotesta epoca memorabile la sua giusta apprezziazione, basti a noi poter dire che se Toscana vide ella pure con un processo politico chiudere il dramma di una grande rivoluzione, non ebbe a deplorare, in così grave congiuntura almeno, che alla proverbiale civiltà sua fosse fatta più acerba ingiuria. Dappoichè non fu macchiato d'umano sangue il tempio della giustizia, ma sì ed invece le forme ordinarie dei giudizi furono consentite ed osservate, e la mitezza del Principe tramutò nell'esilio la pena inflitta dai giudici in un carcere di stato.

DECRETO

DELLA CORTE REGIA DI FIRENZE

CAMERA DELLE ACCUSE

LA CORTE REGIA DI FIRENZE

CAMERA DELLE ACCUSE

Visto il Processo iniziato nella Direzione degli Atti Criminali di Firenze, e proseguito nell' Uffizio d' Istruzione del Tribunale di Prima Istanza di questa Città.

CONTRO

1. Francesco-Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Francesco Franchini
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Giovan Battista Niccolioi o Nocciolini
11. Demetrio Ciofi
12. Gustavo Modeoa
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti
17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolocci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi-Dragomanoi
21. Roberto Roberti detto Ciccio
22. Aotonio Petracchi
23. Enrico Valtancoli Da Mootazio, ed
24. Aotonio Paataoelli

tutti ritenuti in stato di preveozione per delitto di Lesa Maestà in ordine al Decreto della Camera di Consiglio di detto Tribunale de' 10 giugno 1850.

Visti gli Atti di Notificazione del detto Decreto non solo ai sette imputati *presenti*

Guerrazzi
Romaoelli
Daml
Caperchi
Petracchi
Montazio, e
Pantanelli

come agli altri tutti *contumaci*.

Vista la istanza presentata per parte dell' imputato Dami li 9 luglio 1850.

Vista la istanza presentata per parte dell' imputato Romanelli il dì 29 dello stesso mese ed anno.

Vista la istanza presentata per parte dell' imputato Guerrazzi li 7 ottobre 1850.

Vista la istanza presentata per parte del Dami li 10 ottobre detto.

Viste le memorie dirette alla Camera delle Accuse dai preoomioati Guerrazzi, Romanelli, Dami, Montazio e Pantanelli.

Sentito nella Seduta de' 27 settembre decorso il Cav. Regio Procurator Generale, che, attesa l'avvenuta variazione di uno dei Giudici, rinnuovò nella Seduta del dì 11 ottobro prossimo passato le *Conclusioni* da lui prese nella precedente, con avere lasciata unita al Processo la Requisitoria scritta, ed esposto prima quanto era di ragione in fatto e in diritto.

ESPOSIZIONE DEL FATTO IN GENERE

I. Considerando, che sebbene la Toscana non andasse del tutto esente dalla influenza dei movimenti politici, che nel 1820 nel 1821 e nel 1832, agitarono alcuni stati d'Italia, vero è peraltro, sulle tradizioni della storia contemporanea, che a datare dall'annunzio delle riforme introdotte negli Stati romani, dopo l'assunzione al Pontificato di *Pio nono* molti abitanti del Granducato cominciarono a desiderare più ardentemente nel decorso dell'anno 1847, che il *fatto* di quella libertà, di cui godevano sotto il paterno regime dell'augusto discendente di *Leopoldo Primo*, si convertisse in *diritto*, ed in libere istituzioni.

II. Considerando, che per le condizioni generali dell'Europa, e più particolarmente della Toscana, sembrò al *regnante Granduca Leopoldo Secondo* opportunità di momento il secondare questo desiderio in molte guise esternato, dotando il paese di una rappresentanza nazionale, e chiamandolo a quella maggiore ampiezza di vita civile e politica, alla quale era riservata l'Italia per la solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

III. Considerando, che lo Statuto fondamentale de' 15 febbraio 1848, aspettava dopo di se, fra le altre, la Legge elettorale, e la Legge sulla stampa.

IV. Considerando, che la rivoluzione francese di quel medesimo mese ed anno alzò le pretensioni di tutti coloro che, non paghi delle franchigie costituzionali ottenute, reputavano non potersi conseguire la nazionalità e indipendenza italiana senza accettare la formula repubblicana che aveva trionfato in Francia.

V. Considerando, che i rovesci del primo esperimento della guerra della Indipendenza in Lombardia valsero a confermare quell'idea, e che d'allora in poi ogni studio si pose da alcune associazioni politiche a superare ogni ostacolo, che all'accettazione di quella formula repubblicana si opponesse.

VI. Considerando, che il maggiore studio e i maggiori sforzi politici si manifestarono in Toscana nell'anno 1848, e giunsero al più alto segno dopo i disastri di guerra, che resero soccombente presso Novara l'armata piemontese.

VII. Considerando perciò, che bene a ragione, ed in accordo colla storia, il Decreto del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del 10 giugno 1850 avvertì, che una grave e profonda agitazione lasciando sul cadere di quell'anno 1848, pressochè sterili i ricevuti benefizj, riuscì a turbare la pace e la floridezza della Toscana, ed a condurla sotto l'impero di una fazione cospirante contro la Monarchia (1).

VIII. Considerando, che spinta la plebe da questa fazione irrompeva ad ogni momento, nell'accennato periodo di tempo, nelle piazze; resisteva alla Legge; disprezzava l'Autorità; e quasi ciò fosse poco, i circoli si erano fatti centri pericolosi di disordini e di violenze; e la stampa, meno poche eccezioni, travolgeva giornalmente i più santi e venerati principj del vivere onesto e civile.

IX. Considerando, che a tali condizioni ridotta, dopo l'agosto 1848, la Toscana, le resultanze processali presentano i seguenti fatti:

1.° *Il Ministero Capponi* animato dal sentimento di ricondurre la calma nella sconvolta città di Livorno, vi destinò ed inviò Governatore l'*Avvocato Giuseppe Montanelli*, che gli scritti e la opinione di molti tenevano, in quel tempo, in

(1) Gattai Gioacchino, Proc. a c. 898.

concetto di uomo di candida fede, e di principii conciliainti (1).

2.° Col suo Proclama de' 7 ottobre 1848, il Montanelli si annunziò al Popolo livornese meno amante di quiete che di agitazione e di movimento, purchè questi avessero un concetto ed una bandiera; concetto e bandiera, che, obliando il conferitogli Mandato, annunziava come tribuno di plebe nella sua Costituente Italiana (2).

3.° Queste audaci ed imprudenti dichiarazioni terminarono di sconvolgere le passioni, e trassero più tardi alla rovina il paese, che esso lasciava nel 20 di quel mese in aperta insurrezione contro il Ministero Capponi (3).

4.° Lo stesso Montanelli, mentre protestava il suo attaccamento alla Monarchia Costituzionale, e assicurava una Deputazione di probi cittadini (4) di tenere lontano dal potere il Guerrazzi (creduto autore principale dei moti livornesi) qualora fosse incaricato della formazione di un nuovo Ministero, appena ottenuto dal Principe un tale incarico, propose tosto a comporre il Ministero medesimo quel Guerrazzi, di cui aveva poco tempo indietro consigliato anche l'arresto per fatti delittuosi, che asseriva a lui noti, con averlo inoltre dileggiato e vituperato nei suoi scritti (5).

5.° Pubblicate nel dì 27 ottobre 1848 le ordinanze regie, le quali nominavano il Ministero, che ebbe titolo di *Democratico*, ne tripudiò la fazione (6) e concepì speranza di trovare ne' nuovi ministri, o in alcuno di essi, piuttosto ajuto che impedimento; proseguì nella sua audacia; e si mostrò invece più ardita nei suoi piani sovversivi e criminosi, incoraggita dal Programma Ministeriale del dì 28, il quale preferiva al silenzio per paura il trasmodamento per licenza.

X. Considerando, che per tali fatti il riordinamento del Paese, che gli illusi si erano augurato, e che i tristi avevano fatto maliziosamente sperare dal Ministero del 27 d'ottobre, rimase un vano desiderio dei buoni, e l'anarchia cominciò a distendersi, a fortificare le sue basi, ed a farsi quindi sempre più temuta ed irresistibile. Ciò rilevandosi:

Dalla sedizione ed occupazione violenta dei Forti di Portoferrajo con imprigionamento degli Ufficiali che gli avevano in guardia (7).

Dall' orgia orribile ed inumana, colla quale si festeggiò in Livorno l'assassinio del *Rossi*, assistente il Governatore Pigli (8).

Dalle violenze esercitate in più luoghi della Toscana, ed in specie in Firenze, con attacco alle Leggi fondamentali dello Stato, da un pugno d'uomini evidentemente compri ed istigati, che in occorrenza delle Elezioni profanò il Tempio, rovesciò le Urne, disperse le Schede, e sciolse furiosamente i Collegj Elettorali (9) malgradochè il Ministero Democratico avesse promulgate liberissime tali elezioni.

Da altre violenze, che ridussero al silenzio i *Giornalisti*, che ebbero il coraggio di farsi op-

(1) Landi, Proc. a c. 1641. — Casini, Proc. a c. 1665; Tanagli, Proc. a c. 678; Martelli, Proc. a c. 1896; Thouar, Proc. a c. 2051.

(2) Collezione delle Leggi Toscane del 1848, Vol. 2, N.° 294; Proc. a c. 3039 t.; *Corriere Livornese* de' 9 ottobre 1848, N.° 201.

(3) Dispacci telegrafici di Livorno del 20 ottobre 1848, e Giornali del tempo.

(4) Zannetti, Proc. a c. 2239 t.

(5) Zannetti, Proc. a c. 2239 t. Dichiarazioni del Guerrazzi, Proc. a c. 2106; Boninsegni Monsignor Giulio, a c. 3124.

(6) Vedi Giornali, ed i Dispacci telegrafici di quel tempo.

(7) Relazione al Granduca del 4 novembre 1848, pubblicata dal Giornale *La Patria*, Anno 2.° N.° 139; Dispaccio telegrafico del 3 novembre.

(8) Dispaccio telegrafico del Governatore di Livorno del 17 novembre; *Corriere Livornese*, N.° 255; *Calambrone* del 1 dicembre 1848, N.° 50.

(9) Circolare del Guerrazzi ai Prefetti del 12 novembre 1848. Sentenza della Corte Regia di Firenze de' 26 marzo 1850, nella Causa contro Picrotti ed altri per violenze ai Collegj Elettorali.

positori al Ministero, e compromessero la personale sicurezza di alcuoi *Deputati* al Ministero medesimo creduti avversi (1).

Dalla violata santità del Palazzo di Monsignore Arcivescovo di questa Città, costretto poi ad esulare (2).

Dalle aberrazioni di una Stampa divenuta propria della fazione, e perciò fattasi, oltre ogni credere, empia, immorale, disorganizzatrice (3).

XI. Considerando, che in sì grave sconvolgimento il Governo, o complice o impotente per vizio d'origine, se non rimaneva affatto inoperoso, restringeva però la sua azione a frasi ed a provvedimenti ingannevoli, e quindi la esagerazione ed il furore, elevati a virtù, facevano nascere il sinistro presentimento, che le cose si incamminavano alla estrema rovina, e che al rovescio della Monarchia e dello Statuto altro non mancava che una opportunità, quale i faziosi ebbero dipoi propizia nello allontanamento del Granduca da Siena.

XII. Considerando, col Decreto de' 10 giugno decorso, che anche la Costituente proclamata dal Montanelli, ed alla quale accennava il Programma Ministeriale, sempre più compariva perigliosa alle Monarchie Italiane per il suo vago ed indefinito concetto, che la demagogia di tutta la Penisola accolse festivamente dimostrandolo i fatti luttuosi di Roma, ove il grido di questa Costituente era mescolato e confuso coll'assassinio del Rossi, e colle sacrileghe violenze esercitate nel 15 novembre contro il *Pontefice* costretto Esule Illustre ad abbandonare i suoi Stati (4).

XIII. Considerando, che a questo deplorabile avvenimento, cui dettero causa le cospirazioni romane, non fu e non rimase estraneo il Ministero democratico toscano, e particolarmente l'incolpato *Montanelli*, il quale coadiuvò la rivoluzione romana, come da varj documenti apparisce (5), favoreggiando la pubblicazione degli esecrabili articoli *sul Papato*, mentre scriveva lettere affettuosissime, e chiedeva al Pontefice di continuo la Papale Benedizione (6), ed inviando a spese dello Stato nel dì 25 novembre *La Cecilia* a Roma per tenere accordi con la parte repubblicana, onde vedere rovesciata e distrutta anche la Monarchia Pontificia, come effettivamente avvenne per essere stata proclamata nel 5 febbraio 1849, la Costituente Romana.

XIV. Considerando, che appena giunta in Firenze la notizia di questo fatto interessantissimo, i faziosi, volendo proclamata anche in Toscana la Costituente, deliberarono di agitarsi, acciocchè il Ministero traesse motivo da queste agitazioni per chiedere, ed ottenere dal Principe, col pretesto di allontanare pericolosi disordini, l'approvazione del relativo progetto di Legge. Ed infatti:

Nel 21 gennaio 1849, il circolo fiorentino si adunò sotto la Loggia dell'Orgagna, dove dai soliti agitatori, infiammate prima le fantasie della moltitudine con calde ed artificiose parole, fu proclamata la necessità dell'attivazione di detta Costituente, mediante il Suffragio Universale.

La moltitudine tumultuante trasse in seguito alla Metropolitana a cantarvi l'Inno Ambrosia-

(1) Sentenza della Corte Regia di Firenze del dì 29 settembre 1849, contro Mattelni ed altri per violenze pubbliche alla Tipografia del Giornale *La Vespa*; Indirizzo al Granduca del Municipio d'Empoli pubblicato nel Giornale *La Patria*; Processo delle Violenze esercitate in Firenze nel 23 novembre 1848; *Corriere Livornese* de' 24 novembre 1848, N.° 240.

(2) *Monitore* del 23 gennaio 1849, N.° 21. Interpellazione nella Seduta dei Senatori del 26 gennaio.

(3) Vedi i Giornali del tempo, ed in specie *l'Alba*, *il Popolano* e *il Corriere Livornese*, V. gli Art. del *Popolano*, per i quali con Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del dì 18 maggio 1849, fu condannato l'incolpato Montazio.

(4) *Corriere Livornese* del 20 e 25 novembre 1848.

(5) Dispaccio telegrafico del 18 novembre 1848, al Governatore di Livorno; Lettere al Ministro Bargagli comunicate con Officiale del Regio Procurator Generale del 17 maggio 1849.

(6) Esame di Monsignor Giulio Boninsegni; Giornali Democratici del tempo; Vedi la dichiarazione di Montazio, Proc. a c. 2403.

no, e al Palazzo Arcivescovile, ove ebbero luogo con dolore dei buoni, *ed inerte sempre il Governo*, quelle scene di violenza, cbe i Giornali del tempo chiamarono. « Tranquille, e maestose figlie » di uo forte pensiero, ed insolito spettacolo di » vita cittadina (1) ».

Nel successivo giorno lo stesso circolo fiorentioo, convenuto sulla pubblica Piazza, presentò al Consiglio Generale, in quel giorno adunato, uo *Indirizzo* dell'iocolpato *Giuseppe Dami*, col quale cbiedevasi quasi minacciosamente, cbe per via del Suffragio Universale sollecitamente i Deputati alla Costituente Italiana si eleggessero (2).

Nel tempo stesso corsero per la Città, e forse a disegno si andarooo esagerando vaghi rumori, cba gravi disordini sorebbero in quella mattina accaduti, e cbe il Consiglio Generale avrebbe patito violenza, ove l'Indirizzo del Circolo non fosse stato immediatamente discusso, ed accolto (3).

Così disposte le cose, alcuni dei Ministri si recarono presso il principe, e adducendo, come era arte di quel tempo, il pericolo di imminenti sconvolgimeoti se al voto *del Popolo*, non si sodisfacesse, riuscirono ad ottenere *dopo molte ore di combattimento* l'assenso Sovrano per la presentazione alle Assemblee del Progetto di Legge del 22 gennaio 1849, per la elezione dei rappresentanti toscani alla Costituente Italiana (4).

Quali fossero le ragiooi che condussero il Granduca ad approvare quel Progetto di Legge, e quali le riserve, cbe fin d'allora egli fece ai Ministri circa al successivo esercizio della Regia prerogativa della sanzione a lui solo spettante in ordine allo Statuto, tutto questo si raccoglie dal *paragrafo secondo* della venerata sua Lettera scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri, e data da Siena nel 7 febbrajo 1849. « ivi » Il de» siderio di evitare gravi turbamenti mi spinse » il 22 gennaio ad approvare, cbe fosse in mio » nome presentato alla discussione ed al voto » delle Assemblee legislative il progetto di Leg» ge per la Elezione dei Rappresentaoti toscani » alla Costituente Italiana. Mentre la discussio» ne doveva maturarsi al Consiglio Generale ed » al Senato, io mi riservava ad osservare l'an» damento della medesima, ed a riflettere intan» to sopra un dubbio cbe sorgeva nell'animo » mio, cbe potesse cioè incorrersi con quella » Legge nella Scomunica indicata nel Breve di » *Sua Santità del 1 gennaio 1849 da Gaeta. Questo » mio dubbio manifestai ad alcuni dei Ministri, » accennando loro, che il pericolo intrinseco della » Censura mi sembrava dipendere principalmente dal » mandato che si sarebbe poi conferito ai Deputati » della Costituente, e di cui non era parola nel pro» getto di Legge* ».

Il Ministero presentò senza ritardo questo progetto di Legge sulla Costituente al Coosiglio Generale, il quale ne dichiarò nel giorno stesso *la urgenza*, e nel successivo di 23, ne votò l'adozione pura e semplice, dopo noa discussione procellosa, nel corso della qoale per occasione dell'ammenda fatta dalla Commissione al progetto Ministeriale, venoe appunto ad istituirsi nel seno di quell'Assemblea la questione delicata e pericolosa del *Mandato*, e delle attribuzioni da conferirsi ai Rappresentanti.

La Commissione proponeva nella sua ammenda, *che le attribuzioni dei Deputati alla Costituente Italiana, e il luogo e il tempo della Convocazione dovessero determinarsi per via di una Legge successiva*. Se l'Ammenda fosse stata accettata, rimanevano salvi e rispettati i dubbj cbe il Principe aveva comunicato ai Ministri: ma il Montanelli amò meglio di non tenerne conto. Combattè invece gagliardamente l'ammenda, e sosteouto dal tumulto delle tribune, cbe quasi soffocarono la

(1) Giornale la *Costituente Italiana* del 22 gennaio 1849; Giornali, *Popolano* e *Conciliatore* dello stesso giorno.
(2) Rendiconto della Seduta del Coosiglio Generale del 22 gennaio 1849.
(3) V. il *Conciliatore* del 23 gennaio 1849, e la *Costituente* del 22 gennaio 1849.
(4) Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Pigli del 22 gennaio 1849, a ore 8 pomeridiane, e 7 minuti.

discussione, riuscì ad ottenere che il *Mandato* dei Deputati dovesse intendersi illimitato, sia sopra le cose, sia sopra le persone (1).

Votata nel 30 gennajo 1849 anche dalla Camera dei Senatori la Legge sulla Costituente, il Granduca partì da Firenze e si condusse a Siena per riunirsi alla Reale Famiglia, la quale in cotesta città godeva da qualche tempo di una ospitalità fedele ed affettuosa.

In quella medesima città il Principe avrebbe potuto esercitare liberamente la sua prerogativa Costituzionale quanto alla sanzione della legge summentovata, se la quiete e l'ordine non vi fossero rimasti turbati dai soliti maneggi dei faziosi, i quali vedevano con dispetto l'accoglienza festosa che era stata fatta al suo arrivo al Principe, e mal tolleravano gli applausi ripetuti in quella circostanza all'Augusto suo Nome, non disgiunti talvolta da qualche grido avverso alla Costituente.

XV. Considerando, che anche più intenso era il rincrescimento dei faziosi, perchè appunto in quei giorni la demagogia si augurava vicino il rovesciamento del Principato, per quanto resulta da una lettera dell'incolpato *Mordini* ad un suo amico « ivi » Noi ci adopreremo affinchè la » dimissione del Ministero Toscano avvenga fra » *il primo e il cinque febbrajo*; così, coincidendo » questa dimissione colla convocazione della *Co-* » *stituente Italiana*, faremo in modo, che Tosca- » na, appena proclamata la dittatura italiana » nella persone di Montanelli, Mazzuni, e Guer- » razzi, si rivolga a Roma per domandare l'im- » mediata unificazione di fatto fra gli Stati Ro- » mani, Toscani, Venezia. Questo è il piano, » che il *nostro partito* qua (in Firenze) ha adot- » tato, e che voi, se veramente volete il bene » d'Italia, dovete abbracciare interamente, fa- » cilitandone la esecuzione con tutti i mezzi (2) ».

Indi fu, che da ogni parte i faziosi e i partigiani di una rivoluzione che doveva presto addivenire un fatto compiuto, per mezzo dei loro giornali, *non escluso il Monitore*, si dettero a prorompere in vituperj, in imprecazioni, e minaccie, contro la fedele città, e con furiose proteste fecero eco alla stampa diversi circoli popolari della Toscana (3).

Il circolo di *Grosseto* indignato delle dimostrazioni di affetto date al Granduca dai Senesi, le denunziò come opera della casta aristocratica, e chiese perfino alle Camere l'abolizione dell'Articolo 70 dello Statuto (4).

Il circolo *Aretino* disse deplorabili le scene, le quali avevano contaminato Siena nella sera del 30 gennajo; imprecò la vendetta del cielo contro il partito reazionario; e si propose di sostenere anche col braccio il partito liberale di quella città (5).

Il circolo di *Firenze*, avuta la notizia delle cose Senesi, dichiarossi in permanenza, nominò commissarj per opporsi agli intrighi dei retrogradi. E scrisse al circolo popolare di Siena (chiedente ajuto per interesse della demagogia ai circoli confratelli) che stesse contento, perchè *Montanelli*, *Marmocchi* e *Niccolini* si recavano in quella città, e vi avrebbero agito come conveniva contro gli stolti ed i malvagi (6).

XVI. Considerando che l'annunzio del circolo fiorentino ben presto si avverò, poichè dopo il 5 febbrajo il Ministero, referendosi ad un desiderio che il Principe aveva esternato al *Peruzzi* ed al *Chigi*, inviò a quella città il Presidente

(1) V. il *Monitore* del 14 e 25 gennaio 1849; V. il Rendiconto della Seduta del Consiglio Generale del 22 gennaio 1849; V. *Conciliatore* de' 24 e 25 gennaio 1849, N.° 24 e 25, e nel Giornale la *Costituente* del 14 gennaio 1849, di N.° 25.

(2) Sommario a c. 1230.

(3) V. *L'Alba* del 31 gennaio. La *Costituente* del 2 febbrajo — il *Monitore* del 6 febbrajo, ed il *Corriere Livornese* del 3, e 5 febbrajo 1849.

(4) Sommario a c. 1101.

(5) Sommario a c. 1110.

(6) Sommario a c. 2202, 2203, e 1104.

Montanelli, che trasse dalla cassa dello stato lire 1400 (1), che fu seguito dal *Marmocchi* allora segretario del Ministro dell' Interno, e più tardi dal romano Giovan Battista *Niccolini* o *Nocciolini* uno dei più audaci avventurieri politici, che fossero da qualche tempo convenuti in Toscana.

XVII. Considerando, che dopo il detto di 5 febbrajo anarchici sconvolgimenti si manifestarono in Siena, e così venne meno la sicurezza che la Real Famiglia godeva in quella città, per le mutate sue condizioni, attribuendosi (2) tale quasi improvviso cambiamento alla comparsa infausta dei tre rammentati individui, ed alle conferenze che tennero con gli uomini conosciuti nel paese per i più avversi al Principe (3) ed alla Monarchia; onde fu, che il Principe temendo dall'approvazione della Legge sulla Costituente, più che il pericolo della sua Corona, le gravi calamità, cui sarebbe per tal fatto andata esposta la Toscana, per la Censura Pontificia, e diffidando altresì in tanta esaltazione di animi del libero esercizio della Regia prerogativa del *veto*, sia nella capitale, sia in Siena, si allontanò da quest' ultimo luogo per trovarsi altrove un asilo contro gli intrighi e le violenze dei tristi, protestando bensì di non abbandonare il suo diletto paese, come resulta dalle sovrane dichiarazioni contenute nelle due seguenti lettere del 7 febbrajo al Presidente dei Ministri.

1.ª *Lettera* « Nel lasciare Siena, non creda che » sia in me il progetto di abbandonare la To- » scana ».

2.ª *Lettera* « Finchè la costituente era tale atto » da porre all' azzardo anche la mia Corona, io » credei di potere non fare obietto, avendo solo » in mira il bene del paese, e l' allontanamento » d' ogni reazione. Perciò accettai un Ministero » che l'aveva già proclamata, e che la proclamò. » Perciò ne feci soggetto del mio Discorso di » apertura nelle Assemblee Legislative. Ma poi- » chè si tratta ora di esporre con questo atto me » stesso, ed il mio paese a sventura massima, » quale è quella di incorrere io e di fare incor- » rere tanti buoni Toscani nelle Censure fulmi- » nate dalla Chiesa, io debbo ricusarmi dall' ade- » rire, e lo fo con tutta tranquillità di mia co- » scienza. In tanta esaltazione di spiriti è facile » il prevedere, che il mio ritorno in Firenze in » questo momento potrebbe espormi a tali estre- » mi da impedirmi la libertà del *veto* che mi com- » pete; perciò io mi allontano *dalla capitale*, *ed* » *abbandono anche Siena*, onde non sia detto » che per mia causa questa città fu campo di » ostili reazioni: confido però, che il senno e » la coscienza del mio Popolo sapranno ricono- » scere di qual peso sia grave la cagione che mi » obbliga a dare il *veto*, e spero che Dio avrà » cura del mio diletto paese ».

XVIII. Considerando, che allontanandosi il Granduca da Siena, il romano Niccolini ritornò frettoloso a Firenze, dove giunto, a sera assai inoltrata, si condusse immediatamente alle stanze del Ministro *Guerrazzi* portandogli la notizia dell' avvenimento, e rimanendo secolui gran parte della notte (4).

Che sopraggiunto indi a poco il *Montanelli* (5) *il quale appariva assai lieto dell' accaduto*, furono convocati tutti i Ministri, e fu convenuto tra loro doversi per urgenza (6) adunare le Camere Legislative del Parlamento Toscano per rassegnare i poteri Ministeriali.

Che non i soli Ministri convennero nella notte dal sette all' otto febbrajo in Palazzo Vecchio, ma vi andavano invitati il *Mordini*, il *Drago-*

(1) Rendiconto a stampa dell' amministrazione della Finanza Toscana a pagina 157. Ordine di N.° 9.
(2) Sommario a c. 1170, 1198, 1193. Vedi anche la lettera del Niccolini a Mordini del 6 febbraio 1849. Sommario a 366.
(3) Sommario a c. 1188, 1191, 1193, 1196, 1199, 1211 e 1212.
(4) Ulacco, Proc. a c. 237. L. Bonci Gaspero a c. 250. Signorini a c. 306. Rossi a c. 320.
(5) Tondi, Proc. a c. 431.
(6) Verbale. Sommario a c. 670.

manni ed i fratelli *Mori* (1), i quali poi usciti di là, a notte avanzata, insieme col *Niccolini*, al condussero al Convento di Santa Trinita, dove, per avvisi subitamente trasmessi ai socj del circolo, adunavasi straordinariamente quel collegio, che in preferenza delle Camere, *non avvertite, nè chiamate in tutto il corso della notte*, doveva ricevere *il primo* le comunicazioni Ministeriali.

Che fatto palese ai convenuti l'allontanamento del Principe da Siena, i capi del circolo, ed in specie il Mordini ed il Niccolini, proruppero in contumelie d'ogni maniera contro l'Augusto Sovrano, ed invitarono il Popolo (2) promettendogli pagamento, a concorrere alla pubblica adunanza, che il circolo disponevasi a tenere nel giorno successivo sotto le Logge dell'Orgagna.

XIX. Considerando, che a tutte queste operazioni non dovè rimanere estraneo il Ministero, o almeno alcuni di coloro i quali lo componevano, sì perchè l'allontanamento del Principe da Siena, qualificato malignamente (3) abbandono della Toscana, presentava la opportunità degli atti più prossimi alla consumazione di quella rivoluzione, che i segreti agitatori, o per interesse o per ambizione, disegnavano da gran tempo; sì perchè il Niccolini disse scopertamente all'incolpato Montazio (4) nella notte del 7 all'8 febbrajo, essere intenzione del *Montonelli* e del *Marmocchi* di far prendere al circolo del popolo (di cui esso Montazio era allora segretario) la iniziativa della domanda di un Governo Provvisorio colle persone che furono dappoi nominate; sì perchè l'incolpato *Mazzoni* ha dichiarato nei pubblici fogli, che la riunione dei circoli fu provocata (5) dai Ministri; sì perchè gli agitatori del circolo furono nel successivo giorno riconosciuti come *incaricati dal Ministro e pagati con i denari dello stato*, secondo il tenore del biglietto scritto dal *Mazzoni* all'*Adami* nel dì 8 febbrajo « ivi »
» Carissimo Ministro. — Occorrono alcune spese
» *nel momento*, sebbon piccole. I *nostri incaricati*
» non hanno modo di sostenerle. Dal l'ordine
» perchè sieno passati alcuni denari al Niccoli-
» ni, ma *sollecitudine*. — Credimi. — Dall'uffizio
» li 8 febbrajo 1849. Tuo affezionatissimo amico
» G. Mazzoni ».

XX. Considerando, che a realizzare i criminosi disegni, maturati nella notte, gli agitatori del circolo popolare fiorentino si condussero tumultuanti nella mattina del dì 8 febbrajo sotto le Logge dell'Orgagna, in Piazza del Granduca, ed apersero, sotto la Presidenza dell'incolpato *Mordini*, una seduta pubblica con apparato di *bandiere e cartelli*, in mezzo ad un numero di curiosi e di tristi, agli ultimi dei quali era già stata promessa (6) e più tardi fu poi distribuita coi denari dello Stato una mercede pecuniaria (7).

Che la seduta fu aperta colla notizia dell'allontanamento del Principe, essendosi dopo di ciò vituperato il suo Nome, calunniata la sua condotta, proclamata la sua decadenza dal trono, proposto un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, e deliberato che il Popolo, come sempre chiamavasi allora dagli agitatori qualsivoglia mano di plebe prezzolata e furente, andrebbe all'Assemblea per imporle la sua volontà.

XXI. Considerando, che mentre tali cose avvenivano sotto le Logge dell'Orgagna, i Deputati andavano riunendosi per udire le comunicazioni del Ministero nelle stanze di residenza del Consiglio generale, e quivi:

(1) Proc. a c. 327 e a c. 202.
(2) Paganelli, Proc. a c. 143. Gani Zanobi a c. 212.
(3) Sommario a c. 3461.
(4) Proc. a c. 2359 e a c. 2397.
(5) Lettera del Mazzoni al Direttore del *Nazionale*, pubblicata in questo Giornale, 30 aprile 1849, N.° 150.
(6) Proc. a c. 148 t.
(7) Biglietto del Mazzoni all'Adami. Deposti del monaco Landi, Proc. a c. 1448. Del Martini a c. 1469. Del Guidi a c. 1477.

1.° Il Presideete *Vanni* (il quale solo poche ore innanzi era stato chiamato ie Palazzo dai Ministri, avvertito dell' alloetanameeto del Principe, ed invitato ad adueare il Coesiglio) prevedeedo saviamante la gravità ed i paricoli di quella seduta, propose al Mieistero, cbe la Camera, per avare piena libertà, si rjueisse in *comitato segreto:* ma a ciò si oppose eergicameete il Guerrazzi, dicendo « *che voleva seduta pubblica, e che il Presidente non avesse timore, perchè tutte le disposizioni erano prese per tutelare la libertà della discussione* (1) ».

2.° La proposta fatta dal Presideete Vanni in Palazzo Vecchio ai Mieistri fu rinnovata da diversi *Deputati*, i quali mano a maeo sopravveeivano eella sala delle coefereeze, perlochè il Presidente tornò ad ievitare il Ministero a condursi nella sala predetta, ed a tener tranquillamente in unioee dei Deputati una discessione almeeo preparatoria sulle misure da porsi in deliberazioee, e da adottarsi nelle gravissime circostanze nelle quali versava il paese. Ma il Guerrazzi ed il Montanelli si rifiutarono di euovo all'invito, rispondendo, che nulla avavano di segreto da comunicare, e che attendevano i Deputati in pubblica seduta (2).

3.° Si aprì questa alle ore 11 antimeridiaee (3): il Ministro Moetaeelli salito alla tribuna dava notizia alla Camera della parteeza del Principe da Siena leggendo le due lettere a lui indirizzate dal Granduca eell' atto di allontaearsi da quella città. Non era ancora terminata qeesta lettura, allorchè un coefuso rumore di tumultaeti, che ad ogni istante crescava, e si facava più vicieo, aneueziò alla Camera, che i crimieosi progetti, di che molti buoni avevaeo a ragione temuto, stavano ormai per compiersi. Infatti si vidde indi a poco, da on lato il popolo irrompere fremente e minaccioso nelle tribuee, e dall'altro en pegno di forsennati composto di 15 o 20 persone, che il *Monitore* dell'8 febbrajo chiamò poi *Rappresentanti del Popolo*, invadere audacemeete l'emiciclo, preceduti da nn cartello in asta, dove era scritto a grandi caratteri « GOVERNO PROVVISORIO — GUERRAZZI, MAZZONI E MONTANELLI ».

4.° Il Romano Niccolini, il quale era alla testa degli invasori, presa la parola, commentò brevemente il supposto plebiscito, dicendo al Presidente « che Leopoldo Secondo era decaduto dal trono: che le Camere erano sciolte: e che il Popolo, rieetrato nei suoi diritti, aveva deliberato ie Piazza il Governo Provvisorio. L'assemblea vi sggiungesse per formalità il suo voto; altrimenti, suo daneo (4).

5.° Rispondeva il Presidenta alla strana ed ardita letimazioee, *non esser permessa a chi non fosse Deputato la parola nell'emiciclo: se il Popolo avesse delle petizioni da presentare, la Camera si ritirerebbe, e le piglierebbe in considerazione*. Al che fieramente il Niccolini soggiungeva, *non esser quella una petizione, ma sibbene un ordine del Popolo, al quale la Camera doveva obbedire*.

6.° Alle parole del Niccolini fecero eco e dettero sostegno i plausi, le urla, e le minacce dalle tribune, ed in sì grande sconvolgimento a coefusione restando impossibile ogni discussione, il Presidente lasciò il suo seggio, e seguitato da alcuni Deputati si ritirò eella sala delle conferenze.

7.° Nell' assenza del Presidente, durava sempre mieaccioso il tumulto. Il Niccolini salito alla tribuna lesse il Decreto del circolo, che dichiarava decaduto il Granduca. Il Guerrazzi invitato per una terza volta a recarsi nella sala delle conferenze, rispose « io eon mi muovo di qui, *perchè non ho paura del popolo* » (5) ed il Montanelli pregato dal Depetato Tabarrini a valersi

(1) Peruzzi Ubaldino, Proc. a c. 2249.
(2) Marco Tabarrini, Proc. a c. 489. Reimondo Boninsegni a c. 889. Celso Marzucchi a c. 2529.
(3) Sommario a c. 304.
(4) Tabarriei, Proc. a c. 488. Bartalini a c. 449. Loewe a c. 495. Rodriguez a c. 495. Arbib a c. 367.
(5) Giocondo Pucci, Proc. a c. 1124.

della sua popolarità per far cessare il tumulto, e ridonare la libertà alla Camera, seccamente replicò « non è più in mia mano di farlo » (1). Si sentirono allora da ogni parte minacce di morte ai Deputati che si assentassero (2). Il Presidente Vanni fu vivamente eccitato, e poi indotto, in specie dal Montanelli, a rientrare nella pubblica sala col timore incussogli, che altrimenti si sarebbe venuti alla guerra civile, ed al sangue.

8.° Riapertasi la Seduta, il Guerrazzi lesse il *Processo verbale* steso nella notte dai Ministri, che si spogliavano affatto di tale qualità per lasciare il paese a se stesso. Un simulacro di discussione ebbe luogo in presenza degli invasori, e dei tumultuanti sempre minacciosi. Dopo la quale, sotto la evidente coazione della forza maggiore, la Camera deliberò (senza prima averne determinato lo scopo nè le attribuzioni) un Governo Provvisorio, nominando a comporlo i tre individui che gli agitatori le avevano imposti. E finalmente si sciolse al grido del Montanelli « se Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati, non « ci abbandonerà Iddio (3) ».

9.° Riusciti i faziosi nell'intento, e sciolta la Seduta del Consiglio generale, i tre eletti furono condotti dai tumultanti, a modo di trionfo, sotto le Logge dell'Orgagna, dove ad attestare fiducia nel popolo che gli aveva proclamati, ed a confermarlo sempre più nella presa deliberazione, si posero ad arringare la plebe, dicendo « che il Principe era fuggito...... che lo scrupolo di coscienza da lui addotto era un falso pretesto ...... che il vero motivo del suo allontanamento doveva trovarsi nel desiderio di dar luogo all'anarchia ed alla guerra civile...... che il popolo rammentasse i suoi diritti (4) e che Dio aveva scritto sotto i merli della torre di Palazzo Vecchio la parola « LIBERTAS » perchè il popolo dopo tanti secoli vi rientrasse padrone (5).

XXII. Considerando, che in seguito di questi fatti i triumviri salirono in palazzo ad esercitare il potere, ed il circolo ritornò tumultante e festoso per il compito successo al convento di S. Trinita, imprecando a Leopoldo Secondo, ed acclamando la Repubblica (6).

XXIII. Considerando, che il nuovo Governo volle subito mostrarsi grato verso chi tanto aveva operato a suo favore, poichè il Guerrazzi, fatto prima un severo ammonimento (7) all'impresario Lanari che aveva esitato a concedere il suo teatro al Circolo Popolare (8), invitò quel Collegio a tenere la sua adunanza nella gran sala di Palazzo Vecchio, dove di fatto in quella sera e nella successiva del dì 9 febbraio il circolo si riunì, a spese dell'erario, a festeggiare la partenza del Principe, a vituperarne il Nome, ad applaudire il Governo Provvisorio, ed a preparare l'attivazione della Repubblica (9).

XXIV. Considerando, che particolari ed utili ricompense il nuovo Governo volle pur darne a coloro che avevano potentemente cooperato alla violenza fatta al Consiglio Generale, e le ricompense non mancarono, giacchè il *Mordini*, il quale aveva presiedulo ed eccitato il circolo popolare fiorentino, fu chiamato al Ministero degli affari esteri (10). Il *Dottor Demetrio Ciofi*, che portava il cartello in asta nell'atto dell'invasio-

(1) Proc. a c. 4917.
(2) Vedi i Costituti dell'Adami e del Guidi Rontani.
(3) V. il Processo Verbale. Sommario a c. 304. Il Monitore del dì 8 febbraio; ed i testimoni sopra indicati; Girolamo Bartolommei a c. 1406 t. Samuelle Pegna a c. 1347.
(4) Deposto del D. Biagini a c. 538.
(5) Loewe, Proc. a c. 569.
(6) Landi, Proc. a c. 1448. Guidi a c. 1477.
(7) Sommario a c. 3033.
(8) Lanari, Proc. a c. 2413. Sommario a c. 3003.
(9) Proc. a c. 992, 1053, 1051, 1059, 1068, 1259, 1524, 2242. Sommario a c. 1036.
(10) Decreto del Governo Provvisorio del dì 8 febbraio 1849.

ne dell' emiciclo (1) fu nominato al posto di secondo consigliere ella Prefettura di Siena (2). Più tardi, *Francesco Gherardi-Drogomanni*, esso pure uno dei principali invasori, fu inviato cancelliere della Legazione Toscana a Costantinopoli con anticipazione di Lire Duemila per supplire alle spese del viaggio (3). E finalmente fu ricompensato con denari dello stato il *Niccolini*, che più di tutti avea dato mano a consumare il delitto (4).

XXV. Considerando, che da tali fatti emergono fin d'ora bastanti argomenti a convincere, che il Governo del dì 8 febbrajo, ed i suoi principali aderenti avevano artificiosamente preparata, o per lo meno accettata coi suoi criminosi caratteri, la rivoluzione, riguardando come abolito il precedente Regime politico della Toscana da essi solennemente giurato, e che si reputavano destinati, non già a mantenere le forme governative esistenti, ed intatto il Potere conferito dallo Statuto alla persona del Principe giusta i canoni dell' *universale Diritto* in casi analoghi, e giusta l' intenzione del Consiglio Generale e del Senato, ma si reputavano invece uomini nuovi, ed agenti esclusivi della rivoluzione a consolidarne le basi, ed a secondarne le esigenze; confermandolo le dichiarazioni e gli atti che qui appresso si riferiscono.

1.° L' incolpato Guerrazzi nello stesso dì 8 febbrajo (5) rispondeva al *Senatore Corsini*, il quale nell' aderire ad un Governo Provvisorio voleva rispettato lo Statuto, e mantenute le prerogative competenti al Principe « Sento il bisogno di ma» nifestare l' animo mio intero. Signori! Io con » quella maggior fede, che un uomo del popolo » può esercitare, ho servito fedelmente *Leopoldo* » *Secondo*, e debbo dirvi, o Signori, francamen» te, ero offuscato da un gravissimo errore; im» perocchè lo credeva, che libertà di Popolo e » Principe potessero stare insieme. Mi conforta» va in questa mia speranza il considerare *Leo-* » *poldo Secondo*, per quanto egli mi diceva, one» stissimo e da bene. Oggi questa speranza è » caduta; questo velo si è squarciato; ed io devo » solennemente dichiarare, che *Leopoldo Secon-* » *do* non ha corrisposto per niente alla fede, con » la quale noi lo abbiamo servito. Per conse» guenza io sono stato chiamato al Governo Prov» visorio dal popolo; sono stato confermato dalla » Camera dei Deputati Toscani, che altrimenti » non accetterei questo mandato; intendo eser» citarlo a benefizio del popolo; non intendo di » esercitarlo a benefizio di *Leopoldo Secondo*, che » giusta la mia opinione ci ha tradito ».

2.° Il medesimo Guerrazzi annunziava nello stesso dì 8 febbrajo la formazione del nuovo Governo al Pigli, Governatore (6) di Livorno, ed al Prefetto di Arezzo con tali parole da mostrare che ormai la Monarchia era per lui cessata in Toscana.

Al Pigli « Popolo e Camere hanno nominato » un Governo Provvisorio, composto di Guer» razzi, Montanelli, Mazzoni. Leopoldo d' Au» stria è decaduto. Pena condegna ad uomo sen» za fede. Sì, ditelo al popolo, senza fede: » mentre noi con tanta, con troppa devozione » lo avevamo servito. Qui il popolo è in festa. » Le campane suonano. Si cantano Inni. Si sca» ricano centuno colpi di cannone ».

Al Prefetto « Il Granduca è fuggito da Siena: » ignorasi dove si sia ridotto. Prima di partire » ha dichiarato annullare la Legge intorno la » Costituente. Il Ministero convoca le Camere, » e dà la sua dimissione. Sarà istituito necessa» riamente un Governo Provvisorio. Si circondi » di tutti i patriotti più caldi dell'amore del pae-

(1) Proc. a c. 535 e a c. 1029.
(2) Decreto del Governo Provvisorio del 10 febbrajo 1849.
(3) Rendiconto di Finanze nel Sommario a c. 2091, pag. 67.
(4) Vedi le ricevute di N.° 22, 23 e 25, stampate nel citato Rendiconto a c. 104.
(5) V. *Monitore* del 9 febbrajo 1849. N.° 38 2.° a Pag. 3.
(6) Sommario a c. 1465.

» se. Prenda i provvedimenti che in simili casi » straordinarj persuade la necessità. Se avvengano reazioni, si comprimano ad ogni costo » sotto la sua personale responsabilità. Crei una » Commissione di salute pubblica. Energia; vi» gore; evviva la patria. I Principi se ne vanno. » Il popolo resta. Pronti riscontri, ancorchè deb» bansi scoppiare i cavalli. Salute. Firenze 8 » febbrajo 1849, 5 *di mattina* (1) ».

3.° Il Mordini Ministro degli affari esteri ordinava nel dì 9 febbrajo al Governatore di Livorno, che fossero invitati i Consoli e Vice Consoli Toscani ad abbassare lo stemma Granducale (2).

4.° Nello stesso giorno la Segreteria del Ministero dell' Interno dava notizia ai Prefetti, *contro la verità*, che Leopoldo d'Austria *aveva abbandonata la Toscana*: ed ordinava, che ogni tentativo avverso al nuovo Governo fosse energicamente represso: e che in specie si sorvegliassero con tutto il rigore i parrochi, ed i preti, carcerandoli e processandoli irremissibilmente, dove fossero colti in fallo (3).

5.° Il Governo Provvisorio aboliva nel 10 febbrajo il Consiglio Generale, ed il Senato.

6.° Dettava nel 14 il Guerrazzi al suo commesso Chiarini alcune istruzioni per il Ministro dell' Interno Marmocchi, tra le quali eravi pur quella di diffondere proclami per la provincia e screditare il Granduca (4).

« Il Ministro dell'Interno si rammenti dei pro» clami da spargersi nelle provincie, giustifica» tivi la condotta del Governo, e mostranti la » trista condotta del Principe, tutto come è stato » fissato. Si rammenti pure di fare inserire nel » Monitore tutti i giuramenti prestati, indiriz» zi ec. ec. Di commissione del Presidente il 14 » febbrajo 1849. G. Chiarini ».

7.° Al Prefetto Staffetti, il quale faceva noto al Guerrazzi con lettera del 13 febbrajo, come le truppe acquartierate ai confini ricusassero di prestare il giuramento e si sbandassero, il Guerrazzi con lettera privata rispondeva, che calunniasse e screditasse il Granduca nell'animo di Laugier, onde indurlo a seguitare il nuovo Governo (5) « Prefetto e amico. Tieni forte; fai » quanto credi; arma bersaglieri: difendi i con» fini; lusinga, loda, ed eccita l'animo di Lau» gier: senta nel profondo, che Leopoldo Se» condo senza plausibile motivo lasciò il paese » all'anarchia, e all'invasione. Portò seco quan» to oro potè: e sull'estremo lido, con un piede » in terra e con un piede sopra un naviglio In» glese sta speculando la guerra civile; trovere» mo un'armata, troveremo denaro, e quando » nulla potremo fare, andremo all'aria ».

8.° Il Governo Provvisorio col manifesto all'Europa del 4 marzo tentava per via di menzogne di porre in dubbio la lealtà del Sovrano, ed annunziava che la Repubblica era già un desiderio della Toscana, e che il Governo riteneva sarebbe stata sollecitamente dichiarata dai rappresentanti del popolo.

9.° Finalmente coi dispacci del 18 marzo il *Montanelli* ed il *Guerrazzi* davano per istruzione al General *D'Apice* allora Comandante delle truppe Toscane, *di promuovere gli interessi Repubblicani dell' Italia Centrale* (6).

XXVI. Considerando, che quantunque l'opera sovversiva dell'ordine Monarchico Costituzionale, stabilito fra noi, potesse dirsi compinta, era però nei presentimenti della fazione rivoluzionaria, che fintanto il Granduca rimanesse in Toscana, le antiche tradizioni, e la devozione, e l'amore per il Principe potessero rialzare il popolo dallo sgomento spingendolo a rovesciare,

(1) Sommario a c. 1463.
(2) Lettera del Mordini nel Sommario a c. 2585.
(3) Sommario a c. 2461.
(4) Processo a c. 1715. Sommario a c. 1384.
(5) Sommario a c. 1647.
(6) Sommario a c. 536 e a c. 1597.

come più tardi poi feco, quel potere che, secondo l'Accusa, eragli stato imposto dalla sorpresa e dalla violenza; e non è perciò maraviglia, che dopo l'8 febbrajo i faziosi vigorosamente si adoprassero per la cacciata del Principe dalla Toscana, e che a questo fine fossero diretta le petizioni dei circoli (1), le furiose declamazioni della stampa (2) e due spedizioni militari del Governo.

XXVII. Considerando, che, rispetto alla prima di tali spedizioni, così scriveva il Guerrazzi nel dì 8 febbraio al Governatore Pigli. « Il Mini» stro inglese mi assicura essere andato il Gran» duca con la sua Famiglia a Portoferrajo. Si » faccia tornare il Giglio. Si mandino barche, » navigli, ec. con Livornesi e uomini arrisicati » a cacciarnelo. *Leopoldo non merita ospitalità so» pra il suolo Toscano, dopochè con tanta ingrati» tudine e nera perfidia ha corrisposto alla fede del » Popolo* ».

Il Governatore Pigli pose mano senza ritardo alla impresa, e tratta dalle Casse dello Stato la somma di Lire diecimila (3) ed ordinato immediatamente l'apparecchio del Vapore il Giglio (4) fece montarvi a bordo 200 livornesi, armati di stili, di pistole, sciabole e fucili (5) ed affidò il comando di quella banda d'armati all'incolpato *Antonio Petracchi* (6) al quale consegnò un Dispaccio per il Governatore di Portoferrajo del seguente tenore (7): « Il Granduca ha improvvi» samente abbandonato Siena. Il Popolo e le » Camere di Firenze hanno unanimemente pro» clamata la sua decadenza dal Trono, nomi» nando un Governo Provvisorio nelle persone » di Guerrazzi Presidente, Montanelli e Mazzo» ni. In seguito è stato nominato anche il Mini» stero, composto di Mordini Ministro degli af» fari esteri, Marmocchi dell'interno, Adami » della finanza, d'Ayala della Guerra, Franchi» ni dell'istruzione pubblica, Romanelli di gra» zia, giustizia e culto. In seguito di questo av» venimento, ella non riceverà ordini che dal » Governo sopraenunciato, ed è precisamente » per ordine di questo Governo, che io la in» vito a soccorrere con tutti i mezzi che sono a » sua disposizione le persone capitanate dal cit» tadino Petracchi, il quale le presenterà questa » mia: persone che si portano costà per verifi» care, se Leopoldo d'Austria si trovi in cote» sta Isola, come si suppone, a cacciarnelo. » Confido nel noto di Lei patriottismo ».

Il Petracchi con la sua Colonna salpò da Livorno alle due della notte del dì 8 febbrajo (8), ma giunto poi in faccia a Portoferrajo gli fu impedito dalle autorità di sbarcarvi le sue genti per timore che sotto specie ed apparenza di libertà e di patria non si manomettessero le persone e gli averi; onde fu, che il Petracchi, consegnato che ebbe il Dispaccio del Pigli al Governatore, si vide costretto a retrocedere per Livorno (9).

Nei giorni successivi però giungeva al Governatore dell'Isola la seguente Lettera del potere centrale, che gli ordinava di vegliare e di agire, affinchè lo scopo, cui tendeva la Spedizione del Petracchi, sortisse il suo pieno resultato. « Può « supporsi che si sia diretto e già si trovi in co» testa Isola Leopoldo Secondo. *Quando ciò fos-*

(1) Giovanni Chiarini, Processo a c. 2205.
(2) *Corriere Livornese* del 12 febbraio, e il Popolano nel Sommario a c. 2250.
(3) Ricevuta Petracchi, Sommario a c. 1683.
(4) Sommario a c. 2370.
(5) Giuseppe Delsta, Somm. a c. 1275; Angiolo Parrini, Somm. a c. 1327 t.; Guglielmo Betti, Sommario a c. 1730.
(6) V. La Minuta del Rapporto del Pigli al Guerrazzi; Sommario a c. 2572 t. e a c. 2573.
(7) Sommario a c. 2253.
(8) Dispaccio Telegrafico del Pigli al Guerrazzi del dì 8 febbraio 1849; Sommario a c. 1830. E nel Tomo della Corrispondenza Telegrafica a c. 2833.
(9) Sommario a c. 1225 e seg.; Difesa a stampa del Bacchi, nel Sommario 2077 e 2078, e le sue Dichiarazioni.

» se, *siccome Egli ha abbandonato la Toscana, il* » *Governo Provvisorio non può permettergli di ri-* » *manere in una parte di Essa*. La sua presenza » potrebbe divenirvi causa di perturbazione, e » forse di guerra civile. Ella perciò deve in quel » caso invitarlo ad assentarsi anche da cotesta » Isola, e fare in modo che la presente disposi- » zione abbia il suo pieno ed immediato compi- » mento. A ciò mancando, non può da Lei evi- » tarsi la misura della destituzione dall'impie- » go (1) ».

Il Granduca allontanandosi da Siena per difendere la libertà (2) dal suo voto in un atto, in cui Egli tenevasi responsabile avanti a Dio ed agli uomini, non era andato all'Isola dell'Elba, ma sibbene a Porto S. Stefano, ed il Pigli Governatore di Livorno, avuta di ciò notizia, dètta opera immediatamente, con approvazione del Ministro *Marmocchi*, ad impedire qualsivoglia comunicazione tra il Principe ed i buoni che lo volessero avvicinare, postando al Fitto di Cecina vanti volontarii, a cui fu data istruzione « di » vigilare e di tenere d'occhio le persone tran- » sitanti per S. Stefano, spingendo le loro inda- » gini nei casi di dubbio o sospetto fino alla per- » quisizione. Ed effettuando, occorrendo, anco » l'arresto (3) ».

XXVIII. Considerando, che, siccome più dell'impedimento di qualsivoglia comunicazione col Principe era nelle ferme intenzioni della Rivoluzione il procacciare ad ogni costo la di lui partenza dalla Toscana, a ciò provvide l'incolpato Guerrazzi col trasmettere nel 14 febbrajo al Governatore Pigli l'ordine per una *seconda spedizione militare* contro il Granduca. Provvide con invitare il Generale D'Apice, il quale allora trovavasi in Empoli, ad ajutare l'impresa colle sue Truppe, e con i suoi talenti militari. Provvide collo scrivere energicamente a *Tommaso Paoli*, Consigliere della Prefettura di Pisa, perchè raccolti uomini ed armi gli adoprasse alla felice riuscita del criminoso disegno.

Al Pigli. « Dall'annessa lettera, che mi ritor- » nerete, e che per difetto di tempo io mando » nel suo originale, vedrete il pericolo che ci » minaccia. Con la massima sollecitudine appa- » recchiate Spedizioni di gente scelta che si in- » dirizzi verso S. Stefano per la via del litto- » rale, ma per paese amico, e per ingrossarsi » come la palla della neve. Quindi mandate gen- » te scelta. D'Apice vi scriverà, e vi terrete ai » suoi consigli. Addio (4) ».

Dichiarazione del D'Apice nel Sommario a c. 2190.

» Su tal proposito le dirò con tutta verità, che » allorquando io mi trovava in Empoli, ricevei » per parte del Sig. Guerrazzi una lettera, nella » quale mi diceva che io lasciassi in Empoli por- » zione della truppa che io aveva sotto i miei » ordini, e con altra mi dirigessi in Maremma, » e mi pare precisamente a Grosseto. Ma poichè » si trattava che cotesta spedizione doveva farsi » contro il Granduca, che allora era in Marem- » ma, io ricusai d'incaricarmene ».

Al Paoli. « Scrivo a lei perchè capace d'in- » tendere, capace di eseguire. Qui poco si fa » molto si parla. » Cornacchie, non Uomini ». » Leopoldo Austriaco sta in S. Stefano, organiz- » za la reazione. Ha l'ampio pensiero di con- » vertire la Maremma nella Vandea. — Bisogna » far due cose, riunire quanta più forza si può; » parte offrirne al Prefetto di Lucca, e tenerne » a disposizione del Governatore di Livorno per » andare a Santo Stefano. La causa della To- » scana, e forse dell'Italia, dipende da queste » misure, perchè da ogni più piccolo buco può » entrare acqua, cagione di naufragio. — Ren- » dete ragguaglio per D. . . . di quello che fate.

(1) Sommario a c. 2545.
(2) Proclama del Granduca ai Toscani del 12 febbraio 1849, da Porto S. Stefano; *Gazzetta di Genova* del 1 marzo 1849; Sommario a c. 2838 e 2859.
(3) Lettera del Pigli al Ministro dell'Interno nel Sommario a c. 2285.
(4) Monitore del 13 marzo 1849.

» Il Potere Centrale deve essere informato di » tutto ».

L'incolpato Pigli accettò l'incarico, che onestamente aveva ricusato di assumere il Generale D'Apice; riunì tosto quelle bande armate, che in quell'epoca sostenevano il dispotismo della fazione; ne affidò il comando al *La Cecilia*, e nel 15 febbraio le avviò per la Maremma verso S. Stefano.

Inaugurava La Cecilia il suo ingresso in quella Provincia con un Proclama, che in obbedienza delle istruzioni ricevute da Firenze era non meno temerario che ingiusto verso il Principe. « Abi» tanti della Maremma, fratelli toscani ». Leo» poldo d'Austria non contento di aver preferito » lo Stendardo dello Straniero a quello d'Italia, » oggi si annida su di un estremo lido del nostro » territorio, e cerca di là provocare la discordia » civile. — Il Governo Provvisorio, intorno a cui » dobbiamo stringerci, ordina a tutti i buoni » Cittadini di marciare verso il nido austriaco » per mostrare al decaduto Principe, che i Po» poli non vogliono che egli turbi colla sua pre» senza la quiete della nostra Patria — Fratelli! » Una colonna di livornesi si volge verso quella » via. Accorrete nelle sue file: e tutti concordi » rammentiamo a Leopoldo, che la *sua Corona è* » *infranta*, *il di lui Scettro spezzato*. — Toscani! » La Bandiera che io inalzo guida all'onore, ed » alla libertà: seguitatela: essa è pur la ban» diera d'Italia (1) ».

La gran maggiorità dei Maremmani non porse facili orecchie al Proclama: solo pochi si unirono alle bande che marciavano contro il Granduca. Lo referiva al Presidente del Governo Provvisorio La Cecilia, scrivendogli da Grosseto ne' 19 febbraio. « In seguito degli ordini del Governa» tore ho preceduto la colonna livornese, dif» fondendo i due Proclami, cioè, quello fatto » da me, e l'altro dal popolano Giannetti, *in* » *cui si descrivono le colpe del Granduca a seconda* » *della lettera pervenuta in Livorno il dì* 16. Le » popolazioni delle Maremme, non bisogna farsi » illusione, *sono tranquille ed indifferenti*. Pochi » arditi si unirono alle colonne livornesi. In ta» lune Comuni, come a Massa Marittima e Cam» piglia, possiamo contare su molti buoni. E » questi verranno. Ciò per la esecuzione mate» riale dell'impresa (2).

Questa seconda spedizione era condotta assai oltre, allorchè il Governo di Firenze (3) avvisato, che il Generale *De Laugier* aveva rialzato in Massa la bandiera del Principato, richiamò frettolosamente le bande armate dalla Maremma, e le diresse verso Pietrasanta (4) a comprimervi questo tentativo di Restaurazione, senzachè però il disegno della cacciata del Principe venisse dimenticato (5); poichè il Marmocchi, prendendo a modello una minuta del Guerrazzi, così scriveva al Prefetto di Grosseto. « I prov» vedimenti da voi adottati dopo le notizie, delle » quali avete informato questo Ministero col fo» glio vostro in data del 17 stante, non possono » non rimanere pienamente approvati. Noi cor» riamo alla frontiera dalla parte di Massa: colà » urge il pericolo. Leopoldo, penso, che atten» da a fuggire. Voi intanto mandate a Orbetello, » Massa, S. Filippo e Rocca S. Caterina. Il Pre» tore di S. Stefano si porti dal Granduca, e gli » dica, che il Governo eletto dalle Assemblee e » dal Popolo gli partecipa, che la reazione non » può aver luogo. Che la sua presenza ecciterà, » come ha eccitato, qualche facinoroso al de» litto. Che è indegno di Principe cospirare a » turbar l'ordine, che dice raccomandare. La » nazione giudicherà di Lui come Sovrano. Il » Pretore faccia il suo dovere: se non può far» lo, protesti all'Ammiraglio, che con la mi-

(1) V. Deposti testimoniali nel Sommario a c. 2388 e seguenti.
(2) Sommario a c. 2567, 2568.
(3) Sommario a c. 2566, 2573 e 2857.
(4) Sommario a c. 2538.
(5) Sommario a c. 2850, t. e 2539.

» naccia di cannoni inglesi si impedisce il Ma» gistrato ad eseguire gli ordini del Governo ».

La irriverente participazione non fu fatta; ma frattanto avutasi dal Principe la notizia che una forte mano di armati si incamminava verso S. Stefano per cacciarlo da quell'estremo confine della Toscana, e sentito nel 20 febbraio il cannone della vicina Orbetello (1) annunziare la proclamazione della Repubblica, fu costretto per evitare maggiori disordini, e non esporsi forse anche a scellerate violenze, a partire nel 21 febbraio di Toscana « restando però col cuore » nel suo diletto paese, e pregando Iddio, che » volesse illuminare lo spirito dei malvagi e dei » traviati, e portare consolazione ai buoni, che » erano assai di maggior numero di quello, che » per le mene e per l'audacia dei tristi forse » si credeva (2) ».

XXIX. Considerando, che i faziosi per assicurare e fortificare il potere che era venuto nelle loro mani per la Rivoluzione del dì 8 febbraio, ebbero ricorso alla corruzione ed alla violenza, a quelli stessi mezzi, cioè, dei quali si erano valsi per arrivarvi.

XXX. Considerando infatti, che a corrompere gli animi furono adoperate le fanatiche declamazioni, per le vie e per le piazze, dei demagoghi. Le insinuazioni alla (3) truppa di tradimento del Principe. Le predicazioni di commissarj inviati a spese (4) del Tesoro Toscano a pervertire le campagne. La propaganda attivata a sostegno della (5) rivoluzione dai funzionari eletti dal nuovo potere. E la stampa ogni giorno (6) più riboccante d'ingiurie atrocissime ed inseosate calunnie contro il Granduca, ed eccitante all'odio per la Monarchia, ed all'attivazione di un Regime repubblicano.

XXXI. Considerando, che non essendo riuscito al nuovo Governo, nè colle arti palesi, nè colle coperte vie, di togliere dal cuore della gran maggiorità dei Toscani l'antica devozione per il Granduca ed il suo attaccamento alle politiche istituzioni o preesistenti o abolite dalla rivoluzione, il paese dopo l'8 febbraio dètte manifesti segni di affetto per il Principe lontano, e fece dei tentativi per ristabilirlo (7).

XXXII. Considerando, che a combattergli e comprimergli la fazione giudicò espediente l'impiego delle minacce, e delle armi:

Col suo Proclama de' 17 febbraio il Generale De Laugier rammentava da Massa ai Toscani la fedeltà dovuta a *Leopoldo Secondo*, e per ristabilire il suo Governo faceva marciare le sue truppe verso l'interno della Toscana.

Il De Laugier con Decreto del giorno successivo, firmato dal Guerrazzi e dal Mordini, fu posto fuori della Legge come traditore della Patria, e vennero dichiarati ribelli i soldati che lo obbedivano.

Nel successivo dì 19 un Proclama firmato dai *Tre Membri del Governo Provvisorio* vituperava aspramente il Generale ed il Principe, in nome del quale il De Laugier si era mosso. Dopo tali atti governativi l'incolpato Guerrazzi nel 20 febbraio avutone l'incarico dai colleghi, si portava con la veste di *Plenipotenziario* a combattere la Restaurazione Granducale; e la sua missione corrispose alle vedute dei faziosi, avendovi potentemente cooperato le bande armate di nazionali e di stranieri, le quali in quel tempo infestavano

(1) V. Dispaccio del Pigli al Presidente del Governo Provvisorio del 23 febbraio 1849. Sommario a c. 2830.

(2) Dichiarazione del Granduca ai Membri del Corpo Diplomatico del 20 febbraio 1849. V. la Gazzetta di Genova del 1 marzo 1849, Num. 52.

(3) V. gli Atti di Siena nel Sommario a c. 1210 e seg., fino a c. 1231.

(4) V. Rendiconto sulla Finanza, Sommario, a c. 2701 pag. 112.

(5) Lettere del Bonichi e del Ciofi, Sommario a c. 1374 e 1375.

(6) V. Giornali del tempo in specie i Num. 231, 235, 236, 239, 241 e 242 del *Popolano* inseriti in Processo nel Sommario a c. 2286.

(7) V. *Monitore* del 20 febbraio 2, 1849.

il nostro paese; l'eccitamento dato ai più esaltati con l'accettazione, e la proclamazione della Repubblica; e lo sbandamento delle truppe di De Laugier, le quali, o per falso allarme, o per corruzione di tristi, nel 23 febbraio abbandonarono il loro Generale, e lo costrinsero a refugiarsi quasi solo in Piemonte (1).

Al tentativo di restaurazione fatto nel 17 febbraio dal Generale De Laugier succedette nella sera del 21 dello stesso mese una significantissima dimostrazione di affetto per la Monarchia, e di aborrimento al Regime di recente istaurato, cagionata dalla voce divulgatasi d'improvviso per le campagne fiorentine, che il Granduca fosse rientrato in Toscana, e per la via di Pistoja facesse ritorno alla capitale. Le popolazioni circostanti a Firenze proruppero a siffatta novella in segni di gioja; suonarono a festa le campane dalle loro parrocchie; illuminarono le colline; ed acclamarono unanimi a Leopoldo Secondo.

Il Governo Provvisorio, composto allora del *Montanelli* e del *Mazzoni*, rispondeva a queste popolari dichiarazioni di affetto (2) *colla incarcerazione dei campagnuoli e dei parrochi*, e colla Legge Stataria del 22 febbraio, firmata dal *Mazzoni* come Presidente del Governo, e dai *Romanelli* e *Mordini* come Ministri, ed abrogata poi nel successivo dì 2 marzo dal *Guerrazzi* in conseguenza di una protesta fatta e virilmente sostenuta *dal Municipio fiorentino* contro quell'eccezionale e riprovato sistema di Procedura (3).

Ma il desiderio della restaurazione dilatandosi ogni giorno più nel Granducato, quella Legge Stataria, in virtù della quale dovevano essere militarmente giudicati con sentenza eseguibile *dentro le ore* 24 coloro che in qualsivoglia modo attentassero al Governo ed all'ordine *in quel tempo stabilito*, fu riposta in vigore per il Compartimento Aretino col Decreto del Governo Provvisorio del 23 marzo 1849 firmato dai *Montanelli* come Presidente, e dal *Marmocchi* e *Mordini* come Ministri, ed estesa poi a tutte le terre, borghi e villaggi dello stato, con Decreto del *Rappresentante del Potere Esecutivo*, emanato nel 7 del successivo mese di aprile.

Dopo il decreto del 23 marzo una colonna mobile di armati, una Commissione militare, ed il Ministro *Romanelli*, colla qualità di *Commissario Straordinario di Governo* furono inviati a comprimere i moti delle campagne aretine, ed a combattere la reazione, che, al dire del Guerrazzi, aveva levato le corna, e minacciava ingojare.

XXXIII. Considerando peraltro, che ogni arte di partito ad ogni incussione di timore non erano ormai, nè riuscir potevano che inutili sforzi della dominazione imposta alla Toscana dai più fervidi rivoluzionarj, e l'ora del riscatto essendo suonata, il popolo Fiorentino, che nella sera del dì 11 aprile aveva già dispersi gli incomposti e soverchianti gruppi d'armati, che da più tempo deturpavano con ogni bruttezza di modi e di costume la sua città, si mosse unanime e risoluto a restaurare la mattina del 12 aprile quella Monarchia, alla quale era devoto, ed a cui si era mantenuto in mezzo alla tristezza dei tempi costantemente fedele.

XXXIV. Considerando, che anche in faccia a quest'ultimo movimento, che per il suo scopo, infallibilmente diretto alla restaurazione del Principato, non poteva ingerire timore di mali che in effetto non si verificarono, l'incolpato Guerrazzi richiamava nella notte dell'11 al 12 frettolosamente la *Guardia Municipale*, per opporsi, come egli scriveva, *alle mene diaboliche dei retrogradi*: e dava ai *Comandante Baselli* ordini in scritto (che ad evitare la effusione del sangue e

(1) Dispaccio telegrafico del Governo Provvisorio al Governatore di Livorno del 20 febbraio, ore 1 e m. 30 pomerid. V. i dispacci telegrafici del Guerrazzi al Pigli del 19 febbraio; del Prefetto di Pisa al Ministro dell'Interno dello stesso giorno; del Governatore di Livorno; del suddetto Ministro del medesimo dì 19, e del Pigli al Governo del 20 febbraio.

(2) Supplemento al Num. 49 del *Monitore Toscano*.

(3) Sommario a c. 2686.

la guerra civile non furono dal Basetti eseguiti) nei termini che appresso: « Firenze 12 aprile 1849. » *Basetti:* prendi il comando della Municipale, » fuori, e in Piazza o difendere l'Assemblea, e » la patria, e la libertà, e il tuo amico Guerrazzi » e più tardi « *Basetti.* In Piazza vi sono i » Veliti, Guardia Nazionale, entra la cavalleria, » e l'artiglieria; esca la Municipale, o si cuopre » di vergogna (1) ».

XXXV. Considerando, che vuote di effetto riuscirono le insistenze parimente praticate dall'incolpato Guerrazzi coi *Colonnello Tommi* per il trasporto in Piazza del Granduca dell'artiglieria; e sorte non dissimile incontrò l'ordine che ei dava al *Colonnello Diana* di spingere in Piazza i Cacciatori a cavallo, con istruzione (2) che intimasse il popolo a ritirarsi, ed ove non obbedisse, *lo caricasse*.

Per le quali cose il movimento del popolo fiorentino, che riconduceva *Leopoldo Secondo sul Trono dei suoi Padri*, venne a compiersi pacificamente in quella mattina e senza sangue, ed il Municipio con un *Proclama* annunziava ai cittadini di assumere *in Nome del Principe* la direzione degli affari.

XXXVI. Considerando, che neppure a questo punto si arrestarono i tentativi del Guerrazzi per contrariare *l' avvenuta Restaurazione*, giacchè ad alcuni membri del Municipio (3) che si portarono nella sala dell'Assemblea Costituente ad invitare il Collegio a disciogliersi, il Guerrazzi altamente dichiarò, che essi avevano fatto una vera rivoluzione, e gli minacciò dell'arresto, nel tempo stesso che, a suo dire, sentiva disposizione « a farsi istrumento per condurre gli avve» nimenti al resultato che era pure in cima » de' mutui desiderj »: se non che qualunque atto di minaccia e di violenza traducevasi, condotte le cose a quel punto, negli ultimi aneliti di una fazione per allora debellata e sconfitta.

MASSIME DI DIRITTO

XXXVII. Considerando, che i fatti esposti finora costituiscono nel loro complesso, ed anche distintamente valutati, altrettante azioni aventi tutte il criminoso fine di togliere al Principe i diritti del Sommo Impero, e di rovesciare la forma del suo Governo.

XXXVIII. Considerando, che per le Romane Leggi si fa reo di vero e proprio delitto di Lesa Maestà chiunque attenta alla persona del Sommo Imperante, e chiunque attenta contro il politico ordinamento dello Stato. *Inst. Lib. 4, Tit. 18. De Pubblic. Judic. Leg. Ult. ff. ad Leg. Jul. Majest.*, *Walff. Instit. Juris. Natur. et Gent.*, *Part.* 3, *Sect.* 2, *Cap.* 6, §. 1082.

XXXIX. Considerando, che a questi principj sono conformi le nostre Patrie Leggi, ed in specie la Legge ultima de' 30 agosto 1795 colla quale confermando il Legislatore l'Editto de' 30 giugno 1790 dichiarò (*Art.* 9) di voler punire colla pena ivi proposta tutte le azioni, le quali « ivi » Attaccando immediatamente la Pubblica » Autorità, o il Sovrano, tendano, o siano dirette alla distruzione della società, e dell'or» dine pubblico, e costituiscano il vero e proprio » delitto di Lesa Maestà ».

XL. Considerando, che a questo delitto si referiscono in conseguenza tutte quelle azioni, delle quali il fine e l'oggetto immediato è la sovversione dell'ordine pubblico e che gli *atti estrinseci di qualunque sorta*, coi quali alcuno dimostrò di volere un tal fine, sono sufficienti per dichiararlo incorso nella censura della Legge. *Decis. del Supremo Tribunale di Giustizia de' 7 Novembre* 1798, *in Causa Dattellis ed altri*, e *Voto Decisivo dell'Assessore Cremani*, §. 38, *Pag.* 13, che meritarono di essere sanzionati con successivo Sovrano Rescritto per norma inalterabile di giudicare.

(1) Sommario a c. 2836, a c. 2838, a c. 2840, e a c. 2796 o a c. 2797. Basetti Processo a c. 2335, 2340.
(2) Tommi Sommario a c. 2808. e seg. del Proc. e a c. 2959.
(3) Digny Proc. a c. 2256.

XLI. Considerando a riguardo degli atti estrinseci, che le disposizioni dell' animo manifestate dall' autore del fatto, quanto più appariranno atte a nuocere alla pubblica e privata sicurezza, tanto maggiore dovrà giudicarsi il delitto.

XLII. Considerando, che tale manifestazione può farsi « *verbis*, *scripto*, *factis*, *vel signis* » cioè, con parole, scritti, gesti, movimenti, o altri simili cenni, o maniere, onde l' uomo suol farsi intendere senza parlare. *Gothofred. in Not. ad Leg. Cogitationis.* 18, *ff. De poenis Leg.* 5, *Cod. ad Leg. Jul. Majest. Cremani Voto citato*, §. 36, *pag.* 13.

XLIII. Considerando, che anche il nudo consiglio, prestato a favore dei nemici dello Stato, è bastante per rendersi reo del delitto di Lesa Maestà proprio; come inerendo ai Responsi di Ulpiano, Scevola, Ermogeniano fermano il *Balduin., Comment. ad Instit.*, *Tit. de pub. judic.*, §. 3; *e il Decian.*, *Tract. Crim.*, *Lib.* 7, *Cap.* 34, *N.°* 6 « *ivi* » *Auxilium ergo praestantes, opem, vel consilium; in hoc crimine pari poena puniuntur cum principalibus*.

XLIV. Considerando, che la sola scienza, quando il suddito è informato dell' ordita trama, e non è sollecito di manifestarla, lo costituisce reo dell' indicato delitto; procedendo questa regola tanto nel caso che la macchinazione abbia avuto l' immaginato successo, quanto nel caso che non l' abbia avuto, poichè se nei misfatti di questa natura si dovesse, come negli altri, aspettare a punire il reo quando il delitto è perfettamente consumato, ne seguirebbe che un tardo ed inutile gastigo non riparerebbe mai all' ordine pubblico già abbattuto e distrutto. *Bossio*, *Tract. Var. Tit. de Crim. Laes. Majest. N.°* 34, *Vers. Immo sola. Cremani*, *Voto citato*, §. 204, *pag.* 171.

XLV. Considerando, che a costituire il vero e proprio delitto di Lesa Maestà, o di Perduellione, non è necessario il copulativo concorso di due condizioni, dell' attentato cioè alla persona inviolabile del Principe, e dell' attentato alla Costituzione dello Stato per surrogarne una nuova: ma ciascuno di questi due attentati, sì per le Leggi Romane che Patrie, *costituisce per se medesimo quel delitto*. Opportunamente il *Cremani* nel preallegato *Voto* §. 278, *pag.* 231 « ivi ». » Qui basta ripetere di nuovo quello che si è osservato altrove, che è reo di vero e proprio delitto di Lesa Maestà chiunque tenta distruggere la Costituzione dello Stato per sostituirne una nuova, e di togliere al Principe i diritti del Sommo Impero, o abbia per riuscirvi attentato alla vita preziosa di Lui, *il che costituisce certamente per se medesimo quel delitto*, o non sia giunto a sì abominevole eccesso. *Ulpiano* dichiara perduelle tanto chi attentò contro l' Imperatore, che contro l' Impero, o la Costituzione dello stato. *Leg. ult. ff. ad Leg. Jul. Majest. Boemero ad Carpzov. Quest.* 41, *Observ.* 9. *Anton-Matteo ad Lib.* 48, *ff. Tit.* 2, *Cap.* 2, *N.°* 5 *et* 6. *Decian.*, *Tract. Crim.*, *Lib.* 7, *Cap.* 6, *N.°* 1, 3, 20. Eglino non parlano del delitto di Perduellione senza farlo consistere nell' attentato diretto, o a mutare la forma del Governo, o a privare di vita il Capo Augusto del Corpo Politico; indicar volendo con quella *particella disgiuntiva*, *che si ha l' essenza del delitto tanto in un caso che nell' altro*. Anche il nostro Legislatore si è spiegato in egual maniera, perchè disse tutte quelle azioni, che attaccano immediatamente la pubblica Autorità (che è la Costituzione dello stato) *o il Sovrano* ».

XLVI. Considerando sull' appoggio di queste massime indubitate, che al proprio e vero delitto di Lesa Maestà sono da referirsi non solamente quegli atti, pei quali il Granduca Leopoldo Secondo fu costretto ad allontanarsi, prima da Siena, e poi dalla Toscana, ma anche quegli atti successivi, coi quali si cercò d' impedirgli o rendergli più difficile il ritorno, e tutti quei più che ebbero l' evidente fine ed oggetto di sostituire all' antica una forma nuova di Governo.

XLVII. Considerando, che la serie di tutti questi atti, convergenti alla distruzione della Monarchia, ed alla sovversione della costituzione politica dello Stato, compone un fatto CONTINUATO,

il quale a colpo d'occhio presenta la incessante *flagranza* del delitto.

XLVIII. Considerando, che se ne resero colpevoli non solo coloro, che principalmente lo macchinarono, ma anche coloro, che dopo il dì 8 febbraio 1849, sia nel rapporto degli attentati commessi contro la Persona del Principe, sia nel rapporto degli attentati contro la esistente forma di Governo, associarono la loro volontà a quella dei rivoltosi, a colla voce, e cogli scritti, e coll'opera contribuirono alla permanenza e consolidazione di quello stato di cose doppiamente criminoso. *Bohemer.*, *Elem. Jur. Crim.*, *Sect.* 3, §. 75, *Renazzi*, *Elem. Jur. Crim.*, *Lib.* 4, *Cap.* 2, §. 4. *Cremani*, *De Jur. Crim.*, *Lib.* 3, *Art.* 1, §. 5.

ADDEBITI SPECIALI

GUERRAZZI — MAZZONI — MONTANELLI

XLIX. Considerando alle prove specifiche, che riguardano i singoli imputati, e segnatamente i *Membri del Governo Provvisorio*, che apparisconο essi evidentemente colpevoli di Lesa Maestà per molti fatti emergenti a loro carico dal processo, dei quali sono i più culminanti quelli.

1.° Di avere l'Avvocato *Francesco Guerrazzi* ordinate le spedizioni militari contro il Granduca, onde cacciarlo violentemente dalla Toscana; quali furono le spedizioni per l'Isola dell'Elba e per S. Stefano.

2.° Di avere l'Avvocato *Giuseppe Montanelli*, e l'Avvocato *Giuseppe Mazzoni* cooperato efficacemente, e con eccitamenti anteriori, e con successive ricompense, alla violenza fatta al Consiglio Generale.

3.° E di avere *tutti tre* abolito di comune accordo le Assemblee dello Stato, diffamato o calunniato il Principe con li Atti pubblici del loro Governo, decretato le Leggi Statarie per combattere con le armi i tentativi di Restaurazione del Principato Costituzionale, e reso vano con la spedizione militare di Pietrasanta il tentativo fatto per il medesimo oggetto dal Generale De Laugier.

L. Considerando sulla intrinseca moralità delle azioni surriferite, nei rapporti della civile imputazione a della penale responsabilità, che l'animo *ostile*, dal quale furono mossi i *tre* incolpati, resulta chiarissimo dall'indole stessa dei prenotati Atti criminosi; poichè diretti tutti alla lesione della Maestà della Nazione e del Principe. Non senza avvertire, che i fatti di Siena e di Roma additano il Montanelli un insidioso cospiratore contro i Principati Italiani, a che il Mazzoni si mostrò all'Assemblea Costituente Toscana decisamente avverso alla Monarchia, ed acerrimo ed ostinato propugnatore della Repubblica (1).

LI. Considerando, che l'incolpato *Guerrazzi*, il solo dei tre presente al Giudizio, senza disconvenire sostanzialmente dei fatti incriminati, ha dedotto per respingere da sè ogni ostilità d'animo contro il Principe, e la Monarchia: 1.° la violenza irresistibile dei faziosi, che lo trascinò, come forza maggiore, a quelle dichiarazioni ed a quegli atti che più lo aggravano, ed alla quale con apparente adesione si assoggettò con l'inteso fine di preservare il paese dai mali che lo minacciavano; 2.° a il disegno della Restaurazione Granducale, che ebbe fisso, a suo dire, nella mente fino dai primi giorni della rivoluzione; disegno, che più tardi cominciò per molte e diverse vie a realizzare, appena gli parve di trovarsi in forza contro l'audacia repubblicana; disegno, che avrebbe poi onorevolmente compiuto, se il 12 aprile non glielo avesse disturbata la riuscita.

LII. Considerando sul primo fondamento di discolpa, che, comunque il processo dimostri,

(1) V. *Monitore* del 4 aprile 1849 *Secondo*, pag. 2, col 2. « Ivi » Noi siamo qui per costituire un governo » nuovo; non abbiamo il mandato di richiamare la Dinastia decaduta: io se potessi *soltanto averne il pen- » siero*, MI SEPPELLIREI ».

che il Guerrazzi, una volta salito al Supremo Potere, si adoprò in qualche circostanza a distogliere o raffrenare le più accese voglie della demagogia (1), ciò non pertanto il complesso degli atti autorizzava a ritenere, che tutto ciò egli facesse per tener fermo in sue mani quel potere, di che per modi riprovevoli era giunto ad impossessarsi; ed in ogni ipotesi poi, a *perimere* la civile imputazione degli atti criminosi, dei quali fu certamente l'autore, dovrebbe esso luminosamente provare, che tutto per lui si fece sotto l'influenza di una forza tale da impedire il retto uso della ragione e della libertà; e da coartarlo incessantemente a non abbandonare quella posizione, che poteva trascinarlo o farlo perseverare nella via del delitto.

LIII. Considerando, che molti sono i fatti allegati dal Guerrazzi nelle sue *Memorie* per far sentire il predominio assoluto e costante sopra di lui della fazione repubblicana; ma oltrechè questi fatti non sono di tale importanza da stabilire una violenza irresistibile e continuata, somministra il processo altri fatti, dai quali emerge l'influenza personale del Guerrazzi sulle turbe tumultuanti; essendosi di sopra notato, che dichiarò all'Assemblea Costituente di non averne timore, ed essendo egli più volte riuscito, come racconta, a contenerle e comprimerle a vantaggio di privati cittadini.

LIV. Considerando, sul secondo fondamento di discolpa, cioè sul preconcepito disegno della Restaurazione Granducale, che sebbene qualche atto del processo si presti a farlo comparire avverso alla Repubblica, e forse non alieno affatto dall' accettare *in qualche tempo* la restaurazione, è peraltro innegabile, che questi atti, lungi dall' essere univoci e chiarissimi, stanno invece in aperta contradizione cogli atti ostili da esso operati, come sono le spedizioni militari che dovevano fare al Principe scellerata violenza nella persona; come sono le scritture pubbliche e private, che tendevano a acreditarne la fama; come sono le solenni proteste, emesse insieme coi Ministri nel 5 aprile contro la Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena; e come sono le disposizioni energicamente imperiose da lui date nel 12 aprile per disperdere colla forza delle armi il popolo, che con un moto non equivoco operava il ristabilimento della Monarchia.

LV. Considerando, che invano qualifica il Guerrazzi gli atti *ostili* che gli fanno carico, e che pure sono atti della sua vita pubblica, *senza nesso logico, e senza fine politico*; imperciocchè questo nesso e questo fine si manifestano, riflettendo: 1.° che il pensiero del richiamo del Principe, inconciliabile certamente nei primi giorni della Rivoluzione cogli ordini reiteratamente dati dallo stesso Guerrazzi per cacciarlo violentemente dalla Toscana, comparisce piuttosto un'idea sopravvenuta a delitto già consumato, in forza degli eventi della guerra e delle dichiarazioni del Ministro Inglese (2) le quali facevano conoscere al Guerrazzi, che tosto o tardi il *Granduca* doveva essere restaurato sul suo trono; 2.° e che, mentre le dichiarazioni e gli atti *posteriori* a favore della Monarchia (quandochè fossero) non verrebbero, come tardo pentimento, a distruggere gli atti ostili *anteriori*, e gli uni e gli altri si presentano influenzati da intenzione dolosa se attendasi quello che rilevava il *Supremo Tribunale di Giustizia* nella sua *Decisione del 10 marzo 1800, nella Causa contro Pigli ed altri* (Giornale XXVI) « ivi » È vero, che ne contrapponeva altrettante (proposizioni) che lo dimostravano del tutto diverso; ma oltrechè queste non distruggono quelle, un tale di lui contegno altro non spiega se non che procurava di stare, coll' arte solita usarsi da chi ha doppio il cuore, preparato a far giuocare in ogni evento

(1) Proc. a c. 60, 767, 1217, 1504, 2203, 2204, 220, 2245, 2118. Sommario a c. 2046, 2093, 2498, 2510, 2513, 2615 e 2764.
(2) V. il suo esame a c. 2409 e 2420.

» o l'una o l'altra, oell' atto di gettarsi a quel
» partito che avesse trionfato ».

LVI. Considerando, che l'incolpato Guerrazzi dedusse già, ed hs insistito in appresso, nella opposta incompetenza dei Tribunali ordinarj a giudicarlo, reclamaodo a suo favore il privilegio del Fôro, derivante *dell' Art. 12 dello Statuto de' 15 febbraio* 1848 così concepito « ivi » Il di-
» ritto di accusare i Ministri appartiene al Con-
» siglio Generale. Quello di giudicarli al Senato.
» *Una Legge determinerà i casi della responsabilità*
» *dei Ministri, le pene, le forme dell' Accusa e del*
» *Giudizio* ».

LVII. Considerando, che questa eccezione pregiudiciale era da rigettarsi, come mancante per più e diverse ragioni di sussistenza giuridica.

Noo è ammissibile in primo luogo qnesta eccezione, neppure nei paesi che hanno nna Legge sulla Responsabilità Ministeriale, perchè in ordine ai principj di diritto costituzionale debbono i Ministri essere accusati e giudicati dalle Assemblee per il vero e proprio abuso di funzioni Ministeriali, ossia nel casi di Atti di Governo, che possono compromettere gli interessi i più eminenti della oazione, e del quali non sia dato chiedere conto alla *Corona* per il principio della sua *inviolabilità*, ma non già per quegli atti che, posti in essere a distrozione del Ministero escono di oecessità dalla sfera delle sue attribuzioni, e si sostanziano in atti puramente illegali e criminosi, in rapporto ai quali anche i Ministri divengono privati cittadini; come attestano fra i molti: *Benjamin Constant, Cours de Politique Constitutionelle, Lib.* 1, *pag.* 429. *De Cormenin, Questions De Droit Administratif: Mots. Mises en Jugement, Tit.* 4, *Chap.* 34, *Num.* 7.

Non è ammissibile in secondo luogo la detta eccezione in Toscana, perchè noo essendo stata mai pubblicata tra noi la Legge promessa dagli Articoli 62 e 80 dello Statuto de' 15 febbraio 1848 sui casi di responsabilità Ministeriale, sui confini della competenza del nuovo potere giudiciario, e sull' andamento del relativo Giudizio, oon è cessata perciò la giurisdizione dei Tribunali ordinarj, che continnano ad esserne rivestiti ed a possederla ioteramente, finchè non gli venga sottratta quella porzione, che dovrà appartenere al potere eccezionale di auova creazione stato surrogato, e finchè qnesto non abbia e leggi e forme di procedere.

E noo è ammissibile io terzo luogo l'eccezione medesima dopo lo scioglimento a tampo indefinito del Consiglio Generale, stato ordinato dal Sovraoo Decreto de' 21 settembre decorso; imperocchè essendo venuto a mancare qoel Collegio che dovrebbe pronunziare sull' Accusa dei Ministri, non è altrimenti luogo a parlare di giorisdizione eccezionale, quando anche fosse stata in antecedente organizzata; e tutto quindi rientra sotto le regole generali di diritto, se non vuolsi discendere alla stranissima conseguenza di stabilire l'impunità de' reati.

LVIII. Coosiderando, non essersi a ragione lagnato l'incolpato Gnerrazzi della illegalità del suo arresto, attesa la qualità di *Deputato* al Consiglio Generale, e la mancanza di precedente autorizzazione dell' Assemblea, di cui faceva parte; non potendosi da lui ignorare, che simile autorizzazione per l'Art. 35 dello Statnto fondamentale non è punto oecessaria nel caso di *flagrante* delitto; non potendosi ignorare nemmeno, che, il divieto di arresto per caose civili e criminali essendo un privilegio inerente al carattere di Deputato, il privilegio svanisce colla qualità da cni emana, e che lo tiene a sè cooginoto; e non poteodosi neppure dall'incolpato ignorare, che esso medesimo concorse ad abolire *di fatto* quello *Statuto*, da cui pretende ora desumere argomento per qualificare arbitrario l'arresto della sua persona.

LIX. Considerando in ultimo sulla istanza presentata nell'interesse dell' incolpato Guerrazzi il 7 ottobre decorso, onde ottenere, che siano poste a sua disposizione per l'uso della difesa. — *Primo*: la corrispondenza del Ministro dell' Interno dal dì 26 ottobre 1848 al dì 8 febbraio 1849. — *Secondo*: le carte riguardanti la corrisponden-

za del Governo Provvisorio. *Terza*: — le carte o corrispondenza del Capo del Potere Esecutivo.

Che i Tribunali del Granducato non hanno facoltà di ordinare la comunicazione dei documenti, che si trovano nelle Reali Segreterie.

Che dipende dal Placito del Principe il permettare la comunicazione dei documenti ministeriali.

Che non spetta ai Tribunali, ma bensì alla parte che abbia interesse in questa comunicazione, il fare remuovere direttamente gli ostacoli che si oppongono al suo intento.

Che in ogni ipotesi, e quando anche avesse potuto il Tribunale colle sue ordinarie facoltà risolvere la istanza del Guerrazzi, nulladimeno avrebbe formato impedimento ad ammetterla la generalità delle cose domandate, non venendo indicati con precisione i documenti che si cerca di vedere, e non potendosi dai Tribunali, nel difetto di questa indicazione, stabilire la loro pertinenza alla Causa: estremo indispensabile per autorizzare l'esibizione dei documenti altrui.

LX. Considerando altronde, che molti di questi documenti esistono già in processo, e che a migliore opportunità potrà la Difesa Guerrazzi rinnuovare quella istanza, che nello stato presente degli atti non è sembrata alla Camera delle Accuse meritevole di accoglienza.

FRANCHINI

LXI. Considerando quanto all'incolpato *Dottor Francesco Franchini*, uno dei componenti il Ministero Democratico Toscano, che dalle resultanze processali apparisce più specialmente: 1.° essere agli intervenuto nella notte del 7 al dì 8 febbraio 1849, cogli altri Ministri, all'Adunanza straordinaria repentinamente convocata dal Guerrazzi, dopochè quest'ultimo ebbe conferito coll'altro incolpato Niccolini, reduce di pochi momenti da Siena; 2.° avere anche il Franchini con lieta espansione d'animo (1) festevolmente accolto il Montanelli, il quale, reduce esso pure da Siena, compariva a quella adunanza, confermava la partenza del Granduca da quella città, e comunicava le due lettere, che in atto di partire avevagli indirizzato; 3.° avere il Franchini con gli altri Ministri provocata la immediata riunione dei circoli politici (2); 4.° avere accettato sotto il Governo Provvisorio l'incarico di Ministro della Istruzione Pubblica; 5.° avere solennemente dichiarato il Franchini in unione col *Capo del Potere Esecutivo* e con altri *Ministri* nel dì 5 aprile 1849, di non aver mai intrapreso direttamente o indirettamente *pratica, trattato, insinuazione, ed anche principio alcuno o preliminare di proposta*, tendente alla Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena (3) 6.° ed avere insieme con altri firmata la Legge Stataria de'7 aprile 1849.

LXII. Considerando, che i primi tre fatti, rilevati a carico del Franchini, somministrano nel loro insieme un fondato riscontro, che il medesimo ebbe scienza e fece atto di adesione ai mezzi, che in quella notte memoranda furono concertati coi principali agitatori del circolo fiorentino per giungere al rovesciamento della Monarchia.

LXIII. Considerando, che un riscontro ulteriore di questa adesione lo somministra, prescindendo per ora da altri riflessi, l'accettazione del suddetto incarico Ministeriale. Perocchè il nuovo Governo, composto di quegli stessi che avevano avuto per collega il Franchini nel Ministero Democratico, non avrebbe confidato l'esercizio della sua autorità se non a quelle persone, delle quali sapeva bene potersi ripromettere, e che avrebbero agito conformemente alle sue mire e principj.

(1) V. il deposto di Gaspero Doni in Proc. a c. 249 t.
(2) Lettera del Mazzoni al Direttore del *Nazionale* pubblicata in questo Giornale il 30 aprile 1849, num. 180.
(3) Sommario, Filza 2, a c. 1413.

LXIV. Considerando, che le Leggi Statarie, ed in specie quella de' 7 aprile, erano Atti Governativi decisamente ostili alla Monarchia, come è stato di sopra osservato, perchè miravano a comprimere col terrore e colle armi i tentativi di restaurazione, che andavano a farsi sempre più temibili in quel tempo, e a destare le più serie apprensioni del Governo Provvisorio. Ed il Franchini, in qualunque forma e rappresentanza sottoscrivesse, come sottoscrisse con altri, per darle forza esecotiva, quella Legge, venne a rendersi manifestamente complice di tale ostilità.

LXV. Considerando, che a determinare il grado della civile imputazione degli Atti che si obiettano al Franchini, non è fuori di proposito il rimarcare, che alcuni si verificarono quando il Granduca era sempre in Toscana, e che prima che fosse proclamato il Governo Provvisorio e che altri, compresavi la suddetta protesta del 5 aprile, erano diretti ad impedire o trattenere la Restaurazione, e così ad avversare il ritorno del Principe.

MARMOCCHI

LXVI. Considerando, che il Processo dimostra il *Dottor Francesco Costantino Marmocchi* colpevole dei seguenti fatti, costituenti, fra gli altri, per le cose poc' anzi discorse, il delitto di Perduellione, cioè:

Primo. — Di essersi recato col Montanelli e col Niccolini a Siena, e di avere con essi e con altri cooperato a sconvolgere nei primi giorni di febbraio quella Città fino allora tranquilla, coll'inteso e verosimile fine di togliere al Principe il libero esercizio della Prerogativa Reale circa la sanzione o rifiuto della Legge sulla Costituente.

Secondo. — Di avere nella notte (1) dal 7 al di 8 febbraio eccitato il circolo popolare fiorentino a pigliare la iniziativa della rivoluzione colla nomina del Governo Provvisorio, che poche ore più tardi lo ricompensò chiamandolo al Ministero dell' Interno.

Terzo. — Di avere cooperato alla cacciata del Principe dalla Toscana, ora sanzionando le misure prese dal Governatore Pigli (2) e dal circolo popolare di Grosseto per isolare il Granduca, ed impedirgli anche la libera corrispondenza epistolare; ora (3) commettendo al Prefetto di Grosseto d' intimare al Granduca, per mezzo del Pretore di S. Stefano, di allontanarsi da quel Porto; ed ora approvando (4) la spesa per le due spedizioni militari dell' Elba e della Maremma, con scienza del fine a cui erano preordinate.

Quarto. — E di avere contribuito a mantenere la rivoluzione, chiedendo nel dì 11 febbraio al Governatore di Livorno armi e armati per contenere la reazione che qua erasi sviluppata: eccitando la propaganda di questa rivoluzione per mezzo dei nuovi funzionarj (5) del suo Ministero: e prestando finalmente la sua adesione (6) alle Leggi Statarie, decretate nel 23 marzo e 7 aprile 1849.

ROMANELLI

LXVII. Considerando sul conto del *Dottore Leonardo Romanelli*, che esso viene principalmente addebitato.

Primo. — Di avere concorso come Ministro di Grazia e Giustizia alla emanazione delle Leggi Statarie dei 22 febbraio e 23 marzo 1849.

Secondo. — Di avere portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi coll' andare Commissario straordinario di Governo, ed alla testa di una colonna mobile, nel Compartimento Aretino.

(1) Montazio, Processo a c. 2395 e 2397.
(2) Proc. nel Somm. a c. 1595 e 1944.
(3) Sommario a c. 2536, 2539.
(4) Sommario a c. 1921.
(5) Lettera del Bonichi, Sommario a c. 1873.
(6) V. il suo Proclama nella Raccolta delle Leggi e la Protesta del Municipio Fiorentino. Sommario a c. 2584.

Terzo. — E di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti ostili alla Monarchia con pubbliche declamazioni (1).

LXVIII. Considerando, che la Difesa dell' incolpato Romanelli sostiene, non fargli carico il *secondo* degli enunciati addebiti perchè coperto dall' Amnistia, o condannato a perpetuo oblio dal Sovrano Decreto del 21 novembre 1849 sul duplice fondamento, che nella esecuzione della Legge Stataria dal 23 marzo egli non agì nella qualità di *Ministro*, ma nella diversa qualità di *Commissario straordinario*, e che l' *Art.* 4. §. 2, del precitato Decreto de' 21 novembre 1849, *eccettua* dal benefizio dell' Amnistia *le funzioni Ministeriali* di coloro che composero il Consiglio dei Ministri dal dì 8 febbraio al dì 12 aprile 1849. Cosicchè l' Amnistia concessa coll' *Art.* 1.° di detto *Decreto* a tutti i delitti di Lesa Maestà ed altre defezioni politiche racchiude nella generalità della sua disposizione anche l'operato del Romanelli nella rappresentanza di Commissario straordinario, quand' anche un tale operato fosse delittuoso.

LXIX. Considerando, che per far diritto su questa pretensione della Difesa Romanelli era da ricercarsi, se l' *eccettuazione* dal benefizio dell' Amnistia investisse le funzioni Ministeriali o le persone dei Ministri dal dì 8 febbraio al 12 aprile 1849. Ed in questa ricerca, rifletteva la Camera delle Accuse.

Che per la chiara lettera del Decreto del 21 novembre vennero ad eccettuarsi dall' Amnistia alcune *persone*, che piacque al Principe di designare o per relazione agli *uffici* che avevano esercitati, o par relazione alle *procedure criminali*, che erano pendenti.

Che tanto coll' uso dei nomi appellativi, quanto con relazione agli uffici ed alle procedure potevano identificarsi le persone *escluse* dal benefizio dell' Amnistia.

Che quantunque fossero conosciuti generalmente i nomi di coloro che vennero designati con relazione agli eminenti ufficii esercitati, uguale certezza non potendo aversi rispetto agli individui investiti dalle procedure eccettuate, fu dichiarato col detto *Art.* 4. § 2, che i nomi dei prevenuti, esclusi dall' Amnistia, sarebbero stati, come furono, pubblicati, ed in questa pubblicazione figura anche il nome dell' incolpato Romanelli, come è dato riscontrare nella *Notificazione della Direzione degli Atti Criminali di Firenze, de' 23 novembre 1849, riportata nel Monitore, Num.* 299 *in fine*.

Che l'Articolo 5. di detto Decreto rilasciò « ivi » *per tutti costoro* aperto e libero il corso alla » Giustizia in quanto siano e respettivamente » possano rimanere *investiti da azione penale* ANCHE *per delitti Politici*, sicchè la sorte loro, » qualunque sia per essere, rimanga per tali » dependenze fissata da Sentenze dei Tribunali » competenti ».

LXX. Considerando, che, oltre la chiara lettera del Decreto de' 21 novembre, anche le disposizioni del riportato Articolo 5 concorrono a stabilire, che nel numero degli esclusi dalla Amnistia furono i Membri del Consiglio dei Ministri; inquantochè, se non furono amnistiati gli individui *di qualunque condizione*, investiti dalle procedure eccettuate, e fu anzi lasciato aperto e libero il corso alla Giustizia per ogni loro delinquenza, non è razionale una difforme determinazione della Legge a riguardo dei *Ministri*, i quali per la stessa loro posizione sociale hanno maggior debito di civile responsabilità.

LXXI. Considerando, che fino al 12 aprile 1849 il Romanelli ebbe titolo e qualità di Ministro, o ne ritirò lo stipendio (2). E che in conseguenza di quanto sopra non rimase coperto dall' Amnistia il secondo dei tre addebiti che l' Accusa gli ha contestati.

(1) V. il Processo di Arezzo, ed in specie i Deposti del D. Cristoforo Bonaugurelli, D. Silvestro Busatti, Ulisse Berretti, Pietro Grifoni, Donato Ralli, Jacopo Dominici, Silvestro Pellizzari, Santi Ghezzi, Pietro Mariottini e Domenico Tani.

(2) Lettera dello stesso Romanelli de' 22 aprile 1849.

LXXII. Considerando, che il concorso del Romanelli alla emanazione delle suddette Leggi Statarie è per le avvertenze già fatte e ripetute, un atto evidentemente ostile alla Monarchia; senzachè giovi alla difesa Romanelli il dedurre, che sotto il Governo Provvisorio Toscano non è da parlarsi di responsabilità Ministeriale e di solidarietà di atti Governativi, o che se il Romanelli sottoscrisse quelle Leggi Statarie, esso non fece che obbedire ed essere istromento dell'altrui volontà; imperciocchè, ammettendo anche (in ipotesi) la verità di queste proposizioni, non diventa punto migliore la condizione del Romanelli, tanto per le regole del mandato così detto propriamente, quanto per le regole appartenenti a quel che i Romani Giureconsulti chiamano *Jussum*: è da vedersi in proposito il preallegato *Voto in Causa Dallellis*, §. 160, *pag.* 102. « ivi » Scrive Ulpiano quanto a quelle prime regole « si » mandatu meo facta sit alicui injuria, plurique » ajunt, tam me qui mandavi, quam eum qui » suscepit, injuriarum teneri. Proculus recte ait, » si in hoc te conduxerim, ut injuriam facias, » eum utroque nostrum injuriarum agi posse » » *Leg.* 11, §. 3, *e* 4, *ff. de Injuriis* .... E quanto » alle seconde regole, non si nega che suole » scusarsi o del tutto o in parte dal delitto e dal» la pena chi nell'offendere altrui non fece che » eseguir gli ordini di un suo legittimo superio» re. Bisogna però, siccome osserva Boemero, » che concorra nell'offensore *obsoluta parendi* » *necessitas*, cioè, una necessità tale che *de ju*» *stitia vel injustitia jussus ratiocinari haud inte*» *grum*, *sed stricte ab eo exequendus sit* ».

LXXIII. Considerando, che non giova nemmeno invocare la regola, che permette ai sudditi di accettare un impiego e di prestare l'opera al Governo *di fatto* in aperta opposizione ai diritti ed agli interessi del Principe, che non abbia l'attual possesso ed esercizio della Sovranità, siccome la difesa del Romanelli con molta dottrina ed ingegno cercava d'insinuare. Imperocchè, in ordine alle massime stabilite dai più insigni Giuspubblicisti e seguitate anche dalla nostra consuetudine di giudicare, quanto è vero, che il suddito deve prestare obbedienza ai comandi dell'invasore, altrettanto è vero, che questa obbedienza non si estende a permettere ai sudditi d'impiegare l'opera loro contro l'interesse del proprio Principe nel tempo della sua assenza; non potendolo eglino fare senza macchiarsi di delitto; ed essendo ciò unicamente tollerato nei casi di *positiva necessità*, quando cioè il suddito fosse minacciato dall'invasore della perdita della vita, della prigionia, o di altra simile disavventura, e non avesse altro scampo per esimersi che obbedire: così vedesi fissato dopo un accurato e profondo esame della materia, e conciliata le apparenti contrarietà degli Scrittori, dalla normale *Decisione del nostro Supremo Tribunale di Giustizia de' 25 Gennajo* 1800, *nella Causa contro Cioni*, *Dini*, *ed altri* (Giornale XXXIV).

LXXIV. Considerando in fatto, non esservi prova in Processo, che il Romanelli fosse *costretto* all'accettazione dell'impiego di Ministro; e tanto basta, perchè assumano e ritengano la qualità di *ostili* tutti quegli atti da lui consigliati, che tendevano a fare scordare la memoria del Principe, e consolidare il nuovo Governo, e ad alienare dal Principe medesimo il cuore dei sudditi, rendendo così più difficile il di lui ritorno, e precludendogli la strada al recupero dei suoi primieri diritti.

LXXV. Considerando, che hanno questo carattere tutti quegli atti, che costituiscono i tre addebiti come sopra rilevati a carico del Romanelli.

LXXXVI. Considerando circa la prova della manifestazione di sentimenti avversi alla Monarchia nelle sue pubbliche declamazioni, che i testimonj uditi a favore dell'incolpato non distruggono quanto basta i deposti di molti fidefacienti, che sostengono il concetto dell'Accusa.

LXXVII. Considerando, che a smentire in modo assoluto le suddette declamazioni non comparisce sufficiente nemmeno la udizione dei nuovi testimonj, indotti dalla difesa Romanelli colla

istanza de' 29 luglio 1850, ma quando ciò potesse accadere, rimarrebbero pur sempre in causa i primi due addebiti, che lo aggravano.

LXXVIII. Considerando altronde, che il mezzo più valevole, il momento più opportuno per liquidare la credibilità del testimone è quello del suo esperimento nel Pubblico Giudizio, e che questo rinvio non pregiudica all'imputato nè alla retta Amministrazione della Giustizia, quando per fatti indipendenti dai deposti testimoniali il Pubblico Giudizio non possa evitarsi.

LXXIX. Considerando, che i deposti di probità sulla vita anteatta del Romanelli, le eccezioni da lui dedotte contro la *persona* ed il *detto* dei testimonj dell'Accusa, le ragioni di pubblica sicurezza consigliatrici, a suo dire, della Legge Stataria, la spedizione militare nelle campagne di Arezzo, e la mitezza colla quale egli veramente si condusse in questa spedizione, sono circostanze, che mirando ad *attenuare* ma non potendo *dirimere* la imputazione del Romanelli, sfuggono all'esame ulteriore della Camera delle Accuse.

MORDINI

LXXX. Considerando, aversi piena prova

1.° Che l'inculpato *Avvocato Antonio Mordini* cospirava anche avanti (1) il dì 8 febbraio contro la Monarchia; 2.° che presedette al circolo del popolo nella notte del 7 all'8 febbraio nel Convento di S. Trinita, e lo presedette (2) ugualmente nella successiva mattina sotto le Logge dell'Orgagna; 3.° che sì nell'una come nell'altra circostanza calunniò e vituperò il Granduca, ed (3) istigò il popolo a proclamare e ad imporre violentemente il Governo Provvisorio; 4.° e che, nominato Ministro degli affari Esteri in remunerazione di questi suoi atti, mostrò animo ostile al Principato, e cooperò a mantenere la Rivoluzione, con ordinare l'abbassamento degli stemmi Granducali ai Consoli e Vicecconsoli Toscani (4) e con decretare la Legge Stataria de' 22 febbraio 1849 (5).

LXXXI. Considerando, che più particolarmente tutti questi atti per l'indole loro propria hanno carattere di ostilità verso il Principe ed il suo Governo.

PIGLI

LXXXII. Considerando, che il *Professor Carlo Pigli*, fatto Governatore di Livorno, si strinse subito colla parte repubblicana a cospirare con ogni cura e per ogni modo contro la Monarchia (6), e dètte mano a sconvolgere viepiù quella disgraziata Città con tale esagerazione di parole (7) da meritarne finanche rimprovero dal Guerrazzi, che qualifica nei suoi Costituti lo stesso Pigli come il più esaltato e il più furente dei demagoghi del tempo.

LXXXIII. Considerando inoltre, che il Pigli dopo il dì 8 febbraio fu (8) uno dei più attivi esecutori delle spedizioni militari contro il Granduca, ed accelerò con grande ardore i preparamenti ostili a cacciarlo dalla Toscana, ed a combattere il tentativo di restaurazione del Generale De Laugier, inviando a tale oggetto uomini ed armi a Lucca, e più gozzi armati nelle acque di Viareggio.

LXXXIV. Considerando, che durante anche il Governo Provvisorio lo stesso Pigli (9) si mo-

(1) Proc. nel Sommario a c. 1526.
(2) Paganelli Proc. a c. 145. Tani a c. 213. Benelli a c. 386. Loewe a c. 561. Dei a c. 2080. D'Urbino a c. 1345.
(3) Vedi i Deposti dei Testimonj qui sopra nominati.
(4) Sommario a c. 2585.
(5) V. *Monitore* di N.° 51 del 1849.
(6) Proc. a c. 2510.
(7) Dispaccio del 13 novembre 1848.
(8) Sommario a c. 2420, 1817 e 1815.
(9) V. *Monitore* de' 17 marzo 1849.

strò sempre ardentissimo eccitatore di repubblica, che fece poi proclamare e festeggiare in Livorno.

LXXXV. Considerando, che tali resultanze appoggiano evidentemente l'Accusa di correità del Pigli nel delitto di Perduellione di cui sui si tratta.

DAMI

LXXXVI. Considerando, che l'*Avvocato Giuseppe Dami*, Segretario del Circulo Fiorentino al tempo in cui questo Collegio era già diventato anche prima del dì 8 febbraio (1) furioso e repubblicano, viene addebitato come uno dei più caldi agitatori del Collegio medesimo (2), ed apparisce avere energicamente cooperato con istigazioni e provvedimenti rivoluzionarj allo sconvolgimento (3) di Siena avverso al Granduca. Così egli scriveva nei 4 febbraio 1849 al circolo del popolo di detta Città « Cittadini fratelli — » sembra, che il partito antiliberale, forte in » Siena, si prepari ad una reazione, e voglia » oppressi i diritti del popolo. — Stiamo vigili » e pronti ad operare audacemente, ove ci chiami il bisogno. — Prudenza e senno finchè non » suoni l'ora dell'agire. Poi, ricordiamo, che » la vittoria sta per gli energici, e i generosi. » Iddio è col popolo ». E tornava a scrivere nel giorno successivo 5 febbraio al Presidente del detto circolo di Siena quanto appresso: « Cittadino — Il nostro circolo non dorme, e cura » quanto può gli interessi dei fratelli, che gli » sono carissimi. Ha già fatto un indirizzo al » Ministero per rimproverarlo di non aver seguito il Granduca, e domandare il suo pronto » ritorno a Firenze. Si è poi costituito in permanenza. Ha creato una Commissione, perchè » stia in corrispondenza continua col Ministero, » e cinque Commissarii con pieni poteri per opporsi: e far cadere o vane o vinte le mene » dei retrogradi. — Fate animo, e state sicuri, » che noi saremo sempre con voi e per voi, e » quando occorra vi aiuteremo in tutto e per » tutto. — Mentre scrivo la presente, giunge la » vostra del 4 corrente. Essa è stata comunicata subito ai Ministri: *Montanelli* parte per » costà. Lo seguono *Niccolini* e *Marmocchi*. Credo che agiranno come conviene contro gli uomini o tristi o malvagi. — Tenetemi in giorno » delle notizie, e state sani ».

LXXXVII. Considerando, che sebbene nel dì 8 febbraio il Dami, uno degli amici del Niccolini, non si trovasse in Firenze a commettere la violenza operata in quel giorno dal circolo, le processali resultanze fanno però gravemente dubitare, che egli si adoperasse per altre vie alla riuscita della rivoluzione, della quale il circolo pigliò la iniziativa, e che in quel giorno il Dami, sciente di ciò che doveva accadere in Firenze (4), si recasse a Pistoja a portare un dispaccio del Ministro Guerrazzi, che destituiva il Prefetto di di quella città.

LXXXVIII. Considerando, che dalla seguente lettera, scritta al romano Niccolini, può dedursi, che nei giorni immediatamente successivi il Dami si pose in cammino per le provincie con lo scopo criminoso di eccitarle contro la Monarchia (5). A. C. « All'Incisa tutto va bene. Il popolo ha gridato ripetutamente *Viva il Governo* » *Provvisorio* — *Morte a Leopoldo Secondo* — Vo » a Figline, perchè vi si teme una reazione per » opera dei Lambruschiniani. Fa' aver d'occhio » i contorni del palazzo Capponi e Martelli, e » la spezieria Pieri. — Dall'Incisa 7 di sera del» l'11 febbraio 1849.

LXXXIX. Considerando, che durante il Governo Provvisorio il Dami accettò ed esercitò

(1) Dichiarazioni del Guerrazzi, Proc. a c. 2104. Documenti nel Sommario da c. 571 a c. 574.
(2) Fredianelli, Proc. a c. 1587. Sommario a c. 549.
(3) Sommario a c. 1102 e a c. 1105.
(4) Vannucchi Sommario a c. 1031. Grossi a c. 1033, e Pieri a c. 1520.
(5) Sommario a c. 574.

l' uffizio di membro (1) della commissione militare per il Compartimento di Arezzo, e propose di ringraziare ed incoraggire *nella buona via* il circolo di Lucignano, il quale scriveva « di aver » finalmente indotto (a proposizione di un emissario del circolo fiorentino) il popolo di quella terra ad abbattere gli stemmi della casa di » Lorena, in mezzo agli applausi ed ai fervidissimi voti di non più servire alle aborrite insegne dei tiranni (2) ».

XC. Considerando, non esser fondata la ragione la lagnanza, avanzata con scrittura da' 9 Luglio decorso dall' incolpato Dami, sulla omessa contestazione di alcuni fatti emergenti dalla istruzione scritta e menzionati a suo carico nel decreto di Camera di Consiglio de' 10 Giugno 1850, poichè non essendosi tralasciato dal Giudice Istruttore di contestare al Dami la esistenza di fatti, costituenti il delitto di Perduellione, egli è manifesto, che i fatti non contestati, rilevati dipoi dal decreto di Camera di Consiglio, non sono che semplici elementi a mezzi probatorii del delitto obiettato al Dami, e dei quali poteva, come no, valersi il Tribunale nella valutazione dei riscontri di reità, che dalla Legge gli è commessa, senza l' imprescindibile bisogno di una particolare e precedente contestazione.

XCI. Considerando, che portato il dovuto esame sui diversi fatti articolati dal Dami colla sua istanza de' 10 ottobre decorso, non compariscono i medesimi di tale importanza da *perimere* l' imputazione che lo grava, e tendono piuttosto a verificare circostanze diminuenti il dolo; per lo che, compita la informazione regolare, e sfogate anche le deduzioni a discarico dell'incolpato, il tempo di indurre nuovi testimonj è quello, in cui si apre lo stadio defensionale.

NICCOLINI — CIOFI — MODENA — CIMINO — MORI SANTI E FILIPPO — CIUCCHI O DEGLI INNOCENTI — CAPECCHI — BARTOLUCCI — VANNUCCI ADIMARI — GHERARDI DRAGOMANNI.

XCII. Considerando quanto al romano *Giovan Battista Niccolini o Nocciolini*, *Dottor Demetrio Ciofi*, *Gustavo Modena*, *Tommaso Cimino*, *Santi Mori*, *Filippo Mori*, *Alessandro Ciucchi o degli Innocenti*, *Bartolommeo Capecchi*, *Girolamo Bartolucci*, *Dottor Valente Vannucci-Adimari*, *Francesco Gherardi-Dragomanni*, che per i deposti di più testimoni resulta, avere taluni efficacemente eccitata, e taluni anche operata la violenza subita dal Consiglio Generale nel dì 8 febbraio 1849 (3).

XCIII. Considerando, esser fuori di dubbio, che per il fine a cui quella violenza fu indirizzata, e per i principj di ragione superiormente accennati, tutti costoro furono spinti al delitto da animo ostile, e debbono tutti per conseguenza rispondere del delitto di Perduellione.

XCIV. Considerando, che le carte processali somministrano, di fronte a taluno dei predetti incolpati, altri riscontri, dai quali si può chiaramente argomentare la loro avversione al Principe ed alla Monarchia.

XCV. Considerando infatti, che il sergente *Capecchi* (4) era anche prima del dì 8 febbraio uno dei faziosi, che davano opera a commoovere la plebe, e come agitatore di Piazza era già stato posto all' ordine del giorno dal Ministro della Guerra a tempo del Ministero democratico.

Che il *Dragomanni* ed i fratelli *Mori* andarono nella notte del 7 all' 8 febbraio, come è stato già esposto, in Palazzo Vecchio, ed usciti di là insieme col *Niccolini*, dopo di avere tutti rice-

(1) V. *Monitore*.

(2) Sommario a c. 403. e 412.

(3) Proc. a c. 152, 154, 9, 5, 4639, 704, 1325, 603, 2416, 139, 495, 505, 165, 215, 226, 231, 355, 367, 392, 890, 559, 981, 690, 2039, 444, 591, 1079, 350, 950, 1096, 1122, 1343, 782, 1082. Sommario a c. 304 e 605.

(4) *Monitore* del 24 gennaio 1849.

vuta le comunicazioni Ministeriali, si condussero al convento di Santa Trinita, dove adunarono straordinariamente il circolo popolare per l'oggetto, manifestatosi nel giorno seguente, di proclamare un Governo Provvisorio.

Che il Dottor *Vannucci Adimari* fu tra quelli, che nella sera del 18 febbraio inalzarono in Firenze il così detto *Albero della Libertà*, e proclamarono la Repubblica (1).

Che il *Ciofi* prima del dì 8 febbrajo cospirava coi fratelli Santi e Filippo Mori, col Roberti, e col Ciucchi o Degli Innocenti contro la Monarchia, insinuando (2) che le cose non potevano andar bene tra noi finchè Leopoldo non partisse di Toscana, e pubblicando, dopo l'allontanamento del Granduca, le più atroci ingiurie contro di Lui e l'Augusta sua Famiglia nel Giornale il *Popolano*, con essersi poi (nominato che fu Consigliere di Prefettura a Siena) fatto capo della demagogia di quella città, ove istituì e sostenne una operosa propaganda per consolidare il nuovo Governo (3).

E che i tre avventurieri politici, non Toscani, Cimino, Modena, e Niccolini, non cessarono mai e prima e dopo il dì 8 febbraio sia nelle segrete conventicole, sia per le piazze, sia nei parlamenti, sia per mezzo di calunniose scritture, di predicare il rovesciamento delle Monarchie Italiane (4).

PETRACCHI

XCVI. Considerando, che l'incolpato *Petracchi* ha confessato di aver comandata la colonna dei Volontarj Livornesi, che per ordine del Pigli nella notte del dì 8 al 9 febbraio salpò da Livorno sul vapore il *Giglio* con la missione di cacciare il Granduca dall'Isola dell'Elba nel caso in cui si verificasse, che Esso si fosse colà refugiato (5).

XCVII. Considerando, non potersi nello stato degli atti valutare a favore del Petracchi la scusa, che egli deduce, di avere ignorato lo scopo di quella spedizione, poichè a smentire questa sua deduzione concorrono: 1.° la inverosimiglianza, che al comandante della colonna non fosse dal Pigli palesato il fine al quale la spedizione era indirizzata, e di che erano d'altronde consapevoli e tennero discorso, nel tempo della traversata, alcuni degli uomini armati da lui dipendenti (6); 2.° il rapporto fatto dal Pigli al Governo Provvisorio su questa spedizione, dal quale bene si rilevò, che il Petracchi ne conosceva il segreto; 3.° e l'avversione del medesimo Petracchi alla Monarchia, di che fra gli altri Documenti, fanno speciale testimonianza i suoi due dispacci Telegrafici del dì 18 e 22 febbraio 1849 del seguente tenore (7) — *A Guerrazzi* — « Qui » corre voce che il Principe con 5000 Piemontesi » sia a Massa. Ho sospesa la partenza. Come mi » debbo regolare? . . . Io ho coraggio di bruciare tutta la Toscana. — Coraggio. — Avanti. » — Risposta subito — Petracchi ».

Secondo dispaccio. — *Petracchi a Pigli*. — » Sono a Viareggio. Mandate qua subito il Giglio. Laugier ha rotto i ponti. Mandatemelo » subito; se no, non posso passare. Io vado » avanti. — *P. S.* Oggi alzerò qui l'*Albero della* » *Libertà*. — Viva la Repubblica »

ROBERTI DETTO CICCIO

XCVIII. Considerando, che l'incolpato *Roberto Roberti*, *detto Ciccio*, il quale cospirava avanti

(1) Torelli Emilio a c. 784.
(2) Gattai Proc. a c. 597 e 602 t.
(3) Sommario a c. 1350, 1374 e 1386.
(4) V. le Discussioni alla Costituente Toscana nel *Monitore*, la Circolare stampata dal Niccolini Sommario a c. 1083. Lettera del Niccolini al Guerrazzi Sommario a c. 1382. Contrucci Proc. a c. 374. Manifesto « La Repubblica » di Tommaso Cimino.
(5) Proc. a c. 2266.
(6) Vedi i Testimoni esaminati nel Sommario a c. 1774 e seguenti.
(7) Sommario a c. 697.

il dì 8 febbraio contro la Monarchia, prese poi parte attiva, come capitano delle guardie municipali, alle due spedizioni dell'Elba, e di Porto S. Stefano (1).

XCIX. Considerando, che tanto la spedizione armata di Portoferrajo, che quella di Porto S. Stefano erano dirette alla cacciata del Principe, e che in conseguenza tanto il Petracchi che il Roberti si resero responsabili di Lesa Maestà.

PANTANELLI

C. Considerando, che per i deposti di più testimoni, e per i documenti esistenti in processo, l'incolpato *Antonio Pantanelli*, segretario del circolo popolare di Siena, ebbe gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella Città.

Che rendendo conto al circolo di Firenze della festevole accoglienza fatta dai Senesi al Granduca, dichiarava *infami* le dimostrazioni di affetto, chiedeva soccorsi per sventare (2) le da esso chiamate mene reazionarie del pretume, del nobili, e degli impiegati, ed eccitava il Governo a provvedere.

Che intervenne insieme con i più conosciuti demagoghi di Siena alle segrete conferenze del Ministro Montanelli, dalle quali uscirono poi quelle agitazioni, che costrinsero il Granduca ad allontanarsi (3).

Che dopo il dì 8 febbraio fu uno dei faziosi che più si adoperarono con attività ed efficacia a dare sviluppo alla rivoluzione, ed ai mezzi per assicurarne i resultati, siccome ne fa fede la seguente lettera (4) del 12 febbraio 1849. « Ivi » » Oggi si sono abbassate le armi Granducali: si » è fatto prestare il giuramento alle truppe; ma » esse (moltissime gridando, no, no) hanno au» scitato molto mal'umore nel popolo, esage» rando ancora i fatti; ed i *Codini* hanno tentato » mostrare il capo. Sono stati i soldati ritirati » dalle porte colla sostituzione della civica: ma, » più che tutto, lo scandalo è venuto dalla ca» valleria, che ha sempre mostrato anche avanti » uno spirito cattivo. — Si teme una reazione » dei lavoranti alla strada . . . . si grida » da alcuno *(dai soliti del popolaccio)* — Viva » Leopoldo Secondo — Sono stati presi energici » provvedimenti. Si batterà la generale all'oc» casione ».

Che l'incolpato nel febbraio e nel marzo andò predicando per le piazze, e per le campagne, onde preparare la proclamazione della repubblica (5) vituperando e calunniando il Principe, ed insinuando al popolo l'aborrimento della Monarchia.

CI. Considerando, che per questi fatti l'incolpato Pantanelli, essendo stato uno di quelli che cooperarono al rovesciamento dell'ordine pubblico, deve ancor esso rispondere del delitto di Lesa Maestà che gli viene imputato.

CII. Considerando, che non giova al Pantanelli il dedurre di avere agito nella rappresentanza di Segretario, o per commissione del circolo popolare di Siena, sì perchè questi due fatti non sono plenamente giustificati, e sì perchè quando lo fossero, non basterebbero, per le cose superiormente osservate intorno all'incolpato Ramanelli, a perimere la contestatagli imputazione.

CIII. Considerando, che lo stesso Pantanelli, il quale conviene di aver sostenuta e difesa la Costituente Italiana, anche dopochè il Principe l'ebbe proscritta, non può rilevarsi dall'addebito di concorrenza (come egli si esprime) diretta o indiretta, mediata o immediata all'atto criminoso, ognivolta che gli atti speciali ad esso rimproverati costituiscono appunto una correità

(1) Gattai Proc. a c. 600. Bassi Sommario a c. 1732, e Cremoni Sommario a c. 2339 e seguenti.
(2) Proc. nel Sommario a c. 331.
(3) Sommario a c. 1187, 1191 e 1199.
(4) Sommario a c. 386.
(5) Valeschi Sommario a c. 1207. Fauci Sommario a c. 1210. Paci a c. 1214. Bianciardi a c. 1216. Cetti a c. 1221. Galli a c. 1223. Bernini a c. 1220. Mirri a c. 1234.

di fatto, che si contrae a misura che quelli si sviluppano.

CIV. Considerando inoltre, che si fa rimprovero al Pantanelli, delle frasi irriverenti o eccitanti all'odio e al disprezzo della sovranità, non già come di defezione separata, ma sibbene come di fatto costituente insieme cogli altri il delitto vero e proprio di Lesa Maestà; per la qual cosa non gli è dato di profittare nè del Sovrano Decreto de' 22 luglio 1849, nè della successiva Amnistia de' 21 novembre dello stesso anno, dalla quale ultima restò *nominatamente* escluso colla *Notificazione della Direzione degli Atti Criminali di Firenze del* 23 *novembre* 1849.

VALTANCOLI DA MONTAZIO

CV. Considerando, che *Enrico Valtancoli da Montazio*, direttore politico e scrittore del Giornale « *il Popolano* » è incolpato di aver provocata la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell'Ordine Monarchico-Costituzionale di Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel gennaio e febbraio 1849.

CVI. Considerando infatti, che nel Num. 203 di quel periodico egli sosteneva e dimostrava sotto il titolo di « *Repubblicani e Camaleonti* » dovere essere la repubblica il supremo dei pensieri.

Che nel Num. 227 si proponeva con un nuovo Programma di combattere sempre la mostruosa unione del Principato colla Libertà, e sotto il titolo « *Repubblica o Monarchia* » gettava insidiose diffidenze sulla permanenza del Granduca a Siena, e minacciava la *Corona* dove non si fosse immediatamente arresa a soddisfare le popolari esigenze.

Che nel Num. 231 e Num. 235 sotto il titolo » *Armi*, *Pane*, *e Istruzione*, *e Osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio* » diffamava atrocemente il Granduca, e chiedeva l'armamento della plebe per sostenere la rivoluzione.

Che nei Num. 236, 239, 241, 242 e 246, sotto i titoli « *Salviamo la Patria — Repubblicani o Tedeschi — La notte del* 21 *febbraio — all' Erta* » eccitava il Governo Provvisorio, ed infiammava il popolo a proclamare la repubblica, ed a cacciare violentemente il Granduca da S. Stefano.

CVII. Considerando, che in questa serie di Articoli si ravvisa una malvagia continuata provocazione e istigazione a continuare un delitto, che fu effettivamente commesso e continuato; e comparisca quindi manifesto, che Enrico Valtancoli da Montazio, per le massime di sopra adottate, per il disposto dell'Art. 20 della Legge del 17 maggio 1848, e per quello che ne insegnano gli scrittori alla materia, *Chauveau*, *tom.* 1, *pag.* 287, *Bruxelles* 1837, è tenuto a rispondere di complicità nel delitto di Perduellione.

CVIII. Considerando, che non può Montazio profittare della dedotta *prescrizione* a mente della suddetta Legge de' 17 maggio, in quantochè dall'Art. 20 della Legge medesima, e dallo stesso *Decreto della Corte Suprema di Cassazione de'* 4 *giugno* 1850 apertamente rilevasi, essere eccettuato il caso, in cui l'abuso della stampa sia mezzo di complicità in altro delitto; ed è lo questo senso, e non già come delitto separato e di per sè stante, che l'Accusa fece rimprovero a Montazio degli Articoli di Giornale come sopra incriminati.

Visto l'Art. 175 del R. Motuproprio del 2 agosto 1838.

Visto l'Art. 401 delle relative Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre di detto anno;

Previo il rigetto dalle Istanze Defensionali presentate come sopra li 9 e 29 luglio, 27 settembre, 7 e 10 ottobre 1850 per parte respettivamente dei soddetti imputati Guerrazzi, Romanelli e Dami, ordina mettersi in stato d'Accusa i seguenti individui:

1. Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi, nato e domiciliato a Livorno, scapolo, di anni 44, Avvocato di professione.

2. Leonardo del fu Lorenzo Luigi Romanelli, nato a Quarata, e domiciliato in Arezzo, di anni 46, ammogliato con figli, Legale.

3. Giuseppe di Giovan Battista Dami, di anni 36, conjugato senza figli, nato a Montevarchi, domiciliato in Firenze, Avvocato.

4. Bartolommeo del fu Antonio Capecchi, nato nella cura di Ranucci presso il Ponte a Bonelle, verso Pistoja, ex-militare, di anni 34 scapolo, senza alcuna professione.

5. Antonio del fu Giovanni Petracchi di Livorno, di anni 47 con moglie e figli, Commerciante.

6. Enrico di Giuseppe Valtancoli da Montazio, di anni 33 con moglie e figli, domiciliato in Firenze, ex-Giornalista.

7. Antonio di Enrico Pantanelli, di anni 21 nato e domiciliato in Siena, scapolo, studente Legge *(tutti presenti al Giudizio)* e

8. Giuseppe Montanelli

9. Giuseppe Mazzoni

10. Francesco Costantino Marmocchi

11. Francesco Franchini

12. Antonio Mordini

13. Carlo Pigli

14. Giovan Battista Niccolini o Nocciolini

15. Demetrio Ciofi

16. Gustavo Modena

17. Tommaso Cimino

18. Santi Mori

19. Filippo Mori

20. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti

21. Girolamo Bartolucci

22. Valente Vannucci-Adimari

23. Francesco Gherardi-Dragomanni, e

24. Roberto Roberti detto Ciccio *(contumaci)*

Per delitto vero e proprio di Lesa-Maestà, costituito più specialmente dai fatti indicati a loro respettivo carico nella parte *motiva* del presente Decreto, che a questo effetto ritiene come parte integrale della sua *dispositiva*, o che sono riportati.

Quanto a Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni sotto il numero romano quarantanove e seguenti fino al numero sessantuno.

Quanto a Francesco Franchini sotto il numero sessantuno e seguenti fino al numero sessantasei.

Quanto a Francesco Costantino Marmocchi sotto il numero sessantasei.

Quanto a Leonardo Romanelli sotto il numero sessantasette e seguenti fino al numero ottanta.

Quanto a Giuseppe Mordini sotto il numero ottanta e seguenti fino al numero ottantadue.

Quanto a Carlo Pigli sotto il numero ottantadue e seguenti fino al numero ottantasei.

Quanto a Giuseppe Dami sotto il numero ottantasei e seguenti fino al numero novantadue.

Quanto a Giovan Battista Niccolini o Nocciolini, Demetrio Ciofi, Gustavo Modena, Tommaso Cimino, Santi e Filippo Mori, Alessandro Cincchi o Degli Innocenti, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Valente Vannucci-Adimari, e Francesco Gherardi-Dragomanni sotto il numero novantadue e seguenti fino al numero novantasei.

Quanto ad Antonio Petracchi sotto il numeru novantasei e seguenti fino al numero novantotto.

Quanto a Roberto Roberti detto Ciccio sotto il numero novantotto e seguenti fino al numero cento.

Quanto ad Antonio Pantanelli sotto il numero cento e seguenti fino al numero centocinque.

E quanto ad Enrico Valtancoli da Montazio sotto il numero centocinque e seguenti fino al numero centotto inclusive;

Delitto previsto e punito dall'Art. 9 della Legge de' 30 agosto 1795 e dalla consuetudine di giudicare:

Invia i suddetti imputati, insieme colla Procedura istruita contro di essi, alla Camera Decidente di questa Corte Regia per essere ivi sottoposti per i fatti delittuosi che sopra al Pubblico Giudizio, osservate le forme prescritte dalla Legge.

E rilascia contro i suddetti imputati il mandato di arresto, ordinando che i *presenti* sieno im-

mediatamente condotti alle Carceri di questa Corte Regia, ed i *contumaci* a quelle del suddetto Tribunale di Prima Istanza.

Così decretato nella Stanza delle Sedute della Camera delle Accuse questo di sette gennaio milleottocentocinquantuno.

Giuseppe Orsini *Vicepresidente*
Giovan Battista Ajazzi *Consigliere*
Luigi Pieri *Consigliere*
Giovan Battista Bertini *Coadiutore*

Per copia conforme, ec.

ISTANZA

AVANZATA

DALL' IMPUTATO GUERRAZZI AL POTERE ESECUTIVO

NEL 28 FEBBRAIO 1851

E DICHIARAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO INTERPOSTO

AVANTI

LA CORTE DI CASSAZIONE



A S. A. I e R. il Granduca ed avanti il Consiglio dei Ministri

Il sottoscritto espone:

Chiamato dalla volontà del Principe nostro Sovrano a formare parte del Ministero del 28 Ottobre 1848 fu avvolto involontariamente, anzi repugnante, e contendente nei casi politici accaduti in Toscana dall' 8 Febbraio al 12 Aprile 1849.

In questo tempo la Commissione Municipale di Firenze, che assunse a governare il paese in nume del Principe, conoscendo la lealtà del suo operato gli propose in prima, ed egli accettò, lo incarico di *provocare la pacifica adesione di Livorno alla restaurazione del Principe costituzionale*, e successivamente, mutato consiglio, *un passaporto per l' estero* secondo che resulta da fatti, e da testimonianze non contrastabili.

E fu cosa ingiusta, quanto proditoria, e alla fama della nostra civiltà profondamente ingiuriosa quando tradotto nel forte di Belvedere sotto pretesto di provvedere meglio alla sua sicurezza egli vide il pretestato asilo convertito in carcere per rigore singolarissimo e indecente, reso comune alla sua giovane nepote uscita allora casualmente di educatorio, e a quattro suoi familiari.

Dopo circa due mesi trasportato a Volterra vide un processante, che gli contestava una serie di fatti per trarne argomento ad accusa di delitto di Maestà.

Questo processo condotto con lentezza maravigliosa a danno suo, e di altri allo esponente ignoti, in parte, di persona, e perfino di nome, *e per certo nulla aventi di comune con lui* riusciva dopo 22 mesi ad un Decreto della Camera di accuse, e ad un atto di accusa, che lo rinviano avanti la Corte Regia Camera Criminale per rispondervi di addebito di Maestà.

Le imputazioni formulate nella massima parte in modo generico, comprendono evidentemente, pel *tempo* il periodo della sua vita ministeriale, per la *indole* talune dei casi di responsabilità ministeriale *ritenuta ancora la teoria dello allegato Decreto, e la dottrina dei Pubblicisti nel medesimo citati.*

Lo Statuto Toscano del 15 Febbrajo 1848, sotto la fede del quale lo esponente assunse lo ufficio ministeriale, stabilisce nello art. 62. che i Ministri debbano essere giudicati dal Senato.

La Corte Regia Camera delle Accuse rigettando la Competenza del Senato e ritenendo la propria, invade manifestamente la giurisdizione della prima Camera dello Stato, e viola la Costituzione.

Ministri Costituzionali hanno dovere e interesse a vigilare attentissimi, affinchè questo fòro non venga loro tolto, *essendo cosa piena di pericolo trovarsi giudicati per fatti politici da corpi non politici*.

Per diritto comune costituzionale la Competenza del Senato dev' essere suscitata da ordinanza del Potere Esecutivo, la quale invia il negozio per essere giudicato da cotesta alta Magistratura.

Non osta a questo rinvio la mancanza di legge, che determini i casi della responsabilità ministeriale, le pene, e le forme dell' accusa, e del giudizio; perchè è manifesto errore confondere questa con la legge della competenza. Infatti su la competenza *dispose lo Statuto*; intorno alle altre cose *doveva disporre* la legislatura; della competenza parla lo Statuto come di *disposizione compita*, dell' altra legge come di *disposizione da farsi*. Le parole con la discretiva del *presente dal futuro* dichiarano espressamente questo concetto, dacchè lo Statuto fondamentale dice: — Il diritto di giudicare i Ministri *appartiene* al Senato; — una legge *determinerà* i casi di responsabilità, le forme del giudizio ec. *La legislatura nulla doveva aggiungere, togliere, o modificare alla competenza pel giudizii dei Ministri assunta alla dignità di Statuto fondamentale.*

È falso poi, che la legge *antecedente* dalla competenza dovesse ricevere efficacia dalla *posteriore* perchè si tratta di materie troppo diverse, e affatto indipendenti fra loro; nè può essere tolto allo esponente un diritto già quesito, nè la difficoltà, che altramente non vi sarebbe mezzo di giudicarlo, è capace a creare una competenza, nè in fine la presunta difficoltà s' incontra.

In vero se il Parlamento funzionasse, secondo la teoria del Decreto della Camera di Accuse, la Corte Regia sarebbe competente a giudicare i Ministri fino a tanto che la legge intorno alla responsabilità ministeriale non fosse promulgata. Questa teoria offende i *diritti del Parlamento, la guarentigia dei Ministri, e lo Statuto*.

La difficoltà escogitata dal Decreto allegato non occorre perchè il *Diritto Comune Costituzionale* provvede dichiarando essere nelle facoltà della Camera alta determinare le forme, che, in mancanza di legge espressa, reputa convenienti. Alle altre parti del giudizio provvede, e può essere applicato dal Senato il *Diritto Comune*; essendo di regola elementare, che *duri la legge vecchia finchè non sia stata promulgata la nuova*.

Ed ammesso ancora, che parte dei fatti imputati allo Esponente pel *tempo* e per la *indole* non investano la responsabilità ministeriale per le *note dottrine della connessione dei giudizii, forza è che si giudichino dal Tribunale Superiore*.

Non ostano le leggi del 22 Settembre 1850. 1. La legge posteriore non può togliere allo Esponente un diritto quesito, che formò condizione della sua accettazione del Ministero: 2. Il Governo quando ha voluto creare una competenza nuova lo ha voluto, e potuto dire; così in materia di stampa aboliti i Giurati rimandò la cognizione dei delitti di stampa alla Regia Corte; ora la eccezione conferma la regola, e se le Leggi del 22 Settembre *non derogarono dalla Competenza già sanzionata, nè una nuova ne crearono per le accuse ministeriali*, è inconcusso in diritto che la Competenza antica stabilita dallo Statuto pienamente sussiste: 3. Il principe perdurante la sospensione del Parlamento ha *assunti tutti i poteri* delle Camere. Ora questi poteri sono di due sorti: legislativi, e giudiziarii: i primi spettano alla Camera dei Deputati: ambedue al Senato. Se il Principe gli ha *assunti tutti* a sè, e con quale diritto gli usurpa la Corte Regia? — E se il Principe non intese assumere i poteri giudiziarii

allora questi stanno nel Senato non già nella Corte. Il Senato poi può sempre radunarsi ad esercitare il suo ufficio giudiziario perchè nominato a vita, ed anzi anche durante la proroga del Parlamento ebbe negli Stati costituzionali facoltà di adunarsi per giudicare delle accuse devolute alla sua competenza.

Per i quali fatti, e per le quali ragioni lo Esponente fa istanza onde il Consiglio dei Ministri voglia con opportuna Ordinanza inviare il processo della direzione degli atti Criminali di Firenze contro il sottoscritto per preteso delitto di Lesa Maestà al Senato Toscano per esservi giudicato, riservandosi dedurre davanti al medesimo tutte l'eccezioni pregiudiciali, di forma, e di sostanza, che crederà di suo interesse.

Firenze dal Carcere delle Murate
28 *febbraio* 1851.

F. D. Guerrazzi.

AVANTI

LA CORTE REGIA E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiarando, e sviluppando i motivi del Ricorso interposto dal Cb. Avv. Francesco Domenico Guerrazzi sotto di 18 corrente contro il Decreto della Camera di Accuse del 7 Gennaio 1851, notificato ad esso nel 14 del mese attuale il sottoscritto deduce.

Avere l'Accusato presentata istanza fino dal 28 corrente al Ministero affinchè nelle forme costituzionali, provochi la giurisdizione del Senato per conoscere di fronte ad esso, del processo di pretesa Lesa Maestà compilato nella Direzione degli Atti Criminali di Firenze, e delle eccezioni tutte che per occasione di esso egli sarà per dedurre.

Esservi perciò conflitto di Giurisdizione tra la Corte Regia ed il Senato, e conseguente necessità che in ordine alla vigente legislazione ed alla costante pratica di giudicare della Corte suprema il conflitto stesso venga remosso e la vera Giurisdizione decretata.

La competenza della Camera alta apparire nella specie d'intuitiva evidenza come quella che è scritta litteralmente nell'Articolo 62. dello Statuto Costituzionale del 15 Febbraio 1848.

La retta osservanza di cotesto articolo palesarsi di scrupolosa giustizia, sì perchè facente parte di legge suprema qual'è il patto fondamentale tra il Popolo, ed il Principe; sì perchè sotto la fede di esso furono assunte dall'incolpato le funzioni Ministeriali delle quali fu giuridica condizione, sì perchè in cose politiche il solo tribunale competente si è un corpo di uomini che abbiano assoluta indipendenza, attitudini, studi, e capacità per giudicare nel senso della politica i fatti incriminati, solo lato dal quale in via di giustizia debba riguardarsi l'operato di chi ha rivestito il potere; sì finalmente perchè i Tribunali ordinari formati di uomini lontani dalle cose politiche ed usi a cercare seccamente nelle formule curialesche, e nei fatti isulati gli estremi dei delitti, non riescono neppure moralmente competenti a giudicare il sistema politico e gli atti di chi abbia assunto il potere, in specie in tempi di non ordinarie difficoltà.

Non esser caso di limitazioni alla regola tostochè il Decreto della Camera delle Accuse ritiene manifestamente come incriminabili dei fatti per *tempo*, e per *indole* ed a senso delle stesse teorie, e dei pubblicisti allegati dal *Decreto della Camera*, relativi al tempo in cui l'incolpato rivestiva la qualità di Ministro, tra i quali basti annoverare la Costituente, la quale, considerisi per la forma o per la sostanza, riveste indubitatamente la natura degli atti cadenti sotto la responsabilità Ministeriale, essendovi intervenuto decreto firmato dal Principe con commissione di sostenerlo davanti al Parlamento.

Non sussistere la inapplicabilità al caso del disposto dello Statuto perchè, come assevera il Decreto denunziato, manchi una legge che de-

termini i casi di responsabilità ministeriale, stabilisca i confini del nuovo potere giudiciario e l' andamento del relativo giudizio: imperocchè non potendosi presumere la disposizione vuota di effetto, avuto riguardo in specie al modo positivo della locuzione usata dal Legislatore « il diritto di accusare i Ministri APPARTIENE al Consiglio Generale, quello di giudicarli al Senato » deve inferirsene che la disposizione dell' Art. 62 deve ricevere la sua applicazione nell' uno dei seguenti modi, cioè: o ritenendo che nella mancanza dalla Legge speciale, ogni e qualunque caso di accusa e giudizio a riguardo dei Ministri debba essere nelle competenze respettive dei parlamenti, o almeno che la disposizione debba applicarsi con le regole di diritto Comune costituzionale; in ambedue i casi sarebbe nella specie, indubitata la competenza del Senato.

In Francia i Ministri di Carlo X furono giudicati senza legge speciale sulla Responsabilità Ministeriale dalla Camera dei Pari costituita in Corte, sul semplice disposto della Carta del 1814 la quale aveva la identica disposizione dell'Articolo 62 del nostro Statuto, non escluso il riservo di promulgare altra legge intorno ai particolari dei casi e forme di giudizio delle Accuse ministeriali com' è appunto nell'Articolo citato.

Non ravvisarsi primordio di equità non che di giustizia nell' altra ragione addotta nel Decreto denunziato per la quale si pretende che essendo stato sciolto il Consiglio Generale col Sovrano Decreto de' 21 Settembre decorso, sia venuto a mancare quel Collegio che dovrebbe pronunziare sull'Accusa dei Ministri, nè sia quindi luogo a parlare di giurisdizione eccezionale ove pur fosse stata in antecedente organizzata.

Ritenuto il dovere di applicare l' Articolo 62 dello Statuto, ritenuto che il Consiglio generale è stato sciolto solamente il 21 Settembre 1850, ritenuto che al 21 Settembre il Processo attuale era pendente da ben 18 mesi, ritenuto che in questo spazio il Consiglio Generale (a parte ciò che voglia dirsi agli effetti legislativi) poteva certamente funzionare agli effetti giudiciarii, ritenuto che sciolte e prorogate le Assemblee i poteri loro tutti si concentrano nel potere esecutivo, e non mai nel giudiciario, ritenuto che il potere esecutivo non ha fatto atto di sorta per surrogare altra competenza alle attribuzioni giudiciarie del Senato come ha fatto in casi analoghi (p. e. per la Legge sulla Stampa ove ha sostituita la Corte Regia ai Giurati), ritenuto che l'Accusato aveva dedotto fino dai primordii della procedura la incompetenza dei Tribunali ordinarii ed in quella insistito moltissimi mesi avanti i Decreti del 21 Settembre 1850, tutto ciò ritenuto ne consegue.

1.° Che il potere giudiciario non poteva procedere oltre nell' attuale processo senza deferirlo alla cognizione del Consiglio Generale.

2.° Che la querela emanante da un' Autorità incompetente è nulla insanabilmente.

3.° Che nulli sono tutti gli Atti fatti in seguito di essa, e da un' Autorità incompetente, e non autorizzata, fino all' Atto di Accusa inclusive.

4.° Che quando in lontanissima ed impugnata ipotesi dovesse declinarsi dalla nullità del processo, sarebbe sempre indispensabile farlo giudicare dal Senato per le seguenti ragioni.

Il Senato non è sciolto. — Il Principe non ha surrogata alcuna competenza a quella del Senato, dunque esso la conserva tuttavia.

Se di due diritti quesiti (quello di essere accusato dal Consiglio Generale e quello di esser giudicato dal Senato) un evento qualunque ne tolga uno; devesi conservare l' altro, non comportando una disposizione odiosissima interpretazione estensiva.

Non osta alle due tesi della nullità del processo, o almeno della competenza del Senato la deduzione del decreto denunziato che non potendosi adire il Consiglio Generale anderebbe impunito un reato. Siffatta questione alla quale rispondiamo perchè proposta dal Decreto, e sebbene non ve ne fosse necessità, si risolve agevolmente ove si noti che il Consiglio Generale non è mancato per 18 mesi. È colpa dell' Accusa non averlo adito in tempo, e nella esistenza di

cotesta colpa le conseguenze non possono ricadere sul giudicabile. In ogni stato rettamente costituito posta l'alternativa tra il lasciare impunito un delitto, o giudicarlo con violazione delle garanzie, e forme con le quali la legge ha voluto assicurare la sorte dei Cittadini, anche secondo i diversi ufficii ai quali sono chiamati, niuno dubiterà doversi preferire la impunità del delitto, se ne togli i partigiani dello Stato di Assedio come legge fondamentale. Nè mancano casi nei quali la retta osservanza delle forme importi la impotenza a punire il reato, come a cagion di esempio la nullità, per qualsivoglia ragione degli atti seguita da prescrizione. — Qui la circostanza che la dichiarazione di nullità importi per *necesse* la prescrizione del delitto non influisce menomamente sulla questione, nè impedisce che le nullità sia pronunciata. Onde l'obietto del Decreto non ha sussistenza ed all'obietto per provarne la insussistenza abbiamo replicato, sebbene qui non sia questione di evitare un giudizio ma di reclamare i giudici concessi dalla Legge.

Questo sulle competenza ad in parte sulle questione della nullità degli atti considerata la qualità di Ministro nel prevenuto. Quest'ultima era pure stata dedotta anche con le nullità dall'arresto considerato nel prevenuto l'altra qualità di Deputato. Giova tornare sopra ambedue per esaminarle sotto questo diverso punto.

Dice il Decreto non sussistere la necessità dell'annuenza del Consiglio Generale all'arresto, e all'accusa.

1.° Perchè è privilegio inerente alle qualità da cui emana; perduta la qualità di deputato, è perduto il privilegio.

2.° Perchè lo Statuto fu abolito di fatto dallo stesso incolpato.

Il ragionamento del Decreto in sostanza si è questo. « Voi avete abolito lo Statuto, e con esso la vostra qualità di Deputato, dunque non potete reclamarne i privilegi.

Evidente è l'errore del Decreto. O volete considerare lo scioglimento delle Camere come atto legale, o nò? Nel primo caso perchè il processo? Se v'era ragione di operare quell'atto, eguale ragione influiva sopra gli altri. — Comunque perchè di quest'Atto singolo fate rimprovero nel Decreto?

Nel secondo caso (al quale conviene di necessità appigliarsi anche per le disposizioni della Ordinanza del 4 Maggio 1849) se gli atti legislativi del ricorrente devono essere nulli perchè rivolgerli contro l'accusato? Supponete ch'egli avesse aboliti i Tribunali lo invierete non giudicato? Nò lo fareste giudicare dai Tribunali esistenti nel tempo precedente, e ripristinati.

Egli creava Commissioni militari per reprimere i disordini, voi lo tenete autore di disordini, lo avete forse inviato ad una Commissione Militare?

Il Decreto delle Accuse immagina un modo di pena del taglione che non ha giustificazione nè per i Principj della civiltà, nè per quelli della vigente legislazione.

Per le superiori considerazioni il Decreto della Camera delle Accuse vien denunziato alla Corte Suprema onde sia da essa riconosciuto.

Essere la Corte in conflitto con l'Autorità superiore del Senato in violazione dell'Articolo 62 dello Statuto Costituzionale vigente del 15 Febbraio 1848, e doversi a questo deferire la cognizione del Processo.

O in ogni ipotesi più lata doversi dichiarare la nullità assoluta dell'arresto del prevenuto, della querela, e degli Atti successivi, perchè:

L'Accusa ai Ministri dev'essere data dal Consiglio Generale, ed il processo fatto innanzi il Senato; ciò non essendo stato fatto, nè le conseguenze riconosciute dal Decreto denunziato, è violato lo stesso Articolo 62 dello Statuto.

L'arresto, e accusa dei deputati dev'essere ordinata dal Consiglio Generale, e ciò non essendo avvenuto, nè le nullità relative ammesse dal Decreto denunziato è rimasto violato l'Articolo 35 dello Statuto, ed il Decreto del 4 Maggio 1849.

Questioni siffatte portando irreparabile gravame al prevenuto, e nascendo in gran parte dal-

la impossibilità in cui egli è di rivolgersi all'Autorità Superiore del Senato non essendo in sua facoltà convocarlo; rientrano necessariamente nelle attribuzioni della Suprema Magistratura della Corte di Cassazione vera custode e garante delle Giurisdizioni esistenti nel diritto costituito, e nella legislazione organica dello Stato.

Dichiara avere avanzata la Istanza che sopra al Consiglio dei Ministri, e poichè manca il modo legale di giustificarne la esibizione, fa istanza onde la Corte Suprema voglia richiedere officialmente la dichiarazione opportuna sulla verità di simile esibizione.

Firenze 28 Febbrajo 1851.

Avv. Tommaso Corsi *Difensore.*

RICORSO

DELL' ALTRO IMPUTATO DOTT. LEONARDO ROMANELLI

MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO
DALL' ACCUSATO DOTTOR LEONARDO ROMANELLI ESIBITA LI 21 FEBBRAIO 1851

*Illustrissimi Signori Cav. Commendatore Senatore Presidente
e Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione*

Col Decreto del 7 gennaio 1851 la Corte Regia di Firenze, Camera delle Accuse, inviò al Pubblico dibattimento con gli altri imputati di *vero e proprio* delitto di Lesa Maestà anche il Dottor Leonardo Romanelli.

Nella *esposizione del fatto in genere*, finchè si parla di *Atti precedenti* che si dicono causa dell' allontanamento del Principe e del cangiamento del Governo, il Dottor Romanelli non è neppur ricordato. Benchè il Decreto con sommo studio raccolga ed esponga col più minuto dettaglio tutti i fatti, e tutti gli individui rammenti, che nel concetto della Camera delle Accuse o più o meno contribuirono a rovesciare il Governo Monarchico Costituzionale nessun *fatto precedente* si attribuisce al Romanelli; del Romanelli neppure si fa parola.

Unicamente dopo la proclamazione del Governo Provvisorio la *esposizione del fatto in genere* vi narra, che egli fu nominato Ministro di Giustizia e Grazia. Questa è la *prima volta*, che il Decreto della Camera delle Accuse rammenta il nome del Romanelli.

Di fatti egli accettava la carica di Ministro di Giustizia e Grazia, non per *vana ambizione*, nè per vedute di *personale interesse*, cui pur troppo sacrificava, interrompendo l' esercizio della lucrosa sua professione. Bensì ad uomo della sua tempra incresceva la taccia di pauroso e il rimprovero di amar la patria a parole; e d' altra parte ei reputava dovere di buon cittadino, quanto più i tempi erano minaccevoli, adoperarsi al bene del proprio paese; e dava ascolto ai lusinghieri consigli, che gli dicevano poter egli, assumendo l' ufficio, recare qualche utilità, nè esservi virtù vera senza pericolo e sacrifizio.

Nell' *accettazione della carica di Ministro* il Decreto della Camera delle Accuse non trova, nè poteva trovare delitto di Perduellione. All' opposto riconosce ed ammette la verità della regola, che autorizza i cittadini ad accettare un impiego e prestare l' opera loro al *Governo di fatto*.

Gli *addebiti speciali* obiettati dal Decreto al Dottor Romanelli sono questi:

» 1.° di aver concorso come Ministro di Grazia e Giustizia alla emanazione delle leggi statarie del 22 febbraio, e 23 marzo 1849.

» 2.° di avere portata ad esecuzione la seconda di dette leggi, coll' andare Commissario Straordinario del Governo, ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento Aretino.

» 3.° e di avere in siffatta occasione manifesta-
» ti sentimenti ostili alla Monarchia con pubbli-
» che declamazioni ».

Quest'ultimo addebito la Camera delle Accuse in ogni ipotesi avrebbe dovuto per giustizia tacere:

1.° perchè le pubbliche declamazioni ad esso attribuite dai testimoni dell'Accusa sono bestemmie e scempiaggini tali, che solamente il carattere dell'imputato riconosciuto *dalla stessa Camera delle Accuse* rendevano affatto inverosimili;

2.° perchè, se le deposizioni dei testimoni favorevoli al prevenuto non bastavano nello stato degli atti a smentire i testimoni a carico, la Camera delle Accuse, veduto il processo, non poteva ignorare, che egli aveva citato, e che non eransi tutti esaminati i testimoni a discarico;

3.° perchè ne' 29 luglio 1850 fece istanza l'imputato per la udizione di altri autorevoli testimoni, onde giustificare con fatti rilevantissimi che egli non era avverso alla Monarchia Costituzionale, e la Camera delle Accuse non poteva tale istanza respingere, e in pari tempo ritenere per vere le declamazioni che i testimoni dell'Accusa gli attribuivano.

Vero è che il Decreto soggiunge per modo d'ipotesi, ove pure i testimoni indotti dalla difesa avessero smentito le supposte declamazioni (§. 77.) « ivi » *rimarrebbero pur sempre in causa i primi due addebiti che lo oggravano* ». Ma appunto per questo era inutile a ingiusto, che la Camera delle Accuse insistesse nell'obiettare le *ostili declamazioni*. Imperocchè, se avesse preteso d'inviare il Romanelli alla Camera decidente, unicamente per aver firmato le leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, e per aver dato esecuzione a quest'ultima legge, avremmo potuto dire, e lo dimostreremo in appresso, che la Camera delle Accuse *errava in diritto;* ma i fatti su cui si fonda son veri. Non così riguardo al terzo addebito, a quello cioè dei *sentimenti ostili manifestati con pubbliche declamazioni!* Perchè farne fondamento di Accusa, quando non si ascoltano i testimoni che l'imputato citava, durante la istruzione del processo, e neppur quelli di cui ultimamente la difesa dimandava la udizione? Repugna ad ogni principio di giustizia dar debito di un fatto mentre si nega la prova in contrario.

Di altre reticenze e inesattezze si duole a ragione il Dottor Romanelli.

Tace il Decreto di varj documenti da esso prodotti a discarico. Tace della ordinanza del Montanelli, da cui resulta che il prevenuto, circa un mese dopo avere accettato il Ministero, rassegnò la sua dimissione. Da altri documenti, e in specie da una lettera, che apriva l'animo suo, scritta in epoca non sospetta, e munita del timbro postale, resultava, che il Romanelli, anzichè alla Monarchia costituzionale, era avverso alla proclamazione della repubblica, ed alla fusione con Roma. Di questi documenti, e neppure della lettera del 17 febbraio 1849 il decreto della Camera delle Accuse non fa conto, non fa menzione alcuna. Doveva essa confutarli, questi documenti, e dimostrarne, se pur fosse stato possibile, la irrilevanza; ma senza occuparsi di loro, senza mostrarne la irrilevanza, ritenere nullameno che il Romanelli nutrisse animo avverso alla Monarchia costituzionale, è cosa della più grave ingiustizia.

Tace il Decreto della illegittimità dell'arresto del Romanelli. L'Atto di Accusa infine dichiara, che egli « per conto dell'attual procedura trovasi carcerato dal 15 novembre 1849. Ma in fatto sta, che egli fu carcerato molto tempo prima, e segnatamente nel 13 agosto di detto anno. Rimaneva dunque a sapersi, come e perchè fosse arrestato; per conto di chi e con qual diritto fosse stato ristretto e detenuto in carcere di custodia nei precedenti tre mesi. *Male captus, sed bene detentus*, può dirsi di quello, che è illegittimamente arrestato quando pende a carico suo una procedura; ma quando avvenne l'arbitrario, illegittimo, e inumano arresto del Romanelli non era stata trasmessa contro di lui veruna querela, nè iniziata la procedura.

Inesatto è il Decreto della Camera delle Accuse, laddove ritiene, che *a fine al* 12 *aprile* 1849 il Romanelli ebbe titolo e *qualità di ministro*, » E NE RITIRÒ LO STIPENDIO ». Nella lettera del 22 aprile, ivi citata, il Romanelli scrivendo al nuovo ministro di Giustizia e Grazia, non asseriva per niente di essere stato ministro fino al 12 di detto mese. Al contrario egli scriveva in termini alternativi, imperocchè dal 26 marzo 1849 in appresso non esercitò mai più, come già si era proposto, e aveva dichiarato di non volere altrimenti disimpegnare le funzioni di ministro. Che se il Capo del Potere esecutivo ne' 28 marzo lo confermò nella carica di ministro, questa conferma non fu susseguita dalla sua accettazione, bensì da continue repulse e sollecitazioni perchè si devenisse alla nomina di un nuovo ministro. E finalmente, se la Commissione Governativa fece rispondere alla lettera del Romanelli, che lo riteneva creditore di lire centoventi e 10 soldi, egli è vero altresì che esso non ritirò questo residuo.

Inesatto è il Decreto nel ritenere, che il Romanelli abbia *consigliate* al Governo Provvisorio le leggi statarie, e nell' argomentare la pretesa ostilità alla Monarchia da documenti, quali sono le dette leggi, suscettibili d' interpretazione contraria a quella attribuita loro dalla Camera delle Accuse, senza minimamente valutare tanti altri fatti, che giustificavano la verità dei motivi che indussero l' imputato ad apporvi la sua firma, ed a portare a esecuzione la seconda di esse leggi.

A malgrado di queste, ed altre inesattezze, e gratuite supposizioni che viziano il decreto della Camera delle Accuse, il Romanelli sa bene, che alla Corte Suprema non possono proporsi questioni di fatto. E, procedendo a dedurre i motivi del ricorso interposto con Atto del 18 corrente, ritiene il fatto ne' precisi termini, nei quali fu esposto e ritenuto dalla Camera delle Accuse.

La posizione del fatto è questa:

1.° Al Romanelli non si attribuiscono atti di cospirazione, o attentato anteriore al dì 8 febbraio 1849.

2.° Si addebita di avere firmato le leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, di avere eseguito la seconda di queste leggi in qualità di Commissario straordinario nel compartimento Aretino, e di avere in questa occasione declamato pubblicamente contro la monarchia.

3.° Da questi tre addebiti si desume l' animo *ostile* alla monarchia costituzionale.

Tutto ciò ritiene in fatto la Camera delle Accuse: tutto ciò per mera ipotesi si concorda.

E poichè l' Art. 238 del Motuproprio del 2 agosto 1838 dispone che « Dal Decreto della Camera delle Accuse potrà ricorrersi in Cassazione, SE IL FATTO SUL QUALE IL DECRETO » È FONDATO NON È DELITTUOSO » il ricorrente deduce e prende a dimostrare con argomenti di *diritto*, che i fatti su i quali si fonda la Camera delle Accuse, non costituiscono delitto di Lesa Maestà.

Considerando in diritto:

1.° Che il Romanelli non può esser tenuto a rispondere se non di quanto egli fece, in *qualità di Ministro*;

2.° Che non può esser tenuto responsabile se non delle *sue proprie azioni* e non del fatto altrui;

3.° E che tutti gli Atti di cui si addebita il Romanelli, *sia in qualità di Ministro*, *sia in qualità di Commissario straordinario*, furono eseguiti dopo che era avvenuto il cangiamento del Governo.

Considerando, che i fatti sul quale il Decreto della Camera delle Accuse fonda il secondo e il terzo addebito contro il Romanelli sono coperti e sanati dall' Amnistia, non dovendo egli rispondere se non di quanto fece *in qualità di Ministro*. Ed in vero l' Art. 1.° del Decreto del 21 novembre 1849 dichiarava di perdonare, e cuoprire di oblio *tutti i delitti di Lesa Maestà ed altre defezioni politiche*, e se a questa disposizione generale si fecero alcune limitazioni, e fra le altre quella concernente i *membri del Consiglio*

dei Ministri dal dì 8 febbraio al 12 aprile 1849, è cosa evidente e fa d'uopo ritenere, che si avesse in animo di contemplare *gli ufficii*, e non le persone; o le persone *in quanto avessero esercitato gli ufficii indicati*. Il Decreto della Camera delle Accuse dichiarando, che tanto coll'uso dei nomi appellativi, quanto con *relazione agli uffizii ed alle procedure* potevano identificarsi le persone escluse dal benefizio dell'Amnistia (§. 69), non altro prova se non che il Romanelli era escluso; nè ciò s'impugna, egli ne era escluso, *ma nella qualità di ministro*; e non può applicarsi la limitazione fino ad eccettuarne gli atti commessi in una qualità *diversa e formale*, in quella cioè di Commissario straordinario. La Camera delle Accuse pertanto interpetrò erroneamente il Decreto d'Amnistia; la interpretazione proposta dalla difesa doveva preferirsi, sì perchè nel dubbio prevale la disposizione generale della sua limitazione, sì perchè nel dubbio deve anteporsi la interpretazione più favorevole, sì perchè pendeva già, quando emanò il Decreto dell'Amnistia la procedura relativa alla spedizione del compartimento Aretino; e se il Principe avesse inteso di eccettuarla, lo avrebbe dichiarato, come lo dichiarò delle procedure di Firenze e di Pistoja, di quelle delle urne elettorali e della spedizione di Capannori.

Considerando, che agli effetti penali non si ammetta responsabilità solidale; ciascuno è tenuto a rispondere del fatto proprio; *Leg. Sancimus* 22, *Cod. de poenis*. E i fatti posteriori alla consumazione del delitto, qualunque sieno, non importano mai complicità senza l'estremo del *precedente concerto*; ma unicamente potrebbero costituire un delitto *speciale sui generis*, quando fosse espressamente riconosciuto e dichiarato dalla Legge, *Rossi*, *Traité de Droit Penal.*, *liv.* 2, *chap.* 40, *num.* 7. *Annali di Giurisp.* 1843, *part.* 1, *col.* 147, 1847, *part.* 1, *col.* 530.

Considerando, che il denunziato Decreto erroneamente qualifica e ritiene, il delitto di Lesa Maestà come delitto *continuato*, e d'*incessante flagranza*; ed esserne colpevoli nel concreto non solamente coloro che si dica averlo macchinato, ma ancora quelli che dopo *il dì 8 febbraio* 1849 contribuirono alla *permanenza e consolidazione* del nuovo stato di cose (§. 47, 48).

Considerando, che a questa erronea, assurda ed iniqua teoria proposta dal Decreto della Camera delle Accuse, si oppongono la natura e definizione giuridica del delitto di Lesa Maestà, la disposizione litterale della legge, la dottrina dei criminalisti, e la consuetudine di giudicare, essendo omai dall'insegnamento dei Dottori e dalle rejudicate dei Tribunali concordemente stabilito:

Che il delitto di Lesa Maestà per la sua stessa natura ed essenza giuridica suppone che il Principe sia nel POSSESSO E NELL'ESERCIZIO ATTUALE DEL POTERE, *Carmign.*, *Juris crim. elem.*, *Lib.* 3, *part.* 1, *sect.* 1, *Cap.* 1, *tit.* 1, *num.* 4, §. 707, 708. — *Giuliani*, *Instit. crim.*, *tom.* 2, §. 1, *pag.* 17.

Che la definizione stessa attribuita a questo delitto dalla Legge Romana e dalla Legge Toscana necessariamente suppone L'ATTUALE ESISTENZA DEL GOVERNO, *Leg.* 1, *ff. ad leg. Jul. majestat. Leg.* 30, *Agosto* 1795.

Che perciò i criminalisti distinguono gli atti *anteriori* dagli atti *posteriori* al cangiamento del Governo, e negli atti commessi quando il Principe non è più *nel possesso e nell'esercizio attuale del potere*, non ravvisano delitto di perduellione, *Carmign. e Giulian*, *loc. cit.*

Che per necessaria conseguenza dell'accennato principio fu comunemente stabilito, anco in termini d'invasione, e di usurpazione, non esser delitto di Lesa Maestà l'accettare pubblici impieghi dal GOVERNO DI FATTO, *Poggi*, *Elem. jurisp. crim.*, *lib.* 2, *Cap.* 10, *num.* 56. *Renazzi*, *Elem. juris crim.*, *lib.* 4, *part.* 3, *cap.* 2, §. 4, *de temp. civ. perturb.*, *num.* 2.

Considerando, che invano la Camera delle Accuse, *non potendo impugnare la regola*, ha preteso limitarla nel caso che gli Atti posteriori al cangiamento del Governo *sieno contrarj all'interesse del Principe nel tempo della sua assenza*; e non sussiste la *contata consuetudine di giudicare*, che giustifichi sì fatta limitazione (Decreto §. 73).

Considerando, che la pretesa limitazione distruggerebbe la regola, ed eluderebbe la distinzione ricevuta nella soggetta materia tra gli Atti *anteriori* e quelli *posteriori* al mutamento del Governo; imperocchè ove non sieno diretti contro l'*interesse del Principe*, neppure gli Atti *anteriori* possono importare *delitto di Lesa Maestà*.

Considerando, che riguardo alla decisione del Supremo Tribunale di Giustizia de' 23 gennaio 1800, *nella Causa contro Cioni, Dini ed altri*, allegata dalla Camera delle Accuse, fa d'uopo avvertire:

1.° Che una sola rejudicata non costituisce, nè ha mai costituito consuetudine di giudicare;

2.° Che la citata decisione, non che approfondire e risolvere, neppure accenna la questione di cui si tratta; se cioè, chi non cospirò, nè cooperò con atti *precedenti* al rovesciamento del Governo possa tenersi reo di Lesa Maestà per *atti posteriori* alla proclamazione del Governo nuovo;

3.° Che, se la decisione stessa valutò a carico del Dini l'accettazione del Segretariato del Governo francese, e la sottoscrizione dei proclami contrarii alla monarchia, li valutò dopo avergli dato debito di *atti, e fatti di cospirazione anteriore* all'invasione francese.

Considerando, che una Decisione de' 6 settembre 1799 proferita dall'istesso Supremo Tribunale di Giustizia, anzi dai medesimi Presidente Biondi e Auditore Urbani, escluse il titolo di *Lesa Maestà* per fino nel caso di colui, che senza *positiva necessità*, ma *volontariamente* prende le armi sotto il governo dell'usurpatore, e va a combattere contro il Principe che torna con apparato di forze proporzionato a recuperare il Governo e lo Stato.

Considerando, che inopportunamente la Camera delle Accuse allegava le regole del Diritto Romano relative al *mandato* ed all'*jussum* (Decreto §. 72) avvegnachè, se per le premesse dottrine, gli Atti posteriori che non si ricongiungano con atti di precedente cospirazione non costituiscono delitto di Lesa Maestà, è un evidente *petizione di principio* replicare, che il mandato, ed il *jussum* non scusano dal delitto.

Considerando, che la Camera delle Accuse dopo avere concordato ed ammesso la probità del Romanelli, l'eccezioni da lui dedotte contro la persona e il detto dei testimoni avversi, le ragioni di pubblica sicurezza, che lo indussero a firmare le leggi statarie, e la mitezza con la quale *veramente* si condusse nella spedizione del Compartimento Aretino, dichiarando che queste erano circostanze *attenuanti*, è caduta in evidente *falso supposto*; poichè mirando esse ad escludere l'*animo ostile*, che è uno degli elementi del delitto di Lesa Maestà, non attenuano, ma *dirimono* la imputazione del prevenuto.

Per questi motivi, che si riserva di aumentare, e sviluppare, fa riverente istanza affinchè dalla Corte Suprema sia cassato nelle parti che riguardano il Ricorrente il Decreto proferito dalla Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse, li 7 gennaio 1851 con tutte le sequele di ragione.

Fatto in Firenze li 24 febbraio 1851 con tutti i riservi e proteste ec. ec. ec.

Per commissione del D. Leonardo Romanelli.

C.° A. Adriano Mari.

MEMORIA

A DIFESA DI FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI

PER IL RICORSO

AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

INTRODUZIONE

» Nomine oratoris et docti ornandus est qui . . . . possit
» dicendo populum ad decus excitare aut ab errore dedu-
» cere aut inflammare in improbos, aut incitatum in bonos
» mitigare, qui denique quemcumque in animis hominum
» motum res et caussa postulet, eum dicendo vel excitare
» possit vel sedare.

Cicero de Oratore.

Quando l'amore e la venerazione, che io porto grandissima agli scrittori dell'antichità mi spinsero provetto a rileggere e meditarne tra gli ottimi libri di Cicerone quello *Dell' Oratore*, e mi avvenne imbattermi nel precetto che ho posto ad epigrafe di questo scritto, considerai meco stesso come la diversità delle forme dello Stato e con esse dei costumi, rendesse presso i Romani solenne ed altissimo tra gli uffici dell'avvocheria quello del difendere, non pure innanzi i giudici, ma sì innanzi lo intiero popolo, la fama calpestata, e sedare nei commossi animi della moltitudine le malvagie prevenzioni contro ottimi cittadini. Sembravami che, in quel modo di reggimento, siffatto ufficio allora vie più si richiedesse, quando per mutazione di Stato, o per forti commovimenti di popolo, sorgesse la trista peste delle parti la quale, siccome insegnano le storie, ammorba nomi e persone, e riduce i popoli a volgere miseramente il dente in loro stessi. Ma io non pensava allora nè poteva pensare, che sarebbe venuto tempo in cui richiesto, con mio dolore gravissimo, di patrocinio da tale a cui mi legava una sentita e leale amicizia, il precetto di Cicerone avrebbe dovuto non solo tornarmi nella mente, ma mi sarebbe eziandio apparso necessario consacrare parte di questa mesta difesa nel rivendicare dinanzi i giudici ed il popolo il nome vilipeso di un cittadino onesto, e, per robustezza d'ingegno, per varietà di studi, per acume d'intelletto sopra molti chiarissimo.

Grave ufficio invero ove si consideri come alla pochezza dello ingegno si unisca il grave dolore che arreca la considerazione della infelicità dei tempi i quali a questo ci spingono. Imperocchè mentre innanzi il tentato nostro risorgimento uniche glorie presenti d'Italia mostravamo allo straniero gli uomini, che, quasi a dispetto delle nostre politiche condizioni, e della contrariata istruzione, sorgevano in ogni età ad attestare come il cielo avesse a noi Italiani concessa tanta parte di scintilla divina da non meritare l'ultimo posto tra le nazioni incivilite, oggi le ire di parte tant'oltre ci traggono fino a condurci a diffamare coloro dei quali dovremmo andare orgogliosi!

Questo mal vezzo cominciò pur troppo nelle più violente agitazioni del nostro recente movimento politico: era riprovevole allora come sem-

pre, ma era presso i buoni ed i savi attribuito all' abituale trasmodare delle rivoluzioni, ed era riguardato una delle piaghe inseparabili da quello. Passarono quei giorni, pareva che nel dolore almeno dovessero le passioni calmarsi: pareva che nella sventura fosse opportuno e prudente consiglio apparire dignitosi, pareva che gli uomini ai quali per lo ingegno sortito dalla natura corre obbligo di pensare ai destini della comune patria veduto il danno gravissimo delle divisioni cittadine, tanto più gravi ove si consideri la piccolezza di queste frazioni di Stati (la quale come saggiamente nota il Montesquieu rende i capi loro i martiri della Sovranità) (1) dovessero non pure rifuggire dal lacerarsi ma cercare modo d' intendersi per trovarsi compatti in una sola e sacra falange ove i cieli ci abbiano riserbato un nuovo giorno alla riscossa; ma ciò non avvenne; non solo ebbe seguito ma si estese questo tristo costume del mordersi, e quasi fosse poco darci in lacrimevole spettacolo all' epoca nostra, fu sanzionato nelle storie le quali, sotto le più larghe promesse d' imparziale giudizio, la impaziente età volle scritte nel bollore delle passioni, che furono, come era naturale, la espressione delle diverse parti che ci divisero, e che riusciranno a render certi i nepoti di questa sconsigliatezza degli avi!

Malauguratamente per noi Italiani dura tuttavia il rimprovero che sensatamente ci dirigeva quella grande anima di Francesco Petrarca. « *Nostre voglie divise, guasta han del mondo la più bella parte;* » nè la passata e tuttora viva esperienza ci corregge.

Io non mi dolgo di certi ignoti i quali sotto nomi anonimi e talvolta frateschi sono usciti stolidi campioni di una reazione insensata a cercare di ricondurre il mondo a ritroso, mal calcolando come la forza che lo trae per la sua via sia di tanto superiore alla loro da rendere ridicoli e puerili gli sforzi. Tentano essi pure di vilipendere nomi e persone che non conoscono, nè banno attitudine a conoscere, nè anima per intendere. Ma non sono che rettili minutissimi i quali mentre presumono arrestare i passi della civiltà sono da essa schiacciati, non avvertiti.

Mi dolgo degli uomini che si dicono di senno, i quali intendono i tempi e fanno opera di volgere al meglio la umanità. Io gli vedo con ineffabile dolore dar mano a divisioni funestissime, scrivere con la febbre del partito intollerantissimo, e per amore dell' esaltare i consorti loro cercare contrapposti infamando sommi uomini, tessendone false e disoneste biografie, illusi da informazioni falsissime.

Intanto non comportando i tempi che la stolida reazione proceda a viso aperto, essa finge avere i principj di civile libertà che la età ha diritto di esigere, e, in tuono *rugiadoso* deplora certe circostanze che non concedono, com' ella suppone, l' attuazione di quei principii. Essa applaude cotesti scritti dai quali trae favorevole occasione per abbattere nomi e persone, e riesce ad ottenere malauguratamente sostegno nei suoi stessi nemici.

Si agita la Europa intiera in una lotta gigantesca tra la libertà e la servitù. A chi bene la intenda non è cotesta lotta per nomi, è lotta che racchiude in sè i destini della umanità, la prosperità intellettuale e materiale delle nazioni. L' esito della lotta dipende dal non moltiplicare i desideri per non dividere le forze; arrogi il bisogno di usare la potenza intellettuale per contrapporla agli uomini pur troppo abili che si adoprano perchè trionfi la servitù. Ora questi due fini allora si conseguiranno quando si terrà con-

(1) L' Italie et une grande partie de l' Allemagne sont partagées en un nombre très infini de petits États, dont les princes sont, à proprement parler, les martyrs de la souveraineté. Nos glorieux sultans ont plus de femmes que la plupart de ces princes n' ont de sujets. Ceux d' Italie, qui ne sont pas si unis, sont plus à plaindre; leurs États sont ouverts comme de caravansérails, ou ils sont obligés de loger les prémiers qui viennent; il faut donc qu' ils s' attachent aux grands princes, et leur fassent part de leur frayeur plutôt que de leur amitié.
Lettres Persanes Lett. 103.

to delle persone capaci per robustezza d'intelletto, e quello non calpesteremo ma rispetteremo, ed anzi per i comuni interessi ci associeremo: quando resi diffidenti dal sapere in che stima nei tempi passati fossero tenuti gli uomini amanti di libertà. resi diffidenti dalle ambizioni, che si agitano nelle politiche commozioni le quali usano loro armi per conseguire i fini cui anelano, resi diffidenti dalla presenza dei varii partiti politici che intendono a diffamare i seguaci veri o presunti di partiti opposti, non crederemo al primo incontrato, non crederemo neppure ai molti concordi, ma rispetteremo gli uomini chiari per fama e per senno quando veramente fatti innegabili passati sotto i nostri occhi e la personale conoscenza dell'individuo non ci persuada ad accogliere per vere le voci primo raccolte. Chi ha il raro coraggio di credersi così freddo di animo da scrivere senza passione la storia dei suoi tempi non può nè deve affidarsi neppure ai canoni di critica storica, quando può di persona conoscere gli uomini che vi figurano ed accertarsi che la opinione da altri su di loro emessa non provenga da spirito di parte o da altra ragione qualunque.

Ma se queste considerazioni riescono a rendere deplorabile o riprovevole ogni diffamazione volta contro i nostri valenti uomini in circostanze indifferenti, deplorabilissima e riprovevolissima addiviene se è volta contro persone sottoposte ad accusa.

Quando la solenne grandezza del Popolo Romano concedeva pei delitti pubblica l'accusa ed un giudizio pubblico, non era incongruo nè disonesto assumere il doloroso ufficio di accusatore, imperocchè primo e santissimo scopo esser dovesse negli animi dei cittadini la incolumità o la tutela della patria dolcissima. Stabilita una forma di reggimento grata alla intiera aggregazione politica, il bisogno di tutelarla era da tutti sentito, e reputato onorevole ufficio io adoprarvisi. E questo vediamo accadere anche ai giorni nostri. Ovunque lo Stato è retto a forme libere i cittadini immedesimati nell'amministrazione pubblica hanno per cosa onorevole adoprarsi ai comuni vantaggi fino a disimpegnare gli uffici statuiti per tutelare la pubblica sicurezza e tranquillità: testimoni la Inghilterra e gli Stati-Uniti. Le forme libere rendono lo Stato una sola famiglia, accomunano gli affetti e gl'interessi, non fanno amare la patria solo per le ceneri degli avi, per la rimembranza delle aure prime di vita che vi abbiamo respirato, non è solo la madre benigna e pia che cuopre i dolci parenti, ma la fanno addivenire cara per i sudori che ci costa, per le pene per essa sofferte, per le cure ad essa consacrate, per gli interessi con lei accomunati; sotto di esse soltanto veramente amiamo la patria. È in coteste forme che l'uomo adempiendo i divini voleri coll'accomunare le forze in vantaggio della politica associazione, segue la missione cui il suo creatore lo destinò nel breve pellegrinaggio della vita. Nei governi dispotici il cittadino isolato dai pubblici affari si chiude necessariamente nella famiglia e rifugge da essi; vedendo i pubblici interessi rappresentarsi da un solo, egli concepisce la idea che per quello solo s'amministri lo Stato e poco s'interessa all'amministrazione non sua.

Quando pertanto al governo libero fu sostituito il dispotismo d'un solo, quando in questo modo di pubblico reggimento fu necessario tutelare la politica associazione, si trovò agevolmente che le forme la prima usate mal convenivano con la istituzione nuova. L'accusa passò in ufficiali salariati e fu male esercitata perchè la tutela dell'aggregazione fu confusa colla tutela della forma di governo stabilita, e fu tosto invisa a coloro che non amavano cotesta forma, indifferente ad altri che la forma aveva isolati e staccati dai pubblici interessi. Gli ufficiali preposti tra per lo essere invisi a qualcuno, tra per lo abituarsi a tristi modi per la individualità dello ufficio, divennero odiosi, e l'accusa fu reputata tra tutti gli uffici dell'amministrazione il più tristo. Oggi è variata in parte la forma dell'accusa: non è più palesemente in mano di chi ricordi gli scherani del sistema feudale, ma è

isolata affatto dai cittadini i quali non devono avervi parte.

Però la diversità delle forme rende direi più rispettabile e sacra la persona del prevenuto.

Non è la sola morale pietà che rende meritevole di rispetto l'uomo nella sventura. — Nel sistema dell'accusa pubblica dei cittadini pari erano le armi. L'accusatore veniva scevro di ogni pregiudizio nell'arena a lottare coll'accusato, se l'accusa non provava lo assunto, aveva a suo prò l'azione di calunnia (1) il che doveva rendere cauti gli accusatori nell'avventurare i loro assalti. Non erano ufficiali assuefatti nella trista abitudine di aggirarsi tra i delinquenti, e posti sotto l'agida della legge per le accuse non provate. Si cerca con ogni studio nella colta Europa di raggiungere forme che assicurino meglio la eguaglianza tra l'accusa e l'accusato, ma fin qui non è sciolto l'arduo problema, contenti i pubblicisti di riconoscere questo soltanto: essere migliori le forme Inglesi come quelle che più si avvicinano al metodo antico.

Ora la diseguaglianza tanto più è resa profonda quando nel conflitto tra accusatore ed accusato s'intromette alcuno, non ricercato nè parte al giudizio, il quale minando la pubblica opinione ai danni del prevenuto imbaldanzisce l'accusa e getta nella bilancia della giustizia un peso illegale che può farla traboccare.

Siffatto sistema s'è per apparire grave nei delitti comuni, gravissimo appare nei delitti politici.

Nella volgare opiniona degli uomini il delitto politico è precisamente di gravità contraria a quella segnalata nella scienza del diritto criminale. Per questa il sovvertimento dell'ordine stabilito è il sommo danno sociale, quindi i mezzi usati per conseguirlo costituiscono il sommo dei delitti. Nella comune opinione al contrario, non si reputa agire pravamente colui il quale tenti variare le forme governative onde lo Stato ne conseguisca migliori. Ond'è che l'accusato di questo delitto è ben lungi dall'essere nelle menti degli amici del progresso confuso con i volgari delinquenti ed ha sempre in suo prò senza numero simpatie.

Quindi miglior ufficio non può prestarsi all'accusa, nè più gravemente si può nocere all'accusato quanto può farsi con divulgare voci le quali attribuendo qualità triste al prevenuto ne screditino la persona e respingano le simpatie degli onesti.

Tessere triste biografie a prevenuti per delitti politici è intervenire nel processo ai loro danni per ottenerne la condanna. Il che quanto sia religiosa e onesta cosa, in ispecie quando gli addebiti obiettati mancano d'ogni sussistenza, lascio che di per sè ciascuno consideri.

Aumenta altresì la odiosità di simili diffamazioni la qualità del diffamato; dovrebbero pure conoscere coloro i quali le spargono come allorchè l'anima è ingentilita dagli studi delle lettere e si è abituata alle aspirazioni del bello, debba con più dolore sentire la tristezza di un lungo carcere, e come il cuore esacerbato dai lunghi patimenti debba più gravemente affliggersi se la malignità degli uomini aggiunga le calunnie agli altri strazi.

Certo quando si volle preservati dall'ultimo supplizio gli uomini eminenti per ingegno o per le cure usate a vantaggio e splendore della patria, non si ebbe solo riguardo all'utile che tuttora poteva essa ritrarne, ma si ebbe quel senso di rispetto che presso ogni naziona incivilita si professa per le lettere e per coloro che hanno potuto elevare la intelligenza al di sopra del comune degli uomini.

Non è vero che i Romani risparmiassero soltanto coloro che per robustezza ed agilità potevano dar sollazzo al popolo nei giuochi gladia-

(1) *L. ult. Cod. De Accusationibus et Inscript.* — *L. 2. Cod. De Exhibendis et trans. Reis.*

torii. Certo cotesto disse il giureconsulto Modestino (1) in tempi nei quali:

Potè all' alte patrizie
Come alla plebe oscura,
Giuocoso[illegible]ar solletico
La soffrente natura. (2)

ma già il Popolo Romano aveva in tempi meno rei, assoluto Orazio bagnato del sangue della sciagurata sorella, in esso valutando il presente benefizio reso alla patria.

Oimè! cotesto senso gentile pare manchi nella civiltà nostra, dacchè si cerca deprimere tali uomini i quali non solo irreprensibili dovremmo rispettare, ma se pure in alcune azioni della vita loro avessero mancato, dovremmo scusare a difendere, gelosi custodi della fama degli nomini che illustrano la nazione! Il che giovi avvertire non perchè qui sia il caso di scusare colpe, ma perchè sempre più apparisca la inconvenienza del diffamare.

Se non fosse per apparire men che conveniente al difensore, invocata la propria onestà, erigersi a testimone per il cliente calunniato, pochi invero potrebbero come io potrei proclamare false ed assurde le cose divulgate e stampate ai danni di Francesco Domenico Guerrazzi.

La perenne amicizia ed il continuo conferire o in voce o per lettera, lungamente mantenuto anche per le occorrenze della professione, gl'interessi pecuniari nati per questa relazione di affari, a me sovra ogni altro hanno offerta agevolezza d'indagare e conoscere la mente ed il cuore suo. Anch' io ho avvicinati suoi detrattori, ma mi è stato agevole scorgere la insussistenza degli addebiti che aconsigliatamente gli lanciavano, imperocchè richiamati a specificare fatti, non un solo ho sentito articolarne, tutti mi hanno replicato averne avuta voce da altri; le quali ricerche da me fatte hanno, se pur ve n'era d'uopo, aumentate le mie convinzioni. E sulla origine di coteste voci potrei dire assai più gravi parole, ma la carità di patria me ne fa severo divieto.

Se non che non potendo io esigere fede alla mia testimonianza ricorderò brevemente quali titoli cotesto uomo si abbia alla pubblica estimazione. E in ciò fare piacemi ricordare ai lettori come io intenda evitare ad esso i danni delle altrui detrazioni onde non mi venga fama di adulatore inverecondo; quando un uomo si è reso chiaro per la coltura dello ingegno suo robustissimo, non abbisogna di encomii; io poi odio l'adulazione ch'è sempre il vizio dell'uomo leggiero e fallace il quale parli secondo l'altrui genio, non secondo verità (3); ma devo provvedere a prevenzioni di partito e non intendo encomiare, ma richiamare in luce la verità là donde si è tentato oscurarla.

Sebbene nato in paese ove occupazione predominante sono i traffici, tuttavia dalla sua più tenera età egli volse lo ingegno col quale lo aveva prediletto la natura alle ottime discipline. Conosciamo tutti come in Toscana sieno ordinati gli studi elementari, e di che sappiano quelli che si fanno innanzi di entrare nelle Università, i quali se il cielo non ci avesse concesso abbastanza acume, e se le forze private non si fossero adoperate per megliorare, sarebbero valsi ormai a fare della Toscana la Beozia d'Italia. Se v'è poi luogo ove cotesti studi sieno anche al peggio condotti si è Livorno verso il quale i passati governi non hanno vôlti gli occhi, ove si eccettui per ciò che riguarda la finanza, nè appare, almeno fin qui, che i presenti vogliano occuparsene maggiormente. Giunto nella prima adolescenza all'Università pieno la mente della splendida e delicata epopea di Virgilio, azzardò una tragedia *il Priamo* nè le censure che gli furono con poca

(1) *L.* 31 *Dig. De Poenis*.
(2) Parini.
(3) *Cicero, De Amicitia* §. 91.

carità lanciate, lo ritrassero da quella operosità nelle lettere alla quale la natura lo aveva chiamato, e che in mezzo ad ingratissimi lavori e spesso allo squallore del carcere ha pur saputo con indefessa cura proseguire. Ammiratore alla fantasia del Byron egli dettò alcune stanze in lode di lui, nè era pure uscito dalla Università quando compose un Dramma *i Bianchi ed i Neri*, il quale esaminato da rigido censore ebbe pure lodi non comuni (1).

In sull' uscire dalla Università pubblicò la Battaglia di Benevento, romanzo ch' ei dettò a 22 anni: stampato in più edizioni, tradotto in più lingue, fu con avidità ricercato e lo è tuttora, sicchè non cessa la brama di ripeterne nuove edizioni. Niccolò Tommaseo lo esaminò in un suo lungo articolo (2) e sebbene fosse critico piuttosto incontentabile che no, non dubitò asserire come « La importanza dello argomento, » la novità del lavoro, meritassero, che il ch. » autore dovesse considerarsi non come roman- » ziere, ma come poeta, e l'opera sua come una » nuova epopea ». Anche lo Indicatore Lombardo non ristette dal lodarlo e chiamò l'autore Byron d'Italia.

È notevole come in età così giovanile e con tanto ardore di fantasia avesse fino di allora piegato lo ingegno allo studio della lingua nostra, ch' egli usa con sì rara venustà (3).

Avendo io seguito dettati altri romanzi, gli è stata fatta nota speciale dell' essersi occupato di questo genere di letteratura. Certo quando si vuol deprimere alcuno niun mezzo è risparmiato, ed io dubito forte che s' ei avesse composti libri ascetici non per questo avrebbe evitato le critiche.

Egli in certa lettera che mi scrisse si diffuse sullo spiegarmi come avesse prediletto questo speciale componimento, la quale lettera possedendo io tuttavia, mi dà agevolezza a far ch' egli stesso possa difendersi da simile rimprovero. Ecco le parole sue:

« Una gente pedantesca, osa a scrivere con la elevatezza del Biacco che striscia sulla polvere, ha scomunicato e continua ad anatemizzare i Romanzi. O tu vogli considerarli per il lato dell' arte, o per quello della importanza morale, o per l' antichità loro tu comprenderai quanto sieno notabilissime opere: intorno all' arte vedi il volume degli *Scritti miei*: p. 211. Per la importanza morale, io ti dirò non già che sieno i libri universalmente letti, ma certamente più letti, e sopra tutto i primi letti. Invero leggere affatica, e il giovane aborre tutto quanto non sia moto, aria e sollazzo. Ora ci vuole un piacere assai intenso per superare simile aborrimento. Questo piacere (ormai è conosciuto) il giovane trova in siffatto genere di scritti per così dire *panteistici*, dove la forma drammatica, l'arte sospensiva del racconto, e la maraviglia dello inaspettato incatena il lettore al libro. Quando il romanzo non facesse altro, che schiudere la porta allo amore della lettura, mi parrebbe opera insigne. La massima parte della educazione consiste nello studio di leggere; anzi senza questo studio non può darsi fondamento alla educazione. Inoltre più agevolmente si educa il cuore, che lo intelletto, perchè il primo sente presto, e palpita eguale dal giorno in cui nacque all' altro in cui muore; il secondo poi ragiona tardi, e quasi sempre recita la parte che gli suggerisce il sentimento. Aggiungi che quando anche potesse farsi in modo diverso pure importerebbe sempre, che educassero prima il cuore che il cervello; il primo di rado s' inganna nei suoi moti, il secon-

(1) *Antologia Agosto* 1827 *pag.* 103; e vedi lo *Indicatore Genovese* di quel tempo.
(2) *Antologia. Agosto* 1828, pag. 73.
(3) L' Accademia della Crusca lo assunse tra i suoi soci solo quando salì al potere. Le costituzioni Accademiche portano che la nomina dei soci debba essere confermata dal Ministero dello interno. Oggi sento come il Ministro dello interno attuale abbia annullato il partito col quale era stato ammesso il Guerrazzi tra i soci, ed altro che nominava N. Tommaseo.

do spesso nei suoi raziocinii. La Ciropedia di Senofonte opera di educazione è romanzo, Telemaco romanzo, e non so quale scrittore, ma Filangieri parmi, desidera che ai giovani si dieno a leggere romanzi. I pedanti gli screditano come invenzione, moderna o per lo meno poco antica; ma i Romani e i Greci ebbero romanzi come le Favole milesie, a i libri di Aristide rammentati da Plutarco nella vita di Crasso; gli amori di Dafni e Cloe, le Pastorali di Longo Sofista, e via discorrendo. Uno dei più antichi monumenti della letteratura tedesca è il romanzo *Brut* del 12.° secolo composto alla Corte di Eleonora di Aquitania sotto il regno di Luigi il Giovane. Antichissimo è il romanzo provenzale della *Rosa*. Busone da Gubbio ai tempi di Dante scrisse l'*Avventuroso Ciciliano*. Di remota origine la *Tavola Tonda* che leggeva Francesca da Rimini con Paolo, ed altri romanzi del Ciclo Carlovingio. Ma da ogni novella del Decamerone non si potrebbe ricavare un romanzo eccellente? Lasciate dire, che il romanzo sia genere di frivola letteratura; volgetevi da ogni lato di Europa e troverete fra i libri più notabili i romanzi; protei di ogni maniera ora ti si presentano tragici, ora festevoli, ora di costumi, ed ora fantastici, talvolta storici, sovente instruiscono, sempre dilettano. Certamente ve ne ha dei disonesti, dei corruttori, e degli empii, ma questo non è vizio della composizione, sibbene del compositore ».

Lo scopo morale del Romanzo ch'ei pubblicò non è a porsi in dubbio. Anche qui mi è dato estrarre dal suo carteggio le stesse sue riflessioni in proposito delle quali chi non le avesse avvertito noterà, difficilmente potersi ideare soggetto che si aggiri su principio di maggiore importanza morale.

« La *Battaglia di Benevento* è commento del verso Alfieriano, che :

« Uom per delitti mai lieto non sia ».

« Manfredi fu bello, gagliardo, a maraviglia destro, ingegnoso, trovatore e maestro di gaia scienza, cavaliere illustre, di animo alto, di cupide voglie, di concetti magnanimi: egli ebbe buona moglie, e figli, e felicità un tempo così piena come possono desiderare in terra i figliuoli di Adamo. Egli accolse in mente il disegno, che più tardi venne praticato da Francia, Austria, Spagna, Prussia, Inghilterra; voglio dire accrescere l'autorità regia con lo abbassamento della feudalità, e comporre in Unione la Italia, o almeno a Stati forti da potere resistere con vantaggio a straniere invasioni. Questa fu grande piaga per noi e dura ancora, che mentre grandissimi Stati stavano formandosi ai confini, noi durammo divisi non solo, ma discordi, e questo fu la causa vera per cui più tardi da Monginevra a Reggio Carlo VIII potè correrla con isperoni di legno ec. — Ma per fondare grandi concetti, e conseguire la lode di salvatori di popoli fa mestiere avere anima e mani incontaminate. Manfredi troppo era diverso. Orribili delitti gli pesavano sull'anima; egli deve espiare, non trionfare su la terra! — Di più, Manfredi ha offeso il Conte di Caserta nelle sue più profonde e tremende affezioni. La ingiuria chiama la vendetta, e la ingiuria più è molesta quanto più poggia in alto l'offensore. Caserta otterrà piena vendetta, ed orrida, ma sarà felice? Questo frutto amaro gli empirà il petto di cenere d'inferno: di poco sopravviverà al tradito; egli darà a se stesso la morte dei traditori, e il cielo disporrà che la fede del suo cane gli torni fatale, quanto la sua infedeltà nocque ad altrui. Ghino di Tacco è carattere storico puramente. Ruggiero rappresenta uno spirito inquieto, agitato dall'ambizione, e dall'amore; caratteri, e ingegni che terminano per diventare matti o grandi, ma cade tagliato a mezzo per giovanile avventatezza, e per voglie impossibili. — Ma il concetto vero del libro è che nello adempimento delle opere immortali bisogna portare mani pure ed anima incontaminata ».

Lo amore grandissimo agli studi non andò in lui disgiunto dallo amore per il suo diletto paese. E quando nel 1831 la parte intelligente della

Italia desiderò migliorato il Governo, egli fu compagno di pensiero e di opera ad altri i quali mantennero seco lui costante amicizia, e solo in tempi recentissimi si divisero da esso. È singolarissima cosa notare come egli sia appuntato di soverchia ambizione che a senso di cert'uni gli bolliva in petto fino di allora; altri lo rimproverano di essere rimasto lungamente estraneo alle cose del suo paese, il che non si capisce come possa con quel primo addebito conciliarsi, avvegnachè non conceda l'ambizione posa all'animo che rende inquieto agognatore di onori. Più, l'ambizioso, da se stesso lavora dando opera instancabile a conseguire suoi fini. Ora egli nel 1831 non ricercò ma fu ricercato, e poi sciauratamente accostato da taluno dei suoi sollecitatori; nè diversamente accadde nel quarantasette e vivono le persone che lo sollecitarono.

Anche di animo vendicativo lo appuntano costoro il quale addebito non è difficile opera ribattere. Una cosa solo vorrei loro dimandare, cioè, su chi abbia egli esercitate vendette quando la sua presenza al potere ed i tempi torbidi nei quali lo disimpegnava gli avrebbero dato ogni agevolezza per sfogare cotesta trista passione?

Ma quando le prevenzioni offuscano la mente è facile dir cose meno che vere. La prova dell'animo suo vendicativo si vuole desumere dall'avere egli scritto che « quando la vendetta gli è ardua la cerca, quando gli riesce facile l'aborre » frase la quale a chi bene la intenda suona questo solo « potente perdono, uguale oblio: più debole non sorrido alla ingiustizia, che percuote ».

A mostrare poi come lo spirito di partito offuschi il retto giudicare basti avvertire che raccontando egli come a certo sbirro che lo traduceva alle carceri dicesse « *a buon rendere* », piacevolezza molto naturale in chi si adoprava ad ottenere un governo migliore, cotesta frase gli è stata interpretata come desiderio del potere e confessione di effrenata ambizione!

Parlando egli del moto del 31 nelle sue memorie, libro nel quale non vi sono certo piaggerie per i governi passati o presenti nè vi occulta il desiderio di meglior regime, nota il fatto con queste parole.

« Tornai a casa sul principiare del 1831: era piena di tumulto la città; la opinione commossa dai fatti di Francia, del Belgio e della Polonia durava agitata. Certa sera venne una mano di gente e mi condusse in un convegno; incontrai di coteste persone, che soglionsi dire le più rispettabili della Città: divisavano niente meno che istituire un governo provvisorio e la guardia nazionale: interrogato del mio consiglio risposi esser mestieri conoscere i partiti della capitale, siffatti provvedimenti praticati in Livorno soltanto parermi pazza cosa. Soggiunsero: conoscerli ed essere eguali a quelli che designavano imitare a Livorno. Di nuovo osservai: non sembrarmi cotesta materia da precipitare senza maturo discernimento; si chiarissero prima per bene i fatti e donde e come pervenuta la notizia. Nol sapevano e cominciarono a sbigottirsi. Allora dissi « confortatevi riducetevi di quieto a casa e figurate che non ci siamo visti; io partirò subito per Firenze e informato a dovere tornerò fra breve ora. » Andai in compagnia di persone che mi erano amiche, una morì e la nomino a cagione di onore Antonio Benci; giungemmo alla casa del personaggio designato comandante la Guardia Nazionale; buio e silenzioso il palazzo. Il Benci notava: non parmi questo il quartier-generale di un comandante di Guardia Nazionale in notte di rivoluzione — « Nè a me, risposi. » — Infine dacchè tu comprendi quant'obbligo mi corra di usare discretezza chiarimmo menzognera la voce, e, con celerità ritornando, prevenimmo ogni moto sconsigliato » (1).

Ai detrattori del Guerrazzi non piace questo racconto che non quadra alla pittura fatta di esso, onde si affrettano asserire, volere egli far crede-

(1) *Scritto intorno all'Assedio di Firenze a Giuseppe Mazzini.*

re ciò! E sì che vivono ancora tre di quelli che lo accompagnarono a Firenze: vive il personaggio, che favellò col Benci: vive una città intera, che conosce il fatto. E mentire al cospetto di una Città è cosa pure da leggerissimi uomini.

Ristretto nel 1832 in carcere ideò e scrisse l'Assedio di Firenze. Quest'uomo le di cui opere si anatemizzano scriveva penetrato della idea che: « La coscienza dello scrittore consiste nel proporsi lo scopo più immediatamente utile alla propria patria. I libri che non s'informano di coscienza siffatta presentano monumento più o meno splendido d'ingegno, non s'inalzano mai alla dignità di opera generosa. Il grande scrittore io per me sempre ho pensato e penso che innanzi tutto debba essere grande cittadino, però quando pure conoscesse lo scopo del suo libro transitorio e perituro ma di urgentissima necessità, sacrifichi la fama dei posteri al dovere attuale, imperciocchè dobbiamo mostrarci assai più vaghi della soddisfazione che nasce dalla opera buona che non del nome che il bello scritto ci porta » (1).

Destò cotesto lavoro che destò in Italia e fuori tanto rumore penetrato di cotesta idea; qual coscenza vi portasse, a quale scopo agognasse lo spiega egli stesso. « La mia coscienza fu destare dal letargo l'Italia. In parte credo avervi contribuito ancora io. Nel giorno della speranza la gioventù Italica peregrinando su per le coste della Gavinana lesse le mie pagine e s'inspirava a sensi di magnanimo ardimento; tanto mi basta. O bene spese fatiche! O ben sofferti dolori! O bene e caramente durate vigilie! Altri ambisca altri onori, io non gl'invidio e mi contento di questo perchè il premio ha superato il presagio » (2).

Sai tu o lettore cosa è stato sostituito a questa franca e sommessa dichiarazione? Taluno ha giudicato ch'ei fosse sodisfatto dell'incontro ch'ebbe presso lo universale il libro imperocchè sentisse *esser giunto il momento di primeggiare!!*

È notevilissimo che dopo l'Assedio di Firenze (1832) egli non comparve sulla scena del mondo politico fino al 1848, il che quanto si concili coll'essersi accorto nel 1832 esser giunto il momento per esso di primeggiare, lascio che ogni lettore di per sè lo giudichi.

Codesta opera comunque in genere lodata (e forse coll'animo di poterla meglio criticare) ha pure incontrate aspre censure presso gli uomini ad esso avversi, alle quali poichè faceva soggetto egli stesso di replica nella lettera che ho testè ricordata, voglio con le sue parole rispondere.

« Cotesto poema fu immaginato a dimostrare come un popolo può cadere senza che seco si spenga il suo diritto. Sul punto di morire il diritto si salva quando facciano i popoli una protesta di sangue: allora il diritto riceve questo sangue, si ritempera nella sventura come ferro nell'acqua; negli stessi sepolcri si rinovella. Non è egli magnifico vedere come Carlo V. che pure ambì la monarchia universale, un potente che dominava Austria, e il Romano impero, i Paesi-Bassi, Spagna, l'America, Napoli e il Ducato di Milano, incitò il Pontefice capo della Cristianità, a rompere contro Firenze? Non è egli magnifico vedere questi due potenti dubitare delle loro forze, e ricorrere al tradimento, e alle insidie? Non è magnifico vedere sorgere una gioventù generosa, e di fattorini di bottega diventare eroi? — Il popolo si difese fino all'ultimo; i primi a cedere furono i patrizii, anzi all'ultimo gli furono avversi, io ispecie l'Antinori il quale procedè ferocissimo contro i Medici, non per amore di libertà, nè odio per la tirannide, ma piuttosto per dispetto di non avere ottenuto dal principato i favori dei quali si reputava pur degno. — Intorno alla ragione degli Episodi vedi p. 112, delle mie Memorie. Gli stessi delitti scevrai dalla loro turpezza, e senza punto attenuare la colpa tentai salvare dalla abiezione i colpevoli, imperciocchè sia antica sentenza e sapientissima dei tragedi

(1) *Scritto citato*.
(2) *Ivi*.

così doversi presentare i personaggi dei drammi da ispirarci terrore e compassione, non già abborrimento o schifezza. Intorno al costume delle donne fui piuttosto sofistico, che scrupoloso; Annalena, la Mazzanti della Incisa, e la stessa Marietta dei Ricci ne porgono testimonianza, e questa ultima anzichè disonesta come ce la dipinge la storia, mi piacque descrivere infelice. Yole nella Battaglia di Benavento è innamorata, ma castissima fanciulla, e la moglie del Caserta se fu infedele, acerba pena si ebbe del suo fallire, e le tremende sventure, che ne derivarono sono tali da incutere spavento in qualunque donna volesse avventurarsi in quella lubrica via. Tu sai come io spiegassi la fuga di Michelangiolo da Firenze; anche non fosse vero, si doveva credere come io supponeva!!! Como diceva quel filosofo che quando non esistesse Dio bisognerebbe inventarlo; quando un uomo come Michelangiolo avesse commesso qualche colpa, sapienza e carità dovevano persuadere a reputarlo innocente; perchè la sua colpa, se fu, rattrista, e la sua innocenza consola ridondando in benefizio della dignità umana. Ripeto, che le prove miserabili addotte con infelicissimo intento per fare credere ch' egli per viltà si fuggisse punto mi persuadono; nonostante in opera dove la immaginazione ha parte mi parve bene avere meritato della gloria patria, e di questa nostra umana natura valendomi delle regole del bello ideale, che gli artisti adoperano nel configurare statue, o dipinti, ritraendo la figura morale del grande Italiano. Ma nei pedanti la smania di cogliermi in fallo fece sì, che ciechi di occhi e di mente studiaronsi a provare per filo e per segno che Michelangiolo fu *vile!* Quale ingegno sia quello di gente cosiffatta io davvero non saprei comprendere; bene gli reputo capaci tacciarmi d'immoralità perchè io immaginai Michelangiolo *eroe* mentr' essi si sforzarono a pradicarlo *codardo* a.

Si è detto che questo libro corrompesse la plebe di Livorno e divulgasse idee repubblicane. È chiaro che chi lo ha pensato non conosce Livorno, imperocchè diversamente saprebbe come sciauratamente la plebe di Livorno non sa leggere, e non per colpa sua.

Quanto alle idee, certo dipingeva una epoca repubblicana forse la più gloriosa all'Italia. Ma se per questo dovessimo apporgli, addebito non dissimile convien darlo al Niccolò dei Lapi dell'Azeglio, il quale è pure la pittura di un epoca repubblicana anzi pure della stessa epoca dello Assedio. Nè l'Ettore Fieramosca, andrebbe del tutto esente da simigliante rimprovero.

Nel 1835 il Cholera che afflisse Livorno gli tolse un diletto fratello. Rimase la vedova moglie con due figli privi d'ogni mezzo di campamento. Egli raccolse, e adottò la famiglia degli orfani, e fu a loro in tutto amorosissimo padre, tanto che stato fino allora non curante delle ricchezze ebbe pensiero di provvedere alla futura sussistenza dei cari nepoti (1), onde tra per potere disimpegnare l'onere assunto di una famiglia a mantenere, tra pel volervi soddisfare con cura ed amore veramente paterno, pensò al come provvedere all'uopo, e poichè le lettere non offrivano qui mezzo per un discreto campamento, sacrificò il suo ingegno nelle aridezze della professione legale. In poco tempo il suo studio fu fioritissimo e la parte più eletta della popolazione Livornese si valse di esso.

Invero non sembrano facili cose a credersi, eppure son vere! Poichè faceva il legale si è detto che ne traesse partito per due cose: avere egli a sfogo di velenosa bile fatte cause contro il Governo: avere raunata clientela di facinorosi (2).

(1) Anche di ciò è stato tratto argomento per dipingerlo avido del denaro. Se si fosse conosciuto il metodo suo di vivere in famiglia, le spese che ha sopportato e sopporta per i nepoti, il disinteresse portato in alcuni affari legali, e l'avere impedito che certo amico suo lo istituisse erede in danno dei parenti, certo non si avventurerebbero simili sconcezze.

(2) Se v'è cosa assurda a sostenersi sul carattere del Guerrazzi, si è il supporlo di animo fiero e vendicativo; ne ho già tenuto discorso di sopra, ora voglio aggiungere doversi leggere cosa egli stesso dica di

Ora il vero si è cho egli non ha *trattato mai cause contro il Governo*, tranne una per fatto indifferente e pel padre dell'attuale Sig. Comm. Avv. Tommaso Fornetti, quale niuno vorrà appuntare come persona ostile al governo. Questa causa poi io so che fosse esistita per avere letta una dotta, ed elaborata memoria del prelodato Sig. Avvocato Fornetti.

Com'egli avesse clientela di facinorosi resulterà dalla nota che io qui riporto dei principali tra i suoi clienti (1). È comunemente praticato che quando alcuna causa si porti in appello il cliente costumi consultare il suo legale onde gli additi un difensore per valersene nel nuovo conflitto giudiciario; così i legali nei luoghi ove non sono i tribunali di appello hanno corrispondenza attiva di affari con altri del luogo dell'appello cui inviano le cause. Ora il Guerrazzi ebbe a corrispondenti in Firenze onestissimi legali i quali certo si sarebbero ben guardati dell'accettare clientela di facinorosi, o affari men che onesti. E com'egli esercitasse lo ufficio suo potranno farne testimonianza pubblica i Magistrati che sedevano nel tribunale Livornese quando egli vi esercitava la procura. Le già fatte considerazioni impediscono a me, che per molto tempo ebbi a trattare in appello cause da esso sostenute, di giudicare la questione: dirò solo, nè parmi offendere con questo la modestia, che coll'assistere cotesti affari non mi è venuta fama di disonestà.

Fu appunto la onestà sua che fruttandogli numerosa clientela gli offerse agio di riunire alcuni pochi capitali pei diletti nipoti; il che tanto più facilmente gli venne fatto in quanto severo di costume, non amò sollazzi nè ebbe per sè a spendere, se non per gli studi indefessi ai quali intendeva.

I quali studi non avendo tralasciati, dettò componimenti di vario genere, che vennero poi raccolti nel volume che ne impresse il Le Monnier sotto il titolo di *Scritti*.

Le parole ch'egli ha spese nella lettera che ho dovuto più volte citare, per render conto di essi e mostrare quanto tristi detrattori fossero coloro che volevano leggere immoralità e peggio nelle opere sue, sono le seguenti:

« Dettai *quattro Elogi*, col 1.° onorai la memoria d'integro, ed ottimo Magistrato (Salvi), col 2.°, e col 3.° resi il tributo di lode a due egregi artisti (Sabatelli) morti sul fiore degli anni, e della gloria consolando come potei la sventura dei genitori desolati. L'Accademia delle Belle Arti di Firenze mi presentò per quello di Francesco Sabatelli della medaglia di Michelangiolo, e la serbo gratissima; unico onore che mi tributarono i miei concittadini. Mi conferirono è vero anche il diploma dell'Accademia della Crusca; ma adesso di questo diploma io posso dire come Cremete degli Autontimerumeni diceva del figliuol suo. « Io non so dir se io l'abbia, o se io non l'abbia » perchè negli Almanacchi non mi vedo più rammentato nel ruolo dei Corrispondenti. Gli accademici per avventura avrebbero creduto, che cadendo dal potere avessi lasciato in Palazzo Vecchio anche la gloria della lingua? In questo caso sarei per loro nuovo Nabuccodonosor il quale, come sai, caduto del soglio di-

simile addebito nel suo volume di *Scritti* a pag. 487. ove narra com'ei si comportasse verso certo scrittore che lo incitava a lanciare accuse verso uno dei compilatori dello *Indicatore Livornese*. Nè devo tralasciare fatti che sono a mia cognizione. In certa epoca prima di salire al Ministero ebbe lettera anonima nella quale la famiglia dello egregio Sig. F. Fortini avvocato generale alla Corte Regia era dipinta come a lui avversa, egli inviò tosto la lettera all'ottimo Magistrato dichiarandogli non dar egli fede a simili ciance, mandarla perchè notati certi particolari di essa, potesse guardarsi ove riescisse a riconoscere l'autore; altre lettere anonime ebbe che accusavano il Sig. Cav. F. Tartini, ed altre il Sig. Segretario ora Cavaliere A. Allegretti. Egli all'uno e all'altro le consegnò mostrando con ciò non tenere alcun conto di cotesti avvisi. Potrei notare altri fatti di questa sorta, ma bastino questi per tutti. Rammento nomi conosciuti, a loro si volgano i suoi detrattori e saranno sicuri del fatto.

(1) Vedi la nota infine della introduzione.

ventò una bestia (1). Il 4.° celebrò il valore di Cosimo del Fante soldato livornese: questo mi fruttò lo esilio a Montepulciano, senza contestazione, senza processo, nè nulla, e fu iniquità anche in tempi iniquissimi. Il P. Generale ha il coraggio di rinfacciarmi cotesta ingiuria, e non si accorge ch' ei fa come se i carnefici mettessero accusa addosso a San Bartolommeo di averlo scorticato! »

La *Serpicina*, e i *Tortufi* sono storie udite raccontare, e dimostrano la prima come per mali esempii non si vince buona natura, e quanto sia grave peccato contro gli uomini, e contro Dio la ingratitudine, la seconda, che invano gli scellerati s'ingegnano nascondersi sotto il manto della ipocrisia; il nuovo gesuitismo punto meno tristo dello antico (2); e gl' istituti così detti filantropici troppo spesso servire a maschera di carità, ad esercizio di oziosa operosità, e a rendere più profonde le infermità delle plebi perchè parziali troppo, incompleti, e impotenti a provvedere alla intera condizione della vita degli uomini. In altri termini — un palliativo mendace anmenia, non sana le malattie sociali. — »

« *I Discorsi*, di per sè si palesano e se non erro manifestano concetti generosi, e credo anche giusti. Il modo di onorare gl' illustri defunti, consola gli uomini grandi delle sventure, che patiscono nella vita, colla promessa del guiderdone, che i posteri tributeranno loro, dopo la morte. Le condizioni della odierna letteratura, insegnano a tenere cara la modestia del giudicare, riprendono il petulante, e facile favello dello sfrontato giornalismo e ragionando un pocolino di me dimostrano (p. 215. *Scritti*) come male dalla vaghezza che il mio spirito scrivendo ha del tetro, argomentino essere io tetro, e feroce; con i raziocinii, e con lo esempio provo come ciò avvenga per ragione contraria, ed oggi allo esempio del Bernardino di Saint-Pierre, che nei suoi libri spirava tenerezza, e poi lasciava morire quasi di fame la madre, mi trovo a potere aggiungere Robespierre il quale tutto latte e mèle si stemperava in soavità parlando di colombe con ingenua favella; mentre agli esempii della Radcliffe, e del Mathurin si può aggiungere Lewis giovane di miti costumi autore del Monk opera veramente terribile, e del Crebillon tragedo sanguinosissimo innamorato dopo 50 anni di matrimonio della sua moglie come nel primo giorno che la condusse a sposa. Caso non pure unico ma prodigioso dacchè mondo è mondo! (Trovo averlo già citato a p. 215. delli *Scritti*). Su le *Deche di Tito Livio* parlo dei pericoli, e dei danni che nascono dai popoli esercitando a carico degli altri popoli, o prepotenza, o fraude, ed esemplifico con Roma antica, e con Francia moderna. Le sepolture di S. Iacopo si propongono far cessare un biasimevola costume, e cotesto scritto, ebbe virtù di farlo cessare. *Lo incendio del pagliaio* celebra la carità di un ottimo contadino ec. *Le illustrazioni* di quadri religiosi spi-

(1) Quando scrissi questa lettera ignorava quanto è detto sopra nella nota a pag. 13.

(2) Riferisco qui le stesse parole usate in quel discorso le quali svelano qual fosse lo scopo dello scrivere. Dopo aver egli notato come l'antichità andasse ricca di copiosi istituti di mendicità soggiunse: « Che cosa significa pertanto questa odierna esultanza per avere fatto poco o male quello che i padri nostri fecero copiosamente e bene? Che cosa significa questa libidine d' appiccare su per i canti i cedoloni per un poco di carità? Perchè suonare trombe, accendere falò, e stampare nome, e cognome e titoli di questi rivendugliuoli di beneficenza? Qui dentro ho vista vanità somma e voglia di ostentare in apparenza quanto di togliere alla sostanza ».

Ecco la vera censura cui mira codesto opuscolo. Egli desidera la

« . . . . carità che dona
« E il dono asconde con un bel tacere.

Crede al proverbio orientale « Se fai del bene gettalo in mare e se i pesci lo mangiano, Dio se lo ricorderà » e perciò s' inquieta in quello scritto della carità ostentata.

rano sensi di religione vera, in specie quella sulla Deposizione della Croce, che per me tengo per cara cosa. — Intorno alle ragioni della *Duchessa di Bracciano*, e della *Duchessa di S. Giuliano* (vedi *Scritti* a pag. 217.) — Nella Beatrice Cenci esporrò la magnanimità di questa innocente tradita. *Le brevi Memorie* narrano gli affanni, (che si prolungano), della mia vita, e dicono a Mazzini due cose che noi da grandissimo tempo non ci scrivevamo, e che le nostre opinioni ci tenevano divisi, e dichiaro il perchè, mentre all'opposto altri, che ne vuole sapere più di me pretende che noi stavamo in corrispondenza, ed io fossi seguace docilissimo dei suoi mandati.. »

Assai cose potrei dire sulla vita politica ch'egli ha condotta recentemente, ma questa costituisce in sostanza il merito della causa.

Mi limiterò a notare come fatto carcerare nel Gennajo 1848, volle, dopo liberato, per evitare i disgusti ai quali temeva andare incontro a Livorno, spontaneamente allontanarsi di quivi, e si condusse a Pistoia e poi a Firenze donde non partì se non dopo che nominato deputato andò a Livorno per adoperarsi a restituirvi la quiete e potè coll'aiuto delle autorità civili e religiose locali restituirla di fatto.

Com'ei si comportasse nel suo breve passaggio al potere, lo dica chiunque con animo spassionato ha, calcolando le gravissime difficoltà dei tempi, notata la sua solerzia a ristabilire l'ordine commosso. Minacciati e quietati i tumultuanti alle camere, ordinate procedure contro i violenti alle cose ed alle persone, impedite, con intervento suo personale ed anche con presentissimo pericolo proprio, le violazioni di proprietà (1) e gl'insulti e minaccie alle persone (2).

Quando il timore aveva sopite la differenze dei partiti, tutti riconoscevano da esso i frenati eccessi e facevano voti perchè rimanesse al potere. Ora la cosa procede per alcuni diversamente.

Non devo io ulteriormente diffondermi in questo campo riservato ad altro tempo, onde chiudo queste poche osservazioni dettate dal senso di verità e di giustizia, dalla profonda convinzione della falsità assoluta degli addebiti che la malignità, dimentica perfino della posizione sua, gli lancia contro.

Non devo entrare nelle più gravi accuse che gli sono state lanciate da un estero (3) solenne prostitutore della dignità delle lettere le quali non possono convenientemente spendersi per la calunnia e per la diffamazione. La bassissima mira di speculare anche sopra schifosi subietti spinse a farne una versione in Livorno. Potevano bene, traduttore e stampatore, portarsi innanzi i tribunali per farli macchiare della pena dai calunniatori, come quelli che si assumevano la responsabilità della diffamazioni bugiarde del rimbambito romanziere francese; ma non meritavano l'onore di un'accusa e di un giudizio pubblico.

A suo tempo egli stesso risponderà a cui creda meritevole dell'onore di una risposta.

Intanto valgano questi cenni a porre in guardia la pubblica opinione e più le persone meno informate dei fatti.

I Giudici poi ove trovassero soverchia alla causa questa introdozione vogliano riflettere come gli antichi prima di penetrare nel tempio della giustizia si purificassero onde le immondezze loro ancorchè villanamente da altri lanciate, non disgustassero la Dea, nè apparissero segno d'irreverenza al suo simulacro.

(1) Fu di persona ad impedire che si usassero violenze alla Banca Feozi, quando ne era minacciata.

(2) Fu di persona a salvare dal furore popolare il figlio di S. E. il Presidente dei Ministri Cav. Gio. Baldasseroni ed altra volta il Cav. Fornetti. Per calmare il popolo, onde fosse rispettato il primo, fu così oppresso e serrato, che dovè riparare alla Locanda *La Luna*, per prenderci acqua onde ristorarsi dal grave disagio sofferto.

(3) *L'Italie rouge par M. le V. D'Arlincourt*. Tradotta anche a Livorno dal Sig. Orvieto e stampata dall'Antonelli.

NOTA

di Clienti continui ed occasionali

Arrighi Antonio — possidente.
Angiolini — Avvocato di Pisa.
Ascarelli a Massa — negozianti.
Anhuri Michele — negoziante.
Achiardi Fratelli — mezzani.
Attias — possidente.
Arrighi Raimondo — negoziante.
Antonelli e Bertani — stampatori e librai.
Andreoli Francesco — commerciante.
Agostini Coote Alam. di Pisa — possid.
Albaique Raffaello — banchiere.
Aldborugh — Lord inglese.
Amministrazione dei vapori Sardi.
Appelnis — Cons. di Prussia.
Adami D. P. e Comp. — banchieri.
Aghib Giacomo — negoziante.

Bruno Anton Giovanni — negoziante.
Bicchierai e Taddei — negozianti.
Burnaside Giorgio — negoz. inglese.
Brogi Giovanni — commerciante.
Baldini Giovanni — negoziante.
Barigazzi G. — commerciante.
Bargollini G. S. — negoziante.
Bernheimer L. — negoziante tedesco.
Bertagni Niccola — negoziante.
Buanach Michele — negoziante.
Bougleux e Comp. — negozianti francesi.
Bini Antonio — commerciante.
Baganti Luigi — negoziante.
Bastianelli Tommaso — negoziante.
Berni Francesco — commerciante.
Bartolomei G. P. e L. — possidenti.
Botta Domenico — negoziante.
Baroccas Abramo — commerciante.
Bianconi e Corridi — negozianti.
Bercaoa Niccola — possidente.
Baciocchi cav. Felice — possidente.
Bartolini Gaspero — possidente.
Brinati Giuseppe — possidente.

Basevi, dott. Emanuel — possidente.
Bò Gio. Batta. — negoziante genovese.
Banche di Manchester.
Bonnin Paolo — neg. fr. Cons. di Portog.
Bastianelli Gaetano — negoziante.
Basetti Fratelli — commercianti.
Berti Giovanni — tenente dei Cacciatori.
Ballon e Segaud — negozianti francesi.
Bancfrot J. — negoziante inglese.
Bartolani — Capitano.
Bernardini Paolo — possidente.
Bandini Fratelli — negozianti.
Bastianelli Luigi — negoziante.
Baffo Gaspero — negoziante.

Crokat e Comp. — negozianti inglesi.
Ciampi Lorenzo — possidente.
Cipriani Anton Giulio — possidente.
Caproni Riccardo — negoziante.
Crawford Giovanni — neg. inglese.
Casnoova Clemente — neg.
Castagnoli Odoardo — negoziante.
Chiappe Fratelli — negozianti.
Caprilli Domenico — negoziante.
Cardelli Giovanni — mezzano.
Cubb Gantuz — neg. armeni.
Colombo Gaetano — neg.
Conti Giuseppe — commerciante.
Cumberland Reed inglese — negoziante.
Chimichi e Fiano — neg.
Chiesa Inglese.
Conti Girolamo — commerciante.
Cancellieri dott. Giusto di Casale.
Comunità di Casale.
Chelli Gio. — neg.
Corridi Gustavo — neg.
Caproni e Malenchini — negozianti.
Comunità di Guardistallo.
Cardoso Laines Daniel — neg.
Cini Fratelli — neg.
Conti Enrico — neg.
Cecconi Orazio — commerciante.
Checchacci Giuseppe — possidente.
Cipriani Leone — possidente.

Comunità di Bibbona.
Cudda Giacomo — commer. di legnami.
Claussen Died. — Cons. svizzero a Messina.
Camera di Commercio.
Cartoni Luigi — possidente.
Chiappe Paolo — neg.

Del Pino Francesco — marin.
Donegani Gio. Batta. — neg.
Dikie Tom. — commer. inglese.
Dallo Strologo Moisè — neg.
De Veroli Moisè — commer. neg.
Delle Sedie Ermolao — commer.
De Larderel conte Francesco — neg.
Del Medico conte Andrea — neg.
Donnokoe Fratelli — mezzani.
Dolwy e Guibal — negozianti francesi.
De Sercey Visconte — neg.
Del Moro Samuele — neg.
D' Heseqne Conte — neg.
De Notter — Tenente.
Daninos e Pacifico — neg.

Enriques Abramo — neg.
Escudier Gio. Giuseppe — mezzani.
Ercole Aless. — neg.

Fornetti Carlo — commerciante.
Fortini Giuseppe — neg.
Fenzi Giuseppe — neg.
Fornetti Luigi — neg.
Frittelli Gaspero — commerciante.
Fiorini Antonio — impresario di navicelli.
Fehr Walser — Cons. svizzero a Livorno.
Fabbreschi Luigi — mezzano di sicurtà.
Folena Giuseppe — neg.
Fabbri Giovanni.
Furlani Antonio — commerciante.
Fraoconi Od. — propriet. di Diligenze.
Ferrari Antonio — negoziante.
Franciosi Sebastiano — possidente.
Filippi Francesco — possidente.
Franceschi Iacopo — possidente.
Franklin B. — inglese.

Fries Enrico — mezzano.
Fagioli Valentino — neg.

Guarmani Agostino — commerciante.
Giusti Giovanni — commerciante.
Giacopello Angelo — Capitano.
Gomez Valeriano — Console di Spagna.
Gasperini Giovanni.
Gebbart e Habner. — neg.
Gremigni dott. Crespino di Casale.
Greek Madama — francese.
Guasco Rocco — Amm. del vapore napolet.
Giustini Gaetano — navicellaio.
Grasseschi Lorenzo.
Giorgi Fratelli — stampatori.
Gelsi Gaetano — possid. di Maremma.
Gersudini Fratelli — neg.
Ghilluly G. — neg. inglese.

Heat e Fourse — neg. inglesi.
Hoppner Guglielmo — ing. inglese.
Henderson Fratelli — neg. inglese.

Intsom Luigi.
Jago Guglielmo — neg. inglese.

Kerfbyl Enrichetta — possidente.
Kotzian. Ag. — neg.

Lloyd Tom. — neg. inglese.
Lami Cap. Ranieri.
Levi Ang. di Vita.
Lombardini Adelelmo — commerciante.
Lomi Giovacchino — commerciante.
Lupi Cap. Salvadore.
Luigi Giuliano. — im. dell' Asta.
Lupi Cap. Luigi.
Laur Gio. Antonio. — possidente.
Lamotte Gio. Battista — possidente.

Mazza Giuseppe e Giovanni — possidenti.
Mollo Michele — commerciante.
Matteucci Carlo — commerciante.
Malenchini Fratelli — neg.

Massa Servadio — neg.
Maianima Francesco — commerciante.
Minoli Francesco — commerciante.
Moiter Carln — inglese.
Maienchini Epifanio.
Maienchini Giovanni e Pietro.
Mazzoni Antonio — possidente.
Maienchini Avv. Alessandro.
Maienchini Francesco.
Malenchini Rocco.
Maienchini Giovanni.
Malenchini Agostino.
Moscato Abramo — mezzano.
Modiano Vita — mezzano.
Maienchini Paolo — possidente.
Mazzetti Antonio — possidente.
Mengozzi Luigi — commerciante.
Mancini Cav. Luigi — Cost. R.
Modena Elia e C. — neg.
Martolini Federigo — mezzano.
Mirandoli Giorgio — neg.
Marchionneschi Gaetano di Bibbiena.
Mei Valentino — neg.
Maglioli D. Giovanni — possidente.
Mori Vincenzo — possidente.
Manganaro D. Giorgio.
Modigliano D. Angiolo — possidente.
Masseangeli Domenico — possidente.
Mibelli Natale — commerciante.
Massei Avv. Carlo.
Mazzoni Giuliano — possid.
Mirandoli Niccola — neg.
Mainardi Antonio — possidente.
Magro Giuseppe — neg. spagnuolo.
Moreno Nissim — neg.
Malfanti Carlo — impresario di cottimi.

Newbery Guglielmo — negoz. inglese.
Nanni Luisa — possidente.
Namias Abramo — commerciante.
Nardi Alessandro — commerciante.
Novolli Lorenzo — negoziante inglese.
Narice Luigi — commerciante.
Nicolas Pasquale — negoz. francese.
Ninci Giuliano — comm.

Ollivier A. — neg. francese.
Odar Giorgio — impiegato regio.
Orsini D. Niccola.
Orsini Orsino — comm.
Oneto F. — negoziante di Genova.

Pavolettoni Gio. B. — comm.
Pozzesi Giacomo — commerciante.
Pilians — negoziante inglese.
Prinoth Gio. B. — negoziante.
Papanti Francesco — mezzano.
Palandri Domenico — negoziante.
Palma Lorenzo — commerciante.
Pagani Stefano.
Palli Panajotti — negoz. e Cons. greco.
Polese Giuseppe — negoziante.
Paganucci Gaetano — mezzano.
Polloni Tommaso — impiegato regio.
Pochain Giovanni — negoziante inglese.
Pachò e Avenas — negozianti.
Pardini Luigi.
Papanti Cav. Priore P. Cesare.
Pappudof Fratelli — negozianti greci.
Papanti Cesare — mezzano.
Pesaro David — negoziante.
Papasogli Leonardo — negoziante.
Paradis Giuseppe — negoziante spagnuolo.
Palau Salvadore — negoziante.
Papasogli Eugenio — mezzano.
Pellegrini Giacomo — negoziante genov.
Petty Enrico — neg. inglese.

Rupp G. T. — neg.
Rossi D. Cino.
Rossetti A. C. — neg.
Rossi Carlo Giuseppe — neg.
Ricci Antonio — mezzano.
Rae S. — neg. inglese.
Rey Fratelli — neg. francesi.
Ricciardelli Giuseppe — commerciante.

Rodocanacchi Fratelli — nag. greci.
Ronno Francesco — neg. armeno.
Rastelli Emanuel — neg. genovase.
Rocca Giuseppe — nag. di Marsiglia.
Rossi D. Antonio.
Rosselli Moisè — neg.
Rocca F. — nag. di Genova.
Rivecclo Giosuè — nag. di Bona.
Ralli P. C. — nag. graco.

Saccardi Loigi — nag.
Santoponte Giovanni — neg.
Sforzi Giuseppe — possidente.
Sais Pacifico — commarciante.
Sannonar Gio. A. — neg.
Stiebling. G. C. — neg. e Cons. di Prussia.
Siccoli Bartolommeo — commerciante.
Simoni Jacopo — neg.
Sonsino A. S. L. — neg.
Salle Cammillo — neg.
Sacuto Iacob. — commerciante.
Sgallini Niccola — possidente.
Soffredini Tommaso — navicellaio.
Soldani Domanico — possidente.
Serra Gio. Batta. — impiegato sardo.
Sgarallino Giovanni — capo navicellaio.
Senigaglia Graziad. — nag. di Firenze.
Senigaglia per Azionisti Viannesi.
Solari Domenico — possidante.
Santarnecchi E. — commarciante.
Targioni Tozzatti Antonio — professore.
Taurel Isacb — nag.
Toniatti Cap. Bartolommao.
Taddei Raffaello — nag.
Tilke Salvadore — commercisnte.
Thompson David — inglese.
Tobler G. C. — nag.
Trnmpy Valario — capitano svedese.
Tattamanzi Felice di Milano.
Tarreni Giuseppe — neg.

Tozzini Giosaffatte.
Tanint Cav. — Francese.
Tossizza Barone — Cons. generale greco.

Ughi Antonio e F. — nag.

Vignozzi Fratelli — stampatori.
Villoresi P. — sped.
Vannucchi Dott. A. — di Pisa.
Wolfiald Ged. — nag.
Walser Kriembler a C. — neg. svizzeri.
Verità Luigi — Comp.
Volpe Gio. — Capitano.

Wolton Guglielmo — nag. Inglese.

Zannini Avv. D. — di Ferrara.
Zibilich Piatro — Capitano.
Zucchini G. C. — Banchiere di Bologna.

PARTE PRIMA

ESAME DELLA PROCEDURA E DEL DECRETO DELLE ACCUSE

Quantunque io non ignori come il presente Giudizio sia ristretto a poche quanto semplici qoastioni, io non posso tuttavia dispensarmi in caosa di tanta gravità dal fare un esame sommario del Decreto defarito alla Corte Suprema, a della querela che lo ha precadnto, quasi protasta contro le parti di cotesti scritti che mi appaiono e sono meritevoli di censura.

In tampi nei quali un minore incivilimento era diffuso nella società, le reazioni politiche presentarono tristo spettacolo alla umanità. Esse più particolarmente spiegarono il loro valano nei processi giudiciari.

Ovunque si agitavano giudizi politici ricorrevano gl' identici sistemi dell' Accusa; esposizione di fatti ganerali per constatare l' esistanza di un delitto, e perchè con cotasta esposizione generica il delitto apparisse di gravità maggiore. Quindi alla storia tassuta somministrati i colori più tristi, esclusi da essa quei fatti veramente generali che emanano non dagli individui ma dalla coodizione politica dei popoli, e dei quali gl' individui non sono che istrumenti osati dalla

provvidenza. A quei fatti generali preordinati all'uopo di fabbricare un delitto come conseguenza della volontà di pochi, incastrati quà e là i nomi degli Accusati. Poi, giunta la necessità di articolare addebiti speciali, sorvolarli quasi, ed appena accennarli, con soverchia cura di mostrare come ne esistano molti più di quelli che non vengono notati, e di riservarsi maggiori specificazioni nel progressivo avolgimento della tela giudiciaria.

Così dipinge i processi politici di coteste epoche, il Sig. Guizot (1) autorità di nome che non sarà lo spero per sembrare seguace di smodate opinioni.

Nonostante la cresciuta civiltà dei tempi nostri, la pittura ravvisasi con molta fedeltà copiata nel Decreto incriminato.

Non manca la esposizione dei fatti generali, non manca lo studio di mostrarli opera esclusiva degli individui sottoposti all'accusa, non manca la studiata preterizione delle vere cause che operarono quei fatti, cause del tutto indipendenti dalla volontà e dalle opere dei prevenuti.

Piacque anche al decreto delle accuse arricchirsi di una parte consacrata allo sviluppo di certe teorie di un certo diritto che non appartiene ai nostri tempi, e contro il quale non per il solo interesse della difesa, ma per ossequio alla civiltà, per amore al paese, e per l'onore della toga non cesseremo di protestare.

La Toscana offre esempio singolare del come la civiltà sola sia mezzo efficacissimo per rendere celebri paesi che per la piccolezza loro non potrebbero presumere di acquistare importanza politica; dove questa manifestazione solenne della civiltà si palesa, è ufficio degli uomini intelligenti rendersi gelosi custodi dei principii che hanno operato un cotanto prodigio; qui non si tratta di edificare, non si affacciano intemperanti voglie; non sono smodati desiderii che vogliònsi contentare; un progresso inaspettato ci ha preceduto, si è diffuso nella legislazione e nell'amministrazione dello Stato, vogliamo che non sia distrutto, non chiediamo che la conservazione di ciò che esiste, ci frapponiamo ad un'invasione barbara, che volesse toglierci la conquista di principii santissimi, resi anche indubitati da una perenne esperienza, e che ci rendevano degni dell'ammirazione della intiera Europa.

Leopoldo I, al cui nome non vi è fra noi chi nutrendo amore al proprio paese non si chini ossequente, operò una riforma alla legislazione criminale con la quale, attuando, sviluppando ed anche estendendo i principii che aveva con sugosa semplicità e con profondità rarissima accennati Cesare Beccaria, destò l'ammirazione della Europa incivilita. Massime fondamentali del suo lavoro si furono principii da esso profondamente sentiti e studiati, voglio dire la prevalenza del sistema della mitezza delle pene al rigore di esse, la scrupolosa constatazione dei fatti asserti delittuosi, non che dei loro autori, con prove umane e sicure, ed esenti da ogni arbitrio.

Nel rendiconto del suo Governo, dal quale apparisce mirabilmente come allora si studiassero le ragioni delle Leggi innanzi di stenderle e promulgarle, egli rileva così quanto sentisse intorno al primo degli accennati principii. « Non fu « d'uopo peraltro di un lungo corso di anni per « convincerci della verità che la durezza e l'ec« cessivo rigore delle pene è altrettanto ingiu« sta quanto inutile per frenare i delitti in una « culta e mansueta nazione, e che al contrario « la moderatezza congiunta alla sollecita imman« cabilità del gastigo ed alla esatta vigilanza per « prevenire le ree azioni, lungi dall'accresce« re diminuisce senza dubbio i delitti medesi« mi » (2).

Pietro Ranucci professore di Pisa, notava illustrando codesta riforma come; « La Toscana

(1) *Des Conspirations et de la Justice politique*.
(2) Governo della Toscana sotto il regno di S. M. il Re Leopoldo I. — Firenze, Cambiagi 1790.

« sarebbe col restante dell' Europa tuttavia op- « pressa dai disordini delle leggi Criminali se il « cielo non le avesse dato un Principe saggio e « filosofo il quale, disprezzando con nobile co- « raggio l' antichità delle massime e la maestà « delle leggi Romane, non avesse con un atto « della sua sovrana volontà distrutta l'opera mo- « struosa di tanti secoli, e sostituita una legisla- « zione semplice, umana, e adattata alle circo- « stanze morali e politiche della nazione. Que- « sto nuovo sistema di legislazione è tanto più « degno e stimabile quanto che egli è il felice « resultato della pratica e della osservazione di « molti anni, perocchè conoscendo lo illumina- « to e saggio sovrano che le buone Leggi sono « sempre l' opera del tempo e dalla esperien- « za, volle prima con istruzioni e ordini ai re- « spettivi Tribunali dello Stato e con particolari « Editti abolire tacitamente la pena di morte, « la tortura, la confiscazione dei beni, e gli « altri abusi i più cospicui per osservare in si- « lenzio gli effetti e per regolare con più sicu- « rezza il piano di riforma che egli meditava. « Con questo mezzo egli ha potuto facilmente « vedere che la severità e il rigor delle Leggi « è inutile al dolce e mansueto carattere della « Nazione, che la moderazione loro al contrario « congiunta con la prontezza e sicurezza della « pena invece di accrescere il numero dei delitti « ha notabilmente diminuiti i più comuni, e resi « quasi inauditi gli atroci » (1).

Questi principii di civile sapienza erano così veri, tanto erano consentanei allo stato della società in Toscana che l' attuazione loro non incontrò difficoltà di alcuna sorte.

Quando una Legge non corrisponde ai veri principii della scienza essa si vede modificata dai Tribunali. Qui la Giurisprudenza non modificò ma ampliò i principii Leopoldini. Chiunque ha percorse le decisioni ed i voti del bel tempo della nostra Giurisprudenza Criminale, avrà veduto facilmente come nonostante i difetti del sistema giudiciario, la prevalente persuasione sulla verità dei principii proclamati dal Legislatore portasse i Giudici di quell' epoca, che è debito nominare per ragione di onore, voglio dire i Poggi, i Paoletti, i Biondi, gli Urbani e perfino lo stesso Cremani, a seguire sempre concetti benigni verso gli accusati, volgere ogni interpretazione alla dolcezza, e non omettere riscontri o indizii che potessero migliorare la condizione loro. Certo chiunque ha letto con qualche accuratezza cotesti lavori non può non sentirsi superbo sulla civiltà del proprio paese.

Fra le singolari disposizioni del Codice Leopoldino, si ebbe encomio maggiore quella che riguardava i delitti di Maestà.

Leopoldo I, non si limitò all' abolizione di cotesto titolo, ma estese la sua sapienza fino a dichiarare come Egli sentisse esistere, tra i riprovevoli abusi che egli intendeva a distruggere con la sua riforma, anche le barbare teorie relative a questo delitto, invalse nei tempi che precederono la sua riforma immortale; è per questo che rammentandoli, direi con sdegno, dichiarava nell' Art. 62. — « Ordiniamo che siano « TOLTE e CASSATE tutte le Leggi che con ABU- « SIVA ESTENSIONE hanno costituiti e *moltiplicati* « i delitti detti di Lesa Maestà *come provenienti* « *nella maggiore parte dal dispotismo dell' Impero* « *Romano* E NON TOLLERABILI IN VERUNA BEN RE- « GOLATA SOCIETA'. Ed a togliere *un tale abuso* « abolito ogni special titolo di delitto di così detta « Lesa Maestà, abolite come già si è prescritto « generalmente di sopra all' Art. 27 tutte le pro- « ve privilegiate anche in materia di simili de- « litti, ed abolita affatto la criminalità in tutte « quelle azioni che in sè non delittuose lo sono « diventate in questa materia solo per la legge, « tutte le altre dovranno considerarsi come de- « litti ordinarii della loro classe respettiva più o « meno qualificati secondo le circostanze, come

(1) *Sul nuovo codice pubblicato in Toscana ec., Giornale Pisano, Tomo LXV.*

« i furti, violenze ec. c come tali gastigarsi non « considerata la gravezza maggiore aggiuntavi « dalla Legge *col pretesto* della Lesa Maestà. »

Le agitazioni francesi che si sparsero anche in Italia dopo la Rivoluzione del 1789, spinsero certi Consiglieri ad insinuare a Ferdinando III la ripristinazione di codesto titolo di delitto, ed Egli infatti nella Legge del 30 Agosto 1795 stabilì doversi punire « tutte quelle azioni *che at-* « *taccando immediatamente la pubblica autorità* od « il Sovrano, tendano, o siano dirette alla di- « struzione della società e dell'ordine pubblico, « e costituiscano il *vero e proprio* delitto di Lesa « Maestà. »

Era chiaro da queste parole che se si era voluto ripristinare il titolo, si era però tenuto nei termini della sua maggiore generalità, ed il legislatore aveva posta cura speciale a non usare frasi che indicassero un concetto diverso, e ad escluderne poi qualunque per le quali potesse supporsi che avesse inteso di ripristinare gli *abusivi titoli* già aboliti dalla precedente riforma.

Ma la rivoluzione francese stese la sua potenza in Italia. Qui, prima Francesco di Parma, o più veramente il suo Ministro Dutillot, poi Giuseppe II Imperatore, e Leopoldo I Granduca, avevano con esempi piuttosto unici che rari dato mano con non comune solerzia ad operare quei miglioramenti divenuti indispensabili in una società rialzata dal maraviglioso progresso degli studii che si era verificato nel secolo decimottavo. Perciò la rivoluzione in Italia se trovò qualche partigiano, in quanto le riforme pacifiche non fossero quivi nè compite nè le introdotte consolidate, non trovò un soccorso di azione potente siccome aveva trovato in Francia. E come non ebbe partigiani di assai numerosi, così non ebbe troppi oppositori che si mostrassero; non perchè questi ultimi non vi fossero, ma perchè la iniziativa presa dai Principi che ho testè rammentati o chiariva il bisogno delle riforme e poneva dalla parte del torto tutti coloro che avessero voluto contrastarle. Bensì la parte retrograda che aveva disapprovate le stesse riforme quando in Toscana il filosofo riformatore non era più, si approfittò delle parziali restaurazioni dell'antico Governo per operare le più sanguinose reazioni, le quali tanto più alzarono feroce la cresta inquantochè la singolarità dei due fratelli Leopoldo e Giuseppe ambedue diretti ad una medesima via, e la novità delle interne migliorie che si andavano introducendo da essi, aveva contribuito a sopire lo spirito di nazionalità e a infeudare la Toscana sempre più con l'Impero Austriaco; onde la reazione che era allora come oggi tedesca purissima, inferociva, e mostrava baldanza ogni volta che nella solenne lotta fra Francia ed Austria quest'ultima avesse alcun vantaggio.

Fra le reazioni più furibonde in Toscana vi fu quella del 1799. Tolto per un momento il Governo Francese furono aspramente perseguitati tutti i partigiani del precedente movimento senza riguardo di sorta alla qualità delle persone, sicchè vediamo tra gli altri ravvolto in un aspra persecuzione Francesco Maria Gianni senatore valido cooperatore delle riforme Leopoldine, e cultore egregio della scienza economica e politica (1).

Sciaguratamente in questa reazione prese parte la magistratura, onde vediamo nelle decisioni del tempo in materia politica maltrattarsi bassamente gli imputati e dimenticarsi quella solenne pietà, quell'equa imparzialità, e quella mitezza nelle pene che il gran Legislatore aveva sanzionate nella sua riforma del 1786, e che avrebbero dovuto rimanere impresse in caratteri indelebili. Basta percorrere cotesta decisioni per vedere come, conculcata la dignità del giudice, ed il rispetto dovuto alla sventura, si scenda perfino a qualificare gl'imputati di *scellerati* e d'*infami* (2).

(1) *Gianni, la Toscana da' 25 Marzo 1799 a' 20 Maggio* 1801 — *Opere, Tomo 2, pag.* 170.
(2) Vedi la Decisione Pigli citata dal Decreto di Accusa.

È notabile tra le varie decisioni emesse nei singolari moti Toscani, quella emanato contro Orazio Dattellis ed altri, della quole fu estensore il giureconsulto e criminalista Luigi Cremani. Io non voglio riandare in queste pagine la vita di Luigi Cremani, nè intendo turbare le sue ossa do breve tempo composte nel sepolcro; fin qui tutti sono stati concordi nel ritenere come questo lavoro fosse prova di certe mende apposte al carattere di lui. Non siamo noi che lo abbiamo disotterrato per rinnovare nella memoria dei presenti gli addebiti rimproverati al Cremani. Egli in un elaborato lavoro steso per quella causa emise considerazioni politiche e considerazioni legali. Nelle prime intese a dimostrare essere di politica convenienza che i processi intentati dopo commozioni solenni, rimanessero sopiti col mezzo di un perdono del Principe restituito nel suo Stato (1); nella parte legale non vi è dubbio se non lo disse esplicitamente, tanto disse da fare intendere che a senso suo la Legge del 1786 avesse ripristinato non solo il delitto di Maestà vero e proprio, ma anche quelle specie le quali come diceva il Legislatore del 1786, *provenivano dal dispotismo dell' Impera Romana e non erana tollerabili in veruna ben ordinata Società*. Dicesi che questo lavoro fosse susseguito da certo Rescritto nel quale dichiaravasi dover fara stato nei casi simiglianti.

Cotesta giurisprudenza poteva rimanere negli antichi archivi perchè qualche storico vi leggesse lo stato dei tempi nei quali emanò, ma non poteva servir di guida a Giudici illuminati in tempi di maggior calma e d'indubitato progresso sociale.

E di vero non servì alla posteriore giurisprudenza: i moti del trentuno dettero origine a processi politici, e negli Archivii esistono pur anche le Sentenze relative. Le conclusioni pòrte dalla bocca dell' in allora Avvocato Fiscale Signor Ferrati, e composte dalla rara mente di Francesco Forti, non furono miti: ma nè le conclusioni nè le sentenze, andarono a rifrustare gli avanzi di una scellerata reazione, nè i lavori del Cremani, per trovarvi i giudicati sui quali gli occhi di giudici tranquilli di animo e penetrati dalla diversità dei tempi, non avrebbero dovuto cadere giammai (2).

Ma in quest' anno di grazia 1851 reggendosi la Toscona non già a Monarchia assoluta, siccoma avveniva nel 1831, ma colla maggiore larghezza delle forme costituzionali, la Camera delle Accuse ha disotterrate le decisioni del 1800, ha disotterrate in materia politica le teorie del *Bolduino* e del *Deciano*, ha studiato la perduellione non solo sulle Leggi Romane anatemizzate in questa parte da Leopoldo I, ma sul *Baemero* e perfino sul *Boseia*, per trovarvi queste peregrine teorie, cioè, che il delitto politico si commette anche con *gesti*, *movimenti*, *o altri simili cenni o maniere*, e che reo di cotesto delitto si rende *anche colui che informata di quei gesti*, *movimenti*, *o altri simili cenni o maniere*, *non rivela la possibile macchinaziane che in essi alcun tribu-*

(1) « Ma quest' ordine (ripristinato) o è essenzialmente quel medesimo che già vi era, o è nuovo affatto. Se il medesima, la moltitudine stessa degli sciagurati, la somma difficoltà di ben distinguere i seduttori dai sedotti, il pericolo la conseguanza di sacrificare un qualche innocente, il timore d' inasprire gli animi ancora irritati, o di accendere i non irritati, queste, e altre simili cagioni richiedono necessariamente, e lo ha già confermato in tutti i tempi l' esperienza maestra delle cose, che poco prima, o nell' atto, in cui torna a stabilirsi l' ordine antico, si pubblichi un indulto generale, e si prometta quella, che chiamano amnistia delle cose passate, cioè dei passati disordini, e de' loro autori. S' è nuovo, come le leggi, le quali una volta esercitavano la loro forza, non l' esercitano più, così non possono ora esercitarla contro gli autori di quei disordini: e le nuove Leggi, comunque siano concepite, non posoono, nè debbono servir di regola per giudicare delle azioni commesse innanzi la loro pubblicazione. Dunque la impunità dei macchinatori contro l' ordine pubblico di uno stato, e anche dei distruttori di esso, sarebbe sempre la necessaria conseguenza di una dottrina, la qale richiedesse per punirli il pieno compimento del delitto. » *Voto Dattellis* § 31.

(2) Chi fosse vago di conoscere come procedesse la reazione del 1799 e qual parte vi avesse il Cremani, il caval di battaglia del decreto di accusa, legga il *Gianni*, *Opere*, *T. 2*, *pag.* 183.

nale possa leggervi contenuta, e questo *ancorchè il delitto non abbia acuto seguito di sorta*. Poi la giurisprudenza del 1800, è valsa singolarmente per insultare F. D. Guerrazzi, gettando sulla carta certo brano di una decisione col quale la Camera delle Accuse dichiara ritenerlo uomo di doppio cuore, preparato a gettarsi in quel partito che avesse trionfato. Così in quest' anno noi saremmo tornati (se il Decreto delle Accuse potesse far cosa giudicata) alla teoria dei tempi del dispotismo romano *non tollerabili in veruna ben regolata Società!*

Così il sistema di mitezza di pene, con le bene ordinate disposizioni sul titolo di Maestà, sono state annullate per sostituirvi il vecchio edifizio crollato dalla sapiente civiltà del primo Leopoldo, e non ripristinato dalla Legge del 1795, la quale volle unicamente riportare sotto il titolo di Lesa Maestà, ivi, « *tutte quelle azioni che attaccando* IMMEDIATAMENTE *la pubblica autorità o il Sovrano fossero dirette alla distruzione della Società e dell' ordine pubblico, e costituiscono il* VERO E PROPRIO DELITTO *di Lesa Maestà*. (Art. 9) »

Quelloche poi si dimostra anche più degno di considerazione, si è, che, coteste teorie sono poste a mera erudizione, non resultando dal Decreto che esse possano avere applicazione per alcuno degli imputati.

Come siano trattate le questioni Costituzionali verrà dimostrato nell' ulteriore sviluppo del Ricorso.

Solo è da notarsi come il Decreto delle Accuse sia ben lungi dal riconoscere le teorie stabilite dai più culti scrittori di diritto politico, perchè non ammette che nel merito delle questioni possano aversi quei riguardi che nascono dalla posizione politica di alcuni tra gli imputati. Ritengono gli scrittori come certi atti contrari alle leggi sieno talvolta, in questa specie di delitti, scusabili in quanto che sieno stati operati nel generale interesse; il giudice chiamato a pronunziarsi in un processo politico non dover gettare da un lato le considerazioni reclamate da un tale interesse, solo consultando la legge positiva alla quale l' atto incriminato si trovò contrario. Simigliante interpretazione, dicono essi, della legge di responsabilità, paralizzerebbe i funzionarii superiori ove costoro si trovassero in mezzo agli avvenimenti imprevisti, gravi, straordinarii, nei quali la salute dello stato non potendosi conseguire con la stretta osservanza della legalità, riposa sopra la inspirazione del genio loro (1).

Il Decreto delle Accuse è ben lungi dal valutare queste teorie, onde egli stesso ci forza ad andare in traccia di un Tribunale diverso non solo perchè quello decretato dalla legge somministri maggiori garanzie, ma anche perchè la stessa esperienza, che acquistiamo sugli atti del

(1) Cassuulies. *Théorie des Garanties constitutionnelles. Tom. 2. Pag. 131. Tit. des Jugements politiques.* Un delit politique diffère d' une forfaiture, en ce qu' il n' a pas pour effet principal la violation d' un droit privé. C' est tantôt une lésion d' un intérêt général dans un cas ou il n' a été pourvu à cet intérêt par aucune loi positive, tantôt une violation de la constitution ou de quelque autre loi politique. Les actes de cette espèce peuvent donc appartenir aux fonctions directes ou aux fonctions indirectes; cependant on ne peut introduire cette distinction dans la loi de responsabilité parceque les actes indirects pourraient être souvent incriminés comme des actes directs et inversement; ce qui présenterait des questions prejudiciables et amenerait des conflits dont il importe de debarrasser autant que possibile l' application de la responsabilité légale. L' assimilation des deux sortes des délits politiques est d' ailleurs justifiée par un autre motif, c' est que les actes contraires aux lois sont quelque fois escusables lorsqu' il sont été avantageux à l' intérêt général. Le juge appellé à prononcer un jugement politique ne doit pas mettre entierément de coté les considérations qui se rattachent à cet intérêt pour ne consulter que la loi positive à la quelle l' acte incriminé se trouve contraire. Une telle interprétation de la loi de responsabilité paralyserait les fonctionnaires superieurs dans des conjonctures imprévues, graves, extraordinaires ou le salut de l' état repose sur l' inspiration de leur génie. La légalité tue a dit un habile Ministre. Ce mot si dangereux quand on l' érigerait en principe, exprime une vérité de fait incontestable: c' est aux lois de responsabilité, et à ceux qui les appliquent qu' il incombe d' accorder à ce fait la portée, et justement la portée qu' il doit avoir.

potere giudiciario ordinario, non ci dà animo a sperare che di codeste teorie possano i giudici agevelmente penetrarsi.

A questa occhiata generica sul decreto denunziato dobbiamo unire come degna di nota la considerazione dell'essersi istruito un processo solo contro più individui per fatti, i quali sieno o nò sussistenti, appaiono operati isolatamente in luoghi diversi, e senza nesso logico fra loro.

La querela fece un fascio d'individui e di fatti, e gli gattò nella fucina della Istruzione per vedere se potesse sortirne un tutto perfetto. Ma l'opera che ne ritrasse, comunque ivi bolliva per 22 mesi, fu un accozzo così singulare di elementi eterogenei, che mentre l'intento suo quello si era che il piombo versandosi su l'argento ne deturpasse la luce, forse è riescita a fare che l'argento si versasse sul piombo per farlo brillare di un momentaneo splendore.

PARTE SECONDA

QUESTIONI PRELIMINARI

§. 1.

Della Esistenza del Conflitto.

Due cose importa specialmente notare prima che per me si dimostri il denunziato conflitto.

La prima si è che la parola *Conflitto di Giurisdizione* fu abusivamente introdotta nel nostro linguaggio forense per denotare una idea diversa da quella ch' essa rappresenta in Francia, luogo donde abbiamo ricavandole copiate le nostre informi leggi di procedura. In Francia s'intende occorrere conflitto di Giurisdizione quando due autorità amministrativa l'una, giudiciaria l'altra, sono investite di un medesimo affare contro le medesime persone; quando in altri termini per l'una delle due dev'esservi una incompetenza *ratione materiae* (1). Conflitti di questa specie io non ho veduto che nella giurisprudenza nostra ne sieno stati giudicati. Quando poi non sono due autorità aventi attribuzioni diverse che vengono adite, ma sono invece due Tribunali, e resti dubbio qual dei due sia il competente, allora si fa luogo innanzi la Corte di Cassazione a ciò che i francesi chiamano « *Regolamento dei Giudici* » e questo è ciò che da noi si chiama *Conflitto di Giurisdizione* (2).

Altra avvertenza da tenersi in conto si è, non incontrarsi nella nostra legislazione alcuna disposizione per i Conflitti (o come altramente debbano chiamarsi) in materia penale; sicchè la giurisprudenza ha essa sola ripieno questo vuoto della legislazione.

Di qui la necessità di far nostre le disposizioni del Codice di Procedura Criminale Francese, le quali occorre ritenere per lo meno come il diritto comune alla materia; e poichè il fatto in esame costituisce ciò che dai francesi si dice *Réglement des Juges*, la necessità di referirsi alle disposizioni di quel Codice agli Art. 525 e seguenti.

Vediamo pertanto quando per coteste norma si faccia luogo a deferire alla Cassazione ricorsi per *Regolamento dei giudici*.

« Il y aura lieu (dice l'Art. 526) à être réglé « des Juges par la cour de Cassation en matière « criminelle, correctionelle, ou de police, lors- « que des cours, tribunaux, ou *Juges d'instruction*

(1) *Vedi* HENRION DE PANSEY, *De l'Autorité judiciaire*, chap. 44. — CORMENIN, *Questions de Droit administratif, chap.* 13, e la legge francese del 24 agosto 1790 da esso riportata, ove il conflitto è definito; meglio ancora il decreto (*arrêté*) del 13 Brumario an. 10 egualmente quivi riportato. — LAFERRIÈRE, *Cours de Droit public et administratif, T.* 2. *pag.* 723. — MANGIN, *De l'action publique et de l'Act. civ. en matière criminelle n.* 271. — BAVOUX, *Des Conflits ou Empietemens de l'autorité administrative sur le pouvoir judiciaire, Liv.* 1. *chap.* 1. (Qui la definizione è nello stesso titolo del Libro).

(2) *Code d'Instruction criminelle,* art. 525 e seguenti. — MERLIN, *Repert. et Questions, v. Réglement des Juges*.

« ne ressortissant point les uns aux autres, seront « *saisis* de la connoissance du même delit ou des « delits connexes ou de la même contravention. »

Basta pertanto che un medesimo affare sia *portato a cognizione* di due diversi tribunali, o sieno stati *appena aditi i giudici d' istruzione*, perchè possa denunziarsi il conflitto (1).

Il diritto alla denunzia spetta poi a tutte le parti interessate. Art. 531. §. 2. « Le prèvenu ou l' accusè et la partie civile pourront prèsenter leors moyens sur le conflit. »

Questi principii ricevono conferma anche dalla Giurisprudenza dei nostri Tribunali. Nella causa *Mancini e Tabanelli* (Annali del 1840 P. I. pag. 223) fu stabilito dalla Corte Suprema che « La *sola dimanda* fatta avanti il *solo* Tribunale Ecclesiastico per far dichiarare la ingiustizia del dissenso paterno e la supplezione di esso al Matrimonio dei figli, dà luogo a conflitto di Giurisdizione comunque non fosse adito ancora il Tribunale civile da nessuna parte. » — Nella causa *Stefanini N. N.* e *Menconi* (Annali del 1840 P. I. pag. 429), fu egualmente dichiarato verificarsi conflitto ognorachè innanzi più tribunali sieno state poste in essere al tempo stesso *dimande* eguali contro una stessa persona e spettare alla Corte Suprema dirimerlo ordinando frattanto la sospensione delle procedure. — E nella celebre causa *Ristori e Martelli* la Corte Suprema dichiarò esistere il conflitto sebbene non fossero che semplicemente aditi due tribunali diversi con la *sola* dimanda (Ann. 1846. 1, 559.). Nè si dica queste decisioni procedere in materia civile, avvegnachè manchi ogni ragione per andare in diversa sentenza nelle materie penali.

Da queste osservazioni emerge manifesta la dimostrazione del conflitto. Sarà luogo tra poco a dimostrare come la sola autorità competente a giudicare il processo nel merito sia quella delle Assemblee legislative; se non che mentre niuna ragione esiste nè è esistita perchè non possano esse adunarsi agli effetti giudiciari, non è d' altro lato nella possibilità del prevenuto adunarle.

Supponiamo per un momento che le Assemblee fossero attuate, supponiamo che il prevenuto avesse in via di petizione diretta istanza ad esse per invitarle a reclamare un processo che la legge deferisce alla loro esclusiva cognizione. In questo caso è chiaro che le Assemblee avrebbero di per loro potere per imporre al tribunali che desistessero da ulteriori procedimenti.

Ma nella specie le Assemblee non sono nello esercizio delle funzioni loro: lo adunarle dipende dal mero arbitrio del Potere Esecutivo. Dovrà togliersi ad un prevenuto da gravissima accusa anche la probabilità (e qui è certezza) che il suo reclamo potesse essere accolto, e la vera giurisdizione concessa? Dovrà rimanere nello arbitrio del Potere Esecutivo, impedire che l' affare venga trattato innanzi i giudici veri del prevenuto? Nò certamente — Le regole di giustizia, le quali nelle cose criminali devono essere con ogni scrupolo seguite, non comportano che la sorte di un giudicabile venga rimessa nell' arbitrio del Potere Esecutivo, in special modo poi trattandosi di delitto politico. Qual sarà adunque il mezzo per ripristinare a favore del prevenuto le garanzie legali ad esso concesse dalla legge? Altro non potrà esservene, se non il ricorso alla Corte di Cassazione, suprema custode del diritto costituito, e supremo giudice nelle invasioni di poteri, e nel regolamento delle giurisdizioni.

Ma dovendo ritenere (se vuolsi anche per probabile soltanto) che le Assemblee avrebbero, se richieste, ritenuta la competenza loro nell' attuale processo, nè potendo le Assemblee adirsi agli effetti giudiciari per fatto del Potere Esecutivo, converrà ritenere che richiesto questo di adunarle nè potendo ottenerne favorevole risoluzione, debbano considerarsi come adite, e per non togliere alcuna garanzia al prevenuto, converrà procedere nel supposto ad esso più fa-

(1) Le Sellyer, *Traité du Droit criminel*, *Tom. IV.* §. 1620.

vorevole cb' asse abbiano decretata la propria competenza.

Invero quande niuna ragione si oppooe a che la giurisdizione decretata pure dalla lagga, e quello cbe più rileva dallo stesso Statuto fondamantale, sia concassa al giodicabile; quando il solo volara del Potare Esecutivo si frappone ad impedire ch' ei possa ottenerlo, è allora una giuridica necessità che ogni più benigna concessione sia fatta ad esso.

La Istanza presentsta al Potera Esecutivo nella specialità del caso è il solo passo che fosse concesso fare al prevenuto per adire più da vicino la giurisdizione delle Camere. Dice *più da vicino, perchè la incompetenza egli la dedusse tostochè nelle prime contestazioni (le quali solo sul fatto della Costituente si oggirovono) conobbe volersi incriminare fatti sottoposti allo giurisdizione delle Camere, e così adì cotesto tribunale superiore fino di alloro come potera.*

Nei casi ordinari è il Potera Esacutive che per via di ordinanza invia l'affare alle Assemblea (1), è il Potere Esecutivo il quale se i Parlamenti non sono in sessiooe gli aduna all' effatte speciale d'invitarli ad erigersi in Tribunale per giudicare il fatte deferito alla competenza loro (2).

Quindi se fece la Istanza il prevenute, ei fece quanto umanamente ers lecito fare per provocare la giurisdiziona delle Assemblee. Se questo atto per ragioui da esso indipendenti noo può sortire tutto lo effetto volute, se manca al potare adito all' uopo ogni primordio di ragiona per negare il conseguimento della Giurisdizione speciala, dee ritenersi ehe la sola istanza sia sufficiente a costituire l' adizione della Camera ai medesimi effetti e con le medesime conseguenze cbe sarebbero nate da un reclamo e da un Decreto della Camera stessa, eve avesse potuto pronunziarsi per assere in regolare sessione.

Trovata la necessità di dare questo valore alla Istanza, è manifesto il concorso del Conflitto di giurisdizione. Uno è il processo, una l' accusa, uno l'accusato; due sone le autorità adite; quindi il Conflitto.

Io voglio ora andare incentro a qualche obietto che potesse esser fatto a questa a mie credere semplicissima dimostrazione.

Può dubitarsi per avventura se sia lecito al giudicabile provocare egli stesso un tribunale diverso da quello adito dall' accusa per elevare un conflitte. La replica è facile. È in facoltà di ciascuo il quale si creda imputato di uo delitto di chiadere la istauraziona di un regolare processo per constatare la sua innocenza. In questo caso il preteso colpavole si fa in certo modo attore e adisce quel tribunale che reputa competente. Cbe se invece di essera libero agli sarà sotto il peso di accusa iniziata ad on tribunale incompetente con offesa delle prerogstiva delle Assemblee, chi vorrà nagare eh' ei non possa adirle per invitarle a rivendicare la loro conculcata giorisdizione? È forse statuito il modo di denunziare alle Assemblea la pendenza di un processo di loro giurisdizione ionanzi an diverso tribunale?

E qui si noti la specialità nascante dalla Indole del tribunale, la quale giustifica mirabilmente la legalità della Istanza.

La natora dei poteri dei quali è rivestita l'Assemblea Legislativa chiamata dallo Statuto a giudicare i processi della natura di qoelle di cui è ora quistiooe, rende la via del reclamo inoanzi di essa, la più semplice e piana per lo imputato, imperocchè essende in potere di cotesta Assemblea di avocare a sè lo affare, quando trovasi veramante essere di soa compotenza, seoza altre forme, egli ottiane per questa via, il suo fina nal modo il più spedito, e quindi asige la sua conveoienza di usarlo a preferenza di ogni altro.

(1) *Répertoire du Journal du Palais v. Cour des Pairs* — Cauchy, *Précédents de la Cour des Pairs*, *pag.* 151.

(2) Così fu praticato in Francia per il processo detto del *Complotto del 19 Agosto* nel 1820, le Assemblee noo erano in corso di Sessione e la Camera dei Pari fu tuttavia riunita in Corte giudicante coo una ordinanza speciale. Cauchy, loc. cit. pag. 157, *Répertoire du Journal du Palais loc. cit.*

Che se il suo intento non possa raggiongersi in qoanto non sia coocesso all'Assemblea adunarsi e conoscere della propria giurisdizione, allora altro non rimarrà se oon che ricorrere alla denunzia del conflitto, per ottenere innanzi la Corte di Cassazione la pronunzia sulla vera giorisdizione.

Così lo scopo primario della Istanza, non è lo stabilire il Conflitto, ma sì l'ottenere nel modo il più spedito la dichiarazione sulla competenza, ed è solo nella impossibilità di conseguire cotesto fine, che la Istanza viene spesa all'altro scopo secondario, di giustificare il Conflitto.

Può anche supporsi uo secondo dubbio. Sarà la Corte di Cassazione competente a dirimere il Conflitto dacchè si sostiene la competenza di un Corpo Legislativo e così di un potere superiore alla stessa Corte Suprema? Tralasciando notare come più volte le Corti di Appello in Francia abbiano dichiarato la competenza delle Assemblee, è a notarsi come qui non si tratti dei poteri legislativi, ma sì dei giudiciarii dell'Assemblea oode la Corte regolatrice giudica rinviando ad un tribunale vero e proprio. Inoltre dimanderemo qual altro potere possiamo noi utilmente adire per conseguire il fine cui miriamo? Non è la Cassazione Suprema custode delle Giurisdizioni stabilite? Non sono per eccellenza subietto delle sue indagini le questiooi di giurisdizione e di competenza? Si allontana forse dallo istituto suo occupandosi del presente ricorso? Anche nei Conflitti di Giurisdizione veri e propri essa si frappone tra il Potere giudiciario e l'esecutivo imperocchè le autorità amministrative sono lo stesso Potere esecutivo. Il Potere esecutivo è pure al di sopra del giudiciario. Gli sforzi fatti dai pubblicisti par mostrare quest' ultimo uo Potere a parte (1) varranoo per avventura nel diritto costitueodo a trovare modo di renderlo indipendente, ma finqui nelle Costituzioni attuali, il Potere giudiciario altro non è che una diramazione del Potere esecutivo. Ora nonostante cotesta supremazia la Corte regolatrice ha facoltà di dirimere il Conflitto. Io non so vedere come non debba considerarsi egualmente abile a dirimerlo tra il Potere legislativo eretto in vero e proprio Tribunale, ed il giudicario.

Conchioderemo con soleoni e profonde parole emesse da Voi o Signori in un caso del quale occorrerà tener parola oel seguito.

« Siffatto metodo non è espressamente dalla « Legge indicato, pure *è la necessità che lo suggerisce onde non accada che sia assunta un giudizio « nella positiva sicurezza della sua inefficacia giuridica*, e non si coartino i Magistrati a prestarsi ad un atto così solenne qual'è appunto un « giudizio criminale, e ad emettere una pronunzia così importante quale è appunto una dichiarazioue di reità ed una condanna, allorchè può « affatto disprezzare l'una e l'altra l'accusato » (2).

§ 2.

Della proponibilità delle oltre questioni contenute nel ricorso contro il Decreto della Camera delle Accuse.

Piacendomi in affare di sì rilevante importanza non pure trattare le questioni proposte ma eliminare ancora tutti i dubbi che potessero incontrare, voglio qui preliminarmente trattarne alcuno che ho sentito oppormi come ostativo all'ammissione del ricorso.

L'Art. 238 del Motuproprio organico del 2 Agosto 1838, copiato esattamente dall'Art. 299 del Codice d'Istruzione Criminale Francese, statuisce potersi ricorrere dal Decreto della Camera delle Accuse « Se il fatto sul quale il decreto è » foodato non è delittuoso, se il Ministero pubblico oon è stato santito, e se il decreto è pronunziato da un numero di giudici minore del » prescritto ».

(1) V. Descubès, *Traité du Gouvernement représentatif, C. 6, pag.* 124.

(2) *Decisione della C. Suprema del 3 aprile* 1843. *Annali del* 1843, *P.* 1. *pag.* 191. Relat. il meritissimo ora R. Procuratore Cav. Sammiolatelli.

Dubita taluno che queste norme possano essere *tassative*, e che in conseguenza mai si sostenga il Ricorso, laddove data anche la ipotetica inesistanza del conflitto, richiama la Corte Suprema a conoscere delle questioni d'incompetanza, di nullità dell'accusa e del processo, indipendentemente dal conflitto stesso.

Di qui la necessità di determinare fin dove si estenda la facoltà di ricorrere dai decreti della Camera delle Accuse.

Due cose abbiamo già avvertite: la origine della procedura nostra dalla francese: la identità tra il disposto dell'Art. 238. del Motuproprio organico nostro, coll'Art. 299. della Procedura Francese.

Ora le regole d'analogia procederanno perfettamente ove si applichi la giurisprudenza che si è formata sull'Articolo 299, in Francia, alla intelligenza della sua copia, l'Art. 238 in discorso.

Occorrono molte decisioni nelle quali è stabilito dai tribunali di Francia potersi ricorrere contro i decreti della Camara delle Accuse, anco indipendentemente dai casi dichiarati nell'Art. 299. Ne citeremo una per tutte perchè emanata in una celebre causa. Nel 1832. la Duchessa di Berry noleggiato a Livorno il Battello a Vapore Sardo *Il Carlo Alberto* con preteso destino per Barcellona, dopo averlo fatto approdare a Viareggio, e quivi imbarcati non pochi partigiani suoi, lo inviò a Marsiglia, con intenzione di suscitarvi un movimento a suo vantaggio. Il tentativo andò fallito e la intiera ciurma con i passeggieri catturata e sottoposta a regolare processo. La decisione della Camera di Accuse venne deferita in Cassazione e quivi tra le altre questioni si agitava quella diretta a determinare se il disposto dell'Articolo 299 fosse tassativo. Teneva le parti di Pubblico Ministero il Dupin il quale esponeva in splendida arringa la causa e le relative questioni. La Decisione fu con esso concorde nel risolvere la questione che ci occupa imperocchè dopo avere esaminate certe ragioni speciali al caso, soggiunse: « Attesochè l'Art. 299 del Codice « d'Istruzione Criminale ed i tre casi in esso pre« visti, solo debbano referirsi ai decreti d'invio « alla Corte d'Assise; che laddove ad essi le Ca« mere di Accuse uniscano altre disposizioni don« de possa resultare alcuna violazione di legge, » siffatte norme che costituiscono prescrizioni « distinte e separate *sono sottoposte al ricorso delle* « *parti in virtù delle regole generali dei ricorsi* » (1).

Gli Scrittori e la Giurisprudenza hanno pure concordemente stabilito doversi fare una speciale ampliazione all'Art. 299. per il caso della incompetenza, circa la quale è sempre ammesso il ricorso da siffatti decreti (2).

Ed altra ampliazione hanno giudicato conveniante nel caso in cui la Decisione della Camera di accuse contenesse un eccesso di potere (3).

Ogni più lata discussione sulla giurisprudenza francese apparirebbe oziosa potendo la teorica desumersi da più sicuro fonte, voglio dire dalle decisioni stesse della nostra Corte suprema.

Occorse per la prima volta nel 1842, la necessità di stabilire se i casi contemplati dell'art. 238. fossero tassativi, o se in altra maniera e per altre ragioni potesse deferirsi innanzi la Corte Suprema il Decreto delle Accuse. Fu fino di allora stabilito che tutte le nullità dipendenti dalla procedura sulla quale era stato emanato il Decreto potessero deferirsi in Cassazione senza che vi ostassero le frasi supposte limitative dell'Art. 238 il quale contempla casi che investono le forme del Decreto e non esclude la deduzione di altri casi relativi agli atti precedenti. Ecco le precise parole del Decreto ch'era a relazione dello stes-

(1) *Decis. della C. di Cassazione del 7 sett. 1832 aff. Ministero Pubblico, e Passeggieri del Carlo Alberto.* — V. anche — *Decis. del 12 ottobre 1811. in aff. Mondot Lagarge.*

(2) Legraverand, *Inst. criminelle t. 2. pag.* 425. — Carnot, *Inst. criminelle, tom. 2, p. 425 N. 8.* — *C. di Cassazione 22 gennaio 1819 aff. Vergè. 4 ottobre 1823 aff. Castaing.* — *18 febbrajo 1831 aff. Gamache.* — *17 agosto 1839 Frabouret.*

(3) Decisioni citate.

so meritissimo Vice Presidente Raiatore in questa causa.

La forma viziosa per la quale si reclamava la nullità del Decreto della Camera delle Accuse era la omessa notificazione alla parte civile del Decreto della Camera di Consiglio. La Corte Suprema così motivava il suo giudicato.

« Che in tale preconcetto *è ritenuto altronde* » *come un manifesto ed incontrovertibile* nel caso « di omissione della notificazione del Decreto « della C. di Consiglio *abbiano diritto ad invocare* « *la dipendente nullità l'imputato e la parte Civile a* « *cui favore la detta notificazione è dal sopracitato* « *Art.* 339 *prescritta; e che la relativa dichiara-* « *zione non possa essere provocata che mediante ri-* « *corso in via di Cassazione*, ne consegue che « nel tema di Decreto della Camera delle Accu- « se intervenuto senza la preaccennata preven- « tiva notificazione, *il relativo Ricorso non in-* « *contri, nè possa incontrare ostacolo alcuno nelle* « *limitazioni stabilite, riguardo ai casi di ricorso* « *dei detti decreti nell' Art.* 238 *della L. del* 2 « *Ag.* 1838, e riguardo alla facoltà del Ricorso « medesimo conferita alla parte Civile negli Ar- » ticoli 295, 396 e 566 delle dette Ist. del 9 « Nov. 1838, *inquantochè in questi articoli si con-* « *templano casi essenzialmente diversi da quello di* « *cui è presentemente questione*.

» Che in questo caso infatti si tratta di un ri- « corso intentato contro un Decreto della Came- « ra delle Accuse non già perchè abbia questo « (come si verifica nei casi in detti Articoli con- « templati) statuito, *ma in quanto non avesse as-* « *solutamente potuto statuire nella causa*, attesa la « non avvenuta notificazione del precedente De- « creto della Camera di Consiglio doveva esser « fatta non meno allo imputato che alla parte ci- « vile ec.

« Che in tali termini pertanto si rende mani- « festo che in quanto dalla omessa notificazione « resta o può restare interdetto l'esercizio *del-* « *la facoltà predetta apertamente intesa a tutelare* « *alla parte l' interesse personale e dell' imputato* « che del privato leso, *sussista e debba ricono-* « *scersi con meno nell' uno*, che nell'altro (ove « rispetto a questo secondo egli siasi nelle le- « gali forme costituito parte civile in causa) *qua-* « *lità e veste legittima a provocare direttamente la* « *dichiarazione della relativa nullità*, che sanalo- « nata dalla Legge dirimpetto ed a favore indi- « stintamente dell' imputato e della parte civile « non può non essere tanto dall' uno quanto dal- « l'altro utilmente invocata » (1).

Stabilita questa prima volta la massima la Corte Suprema ebbe ben tosto occasione di svilupparla maggiormente, perchè nel 1843 tornò a presentarsi un ricorso da un Decreto della Camera delle Accuse per motivi diversi da quelli contemplati nell'Art. 238. — Ebbe il carico della relazione il meritissimo Sig. Cav. Regio Procuratore Generale che prese le conclusioni in questa causa. Egli esaminò le varie questioni che ricorrevano nella specie, ad anzi essendovi la necessità di determinare a quale tra due tribunali dovesse deferirsi la cognizione dell'affare; chiamò con esattezza legale il fatto *Regolamento di giudici*, senza confonderlo col conflitto di giurisdizione. Io forte dubitando di rendere con minor chiarezza i concetti suoi parafrasandoli, riporto qui alla lettera gli stessi motivi.

« Considerando che quindi tutto il momento « della ricerca concentravasi nello stabilire a chi « la Legge avesse attribuita la competenza per « annullare e togliere di mezzo le pronunzie in- « tervenute *allorchè gli atti erano viziati*, *ed im-* « *perfetti*.

« Considerando che male si credè che questa competenza risedesse nella Camera Cri- « minale decidente; imperocchè pari di grado « alla Camera di Accuse, ed anzi ambe parzia- « li collegii dell' istesso universo collegio del- « la Corte Regia, non aveva Autorità per an- « nullare il Decreto di detta Camera delle Ac- « cuse.

« Invano si sarebbe cercato nella Legge che « governa la materia una disposizione capace di

(1) *Annali del* 1842, p. 1, pag. 340.

« attribuire alla lodata Camera Criminale decidente l'enunciato potere.

« La Camera Criminale decidente o deve assumere il giudizio nello stato in cui le vien deferito dalla Camera delle Accuse, o tutto al più può dichiarare che si recusa di assumerlo perchè viziata la procedura so cui dovrebbe istituirlo.

« Se lo assume, e lo compie nella esistenza del vizio è aperta a ciascuna delle parti la via per ricorrere in Cassazione insieme, e dopo la definitiva Sentenza; se non lo assume, e vi si recusa, nasce allora quel conflitto che la Corte Suprema dirime col Regolamento dei Giudici.

« *Ma nulla peraltro può lo Camera Criminale decidente ordinare e commettere che stia ad annullare, e far ripetere quanto è stato operato*, e ne somministra una evidente riprova l'*Articolo 404 delle D. D, ed I. I*, col quale è conceduto al Presidente di detta Camera di fare ampliare sì, la istruzione, ma per via di aggiunzione, e di aumento, e non già per via di annollamento e di sostituzione.

« Nè la occorrente competenza avrebbe potuto determinarsi nella stessa Camera delle Accuse, quasi fosse autorizzata a procedere per via di reposizione del proferito Decreto.

« Il rimedio della reposizione, già lo riconobbe questa Corte Suprema nella sua decisione del 20 Settembre 1841, *Annali parte I. pag.* 618, non è ammissibile nelle cause e giudicati Criminali.

« E la ragione che ne danno gli scrittori nella materia, e che è eminentemente valutabile, sta nel riflesso che i giudicati Criminali se sono definitivi, o sono appellabili o denunziabili in Cassazione, e se sono preparatori procedono per via di spoglio della Causa del Tribunale che la proferisce, e d'invio alla causa medesima al Tribunale che deve successivamente essere adito; sicchè è impossibile che quello che ha proferito torni a proferire di nuovo l'annullamento della sua prima pronunzia.

« *Dietro ciò era evidente che la competenza non poteva trovarsi che in questa Corte Suprema cui avrebbe dovuto perciò ricorrersi per ottenere dichiarato lo cassazione per nullità degli intervenuti decreti*.

« *Siffatto metodo non è espressamente dalla legge indicato, pure è la necessità che lo suggerisce onde non accada che sia assunto un giudizio nella positiva sicurezza della sua inefficacia giuridica, e non si coartino i magistrati o prestarsi ad un atto così solenne quale è appunto un giudizio criminale e ad emettere una pronunzia così importante quale è appunto una dichiarazione di reità, ed una condanna allorchè può affatto disprezzare l'una e l'altro l'accusato*.

« *E per altro parte il detto metodo è suggerito dalla necessità di evitare che sia tradotto al giudizio colui che poteva, godendo delle intiere garanzie che gli somministrava la legge, disimpegnarsene, ed evitarle*.

« *Concorrendo quindi la necessità d'introdurre l'enunciato metodo bastava che la legge non vi si opponesse espressamente onde fosse permesso di stabilirlo dalla giurisprudenza*.

« E che la legge non si opponesse resultava abbastanza dall'esame da istituirsi sopra i due articoli 238. del Motuproprio del 2 Agosto 1833, e 542 delle successive D. D. e I. I. che a prima vista potrebbero sembrare contrarii al medesimo.

« Non vi si opponeva il primo, poichè *subbietto di detto articolo sono i vizi occorrenti nel decreto della Camera delle Accuse, e non già i vizi nella procedura ad esso anteriore*: ensiccbè la limitazione dei casi nei quali quello Articolo stato di alcun poco ampliato con l'altro 397 delle successive D. D. ed I. I. permette di deferire alla Corte di Cassazione il decreto della Camera delle Accuse, investe la solennità e le forme non che la sostanza dello stesso decreto, *ma non investe, e non riguarda ulteriormente le solennità e le forme della precedente procedura*.

« Non si opponeva il secondo imperocchè esso è preordinato a somministrare un rimedio an-

« che dopo la sentenza definitiva dai decreti « preparatorj, e d'istruziona quando però an« tecedentemente non siasi adibito il diverso ri« medio che pure è da ritenersi che concede la « Legge;

« *E se pertanto all'adozione del metodo indica« to dei ricorso in Cassazione dal decreto della Ca« mera delle Accuse, obbligava la necessità e non « resisteva la lettera della Legge*, conferiva poi la « Giurisprudenza di questa Corte Suprema la « quale nel suo decreto del 20 maggio 1842. « *Annali parte prima*, *pag.* 342, offriva un esem« pio che può talvolta per vizi antecedenti alla « prolazione del decreto della Camera dalle Ac« euse ricorrersi dal medesimo in Cassazione.

Se adunque non è nelle facoltà della Camera Decidente « ordinare e commettere alcun che « cbo stia ad annullare e far ripetere quanto è « stato operato » è sempre giuridica necessità che il prevenuto prima di sperimentare il Giudizio pubblico, abbia ove ricorrere per denunziare quelle nullità che sono da esso conosciute. Nè il ricorso può altrove sperimentarsi se non avanti la Corte di Cassazione « dove può ricor« rersi per ottenere dichiarata la nullità dell'in« tervenuto decreto, »

Basta a questi principii stabiliti ricordare che il ricorrente rimprovero al Decreto della Camera delle Accuse di non avere tenuto conto della nullità dell'arresto, e della querela sulla quale è basato il processo, e di avere incompetentemente conosciuto dell'affare e quello rinvisto ad un Tribunale viziato di eguale incompetenza. L'applicazione alla specie presente dei principii stabiliti dalla Corte Suprema è di tutta evidenza.

La esistenza di cotesti vizi porterebbe necessariamente a duo conseguenze:

1.° La Camera decidente dovrebbe annullare quanto è stato accolto e riconosciuto valido dalla Camera dello Accuse.

2.° Il giudizio che si anderebbe ad assumere sarebbe giuridicamente inefficace.

Ma la C. suprema ha già dichiarato che la Camera decidente non può annullare gli atti tenuti per validi dal Decreto delle accuse. Ma la Corte Suprema ha già dichiarato che di coteste nullità dove conoscersi in Cassazione imperocchè per quanto siffatto metodo del ricorso ad essa non sia dalla legge indicato « puro è la necessità che lo « suggerisce onde non accada che sia assunto un « giudizio nella positiva sicurezza della sua inef« ficacia giuridica, o non si coartino i Magistrati « a prestarsi ad un atto così solenne qual'è ap« punto un giodizio criminale e ad emettere una « pronuncia così solenne qual'è appunto una di« chiarazione di reità, allorchè può affatto dia« prezzare l'una e l'altra l'accusato ».

In queste decisioni è pertanto stabilita con tutta precisione la teoria sul diritto a ricorrere dai decreti della Camera delle Accuse oltre i casi contemplati dall'Articolo 238, teoria che può riassumersi nelle seguenti proposizioni.

1.° Il diritto a ricorrere dai decreti della Camera di Accuse è comune al ministero pubblico, all'imputato, ed alla parte civile.

2.° Si può ricorrere per due ragioni fondamentali: 1.° o in quanto la Camera delle Accuse abbia illegalmente statuito sul fatto deferito al suo esame, o 2.° in quanto *non potesse statuire*.

Alla prima categoria si referiscono le sole ragioni di reclamo contemplate nell'Art. 238 della Legge del 2 Agosto 1838.

Alla seconda tutte le nullità preesistenti nella procedura sulla quale emana il decreto.

Nè si dubiti che da questa generica dichiarazione di atti possa eccettuarsi la incompetenza.

Interessa avvertire come la questione sulla competenza del Tribunale debba contro qualunque decreto ottenere immediata riparazione innanzi un Tribunale diverso da quello che si protende competente (1). Ciò interessa l'ordine pub-

(1) Torno a ricordare la decisione Mancini e Tabanelli (Annali del 1810 p. 1. pag. 223) nella quale non v'era che una *sola dimanda* innanzi un *solo* tribunale che il ricorrente sosteneva essere incompetente. La Corte suprema si dichiarò abile a conoscere di codesto ricorso appunto perchè trattavasi d'incompetenza,

blico, ed i prevenuti. La questione di competenza non può legalmente e ragionevolmente riproporsi innanzi la Camera delle Accuse perchè non è ammessa la reposizione dal decreto; non può farsi innanzi la Camera decidente: sì perchè essendo in sostanza la stessa Corte Regia della Camera delle Accuse equivarrebbe ad una reposizione, sì perchè pari in grado all'altra Camera che emanò il decreto incompetente.

Le quali ragioni persuasero i più culti legislatori a fare anzi del ricorso per incompetenza dal Decreto delle Accuse, una concessione speciale nel diritto costituito, siccome può rilevarsi dall'esame del Diritto Francese e delle Leggi Napoletane (1):

Presso di noi cotesta facoltà speciale non esiste nella legislazione, ma sentito il bisogno, è stata concessa nella giurisprudenza. Non indicata espressamente nella legge, la necessità l'ha suggerita, e poichè *la Legge non vi si opponeva* è stata ammessa.

Ecco una precisa decisione alla materia:

« Il Regio Procuratore Generale presso la Cor-
« te Regia di Lucca espone — Che la Corte Re-
« gia predetta, Camera delle Accuse, seguendo
« il conforme voto dell'altra Camera delle Ac-
« cuse di Firenze con suo Decreto del 13 Mag-
« gio 1848 si è ritenuta competente a conoscere
« di un processo instruito nel tribunale di Piom-
« bino contro B. ed altri parecchi individui per
« resistenza ed evasione dalla casa correzionale
« di detta Città, ed ha ordinato il loro invio al
« giudizio pubblico per detto titolo di delitto in-
« nanzi alla Camera sua criminale decidente —
« Che tanto la sullodata Camera delle Accuse,
« quanto quella decidente della Corte Regia di
« Lucca al presente mancano affatto di giurisdi-
« zione per conoscere degli affari provenienti da
« Piombino, e da Campiglia. Imperocchè sebbe-
« ne sia vero, che il circondario di Volterra,
« come porzione del Compartimento di Pisa, sia
« caduto sotto la giurisdizione di questa Corte
« Regia fino dal 15 Aprile decorso (Articolo 13
« e 16 della Legge del 9 Marzo 1848, e Art. 1.°
« dell'altra legge del 28 dello stesso mese) è
« non meno certo però, che codesto circondario
« di Volterra non abbraccia per adesso i territo-
« ri suddetti di Piombino, e di Campiglia, e non
« li comprenderà fino al 10 del prossimo futuro
« novembre, essendo questa l'epoca fissata nella
« parte transitoria della citata legge del 9 mar-
« zo 1848 (Art. 77, e 78.) per portare ad effetto
« le restrizioni e estensioni della giurisdizione
« dei Tribunali di prima Istanza, ordinata con
« la legge medesima. — Che continuando nel
« procedimento già per tal modo viziato si fa-
« rebbe luogo ad una lunga serie di atti impor-
« tantissimi, tutti patentemente infetti di nullità.
« — *Che per ovviare a tale inconveniente non essendo*
« *proponibile in criminale il rimedio della reposizio-*
« *ne del decreto già proferito dalla Camera delle ac-*
« *cuse, nè quello di suo annullamento per parte della*
« *Camera decidente*, *pari in grado alla medesima*,
« *non si offre miglior via del Ricorso alla Corte*
« *Suprema onde ottenere dichiarata la Cassazione*
« *per nullità degli intervenuti decreti*, *ed Atti suc-*
« *cessivi*, *conformemente alla giurisprudenza della*
« *Corte medesima di che negli Annali* 1843. p. 1.
« col. 191. *e segg.* senza che osti a questo specia-
« le effetto regolamentare, *in cui sono interessati*
« *i prevenuti del pari che la parte pubblica*, il las-
« so del termine per ricorrere, limitato, ma a
« ben diversi effetti, anche per il pubblico mi-
« nistero — Che però; denunzia alla Corte Su-
« prema prima il decreto sovrallegato della Ca-
« mera delle Accuse di Lucca del 13. maggio
« 1848. ed in quanto occorra, ed in quanto ad
« esso appartenga, anche l'altro decreto della
« Camera delle Accuse di Firenze del 19 aprile
« antecedente, *affinchè siano cassati per nullità*
« *provenienti da difetto di giurisdizione*, o per vio-
« lazione dei citati Articoli 77. e 78. della legge

(1) *Cod. d'Instruction Criminelle*, *Art.* 408. — *Leggi della procedura nei Giudizi penali*, *Art* 157. (*Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, *P.* 4.)

« del 9 marzo 1848, e perchè, annullati ancho « tutti gli Atti successivi, venga ordinato, che « la Causa sia viproposta alla Camera delle Ac- « cuse della Corte Regia di Firenze, onde abbia « presso la Corte stessa il corso ulteriore di giu- « stizia. — Fatto all'uffizio del R. Procuratore « Generale di Lucca il 14 Giugno 1848, — C. « Bicchierai Regio Procuratore Generale. — »

La Corte adottando i motivi del Regio Procuratore — Cassa ecc. (1).

Questa decisione così puntuale rimuove anche il dubbio sull'applicabilità delle superiori dottrine al caso della questione di competenza, onde a propugnare qui la inammissibilità non rimarrebbe se non l'appigliarsi allo strano partito di sostenere essere nelle solo facoltà di ricorrere il ministero Pubblico non già la parte accusata; obbietto così strano avrebbe repliche trionfanti nelle teorie generali dei giudizii criminali; e nelle massime stabilite dalla Corte Suprema nelle decisioni testè riportate. Ma perchè non manchi il tranquillizzante appoggio di una precisa dottrina valga a chi nutrisse tal dubbio leggere la seguente:

Mangin, *De l'Instruction écrite et du Réglement de la competence en matiere criminelle T. 2 N° 110, Ediz. di Bruxelles* « ivi » Le droit des prévénus « de se pourvoir contre les arrêts des chambres « d'accusation qui leur portent préjudice n'est « susceptible d'autres restrictions que celles que « la loi a pu y apporter. Ce principe ne saurait « être contesté; aussi remarque-t-on que les ar- « ticles 299, 408 et 413 ont établi en leur faveur « les mêmes voies de cassation qu'en faveur du « procureur général.

« Il est utile de faire connaître ce que la cour « de cassation en a pensé.

« Le président Barris dit, dans la troisième « note: — L'Art. 416, autorise le recours en cas- « sation contre les jugements et arrêts rendus « sur la compétence, sans limiter l'époque où « l'exercice de cette faculté peut s'ouvrir. Les « arrêts des chambres d'accusation peuvent « donc être attaqués en cassation pour violation « des règles de compétence, dès l'instant où ils « sont rendus et où ils sont connus des parties « intéressées. Ces arrêts peuvent violer les rè- « gles de compétence, lorsqu'en qualifiant mal « les faits de la prévention, ils en saisissent une « jurisdiction à la quelle ces faits ne sont pas at- « tribués par la loi, et lorsque, déclarant mal « à propos que ces faits ne constituent ni crime « ni delit, ni contravention, ils affranchissent le « prévenu de toute poursuite. Le prévenu pour- « rait de même, indépendamment du cas de « violation des règles de compétence prévu par « les articles 296 et 299 du code d'instruction « criminelle, attaquer en cassation l'arrêt de la « chambre d'accusation, lorsque, renvoyé par « cet arrêt à la police correctionnelle ou à la « police simple il soutiendrait que le fait de la « prévention n'est qualifié par la loi ni delit ni « contravention.

« Il résulte de là que le prévenu peut se pour- « voir en cassation contre l'arrêt de la chambre « d'accusation qui rejette les fins de non rece- « voir qu'il avait opposées à l'action publique, « quand même cet arrêt n'aurait point encore « statué sur le règlement de la compétence. « Aussi la cour a-t-elle reçu sans difficulté le « pourvoi du sieur Génistol contre un arrêt qui, « en réformant une ordonnance de la chambre « du conseil portant qu'il n'y avait lieu à suivre « sur un crime de banqueroute frauduleuse, at- « tendu que ce crime était prescrit, avait ordon- « né que les poursuites seraient continuées. » (Arrêt du 26 déc. 1828).

Rimane pertanto a notare come la Corte Suprema abbia anche più esplicitamente stabilito che l'accusato deve ricorrere dal Decreto della C. di Accuse so vuole tolte le nullità che in esso si contengono, il che non facendo manca di diritto a proporre le dette nullità innanzi la Camera decidente. — *Annali del 1847. p. 1. pag. 534.* —

(1) *Annali del 1848, p. 1. pag. 281.*

« Considerando che per disposizione dell' Art. « 238. della legge 2 Agosto 1838. contro i decre« ti d' invio al giudizio emanati dalla Camera « delle accuse della Corte Regia, è dato soltan« to in certi determinati casi il rievio del ricor« so in Cassazione. »

« Cha da tale disposizione di legga è da infe« rirsi necessariamente che non attaccati per « detto mezzo simili decreti facciano dirimpetto « alla Camera Criminale decidente *inevitabilmen« te stato* all' effetto della instaurazione dal pub« blico dibattimento ».

« Per ciò evidentemente conseguita essere la « detta camera decidente priva di competenza e « giurisdizione a conoscere dei vizii e delle nul« lità o irregolarità dipendenti dai summenzio« nati decreti, ed essere perciò assolutamente « inattendibile e frustranea ogni eccezione eba « avanti la Camera stessa fosse dedotta contro « la validità e la inefficacia dei medesimi de« creti ».

Ove bene si considerino le ragioni contenute nella Decisione del 1843 riportata di sopra si vedrà agevolmente che la disposizione quivi stabilita si estende a tutti i casi pei quali è ammesso il ricorso dai decreti della Camera delle Accuse, se pure a stabilire ciò non basta la ragione addotta nell' ultimo motivo di questa decisione la incompatenza cioè della Camera decidente ad annullare ciò che è stato stabilito dalla Camera delle Accuse.

E ciò essendo, il ricorso dai decreti delle Accuse per qualsivoglia nullità o questione ie essi riteenta o decisa, non solo costituirebbe *un diritto*, ma sì *una necessità* onde evitare l' accettazione implicita del decreto e precludersi l' adito a dedurla innanzi la Camera decidente.

Con queste osservazioni confortate dalla ragione e dall' autorità non che dai precedenti della Corte Suprema mi sembra avere dimostrato quanto era d' uopo ad accertare la proponibilità del ricorso, ed avere altresì preveduti e dileguati tutti i dubbi che sopra le pregiudiziali questioni fossero potuti insorgere. Ond' è che passo nella terza parte del presente lavoro a trattare delle questioni di merito del ricorso stesso.

PARTE TERZA

QUESTIONI DI MERITO

§. 1.

Della esclusiva competenza del Senato a conoscere il processo di pretesa Lesa Maestà instaurato contro il ricorrente.

La responsabilità Ministeriale è la condizione indispensabile di ogni monarchia rappresentativa (1). Uno dei principali diritti cha interessa stateire a vantaggio dei governati nelle costituzioni politiche, quello si è di contenere nei limiti tracciati dalla legge, tutti gli atti del governo (2) e di ovviare a che i ministri abusando della posizione loro non pongano ie essere attentati alle pubbliche libertà (3).

Queste massime non possono incontrare opposizione nè apparire dubbie nemmeno in chi pensando coe qualche pubblicista, che la composizione del potere esecutivo costituisca la principale difficoltà di ogni governo (4), non credesse troppo certe le regole sulle quali è fondata l' azione sua. Le garanzie sono tenute per necessarie ed utili dagli amici della libertà, sono tenute necessarie ed utili da coloro che governano, quando questi ultimi vogliano penetrarsi di una verità pur troppo poco intesa ma vera, voglio dire, la stabilità dei governi non potersi mantenere senza

(1) *Benjamin Constant, Politique constitutionelle, De la Responsabilité des Ministres, Chap. 1.*

(2) *Discorso di Desmeuniers all' Assemblea Nazionale* del 7 Marzo 1791. in BUCHEZ, *Histoire de l' Assemblée Constituante*, 2da. Ediz. Tom. 5.

(3) Ivi.

(4) NECKER, *Du pouvoir exécutif dans les grands États de l' Europe. T. 1, pag. 18.*

che i governanti sieno retti dalla forza morale che li renda amati dalle masse.

Ma in che la responsabilità ministeriale consiste? Lo dice la parola stessa; in tutti quegli atti posti in essere dai ministri per il sostegno dello ufficio loro, i quali appaiono o sono nocevoli alla politica associazione o agli individui.

Nel qualificare gli atti di responsabilità ministeriale si è generata una singolare confusione, a togliere la quale, basta però essere per poco versati nella scienza del diritto pubblico.

A due generi sommi si riducono gli atti ministeriali: positivi e negativi; entrano nel primo genere tutte le funzioni ministeriali volte al disimpegno dello ufficio, appartengono alla seconda tutti quegli atti che avrebbero dovuto porsi in essere per evitare un danno pubblico o privato, che non sono stati dal ministro o ministri eseguiti.

Ma i primi hanno bisogno di essere convenientemente determinati per le ragioni che anderò ad esporre.

La garanzia della responsabilità ministeriale è necessaria per mantenere entro i limiti legali il potere esecutivo il quale agevolmente potrebbe trascendere; e non mancano esempi in proposito. Ma il potere esecutivo si compone di Principe e Ministero: — L' autorità regia male si sarebbe stabilita nelle monarchie miste ove si fosse potuto tradurre il Principe in giudizio.

Quindi fu trovato necessario dichiarare la persona del Principe inviolabile. Solo i parlamenti ne proclamarono la decadenza, quando con atto indipendente dalla volontà e cooperazione del ministero, pose in pericolo la salute pubblica, come si vide avvenire in Inghilterra a Giacomo II, il quale avendo abbandonate le redini dello stato col separarsi dal potere esecutivo, ed abbandonata la Inghilterra ebbe dal parlamento la dichiarazione di decadenza.

Ma questi sono avvenimenti ben rari. Quello che interessa al mantenimento dell' autorità regia si è la conveniente attuazione del principio della inviolabilità. Da altro lato però mentre si dichiarava la inviolabilità del Principe, si doveva garantire il Governo dalle invasioni possibili del potere esecutivo e dagli attentati alle libertà costituite; quindi fu preso il partito di stabilire, siccome fu fatto da tempo antico in Inghilterra, la responsabilità dei ministri (1).

Il Principe come capo del potere esecutivo, ha però una qualità di attribuzioni ch' egli esercita indipendentemente dal concorso del suo ministero e che costituiscono ciò che con voce presa dalla Inghilterra, gran maestra nelle regole sulle forme di reggimento misto, si dice *Prerogativa Regia*, come il diritto di grazia, quello di dichiarare guerre, di comandare le forze di terra e di mare ecc.

La responsabilità ministeriale fu detto, essere il correlativo della inviolabilità del monarca; questo concetto che il Decreto di Camera di Consiglio in questa Causa trovò espresso solo nel 1836 dal solo sig. Barthe ministro francese, nella tornata delle Assemblee del 1836 era già enunciato da vari anni dai pubblicisti inglesi (2) ed in Francia era stato proclamato fino dalla prima rivoluzione (3).

Ma la conseguenza tratta da questo principio è ben lungi dall' essere esatta avendo detto « la responsabilità ministeriale esser il correlativo della inviolabilità del principe » si è inteso dire unicamente che non potendo per ragioni di politica convenienza attaccarsi la persona del Principe, ed essendo di assai interessante alla conservazione delle libertà che il potere esecutivo fosse responsabile dei suoi atti, si è posta la responsabilità nei ministri affinchè con questa fosse bilanciata la immunità accordata alla Corona (4).

(1) Berriat S. Prix. *Comm. sur la Charte constitutionnelle* (1830). *art.* 12.
(2) Hallam's *Constitutional History of England cap.* 12.
(3) Discorso di *Desmeuniere il 7 Marzo* 1791 *in* Buchez, *Histoire parlamentaire de la Revolution Française, Tom.* 5, *pag.* 552, *ediz. Hetzel.*
(4) Macarel. *Élémente de Droit politique, tit.* 3. *cap.* 2. §. 1. Questo autore essendo citato nel decreto

Questo è il significato di cotesta massima la quale erroneamente è stata invocata per stabilire che gli atti soli ov'è la firma del Principe controsegnata dai Ministri costituiscono responsabilità per questi ultimi. Nè questo concetto è pur del tutto falso, ma è conseguenza di ben altro principio del pubblico diritto.

Abbiamo superiormente notato come il Principe abbia certe sue speciali attribuzioni ch'ei spende indipendentemente dalla volontà, e concorso del ministero, le quali costituiscono la *Prerogativa regia*.

Era interessante determinare se gli atti del Principe costituenti la prerogativa regia ricadessero nella categoria di quelli dei quali i Ministri sono responsabili. Ogni ragione di giustizia esigeva una replica negativa; daechè cotesta categoria di atti non poteva essere dai ministri impedita, non poteva mai rimanere a loro rischio.

Fu per escludere cotesti atti di prerogativa regia che qualche pubblicista di minor conto disse costituire responsabilità i soli atti controsegnati dai Ministri (1). Tutti però sono concordi nel ritenere che il vero criterio per distinguere gli atti di responsabilità si è il vedere *se l'agente si è valso della sua qualità ministeriale per operare il fatto doloso o colposo*, e quando abbia effettivamente spesa la sua qualità come mezzo per porlo in essere, la responsabilità è indubitata.

Dicono pertanto i pubblicisti costituire responsabilità *tutti gli atti dei Ministri senza eccezione:* non ammettersi distinzione tra atti firmati dal Principe e controsegnati o nò; nè tra gli scritti o i verbali; in tutti potervi essere danno e conseguente responsabilità; per fino i *gesti* (modo di delinquere accetto al Decreto dell'accusa) sono ritenuti come atti di responsabilità dai più rigidi pubblicisti.

Veda la Corte Suprema, come è trattata la subietta materia dagli scrittori più famigerati di diritto pubblico.

Hello, *Du Régime constitut. T. 2. pag.* 235.

» §. II. — Des actes compris dans la responsabilité. »

« Quels actes sont compris dans la responsabilité des ministres? *Tous les actes de leur fonction;* TOUS, répondrions-nous, sans une exception que nous avons annoncée, et que nous nous réservons d'examiner à la fin de ce paragraphe ».

« A cette exception près, la responsabilité comprend *tous les actes de la fonction* ».

« *Sans distinction de ceux qui portent à la fois la signature du prince et le contre-seing d'un ministre, et de ceux qui émanent du ministre seul* ».

« *Sans distinction des actes écrits et de ceux qui ne le sont pas*. L'ordre verbal peut suppléer ou déroger à l'acte écrit; *il peut contenir un attentat, une prévarication, une faute, et la faute, la prévarication, l'attentat aiment à se cacher sous cette forme plus fugitive et moins saisissable;* UN GESTE *même peut exprimer une idée coupable* » —

« Non-seulement la responsabilité comprend tous les actes, mais encore *des faits auxquels la dénomination d'actes n'est pas applicable dans sa rigueur logique, comme les omissions*. Dans le droit privé, on répond de sa négligence; pourquoi n'en répondrait-on pas dans le droit public, où elle peut décider du salut ou de la ruine commune? L'omission est la manière de tromper qui frappe le moins les sens; c'est l'apparence sous laquelle une pensée criminelle se croit le plus en sûreté; c'est son mensonge de prédilection. Laisser les loix sans exécution, laisser sans défense une frontière ou une place menacée, *laisser se former l'émeute, l'insurrection*, la guerre civile, *sans les conjurer*, laisser s'épuiser les approvisionnements

denunziato, giova che sia conosciuto nel suo contesto. « Les ministres sont donc interposés entre le roi et la loi afin de concilier l'inviolabilité de la personne sacrée du monarque avec ce qu'il doit lui même à l'autorité des loix. — Ainsi toutes les fois que par la violation des loix, l'état a été trahi ou que un citoyen a reçu quelque dommage dans la personne ou les biens et que le coupable est la puissance exécutive, les ministres seuls doivent porter le poids de l'accusation, et reparer ce qui est reparable.

(1) Berriat s.t prix. *loc. cit.*

sans les renouveler, les magasins de l'état se vider sans les remplir, une disette prévue s'approcher sans assurer les subsistances, recevoir des renseignements décisifs sans les communiquer, *s'abstenir quand il faut agir, se taire quand il faut parler; si l'on excepte de la responsabilité les cas de cette espèce, on abandonne à la fraude ses moyens les plus ordinaires, les plus faciles et les plus sûrs* ».

« Nous résolvons ainsi une question controversée : *on a demandé si la responsabilité ne derait pas se restreindre aux actes contre-signés*. Le contre-seing ne se donne qu'à la moindre partie des actes écrits, aux ordonnances proprement dites, qui ne peuvent se passer de la signature royale; le contre-seing n'est plus contre-seing, mais signature principale sur les décisions que prend le ministre dans le cercle de sa compétence administrative, sur les lettres, instructions circulaires qui sortent en foule de ses bureaux, *et la responsabilité est bien autrement compréhensive: puisqu'elle embrasse et les ordres verbaux et les fautes par omission* » —

Il Decreto della Camera di Consiglio citò l'autorità del Sig. Barthe già ministro in Francia quando nel 1836 fu presentata una Legge sulla responsabilità dei Ministri. Il discorso da esso pronunziato in quella occasione servì di base alla citazione. In non concordo a vero dire che tutte le cose dette dai Ministri innanzi le Assemblee costituiscano autorità, sono anzi inclinato a ritenere il contrario, e credo che il sistema del Decreto stabilirebbe un procedente assai pericoloso. Ma se vogliansi citare di coteste dottrine, allora solo io credo sieno ammissibili quando si tratti di discorsi proferiti in appoggio di una legge che sia stata votata dai parlamenti, e pronunziati nel senso degli articoli adottati; imperocchè allora le ragioni addotte dal Ministro servono di motivi alla Legge votata.

Ora nella discussione del 1836 accaddero due cose: .

Non fu votata definitivamente la legge:

Non fu ammessa la teoria del Sig. Barthe (1).

Essendo soverchiamente lunga la discussione intiera fatta in cotesta occasione, io mi limiterò a riportarne il sunto che ne dette l'ANNUARIO STORICO di quell'anno, pag. 125.

« Il y a une certaine classe de projets de loi, qui chaque année reparaissent devant les chambres, sans que par une étrange fatalité, il leur soit donné de s'inscrire définitivement au bulletin officiel; tels sont, par exemple, le projet de loi sur la responsabilité ministerielle, sur les attributions des municipalités, des conseils d'arrondissement et de département, sur l'organisation du conseil d'état etc.; c'est à dire sur les matières les plus importantes, sur celles que la Charte a designé spécialement à l'attention du gouvernement. Ainsi, ce fut inutilement que l'année dernière (Voyez 1835 p. 58.) la Chambre des députés s'était occupée longuement d'un projet de loi sur la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir, et c'est encore sans plus de résultat que la discussion de ce même projet de loi va remplir plusieurs séances de la Chambre des Pairs; aussi nous contenterons nous d'indiquer rapidement la solution donnée par cette Chambre aux principales questions que soulève le sujet. »

« Le projet que le garde des sceaux avait soumis le 29 janvier à la Pairie, en se félicitant de toucher enfin au moment où l'un des principes fondamentaux de la monarchie constitutionnelle allait recevoir l'organisation légale que la Charte de 1830 avait promise, était, sauf la suppression d'un paragrafe, tel qu'il était sorti l'année dernière des débats de la Chambre des Députés. Mais la commission d'examen dont mons. Barthe présenta le rapport dans la séance du 7 avril fit subir à ce projet plusieurs changements importants. »

« La première difficulté que la discussion fit

(1) Il sig. LE-SELLYER autore di un *Trattato di Diritto Criminale* parlando della responsabilità ministeriale rinvia al discorso del sig. Barthe. Egli pubblicò il suo lavoro a Parigi poco dopo il 1836, e quando il Barthe era tuttora Ministro, onde avrà avute le sue buone ragioni per fare codesto rinvio.

naître avait arrêté longtemps la Chambre des députés; c'était celle de définir, en général la responsabilité des ministres et les actes aux quels elle s'applique, sans tomber dans l'incovénient ou de trop restreindre les cas de responsabilité, ou de répéter simplement ce que la Charte a déjà dit. Dans le projet de la commission de la Chambre des pairs l'art. 1.^r de la loi etait ainsi rédigé. « Les actes émanés du roi dans l'exercice de l'autorité royale ne sont exécutoires qu'avec le contre-seing et sous la responsabilité d'un ministre. » Mais le duc de Broglie objecta sur cet article que beaucoup d'actes emportant la responsabilité ne pouvaient cependant pas être revêtus de contre-seing d'un ministre. Les instructions verbales données à un ambassadeur n'engageaient elles pas la responsabilité du ministre tout comme les instructions écrites et signées? Faudrait-il que le ministre écrivit et contrasignât jusqu'à des conversations? Quand le roi commandait en personne les armées pour que ses ordres fussent exécutoires faudrait-il qu'il eût à ses cotés un ministre tout prêt à les contresigner? D'autres cas furent encore relévés par M. le duc Decazes. Le ministère n'était-il pas responsable du discours de la couronne? *En un mot comme le dit le président du conseil lui-même tout était cas de responsabilité pour le ministère dans un gouvernement constitutionnel; ordres écrits, ordres verbaux, ce qui se faisait sous la direction du ministère, ce qui se faisait même à son insu, crimes, fautes, simple négligence.* »

« De ces considérations il semblait resulter qu'il eut mieux valu retrancher des définitions qui définissent toujours mal, ou parcequ'elles sont trop vagues ou parcequ'elles sont trop restrictes? M. le C. Molé demanda en effet al suppression du titre 1. Toutefois la Chambre préféra renvoyer le tout à la commission. Celle-ci présenta une nouvelle rédaction portant que « *les ministres étaient responsables de toute les actes émanés du roi dans l'exercice de l'autorité royale; que chaque ministre était responsable des actes par lui contresignés; que tous les ministres étaient responsables des mesures du gouvernement aux quelles ils avaient concouru.* Cette rédaction fût adoptée bien qu'elle eût encore été combattue comme inutile par M. le baron Silvestre de Sacy. »

Questo progetto essendo stato modificato doveva tornare alla Camera dei Deputati. Non vi tornò e la legge rimase un desiderio.

Così dalla discussione tracciata è agevole rilevare come le frasi limitative la responsabilità usate dal Sig. Barthe, non trovassero accoglienza, che anzi la Camera andò in senso affatto opposto.

Agli scrittori di Diritto pubblico sono pure concordi gli scrittori di diritto criminale i quali si sono occupati della disputa. La teoria è con molta chiarezza e precisione posta dal seguente scrittore ch'io cito per tutti.

Rauter, *Traité du Droit criminel N.* 276. — « Il y a une sorte de crimes ou délits contre la chose publique, qui présente un caractère propre. Ce sont les délits d'état ou d'office des ministres à département, c'est-à-dire les délits commis par les ministres *en abusant de leurs fonctions*. La Charte de 1814 avait en apparence limité ces délits à la trahison et à la concussion, en annonçant en même temps (Art. 56.) que leur nature serait spécifiée par des loix particulières. La nouvelle Charte n'a pas produit cette limitation, qui était, du reste, assez vague. En disant simplement (Art. 47.) « que la Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et que la Chambre des pairs a celui de les juger, » elle a ouvert l'accusation pour tous les délits d'office commis par un ministère. Mais où trouver la définition de ces délits? De prime abord, il semblerait que ce sont toutes les actions incriminées par le Code et les autres lois pénales dans la supposition qu'elles sont commises par un ministre (comme au cas de l'Art. 116. du Code) ou par un fonctionnaire public quelconque (comme dans le cas de l'Art. 174). Mais cette manière d'entendre la Charte serait erronée. Un ministre, en effet, peut se rendre coupable envers le pays d'une autre manière encore que celle expressement qualifiée

délit par la loi. *Il le peut, par exemple, en dirigeant les affaires de manière à détruire la constitution, ou seulement en conduisant avec négligence les affaires extérieure ou intérieurs. Ces infractions sont-elles punissables?* IL FAUT RÉPONDRE QU'OUI. Cela semble, il est vrai, contraire à la grande régle, d'après laquelle une action non expressément incriminée par la loi pénale ne peut, quelque coupable qu'elle soit, être punie comme un délit (n.° 49.) mais, pour bien apprécier la disposition de la Charte, il faut pénétrer plus avant dans la question de la responsabilité ministerielle. Cette matière, il est vrai, appartient proprement au droit constitutionnel ou politique; toute fois, comme elle rentre aussi dans la matière des crimes et délits contre la surété de l'état, nous y consacrerons quelques mots.

277. L'Article 12. (précédemment l'Art. 13) de la Charte dit; « La personne du roi est inviolable et sacrée; ses ministres sont responsables ». Il est évident qu'à cet article se rapporte la disposition de l'Art. 47. cité dans le numero précédent. La responsabilité devait avoir son effet juridique, et cet effet ne pouvait être un simple effet de droit civil, c'est-à-dire une obligation d'indemniser pécuniairement la partie lésée. La forfaiture, ou le délit d'office d'un ministre, devait être punie d'une peine publique; sans cela le plus dangereux des criminels aurait été traité plus doucement que tout autre coupable. C'est dans cet esprit que l'art. 47, parle de l'*accusation* des ministres, terme qui indique nécessairement la poursuite d'une punition publique. Mais quelle doit être cette punition? La loi n'a pas voulu entreprendre de la specifier, pas plus que les délits mêmes; elle s'en est donc référée au tribunal qu'elle a chargé du jugement de l'accusation, c'est-à-dire à la Chambre des pairs, contre les décisions de la quelle aucun recours n'est possible. *Un ministre, peut violer son pouvoir de tant de manières, et sa position le rend si dangereux, s'il veut prévariquer qu'il était impossible en bonne politique de préciser ses méfaits. On risquait de faire trop ou de faire trop peu, car il ne faut pas non plus que toute faute en la forme expose nécessairement le ministre à une punition; il manquerait ainsi de cette liberté morale sans laquelle la conduite des affaires politiques est impossible.* L'on voit d'après céla, que les délits d'office des ministres sont des *délits propres* dans le sens le plus strict de ce mot (*n.* 87.), ils le sont même tellement qu'ils font exception à la regle qui veut que, pour qu'il y ait pénalité, il y ait définition légale du délit (*n.* 5.). Il est bien certain, en effet, que la Chambre des pairs, tant pour l'appréciation de l'action imputée au ministre que pour la determination de la peine, a un pouvoir discrétionnaire. Du reste, ce caractére propre des délits ministeriels ne s'applique qu'aux véritables cas de responsabilité ministérielle, *c'est-à-dire aux cas dans lesquels le ministre a mal usé du pouvoir légal qui lui était confié comme tel, ou dans lesquels il a excédé son pouvoir légal à la faveur de son caractère public*; car, quant aux actions coupables commises par lui et qu'il aurait aussi pu commettre s'il n'avait pas été ministre, elles rentrent évidemment sous la règle commune ».

Queste teorie per chiunque conosca ed abbia meditato il Diritto Pubblico costituzionale non possono incontrare difficoltà. La responsabilità dei ministri non può mai restringersi agli atti da essi firmati, egnorachè il fatto loro può riuscire ad un pubblico danno accorchè operato con un mezzo diverso dall'atto firmato.

Le autorità allegate nel Decreto non formano ostacolo nella specie. Dice il Decreto denunziato che « in ordine ai principii di Diritto costituzio-
« nale debbono i ministri essere giudicati dalle
« Assemblee per il vero e proprio abuso di fun-
« zioni ministeriali ossia nei casi di Atti di go-
« verno che possono compromettere gli interessi
« i più eminenti della nazione, e dei quali non
« sia dato chieder conto alla Corona per il prin-
« cipio della inviolabilità, ma non già per
« quegli Atti che posti in essere a distruzione del
« Ministero escono di necessità dalla sfera delle
« sue attribuzioni e si sostanziano in atti pura-

« mente illegali e criminosi in rapporto ai quali « ancbe i ministri divengono privati cittadini ».

Questa teoria in diritto costituzionale non regge; essa tenderebbe a limitare la responsabilità solo a quei casi nei quali gli atti sono stati concertati col Principe mentre per le massime stabilite dai pubblicisti testè citati, la responsabilità ministeriale nasce da tutti quegli atti di qualsivoglia genere nei quali la qualità di ministro è valsa come mezzo per raggiungere un fine criminoso.

V'è anche di più. In Francia il Codice penale ha specificati i delitti che si commettono dai funzionarii pubblici abusando delle funzioni loro (1); coloro i quali, come il *Benjamin Constant* hanno creduto che le disposizioni quivi accennate fossero non già per i soli funzionarii subalterni ma anche per i Ministri, hanno opinato di poter restringere il caso della vera e propria responsabilità agli atti indicati dal Decreto di Accusa. Questa teoria se non è accettata nè accettabile in Francia, molto meno lo è in Toscana. Qui non esiste un sistema completo di legislazione armonizzante con la Costituzione dello Stato. Fra le leggi desiderabili e indispensabili a porre in essere codesto sistema completo, occorre la legge sulla responsabilità dei funzionarii pubblici; quindi se là dove esistono le relative disposizioni si può sottilizzare per distinguere ciò che sia di una legge siffatta dei casi di responsabilità *dei Ministri*, egual sistema non può tenersi da noi ove la interpretazione restrittiva della responsabilità ministeriale porterebbe alla conseguenza che tutte quelle colpe le quali nel sistema di legislazione francese troverebbero una sanzione penale nel diritto costituito, presso di noi non potendo ricadere sotto il titolo generico della responsabilità, rimarrebbero impunite.

Vedremo in progresso come adottando anche le più strette teorie accolte nel Decreto di Accusa, non per questo il fatto incriminato presenterebbe meno un caso di responsabilità ministeriale.

Per ora stabilita sulla scorta dei più famigerati scrittori la teoria vera, vogliamo esaminare se essa possa incontrare difficoltà di applicazione di fronte allo Statuto patrio del 15 Febbrajo 1848.

Gli scrittori francesi allorchè stabilivano in che la responsabilità ministeriale consistesse, non avevano altra traccia se non che le Disposizioni delle varie Costituzioni emanate in Francia dopo la rivoluzione del 1789.

Ora la Costituzione del 1791 portava nell'Articolo 5. della Sezione 4. « I Ministri sono responsabili di tutti i delitti da essi commessi contra « la nazionale Costituzione. Di ogni attentato al- « la proprietà ed alla libertà individuale. Di ogni « dissipazione del danari destinati alle spese del « loro Dipartimento ».

Qui, come è chiaro, le disposizioni non investivano il caso limitativo degli atti firmati dal Capo del Potere esecutivo, ma si estendevano a tutti gli atti più significanti delle funzioni loro.

Tralascio di parlare delle Costituzioni posteriori e più specialmente di quelle dell'anno III e dell'anno VIII, come quelle che erano emanate per un sistema politico che non era la Monarchia mista: Voglio però notare come il Titolo 6. della Costituzione dell'anno 8. stabilisse regole sopra la responsabilità dei ministri le quali comprendevano indistintamente tutti gli atti delle funzioni loro.

Non può neppur tenersi conto nè del Senatus Consulto dell'anno X. perchè rivestito sempre della qualità di legge regolatrice un Governo repubblicano, comunque convergente verso la Monarchia, nè dell'altro Senatus Consulto dell'anno XII. perchè dettato dalla volontà dell'Imperatore e troppo convergente ad un sistema assoluto comunque sparso ed informato in parte dei principii repubblicani delle Costituzioni precedenti.

(1) Art. 166 e seguenti del Codice penale.

Vengo alla carta dal 1814, la quale ha regolato per tanto tempo la Francia. Essa dichiarava semplicemente all'art. 13. « *I Ministri del re sono responsabili* » nella quale ampiezza di espressioni i posteriori scrittori edificarono la teoria ora accennata, la quale teoria non poteva patire variazioni dalla Costituzione posteriore votata sotto Filippo d'Orleans, imperocchè ancor essa si restringesse a dichiarare nell'art. 12 precisamente quanto era detto nella Costituzione precedente, cioè: « *I Ministri del re sono responsabili* ».

Lo Statuto Toscano copiato in gran parte dalle leggi organiche Francesi non dice nè più nè meno delle due Costituzioni del 1814 e 1830, ma ripeta anch'esso nell'art. 16. « *I Ministri sono responsabili* ».

Lo Statuto Toscano non può dunque essere interpretato se non che colle regole di Diritto pubblico costituzionale, come furono interpretate le due Carte Francesi; che se per queste i dettati della scienza portarono a stabilire che la responsabilità si estendesse a tutti gli atti operati dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, non potrebbe darsi una diversa intelligenza all'identico disposto del Patto fondamentale Toscano.

Stabilita così l'applicabilità della Teoria generica al disposto della legge vigente da noi, rimangono a fare due ispezioni; conviene cioè determinare se per le cose ritenute dal Decreto della Camera di accuse si verifichino fra i fatti, quivi asserti come incriminabili, dei casi di responsabilità; rimane a vedere se dovendosi risolvere codesta proposizione in modo affermativo possano ostare alle conseguenze legali che ne derivano le ragioni per le quali credo il Decreto non potersi far luogo alla Giurisdizione del Senato.

Incominciando adunque dall'esaminare se i fatti incriminati costituiscono caso di responsabilità ministeriale, interessa rilevare qual sia stato il concetto generico del Decreto.

Nell'assumere questo esame sento la necessità di protestare come a me non sembri nè regolare, nè legale il sistema in esso statuito, ma io non posso sciogliere l'attuale questione se non che prendendo il Decreto qual è.

Il Decreto di accusa procede con questo concetto generico, che in Toscana dopo la riforma introdotte nei suoi Stati da Pio IX, nacque desiderio che quelle libertà le quali, come egli asserisce, si godevano *di fatto* sotto il Paterno Regime dell'augusto discendente di Leopoldo I si convertissero *in Diritto* (§ 1° del Decreto); che la Rivoluzione del febbraio 1848 innalzò le pretensioni di tutti coloro che non paghi delle franchigie costituzionali ottenute, reputavano non potersi conseguire la Nazionalità e Indipendenza Italiana senza accettare la formula repubblicana che aveva trionfato in Francia (§ 4. del Decreto).

Posti questi dati il Decreto seguita a narrare i varii avvenimenti che si successero in Toscana fino al 12 aprile 1849, e passa a stabilire che al delitto di lesa maestà sono a referirsi non solamente quegli atti pei quali il Granduca Leopoldo II fu costretto (come dice il Decreto) ad allontanarsi prima da Siena, e poi dalla Toscana, ma anche i successivi, (§ 46.) e che la serie di tutti gli atti narrati costituivano un fatto continuato che presentava la flagranza del delitto.

Se nei diversi atti compresi nella intera narrazione i quali costituiscono a senso del Decreto un fatto continuato delittuoso, se ne troverà alcuno per il quale ricorra caso di responsabilità ministeriale, egli è certo che il Processo ricadrà sotto la giurisdizione di quel Tribunale che è competente a conoscere di cotesta responsabilità.

Ora ritiene il Decreto al § 9. che il Programma Ministeriale del 28 ottobre 1848 contenesse frasi le quali facessero nutrire speranza alla fazione che i nuovi Ministri o alcuni di essi volessero piuttosto aiutarla che impedirla; ritiene al § 10 che i gravissimi sconvolgimenti nascessero dopo l'assunzione al potere del Ministero democratico e che a codesti sconvolgimenti il Governo complice o impotente (1) per vizio di ori-

(1) La impotenza è parificata alla complicità. . . . ! !

gine sa non rimaneva affatto inoperoso restringeva la soa azione a frasi e provvedimenti ingannevoli (§ 11.); ritiene « che la Costituente proclamata dal Montanelli e alla quale accennava il Programma Ministeriale sempre più comparisse perigliosa alle Monarchie Italiane per il suo vago ed indefinito concetto « (§ 12.). Ritiene « che il Ministero volesse le agitazioni dei faziosi per trarne motivo a proclamare la Costituente e per poterla chiedere ed ottenere dal Principe » (§ 14.); ritiene « che il Governo rimanesse inerte alle scene di violenza operate innanzi il palazzo Arcivescovile »; ritiene che tutte queste ed altre cose (espresse nel § 14.) fossero disposte dai Ministri i quali « adducendo come era arte di quel tempo il pericolo di imminenti sconvolgimenti se al voto del popolo per la Costituente non si soddisfacesse, riuscirono ad ottenere dopo molte ore di combattimento l'assenso Sovrano per la presentazione alle Assemblee del progetto di legge sulla Costituente Italiana »; ritiene che questo progetto fosse presentato dal Ministero al Consiglio generale che ne dichiarò la urgenza; ritiene che il Monitore organo del Ministero favorisse i faziosi prorompendo lo vituperii, imprecazioni, e minacce contro la fedele città di Siena, (§ 15.) affinchè la rivoluzione potesse addivenire un fatto compiuto; ritiene che il Ministero inviasse a Siena il Montanelli, Marmocchi, e Niccolini dopo l'arrivo dei quali venisse meno la sicurezza che la R. Famiglia godeva in quella città attribuendo, dice il Decreto, tale quasi improvviso cambiamento alla comparsa infausta dei tre rammentati individui ed alle conferenze che tennero con gli uomini del luogo, avversi al Principe ed alla Monarchia, per cui il principe trovasse conveniente di allontanarsi da Siena per esercitare la prerogativa del veto alla Costituente; ritiene che il Niccolini ritornato a Firenze la sera del 7, si conducesse alle stanze del Guerrazzi, portandogli la notizia dell'avvenimento e rimanendo seco lui una gran parte della notte; ritiene notandolo anche in lettere corsive, che il Ministero colposamente, non avvertisse nè chiamasse in tutto il corso della notte le Camere ma adunasse a preferenza il Circolo, per dare ad esso le comunicazioni ministeriali; ritiene che a tutte le operazioni successive ed in specie all'operato del Circolo del Popolo « ivi » non dovesse rimanere estraneo il Ministero « o almeno alcuni di coloro i quali lo componevano » (§ 19); ritiene che andato il Presidente Vanni al Palazzo Vecchio saviamente proponesse la riunione della Camera in Comitato segreto, o che a ciò si opponesse il Guerrazzi, il quale avrebbe detto che voleva seduta pubblica, e che aveva prese tutte le disposizioni per tutelare la libertà della discussione; che cotesto Progetto era stato rinnovato e nuovamente rifiutato dal Guerrazzi e Montanelli nella sala delle Conferenze; ritiene che dopo la invasione delle Camere il Guerrazzi invitato per la terza volta a recarsi nella sala delle Conferenze rispondesse: « io non mi muovo di qui, perchè non ho paura del popolo » (§ 21); ritiene « Che da tali « fatti emergono bastanti argomenti a convin« cere che il *Governo* del dì 8 febbraio ed i suoi « principali aderenti, *avevano artificiosamente pre« parata* o *per lo meno accettata con i suoi crimi« nosi caratteri la rivoluzione*, riguardando come « abolito il precedente regime politico della To« scana *da essi solennemente giurato*, e che si re« potavano destinati non già a mantenere le for« me governative esistenti ed intatto il potere « conferito dallo Statuto alla persona del Princi« pe, giusta i canoni dell'universale diritto in « essi analoghi e giusta la intenzione del Consi« glio Generale e del Senato, ma si repotavano « invece nomini nuovi ed agenti esclusivi della « rivoluzione a consolidarne le basi e secondarne « le esigenze — » Ritiene e suppone queste intenzioni nel Guerrazzi dal modo col quale parlò al Senato rispondendo al Senator Corsini, dal modo col quale annunziò la formazione del nuovo governo al Pigli governatore di Livorno (§ 25); ritiene che il Guerrazzi nello stesso dì 8 feb-

braio, non si sa bene se prima o dopo l'adunanza delle Camere, commettesse una spedizione per Portoferrajo contro il Principe (§ 27) —

Non è luogo qui a ribattere o spiegere questi fatti che son pure fra i molti esposti nel Decreto di Accosa. È luogo soltanto a vedere se essi costituiscano altrettante ragioni di responsabilità ministeriale.

Costituiscono con molta chiarezza caso di responsabilità le frasi del Programma ministeriale del 28 ottobre 1848 perchè fatto colle qualità di ministro; costituiscono caso di responsabilità ministeriale i provvedimenti ingannevoli, che si dicono usati dal ministero complice e impotente per frenare i disordini; costituisce responsabilità ministeriale non solo di per se la legge sulla Costituente, *il di cui progetto era anche firmato dal Principe*, ma le agitazioni che si asseriscono volute dal Ministero per proclamarla, la inerzia mostrata pei tumulti al palazzo arcivescovile, i pericoli simulati ad arte, come dice il Decreto, per ottenere che il Principe la firmasse; costituiscono responsabilità ministeriale le minacce asserte usate nel foglio officiale contro la città di Siena per favorire i faziosi e l'invio di parte del ministero in quella città, il quale a senso del Decreto vi avrebbe suscitato i tumulti; costituiscono responsabilità ministeriale la colpa che si crede esistere nel non aver chiamato nella notte i Deputati, ma avere avvertito il Circolo del Popolo; costituisce responsabilità ministeriale il supposto del non essere rimasto estraneo il Ministero alle macchinazioni del Circolo che precederono il fatto dell'8 febbraio; e finalmente son colpe ministeriali l'asserto rifiuto di adunare la Camera in Comitato segreto, la dichiarazione del Guerrazzi di non voler governare a nome del Principe, la spedizione fatta contro di esso, lo scioglimento delle Camere.

Ma non occorrerebbe indagare così specificatamente questi atti quando il Decreto ha detto che il Governo del dì 8 febbraio ed i suoi complici avevano *preparata la rivoluzione*; siccome questa preparazione era avvenuta valendosi delle facoltà nascenti dalla carica, così costituiva, l'insieme del fatto, caso di responsabilità.

Ma lo ripetiamo volentieri, chiunque, ritenuta la evidentissima teoria di diritto per la quale tutti gli atti firmati e non firmati, scritti o non scritti, positivi o negativi, leggi ineseguite, sommosse tollerate, insorrezioni lasciate formare, inazione quando è necessario agire e simili, costituiscono responsabilità, chiunque diciamo, ritenuta questa teoria, la paragoni con i fatti posti dal Decreto e qui accennati, è impossibile che neghi che essi costituiscono nel modo più chiaro e palpabile altrettanti casi di responsabilità dei Ministri.

Tutto questo per la teoria vera e generica sulla responsabilità. Ma se si volesse anche esaminare la esistenza di essa ai termini e con le regole che è piaciuto di adottare al Decreto in questa materia, basterebbe ricordare come tra gli atti vi sia la Costituente, il cui Decreto avendo riportata anche la firma del Principe, darebbe luogo fuori di ogni dubbio ad un caso di responsabilità.

Finalmente occorre notare come l'insieme di questi atti essendo stato preordinato dal Decreto, a provare la esistenza di un delitto di Lesa Maestà, questa sola circostanza basti per mostrare come sia caso eminente di violazione degli obblighi dei Ministri, imperocchè loro primo dovere essendo non solo la tutela, ma la conservazione eziandio delle forme governative sotto le quali hanno assunto lo ufficio, la violazione di questo dovere costituisce se così posso esprimermi, la responsabilità per eccellenza.

Che l'alto tradimento o Lesa Maestà rientri per eccellenza nei casi di responsabilità, lo dicono gli scrittori tutti. Il Benjamin Constant citato dal Decreto osserva quanto appresso:

« La Charte dit que les ministres ne pourront être accusés par la Chambre des députés que pour fait de trahison et de concussion. C'est qu'en effet la trahison que comprend la mauvaise direction de la guerre, la mauvaise direction des négociations à l'extérieur, l'introduction d'un

système des formes judiciaires destructives de l'indépendance des juges ou des jurés et toutes les autres mesures générales préjudiciables à l'état, et la concussion qui implique le mauvais emploi des deniers publics, sont les deux seuls crimes qui soient dans la sphère de la responsabilité, parce que ce sont les deux seuls par lesquels les ministres peuvent prévariquer comme ministres, c'est à dire en mesusant du pouvoir que la loi leur a transmis ».

Dunque anche adottata le strette teorie accette al decreto siamo indubitatamente in casi di responsabilità.

Nè si dica che cotesto procede per disposto della Costituzione francese nella quale sono specificati i due addebiti di alto tradimento, e concussione; perchè, come si rileva dallo scrittore citato, egli encomia coteste specificazioni in quanto le crede consentanee ai principii della scienza, onde sotto una costituzione come la nostra che non rammenta alcun caso, ma in termini generici sanziona la responsabilità dei ministri, sarà forza volendo interpretare la generalità delle frasi con i canoni della scienza, leggervi appunto almeno quei casi che sono specificati nella Costituzione francese.

Stabilito così il principio, rimane a dedurne la conseguenza, voglio dire la competenza esclusiva del Senato a giudicare il processo.

Varie sono le ragioni per le quali nelle monarchie miste e nei governi liberi, i Ministri vengono giudicati da tribunali particolari. Queste ragioni militano tanto a favore del Governo costituito, quanto a favore dei Ministri.

Militano a favore del Governo costituito avvegnachè interessi alla sua dignità che gli alti funzionarii i quali sono chiamati a reggere la cosa pubblica conservino la loro dignità anche nel caso in cui l'operato loro debba esser legalmente sindacato; militano, perchè, indipendentemente da questa considerazione che riguarda la morale dignità del Governo, i Tribunali ordinarii non possono valutare le condizioni politiche nè lo impero che le circostanze e la politica possono avere esercitato sull'ordine legale per spiegare convenientemente i fatti dei quali sia fatto addebito ai Ministri; perchè il potere giudiciario essendo sotto la dipendenza del Potere esecutivo e rilevando da esso le cariche, le promozioni e gli onori, non può convenientemente elevarsi a giudice dei membri componenti quel potere, e finalmente perchè i processi politici si trattano sempre in mezzo ad un agitarsi di passioni diverse, ed il potere giudiciario non può nel movimento di queste diverse opinioni non rimanere attaccato in simili giudizi; ma interessando altamente che questo potere rimanga nelle menti dei cittadini sempre integro e rispettato, è politica convenienza, che da esso si allontanino quei processi che possono far vacillare la pubblica opinione a riguardo suo.

Militano a favore dei Ministri perchè prescindendo dal tener conto di una osservazione fatta da un profondo pubblicista, e che egli invita a tenere per vera, in quanto la dice basata sulla propria esperienza, vale a dire che i Tribunali ordinarii nei Processi politici non facciano che seguire quanto vien loro prescritto dal Governo (1), i Ministri incolpati non possono trovare innanzi i Tribunali ordinarii la giusta valutazio-

(1) Guizot, *De la peine de mort.* Chap. IX. En fait, je ne crains pas de dire que, de nos jours et sauf deux cas à ma connaissance, nulles poursuites à raison de purs crimes politiques, tels que complots ou délits de la presse, n'ont eu lieu que de l'aveu et par l'autorisation du ministère. *J'ai vu d'assez près la haute administration pour savoir comment ces choses se passent*, et je ne crois pas qu'aucun procureur du roi se permît d'engager le gouvernement dans des semblables procès, contre son gré ou seulement à son insu.

En aurait-il le droit, et les ministres pourraient ils le souffrir? En principe, l'action du ministère public en matière de crimes politiques est-elle spontanée et indépendente? La question devient grande, et bien que forcé de l'entrevoir seulement, je ne veux pas l'éluder. . . . . .

ne delle circostanze che gli hanno condotti a deviare apparentemente dall'ordine legale.

Quindi la necessità di un Tribunale speciale che abbia caratteri suoi proprii, vale a dire che sia scelto in una gerarchia superiore a quella dei Tribunali ordinarii, e che sia composto di uomini adatti a considerare i fatti incriminati più dal lato politico che dal lato legale.

I Parlamenti apparvero adatti all'uopo, ma i Parlamenti essendo in certo modo parte del Governo costituito e sostenitori delle forme che essi stessi rappresentano, non sono i Tribunali più favorevoli agli accusati, per cui nelle Costituzioni più larghe nelle quali si è voluto con maggiore imparzialità provvedere al bisogno, si sono destinate per i processi ministeriali delle alte Corti speciali nelle quali si sono chiamati a sedere membri del Consiglio di Stato, membri della Corte di Cassazione e simili eminenti funzionarii (1). Queste corti speciali si statuirono nelle Costituzioni Francesi del 1791, e dell'Anno XII, nella Costituzione Spagnuola del 1812 compilata da Bentham, nell'attuale Costituzione del Belgio, ed in varie delle Costituzioni speciali degli Stati Uniti (2).

In niuna Costituzione però che io mi sappia, i Ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria. E in niuna Costituzione è ammesso ch'essi sieno accusati da un'autorità diversa da quella della Camera dei deputati.

Ma anche dove i Processi dei Ministri furono rinviati ai Parlamenti questa alta giurisdizione fu severamente mantenuta tanto per il diritto di accusa quanto per la istruzione e decisione del processo, ed i vari casi giudirati che anderemo ad enumerare a suo luogo ne faranno solenne testimonianza.

Se in tutte le giurisdizioni giudiciarie dovevano le diverse gerarchie rispettarsi, molto più doveva essere rispettata questa del parlamento, come quella che partecipando della natura del Potere legislativo siede nel più alto grado di cudeste gerarchie. Onde i tribunali inferiori ogni volta che accadde caso in cui apparisse la competenza dei Pari furono solleciti di dichiarare la loro incompetenza, e tanto oltre andarono, che la riguardarono come una incompetenza *d'ordine pubblico da dichiararsi di uffizio da essi*.

Una Decisione della Corte di Parigi stabilì la massima in proposito che fu poi osservata in seguito, ed anche ripetuta dagli scrittori. Ecco la specie — (*C. R. di Parigi* 2. *Marzo* 1829.) « Fabien e Biselte negozianti, uomini di colore liberi della Martinicca, erano stati condannati alla deportazione per avere pubblicato uno scritto *Sulla situazione dei Negri alle Antille*. Il Cancel-

J'affirme encore qu'en matière politique la subordination du ministère public est complète, qu'il ne possède en ce genre aucune spontanéité, que dans presque tous le cas c'est l'administration supérieure qui ordonne ou retient les poursuites, qui décide de leur convenance et de leur direction. Puisqu'elle exerce ce pouvoir, elle est tenue d'en user raisonnablement, selon l'intérêt public, tenue de prouver qu'elle en use ainsi, et responsable de l'usage excessif, inutile ou mal entendu qu'elle en peut faire.

(1) Fino da tempo antichissimo, ed anche in certe monarchie assolute, fu statuito un alto tribunale per giudicare i delitti politici: i re si riservarono il diritto di giudicarli essi stessi o lo delegarono ai loro consigli. Vedasi, GIGAS, *De Crimine lesae Majest. Tit. Quis de Crimine lesae Majest. cognoscere possit*. Negli stati liberi furono rinviati innanzi i parlamenti. Prima a stabilire codesta giurisdizione sembra fosse Venezia, GIGAS, loc. cit. — e poi Firenze che deputò la quarantia. GIANNOTTI, *Opere*. Tom. 1. pag. 44. Ediz. Le Monnier.

(2) È notevole quanto fu detto in proposito dal sig. De Martignac difensore nel processo dei Ministri di Carlo X. « Ce juge (dei Ministri) ne pouvait être qu'un grand corps politique, une cour indépendante appartenant à l'élément aristocratique, constituant cet élément égal en puissance au corps accusateur, placé en dehors de toute autre autorité : capable par sa nature, par sa constitution, par sa force historique de maintenir un juste équilibre entre les prétentions de la Chambre élective et les resistances de la couronne ; c'était à la Chambre des Pairs et ce n'était que à elle dans un système de gouvernement bien combiné que cette grande mission devait être réservée.

liere della C. della Martinicca ricusò ricevere il Ricorso in Cassazione, ed essi furono trasportati in Francia nel bagno di Tolone ove rimasero due anni. Appena giunti, avevano diretto al conte Peyronnet allora ministro della giustizia una istanza per ricorso in Cassazione. Il ministro non le dette corso; ed i condannati dopo alcun tempo poterono ricorrere direttamente — La Cassazione cassò, e la Corte della Guadalupa alla quale fu rinviato l'affare, assolvè i condannati. — Allora essi chiamarono in giudizio il Peyronnet per refezione dei danni risentiti nel due anni d'ingiusta detenzione. Il convenuto rimase contumace, ed il tribunale civile di Parigi nella sua contumacia lo assolvè, considerando che per i fatti di connessione o tradimento non poteva trarsi in giudizio mancando l'autorizzazione e la querela della Camera: che per altri fatti d'amministrazione non poteva trarsi in giudizio senza l'autorizzazione del governo, a forma degli Art. 70. e 71. della Costituzione dell'anno VIII; citava anche altre leggi costituzionali tra le quali il S. C. del 28. Flor. anno XII. I succombenti appellando notavano la inapplicabilità di coteste leggi come quelle che erano state abrogate dalla Costituzione del 1814. » La Carta costituzionale, dicevano, ha fatte scomparire le Costituzioni effimere del 1791, degli anni III. ed VIII, ed il S. C. dell'anno XII. Ciascuna di simili Costituzioni e delle leggi sulle quali è fondata la sentenza attaccata, stabilisce secondo l'epoche per i casi di responsabilità ministeriale delle giurisdizioni e delle autorità diverse, i nomi delle quali sono ora nel nulla ».

« Così il S. C. del 28. Flor. anno XII. stabilisce per questo caso un grande Procuratore imperiale, un Arcicancelliere, un'Alta Corte Imperiale formata in parte di Senatori e di Magistrati della Corte di Cassazione. Non è più possibile formare oggi una Corte così composta, come non è possibile riunire i consoli, il direttorio e le altre autorità che hanno preceduta questa. »

Contemporaneamente Fabien e Bisette avevano domandato al Consiglio di stato facoltà di tradurre in giudizio i Ministri, valendosi del disposto della Costituzione dell'anno VIII, ed il consiglio di Stato l'aveva ricusata sostenendo non essere caso contemplato dalla detta Costituzione. —

Il Pubblico Ministero alla Corte riportando le diverse Costituzioni, sostenne che l'accusa doveva esser portata alla Camera dei pari in quanto quelle diverse disposizioni erano in vigore; la specie essere contemplata dagli Art. 72, 73. della Costituzione dell'anno VIII, per i quali era necessaria la denunzia del Corpo legislativo, e la sentenza dell'Alta Corte, nè questa due corporazioni esistendo, la sola via essere l'accusa per parte della Camera dei deputati, ed il Giudizio innanzi la Camera dei pari. — La Corte — « Considerando che la legge del 24 agosto con lo stabilire come un principio fondamentale del nostro diritto pubblico la divisione e la indipendenza dei poteri giudiciario e amministrativo, ha proibito ai Tribunali di conoscere degli atti di amministrazione di qualunque specie sieno. Considerando che la Carta costituzionale non contiene veruna deroga a questo principio e che nella mancanza di legge speciale sulla responsabilità dei Ministri *l'autorità giudiciaria non può essere investita da alcuna azione diretta contro di essi per occasione delle funzioni loro ec.*

Questi principii furono accolti nella Giurisprudenza e fu sulla scorta di essi che il Mangin, *De l'Action publique N.° 243.* disse: « Les ministres sont responsables, mais ils ne peuvent être accusés que par la Chambre des Députés et jugés que par la Chambre des Pairs; la loi qui règle les cas de leur responsabilité n'est pas encore faite; ils sont donc abandonnés à l'arbitraire des Chambres. »

« Il n'entre point dans mon soujet d'examiner quelles doivent être les conséquences de cette lacune, ni d'après quels principes elle devrait être remplie, j'ai simplement à dire *qu'il n'est point permis de traduire les ministres devant les tribunaux pour des faits relatifs à leurs fonctions. Ce droit est interdit non seulement au ministère public, mais encore aux parties etc.*

Queste regole comuni al Diritto Costituzionale circa la competenza devono pur' esse senza contrasto alcuno applicarsi anche in Toscana ove lo Statuto contiene regole analoghe a quelle delle Costituzioni Francesi, imperocchè l'Art. 62 dello Statuto del 15 Febbraio 1848 dispone: « Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio generale, quello di giudicarli al Senato; « una legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio ».

La Costituzione Francese del 1814 portava egualmente all'Art. 35. « La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i Ministri, e di tradurli avanti la Camera dei pari che ha sola quello di giudicarli ».

E all'Art. 56 soggiungeva appunto come lo Statuto Toscano « Leggi particolari specificheranno questa natura di delitti e ne determineranno i modi di accusa ».

La Costituzione del 1830 disponeva all'Art. 47. « La Camera dei depotati ha il diritto di accusare i Ministri e di tradurli avanti la Camera dei pari che ha sola quello di giudicarli ».

E nell'Art. 69. « Sarà provvisto successivamente da leggi separate e nel più breve tempo possibile ai seguenti oggetti ..... Alla responsabilità dei Ministri e degli altri agenti del Potere ».

Ora sotto questa legislazione non si dubitò in Francia di applicare la giurisdizione dei Pari al caso di accusa dei Ministri, quindi non si può dubitare che egual sistema in caso identico debba tenersi sotto l'impero dello Statuto Toscano.

Ma il Decreto denunziato ha trovato molti ostacoli per l'applicazione alla specie dell'Art. 62 trascritto.

Il primo nasceva dal dubitare che non si trattasse nel fatto attuale di un caso di responsabilità. Se l'amore della difesa non mi ha tratto in inganno mi sembra che il confronto dei dati ritenuti dal Decreto di accusa con le teorie più pure di Diritto costituzionale, ed anche con quelle accette al Decreto stesso, abbia dileguato in modo trionfante cotesto primo dubbio.

Il secondo dubbio del Decreto denunziato è così formulato « non è ammissibile la eccezione « d'incompetenza in Toscana perchè non essendo mai stata pubblicata da noi la legge promessa dagli Art. 62 a 80 dello Statuto sui casi « di responsabilità ministeriale, sui confini della « competenza del nuovo potere giudiciario, e « sull'andamento del relativo giudizio, non è « cessata però la giurisdizione dei Tribunali ordinarii che continuano ad esserne rivestiti e a « possederla intieramente finchè non gli venga « sottratta quella porzione che dovrà appartenere al potere eccezionale di nuova creazione « stato surrogato, e finchè questo non abbia e « leggi e forme di procedura ».

Più singolare sofisma non potrebbe davvero idearsi. Il nuovo ordine di reggimento sottoponeva i Ministri ad una responsabilità assai più grave di quello che era per l'innanzi; sarebbe veramente strano che mentre la legge come correlativo di questa responsabilità maggiore accordava una giurisdizione speciale, questa garanzia correlativa non dovesse sortire il suo effetto solo perchè non fosse piaciuto di fare una legge di complemento. E questa stranezza apparve tale anche in Francia ove la questione identica fu proposta e replicatamente risoluta nel senso dell'applicazione dei principii dallo Statuto.

Abbiamo veduto come esista perfetta identità tra il riserva di emanare le leggi complementarie alla materia contenute nella Carta Francese del 1814, e l'identico riserva contenuto nello Statuto Toscano. Ora in Francia era di poco promulgato lo Statuto del 1814 quando venne necessità di determinare se la mancanza di coteste leggi promesse dallo Statuto portasse piuttosto il rinvio delle cause di responsabilità innanzi i Tribunali ordinarii, o rimanesse la Camera dei pari arbitra sia sul determinare le forme, sia sul determinare le pene, e su quanto altro avrebbe potuto contenersi nelle leggi promessa. La Camera dei pari non dubitò un momento sullo stabilire « che avendo la Carta co-

« stituzionale attribuito ad essa la cognizione « dei delitti di alto tradimento ed attentati contro la sicurezza dello Stato i quali sarebbero « stati definiti da una Legge speciale, non re- « sultava dalla mancanza della Legge, che la « Camera dovesse o soprassedere o rinviare ad « altra giurisdizione, ma essa aveva facoltà di « provvedere alla deficienza della Legge senza « cessare perciò di essere competente ».

Tanto fu stabilito nel celebre Processo istaurato e giudicato contro il Maresciallo Ney nelle varie sedute del novembre 1815, che possono vedersi riportate con i relativi Decreti nel *Giornale del Palazzo, al Tomo* 13, *pag.* 148. *ec.*

Eguale sistema fu adottato nell' egualmente celebre Processo dei Ministri di Carlo X, il quale fu pure giudicato ai termini della Costituzione del 1814. Anche questo celebre Processo può vedersi per estoso nella citata raccolta al *Volume* 23, *pag.* 974. *ec.*

Anche nel 1835, la Corte dei Pari, giudicò il Processo così detto dell' affare di aprile 1834, ritenendosi competente per quanto anche la Costituzione del 1830, sotto la quale si giudicava questo nuovo processo, avesse lasciato desiderare le leggi di complemento.

Finalmente chiunque ha studiata la organizzazione delle Assemblee politiche conosce il libro del sig. Cauchy, il quale appunto perchè mancano le leggi sulle attribuzioni della Corte, considerata come Tribunale, ed appunto perchè nonostante cotesta mancanza, la giurisdizione superiore di essa non dee venir meno, ha raccolti *i suoi precedenti*, formando così un insieme di regole destinate a supplire quelle che avrebbero dovuto trovarsi nelle leggi promesse dalla Costituzione.

Il Decreto di Accusa poco sicuro delle ragioni da esso opposta ed ora discusse, procede a ulteriori dubbi.

Il terzo dubbio che ha messo per escludere l' applicazione dell' Art. 63 dello Statuto è così formulato. « Non sono ammissibili in terzo luogo le eccezioni medesime dopo lo scioglimento a tempo indefinito del Consiglio generale stato ordinato col Sovrano Decreto de' 21 settembre decorso imperocchè essendo venuto a mancare quel collegio che dovrebbe pronunziare sull' accusa dei Ministri, non è altrimenti luogo a parlare di giurisdizione eccezionale quando anche fosse stata in antecedente organizzata; a tutto quindi rientra sotto le regole generali di diritto se non vuolsi discendere alla stranissima conseguenza di stabilire la impunità dei reati ».

Non è invero maraviglia che quel Decreto il quale aveva dichiarato al § 2. come la concessione della Costituzione fosse stata fatta per *opportunità di momento*, contro anche le dichiarazioni che lo stesso Principe aveva emesse nel proemio dello Statuto, non è dico maraviglia che codesto Decreto si mostrasse così benigno interprete delle leggi eccezionali da leggervi perfino annullato ciò che annullar non si può.

Grave tema si è quello diretto a determinare come possano sospendersi le garanzie costituzionali divenute leggi fondamentali dello stato. Il Decreto che ha citato ad altri effetti il libro di Beniamino Constant, perchè trova accettabili le teorie di cotesto autore non avrebbe dovuto formarsi una bella idea sulla sospensione delle Costituzioni e sulle leggi di eccezione, avvegnachè cotesto autore col ragionamento e con gli esempii dimostrò non doversi mai procedere a siffatte misure, additando eziandio gl' inconvenienti gravissimi che da quelle derivano.

Ma non avendo forse il Decreto seguitato a leggere l' opera del pubblicista francese, poteva tuttavia facilmente intendere che le leggi di eccezione come quelle che tolgono ai cittadini, comunque momentaneamente, dei diritti quesiti, non possono ricevere interpretazione estensiva.

Doveva considerare, come il Principe ben lungi dal distruggere nella sua pienezza i Poteri costituzionali, aveva anzi, nella Ordinanza del 21 settembre, deplorata la necessità che lo conduceva alle disposizioni quivi contenute, e ripeteva nella motivazione di essa di voler restaurare nel-

la loro pienezza le forme costituzionali in guisa da non temersi ulteriori disordini.

Doveva considerare che la interpretazione restrittiva di cotesta Ordinanza era espressamente voluta dallo stesso Legislatore, imperocchè dichiarasse all' Art. 2. « Doversi ritenere quanto più le circostanze il comportino i principii sanciti dallo Statuto fondamentale ».

Doveva finalmente leggere la disposizione di codesta Ordinanza ed avrebbe veduto agevolmente che il Senato non era menomamente distratto, e che in essa soltanto si scioglieva il Consiglio generale.

Ed invero il Senato essendo formato per l' Art. 24 dello Statuto di uomini nominati a vita, non poteva per la sopravvenienza di circostanze eccezionali essere sciolto.

Singolarissimo poi è il ragionamento del Decreto di Accusa, « siccome, ei dice, nel memorabile giorno 21 settembre 1850, il Consiglio generale fu sciolto, siccome mancò così il Tribunale che doveva accusare, deve quindi mancare per conseguenza anche quello che deve giudicare. La logica del Decreto applicata ad esempii più comuni porterebbe a questa singolare conseguenza, che se per avventura venisse in alcuna circostanza sospeso l'ufficio del Ministero Pubblico presso il quale l' Accusa risiede pei delitti comuni, i Tribunali criminali ordinarii non sarebbero più competenti a giudicare!

Ma non basta. Il Decreto non nega nè può negare che il Consiglio generale rimanesse sciolto unicamente il 21 settembre 1850. L' atto di accusa racconta come il ricorrente fosse carcerato per conto del potere ordinario il 24 maggio 1849, dunque in quel giorno almeno aveva avuto corso contro di lui una querela. Ma dal 24 maggio 1849 fino al settembre del 1850 corrono non meno di mesi 16. Dunque per ben mesi 16 i quali in ogni paese sufficientemente organizzato bastano per ultimare qualunque più grave processo, non fu impedito al Ministero Pubblico nè al Tribunali di deferire alla vera giurisdizione l' affare in esame.

E si noti come in questo intervallo non mancassero ragioni per conoscere come i fatti ricadessero sotto la giurisdizione dei Parlamenti. Il Guerrazzi fino dalle prime contestazioni aveva dichiarato altamente doversi sottoporre alla giurisdizione delle Camere. La istruzione era compita, l'aveva esaminata il Regio Procuratore alla Prima Istanza, ed aveva prese le sue conclusioni innanzi il Turno della Camera di Consiglio. L' aveva esaminata la Camera di Consiglio la quale era stata espressamente richiamata sulla questione della competenza a vi aveva con eguali errori pronunziato. Finalmente aveva esaminata *e con rara lunghezza esaminata* la procedura il Regio Procuratore alla Corte Regia, il quale allorchè sopraggiunsero le ordinanze del 21 settembre aveva da ben *quattro mesi* tra mani il Processo.

Se adunque non si poteva ignorare la esistenza della giurisdizione, se fu il potere ordinario che per errori di diritto o per altra qualsivoglia ragione non rinviò dinanzi le Assemblee l' affare, come si può oggi opporre all' accusato la sopravvenienza delle Ordinanze per toglierli quella giurisdizione che lo Statuto concede?

Nè si dica che le circostanze dell' Europa, che la circostanze dell' Italia, che le circostanze della Toscana, impedivano la riunione del Senato e del Consiglio generale, imperocchè questo obietto sarebbe veramente singolare applicato alla causa presente.

Si ritenga bene che le Assemblee allorchè sono richiamate ad esercitare i Poteri giudiciarii che loro vengono accordati dalle Costituzioni, si considerano a sono Tribunali veri e proprii, i quali non frammischiano menomamente l' esercizio di cotesta attribuzione con l' esercizio del Potere legislativo (1).

(1) Legraverend, *Législat. criminelle Tom. 2. Chap. XII.* Mangin, *De l' Instruction écrite*, nel luogo citato infra a pag. 67. La Camera adunata agli effetti giudiciarii, prende perfino il nome di *Corte*. V. Cauchy *pag. 5.*

Ora il dire che per quelle circostanze i Parlamenti non potevano adunarsi *agli effetti giudiciarii* è quanto dire che le circostanze attuali dell' Europa, dell' Italia, della Toscana non concedono al Potar giudiciario l' esercizio delle sue attribuzioni, *impediscono che sia resa giustizia, disturbano qualunque maniera di funzioni giudiciarie*, il che facilmente s' intende che sarebbe ragionamento al di là di qualunque sofisma.

Il ricorso però nota come, mancando la ipotesi impugnata, il mezzo per ottenere la sanzione del Consiglio generale all' accusa non per questo dovrebbe togliersi la giurisdiziene del Senato pel Giudizio imperocchè di due diritti quesiti non potendosene concedere uno, non debba negarsi l'altro. — Nulla osta, e lo abbiamo vedeto, a che il Senato sia adonato, qual ragione o causa potrebbe mai frapporsi per non accordare al giudicabile la giurisdizione di esso?

Ma il sistema del Decreto di Accusa è troppo singolare perchè non debba essere ribattuto in tutte le sue parti. Supposta per un momento la verità delle sue asserzioni, vale a dire la impotenza delle Assemblee per adunarsi agli effetti giudiciarii, non per questo la Corte Regia sarebbe competente. Quando la Costituzione è sospesa, i poteri tutti della rappresentanza nazionale si concentrano nel Potere esecutivo, onde qui la giurisdiziene della quale era investito il Consiglio generale ed il Senato si era concentrata nel Potere esecutivo. Nè questa è teoria astratta della cui applicazione possa menomamente dubitarsi; è lo stesso Potere esecutivo che lo ha dichiarato in quella ordinanza dalle quali si fa scudo il Decreto di Accusa, leggendosi nell' Articolo 2.° « fino a tanto che non potrà darsi luo« go alla nuova convocazione delle Assemblee « Legislative *ogni Potere sarà da noi esercitato* ».

Dunque la facoltà di accusare i Ministri e quella di giudicarli sono oggi concentrate nel Potere esecutivo, sicchè se potessere alla specie applicarsi le conseguenze dell' ordinanza del 21 settembre 1850, sarebbe indispensabile una dichiarazione della volontà Regia che commettesse di dare nuovamente, o di sanzionare l' accusa già data, e sarebbe mestieri di una dichiarazione della volontà regia che surrogasse un Tribunale a quello del Senato, il quale fosse in dignità coeguale a quest' ultimo.

Ma la volontà Regia si è invece manifestamente dichiarata per la perseveranza delle disposizioni dall' Art. 63 dello Statuto: lo ha fatto nei motivi dell' ordinanza del 21 settembre, i quali non accennando ad uno impedimento che inabilitasse i Tribunali ad adunarsi, ha lasciato intendere che non estendendosi tanto oltre la ragione della Legge, neppure le sue disposizioni potevano tant' oltre estendersi; lo ha fatto nella stessa ordinanza, quando ha dichiarato di voler ritenere quanto più le circostanze comportavano i principii sanciti dallo Statuto; lo ha fatto quando, avendo surrogata in materia di stampa la giurisdizione della Corte Regia a quella del Tribunale di Prima Istanza, ha così mostrato che ai poteri riassunti nel Potere esecutivo sapeva e voleva provvedere, nulla ha pel disposto sulla materia che ci occupa.

È altresì da osservare che questa circostanza di non esservi Parlamenti in corso di sessione non è ostativa alla riunione della Camera dei Senatori, essendo stato praticato in Francia di adunare i Parlamenti anche nell'intervallo delle Sessioni, come avvenne nell' affare conosciuto sotto nome di *complotto del 9 agosto 1820*, nel quale la Corte fu adunata straordinariamente, sebbene non fosse in corso regolare di sessione: e la massima relativa fu registrata come normale da CAUCHY, alla pag. 157.

Ogni altro dubbio che potesse derivare dalla circostanza di esservi altri coimputati nel processo, o da qualsivoglia altra ragione, sono in parte dissipati dalle dottrine già trascritte ad altri effetti nel corso di questa memoria, e possono esserlo anche dalla seguente:

MANGIN, *De l' Instruction écrite et du Règlement de la compétence en matière criminelle*, tom. 2 §. 217 « ivi »

« 4.° *De la Chambre des Pairs*.

« La Chambre des Pairs, quand elle se constitue en cour de justice, *n'est qu'un tribunal* d'exception; c'est ce qu'on a déjà vu, et aucune loi ne dit expressément que les prévenus qui sont ses justiciables, soit à raison de leur qualité, soit à raison de la nature des faits, attireront devant elle leurs complices qui n'ont pas cette qualité, ou le jugement des délits connexes au délit spécial qui fonde sa compétence. Cependant *tous les prévenus d'un même délit ou de délits connexes doivent être soumis à la même juridiction pour y subir un seul et même jugement*, et l'on demande qui doit prévaloir de la juridiction ordinaire ou de la juridiction exceptionnelle de la Chambre des Pairs ».

« Merlin dit un mot de cette question: (*Rép. v. Connexité*, §. 4.) — « Il est un cas où l'on ne peut pas douter que le tribunal d'exception ne soit celui devant lequel tous les prévenus doivent être traduits. C'est lorsque ce tribunal, par le grand nombre de juges dont il est composé, et par la solennité que la loi le charge de mettre dans ses manières de procéder, offre à chacun des prévenus une garantie plus assurée que les tribunaux ordinaires ». —

« Si l'on ne pouvait justifier la préférence que Merlin accorde à la Chambre des Pairs sur la juridiction ordinaire que par les motifs qu'il indique, cette préférence serait fort contestable. D'une part, la forme de procéder devant cette Chambre n'est pas encore réglée par la loi; il règne à cet égard une incertitude et un arbitraire qui sont loin d'offrir au prévenu les garanties qu'il trouve devant la justice ordinaire. D'une autre part, un grand corps politique est souvent dirigé par des considérations qui peuvent avoir pour objet le bien de l'État, mais qui peuvent en même temps être funestes au prévenu. Ainsi, bien loin d'essayer et faire prévaloir la juridiction de la Chambre des Pairs en disant qu'elle est plus favorable au prévenu que le jury, c'est-à-dire que la juridiction de ses pairs à lui, il faut reconnaître franchement que l'y soumettre c'est dans bien des cas lui infliger une rigueur; mais, hâtons-nous de le dire, cette rigueur est nécessaire, elle est légale. Toutes les fois que la Constitution a érigé un tribunal extraordinaire, qu'elle l'a placé au nombre des institutions politiques qu'elle établit, il est clair qu'elle a entendu que ses pouvoirs prévaudraient sur ceux de la juridiction ordinarie, et qu'en cas de conflit ils l'emporteraient sur les autres. Ce peut être là un sacrifice imposé aux citoyens, mais il est réputé commandé par l'intérêt de l'État, et tout intérêt privé doit fléchir devant celui-là ».

« Il est donc hors de doute que les complices d'un pair de France, ceux d'un ministre, doivent être jugés par la Chambre des Pairs; que tous les prévenus de crimes de haute trahison et d'attentats contre la sûreté de l'état devront l'être aussi quand une loi les aura spécifiés, et que tous les délits de la compétence de la Chambre doivent en même temps être soumis à son jugement ».

« L'usage suivi jusqu'à présent est conforme à ce que je viens de dire. La cour royale de Paris avait renvoyé devant la Chambre des Pairs une procédure suivie contre les auteurs de prétendues malversations commises dans les fournitures de l'armée d'Espagne, parce que deux pairs de France paraissaient se trouver inculpés de délits connexes à ces malversations. Une ordonnance du roi du 21 décembre 1825 confirme cet arrêt en convoquant la cour des pairs, et celle-ci, par un arrêt du 15 février 1826, reconnut sa compétence.

« Le comte de Montalembert, pair de France, poursuivi en même temps que Lacordaire et de Coux, qui n'étaient point pairs de France, pour contravention au décret du 15 novembre 1811 sur l'enseignement, avait été traduit devant la cour royale de Paris. Les prévenus ayant opposé à cette cour son incompetence, elle accueillit ce déclinatoire (*Arrêt du 14 juillet 1831*, *Journal crim. tom. III, p. 211.*) et les renvoya devant la Chambre des Pairs; et celle-ci statua sur la poursuite à l'égard de tous les prévenus par ar-

rêt du 20 septembre 1831 (*Journal crim. tom. III, p.* 262).

§. 2.

Delle nullità obbiettate nel Ricorso sull' Arresto e sulla Procedura.

Stabilisce l'art. 35 dello Statuto non potersi arrestare o tradurre in giudizio criminale alcun membro delle due Assemblee durante la sessione se non previo l'assenso della Assemblea di cui fa parte; eccettuarsi il solo caso di delitto flagrante.

Questa disposizione fu invocata nel caso per mostrare la nullità dell' arresto non autorizzato, giustificandola col seguente semplicissimo ragionamento.

Il decreto del 4 maggio 1849, annullò quanto era stato fatto dal Governo Provvisorio nell'epoca che trascorse dal dì 8 febbraio al 12 aprile 1849; tra gli Atti compresi nello annullamento vi era lo scioglimento dei Parlamenti; annullato codesto, le cose dovevano tornare quali erano nel dì 8 febbraio, conseguentemente ripresa il suo corso la sessione legislativa, ed era quindi necessità interpellare il Consiglio prima di procedere all' arresto del prevenuto.

Qui si torni ad avvertire che la carcerazione per conto della potestà ordinaria è *del 24 di maggio* 1849, e così di quaranta giorni posteriore alla detenzione del ricorrente nel forte di Belvedere, operata nel modo che verrà esposto tra poco.

Cosa risponde a questo semplice raziocinio il Decreto di Accusa? Risponde in primo luogo non doversi ignorare la limitazione contenuta nell' Art. 35 già menzionato per il caso di flagrante delitto.

Cominciamo dall' osservare che la limitazione dell' art. 35 se concede facoltà di procedere all' arresto, non esonera però dal chiedere la ratifica del fatto alla Camera, siccome stabiliscono i pubblicisti desumendo la teoria dalla Costituzione francese del 1791. *tit.* 3. *cap.* 2. *sez.* 6. *tit.* 8.

Ma prescindendo anche da ciò se vi è parte del Decreto che possa suonare amara, egli è precisamente questa.

Esaminiamola con qualche estensione.

Mi duole dover trattare innanzi la Corte Suprema dei principii elementari ma è la Camera delle Accuse che mi forza a ciò.

Sono nella necessità di cominciare dalla definizione! Cos' è la flagranza del delitto? Lo dice l'art. 289. delle DD. II. del 9 novembre 1838.

« È caso di flagrante delitto *la sorpresa del delinquente sul fatto*, o la di lui insecuzione per parte dell' offeso, o per le grida e clamori popolari ».

Queste disposizioni non sono nuove. Nel Diritto Romano vengono esposte dalle *L.* 16. *Cod. de Poenis*, e dalle *L. unica Cod. de Raptu Virginum*.

Il Diritto Francese moderno le consacrò nell' art. 41. del Codice d' Istruzione Criminale con parole simiglianti a quelle del nostro diritto, sebbene per l' attestazione di Beaumanoir citato da Faustino Hélie (1) fosse conosciuta la flagranza e sue conseguenze anche nell'antico Diritto Francese.

Il Diritto Napoletano tanto pregevole *come legge* (e salvo ciò che sia del modo col quale è attuato) ripete anch' esso le disposizioni dell' art. 41. della procedura francese nel suo art. 50. delle Leggi per i giudizi penali.

Il carattere principale della flagranza è quello tracciato nel Diritto Romano, cioè, che il reo sia *in ipsa perpetratione facinoris deprehensus* (2).

Vediamo pertanto se vi sia possibilità che nella specie il ricorrente fosse *in ipsa perpetratione facinoris deprehensus*.

Quando nel 12 aprile 1849 avvenne la proclamazione del ritorno del Principe, impropriamente chiamata restaurazione (avvegnachè il governo primitivo non fosse stato mai rovesciato, e solo fosse sostituito un Governo di necessità a

(1) Hélie, *Théorie du Code d'Instruction criminelle N.* 272. *Legraverend, Tom.* 1. *pag.* 151.
(2) *L. unica Cod. De Raptu Virginum* — Nicolini, *Procedura penale, p.* 485.

quello che la partenza del Principe aveva fatto cessare) quando avvenne cotesto, il ricorrente rimasto in Palazzo Vecchio, con la coscienza del sentirsi puro, trattava tranquillamente con gli individui componenti la Commissione Governativa.

Quivi nella sera fu avvisato con biglietto di onorevolissimo cittadino l'egregio Ferdinando Zannetti, allora generale della Guardia Civica, aver concertato col municipio la sua partenza più tardi, andasse tranquillo a riposare. Questo biglietto era il resultato dei concertati tenuti nella mattina col sig. conte Digny uno del componenti il Municipio il quale a nome della Commissione governativa, aveva dichiarato ad esso di lasciarlo andare a Livorno. Fino alla mattina successiva nessuno comparve, allora egli scrisse al sig. Digny invitandolo ad osservare la data fede. Ebbe risposta non dubitasse, provvedersi alla sua personal sicurezza; ma verso le ore 12, poche Guardie Civiche, l'allora Generale Zannetti ed il sig. Cav. G. Martelli componente pur'esso il Municipio, furono a prenderlo dichiarando esser sembrato prudente ai signori del Municipio e della Commissione aggiunta traslocarlo per due o tre giorni in Belvedere donde gli avrebbero rilasciato un passaporto per l'estero. Egli avvertì sembrargli duro un esilio non meritato, ma lo avrebbe tollerato ove fosse stato creduto utile al Paese; soggiunse mancar di denaro, imperocchè uscisse dal potere privo di mezzi; propose interporre il Generale Zannetti affinchè pregasse il marchese G. Capponi ad inviargli Lire 2,000 per rivalersene sopra il suo amministratore di Livorno onde far fronte alle sue spese di viaggio. Ma il signor Martelli interponendosi dichiarò dover provvedere il Municipio, incaricarsi egli stesso di prendere la somma ocorrente; così per il corridore che da Palazzo Vecchio conduce a quello de' Pitti fu traslocato in Belvedere ove era stabilito doversi allontanare la milizia dei Veliti. Quivi giunti i Veliti v'erano e minacciosi, sicchè il generale Zannetti fatto chiamare il conte Galeotti, posto quivi custode, lo rimproverò perchè non erano mantenuti i patti. Fatta trattenere la comitiva, i Veliti furono allontanati, ma appena partito il Generale Zannetti, furono fatti tornare, e minacciosi tornarono.

Tornò in quel mezzo il sig. Martelli con Lire 1000 che disse essere state estratte dalla Cassa della Comune (1). Ecco come fu mantenuta la spontanea promessa del passaporto!!

Il Guerrazzi nel 25 di maggio, giorno in cui fu emanato l'ordine dalla potestà ordinaria per il suo arresto, era dunque da oltre cinquanta giorni in strettissima carcere nel forte di Belvedere, quivi *rinchiuso in una sola stanza* con una nipote giovanissima che era uscita dal convento per passare la Pasqua col zio, con varie persone di servizio di ambo i sessi in tutto sei persone. Quivi il conte Galeotti che si era assunta la parte di custode del prigioniero, gli fu assiduo al fianco dicendo aver ordine di guardarlo a vista e ricercandolo se avesse armi. Gli fu inibito prender aria alle finestre alle quali tosto furono messe e ferrate, e tramoggie, e graticole, e ribalte, guarnite di festoni di tela onde neppure vedesse il cielo. Rappresentò la indecenza che almeno le donne non potessero avere stanza appartata dagli uomini, rappresentò come ciò dovesse apparire violazione delle leggi santissime del pudore a chiunque fosse gentiluomo e padre di famiglia. Ma, non fu ascoltato; e tale fu dato esito alle fattegli promesse.

In questo stato rimase fino al sopraggiungere della querela. Tutto questo resulta ampiamente dal Processo.

E il Decreto di accusa sapete cosa dice? Dice che la querela *del 25 maggio* lo trovò in delitto flagrante *in ipsa perpetratione facinoris*...!! Rispettiamo troppo le leggi della convenienza per qualificare cotesto singolarissimo rilievo del Decreto di accusa.

(1) Nei libri del Municipio è segnata la partita così: « *L. 1000 a F. Dom. Guerrazzi per viaggio* ». Il Conte Galeotti nelle perquisizioni che fece al prigioniero prese codesta somma che fu restituita poi al Municipio, se bene sono informato, col mezzo del sig. Cav. Duchoquè segretario al Ministero di Grazia e Giustizia.

Questo solo osserveremo: esistendo la prova in processo, e il notorio che il ricorrente fosse carcerato il 12 aprile, esistendo la prova che la querela è del 25 maggio, non si può logicamente nè legalmente ammettere la flagranza del delitto.

Ritiene finalmente il Decreto che neppure sussista la nullità dell' arresto per questo perchè il privilegio del Deputato essendo personale cessi col cessare della qualità, e che non possa invocarlo il ricorrente perchè fu esso che sciolse il Consiglio generale al quale apparteneva.

Osserveremo circa questa deduzione che lo scioglimento del Consiglio generale non è avvenuto legalmente se non che con la ordinanza del 21 settembre 1850, onde il primo rilievo non ha sussistenza alcuna.

Osserveremo sopra la seconda esser nuovo in Giurisprudenza, essere inaudito presso ogni culta nazione che la violazione di una legge ponga chi la opera fuori della legge. Uno solo stabilì cotesto principio, ma lo stabilì non già sui canoni della tranquilla ragione o del pubblico diritto, ma sulla forza di molte migliaia di baionette, sull' appoggio di un armata entusiasta e vincitrice; Fu solo Napoleone che nel 18 brumaio a chi si attentò notargli come ei violasse la Costituzione, rispose rinfacciando al Consiglio degli Anziani come egli primo l' avesse violata, quasi per questo esso non fosse tenuto ad osservarla.

Ma simigliante esempio anzichè invitare i Tribunali a seguirlo dovrebbe invitarli a rifuggirne.

Il sacro corpo di Temi difeso sotto la egida della inamovibilità, è il solo presso cui possa conservarsi il sacro fuoco della libertà. Ma essa non può conservarlo anzi neppure può rimanere immacolata, se non coll' unire i principii della più coraggiosa indipendenza con quelli della più rigorosa giustizia. A un solo patto, può mantenere il potere giudiciario inviolata la Legge, voglio dire a patto di rispettarla onde venendo il giorno in cui veda la necessità d' imporne il rispetto, non si senta, rispondere come Napoleone al Consiglio degli Anziani « *voi primi l'avete violata* » (1).

Riassumendo quanto il senso di una profonda convinzione, e le mie comunque deboli forze mi hanno fin qui suggerito, ricordo alla Corte Suprema come io mi sia adoprato nella *Introduzione* a rivendicare il nome vilipeso dell' onorando quanto infelice amico mio e cliente, portando in codesta opera la scienza mia personale, ed i fatti che sono di comune notorietà; ho con la mia pochezza, aiutandomi degli stessi pensieri e parole sue, difesi i suoi scritti letterarii. Ho inteso con questo sdebitarmi di un ufficio di amicizia che ho con tanta maggiore soddisfazione adempito inquantochè avevo la coscienza di averla nutrita per la stima all' ingegno suo, per l' ammirazione alle opere, per la gentile corrispondenza che mi era stata reciprocata; senza che mi rimordesse averla spesa a mio pro quando la fortuna per far di esso una prova singolare lo volle in terribili tempi inalzato al potere. Mi valga il non essere amico della ventura, presso i buoni, più che benevolenza, una fede maggiore alle mie asserzioni.

La *Prima Parte* è stata consacrata ad un esame sommario del decreto, onde a primo aspetto si rilevasse con qual diffidenza dovessero esaminarsi le parti di esso relative alla questione che interessa ora la Corte Suprema, quali poi dovevano essere dimostrate erronee nella *Parte Terza*.

La *Seconda Parte* dirigendosi contro dei possibili obietti pregiudiciali, è stata destinata a mostrare la esistenza del conflitto, o in ogni ipotesi la legalità ed attendibilità del ricorso ove dovesse restringersi a quella sola parte di motivi riguardanti la incompetenza, e qui la dimostrazione è stata principalmente basata su giudicati dalla stessa Corte Suprema.

(1) « Nel 18 brumaje il generale Buonaparte arringando il Consiglio degli Anziani sentì obiettarsi la Costituzione dell' anno III. La Costituzione! gridò egli coll' accento del furore, la Costituzione! Osate voi invocarla? Voi l' avete violata il 18 fruttidoro; voi l' avete violata il 22 fiorile; voi l' avete violata il 30 pratile » Hello, *Opera cit.* tom. 2. pag. 71.

Finalmente la *Parte Ultima* ha dimostrata la competenza del Senato e la nullità del processo. Stabilita in essa la teoria di diritto costituzionale sulla responsabilità, è stata confrontata con i dati di fatto ritenuti dal Decreto denunziato; il quel ravvicinamento è valso ad additare con evidente chiarezza trattarsi nella specie di caso di responsabilità ministeriale. Allora significate le ragioni per le quali cotesti fatti sottopongonsi alla cognizione dei Parlamenti, e percorse quelle militanti per il governo, e quelle favorevoli ai giudicabili, e dimostrata sempre l'applicabilità delle teorie generiche al disposto dello Statuto nostro, ne è scesa la conclusione doversi il processo sottoporre al Senato; e fatto speciale carico di esaminare le ragioni per le quali aveva creduto il Decreto dover negare cotesta giurisdizione, sono state mostrate pienamente insussistenti. Le discorse teorie hanno pure agevolata la dimostrazione della nullità dell'arresto e della querela.

Qui chiudo la serie delle osservazioni che ho raccolta per sviluppare e spiegare i motivi del ricorso. Oltre la mia tenace convinzione, la voce della pubblica opinione mi conforta sulla saldezza delle ragioni che ne dimostrano la ineluttabile giustizia. Nè sono scosso da quelli scettici i quali pretendono essere dubbio che giustizia sia resa in affari della indole del presente, imperocchè io nutro fiducia vivissima nella imparziale equità della Corte Suprema, la quale meglio di qualsivoglia altro tribunale sa elevarsi all'altezza delle questioni ad essa sottoposte, e quelle con tranquilla coscenza, e secondo esige la retta osservanza del diritto costituito, convenientemente risolvere.

Di studio, aprile 1851.

Devotissimo
Avv. Tommaso Corsi.

Nota. Era in corso di stampa la presente Memoria quando mi pervenne la seguente lettera che si deve ritenere come appartenente alla *Parte Prima*.

Stimat. Sig. Avvocato.

Avendo sentito che il mio nome figura tra i testimoni citati nel Decreto della Camera delle Accuse emanato nel processo contro il chiariss. Sig. Avvocato F. Dom. Guerrazzi ed altri, e sapendo di non essere stato mai sentito nella relativa istruzione, mi sono fatto carico di cercare e leggere detto Documento per meglio accertarmi del fatto.

Ho veduto in fatti che a pag. 7. di quel decreto si dice: « Considerando che allontanatosi il Gran-Duca da « Siena, il romano Niccolini ritornò frettolosamente a Firenze, dove giunto a sera assai inoltrata si condusse « immediatamente alle stanze del Ministro Guerrazzi portandoli la notizia dell'avvenuto, e rimanendo seco « lui gran parte della notte. » Tra i testimoni citati per dar fede a ciò, figura il mio nome. Ora io devo dichiarare che non sono mai stato esaminato, e che se lo fossi stato non avrei potuto deporre cosa veruna su codesto fatto.

Faccia di questa mia dichiarazione quel conto che Ella crederà. Io non doveva tollerare che il mio nome fosse così abusato, ed è perciò che ho voluto dare a Lei il presente schiarimento.

Mi creda intanto con i sensi di stima la più sentita

Di Lei Sig. Avv. Preg.

Devol. Servo e Amico
GASPERO BONCI.

Firenze 21 aprile 1851.
A tergo
Per
L'Ill. Sig. Proc. Colmo.
Il Sig. Avv. Tommaso Corsi
Firenze.

CONSULTAZIONE DELL'AVV. ADRIANO MARI

SUL RICORSO INTERPOSTO

DAL DOTTOR LEONARDO ROMANELLI

ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CON

ADESIONE

Dei Sigg. Avvocati G. Capei, V. Landrini, V. Salvagnoli, F. Andreucci e L. Galeotti.



4

ILL.mi SIGG. COMM. SENATORE PRESIDENTE E CONSIGLIERI

« *Hoc tamen crimen a judicibus* NON IN OCCASIONEM OB PRIN- » CIPALIS MAJESTATIS VENERATIONEM *habendum est, sed in* » *veritate rei. Nam et, persona spectanda est, an potuerit fa-* » *cere, et* AN ANTE QUID FECERIT, *et an cogitaverit . . . .* » Modestinus. L. Famosi 7. ff. ad Leg. Jul. majest.

Giudicare dei fatti secondo i miei principii; esprimere francamente in qual concetto io abbia il mio cliente, quando pure dovesse restarne offesa la sua modestia. — A queste condizioni accettai l'ufficio di difensore; di esse intendo valermi con piena libertà.

Altravolta ebbi occasione di professare innanzi a Voi la mia fede politica: ed è sempre la stessa. Come reputo funeste al paese le tendenze e le arti del partito retrogrado, CHE IN NOME DELLA RELIGIONE E DELL' ORDINE vorrebbe tolta ogni legale guarentigia di libertà, così funeste io reputava, e l'effetto lo ha dimostrato, le esorbitanze e le improntitudini, alle quali l'opposto ed estremo partito IN NOME DELLA LIBERTA' trascorreva.

Incominciando da sì fatta dichiarazione, non temo di arrecare neppur lieve pregiudizio alla causa del mio rappresentato. Chè anzi nutro lusinga, che ne dobbiate fin d'ora arguire la insussistenza dell'accusa; avvegnachè non avrei assunto l'ufficio della difesa in una causa politica, se avessi dovuto un momento solo dissimulare, non che smentire, i principii da me professati. A me basta che non vogliate giudicare *rei di alto tradimento tutti* coloro, i quali seguirono quel partito che DEMOCRATICO si chiamava; a me basta, non vogliate negarmi la possibilità che taluni lo abbiano onestamente e innocentemente seguito.

Ed infatti, volgendo il pensiero agli avvenimenti di cui fummo testimoni, e agli uomini che vi presero parte, vedrete non pochi, onesti e generosi, infiammati da caldissimo amore di libertà e d'indipendenza, secondare quel movimento politico senza prevederne la meta.

Erano questi i democratici di buona fede, i DEMOCRATICI COSTITUZIONALI, che vanno per giustizia distinti dai settarii e dagli ambiziosi, che non avevano fede veruna.

Non cospirarono essi a rovesciare la monarchia costituzionale; neppur vi pensarono. Avevano, è vero, salutato con animo schietto e con plauso il Ministero che ebbe nome di DEMOCRATICO; imperocchè ne speravano un sistema di politica uniforme ai loro principii, e il bene del paese. Senza professare ostilità al Principato costituzionale (tanto più dacchè videro la democrazia proclamata dal Principe stesso), avrebbero essi desiderato, che le istituzioni per le vie legali si allargassero a maggior popolarità. Potrà dirsi, ed io pure credo, che s'ingannassero; potrà dirsi che mancarono di previdenza, ma i loro fini erano indubitatamente onesti.

Quando poi la Democrazia e il principato vennero a inevitabile separazione, alcuni di essi, benchè d'innocenti intenzioni, furono travolti dalla corrente; videro la necessità, e reputarono virtù e debito di buon cittadino sostenere il nuovo GOVERNO DI FATTO. Ciò che poterono serbare delle loro massime antiche fu di opporsi ai propositi estremi, eccitare alla guerra d'indipendenza, difendere l'ordine pubblico, e non avversare la restaurazione del governo costituzionale.

Questa parte del partito democratico non fu legalmente rea, nè moralmente prava. Di legale punizione contro costoro non si può giustamente parlare per assoluto difetto di civile reato.

Fra questi è da noverarsi il dottor Leonardo Romanelli di Arezzo; del quale giova anzitutto, non ad ornato di difesa, ma con storica verità, delineare il carattere e palesare i principii.

A tale effetto ne percorreremo fugacemente la vita nell'epoca anteriore alle Riforme; in quella delle Riforme e dello Statuto; in quella del Governo provvisorio; e finalmente nell'epoca posteriore alla restaurazione. Così conosceremo il dottor Romanelli, prima come uomo privato, poi come deputato al Parlamento, quindi come Ministro del Governo provvisorio, e negli ultimi tempi come esule e prigioniero.

E, incominciando dall'indole sua, dalle sue qualità, o dalle sue private consuetudini, noi potremmo a pochi paragonarlo nella eccellenza del cuore, e nella prontezza dell'ingegno. Sortiva dalla natura un animo ardente e impetuoso, leale ed aperto; aborrente da ogni simulazione; ignaro del diffidare; non timido amico del vero e del giusto; facile ad esaltarsi per generosi affetti; facile a divampare in esso e ad estinguersi il fuoco dello sdegno; in breve, uno di quei caratteri, nei quali se non trovate gli artifizii della simulazione, desiderate invano i pregi e i difetti di una fredda e calcolata prudenza.

Fino dai suoi più teneri anni egli ama ardentemente la Patria, e ad essa nel segreto dell'animo suo consacra i più cari affetti; e siccome alla prosperità della patria sono condizioni essenziali la indipendenza e la libertà, così l'una e l'altra ha nel cuore: la indipendenza, senza la quale la vita delle nazioni inaridisce e cade: la libertà, perchè senza di essa inaridisce e cade la vita del cittadino.

Ma nulla promette che i suoi voti esser possano di presente compiuti; unico suo conforto è la fede che la ragione e la necessità debbano quando che sia ricevere il loro adempimento. E perciò lungi dall'impegnarsi in folli congiure, dalle quali l'animo suo schiettissimo repugnava, lungi dall'avventurarsi in rischiosi e intempestivi propositi, accarezza i suoi voti nelle domestiche mura, e nel sacro amore della famiglia cerca sollievo alle ansie dell'anima ardente e generosa.

Così Voi lo vedete, o Signori, consacrare alla famiglia i suoi più cari pensieri. Marito e padre, amante e riamato, non altra cura par che lo stringa se non quella di sostentare e di educare i suoi teneri figli. Imperocchè, non provvisto che di tenue ereditata fortuna, e ricco solo dell'animo e della mente informati a severi studii, e disciplinati alle libere arti del fôro, da queste ritrae quanto occorre a mantenere con decoro la famiglia e avvantaggiare il suo stato.

Portando nell'esercizio della professione lo zelo e la coscienza dell'uomo probo ed intiero, in breve egli è divenuto, direi quasi, l'oracolo della città. A lui è affidata gran parte degl'interes-

sì non solo de' suoi concittadini, ma di quelli eziandio dei Toscani e degli esteri che SI TROVANO NELLA NECESSITA' di ricorrere ai Tribunali aretini. Nè una transazione colà si opera, se non vi abbia acceduto il consiglio del dottor Romanelli. Ed anche le morali conciliazioni sono suo pensiero e suo vanto. Imperocchè nell'urto degl' interessi egli pone la sua prima cura a prevenire i dissidii e le inimicizie, pur troppo facili a insorgere; e non reca contesa innanzi ai Tribunali, se prima non abbia esaurito ogni mezzo di amichevole composizione.

Così, ripeto, la sua perizia, la sua integrità gli hanno acquistato l'universale suffragio. E, mentre egli nulla ha da desiderare per parte del Governo, dal quale non pochi sollecitano quei mezzi di sussistenza che non sanno ricavare dal libero esercizio di una professione, il Governo gli addimostra piena fiducia, e lo elegge a giudice supplente nel Tribunale di Arezzo, e procuratore dei RR. Dipartimenti.

Tali sono le condizioni del nostro raccomandato fino al 1847. Moderatore di una gran parte delle famiglie e degl' interessi della sua provincia, investito di una specie di magistratura che non cede di grado alle più alte magistrature dall' ordine pubblico; amato e riverito da tutti, fornito di quelle comodità della vita che all'uomo non giovano ove non sieno bene acquistate, e che tanto crescono in pregio ove sieno il frutto della sua industria e virtù, anzichè di quella degli avi; lieto di affetti domestici, dai quali attinge tanta parte di vita chi sortì da natura lo squisito senso di amore; chi di lui più felice, chi più di lui aborrente da quei mutamenti che, se giovar possono a chi nulla ha da perdere, nocciono quasi sempre a chi tutto possiede?

Chè se l' animo suo generoso, non pago delle domestiche gioie, volgeva pure il pensiero all'indipendenza e alla libertà della Patria, lo sconfortava l' aspetto delle politiche condizioni d'Italia e di Europa; nelle quali, lungi dall' affidarsi che i tempi fossero maturi, non vedea segno che anche di un più lontano evento lo assicurasse. Il perchè era egli di quella opinione, che più comunemente invaleva fra i savii, doversi il nazionale riscatto preparare, se così può dirsi, di lunga mano, correggendo i costumi, e dirigendo al grande scopo la educazione delle generazioni crescenti. Ed in quella opinione mentre egli si adoperava a informare l' animo dei figli suoi, si astenne, o meglio rifuggì da qualunque secreto convegno di sette e di congiurati; sì perchè alieno, come abbiam detto, per indole da qualunque dissimulazione; sì perchè non vedeva nelle cospirazioni veruna utilità, ma fatalissime le reputava al nazionale risorgimento. Soleva egli infatti e dire e scrivere agli amici suoi, che prima di agire fa sempre d' uopo restaurare le membra, se inferme; e che non vegetò mai pianta veruna senza le condizioni della sua naturale esistenza. Laonde, anzichè preparare nelle segrete cospirazioni e braccia ed armi, bisognava cospirare all' aperto, ritemprando i costumi, notando i mali della Patria, e reclamando dalla ragione e non dalla forza i rimedii.

Ma i tempi precipitarono; e parve, che negli arcani decreti del Cielo fosse l' Italia destinata a risorgere per un subito impulso del novello Pontefice. Avvegnachè la parola « RIFORME » pronunziata appena sul Tevere, si ripercosse echeggiando sull' Arno; e iedi a poco in quasi tutti i Governi d' Italia sembrò che sorgesse una nobile gara di concessioni e di liberali istituti che fecero presagire meno lontana l'ora solenne della nazionale Indipendenza. Fu quella per noi un' epoca di lieti auspicii e di beate speranze, quando ci parve che incominciassero a prendere corpo e sostanza i sogni incantevoli della nostra età giovanile. Qual fosse allora l'animo del Romanelli è più facile immaginare che esprimere.

Nel generale commovimento d' Italia, in quell' unanime slancio di speranze e di affetti, quando i Principi si facevano capi e moderatori di una pacifica rivoluzione, ei augurò egli che le forze ancora e le attitudini dei cittadini si fossero preparate e disposte; e si lanciava nel nuovo cimento, lieto che il riscatto d' Italia potesse dir-

si, non che iniziato, compinto in ciò che riguarda la libertà interna, quando i Principi consentivano a dividere coi governati le loro antiche prerogative, e così risolvevano di un tratto la questione delle civili franchigie (1).

Nè di questa esultanza, nè dall'entusiasmo da cui fu prese, potrà veruno fargli un delitto. Ove ciò fosse, l'accusa potrebbe colpire i più cospicui personaggi dell'età nostra; quelli stessi che avevano servito il governo assoluto, ed ai quali non parvero nè intemperanti nè irragionevoli le gioie di quei giorni.

Si erano estese nelle provincie quelle ovazioni popolari che avevano avuto principio ad esempio nel maggio 1847 dalla Capitale per la concessa libertà della stampa, e nel settembre per la istituzione della Guardia-cittadina. Non era opera di settarii e di congiurati; bensì un'imponente manifestazione, una spontanea espansione del popolo intero che reclamava i miglioramenti da lungo tempo e universalmente desiderati. Era bello e commovente spettacolo, quando ogni ceto, ogni ordine di cittadini, senza divisione di parti, accorreva a festeggiare le ottenute riforme. Nè vogliamo per questo esser troppo indulgenti verso l'abuso a cui si trascorse di radunare di frequente il popolo, e chiedere ad alta voce per le piazze e sotto i palagi quelle ulteriori riforme che i tempi e le necessità delle cose arrecavano. Crediamo anzi che da codesto abuso uscisse in gran parte il danno ultimo dell'Italia; perciocchè, mentre non si giovò alla causa nazionale che aveva bisogno di ben altri eccitamenti, si schiuse la via ai tristi perturbatori, ai falsi tribuni; e il popolo, condotto in piazza ad applaudire, vi si raccolse in breve a chiedere, e poscia a imporre a governare.

Se non che a queste dimostrazioni in Arezzo non porse mai il Romanelli eccitamento; non v'intervenne, se non richiamato da' suoi concittadini, che avendolo in sì alto riguardo si avvisavano che ci mancar non dovesse ove intendevasi di provvedere al pubblico bene; nè altra parte vi esercitò che quella di moderatore. Quante volte o potè impedire che le progettate dimostrazioni si eseguissero, o che trasmodassero (benchè, sia lode al vero, in quella città meno che in ogni altra furono le dimostrazioni violente e criminose), egli fu sempre sollecito di accorrere e di adoperarsi. Così in quella tentata contro il Procuratore Regio Bollini, così in quelle progettate contro un venerabile personaggio, il Gonfaloniere ..., e contro gli esecutori della giustizia; dappoichè nella prima pose a rischio non lieve la sua persona; e le altre potè stornare. Ciò deve risultare dal processo; o almeno ne risulterebbe ove si fossero esaminati o fossero stati specialmente invitati a deporre Monsignor Mazzoni, Giacinto Subiano, Niccola Bubbolini, e gli altri testimoni da esso indicati. Nè certamente vorrà imputarsi al Romanelli il furore delle dimostrazioni, quando tra le vittime di quella che funestò la notte del 30 agosto 1847 doveva soggiacere la famiglia e la casa di uno dei suoi più stretti congiunti!

(1) Così incomincia il decreto della Camera delle Accuse « ivi » Considerando, che sebbene la Toscana « non andasse del tutto esente dalla influenza dei movimenti politici, che nel 1820 e nel 1832, agitarono alcuni Stati d'Italia, vero è peraltro, sulle tradizioni della storia contemporanea, che a datare dall'annunzio delle riforme introdotte negli Stati romani, dopo l'assunzione al Pontificato di *Pio Nono*, molti abitanti del Gran-Ducato cominciarono a desiderare più ardentemente nel decorso dell'Anno 1847, che il *fatto* « di quella libertà, di cui godevano sotto il paterno regime dell'Augusto Discendente di *Leopoldo primo*, si « CONVERTISSE IN DIRITTO, ED IN LIBERE ISTITUZIONI;

« Considerando, che per le condizioni generali dell'Europa, *e più particolarmente della Toscana*, sembrò al Regnante Gran-Duca Leopoldo Secondo opportunità di momento di secondare questo desiderio in « molte guise asternato, *dotando il Paese di una Rappresentanza Nazionale*, *e chiamandolo a quella maggiore ampiezza di vita civile e politica*, ALLA QUALE ERA RISERVATA L'ITALIA PER LA SOLENNE INAUGURAZIONE DEL NAZIONALE RISORGIMENTO;

« Considerando, che lo Statuto Fondamentale de' 13 febbraio 1848 aspettava dietro di sè, fra le altre, « la Legge Elettorale e la Legge sulla stampa.

Dal periodo delle riforme s' irruppe in breve alla guerra dell' indipendenza. Le rivoluzioni di Sicilia, di Parigi, di Vienna addussero anzi tempo l'insurrezione lombarda. Aveva il Romanelli fin'allora considerato come un' impresa legata ai figli de' figli suoi quella della nazionale indipendenza. Ma gli eventi facevano forza; e quando non solo i popoli, ma i Principi stessi mandavano le loro milizie, e Carlo Alberto scendeva a capitanarle nei campi lombardi, sarebbe stata follia ritrarsi da ogni cimento, e non aspettare dalla giustizia e santità della causa ciò che forse mancava all' efficacia de' mezzi.

La indipendenza di questa nazione, altrettanto infelice quanto grande per memorie di antica potenza e per opere di civiltà, era pure il sospiro e il sogno del Romanelli; e, se un maraviglioso concorso di circostanze imprimevano al subito risvegliarsi d' Italia il suggello di un decreto di Dio, non potè l' animo dell' ardente patriotta rimanersi o indifferente o passivo all' aspetto della nuovissima insegna, che sorgeva a rappresentare una federazione invocata dai popoli e promessa ormai dai Governi e dai Principi. Dominato ed esaltato se così vuolsi, da quest' idea generosa, accorreva il Romanelli ovunque gli sembrasse potere spendere una parola di unione e concordia a favore della guerra dell' indipendenza. Alla quale non potendo accorrere egli, uomo di toga, legato a tanti interessi della provincia, della città e della famiglia, spingeva con generoso e forte animo i figli; i due figli inviava, ripetendo loro con spartana fierezza in quei supremi istanti gl' insegnamenti dei quali gli aveva nutriti fino dall' infanzia, ignaro che fosse per giungere sì presto il dì della prova.

Poco appresso accadevano a Parigi le stragi del giugno. Era quella un' occasione nella quale i falsi patriotti e i congiurati dell' anarchia dovevano tradirsi, e si tradirono. Ma il Romanelli dal deplorare che soccombesse in quella miseranda giornata la triste fazione, che non paga di una larghissima forma di governo trascorreva ad assalire arditamente la proprietà e la famiglia, promosse fra i primi i funerali solenni che si celebrarono il dì 11 e il 13 Luglio 1848 nella Cattedrale aretina per suffragio dell' anima di Monsignor D' Affre, e dei prodi difensori *dell' ordine*.

Ed essendo a lui che era uno, e forse il principale tra i promotori, affidato l' incarico di recitare le lodi di quelle vittime illustri, egli parlò alla moltitudine contristata parole che sole bastano a giudicare dell' animo suo; conciossiachè, dopo aver detto che la licenza è nemica di libertà, che l' eguaglianza secondo il concetto della sette comuniste è un' insania, un sogno contrario alla economia della natura, alle leggi della provvidenza, alla sapienza civile di tutti i tempi e di tutte l' età, ammonì la povera gente a non lasciarsi ingannare da certe vilissime arti che l' avrebbero spinta all' ergastolo pel sanguinoso sentiero della violenza e del delitto.

Tali furono i concetti coi quali parlò al popolo in quella memoranda occasione; mentre era più facile ispirare sentimenti di pietà per quei forsennati, i quali sebbene attentassero alla vita ed all' ordinamento della società, non cessarono di combattere con disperato valore, e con coraggio degno di un' altra causa.

Nè meno giusti o meno temperati ammonimenti scriveva ai figli che combattevano in Lombardia, prima sotto le insegne del Corpo universitario, e poi nelle file dei pochi valorosi rimasti a propugnare coi petti la causa dell' Indipendenza. Ne fanno fede in processo le lettere che loro diresse in quel tempo, e che null' altro rivelano, tranne uno svisceerato amore di padre, un sacro entusiasmo per la guerra dell' indipendenza, ed un retto giudizio degli uomini e degli eventi.

Parrà forse a taluno, che mal si possa retribuire questa lode al Romanelli; dappoichè lo vediamo applaudire all' elezione di quel Ministero che si chiamò DEMOCRATICO.

Se non che prima di fargliene debito, conviene rammemorare i fatti.

In quella epoca, fatale al nostro paese e all' Italia, io divideva la opinione di coloro, ai qua-

li, ottenuto il regime rappresentativo, e quando lo Statuto apriva le vie legali all'esperimento de' nostri diritti, non sembrava carità di patria, ma turpe ambizione di potere, o spirito di setta, agitare e ogni dì più intorbidare l'onda del popolo; dover' essere i ministri additati dalla opinione pubblica, e presi dalla maggioranza dei parlamenti, e non imposti dalle plebi tumultuanti di tale o tale altra città. Cionullameno è d'uopo convenire, che a non pochi illusi, ma onesti liberali, apparivano quegli uomini i soli atti a ristabilire le turbate sorti della Toscana, conciossiachè caldi e saggi amatori fossero reputati delle pubbliche cose, e promettessero di regolarle con fede onesta e con retto consiglio.

L'un di essi acclamato in quei tempi per una squisita gentilezza dell'animo, e per non ordinaria elevatezza d'ingegno, aveva dalle cattedre sostenuto i diritti di questa misera Italia, quando maggiore era il pericolo d'incontrare la trista ira del partito avverso. Alla prima alba del patrio risorgimento aveva egli nelle colonne del **Contemporaneo** di Roma, poi in quelle dell'**Italia** di Pisa, soccorso di temperati consigli all'opera riformatrice dei Principi nostri; aveva gridato contro la setta demagogica, e in special modo contro i segreti perturbatori della città di Livorno. Ferito a Curtatone nel glorioso disastro delle armi toscane, e creduto morto, ogni cuore aveva palpitato sulla di lui sciagura, e tutti avevano sparsa una lacrima per compiangerlo, tutti una parola per encomiarlo. Liberato dalle prigioni dell'Austria, dopochè la sua restituzione avevano con tanto amore sollecitata i Deputati della prima sessione, fu accolto nella sua patria come un angiolo tutelare: i Deputati stessi, nominandolo vice-presidente, gli dimostrarono la loro piena fiducia. Egli stesso, gettato uno sguardo sulle discordie, e udite le fanatiche grida degli opposti partiti, due soli espedienti proponeva e raccomandava a restaurare le nostre condizioni: — Che il Governo proseguisse animoso l'opera delle riforme interiori: Che sovvenisse con ogni potere alla guerra dell'indipendenza.

Lontano dalla capitale, non bene informato dei fatti dei quali eravamo noi testimoni oculari, non vi recò sorpresa se il Romanelli dalla nomina di quel ministero traeva cagione di liete speranze. Non che intimità, neppure può dirsi che avesse relazione personale con gli uomini che lo componevano. Conobbe nella Università di Pisa il Franchini e il Mazzoni; ma dopo il suo ritorno in patria, compiti gli studii universitarii, non tenne mai con essi corrispondenza epistolare; e con loro s'incontrò di nuovo per la prima volta alla Camera dei Deputati nel gennaio 1849. Prima di questa epoca non aveva mai parlato nè scritto al Guerrazzi. Il Montanelli e gli altri ministri neppure conosceva di veduta. E quello su cui più confidava era appunto l'aletto di Fucecchio, il prode soldato di Curtatone, di cui aveva udito encomiare la virtù, il valore, la politica temperanza. Sapeva che quest'uomo era stato dei più benaffetti al partito dei liberali onesti; quindi, ripeto, non vi rechi sorpresa che il giudicasse atto, e forse lui solo da tanto, per governare a sicuro porto lo sdrucito naviglio della pubblica cosa.

Nè il Romanelli fu solo, nè furono soli in questa illusione coloro che meno partecipavano al Governo dello Stato. Vi erano caduti i ministri stessi della Corona; uomini, dei quali l'intera Italia è usa a venerare la probità, la sapienza e il più schietto amore di libertà. Quando nella seconda città della Toscana le tristi arti di non so quali agitatori della plebe fomentavano quel germe venefico, onde poi uscir dovea la nostra più grave calamità, e la demagogia attentava a por fuori il capo irto e sanguinoso, niuno ad abbatterla fu dai Governanti stessi reputato più idoneo dell'eletto di Fucecchio, al quale affidavano l'ardua missione di scongiurare la imminente tempesta (1).

Vero è, che appena giunto in Livorno, procla-

(1) Il Decreto della Camera delle Accuse non impugna la verità di questi fatti (§ 9 nn. 1) « Ivi » Il Mi-

mava la Costituente italiana. Ma questa, se ai più cauti parve una insidia, se i più assennati la giudicarono ardita utopia, impossibile a effettuare, e che avrebbe separato da noi i Principi e i Governi più forti d'Italia, altri senza por mente alle pratiche difficoltà si lusingavano che avrebbe dato opportunità di ammansire e disarmare le fazioni, e, riconciliati gli animi e raccolte le forze, tentare di nuovo e con migliori auspicii la guerra.

E in questa opinione si confermò il Romanelli, quando giunse in Arezzo la notizia, che il Principe aveva accettato un ministero il quale professava i principii democratici; e affidata la presidenza dei ministri a quello che aveva già proclamata la Costituente, e che tornava a proclamarla nel suo programma. Vi si confermò maggiormente; poichè ebbe udito il Principe stesso farne argomento nel suo discorso di apertura alle Assemblee legislative.

E che il nostro raccomandato applaudisse in buona fede al Ministero democratico, perchè ne sperava il bene del paese, e non per ambizione personale, nè per altri fini di bassa speculazione, è luminosamente provato dai fatti. Imperocchè nel novembre 1848 lo designavano, e il Principe lo nominava al grado di Maggiore nella Guardia civica di Arezzo; e poco appresso la città lo eleggeva al Parlamento. Declinava egli la prima onorificenza con una modestia, della quale sono stati pur troppo rari gli esempii in quell' epoca. Accettava l'altra, cedendo alle cortesi insistenze dei suoi concittadini; e l'accettava come un onere pubblico. Di fatti, se a molti potava non sembrare grave, ma riuscire gradita la carica di comandante dei militi nazionali, lo stesso non era dell'ufficio di deputato, avvegnachè non senza sagrifizio dei domestici interessi, e della quiete dell'animo. L'accettò come un onere pubblico, dando prova del più nobile disinteresse; e dichiarando al Municipio, non volere egli patteggiare sul più e sul meno; giudicassero dei suoi atti, ed a missione compiuta avrebbe accettato qualunque fosse la indennità che loro piacesse di decretare.

Poco dirò del Romanelli deputato al Consiglio Generale, sì perchè breve fu quella sessione, sì perchè rare volte egli sorse a parlare. Fedele ai suoi principii, può dirsi che il Romanelli non alzasse la voce in quell' Assemblea, se non per eccitare alla guerra dell' indipendenza: ed uomo, com' egli stesso in altra occasione esclamava, non di calcolo ma di cuore, di bianco crine ma di anima ardente, nella discussione della legge, con la quale statuivasi una medaglia ai militi di Lombardia, dichiarava indegni di questa onorificenza tutti coloro che avevano abbandonato il campo, quando la nazionale impresa viepiù addimandava il braccio dei cittadini.

Del resto, non una parola, nè una proposta uscì dal suo labbro che potesse sembrare diretta ad avversare il Governo costituzionale, di cui era sostenitore caldissimo. Nè meno riservata e irreprensibile fu la sua privata condotta nel corso di quella sessione legislativa, non essendosi egli mai presentato a' pubblici convegni, e neppure a quei circoli, che, tranne pochi, ebbero tanta parte alle politiche aberrazioni che condussero a sì tristo termine le cose nostre.

Ma eccoci alla giornata che tanto doveva affrettare le ultime calamità della Patria.

Il Principe aveva accettato un Ministero che proclamò la Costituente; aveva della Costituente fatto argomento nel suo discorso di apertura al Parlamento; aveva firmato il decreto per presentare il progetto di legge all' Assemblee legi-

« nistero Capponi, animato dal sentimento di ricondurre la calma nella sconvolta città di Livorno, vi destinò e inviò governatore l'avvocato Giuseppe Montanelli, *che gli scritti e la opinione di molti tenevano, « in quel tempo, in concetto di uomo di candida fede e di principii concilianti* ».

Riconosce, che gente onesta si augurò bene del ministero *democratico* (§ 10). « ivi » Considerando, « che per tali fatti il riordinamento del paese, *che gl' illusi si erano augurato*, e che i tristi avevano fatto « maliziosamente sperare dal Ministero del 27 di ottobre, *rimase un vano desiderio dei buoni* etc. »

slative. Tuttavia, temendo d'incorrere con tale atto nelle censure fulminate dalla Chiesa, e d'altronde desiderando di evitare *ostili reazioni*, si allontanò prima dalla Capitale, e poi da Siena; dichiarando bensì, che non aveva in animo di abbandonar la Toscana, alla quale era troppo affezionato (1).

Nel dì 8 febbraio 1849, intesa la notizia che il Principe era partito da Siena, si aduna il consiglio Generale a seduta straordinaria. Una piccole mano di faziosi irrompe nell'aula stessa de' Deputati. Un Governo Provvisorio, composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, è proclamato dai Deputati e dai Senatori.

Dice l'Accusa, esservi stata precedente cospirazione diretta a sovvertire l'ordine e il governo costituito; e gli agitatori di piazza che presero l'iniziativa della dimanda di un Governo provvisorio, avere avuto l'incarico, e il pagamento da quelli stessi che componevano il Ministero, e che poi furono eletti a comporre il nuovo Governo.

Io non cerco se sia vero ciò che dice l'Accusa, o se piuttosto senza precedente cospirazione, la partenza del Principe lasciasse libero il campo, e offrisse a' faziosi il destro di consumare la rivoluzione toscana.

È questione che non riguarda il mio rappresentato. E quando pur fosse vero ciò che l'Accusa sostiene a carico di altri imputati, nessuno vorrà per questo impugnare, che la nomina di quel Governo provvisorio fosse una *politica necessità*.

Siamo giusti, e leali! Egli è indubitato, che nelle lettere del 7 febbraio, dirette al Presidente dei Ministri, il Principe dichiarò di non abbandonare la Toscana; ma è indubitato altresì, che abbandonava di fatto il governo. E bastave, che il Capo del potere esecutivo si fosse allontanato dal centro dello Stato, senza che i Corpi legislativi sapessero ove avrebbe fermato la sua dimora, perchè l'azione governativa rimanesse, con pericolo di più gravi sciagure, sospesa. Così, benchè il principe s'intrattenesse in un angolo della Toscana, il suo governo non era più. E, non avendo egli nominato persona a commissione veruna che lo rappresentasse, i Deputati e i Senatori si trovarono nella *necessità* di nominare un Governo provvisorio per non lasciare il paese in preda all'anarchia.

Nel Consiglio generale erano pure i più caldi fautori del Principato civile. Nè dica l'Accusa, che il voto loro fu estorto dalla violenza; imperocchè tornerebbe a grave disdoro degli spettabili cittadini, che rappresentavano lo Stato, sì oltraggioso sospetto; ed un uomo della tempra del Romanelli non avrebbe mai creduto, e non crede, che rendessero un voto, nè coscenzioso, nè libero; non poteva, nè può dubitare, che si facesse per brutta paura ciò che d'altronde reclamava la *imperiosa necessità* d'inopinate circostanze. Che, se la Camera dei Deputati, ove pure si discusse lungamente sulla nomina del Governo provvisorio, fu invasa per brevi momenti da quella turba di ebrj schiamazzatori, non avvenne lo stesso al Senato. E l'onorando Cappo-

(1) Lettera del 7 febbraio 1849 diretta dal Principe al Presidente dei Ministri « ivi » Finchè la Costituente « lo era tale atto da porre all'azzardo anche la mia corona, io credei di potere non fare obietto, avendo « solo in mira il bene del paese, e l'*allontanamento di ogni reazione*. Perciò accettai un Ministero che « l'aveva già proclamata, e che la proclamò nel suo programma. Perciò ne feci soggetto del mio discorso « d'apertura nell'Assemblee legislative. Ma, poichè si tratta ora di esporre con questo atto me stesso ed « il mio paese a sventura massima, quale è quella d'incorrere io, e di fare incorrere tanti buoni Toscani « nelle censure fulminate dalla Chiesa, io debbo ricusarmi dall'aderire, e lo fo con tutta tranquillità di mia « coscienza. In tanta esaltazione di spiriti è facile il prevedere che il mio ritorno in Firenze in questo mo« mento potrebbe espormi a tali estremi da impedirmi la libertà del veto che mi compete. Perciò io mi al« lontano dalla Capitale ed abbandono anche Siena, onde non sia detto che per mia causa questa città fu « campo di ostili reazioni. Confido però che il senno e la coscienza del mio popolo sapranno riconoscere « di qual peso sia grave la cagione che mi obbliga a dare il veto, *spero che Dio avrà cura del mio diletto « paese* ».

ni, che certo non divideva le opinioni politiche degli uomini eletti dal Consiglio generale a comporre il Governo provvisorio, tuttavia non esitò a dichiarare nella sua lealtà, che il Decreto dei Deputati era un'*assoluta necessità*, e che egli vi aderiva con pieno convincimento, e con tranquillità di coscienza (1). « ivi » Se altri non prenda « la parola dirò il mio voto, l' opinione mia in« dividuale, la quale suppongo sia partecipata « dal Senato. In quanto a me dichiaro questo « mio voto essere dato *con pieno convincimento*, *e* « *con sicurezza di coscienza*. Il decreto che a noi « viene proposto *è una stretta necessità*, quando « ci manca ogni mezzo di comunicazione col po« tere esecutivo; al quale difetto è necessario « surrogare quei poteri costituiti che tuttavia ri« mangono. Credo pertanto che a noi Rappre« sentanti della Nazione sia imposto il dovere di « provvedere; credo il modo proposto per ogni « lato convenientissimo; credo che la necessità « dal caso, i doveri nostri inverso il paese, e le « stesse politiche nostre condizioni c'impongano « l'adesione a questo decreto, che in quanto a « me è piena ed intera. Io voto adunque, per« chè il Senato acconsenta al Decreto già votato « dal consiglio generale ».

Non è maraviglia pertanto, se il Romanelli reputò opportuno ciò che persone di fede costituzionale non dubbia avevano solennemente proclamato; che, cioè, fosse figlio della *necessità* il Governo provvisorio, e *legale* la di lui istituzione. E quando fu disciolta la seduta del Consiglio generale, il Romanelli, parlando coi suoi più intimi amici intorno alla infausta notizia della partenza del Principe, se ne mostrava dolentissimo; e non dissimulava il timore, che in seguito di questo fatto piombassero sul nostro paese le più gravi calamità.

Appena si furono tolte in mano le redini dello Stato, i Triumviri invitarono il Romanelli ad assumere il ministero della giustizia; e, perchè l'invito non potesse essere da lui declinato, glielo diressero in presenza degli altri ministri, fra i quali D' Ayala, Adami e Franchini, reputati per onestà e specchiatezza, che lo confortavano di persuasioni e preghiere; alcuni di essi ponevano a condizione della loro permanenza nel ministero l'accettazione del Romanelli. Ma ciò non sarìa bastato a vincere l'animo di lui, che si scusava, allegando la propria incapacità, gli affari della professione, e gl' interessi della famiglia. Se non che alle persuasioni e preghiere vi fu chi aggiunse i rimproveri; tanto più amari, dappoichè lo appontavano di amar la patria *a parole*, nè sapere egli affrontare i pericoli e i sacrifizi che essa gli chiedeva. Quindi accettò il ministero di giustizia e grazia; ministero estraneo dalle cose politiche. Lo accettò per breve tempo e di mala voglia; lo accettò senza ombra di colpa e di animo ostile al Principe e alla Costituzione, dacchè reputava ed era costituzionale la nomina del Governo provvisorio; lo accettò, giudicando dovere di buon cittadino, quanto più i tempi erano minacciosi, adoperarsi al bene del proprio paese; e cedendo ancora ai lusinghieri consigli di probi amici, che gli dicevano, potere egli, assumendo l'ufficio, recare qualche utilità. E chi brama conoscere con quali sentimenti di abnegazione lo accettasse, veda la risposta da esso data all' indirizzo del Circolo aretino (2).

Di questa accettazione della carica di ministro l' Accusa non fa rimprovero al Romanelli. Ed invero sarebbe strana e inaudita pretesa, che l'assumere un ufficio pubblico sotto il nuovo governo fosse delitto di perduellione. La Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza col decreto del 10 giugno 1850 dichiarò non esser luogo a procedere contro l'Adami ex-ministro delle finanze. E, se l'accettare un posto di ministro sotto il Governo provvisorio non era azione criminosa per quelli che un momento prima erano stati ministri del Principe, molto meno sarà de-

(1) *Monitore Toscano* 1849 *N.° 38 secondo.*
(2) *Monitore*, 13 *febbraio N.° 42 pag. 1. col. 3 in fin.*

litto per chi non aveva fatto parte del precedente governo.

Che il Romanelli non accettasse per ANIMO OSTILE AL PRINCIPE E AL GOVERNO COSTITUZIONALE il ministero di giustizia e grazia, apparisce non solo dalla risposta che egli diede il dì 11 febbraio 1849 al circolo popolare di Arezzo, ma ancora dal suo successivo contegno. Imperocchè, non rimanendo sodisfatto dell'andamento che prendevano gli affari, appena vide cose che ai suoi principii e al carattere suo repugnavano, si affrettò a rassegnare, e reiterò più volte la sua dimissione.

Quali fossero gli atti del Ministro Romanelli è a tutti noto; nè v'intratterrò a ricordarli minutamente. Avvertirò bensì, che egli difese con ogni sollecitudine la indipendenza e l'autorità della Magistratura. Nominò, promosse e reintegrò agl'impieghi persone, che ne fussero meritevoli per ingegno e onestà; propose utili riforme nella nostra legislazione; provvide sempre all'ordine ed alla esecuzione delle deliberazioni governative, inquanto occorressero a tutelare la quiete interna.

Nel marzo 1849, quando con audace e criminoso attentato si aggredì dalla plebe uno dei nostri onorevoli magistrati, tutta la Magistratura in Firenze sorgeva, e giustamente reclamava dal Governo la tutela della sua indipendenza e della sua dignità. Diceva essa di ravvisare nelle violenze subìte dal *Procuratore del Governo*, addetto al Tribunale di questa città, una grave e pubblica sciagura; temeva, la dissoluzione degli ordini politici non avvolgesse seco l'ordine giudiciario, *la suprema e più vitale delle istituzioni*, *condizione e palladio di civiltà*; sentire essa troppo la propria dignità, rispettare troppo la santità del suo mandato per non conservarlo un istante, ove non fosse sicura della propria indipendenza (1). « *Giustamente gelosa di sua prerogativa* (Voi pure diceste, o Signori, e in questo *giudizio politico* mi aggrada rammentare le energiche Vostre parole e i Vostri sentimenti forti e generosi), *giustamente geloso di suo prerogativa per la quale è interpetre della sapienza*, DI TUTTI GIUDICE, SUPERIORE AI PARTITI, GIUDICABILE DALLA SOLA DIVINITA', RIFIUTA COME INDEGNA DI SÈ OGNI MANIERA DI TIRANNIDE ».

Al dignitoso messaggio dava condegna replica il Romanelli, come ministro di giustizia e grazia. Rassicurava egli la Magistratura toscana. Le retribuiva quella lode che merita *per la dignità e indipendenza che sempre la distinsero*, e di cui spera una conferma nel decreto che lo dimetta da questa ingiustissima accusa. Delegava immediatamente i Tribunali di Lucca a giudicare quell'enorme delitto (2): « per quanto abbia certez- « za (diceva egli) che, ove foste chiamati a ce- « primere oltraggi e delitti commessi contro al- « cuno di voi per causa dell'officio suo, vostro « primo studio sarebbe di spogliarvi di ogni si- « nistro preconcetto, e di portare nel Santuario « della giustizia *quella serenità di ragione che fa « il popolo reverente ai più severi giudizii*, E PER « CUI SI DISTINSE E SI ONORÒ SEMPRE LA MAGI- « STRATURA TOSCANA; tuttavolta ho creduto d'in- « terpetrare l'animo vostro, e prevenire un vo- « stro desiderio, deferendo ai Tribunali di Luc- « ca la cognizione della lamentata violenza, per- « chè non sia detto mai, che foste accusatori e « giudici in causa propria ».

Provvide alla scelta migliore degl'impiegati nel suo dipartimento. Nè vuolsi in special modo dimenticare che allorquando, contro le cose fissate fra lui e il ministro dell'interno, per la interposta persona del segretario Allegretti, fu inviato consigliere di Prefettura in Arezzo, invece dell'avvocato Giuseppe Vannucchi, altro individuo di cui non approvava i principii politici, non esitò il Romanelli a dimettersi dalla carica di ministro; e, se la sua dimissione non fu immediatamente accettata, gli si ordinò bensì di ri-

(1) *Monitore 13 marzo 1849 nn. 69. pag. 1. col. 2.*
(2) *Monitore d. nn. 69. pag. 1. col. 1. 3.*

manore nell' ufficio unicamante fino all' apertura dell' Assemblea.

E qui giova por mente al tanore dell' ordinanza, nella qualo il Montanelli dichiarava di non volero accettare le inviatagli dimissione. Scriveva il Triumviro. « — *Cittadino Ministro*. — *Il* « *Governo Provvisorio non accetta la vostra dimis*« *sione*, E VI ORDINA *di rimanere al posto*, *e con*« *tinuare nel vostro ufficio* FINO ALL'APERTUGA DEL« L'ASSEMBLEA: IL TUTTO SOTTO LA VOSTRA PER« SONALE RESPONSABILITÀ.

« *L'errore incorso per effetto di un semplice equi*« *voco sarà riparata*, *e così cesserà di esistere la* « *causa che ha motivato la vostra domanda di di*« *missione*. »

La qualo ordinanza non ha bisogno di commenti. Il Romanelli replicò, che sarebbo rimasto per quei pochi giorni al Ministero, purchè si richiamasse da Arezzo l'impiegato che non godeva la sua fiducia; e questa condizione fu accettata o adempita.

Per quanto lo permettevono i tempi, portò utili riforme nella nostra Legislazione. Col Decreto de' 23 fabbraio 1849 tracciò una procedura eccezionale pei giudizii di sfratto, o di risoluzione in tronco dello locazioni per causa di canoni non pagati (1). Reputò idonea siffatta procedura a temperare gli effetti dol Decreto de' 15 febbraio (2), e della notificazione emanata dal Prefetto di Firenze li 20 detto (3); intese a conciliare l'interesse dei locatori o conduttori dei predii urbani, rendendo, rispetto agli uni, più celere o meno dispendiosa la procedura, o, rispetto agli altri, procurando loro il benefizio di corrispondere la pigione a periodi più brevi e a rata minori; e in ciò si uniformava al desiderio espresso dal Municipio fiorentino (4).

Tra i più importanti progetti, cho egli trovò sul banco del ministero, eravi quello dal sistema penitenziario, diretto ad aboliro la pena dei *pubblici lavori* a dolla *gogna*. Si affrettò a proporlo al Governo, ed esteso l'abolizione all' *esilio parziale*, sostituendo ai pubblici lavori la pena dell' ergastolo, all' esilio la pena del carcere, e adottando la regola della separaziono continua dei condannati. Notate principalmente nella sua relazione queste parole, che vi fanno conoscere come egli intendesse il principio dell' uguaglianza civile (5). « ivi » La convenienza di non dif« ferire l' attuazione del regime penitenziario « fino alla pubblicazione del Codice penale fu « già sentita dalla Commissione incaricata della « compilazione del Codice stesso; la quale ne « fece mozione espressa, cui ben tosto si aggiun« se il voto favorevole del Consiglio di Stato (Se« zione di giustizia e grazia). Nè esser potava al« tramente, dappoichè la esecuzione delle gior« naliere condanne *ai pubblici lavori* non faceva « che allontanare per lungo corso di anni la « completa realizzazione del sistema, cho verrà « stabilito dal nuovo Codice. Però un senso di « profonda amarezza sorgeva nell'animo di chiun« que ama sinceramente il progresso e il miglio« ramento sociale, al vedere cho in onta alle « più salde convinzioni e alla generale riprova« zione della *pena dei pubblici lavori*, come som« mamente corruttrice e immorale, la detta pe« na si lasciasse sussistere, e non si provvedes« se, colla immediata sua abolizione, allo cu« ra del male, cominciando dallo estirparne la « causa [illegible] »

« Nè la sostituzione del regime penitenziario « all' *esilio parziale* comparisce meno importante « ed urgente. Nel banco del Ministero esistono « rimostranze di alcune Autorità governative; le « quali rappresentano di non adoperare a tutela « dell' ordine *l' esilio parziale*, perchè la espe« rienza, lungi dal mostrarlo util rimedio, lo

(1) *Monitore 26 febbraio 1849*, *N.° 54 col. 4*.
(2) *Monitore 15 febbraio 1849*, *N.° 44 pag. 2 col. 3*.
(3) *Monitore 16 febbraio 1849*, *N.° 48 secondo*, *pag. 1 col. 2*.
(4) *Id.*
(5) *Monitore 7 marzo 1849*, *pag. 2*. *col. 1*.

« chiarisca incitamento e occasione a peggiori « consigli per la perdita o diminuzione del lu« cri e delle mercedi di una industria e di un « mestiero, da cui la maggior parte dei condan« nati ottiene il necessario alla sussistenza, e « che non può trapiantarsi da un luogo in un al« tro con quella facilità con che vi si trasporta « l'individuo. Oltrechè mi parve sempre utilis« simo, *a dileguare gli errori e le utopie di una « chimerica eguaglianza di fatto non mai realizza« bile, spingere il domma sacrosanto della eguaglian« za di diritto a tali pratiche condizioni, che il « mal talento dalla mancanza di queste non possa « trarre pretesti e speciosi argomenti a favore* DI « TEORIE O STOLTE O SCELLERATE ».

I suoi atti furono sempre miti e tali da sopire, anzichè eccitare, ostilità fra le fazioni, che allora si agitavano nella Toscana. A lui si debbe, se agli uomini di Marciana, che avevano insultato la Guardia civica di Cascina, e a chi aveva *resistito alla pubblica forza*, fu dal Governo concessa ampia amnistia col Decreto del 10 marzo. Udite le parole, con che il Romanelli accompagnava al Governo Provvisorio la sua proposizione (1). « ivi » La sera de' 15 febbraio decor« so, mentre la prima compagnia della Guardia « nazionale di Cascina faceva ritorno da Cascia« vola ove erasi recata pel mantenimento del« l'ordine in occasione dell'apertura del Circolo « politico, aveva luogo nella Terra di Marciana « una dimostrazione contro la medesima con mi« nacce ed insulti, accompagnata da alcune ac« clamazioni di *avversione all' attuale Governo*.

« La giustizia muoveva sollecita i suoi passi con« tro gli autori principali del fatto, di alcuni si « assicurava, *e specialmente anco di tale che si face« va resistente alla pubblica forza nell'atto che esegui« va il mandato di arresto contro un fratello di lui*.

« Nella pendenza della procedura la divisione « tra i popoli di Cascina e Marciana, manifesta« ta ed aumentata con questo fatto, terminava « in una reciproca conciliazione, alla quale « prendevano la prima parte gli stessi offensori « ed offesi; i primi dirigendo al Capitano, Uffi« ziali, e Militi della prima Compagnia naziona« le di Cascina parole di scusa e di affetto, gli « altri rispondendo generosamente con dirigere « al Ministro una petizione perchè il fatto del 15 « febbraio venisse amnistiato.

« Il sottoscritto, benchè gelosissimo della « massima, che sempre, ma singolarmente nei « tempi che corrono, debba lasciarsi libera « l'azione della legge e non indebolirsi la opi« nione che ad ogni delitto succederà pronta e « certa la pena, pure considerando, che nella « specialità del caso, nel quale non *ricorrono cir« costanze di particolare gravità*, la concessione « del perdono tende a consolidare tra gli abitan« ti di Marciana e di Cascina la rinascente unio« ne e fratellanza, si rivolgerebbe forse in nuo« va e più acerba divisione quando dovesse ri« mescolarsi il fatto per cui si domanda amni« stia: sul concorde parere del Pretore di Pon« tedera, del Prefetto del Compartimento, e del « Procuratore generale alla Corte di appello di « Lucca, e nel riflesso di favorire e cementare « quella unione e fratellanza, che se è l'anima « e la vita di ogni società, è per noi necessità « suprema, attese le condizioni e i pericoli in « cui versa la Patria amatissima;

« VI PROPONE DI CONCEDERE L' IMPLORATO « PERDONO ».

Con tale animo il Romanelli esercitava il suo ministero. Nè mancano fatti e documenti a comprovare, che egli non era partigiano della repubblica, nè avverso al Principe e al regime costituzionale; ma unicamente dominato da queste idee — *tutela dell' ordine pubblico, e guerra d' indipendenza*.

Nel 18 e 19 febbraio, quando una scarsa ma risoluta mano di faziosi irruppe nelle sale di Palazzo Vecchio per costringere il Governo a proclamare la repubblica e la fusione con Roma, non esitò il Romanelli in presenza dello stesso

(1) *Monitore* 11 *marzo* 1849, *N.°* 67.

Mazzini ad opporsi energicamente a quei dissennati; dichiarò, che proclamare la repubblica e la fusione con Roma era lo stesso che eccitare la guerra civile in Toscana; e protestò, che ove il Governo avesse dovuto soggiacere alla indegna violenza di quella fazione, si sarebbe fin d'allora dimesso dalla carica di ministro che con animo ben diverso aveva accettata.

A giustificare la verità di questo fatto rilevantissimo dimandò la udizione di autorevoli testimoni. Nè certamente potrebbe ad esso applicarsi ciò che diceva la decisione del Supremo Tribunale di Giustizia de' 10 marzo 1800 in causa Pigli: avere gli uomini di coperta natura e di doppio cuore quest' arte di parlare e operare ora in un senso ed ora nell'altro, e lasciarsi così per ogni evento aperta la ritirata e la difesa. Imperocchè il Romanelli, uomo di lealtà e schiettezza rara, non poteva non dire apertamente ciò che sentiva nel cuore, nè disvolere oggi ciò che jeri voleva.

E, senza esaminar testimoni, quale fosse l'animo del Romanelli, appariva evidente da una lettera, che egli indirizzò in quell'epoca stessa ad un suo strettissimo amico di Arezzo. Nel 17 febbraio così scriveva al professor Francesco Tonietti: a ivi » *Il Circolo popolare di Firenze invia « costà dei commissarii, per quello mi assicura un a mio particolare e schietto amico*. — SE QUESTI « INTENDONO DI COMMUOVERE LA CITTA' PERCHÈ CI « FORZIATE LA MANO ALLA FUSIONE CON ROMA, E a A USURPARE LA TANTO VANTATA E VOLUTA SOVRANITA' DEL POPOLO, DEVO DICHIARARVI *che « PER PARTE MIA non sono uso a cedere alla violen« za* E A TRADIRE I MIEI PRINCIPII. — *Se però cercassero ad eccitare gli spiriti marziali della gio« ventù, purtroppo pacifica, e a persuaderla a iscri« versi nei ruoli dei propugnatori della santissima « causa della indipendenza e della libertà, secondateli di tutto cuore e con ogni mezzo* ».

Prezioso documento egli è questo, che solo basterebbe a smentire l'Accusa! Con esso l'amico apriva all'amico l'animo suo in epoca non sospetta. In esso il Romanelli si palesava quanto caldo fautore della guerra d'indipendenza, altrettanto avverso alle intemperanze dei *così detti* repubblicani; che ben lo avevano conosciuto, poichè sdegnarono annoverare il suo nome tra i candidati alla Costituente.

Dopo questi fatti può bene argomentarsi con quale animo apponesse la sua firma alle leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849.

Tralascio di considerare, che queste Leggi non sono atti del Romanelli. Non furono da esso, ma dai Triumviri decretate. Egli non le *consigliò*, nè le *propose*. La prima non fu proposta da verun ministro; la seconda dal ministro dell'interno. Il Romanelli non fece che apporvi la firma nella sua qualità di ministro di giustizia e grazia. Le avesse, o non le avesse firmate, le leggi statarie sarebbero nullameno venute alla luce, e avrebbero avuto il loro effetto. Non era quello un governo costituzionale, ove la responsabilità dei ministri cuopre la inviolabilità del monarca, e senza la loro firma non vi ha legge che sia valida ed efficace. Anzichè veri e proprii ministri responsabili, erano essi meri *capi di uffizio*; non tenevano consiglio fra loro, nè s'immischiavano nelle cose di politica e di governo. Governavano i Triumviri, i quali si erano divise la soprintendenza ai varii dipartimenti. I ministri degli affari esteri e della guerra dipendevano direttamente del triumviro Montanelli; dal Guerrazzi quelli dell'interno e delle finanze; e dal Mazzoni i ministri della pubblica istruzione e beneficenza, di giustizia e grazia, e degli affari ecclesiastici. I ministri pertanto erano *meri esecutori*; ed atto di *mera esecuzione* fu la sottoscrizione delle Leggi statarie.

Ma come trovare nelle sottoscrizione di quelle leggi il delitto di perduellione? Finchè si parli astrattamente, dirò con tutta lealtà che aborro da questi eccezionali provvedimenti, siccome contrarii alle regole comuni di diritto pubblico interno; dirò francamente, che aborro dalle leggi statarie, e dalle commissioni militari. Ma d'altra parte non bisogna dissimulare, che negli ultimi rivolgimenti pressochè tutti i governi,

qualunque fosse la loro politica e la loro forma, ora in nome della libertà, ora dell'ordine, ricorsero a tali estremi. I Deputati toscani nella prima sessione votarono, ed io con essi votai, i *poteri eccezionali* al ministero Ridolfi *dimissionario;* e avesse voluto il Cielo che unitamente a' *poteri* gli avessimo dato la forza necessaria a comprimere i primi moti dell'anarchia che turbava la città di Livorno; se non che la fiacchezza del governo e dello Stato non era colpa, nè del ministero, nè dei deputati, e proveniva da più remote cagioni. Insegnano i pubblicisti, che nelle crisi violente, ove la legge comune non basti a tutelare lo Stato e i cittadini, il governo ha diritto di ricorrere a misure straordinarie, purchè ciò avvenga precariamente e finchè dura la necessità. La necessità, che non ha legge, che è la suprema delle leggi, giustifica la legalità di questi rimedii, ove sieno dalla salute pubblica reclamati (1). Quanta parte di Europa, nel tempo stesso che io scrivo, sia governata da repubbliche o da monarchie, si trova tuttora nello stato di assedio, e sotto le leggi marziali!

Come ravvisare nella firma di queste Leggi l'animo per quelle? La lettera loro non è ostile, nè favorevole al Principato costituzionale, o a qualsivoglia altro regime; e mira più presto alla difesa della vita e delle proprietà dei cittadini e al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità, che alla consolidazione del potere donde emanavano. Erano concepite per tal modo, che a cagione di esempio, se i *così detti* repubblicani avessero turbato l'ordine, e con moti sediziosi tentato d'imporre l'applicazione dei loro principii, essi per i primi avrebbero potuto soggiacere alla giurisdizione eccezionale della Commissione stataria. L'Articolo 2° della prima Legge era così concepito: « Qualunque sedizioso « attentato, ancorchè non consumato, *diretto* « *contro la vita e la proprietà dei cittadini;* e in « qualunque modo tendente a sovvertire l'*ordi-* « *ne pubblico attualmente stabilito*, sarà giudicato « militarmente. » E, se nel Decreto del 23 marzo fu detto, che s'istituiva una commissione militare, e si ordinava la spedizione di una colonna mobile nel compartimento aretino per comprimere i *moti reazionarii*, da questa generica locuzione non si può per necessità argomentare che il Romanelli volesse impedire la restaurazione del governo monarchico–costituzionale. La parola *reazione* in senso indeterminato, e in alcune parti d'Italia ne abbiamo oggi l'esempio, significa ben altro che tornare alla Costituzione!

Qualunque fosse lo scopo a cui mirava chi propose e decretò le Leggi statarie, certo è che il Romanelli, avverso alla proclamazione della repubblica e alla fusione con Roma, non poteva apporvi la firma se non con la veduta di mantenere la tranquillità e l'ordine pubblico, che è necessario sotto qualsiasi reggimento; colla veduta di sedare gl'interni dissidii, quando di nuovo si bandiva la guerra dell'Indipendenza.

Riandate colla mente i fatti che precederono la emanazione di quelle Leggi. L'assalto di Prato e la morte degli aggressori sotto le mura di quella città, l'incendio delle stazioni della strada ferrata, le aggressioni e le offese ai tranquilli cittadini sulle pubbliche vie, gl'insulti alla guardie nazionali, la violazione del domicilio e gli oltraggi ad onorevoli magistrati ed a pubblici ufficiali, erano fatti criminosi, che non escivano dalla categoria dei veri e proprii *delitti comuni*. Di fronte a sì funesti avvenimenti, persuaso il Romanelli che a' gravi mali non si potesse riparare che ostando energicamente al loro primordii, egli pure potè credere che nella suprema necessità della salute pubblica dovesse tacere la regola della giustizia ordinaria. E quando nella repressione di tali eccessi avete la *causa proporzionata*, lo *scopo certo e immediato*, come attribuiro ad esso che altro non faceva *se non firmare* lo leggi statarie, uno scopo supposto e remoto? Come è lecito argomentare per via di congetture un'altra intenzione, e ciò per farlo reo di alto

(1) *Procès des derniers ministres de Charles X. M. Persil, et Martignac tom. 2. pag. 182. 250. 269.*

tradimento? Gl' incendii delle stazioni, gli oltraggi alla Guardia nazionale, le violenze, le rapine erano forse espansioni d'affetto al Principe, e di attaccamento al Governo costituzionale? I moti di Puliciano e Latarina non erano diretti a impedire la decretata *mobilizzazione della Guardia civica*? Gli abitanti di Castiglion-Fiorentino, qualunque fosse la loro opinione politica, non presero tutti le armi a respingere l'assalto dato dagl' insorgenti? Non temevano tutti, che si rinnovassero i tristi avvenimenti del 1799, e le esorbitanze commesse al grido di « *Viva Maria* » per cui nell' agro aratino quella sacra invocazione divenne quasi sinonimo di violenza e rapina?

Nel vero io domando agli onesti di qualunque partito: — Se una turba forsennata vi avesse aggrediti nel vostro domicilio, vilipesi e malmenati, siccome accadde ad alcuni gonfalonieri non d'altro rei che di aver presso loro i ruoli della Guardia nazionale; se vi avesse minacciato di morte non per altra cagione, che per avere in qualità di pubblici funzionarii eseguite incumbenze inerenti al vostro ufficio, siccome occorse al cancelliere Bandini, e al medico fiscale dott. Sebastiano Fabroni; se fosse rimasto ucciso o ferito un parente, un amico vostro, costretto suo malgrado a partecipare a un tumulto e a dare l'assalto a una Terra, come fecero con *sacce* e *scuri* (1) sotto le mura di Castiglion-Fiorentino; se dentro quella Terra, ingiustamente aggredita, abitato avessero le vostre famiglie, se là fossero state le cose vostre più care, avreste o no desiderato di essere soccorsi e protetti dal *Governo di fatto* con mezzi validi e proporzionati? E, se a tempi e cose eccezionali occorrevano eccezionali provvedimenti, avreste voi desiderato che la forza inviata al ristabilimento dell' ordine fosse abbandonata a sè stessa, o piuttosto guidata da una suprema autorità che ne vigilasse la disciplina, ne frenasse e riparasse immediatamente le intemperanze e gli arbitrii? Avreste voi desiderato, che a questa autorità spettasse, anzichè ad uomo fazioso, a cittadino onesto e specchiato? .... Chi è veramente imparziale torni col pensiero a quei tempi, a quei luoghi; interroghi il suo cuore, e pronunzi.

Laonde non può cader dubbio sulla *necessità* di quelle misure eccezionali. Nè i meno discreti vorranno rimproverare il Romanelli di aver divisa la opinione del *Conciliatore* che sosteneva i principii di onesta e moderata libertà; e che tuttavia col nome di *Statuto* continua a difendere a palmo a palmo il terreno delle istituzioni liberali (2). « ivi » Qualunque possano essere (diceva « in quei tempi il *Conciliatore*) le divergenze « nelle idee e negli affetti, che sempre, ed ora « più che mai in questa disgraziata Italia, sono « stati occasione di discordie e di debolezze, vi « sono due punti nei quali è d'uopo intendersi e convenire, cioè:

« Il bisogno di salvare la dignità del paese da « qualunque specie di prepotenza straniera;

« *Il bisogno di salvare l'ordine interno dai dan-* « *ni dell' anarchia*, *qualunque sia la bandiera e* « *cui nome si volesse provocarla*.

« Predichiamo la concordia, perchè vi sono

(1) Certo con *sacce* e *scuri* non si andava a restaurare il governo monarchico-costituzionale. E se abbiamo detto, che in quelle campagne il grido di — *Viva Maria* — è quasi sinonimo di violenza e rapina, perchè non si reputi esagerata, o immaginata a comodo di difesa quest' asserzione, ci permettiamo di riferire alcuni versi del nostro amenissimo poeta Guadagnoli, scritti in uno dei Vernacoli del contado aretino.

« Doppo che 'n tempo de la battitura
« Fadighæ' quant' un æseno da basto,
« Nun me spettevo mèo questa figura!
« E pure armasto so come so armasto!
« Cappodeddua! se doppo mititura
« Dicio che 'l græn la ruggene avia guasto,
« Allotta tanto tanto se putia
« De calche sacco fæ' VVIVA MARIA!

(2) *Conciliatore 12 febbraio 1849, num. 42.*

« tali cose in questione, nelle quali nessuno po-
« trebbe transigere, e per le quali è debito sacro
« a tutti accorrere alla difesa. Avremo sempre
« una parola di biasimo per chiunque si mostri
« indifferente ai mali della Patria; *protesteremo*
« *contro ogni specie di violenza da qualunque parte*
« *e per qualunque cagione essa muova* ».

Tuttavia supponete, che le insurrezioni di Puliciano e di Laterina tendessero a ristabilire il governo granducale. Ciò non è vero (1); ma supponete che dal processo apparisse. Potreste mai da questo argomentare, che fosse precisamente e univocamente contrario al ristabilimento di quel governo ciò che fu fatto per impedire e comprimere le insurrezioni tendenti a quello scopo? Il *fine* non giustifica tutti i mezzi; a *buon fine* può esser rivolto un *mezzo non buono*; e chi si oppone al *mezzo iniquo* non è per questo che sia avverso al *fine buono*. Così l'opporsi alle parziali insurrezioni, e con esse alle violenze, alle rapine, e alla guerra civile, è referibile a ciò che il mezzo ha di cattivo in sè stesso; ed è abusiva interpretazione il supporre, che il ministro facesse per avversione al *fine* ciò che era diretto a frenare un *mezzo cattivo*.

Non si può, nè si deve tollerare, che una parte del popolo insorga a far valere i proprii diritti, sieno pure legittimi, con le armi alla mano, e così accenda la face delle civili discordie. Neppure contro il governo dell'invasore e dell'usurpatore, e molto meno contro un *Governo provvisorio*, alla di cui elezione consentirono i rappresentanti del paese, una parte de' cittadini ha diritto d'insorgere di *sua privata autorità*. Meglio è sopportare un governo, sia pure illegittimo, che dare occasione a più gravi disordini. *Pejus est bellum civile dominatu illegitimo* (2). Le insurrezioni contro il governo di fatto non sono da considerare giuste e legittime ove non abbiano *probabilità di successo*, e dove non siano pubblicamente *autorizzate dal Principe*, e dai suoi officiali condotte. Questi requisiti mancavano alle insurrezioni, a comprimere le quali erano dirette le leggi statarie; quindi sottoscrivere quelle leggi non fu atto di perduellione.

Ma la prova più evidente, che il Romanelli non le soscriveva con animo ostile al Principe e al Governo monarchico–costituzionale, si desume dal modo, con cui portò egli stesso ad esecuzione il decreto del 23 marzo.

Narrai, come innanzi a quest' epoca rimanesse di mal'animo nel ministero, perciocchè non approvava l'andamento de' pubblici affari, e si era inviato consigliere alla Prefettura di Arezzo un individuo da lui non proposto e non approvato. Narrai come la dimissione, dal Romanelli offerta, venisse dai triumviri accordata allora per *quando si aprisse l'Assemblea legislativa*. Parve forse al Governo, che il Romanelli, perchè noto e ben amato in quei luoghi, potesse meglio di ogni altro ristabilirvi l'ordine compromesso. Quindi, nominato Commissario straordinario per Decreto de' 26 marzo, un giorno dopo l'apertura dell'Assemblea, abbandonò il ministero di giustizia e grazia, e andò a ricomporre l'ordine turbato nel Compartimento di Arezzo.

Nè, conosciuto il carattere del Romanelli, fa maraviglia che assumesse di buon grado l'odioso incarico. Lo assumeva per salvare la sua provincia da più gravi calamità. Difatti non vi aspettate in lui un altro Rivarola, che condanna con una sola sentenza 508 liberali; non temete nella sua spedizione gli orrori delle Commissioni militari, che negli ultimi anni del pontificato di Gregorio XVI funestarono le Romagne! Conoscendo la naturale fierezza dei suoi paesani, il primo pensiero ch' egli ebbe si fu d'impedire, che i militi del battaglione comandato dal maggiore Guar-

(1) Lo stesso Atto di Accusa (*pag. 22 § delle quali leggi etc.*) non afferma, che i moti di Puliciano fossero principalmente diretti alla restaurazione: dice, che erano avversi al Governo provvisorio, « *segnatamente dopo la ordinata mobilizzazione della guardia nazionale* » e solamente soggiunge, che *accennavano anche a Leopoldo Secondo*.

(2) *Plutar. vit. M. Bruti*.

ducci giungessero in Arezzo e nell'agro aretino. Ordinò, che la maggior parte del battaglione non procedesse più oltre, e a Montevarchi si stasse; e bastò, che facesse apparire sui luoghi circa 300 uomini della guardia municipale, pochi soldati di artiglieria e di cavalleria, ed alcune compagnie della Guardia civica di Arezzo, di Cortona e di Castiglionfiorentino, perchè tutto il paese rientrasse nell'ordine. L'ordine e la concordia, null'altro raccomandava agli abitanti; esortava la ufficialità a prevenire le violenze e gli arbitrii; proibiva le grida e le manifestazioni di ogni sorta; faceva mettere in libertà quelli che erano stati arbitrariamente arrestati. In breve gli atti del Romanelli e della Commissione stanno a giustificare con quanta prudenza e con quanta mitezza si adoperasse. Le prove processali chiariscono quali turpi calunnie le accuse di cui si era voluto aggravarlo; e in questa parte il Tribunale di Prima Istanza e la Camera dalle Accuse hanno reso omaggio alla verità (1).

Frattanto avvenne in Firenze la restaurazione del 12 aprile. Esempio raro nella storia dei popoli; e che è la spina più pungente nel cuore degli assolutisti! Restaurazione non imposta dalla forza delle armi, bensì voluta e conseguita spontaneamente dal popolo, che acclamava in pari tempo il *Principe* e lo *Statuto*. Restaurazione, che prometteva vero ordine, libertà vera: prometteva il ritorno di quella reciproca fiducia, che fece così stupendo il primo periodo del risorgimento italiano. E se non ci fu dato raccorne i frutti che ne sperava il paese, non so come si possa in buona fede trovarne la cagione nel 12 aprile, anzichè nei successivi tristissimi avvenimenti; ai quali, se era forza soggiacere, non si doveva consentire giammai.

Nel 12 aprile non erano pochi contadini di Puliciano e di Laterina che insorgessero; non si trattava di opporsi alla *mobilizzazione* della Guardia civica. Era la gran maggiorità del popolo della prima città dello Stato, che richiamava il *Principe costituzionale*. Opporsi a quella restaurazione avrebbe potuto, a dir vero, sembrare atto ostile al Principe ed alla Costituzione. Il Romanelli si trovava allora in Arezzo. Erano quivi tutti gli elementi parati a suscitare una sanguinosa collisione: quivi, benchè scarsi, uomini di estremi partiti; quivi la Guardia civica, e il popolo in generale, risoluti a respingere dalla città quei del contado, se vi fossero accorsi in armi; quivi insieme tre o quattrocento Guardie municipali, create dal Governo provvisorio, fedeli ad esso. In mezzo a tutti il Romanelli, Commissario straordinario con pieni poteri, scortato da una colonna mobile di milizie, capo di una commissione stataria, l'eletto al Parlamento, l'uomo da tutti onorato ed amato, quale influenza non poteva egli esercitare su quella moltitudine? quali ostacoli non poteva ei sollevare alla restaurazione della monarchia in quella parte della Toscana?

Eppure, lungi dal concitare gli spiriti già tanto esaltati, lungi dall'opporsi al nuovo ordine di cose, che si veniva proclamando dalla nostra Firenze, provvedeva alla conservazione dell'ordine, sua perpetua cura, suo primo consiglio; e, dissuadendo colle parole e coll'esempio ogni velleità di resistenza, conteneva i turbolenti e la milizia; e, calmati a poco a poco gli spiriti, concorreva poi come uno dei membri della Commissione municipale di Arezzo a riconoscere l'avvenuta restaurazione, trasmettendo al Municipio di Firenze la loro adesione, senzachè si facesse luogo per questo avvenimento a collisioni o tumulti.

Dopo la quale adesione il Romanelli, tranquillo nella coscienza di ciò che aveva sempre operato, e conscio della usata sua lealtà, si affrettò ad inviare alla Commissione governativa di Firenze il rapporto e rendiconto della sua straor-

(1) Decreto 10 giugno 1850 del Tribunale di Prima Istanza « ivi » quanto al Romanelli, ne è da moltissimi « testimoni superiori ad ogni eccezione *elogiata la probità del di lui carattere e dei suoi principii*; che « fors' anche RAGIONI DI SICUREZZA *poterono influire sulla pubblicazione delle leggi statarie, e sulla spedi-* « *zione militare nelle campagne aretine, in occasione della quale si sarebbe anche* MITEMENTE CONDOTTO ».

dinaria missione, chiedendo che fosse inserito nel giornale officiale. Dichiarava nel tempo stesso al nuovo incaricato del portafoglio di giustizia e grazia, essere egli pronto a versare nell'erario pubblico L. 246. 3. 4. delle quali si confessava debitore nel caso che il Governo restaurato non volesse abbuonargli lo stipendio dal primo all'11 aprile; laddove in caso diverso sarebbe stato egli creditore di L. 120. 10. — Al che faceva rispondere la Commissione governativa per mezzo di quell'Incaricato, non potere per massima stabilite e per motivi di prudenza politica inserire nel Monitore quel rendiconto; tenerlo essa negli atti; riconoscere a di lui favore il credito preavvertito; nulla avere fatto e detto intorno alla Commissione straordinaria, cui egli era stato preposto, tranne il dichiararla disciolta.

Ognuno vede, come il Romanelli potesse bene augurarsi, che la sua lealtà avesse trovato degna corrispondenza nel Governo della Restaurazione. Dolente che le speranze della sua Italia fossero andate a sì deplorabile fine, ma lieto ad un tempo che la Toscana non avesse a lamentare più gravi calamità, che egli stesso avea con ogni sua possa scongiurato e remosso, si restituiva alla vita privata; a quella professione che non avrebbe voluto mai intermettere; ed alle cure della famiglia, nelle quali aveva sempre posta ogni sua più tenera affezione.

Se non che indi a breve, succeduto alla Commissione governativa il Commissario del Principe, dovè il Romanelli soggiacere al più crudele dei disinganni. Conciossiachè nel dì 16 maggio 1849 il Vicario di Arezzo, allegando un ordine di quella prefettura e del ministro dell'interno, trasmettevagli intimazione di sgombrare immediatamente dalla Toscana. La sorpresa e il dolore del nuovissimo annunzio non gl'impedirono di protestare immediatamente contro l'inaspettato rigore del Governo. Non potrei meglio esprimere qual fosse l'animo suo, che riferendo quella parte del processo verbale, compilato li 16 maggio 1849 dal medesimo Vicario Regio nell'atto in cui gl'intimava il durissimo esilio; laddove narra, aver dichiarato il Romanelli, « che intimamente convinto di non aver fatto cosa da meritargli l'esilio, anche temporaneo, dallo Stato, e di aver diritto alla protezione delle Leggi che sono in vigore nel medesimo, egli richiede che sia istruita a suo carico una regolare procedura ordinaria per esser quindi o assoluto o condannato secondo i meriti o demeriti, a forma delle Leggi medesime; e che a tale oggetto egli è pronto a costituirsi in qualunque luogo di custodia gli verrà dal Governo indicato, e ora e a qualunque richiamo dell'Autorità competente; e che finalmente egli insiste con ogni premura, onde gli sia prontamente concesso quello che non si nega all'ultimo dei colpevoli, giacchè un lungo esilio e allontanamento dalla Patria lo ridurrebbe presto a certa rovina, avendo sostenuto sempre sè e la sua famiglia col prodotto di onorati sudori (1) ».

Così il Romanelli, forte della sua intemerata coscienza, partiva protestando, e trasferivasi a Città di Castello, e di là a Gubbio, ove ebbe nella casa dei conti Beni ospitalità più che fraterna, e tali dimostrazioni di affetto e di stima da fargli obliare ogni penosa rimembranza; se l'esule potesse aver pace lontano dai luoghi che lo videro nascere, e dalle cose più caramente dilette.

Nè dai soli ospiti suoi, o dai privati cittadini di Gubbio, ebbe attestati di benevolenza e di ossequio; ma seppe per modo obbligarsi la universale fiducia, che le stesse Autorità pontificie non esitarono a farne fede con atto del 12 luglio 1849 firmato dal Governatore distrettuale, che veniva allora traslocato in Sinigaglia; e quindi il di lui successore riconfermava all'esule riverito la facoltà di proseguire la sua dimora in quel luogo.

Ma neppure queste dolcezze dovevano temperare i dolori dell'esule; e il cieco odio di parte o la calunnia invidiarono all'infelice quel romi-

(1) Vedi i documenti.

to, ma tranquillo ricovero, così la dimora del Romanelli e di altri suoi compagni di sventura fu con nefanda insinuazione denunziata all'Autorità militare austriaca, che già occupava quella parte del territorio romano.

Era il Romanelli, come si è detto; munito di un passaporto toscano e di una carta di permanenza ad esso rilasciata dal Governatore di Gubbio; era dalla Toscana non fuggito, ma costretto ad allontanarsi; era in Gubbio non latitante nè tollerato, ma accolto e amato e riverito non por dai cittadini, ma dalle civili Autorità; deponevano queste della di lui irreprensibile condotta; ne attestavano officialmente. Cionullameno, per quanto sembra, all'Autorità militare si insinuò da qualche malevolo il sospetto che le carte del Romanelli fossero false; talchè nell' infausta notte del 13 agosto egli fu arbitrariamente col suoi figli arrestato. E ciò che è più duro a dirsi è del modo. Imperocchè non solo inutilmente richiese il mandato, in forza del quale si eseguiva l' arresto; non solo inutilmente produsse i passaporti, e gli altri documenti; non solo furono inutili le proteste, sia contro l' arresto, sia contro l'apparato della forza colla quale operavasi, e che sarìa meglio convenuto alla cattura di un omicida o di un ladro; ma, ricusata la esibizione del mandato, ritenuti per falsi i passaporti, disprezzate le giustissime proteste, vennero quegli infelici rinchiusi e custoditi a vista nel tinello di un monastero, trattenuti ivi per circa dieci ore, e costretti a cibarsi come i condannati a morte, senza coltello, senza forchetta; e quindi condotti a Perugia, e da Perugia ad Arezzo; donde il padre fu inviato a Poppi e ristretto nelle pubbliche carceri col figlio Orlando, e l'altro, già colto da malattia, mandato allo spedale.

Tutto ciò illegalmente e arbitrariamente si commetteva. Illegale e arbitrario era l' arresto, non esistendo decreto e mandato di giudice competente che l'ordinasse; illegale la consegna alle Autorità toscane, dacchè non furono osservate le forme e le condizioni prescritte dalle leggi e dai trattati che regolano la estradizione.

Dopociò crederete Voi, che si faccia luogo a narrare come il Governo toscano si affrettasse a riparare arbitrii e illegalità così enormi! Il Governo toscano che accettava e ratificava gli atti della Commissione governativa, la quale aveva sostanzialmente approvato il rendiconto del Romanelli, come Commissario straordinario; il Governo che non poteva ignorare essere stato dal Commissario del Principe inviato il passaporto al dottor Romanelli, e così guarentita la sua personal sicurezza, non vorrà certo ratificare l'arbitrario procedimento di chi, per eccessivo e deplorabile zelo, aveva recato sì grave offesa alle Leggi della natura e delle genti! Volendo rispettare il fatto della Commissione governativa e del Commissario del Principe, si affretterà egli a ordinare che al Romanelli inumanamente e arbitrariamente arrestato sia restituita la libertà. Ma no! alle proteste che il Romanelli inviava dal carcere al Governo toscano si rispose in nome del Ministro dell'Interno: — *aver dato causa al suo arresto la di lui precedente condotta, e la parte presa negli avvenimenti politici che avevano sconvolta la Toscana; essere indispensabile la ulteriore di lui detenzione, come preventiva custodia, pel corso delle occorrenti verificazioni.*

Una contestazione così generica e contraria al voto della legge lo fece accorto, non essersi posto mano alla verificazioni e alla istruzione del processo, benchè richiesto da lui fin dal 16 maggio; non esistere a suo carico veruna querela formale; tornare inutili le proteste; vana la data fede; nulla potersi sperare; tutto doversi temere, quando egli era escluso dai benefizi delle leggi comuni.

Di fatti non era a quel giorno neppure trasmessa la querela, che, a quanto apparve dai successivi costituti, non può non esser turpissima. Per tre lunghi mesi non ebbe il prigioniero veron'altra contestazione, che gli additasse di quali accuse, o di quali calunnie si aggravava il suo capo. Non prima del novembre gli si fece conoscere, che era prevenuto per delitto di perduellione, ed incominciarsi contro di lui nel tribunali

di Firenze e di Arezzo la istruzione della procedure. Laonde non tanto fu arbitrario l'arresto, non tanto illegale la consegna, quanto illegittima la detenzione; perciocchè l'arresto, la consegna, la detenzione aveano luogo innanzi che la querela si trasmettesse e la procedura s'incominciasse.

Nè si dica, avendo il Romanelli dichiarato più volte che sarebbesi costituito a ogni chiamata dei tribunali ordinarii, inopportunamente egli protesta ora, e si lagna del patito arresto, quantunque illegittimo, e della successiva detenzione, comunque arbitraria. — Conciossiachè nè egli, nè altri, poteva pur sospettare che si volesse e potesse inquisirlo, come perduelle, pel fatto *notorio* della firma delle leggi statarie, che egli sottoscrisse come ministro, e per la esecuzione di atti *egualmente notorii*; dappoichè per dependenza appunto dell'esercizio di quell'ufficio e della esecuzione di quegli atti il Governo della restaurazione lo aveva riconosciuto creditore dalla cassa dello Stato. — *Trattandosi di fatti notorii*, un tal sospetto rimaneva eliminato dalla consegna del passaporto, rilasciato ad esso dal Commissario straordinario Conte Serristori, che rappresentava la persona del Principe; rimaneva eliminato dalla stessa ingiunzione d'abbandonar la Toscana; chè de' perduelli si ordina l'arresto, e non si favorisce la evasione. Nell'agosto 1849 (e già lo notai) non furono addotte, come causa dell'arresto impugnato, le firme apposte alle leggi statarie e la loro esecuzione, ma soltanto generiche contestazioni di fatti indeterminati pe' quali occorrevano, a senso del ministro, indagini e verificazioni. Ancora nei primi costituti che tennero dietro alla presentazione delle querele, le leggi statarie non furono rammentate; e la loro sottoscrizione gli fu obiettata per la prima volta dal giudice istruttore nel costituto del 17 marzo 1850; nè gran tempo occorreva, nè lente indagini, nè profonde verificazioni si richiedevano rispetto a *documenti notissimi*, *riportati nel foglio officiale*.

Sono oggimai decorsi un anno e otto mesi, dacchè langue nella segreta. Eppure, munito com'egli era di regolare passaporto, avrebbe potuto godere la sua libertà nel lungo corso di questa eterna procedura, finchè non si fosse aperto il pubblico dibattimento. E all'aprirsi di questo, benchè non pensasse mai che l'accusa pretendesse trovare un delitto nella sottoscrizione di quelle leggi, e nella spedizione aretina ove egli fece tutto quel ben che poteva, fidando nella imparzialità e indipendenza dei Giudici toscani avrebbe potuto costituirsi *sotto l'usbergo del sentirsi puro*. Ma intanto non avrebbe indebitamente sofferto sì lunga prigionia; prigionia che egli soffre con indicibile serenità d'animo, e con esemplare rassegnazione; nulla curando di se, e non pensando che al solitario dolore di un'amatissima donna, e ai gravissimi danni della famiglia.

Tali sono il carattere, la vita, gli atti dell'uomo che ho preso a difendere, e che difendo con tutta l'anima.

Innanzi alla Camera delle Accuse la mia difesa si affidava agli argomenti di diritto, e alle specialità del fatto.

Con *argomenti di diritto* io dimostrava, che *una parte* degli addebiti dati al Romanelli sono coperti dall'amnistia; e che *tutti*, avuto riguardo all'epoca in cui gli atti furono commessi, debbono considerarsi e sono indifferenti.

Dalle *specialità del fatto* io ne traeva tali e tanti riscontri da escludere assolutamente l'*animo ostile*. Ed invero la istituzione del Governo Provvisorio legalmente avvenuta e riconosciuta dai più moderati come una *politica necessità*; la repugnanza del Romanelli ad accettare un ministero, tuttochè estraneo alla parte politica e governativa; la mancanza di responsabilità e solidarietà nei ministri sotto il governo provvisorio, che li rendeva *meri capi* di uffizio, e *meri esecutori*; le sollecite e reiterate dimissioni del Romanelli; la probità degl'individui da esso impiegati, reintegrati e promossi; le leggi statarie non da esso proposte nè *consigliate*, ma unicamente come ministro di giustizia e grazia firmate, e dirette a comprimere moti insurrezionali *non consentiti nè*

autorizzati dal principe, e ad impedire il lutto dalla *guerra civile*; la mitezza con la quale adempì a quella odiosa missione per modo da stornare più gravi sciagure; l'assoluta inverisimiglianza delle deposizioni dei testimoni fiscali; il negato esperimento dei testimoni citati dal prevenuto a suo discarico; *la opposizione alla repubblica, e alla fusione con Roma* da esso energicamente manifestata al capo stesso della fazione, e per mezzo di lettera al suo amico Tonietti; *la probità del suo carattere*, e *SUOI PRINCIPII*, cui fanno plauso, come diceva il Tribunale di Prima Istanza, *moltissimi testimoni superiori ad ogni eccezione*; tutto portava ad escludere dall'animo dell'imputato quella *ostilità diretta al Principe e al Principato-costituzionale*, che è l'elemento intenzionale del delitto di perduellione.

Ciò nullameno, col Decreto del sette gennaio 1851 la Corte Regia di Firenze, Camera delle Accuse, inviò al pubblico dibattimento con gli altri imputati di *vera e propria* delitto di lesa maestà il dottor Leonardo Romanelli.

Nella *Esposizione del fatto in genere*, finchè si parla degli *atti precedenti* ai quali la Corte Regia attribuisce la causa dell'allontanamento del Principe e del cangiamento del Governo, il dottor Romanelli neppure è nominato. Benchè il Decreto con sommo studio raccolga ed esponga minutamente tutti i fatti, e tutti gl'individui rammenti, che nel concetto della Camera delle Accuse o più o meno contribuirono a rovesciare il Governo monarchico-costituzionale, nessun *fatto precedente* si attribuisce al Romanelli; di esso neppure si parla.

Dopo l'avvenimento del Governo provvisorio la *Esposizione del fatto in genere* rammenta un dispaccio telegrafico che annunziava la elezione del Romanelli a ministro di giustizia e grazia. Questa è la *prima volta* che il Decreto della Camera delle accuse proferisce il nome del Romanelli. Di fatti dopo la proclamazione e istituzione del *Governo provvisorio* egli accettava la carica di ministro; non per *vana ambizione*, nè per vedute di *personale interesse*, cui pur troppo sacrificava, interrompendo l'esercizio della sua lucrosa professione: ei l'accettava, siccome ho già narrato, mal tollerando la taccia di pauroso, e il rimprovero di *amar la patria a parole*, e reputando dovere di buon cittadino, come più i tempi erano minacciosi, adoperarsi al bene del suo paese.

E in questa accettazione della carica di ministro, il Decreto della Camera delle Accuse non ravvisa, nè poteva ravvisare delitto di perduellione. Chè anzi riconosce ed ammette la verità della regola, la quale autorizza i cittadini ad accettare un impiego e prestare l'opera loro al *Governo di fatto*.

Gli *addebiti speciali*, che il Decreto obietta al Romanelli, sono questi:

« 1° *di aver concorso come ministro di giustizia*
« *e grazia alla emanazione delle leggi statarie del*
« *22 febbraio e 23 marzo 1849*;

« 2° *di avere portato ad esecuzione la seconda di*
« *dette leggi coll'andare commissario straordinario*
« *di Governo, ed alla testa di una colonna mobile*
« *nel compartimento aretino*;

« 3° *e di avere in siffatta occasione manifestati*
« *sentimenti ostili alla monarchia con pubbliche de-*
« *clamazioni* ».

Quest'ultimo addebito la Camera delle Accuse avrebbe dovuto per giustizia tacere.

Le pubbliche declamazioni ad esso attribuite dai testimoni dell'accusa sono bestemmie e scempiaggini tali, che solamente il carattere dell'imputato, cui riconosce e fa omaggio la stessa Camera delle Accuse, rendevano affatto inverosimili (1).

Ove le deposizioni dei testimoni favorevoli al prevenuto, che il Tribunale di Prima Istanza di-

(1) Il Romanelli, che pochi giorni prima aveva energicamente protestato, *al cospetto di Mazzini stesso*, contro la proclamazione della repubblica e della fusione con Roma, e che in questo senso aveva scritto al suo amico Tonietti perchè si opponesse ai Commissarii inviati dal circolo fiorentino, il Romanelli avrebbe gridato *ai contadini* di Policiano « *Il regno di Cristo è finito* ». *Viva la repubblica*. « *Viva il Governo provvisorio eterno* ». Questo ritiene bonariamente l'accusa.

ceva essere *moltissimi e superiori ad ogni eccezione*, non fossero state sufficienti nello stato degli atti a smentire i testimoni dell'accusa, la Corte Regia, veduto il processo, non poteva ignorare, che egli indicò altri e molti testimoni a suo discarico, i quali non furono esaminati.

Nel 29 luglio 1850 l'imputato dimandò la udizione ancora di altri autorevoli testimoni onde giustificare con fatti rilevantissimi, che egli non era avverso alla monarchia-costituzionale, e la Camera delle Accuse non poteva tale istanza respingere, e in pari tempo ritenere per vere le declamazioni *ostili* che i miserabili testimoni dell'accusa gli attribuivano.

Vero è, che il decreto, soggiunge per modo di ipotesi, che, ove pure i testimoni indotti dalla difesa avessero smentito del tutto le supposte declamazioni (§ 76) « ivi a *rimarrebbero pur sempre in causa i primi due addebiti che lo aggravano*. » Ma, lode a Iddio! perciò appunto era inutile e ingiusto, che la Camera delle Accuse continuasse a obiettare le *ostili declamazioni*. Imperocchè, se avesse preteso d'inviare il Romanelli al pubblico giudizio unicamente per aver firmato le leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, e per aver dato esecuzione a quest'ultima legge, avremmo potuto dire, e lo dimostreremo in appresso, che la Camera delle accuse *errava in diritto*; ma la verità dei fatti non avremmo potuto impugnare. Non così riguardo al terzo addebito, a quello cioè dei *sentimenti ostili* manifestati con *pubbliche declamazioni!* Come persistere a farne fondamento di accusa, quando non si chiamano e non si ascoltano i testimoni che l'imputato indicava durante la istruzione del processo, e neppure quelli, dei quali ultimamente la difesa dimandò la udizione? Perchè continuate a darmi debito di un fatto, mentre mi negate la prova in contrario? È cosa che repugna ad ogni principio di equità e di giustizia!

Di altre reticenze e di altre inesattezze si duole a ragione il Dottor Romanelli.

Non parla il decreto di varii documenti prodotti dalla difesa.

Non parla della *ordinanza* del Montanelli, donde resulta che il prevenuto, pochi giorni dopo averne accettato il ministero di giustizia e grazia, rassegnò la sua dimissione. Non parla della lettera, scritta all'amico Tonietti in epoca non sospetta, e munita del *timbro postale*, nella quale apriva l'animo suo, e si palesava avverso, anzichè alla monarchia-costituzionale, *alla proclamazione della repubblica e della fusione con Roma*.

Non del rapporto, che egli fece alla Commissione Governativa; non dell'adesione al Governo restaurato in nome del Principe costituzionale. Di tutti questi documenti, e (ciò che più mi reca meraviglia o dolore) neppure della lettera al Tonietti il Decreto della Camera delle Accuse, non fa conto, non fa menzione veruna. Doveva essa confutarli questi documenti; e dimostrarne, se pur le era possibile, la irrilevanza; ma senza occuparsi di essi, senza dimostrare che fossero irrilevanti, ritenere nullameno, che il Romanelli nutrisse animo avverso alla monarchia-costituzionale, è cosa della più grave ingiustizia.

Non parla il Decreto della illegittimità dell'arresto del Romanelli. L'atto di accusa dichiara, che egli « *per conto dell'attual procedura trovasi carcerato dal* 15 *novembre* 1849. » Perchè, dunque, fu carcerato molto tempo prima, e segnatamente nel 13 agosto di detto anno? Con qual diritto fu detenuto in carcere di custodia nei precedenti tre mesi? *Male captus, sed bene detentus*, può dirsi di colui, che è illegittimamente arrestato, se già pende a carico suo una procedura. Ma quando avvenne l'arbitrario, illegittimo e inumano arresto del Romanelli, non aveano trasmessa contro di esso veruna querela, nè si era iniziata la procedura.

Inesatto è il Decreto, laddove ritiene, che « *fino al* 12 *aprile* 1849 *ebbe titolo e qualità di ministro*, E NE RITIRÒ LO STIPENDIO. » La Commissione governativa lo riconobbe creditore di Lire centoventi e soldi dieci; ma egli, benchè reputasse di potere in buona coscienza percipere la provvisione pel servizio prestato in qualità di

Commissario straordinario, non ritirò mai quel residuo. E nella lettera del 22 aprile, scrivendo al nuovo incaricato dal ministero di giustizia e grazia, non dice di essere stato ministro fino al 12 di detto mese. Chè anzi dal 26 marzo in appresso non esercitò mai più, come già si era proposto di non esercitare altrimenti, le funzioni di ministro. Il Capo del potere esecutivo ne' 28 marzo lo confermò in quella carica, ma tal conferma non fu susseguita dalla sua accettazione, bensì da continue repulse e sollecitazioni, perchè si devenisse alla nomina di altro soggetto.

Inesatto è il Decreto, laddove suppone che il Romanelli abbia *consigliate* al Governo provvisorio le leggi statarie; ed argomenta la pretesa *ostilità* alla monarchia da documenti, quali sono le dette leggi, suscettibili d'interpretazione contraria a quella attribuita loro dalla Camera delle accuse; senza por mente agli altri fatti, i quali giustificavano la verità dei motivi che indussero l'imputato ad apporvi la sua firma, ed a portare ad esecuzione la seconda di esse Leggi.

A malgrado di queste inesattezze, e gratuite supposizioni che viziano sostanzialmente il decreto, se bene il Romanelli, che alla Corte suprema non possono proporsi quistioni di fatto. Laonde ritiene il fatto nei precisi termini, nei quali fu esposto e ritenuto dalla Camera delle Accuse.

1° Al Romanelli non si attribuiscono atti di cospirazione o attentato, *anteriori* al dì 8 febbraio 1849.

2° Gli è dato debito di aver firmato le Leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, di avere eseguito la seconda di queste Leggi in qualità di Commissario straordinario nel Compartimento aretino, e di avere in questa occasione declamato pubblicamente contro la monarchia.

3° E da questi addebiti *presi insieme* si è voluto desumere la prova dell'animo *ostile*.

Tutto ciò ritiene in fatto la Camera delle Accuse: tutto ciò per *mera ipotesi* si conceda.

L'art. 238 del Motuproprio del 2 agosto 1838 dispone, che « ivi » dal decreto della Camera « delle Accuse potrà ricorrersi in Cassazione, « SE IL FATTO SUL QUALE IL DECRETO È FONDATO « NON È DELITTUOSO. » Questa disposizione, direi quasi, *sembra fatta pel caso nostro*. Perciocchè il Romanelli deduce appunto nel suo ricorso, che i fatti ad esso obiettati dalla Camera delle Accuse non costituiscono, nè possono costituire delitto di lesa maestà.

E ben fondato è il ricorso.

1° Egli non è accusabile, se non per gli atti riguardanti l'*ufficio ministeriale*.

2° Non è imputabile che dei fatti *personalmente suoi proprj*.

3° Dei fatti imputabili ad esso non si può valutare che la *loro propria criminosità*.

4° I fatti imputati al Romanelli, nessuno escluso, *non hanno in sè criminosità* veruna.

Queste proposizioni con *argomenti di diritto* mi accingo a giustificare. Le prime sono dirette a circoscrivere il campo della questione, a determinare quali atti soltanto potrebbero incriminarsi. Nell'ultima, presa di fronte l'Accusa, dimostrerò che in tutti i fatti, sui quali essa si fonda, non vi è delitto di sorta.

ARTICOLO PRIMO

Non è contro il Romanelli accusa proponibile, se non per gli atti ministeriali.

La Camera delle Accuse nel formulare gli addebiti, che specialmente concernono il Romanelli, *accumula* atti e fatti che vanno gli uni dagli altri *distinti* e *segregati*. Non tutti, e questa è la *tesi* della Difesa, possono formare subietto di accusa. Vi osta il sovrano Editto del 21 novembre 1849.

Così il primo articolo richiama la Corte Suprema a definire esattamente i termini dell'amnistia concessa dal Principe col citato Editto. Determinando quali atti si debbano considerare *amnistiati*, e quali no, si procederà per via di eliminazione; si ridurrà la questione unicamente su quelli che non sono obliati.

L'Editto del 21 novembre 1849 contempla

i delitti di lesa maestà, o altre defezioni politiche,

e le violenze pubbliche, o altre delinquenze congeneri, influite da causa politica.

Riguardo agli uni e alle altre, premessa una disposizione generale, le subordina ad alcune eccezioni.

La disposizione generale concernente i delitti di lesa maestà è IL PERDONO, L'OBLIO, L'ABOLIZIONE DELLE AZIONI E DELLE RELATIVE PROCEDURE (*art.* 1). « ivi » Tutti i delitti di lesa maestà « ed altre defezioni politiche commesse a tutto « il presente giorno *sono abbandonati all'oblio; « ed è* ABOLITA OGNI AZIONE PENALE *ed ogni con« danna, che sia ad essi referibile* ».

La eccezione riguardo ai delitti di lesa maestà consiste nell'escludere dal benefizio dell'amnistia i componenti il Governo provvisorio, il capo del potere esecutivo, *i membri del Consiglio dei ministri dal dì 8 febbraio al 12 aprile* 1849, il Prefetto di Firenze, e i prevenuti nelle procedure ordinarie politiche di Firenze e di Pistoia (*articolo* 4 n° 2°). « ivi » Restano esclusi dal benefi« zio della presente amnistia .... quei che com« posero il Governo provvisorio, e il così detto « rappresentante e capo del potere esecutivo, i « *membri del Consiglio dei ministri dal* dì 8 *febbra« io al* 12 *aprile* 1849, il Prefetto di Firenze di « quel tempo ec. »

La disposizione generale concernente le violenze pubbliche per causa politica è IL PERDONO E L'OBLIO (*art.* 6°). « ivi » Sono compresi nella « presente amnistia .... i delitti di pubbliche vio« lenze, od altre delinquenze congeneri che sia« no state influite da causa politica ».

Le eccezioni riguardo a queste si limitano ad escludere dall'amnistia i processi delle urne elettorali, e la spedizione di Capannori (*detto art.* 6°) « ivi » *eccettuati quelli, che si manifestarono nella « effrazione delle urne elettorali di Firenze, in Pi« stoia, e nella Terra di Signa, e quelli che si rife« riscono alla spedizione armata del* 13 *aprile contro « Capannori* ».

Tale essendo il complesso e la economia delle disposizioni del citato decreto de'21 novembre 1849, potrà mai pretendersi che il Romanelli debba rispondere di tutti i fatti che gli obietta l'accusa? oppure si dovrà da una parte di essi prescindere, siccome coperta e sanata dall'amnistia?

Egli è ben vero, che il Romanelli *fu ministro* di giustizia e grazia sotto il Governo provvisorio; ma non tutti i fatti che l'Accusa gli obietta appellano al suo ministero. Altri in altra qualità ne commise; e, bene appresi i termini e il concetto del decreto, a me sembra cosa evidentissima, che egli non debba rispondere se non dei fatti che commise *in qualità di ministro*.

Il Tribunale di Prima Istanza, esaminato il sovrano decreto del 21 novembre 1849, non dissimulò che la spedizione di Puliciano, e tutto ciò che il Romanelli fece e disse in quella occasione, può considerarsi (sono le sue precise parole) *obliato per i benigni effetti dell'amnistia*. Ma in pari tempo dubitava, che la spedizione medesima potesse *valutarsi nei rapporti dell'animo;* all'effetto, cioè, di determinare *con quale intenzione* il Romanelli concorresse alla emanazione delle Leggi statarie.

Se innanzi a Voi potessi trattare la difesa nel fatto, io di buon grado prenderei in parola il decreto del Tribunale di Prima Istanza; e dal modo di esecuzione praticato dal Romanelli nel compartimento aretino, potreste senza dubbio argomentare, come egli intendesse e con quale animo firmasse le leggi statarie! Certo è, che il comprendere un fatto tra quelli amnistiati, e nullameno valutarlo all'effetto d'indagare l'animo del prevenuto, mi sembrava assurdità e incoerenza stranissima. Non è in questi giudizi, come nei rapporti civili, che ancora da un atto nullo sia dato desumere il criterio ad interpretare altri atti, altre disposizioni. Amnistia vuol dire oblivione. Nei criminali giudizi, quando un fatto è obliato e coperto da un'amnistia, non può farsi rivivere col fine d'interpretare e valutare altri fatti non obliati. Ciò equivarrebbe a dare e rito-

gliere nel tempo stesso. I fatti amnistiati più non esistono. E i fatti che non sono amnistiati si debbono per quanto è in loro valutare, e non col soccorso di quelli che l'Editto del Principe copriva d'oblio.

Più coerente, ma più ingiusto e grave è il decreto della Camera delle Accuse; che ritiene, doversi *eccettuare* dal benefizio dell'amnistia, al pari delle *funzioni ministeriali*, tutto ciò che il Romanelli faceva e diceva in quella spedizione; e ne adduce ragioni che nulla provano, perchè provano quello su cui non cade la disputa.

Incomincia la Camera delle Accuse dal porre a modo suo la questione; tutto dipende, essa dice, dallo stabilire, se la *eccettuazione* dal beneficio dell'amnistia contempli le *funzioni ministeriali*, o le *persone dei ministri*. E, posta in tal modo la controversia, si lusinga di averla risoluta, dicendo che furono *escluse* dall'amnistia le *persone* dei ministri.

perchè al Principe piacque designare o per *relazione agli ufficii* che avevano esercitati, e per relazione alle *procedure criminali pendenti*, le *persone* che intendeva di *eccettuare* dall'amnistia;

perchè tanto con l'uso di nomi appellativi, quanto con la relazione agli ufficii ed alle procedure, potevansi identificare le persone *escluse*;

perchè i nomi dei prevenuti esclusi dall'amnistia furono pubblicati con la notificazione della Direzione degli atti criminali de' 23 novembre 1849, e tra questi figura *il nome del Romanelli*;

perchè l'art. 5° del Decreto di amnistia dichiarò « per tutti costoro aperto e libero il corso « alla giustizia, in quanto sieno e respettivamen« te possano rimanere investiti dall'azione pena« le, *anche per delitti politici* ec.; »

e perchè, se in forza del riportato art. 5° erano esclusi dall'amnistia gl'individui di *qualunque condizione*, investiti dalle procedure *eccettuate*, a più forte ragione debbono tenersi esclusi i *membri del Consiglio dei ministri*, che per la loro posizione sociale hanno maggior debito di civile responsabilità (1).

I quali argomenti non risolvono la vera questione; e provano soltanto, come io diceva, ciò che la difesa concorda.

Che i *membri del consiglio dei ministri* fossero esclusi dall'amnistia, e che fosse con essi escluso il Romanelli, non è questione. Nè vi ha dubbio, che le *persone eccettuate* potevano designarsi e furono dal Principe designate con relazione agli *uffici*, o alle *procedure pendenti*; non vi ha dubbio, che il nome del Romanelli fu annoverato nella pubblicazione de' prevenuti *esclusi* dall'amnistia. Ma da ciò non deriva, che egli, perchè escluso dall'amnistia, debba essere necessariamente reo; e che le sue azioni non possano considerarsi in parte obliate. Ritenuta, adunque, la esclusione dei *membri del consiglio dei ministri* e con essi la *esclusione del Romanelli*, ritenuti eziandio gli argomenti che la Camera delle Accuse adduceva a dimostrare ciò che era incontroverso, rimane sempre insoluta e intatta la questione. — Se il Romanelli, eccettuato dall'amnistia *come ministro*, debba rispondere unicamente degli *atti ministeriali*, o ancora di quelli da esso operati in *altro ufficio* e in *altra qualità*.

Questi sono i veri termini della disputa; a risolvere la quale tutto dipende dalla intelligenza che vi parrà doversi attribuire all'articolo 4° del Decreto; tutto dipende dall'indagare qual fu la mente del Principe nell'eccettuare ed escludere dal beneficio dell'amnistia i *membri del Consiglio dei ministri dal dì 8 febbraio al 12 aprile 1849*.

Ciò posto, oltre la lettera del decreto, che è chiarissima, la sua ragione e la economia delle sue disposizioni evidentemente addimostrano, che la *eccezione dei ministri* dall'amnistia, appunto perchè furono designati con *relazione all'ufficio* da essi esercitato, deve limitarsi a ciò che operarono in qualità di ministri, e non estendersi a quanto abbiano fatto in *altra qualità* e in *altro ufficio*.

(1) *Decreto della Camera delle Accuse* §§ 69, 70.

Questa interpretaziona Voi doveta anteporre come più coerente ai principii olamentari di Diritto comune; si perchè fa d'uopo estendere la *disposizione generale*; si perchè si debbono ampliare le *cose favorevoli*, o limitare le *odiose*. Il *perdono* o l'*oblio* costituiscono la *disposizione generale* di quel Decreto; il perdono e l'ublio sono *cose benigne* a *favorevoli*. Quindi per l'una e per l'altra ragiona è forza concludore, che il Principe nell'eccettuare dall'amnistia i membri del Consiglio dai ministri ponasse mente agli *ufficii*, anzichè alla *persone*; ad occettuasse lo persono in quanto avessero nell'*esercizio degli ufficii* commesso un delitto.

Altra *speciale* e *più forte* ragione v'indurrà, lo spero, a preferire la più benigna interpretazione del decreto, e limitarne la odiosa eccezione agli *atti ministeriali*; ragione che si desuma dalla *indole particolare* del decreto stesso. Imperocchè non è meramente *perdono* ed *oblio*, non è una semplice amnistia concessa a certe a determinata condizioni, che supponga la necessità del consenso, a attanda l'accettazione dei concessionarii; bensì un'assoluta *abolizione generale delle azioni e delle procedure penali*, o perfino delle precedenti *condanne*; abolizione generale delle *azioni* a delle *procedure*, la quala non può assoggettarsi a veruna *limitazione*, cho non si trovi litterale ed esplicita nei *contesto della legge*.

Così definiva la natura particolare di quell'Editto nella decisione do' 5 febbraio 1851 questa Corte suprema di Cassazione. « ivi » il Regio « Editto del 21 novembre 1849, il quale procedendo in senso di ABOLIZIONE GENERALE dei « delitti di lesa maestà, di violenze pubbliche ad « altri delitti congeneri influenzati e prodotti da « causa politica, ha generosamente voluto che « *tali delinquenze con tutte le loro sequele fossero poste in oblio*, VIETANDO CHE DI ESSE FOSSE GIUDICIALMENTE CONOSCIUTO E PERSINO CHE AVESSERO EFFETTO LE CONDANNE che precedentemente fossero stato pronunziate. — E per questo cessava una sentenza della Corte Regia, che aveva « *imprestata alla legge* DI ABOLIZIONE « GENERALE *e di oblio di tali delinquenze* UNA LIMITAZIONE CHE NON TROVASI NEL DI LEI CONTESTO ».

Premesso pertanto, che il Romanelli fu escluso dall'amnistia *come ministro*, e che perciò la esclusione riguarda gli *atti ministeriali*, ne segue necessariamenta cho i fatti da esso operati nel condurre la spedizione al compartimento aretino sono compresi nella *disposizione generale dell'amnistia*; non possono formare subietto di accusa nell'attuale procedura, avvegnachè li operava non *in qualità di ministro*, ma *in qualità di commissario straordinario*.

E questo primo mezzo del ricorso non può cader dubbio cho rientra nella categorie contemplate nall'Art. 238 del Motuproprio dal 2 agosto 1838. Il Motuproprio ammette i ricorsi in cassazione dai decreti della Camera delle Accuse, ove i fatti sui quali si fondano *non sieno delittuosi*. O cha un fatto non sia delittuoso, o che l'azione e la procedura penale sia rimasta *abolita*, torna lo stesso (1). Sostanzialmente il rescritto sovrano, cha abolisce un'azione a una procedura penale, viene a dichiarare *indifferente* un fatto, che forse poteva essere delittuoso; estinta l'azione, abolita la procedura, il fatto di fronte alla legge più non esiste. Così dichiarava la Corte suprema di cassazione in Francia nei giudicati del 13 messidoro an. IV, e del dì 11 giugno 1825. (2) « ivi » Attesochè, se l'effetto della grazia si limita alla

(1) *Legraverend, Traité de la législ. crimin. tom. 2, chap. 19.*

(2) Cass. di Francia 13 Messidoro an. IV, decis. 11 giugno 1825. « ivi » Attendo que si l'effet des lettres « de grace est limité à la remise de tout ou partie des peines prononcées contre un ou plusieurs individus; « que si elles laissent subsister le délit, la culpabilité des graciés, et déclarent même la justice de la condamnation, il en est autrement de l'amnistie pleine et entière, qui porte avec elle l'ABOLITION DES DÉLITS « qui en sont l'objet des poursuites faites ou à faire, des condamnations qui auraient été ou pourraient être « prononcées; tellement que ces délits, couverts du voile de la loi, que la puissance et la clémence royales,

« parziale o totale condonazione delle pene in-
« flitte ad uno o più individui, se lascia sussiste-
« re il delitto, la colpabilità dei graziati, e di-
« chiara in pari tempo la giustizia della condan-
« na; non è così dell'ammistia piena ed intera,
« che porta seco l'*abolizione dei delitti*, i quali
« formano l'oggetto di procedere iniziate o da
« iniziarsi, e di condanne che già siano, o che
« possano essere in seguito proferite; talchè que-
« sti delitti, che la legge cuopre di un velo, in
« virtù dell'autorità e clemenza regia, debbono
« dalle corti e dai tribunali considerarsi, salva
« ai terzi l'azione civile pel risarcimento dei
« danni, COME SE NON FOSSERO STATI COMMESSI
« MAI ».

Quindi il denunziato decreto, che accusa il Romanelli per fatti *coperti dall'amnistia*, ha violato l'art. 238 del Motuproprio; nè può sfuggir la censura della Corte Suprema.

A maggiore sviluppo di questa *tesi* altri argomenti la Difesa aggiungeva.

Da qualche tempo aveva il Romanelli rassegnata la sua dimissione. L'accusa, dichiarando che egli fu *ministro fino all'aprile*, e con tale pretesto reputandosi autorizzata a imputargli come delitti la spedizione e le pretese declamazioni, procedeva in *falso supposto*. Se il Governo provvisorio gl'impose *di rimanere al posto*, e *continuare nell'ufficio*, non glielo impose indefinitamente e per sempre, ma *fino all'apertura dell'Assemblea* (1). L'Assemblea si adunò la prima volta il dì 25 marzo, e appunto il giorno dopo (26 marzo) emanò il decreto, che nominava il Romanelli *commissario straordinario* pel compartimento di Arezzo. Da quel giorno in poi l'officio di ministro di giustizia e grazia fu delegato al Franchini. Ciò è tanto vero, che il Franchini stesso, e non il Romanelli, è tenuto in accusa per altri atti successivi del ministero di giustizia e grazia. Il Romanelli non tornò mai più a esercitare quel ministero; non firmò mai più veruno atto in qualità di ministro: non più pose il piede in quell'ufficio. E, benchè il *Capo del potere esecutivo* lo destinasse di nuovo a quella carica, egli non accettò.

Quindi, se il Romanelli, mentre era *commissario straordinario*, aveva cessato di adempire all'ufficio di ministro di giustizia e grazia, sarebbe ingiustizia gravissima per tenerlo responsabile degli atti eseguiti in qualità di *commissario* riconnetterli *ad altra qualità ed ufficio* cui non si possono riferire; alla qualità ed ufficio di ministro, che gli era stato imposto di conservare unicamente *fino all'apertura dell'Assemblea*; e d'onde aveva dopo quell'epoca *realmente cessato*.

Ma v'è di più; vi è (come dicono i pratici) la *prova provata*, nella lettera stessa del sovrano Editto, che a mente del Principe il Romanelli non deve rispondere di quanto fece e disse, esercitando la carica di *commissario straordinario*.

La stessa Camera delle Accuse ritiene, che il Principe designasse le persone *escluse* dall'amnistia, o per relazione agli *uffici*, o per relazione alle *procedure criminali pendenti*. Il Romanelli pertanto poteva essere escluso dall'amnistia, e per relazione all'*ufficio di ministro* e per relazione alla *procedura relativa alla sua spedizione nel compartimento aretino*. Or bene, quando emanò il decreto di amnistia, che la Difesa vorrebbe benignamente, e l'Accusa iniquamente interpretato, era già incoata *in Arezzo* la procedura relativa a quella spedizione; e tal procedura *non fu eccettuata* dal decreto di amnistia. Vorrete dire, che il Principe *ignorasse* la pendenza della procedura aretina, separata e distinta da quella di alto tradimento che pendeva al Tribunale di Firenze, e dalle altre tassativamente escluse dall'amnistia? Vorrete dire, che ne tacque per mera dimenticanza? No, certo. Il Principe non poteva ignorare la pendenza di quella procedura al

« sont, au regard des cours et des tribunaux, sauf le droit des tiers en réparation du dommage par action
« civile, COMME S'ILS N'AVAIENT JAMAIS ÉTÉ COMMIS. »

(1) *Ordinanza del Montanelli del dì 25 Marzo 1849.*

Tribunale di Arezzo. L'abbandonò col silenzio al favore della *disposizione generale;* dacchè sapeva, essere stata la spedizione condotta con rara prudenza e mitezza dal Romanelli, e per modo da impedire in quella provincia più gravi calamità. I procedimenti, che il Principe voleva eccettuare dall'amnistia, non seppe forse indicarli? Non eccettuò espressamente i delitti nefandi delle infrazioni delle urne elettorali, e i relativi processi di Firenze, di Pistoia, di Signa? Non eccettuò espressamente la procedura della spedizione di Capannori? Come lo dichiarò di queste, così dichiarato lo avrebbe, se tale fosse stata la intenzione sua, rispetto alla spedizione di Pulliciano, e alla relativa procedura di Arezzo.

Ponata mente ancora alla assurdità e iniquità, cui si va incontro col sistema della Camera delle Accuse.

Sarebbe assurdo, che dal 26 marzo al 12 aprile vi fossero simultaneamente *due ministri* di giustizia e grazia *esclusi dall'amnistia*. L'accusa, non contenta di colpire un ministro di giustizia e grazia, due ne vorrebbe colpire nel medesimo tempo. Dice reo il Franchini, perchè come *ministro interino* firmò la legge stataria del 7 aprile 1849. Considera il Romanelli come *ministro meramente titolare dal 26 marzo al 12 aprile;* e da ciò ne argomenta, che egli deve rispondere delle cose operate in qualità di *commissario straordinario*. Dite Voi, se vi è necessità di logica conseguenza! Dite Voi, se agli effetti penali, mentre il ministero di giustizia e grazia è esercitato *de facto* da altra persona, ove pure sia dato considerare il Romanelli tuttora ministro *de jure*, ciò basti a porlo in stato di accusa per *altri fatti* che non si riferiscono a quel ministero; per *altri fatti* che avevano dato luogo ad una separata procedura, abolita poi dall'Editto Sovrano!

Sarebbe iniqua cosa, che al Romanelli *solo* s'imputasse a delitto quella spedizione. Il Romanelli non fu *solo* nella *Commissione straordinaria:* non fu *solo* a frenare ogni maniera d'intemperanze, e prevenire funeste collisioni, a riparare agli arbitrii, a impedire che col pretesto della repressione di disordini e di pubbliche violenze si facesse velo a private vendette; in breve, a salvare quella parte della Toscana dalla *guerra civile*. Esso il *primo* e *più di tutti* vi si adoperò; ma non fu il *solo*. E, se l'avere operato il bene si ascrive a delitto, vi pare egli giusto che si debba processare *soltanto* il Romanelli per atti che *esso* non fece *in qualità di ministro*, ma *in qualità diversa*, qualità che in certo modo *divideva con altri*? Vi pare egli giusto, vi par verosimile, che si volessero condannare all'oblio gli atti della spedizione, a favore di tutti quelli che vi presero parte, tranne soltanto il nostro raccomandato?

No, certo! Questa assurdità e queste iniquità non può aver voluto il Principe.

Laonde, ripeto, mi sembra cosa evidentissima, che il decreto di amnistia comprende tutto ciò che il Romanelli operava nella spedizione di Puliciano, e in qualità di *commissario straordinario;* e che non sia da proporsi accusa contro di esso se non per gli *atti ministeriali*. Egli, non vi ha dubbio, fu escluso dall'amnistia; ma *come ministro*, e *finchè ministro*. Se gli obbiettate *atti ministeriali*, discuteremo; se altri fatti eseguiti *in altra qualità*, li cuopre l'*oblio* del Principe; l'azione e la procedura penale *è abolita;* e, abolita l'azione e la procedura, i fatti giuridicamente più non esistono.

ARTICOLO SECONDO

Il Romanelli non è imputabile che dei fatti suoi personali.

Il denunziato decreto a ciascuno dei prevenuti dà speciali addebiti; a ciascuno imputa i suoi fatti proprii. Tale è il sistema adottato dalla Camera delle Accuse; nè altro potevasi ragionevolmente adottare. Ma poichè si accenna il dubbio, che il Romanelli sia da tenersi *responsabile* e *solidale* con gli altri imputati, perdonerà la sapienza Vostra; se a eliminare l'accennato dubbio, e viepiù circoscrivere i termini della questione,

io ritorno per poco agli elementi del Diritto penale.

Che *i delitti sieno personali* è veramente principio elementare. Agli effetti della pena non deve nè può il cittadino rispondere se non del fatto proprio. « PECCATA IGITUR (è il testo della *L.* « *Sancimus* 22 *Cod. de poenis*) SUOS TENEANT AU« CTORES; *nec ulterius progrediatur quam reperia*« *tur delictum;* ET HOC SINGULIS QUIBUSCUMQUE JU« DICIBUS INTIMETUR ».

Nessuno può esser punito o criminalmente perseguitato pel delitto altrui (1). Il non delinquente potrà far sua la civile e pecuniaria obbligazione altrui, che da delitto dipenda; come qualunque altra obbligazione. Potrà il non delinquente rimanere responsabile *civilmente* dei delitti commessi da persone, che siano sotto la sua dipendenza; e ovvia sono le teorie che obbligano il padre, il padrone, il preponente, l'albergatore, in breve tutti quelli che hanno autorità sovr'alcune persone, al risarcimento dei danni cagionati dal fatto criminoso dei loro sottoposti (2). Ma ninno, neppur volendo, potrebbe in qualsiasi modo assoggettarsi *alla pena del delitto altrui*.

Nel regime costituzionale il principio elementare e generale della *personalità dei delitti* subisce due limitazioni.

Si limita quanto alla *responsabilità dei gerenti dei giornali*.

Si limita quanto alla *responsabilità dei ministri*.

Sono due *finzioni legali*, invalse a garantire in pari tempo l'ordine e la libertà.

Un giornale può dirsi quasi una *persona morale*. Non potrebbe esistere, se alcuno di fronte ai terzi e di fronte alla legge non lo rappresentasse. Quindi la necessità del *gerente*, che contratti, stipuli, si obblighi a tutti gli effetti in nome del giornale, e risponda del *fatto dei redattori*. Non mancano bensì giuspubblicisti autorevoli, che combattono il sistema del *gerente responsabile* del giornale; o che almeno ne vorrebbero limitata la responsabilità alle cose amministrative e di mera contravvenzione, le quali sono il *fatto suo*; e non estesa ai delitti che sieno il *fatto altrui*. E la loro confutazione si fonda appunto su questo; che non vi è potenza umana la quale possa far sì che i delitti e le pene non sieno personali; e, se la legge *finge* ben di sovente che una persona rappresenti un'altra, non è ammissibile questa finzione nelle cose le quali, come la *responsabilità penale*, tengono essenzialmente alla persona (3). Potrebbe replicarsi, che il *gerente*, dovendo colla sua firma autorizzare l'atto, e potendo col rifiutare la firma impedirlo, vi coopera pure in qualche modo *efficace*. Ma, qualunque sia la opinione da preferire, questa prima eccezione al principio della *personalità dei delitti* e *delle pene* è affatto estranea al caso nostro.

La responsabilità dei ministri nel regime costituzionale, come ho già avvertito, è un'altra eccezione. Ed invero nel giudicare dell'*alto tradimento dei ministri* mal si poteva procedere con le teorie di diritto comune. Rispetto a loro vige una dottrina del tutto eccezionale; eccezionale, quando è ad essi contraria; eccezionale, quando è ad essi favorevole. *I ministri costituzionali* non possono esonerarsi dalla loro responsabilità, adducendo in discolpa la volontà del Principe. D'altronde la gravità morale dei doveri che eglino contraggono verso il principe stesso e verso la

(1) *Puffend. de offic. hom. et civ. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 18. — *Burlamaq. droit polit. con.* 4. § 40.

(2) *Chaveau et Helie Faustin, Théorie du Code pén. tom.* 1. *chap.* 15 *en princ.*

(3) *Hello, du regime constit. tit.* 4 *de la liberté de la presse, pag.* 154 « ivi » Aucune puissance au monde ne peut faire ni que celui-là qui est libre ne soit pas responsable, ni que celui-là soit responsable qui « n'est pas libre, ni que celui-là ne réponde de rien qui a agi, ni que celui-là réponde de tout qui n'agit « point; *en d'autres termes*, AUCUNE PUISSANCE NE PEUT FAIRE QUE LES FAUTES ET LES PEINES NE SOIENT PAS « PERSONELLES ».

E più oltre « ivi » La Loi peut feindre qu'une personne en représente une autre dans toutes les choses « ou celle-ci peut être représentée, ou a besoin de l'être; MAIS ELLE NE PEUT FEINDRE CETTE REPRÉSENTA« TION DANS LES CHOSES qui, COMME LA RESPONSABILITÉ PÉNALE, TIENNENT ESSENTIELLEMENT A' LA PERSONNE ».

Nazione; la moltiplicità o facilità dei mezzi, di cui possono disporre per violare le prerogative del Principe, e minare e distruggere le pubbliche libertà; tutto portava ad abbandonare riguardo ad essi le regole ordinarie.

Pellegrino Rossi, questo giurisperito, economista e uomo di stato insigne, la di cui preziosissima vita fu troncata dal pugnale dell'assassino, quando più occorreva alla nostra misera Italia un uomo di senno e di energia che comprimesse gli estremi partiti, Pellegrino Rossi nel suo libro del diritto penale svolse stupendamente la teoria del tradimento dei ministri. Egli completamente dimostrò l'assoluta impossibilità che la legge determini pei ministri, come fa e deve fare pei privati cittadini, i *fatti speciali* che costituiscono l'alto tradimento. Più che un *giudizio legale*, è quello un *giudizio politico*. L'accusa non è obbligata riguardo ai ministri a dar loro debito di *fatti particolari*; può fondarsi su *fatti generali*; può fondarsi sull' *insieme degli atti di un ministero* per concludere la prova del tradimento dei ministri. Ma, se da un lato è tolto loro il benefizio delle *regole comuni*, se loro è tolto il diritto di essere accusati per *fatti speciali e specificamente definiti* dalla legge, trovano dall'altro un compenso nelle maggiori garanzie che offre la forma dell'accusa e del giudizio, non che il tribunale eccezionale e politico che deve giudicarli (1).

Nè il bene nè il male di questa dottrina giova o nuoce al Romanelli. Egli non è stato mai ministro del Principe costituzionale; lo fu soltanto del Governo provvisorio. Se i ministri costituzionali debbono rispondere della *volontà* e del *fatto* del Principe, sarebbe strana pretesa, che il Romanelli dovesse rispondere della *volontà* e del *fatto* dei Triumviri che componevano il *Governo provvisorio*.

Nel diritto costituzionale la *responsabilità dei ministri* è un correlativo necessario della *inviolabilità del monarca*. Sono due guarentigie, quella a pro della nazione, questa a difesa del trono, l'una delle quali non può star senza l'altra. Il Principe costituzionale non è una persona, bensì una istituzione; le qualità e i fatti personali del Principe sono dalla legge paralizzati; egli è posto nella legale inabilità di agire. Per questo non vuol dirsi che egli rimanga e debba rimaner negghittoso; a lui spetta l'ardua cura di indagare e accogliere la vera opinione pubblica; esso esprime l'animo suo nel consiglio dei ministri, e vi esercita senza dubbio la sua grave influenza; ma legalmente ed estrinsecamente non può agire. Non è atto valido ed efficace, se non porta la firma di un ministro. « *Il re* (dicono gl'inglesi) *non può far male*. *Il re* (dicevano i francesi) *regna, ma non governa*. » E le costituzioni dichiarano *infallibile il re; sacra e inviolabile la sua persona*; e reo chi faccia *risalire ad esso il biasimo e la responsabilità degli atti governativi*. Qual guarentigia, adunque, rimarrebbe alla nazione, se i ministri non fossero *responsabili* degli atti di governo? Sieno pure gli atti di governo *voluti* e *ordinati loro dal Principe*, essi soltanto ne debbono rispondere ai rappresentanti della nazione (2). E questa loro *responsabilità* nobilita l'ufficio ministeriale. I ministri di un Principe dispotico sono i primi suoi *servitori*; sono *meri esecutori*. I ministri di un Principe costituzionale sono *liberi* e *indipendenti*. Siccome la volontà e il fatto del Principe diventa di fronte alla nazione la volontà e il fatto loro, compete ad essi il diritto di opporsi ad atti *incostituzionali*.

(1) *Rossi, Droit pénal, Bruxelles* 1843 *pag.* 306 *in fin. Rauter, Traité du droit crimin. liv.* 3 *tit.* 1 *des crim. et dél. contre la chose publ. Bruxelles* 1827. *pag.* 175. *num.* 276. 277.

(2) *Benjam. Constant. Cours de politique const. De la responsabilité des ministres ch.* 6, *et Projet sur la respons. des ministres.*

Berriat Saint-Prix, Comment. sur la Chart. constit. pag. 95.

Mr. Barthe, Discours. V. Moniteur 8 *avril* 1836.

Bello, Régime constit. Formes du gouvern. ch. 2 *des ministres.*

Macarel, Élément. de droit polit. tit. 3. *chap.* 2. *sect.* 3. §. 2. *n.* 1.

Or come mai sarebbe dato applicare questi principii di diritto costituzionale a carico del Romanelli? Era egli forse ministro di un Principe, talchè debba ora rispondere del *fatto altrui*? Erano forse *sacre* e *inviolabili* le persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, talchè dovesse la loro inviolabilità rimanere difesa e garantita dalla *responsabilità* del Romanelli e degli altri ministri? Ognuno intende come sarebbe assurdo parlare di *responsabilità ministeriale* sotto il Governo provvisorio (1). I triumviri erano i veri gerenti, i veri amministratori della cosa pubblica; ad essi i Corpi legislativi avevano fatto mandato a rappresentare ed esercitare il potere esecutivo; essi risponderanno dei fatti proprii e degli ordini dati. I loro ministri non erano se non *capi d'uffizio; meri esecutori*, e non altro: non possono nè debbono rispondere che dei loro fatti personali. E, poichè la responsabilità ministeriale nel caso nostro non ha luogo, che gran differenza trovate Voi fra i ministri, e i segretarii e gli altri impiegati sotto il Governo provvisorio, alcuno dei quali appose la sua firma a tanti altri atti di meno equivoca ostilità contro il Principe assente?

Ma, se strana pretesa sarebbe l'applicare ai ministri del Governo provvisorio la dottrina eccezionale della responsabilità del fatto altrui, più strano e più assurdo ancora è il parlare, come ha fatto (benchè per modo di dubbio) il Decreto, di *solidarietà* nelle materie penali (2).

(1) Potremmo, ed a più forte ragione, ripetere ciò che fu detto da Berryer alla Camera dei Deputati, e da Martignac alla Camera dei Pari nel processo degli ultimi ministri di Carlo X; il principio della *responsabilità* dei ministri potersi giustamente e legittimamente applicare nel corso naturale e ordinario del governo costituzionale; non già nelle crisi violente, nè quando l'ordine politico è mutato.

Berryer *(Procès des minist. tom. 1. pag. 1. 115)* « ivi », La charte dit que la *personne du roi est in-* « *violable* et *sacrée, que ses ministres seuls sont responsables*. Ces deux principes sont corrélatifs, dé- « pendans l'un de l'autre, inséparables l'un de l'autre. La responsabilité des ministres est la garantie de « l'inviolabilité du roi; *cette inviolabilité des personnes royales est le fondement de la responsabilité des* « *agens de leur pouvoir*. Sans la responsabilité des ministres, l'inviolabilité du prince deviendrait un com- « mode prétexte et un moyen facile de tyrannie; sans l'inviolabilité royale, la responsabilité des ministres « ouvrirait une carrière de perpétuels désordres et d'anarchie sans cesse renaissante.

L'exercice du droit d'accusation, en vertu de la responsabilité des ministres, est légitime et nécessaire *dans le cours naturel d'un gouvernement constitutionnel, dans le cercle du mouvement régulier des* « *lois politiques. Il est injuste, exorbitant, après ces commotions violentes, où l'ordre de l'état a été* « *changé, où les lois ont péri, où le sceptre est tombé des mains qui le portaient* ».

Martignac *(tom. 2. pag. 221)* « ivi ». Le roi est inviolable et sacré. *Il ne peut mal faire:* son nom doit « rester en dehors et au dessus de tous les débats auxquels donneront lieu la législation ou l'administra- « tion du pays; il n'est pas permis de l'y faire descendre. Les ministres sont responsables; c'est à eux « et à eux seuls à répondre des actes qu'ils auront conseillés, et auxquels ils auront, par leur contre-seing, « donné la force exécutoire. C'est ainsi que notre gouvernement répréseutatif fut fondé; c'est ainsi que la « Charte le régla; c'est ainsi qu'il a été constamment compris, et interprété pendant quinze années par les « écrivains de tous les partis, par les orateurs de toutes les opinions ».

« Les deux principes posés par l'art. 13 se lient et s'enchaînent; ils ne peuvent pas être séparés l'uno « de l'autre. La personne du roi demeure inviolable et sacrée, parce que celle des ministres est livrée à la « responsabilité réelle, qui est une des nécessités premières de la forme du gouvernement établi; les mi- « nistres sont responsables, parce que celui à qui appartient le pouvoir, dont ils ne sont que les instru- « mens, doit rester placé au-dessus de tout reproche et de toute attaque. Admettez un roi absolu ou un roi « responsable, et la responsabilité ministérielle sera une chimère; puisque, dans le prèmier cas la volonté « royale aura été la loi; PUISQUE DANS LE SECOND, LA PLAINTE, L'ACCUSATION, LE JUGEMENT, TOUTES LES CON- « SÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ DEVRAONT PESER SUR CELUI QUI POSSÈDE ET QUI EXERCE L'AUTORITÉ SOUVERAINE ».

(2) *Carmign. lib. 1 part. 1 sect. 2 cap. 2 art. 2 de delinq. access.* « ivi » NULLUM ENIM JURIS PRINCIPIUM « ID INNUIT, UT IN HIS QUAE IN FACTIS DIVIDUIS CONSISTUNT FACTUM UNIUS FACTUM ALTERIUS SIT, NEC ALIA PO- « TEST DELINQUENDI CENSERI VOLUNTAS, QUAM QUAE EX FACTO PHYSICO ERUITUR.

Nicolini, Quest. di Diritto (Vol. 4. pag. 350. *Ediz. di Napoli del* 1839. *Reati di sangue 7.ª classe XXII sez.* 2. §. 10*)* « ivi » Ma si avverta, che nella collezione Giustinianea non è mai impiegato il vocabolo cor- « *rei* per le materie criminali: imperocchè in esse LA SOLIDARIETÀ E LA RESPONSABILITÀ PER FATTI ALTRUI SO-

Agli *effetti civili* e *pecuniarii* ciascuno dei correi è *solidalmente* tenuto al risarcimento dei danni arrecati cal maleficio; al dannificato si spetta pieno e libero arbitrio di esperimentare contro qual più gli aggrada dei *correi* l'azione *civile* per conseguire una *refezione totale* (1). Ma *solidarietà* agli *effetti penali* è inconcepibile assurdo: è un'assoluta impossibilità. Ognuno risponde del *fatto suo*; ognuno subisce la *sua pena*. E quando ancora più individui abbiano contribuito alla *risoluzione* ed *esecuzione* di un fatto criminoso, per modo che si possano considerare *correi*, o *condelinquenti principali*, pur tuttavia, se alcuno di essi vi contribuì meno degli altri, egli anderà soggetto ad una pena minore (2).

Ancora nel sistema costituzionale della *responsabilità dei ministri* non vi è fra loro *solidarietà di pena*. La eccezione a loro riguardo sta in questo; che sieno responsabili degli atti governativi, *benchè voluti e ordinati dal Principe*. Ma, se un ministro delinqua, se proceda a fare *atti incostituzionali*, da ciò non deriva che tutti quanti i ministri debbano esser puniti; quelli soltanto lo sono che abbiano in qualche modo *personalmente* influita nel delitto (3).

Percorrete la storia degl'innumerevoli *processi politici* d'Inghilterra; e quasi sempre vedrete incriminare non tutto il collegio dei ministri, bensì i membri soltanto che si reputavano rei (4). Nel celebre processo di alto tradimento ministeriale sotto Carlo I non tutti i ministri, ma il solo conte Strafford fu posto in accusa per aver dato al re il consiglio di non aprire il Parlamento, di levare con la forza delle armi le imposte che avrebbero dovuto votare i rappresentanti della nazione; insomma, per aver tentato di sovvertire la legge fondamentale, sostituendo il potere assoluto al potere limitato dalla costituzione. Bacone soltanto, e non tutto il ministero, fu accusato di concussione e malversazione. Così avvenne al conte di Maclesfield, altro Cancelliere d'Inghilterra, successore ed emulo di Bacone, nel genio e nella sapienza non già, ma nelle enormezze che commise nel dipartimento della giustizia. E per tacere di tanti altri, quando fu processato il conte di Damby per arbitrarie negoziazioni internazionali; quando pel titolo stesso fu processato Harley, conte di Oxford, non si posero in stato di accusa tutti quanti i ministri.

Ma la riprova migliore, che *neppur tra i ministri di un principe costituzionale* si può ammettere *solidarietà* agli effetti penali, noi la troviamo nel processo degli ultimi ministri di Carlo X in Francia. La Camera dei Deputati non procedè all'*accusa collettiva* di tutti, bensì all'*accusa individuale* di ciascheduno di essi (5). Non il solo Po-

« NO IDEE REPUGNANTI ALLA RAGIONE, NON CHE AL DIRITTO. Nelle cose pecuniarie alcuno può ben essere obbligato per un altro; ma nelle criminali niuno può essere responsabile che del fatto proprio ».

(1) *Giuliani. Tom. 1. pag. 253.*

(2) *Rossi, Droit pénal. Bruxelles* 1843. *pag.* 158. *numero* 6.

(3) *Router, Traité du droit crim. liv. 3. tit. 1 de crimes contre la chose pub. Bruxelles* 1837 *num.* 277.)
« ivi » D'après ces principes on peut facilement résoudre la question de savoir, si les ministres sont *solidairement* responsables. Ils le sont en ce sens que le ministre signataire n'est pas seul responsable, si « un autre ministre l'est encore, selon les règles qui viennent d'être posées; ILS NE LE SONT POINT EN CE « SENS, *que de la circostance seule que le ministre à été ministre lors de l'acte inconstitutionnel ne résulte pas sa responsabilité* ».

(4) *Montveron, Jurispr. angl. sur les crimes polit.*

(5) *Procès des Ministres de Charles X. tom.* 1. *pag.* 130. « *M. Le Président* — L'ordre de la délibération a été tracé par la commission elle-même. Je pense que la Chambre entendra que la discussion soit « ouverte sur chacun des chefs d'accusation précisés par la commission, et que chacun de ces chefs sera « voté par assis et levé.

« Après ce vote par assis et levé sur chacun des chefs d'accusation, la Chambre trouvera sans doute qu'il « est de toute justice que, quand il s'agira de passer au scrutin secret, IL Y AIT AUTANT DE SCRUTINS SECRETS « QU'IL Y A DE PRÉVENUS. *(C'est juste, c'est juste)*.

« On procédera ensuite par scrutin secret encore, au choix des trois commissaires qui devront soutenir « l'accusation, si toutefois la Chambre adopte cette disposition, ce qui peut donner lieu à une discussion.

lignac, ma tutti i ministri avevano firmato il rapporto al re, e le famose e fatali ordinanze che scioglievano una Camera non per anche adunata, e alteravano sostanzialmente la legge elettorale, e la legge della stampa. Béranger, relatore della Commissione incaricata dalla Camera dei Deputati di esaminare la proponibilità dell'accusa, benchè reputasse che tutti avendo apposto la loro firma alle *Ordinanze* dovessero del pari come *ministri costituzionali* accettarne e subirne la responsabilità, cionnullameno nel suo rapporto non mancò di narrare, che Peyronnet e Guernon-Ranville prima di sottoscrivere erano si opposti a quelle misure arbitrarie e incostituzionali. E tanto bastò, perchè la Camera dei Deputati nel votare l'accusa sentisse la necessità e la giustizia di procedere al dibattimento a allo scrutinio *separato* e *singolare* per ogni ministro.

Il Romanelli pertanto invoca a ragione il principio elementare di gius comune, il principio della *personalità dei delitti* e *delle pene*. Ad esso non può congruamente applicarsi la dottrina eccezionale della *responsabilità ministeriale;* imperocchè non era ministro di un *Principe inviolabile*, ma dipendeva da un *Governo provvisorio*, composto di *gerenti responsabili* della pubblica cosa. Molto meno può ad esso applicarsi la pretesa *solidarietà penale*, che neppure ai *ministri costituzionali* fu applicata giammai.

Il Romanelli non è imputabile se non degli *atti ministeriali personalmente suoi*.

« *MM. de Tracy et Demarçay*. Il faudra donc huit scrutins! On n'en finira pas.

« *M. de Schonen :* Messieurs, vous allez à la fois porter une loi et une accusation contre sept individus. « CETTE ACCUSATION PRÉSENTE UNE QUESTION QUI N'EST PAS COLLECTIVE, MAIS INDIVIDUELLE, CELLE DE SAVOIR S'IL « Y A CHARGE SUFFISANTE CONTRE CHACUN D'EUX. L'ACCUSATION ÉTANT ESSENTIELLEMENT INDIVIDUELLE, ON NE PEUT « NATURELLEMENT PROCÉDER QU'A UN SCRUTIN INDIVIDUEL *(Voix diverses : C'est juste)*.

« Je réponds maintenant au préopinant, qui vous a dit que c'était à la Chambre des pairs, cour de ju« stice, à faire la part de la culpabilité de chacun des prévenus. Certainement la Chambre des pairs, dans sa « haute sagesse, devra agir ainsi : elle est cour de justice; elle connaîtra les faits; on plaidera devant elle; « les accusés seront entendus, et elle distribuera à chacun la justice qui lui appartient. Mais vous aussi, mes« sieurs, vous êtes une espèce de cour de justice relativement aux charges qui motivent l'accusation. *Eh « bien! ces charges peuvent exister à l'égard des uns et non à l'égard des autres. Il faut nécessai« rement, en une telle occurrence, que vous distribuez ainsi à chacun la justice qui vous est départie.* « CETTE JUSTICE CONSISTE A PRONONCER S'IL Y A CHARGE SUFFISANTE CONTRE UN TEL, ET S'IL N'Y A PAS CHARGE « SUFFISANTE CONTRE TEL AUTRE, *et par conséquent à faire, dans la sphère de votre juridiction*, LA PART « DE CHAQUE ACCUSÉ ».

« *M. Persil :* Vous n'êtes pas, comme on vous l'a dit, une espèce de cour de justice, mais une vérita« ble cour judiciaire; vous êtes, d'après le système dans lequel vous êtes entrés, une véritable Chambre « d'accusation, il faut donc que vous prononciez comme le ferait une chambre d'accusation : il y a plusieurs « chefs d'accusations et plusieurs accusés, VOUS NE POUVEZ LES PRENDRE EN MASSE, ET DIRE QUE VOUS LES AC« CUSEZ TOUS SOLIDAIREMENT.

« Accusables, il est absolument impossible que tous les prévenus se trouvent dans la même position. « Remarquez d'ailleurs ce qui arriverait si vous votiez sur sept accusés par un seul et même scrutin, *Il se« rait possible que les uns regardassent M. de Polignac comme coupable, et M. de Peyronnet, comme « non coupable.* Après avoir exprimé cette opinion différente par assis et levé, comment feraient-ils quand « il faudrait voter au scrutin sur l'ensemble des accusés? en deposant leur boule contre M. de Polignac, « ils ne pourraient en déposer une en faveur de M. de Peyronnet ».

(Pag. 136) *M. Béranger* « ivi » *Si en lisant l'histoire on trouvait un tribunal qui eût prononcé, soit « une mise en accusation, soit une condamnation* CONTRE DES INDIVIDUS EN MASSE, *à coup sûr tous les* « COEURS GÉNÉREUX DÉSAPPROUVERAIENT UN TEL JUGEMENT, *et ce tribunal serait sévèrement blâmé*.

« Je pense donc que si la Chambre prononçait autrement que par un vote individuel sur chacun des ex« ministres prévenus, elle s'écarterait des principes d'équité qui la distinguent ».

(Pag. 142) « *M. le Président*. D'après les explications qui ont été données par M. le Rapporteur, je pen« se, QUE LA CHAMBRE DOIT ALLER NECESSAIREMENT AUX VOIX SUR CHACUN DES CHEFS D'ACCUSATION S'APPLIQUANT « A CHAQUE MINISTRE EN PARTICULIER. Ainsi, nous devons commencer par en faire l'application à M. de Po« lignac ».

ARTICOLO TERZO

Dei fatti imputabili al Romanelli non potrebbe valutarsi che la criminosità loro propria.

Tra le *massime di diritto*, premesse e professate dal denunziato Decreto, alcune sono vere e incontroverse, altre erronee ed esorbitanti.

La Camera delle Accuse dice reo di *vero e proprio delitto di lesa maestà* chi attenta alla persona del Sommo Imperante e all'ordinamento politico dello Stato; dice, che tal delitto costituiscono le azioni, di cui sia scopo e oggetto *immediato* la sovversione dell'ordine pubblico (1). Queste prime definizioni pienamente concordo; e a suo tempo ne potrò desumere per necessaria conseguenza la incolpabilità del prevenuto.

Aggiunge bensì la Camera delle Accuse, che gli atti estrinseci di *qualunque sorta*, coi quali il cittadino dimostri la *volontà* di sovvertire l'ordine pubblico, *bastano a farlo incorrere nella censura della legge di lesa maestà*; a tale effetto le sembrano sufficienti *le parole, gli scritti, i gesti, i movimenti, o altri simili cenni o maniere* (2); e non aborre dal citare l'atrocissima legge di Arcadio e di Onorio (*L. Quisquis 5. ff. ad leg. Jul. majest.*) che tra le altre iniquità dispone, « *eodem severitate voluntatem sceleris, qua effectum puniri* : » legge, contro la quale da lungo tempo la umanità e la scienza protestano. Queste massime, che il Decreto attinge da un'antica e disusata giurisprudenza, indegne della nostra età e del nostro paese, lascio che altri pensino a confutare, poichè non occorre alla difesa del mio cliente.

Dichiara alfine la Camera delle Accuse, che la *serie degli atti e dei fatti* da essa esposti, siccome *convergenti allo sovversione della monarchia e della costituzione politica*, compone un FATTO CONTINUATO, e un DELITTO D'INCESSANTE FLAGRANZA; nè solo ravvisa rei coloro che principalmente lo macchinarono ed eseguirono, ma quelli ancora che *dopo il dì 8 febbrajo* 1849 abbiano contribuito alla *permanenza* e *consolidazione del nuovo* ordine di cose (3).

Queste ultime dichiarazioni *erronee ed inique*, benchè in ogni ipotesi mi sia dato escludere qualunque criminosità dai fatti rimproverati al Romanelli, sono quelle, che non debbo lasciar senza replica; e a combatterle completamente basti avvertire,

1.° Che il delitto di lesa maestà, come ogni altro reato, deve giungere una volta alla sua *consumazione*;

2.° E che a delitto consumato non si dà *complicità posteriore*, senza promessa o concerto precedente.

§. 1.°

Consumazione del delitto.

Gli atti narrati nella « *esposizione del fatto in genere* » (dice la Camera delle Accuse) compongono un FATTO CONTINUATO, un delitto d'INCESSANTE FLAGRANZA.

L'una e l'altra qualifica è giuridicamente inesatta, e potrebbe condurre a conseguenze false ed ingiuste.

Se, parlando di *fatto continuato*, si fosse inteso di tal guisa qualificare la *serie degli atti anteriori* alla consumazione del delitto, ciò si potrebbe per mera ipotesi concordare; avvegnachè di *atti anteriori* non è il Romanelli imputato.

Notissima nel diritto penale è la distinzione tra gli atti *preparatorii* e gli atti di *esecuzione*, che sostanzialmente differiscono fra loro; come gli uni e gli altri differiscono dalla *consumazione* del delitto. Quelli puramente *preparatorii* è regola generale, che non cadano sotto la censura della legge penale; nè li sottrae la giustizia e la politica, essendo il più delle volte ambigui, o referibili a intenzione non criminosa, e certa-

(1) *Decreto della Camera delle Accuse* §§. 37, 38, 39.
(2) *Decreto* §§. 40, 41, 42.
(3) *Decreto* §§. 47, 48.

mente innocui. Incominciano gli atti esecutivi col *tentativo*, e continuano fino alla *completa esecuzione* del delitto (1). Ciò essendo, gli atti di *preparazione* e di *esecuzione* del delitto hanno il loro progresso, occupano necessariamente un tratto di tempo più o meno longo; e degli uni e degli altri potrà pur dirsi che nel loro insieme *compongono un fatto continuato*. Ma dove gli *atti di esecuzione* sono giunti al loro compimento, dove il delitto è *subjettivamente* e *objettivamente* compinto, parlare agli effetti penali di *fatto continuato* sarebbe inconcepibile assurdità.

Ordinariamente a delitto compiuto può darsi *reiterazione* di un altro delitto congenere; non mai *continuazione* del delitto medesimo. Eccesionale è la teoria dei *delitti continuati*, ed è affatto *inapplicabile* al reato di lesa maestà.

Dicono i criminalisti, esservi *continuazione di delitto*, quando fra più azioni della medesima specie, sebbene ciascuna di per sè potrebbe costituire il reato, voi ravvisate tal connessione che necessariamente le dovete considerare come costituenti *un solo e medesimo delitto*. Ciascun'azione, presa ed esaminata isolatamente, avrebbe in sè tutti gli elementi che occorrono a costituire il delitto; ciò nullameno repugnerebbe ai più sani principii del diritto penale, che il reo dovesse punirsi per ogni singolo atto delittuoso; che, cioè, quanti sono gli atti, altrettante fossero le pene; quindi fu dichiarato, che la *continuazione* del delitto poteva al sommo considerarsi come circostanza aggravante, ma che il delitto era *uno solo* e una sola pena doveva essere inflitta. Abbiamo esempio di *delitti continuati* nell'*adulterio*; e in altri casi, nei quali gli atti successivi risultino dalla medesima relazione criminosa, sieno le sequele naturali di essa, ed a commetterli non occorra una nuova e particolare risoluzione. E appunto perchè sono animati da una sola determinazione fu detto per *equità* e *a vantaggio del reo*, che in questi casi non si tratta di *più delitti reiterati*, ma di *un solo delitto continuato* (2).

La teoria dei *delitti continuati* è affatto inapplicabile all'alto tradimento; imperocchè, una volta consumato il delitto, negli atti successivi non potrebbero altrimenti concorrere tutti gli elementi che sono necessarii a costituirlo. Ciò che fece adottare la eccezionale ed equitativa teoria dei *delitti continuati* fu questo; che ogni singola azione avrebbe in se stessa gli estremi essenziali del delitto, e che a rigore di sommo diritto farebbe d'uopo irrogare tante volte la pena, quanti sono gli atti ripetuti. Ma, quando il delitto di lesa maestà è consumato, quando è sovvertito l'ordine politico, cangiato il governo, dejetto il Principe, negli atti successivi, presi singolarmente, voi non trovate gli elementi del delitto; mancando, se altro non fosse, quello principalissimo del subietto passivo. Voi non potete dire che negli atti *posteriori alla consumazione* dell'alto tradimento vi è un *delitto continuato*.

Laonde è forza concludere:

O la Camera delle Accuse, parlando di *fatto continuato*, si riferiva agli atti di *preparazione* o di *esecuzione* anteriori al compimento dell'azione criminale; e ciò al Romanelli non cale.

O in questo *fatto continuato*, che essa dice costituire il delitto di lesa maestà, ha preteso comprendervi gli *atti posteriori alla consumazione*, e ha detto cosa che repugna alle nozioni più elementari del diritto penale. Ha detto cosa assorda ed iniqua; assurda, perchè giuridicamente impossibile; iniqua, perchè diretta a trovare il delitto in azioni non criminose.

Se non che la iniquità più grave e veramente peregrina fu quella di qualificare l'alto tradimento delitto d'INCESSANTE FLAGRANZA. Anche i meno versati nella scienza penale vedono bene, come sia qui giuridicamente inesatta, ed usata a significare un concetto che non racchiude, la formula d'*incessante flagranza*; poichè fla-

(1) *Rossi, Droit pénal, liv. 2 chap. 26. 27.*

(2) *Scritti germanici, raccolti dall'egregio professor Mori vol. 2. pag. 91. — Mittermaier, Della differenza fra i delitti continuati, e i reiterati.*

granzo non altro vuol dire che la *sorpresa* del reo nell'*atto stesso* in cui commette il delitto. Il ritenere la cosa rubata non è nè ripetizione, nè continuazione, nè prolungamento del furto. Il ladro, che a furto commesso sia trovato in possesso della cosa rubata, non si dirà che sia colto e sorpreso in *flagrante delitto*. Secondo la Camera delle Accuse, ove abbia inteso applicare tale attributo agli *atti posteriori alla consumazione* dell' alto tradimento, questo delitto non finirebbe mai. Se ciò fosse vero, non basterebbe a consumare il delitto di perduellione la dejezione del Principe, il sovvertimento dell'antico Governo, la sostituzione di un Governo nuovo. Il sofisma e l'assurdo di questa INCESSANTE FLAGRANZA del delitto, se fu inteso di estenderla agli atti posteriori, non richiede dimostrazione. Se l'alto tradimento potesse per sua natura qualificarsi *delitto permanente*, non vi sarebbe governo attuale che non fosse delitto. Il governo del Belgio, il governo degli Stati-Uniti sarebbero *delitti permanenti*. In Svizzera fino all' eroismo di Guglielmo Tell potreste far risalire il delitto!

Malgrado ciò, consultiamo pure i principii elementari della scienza penale.

Non vi è delitto (diceva l'illustre e infelicissimo Rossi) che non abbia due termini estremi; il punto di partenza e la meta (1). « ivi » In ogni « azione criminosa vi hanno sempre due termini « estremi, il punto di partenza, e la meta; il « primitivo pensiero e il compimento dell'atto « finale di ciò che nel concetto, nel disegno del « delitto, si riguardava come l'ultimo termine « dell'impresa. — Gli atti intermedii costitui- « tuiscono una serie più o meno lunga ».

Nei delitti (continuava più oltre il Rossi) è sempre un fatto, o un insieme di fatti che formano lo scopo cui mira l' agente; appena lo scopo è raggiunto, *il delitto è consumato*; e tutto ciò che precede o susségue può avere un rapporto più o meno prossimo, ma non costituisce l'azione criminosa. Ciò premesso, ne adduceva in esempio il delitto di alto tradimento (2). « ivi » « Parimente non bisogna confondere il *successo* « che uno si ripromette dal delitto con l' esecu- « zione di esso delitto. Il fine del cospiratore « può essere quello d'impadronirsi del potere, « o di farlo passare in altre mani. *Dovrà dirsi* « *per questo non cominciare il delitto* CHE NEL MO- « MENTO IN CUI IL COSPIRATORE S'IMPADRONISCE « DI FATTO DELLA COSA PUBBLICA? QUELLO È IL « RESULTATO DEL DELITTO, NON GIÀ IL PRINCIPIO « DELL'ESECUZIONE ». —

Quindi non può cader dubbio, che il delitto di alto tradimento non è d' INCESSANTE FLAGRANZA; esso ha il suo compimento, la sua consumazione.

Ma vi ha di più. Non solo il fatto che costituisce il delitto di perduellione non è d' *incessante flagranza*, ed ha, come in ogni altro reato, il suo compimento; ma, una volta consumato, *perde il carattere di delitto*, e assume quello di un nuovo governo e sistema politico; assume il carattere *di una opinione e di una forza che ha trionfato*. Questo insegnava il Carmignani nella sua teoria delle leggi della sicurezza sociale (3). « ivi » « Il « delitto politico *ha questo di particolare*, che se

(1) *Rossi, Droit pénal*, liv. 2. ch. 25. *des actes qui prépar. ou qui const. le délit*. « ivi » Dans tout « acte criminel aussi il y a toujours deux termes extrêmes, celui du départ, et celui, de l' arrivée; *la pre-* « *mière pensée et l'accomplissement de l'acte final* de ce qui dans la conception, dans le projet du crime, « était, régardé comme *le dernier terme de l'entreprise*. Les actes intermédiaires constituent une série « plus au moins longue ».

(2) Rossi, *Droit pénal. Bruxelles* 1845 *pag.* 294. « ivi » Il faut *aussi ne pas confondre le résultat* « *qu'on attende du crime avec l'exécution du crime*. Le but du conspirateur peut être de s' emparer du « pouvoir, ou de le faire passer en d'autres mains. *Est ce-à-dire que le crime ne commence qu'* AU MOMENT « OU LE CONSPIRATEUR S'EMPARE EFFECTIVEMENT DE LA CHOSE PUBLIQUE? C'EST LA' LE RESULTAT DU CRIME, CE « N'EST PAS LE COMMENCEMENT DE L'EXÉCUTION ».

(3) *Carmignani — Teoria ec. lib. 2. cap. 6. Edizione di Pisa* 1831 *Tomo 2 pag.* 123.

« la legge aspettasse la consumazione onde il « danno da lui prodotto divenisse il titolo ad « imputarlo, ESSO NON AVREBBE PIÙ CARATTERE « DI DELITTO, E ASSUMEREBBE QUELLO DI UNA « FORZA CORONATA DALLA VITTORIA; per lo che « questo delitto rigetta ogni concetto d'attenta- « to, e la legge è costretta a fermarlo per via, « onde non giunga alla meta ».

Nè ciò vuol dire che i rei di alto tradimento *consumato* vadano sempre impuniti. Può darsi, e spesso avviene il ristabilimento di quel governo che era stato temporariamente rovesciato. Rientra egli nelle sue facoltà, e così è nel diritto di punire coloro che con atti *preparatorii* o di *esecuzione* attentarono all'ordine politico e lo sovvertirono. Ma non si deve da questo argomentare, che egli abbia il diritto eziandio di punire coloro, ai quali non può darsi debito che di *atti posteriori alla consumazione* del delitto. E di ciò parleremo nell'articolo successivo.

Ora null'altro giova stabilire, se non che l'alto tradimento non è d' *incessante flagranza*, ma può avere al pari di qualunque altro reato la sua *completa consumazione*.

Differisce, è ben vero, dagli altri delitti in quanto alla *consumazione*, ma per altro riguardo. Ne differisce, non già perchè *non si consumi mai*, ma perchè *si consuma prima degli altri*.

« *Nam coetera tum persequare, ubi facta sunt* (disse Catone al Senato Romano, parlando dello cospirazione di Catilina); *hoc nisi provideris ne accidat, ubi evenit, frustra judicia implores* ». E disse il vero; ma non così vera e giusta fu la conseguenza che ne trassero gli antichi scrittori di diritto penale. Ne trassero la conseguenza, che riguardo alla penalità degli atti anteriori non fosse dato applicare a questo delitto i principii medesimi che concernono i *delitti comuni*; e che, senza distinguere il delitto *tentato* dal delitto *consumato*, si dovesse al conato e alla consumazione dell'alto tradimento comminare ed infliggere una pena uguale. La scuola moderna ha oggimai combattuto questo antico errore: ha oggimai con tutta equità stabilito, doversi applicare anco ai delitti di alto tradimento la differenza fra *tentativo* e *consumazione*, anco a questo delitto convenire il principio della *minore punibilità del conato*. Ma d'altra parte ha sempre ritenuto, esservi *consumazione* di questo delitto *senza il criminoso successo*, senza il conseguimento del fine; non potersi ragionevolmente pretendere che all'effetto di considerare *consumato* questo maleficio sia necessario il totale sovvertimento dell'ordine politico, nè la effettiva distruzione di un elemento sostanziale dello Stato; e bastare il compimento di un'azione che minacci grave o imminente pericolo alla sicurezza del Sommo Imperante, del territorio o del pubblico ordinamento.

Così, disertando sulla differenza tra i delitti *consumati*, e i *tentati*, e sui varii gradi del conato, Mittermaier annovera l'alto tradimento tra quei delitti, che sarebbe impossibile punire, ove la legge ne aspettasse la consumazione; e dichiara *consumato il delitto*, quando l'agente adoperò i mezzi che reputava necessarii a raggiungere il fine, benchè non lo abbia raggiunto (1).

Così Zaccaria, dissertando intorno al tentati-

(1) *Scritti germanici*. — *Pisa* 1845 *tom*. I *pag*. 266. « ivi » È vero, che d'ordinario il delitto è co-« stituito dall'azione; terminata la quale, è consumato. Imperocchè la legge andrebbe tropp'oltre, se vo-« lesse considerar consumato il delitto, solamente quando il delinquente avesse raggiunto tutti i suoi fini. « In certi delitti, per esempio nell'alto tradimento, *sparirebbe la possibilità di punirli*, volendo aspettar-« ne l'effetto; in altri l'effetto dipende meramente dal caso. Viceversa la legislazione ha i suoi motivi per « rilevare alcuni delitti, e riguardarli come *consumati* solamente quando è avvenuto un dato effetto » *pag*. 268 « ivi ». Viceversa in altri casi i giureconsulti si contentarono di una qualche azione esterna, e troppo presto « considerarono compiuto il delitto. Il che avvenne nell'incendio, in cui sovente il delitto si riguardò con-« sumato, acceso che fosse il materiale portato per incendiare, o guizzata in esso la fiamma: laddove que-« sto delitto apparisce compiuto solamente col bruciar della cosa, che si voleva incendiare, o con l'effet-« tivo divampare del fuoco su di essa. *Quando le leggi minacciano di pena una certa azione, farà d'uopo « esattissimamente guardare ai caratteri, che nella medesima son presi principalmente di mira dalla*

vo dell' alto tradimento, ritiene applicabile a questo come agli altri delitti la differenza tra il *tentativo* e la *consumazione*; combatte come iniquo il principio che li sottoponeva a pena uguale; e solo riconosce e concorda, che alla *consumazione* di questo delitto non si richiede il conseguimento dello scopo delittuoso (1).

Il perchè, se il conseguimento dello scopo delittuoso non è necessario alla consumazione dell' alto tradimento, se questo delitto può dirsi

« *disposizione legale*. Il giudice criminale dee riguardare come consumata quella sola azione delittuosa, che « può considerarsi compiuta, o per la sua natural qualità, e secondo l' uso della favella, o per la sua indole « giuridica. Quindi un' azione delittuosa potrà riputarsi terminata solamente quando: *a*) vi sieno tutti i ca- « ratteri, che debbono concorrere secondo la semplice interpretazione grammaticale della parola, che la « legge ha trascelta a significarla: o quando *b*) presenta i caratteri stabiliti dalle norme legali. Al contrario « è inesatto il dire, che il delitto deve riguardarsi consumato, quando il delinquente ha raggiunto il suo fine « o quando è stato eseguito tutto ciò cui mirava la malvagia intenzione. Secondo una tal pretensione il furto « sarebbe consumato solamente allorchè il ladro si potesse ritenere la cosa involata, *ed il solo rovescia-* « *mento effettivo della costituzione dello Stato consumerebbe l' alto tradimento.* » *pag.* 271. « ivi ». La « questione della *consumazione* acquista una speciale importanza nei delitti contro lo Stato, e precipuamen- « te nell' alto tradimento. Di una massima antica, per cui questi malefici si consideravano come *delicta ex-* « *cepta*, e si credeva di non dover loro applicare i principj che valevano per gli altri, ormai non si può « più parlare: *ma d' altra parte non si può nemmeno pretendere il conseguimento del fine nell' alto tra-* « *dimento;* perchè non sarebbe più luogo ad applicazione di pena contro un malfattore, che già si fosse as- « siso sul trono. Non è giusto neppure che si richieda, come effetto, la dissoluzione dello Stato, e che poi « si affermi che in questo delitto si debba equiparare la pena del conato a quella della consumazione. I delitti « contro lo Stato si debbono unicamente giudicare come quelli contro i privati: ma i primi peraltro appar- « tengono alla classe di quelli, che si consumano mediante un' azione. Qui fa d' uopo guardarsi da un lato di « non contentarsi di una semplice preparazione, e *dall' altro di non esiger troppo a riputar consumato il* « *delitto*. Così, a tenore di quanto si è detto, l' azione apparisce compita, quando nell' alto tradimento sie- « no stati in effetto esternamente impiegati i mezzi preparati per raggiungere il fine mirato, e l' agente ha « fatto per la sua parte tutto ciò, che dipendeva da lui, e che appartiene all' idea dell' azione. La particola- « re espressione della legge penale guiderà sicuramente il giudice in simili casi, e la sua decisione sarà di- « versa, secondo che la legge dirà: *Chiunque in tempo di guerra consegna fortezze al nemico, o trapassa* « *al medesimo* » oppure « *Chiunque entra in trattati proditorj col nemico* ».

(1) *Scritti germanici. Livorno* 1846. *Tom.* 2.° *pag.* 155 « ivi » Quantunque possa bene accadere che . . . , « il diritto positivo, equiparando la penalità dell' esecuzione intrapresa e della compiuta, abbia reso inutile « *il distinguere fra il tentativo e la consumazione di alcuni delitti*; non ostante fa d' uopo ammettere, « che l' accennata differenza, secondo la natura della cosa, è applicabile per regola a tutti i delitti dolosi. « Imperocchè, per quanto l' idea d' un delitto ora richieda un determinato effetto, ora una data azione, si « dovrà per altro costantemente presentare una più o meno lunga continuazione di atti criminosi, la quale « può essere in ogni momento interrotta, o dalla volontà dell' agente, o da altre circostanze, *prima che* « *sia avvenuto o sia stato eseguito tutto quello che costituisce l' intiero fatto punibile* ».

Pag. 157 « ivi » Or, se noi domandiamo la ragione, per cui nel delitto di alto tradimento si dice impos- « sibile il tentativo, ossia per cui il più remoto intraprendimento si è parificato alla consumazione, troviamo « che si è cercato di giustificare questo principio, affermando che il diritto penale dello Stato può esercitarsi « soltanto contro i conati del suo sovvertimento, e che, esigendo il conseguimento dello scopo delittuoso, « si escluderebbe la possibilità di punire; avvegnachè, rovesciata la costituzione esistente, viene a mancare « il potere di far valere le leggi contro il perduelle. Con questo discorso non si fa che ripetere l' antico ar- « gomento di Catone; *hoc nisi provideris, ne accidat, ubi evenit, frustra judicia implores* ». Ma da una « parte questa affermazione meramente politica non è sempre vera, perchè riman sempre possibile il rista- « bilimento del potere legittimo, dopo che è stato temporariamente rovesciato; e l' istoria c' insegna, che il « sospeso diritto di punire è rientrato assai spesso nell' esercizio delle sue facoltà: e d' altra parte ciò pro- « va solamente, che per la consumazione di questo delitto non si può esigere il criminoso successo, ossia « la distruzione effettiva o d'un elemento essenziale dello Stato. Ma da questa premessa non sarebbe giu- « sto dedurre, che ogni remoto intraprendimento di perduellione si debba considerare come un alto tradi- « mento compiuto; perocchè il delinquente, che incomincia, dee, per arrivare al successo pigliato di mira, « percorrere un' intiera serie di azioni, le quali o appartengono alla classe degli atti preparatorj, o a quella « degli atti esecutivi ».

consumato senza il criminose successo, io non so come non debba ritenersi avvenuta la sua consumazione, dove non mancò il successo, dove lo scopo fu conseguito! Se non basta la dejezione del Principe e il mutamento del governo, quando mai potrà dirsi eseguito tutto ciò che costituisce il fatto punibile? Quando potrà dirsi raggiunta la meta criminosa? Quando *consumato* il delitto?

Percorrete nel denunziato decreto la « *Esposizione del fatto in genere*: « e vi apparirà evidentissimo, che nel concetto stesso della Camera delle Accuse si ritiene, che il supposto delitto FU CONSUMATO NEL DÌ 8 FEBBRAIO.

Parlando di fatti avvenuti sul cadere dal gennaio e nei primi del febbraio 1849 essa dice, che « *la rivoluzione doveva presto addivenire un* FATTO « COMPIUTO (1).

Parlando della partenza del Principe da Siena soggiunge, che « *presentava la opportunità degli* « *atti più prossimi alla* CONSUMAZIONE DI QUELLA « RIVOLUZIONE » (2).

Narrato il modo, onde si ottenne dalla Camera dei Deputati la nomina del Governo provvisorio, e passata sotto silenzio la deliberazione del Senato, racconta la Camera delle Accuse: « ivi » « *che in seguito di questi fatti i Triumviri saliro-* « *no in Palazzo ad esercitare il potere, ed il Circo-* « *lo ritornò tumultuante e festoso per il* COMPITO « SUCCESSO » (3).

Dice inoltre la Camera delle Accuse « *che il* « NUOVO GOVERNO *volle subito mostrarsi grato ver-* « *so chi aveva operato a suo favore* » (4).

E parla di ricompense date a varie persone, e fra queste a un tal Niccolini, « *che più di tutti* « *aveva dato mano* A CONSUMARE IL DELITTO » (5).

Dice finalmente, che i faziosi si adoperarono a cacciare il Principe dalla Toscana, « *quantun-* « *que l'opera sovversiva dell'ordine monarchico-* « *costituzionale, stabilito fra noi,* POTESSE DIRSI « COMPIUTA » (6).

Chiarissimo, e ripetutamente espresso è il concetto della Camera delle Accuse. Essa ritiene in fatto, che la RIVOLUZIONE FU CONSUMATA, e il delitto ebbe il SUO COMPIMENTO NEL DÌ 8 FEBBRAIO con la proclamazione del Governo provvisorio, che dice imposto dalla *sorpresa* e dalla *violenza* dei faziosi. Ond'è che, ritenuto il fatto come il denunziato decreto lo espone, gli atti di cui l'Accusa addebita il Romanelli non può impugnarsi che sono *posteriori alla consumazione* del supposto delitto.

E, qualunque altra opinione si fosse adottata nel determinare il punto concreto della *consumazione* dell'alto tradimento, non sarebbero variati i termini della *questione di diritto*.

Ed invero la nomina del Governo provvisorio, quantunque nata in mezzo ai tumulti popolari, può bene apprendersi come un fatto legale e costituzionale. Nell'assenza del Capo del potere esecutivo, che s'ignorava ove ito fosse, nè aveva lasciato Deputazione veruna che lo rappresentasse, le Camere avevano facoltà di supplirvi con la nomina di un *Governo provvisorio*. La costituzionalità di questo fatto, ove d'uopo il Romanelli ne avesse, toglierebbe alla *successiva* accettazione del ministero di giustizia e grazia *qualunque imputabilità*, non tanto *politica*, quanto ancora *morale*. Ma di ciò è vano parlare; avvegnachè la Camera delle Accuse non imputa al Romanelli, nè come atto civilmente criminoso, nè moralmente pravo, l'accettazione del ministero. Il primo atto di cui lo addebita è l'apposizione della sua firma alla *legge stataria del 22 febbraio*. Dignisachè, ove pur non si fosse considerato *compiuto il fatto criminoso*, e *consumata la rivolu-*

(1) *Decreto della Camera delle Accuse* § 15.
(2) *Idem* § 19.
(3) *Idem* § 22.
(4) *Idem* § 23.
(5) *Idem* § 24.
(6) *Idem* § 26.

zione nel dì 8 febbraio con la proclamazione del Governo provvisorio, potrei vincere di cortesia l'Accusa, e sempre e nullameno mostrare che i fatti obiettati al Romanelli sono *posteriori alla consumazione del delitto*.

Volete voi, potrei dire all'Accusa, che il supposto delitto si *consumasse* il dì 8 febbraio con la proclamazione del Governo provvisorio? Ebbene gli atti del Romanelli, che pretendete incriminare, avvennero dopo!

Volete voi, che il delitto si compiesse il 10 febbraio con la *pretesa* abolizione del consiglio generale e del Senato? Ebbene a questo fatto sono posteriori quelli di cui date colpa al Romanelli!

Volete voi, che neppur dopo la proclamazione di un Governo nuovo, neppure dopo la *pretesa* abolizione delle Camere vi fosse *delitto consumato*, sol perchè il Principe rimaneva in un angolo della Toscana? Non vi basta che egli avesse di fatto *abbandonato il Governo dello Stato*? Non vi basta che un *altro Governo* fosse istituito? Ebbene! gli atti di cui date debito al Romanelli sono posteriori ancora alla partenza del Principe dalla Toscana, che avvenne nel 21 febbraio (1)!

Tenete dunque per fermo,

che l'alto tradimento, come ogni altro delitto, deve giungere una volta alla sua *consumazione*;

e che, si reputi questa avvenuta nel caso nostro, o con la rivoluzione del dì 8 febbraio, o con la pretesa abolizione delle Camere, e con la partenza del Principe dalla Toscana, i fatti del Romanelli che si pretendono *criminosi*, o che incominciano con la sottoscrizione della Legge stataria del 22 febbraio, sono sempre *posteriori alla consumazione del supposto delitto*.

§. 2.°

Non vi è complicità posteriore senza precedente concerto.

Il denunziato decreto non solo ritiene colpevoli dell'alto tradimento coloro che lo macchinarono e lo eseguirono, ma quelli ancora, che *dopo il dì 8 febbraio* 1849 contribuirono alla *permanenza* e *consolidazione* del nuovo ordine di cose (2). E ivi cita alcune autorità che di ciò nulla dicono.

Quelli, cui si rimprovera di avere contribuito alla *permanenza e consolidazione* del Governo provvisorio, sono sostanzialmente imputati di *complicità posteriore*.

Innanzi di esaminare, se per la *natura speciale* dell'alto tradimento possono reputarsi criminosi gli atti *posteriori alla consumazione* del delitto, vediamo un poco, giusta i principii che regolano i delitti comuni, se e quando gli atti susseguenti la consumazione del delitto, possano costituire *complicità criminosa*.

La teoria della *complicità* è una delle parti del diritto penale meglio illustrate dalla scienza moderna; teoria, che strettamente si collega con l'altra della imputabilità, e della imputazione, poichè non basta la materialità di un fatto, ma è necessario *il concorso dell'intendimento e della volontà*, onde la criminosità di un atto si comunichi a tutti coloro che hanno preso parte al delitto (3).

Elementare è la distinzione tra i *correi* ed i *complici*.

Si dicono *correi*, o *delinquenti principali*, quelli che concorsero o contribuirono alla *risoluzione ed esecuzione*, che sono gli elementi costitutivi di ogni genere di delitto.

(1) *Decreto della Camera delle Accuse* § 28 *in fine*.
(2) *Idem* § 48.
(3) *Rossi, Droit pénal, Bruxelles*, 1845, *pag.* 356 *num.* 3. « Ivi » Il est inutile de faire remarquer de « nouveau que la théorie des codélinquents et celle des complices est intimement liée à celle de l'imputabilité « et de l'imputation. Il ne suffit pas d'un fait materiel: il faut aussi *le concours de l'intelligence et de la « volonté* de chaque agent, pour que la criminalite de l'acte se comunique à tous les parteicipants au crime ».

Si dicono *complici*, o *delinquenti accessorii*, coloro i quali non fanno altro che accedere alla *resoluzione* o agevolare l'*esecuzione* del delitto; ma nè l'una nè l'altra può dirsi veramente che sia l'opera loro.

Elementare è la suddistinzione della *complicità*.

La *partecipazione* può consistere in un concorso unicamente *morale* al delitto; come nel *mandato*, nel *comando*, nel *consiglio* a delinquere.

La *partecipazione* può verificarsi in un concorso *morale e fisico* al delitto; e questo è il caso dell'*aiuto*, che può darsi *anteriore*, *contemporaneo*, o *posteriore* all'azione criminosa.

Premesse queste definizioni e distinzioni elementari, ella è cosa evidente che il denunziato decreto, dichiarando rei di alto tradimento coloro che *dopo il di 8 febbraio 1849 colla voce, con gli scritti e coll'opera contribuirono a consolidare* il nuovo ordine di cose, ha inteso imputar loro una *complicità di aiuto posteriore*.

Nei *delitti comuni la lode*, la *ratiabizione*, la *partecipazione dei frutti*, la *occultazione* del delinquente o degli oggetti attinenti al delitto, in breve l'*aiuto posteriore* al reato già da altri commesso è cosa *immorale*. Di ciò non è dubbio. Ma dovrà dirsi per questo, che nei *delitti comuni* sia sempre criminoso e punibile l'*aiuto successivo*?

Alcuni, considerando *moralmente* e non *politicamente* le cose, e argomentando da alcuni frammenti del diritto romano che si riferiscono unicamente alle *civili conseguenze* del mandato e della ratifica, reputarono sempre e indistintamente criminoso l'*aiuto posteriore* al delitto alieno; e si fondarono precipuamente sulla sentenza di Ulpiano « *in maleficiis mandato ratihabitio equiparatur* ». Altri all'incontro, partendosi dal principio che l'*adesione* all'altrui delitto non può essere *politicamente imputabile* se non in quanto abbia *precedentemente influito alla esecuzione* del delitto medesimo, videro nella successiva *approvazione* e *ratiabizione* una cosa *immorale*, un delitto non già.

I Romani conobbero molti delitti privati; e delle obbligazioni che da esse nascevano giudicarono colle regole del diritto civile privato. E anche nei delitti pubblici si distingueva da essi la *obbligazione di risarcire il danno*, che è materia del diritto privato, e la *imputazione* e la *pena* che sono materie del diritto pubblico. Con questa medesima distinzione l'Anton Matteo disapplicava il frammento di Ulpiano (1). « ivi » Qua« lora io abbia *ratificato* un omicidio commesso « da altri in come mio, non mancano scrittori, « che mi reputino soggetto alla disposizione del« la legge Cornelia. Ell'è però troppo dura, a « mio giudizio, cosiffatta dottrina; e solamente « da predicarsi nei templi, non da seguitarsi nel « fôro; imperocchè avviene alcuna volta che « colui che ratifica un delitto non vi abbia coo« perato di propria mano, nè vi abbia dato ca« gione. E siccome nei delitti SI HA RIGUARDO AL « TEMPO NEL QUALE FURONO COMMESSI, *L. 1, ff.* « *de pæn.*: ed in quel tempo non v'ebbe parte ve« runa colui che di poi li ratifica, CON QUALE « ANIMO GLI POTREMO NOI IRROGARE UNA PENA? « La regola di diritto, giusta la quale dovreb« besi anco nei maleficii la ratifica equiparare al « mandato, può sembrar vera soltanto *all'effetto* « *di convenire civilmente* chi ratificò un maleficio « privato, NON COSÌ ALL'EFFETTO DI ACCUSARLO « CRIMINALMENTE ».

(1) *Ant. Matt. de crim. proleg. cap.* 1. *num.* 14. « ivi » Homicidium quoque meo nomine perpetratum si « ratum habuero, adstringi me legi Corneliæ, non desunt qui scribant. *Verum rigidior est, meo quidem* « *judicio, haec sententia*; nec in foro, sed in templis est pro concione laudanda; quandoquidem qui ratum « habet, neque ipsa sua manu deliquit, neque causam sceleri dedit. CUMQUE IN DELICTIS SPECTATUR TEMPUS, « QUO COMMISSA SUNT, *Leg.* 1. *ff. de pæn.*: *eo autem tempore nihil attinuerint ad eum qui postea rata ha*« *buit*, QUA FRONTE POENAM EI IRROGARE POTERIMUS? Regula vero juris, quæ vult ratihabitionem in maleficiis « quoque mandato comparari, hactenus vera videtur ut pecuniarie conveniri posset, qui maleficium privatum « ratum habuit; NON ETIAM ACCUSARI CRIMINALITER ».

Ricorreva l'Anton Matteo all'autorità non sospetta di Tiberio, che rinviò *la causa* di Pisone al Senato con queste parole: « *Nam si legatus offi-* « *cii terminos, obsequium erga Imperatorem exuit,* « *ejusdemque morte et luctu meo laetatus est, odero,* « *seponamque a domo mea; et privatas inimicitias,* « *non Principis, ulciscar* ». E a queste aggiungeva le parole dette da Cicerone ad Antonio, che lo accusò di aver *voluto* e *approvato* la morte di Cesare; memorande parole, le quali, benchè procedano in termini diversi dal caso nostro, dimostrano l'assurdo in cui s'incorrerebbe, ove si pretendesse trovare complicità nella *successiva approvazione* del delitto. « *Quid enim interest inter* « *suasorem facti, et probatorem? Aut quid refert,* « *utrum voluerim fieri, an gaudeam factum? Ec-* « *quis est igitur, te excepto, qui illum regnare* « *gaudebat? Qui illud aut fieri noluerit, aut factum* « *improbaverit? Omnes enim in culpa* ».

Nel modo stesso il Cremani disapplicava la sentenza di Ulpiano. Nei delitti, diceva, doversi massimamente guardare al *tempo* in cui furono commessi; e ricongiungere un *fatto posteriore* ad un'azione già compiuta essere finzione inammissibile nei criminali giudizii (1). « Imperocchè, « dovendosi *nella estimazione dei delitti* SOPRAT- « TUTTO CONSIDERARE IL MOMENTO, IN CUI VENNE- « RO CONSUMATI, nulla al certo può dirsi, che « sia stato in quel tempo operato da chi ratificò « in appresso il delitto .... LA RATIFICA ADUN- « QUE NEI MALEFICII NON È IN ALCUN MODO DA « EQUIPARARSI AL MANDATO; comunque in con- « trario abbia scritto Ulpiano, il quale *probabil-* « *mente* dee riferirsi a quei delitti, per cui si po- « teva agire non tanto criminalmente, *quanto ci-* « *vilmente*, e da cui il ratificante era venuto a « conseguir qualche lucro. Nelle cause civili per- « altro, rispetto alle quali si dà luogo sovente « a delle finzioni, può benissimo la ratifica equi- « pararsi al mandato; NON COSÌ NEI CRIMINALI GIU- « DIZII, IN CUI BISOGNA ATTENERSI ALLA PURA « REALTA' ». E altrove il Cremani stesso (2). « ivi » MA NEI DELITTI CONVIEN GUARDARE UNICA- « MENTE AL TEMPO, IN CUI FURONO ESEGUITI .... « Perocchè, UNA VOLTA COMPITO INTERAMENTE IL « DELITTO, NON È PIÙ CONCEPIBILE ASSOCIAZIONE « AL DELITTO STESSO; tale almeno da contribui- « re alla consumazione del reato; E CONSEGUEN- « TEMENTE CESSA DEL TUTTO, COME SI DICE, « QUALSIVOGLIA CONCORSO AL FATTO ALTRUI ».

Il Nani professa la medesima teoria, laddove tratta del concorso di più persone nel medesimo delitto, e in specie del concorso fisico (3). « ivi » « Non potendo concorrere nel delitto senza un « atto morale che abbia una qualche influenza « sull'altrui volontà per eccitarla o determinar- « la a commetterlo, e senza un atto fisico che « ne faciliti l'intraprendimento o l'esecuzione, « *la circostanza di avere approvato il delitto già* « *consumato non sarebbe valutabile per equipararla* « *al precedente mandato. E se il pentimento succe-* « *duto allo stesso delitto non può retroagire per* « *escludere l'imputabilità*, EGUALMENTE LA RE- « TROAZIONE NON SI DEBBE AMMETTERE PER CO- « MUNICARE L'IMPUTABILITÀ DI UN DELITTO, DEL « QUALE NON SI PARTECIPÒ NÈ MORALMENTE NÈ

(1) *Cremani, De jure crimin. lib. 1. pars 1. cap. 2. de dolo, n. 22.* « ivi » Cum enim in *æstiman-* « *dis sceleribus* TEMPUS MAXIME SPECTARE OPORTEAT QUO PERFECTA FUERUNT, nihil sane hoc tempore actum « est ad eum pertinens, qui postea ratum habet. IGITUR RATIHABITIO IN MALEFICIIS MANDATO AEQUIPARANDA « MINIME EST; quamvis aliter Ulpianus scripserit, qui forte intelligendus est de delicto, ex quo non solum cri- « minaliter *sed et civiliter* agere permissum erat, et ex quo ratum habens aliquid lucri perceperat. In civi- « libus autem caussis, in quibus non raro fictionibus locus est, ratihabitionem mandato æquiparare licet, NON « IN CRIMINALIBUS JUDICIIS IN QUIBUS VERITAS TANTUM INSPICIENDA EST.

(2) *Idem, ibidem, lib. 2. cap. 4. art. 4. quædam de iis qui fecer. N. 12.* « ivi » Verum in DELICTIS IN- « SPICI OMNINO TEMPUS OPORTET, QUO PATRATA FUERUNT .... Crimine enim usquequaque perfecto, societas « ejusdem criminis concipi deinceps non potest, saltem ea quæ confert ad criminis perfectionem; AC PROINDE « OMNIS, *ut ajunt*, CONCURSUS IN ALIENAM ACTIONEM PRORSUS CESSAT ».

(3) *Nani, Principii di giurisprudenza criminale, cap. 3. sez. 1. num. 146. sez. 2. Num. 153, 154, 155.*

« FISICAMENTE PRIMA CHE SI FOSSE CONSUMATO. « E altrove » Dovendo gli atti esser cooperativi « o alla *deliberazione*, o all' *intraprendimento*, o « alla *consumazione* del delitto, NÈ ESSENDOVI RE« TROAZIONE PER GLI OGGETTI PENALI, gli atti po« steriori all' azione criminosa possono bensì co« stituire distinti delitti, ma non potrebbero ri« sguardarsi come atti componenti il concorso « morale o fisico nel delitto anteriormente con« sumato.

« Questi atti, sebbene accompagnati dalla « scienza del delitto anteriormente commesso, « NON POSSONO FORMARE UNITÀ DI AZIONE col de« litto medesimo, o sia la complicità, giusta le « nozioni prestabilite pel concorso morale o fisi« co nell' altrui azione.

« Ma, se gli atti posteriori alla consumazione « del delitto fossero conseguenti ad una precedu« ta relativa convenzione con l' autore, e questa « fosse accompagnata da scienza nel promitten« te del delitto medesimo e delle sue qualità, « non ne potrebbero non emergere tutti gli estre« mi che costituiscono la complicità ».

La dottrina della *complicità* fu egregiamente trattata da Pellegrino Rossi. Stabiliti i razionali principii che la governano, ne trae le loro giuridiche conseguenze: e fra le altre questa ne desume, che un fatto posteriore alla consumazione del delitto non può importare, *nè correità nè complicità* (1). « ivi » Un' altra conseguenza non me« no evidente, ma d' assai maggiore importan« za, si è questa: UN FATTO QUALUNQUE POSTE-

(1) *Rossi* — *Droit pénal. liv. 2 chap. 40. Bruxelles* 1843. *pag.* 357. « ivi » Une autre conséquence non moins « évidente, mais d' une plus grande importance, est celle-ci. UN FAIT QUELCONQUE POSTÉRIEUR AU DÉLIT, NE « PEUT ÊTRE, NI UN FAIT DE CODÉLINQUENCE, NI UN FAIT DE COMPLICITÉ. Il y aurait contradiction manifeste dans « les termes. IL EST IMPOSSIBLE DE COOPÉRER OU DE PRENDRE UNE PART QUELCONQUE A' UN ACTE DÉJÀ CONSOMMÉ. « S'il y a délit dans le *fait postérieur*, ce ne peut être qu' un *délit spécial*.

« L' opinion contraire étant une erreur grave par ses conséquences, et qui a trouvé de nombreux défen« seurs, il ne sera pas hors de propos de l' examiner de plus près.

« Les faits postérieurs qu' on a voulu classer parmi les faits de complicité sont, les uns des actes *moraux*, « les autres des actes *physiques*.

« On cite dans la première classe l' approbation, et plus spécialment encore la ratification *(ratihabitio)* de « l' action criminelle. Par la ratification, son auteur prend, pour ainsi dire, le délit pour son compte, et lais« se entendre que si on l' eût consulté avant de le commettre, il en aurait ordonné l' exécution. La ratifica« tion prendrait un plus haut degré de gravité, si celui qui ratifie donnait en même temps un prix, une ré« compense, des secours, un asile à l' auteur du crime. Il y aurait alors *acte moral et acte physique à la fois*.

« Mais, quelque soin qu' on prenne de noircir le fait de la ratification, *peut-on jamais affirmer que ce fait* « *ait contribué en rien à la resolution ou à l' exécution d' un crime*, CONSOMMÉ *lorsque l' auteur de la* « *ratification étoit dans l' ignorance de la chose, et que les auteurs du crime ne connoissoient nullement* « *ses intentions?*

« L' auteur de la ratification est sans doute un *homme immoral*, mais le Tout-Puissant lui-même ne sau« rait le faire coopérer aujourd' hui à ce qui a été fait et consommé hier.

« D' ailleurs, en admettant que la ratification prouve, jusqu' à un certain point, que son auteur désiderait, « déjà antérieurement, le crime qui a été commis à son insu, *qui peut assurer que s' il se fût trouvé en* « *présence du fait criminel, il aurait persisté dans ce désir?* ON PEUT APPROUVER UN FAIT CONSOMMÉ ET « DÉSORMAIS IRRÉVOCABLE, ON PEUT EN PROFITER, ET CEPENDANT ON AURAIT PEUT-ÊTRE RECULÉ DEVANT CE MÊME « DÉLIT AU MOMENT OU IL ALLAIT ÊTRE EXÉCUTÉ.

« Ce sont les commentateurs du droit romain qui ont mis en avant l' erreur que nous combattons. *In ma*« *leficio ratihabitio mandato comparatur*. Tel est le texte de la *Leg.* 152. § 2. *D. de Regul. Juris. Leg.* 1. « § 14. *D. de vi et de vi arm.* En faisant une application des paroles de la loi romaine, ils ont établi comme « principe que la ratification était un acte de *complicité*, comme l' *ordre* et le *mandat*.

« Quelles que soient les expressions employées par Ulpien, auteur du fragment cité en écrivant son com« mentaire sur l' édit du préteur, *le bon sens* commande de ne les appliquer qu' aux intérêts pécuniaires, qu' à « l' action en dédommagement au profit de la partie lésée.

« Alors tout s' explique, et le sens du fragment est raisonnable. Un tiers, sans me consulter, a violemment « troublé mon voisin dans la possession paisible de son bien; il l' en a expulsé en mon nom et dans mon in« térêt. Au lieu de le désavouer, je m' empresse de profiter de son acte; j' occupe le fonds vacant; je ratifie

« RIGUARDO AL DELITTO NON PUÒ COSTITUIRE, NÈ UN « FATTO DI CORREITÀ, NÈ UN FATTO DI COMPLICI-« TÀ. Altrimenti vi sarebbe manifesta contradi-« zione ne' termini. EGLI È IMPOSSIBILE IL COO-« PERARE O PRENDERE UNA PARTE QUALUNQUE A « UN ATTO GIÀ CONSUMATO. Se vi ha delitto *nel fat-« to posteriore*, non può essere che un *delitto spe-« ciale*.

« Essendo la opinione contraria un errore gra-« ve per le sue conseguenze che ha trovato non « pochi difensori, non sarà fuor di proposito lo « esaminarla più da vicino.

« Dei fatti posteriori, che si è voluto classare « tra i fatti di complicità, alcuni sono atti *mo-roli*, ed altri atti *fisici*.

« Si novera nella prima classe l'approvazione, « e più specialmente ancora la ratifica (*ratihobi-« tio*) dell'azione criminosa. Mediante la ratifi-« ca, il di lei autore prende, per così dire, il « delitto sopra di sè, e dimostra che ove lo si « fosse interpellato, prima di commetterlo, egli « ne avrebbe ordinata l'esecuzione.

« Assumerebbe la ratifica un *corattere di mag-« gior gravità*, quando il ratificante prestasse « ancora una mercede, una ricompensa, un aiu-« to, un asilo all'autore del delitto. Vi sarebbe « in tal caso *atto morale ed atto fisico* o *un tempo* ».

« Ma per quanto uno si studii di dipingere a « neri colori il fatto della *ratifica*, *potrà dirsi « mai che abbia in nulla contribuito alla risolu-« zione o all'esecuzione di un delitto*, CONSUMATO « *quando l'autore della ratifica era ignaro della co-« sa, e gli autori del delitto non conoscevano mini-« mamente le di lui intenzioni?*

« Chi *ratifica* un delitto senza dubbio è *un uo-« mo immorale*, ma lo stesso Onnipotente non « potrebbe farlo cooperare oggi a ciò che è stato « eseguito o consumato ieri ».

« D'altronde, ammesso pure che la *ratifica* « provi fino ad un certo segno che il suo autore « desiderava anche prima il delitto che è stato « commesso a di lui insaputa, *chi ne può assicu-« rare che s'egli si fosse trovato presente al fatto « criminoso, che avrebbe perseverato in quel desi-« derio?* PUÒ ALCUNO APPROVARE UN FATTO CON-« SUMATO ED ORAMAI IRREVOCABILE; PUÒ TRARNE « PROFITTO, E NON PERTANTO AVREBBE FORSE RI-« FUGGITO DAL DELITTO STESSO NEL MOMENTO CHE « SI STAVA PER ESEGUIRLO.

« Sono i Commentatori del dritto Romano, che « hanno messo in campo l'errore che noi confu-« tiamo. *In maleficio ratihabitio mandato compa-« ratur*. Così dice il testo della *L.* 152. § 2. *D. de « Regul. Juris Leg.* 1. § 14. *D. de vi et de vi arm.* « Essi, applicando troppo *genericamente* le paro-« le della legge romana, stabilirono come prin-« cipio, che la *ratifica* fosse un atto di *complici-« tà*, alla pari del *comando* e del *mandato*.

« Qualunque sieno i termini che Ulpiano, au-« tore del citato frammento, adoperava nel com-

« l'expulsion. Quoi de plus naturel que de me soumettre aux chances fâcheuses (*damnum*) d'un fait, dont je « me suis approprié les chances utiles (*lucrum*)? Le fait a été exécuté pour moi, je l'approuve, j'en profi-« te; en revanche, je dois payer la dette qui en résulte. C'est le cas de celui qui approuve un achat fait à son « insu, pour lui, et qui se met en possession de la chose achetée. Il est évident qu'il doit en payer le prix.

« MAIS ON NE PEUT PAS ACCEPTER DE LA MÊME MANIÈRE LES CONSÉQUENCES PÉNALES D'UN FAIT D'AUTRUI « EXÉCUTÉ A' NOTRE INSU, ET SE CONSTITUER A' SON GRÉ COUPABLE D'UN CRIME AUQUEL ON N'A AUCUNEMENT COO-« PÉRÉ. La société ne punit pas, parce qu'on a *trouvé bon* le délit, MAIS PARCE QU'ON L'A COMMIS.

« Elle ne doit demander compte de la *simple* approbation postérieure, pas même comme faits *sui generis*. « Car d'un côté, c'est *un acte immoral* qu'elle n'a pas un grand intérêt à rechercher et à punir, *et de l'au-« tre la recherche de ces faits pourrait ouvrir la porte à un grand nombre de vexations et d'abus*, SUR-« TOUT EN MATIÈRE DE DÉLITS POLITIQUES.

« Il resulte de la même théorie, que si le fait postérieur N'A ÉTÉ QUE L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PROMESSE, « D'UN ACCORD, *d'une espérance donnés antérieurement au crime*, il peut y avoir, selon les circonstances, « *codélinquence*, ou *complicité*. La raison en est palpable, et ce n'est point une exception aux principes que « nous avons posés. *Dans ce cas, le véritable fait de complicité* N'EST POINT L'ACT MATERIEL ET POSTERIEUR, « MAIS LA PROMESSE ANTÉRIEURE AU CRIME. Le fait postérieur doit plutôt être regardé comme un des faits ma-« tériels qui révèlent la complicité.

« mentare l'Editto del Pretore, il *buon senso* non « ne concede l'applicazione se non che agl'in« teressi pecuniarii, e all'azione civile pel risar« cimento dei danni.

« Così tutto si spiega, e il frammento prende « un significato ragionevole. Un terzo, senza « consultarmi, ha turbato violentemente il pa« cifico possesso del mio vicino; ne lo ha caccia« to in mio nome e per mio interesse. Anzichè « disapprovarlo, mi affretto a prevalermi di quel « fatto; occupo il predio abbandonato; ratifico « l'espulsione: qual cosa più naturale che io va« da soggetto alle contrarie eventualità *(dam« num)* di un fatto, di cui mi sono appropriato i « vantaggi *(lucrum)*? Il fatto è stato eseguito *per « conto mio*; io lo approvo, o ne approfitto; in « ricambio è ben giusta, che *paghi il debito* che « ne resulta. È il medesimo caso di chi approva « un acquisto fatto per suo conto senza sua sa« puta, e prende possesso della cosa acquistata. « È cosa evidente che ad esso corre l'obbligo di « pagarne il prezzo.

« NON COSÌ È DATO ASSOGGETTARSI ALLE CON-SEGUENZE PENALI DEL FATTO ALTRUI, ESEGUITO A NOSTRA INSAPUTA; NÈ COSTITUIRSI REI NEPPUR VOLENDO, DI UN DELITTO AL QUALE NON ABBIAMO IN ALCUN MODO COOPERATO. LA SOCIETÀ NON PUNISCE, IN QUANTO SI È CREDUTO BUONO *IL DELITTO*, MA PERCHÈ LO ABBIAMO COMMESSO.

« Essa non deve chieder conto della *semplice* « approvazione posteriore, nemmeno come fat« to *sui generis*. Imperocchè, da un lato, è que« sto un *atto immorale* che ella non ha un grande « interesse a investigare e punire; e *dall'altro*, « *l'investigazione di tali fatti potrebbe schiuder la « via ad una infinità di vessazioni e di abusi*, SPE« CIALMENTE IN MATERIA DI DELITTI POLITICI.

« Dalla medesima teoria ne consegue, che se « il fatto posteriore non è stato che l'adempi« mento di una promessa, di un accordo, di una « speranza data avanti il delitto, può esservi a « seconda delle circostanze *condelinquenza* o *com« plicità*. Evidentissima ne è la ragione; nè può « dirsi che formi eccezione ai principii da noi « stabiliti. *In tal caso il vero fatto di complicità* « NON È GIÀ L'ATTO MATERIALE E POSTERIORE, « MA LA PROMESSA ANTERIORE AL DELITTO. Il fat« to posteriore deve piuttosto riguardarsi come « uno dei fatti materiali, che rivelano la compli« cità ».

Svolta con tanta maestria questa dottrina da Pellegrino Rossi, non può cader dubbio, che non vi è *complicità criminosa* senza atti che abbiano precedentemente ed efficacemente influito nell'azione de'delinquenti principali; non può cader dubbio, che la *complicità* si verifica soltanto

(a) nei fatti che *precedono* la consumazione del delitto,

(b) nei fatti che *accompagnano* l'azione criminosa,

(c) nei fatti che materialmente la *susseguono*, purchè sieno stati *promessi* o *concertati* avanti la *esecuzione* del delitto.

Impugnare questa teoria sarebbe lo stesso che rinnegare i progressi della scienza; oggimai è ricevuta nella scuola e nel fôro.

I più moderni e più schiariti scrittori del diritto penale sono in essa concordi.

La professa il De-Simoni, dicendo agli oppositori severe parole (1).

(1) Il *De Simoni* « *Dei Delitti di mero affetto*, *Parte* 2.ª *Cap.* 5. §. 6 e 7. parlando, in proposito del mandato, della *ratiabizione*, cita i due noti frammenti di *Ulpiano* (L. 152 D. de divers. reg. jur. « L. 1. §. 14. D. de vi et vi armata), e fa le seguenti osservazioni: « Quindi è che molti Criminalisti, appoggiati al letterale « senso di questi testi, non hanno esitato di scrivere ed insegnare che un delitto commesso a nome di alcu« no, e poi ratificato, possa imputarsi a questo per farlo reo di mandato. *E chi non raccapriccia e non « inorridisce ad un'opinione e sentenza sì barbara, sì ingiusta e sì iniqua? Come può imputarsi ad al« cuno un delitto, al cui atto non ebbe egli nè direttamente, nè indirettamente parte nè col fatto nè col« l'affetto? Qual dolosa parte e qual reo affetto potè costui avere nel tempo del commesso delitto, se igno« rava affatto l'intenzione del criminoso autore del medesimo a questo riguardo? Non sarebbe in questo « modo un armare il braccio della tirannia, del dispotismo e della prepotenza, per perseguitare con me-*

La professa il Renazzi (1).
La professa il Carmignani, nostro maestro (2).
La professa il celebre Nicolini (3).
La professa il Giuliani (4).
La professa Legraverend (5).
La professano Chauveau ed Hélie (6).

« no odiosi pretesti gl'innocenti, per involgere negli altrui delitti tante vittime infelici dell'altrui odio ed « invidia, e per saziare l'avarizia di chi ne' delitti stabilisce un fondo di straricchire? Lo stesso Ti- « berio, crudelissimo imperatore Romano, ben comprese le manifeste ingiustizie ed iniquità di un tal « modo di pensare, allorchè rimise al Senato la causa di Pisone accusato della morte di Germanico, « perchè lo condannasse se fosse convinto di aver avuto parte in questa morte, e lo assolvesse all'in- « contro se l'imputatogli reato non consistesse che nell'approvazione e ratiabizione successiva della me- « desima (Tacito, Annali, lib. 3 cap. 12). « « §. 7. » Nulla suffragano ai sostenitori di sì iniqua opinio- « ne gli addotti due testi di Ulpiano: primieramente perchè contro i principii della ragione e della filoso- « fia naturale nulla può contare nè Ulpiano, nè quanti altri rinomati Giureconsulti vanti l'antica Giu- « risprudenza Romana: in secondo luogo, SPECIALMENTE PERCHÈ QUESTI STESSI VOGLIONSI INTENDERE SOL- « TANTO RISPETTO ALL'AZIONE CIVILE COMPETENTE AI DANNEGGIATI, COSICCHÈ LA RATIABIZIONE FORMALE ABBIA « FORZA DI MANDATO ANCHE NEI FATTI CRIMINOSI, NON PERÒ MAI RISPETTO ALLA PENA E PERSECUZIONE CRIMI- « NALE, COME BEN RIFLETTONO I MIGLIORI INTERPRETI EC. »

(1) Renazzi, lib 1 cap. 9 § 4 ratihab. pag. 157.

(2) Carmignani, Teoria delle leggi ec. Pisa 1831 tom. 2.° pag. 402. « ivi » Infatti, se la complicità è nel « suo generai carattere una volontà, la quale si unisce ad un'altra incamminata al delitto, COME POTRÀ ES- « SERE COMPLICITÀ UNA VOLONTÀ, LA QUALE SORGE QUANDO QUELLA INCAMMINATA AL DELITTO, AVENDOLO GIÀ « CONSUMATO PIÙ NON ESISTE?

(3) Nicolini (Quest. di diritto, ecc. 4. § 21 tom. 4. ediz. Napoli 1839 pag. 365) parlando dei diversi « gradi di responsabilità, e delle diverse distinzioni tra autori o complici, è di opinione, che per conoscerne « la pratica utilità, a giova lo primo luogo osservare di nuovo che l'Art. 77. ll pen. non rende comune a tutti « i ladri la circostanza materiale dell'omicidio (§. 4). L'art. 77, qual disposizione generale, manca nel Co- « dice francese; ve n'ha solamente un lampo per i ricettatori delle cose furtive (Art. 62 e 63. Cod. pen. « franc.). Ma è da ricordare per gloria della nostra Corte Suprema, che quando quel Codice era in vigore « appo noi, qui, sulle mie conclusioni, questa disposizione così particolare a' soli ricettatori venne estesa « per interpretazione a tutti i casi di complicità. Ciò fu stabilito la prima volta con l'arresto del 20 novem- « bre 1813 nella causa di Paolo Sgrò. Da sì buona Giurisprudenza della Corte Suprema si formò dopo sei « anni (nel 1819) il detto Art. 77. Anzi il nostro sapientissimo Legislatore tolse nel medesimo tempo dal- « la rubrica di complicità la stessa sciente ricettazione delle cose furtive, purchè questa scienza non « fosse incominciata innanzi al furto, tolchè la PROMESSA, E LA FIDUCIA della ricettazione avessero fa- « cilitato il reato. Non vi è complicità per sola ratiabizione, ed ex post facto (num. 4). Il chiarissimo no- « stro italiano Pellegrino Rossi scrisse anch'egli, ma nel 1829, che i ricettatori i quali avevano avuto la scien- « za del furto solamente dopo che questo era stato commesso, non meritavano il nome di complici, e si « dolse de' nuovi Legislatori che non avean sentito in ciò quel che detta la natura stessa delle cose (n. 1). Ma « l'illustre scrittore mostra in tutta l'egregia sua opera, che il nostro Codice non gli era ancor pervenuto; « e perciò non dice motto, che prima assai di essere stata una sì saggia idea da lui suggerita, era stata qui « concepita, e che i nostri antichi Tribunali giudicavano secondo questa teoria, e ch'ella formava già parte « della penale nostra Legislazione ».

(4) Giuliani, Istit. di Diritto Criminale lib. 1° cap. 7, §. 3 num. 3 (Edizione Macerata 1840 pag. 199). « ivi » Ma per aversi un'azione punibile in linea di correità non basta il concorso di una semplice adesione di « volontà: BISOGNA EZIANDIO CHE QUEST'ADESIONE DI VOLONTÀ SIA STATA EFFICACEMENTE INFLUENTE NELL'AZIO- « NE DEL PRINCIPALE DELINQUENTE. ORA PUÒ MAI CONCEPIRSI IN NATURA CHE UN FATTO POSTERIORE ESERCITI « UN'INFLUENZA SOPRA UN FATTO GIÀ SEGUITO? NON È QUESTO UN ASSURDO NEL MONDO COSÌ FISICO CHE MORALE? « Dunque dobbiam porre per assioma generale, che UNA COMPLICITÀ VERAMENTE POSTERIORE AL DELITTO NON « PUÒ CONCEPIRSI ».

(5) Legraverend, Traité de la législat. crimin. chap. 3. sect. 4. n. 45. « ivi » Peut on considérer comme « complice et poursuivre comme tel celui qui, sans avoir provoqué ni aidé un coupable à commettre un cri- « me ou un délit, sans l'avoir assisté ni lui avoir procuré aucun moyen d'exécution, L'A ENSUITE FAVORISÉ, « en lui aidant, par des moyens quelconques, à se sauver? . . . . La Cour de cassation a jugé la question « négativement, par arrêt du 29 prairial an V, en annulant l'arrêt d'une Cour criminelle, qui dans une cir- « constance pareille, avait appliqué les peines de la complicité ».

(6) Chauveau et Hélie Faustin, Théorie du code pén. chap. 11 §. 1 in fin. to. 1. p. 210 « ivi » Un dernier « acte également réputé, dans quelques législations, constitutif de la complicité, mais purement morale, est

La professa il consiglier Kitka (1).

E per tacere di tanti altri, mi basta allegare le decisioni 24 marzo 1843 e 10 settembre 1847, emanate dalla vostra corte Suprema a relazione del meritissimo Vice-Presidente Pezzella; le quali procederono in questo concetto, che non vi fosse *correità*, nè *complicità* senza *concerto* e *deliberazione precedente* (2).

Così torna vera la mia terza proposizione, che forma argomento di questo articolo.

L'alto tradimento non può dirsi *delitto continuato*; non può dirsi *delitto d'incessante flagranza*; una volta deve avere la *sua consumazione*; e, se a *consumare* questo delitto non occorre il conseguimento del fine, a più forte ragione deve considerarsi *consumato* nel caso nostro, ove il decreto della Camera dalle Accuse ripetutamente dichiara, *fino dal dì 8 febbraio 1849 compiuta la rivoluzione, compiuto il successo, compiuto il delitto*.

A delitto consumato, senza *promessa*, o *concerto precedente*, non è possibile *complicità*. Gli atti di *aiuto posteriore* non potranno, dirò così, mutare il carattere criminoso da un'azione già compiuta, e sulla quale non influirono minimamente. Avranno una *criminosità loro propria*, costituiranno un *reato*, *a parte*, purchè vi sia la espressa disposizione di legge che ne faccia, come della ricettazione, un *titolo speciale* di delitto; ma, dove manchi una legge speciale che ne formi un delitto di per se stante, la criminosità del reato altrui non refluisce sovra essi, se la Giustizia penale non ve li possa ricongiungere in forza di una precedente convenzione.

Quindi nei fatti obiettati al Romanelli, essendo *tutti avvenuti dopo la consumazione del delitto*, e mancando il *precedente concerto* che abbia influito nella esecuzione di quello. Voi non trovate i caratteri della *complicità posteriore*. E quando pure si fosse nei termini di *delitto comune*. Voi potreste nell'*aiuto posteriore* che si rimprovera al Romanelli ravvisare una *immoralità*, non un delitto.

ARTICOLO QUARTO

I fatti imputati al Romanelli non hanno di per sè veruno criminosità.

La sola teoria della complicità basta a combattere e distruggere radicalmente l'Accusa. Se l'Accusa ignorava che *senza convenzione anteriore* non è possibile *complicità posteriore*, certo non lo ignorate Voi. E, se ciò è vero nell'omicidio, nel furto e negli altri *delitti comuni*, come negarlo nei *delitti politici*? Così con l'articolo precedente sarebbe compito l'ufficio della Difesa.

« l'approbation donnée au crime. Les jureconsultes ont beaucoup disserté à ce sujet; ils étaient dominés par « cet axiome de la loi romaine: *in maleficio ratihabitio mandato comparatur*; d'où l'on deduisait la con« sequence que la ratification était un acte de complicité comme l'ordre et le mandat. Quelques-uns cepen« dant avaient limité l'application de cette régle au seul cas où le crime avait été commis par l'ordre ou « d'aprés la commission de celui qui ratifiait; cette doctrine, plus spécieuse que solide, a été facilement « combattue par Rossi et Carmignani. La loi romaine ne s'appliquait évidemment qu'aux intérêts civils, qu'à « l'action en dédommagement au profit de la partie lésée; mais transportée hors de ces limites, la règle « qu'elle pose serait d'une injustice evidente. Sans doute la ratification pourrait être incriminée, si elle « etait accompagnée d'une récompense accordée au coupable, si elle contenait *la preuve d'un ordre ou d'un « mandat precedent*, pour commettre le crime; MAIS CONSIDÉRÉ EN SOI-MÊME CET ACTE NE PEUT CONSTITUER « UN ACTE DE COMPLICITÉ CAR IL EST ÉTRANGER ET À LA RÉSOLUTION ET À L'EXECUTION DU CRIME. *L'auteur « de la ratification peut être taxé d'immoralité*. MAIS ON NE PEUT PAR UNE FICTION ÉTRANGE LE FAIRE COO« PÉRER AUJOURD'HUI À UN FAIT CONSOMMÉ HIER. Enfin on peut approuver un fait irrevocable, on peut en « profiter, et toutefois on eût reculé peut être devant l'idée de commettre ce fait au moment de son exe« cution. L'approbation ou la ratification ne peuvent donc, dans aucun cas, faire considérer leur auteur com« me complice du crime ».

(1) Kitka *sopra il congregamento di molti rei ec. traduzione dell'avv. De Mori* § 25 « ivi » i requisiti ne« cessarii per costituire la complicità in un delitto consiste nell'ACCORDO ANTERIORE coll'autore immediato « per l'aiuto od assistenza da somministrargli dopo eseguito il fatto, o per una parte di lucro e vantaggio ».

(2) *Annali di Giurisprud. an.* 1843 I 147, *an.* 1847 I 380.

Tuttavia esaminiamo, se i fatti obiettati al Romanelli hanno in sè quella criminosità, che per la mancanza di un concerto anteriore non può esser loro comunicato dalle azioni altrui; se, cioè, possano costituire un *delitto di per sè stante*.

Nel primo articolo abbiamo eliminata quella parte dei fatti obiettati al Romanelli, che riguarda la di lui spedizione nel compartimento aretino. Dovrebbe pertanto la ispezione Vostra unicamente limitarsi agli *atti del ministro*. In questi solo dovrebbe l'Accusa cercare, se pur sia possibile, il delitto.

Pur si conceda in linea d'ipotesi impugnatissima, che a sindacare ciò, che fece il Romanelli in qualità di *commissario straordinario*, non frapponga ostacolo il Decreto dell'amnistia. Rimane altro *mezzo di difesa*, che vale a respingere tutti insieme gli addebiti dell'Accusa. Rimane altra *questione di diritto*; la quale, ove sia giustamente resoluta, porta ad escludere qualunque incriminabilità, non tanto negli *atti del ministro*, quanto nei *fatti del commissario straordinario*, o nelle *asserte declamazioni*.

A ben formulare quest'ultima *questione di diritto* conviene esser chiari e concordi nel *fatto*.

L'Accusa non addebita al Romanelli atto veruno di cospirazione e di complotto *anteriore al di 8 febbraio* 1849. Di atti di precedente cospirazione, di ostilità contro il Principe, e di attentato alla distruzione del Governo costituito, non vi è principio di prova. L'Accusa addebita il Romanelli unicamente di atti *intermedii*, tra la proclamazione del Governo provvisorio e la restaurazione del Governo granducale; atti, nei quali il più severo moralista non troverebbe da censurare.

Il Romanelli firmò le Leggi statarie del dì 22 febbraio, e del 23 marzo 1849. Quest'ultima s'incaricò di eseguire nel compartimento aretino. Alcuni tra i testimoni fiscali depongono, che in tale occasione con grida inverosimili manifestasse opinioni contrarie alla monarchia.

Ecco il fatto incriminato. Non dimenticate bensì, che altri, e *moltissimi* testimoni, *superiori ad ogni eccezione*, encomiarono LA PROBITA' DEL DI LUI CARATTERE, E DEI SUOI PRINCIPII (1) e attestarono avere egli proibito qualunque manifestazione avversa al Principe e al Governo costituzionale. Non dimenticate che il decreto del Tribunale di Prima Istanza, e quello della Camera delle Accuse non escludono, rispetto al Romanelli, che *ragioni di sicurezza pubblica poterono indurlo a firmare le leggi statarie, e ad accettare l'incarico di condurre la spedizione militare nella provincia aretina*. Rammentate, che l'uno e l'altro decreto riconoscono in fatto, essere stata *veramente con tutta mitezza* capitanata dal Romanelli *la spedizione* (2). Rammentate, che la Camera delle Accuse serbò un assoluto silenzio intorno alla lettera diretta dal Romanelli al Toaietti, e agli altri documenti, che lo addimostravano avverso alla proclamazione della *repubblica e alla fusione con Roma*; e non solamente la Camera delle Accuse negò l'esame dei testimoni *nominati ultimamente dalla difesa*, autorevoli testimoni, che avrebbero potuto deporre della virile opposizione da esso fatta al Mazzini ed ai suoi seguaci, ma neppure il Tribunale istruente esaminò *tutti quelli* che il *prevenuto stesso* dimandava che fossero esaminati per provare appunto, che le supposte declamazioni non erano altro che una *falsa e calunniosa invenzione* (3). E, tutto ciò po-

(1) *Decreto del Tribunale di Prima Ist.* « ivi » Potrebbe rilevarsi quanto al Romanelli, che È DA MOLTIS-« SIMI TESTIMONI SUPERIORI AD OGNI ECCEZIONE ELOGIATA LA PROBITÀ DEL DI LUI CARATTERE E DEI SUOI PRINCIPII ».

(2) *Decreto della Camera delle Accuse* § 79 « ivi » E LA MITEZZA COLLA QUALE EGLI VERAMENTE SI CONDUSSE « IN QUESTA SPEDIZIONE ».

(3) Che questa riprovevole violazione delle regole e delle forme, dalla legge prescritte per la istruzione delle procedure criminali, importi non tanto denegazione di giustizia, quanto assoluta nullità di sentenza, lo avete già stabilito nella decisione 17 agosto 1850 *(Annali di Giurisprudenza 1850. 1. 625)* « ivi » Considerando, essere per un canone sacrosanto di giustizia universale, meglio che per una regola di procedura cri-« minale, assoluto dovere dei giudici istruttori dei processi diretti allo scoprimento del vero, tanto a carico

sto in non cale, non vorrete negarmi, che gli atti obiettati al Romanelli sono *posteriori al mutamento del governo*.

Ora io dimando alla Corte Suprema: — *Chi non cospirò, nè in modo alcuno si adoperò a rovesciare il governo del Principe, se dal Governo nuovo accetti pubblici ufficii, faccia pure atti diretti o consolidare il nuovo ordine di cose, potrà dirsi reo di alto tradimento?*

Tale è l' ultima *quistione di diritto* a cui richiamo l' attenzione Vostra.

E onde sia *pura quistione di diritto*, vo' prevenire la replica che alcuno potesse darmi; avere, cioè, la Camera delle Accuse reputato *ostili* gli atti del Romanelli, e siffatta dichiarazione non incorrere nella censura della Corte Suprema. Così, per *mera ipotesi*, non solo concedo che sia totalmente vero *il fatto* siccome lo ritiene il denunziato decreto, ma eziandio che ne emerga la *prova dell' animo ostile*. Se non che, io protesto una volta per sempre, laddove nel mio discorso suppongo *azioni avverse al Principe assente e contrarie al governo monarchico-costituzionale*, intendo configurare un AGENTE IPOTETICO; non intendo parlare del Romanelli.

Premesso ciò, innanzi di ricorrere all' autorità de' savii, lasciate che io vi apra liberamente l' animo mio.

Nelle cose politiche io distinguo, e credo che Voi pure distinguerete le *opinioni* dalle *azioni*. Il cittadino è libero nelle *opinioni politiche*; non così nelle *azioni*. La *opinione* sfugge alla censura della legge penale. Voi potete senza pravità morale, senza delitto, nutrire *opinioni* contrarie al governo e alla costituzione esistente; purchè non si traducano in *azione*, se non coi mezzi e per le vie che la legge concede (1). Non tanto rispetto alle monarchie, quanto rispetto alle aristocrazie e democrazie vale il principio stesso. *Esiste* un governo monarchico, o repubblicano; e v' incombe l' obbligo di rispettarlo. Se non è uniforme alle vostre opinioni politiche, non avete il diritto di cospirare contro di esso, e di rovesciarlo. Un individuo, una minorità non deve imporre al maggior numero dei cittadini la propria *opinione*, sia pure la più vera e la più giusta. « *Non « debent singuli*, (diceva Tacito) *quod populi commune est, judicium ad se rapere*. » Se voi siete di principii monarchici sotto la repubblica, di principii repubblicani sotto la monarchia, non dovete per questo attentare alla rovina del governo costituito (2). Se a ciò vi attentiate, siete rei di alto tradimento; e sono rei non solamente coloro che tentano convertire a malgrado della più parte dei cittadini in repubblicano il governo monarchico, ma quelli ancora che si studiano di so-

« quanto a difesa dell' incolpato, l' eseguire gli esami dei testimoni a proprio discarico dal prevenuto nominati « negl' interrogatorj cui è sottoposto nel corso della istruzione regolare.

« Che le patrie leggi incominciando dalla riforma del 1786 art. 24, dal regolamento dell' 8 luglio 1814 art. 6, « dalle relative istruzioni del 12 luglio detto art. 8, sino al recente sovrano decreto del 22 novembre 1849 « art. 70, rammentano nel più solenne modo tale dovere indeclinabile agli istruttori delle criminali procedure.

« Che a questo dovere dei giudici d' istruzione corrisponde il diritto nell' imputato di ottenere la udizione « nella procedura scritta dei testimoni negli atti della medesima nominati a propria difesa ».

(1) *Rossi, Droit pénal, Bruxelles, pag.* 195 *lit. f.* « ivi ». Le mode d' exister pour l' État dépend premiè« rement de sa constitution politique. Quelle que soit cette constitution considérée théorétiquement, tant qu'el« le n' est point changée *par les voies légales*, elle est bonne; elle est le droit du corps social; le pouvoir « la defend *avec justice* envers et contre tous ».

(2) *Carmignani nella Teoria, lib. 2, cap. 6, pag.* 119, *Ediz. di Pisa* 1831. « ivi » Niuno ha finora os« servato, che le opinioni scientifiche e le ordinarie umane passioni in questo delitto, lo che in altri non può « accadere, si trovano sulla stessa strada, e corrono nella medesima direzione. L' odio, la vendetta, l' am« bizione da individuo ad individuo possono nel loro sfogo agire ostilmente contro lo stabilito governo, per« chè esso è nelle mani degli uomini, e perchè facilmente si presenta allo spirito come forza utile a chi n'è « investito; e le politiche teorie, suscitando il politico fanatismo, possono contro lo stabilito governo agire « con meno terribile ostilità. Viene ordinariamente dissimulata la prima causa del delitto politico perchè non « giustificabile, e si propongono diffuse apologie della seconda, *quasi dall' opinione al modo di comportarsi, « e dal pensiero all' azione differenza non fosse* ».

stituire al governo costituzionale il governo *assoluto* (1). Ma quando indipendentemente dal fatto vostro e non per vostra colpa il precedente governo ha cessato di esistere, se altro ne sorge che voi reputate più conforme alle vostre opinioni politiche, non siete rei di alto tradimento se accettate da esso un ufficio pubblico, se vi adoperate a sostenerlo; non siete rei, se fate cose dirette a consolidarlo.

Ritenuti questi principii, che il solo buon senso mi detta, e che una coscienza imparziale non può non accettare, torniamo al nostro *agente ipotetico*.

Immaginate un cittadino, che non abbia mai cospirato. A lui repugnava concorrere col fatto proprio alla perturbazione dell'ordine politico, e al mutamento del governo. Immaginate che avvenimenti di forza maggiore, o le mene di congiurati e faziosi (lo dico astrattamente e per mera ipotesi) abbiano costretto il Principe ad abbandonare il governo, ed altro ne sia proclamato. Egli non ha più l'obbligo di rispettare l'autorità di un governo caduto. Può accettare di buon grado il fatto altrui, benchè non si sarebbe indotto a operarlo. Quel fatto, una volta compiuto, e con esso mutato il governo, potrà dirsi *criminoso* per quelli che lo macchinarono e lo eseguirono, ma quanto a lui ed a tutti gli altri che non presero parte al complotto, perde il carattere di delitto, e assume quello di nuovo ordinamento politico. Sostenendo il nuovo governo, facendo cose preordinate a consolidarlo, e, se volete, dirette a impedire la restaurazione dell'antico, manifesterà un'*opinione politica*, che dal canto suo non aveva cercato di attuare; ma non potrà dirsi reo di alto tradimento. Sarebbe lo stesso che fargli un *delitto dell'opinione*. Il nuovo governo sarà illegittimo per altri; ma è da lui reputato legittimo. Egli farà un giudizio falso, se così vi aggrada; ma la intenzione è buona. Avrà contro di sè la maggioranza dei cittadini; penserà male; ma non sarà reo. Avvegnachè nessuno è tenuto a rispondere delle proprie *opinioni*, bensì delle *azioni*. Si pensa come la coscienza c'impone; si agisce, come si vuole. Se con atti di precedente cospirazione avesse contribuito a rovesciare il governo del Principe, i suoi atti posteriori alla proclamazione del nuovo governo, e diretti a consolidarlo, potrebbero rannodarsi con quelli, e dar fondamento all'accusa di perduellione. Ma quando non cospirò nè attentò alla distruzione del governo antico, negli atti posteriori Voi non trovate *morale*, nè *civile* elemento d'imputabilità: non elemento morale, poichè abbiamo supposto che la istituzione del governo nuovo consuoni con le sue opinioni politiche, ed egli crede far bene a sostenerlo; non elemento civile, perchè in politica non vi è altro obbligo se non quello di rispettare il governo che esiste, ed ei lo rispettava; e unicamente per *remozione di ostacolo*, procurata dal fatto altrui, la sua *opinione* trovò libero il campo, e potè impunemente convertirsi in *azione*.

Nè mi obiettate, che di tal modo si verrebbe ad ammettere l'*ateismo* e l'*indifferentismo nelle materie politiche* (2). No guardi il Cielo! Anche la politica ha la sua verità, la sua giustizia. Il vero e il giusto in politica consiste nel professare gli eterni e santi principii di libertà e indipendenza, e procurarne l'applicazione e il conseguimento

(1) *Chauveau et Hélie Faustin, Théorie du Code pénal, chap. 17; crimes contre la sur. inter. de l'État. num. 1119.*

(2) *Carmignani. Teoria delle Leggi (lib. 2. cap. 6. pag. 116. Ediz. Pisa 1831)* « ivi » Il delitto politico a « differenza degli altri delitti, i quali presentano un materiale, che ogni occhio ancorchè di corta vista può ben « discernere, desumendo la sua indole da principii complicati ed astrusi, è andato soggetto a varii e tra loro « contrarii giudizii, nè vi ha forse oggetto morale più esposto a scetticismo, ed a dispute, di questo delitto: « *sicchè può dirsi di lui quel che i poeti cantarono del collo della colomba, sempre cangiante a seconda « della sua diversa collocazione rispetto ai raggi solari* ».

Guizot: de la peine de mort. pag. 37. « ivi » L'immoralité des délits politiques n'est ni aussi claire, ni « aussi immuable que celle des crimes privés; elle est sans cesse travestie ou obscurcie par les vicissitudes des « choses humaines; *elle varie selon les temps, les événements, les droits et les mérites du pouvoir etc.* »

nei limiti della possibilità, e secondo i tempi e le cose. Nei dogmi della morale la verità è assoluta: e quello, che è illecito una volta è illecito sempre, quello che è vietato ad uno è vietato a tutti. Ma nelle materie politiche non è così; il vero e il giusto in politica non è assoluto, ma relativo: è contingente, è opinabile (1). Quindi ne consegue, che bene spesso si dà l'esempio di aberrazioni sincere, che traviano gli uomini i più onesti, e che non sono incriminabili se non quando si convertano in atti preordinati a rovesciare il *governo esistente*. Quindi la differenza sostanzialissima tra i delitti *comuni*, e i delitti *politici*, quanto agli atti *posteriori*. Nei delitti comuni l'approvazione, la ratiabizione, l'*aiuto posteriore*, non sono colpiti dalla legge penale, se pure col *precedente concerto* non abbiano infinito alla risoluzione ed esecuzione del fatto criminoso; ma non cessano per questo di esser cose turpi e *immorali*. Nei delitti *politici* non solo non è punibile l'*aiuto posteriore*, che non fu precedentemente promesso, o sarebbe iniqua e vessatoria la legge che lo punisse: ma neppure vi trovate la *immoralità* che deturpa l'approvazione e la ratifica dei delitti comuni. Nell'*aiuto del nuovo governo* Voi non trovate che un'*opinione*.

Questa è la tesi che io sostengo in diritto, consentanea ai dettami della ragione naturale e del gius pubblico interno, coerente ai principii, che regolano la costituzione della civile società a determinano i rapporti e doveri respettivi dei governanti e dei governati. A me sembra una di quelle verità che sono di per sè evidenti; e basterebbe averla enunciata, se pura il progresso delle scienze politiche e sociali non è vana jattanza dei tempi nostri!

Nondimeno si aggiunga alla *ragione l'autorità*. Vedrà la Corte suprema, che la Difesa del Romanelli non ha *cercato* d'*insinuare* dottrine che non sieno vere (2). Vedrà da puntualissime autorità confermato, che gli atti commessi *dopo* la sovversione o *avanti* la restaurazione del governo del Principe, non possono costituire delitto di *lesa maestà*, dove manchi la prova di cospirazione anteriore; ne troverà la conferma

1° nei precetti di pubblicisti, confortati da storici esempii,

2° nell'insegnamento dei teorici e pratici criminalisti,

3° nella disposizione della Legge, e nelle rejudicate della Giurisprudenza toscana.

§. 1.°

Gius pubblico e Storia.

Il diritto penale è necessariamente influito e modificato dal diritto politico in ciò che concer-

(1) *Chauveau et Hélie Faustin, Théor. du Cod. pén. tom. 1 chap. XVI des crimes et dél. polit. pag.* 208. « Ici » Neanmoins l'immoralité de ces crimes n'est pas la même en général que celle des crimes ordinai- « res . . . . Cette différence tient à plusieurs causes.

« La première est dans la nature même des crimes politiques. Les crimes communs sont partout des crimes; « les attentats contre l'existence de l'homme ou contre les propriétés sont des actes dont la criminalité n'ex- « pire pas aux frontières d'un État, qui ne sont pas vertueux d'un côté des Pyrénées et criminels de l'au- « tre: ils sont punis chez tous les peuples, parce que leur immoralité est proclamée par la conscience uni- « verselle du genre humain, parce que leur péril est le même sous toutes les formes de gouvernement. Mais « la constitution d'une nation, sa forme sociale, n'est qu'une institution humaine essentiellement variable, « et dont les modifications rapides se plient incessamment aux besoins des temps et des mœurs; autant de « nations, autant de lois politiques: le même peuple répudie aujourd'hui celle qui l'enchaînait hier. La lé- « gitimité de cette loi purement conventionnelle n'est donc point immuable comme les lois de la conscience; « elle dépend de la volonté des hommes, elle est mobile comme elle. Or une atteinte contre cette forme so- « ciale qui n'émane que de l'homme sera toujours séparée, dans l'ordre moral, des atteintes aux droits « qu'il tient de Dieu même; *un fait dont la criminalité variable dépend des temps et des lieux, ne sera « jamais confondu avec les délits, dont les peuples et les siècles proclament universellement l'infamie* ».

(2) *Decreto della Camera delle Accuse* §. 75.

ne i reati commessi *contro la cosa pubblica* (1). Quindi in un giudizio di alto tradimento non è inopportuno ricorrere ai principii del diritto pubblico e delle genti.

Finchè la sovranità dei monarchi si aveva come emanazione diretta della Divinità; finchè la *prerogativa regale era cosa di gius Divino*; finchè il principato non dava unicamente l' *incarico di governare e amministrare rettamente lo Stato*, ma era titolo di *signoria* e di *proprietà* sulle persone e sulle cose dei cittadini (2); e la parola *sudditanza* esprimeva il concetto di non so qual servitù, e non la subiezione civile del cittadino a chi per tacita o espressa volontà della nazione governa lo Stato, era ben naturale che nel determinare i doveri politici del suddito verso il principe assente si adottassero le massime più rigorose.

Malgrado ciò, le teoriche degli antichi Giurispubblicisti, tuttochè dominati dalle idee di *signoria* del principe, e di *patrimonialità* dello Stato, favoriscono l'assunto della difesa; portano alla conseguenza stessa di non trovare vero e proprio delitto di alto tradimento negli atti del suddito, intermedii tra la espulsione e il ritorno del principe; e molto meno nelle misure dirette a mantenere l'ordine pubblico, o comprimere insurrezioni non autorizzate nè eccitate dal Principe.

Noi vediamo proposta e in questo senso risoluta la disputa da Grozio, da Puffendorf e dai loro commentatori. E giova fin d' ora avvertire, che non procedono essi in termini di un *governo provvisorio* nominato dai rappresentanti del paese nella assenza del Principe; bensì nei termini *più duri* dell'invasore e dell'usurpatore, il di cui governo non abbia neppure il sembiante della legalità.

Nel capitolo, ove tratta della guerra dei sudditi contro gl'imperanti, Grozio dichiara tal guerra illecita per gius di natura, e per la legge evangelica; denota bensì in quali estremi di necessità può ammettersi come giusta e legittima la resistenza dei sudditi; e in special modo la reputa tale, allorchè il principe invada quella parte di sommo impero, che al popolo o al senato si spetta (3). Dopociò contempla il caso dell'invasore, che siasi impadronito dello Stato, e del governo; ed opina che i cittadini, mentre dura il suo possesso, benchè ingiusto e illegittimo, debbono prestargli obbedienza; se non per diritto suo, che alcuno non gli compete, *per la presunta volontà del vero imperante*, che non può a meno di preferire la obbedienza dei sudditi al suo nemico, anzichè lo sfacelo della società (4). « Trattammo di chi ha, o ebbe il diritto di governare. Resta che trattiamo dell' invasore del go-

(1) *Rauter, Traité du droit criminel num.* 9 *et* 274. « ivi » Le principes concernant le crimes et délits « *contre la chose publique* sont particulièrement modifiés par *le droit politique et par le droit des gens* ».

(2) *Romagnosi, Scienza delle Costituzioni, part.* I. *Teor. gener.* §. 12. « ivi » Quando io riconosco il « principe come investito dei poteri della sovranità, io lo riconosco bensì come superiore di fatto e di diritto « ai cittadini, *ma non come superiore al corpo tutto della nazione*. Il trono non può essere mai una sua *pro-* « *prietà*, nè la nazione una greggia destinata ad essere amunta, tosata e scannata a di lui beneficio; ma in- « vece io riguardo la facoltà di governare come un *incarico a lui affidato dalla nazione*, per sola volontà ed « autorità della nazione, per il solo bene della nazione. In breve, io lo ripeto, l' autorità reale è *una gran-* « *de servitù*, accompagnata da una grande autorità ».

Macarel, Élém. de droit polit. tit. 3 *chap.* 2 *sect.* 3 §. 2. « ivi » Un roi n'est autre chose que le protécteur « de la nation toute entière. C'EST UNE ABSURDITÉ DE DIRE QU'IL EN EST LE MAÎTRE. Quiconque est maître peut « user et abuser. Or les rois n'ont le droit d'user ou d'abuser, ni des individus qui composent la nation, ni « des propriétés qui en forment la richesse ».

(3) *Grot. de bello, et pace. lib.* I. *cap.* 4, § 13.

(4) *Grot. loc. cit.* § 15. « ivi » Vidimus de eo qui jus imperandi habet, aut habuit. Restat ut de invasore « imperii videamus, non *postquam longo possessione aut pacto jus nactus est*, SED QUANDIU DURAT INJUSTA « POSSIDENDI CAUSSA. *Et quidem, dum possidet, actus imperii quos exercet vim habere possunt obligandi*, « non ex ipsius jure, quod nullum est, sed ex eo quod omnino probabile sit eum qui jus imperandi habet, « sive is est populus ipse, sive rex, sive senatus, id malle, interim rata esse quæ imperat, *quam legibus* « *judiciisque sublatis summam induci confusionem* ».

« verno di uno Stato, non *dopochè pel lungo pos-* « *sesso o per patto ne abbia acquistato il diritto*, « MA FINCHÈ CONTINUA AD ESSERE INGIUSTA LA « CAUSA DEL SUO POSSESSO. Eppure, mentre egli « possiede, GLI ATTI DI GOVERNO ESERCITATI DA « LUI POSSONO AVERE PODESTÀ DI OBBLIGARE, non « in forza del diritto di lui, che è nullo, ma « perchè è affatto probabile, che quegli il quale « avrebbe il diritto di governare (o sia il popolo « stesso, o il re, o il senato) ami piuttosto che « siano nel frattanto osservati i comandamenti « dell' invasore, *di quello che per la mancanza del-* « *le leggi, e de' giudizi lo Stato sia tratto a somma* « *confusione*.

Questa è la regola stabilita da Grozio; questa è la fonte, a cui attinsero, come vedremo in appresso, tutti gli scrittori di gius pubblico e penale.

Vero è, che egli stesso, limitando la regola, soggiunge, non doversi dai sudditi obbedire all' usurpatore nelle cose, cui non reclami una imperiosa necessità, o che sieno dirette a consolidare la usurpazione, se pure non minacci loro grave pericolo (1). « ivi » In quelle cose però « le quali non sono così necessarie, e che sono « dirette a rafforzare l'usurpatore nell' ingiusto « possesso, non dove obbedirsi a lui, se pure « senza grave pericolo si può non obbedirgli ». E così limita la regola da esso già stabilita; ma non bisogna dimenticare, che fa il caso di una usurpazione, della quale non sia, nè per diuturnità di tempo, nè per *espresso o tacito consentimento dei cittadini*, sanato il vizio di origine. Fa d'uopo inoltre considerare, che egli tratta la questione più ai termini della *morale* che della *politica*, cerca quali sieno i *doveri dei sudditi* verso il principe spogliato dell'impero, non dice che mancare a questi doveri nell'assenza del principe *costituisca delitto di perduellione*; a giudicare della validità ed efficacia obbligatoria degli atti e degli ordini dell' usurpatore non si fonda sul vero criterio della *politica necessità*, ma sul *presunto consenso* del principe stesso. E in questa parte, che eccettua dal favore della regola gli atti *diretti a consolidare il governo dell' usurpatore*, la di lui opinione non fu ricevuta.

Nè, quando lo fosse, da questa limitazione potrebbesi trarre indistintamente la conseguenza, che sia delitto di lesa maestà l'opporsi alle insurrezioni tentate contro il *governo di fatto*. Imperocchè Grozio stesso (trattando la questione — se ai privati cittadini sia lecito cacciare a forza, o uccidere l' usurpatore —) ritiene *che di loro arbitrio non ne abbiano il diritto*; dacchè ne possono derivare mali funesti di guerra civile: a render giusta la opposizione violenta vuole che vi concorra L'ESPRESSO CONSENTIMENTO DEL PRINCIPE (2). « ivi » Non posso approvare, che sia le- « cito al privato di cacciare colla forza o di uc- « cidere l'usurpatore dall' alto governo di uno « stato; perchè può avvenire che quegli, al qua- « le compete il diritto di governare, voglia piut- « tosto che sia lasciato in possesso l' usurpatore, « di quello che sia data occasione a pericolosi e « sanguinosi commovimenti; i quali sogliono il « più delle volte accadere violentando od ucci- « dendo quelli che hanno nel popolo una fazio- « ne che gli favorisce, od anche amici all'ester- « no. Certamente è dubbio, se il re, o il sena- « to, o il popolo vogliono che si corra un tanto « pericolo, ONDE SENZA AVERE CONOSCIUTA LA LO- « RO VOLONTÀ NON PUÒ ESSERE GIUSTA LA VIO- « LENZA ».

(1) *Grot. ibid.* « ivi » In his tamen, quæ ita necessaria non sunt, et pertinent ad raptorem in iniqua pos- « sessione firmandum, si sine gravi periculo potest non pareri, parendum non est ».

(2) *Grot. eod. loc.* § 19 « ivi » Extra hæc, ut privato vi dejicere aut interficere liceat summi imperii inva- « sorem probare non possum; quia fieri potest ut qui jus habet imperii malit invasorem in possessione relin- « qui, quam periculosis et cruentis motibus occasionem dari, qui plerumque sequi solent, iis violatis aut in- « terfectis, qui validam habent factionem in populo, aut externos etiam amicos. Certe an rem in id periculum « adduci velit rex, aut senatus, aut populus, incertum est, QUORUM SINE COGNITA VOLUNTATE VIS JUSTA ESSE NON « POTEST ».

Puffendorf segue fedelmente la opinione di Grozio; e, quantunque l'usurpatore abbia adoperato la violenza, o la frode, per impossessarsi del governo, i cittadini, egli dice, debbono prestargli obbedienza (1). « ivi » Sorge qui una « questione difficile a risolversi; cioè di qual mo« do, e fino a che punto si può agire contro un « illegittimo invasore *durante il tempo in cui il « potere di lui non ha fondamento che sulla vio« lenza*, e prima che in seguito di un lungo pos« sesso, o di una successiva convenzione, egli « abbia acquistato un vero diritto. Intorno a « che occorre di esaminare da prima, se i co« mandamenti di un tale usurpatore hanno po« tenza di obbligare coloro sui quali è venuto « in possesso della suprema autorità? E qui gio« va ripetere ciò che abbiamo superiormente « avvertito, non essere noi tenuti a obbedire se « non a quelli che hanno legittima podestà . . . « Nondimeno che dovrà dirsi, se alcuno dopo « essersi violentemente, o con male arti impa« dronito della sovranità, mostra di esercitarla « legittimamente, e quantunque si affidi alle ar« mi, non governa a guisa *di nemico*, ma a gui« sa di vero sovrano? IN QUESTO CASO È, A MIO « AVVISO, LA OPINIONE PIÙ PLAUSIBILE, E DA « ADOTTARSI UNIVERSALMENTE, *che, ad onta del« le arti oblique con le quali si impossessò del go« verno, chi* DI FATTO *lo esercita deve essere dai « singoli cittadini considerato come legittimo prin« cipe, finchè non si presenti chi possa a più giu« sto titolo rivendicare l'impero. Difatti vuole ra« gione, che colui il quale è in possesso della so« vranità, qualunque sia, ne goda parificamente « purchè governi a guisa di vero principe*, RICHIE« DENDO L'INTERESSE COMUNE CHE LO STATO SIA « DA QUALCUNO GOVERNATO, *piuttostochè esporlo « a continue turbolenze per i frequenti cambiamenti « di governo. Come si ritiene che i cittadini abbia« no almeno tacitamente consentito al governo del« l'usurpatore*, COSÌ CONTRAGGONO UNA VERA OB« BLIGAZIONE DI PRESTARGLI OBBEDIENZA ».

Prende inoltre a indagare, come debbano i cittadini comportarsi di fronte all'usurpatore. Ritiene come *legittimo signore* (*legitimus dominus*) il re espulso; considera come destituiti di legittima potestà gli ordini dell'usurpatore. « Ma, non « potendo la patria (egli dice) rimaner priva « di qualunque governo, ed essendo la *salute « pubblica* in qualche modo tutelata dal *governo « di fatto*, il cittadino onesto che ama la patria, « se lo richiede lo stato attuale delle cose, *non « deve con inutile resistenza dar cagione a nuovi mo« ti turbolenti* (2) ». E, ripetuta la sentenza di Grozio, citati esempi di storia sacra e profana, soggiunge (3); « ivi » Non può, adunque, su tal

(1) *Puffendorf, de jure nat. et gent. lib. 7, cap.* 8 § 9. « ivi » Porro difficilis oritur quæstio, quidnam in « invasores imperii illegitimos liceat vel non liceat, et quidem non postquam longa possessione, aut subse« quenti pacto verum jus imperandi acceperunt, SED QUAMDIU INJUSTA POSSIDENDI CAUSSA DURAT, ut ipsi sola vi « niti videntur. Ubi prius inquirendum, anne ejusmodi invasorum jussa, dum in possessione imperii sunt, « vim obligandi habeant? Heic ex superioribus repetendum, obligationem ad obsequium non produci, nisi « legitimam potestatem alter in me habeat. Sed quid si quis initio quidem per vim aut malas artes imperium « invaserit, videri tamen velit jure id obtinere, ac non armis confidat, non hostem tamen, sed verum princi« pem se ferat? Heic in universum id nobis maxime videtur probabile, quod is, qui de facto summum impe« rium obtinet, utut possessionem pravis artibus invaserit, a singulis civibus tantisper pro legitimo principe « sit censendus, quando nullus adest, qui meliori jure imperium sibi vindicare possit. Heic enim rationis est, « ut qualiscumque possessoris potestas valeat inde legitimi principis regimen imitetur; quippe cum omnium « intersit, quemvis potius Reipublicæ prospicere, quam eandem incerto rectore inter perpetuas turbas volvi. « Unde cum in horum imperium tacite saltem cives intelligantur consensisse, ad obsequium iisdem præstan« dum vere obligabuntur ».

(2) *Puffendorf, ibid.* § 10 « ivi » Sed et cum patria omni imperio carere nequeat, possessor autem SA« LUTEM PUBLICAM utcumque tueatur; non debet utique *bonus civis amansque patriæ*, siquidem præsens re« rum status ita postulat, inutili sua contumacia ulterioribus turbidis caussam præbere ».

(3) *Puffendorf, eod.* § 10. « ivi » Vix igitur adparet, quid magis probabile heic dici possit, quam hoc; si « legitimus princeps in talem sit conjectus statum, ut neque ipse, quam debet defensionem civibus suis præ« stare queat, neque tantae sint civium vires, ut invasori citra præsens exitium valeant resistere; præsumi

« proposito formularsi concetto più ragionevole « di questo. Se il principe legittimo si trovi a tale che gli sia impossibile prestare ai suoi sudditi la difesa che loro deve; e d'altra parte i « sudditi non abbiano pur essi forza bastevole « di resistere all'usurpatore senza esporsi a ro- « vina certa; è questo il caso di presumere che « il principe spodestato liberi i suoi sudditi, nel « limite necessario alla loro conservazione e a « declinare i pericoli, dall'obbligo che avevano « verso di lui, fino a che i fati gli aprano la via « a recuperare il regno ». E termina, dicendo che egli non vede caso, in cui possano i privati *di propria autorità* opporsi all'ingiusto possessore del governo (1). « ivi » Quanto a me, bene considerato, a mala pena io posso immaginare un « caso, in cui il *semplice particolare possa di sua « propria autorità opporsi all'usurpatore* che sia « ingiustamente in possesso della corona; tanto « più, avendo appreso dalla esperienza, che somiglianti cospirazioni non servono che ad irritare l'usurpatore, e ad aggravare il giogo sul « popolo ».

Tali sono le massime professate dagli antesignani nella scuola dei pubblicisti. Vedremo in breve, come furono interpretate, modificate ed estese dai loro commentatori.

B. Parente nelle sue esercitazioni intorno all'opera di Grozio, venendo a trattare della questione che ci occupa, argomenta non più dalla presumibile volontà del principe assente, bensì dai principii di diritto civile, che regolano la materia del *possesso*. E quantunque il suo ragionamento proceda sempre nel *caso più duro*, nel caso, cioè, che il fatto dell'usurpazione non sia sanato nè dal lasso del tempo, nè dal *consenso dei cittadini*, e così paragoni al predone chi di legittimo magistrato si fece nemico, o chi invase lo stato e s'impadronì del sommo impero, considera giustamente doversi in questa controversia distinguere il *gius* dal *possesso*; e dice che, mentre dura l'*ingiusto possesso*, ne derivano gli effetti stessi del gius (2). « ivi » Del resto è in sì fatta « questione da notare la differenza che passa fra « il *giure* ad il *possesso* a' termini del diritto naturale, e secondo ciò che fu accuratamente svolto dai giureconsulti romani, come sarà dimostrato a suo luogo. Di questo *possesso* (che è la « facoltà naturale di tenere una cosa), benchè « non sia una specie di diritto nè da esso il diritto derivi, *ma debba frattanto difendersi a guisa « di un diritto finchè non giunga la decisione definitiva*, è incredibile quanto sieno anco ai termini del gius delle genti rilevanti gli effetti, « de' quali sarà discorso a suo luogo. *Qui si dirà « dell'usurpatore del regno*; da questo segue primieramente, che i CITTADINI O SUDDITI, FINCHÈ « DURA QUESTA FORZA E QUESTO POSSESSO, NON « SONO OBBLIGATI AD OBBEDIRE I COMANDAMENTI « E LE LEGGI DEL RE QUANTUNQUE LEGITTIMO, « non perchè di diritto non sieno ad esso vincolati, ma perchè nol possono, non essendo sotto la podestà di lui, ma sotto quella dell'usurpatore ».

« principem expulsum tantisper civibus remisisse obligationem erga se, quoad fata ipsi viam ad regnum iterum aperiant, et quidem, quantum id ad conservationem ipsorum, et declinandis periculis est necessarium ».

(1) *Puffendorf, eod.* § 10 *in fin.* « ivi » Quibus omnibus consideratis, VIX APPARET CASUS, UT PRIVATUS PROPRIA AUCTORITATE *etiam injustum imperii possessorem recte impedire queat*; praesertim cum experientia « testetur, invasores per ejusmodi conspirationes ad premendum populum magis exasperari.

(2) *B. Parens, in Exercit. 2 ad Grot. quae extat in Vol. 2. disput. fol.* 1433 et § 171. « ivi » Caeterum in « hac quaestione notandum, discrimen inter *jus* et *possessionem*, a jure naturae esse: atque ex eo a Jctis « Romanis accurate evolutum, ut suo loco demonstrabitur. Hujus vero possessionis (quae est facultas naturalis « rem tenendi) etsi ipsa nec sit species juris, nec jus inferat; *sed interim saltem, donec de jure decidatur, « instar juris tuenda sit*; incredibile tamen est, quam insignes jure gentium quoque ejus sint affectus, de « quibus suo loco. *Hic de invasore regni*. Unde primum sequitur, durante hac vi, et possessione, CIVES VEL « SUBDITOS NON TENERI PARERE JUSSIBUS, ET LEGIBUS REGIS ETSI LEGITIMI; non quod jure ei obbligati non sint, sed « quia non possunt, cum non sint in sua potestate, sed invasoris ».

Al criterio, che B. Parente desumeva dai principii del possesso civile, fu dato più largo sviluppo da Enrico, e da Samuele Cocceio.

Distinguono essi il *gius dell' impero* dal *possesso* e dall'*esercizio* del medesimo. Il gius dell'impero segue la persona del Principe deietto, ma la facoltà di governare e amministrare lo Stato, che è una sequela del possesso, spetta all'usurpatore. In virtù del possesso e dell'amministrazione, e non per la presunta volontà del re deietto, incombe ai cittadini l'obbligo di obbedire agli ordini di chi governa di fatto.

Così Enrico Cocceio (1). « ivi » Quindi nel modo stesso che il *gius dell' impero* spetta pienissimo al re espulso, l'*esercizio di questo diritto*, ossia il *governo*, spetta interamente all'usurpatore; lo che si dovrà ora giustificare secondo la ragione del diritto delle genti. Imperocchè 1°) la facoltà di governare è una conseguenza *naturale del possesso*, il quale consiste nella podestà di tenere una cosa, e però *nel mero fatto*. Laonde anche il predone può dirsi che possegga, e il giureconsulto nella legge 2. *ff. uti possid.* bene insegna, *qualunque possessore, appunto perchè tale, avere maggior diritto, cioè potere più di quello che non possiede*. Pertanto egli è certo, che il REGNO È NELLA PODESTÀ NATURALE DELL' USURPATORE, E NON DEL RE. « Ciò posto 2°), necessariamente conseguita che una cura e amministrazione appartenga all' usurpatore; avvegnachè lo Stato non possa di per sè e per forza sua propria sussistere: l'usurpatore, adunque, fa tutto ciò, senza cui lo Stato non potrebbe essere salvo ed illeso. Perchè 3°) così non si reca pregiudizio al re deietto, che anzi piuttosto importa a lui medesimo di conservare lo Stato, lo che senza un governo non potrebbe avvenire. 4°) L'usurpatore non solo ha la facoltà di governare, ma ne ha l'obbligo, essendochè la sua mala fede non fa sì che egli sia meno, ma invece che sia maggiormente tenuto a tutelare la cosa pubblica.

« Dunque, non accuratamente *Grozio L. 1. c. 4. §. 13.* attribuiva a tale ingiusto possessore, per la probabile volontà del popolo, o del senato, la podestà di obbligare che nel frattanto si osservino i comandamenti di lui, piuttostochè per la mancanza delle leggi e de' giudizii gettare nella più gran confusione lo stato. Perchè 1°) quella congettura sulla volontà non è in alcun modo provata; 2°) ed essa d'altronde per niuna ragione può dare la podestà di obbligare. 3°) Certamente poi sono validi frattanto *gli atti dell' usurpatore quando pure constasse della volontà contraria tanto del re come del po-*

(1) *Henr. Coccej, ad Grot. Dissert. de jure regis ejecti ec. Comment.* ad lib. 1. *Grot. Cap.* 5 § 15. « ivi » « Uti ergo jus imperii plenissime est penes regem ejectum, ITA EXERCITIUM EJUS, SEU ADMINISTRATIO OMNIS EST PENES USURPATOREM: idque ex ratione juris gentium nunc probandum erit. Nam 1°) *administrandi facultas sequitur ex natura possessionis*, utpote quæ consistit in facultate rem tenendi, adeoque in mero facto. « Hinc etiam prædo possidere dicitur; et *Letus in Leg.* 2. *ff. uti possid.* bene ait, *quemcumque possessorem hoc ipso quod possessor est, plus juris habere, idest, plus posse, quam qui non possidet.* Certum « igitur est, REGNUM NON IN REGIS, SED USURPATORIS POTESTATE NATURALE ESSE. Hoc posito, necessario, 2°) sequitur quædam cura et administratio intuitu usurpatoris; QUIA RESPUBLICA PER SE ET SUAPTE VIRTUTE SUBSISTERE NEQUIT: omnia igitur usurpator agit, sine quibus imperium salvum, et tectum esse non potest. Nam 3°) « hactenus regi ejecto præjudicium non sit, imo potius ejus interest conservari rempublicam, quod sine administratione fieri nequit. 4°) Usurpator non tantum facultatem habet administrandi, sed et tenetur administrare, neque enim mala fides efficit ut minus, sed ut magis quoque ad custodiam rei teneatur.

« Minus ergo accurate *Grotius leg.* 1 *cap.* 4. § 13 tali injusto possessori vim obligandi tribuit ex eo, *quod omnino probabile sit populum, vel senatum malle interim rata esse quæ imperat, quam legibus judiciisque sublatis, summam induci confusionem*. Nam 1°) conjectura illa voluntatis nullibi probatur: neque 2°) ea ulla ratione vim obligandi dare potest. Sane 3°) *rata interim sunt acta usurpatoris etsi de contraria voluntate tum regis, tum populi constet*. Idque 4°) EX NATURA POSSESSIONIS, QUAE ADMINISTRANDI FACULTATEM SUPPONIT, SEQUITUR. Sed et 5°) hac fictione posita, usurpator vi taciti mandati adeoque juste ageret, utpote consentiente eo, qui jus prohibendi habet ».

« *pos. 4°) E ciò accade* PER LA NATURA DEL POSSESSO CHE SUPPONE LA FACOLTÀ DI AMMINISTRARE. E 5°), ammessa pure la finzione di Grozio, « l'usurpatore agirebbe in forza di un tacito « mandato e però giustamente, essendochè consentirebbe quegli che ha il diritto di opporsi ».

E più oltre (1) « ivi » Riguardo ai sudditi l'*effetto di tal governo di fatto* è questo; che 1°) essi NON SIENO TENUTI AD OBBEDIRE AI COMANDI « ED ALLE LEGGI DEL RE ESPULSO, *ma bensì a quelle dell' usurpatore*, non *già perchè essi non sieno « di diritto obbligati al primo*, ma perchè non sono *costituiti più sotto la podestà di lui, trovandosi invece sotto quella dell' usurpatore*. Nè per« ciò possono i sudditi essere imputabili, imperocchè si sottomisero al *re a condizione che egli « li difendesse contro la violenza*. Se pertanto non « potè difendere la cosa pubblica, il difetto non « fu ne' sudditi, ma nel re medesimo; e come lo « stesso principe fu costretto a cedere alla forza, così i sudditi non sono fuori del diritto « quando si trovano nella necessità di operare « quelle cose che liberi non avrebbero operate: « e in ciò tutti concordano. — Di qui nasce 2°) « che i sudditi sono tenuti a seguire in guerra lo « stesso usurpatore, poichè questo pure è parte « di governo, e si tratta della difesa dello Stato. — Ma dovrà dirsi, che sieno obbligati a « seguitarlo contro lo stesso re cacciato? E certo non sarebbero in colpa i sudditi ove non « fosse nel loro arbitrio di non seguitarlo; e *sicome la somma del governo è lasciata tutta all'arbitrio dell'usurpatore*, così non ha luogo il giudicio del popolo. Non vi ha dubbio, che per la « stessa ragione, per la quale i sudditi debbono « seguire il re legittimo eziandio in una guerra « ingiusta, debbono essi seguire anche l'usurpatore; giacchè in ambedue i casi il popolo non « può arbitrare ».

E meglio, e più largamente Samuele Coccejo trattava la controversia nella dissertazione proemiale; laddove, distinto il *gius dell' imperio* dal *possesso*, ne argomenta che i sudditi non sono obbligati di obbedire ai comandi del Principe che ha perduto il possesso dell' imperio, ma possono accettare magistrature ed ufficii dall' usurpatore, e debbono prestare obbedienza a tutti i suoi ordini, tranne a quello di prendere le armi contro il principe dejetto (2). « ivi » È poi da premettersi « che altro è il *diritto di governare*, altro l' *esercizio* o il *possesso* di tale diritto. La quale differenza, dissipato ogni dubbio, spiegai altrove, « e corroborai del consentimento delle genti. « Questi due attributi sono tanto distinti fra loro « che altri può avere *pienissimo il diritto*, ed altri *pienissimo il possesso*; lo che interviene nel

(1) *Henr. Coccej, ibid.* § 12 « ivi » Ratione subditorum effectus hujus administrationis hic est, UT 1° NON « TENEATUR PARERE JUSSIBUS, ET LEGIBUS REGIS EJECTI, SED USURPATORIS, *non quod jure et obligati non sint, sed « quia non in ejus potestate, sed in potestate usurpatoris constituti sunt*. Neque ipsis aliquid hactenus imputari potest; nam ea lege se regi subjecere, ut illos contra vim injustam defendat. SI PROINDE IN REGIS POTE« STATE NON EST DEFENDERE REMPUBLICAM, DEFECTUS NON EST IN IPSIS, SED IN IPSO REGE: et uti princeps ipse vi « cedere cogitur, ita subditi injuria non agunt, si ex necessitate faciunt quae libere facturi non fuissent; inque « eo consentiunt omnes.

« Hinc 2° subditi ejusmodi invasorem in bello sequi tenentur; nam est pars administrationis, et agitur de « defensione reipublicae.

« An vero contra ipsum regem ejectum sequi tenentur? Et quidem non peccant subditi, si eorum arbitrio « non est non sequi, et *cum totum administrationis negotium arbitrio usurpatoris relictum sit*, hactenus « judicium populi cessat. Sane eadem ratione, quia subditi legitimum regem etiam in injusto bello sequi te« nentur, *eadem ratione etiam populus usurpatorem sequi tenetur*; in neutro enim casu arbitrium po« puli est ».

(2) *Samuel. Coccej, dissert. proem.* 12. *lib.* 6, *cap.* 3. *sec.* 1, § 642. « ivi » Praemittendum autem est, « aliud esse *jus imperii* aliud ejus *exercitium*, seu *possessionem*; quam differentiam alio loco, remotis dubiis, explicavi, et *consensu gentium* corroboravi. Haec duo adeo diversa sunt, ut alius *jus plenissimum*, « alius *possessionem plenissimam* habere possit; quod contingit imperio a tyranno usurpato. Hoc enim casu « *jus imperii* penes rempublicam sub jugum missam et penes regem ejectum manet: *possessio autem transit « in usurpatorem*, utpote qui solus facultatem naturalem habet rei corpore insistendi.

« governo usurpato dal tiranno. Imperocchè in « questo caso il *diritto* al governo rimane allo « Stato soggiogato, ed al re che ne fu espulso; « laddove il *possesso* passa nell' usurpatore, sic- « come quegli che solo ha la facoltà naturale di « reggere materialmente lo Stato ».

E nel successivo paragrafo, determinando gli effetti del solo possesso materiale dello Stato, soggiunge (1): « ivi » Essendo l' usurpatore in « possesso del governo, ossia reggendo egli ma- « terialmente lo Stato, Grozio rettamente ne in- « ferisce che, fintanto che duri l'ingiusto posses- « so, gli *atti di governo*, *cui quegli esercita*, *hanno* « *potenza di obbligare*. Ma non per la ragione al- « legata da Grozio ... sibbene *per la natura del* « *possesso che importa necessariamente l'ammini-* « *strazione della cosa posseduta*. Di che rilevanti « sono gli effetti, in riguardo sì dell' usurpatore « medesimo, che del *popolo soggiogato*, o de' *vi-* « *cini*, o degli *atti operati durante quel governo* ».

E riguardo ai sudditi, egli dice (2): « ivi » « L' effetto di tale governo che si fonda sulla for- « za è questo *relativamente ai sudditi*; che, du- « rante la loro soggezione all' usurpatore, pos- « sano col favore del diritto rispettare il posses- « so di lui perchè mentre la loro facoltà natura- « le è limitata, non operano essi liberamente.

« Quindi non sono i privati colpevoli verso il « principe, *se accettano dall' usurpatore ufficii*, *e* « *magistrature*, *e se obbediscono alle leggi promulga-* « *te dal tiranno*, *non essendo loro lecito di non ob-* « *bedire senza pericolo*.

« Altra questione ella è, *se i sudditi sieno tenu-* « *ti a seguitare in guerra l'usurpatore*? E noi di- « stinguiamo la guerra intrapresa per difendere « lo Stato, dalla guerra fatta contro il Principe « espulso. Nel *primo caso* certamente sono tenuti « di seguitarlo; avvegnachè si tratti della difesa « della civile comunanza, la qual difesa incom- « be ai singoli per diritto di natura. Nel *secondo* « *caso* sono scusati ove non possano ricusare, « senza pericolo della vita, l' obbedienza al- « l' usurpatore.

« Inoltre si suole ricercare, *se i sudditi sieno ob-* « *bligati di obbedire ai comandi del re espulso*? E « si NEGA; non già perchè non fossero obbligati « di diritto, ma perchè non hanno libertà di ob- « bedire, che è impedita dalla forza. Certamen- « te nel modo stesso che il Principe impedito « dalla violenza, non può difendere i sudditi, « così non è a questi imputabile, se per lo stesso « impedimento non possono osservare i loro do- « veri verso il Principe ».

Finalmente Samuele Cocceio ripete ciò che avevano insegnato Grozio e Puffendorf; ripete, che i cittadini di *loro privata autorità* non hanno diritto di uccidere l' usurpatore, nè d' insorgere contro di esso; ed essere necessario a tal' uopo l'esplicito consenso, il mandato del Principe assente. « La usurpazione (egli dice) *è un' ingiuria*

(1) *Samuel Coccej*, *ibid.* § 645 « ivi » Cum vero invasor imperium possideat, idest regnum in potestate cor- « porali habeat, recte Grotius inde infert, quamdiu durat injusta possidendi caussa, *actus imperii*, *quos exer-* « *cet*, *vim habere posse obligandi*. At non ex ea, quam Grotius allegat ratione . . . *sed ex ea natura posses-* « *sionis*, *quae administrationem necessario infert*. Hujus rei effectus insignes sunt, tum intuitu ipsius usur- « patoris; tum intuitu *populi devicti*; tum *intuitu vicinorum*; tum intuitu *actuum durante imperio gestorum* ».

(2) *Idem.* § 647. « ivi » Effectus hujus imperii violenti *intuitu subditorum* est, ut quamdiu sub potestate « sunt invasoris, propitio jure, sequi possessionem possint, quia dum facultas eorum naturalis vi restricta « est, libere non agunt. Hinc in principem non peccant singuli, *si magistratuum officia ab invasore sibi* « *conferri patiantur*, *si legibus a tyranno latis parent*, cum absque periculo non parere non liceat.

« Alia quaestio est, *an subditi invasorem in bello sequi teneantur*? ut distinguimus, an bellum suscipia- « tur pro defensione reipublicae, an vero contra principem ejectum. *Priori casu* omnino sequi tenentur, « quia de defensione civitatis agitur, quae singulis jure naturae incumbit. *Posteriori* casu excusantur, si abs- « que vitae periculo obsequium invasori denegare nequeunt.

« Porro quaeri solet, *an subditi parere teneantur jussui regis ejecti*? Negatur: non quia jure non teneán- « tur, sed quia libertatem non habeant parendi, utpote quae vi est prohibita. *Sane*, *cum princeps eos defen-* « *dere vi impeditus non possit*, nec subditis aliquid imputari potest, quo vi impediti officia Principi praestare « non possint ».

« *pubblica, di cui non può farsi vendetta* SENZA PUB-
« BLICA AUTORITÀ (1) ».

Lo Zallingero, riferendo la opinione del De Martini, trova la ragione della obbedienza, che i cittadini debbono prestare agli ordini dell'usurpatore, non tanto nella presunta volontà del principe assente, quanto ancora nella *utilità universale* (2). « ivi » Laonde segue, che avvenuta la « invasione e usurpazione di tutto il territorio, « non cessi il diritto del civile impero, ma ne « resti impedito l'esercizio; finchè, conchiusa la « pace, non siasi rinunziato legittimamente il « regime della città. Ma poichè il re dejetto non « può amministrare la cosa pubblica, i sudditi « che si assoggettarono all'invasore, debbono, « dacchè egli ne gode il quieto possesso, pre- « stargli obbedienza, non in forza di un diritto, « che diritto alcuno non gli compete, ma per la « *utilità universale;* nè il principe stesso può pre- « ferire la rovina dello Stato alla sommissione « del popolo all'invasore. Quindi in forza della « obbligazione verso il governo, fa d'uopo rite- « nere *che frattanto non siano vincolati dal giura-* « *mento di fedeltà* ».

E più oltre aggiunge, che all'invasore e all'usurpatore si può far resistenza, finchè non siasi impadronito della cosa pubblica; *non già quando ne abbia conseguito il possesso* (3). « ivi » Quan- « do poi s'impadronì dello stato, e il popolo cessò di fargli resistenza con le armi, fa d'uopo « onninamente rispettare il patto espresso o ta- « cito che ci obbliga ad obbedirgli; *e non è lecito* « *frattanto tentare contro di esso veruna ostilità.* « Imperocchè la *legge fondamentale* e l'*espresso* « *mandato del principe dejetto* sarà efficace unica- « mente, quando l'invasore non ancora ammi- « nistri tranquillamente lo stato ».

Guglielmo Vander (Meulen) nel commentare il riferito luogo di Grozio è di opinione, che ove i cittadini abbiano prestata la loro fede all'usurpatore, debbono obbedire a tutti gli ordini suoi, ancorchè dalla necessità fossero stati costretti a consentirgli il governo (4): e confuta la opinione di coloro, fra i quali Puffendorf, che dicevano, doversi presumere rimessa dal principe espulso ai sudditi tanta parte di obbligazione, quanta sia necessaria alla loro propria conservazione, e a sfuggire i pericoli, finchè la Provvidenza non lo conduca di nuovo a regnare (5). E quanto alla resistenza e insurrezione contro l'usurpatore egli dice « ivi » Perciocchè la violenta dejezione del- « l'usurpatore potrebbe il più delle volte porta- « re la cosa pubblica all'ultima rovina, giustizia « vuole che ai privati, se non nei casi espressi, « non sia lecito discacciar l'invasore. Ed invero « nelle cose, di cui il dubbio evento potrebbe

(1) *Coccej Sam. in Proem. ad Grot. lib.* 6 *cap.* 3 *Sect.* 1 « ivi » INJURIA PUBLICA *(usurpatio)* EST, QUAE NON « NISI PUBLICA AUCTORITATE VINDICARI POTEST ».

(2) *Zallinger, Instit. jur. natur. et gent. li.* 2. *cap.* 2 § 240. « ivi » Consequens est, ut sequuta invasione « ac usurpatione totius territorii non desinat civile imperium, sed tantum ejus impediatur exercitium, donec « inita pace et ipsi civitatis regimini legitime fuerit renunciatum. Quia vero rex ejectus rempublicam admini- « strare nequit, ideo subditi, qui sese invasori subjecerunt, ubi is in quieta fuerit possessione, eidem tenen- « tur obedire, non quidem ex invasoris jure, quod nullum est, sed ob *universale bonum;* ex quo ille etiam, « qui jus imperandi habet, velle non potest ut populus intereat potius quam invasori se submittat. Quare et vi « obligationis rectori, tenetur *juramentum fidelitatis interim non urgere* ».

(3) *Zallinger « ibid.* » Posteaquam autem invasor jam rerum potitus est, et armata populi desit resistentia, « standum omnino erit expresso vel tacito parendi pacto, neque *quidquam hostile interea tentandum*. Quare « *lex fundamentalis, aut expressum regis ejecti mandatum tunc demum valebit,* si invasor quieta impe- « rii administratione nondum utatur ».

(4) *Vander, Meulen, Comment. ad Grot. lib.* 1 *cap.* 4 § 15 *n.* 2. « ivi » Ubi fides interposita, parendum « in omnibus quæ a civibus exiguntur et etiam præstanda quæ exigit boni civis officium; *quippe eo in casu* « *non magis veluti raptor, sed legitimus princeps, consensu civium electus, considerari debet,* QUAMVIS « NECESSITATE IN EJUS IMPERIUM CONSENTIRE DEBUERUNT; *coacta enim voluntate, voluntas est* ».

(5) *Vander, Meulen, ibid.* VERUM NON POSSUM SUBSCRIBERE OPINIONI EORUM, qui putant præsumi principem « expulsum tantisper civibus remisisse obligationem erga se, quoad fata ipsi viam iterum ad regnum ape- « rient, *quidem quantum ad conservationem ipsorum, et declinandis periculis, est necessarium* ».

« recar danno all' universale, *fa d' uopo che tutti* « *consentano*. Nè lo stesso principe legittimo po« trebbe obbligare il popolo a uccidere, o caccia« re dal governo l' usurpatore, ove imminente e « certissimo pericolo sovrastasse alla cosa pub« blica. E nel dubbio si presume; che egli vo« glia lasciar l'invasore nel possesso, piuttosto« chè dare occasione a moti funesti e sangui« nosi (1) ».

Altro autorevole commentatore fu pure l' Eineccio, che approvando la regola stabilita da Grozio, e disapprovando la limitazione, conforta viepiù l'assunto della nostra difesa. Approva l'Eineccio, che i cittadini debbano nel tempo intermedio obbedire all' usurpatore; *non approva, che obbedir non gli debbano nelle cose dirette a consolidarne l' impero* (2). « ivi » NÈ È AMMISSIBILE « L' ECCEZIONE DI GROZIO; che, cioè, non debba « obbedirsi in quelle cose che sono dirette a con« solidare il governo nell' usurpatore. *Imperocchè* « *quelli che consentono al governo dell' usurpatore* « *sono senza dubbio obbligati ancora a consolidarlo.* « Se, ad esempio, gli abitanti della Livonia ri« fiutassero il pagamento delle imposte ai Russi, « perchè l'imperatore ne userebbe a danno de« gli Svedesi, veri padroni, e all'effetto di con« solidare il governo di lui in Livonia, quelli agi« rebbero stolidamente ». Esso ritiene, che i sudditi non sieno obbligati di obbedire all'usurpatore, dove pretenda valersi direttamente dell'opera loro per far guerra al *vero padrone*, cui rimane salvo il diritto di recuperare la provincia o lo Stato, finchè non vi abbia renunziato in tempo di pace.

Laonde le teorie degli antichi giuspubblicisti, benchè non avessero raggiunto il vero principio che domina una controversia così eminentemente politica, riescivano al medesimo effetto cui mira la difesa del Romanelli. Non si fondavano essi sul principio di *libertà e impunità delle opinioni politiche*, che è, grazie a Dio, professato dalla moderna filosofia del diritto. Deificando nelle monarchie la prerogativa regia, e considerando il regno siccome patrimonio del Principe, idea che Vattel e i più moderni pubblicisti rigettano come ingiuriosa all' umanità (3), riconoscevano in esso un diritto di *signoria* sulle persone, e di *proprietà* sullo Stato. Offuscata la mente da questo *misticismo politico*, non emancipati affatto dal sistema feudale, gli antichi scrittori di diritto pubblico reputavano i sudditi vincolati da una obbligazione quasi-contrattuale e sacramentale di fedeltà e di omaggio verso il Principe, tuttochè spogliato del governo ed espulso dallo Stato. Quindi a definire con equità la controversia bisognò che ricorressero a congetture; e similitu-

(1) *Vander Meulen, ibid.* § 19 *n.* 1. « ivi » Quippe cum ejusmodi violenta dejectio Rempublicam sæpissime « in summum discrimen adducat, æquum est ne privato nisi in casibus expressis, dejiciendi invasorem li« centia competat: oportet enim omnes in id consentire, cujus dubius eventus posset universis damnum ad« ferre; nec ipse quidem legitimus princeps populum obligare potest, ut invasorem vi imperio exuat vel interfi« ciat, si præsentissimum et certissimum inde Reipublicæ immineret periculum.

« Et in casu dubio præsumitur, qui habet jus imperii, malle invasorem in possessione delinqui, quam « periculosis et cruentis motibus dari occasionem.

(2) *Heinec. Praelect. in Grot. de jure bel. et pac. lib.* 1. *cap.* 4. § 15. *n.* 2. « ivi » Nec admittenda exceptio « Grotii, quod parendum non sit in iis quae ad firmandum invasoris imperium pertineant. *Qui enim consen-* « *tiunt imperium invasoris, procul dubio etiam ad id firmandum obstricti sunt.* Hinc si Livones Russis « negassent tributa, quia iis Imperator abusorus sit adversus Svevos veros dominos, et ad firmandum in Li« vonia imperium, omnino stolide egissent ».

(3) *Vattel, Droit des gens, dans la préface* « ivi ». J'ai osé cependant m' écarter quelquefois de mon gui« de, et m'opposer a ses sentimens. J' en donnerai ici quelques exemples. M. Wolf, entrainé peut-être par « la foule des écrivains, consacra plusieurs propositions a traiter de la nature des royaumes *patrimoniaux*, « sans rejeter ou corriger CETTE IDÉE INJURIEUSE A' L' HUMANITÉ. Je n'admets pas même la denomination, que « je trouve également choquante, impropre, et dangereuse dans ses effets, dans les impulsions qu'elle peut « donner aux souverains; et je me flatte qu' en cela j'obtiendrai le suffrage de tout homme qui aura de la « raison, et du sentiment, de tout vrai citoyen ».

dini; bisognò che argomentassero da presunzioni di volontà, e da esempi di analogia. Gli uni in virtù del *presunto volere del Principe assente*, gli altri in virtù della *efficacia giuridica del possesso*, sono pure concordemente d'avviso,

1° che il *governo* e l'*amministrazione* dello Stato all'invasore, o usurpatore appartenga, benchè il *gius dell'impero* segua la persona del Principe, e benchè il *possesso materiale* dell'usurpatore non sia *legittimato* per verun titolo e da veruna convenzione.

2° che i sudditi, durante l'assenza del principe debbano non ad esso prestare obbedienza, bensì ai comandi dell'usurpatore, ancora nelle cose dirette a confermarne e consolidarne il governo;

3° e che la insurrezione e la resistenza al governo dell'invasore o dell'usurpatore deve essere consentita e autorizzata dal Principe, e non è lecito a una parte del popolo di sua *privata autorità* opporsi alle sevizie degli usurpatori (1): conforme insegnava nel suo libro del *Principe* san Tommaso D'Aquino: « ivi » *Contra tyrannorum « saevitiam* NON PRIVATA PRAESUMPTIONE ALIQUO« RUM SED AUCTORITATE PUBLICA PROCEDENDUM ».

I citati giuspubblicisti confermano la verità dei loro insegnamenti con la esperienza della storia, che è maestra della vita.

A confermare, che nel gius delle genti l'invasore e l'usurpatore è riconosciuto come *imperante di fatto*, e con esso i vicini stipulano validamente trattati di guerra e di pace, si adduceva più specialmente in esempio dagli antichi scrittori l'alleanza dei Romani con Nabide tiranno di Sparta contro Filippo il Macedone (2), e la missione degli ambasciatori dei re di Europa spediti a Cromwello (3).

A confermare, che le accettazioni di uffici pubblici sotto il governo dell'usurpatore non è delitto di perduellione, adducevano l'esempio dei seguaci del tiranno Eugenio, che impadronitosi di Vienna nelle Gallie invase l'impero occidentale. E allegavano il disposto della legge di Arcadio e di Onorio; la quale, sebbene annullasse gli atti di Eugenio tiranno, dichiarò nullameno doversi mantenere ai suoi ministri gli onori, gli averi e gli uffici (4).

A confermare, che non è da considerarsi reo di alto tradimento chi obbedisce e sostiene l'usurpatore, ricordavano lo Statuto dell'anno undecimo di Arrigo VII, re d'Inghilterra; che dopo la guerra delle due Rose tra le case di York e di Lancastro proclamò e ordinò, non doversi nè accusare, nè condannare per delitto di lesa maestà quelli che avevano seguito la parte del *regnante di fatto*.

E questo, a dir vero, tra i casi storici che hanno un rapporto di analogia con la presente controversia, è sovra tutti notevole. Ne parla Bacone da Verulamio nella Storia di Arrigo VII; e vi fa le sue profonde considerazioni (5). « ivi » La quale costituzione (egli dice) si fondava su

(1) Thomas Aquinas. De regimine Principum, *lib.* 1 *cap.* 6.

(2) *Henr. Coccej. diss. de jure regis eject.* §§ 8. 11 *ad Grot. lib.* 1 *cap.* 4 § 15.

(3) *Greg. Leti, vita di Cromwell, p.* 2. *lib.* 5. *p. m.* 316.

(4) *Cod. Theod. lib.* 15. *tit.* 14. *leg.* 11. « ivi » Fas est sequi nos Paternae dispositionis arbitrium: atque ideo, « universos cujuslibet ordinis viros, de quibus Lex nostra reticuerat, ad veniam volumus pertinere, et beneficia inopinantibus ultro deferimus; sancientes hac lege, NE IS QUI TYRANNI TEMPORE MILITAVERIT, VEL ETIAM « QUALIBET ADMINISTRATIONE DONATUS EST, aut honoraria dignitate perfunctus, vel quicumque in aliquo honore, « diversis locis, aut exactionibus praefuerunt, notam infamiae sustineant, aut deformi vocabulo polluantur: « Quibus eas tantum dignitates valere decernimus, quas ante tyrannicum tempus habuerunt ».

Leg. 12. *Cod. Theod. eod.* « ivi » His quos tyrannici temporis labes specie dignitatis infecerat; injustae maculae omnem abolemus infamiam. *Cunctis igitur statum priorem, sine cujusquam loci aut Ordinis exce« ptione, tribuimus,* UT UTANTUR OMNES JURE COMMUNI, *teneant statum veteris dignitatis, ita ut nihil sibi ex « his quos adepti fuerant honoribus blandiantur* ».

(5) *Baco de Verul. Hist. Henric. VII. Lugd. Batavor. apud Franc. Hackium an.* 1642. *pag.* 244. « ivi » « ista constitutio in hoc fundabatur, quod rationibus status magnopere conveniret, ut subditi de jure regis « minime inquirerent; atque rursus conscientiae leges hoc postularent, ut (quicumque belli exitus foret) sub-

« queste; che alla ragione di stato grandemente « convenisse che i sudditi non investigassero in« torno al diritto del regno; ed inoltre le leggi « della coscienza richiedessero, che (qualunque « fosse l'esito della guerra) i sudditi non subis« sero pene per la loro obbedienza. Lo spirito « di questa legge certamente fu nobile e pio; es« sendo che stabilisce in caso di guerra ciò stes« so che Davidde chiese a Dio in tempo di peste. « Parimente era tal legge virtualmente informa« ta di una certa profonda previdenza e sapien« za; perchè toglieva ogni occasione ai sudditi « d'investigare curiosamente intorno al titolo « regio, quando già era provveduto alla loro in« columità, qualunque fosse la fortuna della « guerra. Inoltre non potè non conciliarsi i cuo« ri, e l'amore de'sudditi, poichè pareva più « fatta a riguardo di essi che del re medesime. « Intanto però questa Legge scioglieva e libera« va i soldati da quel forte vincolo e dalla strin« gente necessità (che altrende loro incombeva) « di combattere e non abbandonare il campo, se « non che ottenuta la vittoria; essendo le vite e « le fortune loro in sicuro, siachè combattesse« ro da prodi, siachè volgessero le spolle al ne« mico ».

Lo statuto dell'anno undecimo di Arrigo VII potrà, se così aggrada, considerarsi come un decreto di amnistia; ma egli è indubitato che da esso riconosce la sua origine una teoria invalsa nella giurisprudenza inglese sui delitti politici, che distingue il *regnante di fatto* dal *regnante di diritto* (1).

Narra Blackstone, che anticamente in Inghilterra sotto la legge comune eraesi moltiplicati con arbitrarie interpretazioni i delitti di alto tradimento, e che a prevenire gl'inconvenienti di una dottrina così tirannica si pensò a definire con lo Statuto dell'anno vicesimoquinto di Eduardo III, quali offese realmente costituissero il vero e proprio delitto di alto tradimento; e si distinse in sette capi questo delitto. Il primo capo prevede il caso di chi attenta alla vita del re, della regina, e del loro figlio primogenito. E, commentando questa prima disposizione dello Statuto di Eduardo III, dice Blackstone: « ivi « E qui per re fa d'uopo intendere di quello che è « *nel possesso*, senza riguardo veruno al suo tito« lo; imperocchè ella è massima stabilita, che « il re *di fatto* e non *di diritto*, vale a dire l'usur« patore che si è impossessato del trono, *è re ai* « *termini dello Statuto*, dovendosi anche ad esso « temporariamente mantenere la fede *in grazia* « *dell'amministrazione del governo* da esso tenuta, e « della temporaria protezione che accorda ai cit« tadini: ond'è, che i tradimenti commessi con« tro Enrico VI furono puniti sotto Eduardo IV, « sebbene tutti i re della linea di Lancastro già « fossero da un atto del Parlamento dichiarati « usurpatori. Al contrario il più legittimo erede « della corona, cioè il re *di diritto e non di fatto*, « che non ha il pieno possesso, non è il re di cui « parla lo Statuto; e contro di cui possa commet« tersi l'alto tradimento ».

Dopo ciò disapprova e confuta la opinione di Hawk, che fondandosi sullo Statuto dell'anno 11 di Arrigo VII porta l'efficacia del possesso fino a stabilire(2), che al re spossessato non solo non compete diritto veruno alla fedeltà dei sudditi, ma qualunque titolo opponga al re di fatto, noi

« diti obedientiae suae poenas non darent. Genius hujus legis pius et nobilis certe fuit; cum id in bello statueret quod David in peste a Deo petiit. Simul occulto sapiebat ista lex providentiam et prudentiam quandam « profundam: nam omnem occasionem sustulit, cur subditi in regis titulum curiose inquirerent; cum ipsorum « securitati, quaecumque esset belli fortuna, cautum jam esset. Praeterea non potuit non corda et amorem « subditorum sibi conciliare, quoniam magis videbatur prospicere illis quam regi ipsi. Attamen interea milites « haec lex exuebat et exolvebat magno illo vinculo et calcari necessitatis (quae illis alias incumbebat) pugnan« di, et non nisi parta victoria abscedendi; quando quidem vitae militum et fortunae in tuto essent, sive for« titer pugnarent, sive terga verterent ».

(1) *Blacks. Comm. on the laws of England. Vol. 4. chap. 6.*

(2) *I. Hawk, P. C. 36.*

siamo abbligati a fargli resistenza, e opporsi al suo ritorno. Se ciò fosse vero, osserva Blackstone, quando Cromwello ebbe ucciso Carlo I, e si fu impadronito del potere, il popolo avrebbe dovuto impedire la restaurazione di Carlo II. « ivi » La vera distinzione (egli risponde), mi « sembra questa; che lo Statuto di Arrigo VII « non *ordina* in alcun modo che si faccia opposi- « zione al re *di diritto*, *ma scusa e* GIUSTIFICA la « *obbedienza prestata al re di fatto*. Laonde, ove « un usurpatore sia nel possesso dell' impero, il « suddito è *scusato e* GIUSTIFICATO, *se gli obbedisce* « E LO SOSTIENE, altrimenti sotto la usurpazione « non vi sarebbe salvezza; il principe legittimo « ci potrebbe punire per avere prestato obbe- « dienza al governo di fatto, l' usurpatore indubitatamente ci punirebbe per avere ad esso di- « subbidito. Che anzi, siccome la massa del po- « polo non può giudicare rettamente del titolo « al regno, e in ogni caso il possesso a primo « aspetto ha l' apparenza del diritto, la legge « non obbliga a obbedire a quel principe, il di « cui titolo per mancanza di possesso è reso in- « certo e controverso, finchè non s'intrometta « la Provvidenza, e non decida in favor suo la « contesa; E PER CIÒ APPUNTO, SINCHÈ L' USUR- « PATORE, IN VIRTÙ DEL POSSESSO, HA DIRITTO « ALLA FEDELTÀ, NON SI COMMETTE DELITTO DI « ALTO TRADIMENTO ».

Montveran espone la giurisprudenza inglese intorno ai delitti politici, e dalle innumerevoli procedure di alto tradimento scegliendo le più celebri e le più importanti ne tesse una istoria piena di gravi e utili ammaestramenti, che i popoli e i governi non dovrebbero dimenticare. In essa vediamo per quali vie di sangue sieno giunti gl' Inglesi a conquistare stabilmente le garanzie costituzionali, e dopo quali e quante insurrezioni e guerre intestine il sentimento della legalità sia divenuto costume del popolo; in essa abbiamo la prova, che le rivoluzioni sono state sempre cagionate dalla politica restrittiva dai despoti, e dallo studio che ponevano i Tudor e gli Stoart a sospendere, o a eludere le leggi fondamentali dello Stato, e sostituire la onnipotenza dell'arbitrio all' impero della legge.

Una teoria di sì grave importanza, come è quella che all' effetto di ritenere o escludere l' alto tradimento distingue il regnante *di fatto* dal re *di diritto*, non poteva lasciarsi inavvertita da chi tratta della giurisprudenza inglese intorno ai delitti politici. Difatti così ne parla Montveran (1). « ivi » Nelle successive epoche di rivoluzione, e « di commovimenti politici dell' Inghilterra, la « istituzione dei parlamenti e la riunione di essi « offrì il modo di render legali i mutamenti che « si erano eseguiti. Allorchè Enrico VII Tudor « ebbe detronizzato Riccardo III, egli riuniva « nella sua persona, e di poi in quella di sua mo- « glie i diritti dei due rami dei Plantageneti. Per « togliere alla maggioranza dei grandi e del po- « polo, che aveva ubbedito a Riccardo III, il ti- « more di subire una condanna, la quale secon- « do il carattere dispotico e l' estrema avarizia « del nuovo principe forse loro sovrastava, e per « difenderli ad un tempo dalle condanne dello

(1) *Montveran, De la Jurispr. Angl. sur les crim. polit. tom. 1. pag. 158. edit. Paris*, 1819. « ivi » Dans « les époques posterieures de revolution et de bouleversements politiques de l'Angleterre on trouva dans l'in- « stitution des Parlemants, et dans leur réunion, des moyens de légaliser les changements qui avaient été « opérés. Lorsque Henri (VII) Tudor détrôna Richard III, il réunissait en sa personne, et plus tard en celle de « sa femme, les droits des deux branches des Plantagénéts. Pour relever la majorité des grands et du peu- « ple, qui avait obéi à Richard III de la crainte de subir des condamnations peut-être déja menaçantes, d'après « le caractère despotique de ce nouveau prince et son extrême avarice, et pour les mettre à l'abri des con- « damnations du statut de haute trahison de la vingtcinquième année d'Edouard III, on dressa un statut, la « onzième année de ce prince, QUI DISTINGUE TRÈS BIEN ICI, LE ROI DE FACTO, DU ROI DE JURE, et forme un bill « d' indemnité générale pour la personne, et surtout pour les biens de ceux qui, dans les guerres de deux « Roses, et pendant le règne de Richard III, avaient obéi à un des usurpateurs, ou à leurs officiers. Ce n'est « pas à un sujet à discuter la validité des titres à la couronne de celui qui en est saisi; il est pour lui le « seigneur, le roi ».

« Statuto di alto tradimento dell'anno 25 di « Eduardo III, si compilò uno Statuto nell'11.° « anno di questo principe, CHE DISTINSE CHIARA- « MENTE IL RE DI FATTO DAL RE DI DIRITTO, *e si « formò un bill d'indennità generale* per le perso- « ne e più specialmente per i beni di coloro, che « durante le guerre delle due Rose, ed il Regno « di Riccardo III, avevano obbedito ad uno de- « gli usurpatori, o ai loro ministri. Non spetta « ad un suddito il disputare della validità dei « diritti alla corona di colui che ne è in posses- « so: per lui questi è il *signore*, è il *re* ».

La occasione di applicare questo principio si presentò anche in Francia dopo il *Governo dei cento giorni*.

Voi rammentate come Bonaparte abbandonasse l'Elba, tornasse in Francia, e con arditezza e rapidità prodigiosa occupasse di nuovo l'Impero. Ma nella fatale giornata di Waterloo la fortuna gli volta le spalle; e le armi delle Potenze alleate ripongono sul trono di quel reame Luigi XVIII. Fu questa fiera e violenta Restaurazione, che tanto si macchiò di sangue, e che poi nella rivoluzione del 1830 ebbe a espiare le sue colpe.

Benchè nei processi politici e militari del 1815 1816 e degli anni successivi, le leggi o i giudizi si facessero servire all'odio e alla vendetta di una stolta reazione, non si potè a meno di rispettare in qualche modo il principio, su cui si fonda la difesa del Romanelli. Si reputarono rei di alto tradimento solamente coloro che avevano cospirato e aiutato Bonaparte, *primachè si fosse impadronito del potere:* non così quelli che a rivoluzione e usurpazione consumata avevano accettato da esso un ufficio pubblico, e ne avevano sostenuto il Governo.

La stessa *Ordinanza* di Luigi XVIII del 24 luglio 1815 sanzionò in qualche modo il principio stesso. Non solo ai termini di essa era necessario, per giudicare traditori gli esclusi dall'amnistia, che avessero *attaccato la Francia e il suo governo a mano armata*, o che si fossero a *viva forza* impadroniti del potere; ma bisognava ancora che questi fatti fossero stati commessi *prima del 23 marzo*, giorno nel quale il re partì da Lilla ed escì dallo Stato (1).

Così in tutti quei giudizi vediamo l'accusa e la difesa studiarsi, l'una a giustificare che i fatti incriminati furono commessi *prima della consumata usurpazione*, e l'altra *dopo*.

Il Maresciallo Ney, per cagione di esempio, si era dato all'imperatore fino dal 14 marzo, nell'ordine del giorno che esso pubblicò a Lons-le-Saulnier, *molti dì prima che Napoleone giungesse a Parigi*; e perciò fu accusato di alto tradimento. Nè intendiamo con questo giustificare la iniquità dei Peri, che interruppero Berryer il padre, a Dupin, difensori del Maresciallo, o lo condannarono a morte senza dare ascolto al mezzo di difesa che si fondava sulle capitolazioni e sui trattati delle Potenze alleate (2).

Il conte Lavalette era accusato di avere occupato in nome dell'imperatore la direzione generale delle poste il 20 marzo 1815, *prima che Napoleone giungesse a Parigi* (3).

La difesa del generale Debelle si fondava *in diritto* sulle istesse nostre ragioni (4), ma le resultanze *del fatto* le furono contrarie; i testimoni

(1) *Moniteur*, 1815 *pag.* 845 *col.* c *in fin.* « ivi » art. 1. Les généraux et officiers qui ont trahi le roi AVANT « LE 23 MARS, ou qui ont attaqué la France et le Gouvernement *à main armée*, et ceux qui *par violence* se « sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétens, dans leurs di- « visions respectives ».

(2) *Moniteur*, 1815 *pag.* 1358.

(3) *Moniteur*, 1815 *pag.* 1295.

(4) *Moniteur*, 1816 *pag.* 352 e 356 « ivi » Le Général Debelle a-t-il trahi avant le 23 mars? Dans le sens « grammatical, le mot trahison emporte l'idée d'abus de confiance. Or le général Debelle n'avait aucun em- « ploi, le Roi ne lui avait rien confié. Il n'a donc pas trahi.

« A-t-il attaqué la France et le gouvernement à main armée? Non, il n'a pas fait partie de troupes débarquées « en France, ni d'aucun corps d'armée qui se soit mis en marche pour renverser le Gouvernement; CAR IL « N'EXISTAIT PLUS, LORSQU'IL MARCHA. *Dira-t-on qu'il a marché contre un prince de la famille royale?* MAIS

e i documenti provarono, che egli aveva assunto il comando del dipartimento della Drôme, e sovratutto della città di Valanza, *primachè Napoleone recuperasse il governo centrale*.

I generali Chambronne e Drouot avevano seguito Napoleone nell'isola dell'Elba; l'accusa e la difesa si trovarono concordi nel considerarli, anzichè cittadini francesi, sudditi di Napoleone e non di Luigi XVIII; e furono assoluti (1).

Ma il processo, che offre maggiore analogia col caso nostro, è quello del generale Savary, duca di Rovigo. Un consiglio di Guerra lo aveva condannato in contumacia alla pena di morte, siccome reo di *precedente cospirazione*, di *corrispondenza criminosa coll' Elba*, e di essersi *prima del 23 marzo impadronito del potere*. Se non che, forte del suo diritto, *el costituisce*, reclama nuovi giudici, e gli ottiene. La difesa impugna una lettera senza data e senza mansione, dalla quale si era preteso desumere la prova della corrispondenza del duca di Rovigo coll'Elba: la impugna, e ne dimostra la falsità. Vi erano bensì altri fatti, che la difesa non poteva impugnare. Napoleone il 20 marzo, appena giunto a Parigi, chiama a sè il duca di Rovigo, e lo nomina *ispettore generale della gendarmeria*; egli dapprima resisie, poi accetta, ed esercita quell'ufficio *nei cento giorni*. La *Ordinanza* del re accettuava dall'amnistia coloro, che si erano *impadroniti del potere innanzi al 23 marzo*. Dupin nella sua viva e commovente orazione prende a dimostrare, che il generale Savary, benchè nominato nel 20, non incominciò a esercitare l'ufficio che nel 23 marzo. E comunque fosse (egli dice) la *Ordinanza* dall'amnistia non è una legge penale, non definisce i delitti, non infligge le pene; accita la giurisdizione, ammette l'*accusabilità*, non ritiene per questo come certa e positiva la *reità* degli esclusi. Or bene (soggiunge Dupin), dacchè manca la prova di precedente cospirazione l'avere accettato dall'usurpatore un ufficio pubblico, quando la usurpazione era già consumata, l'averne sostenuto il governo, non costituisce delitto di alto tradimento. Così il generale Savary fu dal nuovo Consiglio di guerra assoluto. Così le ragioni, di cui mi valgo a pro del Romanelli innanzi ai *Giudici toscani*, innanzi a' *Tribunali ordinari*, furono sotto la *violenta Restaurazione francese*, da Giudici *militari*, esaudite (2).

L'egregio Gualterio nelle *Memorie storiche* che va scrivendo sugli ultimi rivolgimenti italiani, ricorda un esempio, da cui Vi è dato argomen-

« CE N'EST PAS LÀ ATTAQUER LE GOUVERNEMENT. *Le duc d'Angoulême* VOULAIT LE RELEVER, *mais il ne le constituait pas* ».

(1) *Moniteur*, 7 avril 1816.

(2) *Moniteur*, 28 *décem.* 1819 *pag.* 1650 « ivi » *Dupin* — Quant à l'inspection de la gendarmerie, même « raisonnement. Si le duc de Rovigo se fût transporté à l'hôtel de M. le Marechal Moncey, qu'il eût envahi « ses bureaux, qu'il s'en fut emparé par violence, il serait coupable.

« Mais il a tenu une conduite opposée.

« Il ne s'empare du pouvoir: on le lui défère.

« *Un décret le nomme*: le ministre de la guerre lui enjoint d'obéir.

« *Loin de céder avec empressement, le duc resiste*.

« Le 21 il envoie M. le colonel Lacorce chez M. le marechal pour le prier de rester à un poste qu'il a si « dignement rempli; le lendemain 22 il y va lui-même pour reiterer ses instances. Le même jour 22, à neuf « heures du soir, M. la duchesse qui ce jour-le avait diné aux Tuilleries, remet aprés-diné à Napoleon la di- « mission de son mari. Est-ce-là, je le demande, s'emparer du pouvoir? Est-ce-là surtout s'en emparer avec « violence?

« D'ailleurs il ne s'agit pas de la simple accéptation de fonctions. *Autrement il faudroit faire le procès « à tous les fonctionnaires des cent jours, et le nombre des coupables serait grand*; car je ne sache pas « qu'une seule place soit restée vacante à cette époque-là. Mais il s'agit de l'*emparement du pouvoir* et de « son exercice.

« Eh quoi! dit il, n'est-il pas de principe, que la loi doit avertir avant que de frapper; *moneant priusquam feriant*, dit le chancelier Bacon; une loi pénale surtout doit toujours précéder le délit, et ici c'est « le 25 juillet 1815, qu'on defend de s'emparer du pouvoir avant le 23 mars précédent.

tare a maggiorità di ragione. Parlando della *reazione generale* che avvenne dopo la rivoluzione del 1831 in Italia, così narra nel capitolo quinto. « ivi » Il Duca giunto appena a Modena faceva « cantare un *Te Deum* per il suo ritorno, e di- « chiarava solennemente che egli riguardava co- « me il piùsacro de' suoi doveri di governo, quel- « lo di punire. Strano contrasto con la Duchessa « di Parma, la quale costretta ancor essa a par- « tire *per intimazione dei sudditi ribellati*, non pu- « nì alcuno! Solo i magistrati municipali, i quali « avevano istituito un governo provvisorio, furo- « no per tre anni sospesi dal maneggio dei pub- « blici affari; *anzi due di coloro che avevano fatto « parte di quel governo provvisorio, essendo stati « imprigionati e processati, furono poscia assoluti « e rimandati*. SI DISSE CHE FURONO GIUDICATI IN- « NOCENTI, PERCHÈ NON AVENDO LA DUCHESSA NO- « MINATO UNA REGGENZA « NON POTEVANO LA- « SCIARE IL PAESE IN PREDA ALL'ANARCHIA. » Da questo esempio, io diceva, si può argomentare a più forte ragione nel caso nostro. Conciossiachè, non avendo il Principe nel 7 febbraio 1849 nominato nè reggenza, nè deputazione veruna, ove l'accusa non giunga a provare che i Triumviri cospirarono avanti, neppure eglino sarebbero rei di alto tradimento. Molto meno, adunque, potrà dirsi reo chi senza precedente cospirazione accettò un posto nel ministero di quel Governo.

E che, una volta partito il Principe, non sia delitto di perduellione il darsi ad altro Governo, e far cosa *contraria all'interesse del Principe assente*, ne abbiamo altro esempio nel fatto stesso del Granduca di Toscana, su cui mi giova richiamare l'attenzione vostra.

Nel 1848, allontanatisi dai loro Stati i Duchi di Modena e di Parma, cessati i loro Governi furono da quelle popolazioni costituiti varii *Governi provvisorii*, i quali ben presto manifestarono il desiderio che gli Stati di Massa e Carrara e i territorii della Lunigiana e Garfagnana fossero aggregati al Granducato. Il Principe nostro accolse di buon grado le loro istanze; dichiarando bensì, che risorvava a quei popoli la *naturale libertà*, onde potessero di pieno e libero consenso provvedere alla loro sorte nel definitivo ordinamento delle cose Italiane (1).

Tutto ciò, se vere fossero le teorie ritenute

« Voyez un peu, dit M. Dupin, l'arbitraire qui en resulte. Le roi a quitté Lille le 23, et ce jour-là, lorsqu'à « peine le Roi avait franchi le seuil de la frontière, lorsqu' il etait encore en vue, une main audacieuse au- « rait pu avec impunité précipiter l'étendard royal et le remplacer par les autres; et la veille ceux qui sur « le rivage de Cannes, envahi et occupé à cette époque depuis vingt-deux jours, auraient accepté des fonctions « auraient été coupables.

(1) *Gazzetta di Firenze*, 13 maggio 1848, *num.* 113. « ivi » NOI LEOPOLDO SECONDO EC. *Al cessare dei « Ducali Governi di Modena e di Parma* i Popoli della Lunigiana, i quali con tanto dolore scambievole « eransi veduti separare dal Granducato, manifestarono incontinente la volontà loro di ricongiungersi ad uno « Stato, cui tante care memorie li collegavano.

« Eguale desiderio dimostravano altresì le popolazioni degli Stati di Massa e Carrara, della Garfagnana e « degli exfeudi di Lunigiana; le quali per la geografica loro condizione, per i commercii, per le industrie « del vivere e per le affezioni furono maisempre avvezze a considerare sè stesse come congiunte alla pros- « sima Toscana.

« Di questo comun sentimento delle suddette popolazioni si fecero interpreti *varii Governi provvisorj « che si erano costituiti* in quelle Città e Terre, e a cui si volsero perchè fosse accolto l'universale loro « proposito di essere aggregate al Granducato.

« Ma parve a noi riceverle solamente in protezione e in tutela, non consentendo l'animo nostro ad una « formale aggregazione, consapevoli come noi siamo che ampliare lo stato non è per noi altro che accrescere « la gravezza dei doveri, l'adempimento dei quali fu sempre l'unica ambizione nostra, *e non volendo per « modo alcuno preoccupare quel generale ordinamento delle Italiane cose*, che insieme provvegga al comun « bene della Nazione, e al particolare delle famiglie di che essa è composta.

« *Dovemmo però ben tosto conoscere, che uno stato incerto e mal fermo era dannoso e increscevole « a quei popoli*, i quali parte per universali acclamazioni, parte *per via di assemblee popolari congregate « a questo fine dai respettivi governi provvisorj*, tornarono a più fortemente esprimere il voto di essere « stabilmente uniti e parificati coi popoli, che la Provvidenza ebbe affidati alle nostre cure.

dalla Camera delle accuse, sarebbe stato un delitto di perduellione.

E quanti altri esempi non offrirebbe la storia a dimostrare come sia improponibile e quanto iniqua sarebbe la nuova e peregrina teoria della Camera delle Accuse, che considera come *delitto di incessante flagranza* l'alto tradimento? I cangiamenti dei Governi avvengono il più delle volte per frode o violenza. Se questo maleficio avesse agli effetti penali tratto successivo dopo la sua consumazione; se dopo la dejezione del Principe, dopo il cangiamento del Governo si dovessero considerare rei di alto tradimento quelli che al nuovo regime aderiscono e lo sostengono, benchè non abbiano preso parte agli atti di precedente cospirazione, s'incorrerebbe nel più strani assurdi, le più atroci iniquità si commetterebbero!

Immaginate che la Francia esca dallo stato mal fermo, in cui si trova, col trionfo dei legittimisti. Che forse potrebbero in nome di Enrico V. giudicarsi rei di alto tradimento quelli che non cospirarono ai danni di Carlo X, nè rovesciarono il suo governo: bensì accettarono ministeri sotto Luigi Filippo, e si adoperarono a consolidarne il potere? Immaginate che trionfassero in Francia gli orleanisti; credete forse che in nome del conte di Parigi potessero accusarsi di alto tradimento coloro, che non contribuirono alla proclamazione della Repubblica; ma che l'accettarono, o in alti uffici contribuirono a consolidarla? Non parliamo del sig. Thiers, che accetta la repubblica, come *governo di fatto*, come un governo *che meno divide* quell' infelice paese! Dite, di grazia, se i legittimisti e gli orleanisti avrebbero diritto di giudicare reo di perduellione Cavaignac, che tutelò con sì grande energia la esistenza della Repubblica? Potrebbesi forse giudicare

« *E fu da ciò a noi dimostrato, esserci imposto di soddisfare a quel giusto e benevolo desiderio loro;* « il quale, mentre tendeva ad accrescere e munire per via di un politico legame quegl' interessi scambievoli « che mai non poterono esser distrutti *dalle separazioni di signoria*, conduceva più efficacemente a coor- « dinare le riunite forze a *quello scopo comune e supremo, al quale ora deve intendere tutta insieme la* « *Nazione*.

« Animati pertanto da eguale affetto per gli antichi e per i nuovi figli, e nella fiducia di promuovere, quanto « è in noi, quel bene d'Italia il quale primeggia fra i nostri pensieri, e perciò convinti di far cosa che si per « questo riflesso, sì per i vantaggi che ne vengono allo Stato, debba essere di soddisfazione alla Toscana e « alle assemblee che la rappresentano.

« Sul parere ec.

« Ci siamo determinati di pienamente aderire agli espressi voti con *aggregare, conforme aggreghiamo,* « *al Granducato gli Stati di Massa e Carrara, e i Territorj della Lunigiana e Garfagnana,* ordinando « che ci siano proposti nel più breve tempo i modi convenienti *ad introdurre in essi le leggi ed istituzioni* « *governative ed amministrative del Granducato*, onde le Popolazioni dei medesimi sien fatte partecipi di « tutti i diritti che spettano ai Toscani.

« Volendo però, che l'adesione nostra, e quindi l'*aggregazione da noi decretata* non sia per interporre « alcun ostacolo alle future sorti d'Italia, *e che nessuno, comunque non prevedibile evento, pregiudichi mai* « *la volontà e gl'interessi dei sopraddetti a noi carissimi figli*, dichiariamo fin d'ora, che nel nazionale « ordinamento che con quest'atto avemmo lo animo di promuovere, e cui professiamo di volere ora per al- « lora conformarci, mentre sosterremo quanto è in noi questa unione vantaggiosa del pari alle due parti che « la formavano, *intendiamo che per qualunque siasi caso contrario resti preservata ai popoli che a noi ora* « *si aggiungono* QUELLA NATURALE LIBERTÀ, PER CUI POSSANO IN OGNI EVENTO PROVVEDERE A SE MEDESIMI, *e di* « *essi non venga disposto altrimenti senza il loro consentimento*.

« Dato in Firenze 12 maggio 1848.

LEOPOLDO

Il Presidente
CEMPINI

Visto per l'apposizione del sigillo
Il Ministro della Giustizia
B. BARTALINI.

reo di perduelliona Odilloe-Barrot realista, cha accettò dal Presideata della Repubblica quel portafoglio, che Luigi Filippo cadendo gli offriva?

Ma di ciò basti. Nessuno vorrà negarmi oggimai, che il Diritto pubblico e la storia, i dettami della ragione politica e gl' insegeamenti della esperienza concorrono a giustificare completamente l' assunto eostro; mutato il governo, accettare pubblici uffici dal governo euovo e sostenarlo eon è delitto.

§. 2.°

Diritto penale.

Non è possibile *complicità posteriore* **senza** *precedente concerto*. Ciò ritenuto, esaminiamo, se per la *scienza del diritto penale* gli atti al Romanelli objettati, che non possono riteaersi come atti di *complicità posteriore*, varranno almeno di per sè, presi isolatamente, a costituire ue delitto di perduellione.

La scienza del diritto penale, eonsiderando la *indole particolare* di questo delitto politico, non poteva a meeo di distinguere gli atti *anteriori* dagli atti *posteriori* alla sua consumazione. La ragione stessa che la indeceva ad essere rigorosa riguardo agli atti *anteriori*, le dimostrava che negli atti *posteriori*, dove noe sia dato questi a quelli ricollegare in virtù di precedente convenzione, noe vi è delitto. Una volta compiuto il fatto, una volta metato il Governo, altro non vide la scieeza del diritto penale se eoe che dominare un' altra forza, ue altro governo politico. Per questa ragiona fu vigile e premurosa quanto agli atti *anteriori;* e a *consumare* il reato noe reputò necessario l' effettivo e totale sovvertimento dell' ordiee politico, ma reputò sufficiente una azione diretta a distruggere ue elemento fondamentale dello Stato. Per la ragione stessa negli atti *posteriori* al mutamento del Governo non trovò più *gli elementi* del delitto.

Ed invero l' idea di un delitto qualunque presenta sempra un ostacolo ai moti dell' animo nostro. A commettere un delitto è necessaria una forza morale che ne trionfi. La esistenza di un ostacolo che si frapponga alla libertà dell' azione, e la maggiore o minore facilità di superarlo sono secondo i principii della scienza criminale, il fondamento e criterio della imputabilità. L'ostacolo ai delitti politici è la *esistenza del governo.* Quando il governo più non esiste, quando il Principe è deietto, l' *ostacolo è cessato;* gli atti *posteriori* non fanno che manifestare uea *opinione*, la quale *non criminosa in sè stessa*, può liberamente attuarsi.

La scieeza del diritto penale risolve la disputa coe la *sola definizione* dell' alto tradimeeto. Imperocchè i termini stessi della definizione presuppoogoeo necessariamente che il Principe sia eel *possesso attuale dell' impero*, presuppongono la *esistenza del suo governo.*

Noi la troviamo litterala e precisa nal testo della legge 1.ª *ff. ad Leg. Jul. Majest.* « ivi » MA« JESTATIS AUTEM CRIMEN ILLUD EST, QUOD AD« VERSUS POPULUM ROMANUM, VEL ADVERSUS SECU« RITATEM EJUS COMMITTITUR . . . *cujusve opera*, « *consilio*, *dolo malo consilium initum erit*, *quo* « *quis magistratus populi romani*, QUIVE IMPERIUM « POTESTATEMVE HABET, occidatur ec. »

Sarebbe opera vana ripetere le taete defieizioni del delitto di lesa maestà, formelate dai più valeeti scrittori, e che sempre suppongoeo nel Priecipe eon taeto l' *abitualità del diritto*, quaeto l' *attualità del possesso* (1).

(5) Che il Sommo imperante debba essere nel *possesso attuale* dell' impero è ritenuto da Volfio; il quala, numerati i diritti majestatici, così definisce in *genere* il delitto di lesa maestà *(Volf. inst. jur. nat. et gent. part. 3. sect. 2, cap. 6 § 1802.)* « ivi » Quoniam crimen læsæ majestatis dicitur factum quo quid *adversus* « *jura majestatica*, et per consequens adversus personam ejus QUI IMPERIUM SUMMUM HABET ». E più oltre definisce in specie il delitto di perduellione « ivi » Crimen perduellionis in specie quo quis ractorem civitatis vita « ET IMPERIO PRIVARE, VEL REMPUBLICAM EVERTERE, vel labefactare conetur ».

Il *Multz, Majestatis imperat. part. 1. cap. 5. § 5.* parlando del delitto di lesa maestà dice « ivi » HOC CRIMEN « PRÆSUPPONIT SUBJECTUM MAJESTATE PRÆDITUM IN QUOD COMMITTATUR ».

Basti frattanto ollegare l'autorità del Carmignani, e del Giuliani; che, ooo paghi di definire l'alto tradimento, depongooo ed enumerano gli elementi di questa azione criminosa.

Il Carmignani fra gli estremi necessarii a costituire il reato richiede primieramente, che il *soggetto passivo* del delitto, cioè la persona contro cui si commette, SIA NEL POSSESSO DELLA MAESTÀ (1). « ivi » CHE SIA IN POSSESSO DELLA « MAESTÀ CHI LO SOFFRE ».

E il Giuliani (2) « ivi » NON SI AVRÀ, DUNQUE, « DELITTO DI LESA MAESTÀ *senza il concorso di* « *questi quattro estremi:* 1.° POSSESSO DEI DIRITTI « DI MAESTÀ NEL SOGGETTO PASSIVO DEL DELIT-« TO, 2.° *rapporti di suddilanza nel soggetto attivo* « *del medesimo*, 3.° *intenzione perfetta e diretta nel-* « *l'agente*, 4.° *attitudine dell'atto ad abbattere, e* « *scemare la forza del Governo*. *E per conseguenza* « *il delitto di lesa maestà potrà definirsi qualunque* « *atto o attentato diretto* AD ABBATTERE *la maestà* « *della nazione, o del principe, che la rappresen-* « *ta, con deliberata volontà da un suddito della na-* « *zione medesima* ». E nel successivo §. 3. « ivi » « *Quindi la perduellione in specie può definirsi* QUA-« LUNQUE VIOLENZA CONTRO LA NAZIONE OD IL « PRINCIPE INTRAPRESA, *armata mano, e con de-* « *liberata volontà di* DISTRUGGERE LA FORMA CO-« STITUITA DEL GOVERNO ».

Ritenute le quali definizioni con gl'indicati estremi dell'alto tradimento, come trovarne gli estremi nei medesimi atti commessi, quando il Principe aveva abbandonato il potere, e ne era cessato il governo? Contro coloro, che abbiano commesso e consumato il delitto di perduellione, saranno valutabili anche gli *atti posteriori* al cangiamento del governo e alla partenza del Principe, inquantochè si possano come altrettanti indizj ricongiungere ai fatti di cospirazione anteriore. Ma contro chi non abbia cospirato nè attentato alla distruzione del governo preesistente

È necessaria nel sommo imperante L'ATTUALITÀ DEL POSSESSO secondo la definizione di Boemero; che reputa e chiama rei di perduellione coloro *(Sam. Frid. Boehem. juris crim. sect. 2 cap. 5 §§ 72, 73)*. « ivi » « *qui hostili animo* ADVERSUS PRINCIPEM, VEL NEXUM CIVITATIS, *cui nomen dederunt machinantur* ». Aggiungendo nel successivo § « ivi » Quum ergo perduellis adversus principem, QUI MAJESTATEM GERIT, *vel contra rempu-* « *blicam committatur* ».

È necessaria L'ATTUALITÀ DEL POSSESSO, giusta la definizione adottata da *Brissot, Théor. des lois crimin. sect. 3. art. crim. publ. pag. 169. — Cremani, Voto Dalleille* § « ivi » Dans l'une ou l'autre legislation les « crimes d'état ne desuira egalement *des actions qui tendent* À LA SUBVERSION, OU DETRIMENT DE LA FORME DE « GOUVERNEMENT ÉTABLIE *et reçue d'un consentiment général* ».

È necessaria L'ATTUALITÀ DEL POSSESSO ai termini della definizione proposta da *Ben. Carrard, Juris crimin. part. 1 sect. 2. cap. 9. § 5. Cremani, Voto Dalleille* « ivi » Il delitto di lesa maestà è quello CHE TENDE « DIRETTAMENTE ALLA DISTRUZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLO STATO, O DI CHI LO RAPPRESENTA. Quindi è reo di « tal delitto chiunque in un principato forma il disegno, e prende delle misure per privare di vita il re, *o* « PER PRIVARLO VIOLENTEMENTE DI ALCUNO DEI POTERI ESSENZIALI *assicuratigli in una maniera incontrastabile* « *dalle leggi fondamentali, ossia dalla costituzione dello stato* ».

Necessaria, secondo la definizione del Poggi *(lib. 2 cap. 10 de perduell. § 47)* « ivi » Est autem per-« duellio illorum facinus, qui summam reipublicæ *labefactare*, PRINCIPEMVE IMPERIO DETURPARE CONANTUR; et, « quod meminisse horret, ipsa etiam vita expellere ».

Necessaria, secondo la definizione del Renazzi, *(elem. juris crimin. lib. 4 pars. 3 cap. 1 tit. 2. num. 4.)* « ivi » Jam vero moliri aliquid dolo malo adversus rempublicam eosve qui reipublicæ præsunt; id generatim « est majestatem violare, cujus quidem læsæ crimen ADVERSUS EOS SOLUM COMMITTITUR, QUI HABENT MAJESTA-« TEM ». E nel successivo § 3. « ivi » Ut igitur læsæ majestatis duo hæc intercedant oportet; nempe ut *ali-* « *quid* fiat adversus Principem MAJESTATE PRÆDITUM; tum fiat ab eo, qui illi subditus sit ».

E il Bonfanti nel Manuale teorico-pratico di diritto penale *(delitti direttamente politici, sez. 2 pag. 510)* « ivi » il carattere giuridico del delitto direttamente politico consiste dunque nella direzione dell'animo e dei « mezzi *che adopera l'agente ad uno scopo ostile* CONTRO LO STABILITO GOVERNO.

(1) *Carmign. juris crim. elem. lib. 3 part. 1 sect. 1 cap. 1 tit. 1, num. 4* § 707 « ivi » UT MAJESTATE « POTIATUS, QUI PASSUS EST ».

(2) *Giuliani, Inst. di dirit. crim. tom. 2 dei delitti di lesa maestà* § 1 *pag. 17. Edizione di Macerata 1841.*

non può in modo alcuno applicarsi la definizione elementare di questo delitto, insegnata da tutti i criminalisti; non può egli tenersi reo per atti *posteriori alla consumazione* del maleficio, fossero pure informati da *animo ostile*; non può tenersi reo per atti commessi quando il Principe non aveva il *possesso* e l' *esercizio attuale dell' impero*, che è pure un estremo essenziale del delitto di perduellione.

Così la scienza del Diritto penale *con la sola definizione* dell' alto tradimento conferma la giusta e inevitabile distinzione, già stabilita dagli scrittori di diritto pubblico, tra il Principe di *diritto* e di *fatto*, e il Principe di *diritto* ma non di *fatto*: in una parola, tra il *Governo di diritto* e il *Governo di fatto*.

Nè solo implicitamente nella definizione del delitto, ma in modo esplicito e chiaro i Repetenti della legge Giulia e gl' istitutisti di gius criminale stabilirono, che non basta nel Principe il *diritto abituale all' impero* per giudicare commesso contro di lui il delitto di lesa maestà, ma occorrè che *di fatto e attualmente* lo ritenga e lo eserciti (1).

Esplicitamente questa massima fu dal Voet professata (2). « ivi » *Questo delitto poi* NON PUÒ ESSERE COMMESSO CHE CONTRO COLORO, APPO I QUALI RISIEDE IL SOMMO IMPERO, OSSIA LA SOVRANITÀ, e però contro il popolo, o il principe, che « nello stato non riconosca alcun superiore, e « che col titolo di re, o di principe, o di duca, « o di qualunque altra signoria, ABBIA ED ESERCITI LA SOVRANITÀ ».

Esplicitamente la professa il Renazzi (3) « ivi » « *Così pure* NON È REO DI QUESTO DELITTO *chi fa* « *attentato contro colui che abdicò al sommo impero*, O CHE PER QUALUNQUE ALTRA CAGIONE SIA « RIMASTO PRIVO DELLA SOVRANITÀ, *o non ancora* « *ne sia insignito* ».

Esplicitamente è ripetuta la massima stessa dal Cremani (4). « ivi » NÈ SI ANNOVERANO FRA I REI « DI LESA SOVRANITÀ COLORO CHE MANCANO DI OB-

(1) Anche gli antichi e poco umani scrittori, quando ebbero occasione di esaminare qualche analoga controversia, si persuasero pure che se il principe *non è nel possesso* non vi è delitto di perduellione. Si veda il Bossio, più volte citato dalla Camera delle accuse *(tract. varii tit. de crim. læsæ majestatis, num. 80 et seq.)* « ivi » Et quia supra late dixi, an et quando quis incidat in crimen læsæ majestatis, et quando di- « catur rebellis, scias quod semper pro concesso habui illum esse subditum, quia non subditus non potest « incidere in tale crimen, nec rebellis esse ».

E più oltre: « ivi » Hic est quod dum diebus præteritis multi delati essent huius criminis læsæ maesta- « tis, QUIA SE CONTULERANT AD HOSTES *tempore quo Admirallus imperator exercitus Christianissimi regis* « *Gallorum obsidebat civitatem Mediolani*, FUERUNT OMNES LIBERATI, QUIA PRAEFATUS CAPITANEUS FACTUS « FUERAT POSSESSOR EORUM LOCORUM, *quorum incolæ erant hi, qui arguebantur, et consequenter desiderabantur esse subditi*, QUIA QUOAD EXERCENDAM JURISDICTIONEM OB PROPRIETATE JURISDICTIONIS NON EST DI- « SPUTANDUM: *cum exercitia, lex, et canon concedant possessoribus* secundum *Bald. in rubr. C. de fruct.* « *et lit. expen.* ET SIC SI ETIAM PRINCEPS LEGITIMUS OBSINET POSSIDERE, *civitate occupata ab hostibus*, non « *potest cognoscere*. Ita et vidimus, quod si patronus habet jus, et alius non, sed habet quasi possessionem « juris patronatus, quod officium præsentandi spectat possessori, et non proprietario, ut per *Abb.* ec. ».

(2) *Voet. ad Pand. lib. 18 tit. 4 n. 1.* « ivi » IN NULLOS AUTEM ALIOS CRIMEN HOC PERPETRARI POTEST, « QUAM PENES QUOS SUMMUM IMPERIUM SEU MAJESTAS EST, adeoque adversus populum aut principem, superio- « rem in suo territorio haud agnoscentem, sive regis, sive principis, sive ducis titulo, sive alia quacumque « dominatione: SUPREMUM IMPERIUM HABEAT EXERCEATQUE ».

(3) *Renaz. elem. juris crimin. lib. 4, pars 3 cap. 1 §. 2 n. 1 in fin.* « ivi » Sic quoque hujusmodi cri- « mine non tenetur lædens eum, qui summo se imperio abdicavit, VEL QUACUMQUE ALIA EX CAUSA MAJESTA- « TE JAM CARET, aut nondum præditus est ».

(4) *Cremon. de jure crim. lib. 2 cap. 3 § 6.* « ivi » NEC ILLI QUIDEM INTER MAJESTATIS REOS NUMERANTUR, « QUI EI PAREREE OBTRECTANT, QUI JUS QUIDAM HABENS AD IMPERIUM ILLUD REVERA NEC POSSIDET NEC EXERCET, « ut alteri pareant, qui *licet infirmiori, immo etiam iniquo titulo nitantur*, attamen solus imperat, manda- « taque sua ex vi tuetur ac defendet, cui resistere nemo potest. Quæ parendi necessitas tunc maxime urgere « solet, cum præpotens quidam multis cohortibus stipatus rempublicam invadit, vel cum tempore belli dux « exercituum manu armata inimicam civitatem ingreditur.

« BEDIENZA A CHI AVENDO PURE DIRITTO ALLA SOVRANITÀ, QUESTA PERÒ NÈ POSSIEDE, NÈ ESERCITA; *cosicchè obbediscano ad altro*, il quale quantunque si giovi di un titolo meno solido ed anche iniquo, tuttavia solo governa e difende ed assicura i suoi comandi con quella forza, a cui niuno può resistere. La quale necessità di obbedienza allora massimamente suole essere urgente quando alcuno violentemente invada la cosa pubblica con seguito di numerose coorti, o quando in tempo di guerra un condottiero di eserciti entra a mano armata nella città nemica. *Certamente allorchè corrono tali tempi funestissimi*, COLORO CHE OBBEDISCONO AI NEMICI DELLA PATRIA NON SARANNO IMPUTATI DI DELITTO DI LESA MAESTÀ, tornato a governare la repubblica quello a cui le leggi vogliono conferita la sovranità ».

La ripete il Carmignani stesso, laddove, accennati gli estremi del delitto di perduellione, soggiunge la potestà esser cosa di *diritto*, e di *fatto*; e, se di diritto e di fatto non sia ritenuta dal Principe, non potersi parlare di lesa maestà (1). « ivi » *La sovranità poi*, ESSENDO INSIEME DI FATTO E DI DIRITTO, È APERTAMENTE MANIFESTO ESSERE INSIGNITI DELLA SOVRANITÀ COLORO SOLTANTO CHE I DIRITTI SOVRANI REALMENTE POSSEGGONO ED ESERCITANO (2) ».

E in pari modo è ripetuta dal Giuliani (3). « Ivi » *Finalmente non è da preterirsi*, *che* LA MAESTÀ PRESUPPONE L'ATTUALE ESERCIZIO DEL SOMMO IMPERO, » *che perciò essa non risiede nel sovrano detronizzato* ».

Premessa così la definizione elementare dell'alto tradimento, premessi gl'indicati estremi del delitto, ritenuta la distinzione tra il Principe *di diritto* e il governo *di fatto*, ritenuto cioè, che la maestà richieda il *possesso ed esercizio attuale del sommo impero*, ne seguita come necessaria illazione, che dove avvenimenti politici di forza maggiore abbiano fatto cessare il governo preesistente, o sia stato da altri commesso e consumato il delitto di perduellione, talchè il Principe volontariamente o a forza abbia abbandonato l'impero, chi non prese parte al precedente complotto e alla deiezione del principe non è imputabile di alto tradimento, se poi sostiene il nuovo governo *accettando pubblici uffici*, *e prestando obbedienza agli ordini suoi*. Non è imputabile di alto tradimento, quando pure nell'accettare i pubblici ufficii e nel sostenere il nuovo governo avesse manifestato un *animo ostile* al Principe ascoso, avvegnachè l'*animo ostile* non è l'unico elemento di questo delitto, ma è necessaria *l'esistenza del governo legittimo*, è necessario nel Principe *il possesso e l'esercizio attuale del potere*.

Nè da questa illazione rifuggirono gli scrittori di diritto penale.

L'accetta e la ritiene come regola inconcussa il Poggi, che nei precisi termini della nostra tesi dichiara, durante l'assenza del principe cacciato da nemico esterno o interno, non commet-

« Profecto, dum hæc incidunt funestissima tempora, QUI PATRIÆ HOSTIBUS OBSEQUUNTUR, MAJESTATIS POSTULANDI NON SUNT, eo mox ad gubernacula reipublicæ iterum sedente cui leges imperium collatum volunt ».

(1) *Carmign. juris crim. elem. lib. 3 part. 1 sect. 1 cap. 1 tit. 1 n. 4* § 708. « Ivi » Summa autem potestas, cum res *facti* simul *juris* sit, ADHUC PATET EOS TANTUM MAJESTATE PRÆDITOS ESSE, QUI MAJESTATIS JURA REAPSE RETINENT ATQUE EXERCENT ».

(2) Il Carmignani non solo confessò dalla cattedra, ma ancora nel fòro ebbe opportunità di sostenere questo principio. Così diceva in un Voto per la verità nella causa promossa al Tribunale di Bologna contro il professor Luigi Muzzi per libello famoso (*Bologna, dall' Olmo* 1832). « Convien distinguere le cose, che sono di loro natura turpi, e quelle che sono contrarie alle leggi della città, *L. 42 ff. de verb. et rer. signific.* LE LEGGI VIETANTI LE PRIME SUSSISTEVANO SEMPRE DI DIRITTO E DI FATTO: *le leggi vietanti le seconde potevano bene esistere di diritto*, MA DI FATTO NON ESISTEVANO; *e i migliori pubblicisti dichiarono, che il delitto contro l'autorità dello stato* ALLORA È DELITTO, QUANDO L'AUTORITÀ È TALE DI DIRITTO E DI FATTO; NON ESSENDOLO, QUANDO L'AUTORITÀ, SEBBENE TALE DI DIRITTO, TALE DI FATTO NON È ».

(3) *Giuliani, loc. cit.*

tersi delitto di lesa maestà, o di altro tradimento, da chi assume ed esercita pubblici impieghi sotto il governo dell'usurpatore (1). « ivi » NEPPURE PUÒ REDARGUIRSI COLL'AZIONE LÆSÆ MAJESTATIS O CON ALTRA QUALUNQUE IL SUDDITO, IL QUALE, DOPO L'ESPULSIONE DEL PRINCIPE DALLO STATO, ABBIA OBBEDITO AL NEMICO DA CUI LO STATO FU INVASO; imperocchè, sebbene i sudditi debbano serbar fede al sovrano legittimo, finchè lo Stato non sia tornato alla condizione pacifica, non si terrà perciò violata da loro, se *in tutto ciò che non ripugni al diritto naturale e divino* presteranno obbedienza al nemico; il quale MENTRE POSSIEDE può, come avverte Grozio, in certo modo avere potestà di obbligare; dacchè, secondo la sentenza di quel sapiente — ove *non è chi governi, il popolo rovina* —. Per la qual cosa NEPPURE SONO COLPEVOLI VERSO IL PRINCIPE I SUDDITI, I QUALI LASCIANO CHE IL NEMICO CONFERISCA LORO UFFICI PUBBLICI, SENZA CUI NON PUÒ REGGERSI LA CIVILE COMUNANZA ».

E il Renazzi, svolgendo più largamente le conseguenze giuridiche della definizione elementare di questo delitto, c'insegna non doversi guardare alla legittimità dell'impero, *sì bene al possesso o all'esercizio attuale del potere*; e, tranne l'imbrandire le armi contro il sovrano che torna a recuperare lo Stato, non essere rei di perduellione coloro che accettano magistrature ed altri ufficii pubblici dall'estraneo invasore, o dall'usurpatore domestico, e ne sostengono il governo *senza commettere cosa che sia contraria al diritto naturale e divino* (2). « ivi » Ma che dovrà

(1) *Poggi, Elem. Jurisprud. crim. lib. 2 cap. 10 n. 66.* « ivi » NEQUE TAMEN LÆSÆ MAJESTATIS ACTIONE, AUT ALIA QUACUMQUE, ARGUI POTERIT SUBDITUS, QUI, E REGNO DEJECTO PRINCIPE, HOSTI OBTEMPERET, A QUO REGNUM INVASUM FUIT; licet enim semper legitimo principi fidem debeant subditi, quamdiu regnum in pacis conditionibus non renuntiaverit, non illam idcirco violare dicuntur, si in iis omnibus quæ juri naturali ac divino non adversantur, hosti obsequuntur, QUI DUM POSSIDET vim obligandi quodammodo habere potest, ut ait Grotius; nam juxta illud sapientis » *ubi non est gubernator, populus corruet*. « QUAMOBREM NEQUE IN PRINCIPEM SUBDITI PECCANT, QUI PUBLICA MUNERA, ET OFFICIA, SINE QUIBUS CIVITATIS REGIMEN STARE NON POSSET, SIBI AB HOSTE CONFERRI PATIUNTUR ».

(2) *Renazzi, Elem. juris crim. lib. 4 part. 3 cap. 2 § 4 de temp. civil. perturb. n. 2* « ivi » Quid vero sentiendum erit de iis qui *nescientes initam ab aliis esse sive conjurationem sive conspirationem, et alterutri nequaquam immixti*, nec ulla unquam cum patriæ principisve hostibus consilia societatemque ineuntes; tamen postquam una vel altera eruperit, vel etiam postquam extraneus invasor vi armata legitimum principem ejecerit, veterem civilium rerum everterit statum, *novamque invaserit regiminis formam*, publica tunc eisdem delata munera susceperint obierintque, an et ipsi quoque perduelles denunciandi, puniendi tamquam rei, muneribus, si quibus antea potiebantur, in pœnam privandi? Si quid recte ratione intelligitur, quid jure gentium judicitur, quidque ex civilis juris analogia descendit, consulendum sectandumque est, plano videtur CUJUSCUMQUE CRIMINIS EXPERTES DUBIO PROCUL ESSE QUI, *everso jam sive vi, sive dolis, veteri civilis regiminis, novoque invecto, reque ipsa constituto, operam suam præstiterunt in obeundis magistratibus* ALIISQUE PUBLICIS EXERCENDIS MUNERIBUS; *dummodo nihil naturali divinoque juri contrarium egerint, officioque suo probe honesteque functi sint*. Nam licet sive injusti invasores extranei jus imperii nequaquam valido nanciscantur, illudque maneat semper incolume penes legitimum principem, etiamsi a suo regno dejectum, *tamen quamdiu durat injusta possidendi caussa, idest quoque illi aut longa et non interrupta possessione, aut ex pacto jus nacti sint qui possident, potestate nituntur jubendi, et vim habent obligandi*. Nec refragari subditi vel possunt vel debent. *Quandoquidem* SINE ALIQUO CIVILI REGIMINE ET RERUM PUBLICARUM ADMINISTRATIONE NULLA STARE GENS POTEST: Alioquin sequeretur quod sapiens ille divino afflatus Numine pronunciavit: *Ubi non est Gubernator, Populus corruet (Proverb. 11, 14)*. CUM IGITUR ETIAM TEMPORE USURPATIONIS VEL INVASIONIS OPORTEAT CIVILE ALIQUOD REGIMEN HABERI, *adesse Magistratus, publicas res administrari; inde necessario sequitur illos qui tunc susceperunt publica munera, et probe justeque obierunt, arguendos non esse*: nam res ipsa in se est recta non solum et probanda; sed etiam necessaria, tendensque in bonum totius societatis. Certissimis porro hisce æquissimis principiis communis innititur omnium juris publici scriptorum doctrina, qui exercentes tempore usurpationis, seu invasionis, magistratus, docent perduelles non esse, crimine quovis vacare, et proinde ab omni pœna eam ob caussam debere immunes abire. Communi huic doctrinæ stipulantur etiam exempla, et præ cæteris illustre est illud imperatorum Arcadii et Honorii, qui lata lege, quæ adhuc extat in codice Theo-

« opinarsi intorno a coloro i quali, *insciuti del-* « *l'altrui congiura e cospirazione e per nessun mo-* « *do in queste compromessi*, e senza aver mai te- « nuto complotto o società coi nemici del Prin- « cipe e della Patria, pur nondimeno dopochè « l'una e l'altra irruppe, od anche dopochè un « estraneo invasore colla forza delle armi ebbe « cacciato il Principe legittimo, *sconvolto il pri-* « *mitivo ordinamento civile*, ed *indotta una nuova* « *forma di governo*, accettarono e sostennero i « pubblici uffici che loro furono deferiti? Forse- « chè anch'essi dovranno essere denunciati e « puniti quali rei di perduellione, ed in pena di « ciò privati degl'impieghi de' quali per lo in- « nanzi godevano? Se debbono consultarsi gli « argomenti somministrati dalla retta ragione, « gl'insegnamenti del diritto delle genti, e quan- « to deriva dall'analogia del diritto civile, sarà « manifesto CHE SARANNO SENZA DUBBIO ESENTI DA « QUALUNQUE DELITTO COLORO, i *quali rovesciato* « *che sia o per violenza o per frodi il primitivo* « *governo, e surrogatone un nuovo realmente costi-* « *tuito, gli prestarono l'opera loro assumendo ma-* « *gistrature*, ED ESERCITANDO *altri uffici pubblici*, « *purchè nulla operassero in opposizione al diritto* « *naturale e divino, e con probità e onestà disim-* « *pegnassero i loro incarichi*. Perchè, quantunque « tanto gli interni usurpatori, che gl'ingiusti « estranei invasori per niun modo validamente « acquistino il diritto della sovranità, che sem- « pre si conserva illeso al legittimo principe « eziandio espulso dal suo stato, *pure nel pos-* « *sesso che hanno di quella, usano della potestà di* « *comandare, ed hanno facoltà di obbligare, anche* « *durante l'ingiusta causa di possedere; vale a di-* « *re, ancorchè essi o per lungo e non interrotto pos-* « *sesso, o per patto non abbiano acquistato il di-* « *ritto*. Nè i sudditi possono o debbono opporsi, « IMPEROCCHÈ SENZA QUALSIASI CIVILE REGGIMEN- « TO E SENZA L'AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUB- « BLICA NON PUÒ ALCUNA GENTE SUSSISTERE. Altri- « menti seguirebbe ciò che quel sapiente per di- « vina ispirazione sentenziava: *Ove non sia chi* « *governi, il popolo rovinerà*. Ubi non est guberna- « tor, Populus corruet (Proverb. 11, 14.). ESSEN- « DO DUNQUE NECESSARIO, ANCHE DURANTE L'USUR- « PAZIONE, O L'INVASIONE, UN QUALCHE CIVILE « REGGIMENTO, *e che vi siano i magistrati, e che* « *si amministri la cosa pubblica, ne conseguita ne-* « *cessariamente che quelli, i quali allora assunsero* « *pubblici ufficii e probamente e giustamente li di-* « *simpegnarono, non possono essere redarguiti*. Av- « vegnachè il fatto non solo è in sè stesso retto e « lodevole, ma è altresì necessario e tendente « al bene dell'intera società. Di questi certissi- « mi principii comuni è poi informata la dottrina « di tutti gli scrittori di diritto pubblico, i quali « insegnano non essere gli esercenti le magistra- « ture al tempo dell'usurpazione ed invasione « rei di perduellione, mancare qualunque de-

« dosiano *(Lib. XV. tit. 14 leg. XI)* declararunt atque edixerunt, *ne qui Tyranni tempore* MILITARUNT, *vel* « *etiam qualibet administratione donati sunt, aut honorario dignitate perfuncti, vel quicumque in aliquo* « *honore diversis locis aut exactionibus præfuerunt, notam infamiæ sustineant aut deformi vocabulo pol-* « *luantur: quibus eæ dignitates valeant, quas ante tyrannicum tempus habuerunt*. Neque vero possunt, « qui passi sunt sibi ab usurpatore, vel invasore, publica munera conferri, *quique maluerunt potius ea pru-* « *denter obire, quam duriter repudiare, a fide obsequioque decidisse, quibus erga legitimum suum prin-* « *cipem tenebantur*, MULTOQUE MINUS UT PERDUELLES DEBENT ANNUMERARI. Quandoquidem, durante posses- « sione usurpatoris vel invasoris, imperium sive regnum quoad jus quidem manet legitimi Principis; tamen « non in istius, sed in illius est naturali actualique possessione. POSSESSIO AUTEM ETSI INJUSTISSIMA, TAMEN VE- « RISSIMA EST POSSESSIO, ut apposite Cujacius ostendit. Hinc eos qui sub usurpatore vel invasore degent *Juris-* « *consulti æque ac Theologi docent* RESPICERE DEBERE NON LEGITIMITATEM IMPERANTIS, SED SOLUM ACTUALEM « POSSESSIONEM IMPERII, *eisdemque esqui in omnibus, quæ juri naturali et divino non sunt manifesto evi-* « *denterque contraria*. Quare ab iis, qui tempore usurpationis vel invasionis Magistratus obierunt, nulla in- « telligitur facta legitimo principi injuria, neque huic debita fides violata. Nam si nequiverint ii in pristino « obsequio perseverare, non in ipsis stetit caussa ratioque, sed in principe; *qui vi cedere coactus eo reda-* « *ctus fuerit, ut erga suos cives subditosque tunc nullum amplius Principis munus exercere potuerit* ».

« litto, e per questo dover'essi uscire affatto im« muni da ogni pena. Arroge a questa dottrina « comune anche gli esempii, e fra gli altri è il« lustre quello degl' Imperatori Arcadio ed Ono« rio, i quali promulgarono una legge, che tro« vasi ancora nel Codice Teodosiano (*Lib. XV*, « *Tit.* 14. *Leg.* 11.) dichiarandovi, e stabilendo« vi, *che coloro* i quali MILITARONO AL TEMPO DEL « TIRANNO, *od anche furono stargiti di una qualche* « *ingerenza*, *od insigniti di onorevole dignità*, *op*« *pure chiunque ebbe a presiedere a qualche luogo o* « *omministrazione pubblica*, *non dovevono esser gra*« *vati di nota d' infamia*, *nè macchiati di brutto no*« *me*; bensì mantengonsi loro quelle dignità di « cui erano fregiati innanzi la signoria del Tiran« no. Nè veramente è da credere, che quelli i « quali si lasciarono conferire dall' usurpatore « o invasore pubblici officii, e *vollero piuttosto* « *assumerli prudentemente*, anzichè *risolutamente* « *ricusarli*, *mancassero alla fede e all' ossequio di* « *cui erano tenuti verso il loro legittimo Principe*; « E MOLTO MENO DOVREBBERO ESSERE ACCUSATI DI « PERDUELLIONE. Laonde, durante il possesso « dell' usurpatore ed invasore, se la sovranità « rimane *quanta* al *diritto* al principe legittimo, « essa è però nel *naturale* ed *attuale possesso*, *non* « *di lui*, *ma dell' usurpatore*. E IL POSSESSO BEN« CHÈ INGIUSTISSIMO È PUR NON OSTANTE VERISSI« MO POSSESSO, come appositamente dimostra il « Cuiacio. Laonde coloro che vivono sotto l'usur« patore od invaditore, debbono, *per insegnamen*« *to tanto dei Giureconsulti che de' Teologi*, AVERE « RIGUARDO NON GIÀ AL TITOLO LEGITTIMO DEL SO« VRANO, MA SOLAMENTE ALL'ATTUALITÀ DEL POS« SESSO DELLA SOVRANITÀ; *ed a questo attenersi in* « *tutto ciò che non contrarii manifestamente al di*« *ritto naturale e divino*. Per la qual cosa non de« ve intendersi, che sia fatta alcuna ingiuria al « Principe legittimo, nè che sia stata violata la « fede da quelli i quali al tempo dell' usurpazio« ne ed invasione assunser pubbliche magistra« ture. Avvegnachè, SE ESSI NON POTERONO PER« SEVERARE NEL PRIMITIVO OSSEQUIO, *la cagione* « *e le ragioni di ciò non deve ascriversi a loro*, *ma* « *al Principe: il quale costretto di cedere alla forza* « *fu ridotto a tale da non potere più esercitare verso* « *i sudditi l' ufficio suo* ».

Convinta forse dalle ragioni e dalle autorità surriferite, l' Accusa non ha mai dato debito al Romanelli di *avere accettato dal Governo provvisorio il ministero di giustizia e grazia*. E allora come ha potuto trovare il delitto negli atti successivi? Mi è sembrata sempre incoerenza e contradizione mostruosa, non accusare il Romanelli per l'accettazione del ministero, e accusarlo per la firma delle leggi statarie e per la spedizione nel compartimento aretino. Non vedete che questi sono atti conseguenziali dell' accettazione? Volete Voi che accettasse il ministero dal Governo provvisorio per fargli opposizione, per non obbedire agli ordini suoi? Si dirà forse: l' Accusa non gl' imputa l' accettazione del ministero perchè tale atto, giusta le regole del Diritto penale, non era criminoso, e perchè da esso non poteva desumere la prova dell' *animo ostile*, che le è sembrato ravvisare negli atti successivi. Se questo fu, ed altro non può essere, il concetto dell' Accusa, si risolve nella erronea supposizione che basti l' *animo ostile* a costituire il delitto di alto tradimento; erronea opinione, già combattuta da tante autorità che vogliono il Principe nel *possesso* e nell' *esercizio attuale del potere*. Alle quali mi torna a sommo grado l' aggiungere quella del Cremani, che è lo scrittore prediletto della Camera delle Accuse. Riassume egli in brevi parole la esposta teoria; ne dà, per così dire, la furmola sintetica; e non solamente nell' accettazione dei pubblici ufficii sotto il Governo dell' usurpatore, ma neppure negli atti che sieno in qualche modo avversi al Principe assente ravvisa delitto di perduellione (1). « ivi » Che si di« rà, dunque, *se alcuno imprende* QUALCHE ATTO

(1) *Creman. de jure crim. lib.* 2 *cap.* 5 § 7. « ivi » Quid ergo, si quis IN EUM NON NIHIL AGGREDIATUR, « *qui majestate qua prœditus erat* AMPLIUS NON UTITUR, *quia imperium forte deposuerit*, *aliudve hujus-*

« AVVERSO A COLUI *che*, *da prima insignito della* « *sovranità*, NON LA ESERCITI PIÙ, *perchè per av-* « *ventura depose il comando*, *oppure volenteroso*, « O COATTO, *fece o patì qualche evento consimile*? « NON POTENDOSI CONCEPIRE MAESTÀ SENZA IM- « PERIO, NE SEGUE CHE CIÒ AL GIUDIZIO DI LESA « MAESTÀ NON APPARTERREBBE ».

Laonde non solo i precetti dei giuspubblicisti e gli esempii della storia, ma le stesse definizioni e massime elementari dei teorici e pratici criminalisti soccorrono alla Difesa del Romanelli. Dopochè il Principe, spontaneo o coatto, abbandona l'impero e più non ritiene il *possesso* e l'*esercizio attuale del potere*, è comune opinione degli scrittori di diritto penale, anche i più rigorosi; di quelli pure che procedono coi principii della *legittimità*, non potersi parlare di perduellione. Anche per loro avviso gli atti *posteriori* potranno valutarsi a carico di chi attentò alla distruzione del governo preesistente, e consumò la dejezione del Principe; non mai contro quello, che viene in iscena dopo la proclamazione del nuovo governo, e di cui non si prova atto veruno di precedente macchinazione.

§ 3.

Legge e giurisprudenza toscana.

Dopo ciò non rimane che interrogare la disposizione della legge toscana, e le reiudicate della patria giurisprudenza.

Ritenuti sempre, per mera ipotesi, i termini di *fatto* come furono posti dalla Camera delle Accuse, vediamo un poco se gli atti di cui si addebita il Romanelli presentino di fronte alla Legge nostra e alle cose giudicate dai nostri Tribunali i *caratteri essenziali* dell'alto tradimento.

Le leggi penali debbono assegnare a ciascun delitto *certi e determinati elementi*, che ne costituiscono la particolare *essenza di fatto*. E quanto maggiore precisione portano nel determinare gli estremi e i caratteri, o, come oggi si dice, le *condizioni obiettive del delitto*, tanto più sono giuste e perfette le leggi. Non si può parlare di delitto e di pena, ove non concorrano simultaneamente tutti gli estremi, tutti i caratteri che la legge richiede. Che si verifichi la particolare *essenza di fatto* è in ogni delitto condizione necessaria all'applicazione della pena (1).

« *modi volens*, AUT COACTUS FECERIT, *passusve fuerit*? CUM MAJESTAS SINE IMPERIO CONCIPI NON POSSIT, SE- « QUITUR AD JUDICIA MAJESTATIS ID NON PERTINERE ».

(1) Scritti germanici raccolti dall'egregio Prof. Mori. *Mittermajer*, *dissertazione sul conato*. — tom. I « pag. 226. « ivi » Al contrario la teorica della giustizia penale assoluta non indirizza la pena, che è un vero « contraccambio di un maleficio commesso, nè al futuro, nè all'idea del pericolo; essa guarda nel punire, « solamente al passato, e non punisce che quando l'ingiustizia è stata realmente commessa: anch'essa offre « ai giudici, per valutare l'ingiustizia, una misura, sicuramente ed esternamente riconoscibile, che non di- « pende dalla semplice intenzione, ma sta nell'azione del malfattore medesimo. *Quindi la pena può aver* « *luogo* SOLAMENTE, QUANDO NELL'AZIONE COMMESSA SI TROVANO I CARATTERI D'UNA VIOLAZIONE DI LEGGE, e « quando l'azione, tanto esternamente riconoscibile, quanto delittuosa, apparisce per modo, che l'agente, « il quale ha pure contro di sè una *præsumtio doli ex re*, non si possa affatto purgare dal delitto ».

Pagina 227. « ivi » E siccome si tenta, o s'intraprende sempre un DETERMINATO DELITTO; *così* L'AZIONE « *commessa dal tentatore* DEBB'ESSER TALE, QUALE LA RAPPRESENTANO COME PUNIBILE LE LEGGI, *che colpi-* « *scono di pena questo determinato delitto*, *affinchè la pena di esso possa cadere su di quella*, *come su* « *di un'azione contraria alla legge*. *Quindi* NELL'AZIONE *del tentatore* DEBBONO ESSERE TUTTI QUEI CARAT- « TERI, CHE SECONDO IL DECRETO DELLA LEGGE APPARTENGONO ALL'ESSENZA DI FATTO DEL DELITTO, che è stato « pigliato di mira ».

Pagina 238. « ivi » Ogni codice ammette *in ogni separato delitto* UNA PARTICOLARE ESSENZA DI FATTO DEL « MEDESIMO, ed esige, per esempio, nel veneficio il veleno, nel procurato aborto i mezzi abortivi. QUESTA « PARTICOLARE ESSENZA DI FATTO, E LA SUA ESISTENZA, È CONDIZIONE DELL'APPLICAZION DELLA PENA. Anche il « tentativo di un dato delitto deve, perchè si possa punire, avere questa particolare essenza di fatto ».

Le leggi su i delitti di alto tradimento sono il più sicuro termometro del dispotismo, o della liberalità dei governi. Se la legge lascia indeterminato il delitto di *lesa maestà*, (diceva il Presidente Montesquieu) tanto basta: perchè degeneri qualunque governo in potere arbitrario. Quindi nei tempi felici della Repubblica romana era ben definita e ristretta la categoria di questo delitto; quindi ai tempi di Silla, che distrusse la libertà romana, e gettò le fondamenta del dispotismo, cresciuto con la legge Cornelia il novero delle azioni importanti lesione alla maestà; e sotto l'effrenato tirannide degl'Imperatori aumentato a dismisura con la Legge Giulia, la di cui feroce severità è giustamente censurata dai moderni criminalisti (1).

In Inghilterra anticamente la legge non determinava quali atti costituissero veramente il delitto di lesa maestà. I giudici potevano spigolar dal processo e accozzare fatti, ciascuno dei quali isolatamente considerato poteva non essere criminoso, e *costruirne* un delitto di alto tradimento. Questo lavoro, che è pur quello della Camera delle Accuse, si chiamava dagl'Inglesi fare de'*tradimenti costruttivi (constructive trahison)*. La opinione pubblica e la rappresentanza nazionale si opposero ad abuso sì grave, e vollero che il *testo preciso* della legge designasse le *categorie* dell' alto tradimento, nè potesse giudicarsi reo di questo delitto se non chi aveva commesso un fatto *(open act)* che apertamente ne avesse i caratteri. All'arbitrio dei giudici, come altrove si è detto, pose un termine lo Statuto di Eduardo III. In Francia pure la Legge tassativamente determina i fatti che costituiscono l'alto tradimento (2).

Rimprovero di troppa *indeterminazione* non può farsi alla legge toscana. Che anzi, benchè fosse *legge di circostanza*, e promulgata in tempi tristissimi, ne dà così precisa definizione, che corrisponde esattamente ai principii della scienza e giurisprudenza penale.

Leopoldo I di gloriosa memoria, nell' Art. 62 della celebre Riforma criminale del 30 novembre 1786 contemplava gli attentati contro la sicurezza, libertà e tranquillità del governo, adoperando il *nome di violenze pubbliche*, anzichè quello vieto e odioso di *lesa maestà*, e ordinando che si punissero con quei gradi di pena che fossero reclamati dalla maggiore o minore atrocità del delitto, non mai con la pena di morte cui la stessa legge aboliva. Con due leggi, che risentono dei tempi burrascosi nei quali emanarono, Ferdinando III derogò al citato articolo della Riforma Leopoldina, e richiamò in vigore l' antica severità della pena e l' antica denominazione del maleficio. Con l'editto del 30 giugno 1790 ripristinò la pena di morte per le pubbliche violenze; con la legge del 30 agosto 1795 ripristinò il titolo di *lesa maestà*, e ancora a questo delitto applicò la pena di morte (3).

Ma quanto a determinare le azioni, che posso-

(1) Filangeri.

(2) *Procès des Minist. de Charles X, tom. 2. pag.* 258. Martignac. « ivi » En Angleterre, où il faut bien « revenir pour trouver des exemples que notre pays n' offre pas, on a souvent essayé de présenter, à l'appui « d' une accusation des trahisons qu' on appelait *constructives*, c'est-à-dire formées par l' ensemble de divers « faits, *dont aucun, pris isolément, ne constituait le fait de trahison*. Ces tentatives sont depuis long-temps « représentées et reconnues commes abusives ».

E, narrate le riforme della legislazione inglese, quanto alla Francia soggiunge « ivi » En France où la le- « gislation criminelle est plus régulière encore, où les principes protecteurs de la vie et de l'honneur des « hommes sont plus rigoureux qu' en aucun autre pays du monde, où *tout vient et doit venir de la loi, il « est impossible de suppléer à son silence et d'arriver à une condamnation par des analogies et des rai- « sonnemens*. IL FAUT UN TEXTE PRÉCIS, QUI PUISSE ÊTRE APPLIQUÉ PAR LE JUGE À UN FAIT CARACTÉRISÉ ».

(3) Il Carmignani nella teoria delle leggi della sicurezza sociale *(tom. 2. pag. 128)* è di opinione, che la denominazione di *violenze pubbliche* attribuita dalla riforma del 1786 all' alto tradimento non possa convenire a questo delitto, e porti confusione nelle nomenclature e nel carattere delle specie delittuose, alle quali più propriamente avrebbe potuto quel nome applicarsi. E sin qui la osservazione è giusta. Ma non doveva per questo concludere, che la legge del 1795 ripristinando il titolo di *maestà* avesse ristabilito le prerogative della

no costituirlo, la legge del 1795 non lasciò campo all'arbitrio dei Tribunali.

Difatti il § 9 di questa ultima legge è così concepito. a ivi » *Colla pena ignominiosa ed infame,* « *che fu già ripristinata coll' Editto del 30 giugno* « 1790, *dovranno ugualmente punirsi tutte quelle* « *azioni* CHE, ATTACCANDO IMMEDIATAMENTE LA « PUBBLICA AUTORITÀ, O IL SOVRANO, *tendano a* « *siano dirette alla distruzione della società, e del-* « *l' ordine pubblico*, E COSTITUISCANO IL VERO E « PROPRIO DELITTO DI LESA MAESTÀ, *col qual tito-* « *lo, quantunque abolito nell' articolo 62 della legge* « *de' 30 novembre 1786, dovranno pure in avvenire* « *denominarsi* ».

La definizione stabilita dal testo della legge non può essere più chiara e precisa: e non ammette interpretazione ampliativa.

Ai termini stessi della legge il delitto di lesa maestà suppone evidentemente la ESISTENZA DEL GOVERNO, e il Principe NEL POSSESSO DELL' IMPERO.

Ai termini stessi della legge deve il delitto ATTACCARE IMMEDIATAMENTE *la pubblica autorità, o il sovrano;* deve stare l' azione criminosa in RAPPORTO IMMEDIATO E DIRETTO con la distruzione dell'ordine costituito; nel rapporto, che è tra mezzo e fine, tra causa ed effetto.

Ampliare le disposizioni di questa legge, e comprendervi azioni, che non presentino gli estremi da essa richiesti, sarebbe inescusabile dimenticanza dei principii più ovvii del gius criminale. La Legge penale non si estende dal caso espresso al caso non espresso (1). E che non possa adottarsi un'ampliativa interpretazione, oltre i principii di ragione ne abbiamo puntuale conferma nell' autorità non sospetta dell' assessore Cremani.

Dico autorità *non sospetta*, perchè bene spesso la Camera delle Accuse si compiace di allegare il dottissimo voto, scritto dal Cremani nella celebre Causa Dattellis; e perchè dopo i processi cui andarono soggetti nel 1799 e 1800 i così detti *opinionisti*, ai quali si faceva perfino un delitto della *genialità verso i Francesi*, Voi sapete che nome abbia lasciato il Cremani nella storia della nostra giurisprudenza!

Or bene, nel Voto Dattellis, commentando l' *art.* 9 *della Leg.* 30 *agosto* 1795, il Cremani ritiene che le parole della Legge si riferiscano UNICAMENTE ALLE AZIONI, DELLE QUALI FINE E OGGETTO IMMEDIATO È LA SOVVERSIONE DELL' ORDINE COSTITUITO (§ 38.). « ivi » Per poco che si « considerino queste parole si vede subito esser « mente del Legislatore che a quel delitto si ri- « feriscano le azioni, le quali di loro natura gli « appartengono, ossiano *tutte quelle, delle quali* « *il* FINE E L' OGGETTO IMMEDIATO *è la sovversione* « *dell' ordine pubblico*, E CHE SI ABBIANO PER ESCLU- « SE LE AZIONI, LE QUALI NE SONO ALIENE, PERCHÈ NON MIRANO PROPRIAMENTE E DIRETTAMEN- « TE A QUELL' OGGETTO MEDESIMO ».

Nel Voto stesso al § 95, il Cremani dichiara in altri termini che giusta la disposizione della Legge l' azione dev' essere di tal natura da ledere *immediatamente* la maestà del sovrano. a ivi » Si « noti però che le parole — *lesa maestà* — dal- « l' art. 9 della Legge 1795 si riferiscono sola- « mente all' azione; in quanto, cioè, il LEGISLA- « TORE VOLLE CON ESSE DICHIARARE CHE L' AZIONE « ESSER DEE DI TAL NATURA DA CONDURRE IMME-

nomenclatura. La scienza del diritto penale non ha cessato di riprovare come odioso il titolo di *lesa maestà*, e vi ha sostituito il nome di *alto tradimento*, o quello di *delitto contro la sicurezza dello stato*.

(1) *Nani, dissertazione proem.* « ivi » Se il fatto commesso non sia compreso nella lettera della legge, « e si faccia insorgere il dubbio che non cessi perciò di essere contrario allo spirito della legge medesima « *si rompe certamente ogni argine al torrente delle opinioni*, poichè dipenderebbe da quel punto di vista, « che ha ciascun giudice, lo stabilire l' esistenza di un delitto a fronte di una legge che non lo esprime « nelle azioni dalla medesima descritte. Massimo inoltre sarebbe il disordine che ne emergerebbe in confron- « to del meno grave che può mai risultare dal lasciare impunita un' azione, che la ragione, ma non la let- « tera della legge dichiara delitto ».

« DIATAMENTE ALLA LESIONE DELLA MAESTÀ, OS- « SIA DEI DIRITTI SOVRANI ».

Nel § 126 soggiunge. « ivi » TRE SONO LE QUA- « LITÀ ASSOLUTAMENTE RICHIESTE *dal legislatore* « *negli attentati* CONTRO LA COSTITUZIONE DELLO « STATO, *perchè si abbiano dai giudici per delitti* « *capitali* ».

« *La prima si è*, CHE ATTACCHINO IMMEDIATA- « MENTE *la pubblica autorità, o il sovrano* ».

« La seconda, che *tendano* e *siano diretti alla* « DISTRUZIONE *della società e dell' ordine pubblico* ».

« *La terza*, CHE COSTITUISCANO IL VERO E PRO- « PRIO DELITTO DI LESA MAESTÀ ».

E meglio ancora nel successivo § 127 del suo Voto il Cremani commentava il disposto del citato art. 9, esortando i Giudici a non dipartirsi dalla *lettera della Legge*, e non comprendervi azioni CHE NON ATTACCHINO IMMEDIATAMENTE IL GOVERNO E IL SOVRANO, e che non riuniscano i requisiti necessarii per comune insegnamento dei Dottori a costituire il *vero e proprio delitto di lesa maestà*. « ivi » Il nostro legislatore in quel luogo « dell' art. 9 della citata legge, nella quale di- « spone specialmente sugli attentati contro la si- « curezza del Principe, e del Governo e della « Nazione, tace quanto alle persone, e *parla sole* « *delle azioni*. Non può dubitarsene; dopo che « egli ha detto — *come pure tutte quelle azioni, che* « ATTACCANDO IMMEDIATAMENTE ec. — E perchè « le azioni, che offendono veramente la Maestà, « ossia i diritti essenziali della sovranità, e ne « tentano la distruzione, non si confondano « giammai con quelle che offendono in apparen- « za, dispone di queste particolarmente nell' ar- « ticolo undicesimo, e le rimette alle mitissime « costituzioni dell' art. 63 della legge del 1786, « fissandone però con molta equità le corrispon- « denti pene, le quali erano innanzi lasciate al- « l'arbitrio del giudice. QUANTO POI ALLE AL- « TRE, LE DEFINISCE IN MANIERA DA POTERLE « SEMPRE FACILMENTE RICONOSCERE SENZA ALCUN « PERICOLO D' INGANNARSI. Disse, che l' azione, « perchè sia punita colla pena di morte, dee es- « ser TALE DA COSTITUIRE IL VERO E PROPRIO DE- « LITTO DI LESA MAESTÀ. Aveva già detto, che « l'AZIONE DOVEVA ATTACCARE IMMEDIATAMENTE « LA PUBBLICA AUTORITÀ, E TENDERE ALLA DISTRU- « ZIONE DI ESSA. Ma, temendo che in queste pa- « role vi si potesse credere contenuto o più o « meno di quello, che ei dir voleva, aggiunse le « altre, CHE COSTITUISCANO IL VERO E PROPRIO « DELITTO DI LESA MAESTÀ. Queste parole erano « le sole, le quali, sì per la loro brevità e chia- « rezza che per il senso, *in cui si notò essere sta-* « *te prese costantemente dai Dottori*, potessero im- « pedire, che non si richiamassero al rigore « della legge le azioni contemplate dal Legisla- « tore, e vi si richiamassero le non contemplate. « *Sapendo che il vero delitto di lesa maestà richieda* « *delle azioni*, DELLE QUALI IL FINE E L'EFFETTO « IMMEDIATO SIA LA SOVVERSIONE TOTALE DEL- « L' ORDINE PUBBLICO, *queste tutte comprese con* « *quelle parole*. Sapendo ancora, che, *capita laesae* « *majestatis varia a malis Principibus aucta fue-* « *runt*, siccome colle parole di Tacito nota Everardo Ottone *ad Instit. Jur. civ. lib. 4. tit.* 18. « § 3., e osservano giudiziosamente i difensori « (§ 10) tutte escluse con quelle parole le azio- « ni, che furono qualificate impropriamente per « delitti di lesa maestà. Così fu assicurato il « gastigo ai veri colpevoli; fu tolto ogni pretesto « di lesa maestà per non molestare i non colpe- « voli, e fu frapposto il più potente ostacolo ad « ogni capricciosa intelligenza; o questa si vo- « lesse far servire di ragione per ampliare, ov- « vero per ristringere la disposizione della Leg- « ge contro la volontà del legislatore, IL GIUDI- « CE IN FORZA DELLE ACCENNATE PAROLE DELLA « LEGGE *è nel dovere di esaminare con molta atten-* « *zione*, SE IL FATTO IN QUESTIONE CONTENGA IN « SE LE QUALITÀ VOLUTE MANIFESTAMENTE DAL « LEGISLATORE, E SE PER SE MEDESIMO COSTITUI- « SCA IL VERO E PROPRIO DELITTO DI LESA MAE- « STÀ, *quale cioè fu spiegato dalla legge*, e s' *inten-* « *de comunemente dai Dottori* ».

Ed invero il giudice non può supplire alla legge; non può dichiarare che esiste un delitto quando l'azione non presenta *tutti i caratteri* che

la legge richiede. E se questo è canone certo e inconcusso nel giudicare di tutti i delitti, a più forte ragione non dovessi dimenticare nei delitti di alto tradimento (1).

Non v' è dubbio pertanto, che la patria Legge nel definire il delitto non si contenta della prova dell' *animo ostile*, ma richiede come altro elemento necessario alla *essenza di fatto* del delitto *di lesa maestà* la *esistenza del governo*, e il Principe nel *possesso dell' impero*. Ciò posto, io dimando alla sapienza e lealtà Vostra, prestantissimi Magistrati, — poichè non Vi è dato ampliare con estensiva interpretazione la precisa e litterale definizione della Legge, come potete trovare nei fatti obiettati al Romanelli dalla Camera delle Accuse, supposto pure che fossero informati dall' *animo ostile*, il delitto di perduellione? Fra le azioni, di cui lo si addebita, dove sono quelle che *attaccano immediatamente il governo e il sovrano*? Come avrebbe potuto attaccare immediatamente il Governo o il Sovrano, quando uno più non esisteva, e l' altro o volontariamente o a forza lo aveva abbandonato? Ritenete pure i fatti del Romanelli, come la Camera delle Accuse gli espone; analizzate pure quei fatti; e dite di grazia nella Vostra imparzialità, se vi concorrano gli estremi tutti, senza dei quali non v' è delitto di *lesa maestà*? Dite, se di fronte all'art. 9 della patria legge del 30 agosto 1795, *le azioni posteriori* ALLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO E ALLA PARTENZA DEL PRINCIPE importeranno di per sè il delitto di alto tradimento, quando non sia dato imputare al prevenuto atto veruno di precedente macchinazione?

A sì mostruosa iniquità resistono non solo le parole incavillabili della legge, quanto le raiudicate dei Tribunali nostri.

Benchè, a dir vero, la nostra antica giurisprudenza non sia molto esemplare nella soggetta materia, troverete decisioni favorevoli alla difesa del Romanelli; contrarie, no certo.

Nel 1799 un tal Gaetano dei Pierotti, soprannominato Scialabechini, si arruolò nel battaglione toscano destinato dai Francesi a *combattere contro l'armata che veniva a ristabilire il Governo granducale*. Imbrandite le armi, andò il Pierotti alla fortezza di S. Martino in Mugello. Il Supremo Tribunale di Giustizia all' effetto di stabilire se fosse incriminabile l'azione, e fino a qual grado imputabile, si accinse all'esame non tanto dei doveri del suddito verso il Principe nel tempo intermedio, decorso dal giorno della di lui espulsione a quello in cui riacquista il possesso e l'esarcizio del suo potere, quanto ancora dei doveri del suddito verso l'usurpatore. E non solamente riconobbe e dichiarò, spettare al Principe, benchè assente, il diritto all'Imperio, e l' usurpatore averne un possesso meramente precario; ma ritenne pure, che il suddito, come volevano le idee di quei tempi, non fosse sciolto dal vincolo sacramentale di *venerazione e fedeltà* al Principe deietto; e, tranne i casi di necessità, non essere obbligato a prestare obbedienza all'usurpatore. Premessi questi ed altri principii, che sanno di *feudalismo*, il Supremo Tribunale di Giustizia accetta nullameno e sanziona la nota teorica stabilita dai pubblicisti e dai criminalisti; che, cioè, non si commette delitto di perduellione, ove il Principe non abbia il *possesso* e l'*esercizio attuale dell' imperio* (2). « ivi » Il Pierotti, « che volontariamente si ascrisse nel battaglio« ne toscano addetto al servizio dell'usurpatore, « nemico del Principe, e che portò le armi con« tro quelli che combattavano per lui, sembre-

(1) *Scritti Germanici — Pisa, 1845, tom. 1, pag.* 239 *in nota*. « ivi » Questo è della più alta importan« za, specialmente in alcuni delitti, COME, *per esempio*, NELL' ALTO TRADIMENTO. *Quando la legge non de« signa quivi azioni precisamente determinate, che costituiscano l' alto tradimento*, LA MALVAGITÀ E LA « TIRANNIDE TROVA MEZZI PERICOLOSI DI NUOCERE. *Se la legislazione si avvede di ciò, e dichiara precisamen« te quali azioni costituiscono l' alto tradimento*, BISOGNA STARE AD ESSE, E NON AMMETTERLO, *violando la « medesima*, IN ALTRE AZIONI PERCHÈ VI È L' INTENZIONE, *quando la legge non le ha nominate*. Procedendo « così, si verrebbe a dire, *che la precisa determinazione della legge è superflua* ».

(2) *Giorn.* 23 *n.* 142 *dell'anno* 1799 *pag.* 488 *del Supremo Trib. di Giustizia*.

« rebbe incorso nella censura di detta legge. « Ma, *richiedendosi per incorrere a questo delitto, « che l'operazione sia diretta contro il* PRINCIPE « DOTATO DI MAESTÀ, *e intendendosi per maestà il « pubblico potere o il sommo impero*, *ossia il* PIE- « NO ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI DI COMANDO E « DI GOVERNO, *ne viene per conseguenza*, CHE NON « PUÒ COMMETTERSI QUESTO DELITTO CONTRO QUEL « PRINCIPE, CHE HA SOLAMENTE IL DIRITTO ABI- « TUALE AL PRINCIPATO, ED È PRIVO DELL'AT- « TUALE ESERCIZIO DEL MEDESIMO, *o perchè vo- « lontariamente abdicato*, O PERCHÈ GLI SIA STATO « TOLTO, *e usurpato da una forza* ».

Coerente a questa regola, il Tribunale di Giustizia ne trae la illazione, che il titolo del delitto da imputarsi al Pierotti, quantunque avesse imbrandito le armi, e militato contro l'esercito del Principe, non era quello di perduellione. « ivi » « NON POTRÀ ESSER TENUTO PER UN DELITTO DI « TAL SORTE. *A qual classe pertanto di delitto po- « trà ridursi l'azione dell'imputato?* Io non cre- « do *che possa addebitarsi di altro che di* AVER « MANCATO DI FEDELTÀ *al suo legittimo sovrano*, « *in ossequio dell'usurpatore* ».

Quindi il titolo del delitto di lesa maestà per questa sentenza rimane escluso, *anche nel caso di chi prende le armi contro l'esercito del Principe*; nè tanto occorreva alla nostra difesa. Ma v' ha di più. Proponendosi di esaminare, se il Pierotti, che non era reo di lesa maestà, potesse redarguirsi di *violata fedeltà* e di *mancato dovere*, stabiliva il Tribunale di Giustizia, doversi distinguere lo scopo, a cui mira l'azione. « ivi » Ma « per misurare, quanto possano essere imputa- « bili ai sudditi di un Principe ingiustamente « espulso le azioni che contengono una mancan- « za di dovere verso del medesimo, È DELLA PIÙ « PRECISA NECESSITÀ *il determinare in fatto l'og- « getto, che siasi proposto di conseguire, e che sia « stato causa delle azioni stesse; potendo essere quel- « le innocenti del tutto*, SE IL SUDDITO NON FECE « ALTRO CHE OBBEDIRE AI COMANDI DELL'USURPA- « TORE, o se ebbe in mira solamente di prov- « vedere alla sua conservazione, e sussistenza, « alla quale in altro modo non avesse potuto « provvedere, O SE MIRÒ A SOTTRARRE A DEI GRA- « VI MALI SÈ STESSO, E LA PATRIA ».

Dopo ciò procedeva la decisione ad applicare questa norma al concreto del caso. Nè il bisogno di guadagnarsi la sussistenza, nè lo scopo di mantenere la tranquillità interna, o difendere il paese da altri nemici stranieri, sembrò ai giudici plausibile argomento di difesa; imperocchè non era provato, che al Pierotti mancasse qualunque altro mezzo di sussistenza; e nel concetto che il suddito fosse obbligato a sostenere e consolidare il governo dell'usurpatore avvertiva, che già vi era provveduto colla *organizzazione* della guardia nazionale, e che altre Potenze estere non minacciavano d'invadere il paese. Videro bensì i Magistrati la necessità di costatare, se l'imputato avesse avuto in animo *di comprimere insorgenti*, o di combattere armati che si facessero avanti *col consenso del Principe*. « ivi » « È ben vero che per considerare una circostan- « za aggravante della colpa del Pierotti l'essere « stato alla spedizione del Mugello alla fortezza « di san Martino con le armi contro gli Aretini « e loro alleati, convien distinguere: o GLI SUP- « PONEVA SEMPLICI INSORGENTI, *come lo erano in « principio*, e TEMEVA CHE POTESSERO TURBARE « L'ORDINE, *e inasprire l'usurpatore*; e allora si « riduce a quistione, se potava, o no, opporsi, « secondo l'insegnamento di *Puffendorf*, *lib.* 3. « *Cap.* 8. § 10. Quibus omnibus consideratis *vix « apparet casus, ut privatus* PROPRIA AUCTORITATE « *etiam injustum imperii possessorem recte impedire « queat; praesertim cum experientia testetur inva- « sores per hujusmodi conspirationes ad premendum « populum magis exasperare*. « O credeva, che si « fossero armati contro l'usurpatore COL CON- « SENSO DEL PRINCIPE per combattere a di lui fa- « vore, e che fossero alleati agli Austriaci, e al- « lora la sua colpa diviene maggiore ».

Tuttavia, resultando dalla confessione stessa del Pierotti che sapeva, NON DI COMPRIMERE IN- SORGENTI, *ma di combattere l'armata del Principe che tornava a recuperare lo Stato*, il Supremo Con-

siglio di Giustizia con la riferita sentenza del 6 settembre 1799, **ESCLUSO IL TITOLO DI LESA MAESTÀ**, lo condannò per *violata fedeltà* e per *mancato dovere* verso il Principe assente, a tre anni di confine nella provincia inferiore senese.

Dalla quale reiudicata non occorre dimostrare come nella questione nostra si argomenti a più forte ragione. Conciossiachè apparisca evidente, che ove non sia *vero e proprio delitto di maestà* imbrandire le armi contro il Principe che non è nel *possesso* e nell'*esercizio attuale dell'impero*, molto meno si può attribuire *questo titolo di delitto* agli atti del Romanelli, alla sottoscrizione cioè delle leggi statarie, e alla spedizione diretta a comprimere moti insurrezionali *non consentiti e non eccitati dal Principe*.

E dove alcuno obiettasse, che il Supremo Tribunale di Giustizia trovò pure un delitto nell'azione imputata al Pierotti, potrebbe facilmente replicarsi;

che il Decreto della Camera delle Accuse imputa ai Romanelli *il vero e proprio delitto di lesa Maestà*, mentre la riportata decisione questo titolo di delitto *escluse assolutamente*;

che dichiarando il Pierotti reo di *violata fedeltà* e di *mancato dovere* **CREÒ un nuovo delitto** che non si trova nominato e definito dalle Leggi nostre « *Et quod contra rationem juris* (dice la « *leg. 14. ff. de leg.*) *praeceptum est*, *non est pro*« *cedendum ad consequentias* »;

che se nelle materie civili una sola sentenza non basta a introdurre una consuetudine di giudicare, molto meno varrà nelle materie penali a creare un titolo di delitto dalla legge non riconosciuto, nè dichiarato espressamente;

che il Romanelli non è imputato di avere imbrandite le armi contro il Principe che torna con forze proporzionate a racuperare lo Stato; e unicamente a questo *otto estremo* il Tribunale di Giustizia applicava l'*inventato titolo* di delitto.

I magistrati nelle materie penali non possono supplire alla legge. Trovatemi nelle nostre leggi questo *delitto di violata fedeltà*; e allora discuteremo, se contro noi si ritorca la decisione Pierotti.

La Camera delle Accuse senza parlare di quella reiudicata, senza provarsi neppure a disapplicarla, altra ne cita che emanò dallo stesso Tribunale di Giustizia li 25 gennaio 1800 in un giudizio instaurato per titolo di lesa maestà contro il dottor Giuseppe Cioni, contro Agostino Dini, contro il cavaliere Alamanno Da Filicaia e il Dottor Luigi Coltellini. A me sembrava impossibile che il supremo Tribunale di Giustizia, il quale aveva nel 6 settembre 1799 così esplicitamente ritenuto essere estremo necessario al delitto di perduellione che il Principe sia *nel possesso e nell'esercizio attuale della sovranità*, e aveva escluso il *titolo di lesa maestà* fin anche nel caso di chi senza *positiva necessità*, ma *volontariamente*, si arrola nelle milizie dell'usurpatore, e combatte contro l'esercito del Principe che torna a racuperare lo Stato; a me sembrava impossibile, che tre o quattro mesi dopo quella sentenza volesse ritrattare la massima poc'anzi stabilita. Nè solo era il medesimo Tribunale, ma i giudici stessi lo componevano. Il presidente Biondi e l'auditore Urbani, che avevano giudicato nella causa Pierotti, giudicarono in questa. Possibil mai, che indi a poco volessero contradirsi!

Esamini la Suprema Corte la Decisione su cui si fonda la Camera delle Accuse; e vedrà che in nulla contradice alla reiudicata precedente. La Decisione contro Cioni, Dini, ed altri, non che occuparsi *con accurato e profondo esame della materia* (come asserisce la Camera delle Accuse), non che risolvere, neppur propone la disputa di cui si tratta; neppur si propone d'indagare — se colui, che non abbia innanzi cospirato, nè cooperato con *atti precedenti* a rovesciare il Governo del Principe, sia imputabile di *lesa maestà* per atti *intermedii* tra la proclamazione del Governo nuovo e la restaurazione dell'antico. —

Di tal *questione di diritto* la obiettata Decisione non dà il più lieve cenno. Sarà forse sembrato alla Camera delle Accuse di trovare in essa qualche analogia tra il Romanelli e Agostino Dini,

che sotto i Francesi accettò la carica di segretario della *Municipalità*, e firmò un proclama ove si faceva la critica del governo monarchico e l'apologia del governo democratico. Ma, se avesse posto mente che al Dini si dava debito ancora *di fatti di cospirazione anteriore* alla invasione francese, avrebbe dovuto rimaner persuasa che non vi è parità tra caso e caso, e che la citata decisione non spiega autorità veruna nella specie attuale (1). Imperocchè, ove s'imputino al prevenuto *fatti di cospirazione anteriore* al mutamento del Governo, non vi ha dubbio che si può riconnettere e cumulare con quelli anche i *fatti posteriori*, e valutarli come ulteriori riscontri e indizii dell'animo suo. Ma da ciò non deriva che gli *atti posteriori*, isolatamente considerati, bastino di *per sè* a costituire il delitto di perduellione.

Nel 1799, quando i Francesi dopo la battaglia della Trebbia si ritirarono dalla Toscana, il Senato fiorentino riassumeva il governo in nome di Ferdinando III. E, male interpretando l'animo di quel mitissimo Principe, che nel partire dalla Toscana aveva inculcato ai sudditi l'obbedienza ai francesi, s'instaurarono le famose procedure degli *opinionisti*; imputandoli di *adesione al partito francese*, più che di *vero e proprio delitto di lesa maestà*.

Vittima illustre di quella violenta e breve Restaurazione fu il senatore Francesco Maria Gianni, che sotto il Governo della Repubblica francese aveva accettato dal commissario Reinhard il ministero della finanza (2). Le virtù e le eminenti qualità dell'economista e dell'uomo di stato che aveva avuto tanta parte nel governo di Leopoldo I, e che era tanto benemerito della

(1) *Decisione* 25 *Gennaio* 1800 « ivi » QUANTO POI AL DINI CHE FRA I FATTI E DETTI ANTERIORI ALL'INVASIO-« NE FRANCESE, È URGENTEMENTE INDIZIATO DI ADESIONE AL SUDDETTO ATTENTATO DI DATTALLIS, Salucci *ec.* sembra al primo aspetto meritevole di una pena maggiore di quella proposta: persuadono poi anche a senso mio « della giustizia medesima gli stessi riflessi accennati, parlando dei Cioni, vale a dire la singolarità, e l'ec-« cezioni de' testimoni che depongono contro di lui, e la carcere da esso finora sofferta in parte per dato e « fatto degli altri inquisiti ».

(2) Il senatore Francesco Maria Gianni rendeva conto al suo amico Senatore Bartolini della condotta da esso praticata come ministro di Finanze sotto il Governo della Repubblica francese in Toscana nel 1799. Tralasciando i particolari del suo ministero, io trovo nelle seguenti parole la più splendida difesa del Romanelli (*Raccolta degli Economisti Toscani*, Firenze tipografia *Niccolai* 1849, *tom.* 2 *pag.* 206 *e seg*). « ivi » Ma « sapete voi che se io non accettava il posto che per breve tempo occupai sotto il governo di conquista fran-« cese, vi sarebbe probabilmente entrato uno spogliatore o un ladro?

« Feci adunque bene, o male?

« Io me ne espressi in questi termini con tante persone, che forse non mancherà chi se ne ricordi, ma « tra la nostra gente un uomo che non ha la grazia del governo non trova neppure i testimoni della verità, « e tutti credono di contaminarsi se gli rendono giustizia, e di corteggiare il governo se lo aggravano sino « colla calunnia . . . . .

« Sono molti e molti quelli che sanno quante volte mi sono espresso in pubblico ed in privato, dicendo, « che la Toscana sentirà il male che le è stato fatto, e non saprà quello che gli è stato risparmiato, ma io « non posso invocare testimonianze, perchè nel nostro paese chi è notato nella disgrazia del governo non « trova testimoni nè difensori.

« Non importa! io non sento rimorsi, nè pentimento di quanto ho fatto in breve tempo sotto al Governo « francese; non seppi e non potevo fare meglio; la provvidenza divina saprà scuoprire la verità a chi non vuole « vederla, se così conviene ai suoi santi fini imperscrutabili.

« Ora mi si dica quali migliori servigi avrei potuto rendere alla Toscana, se avessi ricusato il posto cui « fui chiamato? Se invece di acquistarmi la fiducia di uomo onesto, e la stima di buon cittadino, mi fossi « dimostrato disprezzatore o nemico di un governo, cui dovevo obbedienza e rispetto per tutti i principj di « ragione, di filosofia e saviezza, ditemi qual buona opera di servigio avrei potuto impiegare per il paese?

« Se io me ne stava ozioso spettatore della mia patria ridotta in guerra e caduta in conquista, qual gio-« vamento gli avrei portato? Lo so, mi si vorrà dire adesso, che io sarei stato sospetto, mal veduto, e for-« se arrestato per breve tempo sotto al governo francese, che non ebbe lunga vita, e poi sarei stato abbrac-« ciato, promosso, ricompensato e commendato alla corte ec. Ma tutto questo sarebbe il ragionamento del « mio privato interesse, per cui potrei avere acquistata fortuna, ma non meritato un gradimento, e frattanto

prosperità toscana per la sapienza e la energia con le quali sostenne la libertà del commercio frumentario, e combattè e distrusse i regolamenti e monopolii antichi dell'annona, non valsero a liberarlo dalla odiosità di una persecuzione giudiciale. « ivi » Il *bargello* di questa Piazza con
« suo rapporto de' 3 febbraio 1800 addebitò il
« *senatore Francesco Maria Gianni* DI ADESIONE
« AL PARTITO FRANCESE.

« I motivi ed i riscontri, sui quali fondò esso
« l'accusa, si sostanziano

« *nell'elezione dell'imputato al posto di mini-*
« *stro delle finanze*, APPENA GIUNTI I FRANCESI:

« nell'essersi mostrato protettore del prete

« la Toscana non starebbe meglio, ed io non le avrei rese veruno servizio, come ho potuto renderle, e le ho
« reso di fatto col sacrifizio di perdite e di sofferenze in luogo di profitti e di godimenti.
« Mentre pensavo alla Toscana in massa, vi era compreso chiunque fosse venuto un giorno a governarla,
« o a dominarla; ma ditemi, sia Ferdinando III, o fosse un altro che succedesse al governo di conquista fran-
« cese con la forza di una nuova conquista, potrebbe lamentarsi di trovarvi qualche cosa che non vi avrebbe
« trovata, se un uomo veramente amico della massa toscana non avesse date le fatiche, la salute, e sofferti
« disgusti per salvargliela? E quest' uomo reso sventurato appostatamente, e condannato alla fame, deve te-
« nersi per criminoso, e come ribelle consegnarsi alla esecrazione popolare?
« Le medesime persone che eran state abbracciate dal governo di reggenza hanno del pari obbedito al go-
« verno francese, e lo hanno corteggiato con urbanità, hanno agito sotto la dependenza delle autorità france-
« si, e le hanno rispettate, e pure non potrebbero citare un fatto da provare che con l' opera del loro zelo
« abbiano risparmiato qualche male alla Toscana; poichè, o per una timida prudenza si tennero materialmente
« passive in tutte le loro operazioni, o perchè la natura dei loro posti non li permetteva di sfogare il loro ze-
« lo, o perchè finalmente seppero simulare, e dissimulare a proposito.
« I giudici diedero le sentenze, e i curiali fecero pure tutti gli atti in nome della Repubblica francese, e
« perciò verrà dirsi che siano ribelli, che abbiano offesa la sovranità del Granduca, che abbiano parte ostile nel
« governo francese, e che siano tutti rei? Essi hanno obbedito al conquistatore, non si possono condannare
« se non hanno mancato lo uffizio.
« Io non ho fatto più di loro, altro che del bene; i miei voti per la risoluzione degli affari di finanze sono
« tutti scritti, basta cercarli nella Segreteria. Le lettere che scrissi si trovano negli Uffizii e dipartimenti cui
« erano inviate, e lo istesso dei negozj che spedivo per l'esecuzione.
« Si troverà che ho scritto per tenere il buon ordine nelle amministrazioni in un tempo in cui ve ne era il
« maggior bisogno; che ho procurata l'osservanza delle leggi, ed ho partecipati gli ordini del governo, ma
« io domanderei se ciascuno nel suo posto ha fatto di meglio o doveva fare altrimenti?
« Se si escluda dalle obbligazioni l' obbedienza, il rispetto ed il servizio al governo attualmente domi-
« nante, si farebbe di salto una questione referibile a certi principj da non esaminarsi nel nostro caso tra
« di noi.
« Questa è una obbligazione che nasce dal dovere di condursi da uomo savio, cioè non molesto, o inutile
« agli altri, e non incauto o temerario verso il proprio pericolo.
« Io non vi ho raccontati che alcuni fatti, e non vi ho addotti che alcuni principj di verità e di ragione filo-
« sofica degni di giudicare una sana condotta di uomo onesto; ma, se ciò non basta, vi prego di osservare
« se la religione si accorda benissimo con quanto vi ho detto, e vedrete se in termini precisi lo insegna s.
« Paolo, che fu sempre il fonte onde ho attinte le massime, che, oltre alla scienza, hanno regolata anche
« la politica, e sfido che nell'esame dei miei scritti, e delle mie operazioni mi si possa sorprendere in con-
« tradizione con me stesso, se pure non si voglia calunniarmi con abusare degli sbagli del mio scarso sapere
« e della mia debolezza.
« Il mio zelo per il paese è stato preso per uno spirito d' inimicizia, ed i servigj che gli ho resi con i
« sacrifizj che gli ho fatti sono stati riguardati come atti criminosi, ma voi che adesso sapete il mio interno,
« e potete conoscere il vero aspetto delle mie azioni esterne, offendereste la giustizia, che dovete a tutti co-
« me condizione del vostro posto, se mi negaste o non sollecitaste il governo a riconoscere nella mia con-
« dotta tutta la probità e tutto il merito dall' utilità prodotta dai miei servigi.
« Voi avete detto col tuono della vostra voce: *io travaglierò al bene e buon servigio del granduca;* ed
« il bene della Toscana vi si doveva sottintendere.
« Io più brevemente ho detto: *facciasi il bene ed il buon servizio della Toscana*. La mia espressione
« non diceva meno della vostra, anzi era forse più esatta, *comprendeva tutto, anche un futuro contin-*
« *gibile* ».

« Gaetano Pianigiani, *famoso giacobino*, con es- « sersi dato la premura di fargli ottenere una « pensione dalla cassa ecclesiastica, nel riscon- » tro di essere stato mandato via per la sua cat- « tiva condotta dalla prioria di Majano:

« nell'avere avuto stretta amicizia col dot- « tor Ferdinando Martelli, *uno degli ex-munici- « palisti di Prato*, coll'avere unitamente a quo- « sti e al Gallozzi diretto una tale operazione, « cioè *dell' istallazione della municipalità di detta » città*;

« nella grande influenza finalmente che aveva « unitamente al Galluzzi nel Governo francese.

« Suppose ancora il querelante, che il Gian- » ni operasse contro il Governo monarchico per « vendicarsi dei pretesi torti, ricevuti dai mini- » stri della Real Corte.

Non vi era prova, nè si dava debito al Gianni di aver cospirato innanzi la invasione francese. Fu con sentenza del 28 agosto 1800 assoluto. I Giudici Bagni e Fabbroni nell'accettazione del ministero sotto la Repubblica Francese non videro delitto di perduellione; e le sue relazioni con gli uomini indicati dal querelante furono riconosciute *indispensabili all' esercizio dell' impiego*. Dal voto dei preopinanti non potè dissentire il Cremani. Ma abbandonando, come egli stesso dichiara, i principii di giustizia e invocando quelli di una *sana politica*, propose gravi misure amministrative a pregiudizio del Gianni (1). Tanto egli era Magistrato imparziale! Tanto ei rispettava i limiti dalla legge prescritti!

Fin qui dell'antica giurisprudenza. A questa aggiungete la recente e puntualissima decisione

(1) A di 28 agosto 1800. « Non vi è che apporre alla dichiarazione proposta dai signori Auditori Fabbroni e « Bagni per la finale risoluzione della causa contro il Senatore Francesco Gianni, ed io concorro in essa pie- » namente per le ragioni medesime notate nel voto ».

« *Queste ragioni partono tutte dai principii generali di mero giustizia, i quali, come ognun sa*, NON « COMBINANO SEMPRE PERFETTAMENTE CON QUELLI DI UNA SANA POLITICA; per quanto sia vero in genere, che la « miglior politica è quella che si allontana meno da quel ch' è giusto naturalmente.

» Il Gianni distinto e beneficato particolarmente dal legittimo Sovrano della Toscana sen vive spontaneamen- » te lontano per più anni da quel luogo che serve di ordinaria residenza del Principe, e vi ritorna appena il » Principe n'è scacciato da un iniquato e violento usurpatore.

» Di più, allora si adatta a servire in qualità di ministro principale di finanze, benchè da tempo non breve » mostrato si fosse alieno dal prestare qualunque servizio pubblico.

« Si dimette quindi dal suo nuovo servizio, ma si dimette quando la Toscana era già insorta da tutte le » parti sulla prematura voce, sparsa ovunque, dell' ingresso in essa delle truppe imperiali, e quando i *glo- « riosi successi di queste truppe* nella Lombardia facevano travedere vicino il momento in cui sarebbero « stati costretti i nemici ad abbandonare questo suolo.

« Si reca intanto nelle campagne pisane, e all' avvicinarsi di quel momento tanto desiderato dai buoni e « fedeli sudditi di S. A. R. sen fugge in Genova, amando piuttosto di vivere in mezzo ai nemici del suo Prin- « cipe e di soffrire il sequestro delle sue rendite che di vivere nella Patria ritornata sotto il primiero legittimo « governo. E nello spazio di quattordici mesi, che tanti appunto ne sono scorsi dall' evasione nemica, non « pensa a restituirsi punto in patria; in quella patria da cui egli non aveva ricevuto che benefizi, mercè della « clemenza di chi provvidamente la governa.

« Non dirò che di questi fatti si abbiano in processo i convenienti riscontri. Essi però son fatti notorj, « e non possono non far apprendere nel Gianni un uomo *ingrato e sleale verso la sua patria, verso il suo « adorabil Sovrano*.

« *Vuole, adunque*, UNA SANA POLITICA, se pur non m' inganno, che contro il Gianni sia presa una risolu- « zione, che serva altrui di esempio, e lo voglia forse anche la giustizia, essendo fuori di ogni dubbio che i « *ministri pubblici*, e specialmente i ministri più beneficati dal loro principe, hanno verso il principe mede- « simo de' doveri *non comuni agli altri sudditi*.

« Crederei, adunque, che convenisse dichiarare Francesco Gianni *decaduto dalla qualità di Consigliere di « Stato, e di Senatore, e inabilitato a qualunque impiego regio e comunitativo in veduta del di lui contegno « notato di sopra*, IL QUALE NON LASCIA ANCHE DI RISVEGLIARE UN SOSPETTO, CH' EGLI COI SUOI CONSIGLI POSSA « AVER FAVORITO I NEMICI DEL SUO PRINCIPE, TANTO GLI ESTERNI, CHE GL' INTERNI, o *siano quei sudditi ribelli « che si sa essersi procurati un asilo in Genova; non meno che in altri luoghi occupati dai Francesi* ».

LUIGI CREMANI

proferita li 4 giugno dalla Corte Regia di Lucca, Camera delle Accuse, nel processo relativo alla spedizione di Capannori.

Precisamente identico è l'articolo di diritto; e il fatto presenta non poca analogia colla specie attuale. Che anzi, se alcune differenze tra caso e caso fa d'uopo notare, sono tutte in favore del mio cliente (1). Fa d'uopo notare,

(1) La Corte di Lucca esponeva il fatto in questi termini. « Ivi » Attesochè negli ultimi periodi della breve *dominazione del Governo provvisorio in Toscana*, cioè sui primi di aprile 1849, le popolazioni di Capannori, e delle adiacenti Sezioni Comunali *si ponessero in aperta rivolta contro il medesimo*, cosicchè ad ogni leggiero allarme suonavano le campane a stormo, numerosi drappelli si riunivano pronti alla offesa ed alla difesa, e nei dì 8 aprile nei pressi di Capannori e di Porcari si contavano armati in attitudine ostile da quattro in ottomila campagnuoli, secondochè è dato seguire da due dispacci telegrafici diretti in quel giorno dal Prefetto di Lucca Gaetano Landi, il primo al rappresentante il Potere esecutivo, Francesco Domenico Guerrazzi, il secondo al ministro dell'interno.

« Attesochè circa la origine, e le cause di sommossa varia sia, a seconda della diversità dei partiti, la opinione dei molti, i quali o di proprio moto o espressamente ricercati sono venuti ad esternare in proposito il proprio sentimento.

« Attesochè dall'insieme per altro delle loro deposizioni si renda facile argomentare, *che più che dal desiderio di veder ripristinato il regime del legittimo principe, e di operare nel senso della Restaurazione monarchica-costituzionale, fosse animato dalle esose e temute misure, che dai nuovi reggitori si volevano attivate in ciò che concerne l'imprestito coatto*, E LA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE, *e dalla avversione più specialmente che gli abitanti di quei paesi, avevano decisamente esternato* PER QUEST'ULTIMA DISPOSIZIONE.

« Attesochè tanto ciò sia vero, che le popolazioni suddette si mantennero perfettamente tranquille *fino al sopraggiungere degli avvertiti provvedimenti*, e che, al dire di alcuno degli stessi loro compatriotti, *si mostrarono fino a quel punto indifferenti alla forma del nuovo reggimento*.

« Attesochè, QUALUNQUE SI FOSSE IL VERO CARATTERE ED IL VERO FINE DI QUEI MOTI, il Prefetto Landi proponesse ad il Rappresentante del Potere Esecutivo approvasse per reprimerli, che s'impiegasse la forza militare, e che si promulgasse nei paesi sollevati *la legge marziale*; la quale, al dire del Landi, nel suo dispaccio del dì 8 aprile al ministro dell'interno, era stata con successo adottata nell'Aretino, e altrove.

« Attesochè avvertisse il Guerrazzi al Landi con i suoi dispacci de' 10 e 11 aprile, come lasciare nemici dietro, mentre la milizia era ordinata a recarsi alle frontiere, non fosse prudenza, e come avrebbero ottenuta lode per parte degli amici e dei nemici, adoperandosi alla difesa esterna, come per la sicurezza interna; e conseguentemente gl'ingiungesse di operare il disarmo, di procedere ad arresti senza rispetto, meglio essendo, siccome egli litteralmente si esprimeva, di arrestare e disarmare, che dare l'esempio più tardi di mutue stragi.

« Attesochè *in conformità degli ordini*, come sopra ricevuti, prendesse il Landi nella notte dal dì 11 al 12 aprile opportuni concerti, perchè nella mattina successiva una colonna mobile composta delle guardie municipali, del battaglione leggiero, di un piccolo distaccamento di cacciatori a cavallo comandati dal tenente Puccinelli Giuseppe, e fornita di due pezzi di artiglieria, mille uomini circa, si recasse ad occupare militarmente i villaggi di Capannori, e di Porcari, ed altre sezioni del Comune di Capannori.

« Attesochè le istruzioni comunicate in scritto dal Prefetto alla persona incaricata di dirigere la spedizione, che avrebbe dovuto essere il Solera, comandante in capo la Guardia municipale, se un ordine del Guerrazzi pervenuto nel corso della notte non lo avesse frettolosamente richiamato alla Capitale con 400 uomini della sua truppa, portassero, fra le altre disposizioni, di fare eseguire il disarmo degli abitanti, e gli arresti personali, che ad esso condottiero potessero apparire necessarii, e di procurare l'invio immediato degli arrestati sotto buona scorta al pretore di Pescia.

« Attesochè il dottore Giovanni Santarlasci, il quale era già stato destinato dall'Assemblea toscana a Commissario con pieni poteri per il Compartimento Lucchese, e nel quale il comando della colonna per disposizione del Prefetto rimase concentrato dopo la partenza del Solera, faccia conoscere di aver potuto ottenere dal Prefetto suddetto una modificazione alle primitive istruzioni, nel senso di convertire la occupazione militare in una semplice dimostrazione armata, poichè nutriva speranza di riuscire con questo spediente men rigoroso a contenere le popolazioni nel loro movimento, e di facilitare a un tempo una transazione pacifica con l'intermediario del Municipio e dello Stato maggiore della Guardia nazionale di Capannori, con i capi de' quali era andato all'indicato oggetto a intraprendere per lettera delle trattative.

« Attesochè quanto al disarmo per altro ed agli arresti sembra, che le istruzioni stesse rimanessero ferme, imperocchè soggiunge il Santarlasci; che per rapporto agli arrestati aveva ricevuti ordini rigorosi dal

che la insurrezione di Capannori e di Porcari era più estesa e imponente di quella del Compartimento Aretino, poichè narra la decisione che si contavano oltre a quattromila insorgenti;

che la spedizione di Puliciano fu commessa nel 26 marzo, e quella di Capannori fu ordinata e condotta alla vigilia del 12 aprile, quando, se non era da prevedersi la Restaurazione che avvenne in Firenze, era bensì comune presentimento che quell' ordine di cose non poteva a lungo durare;

che, mentre la spedizione di Puliciano potè riescire a buon fine, fatti lacrimevoli avvennero in quella di Capannori e di Porcari;

e che il Principe, senza dubbio considerando la maggiore gravità dei fatti, *eccettuò espressamente dall' amnistia* la procedura risguardante la spedizione di Capannori, mentre cuoprì d'oblio la procedura di Arezzo;

Ciononpertanto la Corte Regia di Lucca (e sia lode alla imparzialità di quei Magistrati!) dichiarò, non essere luogo a procedere contro il dottor Santarlasci, che aveva accettata la carica di commissario straordinario, e capitanata la spedizione.

Compita la storia dei fatti, la Corte di Lucca formulava, e risolveva la controversia, giusta i principii medesimi da me *sostenuti*. « ivi » Attesochè all' oggetto di determinare con rettitudine « di criterio, e con imparzialità di giudizio, se, e « fino a qual punto i rammentati individui siano « incriminabili pei disordini che accompagnarono « quella malaugurata spedizione, *si renda di tutta importanza l' esaminare la disputa* AL TERMINI « DI DIRITTO PUBBLICO, *e di stabilire innanzi tutto* « (giacchè a questo punto richiamano implicitamente, ma pure indispensabilmente le conclu« sioni in termini generici adottate dal Tribunale « surriferito), *se la spedizione medesima avesse avuto in sè stessa uno scopo giustificabile*.

« *Attesochè* SIA UN PRINCIPIO UNIVERSALMENTE, « E SENZA CONTRADIZIONE ABBRACCIATO, come ne « fa fede il Grozio, *de jure belli et pacis*, *Lib.* 1 « *cap.* 10 § 56, CHE GLI ATTI DI SOVRANITÀ ESER-

« Prefetto, perchè rimase stabilito, come prima che il Delegato di governo, Avvocato Luigi Lambardi, e il « Capitano dei Veliti Maurizio Franceschi, si associassero alla spedizione con l' incarico di cooperare, il pri« mo nei rapporti politici, proprii della sua rappresentanza, e il secondo per ogni occorrenza del suo uffizio, « e perchè si raccoglie dalla dichiarazione del testimone e già municipale Ansano Sacchetti, in questa parte « non difformi da quelle del maresciallo Girolamo Giorgi, che gli ordini emanati dal Solera al corpo cui « essi testimoni appartenevano, prima che muovesse da Lucca, portavano a dovere arrestare tutti coloro, che « avessero trovati alla campagna.

« Attesochè, ammettendo, che le istruzioni, che sopra, in questo rapporto ancora avessero subito qualche « modificazione, fosse ben naturale, che di fronte alle illimitate attribuzioni conferite al Commissario straor« dinario, tornassero a rivivere nel loro pieno vigore dal momento in cui la colonna spedizionaria, lungi dal« l' imporre e servire di freno ai paesi sollevati con la semplice sua comparsa, l' effetto contrario e non at« teso produsse di concitare o di inasprire maggiormente gli animi delle popolazioni, ed ebbe a ricevere una « ostile accoglienza.

« *Attesochè un diverso contegno avrebbe senza meno fatto mancare lo scopo di quei provvedimenta*, « *che* IL GOVERNO D' ALLORA *voleva raggiungere intiero per pacificare la provincia*, *avrebbe dato coraggio* « *ad una resistenza più prolungata*, *ed aperta la via o reazioni sanguinose*.

« Attesochè avvenisse in fatti, che il suono delle campane a stormo, la comparsa di stuoli armati, e spa« ro dei fucili contro la milizia consigliarono il Commissario Santarlasci a organizzare a bersaglieri una com« pagnia di municipali, nella veduta di vigilare le mosse dei paesani, e di mettere al coperto da ogni sorprosa « la sua truppa; alla quale, fedele ai suoi principj di conciliazione, aveva fatto fare alta a Picciorana, dove « aveva stabilito il suo quartier generale.

« Attesochè avvenisse pure, che i municipali, così organizzati a bersaglieri, per la maggior parte Livor« nesi, non usi alla disciplina, indocili al comando, intolleranti di freno, come prima si videro provocati si « sparpagliarono in drappelli e di proprio moto per le campagne, e si abbandonarono in parte a tutti quegli « eccessi dei quali traccia la storia lacrimevole ogni pagina del processo, e dei quali il Tribunale di Lucca ha « creduto di dover *tenere indistintamente responsabile il Santarlasci*, COME CAPO DELLA SPEDIZIONE, i due « fratelli Roberti, il Giovannetti, il Puccinelli, il Belli; ed il Bartolommei ».

« CITATI DA UN USURPATORE PER TUTTO IL TEMPO, PER IL QUALE IL TITOLO DEL SUO POSSESSO « È INGIUSTO, HANNO SENZA DUBBIO FORZA OBBLIGATORIA PER I CITTADINI, *se non in virtù del suo « diritto, che non può conferne alcuno, in virtù al« meno del tacito assenso del principe legittimo*, IL « QUALE SI PRESUME AMAR MEGLIO CHE OBBEDISCANO ALL'USURPATORE, DI QUELLO CHE PERMETTERE, CHE L'ESERCIZIO DELLE LEGGI E DELLA « GIUSTIZIA RIMANGA INTERROTTO, ED ESPOSTO LO « STATO A TUTTI GL'INCONVENIENTI, ED A TUTTI « I MALI DELL'ANARCHIA.

« Attesochè, *posta infatti la necessità di un Go« verno qualunque*, ANCORCHÈ DI FATTO, *senza cui « la società non potrebbe sussistere, non che manca« re i cittadini alla fede dovuta al sovrano, si op« porrebbero contro i di lui voleri, e peccherebbero « contro la carità verso la Patria, ove non si pie« gassero allo dura fatalità di rimanere sommessi e « tranquilli sotto un dominio, comunque illegale ed « ingiusto*, E SI OSTINASSERO CON INCOMPOSTI MO« TI D'INFRUTTUOSA RESISTENZA A COMPROMETTE« RE LA QUIETE, E LA TRANQUILLITÀ DELLO STA« TO, E A PORGERE L'ESEMPIO SCANDALOSO E PE« RICOLOSISSIMO DELLA GUERRA CIVILE: *Grozio, lo« co cit.* § 19.

« Attesochè, posto pertanto che *scopo unico* « della spedizione diretta contro Capannori quel« lo si era *di ricomporre ollo quiete ed all'ordine « la provincia*, di tutelare l'unità ad integrità « dello Stato, di COMPRIMERE NEL SUO NASCERE « OGNI REAZIONE, *che minacciasse di disorganiz« zarlo, e di risparmiare, allontanandone il peri« colo, le calamità di mutue stragi, postochè non « vi aveva la benchè minima apparenza, che ten« desse invece a rafforzare l'intruso Governo nel « male acquistato potere*, LA DI CUI IMMINENTE DE« CADENZA SAREBBE STATA IN QUEL MOMENTO DIF« FICILE A PREVEDERSI *senza il concorso di fortui« te e non attese circostanze, comporisca ragionevo« le il ritenere*, CHE IL GOVERNO STESSO NON SI « ALLONTANÒ DA QUELLA LINEA DI CONDOTTA, « CHE LA NECESSITÀ DELLA PRECAUZIONE, E LE « REGOLE DELLA PRUDENZA CONSIGLIAVANO, E « CHE IN PARIFORME CASO UN GOVERNO ANCHE LE« GALE AVREBBE SENZA ESITAZIONE ABBRACCIATA ».

« Attesochè tanto meno, astrattamente par« lando, fossero da rimproverarsi coloro, i qua« li, avendo dovuto partecipare e cooperare alla « spedizione, NON FECERO CHE PRESTARE OBBE« DIENZA PER ESSI IRRECUSABILE AGLI ORDINI DI « CHI AVEVA IN QUEL MOMENTO FACOLTÀ E POTERE « DI COMANDARLI ».

Queste sono le considerazioni giuridiche, per le quali la Camera delle Accuse di Lucca decretò, nun doversi inviare al pubblico giudizio il dottor Santarlasci, eccettuato pur esso dall'amnistia; quelle appunto, per le quali io dimandava alla Camera delle accuse di Firenze, che ponesse fuori di accusa il dottor Romanelli.

Così nella stessa Toscana due Camere delle Accuse nel decidere la questione stessa sono andate in diversa sentenza.

E come giunse la nostra a disapplicare una teorica così razionale, e confermata da una serie impoonentissima di autorità?

Si smarrì essa in una vana *petizion di principio*.

E pretese porre una *limitazione che distrugge la regola*.

Replica primieramente la Camera delle Accuse, che il Romanelli, ove pur fusse stato *istrumento dell'altrui volontà*, non potrebbe *scusarsi del delitto* ed esimersi dalla pena; imperocchè il *mandato* e il *comando* non scusano l'esecutore, se non giustifica l'assoluta necessità dell'obbedire. Questa è apertissima *petizion di principio*; imperocchè suppone, che gli atti imputati al Romanelli sieno *criminosi*; ed è quello appunto su cui cade la disputa.

Non impugna in secondo luogo la regola, che distingue gli atti anteriori dagli atti posteriori al mutamento del Governo, e che autorizza i cittadini ad accettare un ufficio e prestare l'opera loro al *Governo di fatto*; ma pretende limitarla ove si voglia l'opera loro impiegare *contro l'interesse del Principe nel tempo della sua assenza:* in questo caso (dice il denunziato decreto) non es-

servi altra *scusa* se non quella di una positiva o assoluta necessità. Sì fatta limitazione *distruggerebbe la regola*; imperocchè ancora gli atti anteriori al mutamento del Governo, *ove non fossero contrarii all' interesse del Principe*, non sarebbero criminosi; e non sarebbe più vero che il Principe nel *possesso* e nell'*esercizio attuale* della sua potestà, è il primo ed essenziale estremo dell'alto tradimento.

Vediamo all'opposto come la *regola* doveva e deve nella specie nostra A PIÙ FORTE RAGIONE applicarsi agli atti del *Romanelli*.

La *regola* è, che il *Governo di fatto*, quando pure sia *illegittima la causa* del suo possesso, e perseveri sempre la *illegittimità*,

1° obbliga i cittadini alla obbedienza,

2° fa lecita l'accettazione di pubblici ufficii,

3° dispensa dall'obbligazione di obbedire al Governo di *mero diritto*,

4° fa luogo a tutte le leggi e provvedimenti occorrenti per la quiete e sicurezza pubblica interna ed esterna,

5° rende illecite le insurrezioni di *propria* e *privata autorità* dei cittadini; lecita la compressione delle medesime.

La regola è che in questi atti, quando pur fossero informati da *anime ostili*, non si può ravvisare delitto veruno; altrimenti s' incorrerebbe nell' assurdo, che l'*elemento intenzionale* basti a costituire il reato; che, cioè, basti l'affetto.

Si applica a *più forte ragione* nel caso nostro, poichè il Governo provvisorio non era *mero governo di fatto*. L'accusa dice, che il potere fu assunto dai Triumviri in seguito di precedente cospirazione e con violenza. Ma di questo non dovevano nè debbono esser giudici i privati. Se l'accusa crede, che nell'assunzione del potere vi fosse violenza; altri può aver creduto che non vi fosse: *et adhuc sub judice lis est*. Certo è, che dopo la partenza del Principe, dappoichè aveva di *fatto abbandonato il governo, e non aveva lasciato persona o deputazione che lo rappresentasse*, le Camere legislative si trovavano nella *politica necessità*, e spettava loro il *diritto, di provvedere*. Rotte le comunicazioni col Capo del potere esecutivo, avevano facoltà di sostituirvi provvisoriamente un governo. Così la trasmissione del potere nel Governo provvisorio avvenne *legittimamente*.

Ma supponete pure *illegittima la trasmissione del potere* nel Governo provvisorio, è appunto *nei termini d' invasore e usurpatore*, FINCHÈ DURA LA INGIUSTA CAUSA DEL POSSEDERE, che procede la *regola*. UNA SOLA ECCEZIONE alcuni pubblicisti e criminalisti, tra i quali il Poggi e il Renazzi, facevano; ed è, che permessa non sia e possa esser punita la *volontaria assunzione delle armi* contro il Principe stesso.

Stando alla definizione giuridica, agli elementi essenziali del delitto, il titolo *di lesa maestà* neppure a questo fatto potrebbe applicarsi. Comunque fosse, la eccezione conferma la regola; ed è in perfetta armonia colla regola stessa e colla sua ragione.

La regola in sostanza si è, che niente sia imputabile civilmente e punibile di ciò che, *durante la ingiusta e illegittima dominazione*, si faccia od ometta, o a prò dell' usurpatore, o contro il principe assente.

La ragione si è, che la *mancanza in lui di attuale impero*, o l'attuale possesso od esercizio della pubblica autorità nell' usurpatore, fa cessare i doveri politici verso l' uno, e gl'induce verso l'altro; sicchè ogni azione od omissione diventa o doverosa, o scusabile, o non criminosa.

L'*eccezione* altresì suppone il principe non inattivo, ma operante nella *qualità sua* per ricuperare il perduto seggio: lo considera nell' atto di riprendere l' esercizio del diritto suo, consistente non in una mera velleità d'impero spiegata per solo mezzo d'inefficaci dichiarazioni verbali, ma in opera d' effettiva impresa con adeguato apparato di forza. Benchè di *fatto* non eserciti il suo diritto che in questo, in questo egli è e si mostra attualmente imperante. Sicchè potrebbesi dir con ragione, che contro il Principe non *di mero titolo e diritto, ma anche di fatto e in attualità di esercizio*, opera il cittadino, che appunto in questo lo avversa, e gli si fa contro colle ar-

mi. Onde la *ragione della regola* può dubitarsi che manchi. E coerente ad essa può ravvisarsi la conclusione, che il cittadino *non faccia azione indifferente*, se il prender le armi non fu per lui necessità imposta da grave pericolo, se, insomma, fu *volontaria*.

Potrà mai tale *eccezione* applicarsi a pregiudizio del Romanelli? Che troviamo nei fatti ad esso rimproverati dalla Camera delle Accuse?

Troviamo in ogni aspetto i *termini della regola*; in nessuno i *termini della eccezione*.

1° Accettò l'*ufficio* di ministro di giustizia e grazia.

2° *Obbedì* all'ordine del governo, sottoscrivendo come ministro le leggi statarie, non proposte, nè decretate da lui, e di cui non era responsabile; e dando esecuzione a quella del 23 marzo come *commissario straordinario* nel Compartimento Aretino.

3° L'oggetto specialmente di quelle leggi e di quella spedizione era di comprimere movimenti, che non essendo *nè comandati nè autorizzati dal principe*, ma tentati per privato arbitrio, qualunque scopo avessero, avean carattere d'*illecita sedizione*.

Di *opposizione armata*, *di ostilità diretta o resistenza violenta al legittimo principe che torna a recuperare lo Stato* non può darsi imputazione al Romanelli. Le eccezioni non possono estendersi da caso a caso; e tra il caso dell'ammessa eccezione e il caso nostro, anzichè parità, non vi è primordio di analogia.

1° I moti così detti *reazionarii* non consta, nè è vero, che avessero il proclamato fine della restaurazione del Principato;

2° Ove pur ne costasse e vero fosse, comprimer quei moti se poteva essere per opposizione al fine, poteva anch'essere soltanto per giusto aborrimento del mezzo;

3° Non essendo, *nè comandati*, *nè autorizzati pubblicamente dal principe*, quando ancora gl'insorgenti di Pulciano si fossero proposta la restaurazione del Principato, opporsi a loro non era opporsi al principe o a' legittimi rappresentanti o capitani suoi; ma solo al privato arbitrio d'intrusi *negotiorum* gestori, che *più realisti del re* avrebbero preteso di agire, mentr'egli reputava conveniente pel pubblico bene restarsi inattivo, e aspettare più propizia occasione.

Signori! L'articolo 238 del Motuproprio ammette il ricorso alla Corte Suprema « *se il fatto* « *sul quale si fonda il decreto della Camera delle* « *Accuse non è delittuoso*. » Ho preso in parola questo articolo di legge; e concedendo ipoteticamente che fosse vero tutto ciò che il denunziato Decreto narra del Romanelli, sì nella « *esposizione del fatto in genere* » come nei suoi « *addebiti speciali*, » Vi ho dimostrato *con argomenti di diritto*, che il fatto *non è delittuoso*.

Vi ho dimostrato, non essere l'accusa proponibile se non per *gli atti ministeriali*; il Romanelli escluso dall'amnistia *come ministro* non potersi criminalmente imputare se non degli atti *del suo ministero*; la disposizione generale dell'oblio e del perdono prevalere alla sua limitazione, la disposizione favorevole alla odiosa; le ragioni addotte dal denunziato decreto sufficienti a giustificare, che il Romanelli fu *escluso*, non così a concludere che sieno eccettuati ancora gli atti e i fatti del *commissario straordinario*; so questi già iniziata un'altra apposita procedura al Tribunale di Arezzo, e poi abolita in virtù dell'amnistia; la riunione di quella procedura alla procedura di Firenze, ordinata dalla Camera delle Accuse dopo la emanazione dell'amnistia, non aver potuto recar pregiudizio al Romanelli; assurda pretesa colpire due ministri di grazia e giustizia nel medesimo intervallo di tempo, dal 26 marzo al 12 aprile; assurda ed iniqua tener viva a carico del solo Romanelli pei fatti della spedizione di Pulciano una procedura abolita, dacchè i compagni di quella spedizione godono in pace i benefizi dell'amnistia.

Vi ho dimostrato, non potersi imputare il Romanelli *se non dei fatti personalmente suoi proprii*; essere principio inconcusso la *personalità dei de-*

litti e delle pene; inapplicabile al Romanelli, che non era ministro di un principe costituzionale, la dottrina eccezionale della *responsabilità dei ministri*; la solidarietà agli effetti penali non applicarsi neppure ai ministri del principe costituzionale.

Vi ho dimostrato, dei fatti imputabili al Romanelli non potersi valutare se non la *criminosità loro propria*; il delitto di alto tradimento non essere *continuato*, *nè d' incessante flagranza*; ma raggiungere come gli altri e prima degli altri la sua consumazione; nel concetto della Camera delle Accuse essere avvenuta nel dì 8 febbraio la consumazione del supposto delitto; e l' *aiuto posteriore* senza promessa o concerto precedente non costituire, neppure nei delitti comuni, complicità.

Vi ho dimostrato, che i fatti imputati al Romanelli, non esclusi quelli amnistiati, non hanno in sè *criminosità veruna*; il diritto pubblico avere insegnato, e confermato la storia, che i cittadini hanno l' obbligo di prestare obbedienza al *Governo di fatto*, quando pure illegittimo; potersi accettare da esso pubblici ufficii, eseguire ordini diretti a consolidarlo; e non esser lecito insorgere contro di lui senza pubblica autorità, senza il consenso e l'eccitamento del principe assente; i cultori della scienza del diritto penale avere comunemente stabilito, che primo estremo dell'alto tradimento si è che il principe si trovi nel possesso e nell' esercizio attuale del potere, non ammettersi delitto di alto tradimento contro il Principe che abbia soltanto in potenza il *gius abituale all' impero*; e non esser delitto accettare gli officii e obbedire agli ordini del *Governo di fatto*; la patria legge definire letteralmente delitto di lesa maestà l' azione che *attacca immediatamente il Governo e il Sovrano*; impossibile pertanto applicare la definizione della legge agli atti commessi, dopochè il Governo è rovesciato, e quando il Principe non è più nel possesso e nell'esercizio attuale del potere; nè la giurisprudenza toscana, anche nei tempi più infelici, avere trasgredito i limiti segnati dalla legge.

Laonde, se vi era caso in cui fosse dato invocare utilmente il rimedio del citato art. 238, era il caso del Romanelli. La legge vuole, che non sia inviato al pubblico dibattimento chi può giustificare con *argomenti di diritto*, che il fatto ritenuto dalla Camera delle Accuse non è criminoso. Non eludete lo scopo della legge. Rammentate, che le sentenze proferite nei giudizii *di lesa Maestà* appartengono alla storia. Rammentate, che nei tempi di rivoluzione e di reazione, quando della forza si abusa, unico elemento di ordine vero è la dignità e indipendenza dei Tribunali; unico conforto agli onesti, la fiducia nei Magistrati; unico asilo, il santuario della Giustizia.

Di studio, 28 aprile 1851.

Devotissimo
Avv. Adriano Mari.

ADESIONE



Solidamente fondato nell'esatta applicazione de' veri principii del diritto pubblico e penale abbiam dovuto senza esitazione riconoscere l'assunto dell'onorevole nostro Collega, Avvocato Mari, in tutti i punti di questione da lui rettamente formulati, e dottamente trattati nella presente Consultazione. Anche nelle ipotesi (che son pure le estreme) in cui la difesa precede, ci sembra luminosamente esclusa la giuridica possibilità di ravvisare nei fatti imputati al Ricorrente alcun'azione incriminabile civilmente come delitto politico; qualunque sia il nome con cui si volesse intitolare.

Per lo che, richiesti del nostro parere in senso di verità e di giustizia, concorriamo con tranquillo animo nella conclusione della puntuale applicabilità dell'invocato art. 238, ai termini della fattispecie.

Nè a questa adesione del nostro Voto poteva esser ritegno il trattarsi d'imputato, che alla minacciata accusa soggiace per aver seguito una parte, che non fu la nostra, quando sventura volle che ci dividessimo in parti.

Anche noi, come l'egregio Difensore del dottor Romanelli, ci facciamo vanto di costanza, che per contrarie sorti non vacillò, nella fede politica che professammo.

Ma render testimonianza alla verità e alla giustizia, non è favore, ma dovere. È dovere anco verso i nemici; se pure è lecito parlar di nemici, quando si tratta di civili discordie; dappoichè, come dice Ulpiano, « In civilibus dissen« sionibus, quamvis sæpe per eas respublica læ« datur, non tamen in exitium reipublicæ con« tenditur: qui in alterutras partes discedunt, « vice hostium non sunt ». *Leg.* 21. *ff. De capt. et post. rev.*

Il nobile esempio di coscienziosa e dignitosa imparzialità che il difensore ha dato, noi pure ci pregiamo di seguitare. E speriamo che sia augurio d'altri più splendidi.

La severità della giustizia penale anche nelle materie politiche può essere salutarissima; ma corre facilmente pericolo di diventare perniciosa, se soverchio zelo la spinga a deviare comunque dalle norme del puro diritto, e trascendere i limiti della rigorosa legalità. Ciò che dovrebb'essere punizione di delinquenti si dipinge quasi oppressione di vinti: non più giustizia sembra ma vendetta. I rei si convertono in martiri. L'effetto della pena fallisce: e il male, a cui doveva essere medicina, come per veleno, si aggrava.

Firenze, 30 aprile 1851.

Avv. Gaspero Capei.
Avv. Vincenzio Landrini.
Avv. Vincenzio Salvagnoli.
Avv. F. Andreucci.
Avv. Leopoldo Galeotti.

DOCUMENTI

I.

Frammento dell' orazione funebre detta dal Romanelli li 13 luglio 1848 nella Cattedrale di Arezzo.

« Or mi sia dato trarre dalle cose inordina-
« tamente e fugacemente discorse alcuna con-
« siderazione, alcuno argomento di consiglio
« per tutti i ceti, per tutte le classi di che si
« compone la Società nostra: considerazioni e
« consigli che fruttin concordia, benevolenza,
« fiducia reciproca, carità vera, — onde fiori-
« sca e duri fra noi l' unione, e con essa la for-
« za, l' ordine, l' interna pace.

« Pensi il ricco che la terra non fu per lui
« soltanto creata e pei suoi godimenti; che il
« povero non può, non deve languir di fame,
« se Iddio provvide all' alimento degli abitatori
« delle foreste e dell' aria: rifletta il povero che
« la libertà è figlia di Dio, la licenza del suo
« eterno nemico, vo' dire il Demonio; che la li-
« bertà è tanto lontana dalla licenza quanto dal
« fanatismo e dalla Ipocrisia la religione; — che
« la eguaglianza nel seno delle sètte comuni-
« ste è una insania, un sogno contrario alla
« economia della natura, alle Leggi della Prov-
« videnza, alla sapienza vera di tutti i tempi,
« di tutte l' età. — Trovatemi nel giardino una
« rosa, un albero nella immensità delle foreste
« che sia perfettamente eguale ad altro albero,
« ad altra rosa, e allora crederò a questo sogno.
« Sorga uno di voi, e mi dica: « *esser giusto
« che il virtuoso e previdente padre di famiglia,
« industre, operoso, deve agguagliarsi al prodigo,
« al non curante, all' infingardo, e dividere con
« chi fa nulla il frutto dei proprii sudori, alimen-
« tare i vizi e l' ozio colpevole* » e allora dirò pos-
« sibile l' attuazione di quella strana utopia. —
« Che se nessuno di voi sorga a farsi campione
« a fronte scoperta di siffatte abominazioni, am-
« monirò il povero che chi gliele insinua lo tra-
« disce, che tenta di farlo servire ai perversi
« suoi fini, e lo guida alla morte o all' ergasto-
« lo pel sanguinoso sentiero della violenza e del
« delitto... Testimone Parigi!!... Ma almeno
« a Parigi si erano veduti degl' infelici morir di
« stento e di fame per le pubbliche vie... Ma in
« Italia, tra noi, chi è che possa giurare di aver
« veduto altrettanto?... Sicchè qui manchereb-
« be, non che la scusa, il pretesto al delitto.

II.

Risposta del ministro Romanelli all' indirizzo del Circolo Popolare di Arezzo.

Amici e Colleghi!

« Le molte testimonianze di affetto e di stima
« che mi avete prodigato fanno fede, non dei
« meriti miei, ma della cortese benevolenza del-
« l' animo vostro gentile. È vero: io sono della
« vostra famiglia, e ne vado superbo; ma per-
« ciò appunto ho ragione di temere che i vinco-
« li che ci uniscono vi facciano esagerare le
« buone doti, ed esser soverchiamente indulgen-
« ti su i difetti del vostro fratello.

« Comunque sia, le affettuose e rassicuranti
« parole del vostro *Indirizzo* mi saranno di gran

« conforto nell' ardua carriera, *nella quale ron-*
« *discesi ad entrare non per ambizione o perchè la*
« *vedessi seminata di rose*, MA PERCHÈ ASPRA, MAL
« SICURA E RICCA DI SUPREMI PERICOLI! Che se
« nel libro della provvidenza è scritto CH' IO DEB-
« BA SOCCOMBERVI, *di questo soltanto la prego, che*
« *non faccia tornare inutile alla Patria* IL SAGRIFI-
« ZIO CUI SONO PARATO. — Gli augurii, che a me
« fate, rivolgeteli caldissimi al trionfo della cau-
« sa dei popoli; della causa d' Italia; la quale
« non potrebbe pericolare che per la miseria e
« la viltà dell' animo nostro. Un popolo pronto
« a ogni sacrifizio, che fortemente senta, e for-
« temente voglia, non può perdere il massimo
« dei beni, la libertà: questo popolo è degno di
« possederla, di conquistare la sua indipenden-
« za, di assidersi al banchetto dei popoli fratel-
« li, se non primo, a nessuno secondo.

« Così si aiutino i Popoli, come Iddio li aiuta.

Il vostro

L. ROMANELLI.

Monitore 13 *febbraio* 1849, *num.* 42, *pag.* 1, *col.* 3.

III

Lettera del dottor Leonardo Romanelli al dottor Francesco Tonietti.

A. C.

Il circolo popolare di Firenze invia costà dei Commissarii, per quello mi assicura un mio particolare e schietto amico. — Se questi intendono di commuovere la città perchè ci forziate la mano alla fusione con Roma, e ad usurpare LA TANTO VANTATA E VOLUTA SOVRANITÀ DEL POPOLO, *devo dichiararvi, che* PER PARTE MIA *non sono uso a cedere alla violenza,* E A TRADIRE I MIEI PRINCIPII. Se però venissero ad eccitare gli spiriti marziali della gioventù, pur troppo pacifica, e a persuaderla a iscriversi nei ruoli dei propugnatori della santissima causa della indipendenza e della libertà, secondateli di tutto cuore, e con ogni mezzo.

Firenze, 17 febbraio 1849.

Affezionatissimo

L. ROMANELLI

GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO.

Cittadino Ministro,

Il Governo Provvisorio non accetta la vostra dimissione e VI ORDINA di rimanere al posto, e di continuare nel vostro uffizio fino all' apertura dell' Assemblea, IL TUTTO SOTTO LA VOSTRA PERSONALE RESPONSABILITÀ.

L' errore incorso per effetto di un semplice equivoco sarà riparato, e così cesserà di esistere la causa che ha motivato la vostra domanda di dimissione.

Di Voi, Cittadino Ministro,

G. MONTANELLI.

23 marzo 1849.

Al Cittadino Leonardo Romanelli Ministro di Grazia e Giustizia.

IV.

Signor Ministro,

Prego caldamente la sua gentilezza a presentare alla Commissione Governativa l'annesso *Rapporto*, che gradirei fosse inserito nel *Monitore*. Troverà, spero, naturalissimo questo desiderio, ove rifletta che il giornale officiale non ha avuto difficoltà di aprire le sue colonne ad articoli poco benevoli, per non dir altro, alla Commission militare istituita col Decreto del 23 marzo prossimo passato.

Se ella crede che lo abbia diritto a conseguire fino all' undici aprile inclusive la provvisione annessa alla carica di Ministro, sarei tuttora creditore della Cassa dello Stato di lire 120. 10. — Perocchè, avendo speso per viaggi, trattamento ec., come dalla specifica annessa al *Rapporto*

la somma di	L.	1,253. 16. 8.
e ammontando la provvisione di undici giorni a	»	366. 13. 4.
sommerebbe l'avere	L.	1620. 10. —

da cui, debattute le lire 1500 somministratemi per far fronte alle spese antedette . . . . 1500. — —
resta l'avere . . . . . . L. 120. 10. —

Se poi è di opinione che non mi sia dovuta la provvisione dei giorni prenotati, in tal caso verserò nella Cassa, che al Governo piacerà d'indicare, la differenza tra il ricevuto e lo speso in lire 246. 3. 4.

Le sarò grato oltremodo se mi è cortese di un qualche riscontro; e passo intanto a ripetermi

Di Lei, Sig. Ministro

Arezzo, 22 aprile 1849.

Devotissimo
L. Romanelli.

Sig. Ministro di Grazia e Giustizia,
Firenze.

V.

Alla Commissione Governativa Toscana.

RAPPORTO

dell'Ex-Commissario Straordinario del Compartimento Aretino.

Commissario straordinario pel Compartimento Aretino del cessato Governo provvisorio, devo al paese, agli onorevoli cittadini ai quali venni associato, a me stesso, pieno il discarico d'ogni mia operazione, onde il Pubblico veda quanto giuste e fondate sono le contumelie, che i vili non risparmiano mai ai caduti, e imparzialmente ne giudichi.

Narro fatti, lascio ad altri i commenti.

La mobilizzazione della Guardia Nazionale avea gettato il malcontento nelle campagne Toscane, principalmente perchè alla Legge del 27 febbraio 1849 si diedero le più sinistre e allarmanti interpetrazioni, fino al segno di accreditare nell'animo degl'idioti la falsa opinione, che gli uomini fatti dai 18 ai 30 anni dovessero andare a combattere guerre lontane in estranei paesi.

Di qui i primi moti in alcune campagne dell'Agro Aretino, le quali, mal consigliate, avevano sempre avversato la nobile istituzione della guardia cittadina. Di fatto, allorchè il vescovo di Arezzo si recò a Pulciano per tentare di sopirli, il grido di « *abbasso la guardia nazionale* » andò sempre congiunto all'altro di « *Viva Leopoldo!* » Con questo grido di riunione e di guerra fu attaccata da una massa di campagnuoli e pigionali la terra di Castiglion fiorentino, furono commesse e nello stradale da Arezzo a Castiglione, e in alcuni paesetti del Val d'Arno di sopra violenze di ogni genere a carico di persone inoffensive, e di pubblici funzionarii incaricati della compilazione dei ruoli concernenti la mobilizzazione della Guardia Nazionale, che si volevano a ogni costo distrutti.

Riusciti vani i consigli, inutile ogni parola di persuasione, cominciato a scorrere il sangue, e per la impunità acquistando forza la rivolta, il Governo provvisorio credè suo debito, e debito sacro, accorrere al riparo; difendere i suoi officiali e i cittadini pacifici; provvedere alla sicurezza delle pubbliche vie; far rispettare ed eseguire la legge.

Con questo intendimento, ai 23 di marzo, nella fatal giornata in cui si decidevano nei campi di Novara le sorti d'Italia, fu emanata la legge stataria pel Compartimento Aretino, creata la commissione militare: con questo intendimento, il 26 dello stesso mese, fui nominato Commissario straordinario del Governo pel detto Compartimento con illimitati poteri.

Era questa una legge di necessità? Poteva con altri mezzi ristabilirsi prontamente nello interno la tranquillità pubblica, l'ordine turbato nei giorni appunto, nei quali da Carlo Alberto fu disdetto lo armistizio in cui bisognava apparecchiare le armi, e tutte le armi, alla difesa della causa italiana, e forse dei confini dello Stato? — Fedele alla legge che mi sono imposto in principio, ne lascio agl'imparziali il giudizio.

Ma conveniva a me accettare l'odioso incarico di Commissario?

Si era già mossa alla volta di Arezzo la colonna mobile, composta del Battaglione Ferruccio, di circa 300 municipali, di 30 artiglieri con due pezzi da campagna, e di una piccola squadra di cavalleria, quando mi fu proposto di raggiungerla nell'accennata qualità di Commissario.

Non ha cuore di uomo il cittadino, che rimane indifferente ai mali minacciati al proprio paese, o che potendoli prevenire o mitigare, si astiene per basse paure, per umani rispetti, per vile egoismo.

Accettai lo inamabile incarico, e raggiunsi la Colonna a Montevarchi la sera stessa del 26. E già aveva formato il mio piano, e trovato il compenso di non porre a contatto dei caldi e poco tolleranti Aretini gl'indocili, e poco disciplinati volontari del Battaglione Ferruccio.

Però concertatomi col Prefetto d'Arezzo, e col Colonnello Gialdini comandante la intera Colonna, la mattina del 27 lasciai a Montevarchi pressochè tutto il Battaglione Ferruccio, e dopo aver raccomandato al suo maggiore di non far procedere ad arresti che al seguito di ordini regolari, o miei, o dei Pretori di s. Giovanni e di Montevarchi, mi diressi col resto della Colonna alla volta di Civitella, ove giungemmo sull'imbrunire.

La mattina susseguente ebbi notizia che perdurante la marcia, e nella notte, erano stati irregolarmente eseguiti alcuni arresti.

Interrogai tosto, e feci porre in libertà persone che aveano ricusato di gridare « VIVA .... e MORTE .... » e nel resto poco o nulla compromesse nei disordini dei dì precedenti; feci sostenere un solo individuo che lo era gravamente nelle violenze commesse a Pergine e alla Pieve presciana. — Feci altresì convocare dal Colonnello tutta la uffizialità per ammonirla dell'obbligo che le correva di fare osservare al soldato la disciplina più rigorosa, di essere esemplare nel contegno a riguardo dei paesani, di rispettare la libertà delle opinioni, non si dovendo comprimere il pensiero ma le manifestazioni illegali e gli atti di violenza. Ebbi da tutti solenne promessa che ogni loro sforzo sarebbe stato diretto all'intento desiderato, che avrebbero impedito ogni arresto irregolare; e giunto sulla sera a Frassineto ebbi la sodisfazione di udir ripetere da vari ufficiali che le mie parole non erano rimaste prive di effetto.

Grazie ai presi concerti, la mattina susseguente (29 marzo) a ore 10, Pulciano alto, e basso erano circondati a tramontana, levante e mezzogiorno da oltre 400 Guardie Nazionali Aretine, Castiglionesi e di Cortona, mentre dalla parte di mezzo giorno lo erano dalla nostra Colonna mobile, la quale, prima di giungere a Tigretino, fu incontrata da una deputazione di Policianesi che domandarono e ottennero che il loro paese fosse occupato amichevolmente, guarentendo sotto la loro personale responsabilità che le milizie sarebbero state bene accolte, e avrebbero gli abitanti spontaneamente depositate le armi.

Nei brevi giorni che mi trattenni in quei luoghi non mi fu fatto dalle popolazioni alcuno reclamo formale a carico della Colonna, non ebbi a reprimere alcun disordine, a commettere alcun arresto; e quelli che furono eseguiti, lo furono in sequela di regolari mandati dalla competente autorità giudiciaria per fatti anteriori alla pubblicazione del decreto del 23 marzo. Quali fossero i modi, e le parole usate per illuminare, calmare, riconciliare; quale l'effetto morale della occupazione e del contegno praticato coi paesani lo diranno gli onorevoli cittadini, che furono testimoni costanti di ogni mia azione: a me disdice il narrarlo. Questo solo dirò, che, intollerante di qualunque bassezza, e di lasciare a Policiano simboli e memorie di discordia, e pretesti a nuove collisioni, negai la facoltà di erigere un *albero*, chiestami da alcuni campagnuoli di quel luogo il primo, o il secondo giorno del nostro arrivo.

Non egualmente però ebbi a lodarmi della condotta di quella porzione di Colonna, che avea lasciata a Montevarchi: poichè, ad onta di reiterate inibizioni, si eseguirono arresti senza l'appoggio di regolari mandati; mancarono sempre

i *rapporti*, per parte di chi la comandava, delle sue operazioni; e altre irregolarità si commessero, per le quali fui costretto a trasferirmi più volte a Montevarchi, onde ripararvi, o procurai di farlo senza dar materia a nuovi disordini, e deplorabili collisioni. Della qual verità possono fare ampia fede i Pretori di S. Giovanni e di Montevarchi, il Colonnello Gialdini, e altri non pochi ufficiali; e ne porgono chiaro riscontro i manifesti da me pubblicati, il decreto del 1 aprile (principalmente diretto a sottrarre i nominati Pretori, per la scarcerazione di alcune persone illegalmente arrestate, da ogni responsabilità e odio di fronte ai militi del Battaglione Ferruccio, e alla infima classe del Popolo, che mal si adatta a reputare innocente lo sciagurato bene o male caduto nelle mani della giustizia); le assidue pratiche infine, fatte e rinnovate per mezzo del Colonnello Gialdini e da me direttamente, perchè fosse richiamato dal Valdarno il Battaglione antedetto.

Ma perchè sia meglio compreso lo spirito da cui erano animati il Commissario straordinario e la Commissione marziale, e perchè resti ai calunniatori il disprezzo degli onesti e la vergogna, giova accennare alcuni fatti, che mal si possono contradire, perchè giustificati da Documenti esistenti, o in mie mani o in archivi pubblici.

La sera del 26 marzo mi fu presentata in Montevarchi dal Segretario della Prefettura di Arezzo una lunga nota contenente i nomi dei compromessi nel tumulto accaduto in Laterina il dì precedente. Ebbene! fra i tanti, che figuravano in quella lista, di quattro soli ordinai l'arresto, perchè designati come capi dal disgraziato, il quale, rimasto ferito nel conflitto tra gli nomini del paese e quelli della campagna, dovè subire l'amputazione del braccio: — Agli altri fu ingiunto il semplice disarmo. E questi furono gli unici arresti che, nella impossibilità di avere nel momento il rilascio di un mandato speciale dal Vicario di Arezzo, mi credei autorizzato a commettere la mattina del 27, prima di partire da Montevarchi.

Tutti gli altri furono eseguiti (poichè si trattava di procedure ordinarie) sull'ordine dei Pretori di S. Giovanni e di Montevarchi: — e intendo parlare degli arresti legittimi. Quanto ai meno legittimi, è bene si sappia, che una parte della Commissione militare, giunta a Montevarchi la sera del 28 marzo, ordinò nel dì successivo, benchè non lo potesse far legalmente, la scarcerazione di una diecina di detenuti; ed io stesso, al seguito delle sommarie verificazioni e dei rapporti ordinati col Decreto del 1.° aprile, feci nel giro di pochi giorni riporre in libertà più di venti individui.

Ciò quanto alla Valle di Chiana, e Val-d'Arno.

Quanto al Casentino, fino dal 30 marzo feci sentire al Municipio di Poppi, che mi aveva appositamente interpellato, — *che il timore della occupazione militare di quella Terra e di oltre parte del Casentino non aveva alcun fondamento, e che allora soltanto avrebbe potuto farsi luogo alla detta occupazione quando le Popolazioni* insorgessero a turbare l'ordine interno, e comunque attentassero alla libertà e alla sicurezza delle persone e delle cose.

Che se ai 10 di aprile furono inviati a Poppi 50 municipali, questo invio si fece, non per occupare militarmente la provincia, ma per impedir resistenze e prevenir collisioni, qualora si fosse dovuto procedere all'arresto di tale, che il Pretore di Poppi si era ricusato di fare arrestare, e a di cui carico si andava istruendo dalla Commissione un processo all'appoggio del formal *Rapporto* di un *uffiziale*. Però non è vero quanto si è voluto malignamente insinuare intorno alla sognata occupazione militare del Casentino, che niuno avrebbe pensato potersi eseguire con 50 uomini; non è vero che fosse inviata a Poppi una intera compagnia di Municipali; non è vero che fossero ordinati a Bibbiena gli alloggi per altra compagnia; non è vero in fine che la Commissione straordinaria andasse a istallarsi definitivamente in detta Terra per iniziare inquisizioni e processi senza numero. La Commissione vi si dovea trasferire per conoscere, e giu-

dicare di un unico fatto, nel modo stesso che si trasferì a Cortona il 3 aprile, e a Montevarchi il 10 dello stesso mese.

Così è: tre sole furono le procedure istruite da questa Commissione. La prima a Cortona, a cagione di un tumulto motivato dalla pretesa mancanza di pane, e dal temuto rincaro nel prezzo del sale: e questa fu chiusa con una sentenza, che condannò uno degli imputati alla pena di un anno di Casa di forza, e l'altro a sei mesi di carcere.

La seconda a Montevarchi, contro un tal Neri che spiò, e seguì continuamente la Colonna mobile fino a Civitella; diffuse notizie e ragguagli menzogneri a carico di essa; e tenne propositi diretti ad eccitare contro di lei gli uomini del Contado: e in questa procedura intervenne un decreto interlocutorio di dichiarazione d'incompetenza, perchè la Legge dei 23 marzo era stata pubblicata nella giurisdizione di S. Giovanni e di Montevarchi il giorno stesso nel quale accadevano i fatti rimproverati al Neri. A Bibbiena finalmente la terza, che rimase interrotta per l'avvenuto cambiamento di governo.

Devo ora protestare a lode del vero e contro gli attacchi di bassi detrattori, che ai membri della Commissione non fu pagata, e nemmeno promessa alcuna ricompensa, o una qualunque *indennità*; benchè questa mi parrebbe la si dovesse ultroneamente offerire e sodisfare, onde convincere i vigliacchi, che il coraggio civile dell'uomo onesto è convenientemente apprezzato dagli onesti di qualunque opinione.

Per sopperire alle spese dei viaggi, e del trattamento mio, e della Commissione composta di otto individui, il Governo provvisorio mi fece passare 1500 lire in tanti *buoni*. E dal 26 marzo al 15 aprile, giorno in cui la maggior parte della Commissione rientrò in Firenze, furono spese, come si ha dalla ingiunta specifica (alleg. N° 4), lire 1253. 16. 8.

Questa è la istoria sincera dei fatti a me noti. Ma se alcuno avesse ragione di dolersi, o a rinfacciare atti meno che onesti, non dirò alla Commissione, che ciò è impossibile, ma al Commissario straordinario a causa dell'esercizio dei poteri eccezionali, che furono a Lui conferiti, io lo invito a denunziarli pubblicamente, onde la verità si faccia a tutti manifesta, e sia ciascuno, a seconda dei meriti, soddisfatto.

Arezzo, 21 aprile 1849.

C°. L'Ex-Commissario
L. Romanelli.

VI.

Illmo. Signore,

Comunicai subito alla Commissione Governativa il *Rapporto* accompagnatomi colla di lei lettera de' 22, ch'io ricevei solo ieri. — Non potei avere risposta prima che partisse il Corriere d'ieri stesso. Mi affretto a risponderle oggi per non togliere opportunità a quelle determinazioni che Ella volesse prendere per la pubblicazione che mostra desiderare. Giacchè la Commissione mi ha fatto dire aver letto e tenere in atti detto *Rapporto*, ma non credere di doverne ordinare la pubblicazione nel foglio officiale, avendo determinato in massima da alcuni giorni di non accogliere reclami che possano trovar luogo in Giornali liberi, e sembrandole nella specialità che la pubblicazione di che si parla possa aprire una polemica contraria all'attuale bisogno di non esacerbare gli animi: polemica che la Commissione crede di non aver provocato, dicendo di non aver altro fatto, nè altro detto intorno alla Commissione straordinaria, che dichiararla sciolta.

Tanto doveva dirle a semplice sfogo di commissione. Intorno al secondo articolo della di Lei lettera, debbo significarle, dietro la comunicazione che si è compiaciuto di farmi, che il Governo la riguarda creditore di L. 120. 10.,

che io penserò a farle pagare dove ed a chi vorrà indicarmi

Mi pregio ripetermi

Di Lei pregiatissimo

Dal Ministero di Giustizia e Grazia

Li 25 aprile 1849.

Devotmo. Obblmo. Servitore

A. Duchoqué.

Sig. D. Leonardo Romanelli

Arezzo.

VII.

A dì 16 maggio 1849.

Comparve personalmente avanti avvisato

Il sig. D. Leonardo Romanelli possidente e legale dom. in Arezzo, al quale venne in ordine alla Ministeriale di questa Prefettura di questo medesimo giorno consegnato il passaporto di cui è parola nella Ministeriale medesima, ed ingiunto di allontanarsi immediatamente da questa Città e dal Granducato, venendoli a tale oggetto assegnato lo stradale di Cortona per recarsi a Perugia, come si è prescelto, coll'ingiunzione di che in detta Ministeriale, e detto sig. Leonardo Romanelli, nel richiamarsi di ciò notificato, ha dichiarato:

Che intimamente convinto di non avere fatto cosa da meritargli l'esilio anche temporaneo dallo Stato, e di aver diritto alla protezione delle Leggi che sono in vigore nel medesimo, egli richiede che sia istruita a suo carico una regolare procedura ordinaria per esser quindi o assoluto o condannato secondo i meriti o demeriti a forma della Leggi medesime; e che a tale oggetto egli è pronto a costituirsi in qualunque luogo di custodia gli verrà dal Governo indicato e ora e a qualunque richiamo dell' autorità competente; e che finalmente egli insiste con ogni premura onde gli sia prontamente concesso quello che non si nega all'ultimo dei colpevoli, giacchè un lungo esilio, e allontanamento dalla Patria lo ridurrebbe presto a certa rovina, avendo sostenuto sempre sè e la sua famiglia col prodotto di onorati sudori; alle quali dichiarasioni il sottoscritto ha fatto sentire all' intimato D. Romanelli non essere in sua facoltà di modificare gli ordini ministeriali, e che anderà bensì informando il superiore governo del desiderio da esso esternato, ma che frattanto bisognava, che si uniformasse agli ordini superiori comunicatigli come sopra per sottrarsi a più severe misure coercitive.

Dopo di che, ferme stanti le suddotte Domande e Proteste, ha il Dottor Romanelli dichiarato di uniformarsi agli ordini che gli sono stati partecipati, e che attesa l'ora inoltrata del giorno, per potere sistemare alla meglio le cose sue nella ristrettezza del tempo, partirà domani mattina, e si è firmato

C.ª L. Romanelli.

C. F. Barli V. R.

VIII.

Si certifica da noi sottoscritto Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di Sua Altezza Reale il Granduca di Toscana che parte da questa Città per trasferirsi a Perugia

Il Sig. Dottore Leonardo Romanelli

Nativo di Arezzo.

Connotati. Di condizione ec. ec.

Sono pregate tutte le Autorità Civili e Militari di volerlo lasciare liberamente passare con le di lui Robe e Arnesi da viaggio.

In fede di che è stato il presente Certificato munito del Sigillo Granducale.

Dato in Firenze li 15 maggio 1849.

L'incaricato del Portafoglio degli Affari Esteri.

C.ª Tommaso Fornetti.

Firma del Latore

D. Romanelli.

Da valere per il viaggio. Gratis

(E a tergo) — N° 1499.

Visto Buono per Perugia. — Città di Castello 22 maggio 1849. Gratis

L'Ispet. di Polizia

C. L. Mocarini.

Gubbio 18 luglio 1849. — Esibito per la permanenza di questa Città.

C. RAFFAELE AVV. PERRIGNI G.

IX.

Governo Pontificio. — Provincia di Urbino e Pesaro. Governo distrettuale di Gubbio.

Si certifica dal sottoscritto che il Sig. Dott. Leonardo Romanelli di Arezzo in tutto il tempo di sua dimora in questa Città, cioè dal dì 23 maggio scorso sino ad oggi ha tenuta una LODEVOLISSIMA CONDOTTA, *cosicchè non ebbesi a rimarcare cosa alcuna a suo carico.*

In fede

Gubbio, 12 luglio 1849.

Il Governatore Distr.°
C. R. MASINI.

X.

Motivi del decreto emanato dal Tribunale criminale di Prima Istanza, Camera di Consiglio, del 10 giugno 1850.

« Attesochè, quanto al dottor Leonardo Romanelli l'accusa abbia dato debito sostanzialmente di aver decretato come ministro di Giustizia e Grazia le leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, aventi scopo di sottoporre al giudizio di una commissione militare chiunque attentasse contro l'ordine e il Governo in quel tempo stabilito; di aver portata inoltre a esecuzione la seconda di dette Leggi nella spedizione di Puliciano colla veste di commissario straordinario; che se fosse anche a di lui riguardo da considerarsi come fatto obliato pei benigni effetti del Sovrano Decreto dell'amnistia, potrebbe sempre valutarsi nei rapporti dell'animo col quale il Romanelli concorreva all'emanazione di quelle leggi; e di avere infine nella detta occasione manifestato per via di pubbliche declamazioni sentimenti avversi alla Monarchia, (Proc. d'Arezzo: Deposti Bonagurelli, Busatti, Brunetti, Grifoni, Rolli, Dominici, Pellizzari, Ghezzi, Mariottini, Jani.)

« Attesochè di fronte a questi atti, che, per se stessi manifestanti indole *ed animo ostile*, basterebbero a concludere gli estremi di una correità, *o di una complicità* nel delitto di perduellione per le cose avvertito, potrebbe rilevarsi...... quanto al Romanelli che è da moltissimi testimoni superiori ad ogni eccezione elogista la PROBITÀ DEL DI LUI CARATTERE, e DEI SUOI PRINCIPII, che fors' anche RAGIONI DI SICUREZZA POTERONO *influire sulla pubblicazione delle Leggi statarie*, o sulla spedizione militare nelle Campagne Aretine, *in occasione della quale si sarebbe anche* MITEMENTE CONDOTTO.

« Attesochè malgrado tuttociò trattandosi di affare sommamente grave ed interessante superiori competenze, il Tribunale tenga opinione, che anche quanto ai predetti due ministri debba l'affare stesso parteciparsi al Regio Procurator Generale, rilasciando *alla camera delle accuse* il valutare se le preallegate circostanze debbano, o possano apprendersi come perimenti, o semplicemente attenuanti la imputazione. »

DISCUSSIONI SUI RICORSI DAL DECRETO

DELLA CAMERA DELLE ACCUSE

UDIENZE DEL 28, 29, 30 APRILE E 1 E 2 MAGGIO 1851.



SUL RICORSO DELL' AVV. F. D. GUERRAZZI

Avv. Corsi. — Signor Senatore Presidente, Signori Consiglieri. La dolorosa celebrità della causa che è stata portata innanzi di voi, acquista un secondo interesse, direi anche maggiore, per il ricorso che è stato interposto da F. D. Guerrazzi, e da me sostenuto. È uno dei più alti principii del pubblico diritto nella Monarchia mista che viene davanti di voi in discussione, è uno di quegli alti principii dei quali, dacchè la Toscana si regge con le forme costituzionali, ha avuto altre volte occasione la Corte Suprema di occuparsi, e che, io non ne dubito, saprà risolvere con l'altezza della sua missione, valutando la importanza che racchiude. Io non ho bisogno in questa causa di occuparmi dell' ampia esposizione del fatto; il ricorso non lo richiede, nè a me piacerebbe, nell'assoluta impossibilità di esaminare il processo, tessere un'istoria, la quale non potrei fare spontaneamente a a modo mio, nè vorrei certamente accettare quale è stata fatta dal decreto di accusa. Questa circostanza desta in me molta compiacenza, imperocchè fa sì che la Corte Suprema debba impassibilmente giudicare una questione di diritto senza menomamente rimanere nella sua coscienza offuscata dalle particolarità di un processo politico.

Anche un' altra circostanza desta in me somma compiacenza. Io devo necessariamente esaminare il decreto di accusa che è stato deferito avanti di voi; ma il mio esame deve solamente e principalmente restringersi a quella parte che viene investita dal ricorso; io dico che anche questo mi è di somma compiacenza, perchè mi risparmia una censura, che per me non potrebbe esser che grave ed amara, sia sulla logica con la quale sono stati interpetrati ed esposti i fatti in quel decreto, sia sovra un certa teoria di diritto in materia di delitti di maestà, la quale ho viva fiducia che non sarà mai per accettarsi dalla scienza e dalla civiltà della magistratura toscana. Devo dunque restringermi ad esaminare il decreto soltanto in rapporto del ricorso, vale a dire in rapporto dell'alta questione costituzionale sulla competenza del Senato, e dell' altra egualmente grave questione costituzionale sulla nullità dall' arresto e del processo, per mancanza di autorizzazione del Consiglio Generale voluta dalle disposizioni dello Statuto.

In questa preordinazione poche cose ho bisogno di avvertire come premesse alla Corte Suprema; esse a questo solo si restringono: l'imputato Guerrazzi fino dalla prima contestazione che gli fu fatta in questo processo, fu cauto di dichiarare che il fatto il quale sentiva obiettarsi non poteva essere di competenza della giurisdizione dei tribunali ordinarii, ma doveva deferirsi alla più grave e alta magistratura dal Senato; e questo fu sostenuto in tutte le posteriori contestazioni. Questo fu sostenuto avanti la Camera di Consiglio della Prima Istanza anche con

apposita memoria: questo fu tornato a sostenere avanti la Camera delle Accuse. Nessun dubbio adunque che la incompetenza sia stata in processo completamente dedotta, comunque per le ragioni che sarò in seguito ad esporvi, trattandosi di una incompetenza di ordine pubblico, indubitatamente si sarebbe potuta dedurre oggi, ancorchè non fosse stato fatto per lo innanzi.

Il desiderio che io ho di mostrare con quella maggior limpidezza, che le mie deboli forze possono concedermi, la verità dell'assunto contenuto nel ricorso, il desiderio di compiacere a un gentile invito del meritissimo sig. Relatore di questa causa, m'inducono a premettere alla discussione di merito l'esame sopra la proponibilità del ricorso, sia nel rapporto dell'esistenza del conflitto di giurisdizione, sia nel rapporto della facoltà di denunziare avanti la Corte Suprema i decreti di accusa per incompetenza.

Incomincio dalla esistenza del conflitto di giurisdizione. Cosa è il conflitto di giurisdizione? Voi sapete, o Signori, che noi da molto tempo procediamo con legislazione non nostra; noi abbiamo da molto tempo improntate in gran parte con modificazioni le forme francesi. Necessità quindi di studiare ed esaminare sopra la legislazione e la giurisprudenza francese la legislazione e la giurisprudenza toscana, che non è che figlia di essa. Ora, secondo la giurisprudenza francese o secondo, dirò, la regola di tutti gli stati costituzionali, il conflitto di giurisdizione si verifica quando due autorità, giudiziaria l'una, amministrativa l'altra, son chiamate a conoscere un medesimo affare. Io ho veduto spesso questa parola conflitto di giurisdizione nella nostra riforma del 1838, ma io dubito che codesta frase non sia stata adoperata con troppa esattezza; comunque sia io non conosco nella nostra giurisprudenza, causa nella quale sia stata richiamata la Corte Suprema a dirimere un vero conflitto fra l'autorità amministrativa o l'autorità giudiziaria. I conflitti di giurisdizione, dei quali parla la riforma giudiciaria del 1838, nel sistema francese vengono qualificati con diverso nome di *regolamento di giudici*; ed i casi contemplati ed espressi con la frase di conflitto di giurisdizione nella nostra legislazione non sono che altrettanti casi di regolamenti di giudici. Non occorre alcuna regola, nè nel Motuproprio del 1838 nè nelle successive Dichiarazioni ed Istruzioni, sopra conflitti di giurisdizione, o su casi di regolamenti di giudici in materia criminale. In questo proposito la nostra legislazione patria è muta assolutamente; però la Corte Suprema ha dovuto varie volte occuparsi di affari di regolamenti di giudici, e comunque li abbia chiamati, ha accettato i ricorsi che sotto questo titolo sono stati ad essa deferiti. Abbiamo dunque nella giurisprudenza i casi di regolamenti di giudici, e le relative facoltà di dedurli in ricorso innanzi la Corte Suprema di Cassazione. Vero è che la giurisprudenza, se ha accolta questa maniera di ricorso, non ha però tracciato un seguito di regole per le quali sia stabilito, come debbano proporsi, in quali casi sieno proponibili, e come debbano deferirsi innanzi la Corte stessa; precisa necessità adunque di ritornare per cotest' uopo alla legislazione, dalla quale questo fatto giuridico è stato ritenuto e qualificato. L'Art. 526 del Codice d'Istruzione criminale francese prescrive: « *Esservi luogo ai regolamenti di giudici per parte della Corte di Cassazione* in materia criminale, correzionale, o di polizia, allorchè, corti, tribunali o *giudici d' istruzione* che non dipendono l'uno dall'altro, sieno *investiti (saisis)* della cognizione dello stesso delitto o di delitti connessi, o della stessa contravvenzione ». Ai termini adunque della legislazione francese, perchè possa verificarsi caso che conceda provocare avanti la Corte di Cassazione un regolamento di giudici, basta che una corte, o tribunale, o giudice di istruzione, i quali non dipendono l'uno dall'altro, sia investito della cognizione del fatto.

Io non trovo qui più ragione perchè all'esaminare in materia criminale il caso di regolamento di giudici non si debbano adattare le forme che pure si adattano in un ricorso per gli affari civili.

Mance a sensu mio una ragione per porre una discretiva. Onde la giurisprudenza stabilita in materia civile senza dubbio potrà validamente invocarsi anche in materia criminale.

Eguale è il fine e la ragione della Legge pei regolamenti di giudici nelle due giurisdizioni, vale a dire, il provvedere a che non sia inutilmente adita una giurisdizione incompetente; la stesse identica ragione milita tanto nelle materie civili che nelle materie penali. Nella materia civile voi, o Signori, avete una giurisprudenza stabilita. In une causa *Mancini* e *Tabanelli* del 1840, voi vi siete occupati d' un case che si è chiamato conflitto di giurisdizione, in questi semplicissimi termini. Il *Mancini* era richiamato innanzi il tribunale ecclesiastico per accordare il consenso al matrimonio di una sua figlia; il *Mancini* non era comparso avanti il tribunale ecclesiastico: il Mancini non aveva adito i tribunali civili, facendosi attore in quella causa; ma colla semplice intimazione dinanzi il tribunale ecclesiastico era comparso innanzi a voi per denunziare la incompetenza della Curia ecclesiastica e il conflitto con l'autorità civile; e voi dichiaraste che il conflitto esisteva, e ordinaste che ne conoscesse il tribunale civile. In una causa *Stefanini* e *Menconi* erano aditi due diversi tribunali con le semplice e pura istanza. Voi credeste così posto in essere, e dichiaraste l'esistenza del conflitto di giurisdizione. Finalmente in una causa di molta celebrità *Ristori* e *Martelli*, fu deferito un ricorso avanti di voi, quando non esisteva se non la dimanda innanzi diversi tribunali civila ed ecclesiastico, ed anche in quei casi voi credeste che sulla semplice domanda potesse essere provocata la giurisdizione vostra.

Se adunque per la legislazione Francese in questa materia basta che sia adito un Tribunale o un giudice d' istruzione, se non occorre diversità tra affari civili ed affari criminali, e voi avete dichiarato comunque in materia civile che la semplice adizione basta per costituire il conflitto di giurisdizione; vediamo se nella specie abbiamo l'adizione dei diversi Tribunali, onde dichiarare e stabilire che a ragione nel ricorso si è dichiarato esistere un conflitto di giurisdizione, o meglio una necessità di regolamento di giudici.

Nessun dubbio che sia stata adita la potestà ordinaria, su di che abbiamo e il Decreto della Camera di Consiglio e quello delle Accuse che forma subietto dell'odierno ricorse. È stata adite anche la giurisdizione del Senato. Come è stata adita questa giurisdizione? è stata adita in più modi: è stata adita allorchè l'imputato ristretto in carcere e nella impossibilità di usare altro mezzo, dichiarava al giudice che si presentava a lui che la potestà ordinaria non era competente a giudicar del fatto che obiettava, ma doveva essere giudicato innanzi el Senate: è stata adita quando innanzi al Tribunale di Prima Istanza sostenne anche con apposita memoria ch' esso non era competente, ma che si doveva adire la superiore giurisdizione dei Parlamenti; l'ha adita innanzi la Camera delle Accuse, quando ha persistito in questo concetto; e finalmente l'ha adita quando ha avanzato istanza al Potere Esecutivo, affinchè volesse portere innanzi i Parlamenti la cognizione del processo. Nè si dica che un'istanza presentata al Potere Esecutivo non fosse efficace a suscitare la giurisdizione dei Parlamenti. È massima ormai ammessa e ritenuta del diritto costituzionale che quando avviene caso in cui debba essere suscitata la giurisdizione del Senato, riguardato come Tribunale giudicante, il Potere Esecutivo con speciale ordinanza invia ad esso l'affare. Io so come molti scrittori di diritto pubblico si facciano obietto se questa istanza sia veramente necessaria, ovvero se i Parlamenti possano di proprio moto avocare a sè l'affare sopra la semplice cognizione della sua pendenza: ma io so che questa disputa non può farsi se non che quando i Parlamenti sono in regolare corso di sessione, avendo allora abilità di conoscere la pendenza del processo che sarebbe devoluto alla giurisdizione loro e potendo soltanto quando sono nell' esercizio dei loro poteri fare l'avocazione opportuna. Qui il Senato non è adunato; si tratta di adunarlo. Ora dovendosi espres-

samente adunare, l'ordinanza del Potere Esecutivo è indispensabile. Anche in Francia occorse caso in cui si dovè deferire avanti i Parlamenti una causa riserbata alla loro competenza nel tempo che i Parlamenti non erano in sessione ordinaria, ma nell'intervallo delle sessioni. Ciò si verificò per un celebre processo conosciuto col nome di affare *per il complotto del 20 agosto* 1820 e fu in codesta circostanza che il Potere Esecutivo con apposita ordinanza convocò la Corte de' Pari, all'oggetto speciale di farle conoscere *la sua competenza sul processo*, *e invitarlo* o *giudicarlo*. L'istanza adunque era l'atto legale col quale si volle adire il Senato; era l'atto unico che fosse in potestà del prevenuto di avanzare al Potere Esecutivo. Voi, o Signori, intendete bene che la mancanza di una risoluzione in proposito, se non può pregiudicare ai prevenuti stessi, tanto meno può essere obiettata nella specie; in quanto che io vi ho avvertito che la giurisdizione all'effetto di stabilire il conflitto è sufficientemente adita quando è presentata una sola dimanda innanzi un'autorità che si sostiene essere incompetente. L'istanza presentata al Potere Esecutivo ha altresì un carattere particolare nell'interesse dell'istante. Tostochè i Parlamenti sono venuti in cognizione esistere causa devoluta alla giurisdizione loro, essi hanno pienissima potestà sull'avocare il relativo processo: ora interessa ad ogni prevenuto che l'accusa di cui gli è fatto carico abbia il più pronto corso: egli non può trovare un mezzo più spedito di quello che può ravvisarsi nell'adizione dei Parlamenti, perchè senza ricorrere ad altri Tribunali, senza porre in essere forme diverse, egli può essere, con questo solo fatto, immediatamente tradotto al vero Tribunale che è solo competente a giudicarlo. Dunque lo scopo primiero della istanza è di ottenere la più pronta giustizia, la quale non potendosi conseguire perchè l'istanza non ebbe alcun esito, fu sospesa e bastò allora a costituire il conflitto di giurisdizione, il quale per le teorie superiormente sviluppate, tanto con gli esempi francesi quanto con esempi toscani, è costituito con la sola adizione di due Tribunali.

Dimostrato così esistere valida causa di regolamento de' giudici, io potrei speditamente passare a dimostrare la competenza del Senato in questo processo: ma poichè nel ricorso è fatta la ipotesi che questo conflitto non fosse per apparire di quella chiarezza, che si fosse potuto desiderare maggiore, e in questa ipotesi venne denonziato a voi il Decreto della Camera delle Accuse del 7 gennaio decorso, anche per il caso della incompetenza, così, sia per esporre con sicurezza di proponibilità la questione, sia per aderire alle preghiere del meritissimo sig. Relatore, sento la necessità di dimostrare come i Decreti della Camera di Accuse possano deferirsi per il caso d'incompetenza innanzi di voi.

Seguitando il sistema che a me sembra necessario, d'interpretare, cioè, la nostra legislazione con le disposizioni della legislazione francese, mi piace ricordarvi come l'Articolo 238 altro non sia che la copia dell'Articolo 299 del Codice d'Istrozione Criminale dei Francesi; quindi una seconda ragione perchè le regole interpetrative della Giurisprudenza Francese possano valere come regole della Legislazione nostra. La giurisprudenza francese si è pronunziata in termini molto generici ritenendo in massima che le disposizioni dell'Art. 299 del Codice d'Istruzione non sono punto sacramentali, ma può in altri casi interporsi ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse: questa massima è stabilita in varie decisioni; mi basta accennarne una emanata nel 1832 per la celebrità della causa. La Duchessa di Berry avendo a Livorno *noleggiato* il Battello a Vapore il *Carlo Alberto* lo fece approdare a Viareggio ove raccolti alcuni suoi compartigiani inviò il Battello stesso a Marsilia per tentarvi una sommossa in proprio favore. Il Battello venne sequestrato; il Capitano, l'equipaggio e i passeggeri vennero sottoposti ad accusa; occorse necessità di deferire avanti la Corte di Cassazione il Decreto della Camera delle Accuse; e fu in cotesta celebre causa che la Cor-

te di Cassazione francese in una Decisione dei 7 settembre 1832 stabilì la massima generica, che dai Decreti della Camera delle Accuse potesse ricorrersi anche per casi indipendenti da quelli contemplati nell'Art. 299 del Codice d'Istruzione Criminale. Gli scrittori, e fra questi il Legraverend, hanno pienamente accettata cotesta giurisprudenza: ma senza troppo diffonderci in esempi *esteri* io credo che possa risolversi la disputa ai semplici termini della nostra giurisprudenza. Il primo caso che io mi sappia in cui occorse determinare se l'Art. 238. fosse tassativo avvenne nel 1842 in una Decisione che è registrata negli Annali di quell'anno alla parte 1ª, colonna 340. In cotesta Decisione, che era a relazione del meritissimo signor Consigliere Relatore in questa stessa causa, in cotesta Decisione si trattava di determinare se essendo mancate le notificazioni del Decreto della Camera di Consiglio alla parte civile, il Decreto della Camera delle Accuse rimanesse viziato per lo irregolarità delle forme occorse nella procedura. A primo aspetto sembrò che dovesse fare ostacolo l'Art. 238, il quale non comprende nei termini in essi specificati un caso consimile; ma la Corte di Cassazione dichiarò, che mancando il mezzo di ottenere una riparazione a cotesta nullità, in quanto che la Camera decidente non potesse occuparsi di quello che era stato ritenuto dalla Camera di Accuse, come coeguale nei gradi di giurisdizione, che non potendosi ricorrere alla Camera stessa delle Accuse per ottenere la reposizione dal Decreto, l'unico mezzo che rimoneva era il ricorso innanzi la Corte Suprema: e la Corte Suprema per simili considerazioni cassò il Decreto della Camera di Accuse. Il secondo caso deciso con una anche più splendida decisione è del 1843, a relazione del meritissimo sig. Cav. oggi Regio Procuratore Generale a questa Corte. In cotesto caso io devo per ragione del vero dichiarare che vidi con compiacenza qualificato il fatto come regolamento di giudici, anzichè come conflitto di giurisdizione, frase che come ho avvertito non è esattamente adottabile nella nostra giurisprudenza. Il Decreto del 1843 ritenne che tutto il momento della questione stesse nel determinare a chi avesse la Legge attribuita la competenza per annullare, o togliere di mezzo le pronunzie intervenute allorchè gli atti erano viziati, ed imperfetti; passò a considerare che mal si credè che questa competenza risiedesse nella Camera Criminale decidente; imperocchè pari di autorità alla Camera delle Accuse, ed anzi parte dell'istesso universo collegio della Corte Regia; quindi mancante di autorità ad annullare quanto era stato ritenuto da un potere coeguale; invano cercarsi disposizioni nella Legge che ci governa: per ovviare ad un siffatto inconveniente, doversi bensì ritenere che nulla possa la Camera decidente ordinare che stia ad annullare, e far ripetere quanto è stato operato dall'altra Camera delle Accuse; somministrarne evidente prova le Dichiarazioni e Istruzioni con le quali è concesso al Presidente della Camera Decidente di fare ampliare l'istruzione della procedura, ma per via di aggiunzione ed aumento, e non già per via di annullamento o di sostituzione; essere dietro ciò evidente che la competenza non poteva trovarsi che nella Corte Suprema di Cassazione, cui avrebbe dovuto per ciò ricorrersi per nullità dello intervenuto Decreto; sì fatto metodo non essere espressamente dalla Legge indicato, tuttavia indicarlo la necessità onde non accada che sia assunto un giudizio nella positiva sicurezza della sua inefficacia giuridica, e non si coartino i magistrati a prestarsi ad un atto così solenne qual è appunto un giudizio criminale e ad emettere una pronuncia così importante qual è appunto una dichiarazione di reità ed una condanna, allorchè l'accusato può affatto disprezzare l'una e l'altro. E per altro lato essere detto metodo suggerito dalla necessità di evitare che sia tradotto al giudizio colui che poteva, godendo delle intiere garanzie che gli somministrava la Legge, disimpegnarsene ed evitarlo.

Sono queste, o Signori, le precise dichiarazioni che io ho letto nel Decreto del 1843, e che

hanno stabilito con molta chiarezza la teoria sopra il diritto a ricorrere dai Decreti della Camera di Accuse, interpretando ed estendendo in quanto è stato creduto necessario il disposto dell' Art. 238 delle Dichiarazioni e Istruzioni: per le quali regole della Corte vostra rimane statuito che ogni qual volta la nullità, il vizio e la violazione che si obietta al Decreto della Camera di Accuse non può essere proposto innanzi la Camera Criminale decidente (e non può essere proposto ogni qualvolta essa sarebbe nella possibilità di annullare quello che è stato ritenuto dalla Camera delle Accuse) in codesto caso esiste sempre il diritto al ricorso alla Corte vostra. Ma la vostra giurisprudenza non ha d'uopo di essere invocata da me in termini così generici, da me che debbo solamente dimostrare la proponibilità di un ricorso per incompetenza di tribunale. Le parole dell' ottimo relatore mi hanno già fatto strada a dimostrare come il caso d'incompetenza sia sempre accettabile per quanto non dichiarato nella legislazione, per quanto non compreso negli altri casi specificati dall' Art. 238 delle Istruzioni; ma nonostante la ragione che veniva sagacemente addotta dal signor Consigliere relatore, cioè trattarsi di cosa riguardante l' ordine pubblico, nonostante questa ragione, la vostra coscienza può in questo proposito procedere tranquilla. — Esiste un giudicato vostro emanato per ricorso da un Decreto della Camera delle Accuse per caso di incompetenza. Nel 1848 la Camera delle Accuse della Corte di Lucca dovè occuparsi di certo processo per effrazione dal carcere, avvenuta a Piombino. Il territorio di Piombino doveva essere riunito al territorio di Pisa, il quale veniva sotto la giurisdizione della Corte di Lucca; ma nell'epoca in cui avvene il fatto la legge compartimentale che stabiliva questa divisione di territorio non era ancora in esecuzione. La Camera delle Accuse non valutando questa circostanza e ritenendo che Piombino fosse sotto la giurisdizione della Corte Criminale di Lucca, emanò un Decreto con il quale ordinava lo invio del processo avanti la Camera decidente. Il Regio Procuratore, che era allora il meritissimo cav. Bicchierai, interpose ricorso innanzi la Corte Suprema. Avvertì nel ricorso com' egli in vero non trovava disposizioni legislative che a ciò lo confortassero, ma fece rilevare quanto era stato dichiarato nella Decisione del 1843, vale a dire, che senza il mezzo del ricorso in Cassazione si sarebbe installato un giudizio inutile perchè l' affare sarebbe stato portato davanti al tribunale incompetente; e la Corte di Cassazione adottando in tutta la loro pienezza i motivi del Regio Procuratore di Lucca, dichiarò essere la Corte di quel paese incompetente, e rinviò l' affare innanzi la Corte di Firenze. Eccovi dunque un caso preciso in cui la Corte ha dovuto occuparsi di una incompetenza della quale era viziato il Decreto della Camera di Accuse, ed ha trovato che essa aveva potestà di conoscere la incompetenza, e di stabilire la vera giurisdizione. Ma non basta. Non solo per la vostra giurisprudenza esiste il diritto a ricorrere anche in casi diversi da quelli contemplati dall' Art. 238 delle DD. e II., ma voi avete pure stabilito essere ciò una precisa necessità. Nel 1847 e in una Decisione registrata negli Annali di quell' anno alla parte prima, colonna 154, tale ricorrente, dopo avere subito il pubblico giudizio innanzi la Camera decidente, comparve avanti la Corte di Cassazione, e fra i mezzi diversi di nullità deduceva non essere stato, regolarmente almeno, sentito il Regio Procuratore innanzi la Camera delle Accuse; verificarsi uno dei casi contemplati dall' Art. 238, ed essere per conseguenza nullo il Decreto della Camera delle Accuse ed il successivo dibattimento. Questa nullità era stata proposta innanzi alla Camera decidente. La Corte dichiarò che ogni qualvolta un imputato non è stato cauto di ricorrere dal Decreto della Camera di Accuse innanzi alla Corte di Cassazione e avanti di sperimentare il pubblico giudizio, i diversi mezzi che avrebbe potuto interporre innanzi alla Corte Suprema non possono essere ulteriormente proposti — quindi non vi è più luogo a farne fonda-

meoto di ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione. Tale massima per logica necessità porta questa conseguenza, che ciò che si dice delle disposizioni dell' Art. 238 deve necessariamente dirsi degli altri casi i quali, non contemplati espressamente dalla legge, sono stati ammessi dalla giurisprudenza per facoltizzare il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse, e che se è inibito dedurre. dopo l'esperimento del pubblico giudizio, alcuni di quei reclami che sono stati espressamente concessi dall' Art. 238, neppure si potranno proporre innanzi alla Corte Suprema di Cassazione alcuni di quei mezzi ammessi dalla giurisprudenza estensiva del disposto dell' articolo medesimo. Onde ne consegue che il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse non solamente è un diritto in tutti i casi, ma è una necessità, perchè se gl' imputati non si valessero della concessione stabilita dalla legge come dalla giurisprudenza per attaccare codesto Decreto, essi non potrebbero altrimenti lamentarsene quando avessero subito il doloroso esperimento di un pubblico giudizio. Per queste osservazioni mi pare che non possa menomamente dubitarsi sopra la proponibilità del ricorso in esame circa la deducibilità della incompetenza. Posso quindi passare animosamente all' esame del merito stesso del ricorso, voglio dire all'esame della competenza piuttosto nel Senato che nei Tribunali ordinarii a conoscere il processo attuale.

Per dimostrare convenientemente la giustizia del merito del ricorso è indispensabile a senso mio lo stabilire, e per primo, in diritto in che la responsabilità ministeriale consiste, per confrontare poi i dati del diritto coi fatti ritenuti nel Decreto della Camera di Accuse, onde vedere se l' Accusa ha colpito quei fatti di responsabilità ministeriale i quali ai termini del nostro Statuto esigono esser deferiti innanzi la superiore competenza del Senato.

In tutti i sistemi costituzionali è stata riconosciuta la necessità che la persona del Principe sia inviolabile e sacra; ma siccome il Potere Esecutivo poteva trascendere, siccome le così dette garanzie costituzionali che vengono concesse nel sistema delle Monarchie miste potevano esser compromesse o dalla invasione dei poteri, o da qualsivoglia altro trasmodamento del Potere Esecutivo, così, dicono gli scrittori, come correlativo dell' inviolabilità della corona si è posta la responsabilità ministeriale. Cosa racchiude in sè questa parola — responsabilità ministeriale? Essa racchiude l' insieme di quegli atti i quali posti in essere dai Ministri nell' esercizio delle loro funzioni possono aver portato un nocumento qualunque allo Stato, ai particolari, all' ordine costituito.

La responsabilità ministeriale non è limitata a certi atti, ma abbraccia tutti quelli delle funzioni ministeriali. È stato erroneamente detto da qualcuno (e la teoria fu accettata dal Decreto di Camera di Consiglio emanato in questa causa) è stato erroneamente detto che la responsabilità ministeriale allora solo si verifichi quando l'atto incriminato o incriminabile è rivestito a un tempo della firma dei Ministri. E questa teoria fu desunta nel Decreto di Camera di Consiglio dalle discussioni che si fecero nel 1836 in Francia nel trattare alla Camera dei Pari il progetto di legge sulla responsabilità ministeriale e più particolarmente dalle parole che il Ministro sig. Barthe emesse in questa circostanza. Sebbene il Decreto della Camera delle Accuse non abbia ripetute queste teorie, pur tuttavia per schiarire il cammino che dobbiamo percorrere trovo necessario di confutarle.

Primieramente parmi molto singolare che possa desumersi un' autorità dalle parole proferite da un Ministro in Parlamento per appoggiare una legge che non ha avuto una sanzione definitiva. Tanto più poi parmi singolare invocare questa autorità, in quanto che ho riscontrato che nel 1836 la Camera dei Pari di Francia non solamente non accolse i principii accennati dal sig. Barthe, ma essendo questi stati confutati da altri Deputati, la Camera dei Pari accolse i principii che si emisero nella confutazione. In codesta solenne cir-

costanza la responsabilità ministeriale non fu fatta consistere in cosa che diversificasse da quella, alla quale io intendo riferirla. Dicevano gli oratori che obiettavano al discorso del Sig. Barthe, e fra questi il Duca di Broglie, che « molti atti i quali importano la responsabilità non possono tuttavia essere muniti della firma di un Ministro: a modo di esempio le istruzioni verbali date ad un ambasciatore non devono impegnare la responsabilità del Ministro come le istruzioni scritte e firmate? sarebbe per avventura necessario che il Ministro scrivesse e sottoscrivesse perfino le conversazioni? Quando il Re comanda le armate perchè i suoi ordini sieno esecutorii dovrebbe avere al suo fianco un Ministro pronto ad apporvi la firma? »

Altri casi furono rilevati dal sig. Duca Decazes: Il Ministero non è responsabile del discorso della Corona? In una parola, diceva in ultimo lo stesso Presidente del Consiglio, tutto era caso di responsabilità per il Ministero in un Governo Costituzionale; ordini scritti, ordini verbali, ciò che si operava sotto la direzione del Ministero, ciò che si faceva anche a sua insaputa, delitti, o colpe, semplici negligenze. Rinviato il progetto alla commissione essa la modificò in un articolo che diceva: « i Ministri essere responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nello esercizio dell'autorità regia; ogni Ministro singolo essere responsabile degli atti da esso firmati; tutti i Ministri essere responsabili degli atti di Governo ai quali avessero concorso ».

Fu questo progetto così modificato che ottenne la sanzione della Camera dei Pari. Ma poichè aveva ricevuto notabili modificazioni sopra il primo progetto già votato alla Camera dei Deputati, fu, secondo la forma di organizzazione costituzionale, nuovamente rinviato alla Camera dei Deputati, ove rimase sepolto e non altrimenti fu risuscitato per tutto il reggimento Orleanese. Se adunque dovesse invocarsi quanto fu ritenuto nel 1836 la responsabilità ministeriale non sarebbe ristretta ad atti controfirmati da un Ministro, ma sarebbe estesa a tutti gli atti della sua amministrazione, fino alle colpe. E infatti questa è la teoria veramente accettata dai più colti scrittori. Rammenterò uno dei più profondi e notevoli pubblicisti l'Hello il quale facendosi a esaminare il caso della responsabilità dichiara:

« Quali atti sono compresi nella responsabilità dei Ministri? Tutti gli atti delle funzioni loro; tutti rispondiamo, salva una eccezione che ri riserviamo esaminare sul finire del presente paragrafo. — Meno questa, la responsabilità comprende tutti gli atti delle funzioni loro; senza distinzione tra gli atti che contengono la firma del Principe e la soscrizione di un Ministro, da quelli che emanano dal Ministro solo, senza distinzione tra gli atti scritti e quelli che non lo sono. L'ordine verbale può derogare e supplire l'atto scritto: può contenere un attentato, una prevaricazione, una colpa, e la colpa, la prevaricazione, l'attentato amano nascondersi sotto cotesta forma più fuggitiva e meno facile a raggiungersi; *un gesto* può esprimere una idea colpevole. Nè solo la responsabilità comprende tutti gli atti, ma anche i fatti ai quali la denominazione di atto non sia nel suo rigore logico applicabile, come le omissioni. Nel diritto privato si risponde della propria negligenza; perchè non se ne risponderebbe nel pubblico diritto ove può decidere della salute o della rovina comune? La omissione è il modo d'ingannare, che meno colpisce i sensi, e l'apparenza sotto la quale un pensiero criminoso si crede più in sicurezza. Lasciare le leggi senza esecuzione, lasciare senza difesa una frontiera, o una piazza minacciata, lasciarsi formare sommosse, insurrezioni, la guerra civile senza propugnarle, lasciare esaurire le provviste senza rinnovarle, i magazzini dello Stato vuotarsi senza riempirli, una carestia prevista senza assicurare le sussistenze, ricevere comunicazioni decisive senza comunicarle, astenersi quando farebbe d'uopo agire, tacere quando apparisse necessità di parlare; eccettuando dalla responsabilità dei casi di questa specie si abbandona alla frode i suoi mezzi più ordinarii, più facili e più sicuri. — Con ciò noi

sciogliamo una quistione controversa; si è domandato se la responsabilità dovesse restringersi ai soli atti controfirmati. La controfirma non si dà che alla minor parte degli atti scritti, alle ordinanze propriamente dette che non possono stare senza la firma reale. La controfirma non ha più questo carattere ma diviene firma principale sulle risoluzioni che prende il Ministro nella periferia delle sue competenze amministrative, sulle lettere, istruzioni, circolari che escono in quantità dal suo offizio, e la responsabilità ha ben altra estensione, imperocchè abbraccia e gli ordini verbali e le colpe per semplice omissione.

Ecco, o Signori, quale è in tutta la sua latitudine la teoria della responsabilità ministeriale. Il decreto denunziato non è in sostanza contrario a questa teoria; il decreto denunziato si appoggia sopra quanto è stato detto in proposito o dal Beniamin Constant, o dal Cormenin; da quello nella Politica Costituzionale, da questo nelle quistioni di Diritto amministrativo. Comincierò dall'osservare che il Cormenin non parla di responsabilità dei Ministri, ma degli agenti subalterni: quindi io non ho bisogno di confutare questo secondo scrittore che non investe la teoria che dobbiamo applicare alla specie presente. Invere dobbiamo esaminare il Constant le teorie del quale io non ho difficoltà ad accettare in tutta la loro pienezza. Prima però devo avvertire come debba essere inteso.

Il Benjamin Constant distingue i fatti posti in essere dal Ministro e ch'ei poteva legalmente eseguire, da ciò che è stato commesso dal Ministro in alcun fatto che egli non poteva legalmente eseguire: esemplifica nel caso della sospensione dell'Habeas corpus in Inghilterra. Egli dice: « quando l' habeas corpus è sospeso per misura politica nelle forme costituzionali, se alcun Ministro proceda a degli arresti, e se questi arresti sono riconosciuti arbitrarii è sorto allora un caso di responsabilità, egli ha malo usato dei poteri che gli erano stati conferiti e che poteva spendere entro giusti limiti. Ma quando l'habeas corpus non è sospeso, se alcun ministro proceda a faro arresti, per cotesti atti indubitatamente arbitrarii, deve essere tradotto innanzi ai tribunali ordinarii, non è caso di responsabilità ministeriale ». Prima di mostrare applicabili al caso questi principii devo per amore di esattezza avvertire come essi debbono essere intesi. In ogni perfetto sistema costituzionale deve non solamente esistere la responsabilità ministeriale correlativo della inviolabilità della corona e garanzia per la osservanza e mantenimento delle garanzie costituzionali; ma deve anche esistere una legge sopra le attribuzioni dei funzionarii subalterni, le quali però diversificano dai casi che costituiscono strettamente la responsabilità dei Ministri. Ora quando esiste una legge regolare sopra le attribuzioni dei funzionarii pubblici, nella quale i fatti loro possibilmente colposi sono determinati, si può scrupoleggiare ed usare maggior sottigliezza nel determinare quali sieno i casi di responsabilità ministeriale, per distinguerli da quelli comuni al Ministro ed ai funzionarii subalterni, quali sieno speciali ai primi soltanto. Nel nostro Statuto le forme costituzionali incipienti non rimasero perfezionate da un sistema completo; tanto meno poi a complemento di sistema è stata fatta una legge sopra la responsabilità dei pubblici funzionarii; quindi per procedere convenientemente presso di noi nel tracciare le regole di responsabilità ministeriale, dove preferirsi il sistema che tende a comprendervi una più generica categoria di colpe, senza di che si anderebbe incontro al pericolo che molti delitti di Ministri rimanessero impuniti: quindi la teoria del Constant non può essere pienamente accettata presso di noi, ove manca col mancare della Legge sui funzionarii, la speciale determinazione di varii casi di colpe ministeriali, voglio dire di quelle che i Ministri hanno comuni con gli agenti subalterni.

Stabilita pertanto la sopra enonciata teoria generica, rimane a vedere se essa debba in tutta la sua latitudine applicarsi, ove si tratti di leggerla nelle disposizioni del nostro Statuto. Gli scrittori francesi, che ho testè citati e in parte

letti, gli scrittori francesi hanno determinato i casi di responsabilità ministeriale, referendosi alle disposizioni dello Statuto loro. Io vi avrò, se non vado errato, abbastanza dimostrata l'applicabilità di quelle teorie alla interpretazione dello Statuto nostro, quando possa mostrarvi come le Costituzioni francesi, sulle quali esse furono fondate, non sieno dissimili dalla Costituzione toscana. La Costituzione francese del 1791 all'Art. 5° della sezione IV portava: « I Ministri sono responsabili di tutti i delitti da essi commessi contro la Costituzione nazionale. Di ogni attentato alla proprietà ed alla libertà individuale. Di ogni dissipazione dei denari destinati alle spese del loro dipartimento ». Qui, come è chiaro, il legislatore non si era fermato a una dichiarazione generica, ma aveva specificato più dettagliatamente i varii casi, nei quali la responsabilità ministeriale si concentrava. Tralascio di parlare delle posteriori Costituzioni, e più particolarmente di quelle dall'anno III e dell'anno VIII, come tralascio di parlare dei *Senatus Consulti* dell'anno X e XII della Repubblica, perchè le I e II informate assolutamente da principii repubblicani, e così inapplicabili al caso di monarchia mista; il III e IV informati anch'essi da principii repubblicani, comunque convergenti all'Impero e perciò inapplicabili alla monarchia mista. Vengo alla Costituzione del 1814.

La Costituzione del 1814 stabiliva all'Art. 13 la responsabilità ministeriale con queste semplici parole: « I ministri del re sono responsabili ». Ed è in questa generalità di espressione sulla quale gli scrittori stabiliscono la teoria che vi ho poco fa esposta; la Costituzione del 1830 di Filippo d'Orleans non conteneva frasi diverse, perchè all'Art. 12 si legge: « I ministri del re sono responsabili ». Il nostro Statuto patrio all'Art. 14 copia esattamente le disposizioni delle Costituzioni del 14 e del 30, e si limita a dire: « *I ministri sono responsabili* ». Ora se sotto le generiche dichiarazioni delle Costituzioni del 14 e del 30 gli scrittori e i pubblicisti francesi hanno potuto stabilire che la responsabilità ministeriale si aggirasse in quell'ampiezza di casi che io vi ho poco fa esposti, anche noi che viviamo sotto una Costituzione che non ha disposizioni diverse, dobbiamo pienamente ammettere le medesime regole.

Portata a questo punto la teoria, due interessantissime dimostrazioni rimangono a fare per completare la esposizione della sua accettabilità. Rimane a vedere se a questa norme così stabilite possono riferirsi i fatti incriminati, quali sono ritenuti nel Decreto dell'Accusa; rimane a vedere se all'accettazione di questa teoria, all'applicazione ad esse di questi fatti possono essere di ostacolo i varii obietti che sono stati segnalati nel Decreto denunziato. Il Decreto della Camera dell'Accuse procede con questo concetto generico; dice che in Toscana si erano, dopo l'avvenimento al soglio Pontificio di Pio IX, manifestati desiderii di riforme, portati fino alla speranza di conseguire una forma costituzionale nel regime dello Stato; nota come nel febbraio 1848 essendo avvenuta la rivoluzione in Francia, i desiderii trasmodassero, le voglie crescessero, e non sembrasse più accettabile per molti la semplice formula costituzionale, ma fosse invece desiderata quella più lata repubblicana; di qui nascere i molti mali che successero di poi.

Posta questa generica osservazione, prosegue narrando varii fatti i quali costituiscono a senso del Decreto un seguito di atti operati da una fazione diretta a tentare di stabilire codesta formula repubblicana, atti che cominciando appunto, dice il Decreto, dal febbraio 1848 ebbero fine unicamente dopo il 12 aprile 1849. Il Decreto di Accusa incrimina adunque tutta codesta serie di fatti: narra i diversi avvenimenti che successero fino al 12 aprile, ponendo in rilievo certe specialità che più giovano al fine cui esso è diretto: scende a stabilire che al delitto di *Lesa Maestà* del quale fa carico agli imputati non solamente debbano referirsi quelli atti per i quali il Granduca fu costretto, come dice il Decreto, ad allontanarsi da Siena, ma anche tutti gli atti posteriori; e la serie di tutti questi fatti anteriori a

posteriori a quella partenza a senso del Decreto fra loro concatenati, dichiara stabilire un delitto *continuato* e *flagrante*. Ora se nei diversi atti e fatti che formano, a senso del Decreto, questa catena, se ne ravviseranno alcuni, i quali vadano ad investire i casi di responsabilità ministeriale, voi intendete bene, o Signori, che sarà completamente dimostrata la competenza del Senato a conoscere dell'intero processo; perchè quando in qualunque modo in un processo specialmente politico possa ravvisarsi che la competenza superiore possa essere accettata, gli altri atti che si continuano, non variano la natura di quei primi che stabiliscono la competenza, nè impediscono che il fatto non debba deferirsi alla giurisdizione superiore.

Il Decreto ritiene che il programma ministeriale del 28 ottobre 1848, contenesse frasi le quali alimentassero la speranza alla esistente fazione che i nuovi ministri o alcuni di essi volessero piuttosto aiutarla che impedirla. Io vi ho letto l'autorità del Duca di Decazes la quale dichiara nella discussione del 1836 che il discorso della corona, che è pure un programma del Ministero, costituisca responsabilità ministeriale, se contiene cose che possano menomamente compromettere la nazione e i particolari. Ritiene il Decreto della Camera di Accuse al § 10, che i presenti sconvolgimenti nascessero dopo l'assunzione del Ministero democratico, che a cotesti sconvolgimenti il Governo fosse complice o impotente (ciò suonando lo stesso pel Decreto di Accusa). Io protesto di accettare, o Signori, i fatti che sono stati ritenuti dal Decreto unicamente per servire alla necessità della discussione, non gli accetto per il merito della causa; davanti alla Corte Suprema si devono unicamente esaminare i fatti ritenuti dal Decreto. Ora se a senso del Decreto il Ministero democratico, di cui faceva parte il mio rappresentato, se ne rimaneva inoperoso o prese, come è detto dall'Accusa, provvedimenti ingannevoli, niuno dubbio che siamo nel preciso caso di responsabilità ministeriale, avendo gli scrittori dichiarato che la complicità, la simulata impotenza, gl'ingannevoli provvedimenti rientrano tra i casi di responsabilità ministeriale. Ritiene il Decreto al paragrafo 11, che la Costituente proclamata dal Montanelli e alla quale accennava il programma del Ministero sempre più comparisse perigliosa alle Monarchia italiane per il suo vago e indistinto concetto. La Costituente era uno dei molti mezzi a senso del Decreto dell'Accusa per i quali i torbidi s'incalzavano e aumentavano: quanto ad essa seguita a ritenere il Decreto di Accusa, che il Ministero volesse l'agitazione del paese per trarne motivo a proclamare la Costituente, per farne chiedere e ottenerne la sanzione: ritiene che il Governo rimanesse inerte alla scena di violenza operata dinanzi al Palazzo Arcivescovile in questa occasione, che tutte queste e altre cose fossero disposte dai Ministri; adducendo, come era arte di quel tempo, il pericolo d'imminenti sconvolgimenti, con i quali mezzi, soggiunge, riuscirono ad ottenere la votazione della legge, dalle assemblee. Ora due osservazioni io devo fare sopra tutti questi fatti, convergenti a stabilire due cose; che la Costituente è uno dei più gravi addebiti che il Decreto d'Accusa obietta ai Ministri, e per conseguenza al ricorrente; che quel Decreto manifestamente dichiara che per conseguire la Costituente il Ministero si valesse della propria autorità per non impedire quando poteva, per suscitare i fazioni, per porre, in una parola, il paese in tal disposizione da far temere disordini imminenti, a ottenere così la sanzione del Principe.

Voi vedete, o Signori, come tutti questi fatti sieno improntati mirabilmente del carattere di quelli dai quali nasce la responsabilità ministeriale. Causa di responsabilità ministeriale è dunque per eccellenza la Costituente, la quale anche per le teorie le più strette dei pubblicisti, anche per le teorie che furono accettate dalla Camera di Consiglio con la dottrina del Barthe, si compone di un atto firmato dal Principe e controfirmato dai Ministri. Caso di responsabilità, perchè nel conseguirlo fu posta in essere una se-

rie di falti, i quali a forma delle teorie più ricevute costituiscono altrettanti casi di responsabilità ministeriale. Non impedito sommosse, facilitate anzi e protette, e perfino timori rappresentati al Principe, onde a senso del Decreto dell'Accusa (e a senso suo soltanto) strappare a forza o quasi a violenza l'adesione al Decreto per la Costituente Italiana.

Ma non basta, vi sono altri fatti egualmente ritenuti dal Decreto, o per i quali egualmente deve essere invocata la Legge di responsabilità ministeriale. Prosegue la Camera dell'Accusa a stabilire che, il *Monitore* organo del Ministero prorompesse in vitupèri ed imprecazioni o minaccie contro la fedele città di Siena. Eccovi un altro fatto in cui il Ministero valendosi delle sue facoltà avrebbe sposo il foglio officiale per favorire l'insurrezione. Eccovi quindi un altro caso di responsabilità ministeriale. Ritiene il Decreto dell'Accusa che il Ministero inviasse il Montanelli, il Marmocchi, il Niccolini, all'arrivo dei quali veniva meno la sicurezza che la Real Famiglia godeva nella città di Siena.

Eccovi le funzioni ministeriali preordinate nell'aspetto del Decreto a operare in modo che si ottenesse la partenza del Principe dal luogo dove si trovava. Qui si dice che il Ministero si valesse di alcuni suoi componenti, e vi aggiungesse altri individui o gli spedisse all'effetto di sovvertire la città di Siena, e di conseguire con questo l'allontanamento del Principe. Ritiene altresì che il Niccolini ritornato a Firenze nella sera del 7 rimanesse gran parte della notte col Guerrazzi. Ritiene finalmente che il Presidente Vanni andato in Palazzo Vecchio chiedesse un'adunanza segreta del Consiglio Generale, e che un'adunanza segreta non fosse consentita, specialmente dal Guerrazzi. Ritiene che quest'istanza fosse rinnovata alla Camera delle conferenze, ed avesse eguale repulsa.

Ora voi vedete come tutti questi fatti convergano in modo ineluttabile (oè, ripeto, è qui luogo ad obiettarne la verità) a stabilire altrettanti casi di responsabilità ministeriale. Colpa o responsabilità nel senso dell'Accusa le asserte segrete conferenze col Niccolini: colpa e responsabilità il non avere adunato nella notte le Camere; colpa e responsabilità nel senso dell'Accusa l'avere ricusato l'adunanza segreta, piuttosto che la pubblica; alla quale adunanza segreta era stato (si dice) replicatamente invitato il ricorrente in Palazzo Vecchio, e nella sala dei Deputati. Questo insieme di fatti, o Signori, offre l'esempio di tali casi di responsabilità ministeriale così moltiplici ed evidenti, che io non saprei davvero come possa menomamente dubitarsi che questo processo non spetti alla superiore competenza del Senato, e non ricada sotto la disposizioni dell'Articolo 62 dello Statuto. Dimostrato adunque come i confronti della teoria di diritto costituzionale con i fatti narrati o ritenuti dal Decreto, mostrino colla massima evidenza trattarsi di casi di responsabilità ministeriale, scendiamo a determinare come per questi casi debba essere esclusiva la competenza stabilita dall'Articolo 62 dello Statuto.

Il tribunale, il quale è richiamato in ogni Costituzione bene ordinata a giudicare i fatti dei Ministri, non può essere menomamente un tribunale ordinario. Non può esserlo nell'interesse del governo costituito, non può esserlo nell'interesse dei privati Ministri. Non può esserlo nell'interesse del governo costituito; imperocchè essendo necessario che gli alti funzionarii mantengano anche nella sventura la loro dignità, essendo necessario che essi abbiano in certo modo una potenza morale sopra il pubblico, se si traducessero innanzi i tribunali ordinarii, come si traducono i rei, questo maggiore splendore, questa potenza maggiore verrebbe meno. È necessaria la competenza speciale nell'interesse del governo, perchè stabilito, come voi avete veduto, che perfino le colpe, le omissioni, i gesti costituiscono casi di responsabilità ministeriale, agevolmente si rileva che i giudici di codesti processi altro non possono essere se non che dei corpi politici, i quali possono soli penetrarsi delle circostanze per le quali il Ministro ha creduto di dovere usci-

re dall'ordine legale, e cedere all'impero delle circostanze. Ora il tribunale che valga a cotesti fini, che abbia simili caratteri non può essere il tribunale ordinario, perchè il tribunale ordinario in sostanza è sotto dipendenza del potere esecutivo. I Giodici rilevano promozioni, onori, impieghi dal potere esecutivo. Ora essi non possono convenientemente essere chiamati a giudicare quelli stessi i quali gli hanno promossi, impiegati, o onorati. Non può essere un tribunale ordinario, in quanto che i processi politici, e specialmente quelli che vanno a investire i ministri, non si agitano mai, se non che in mezzo a diverse passioni, a partiti diversi. Ma il potere giodiciario ha moltissimo bisogno di rimanere estraneo a qualunque partito, immune da qualunque sospetto di spirito di parte, ha estremo bisogno di rimanere nella sua tranquillità, e radicare nel pubblico la opinione che tutti i suoi giudirati non sono che il resultato di fredde meditazioni e deduzioni della scienza legale. Ora quando i tribunali ordinarii si chiamassero a giudicare un processo ministeriale negli affari politici, sarebbe, direi, impossibile che qualche partito esistente non dubitasse di rilevare una parzialità in quegli uomini, i quali debbono essere reputati, mantenuti immuni nella pubblica opinione.

La competenza speciale nei giudizi ministeriali è anche, ho detto, nell'interesse dell'imputato. Il sig. *Guizot* emette un'opinione che mi piace di qualificare per bizzarra, e che io non voglio menomamente accettare. Il sig. *Guizot* nel suo opuscolo *sopra la pena di morte*, dice (e assevera anche di saperlo per essersi ritrovato a contatto dell'alta amministrazione dello Stato) che i processi politici innanzi i tribunali ordinarii si fanno sempre di concerto col potere costituito, piuttostochè con la piena indipendenza dei magistrati. Comunque sia di questa asserzione del sig. *Guizot*, della quale io non voglio valermi, certo è che il prescindere dal tribunale ordinario offre una maggiore garanzia all'imputato; in quanto che il tribunale politico può valutare la circostanza nella quale il Ministro si è trovato quando ha agito, determinare se ha operato nell'interesse del governo, e però valutare le circostanze e le ragioni politiche dell'azione nell'interesse dell'imputato stesso.

Ma quale è adunque questo tribunale speciale nel quale possono riposar tranquilli gli interessi del potere costituito e gli interessi dell'imputato? In quelle Costituzioni politiche, nelle quali si è avuto speciale cura di assicurare con maggiore imparzialità i comuni diritti, si è conosciuto come questo potere non potesse neppure risiedere nei Parlamenti, perchè i Parlamenti facendo parte del governo costituito sono in qualche modo parziali a giudicare dell'attentato che contro il governo stesso fosse mosso. Quindi la Costituzione Francese del 1791, e quella dell'anno XII, la Costituzione Spagnuola del 1812 compilata da Bentham, alcune speciali Costituzioni dell'America stabiliscono una Corte Speciale, composta in parte di membri del Consiglio di Stato, e in parte di membri della Corte di Cassazione, per giudicare i delitti politici dei Ministri. Così si è trovato nel diritto costituzionale il modo di conciliare la necessità di un alto tribunale, che rivesta una giurisdizione superiore ancora ai tribunali ordinarii, coll'assicurazione della garanzia dovuta all'ordine costituito e agli accusati; ma in altre meno scrupolose Costituzioni si è stabilito che di questo delitto dovesse conoscere la Camera dei Deputati in quanto all'accusa, la Camera alta composta di Senatori, o di Pari, o di Lordi, in quanto al giudizio. Questa alta giurisdizione stabilita fu trovato necessario di severamente mantenerla. In Francia occorse caso in cui non solamente si stabilì che in tutti i casi di responsabilità ministeriale dovessero essere esclusivamente competenti i Parlamenti; ma si stabilì altresì che i tribunali ordinarii investiti di affari inerenti da fatto di responsabilità dovessero *ex officio* dichiararsi incompetenti.

Questa massima è ritenuta in una decisione della Corte di Parigi del 2 marzo 1829, che fu emanata nella specie che vado ad esporre.

Certi Fabieo e Bizet uomini di colore della Martinicca avevano stampato un opusculo, oel quala avevano emessa un'aspra censura eootro il governo francese sul modo col quale erano trattati dal governo i Negri della colonia. Per questo opuseolo furono tradotti innansi la Corte della Martinicca, la quale eondannò i due Negri alla deportasione. Interposero ricorso avanti la Corte di Cassazione, e per una singolarità verameote notevole di quell'amministrazione, dice la decisione, che il Cancelliere non volle ricevere il ricorso. Fu quindi eseguita la sentenza, e i due disgraziati furono condotti entro il Bagno di Tolone, togliendoli dalle loro famiglie e da un esteso eommercio che esercitavano nella colonia. Giunti nel Bagno di Tolone rinoovarono il ricorso innansi la Corte di Cassazione, e inviarono il relativo documento al sig. Peyronnet Ministro di grazia e giustizia di quel tempo, a quel sig. Peyronnet che figura nel processo dei Ministri di Carlo X. Il Ministro credè non dover far nessun contu del ricorso che era stato avaozato dai disgraziati detenuti nel Bagno di Tolone; onda traacorso alcun tempo, nè vedendo essi esito alcono, poterono nuovamente ripetere codesto rieorso direttamente avanti la Corta Suprema di Cassazione, e la Corte Suprema presolo in esame, cassò la deferita sentenza, e rinviò l'affare innanzi la Corte della *Guadalupa*. La Corta della *Guadalupa* assolvè pienamente i due imputati. Ma essi però erano stati due anni nel *Bagno di Tolone*. I loro commerci erano pienamente rovinati; instaurarono qoindi l'asione contro il sig. Peyronnet a *Parigi* per refezione dei danni, in qoanto egli non avesse dato sfogo al ricorso che gli ovevano diretto. Il Ministro rimase pienamente coutumace; e il tribunale di Prima Istansa di Parigi, eonsiderando che si trattava di eausa di responsabilità mioisteriale, eonsiderando che ai termini dello Statoto costitusionale di codesto easo si doveva eonoscere dalla Camera dei Deputati per l'Accosa, dalla Corte dei Pari per il Giudizio, dichiarò la propria incumpetenza. Fu interposto ricorso da codesto giudicato innanzi la Corte Regia di Parigi. La Corte Regia di Parigi, sentite anche le dotte eonclusiuni del Ministero Pubblico, e persistendo nella contumacia il sig. Peyronnet, dichiarò anch'essa la propria incompetenza, in quanto, ripetè, trattsndosi nella causa di responsabilità ministeriale dovessero conoscerne i soli Parlamenti. Questa decisione ha fatto stato nel diritto costituzionale francese. Il *Mangin* oel suo trattato dell'*Azione pubblica* accoglie pieoamente la decisione della Corte di Parigi, e stabilisce sulla scorta di essa, che devono i tribunali *di uffizio* dichiararsi ineompetenti ogni qualvolta vengono aditi per una causa che riguardi le qualità ministeriali di alcun alto funzionario pubblico.

Anche qui mi è dato mostrare la pienissima applicabilità delle opinioni dei pubblicisti e delle massime della Giurisprudanza francese alle regole e disposisioni contenote nello Statuto toscano, siccome gia ho fatto nella memoria che ho sottoposta alla Corte Suprema. L'Art. 62 dichiara: « Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio Geoerale, quello di giudicarli al Senato. Una legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio ».

La Costituzioos francese del 1814, sotto la quale è emanata la decisione che ho testè citata e che forma regola in proposito, la Costituziono francese del 1814 portava egualmeote all'Art. 35 « La Camera de' Deputati ha il diritto di accusare i Ministri e di tradurli avanti la Camera dei Pari ehe ha sola quello di giodicarli . . . . . » e nell'Artieolo 56 soggiungeva quello che si è enmulato in uo solo articolo nello Statuto ooatro cioè: « Leggi particolari specificheranno questa natura di delitti e ne determineraono i modi di accusa ». La costituzioos del 1830 all'articolo 47 dispone: « La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri e di tradurli avanti la Camera dei Pari che ha sola quello di giudicarli ». All'Articolo 69 « sarà provvisto successivamente da leggi separate e nel più breve tempo possibile a' segoenti oggetti »: e fra gli altri si legge: « al-

la responsabilità dei Ministri e degli altri agenti del potere ». Ora come sotto l'impero dei due Statuti, del 14 e del 30, fu dato in Francia stabilire la necessità, non solamente di rispettare la competenza della Camera de' Pari, ma anche di far dichiarare di ufficio la incompetenza dai Tribunali aditi in cause vertenti su casi di responsabilità ministeriale, così sotto l'impero dell' articolo 62 dello Statuto nostro, il quale non è altro che una esatta copia di quelle due Costituzioni, è necessità ritenere che sieno adottabili teorie perfettamente eguali. Ma il Decreto denunziato ha trovato varii ostacoli all' applicazione di principii così limpidamente ammissibili.

Non è tra le parti meno interessanti della odierna dimostrazione l' esame delle varie ragioni per lo quali il Decreto di Accusa ha creduto che queste teorie, le quali in sostanza non ha saputo impugnare, non fossero alla specie applicabili. Il primo obietto consiste nel supporre che la teoria di diritto costituzionale che egli ha desunto dall' autorità di Beniamino Constant, non portasse all'applicabilità del processo presente ai casi della responsabilità ministeriale. Qui il Decreto delle Accuse pecca di un gravissimo errore di omissione, perchè dopo avere stabilito la teoria non si fa carico di esaminare se i varii fatti che egli ha ritenuti fossero dalla teoria investiti o no. A questa parte io ho già risposto mostrando qual sia veramente la estensione dei casi di responsabilità ministeriale nel diritto pubblico per le monarchie miste, e giustificando l' applicabilità di essi ai fatti ritenuti nel Decreto.

Il secondo obietto che viene emesso dal Decreto della Camera delle Accuse è così formulato: « Non è ammissibile in secondo luogo la detta eccezione in Toscana, perchè non essendo stata mai pubblicata fra noi la legge promessa dagli Art. 62 e 80 dello Statuto dei 15 febbraio 1848 sui casi di responsabilità ministeriale, sui confini della competenza del nuovo potere giudiciario, e sull' andamento del relativo giudizio, non è cessata perciò la giurisdizione dei Tribunali ordinarii, che continuano ad esserne rivestiti ed a possederla intieramente finchè non venga loro sottratta quella porzione che dovrà appartenere al potere eccezionale di nuova creazione stato surrogato, e finchè questo non abbia a leggi e forme di procedura ».

Singolarissimo è il concetto del Decreto di Accuse in questo secondo obietto. Esso in primo luogo manifesta come fosse incerto il sistema dei giudici che lo proferivano sulla teoria generica, imperocchè va a cercare nuove ragioni per apporre una barriera a senso suo insormontabile a' principii che sono invocati dal ricorrente. Suppone in questa parte il Decreto di Accusa che lo Statuto Costituzionale abbia concessa la giurisdizione del Senato *sotto condizione*; vale a dire attuabile se e quando pubblicherà la Legge di complemento che nello Statuto stesso dichiara di volere emanare. Ora basta la lettera dell'Articolo 62, basta il ricordare i canoni di comune giurisprudenza per dimostrare la fallacia di codesto raziocinio. L' Articolo 62 dice semplicemente: « Il diritto di accusare i Ministri *appartiene* al Consiglio Generale quello di giudicarli al Senato; una legge *determinerà ec.* » come voi vedete, la Legge anzichè sottoporre a una condizione il diritto che istituisce la giurisdizione del Senato, vuole anzi che tal diritto fino dall' epoca della sua promulgazione sia inviolabilmente stabilito. Il diritto *appartiene;* parla in tempo presente, quindi non si può supporvi e molto meno leggervi alcuna condizione sospensiva l'attuazione di questa giurisdizione. Quando poi passa a parlare, dopo avere statuito in tempo presente, del diritto generico dell' Accusa o del giudizio, quando passa a parlare delle pene e delle forme, allora adopera il tempo futuro, e dice che « una Legge *determinerà* i casi della responsabilità dei Ministri, le pene e le forme dell'Accusa ». Ora per poco che siamo versati nell' abitudine di interpretare la Legge, facilmente si rileva che mente espressa del legislatore sia stata di fare un' assoluta discretiva fra il diritto che istituiva, e la Legge che intendeva riserbarsi a fare; *discretiva* che si oppone espressamente a far leggere nella Legge

stessa l'espressione di qualsivoglia condizione. Statuitosi dal legislatore che appartenesse *immediatamente* il diritto di accusare al Consiglio Generale, quello di giudicare al Senato, viene a dire che leggi speciali avrebbero in seguito determinato la forma ed i casi della responsabilità, le pene e le forme dell'Accusa; e basta, ripeto, le semplice lettere posta in relazione da' canoni della comune giurisprudenza, per stabilire che il concetto del Decreto di Accusa in questa parte pienamente è erroneo, e che le ragioni per le quali egli intende sottoporre a condizioni la giurisdizione del Senato, non hanno sostegno alcuno. Ma questo non è tutto.

Sono nell'assoluta necessità di continuare e interpretare lo Statuto nostro con la disposizione del diritto pubblico francese. Sotto l'impero della disposizione della Carta del 1814 non è stata mai promulgata in Francia nè alcuna Legge sulla responsabilità ministeriale, nè alcuna Legge sulle forme come debbono i Ministri accusarsi dalla Camera de' Deputati, giudicarsi dalla Camera de' Pari; e pur tuttavia ogni volta che è occorso caso in cui la giurisdizione dei Pari dovesse conoscere del processo, essa è stata adita, ed ha giudicato indipendentemente dalla esistenza della legge: i quali casi sono stati assai frequenti in Francia dove la giurisdizione de' Pari non si limita a' casi di responsabilità ministeriale, ma anche si estende a' casi dei delitti commessi da membri che compongono cotesti corpi, ed ai delitti di attentato alla sicurezza dello Stato. La prima volta in cui occorse sotto l'impero della costituzione del 1814 di adire la giurisdizione della Corte de' Pari si fu nel 1815; fu allora che essa dovè esaminare se mancando una legge che stabilisse la forma dell'Accusa, i casi di responsabilità, i modi di procedere innanzi di essa, gli affari che d'altronde per il disposto generico della Carta Costituzionale sarabbere stati devoluti alla sua giurisdizione dovessero rinviarsi al potere ordinario, o se piuttosto avesse la Camera un potere discretivo per determinare ciò su di che la legislazione lasciava una lacuna; e fu in cotesta circostanza nella quale la Corte de' Pari ritenne la propria *competenza*, che essa creò le forme che trovò indispensabili ad usare, attenendosi per quanto fu possibile alla procedura dei delitti comuni.

Il secondo caso, in cui nella precisa specie dei delitti ministeriali occorse di adire la giurisdizione de' Pari in Francia si fu nel celebre processo dei Ministri di Carlo X. Nessuna legge aveva determinati i casi della responsabilità ministeriale; tuttavia la Camera non esitò a ritenere la propria competenza; nè fu arrestata dalla mancanza di leggi determinanti le forme e le pene le quali essa statuì a suo piacere dichiarando averne il diritto. Questo caso avvenne per l'applicazione dello Statuto del 1814. Ho notato come la Costituzione Orleanese lasciasse egual desiderio di varie leggi di complemento, e tra queste di quelle sulla responsabilità ministeriale, e sulle forme e pene dei relativi giudizii; eppure anche sotto l'impero dello Statuto del 1830, quando la Camera dei Pari dovè conoscere il processo del 14 aprile 1834, non trovò alcuno ostacolo per dichiarare essere di propria giurisdizione, sebbene mancasse la legge di complemento, sebbene non avesse ove attingere le forme sì dell'accusa che del processo.

Finalmente chiunque sia versato negli studii del sistema costituzionale e più specialmente delle forme delle assemblee deliberanti, conosce di quanta celebrità sia il libro stampato dal sig. *Cauchy*, archivista della camera dei Pari: il qual libro è specialmente diretto a raccogliere tutte quelle forme che avrebbero dovuto comprendersi in una ordinata legislazione, e che sono invece state stabilite in altrettanti casi decisi dalla Corte de' Pari. Così è ormai indubitato *in Francia* che la mancanza delle leggi non è un ostacolo per adattare la giurisdizione della Corte dell'alta Camera legislativa.

Io non so come con questa giurisprudenza, con esempi così eloquenti possa mai dirsi che in Toscana, dove lo Statuto non ha posto alcuna condizione all'attuazione delle regole relative alla

disputa attuale, dove quelle disposizinni coincidono esattamente con le francesi, possa porsi neppure in dubbio se i Ministri debbonn giudicarsi innanzi il Senato, tanto più ove si consideri che banno assunto sotto la fede delle massime stabilite nello Statuto gli oneri ministeriali, cioè colla correspettività di un tribnnale, ove credono di ottenere più completa giustizia; non intendo, dico, come possa sostenersi che in Toscana debba questa giurisdizione essere negata.

Il Decreto pronunziato procede ad un secondo obietto. « Non è ammissibile (dice) in terzo luogo la eccezione medesima dopo lo scioglimento a tempo indefinito del Consiglio Generale stato ordinato col sovrano Decreto de'21 settembre decorso, imperocchè essendo venuto a mancare quel collegio che dovrebbe prnnunziare sull'accusa dei Ministri, non è altrimenti luogo a parlare di giurisdizione eccezionale quando anche fosse stata in antacedente organizzata, e tutto quindi rientra sotto le regole generali di diritto, se non vuolsi discendere alla stranissima conseguenza di stabilire la impunità dei reati ».

Crede adunque il Decreto della Camera delle Accuse che la ordinanza del 21 settembre 1850 debba avere una così lata estensione e interpretazione da impedire che si adiscano i corpi legislativi ai soli effetti giudiziarii. Non è meraviglia che il Decreto di Accusa abbia interpretato così strettamenta la ordinanza de'21 settembre, imperocchè nella esposizione del fatto, contro perfino la chiara ed espressa dichiarazione del *Principe*, aveva ritenuto che nel 1848 lo Statuto fu concesso *« per cedere all'opportunità del momento »*. Onde non sembrando troppo affezionato alle garanzie costituzionali non è, ripeto, a maravigliare se la interpretazione ch'ei fece del Decreto sospensivo di cotesta garanzia non ci fu favorevole.

Per determinare come debba essere interpretata l'ordinanza del 21 settembre 1850 io rammenterò alla Corte Suprema come queste leggi eccezionali emanate unicamente per servire alla necessità, non possono mai ricevere nè innanzi i tribunali nè altrove alcuna interpretazione estensiva, ma debbano invece interpretarsi secondo le loro parole, e leggersi per quanto si può, ristrette a'casi in esse litteralmente contemplati. Questo concetto, o Signori, emana dalla natura stessa dell'ordinanza in esame, ed è poi in essa espressamente dichiarato. L'ordinanza del 21 settembre 1850 ha una parte direi motiva, e una parte dispositiva. Nella prima parte si espone come « le circostanze politiche dell'Europa, e maggiormente quelle particolari all'Italia e alla Toscana, non hanno consentito nè consentono per ora di nuovamente attuare quel sistema di Governo rappresentativo che già da noi accordato nel febbraio 1848, fu dalle violenze rivoluzionarie del febbraio 1849 successivamente distrutto e che dichiarammo di volere restaurare in guisa che non dovesse temersi la rinnovazione dei passati disordini ». E la parte dispositiva è così concepita. « Il Consiglio Generale dei Deputati la di cui sessione fu aperta il 10 gennaio 1849 e poi interrotta dalla rivoluzione del febbraio successivo è disciolto. Fino a tanto che non potrà darsi luogo alla nuova convocazione delle Assemblee legislative, ogni potere sarà da noi esercitato, sentito nei debiti casi il Consiglio di Stato e *ritenuti quanto più le circostanze il comportino i principii sanciti dallo Statuto fondamentale* ». Ora, o Signori, la regola tracciata dalla stessa ordinanza si è che la ragione per cui rimangono sospese le garanzie costituzionali e l'attuazione del sistema costituzionale, dipende dalle circostanze particolari dell'Europa, dell'Italia e della Toscana; che questa sospensione deve farsi in modo che siano ritenuti per quanto le circostanze lo comportano i principii sanciti dallo Statuto fondamentale. Su coteste dichiarazioni la ordinanza dee interpretarsi. Cosa chiediamo noi, o Signori, col dimandare la giurisdizione del Senato a decidere? Le cose presenti impediscono forse che si aduni un tribunale per giudicare un processo? Sono forse a tanto di miseria le circostanze d'Europa, d'Italia e di Toscana che non consentano che si aduni un tribunale per rendere

giustizia? Se a questo sono le condizioni generali io credo doversi ritenere decretato nella ordinanza che non si possa parlare della competenza del Senato; ma siccome tutto giorno vedo che i Tribunali regolarmente e tranquillamente si adunano ed anche adesso parlo dinanzi a un tribunale adunato, io non so intendere come possa obiettarsi la esistenza della ordinanza del 21 settembre 1850, siccome ostativa a che il processo si mandi al suo vero tribunale. Dice la ordinanza che debbano mantenersi quanto più è possibile le garanzie costituzionali. Ora io dico che questa dichiarazione deve essere interpetrata con l'altra dichiarazione emessa nella parte proemiale della legge; vale a dire che le garanzie costituzionali debbano essere mantenute in quanto e fino dove le condizioni generali dell'Europa, della Italia, e della Toscana lo permettano; quindi anche per questa seconda ragione non può farsi ostacolo al concedere la giurisdizione del Senato; perchè come io vi ho avvertito, queste circostanze, queste condizioni non si oppongono, perchè alcun tribunale sia adunato. Ma questo non è tutto. L'ordinanza del settembre 1850 ha sospeso i corpi legislativi in quanto funzionassero come corpi legislativi. Ha sciolto il Consiglio Generale perchè di sua natura era tale che poteva sciogliersi; non ha sciolto il Senato perchè l'Articolo 24 dello Statuto dichiara i Senatori essere nominati a vita, onde il corpo loro non poteva essere disciolto col solo sospendere, ma solo col sopprimere assolutamente la Costituzione attuale dello Stato. Il Senato adunque esiste, e le ordinanze del settembre non sono un ostacolo per adire il vero tribunale competente in questa causa. Vero è che in codesta ordinanza è sciolto il Consiglio Generale, su di che il Decreto di Accusa fa questo singolare raziocinio: siccome manca il Consiglio Generale per emettere l'Accusa, così non vi si può concedere il Senato per il giudizio; il qual raziocinio applicato ad esempii di casi più ovvii, porterebbe precisamente a questo: che se per avventura, e per qualunque ragione venisse oggi soppressa in Toscana la carica di Ministero Pubblico, presso la quale risiede l'Accusa, la conseguenza sarebbe che i tribunali ordinarii non sarebbero menomamente competenti a giudicare i delitti commessi sui processi in corso. Voi vedete, o Signori, dall'assurdo stesso che appare nelle conseguenze che si traggono dal principio emesso dalla Camera delle Accuse, come cotesto principio si dimostri inattendibile in tutta la sua pienezza.

Vi è anche di più: può egli oggi all'attuale ricorrente obiettarsi il disposto qualunque della ordinanza del 21 settembre? Supposta non sospesa, ma anche soppressa la Costituzione, potrebbe dico obiettarsi il disposto di questa ordinanza all'odierno ricorrente? No, o Signori; il processo per testimonianza dell'atto di accusa è pendente per lo meno dal 25 maggio 1849 fino ad oggi. Dal 25 di maggio 1849 al 21 settembre 1850 giorno in cui furono emanate le ordinanze, corrono se non erro ben 16 mesi, termine assai sufficiente, non pure per riconoscere di qual competenza sia un processo, ma anche per ultimarlo. Al 21 settembre, giorno in cui fu emanata la ordinanza, la questione di competenza era abbastanza conosciuta. L'aveva dedotta il ricorrente, la conosceva l'Accusa e chi la sosteneva, i tribunali che si occupavano di questo processo avevano respettivamente veduto e conosciuto di che si trattava.

Sì, o Signori, il ricorrente l'aveva dedotta nelle prime contestazioni che gli erano state opposte; l'Accusa lo sapeva perchè doveva necessariamente conoscere il resultato delle contestazioni; i Tribunali la conoscevano perchè avanti il Tribunale di prima istanza in una apposita memoria l'imputato si era fatto carico di dedurre o meglio di ripetere la questione della incompetenza; il Pubblico Ministero e la Corte la conoscevano perchè, quando emanò la ordinanza del 21 settembre, riteneva nelle sue mani da ben oltre tre lunghi mesi il processo attuale. Dunque tutte le persone interessate conoscevano pienamente trattarsi di causa di competenza del Senato: perchè in tutto quel tempo precedente la ema-

nazione della ordinanza il processo non fu inviato dinanzi il suo vero Tribunale? E perchè oggi se in lungbi 16 mesi questo non fu fatto, oggi si rinfacciano al ricorrente le ordinanze del 21 settembre per dicbiarargli, cbe non potrà adire quella Giurisdizione sotto la fede della quale aveva assonta la qualità ministeriale?

Ma supponiamo per un momento cbe ancbe quest'obietto del Decreto dell'Accusa avesse una lontana sussisteoza; ha egli tratta una giusta conseguenza dicendo cbe non potendosi adire il Senato, perchè le ordinanze ne hanno sospeso l'esercizio, sia la Corte Regia il Tribunal competente? No, o Signori, in uno stato retto a Monarcbia mista ogni qual volta per qualunque ragione si creda dover sospendere le garanzie costituzionali, più particolarmente ogni qualvolta con l'unico sistema tenuto nelle monarchie miste per l'attestazione della storia, vale a dire con il sistema dello scioglimento delle Camere per riconvocarle immediatamente, sia sospeso lo esercizio dei corpi legislativi, i poteri tutti vengono riassunti nel potere esecutivo. La facoltà legislativa non può mancare nè rimanere, almeno per le cose urgenti, sospesa; quindi perchè seguiti a spendersi questo diritto di necessità di ogni società costituita, i poteri che mancano all'Assemblea, nel caso in cui ne venga sospeso l'esercizio, si riassumono nel potere Regio. Dunque nella specie attuale, procedendo nel concetto della Camera delle Accuse, il diritto di accusare i Ministri, la facoltà di giudicarli è riassunta solamente e unicamente nel potere Regio. Il potere Regio ha egli delegato alcuno in questa bisogna? no, o Signori, non ha delegato alcuno. Ma il potere Regio cbe sarebbe entro i limiti del diritto costituzionale competente, nella vacanza delle sessioni legislative, a disimpegnare le attribuzioni dei Parlamenti, si è limitato unicamente a dicbiarare cbe veramente egli ba assunte le facoltà che ad essi competevano, perchè nella ordinanza del 21 settembre ba dicbiarato *« ogni potere verrà da noi esercitato* : » conseguentemente per volontà espressa del potere esecutivo, i poteri che risiedevano nell'Assemblea e nei quali erano compresi i poteri giudiciarii, sono stati assunti dal potere esecutivo. Il potere esecutivo non ha provveduto a delegare come sarebbe stato necessario cotesta giurisdizione, non costumandosi cb'ei si eriga di per sè in Tribunale; qual sarebbe adunque la conseguenza cbe dovrebbe trarsi da questa particolarità? La conseguenza cbe deve trarsi è: che il potere esecutivo non ha inteso menomamente fra i poteri che ha in sè riassunti, di togliere al Senato la facoltà di giudicare i delitti dei Ministri; non ba inteso toglierla, perchè la ragione dell'ordinanza del 21 settembre ci resiste, non enunciandosi in essa cause che impediscano ai Tribunali di adunarsi: non ba inteso toglierla perchè ha dicbiarato nell'Art. 2° cbe intendeva di voler salve le forme costituzionali quanto più era possibile. Ora mancando una ragione per ritenere cbe i Parlamenti non potessero adunarsi agli effetti giudiciarii, egli non può menomamente aver voluto togliere ad essi quelle attribuzioni che non rientrano nella ragione generale di sospensione dei medesimi. Finalmente non l'ha voluto, perchè quando è occorso caso in cui abbia riassunto in se una giurisdizione stabilita, ba immediatamente provveduto a surrogarne un'altra: così quando credè interessante per ragioni politicbe di abolire i giurati cbe erano posti dalla legge della stampa nei giudizi sui delitti di cotesta natura, surrogò le diverse competenze della Corte Regia: qui nessuna competenza ha surrogato; dunque necessità di ritenere cbe ha lasciato sussistere quella cbe era sancita dallo Statuto, e cbe mancava ogni ragione per togliere ai corpi legislativi.

Questi sono gli obietti che sono stati fatti dal Decreto della Camera delle Accuse: altri potrebbero per avventura supporsene, ma fra questi mi piace tenervi parola di quello cbe dipenderebbe dal ritenere che non sieno attualmente in corso di sessione i Parlamenti. Imperocchè lo studio delle cose stabilite in casi simili porta a ricordare come in Francia nell'affare del complotto

del 9 agosto 1820 la giurisdizione della Camera dei Pari fu mantenuta ed eccitata per quanto non fosse in corso di sessione.

Mi piace anche di rammentarvi come potrebbe obiettarsi l'esistenza di molti asserti complici, di fronte ai quali non ricorrerebbe alcuna speciale ragione per ammettere la giurisdizione del Tribunale superiore del Senato. Su questo possibile obietto io debbo rilevare in primo luogo che anche dalle dichiarazioni dello stesso Decreto resulta come fra i diversi imputati, comunque messi per stranissima mescolanza in uno stesso processo, non vi sia nè intelligenza comune, nè comune concertato, nè fatto qualunque che colleghi cotesti diversi agenti. Conseguentemente nulla repugnerebbe a che si separasse il processo, se pure la Corte Suprema si credesse autorizzata a porre le mani ad un processo che dovrebbe esser deferito ad una giurisdizione superiore. Io devo però avvertire su questa speciale particolarità di più correi, che le Corti Francesi in moltissimi processi, e in celebri processi, hanno ritenuto il principio della connessione, principio (che pure si adotta giornalmente in tutti i Tribunali ordinarii) per il quale, ogni qual volta nel processo è stato compreso un Ministro, un Pari, alcun altro individuo sottoposto alla giurisdizione della Camera alta, anche gli altri sono andati per connessione al giudizio innanzi allo stesso Tribunale. Ciò racconta con molta estensione di dottrina il *Mangin*, *nel Trattato della Istruzione scritta*: ciò ha dichiarato la stessa Corte dei Pari specialmente nel celebre processo intentato contro il sig. Montalembert nel 1831 di fronte ad altri complici non rivestiti della qualità di Pari.

Esaurita così la dimostrazione della teoria costituzionale e della applicabilità della medesima ai fatti ritenuti in questa causa, eliminati gli obietti che vengono affacciati nel Decreto, rimane a dimostrare la questione della nullità dell'arresto.

Porta lo Statuto fondamentale che niun Deputato possa essere arrestato, tranne il caso di flagrante delitto. Nell'8 di febbraio il ricorrente rivestiva avanti il Consiglio Generale la qualità di Deputato: il 4 maggio venne con apposito Decreto annullato tutto quanto era stato fatto dall'8 febbraio fino al 12 aprile; in questo generale annullamento rimase di conseguenza annullato anche il Decreto del Governo Provvisorio che aveva sciolte le Assemblee. Il 12 aprile si tornò dunque in quello stato identico in cui si era rimasti all'8 febbraio: il 12 di aprile dunque rivestiva il ricorrente la qualità di Deputato al Consiglio Generale come la rivestiva l'8 febbraio; da ciò la logica conseguenza che non potesse emettersi querela contro di lui, se non interpellato il Consiglio Generale, il quale qualunque fossero le circostanze del paese, agli effetti giudiciali doveva e poteva immancabilmente adunarsi.

Ritiene il Decreto, che codesto principio emanato dall'Art. 25 dello Statuto fondamentale, in tanto non può applicarsi alla specie in quanto si tratti di delitto *flagrante*. Mi duole il dirlo, ma questo fatto ritenuto dal Decreto dell'Accusa è uno scherno doloroso al ricorrente! Quale è il caso, o Signori, del delitto flagrante? Lo dicono le *Dichiarazioni e Istruzioni* all'Art. 289. « È caso di flagrante delitto la sorpresa del delinquente sul fatto, e la di lui insecuzione per parte dell'offeso, e per le grida e clamori popolari ».

Queste disposizioni non sono nuove per noi; esse vengono dal diritto romano, il quale nella *legge* 16, *Codice de Poenis*, e nella *legge unica*, *Cod. de raptu virginum*, determinò i caratteri del caso di flagrante delitto; quest'ultima legge in modo particolare stabiliva verificarsi la flagranza allora quando il reo fosse *in ipsa perpetratione facinoris deprehensus*; ora voglio prescindere dal notare come in diritto costituzionale, quando fosse avvenuto il caso di flagrante delitto, il potere ordinario avrebbe potuto procedere all'arresto del Deputato, ma non avrebbe potuto procedere oltre nel processo, se non che facendo ratificare alle Camere l'arresto che avesse operato, e giustificandolo colla flagranza. Io voglio prescindere da questa regola. Dice il Decreto che il ricorrente è stato sorpreso in caso di flagrante de-

litto. Vediamo dove la querela del 24 marzo 1849 trovò il ricorrente, per determinare se veramente lo sorprendesse in flagrante delitto, *in ipsa perpetratione facinoris*. Dopo essersi con proprio pericolo occupato di calmare le dolorose collisioni che nacquero in Firenze nella fatale sera dell'11 aprile, egli si restituì alla sua dimora; aspettò quivi tranquillo la mattina veniente, nel decorso della quale sentì come la commissione governativa che si era costituita avesse dichiarato il richiamo del Principe. Alcuni della commissione governativa gli manifestarono essere intenzione di lasciare che egli partisse per Livorno, ma soggiunsero aspettasse che fosse calmata la effervescenza popolare, che esisteva nelle vicinanze del Palazzo Vecchio, dove egli abitava. Più tardi gli dissero che non trovavano conveniente inviarlo a Livorno, ma piuttosto gli avrebbero rilasciato un passaporto per l'estero: egli si mostrò contento del passaporto, ma fu allegato di nuovo la effervescenza popolare, la quale era a senso della commissione governativa di ostacolo alla sua immediata partenza, onde gli venne proposto da alcuno del Municipio di condurlo per il corridoio che pone in comunicazione con i Pitti nella fortezza di Belvedere, donde nella notte o notti successive potesse liberamente porsi in libertà. Questo fatto resulta in modo molto luminoso per l'attestazioni dei testimoni. Fu quindi ricevuto dall'egregio professore Zannetti, allora generale della Guardia Civica, e dal sig. Cav. Martelli uno dei componenti la commissione municipale. Ebbe pure conferenza con il sig. Conte Digny, che gli fece la promessa del passaporto, e con essi si avviò per il corridoio verso la fortezza di Belvedere: quando ricordandosi come uscisse dal potere senza denari, avvertì che gli necessitava una somma per le spese del viaggio, e chiese al generale Zannetti che volesse pregare il marchese Capponi a somministrargliela. Fu allora che il sig. Martelli dichiarò che la stessa commissione municipale avrebbe supplito all'uopo, e però corse alla Comunità e gli portò la somma di mille lire.

E di vero cotesta somma nel registro della Comunità si trova sotto qual giorno « pagata a F. D. Guerrazzi *per il suo viaggio* ». Così fu condotto nella fortezza di Belvedere, ove poco dopo, giunto il conte Galeotti gli dichiarò ritenerlo come prigioniero di Stato. Gli tolse quanto aveva d'intorno, gli fece apporre e graticole e ferrate e tramoggie e perfino tele alle finestre, onde la sua custodia fosse più rigorosa; fu rinchiuso con sei persone del suo seguito, fra le quali due donne; e fu in questo stato che l'Accusa del 25 di maggio lo trovò.

Ora, o Signori, mi pare di non esagerare dicendo che quando il Decreto dell'Accusa ritiene che egli fosse preso in flagrante delitto, non fa che gettargli sulla faccia uno scherno crudele. Il fatto poi posto dal Decreto credo si confuti da se stesso, non ha bisogno di confutazioni maggiori; basta il notare che il 25 maggio fosse ritenuto in carcere per stabilire che non fu sorpreso in flagrante delitto.

Mi rimane in ultimo ad avvertire come il ricorso avanzato, supponendo anche il caso in cui dovesse riguardarsi affatto impossibile l'adizione del Consiglio Generale per sanare la istruzione del processo, rileva come avendo il ricorrente quesito anche il diritto di essere giudicato dal Senato, non si possa per la mancanza dell'uno sostenere la necessità di negare l'altro, cosicchè se non si potesse avere la sanzione della querela, certamente non si potrebbe negare il giudizio innanzi il Senato.

Così, o Signori, io ho percorsi e, per quanto mi son valse le forze, sviluppati i motivi che hanno servito di base al ricorso stato interposto dal mio rappresentato contro il Decreto che lo sottopone ad accusa gravissima. Mi rimane a chiudere la discussione presente rammentandovi un celebre esempio della giurisprudenza francese.

Nell'anno quinto della Repubblica sotto un governo eminentemente fanatico dei principii che informavano allora la Costituzione dello Stato, voglio dire del sistema repubblicano, nell'anno

quinto, l'abate Brottier ed altri ebbero missione da Luigi XVIII di adoprarsi a corrompere la guarnigione di Parigi, per tentare una rivulta in suo favore. L'abate Brottier ed i complici furono scoperti e tradotti innanzi a un consiglio di guerra, vale a dire dinanzi un tribunale che non era competente. I difensori furono cauti d'interporre immediatamente ricorso in Cassazione, e di avanzare anche una petizione al Consiglio dei cinquecento, che era il corpo legislativo di allora, perchè fosse dichiarata la competenza di costeu affare, e fosse rinviato ai tribunali ordinarii. Il consiglio di guerra, non ostante che i difensori mostrassero i passi fatti alla Corte di Cassazione, non ostante che avvertissero come la Corte di Cassazione (che come voi sapete in Francia è distinta in due camere, una sull'ammissione dei ricorsi, l'altra sul giudizio da proferirsi su i medesimi), Camera delle istanze, come si chiama in Francia, avesse ammesso il ricorso dell'abate Brottier e suoi complici, il consiglio di guerra credè di dovere andare innanzi nel giudizio. Allora l'abate Brottier con parole troppo nobili, perchè debbano essere trascurate, dichiarò: « Il sacrifizio della mia vita è fatto, io « non avrò la viltà di rispondere avanti il Tribu« nale che non mi è assegnato dalla legge; mo« rirò almeno difendendo i diritti di tutti i Fran« cesi ». Allora il consiglio di guerra vedendo il pieno rifiuto degli imputati a rispondere avanti di esso, sospeso le sue sedute, e interpellò il ministero sul da farsi. Contemporaneamente pendeva al Consiglio dei cinquecento la discussione sulla petizione che era stata portata immediatamente alla discussione.

Un partito fanatico delle forme del governo, trattandosi di un attentato contro la repubblica, e poichè occorreva occuparsi di un fautore dei Borboni, era disposto a lasciarlo dinanzi al Consiglio di guerra: ma nel Consiglio dei cinquecento erano uomini integri, i quali credevano che nessuno Stato si mantenesse se non usasse giustizia, e rigorosa giustizia; fra questi era il celabre pubblicista Pastoret; essi sostenevano con tutte le loro forze che il Consiglio di guerra era incompetente: e chiedevano si rinviasse il processo avanti la vera giurisdizione. Mentre così si agitava la discussione, fu annunziato al Consiglio dei cinquecento un messaggio del Direttorio Esecutivo, il quale dichiarava come egli avesse annullata la sentenza della Cassazione, e avesse ordinato al Consiglio di guerra di procedere oltre.

Poco interessa notare come andati ai voti sopra la petizione presentata dai difensori, la maggiorità troppo calda dichiarò di passare all'ordine del giorno. Interessa però notare un fatto che altamente onora la Magistratura, voglio dire il contegno che tenne la Corte di Cassazione in quella circostanza; perchè si adunò a Camere riunite, e proferì questo decreto: « I magistrati riuniti di questo primo tribunale della Repubblica, incaricati dalla Costituzione di regolare la competenza dei giudici, *principale salvaguardia della libertà*, dopo avere ascoltati i difensori degli accusati, ed il cittadino Genissiee ex-ministro della giustizia e commissario del Potere Esecutivo, hanno presa la seguente risoluzione: — Attesochè la forza coercitiva non appartiene al Tribunale di Cassazione contro il Potere Esecutivo, il tribunale deferirà il fatto al corpo legislativo, inviandoli i documenti ed i motivi della sentenza, nella quale il dover suo lo fa persistere ».

Vi ho esposto, o Signori, questo esempio per due ragioni; prima per ricordarvi che quando solenni circostanze si presentano, i magistrati devono dimostrare la loro indipendenza, e come sia bello e lodevole il difenderla con il necessario coraggio civile: poi per ricordarvi come sono avvenuti dei casi nei quali tradotti degli imputati davanti un tribunale incompetente, hanno saputo chiudersi in un assoluto silenzio, e dichiarare che la violenza non poteva imporre alla sventura, ma che quando volesse imporre, non mancavano uomini che si sacrificassero salvando i diritti del paese.

SUL RICORSO DEL DOTT. LEONARDO ROMANELLI



Avv. Mari. — « Ma sapete voi, che se io non « accettava il posto che per breve tempo occupai sotto il governo di conquista francese, vi « sarebbe probabilmente entrato uno spogliato- « re . . . ?

« Feci dunque bene o male?

« Io me ne espressi in questi termini con tante « persone, che forse non mancherà chi se ne « ricordi, ma tra la nostra gente un uomo che « non ha la grazia del governo non trova neppure i testimoni della verità, e tutti credono « di contaminarsi se gli rendono giustizia, e di « corteggiare il governo se lo aggravano sino « alla calunnia.

« Se io me ne stava ozioso spettatore della « mia patria ridotta in guerra e caduta in conquista, qual giuvamento gli avrei portato? Lo « so, mi si vorrà dire adesso, che io sarei stato « sospetto, malveduto, e forse arrestato per bre- « ve tempo sotto il governo francese, che non « ebbe lunga vita, e poi sarei stato abbracciato, promosso, ricompensato e commendato al- « la corte ec. Ma tutto questo sarebbe il ragionamento del mio privato interesse per cui potrei avere acquistato fortuna, ma non meritato « un gradimento; frattanto la Toscana non sta- « rebbe meglio, ed io non le avrei reso verun « servizio, come ho potuto renderle, e le ho reso di fatti col sacrifizio di perdite e di sofferenze in luogo di profitti e godimenti.

« Il mio zelo per il paese è stato preso per « uno spirito d'inimicizia, ed i servigii che gli « ho resi con i sacrifizii che gli ho fatti sono stati riguardati come atti criminosi; ma voi che « adesso sapete il mio interno, e potete conoscere il vero aspetto delle mie azioni esterne, offendereste la giustizia che dovete a tutti come « condizione del vostro posto, se mi negaste, « o non sollecitaste il governo a riconoscere nella mia condotta tutta la probità e tutto il merito dell'utilità prodotta da'miei servigii.

« Voi avete detto col tuono della vostra voce; « *io travaglierò al bene e buon servigio del Granduca*, ed il bene della Toscana vi si doveva « sottintendere.

« Io più brevemente ho detto: *facciasi il bene « della Toscana*. La mia espressione non diceva « meno della vostra. anzi era forse più esatta, « e comprendeva tutto, anche un futuro contingibile ».

Queste parole, o Signori, scriveva il senatore Francesco Maria Gianni al suo amico senatore Bartolini.

Qual'è tra noi Toscani, cui non sia caro il nome, e da cui non sia venerata la memoria del senator Gianni? Dell'economista, che ebbe tanta parte nel glorioso governo di Leopoldo I: dell'uomo di Stato, che sostenne con sì grande energia, fino ad incontrare la furia del popolo, le riforme Leopoldine . . . . che Dio salvi dal comune naufragio!

Il senatore Francesco Maria Gianni, appena la Toscana cadde sotto la Repubblica Francese, accettò il posto di Ministro di finanza sotto il go-

verno repubblicano. Breve fu l'occupazione della Repubblica Francese in Toscana. Nel 1799 successe una altrettanto breve, ma fiera restaurazione. Il senatore Gianoi emigrò; le sue virtù, il suo nome non lo salvarono dagli odii di parte, e dalle persecuzioni giudiciali. Egli emigrato, senza famiglia, fornito di qualche fortuna poteva disprezzare la procedura politica; non poteva disprezzare la stima dell'amico. E a mantenersi la stima e l'affetto dell'amico scriveva il senatore Gianni quelle parole al senator Bartolini.

In esse voi trovate, o Signori, la più splendida difesa del mio cliente.

Quale sia il carattere, quale la vita, quali le morali qualità del Romanelli, Voi non potete ignorare. Ove alcuno di Voi lo ignorasse, io ve lo esponeva con vivo affetto sì, ma con storica verità nella mia memoria, sulle pagine della quale, son certo, Voi fermerete la vostra benigna attenzione. Del carattere, della vita, dei principii del Romanelli io, adunque, noo parlo. Ho così piena e profonda convinzione delle sue virtù e della grave ingiustizia che soffre, che temerei forse di perdere quella quiete dell'animo cui giova sempre conservare nei pubblici giudizii, e che più si conviene alla solennità di questo dibattimento.

Attacco senz'altro il Decreto della Camera dell'Accuse.

Premetterò una breve *analisi* e una brevissima *critica* di questo Decreto in ciò che riguarda il mio onorevole rappresentato.

Il Decreto si divide in tre parti.

Nella prima contiene la *esposizione del fatto in genere*.

Nella seconda espone le *massime di diritto*, che la Camera delle Accuse ha creduto doversi adottare nella decisione della causa.

Nella terza procede a imputare a ciascuno dei prevenuti i suoi *addebiti speciali*.

Nella prima parte, che racchiude la *esposizione del fatto in genere*, finchè si narrano i *fatti precedenti*, ai quali la Camera delle Accuse attribuisce la causa della partenza del Principe e del mutamento del Governo, il Romanelli non è mai ricordato; del Romanelli *ne verbum quidem;* non si sa neppure se esista. Quantunque la Camera delle Accuse con mirabile diligenza raccolga tutti i fatti anche i più minuti, che nel suo concetto contribuireno a sovvertire il Governo monarchico–costituzionale; quantunque rammenti tutti gl'individui, che secondo lei cooperarono, o più o meno alla consumazione di quel fatto, del Romanelli non si fa menzione veruna.

Unicamente dopo la proclamazione del Governo noi troviamo riportato e trascritto nella *esposizione del fatto in genere* un dispaccio telegrafico, che annunzia gl'individui componenti il ministero, e tra questi ricorda il Romanelli come ministro di Grazia e Giustizia.

Questa è la prima volta che il denunziato Decreto rammenta il nome del Romanelli nella *esposizione del fatto in genere*.

Della seconda parte del Decreto, che espone le *massime di diritto* per ora noo parlo. Avrò pur troppo occasione di trattenermi su queste e di confutarle trattando le questioni di diritto a cui dà luogo il Ricorso.

Nella *terza parte* del Decreto, ove si dannn a ciascuno imputato i suoi *addebiti speciali*, la Camera delle Accuse non trova delitto di perduellione nell'accettazione del ministero di giustizia e grazia. Di questo fatto non dà debito al Romanelli; che anzi non impugna in massima che sia lecito accettare pubblici ufficii dal *Governo di fatto*.

Gli *addebiti speciali*, che la Camera delle Accuse obietta al Romanelli sono i seguenti.

« 1° Di avere concorso come Ministro di giu« stizia e grazia alla emanazione delle leggi sta« tarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849 ».

« 2° Di avere portata ad esecuzione la se« conda di dette Leggi coll'andare Commissario « straordinario di Governo, ed alla testa di una « colonna mobile nel Compartimento Aretino ». Riconoscendo bensì, che vi si portò *veramente con tutta mitezza*.

« 3° E per ultimo di avere in siffatta occasio-
« ne manifestati sentimenti ostili alla monarchia
« con pubbliche declamazioni ».

La Camera delle Accuse, a dir vero, non doveva insistere, volendo esser giusta, sull'ultimo addebito.

Non doveva insistervi, perchè le declamazioni attribuite al Romanelli dai testimoni dell'Accusa non sono altro che bestemmie, parole senza senso, esclamazioni contradittorie; insomma scempiaggini tali, che la mente sola, il carattere solo del Romanelli, cui rende giustizia la stessa Camera delle Accuse, bastava a rendere affatto incredibili.

Non doveva insistere su quest'ultimo addebito, perchè nel Processo (almeno così dice il Decreto del Tribunale di Prima Istanza) vi erano già deposizioni di *moltissimi testimoni superiori a qualunque eccezione*, che smentivano i testimoni dell'Accusa.

E quando siffatte deposizioni non le fossero apparse sufficienti, la Camera delle Accuse era nell'*obbligo assoluto* di fare interrogare quei testimonii che l'imputato alla fine dei suoi costituti aveva nominato, e non erano pochi; testimoni, che eransi trovati presenti al fatto, e che avrebbero vieppiù smentite le deposizioni di quelli indotti dall'Accusa.

E ciò avvenne nella istruzione della procedura. Ma vi ha di più. Io stesso come difensore del Romanelli nel 29 Luglio 1850 feci Istanza alla Camera delle Accuse per la udienza di alcuni autorevoli testimoni, i quali avrebbero potuto deporre che il Romanelli si oppose a *viso aperto* e con *tutta la energia* del suo carattere al Mazzini e ai di lui seguaci che volevano proclamata la Repubblica e la fusione con Roma; avrebbero potuto deporre quei testimoni, che egli vi si oppose fortemente, dicendo che proclamare la Repubblica e la fusione con Roma sarebbe stato lo stesso che suscitare la guerra civile in Toscana, e che, ove ciò fosse avvenuto, egli si sarebbe fin d'allora dimesso dalla carica di ministro.

Come è verosimile, come è possibile, io diceva alla Camera delle Accuse, che il Romanelli il quale pochi giorni prima si era opposto energicamente al capo stesso del partito repubblicano, volesse poi emetter grida repubblicane? E innanzi a chi? Ai contadini di Puliciano?

Ma quando anche, risponde il denunziato Decreto, i fatti asseriti dalla difesa, e i testimoni da essi indotti avessero bastato a smentire le declamazioni attribuitegli dai testimoni dell'Accusa, rimanevano sempre i due primi addebiti; la firma, cioè, delle leggi statarie, e l'accettazione della carica di commissario straordinario, che essa reputa sufficienti a inviare il Romanelli al pubblico dibattimento.— Ma appunto per questo, se vi era giustizia, non si doveva insistere sovra il terzo addebito, mentre al difeso e al difensore si negava l'esperimento della prova in contrario.

Questa non era unicamente denegazione di giustizia, bensì violazione manifestissima delle forme sostanziali e sacramentali, che le nostre leggi prescrivono per la istruzione dei criminali processi. Voi lo avete già stabilito nella decisione de' 17 agosto 1850. « ivi » Considerando, essere per un canone sacrosanto di giustizia universale, meglio che per una regola di procedura criminale assoluto dovere dei giudici istruttori dei processi diretti allo scoprimento del vero, tanto a carico quanto a difesa dell'incolpato, l'eseguire gli esami dei testimoni a proprio discarico dal prevenuto nominati negli interrogatorii cui è sottoposto nel corso della istruzione regolare. — Che le patrie leggi, incominciando dalla riforma del 1786 (art. 24), dal regolamento dell'8 luglio 1814 (art. 6), dalle relative istruzioni del 12 luglio detto (art. 8) fino al recente sovrano Decreto del 22 novembre 1849 (art. 70), rammentano nel più solenne modo tale dovere indeclinabile agli istruttori delle criminali procedure.—Che a questo dovere dei giudici d'istruzione corrisponde il diritto nell'imputato di ottenere la audizione nella procedura scritta dei testimoni negli atti della medesima nominati a propria difesa ».

Ma non solo la Camera delle Accuse denegava giustizia, e violava le formalità delle procedure criminali, non ammettendo la richiesta prova testimoniale, sì bene non valutando, e neppure facendo menzione dei documenti prodotti a difesa del Romanelli.

Non faceva conto nè menzione veruna della *ordinanza*, con la quale il triumviro Montanelli ricusava la dimissione rassegnata dal Romanelli, e gli ordinava di rimanere al ministero fino all'apertura dell'Assemblea legislativa. « ivi » Il « Governo Provvisorio (diceva il triumviro) non « accetta la vostra dimissione, e vi ORDINA di ri« manere al posto, e continuare nel vostro uffi« cio fino all'*apertura* dell'Assemblea; IL TUTTO « SOTTO LA VOSTRA PERSONALE RESPONSABILITÀ ». La quale era circostanza rilevantissima non solo a giustificare che egli stava al ministero di male in cuore, ma eziandio per stabilire l'epoca nella quale per consenso pur del Governo Provvisorio doveva escire di carica.

Non faceva conto nè menzione veruna della lettera scritta dal Romanelli in epoca non sospette al suo amico Tonietti di Arezzo il 17 febbraio 1849, e che avea data certa dal *timbro postale*. In questa è l'amico che apre all'amico *il segreto dell'animo suo*. In essa la Camera delle Accuse trovava, dirò così, la *fede politica* del Romanelli.

Egli è stato informato che il circolo di Firenze invierà alcuni commissarii ad Arezzo per procurare la proclamazione della Repubblica e della fusione con Roma. Si affretta a scrivere al suo amico Tonietti, e lo esorta ad opporvisi. — Ecco i precisi termini della lettera: « ivi » Il circolo « popolare di Firenze invia costà dei commissa« rii, per quello mi assicura un mio particolare « e schietto amico. Se questi *intendono di com« muovere la città perchè ci forziate la mano alla « fusione con Roma, e a usurpare la tanto vantata « e voluta sovranità del popolo, devo dichiararvi, « che per parte mia non sono uso a tradire i miei « principii.* — Se però venissero ad eccitare gli « spiriti marziali della gioventù, pur troppo pa« cifica, e a persuaderla a iscriversi nei ruoli « dei propugnatori della indipendenza e della « libertà, secondateli di tutto cuore, e con ogni « mezzo ».

In questa lettera la Camera delle Accuse vedeva *a nudo* l'anima del Romanelli. Egli vi si dimostra avverso alla Repubblica e alla fusione con Roma, e dominato dalle idee dell'ordine pubblico, e della guerra d'indipendenza. Prezioso documento era questo per la difesa, per la giustizia. La Camera delle Accuse non ne fece conto, nè menzione veruna.

Non poteva essa pertanto insistere nel *terzo addebito* delle allocuzioni ostili, subitochè non ammetteva la prova in contrario e non valutava i documenti prodotti dalla difesa; e, ciò facendo:

1° Denegava giustizia;

2° E violava le forme delle procedure penali.

Il Decreto della Camera delle Accuse passa sotto silenzio un altro argomento delle difesa.

Il dottor Romanelli, avvenuta la restaurazione in Firenze e fatta ad essa unitamente al municipio di Arezzo dignitosa adesione, se ne torna ai suoi studi legali; se ne torna in seno della famiglia. Dopo breve tempo il Commissario del Principe (avvertite bene, o Signori) il Commissario del Principe gli mandò il passaporto, e gli fece ordinare di allontanarsi dalla Toscana. A lui non fu promesso soltanto; fu dato il passaporto! Egli si ricusa di partire, protesta, domanda le procedura; poi cede alla forza, e parte.

Nella città di Gubbio il Romanelli trova asilo e ospitalità; trova fiducia nelle autorità stesse, le quali non solo gli accordano le carta di permanenza, ma gli rilasciano certificati di buona condotta. Fossero insinuazioni di malevoli, o qualunque altra ne fosse la cagione, il Romanelli dopo non molto tempo è arrestato dalla forza militare austriaca. Domanda che gli sia esibito il Decreto dell'autorità competente che ordina l'arresto. Esibisce egli dal canto suo il passaporto, la carta di permanenza, i certificati. Nulla giova: si crede che tutto sia falso. Il Romanelli è tradotto in Toscana. Le autorità toscane lo ricevono; lo rinchiudono in carcere di custodia, sen-

za che un processo sia neppure incominciato, senzachè sia neppure trasmessa veruna querela.

Questo illegale ed arbitrariu arresto fatto di un Toscano in paese estero, questa illegale estradizione di nn Toscano muolto delle sue carte in regola, bastò perchè la Ruota Criminala Fiorentina con sentenza de' 27 giugno 1833 in affare Procaccia annullasse tutta la procedura.

Anche di questo tace il Decreto della Camera delle Accuse!

Malgrado ciò, si ritenga pure il fatto come lo espone il denunziato Decreto.

1° Al Romanelli non si dà debito di *cospirazione precedente*, *nè di atti anteriori al* dì *8 febbraio* direttl a rovesciare la Monarchia Costituzionale.

2° Gli si rimprovera di aver firmato le leggi Statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, di avere eseguito la seconda nel Compartimento Aretino, e di avere declamato in quella occasione contro la Monarchia.

3° E da qoesti atti si desume la prova dell' aolmo ostile.

Non sono veri che i primi due fatti; l' ultimo è falso. Ciò nollameno si conceda per mera ipotesi, che sia vero anche questo. Così nessuno dirà, che io proponga *questioni di fatto* alla Corte Suprema.

Il Motuproprio del 2 agosto 1838 nell'Art. 238 dispone, che si apra l'adito al ricorso in Cassazione anche dai Decreti delle Camere delle Accuse:

1° *Quando il fatto sul quale il Decreto si fonda non è delittuoso*.

2° Quando manca la requisitoria del ministero.

3° Quandn sia mancato il voto di uno dei Giudici.

La giurisprudenza vostra ammise altri mezzi dl ricorso dai Decreti della Camere d' Accusa.

Io mi fermo al primo, di cui parla la legge.— La legge dice « lvi » *dai Decreto dalia Camera « delle Accuse potrà ricorrersi in Cassazione, se il o fatto sul quale il Decreto è fondoto non è delit- « tuoso »*.

Convengo io pure, siccome osservava l'egregio sig. Consiglier relatore, che ad ottenere la cassazione di un Decreto della Camera delle Accuse non basterebbe giostificare che essa errò oella defioizione del titolo del delitto; ma fa d' oopn dimostrare, che il *fatto non sia criminoso* di fronte alle leggi penali vigenti.

Or bene con ragioni *di diritto*, ammettendo ipoteticamente per vero il fatto in tutta la sua latitudine, mi propongo appunto di giustificaro, dirò così, *a priori*, cho le azioni lmputate al Romanelli non sono criminose.

E a tale effetto dimostrerò,

1° Che il Romanelli non è accusabile se non degli atti che *riguardano l' ufficio ministeriale*.

2° Che egli non è imputabile se non dei fatti *personalmente suoi proprii*.

3° Che la criminosità dei fatti altrui non può comunicarsi allo azioni ad essu imputate.

4° E che le azioni imputate al Romanelli, oessuna eccettuata, non *hanno in loro stesse* veruna crimioosità.

Le prime due proposizioni sono dirette a stabilire quali atti soltanto potrebbero iocrimioarsi.

La terza è diretta a dimostrare, cho ove pure si fosse in *termini di delitto comune* le azioni imputate al Romanelli noo sarebbero criminose.

La quarta giustificherà, che procedeodo in termini di delitto di alto tradimento le *azioni tutte imputate* al Romanelli, riteooto aoche l' animo ostile, esaminate in loro stesse non presentano veruna criminosità.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Non è accusobile il Romanelli se non per gli atti ministeriali.

Il Decreto della Camera delle Accuse (siccome avete loteso) ha comulato *varii addebiti*, che vanno gli uni dagli altri distinti. Non tutti possono formare subietto di Accusa.

Per mio avviso non è proponibile accusa se non pel primo addebito; cioè per la firma delle

Leggi Statarie. — Il secondo e il terzo appellano a fatti coperti e sanati dall'Amnistia.

È cosa evidente:

Che questa è *quistione di diritto*;

E che *rientra nella prima categoria* dei mezzi pei quali è ammesso il ricorso dai Decreti delle Camere delle Accuse in ordine al citato Art. 238 del Motuproprio del 2 maggio 1838.

È questione di diritto, perchè richiama la giustizia vostra a interpetrare il Sovrano Editto del 21 novembre 1849; a definire i termini dell'Amnistia.

Rientra nella prima categoria dei mezzi di cassazione concessi dal citato Articolo di legge; imperocchè, o dire che un fatto non sia delittuoso, o che sia amnistiato, l'effetto è lo stesso. L'Amnistia *abolisce l'azione e la procedura penale*. Quando è abolita l'azione e la procedura, il fatto giuridicamente più non esiste. Agli effetti penali è come se non sia esistito giammai.

Puntuali a questo proposito sono due decisioni della Corte Suprema di Francia del 13 messidoro anno IV e del dì 11 giugno 1825.

Ritenuto pertanto, che la *questione è di diritto*, e che questo mezzo di cassazione è compreso nella prima categoria di quelli ammessi dall'Art. 238 del Motuproprio, esaminiamo un poco il Decreto dell'Amnistia.

Il Decreto dell'Amnistia contempla con le sue disposizioni:

1° I delitti di Lesa Maestà, o altre defezioni politiche.

2° Le violenze pubbliche, o altre delinquenze congeneri influite da causa politica.

Tanto per gli uni, tanto per le altre noi troviamo nel Sovrano Editto una disposizione generale, e alcune tassative eccezioni.

La disposizione generale quanto ai delitti di Lesa Maestà ed alle altre defezioni politiche è il perdono e l'oblio, l'abolizione dell'azione e della procedura penale. — L'eccezioni riguardo a questa prima categoria di delitti consistevano nell'escludere dal benefizio dell'Amnistia i componenti il Governo Provvisorio, il capo del Potere Esecutivo, i membri del Consiglio dei Ministri, ec.

La disposizione generale relativamente alle violenze pubbliche, o altre delinquenze congeneri è sempre il perdono l'oblio e l'abulizione delle procedure e delle condanne. Le limitazioni tassative, che si hanno a questa disposizione, riguardano i processi della effrazione delle urne elettorali in Firenze, in Pistoia e nella terra di Signa, e quella relativa alla spedizione di Capannori.

Questo è il complesso, questo il sistema delle disposizioni del Decreto d'Amnistia. — E da esso io desumeva, che il Romanelli ne rimane eccettuato unicamente per gli atti che riguardano il *suo ministero*, e così per la *firma delle leggi statarie*, e non già per gli atti e fatti da lui commessi in altra qualità separata e distinta, nella qualità di *Commissario straordinario*; non già per la spedizione nel Compartimento Aretino, o per le allocuzioni che si dicono da esso fatte in quella occasione.

Il Tribunale di Prima Istanza inclinò a ritenere che questi fatti fossero coperti dall'Amnistia, ma nullameno credeva di poterli valutare (così dice il Decreto di quel tribunale) *nei rapporti dell'animo*. Strana contradizione era questa. Quando mi concordate che un fatto è *amnistiato*, e che perciò l'*azione* e la procedura penale è abolita, voi non potete resuscitarlo per *valutare altri fatti* non amnistiati. Altrimenti (io diceva) voi mi date e ritogliete nel tempo stesso. Un atto, quando è compreso nell'Amnistia, più non esiste; di esso più non si parla; esso non può valutarsi a qualsiasi effetto.

La Camera delle Accuse al contrario pretende, che il Romanelli sia escluso dal benefizio dell'Amnistia non solo per gli *atti del suo ministero* ma ancora per i fatti della spedizione nel Compartimento Aretino. E per dimostrare il suo assunto adduce ragioni tali, che nulla provano; o a meglio dire, provano ciò su cui non cade la disputa.

Essa dice, il Decreto d'Amnistia non *eccettuò*

le funzioni ministeriali, ma le *persone dei ministri* (Decreto pag. 24). « ivi » Che per la chiara « lettera del Decreto de'21 novembre vennero « ad eccettuarsi dall'Amnistia alcune persone, « che piacque al Principe di designare o per re« lazione agli ufficii che avevano esercitati, o « per relazione alle procedure criminali che era« no pendenti.

« Che tanto coll'uso dei nomi appellativi, « quanto con relazione agli ufficii ad alle proce« dure potevano identificarsi le persone escluse « dal beneficio dell'Amnistia.

« Che quantunque fossero conosciuti general« mente i nomi di coloro che vennero designati « con relazione agli eminenti officii esercitati, « uguale certezza non potendo aversi rispetto « agl'individui investiti dalle procedure eccet« tuate, fu dichiarato col detto Art. 4, §. 2, che « i nomi dei prevenuti, esclusi dall'Amnistia, « sarebbero stati, come furono, pubblicati, ed « in questa pubblicazione figura anche il nome « dell'incolpato Romanelli, come è dato riscon« trare nella *notificazione della Direzione degli atti « criminali de'23 novembre 1849 riportata nel Mo« nitore, n. 229 in fine*.

« Che l'Art. 5 di detto Decreto rilasciò « ivi » « *per tutti costoro* aperto e libero il corso alla giu« stizia in quanto sieno e respettivamente pos« sano rimanere investiti da azione penale anche « per delitti politici, sicchè la sorte loro, qua« lunque sia per essere, rimanga per tali depen« denze fissata da sentenze dei tribunali com« petenti ».

Queste sono le ragioni, che addoce la Camera delle Accuse; ragioni, come io diceva, che provano soltanto ciò che la difesa concorda.

Di fatti, che *i membri del Consiglio dei Ministri* del Governo Provvisorio sieno esclusi dall'Amnistia, e che unitamente ad essi sia *escluso il Romanelli*, nessuno ha pensato mai di farne questione. Però sta bene, che il Principe potesse designare le persone *eccettuate dall'Amnistia*, sia col loro nomi appellativi, sia referendosi alle loro cariche. Sta bene, e di buon grado si concorda, che il Principe proferì questo secondo sistema della *relazione agli ufficii* per indicare le persone escluse. Tutto ciò prova, che il Romanelli è *escluso dall'Amnistia*. Ma potete forse da questo argomentare per necessaria consegeenza, che anche i *fatti relativi alla spedizione di Puliciano* sieno eccettuati dall'Amnistia?

Non vedete che non è sciolta dalle ragioni addotte dalla Camera delle Accuse la questione da me proposta? — Se cioè, il Romanelli escluso dall'Amnistia, *come Ministro*, debba rispondere unicamente *degli atti del suo ministero*, ossivvero anche dei fatti del *Commissario straordinario*.

E, posta in questi termini la controversia, per più e validi argomenti è forza che sia risoluta in favore del ricorrente.

Si argomenta in primo luogo dalla *lettera* del Decreto d'Amnistia. Imperocchè, se il Romanelli è escluso in relazione, come dice l'istesso Decreto della Camera delle Accuse, *in relazione all'ufficio*, se egli è escluso come *Ministro*, fa d'uopo ritenere, essere stata intenzione del Principe che egli renda conto *degli atti del suo Ministero*. Nè si dica, o Signori, che stando alla lettera dell'Amnistia può ritenersi escluso il Romanelli anche in *relazione alla procedura di Firenze*. Questa osservazione confermerebbe la intelligenza da me sostenuta. Nella procedura di Firenze non gli si dava addebito dei fatti di Puliciano e di Arezzo, e onde potergli addebitare ancora questi fatti, fu necessario che un Decreto della Camera delle Accuse avocasse a Firenze la procedura, che era incominciata e pendeva al tribunale di Arezzo, e a quella di Firenze la riunisse.

Si argomenta non tanto dalla *lettera*, quanto dallo *spirito* del Decreto d'Amnistia; e ciò per le più note ed elementari regole di ragione. È regola di ragione seguita *in tota jure*, che nel dubbio prevalga la disposizione generale alla sua limitazione. È regola di ragione, che nel dubbio si preferisca la interpretazione più benigna e più favorevole alla interpretazione più odiosa. La *disposizione generale* del Decreto d'Amnistia è il

perdono e l'oblio; il perdono e l'oblio sono cose benigne e favorevoli. Basterebbe che le mie parole gettassero *il dubbio solo* nell'animo vostro, perchè voi dovreste preferire la interpretazione che sostengo. Nella questione adunque diretta a stabilire, se il Romanelli escluso dall'Amnistia, come e perchè Ministro, debba rispondere unicamente degli *atti del suo ministero*, o ancora dei fatti da lui eseguiti in qualità di Commissario straordinario, fa d'uopo preferire la interpretazione ampliativa della regola, eliminativa della eccezione; fa d'uopo sostenere, che unicamente *degli atti del suo ministero* debba render conto nel giudizio penale, perchè così si estende la *disposizione generale* e si ristringe la *limitazione;* perchè in tal guisa si estende la *cosa favorevole*, e si restringe la *odiosa*.

Altro e potissimo argomento era questo. Il Romanelli aveva dato la sua dimissione dal ministero. Il Governo Provvisorio (voi conoscete la ordinanza del triumviro Montanelli) non volle accettarla, ma gli ordinò di rimanere al ministero unicamente fino all'apertura dell'Assemblea legislativa. Di fatti, aperta l'Assemblea legislativa, egli abbandonava il ministero di giustizia e grazia, ed assumeva la carica di Commissario straordinario. Di fatti il ministero di giustizia e grazia fu delegato al Franchini, e il Romanelli non pose mai più il piede in quell'ufficio. Ora sarebbe strana, per non dire iniquissima pretesa, che il Romanelli escluso dall'Amnistia *come Ministro*, dovesse render conto in un giudizio criminale non solo degli *atti ministeriali*, ma ancora di altri fatti che non si riferiscono alla *qualità e all'ufficio di Ministro*, dal quale si era dimesso, e che aveva realmente abbandonato.

Altro argomento si desume dalle disposizioni litterali e incavillabili del Decreto d'Amnistia. Quando emanò questo Decreto pendeva la procedura al Tribunale di Arezzo relativa alla spedizione di Puliciano. Il Decreto *non l'eccettuò*, e la procedura rimase *abolita*. Dire, che il Principe ignorasse la esistenza di quella procedura, sarebbe fargli ingiuria. Egli la comprese col silenzio nella disposizione generale del Decreto; la cuoprì col velo dell'oblio, perchè sapeva che la spedizione era stata condotta con somma prudenza e mitezza, e che dal Commissario e dalla Commissione si risparmiarono più gravi sciagure a quella provincia. E qualunque fosse il motivo che indusse il Principe a passare sotto silenzio la procedura di Arezzo, ciò basta perchè rimanesse abolita. Altre procedure, quando emanò il Decreto dell'Amnistia, pendevano pure ne' varii Tribunali della Toscana. Eccettuò pure ed escluse dall'Amnistia la procedura di Firenze, quella dell'effrazione delle urne elettorali, quella di Capannori. Come eccettuò espressamente queste procedure, lo avrebbe saputo fare e dire, se lo avesse voluto, riguardo alla procedura della spedizione di Puliciano. *Quod voluit dixit, quod noluit tacuit.*

E un altro argomento ancora io traggo dalla lettera del Decreto; argomento, che io prego la Corte Suprema a notare, poichè nel dettar la difesa scritta mi sfuggiva di mente. Non può dirsi agli effetti penali e odiosi, che quando uno riveste due qualità, basta che rispetto ad una sia escluso dal perdono, perchè si debba ritenere escluso dal perdono ancora rispetto all'altra. I fatti compiuti nell'esercizio di un ufficio possono essere più gravi di quelli eseguiti nell'esercizio di *un altro ufficio*. Dovranno *tutti reputarsi eccettuati* dall'Amnistia? I principii di ragione rispondono negativamente. Ma oltre i principii di ragione ne abbiamo la riprova nel Decreto stesso. Il Guerrazzi aveva rivestito due qualità; quella di componente il Governo Provvisorio, l'altra di Capo unico del Potere Esecutivo. Se all'effetto di una totale e indistinta esclusione dal benefizio dell'Amnistia fosse stata sufficiente la indicazione di un individuo per *relazione ad una sola qualità*, avrebbe bastato l'escludere i *componenti il Governo Provvisorio*, perchè il Guerrazzi fosse eccettuato dall'Amnistia ancora come *Capo del Potere Esecutivo*. Non così la pensava il Principe, e poichè voleva eccettuarlo ancora come *Ca-*

po del Potere Esecutivo, sentì la necessità di farne speciale dichiarazione; e lo dichiarò espressamente. In pari modo, se avesse voluto escludere il Romanelli dall'Amnistia anche io *qualità di Commissario straordinario*, lo avrebbe dichiarato. Ma il Principe non lo dichiarò; dunque non fu questa la sua mente. *Ubi voluit dixit; ubi noluit, tacuit*.

A confermare viemaggiormente la interpetrazione, che limita la esclusione del Romanelli agli *atti del suo ministero*, soltanto, si argomenta dall'assurdo.

E assurdità e iniquità gravissime nascerebbero dalla ristrettiva interpretazione dell'Amnistia, adottata dalla Camera delle Accuse.

Il Sovrano Editto esclude i membri del Ministero *dal dì* 8 *febbraio al* 12 *aprile*. Se il Romanelli, perchè Ministro, dovesse render conto ancora dei fatti da esso eseguiti *dopo il* 26 *marzo in qualità di Commissario straordinario*, ne verrebbe la conseguenza, che simultaneamente sarebbero esclusi due Ministri di Giustizia e Grazia. Nel medesimo intervallo di tempo dal 26 *marzo al* 15 *aprile* vi sarebbero due *Ministri di Grazia e Giustizia* esclusi dall'Amnistia: uno per gli atti di quel Ministero, l'altro per atti estranei. Tanto è vero, che tra gli addebiti dati al Franchini vi è la firma di una legge stataria da esso sottoscritta in quell'intervallo di tempo, come Ministro interino di Grazia e Giustizia. Così l'Accusa non contenta di colpire un Ministro, due ne vorrebbe colpire nel medesimo tempo.

Altra assurdità e iniquità sarebbe questa: che il solo Romanelli dovesse render conto dei fatti di quella spedizione. Egli non *fu il solo*. Rimasta abolita la procedura di Arezzo, i suoi compagni di commissione, di spedizione e di processo godono ora in pace gli effetti dell'Amnistia. E non vi pare *cosa mostruosa*, che gli atti della spedizione sieno coperti dall'oblio e dal perdono per tutti i suoi coimputati in quella procedura, e che debbano rimanere vivi e palpitanti a danno del Romanelli? Del Romanelli escluso dall'Amnistia *come Ministro*, mentre quegli atti in qualità di Ministro non fece?

Queste sono le *assurde e inique* conseguenze, alle quali direttamente vi conduce la interpetrazione preferita dalla Camera delle Accuse.

La mia tesi per tanto ella è questa, e sembrami averla dimostrata completamente; che il Romanelli escluso dall'Amnistia, come Ministro, non deve dar conto se non degli *atti ministeriali*, e non *dei fatti della spedizione di Puliciano* da lui commessi in altra qualità, e che appellano ad un'altra procedura *abolita dal Decreto dell'Amnistia*.

SECONDA PROPOSIZIONE.

Il Romanelli non è imputabile che dei fatti suoi personali.

La Camera delle Accuse (sia lode al vero) ha adottato l'unico sistema, che razionalmente e legalmente potessi adottare. Ha obiettato a ciascuno dei prevenuti i suoi *addebiti speciali*.

Ciondullameno, siccome nella parte dei motivi che riguardano il Romanelli la Camera delle Accuse accennò il dubbio che a di lui carico potessero applicarsi i principii della *responsabilità* e *solidarietà ministeriale*, quantunque ella accenni per incidenza questo dubbio, è ufficio e debito della difesa l'eliminarlo. E lo eliminerò con brevi parole.

Io non sono, voi ben lo sapete, gran fatto versato nella giurisprudenza penale; purnonostante con le Istituzioni di Diritto Criminale, appresi e non ho dimenticato mai, che agli effetti della pena il cittadino non può nè deve rispondere se non *del fatto proprio*. È principio elementare di questa scienza. È disposizione testuale della Legge *Sancimus Cod. de pœnis*.

Non può essere il cittadino criminalmente perseguitato pel *fatto altrui*. Potrà andar soggetto alla obbligazione civile e pecuniaria che deriva dalle *azioni criminose di un terzo*; potrà esser tenuto civilmente *in totum et totaliter*, ma soggiacere alla *pena del delitto altrui*, neppur quando il volesse, il potrebbe. Sarebbe un attentare alla

propria libertà, alla propria sicurezza personale; sarebbe un principio di suicidio.

A questa regola elementare si fanno due limitazioni nel sistema costituzionale:

Rispetto al gerente responsabile dei giornali;

Rispetto ai Ministri del Principe.

La prima eccezione non ha rapporto veruno col caso nostro.

La seconda è affatto inapplicabile ad esso.

La *responsabilità dei Ministri* nel regime costituzionale (come avvertiva nella tornata di ieri l'egregio e dotto mio collega ed amico), è un corralativo indispensabile della *inviolabilità del Principe. Il Re non può far male*; è la formula degli Inglesi. *Il Re regna, ma non governa*; era la formula dei Francesi. La persona del Re nel regime costituzionale è *sacra e inviolabile*. Quindi la necessità che i Ministri sieno *responsabili* di fronte alla nazione. Imputati essi di *atti costituzionali*, non potrebbero giustificarsi, dicendo che quella fu la volontà del Principe. Essi debbono rispondere della volontà e del fatto del monarca; la volontà e il fatto del monarca è la volontà e il fatto loro.

Come, di grazia, applicare a carico del Romanelli questa teoria *eccezionale?* Egli non fu mai Ministro di un Principe costituzionale. Le persone di Guerrazzi, di Montanelli e Mazzoni non erano sacre e inviolabili. Ne avete la prova nel processo. Essi erano i veri *gerenti responsabili* della pubblica cosa; ad essi le Camere avevano fatto mandato di rappresentare il Potere Esecutivo. I loro Ministri non erano che *meri capi di uffizio;* non erano che *meri esecutori*. Essi non debbono rispondere che degli *atti ministeriali* loro proprii personalmente.

Ma l'assurdità maggiore è la pretesa *solidarietà agli effetti penali*.

Responsabilità e *solidarietà* sono due idee distinte; l'una può stare senza l'altra.

Se è assurdo parlare di *responsabilità* del fatto altrui agli effetti penali, tanto più è assurdo parlare di *solidarietà* agli effetti penali.

Nei *rapporti civili* e *agli effetti pecuniarii*, tutti quelli che hanno contribuito alla esecuzione di un delitto potranno in alcuni casi esser tenuti *solidalmente alla refezione dei danni*; ma agli *effetti della pena la solidarietà* è tale assurdo che non può capire in mente sana. È un'assoluta impossibilità.

Ancora nel *sistema eccezionale* della responsabilità dei *Ministri costituzionali* non vi è fra loro *solidarietà*. — Se un Ministro procede ad *un atto incostituzionale* non segue da ciò, che tutti i suoi colleghi debbano esser puniti. Ognuno è punito del *fatto suo*, se e in quanto abbia contribuito alla esecuzione del delitto.

Ho percorsa la storia dei più celebri processi politici d'Inghilterra e di Francia; e non ho mai veduto applicare questa strana idea della *solidarietà* agli effetti penali. Quasi sempre ho veduto incriminare non tutto il collegio dei Ministri, ma quello o quelli soltanto che si supponevano rei. Vi ho ricordato varii esempii nella mia memoria, e fra gli altri il famoso processo di alto tradimento del Conte Strafford sotto Carlo I, che tentò invano di eludere e distruggere la legge fondamentale dello Stato.

In Francia la prova più luminosa, che ancora tra i Ministri costituzionali non si dà *solidarietà* agli effetti penali, noi la troviamo nel processo degli ultimi Ministri di Carlo X. È questo un esempio notevolissimo; imperocchè sebbene tutti i Ministri, *nemine excepto*, avessero firmato le *fatali ordinanze*, la Camera dei Deputati nel votare l'accusa sentì la convenienza e la giustizia di procedere a una discussione separata per ogni Ministro. Si procedè non all'*Accusa collettiva*, bensì *all'Accusa individuale*.

Il Romanelli, adunque, si fonda sul principio elementare del diritto comune penale, sul principio della *personalità dei delitti e delle pene*. La teoria eccezionale della *responsabilità dei Ministri costituzionali* non è ad esso congruamente applicabile.

Esso non deve rispondere, che dei fatti personalmente suoi proprii.

TERZA PROPOSIZIONE.

Dei fatti del Romanelli non potrebbe valutarsi che la loro propria criminosità.

Quando anche si fosse in termini di *delitto comune*, Voi non trovereste negli atti del Romanelli veruna criminosità.

La Camera delle Accuse nelle *massime di diritto* dichiara, che la *serie degli atti da essa esposti* compone un *fatto continuato e d'incessante flagranza*.

Questi due modi di qualificare il *fatto* e il *delitto* sono erronei, e dove fossero sanzionati porterebbero a conseguenze iniquissime.

E l'uno e l'altro sono sostanzialmente due *errori di diritto*. Ritenere che sieno *dichiarazioni di fatto* incensurabili sarebbe pretesto indegno della Sapienza Vostra.

La Camera delle Accuse, se le vogliamo risparmiare un grave assurdo, non può avere inteso applicare queste qualifiche di *delitto continuato* e di *incessante flagranza* se non che agli atti anteriori alla consumazione del delitto.

A questa intelligenza si presta la stessa locuzione del Decreto, il quale dice « ivi » *che la serie degli atti e dei fatti* (notate bene, o Signori) « *convergenti alla sovversione della monarchia e della costituzione politica compone un fatto continuato e un delitto d'incessante flagranza* ». In questa categoria pertanto non sono compresi gli *atti posteriori* alla *consumazione del delitto*. Tanto è vero, che di questi atti *posteriori*, che la Camera dice diretti alla *permanenza e consolidazione del nuovo ordine* di cose, il Decreto parla nel successivo *considerando*.

Se queste due qualifiche fossero applicate agli *atti posteriori* non importerebbero una mera *dichiarazione di fatto*, ma racchiuderebbero una nuova *teoria di diritto*, che porterebbe, ripeto, a conseguenze *inique*.

Quando il delitto è *consumato*, parlare di *continuazione* sarebbe assurdità. Vi è pure la teoria dei *delitti continuati*, ma è un'*eccezione inapplicabile* all'alto tradimento.

Si dicono *delitti continuati*, quando si ripetono e si rinnuovano successivamente più azioni ciascuna delle quali avrebbe *in sé* tutti gli elementi del delitto. Ma poichè tutti gli atti dipendono da una *sola e medesima determinazione*, tutti sono l'effetto di una *sola e medesima relazione criminosa*, parve ai criminalisti troppo rigore, che dovessero, *quanti* sono gli *atti*, altrettante essere le *pene*. Quindi fu stabilito a riguardo e a benefizio del reo, che dovessero *tutti i suoi atti* considerarsi come un solo delitto. Esempio di delitti continuati abbiamo negli *adulterii*, e nelle *bigamie*. Che ha che fare adunque, o Signori, questa dottrina dei *delitti continuati* con l'alto tradimento?

Nè meno assurdo sarebbe applicare la qualifica *d'incessante flagranza* agli atti *posteriori alla consumazione del delitto* di perduellione.

Flagranza nel linguaggio della scienza, nell'uso comune di parlare, e nella definizione che ne dà la legge, e in specie (come vi faceva avvertire nella sua arringa il mio egregio e dotto collega) l'articolo 289 delle Dichiarazioni e Istruzioni, non altro significa che la *sorpresa del reo nell'atto che commette il delitto*. Una volta commesso il delitto non si dà più *flagranza*.

Dite Voi, Magistrati espertissimi nella Giurisprudenza penale, se il ladro ritiene sempre la cosa rubata si dirà forse che commetta un *furto d'incessante flagranza*? Se, a furto commesso, egli è arrestato, e lo si trova in possesso della cosa rubata, direte Voi forse che è stato sorpreso in *flagrante delitto*? E, poichè mi sovviene l'esempio del famoso Conte Luchini, quando furono trovati presso di lui gli oggetti che egli aveva rubati al Monte pio di Bologna, avreste voi detto, che egli fu sorpreso in *furto flagrante*?

Se questa qualifica della *incessante flagranza*, che la Camera delle Accuse non giustificava con veruna autorità, potesse applicarsi agli *atti posteriori* alla consumazione dell'alto tradimento, questo delitto non finirebbe mai!

Pur troppo è vero, che il più delle volte i mutamenti di governo avvengono per *frode o violenza!* Dovrà dirsi per questo, che i Governi suc-

cessivi sono delitti permanenti? Se questa teoria fosse vera non vi sarebbe Governo attuale che non fosse un delitto!

L'assurdo di questa qualifica d'*incessante flagranza*, ove si fosse inteso applicarla agli *atti posteriori*, non richiede ulteriore dimostrazione. *Come vi sono le verità, così vi sono gli assurdi evidenti di per se stessi*. Nè si dica, il tempo, il tacito consenso dalla nazione potrà sanare il vizio di origine. Ciò sarà vero nei rapporti politici. Ma agli effetti penali bisogna pure che il delitto di alto tradimento abbia una volta, *come ogni altro delitto*, la SUA CONSUMAZIONE.

Vedete quanto è strano in questa parte l'errore del denunziato Decreto! È ben vero, che il delitto di alto tradimento differisce, riguardo alla sua consumazione, dagli altri delitti. Ma ne differisce non perchè non giunga mai *alla sua consumazione*, sì bene perchè vi giunge *primo degli altri*.

Sono famigerate e ripetute da tutti i criminalisti le parole dette da Catone al Senato Romano, allorchè arringava sulla congiura di Catilina: « *Nam caetera tum persequere, ubi facta sunt; hoc nisi provideris ne accidat, frustra judicia implores* ». Gli altri delitti potrai perseguitarli, quando saranno consumati, in questi se non provvedi in tempo che non avvengano, invano implorerai i giudizii. Su tale gravissimo *avvertimento* di Catone si fondarono e si fondano tutti i criminalisti, onde stabilire, che non è necessario il *conseguimento del fine* alla *consumazione* dell'alto tradimento; ma sufficiente è un'azione che sia seriamente e immediatamente diretta al *sovvertimento dell' ordine politico*.

Se, dunque, per la *consumazione* di questo delitto non è necessario che si raggiunga lo *scopo delittuoso*, come potrà negarsi che sia *avvenuta* la *consumazione*, una volta che lo scopo fu conseguito? Se non basta, che il governo sia mutato, che le istituzioni fondamentali sieno sovvertite, che il Principe sia deietto, quando potrà dirsi *consumato* il delitto di alto tradimento? Quando potrà dirsi raggiunta la meta di questo delitto?

E non solo la locuzione del Decreto, che parla di atti *convergenti alla sovversione*, dimostra che ha inteso applicare la qualifica d'*incessante flagranza* agli atti anteriori; ma se tornate per poco alla prima parte del Decreto, che contiene la *esposizione del fatto in genere*, Voi vedrete che nel concetto della Camera delle Accuse il delitto fu consumato nel dì 8 febbraio.

Allorchè narra fatti avvenuti sul cadere del gennaio e nei primi di febbraio 1849 dice il Decreto, che « la *rivoluzione doveva presto addivenire* UN FATTO COMPIUTO ».

Allorchè narra la partenza dal Principe da Siena, dice e che *presentava la opportunità degli atti più prossimi alla* CONSUMAZIONE DI QUELLA RIVOLUZIONE ».

Narrato il modo con cui si procedè dalla Camera dei Deputati alla nomina del Governo Provvisorio, e taciuta la deliberazione del Senato, racconta la Camera delle Accuse: « ivi e *che in seguito di questi fatti i Triumviri salirono in palazzo ad esercitare il potere*, ed il *circolo ritornò tumultuante e festoso per il* COMPIUTO SUCCESSO ».

In appresso, dice la Camera delle Accuse « che il NUOVO GOVERNO *volle subito mostrarsi grato verso chi aveva operato a suo favore* ».

Parla di ricompense date a diverse persone, e fra queste a un Niccolini romano; « *che più di tutti aveva dato mano a* CONSUMARE IL DELITTO ».

E finalmente dice, che i faziosi si adoperarono a cacciare il Principe dalla Toscana, « *quantunque l'opera sovversiva dell' ordine monarchico-costituzionale, stabilito fra noi*, POTESSE DIRSI COMPIUTA ».

Queste sono tutte dichiarazioni di fatto. E se il fatto, o vero o supposto, come lo ritiene l'Accusa, deve star fermo contro di noi; fermo e irretrattabile ancora deve essere a nostro vantaggio.

Il concetto della Camera della Accuse, che ritiene *compiuto la rivoluzione, consumato il delitto nel dì 8 febbraio*, non potrebbe desiderarsi più esplicito e chiaro.

Pur non ostante potrebbe in ipotesi ritenersi che il delitto nel dì 8 febbraio non restasse con-

sumato. Così potrei, tanto è buona la causa del mio cliente, *ricambiare di generosità il rigore* del denunziato Decreto.

Quando vorreste, potrei dimandare all'Accusa, che sia *compiuto* il delitto? — Delitto, noti bene la Corte, del quale parlo sempre per mera ipotesi; sempre nei termini di fatto ritenuti dalla Camera delle Accuse. Imperocchè non intendo, mentre io lo escludo a difesa del mio cliente dagli atti posteriori, non intendo dire che sia stato commesso dagli altri imputati di atti anteriori.

Vorrete ritenere che il delitto fu consumato nel dì 8 febbraio? Gli atti del Romanelli sono posteriori.

Vorrete, che unicamente nel 10 febbraio, quando ebbe luogo la *preteso abolizione* delle Camere, avvenisse la consumazione del delitto? Gli atti imputati al Romanelli sono posteriori.

Oppure volete nello scrupoloso animo vostro, che non bastasse il mutamento del governo, che non bastasse la pretesa abolizione della legge fondamentale? Volete nello scrupoloso animo vostro, che fino a tanto che il Principe era in Toscana non si potesse parlare di delitto consumato? Non vi basta, che di fatto avesse il Principe abbandonato il governo? Non vi basta che fosse in altre mani passato il Governo? Credete forse, che la permanenza del Principe in un angolo della Toscana facesse sì, che il supposto delitto non potesse considerarsi consumato? Io non lo credo: eppure in ipotesi lo concedo; imperocchè gli atti che s'imputano al Romanelli sono posteriori anche alla partenza del Principe dalla Toscana.

Dopo quanto vi ho detto per giustificare la terza proposizione, se non m'illude l'amore della difesa, non può cader dubbio:

Che il delitto di alto tradimento deve avere come gli altri delitti, e anzi ha prima degli altri, la sua consumazione;

Che, in qualunque epoca vogliate nel fatto concreto considerare consumato il supposto delitto, gli atti imputati al Romanelli saranno sempre a quell'epoca posteriori.

E tutto ciò ritenuto, mi è facile dimostrarvi, che negli atti imputati al Romanelli, quando ancora si trattasse di delitti ordinarii, voi non potreste trovare criminosità. Voi non la potreste trovare per una cagione di diritto, per una teorica la quale è oggimai pacificamente ricevuta nel fòro, per una teorica sulla complicità posteriore, che io vi accennerò fugacemente, poichè a lungo mi sono intorno ad essa trattenuto nella memoria.

Non occorre che io rammenti alla Corte Suprema che cos'è correità, che cosa complicità; nè come la complicità può essere anteriore e posteriore alla consumazione del delitto; come la complicità anteriore si esemplifichi nel mandato, nel comando, nel consiglio a delinquere; come la complicità posteriore si verifichi e consista nella lode, nella ratiabizione, nell'aiuto susseguente.

Gli antichi criminalisti quanto alla complicità posteriore caddero in equivoco manifesto che pur durò lungamente; applicando essi alle materie penali alcuni frammenti del Romano Diritto, i quali non potevano congruamente applicarsi se non nelle attinenze e negl'interessi civili. Reputarono, che la ratifica del delitto potesse aquipararsi al mandato: dimodochè, nel solo fatto della ratificazione o dell'aiuto successivo alla consumazione del delitto, trovarono la complicità posteriore.

Trasse loro in inganno il ben noto frammento d'Ulpiano. « *In maleficiis ratihabitio mandato aequiparatur* ».

La giurisprudenza moderna, seguendo i progressi della scienza del diritto penale, combattè e confutò l'errore degli antichi criminalisti; ed oggimai stabilì, che non si dà complicità a un delitto senza avere o moralmente o fisicamente influito nella esecuzione e consumazione del delitto medesimo. È oggimai stabilito, che non è possibile nè concepibile complicità posteriore al consumato delitto, per lode, per ratiabizione o per aiuto posteriore, se tutto ciò non era precedentemente convenuto e promesso. Senza questo precedente concerto, senza questa convenzio-

ne e promessa anteriore, neppure l'Onnipotente, dicono i criminalisti moderni, neppure l'Onnipotenza potrebbe far sì che l'aiuto posteriore potesse dirsi avere influito oggi in un delitto che era compiuto ieri. Dunque, concludono concordemente, nell'aiuto posteriore al delitto, e ciò procede nei termini di reato comune, all'aiuto posteriore noi troveremo una turpitudine, una immoralità; ci farà orrore il soccorso prestato al delinquente e al delitto, disapproveremo colui che cerca di cancellare le tracce dell'azione criminosa commessa da un altro, ma non troveremo nell'aiuto da esso prestato una complicità posteriore.

Lo stabilirono tutti i più schiariti scrittori di gius criminale, e sovra tutti trattò dottamente questa razionalissima teorica Pellegrino Rossi nel suo diritto penale. Ma, sia lode al vero, avevano anche i nostri prima di esso confutato l'antico errore della più rigorosa e disusata giurisprudenza criminale, su cui si fonda implicitamente la Camera delle Accuse. Anton Matteo aveva per il primo combattuta l'antica ed erronea dottrina. Aveva detto, doversi delitti doversi guardare al tempo in cui si possono dir consumati; aveva insegnato, la ratiabizione, l'aiuto posteriore tutto al più valere agli effetti civili, non così all'effetto di accusare criminalmente come reo di complicità posteriore chi ha prestato soccorso al delinquente, il quale abbia già consumato il delitto. Dopo l'Anton Matteo il Cremani stesso aveva dimostrato, che il frammento di Ulpiano non si applica che agli effetti civili; e che perciò, se io accetto per conto mio un delitto commesso da un terzo, se aiuto il delinquente dopo che è compiuto il suo delitto, potrò forse andar soggetto all'azione del rifacimento dei danni, non mai alla pena; non potendo esser considerato cooperatore di questo delitto.

La dottrina medesima è stata in appresso ritenuta (e voi ne trovate le parole nella mia memoria) dal Nani, dal Renazzi, dal Carmignani, dal Giuliani, dal celebre Nicolini e da altri criminalisti.

È oggimai dottrina, lo ripeto, comunemente ricevuta. E le decisioni di questa Corte del 24 marzo 1843 e settembre 1847, a relazione dell'egregio sig. Consigliere Relatore in questa causa, ritennero nei respettivi casi la complicità posteriore, perchè la Corte Regia aveva in fatto verificato e costatato il precedente concerto.

Ond'è che senza precedente concerto non è possibile parlare di complicità posteriore. L'aiuto posteriore sarà un delitto *sui generis*, costituirà un delitto, ove la legge lo abbia dichiarato tale, come fece la legge romana della ricettazione; ma, quando non vi sia una legge che faccia dell'aiuto posteriore al delitto un titolo speciale, separato e distinto dal delitto principale, complicità posteriore non potrà dirsi che sia. Vi sarà, come ho detto, nei reati comuni e ordinarii una turpitudine; delitto non mai.

Così, riepilogato quanto io diceva nell'esplicare questa terza proposizione, ne traggo le conseguenze:

Che l'alto tradimento deve avere una volta la sua consumazione;

Che dopo la consumazione del delitto non può immaginarsi incessante flagranza;

Che nel concreto del caso il supposto delitto di alto tradimento, sia che si voglia ritenere avvenuto nell'8 febbraio, sia che si voglia considerare consumato nel 10 febbraio, sia che si voglia dire compiuto nel 21 dello stesso mese, gli atti imputati al Romanelli sono sempre posteriori;

E che negli atti posteriori alla consumazione del delitto, ancora nei delitti comuni, non si dà complicità senza la prova del concerto e della convenzione precedente.

Con questo (voi ben vedete, o Signori) cade, dirò così, d'un colpo l'edifizio dell'Accusa. Voi ben vedete, che se non vi sarebbe complicità senza precedente convenzione, quando pur si trattasse del più schifoso delitto comune; a più forte ragione senza prova di precedente complotto non potrà darsi complicità posteriore al delitto politico.

Nullameno tanta è la bontà della causa, che

ci è dato procedere a esaminare e valutare in loro stessi questi atti imputati al Romanelli, e vedere se presi isolatamente possano costituire delitto di Lesa Maestà.

QUARTA PROPOSIZIONE.

Questa è la quarta ed ultima proposizione della mia difesa, la quale si estende a tutti e tre gli addebiti dati dalla Camera delle Accuse al Romanelli. Vi dimostrai come alcuni di essi sono coperti e sanati dall'Amnistia; vi dimostrai come giustizia voleva, che l'ultimo da cui si è preteso desumere l'animo ostile non dovesse obiettarsi al Romanelli, dopo il negato esperimento dei testimoni o dopo i documenti prudotti in processo che lo smentiscono. Pur nondimeno si conceda, perchè rimanga pure la questione di diritto, che di tutti gli addebiti debba rispondere il Romanelli.

Voi avete presenti quei tre addebiti. Si accusa il Romanelli per la firma delle leggi statarie, per la spedizione nel Compartimento Aretino, per le asserte declamazioni ostili alla Monarchia. Ritengo per vero l'insieme di questi fatti; ritengo per mera ipotesi che sia provato con essi l'animo ostile; e, tutto ciò ritenuto, io domando *in diritto* alla giustizia vostra, se uno che innanzi non abbia cospirato all'effetto di rovesciare il Governo del Principe, dove o per avvenimenti di forza maggiore o per fatto altrui sia accaduto il mutamento del Governo, io domando alla giustizia vostra, se a Governo cangiato vi aderì e fece cose dirette a sostenerlo; se cercò di consolidare il nuovo ordine politico, io domando alla giustizia vostra, sarà reo di perduellione?

Questa, o Signori, è la questione che io vi propongo, intorno alla quale lasciate che anzi tutto vi dica apertamente ciò che mi detta il buon senso dell'uomo onesto.

Il buon senso dell'uomo onesto, che va pure alcuna volta, e sempre dovrebbe andar d'accordo coi principii della scienza, mi dice; quando esiste un Governo, hai l'obbligo di rispettarlo. Se il Governo esce dalla via legale, se non amministra rettamente la cosa pubblica, potrai opporti ad esso per le vie legali; ma non hai diritto di rovesciarlo. Se è contrario ai tuoi principii politici, non hai per questo il diritto di attentare alla sua esistenza.

Questo è ciò che mi detta il buon senso dell'uomo onesto. Ma quando non per fatto mio, non per mia colpa, è avvenuto che il Governo è mutato: quando per avvenimenti di forza maggiore, o per altra cagione qualunque, il Governo che esisteva più non esiste; se io sostengo il Governo nuovo, sarò reo di Perduellione? No, o Signori; tutto ciò che io faccio per sostenere e consolidare il nuovo ordine di cose non sarà che la manifestazione di una opinione politica; e l'opinione è libera. Io posso nutrire principii monarchici sotto una repubblica, io posso essere di principii repubblicani sotto una monarchia, ma non per questo son reo. L'opinione non è delitto. Son reo bensì, quando mi accingo a tradurre la mia opiniune in azione per distruggere il Governo che esiste, e ad imporre con la frode o con la violenza la mia opinione alla maggiorità dei cittadini. Ma nell'aiuto posteriore al nuovo Governo e nella manifestazione di principii politici ad esso conformi e contrarii all'antico, voi non trovate, se non vi è prova di mia precedente cospirazione, delitto veruno. Se gli atti posteriori alla consumazione di un reato comune, non provato il precedente concerto, non costituiscono complicità, ma solo possono disapprovarsi come turpezza immorale, nell'aiuto posteriore al mutato Governo, non che delitto, non trovate neppure immoralità.

Queste, o Signori, sono le verità che mi detta il buon senso dell'uomo onesto; a queste più o meno consuonano i principii del diritto pubblico gl'insegnamenti della storia, le regole del diritto penale, la disposizione della legge patria, e le massime della giurisprudenza Toscana.

Il diritto pubblico e la storia portano indubitatamente a ritenere, che il cittadino, che non abbia cospirato avanti il mutamento del Governo

non è reo se presta aiuto al Governo che gli succede.

Grozio fu il primo a trattare la questione. Benchè esso, come gli altri antichi pubblicisti, proceda con i principii della signoria e patrimonialità degli Stati, e consideri la sudditanza come una sobiezione della persona del cittadino al Principe per vincolo quasi contrattuale e sacramentale, cionullameno è di opinione, che i cittadini debbano prestare obbedienza agli ordini dell'usurpatore, dovendosi presumere, egli dice, che il Principe stesso desideri, che i cittadini obbediscano all'usurpatore, piuttostochè mandare lo Stato in rovina. E avvertite, che il *Governo di fatto* di cui parla Grozio non ha neppur l' apparenza della legalità. È il governo dell'usurpatore, finchè dura illegittima la causa del suo possesso. Ma obietteranno alcuni, che Grozio limita la sua regola, e crede non autorizzati i cittadini a obbedire l'usurpatore nelle cose dirette a consolidarne il governo. Questa limitaziona per altro non fu accettata dai suoi commentatori. Nè può dubitarsi, che alle misure dirette a comprimere le insurrezioni debba applicarsi la regola, e non la sua limitazione; imperocchè lo stesso Grozio dichiara, non esser lecito ai privati l'insorgere e far resistenza all'usurpatore, quando non sia certo e notorio il consenso del Principe assente. « Non posso approvare, egli dice, « che sia lecito al privato di uccidere l' usurpa« tore, o di cacciarlo colla forza dall'alto gover« no di uno Stato; perchè può avvenire, che « quegli al quale compete il diritto di governare, « voglia piuttosto che sia lasciato in possesso « l'usurpatore, di quello che sia data occasione « a pericolosi a sanguinosi commovimenti; i qua« li sogliono il più dalla volta accadere violentan« do od uccidendo quelli che hanno nel popolo « una fazione che li favorisce, od anche amici « all'estaro. Certamente è dubbio, se il re o il « senato o il popolo vogliano che si corra un « tanto pericolo, ONDE SENZA AVERE CONOSCIUTA « LA LORO VOLONTÀ NON PUÒ ESSERE GIUSTA LA « VIOLENZA ».

Puffendorf non si allontana punto dalle opinioni di Grozio. Egli pure, volendo giustificare l' obbedienza al Governo di fatto, si fonda sulla presunta volontà del Principe assente. Egli pure ritiene, che non si può quasi mai dare il caso in cui sia lecito ai privati insorgere contro il Governo dell' usurpatore, se pure non sieno eccitati pubblicamente dal Principe.

I commentatori non accettarono il criterio, su cui si fondavano Grozio e Puffendorf; ma essi pure reputarono, anzichè delitto, dovere il prestare obbedienza agli ordini dell'usurpatore; anzichè approvare, confutarono la premessa, accettando bensì la conseguenza.

Distinguono i commentatori, che io vi ho in buon numero citati nella mia memoria e che la vostra diligenza non mancherà di riscontrare, distinguono il gius dell' impero dal possesso attuale; e applicando alla controversia di diritto pubblico le ootissime disposizioni del Diritto Romano che regolano la materia del possesso, ne argomentano, non bastare la potenzialità e abitualità del diritto all' impero, ma esser necessaria l' attualità del possesso, onde i cittadini siano obbligati di obbedire al Principe anzichè all'invasore; e giungono a dire, doversi piuttosto agli ordini dell'usurpatore che a quelli del Principe prestare obbedienza; a meno che non si tratti, e questa è l'unica eccezione che essi fanno alla regola, a meno che non si tratti di prendere le armi, e andare a combattere contro di lui. Tranne questa eccezione, ripetono tutti, che è dovere dei cittadini l' obbedire ed eseguire gli ordini del Governo di fatto; ripetono tutti che non è lecito ai privati, non è lecito ad una parte del popolo, insorgere di sua propria autorità contro il Governo di fatto, e che perciò egli ha diritto di comprimere insurrezioni che non siano espressamente consentite dal Principe e da esso eccitate. Che anzi, avendo Grozio all'accennata sua regola fatto eccezione quanto agli atti diretti a consolidare il Governo di fatto, i commentatori non accettano l'eccezione medesima; ma al contrario sostengono anche a questi atti doversi

estendere la sua efficacia. Così l'Eioeccio fra gli altri oel commentare il referito luogo di Grozio dichiara inammissibile la eccezione. « Nè è am« missibile, egli dice, la eccezione di Grozio, « che cioè non debba ubbedirsi a quelle cose « che sieno dirette a consolidare il Governo del« l'usurpatore; *imperocchè quelli, che consentono « al Governo dell'usurpatore, sono senza dubbio « obbligati ancora a consolidarlo* ». Difatti è strana inconseguenza il concordarmi, come è stato sempre concordato in questa causa, che non è imputabile al Romanelli come criminosa l'accettazione del Ministero di Giustizia e Grazia, e poi ritenere che egli non dovesse firmare le leggi statarie, nè accettare l'iocarico di pacificar Puliciano e Laterina.

Dopo avere svolto in questi termini la teorica, i Giuspubblicisti la coofortarooo coo gli esempii della storia. E tra gli esempii che essi rammentaoo, tratti dalla storia antica, è ragguardevolissimo quello testuale di due Leggi di Arcadio e di Ooorio (di quei due medesimi imperatori, che si lasciarono indurre dai loro consiglieri a promulgare la famosa ed iniqua legge *Quisquis*) due leggi inserite nel Codice Teodosiano, che dichiararono, oon doversi nè punire nè notare d'infamia coloro che avevano obbedito, militato ed esercitato pubblici ufficii sotto Eusebio tiranoo nelle Gallie.

Dopo quest'esempio della storia antica, che è citato da quasi tutti i Giuspubblicisti, percorrete, o Signori, la storia d'Inghilterra, di Francia e d'Italia; e vedrete altri infiniti esempii che confermano la teorica di gius pubblico che io vi vado svolgeodo.

Richiamerò alla memoria vostra i più ootevoli.

Notevolissimo nella storia d'Inghilterra è lo Statuto dell'anno undecimo di Arrigo VII, che poi dètte luogo ad una giurisprudenza ormai pacifica nei Tribunali di quella nazione. Voi ben rammentate la guerra delle due Rose, e come Arrigo VII recuperasse il regoo d'Inghilterra dal possesso dell'usurpatore. Or bene, rivendicato il regno, pubblicò egli questo celebre Statuto nell'anoo XI; e dichiarò oon essere rei di tradimento quelli che avevano militato sotto l'usurpatore, e ne avevaoo sostenuto il Governo.

Lo Statuto di Arrigo VII, come io diceva, fece prevalere nella giurisprudenza inglese la notissima teorica, che distingue il *regnante di fatto dal regnante di diritto;* teorica esposta ottimamente da Blakston laddove parla dei delitti di alto tradimento. « E qui per re (egli dice parlando « di questi delitti) fa d'uopo inteodere di quello « che è nel possesso, senza riguardo veruno al « suo titolo: imperocchè ella è massima omai « stabilita, che il re di fatto e non di diritto, « vale a dire l'usurpatore che si è impossessato « del trono, è re ai termini dello Statuto, dovea« dosi anche ad esso temporariamente maotene« re la fede, in grazia dell'ammioistrazione del « governo da esso tenuta, e della temporaria « protezione che accorda ai cittadini, ec. Al « cootrario il più legittimo erede della corona, « cioè il re di diritto e non di fatto, che non ha « il pieno possesso, non è il re di cui parla lo « Statuto, e contro di cui possa commettersi « l'alto tradimento ».

Quanto alla storia francese mi venne io pensiero di consultare i processi fatti dalla restaurazione del 1815 dopo il governo dei 100 giorni; nè fu indarno.

Napoleooe se ne torna dall'Elba in Francia, e direi quasi con marcia trionfale giunge a Parigi, e s'impadronisce nuovamente dell'impero. Ma nella giornata di Waterloo la fortuna, la sua aotica amica, lo abbandona di nuovo; e le Potenze alleate ripongono Luigi XVIII sul trono di quel reame. Fiera e sanguinosa fu quella restaurazione. Ciò nullameno nei processi politici e militari, che io ho tutti percorsi, processi che nella massima parte terminano colla condanna degl'imputati alla morte, vedete dominare la teorica medesima che io sostengo. Voi vedete dominare la stessa teorica nella ordinanza di Luigi XVIII, con la quale accordò una amoistia parziale, escludendo alcuni individui e sottoponendoli ai consigli di guerra. Io quell'ordioaoza,

benchè animata da tutt'altro spirito che di umanità, voi trovate rispettato in qualche modo il principio che io sostengo. Quella ordinanza stessa mi basterebbe, perchè il Romanelli dovesse andare assoluto. L'ordinanza dice, doversi processare, e, se rei, condannare quelli che aiutarono Bonaparte a impossessarsi del governo prima dei 23 marzo, giorno in cui Luigi XVIII abbandonava la Francia. Così in tutti quei processi, incominciando da quello di funesta memoria del maresciallo Ney, voi vedete sempre i magistrati, dirò così, fare uno studio cronologico, ed esaminare se i fatti imputati sono posteriori o anteriori a quell'epoca, che giusta la mente del principe era quella della consumazione del delitto. Così il maresciallo Ney fu condannato, perchè promulgò il suo ordine del giorno del 14 marzo, col quale dava sè e le sue armi a Napoleone, alcuni giorni prima che Napoleone giungesse a Parigi; ma non per questo fu meno iniqua la sentenza dei Pari, che non gli permisero di compiere la sua difesa. Così il conte di Lavalette fu condannato, perchè aveva assunta la direzione generale delle poste, prima che Napoleone giungesse a Parigi. Così negli altri processi vedrete sempre la ispezione concentrarsi in questo; se, cioè, gl'imputati avevano accettato impieghi e sostenuto l'usurpatore, prima che egli si fosse impadronito del governo medesimo. Ma il processo che offre maggiore analogia con il caso nostro è quello del generale Savary, duca di Rovigo. Un consiglio di guerra l'aveva già condannato a morte in contumacia. Ma egli, interrogata la sua coscienza, e sentendo (come pur troppo sentò il Romanelli) di non aver commesso delitto veruno, torna arditamente in Francia, e dimanda nuovi giudici e nuovo giudizio. Era esso imputato, avvertite o Signori, di cospirazione precedente, di corrispondenza criminosa coll'Elba; e la sentenza contumaciale si era fondata su di una lettera che si diceva del generale Savary. L'illustre di lui difensore, Dupin, dimostrò per primo che la lettera era un'invenzione della calunnia, che cioè era un documento falso e così distrusse ogni prova di cospirazione precedente. Mancata la prova della cospirazione precedente, rimaneva l'accettazione dell'ispezione generale della gendarmeria; l'accettazione, noti bene la Corte Suprema, che era dubbio se fosse avvenuta prima dell'epoca segnata dall'ordinanza di Luigi XVIII. La nomina, questo è certo, era del 20 marzo. La difesa del Savary prende a dimostrare come l'accettazione non fosse avvenuta prima del 23. Ma, comunque fosse, diceva Dupin, l'ordinanza non è una legge penale, non crea i delitti; non fa che rendere proponibile l'Accusa; or bene, il general Savary non si impadronì dell'ufficio pubblico; gli fu conferito da un Decreto del nuovo governo; già Napoleone aveva in mano la somma delle cose: si era già costituito il suo governo; egli era già l'imperatore. Accettare impieghi sotto il governo nuovo, e sostenerlo non era delitto. E il duca di Rovigo fu dal consiglio di guerra assoluto. Quindi, io diceva nella mia memoria, ai giudici toscani e umanissimi non domando se non quello che pronunziarono, sotto la restaurazione francese, giudici militari.

Anche nella storia d'Italia, com'io vi diceva, non pochi esempi potrebbero notarsi. Di uno parla l'egregio Gualterio nelle sue Memorie storiche. Racconta che a Parma dopo la restaurazione del 1831 furono messi sotto processo due dei componenti il Governo Provvisorio, e che i tribunali ordinarii gli assolverono, perchè, dice lo storico, non avendo la Duchessa nominata una reggenza non potevano lasciare il paese in preda all'anarchia. Da questo esempio si può argomentare a maggiorità di ragione nel caso del Romanelli; imperocchè ove non si giunga a provare il complotto e la cospirazione precedente di cui parla l'Accusa, neppure i componenti del Governo Provvisorio sarebbero rei di alto tradimento; adunque potrebbero molto meno giudicarsi rei quelli che accettarono sotto il governo medesimo impieghi ed ufficii pubblici, e lo sostennero.

Un esempio finalmente si desume dal fatto del

Principe nostro. Nel 1848 i primi moti del risorgimento italiano costrinsero i duchi di Modena e di Parma ad abbandonare l loro Stati: furono da quelle popolazioni nominati dei governi provvisorii e poi fecero istanza al Gran-Duca di Toscana che li aggregasse al nostro Stato. Era o no questo fatto contrario all'interesse dei respettivi duchi? Staccarsi dai loro Stati, e aggregarsi al nostro era, o no, atto ostile ai principi assenti? E potrebbe dirsi esser questo un delitto di perduellione? Se vera fosse la teoria su cui si fonda il denunziato Decreto, non sarebbe cosa da porsi in dubbio. Eppure il principe nostro (e belle e generose sono le parole da esso dirette a quelle popolazioni, e inserite nella Gazzetta di Firenze, nel N° 115 del 15 maggio 1848), non vede nel desiderio di staccarsi dagli Stati di Parma, e di Modena e di unirsi al granducato di Toscana, non vede atti di perduellione; che altrimenti non si sarebbe prestato ad accogliere, siccome accolse benignamente, l'istanza di quelle genti. E notate, che riservò loro la naturale libertà di aggregarsi a quello Stato che più loro convenisse, nella definitiva sistemazione delle cose italiane. Dunque, nell'assenza del Principe, e quando è cessato il suo governo, per gl'insegnamenti del diritto pubblico confortato da tanti storici esempi, obbedire e sostenere il governo nuovo, e fare atti preordinati a consolidarlo non è delitto di perduellione!

Sarà differente da questa la soluzione del quesito, secondo i principii del diritto penale? No certamente, o Signori; e in breve lo dimostrerò.

Tenete per fermo, che nel caso nostro di complicità posteriore non è dato di parlare. Abbiote presente, che ora si cerca se negli atti del Romanelli, esaminati in loro stessi, si possono trovare gli elementi del delitto di perduellione, poichè dalle azioni altrui ove pur fossero criminose non potrebbe comunicarsi agli atti posteriori del Romanelli veruna criminosità.

È pertanto negli atti soli del Romanelli che dobbiamo trovare gli elementi del delitto di perduellione.

La scienza del diritto penale, avuto riguardo alla natura particolare di questo delitto, è vigile e premurosa quanto agli atti anteriori. Come già vi aveva accennato, trova il delitto, trova la consumazione del delitto prima che si giunga alla vera consumazione del medesimo, al vero compimento del fatto; ma, una volta compiuto da altri il fatto, non trova delitto veruno nelle azioni di coloro che sopravvengono.

La scienza del diritto penale risolve questa gran controversia, o Signori, con la sola definizione del delitto. La sola definizione del delitto di alto tradimento porta alla necessità di escludere la criminosità negli atti posteriori al cangiamento del Governo. Noi la troviamo questa definizione anzi tutto nel testo della *Legge prima* al titolo del Digesto, *Ad legem Jul. Majest.*, ove si dice « Majestatis crimen illud est, quod adver« sus populum romanum, vel adversus securita« tem ejus committitur . . . quo quis magistratus « populi romani, *quive imperium potestatemve ha« bet* ec. ».

Soppone adunque la definizione testuale del delitto, che la magistratura imperante attaccata dall'azione che si pretende costituire l'alto tradimento sia nel possesso della sua potestà.

Dopo il testo non vi è definizione del delitto di Lesa Maestà, per quanto io ne abbia veduto, che non supponga necessariamente che il Principe si trovi nel possesso e nell'esercizio attuale del potere. A me basta che, fra le molte definizioni riportate nella mia memoria, l'attenzione vostra si fermi a quelle formulate dal Carmignani e dal Giuliani.

Insegna il Carmignani, e ripete il Giuliani, non darsi delitto di perduellione se il Principe non è nel possesso attuale del potere. Non contenti di definire in questi termini il delitto, ne analizzano anche più accuratamente l'essenza di fatto, ne numerano gli estremi; e primo estremo, che essi dicono indispensabile, è quello, che debba concorrere nel soggetto passivo del delitto non tanto l'abitualità del gius dell'impero, quanto l'attualità del possesso.

Dice il Carmignani che è necessario, perchè si verifichi il delitto di Lesa Maestà « *ut majestate polialur qui passus est* ».

Il Giuliani analizzando gli elementi del delitto, dice (nelle sue Istituzioni, Tom. 2, pag. 17): « non si avrà delitto di Lesa Maestà senza il con« corso di questi quattro elementi, cioè: 1° *Pos« sesso dei diritti di Maestà nel soggetto passivo del « delitto*; 2° rapporti di sudditanza nel soggetto « attivo del medesimo; 3° intenzione diretta e per« fetta nell'agente; 4° *attitudine dell'atto di obbat« tere a scemare le forze del Governo costituito* ».

Premessa questa definizione, i nostri Criminalisti ne traggono la necessaria conseguenza, che dove il Principe abbia perduto il possesso e più non eserciti il suo potere, non si verifica, nè può verificarsi il delitto di Lesa Maestà. E questo noi troviamo puntualmente stabilito dal Voet, accreditato repetente di diritto Romano, laddove, commentando ed esornando la *prima legge* del *Digesto ad leg. Jul. majest.* di cui testè vi riferiva la litterale disposizione, dichiara: « *In nul« los alios crimen hoc perpetrari potest, quam penes « quos summum imperium, seu majestas est, adeo« que adversus populum aut principem .... qui su«* PREMUM IMPERIUM HABEAT EXERCEATQUE ».

Lo ripete il Renazzi nelle sue Istituzioni criminali, desumendo esso pure le giuridiche conseguenze dalla definizione elementare del delitto: « Sic quoque hujusmodi crimine non tenetur lae« dens eum, qui sommo se imperio abdicavit, « vel alia quacumque ex caussa majestate jam « caret ».

Lo dice il Cremani nella sua accreditatissima opera di Giurisprudenza criminale. « Nec illi « quidem inter majestatis reos numerantur, dum « habens jus ad imperium, illud revera nec pos« sidet, nec exercet ».

Non si limitano i Criminalisti alla definizione elementare del delitto di alto tradimento, che è assolutamente inapplicabile ai fatti del Romanelli; non si limitano a trarne la conseguenza, che delitto di alto tradimento non v'è senza l'estremo che il principe sia nel possesso e nell'esercizio del suo potere; ma soggiungono, che non è delitto accettare pubblici ufficii sotto il Governo di fatto, tuttochè illegittimo.

Puntualissima è l'autorità del Poggi ne' suoi Elementi di Giurisprudenza Criminale. « Neque « laesae majestatis actione, *aut alia quacumque*, « argui poterit subditus, qui, e regno dejecto « principe, hosti obtemperet ». Neppure può redarguirsi coll'azione *lesae majestatis*, nè con altra qualsiasi azione, il suddito il quale dopo il mutamento del governo, dopo l'espulsione del principe dallo Stato abbia obbedito al nemico da cui lo Stato fu invaso; laonde argomenta « quam« obrem neque in principem subditi perrant, « qui publica munera et officia, sine quibus ci« vitates stare non possent, sibi ab hoste con« ferri patiuntur ». Per la qual cosa neppure sono colpevoli verso il Principe quei sudditi i quali lasciano che il nemico conferisca loro uffici pubblici, senza i quali non può stare la comunanza civile.

Puntualissima pure è l'autorità del Renazzi, che tratta ampiamente la questione di coloro che accettano ed esercitano pubblici ufficii sotto il governo dell'usurpatore, e invocando i principii di diritto civile privato esclude il delitto di perduellione.

Non starò, per amore di brevità, a ripetervi le parole del Renazzi, avendone riportata la dotta dissertazione nella mia memoria.

Questa è oggimai teoria pacifica; accettare impieghi e sostenere il Governo di fatto non è delitto di Lesa Maestà. Ma poichè tante volte si è citata contro di noi l'autorità del Cremani, lasciate che io termini questa dimostrazione citando io pure una seconda volta la sua autorità.

Imperocchè il Cremani con una formula sintetica riassume la teoria; contempla il caso, che uno abbia fatto qualcosa di avverso e ostile al Principe assente, e nullameno esclude il titolo di Lesa Maestà. « Quid ergo, si quis in eum non « nihil aggrediatur, qui majestate qua praeditus « erat *amplius non utitur*, quia imperium forte « deposuerit, aliudve hujusmodi volens, *aut non*-

« *elus fecerit, passurre fuerit?* Cum majestas sine « imperio concipi non possit, sequitur ad ju« dicia majestatis id non pertinere ». Poichè non si dà maestà senza il possesso attuale del potere (in queste brevi parole tutta si riassume la teoria) ne deriva necessariamente, che negli atti posteriori al mutamento del governo non vi è delitto di Lesa Maestà.

Così non tanto i precetti del diritto pubblico e gl'insegnamenti della Storia, quanto ancora la definizione elementare del delitto di Lesa Maestà, gli elementi essenziali di questo delitto che i Criminalisti vanno con tanta esattezza enumerando, e le conseguenze ulteriori che ne desumono, vi coartano necessariamente a ritenere che quando il Governo è cangiato non vi è nell'accettazione di un ufficio sotto il Governo nuovo, e negli atti diretti a sostenerlo, delitto veruno.

Rimane, o Signori a dimostrare come la legge e la Giurisprudenza toscana sono conformi ai precetti dei Pubblicisti, agli insegnamenti della Storia, alle definizioni elementari e alle regole degl'Istitutisti di gius criminale.

La Legge del 30 agosto 1795, benchè emanata in tempi infelicissimi, quando si temeva in Toscana e si pretendeva di prevenire col terrore la propaganda della rivoluzione francese, tuttavia definisce esattamente il delitto di Perduellione, per modo che è impossibile applicare la sua disposizione al caso nostro. « Con la pena ignomi« niosa e infame (dice la legge) che fu già ri« pristinata con l'Editto del 30 giugno 1790 do« vranno egualmente punirsi tutte *quelle azioni « che attaccando immediatamente la pubblica auto« rità o il Sovrano tendano o siano* dirette alla di« struzione dell'ordine pubblico e costituiscano « vero e proprio delitto di Lesa Maestà, con il « qual delitto quantunque abolito nell'Art. 62 « della Legge del 30 novembre 1786 dovranno « pure in avvenire denominarsi ».

Ond'è che ai termini stessi della legge toscana il delitto di Lesa Maestà suppone evidentemente l'esistenza del Governo, suppone che il Principe sia nel possesso attuale dell'impero. Ai termini stessi di questa legge deve il delitto *attaccare immediatamente il Governo esistente*, deve essere diretto al rovesciamento del Governo.

Quale è pertanto la conseguenza spontanea, indeclinabile che deriva dal testo della legge? La conseguenza necessaria indeclinabile si è, che il delitto di Lesa Maestà non può verificarsi se non che nelle azioni che sono immediatamente preordinate alla distruzione del Governo esistente. Imperocchè i principii di ragione insegnano, che non può la legge penale estendersi da caso a caso; non può la legge penale applicarsi ai fatti che non presentano i caratteri, gli estremi tutti voluti dalla legge.

Che la definizione di questa legge debba dalla giustizia vostra interpretarsi e applicarsi restrittivamente, lo dice il Cremani di cui già abbiamo allegato l'autorità come maestro nella scienza, e che ora alleghiamo come magistrato, benchè nella storia della nostra giurisprudenza non abbia lasciato nome di troppa mitezza e imparzialità.

Nel voto elaboratissimo scritto dal Cremani nella celebre causa Dattellis, quantunque ad altri effetti sostenesse principii di eccessivo rigore, che i nostri Tribunali in epoca più recente sdegnarono di seguitare, certo è che nel commentare il citato Art. 9 della Legge del 1795 egli era d'avviso doversi adottare la ristretta e litterale interpretazione. Per poco (esso dice al § 38 del suo voto) « che si considerino queste parole si « vede subito esser mente del Legislatore che a « quel delitto si riferiscano le azioni, le quali di « loro natura gli appartengano, ossiano *tutte « quelle* delle quali il fine e l'oggetto immedia« to è *la sovversione dell'ordine pubblico*, e che « si abbiano per escluse le azioni, le quali « ne sono aliene. Perchè non mirano propria« mente a quell'oggetto medesimo ».

Nel voto stesso il Cremani dichiara in altri termini che giusta la disposizione della legge, l'azione dev'essere di tal natura da ledere *immediatamente* la maestà del Sovrano. « ivi » Si noti però « che le parole *Lesa Maestà* dell'Art. 9 della leg« ge 1795 si riferiscono solamente all'azione; in

« quanto, cioè, il *Legislatore volle con esse dichia-
« rare che l' azione esser dee di tal natura* DA CON-
« DURRE IMMEDIATAMENTE ALLA LESIONE DELLA
« MAESTÀ, OSSIA DEI DIRITTI SOVRANI ».

Nel §. 126 soggiunge « ivi » TRE SONO LE QUA-
« LITÀ ASSOLUTAMENTE RICHIESTE *dal Legislatore*
« *negli attentati contro la costituzione dello Stato*,
« *perchè si obblano dai giudici per delitti capitali* ».

« *La prima si è*, CHE ATTACCHINO IMMEDIATA-
« MENTE *la pubblica autorità*, *o il sovrano*.

« *La seconda*, *che tendano o siano dirette alla*
« DISTRUZIONE *della società e dell' ordine pubblico*.

« *La terza*, CHE COSTITUISCANO IL VERO E PRO-
« PRIO DELITTO DI LESA MAESTÀ ».

E nel §. 127: « Il nostro legislatore in quel
« luogo dell' Art. 9 della citata legge, nella qua-
« le dispone specialmente sugli attentati contro
« la sicurezza del principe e del Governo e della
« Nazione, tace quanto alle persone, e *parla*
« *sola delle azioni*. Non può dubitarsene; dopo
« che egli ha detto — *come pure tutte quelle azioni*
« CHE ATTACCANDO IMMEDIATAMENTE ec. — E per-
« chè le azioni, che offendono veramente la
« maestà, ossia i diritti essenziali della sovrani-
« tà, e ne tentano la distruzione, non si confon-
« dano giammai con quelle che l' offendono in
« apparenza, dispone di queste particolarmente
« nell'Art. 11 e le rimette alle mitissime costitu-
« zioni dell'Art. 63 della legge del 1786, fissan-
« done però con molta equità le corrispondenti
« pene, le quali erano innanzi lasciate all' arbi-
« trio del giudice. *Quanto poi alle altre*, *le defi-*
« *nisce in maniera da poterle sempre facilmente ri-*
« *conoscere senza alcun pericolo d' ingannarsi*. Dis-
« se che l' azione, perchè sia punita colla pena
« di morte, dee esser TALE DA COSTITUIRE IL
« VERO E PROPRIO DELITTO DI LESA MAESTÀ. Ave-
« va già detto, che L' AZIONE DOVEVA ATTACCARE
« IMMEDIATAMENTE LA PUBBLICA AUTORITÀ, E TEN-
« DERE ALLA DISTRUZIONE DI ESSA. Ma, temendo
« che in queste parole vi si potesse credere con-
« tenuto o più o meno di quello che ei dir vole-
« va, aggiunse le altre, CHE COSTITUISCONO IL
« VERO E PROPRIO DELITTO DI LESA MAESTÀ ».

Se dunque in virtù del litterale disposto della patria legge non possono costituire delitto di Lesa Maestà che le azioni, le quali attaccano immediatamente il governo ed il Principe, io non so neppure come possa trovarsi delitto di Lesa Maestà nelle azioni che sono commesse quando il governo più non esiste, e quando il principe non è più nel possesso e nell' esercizio attuale del potere. Quindi la disposizione della legge consuona perfettamente con le regole della Giurisprudenza penale.

Le reiudicate dei nostri Tribunali procedono con le medesime regole. Da una decisione del Tribunale Supremo di Giustizia del 6 settembre 1799 fu escluso il delitto di Lesa Maestà (noti bene la Corte Suprema) perfino nel caso di chi prende le armi, o va a combattere contro il principe che con forze proporzionate viene a recuperare lo Stato.

Non vi ripeterò l' intiero e lungo motivo della Decisione emanata in Causa Pierotti. Basterà bensì che io ve ne legga queste parole (avvertite, per altro o Signori, che l' imputato non per necessità nè per giusto timore, ma volontariamente, e con la scienza di andare contro l' esercito del Principe si era arruolato in quello dell'Usurpatore). « Il Pierotti che volontariamente si
« ascrisse nel battaglione addetto al servizio del-
« l' usurpatore, che era nemico del Principe,
« che portò le armi contro quelli che combatte-
« vano per lui, sembrerebbe incorso nella cen-
« sura di detta legge per delitto di Lesa Maestà.
« Ma, *richiedendosi per incorrere in questo delitto*
« *che l' operazione sia diretta contro il Principe do-*
« *tato di Maestà*, *e intendendosi per Maestà*, *il*
« *pubblico potere*, *o il somma impero*, *ossia il pie-*
« *no esercizio di tutti i diritti di comando e di Go-*
« *verno*, ne viene per conseguenza che non può
« commettersi questo delitto contro quel Princi-
« pe che ha solamente il diritto abituale al Prin-
« cipato, ed è privo dell' attuale esercizio del
« medesimo, o perchè volontariamente ha abdi-
« cato, o perchè gli sia stato tolto e usurpato
« da una forza ».

Così la Decisione del Supremo Tribunale di Giustizia accoglie e sanziona tutta la teoria, la di cui verità vi ho completamente giustificata coll' autorità di tanti e rispettabili scrittori di Diritto pubblico, e penale; e l' applica per fino all' estremo caso di chi impugna le armi e va contro il Principe che torna a recuperare lo Stato.

Vero è bene, che la decisione stessa condannò il Pierotti ad una pena arbitraria, perchè si era arruolato volontariamente, e colla scienza di combattere non contro insorgenti, ma contro l' esercito del Principe: lo condannò *per violata fedeltà*. Ma dov' è nella nostra legislazione penale questo titolo di delitto? Ai magistrati non è lecito creare titoli di delitto, che non sieno espressamente dichiarati dalla legge. Dov' è, ripeto, nella legislazione Toscana una espressa disposizione, la quale dichiari che un fatto il quale per mancanza dei necessarii estremi non può costituire delitto di Perduellione, costituisca almeno il delitto di *violata fedeltà*? se mi trovate nelle nostre leggi questa espressa disposizione, questo titolo speciale di delitto, allora soltanto potrà dubitarsi che la decisione della causa Pierotti si ritorca contro di noi.

Ma quando pure la citata decisione, che è unica inventrice di questo nuovo delitto, potesse in questa parte formare giurisprudenza, dovrebbe sempre applicarsi al caso estremo di chi prende le armi contro l' esercito del Principe; non mai contro chi si propone di comprimere insurrezioni, non eccitate nè consentite pubblicamente dal Principe. Questa discretiva tra le insurrezioni parziali e arbitrarie e il ritorno del Principe con milizie proprie o ausiliari è avvertita dalla decisione stessa.

Altra reiudicata, che può allegarsi a difesa del Romanelli, è quella che assolveva il Senator Francesco Mario Gianni, di cui vi ho parlato nell'incominciare il mio discorso. Si dava debito al Senator Gianni di avere accettato il ministero delle finanze sotto il Governo repubblicano francese, oppena i Francesi occuparono nel 1799 la Toscana. Notate bene, Governo francese ora quello; Governo repubblicano. Gli si dava debito eziandio di avere avuto rapporti intimi con Giacobini o Repubblicani. La decisione non giudicò delitto l'accettare un posto nel ministero di quel Governo; e reputò necessità della posizione presa dal Senator Gianni il trattare con quella gente. Così il delitto fu escluso assolutamente; e il solo Cremani, mentre conveniva che *secondo i principii di giustizia* doveva dichiararsi non criminoso e non punibile il fatto del Senator Gianni, credè che per *vedute di sana politica* fosse bene destituirlo dalla carica di consigliere di Stato, e inabilitarlo ai pubblici ufficii.

Finalmente una recentissima e puntual decisione emanava dalla Camera delle Accuse di Lucca nella procedura relativa alla spedizione di Capannori.

Sa bene la Corte Suprema, che la procedura relativa a quella spedizione fu espressamente dal Principe eccettuata dall' Amnistia. Sa bene la Corte Suprema, che quella spedizione fu ordinata ed eseguita quando, non dico che potesse precisamente prevedersi l' avvenimento del 12 aprile in Firenze, ma ogni dì più si vedeva che quell' ordine di cose non poteva a lungo durare. Nullameno la decisione della Camera delle Accuse della Corte di Lucca, riferiti i fatti con molto dettaglio (fatti che hanno ben altra gravità di quelli avvenuti a Puliciano, dove il denunziato Decreto riconosce che il Romanelli si portò veramente con tutta mitezza) adottò i principii modesimi da me sostenuti, e mette fuori d'accusa il Dottor Santarlasci, che aveva condotto la spedizione in qualità di commissario straordinario.

Dopo di aver dichiarato, che i cittadini sono tenuti a prestare obbedienza agli ordini dell'usurpatore, e che non debbono con moti d'infruttuosa resistenza compromettere l' ordine e la tranquillità dello Stato, ne conclude, che lo stesso Governo Provvisorio saviamente operava, ordinando quella spedizione diretta a comprimere nel suo nascere una reazione che minacciava di disorganizzare lo Stato. « Che il governo stes-

SO NON SI ALLONTANÒ DA QUELLA LINEA DI CONDOTTA CHE LA NECESSITÀ DELLA PRECAUZIONE, E LE REGOLE DELLA PRUDENZA CONSIGLIAVANO, CHE IN PARIFORME CASO UN GOVERNO ANCHE LEGALE AVREBBE SENZA ESITAZIONE ABBRACCIATA ».

« Attesochè tanto meno, astrattamente parlan-
« do, fossero da rimproverarsi coloro, i quali,
« avendo dovuto partecipare e cooperare alla
« spedizione, NON FECERO CHE PRESTARE OBBE-
« DIENZA PER ESSI IRRECUSABILE AGLI ORDINI DI
« CHI AVEVA IN QUEL MOMENTO FACOLTÀ E POTE-
« RE DI COMANDARLI ».

Così due nostre Camera d'Accusa, una della città di Lucca, l'altra della città di Firenze, esaminando la medesima questione hanno diversamente dichiarato; l'una, non esser delitto accettare dal Governo di fatto l'incarico di andare a comprimere le insurrezioni tentate contro il Governo medesimo; l'altra, esser delitto di Perduellione. Dichiarò la Camera delle Accuse di Lucca, non esser quello un delitto in un fatto più grave e accompagnato da circostanze lacrimevoli, le quali bensì non potevano imputarsi al Commissario straordinario. E al contrario la Camera dell'Accuse di Firenze trovò il delitto in un fatto, ove essa medesima riconosce che il Romanelli si portò veramente con tutta mitezza.

Signori, Voi non siete *uomini di partito*; voi lo diceste nel solenne messaggio inviato dalla Magistratura fiorentina al Governo Provvisorio, nel quale con energia e coraggio civile difendeste la dignità vostra, la vostra indipendenza. « La ma-
« gistratura (erano queste le vostre parole) giu-
« stamente gelosa di sue prerogative, per le quali
« essa è interprete della sapienza, di tutti giu-
« dice, *superiore ai partiti*, giudicabile dalla sola
« divinità, rifiuta come indegna di sè ogni ma-
« niera di tirannide ».

Come *superiori a qualunque partito*, giudici di tutti, giudicabili dalla sola divinità, io non dubito (tanta è la mia convinzione), io non dubito, che accoglierete la difesa del Romanelli.

Guardate un poco se ai termini dell'Editto d'Amnistia il Romanelli che è escluso come Ministro potrà mai esser tenuto a render conto in un giudizio criminale, non solo dei fatti e degli atti del suo ministero, ma ancora dei fatti che non hanno rapporto veruno coll'ufficio di Ministro; ancora dei fatti sui quali pendeva una procedura che rimase abolita dopo il Decreto dell'Amnistia.

Guardate un poco, se il Romanelli può esser tenuto a rispondere dei fatti altrui, se può mai applicarsi a suo danno la dottrina eccezionale della responsabilità de' Ministri costituzionali, e della solidarietà, nuova teoria nelle materie penali; oppure se vegli a sua difesa il principio di diritto comune, giusta il quale sono personali i delitti e le pene.

Guardate, se, ritenuto il fatto nei termini medesimi nei quali lo pone la Camera delle Accuse, non è forza concluudere, che il supposto delitto, in qualunque epoca vogliate concordarne la consumazione nel concreto del caso, era consumato e compiuto, quando commise il Romanelli gli atti di cui viene imputato. Talchè, non essendovi prova nè imputazione di concerto e di convenzione anteriore fra esso e gli altri principali imputati, anche quando si trattasse di un delitto comune ordinario, negli atti suoi trovereste una immoralità, un delitto non mai.

Guardate per ultimo, se ai termini del diritto pubblico, dietro gli esempii della storia, secondo gl'insegnamenti del diritto penale, per la definizione di questo delitto formolata da tanti Criminalisti, per le conseguenze che ne desumono, per la disposizione litterale e incavillabile del testo della legge patria, e per la giurisprudenza dei nostri Tribunali, ai fatti imputati al Romanelli, presi in se stessi, in se stessi considerati, voi potete applicare un titolo di delitto riconosciuto e definito dalle leggi vigenti.

Voi, che non siete *uomini di partito*, voi ad ogni partito superiori, giudici di tutti, giudicabili dalla sola divinità, accoglierete, ne son certo, la difesa del Romanelli, alla quale hanno aderito non pochi tra i più illustri giureconsulti, di cui si onora la Curia nostra.

IL REGIO PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



Visto il Decreto proferito nel dì 7 gennaio 1851 dalla Camera delle Accose della Corte Regia di Firenze.

Visti i Ricorsi presentati da detto Decreto dai prevenuti Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, Dott. Leonardo Romanelli, Avv. Gioseppe Dami, Enrico Valtancoli da Montazio, Antonio Petracchi, Antonio Pantaoelli, e Bartolummeo Capecchi.

Viste le Memorie con cui dai ricorrenti sono stati dedotti i motivi, n fondamenti del respettivo Ricorso esibite nel 24, 25, 27 e 28 febbraio o 1 marzo 1851.

In adempimento dell' ufficio che ne incombe crediamo di sottoporre al superiore esame della Corte Soprema le seguenti considerazioni, e generali, e speciali, onde farci strada a provocare al seguito delle medesime le Dichiarazioni, che reputiamo di giustizia.

Le considerazioni geoerali avranno lo scopo di determioare il campo della giurisdizione, che nello stato attuale degli Atti e della Causa, è attribuita dalla Legge alla Suprema Corte regolatrice.

Le considerazioni speciali avcannn lo scopo di discutere l'ammissibilità, e la giustizia dei presentati ricorsi.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Quando la Cameca delle Accuse di una delle Corti Regie ha pronunziato il suo Decreto d' invio al giodizio di un prevenuto, e stabilito la competenza della Corte Regia a conoscere dello addebito, possono verificarsi più casi, dei quali è d' uopo tenere conto, e parlare con distinzione.

Possono essere incorse nullità nella Procedora compilata precedentemente al Decreto;

Possono essere incorse nullità nello stesso Decreto;

Può il Decreto aver dato carattere di delitto ad un' azione non punibile per il gios penale esistente.

Può il Decreto avere pronunziato sopra eccezioni già dedotte dal prevenuto, onde elidere o modificare l' azione contro di loi esercitata;

Può il Decreto avere riconosciuta in alcuni Giudici ona competenza dalla Legge attribuita a Giodici diversi.

Vedrà la Corte che la esposizione dei riferiti distinti casi, non è fatta da noi a vano lusso di teoria, inopportono ed irreverente di fronte alla tanta sapienza di questo supremo consesso, ma è fatta nello intendimento unico di preparare i principii, che devono influire nello scioglimento

delle diverse questioni, che ha suscitate il sistema dei ricorrenti.

Riassumiamo ad uno ad uno i casi proposti.

I.

Possono essere incorse nullità nella Procedura istruita avanti la prolazione del Decreto della Camera delle Accuse.

Secondo la legislazione francese, e secondo quella di Napoli, dato che sieno incorse nullità nella Procedura antecedente al Decreto della Camera delle Accuse, il prevenuto deve le nullità stesse dedurre nel termine di giorni cinque dal dì in cui ricevè il relativo richiamo: tale è il disposto dell'Art. 296 del Codice d'Istruzione Francese, e tale è il disposto dell'Art. 175 della Legge di Procedura Napoletana.

Se il prevenuto dette nullità non deduce, sono dal suo silenzio rimesse, nè egli può altrimenti insistere nelle medesime. La sola nullità derivante dal vizio d'incompetenza assoluta, comunque non dedotta, resta tuttavia proponibile.

Se al contrario quelle nullità il prevenuto deduce, non per questo è vietato di assumere il pubblico Giudizio, e la Corte di Cassazione giudica allora delle nullità stesse anche dopo la pronunzia definitiva: così porta l'Art. 408 del Cod. Francese, e l'Art. 305 della Legge di Procedura Napoletana.

La ragione per cui la Corte di Cassazione non si occupa con effetto sospensivo nel periodo dell'Accusa delle nullità incorse nella Procedura anteriore, a senso degli scrittori in questo consistè, che non deve essere interrotto il corso della giustizia, nè ritardato il giudizio definitivo.

La Legislazione Toscana ha camminato sulle tracce delle due riferite anteriori Legislazioni. Ed in essa pertanto non si trova articolo il quale autorizzi a far valere presso la Corte Suprema pendente l'Accusa le nullità menzionate.

Nello Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 sono indicati i soli casi in cui è permesso il ricorso, ed in questi quelle nullità non sono affatto comprese.

Non vuolsi peraltro dissimulare, che la giurisprudenza abbia talora nello stadio di Accusa, accolti ed esauriti alcuni ricorsi fondati sui vizii sostanziali dell'anteriore procedura.

Ne offrono esempio le Decisioni riferite negli Annali di Giurisprudenza, *Tom.* 4, *pag.* 342. *e Tom.* 5, *pag.* 192.

Data la esistenza di un vizio manifesto ed insanabile nella Procedura, la Corte di Cassazione lo ha riconosciuto, ed ha dichiarato la nullità degli atti ad incominciare da quello macchiato dal vizio.

Ciò ha fatto la Corte non tanto sul riflesso, che applicandosi l'Art. 238 ai soli vizii inerenti al Decreto di Accusa non poteva con sicurezza tradursi ad impedire i reclami fondati sopra vizii estranei al Decreto medesimo, ma lo ha fatto tanto più sul riflesso ulteriore che era questa la sola via che rimaneva, onde impedire che nascesse un conflitto pel quale si arresterebbe il corso della giustizia.

Ed infatti data la insanabile nullità della procedura anteriore al Decreto di Accusa per un difetto evidente, intuitivo, materiale incorso nella medesima, se la Corte di Cassazione non avesse accolto, ed esaurito il ricorso, la Corte Regia avrebbe potuto, per non esporre la sua Sentenza essa pure ad evidente nullità, astenersi nello stato degli Atti dal giudicare. Ed in tal guisa l'amministrazione della giustizia si sarebbe arrestata, e la giurisdizione della Corte Suprema per necessità avrebbe dovuto invocarsi, onde ne riaprisse il corso ulteriore.

Laonde la Corte Suprema ha inteso soltanto con quella sua giurisprudenza a prevenire un conflitto, ed esercitare in sustanza, con accorciamento di forme, o con economia di tempo, quelle competenze che le erano dalla legge attribuite. Vedasi siccome lo espresso pensiero sia stato annunziato, o sviluppato dalla surriferita decisione della Corte Suprema impressa nel *T.* 5, *pag.* 192.

Se al contrario però la detta Corte Suprema avesse potuto opinare, che la Corte Regia fosse essa stata autorizzata a decidere sul vizio, e sulla nullità stati dedotti, si sarebbe allora bene astenuta dal preoccupare la giurisdizione ordinaria, ed avrebbe atteso il definitivo giudizio per ripararne i possibili errori.

Inoltre la Corte Suprema con la giurisprudenza in esame non ha mai valutato che i vizii sostanziali ed i vizii materiali, e non altrimenti sanabili che con la ripetizione degli atti.

Non avvi esempio in cui la Corte sia stata adita per pretesi errori di giudizio, o per difetti comunque suscettivi di riforma con la sentenza definitiva. La mancata notificazione al prevenuto della trasmissione del processo al Regio Procuratore, la mancata notificazione al prevenuto del Decreto di Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, sono stati gli unici vizii, che la Corte ha segnalati al fine di rettificare il già fatto, e sottrarre il da farsi alla evidente nullità cui andava soggetto.

Ed è pure opportuno che si rimarchi, come la Corte Suprema ha proceduto nel tema che niun caso avesse fatto il Decreto della Camera delle Accuse del vizio intervenuto, ed ella perciò non fosse già richiamata a sindacare il detto Decreto ma sibbene a riprovare quanto l'aveva preceduto.

La quale circostanza merita la maggiore attenzione, perocchè se fosse stata disputa avanti la Camera delle Accuse del vizio, ed ella vi avesse giudicato, la Corte Suprema allora non avrebbe avuto competenza per riformare il deciso ai termini dell'Art. 238. Lo che ben espresse la medesima Corte nel suo Decreto riferito negli Annali, *T.* 9, *pag.* 284 nel quale si legge espressamente dichiarato: « ivi » che i riferiti Articoli « di legge (238 della legge 2 agosto 1838, e 397 « e 566 della L. 9 Novembre 1838) sono stati » ognora mantenuti nella loro esatta osservanza « ed è stato dichiarato inammissibile ogni ricor« so interposto dai Decreti della Camera delle « Accuse ».

Dunque se vi ha reclamo nello stadio d'Accusa per parte del prevenuto, ed il reclamo medesimo investe la procedura anteriore al Decreto: o è stato quel reclamo proposto avanti la Camera delle Accuse, ed essa vi ha giudicato, e non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'Art. 238, manca ogni giurisdizione alla Corte Suprema per occuparsi del reclamo medesimo: o il reclamo non è stato proposto, e rivela un difetto sostanziale, materiale, intuitivo, ed allora la Corte Suprema se ne occupa, per prevenire un conflitto, e per impedire che nuovi atti nulli ai già nulli si cumulino.

Tale è il resultato sia della legge, sia della giurisprudenza esistente fra noi.

II.

Possono essere incorse nullità nel Decreto della Camera delle Accuse.

Non occorre a questo punto parlare delle due nullità, che riconosce e stabilisce l'Art. 238 della legge del 2 agosto 1838. Se il Pubblico Ministero non è stato sentito, se non ha concorso al Decreto il numero dei Giudici che la legge determina, quel Decreto è deferibile senza dubbio in Cassazione.

Ma altre nullità il Decreto stesso può contenere. Può essere stato proferito da un Giudice il quale non avesse già preso parte alla causa. Può essere stato proferito da un Giudice che non avesse intesa la requisitoria del Pubblico Ministero. Può il Decreto non essere stato motivato nè in fatto nè in diritto. Può non essere stato trascritto nel relativo registro senza vacui, cassature, o interlinee. Può essere stato denegato l'ufficio del difensore, e la presentazione delle memorie.

Tutti questi vizii però non possono giammai dare diritto ad un ricorso in Cassazione nello stadio di Accusa. Essi non possono trattenere l'assunzione del pubblico giudizio, e verrà il tempo in cui la Corte Suprema potrà essere richiamata a ponderarne la importanza, e questo allorchè sarà pronunziata la Sentenza definitiva.

Non deve dimenticarsi che il Decreto della Camera delle Accuse è un Decreto preparatorio, che nulla stabilisce e determina, e solo apre la strada al pubblico Giudizio, e prepara la sentenza di merito. Lo riconobbe la Corte Suprema nel suo Decreto negli Annali, *T.* 5, *pag.* 343.

Quindi detto Decreto va soggetto alle disposizioni dell'Art. 542 della legge del 9 novembre 1838, col quale è stabilito che dai Decreti preparatorii e d'istruzione è dato ricorso soltanto dopo la sentenza definitiva.

Unicamente nella ipotesi, che il Decreto della Camera delle Accuse sia riuscito interlocutorio, ed abbia preclusa la strada allo ulteriore progresso della procedura si ammette da esso il ricorso in Cassazione.

È impossibile non associarsi a questa giurisprudenza, che la Corte Suprema analogamente a quanto è praticato in Francia ha stabilita nei suoi Decreti riportati dagli Annali: *Anno* 8, *pag.* 229 *ed Anno* 12, *pag.* 367.

Se la Camera delle Accuse ha preso in esame una eccezione perentoria, se l'ha accolta, e se ha dichiarato non doversi insistere più oltre nell'accusa, siccome può avere violata la Legge, così era indispensabile l'ammissione del ricorso, onde riparare all'offesa sofferta dal gius.

Forse sarebbe da dirsi, che la Camera delle Accuse non ha giurisdizione per decidere sulle perentorie eccezioni: e ciò in quanto che ella non potendo stabilire i fatti, con la positiva certezza che richiede il giudizio definitivo: non potendo stabilirli in modo legittimo daccbè non si svolge avanti di lei il dramma giudiciario; studia ella sopra una muta procedura, e sopra una procedura incompleta: non ha avanti di sè la presenza del reo; E l'attrito della discussione non si verifica; si compone di un numero di Giudici, che non corrisponde a quello, che la Legge riconosce per le Sentenze di merito: per tutto questo potrebbe concludersi che nulla può stabilire di fermo, e nulla di positivo può dichiarare.

Comunque peraltro se ella pronunzia ed arresta il corso della causa, il reclamo dal suo Decreto è inevitabile, onde la Legge possibilmente violata abbia riparo.

Ma meglio di ciò al suo luogo in appresso.

III.

Può il Decreto aver dato carattere di delitto ad un fatto non punibile per il gius penale esistente.

Nello assumere la trattazione di questa parte del mio discorso sento il bisogno di far notare anzi tutto alla Corte Suprema che per il combinato disposto degli Artic. 238 della L. del 2 agosto 1838 e 397 dell'altra del 9 novembre dell'anno medesimo è manifesto che il Toscano Legislatore nello ammettere nello stadio di Accusa il ricorso alla Corte Suprema non ebbe già in animo d'impedire, che ai Tribunali superiori Criminali fosse deferita la cognizione dei delitti di competenza dei Tribunali Criminali inferiori; o fosse deferita ai Tribunali Criminali ordinarii la cognizione ancora dei delitti di competenza dei Tribunali Criminali eccezionali, ma si propose piuttosto d'impedire, che ai Giudici Criminali in genere fosse portata la cognizione di fatti, che alla competenza ed alla giurisdizione loro non appartenessero.

Ed invero l'Art. precitato 397 dice applicabile l'Art. 238 ammissivo del ricorso in Cassazione, tutte le volte che il fatto non è considerato punibile dal gius penale Toscano.

Sia dunque punibile dal Tribunale di semplice polizia, lo sia dal Tribunale correzionale, lo sia dalla Corte Regia, lo sia dal Consiglio di Guerra, lo sia dal Comandante del corpo militare cui il prevenuto appartiene: tutte le volte, e sempre, che a quel fatto applica l'universo gius penale del paese una pena, il ricorso avanti la Corte Suprema nello stadio di Accusa non è ammissibile.

Ciò separa e distingue nella specialità la nostra Legislazione dalle analoghe Legislazioni di Francia e di Napoli, e questo vuolsi aver sempre presente, onde apprezzare con sana critica la giurisprudenza dei nominati paesi.

Lo cbo premesso entriamo pure nelle rirerrbe, cui richiama l'ordine prestabilito.

Il fatto, ha detto *Merlin*, Repertorio di diritto alla parola *fatto*: è semplice o composto, è materiale, ed è morale.

Il fatto posto dalla Camera delle Accuse, semplice, composto, materiale e morale, deve esattamento ritenersi dalla Corte Suprema di Cassazione.

Se il fatto è composto, perchè più fatti semplici riuniti lo costituiscono, e composto lo abbia considerato o ritenuto la Camera dello Accuse, la Corte Suprema non può scinderlo nei suoi primitivi elementi, ma lo deve accogliere siccome resulta: per la evideote ragione cbe il collegio ordinario giudicante non applicò in quella circostanza la Legge, e non vi potè essere in coosegaenza violazione riparabile dallo ufficio della Corte Regolatrice.

Ritenuto il fatto, la ispezione da istituirsi è quella di vadere se abbia o no potuto, per il fatto medesimo, esercitarsi l'azione penale, ed introdursi il giudizio.

Cbe sia così riesce a dimostrare con la maggiore facilità, e con la più luminosa evidenza.

È solo dalla pronunzia definitiva, come bo detto più sopra, cbo il fatto resulta stabilito legalmente, completamento, irrevocabilmente: come dunque conoscere oello stadio di Accusa della retta applicazione della Legge se il fatto tuttora non è definito?

Il fatto ba nel Decreto della Camera delle Accuse una qualificazioое giuridica: ma como conoscero della esattezza di questa qualificazioоо giuridica, quando gli elementi dello stesso fatto sono sempre variabili?

I fonti da cui il fatto è stato desunto possono moltiplicarsi, mentre nuovi organi di prova possono essero proposti fino all'istante cbe precede l'ultima deliberazione. Ed allora qual base può darsi alla critica del ragionamento cbe fu istituito sulla colpabilità del prevenuto, e sull'applicazione della pena?

Da questi riflessi emergono le conclusioni, cbe troviamo accolte dalla giurisprudenza.

Ed invero ogni errore, cbe sia incorso nella qualificazione giuridica del fatto per parte della Camera delle Accuse è ormai deciso cbe non sia riparabile in Cassazione pendente lo stadio dell'Accusa conforme resulta dal Decreto della Corte di Cassazione di Francia *del* 26 *marzo* 1812.

Ogni errore relativo alla qualificazione giuridica del fatto, non può essere riparato cbe dopo la dicbiarazione emessa dai Giudici cui la Legge attribuisce il potere di apprezzare, e fissare i resultati degl'interrogatorii, delle informazioni, ed altri atti d'istruzione, ossia dopo la sentenza definitiva, ed abbiamo in questo senso altra Decisione della Corte di Cassazione di Francia del 22 *agosto* 1822.

Nello stadio di Accusa la Corte Suprema non può avere ufficio cbe discordi dallo stadio stesso, e non corrisponda al medosimo con esattezza.

Ma lo stadio di Accusa è preordinato unicamente a preparare il giudizio definitivo, quindi la Corte Suprema nulla d'irretrattabile può rispondere, onde l'autorità noo riesca a sagrificare la giustizia.

La Corte non deve preoccupare la giurisdizione del Tribunale ordioario, nè preoccupare il campo in cui libere banno diritto di svolgersi in seguito sia l'accusa sia la difesa.

La Corte non deve pregiudicare la libertà del suo voto da emettere dopo la sentenza definitiva, o quando fu dicbiarato costante un delitto, ed un delinquento.

Se non fosse così, tutta si travolgerebbe la economia della istruzione e della procedura penale, e non è necessario di dire quante garanzie mancberebbero al prevenuto, ed alla società.

Dunque la Corte Suprema può solo conoscere peodente lo stadio dell'Accusa se opportunamente fu promossa l'azione penale: lo cbe fa la stessa Corte esaminando, o risolvendo se il fatto quale fu posto dal Decreto della Camera delle Accuse dava diritto a proporre l'azioоe medesima.

I Romani obbligavano l'accusatore ad inscrivere, e soscrivere *in crimen*: noi abbiamo il Pub-

blico Ministero, cbe promuove indipendeote il giudizio.

Ma il Pobblico Ministero può talora ingaenersi, ed il fattn da lui contemplato può non essere previsto dalla Legge, e oon avero sanzione di pena. La Corte di Cassezione lo esamina, e se le resulta questo concetto dichiare cbe l' aziono nun fu proponibile, e la prncedura fu illegalmeote istituita.

Cosi le ricerche non hanno altro scopo, e oon possono avere altco subietto, oltre quello di verificare se l' azione denunziata presenti a prima fronte, ed estrinsecamente i caratteri del delitto per la vigente Legge penale.

Fo detto a prima fronte, ed estrinsecamente a bello studio, poichè ognono sa cbe per promuovere l' azione non vi è bisogno, che l' attore ebbia tanto da riuscire indubitetamente vittorioso nella contesa, mentre l' azione aspetta l' ecceziooi, ed esse possono come elidere, cosi modificare l' azione.

Serve cbe il fatto ubiettato dal Pobblico Ministero al cittadino si presenti tale da non escludere i termini del delitto; che non sia evidentemente quel fatto innocuo, e cbe offre un dispntabile, di competenza dei Tribnnali Criminali.

A render più seosibile questa idea, cbe io riguardo capitale nella causa che ci occupa, mi permetta le Corte di scendere ad alcuni esempii.

Il Pubblico accusatore ba fatto obietto al cittadino della vage venere. Ha obiettato al conjuge l' appcopriazione degli assegnamenti dello eltro conjuge, al figlio degli assegnamenti del padre. Ha obiettata la simonia allo ecclesiastico, la sua irregolarità, l' impedimento di pubblica onestà allo sposo. Nel sileezio del dannificato, la frodata amministrazione, la troffa, lo stellionato.

In tutti questi casi l' azione criminale non ba potuto essec posta in movimento; la procedora non ba potuto essere assunta; il fatto oon ba potuto persegoitarsi, e la giucisdizione dei Tribnnali Criminsli essere prevocata dal Pubblico accusatore.

In tal modo inteso l' Articolo 238 si fa manifesto come fosse necessaria la sua disposizione, e come non vadasi incontro ad alcuno degl' inconvenienti, cbo sopca bo notsti.

Era necessario quello articolo, onde della competenza della giurisdizione criminale in genere non potesse dubitarsi, ed oode il cittadino non si trovasse trascinato ad un fôro seoza missiono per il fatto, che gli era obiettato.

La giucisdizione sanno tutti, che si distingue principalmente per la meteria. I Tribunali in totti i paesi altri sono civili altri criminali. Scopo dei civili al dire dei pubblicisti è quello di coordinare i collidenti diritti, scopo dei criminali è quello di riocdinare i violati diritti. Vi ba la materia ecclesiastica che ba pure i suoi giudici. Vi ba la materia ammioistrativa, cbe ha del pari i suoi Tribunali.

Dunque il dere una garanzia, onde queste differenti giurisdizioni oon fussero disconosciute, e ad arbitrio eoo venissero provocate, era indispensabile.

Inoltre non si ve incontro mediante la esposta intelligenza dell' Articolo 238 a niuno degli assurdi, o inconvenieoti di cui fu snpra parlato.

Non si prende per legale, completo, ed irrevocabile il fatto che cade in esame.

Non si cura della sua speciele qualificazione, sngetta sempre a cambiamento fino alla sentenza definitiva.

Si essmina solo, se la meteria cui il fatto appartienc è materia pei tribunali criminsli. Si stabilisce qual' è l' autorità, ds cui vnole la legge cbe dipenda la soluzione della lite cbe è stata proposte. Si rende certo che la sentenza noo sarà nulla per difetto di giurisdizione generica del fôro cui è stato rirorso.

Sulla eccezione della incompetenza sia per la quantità del reato, sia per causa della persona il Tribunale ordinario è solo giudice, e dee pronunziare, come anche più estesamente mi evverrà di dire in appresso.

Ma sulla eccezione della incompetenza per ragione della materia dce proounziare la Curte Su-

prems tutrice e viedice di questa parte eminente del gius costituito; la Corte, cui appartiene di dichiararo qual è l'ordine dei Giudici, investito di autorità; cui appartiene di prevenire le invasioni, che pur potrebbero verificarsi.

Ed è ciò tanto vero, che le Leggi penali di Napoli nell'Art. 177, che è il corrispondente al-l'Art. 238 della nostra Legge, rendono il concetto in questi termini. « Il ricorso non è ammis-« sibile che nei tre casi seguenti: se il fatto non « porti alle competenza che si è spiegata ». Ed i commentatori al Codice d'istruzione criminale francese avvertono che nello frasi, se il fatto non è qualificato delitto dalla Legge, trova occasione e subietto la disputa di competenza per causa di materia. *Vedi Carnot, all' Art.* 299 *del Codice d' istruzione criminale*, §. 5, *all' Art.* 408, §. 5, *ed all' Art.* 416, §. 4, *Sellier*, *Num.* 453.

Ed anche la Corte nostra si è molto avvicinata a questa giurisprudenza, ed infatti interpretando nelle sua Decisione negli Anneli, Tom. 4, pag. 356, l'Art. 238, ha dichiarato « ivi » che « la questione deve istituirsi, e raggirarsi sulla « imputabilità in genere anzichè sulla imputa-« zione in specie dell' azione obiettata ».

Significanti e decisive parole, le queli rivelano l'evidente concetto, che nello stadio di Accusa la Corte Suprema esamina solo, se il fatto quale è posto, e qualo resulta dal Decreto della Camera delle Accuse, può imputarsi a delitto; offre materia di rimprovero, e di obietto in via criminale; deve essere riconosciuto dai Tribunali Criminali; ossia se l'azione crimioale ha potuto essere promossa, e se la procedura ha potuto essere istituita.

IV.

Può il Decreto avere pronunziato sopra eccezioni già dedotte dal prevenuto, onde elidere, o modificare l'azione contro di lui esercitata.

Quando l'Art. 238 della legge del 2 agosto 1838, limita espressamente i casi nei quali è permesso il ricorso alla Corte Suprema dal Decreto della Camera delle Accuse, in ogni caso diverso non è autorizzato lo stesso ricorso.

Quindi contenga pure il citato Decreto quante dichiarazioni ha dovuto la Camera delle Accuse emettere di fronte allo stato degli atti, tali dichiarazioni nello stadio di Accusa sono incensurabili, se pure non rientrano nelle specialità, che ha contemplate letteralmente il Legislatore.

Ciò potrebbe bastare ad esaurire il tema che ende adesso in esame.

Ma ci piace di procedere più oltre, ed avere ricorso ai principj, ed alla giurisprudenza.

È un principio inconcusso nella materia di Cassazione che alla Corte Supreme mai è proponibile una questione, che il Tribunale ordinario può risolvere con le sue competenze; ma il Tribunale ordinerio del merito è certo che può liberamente risolvere, e nel senso che reputi di giustizia, tutte le dispute esaminate, o risolute dalla Camera delle Accuse, quindi non è dal Decreto di quella Camera conceduto il ricorso.

Nè in tal proposito è stata mai incerta e dubbiosa la opinione dei giureconsulti, e la giurisprudenza. Se fu proposta avanti la Camera delle Accuse la cosa giudicata, le prescrizione, e l'Amnistia, e la Camera le decise, il ricorso nello stadio di Accusa non fu ammesso, poichè costituendo le indicate deduzioni, altrettante eccezioni di merito, fu creduto che dovessero essere agitate avanti il Tribunale del merito, giudice naturale delle medesime, perchè giudice dell' azione stata intentata. *Carnot*, *Art.* 299, §. 7; *Patris*, *Art. stesso*; *Giornale di Palazzo*, *T.* 19, *pag.* 328, *edizione di Parigi*. E sebbene la Corte di Bruxelles in una sua decisione del 12 *Marzo* 1816, reputasse il ricorso ammissibile sul riflesso, che quando un fatto non è più perseguitabile criminalmente cessa di essere delitto, fu risposto essere questa una mera sottigliezza, mentre la indole del fatto rimane sempre la stessa, e l'azione in genere è sempre proponibile; continua il citato *Patris*.

Del pari se fu chiesto alla Camera delle Accuse un supplemento d'istruzione, e fu de lei

rigettato, non fu ammesso nello stadio dell' Accusa il ricorso, poichè il processo è incominciato, e non è ancora finito, ed il giudice del merito può ben provvedere liberamente ai bisogni della giustizia. Così *la Corte di Cassazione di Francia nella sua Decisione del 17 agosto* 1821.

Del pari ancora se il giudica istruttore ha ricusato di ammettere lo esame di alcune carte e di alcuni libri richiesto dal prevenuto, e non ha riparato la Camera delle Accuse, tuttavia il ricorso non fu ammesso, e lo rigettò *la Corte di Cassazione di Francia nel 18 gennajo Anno 8°, e nel 7 di marzo* 1828.

Un accesso sui luoghi stato richiesto dal prevenuto, e rigettato dalla Camera delle Accuse, non dètte titulo al ricorso come dichiarò la ricordata *Corte di Cassazione nel 13 febbraio* 1818.

Tutto questo oltre confermare la conclusione, che il ricorso nello stadio dell'Accusa non è proponibile che nei casi specialissimi dalla Legge espressamente contemplati, somministra al tempo stesso nuova riprova al criterio, che la Legge ha posto e seguito, cioè che basta la indole criminosa in genere del fatto obiettato, ed anco desunta dalle sole sue estrinseche apparenze, onde abbia a procedersi senza ostacolo fino alla Sentenza di merito.

V.

Può il Decreto avere riconosciuto in alcuni Giudici una competenza dalla Legge attribuita a Giudici diversi.

Secondo la Legislazione Francese, Art. 416 del Codice d' Istruzione Criminale, e secondo le Leggi di procedura criminale di Napoli, Art. 157 e 175, la incompetenza assoluta può essere sempre proposta in qualunque stato di causa, e anco nello stato di Accusa, sicchè di fronte alle mentovate Legislazioni dal Decreto della Camera delle Accuse può essere interposto ricorso alla Corte Suprema a cagione d' incompetenza.

Non è però così di fronte alla Legislazione Toscana, e vado a dimostrarlo.

Non è nè può essere dubbio, che la pronunzia sulla competenza se non è preparatoria non è mai definitiva. Ora l' Art. 542 della Legge del 9 novembre 1838 dichiara che dai Decreti preparatorii, e d' istruzione non è ammesso il ricorso, se non dopo la sentenza definitiva, e congiuntamente alla medesima.

Quanto ai Decreti interlocutorii tace la Legge; ma al vuoto ha supplito la giurisprudenza di questa Corte Suprema, mentre essa ha stabilito nella sua Decisione normale già di sopra riportata, e che trovasi negli Annali, *Anno* 8, *pag.* 239, che quando i Decreti interlocutorii non sono ostativi allo ingresso, o progresso della lite, e non prendono perciò carattere di pronunzia senza riparo, non può interporsi di medesimi isolato ricorso, ma il ricorso è soltanto ammissibile in un con la Sentenza di merito « ivi » Considerando esser principio fondamentale nel tema di « Cassazione, che questo rimedio poichè straor- « dinario, ed estremo non sia da usarsi contro i « Decreti interlocutorii quantunque abbiano for- « za di sentenza definitiva, a meno che non sieno « ostativi all' ingresso, o progresso della lite ». Ripetè lo stesso concetto la medesima Corte nella Decisione negli Annali, *Anno* 9°, *pag.* 264. Nè se ne allontanò coll' altro Decreto negli Annali, *Anno* 10, *pag.* 282, imperocchè nella specie ivi contemplata non esisteva soltanto l' ordinaria pronunzia della Camera delle Accuse di quella Corte Regia cui la Causa in ultimo era stata deferita, ma esisteva al tempo medesimo anco un altro precedente Decreto di altra Camera delle Accuse di una Corte Regia diversa; dal che conseguiva che adita l' una o l' altra delle medesime Corti avrebbe ciascuna trovato sempre un ostacolo per andare oltre, o nell' uno o nell' altro degli ormai intervenuti Decreti. Laonde la necessità di un regolamento di Giudici da ottenersi dalla Corte Suprema; concetto espresso dal ricorrente, ed accolto dalla Corte.

Che se si volesse anche oggi riporre in questione ciò che resulta ormai determinato, e riassumere la trattazione della materia, quasi nuova

fosse la disputa, il resultato non potrebbe però esser diverso.

Di fatti nel silenzio della Legge relativamente ai Decreti interlocutorii in materia Criminale non potrebbe aversi ricorso che alle analoghe sue disposizioni in materia Civile, per le quali altronde è certo, che non si ammette reclamo dai detti Decreti, se non nell'unico caso, che riescano ostativi allo ingresso o progresso della lite. *Art.* 189 *della Legge del* 9 *novembre* 1838.

Al qual primo un altro argomento si aggiunge potentissimo nel rapporto almeno speciale che ci occupa della competenza, ed emerge dall'Art. 154 della Legge del 2 agosto 1838, scritto per la materia Civile, e richiamato letteralmente dall'Art. 247, per la materia Criminale.

Nel medesimo Art. 154, espressamente è stabilito che la Corte Suprema casserà la sentenza o Decreto, pronunziato da un Tribunale, o Giudice incompetente.

Ma quando Ella lo casserà? Allora che la sentenza non avrà altro rimedio ordinario, *Art.* 186 *della Legge del* 9 *novembre* 1838. Allora che il Decreto arresterà ogni corso ulteriore alla Causa, *Art.* 189.

E se pigliasse vaghezza di conoscere come, e perchè la Legge Toscana siasi allontanata nel tema della incompetenza dalle altre Legislazioni, ed in specie dalla Legislazione Francese, sarebbe soddisfatto al desiderio rilevando che dopo il Codice d'istruzione di Francia, il quale ammette come dicemmo il ricorso per ragione d'incompetenza in qualunque Stato della Causa, i Legislatori di quel paese si avvidero, che ciò non soddisfaceva al grande bisogno della celerità, e della prontezza nelle repressioni, di guisa che nella Legge sulla stampa del 9 settembre 1835, all'Art. 26, dichiararono che il ricorso in Cassazione dai Decreti interlocutorii sulla competenza non sarebbe ammissibile che dopo la Sentenza definitiva, ed insieme con la medesima. E nello stesso 9 settembre 1835, nel tema di delitti di ribellione e d'insurrezione, tornarono nella relativa Legge a dichiarare all'Art. 7, che il ricorso dalla pronunzia sulla competenza non sarebbe proponibile, che dopo la Sentenza definitiva, ed insieme con essa.

Lo che ha fatto dire al *Tarbé* nel suo libro sulla Cassazione che le nuove Leggi adottando disposizioni generali nei giudizj per le Corti di *Assise*, hanno derogato all'Art. 416 del Codice d'istruzione Criminale. Vedi *il citato Autore*, N° 1383, *in nota*.

Quale meraviglia adunque che il Legislatore Toscano il quale dettava la sua Legge nel 1838, e quando le due nuove Leggi Francesi da ritenersi derogatorie della massima inserita nello antico Codice d'istruzione Criminale erano pubblicate, seguitasse i principii accolti nelle medesime nuove Leggi, e così non autorizzasse il reclamo dai Decreti interlocutorii sulla competenza, che dopo il giudizio definitivo, e congiuntamente al medesimo?

Intanto è certo, che lo stesso Legislatore Toscano scrivendo l'Art. 542, della Legge del 9 novembre 1838, aveva sott'occhio l'Art. 416, del Codice d'istruzione di Francia, poichè quasi copiando il medesimo stabiliva non essere permesso il ricorso dai Decreti preparatorii, e d'istruzione, se non dopo la Sentenza definitiva, e non ostante la loro esecuzione non accompagnata da protesta. Ed a questo punto resulta che si arrestava il lodato Legislatore Toscano, quantunque l'Art. 416, continuasse dichiarando: « La pre« sente disposizione non si applica alle Senten« ze, o Decreti intervenuti sulla competenza ».

Il confronto pertanto delle due Leggi ammunisce, che non si volle seguitare, che in parte l'antico Codice d'istruzione, e nel rimanente, esso abbandonato, si volle adottare le disposizioni, che il più maturo esame dei principii, e la esperienza avevano suggerite.

Per lo che crediamo di essere fondati a concludere, che dai Decreti interlocutorii della Camera delle Accuse e sulla eccezione della incompetenza da qualunque ragione sia stata desunta, non è permesso il Ricorso in Cassazione se non dopo la Sentenza definitiva e di merito.

Così hanno termine le considerazioni generali sulla giurisdizione della Corte Suprema, e succedono le considerazioni speciali cui richiamano singolarmente gl' interposti ricorsi.

CONSIDERAZIONI SPECIALI.

§. 1.

Esame dei Motivi del ricorso interposto dall'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi.

Reclama il prevenuto Avv. Guerrazzi dal Decreto della Camera delle Accuse, poichè ritiene che sia nato pel Decreto medesimo un conflitto, che non qualifica se di attribuzioni, o di giurisdizioni, fra il Potere giudiciario criminale ordinario, ed il Potere giudiciario eccezionale competente al Senato in ordine all'Art. 62 dello Statuto fondamentale.

E poichè sostiene di dovere essere giudicato dal Senato, anzichè dal Tribunale ordinario per la qualità già da lui rivestita di Ministro responsabile ai termini dello Statuto, soggiunge violato dalla Camera delle Accuse il ridetto Art. 62, quella Camera avendo riconosciuto a suo riguardo la competenza del Tribunale criminale ordinario.

Reclama il Guerrazzi la nullità di tutta la procedura per essere stato posto in arresto senza preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Deputati al Consiglio generale cui apparteneva, comunque al momento dello arresto medesimo detta Assemblea fosse stata disciolta e soppressa, mentre rileva, che nel 4 maggio 1849, il Governo restaurato dichiarò nullo fra gli altri anche l'atto di scioglimento e di soppressione.

Finalmente reclama il Guerrazzi per tutti i motivi dedotti dai comprevenuti in questo giudizio, dichiarando di volere profittare anco di quelli in quanto possano essergli utili.

La questione che presenta il primo motivo ella è di vedere se veramente nel caso esista un conflitto sia di attribuzioni, sia di giurisdizioni, come meglio convenga qualificarlo.

Il conflitto, al dire del signor Nicolini, *Procedura penale, parte prima*, §. 132, non si può immaginare che nella unica ipotesi, che due Autorità vogliano nel tempo istesso impadronirsi di un medesimo affare, e giudicarne. E allora che *confligtantur, dimicant et inter se colliduntur*, ed il conflitto ricorre.

Ed il signor *Merlin* nel suo Repertorio alla parola *Conflitto* ha definito il conflitto di attribuzioni « una contestazione fra un'Autorità amministrativa, ed un Tribunale sul punto di sapere, « se all'una, o all'altra appartenga la cognizione dell'affare del quale si tratta ». E ha definito il conflitto di giurisdizioni, « una contestazione fra più tribunali dei quali ciascuno vuole attribuirsi la cognizione di un medesimo « affare ».

Sia dunque per i principii dell'uno come dell'altro, ambo illustri autori, non vi può essere conflitto, se non per il fatto della doppia Autorità la quale contemporaneamente si muova alla cognizione della controversia medesima.

Che se anco si volesse con più larghezza procedere, converrebbe almeno, che spiegata giurisdizione per parte di un'Autorità vi fosse frattanto il possibile ragionato, e probabile che un'altra si muovesse a conoscere della medesima lite.

Certamente il solo fatto del litigante non può far sorgere il conflitto di qualunque natura esso sia fra più, e diverse Autorità, mentre è fra le Autorità che nasce il conflitto e non vi è conflitto se le Autorità non competono fra di loro.

Il litigante non può altro, che proporre la declinatoria avanti il Tribunale cui è stato intimato, e tradotto.

Ma la declinatoria non è il conflitto, poichè comunque amendue questi rimedii propongano la questione di competenza differiscono peraltro sostanzialmente, e nel rapporto delle persone fra le quali si agita la questione stessa, e nel rapporto dell'Autorità che deve risolverla, e per lo scopo cui è preordinata. Nel conflitto la questione di competenza si agita fra le diverse Autorità

che si ravvisano del pari competenti, e nella declinatoria si agita fra i litiganti. Nella declinatoria il Giudice adito, è il Giudice della competenza, perchè in effetto non è la incompetenza, che una eccezione dilatoria del giudizio iniziato. Nel conflitto fa d'uopo, che intervenga un' Autorità alle due conflittanti superiore per modo, che esse sieno obbligate a sottostare alla sua decisione. Con la declinatoria si mira ad ottenere il giudice proprio e naturale, onde non venga lesione al privato diritto. Nel conflitto è la separazione della giurisdizione nello interesse dell'ordine pubblico, che intendesi di tutelare.

Che se al privato potesse essere lecito non tanto di proporre la declinatoria, ma sibbene il conflitto, due rimedj allo stesso fine resulterebbero a lui conceduti, senza altronde alcun positivo bisogno per la salvezza del proprio privato interesse, dacchè l' uno non gli gioverebbe più dell'altro; e si avrebbe una superfluità irragionevole.

Se al privato potesse essere lecito di elevare il conflitto sarebbe a lui conceduta l' azione dell' autorità da provocare sulla disputa di competenza, mentre con la declinatoria potrebbe adire il Giudice cui l'azione è stata proposta; e con il conflitto potrebbe adire il Giudice, che sovrasta alle due Autorità respettivamente reputate nel possesso della giurisdizione.

Se fosse dato al privato il diritto di elevare il conflitto, a lui sarebbe confidata primitivamente la tutela dello interesse pubblico, quando a lui quella tutela non può competere, e solo per via di conseguenza può profittargli.

Dunque non vi ha conflitto se due Autorità contemporaneamente non si propongono di spiegare la propria giurisdizione in un medesimo affare.

Dunque al privato non è conceduto di elevare il conflitto, ma soltanto gli è lecito di proporre la declinatoria del Fòro, o eccezione della incompetenza.

Equivoca quindi il ricorrente Guerrazzi nel suo ricorso, allorachè pretende di sostenere elevato in forza del suo reclamo un conflitto di attribuzioni o di giurisdizioni fra il Senato, Tribunale eccezionale, e la Corte Regia, Tribunale ordinario.

Se da un lato consta che la Corte Regia si è impadronita dell'Accusa, cui il Guerrazzi è sottoposto, dall'altro non consta che il Senato siasi mosso o si muova ad assumere egli ancora la cognizione dell'Accusa medesima.

Il Senato non è Tribunale che d'ufficio si muova, ed ai termini dello Statuto deve ricevere lo impulso per parte del Consiglio Generale. Non vi ha nè può avervi presso il Senato, Ministero pubblico motore del Giudizio. I Deputati al Consiglio Generale sono i soli autorizzati allo esercizio dell'azione penale. Attualmente il Consiglio Generale non è in corso di sessione, anzi è disciolto, e neppure può prevedersi l'epoca in cui di nuovo sarà convocato. Il Senato d'altronde non può nè deve costituirsi in Corte di Giustizia per l'accusa dei Ministri se non nel periodo delle sessioni legislative, *Sellyer*, *Diritto criminale*, §. 1737. Il Senato pertanto non si muove di presente; nè si può muovere nella causa di cui si tratta.

È ben vero che il ricorrente Guerrazzi ha creduto supplire domandando al Principe d'inviare al Senato la procedura che lo riguarda, convocando il Senato medesimo per lo esercizio delle funzioni giudiciarie.

Non resulta però dagli Atti che alla domanda sia stato aderito, e sarebbe nuovo per altra parte negli Annali del Fòro di un paese costituzionale, che il Principe rispondesse di per sè, e avanti di ogni altro sulla competenza giudiciaria, ora spogliando un Tribunale, ora rivestendo un altro di autorità. Vedasi come il conte *Lanjuinais* già Pari di Francia lamenti e contrasti la influenza del Potere esecutivo nelle funzioni del Potere giudiciario, nella di lui classica opera del *Consiglio di Stato e della sua competenza sui diritti politici dei cittadini*. E vedasi come si esprimesse il signor De Pontéoulant egli pure già Pari di Francia all'occasione dell'accusa dei Mi-

nistri di Carlo X, quando sostenne non doversi i Pari adunare in Corte di Giustizia per effetto degli ordini del Re, ma sibbene, e soltanto per la iniziativa ed accusa della Camera elettiva.

Noi non potremmo meglio rafforzare la tesi svolta sinora che richiamando all'attenzione della Corte le due ordinanze di Francia del 25 dicembre 1827, e 1 giugno 1828, laddove in sostanza è stabilito che non vi ha conflitto di attribuzioni, se non quando due Poteri contemporaneamente pretendono di conoscere del medesimo affare, e che al conflitto deve aprire sempre la strada una dichiarazione sulla declinatoria del Fôro emessa dal Potere giudiciario. Lo che ha fatto insegnare al signor Mangin, Della azione pubblica, §. 268, che al potere giudiciario è confidato di stabilire in ogni caso preliminarmente, se il giudicabile abbia privilegio, e se alla materia eccezionale appartengano gli Atti che gli sono rimproverati. Avendo lo stesso Potere giudiciario in questo rapporto come si esprime il Trattatista la piena fiducia del Legislatore: « ivi » Questo Articolo suppone necessariamente « un'intiera competenza per giudicare la qualità « degli incolpati che invocano la disposizione « dell'Art. 75 della Costituzione e per decidere « se hanno agito come impiegati del Governo nei « fatti che danno causa alla procedura. L'ordinanza si riporta su queste questioni alla prudenza ed imparzialità dei Tribunali. Possono « essi conservando agl'impiegati del Governo le « garanzie che la Legge accorda loro, restringerle nei limiti legali, perocchè questi limiti « sono stati dalla giurisprudenza frequentemente oltrepassati ».

E se il Potere giudiciario deve conoscere del privilegio e del carattere degli Atti, non può che al Tribunale ordinario appartenere la cognizione medesima.

Già dicemmo come, e perchè alla Corte Suprema nello stadio di Accusa la disputa sulla competenza non possa proporsi. Non ripeteremo frattanto gli argomenti già sviluppati, ma piuttosto ci sia lecito di addorre quelle speciali ragioni che offre il caso in esame onde riguardare la massima d'inevitabile applicazione nella contingenza.

La giurisdizione del Senato ai termini degli Art. 16 e 62 dello Statuto fondamentale non potrebbe essere riconosciuta che per le Leggi, e per gli Atti del Governo cui avesse prestata la firma il Guerrazzi Ministro responsabile.

Per tutti gli atti o fatti diversi, di cui egli fosse ritenuto autore o complice, la giurisdizione del Senato non potrebbe essere giammai reclamata, perchè essendo giurisdizione eccezionale non è dato lo estenderla oltre i confini che la legge espressamente determina.

Non è un privilegio che alla persona del Ministro sia conceduto la eccezionalità del Fôro; ma è una creazione suggerita dalla indole, e dalla natura precipua dei fatti, oltre i quali pertanto non sussiste e non si applica.

Per decidere perciò della competenza ed attribuirla al Senato occorrerebbe alla Corte Suprema di svolgere tutta intiera la istruzione già compilata, e scoverare gli atti per indole corrispondente alla competenza medesima, determinargli e qualificargli individualmente, e scindere in tal guisa fatti non già uniti per nesso di analogia, ma concatenati per intrinseca loro natura, e formanti nello insieme quell'ente giuridico, unico ed indissolubile che è subietto dell'Accusa.

Sente ognuno come tali operazioni contrastino coll'ufficio confidato alla Corte Suprema, e come ella sarebbe tradotta fuori del tutto del suo campo, e della sua missione.

Ma l'Avv. Guerrazzi ha dei correi o complici nel delitto che gli viene obiettato. E questi correi o complici almeno alcuni non sono mai stati Ministri, e per loro non può neppure immaginarsi una competenza eccezionale, o privilegiata.

Cosa dovrà farsi? Non ricorrono già i termini semplici della connessità dei delitti, rapporto ai quali pure procede il principio della medesima giurisdizione e della contemporanea discussione. Il caso presenta quella che i giuristi conoscono sotto il nome di continenza di causa, ed allora

più che un principio è l'assoluta necessità che reclama un solo Tribunale ed esige una sola discussione. Una cosa stessa non può esistere ad un tempo in due luoghi differenti. Lo che procede tanto più nella materia penale, e nei giudizi criminali, e tanto più ancora quando il legislatore ne ha fatto dipendere l'esito dalla convinzione morale. Dividete la procedura, fu detto in Francia *dagli accusatori nazionali nello squarcio delle loro arringhe riportato dalla circolare del ministro della giustizia che cita Merlin nel suo Repertorio alla parola connessità* « Dividete la procedura, « istituitela in diversi Tribunali, isolate gli accusati, ed il dibattimento non ha più interesse, « le incertezze si moltiplicano, i lumi s'indeboliscono, la verità si nasconde, e vi sfugge ». E tanto resulta deciso dalla Corte di Cassazione del mentovato paese nel suo Decreto del 30 maggio 1818.

Posta la necessità di una sola istruzione, di un solo Tribunale, e di una discussione medesima qual fòro sarà il competente? Quello di eccezione, o l'altro ordinario?

Si apre qui una dotta e vigorosa discussione fra gli Scrittori francesi, i quali secondo che riguardano con favore, o con odio il fòro privilegiato, accolgono una diversa opinione, e spigolando poi ciascuno nel corpo del loro Diritto penale una disposizione di Legge, che il respettivo assunto sostenga scendono infine in diversa Sentenza. Stanno per il fòro privilegiato *Barris*, *Merlin*, *Carnot*. Stanno per il fòro ordinario *Dalloz*, *Le Graverend*, e *Sellyer*.

Lungo sarebbe il referire gli argomenti che rispettivamente propongono per sostenere la propria particolare conclusione.

A noi ne sembra che un criterio logico, e le massime proclamate dal Diritto patrio debbano guidarci.

Il criterio logico che si presenta opportuno si è di distinguere la natura e la indole del delitto. Se il delitto è per se stesso eccezionale, la competenza eccezionale potrà provalere; se il delitto è ordinario e comune, la competenza ordinaria dovrà preferirsi. Se la competenza eccezionale offre più garanzia, si potrà essere tentati di prediligerla, al contrario prevarrà l'ordinaria.

In tal guisa per modo di discussione crederemmo doversi definire il problema. E poichè nel caso il delitto come lo ha qualificato la Camera delle Accuse è di perduellione, ed è delitto ordinario e comune, così la giurisdizione ordinaria e comune ci sembra preferibile. La perduellione non è delitto proprio del Ministro, sebbene il Ministro possa egli ancora tradire la Patria; ma è delitto che tutti possono dei pari i perversi cittadini concepire e consumare.

Nè il Tribunale eccezionale quale sarebbe nel caso proposto può offrire maggiori garanzie del Tribunale ordinario. Noi lasceremo parlare in questo rapporto *Sellyer*, § 2039. « La Corte dei « Pari per il difetto di qualunque regola obbli- « gatoria sia nella procedura, sia nell'applica- « zione della pena non può presentare le mede- « simo garanzie che il Tribunale ordinario. D'al- « tronde se questa Corte può essere considerata « come una giurisdizione di favore e di protezio- « ne per i Pari, per i Ministri, che ha sola il « diritto di giudicare, non ne segue che debba « essere considerata egualmente per dei sem- « plici particolari. In effetto questa Corte per la « sua composizione medesima è naturalmente « portata a salvare dagli attacchi ingiusti i suoi « proprii membri, ed i Ministri, ma sebbene « severa la sua imparzialità, e molti i suoi lumi, « alcuna ragione non vi ha per confidare, che « porti lo stesso grado di sollecitudine per gli « accusati ordinarii, e per i semplici partico- « lari ».

Neppure dunque per il riflesso delle maggiori garanzie si può essere tentati a dar preferenza alla pretesa giurisdizione del Senato.

Ed a tal preferenza resistono altronde invincibilmente le massime del nostro patrio Diritto.

In Toscana finora non avemmo, la Dio mercè, altro Tribunale eccezionale che il Tribunale militare.

I tre privilegj del fôro che il Diritto Romano al tempo degli Imperatori riconosceva come si ricava dalla *Legge* 29, *cod. de pactis* « propter « cingulum militiae suae, vel dignitatis, vel sa- « cerdotii praerogativam », furono in Toscana almeno per la materia penale ridotti ad uno soltanto a quello cioè derivante dalla milizia.

E questo ancora fu limitato quanto era possibile, mentre la Legge del 19 giugno 1819 all'Art. 24 prescrisse che quando i militari si fossero resi debitori di delitto insieme coi paesani il fôro ordinario, e non il fôro privilegiato avrebbe conosciuto dell'accusa.

Il quale principio come normale, e direttivo non può non essere esteso a tutte le materie, e quindi è forza per questa legge ritenere noi in Toscana, che ogni fôro eccezionale è incompetente tuttavolta che uno stesso delitto sia stato insieme commesso dal privilegiato, e non privilegiato cittadino.

L'argomento è legittimo, e procede del pari con quelli addotti da tutti gli scrittori nella materia.

Uopo è rintracciare per il loro insegnamento qual principio in genere la legislazione professi e se intenda che il privilegio soffoghi la regola, o la regola piuttosto al privilegio prevalga. E se tu vedi, che in un caso il privilegio è stato posposto ritieni, che pel tuo legislatore la regola signoreggia e predomina.

E ciò la ragione assiste, e conferma. L'autorità ordinaria non ha confini. Essa è informata da principj generali. Contempla non l'individuo ma la nazione. Difende la società. Tutela la massa. Provvede al bisogno di tutti. Induce le garanzie buone, ed efficaci per tutti. È imparziale appunto perchè non è fatta per un ceto e molto meno per una persona, ma per il popolo intiero.

Ma non andiamo oltre e non esaurismo del tutto un merito che frattanto non ci appartiene. Non ho inteso, e protesto, di pregiudicare il merito stesso. Posso avere errato. Mi riserbo a riflettervi.

Il Secondo motivo di reclamo, che l'Avvocato Guerrazzi deduce è la nullità di tutti gli Atti, e di tutta la procedura atteso il suo carattere di Deputato al Consiglio Generale.

Ho già detto e dimostrato nelle considerazioni generali, che la Corte Suprema non è autorizzata ad esaminare nello stadio attuale di Accusa le nullità supposte incorse nella procedura anteriore al Decreto della Camera delle Accuse. E ciò attualmente ripeto e su ciò insisto in specie per la particolare circostanza, che tutto anche ammesso a favore del ricorrente Guerrazzi resterebbe sempre la questione del flagrante delitto, questione tutta di fatto, e fuori in conseguenza delle attribuzioni della Corte regolatrice, e questione che la Camera delle Accuse ha inclinato a risolvere in senso affermativo come resulta dal §. 47 del relativo Decreto.

In ultimo l'Avvocato Guerrazzi ha dichiarato di profittare dei motivi di ricorso proposti dal comprevenuti. E passando ad occuparci appunto dei medesimi ci avverrà di avere compinto intieramente l'ufficio.

§. 2.

Esame dei Motivi del ricorso proposti dal Dottor Leonardo Romanelli.

Dopo di avere il ricorrente Romanelli rimproverato alla Camera delle Accuse la inverosimiglianza di alcuni concetti; la non ammessa udizione di alcuni testimoni; il trascurato esame, e discarico di alcuni documenti; il falso supposto intorno alla continuazione in lui fino al 12 aprile 1849, dell'uffizio di Ministro del Governo Provvisorio; e la non dichiarata nullità del suo arresto primitivo per cagione indipendente da quella dell'attual procedura:

Stabilisce che l'Amnistia conceduta dal Decreto del 21 novembre 1849, lo cuopre da ogni addebito che gli si faccia per azioni diverse da quelle inerenti al suo carattere di Ministro. E sostiene che non potè essere per le medesime azioni non più delittuose inviato al giudizio.

Inoltre soggiunge che alle altre azioni da lui procedenti come Ministro ed a lui obiettate, resiste a dar carattere di delitto, la circostanza, che si referiscono ad un'epoca in cui il Governo Monarchico Costituzionale era distrutto, ed il Principe era stato soverchiato ed espulso, e non vi è allora criminosità operando nel senso, e per gl'incarichi ricevuti dal Governo costituito, escluso, come afferma, che egli cospirasse in antecedente ed esclusa ogni solidarietà per difetto di precedente concerto.

Senza occuparci di quello che il ricorso rileva intorno le denegate ampliazioni di prova, le supposte reticenze, le inverisimiglianze, e gli obiettati falsi supposti, e la nullità del primo arresto, poichè del certo non possono formare subietto di discussione, come anche lo stesso ricorso concorda, avanti la Corte, almeno nello stadio attuale di Accusa; per apprezzare il merito dei veri mezzi dello interposto reclamo, ci sembra opportuno di richiamare anzi tutto i termini speciali dello addebito.

Il Romanelli in specie è stato ritenuto debitore di avere concorso come Ministro di Grazia e Giustizia alla emanazione delle leggi Statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, di avere portata ad esecuzione la seconda di dette leggi con lo andare Commissario Straordinario di Governo, ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento Aretino, e di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti ostili alla Monarchia con pubbliche declamazioni.

Il ricorso sostiene, che questo ultimo addebito non ha elementi di prova, e che in ogni ipotesi è coperto dall'Amnistia del 21 novembre 1849. Quanto agli altri due addebiti il ricorso sostiene, che non costituiscono delitto per la massima, che soverchiato ed espulso il Principe, e distrutta la forma di Governo esistente, chi presta lo ufficio suo al Governo sopravvenuto non commette delitto.

Esaminiamo il pregio di tali deduzioni oggi, e di fronte al giudizio in cui siamo, e di fronte al Tribunale avanti cui sono proposte.

Abbiamo di sopra dimostrato che l'eccezioni perentorie dell'azione pubblica stata intentata, non possono essere risolute dalla Corte Suprema nello stadio di Accusa, ma deve risolverle il Giudice ordinario dall'azione o del merito, per esser riproposte allo esame della Corte dopo la definitiva Sentenza. Tanto si deduce dai principj, e tanto trovasi confermato dalla concorde Giurisprudenza siccome anco resolta da una nuova Autorità che ci offre la Decisione della Corte di Cassazione di Napoli del 29 agosto 1817, *Supplemento alla collezione delle leggi, parte Criminale, Vol. 1, N. 121.* « Attesochè la stessa gran Corte « Speciale deve essere quella, che come Giudice « dell'azione deve decidere sulla eccezione di « Amnistia conformemente alle leggi veglianti ».

Dunque non esime il ricorrente Romanelli dal sottostare al pubblico giudizio, la eccezione dell'Amnistia, che egli ha proposto per il capo di Accusa delle pubbliche declamazioni ostili alla Monarchia.

Noi non diremo, nè la Corte Suprema può dire oggi se l'Amnistia al Romanelli per quel capo di Accusa deva giudicarsi applicabile. Noi non diremo cosa valgano gli argomenti che la Camera delle Accuse ha proposti per escluderne l'applicazione. Neppure diremo degli altri che sono stati avanzati in contrario. Diremo con gli scrittori, che l'Amnistia non denatura il fatto; che il fatto ritiene non ostante l'Amnistia la indole sua primitiva. Che sono fatti delittuosi le pubbliche declamazioni ostili contro la forma del Governo, che al paese appartiene, e tanto deve bastare, e basta perchè il giudizio abbia a progredire, nè possa arrestarlo la Corte Suprema con un suo Decreto nelle attuali condizioni della Procedura.

Ci piace però andare più oltre, e richiamiamo la Corte a riflettere che quando ella pure potesse assumere oggi l'esame dell'applicazione dell'Amnistia, e quando credesse inoltre l'Amnistia applicabile al Romanelli per le obiettategli pubbliche declamazioni ostili al Regime Monarchico Costituzionale, tuttavia non potrebbe questo capo di Accusa essere separato e disgiunto

dagli altri, me dovrebbe, se pure gli eltri non cadessero del pari, essere assunto il pubblico giudizio su tutta intera la materia proposta dagli Atti preparatorii onde non scindere la continenza della Causa. « Nulli prorsus audientia prae« beatur qui causae continentiam dividet. Cest « il Testo nella *L. 10. Cod. de Judiciis* ».

E di vero per apprezzare la moralità degli altri fatti corrispondenti agli altri capi di Accusa, le pubbliche ostili declamazioni sono influentissime, perocchè possono somministrare il criterio del fine propostosi dallo accusato con la sua condotta in quel tempo, e possono essere importante elemento di convinzione per il Tribunale destinato a giudicare della sua sorte.

E perchè dunque non ha frattanto competenza la Corte Suprema per risolvere la questione dell' applicazione dell' Amnistia, e perchè emettendo il suo voto pregiudicherebbe sostanzialmente alla Causa, e ne dividerebbe la continenza, non possono le obiettete pubbliche ostili declamazioni essere sottratte al disputabile dell'ordinario giudizio.

Nè a quel disputabile possono e tanto meno essere sottratti gli altri due capi di Accusa consistenti nella firma apposta dallo accusato come Ministro alle due leggi statarie, e nella esecuzione personalmente data come Commissario straordinario del Governo del Compartimento Aretino alla seconda delle leggi medesime.

Il fondamento del ricorso in proposito si è; che espulso il Principe e distrutto il Governo Monarchico Costituzionale, potè l'accusato senza macchiarsi di delitto assumere carattere di Ministro del Governo Provvisorio, e concorrere alla pubblicazione delle leggi staterie, ceme prestarsi personalmente alla di loro esecuzione.

Il riflesso giuridico da cui è tratto quel fondamento si è, che tolto al Principe il possesso e l'esercizio attuale del potere, non può in goisa alcuna commettersi delitto di perduellione assumendo anche il servizio del Governo sopravvenuto, e cooperando se si vuole agli atti contrarj allo interesse del Governo rovesciato.

Riserbandoci a dir fra poco alcune parole intorno questa teoria, spintivi dal desiderio se non altro di escludere, che l'animo nostro frattanto vi assenta, sosteniamo che nell'attuale stadio del Giudizio la Corte Suprema non può occuparsi dello esame e della risoluzione della stessa teoria.

Abbiamo di sopra discusso quale sia la vera intelligenza da darsi all'Art. 238 della legge del 2 agosto 1838, e quali sieno i confini del disputabile nel ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse.

Torniamo in proposito a dichiarare che non può nè deve altro vedersi a senso nostro se l'azione penale potè essere promossa, se vi fu subietto per istaurare il giudizio, se vi fu materia per provocare la giurisdizione, che in genere spetta all'ordine dei Tribunali Criminali.

E se così è, come noi teniamo con tutta fermezza, e speriamo di avere dimostrato, la Corte Suprema non può oggi discutere l'accennata teoria nè prestarsi alla sua risoluzione.

Non vi sarà chi neghi che l'accettazione dello impiego conferito dal Governo rivoluzionario; che l'adesione, e la cooperazione ai suoi atti; che la mano e l'opera prestata alla esecuzione dei medesimi, presenti estrinsecamente almeno i caratteri di una deviazione colpevole dalla condotta legale, e di una contradizione criminosa ai doveri incombenti al cittadino di fronte al Governo legittimo stato distrutto. Per questo è evidente che l'azione penale fu legittimamente promossa, ed il giudizio potè essere istaurato.

Di fronte all'azione, e nel giudizio, ben potranno gli elementi intrinseci del disputabile essere discussi, e potrà la teoria essere difesa, come potrà anco riuscire al trionfo; ma frattanto l'azione devrà riconoscersi opportunamente proposta ed il giudizio rettamente istaurato.

La teoria potrà avere tale pregio da riunire il suffragio dei molti, l'adesione del maggior numero, ma non per questo potrà pretendersi che sia sì fattamente chiara, intuitiva, indeclinabile, da escludere una contradizione qualunque, non

repugnante alla coscienza, ed una contradizione comunque fondata sui principii della scienza.

E ciò basta onde non sia sottratta al giudice del merito, a quello cui è domandato il rispondere all'azione proposta.

Ci si dica di grazia qual corpo giudicante diverso dall'ordine dei Magistrati Criminali potrebbe essere adito onde comporre il dissidio, che pur sorge, e non può impedirsi, dacchè non tutti, e sieno i meno istroiti ed i meno veggenti, si adattano alle massime che il ricorso propone?

E se i Giudici criminali soltanto quel dissidio possono comporre, l'aziona avanti di loro doveva istaurarsi ed il Giudizio assumersi avanti i medesimi.

E questo giudizio non può troncare oggi la Corte di Cassazione. Essa, se lo facesse, usurperebbe solla competenza dei Tribunali ordinarii, e preoccuperebbe la sua futura giurisdiziono.

Inoltre non è così semplice ed astratta la teoria da escludere del tutto ogni indagine di fatto, ed ogni investigazione di volontà, e di moralità. Ed invero il difensore del ricorrente ha dovuto alla teoria fare procedere la dichiarazione, che il prevenuto non cospirò, nè cooperò alla distruzione del Governo legittimo. Se corrisponda la dichiarazione medesima a quanto resulta dal Decreto della Camera delle Accuse, noi non vogliamo nè dobbiamo affermare, o negare; ma è certo altronde che il Decreto della stessa Camera delle Accuse non può ritenersi di regola come quello che abbia completamente, positivamente, ed irretrattabilmente posto lo intiero fatto della causa.

Ed a che dunque la Corte Suprema occuparsi di decidere la teoria quando una posizione di fatto diversa, che pure può sorgere, e la legge lo ammette, è in grado di farne resultare l'assoluta inapplicabilità?

Queile ostili declamazioni contro il Governo Monarchico Costituzionale, che al prevenuto sono obiettate, ben possono dare carattere agli atti suoi successivi, per cui egli resulti in concerto con gli autori principali della rivoluzione, sicchè abbia ad apparire correo con loro di quanto venne operato, e la solidarietà, che il ricorso esclude e che ha bisogno di escludere, può esigere la giustizia che sia ritenuta.

Il fine a cui furono dirette le Leggi statarie, ed il modo con cui la seconda fu portata ad esecuzione, l'animo che dette leggi informò; come sorsero, cosa disse, cosa fece il prevenuto intorno alle medesime, sono del certo altrettante quistioni di fatto, che il successivo giudizio deva illuminare e determinare.

È impossibile in conseguenza che la Corte Suprema oggi risponda sul gius, se por non deve col peso dell'autorità sacrificare la giustizia:

Ma è tempo di dire le promesse parole sulla teoria che invoca il ricorso.

Un Governo è vinto da una fazione ed è rovesciato da una rivoluzione. Il Principe è stato espulso, e gli ordini del Governo sono stati distrutti.

Qual è la condizione dei cittadini, quali sono i loro doveri di fronte al Governo decaduto, e di fronte al Governo che gli si è sostituito?

I rapporti che già esistevano fra il Principe ed i cittadini, per la rivoluzione non sono stati distrutti, mentre la violenza non può mai distruggere una condizione civile.

I medesimi rapporti però nelle loro conseguenze hanno subito modificazione, e la misura della modificazione ha dovuto corrispondere alle necessità indotte dalla rivoluzione.

Se non fusse così ogni insurrezione momentanea anco, e parziale distruggerebbe ogni vincolo, e renderebbe ogni resistenza perfino, ed ogni tentativo di ritornare allo stato legittimo, oltrechè maggiormente pericoloso e difficile, illegale e riprovato.

È una necessità indotta dalla rivoluzione, che distrutto l'esistente Governo pur vi abbia un Governo, poichè la società ha il diritto di vivere, e non può essere astretta a precipitare negli orrori dell'anarchia. È una necessità che i cittadini soffrano quanto impone loro il Governo rivoluzionario, perocchè i sacrifizii ed i martirii non possono esigersi.

Entro i confini di tali necessità pur troppo ineluttabili, la scienza ha trovato il limite cui può estendersi la modificazione dei doveri, che per sempre perseverano nei cittadini verso il caduto Governo, e la scienza medesima poichè cammina sempre in armonia coi principii, e rifugge da riconoscere la violenza produttiva di legalità, si è mossa dal presumere che lo stesso Governo decaduto, renunzii ai proprii diritti nella misura delle necessità che ricorrono, e conceda ai cittadini di entrare in rapporto col Governo rivoluzionario.

Non però indistintamente, non però spontaneamente, non però al fine di consolidare il Governo medesimo. Può assumersi senza timore di rimprovero l'ufficio, che è strettamente necessario alla esistenza della civile società, e può assumersi l'ufficio il quale coattivamente sia delegato. Tuttavia peraltro nello esercizio dello stesso ufficio, non deve dimenticarsi la condizione sotto la quale il gius lo tollera; e quindi conviene contenersi per modo da non eccedere i limiti, ed i bisogni della esistenza sociale se fu assunto di operare, ond'ella si conservasse, o della coazione, o della violenza se per sottrarsi al danno fu preso ad agire.

Questi principii esponendo noi non entriamo nella ipotesi tanto diversa di un nuovo Governo il quale costituitosi, abbia potuto lungamente esistere, e tutte riunire concordi intorno a sè le forze morali, e materiali dello Stato. Non abbiamo bisogno di dire che allora subentrano altri elementi, ed insorge una presunzione di abbandono, la quale può anco legittimare quanto venga operato. Non si deve, scrisse il gran pubblicista *Chateaubriand*, essere curiosi della origine dei poteri. Conviene rispettarli se pur non si desidera che la società cada in mano dei faziosi, e non si vuole aprire la successione dei tiranni.

Il principio, che cessato per la violenza sia dello usurpatore sia della fazione l'esercizio della autorità, e cessato il possesso del Potere tutti i vincoli fra il legittimo Governo che fu, ed i cittadini sono troncati, è un principio nella sua generalità falso ed assurdo. Lo è perchè tutto ripone nel fatto, e tutto desume dal fatto, e proclama che fra popolo e Governo, fra Popolo e Principe non vi ha rapporto di obbligazione, nè vi ha fermo diritto, e corrispondente positivo dovere.

È falso, ed assurdo perchè dà alla violenza attitudine di distruggere ciò che strinse il consenso, e di creare quanto al consenso fu ripugnante.

È falso ed assurdo perchè confonde il possesso dell'Autorità col diritto di possederla: confonde il gius di comandare con la forza che dà efficacia al comando: confonde il potere di fatto al quale conviene che si rassegni la società per esistere, col potere di diritto e politico creato, e riconosciuto dalla ragione di stato.

Or con tali criterii dovendo per quanto ci sembra determinarsi la teoria della causa vede bene la Corte Suprema, ove sarebbe trascinata se della teoria medesima volesse oggi assumere l'esame.

Il Romanelli accettando l'impiego di Ministro fece cosa, che fosse inevitabile per sottrarre la società dalla morte di cui la irrompente anarchia la minacciasse?

Fece cosa, che fosse strettamente necessaria, onde non si sciogliesse ogni freno, e questo classico paese non desse l'esempio della licenza selvaggia?

Fu costretto dalla violenza ad assumere l'ufficio, o lo sedusse la malnata passione del potere?

Qual parte prese alla pubblicazione delle Leggi Statarie? Cosa impose queste leggi? A quale scopo furono dirette? Si volle o no con le medesime tentare di sorreggere comunque, quello edifizio che le convenzioni, le tradizioni, e gli affetti del Popolo, rendevano affatto impossibile?

Come si prestò alla esecuzione delle leggi medesime? Qual fu il fine che si propose? Quali furono i mezzi che adoperò?

Tutte queste ricerche sono inevitabili, per giudicare se il Romanelli commettesse delitto. In astratto ed in antecedenza è impossibile rispondere sulla di lui imputabilità.

E quando è così la Corte Suprema di Cassazione che non può mai nè assolvere nè condannare il Romanelli, ma deve curare che la legge sia bene intesa, e sia bene applicata, alle indicate ricerche non può prestarsi.

Se lo facesse s'impegnerebbe a formulare un trattato di diritto pubblico, ed il fôro sarebbe cangiato nell'orto del filosofo.

I Tribunali sono destinati ad applicare il gius, non già ad ammaestrare nel gius.

La Corte Regia giudice ordinaria con la presenza dello imputato, nel pieno svolgimento degli elementi di convinzione, e nello attrito solenne dell'accusa, e della difesa, stabilirà quali sieno i termini del fatto da ritenersi, ed applicando i principii, e le regole concluderà amministrando piena giustizia.

Allora sì, e dopo la sentenza della Corte Regia, la Corte Suprema potrà essa esaminare se la legge sia stata offesa, se i principii sieno stati rispettati, e se la ipotesi del fatto non più dubbiosa abbia potuto trarre allo conseguenze giuridiche che sono state abbracciate.

§ 3.

Esame dei Motivi del Ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Dami (1).

Incompletezza negli Atti processali, rifiuto per parte della Camera delle Accuse di supplire ai medesimi, e conseguente nullità del Decreto di Accusa, e competenza della Corte Suprema a pronunziare anche attualmente sulla medesima nullità, è quanto in sostanza deduce il ricorrente a fondamento dello interposto ricorso.

Nelle considerazioni generali noi abbiamo cumulati riflessi ed autorità per giustificare, che nello stadio dell'Accusa la Corte Suprema non può conoscere delle irregolarità incorse nell'anteriore procedura, se pure per la prima volta non sono dedotte avanti di lei, e non sono tali da preparare un conflitto di giurisdizione, o da rendere evidentemente nullo quanto ancora fosse operato nella permanente esistenza delle medesime.

Le quali condizioni a parere nostro non si verificano in quello che deduce il ricorrente.

Ciò che egli oggi rileva fu da lui dedotto avanti la Camera delle Accuse, e la Camera rispose alla deduzione.

Ciò che rileva non può mai produrre un conflitto. poichè la Camera Criminale decidente della Corte Regia è autorizzata ai termini dell'Art. 404 ad ordinare, che sieno assunte dal Magistrato istruttore ulteriori verificazioni nello interesse della difesa, e non è esposta per conseguenza la Corte Regia medesima a riconoscere nullità e recusarsi per esse ad assumere il pubblico dibattimento.

Quanto rileva non colpisce gli Atti per modo da rendergli irriti ed inefficaci del tutto, sicchè abbiano a rinnovarsi con sistema più regolare e più coerente alla Legge, ma solo fa loro rimprovero d'incompletezza e di difetto, da ammettere sempre supplemento e perfezione.

Nè è fondato il riflesso, che dallo arbitrio della Corte Regia in questi termini va a dipendere del tutto il conseguimento del mezzo, onde provvedere allo intero sviluppo della difesa.

Già prima di tutto, quando di arbitrio si parla, se ne parla di fronte alla coscienza ed alla saviez-

(1) Non si vorrà farci debito di essere infedeli al programma che ci siamo proposti di limitare cioè la pubblicazione di questa celebre Causa, a quanto riferisce solo ai due principali accusati Guerrazzi e Romanelli, se, qui come altrove, abbiamo sentito il bisogno di rispettare l'integrità degli atti o documenti riprodotti, accettandone la ristampa anco nelle parti concernenti gli altri giudicabili. Scinderne il contesto, e presentarli a brani, avrebbe potuto nuocere all'unità del lor costrutto; ed in ogni modo sarebbe stata opera incompetente per noi; la quale ci avrebbe meritato più presto il rimprovero di servilità soverchia, che d'infedeltà ai limiti prefissi. Questa avvertenza, se pur necessaria, la si doveva anco altrove da noi. Confidiamo peraltro nella indulgente bontà dei Lettori che dovranno supplire alla non avvisata omissione.

(Gli Editori.)

za dei Giudici. Per lo che non è un arbitrio sfrenato nè è un arbitrio irragionevole.

Inoltre quando la sorte dello imputato è abbandonata, per una legge ormai resa comune al mondo intero, alla intima convinzione dei Giudicanti, di cui a Dio solamente rendono conto e sono responsabili, per effetto inevitabile di coerenza anche l'ammissione delle prove deve essere abbandonata alla stessa intima convinzione.

Fu proscritto il criterio legale, ed il processo inquisitorio fu abbandonato. Quanto prima del Pubblico Dibattimento raccogliesi, è norma per dirigere il dibattimento medesimo, ma non è già base ed elemento del giudizio da proferirsi. Tutto si ottiene, e si riunisce nel gran dramma giudiciario alla presenza del prevenuto, ed alla presenza del pubblico, di questo censore tanto giusto, quanto inesorabile dei Magistrati.

Se non che in ogni modo, ed in ogni ipotesi, siccome non si potrebbe mai sostenere, che tutto quello, che il prevenuto ha chiesto, dovesse essergli conceduto, a detrimento della legge di opportunità, a detrimento della celerità, che nello interesse pubblico devono avere i Giudizii; ed a detrimento della stessa giustizia per gl' infiniti tentativi, che si adoprerebbero ad escludere la retta sua amministrazione, è evidente, che la disputa tutta rientra nel campo del fatto, in cui non può, nè deve discendere giammai la Corte Suprema.

Omessa una forma sostanziale, omesso un atto imposto in ogni caso e di fronte a qualsivoglia resultanza, può intendersi che la Corte Suprema pronunzii le nullità, ed ordini il rinnovamento di quello che in onta alla volontà del legislatore venne operato. Non si occupa allora, ed in questi termini la stessa Corte di rintracciare il grado cui è giunta la prova, nè ricerca quanti bisogni nello interesse o dell' Accusa o della Difesa presenti la procedura. Non entra nello esame del fatto, e delle sue giustificazioni. Rimarca un difetto materiale innegabile ed evidente, e lo ripara. Ma ben altro sarebbe se dovesse conoscere della regolarità della tela giudiciaria nel rapporto delle ricerche, se dovesse pronunziare sulla di lei perfezione. Tutti gli Atti entrerebbero nel suo esame, e la tesi del fatto dipenderebbe dal suo giudizio. Sicchè evidente di fronte ai proposti mezzi di cassazione è la inammissibilità del presentato ricorso.

§. 4.

Esame dei Motivi del ricorso proposti dallo Accusato Enrico Valtancoli da Montazio.

La incolpazione portata a carico del Valtancoli dal Decreto della Camera delle Accuse ella è di aver provocata la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell' ordine Monarchico costituzionale della Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel gennajo, e febbrajo 1849.

Ricorrendo il Valtancoli deduce, che non potevano i detti suoi scritti qualificarsi provocatorii della ribellione, e che quindi ai termini dello Art. 20 della legge del 17 maggio 1848, non poteva egli essere implicato come complice nella procedura di Perduellione. Ed in ogni caso l' addebito, o non è più proponibile per l' incorsa prescrizione, o fu condonato dal Decreto d'Amnistia del 21 novembre 1849.

La Corte Regia, Camera delle Accuse, pronunziò su questi mezzi di difesa, e li dichiarò tutti del pari insussistenti.

In tal guisa la medesima Corte cui non era dato di proferire una definitiva sentenza pronunziò una sentenza interlocutoria, per farsi strada a quello invio al pubblico Giudizio, che reputò reclamato dalla giustizia.

Trovano dunque piena applicazione nel caso le massime esposte nelle considerazioni generali da noi premesse, e per le quali crediamo di avere dimostrato, che le pronunzie interlocutorie della Camera delle Accuse allora solo possono essere deferite in Cassazione nello stadio di Accusa, quando impediscono ogni ulteriore progresso della lite, ed equivalgono in effetto alla definitiva sentenza.

Invano pertanto il ricorrente provoca la Corte Suprema ad occuparsi di un disputabile, che oggi almeno è fuori dolle sue competenze.

Nè si creda che le eccezioni proposte offrano poi un subietto tutto astratto, e di mero diritto da far risolvere in circolo vizioso quanto è proposto da noi.

Gli scritti obiettati al Vallancoli per essere ricondotti, come ha fatto la Camera delle Accuse, sotto la influenza dell'Art. 20 della L. del 17 maggio 1848, devono esser giudicati, e considerati provocatorii ed istigatorii del delitto di Perduellione, e deve questo delitto giudicarsi essere stato non solo attentato, ma pure consumato, e ne devono esistere gli autori principali, cui si aggiunga lo scrittore per ragione di complicità.

Ricerche e giudizj di questa natura sono tutti di fatto, e vogliono essere in antecedente esauriti onde somministrino la base alla discussione del diritto.

Per discutere sulla prescrizione conviene avere prima determinato se il delitto che al Vallancoli si obietta è un delitto mero di stampa o è una cooperazione efficace ad un delitto diverso previsto dal gius penale comune. A tale effetto la intenzione dell'agente, le circostanze che accompagnarono l'azione, ed il nesso di tanti fatti che succederono è mestieri di ricercare, e determinare.

Per decidere sulla pretesa competenza del benefizio dello indulto e dell'Amnistia, si richiede d'includere o escludere la complicità del Vallancoli nel delitto di Perduellione, ed è pur questa questione di fatto da non risolvere che con l'apprezzazione del fatto.

Quindi con tutto lo elevato disputabile il Vallancoli non offre subietto che rientri oggi almeno nelle attribuzioni della Corte Suprema.

§. 5.

Esame dei Motivi di ricorso proposti dallo Accusato Antonio Petracchi.

Il ricorrente Antonio Petracchi, che il Decreto della Camera delle Accuse sottopone alla incolpazione di Perduellione per avere io specie comandata la spedizione diretta alla Isola dell'Elba nello scopo da lui conosciuto, dice la Corte, di cacciarne il Principe, rileva di non avere fatto che prestarsi allo adempimento degli ordini trasmessigli dal Governo Provvisorio, e confermatigli dal Governatore di Livorno, e non aver perciò commesso delitto; che se lo avesse non ostante commesso dovrebbe essere decisa la di lui sorte da quel Tribunale eccezionale cioè dal Senato, cui reclama di esser tradotto l'Avvocato Guerrazzi rappresentante del detto Governo Provvisorio.

Non può la Corte Suprema accogliere il primo fondamento del ricorso, sì perchè la scienza dello scopo della spedizione, che la Camera delle Accuse ritiene nel ricorrente Petracchi, è tale elemento di fatto di cui somma è l'influenza nel giudizio di colpabilità del prevenuto, e questo elemento di fatto non è di presente appurato, e posto dalla Camera delle Accuse deve essere nuovamente discusso, e determinato dal Tribunale del merito. Sì perchè quando pure quello elemento della scienza dello scopo della spedizione mancasse, non sarebbe per questo ogni imputabilità del Petracchi remossa a forma dei principj di diritto che abbiamo superiormente accennati, dovendo decidersi come, e perchè il Petracchi Toscano, e legato col Principe, e col Governo caduto, si ponesse sotto gli ordini del Governo Provvisorio: a quale resultato quegli ordini mirassero: in qual modo, e con quale intenzione egli gli avesse eseguiti: sì perchè la disputa se il subalterno si discarichi da ogni imputabilità allegando e provando gli ordini ricevuti dal suo superiore, è una disputa, che astrattamente non può esser decisa, ma va piuttosto intieramente subordinata alla influenza delle particolari circostanze, secondo che insegnano *Rossi*, *T.* 2, *lib.* 2, *cap.* 13; *Chauveaux et Hélie*, *T.* 2; *Dalloz*, *Sez.* 1, *Art. Funzionarii pubblici*; *Sellier*, *Cap.* 1, *N.* 125. Ed è una disputa tutta riserbata ai Giudici del merito, nè possono neanco assumerla le Camere di Consiglio dei Tribunali, e le Camere

delle Accuse, come riconobbe la Corte di Cassazione di Francia nei suoi *Decreti del 27 marzo* 1817, *e 30 aprile* 1829, *riferiti da Sellier*, §. 128, e 277.

E neanco il secondo fondamento del ricorso può accogliere la Corte Suprema, poichè non è vero che i complici del delitto commesso da chi può avere un fôro privilegiato sieno tratti al fôro medesimo, ma è vero al contrario che data la esistenza dei complici cessa per tutti il privilegio.

§. 6.

Esame dei Motivi di ricorso proposti dagli Accusati Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi.

I due prevenuti Pantanelli e Capecchi con identità di concetto pretendono di sottrarsi all'Accusa di Perduellione, in quanto sostengono, che ogni loro reato fosse rimesso dal Decreto di Amnistia del 21 novembre 1849.

Abbiamo già dimostrato che la Corte Suprema non può occuparsi in questo momento della competenza del detto benefizio, e torniamo a ripeterlo di fronte al Pantanelli per il doppio motivo che il Decreto della Camera delle Accuse rigetta quella sua pretensione e l'Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 impedisce, che venga frattanto reclamato per via di ricorso dalla pronunzia intervenuta: e che dell'applicazione dell'Amnistia non può essere discusso senza avere determinata la colpabilità in genere, ed in specie del prevenuto, lo che rientra per necessità nelle competenze del Tribunale del merito. Torniamo a ripeterlo anche di fronte al Capecchi per la stessa ragione, che l'Amnistia è una eccezione sulla quale deve rispondere il giudice dell'azione come ha sempre ritenuto la giurisprudenza di tutti i paesi.

Ma meglio, e più direttamente ancora si esclude la opportunità di discutere oggi la questione dell'Amnistia dacchè i ricorrenti la invocano sul fondamento, che se essi furono per impugnata ipotesi complici della perduellione, non furono però i capi del movimento, non usurparono essi il potere, o non impugnarono più arditi la bandiera della fazione.

Ma come mai la Corte Suprema potrebbe oggi dichiarare il grado della loro imputazione, come riconoscere la precisa e speciale entità dei loro carichi?

Anche questo conferma, che non è possibile accogliere il loro ricorso.

Le regole di diritto speciali alla competenza di questa Corte suprema abbiamo principalmente inteso a propugnare, e difendere.

Tanto era nel nostro dovere. Avanti di voi, o Signori, l'individuo affatto sparisce. Voi non siete nè i tutori, nè i vindici dello interesse privato. Voi siete i conservatori della Legge, ed il baluardo inespugnabile del diritto della nazione.

Se ovunque, ed in ogni Tribunale le passioni, le prevenzioni, le tendenze, e le ostilità non devono mai penetrare, voi avete il prezioso privilegio, che non è loro possibile neppure di tentare l'animo vostro, privilegio che a noi pure che siamo associati ad una opera comune, la Dio mercè, è conceduto.

Quindi siamo convinti di avere senza ira, e senza favore compiuto l'ufficio nostro.

In ordine al quale vi dimandiamo di dichiarare inammissibili nello stato degli atti i ricorsi presentati dall'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, dall'Avv. Giuseppe Dami, da Enrico Valtancoli da Montazio, da Antonio Pantanelli, e da Bartolommeo Capecchi, ed inammissibili e *quatenus* meritevoli di rigetto i ricorsi interposti dal Dott. Leonardo Romanelli, e da Antonio Petracchi.

Donato Samminiatelli.

PARTE ORALE DELLA REQUISITORIA DEL MINISTERO PUBBLICO

IN RISPOSTA ALLE ORAZIONI DEI DIFENSORI



Ho compito, o Signori, la lettura del lavoro già preparato. Ora mi corre l'obbligo di assumere la risposta alle dotte discussioni degli abilissimi difensori dei ricorrenti; e ciò farò, come già dissi, quanto meglio mi avverrà di potere. Per altro prego la Corte ad accordarmi un momento onde mi ritiri, e prenda un qualche riposo.

Siccome è nostro dovere e siccome abbiamo già indicato di voler fare, assumiamo a rispondere alle discussioni dei giorni passati.

Incominciamo a rispondere alla discussione dell'oratore erudito, dotto, zelante, moderato e contegnoso in modo esemplare, il quale parlò il primo a favore del ricorso interposto dall'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi. Seguitare lo stesso oratore in tutte le vie che percorse nel campo della scienza del diritto costituzionale e nel campo della procedura criminale, in specie sul subietto della competenza, arduo assunto ci sembra essere per noi, tanto più dacchè con quanta ansietà aspettavamo la dotta Memoria ci avvenne di averla soltanto nel periodo delle passate udienze, e quindi appena di volo la potemmo percorrere.

Tre sono le diverse specie di conflitto che la nostra legge ossia la riforma del 1838 conosce. Io non accetto il rimprovero che alla Legge si fece d'incompletezza e neppure accetto l'altro rimprovero che alla stessa legge fu dato d'inesattezza. La legge nostra conosce il conflitto delle giurisdizioni. Conosce il conflitto delle attribuzioni. Conosce il conflitto dei giudicati. Dispone in diverse distinte sedi la legge del 9 novembre 1838 su questi tre diversi conflitti. A me sembra che nella causa abbia più propriamente a discutersi del conflitto delle attribuzioni. Trattasi di vedere se una giurisdizione eminente, tutta eccezionale, tutta creata per singolarità di casi, meriti di essere preferita alla giurisdizione ordinaria, alla giurisdizione comune, universale. Tutti e due i Tribunali che si pretendono in conflitto, il Senato cioè e la Corte Regia, applicano è vero le leggi, e possono nel concetto delle leggi irrogare delle pene. Ma il Senato non ha un Codice penale cui abbia a ricorrere per desumere le stesse pene. Il Senato non ha neanco una legge di procedura che determini le norme del suo muoversi nel circolo del giudizio. Il Senato nulla desume dal Potere esecutivo; stacca invece dallo Statuto fundamentale esclusivamente la sua esistenza. È un potere di per sè stante; ed avvi chi ha detto perfino che tutto può far dipendere dalla sua discrezione, e dal suo arbitrio. Dunque io non mi so vedere nel Senato una giurisdizione da referirsi all'ordine delle giurisdizioni criminali. Dunque la causa è di conflitto

di attribuzioni e non già di conflitto di giurisdizioni. La legge del 38 non poteva parlare del conflitto possibile fra il Senato ed i Tribunali criminali ordinarii; poichè dieci anni dovevano correre ancora, prima che il governo misto s'impiantasse in Toscana. Ma vi erano anche nel 1838 attribuzioni distinte dalle attribuzioni ordinarie giudiciarie. Vi erano i Tribunali amministrativi, e la nostra legge provvide alle usurpazioni che quelle autorità avrebbero potuto fare sul potere giudiciario ed ecco come il conflitto di attribuzioni fu contemplato dall'Art. 266 della Legge del 9 novembre 1838. « ivi » Non potendo nè do« vendo qualsiasi Autorità mescolarsi nel corso « ordinario di giustizia, o trattenerlo, nelle cau« se ed affari sì civili come criminali, che per « le disposizioni del Motuproprio e per le altre « Leggi dello Stato appartengono alla cognizio« ne dei tribunali istituiti e regolati dal Motu« proprio medesimo, chiunque in affari o già « portati ai tribunali predetti, o appartenenti « alla loro cognizione, sia intimato davanti qual« sisia autorità non costituita dal Motuproprio « nell'Ordine Giudiciario, potrà denunziare alla « Corte di Cassazione il conflitto che nasce o và « a nascere tra l'Autorità giudiciaria ed ogni « altra diversa, affinchè sia tolto in ordine al« l'Art. 154 del Motuproprio medesimo. (V. Tata. « e Mag. rip. gen. §. 155). Però la disposizione « del presente articolo non deroga alle compe« tenze che li Ordini veglianti attribuiscono ad « alcune Autorità Amministrative ».

È chiaro per l'Art. stesso che un individuo tradotto avanti l'autorità diversa dalla giudiciaria dello Stato, ha aperto l'adito per ricorrere alla Corte Suprema di Cassazione onde arresti il procedimento da cui è minacciato, o decida se l'affare che lo riguarda abbia ad essere ricondotto avanti l'autorità giudiciaria.

Dunque la legge nostra la quale ha contemplato il conflitto di attribuzioni l'ha configurato nel tema dell'individuo, che giudicabile dai Tribunali ordinarii sia intimato avanti l'autorità diversa; senza averlo configurato altronde nel tema opposto che tradotto avanti i Tribunali ordinarii l'individuo pretenda di dover comparire avanti l'autorità diversa. Di qui la illazione che in detto caso non esiste il conflitto, poichè la legge non lo ammette nè ha disposizione veruna che si presti a determinarne le conseguenze. E perchè, io domando a me stesso, la legge ha così proceduto? Per due ragioni rispondo. La prima perchè ha riconosciuto nella competenza ordinaria una competenza prevalente, ed ha confidato che essa avrebbe fatto sicuramente diritto all'eccezione d'incompetenza che avanti di lei fosse proposta; la seconda ragione perchè il nostro legislatore non aveva in Toscana come non lo ha neppure di presente quel Dicastero misto giudiciario, ed amministrativo esistente in Francia ed in Napoli (se non equivoco), incaricato specialmente di pronunziare sulle dispute di attribuzione. La Corte Suprema non è possibile che si elevi tanto da dominare indistintamente tutti i corpi organici dello Stato. Non è possibile, che la sua autorità imponga indistintamente a tutti, e perfino ai corpi legislativi.

Quindi fra noi il cittadino tradotto avanti i Tribunali ordinarii dello Stato per far valere il preteso diritto di essere giudicato da una autorità da quei tribunali diversa, non ha altro mezzo che quello di proporre la eccezione della incompetenza.

Insistiamo pertanto nella conclusione antecedentemente proposta, cioè che sono estranei alla specie i termini del conflitto; e procedono invece i semplici termini della eccezione di declinatoria o d'incompetenza.

È stato sostenuto che la Corte Suprema oggi nello stadio di Accusa in cui ci troviamo può cassare il Decreto della Camera delle Accuse per il capo della incompetenza; ed è stato sostenuto perchè l'incompetenza è d'ordine pubblico. Noi non crediamo che il ragionamento proceda. Allorachè la incompetenza nasce da ragione di materia, allorachè è desunta da motivi di ordine pubblico i giudici devono dichiararsi incompetenti *ex officio*: ma non già ne deriva che si abbia

per questo ad allargare e distendere il disposto dell' Art. 233 della legge del 1838. Se per essere la incompetenza motivata da ragioni d'ordine pubblico ne conseguisse che al primo momento in cui è dedotta dovesse tosto esserne conosciuto e giudicato, io non saprei comprendere come i legislatori francesi del 1835, secondo che ho poc'anzi osservato, avessero potuto stabilire che nelle cause di stampa, e nelle cause di cospirazione, della incompetenza non deve trattarsi avanti la Corte di Cassazione che dopo la Sentenza definitiva. O la ragione dell'ordine pubblico non è buona, o non è tanto efficace da violentare l'interpretazione dell'Art. 238 ed indurre la necessità per parte della Corte Suprema di dichiarare anche nello stadio di Accusa, qual sia il tribunale competente, cassando frattanto il Decreto della Camera delle Accuse.

Nè si può insistere nel sostenere che la Corte di Cassazione debba oggi decidere sulla competenza in quanto che si rischia di avventurare un giudizio da riconoscersi in seguito nullo ed inefficace. Se la incompetenza sussisterà potrà ben dichiararlo il Tribunale ordinario, ed il Tribunale ordinario non procederà allora altrimenti al giudizio, sicchè il medesimo sarà risparmiato, senza che abbia ad annullarsi dopo compiuto. Le decisioni di questa Corte Suprema le quali si afferma hanno alquanto esteso il disposto dell'Art. 238 son venute sotto la influenza dell'assoluta necessità. Vedete, o Signori, e leggete la decisione del 1843 di cui io ebbi l'onore di essere relatore sedendo nel vostro consesso e in mezzo a voi. In quella decisione fu forse suggerimento più vostro, di quello che potesse essere trovato del mio debole intelletto, in quella decisione fu detto che per violentare l'interpretazione dell'Art. 238 si voleva la imprescindibile necessità, di fronte alla quale, fu soggiunto, tutto doveva piegare. Fu detto che non si doveva permettere che senza rimedio si esponesse il cittadino a sobbarcarsi e sottostare ad un giudizio, con la sicurezza della sua inevitabile nullità. Se altrettanto procede nella specie io pel primo mi dichiaro rispettoso al voto della Corte Suprema: e sento inoltre il dovere come individuo di mantenermi coerente, e fare omaggio alla giustizia e razionalità del principio adottato. Ma la necessità nella causa presente non esiste; allora esisteva, poichè la Corte R. Camera Criminale decidente non avrebbe potuto revocare, o annullare il Decreto della Camera delle Accuse in quanto che pari di grado le due Camere, anzi parti dello stesso Collegio non potevano esercitare una la più eminente, ed una la secondaria giurisdizione; nè poteva l'una revocare ciò che fatto avesse l'altra. Ma siamo noi, o Signori, in questo caso? Quando la Camera delle Accuse dichiara la competenza, che forse pronunzia una sentenza definitiva? Che pronunzia una sentenza che abbia bisogno di essere revocata dalla Camera ordinaria decidente se essa opina all'opposto per la propria incompetenza? No, o Signori, la Camera delle Accuse non fa altro che indicare la competenza, ma non stabilisce in modo definitivo la competenza medesima, quindi la Camera Criminale decidente senza revocare il Decreto della Camera delle Accuse, senza annullarlo, può andare in diversa sentenza.

Perlochè noi non siamo nella specie, sotto l'influenza ineluttabile della necessità e non possiamo pertanto forzare la disposizione dell'Art. 238 del Motuproprio dell'agosto 1838.

Fu detto l'Art. 238 non è da ritenersi tassativo ma piuttosto dimostrativo, ed io rispondo risolutamente che è tassativo ed unicamente tassativo. E se voi vedete che alcune volte fu ammesso il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse, con ciò, avvertite bene, è stata creata una nuova disposizione, e non già esteso l'Art. 238. Non è nuovo che i Magistrati, i quali non possono mai disimpegnarsi dal decidere per incompletezza o per difetto di legge, non è nuovo che raccolgano dallo spirito della medesima e dalle analoghe sue disposizioni il criterio onde definire la disputa cui non si presta manifestamente la formula adottata dal legislatore. Ma non solo non è nuovo, anzi gli scrittori ci am-

mseslrano ed i Tribunali c'insegnano che questo è il dovere del magistrato; conseguentemente se in forza dello spirito riconosciuto nella legge, e di fronte a una prepotente necessità la Corte di Cassazione ha cassato in alcuni casi il Decreto della Camera delle Accuse, non ha esteso con ciò l'interpretazione dell'Art. 238, ma ha supplito ad un vuoto ed ha completata la legge.

Però siccome può darsi che non mi sia avvenuto di far passare nell'animo vostro la convinzione che io coltivo fermissima nell'animo mio, cioè che voi non possiate decidere sulla competenza nell'attuale stato della causa, sono nel dovere di scendere, come ho fatto già nelle scritte conclusioni, ad esaminare se il Senato possa pretendersi nel caso giudice unico, ed esclusivo.

Già con l'aiuto delle decisioni e degli scrittori illustri nella materia, ho annunziato che il Senato non può decidere sull'accusa contro i Ministri responsabili che pendente il periodo della sessione legislativa. La ragione per la quale non può decidere che nel periodo della sessione legislativa, ella è questa: perchè la parte di promotore dell'accusa compete ai Deputati del consiglio generale, ossia alla Camera elettiva. Non vi è avanti il Senato Ministero Pubblico, e non vi può essere: è la nazione che domanda al Ministro conto delle sue azioni; non è un solo potere: sono tutti i poteri riuniti che sindacano la condotta del Ministro e gli chiedono ragione di quanto ha operato; quindi non vi può essere Ministero Pubblico. Noi siamo agenti del potere esecutivo, agenti con la nostra coscienza ed ai termini della legge. Ma l'agente del potere esecutivo non può accusare i Ministri rappresentanti il potere esecutivo. Dunque necessità di un altro corpo, e del corpo rappresentante la nazione perchè assuma le parti di accusatore. Ecco come non può la Camera alta giudicare che pendente la Sessione, mentre solo allora vi ha l'accusatore ed il promotore dell'accusa. Nel caso nostro non siamo in corso di sessione. Non è ristabilita la Camera elettiva; non esiste il Consiglio generale. Il regime costituzionale è stato restaurato, lo ha detto il Principe. La restaurazione del sistema costituzionale è avvenuta, lo ha assicurato la sacra parola del Re; ma il Consiglio generale, ossia la Camera elettiva non è stata riunita, e la Camera elettiva (avverta bene e me lo insegna la Corte) la Camera elettiva non può adunarsi di proprio moto: possono continuare a vestire la qualità di deputato gli eletti dalla nazione per un periodo, ma non possono convocarsi se il potere esecutivo non gli convoca, e dopo disciolti, se non tornarono ad esistere per nuove elezioni.

Nel 21 settembre 1850 la Camera elettiva fu legalmente disciolta, nè l'elezioni furono intimate per ricrearla; quindi l'accusa dei Ministri non ha potuto nè può essere frattanto legalmente istaurata. Ma si soggiunge: il Senato non manca: adunate il Senato agli effetti giudiciarj. Ed io rispondo: il Senato non si può adunare nè anco agli effetti giudiciarj perchè non è adunata la Camera elettiva; e poi, o Signori, chi dovrebbe portare avanti il Senato l'accusa in questo sistema tutto eccezionale, che il bisogno della difesa può solo far concepire? Già dichiarai; il Ministero Pubblico non lo potrebbe; ma si soggiunge: si crei un Tribunale, si sostituisca un Tribunale al Senato, si facciano dei giudici che ne disimpegnino le attribuzioni. E non si oppone l'Art. 4 dello Statuto alla creazione di commissioni o Tribunali straordinarj? Ma si soggiunge ancora si aspetti a quando il Senato, e la Camera legislativa si aduneranno. Compenso non niego stato adottato, ma adottato però di fronte al sistema costituzionale in piena attività. In quel sistema nel quale è stabilito che le sessioni delle Camere Legislative devono essere aperte di anno in anno, di tempo in tempo. Allora si è potuto credere che non portata l'accusa pendente una sessione potesse essere portata al momento della sessione successiva. Il tempo, o Signori, in quel modo è definito; ed il tempo al contrario non ha definizione nel momento attuale fra noi: e dovrà essere quindi indefinitamente arrestato il corso della giustizia? Continua la difesa, perchè l'in-

gegno e la dottrina sussidiano sempre lo zelo: come volete che la Camera ordinaria criminale si occupi di questa causa, quando la giurisdizione risiede nella Camera alta o nel Senato? ed io rispondo: i Tribunali ordinarj hanno sempre giurisdizione, hanno tutta la giurisdizione, hanno a riguardo di tutti la giurisdizione; l'eccezione può toglier loro una parte dell'esercizio della giurisdizione medesima, ma intiera e completa in essi in sostanza concentrasi. In Francia furono aboliti i Tribunali marittimi, e si fece disputa se non surrogati ai medesimi altri Tribunali, i Tribunali ordinarj dovessero riconoscersi competenti, e tutti ad una voce e scrittori e decisioni risposero per l'affermativa sul riflesso che la competenza ordinaria distrutta la eccezionale riprende intiera la sua attività. Ma vi fu diritto quesito pel Ministro di esser giudicato dal Senato? E quanti sono, o Signori, i diritti quesiti che il fortuito, e l'eventualità sopprime e distrugge? Ma è un favore che si perde. Permettetemi, che io m'arresti a questo punto.

La creazione dell'alto Tribunale, del Tribunale della Camera alta è un favore per il Ministro? no; almeno per le mie deboli vedute, no. La creazione della giurisdizione della Camera alta, è avvenuta per trovare il Tribunale della nazione. Favore è stato in Francia lo accordare il giudizio dei Pari alla Camera dei Pari; e questo favore è stato forse desunto dal principio che ognuno deve essere giudicato dal proprio Pari. Ma il giudizio dei Ministri nella Camera alta non è un favore, nè è stato creato pel meglio del Ministro; piuttosto si è voluto con la sua istituzione ottenere che la nazione nella nazione, e non in alcun potere speciale trovasse il suo vindice. Ma i giudici ordinarj non possono elevarsi all'altezza dei subietti che si discutono avanti la Camera alta? Una parola per l'onore e la fama della Magistratura; io credo di non andare punto lungi dal vero, sostenendo che la Magistratura in Toscana forma il collegio più dotto e più splendido della nazione. Ma i giudici ordinarj comunque inamovibili per lo Statuto, aspettano tuttavia promozioni e favori dal potere restaurato, e che ha il diritto di dispensare promozioni e favori. Può essere giudice per il Ministro che è decaduto quello, la cui sorte trovasi in mano del potere restaurato? Mi duole questa parte della difesa dell'Avv. Guerrazzi, poichè io non avrei voluto sentirla articolare giammai. Diffidenza per la Magistratura! Lo pensi e lo dica Guizot, che non conobbe forse giammai i Magistrati, e neppure quelli del suo paese. Ma non si dica, e non si pensi neppure della Magistratura Toscana. La Magistratura Toscana sa essere coscienziosa, sa essere indipendente, sa amministrare colla calma e colla freddezza, col senno e con la dottrina la giustizia. Essa giudica, e non opprime giammai. Vedetelo in questa causa: — Riandate la storia di questo processo, vedete quanti in esso furono implicati, ed osservate quanti sono stati dimessi; Ministri, Prefetti sono stati ridonati alla libertà; molti e molti furono ritolti alle angustie ed alle ansie della misera condizione d'imputati. Vedete prova luminosa della indipendenza della Magistratura; ma dirò di più e voglio render con questo piena giustizia anche al Governo. Principiando da quello che me personalmente riguarda; e passando a quello che riguarda gli altri ufficiali del Ministero Pubblico, e avanti la Corte Regia e avanti il Tribunale di prima istanza, il Governo per variare di Ministri, per cumularsi di circostanze non ci ha fatto parola di questa causa, abbandonando alla nostra qualunque siasi scienza e coscienza la difesa della legge e della giustizia. Si lascino dunque al Guizot, si lascino a chi può meritarle, le parole che si leggono nella memoria, ma sieno rivendicati i diritti, che i Tribunali Toscani si sono acquistati alla pubblica illimitata fiducia.

Ma al Senato si potrebbe mai portare la causa del Guerrazzi qual'essa si presenta nella istruita e compilata procedura? No, o Signori; anche quando il Senato fosse nel caso di adunarsi, anche quando fosse in corso di sessione, anche quando i deputati al Consiglio generale fossero

riuniti, la causa del Guerrazzi con tutto ciò al Senato non sarebbe da deferirsi.

Essa comprende atti che riguardano le sue funzioni ministeriali, ed atti estranei alle stesse funziuni ministeriali.

Ora egli è certo che fra questi atti vi è connessità tale da non permettere di scinderli, ed apprezzare gli uni separatamente dagli altri. Dunque il Senato competente per alcuni dovrà assorbire la giurisdizione, che per gli altri spetta al Tribunale ordinario o dovrà abbracciarsi l'opposto concetto? Gli atti non ministeriali sono al certo i più gravi ed i più culminanti; dunque il Tribunale competente per questi atti più gravi e più culminanti dovrà attrarre la cognizione degli atti diversi meno gravi e meno importanti. Tale è la teoria, che i principii suggeriscono di fronte a più azioni delittuose di cui abbia a conoscersi nel tempo medesimo. Laonde nel caso la prevalenza del Tribunale ordinario ci sembra incontestabile.

Inoltre l'Accusa ha riuniti dei complici intorno al Guerrazzi. Io non ripeterò il già detto in questo rapporto mentre credo di avere dimostrato che la esistenza dei complici porti a riconoscere ed accogliere in Toscana per tutti la giurisdizione ordinaria.

Quanto alla nullità dell'arresto stato fatto dell'Avvocato Guerrazzi, senza che io accetti ciò che è stato indicato nella difesa relativamente al modo della esecuzione del medesimo arresto, poichè dalle carte non mi è dato desumerne la istoria con bastante chiarezza, dirò che l'arresto del Guerrazzi avvenne nel 14 o 15 di aprile 1849, e che la ragione per la quale nullo si vuole ella è perchè non ne fu domandata l'autorizzazione alla Camera dei Deputati. Ora l'Art. 35 dello Statuto fondamentale accorda al Deputato il privilegio di non essere sottoposto ad arresto nel periodo delle sessioni. Infatti si legge nel medesimo Articolo « ivi » Nessuno dei membri « delle due Assemblee durante la sessione, e « tre settimane avanti e tre dopo, può essere « catturato per debiti; non può essere arrestato « o tradotto in giudizio criminale durante la ses« sione, se non previo l'assenso dell'Assemblea « di cui fa parte: si eccettua il caso di delitto « flagrante ».

Non è pertanto il Deputato che non possa essere arrestato; ma è il Deputato nel corso della sessione che non può essere tradotto in arresto senza il consentimento della Camera. Nel 10 febbraio 1849 non solo erano state chiuse le sessioni delle Camere Legislative, ma le Camere stesse erano state disciolte; ed il Principe che restaurò fino dai primi momenti, e con la prima parola che diresse ai Toscani dopo il 12 aprile il sistema costituzionale, nel 4 maggio dichiarò peraltro che non avrebbe frattanto riaperte le sessioni. Dunque il Guerrazzi comunque Deputato potè essere sottoposto a cattura, il Consiglio Generale non essendo riunito, ed il privilegio della inviolabilità non essendo pertanto efficace nel momento a suo riguardo.

Io non so se a tutti gli argomenti della difesa Guerrazzi abbia risposto. Se bene o male abbia risposto lo dirà la Corte Suprema da cui attendo senza passione, e tranquillo la decisione.

Passo ad occuparmi della vasta e quanto mai dotta materia che sottopone all'esame della Corte l'illustre e splendido difensore del Romanelli a cui mi piace di attestare tutti i sentimenti del mio ossequio e della mia stima sincera, e di cui tanti giovani che qui veggo presenti e che s'incamminano alla carriera del fòro vorrei che seguissero l'esempio onorevole e luminoso. Prima di tutto quanto a questo ricorso del Dottore Romanelli mi sembra utile anzi necessario di determinare il subietto preciso dell'Accusa proposta a suo carico. Per me non bisogna ritenere che al Romanelli sia stato solamente obiettato quanto si legge nel §. 67 del Decreto della Camera delle Accuse, laddove sono enumerati tre speciali addebiti; il concorso cioè alla pubblicazione delle leggi Statarie, la esecuzione data ad una di queste leggi, e le dimostrazioni ostili alla Monarchia. Non si può trascurare che la Camera delle Accuse nel citato §. 67 ha detto che tali

erano i principali carichi da cui il Romanelli era più direttamente investito, ma ha però soggiunto nella parte conclusiva che per tutto quello, e quanto contenevasi nel Decreto dal §. 67, al §. 80 era accusato.

Ora nel §. 73, leggesi fatto ancora rimprovero al Romanelli di avere accettato l'impiego di Ministro del Governo Provvisorio, e conseguentemente reputo che abbia a prendersi in esame anche questo fatto speciale se non altro per non cadere in una dimenticanza o in una negligenza di fronte all'Accusa. Determinato in tal guisa il disputabile, gli assunti della difesa del Dottore Romanelli consistono. Primo, nel sostenere che agli non possa farsi responsabile che dei soli atti ministeriali. Vediamo subito, se questo assunto sostengasi. Per dimostrarne la verità e la consistenza, fu detto che il Romanelli è coperto dall'Amnistia per le supposte dimostrazioni ostili alla Monarchia, ed è pure coperto dall'Amnistia per la esecuzione data alla legge Stataria, l'uno e l'altro fatto estraneo al suo carattere ministeriale. Egli tutto al più, si aggiunge, dall'Amnistia non è eccettuato che per la sua qualità di Ministro.

Or ecco opportuno di parlare di nuovo della competenza della Corte Suprema a riguardo dell'Amnistia. E tanto più opportuno addiviene in quanto che del ricorso all'Amnistia si prevalgono anche tutti gli altri ricorrenti. Non ripeto il già detto: nuove osservazioni sottopongo alla considerazione della Corte Suprema. L'Amnistia, noi non faremo gli eruditi con altronde poca fatica, dichiarando come ed in che modo la conoscessero i Romani: come a in che modo la conoscesse l'antico diritto francese, come la conosca il presente diritto francese. La Corte Suprema potrà nel *Sellyer* trovare una dotta dissertazione in proposito. Quello che mi occorre di rilevare si è, che nel sistema costituzionale l'Amnistia può essere di due specie, sì per rapporto agli effetti cui è preordinata, sì per rapporto all'autorità da cui emana, sì per rapporto al modo della sua applicazione. Può essere di due specie rapporto agli effetti, mentre può essere un'Amnistia abolitiva della procedura, distruttiva dell'azione e tale da seppellire e coprire per sempre il fatto criminoso e cancellarlo dalla storia degli avvenimenti: per finzione bene s'intende poichè naturalmente non è concepibile. Può essere l'Amnistia conceduta dopo la sentenza, a sollievo della condanna, e a disimpegno dalla subiezione alla pena, questa è la distinzione di fronte agli effetti. L'Amnistia per rapporto all'autorità da cui emana si distingue fra quella, che concede il Principe con ordinanza, e l'altra che i poteri legislativi accordano mediante una legge. Grave questione in Francia si è fatto per risolvere il dubbio, se l'Art. della Costitozione e del 14 e del 30 concedente l'autorità al Re di far grazia, fosse da intendersi sì fattamente che egli potesse anche concedere l'Amnistia. Illustri autori si sono divisi di opinione; dotte e fervidissime discussioni hanno avuto luogo al parlamento di Francia. Ma la preponderante sentenza si è stata, che il Principe possa accordare l'Amnistia trovando la fonte del relativo diritto nella disposizione della Carta, che appunto a lui attribuisce il potere di far grazia. Se non che un dubbio sembra che rimanesse, dacchè secondo la legge d'istruzione criminale francese, le corti reali (ora Corte di appello) debbono, e possono istruire e promuovere con propria spontaneità ed iniziativa le procedure criminali; così è occorso di obiettare che dandosi al Re la facoltà di promulgare l'Amnistia abolitiva dell'azione gli si dà la facoltà di distruggere anche la legge, impedendo che le Corti di appello si prevalgano appunto del diritto che la legge assegna loro di procedere criminalmente; ciò non può essere poichè per ordinanza non si distrugge la legge. Tuttavia è stato risposto risolversi l'obietto in una petizione di principio, mentre ammesso che tragga il Re dalla Carta il diritto di far grazia e possa in conseguenza abolire anco con l'Amnistia l'azione penale, ogni ostacolo agli effetti della sua volontà non può non riguardarsi remosso. Ma non è soltanto

il Re che concede l'amnistia; può al Re piacere di portarne la proposizione avanti le Camere legislative; e le Camere legislative possono accoglierla, od è allora che l'amnistia prende carattere di legge.

Dal che deriva una diversità di effetti siccome poc'anzi accennammo. Quando l'amnistia procede da ordinanza del Re, sapete Signori chi la interpetra? I Ministri. La interpetrano i rappresentanti del potere esecutivo, i quali restan cioè autorizzati a dare le convenienti istruzioni ai Tribunali obbligati a restringersi unicamente a verificare i fatti corrispondenti al concetto ed alle istruzioni ricevute dai Ministri. Se al contrario l'amnistia è accolta o sanzionata dalle Camere legislative, ed è divenuta una legge allora come legge la interpetrano, la spiegano, l'applicano, e la eseguiscono i Tribunali, ed il potere esecutivo rimane estraneo a tutto ciò che la riguarda. Questo posto ai termini del diritto costituzionale, o Signori, l'amnistia della quale oggi si parla, è una amnistia che abbia carattere di legge, o è un'amnistia procedente da semplice ordinanza del Principe? A prima vista si potrebbe rispondere; è impossibile riconoscere il carattere dell'amnistia tuttavolta che prima fu distrutto o poi sospeso fra noi il procedimento costituzionale. No, peraltro, o Signori, non manca il modo di attribuire il carattere proprio e particolare all'amnistia promulgata, e questo modo consiste nel vedere se l'amnistia fu detto che avrebbe dovuto essere approvata dalle Camere legislative, o fu taciuto in proposito. Vogliate, o Signori, ricordare che in tutte le disposizioni avanti vero e proprio subietto legislativo pubblicate fino al 21 settembre 1850 fu espresso ognora che sarebbero state sottoposte all'approvazione delle Camere legislative onde ottenerne la opportuna sanzione; or noi non vediamo dichiarazione consimile nel Decreto di Amnistia di cui ci occupiamo, il quale è pure anteriore alla citata epoca del 21 settembre 1850. Quindi troviamo nei caratteri estrinseci del detto Decreto i caratteri della ordinanza regia, piuttostochè i caratteri della vera legge, e così essendo, siccome voi non siete nè i tutori, nè i vindici delle ordinanze, ma piuttosto dovete conservare, e difendere il sacro deposito di quanto è legge, ed ha l'indole vera e propria della legge, così non avete competenza per giudicare dell'Amnistia. Quindi noi dubitiamo assai che non possa proporsi ricorso in proposito nè ora, e neanco dopo la Sentenza definitiva. Potrei così dispensarmi dal discutere se al Romanelli è applicabile il benefizio dell'Amnistia. Comunque dirò alcune parole in proposito. Il Romanelli è eccettuato dall'Amnistia, leggendosi il suo nome nella nota del 22 novembre 1849 che in ordine all'Art. 4 del Decreto del 21 di detto mese fu inserita nel Monitore officiale. Ma il solerte ed ingegnosissimo difensore del Romanelli richiama a riflettere che egli è escluso dall'Amnistia come Ministro, non già come individuo indifferente, e per gli atti che al Ministro e non all'individuo indifferente sono obiettati. Il riflesso non conclude; in quanto che l'Art. 4 dell'Amnistia porta indistintamente che dal benefizio sono esclusi tutti coloro i quali figurano nel processo compilato nella Direzione degli atti criminali di Firenze. Ora siccome nella Direzione degli atti criminali di Firenze o nel processo istruito nella Direzione medesima il Romanelli figura, conseguentemente sembrerebbe che dall'Amnistia non fosse protetto. Ma si dice osservate; il Romanelli ora processato anche nel Tribunale di Arezzo, dunque per gli addebiti presi di mira dalla istruzione del Tribunale di Arezzo è amnistiato: nè vale il rispondere, prosegue col suo solito ingegno il difensore del Romanelli, nè vale rispondere, che era processato anche nel Tribunale di Firenze; poichè ivi era processato come Ministro, e come Ministro si concorda escluso dall'Amnistia; in ogni altro carattere però l'Amnistia lo comprende e lo favorisce. I fatti stanno nel modo che appresso. Nel 15 maggio 1849 e così avanti la pubblicazione dell'Amnistia, il Romanelli era interrogato per conto della direzione degli atti criminali di Firenze, talmentechè per certo era compreso nel

processo di perduellione che si compilava a Firenze. Il processo che si faceva in Arezzo aveva esso pure il titolo di perduellione, quindi per la identità del fatto criminoso e del subietto dell'Accusa con Decreto della Camera delle Accuse fu riunito nel 20 marzo 1850 il processo di Arezzo a quello di Firenze.

Così stando i fatti, per accogliere il concetto defensionale bisognerebbe supporre che fosse lecito separare azioni da azioni, e giudicare alcune di esse amnistiate ed alcune passibili tuttavia dell'azione penale. Ma avvertite, o Signori, che si tratta di un medesimo delitto, e non sono due delitti diversi; che è un medesimo delitto, quello perseguitato tanto a Arezzo quanto a Firenze; che l'accusa contro il Romanelli lanciata è sempre la stessa di perduellione: perciò non è dato scinderne gli elementi per modo da credere che per alcuni sia perdonato il Romanelli, e per altri il Romanelli debba rispondere. Quando fossero due delitti distinti intenderei perfettamente la possibilità della sorte diversa; ma quando è unico il delitto sebbene gli atti che lo costituiscono possano essere moltiplici e diversi non è lecito a senso mio segregarli e giudicarli in modo difforme e tale da poter dire il Romanelli è e non è passibile dell'accusa di perduelle. La Corte ponderi nella sua saviezza le opposte osservazioni e decida questa che è grave, ed io non lo dissimulo, importante controversia, non perdendo altronde di vista che se s'impegna nel campo iudicatole le converrà svolgere tutta la procedura onde distinguere fatti da fatti e riconoscere quali furono gl'incriminati nel Tribunale d'Arezzo, quali gl'incriminati nel Tribunale di Firenze.

Il secondo assunto della difesa del Romanelli consiste nel sostenere che egli non è imputabile che pei fatti suoi proprj, per la regola, vera io sè stessa, che quando non resulta il precedente concerto, quando non apparisce accolto in comune fra più un identico proposito, per certo ciascuno risponde del fatto proprio, nè è tenuto del delitto dell'altro.

Il Romanelli non può esser complice, si dice, nel delitto di perduellione, mentre quando egli comparve sulla scena, il Governo legittimo era già stato rovesciato, ed il Principe era stato dejetto; se si unì, se si associò al nuovo Governo, non fece atto criminoso; non lo fece per sè medesimo e non fu complice, in quanto concorse soltanto con gli altri al disimpegno della sostituita amministrazione. Eccoci, o Signori, alla parte della controversia, che interessa al tempo medesimo il pubblico diritto, ed il diritto penale.

Grave e difficile controversia invero ella è questa. Il delitto di alto tradimento è un delitto che ha un movimento progressivo; ed a questo movimento progressivo corrispondono altrettante fasi, e secondochè si arresta a una delle medesime fasi prende fisonomia e titolo diverso di fronte alla legge. L'agente nel citato delitto si propone un obietto che è il rovesciamento del Governo che esiste, e la sostituzione di un altro Governo con effetto di permanenza e di consolidamento. L'usurpatore, non si propone di fare *il Re da teatro;* quindi l'obietto suo non è di comparire in scena da Re e ritirarsi. Vuole distrutto il Governo esistente, vuole sostituito un altro governo, e vuole che questo altro Governo rimanga.

Di fronte a tale obietto sta il movimento progressivo del delitto di alto tradimento, che prima si concepisce, indi si prepara con tutti i mezzi atti a consumarlo, indi erompe in atti esteriori, gli atti medesimi sono ripetuti avvicinandosi sempre più allo scopo cui sono diretti. Si ottiene il rovesciamento del già esistente Governo, ed in fine si opera per la consolidazione del nuovo sopravvenuto Governo. Ecco a senso mio il movimento progressivo del subietto di fronte all'obietto.

Finchè il delitto è nel pensiero sfogge ad ogni imputabilità, ma quando trascende ad atti esteriori fassi allora imputabile, e cresce tanto la imputabilità, quanto gli atti esteriori si avvicinano di più al fine cui sono preordinati. Se arrivano poi tanto oltre da compromettere seria-

mente la esistenza del Governo legittimo, si ha allora per consumato il delitto, e si abbandona il titolo dell' attentato.

Quindi il reato di alto tradimento ha una indole tutta sua propria e particolare.

L' atto che lo rende perfetto di fronte alla scienza e di fronte alla legge, e richiama sul capo del reo tutta la quantità possibile della pena, non è come negli altri delitti l'atto che esaurisce l'obietto avuto di mira dal medesimo reo.

Un progresso di atti ulteriori per esaurire l'obietto del reo rimane ancora. Altronde il delitto è già perfetto e la pena è già tutta applicabile.

Or quale sarà il carattere giuridico di questi atti ulteriori? saranno essi criminosi? saranno imputabili? saranno punibili?

Avvertasi che negli atti ulteriori è compreso perfino l'effettivo rovesciamento del Governo.

Parmi dunque impossibile, che abbia a rispondersi per la non criminosità, imputabilità e punibilità dei medesimi atti ulteriori.

E se sono imputabili e punibili è evidente che il punto in cui la scienza e la legge trova consumato il delitto di alto tradimento non è il punto in cui cessa la possibilità di nuovi atti criminosi, e di nuovi atti punibili.

Finchè il reo non ha raggiunto intiero il suo obietto sempre si aggira nel circolo delle azioni delittuose, e nuovi complici possono cooperare con lui, ed emergere nuovi responsabili di fronte alla legge.

L' obietto del reo è solo esaurito allorchè la sua usurpazione ha cessato di essere viziosa. Ma quando sarà, riprese sagacemente con quella eloquenza che lo distingue il difensore del Romanelli, ma quando sarà che il cittadino potrà abbandonarsi sicuro al nuovo Governo? Volete voi lasciare nell'angoscia una nazione, una quantità immensa di cittadini? Volete voi tutti sottoporre al pericolo di esser tradotti in giustizia siccome rei di alto tradimento? Il tempo ed il momento non manca. E questo momento sapete qual è? Ve lo dice l'illustre Taparelli nel suo Saggio teorico del diritto naturale il quale è tanto profondo, e tanto dotto da riuscir rispettabile per tutte le opinioni e per tutti gli individui che la scienza professano. La Corte vedrà l'autore, e lo vedranno i difensori, ma egli conclude che il momento in cui cessa il delitto politico arriva allora quando il consenso della nazione, quando il tranquillo andamento della società si verificano, e si può anche supporre la renunzia, o la impotenza per parte del pretendente. A questo punto cessa la possibilità del delitto politico e sparisce per chiunque il timore di macchiarsi del delitto medesimo. Lo che avvertì pure la nostra Toscana Giurisprudenza nella quale vediamo dichiarato che riunite le forze morali e materiali dello Stato intorno al nuovo Governo, e fatto tranquillo e sicuro il suo andamento, e riconosciuto dalle altre nazioni, e preservato per un lasso di tempo diviene indistintamente obbligatorio per tutti. Così nella sostanza l' Assessore Cheluzzi nel suo voto in causa Pierozzi.

A compimento dobbiamo aggiungere, che la Toscana Giurisprudenza riconosce ancora il delitto d' infedeltà, il qual delitto d' infedeltà non è un trovato della stessa Giurisprudenza Toscana, ma anco gli scritti Germanici dei quali si è valso il difensore del Romanelli ne fanno parola.

Passo al ricorso dell' Avvocato Dami.

E quanto al medesimo prego la Corte a ricordare, che in ordine alla da lei accolta Giurisprudenza essa non ha giurisdizione per censurare i difetti pretesi incorsi nella compilata procedura relativamente alle prove.

Or mi occorre soggiungere che i difetti notati dall' Avvocato Dami si sarebbero verificati dopo introdotto il nuovo metodo d' istruzione penale, ossia di fronte all' esercizio dell' azione penale confidato al Pubblico Ministero. Quindi non si può più tener dietro a quello che disponevano le antiche istruzioni e gli antichi sistemi, per cui era indeclinabile obbligo del processante di sentire tutti i Testimoni nominati dall' accusato. Essendo rimesso l'esercizio dell' azione penale alle mani del Ministero Pubblico egli è giudice incensurabile della opportunità degli atti da farsi. L'ac-

cusa e la difesa tutto attualmente devono in sostanza desumere dalla istruzione orale, mentre ciò che la precede non è che una guida, ed una norma per preparare la medesima discussione orale. Ogni difetto al memento di essa è supplito ed ogni libertà è data al prevenuto onde provveda al suo interesse.

Vengo a Montazio. E quanto a Montazio sebbene io potessi fare una lunga discussione, pure la restringerò in poche parole. La legge sulla stampa, ed io vi prego, o Signori, a voler leggere lo *Chassan*, *Dei delitti e contravvenzioni della parola*, *dello scritto*, *e della stampa*, e voi vedrete che per mezzo della stampa l'individuo si può far debitore, o di una mera contravvenzione di stampa, o di un attentato delitto, o di complicità in un delitto realmente poi consumato. Quando colui che scrive non ha preformato il concetto di arrivare allo scopo corrispondente alle parole da esso adeprate si rende debitore unicamente di contravvenzione di stampa. Se si è proposto il fine alle parole corrispondente e si è adoperato per giungere al fine medesimo è responsabile di attentato delitto; se ha poi istigato con lo scritto il delitto che fu consumato divien complice dello stesso delitto. Ora siccome l'addebito che si fa al Montazio egli è di avere instigato alla perduellione, e siccome la perduellione si è pur troppo consumata, così il Montazio deve rispondere di complicità nella medesima: nè vale ciò che a riguardo suo stabilì questa Corte Suprema di Cassazione nella circostanza in cui esaminò se lo stesso Montazio fosse reo di empietà e di eresia, poichè siccome non fu istituita nella circostanza medesima la ricerca se egli si fosse proposto di giungere alla perpetrazione di quel delitto, così potè esser ritenuto debitore soltanto della semplice contravvenzione di stampa.

Non aggiungerò cosa alcuna riguardo al Petracchi, al Capecchi ed al Pantanelli; non già perchè io non trovi che abbiano elevato un disputabile degno della considerazione della Corte Suprema i respettivi difensori: ma perchè il disputabile stesso principalmente sostanziandosi nell'Amnistia be già trattata ad esuberanza la relativa materia.

REPLICHE DEI DIFENSORI

ALLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO



Avv. Corsi. — Se vi è stata circostanza, o Signori, nella quale sia apparso doloroso al difensore, non trovarsi in una comune idea col Ministero pubblico, ella è stata precisamente quella della tornata precedente: imperocchè tanta è stata la dottrina con la quale il Pubblico Ministero ha emesse le sue Conclusioni, tanta è stata la rara gentilezza della quale egli l'ha sparsa, che i difensori hanno dovuto sentire rammarico del trovarsi discordi di opinione e di essere nella necessità di confutarlo.

Due premesse devo fare nelle brevi repliche che mi propongo dare a quella parte delle conclusioni del Ministero Pubblico, che investono il ricorso da me sostenuto. La prima si è che nelle lodi che è piaciuto al Pubblico Ministero di compartirmi, trovandomene pienamente immeritevole, non devo che riconoscere la di lui squisita gentilezza. Una sola mi piace accettarne, e me lo perdonerà la Corte, non per immodestia, voglio dire quella della morigeratezza usata in questa Causa, perchè nell'attribuirmi codesta qualità, che io credo esclusivo dovere di tutti i difensori, il Ministero Pubblico mi ha reso certo come io abbia studiato con pacatezza d'animo le questioni, e così mi ha convinto sempre più che i principii da me emessi sono veramente quelli che devono dominare la causa; in altri termini mi ha confermata la convinzione della verità e sussistenza delle ragioni che militano a favore del ricorso che sostengo.

L'altra premessa che devo fare si è che essendo apparso al Pubblico Ministero che io abbia pure lontanamente attaccato la Magistratura nostra supponendo che essa fosse nei delitti politici di accordo con il potere costituito, io non posso ammettere che questo pure lontano dubbio rimanga nella mente vostra; debbo quindi invitarvi a ritornare sopra le pagine della mia Memoria, e altamente protestare che io adducendo le parole del Guizot non ho fatto che una questione astratta; che anzi io ho altissima stima della Magistratura nostra, dalla quale non ho ricevuto che gentilezze ed onori; che se per avventura mi fossi accinto a spargere sopra di essa alcun che d'immeritevole, l'intiero pubblico, il quale è testimone del religioso silenzio, della dignità colla quale vedete trattare dinanzi a voi questa causa, l'intiero pubblico mi avrebbe data una solenne mentita. Fatte tali premesse vengo al subietto.

Io non posso, o Signori, replicare al Pubblico Ministero seguendo le tracce che egli si era prefisso nella sua arringa. Le cose da esso dette non possono essere da me ribattute se non che preordinandole al mio sistema di dimostrazione

che è una necessità dello sviluppo del mio ricorso; non posso ritenere la distinzione dell'arringa dell'oratore della legge di considerazioni generali, e considerazioni speciali, perchè ho la difesa di un ricorso solo: io sono nella necessità di mostrare, siccome questioni direi pregiudiciali, la esistenza del conflitto di giurisdizione, e come sia in ogni ipotesi proponibile la questione d'incompetenza, e per questione di merito del ricorso, come esista la competenza esclusiva del Senato a giudicare lo attuale processo.

È a questo ordine d'altronde semplicissimo al quale io devo referire quanto piacque al Ministero Pubblico di esporre, per cercare di dimostrare la inammissibilità del ricorso e la supposta erroneità delle questioni che racchiude, è in quest'ordine semplicissimo che io devo replicarvi.

Difficile è il riprendere accuratamente e partitamente replicare alle molte e svariate dottrine che il Ministero Pubblico mostrò nella sua arringa. Breve è il giro di una notte per una replica compiuta: ma breve non è a mio credere il giro di una notte per dimostrare come le parti principali dell'arringa, che tendevano ad attaccare l'ammissibilità e la sostanza del ricorso, non possono trovare un conveniente appoggio nelle massime di diritto invocate dal Ministero Pubblico. Io tenterò di riassumere in formule il più possibile compendiose i diversi obietti che furono fatti dal Pubblico Ministero, per dare loro quella replica che mi apparrà conveniente.

Incomincerò ad esaminare se esiste il conflitto di giurisdizione che ho denunziato dinanzi a questa Corte. Il Pubblico Ministero avvertiva come nella nostra *legislazione* non occorra la laguna che io notava esistere, ma vi si trovino i conflitti di giurisdizione. Io non aveva invero fatto rimprovero alla legislazione nostra, aveva solo avvertito che non era mai occorso caso in *giurisprudenza* nel quale i tribunali avessero dovuto occuparsi di un conflitto di attribuzioni. Soggiunge il Pubblico Ministero, posta questa distinzione, che al conflitto di giurisdizione provvede l'Art. 266 delle Dichiarazioni e Istruzioni per il quale è ritenuto che allorquando una autorità diversa dalla giudiciaria viene investita di un affare, che d'altronde dovrebbe spettare alla competenza dell'autorità giudiciaria, sia allora permesso alla parte che si trova lesa da questa illegalità, di dedurre il conflitto innanzi la Corte di Cassazione; che per lo contrario se l'affare viene portato dinanzi il tribunale ordinario, e la parte pretende dovere andare ad altra autorità che non sia un tribunale, allora egli non ha il mezzo del ricorso in Cassazione ma ha solamente il mezzo della declinatoria del fôro da proporsi innanzi al Tribunale ordinario. Autorità giudiciarie criminali, soggiunge il Ministero Pubblico, sono quelle le quali procedono con forme ed applicano pene; il Senato non ha forme, il Senato non ha pene; dunque il Senato non è un'autorità giudiciaria criminale. Ma nella specie l'affare che forma subietto del discorso non è dinanzi il Senato, così non è dinanzi l'autorità che non è giudiciaria, è dinanzi l'autorità ordinaria; dunque unico rimedio competente si è la declinatoria, dunque inammissibilità del ricorso. Se il ricorso, dice sempre il Ministero Pubblico, a' termini dell'Art. 266 fosse portato dinanzi il Senato, e la parte sostenesse doversi andare innanzi il potere ordinario, allora sarebbe il caso di trattare il conflitto di giurisdizione; ma poichè il caso è inverso, vale a dire il processo è dinanzi al potere ordinario, e si pretende di portarlo a un'autorità diversa, che non è un'autorità criminale, non è luogo a conflitto di giurisdizione, ma è luogo alla declinatoria del Fôro.

Non so se io abbia convenientemente reso il pensiero del Ministero Pubblico, ma mi pare che questo fosse il concetto suo.

Tutto questo ragionamentu cessa affatto di avere applicabilità tostochè si dimostra che il Senato non è un'autorità diversa dall'autorità giudiciaria, ma rientra nella famiglia dei diversi tribunali.

Voi avete notato, e potete anco notarlo sulla lettera dell'Art. 256, voi avete notato che in cotesto articolo si suppone il caso in cui l'affare

sia di competenza di un' autorità estranea al poter giudiciario, se invece di essere un' autorità estranea è una delle molte autorità constituite all' effetto di giudicare, non è più caso di applicabilità dell' Art. 266, non è caso di conflitto di attribuzione, è caso di conflitto di giurisdizione, di regolamento di giudici. A me pare, o Signori, che abuserei davvero del vostro tempo se volessi fare una lunga dissertazione per dimostrarvi che il Senato richiamato a giudicare dei Ministri colpevoli altro non è che un tribunale. Cosa ha voluto di grazia la legge, o Signori, quando ha istituita questa alta magistratura? Ha voluto che i Ministri fossero avanti di essa tradotti, ha voluto che come si costuma nei tribunali fosse constatata l' esistenza o non esistenza del delitto, fosse nel primo caso applicata la pena, nel secondo dichiarata la innocenza. Ma, dice il Ministero Pubblico, sapete perchè il Senato non è un tribunale? perchè non ha nè forme, nè pene. Ora, o Signori, la mancanza di una legge che stabilisca le forme, che determini delle pene speciali, fa ella forse variare la natura dei tribunali? Se per avventura noi non avessimo un regolamento di procedura, se la procedura dovesse trarsi semplicemente dal diritto comune, cesserebbero per questo i tribunali di essere meno tribunali di quello che sono? Io vi aveva portato splendidi esempii delle Camere Francesi; anche nelle Camere Francesi ov' è ammessa simile competenza tanto sopra le dichiarazioni della Carta del 1814, quanto sulle dichiarazioni della Carta del 1830 pienamente eguale e consentanea al disposto dello Statuto nostro del 1848, anche i Parlamenti francesi senza forme, senza pene determinate da una legge furono riconosciuti per tribunali, e s' investirono regolarmente e del processo Ney nel 1814, e del processo dei Ministri di Carlo X nel 1830: cotesti erano casi di sedizione, di attentato contro la sicurezza e la costituzione dello Stato, che costituiscono pure fatti spettanti all' alta giurisdizione. E nel caso di giudizio da istruirsi contro i Pari, le Camere Francesi si dichiararono tribunali, e non elevarono menomamente dubbio sulla competenza della Camera dei Pari. In tutti questi casi la Camera credè di poter sedere in cotesta qualità e procedere all' esame dei rei e alla istaurazione e complemento dei relativi processi. Non sussiste adunque che noi siamo in un conflitto di attribuzioni: la Camera dei Pari è un tribunale vero e proprio; quindi quando il dubbio sulla competenza è fra il tribunale ordinario e la Camera dei Pari, siamo in un caso di conflitto di giurisdizione, non possiamo mai dire che siamo in un caso di conflitto di attribuzioni.

Ma vi è di più; soggiunge il Ministero Pubblico: supposto che abbiate adite due autorità le quali potessero stabilire il conflitto di giurisdizione, perchè esso possa legalmente dichiararsi bisogna che le autorità stesse se ne siano investite, non basta che voi le abbiate adite, bisogna che esse si ostinino nel sostenere la propria competenza o relativa incompetenza. Se invece le parti hanno preteso di adire due tribunali diversi, allora non resta loro che il rimedio della declinatoria, o un il ricorso in Cassazione per il conflitto. È questo, o Signori, il secondo obietto che viene fatto dal Ministero Pubblico per dimostrare l' insussisteuza del conflitto; ora quell' obietto è basato, a me pare, sopra un semplicissimo equivoco, vale a dire sul non distinguere il conflitto semplice dal conflitto di giudicati; non si può dire che i tribunali si siano essi stessi investiti della cognizione di un affare finchè sopra cotesto non hanno pronunziato un decreto. In questo caso vi sarebbe conflitto di giudicati, non conflitto semplice, il quale ultimo non è però meno dell' altro un conflitto denunziabile. Sostenere la necessità che le due autorità si siano investite esse stesse dell' affare per poter dedurre l' esistenza del conflitto, sostenere, io dico, questo principio è fare una compiuta critica alla vostra giurisprudenza; perocchè voi non avete dichiarato una massima simile, quando nella Causa Mancini e Tabanelli vi contentaste che il Mancini fosse solamente intimato dinanzi

il tribunale ecclesiastico, e sulla *sola intimazione* voi trovaste competenza a decidere che in quella specie era competente il tribunale civile; voi non stabiliste una eguale massima quando nella causa Menconi e Stefanini vi contentaste che i tribunali fossero solamente aditi dalle parti per dichiarare quale era tra quelli il competente; nè voi dichiaraste una eguale massima quando nella causa Ristori e Martelli vi contentaste egualmente fossero aditi i tribunali, che la signora Ristori avesse solamente adito il tribunale ecclesiastico e il signor Martelli il tribunale civile per dichiarare se esisteva conflitto di giurisdizione, per rinviare le parti dinanzi quello che a senso vostro apparve il tribunale competente. Dunque, o Signori, non è necessario che l'autorità sia investita di *motuproprio*, per propria volontà dell'affare, perchè si possa dire esistere conflitto di giurisdizione; quando questo avverrà, il fatto prenderà allora diversa denominazione di conflitto di giudicati, ma non nascerà la conseguenza che se il tribunale è semplicemente adito non si possa deferire il fatto dinanzi la Corte regolatrica perchè dichiari qual sia il tribunale competente.

Ma soggiunge il Pubblico Ministero se questo fosse, se non si dovesse aspettare che le due autorità si ostinassero o nel ritenere, o nel denegare la propria competenza, di modo che non si trovasse chi giudicasse l'affare, o si trovassero due Tribunali che volessero egualmente giudicare, così dei respettivi conflitti negativo e positivo, se questo non accadesse voi avreste due rimedii, avreste il rimedio della declinatoria, avreste il rimedio del ricorso in Cassazione.

Ebbene, o Signori, che gran male avverrebbe se la legislazione per un fatto di tanta importanza, qual è il regolamento della competenza, concedesse due rimedii? Qual gran male nascerebbe se potessi a mia scelta, adire la Suprema autorità della Corte di Cassazione per far decretare la vera competenza, ovvero rivolgermi al Tribunale col mezzo della declinatoria e far dichiarare la incompetenza sua? Io non so vedere una ragione la quale possa menomamente servire d'appoggio al principio che è stato sostenuto dal Ministero Pubblico. Procede oltre il ragionamento del Pubblico Ministero; qui il Senato non è adito; sia che si tratti di conflitto di giurisdizione, o di conflitto di Tribunali, in amendue i casi dovete ammettermi di avere adite due autorità: qui il Senato non è adito, e non è adito perchè non si adisce se non che colla querela del Consiglio Generale. Al Senato non vi è Ministero Pubblico che indaghi i delitti che avvengono, e che li porti dinanzi alla sua giurisdizione; esso non può avere giurisdizione se non che quando la rappresentanza nazionale esistente nella Camera elettiva, conoscendo il fatto, creda di dover deferire la querela, e rinvii innanzi la Camera alta per il giudizio: questo non è avvenuto, soggiunge sempre il Pubblico Ministero, non poteva avvenire, perchè è stabilito che il Consiglio Generale non possa emettere querela se non che quando è in corso di sessione. Ora il Consiglio Generale non era in corso di sessione, non poteva emettere querela. Non vale il dire, soggiunge il Pubblico Ministero, che sia stata fatta istanza al Principe, o al potere esecutivo, perchè nè il Principe, nè il potere esecutivo hanno abilità di poter surrogare la querela del Consiglio Generale; essi non possono subentrare nei diritti che competevano alla rappresentanza nazionale di conoscere del grave fatto di un delitto commesso da un Ministro.

Io non nego, o Signori, che nei termini ordinarii, quando si tratta di suscitare la competenza del Senato, questa non debba suscitarsi che con la querela del Consiglio Generale. È verissimo che nel diritto dell'alta costituzione dello Stato è stabilito come la sola rappresentanza nazionale abbia capacità per conoscere quando sia, o no incriminabile un Ministro per mancanza nel suo ufficio. Io non anderò ad indagare le ragioni di questa disposizione; io le credo savissime. Siccome è il potere esecutivo che in certo modo si pone sotto l'accusa, non deve essere rilasciata a lui la facoltà d'incrimi-

sare o assolvere col silenzio il fatto proprio; doveva quindi essere una autorità diversa che doveva rimanerne investita.

Ma questa ragione è ella così potante che se avvenga un delitto, una mancanza in alcuno dei membri del Ministero non possa il potere esecutivo stesso portare il fatto innanzi la Camera alta e suscitare la sua autorità e dar la querela?

No, o Signori, ripeto, il diritto concesso alla rappresentanza nazionale non è che una garanzia contro il potere esecutivo per il caso possibile che esso sanzioni col silenzio le colpe proprie. Ora quando il potere esecutivo spontaneo accusa il fatto, lo denunzia al parlamento, esso certamente l'accetta; nel diritto costituito, e negli usi del sistema costituzionale non si è trovato caso in cui la Camera elettiva debba spontaneamente deferire una querela, e attaccare i cessati membri del potere esecutivo, senza che questo abbia denunziato il fatto avanti la Camera. Guai, o Signori, se cotesto avvenisse; sarebbe una funeste lotta fra la rappresentanza nazionale, e il potere esecutivo.

E se d'altronde si dovesse accettare in tutta la sua estensione l'osservazione fatta dal Ministero Pubblico, vale a dire che il potere esecutivo non avesse abilità neppure di provocare la giurisdizione della Camera elettiva a dar la querela: allora, o Signori, io domanderò al Ministero Pubblico, e quale è l'autorità che oggi si arroga un tanto diritto? Se neppure il potere esecutivo può non solamente emetter la querela ma nemmeno provocare la giurisdizione del potere delegato ad emetterla, oggi che quel potere tace, chi potrà surrogarlo od emetter la querela? Come mai un Ministero Pubblico che è tanto al disotto dello stesso potere esecutivo, come mai potrebbe arrogarsi gli intieri diritti della rappresentanza nazionale, e non solamente emetter la querela, non solamente formare un processo, ma sostenere eziandio la competenza di un Tribunale ordinario? La conseguenza del principio emesso dal Ministero Pubblico sarebbe adunque la mancanza assoluta di diritto nel potere giudiziario ordinario di emettere la querela, e di sostenere l'accusa.

Cosa dunque doveva farsi nella specie, qual diritto o meglio, qual dovere incombeva al potere ordinario, circa la procedura attuale? Doveva provocarsi il Consiglio Generale, il quale lo ripeto volentieri, finchè non si dimostri che le circostanze dell'Europa, dell'Italia e della Toscana sono ostative, e che si aduni *come Tribunale*, e non come corpo legislativo, non potrà sostenersi essere stato impossibile adirlo nel lungo corso del processo, nel non breve periodo precedente alle ordinanze che lo sciolsero, in una causa in cui per legge fondamentale doveva essere adito.

Doveva adunque adirsi il Consiglio Generale il quale a tutto il 21 di settembre non era sciolto e chiedersi ad esso la facoltà di provocare la querela: allora anche il Senato sarebbe stato adito regolarmente e legalmente. Nè questo era nelle facoltà dell'imputato. No, o Signori, il lamento *diretto* sulla violazione della competenza dei Parlamenti non era nelle sue facoltà, in queste era solamente il dichiarare alle autorità che si presentavano ad esso che il fatto non era di competenza dei Tribunali ordinarii: nelle sue facoltà era solamente di cercare nel diritto costituzionale quale era il mezzo per provocare la giurisdizione dei Parlamenti: e poichè trovava che il modo unico era quello di suscitare cotesta giurisdizione col mezzo del Potere esecutivo, egli cotesta istanza avanzò. Con ciò lo ripeto di nuovo, fece quanto umanamente poteva, per conseguire la giurisdizione a lui devoluta o a lui guarentita dallo Statuto. Così, o Signori, il conflitto indubitatamente esiste; esiste perchè sono due autorità giudiziarie che ne sono investite, e così vi è un conflitto di giurisdizione deferibile dinanzi a questa Corte; esiste perchè non si può diversamente adire la giurisdiziona del Parlamento se non che provocandone la riunione dal Potere esecutivo; e questo nella specie è stato fatto.

Prendendo a trattare il Pubblico Ministero l'altra parte del ricorso nella quale lo sostiene inam

missibile anche per la semplice ragione della competenza, debbo dichiarare che in questa parte mi onoro di essere condifensore vostro, perchè anche in questa parte le conclusioni del Pubblico Ministero non sono che una critica continuata alla giurisprudenza ormai stabilita dalla vostra Corte.

È ammissibile il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse per il capo della incompetenza? Ecco la questione.

Io sento la necessità prima di assumere le repliche a questa parte delle conclusioni del Ministero Pubblico, di ricordare alla Corte Suprema un principio generale in materia di giudizii criminali.

Perchè mai nei giudizii criminali si deve incominciare dopo la querela da un'istruzione dinanzi a un Giudice, perchè la istruzione deve esser deferita avanti a una Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, perchè di qui se la competenza è superiore deve passare alla Camera delle Accuse, dalla quale deve esser passata poi alla Camera Decidente? Quale è la ragione di tante forme, di tutto questo cammino che si fa fare ad ogni processo criminale? La ragione della Legge, o Signori, si è, che mentre il Potere costituito deve con ogni solerzia e cura, garantire la pubblica quiete, la integrità delle persone, e degli averi dei cittadini, e così presiedere ai giudizii criminali, egli dee conseguire cotesto fine evitando quanto più è possibile inutili vessazioni ed i danni di un giudizio pubblico agli accusati.

Perchè dunque essi trovino tutte le garanzie, conviene che prima sia assunta una istruzione sommaria per vedere se veramente il fatto che a taluno viene addebitato sussista: quando non sussista egli non deve avere ulteriore molestia, e deve esser lasciato alla sua individuale libertà. E anche quando una procedura sommaria l'abbia creduto veramente colpevole di quello di che viene addebitato, il Collegio dei Giudici deve spassionatamente esaminare i resultati di cotesta procedura e deve dichiarare se veramente lo trova, o non lo trova veramente colpevole. E quando i delitti sono di una competenza superiore, vale a dire quando l'Accusa è più grave, la legge aumenta le garanzie perchè stabilisce una Camera delle Accuse con una qualità di giudici di competenza anche superiore, la quale torna di nuovo ad esaminare se veramente debba togliersi la libertà a quel dato cittadino, se veramente sia stato dichiarato con giustizia che egli sia urgentemente indiziato dell'addebito che gli viene nella querela obiettato, tantochè appaja congruo sottoporlo al doloroso passo di un giudizio pubblico.

La legge adunque ha reputato ufficio dolorosissimo il rinviare sopra semplici indizj e lievi un cittadino innanzi il potere giudicante, per sottoporlo alla triste necessità di un giudizio. Quello che ha stabilito nell'interesse degl'imputati quanto alla esistenza di sufficiente addebito per il rinvio, la legge deve averlo stabilito anche quanto alla competenza del tribunale davanti al quale lo vuol rinviare; non si deve inutilmente mandare un cittadino avanti a un tribunale, fargli subire l'amarissima prova di un giudizio il quale può riuscir nullo; e nullo sarebbe sempre per riescire un giudizio dinanzi un tribunale incompetente.

Si potesse anche dedurre la incompetenza innanzi un turno decidente, si potesse dalla sentenza di esso muovere, per questo, ricorso in Cassazione, certo è che allora si potrebbe ricorrere quando fosse stata rigettata la dedotta incompetenza dal turno stesso; ma non si può sospendere il giudizio, e convolare alla vostra superiore autorità per far dichiarare se la competenza esista, o non esista prima di trattare il merito. Quando dunque è avvenuto che un tribunale ordinario abbia rigettata la questione della competenza, il giudicabile deve bere l'amaro calice di un giudizio, dell'intiero giudizio, e deve sopportare tutte le conseguenze, le quali taluna volta possono scendere fino alla condanna dello stesso prevenuto.

Egli allora solamente potrebbe tornare avanti di voi, nel senso della dottrina del Pubblico Mi-

nistero, allora potrebbe ritornare innanzi a voi, e voi potreste dichiarare la incompetenza di quel tribunale che condannato lo aveva. Ma la sua causa sarebbe pregiudiciata perchè un Collegio di Giudici lo avrebbe già condannato; la legge non può volere, la legge che cerca ogni garanzia per gl' imputati, non può volere che si subisse questo inutile giudizio, che si aggrevi così la mano sopra la sorte del giudicabile, che in certo modo si pregiudichi la definitiva sentenze portando così uno sbilancio tra l' accusa, e la difesa.

Dunque perchè questo non accada, la legge deve aver voluto che la competenza sia sempre determinata all'epoca in cui il giudicabile vien tradotto avanti il tribunale che deve conoscere del merito della causa. Se il giudicabile tace sul Decreto di Accusa, contento di opporre la declinatoria, suo danno; ma quando egli vuole salvarsi dall' evento di una sentenza che possa essergli contraria, e che possa pregiudicare il merito da trattarsi innanzi il tribunale, ove è la vera competenza, accorrendo alla Cassazione per farla imprima stabilire, non gli può essere denegato ascolto.

Fatta queste generica premessa torno agli obietti del Ministero Pubblico. Il Ministero Pubblico dice che secondo la legislazione francese e napoletana il ricorso dai Decreti della Camera di Accuse per incompetenze è espressamente denegato dalla legge. Soggiunge che la procedura nostra criminale è precisamente improntata sopra la francese e napoletana: e perchè in questa procedura non si legga espressamente dichiarato che per il caso d' incompetenza si debba ricorrere innanzi la Corte di Cassazione, conviene ritenere che il legislatore non abbia voluto per cotesto caso concedere un rimedio siffatto; soggiunge esistere anche une seconda regione per ritenare questo concetto. Quando nel 1838 il legislatore redigeva la nuova procedure criminale, in Francia dice il Ministero Pubblico, due leggi speciali, une sulla stampa, l' altra sopra i delitti di sedizione e di perduellione, statuivano, derogando a quento era precedentemente stabilito, che non si potesse per l' incompetenza denunziare ricorso innanzi la Corte Suprema, ma si dovesse attendere la sentenza definitiva.

Dunque, soggiunge il Ministero Pubblico, il Legislatore toscano avendo veduto come in Francia, si era creduto dover ritornare sopre cotesto principio volle col silenzio disapprovare il ricorso per incompetenza dal Decreto di Accusa.

Io non credo, o Signori, che sebbene la nostra legislazione sia improntata sulla Francese o Napoletana, possa tuttavie dirsi che vi sia stata la intenzione nel Legislatore di abolire una disposizione sì sacra. La riforma della nostre procedura criminale fu improntata quando era vivissimo il desiderio di portere une lodevole variazione nel sistema dei giudizii penali. Questa sola circostanza vale a far ritenere che tutti i casi di simil genere dei quali le legisletura ha taciuto, non gli abbia voluti ammettere. Ma oltre ciò io non trovo che in Francia si sia menomamente derogato al disposto dell'Art. 408 del Codice d'Istruzione Criminale; truvo invece che in Francie, se si è fatto delle eccezioni alle regole generali, con queste stesse eccezioni si è venuto e dichiarare che le regola si manteneva: se si è creduto conveniente in Francia di dare disposizioni speciali su i diritti di stampa e di sedizione, si è ritenuto che la regola generale dell'Art. 408 non fosse nella sue pienezza derogata, ma che ragioni particolari portassero a particolari disposizioni per quegli speciali delitti; e ciò è tanto vero che avendo io riscontrato le sola disposizioni delle legge sulla stampe, delle quale tenne parola il Ministero Pubblico (non avendo avuto il tempo di poter riscontrare le altre sopra il caso di sedizione) ho trovato come la Corte di Cassazione Francese nel 12 agosto 1826 dichiarasse, che la legge del 25 marzo 1822 tolse non già quento era stabilito nel Codice d' Istruzione Criminale, ma tolse quento era stabilito espressamente nella legge del 26 marzo 1819 sulle stampa, la quale legge accordava il ricorso dal Decreto d' invio in certi casi ivi determinati. Dunque la legge del 22

sulla stampa non fece la più piccola deroga al disposto dell'Art. 408, ma fece una deroga ad una legge speciale, alla legge del 19 sulla stampa. D'altronde io vi ho avvertita poco fa una ragione per la quale apparisce come nell' interesse dei giudicabili, sia opportuno il determinare la competenza dei Tribunali innanzi che s'istanri il pubblico giudizio. A codesta ragione, particolare agli imputati, succede la ragione del pubblico per il quale è convenientissimo che l' ordine della giurisdizioni sia severamente mantenuto; le quali due ragioni giustificando mirabilmente il disposto dalla legislazione Francese, il disposto della legislazione Napoletana, devono necessariamente informare la legislazione nostra, onde conviene implicitamente ritenere che anche in esse sieno volute e si abbiano come dichiarate. Dice il Pubblico Ministero che tanto meno può interporsi ricorso per il caso d'incompetenza, in quanto che la Camera delle Accuse ha giudicato sulla sommaria deliberazione del fatto onde la Cassazione non può conoscere della regolarità della pronunzia ma deve conoscerne il tribunale giudicante. Questa, o Signori, è una parte che porta una censura alla vostra giurisprudenza, perchè voi avete con tutta esattezza stabilito precisamente il contrario. E in modo più esplicito avete dichiarato le ragioni per le quali si ammette il ricorso nella decisione del 1843 la quale apparisce essere a relazione dell' onorevole Magistrato che riveste la parte di Pubblico Ministero in questa causa; il quale ancorchè, come egli ci disse, non abbia aderito al voto degli altri colleghi, non per questo ne viene la conseguenza che la sentenza faccia meno stato, a costituisca regolare giurisprudenza.

In codesta decisione del 1843 fu adunque dichiarato dalla Corte Suprema quant' appresso: « Considerando che tutto il momento della ricerca concentravasi nello stabilire a chi la legge avesse attribuita la competenza per annullare e togliere di mezzo le pronuncie intervenute allorchè gli atti erano viziati ed imperfetti. Considerando che non si vede che questa competenza risiedesse nella Camera Criminale decidente imperocchè pari di grado alla Camera delle Accuse ed anzi ambe parziali collegi dello stasso universo collegio della Corte Regia non aveva autorità per annullare il detto Decreto della Camera delle Accuse ... ma nulla per altro può la Camera decidente ordinare e commettere che stia ad annullare e far ripetere quanto è stato operato ec. ».

In questa decisione dunque è stabilito che la Camera Criminale decidente è di autorità pari alla Camera delle Accuse; e che la Camera Criminale decidente non può non ammettere quello che definitivamente è stato ritenuto dalla Camera delle Accuse.

Ora posti questi due principii, egli è evidente che quando la Camera delle Accuse ha determinata la competenza della Camera Criminale decidente, questa non può annullare ciò che è stato fatto, perchè annullerebbe il giudizio di una autorità sua eguale, annullerebbe direi lo stesso suo giudicato. Ciò posto si potrà portare la questione della competenza dinanzi la Camera decidente, quando la Camera delle Accuse non abbia su di essa deciso ma si sia limitata al rinvio; ma una volta che la Camera delle Accuse ha stabilita con speciale motivazione la competenza della Corte, la Camera decidente non può ritornare sopra la sua stessa dichiarazione, perocchè l'avete detto voi, o Signori, lo stasso tribunale non può porsi in contradizione; non può lo stesso tribunale, una volta, avere enunciato essere competente, un'altra volta non essere: quindi a simil pronuncia non occorre altro rimedio se non che il ricorso in Cassazione; tanto più che voi avete soggiunto che l' accusato non solo può ricorrere, ma ove non lo faccia, deve necessariamente stare a quello che è stato giudicato, non potendosi riproporre dopo la sentenza definitiva quelle questioni che si sarebbero potute portare in Cassazione dal Decreto delle Accuse.

Soggiunge il Pubblico Ministero, tanto meno sono denunziabili queste pronunzie davanti la Corte Suprema, in quanto che rientrano nelle

più vaste categorie delle sentenze interlocutorie; ed è massima stabilita che dalla sentenza interlocutoria non possa ricorrersi in Cassazione. Voi sapete, o Signori, che la sentenza che dichiara la competenza è una sentenza, che ha di per sè il carattere della definitiva, è una sentenza che fa stato al rinvio al pubblico giudizio.

Basterebbe questa circostanza perchè potesse dafarirsi; d' altronde quando si trova l' ostacolo nella massima che ho rammentata, e che aveta stabilita, quando si trova l' ostacolo a proporre la questione innanzi altri tribunali è una necessità di ricorrere all' autorità superiore per far determinare quale sia la vera competenza.

Nè si dica col Pubblico Ministero che debba argomentarsi in questa parte da ciò che è disposto nelle materie civili per interpetrare ed applicare le stesse regole e ragioni, ai tribunali criminali. Nella cose civili ove si tratta solo d' interesse pecuniario può tenersi un più largo sistema sulle competenze. In molti casi dipende anche dalla volontà delle parti prorogare la giurisdizione del Giudice, ma nei tribunali criminali nei quali si tratta della libertà, della vita talvolta, le conseguenze più gravi esigono più gravi garanzie. Nei giudizii criminali le teorie del Pubblico Ministaro porterebbero al fatale resultato cba debba trattarsi un pubblico giudizio di fronte a un colpevole nella possibile nullità della sentenza criminale; qui il danno è troppo maggiore perchè possano adottarsi le medesime regole dei giudizii civili.

Esistendo adunque la ragione per deferire alla Cassaziona la questione di competenza, ancha contro al Decreto della Camera dell' Accuse, o non trovandosi ragione plausibile perchè non possa farsi questo esperimento speciale, rimane a vedere nella questione di competenza se il decreto sia attributivo o solo indicativo di giurisdizione. Molto ho già accennato in proposito; rimane che io vi faccia notare una decisione della Corte di Cassazione di Bruxelles del 27 gennaio 1841, nella quale fu stabilito quanto appresso: « I Decreti della Camera delle Accuse sono attributivi di giurisdizione inquanto contengono « rinvio innanzi la Corte di Assise ».

Per questo principio concordato da Carnot e da Mangin viene stabilito con tutta nettezza, che quando la Camera delle Accuse ha decretata la competenza, se il giudicabile non è stato cauto di deferire avanti la Corte di Cassazione il decreto, invano ei viene dopo la sentenza definitiva a farne lamento; quella dichiarazione fa stato contro di lui, e non può egli altrimenti proporre la questione della competenza; il che conferma la regola che voi avete stabilita, cioè che quanto decreta in proposito la Camera delle Accuse, lo decreta in modo definitivo, e che la Camera decidente, la quale è la stessa Camera delle Accuse, non può ritornare sopra le sue sentenze e giudicare due volte in senso diverso.

Mi pare con queste poche osservazioni di avere ristabilito quanto io aveva detto circa la facoltà di ricorrere dai Decreti della Camera delle Accuse per il caso dalla incompetenza, e così di avere determinato che anche quando non esistesse il conflitto, il ricorso in questione per la competenza sarebbe proponibile.

Ma dice il Ministero Pubblico; quand' anche in questa terza ipotesi si dovesse scendere, il Senato non è competente; il Senato sarebbe competente per quei soli atti dove si trova la firma di Ministro. La Corte di Cassazione come potrà nei limiti delle sue attribuzioni indagare fra gli atti incriminati dove sono le firme del Ministro, dove non sono? Sarete voi competenti a riandare il voluminoso processo per discernere gli atti della prima categoria dagli atti dalla seconda? No, o Sigoori, voi non siete competenti. Non è vera la regola che siano solamente incriminabili, per gli effetti della competenza del Senato, gli atti nei quali è la firma del Ministro. Io vi ho avvertito dagli scritti dei più famigerati pubblicisti, che tutti concordemente dichiarano essere incriminabili non solamente gli atti firmati, ma anche quei non firmati: non solamente gli scritti, ma eziandio i non scritti: e arrivano perfino ad avvertire, con i gesti il Ministro potersi rendere

colpevole di responsabilità ministeriale. Ora poichè lo Statuto dichiara essere di competenza del Senato i casi di responsabilità ministeriale, anche quando l'atto fosse stato posto in essere col gesto, quando fosse stato posto in essere senza scritto, rientrerebbe sempre nella competenza del Senato. Per determinare poi se nella specie esistono di questi atti di responsabilità ministeriale voi non avete d'uopo di eccedere la vostra competenza e molto meno di ricorrere al voluminoso processo. Io non vi ho parlato nè vi potevo parlare del processo, perchè io non lo conosco. Io vi ho parlato del solo atto che io conosco, e che voi potete conoscere, voglio dire del decreto che ho deferito innanzi di voi. La questione della competenza non può risolversi se non accettando i fatti stabiliti nel decreto, ma quei fatti voi potete esaminare, voi potete vedere se indichino una competenza o un'altra. Io cercai dimostrarvi come nel decreto denunziato, i fatti di responsabilità ministeriale vi sono, e vi sono culminanti; mi occorre seguitare ad avvertirvi come non possa farsi nel sistema del decreto denunziato (sistema che, ripeto, voi avete la competenza di esaminare) non possa farsi distinzione fra atti ministeriali e atti non ministeriali, fra atti commessi avanti il rovesciamento del Governo, e atti commessi dopo il rovesciamento del Governo, perchè il sistema del decreto della Camera delle Accuse conduce a concludere che tutti questi atti nel loro insieme costituiscono un delitto unico e continuato. Dunque se in questo delitto unico e continuato vi sono fatti di responsabilità ministeriale, il delitto non può essere esaminato e conosciuto se non che dinanzi al Senato. Vi è anche di più; è tanto fermo il decreto della Camera dell'Accuse nel concetto del delitto continuato, costituito da tutti i fatti che esso narra, che quando viene agli addebiti speciali, dichiara di obiettare solamente i *più culminanti*, il che vuol dire che si riserva obiettarne a suo luogo anche altri meno culminanti e forse rientranti nelle attribuzioni del tribunale ministeriale. Nè questa osservazione è vana; perchè noi vediamo che l'atto di Accusa che è succeduto al decreto della Camera delle Accuse, non ha ritenuti come addebiti speciali, quelli soli che erano stati specificati in quel decreto, ma si è steso ad altri fatti, e fatti che investono la vita ministeriale dell'accusato, per fabbricare l'accusa.

Dirò a modo d'esempio come il Decreto di Accusa ritenga per circostanze più culminanti, certe conferenze che si asseriscono tenute dal mio difeso con i capi del circolo del popolo il dì 8 febbraio. Nell'Atto di Accusa si fa di ciò al mio rappresentato speciale obietto; cotesto fatto sarebbe commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, rientrebbe nei fatti di responsabilità ministeriale; voi vedete adunque come in codesto sistema tutto si confuse, tutto si racchiuse nel sistema generale adottato dal Decreto, nel fatto continuato; del quale ha seguita la idea la Camera di Accuse.

Ma, nota il Ministero Pubblico, vi sono i correi ed i complici. Regolarmente un solo processo deve essere giudicato dinanzi un Fôro solo. Divisioni non debbono farsi. Ove dovrà giudicarsi il processo in esame? Io aveva già prevenuto l'obietto e aveva riportato una lunghissima e precisa autorità del Mangin, il quale dice che tutti devono giudicarsi dall'autorità superiore, dal Senato; la quale autorità superiore non è, come suppone il Ministero pubblico, un Tribunale di eccezione *in senso odioso*, è un Tribunale di eccezione *in senso favorevole*; per cui non si può, com'ei sostiene, applicare la legge del 1814 sopra i consigli militari nella quale si stabilisce che ove si trovino tra gl'imputati, misti i paesani ai militari; si debba andare dinanzi la giurisdizione ordinaria anzichè innanzi la giurisdizione eccezionale. Non è il Senato una giurisdizione eccezionale nel senso odioso; è una giurisdizione eccezionale nel senso prevalente. Il Senato, o Signori, non è composto di uomini avvezzi alle stragi della guerra, avvezzi ad una disciplina militare, alla speditezza e rigore necessari al sistema della milizia; il Senato è com-

posto dei principali Magistrati dello Stato, di Vescovi ed Arcivescovi della Toscana, del maggiori dignitari, dei principali ufficiali del Ministero pubblico, delle persone che si sono rese benemerite della Patria, in una parola della parte più eletta dei cittadini; questo è l'alto Tribunale del Senato. Quindi, dicono benissimo gli scrittori, e fra questi mi piace di citare Legraverand, non si tratta di eccezione odiosa; si tratta di un Tribunale di eccezione in materia favorevole, e gli altri coimputati allora non soffrono un danno ad essere inviati davanti cotesto Tribunale, ma acquistano un vantaggio. « *ivi.* » Non si può « senza dubbio paragonare sotto verun rapporto « la Camera dei Pari allorchè essa si costituisce « in Corte di Giustizia ad una giurisdizione spe- « ciale « di eccezione nel senso che si dà talvol- « ta a cotesto nome, applicandole tal denomina- « zione che porta odiosità per le minori garan- « zie che si suppone esistano a favore dei preve- « nuti ec. ».

E lo stesso Legraverand trattando la materia della giurisdizione della Camera dei Pari, intitola il suo capitolo « *Giurisdizione privilegiata di eccezione della Camera dei Pari* ».

Se adunque si adottano le dottrine del Mangin, se si adottano le dottrine del Legraverand coerenti a quelle di tutti gli scrittori, la presenza, nel processo, di complici non è ostacolo al conseguimento della vera giurisdizione pel Ministro. Quest' ultimo scrittore di nuovo si propone cotesta questione e la risolve così: « Se fra gl'in- « dividui giudicabili dalla Camera dei Pari in « ragione della qualità o dignità loro vi si tro- « vassero uno o molti complici i quali fossero « personalmente estranei alla giurisdizione di « questa corte, la causa non dovrebbe essere « separata, ed i prevenuti tutti dovrebbero esse- « re tradotti dinanzi la Camera o Corte dei Pari. « Tale andamento è naturale ed è tracciato dalle « regole generali. E di vero se nei casi ordinarii « è un principio che i Tribunali di eccezione « sieno incompetenti per giudicare gl'individui « estranei alla giurisdizione loro e se questa « circostanza deve far tradurre tutti i prevenuti « innanzi i Tribunali ordinarii ciò; avviene per- « chè tali Tribunali essendo i giudici naturali di « tutti i cittadini, è naturale ritenere che i pre- « venuti abbiano un vantaggio maggiore ad es- « sere rinviati innanzi ad essi; ma allorchè av- « viene, come nella specie di che si tratta, che « debba riguardarsi come un favore, un privi- « legio vero il diritto del non poter essere giudi- « cato che dalla Camera o Corte dei Pari, ne re- « sulta che coloro sottoposti a cotesta Corte non « possono essere spogliati del diritto loro per la « circostanza della complicità; ma che i compli- « ci devono entrare a parte del privilegio e se- « guire i coimputati avanti quel Tribunale che è « competente per giudicare alcuno di essi.

« Inoltre questa disputa la quale, siccome è « detto, trova la sua soluzione nei principii ge- « nerali, è stata risoluta in modo preciso, non « invero dopo la creazione della Camera dei Pa- « ri, ma di fronte all'alta Corte di Giustizia. E la « regola consacrata dalla legge del 24 Messido- « ro, anno IV, sotto l'impero di una diversa le- « gislazione deve tuttavia essere osservata rela- « tivamente agli affari che sarebbero portati in- « nanzi la Camera o Corte dei Pari ».

Trattandosi adunque di giurisdizione privilegiata non risentono un danno i complici. Anzi i correi ed i complici essendo tradotti avanti la Camera alta, non sono menomate ma sono aumentate le garanzie, imperocchè le garanzie aumentano quanto più la magistratura è alta. Il Senato offre garanzie maggiori non perchè nei Tribunali ordinarii non vi sieno garanzie, non perchè non vi si renda egualmente giustizia, ma perchè è un Tribunale superiore di numero, ma perchè il suo personale è maggiore e composto di Giudici che si presumono di superiore capacità.

Soggiunge il Ministero Pubblico: vi è scissura tra gli scrittori se veramente debba nel caso di complicità di altri individui sottoposti alla Camera dei Pari tradursi l'affare innanzi i Tribunali ordinarii o innanzi la giurisdizione eccezionale. Come risolvere questa disputa? — Io rispondo: in

un modo semplicissimo; risolvesi con i casi giudicati. Risolvesi con l'applicazione che ha ricevuto dalla Giurisprudenza francese la quale è pienissima in proposito: l'applicazione che ha ricevuto è stata quella di ordinare la giurisdizione eccezionale anche per gli altri complici e coimputati. Crede il Ministero Pubblico che invece si dovrebbe determinare se il fatto incriminato è un delitto ordinario; allora converrebbe, ei dice che fosse tradotto l'intero processo innanzi il Tribunale ordinario, per quanto in esso vi fossero comprese persone privilegiate; o il fatto rimproverato è un delitto, come egli dice, eccezionale; e in questo caso tutto il processo dovrebbe avocarsi avanti la Camera dei Pari, e presso di noi, dinanzi il Senato. Qui, prosegue, di che si tratta? Di un delitto di perduellione; dunque di un delitto ordinario. Dunque l'intero processo deve al potere ordinario rinviarsi. Io confesso che nella mia tenuità non so distinguere i delitti ordinarii dai delitti eccezionali. Io trovo che il Ministro può avere un modo particolare di delinquere che non è comune agli altri cittadini. Ma spendendo questo modo, io non so vedere come ei possa commettere un delitto che esca dalla comune denominazione dei delitti, applicabile a tutti i cittadini. Perchè la esecuzione del delitto nell'esercizio delle sue funzioni, il che costituisce il caso della responsabilità ministeriale, porterà o alla concussione o al delitto di perduellione, o ad uno di quei diversi capi di delitto che sono nel diritto costituito; io non so ideare come i delitti commessi dai Ministri possano avere un nome speciale che sia diverso e si allontani dalla denominazione comune dei delitti. Dunque la distinzione del Ministero Pubblico non può ricevere applicazione nessuna. Più, soggiunge il Pubblico Ministero, chi sarà giudice dell'esistenza del fatto di colpa ministeriale per dichiarare il giudicabile doversi tradurre piuttosto innanzi al Tribunale eccezionale, che al Tribunale ordinario? Ed io rispondo; una volta che il fatto è stabilito, chi avrà autorità da esaminare il Decreto nel quale il fatto stesso è ritenuto? Se si dovesse dichiarare *ex integro* se il fatto sia o non sia di responsabilità ministeriale, allora potrebbe farsi la disputa, ed io avvertirò allora come dovrebbe essere risoluta. Ma se il fatto è già constatato un con Decreto; se in questo Decreto sono precisati degli addebiti i quali esigano la cognizione della Camera dei Senatori, in questo caso è cognitore del fatto chiunque esamina codesto Decreto, chiunque deve dirigere l'affare secondo il caso contenuto nel Decreto medesimo. Ma, indipendentemente da questo, ho veduto nel Mangin, che è stato pure citato dal Pubblico Ministero, come vi sia dubbio fra la Corte di Cassazione francese e il Consiglio di Stato di quel paese. La Corte di Cassazione, (e lo suppongo che voi siate per adottare in questa incertezza la opinione di un Tribunale vostro eguale), la Corte di Cassazione dichiarava con sentenza del 5 agosto 1823 che non stava al poter gidiciario lo indagare se esisteva nella specie l'autorizzazione della Camera del Consiglio Generale, ma stava invece al Tribunale superiore dei Parlamenti. Prosegue il Pubblico Ministero, ma come insistete voi sul diritto di questa speciale ed eccezionale giurisdizione quando dinanzi al Tribunale ordinario voi avete le medesime garanzie?

Io, o Signori, non sostengo qui la giurisdizione del Tribunale del Senato perchè diffidi dei Tribunali Toscani, dove, torno a dichiararlo, so che si amministra rettamente giustizia: non è questa la ragione per la quale chiedo lo invio al Senato. Io, o Signori, non potrei essere richiamato nè appuntato di diffidenza se quando, a modo di esempio, sostenessi la parte di un giudicabile per un delitto di competenza della Corte, che fosse tradotto innanzi il Tribunale di Prima Istanza, deducessi la incompetenza; in questo caso io non offenderei i Giudici; io direi « la legge mi ha concesso un Tribunale superiore, mi ha concesso un Tribunale, il quale per il maggior lume dei magistrati che vi siedono, mi dà una garanzia maggiore. Non offendo la dignità vostra, ma chiedo che mi sia data l'autorità superiore, la giurisdizione superiore che mi è dovuta ».

Non è offendere i Magistrati quando dalla potestà giudiciaria si cerca di convolare ad una potestà che riveste in qualche modo la parte della rappresentanza nazionale. Anche in quei paesi nei quali venne instituito il *Giurì* nei giudizi criminali, questo non è un' offesa ai Magistrati; i Magistrati sono rispettati in tutta loro pienezza. Ma le forme libere, concedendo che il popolo prenda parte anche ai giudizii, portano a cotesta istituzione, la quale assorbe, in parte solamente, l'esercizio del potere giudiciario nell' amministrazione dello Stato.

So, o Signori, che il potere giudiziario non manca in Toscana; anzi va illustre per profonda dottrina; so che dal potere giudiciario si sale anche al Ministero, e così viene riconosciuto esservi nei membri che lo compongono la capacità di esaminare anche le faccende politiche; ma so, che questo genere di studi, se potrà essere speciale a qualche magistrato che sieda negli alti gradi della magistratura, non è comune a tutto il potere giudiciario; nè credo di fare offesa ad esso se dubito aver esso studiate le materie politiche, ed essere egli male atto, ove fosse richiamato, a giudicare imparzialmente la posizione politica di qualche prevenuto: d'altronde, ripeto, è la legge che concede cotesta diversa giurisdizione, nè si fa onta ad alcuno ove si chieda quanto accorda la legge.

Proseguendo all' esame delle diverse ragioni che aveva addotte a sostegno del mio assunto, il Ministero Pubblico nota come non esista quella che io desumeva dal principio comune di diritto costituzionale; che nella sospensione dei corpi legislativi, le funzioni loro si riassumono tutte nel potere esecutivo, che nel caso nostro i poteri sarebbero di fatto riassunti, nella quale riassunzione per comprendervi quello giudiciario, sarebbe necessaria una delegazione speciale per trovare il Tribunale che fosse surrogato al Senato; delegazione, mancando la quale dee ritenersi che i poteri giudiciarii del Senato non si fossero voluti assumere dal potere esecutivo. Risponde il Ministero Pubblico a codesto obietto, che alla delegazione si oppone l' Art. 4 dello Statuto Costituzionale, il quale non concede i tribunali eccezionali: ed io replico al Ministero Pubblico con due semplicissime osservazioni. La prima che è per me dolorosa ma fortemente sentita. *Quando invoco lo Statuto voi mi rispondete che lo Statuto è sospeso; quando io invoco un principio diverso, che possa giovarmi, voi mi obiettate lo Statuto! !*

Ora la medesima legge non può dirsi che a un tempo stesso non esista per me, ma esista contro di me. Ma poi nella specie io non chiedo un Tribunale eccezionale, non chiedo un consiglio di guerra; non chiedo uno di quei Tribunali eccezionali che vengono proibiti dallo Statuto, ma una traccia, un modo per supplire a una necessità dolorosa che mi si obietta esistere, per poter supplire a ciò che a me ha concesso la legge. Io dico, voi sostenete che non possono adunarsi i Parlamenti, ebbene datemi una giurisdizione equivalente a quella dei Parlamenti; con questo non chiedo un Tribunale eccezionale, in materia odiosa. L' Art. 4 dello Statuto si è ben guardato da stabilire che non possano concedersi maggiori garanzie agli imputati, ha voluto solamente stabilire; che non potessero quelli tradursi dinanzi ai Tribunali eccezionali: questo è il solo principio dello Statuto. Quindi ove pur si potesse opporre contro di me lo Statuto, che non si vuole adottare in favor mio, tuttavia si dovrebbe sostituire o creare una giurisdizione che mi manca, perchè si dice non potersi adunare il Senato.

Si obietta ancora. Non può accogliersi l'osservazione del doversi aspettare che le Camere si adunino per conoscere il processo. Io ho già risposto che le Camere che dovevano adirsi erano se non di fatto, però legalmente in corso di sessione dal 12 aprile fino al 21 settembre: il tempo vi era perchè fossero adite, e nessuno ostacolo si frapponeva all' adirle per questo processo.

Prosegue a obiettare il Pubblico Ministero; voi non potete invocare la competenza del Senato, rinunziando alla correlativa querela del Consiglio Generale; poichè la giurisdizione del Senato non può essere provocata che da quella querela;

la Camera elettiva è sciolta nè può dare la querela, voi non potete dunque essere soddisfatto.

Non v'è dubbio che nelle circostanze ordinarie e comuni la giurisdizione del Senato debba solamente essere provocata dalle Camere. Ma io dico, se ho assunte le funzioni ministeriali, se mi sono incaricato di un difficilissimo ufficio che mi esponeva a gravi responsabilità di fronte ad uno Statuto Costituzionale, il quale dichiarava che se io avessi mancato nel mio officio, solamente il Tribunale della nazione poteva giudicarmi, se io, da che ho assunto questo ufficio, ho quesito il diritto di essere giudicato da cotesta Magistratura, ma come volete togliermela perchè dite che non potete ottenere la querela dal Consiglio Generale? È verissimo, o Signori, che avanti il Senato non vi è Ministero Pubblico, ma è anche vero che nei paesi nei quali vi sono altri casi per i quali la giurisdizione del Senato è provocata, in cotesti paesi anche senza una terza autorità che provochi quella giurisdiziona, quell'alto tribunale tuttavia può adunarsi. Così quando si tratta di giudicare gli attentati alla sicurezza dello Stato, non vi è bisogno della querela del Consiglio Generale, basta che il potere esecutivo denunzi il fatto, perchè il Senato possa conoscerlo. Se dunque esistesse ragione per cui si debba fare a meno di una delle due forme e garanzie, facciamolo. Deferisca la querela il potere esecutivo se egli ha la rappresentanza nazionale; denunzi il fatto, se così più piace, il potere ordinario dinanzi al Senato, ma non si sostenga, violando ogni diritto quesito del mio rappresentato, che solamente la giurisdiziona del Senato possa esistere pel relativo atto di accusa della Camera elettiva, e questo per togliergli anche cotesta giurisdizione.

In ultimo fra i più culminanti obietti avanzati dal Pubblico Ministero, quello vi è per il quale sostiene che anche quando il Senato fosse attuato, non per questo il processo sarebbe di sua giurisdizione, perchè, esso dice, nel processo vi sono atti di funzione ministeriale ed atti ordinarii o comuni. È da queste due diverse categorie che la Camera delle Accuse ha creduto essere il ricorrente imputabile di delitto di Maestà. Rimane dunque a vedere se i fatti più culminanti appartengono alla prima, o alla seconda categoria; se i fatti più culminanti appartenessero alla seconda categoria, allora il processo sarebbe della competenza dei tribunali ordinarii. Il fatto più culminante, quello che più da vicino, crede il Ministero Pubblico, costituisca il delitto di Maestà è lo scioglimento del Governo; ora lo scioglimento del Governo, egli dice, avvenne dopo che l'imputato non era Ministro; dunque la parte più grave dell'Accusa volgendo a fatti non ministeriali, il delitto rientra nella competenza ordinaria.

Io non so, nel sistema che è stato tenuto dal Decreto della Camera delle Accuse, come possa farsi questa distinzione: io torno a ripetervi che il Decreto ha ritenuto un delitto continuato, quindi non si può fare distinzione; basta che vi sieno tra mezzo dei fatti riguardanti le funzioni ministeriali perchè debba esser rispettata la competenza del tribunale superiore: ma poi osserverò che il fatto più culminante non è il rovesciamento del Governo, perchè il rovesciamento, o dirò meglio, lo scioglimento del Governo, è avvenuto nell'8 febbraio per la partenza del Capo del Potere Esecutivo; fu una necessità de' principii costituzionali la quale costrinse il Ministero a dare la sua dimissione; allora lo Stato rimase senza Capo del Potere Esecutivo e senza Ministri, allora legalmente si sciolse il Governo: quindi questo fatto culminante rientrerebbe nelle funzioni ministeriali perchè a senso dell'Accusa se questo fatto importasse veramente delitto, sarebbe stato delitto il dare la dimissione, allora si sarebbe verificato veramente il fatto più culminante che costituirebbe la Perduellione.

Ma se volete con un esempio un poco più volgare, un poco più comune rassicurare la coscienza vostra sul determinare se da quel Decreto della Camera delle Accuse che ha fatti ministeriali e fatti comuni, debba rilevarsi esistere la competenza superiore, o l'ordinaria, io ve ne

farò questo esempio. — L'omicidio *doloso* costituisce competenza della Corte Regia; l'omicidio *colposo* costituisce competenza dei tribunali di Prima Istanza. Ora se in un decreto che invia al pubblico giudizio taluno per omicidio, nell'esposizione dei fatti vi sarà marcatamente detto che l'omicidio può essere anche colposo, ma la conclusione investirà l'omicidio doloso ed il rinvio sarà al Tribunale di Prima Istanza, sarà necessità per l'imputato di sostenere la competenza del tribunale superiore, perchè, comunque vi sia il possibile che l'omicidio possa essere ritenuto *colposo*, ei non dovrà avventurarsi a un giudizio inutile, non dovrà avventurarsi a un giudizio nel quale il tribunale inferiore possa conoscere di un delitto di competenza del tribunale superiore. Così quando esiste questa miscela di fatti che implica le due competenze, è una logica necessità, è un sano dovere pel mantenimento della garanzia dovuta agli imputati, che l'interpretazione si volga ai fatti più gravi, a quelli che costituiscono i delitti di maggior gravità, e che sia rinviato l'affare davanti quel tribunale che sarebbe competente per cotesti più gravi delitti. Così, passando alla specie, se voi trovate nel Decreto misti dei fatti dai quali può risultare un delitto ministeriale di competenza del Senato, e se vi sono ad un tempo fatti i quali restringerebbero la competenza della Corte Regia, qual sarà il criterio che si dovrà adottare per la competenza? Dovrà supporsi il caso che l'addebito si ristringa solamente ai fatti della seconda categoria? No, o Signori, dovrà farsi il supposto più favorevole in questo rapporto agli imputati, quello che si possa ritenere esistere i fatti della prima categoria: imperocchè in codesto possibile concedendosi la giurisdizione di un tribunale più alto, il supposto è favorevole, essi avranno la pienezza delle lor garanzie.

Così io percorsi, con quella maggior brevità che per me si desiderava conciliare con la necessità della difesa, i diversi obietti con i quali si è sostenuto, prima, la inammissibilità del ricorso, poi la insussistenza dei motivi di merito in esso contenuti. Credo che le ragioni addotte sieno d'ineluttabile evidenza; potrei ingannarmi, ma devo confessare che la ragione che, sopra tutte, mi pare dovrebbe dominare in questa causa, sarebbe quella di togliere ai tribunali ordinarii la cognizione di un alto processo politico; ragione la quale, se la conosciutissima schiettezza dell'ufficiale che presiede al Ministero Pubblico non mi astenesse dal pensarlo, l'insieme del suo lavoro mi avrebbe fatto ritenere che lo avesse vivamente animato, imperocchè gli sforzi maggiori di esso si dirigevano a fare che la Corte Suprema non si addentrasse nella questione di merito di questo ricorso, cercando pure ch'essa ne uscisse con le sole eccezioni pregiudiciali; dal che, ripeto sembrava rilevarsi che la ragione del tenore i Magistrati estranei a questo processo, avesse in qualche modo influito perfino nell'animo del Ministero pubblico, se d'altronde ei non avesse apertamente dichiarato che le sue opposte conclusioni erano piuttosto l'effetto della sua convinzione.

Avv. Mari. Signori, io pure incomincerò con la mia giustificazione.

Il mio egregio e dotto collega ed amico si è voluto giustificare (e lo ha fatto completamente) dichiarando che col denunziare alla Corte Suprema un conflitto di giurisdizione, coll'opporre la incompetenza e la declinatoria, non ha inteso di diffidare della giustizia dei Tribunali ordinarii.

Io debbo al contrario (lo credereste, o Signori?) giustificarmi della piena fiducia, che ho riposta e ripongo sempre nella giustizia vostra.

Domandava l'onorevole oratore della legge — perchè mai ricorrere nello stadio dell'accusa alla Corte Suprema? Se la Corte Suprema assumerà la cognizione del merito di questo ricorso, se la Corte Suprema deciderà le questioni che i respettivi ricorsi presentano, se le risolverà contro la espettativa dei ricorrenti, non saranno le sue dichiarazioni altrettante massime irretrattabili, dalle quali non potrà in modo alcuno allontanarsi la Corte Regia decidente?

Quindi ad esso sembrava, non essere stato

prudente consiglio il ricorrere alla Corte Suprema da un Decreto della Camera dell' Accuse; e, opponendo l'eccezione della inammissibilità dei ricorsi, intendeva quasi di provvedere all' interesse dei nostri rappresentati.

Dirò francamente, che io pure (benchè per altre ragioni) avrei desiderato piuttosto si procedesse immediatamente al pubblico dibattimento innanzi alla Corte Regia. Lo avrei desiderato, non perchè io dubitassi della proponibilità del ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse alla Corte Suprema: ma perchè era certo, che le resultanze del pubblico dibattimento avrebbero smentito le deposizioni dei testimoni dell' Accusa, avrebbero escluso pienamente il supposto animo ostile, che già escludevano abbastanza i documenti prodotti in processo, e dalla Camera dell' Accuse non valutati; era certo, che le resultanze del pubblico dibattimento sarebbero tornate ad onore e lode del mio rappresentato. Ma poichè altri ricorrevano alla giustizia vostra, e i loro ricorsi sospendevano frattanto l'apertura del pubblico dibattimento doveva io consigliare al Romanelli di rimanersi inattivo? Al Dott. Romanelli, che poteva nella peggiore ipotesi ammettere per veri tutti i fatti che l'Accusa gli obietta, e nullameno proporre una questione di diritto, che toglie in radice gli argomenti dell' Accusa e ne dimostra a priori la giuridica insussistenza? Dove era possibile risparmiare al mio infelice cliente una più lunga prigionia, e restituirlo più presto agli amplessi cessati della famiglia, non era mio dovere di farlo?

Quindi consigliai il ricorso; lo consigliai per convinzione che ho fermissima, che la questione di diritto da me proposta debba essere in favore del Romanelli decisa: convinzione, che le conclusioni del Pubblico Ministero non hanno fatto che viepiù confermare nell' animo mio. Lo consigliai, fidando tranquillamente nella giustizia e sapienza della Corte Suprema. E così, lo ripeto, se io debbo giustificarmi, è soltanto di avere avuto fiducia pienissima nella giustizia vostra.

Divideva l'onorevole oratore della legge le sue conclusioni in considerazioni generali, e in considerazioni speciali.

Nelle considerazioni generali prendeva a dimostrare la inammissibilità di tutti i ricorsi, avuto riguardo alla natura di questo Supremo Tribunale.

Nelle considerazioni speciali prendeva a dimostrare di ciascuno dei ricorsi la insussistenza nel merito.

Così il mio ricorso ebbe la medesima sorte degli altri; ebbe la sua eccezione pregiudiciale di inammissibilità, la sua eccezione nel merito d' insussistenza.

Confuterò, per quanto mi è dato, brevemente e l'una e l'altra.

Di tutto ciò che diceva l'onorevole orator della legge, intorno alla nullità dei Decreti, ed alla incompetenza dei tribunali, non occorre che io vi faccia parola. Sono tutte questioni, che non riguardano il mio ricorso, il quale non si fonda sulla nullità della procedura e del Decreto, nè sulla incompetenza dei Tribunali ordinarii.

La questione pregiudiciale che riguarda il ricorso del mio cliente, proposta dal Pubblico Ministero, è diretta a stabilire; se ai termini dell' Articolo 238 del Motoproprio del 2 agosto sia ammissibile il ricorso Romanelli, o sivvero incontri un ostacolo pregiudiciale nella natura di questo giudizio, nella natura, lo ripeto, di questo Tribunale Supremo.

Si è preteso risolvere la questione per la inammissibilità del ricorso, attribuendo al disposto del citato Articolo un concetto, uno spirito, una intelligenza che la sua certamente non è. Il fatto, si diceva dal Pubblico Ministero, può essere semplice o composto, e va ritenuto come lo ritiene la Camera delle Accuse. Il fatto deve essere accettato e ritenuto, sia nell' elemento materiale, sia nell' elemento morale; e fin qui non vi ha dubbio. Ciò non è stato impugnato mai per parte nostra. Ciò che non posso approvare si è, che debba interpetrarsi il disposto dell' Articolo 238 del Motoproprio, siccome il Pubblico Ministero lo interpetrava. L' esimio Signor Consi-

gliare Relatore di questa causa proponava ben'altra interpetrazioue cba mi sembrò giusta a ragionevole; e come tala io non esitava a concordarla per amore di verità. Non così mi sembra ginsta e ragionevole quella proposta dal Pubblico Ministero; perciò la impugno e la confuto.

Si ritenga pertanto il fatto, siccome la Camera delle Accuse lo ritiene; e si veda, se, malgrado ciò, può opporsi la inammissibilità del ricorso. L'unica ispezione, diceva il Pubblico Ministero, cbe possa istituirsi in quasti giudizii si è di esaminare, se l'azione criminale poteva o no intentarsi. La Corte Suprema nei gindizii di ricorso dai Decreti della Camera delle Accuse non si deve occupare se non cbe della generica proponibilità e intentabilità dell'azione penale. I pubblici ministeri avanti le camere di consiglio e d'accusa potranno forse ingannarsi. Il fatto potrà non essere previsto dalla legge penale; potrà non avere sanzione di pena. Ma di tntto ciò non debbe occuparsi la Corte Snprema nello stadio dell'accusa. Lo stadio dell'accusa è preordinato a preparare il gindizlo definitivo. La Corte Snprema non deva, nè preoccupare il campo dell'accusa, nè preoccupare il campo della difesa. L'Accusa non è ebe un'azione, la qnale aspetta per parte dell'imputato la sue eccezionl. Finchè queste eccezioni non sieno conoscinte, fincbè non sieno esaminate, non può neppure esaminarsi e conoscersi se l'azione snssista. Par aver diritto a promuover l'azione non è necessario, cbe l'attore abbia certezza di escir vittorioso dalla contesa giudiciale. In breve, si diceva dal Pubblico Ministero (e mi sembra di ripeterne fedelmente le parole e i concetti), onda rigettare questi ricorsi interposti da nn Decreto della Camera dell'Accuse deve contentarsi la Corte Snprema della generica e apparente proponibilità dell'azione; nè può cassare questo Decreto della Camera dell'Accuse se non quando si verificbi la incompetenza *rations materiae*.

In queste conclusioni del Pubbllco Ministero mi sembrava di udire una dotta e ingegnosa dissertazione di diritto costituendo, anzichè il commento e la interpetrazione di un articalo di legge costituito.

Tale essendo il concetto che egli si è formato dell'Art. 238 del Motnproprio, è cosa evidente cbe sostituisce alla formula della legge una formnla diversa; è cosa evidente, cbe egli distrugge e rende affatto impossibile, per sempre impossibile, l'applicazione di questa legga.

Sostituisce alla formula della legge una formnla diversa; imperocchè la legge non dice cbe si potrà ricorrere in Cassazione dai Decreti della Camera di Accusa, quando non sia proponibile e intentabile l'azione penale: dice bensì, cbe si può ricorrere da qnei Decreti alla Corte Suprema, quando la Camera delle Accuse abbia ritennto per criminoso un fatto che non sia dalla legge riconosciuto per criminoso. E della diversità di qnesti dne concetti, o Signori, del concetto cioè formulato dalla legge e di quello sostituito dal Pubblico Ministero, ne offrivano la prova più certa gli esempii stessi cbe egli adduceva per indicare in quali casi si avrebbe il diritto di interporre il ricorso alla Corte Suprema da siffatto Decreto.

Il pubblico accnsatore accnsa nn cittadino di vaga venere; accusa il conjnge di essersi appropriati gli assegnamenti dell'altro conjuge; il figlio, gli assegnamenti del padre. Il pubblico accusatora ba promosso ex ufficio un gindizio criminale, mentre la legge vuole, cbe prima sia trasmessa dalla parte lesa, dalla parte civile la sua querela. In questi casi soltanto, diceva il Pubblico Ministero, se la Camera dl Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, o la Camera delle Accuse della Corte Regia rinvia l'imputato al pnbblico dibattimento, se l'imputato ricorre alla Corte Suprema, e protesta a reclama, cbe l'azione era affatto improponibile, e che il gindizio doveva incominciare con l'azione privata e non con l'azione pubblica, in questi casi la Suprema Corte può prenderne cognizione e cassare il Decreto d'Accusa.

Questa sostitnzione di una formula all'altra e la loro diversità sostanzlalissima, resulta cbiara

e inravillabile dalla lettera della legge stessa. Resulta cbiara ed incavillabile dal combinato disposto dell' Art. 238 del Motuproprio, e dell' Art. 397 delle Dichiarazioni e Istruzioni.

Dice il primo Articolo: « Dal Decreto della « Camera dell' Accuse potrà ricorrersi in Cassa« zione, se il fatto sul quale il Decreto è fon« dato non è delittueso ». Non parla, adunque, di proponibilità di azioee, non parla di azione ebe doveva promuoversi dalla parte civile, anzichè dal Pubblico Mieistere; beesì di fatto non delittuoso. Ripete più chiarameetn, seppure era possibile più chiarameete esprimere questo concetto, l' articolo dell' Istruzioni e Dirhiarazioni. « ivi » Il primo fra i mezzi di cassazione espres« si nel citato articolo 238, comprenderà non « solo il caso in cui sia stato ritenuto come un « delitto un fatto dal *Gius Penale* Toscano con« siderato *come non punibile*, quanto l' altro in « cui sia stato decretato non essere delitto un « fatto dal *Gius Penale* suddetto sottoposto alla « punizione ».

È dunque il fatto che necessariamente dobbiamo esamiesre; è dueque il fatto, che noi dobbiamo porre di fronte alla legge per vedere, se vi sia legge ie Toscana cba lo dicbiari criminoso e punibile.

E quanto è cbiara e incavillabile la lettera della legge, altrettanto è facile a raggiungersi lo spirito e lo scopo di essa.

Non ba inteso la legge coi riferiti articoli di impedire soltanto la prosecuzione di un giudizio cbe sarebbe nullo per assoluta improponibilità dell' azione penale, e per incompetenza *ratione materiae*. Ha voluto offrire all' imputato, rbe volesse liberarsi dal martirio di un pubblico dibattimento, il mezzo d' impedirlo, ove potesse giestificare rbe l' aziene ad esso imputata non è criminosa. Ha voluto accordargli il rimedio di ricorrere alla Corte Supreme e dimostrare con argomenti di diritto che il fatto non è delittuoso. Cosi, finchè si dica (come disse il meritissimo sig. Consigliero Relatore) cbe non basterebbe giustificare essere stato erroneamente qualificato il fatto, ma occorrere la prova cbe il fatto non sia crimieoso, io pienamente consento; ma che i Decreti della Camera delle Accuse non sieno denunziabili in Cassazione se non per incompeteeza *ratione materiae*, non posso nè debbo consentire.

Questa e nee altra è la giurisprudenza de' Tribunali Francesi invalsa nella soggetta materia.

L' articolo 238 del nostro Moteproprio è la esatta e litterale traduzione dell' articolo 299 del codice d' istruzione criminale francese.

« Questa domanda (dice l' articolo del codice « d' istruzione penale francese) non può essere « formata se non se contro il Decreto d' invio « cbe nei tre casi seguenti; primo, se il fatto « non è stato qualificato per delitto da una leg« ge: secondo, se il Ministero Pubblico non è « stato ascoltato: terzo, se il Decreto non è sta« to emanato col nomero dei giudici dalla legge « prescritto ».

La giurisprudenza della Corte Suprema di Francia, uniformandesi al disposto della legge, ha stabilito l' ammissibilità del ricorso dai Decreti delle Camere delle Accuse, quando il ricorrente sostieee ebe la Camera delle Accuse ha qealificato per criminoso un fatto cbe tale non sia riconesciuto e qealificato dalla legge: lo ha stabilito nelle decisioni del 9 aprile 1813, del 26 marzo 1812 e del 5 febbraio 1819, le quali non fanno cbe ripetere il priecipio cbe si desume dalla dispesizione litterale della legge; e solo la disapplicano dove ai Decreti delle Camere d' Accusa si faccia rimprovero di erronea qualificaziene del titolo, senza escludere qualsiasi criminosità.

La ietelligenza proposta dal Pubblico Mieistero, io diceva in secondo luogo, distruggerebbe la disposizione della legge, la renderebbe affatto e per sempre inapplicabile.

Ed invero egli cbiede, come conescere nello stadio dell' Accusa se il fatto è bene definito? Non è sempre variabile il fatto? Non possono cangiare nel pubblico giudizio gli elementi di cui si compone? Quel cbe ora non resulta dalla

procedura scritta, non potrà forse resoltare dal pubblico dibattimento? Ciò che non è stato ancora ritenuto dalla Camera dell'Accuse, ciò che non è da essa obiettato al ricorrente, non potrà forse emergere dal dibattimento pubblico? Come conoscere nello stadio dell'Accusa, se il fatto fu ben qualificato? Come dichiarare, se male o bene applicata la legge? Soltanto con la pronunzia definitiva il fatto rimarrà legalmente e completamente determinato.

A questo modo di argomentare, resistono le disposizioni delle leggi vigenti, che regolano le procedure criminali. Questo modo di argomentare ha il vizio logico di nulla provare, perchè proverebbe anche troppo.

Vi resistono le patrie leggi che regolano i criminali procedimenti; le quali rigorosamente prescrivono che i fatti elementari, costitutivi il delitto, debbono essere contestati al prevenuto fin da quando si istruisce la procedura, e poi specificati tassativamente dai decreti di Accusa.

Nulla prova sì fatta maniera di argomentare, perchè troppo proverebbe; imperocchè se la possibilità che i termini del delitto siano per variare nel pubblico dibattimento, fosse ragione sufficiente per non ammettere i ricorsi alla Corte Suprema dai Decreti della Camera delle Accuse, non si potrebbe dai Decreti medesimi interporre ricorso giammai.

Questa possibilità di variazione nei termini del fatto vi è sempre; e se tutte le volte che l'imputato ricorresse in Cassazione, dicendo, come dice il Romanelli, ammetto per ipotesi il fatto, tutto il fatto che l'Accusa mi obietta, *nullameno con argomenti di diritto* mi accingo a giustificare che quel fatto non è criminoso; se la Giustizia vostra potesse rispondergli: *aspettate il pubblico dibattimento, chi sa che i termini del fatto non siano per variare, chi sa che dal pubblico dibattimento non emerga la prova del delitto che ora non sussiste;* voi potreste, o Signori, cancellare dalla legge organica il disposto dell'Art. 238.

L'Art. 238, io ripeto, non troverebbe mai congruo subietto di applicazione.

E invano si è preteso dimostrare, che il fatto non era dalla Camera di Accuse ritenuto in quei termini precisi che noi abbiamo supposto nella nostra difesa.

Invano si è preteso dimostrare, che il fatto dalla Camera dell'Accuse imputato al Romanelli non si limita ai tre noti addebiti.

A dimostrare, che vi sono o che vi possono essere altri addebiti il Pubblico Ministero adduceva ragioni, che, dispiace doverlo dire, non mi sembrano proporzionate alla gravità della causa.

Che il Romanelli non cospirasse, e non attentasse prima del dì 8 febbraio contro il Governo allora esistente, parmi che il Pubblico Ministero dicesse, esser cosa asserita dal ricorrente, e non esclusa dalla Camera delle Accuse. Sarebbe strana pretesa, o Signori, che agl' imputati nei criminali giudizii incombesse la prova negativa, sarebbe strana pretesa, che agli imputati nei criminali giudizii non si concedesse quello che nei giudizii civili a tutti i convenuti la legge concede. Se la Camera delle Accuse avesse potuto imputare il Romanelli di atti anteriori al dì 8 febbraio, atti di cospirazione diretta al rovesciamento del Governo Granducale, pur troppo non avrebbe omesso di obiettarli esplicitamente.

Ma soggiunge il Pubblico Ministero, gli addebiti contro il Romanelli non si limitano ai tre enumerati nel Decreto della Camera delle Accuse, poichè il Decreto stesso dichiara che è di quei fatti *principalmente* imputato. Questa dizione suppone (diceva il Pubblico Ministero), che vi sono, o possono esservi, altri fatti imputabili al Romanelli.

Queste osservazioni, io ripeto, non mi sembrano proporzionate alla gravità della causa. La Legge vuole che i fatti costitutivi il delitto sieno contestati al prevenuto, e specificati dalla Camera dell'Accuse. Se nei Decreti della Camera delle Accuse si adoperasse lo stile dei procuratori, se si adoperassero in quei decreti le azioni generali, i riservi, le clausula ceterate, sarebbe inutile che la Legge dasse il diritto di ricorrere

alla giustizia vostra, e di giustificare che il fatto che viene obiettato non è criminoso.

Velete una riprova che quell'avverbio « *principalmente* » non ha dentro sè altri fatti contro il Dott. Romanelli? Voi la trovate nell'esposizione, con la quale comincia il Decreto, del fatto *in genere*; voi la trovate nell'Atto di Accusa trasmesso dal Regio Procuratore Generale alla Corte Regia.

La *esposizione del fatto in genere*, (fu la prima cosa che reputai mio dovere di farvi avvertire) non attribuisce al Romanelli verun atto anteriore. Apparisce da quella *esposizione* che fino al dì 8 febbraio il Romanelli non è neppure rammentato dalla Camera delle Accuse. Mentre, in quella *esposizione*, ogni fatto, ogni persona si ricorda, che sembrò alla Camera dell'Accuse, avere o più o meno contribuito al mutamento del Governo; del Romanelli non si fa neppure parola.

Esaminate inoltre l'Atto di Accusa. Il Regio Procuratore Generale nel suo zelo non ha saputo trovare altro fatto da aggiungere a quegli obiettati dalla Camera delle Accuse al Romanelli, tranne quello di aver firmato il Decreto che ordinava d'intitolare le sentenze in nome del Governo Provvisorio. Illegalmente il Regio Procuratore Generale deduceva questo fatto nel suo Atto di Accusa; poichè non è stato, e voi lo potete verificare, contestato mai al Dott. Romanelli nella istruzione della procedura. D'altronde è un fatto insignificante e conseguenziale al già avvenuto mutamento del Governo; è un fatto, e ciò a noi basta, posteriore al mutamento del Governo. Quindi i termini della questione di diritto non variano, nè per la *esposizione del fatto in genere*, nè per *l'Atto di Accusa*.

La posizione del fatto, adunque, è netta e precisa; non vi è imputazione di addebiti anteriori al dì 8. E poichè non si obiettano al Romanelli atti anteriori, come negarmi, o Signori, di ritenere per mera ipotesi che tutti gli addebiti sieno veri? Che sia vero anche l'ultimo, di cui parla il Decreto della Camera dell'Accuse, e da cui si è preteso desumere la prova dell'animo ostile? Perchè non mi sarà concesso di ammettere anche di quest'ultimo per mera ipotesi la verità? Perchè della intenzione ostile, che i documenti dalla difesa prodotti e in special modo dalla lettera scritta al Tonietti rimaneva completamente eliminata, perchè non potrò io nella peggiore ipotesi concedere la verità, e proporvi una pura e semplice questione di diritto? Ammessi tutti i fatti, ammessa la intenzione ostile, mi negherete voi, o Signori, la facoltà di dimostrarvi con ragioni e con argomenti di diritto, che i fatti medesimi non sono criminosi? Vorrete voi con eccezione pregiudiciale chiuder la bocca alla difesa, quando la legge mi ha dato il diritto di accettare il fatto, ed escluderne l'asserta criminosità? Se questo fosse, potreste, come io vi diceva, cancellare dalla legge organica l'Art. 238, e dalle Istruzioni e Dichiarazioni l'articolo correlativo. Non vi sarebbe mai caso, in cui si potesse per questo mezzo ricorrere dai Decreti della Camera delle Accuse.

Tanto basta, o Signori, alla completa confutazione della eccezione pregiudiciale d'inammissibilità, che l'onorevole orator della legge opponeva al ricorso del Romanelli.

Torniamo al merito del ricorso. Il merito si riassume, è ben vero, sostanzialmente in due questioni.

Nella questione diretta ad esaminare e stabilire, se il Romanelli escluso dall'Amnistia come Ministro debba render conto nel giudizio criminale unicamente degli atti del suo ministero, ossivvero di quegli atti e di quei fatti ancora che esso compiva in altra formale e giuridica qualità.

Nella questione diretta a stabilire, se tutti i fatti, che l'Accusa ha imputato al Romanelli, possano di fronte alle leggi toscane qualificarsi criminosi, avuto riguardo all'epoca in cui furono commessi.

Il Pubblico Ministero dichiarava, esser queste *gravissime* questioni, e gli sembravano improponibili nel giudizio attuale, appunto perchè di troppo grave e disputabile argomento.

Da questa dichiarazione del Pubblico Ministero, benchè vera e giusta non sia, ne traggo lieto auspicio. Come trovare reità penale, ove chi rappresenta la legge confessa la gravità delle questioni? Comunque sia, fa d'uopo distinguere le controversie di fatto dalle questioni di diritto. Le prime non è dato proporre alla Corte Suprema di Cassazione; le seconde, per gravi che sieno, possono proporsi alla sapienza vostra; nè il grado maggiore o minore di disputabilità può mai dispensarvi dall'esame e dalla risoluzione di un articolo di diritto.

Riguardo alla prima questione mi si obiettava, che la Corte Suprema non è competente ad esaminarla e risolverla, dappoichè l'Amnistia dà luogo in favore del prevenuto a un'eccezione perentoria; e tali eccezioni debbono essere conosciute dalla Corte Regia, nè la Corte Suprema può di esse occuparsi finchè non le abbia conosciute e decise la Corte decidente. L'Amnistia, continuavasi a dire, non denatura il fatto; il fatto rimane qual era prima del Decreto dell'Amnistia; rimane un fatto criminoso: non cessa di essere contemplato dalla legge penale. Quindi la Corte Suprema non è competente a conoscere della eccezione derivata dall'Amnistia, perchè l'Art. 238 l'autorizza soltanto a giudicare, se un fatto sia o no criminoso.

Mi si obiettava inoltre, non essere competente la Corte Suprema a esaminare questa prima questione, dappoichè le Camere Legislative non votarono il Decreto dell'Amnistia; emanò esso in forza di un'ordinanza regia; il Principe non lo subordinò alla sanzione delle Camere Legislative; quindi non può considerarsi come legge; quindi nelle questioni intorno all'Amnistia non si tratta dell'*jus constitutionum*, ma di un atto governativo che sfugge dalla vostra censura. Come voi non potreste rivedere un rescritto sovrano, così (ne argomentava, se io bene intesi, il Pubblico Ministero) non potete rivedere o interpretare il Decreto dell'Amnistia; e tutti i fatti che la difesa del Romanelli pretende essere coperti e sanati da quel Decreto, non possono sottrarsi dal complesso degli addebiti, su cui si fonda l'Accusa.

Queste erano le ragioni, per le quali mi si obiettava la improponibilità della prima questione nel merito; questa era, dirò così, una subalterna eccezione pregiudiciale d'Inammissibilità.

Al primo argomento io già replicava, o Signori, nel mio primo discorso, avvertendo che l'Amnistia, se non denatura il fatto produce l'effetto ben più notevole e più salutare di estinguere l'azione e la procedura penale; produce l'effetto, che i fatti si debbano considerare di fronte alla legge come se non fossero esistiti mai. E su tal proposto io citava due puntualissime decisioni della Corte Suprema di Francia, le quali stabilivano appunto che l'effetto dell'Amnistia è quello di abolire l'azione e la procedura penale, e con l'abolizione dell'azione e della procedura penale distruggere il fatto criminoso.

Al secondo argomento replicherò, non pochi scrittori del diritto costituzionale preferire la opinione che il Principe abbia facoltà non solo di far grazia, ma ancora di concedere l'Amnistia; riconosciuto nel Principe questo diritto, non potersi distinguere tra l'Amnistia concessa per beneplacito regio, e quella deliberata dalle Camere Legislative; l'una e l'altra doversi, non dai Ministri, ma dai Tribunali interpretare e applicare; ed essere strana obiezione, che mentre si considerano e si applicano come leggi in Toscana tanti Decreti emanati dal Principe quando le Camere non erano dichiarate disciolte, il Decreto del perdono e dell'oblio, ora che giova alla difesa allegarlo, non debba considerarsi come legge, nè possa la Corte Suprema interpretare e applicare in un modo o nell'altro le sue disposizioni.

Ripeterò qui pure, che gli argomenti addotti dal Pubblico Ministero non sono, a dir vero, proporzionati alla gravità della Causa.

Il Pubblico Ministero allegava le decisioni vostre relative ai sovrani rescritti; le quali dubito fortemente non abbiano stabilito il principio che si pretendeva desumere.

A me sia lecito, o Signori, allegare più puntuali autorità; mi sia lecito allegare le parole stesse del Decreto dell' Amnistia, e la giurisprudenza vostra intorno al decreto medesimo.

La legge dell' Amnistia nell' Art. 9, se io non erro, rimette espressamente ai tribunali lo esaminare e decretare, come sia di ragione, sull' ammissione al benefizio del perdono e dell' oblio. Ora io non so concepire, come siasi potuto dubitare che i tribonali non abbiano giurisdizione a decidere se un imputato ha diritto d' invocare il beoefizio dell' Amnistia, qoando ai tribunali medesimi il legislatore affidava la interpretazione di quel benigno Decreto.

Il Pubblico Ministero allegava la giurisprudenza su' rescritti sovrani, ed io allegherò la giurisprudenza vostra sul medesimo Decreto di Amnistia di cui ci occupiamo.

Nella decisione del 5 febbraio di qoesto medesimo anno Voi definiste la indole e la efficacia di quel Decreto, e insegnaste il modo d' interpretarlo. Voi dichiaraste, o Signori, che quell' Editto « procedendo in senso di *abolizione generale* dei delitti di Lesa Maestà, di violenze « pubbliche ed altri delitti congeneri influenzati « e prodotti da causa politica, ha generosamen« te voluto che tali delinquenze con tutte le loro « sequele fossero poste in oblio, *vietando che di « esse fosse giudicialmente conosciuto*, e persino « che avessero effetto le condanne che prece« dentemente fossero state pronunziate ».

La Corte Suprema, adonque, ha considerato altra volta come legge l' Editto d' Amnistia, e non ha dubitato della propria competenza ad esaminarne ed interpretarne le disposizioni.

Fidando il Pubblico Ministero su questa subalterna eccezione pregiudiciale, che concerne l'articolo dell' Amnistia, non s' intrattenne lungamente sul merito della questione. Quindi non starò a ripetere quanto io vi diceva nel mio primo discorso, per dimostrare che il Romanelli escluso dall' Amnistia come Ministro, non può essere imputato in questo giudizio criminale di atti o fatti che esso commetteva in altra qualità formale e giuridica, separata e distinta dalla qualità di Ministro, e che non avevano con la qoalità di Ministro rapporto veruno.

Vi ricorderò soltanto, che l'essere annoverato fra gli esclosi i di cui nomi furono pubblicati dalla Direzione degli atti criminali della città di Firenze non prova se non che la esclusione del Romanelli dall' Amnistia; ma non risolve la disputa, se debba render conto dei soli atti del suo ministero, o ancora della spedizione nel Compartimento Aretino.

Vi rammenterò, che nulla prova la pendenza della procedura criminale al Tribunale di Firenze, perchè i fatti della spedizione di Puliciano avevano formato sobietto di un' altra separata procedura, che nel giorno della emanazione dell' Editto di Amnistia pendeva al Tribunale di Arezzo. In qoella procedura, avvertite bene (e potreste verificarlo, poichè il processo è aperto per voi) in quella procedura fino dai primi tempi vi fu un giudice istruttore, il quale propose (e Dio benedica a quel giodice!) doversi dichiarare che nei fatti imputati al Romanelli non vi erano gli estremi del delitto di Lesa Maestà, nè doversi più oltre procedere.

Nè la rionione della procedura Aretina a quella di Firenze, riunione ordinata dalla Camera delle Accose dopo la emanazione del Decreto dell' Amnistia, potrebbe minimamente pregiodicare al mio rappresentato per tener viva una procedura non eccettoata, ma compresa col solo silenzio nella disposizione generale dell' Amnistia, e così abolita e obliata per sempre.

Rammenterò, che se l' avere eccettuato un individuo in relazione ad un certo e determinato ufficio bastasse a reputarlo totalmente e indistintamente escluso dal benefizio dell' Amnistia, non sarebbe stato necessario, che il Principe, dopo avere escluso il Guerrazzi come uno dei componenti il Governo Provvisorio, lo escludesse ancora come capo del potere esecutivo.

A questi argomenti niente ha replicato il Pubblico Ministero; niente agli assurdi che io vi dimostrava derivare dalla interpretazione del De-

creto d'Amnistia, adottata dalla Camera delle Accuse.

Nella seconda questione concernente il merito del ricorso, in quella cioè diretta a stabilire, se tutti i fatti che l'Accusa obietta al Romanelli siano, o no, criminosi di fronte alla legge toscana, la Corte Suprema sa bene che ad escludere qualunque delitto io mi valeva principalmente di due ragioni.

Si desume la prima dai principii di diritto penale che regolano la materia de' delitti comuni: l'altra si desume da' principii del diritto pubblico, o del diritto penale, che dominano la materia speciale dell'alto tradimento.

Quanto a' principii di gius penale sui delitti comuni la difesa argomentava dalla teoria ormai notissima della complicità posteriore. Non vi è complicità posteriore dopo la consumazione del delitto, se non concorra la prova del concerto precedente. Qui mi occorreva, o Signori, confutare e mi sembrava di aver completamente confutata l'erronea teoria del *fatto continuato*, e del delitto *d' incessante flagranza;* teoria per la prima volta creata da questo Decreto delle Accuse. Vi dimostrava, che tutto al più la Camera delle Accuse, se le vogliamo risparmiare un grave assurdo ed una enorme iniquità, può avere inteso di applicare questa qualifica agli atti precedenti alla consumazione del delitto; non mai agli atti posteriori.

L'alto tradimento, io diceva, deve avere come tutti gli altri delitti, la consumazione. E, se in questa parte differisce dai comuni reati, non è già che esso non abbia la sua consumazione, ma perchè vi giunge prima degli altri. Il Pubblico Ministero ha preteso di prendere, dirò così, in parola la difesa del Romanelli, e ritorcere contro di lei la sua stessa argomentazione. Se il delitto di Lesa Maestà, egli dice, si consuma prima degli altri, se la sua consumazione consiste in qualunque azione seriamente diretta al rovesciamento del trono, alla sovversione dell'ordine politico esistente; se qualunque fatto preordinato a quello scopo, basta a dire consumato il delitto, è forza concludere, che anche dopo la consumazione del delitto vi potranno essere atti criminosi. Non rimane, anche dopo l'azione che attenta alla sovversione del Governo esistente, non rimane qual cosa da fare? Sono pure possibili, diceva l'eloquente orator della legge, altri atti più prossimi al compimento del fatto, altri atti più prossimi al conseguimento del fine, al rovesciamento del Governo? E se dopo la consumazione del delitto, che voi ponete in un'azione immediatamente diretta a quello scopo, sono pure possibili atti criminosi, perchè non potrà considerarsi criminosa ancora la consolidazione del nuovo Governo? Dite Voi, o Signori, se in questo ragionamento vi sia necessità di logica conseguenza.

Due casi fa d'uopo distinguere. Fa d'uopo distinguere la consumazione del delitto, e il compimento del fatto. Alcuna rara volta possono insieme verificarsi; ed altre, no. Nell'alto tradimento non v'ha dubbio, si verifica la consumazione del delitto senza il compimento del fatto, imperocchè in questo reato la legge non poteva attendere, che il delinquente raggiungesse lo scopo. Ma quando il fatto è compiuto, quando è avvenuto il successo, allora non è a far distinzione veruna tra la consumazione del delitto ed il compimento del fatto criminoso. Allora la consumazione del delitto non è più nell'azione seriamente e immediatamente preordinata a sovvertire l'ordine politico; allora la consumazione del delitto è nel compimento del fatto; e se gli atti che m'imputate sono posteriori alla consumazione del delitto, gli stessi principii che dominano i delitti ordinarii dichiarano non criminosi, nè punibili gli atti posteriori.

Quando non vi è prova di concerto precedente è assolutamente impossibile che il fatto posteriore abbia influito nella esecuzione e consumazione del delitto. Vi sarebbe, dicono i pratici, nel fatto posteriore una immoralità; non vi sarebbe delitto. L'aiuto posteriore al delitto consumato, quando ancor si trattasse di delitto comune, non sarebbe punibile, se pure la legge

non ne facesse un titolo speciale, un delitto *sui generis*.

Questa teoria, come vi annunziava nel mio primo discorso, fu trattata magistralmente da Pellegrino Rossi. Ciò che ora mi giova farvi notare si è questo; che sovrattutto conviene applicarla nei giudizii di alto tradimento, per tutelare, esso dice, i cittadini dagli abusi, e dalle vessazioni a cui potrebbero andar soggetti per atti posteriori alla consumazione del delitto. « Così « tutto si spiega (insegnava quell' esimio scritto« re, trattando la questione della complicità po« steriore), e il senso del frammento di Ulpiano « (L. 152. D. de Reg. Juris). — *In maleficio rati« habitio mandato comparatur* —, prende un signi« ficato ragionevole. Un terzo, senza consultar« mi, ha turbato violentemente il pacifico pos« sesso del mio vicino: ne lo ha cacciato in mio « nome, e per mio interesse. Anzichè disappro« varlo, mi affretto a prevalermi di quel fat« to; occupo il predio abbandonato; ratifico la « espulsione; qual cosa più naturale, che io va« da soggetto alle contrarie eventualità di un « fatto, di cui mi sono appropriato i vantaggi?

« Non così è dato assoggettarsi alle conse« guenze penali del fatto altrui, eseguito a no« stra insaputa, nè costituirsi rei, neppur vo« lendo, di un delitto al quale non abbiamo in « alcun modo cooperato. La società non punisce « in quanto si è creduto buono il delitto, ma « perchè lo abbiamo commesso.

« Essa non deve chieder conto della semplice « approvazione posteriore, nemmeno come fatto « *sui generis*. Imperocchè da un lato è questo un « *atto immorale* che ella non ha un grande inte« resse a investigare e punire; *e dall' altro l' in« vestigazione di tali fatti potrebbe schiuder la via « ad una infinità di vessazioni e di abusi*, SPE« CIALMENTE IN MATERIA DI DELITTI POLITICI ».

Riguardo ai principii di Diritto Pubblico, l'orator della legge proponeva una teoria che sarebbe fatale alla cosa pubblica. In sostanza era questa l' opinione sua. Mutato il governo, non cessano i doveri del cittadino verso il governo caduto. I doveri tra il cittadino ed il Principe non può la rivoluzione distruggere. La violenza non distrugge una condizione civile. La scienza ha limitato entro i confini di una ineluttabile necessità la possibile modificazione dei doveri del cittadino verso il Principe assente. Finchè dura, la violenza è delitto. Il delitto della usurpazione continua finchè il possesso dell' usurpatore non sia legittimato dalla prescrizione, dalla presunzione dell'abbandono, o dalla renunzia del Principe emessa liberamente in tempo di pace, o dal consentimento della nazione: quindi può reputarsi reo chi sostiene il governo dell'usurpatore, finchè dura la illegittimità del suo possesso.

E quanto fatale, altrettanto erronea ed assurda è la teoria di fronte a principii del diritto pubblico, e della scienza penale.

Non giova il dire, che la rivoluzione non distrugge ogni dovere tra il cittadino ed il governo caduto; imperocchè non è oggi questione di doveri, ma di delitti. Dei doveri si risponde al fòro interno. Ma come parlar di doveri verso il passato governo, quando nelle cose politiche tutto dipende dall' opinione? Noi reputeremo più giusto e legittimo il governo caduto. Altri, che in fatto di onestà e specchiatezza non cederanno ad alcuno di noi, potranno, dominati da altre opinioni politiche, reputare più giusta e legittima un'altra forma di governo. Alcuni, per la posizione che occupavano sotto il governo precedente, potranno sentirsi e saranno vincolati moralmente e personalmente al Principe deietto. Ciò potrà dirsi, esempligrazia, dei militari che prestano il giuramento di fedeltà, e degl' impiegati che più avvicinano il Principe, e nei quali ei ripone la sua personale fiducia. Ma tutti gli altri cittadini, e in special modo coloro che non coprivano impiego veruno sotto il caduto governo, quando il governo nuovo sia più conforme ai loro principii politici, non che delinquere non violano verun dovere, se accettano da esso pubblici uffici, e lo aiutano a consolidarsi.

Se vera fosse l'opinione sostenuta dal Pubblico Ministero, quanti uomini che noi veneriamo

non sarebbero degni di perduellione! L'onorando consiglier Nobili, che ebbe qui ospitalità, si sarebbe macchiato di questo delitto nel 1831 dopo la partenza del Duca da Modena. Il conte Salimbeni, ed altri uomini egregii, o per la scienza economica, o per la scienza delle leggi, che fecero parte del governo istituito dalla Rivoluzione Modenese, e che pur trovarono in Toscana ospitalità ed onore, si sarebbero macchiati del delitto di alto tradimento. Fecero parte del governo provvisorio di Bologna un Vicini, un Silvani, che poi fu chiamato ai consigli del Pontefice; e questi pure sarebbero stati rei di alto tradimento. Voi vedete, o Signori, a quali conseguenze ci porta la teoria del Pubblico Ministero.

Per giustificare questa teoria ricorre il Pubblico Ministero all'autorità dei pubblicisti; i quali, è ben vero, stabiliscono che non si legittima il possesso dell'usurpatore, se non colla presunzione dell'abbandono, o colla espressa rinunzia del Principe, o col libero consentimento del popolo.

È ben vero, o Signori, che tutto questo insegnano i pubblicisti. Ma nel caso nostro non è questione dell'usurpatore, bensì di chi accetta da esso un ufficio pubblico.

Il Pubblico Ministero nel suo modo di argomentare, se io non m'inganno, confondeva le cose, poichè non si tratta dell'usurpatore, bensì del cittadino che accetta da esso l'ufficio. Ed in vero tutti i pubblicisti, dei quali vi ho riportate le parole nella mia Memoria, non vedono delitto di perduellione nell'accettazione dell'ufficio sotto il governo di fatto, e pur procedono nell'ipotesi della illegittimità del governo; tutti dicono, non esser delitto prestare obbiedienza all'usurpatore, non esser delitto accettare da esso pubblici ufficii, non esser delitto comprimere insurrezioni non provocate, nè consentite pubblicamente dal Principe.

Dunque la illegittimità del possesso non è ragione che basti a rendere criminosi l'accettazione dell'ufficio, e l'aiuto al governo di fatto.

Aggiungete, che neppure riguardo all'usurpatore, se continua la illegittimità del possesso, può dirsi che commetta un delitto continuato: imperocchè, legalmente parlando, il delitto è compiuto nell'atto stesso che egli si impadronisce del governo e che ne espelle il legittimo imperante; e come del ladro che continua a possedere l'oggetto rubato, non può dirsi che tutti i giorni continui e reiteri il furto, così dell'usurpatore si dirà illegittimo il possesso, ma non continuato il delitto di perduellione.

Proseguendo lo studio di questa causa mi venne fatto di incontrare altre autorità che troverete nella mia Consultazione. Ora mi aggrada fondarmi principalmente sull'autorità del Taparelli, sì perchè sovra essa richiamava l'attenzione vostra l'onorevole orator della legge; sì perchè, a qualunque ordine, a qualunque ceto uno scrittore appartenga, quando professa un principio vero, lo accetto. Nel libro 5, cap. 2, art. 3, § 224, benchè reputi illegittimo il possesso dell'usurpatore, benchè lo dichiari obbligato a rinunziarvi, ciò nullameno il Taparelli è di avviso che la di lui civica autorità è valida ed efficace, e che i privati non possono, nè denno di loro arbitrio insorgere contro di esso. « L'autorità civica può « usurparsi; ossia, in termini più chiari, si può « possedere ingiustamente il diritto di ordinare « gli associati nelle mutue lor relazioni. NB. Di« versissime sono queste proposizioni, chi dices« se: *si può possedere il diritto di ordinare ingiu« stamente. Ordine ingiusto* sono voci contraditto« rie; non così *possesso ingiusto di autorità giusta.*

« L'autorità nasce talora naturalmente dal « possesso di cose materiali, come poc'anzi è « detto: or le cose materiali ponno *usurparsi*. « Dunque, almeno usurpando tali cose, l'auto« rità potrà usurparsi; non direttamente in sè, « ma nel suo titolo.

« La società non può conservarsi a lungo sen« za esercizio di autorità civica, cioè senza che « i soci vengano ordinati fra loro. Or la società « dee conservarsi; dunque dee mantenere in « esercizio l'autorità civica. Ma quando un usur« patore invade la società, l'esercizio della civi« ca autorità non può aver altro organo che

« l' usurpatore: *dunque la società dee valersi in tal* « *caso di codesto organo, benchè irregolare ed ille-* « *gittimo*.

« Questa pruva può presentarsi sotto quest' al- « tro aspetto. Il corpo sociale perirebbe senza « forza che lo ordinasse civicamente. Dunque « colui che *solo* possiede la forza, lo farebbe pe- « rire se non lo ordinasse. Or l' usurpatore pos- « siede *solo*, benchè ingiustamente, la forza so- « ciale: dunque se non ordinasse la società la « ridurebbe a perire. Ma egli non solo ha dirit- « to, ma è obbligato a non farla perire. Dunque « deve ordinarla, ossia deve usarne l' autorità « civica, finchè non si determina a cessare dal- « la usurpazione (al che veramente egli sareb- « be obbligato).

« L' autorità civica dell' usurpatore è legittima « nell' essere illegittima nel possesso: egli la « possiede solo *ipoteticamente*, cioè finchè impe- « disce i legittimi possessori; e la possiede non « per bene proprio; ma per bene della società « medesima, la quale deve obbedire, perchè « senza autorità perirebbe.

« *Onde benchè illegittima la civica autorità del-* « *l' usurpatore è valida!* Egli ha diritto di civica « autorità, ma non ha diritto a possedere la ci- « vica autorità.

« *In tutto che riguarda l' ordine civico l' usurpa-* « *tore debb' essere obbedito*.

« *Onde non può esser da privati nè offeso come* « *individuo, nè punito come colpevole; epperò nè* « *ucciso come tiranno: giacchè come individuo e co-* « *me colpevole* DOVREBBE ESSERE GIUDICATO DALLA « CIVICA AUTORITÀ *di cui è possessore egli stesso*: « *come tiranno, dalla politica*, CHE NON È IN MANO « DI ALCUN PRIVATO ».

Così l' autorità stessa, allegata dal Pubblico Ministero, conferma la tesi del ricorrente.

Qui si fermava il Pubblico Ministero. Non continuava ad esaminare la questione ai termini della scienza del diritto penale; nè io intendo di ritornare su quello che dissi nella precedente discussione per dimostrarvi, che secondo la concorde opinione di tutti i Criminalisti non vi è delitto di Lesa Maestà, se gli atti non attaccano direttamente il Principe, e se il Principe non sia nel possesso e nell' esercizio attuale del potere. Giusta la definizione elementare dell' alto tradimento, gli atti che vengono rimproverati al Romanelli, siccome posteriori al mutamento del Governo, non possono costituire delitto di perduellione, dappoichè tutti i Criminalisti per primo ed essenziale estremo, per primo elemento di questo delitto richiedono, che il Principe sia attualmente nel possessu e nell' esercizio attuale dell' impero.

Il Pubblico Ministero non solo non rispose all' autorità dei criminalisti, ma neppure alla disposizione testuale della legge del 1795, donde io desumeva le più forti e stringenti ragioni per escludere dagli atti imputati al Romanelli il delitto di Lesa Maestà. L' Art. 9 di quella legge definisce sì chiaramente le azioni che costituiscono il delitto di Lesa Maestà, che è assolutamente impossibile applicarne la definizione agli atti che si obiettano al Romanelli. La legge, onde le azioni importino questo delitto, vuole che sieno dirette ad attaccare immediatamente l' ordine politico esistente, ad offendere immediatamente il Principe e rovesciare il governo; quelle in sostanza (essa dice, e così espressamente si rimette alla definizione ripetuta dagli scrittori di gius criminale) che costituiscono il vero e proprio delitto di Lesa Maestà. Quindi ai termini ancora della patria Legge è necessario estremo, che il Principe possegga ed eserciti attualmente l' impero. Solo pretendeva il Pubblico Ministero di ritorcere contro di noi la decisione Pierotti. Nei lunghi studi che ho dovuto fare per questa causa mi parve, a dir vero, o Signori, mi parve un miracolo trovare una decisione del 1799 emanata nel tempo di quella furiosa Restaurazione, una decisione la quale esclude il titolo di Lesa Maestà anche nel caso di chi prende le armi e va a combattere contro il Principe che torna con forze proporzionate a recuperare lo Stato. La decisione Pierotti è pertanto, e sarà sempre uno dei più saldi fondamenti della nostra difesa; impe-

CONSULTAZIONE

A FAVORE

DI ANTONIO E APPOLLONIA CONJUGI FERRETTI

CONTRO

IL SIG. CONTE BARTOLOMMEO MUZZARELLI

PADRE E LEGITTIMO AMMINISTRATORE

DEL SIGNOR ANTONIO SUO FIGLIO MINORE

NELLA CAUSA DI REVISIONE

DELLA DECISIONE DELLA GIÀ CORTE REGIA D' APPELLO DI FIRENZE

DEL DÌ 7 GIUGNO 1814

PENDENTE AVANTI LA REAL CONSULTA DI TOSCANA

SENEN. PRAETENSAE DONATIONIS



Narrazione del fatto.

1. Il Conte *Roberto Organi Calvi* di Prato fu uno di quegli uomini che, impazienti di occuparsi delle cose loro, facilmente si gettano in braccio a chiunque si presenti pronto a discaricarli di questo peso. S' imbattè egli in un certo *Canonico Paolo Verzoni* suo concittadino, nè molto ci volle, perchè con pubblico Istrumento de' 7 febbrajo 1783 a *rog. del Notaro Ceri*, lo costituisse in generale, e ciò che è più, *irrevocabile* amministratore del suo patrimonio, a sola condizione di somministrargli, dai redditi non di poco più pingui, un annuo assegnamento di scudi 600. Non tardò guari che s' indusse a consegnare negli Atti dello stesso Notajo il suo Testamento chiuso, o sigillato, ed a stipulare *contemporaneamente* un Contratto di ampliazione del precedente Mandato di Procura. L' uno e l' altro atto ebbero la stessa epoca de' 23 agosto 1784; l' uno e l' altro furono eseguiti per opera dello stesso *Notajo Ceri*; l' uno e l' altro furon diretti a rendere il Verzoni arbitro del patrimonio Organi.

2. Quasi che fosse stato poco avere, malgrado le veglianti leggi, convenuta la irrevocabilità del Mandato, si vollero aggiungere nel Contratto altre convenzioni quanto vincolanti per il Committente, altrettanto effuse in favore del Mandatario. Ottenne questi la facoltà di trasmettere nei suoi eredi l' amministrazione già resa irrevocabile in lui, ottenne la totale assoluzione dall' obbligo di render conto non solo per il passato, ma pur anche per il tempo avvenire; ottenne la libertà di donare a persona di suo gradimento, il valore di scudi 1000 sui beni del Patrimonio amministrato, cose tutte non meno esorbitanti, che opposte ai principj del diritto comune, ed alle leggi che regolano il contratto del Mandato. Ciò non ostante, a queste convenzioni una se ne volle aggiunta di carattere dello stesso Canonico in fine della Scrittura, quasi per appendice di tutte le altre, la quale forma il soggetto di una separata questione, al di cui esame è diretto lo scritto, che contemporaneamente si esibisce. Questa convenzione come dimostra per una parte che al canonico Verzoni non era ignoto che il Testamento del conte Organi, benchè chiuso, era però scritto in suo favore, quale infatti si rinvenne allorchè fu aperto, così fa conoscere quanto egli contro il disposto delle leggi si studiasse fin d' allora di inceppargli la libera facoltà di variarlo. Imperocchè in quella sospettissima convenzione intrusa nella maniera la più irregolare, nel pravisto caso della mutazione del Testamento, scrisse di proprio carattere il Verzoni a suo favore un viziòso donativo di scudi duemila.

3. Disposo fino agli ultimi periodi della sua vita il canonico Verzoni delle sostanze del conte Organi più come despota, che come Procuratore. Giunse tant' oltre il di lui arbitrio, che senza saputa del conte vendè nel 1790 ad un suo

amico, e cooperatore nomato *Van-Resent* un cospicuo Podere del Patrimonio per il prezzo di scudi 2018 da pagarsi attualmente per la vistosa rata di scudi 8 in contanti, e per il residuo dopo *trenta anni* talchè il conte, che era allora in età di 74 anni, e tre mesi, non avrebbe potuto toccare un soldo, se non giunto al *centesimo e quinto anno* dell' età sua, dovendosi fino a quell' epoca contentare del frutto stabilito al tre per cento. Morì l' egregio amministratore nel 1791, superstite il conte, o morto appena, abbenchè in un suo Codicillo legasse l'amministrazione del Patrimonio Organi (nuova specie di legato!) a quello stesso *Van-Resent*, ciò non ostante il Sig. Bartolommeo Muzzarelli marito della Sig. Angiola Verzoni di lui nipote ed erede s' intruse nell'amministrazione, e quella, abusando dell'indolenza del conte, continuò lungo tempo. Fu nell' anno 1794 ai 5 di febbrajo, che non contento dell' amministrazione, e non fidando al Testamento del 1784 indusse l' Organi a procedere ad un Atto voluto irrevocabile, e tra vivi, di cui pochi esempi, e forse niuno trovansi negli Annali della Giurisprudenza. È questo Atto opera dello stesso *notajo Ceri*, che fu autore dei precedenti.

4. S' induce primieramente in esso l' Organi a render pubblica la disposizione affidata al Testamento chiuso del 1784. « Mediante (sono parole di quell' atto) il presente pubblico Istru« mento pubblicò, e pubblica, e per pubblicato « aver volse, e vuole il suddetto suo Testamen« to chiuso in *scriptis*, dichiarando aver esso « Sig. conte abate Roberto Organi Calvi isti« tuito erede suo universale il detto Sig. cano« nico Paolo Varzoni, o in di lui mancanza la « detta Sig. contessa Angela Verzoni di lui ni« pote ex-frate, e jugale del nobile Sig. conte « Bartolommeo Muzzarelli Verzoni oriundo di « Ferrara, e domiciliato nella città di Prato, e « suoi ec. ».

5. Gli si fa quindi assumere l' obbligazione precisa di non mai revocarlo, concepita in questi termini « ivi » Ed inoltre promesso, e promette « DI NON REVOCARE per alcun titolo, e causa pen« sata, o impensata il suddetto Testamento, « benchè di natura sua revocabile, ma DI TE« NERLO SEMPRE FERMO, ED INVARIABILE A FAVO« RE DI DETTA SIGNORA CONTESSA ANDIOLA VER« ZONI NE' MUZZARELLI, e suoi ec. che così volse, « e vuole in ogni ec. ».

6. Continuando in ultimo con lena non interrotta lo stesso discorso, si congiunge, ed innesta alla prima una seconda convenzione penale, che colpisse l' Organi nel caso che attentasse di contravvenire alla promessa irrevocabilità del Testamento, ed eccone il contesto « ivi » E SE « MAI esso signor conte abate Roberto Organi « Calvi SI DETERMINASSE A VARIARE IN TUTTO, O « IN PARTE, IL SUDDETTO TESTAMENTO, ora per « allora detto Sig. conte abate Roberto Organi « Calvi per un Atto, e con un Atto di Donazio« ne irrevocabile fra i vivi da avere effetto non « già dal momento, che egli variasse in tutto, « o in parte la suddetta testamentaria disposi« sione, ma bensì da questo suddetto di della ce« lebrazione del presente Istrumento, e da non « revocarsi giammai per qualsivoglia titolo, e « causa, *etiam* d' ingratitudine, e di non fatta « insinuazione anche nel caso che detto Testa« mento fosse soggetto a qualunque vizio di nul« lità ed eccezione, o non fosse in termini in « sostanza sopra espressi, e tanto in rapporto a « detto Testamento, che indipendentemente dal « medesimo, liberamente, spontaneamente, di « sua certa scienza, libera, e determinata vo« lontà, e non per forza, errore, o inganno di « sorte alcuna in detti casi, o alcuni di essi, a « nel modo che sopra, salvo l' infrascritto usu« frutto per sè, e suoi ec. in ogni ec. diede, o « dà, donò, e dona a titolo di pura, e mera « liberalità, e donazione fra *vivi* irrevocabile « alla detta nobile Sig. contessa Angela Verzo« ni ne' Muzzarelli, e per essa io Notaro infra« scritto come persona pubblica, unitamente col « detto Sig. conte Bartolommeo Verzoni di lei « marito intervenuto alla celebrazione del pre« sente Istrumento, stipulante, accettante i se-

« guenti beni stabili di piena, e libera proprie-
« tà, e dominio di detto Sig. conte abate Rober-
« to Organi Calvi, cioè ec. »

7. È questa una donazione, la quale perchè alligata alla condizione, che il Conte rivocando il Testamento non avesse instituita, ossia conservata la erede universale la Verzoni, forma il soggetto dell' altra *questione*, a cui è diretta la presente disamina: donazione, che sebbene in apparenza particolare, ristringendosi a *quattro poderi*, diveniva in sostanza universale, come quella, che tutto assorbiva il patrimonio libero del conte Organi. Finchè sopravvisse la moglie continuò il Muzzarelli ad occupare l'amministrazione. Morì questa nell' anno 1805. Le sopravvisse il conte. Questo uomo Nestoreo vedendo sparite le due persone, che aveva nominatamente contemplate nel suo Testamento, non credè trovare più altra remora nel disporre delle cose sue. Erasi egli recato dallo Stato Romano, e quindi da Buonconvento a Siena. Quivi ospitalmente accolto nella loro casa dai conjugi Antonio ed Apollonia Ferretti, che vi esercitavano diversi rami d' industria, trovò in essi quelle amorevoli sollecitudini, che maggiori, e più delicate poteva desiderare, e di cui tanto abbisognava nell' avanzatissima sua età. Quando penetrato da tanta amorevolezza dei conjugi Ferretti, altrettanto disgustato del dispotismo, che seguitava ad arrogarsi il Sig. Mazzarelli nell'amministrazione del suo patrimonio, si determinò nell' anno 1806 primieramente, rivocando qualunque precedente mandato di Procura, a riprendere dalle di lui mani i suoi beni, e a darli contestualmente in affitto ai suo benemerito ospite per una risposta maggiore di quella pensione, che aveva fino allora conseguito dai dispotici amministratori, ed a condizioni a sè vantaggiosissime. Oltre ciò fece a favore dei conjugi Ferretti, *per le attenzioni, premure e servigi che gli hanno prestato, e gli prestano col massimo impegno ed amore*, donazione universale dei suoi beni tra vivi, da avere effetto dopo la sua morte, mediante la riserva dell' usofrutto vitalizio, dando loro autorità di rivendicare fin d' allora i suoi effetti, e di richiedere dagli eredi Verzoni, e specialmente dal Mazzarelli, il rendiconto della passata amministrazione, ed il pagamento del reliquato.

8. Non tardò il Sig. Antonio Ferretti di eseguire la commissione del Conte Organi. Convenne in giudizio il Sig. Bartolommeo Muzzarelli per astringerlo a rilasciare l' amministrazione, a renderne conto, ed a pagare i sopravanzi delle annue rendite che ne resultassero. Fu allora che il Sig. Muzzarelli palesò apertamentente gli oggetti, ai quali erano stati preordinati tutti quegli Atti, a cui il buon conte Organi erasi lasciato strascinare; imperocchè opponendosi alle giustissime dimande del conte, promosse dal conjugi Ferretti, pretese in nome dei suoi figli pupilli, eredi mediati del canonico Paolo Verzoni, di continuare irrevocabilmente l' amministrazione durante la vita del Mandante, e di fare di più, in forza delle convenzioni dei 23 agosto 1784, suoi i sopravanzi delle annue rendite, ed i prodotti delle fatte arbitrarie alienazioni, giovandosi della effrenata assoluzione da ogni rendimento di conti.

9. Ma rigettate queste due scandalose eccezioni con due conformi Sentenze, che dichiararono nulli, ed illeciti i due sopraccennati patti, fu egli condannato all' immediato rilascio dell' amministrazione, ed a quel rendimento di conti sommario, e di buona fede, da cui niun amministratore può esser liberato; in sequela del quale, benchè si procedesse ad una amichevole, e benigna liquidazione anche per via di concordia, in cui il Muzzarelli conteggiò a suo favore una somma ragguardevole in compenso dell'amministrazione ritenuta dal canonico, e da lui, non potè fare a meno di confessarsi debitore della somma di scudi 4700. In questo istrumento di liquidazione, e transazione, stipulato nel dì 6 aprile 1810, fu apposta la seguente riserva relativa alle due questioni indicate di sopra « ivi »
« La presente Transazione riguarda unicamente
« tutti gli oggetti sopra contemplati, di modo

« che restano tali quali le ragioni del Sig. Muz-« zarelli ne' Nomi ec. per gli scudi 2000 ec. di « che nel Chirografo de' 23 agosto 1784 esibito « come sopra nel Tribunale di Prato in copia « autentica, e non ostante il presente Atto, la « Donazione del 5 febbrajo 1794 rogata da ser « Giovacchino Domenico Ceri rimane tale, e « quale ai termini di ragione, e non altrimen-« ti ec. »

10. Sopravvisse, mercè le cure degli amorosi Ospiti, per *altri cinque anni* dopo la ultima disposizione fatta a favore dei Ferretti, il conte Organi, perseverando sempre in questa ultima disposizione. Passò in questa volontà non ha guari agli eterni riposi nell'età di anni 94, conservando quasi fino agli ultimi periodi della sua vita la più perfetta serenità di mente in guisa, che quotidianamente, essendo sacerdote, celebrava il sacrifizio della Messa. Si mantennero i conjugi dopo la sua morte nel possesso dei beni donati, ed a maggior cautela rinnuovarono l'atto speciale del possesso relativamente ai quattro predj descritti nell'Istrumento del 1794. Fu allora, che il conte Muzzarelli in nome dei figli promosse contro i medesimi, in figura di Attore, le due riservate pretensioni, l'una reale nel Tribunale di prima Istanza di Siena per la tradizione dei suddetti quattro predj, allegando il titolo della donazione compresa nell'Istrumento del 1794, l'altra personale nel Tribunale di prima Istanza di Pistoja per il conseguimento delli scudi 2000, appoggiandosi alla Scrittura del 1784. L'azione vindicatoria fu rigettata dal Tribunale di Siena, convinto della nullità di quella Donazione come alligata ad una condizione riprovata dalle leggi. Fu ammessa l'azione personale da quello di Pistoja, che nella specialità di quella convenzione la reputò immune dalla censura delle leggi medesime. Devolutesi le due Cause in grado di Appello alla Corte di Firenze, parve a questa potersi sottrarre a quella censura l'una, e l'altra donazione, e quindi colla sua Decisione del 7 giugno 1814 rivocò la Sentenza di Siena, e confermò quella di Pistoja.

11. I Sigg. Ferretti ricorsi al Supremo Tribunale per provvedersi contro questa Decisione, mi hanno richiesto di esporre il mio ingenuo sentimento sopra ambedue le condanne. Dopo avere esaminato colla maggiore attenzione i motivi ai quali si appoggiano, alla scarsezza dei miei lumi è sembrato, che con la prima le leggi siano state evidentemente violate, e che non manchino solidi fondamenti per giudicare nella stessa guisa della seconda, onde io ambedue le parti la decisione merita di esser cassata, ed assoggettata a nuova revisione. All'esame della prima è consecrato il presente scritto. A quello della seconda è diretto lo scritto contemporaneo.

Si propone il piano della difesa riguardante la nullità della donazione del 1794, e si premettono a schiarimenti le nozioni preliminari.

12. Per aspirare utilmente al conseguimento dei predj in questione due cose dovrebbero provarsi dall'*Attore*; che esista cioè a suo favore una donazione valida ed approvata dalle leggi, e che la condizione apposta a questa donazione siasi purificata. Lungi dal poter egli stabilire la sua azione sopra queste due basi, è facil cosa al *reo convenuto* assistito in qualunque dubbio dal favore delle leggi, provare che vacillano tutte e due. La donazione la quale si presenta nell'Istrumento del 1794 è nulla perchè si riporta sostanzialmente alla condizione, ed al caso che il donatario non sia l'erede istituito dal donante. La donazione è nulla, perchè diretta ad impedire la libertà di variare la disposizione testamentaria. La donazione in ultimo, quando anche nella maniera con cui fu concepita fosse per falsa ipotesi valida, sarebbe svanita perchè non si è neppure verificata quella stessa condizione viziosa, da cui doveva ricevere la sua esistenza. Ecco i TRE ASSUNTI; che mi propongo di dimostrare. I primi due che riguardano la nullità, si collegano, e, per così dire, si compenetrano l'uno nell'altro, prestandosi vicendevolmente la mano. Il terzo deve considerarsi come separato. Ognuno però da per sè basta ad eliminare la intentata azione. Ma siccome i due primi derivano da una legislazione, la quale potrebbe artificiosamente involgersi in equivoci ed in errori, come si è fatto per lo passato, giova quindi pre-

Si stabilisce la inefficacia della donazione del 1794 per tre casi, due dei quali riguardano la nullità, il terzo la evanescenza della medesima.

mettere alcune nozioni necessarie a fissare esattamente il soggetto della questione, e ad impedire che si devii da quei principj che ne condurono allo scioglimento, ed altri se ne frammischino che sono o estranei affatto, o divergenti.

Nozioni preliminari per la giusta applicazione delle leggi, dalle quali risulta la nullità.

13. La facoltà di testare fu considerata dalle Leggi Romane come un distintivo speciale del cittadino, e come una istituzione di ordine pubblico dipendente dalla costituzione politica di quel popolo singolare. Questo fu il principio, che animò la legislazione a proscrivere come opposti a quell'ordine, e perciò anche ai buoni costumi, molti atti tendenti o a perturbare le forme delle successioni testamentarie, o ad allacciare e circonvenire i testatori, o finalmente ad impedire la libertà di testare. Queste differenti disposizioni legislative, e le ragioni dalle quali sono vivificate conviene distinguere accuratamente, se vuolsi conoscere con precisione una parte così delicata della nostra giurisprudenza, e se intralciar non si vogliono con altre quelle leggi, e quelle prescrizioni, che sole convengono al tema della presente controversia.

14. Tra le disposizioni adunque proibite dalla legge in questa materia si presentano primieramente i patti di *futura successione*, detti altrimenti dai Forensi *patti successorj*. La speciale natura di questi patti consiste nel deferirsi con essi per atto tra i vivi non i singoli beni, ma la rappresentanza della successione, e della eredità, come appunto avviene quando due persone convengono tra loro puramente, e semplicemente di succedersi l'una all'altra, o in tutta, o in una quota dell'eredità. La ragione della proibizione, oltre quella di non inceppare la facoltà di testare, fu principalmente l'altra di evitare la confusione tra gli Atti rivocabili di ultima volontà, che costituiscono i soli modi ammessi dalla leggi per deferire le successioni, e gli atti di natura loro irrevocabili tra vivi. A questa classe di disposizioni proibita appartengono le leggi *pactum Cod. de collat.*, *leg.* 3. *Cod. de inutil. stipulat.*, *leg. pact. quod dot. Cod. de pact.*, *leg. haered. Cod. de pact. convent.*, *leg. ult.*, *Cod. de success. et legit. haered.* ec. Abbenchè anche da queste potrebbe un forte argomento desumersi per dimostrare la nullità della convenzione, di cui trattiamo; non ostante siccome la medesima risulta da leggi più precise, e speciali, devonsi nella presente disamina porre da banda tutte le dispute, che su questi *patti* successorj si sono così frequentemente, e per lo più così inadequatamente proposte.

15. A questi patti, con i quali il disponente promette la sua successione, o parte della medesima, si collegano le convenzioni, che tra due persone si fanno sopra la successione di un terzo ancor vivente. Il motivo, che ha indotto i legislatori a dichiararle nulle è diverso. Desumesi esso dal cattivo augurio che involvono, e su cui gli antichi erano così scropolosi, dal desiderio che indicano della morte altrui, in fine, dall'eccitamento che possono dare a tentare i mezzi onde accelerarla. A questa categoria appartengono le leggi *Si quis* 25 §. *sed utrum*, *ff. de acquir. vel amitt. haered.*, *leg. morib. ff. de vulg. et pupill.*, *leg. ita tamen* 27 §. *A patre ff. ad Senat. C. Trebell.*, *leg. quidam* 30 §. *final. ff. de donat.*, *leg.* 2 *in fin. Cod. de his quae ut indignis*, *leg. ultim. Cod. de pact.* Poco però si richiede per intendere che queste leggi nulla hanno di comune colla presente disputa.

16. Vi ha una terza classe di disposizioni, di cui si è fatto il maggiore abuso nell'esame di questa Causa, e che perciò interessa conoscere, e circonscrivere dentro i suoi limiti con maggiore accuratezza: sono queste le disposizioni nomate *captatorie*. Gli interpetri greci ne seppero fissare e definire la natura: dei nostri per lungo tempo appena alcuni la travidde ro in qualche parte, avvolgendola però in errori ed in equivoci, e facendone bene spesso una o falsa, o inadeguata applicazione. Il primo a veder chiaro in questa materie fu *Antonio Agostino*, scrittore che non ebbe pari nella erudizione civile e canonica. Ma quello, che illustrò maggiormente questa parte poco per lo innanzi conosciuta del nostro diritto, fu il celebre Olandese *Cornelio Van-*

Bynkershoek nel suo Trattato su questo stesso argomento, dopo il quale non può perdonarsi ad alcuno, che si professi giureconsulto, l'ignorare, o il confondere con altri i veri e genuini caratteri di queste captatorie disposizioni. Tali sono, e non altre quelle, colle quali il testatore conferisce a chicchessia un emolumento, a condizione che questi ne conferisca un altro a lui — *Instituo te haeredem et me institueris* — *Lego tibi, si mihi legaveris*. Ecco i precisi, ecco i soli termini, che rendon *captatorie* le disposizioni. La ragione speciale, per cui disposizioni siffatte si trovano proibite quando la condizione si riferisca al futuro (non essendolo quando si riferisca al passato), fondasi sulla esplicazione, e la circonvenzione, a cui tendono, ed a cui possono facilmente condurre. A questa proibizione speciale diretta ad attaccare la così detta *captazione* appartengono *le leggi* 70, 71 *e* 81, *ff. de haered. instit.*, *leg.* 1, *ff. de his quae pro non script.*, *leg.* 64. *ff. de legat.* 1, *leg.* 11. *Cod. de Testam. milit.* Ciò basta per intendere quanto male si apponga chiunque si avvisa di riportare al caso nostro ciò che intorno queste disposizioni è prescritto dalle leggi, ed insegnato dai DD.

17. Poste da un lato queste teorie, ed allontanati così tutti gli equivoci ai quali si è in passato aperta la strada intralciandole nell'esame della presente controversia, è facil cosa rimontare ai veri, e legittimi fondi, ai quali conviene ricorrere per deciderla con sicurezza. La nullità della stipulazione, di cui trattiamo, non deriva dalla proibizione dei patti successorj riguardanti la propria, non da quella riguardante le convenzioni sull'altrui eredità, non dall'altra concernente le disposizioni *captatorie*. Discende da una diversa classe di leggi proibitive animate dallo spirito di conservare la libera facoltà di testare. Queste leggi risolvono la nostra questione non per induzione, non per analogia, ma per chiara, ed espressa comprensione del caso che le dà luogo. A queste conviene restringere la disputa. La L. *stipulatio* 61. *ff. de verb. oblig.* latteralmente dichiara nulle le Donazioni così concepite come la nostra: La L. *si quis* 22 *in princ. ff. de leg.* 3. induce questa stessa nullità come necessaria conseguenza di ciò che dispone. Se a queste due Leggi restringasi l'esame della controversia, se se ne allontanino tutte le dottrine estranee, parerà forse incredibile, che siasi potuto solamente titubare sul giudizio che pronunziar se ne deve. Cominciamo dalla prima per sodisfare al nostro primo assunto.

CAPITOLO PRIMO

Si prova la nullità della donazione controversa, perchè resa dipendente dalla condizione, che il donante non istituisca erede il donatario, e perciò riprovata dalla legge STIPULATIO, D. FF. DE VERB. OBLIG.

18. Giuliano in quella legge così si esprime:

« *Stipulatio hoc modo concepta* SI HAEREDEM ME « NON FECERIS TANTUM DARE SPONDES? INUTILIS « EST, *quia contra bonos mores est haec stipulatio.* »

Se sarà dunque provato che la condizione, considerata da quella legge per rendere inutile la stipulazione, effettivamente è la stessa che quella apposta alla stipulazione, di cui ora si tratta, sarà dimostrata ancora la nullità di questa, come lo è di quella. Ma che la condizione, con cui fu stipulata la donazione controversa, sia essenzialmente la stessa, che la condizione *si haeredem me non feceris*, espressa dalla legge *stipulatio*, è una verità, che non si è ardito, nè si ardirà mai palesemente impugnare. Il conte Organi, dopo aver premessa la recita del suo testamento, il quale si sostanziava nell'aver fatta per la premorienza del canonico Verzoni, sua erede universale la Sig. Angiola Verzoni ne' Muzzarelli di lui nipote, e dopo avere aggiunta la promessa di mantenere questo testamento SEMPRE FERMO, ED INVARIABILE, *a favore di detta Signora contessa Angiola*, procedè alla stipulazione del donativo sotto la condizione concepita in questi termini: *E se mai esso Sig. conte si determinasse* a VARIARE IN TUTTO O IN PARTE IL SUDDETTO TESTA-

Primo caso di nullità, compreso litteralmente nella legge *Stipulatio ff. de verb. oblig.*

MENTO, *ora per allora, diede, e dò ec.* Il previsto caso di variare il testamento, che forma quivi la condizione, è dunque precisamente il caso di variare la disposizione, con cui era istituita erede universale la contessa Anginla, ossia il caso nel quale questa non fosse più istituita erede. Di fatti la qualità di erede che non può esistere in vita del testatore secondo la trita regola, che non *datur haereditas viventis*, non ha principio nè esistenza se non dopo la di lui morte, in conseguenza quello che è chiamato a divenire erede nel testamento non lo è, non lo è stato mai, se il testamento non rimane fermo alla morte del testatore, e se è da questo revocato in vita. Chi potrà adunque negare, che siano tra loro, non dirò solo simili, ed uniformi, ma perfettamente sinonime, ed identiche queste due espressioni, *se non farò erede la Signora Verzoni*, e l'altra, *se revocherò il testamento in cui ho scritto erede la Signora Verzoni?* La prima espressione concepita in una forma negativa è propria di quello, che non ha fatto il testamento; la seconda concepita in una forma affermativa è propria di quello che lo ha fatto; l'una, e l'altra però racchiudono lo stesso sentimento, esprimono letteralmente la stessa cosa, cioè la contingenza di non essere istituita erede dal disponente quella persona a di cui favore è aggiunta la stipulazione. Cosa infatti avrebbe detto di più o di meno il conte Organi, dicendo « Se la Verzeni non sarà da me fatta erede » di quello che disse esprimendo « se io varierò il testamento, in cui la faccio mia erede? Sfiderei il sottilissimo Scoto a trovare differenza fra queste due maniere di esprimersi. A meno che non si pretenda, che le cose ricevano il loro essere dal suono materiale, e non dal senso delle parole; a meno di sostenere il paradosso, che la cosa stessa per esprimersi con parole diverse, divenga un' altra cosa, a meno insomma di non pronunziare la eresia legale, che le leggi sono scritte per le parole, e non per le cose, è giuoco forza confessare, che la legge scritta per il caso della condizione *se non mi farai erede* è scritta anche per il caso della condizione *se rivocherai il testamento in cui mi hai fatto erede;* vale a dire per il caso della precisa condizione proposta ora in giudizio.

19. Che se, astrazione fatta dal suono materiale delle voci, che percuotono le orecchie, la idea, che desta nella mente la condizione espressa sotto queste due formule è sempre una sola, e senza differenza alcuna la stessa, molto meno potrà immaginarsi ombra di diversità nella stipulazione, che susseguе queste due identiche condizioni. Sotto la condizione *si haeredem me non feceris*, propone la legge, che sia interposta la stipolazione TANTUM *dare spondes* sotto la condizione *se varierò il testamento in cui ti faccio erede*, ossia, ciò che è lo stesso, *se più non ti farò erede:* si vede nel caso nostro interposta la stipulazione *dei quattro Predj* dati in dono. Se non si giunge a sostenere, che quattro Predj sono un niente, e che non bastano a formare un *tantum*, non potrà porsi in dubbio, che la stipulazione proposta da *Giuliano* comprenda quella che ebbe luogo fra il conte Organi, e la contessa Muzzarelli. Il *tantum* o il *quantum* si verifica del pari nel denaro, e nelle cose corporali, o sia nei fondi secondo il testo della legge 95. *ff. de legatis* 3. « Aristo res quoque corporales contineri ait, ut « praedia, mancipia etc. et hoc verbum *quantas* « non ad numeratam dumtaxat pecuniam refer- « ri . . . . . et *summae* appellatio similiter accipi « debet. » Si direbbe quasi che *Giuliano* nel pronunziare quella sentenza, e Giustiniano nell'elevarla alla dignità di legge, preveddero il caso ora avvenuto, e non indicarono solo una norma per deciderlo, ma ne anticiparono essi stessi la giudiciale definizione. Come adunque la stipolazione così concepita quale la propose *Giuliano*, è per sentenza di quel sommo giureconsulto *inutile*, vale a dire, nulla, inutile del pari, e nulla dichiarar si deve la stipulazione, che ora si disputa, e ciò non per analogia, non per interpretazione, ma per identità di disposizione, e per comprensione letterale del caso nostro in quello della legge. Non fa d'uopo chiamare in soccorso le chiose, gli interpetri, i dottori. Basta la cogni-

zione delle due lingue, basta la più piccola dose di senso comune per conchiudere, che la stipulazione, a cui si prestò il conte Organi, non può avere sorta diversa da quella, su cui *Giuliano* pronunciò la sua decisione.

20. Facendo anzi il paralello tra i termini della stipulazione proscritta dalla legge, e quei della stipulazione in questione, si trova in questa una più forte ragione per annullarla, che non ravvisasi in quella. Nella condizione *si haeredem me non feceris* concepita nei termini semplici e generali della legge, il promittente avrebbe potuto evitare gli effetti della stipulazione, ingiungendo all'erede il peso di una restituzione, ossia di un fidecommisso, poichè l'erede non lasciava per questo di esser tale. Avrebbe potuto molto più ordinare legati, e fare altre disposizioni particolari, poichè la qualità di erede non dipende dal più, o dal meno che conseguisca nella eredità, anzi può esistere ancorchè non esistano i beni, onde è che tanto è erede quello, a cui non sono imposti i legati, quanto lo è quello che sia di moltissimi gravato anche sopra le forze della eredità, od a cui rimanga il solo benefizio della *falcidia*, se pure il testatore anche questo non gli toglie secondo il Testo nella *leg. nihil est aliud, ff. de verborum signif.* e nella *leg. haered.* 62. *ff. de reg. jur.* All' opposto la stessa condizione che si riporta al non essere la Verzoni mantenuta erede è concepita nel caso nostro in termini che non lasciano alcuna latitudine, e non ammettono alcuni di quelli arbitrj, che rimarrebbero nel caso semplice della legge. Essendo posta in condizione la variazione del testamento IN TUTTO, O IN PARTE, il conte Organi per non assoggettarsi alla stipulazione, avrebbe dovuto astenersi dall'aggiungere il più piccolo peso, e dal prescrivere alla erede qualunque legato, giacchè in qualunque di questi casi avrebbe variate se non in tutto almeno *in parte* le precedenti tavole testamentarie, il contenuto dalle quali aveva egli tassativamente recitato. Che se incorre nella proibizione della legge quello che dona sotto la semplice condizione, che non faccia erede il donatario, quanto più vi incorrerà quello che dona sotto la condizione tanto più gravante, che non lo faccia erede libero, e senza il peso di alcun legato? Quanto più duri sono i legami di una stipulazione enst estesa, quanto è più compressa la libertà del disponente, quanto la legge che egli si impone diviene più rigida, ed acerba, altrettanto più di vigore, e di efficacia acquista la proibizione. È nulla la promessa di quello, che dona nel caso che non faccia erede un altro. Molto più dunque è nulla la obbligazione di quello, che dona e nel caso che non lo faccia erede, o, ciò che è lo stesso, non lo conservi erede, e nel caso inoltre, che facendolo, e conservandolo tale, gli imponga alcun peso di restituzione, o di legato. Non so, a vero dire, come possa la coazione spingersi più oltre, e come possansi concepire termini più forti per applicare una legge che procede in termini tanto più miti. Se l'argomento *a fortiori* dedotto dalla maggioranza di ragione; se, per dirla schietta, la dialettica naturale, ed il buon senso seguitano ad aver luogo, non vedo quale strada rimanga per impugnare la invalidità di un atto che per divenire nullo avrebbe bisogno di tanto di meno.

21. Eppure si sono trovati ingegni, che in mezzo a tanta luce hanno saputo far nascere le tenebre, e ciò che è più sorprendente, hanno saputo allucinare i giudici, altronde illuminati ad esperti. Noi rispettiamo questi, ed ammiriamo quelli, ed è appunto per dimostrare la stima che abbiamo di loro, che ci proponiamo di tener dietro a tutte le loro sottilissime argumentazioni, ed a dimostrarne la fallacia richiamandole a quella semplicità, in cui soltanto trovasi il vero. Le obiezioni proposte con pari dottrina, ed eloquenza dai valorosi difensori del Muzzarelli sono le seguenti:

22. Si oppone in *primo luogo*, che la legge *Stipulatio* presupponga, che il donatario, avendo egli stesso richiesta la donazione, possa averla carpita insidiosamente, e con circonvenzione, laddove nel caso nostro apparendo averla offerta il donante, si allontana ogni timore di *captazione*. Si riportano gli obietti addotti per disapplicare la legge *Stipulatio*.

23. Si oppone in *secondo luogo*, che la disposizione di quella legge, supponendosi anche preordinata al caso, in cui il donante venga a vincolarsi la facoltà di testare, si verifichi bensì in una donazione universale subordinata alla condizione, che il donatario non sia da lui istituito erede, non si verifichi però in una donazione particolare, quale si è quella di cui si tratta.

24. Oppongono in *terzo luogo* i difensori del Muzzarelli, che la donazione dell'Organi, benchè in apparenza condizionale, debba però considerarsi come pura, e semplice, e che i casi in essa espressi debbano credersi designati non per formare condizioni, ma come semplici previsioni di eventi possibili, nei quali tutti il conte Organi volle che la persona da lui prediletta conseguisse i quattro poderi o come compresi nella totalità del suo patrimonio, nella ipotesi che fosse rimasta sua erede, o come donati specialmente nell'altra ipotesi, che non fosse rimasta tale.

25. Oppongono *finalmente*, che quando anche si ammetta essere condizionale la donazione fatta alla Verzoni, non possa alla medesima adattarsi la leg. *Stipulatio*, perchè in questa si presenta la stipulazione concepita sotto l'unica condizione di non esser fatta erede, ed all'opposto ammettendo anche la apposizione di questa condizione relativamente alla donazione fatta alla Verzoni, non si offre questa sola, ma trovasi congiunta ad altre. Non farebbe di mestieri arrestarci gran fatto su queste difficoltà che dileguansi colla semplice lettura della legge, e con la più leggera cognizione dei fatti. Giova nonostante confutarle particolarmente, acciò non resti ombra di dubbio.

ARTICOLO PRIMO

Risposta alla prima obiezione.

26. Suppongono gli attori in primo luogo, che la legge *Stipulatio* invalidi la promesse di un certo emolumento, fatto sotto la condizione che il promittente non faccia erede lo stipulante per il solo motivo di impedire la circonvenzione di quest'ultimo, e garantirlo dalle insidie, o come dicono, dalla *captazione* del primo. Suppongono in secondo luogo, che nella stipulazione, ossia nella donazione in questione, lungi dal concorrere sospetto di circonvenzione, non si ravvisi che un movimento ultroneo e libero, uno slancio, dirò così spontaneo della volontà del donante non provocata da alcun artificio del donatario. Da queste due premesse deducono, che la disposizione di quella legge non possa a questo caso applicarsi. Sì fatta argomentazione è falsa in tutte le sue parti. È falsa nella *conseguenza* che si fa discendere dalle due premesse, e che legittimamente non ne discende. È falsa nella *prima premessa*, perchè la ragione animativa della leg. *Stipulatio* non risiede nel sospetto della circonvenzione, risiede bensì nell'impedimento opposto alla libera facoltà di testare. È falsa nella *seconda premessa*, perchè quand'anche dall'esame del diritto dovesse passarsi a quello del fatto, questo, lungi dall'escludere, presenterebbe anzi i più forti sospetti di circonvenzione, e d'insidie. Tre separati articoli noi destiniamo alla prova di queste tre verità; li primi due compiranno la confutazione del primo contrario obietto *in jure*; il terzo per sovrabbondanza la compirà *in fatto*.

27. Incominciando dalla fallacia del ragionamento, l'artificio con cui si adorna può velare, non ascondere il paralogismo. La falsità del sillogismo si manifesta a chiunque osservi, che *nella maggiore*, e *nella minore* si parla della *causa*, per cui si suppone emanata la legge; nella conseguenza poi si salta a parlare della *disposizione*. In questo passaggio si asconde il vizio della argomentazione, che nel linguaggio delle scuole chiamasi cangiamento del mezzo termine ed in quello dei giureconsulti (nella *leg.* 177. *ff. de verb. sign.*, e nella *leg.* 65 *de Reg. Jur.*) *sorite*, *sillogismo acervale*, e più schiettamente, *cavillazione*.

Si elimina il primo obietto dedotto dalla supposta mancanza della captazione in primo luogo per la fallacia dell'argomento, su cui è fondato.

28. Quando la legge è ambigua, la ragione della legge può servire di guida per interpretarne la disposizione. Ma quando è chiara, e precisa deve attendersi ciò che dispone senza cer-

carne la ragione. SAEPENUMERO CESSAT RATIO LEGIS, NEC EO MINUS PRAECEPTO LEGIS ADSTRINGIMUR. Così parla dottamente l'Averaa. *Interpret. jur. lib. 5. cap. 10. numer. 2 e 3.* Suppongasi pure per un' ipotesi, che or ora vedremo quanto sia falsa, che il timore della *captazione* abbia fornita la ragione della legge di cui trattiamo. Siccome questa legge per rendere invalida la stipulazione, altro non richiede se non che sia fatta sotto la condizione che lo stipulante non sia istituito erede dal promittente, verificato il concorso di questa condizione, non è lecito fare altre ricerche. Nell' istante che questa condizione si trova apposta, la legge esercita il suo impero, ne ammette altre indagini per rintracciare se in questo o in quel caso siano, o no realmente intervenute circonvenzione, ed insidie. Questa giurisprudenza che proibisce distinguere ove la legge non distingue, e che vuole che quando la legge dispone generalmente, e senza eccezione di casi si debba applicare a tutti la quella generalità con cui è scritta, presenta infiniti esempj, e li presenta ancor quando la ragione della legge è addotta dalla legge medesima.

29. Così il *S. C. Vellejan.*, che rende nulle le obbligazioni fidejussorie delle donne per l'espresso motivo di proteggerle dalle circonvenzioni, alle quali sono per la debolezza del sesso facilmente esposte, ha luogo indistintamente in tutte, cioè anche in quelle (e molte ve ne ha) i talenti, e la sagacità delle quali fa cessare questo motivo. Tale è la disposiziona del testo nella *leg. 2. §. 2. e 4. ff. ad S. C. Vellejan.*; e tale è la regola trita nel fòro. Così il *S. C. Macedonian.*, che rende nullo il prestito fatto ai figli di famiglia, e toglie l' obbligo assoluto della restituzione, adducendone per motivo la necessità di reprimere la loro prodigalità, e sconsigliatezza, non esclude il figlio di famiglia consolo, per quanto la elevatezza del suo grado, e la severità del suo carattere rendano inapplicabile questa ragione, giusta il testo nella *leg. 1. §. ultim. ff. ad S. C. Macedonian.*, e neppure esclude il prestito fatto da un' intera città al figlio di famiglia, *leg. nihil 13. ff. eodem.* Così l' *Editto Pretorio* che accorda la restituzione in intiero ai minori, recandone per motivo la facilità con cui per la debolezza dell'età possono essere circonvenuti, milita a favore di tutti *quamvis bene rem suam gerentibus*, ad onta che in questi non militi certamente la ragione dell' Editto, siccome rilevasi dal testo nella *leg. 1. §. ultim. ff. de minor.* Così l' orazione di *Severo*, ed il S. C. che l' accompagnò benchè per ragione d' interdire ai tutori le facoltà di alienare, o ipotecare i fondi pupillari, interponendo anche l' autorità del pretore, adducano il timore dell' abuso che ne potrebbero fare a proprio vantaggio, ed a danno dei pupilli, si estendano anche al padre, a cui ripugna, ed è secondo le leggi stesse inapplicabile questo sospetto, secondo il disposto nella *leg. 1, leg. 5. §. 11. e leg. si pupillor. 7. §. si pater, ff. de reb. eor. qui sub tutela.*

30. Cento altri esempj di questo genere potrebbero addursi. Basta per tutti gli altri quello più al caso nostro analogo delle stesse disposizioni veramente *captatorie*, alle quali sebbene sia inerente il motivo della circonvenzione, se però sono in quei termini concepite, nei quali la legge le dichiara invalide, rimangono tali benchè possano ancor spesse volte esser fatte di ottima fede, e senza animo di esplicare l' altrui eredità, come osserva *Antonio Agostino, Emend. lib. 4. cap. 5.*

31. Tornando quindi d' appresso questi esempj alla nostra *leg. Stipulat.*, siasi pur mosso il Legislatore ad adottarla per la ragione della *captazione*; siasi determinato per altro motivo, avendone però prescritta la nullità in riflesso alla sola condizione scritta nella stipulazione penale, ha chiusa la strada ad ogni ulteriore ricerca.

32. Per meglio convincersi di ciò basta osservare, che quella legge non si riporta ad alcuna circostanza particolare di fatto, nè usa quella formula *secundum ea quae proponuntur*, tanto familiare ai giureconsulti, quando vogliono esporre una sentenza, che dipender possa da tali circostanze: essa pronuncia una regola generale

distaccata da ogni fatto particolare fuori di quello che esprime, di essersi cioè nella stipulazinne apposta la condizione, che il promissario non sia istituito erede dal promittente. Per lo che è a supporre ancora che abbia fissato qoesto canone per evitare le circonvenzioni: bisogna cnnvenire, che per ministero della stessa legge siffatta circonvenzione si trova, e si presume per la sola apposizione di quella condizione. È in questo caso, che la presunzione della legge diviene, come dicono i pragmatici, una presunzione *juris, et de jure*, la quale non ha bisogno di altra prova, nè ammette prova in contrario. Per simil guisa una presunzione *juris et de jure* è quella che sorge dall' altra condizione diversa *instituo te haeredem, si me institueris; ego tibi, si mihi legaveris*, in cui perciò non si richiede, nè si ammette altra prova fuori di quella che nasce da questa stessa forma di disporre. Infatti ogni legge proibitiva di nn atto fatto in una certa maniera, siane qualunque il motivo, lo colpisce di nullità subito che si presenta sotto quella forma, in cui dalla legge è proscritto. Il solo fatto, che permette la legge di osservare è quello che essa stessa esprime, ed in cui dispone. Ogni altra ricerca è vana, ogni altro fatto è estraneo. Sono queste le regole fondamentali non del diritto Romano soltanto, ma del diritto universale di tutti i popoli, che conoscono una legislazione. Militano esse in quelle leggi le quali esprimono la ragione su cui sono fondate. Che dirassi dunque di quelle che la tacciono, come la nostra?

33. In queste sì che la ricerca della ragione, verificati i termini della disposizione, diviene un oggetto di mera curiosità, una speculazione accademica, un soggetto di erndizione ozioso affatto, ed insignificante nel fòro, e nei giudizj. Se nel giudicare fosse permesso ricorrere ai motivi non espressi dal legislatore per esimersi dalla osservanza della legge, si comincerebbe dal presumere una ragione della legge, che nella legge non è scritta, per passare poi ad altre presunzioni, onde congetturare, se quella ragione si verifichi o no nella specie del fatto. Questa serie progressiva d' induzioni, o diciam meglio, d' indovinelli, queste presunzioni di presunzioni, come chiamansi dai nostri scrittori, non sonosi mai ammesse non dirò già nella interpretazione delle leggi, la quale deve essere strettissima, ma neppure lo qnella delle volontà private dell' uomo, in cui è lecito maggiormente largheggiare. Adottato una volta nell' applicaziona delle leggi il sistema di supplire con argomenti alla ragione da cui possa presumersi animato il legislatore per escluderne la disposizione, nulla più rimarrebbe di certo, e di stabile nella legislazione; la giurisprudenza fluttueggerebbe sempre fra le sottigliezze, e i sofismi: non vi sarebbe più certa norma per regolare i giudizi. Terminiamo questa discussione con l'aureo avvertimento dei giureconsulti *Giuliano*, e *Nerazio nella leg. 20, e 21. ff. de legibus — ivi* — Non omnium quae a majoribus constitnta sunt ratio reddi potest; et ideo rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet: alioquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur.

ARTICOLO SECONDO

Seconda risposta alla prima obiezione.

34. Che la *Legge*, nel dichiarare invalide le stipulazioni apposte sotto la condizione, o negativa della non fatta, o affermativa della variata istituzione dell'erede, le quali punto non diversificano, abbia il suo fondamento nel coartarsi per tal guisa la libertà di testare indipendentemente da ogni circonvenzione, resulta chiaramente dai termini, nei quali quella Legge procede. Imperciocchè, se la ragione animativa della medesima fosse basata sulla seduzioni e le insidie *captatorie*, si estenderebbe la sua disposizione egualmente alle condizioni riguardanti le istituzioni di eredi, ed a quelle riguardanti i semplici legati, poichè la seduzione, e l'illaqueamento può in questi temersi, ed aver luogo come in quelle. Infatti nelle vere disposizioni

Si elimina in secondo luogo, dimostrando la falsità della prima proposizione su cui è appoggiato qui l'argomento, cioè, che la nullità indotta dalla legge *Stipulatio* derivi dalla ragione della captazione.

captatorie, nelle quali la ragione per cui sono vietate fondasi sull' adescamento, e la circonvenzione, la proibizione comprende del pari le istituzioni di eredi, ed i legati, come spiega *Gajo* nella *leg.* 64 *ff. de legat.* 1. « ivi » *captatorias scripturas simili modo neque in haereditatibus, neque in legatis valent*, e come esemplificando dimostra *Bynkersoech, de captator. instit. cap.* 5. *in princ.* « ivi » *Proposui exempla captatorias scripturas ex Juliano, et Jureconsultis Graecis. Nemo negabit plura esse et aliis verbis posse concipi, ut, Titium haeredem instituo si me instituerit, vel ex ea parte, ex qua me instituerit, idque sive partes expressero, sive celavero: et in* LEGATIS, *Titio tot do, lego, quot mihi legaturus est, vel, et tot mihi* DEDERIT, LEGAVERIT; *haec enim omnia nullo discrimine habentur*. Ma nella disposizione resa invalida dalla legge *Stipulatio*, la condizione, che produce questa nullità deve precisamente riguardare la sola istituzione dell' erede, ed essere concepita in modo, che significhi lo stesso che le parole: *si me haeredem non feceris*. Non si può dunque trovare la ragione di sì fatta nullità in una considerazione, che sarebbe comune ai legati, ed alle istituzioni ereditarie. Fa d'uopo rintracciarla in un oggetto, che sia proprio, e speciale di queste ultime, e non comprensivo dei primi. Questo oggetto altro non può essere, che quello di non coartare la facoltà di testare in quella parte che costituisce la base essenziale del Testamento, cioè la istituzione dell' erede, *quia* (sono parole di Giustiniano nelle istituzioni *de legatis* §. 34) *testamenta vim ex institutione haeredis accipiunt, et ob id veluti caput atque fundamentum intelligitur totius testamenti haeredis institutio*. Imperciocchè sebbene la istituzione dell' erede non escluda i fidecommissi, ed i legati, come si è notato di sopra, e non tolga la facoltà di testare nelle cose accessorie, siccome però la toglie nella principale, non può coartarsi senza coartare la libera testamentificazione. *Nam sine haeredis institutione nihil in testamento scriptum valet*, come dice *Modestino* nella *leg.* 1. *in fin.*, *ff. de vulgari, et pupillari*; ed il Testamento, al dire di *Papiniano* nella *leg.* 10. *ff. de jur. Codicil. — vires per institutionem haeredum accipit. —*

35. Dunque non può porsi in dubbio, che questa coartazione della libera facoltà di testare sia la vera ragione animativa della legge. Nè lo è solo perchè conviene al tema speciale della legge medesima, ma lo è molto più perchè parte da un principio certo e determinato di diritto; laddove l' altro motivo della temuta circonvenzione dovrebbe ripetersi da una circostanza sempre vaga, ed incerta di fatto. Che non sia lecito restringersi la facoltà di testare nella sua essenziale parte, è nel diritto comuno una massima generale scritta nella *leg.* 1. *Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis, vers. nihil enim est quod magis hominibus debeatur, quam ut supremae voluntatis, postquam jam aliud velle non possunt, liber sit stylus, et liberum quod iterum non redit arbitrium*; e nella *leg. pactum quod dotali ec. Cod. de pactis, vers. neque ullam obligationem contrahere, neque libertatem testamenti faciendi potuit auferre*, insegnata da tutti i Dottori, ed abbracciata da tutti i tribunali, come largamente dimostrasi nella *Ruota Romana* nella *Narnien. Donat.* 2. *decembris* 1735. §. *fin. avanti Miltin.* e nella *Fabrianen. seu Senogallien. immiss.* 30. *mart.* 1770, §. *ita, av. Origo.* Che all' opposto si verifichi la circonvenzione, dipende dalla intenzione, dall' animo, e da circostanze variabili all' infinito, che possono ascondere, o manifestarlo, e perciò non essendo per se stesso soggetto suscettibile di una certa determinazione, non può costituire il fondamento di una legge se non sia espresso, e dichiarato nella stessa legge, come acutamente spiega *Bynkersoech* nel citato *Opuscolo cap.* 2. §. *non omnem*. Ma di due cause l' una adeguata, l' altra inadeguata, l' una certa, e costante di diritto, l' altra incerta, ed indeterminata di fatto, quale sarà quella, che dovrà prescegliersi per rinvenire la ragione di una legge, che non ne esprime alcuna? Ogni principio di giusta critica insegna doversi adottare quella che renda adeguatamente ragione di tutto ciò che la legge dispone, e

quella inoltre che si risllaccia ad un principio fissato nel diritto comune. A meno dunque di rinunciare al criterio della verità, al quale ci richiamano non che le regole della giurisprudenza, ma quelle della sana filosofia, di quella filosofia dico, che ha fatto cessare il regno della ipotesi, e fa trionfare quello della ragione, saremo forzati a confessare, che il fondamento della legge, la quale annulla le stipulazioni aggiunte in pena della non fatta, o della cangiata istituzione dell'erede, risiede nella restrizione della libertà di testare, di cui la istituzione dell'erede è parte essenziale, e non nella possibilità della captazione.

36. È per ciò che tutti gli interpreti ed i dottori, che hanno analizzata la legge *Stipulatio* per indagarne la causa finale, l'hanno concordemente rinvenuta nella prima considerazione, ed a niuno è venuto in mente di fissarla nella seconda. Tutti sono convenuti in questo principio, che essendo la libertà di testare un oggetto d'ordine pubblico, ed essendo contrario ai buoni costumi tutto ciò che tende a perturbarlo, la legge *Stipulatio* ha avuta giusta ragione di condannare la stipulazione in questione come lesiva della libera facoltà di testare, e perciò come contraria ai buoni costumi. Così *Byukersoech*, nello stesso già citato *Trattato c.* 10. *in principio*: « ivi » *Stipulatio*, *inquit Julianus*, *hoc modo concepta*, *si* « *me haeredem* non *feceris*, *tantum dare spondes*, « *inutilis est*, *quia contra bonos mores est haec stipulatio*; *est autem contra bonos mores quod adimat testandi libertatem*, *cui Romani*, *si qui alii*, « *solicite semper prospexerunt*. Brunemann. alla « *d. l.* 61, *ff. de verb. oblig.* « ivi » *Stipulatio hoc* « *modo concepta*, *si haeredem me non feceris*, *tantum dare spondes*, *inutilis est*, *et contra bonos* « *mores*, *quia illicitum est et inhonestum poenae* « *adjectione aliquem velle adstringere ad certam haeredis institutionem*, *quia adimitur libera testandi* « *voluntas* ».

37. E più estesamente il *Fontanella* nella *Decisione* 142. *n.* 1. *in fin.* « ivi » *Juxta dispositionem* « *Text. in lege Stipulatio hoc modo concepta*, *ubi* « *expressissime reprobatur haec stipulatio*, *si haeredem me non feceris tantum dare spondes*, *cujus* « *dispositionis rationem tradens* Covar. *eam observat esse*, *quia* ILLICITUM EST, POENAE ADJECTIONE, QUEMQUAM VELLE ALTERUM ADSTRINGERE « AD CERTAM HAEREDIS INSTITUTIONEM ».

38. Magistralmente il *Torre*, *de pact. futur. succession. lib.* 1. *cap.* 31. *n.* 3. *et seqq.* « ivi » *Quoad* « *secundum articulum*, *an valeat stipulatione poenali* « *adjecta*, *ut v. gr. si dictum sit*: *promitto te facere haeredem*, *et si haeredem non fecero*, *centum* « *dare volo*, *vel donare*; *pariter extra difficultatem* « *est casus*, *quod non valeant pacta ita concepta*, *sic* « *dictante dispositione* TEXTUS in lege *Stipulatio* etc. *Et hae stipulationes*, QUOCUMQUE MODO « FIANT, *ut si dicatur juxta dispositionem textus* « *suprad. promitto te facere haeredem*, *at si non fecero centum dare volo*, *vel si negative concipiantur* « *promittendo non facere testamentum ad hoc ut veniens ab intestato succedere possit*, *vel si feceris* « *testamentum*, PROMITTAS ILLUD NON REVOCARE, « *de qua re habemus* leg. si quis etc. *inutiles sunt* « *ut latius habetur ex* Bolognet. etc. *et ratio praecipua quare annullentur hujusmodi pacta eam esse* « *dicit* Covar. etc. *quia illicitum*, *et inhonestum est* « *poenae adiectione quemquam velle alterum* ADSTRINGERE AD CERTAM HAEREDIS INSTITUTIONEM. « *Illicitum*, *inquam*, *et inhonestum est quemquam adstringere poenae adjectione ad ita testandum*, QUIA « JURA VOLUNT QUOD TESTANDI FACULTAS SIT LIBERA, NEC ULLO MODO COARCERI POSSIT, *ut pluribus in locis*, *adnotatur*. *Unde pactum in contrarium appositum nullius est roboris*. *Siquidem* « *quod directo prohiberi non potest*, *nec timore poenae prohiberi valet*, *nec attenditur poena apposita in actu a lege improbato*: *leg.* etc. *Et licet videretur*, *quod in praesenti casu non esset restricta* « *voluntas promittentis*: *nam ibi nullum videtur verbum quod inducat privationem potestatis testandi*, *attento quod poenae promissio hoc non facit*, « *neque etiam illa conditio*, *si non instituero haeredem*, *quia nullam necessitatem inducit cum conditio nil ponat in esse*, *neque inducat aliquam necessitatem instituendi*, *neque dispositionem cum to-*

« ta sii voluntaria legati etc. Nihilominus, quia pro« mittens poenam ne eam solvat incitatur ad facien« dam institutionem, et per consequens timore poe« nae QUIS DICITUR AUFERRE SIBI LIBERAM FACUL« TATEM TESTANDI, si per indirectum contraveni« tur menti legis, jura statuerunt non valere ».

39. Con eguale chiarezza allo stesso proposito della leg. *Stipulatio* si esprime l'*Honded.* nel *Cons. 44. tom. 2. n. 87.* « ivi » *quoniam stipulatio de « qua in dicta leg. si me haeredem non feceris tan« tum dare spondes, ea ratione infringitur, quia « conditio, sub qua fit promissio, si me haere« dem non feceris, aufert* LIBERAM FACULTATEM *te« standi, nempe habendi haeredem quem voluerit; « quia promissor metu poenae compelleretur ad in« stituendum haeredem stipulantem, ut ibi dixe« runt etc.* QUOD EST CONTRA BONOS MORES, QUA« TENUS AUFERTUR LIBERA POTESTAS TESTANDI, *« quia bonis moribus convenit quemlibet ex arbi« trio testari, et quem voluerit habere haeredem, « leg. etc.* TENENT OMNES *in dicta* leg. Stipulatio, « ET ISTA EST VERA RATIO ILLIUS LEGIS, *ut per « Soccinum ubi dicit in hoc omnes convenire*.

40. Ed il *Dauther. de testament. art. 96.* nelle *annot. vers. poena* « ivi » *ratio decidendi in d. L. Sti« pulatio hoc modo fundatur non in medio constri« ctionis,* SED IN IPSA CONSTRICTIONE LIBERTATIS « TESTANDI. *Ergo non distinguendum utrum poena « directe, et expresse, vel indirecte, tacite, et ef« fecto ipso promittatur* ».

Si risponde alla osservazione fatta in contrario della stipulazione, che nella legge precede, e nel fatto susseguela promessa.

41. Per le quali cose tutto ciò che si dice nei dotti scritti dei Difensori del Muzzarelli, e nei motivi della Decisione emanata a seconda dei loro voti circa la circonvenzione, che si pretende non provata anzi esclusa, è affatto fuor di proposito. Nè merita molta attenzione un'arguzia da quelli ingegnosamente immaginata, ma non valutata neppure dalla stessa Decisione. Dicevano essi, che nella legge *Stipulatio*, si propose il caso, in cui quello che stipulava a suo favore ne avesse fatto all'altro la richiesta, ed il primo fosse stato ad eccitarlo colla proposta, *si haeredem me non feceris tantum dare spondes*, laddove nella nostra fattispecie il primo a proporre, ed a venir quasi di proprio movimento incontro alla donataria fu il conte Organi, smanioso di darle questa testimonianza della sua affezione, o in un modo più largo se fosse stata sua ereda, o in un modo più ristretto, se non lo fosse. Tutto questo ragionamento fondato sull'ordine della scrittura, vale a dire sul precedere o le parole dello stipulante, o quelle del promittente, labile, come è per se medesimo, diviene insignificantissimo quando si tratta, come nel caso nostro, di un contratto, nel quale siccome tutto opera il simultaneo concorso, e la unione dei consensi, non si può considerare che un punto solo in cui non vi è nè prima nè dopo. Senza però entrare in ricerche astruse, e generali, *Giuliano* designato da *Pomponio* nella legge 2. *in fine ff. de origine juris* per uno dei *corifei* della giurisprudenza, ed autore della legge *Stipulatio*, non era al certo uomo così inetto a leggiero, che si avvisasse desumere la prova della circonvenzione dalla materiale giacitura delle parole.

42. Non potea egli non intendere, che la macchinazione dovea necessariamente precedere la scrittura, e poteva perciò egualmente esistere, o che in questa si rappresentasse lo stipulante, o che si rappresentasse il promittente come il primo a parlare. Oltre di che comprendeva egli bene, che di niuna utilità sarebbe stata una legge che si poteva eludere con una semplice traposizione di dialogo. La invalidità dell'atto, di cui ragiona *Giuliano*, non nasce dalla parte dispositiva, nasce dalla parte condizionale; non è inutile l'atto perchè sia intervenuta la promessa di dare un *tanto*, ma perchè è intervenuta sotto la *condizione*, che quello, a cui è fatta, non fosse istituito o conservato erede da quello che la fa. La causa efficiente, la causa produttrice della nullità della promessa è la condizione *si me haeredem non feceris*, a cui è subordinata. Questa causa esiste nella stessa guisa, qualunque sia l'ordine delle parole, che racchiudono la promessa. Come dunque può immaginarsi, che essendo la causa della nullità sem-

pre la stessa, essendo sempre la stessa promessa, l'affetto sia diverso? La condizione premessa converta la obbligazione che la segue, in una donazione *ob causam*, in una donazione cioè, emessa per causa della non fatta, o non mantenuta istituzione in erede. È dessa appunto quella *causa conditionaliter concepta* spiegata dall'accuratissimo Gajo nella L. 17. §. 3. *de condit. et demonstrat.* e ripetuta da Giustiniano nel §. 31. *vers. sed si conditionaliter. Instit. de legatis*. Questa causa è il vizio che la infetta, perchè con questa si coarta la libertà dell'istituzione, ossia la libertà di testare, e la infetta tanto rispetto al Donatario, che non può stipularsi un emolumento vincolando la libertà altrui, quanto rispetto al donante, che toglier non può a se stesso neppur con un atto oltroneo questa libertà. Sia dunque quello che stipula, il primo a parlare, come si presenta nella legge *Stipulatio*, lo sia quello che promette, come si presenta nell'istrumento del 1794, questa differenza posizione di parole non può trarre ad alcuna conseguenza, nè alcuna diversità produrre nella sostanza della cosa e nell'applicazione della legge.

43. A che però tanto inoltrarsi nell'esame di una difficoltà tanto illusoria? *Giuliano* nella legge *Stipulatio* non propose quella formula *tantum dare spondes* per indicare una stipulazione concepita in una particolare maniera. La propose perchè quella era allora la sola formula generale di tutte le stipulazioni, e di tutte le obbligazioni, che si assumevano da uno a favore di un altro. Non potendo la stipulazione formarsi secondo le formule in quel tempo ricevute che per mezzo della interrogazione e della risposta in tutti i contratti unilaterali, in tutti quelli cioè, in cui vi è promessa ed obbligazione da una sola banda, dovea necessariamente precedere nell'ordine della scrittura la domanda del *reo stipulandi* alla risposta del *reo promittendi*. *Giuliano* non poteva immaginare altra stipulazione, ed altra promessa valida, fuor di quella così scritta, ed espressa *spondes? spondeo*. Chiunque conosca leggermente le antiche formule del diritto Romano descritte pur anche da *Giustiniano nelle sue Istituzioni tit.* 16. 17 *e* 20; chiunque sia un poco versato nella lettura degli antichi scrittori latini e particolarmente dei Comici, che sono i migliori testimoni dei costumi, e delle usanze dei popoli; chiunque infine abbia letto le opere degli antichi Giureconsulti o nei frammenti che ne restano sparsi, o in quelli raccolti da Triboniano nelle Pandette, sa che in quei tempi era quasi impossibile presentare la scrittura solenne di una promessa liberale sotto altra forma.

44. In prova di questa verità mi si permetta ricordare un passo di *Plauto* nello *Pseudolo*, *att. IV. scena VI*: si finge che uno dei personaggi abbia smania di promettere: *gestio promittere*. Cosa fa egli? dice all'altro, *roga me . . . rogato hercle obsecro*. Come si termina la scena per venire alla stipulazione? Dice questo, a cui vuole il primo far la promessa, *vigiuti minas dabin'*? Risponde l'altro che desidera farla *dabuntur*. Un altro simile esempio si trova nella *scena VIII. dell'atto IV. delle Bacchidi*, in cui abbenchè il Padre smanii di promettere al soldato il danaro per la liberazione del figlio, gli dice ciò non ostante, *roga*; allora il soldato comincia dalla stipulazione così concepita: *ducentos nummos aureos Philippeos probos dabin'?* ed il vecchio risponde, *dabo*. Tanto è vero che, secondo il formulario Romano, quando anche la volontà del promissore prevaleva quella dello stipulante, tanto e tanto le parole della stipulazione dovean precedere come le fa precedere *Giuliano*. Surrogato poscia all'antica formula della interrogazione, e della risposta dei contraenti il rogito del Notajo, e facendo questi le funzioni di testimone, che narra istoricamente la sostanza della volontà in cui le parti sono convenute, è stato forza variare ancora le formule, ed in luogo di premettere la domanda del promissario alla promessa del promittente, premettere questa all'accettazione di quella. Come ai tempi di *Giuliano* la stipulazione non potea concepirsi in altra forma che in quella esposta da lui, così al presente malamente potrebbe concepirsi sotto altra forma che quella,

la quale leggesi nell'istromento del 1794; la stessa cosa che esprimevasi allora in prima e seconda persona con l'interrogativo *dare spondes?* e con la risposta *spondeo*, si esprime ora in terza persona con il positivo, *prometto* per una parte, ed *accetta* per l'altra; e come allora non si sarebbe rinvenuto obbligazione unilaterale sotto altra forma di parole, che quelle riferite da *Giuliano*, così ora non se ne troverebbe forse in tutti gli archivi una concepita con altra sintassi, che quella del Notajo Ceri. È dunque velleità il ricercare una ragione di differente applicazione in queste due formule, l'una delle quali ha preso il posto dell'altra, e tutte e due significano la stessa cosa.

45. Non giova però dilungarsi di più per rispondere ad una difficoltà, che dopo *Giuliano* la legislazione ha fatto sparire da più di quattordici secoli. È da questa epoca che le stipulazioni concepite in qualunque forma, e con qualunque ordine di scrittura sono parificate in tutti i loro effetti. Non si attende che il consenso dei contraenti, tolta di mezzo ogni formalità di parole, onde tanto è cominciare dal richiedere a chi promette, quanto cominciare dal promettere a chi richiede. L'imperatore *Leone il Filosofo*, nella celebre legge *omnes*, *Cod. de contrah. et committ. stipulat.*, così prescrisse: *omnes stipulationes, etiam si non solemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis consensu contrahuntur, compositae sint, vel legibus cognitae, suam habeant firmitatem*; e Giustiniano nel §. 1. delle Istituzioni al *tit. de verbor. obligat.*, applicando più esattamente questa legge al nostro proposito, così si espresse: *In hac re olim talia verba tradita fuerunt: spondes? spondeo . . . Sed haec solemnia verba olim quidem in usu fuerunt; postea autem Leoniana constitutio lata est, quae, solemnitate verborum sublata, sensum et communem intellectum ab utraque parte solum desiderat, quibuscumque tandem verbis expressum est.* Lungi dunque dal potersi trarre argomento dalla materialità delle antiche e delle moderne formule, vuolsi concludere, che per l'applicazione della legge *Stipulatio* solo valutar si deve l'esistenza di una stipulazione concepita sotto la condizione di non instituire erede il premissario. Ed avvegnachè nel caso presente siffatta stipulazione esiste non solo nella sostanza, ma ancora nel rigore stesso delle parole ACCETTANTE, e STIPULANTE, con le quali conclodesi la donazione, ed esiste sotto la condizione della non mantenuta istituzione dell'erede, inutile affatto si ravvisa l'argomento, che vorrebbe trarsi dalla indifferentissima formula *tantum dare spondes*, o da altra qualunque.

46. È ancor più futile il ragionamento, che si faceva dai Difensori del Muzzarelli, allorchè opponevano sostenersi ad onta della legge la donazione in quistione per la volontà del donante, il quale (se loro prestasi fede) si propose che la donataria ottenesse i quattro predj nella totalità della successione se la conservava erede, e li conseguisse nella particolare donazione se tale non fosse rimasta. Questa sembrami, a parlare schietto, una mera battologia, un circolo vizioso, una petizione di principio. Il conte Orgasi avrebbe potuto con due atti, l'uno dei quali non avesse avuto rapporto veruno con l'altro, istituire erede la Verzoni nel Testamento, e farle una separate donazione per atto tra i vivi. Questi due atti isolati non incontravano alcuno ostacolo nelle leggi. Ma non potava congiungerli, e legarli insieme facendo dipendere la donazione dal caso e dalla condiziene, che non avesse lasciata erede la donataria. Quello ostacolo della legge, che non si frapponeva nella prima ipotesi, lo frappone letteralmente nella seconda la sanzione della legge *Stipulatio*. Nel primo caso la donazione non ha il carattere di una pena ingiunta per la non fatta, e non conservata istituzione d'erede, e perciò non si presenta come diretta a togliere la libertà di testare. Nel secondo caso divenendo la Donazione una pena per la non fatta instituzione di erede, pone un freno ed un ostacolo alla libera istituzione medesima, e per conseguenza alla testamentificazione. Quindi ciò che è indifferente nella prima ipotesi, illecito ed invalido diviene

Si ritorce l'argomento della pretesa volontà del donante di far conseguire al donatario l'emolumento in tutti i modi o per la via del testamento, o per quella della donazione tra vivi.

in questa seconda tesi. Appunto perchè il conte congiunse con una stipulazione condizionale, e penale queste due volontà, l'una esternata con atto di ultima disposizione, per cui la Verzoni rimanendo erede avrebbe potuto conseguire i quattro predj nella totalità del Patrimonio, l'altra esternata con atto irrevocabile tra i vivi, per cui li avrebbe a titolo di donazione conseguiti in specialità non facendola egli rimanere erede; appunto, dissi, per questo la di lui disposizione divenne viziosa ed inutile in faccia alla legge, che proibisce questo amalgama a questo innesto di volontà. Insomma ove i Difensori del Muzzarelli si avvisano di trovare la difesa della donazione, ivi si rinviene il vizio essenziale della medesima.

Si analizzano, e si confutano i motivi addotti nei considerando della Decisione.

47. Dopo tutto ciò si svolgono facilmente i discorsi sottili, ma poco solidi, in cui spazia la Decisione della Corte e con cui si allontana dalla semplicità della legge *Stipulatio*. Quei dotti Giudici non poterono dissimulare a loro stessi due verità. La prima, che la disposizione di quella legge si verifica del pari nella condizione della non fatta istituzione d'erede, e nell'altra equipollente della rivocata istituzione d'erede. Ciò significarono con quelle parole, che leggonsi nel primo CONSIDERANDO « ivi » *dipendente dalla condizione affermativa della revoca della già fatta istituzione, o dalla condizione negativa, che l'istituzione non si facesse a favore del promissario.* La seconda ne viene in conseguenza ed è che la sanzione della legge *Stipulatio* quella si è, a cui conviene ricorrere nell'esame della presente controversia, come non oscuramente si addita nel TERZO CONSIDERANDO con le parole « ivi » *alla sanzione della riferita leg. Stipulatio bisogna ricorrere per annullare la stipulazione, o la promessa diretta a togliere il libero arbitrio di disporre per atti di ultima volontà.* Nel che quantunque non ben si appongano allorchè asseriscono, che questa legge formar debbe il soggetto della nostra questione *esclusivamente*, dappoichè anche l'altra leg. 22. *ff. de legat.* 3. collima allo stesso scopo, come a suo luogo vedremo, basta però all'oggetto di cui ora ci occupiamo, e che solo ci fornisce lo scioglimento della questione. Dopo aver conosciuto queste due verità, come è egli avvenuto poi che i Giudici abbiano deviato dalla disposizione di quella legge, ed abbiano giudicato valido un atto, che letteralmente e senza ambiguità, da quella era stato dichiarato inutile, e nullo? Siaci permesso riferire i motivi premessi alla loro decisione, e si ravviserà al primo colpo d'occhio, che ciò è accaduto perchè invece d'applicare la legge come è scritta, l'hanno applicata come si è da loro immaginata, ed invece di arrestarsi a ciò, che in quella si legge, hanno aggiunto e tolto ciò che è loro venuto in pensiere.

48. Ecco come hanno i Giudici esposte le loro ragioni di decidere nel primo, e secondo considerando « ivi » Considerando quanto alla sentenza del Tribunale di Siena, che le leggi romane, le quali invalidano le stipulazioni, e le promesse di un certo emolumento dipendente dalla condizione affermativa della revoca della già fatta istituzione, o dalla condizione negativa, che l'istituzione non si facesse a favore del Promissario, ed in specie la leg. *Stipulat. ita* 61 *ff. de verb. obligat.* presentano la fattispecie, e la formula di una stipulazione promessa captatoria, e sono nella loro causa finale evidentemente animate dall'oggetto di frenare la cupidigia dei captatori delle altrui eredità sotto il timore di una pena: che queste leggi sono in conseguenza estranee al tema di una promessa o di una donazione pura e perfetta, comunque fatta nella previsione del caso della revoca di un testamento, quando le particolari circostanze del caso non fomentino il sospetto gravissimo, che lo stipulante, o il donatario avesse in animo di captare l'eredità del promittente, o del donante non togliergli, o restringergli sotto il timore di una pena la libera facoltà di recedere dalla prima sua volontà ».

49. Ecco come le hanno ripetute nel quarto « ivi » Considerando conseguentemente, che

« diranno i termini congrui per l'applicazione « alla disposizione dell'abate Roberto Orgaoi « Calvi del 5 febbrajo 1794, poichè emanò dalla « spontanea volontà del donante, e in luogo di « presentare nel donatario l'oggetto stesso di re« stringersi, o di togliersi la volontà di mutare il « suo testamento per impulso cattatorio della do« nataria assente al momento in cui la donazione « fu stipulata, si scorge animata dalla veduta di « remunerarla in vita degli incomodi della te« nuta amministrazione del di lui patrimonio, e « così di pagare un debito di gratitudine, e forse « almeno in parte di rigorosa giustizia ».

50. In questo giro di parole e di frasi, in cui si perde affatto di vista la lettera del *testo*, tre cose si suppongono; la *prima*, che la legge proibisca la stipulazione concepita sotto la condizione di cui si tratta come *cattatoria*; la *seconda*, che per dichiararla tale non richiegga il solo concorso di quella condizione, ma esiga altresì particolari circostanze, che dimostrino l'animo di *cattare*; la *terza*, che questo animo sia escluso in fatto dall'essenza della donataria e dall'oggetto della remunerazione: supposti tutti e tre evidentemente insussistenti, ed evidentemente inconcludenti. La falsità della prima supposizione è stata di già dimostrata con le parole della legge, con il contesto della medesima, con l'autorità di tutti quelli che l'hanno di proposito interpretata. Tutto si unisce a persuaderci, che la stipulazione condizionale della leg. 61 non è annullata come *cattatoria*, ma come lesiva della libertà di istituire l'erede, e di fare, o variare il testamento. Comprendere nella classe delle scritture *cattatorie* quella contemplata nella suddetta legge è confondere due cose tanto essenzialmente diverse tra loro, quanto lo sono un atto di ultima volontà, ed un contratto; un atto, in cui il disponente per adescare altri a dare a lui, propone di dare egli a quello, ed un atto nel quale lo stipulante non si propone di dare cosa alcuna del suo, ma di avere in un modo o in un altro l'altrui; un atto in fine, in cui è indifferente, che si ponga in condizione la universale eredità, o un particolare legato, ed un atto, in cui si considera posta in condizione la sola universale eredità.

51. Di fatti le disposizioni condannate come cattatorie, sono le disposizioni fatte nel testamento; fatte in questa forma *instituo te haeredem si me instituerit*; fatte in fine e con questi termini, o con gli altri *lego tibi si mihi legaveris*, come abbiamo veduto, e come insegnano tutti i buoni autori: circostanze tutte straniere al tema di una stipulazione; di una stipulazione, il di cui emolumento è del solo stipulante; di una stipulazione in ultimo interposta sotto la condizione, *si me haeredem non feceris*, quale si è appunto la stipulazione della leg. *Stipulatio*, e la nostra. A vero dire se la disposizione di cui trattiamo fosse proibita, come semplicemente *cattatoria*, sarebbe proibita tanto in un testamento, come lo sono tutte quelle che con questo titolo di *cattatorie* si prescrivono dalle leggi, quanto in un atto tra vivi. Dunque non sono proibite come cattatorie. Sono bensì proibite in qual rapporto che è proprio dell'atto su cui cade la proibizione, cioè nel rapporto di una pena irrevocabile imposta alla non fatta, o alla variata istituzione dell'erede, pena che veramente coarta ed impedisce la libera facoltà della istituzione voluta intangibile dalle leggi. Nulla dunque di più insussistente quanto figurarsi la leg. *Stipulatio* animata solo dall'oggetto di frenare la cupidigia dei *cattatori* dell'altrui eredità, ed immaginare in essa la semplice fattispecie di una disposizione *cattatoria*, mentre all'opposto non si vede nella medesima che una misura legislativa adottata per frenare la facilità di vincolarsi la libera facoltà di testare, e la fattispecie di una disposizione impeditiva di questa libertà.

52. Fingasi però per un momento a dispetto della ragione e della autorità, che quella legge abbia considerato nella stipulazione una qualità *cattatoria*. Certamente non fu per questa sola ragione che la proibì, giacchè infiniti sono i casi di *cattazioni* molto più sudicie, e di *cattatorj* molto più esosi, contro i quali reclamano i prin-

cipj della buona morale, e contro cui sonosi con tanta veemenza scagliati gli *Orazi*, i *Giovenali*, i *Marziali*, i *Luciani*, i *Seneca*, i *Taciti*, i *Plinii*, i *Marcellini*, e cento altri che scrissero in quell'epoca, in cui *Petronio nel suo Satirico* ebbe a dire: *quoscumque homines in hac urbe videritis, scitote in duas partes esse divisos; nam aut captantur, aut captant*, e tacquero nonostante i Giureconsulti, e le leggi. Potrà al più fingersi che l'abbia proibita per due motivi, cioè per questo della captazione, che immagina la decisione, e per l'altro che non può ascondersi, della impedita libertà dell'istituzione dell'erede. Ma quando la legge si è indotta a proibire un atto come illecito, a contrario ai buoni costumi per due ragioni, *sufficit quod possit in eo* UNICA TANTUM RATIO CONSIDERARI, *et singulae separatae talis potentiae, si efficaciae sunt*, UT UNA SOLA INTERVENIENS EUM REDDAT NULLUM, DATO QUOD CESSENT RATIONES RELIQUAE; come solidamente insegna in un tema analogo il *Torre de pact. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 26. E siccome ancorchè nel caso nostro sparisse la ragione della captazione, rimarrebbe però sempre l'altra del vincolo apposto alla libera istituzione dell'erede, chiaramente quindi ne segue, che la supposta qualità captatoria figurata dalla decisione quanto è falsa, altrettanto sarebbe inconcludente.

53. Passando alla seconda supposizione, a cui la decisione è forzata ricorrere per coprire la falsità, e la inefficacia della prima, è dessa che manifesta viemaggiormente la fallacia del ragionamento. La leg. *Stipulatio* parla di una sola condiziona, *si haeredem me non feceris*, opposta alla stipulazione che dichiara inutile. La decisione non potendo dissimulare la apposizione di questa condizione nella nostra fattispecie, ne attribuisce alla legge due, cioè quella unica che in essa si legge, *si haeredem me non feceris*, e l'altra che immaginano i Giudici « se inoltre le « particolari circostanze del fatto fomentino il « sospetto gravissimo, che le stipulante, o il do« natario avessero in animo di captare l'eredità « del promittente o del donante » come esprime la stessa decisione. Caderebbe qui in acconcio di fare quella dimanda, che fa *Cicerone* al Retore nelle sue partizioni, *cur cum ea quae plane scripta sint neglexit, quae numquam scripta sint proferat?* Se nell'applicare la legge sia lecito allontanarsi dallo scritto, od aggiungere del proprio quello che non vi si trova, sarà finito l'impero delle leggi, non resterà che l'arbitrio dei Giudici: *eos qui judicent certum quod sequentur nihil habituros, si semel a scripto recedere consueverint*, prosegue a dire l'Oratore Romano *De invent. lib.* 2. §. 28. Che se nell'interpretare le disposizioni dell'uomo non è permesso allontanarsi dallo scritto, e ricercando la volontà nella opinione, e nella interpretazione *disertorum, scripta simplicium hominum pervertere*, quanto meno sarà lecito disnoticare lo scritto, ed aggiungere di proprio conio cose che in quello non leggonsi, quando si tratta di applicare la volontà della legge? *Nihil eos qui judicent nisi id quod scriptum sit spectare oportere, et hoc eo magis si legitimum scriptum proferatur, idest aut lex ipsa, aut ex lege aliquid*: conclude colla sua solita energia il dotto *Averani, Interp. jur. lib.* 3. *cap.* 19. *num.* 1. Qualora i Giudici della corte di Firenze si fossero attenuti a questi principj, che sono le basi immobili dei giudizi, si sarebbero contentati di quella circostanza sola che è considerata dalla legge, vale a dire di essere alla stipulazione apposta la condizione della non fatta, o non conservata istituzione dell'erede, e non ne avrebbero ricercate altre particolari, delle quali la legge non ha dato veruno indizio.

54. Avrebbero allora ragionato così: o la legge *Stipulatio*, contentandosi della sola circostanza, che la stipulazione sia fatta sotto quella condizione, non si è determinata a proscriverla come *captatoria*, ma l'ha proscritta solo come lesiva della libertà dell'istituzione dell'erede, ed allora ogni discorso di captazione diviene ozioso; o l'ha proscritta come captatoria, ed allora l'ha dichiarata tale in forza di quella sola condizione, di cui ha avuto ragione, e non in forza di altre circostanze delle quali non ha parlato, ed

a cui se avesse inteso riferirsi, non avrebbe stabilito un canone di giurisprudenza, ma avrebbe lasciata la definizione vaga sempre, ed incerta. Avrebbero essi, così ragionando, conosciuta la verità di ciò che si è dimostrato di sopra, vale a dire che quando anche per una falsa ipotesi si voglia credere che la legge *Stipulatio* sia emanata per ragione della *captazione*, e di più per un' ipotesi ancor più assurda suppor si voglia che sia emanata per questa sola ragione, tutto ciò non porta ad alcuna conseguenza rispetto alla nullità della stipulazione concepita sotto la condizione della non fatta, o della variata istituzione, perchè in queste stesse false ipotesi la captazione si dovrebbe considerare come provata per ministero della stessa legge, la quale non esige altre circostanze, fuori di quella, che specifica, e provata inoltre con una presunzione di diritto che non richiede altre prove, nè ammette prova veruna in contrario. La legge, che contempla la stipulazione *ita conceptam*, *si haeredem me non feceris*, senza altro aggiungere, si ristringe tassativamente a questa sola circostanza; opera la nullità per la semplice verificazione della medesima, e non permette introdurne altre, le quali se avesse ricercato, le avrebbe o in genere, o in specie espresse, o indicate, come ha espressa quella di cui si è contentata.

55. Siami qui lecito aggiungere una osservazione: *Giuliano* nella legge *Stipulatio* non dà una risposta in un caso particolare, in cui sia stato consultato. In una sua opera scritta ad *Urseio Feroce*, altro Giureconsulto, proferisce sentenze generali, e stabilisce regole di diritto. In questa opera precisamente, e nel lib. 2. insegna per modo di regola, che la stipulazione concepita in quei termini è inutile, perchè contraria ai buoni costumi. Come dunque può sospettarsi, che proferendo egli un canone generale, senza aver riguardo ad alcun caso speciale, nel quale risponda consultato, possa avere ravvolto in mente altre circostanze ed altre considerazioni oltre quella che espone come fondamento della sua sentenza? Tutti i buoni interpreti hanno adottato questo criterio, per conoscere quando le leggi contenute nei volumi del nostro diritto possono avere rapporto a circostanze particolari, e secondo queste estendersi o limitarsi. Se sono risposte date dai Giureconsulti in un caso, in cui furono consultati; se sono rescritti pronunciati dal Principe in un particolar caso riferito alla loro udienza, può allora aversi, parcamente però sempre, e con gravissimi motivi, qualche ragione di circostanze particolari. Ma quando si presenta o una sentenza di un Giureconsulto, o una sanzione di un Imperatore non in risposta ad un quesito proposto in un fatto speciale, ma pronunciata per dare una regola ed una norma generale, allora tutti i Dottori combinano nella massima di doversi solo attendere ciò che è espresso nella legge, senza divagare in altre ricerche.

56. Allontanate le due prime supposizioni, cosa dirassi in fine della terza inconcludentissima, come si è fin qui dimostrato, quando anche fosse atta a diminuire il sospetto della *captazione*, e più inconcludente ancora perchè inetta ad escludere questo stesso sospetto? Se nell' istrumento del 1794 non intervenne la donataria, vi intervenne però il suo marito, che la rappresentava, vi intervenne la stipulazione del Notajo, che in un atto, quale era quello, meramente lucrativo, equivale alla accettazione del donatario presente; v' intervenne la ratifica della donna che si equipara al mandato, come il mandato alla presenza, e senza di cui la donazione sarebbe rimasta nulla, o almeno sempre revocabile. È forse men facile estorcere con il timore di una stipulazione penale l' eredità del promittente a favore di una donna operando per lei il marito ed il Notajo, che essendo essa materialmente presente? È forse più coartata la libertà del donante nell' istituire l' erede per essersela vincolata con la stipulazione penale piuttosto nella materiale presenza di una femmina, che nella presenza di due uomini accortissimi, che la rappresentavano? Forse che nelle stesse disposizioni veramente, e propriamente *captatorie* non

si considera commessa la *captazione*, non che a favore di un assente, ma eziandio per interposta persona, cioè ancor quando è un terzo quello a cui l' adescamento *captatoria* è diretto, come nel caso della L. 70 §. 1. *ff. de haered. instit.* vers. *etiamsi in aliam personam captionem dixerit*, e come spiegano *Cujacio nel lib.* 16 *delle osservazioni, cap.* 11 *e nei commenti a Papiniano lib.* 6 *Resp. ad* L. 70 *ff. de haered. instit.*, e più compiutamente Bynkersoek nel sopraccitato *opuscolo cap.* 7 *per tot.* Diciamolo pur francamente quando per sostenere una tesi contraria ad una legge così semplice, e chiara come la leg. *Stipulatio* si ricorre ad osservazioni così meschine, si dà a conoscere che mancano solidi fondamenti su cui stabilirla.

57. Vuolsi molto più dire lo stesso dell' altra osservazione dedotta dalla pretesa qualità *remuneratoria*. Ripetiamolo pure una volta: la legge che dispone generalmente, bisogna intenderla generalmente: dove la legge non distingue, neppure noi dobbiamo distinguere; quando nelle parole non vi è ambiguità, non vi può esser questione di volontà: queste sono le regole di ogni giurisprudenza umana. Ma la legge *Stipulatio* abbraccia generalmente qualunque promessa di dare, ossia qualunque donazione stipolata sotto la condizione di non istituire, o di non conservare il donatario erede senza distinguere una specie di donazione dall' altra. Come dunque può intendersi questa distinzione tra le donazioni rimuneratorie, e le meramente liberali, ed intrudersi dopo averne intrusa un' altra distruttiva della legge tra le stipulazioni dipendenti da quella sola condizione ivi espressa, e quelle dipendenti da altre particolari circostanze, di cui nella legge non vi è orma, nè vestigio? Questo è creare, non interpretare, non applicare le leggi. Più. Non si vincola egli forse la libertà di testare, oggetto certamente primario della proibizione, tanto se quello che promette sotto la condizione di non lasciare erede lo stipulante, faccia ciò per impulso di mera liberalità, quanto se lo faccia per impulso di liberalità provocata da amicizia, da riconoscenza, o da altri simili titoli? Più ancora. Non si può egli captare l' altrui eredità colorando la captazione con questi pretesti, la estensione dei quali è infinita? Non è forse captatore tanto quello, che per un picciolo beneficio tenta di espiscare l' altrui eredità, quanto quello che la insidia senza questo apparato?

58. Ma a qual pro diffondersi più oltre? Questa qualità rimuneratoria nel caso nostro è un sogno. Sogno, perchè il conte Organi, nel patto che include la donazione, dichiarò di dare i quattro poderi A TITOLO DI PURA E MERA LIBERALITÀ; sogno, perchè appena nella narrativa dell' Istrumento del 1794, che è tutta opera del Notajo, si esprime in cumulo fra le cause, *l' animo suo movente, quella di sua gratitudine, e stima verso la famiglia Verzoni*, e questa causa non si adduce come un motivo che lo induce a donare, ma come un motivo per cui *siasi determinato* (sono le precise parole) *di pubblicare il suo Testamento chiuso, e di far nota a chiunque l' ultima sua volontà*; sogno perchè l' Organi non aveva alcun impegno di gratitudine per rimunerare la Verzoni, da cui non aveva ricevuto alcun servigio, e quell' impegno che avrebbe potuto avere verso il defunto canonico di lei zio non poteva costituire verso la nipote il titolo di una donazione remuneratoria, ad indurre la quale richieggonsi i meriti del donatario, e meriti tali, che equivalgano almeno prossimamente al valore dei beni donati; sogno in fine perchè, se per la donazione esercitata dal canonico sul suo patrimonio nello spazio di circa otto o nove anni rimaneva al conte Organi l' obbligo di qualche retribuzione, lo aveva di larga mano adempito col liberarlo da ogni rendimento di conti, il che nel concetto dello stesso canonico, e nel fatto, lo rendeva arbitro di vistosi avanzi, con permettergli inoltre di disporre a suo arbitrio della somma di scudi mille, con donargli in fine scudi 2000. Giudichi ora chiunque non abbia rinunciato al senso comune, se per compensare il novennale incomodo dell' amministrazione di un patrimonio limpidissimo, per la quale aveva lo stesso

canonico nel cederla ad altri considerata bastante la mercede di annui scudi 40 da prendersi dallo stesso patrimonio, non era già stato più che esuberante il premio di scudi annui 400, alla qual somma, tenendo conto di tutto ciò che si è detto, sarebbero giunti gli emolumenti, che si era stipulati il Canonico prima della carpita donazione del quattro predj, e se restava ancor luogo a rimunerazione, ed a rimunerazione di questa natura per un amministratore, il quale alla perfine non aveva avuto altro pensiero che di pagare al proprietario un assegnamento di scudi 600, con redditi molto maggiori, e senza mai essere nel pericolo di improntare neppure un soldo del suo. *Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi*.

ARTICOLO TERZO

Si risponde in TERZO LUOGO *alla prima obiezione col fatto*.

59. Ciò che finqui si è dimostrato, basta alla piena difesa dei rei convenuti. Quello a che è destinato il presente articolo, servirà alla esuberanza. Percorrendo rapidamente la serie dei fatti che precedono, che accompagnano, che susseguono l'atto del 1794, ed esaminando i personaggi che ebbero parte in questa prolungata commedia, lungi dall'escludersi, come si pretende in contrario, avvalorasi d'ogni banda, e fomentasi quel sospetto di cattazione, del quale non vi è bisogno; e quando vi fosse bisogno, risalterebbe abbastanza dalla disposizione di ragione, e dalla natura della cosa. Apresi la scena con la costituzione del canonico Verzoni in procuratore, ed amministratore generale di tutto il patrimonio del conte Organi stabilita per un *Contratto* in cui il buon canonico è sollecito di stipularsi la irrevocabilità del mandato. Chi sarà di così buona pasta, che in questa irrevocabilità stipulata dal mandatario non ravvisi l'animo di assicurarsi di un dispotismo perenne sul patrimonio caduto nelle sue mani? Dopo breve

Si elimina in terzo luogo il primo obietto col fatto, dimostrando la falsità della seconda proposizione, che sia escluso cioè il sospetto della circonvenzione, ed adducendo gli argomenti, che avvalorano questo sospetto.

Primo degli antecedenti.

intervallo di tempo si fa nello stesso giorno de' 23 agosto 1784 consegnare dal conte al notaro Ceri il suo testamento, e stipulare per gli istessi atti una convenzione addizionale a quella dell'amministrazione perpetua. Il secreto del testamento chiuso non esiste sicuramente per il canonico erede istituito, dappoichè egli nella convenzione contrattuale previde il caso che quel testamento non avesse il *desiderato effetto*. Nella convenzione poi il canonico non contento della già stabilita irrevocabilità del mandato lo stipula transitorio ai suoi eredi, e irrevocabile anche per questi. Non basta. Fa assolversi *dal rendimento dei conti della passata, presente e futura amministrazione*. Neppur qui si arresta. Stipula a suo favore la facoltà di fare a suo talento, ed a qualunque persona di suo gradimento colle sostanze del conte, una largizione di scudi mille, verificata poscia nella persona del perpetuo notajo Ceri. Neppure qui termina la effusione delle facoltà stipolatesi dall'amministratore. Conscio, che i redditi del patrimonio superavano non di poco l'annuo assegnamento di scudi 600, verità dimostrata dalla premura di procurarsi la liberazione del rendimento dei conti, e confermata dall'affitto posteriore fatto per annui scudi 700, e dallo stesso rendiconto di buona fede, da cui l'erede non potè esimersi per le note regole di ragione, non ostante si fa egli accordare facoltà illimitata « di vendere dei beni, e fondi anche « stabili di detto sig. conte Organi per supplire « alla detta annua rimessa, e *di fare questa ven-* « *dita* liberamente *et toties quoties* al medesimo « sig. Verzoni parrà, e piacerà tanto vivente, « che morto che fosse il detto sig. conte Organi ». Combinata questa facoltà coll'altra di non render mai conto, equivaleva, come ognun vede, ad un pieno dispotismo, per cui il canonico avrebbe potuto senza saputa del padrone, o senza renderne ragione disporre di tutto il patrimonio, ed essendo questa facoltà trasfusa negli eredi, anche questi benchè incerti, benchè ignoti, e perciò incapaci di meritare la fiducia del conte, avrebbero potuto fare lo stesso.

60. **Fosse almeno qui terminata la esorbitanza** delle promesse, che il Canonico *accettante*, *stipulante*, *e consenziente*, come dicesi nella Scrittura, studiossi carpire. Una stipulossene in fino, che forma il soggetto della seconda questione, e con cui per inceppare sempre più il conte, lo volle obbligato alla largizione di scudi 2000 convenuta nel caso che gli fosse fuggita di mano la intera eredità. Ed è da notarsi, che mentre tanto e così dure leggi si impose il conte Organi, il canonico altro peso in realtà non assunse che quello di signoreggiare il patrimonio dell'amico, e di somministrargli per vivere una parte dei redditi che ascendevano ad una somma maggiore. È da notarsi parimente la premura con cui queste convenzioni del 1784 si vollero tenere occulte perfino ai testimonj, e come (in apparenza) al Notajo, dai quali si fece solamente riconoscere la soscrizione apposta nel fine della scrittura senza renderne loro palese il contenuto. E si avrà dopo ciò il coraggio di sostenere, che tante, e così straordinarie convenzioni derivano da movimenti spontanei del conte, senza impulso, senza cooperazione, senza studio, in una parola senza *cattazione* dalla parte del canonico? Si oserà dire che una condotta siffatta è al coperto di ogni sospetto di circonvenzione per parte di quello che la dirige a suo vantaggio? Vi sarà chi di buona fede non vegga in questa maniera così nuova di agire un animo preordinato a carpire, in vita ed in morte, il patrimonio e la eredità del conte Organi, rimasto di padrone appena un pensionario?

Secondo dei concomitanti.

61. Dagli antecedenti passiamo ai concomitanti. Esaminiamo con un poco di attenzione l'istrumento del 1794. Chi mai si persuaderà, che per trasporto di buon cuore, o per dir meglio, di dabbenaggine, il conte Organi, che aveva fatto il suo testamento chiuso, e che per dieci anni lo aveva lasciato in questo stato, all'improvviso, senza che sia sopraggiunta alcuna nuova circostanza, si determini a renderlo pubblico per l'insulso e mendicato pretesto di mostrare in vita la sua amicizia verso un morto, e la gratitudine verso una viva, la quale personalmente non avevagli prestato alcun servigio? Chi crederà, che questa manifestazione così serotina ed irragionevole, non sia stata provocata dalle persone, innanzi alle quali, e per l'interesse delle quali è fatta? E se si trangugia questa frottola, vi sarà poi chi creda di buona fede, che sia stata a questa pubblicazione aggiunta la promessa di non rivocare nè in tutto nè in parte questo testamento, ed alla promessa, in caso di violazione, la pena di perdere i quattro migliori fondi patrimoniali, senza impulso, senza maneggio, senza arti cattatorie di quelli, a cui prò succede questa metamorfosi di atti meramente volontarj e rivocabili, in atti irretrattabili, e stabilmente obbligatorj? Arroge le tante, e così mendicate, e spesso contradittorie cautele; le clausole così strane ed inusitate; le espressioni così affettate ed inverosimili, delle quali ridonda quell'istrumento, in cui trovasi trascritto ed esaurito opportunamente ed importunamente tutto il formulario notariale applicabile, e non applicabile. Fin qui la esorbitanza delle cautele, la ridondanza delle clausole, la affettazione delle espressioni, sono state considerate come altrettanti fortissimi argomenti di circonvenzione e di insidie. Niuno, che opera di proprio movimento, lontano dalle altrui suggestioni, pensa ad affastellare così stravaganti precauzioni. Possono esse soltanto venire in mente a chi aspira ad una ricca preda, ed ha interesse di assicurarsene il godimento ed il possesso. Tra due, uno dei quali semplicemente dà, l'altro riceve, quale crederemo l'autore di lacci tesi con tanta sollecitudine, di nodi così intricati, di legami così stretti? quello che, mosso dal solo sentimento della liberalità, non ha motivo di premunirsi, o quello che, spinto dalla cupidigia, ha bisogno di tutti i mezzi di sicurezza o di garanzia? Leggasi ciò, che a questo proposito in un caso simile dice il *Pacif. cons.* 118. *per tot.* e specialmente *n.* 2. *e segg.* « ivi » *Cum illa formula sit insolita, arguit tanto magis fraudis suspicionem.* E più sotto: *Et sic videtur talis donatio adjecta*

in fraudem, ne testamentum mutari possit in effectu.

62. Da queste riflessioni generali inoltrandoci alle particolari, sarem noi così goffamente creduli, per farci dare ad intendere che fusse il conte Organi quello che volle quasi provocare la *ingratitudine* dei Muzzarelli, resi arbitri di se stesso, e di tutto il suo patrimonio con la scandalosa clausola di non rivocare la donazione *per qualsivoglia titolo e causa*, ETIAM D'INGRATITUDINE, che leggesi nell'istrumento? Saravvi chi non ravvisi in questa clausola la più sottile previdenza di quelli, che mentre carpivano la donazione, o volevano lasciarsi libero il campo ad ebusarne, o almeno volevano liberarsi da ogni riguardo verso il donante, e premunirsi contro qualunque motivo di querela? Saremo noi così semplici; diciamo meglio, così insensati, onde credere, che il conte Organi mettesse da se stesso in dubbio la sua buona fede, e la veracità di quello che aveva prima esposto nel pubblicare il suo testamento, facendo a se stesso il torto di sospettare, che detto testamento *non fosse nei termini in sostanza sopra espressi*? Questo sospetto poteva venire in mente ai Muzzarelli; poteva la cupidigia loro, e la indiscretezza del loro Notajo spingerli a cautelarsi dall'ingiurioso timore di questa frode dell'ottimo conte. Non poteva certamente esser parto della libera e spontanea volontà del conte medesimo. Sì fatta espressione basta sola e scuoprire gli autori, gli istigatori, gli artefici di quella macchina. Si scuoprirono però essi ancora più apertamente allorchè, non paghi delle clausole pregnantissime fino alla incoerenza del *costituto*, *costituzione di Procuratore*, *ut in rem propriam*, *e cessione amplissima e pienissima di ragione*, aggiunsero anche l'altra quanto conveniente ed un atto sinallagmatico di compra e vendita, altrettanto esorbitante in un contratto unilaterale di donazione, che dicesi fatta *a titolo di pura e mera liberalità*: parlo della effrenata *promessa della difesa generale*, *generalissima*, *e della evizione in forma amplissima*, che non senza ribrezzo leggesi apposta in quegli stessi termini, quasi per corona di quell'atto.

63. Nè qui si fermarono. Proseguirono con la seguente esegerazione: *e con tutte le altre clausole, e di stile di simili istrumenti da aversi qui per espresse, e da stendersi sempre, e quandocumque* A SENSO DEL SAVIO E SAVI DI DETTA SIGNORA CONTESSA ANGIOLA VERZONI *ne' Muzzarelli*, *donataria*, *e suoi*. In queste espressioni risuona il linguaggio di un *Cattatore*, che non lascia mezzo intentato per illaqueare ed opprimere quello, che cade sotto i suoi artigli. Il linguaggio di un uomo semplice e schietto, che misura la sua liberalità dal proprio sentimento, e non la sottopone alle insidie altrui, non è sicuramente questo. Se è vero, come è verissimo, che in fatto di circonvenzione e di cattazione, che sempre si cerca di cuoprire con un velo di onestà, le congetture e le inverosomiglianze, dalle quali traspira, tengono luogo di prove; sarò molto moderato, se mi restringerò a dire, che se non una prova certa, sicuramente un sospetto gravissimo di una disposizione estorta per arti cattatorie risulta dal cumulo di tante circostanze, che presentano per ogni dove lo studio e l'artifizio del *Cattatore* avveduto, e mal si convengono alla semplicità dell'uomo che agisce solo per proprio impulso. E se nelle civili controversie, la natura della cosa premeditata ad asconderne il vizio, ha fatto adottare il principio, che *suspicio falsitatis habetur pro falsitate*, molto più nella soggetta materia deve operare sì, che il cumulo di tanti argomenti equivalga alla prova della intervenuta circonvenzione, la quale altrimenti si renderebbe impossibile.

64. Dai due atti della lunga commedia, che tali veramente possono dirsi gli antecedenti ed i concomitanti, passiamo all'ultimo, cioè ai susseguenti, che ne presentano la catastrofe e lo scioglimento. Si intima al sig. conte Muzzarelli, in nome del vivente conte Organi la cessazione dell'amministrazione, nella quale si era intruso, e gli si intima in vigore di un affitto, che faceva ascendere a scudi 700, l'assegnamento che egli somministrava in scudi 600. Gli si intima il ren- Terzo, dai susseguenti.

dimento di conti dell' amministrazione tenuta, e delle arbitrarie alienazioni fatte. Quale è il contegno del Sig. Muzzarelli, di quest' nomo che si vuol far credere non aver preso alcuna parte nelle tante abdicazioni di se stesso, alle quali si era abbandonato il conte? Si oppone egli virilmente con l' egida di quelle effrenate clausole, di cui eransi munite le obbligazioni carpitegli; fa tutti gli sforzi per continuare il dispotismo, e non si arrende che forzato da una rejudicata, l' esito della quale è un debito da lui confessato nella somma di scudi 4700, e che sicuramente in un rendiconto rigoroso, o senza un amichevole accordo sarebbe stato di molto maggiore. E dopo ciò si oserà sostenere, che l' operato del Verzoni e dei Muzzarelli sia stato limpido, schietto, o scevro da ogni copidigia, da ogni circonvenzione; e, per servirmi della parola adottata in contrario, da ogni cattazione? *Credat Judaeus Apella*.

Quarto, dalla qualità delle persone.

65. Conosciuto l' intrigo della comedia, volgansi ora gli occhi ai personaggi, che hanno agito nella scena. Per una parte si presenta un vecchio dabbene, indolente, solo, cioè quel *senex orbus*, che è stato sempre il borsaglio degli Eredipeti; per l' altra comparisce un accortissimo protagonista, che per assicurarsi del ricco bottino s' intrude nel maneggio degli affari non chiamato, moltiplica contratti insoliti, inventa cautele, formule, convenzioni inaudite, sostiene liti per impugnare al padrone il diritto di disporre, vivente, delle cose sue. A lui si associa un Notajo, che è il suo perpetuo confidente, l' estensore di tutti i contratti, quello in fine in di cui favore si risolve il premio dei scudi mille riservato a bella posta alla persona che avesse regolato, e condotto a termine l' intrigo. È difficile nel complesso di queste circostanze non ravvisare un assedio continuato per un doppio tempo di quello di Troja, ed in cui a circonvenire il buon Priamo non mancavano al certo i figli di Laerte, ed i Sinoni. Nè trattandosi di rilevare lo spirito, da cui furono animate quelle operazioni, e per decidere di quella purezza, e di quella ottima fede che si vanta, è da omettersi un' altra osservazione. La misura della rettitudine di un atto è la uniformità di questo atto alle leggi. Quando mai le leggi sono state più impunemente conculcate di quello che lo furono in tutti i contratti ai quali fu spinto il conte Organi? L' irrevocabilità della procura contradice alla essenza del mandato, ed è in consegeunza invalida benchè giurata, come in punto di amministratore ha deciso la *Rota Romana* in una *Romana Economiae* riportata nella *decis.* **91.** *post Torr. de pact.* È di essenza del contratto di mandato, come di quello di società, che spiri con la morte del mandante, o del socio; e che non passi agli eredi, ed un contratto di mandato transitorio agli eredi è nullo almeno in questa parte §. 10. *instit. de mandat. leg.* 26. *ff. mandati, vel contra*. È proibita e nulla, come contraria ai buoni costumi, la rinuncia al diritto di revocare la donazione per l' ingratitudine del donatario, nè a renderla valida basta il giuramento, come, omessi altri, insegna il *Grattan. discept. l.* 6. n. 36., *il Mantic. de Tacit. lib.* 13. *tit.* 41. *num.* 6. 13. 17. *ed il Gomez. variar. lib.* 2. *cap.* 4. *num.* 14.

66. È senza contrasto proibita ed inutile la promessa di non revocare il testamento come non s' impugna. E pure in tutti gli atti stipulati tra l' Organi ed i Verzoni, tutte queste leggi sono state disprezzate, tutte queste stipulazioni mostruose si sono cumulate: senza parlare di quella rigorosa evizione pattuita in una donazione meramente liberale, ancor essa incognita alla comune Giurisprudenza, o contraria al disposto della legge *Aristo* §. *final. ff. de Donat.* illustrata *dal Gusman. de evict. quest.* 25 *n.* 24 *dal Solorzano de Jur. Indiar. tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 10 n. 53, *e dall' Autunez, de Donation. lib.* 1. *Praelud.* 1. *n.* 27 *e* 28. Qual meraviglia dunque, che in mezzo a tante stipulazioni proibite ed invalide, siasi intrusa anche quella tendente ad insidiare, e ad estorcere la eredità del troppo incauto conte Organi col timore di una pena? Qual ragione di credere, che tra tante disposizioni assurde e scandalose, quella sola sia sincera ed immune

da ogni sospetto di circonvenzione, che più direttamente ripugna alla espressa sanzione di una legge, la quale anzi suppone la captazione, e la frode per questo solo che la stipulazione è aggiunta alla condizione della non fatta istituzione di erede? Pongonsi infine da banda tutte queste circostanze, che nelle loro concatenazione rendono così sospetta la donazione in questione. Il solo dubbio, la sola incertezza, basterebbe per far trionfare la legge *Stipulatio;* imperocchè quando anche questa legge potesse ricevere una limitazione nel caso di una stipulazione fatta senza animo di captare, la prova esclusiva di questo animo captatorio incomberebbe al donatario, che ha la regola dedotta dalla letterale disposizione della legge contro di sè, e non potrebbe rifondersi la prova inclusiva nel donante, che ha per sè la presunzione, o la disposizione espressa della legge. Concludasi. La ricerca delle circostanze che provino, o escludano la captazione, è estranea alla legge *Stipulatio*, perchè questa legge non si fonda sulla captazione, ma sulla tolta, o diminuita libertà di testare. Quando anche si fosse fondata sulla captazione, la ricerca di quelle circostanze sarebbe inutile, perchè la legge non esige altra prova oltre quella, che resulta dalla condizione contemplata unicamente dalla stessa legge. Quando ancora non ammettesse una prova in contrario, ai sostenitori della donazione incomberebbe l'obbligo di fornirla con fatti evidenti e concludenti, dei quali non ne allegano alcuno. Quando infine, fingendo la legge scritta in altri termini che in quelli con i quali trovasi concepita, si facesse luogo ad investigare circostanze di fatto atte a fomentare il sospetto delle insidie captatorie, queste circostanze converrebbero oltre il bisogno.

ARTICOLO QUARTO

Si risponde al SECONDO OBIETTO *desunto dalla qualità di donazione particolare, confutandolo ancor esso in diritto, ed in fatto.*

67. Vedendo i difensori del Muzzarelli disperato l'assunto di dedurre la disapplicazione della legge *Stipulatio* dalla immaginata ragione della legge, ricorsero all'altro ancor più disperato di rilevarlo dalla stessa disposizione, supponendo che questa abbia luogo quando il *Promittente* sotto la condizione proscritta si spoglia di tutti i suoi beni per mezzo di una donazione universale, non così quando sotto quella condizione fa una donazione particolare, dappoichè soggiungon essi, nel primo caso il donante si toglie la facoltà di testare, e non se la toglie nel secondo, in cui nel rimanente dei beni non donati gli resta su di che esercitarla. Ma se nella prima difesa essi aggiungono di proprio arbitrio alla legge ciò che la legge non dice, in questa cancellano ciò che ha detto; e se in quella fingono fatti che non sussistono, in questa si oppongono a quelli, che sono realmente provati. L'uno e l'altro è di una dimostrazione intuitiva. La legge *Stipulatio* che non devesi mai perder di vista, nè confondere con altre, non propone il caso di una promessa, ossia donazione universale di tutti i beni presenti e futuri, propone anzi quello di una donazione particolare, particolarissima di una certa quantità, o di certi beni. Le parole TANTUM *dare spondes?* non ammettono interpretazione. O bisogna cancellarle, e sostituire queste altre, *omnia bona praesentia, et futura dare spondes?* o bisogna confessare, che nei termini della legge *Stipulatio* la obiezione è irragionevole. Il *tantum* non è sicuramente il *totum* nella lingua del Lazio, ed in quella dei Giureconsulti il *tantum* significa una quantità determinata, o una cosa speciale, o si usa appunto per indicare una somma certa, o una cosa particolare. L'accuratissimo *Giuliano* a bella posta adoperò quel sostantivo *tantum* per dimostrare, che nel tema della sua sentenza, la promessa era di certa quantità, e di certi beni, non dell'universale eredità, nè di una quota di essa. E ne ebbe ben ragione; imperocchè se si fosse trattato di una stipulazione comprensiva dell'eredità, non vi era bisogno che vi concorresse l'aggiunta della condizione *si haeredem me non feceris;* bastava la stipulazione semplice dell'intera eredità, ossia di

Si esclude il secondo obietto dedotto dall'essere la Donazione particolare, primieramente con la letterale disposizione della legge *Stipulatio*.

tutti i beni presenti o futuri per renderla nulla, come quella, che includeva un patto successorio proibito da per se stesso, ancorchè puro, ed indipendente da qualsivoglia condizione. Sarebbe un delirio l'immaginare, che *Giuliano* avesse lasciato scorrere dalla sua penna quella parola *tantum* senza la precisa intenzione di usarla nel suo proprio, anzi unico significato, e per dinotare a bello studio, che la sua sentenza percuoteva precisamente il caso di una donazione ristretta a quantità, o a cose particolari. Ed in conferma di questo, se pure la evidenza ammette conferme, si noti la contrapposizione della parola *haeredem* posta nella condizione, e della parola *tantum* posta nell'obbligazione. Ognun vede, che ove volle il Giureconsulto indicare la totalità, cioè la delazione della eredità, e della successione nei beni presenti e futuri, lo fece adeguatamente con la parola *haeredem*, ed all'opposto, ove indicar volle una cosa particolare, la espresse con la parola *tantum*, argomento di discretiva, di cui non so quale desiderar si possa più manifesto per indicare la diversità degli oggetti che si presentarono alla mente di quel sommo Giureconsulto nell'ampliare la condizione alla istituzione universale dell'erede, e nel ristringere la disposizione penale ad una particolare assegnazione di beni.

68. Nè per questo venne meno la ragione che determinollo a decidere la proposta quistione. Conobbe egli che se la stipulazione così concepita, non toglieva direttamente per se stessa la libertà di testare, poneva però un ostacolo a questa libertà indirettamente, o per il timore di una pena, e perciò urtava egualmente contro la massima generale, che proibisce il vincolare la libera facoltà di disporre, che intatta deve rimanere ad ogni cittadino fino all'ultimo istante dalla sua vita. Quindi non avvi scrittore, che siasi con attenzione arrestato sulla legge *Stipulatio*, il quale non l'abbia intesa, e spiegata in questo senso. Ecco come ne parla l'esattissimo *Donello nel commento alla detta L. Stipulatio ff. de verb. oblig.* « ivi » *Omnem stipulationem, omnem« que omnino conventionem de futura successione « obtinenda leges improbant tamquam turpem, bo« nisque moribus contrariam. L. ex eo ec. cujusmodi « est maxime illa* ME HAEREDEM FACIES? *etc. Hoc « jure posito, quaesitum est quo loco haberi debeat « haec stipulatio, si non aperte stipuler haereditatem, seu, ut me haeredem facias*, SED PECUNIAM « SUB CONDITIONE SI ME HAEREDEM NON FECERIS. « *Movet, quod stipulatio hoc modo concepta est, ut « non videatur adversus legem. Non est enim de* « HAEREDITATE, *quam stipulari lex vetat, sed de* « PECUNIA, *quam nulla lex prohibet stipulari. Placet hoc loco non minus esse inutilem, quia sit « non minus contra bonos mores. Et recte: hic enim « promissor alia* VIA OBSTRINGITUR *ad stipulato« rem haeredem instituendum, ad quod sum ob« stringi lex non vult. Obligatione enim constituta, « malet stipulatorem haeredem facere, quam non « instituendo haeredes suos ei quasi poenae subji« cere* ».

69. *L'Honded. conc.* 44. *tom.* 2. *n.* 87. « ivi » « *Unde non attenditur ibi* QUANTUM *sit promissum « loco poenae, quia illa conditio si haeredem me « non feceris, est contra bonos mores, tamquam au« ferens liberam potestatem habendi haeredem quam « voluerit* ». Il *Fontanell.* nella decis. 142. in princip., il *Dauth. de testam.* art. 96. §. *si* « ivi » *et « si enim donatio omnium bonorum simpliciter fieri « possit ut postea, Deo volente, docebitur, tamen « sub conditione revocationis testamenti facta non « tenet, sed ipso jure nulla est, ut per DD. locis « praecitatis. Itaque verum est etiam* DE VERUM « PARTICULARIUM DONATIONE SUB TALI CONDITIONE « FACTA *per argumentum dictae legis Stipulatio. « Causa enim annullationis* NON DEPENDET AB HOC « UTRUM REMANEANT VEL NON REMANEANT *bona, « sed ab eo quod facta est promissio sub conditione « turpi, et reprobata, quae etiam militat in qua« cumque donatione* ».

70. Una osservazione aggiunta dagli stessi scrittori, dimostra con quale costanza la legge *Stipulatio* sia stata ricevuta ed intesa in questo senso. La parola *tantum* unicamente adattata ad esprimere somma, o cosa certa, può non veri-

ficarsi solo nelle cose tenui, e di poco momento, delle quali, nè la legge, nè il Pretore fa conto. In un leggero oggetto non si apprende la pena. Sono in bocca di tutti i ditterj forensi *parum pro nihilo reputatur; de minimis non curat Praetor*. Perciò tra tutti i Dottori che hanno più profondamente analizzata la legge *Stipulatio* non se ne trovano che alcuni, contradetti anche in ciò da altri, i quali abbiano saputo trovare ragione di limitarla, nel solo caso però in cui la somma, o la cosa dedotta in stipulazione sia di pochissimo momento; limitazione che consolida maggiormente la intelligenza della regola, e prova, che quella legge non procede soltanto nella donazione generale, ma procede egualmente nella particolare, che sia di qualche entità. Basta leggere a questo proposito il *Torre de pact. futur. success. lib. 1. cap. 30. n. 19. 20.* « ivi » « *advertendum est tunc dispositionem* L. Stipula- « tio *locum sibi vindicare, quando* TALIS SUMMA *in* « *stipulatione deducitur, ut ejus metu quis verisi-* « *militer coerceatur, ne testetur:* UBI AUTEM TAM « MODICA EST SUMMA, *quae coercitionem non in-* « *ducat, stipulatio non erit inutilis, cum poena* « *non obstante, libera maneat testandi facultas, ut* « *optimis rationibus, comprobat* BOLOGNETT. etc. « *ubi tradit* rationem *decidendi esse quia cessante* « *ratione legis, cessat legis dispositio. Prohibetur* « *pactum poenale, quia stipulator, quantum in ipso* « *est, costringere cupit libertatem testandi; at ubi* « *poena talis est, ut nomen poenae non mereatur, nul-* « *lam vim coercendi, aut costringendi habet, igi-* « *tur cessat dispositio* ». Ed il *Dauth.* nel loc. di sopra citato §. *sublimita* « ivi » *sublimita tertio,* « *ut tunc stipulatio poenae contra bonos mores sit,* « *ubi talis summa in stipulatione deducitur, ut* « *ejus metu quis coerceatur ne testetur; ubi autem* « TAM MODICA SUMMA *est, ut coercitionem nullam* « *inducat, stipulatio viribus consistere videtur cum* « *ea nihil obstante, libera testandi facultas maneat* « *Bologn.* etc. *Ratio decidendi est, quia cessante* « *ratione legis, cessat dispositio. Prohibetur pa-* « *ctum poenale quia stipulator quantum in ipso est* « *costringere cupit libertatem testandi; at ubi poe-* « *na talis est, ut nomen poenae non mereatur nul-* « *lam vim coercendi aut costringendi habeat, ibi* « *dispositio cessat* ».

71. Sarebbe dopo ciò dar corpo alle ombre, se ci arrestassimo ad esaminare le *autorità*, che i difensori del Muzzarelli si sono affaticati di cumulare in sostegno di questa loro distinzione tra la universale, e la particolare donazione. Vedremo in appresso quanto queste autorità siano in tutti gli aspetti straniere al nostro tema; per ora basti osservare che se ben anche si trovasse qualche scrittore (niuno se ne trova come vedremo) il quale avesse sì fattamente perduta di vista la scrittura della legge *Stipulatio*, che avvisato si fosse di ristringerla alle universali donazioni, la semplice lettura di quella legge, ed il suono stesso della parola *tantum* non permetterebbe di farne alcun conto. *Neminem enim* (siami lecito parlare il linguaggio dell'immortale *Averani*, *interpret. jur. lib. 4. cap. 2. n. 4*) *tam audacem ac petulantem futurum arbitror qui Doctorum interpretationem legum interpretationi ducat anteponendam.* Di fatti la stessa decisione ragionando della leg. *Stipulatio* alla di cui sanzione confessò doversi ricorrere nell'esame di questa causa, non potè, come di già si è avvertito, dissimulare, che la medesima *invalida le stipulazioni e le promesse di un certo emolumento*, il che è lo stesso che dire le donazioni particolari. Che se in diritto per annullare la stipulazione era sufficiente la promessa di un certo, e valutabile emolumento (chi dirà poi che non sia tale quello di quattro bei poderi?), cosa dovrà pensarsi se in fatto si prova, che questo donativo assorbiva tutta intera la eredità, di cui poteva disporre il conte Organi, e che avrebbe anzi in ultima analisi la Verzoni conseguito più con la donazione libera di quattro predj, che colla qualità ereditaria, da cui era inseparabile l'obbligo di pagare i pesi, ed i debiti?

72. Questo fatto non dedotto, o almeno non In secondo luogo col fatto da cui ri-
ben provato in passato è ora posto nel più chiaro

sulta che il patrimonio del donante rimanesse del tutto esaurito con la donazione dei quattro poderi.

lume. Lo stato attivo del patrimonio libero del conte nel 1794 epoca in cui il fidecommissario, del quale non poteva disporre, non era per far parte della sua eredità, come non l'ha fatta nella di lui morte, in altro non consisteva, oltre quei quattro predj, se nun che in un altro piccolo poderino, nel residuo del prezzo di alcuni fondi venduti arbitrariamente dallo stesso amministratore, ed in alcuni altri pochi, e tenuissimi capitali. Ascendeva in tutto questo stato attivo al valore appena di sc. 3300. A fronte di questo dovevano considerarsi li sc. 1000 della largizione, e li sc. 2000 obbligati fin dall'anno 1784, le spese dell'ultima infermità, e del funare che doveansi pur fare alla morte del conte. Non basta. Doveasi contrapporre a questo stato attivo di sc. 3300 il passivo consistente in censi, in risposte annue, ed in altri aggravii, che rimanevano intieramente a carico del patrimonio libero. Questi annui pesi considerati in capitale assorbivano un valore di circa sc. 1500, talchè il passivo superava li sc. 4500.

73. Tolti quindi i quattro poderi donati, l'attivo della eredità era superato dal passivo nella somma almeno di sc. 1200 senza le ultime spese. Se questa dimostrazione di fatto fosse stata prodotta innanzi alla Corte di Firenze, non avrebbero al certo i Giudici detto ciò che leggesi nell'ultimo *considerando* « avere il donante con questa sua donazione disposto non di tutti i suoi « beni, o di una quota della sua eredità, ma « di quattro soli poderi, e così di essersi lasciata « immune da qualunque vincolo la facoltà di re« vocare il suo testamento ». Avrebbero anzi da questo fatto rilevata la cupidigia con cui cattavasi l'altrui eredità, avrebbero ravvisata la libertà della testamentifazione affatto distrutta; avrebbero infine, lo credo, lasciate da banda le sottili ricerche, alle quali hanno dato pascolo, nella avidenza del diritto, congiunta alla chiarezza del fatto, non avrebbero forse neppure trovato motivo di dubitare.

ARTICOLO QUINTO

Si risponde alla terza obiezione con cui si pretende qualificare la donazione come pura, e semplice.

Si prova la confutazione del 3.° obietto l'assurdità della proposizione, che la donazione controversa debba considerarsi come pura e semplice.

74. Dopo aver tentato di corrompere la disposizione della legge, si avvisarono i difensori del Muzzarelli di travisare quella dei contraenti, studiandosi di dare il carattere di donazione pura e semplice ad una donazione affatto *condizionale*, se mai ve ne è stata. La decisione si lasciò sedurre dagli ingegnosi loro sofismi, e dopo avere nel secondo già riferito *considerando* ritrovato nella donazione dell'Orgsni « il tema di una pro« messa, o di una donazione pura, e perfetta « comunque fatta nella previsione del caso della « revoca di un testamento » passò a sostenere nel quinto « che lo spirito cattatorio resta anche « escluso dal carattere della donazione pura, « irretrattabile e perfetta quanto alla sostanza « fin dal suo principio, e dal vedersi fatta la do« nazione medesima non nel solo tassativo even« to della revoca del testamento, ma per tutti i « casi, nei quali la istituzione della Verzoni non « potesse avere effetto ». Mettiamo da banda questa parola *irretrattabile* insignificantissima nel subietto della questione. Anche una donazione condizionale è irretrattabile. Fermiamoci sul carattere di donazione *pura e perfetta*, che si cerca attribuire a quella di cui si tratta, per trarla fuori della classe delle stipulazioni condizionali, nelle quali ha luogo la censura della leg. *Stipulatio*. Un paradosso per quanto sia presentato con arte non può sostenersi. Se è vero, come è verissimo, e noto a tutti, che tre sono le tessere caratteristiche della condizione sospensiva; la prima che preceda alla disposizione, la seconda che riguardi un evento futuro, la terza che sia concepita con parole condizionali, tra le quali la più propria, e diretta è il monosillabo SE (*L.* 39 *ff. de R. C*), mal si comprende come possa concepirsi pura, e semplice una disposizione in cui concorrono tutti questi caratteri.

Basta porsi sotto gli occhi le parole E SE MAI *esso sig. conte Organi si determinasse a variare ec.* con cui dopo la manifestazione del testamento, e la promessa della irrevocabilità fu concepita la stipulazione per concludere che, o non vi ha più maniera con cui esprimere si possa una stipulazione condizionale, o tale è quella, di cui si ragiona. Riapprossimando insieme questa formula, e l'altra di Giuliano *si haeredem me non feceris*, chi potrà, ravvisando in quel *si* della seconda la espressione di una stipulazione condizionale, non ravvisarla egualmente nel *se mai* della prima? Che anzi in questa il carattere della condizione sospensiva è più deciso per questo stesso che forma un *avversativa* alla disposizione precedente della promessa osservanza del testamento, e per l'altra ragione ancor più forte, che se la susseguente stipulazione fosse pura, e perfetta, tutto ciò che precede, cioè due terzi dell' istrumento, sarebbe del tutto ozioso, e superfluo. A qual pro in fatti premettere una narrativa così lunga della disposizione testamentaria, ed una obbligazione così stretta di non recederne, se l'Organi aveva in animo di donare puramente, e semplicemente i quattro predj?

75. A distruggere la evidenza di queste ragioni non meritano ascolto le acutissime osservazioni fatte sulle clausole intruse in quella scrittura piena di affettazione e di assurdità. La obiettata clausola *ora per allora* è quella, che esclude anzi maggiormente la disposizione pura e assoluta, od esprime la disposizione condizionale. Imperocchè essendo della natura delle disposizioni condizionali, che nell' evento della condizione si operi la *retrotrazione*, e si riporti la obbligazione al tempo della stipulazione del contratto, la clausola usitatissima *ora per allora* altro non fa che esprimere la conseguenza della condizionalità. Questo *ora*, e questo *allora* devono conciliarsi, nè puossi, come fanno i difensori contrarj, prendere la prima parola, e distaccarla dall'altra. Sì fatta conciliazione opera appunto, che allora che esisterà la condizione, se esisterà, l'atto si consideri come fatto fin da *ora* in forza della retrotrazione. Si è disputato se quando questa, o altra simile *clausola* è applicata ad un tempo certo, come nelle stipulazioni *ex die o in diem*, ovvero ad una condizione, che sia certamente per esistere, come quella della morte, renda la stipulazione condizionale, ed in questi termini può procedere qualche autorità allegata in contrario. Ma quando è apposta immediatamente ad una condizione eventuale, che può esistere e non esistere, come nel caso nostro è quella di variare la istituzione dell'erede, a cui immediatamente è aderente la clausola *ora per allora*, non vi può essere difficoltà, che con la medesima si confermi la qualità di una stipulazione strettamente condizionale ed eventuale.

76. Dicasi lo stesso dell' altra clausola « da « avere effetto non già dal momento che egli « variasse in tutto o in parte la suddetta sua te- « stamentaria disposizione, ma bensì da questa « suddetto dì della celebrazione del presente « istrumento », la quale non è che una parafrasi della prima. Questa formola, mentre si riporta all'evento della condizione premessa, e ripete precisamente *il momento che si variasse in tutto o in parte la testamentaria disposizione*; spiega appunto a chiare note l'effetto retroattivo della stipulazione condizionale. Chi ignora essere questa appunto la differenza che passa tra le donazioni fatte per contratto tra vivi, e gli atti di ultima volontà, che laddove in questi si attende solo il tempo in cui la condizione si purifica, all'opposto in quelli la condizione allorchè esiste si retrotrae al giorno del contratto, e fa valere la obbligazione da questa epoca, e non dall'altra, in cui la condizione ha esistito, come d'appresso il *Testo nella L.* 18, *e* 144 *ff. de R. I. la leg.* 78. *ff. de verb. oblig.*, spiega elegantemente al suo solito l'*Averani, Interpret. Iur. lib.* 1. *cap.* 9 *e lib.* 2. *cap.* 23. *n.* 5. « ivi » *Omnis conditio suspen-* « *dit obligationem donec existat, sed cum retrotra-* « *hatur in contractibus ad tempus celebrati contra-* « *ctus, initio contracta videtur obligatio; specta-* « *mus enim id tempus quo contrahimus*. » Quando dunque dall' Organi si disse che avvenendo la

revoca, non da questo giorno, ma dal dì dell'istrumento avesse effetto la donazione, che altro si disse, se non quello, che era la conseguenza di una donazione condizionale? Che altro si espresse se non quello che confermava la natura di questa donazione? Ed ebbe forse l'autore di quell'atto una ragione per fargliela esprimere; dappoichè trattandosi di una condizione potestativa in cui la retrotrazione se non fosse stata espressa si sarebbe potuta impugnare, e pendente la condizione, farsi forse luogo alla penitenza, interessava togliere questa disputa a chi voleva assoggettare il donante ad una pena inevitabile.

77. Che dirassi poi dell'altra clausola, su la quale così altamente si è esclamato « e tanto in rapporto al detto testamento, che indipendentemente dal medesimo? » Subito che la donazione doveva aver luogo se, e quando fosse stato revocato il testamento, doveva necessariamente prender vita ed esistenza *indipendentemente* dal testamento. Questa espressione ridondante, altro non significa ancor essa che l'effetto della condizione affissa alla variazione del testamento. Verificandosi questa condizione, la donazione, che allora soltanto aveva effetto, diveniva per necessità indipendente dal testamento rivocato. Ed è qui da notarsi un finissimo artificio dei difensori contrarj. Essi convertono quelle parole *indipendentemente* DAL TESTAMENTO, in queste altre *indipendentemente* DALLA REVOCA *del testamento*. Con questa frase si sarebbe forse potuto significare che la revoca del testamento non faceva condizione nella donazione, ed allora sorgendo una contradizione manifesta, ed inconciliabile tra la promessa, *e se mai .... si determinasse a variare in tutto o in parte il suddetto testamento*, e questa frase orrattizia ed intrusa, si sarebbe dovuto esaminare, se quella che era il principio ed il fonte della disposizione, ovver questa, che era aggiunta nel pleonasmo delle clausole, dovesse prevalere. Non avendo però i contraenti usata questa frase contradittoria, ma avendo bensì usata l'altra che spiega soltanto ciò che è della natura della rosa, cioè che la donazione che deve aver luogo nel caso della revoca del testamento, era indipendente dal testamento, difficilmente si sa concepire qual argomento possa trarsene per convertire in pura e semplice una stipulazione concepita, per così dire, e nata condizionale.

78. Se una fraseologia notariale meritasse un più lungo trattenimento, potrebbe a maggiore schiarimento osservarsi, che come la condizione *se si determinasse a variare in tutta o in parte la sua disposizione testamentaria*, aveva un rapporto avversativo al testamento, così la disposizione, purificata quella condizione, ne diveniva indipendente, onde poteasi opportunamente, riferendo le cose congrue alle cose congrue, usare la espressione *tanto in rapporto a detto testamento*, di cui era posta in condizione la totale o parziale variazione, *quanto indipendentemente dal medesimo*, da cui realmente la disposizione diveniva indipendente per questo stesso, che aver doveva luogo nella revoca del testamento. Non giova però entrare in più minute spiegazioni di una espressione, la quale, lungi dal cangiare la natura dell'atto condizionale, è perfettamente analoga al medesimo. Nè maggiore riflessione meritano le *clausole del costituito, costituzione di procuratore in rem propriam, e cessione amplissima di ragioni*, o altre siffatte, in cui lussureggia il formulario del Notajo, poichè queste clausole, come ognuno sa, seguono sempre la natura dell'atto in cui si appongono, e lo lasciano o puro, o condizionale quale lo trovano, producendo anch'esse il loro effetto o immediato, se la obbligazione è pura, o retroattivo, se è condizionale, come deducesi dal *Testo nella L.* 18, *ff. de pec. constituta.* « Ivi » *Id quod sub conditione debetur sive pure, sive certa die constituatur, eadem conditione suspenditur*. Ed insegna la *Rota Romana avanti Falconer.*, *decis.* 6. n. 9. *de Donat.* « Ivi » « *Minime attentis* CLAUSULIS TRANSLATIVIS DOMI-« NII *cum dictione* EX NUNC, *nam quoties similes* « *clausulae et dictiones adhaerent contractui condi-* « *tionali, non immutant ejusdem naturam, nec ope-*

« *rantur de praesenti, sed tum demum cum condi-*
« *tio esenit, ut distinguendo inter contractus puros*
« *irrevocobiles, ac alios conditionales, eel quos con-*
« *trahentes cogitarunt posse resolvi recte advertunt*
« *Gabriel. etc.* »

79. Non può formarsi poi diverso concetto della riserva dell' usufrutto, da cui si pretende dedurre la traslazione della proprietà immediata e scevra di ogni condizione per il motivo, che sarebbe stato inutile riservare l'usufrutto a vita, se la donazione non si fosse dovuta porificare che mediaoto un nuovo atto di ultioia volontà, con cui il donante avesse rivoeato il già fatto testemeoto. Questo ragionamento è inconcludente in se stesso, perchè quand'anche si suppooga superflua questa riserva, la espressione di une ceutela cha non era necessario di esprimere, perchè derivante dalla forza delle cose, non può aversi in considerazione all' oggetto di cangiare la natura dell' atto, e di escludere una condiziooa opposta letteralmente. L'argomento dedotto dalla ragione di evitare la superfluità in questo caso è assolutamento loatto. Non però inconcludente soltanto, ma falso si scorge questo discorso se si avvarta, che anche in vita del donante poteva verificarsi la revoca del testamento, o perchè egli lo avesse ritirato dagli atti, o perchè avesse fatta qualche altra disposizione testamentaria. Siccome in questi casi sarebbesi purificata la condizione della revoca vivente il donante, il quale non era obbligato ad aspettare l'ultimo momanto in cui spirava, per variara ciò che aveva disposto nelle precadeoti sue tavole testamentarie, evrebbe quindi potuto la donataria fin d' allora agire per l'esecuzione dalla donazione, o per la tradizione dei fondi, a spogliare il donante per totto il restanta corso della sua vita non meno della proprietà, che dell'usufrutto, se non se lo fosse riservato. È perciò che quasta riserva rendevasi necessaria, benchè la donazione fossa condiziooala.

80. Per non lasciare in quel multiloquio notariale scorrere alcuna paroluzza senza tentere di trarne profitto, i difensori dei Muzzarelli ricorsern ancora alla enunciativa aggiunta nella designazione dei fondi dunati *toli quali detti beni sono stoti fin qui posseduti dal detto sig. conte Organi* e pretesero inferirne, che se il conte Organi disse di averli possaduti *fin qui*, venna con ciò a dichiarare a *contrario sensu*, che da quel momento in poi ne aveva perduto il possesso, e quindi non aventualmente, ma puramenta e semplicementa lo aveva trasferito alla donataria. Dio buono, quante illazioni d'illazioni, e tutte fondate sopra una semplice enunciativa! Queste stessa fugace enuaciativa per altro a tutt' altro allude, che alla cessazione del possesso del conte Organi, e alla respettiva traslazione nella Muzzarelli. Essa scorgesi apposta unicamente per determinare la estensione, i confini, la qualità, le dipendenze dei foodi dei queli si premette la descrizione. Sono queste tutte le parole, che i difensori del Mozzarelli per cangiare in pura e semplice une stipulazione precisamente condiziooale, si sono studiati raccogliere nel pelago del formulario profuso dall'estensore di quell'atto mostruoso ed informe. Bastava però solo conoscerne l'autore per decidera quel conto dovesse fersene. È egli quel desso che inventando testamenti irrevocabili, donazioni profuse agli ingrati, atti di pura, e mera liberalità muniti dall'obbligo della rigorosa evizione, aveva sconvolta tutta la giurisprudenza. È quel desso che aveva oella riserva dell'usufrutto a vita, usata la clausola *salvo l'infrascritto usufrutto per se e suoi*, quasi che l'usufrutto, spirato con la morte del riservatario, passar potesse agli eredj. In uo caos di questa natura *frigida ubi pugnant calidis, humentia siccis, sine pondere habentia pondus* sarà egli lecito tener dietro alla paroline, elle clausolette, alle enonciativa, alle frasi, par indurre la impercettibile metamorfosi di une disposizione alligata ad una condiziune esprassa in una disposizione assoluta, e pura?

81. Seotiamo però così replicarsi: quella che sembra condizione, non è condizione, ma previsione di casi. Nei vasti volumi delle oostre leggi, in quei degli scrittori forensi, che formano,

per usare l'espressione di *Procopio*, il carico di molti cammelli, si impara a distinguere le *adiezioni* apposte agli atti tra vivi o di ultima volontà, in *condizioni*, *dimostrazioni*, *modi*, *cause*, *pene*; si impara anche a distinguere condizioni *sospensive*, *e risolutive*, condizioni *casuali*, *potestative e miste*. Questa classe di *previsioni* distinta dalle altre classi nel genere delle adiezioni apposte alle disposizioni, mi giunge nuova, nè so comprenderne, io confesso ingenuamente, il significato legale. O la *previsione* dei casi futuri non è seguita da veruna disposizione, e diviene allora un vaniloquio inutile, e che nulla pone in essere; o è connessa con una disposizione, ed allora è una condizione se la precede, è un modo se la segue. La previsione del caso futuro precede nell' atto controverso la disposizione. Come si concepisca che resti nei limiti di una previsione isolata, e non prenda il carattere, o per dir meglio, non sia una vera e propria condizione, non so veramente spiegario; nè so comprendere con quale sforzo di metafisica peripatetica possa di questa distinzione nominale tra *previsioni di casi*, e *condizioni* formarsi una distinzione reale. Previsione di casi preordinata alla disposizione, e condizione della disposizione, sono per me due perfettissimi sinonimi.

Si dimostra la falsità dell' assunto, che in tutti i casi o di rivocata, o di non rivocata instituzione dell' erede avrebbe la Verzoni dovuto conseguire i quattro poderi, e si prova che purificandosi la condizione della revoca, poteva rimanerne priva.

82. Ma, soggiungono i sottilissimi difensori dei Mozzarelli: l'Organi previde tutti i casi, od in tutti volle che i quattro predj donati appartenessero alla donataria, o come tale, o come erede. Dunque la sua donazione fu in sostanza perfetta, semplice, e pura. Falso, falsissimo. Supponiamo per un momento, che l'Organi fosse morto con quel testamento senza fare altra disposizione, superstite la Verzoni. Quanti casi potevano darsi nei quali questa, benchè erede, non avesse conseguiti i quattro poderi, e che la donazione non avesse avuto effetto? Poteva l'Organi validamente venderli, poteva ipotecarli, poteva anche ad altri donarli in vita. A far ciò non era di ostacolo la donazione, perchè niun caso se ne sarebbe verificato. Non gli era di ostacolo il testamento, e la non revocata istituzione di erede, perchè l'erede anzichè impugnare, deve osservare il fatto del defunto. La stessa illegittimamente promessa irrevocabilità, benchè osservata dal testatore, non gli toglieva la facoltà di disporre in vita dei beni, e di trasferirli in altri, contra i quali non avrebbe la erede avuto azione per rivendicarli. Ecco tanti casi, nei quali o la Verzoni o i suoi figli non avrebbero conseguito quei fondi. Nè dicasi che avrebbero conseguito di più nella totale eredità, perocchè questa poteva nella stessa guisa essere o ridotta a piccolissimo oggetto, o anche esaurita, come per le cose dimostrate di sopra, tolti i quattro poderi, effettivamente lo era. D'altronde chi non sa essere la qualità d'erede instituito indipendentemente dalla quantità dei beni per la ragione che *haereditas etiam sine ullo corpore juris intellectum habet*, come si esprime *Papiniano* nella *L. 50. ff. de haereditatis petitione*?

83. Più. Poteva il conte Organi, rimanendo fermo il testamento, contrarre debiti quanti ne voleva; poteva morire oberato; poteva lasciare nella sua eredità un passivo, che avesse superato l'attivo. Si dica in grazia, se in questi casi avrebbe la erede potuto tenere indietro i creditori ed appropriarsi i quattro poderi? Nò certamente, dappoichè non poteva produrre contro loro la donazione, che non avea avuto luogo; molto meno poteva produrre il testamento, il quale anzi, come erede, la rendeva soggetta al pagamento di tutti i debiti fino alla morte contratti dal suo autore. Appena, prevalendosene a suo tempo e nelle forme ammesse dalla legge, avrebbe potuto salvare la persona, ed i beni proprj repudiando la eredità, e restandosene con le mani vuote. Ed ecco altri eventi, in cui perdeva ogni speranza di conseguire i quattro predj. Dunque non era vero che in tutti i casi essa dovesse divenire padrona dei beni donati. Non era vero, che la donazione da condizionale divenisse pura e semplice.

84. Per quanto i difensori dei Mozzarelli si studino di travisare la stipulazione, non potranno mai persuadere ad alcuno, che la donazione

fosse fatta sotto la condizione, che la precedente istituzione dell'erede *fosse rivocata*, o *non fosse rivocata*. Non intervenendo la revoca, e rimanendo fermo il testamento, è non solo certo, ma incontroverso, che la donazione *inter vivos* svaniva. Come dunque può immaginarsi, che questa donazione, per quanto estesa a più casi, divenisse mai pura e semplice, ed indipendente dalla revoca, o dalla perseveranza del testamento, se in questo secondo evento è certo, che non aveva più luogo? Eppure si è agitata nel fôro la questione in termini di donazione *tra vivi* concepita sotto questa amplissima condizione *sive revocavero testamentum*, *sive non revocavero*, nei quali termini soltanto si può dire, che un tale atto di donazione non abbia che una condizionalità apparente, e che in sostanza divenga pura e semplice dappoichè non avvi evento, in cui venga meno, ed in cui il donatario conseguire non possa l'emolumento in virtù precisamente di questo medesimo atto di donazione.

85. Ma in questi stessi termini i dottori si sono divisi tra loro, opinando altri, che la donazione, perdendo il carattere di disposizione condizionale, e divenendo pura, possa ammettersi; e sostenendo altri, che per la sola forma esteriore apparendo condizionale, cada sempre sotto la proibizione della legge. *Baldo* fu del primo sentimento, ammettendo però la facoltà di rivocare tale donazione, e sostenendone la validità solo quando non fosse rivocata. L'*Aretino* fu di contrario avviso, e ne proclamò la nullità assoluta ad onta della ampiezza dei termini condizionali *sive revocavero testamentum*, *sive non revocavero*. Dappresso questi due antichi commentatori, tra i consulenti il *Ruine* nel *Cons.* 129 gagliardamente difese questa seconda opinione dell'*Aretino*, e benchè nel cons. 182, di cui occorrerà parlare in appresso, sembri essere di altro parere, le due particolari circostanze della *causa pia*, e della *riservata facoltà di alienare in vita* furono quelle, che lo determinarono nella specialità del caso. La sentenza medesima dell'*Aretino* fu sostenuto energicamente dal *Pasetti* nei *Consigli* 118, 119, 120 e 121. Nella stessa causa, in cui fu consultato il *Pasetti*, *Ippolito Riminaldi Cons.* 234. *lib.* 3. scrisse in sostegno della prima opinione, e la questione è rimasta indecisa. Tutti però i sostenitori e dell'una, e dell'altra opinione ne fanno dipendere la definizione unicamente dal fissare il principio se le parole *sive revocavero sive non revocavero*, includano realmente una condizione, o equivalgano ad una stipulazione pura. Tutti poi sono d'accordo che quando alla condizione *si revocavero* non è congiunta l'altra *sive non revocavero*, la donazione debbasi sempre riputare condizionale, e nulla.

86. Che se ancor quando la *donazione tra vivi* fosse stata stipulata tanto in caso di revoca, quanto in caso di non revoca, nulla di meno la condizionalità e la validità della medesima, a senso degli scrittori, sarebbe rimasta incerta, cosa dovrà dirsi nel nostro tema, in cui non essendo in guisa alcuna contemplato il caso della non revoca, a sentimento comune non può non rimanere condizionale, e perciò nulla, ed in cui rimanendo fermo e non rivocato il testamento non solo per la non purificata condizione poteva svanire la donazione, ma ne potevano anche svanire tutti gli effetti, dappoichè poteva lo stipulante a norma delle disposizioni fatte in vita dal premittente rimanera senza i beni in quella compresi, benchè fusse stato suo erede?

87. Non perdonsi però di coraggio i difensori contrarj. Posti alle strette esclamano, che almeno convenga ammettere che non una, ma più erano le condizioni apposte alla donazione. Ed eccoci giunti all'ultima obiezione egualmente insussistente che le tre già confutate.

ARTICOLO SESTO

Si risponde alla QUARTA OBIEZIONE.

88. Fondansi i contradittori in questa ultima obiezione sulle parole che leggonsi nella stipulazione là ove promette l'Organi di non rivocarla giammai « per qualsivoglia titolo, e causa etiam

Si risponde al quarto ed ultimo obietto della condizione triplice.

« di ingratitudine, e di non fatta insinuazio- « ne, ancor nel caso che detto testamento fosse « se soggetto a qualunque vizio di nullità, ed « eccezione, o non fosse in termini in sostanza « sopra espressi. ». Queste ultime parole (così essi ragionano) alla prima condizione della revoca del testamento altre due ne aggiungono separate e diverse, quella cioè della nullità, o l'altra della non uniforme disposizione del testamento medesimo. In questa *triplice* condiziune di revoca, di nullità, di difformità, tutti si comprendono secondo loro, i casi, nei quali la Verzoni la eredità non conseguisse dell' Organi. Dal che deducono che la donazione, siccome quella che non fu stipulata nel caso soltanto della variazione del testamento, ma in modo fu concepita che tutti comprendesse i casi, nei quali la Verzoni non ottenesse la intiera eredità, considerar non si possa come una stipulazione aggiunta in pena della non fatta, o della variata istituzione della medesima in erede universale, e perciò ristrattiva della libera facoltà di testare, ma ravvisar si debba come una donazione meramente liberale, e dettata da una piena ed assoluta volontà di far conseguire alla Verzoni o la intiera eredità in caso che rimanesse in di lei favore saldo il testamento, o i quattro poderi in qualunque altro caso, in cui il testamento non avesse effetto, nel qual tema sostengono non potersi procedere con la censura della leg. *Stipulatio* o di altre che annullano le disposizioni tendenti a togliere la libera istituzione dell'erede, o la facoltà di rivocare la disposizione testamentaria. Questo ragionamento, che l' Achille formava della contraria difesa, rinchiude tre proposizioni: la prima, che la *nullità* e *difformità* del testamento siano due condizioni da per sè stanti, e diverse da quella della variazione. La seconda, che in queste condizioni, tutti siano compresi i casi, che il testamento non abbia effetto. La terza, che la disposizione della leg. *Stipulatio*, o di altre leggi analoghe, che annullano gli atti coercitivi della libera testamentifazione, cessino di operare quando alla condizione della revoca se ne aggiungono altre, e precisamente quelle immaginate dagli avversarj come tali. Proposizioni tutte e tre false ed incoerenti. Si manifesta la falsità della prima proposizione al solo leggere le parole, su cui gli avversarj la stabiliscono quali giacciono nel contesto, e non quali artificiosamente si presentano da essi distaccate e svelte dall' intiero periodo.

89. Componesi questo di due parti la prima *condizionale e sospensiva;* la seconda *positiva* e *dispositiva*. Principia la prima dalle parole *se mai*, e termina nelle altre, *ora per allora*. Da queste comincia subito la seconda, che termina alla fine della intiera orazione, in cui si contiene la donazione controversa. Le parole *anco nel caso che detto testamento fosse soggetto a qualunque vizio di nullità, o non fosse in termini in sostanza sopra espressi* non si leggono nel primo, si incontrano bensì nel secondo membro del periodo, e quindi formano una parte non della condizione, ma della disposizione. Il conte Organi aveva già cominciato a disporre *per un otto, e con un otto di donazione irrevocabile tra vivi*, quando passò a spiegare in primo luogo il valore *retroattivo* di questo atto facendolo rimontare al giorno della stipulazione dell' istrumento in forza della parola *do avere effetto etc.*, ed in secondo luogo la efficacia dell' atto medesimo, ampliandone la irrevocabilità a qualunque di quelle circostanze, che avrebbero potuto somministrare motivo alla revoca. Queste due dichiarazioni di *retrotrazione*, e di *irrevocabilità* relative all' atto di già espresso di donazione, non aggiungono nuove condizioni per dare vita ed esistenza a questo atto: ne sviluppano solo la intelligenza e la efficacia quando sia posto in essere, ed abbia avuto esistenza e vita, mediante la purificazione della premessa condizione, a cui è alligato. Quella frase *do non rivocarsi per qualsivoglia titolo e causa*, con tutto ciò che viene espresso, e che succede all' espressione dell' atto di donazione da retrotrarsi, non si può traslocare e trasportare dalla *sede* della parte *dispositiva* in cui giace, all' altra *sede* della parte *condizionale* già esaurita e terminata. In

Si prova dalla lettera, e dal contesto della stipulazione, che la condizione della variata istituzione è unica, e che la nullità del testamento, e la difformità non aggiungono due condizioni nuove, ma fanno parte della prima.

realtà se il conte Organi avesse voluto ordinare la donazione tanto sotto la condizione della revoca del testamento, quanto sotto le altre due, che quantunque non rivocato fosse nullo, o concepito in altri termini, avrebbe fin da principio posti in condizione questi tre casi, sia specificandoli fin d'allora, sia comprendendoli tutti colla semplice espressione « se il testamento non avesse effetto » qualora, come si vorrebbe far credere, questo fosse stato il significato della triplice sognata condizione. Ma egli nello spiegare la condizione esprime il solo evento della variazione, e subito passa a disporre: della nullità e della difformità del testamento non parla che allora quando dispone. Dunque è chiaro che nella sua mente non concepì questi due casi per ampliare la condizione della disposizione, ma gli concepì come facienti parte della disposizione medesima, in quanto cioè, subordinandola tutta al solo evento della variazione del testamento, volle in questo evento togliersi la facoltà di rivocare la donazione ancorchè a far ciò potesse prender motivo, sia dal difetto d'insinuazione, sia dalla ingratitudine, sia anche da qualche vizio di nullità, o da qualche espressione nel testamento diversa da quella che aveva esposto. Questo è il senso chiaro, e semplice che resulta dalla sintassi, e dal contesto del periodo. In questa intelligenza corre benissimo, e progredisce il discorso. Nel senso dei contradittori diviene affatto sconnesso, ed assurdo, facendo in mezzo alla parte *dispositiva* un ritorno saltuario alla parte condizionale già terminata.

90. Le parole esprimono le idee, la sintassi l'ordine con cui si succedono, e si legano insieme. Qualora al conte Organi si fossero presentate per indursi a donare le tre idee della revoca, della nullità, e della difformità del testamento, l'uso comune del parlare, e la stessa naturale concatenazione del discorso lo avrebbe condotto a riunire questi tra casi nell'ordinare fin da principio le condizioni. Non lo ha fatto: ha fatto anzi l'opposto. È dunque manifesto, che alla sua mente non si sono presentati i due ultimi casi omessi nella *condizionale* come facienti anch'essi condizione alla *dispositiva*, ma si sono presentati come accessorj alla dispositiva stessa, determinata da quel solo avento dalla variazione del testamento, e nella contingenza prevaduta di questo evento non rivocabile per gli altri due motivi. Egli nella sintassi che ha usata è venuto in sostanza a dire così « se varierò il testamento, dono i quattro poderi, e « mi obbligo non rivocare questa donazione, nè « per causa d'ingratitudine, nè per mancanza « d'insinuazione, nè per vizio di nullità, nè per « difformità dal testamento medesimo ».

91. A questo argomento che nasce dalla sintassi, e dalla connessione del discorso, un altro se ne unisce somministrato dai principj conosciuti della Ermeneutica legale. In una medesima orazione retta dal medesimo verbo si comprendono il caso semplice della donazione, ed i casi misti della ingratitudine, del difetto della insinuazione, della nullità, e della difformità del testamento. Ma il caso semplice, ed i due primi casi misti sono certamente determinati dalla sola condizione della variazione, da cui incomincia la donazione. Dunque questa stessa condizione, che la determina nei tre primi casi, determinar la deve ancora negli altri due aggiunti, tanto più che quelli si trovano copulati con questi, continuando senza interruzione lo stesso filo della disposizione. La regola della pariforme determinazione, secondo la quale *determinatio respiciens plura determinabilia, ea pariformiter determinat*, così dottamente, e con tanti esempi dedotti dalle leggi, illustrata dall'Averani nel cap. XVI, e XVII delle sue interpretazioni, si adatta maravigliosamente al nostro proposito. Da questo profondissimo scrittore impariamo, che questa regola ha luogo sempre che si tratta *de una eademque determinatione plura determinante quae* IN EADEM ORATIONE *continentur*, che con questa stessa regola si procede ancor quando *in utroque determinabili* NON EADEM EST RATIO; che infine è falsa la opinione di quelli *qui putant levem esse conjecturam*, *quae ex hac regula deducitur*; ed

egualmente falsa la opiniona di talnni *qui putant a regula uniformis determinationis facile recedi conjectura voluntatis*, detto cap. XVII. num. 3, 7 ed 8.

92. Nè oppongasi abe i due casi della nullità e della difformità del testamento non possono concapirsi subordinati alla condizione della variazione, a motivo cbe non aravi luogo a variare il testamento qualora fusse stato, o nullo, o sostanzialmente diverso, onde convenga per necessità ammettere, che questi due casi non qualificano la disposizione fatta sotto quella condizione, ma contengono essi stessi due condizioni diverse. Questo raziocinio forte in apparenza è in sostanza di poco rilievo. Non bisogna dimenticare che l'Organi avanti la stipulazione del donativo era stato indotto a manifestare il suo testamento fatto in favora della Verzoni erede istituita, ed a promettere di mantenerlo fermo ed invariabile a di lei favore. Perlochè nel di lui concetto, o per meglio dire nel concetto di quelli che carpito gli avevano questa disposizione, la Verzoni non sopraggiungendo revoca del testamento, si credeva posta al coperto della nullità, o difformità del medesimo per la ragione, che quello che non avrebbe conseguito in forza della semplice disposizione testamentaria, riputavasi che lo avrebbe ottenuto in forza dell'atto posteriore, con cui aveva l'Organi dichiarato, e promesso di aver fatto il testamento in di lei favore, e di così conservarlo. Il solo timore che rimanava era quello, che l'Organi avesse potuto con una revoca render vana questa dichiarazione, e questa promessa, e cba per far questa ravoca potesse prender motivo dall'essere il testamento nullo, e dal non esser conforme all'esposizione fattane. Per assicurarsi anche da questo timore, ossia per legare più strettamente l'Organi si volle aggiungere, che quando anche si fosse determinato a variare la disposizione testamentaria convertita in patto, ed a questo effetto avesse allegata o la nullità, o la non uniformità del testamento, soggiacesse nulladimeno alla pena di perdere la proprietà dei quattro poderi. Ed ecco come subordinando tutto al solo evento della variata disposizione, ossia della contravvenzione alla estorta manifestaziona del testamento con promessa di mantenerlo intatto in favore della Verzoni, si aggiunse la donaziona non revocabile per ingratitudine, o difetto d'insinuazione, nè per vizio di nullità o di difformità della disposizione testamentaria.

93. Molto meno possono i difensori del Muzzarelli sostenere la multiplicità delle condizioni, affacciando nuovamente la clausola « tanto in rapporto a detto testamento, che indipendentemente dal medesimo », ovvero opponendo la parole « in detti casi, o alcuno di essi »; imperciocchè rispetto alla clausola, siccome quella espressione di *indipendenza* dal testamento non è, come si è provato di sopra, di alcun momento per convertire la donazione da condizionale in pura e semplice, così neppure può essere di alcun valore per aggiungere le due condizioni di cui si tratta. Ritorna sempre lo stesso discorso, che la donazione era un atto indipendente dal testamento appunto perchè fatta in pena della contravvenzione alla promessa di mantenerlo quale si era manifestato, sebbene per motivo di questa contravvenzione si adducesse o la nullità, o la difformità del medesimo. Perciò poi cha riguarda le parole « in detti casi, o alcuno di essi » questa convengono benissimo alla donazione alligata alla sola condizione della variazione del testamento, mercè che molti erano i casi, nei quali in questo evento della seguita variazione la donazione doveva rimanere salda, il caso cioè della ingratitudine, quello della non fatta insinuazione, quello in fine che per motivo della variazione stessa si adducesse sia la nullità, sia la non uniformità del testamento. Questi casi non importano nuove condizioni, ma erano altrettante modificazioni della stessa unica premessa condizione animatrice di tutta la disposizione, ed altrettante eventualità, altrettanti accidenti, in ciascheduno dei quali, purificandosi quella condizione, la donazione doveva avere effetto. Non è nuovo nel *diritto*, che una condizione unica e sola si divida in più parti, di che

avvi tra gli altri on esempio nella legge *haec scriptura 26. ff. de condit., et demonstrat. in princ.* « ivi » *haec scriptura unam conditionem exhibet habentem duas partes*.

Si prova, che supposta anche la condizione triplice rimanevano sempre molti casi nei quali la donazione non avrebbe avuto luogo.

94. Se non sossiste la triplice immaginata coodizione, molto meoo sussiste la estensione, a cni si vorrebbe ampliare, sosteneodo, che io queste tre coodizioni di testamento nullo, difforme, o variato, tutti si contengano i casi, nei quali la Verzoni non fosse stata erede. Il caso, che il conte Organi prima di morire avesse fatte dissipazioni, e contratti debiti sì, che non convenisse accettare la di loi eredità, era pure uno dei casi possibili. Possibile era il caso che la erede fosse divenuta inrapace. Possibilissimo, perchè avverato quello della premorienza della Verzoni, e quello altresì, che neppure avesse lasciati figli dei quali niuoo ne aveva nel 1794, e ciò anche nella falsa ipotesi, che fossero stati contemplsti nella dunazione. Totti questi casi possibili, ed altri che nelle vicende omane oon possono prevedersi, non erano compresi in questi tre. Quindi in tutti qoesti casi poteva accadere che la Verzoni non conseguisso la eredità, e nè essa nè altri in sua vece conseguir dovessero la donazione. In qoesti eventi possibili poteva il testamento esser valido, uniforme alla manifestazione, e non essere variato, e perciò svanire la dooazione per difetto di tutte tre le supposte condiziooi, e non ostante non avere effetto nè questa, nè quello. E qui cade in acconcio osservare, che quelle parole « in detti casi, o alcuoo di essi » come di natura loro tassative, e limitative, e molto più rese tali dalle aggiunte parole relative E NEL MODO CHE SOPRA, restringevano sempre la donazione o al caso della variazione quaodo questo solo fosse stato, come lo fu in realtà, posto in coodizione, o ai tre casi di variazione, nullità e diffurmità, ancorchè tutti tre, come immaginasi, facessero condizione. Dunque supposta ancora la verità della prima proposizione, che non una ma tre fossero le condizioni, è sempre falsa la *seconda*, che queste condizioni comprendessero tutti i casi, oei quali la Verzoni non fosse stata la erede dell'Organi, e che perciò la donazione debba considerarsi non come fatta in pena della variata istituzione, ma bensì come fatta per ona effusione di volontà estesa a totti gli eventi possibili.

Si prova la irrilevanza della obiettata triplice condizione per il motivo che i Muzzarelli non possono agire che per la purificazione della condizione proibita.

95. Che più? Totto il fin qui detto serve a dimostrare quanto siano per ogni lato deboli i fondamenti ai quali si appoggiano gli attori. Di tanto però non fa bisogno per distruggere il loro assunto. Sia una, sieno tre, sieno ancor più le condizioni che aprivano la strada alla dooazione, non si potrà al certo mai caocellare quella che è scritta, ed è scritta in principio della dunazione medesima. Io non mi tratterrò a provare, che il vizio di questa condizione espressa da bel principio, e che perciò (al dire di *Gajo* nella *L. 1. ff. de origin. jur.* « ivi » *et certe cujusque rei potissima pars principium est*) deve considerarsi come la principale, avrebbe infettata per ragione della individualità, che ha sempre luogo in materia di condizione e negli atti tra i vivi, anche le altre se ve ne fossero state delle aggiunte. Niuoo però ardirà impugnare, che se quella oon infettava qoeste, neppur queste sanavano qoella. In questo concorso di condizioni viziose, e non viziose qoale sarà il partito, che dovrà prendersi nel giudicare? Quello senza fallo di osservare quale di esse si sia purificata. Se alla disposizione si faccia luogo per la esistenza di una delle oon riprovate, potrà allora intraprendersi la discussiona della individuità, o non individuità per salvarla. Ma se all'opposto per aprire la strada alla disposizione, uopo sia ricorrere alla verificazione della condizione viziosa, e proscritta, allora senza contrasto dovrà pronunciarsi la di lei nullità; e ciò primieramente per la ragione, che se *utile non vitiatur per inutile*, molto meno l'inutile verificato può convalidarsi per l'utile non esistito, ed in secondo per l'altra ragione ancor più forte, che le condizioni mancate si coosiderano come se non si fossero apposte, e solo si valutaoo quelle che si sono compite. In qnesti termini la disputa dal diritto passa al fatto, e rimane solo a vedere quale sia

la condiziona, per la di cui esistenza si chiede la esecuzione della disposiziona affetta di più condizioni disgiuntive. Ma qual disputa, qual dobbio su ciò può nascere nella causa che trattiamo? La esecuzione dalla donazione dei quattro poderi si è chiesta, e si chiede solo perchè con la ultima donazione universale fatta dell'Organi a favore dei rei convennti si pretenda essersi verificata la condizione così concepita « E se « mai esso sig. conte Abate Roberto Organi Calvi « si determinasse a variare in tutto o in parte il « suddetto testamento ». Il testamento non è attaccato per vizio di nullità; non per non trovarsi ordinato « nei termini in sostanza sopra espressi »; non per altre eccezione; è solo attaccato perchè variato, o rivocato nella istituzione della erede.

96. A qual pro dunque indagare se queste sia la sola, o la aggiunta di questa vi sieno altre condizioni, nelle quali poteva avere effetto la donazione, subito che tutte le altre sono svanite, ed in virtù di questa sola che si pretende purificata si agisce in rappresentanza della donataria? La sua azione non può fondarsi che sulla purificazione della condizione affermativa « se l'Organi revocherà il testamento in cui ha instituita erede le Varzoni » equivalente alla negativa *si me haeredem non feceris*, per cui la legge dichiara inutile, ed invalida la stipulazione. Sicchè è cosa affatto vana, ed insignificante il cercare se in altri casi, ed in altri eventi potesse la stessa stipulazione utilmente avere effetto, mentre per darle vita ed esistenza, è forza ricorrere a qualcuno ed a quell'evento, nel quale non ha potuto mai esistare, ed esser valida.

97. Vi è di più. Quelle che si vogliono considerare come due condizioni, non sono, e non possono essera condizioni. Esse non si riferiscono ad un fatto futuro, si riferiscono bensì ad un fatto già certo, ed esistente. Che il testamento fosse validamente fatto, o che contenesse quello che nell'istrumento del 1794 era espresso, non dipendava da un evento futuro, ma si riferiva ad una cosa, che già era o determinatamente vera, o determinatamente falsa. Ma non vi è chi non sappia, che condizioni non sono se non quelle *adizioni*, che si riferiscono al tempo futuro, e che tutto quello, che riguarda il tempo presente, o il passato non fa condizione. *L.* 37. 38. e 39. *ff. de reb. cred. L.* 100. *ff. de verb. oblig. L.* 120. *ff. eod.* « ivi » *Nec placuit instar habere conditionis sermonem, qui non ad futurum, sed* AD PRAESENS TEMPUS *refertur, etsi contrahentes rei veritatem ignorent. L.* 10. *ff. de condit. institut.* §. 1. « ivi » *cum nulla sit conditio quae in praeteritum confertur, vel quae in praesens.*

98. Tutto ciò che ha rapporto ad una cosa passata o presente, se non si verifica nell'atto, non solo non fa condizione, ma si detrae e si ha per non apposto, divenendo inutile e falso *L. Cum tale* §. *falsam ff. de condit. et demonstrat. L. Si Mevia* 45. *ff. de haered. instit.* Dappoichè dunque il testamento non era soggetto ad alcuna nullità, dappoichè non era difforme alla recita fattane, queste due aggiunte perfettamente inutili, e dettate solo dalla diffidenza dell'eredipeta non erano in realtà due condizioni, come relative a due cose già false, ed inesistenti, deggionsi cancellare, ed avere per non apposte. La sola condizione che rimane, e che veramente è tale, si è quella della variazione del testamento, perocchè riguarda un caso futuro. Ed ecco svanito il sofisma della triplice condizione, e ridotta sempre la questione a questi semplici termini. Può osservarsi una donazione, a cui si pretende fatto luogo per essersi purificata la condiziona della variata, che equivale a quella della non fatta istituzione di erede nella persona della donataria? No, risponde *Giuliano* nella legge *Stipulatio hoc modo concepta. ff. de verb. oblig.*, nella quale i sigg. Ferretti troveranno sempre il fondamento irrancusso della loro eccezione, come i Muzzarelli incontrano un ostacolo insormontabile all'esercizio della loro azione.

CAPITOLO SECONDO

Si conferma la nullità della donazione in virtù della legge SI QUIS *ff. de legat.* 3.

Secondo capo di nullità dedotto dalla massima generale stabilita nella legge *Si quis ff. de legat.* 3.

99. Ermogeniano nella legge *Si quis etc.* espone in termini più generali la massima che *Giuliano* nella legge *Stipulatio* aveva espressa in termini più individuali. Poichè la sentenza di *Giuliano* analizzata di sopra non che basta, ma sovrabbonda alla esclusione dell' azione dei Muzzarelli, potrei dispensarmi da altre discussioni. Tutto ciò che ora mi propongo di aggiungere servirà più a provare la esuberanza delle ragioni che favoriscono la eccezione dei rei convenuti, che ad escludere l' azione degli attori già condannata, o proscritta nei precisi termini in cui si propone. Come nei contratti è sacra la massima forense, *quae ab initio sunt voluntatis, ex postea fiunt necessitatis*, così nei testamenti è sacro il principio, che vuole la volontà variabile e scevra di ogni necessità, o di ogni vincolo fino alla morte. *Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.* L. *Quod si. ff. de adim. vel transf. leg.* Da questo fonte emana la massima così espressa nella L. 22. *ff. de legat.* 3. *suprema voluntas potior habetur*: NEMO ENIM EAM SIBI POTEST LEGEM DICERE, UT A PRIORE EI RECEDERE NON LICEAT, che in sostanza è un corollario della regola generale, per cui *nemo sibi adimere potest liberam testandi facultatem*. Applicando quella massima al caso i difensori del Muzzarelli, o la decisione seguendo le loro tracce, non hanno potuto porre in dubbio la nullità della promessa « di non revocare per alcun titolo, o « causa pensata, o impensata il suddetto testa« mento, benchè di natura sua rivocabile, ma « di tenerlo sempre fermo, od invariabile a fa« vore di detta signora contessa Angiola Verzoni « ne' Muzzarelli, e suoi ec. » Si sono però avvisati di potere impugnare la nullità dell'altra promessa immediatamente soggionta: « e se mai es« so signor conte si determinasse a variare in « tutto, o in parte il suddetto testamento, ora per « allora per un atto e con un atto di donazione « irrevocabile tra vivi .... diede, e dà, donò, « o dona alla detta nobile sig. contessa .... i « seguenti beni ec. »

Questa nullità risulta dalla individuità dell'atto contenente le due promesse di non rivocare, e di donare in caso di revoca.

100. Ma per la stessa ragione, per cui la legge *Si quis* invalida la prima, invalida anche la seconda. Due argomenti fortissimi concorrono a dimostrare questa verità. Il primo si è quello che trattasi di un contratto, e nei contratti a differenza degli atti di ultima volontà il vizio di una parte trae a sè anche quello dell' altra, quando sono fra loro CONNESSE; molto più quando l' una è *accessoria* e conseguente dall' altra; più ancora quando il vizio risiede nella *parte principale*, ancor più quando la parte accessoria è congiunta con la precedente con una *particella copulativa*, che indica la continuazione del medesimo discorso, e del medesimo atto di volontà, od a molto più forte ragione in fine quando la congiunzione tra la parte che sossegue, e quella che precede è prodotta dal porsi in questa seconda in *condizione* quello stesso, che nella prima è in *disposizione*. Tutte queste circostanze concorrono nel caso presente. L' istrumento del 1794 contiene sicuramente un atto *tra vivi*. La prima, e *principal* parte di questo atto è la obbligazione assunta dall' Organi di non rivocare il testamento. A questa è preordinata tutta la narrativa, a questa la pubblicazione del testamento, a questa la tessitura di tutto l' istrumento. In fatti nell' aprirsi la dispositiva, dopo premesso il racconto del testamento chiuso, consegnato dall' Organi dieci anni prima, si comincia subito dalla espressione « DI QUI È CHE » indicante il primario oggetto di quell' atto, e si prosegue con unire alla pubblicazione del testamento la promessa « di non rivocarlo, ma di tenerlo sempre fer« mo ed invariabile ».

101. A questo primo, o principal periodo della dispositiva si unisce e s' innesta poscia, senza interruzione il patto del donativo dei quattro poderi, principiando dal porre in *condizione* quello stesso, che si concepiva nella *dispositiva* precedente, ed usando anche le parole relative e ri-

petitivo « ivi » e se mai esso sig. conte Organi « si determinasse a variare in tutto, o in parte « il suddetto testamento ». Per significare poi più espressamente questa connessione, e dipendenza si adopera quella particella copolativa « E a, che grammaticamente, e legalmente congiungo sempre una parte della disposizione coll'altra. In questi termini la INDIVIDUITÀ dell'atto è provata *re et verbis;* si fa quindi luogo alle regole elamaotari, per le quali la nullità, od il vizio della prima disposizione trae alla stessa ruina il resto, l'utile resta viziato dall'inutile, e crollando l'atto nella parte principale, cadono anche a terra tutte le convenzioni accessorie. Fa a questo proposito la L. 4. *C. de inutil. stipulation.* che dichiara nullo l'intiero istrumento, in cui siavi un patto successorio « ivi » *Ex eo* IN-« STRUMENTO *nullam vos habere actionem, in quo* « *contra bonos mores de successione futura interpo-* « *sita fuit stipulatio, manifestum est.* » e la L. *Cum quidam* §. *fin. Cod. de duobus reis stipulandi, et promittendi* che prescrive « *Sit itaque generalis* « *devotio, et nemini liceat alienam indevotionem* « *sequi, quum ex una stirpe unoque fonte unus* « *effluxit contractus* ».

102. Ed è questa la dottrina insegnata dal Mantica, *de conject. lib. 5. tit. 12. n. 31.* dal Capon. *de stipulat. quaest. ultim. dubii, n. 2. 7. 8.* riepilogata magistralmente dal Torr. *de pact. futur. success. lib. 2. cap. 36. n. 40. et seq.* « ivi » *Procedit eo ma-* « *gis conclusio, quando unica oratione, et* PER CO-« PULAM ET *nominantur in instrumento, quia eo ca-* « *su habentur loco unius, ut probatur* EX TEX. *etc.* « NAM PLURA DIVERSA SIMUL JUNCTA PRO UNO HA-« BENTUR, ET UNUM SINE *alio consistere non potest,* « *et quum dicantur* CONNEXA, SIMUL DICUNTUR IN-« DIVIDUA, ET PARS OPERATUR RESOLUTIONEM TO-« TIUS SIVE IN TOTUM. HINC EST, QUOD CONTRA-« CTUS OB CONNEXITATEM RESOLVITUR IN TOTUM. » E *n. 59.* et seqq. « ivi » *Siquidem quum hujusmo-* « *di contractus sit individuus, eo resoluto in aliqua* « *parte, resolvitur in totum* L. *etc. ubi quod si in* « *aliquo sit certatum, totus contractus inutilis est,* « L. *etc. Quod vero hujusmodi contractus renuncia-* « *tionis dicantur individui clarum est, non solum* « JURIS PRAESUMPTIONE, *ex qua omnes contractus* « IN DUBIO CENSENTUR INDIVIDUI; *nam sicuti divi-* « *sio quum sit facti, non praesumitur,* THES. *etc. ita* « *neque divisio voluntatis in dubio est praesumenda;* « *sed etiam quia quum praesumatur facta renuncia-* « *tio pluribus personis unitim, dicitur unum nego-* « *cium, et unicus contractus, nec dividi potest, ut* « *duo dicantur contractus, ut in terminis etc. fir-* « *mat* DECIAN. *etc. quem refert, et sequitur* RIMI-« NALD. *etc., et fundatur ex dictione* COPULATIVA, « *quae efficit,* UT DICATUR UNICUS CONTRACTUS, ET « INDIVIDUUS, *et quum fuerit nullus, respectu unius,* « *efficiatur invalidus respectu alterius;* » e seguita in giudizio del Magono, *decis. Florent.* 89. *n.* 1. *et seq.*, dal Fontanell. *decis. Catal.* 142. *n.* 4. « ivi » « *Petrus de Bellapertica declarando eam legem quae-* « *rit etiam finaliter, cur nec etiam valet promis-* « *sio quoad poenam; respondet, quia ubi* NON VA-« LET PRINCIPALE, NON VALET ACCESSORIUM. a la Rot. Romana *divers. part.* 1. *decis.* 115. *n.* 4. *vers. Annullato principali contractu, annullatur etiam pactum tanquam pars dicti contractus.* E nelle *Recent. decis.* 359. *tom.* 1. *part.* 5. *n.* 39. « ivi a *secundo, et* « *fortius videbatur posse responderi, quod hujusmodi* « *pactum tamquam simul positum in eadem conces-* « *sione, sit pars dictae concessionis, ita ut hodie* « *annullato contractu principali, dictum etiam pa-* « *ctum annulletur* ».

103. E da qui apparisce quanto male a proposito dai difensori Muzzarelli siasi asserito che la promessa di non rivocare il Testamento, e la stipulazione in caso di revoca copulate nel medesimo istrumento del 1794 formino due atti distinti tra loro, ed indipendenti l'uno dall'altro per la ragione che si riferiscono a due eventi opposti, l'uno che il conte Organi mantenesse inviolato il testamento, l'altro, che lo cangiasse, « contengono due cose diverse, come lo sono la eredità, ed il dono dei quattro poderi. Il raziocinio è falso.

104. Appunto perchè la promessa della irrevocabilità, o la stipulazione in caso di revoca sono in contrapposto l'una dell'altra, o si ripor-

tano a due casi, e a due condizioni contrarie, appunto, dissi, per questo formano un atto solo, ed individuo benchè contengano due cose diverse. A provare questa tesi è letterale la disposizione del testo nella L. *Si illud.* 27. *ff. de legat.* 2. « ivi » *si sub contrariis conditionibus aliud atque* « *aliud legatum est, unum legatum esse arbitramur* « *neque refert, et hoeredum, et eorum quibus le-* « *gatum est, diversas personas esse: veluti si ita* « *legatum est, si Nerva Consul factus erit, Titius* « *hoeres Attio* FUNDUM: *si non erit Nervo Consul* « *factus, Sejus haeres Maevio* CANTUM DATO. » Ed infatti come il fine e l'oggetto è sempre di far conseguire alla stessa persona un emolumento nei due casi avversativi, così l'atto della volontà è realmente unico ed individuo, e perciò annulloto in una parte diviene nullo anche nell'altra.

Molto più risulta dalla qualità penale della seconda promessa aggiunta alla prima.

105. A questo argomento della individuità se ne congiunge un altro ancor più forte, ed è quello che sorge dalla qualità penale della convenzione aggiunta alla promessa di non revocare il testamento. Che questa subalterna stipulazione sia nel caso nostro *penale* non può rivocarsi in dubbio. Precede la promessa della irrevocabilità del testamento; succeda lo condizione che il conte Organi manchi a questa promessa; viene in ultimo l'obbligo di dare i quattro predj. Ecco i tre notissimi requisiti richiesti dall'*Aretino* per costituire la stipulazione penale. Abbenchè senza questa teoria, la ragione naturale insegna ad ognuno, che ovunque si toglie il già dato, o si obbliga a dare del proprio, in caso che non si faccia una cosa dipendente dalla volontà di chi deve farla, avvi sempre una *pena* come insegna il Conti nella Decisione Flor. 2. n. 22. « ivi » *Et pro poena censuimus, ex quo ubi injun-* « *gitur alicui certum onus, et si illud non impleat* « *privatur emolumento, vel aliquid diminuitur a* « *patrimonio non implentis, tunc odemptio, et di-* « *minutio dicitur in poenam contraventionis et di-* « *spositio est poenalis*: e num. 27. *Quod procedit* « *etiam si verba per modum conditionis concepta* « *praesertim quando conditio est potestativa pen-* « *dens a voluntate, et arbitrio implere debentis; quae* « *poenalem dispositionem importat, cum gravamen* « *censeatur appositum in poenam inobedientiae, et* « *contraventionis* ». In effetto, se penale è considerato da tutti gli interpetri ed i dottori la stipulazione proposta nella legge *Stipulatio* in cui manca il primo requisito della obbligazione di instituire erede lo stipulante, e ciò solo perchè gli altri due requisiti della condizione, e della promessa di dare un certo emolumento fanno supporre il primo, molto più dovrà dirsi penale la convenzione carpita al conte Organi in cui sono espressi tutti tre.

106. Ma se la promessa di dare in caso di revoca aggiunta ed amalgamata all'altra promessa di non revocare è *penale*, è per la stessa ragione ancora invalide. La legge che proibisce la prima promessa di non revocare, produce due effetti. Il primo, che sebbene non lo esprima, rende nulla, ed invalida la disposizione fatta direttamente nei termini dalla legge vietati secondo la Decisione di *Giustiniano*, nella legge *Non dubium.* 5. *Cod. de legibus* « ivi » *Nullum enim pa-* « *ctum, nullam conventionem, nullum contractum* « *inter eos videri volumus subsecutum, qui contra-* « *hunt lege contrahere prohibente; quod ad omnes* « *etiam legum interpretationes tam veteres quam no-* « *vellas trahi generaliter imperamus: hoc est, ut ea,* « *quae lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non* « *solum inutilia, sed pro infectis habeantur; licet* « *legislator fieri prohibuerit tantum, nec specialiter* « *dixerit inutile esse debere, quod factum est* ». Il secondo, che mentre invalida la convenzione proibita dalla legge, invalida tutto ciò che si aggiunge in pena della inosservanza della convenzione proibita; imperciocchè attenta contro la legge tanto quello che fa ciò che la legge proibisce di fare, quanto quello che per oltro mezzo cerca di eludere la proibizione, come dichiara il Testo nella legge 29. *ff. de legib.* « ivi » *Contra* « *legem facit, qui id facit, quod lex prohibet: in frau-* « *dem vero qui, salvis verbis legis, ejus sententiam* « *circumvenit*: e nelle leg. seguente 30. « ivi » *Fraus* « *enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem*

« *non vetuit, id fit: et quod distat dictum a sen-* « *tentia; hoc distat fraus ab eo, quod contra legem* « *fit*; ond'è che *Si adhibeantur clausulae poenales,* « *ut leges eludantur, vel earum mens circumvenia-* « *tur, ut extorqueatur, quod alioquin stipulari non* « *licet, intelligo reijciendas esse. Binkersoek, quaest.* « *juris privati lib.* 2. *cap.* 14. §. *sed eo etc.* » Ed è massima assentata, che quello che la legge non permette di fare *direttamente*, neppur permette, che sia fatto indirettamente per timore di non incorrere in una pena. In sequela del qual principio Giustiniano, mentre rivocò le antiche leggi che annullavano i legati lasciati *poenas nomine*, eccettuò però quelli nei quali la pena fosse ingiunta nel caso che non si facesse dal legatario una cosa vietata, siccome dispose nelle istituzioni §. 36. *de legatis*.

107. È perciò teoria adottata comunemente, che il precetto generale contenuto nella *leg.* 22. *ff. de legatis* 3., per cui niuno può imporre a sè stesso la legge di non revocare il testamento, rende nulla del pari e la promessa *diretta* di non rivocarlo, e la promessa *indiretta* di dare una designata cosa nel caso che si revochi; perciocchè o in una maniera e nell'altra si pone un freno alla facoltà di testare, che deve rimaner libera fino alla morte, e si cerca di ritrarre il Testatore dall'esercitare questa facoltà coll'obbligarlo ad una perdita nel caso che si avvisi di prevalersene. In questa guisa nei termini della legge *Si quis* 22. *etc.*, analoghi a quelli della legge *Stipulatio*; ragionano l'Honded. *tom.* 2., *cons.* 44. n. 1. Fontanel. *dec.* 142. n. 9. « ivi » *Bar-* « *tolus denique, et omnis Jurisconsultorum schola* « *ait non valere donationem factam in poenam re-* « *vocationis Testamenti, tamquam contra bonos mo-* « *res, quia aufert liberam testandi facultatem* ». Il Dauther. *de Testam. art.* 96. *in annot. vers. Poena* « ivi » *Ergo non distinguendum utrum poena dire-* « *cte, et expresse, vel indirecte, tacite et effectu ipso* « *promittatur. Aliqui contra haec opponunt leg.* 1. « *cod. etc. Sed hic Textus nihil ad rem facit. Lo-* « *quitur enim in contractu et donatione simplici*, « *non de ea* QUAE IN EVENTUM TESTAMENTI REVO- « CATI FIT ». Il TORR. DE PACT. FUTUR. SUCCESS. « *lib.* 1. *cap.* 30., n. 11. *et seq.* « ivi » *Paria sunt* « *aliquid directo promittere, vel illud cogi facere* « *timore poenae, quoniam prohibito uno, omnia quae* « *tendunt ad illud, prohibentur. Sed directo promit-* « *tendo, non potest obligari: ergo nec etiam* TIMORE « POENAE DEBET COERCERI, *ut optime docet* BOLO- « GNET. *etc. Immo haec est regula, quae generaliter* « *tradi solet, quod via una* DIRECTO *scilicet, et per* « *dispositionem prohibetur alicui id alia puta* PER « APPOSITIONEM POENAE, ET INDIRECTO ADMITTI NON « DEBET *cap. etc. Quapropter videmus, quod non va-* « *let donatio* FACTA IN POENAM REVOCATIONIS TE- « STAMENTI ». E la Rota Romana nella *Narnien. Donationis* 2. *decemb.* 1735., §. *Neque, av. Millino* « ivi » *Putabant enim Domini, Donationem hujusmo-* « *di fuisse directam ad auferendam donantibus liber-* « *tatem testandi, proindeque habendam esse perinde* « *ac si non esset facta per apertam juris censuram* « *improbantem pactiones quascumque eamdem liber-* « *tatem constringentes* ». E nella *Fabrian. seu Senogallien. Immissionis* 30. *mar.* 1770., §. 5. *av. Origo* « ivi » *Noto namque notius est, donationes, immo* « *conventiones omnes,* QUAE TESTANDI FACULTATEM « ADIMUNT, *vel coercent, nullas prorsus esse, atque* « IRRITAS, *tamquam contra bonos mores initas* ».

108. Questa teoria trova nel caso nostro una applicazione tanto più facile quanto è più grave la stipulazione, che alla promessa irrevocabilità del testamento si aggiunse sotto la condizione, che il disponente lo variasse *in tutto o in parte*. Posto egli nel bivio o di non variare nella minima parte il testamento, o variandolo, di perdere quattro poderi, che tutto, come vedemmo, assorbivano il di lui patrimonio, quale partito poteva prendere se non quello di osservare la prima promessa, rinunciando alla facoltà di variare la disposizione testamentaria piuttosto che esporsi ad una così grave perdita con esercitarla? Osservando la promessa irrevocabilità, si conservava almeno la libertà di disporre in vita de'suoi beni, e non osservandola, si toglieva ogni mezzo di disporne in vita ed in morte. E siccome diveniva peggiore la sua condizione non osservan-

Specialità concorrenti nel caso attuale che per maggioranza di ragione provano l'applicazione della Teoria generale.

do, che osservando la promessa, così maggiore era l'emolumento che ritraeva la erede dalla inosservanza, per cui si assicurava il patrimonio disponibile del conte Organi, di quello che risultar poteva dall'osservanza, non ostante la quale poteva o tutto, o perderne la maggior parte. Queste circostanze di fatto, che giova ripetere ed aver sempre innanzi agli occhi, dimostra, che il conte Organi, sostenendosi valida la stipulazione fatta in caso di revoca, non si sarebbe mai potuto ragionevolmente determinare a variare il testamento nella più piccola parte, e che frapponendo maggiore ostacolo alla libertà di variare questa stipulazione, che la stessa promessa, da cui era preceduta, e legandolo con vincoli più forti, lungi dall'andarne immune cadeva anzi più strettamente sotto la censura della legge *Si quis*, mercecchè si opponeva sempre più alla massima; che *nemo sibi potest legem dicere, ut a priori voluntate ei recedere non liceat*.

109. Si sono quindi non di poco ingannati i dotti contraddittori quando han creduto di schermirsi più facilmente dalla disposizione della legge *Si quis*, che da quella della legge *Stipulatio*, motivo per cui toccando più leggermente questa, hanno fatto tutti i loro sforzi contro quella, quasi importi molto, che una o due sieno le leggi, che determinar devono il giudizio. Sforzi vanissimi, perchè come gli argomenti, dei quali si prevalgono per isfuggire alla sanzione della legge *Stipulatio* non sono di alcun peso, così non lo sono neppure per declinare quella della legge *Si quis*, le di cui basi sono le stesse. La decisione invaghita di quel carattere captatorio, che credeva trovare nella legge *Stipulatio*, nè poteva così facilmente immaginare nella legge *Si quis*, ha presa una strada opposta, richiamando nel 3.° *Considerando* l'esame della Causa a questa legge, piuttosto che a quella. Ciò non ostante, nel 5.° *Considerando* unendo insieme l'una e l'altra, ripetè *in fatto* quegli argomenti della donazione pura ed irretrattabile fino dal suo principio, e della moltiplicità delle condizioni; in diritto poi dimenticando ciò che aveva enunciato nel 1.° *Considerando*, deduce altresì la disapplicazione della legge, che proibisce d'imporsi l'obbligo di non rivocare il testamento *dall'avere il donante con questa sua donazione disposto non di tutti i suoi beni, e di una quota della sua eredità, ma di quattro soli poderi, e così di essersi lasciata immune da ogni vincolo la facoltà di rivocare il suo testamento; e di esercitare la libertà della testamentifazione negli altri suoi beni a favore di chi più gli fosse piaciuto*. In simil guisa ha edottate la dottrina contraria, che la donazione fatta in caso della revoca del testamento non ceda sotto il divieto della legge *Si quis etc.* se non quando è universale. Non istaremo noi a ripetere la confutazione dei due argomenti *di fatto* quello che abbiamo ad esuberanza dedotto di sopra, poichè come sono sempre gli stessi o si riportino all'una o all'altra delle due leggi, valgono ancor sempre le medesime risposte. Solo ci fermeremo alcun poco a dimostrare, che se, come si è di già dimostrato, la eccezione delle pretese particolarità della donazione è inattendibile riguardo alla legge *Stipulatio*, che letteralmente la esclude, lo è dal pari riguardo alla legge *Si quis*, che la esclude egualmente e per se stessa, e per la maniera con cui è, e deve essere intesa e adottata.

ARTICOLO PRIMO

Si prova che la nullità della donazione stipulata sotto la condizione di variare il testamento, dedotta dalla legge SI QUIS 22. *ff.* DE LEGAT. 3. *ha luogo tanto nella donazione particolare, che nella universale.*

110. Per evitare tutti gli equivoci conviene aver sempre presente queste distinzione: o la condizione sotto cui è fatta la donazione, in caso di variazione si riferisce ad un *legato* lasciato nel testamento al donatario, o si riferisce alle *intiera eredità*. Nel primo caso, sebbene non manchino gravissimi autori, che sostengono la invalidità della donazione, potrà non ostante em-

Si dimostra la irrilevanza dell'obietto, che trattasi di donazione particolare anche in rapporto alla proibizione dedotta dalla legge Si quis etc.

mettersi il contrario, perchè potrà sostenersi, che nè direttamente, nè indirettamente si lede la facoltà di testare, per la ragione che o variando o non variando la disposizione testamentaria ristretta ad un oggetto particolare, rimane sempre libera la facoltà di disporre del resto; ma nel secondo caso non vi è luogo a questione. In questo caso, sia universale, sia particolare la donazione, siccome ha sempre lo stesso oggetto d'impedire qualunque disposizione sulla eredità, ed in conseguenza qualunque testamentifazione; cade ancor sempre sotto la censura della legge, che proibisce imporsi tale obbligazione sia direttamente, sia indirettamente, con stipulare una pena per l'adempimento della medesima. Non si considera in tal caso la quantità della pena, si considera l'oggetto ed il fine a cui è preordinata. Ed avvegnachè nella proibizione di una cosa si comprende anche la proibizione di tutti i mezzi che possono condurre alla medesima; perciò, siccome può servire di mezzo ad impedire la facoltà di fare una nuova disposizione testamentaria, tanto una universale, che una particolare donazione stipulata in pena della variata disposizione comprensiva di tutta la eredità, sì l'una che l'altra incorre nella stessa proibizione della legge.

111. È sempre vero, che lo stipulante cerca e in un modo e in un altro, per quanto è in sè, di coartare al disponente la libertà di variare il testamento, e di fare qualunque nuovo atto di ultima volontà. È sempre vero, che il disponente si troverebbe, per così dire, tra Scilla e Cariddi, e che potrebbe essersi posto nella situazione di non profittare della libertà di variare il testamento, per non soccombere, in caso di variazione, alle conseguenze della stipulazione. È sempre vero, che con il timore della pena lo stipulante otterrebbe per indiretto ciò che direttamente non potrebbe mai conseguire; che la volontà del legislatore sarebbe defraudata, il sentimento e lo spirito della legge deluso. Non è, giova ripeterlo, la donazione come donazione che è proibita: è come donazione alligata al caso della revoca del testamento, e come apposta per contrapposizione alla premessa obbligazione di non revocarlo, che cade sotto tale proibizione. In questo stato di cose non deve confondersi la nullità che percuote una donazione universale *libera ed assoluta*, in cui il donante nulla ritengasi per testare, con la nullità di una donazione affissa *alla condizione* della revoca del testamento. Nel primo tema, che non è il nostro, è vero che la donazione per divenir nulla deve essere universale ed estesa a tutti i beni presenti e futuri, senza alcuna riserva, ed è questo il tema in cui hanno luogo le dottrine cumulate dai difensori del Muzzarelli. Ma per questo appunto, che così è stabilito in questo tema di una donazione assoluta e scevra di ogni condizione, deve diversamente giudicarsi nell'altro di una donazione stipulata sotto la espressa condizione della revoca, e della variazione del testamento. Altrimenti sarebbe stato inutile, che la legge avesse proibito l'atto, con cui il disponente si toglie la facoltà di variare la sua ultima disposizione: sarebbero inutili ed oziosе tutte le dottrine che dichiarano nulle le convenzioni fatte sotto la condizione della revoca. Imperciocchè se questa nullità fosse limitata alla donazione universale, che nulla lascia al donante disponibile in morte, questa sarebbe già nulla da sè stessa, attesa la sola sua universalità, senza ricorrere alla condizione. Essendo speciale la giurisprudenza adottata nel tema di donazione infetta di questa condizione, speciale ancora deve essere il subietto, e se nella donazione semplice ed assoluta per renderla nulla si richiede la universalità, nella donazione alligata a questa condizione la universalità non può richiedersi.

112. Un esempio, di cui si prevalgono i migliori scrittori nel nostro tema, serve maravigliosamente di schiarimento. La legge proibisce di vincolare la libertà di contrarre matrimonio, come proibisce di togliere la libertà di fare e di variare il testamento. Se alla proibizione di contrar matrimonio, o di contrarlo con altra persona, fuori che una designata, si aggiunga qualunque

obbligazioee per il caso che tale matrimonio venga cootratto, benchè questa stipulazione si restringa ad un oggetto particolare, la obbligazione è nulla per la ragione, che se direttamente non impedisce che lo stipulante contragga il matrimaoio soggiaceodo alla perdita di un particolare oggetto, indirettamente però tende ad impedirla, come d'appresso il testo nella L. *Titia* 132. *ff. de verb. oblig.* insegna il Ciriac. *controv.* 451. *per tot.*; il Fontaoell. *de pactis nuptialib. claus.* 12. *gl. unic.*, n. 11.; la Rot. Rom. nella *dec.* 493. *part.* 4. *tom.* 2. *delle recent. n.* 1. *et seq.*, ad opportunamente al caso nostro lo stesso Fontanell. oalla *decis.* 142. *num.* 10. ed il Torre *de pact. fut. succes. cap.* 30. *n.* 16. Perchè dunque non devrà dirsi lo stesso di una doeazioce, ancorchè ristretta ad ue oggetto particolare, quando è iegiueta sotto la condiziona generale, che sia variato il testamento? L'una e l'altra stipulazioee riguarda la restriaiooe di una facoltà, che le laggi vogliono libera, e che proibiscooo togliersi o vincolarsi, come cosa contraria al buoni costumi.

113. Gli stessi priocipj esoreati dagli scrittori, che abbiamo di sopra allegati per render ragione della sentenza di *Giuliano* nella legge *Stipulatio*, ricorrono per trarre dal precetto legislativo di *Ermogeniano* eella legge *Si quis*, la medesima conseguenza; ed è perciò che la stessa dottriaa, che secondo la letterale espressione di *Giuliano*, applica la nullità ad una stipulazione di cose *particolari*, quando è affetta di una condizione impeditiva della libera istituzione dell'erede, si estende generalmente per identità di casi e di ragiooe ad uaa *particolar* donazioee quando è subordioata ad una condizione impeditiva della libertà di variare il già fatto testamento. Così generalizzando la massima proseguooo ad iosegnare *Donell. ad leg. Stipulatio, ff. de verb. oblig.* « ivi » *Hinc patet cujus facti stipu-* « *latio sit inutilis: in eodem facto omnem* PECUNIAE « *promissionem esse inutilem, si pecunia promit-* « *tatur hac conditione,* SI ILLUD FACTUM NON FUE- « RIT: *idque ita, etsi nulla praecesserit de facto ipso* « *stipulatio, aut obligatio cujus confirmandae caus-* « *sa poena adiiciatur* ». Il Daather. nel luogo già citato vers. *Poena* « ivi » *Poena, qua constringi-* « *tur testandi libertas, est prohibita*. DONATIO AUT « CERTAE *facta in eventum revocationis* EST POENA: « *ergo est prohibita* ». Il Covarruv. *de Testam. par.* 2., *Rubr. de Testam. revoc. num.* 53. *et seq.* « ivi » « *Hinc probari poterit Donationem factam in poe-* « *nam mutationis aut revocationis testamenti mini-* « *me valere* EX COMMUNI OMNIUM SENTENTIA *etc. Im-* « *mo quamvis Baldus et plerique alii frequenter di-* « *xerint, hanc poenam posse adjici revocationi* CERTI LEGATI, *licet non possit apponi* REVOCATIONI « TOTIUS TESTAMENTI *perpensa declaratione Clau-* « *dii etc. et licet ilidem eamdem poenam favore piae* « *causae admittat Jason etc.*, *nihilominus Carolus* « *Molineus* COMMUNEM OPINIONEM *etiam* IN HIS DUO- « BUS CASIBUS *novissime sequitur, cujus opinio satis* « *ex praemissa consideratione defenditur* ». L'Antuñez, *de Donat. lib.* 1. *praelud.* 2. §. 3. *num.* 89. e 90. « ivi » *Donatio vero facta in poenam revocatio-* « *nis testamenti nullo modo valet, quia dicitur sub* « *conditione turpi facta, et consequenter impossibili* « *de jure quae vitiat actum*, L. *etc. Quae tamen* « *resolutio limitanda est, ut procedat* QUANDO DO- « NATIO FIT IN POENAM REVOCATIONIS, VEL MU- « TATIONIS ALICUJUS DISPOSITIONIS UNIVERSALIS, « QUALIS EST INSTITUTIO HAEREDIS. *Non vero si* « *dispositio facta in poenam, respiciat legata, vel* « *relicta particulari* ».

ARTICOLO SECONDO

Si risponde alle autorità addotte in contrario.

114. Grande abuso di aotorità e di dottrine si è fatto nei dotti scritti degli oppositori. Par sortire da questo labirinto fa d'oopo classificarle d'appresso le taorie stabilite in principio, ed analizzate nel corso di questa Consultazione. Alcune procedono nei semplici termini di patti successorj, ed è rispetto a questi che si dice, che se non riguardano la eredità intiera, o una quota parte della medesima, ma bensì certi e determinati beni, noo sooo proibiti, risolvendosi Classificazione, ed analisi di tutte le autorità dedotte in contrario, con le quali si dimostra anzi confermata la nullità della donazione, nel tema di cui si tratta.

allora in mere donazioni, il che nulla avendo di comune con le stipulazioni penali in caso di revoca del testamento, è estraneo affatto al caso nostro. A questa classe appartengono il *Consiglio* 137. dal *Gabrielli tom.* 1; il *Cons.* 26. del *Paritio*; il *Fusar. de substitut. quaest.* 308; lo *Schettino*, *de pact. succes. sect.* 2. *quaest.* 1; il *Michalor. de fratrib. part.* 3. *cap.* 12; il *Sorge* nel trattato *de donat. causa mortis cap.* 5. *n.* 42; l'*Osasco*, *dec.* 100. §. 16; la *Rota Rom. nelle Recent.*, *dec.* 490. *par.* 4. *tom.* 1., e *Decis.* 638. *part.* 19. *tom.* 2; nella *Romana*, *seu Interamnen. Dotis* 30. *gennajo* 1728 *avanti Nunez*; nella *Nucerina Immiss.* 20 *giugno* 1735 *avanti Cantillac*, e la *Rota Florentina* nella *Florentina dotium et extradotalium del* 18 *marzo* 1777 *avanti Luci*, *Vinci e Spannocchi*.

115. Si aggirano altre in esaminare le donazioni *semplici*, e non affette di condizioni relativa al testamento, per ravvisare se nelle medesime siasi il donante riservati dei beni per testare, e ristringendosi dentro questi limiti giustamente concludono, che ad annullare simili donazioni semplici e pure, si richiede, che sieno universali e comprensive anche dei beni futuri, escludendo perciò dalla censura delle leggi le donazioni particolari, ed anche quelle dei soli beni presenti. Appartengono a questa classe a noi affatto straniera la *Decis. della Rota Romana nella Tolentina donationis* 9 *maggio* 1791, *avanti la ch. mem. del Card. Despuig*, ed altre qua e là sparse nei contrarj scritti. Il *Dauther* insegna opportunamente a fare questa separazione: *De testam. tit. de mutand. testam. potest. n.* 115. *in addit. litt. Q.* « ivi » *Haec omnia sane intelligenda « sunt de ea donatione*, QUAE OMNIMODO ET OMNI« NO *inter vivos est; aliud si adjiciatur in even« tum* REVOCATIONIS TESTAMENTI; HAEC ENIM NON « VALET, UT DIXI ».

116. Hannovi di quelle, che propongono il caso di due disposizioni fatte nello stesso istrumento senza alcuna connessione di una con l'altra, in guisa che amendue stiano *da per sè*, nè siavi promessa di non variare la disposizione testamentaria in una, nè condizione relativa alla revoca nell'altra. In questa fattispecie ragiona l'*Alessandro* nel *Cons.* 83 *n.* 16. *T. I.* talchè per approssimare alla tesi dell'*Alessandro* la nostra, si dovrebbe da questa cancellare la promessa di non recedere mai dal testamento, e la condizione della seguita variazione apposta alla donazione. In quella posizione di fatto, opposta diametralmente alla nostra potè giustamente quell'antico *Consulente* opinare, che la nullità del patto successorio (posto che fosse tale, di che ne dubita) non influiva nella nullità della separata donazione, valida per sè stessa, perchè particolare, e ristretta ai beni presenti posseduti in comune. Ed è così lontano dal vero che l'*Alessandro* immaginasse di apporre una limitazione alle leggi che proibiscono le donazioni fatte sotto la condizione della revoca del testamento, che anzi facendosi l'obietto della teoria, o come egli dice *decisione*, dedotta da quelle leggi, risponde che *non repugnat casui nostro: quia illa decisio loquitur* QUANDO IN FORMAM MUTATIONIS FIERET DICTA DONATIO; *et sic impediret liberam testandi factionem*, *quid non potest: sed in casu nostro est facta donatio* PER SE: cioè senza condizione, e senza penalità: sicchè l'Alessandro anzichè smentire, favorisce e conferma la nostra tesi.

117. Succedono altre autorità, che trattando in termini anche per altre parti lontani dai nostri, la questione della nullità di una donazione dipendente dalla condizione di una disposizione testamentaria rivocata; si fondano per escluderla sopra la circostanza particolare dell'atto fatto a contemplazione di matrimonio. Questo fu il solo motivo per cui il Senato di Catalogna nel caso proposto dal *Fontanella* nella magistrale *Decisione* 142. credè potersi sostenere la donazione di mille lire fatta nel contratto nuziale dal padre alla figlia, qualora non avendo figli maschi, istituisse altro erede; motivo per altro, che neppur esso molto plauso trovò presso quell'autore, il quale opinava, che nemmeno il favore del matrimonio potesse convalidare tali convenzioni. Ma questa stessa eccezione, quand'anche sussista, non è che una conferma della regola per tutte le altre

donazioni indifferenti, come la nostra. Risulta dalla eccezione stessa, che in queste la donazione particolare di una certa somma fatta sotto la condizione della revoca del testamento, è stata sempre considerata inutile e nulla.

118. Poste da un lato queste autorità o affatto estranee, o spesso anche favorevoli al nostro assunto, ne rimangono ben poche che si accostino al caso nostro. Queste però invece di asserire ciò che pretendono i difensori contrarj, seguendo la già addotta distinzione, dicono soltanto, che quando è *particolare* la disposizione testamentaria, ed è anche *particolare* la donazione fatta in caso di revoca, questa donazione si sostiene, il che prova maggiormente che quando nel testamento si dispone di TUTTA LA EREDITÀ in favore di quello, e di cui favore si aggiunge poscia una stipulazione, ossia donazione in caso di revoca, non si richiede, che questa sia universale per divenire nulla, ma è tale ancorchè sia *particolare* e ristretta ad una certa somma, o a certi beni. Tra i consulenti si citava in contrario l'*Alessandra* di cui abbiamo già parlato, il *Decio*, il *Parisio*, l'*Alba Mandello*, il *Ruino*. Non fa però di mestieri diffonderci nell'analisi delle specie del fatto in cui questi furono consultati. Per conoscere che in tutte trattavasi e di *particolare* disposizione testamentaria, e di *particolare* stipulazione in caso di revoca, basta leggere in quel guisa lo stesso *Decio* nel *Cons.* 292. n. 2. stabilisce la vera dottrina da seguirsi, distinguendo questo caso dall'altro di una particolare donazione sottoposta però alla condizione riguardante la revoca di una disposizione testamentaria universale. *Non obstat*, (sono sue parole) *quod non valet donatio facta in poenam revocationis testamenti, prout Bartolus, et Doctores loquuntur; secus videtur in donatione particulari facta in casu revocationis legati particularis, de qua agitur in isto casu, quia valet, cum non impediatur facultas testandi in aliis bonis: et ita in terminis Alexander, et voluit Roman. in d. L. Stipulatio, ubi limitat communem opinionem Bartoli et Doctorum ibi non procedere in revocatione legati particularis; quia in tali legata particulari non dicitur auferri libera facultas testandi etc. et hoc idem in terminis latius tradit idem Roman. cap. 293. ubi concludit valere donationem inter vivos, quae facta sit in testamento eo casu quo legatum revocetur: et hoc idem tenet Baldus etc. et idem tenet Albericus, et istam differentiam inter revocationem testamenti et particularis legati etiam facit Imola.* Il commentatore dello stesso Decio aggiunge: *Communis sententia est, ut poena vel donatio rei certae, vel summae non impedientis liberam facultatem apposita revocationi certi legati valeat, et non alias; quam sequitur Decius etc.*

119. Basta anche leggere allo stesso oggetto il *Ruino* nel già detto Consiglio 182. lib. 1. n. 11. et seqq. ivi » *Praeterea dici potest, quod donatio facta in poenam nullitatis testamenti demum non valeat, quoniam in totum aufert liberam testamentifactionem, ut quia sit facta de omnibus bonis praesentibus et futuris, prout expresse est de mente* BALDI *in L. Sancimus, et* ALEXANDRI *in dicta lege etc. ubi concludunt, quod si quis legavit rem aliquam* (notisi bene), *et deinde dicat, quod si contingat legatum in futurum revocari, ex nunc donat illam rem, quod donatio facta dicto casu valet.* » Ed è di più da osservarsi, che in questo *Consiglio* il Ruino parla della condizione *sive revocavero testamentum, sive non revocavero*; che inoltre si trattava di donazione fatta alla Chiesa, a di cui speciale favore opina egli al n. 12. che debba valere la donazione, *quamvis per eam auferretur in totum testamentifactio*; ed in fine il donante si era riservata la facoltà di alienare in vita.

120. Oltre questi consulenti, che come ognun vede, confermano la teoria della nullità nel nostro tema, si allegarono in contrario tre *Trattatisti*: il Pecchio *De testamentis conjugum*, il Breschi, ed il Calcagnino nei loro trattati *De variat. ultimar. voluntat.* Il Pecchio oltre che parla di passaggio perfuntoriamente, senza esaminare l'articolo, ed oltrechè ragiona di una donazione in caso di revoca del testamento reciproco dei coniugi, fatta non già a favore dello stipulante, ma a favore DEI FIGLI, si riporta al suddetto Con-

siglio 292. del Decio, od all' Opera di Giovanni Diletto *De arte testandi*. *Qui* (sono parole dello stesso Pecchio) *et promissionem de non* ADIMENDIS LEGATIS *valere ait*. Il Dantero poi riferendo il Pecchio, insegna precisamente nel suo trattato *De testamentis*, *art.* 96. §. *Etsi enim* che *Etsi donatio omnium bonorum simpliciter fieri possit*, *tamen* SUB CONDITIONE REVOCATIONIS TESTAMENTI FACTA NON TENET, *sed ipso jure nulla est*; *idque verum est* ETIAM DE RERUM PARTICULARIUM DONATIONE SUB TALI CONDITIONE FACTA.

121. Il *Braschi* ed il *Calcagnini*, i quali si devono considerare per un solo, giacchè il secondo non fa che trascrivere al suo solito il primo quasi di parola in parola, oltre che non parlano di quella promessa precedente di non revocare il testamento, che così effrenata si legge nel nostro caso, od oltre che neppure parlano di quella ancor più effrenata condizione di variazione *in tutto* o *in parte*, che parimente nel caso nostro concorro, propongono semplicemente la distinzione tra la donazione universale, e la donazione particolare, senza però applicarla al tema che la disposizione testamentaria, la di cui revoca è posta in condizione, riguardi o no la intera eredità. Dispensandosi dall' approfondare la materia sotto questo doppio aspetto, si rimettono eglino alla dottrina sviluppata dall' *Hondedeo* nel *Cons.* 44. *tom.* 2. Dice il Braschi nel luogo in contrario allegato *pluribus relatis auctoritatibus et rationibus firmat Honded. Cons.* 44. *n.* 65. Ripete il *Calcagnini*: *ut pluribus relatis auctoritatibus et rationibus tuetur Honded. Cons.* 44. *num.* 65. Nè ad altro si può attribuire, che ad una frettolosa lettura ciò che si trova asserito nei contrarj scritti; avere cioè il *Calcagnini* receduto dalla dottrina dell' *Hondedeo*, mentre all' opposto riferendo le opinioni di alcuni Dottori dall' *Hondedeo* esposte, le rigetta anch' egli come le rigetta l' *Hondedeo*.

122. Per intendere dunque il *Braschi* ed il *Calcagnini*, fa di mestieri ricorrere allo stesso *Hondedeo*, a cui si riferiscono. Ora l' *Hondedeo*, di cui niuno ha scritto più estesamente e più dottamente in questa materia, nel fissare, dopo una lunga discussione dal *n.* 63, la dottrina certa e ricevuta, stabilisce a chiare note, e con copioso corredo di ragioni e di autorità, che se si tratta di un LEGATO lasciato nel testamento, o nei Codicilli, e di una donazione tra i vivi egualmente particolare, aggiunta sotto la condizione della revoca, allora soltanto si sostiene la donazione, ma se si tratta della *universale eredità*, e della istituzione dell' erede, la donazione stipulata sotto la condizione di non revocare il testamento è sempre nulla, benchè sia PARTICOLARE, o limitata a certi beni. Questa è la teoria, che discusso formalmente l' articolo, espone nel n. 77. « ivi »
« *Quando conditio donationis adjicitur revocationi*
« *testamenti*, *continentis* UNIVERSALEM INSTITUTIO-
« NEM, *magis dici potest per eam auferri liberam*
« *potestatem testandi*, *et esse contra bonos mores*,
« *et ob id tamquam turpem esse rejiciendum*; *nam*;
« *etsi donatio* CONTINEAT RES CERTAS, *tamen* QUIA
« *fit sub conditione adjecta ad impediendam revoca-*
« *tionem totius testamenti*, *illa est*, *quae donationem*
« *infringit*, *juxta textum etc. Sed quando fit dona-*
« *tio* RERUM PARTICULARIUM, *si revocentur codicilli*
« *seu* LEGATUM, *aliud dicendum est*, *quia cum lega-*
« *tum non sit de substantialibus testamenti*, *non di-*
« *citur tolli libera testandi facultas*; *item cum le-*
« *gatum sit donatio quaedam*, *facilius potest transi-*
« *re in donationem simplicem*, *quia in habentibus*
« *simbolum facilis est transitus*, *et ita per dictas*
« *rationes distinguens inter donationem factam de re*
« *particulari sub conditione revocationis testamenti*,
« *et eam quae fit sub conditione revocationis legati*,
« *quod scilicet* PRIMO CASU SIT NULLA, *secundo vero*
« *viribus subsistat*, *dixit* CLAUDIUS *de Seissel etc.*
« *Et quamvis* SOCINUS JUN. *impugnet istam distin-*
« *ctionem Claudii Seissel*, *sentiens omni casu tollere*
« *liberam potestatem testandi*, *et esse contra bonos*
« *mores*, *non est propterea* RECEDENDUM *a distinctio-*
« *ne Seisseli*, *cum qua concordant Imola etc.* » Giovandosi della legge *Stipulatio* ripete lo stesso al *n.* 91. e *seq.* « ivi » *Admissa quidem dispositionem*
« *tollere libertatem testandi*, *et esse contra bonos mo-*
« *res*; *vel quando promittuntur omnia bona praesen-*
« *tia et futura*, VEL QUANDO PROMITTITUR RES CER-

« TA: *sed in conditione ponitur aliquid, quod inducat promittentem ad faciendum aliquem haeredem; ita ut non possit habere eum quem voluerit, ut in casu dictae L. Stipulatio; tunc enim non* ATTENDITUR *res* PROMISSA, SED FORMA PROMISSIONIS *sub illa conditione, poenitus auferente liberam potestatem testandi. Sed casus, de quo agitur, est diversus: quia res certae fuerunt donatae, et si donatio contineret conditionem,* SI REVOCETUR LEGATUM, *etiam* CONDITIO ILLA REFERTUR AD RES CERTAS, *non auferens libertatem testandi de reliquis* ». E di nuovo lo stesso discorso riepiloga nel n. 96. « ivi » *Loquitur quando donatio fit sub conditione si revocetur institutio, in qua specie secundum Rain. viget major suspicio fraudis, quam si fieret sub conditione* REVOCATIONIS LEGATI ».

123. Bene analizzate dunque, e bene intese le autorità, che si è cercato di sumulare in contrario, tutte confermano la nullità della donazione concepita nei termini, in cui fu stipulata quella del conte Organi. Mentre nei termini di *particolare* disposizione testamentaria, e di *particolare* donazione tra vivi fatta in caso di revoca, si è disputato tra i Forensi sulla validità o nullità di tale donazione, sostenendone alcuni, fra i quali lo stesso *Bartolo*, *Balognetto*, *Soccino il giovane*, *Peregrino* ed altri non pochi, la nullità, altri la validità, nel numero dei quali sono quelli allegati in contrario; non si è però da veruno seriamente eccitata questione, nè rivocata giammai in dubbio la nullità negli opposti termini di *particolare* donazione aggiunta in caso di revoca dell' INTIERO TESTAMENTO, e dell' istituzione universale dell' erede.

124. In questo tema, che è il nostro, i sostenitori dell' una e dell' altra sentenza sono perfettamente d' accordo, ed ardirei dire, che mentre non vi è nel Fôro opinione stravagante, che non vanti qualche difensore, quella della validità della donazione particolare stipulata in questa maniera non ne potrebbe vantare alcuno. E se taluni, perchè consultati nel caso di donazione universale subordinata alla revoca del testamento, come il *Bartolo*, il *Natta*, il *Claro*, il *Surdo* ec. hanno risposto per la nullità, non per questo veruno di loro ha detto il contrario nel caso ad essi non proposto della donazione particolare subordinata alla stessa condizione universale. Si è potuto cavillare su qualche espressione mutilata; ma consultati nei loro fonti tutti quanti hanno scritto in questa materia, sparisce la illusione e si giunge ad avere per ultimo incontroverso risultato questa proposizione: « La donazione fatta a favore dell' erede sotto la condizione della revoca del testamento è nulla, tanto se sia universale, quanto se sia ristretta ad alcune somme, o ad alcuni beni particolari. » Sia pure, che nel caso di particolare donazione posta a fronte di particolare disposizione testamentaria, possa ripularsi più plausibile e più comune la sentenza, che ne sostiene la validità. Nel caso concreto di donazione particolare posta a fronte della disposizione testamentaria universale, la nullità non ha, e non può avere contradittore, o si considerino le teorie poste in chiaro lume dalla specificazione fatta nella legge *Stipulatio*, o se ne ponderi la ragione dedotta dal principio generale proclamato nella legge *Si quis*, o si consultino infine le opinioni degli scrittori.

CAPITOLO TERZO

Si esclude l'azione al conseguimento dei beni donati, per difetto di purificazione della condizione.

125. Provata la nullità della controversa donazione per il doppio ostacolo delle due leggi, ognuna delle quali basterebbe all' intento, potrei qui arrestare la penna. Tutto ciò che sono ora per aggiungere servirà per lusso, e per esuberanza, non per necessità di difesa. Dico adunque che quando anche la donazione del conte Organi fatta sotto quella condizione a cui è affissa, fosse stata valida, ciò non ostante sarebbesi risoluta per mancanza di quella stessa condizione, e perciò l' azione del Muzzarelli sarebbe egualmente da rigettarsi. Non richiamo in questa parte la discussione alle spinose questioni della trasmis-

Terzo capo di difesa in cui si prova per esuberanza che la donazione, la quale sarebbe nulla per la condizione, è anche svanita per la non purificazione.

sibilità delle disposizioni condizionali; la richiamo al principio semplicissimo della evenescenza di qualunque siasi disposizione fatta o per causa di morte, o tra vivi allorchè non se ne purifica la condizione. Dipende qui tutto l'esame dal fissare la intelligenza, e la importanza di quella condizione, che appose il conte Organi alla sua donazione per dedurre quindi se questa condizione si è avverata, onde siasi fatto luogo alle azione, o se sia svanita, onde sia svanita anche l'azione. La circostanza di fatto, che la contessa Angiola Verzoni pretesa donataria è premorta al conte Organi donante, apre la strada a questo esame. Se sarà provato, che la condizione era *personale* alla contessa Verzoni, e doveva, per far luogo alla disposizione, verificarsi *in di lei vita*, sarà provato ancora che non essendosi in di lei vita verificata, è svanita, e con lei è svanita anche e si è ridotta al nulla, la disposizione, siccome in un caso simile ragiona il *Fontanella*, *decis.* 142. *n.* 15.

126. Che poi la condizione apposta alla donazione dell'Organi fosse tale che necessariamente per esistere dovesse purificarsi personalmente in lei, e mentre era essa in vita, che fosse cioè della classe di quelle, che come spiega Gajo nella legge 69. *ff. de condit. et demonstrat.*: *personae injunctae videtur*; e come dice Ermogeniano nella legge 95. *eodem titulo*: *personae cohaerent*, mi sembra chiaro abbastanza. Perciocchè se bene ciò non sia espresso con le parole materiali, « *se mai ci determinasse a variare in tutto*, e *in parte il suddetto testamento*, è però necessariamente, ed essenzialmente compreso nel loro significato, e risulta da tutte le parti dell'istrumento. In questo non è contemplata che la sola persona della Verzoni; non si parla che di lei, non si promette che a lei di non revocare il testamento. Dei figli non si fa motto nè punto nè poco. Ciò premesso, fermiamoci un poco su queste parole « *variare il suddetto testamento*. » Questo testamento *suddetto* è quello, che è pubblicato e di cui è promessa la irrevocabilità di sopra. Tale è la forza della parola ripetitiva « *suddetto* ». Ma il

Si dimostra che la condizione doveva verificarsi in vita della Verzoni, e che è svanita per la di lei premorienza.

Primo. Per il senso delle parole della parte condizionale.

testamento, quale è referito di sopra nell'istrumento, è quello che non nomina per erede se non che la contessa Angiola Verzoni. Dunque le parole, *se si determinasse a variare il testamento suddetto*, dicono lo stesso che se si fosse detto *se si determinasse a variare la istituzione dell'erede fatta a favore della Verzoni*. Dei figli della Verzoni istituiti eredi o con lei, o dopo di lei, non si è mai parlato di sopra. Non si può in conseguenza concepire, che se ne parli quando si pone in condizione la variazione del testamento suddetto. In ultima analisi bisogna conchiudere, che la personale contemplazione della contessa Verzoni necessariamente è compresa nella condizione della variazione. Ma nessuna *variazione* in fatto di testamento poteva accadere nella persona della Verzoni, se essa non sopravviveva al testatore, perchè è della natura della disposizione testamentaria, che divenga caduca, e si abbia per non scritta, se la persona, a di cui favore è fatta, non sopravvive al testatore: cosicchè non essendovi, rispetto alla persona premorta, bisogno di variazione, in questa stessa parola *variare* è compresa la presupposizione della sua sopravvivenza. È dunque per natura della cosa, che le parole condizionali « *variasse il suddetto testamento* apposte nell'istrumento del 1794, come necessariamente presuppositiva della esistenza della Verzoni in tempo della morte dell'Organi, equivalgono a queste altre, *se variasse il suddetto testamento in vita della Verzoni*. Questa condizione di variazione in vita della Verzoni non si è purificata, nè si può più purificare, perchè in vita della Verzoni non si è fatto dal conte Organi alcun atto con cui abbia variato il testamento, e morta la Verzoni, superstite il conte Organi, era svanita la condizione di variare il suddetto testamento, perchè la variazione non poteva avere più luogo, sparito, e cessato il soggetto della variabilità. È forza dunque conchiudere che la donazione così concepita come si trova nell'istrumento del 1794, per servirmi dei termini dei Giureconsulti, *conditione defecit*.

Secondo. Per la parte dispositiva.

127. Non è però questo il solo argomento che dimostra nella parte condizionale la personalità, e la presupposizione della sopravvivenza della contessa Angiola erede, e donataria. La stessa dispositiva ne fornisce un argomento ancor più evidente. In questa la donazione dei quattro predj è stipulata dal marito, e dal notajo a favore della sola contessa Angiola senza nominare i figli. È anzi da notarsi che il notajo, in bocca del quale era così familiare quella parola e *suoi*, che la poneva ancor dove non aveva luogo, qui non osò apporla. La stipulazione è personalissima per la Verzoni; ed è concepita in questi termini « diede, e dà, donò, e dona a titolo di « pura, e mera liberalità, e donazione fra vivi « alla sig. contessa Angiola Verzoni nei Mozza« relli, e per essa io Notaro infrascritto come « persona pubblica, unitamente col detto sig. « conte Bartolommeo Mozzarelli Verzoni di lei « marito intervenuto alla celebrazione del pre« sente istrumento stipulante, e accettante ». La condizionale, e la dispositiva sono fra loro correlative, e l' una serve di spiegazione all' altra, talchè amendue devonsi intendere nei medesimi termini secondo le teorie a tutti note. È in fatti inconcepibile che la contessa Angiola dovesse *personalmente* conseguire la donazione in caso di variazione del testamento senza concepire nel medesimo tempo che essa sopravvivesse al conte Organi, il quale per variare il testamento poteva anche aspettare l' ultimo istante della sua vita. Dunque la personalità della dispositiva importa necessariamente la personalità della condizionale: ed è della maggiore evidenza, che se nel concetto dei contraenti si presentò la persona della Verzoni come quella che in caso di variazione conseguir dovesse la donazione, si presentò egualmente nella loro idea quella variazione, che seguisse in vita della medesima.

128. A tutto ciò si aggiunga, che quella affezione che poteva aver luogo verso la persona della Verzoni esistente, cognita, e familiare al conte Organi, non poteva del pari concepirsi verso persone non ancora esistenti ed incognite, quali erano i figli, e molto più i semplici eredi. Dopo ciò converrà confessare, che il conte Organi non si volle astringere a donare se non nel caso che la contessa Verzoni essa stessa avesse conseguito l' emolumento di questa sua liberalità, vale a dire nel caso, che la variazione del testamento fosse seguita, superstite la medesima. Nè si dica che i figli della contessa Verzoni erano stati sostituiti anche essi nel testamento. Per fissare il senso di ciò che trovasi scritto nell' ISTRUMENTO del 1794, non possiamo ricorrere a quello che era scritto nel testamento; chiuso e sigillato, dobbiamo solo considerare ciò che di scritto nel testamento si presenta, e si contiene nell' istrumento. L' istrumento non parla di figli, nè di sostituzione dei medesimi. Altro non manifesta, altro non mette alla luce, che la sola sostituzione volgare divenuta, per la premorienza del canonico Verzoni, istituzione della Verzoni. Quella sostituzione adunque dei figli, che rimase allora nelle tenebre del testamento chiuso, non può avere alcuna influenza per determinare il senso delle condizioni, e delle stipulazioni espresse nell' istrumento. Da questo solo fonte come desumono la loro azione i Mozzarelli, così desumere anche devono la spiegazione di quello che in esso si contiene. Poichè nell' istrumento non si manifesta altra disposizione testamentaria, che quella fatta a favore della contessa Angiola Verzoni, non può spiegarsi la condizione della variazione e la donazione stessa, se non che sotto questo solo rapporto, e perciò relativamente al caso che l' una e l' altra si verifichi in vita della sola persona contemplata nello stesso istrumento, senza intrudere altre persone di cui nel medesimo non si è avuta alcuna ragione. Anzi dal vedersi, che di questi figli nell' istrumento non si è punto parlato, quantunque sostituiti nel testamento, risulta un più manifesto indizio della volontà dei contraenti ristretta alla persona della contessa Verzoni, ed alla condizione della variazione per cui essa fosse spogliata della eredità, il che non poteva accadere che rimanendo superstite al conte Organi.

Si risponde alla chiamata dei figli aggiunta nel testamento, e non rammentati nell' istrumento del 1794.

129. Ciò s' intende anche più chiaramente, se si osservi che il conte Organi avrebbe potuto, prima di morire, ritirare dagli atti il testamento, e lacerarlo. Altra traccia non ne sarebbe rimasta allora fuori di quella che esprimavasi nella manifestazione fattane coll' istrumento del 1794. La sostituzione dei figli sarebbe in tal caso rimasta sepolta perpetuamente nell' oblio. Come dunque può supporsi che, per ispiegare l' istrumento ed estenderne le conseguenze ai figli, si dovesse ricorrere al testamento, se poteva avvenire che di questo non rimanessero altro vestigia che quelle conservate nell' istrumento medesimo? Portate le cose a questo punto non fa alcuna difficoltà la clausola *e suoi* aggiunta nell' istrumento allorchè nominossi la Muzzarelli nella pubblicazione del testamento, e nella promessa di non rivocarlo. Questa clausola di sua natura non si riferisce mai ai figli, ma bensì ai soli eredi dei beni, sieno essi qualsivogliano. In conseguenza non può avere alcuna relazione con la sostituzione dei figli, che esisteva nel testamento. Oltre ciò è chiaro, che nei luoghi in cui fu apposta, o rimaneva senza significato e senza effetto, o non ne poteva avere altro che quello della sopravvivenza della Verzoni al testatore, per esprimere, che quei diritti di successione, i quali non avesse ella esercitato in vita dopo essersi aperta la successione a di lei favore potessero essere esercitati dai suoi eredi. La ragione è chiara. È principio inconcusso, che nelle successioni testamentarie, il diritto di conseguirne l'emolumento non passa agli eredi dell' istituito, se l'eredità non si è prima a questo diferita mediante la premorienza del testatore, talchè gli eredi dell' erede, i quali sono sempre incerti, alcun diritto acquistar non possono mediante la persona del loro autore, se a questo non siasi deferita la eredità, vale a dire se non sia sopravvissuto. In ultimo la niuna significazione di questa clausola scorsa dalla diffluente penna del notajo, ove si parla solo di testamento, e non mai usata dove si ragiona della donazione, è tanto più manifesta quanto più chiaro apparisca, che quella clausola *e suoi* fu apposta in altri luoghi dallo stesso istrumento per vezzo notariale, e senza che avesse alcun senso. Così nel pubblicare il testamento mette il notajo in bocca del conte Organi, che fa ciò *per se e suoi*, quasi che potesse avere altri eredi nell' atto che fa erede la Verzoni. Così nel riservarsi l' usufrutto, *sua vita natural durante e non più oltre*, gli fa ripetere la stessa clausula *per se e suoi*, quasi che gli eredi potessero, dopo la sua morte, aver diritto a quell' usufrutto che durar non doveva più oltre della sua vita.

130. Un dilemma giunge opportunissimo a porre in più chiaro lume tutto questo ragionamento: O i figli della Muzzarelli attori si presentano *jure proprio*, o si presentano come *eredi della madre*. Se si presentano *jure proprio*, non hanno alcun diritto alla pretesa donazione; 1.° perchè in questa non sono nè nominati, nè contemplati; 2.° perchè manca ogni stipulazione del notajo, o del padre a loro favore, senza di cui i figli non possono mai essere compresi nella stipulazione; 3.° perchè la legge pubblicata in Toscana fino dal 1789 proibiva che negli atti tra vivi si deferisse alcun diritto ai figli non nati, o almeno non concepiti nel tempo della celebrazione dell' istrumento; e nel 1794 i figli della Verzoni nè nati erano ancora, nè concepiti. Se poi si presentano come *eredi della madre*, non possono produrre, come tali, alcun titolo della donazione, perchè a loro osta la mancanza della condizione non purificata in vita, ed in persona della medesima, al qual tempo ed alla quale persona la condizione stessa era alligata.

131. A sfuggire questo dilemma poco gioverebbe opporre le regole legali, secondo le quali la caducazione per la premorienza che ha luogo nelle disposizioni testamentarie, non lo ha nelle disposizioni tra vivi; o la trasmissione, che pendente la condizione non si ammette in quelle, ha il suo affetto in queste. Torno qui a replicare, che non è per effetto della caducazione o della intrasmissibilità, che i Muzzarelli sono esclusi dal conseguimento dei beni donati sotto condizione, ma è per effetto della mancanza della

evanescenza della condizione stessa, la quale come importante la variazione del testamento in vita della Verzoni non si è mai adempita, nè si può più adempire, anzi è cessata e svanita per la premorienza della persona, nella quale sola poteva e doveva purificarsi.

132. Meno altresì gioverebbe ripetere le solite declamazioni della triplice, o ancor più moltiplice condizione. Alle risposte già date, che ne provano la insussistenza, si aggiunge quella perentoria, che niun'altra condizione si è purificata, se non si ricorre a quella della variazione. In fine inutilmente si addurrebbero le clausole derogatorie e revocatorie degli atti precedenti apposte dal conte Organi nella donazione universale fatta ai conjugi Ferretti; sia perchè queste come generali e cumulative, non sono referibili agli atti, i quali, come già svaniti per la premorienza della Verzoni, non avevano più bisogno di revoca; sia ancora perchè svanita ed estinta la donazione con la di lei morte, e sparito perciò fin da quel momento ogni diritto suo, dei figli, e degli eredi, non poteva questo più rivivere in appresso, nè il conte Organi se per errore avesse creduta necessaria la revoca, oppure si fosse determinato a farla per esuberanza di cautela, poteva questo errore o questa superfluità essere a lui, ed ai suoi successori di alcun nocumento.

133. Conchiudasi. La donazione fu nulla perchè affetta di condizione riprovata dalle Leggi. La donazione non ebbe mai luogo, perchè questa condizione nulla non si è purificata. L'Organi *non potè* in quella forma donare per l'ostacolo delle Leggi. L'Organi *non volle* donare per l'ostacolo del fatto. La eccezione del difetto della *potestà* rende inutile quella del difetto della *volontà*. L'una e l'altra però si ricongiungono, e per respingere dai liminari del giudizio *gli Attori*, contro i quali è sempre armato il rigore delle leggi, e per assolvere i *Rei-convenuti* a pro di cui le leggi esercitano tutto il loro favore, specialmente quando si tratta di una azione odiosissima, quale è sempre quella di trasferire, contro l'ultima volontà del proprietario, ad altri i suoi beni.

Vincenzo Bartolucci.

PISTORIEN. SEU PRATEN. PRAETENSAE LARGITIONIS



Riepilogo del fatto relativo alla presente questione.

1. Per procedere con esattezza nell'esame della presente questione, conviene richiamare alla memoria che il *canonico Paolo Verzoni di Prato* profittando della facilità e della inesperienza del *conte Organi Calvi*, si fece dal medesimo per contratto del 7 febbrajo 1783, costituire in Procuratore *irrevocabile* dell'*universale* di lui patrimonio, nè tardò guari che, avendolo condotto ad una sua casa di campagna, lo indusse quivi nel 23 agosto 1784 a consegnare al notajo Ceri, condotto a bella posta, il suo testamento in cui il Canonico in primo luogo, ed in di lui mancanza la nipote Angiola Muzzarelli ed i di lei figli da nascere, erano istituiti eredi: nello stesso giorno, dentro le stesse pareti, per opera del medesimo suo benaffetto Notajo strascinollo a soscrivere quel celebre atto, nel quale non contento di avergli fatto confermare la irrevocabilità della conferitagli amministrazione universale, la fece anche estendere dopo la sua morte agli incerti ed ignoti suoi eredi; sè, e questi fe' assolvere da ogni obbligo di rendimento di conti per la passata, per la presente e per la futura gestione dei suoi affari; a sè pure, ed a questi riservò la facoltà di vendere ad arbitrio, e senza di lui intesa i fondi patrimoniali del Conte, arbitrio, i di cui effetti si ravvisarono ben tosto nella vendita di un di lui Predio fatta dal Canonico a favore del suo intimo *Wanreseat* per un prezzo non pagabile che dopo trent'anni, cioè al *centesimo quinto anno* della vita del venditore. Carpigli anche la facoltà di donare a suo piacimento scudi mille a qualsivoglia persona che avesse egli di proprio talento scelta, facoltà che si andò poi a consumare in vantaggio di quello stesso notajo Ceri, della di cui opera egli si prevaleva.

2. Aveva il Canonico ordita siffattamente la tela per togliere in vita al Conte ed appropriare a sè stesso, ed ai suoi eredi un pieno e libero dispotismo sul di lui patrimonio, ed era nella scrittura fattane di suo carattere giunto a concludere l'atto con le solite clausole esecutorie, e con l'apposizione della data; sicchè altro non rimaneva, che la sottoscrizione, quando gli cadde nel momento in pensiero di cogliere l'opportunità, onde estendere anche dopo la morte i lacci tesi in vita al Conte. Nè gli fu difficile conseguire anche questo per sorpresa. Quindi dopo la conclusione dell'atto, quasi per appendice, aggiunse nel foglio di già preparato quella obbligazione, che avrebbe dovuto avere il primo luogo, e che il soggetto forma della presente disputa. In questa informe aggiunta trovasi scritto il pingue donativo di scudi duemila fatto dal Conte al Canonico nel caso, in cui non avesse lasciato sussistere alla sua morte il contemporaneo testamento, in cui avevalo istituito erede.

3. Sono queste le precise espressioni di quella disposizione intrusa. « Si aggiunge di più che per

« qualunque caso il testamento fatto il dì 23 agosto 1784 non avesse il desiderato effetto, il « detto sig. conte Roberto Organi obbliga nelle « forme più solenni il suo erede qualunque sarà « a pagare per la largizione dovuta e gli incomodi sofferti dal detto sig. canonico Paolo Verzoni, per la detta amministrazione, scudi duemila moneta fiorentina del suo patrimonio Organi. E tutto sotto l'obbligo della persona, « beni, ed eredi, e beni presenti, e futuri di detto sig. conte Organi Calvi ».

4. In un altro foglio in cui trascrisse lo stesso atto, tentò correggerne e velarne la irregolarità con traslocare questa aggiunta. Non potendo però occultarne a sè stesso la esorbitanza, studiossi di renderla almeno occulta agli altri. Per lo che e l'uno, e l'altro esemplare della esorbitante convenzione scrisse di suo pugno; e nell'uno, e nell'altro fe' dal Notajo, e dai testimonj riconoscere solo il carattere delle soscrizioni, non permettendo che alcuna notizia veruna avesse del contenuto del chirografo. Il Notajo nel riconoscere il carattere delle firme apposte nel primo esemplare così parla di sè, e dei testimonj « *asserenti con loro giuramento da ciascuno di essi* « *preso in forma, tacto pectore, tactis scripturis, respective ad delationem mei, di aver sottoscritto,* « *e firmato il presente foglio senza sapersene, nè da* « *me Notajo infrascritto, nè da detti Lazzerini, e* « *Frati* (testimoni) *il contenuto del presente foglio* « *noto soltanto a detto sig. Conte Organi Calvi e* « *Verzoni* ». Lo stesso, sebbene con altri termini, esprimesi nell'altro esemplare, in fine del quale si legge la recognizione dei caratteri in tal guisa concepita dal medesimo Notajo. « *Fu legittimamente recognito il presente foglio a me Notajo, e testimoni infrascritti come essi dissero non* « *noto* ».

5. Rimase questo scandaloso scritto nelle tenebre finchè visse il Canonico, il quale passò agli eterni riposi nel maggio 1792, superstite il Conte. Vi rimase lunga pezza anche in seguito finchè giunse il Conte a spezzare i lacci, coi quali era stato avvinto. Dovè però egli sostenere, per liberarsene, contro gli eredi del Verzoni, e della Muzzarelli un'acerbissima lite, l'esito della quale fu la solenne *rejudicata*, che dichiarò illecita, e nulla la estorta irrevocabilità del mandato, ed illecita egualmente, e nulla la carpita assoluzione dal rendimento di conti. Allora fu che per la prima volta vide quel tenebroso foglio la luce. Sebbene però una scrittura dichiarata nulla ed illegittima nella sua parte essenziale e primaria, tale molto più dovesse ripotarsi in appresso nelle parti secondarie ed accessorie, ciò non ostante, introdottosi poscia giudizio sulla intrusa largizione, riuscì ai sagaci difensori del Muzzarelli di sorprendere tanto il Tribunale di prima Istanza di Pistoja, che la Corte Imperiale di Firenze, e così ottenere la decisione, che condanna i coniugi Ferretti Donatarj del defunto conte Organi, per via di compensazione, al pagamento della sovraccennata largizione di scudi 2000. Ma su un esame superficiale del diritto, ed una inesatta applicazione del fatto hanno potuto agevolare questa sorpresa, sono animati i succombenti dalla più viva fiducia, che il supremo Tribunale a cui ricorrono per provvedersi contro questa decisione, sarà loro per aprire la via, onde emendare l'errore; imperciocchè o si consideri con maggiore maturità la NATURA, o si esamini la SOSTANZA, o si ravvisi la FORMA INTRINSECA, o in fine si riguardino le SOLENNITÀ ESTRINSECHE di quell'atto di donazione che forma il soggetto della presente disputa, tanto secondo le prescrizioni del comune diritto, quanto secondo quelle del diritto nazionale, tutto annunzia una manifesta violazione, ed un'erronea applicazione delle leggi, che regolano la legittimità di quell'atto, tutto ne dimostra la inefficacia, e la nullità.

L'azione intentata per conseguire il donativo degli sc. 2000 è esclusa dalla natura di questa largizione, che devesi considerare co-

6. Per cominciare dalla natura dell'atto medesimo, non vi è chi non sappia essere di due specie le donazioni; l'una assoluta, irretrattabile, che esiste di presente, cioè che comincia ad aver vigore nel momento stesso in cui si emette, che perciò dicesi *tra vivi*: l'altra incerta, revocabile, che prende origine, e cominciamento dalla

ne donazione causa mortis.

morte del Dunante, e che perciò chiamasi *causa mortis*. Quando nella disposizione non si esprime o l'un titolo, u l'altro è d'uopo allora ricorrere a ciò che si contiene nella disposizione per determinarne la natura: nell'articolo intruso nella scrittura del 1784 non vi è motto o di donazione *tra vivi*, o di donazione *irrevocabile*: parole che quasi giammai tralasciar non si sogliono quando di donazioni trattasi di questa specie. L'accortissimo Canonico si guardò probabilmente dall'aggiungere queste espressioni perchè prevedde che usandole, avrebbe di troppo scossa la semplicità del Conte. Comunque sia, mancando queste solite frasi, dal contesto, e per così dire dalle viscere della disposizione, si deve rilevare se abbia essa il carattere di donazione *tra vivi*, o se presenti quello soltanto di donazione a *causa di morte*. Allo prima qualità fa contrasto lo naturale presunzione, poichè niuno si crede così facile a spogliarsi vivente del proprio arbitrio, ed a prodigare irrevocabilmente il suo. Nun vuolsi però ricorrere a presunzioni ove la cosa è chiara da per sè stessa.

7. Basta aver presente per una parte i caratteri della donazione per *causa di morte*, ed avere innanzi gli occhi per l'altra le espressioni con le quali trovasi concepito il donativo delli scudi 2000 per comprendere questo non essere e non potersi considerare, che come fatto per causa di morte. Questo donativo, o per servirmi dei termini del chirografo, questa *largizione* allora deveva aver luogo quando « *per qualunque caso il testamento fatto il dì* 23 *agosto* 1784 (si noti di passaggio la irregolarità di una simile espressione in un atto, che ha la stessa data dei 23 agosto 1784) non avesse il desiderato effetto ». Il parlare di *effetto* del testamento, è lo stesso che parlare della *morte* del disponente. Sanno ancora i bambuli, che il testamento non ha effetto alcuno che dopo seguita la morte del testatore, dopo aperte le sue tavole testamentarie, dopo adita ancora l'eredità. Allorchè dunque il Conte fece la largizione nel caso in cui il testamento *non avesse avuto effetto*, la fece effettivamente nel caso, e nel tempo della seguita sua morte, nel qual caso, e nel qual tempo soltanto, poteva o esistere, o mancare l'effetto del suo testamento. Limitandu la largizione al caso che il testamento non avesse il desiderato effetto, la limitava sostanzialmente al tempo, che succedeva alla sua morte, ed è in conseguenza chiaro, che alla sua morte essendo alligata la donazione, e da questa prendendo principio diveniva una vera, e propria donazione per *causa di morte*.

8. Quello però che più chiaramente la dimostra tale si è la disposizione stessa fatta sotto questa condizione, ed in questo caso, che il testamento non avesse effetto. Allora, ed in tal caso *« il detto sig. conte Roberto Organi obbliga nelle forme « più solenni il suo* EREDE *qualunque sia a pagare « la largizione »*. Se dunque l'obbligo non è ingiunto, che all'erede del conte Organi, e se da questo ha principio la obbligazione, non può essa altra essere cha una disposiziune per causa di morte. Ed in realtà non vi è chi non sappia essere le donazioni per causa di morte pareggiate ai legati L. 37. *D. de mort. causa donat.* « ivi » « *Illud generaliter meminisse oportebit*, *donationes « mortis causa factas, legatis comparatas* — *Quod« cumque igitur in legatis Juris est*, *id in mortis « causa donationibus erit accipiendum* — E nel §. « 1. delle *Istituzioni* allo stesse titolu — *Hae mor« tis causa donationes ad exemplum legatorum re« dactae sunt per omnia* ». Siccome poi la definizione stessa del legato data da Giustiniano nel §. 1. delle *Istituzioni* nello stesso titulo *de legatis* c'insegna — *Legatum itaque est donatio*, *quaedam a defuncto relicta*, *ab haerede praestanda*, — così è chiaro che la largizione di scudi duemila fatta dal cunte Organi nella sua morte, ed ingiunta nominatamente al suo erede, non può considerarsi che sotto l'aspetto di una donazione equivalente ad un legatu, di una donaziune cioè per causa di morte.

9. I veri caratteri assegnati a quest'atto dalle nostre leggi sono i due seguenti cioè, che il disponente voglia ritenere l'oggetto donato piuttostu per sè, che trasferirlo al donatario finchè

egli vive, e che all'opposto dopo morto, voglia piuttosto che lo abbia il donatario che l'erede. Questi caratteri trovansi colla maggior precisione fissati in più luoghi del diritto comune, e principalmente nel §. 1 delle *Istituzioni* al titolo *De donat.* « ivi » *In summo mortis causso donatio est, « cum magis se quis velit habere, quam eum cui « donat: magisque eum cui donat, quam haeredem « suum* — Nella L. 1. *D. de mortis causso donat.* « ivi » *Mortis causa donatio est, cum quis potius « habere se vult, quam eum cui donat; magisque « eum, cui donat, quam hoeredem suum* — e nella « L. 35 §. 2 D. allo stesso titolo « ivi » *Sed mor- « tis causso donatio longe differt ob illo vero et ab- « soluta donatione, quae ita proficiscitur, ut nullo « casu revocetur; et ibi, qui donat, illum potius, « quam se habere mavult. At is, qui mortis causa « donat, se cogitat. Et hoc est, quare vulgo dicatur, « se potius habere vult, quam eum cui donat; illum, « inde potius, quom haeredem suum* ».

10. Questi caratteri certi e genuini della donazione per causa di morte, ove si rinverranno essi mai se non si ritrovano nella largizione del conte Organi? Volle egli ritenere piuttosto per sè finchè viveva gli scudi duemila, che darli alla erede subito che trasportò questa largizione al tempo della sua morte, vale a dire al tempo che doveva decidere dell'effetto, o non effetto del suo testamento. Volle poi che piuttosto che l'erede la somma di scudi duemila l'avesse il donatario, subito che nominatamente condannò l'erede a pagargliela. Dunque trovandosi insieme riuniti i due attributi essenziali fissati dalle leggi per costituire, e distinguere la donazione *causa mortis* non può dubitarsi, che una donazione di questo genere sia quella che il conte Organi fece al canonico Verzoni nel 1784.

11. Nè si dica che anche nelle donazioni tra vivi si può avere riguardo al tempo della morte del donante. Qui è dove bisogna distinguere la *sostanza* della obbligazione dalla esecuzione della medesima. Può l'effetto, e la *esecuzione* della donazione tra vivi differirsi fino al tempo della morte, ma non può trasferirsi a quel tempo la sostanza della obbligazione. Nel caso della largizione del conte Organi, non è l'effetto, e la esecuzione della largizione che è differita al tempo della sua morte, è la obbligazione stessa che non ha vita, e non riceve il suo essere se non in quel tempo, dappoichè la obbligazione stessa comincia dall'erede, od all'erede è imposta. Esistono donazioni tra vivi da avere effetto dopo la morte, chi lo ignora? Ma è per l'effetto ed esecuzione, che in siffatte donazioni deve aspettarsi la morte; l'obbligazione però stessa si contrae subito, si contrae di presente, si contrae dallo stesso Donante. Il tempo della morte si aggiunge per l'oggetto di una semplice delazione alla tradizione della cosa, o al pagamento della somma donata. La obbligazione nasce subito, e si contrae immediatamente in vita del Donante. Il conte Organi all'opposto lungi da prendere una dilazione all'esecuzione della obbligazione, volle che la obbligazione stessa non altrimenti avesse principio che nella persona dell'erede, a cui nominatamente egli infisse questa obbligazione. Non volle egli dunque assumere una obbligazione tra vivi di cui la semplice esecuzione fosse differita al tempo della morte, ma volle imporre soltanto una obbligazione al suo erede, la quale in conseguenza da questo cominciando, e non da sè stesso, altra non poteva essere, che una vera donazione *per causa di morte*.

12. A considerarla poi tale non è di alcuno ostacolo il riflesso che non trovisi fatta nel testamento, poichè è questa anzi la specialità della donazione per causa di morte, che possa farsi in un atto estraneo affatto alla disposizione testamentaria, e che possa esistere senza che esista testamento, o altro atto di ultima volontà. « *Tam is, « qui testamentum facit, quom qui non facit, mortis « causa donare potest. Filius familias, qui non potest « facere testamentum nec voluntate patris, tamen « mortis causo donare, patre permittente, potest.* Così stabilisce la L. 25. *D. de mort. caus. donat.* ». Molto meno può essere di ostacolo l'altro riflesso che il Donatario fosse presente, ed accettasse la largizione. Risponde a questa difficoltà il testo

nella L. 30. *D.* allo stesso tit. « ivi » *Nom mortis « causa donatur quod praesens praesenti dat* » Anzi la donazione per causa di morte ammetta persino la manuale tradizione della cosa donata, la quale diviene repetibile, come spiegasi nelle *Istituzioni* §. 1 dello stesso titolo. Ancor meno è da valutarsi in contrario la circostanza, che l'Organi non fece quella disposizione essendo in pericolo di vita, ma fecela nel più perfetto stato di sanità; imperciocchè sebbene a giudicare della donazione per causa di morte conferir possa la circostanza di esser fatta nell'imminente pericolo della vita, non è però queste circostanza in guisa alcuna necessaria, bastando a tale oggetto il solo pensiero, e la sola previsione della morte, di cui al certo non può dubitarsi nella largizione fatta dal conte Organi. Nella L. 2. *D.* allo stesso tit. così al proposito parla il giureconsulto per bocca di Giuliano « *Julianus lib.* XVII *digesta« rum, tres esse species mortis causa donationum « ait. Unam, cum quis nullo praesentis periculi me« tu conterritus, sed solo cogitatione mortalitatis « donat* ».

13. Non è finalmente da farsi alcun caso delle clausole generali, colle quali si promette l'osservanza delle convenzioni contenute nel foglio del 23 agosto 1784. Oltrechè queste clausole in uno degli esemplari, che è sicuramente il più autentico, non si riportano all'aggiunta fatta in fine del foglio, perchè la precedono; niuno ignora, che siffatte clausole esecutive come pedisseque, e famulative all'atto, non ne cangiano punto la natura. Così insegnano il *Gabriel. de claueul. lib.* 6. *conclus.* 10. *Fontanell. De pact. nuptial. lib. claus.* 4. *Gios.* 21. *part.* 6. *num.* 69. *et seqq. Autunez, De Donation. lib.* 1. *prelud.* 2. § 3. *num.* 13. *et* 14. « ivi » *Fundomentum praedictae conciliationis « in eo positum est, quod clausulae appositae in exe« cutivis non ompliant, neque alterant dispositio« nem, neque illius naturam mutant; sed regulan« tur secundum naturam principalis dispositionis.* « Clement. etc. *Actus enim denominatur ab origine, « unde trahit necessariam consequentiam.* Leg. etc. « *Unde clausula accessoria posita in executivis do« nationis causa mortis, revocabilis est, prout ipsa « donatio* ».

14. Risultando da tutto ciò che la largiziona controversa presenta i caratteri di una vera donazione per causa di morte, piottosto che di una donazione tra vivi, è fuor di dubbio, che la medesima non può fornire agli eredi Muzzarelli alcun titolo per consegnirne l'emolumento, non solo perchè alla validità di questo atto manca il numero dei 5 testimoni prescritto da Giustiniano, ma di più ancora, perchè attesa la premorienza del Canonico donatario siffatta donazione a caosa di morte si rase caduca, e molto più ancora perchè essendo stati dal conte Organi rivocati tutti gli atti fatti precedentemeote alla donazione universale conferita ai coniugi Ferretti, cadde sotto questa revoca anche la largizione degli scudi 2000 come quella che, ritenendo la natura di donazione per causa di morte, era soggetta al pentimento, od alla revoca secondo i principj elementari sparsi in tutti i titoli del gius comune nei quali si parla di questa donazione, e più espressamente nella L. 16. e nella L. 3. *D. de mort. caus. donat.*

15. Ed ecco in qual guisa l'azione intentata dai Muzzarelli rimane esclusa dalla natura stessa del titolo, da coi si pretende desomerle. Si cangi però, se così piace, la natura dell'atto. Di una donaziona conferita al tempo della morte ed imposta all'erede, se ne formi una donazione tra vivi. Se in tal guisa i difensori dei Muzzarelli evitano uno scoglio, urtano in un altro peggiore. La largizione del 1784 trasformata in una donazione fra vivi, presenta nella sue sostanza una stipulazione infetta di quei medesimi vizj e che rendono invalida quella del 1794. Egli è vero che nella prima non s'incontra quella esplicita promessa di non rivocare giammai il testamento, che si ritrova nella seconda. Egli è ancor vero, che in quella non si scorge espressa in quei termini letterali la condizione del testamento rivocato *in tutto*, o *in parte* che si legge nell'altra. Ma se per queste espressioni, la nullità della donazione del 1794 è più scoperta, non è però che quella della donazione del 1784 sia meno certa ed ine-

È esclusa dalla sostanza della disposizione la quale se potesse considerarsi come donazione tra vivi caderebbe nella censura della legge *Stipulatio D. de verb. oblig*, e della leg. 22 *D. de legat.* 3.

scusabile. La violazione delle leggi, che annullano le stipulazioni con le quali si assume una obbligazione in favore di quello, che, o non sarà instituito erede, o a cui danno sarà variato il testamento, è palliata con maggiore artifieio nella prima donazione del 1784 che nella seconda del 1794. Nella sostanza però, e nell'effetto è la stessa; e perciò la censura della legge *Stipulatio D. de verb. oblig.* e le teorie dedotte dalla L. 22. *D. de legatis* 3, come si applicano letteralmente alla donazione estorta al conte dal Muzzarelli nel 1794, così si applicano sostanzialmente all' altra carpita nel 1784 dal canonico Verzoni.

16. La promessa di non revocare il testamento è una circostanza, che dimostra più espressamente la nullità della consecutiva stipulazione; ma anche senza questa precedente promessa la sola condizione relativa alla non mantenuta istituzione del Donatario in erede, o alla revoca del testamento, basta a produrre lo stesso effetto. Nella legge *Stipulatio* manca quella promessa; non ostante la stipulazione si dichiara inutile, e nulla per la sola condizione. Tutti gli scrittori, che da questa, e dalla analoga L. 22 *D. de legat.* 3. deducono la nullità della donazione particolare, dipendente però dalla condizione della revoca di una disposizione testamentaria universale, estendono questa nullità al caso, che non preceda alcuna promessa di irrevocabilità. Basta consultare le autorità addotte nel contemporaneo nostro scritto per convincersene. Che poi la condizione contemplata da quelle leggi sia espressa con parole più aperte, o che sia pronunciata con frase più artificiose, quando il resultato è lo stesso, non produce alcuna diversità.

17. Si pongano ora a contatto la condizione apposta alla pretesa stipulazione del donativo di scudi 2000 con quella contemplata dalle leggi sovraccennate, e si vedrà che in ultima analisi esprimono lo stesso concetto, e collimano allo stesso scopo d'imporre cioè un vincolo, ed un gravame al conte Organi nel caso che si avvisi di cangiare la istituzione dell'erede, e di rivocare il già fatto testamento, e questo vincolo e questo gravame è appunto quello che dalle leggi è condannato. Donò il conte Organi li sc. 2000 al Canonico « *nel caso che il testamento non avesse* « *il desiderato effetto* ». L'effetto del testamento consisteva nella istituzione del Canonico in erede; cessava l'effetto del testamento quando era rivocato. Finchè dunque sussisterà la regola, che il relato esiste nel riferente come se fosse letteralmente da quello in questo trascritto, finchè avrà luogo l'altra regola, che si considera per espresso tutto ciò, che viene in necessaria conseguenza dell'espresso, regole che non possono mai variare, sarà anche vero che la condizione relativa al caso, *che il testamento non avrà il desiderato effetto*, non per equipollenza, ma identicamente suona lo stesso, che se si fosse espresso il caso, in cui non avesse più luogo la *istituzione* del Verzoni in erede fatta nel testamento, ossia che fossa variata questa istituzione. Ed eccoci precisamente nei termini della legge *Stipulatio*. Il canonico Verzoni stipulando per sè la donazione di scudi 2000 nel caso che non avesse più luogo, ossia che fosse variata la sua istituzione, in cui si sostanziava tutto il desiderato effetto del testamento, stipulò un *tantum* di scudi 2000 a carico dell'Organi sotto la condizione, che non fosse egli più l'erede istituito, cioè sotto la condizione « *Si haeredem me non feceris* », il che è appunto ciò che si oppone specificamente al disposto nella legge *Stipulatio*, e generalmente al canone dedotto dalla L. 22. *D. de legatis* 3, il quale rende nulla ogni stipulazione, per cui o direttamente, o indirettamente si pone un gravame alla libertà di variare il testamento.

18. Che se taluno per iscusare il Canonico opponesse che il Conte consegnò il suo testamento chiuso, e sigillato, acciò non se ne conoscesse il tenore; ognuno che abbia fior di senno risponderà, che se il Testamento poteva essere per tutti gli altri un arcano non lo era per il Verzoni, che lo aveva sollecitato, e che ne era l'autore. La cosa parla da sè, e non ha bisogno di prove. Il Verzoni non poteva nella stipulazione considerare la mancanza del *desiderato effetto* del testa-

mento, nè in questo solo caso farsi promettere il donativo degli scudi 2000, se non sapendo ciò che in questo testamento si conteneva a suo favore. Farebbe d'uopo supporre il Verzoni non imbecille, ma fatuo del tutto ed insensato, per credere che ignorasse le disposizioni a sè favorevoli contenute nel testamento, mentre mostravasi tanto desideroso che avessero effetto, ed un così largo compenso stipulavasi in caso che questo desiderato effetto venisse a mancare.

19. Invano poi si obbietterebbe, che la condizione così concepita come trovasi scritta nella donazione del 1784, comprende tutti i casi, nei quali il testamento potesse non avere esecuzione anche senza essere revocato, dal che si vorrebbe inferire, che la stipulazione aggiunta sotto questa condizione non possa considerarsi come strettamente penale, e di quel carattere di cui sono le stipulazioni condannate dalle leggi perchè impeditive della libera facoltà di testare, o di variare il già fatto testamento. A sì fatta obiezione è facile la risposta. Per quanto quella condizione considerar si voglia comprensiva di più casi, include però senza dubbio quello della revoca; anzi questo caso essendo il più ovvio, il più facile a verificarsi, ed anche il più agevole a concepirsi, dovè esser quello che più immediatamente si presentò al pensiero dell'autore di quel patto. Quindi abbenchè commista con altre la condizione della revoca proibita dalle leggi esiste però sempre nella stipulazione.

20. Ora essendo le condizioni, e per natura loro individue, a tali molto più quando non sono apposte separatamente, e disgiuntivamente, ma sono comprese in una orazione *breviloqua*, e *compendiosa*, mal si apporrebbe chiunque si avvisasse e di separar la condizione viziosa, e proibita dalle altre, o di sanare con queste il vizio di quella. Nelle disposizioni tra vivi il vizio che esiste in una parte di un medesimo atto di volontà lo infetta tutto, non potendo in parte rimanere valido, ed in parte esser nullo. Dunque il donativo degli scudi 2000, come quello che si riportava al caso della revoca del testamento abbenchè comprendesse anche altri casi, cadde sempre sotto l'interdetto della legge, che proibisce donare sotto quella condizione. Tanto più che sola, o mista con altre, la condizione della revoca produceva sempre lo stesso effetto di opporre un ostacolo alla facoltà di variare che la legge vuole che si conservi libera, ed immune da ogni vincolo, o diretto, o indiretto. Onde sussistendo sempre la stessa causa, che ha animato la legge, deve sussistere anche sempre la stessa disposizione.

21. E a dir vero, invano avrebbe la legge proscritte le donazioni affette di quella condizione, se avesse lasciata una strada così facile ad eludere la sua proibizione, quale sarebbe quella di complicare, ed avvolgere nella generalità delle parole indicanti la mancanza di effetto del testamento, la condizione della revoca. Chi si induce ad imporsi una obbligazione in caso di revoca volontaria, è già disposto ad imporsela molto più in qualunque altro caso, in cui senza sua volontà il suo testamento non abbia effetto. In conseguenza la legge, che toglie all'uomo la facoltà d'imporsi quella obbligazione, gli toglie anche l'altra di togliersela in unione di altri casi. Tanto in fatti tenta di ritrarre dal libero esercizio della revoca quello che stipula a suo favore un emolumento in caso di revoca, quanto quello che lo stipula in questo caso ed in altri, e perciò tanto l'uno, quanto l'altro defrauda la legge, e ne sovverte lo spirito, e la volontà.

22. Esaminiamo però un poco più a dentro l'artificiosa condizione immaginata dal canonico Varzoni, e vedremo che, tranne la figura delle parole ed il giro delle frasi, essa si risolve in ultima analisi nella condizione della revoca. Quali erano i casi escogitabili, in cui oltre questo, il testamento non avesse avuto il desiderato effetto? Quello forse della nullità? Quello della caducità per la premorienza degli eredi? Quello della ricusata adizione? Quello in fine della incapacità, o attuale, o sopraggiunta degli eredi medesimi? Alla rottura del testamento per l'agnazione di eredi suoi, non poteva certamente pensarsi, perchè il Conte era astretto dal suo carat-

tere, e dai voti, al celibato. Di quei quattro casi niono immaginerà che si avessero in grande considerazione i due ultimi. Che il Canonico, che la nipote, che i figli sostituiti volgarmente gli uni appresso gli altri divenissero tutti incapaci di ereditare, era un avvenimento che ragionevolmente non veniva in pensiero ad alcuno. Che poi ricosassero di dare esecuzione al testamento quelli stessi, per i quali erane tanto desiderato l'effetto, ed i quali non avrebbero potuto col fatto loro ripudiando l'eredità formarsi un titolo alla donazione, è un paradosso. Rimanevano dunqoe solo i due primi casi. Ma quello della nullità era un caso metafisico al quale non potè mai pensare da senno il canonico Verzoni, che vide contestualmente il testamento fatto sotto i suoi occhi dal bene affetto Notajo, in sua casa, e che in conseguenza era certo che niuna delle solennità necessarie per la validità del testamento era stata omessa. L'altro della caducità era così remoto, così imprevidibile, che appena poteva allora cadere in mente.

23. Il Conte era già un uomo pressochè settuagenario. Acciò il testamento divenisse caduco, bisognava, che a lui premorissero il Canonico, che aveva dieci anni meno di lui, la nipote che era nel fiore della sua gioventù, ed i figli tutti che da essa fossero nati. Dato poi ancora che si fosse potuto prevedere qoesto straordinarissimo accidente, chi potrà mai persuadersi che di esso si avesse ragione dal Canonico? Chi mai s'indurrà a credere che egli studiasse stipulare un donativo, di cui nè egli, nè i suoi congiunti non fossero per godere? Chi lo potrà supporre così sollecito, e premuroso per gli eredi degli eredi futuri che per lui divenivano poco meno che enti di ragione? Convien dunqne conchiudere che nella posizione attoale delle cose, e nel concetto naturale del Canonico, il caso di non effetto del testamento, a cui potè egli ragionevolmente pensare, ed a cui realmente pensò, era il caso che l'Organi avesse cangiata volontà. Egli cercò destramente di scansare le frasi odiose, ma nella sostanza della cosa allorchè pose in condizione *il non effetto* del testamento con una diversa perifrasi volle porre in condizione la revoca del medesimo, e così imporre un gravame, ed una pena per illaqueare la libera facoltà di testare, di cui il Conte secondo le veglianti leggi doveva godere senza il minimo inciampo.

24. E che in realtà tutto il di lui scopo fosse quello di togliere al Conte in vita ad in morte ogni arbitrio delle cose sue, è così evidentemente dimostrato dalla serie dei fatti che appena uno scettico potrebbe dubitarne. Quale altro oggetto che quello di rendersi libero, ed assoluto padrone del Conte, e delle sue sostanze ebbe l'assurda irrevocabilità del mandato, la impercettibile trasmissibilità negli eredi, la sfrenata facoltà di alienare, inscio il Conte, la scandalosa liberazione da ogni rendimento di conti? Aggiungasi la circostanza del testamento fatto contestualmente in un luogo remoto, in una casa dello stesso Canonico, per opera dello stesso Notaro a lui tanto accetto, e da lui così largamente premiato. Si congiungano insieme tutti questi anelli, e si dissimuli poi, se si può, la catena con cui il Verzoni cercò per quanto gli fu possibile di legare il Conte finchè viveva, e anche in morte, ritraendolo dal variare il carpitoli testamento con una stipulazione, che in questo caso lo assoggettava ad un gravame, e ciò che è lo stesso, ad una pena.

25. Il concorso di tante congetture collimanti allo stesso oggetto di impedire la libertà di disporre delle propria sostanze, è stato sempre considerata come un fortissimo argomento per avvalorare maggiormente le applicazioni della leggi che provvidamente annullano le stipulazioni il di cui oggettu tende in qualunque guisa a diminuire il libero arbitrio dei testatori. Leggasi a questo proposito il *Pasetto, Cons.* 121. n. 1. *et seqq.* « ivi a *Circa primum igitur dico, hujusmodi donationem de « jure nullo pacto in proposita specie valere debere: ad quod facilius ostendendum, praemittam aliquas verissimas in jure nostro conclusiones. Prima est quod actus factus* IN FRAUDEM LEGIS *est « ipso jure nullus. Secunda est conclusio*, quod in

« *fraudem probandam, quia occulte committitur,* EX « CONJECTURIS, INDITIIS AC PRAESUMPTIONIBUS *agi-* « *tur. Tertia est conclusio, quod saltem ad proban-* « *dam fraudem* DUAE PRAESUMPTIONES *habent vim* « PLENAE PROBATIONIS. *Quarta est conclusio, quod* « *ubi agitur de fraude, quae fit legi, et ut tollatur* « *casus fraudandi legem, et commoditas sic facien-* « *di, lata facienda est interpretatio. Quinta conclu-* « *sio est, quod donationes correntes facultatem te-* « *standi, vel mutandi testamentum, non valent, non* « *modo, si* DIRECTE ID FACIANT, SED ETIAM PER « INDIRECTUM, ut late per Doctores in leg. *Stipu-* « *latio,* etc. *Nec cautelae contrariae valent, et si quid* « *fiat in fraudem praeditorum penitus non valet,* ut « per omnes ubi supra. *Sexta est conclusio, quod* « *licet simplex et pura donatio bonorum valeat;* « *tamen quando est facta sub conditione respiciente* « MUTATIONEM, VEL NON MUTATIONEM TESTAMEN- « TI, *ita quod sit conditionalis, non valet, et est de* « *mente omnium, etiamsi non auferat liberam testa-* « *menti facultatem* ».

26. Se la *natura* dell'atto e la *sostanza* di ciò che dispone ne dimostrano la irrilevanza, subentra con più forza la *forma intrinseca* della scrittura a renderlo ineseguibile. Rammentinsi le due circostanze di essere primieramente il foglio scritto intieramente in amendue gli esemplari di mano del preteso donatario, e di essersene in secondo luogo occultato del tutto il tenore ed il contenuto ai testimonj chiamati solo a riconoscerne le firme. Le leggi, che hanno sempre vegliato a prevenire gli abusi ai quali questi atti di profusione, e di liberalità sono esposti, hanno oltre le solennità estrinseche, di cui avrassi ragione in appresso, prescritta la forma intrinseca da osservarsi nella scrittura per renderla valida, ed eseguibile. Le leggi Imperiali hanno in primo luogo ordinato, che la scrittura prodotta per conseguire una largizione non debba esser fatta *con segreta* e *con occultazione*, ed in secondo luogo, che quando non è scritta e sottoscritta per intero dal Donante, ma semplicemente firmata dal medesimo debba allora per avere esecuzione essere scritta, o da un *Notajo*, o da un'altra *terza persona*, ed in conseguenza non hanno permesso al *Donatario* di scriverla da per sè stesso. È a questo proposito letterale la costituzione dell'Imperator Costantino nella L. 25. *Cod. de donat.* « ivi » IN CONSCRIBENDIS AUTEM DONATIONIBUS, *na-* « *men donatoris, jus, ac rem notari* OPORTET: NE- « QUE *id* OCCULTE, AUT PRIVATIM, *sed aut tabula,* « *aut quodcumque aliud materiae genus tempus dabit,* « *vel* AB IPSO (Donatore), VEL AB EO, QUEM SORS « MINISTRAVERIT (cioè da un terzo), *prescribatur* ». È egualmente chiara la prescrizione dell'Imperatore Zenone, secondo la quale, perchè vaglia la scrittura di donazione con la semplice sottoscrizione del Donante, conviene che il corpo della medesima sia scritto o dal Notajo, o almeno da una persona estranea, poco importando la segnatura dei testimonj. Così prescrivesi nella L. 31. *Cod. eodem* « ivi » *Verum et illas donationes, quas* « *gestis non est necessarium alligari, si forte per* « TABELLIONEM, VEL ALIUM SCRIBANTUR, *et sine* « *testium subnotatione valere praecipimus: ita ta-* « *men, si ipse donator, vel alius voluntatem ejus se-* « *cundum solitam observationem subscripserit* ».

27. L'esempio di ciò che fino dai tempi di Claudio fu prescritto circa le largizioni fatte nei testamenti, o altri atti di ultima volontà servì probabilmente di norma ai sullodati Imperatori per ordinare lo stesso in riguardo alle donazioni tra vivi. Il *Senatusconsulto Liboriano* aveva già proibito di dare esecuzione a quei lasciti, che si trovassero scritti di carattere del legatario stesso; nè solo ne aveva ordinata la nullità, ma aveva anche comminata la pena della *legge Cornelia de falsis* a quelli che nelle tavole testamentarie avessero scritto alcun lascito a loro vantaggio, come trovasi prescritto nel titolo *ad legem Corneliam de falsis*, e *ad S. C. Liborianum*, ed in altri luoghi del diritto comune. Tanto stimavano necessaria cosa premonire gli atti di liberalità dalle insidie di quelli, che gli scrivessero a proprio comodo! Ancor quando il danno del Donatore era minore perchè trattavasi di largizione rivocabile, e che doveva avere effetto solo dopo la morte, e minore era anche il pericolo dell'abuso attese le gran-

di solennità che accompagnano gli atti di ultima volontà, non ostante così severamente vietarono lo scriverli a proprio comodo. Non deve in conseguenza recare meraviglia se, prendendo esempio dalle leggi emanate rispetto alle largizioni fatte per atti di ultima volontà, i legislatori Romani inisero il vigore anche alle largizioni fatte tra vivi quando non fossero scritte di carattere diverso da quello del Donatario, e qualora in oltre fossero effettivamente fatte sotto il mistero del silenzio e dell'arcano, solito rifugio della frode, perocchè « *qui male agit, odit lucem* » al dire della *Glossa* nella anzidetta L. 25. *Cod. de donat.* Perlochè quando anche la donazione di cui si tratta, fosse stata tale, che validamente si fosse potuta emettere per scrittura privata senza altra solennità, questa stessa privata scrittura per gli intrinseci vizi di forma a cui soggiace, non bastava a renderla eseguibile.

28. Questa donazione però, nulla ancorchè non sottoposta ad altra solennità *estrinseca*, lo era senza fallo perchè soggetta alla formalità della *insinuazione*. Superava essa la somma di cinquecento aurei, ossia dei scudi 750 oltre a' quali la celebre legge *Sancimus*, e le altre analoghe contenute nel *Codice* allo stesso titolo *de Donat.* rendono nulle tutte le donazioni fra vivi che non siano state esposte negli atti pubblici, come non lo fu mai quella degli scudi 2000. Non rinunzia al diritto di impugnare la donazione per il difetto di questa solennità si legge nella medesima, non giuramento esplicito, ed inerente a questa stessa renunzia, unico mezzo adottato nel fòro per salvarla dalla nullità fulminata dalle leggi. Lo stesso giuramento clausulare, che a tale uopo sarebbe stato inconcludente, manca nell'atto del 1784, avvegnachè il giuramento mentovato dal Notaro non riguarda che la veracità della soscrizione, e non mai la osservanza delle disposizioni. Questo solo difetto è esuberante a rimoovere l'azione intentata in vigore di cotesta donazione, quando ancora fosse purgata da ogni altra macchia. Cosa dovrà dunque dirsi, risoltando essa da un atto infetto di tanti altri vizi, e presentandosi in un aspetto così oscuro, e sospetto? Lo stesso predominio, che erasi acquistato il Canonico sull'animo del Conte, la stessa intrinsichezza e familiarità che passava tra loro, come più facili gli somministrò i mezzi di sorpresa e di seduzione, così in luogo di garantire la validità della donazione contro la mancanza della insinuazione, ne rese più inevitabile la nullità.

29. *Data jam pridem lege* (così prosegue l'Imperatore Costantino nella L. 27. *Cod. de donat.*) *sta-*
« *tuimus, ut donationes interveniente actorum testifi-*
« *catione conficiantur: quod* VEL MAXIME INTER NE-
« CESSARIAS CONJUNCTASQUE PERSONAS *convenit cu-*
« *stodiri. Siquidem* CLANDESTINIS AC DOMESTICIS
« *fraudibus facile quidvis pro negotii opportunitate*
« *confingi potest: vel id quod vere gestum est, abole-*
« *ri. Cum igitur nec liberos quidem ac parentes*
« *lex nostra ab actorum confectione secernat: id*
« *quod necessario super donationibus apud acta con-*
« *ficiendis jampridem statuimus, universos teneat* ».

Si propone l'unico obietto dedotto dalla pretesa qualità remuneratoria.

30. Senza darsi punto carico degli altri motivi che concorrono ad escludere l'azione intentata per conseguire il donativo degli scudi 2000, i difensori del Muzzarelli si sono avvisati di sbarazzarsi della mancanza della insinuazione, giovandosi delle frasi, con le quali il Canonico cercò colorirla. Scrisse egli a suo favore questa largizione annunciandola come « *dovuta agli incomodi sofferti dal detto sig. Canonico nella amministrazione* ». Da ciò ne deducono essere questa una donazione rimuneratoria, la quale vada esente dalla osservanza delle leggi, che prescrivono la insinuazione. Questa difesa, la quale sorprese la religione dei giudici di prima Istanza, e di Appello, nè rileva in diritto, nè sussiste in fatto, e tolta questa non resta appiglio agli attori per difendere la donazione controversa dalla censura di tante leggi, che o la inefficacia, o la nullità ne dimostrano.

Si elimina l'obietto per la disposizione di ragione

Cominciando dalla disposizione di ragione, non basta per esimere un atto di largizione tale per sè e come tale enunciato nella scrittura, dalla osservanza della legge *Sancimus*, non basta, dissi, che sia espresso coi termini di compenso, e di rimunerazione. Fa

d' oopo che i meriti sieno provati altroode, e che questi iooltre sieno tali, che anche senza la volontà del donante somministrino per loro stessi al Donatario un titolo, con cui avrebbe potnto con più lungo giro in giudizio costringerlo ad un pagamento equivalente. Bisogna in somma che questi meriti provati d' altronde sieno di tal natura, che o per *diritto d'azione*, o per *officio dei giudice* possano prodursi io giudizio, ed essere atti a condannare il donante a soddisfare il valore. Uo semplice atto di riconoscenza, o di officiosità per rimunerare i servigi prestati presenta il carattere di una donazione meramente *antidorale* incapace di supplire alla mancanza d' insinuazione.

31. Così iosegnano il *Giovagnon. Respons.* 83. *num.* 40. *in princip. Andreol. Controv.* 55. *num.* 9. *Cutell. de Donat. disc.* 3. *par.* 6. *num.* 7. *Ailograd. Controv.* 96. *num.* 242. « ivi » *At demus probata « merita, et beneficia a donotario collata, recensita « in donatione, videndum est an talia eint ut vere « donatio dici debeat* REMUNERATORIA *on gratuita. « Si enim beneficia non praestant* JUS ALIQUOD AGEN- « DI *et beneficium, nedum ex antidorali obligatione, « sed etiam* CIVILI VEL SALTEM OFFICIO JUDICIS *« compellat ad remunerandum, concessio remanet* « LIBERALIS ET GRATUITA DONATIO, NON AUTEM « PROPRIE REMUNERATORIA; Rota etc., *et innuitur « videtur;* DURANUS *etc., ubi quod proinde necessaria « est* INSINUATIO, *sicuti Donatio tunc solum dicitur « ob causam, vel quando est* NECESSARIA, VEL OBLIGA- « TIVA ETC. *Non solum autem requiritur, ut Donatio « sit remuneratoria, quod talia sint merita, et be- « neficia, sed exigitur ulterius, quod sint tanta ut in- « feriora non sint valori bonorum donatorum etc. Et* « *num.* 247. §. In UNUM ETC. « ivi » *At hoc sane be- « neficium, quod quidem in suo genere maximum est, « non est tale ut* DONATIONEM REMUNERATORIAM CON- « STITUAT, *siquidem, ut dictum est supra, ea solum « beneficia donationem remuneratoriam efficiunt, quae « conferenti praeberent* ACTIONEM ERGA RECIPIENTEM « BENEFICIUM — *Et num.* 254. — *Quia saepe major « fraus intervenit in donationibus hisce palliatis sub « colore meritorum, confessionis, vel alterius causae, « quam sub simplicibus,* ROT. ETC. *Atque ideo illae « majori indigent cautione, potest enim in hujusmo- « di donationibus* REMUNERATORIIS *errari duplici- « ter, et circa aestimationem meritorum, et circa « aestimationem rei quae donatur; plene* ROT. ETC. *« Unde generaliter, quod donationes ob causam* DE- « BEANT INSINUARI *et subiectae sint statutariae cau- « tioni, probant etc.* » E la Rota Romana nella *Romana Salarii 9 Junii* 1760. §. 5. avanti Caoillac. « ivi » *Ad alterum vero satisfecit responsio, « quod supposita merita Soprani, super quibus « astruitur qualitas donationis* REMUNERATORIAE, *« quibusve per errorem facti adheret* DECISIO, *quae « revidetur* §. 5. ET SEQQ. *nulla modo evincun- « tur per dictum Sopranum, ceteroquin adstrictum « ad ea concludenter probanda, veluti allegata pro « suae intentionis fundamento. Praemisso enim « quod* MERITA TALIA ESSE DEBENT, ET NON EX SO- « LA ANTIDORALI OBLIGATIONE, SED ETIAM EX CI- « VILI, VEL SALTEM OFFICIO JUDICIS QUIS COMPEL- « LI POSSIT *ad praestandam remunerationem, alio- « quin donatio remanet liberalis et gratuita, ut in « praecisis terminis ad probandam* NECESSITATEM « INSINUATIONIS *docent* PINELL. *etc. profecto hujus « generis non sunt merita quae proferuntur Sa- « prano* ».

32. Nè fa bisogno rintracciare da lungi la ragione di questa teoria. L' oggetto per cui le leggi hanno voluto che le donazioni di una somma ragguardevole dovessero resultare dagli atti pubblici, è stato di mettere alla prova la maturità, e la perseveranza di volontà in quelli che donano, e di porre un freno alle sorprese, ed alle insidie di quelli che con mendicati pretesti, e con quesiti colori cercano di spogliarli abusando della loro velleità, e debolezza. Che se fosse permesso preterire questa solennità per semplici motivi di servigi, e di riconoscenza, rimarrebbe quasi sempre deluso l' oggetto delle leggi, essendo troppo facil cosa il colorare con uno di questi titoli gli atti di liberalità. Onde è che se al rigore della legge si sono sottratte le donazioni rimuneratorie, con egual rigore si è prescritta la prova di questa qualità, ed avvegnachè si fatta ecce-

zione, sia un ritrovato degli scrittori, con cui s'induce una limitazione alla regola generale prescritta dalla legge, si è quindi mai sempre intesa o spiegata nel senso più rigido e stretto. Tanto più che *Giustiniano*, il quale nella *legge Sancimus* 34, e nella *leg. Si quis* 36, ha regolata la materia della insinuazione, ha anche specificati ed enumerati i casi, nei quali ha creduto potersi dispensare le donazioni dalla osservanza di questa solennità, e tra questi casi, individuati nelle anzidotte leggi e nella autentica *Item* inserita nella prima, non ha mai rammemorate le donazioni remuneratorie. Per lo che i prammatici nell'escludere le donazioni remuneratorie dalla censura di queste leggi altro fondamento non hanno avuto, nè altro appoggio, che quello di essere tali solo di nome, e perciò non comprese nello spirito della legge. Ed ecco il motivo per cui sotto questo nome di donazioni rimuneratorie altre non ne hanno potuto comprendere che quelle, nelle quali non si esercita alcun atto di liberalità, ma sibbene si adempie un obbligo di giustizia capace a fornire in giudizio un titolo di legittima azione.

33. Lo che posto, poco ci vuole per convincersi che tale non era il titolo degli incomodi, che il mandatario Verzoni si assumeva nell'ambita, e protratta esecuzione del mandato d'amministrare il limpidissimo patrimonio del conte Organi. Ben lungi che per questi incomodi lo avesse il Canonico potuto astringere in giudizio, o per diritto di azione, o per officio di giudice a pagargli alcuna somma, nulla egli poteva mai pretendere per la natura del mandato che è essenzialmente gratuito, ed esclusivo di ogni obbligaziono di mercede, e di rimunerazione, secondo i moltissimi testi nelle *Istituzioni*, *De mandato*. §. *ultim.* nella L. 1. §. 4. *ff. mand. vel contra* « ivi » *Manda-« tum, nisi gratuitum nullum est; nam originem ex « officio atque amicitia trahit; contrarium ergo est » officia merces* » e nella L. 36. §. 1. *in fin. ff. eo-« dem* « ivi » *sed nec lucrum ex hac causa tibi ac-« quirere debes, quum mandatum gratuitum esse de-« beat* ».

34. Tanto meno poi nel caso concreto potevano gli incomodi del mandatario Verzoni fornirli un titolo obbligatorio capace di produrre azione in giudizio, quanto più a ciò si opponevano quelle strabocchevoli facoltà, che egli si era arrogato, conciliabili a stento con l'officio dell'amicizia, ed inconciliabili affatto con il carattere di un amministratore stipendiato e mercenario. E qui non posso dispensarmi, pria di passare innanzi, dall'osservare, che quanto più si esamina nei principj del diritto questa eccezione dedotta dalla mendicata qualità remuneratoria, tanto più si ravvisa che ove gli avversarj cercano uno scampo trovano un inciampo maggiore. Mentre essi si studiano di presentare il donativo come un compenso agli incomodi dell'amministrazione, non possono non confessare che il medesimo in questo senso formò un patto aggiunto al contratto d'irrevocabilità del mandato, con cui l'Organi conferì, ed il Canonico assunse l'amministrazione. Anzi quel donativo pattuito in una sola prestazione pecuniaria è inseparabile dalla stipulata irrevocabilità del mandato, dappoichè sarebbe assai malagevole il concepire una mercede di somma certa, e cospicua stabilita per una amministrazione, che, essendone revocabile il mandato, poteva cessare nel giorno seguente. Sotto questo aspetto adunque la donazione non può assumere i caratteri di una obbligazione separata, o che stia da per sè. Essa diviene un patto accessorio, ed additizio che fa parte del contratto principale del mandato irrevocabile contenuto primordialmente, e stipulato in quella scrittura del 1784. Ma la nullità di questo contratto principale di mandato irrevocabile è certa non meno per la disposizione di ragione, che per la rejudicata, accettata eziandio ed eseguita, che lo ha dichiarato tale. Dunque non vi ha dubbio, che anche il pattuito donativo, di cui è vestito questo contratto, è nullo per la regola elementare, che annullato il contratto, rimangono anche nulli tutti i patti, dai quali è informato. *Rota Romana Divers. part.* 2 *Decis.* 115. *n.* 4. o nelle Recenziori *Dec.* 359. *parte V. tom.* 1. n. 39.

35. A che però trattenersi più a lungo nell'esame del diritto se questa qualità di donazione rimuneratoria è insussistentissima IN FATTO? Il canonico Verzoni prima di intrudere fuori di luogo e di tempo quella donazione, erasi già fatti assegnare dal Conte *scudi mille* per disporne a suo talento a favore di qual si fosse persona gli fosse piaciuto beneficare. Ed a quale titolo se gli era fatti assegnare? Giova rammentarlo riportando il tenore dell' intiero articolo quarto « ivi » Ancora detto sig. conte Organi diede e dà a detto « sig. canonico Verzoni suo procuratore irrevocabile ogni più ampla facoltà di elargire, e donare tanto in vita, che dopo morte di detto « signor Conte tanti dei di lui beni Organi, che « ascendano all'incirca mille scudi, e questo all'effetto che detto signor Verzoni possa a suo « piacimento beneficare qualche famiglia civile, « povera ed onesta di Prato, promettendo detto « sig. Conte di avere sempre per rata, grata, e « ben fatta detta largizione, e scelta di detto « sig. Verzoni e suoi, anco con la promessa della evizione della cosa donata, e respettivamente da donarsi e ciò *per un atto di gratitudine « verso gli incomodi che finora ha sofferti, e soffrirà nell' amministrazione dei miei beni, che così etc.* ».

Si elimina in fatto, escludendosi la qualità rimuneratoria dal § 36 al § 41.

36. Ma se il Conte aveva posto in balìa del Canonico sc. mille; se il Canonico gli aveva stipulati specificatamente « *per un atto di* GRATITUDINE « VERSO GLI INCOMODI *che finora ha sofferto, e soffrirà nell' amministrazione* »; gli incomodi erano dunque già compensati, e sodisfatti; il Canonico aveva ottenuta di già la gratificazione, e la rimunerazione, che poteva competergli. Come dunque poteva validamente stipularne un' altra per la stessa causa e precisamente per la stessa « largizione dovuta agli incomodi sofferti da detto sig. canonico Paolo Verzoni per la detta « amministrazione? Che il Canonico ritenesse per sè gli scudi mille, che li dasse liberamente ad altri senza designazione di persone, era per il Conte la stessa cosa, poichè sempre pagava quella somma per premio degli incomodi dell'amministrazione. Doveva forse egli pagare due volte per la stessa causa? Doveva il Canonico essere sodisfatto due volte degli stessi servigi? Non gridano elleno forse le nostre leggi che una doppia causa lucrativa non può concorrere nello stesso soggetto? Avendo dunque il Conte per volontà dello stesso Canonico sodisfatto alla gratitudine, e per conseguenza alla rimunerazione, che potevansi meritare i suoi incomodi questo titolo era svanito, questo supposto debito era pagato, nè poteva più egli affacciarlo per dare il carattere di rimuneratoria ad un' altra donazione.

37. Quei mille scudi pagati dal Conte erano una mercede esuberante per un' amministrazione di quella natura durata per otto, o nove anni quanti ne sopravvisse il Canonico. Cento e più scudi all' anno per amministrare un reddito di seicento scudi senza obbligo di rendere un conto rigoroso, colla facoltà di vendere a proprio talento i capitali, erano forse un picciolo guiderdone? Lo stesso Canonico con un atto solenne dichiarò quale doveva essere la giusta retribuzione per compensare gli incomodi della amministrazione. Egli sostituì un certo *Rossi*, al quale impose tutto ciò che di laborioso, e di incomodo poteva esservi nell' amministrazione dei fondi del Conte, ritenendo per sè tutto il grazioso, ed il piacevole. Fortunatamente si sa con quale stipendio fosse condotta l'opera del Rossi. Quaranta scudi annui furono la mercede che a lui assegnò il Canonico, e si pose a carico dell' Organi nel rendiconto sommario. Laonde quegli stessi scudi mille, che il Canonico si fece porre a sua disposizione e dei quali dispose, furono un di più che tolse all' amico, non per sostenere le fatiche, e gli incomodi della amministrazione addossati ad un altro, ma in realtà per signoreggiare il di lui patrimonio.

38. Il calcolo poi formato sul numero degli anni nei quali il Canonico sopravvisse e ritenne la ambita amministrazione, è assai più largo di quello che si sarebbe dovuto fare per conguagliare il pagamento con la durata presunta dei di lui servigi. Il Canonico passava nel 1784 gli anni

sessanta, poichè morì nel 1792 di anni settantadue. Se adunque in quell'epoca si stabilì in una sola somma la gratificazione che egli volle stipularsi per i suoi incomodi, questa doveva essere regolata in proporzione della vita presunta che doveva attribuirsi ad un uomo più che sessagenario. La legge *Hoereditatum*, o altrimenti *Computationi*, *ff. ad leg. Falcidiam* ad un uomo di sessanta anni non assegna che cinque anni di presunta sopravvivenza « ivi » *Ab annis sexaginta*, *cujus-« cumque aetatis sit*, *annorum quinque* » Le tavole della mortalità calcolate con la maggiore precisione dallo Istituto di Parigi eccedono di alcun poco questo termine; non giungono però a fissare la probabilità della vita ad anni otto passati i sessanta. Dunque calcolando la mercede degli scudi mille sul numero degli anni, in cui sopravvisse il Canonico gli si dà di più di quello, che avrebbe potuto pretendere prendendo, e con le regole legali, e con le regole statistiche, la durata presunta della sua vita, e della sua amministrazione. Secondo le regole legali, gli scudi mille distribuiti nella durata presunta di cinque anni equivalevano ad annui scudi *dugento*. Secondo le regole statistiche equivalevano a poco meno di scudi centocinquanta. In qualunque maniera il Conte nel porre in balìa del Canonico scudi mille — *per un atto di gratitudine verso gli incomodi*, *che finora ha sofferti*, *e soffrirà nell'amministrazione* — fece un sacrificio assai maggiore di quella stima che in rigore si sarebbe dovuta dare al premio di una tale amministrazione. Non fa di mestieri ricorrere alle sublimi teorie sulle quali è fondata l'analisi del calcolo delle probabilità, che dobbiamo *ai Bernulli*, *ai Moivre*, *ai La Place* per comprendere a qual somma poteva calcolarsi il premio eventuale dei servigi che si potevano aspettare da un uomo di sessanta anni quale era il Canonico, e prestarsi ad un uomo di circa settanta quale era il Conte.

39. Fu dunque una vera duplicazione o per servirmi di una significantissima frase della lingua francese — un *double emploi* — la rimunerazione aggiunta alla intrusa donazione degli scudi duemila. Questo titolo di rimunerazione è in essa dimostrativamente, e dirò aritmeticamente falso. Se agli scudi mille, compenso esuberante e convenuto espressamente per rimunerazione dei servigi prestati e da prestarsi dal Canonico, ai aggiungessero questi scudi duemila, l'amministratore spogliato di ogni cura molesta avrebbe conseguita una mercede di sopra scudi 350 annui per amministrare un reddito annuo di scudi 600, o a dir meglio per esercitare un dispotismo assoluto sopra un patrimonio scevro di ogni imbarazzo senza essere neppure obbligato a render conto formale, e senza prestare alcuna opera laboriosa trasfusa in altro amministratore. Dopo ciò giudichi ognuno se questo titolo di rimunerazione manifestamente mentito a palliato, possa aversi in alcuna considerazione per escludere la necessità dell'insinuazione, al quale effetto non basta che i meriti siano di natura loro strettamente obbligatorj, e da potersi dedurre in giudizio, ma si richiede inoltre che siano tali e tanti, che equivalgano alla somma donata; in guisa che, eccedendo questa somma la giusta, ed adeguata computazione di tai meriti, la donazione riassume nell'eccesso il suo carattere di mera liberalità, e per sentimento non contradetto da alcuno soggiace al più rigoroso obbligo della pubblicazione: *Attimar. de nullit. contract. Rub.* 1. *part.* 3. *quoest.* 32. *num.* 546. *tom.* 5. *Zacch. de salar. quaest.* 75. *num.* 52. *Carl. Ant. de Luc. alla decis.* 428. *del De Fronchi* n. 4. *Autunez*, *de Donat. regiis*, *lib.* 1. *Praelud.* 2. *num.* 40 *a* 51 « ivi » *Namque donatio « remuneratoria in eo quod excedit merita dicitur « simplex etc. Ideoque si merita non sint equivalen-« tia in excessu Donatio non substinetur etc. Qua-« propter remedium* L. 2. Cod. DE RESCIND. VEN-« DIT *habet locum in donatione remuneratoria fa-« cta in remunerationem beneficii accepti. Quatenus « autem rei donatae aestimatio excedit valorem me-« ritorum vel causae, si laesio interveniat rescissio-« ni subjicitur etc. Eadem ratione donatio remune-« ratoria non requirit insinuationem intra valorem « meritorum*, *sed in* EXCESSU INSINUARI DEBET *ut « scribunt etc. Atque ita cum donatio remuneratoria*

« *in eo quod excedit merita sit simplex Donatio*, *et* « *titulus lucrativus*, *nimirum et talis Donatio in ex-* « *cessu insinuari debeat* ». *Barbos. Vol.* 25. *n.* 64. *Mantic. de Tacit. lib.* 13. *tit.* 15. *n.* 28. *Larrea, Decis. di Granat.* 66. *in fin*, *e la Rot. Florentina nel Tes. Ombr. tom.* 2. *Decis.* 27. *num.* 22. « ivi » *Prout* « *etiam pura*, *et simplex dicitur ipsamet donatio* « *remuneratoria in eo quod excedit merita donatarii*, « Soccin. etc. *Unde totus excessus obnoxius rema-* « *nersi prefatae dispositioni leg. etc.*

40. In ultimo questo preteso titolo remuneratorio inconcludente in diritto ed insussistento in fatto, è eliso da una eccezione, che lo rende inallegabile. Risulta dalla discussione sommaria dei conti dell'amministrazione resi dal Muzzarelli in seguito della rejudicata, essersi per i magnificati incomodi dell'amministrazione fatto il ribasso di una somma raggnardevole sul credito liquido del conte Organi, che appariva dalle stesse scrittore con coi si rese il conto sommariu. Fu a motivo di questo compenso, che il debito degli Attori, il qualo sarebbe asceso ad una somma maggiore, si ridusse a soli scudi quattromilasettecento. È questo un fatto che apparisce dalle carte, che servirono di base alle trattative, d'appresso le quali stipulossi il concordato di liquidazione di credito tra il Ferretti, quale procuratore del conte Organi, ed il Muzzarelli, nè probabilmente lo stesso sig. Muzzarelli ed i suoi difensori, che ebbero parte in quel trattato, per la somma onestà loro, saranno per impugnarlo. Posto poi questo fatto, è evidente che la qualità rimuneratoria proposta dal Muzzarelli in figura di eredi del canonico Verzoni non può più in bocca loro maritare ascolto, perchè avendo già conseguita la rimunerazione, non possono pretenderla di nuovo nella donazione. Osta alla loro pretensione la eccezione. « *Frustra petis*, *quod intus habes* ».

Si elimina con la eccezione che la renda inallegabile per avere già i Muzzarelli conseguito

41. Voolsi dunque conchiudere che, tolto il prestigio della qualità rimuneratoria, è anche tolto l'unico scampo che possono avere gli Attori per salvare la donazione degli scudi 2000 dalla censura della L. *Sancimus*, a cui si uniscono tante altre leggi, che la rendono sia inefficace, sia inutile e nulla.

ad esuberanza il compenso.

42. Pria però di por termine a questa consultazione siami permesso osservare, che non solo le leggi del Diritto comune Romano sotto il di cui impero fu stipulato l'atto che forma il soggetto della presente disputa, furono in esso apertamente violate, ma fu pure violata la legge patria che, senza derogare a quelle, una nuova solennità prescrisse per impedire gli effetti antisociali delle donazioni clandestine contro i quali ogni provida legislazione si è sempre armata. Si è questa la legge ossia provvisione pubblicata nel 1561 per tutti gli Stati soggetti ad dominio delle Toscana. Senza derogare alla solennità della insinuazione ordinata del Diritto comune per la validità delle donazioni, che eccedono i cinquecento aurei, un'altra ne eggiunse quella legge cioè la *trascrizione* nel libro intitolato *Registro delle donazioni* conservato in un officio pubblico a ciò destinato. Nè vi ha dubbio, che questa seconda formalità della *trascrizione* sia stata sempre, e sia tuttora nella più verde osservanza, come altresì, che la medesima alla validità delle donazioni sia necessarie oltre l'altra della *insinuazione*. Queste giurisprudenze è fissata in Toscana da molte decisioni, particularmente dalla *Florentina seu Pontis Heras*, *Validitatis donationis* 29 *Septembris* 1797 §. *Ne poteva. cor. Raffaelli* la quale ne assegna solidissime ragioni. Anche di questa solennità si trova mancante la clandestina donazione del 1784. Ed ecco un nuovo capo di nullità della medesima, ed una nuova violazione della legge commessa nei giudicati che ne hanno ordinata la osservanza.

43. Ma è tale questa nullità che non può essere sanata dalla pretesa qualità rimuneratoria. Imperciocchè a lettere cubitali la legge prescrive l'obbligo della *trascrizione* con una generalità tale, che esclude qualunque distinzione, e qualunque eccezione. Le parole « *tutte le donazioni di qualunque sorte* » con le quali è concepita essendo non che generali, ma universali, e non che universali, ma illimitate, tutte indistinta-

Ad escludere maggiormente l'azione si uniscono con le disposizioni del diritto comune quelle del diritto nazionale e la natura del giudizio.

mente comprendono le specie di donazioni, ed in conseguenza le antidorali, le rimuneratorie, e quante altre immaginar se ne possano, sieno di fondi, sieno di denaro. Nè giova opporre che la nullità indotta da questa legge riguardi le terze persone. Per ciò appunto non possono i coniugi Ferretti Donatarj del conte Organi essere astretti alla osservanza della medesima.

44. La dimostrazione di questa verità è piana. Il diritto degli Avversarj al conseguimento degli scudi duemila in forza della donazione non potè cominciare ad esistere se non che dopo la morte del Conte. Allora soltanto si purificò la condizione sospensiva apposta alla medesima, la condizione cioè che il testamento non avesse il desiderato effetto. Ma quando, purificata la condizione, la donazione degli scudi duemila ebbe la sua esistenza, il dominio di tutti i beni del conte Organi era già legittimamente trasferito nei coniugi Ferretti. Dunque non potè cominciare ad essere esercibile l'azione al conseguimento degli scudi duemila, se non che contra i coniugi suddetti, ossia contro le terze persone, nelle quali era già passato il dominio dei beni dell'Organi.

45. Non rileverebbe poi punto l'obietto, che erano in essi passati i beni a titolo lucrativo. Qui è che, a togliere ogni difficoltà, risorge la disposizione della legge nazionale. Essa non distingue i terzi possessori a titolo oneroso, o a titolo lucrativo. Tutti indistintamente li comprende. Riguardo a tutti considera tali donazioni come finte, e simulate, qualora non siano state trascritte nel Registro dentro i prescritti termini, che per le donazioni fatte nello Stato è fissato a tre mesi dal giorno della stipulazione. Se dunque è vero che non si può distinguere ove la legge non distingue, sarà anche verissimo, che prescrivendo la Legge del 1561, che le donazioni di *qualunque sorte* non registrate « *quanto al pregiudizio di detti* « *terzi le si habbino al tutto per non fatte, e si re-* « *putino al tutto finte, e simulate* » pone al coperto ogni terza persona, qualunque essa sia, dalle azioni che possono derivare da simili donazioni. Qualora l'azione s'intenti contro la persona del donante, non potrà forse egli giovarsi della eccezione. Ma se si intenta contro un terzo, sia esso possessore per qualunque titolo, o oneroso o lucrativo, dei beni, la eccezione, che gli somministra la legge, distrugge ed annienta l'azione.

46. Giova per meglio intendere la forza di questo ragionamento avere sotto gli occhi per intero il tenore di quella legge, che è il seguente: « Per virtù della presente provvisione TUTTE LE « DONAZIONI DI QUALUNQUE SORTE che si faranno « per cittadini fiorentini, o per qualsivoglia altre « persone del resto del suo Stato felice così in « Fiorenza, come di fuora in qualsivoglia parte « del mondo si debbino infra li scritti termini « registrare di parola in parola in un libro per « ciò da ordinarsi all'effetto prefato, e da tener- « si nella gabella dei contratti della città pre- « detta, che si chiami il Registro delle donazio- « ni, nel qual libro le si debbino scrivere ad « *unguem* registrandovi nel modo che le sta- « ranno nelle proprie originali scritture quelle « che si faranno in Fiorenza in fra 45 giorni dal « dì, che le si celebreranno, et l'altre INFRA TRE « MESI DAL DÌ DELLA PRENARRATA CELEBRAZIONE « di esse, se si faranno in altra parte dello Stato « predetto, e facendosi fuori del dominio, ma « in Italia in fra sei mesi, et fuor d'Italia di qua « dal mare, in fra nove mesi, et di là dal mare « in qualsivoglia altra parte del mondo, infra « un'anno allora prossimo futuro, dal dì delle « loro celebrazioni respettivamente come sopra « si dice, et persino a tanto che intra i detti tem- « pi le non saranno registrate lì, le non pregiu- « dichino AD ALCUNA TERZA PERSONA etiam in tra « li 45 giorni, in tra li tre, li sei, i nove mesi, « et l'anno sopra scritti, anzi quanto AL PREGIU- « DIZIO DI DETTI TERZI, LE SI HABBINO AL TUTTO « PER NON FATTE, e si reputino al tutto finte, « et simulate, fino a tanto che non vi saranno « registrate ».

47. Mentre il canonico Verzoni, bramoso di tenere occulte le trame ordite nell'atto del 1784, per render sua preda il Patrimonio del conte Organi, negligente di obbedire alla patria legge, o

di trascrivere dentro i tre mesi al pubblico Registro la intrusa largizione degli scudi 2000, tolse a se stesso e molto più ai suoi successori ogni mezzo per conseguirne l'effetto contro altre persone nelle mani delle quali per qualsivoglia titolo si trovassero trasferiti i beni prima della morte del Conte. Ma da cinque anni prima della morte del conte Organi il dominio ed il possesso dei beni sui quali poteva aver luogo la donazione degli scudi 2000, trovavasi legittimamente trasferito in altre persone, quali erano i coniugi Ferretti. Solo dunque a se stesso ed alla sua omissione dovè imputare il Canonico se la carpita donazione si rese inutile e vana per lui e per i suoi eredi. Ed ecco in qual guisa il giudicato che ha dichiarata eseguibile questa donazione, ha manifestamente violate le leggi comuni e le patrie che si uniscono insieme a renderla inutile e nulla.

48. Neppure però del tanto facea mestieri per giustificare i mezzi di cassazione, che militano contro questo giudicato. Dopo tutto ciò che fin qui si è detto, saravvi chi almeno non conosca essere la donazione degli scudi 2000 soggetta a serie e gravissime eccezioni, e quindi dubbio almeno, incerto, e torbido essere sommamente il credito, che i Muzzarelli hanno nella medesima fondato: or questa sola dubbiezza basta perchè avendo il giudicato decretata la compensazione di un tale credito con il credito certissimo, e liquidissimo, perchè confessato, degli scudi 4700, inoccultabile si renda in quel giudicato la violazione delle leggi del comune diritto, e di quelle del codice Napoleone allora vigenti, le quali vietano d'indurre la compensazione di un credito incerto e torbido, con un credito chiaro e liquido. Sono queste le regole elementari stabilite in tutte le leggi dei Digesti e del Codice al titolo *de compensationibus*, ed addotte dall'articolo 1291. del codice Napoleone.

Laonde ec.

VINCENZO BARTOLUCCI.

REPLICA ALLE TRE CONSULTAZIONI

STATE PRESENTATE

ALLA REALE CONSULTA DI TOSCANA

PER LA CASSAZIONE

DELLA DECISIONE DELLA GIÀ CORTE R. DI APPELLO DI FIRENZE DEL DÌ 7 GIUGNO 1814

PROFERITA A FAVORE

DEL SIG. BARTOLOMMEO MUZZARELLI DI PRATO

PADRE E TUTORE DEL SIG. ANTONIO MUZZARELLI SUO FIGLIO MINORE

E CONTRO

I SIGG. ANTONIO E APPOLLONIA CONIUGI FERRETTI DI SIENA



Illustrissimi Sigg. Presidente e Auditori della Reale Consulta.

1. La decisione stata proferita dalla cessata *Regia Corte di Appello di Firenze* nella Causa *Muzzarelli e Coniugi Ferretti* è del 7 *giugno* 1814; e perciò rimane determinata dal prescritto nell' *Articolo I.* dell' *Editto* del successivo 16 *luglio* 1814. « ivi » I ricorsi che si porteranno alla « REALE CONSULTA dalle Cause Civili spedite da« gli attuali provvisorj Tribunali fino al decor« so dì 9 stante *(luglio)* in ordine al diritto, che « ne avevano, e ne hanno le Parti interessate, « per l'influenza allora vegliante dei regolamen« ti sulla così detta *Cassazione*, si risolveranno « dalla REALE CONSULTA, quanto alla massima, « colle stesse regole prescritte alla *Corte di Cas« sazione*, ma però sommariamente, e nei modi « soliti della *Consulta* ».

2. Quindi in questa Causa non può essere ammissibile altro ricorso che non sia quello, che si sarebbe potuto portare alla *Cassazione* in *Parigi*; e la REALE CONSULTA TOSCANA non può conoscerne, se non che ai termini delle Leggi e Regolamenti, che vegliavano presso la *Cassazione* di *Parigi*, alla quale viene ad essere surrogata, al detto 7 *giugno* 1814, in cui la Decisione predetta fu proferita.

3. O per violata *Forma* pertanto, o per violata *Legge* unicamente, potevano i *Coniugi Ferretti* domandare la *Cassazione* della Sentenza; e così per questi soli due mezzi possono confidare di implorarla dalla *Reale Consulta*. Ogn'altro sforzo diviene un tentativo inutile ed intempestivo, quando non si tratta di potere ottenere REVISIONE di una Sentenza che comparisca ingiusta, o per la meno regolare interpetrazione del fatto, o per la disputabile applicazione del diritto. Ma conviene stabilire l'unica efficace intenzione del Reclamante sopra la *forma*, o sopra il nudo prescritto della *Legge*, che devono essere richiamati all'ordine, col mezzo della *Cassazione* del Giudicato avversativo.

4. Se si trattasse di *Sentenza* stata proferita posteriormente al 9 *luglio* 1814, e perciò soggetta alla *Revisione*, secondo i Regolamenti *Toscani*, per qualunque mezzo di dimostrata ingiustizia, non mi sorprenderebbe, che i succumbenti *Coniugi Ferretti* avessero colta la propizia occa-

sione di profittare dei superiori lumi del *Consulente Romano*, onde somministrare nuovo vigore alla difesa, e sottoporre alla REALE CONSULTA il Voto di un Uomo sommo e tranquillo. Ma quando la posizione estrinseca dalla causa non ammette più indagine di giustizia, o ingiustizia di giudizio pronunziato inappellabilmente, e sopra la combinazione del *fatto*, e sopra l'applicazione del *diritto*, tutti dovranno riguardare, mi sia permesso il dirlo, come una vera perdita di tempo e di spesa, il grave impegno di una profonda sottilissima discussione, che nella massima parte dei suoi rapporti viene a rimanere accademica per l'intento.

5. Servendo al solo interesse del Sig. *Muzzarelli*, prescinderò dunque da tutto quello che nelle avversarie *Consultazioni* non può servire ad ottenere la CASSAZIONE; e concordandosi, che da nessun difetto di FORMA questa *Decisione* sia rimasta infetta, resterò nel solo impegno di farmi strettamente carico di quella violazione di LEGGE, di cui s'imputa, per aprire la strada che sola rimane a poterne impetrare la CASSAZIONE.

6. Dicono i sostenitori della *Cassazione*: Si trattò la Causa di due Contratti posti in essere nel 23 *agosto* 1784, e nel 5 *febbraio* 1794 sotto l'impero delle *Leggi Romane* adottate in *Toscana*. La Decisione della *Regia Corte*, amministrando giustizia relativa all'esecuzione di ambedue questi contratti, violò direttamente la sanzione letterale I. della *Legge Stipulatio* 61. *ff. de verborum obligationibus*, che dichiara inutile la stipulazione condizionale alla non fatta instituzione in erede. II. della *Legge Si quis* 22. *de legat.* 3. che prescrive, che nessuno possa togliersi la libera facoltà di testare. III. delle *Leggi* 69. *e* 95. *ff. de condit. et demonstrat.*, che determinano la natura delle condizioni *personali*. IV. delle *Leggi* 25. *e* 31. *Cod. de donationibus*, che prescrissero la forma della scrittura delle donazioni. V. della *Legge Sancimus C. de revoc. donat.*, che volle l'insinuazione di qualunque donazione eccedente i 500. *solidi*. VI. della *Legge Toscana* del 1551. che ordinò il Registro negli Atti pubblici di qualunque donazione. VII. dell'altra *Legge Toscana del* 23 *febbrajo* 1789, che proibì negli atti tra i vivi la delazione di alcun diritto ai figli non nati, o almeno non concepiti al giorno della celebrazione del contratto. Dunque in sette distinti rapporti la Decisione predetta ha violato le *Leggi Toscane*, sotto l'influenza delle quali furono posti in essere i controversi contratti del 1784, e del 1794.

7. Noi all'incontro replichiamo I. Che non è rimasta violata la *L. Stipulatio* 61. *ff. de verb. oblig.*, quando la Decisione della CORTE avendo anzi presente il prescritto di questa *Legge*, e canonizzando la sanzione della medesima, ne ha dichiarata l'inapplicabilità speciale al concreto del caso. II. Che molto meno è stata violata l'altra *Legge Si quis* 22. *ff. de legat.* 3., quando inerendo alla più comune opinione è stato creduto, che la donazione di determinata quantità, e di fondi particolari, non togliesse la libera testamentifazione, e non rendesse applicabile la *Legge* predetta. III. Non si sono offese le *Leggi* 69. *e* 95. *ff. de condit. et demonstr.* determinanti la personalità delle condizioni, quando si è riscontrato che la costante e sempre ripetuta contemplazione della Donataria E SUOI, escludeva fino i termini abili di fatto a proporre condizione personale. IV. Non si sono obliate le *Leggi* 25. *e* 31. *C. de donationibus*, quando anzi il loro disposto nulla aveva di comune colla causa, fuori che la circostanza irrilevante, anche a forma delle *Leggi* predette, che il contesto dell'obbligazione privata del 1784, a differenza dell'Instrumento del 1794, fu scritturato di mano dello stipulante, e soscritto quindi in doppio originale dal promittente. V. Non si è trascurata la *Legge Sancimus. C. de revocond. donat.* quando l'insinuazione non fu necessaria nel primo contratto del 1784: e restò supplita dal giuramento speciale nel secondo pubblico Instrumento del 1794. VI. Non fu lesa la *Legge Toscana* del 1551, perchè dalla medesima, che tenne ferme le donazioni non registrate tra Donante e Donatario, non fu mai ammesso il Donatario universale, erede anomalo,

ad opporre la mancanza del Registro all' anteriore irrevocabile Donatario particolare. VII. E non fu disprezzata l'altra *Legge Toscana* del 23 *febbr.* 1789 quando era certo in fatto, cbe al 1794. erano nati e viventi i figli della donataria, sempre contemplati, e come figli, e come eredi sotto la costante menzione « E SUOI »

8. Ecco il solo vero prospetto della pendente Causa di CASSAZIONE, cbe io mi propongo di rapidamente analizzare colla maggiore brevità nella distinzione dei sopra divisati rapporti, onda ottenere dalla REAL CONSULTA quel rigetto di reclamo da una giustissima *Sentenza*, proferita dai supremi nostri Giudici, dietro le concordi *Conclusioni* del Pubblico Ministero, cbe per interesse del Minore *Muzzarelli* umilmente imploro.

ARTICOLO PRIMO

L. Stipulatio 61. *ff. de verborum obligationibus*.

9. Leggasi pure la risposta di *Giuliano* « ivi » « *Stipulatio hoc modo concepta;* SI HAEREDEM ME « NON FECERIS, TANTUM DARE SPONDES? INUTILIS « EST: QUIA CONTRA BONOS MORES EST HAEC STI- « PULATIO. »

10. Per l'intento di opporre che la *Decisione* abbia violata questa *Legge*, converrebbe, cbe nella posizione del fatto si verificasse, che il *Canonico Verzoni* nel 1784, e la sua Nipote Muzzarelli nel 1794 avessero respettivamente stipulato dal *Conte Organi* promittente « SI HAEREDEM ME « NON FECERIS, TANTUM DARE SPONDES. »

11. Ma noi diciamo con fermezza quello che ha deciso la *Corte*: cbe manca qualunque rapporto di applicazione di questa *Legge* al concreto del caso, cbe devia dalla medesima, ma non la offende. I. Perchè l'obbligazione dei *duemila scudi* del 1784 è portata a carico dell'Erede QUALUNQUE del Promittante, PER QUALUNQUE caso il Testamento non avesse effetto. II. Perchè la Donazione del 1794 dei quattro poderi fu pura, e non condizionale, e perciò traslativa del dominio dei beni nei Donatarj, fino dal giorno in cui fu posta in essere irrevocabilmente. III. Perchè la predetta Donazione pura ed assoluta, fu fatta in un contratto posteriore di dieci anni al Testamento, e fu dichiarata in lettera di tempo PRESENTE, e INDIPENDENTE dal Testamento narrato e pubblicato. IV. Perchè la causa finale di quest'atto di donazione non fu la previsione dell'unico evento della revoca del Testamento, ma lo fu ugualmente la previsione di tutti gli altri eventi possibili, per i quali non dovesse avere effetto, o per nullità, o per deserzione, o per deroga, o per sopravvenuta Legge, o fino anche per smarrimento, o perdita del Testamento medesimo, solenne, chiuso, e sigillato. V. Finalmente, perchè si trattò di donazione spontanea dell'*Abate Organi* fatta in pubblico Instrumento separato, e indipendente dal Testamento, e così mancò la stipulazione dei Donatarj, intervenuta, o ad impedire la libertà di testare, o a cattare l'eredità testamentaria.

12. Sopra ciascuno di questi cinque assunti speciali la CORTE nella sua *Decisione* ha formato il giudizio favorevole all'intento del Sig. *Muzzarelli*. Ora io domando se sussiste in fatto, cbe l'obbligazione del 1784. nulla abbia di comune col *Testamento*? Sa è vero, cbe la donazione del 1794. fosse una donazione PURA ED ASSOLUTA, traslativa fino da quel giorno del dominio dei Fondi donati, E NON CONDIZIONALE all'evento della revoca del Testamento; una donazione INDIPENDENTE espressamente dal Testamento; una donazione informata da cumulate cause finali diverse da quelle della revoca del Testamento; una donazione spontanea, e non stipulata per raffrenare la libertà di testare; con qual diritto mai si potrebbe invocare la risposta di *Giuliano* nella detta *L. Stipulatio* per annullarla, come opposta ai buoni costumi?

13. Si potrà dunque sostenere, cbe la CORTE ha sbagliato nel suo giudizio interpetrativo del fatto, quando ha opinato cbe l'obbligazione del *Conte Organi* del 1784. non fosse correlativa al suo testamento; quando ha credoto, cbe la donazione del 1794. fosse DI PRESENTE PURA ed ASSOLUTA

IN PREVISIONE dell' ineffettuazione del testamento e non mai CONDIZIONALE e dependente dal nudo fatto posto in condiziona della sostanza dell' atto della revoca del medesimo; quando ha ravvisato in questa donazione medesima una moltiplicità di cause ugualmente finali, e una letterale INDIPENDENZA dalla causa della revoca del Testamento, e quando in ultimo resultato ha deciso, che il fatto in tutti i rapporti della sua distinta analisi, non somministrava i termini abili di applicazione della censura del *Testo* nella detta *Legge Stipulatio ec.*

14. Ma che forse per questo, potrà essere neppure da lontano proponibile, che la *decisione di cinque articoli* speciali e meri interpretativi, stata pronunziata dalla CORTE, sopra la resultanza dei predetti contratti abbia violato la disposizione della *Legge*, e meriti perciò di essere cassata? Se questo dovesse ammettersi, non vi sarebbe più *Decisione* veruna, che potesse avitare la *Cassazione*. Sempre lo stato delle questioni si discute sopra il fatto; sempre dal determinare l' interpetrazione del fatto, che spesse volte inganna anche gli uomini versatissimi, ne emerge, o l' applicazione, o la disapplicazione al respettivo concreto del prescritto della *Legge*. Ma nessuno dirà mai, che l' interpetrazione del fatto speciale, porti la violazione di quanto dispone la *Legge* generale, che si applica, o si disapplica a seconda dei casi respettivi.

15. Ed ecco scoperto tutto l' equivoco sostanziale dell' avversaria insistenza. Quando sia luogo ad implorare la REVISIONE da due conformi *Sentenze* secondo i ripristinati regolamenti *Toscani*, si può utilmente dimostrare l' ingiustizia della *Rejudicata*, perchè sia stata sbagliata l' interpetrazione del FATTO, e la consecutiva applicazione del DIRITTO; e si può confidare di ottenere, che in una nuova *udienza* sopra questo errore sia conosciuto, e deciso. Ma quando all' opposto il sistema della CASSAZIONE FRANCESE alla quale unicamente si è potuto, e può aversi ricorso nel caso, ritiene fermo ed irretrattabile il Giudizio, che comunque abbia formato la CORTE sopra l' interpetrazione del fatto, e sopra l' applicazione del diritto, a nulla suffraga il richiamare anche a grave dubbio, che la CORTE possa essere incorsa in un errore interpetrativo, se non si stabilisce per fondamento di reclamo, che la CORTE abbia violata la *Legge*, ritenuta la sua adottata interpetrazione, e nel presupposto della medesima.

16. Si ritengano pertanto come irretrattabili tutte le considerazioni interpetrative state fatte dalla CORTE; e poi si dimostri, che in quella posizione in cui la CORTE interpetrando, ha posti i due contratti del *Conte Organi* del 1784. e 1794, abbia lesa, e violata la disposizione dell' Invocata *Legge Stipulatio*.

17. Così rimarrà sempre a carico dei ricorrenti IN CASSAZIONE il dimostrare, che un' obbligazione indipendente dal Testamento ed una donazione PRESENTE PURA ed ASSOLUTA, E NON CONDIZIONALE, fatta INDIPENDENTEMENTE dalla contemplata revoca del Testamento per cumulate cause finali diverse dalla medesima; senza stipulazione per il caso di non conseguita eredità; e senza coartazione della libertà di testare, siano e devono essere giudicati due contratti investiti dalla sanzione della detta *L. Stipulatio etc.*

18. Ma sarà all' incontro un tentativo destituto di oggetto, quello che potrebbe essere utile al diverso intento di implorare REVISIONE; di procurare di persuadere per ogni mezzo la *Reale Consulta*, surrogata nel rapporto di questa causa, alla *Corte* di *Cassazione*; che l' obbligazione del 1784. fosse fatta per prezzo della revoca del Testamento, che la donazione del 1794. fosse CONDIZIONALE al caso di detta revoca, e non PURA ED ASSOLUTA IN QUEL PRESENTE GIORNO; che la donazione non fosse come fu scritta INDIPENDENTE; che non fosse informata dalla PREVISIONE di tutti i possibili casi di ineffettuazione di Testamento; e che contenesse stipulazione e cattazione di tutta, o parte dell' eredità del Donante.

19. Quando ancora, noi concludiamo, la REALE CONSULTA, fosse persuasa di tutti questi avversarj assunti, onde nei congrui casi, fosse nel caso

di determinarsi a concedere la REVISIONE, non potrebbe però neppure per tutto questo, essere autorizzata alla CASSAZIONE di una Sentenza, che nel sistema dell' irretrattabile interpetrativo sistema adottato dalla CORTE, non ha offesa, nè la FORMA, nè la LEGGE, ma anzi si è esattamente tanto all' una, che all' altra uniformata nella sua comunque giusta o ingiusta interpetrativa posizione della Causa, che è derivata dai resultati del *Processo*, e non dal prescritto della *Legge*.

20. Che se questo sarebbe pure indistintamente vero, ancorchè si dimostrasse l'errore interpetrativo della CORTE, cosa poi dovrà dirsi, quando non ostanti gli sforzi del *Consulente Romano*, bisogna tornare a convenire, che la CORTE nella più impegnata discussione delle parti, formò un giudizio giustissimo sopra ciascuno dei sopranalizzati cinque speciali dati interpretativi di fatto, che pongono in essere quella irretrattabile posizione di causa, alla quale era, ed è impossibile che si applichi la sanzione della *L. Stipulatio ec.* onde ne resulti l'esaltata violazione della medesima?

21. Considerò infatti che la CORTE, l'obbligazione imposta dal *Conte Organi* a chiunque fosse per essere il suo erede di pagare la somma di scudi *duemila* al *Canonico Verzoni*, non potesse mai giudicarsi una stipulazione condizionale alla non fatta instituzione in erede dell' istesso *Canonico Verzoni*, quando si legge concepita » ivi « Quinto, per qualunque caso il Testamento fat- » to da detto Sig. *Conte Roberto Orgoni Calei* il dì « 23 *agosto* 1784 non avesse il desiderato effetto, » il medesimo Sig. *Conte* obbligò, ed obbliga « nelle forme più solenni il suo erede QUALUNQUE » SARÀ di pagare per gratitudine e largizione do- » vuta agli incomodi sofferti da detto Sig. *Ca-* » *nonico Paolo Verzoni* per la detta amministra- « zione *scudi duemila* di moneta fiorentina dal « suo patrimonio *Organi* per una volta *tantum* ».

22. Non vi è prova, che il *Canonico Verzoni* avesse la scienza di essere l' erede universale, instituito nel rammentato Testamento del *Conte Organi* del 23 *agosto* 1784. Era congruo anzi l' intendere, che nel Testamento fossero stati lasciati al *Canonico Verzoni* i medesimi *duemila scudi*. L' obbligazione di pagargli, è portata a carico dell' erede QUALUNQUE SARÀ, e così tanto testamentario, che intestato: Ed è rivestita dal titolo « ivi » *Di pagare per gratitudine, e largizione dovuta agli incomodi sofferti da detto Sig. Canonico* « *Paolo Verzoni per la detta amministrazione*.

23. La *Decisione* dunque in questo primo rapporto è ben fondata: a tutto quello che in contrario si propone, non potrebbe servire, se non che a rendere disputabile quello, che è stato in due solenni Giudizj sempre con infausto esito per i *Coniugi Ferretti* virilmente disputato. Ma che forse basta, che il sommo ingegno di un nuovo *Consulente*, moltiplicando i mezzi di difesa, presenti in un aspetto più complicato una disputa, perchè la medesima devasi perpetuare nei Tribunali? Ma che forse poi, moltopiù inerendo al nostro concreto, il ravvivare la disputa già decisa, con una maggiore energia; il moltiplicare i mezzi di difesa; il ricondurre l' interpetrazione del fatto alla perplessità, gli articoli di ragione alla dubbiezza, può essere sufficiente per confidare di potere ottenere la CASSAZIONE di due Giudicati conformi, e del voto concorde di tanti Giudici, al confronto di una Legislazione, che per massima di sommo rigore escluse la nuova *Udienza* dalle Sentenze inappellabili delle CORTI, se la Forma, o la Legge non fusse stata violata?

24. Considerò successivamente la CORTE; che la Donazione dei *quattro Poderi* era pura, ed assoluta, e traslativa del dominio dei medesimi in quel presente giorno lo cui si doveva, e non era, come si sosteneva dai *Coniugi Ferretti*, condizionale al caso eventuale, e tempo futuro della revoca del Testamento; a talchè doveva giudicarsi, che il *Conte Orgoni* avesse donato irrevocabilmente, e trasferito il dominio dei predetti quattro Poderi in quel momento dell' atto PRESENTE di sua Donazione, nella PREVISIONE che il suo Testamento potesse rimanere senz' effetto; e non già sotto la CONDIZIONE che lo rimanesse di fatto in qualunque tempo futuro.

25. Questo assunto dimostrato all' evidenza nella mia *Consultazione* fu appoggiato dalla Corte all' analisi combinata dell' intero contesto della Donazione del 1794. Si legge nella medesima che il *Conte Organi* dona « *con un atto, e per un atto di donazione irrevocabile fra i vivi » ad aversi, tenersi, e possedersi gli detti quattro Poderi dalla Donotaria colla clausula del costituto, costituzione di Procuratore, ut in rem propriam, cessione amplissima e pienissima di ragioni e colla promessa della difesa generale, generalissima, e della evizione in forma amplissima ec.* » Si dichiara con una volontà incavillabile a ivi » *Per mostrare il Conte Organi la sua gratitudine* ANCHE IN VITA *verso la famiglia Verzoni ec. dona i suddetti beni* tali quali sono stati FIN QUI POSSEDUTI da detto Donante » Si spiega l'effetto della traslazione del dominio, e proprietà dei Beni nella Donataria in quel presente giorno della fatta Donazione col riservo dell' usufrutto « ivi » *Si riservò, e riserva il pieno, e libero usufrutto di detti quattro Poderi, e Beni come sopra donoli sua vita naturale durante, e non più oltre* » Ed a schiarimento di qualunque possibile dubbio si conclude a ivi » *Che la predetta Donazione irrevocabile tra i vivi dovrà avere il suo effetto, non già dal momento che egli vasiasse in tutto, o in parte la testamentaria sua disposizione;* MA BENSÌ DA QUESTO SUDDETTO DÌ DELLA CELEBRAZIONE DEL PRESENTE INSTRUMENTO ».

26. Ora si scagli fuori di tempo il *Consulente Romano* al §. 81. del suo *Voto* contro questo assunto interpetrativo, caratterizzandolo come un inutile vaniloquio finora incognito alla Giurisprudenza. A me serve di replicare, che esso non può trovare Giudici di questa sua assertiva. La cosa è stata in conflitto del dotto Difensore dei *Coniugi Ferretti* (che nulla trascurò di quanto si ripropone) già decisa da Giudici sommi. E noi con più giustizia possiamo dire, che è inutile occupazione quella di richiamare la *Reale Consulta* all' esame di una questione di volontà, già decisa di fatto dalla Corte sopra il contesto di un instrumento, per ottenere la CASSAZIONE della cosa giudicata.

27. Concorda l' istesso opponente al § 74. che se la Donazione dei *quattro Poderi* fosse stata pura e perfetta nel giorno, in cui fu posta in essere, sarebbe stata esente dalla censura della *Leg. Stipulatio ec.* a ivi » *Fermiamoci sul carattere di donazione* PURA E PERFETTA, *che si cerca attribuire a quella di cui si tratta, per trarla fuori della classe delle stipulazioni condizionali* NELLE QUALI *ha luogo la censura della Leg. Stipulatio* ».

28. Non può cadere dubbio che nel 1794 fosse nella libera potestà del *Conte Organi* (che privo del tutto di stretti congiunti, altro sentimento di affetto e di gratitudine non conosceva che verso la *Muzzarelli* nipote del suo amico *Canonico Verzoni* prima che vi subentrasse la predilezione verso i *Ferretti* suoi *Locandieri Senesi*, costituiti ultimi Donatarj universali) il volere aggiungere alla rappresentanza universale di erede che aveva portata a di lei favore nel suo Testamento, preesistente già da DIECI ANNI, anche una Donazione particolare irrevocabile tra i vivi di *quattro poderi*. Se il Testamento aveva effetto la Donazione era inutile; se il Testamento per qualunque caso rimaneva senza effetto, la Donazione costituiva un atto irrevocabile, che aveva trasferito il dominio dei Beni particolarmente designati nella Donataria, fino dal 1794 sotto il solo riservo dell'*usufrutto* durante la vita del Donante.

29. Nessuna *Legge*, e molto meno la *L. Stipulatio* proibiva al *Conte Organi* il donare irrevocabilmente nel 1794 quattro suoi Poderi sotto riservo di *usufrutto*, vita durante, a quell' istessa Sig. *Muzzarelli e suoi*, che dieci anni prima aveva instituita Erede nel suo Testamento.

30. Se il *Conte Organi* avesse detto, che aveva instituita sua Erede la *Muzzarelli* nel suo Testamento, ma che PREVEDENDO tutti i casi possibili, per i quali il *Testamento* non avesse effetto, voleva donare irrevocabilmente in quel presente giorno alla sua instituita Erede i *quattro Poderi*, per assicurargli il conseguimento invariabile di questi particolari beni in ogni evento, come tanti

rocchè il Supremo Tribunale di Ginstizia per logica e giuridica necessità, ritenendo le definizioni e le regole stabilite dai Criminalisti, non potè a meno di escludere perfino in quel caso estremo il delitto di perduellione.

Che, se la decisione stessa dichiarò il Pierotti reo *di violata fedeltà*, ripeterò, come dissi altra volta, che i titoli di delitto debbono essere dalla legge creati. I Magistrati non possono creare delitti che non siano riconosciuti e dichiarati dalla legge.

Se dobbiamo arrossire di parlar senza legge nelle cause civili, tanto più nei criminali giudizii. In questa odiosa materia non si può supplire alla Legge. E che non sia dato ai magistrati nelle materie penali supplire alla legge, ottimamente diceva il Nani nella sua dissertazione proemiale: « Se il fatto commesso non sia compreso nel« la lettera della legge, e si faccia insorgere il « dubbio che non cessi perciò di essere contrario « allo spirito della legge medesima, si rompe « certamente ogni argine al torrente delle opi« nioni, perchè dipenderebbe da quel punto di « vista, che ha ciascun giudice, lo stabilire « l'esistenza di un delitto a fronte di una legge « che non lo esprime nelle azioni dalla medesi« ma descritte. Massimo inoltre sarebbe il di« sordine che ne emergerebbe in confronto del « meno grave che può mai resultare dal lascia« re impunita un'azione che la ragione, ma non « la lettera della legge, dichiara delitto ».

Poichè il Pubblico Ministero allegava l'autorità degli scrittori germanici per giustificare, che oltre il delitto di *Lesa Maestà* vi è pur quello di *violata fedeltà*, mi sia lecito ricorrere all'autorità degli scrittori stessi per giustificare, che nell'azione imputata, onde sia criminosa e punibile, fa d'uopo che concorrano tutti i caratteri, tutti gli elementi dalla legge richiesti. Così per la seconda volta combatto contro il Pubblico Ministero con le sue armi stesse. Negli scritti germanici raccolti dall'esimio sig. Professor Mori al tom. 4, pag. 226 si legge, in una dissertazione del celebre Mittermajer: « ivi » Al contra« rio la teorica della giustizia penale assoluta « non indirizza la pena, che è un vero contrac« cambio di un maleficio commesso, all'idea del « futuro pericolo; essa guarda nel punire, sola« mente al passato, e non punisce che quando « l'ingiustizia è stata realmente commessa: an« ch'essa offre ai giudici, per valutare l'ingiu« stizia, una misura, sicuramente ed esterna« mente riconoscibile, che non dipende dalla « semplice intenzione, ma sta nell'azione del « malfattore medesimo. *Quindi la pena può aver « luogo* SOLAMENTE, QUANDO NELL'AZIONE COM« MESSA SI TROVANO I CARATTERI D'UNA VIOLAZIO« NE DI LEGGE, e quando l'azione, tanto ester« namente riconoscibile, quanto delittuosa, ap« parisce per modo, che l'agente, il quale ha « pure contro di sè una *praesumptio doli ex re*, « non si possa affatto purgare dal delitto ».

E alla pagina 227 « ivi » E siccome si tenta « o s'intraprende sempre un DETERMINATO DE« LITTO; così L'AZIONE *commesso dal tentatore « deve* ESSERE TALE, QUALE LA RAPPRESENTANO « COME PUNIBILE LE LEGGI, *che colpiscono di pena « questo determinato delitto, affinchè la pena di es« so possa cadere su di quello come su di un'azione « contraria alla legge*. *Quindi* NELL'AZIONE *del « tentatore* DEBBONO ESSERE TUTTI QUEI CARAT« TERI, CHE SECONDO IL DECRETO DELLA LEGGE « APPARTENGONO ALL'ESSENZA DI FATTO DEL DE« LITTO, *che è stato pigliato di mira* ».

E alla pagina 238. « ivi » Ogni codice ammet« te *in ogni sperato delitto* UNA PARTICOLARE ES« SENZA DI FATTO DEL MEDESIMO, ed esige, per « esempiu, nel veneficio il veleno, nel procura« to sborto i mezzi abortivi. QUESTA PARTICOLA« RE ESSENZA DI FATTO, E LA SUA ESISTENZA, È « CONDIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA. « Anche il tentativo di un dato delitto deve, per« chè si possa punire, avere questa particolare « essenza di fatto ».

E parlando *in specie* del delitto di Lesa Maestà nel tomo 1° della medesima collezione di scritti germanici a pag. 239 si avverte, che è della più alta importanza verificare in questo reato

il *concorso di tutti gli estremi* voluti dalla legge, e che non deve ritenersi verificato il delitto solo perchè dagli atti emerge la prova della *intenzione* ostile. « Questo è della più alta importanza, « specialmente in alcuni delitti *come*, per esem« pio, *nell' alto tradimento*. Quando la legge non « designa quivi azioni precisamente determina« te, che costituiscono l'alto tradimento, la « *malvagità e la tirannide trova mezzi pericolosi di* « *nuocere*. Se la legislazione si avvede di ciò, e « dichiara precisamente quali azioni costituisco« no l'alto tradimento, *bisogna stare ad esse*, e « non ammetterlo, violando la massima, *in altre* « *azioni perchè vi è l'intenzione*, quando la legge « non le ha nominate. Procedendo così, si avreb« be a dire, che la precisa determinazione della « legge è superflua.

Quella è la regola generale, questa la dottrina speciale professata dagli scrittori germanici, che il Pubblico Ministero inopportunamente allegava.

Riman dunque ferma e inconcussa, o Signori, la tesi nostra; giustificata non solo dall'autorità dei pubblicisti, non solo dall'insegnamento dei teorici e pratici criminalisti, ma ancora dalla lettera incavillabile della patria legge e dalla giurisprudenza dei Tribunali Toscani. Non può darsi delitto di Lesa Maestà negli atti commessi quando il Principe non è più nel possesso, e nell'esercizio del suo potere. Accettare un impiego sotto il Governo di fatto, ancorchè duri la illegittimità nel possesso dell'invasore o usurpatore che sia, non è delitto di Lesa Maestà. Non è delitto di Lesa Maestà comprimere moti insurrezionali di una parte del popolo che si leva contro il Governo di fatto, senza che il Principe gli abbia eccitati e consentiti pubblicamente.

L'ufficio della verità e della giustizia (diceva l'onorevole Oratore della legge) *non sempre arride all'interesse privato degl' individui*. L'ufficio della verità e della giustizia, io rispondo, arriderà al Romanelli: ove non gli arridesse, più non sarebbe ufficio di giustizia e di verità.

Sì, arriderà al Romanelli. Lo desidero vivamente, o Signori.

Lo desidero prima di tutto pel bene del Romanelli stesso; imperocchè, se di lui e delle sue qualità personali non vi ho voluto parlare, me ne sono guardato perchè non si dicesse che le mie parole al cuore, e non alla mente vostra si dirigevano. Ma non crediate per questo, che io non desideri vivamente che egli sia restituito alla sua libertà, alla sua famiglia. Quello, o Signori, sarà il giorno più bello della mia vita.

Lo desidero pel decoro della Magistratura, la quale è precipuo elemento dell'ordine pubblico, e alla quale io sono sinceramente affezionato per lo consuetudini della mia vita, tutta consacrata agli esercizii del fôro. Lo desidero pel decoro della Magistratura: imperocchè, ben diceva l'onorevole Orator della legge, il Pubblico è di essa *censore inesorabile*; e il Pubblico, abbiatelo pure per fermo, non crederà mai, che sia delitto l'accettare un impiego sotto il Governo nuovo, prestargli obbedienza, e pacificare le insorte popolazioni; il Pubblico, quando anche vi fosse la prova dell'animo ostile al Governo caduto, vedrebbe in questi atti la manifestazione di un'opinione politica, non un delitto di Lesa Maestà.

Lo desidero vivamente pel bene del paese; imperocchè pur troppo gli onesti cittadini rifuggono dalle crisi politiche. Dio ne guardi, se a tal repugnanza della gente dabbene si aggiungesse anche questo; che fosse reputata delitto la opinione politica, che fosse delitto l'assumere un ufficio pubblico sotto il nuovo governo, e far cose dirette a consolidarlo. Dio ne guardi pel bene del paese! La crise politica, che abbiamo traversata, non fu la prima; potreste Voi dire con certezza, che fosse l'ultima? E dove avvengano nuovi commovimenti politici, se stabilite la teoria proposta dal Pubblico Ministero, chi volete che accetti un impiego dal nuovo Governo? Chi volete che si prenda cura della pubblica cosa? Vorreste voi preferire al Romanelli un facinoroso? I facinorosi si faranno avanti pur troppo! E dove non sarà governo, il popolo rovinerà. *Ubi non est gubernator, populus corruet*.

DECRETO DEL 15 MAGGIO 1851.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



Visto il Ricorso dell'Avvocato Francesco Domenico Guerrazzi, Dottore Leonardo Romanelli, A. G. D., E. V. M., A. P., B. C., A. P. dal Decreto della Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze del dì 7 gennaio 1851 interposto dai primi quattro il 18, dal quinto e sesto il 19, dal settimo il 20 febbraio 1851.

Visto il detto decreto che invia i ricorrenti al pubblico giodizio innanzi la Corte Regia di Firenze (Camera Criminale) per delitto di Lesa Maestà vero e proprio.

Visto l'ordinanza del dì 10 marzo 1851.

Visto i Decreti del dì 31 marzo, 23 e 28 aprile 1851.

Sentita la Relazione del Vicepresidente Cav. Luigi Pezzella.

Sentite le Conclusioni del R. Procuratore Generale Cav. Donato Samminiatelli.

Sentito l'Avv. Tommaso Corsi difensore dell'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, — l'Avv. Adriano Mari difensore del Dottore Leonardo Romanelli, — l'Avv. Idelfonso Giusti difensore dell'A. G. D., e di E. V. M., — l'Avv. Alfonso Andreozzi difensore di A. P., e di B. C., — l'Avv. Giuseppe Panattoni difensore di A. P.

LA CORTE

SUL RICORSO DELL' ACCUSATO FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI.

1° Quanto al capo del dedotto conflitto di giurisdizione.

Considerando che in tema di competenza giuridica, non può esistere conflitto di giurisdizione, se non laddove si verifichi, o che più Tribunali si trovino simultaneamente investiti della cognizione di un medesimo affare; o che portato questo, o appartenente di regola generale al Tribunale ordinario, venga la parte intimata avanti un'autorità diversa; siccome in rapporto a questo secondo caso espressamente dispone l'Art. 266 della Legge del 9 novembre 1838.

Considerando, ciò premesso, che invano e senza fondamento il ricorrente Guerrazzi presentava a risolvere, in linea di conflitto fra la Corta Regia, e il Senato, la questione di competenza intorno al criminale procedimento contro di lui istituito, e susseguito dal Decreto della Camera

delle Accuse della Corte Regia di Firenze, che lo inviò al giudizio avanti la Camera Crimioale decidente della stessa Corte sotto la imputazione di Lesa Maestà: imperocchè posto come dato positivo, incontrovertibile, ed incontroverso, che dal solo Tribunele ordinario sia stato conosciuto e decretato fino allo stadio di accusa sul delitto che è stato al Guerrazzi obiattato, e che indubitatamente trovasi compreso nella prima classe dei delitti comnni; ne emerge l' assoluta assenza dei termini di un conflitto di giurisdizione.

Coosiderando che incivilmente inoltre intendevasi a sostenere la proponibilità della questione di conflitto, sul fatto della domanda dal Guerrazzi ASSERTA « diretta a S. A. I. e R. il Granduca, avanti il Consiglio dei Ministri » e tendente a che il processo contro di lui compilato nella Direzione degli Atti criminali di Firenze, fosse (nell' ettuale stato di sospensione delle funzioni del Parlamento) con opportuna ordioanza del detto Consiglio inviato al Senato Toscano per esservi giudicato: manifesta essendo al sovraindicato intento della questione di conflitto la irrilevanza del fatto di quella domanda: in quanto procederebbe in senso direttamente contrario al caso in seconda sede contemplato nel surriferito Art. 266 della Legge del 9 novembre 1838; il caso cioè della parte, che denunzii la ricevuta intimazione a comparire avanti ad una Autorità diversa in materia di ragion comune appartenente ai Tribunali ordinarii;

E che in ogni ipotesi altronde, posto che col Sovrano Decreto del 21 settembre 1850 motivato sulla perseveranza di circostanze eccezionali, S. A. I. e R. il Granduca, disciogliendo il Consiglio Generale dichiarò avocato a sè l' esercizio di ogni potere finchè non avesse potuto darsi luogo alla nuova convocazione delle Assemblee legislative: egli è di tutta evideoza doversene inferire che come sarebbe stato nel caso di accoglierla, così in quello stesso (che si verifica) del oiun seguito dato alla surriferita domanda; di proponibilità di questione ni termini di conflitto non fosse da farsi seriameote parola.

2° *Quanto al capo della incompetenza*.

Considerando che pel disposto dell' Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 è accordato il ricorso in Cassazione dai Decreti della Camera delle Accuse portanti invio dall' accnsato al pubblico giudizio « ivi » se il fatto sul quale il De« creto è fondato, non è delittuoso, se il Mini« stero Pubblico non è stato sentito, e se il De« creto è stato pronunziato da un numero di Giu« dici minore del prescritto ».

E che se per la giurisprodeoza della Corte è steto talora ammesso il ricorso da simili decreti fuori dei casi nel detto Articolo determioati: ciò peraltro non fu (nè altrimenti poteva essere) che in alcune specie di patente violazione di forme sostanziali o a pena espressa di nullità dalla legge prescritte; la quale, avvennta nel corso degli atti d' istruzione e rimasta inavvertita dalla Camera delle Accuse, andando a rifluire nei suoi giuridici effetti sul respettivo Decreto, reclamava riparo inteso ad ovviare ella intuitiva inntilità del successivo pubblico giudizio della causa.

Considerando, ciò premesso, che al ricorso dai Decreti delle Camere delle Accnse non è data facoltà dal precitato Art. 238, pel capo dalla incompetenza;

Che in alcuna parte della legislazione, e specialmente nell' Art. 542 della Legge del 9 novembre 1838 non è fatta quaoto alla competenza eccezione e riservo alle disposizioni generali del dotto Art. così concepito « Il ricorso in Cassa« zione cootro i Decreti preparatorii e d' istru« zione non è proponibile se oon dopo la Senten« za defioitiva, e non è impedito dalla esecu« zione ancorchè senza protesta data a tali De« creti ».

Che altronde nei rapporti della giurisprudenza stabilita in materia, i decreti d' invio al giudizio in quanto alla dichiarata incompetenza non rientrano di lor natura in alcuna delle specie nelle quali il ricorso in Cassazione venne ammesso oltre i casi determinati nel sopraccennato Art. 238.

Che in fatti i Decreti della Camera delle Accuse non avendo altro effetto che di statuire sull'invio al giudizio, e d'indicare la competenza dei Tribunali, o delle Corti che debbono giudicare in causa, e nulla perciò definitivamente giudicando: non legano minimamente i detti Tribunali o Corti nel rapporto del diritto di che sono investiti di pronunziare definitivamente tanto sulla competenza che sul merito, come sopra ogni altra questione.

Considerando che per conseguenza, alla declinatoria proposta dall'accusato Guerrazzi contro il denunziato Decreto, adducendo la incompetenza della Corte Regia, e domandando il suo rinvio avanti il Senato, non può nell'attuale stadio della causa essere prestata attenzione.

3° *E quanto al capo della nullità del processo.*

Considerando che a prendere in esame, non che ad accogliere il ricorso dell'accusato Guerrazzi contro il più volte ricordato Decreto della Camera delle Accuse, pel capo della dedotta nullità di tutti gli atti del processo contro di lui istruito, motivato sulla sua qualità di Deputato al Consiglio generale, e sul disposto degli Art. 35 e 62 dello Statuto fondamentale; per un lato osta il surriferito Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 che nella specialità dei casi ivi determinati quanto alla facoltà del ricorso contro i decreti della preindicata natura, non comprende la nullità dei criminali procedimenti da qualsivoglia causa derivante; e per altro lato, niun sostegno incontri nella giurisprudenza stabilita, in ordine alla quale, se fu data talvolta accoglienza ai ricorsi dai Decreti delle Camere delle Accuse, ciò si verificò soltanto (conforme è stato superiormente già detto) in casi di nullità per difetti in rapporti di forma di procedura inducenti nullità intuitiva, ed escludenti fino il possibile di ogni men che razionale discettabilità: lochè è ben lungi dal verificarsi nella specie, avuto specialmente riflesso a quanto sul proposito della sopraccennata eccezione, il denunziato Decreto ne pone in fatto, e ne ritiene in diritto.

Sul ricorso degli accusati Leonardo Romanelli, E. V. M. e A. P. pel capo della non incriminabilità del fatto.

Considerando che dall'intiero contesto del denunziato Decreto si rileva che la Camera delle Accuse dando a tutti i ventiquattro imputati, cui il detto Decreto riguarda indistintamente, debito del delitto vero e proprio di Lesa maestà, non già partitamente si fonda sui fatti speciali di che rispetto a ciascuno di essi è fatta nel Decreto stesso distinta menzione ed a riguardo di alcuni, come dei principali o più culminanti; ma questi fatti apprezza e ritiene in complesso con tutti gli altri già narrati nell'esposizione del fatto in genere; la cui serie (siccome la Camera stessa sostanzialmente si esprime) convergendo alla distruzione della monarchia od alla sovversione della costituzione politica dello Stato, componevano a senso suo, un fatto continuato costituente a colpo d'occhio incessante flagranza del delitto al quale si referivano non soltanto gli atti onde il Granduca fu costretto ad allontanarsi prima da Siena, e poi dalla Toscana, ma quelli altresì successivi che miravano a impedirgli o rendergli più difficile il ritorno, e tutti quei che ebbero l'evidente fine ed oggetto di sostituire all'antica una forma nuova di governo: atti di cui (a mente della stessa Camera delle Accuse) si resero colpevoli non solo coloro che principalmente macchinarono il rovescio del Governo Granducale, ma anche coloro che dopo il dì 8 febbraio 1849, sia nel rapporto degli attentati commessi contro la persona del Principe, sia nel rapporto degli attentati contro la esistente forma di governo, associarono la loro volontà a quella dei rivoltosi, e colla voce e cogli scritti, e coll'opera contribuirono alla permanenza e consolidazione di quello stato di cose doppiamente criminoso (§. 46, 47 e 48 *del Decreto*).

Considerando che così dalla Camera delle Accuse apprezzati e tenuti in conto i fatti emergenti dal Processo, onde è manifesto essere il concetto della Camera stessa, di riconnettergli tutti

fra loro, e per la influenza che spiegassero o spiegar potessero, o nel rapporto intenzionale, o in altro qualunque, i fatti speciali addebitati agli uni, sui fatti speciali addebitati agli altri imputati dedurne la esistenza di un fatto progressivo avente per scopo il rovesciamento del Governo Granducale e la sostituzione e il consolidamento di un Governo costituzionale: la Corte Suprema, alla quale per le norme fondamentali direttive della sua istituzione, non appartiene di assumere sul fatto un giudizio qualunque di apprezziazione diverso da quello che sia stato emesso, e stabilito dalla Camera delle Accuse; unicamente richiamata a giudicare, ai termini dell'Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 se il fatto addebitato agli accusati sia o no incriminabile; non può, per le cose premesse, non rispondere, che tale quale la Camera delle Accuse lo ha posto e ritenuto nel denunziato Decreto (e se più o meno rettamente ciò sia, non è nello stadio della causa da esaminarsi) è fatto delittuoso.

Considerando che mal fondato perciò, pel detto capo di pretesa non incriminabilità del fatto è il ricorso del Romanelli; del pari sono per la stessa preindicata ragione altresì mal fondati i ricorsi pel medesimo capo di pretesa non incriminabilità interposti dai coaccusati E. V. M., e A. P.; ritenuto inoltre rispetto a quest'ultimo che inopportunamente e fuor di luogo da lui intendevasi a provocare censura del giudizio emesso nel denunziato Decreto in esclusione della causa dal detto P. addotta, e fondata sull'asserta di lui ignoranza dell'oggetto della affidatagli, e da lui assunta commissione di una spedizione armata all'Isola dell'Elba, della quale gli veniva dato speciale addebito.

Sul ricorso dei predetti accusati Romanelli, V. M., A. P., e B. C. pel capo di ammissibilità al benefizio dell'Amnistia.

Considerando che a differenza del caso d'intervento di Decreti delle Camere delle Accuse portanti ammissione di eccezioni perentoriamente estintive dell'azione penale, onde simili Decreti avendo carattere di pronunzia definitiva troncano il corso della giustizia, e sono quindi ostativi ad ogni ulteriore procedimento della causa; nel caso di Decreti portanti invio degl'imputati al giudizio, poichè simili deduzioni o eccezioni perentorie ben possono come ogni altra qualunque riprodursi avanti la Camera criminale decidente stante l'indole dei detti Decreti di cui è stata fatta parola sul secondo capo del ricorso dell'accusato Guerrazzi; affatto intempestivo, e quindi inammissibile è il lamento che in via di ricorso in Cassazione si muove contro i suddetti Decreti d'invio al giudizio, in quanto o non abbiano ammesso o abbiano espressamente rigettate le eccezioni, e deduzioni della sopra indicata natura.

Considerando che per applicazione di questi principj alla specie è manifesto non potarsi prestare accoglianza ai ricorsi interposti contro il più volte rammentato Decreto della Camera delle Accuse dagli accusati Romanelli, V. M., P., e C. per pretesa violazione o mala interpretazione respettivamente del Sovrano Decreto di Amnistia del 21 novembre 1849 al cui benefizio intendevano di essere, e non furono ammessi, dalla detta Camera, e di fronte al quale adducevano essere ai fini dell'Art. 238 della Legge 2 agosto 1838, equiparabile il delitto amnistiato al fatto non delittuoso.

Sul ricorso dell'accusato G. D. per pretesa nullità degli atti del processo che lo riguarda.

Considerando che al ricorso pel capo di nullità del processo, intentato dall'accusato D. osta la lettera dell'Art. 238 della Legge 2 agosto 1838, e la giurisprudenza stabilita in materia, conforme è stato superiormente detto sul terzo capo del ricorso del coaccusato Guerrazzi.

E quanto al motivo aggiunto con Memoria ampliativa del dì 14 aprile p. p. per via di adesione al ricorso del Romanelli sulla pretesa non incriminabilità del fatto; la intempestività della sua deduzione lo rende affatto inattendibile; ed al-

tronde sarebbe al detto motivo applicabile la risposta rejettiva data al capo del ricorso del Romanelli al quale il D. avrebbe aderito.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso promosso dagli accusati F. Domenico Guerrazzi, Leonardo Romanelli, A. P., E. V. M., A. P., B. C., e G. D. contro il Decreto della Camera di Accuse della Corte Regia di Firenze del 7 gennaio anno corrente.

Così giudicato e pronunziato all'udienza del dì, mese ed anno soprascritti dalla Corte Suprema di Cassazione, composta del Presidente Commendatore Senatore Vincenzo Bani, del Vicepresidente Cav. Luigi Pezzella Relatore, e dei Consiglieri Senatore Antonio Magnani, Carlo Carducci, e Cavaliere Gaetano Pieri, con intervento dell'Avv. generale Celso Marzucchi.

V. Bani.
L. Paparoni.

GIUDIZIO

AVANTI LA CORTE REGIA DI FIRENZE

CAMERA CRIMINALE ORDINARIA

ATTO DI ACCUSA

IL REGIO PROCURATORE GENERALE

ALLA CORTE REGIA DI FIRENZE

ESPONE

Che la Camera delle Accuse della Corte Regia predetta con Decreto emanato li sette gennajo corrente ha ordinato che siano posti in stato di accusa per delitto di Lesa Maestà .

1. Francesco Domenico Guerrazzi
2. G. M.
3. G. M.
4. F. M.
5. Leonardo Romanelli
6. F. F.
7. A. M.
8. C. P.
9. G. D.
10. G. B. N.
11. D. C.
12. G. M.
13. T. C.
14. S. M.
15. F. M.
16. A. C.
17. B. C.
18. G. B.
19. V. V.
20. F. G. D.
21. R. R.
22. A. P.
23. E. V. M.
24. A. P.

In esecuzione di tal Decreto il sottoscritto, avendo ripreso in esame tanto la Procedura incoata nella cessata Direzione degli Atti Criminali di Firenze, quanto l'altra iniziata nella Pretura di Castiglion Fiorentino, unite insieme con Decreto di Camera delle Accuse de' 18 marzo 1850, ed ultimate poi nell' Uffizio d' Istruzione del Tribunale di Prima Istanza di detta Città di Firenze, dichiara che dagli atti e documenti della medesima viene sostanzialmente a resultare quanto appresso.

I. La Toscana è stata in questi ultimi anni, non meno di altri paesi entro e fuori l' Italia, teatro di commozioni, e trasformazioni politiche. È già nel dominio della Storia Civile e Legislativa ciò che riguarda le agitazioni segrete e pa-

lesi colorate ora col pretesto or col fine di ottenere riforme di regime, di amministrazione, di milizia, di stampa; la poca cura, o il mal uso di queste, dopo conseguite, e la condanna loro come insufficienti onde aspirar sempre a di più. — Con ciò e da ciò gradualmente cambiate le abitudini e lo spirito pubblico; illanguidito, e dipoi quasi estinto il sentimento di rispetto ad ogni principio o rappresentanza di autorità; sbrigliati i desiderj nel pericoloso sentiero delle nuove cose; concetti, formule, modi difformati o esaltati sostituiti alla giustezza del calcolo, al deliberar prudente, al parlare assennato; e gittati ovunque a pascolo delle moltitudini, che inesperte ed avide li accoglievano, se ne nutrivano e vi ponevan fede ed affetto; giammai con solido e reale vantaggio, sempre con danno o morale, o politico, o finanziario.

II. Crollate così e scompaginate quasi tutte le patrie istituzioni; alcune delle più vitali distrutte eziandio, e senza adeguata surroga; le nuove non bene stabilite, nè assodate, fu creduto di potere riparare al disordine, e riconquistar forza al Governo con chiamare il paese *a maggiore ampiezza di vita civile e politica* (1), ed a più diretto ed abbondante contributo di azione.

III. S. A. il Granduca, seguendo l'esempio di altri Sovrani d'Italia (Napoli e Piemonte) ma allargando anche più la misura delle franchigie costituzionali, collo Statuto Fondamentale de' 15 febbraio 1848 fece dono alla Toscana di *un compiuto sistema di Governo rappresentativo* (2).

IV. La Rivoluzione di Sicilia che precedè, e quella di Milano, che susseguì la concessione dello Statuto; la Repubblica improvvisata in Francia; la Guerra stessa di Lombardia, e i casi avversi di quella fecero sì che i desiderj, le tendenze, e i conati di molti, anzi dei più fra gli agitatori di fazioni e di plebe, non paghi delle concesse forme costituzionali, ed appuntando verosimilmente le mire a quei fini che han fatto dipoi meglio palesi le Istruzioni intitolate « *Una Rivelazione sopra le Rivoluzioni d'Italia*, » si spingessero ad opposizioni men che ragionevoli e temperate, rendessero pressochè sterili i ricevuti benefizj, e trascinassero la Toscana sotto l'impero di partiti cospiranti, e di individui agenti contro l'ordine stabilito.

V. Basta ricordare le declamazioni di Piazza e de' Ciceoli; la licenza della stampa, cui tenne dietro in breve l'ardimento del Nizzardo Francesco Trucchi che nel dì 30 luglio riescì a scompigliare Firenze e a decretare sotto Palazzo Vecchio la decadenza della Monarchia, lo scioglimento delle Camere, e la installazione di un Governo Provvisorio, di cui chiamava a far parte il Guerrazzi ed il Pigli. Basta aver presente gli eccessi contro la persona e gli equipaggi del Generale Enrico Statella Napoletano; i moti insurrezionali Livornesi de' 25 agosto e giorni successivi, le violenze al Governatore, l'occupazione della Fortezza Vecchia, la presa d'armi e di munizioni, la reazione contro il Commissario Cipriani, e quella più crudele dei dì 2 e 3 settembre contro le RR. Truppe, e segnatamente contro i Carabinieri, lamentata come *orribile sventura* dalla umanità del Principe, che fece appello alla Milizia Cittadina, onde manifestare solennemente quanto il sentire di tutta la Toscana fosse avverso a quelli sconsigliati tumulti.

VI. In quelle circostanze Francesco Domenico Guerrazzi, Deputato al Consiglio Generale, si prestò con altri a fare opera governativa insieme col Municipio in Livorno: e seppe e potè dominare a sua posta que' sediziosi movimenti. Gli stessi Livornesi glie lo attestarono con l'indirizzo de' 25 settembre « ivi » È incontrastabile, che voi avete diritto alla riconoscenza di « tutta Livorno; *ed è pure incontrastabile, che colla vostra influenza ne potete dirigere ogni movimento*; compite dunque l'opera e fate deporre le armi ».

(1) Statuto Fondament. nel Proem.
(2) Statuto Fondament. nel Proem.

VII. La ostile ripulsa spiegata li 28 settembre contro il nuovo Governatore interino Tartini rendendo viepiù profonde le scissure tra il Governo e Livorno, fino al punto di impegnare il Ministero a dichiarare alle Camere interrotte le Comunicazioni officiali con questa Città, determinò l'invio di una Deputazione Livornese a Firenze, che fece sentire anche il desiderio di avere a Governatore il Guerrazzi; al quale Giuseppe Montanelli a quell'epoca Deputato e Vice-Presidente al Consiglio Generale aveva scritto il dì innanzi negli appresso termini: « Ora bisognerebbe a « mio credere che da Livorno venissero propo- « sizioni. — È questione d'uomini. — Parliamoci « chiari. — Il solo uomo possibile in Livorno sei « tu. — Converrebbe che il Municipio, e la Ca- « mera di Commercio che sono i due soli enti le- « gali superstiti in cotesta Città lo dicessero chia- « ro. — Io sono qua per appoggiare questa do- « manda con tutti quei mezzi dei quali posso di- « sporre ec..... So che a te non conviene met- « terti avanti; ma se credi che sia utile mostrare « a qualcheduno riservatamente questa lettera, « fallo pure. — Tuo Affez. Amico ec. »

VIII. Questo desiderio non venne secondato. Ed invece con Sovrano Decreto de' 5 ottobre fu nominato Governatore interino di Livorno lo stesso Montanelli. — Ei vi recò l'oblio di tutti i fatti accadutivi per causa politica. Fu accolto con entusiasmo, e come l'unico meritevole di *coprire il vuoto lasciato da Guerrazzi*; il quale, raccomandato al pubblico il Montanelli se ne era allontanato, abbracciando i suggerimenti del Chiarini, e del Pigli, che gli scriveva poi li 11 ottobre da Arezzo nel modo seguente: « La prima opera tua « è stata felicemente condotta, e in mezzo a « quanti pericoli! — Ora, caro Guerrazzi, biso- « gna prepararsi a un'opera più grande. — È « necessario che il Governo prima o dopo, ma « non mai troppo tardi, s'informi, e s'animi « de' tuoi principj. Il Ministero attuale è nato « morto. — Nè si tratta che di sapere quando si « dovrà seppellire. — Ma non è la Camera che « possa scavargli la fossa; è il Popolo Toscano, « e glie la scaverà, e presto. Io sono in Arezzo « ec. ec. Assisti con attenzione al gran Dram- « ma, e quando sarai chiamato sii presente. — « Noi vogliamo la Costituzione sincera ec. — « Se occorre scrivimi ec. »

IX. Montanelli (di cui i precedenti per ciò che concerne i rapporti suoi colla *Giovine Italia* e la cooperazione, che come *unitario*, *Repubblicano* e *non moderato* aveva prestato alla rivoluzione dalla *Cattedra*, nel *Giornale*, e nei *congegni del popolo* vennero pubblicati dallo stesso Mazzini nella Necrologia che ne scrisse quando lo si credè morto a Curtatone), Montanelli dissi, pubblicò nel dì 7 ottobre un Proclama ai Cittadini Livornesi nel quale era scritto: « Io non vi raccomanderò la « quiete col linguaggio di coloro, ai quali dolse « che l'Italia scuotesse un sonno di secoli, e si « agitasse per conseguire la indipendenza, e « ogni altra franchigia di civiltà. *Io non temo il « movimento;* io voglio la vita, e nulla più mi « consola quanto il vedere intorno a me un ri- « verbero della stessa fiamma che mi bolle nel « cuore; *solo desidero che l'agitazione sia sempre « creatrice e feconda, e non approvo il movimen- « to senza concetto e senza bandiera*, il movimento « che divide e non unisce, che distrugge e non « crea ec.... *Ciascuno propongo; ciascuno si di- « mostri;* ma le dimostrazioni procedano sempre « ordinate e solenni come la ragione che le di- « rige ec. » — Promise di esporre il suo Programma Politico, e ciò fece il dì appresso (8 ottobre) sulla pubblica Piazza annunziando e spiegando come la sua fede era *Democratica*, *Nazionale*, *Cristiana*; come era un errore il credere, che il partito *democratico* volesse la *immediata proclamazione della Repubblica*; e come era necessario provvedere alla impresa della indipendenza non già mediante la *Federazione* posta a base del Programma ministeriale Capponi, ma sibbene colla fondazione di una *Costituente Nazionale* da consentirsi dai *Rappresentanti tutti d'Italia*, che il Governo Toscano avrebbe dovuto *chiamare a tale effetto in casa propria*.

X. A tali declamazioni, che rendevano dissi-

deole il Governatore dal Ministero che lo aveva inviato, e ponevano l'Autorità alla testa di quelle agitazioni, che avrebbe dovuto impedire, o comprimere, almeno non favorire, non mancò nè frequenza di popolo, nè copia di Cartelli con analoghe iscrizioni « *Viva la Costituente Italiana — Abbasso il Ministero — W. Guerrazzi al Ministero — W. Guerrazzi e Montanelli — abbasso il Ministero — W. il Montanelli — W. il Guerrazzi* ». Questi motti vennero anche ripetuti a gran voce. — Il Montanelli li accolse; e promise di farsene interpetre presso l'Autorità Centrale.

XI. Quel Ministero quattro dì appresso (12 ottobre) rassegnò la sua dimissione, che fu accettata dal Principe.

XII. Mentre pendeva la nomina dei successori si rinnovarono in Livorno e si imitarono in Arezzo ed in Lucca, le dimostrazioni per ottenere, anche colle minacce, un Ministero Democratico in cui avessero parte Guerrazzi e Montanelli. Questi riceveva il dì 18 analoga Deputazione e petizione. Ne ringraziava il popolo, e prometteva di recarsi immediatamente a Firenze, onde esporre al Principe i loro voti. I Giornali democratici avvaloravano le violenze non interrotte, e ognor crescenti. Imprecavano contro chi diffidava dei due candidati. Si scagliavano con invettive, ingiurie, e fin col ridicolo contro altri nomi e differenti combinazioni.

XIII. Nel dì 20 poi il Montanelli da Livorno annunziava direttamente al Granduca con quattro Dispacci trasmessi per telegrafo dalle ore undici alle due pomeridiane « *Capannelli e minacce di dimostrazioni in Piazza. — Preparativi per un movimento armato. — Emissarj per le diverse parti della Toscana. — Disposto esso a dare la dimissione e partire per Firenze* ». — E quindi « *Il popolo si arma, e si dispone ad occupare i Forti e le Porte . . . — Le porte sono occupate. — Io non governo più. — Do la mia dimissione. Vorrei partire, ma il popolo vi si oppone* ».

XIV. A ore cinque e mezzo veniva richiamato dal Ministro dell'Interno a Firenze. Egli ne avvisava il popolo; rispondeva al Ministro per rassicurare; — partiva; e giungeva in Firenze alle ore undici di sera.

XV. Nel dì successivo annunziava a Livorno *lunghe conferenze* avute col Granduca, ma *nulla ancor deciso sul Ministero* « ivi » perchè una Deputazione di Ufficiali della Guardia Civica fra i quali il Professore Zannetti si prasenterà oggi ai Pitti per chiedere, che sia incaricato della formazione del Ministero ».

XVI. Ed in effetto parecchi individui di varie classi, recatisi come in deputazione al cospetto del Principe, rassegnarono il progetto di affidare al Professor Montanelli la formazione del nuovo Ministero, dopo la parola sua d'onore, che avrebbe conservato il Principato Costituzionale, ed avrebbe evitato, per quanto gli fosse stato possibile (siccome credeva) di associarsi a compagno il Guerrazzi.

XVII. Tali erano i concerti del dì 21. — Nel 22 scriveva per telegrafo al *popolo di Livorno* « La rivoluzione non pare lontana — e si spera conforme ai vostri desiderj ». Più tardi: « Le difficoltà principali sono vinte. — Spero quanto prima dare la notizia della risoluzione definitiva conforme ai vostri voti ». Finalmente « Sono incaricato di comporre il nuovo Ministero: Guerrazzi sarà Ministro ». E di nuovo « Il popolo stia tranquillo sapendo che sono chiamato a comporre il nuovo Ministero, e che Guerrazzi sarà Ministro con me ». A chi gli fece rimprovero della non attenuta promessa, rispose non aver potuto fare a meno di Guerrazzi, comecchè fosse il solo elemento di un potere morale pel nuovo Ministero.

XVIII. In quel dì 22 ottobre, sebbene più rimesse, non erano cessate le agitazioni specialmente di Livorno; e non si era mancato di far sapere al Montanelli, che arrivavano « drappelli assai numerosi di gente proveniente da Pisa, Lucca, e alcune parti della Maremma in ajuto del popolo di Livorno ».

XIX. Così restò combinato fino dal 24 ottobre quel Ministero che ricevè poi la suprema san-

ziuno con Decreto de'29 dello stesso mese, composto di Montanelli Presidente agli Affari Esteri — Guerrazzi all'Interno — Mazzoni alla Giustizia e Grazia, ed agli Affari Ecclesiastici — D'Ayala alla Guerra — Adami alle Finanze — e Franchini all'Istruzione Pubblica..

XX. Preludeva esso col Programma letto il dì appresso alle Camere proclamando la *Costituente* ed esprimendosi quanto alla Stampa « ivi » *Fra « i due mali, che essa trasmodi per licenza a tac« cia per paura, noi sceglieremo il primo, persua« si ec.* » Ed il Pigli nominato li 6 novembre Governatore a Livorno lo salutava nel dì 9 come Governo *veramente Democratico e senza eccezione* dovuto meno *allo incivilimento e al diritto del paese*, che *al coraggio* di quei che lo componevano.

XXI. Intanto l'agitazione anzichè sedarsi ed estinguersi, si dilatò maggiormente; e si accrebbe l'audacia di quei che spingevano le cose agli estremi ed all'anarchia. — Fatti che ciò comprovano sono:

1° Nei dì 29 e 30 ottobre l'assembramento in Livorno per bruciare in pubblico il Giornale *La Patria*; e la sortita della Truppa per fraternizzare col popolo.

2° Nel 31 detto la sedizione ed occupazione violenta in Portoferrajo del Forte Falcone, del Forte Stella, del Forte Inglese, non che delle polveriere e porte della Città.

3° Dipoi le minacce di violenza contro la sega a Vapore in Livorno.

4° Le violenze alla Tenuta di Limone dei sigg. Bartolommei presso la stessa Città.

5° La gioja esecranda con cui si festeggiò nel dì 17 novembre l'assassinio del Romano Ministro Rossi, assistente e declamante lo stesso Governatore.

6° Le opposizioni (vinte però) al richiamo in Firenze del Capitano Roberti, ed alla accettazione di Bernardo Basetti per capitanare in sua vece la Guardia Municipale istituita di recente in Livorno.

XXII. Fin qui la storia de'fatti più utili a ricordarsi sui quali, in quanto vi avessero parti criminose informate da causa politica, stese un velo l'Amnistia del suddetto dì 17 novembre 1848.

XXIII. Ma quei fatti non cessarono. — E sono da mentovarsi fra i successivi:

1° Le violenze all'occasione delle elezioni (sebbene promesse *liberissime*) esercitate per disturbarne e sovvertirne l'andamento in più luoghi della Toscana, e segnatamente in Pisa, alla Lastra a Signa e in Firenze, dove una mano di plebe (in cui figurarono e venner perciò condannati il D. D. C., ed A. L.) *con precedente preordinato concerto noto, ma non frastornato dall'Autorità Pubblica, nonostante che ne avesse avuto il tempo ed i mezzi*, profanò i sacri Tempj, rovesciò le urne, disperse le schede, e sciolse furiosamente i Collegi elettorali.

2° Altre violenze (e vi ebbero parte e ne riportarono condanna i fratelli S. e F. M.) contro il Giornale *La Vespa* onde ridurlo a tacersi, comecchè avesse avuto coraggio di farsi opponente al Ministero.

3° Gl'insulti e le minacce anche con pubblici affissi ad alcuni Deputati ed Eligibili ritenuti avversi al ministero medesimo, non lasciati sicuri nè rispettati nel proprio domicilio.

4° I disordini del 22 gennajo portati dalla piazza alla Cattedrale, e da questa al Palazzo Arcivescovile, con violazione della sua santità: ripetuti anche nella sera; e in guisa da costringere il venerando Prelato a cercar sicurezza fuor di Firenze.

5° Le esorbitanze della stampa, fatta quasi monopolio della fazione disorganizzatrice, e ridondante di eccessi, di empietà e di sozzure contro la Religione dello Stato, il Sommo Pontefice, i Sacri Ministri; non ebe volta a difendere apertamente forme di Governo avverse al Principato anche Costituzionale.

XXIV. In sì grave sconvolgimento il Governo, che *protestava dimettersi piuttostochè usare la forza*, restringeva entro la Toscana (meno certi casi nei quali sapeva farsi valere, senza tema di dimostrazioni e reazioni), restringeva, dissi, i provvedimenti alle apparenze di preparativi per

impediro o frenare: a frasi di disapprovazione; al rinvio degli avvonimenti più scandalosi allo ordinaria via di giustizia.

XXV. Non trascurava però di spiegare la sua influenza al di fuori, ed in Roma segnatamente. Le Lettere di Montanolli ad una del Segretario Busi in suo nome al Ministro Toscano colà residente, non che un Rapporto di La Cecilia mostrano quanto era vero ciò che Montanelli stesso annunziava li 12 detto al Governatore Pigli « *Ho già pensato ad agire sopra Roma* ».

XXVI. Ed in effetto La Cecilia, indicato da Livorno per inviarsi come *incaricato straordinario* onde *attuare colà*, *e forse a Napoli la Costituente*, dopo richiamato a purgarsi presso il Ministero di certi sospetti di *falso*, fu nominato Console a Civitavecchia, ma venne diretto con *missione segreta* a Roma, e là caldamente raccomandato al Ministro Toscano tostochè se ne seppe partito il Pontefice al seguito dolle sacrileghe violenze che lo avevano astretto il dì 15 o 16 novembre a nominare Esso pure un Ministoro Democratico sotto la forza delle sommazioni, delle armi e delle uccisioni. — Scopo di quella missione si era di ottenere al più *presto possibile l' esautorazione temporale del Papa* — di aver *proclamata anche in Roma la Costituente* spendendo per la *Presidenza il nome di Leopoldo Secondo* — e di operare *la fusione della Toscana col Governo Pontificio* — senza far questione FRA ALLORA *di dinastia o di Repubblica*.

XXVII. E la Costituente vi fu ben presto proclamata; ma non quale era stata annunziata in Toscana: una *Costituente bastarda*, non quella del *Serafico Montanelli* (siccome si espresse colà un Deputato). — Per lo che Montanelli stesso la combatteva con sua Nota degli 11 decembre diretta al Ministro Bargagli nella parte in specie in cui poneva *limite ai poteri dei Deputati*, *per avere rispettata la personalità*, *e le condizioni organiche dei singoli Stati Italiani*.

XXVIII. La Costituente Romana era convocata pel dì 5 febbrajo 1849; e il dì 22 gennajo incominciavano le elezioni. Ma già il Sommo Pontefice l' aveva condannata con Breve del 1 gennajo antecedente. Non si mancò peraltro dai faziosi di fare ogni sforzo onde associarvi in buon tempo la Toscana. Il Circolo Popolare di Firenze, corrispondente anche con quello di Roma, cui aveva perfino inviato Deputati (ad alcuni, fra questi il Cironi, raccomandati dallo stesso Montanelli al Ministro Toscano), tenne pubbliche adunanze nel 21 gennajo sotto le classiche Logge dell' Orgagna; dove fu proclamata al seguito d'infiammate orazioni la necessità dell'immediata attuazione di detta Costituente con suffragio universale. Fu dopo ciò che la moltitudine recossi tumultuante alla Cattedrale per cantare l' *Inno Ambrosiano*; quindi all'Arcivescovado ove consumò e ripetè — inerte sempre il Governo — le violenze già ricordate.

XXIX. Altra adunanza ebbe luogo la sera, e in essa fu votato un energico Indirizzo al Consiglio Generale, ed invitato il popolo pel dì appresso in Piazza onde appoggiarlo colla sua presenza.

XXX. E nel dì 22 il popolo tenne l'invito. Fuvvi nuova adunanza in Piazza con nuova arringhe; e l' Indirizzo, firmato dall' incolpato G. D. come Presidente del Circolo, venne da speciale Commissione presentato.

XXXI. Voci però si erano diffuse di disordini, e violenze che avrebbe patito il Consiglio Generale qualora l' Indirizzo stesso non fosse stato immediatamente discusso ed accolto.

XXXII. Ma già il Ministero *dopo molte ore di combattimento* era riuscito ad ottenere il Regio assenso per la presentazione alle Camere *del progetto di Legge per la elezione dei Rappresentanti all' Assemblea Costituente Italiana*, con l' incarico al Ministro degli Affari Esteri di sostenerne la discussione.

XXXIII. Per quali ragioni S. A. il Granduca si inducesse a permettere codesta discussione; quai dubbj (nonostante la menzione fatta della Costituente il dì 10 gennajo nel suo Discorso di Apertura delle Assemblee) tuttavia nutrisse e manifestasse ad alcuni Ministri; e come si riser-

vasse fin d'allora di provvedere al momento della *sanzione* a Lui solo competente, ben si raccoglie da ciò che Egli stesso ne scrisse da Siena al Presidente del Consiglio de' Ministri nella venerata Lettera del 7 febbrajo 1849.

« Il desiderio di evitare gravi turbamenti mi « spinse il 22 gennajo ad approvare che fosse « in mio Nome presentato alla discussione ed al « voto delle Assemblee Legislative il Progetto « di Legge per la elezione dei Rappresentanti « Toscani alla Costituente Italiana. — Mentre la « discussione doveva maturarsi al Consiglio Ge- « nerale ed al Senato, io mi riserbava ad osser- « vare l'andamento della medesima, ed a riflet- « tere intanto sopra un dubbio che sorgeva nel- « l'animo mio, che potesse cioè incorrersi con « quella Legge nella Scomunica indicata nel « Breve di Sua Santità del 1 gennaio 1849, da « Gaeta. — Questo mio dubbio manifestai ad al- « cuni Ministri, accennando loro che il pericolo « intrinseco della Censura mi sembrava dipen- « dere principalmente dal Mandato, che si sa- « rebbe poi conferito ai Deputati della Costituen- « te; e di cui non era parola nel progetto di « Legge ».

XXXIV. E sul Mandato appunto si aggirò tempestosissima la discussione del dì 22 dopochè la Commissione eletta il dì innanzi per referirne all'Assemblea ebbe articolata la modificazione con cui proponeva *che i poteri dei Deputati, le forme della elezione, e l'epoca della convocazione dei Collegi Elettorali dovessero stabilirsi da apposita Legge* ».

XXXV. Questa emenda, che, accettata, avrebbe forse salvato o almeno rispettato i dubbj e le riserve del Principe, noti allora al Ministero soltanto, benchè difesa da alcuni Deputati, venne combattuta da molti; segnatamente dai Ministri Montanelli e Guerrazzi. Le loro, e le altrui parole, unite alle grida e strepiti delle Tribune, fecer sì che la Commissione ritirasse nella parte sostanziale l'ammenda, si approvasse interamente il Progetto, e con esso il Mandato illimitato.

XXXVI. Nel dì 30 gennajo anche il Senato approvò alla unanimità codesta Legge.

XXXVII. Nel dì successivo il Granduca raggiunse la Real Famiglia in Siena, ove fino dal dì 22 ottobre 1849 era stata *accolta ed ospitata con molte dimostrazioni di affetto*.

XXXVIII. Colà avrebbe potuto esercitare liberamente la sua prerogativa costituzionale quanto alla sanzione della Legge summentovata, qualora vi fosser durati il rispetto, la quiete, e il buon ordine.

XXXIX. Ma la fazione, cui premeva di averla approvata, e senza ritardo, non lo abbandonò; e tradusse in quella città l'agitazione e il tumulto, cogliendo occasione a pretesto dalle grida colle quali venne acclamato il suo nome, dalle bandiere che lo salutarono, dalle voci avverse, ed atteggiamenti ostili alla Costituente, che non mancarono di manifestarsi in detta circostanza.

XL. Delle quali dimostrazioni tanto più dovetto essere crucciosa la Demagogia in quanto che si avvicinava il tempo in cui aveva preparato, e confidava raggiungere il rovesciamento del Principato; come ben si raccoglie dalla seguente lettera dell'incolpato A. M. scritta da Firenze il 20 gennajo 1849 all'(or defunto) Ingegnere L. C. in Arezzo: che sparge tanta luce sui fatti così antecedenti, come susseguenti, non che sulla esistenza e sul segreto lavorare di fazioni cospiratrici.

« Carissimo Amico. — Prevedendo il caso pos- « sibile della dimissione del Ministero attuale « Toscano ci sembra necessario

« 1° Che alla sua dimissione risponda un gri- « do di Romagna, Venezia, Sicilia e Toscana.

« 2° Che immediatamente si uniscano Circoli « e assembramenti di popolo, e dichiarando che « questo è un colpo mortale portato all'Italia « intera, acclamino Montanelli, Mazzini e Guer- « razzi *Dittatori d'Italia*: D'Ayala, Cattaneo, « Saliceti, ed altri di simil tempra loro Ministri.

« La Dittatura si recherebbe subito a Roma; « provvederebbe subito a concentrare le forze « di Venezia, Romagna, e Toscana; a procu-

« rarsi pecunia con ogni mezzo giustificato da « necessità di salute pubblica; ed a cominciare « la guerra insurrezionale in Lombardia, e nel « Napoletano.

« Noi ci adopreremo affinchè la dimissione del « Ministero Toscano avvenga fra il 1° e il 5 feb- « braio: così coincidendo questa dimissione colla « convocazione della Costituente Italiana (*V. so- « pra* §. XXVI), faremo in modo che Toscana « appena proclamata la Dittatura Italiana si ri- « volga a Roma per domandare la immediata « unificazione di fatto fra gli Stati Romani, To- « scani, e Venezia.

« Questo è il Piano che il nostro partito qua « ha adottato, o che voi, se veramente volete « il bene d'Italia, dovete abbracciare intera- « mente, facilitandone l'esecuzione con tutti i « vostri mezzi. — L'Amico Vostro ec. ».

XLI. Indi fu che i Giornali, non escluso il Monitore, si abbandonarono a vituperj, imprecazioni, e minacce d'ogni maniera contro la divota città, senza tampoco risparmiare l'augusta Persona del Principe.

XLII. E con proteste fecero eco alla stampa varj fra i Circoli della Toscana; segnatamente quelli di Grosseto, di Arezzo, di Fojano e di Firenze. Quest'ultimo poi si dichiarò *in permanenza*; nominò una Commissione per *tenersi in corrispondenza continua col Ministero*; e Commissarj per far testa *ai retrogradi*; e scrisse li 5 febbrajo all'altro di Siena che facesse animo e stasse sicuro del suo *ajuto in tutto e per tutto*; aggiungendo « *Montanelli parte per costà; lo se- « guono N., e M.; credo che agiranno come con- « viene contro uomini o nulli o malvagi*. E il dì in- « nanzi gli aveva scritto: *Stiamo vigili e pronti « ad operare audacemente, ove ci chiami il biso- « gno. — Prudenza e senno finchè non suoni l'ora « dell'agire; poi ricordiamo che la vittoria sta per « gli energici e generosi. — Iddio è col popolo* ».

XLIII. Intanto il Gonfaloniere Peruzzi ed il General Chigi recatisi a Siena, per deliberazione il primo del Municipio di Firenze, ed amendue anche d'intelligenza col Guerrazzi, avevano fatto sentire che il Granduca indisposto aderiva ad aver presso di sè alcuno dei Ministri, e forse il Franchini. Ma il Montanelli si era offerto e con Decreto del dì 5 febbrajo vi venne formalmente chiamato. — Vi si recò col suo Segretario particolare Avv. Menichetti e con Lire 1400, prese dalla Cassa dello Stato a titolo di spese diplomatiche segrete.

XLIV. Innanzi o dopo di esso, o con esso vi giunsero il Segretario Marmocchi, ed il nominato G. B. N. o N. Romano uno dei più audaci avventurieri politici del tempo — *impresario* (come taluno lo dice) *di Rivoluzioni* — pronto a por l'opra o la voce ovunque occorresser tumulti o dimostrazioni.

XLV. Arrivati in Siena costoro ed altri (fra' quali il C.), la città che si era tenuta bastantemente tranquilla fino ai primi del febbraio, cambiò tosto di aspetto e trascese sì disordine ed alla rivolta.

XLVI. Il Ministro Montanelli si circondò subito delle persone più avverse al Principe ed alla Monarchia. — Tutti i demagoghi furono prossochè di continuo a conferir seco e co'suoi. Gli si preparavano dimostrazioni; e cena democratica per la sera del dì 7 in Fontebranda ad una osteria. — Corse voce che spargesse o facesse spargere denaro onde comprar prosoliti ed accrescere agitatori. Con quello che aveva portato da Firenze si sa che non pagò nè vitto nè alloggio nè mancia al domestico. — Fu poi generale la opinione, che a lui ed a'suoi compagni si dovesse un tanto e sì istantaneo cambiamento; comecchè gli elementi che pur vi erano innanzi fossero riesciti fino allora insufficienti a darsi una vita, ed un movimento efficace. — Lo avvertiva anche A. P. scrivendo li 6 febbrajo al Mordini « *La venuta di Montanelli e di Marmocchi ha mutato « molto le condizioni di questa città* ».

XLVII. In mezzo a siffatte commozioni il Granduca, che, non pago di avere interpellato persone *autorevoli e competenti*, erasi rivolto anche al Sommo Pontefice, onde intendere se l'approvazione della Legge per la Costituente senza li-

mitazione di mandato, avesse potuto inrontrare la censura della Chiesa, rirevè la desiderata risposta. E pnichè questa con frasi *chiare ed esplicite che non lasciavano ombra di dubbio*, lo facevs certo del rischio, Ei non esitò — come Sovrano cattolico e coscenzioso — a ricusare col *Veto* la sua sanzione definitiva.

XLVIII. Conosceodo però come quest'atto, altronde doveroso, avrebbe potuto suscitare in quei momenti, ed in quelle condiziooi delle reazioni ostili e rischiose, si allontanò il dì 7 febbrajo in un rolla R. Famiglia anche da Siena, onde cercare in altra parte della Toscana un asilo contro le violenze rbe lo avevano *costretto ad abbandonare* poco innanzi la *Capitale*, *per difendere* (come Ei si espresse in seguito) *la libertà del suo voto in un affare di cui sarebbe stato responsabile davanti a Dio ed agli uomini*. — E di questa determinazione porse avviso al Montanelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri con due Lettere del suddetto gioroo, che gli vennero eonsegnate (insieme con altra proveniente per staffetta da Roma) alle ore ventitrè e mezza dal Direttore della Posta Senese.

XLIX. Leggesi in delle Lettere quaoto appresso:

1ª *Lettera*. « Fiorbè la Costituente era tale « atto da porre all'azzardo anche la mia Coro« na, io credei di poter non fare obietto avendo « solo in mira il bene del paese, e l'allontana« mento di ogni reazione. Perciò acrettai un « Ministero, che l'aveva già proclamata, e che « la proclamò nel suo Programma. — Perciò ne « feci soggetto del mio diarorso d'apertura delle « Assemblee Legislative. — Ma poichè si tratta « ora di esporre con quest'atto me stesso ed il « mio paese a sventura massima quale è quella « d'incorrer io e di fare incorrere tanti buoni « Toscani nelle Censure fulmioate dalla Chiesa, « io debbo ricusarmi dall'aderire, e lo fo ron « tutta tranquillità di mia coscienza. — In tanta « esaltazione di spiriti è facile il provedere che « il mio ritorno in Firenze in questo momento « potrebbe espormi a tali estremi da imprdirmi « la libertà del voto che mi compete, perciò io « mi allootano dalla Capitale, ed abbandono « aoche Siena, nnde non sia detto che per mia « causa questa città fu campo di ostili reazioni. « — Confido però che il senno e la roscienza del « mio popolo sapranno riconoscere di qual peso « sia la cagione rhe mi obbliga a dare il *Veto*, « e spero che Dio avrà cura del mio diletto paese.

« Prego infine il Ministero a dare pubblicità a « tutta la presente dirhiarazione, onde sia ma« nifesto a tutti come e perchè fu mossa *la nega« tiva che io do alla sanzione della Legge per la ele« zione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente « Italiana*. Che se tale pubblirazione non fosse « fatta nella sua integrità, e con sollecitudine, « mi troverei costretto a farla io stesso dal luo« go ove la Provvidenza vorrà che io mi trasfe« risca. »

2ª *Lettera*. « Sig. Presidcote. — Nel lasciare « Siena non creda che sia in me il progetto di « abbandonar la Toscana, cui sono troppo affe« zionato. » — E più sotto: « Prendendo la di« rezione della Strada Regia Maremmana le per« sone del mio seguito troveranno l'indicazione « del luogo dove io mi sarò diretto ec. »

L. Conosciuto il tenore di quelle lettere tornò frettoloso a Firenze fra gli altri il Romano N.; e dietro di esso il Presidente Montanelli, dopo aver preso in Siena dei provvedimeoti onde lasciare al Governo persone del partito esaltato, ed avverse al Principe, di cni la partenza fu volta subito in sinistra parte.

LI. N. giunto in Fireoze primo o dei primi fece tosto parola della partenza del Graoduca, e del doversi adunare il Circolo per prendere l'iniziativa del Governo Provvisorio. Passò dal Guerrazzi poco innanzi la mezzanotte. Dopo non lunga conferenza tra loro il Guerrazzi mandò per gli altri Ministri; e tutti convennero presso di lui in Palazzo Vecchio, con più il Prefetto di Firenze incootrato per via. — Non molto dopo giunse e fu introdotto anrbe Montanelli. Era, secondo che narra un testimone, allegro e festoso; porse la mano al Guerrazzi; tutti (N.

sempre presente) li fecero cerchio. Dopo si udì dall' anticamera *come una risata, o altro romore di gioia*.

LII. In quella notturna adunanza il Ministero determinò fra le altre cose di convocare per urgenza le Camere e di rassegnare nelle loro mani i poteri.

LIII. Vennero poi spediti dispacci in Provincia per telegrafo e per staffetta (una ne mandò a spese dello Stato Giuseppe Bardi a Bologna) onde annunziare ai Capi di Governo il Granduca fuggito da Siena, dopo annullata la Legge sulla Costituente; convocate le Camere; il Ministero dimissionario; necessaria la istituzione di un Governo Provvisorio; ordini di comprimere ad ogni costo le reazioni, e di crear Commissioni di salute pubblica. E si finiva con dire: « *Energia — vigore — evviva la patria. — I principi se ne vanno, il popolo resta* ».

LIV. Più tardi vennero raccolti presso il Ministro della Guerra i Comandanti dei Corpi Militari, onde provvedere più particolarmente alla Città di Firenze; e fu messo all' Ordine del giorno che tutte le Truppe starebbero consegnate nelle respettive caserme, e che quando la quiete pubblica della città fosse *turbata da sommossa popolare* le Truppe stanziali e le milizie Cittadine avrebbero agito promiscuamente dietro ordini del Comandante di Piazza, e del Prefetto firmati da ambidue.

LV. Nel corso della notte poi si erano recati in Palazzo Vecchio appositamente invitati — oltre ai suddetti e ad altri — l' A. A. M., F. G. D., e i fratelli F. e S. M. Avevano avuto i più di essi colloqui con i Ministri. Dopo si erano portati al Convento di S. Trinita, ove fu tenuta straordinaria seduta dai Socj del Circolo Popolare posti già in movimento prima della mezzanotte.

LVI. Ed in questa, presieduta dal M., fatta palese la fuga e il tradimento (come ad arte lo dicevano) del Principe, si proruppe da molti specialmente dai tre sunnominati M., N. e D., in contumelie le più vergognose contro l' Augusta Persona; si avvertirono i presenti a trovarsi la mattina per altra adunanza alle Logge dell' Orgagna; ed il N. in specie si espresse con uno degli astanti, che se avesse condotto della gente in Piazza sarebbe stato pagato bene.

LVII. A tale adunanza poi venne invitato il Pubblico con Avvisi stampati affissi in più luoghi della Città fin dalle ore otto del mattino.

LVIII. Il Dott. Vanni Presidente del Consiglio Generale chiamato esso pure, ma assai più tardi, in Palazzo, prevedendo la gravità e i pericoli della seduta, non aveva omesso di suggerire che l' Assemblea si riunisse in *Comitato Segreto*; ma non aderì il Guerrazzi nè allora, nè quando la stessa proposta venne ripetuta più tardi a lui ed al M. ad istanza di varj Deputati. — Diceva *volere Seduta pubblica*; che il *Presidente non avesse timore; esser state prese tutte le disposizioni per tutelare la libertà della discussione*. — Ma la truppa era come si è detto (§. LIV) consegnata per agire solamente nel caso di vera e propria sommossa popolare e dietro ordine firmato da due Autorità dissociate: la milizia Civica montava alle Camere nel numero, coi mezzi, e colle istruzioni consuete: e lo Stato Maggiore di essa col suo Generale era trasportato in Palazzo Vecchio presso la residenza del Ministro dell' Interno, che assisteva alle Camere.

LIX. Intanto fra le ore nove e le dieci antimeridiane muoveva da S. Trinita la gente del Circolo con aste e bandiere; e, condotta dal N., si recava alle Logge dell' Orgagna; vi prendeva posto, ed aprivasi la sessione.

LX. In questa si parlò al Pubblico nuovamente di *abbandono* e di *tradimento* del Principe; non Gli si risparmiarono vituperj e calunnie di sorta; fu proclamata con un atto letto dal M. la sua decadenza dal Trono; e venne annunziata ed approvata da varie voci la formazione di un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni: nomi iscritti in un col « *W. la Costituente* » in un Cartello appositamente preparato la mattina al Circolo; ed alzato allora sotto le Logge. Fra i prevenuti rimasti in Causa, quei che più si distinsero come Oratori di

plebe furono il N., il M. ed il C. Erano in sessione oltre al M. anche il D. ed il C. Nè lungi verosimilmente restavano i due fratelli M., il B, ed il V.-A.

LXI. Imperocchè al grido di N. « *Alle Camere* » la folla (che, sebbene tumultuante, si era mantenuta sempre composta di ragazzi, straccioni, e non molta plebaglia) si diresse impetuosa a quella volta col N. stesso e gli altri sunnominati, *portando il C. l'indicato Cartello.* Non trattenuta da verun ostacolo od opposizione (che la stessa Civica posta a piè delle scale montava la fazione senza bajonetta in canna onde non ingerire sospetti di resistenza), si spinse fino al Consiglio Generale, ne invase l'emiciclo, le Tribune e le Gallerie, e ne interruppe la seduta aperta alle ore 11 e portata allora al punto in cui M. leggeva le Lettere indicizzategli dal Granduca nell'atto di allontanarsi da Siena.

LXII. Ivi la violenza, che aveva presentato in Piazza proporzioni meno estese, si fece, o riescì imponente, specialmente per chi ne era estraneo, e si trovava costretto a sottostarvi, senza poterla misurare.

LXIII. Il N., che la capitanava, prese la parola in nome del popolo di Firenze; ed all'avvertimento del Presidente che non poteva permettere in quel luogo domande a chi non era Deputato, ma che si sarebbe ritirato per ascoltarlo, rispose audacemente *non esser quella una domanda ma un ordine del popolo rientrato ne' suoi diritti*.

LXIV. Intanto il tumulto si faceva maggiore per le grida frenetiche delle Tribune, sicchè, rimanendo impossibile ogni discussione, il Presidente si coprì, dichiarò sciolta la seduta, e si ritirò seguito da molti Deputati.

LXV. Nell'assenza loro crebbe lo strepito anche dalla parte delle scale. — Fu chi propose leggersi i nomi dei Deputati ritiratisi dopo sciolta l'adunanza.

LXVI. Fra questi rumori il N. salito alla Tribuna lesse l'atto che dichiarava decaduto il principe, e proclamò in nome del popolo un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni.

LXVII. Il Vice-Presidente Zannetti occupò il Banco della Presidenza; ed allora il N. ripetè che il popolo aveva formato un Governo Provvisorio dei tre sunnominati, e sciolto tutti gli altri poteri; che se non era accettato il Decreto il popolo stesso avrebbe pensato a quel che dovesse fare.

LXVIII. Frattanto il Guerrazzi, che solo riesciva a far tacere il N. e seguaci, per la terza volta invitato non volle recarsi alla sala delle conferenze; « *io non mi movo di qui* — diceva — *perchè non ho paura del popolo*: » ma vi andò il Montanelli, ed ajutato dal Prefetto nel far sentire ed inculcare al Presidente Vanni, che se non rientrava in seduta si sarebbe versato il sangue cittadino, riuscì a ricondurlo al seggio seguito da quei Deputati, che non erano ancora partiti.

LXIX. Così, riaperta la seduta, il Guerrazzi lesse, abbenchè interrotto un istante dal N., il processo verbale della adunanza tenuta la notte dal Consiglio dei Ministri; i quali spogliandosi di questa qualità, e del Mandato del Principe, lasciarono il paese senza alcun elemento di rappresentanza, abbandonato anninamente a sè stesso, e passarono nelle file dei Deputati a sinistra. Ebbe poi luogo, astanti sempre gli invasori, un simulacro di discussione, in cui non fu tollerata osservazione avversa al programma scritto già nel Cartello, e ripetuto le mille volte fra gli schiamazzi e le minacce.

LXX. Incalzando sempre più il frastuono, e facendosi più forti e più spesse le grida delle Tribune chiedenti immediata votazione, e fattosi sentire da qualche Deputato non potersi protrarre più oltre la discussione senza grave pericolo, il Presidente pose ai voti la proposizione « *se doveva nominarsi un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, con facoltà, di aggiungersi quelle persone che avesser credute opportune* » e venne questa approvata all'unanimità. — Proclamato il resultato della vo-

tazione l'adunanza si sciolse al grido di Montanelli « *Se Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati; non ci abbandonerà Iddio.* »

LXXI. I Triumviri accerchiati dai tumultuanti nell'escire dalla porta esterna ebbero il saluto della Guardia Civica posta in parata, e condotti come in trionfo sotto le Logge parlarone un dopo l'altro al popolo, calunniarono essi pure il Principe attribuendone l'allontanamento, anzichè a sentito dovere di coscienza, a desiderio di anarchia e di guerra civile; ed inculcando al popolo stesso di *rammentare i suoi diritti*, e la *libertà che riconquistava dopo tanti secoli*, abbracciati e baciati da molti di quella marmaglia, salirono in Palazzo ad esercitare il potere.

LXXII. Il Circolo tornò al locale di sua residenza imprecando al Monarca ed acclamando la *Repubblica*, e si costituì in *seduta permanente*. — Alla ciurma che lo aveva servito il N. distribuì, congedandola, del denaro in ricompensa.

LXXIII. Frattanto i triumviri si recarono anche al Senato, ed ivi pure restò confermata dai pochi Membri presenti la loro nomina a comporre il Governo Provvisorio. Se non che alle parole del Senatore Corsini dirette a voler conservata la forma governativa dello Stato, e intatto il Potere devoluto dallo Statuto alla persona del Principe, il Guerrazzi (approvanti poi Montanelli e Mazzoni) si espresse:

« Sento il bisogno di manifestare intero l'ani« mo mio. — Signori! Io con quella maggior fe« de che un uomo del popolo può esercitare ho « servito fedelmente Leopoldo Secondo; e deb« bo dirvi, o Signori, francamente, ero offu« scato da un gravissimo errore; imperocchè io « credeva che libertà di popolo e Principe potes« sero stare insieme. Mi confortava in questa « mia speranza il considerare Leopoldo Secon« do, per quanto Egli mi diceva, onestissimo e « dabbene.

« Oggi questa speranza è caduta; questo velo « si è squarciato, ed io devo solennemente di« chiarare, che Leopoldo Secondo non ha cor« risposto per niente alla fede colla quale noi lo « abbiamo servito. Per conseguenza io sono sta« to chiamato al Governo Provvisorio dal popo« lo; sono stato confermato dalla Camera dei « Deputati Toscani, che altrimenti non accette« rei questo mandato; intendo esercitarlo a be« nefizio del popolo, non intendo esercitarlo a « benefizio di Leopoldo Secondo, che giusta la « mia opinione ci ha traditi. »

LXXIV. Nella sera di quel giorno 7 febbraio (che vide operata all'istessa ora dai faziosi l'esautorazione dei due Sovrani di Toscana e di Roma) e in quella del di successivo nella gran Sala di Palazzo Vecchio, preparata e illuminata a festa d'ordine del Guerrazzi, si trasferì dal Teatro Nuovo il Circolo popolare, e vi proseguì una straordinaria adunanza diretta ad offendere nuovamente con orgia rivoluzionaria (annunziata dal Guerrazzi stesso all'impresario Lanari come *solennità di popolo*) il Principe ed il Principato; ad applaudire al Governo Provvisorio; a salutare la Repubblica. — La Cassa dello Stato pagò poi le spese occorse tanto in Teatro, quanto in Palazzo.

LXXV. Le comunicazioni, che erano passate frequenti nella notte dal 7 all'8 febbraio fra i Ministri ed i capi del Circolo; la chiamata e adibiziune per conto de' primi dei più caldi agitatori di plebe; l'azione lasciata tutta libera al Circolo stesso per far nascere in piazza un movimento, che, trasportato senza inciampo alle Camere, doveva premerle colla violenza; il favore direttamente e indirettamente prestato a quanto sopra; l'accettaziune del fatto e del mandato di quei pochi e compri facinorosi, che si chiamarono poi nella parte officiale del Monitore « *Rappresentanti del popolo* » fecero sorgere tosto opinione generale di segreta intelligenza preventiva, od accordo fra gli agenti del Circolo ed il Ministero, nella veduta di assicurare non solo la formazione di un Governo Provvisorio in genere, ma ben anche la nomina in specie dei tre che di fatto il composero; sottraendo ai Deputati presenti colla incussione del meto, e con soverchiante violenza la libertà di proporre, di

discutere, e di adottare altri provvedimenti, e differenti combinazioni personali.

LXXVI. Questa opinione si fortificò maggiormente quando si conobbe:

1° Che la feccia degli agitatori era stata pagata dal N., e che per pagarla aveva riscosso in quel dì dalla R. Depositeria, dopo compito il dramma rivoluzionario, la somma di francesconi quaranta dietro ordine del Mazzoni diretto al Ministro di Finanze Adami, e così concepito.

« Carissimo Ministro

« Occorrono alcune spese nel momento. Sebbene piccole *i nostri incaricati* non hanno modo per sostenerle. Dai l'ordine perchè siano passati alcuni denari a N. Ma sollecitudine. — Credimi ec. »

2° Che i capi del Circolo, ed i più notabili, ed arditi, stati cooperatori a quelle e ad altre agitazioni in esse convergenti, vennero dallo stesso Governo Provvisorio o a contanti, o ad impieghi ricompensati. Così il M. fu tosto nominato Ministro degli Affari Esteri; il M. Ministro dell'Interno; il C. Consigliere di Prefettura a Siena; il N., oltre ai suddetti quaranta francesconi, ebbe altre somme, e più specialmente Scudi dieci nel 13 febbraio d'ordine del Guerrazzi; e lire trecento il dì appresso d'ordine del Montanelli (senza valutare un conto di 55 paoli che non pagò ad una Locanda in Lucca e fu saldato poi dal M.); ed al G.-D. (per tacere di lire centotrentatre e un terzo pagate nel Marzo a titolo d'imprestito dal M. stesso al V.-A. e di altre somme date ad altri non a causa) più tardi, e quando la di lui presenza in Firenze era divenuta pel Governo meno utile che imbarazzante, fu conferita la qualità di Cancelliere della Legazione Tuscana in Costantinopoli con l'anticipazione di lire duemila per supplire alle spese di viaggio.

LXXVII. E nel senso sempre di detta opinione non è da trascurare:

(*A*) una lettera del 30 Aprile 1849, inserita nel Nazionale N° 150, nella quale il M. sostanzialmente concorda che la riunione del Circolo era stata provocata dal Ministero.

(*B*) L'avere dichiarato lo stesso imputato M. che il N. manifestò nella notte del 7 l'incarico avuto da M. e da M. di far prendere al Circolo la iniziativa di domanda di un Governo Provvisorio.

(*C*) L'avere il N., il D. ed altri agitatori del dì 8, e il Circolo stesso Popolare proseguito a godere, almeno per certo tempo, come in avanti, della intimità e confidenza dei triumviri (non escluso il Guerrazzi); i quali oltre a non disapprovarne in modo alcuno il fatto, non cessarono di corrispondervi; e se ne valsero anzi in Firenze, in Provincia, ed anco fuor di Toscana, come di mezzi ed organi di azione efficacissimi nel senso delle loro vedute.

LXXVIII. Le quali vedute non stettero per certo limitate a reggere e governare il paese in quella foggia in cui dessi il trovarono, e con modi puramente provvisionali, siccome avrebbe portato la deliberazione, se non di sostanza almen di forma, del Consiglio Generale e del Senato: ma spinsero con ardore e senza verun ritegno ad agire ostilmente e direttamente così contro la Persona del Granduca INVIOLABILE E SACRA, come contro il Principato Costituzionale e le altre forme essenziali dello stabilito Governo.

LXXIX. Atti e fatti includenti mezzi ostili contro la Persona del Granduca, sia per ridurlo alla necessità di partirsi anche dall'estremo angolo della Toscana ove si era ritirato, sia per rendergli impossibile, o più difficile il ritorno, e la riassunzione dell'esercizio della Sovranità, si furono più particolarmente i seguenti.

1° Il Dispaccio Telegrafico diretto al Pigli a Livorno alle due e mezzo pomeridiane dello stesso dì 8 così concepito:

« Guerrazzi a Pigli. — Popolo e Camere hanno nominato un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Leopoldo d'Austria è decaduto: pena condegna ad uomo senza fede; Sì, ditelo, senza fede; mentre noi con tanta con truppa devozione lo avevamo servito. Qui il Popolo è in festa. Le

« campane suonano, si cantano inni. Si spara-
« no 101 colpi di cannone ec. »

« Guerrazzi ».

Il Pigli corrispondeva pubblicando in Livorno un Avviso, che ripeteva le identiche frasi, e facendo annunziare al popolo gli avvenimenti del giorno da Giuseppe Mazzini che era sbarcato in quella stessa mattina proveniente da Marsiglia dopo avere scritto fino dal 2 settembre 1848 per mezzo di C. al Guerrazzi, incaricandolo di far sentire *agli amici, e segnatamente a La Cecilia, che non verrebbe in Italia se non per un programma deciso e chiaro*. Di tutto porgeva quindi avviso al Governo, aggiungendo che il popolo abbruciava le armi Granducali; e che la Nazionale, piena di zelo, aveva conferito il Comando ai Generali D'Apice ed Antonini.

2° Altro Dispaccio trasmesso alle ore cinque e dieci minuti dello stesso giorno.

« A Pigli. — Il popolo e le Assemblee ad una-
« nimità hanno proclamato il Governo Provviso-
« rio composto di Guerrazzi Presidente. — Il
« Ministero è composto così. — Marmocchi In-
« terno. — Mordini Esteri. — Adami alla Finan-
« za. — D'Ayala la Guerra. — Franchini Istru-
« zione. — Romanelli Grazia e Giustizia, e Cul-
« to. — Mandate qui Mazzini e D'Apice. — Le
« campane continuano a suonare. *Si rammentino*
« *tutti che sarà proclamata presto la Costituente*
« *Toscana*. — Mandate a Lucca gente per con-
« fermare le cose. — Guerrazzi ».

Ed il Mazzini, dopo pubblicato un indirizzo al popolo perchè benedicesse la Provvidenza che *ci liberava dai malvagi*, si recava nella stessa sera con D'Apice a Firenze; ed erano inviati a Lucca un Magagnini e uno Sborgi.

3° Un terzo dispaccio di Guerrazzi nella sua qualità di Presidente del Governo Provvisorio al Governatore di Livorno trasmesso *alle ore sei pomeridiane del medesimo di otto febbrajo*, e concepito come appresso:

« Il Ministro Inglese mi assicura essere an-
« dato il Granduca con la sua famiglia a Porto-
« ferrajo. — Si faccia tornare il Giglio. — Si
« mandino barche, navigli e altro con Livornesi
« e uomini arrisicati a cacciarnelo. — Leopoldo
« non merita ospitalità sopra il suolo Toscano
« dopo che con tanta ingratitudine e nera per-
« fidia ha corrisposto alla fede del popolo ».

E questa spedizione venne più che prontamente eseguita. — Pigli destinò a capitanarla A. P., aggiungendogli un M. stato Ufiziale di Garibaldi, per la direzione delle operazioni militari. Oltre dugento persone scelte, e fra queste R. R. detto C., pronte già dopo mezzanotte, istruite dal Pigli stesso della loro missione, ed armate di stili, pistole, sciabole e fucili salirono a bordo del Giglio, e su due barche da questo rimorchiate. P. chiese ed ebbe munizioni da fuoco, e lire diecimila cavate dalla Cassa della Dogana per quelle da barca. Salparono da Livorno, ed alle ore sette e mezzo erano fuor della vista del fanale. Un dispaccio pel Governatore di Portoferrajo consegnato al P., dopo accennata la formazione del Governo Provvisorio e del nuovo Ministero, si esprimeva:

« In seguito di questo avvenimento Ella non
« riceverà ordini che dal Governo sopraenuncia-
« to, ed è precisamente per ordine di questo
« Governo, che io la invito a soccorrere con
« tutti i mezzi che sono a sua disposizione le
« persone capitanate dal cittadino P., il quale
« le presenterà questa mia; persone che si por-
« tano costà *per verificare se Leopoldo d'Austria*
« *è in cotesta Isola, come si suppone, e cacciar-*
« *nelo*. — Confido nel nuto di Lei patriotti-
« smo, e mi confermo — Li 8 febbraio 1849.
« — Pigli ».

E nei giorni successivi perveniva al Governatore stesso altra lettera da Firenze datata del 9 febbrajo colla firma « *Guerrazzi* » in cui se gl'ingiungeva sotto pericolo della destituzione, di non permettere a Leopoldo Secondo di rimanere nell'Isola, comecchè parte della Toscana; e di invitarlo immediatamente, quando vi fosse, ad assentarsene.

Per servire viemeglio a detto scopo fu anche proibito dal 12 al 16 febbraio l'approdo all'Isola

di qualunque Bastimento da Guerra di Potenze straniere.

Giunta per altro la spedizione in faccia a Portoferrajo ne venne respinta; chè si temè potesse quella banda unirsi ai tristi del paese, per far man bassa sugli averi e sulle persone. Sbarcò a Campo; fu alla Marina di Rio; al Porto di Longone; e tentò di avvicinarsi e per mare e per terra alla città, anche col pretesto di dare man forte. Ma non potè ottenere di essere ammessa, nonostante che non mancassero colà uomini del partito. Dovette perciò ricondursi a Livorno per dove partì movendo da Longone la sera del 13 ad ore 7 ¼.

4° Nel dì 9 febbrajo:

(A) L' ordine dato da Mordini al Pigli (e da questi eseguito con Circolare del dì successivo) di fare abbassare gli Stemmi Granducali ai Consoli e Vice-Consoli Toscani all' Estero; colla solita menzogna che Leopoldo d' Austria *era fuggito dalla Toscana*.

(B) L' ordine di sostituire nelle Decisioni dei Tribunali e negli Atti Notarili al nome di *Leopoldo Secondo* la indicazione di *Governo Provvisorio Toscano*.

(C) Lo scioglimento della Guardia Cittadina e delle Truppe stanziali dal loro giuramento; e la formula in appresso sostituita di giuramento di fedeltà e obbedienza *ai poteri Esecutivo e Legislativo costituiti e da costituirsi dal libero assenso del popolo*.

(D) L' ordine di abbassare gli Stemmi Granducali comunicato dal Ministro dell' Interno per mezzo della Prefettura di Firenze al Direttore delle Regie Fabbriche.

(E) La notizia circolata dal Ministero istesso ai Prefetti e ad altre Autorità — *contro il vero* — che Leopoldo aveva *abbandonato la Toscana* (ciò era pur detto nel Proclama affisso il dì 8) con ingiunzione di reprimere energicamente ogni tentativo avverso *al nuovo ordinamento*; e di sorvegliare con tutto il rigore i parrochi ed i preti carcerandoli e processandoli irremissibilmente ove fossero côlti in fallo.

5° Nel dì 13 detto:

(A) Una lettera *non officiale* del Guerrazzi a Del Medico Staffetti Prefetto a Massa in risposta ad altra colla quale questi gli annunziava il rifiuto delle Truppe a prestar giuramento al Governo Provvisorio: lettera che faceva sentire avere il Principe senza plausibil motivo *abbandonato* il paese all' *anarchia* e all' *invasione*; avere portato *seco quant' oro aveva* potuto; e stare sull' estremo lido della Toscana *speculando la guerra civile*.

6° La spedizione al *Fitto di Cecina*. Imperocchè saputosi omai che il Granduca si era trasferito non all' Isola d' Elba, ma a Porto S. Stefano, e che non si annunziava disposto ad allontanarsene, il Pigli, con successiva approvazione del Marmocchi che fece tosto regolarizzare la prelevazione fatta per tale oggetto dalla Cassa Doganale di Livorno di lire cinquecento, stabilì ed attivò nell' indicato luogo sulla strada Maremmana un posto e servizio armato di venti Volontarj sotto la direzione di G. S. munito di *istruzioni scritte* onde *vigilare e tener d' occhio le persone transitanti per Santo Stefano, perquisirle nei casi di dubbio o sospetto, ed arrestarle occorrendo*.

7° Nel dì 14 detto:

(A) L' eccitamento di Guerrazzi al Ministro dell' Interno di spargere, giusta i *concerti*, in provincia *proclami giustificativi la condotta del Governo, e designanti siccome trista quella del Principe*.

(B) L' invio nei varj Compartimenti della Toscana di *Commissari speciali* che sotto colore di risvegliare i sentimenti della Nazione, vi consolidavano la rivolta, e l' alienazione dei Sudditi dall' amore e dalla fede al Sovrano.

(C) Altra spedizione armata, e questa contro Porto S. Stefano, ordinata da Guerrazzi a Pigli e da esso eseguita inviando immediatamente a Grosseto Municipali e Artiglieri Nazionali e di linea; e il dì appresso a Porto S. Stefano due Compagnie di Nazionali, che dovevano essere raggiunte da altre forze provenienti da Firenze, e capitanate dal D' Apice. Anche a Pisa scrisse

il Guerrazzi onde venissero afforzate codeste bando. Ma il D'Apice sebbene invitato (mentre era in Empoli per comprimere altri moti) dallo stesso Guerrazzi, *conoscendo che la spedizione doveva farsi contro la persona del Granduca ricusò di incaricarsene*. Venne allora affidata a La Cecilia (che con *zelo ed attività*, tanto lodata dal Pigli, gli *si porgeva in tutto ajutatore efficace*). Ed egli, riscosse lire quattrocento, entrò in Maremma pubblicando un Proclama incendiario. Quella *crociata* (così fu chiamata) andava ad ingrossarsi come *la palla di neve* colla colonna del Guarducci (che ebbe 6000 lire) composta di circa 600 uomini tutti armati, e seguita da circa 50 Artiglieri civici con due pezzi condotti da Vincenzo Caligari (cui si pagarono lire mille); con Guardie Municipali, fra le quali erano i fratelli R. detti C.; e con Guardie Nazionali Maremmane che in alcuni luoghi si associavano.

Giunse La Cecilia il dì 19 in Grosseto, e di lì rendendo conto di sua missione al Governo ed al Pigli, fece sentire che non aveva omesso di diffonder proclami *in cui si descrivevano le colpe del Granduca*, ma che le popolazioni di Maremma, eccetto alcuni Comuni, si tenevano tranquille o indifferenti.

Erano il Caligari a Cecina — il Guarducci a Rosignano — e La Cecilia a Grosseto — ed un Distaccamento di Guardia Municipale comandato dal Tenente Gustavo Lauri si era spinto fino ad Orbetello (non senza incontrarvi difficoltà di ammissione per la fede e la devozione che vi si manteneva tuttora al Sovrano), quando ordini del Pigli del dì 18 comunicati anche al Prefetto di Grosseto richiamarono frettolosamente dalla Maremma coteste bande, onde avviarle verso Lucca e Pietrasanta, per avere nel giorno stesso e fin dalle ore due antimeridiane il Prefetto di Pisa annunziato la pubblicazione in Massa di un proclama del Generale De Laugier, che richiamava i Toscani alla obbedienza verso Leopoldo II.

8° Nel dì 19 detto e giorni successivi:

(A) L'ordine indirizzato, dopo il richiamo delle truppe dalla Maremma, al Prefetto di Grosseto mediante lettera del Marmocchi (modellata sopra una minute o appunto del Guerrazzi) di far presentare il Pretore di Porto S. Stefano al Granduce per partecipargli in nome del Governo « ivi » che *la reazione non può aver luogo;* « che *la sua presenza eccitera come ha eccitato* « *qualche facinoroso al delitto;* che *è indegno di* « *Principe cospirare a turbar l'ordine che dice* « *raccomandare. La Nazione giudicherà di Lui co-* « *me Sovrano* ». Codesto ordine non meno ostile che irriverente non si sa che fosse eseguito. Ma il Principe, cui si faceva studio di intercettare corrispondenze e interrompere comunicazioni; che era osservato e spiato in tutti i suoi passi; che sapeva come una forte mano di armati si indirizzava a Porto S. Stefano, per cacciarnelo; e che sentiva il cannone della vicina Orbetello annunziare il *compimento dello sleale attentato colla proclamazione della Repubblica;* dopo avere protestato nel dì 12 contro lo stabilito Governo Provvisorio, e rifiutato ogni atto ch'ei fosse per emanare, non senza rammentare alla milizia i giuramenti, agl'Impiegati l'osservanza de' loro doveri, ed al popolo la fedeltà verso il suo Principe Costituzionale; e dopo avere esternato con indirizzo del dì 20 la sua riconoscenza ai Membri del Corpo Diplomatico, che lo avevano colà seguito; fatto anche sentire che la sua ulteriore dimora in detto Porto si *era reso ormai impossibile;* e che *per irresistibile cagione gli era forza lasciare la Toscana*, si apprese a questa *amarissima risoluzione*, e la effettuò imbarcandosi la sera del 20, e partendo il 21 sulle ore tre pomeridiane alla volta di Levante. — Queste furono le sue estreme parole di congedo:

« *Io porto dal mio diletto paese ma quivi resta* « *il mio cuore. Prego Dio che voglia illuminare lo* « *spirito dei malvagi e dei traviati, e portare con-* « *solazione ai buoni che sono molto maggior nu-* « *mero di quello che forse si crede* ».

Così rimaso inutile, e non venne effettuata la spedizione di cento Volonterj ad Orbetello *a guida dell'egregio La Cecilia* proposta dal Pigli nel 21 al Ministro dell'Interno per abbassarvi gli Stem-

mi Granducali; ed anzi in Porto S. Stefano nel dì 22 venne proclamata la Repubblica; come lo era stata nei giorni precedenti in Orbetello, ed in Grosseto.

(B) La spedizione militare contro il Generale De Laugier, che rialzata (come si disse *V. sopra N° 7° Lett. (C)*) in Massa il dì 17 la bandiera del Principe avviava le truppe verso l'interno della Toscana per ristabilirvi il Governo Granducale a nome del Principe istesso, dal quale si annunziava incaricato. Ebbe appena di ciò notizia il Governo nel dì successivo, che un Decreto firmato da Guerrazzi e Mordini *pose il De Laugier fuori della Legge* come traditore della patria, e dichiarò ribelli i soldati che gli avessero obbedito. Nel successivo dì 19 un Proclama firmato da tutti e tre i Membri del Governo Provvisorio vituperò aspramente il Generale ed il Principe. E nel 20 il Guerrazzi, avutone l'incarico dai colleghi, marciò come Plenipotenziario dalla parte di Lucca insieme col D'Apice a combatterlo. Nel dì 23 le truppe di De Laugier o per falso allarme, o per defezione si sbandarono a Massa. Egli, quasi solo, dovette rifugiarsi in Piemonte. Così la vittoria restò facile, sollecita, e senza colpo ferire in mano di quel Governo. Anche il P. si preparava a Pontedera per recarsi alla spedizione di Maremma; invitato dal Governo, voltò la sua colonna a quella impresa; ne divise con molti altri nazionali e stranieri i pericoli e la gloria, e scrisse poi tornando a Livorno a quel Governatore « *preparate delle torce a vento per la mia gente, che le merita* ».

(C) Le rigide misure di arresto, e carcerazione di campagnuoli e di Parrochi segnatamente, perchè nella sera del 21, dietro voce diffusa, che il Granduca, rientrato in Toscana, era per tornare in Firenze dalla parte di Pistoja, vi era stata nelle colline circostanti grande esultanza — suono di campane — spari — fuochi — ed acclamazioni vivissime a Leopoldo Secondo. Nè di ciò contento il Governo pubblicò li 22 febbrajo la Legge Stataria firmata da Mazzoni come Presidente del Governo Provvisorio, e da Romanelli e Mordini come Ministri per reprimere con pena e procedura militare « ivi » *qualunque sedizioso attentato ancorchè non consumato* diretto contro la vita e la proprietà dei cittadini, *o in qualsivoglia modo tendente a sovvertire l'ordine pubblico attualmente stabilito*. È però vero che contro codesta Legge protestò con partito unanime del dì 24, il Municipio di Firenze; e che al seguito di tale protesta, e dopo formal promessa avutane nel giorno istesso fu dessa revocata con Atto del 2 marzo firmato da Guerrazzi, Romanelli e Tommi.

(D) Il Manifesto del 4 marzo ALL'EUROPA, con cui si tentò porre in dubbio anche con aperte menzogne la lealtà del Sovrano, e si annunziò che la Repubblica era *un desiderio ed un voto già proclamato dal popolo*, che il Governo *riteneva* sarebbe *stato confermato dai Rappresentanti del popolo istesso*. Quel Manifesto, firmato da Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli, venne stampato affisso e diffuso d'ordine del Guerrazzi istesso anche all'Estero.

(E) Un dispaccio del 18 marzo *di carattere del Guerrazzi* firmato dal Montanelli, col quale si dava istruzione al D'Apice, allor Comandante delle Truppe Toscane, di procurare che *tutte le sue operazioni* convergessero *al doppio scopo di promuovere gl'interessi Repubblicani della Italia Centrale*, e la liberazione della dominazione straniera.

(F) La Legge Stataria nuovamente pubblicata per il Compartimento Aretino con Decreto de' 23 marzo firmato dal Montanelli come Presidente del Governo, e da Marmocchi e Romanelli come Ministri; ed estesa a tutte le Terre, Borghi, e Villaggi del Granducato con Decreto de' 7 aprile successivo emanato dal Guerrazzi nella qualità che gli era stata allora conferita di Capo del Potere Esecutivo.

Delle quali Leggi la prima venne anche portata ad esecuzione coll'invio di una colonna mobile di armati, assistita da Commissione Militare, e posta sotto gli ordini del Ministro Romanelli, che fu mandato e si recò nella qualità di Commissario Straordinario a comprimere i moti

delle campagne Aretine avversi al Governo, segnatamente dopo l'ordinata mobilizzazione della Guardia Nazionale ed accennanti anche a Leopoldo Secondo.

(G) I mezzi, tutti illeciti, ora autorizzati, or favoriti, or tollerati diretti o atti a corrompere gli animi delle milizie e dei sudditi, e ad alienarli o renderli avversi al Principe ed al Principato, consistiti più specialmente:

Nelle fanatiche assidue declamazioni dei demagoghi pe' trivi, per le piazze, pe' caffè e pei Circoli così della Capitale, come delle altre città e paesi di provincia che corrispondevano, come raggi a centro, con quello di Firenze; il quale alla sua volta traeva dal Governo (almeno fino a certo tempo) sussidj anche d'armi e di pagamenti.

Nella efficace cooperazione di emissarj iovlati, come già si disse *(V. sopra N° 7° Lett. (B))* in provincia, a spese dello Stato, non che di taluni incaricati di funzioni pubbliche, i quali non risparmiavano mezzi nè industrie per assecondare la propaganda rivoluzionaria infiammando, calunniando, illudendo, esortando e demoralizzando comecchessia gli spiriti per democratizzarli.

Nella stampa tuttodì riboccante d'ingiuria atrocissime e di insensate calunnie contro i Sacri Ministri, e la Religione; eccitante allo sprezzo e all'odio d'ogni Monarchia, ed all'attuazione di un regime repubblicano.

Al qual regime che si avviasse almeno di fatto sin da' suoi primordj il Governo Provvisorio, lo giudicò eziandio il Municipio di Firenze allorchè protestando contro la Legge Stataria *(V. sopra Lett. (C))* si espresse:

« Considerando che la Pena di Morte in fatto « ed in diritto abolita da molto tempo in Tosca« na sarebbe infausto principio di un Governo « Repubblicano, e rammentando il nobile esem« pio del Governo Provvisorio Francese, che « inaugurava quella giovine repubblica coll'abo« lizione della pena capitale per delitti poli« tici ec. »

(H) Finalmente gli sforzi fatti, sebbene inutilmente, dal Guerrazzi per comprimere nello stesso dì 12 aprile lo slancio energico e generoso del popolo Fiorentino, che dopo le scene di sangue del dì precedente, scosse il giogo vergognoso imposto dall'audacia e mantenuto dalla violenza; e ravvivati gli antichi sensi di fede, di gratitudine e di devozione al suo Principe, abbattè le insegne della licenza, rialzò gli Stemmi Granducali, acclamò concorde ed unanime a Leopoldo Secondo, e volle che il suo Municipio (seguito in breve dagli altri tutti della Toscana) restaurasse in di lui nome il Principato Costituzionale.

Resulta in effetto dagli atti, che il Guerrazzi dopo avere richiamato nella notte dall' 11 al 12 aprile la Municipale da Lucca e da Livorno in Firenze per opporsi (come egli scriveva) *alle mene diaboliche dei retrogradi*, diede ordine per tre volte (che due in iscritto) al Basetti comandante di escire in Piazza, ed unirsi ad altra truppa per combattere la restaurazione, ma non fu obbedito; che insistè presso il Colonnello Tommi onde venisse pel medesimo effetto coi cannoni in Piazza, e presso il Colonnello Diana perchè andasse parimente in piazza coi Cacciatori a cavallo, intimasse al popolo di ritirarsi, e lo caricasse quando non avesse obbedito; ma sì l'uno che l'altro si astennero dal secondarlo; e finalmente che minacciò l'arresto dei Membri del Municipio, andati in Commissione alla Assemblea Costituente per invitare quel Collegio sedente a disciogliersi ed a non farsi opponente alla già decretata e incoata Restaurazione. — E si fu dopo tutto questo che il Guerrazzi mostrandosi più docile e pieghevole alla Restaurazione stessa, suggerì dei temperamenti non secondati, e si esibì di recarsi a Livorno onde maneggiarsi perchè vi fosse accettata.

LXXX. Per quello poi che concerne *atti e fatti più direttamente intesi a cambiare la forma dello stabilito Governo* conviene aver presente:

1.° Che lo Statuto fondamentale de' 15 febbrajo 1848 aveva stabilito in Toscana un sistema di Governo Rappresentativo, pel quale apparteneva al Granduca, come a Capo supremo dello

Stato (art. 13), il potere *esecutivo;* mentre quello *legislativo* veniva ad essere collettivamente esercitato da Esso e da due Assemblee deliberanti (art. 17); il *Senato*, composto di individui nominati a vita dal Granduca stesso (art. 24), ed il *Consiglio Generale*, formato di *ottantasei Deputati* da eleggersi da Collegi, e colle forme stabilite nella Legge de' 3 *marzo* 1848, che sebbene posteriore, *faceva parte integrante* dello Statuto medesimo, e non ammetteva il modo di *suffragio universale diretto* (art. 28):

2.° Che questo sistema era già posto in attività, ed ambedue le Assemblee convocate per la prima volta nel dì 26 giugno 1848 erano in esercizio di lor funzioni quando venne formato il Ministero Democratico:

3° Che sciolte queste coi Decreti de' 3 novembre, furono riaperte nel dì 10 gennajo del successivo anno 1849.

4° Che la sessione proseguiva quando si formò nel modo già narrato il Governo Provvisorio:

5° Che questo con atto del dì 10 febbrajo non solamente *disciolse*, ma *abolì* eziandio nella sua istituzione il *Consiglio Generale* e il *Senato;* concentrò il potere Legislativo in *una sola* Assemblea composta di *centoventi Rappresentanti del Popolo* da eleggersi con *suffragio universale diretto*, e nel Governo Provvisorio, ed ordinò la convocazione di detta Assemblea pel dì 15 — prorogata quindi al 22 — e di poi al 25 di marzo, e la sollecita presentazione alla medesima del *progetto di Legge per l' attuazione della Costituente Italiana*, in onta al recente *veto* del Principe (§. XLVII, XLVIII e XLIX) onde rimanesse stabilita la *forma del Governo della Toscana come parte d' Italia:*

6° Che tre giorni appresso (13 febbrajo) pubblicò il nuovo Regolamento per la *elezione dei deputati alla detta Assemblea Legislativa* in modo che servisse all' indicato sistema di suffragio universale diretto:

7° Che nel dì 14 volendo affrettare la UNIONE DELLA ITALIA CENTRALE *già operata nei comuni desiderj e bisogni* mediante *l' aspettato invio dei Deputati Toscani alla Costituente Italiana in Roma*, e prevedendo che tale invio sarebbe *troppo ritardato* quando la Legge per la Costituente avesse dovuto attendersi dalla Assemblea Legislativa, decretò esso stesso che *la Toscana avrebbe mandato trentasette Deputati a Roma per l' Assemblea Costituente Italiana;* che questi verrebbero eletti nelle adunanze Comunali con separata votazione, ma colle norme stesse, e nel medesimo giorno stabilito per la elezione dei Deputati all' Assemblea Legislativa; che sarebbe *eligibile alla Costituente Nazionale ogni cittadino Italiano;* e che i Deputati riceverebbero dallo Stato una *indennità di viaggio*, e *lire dieci al giorno* per tutta la durata dell' Assemblea:

8° Che nel 28 febbrajo il M., come Presidente del Governo Provvisorio, pubblicò nella parte officiale del Monitore un avviso in cui rendeva conto dei punti su i quali aveva intavolato trattative col Governo Romano, onde mostrare quanto stava a cuore del Governo Provvisorio la *desiderata unificazione* COLLA REPUBBLICA ROMANA. Della quale vennero poi solennemente accolti nel dì 15 marzo i Deputati mandati ad esprimere al Governo Provvisorio Toscano, ed a Venezia i voti dell' Assemblea Costituente Romana per la predetta *unificazione:*

9° Che nel dì 6 marzo, lo stesso Governo Provvisorio, quasi temperando l' atto del 14 febbrajo, in cui era implicita, ma positiva ed assoluta, l' adesione del Governo alla Costituente Italiana, decretò, che l' Assemblea Legislativa Toscana avrebbe usato del Potere Costituente, tanto per comporre, insieme ai Deputati dello Stato Romano, la Costituente dell' Italia Centrale, quanto per *decretare se e con quali condizioni lo Stato Toscano dovesse unirsi con Roma:*

10° Che anche il discorso di Apertura dell' Assemblea Legislativa, letto da M. il dì 25 marzo, tornò sulla stessa serie d' idee, e fece sentire nettamente che il *potere Costituente* erasi conferito alla detta Assemblea soltanto per stabilire la *forma transeunte del Governo di questa parte d' Italia;* e che dopo la *proclamazione della*

Repubblica e il desiderio manifestato da ogni parte della Toscana di seguire lo stesso destino, era convenuto accelerare la nomina dei Deputati nostri alla Costituente Italiana, i quali ben potevano insieme con gli altri di Roma sollecitare il *compimento* della bramata *unificazione*, ordinando che l'Assemblea Legislativa Toscana e la Costituente Romana componessero insieme *l'unico Parlamento dell' Italia Centrale*.

11° Che solamente al seguito della battaglia di Nuvara e in vista dei pericoli ai quali rimaneva esposta per questo disastro anche la Toscana, l'Assemblea Legislativa nel dì 30 marzo deliberò di sospendere la questione tanto agitata *della formale proclamazione della Repubblica*, e *della immediata unificazione con Roma* per lasciar campo ai Deputati di maturare e presentare analoghi progetti, che allor mancavano: e riproposta la questione stessa nella seduta del 2 aprile sulla mozione del Guerrazzi (che a quell'epoca trovavasi a capo del Potere Esecutivo ricostituito dall'Assemblea Legislativa la notte dal 27 al 28 marzo in luogo e vece del Governo Provvisorio) l'Assemblea dopo lunga e focosa discussione decretò — *doversi in quel momento sospendere ogni deliberazione intorno alla forma del Governo ed alla unificazione della Toscana con Roma*. Con codesta deliberazione pubblicata ed affissa a modo di Legge venne anche inibito al Guerrazzi di *risolvere intorno alle sorti della Toscana senza il concorso e l'annuenza dell'Assemblea a pena di nullità e di esser punito come traditore della patria*. E fu dopo ciò, che agli pubblicò nel Monitore del 5 aprile la *Dichiarazione solenne* munita della firma sua e de' cinque Ministri, cha aveva confermati in carica li 28 marzo (Mordini, Marmocchi, Franchini, Manganaro e Adami) così concepita: « Il Capo del Potere esecutivo « e il Ministero dichiarano sopra l'anima ed « onore loro, essere calunnioso, che per essi « siasi operato o si operi direttamente o indi« rettamente *pratica, trattato, insinuazione ed « anche principio alcuno o preliminare di propo« sta parlato o scritto, tendente alla restaurazione « in Toscana della Dinastia della Casa di Lo« rena* ».

12° Che con Decreto dell'8 aprile provvide onde ultimare le operazioni di squittinio relative alle elezioni dei Deputati alla Costituente Italiana.

LXXXI. Qui, può dirsi, ebber termine gli atti governativi coi quali contro i giuramenti presi, a contro il divieto esplicito di chi aveva potere e dovere di darlo, distrutta la forma politica della Toscana decretata dallo Statuto Fondamentale, venne avviato il paese per nuovi sentieri, a capo dei quali non si scorgeva più nè il Principe, nè il Principato, nè la stessa Toscana come Stato vivo e vitale; ma la Repubblica o altra nuova forma di Governo non anco determinata; ma la unificazione e fusione estintiva con altri Stati d'Italia; e di conseguenza una esistenza meramente eventuale e precaria, dipendente dal placito di mandatarj anche non Toscani, non legati al paese nè al Sovrano sia per origine, sia per fortuna, sia per affetti, sia per gratitudine, e radicati su principj opposti, dei quali appunto facendo larga professione, erano riusciti ad accreditarsi presso coloro, che, senza costituire maggiorità nè porzione eletta, si arrogavano, a nome del popolo, il diritto di disporre delle sorti del Granducato.

LXXXII. E dopo ciò credo inutile ricordare (sebbene offrano la impronta di mezzi convergenti al medesimo scopo), l'intelligenza cooperativa coi Paesi segnatamente d'Italia (oltre Roma) come Sicilia e Genova, nei quali erano Governi qual più qual meno improntati dello stesso carattere, ed aventi origini non dissimili; abbenchè i Documenti ne forniscano tracce assai marcate, per Genova segnatamente, dove furono inviati M. e La C. mentre vi ferveva la rivolta compressa poi da La Marmora.

LXXXIII. Le cose esposte fin qui avrebbero facilmente implicato nella Istruzione un numero non indifferente di individui corresponsabili. Ma la Clemenza Sovrana con l'Amnistia de' 21 novembre 1849, limitò l'aziona della giustizia a

coloro che già figuravano in causa come prevenuti. E questi stessi dopo il Decreto di Camera di Consiglio si restringono ai seguenti:

1° Francesco Domenico Guerrazzi.

LXXXIV. Carcerato per conto del potere ordinario li 24 maggio 1848. — Quest' imputato, che ha interessato altre volte, e sempre per cause politiche, or l'autorità Governativa, or la giustizia, or la grazia, ebbe parte, e non secondaria, mentre era Ministro e Deputato nelle conferenze tenute la notte dal 7 all' 8 febbrajo in Palazzo Vecchio con i capi del Circolo, ed altri agitatori, che consumarono la mattina appresso in piazza ed all' Assemblea Generale le già descritte violenze, e coartarono anche la sua nomina, che accettò senza esitanze e riserve, per comporre insieme con M. e M. il Governo Provvisorio supplantatore del Principe. Emesse in Senato dichiarazioni apertamente ostili al Granduca. Ordinò più spedizioni armate per discacciarlo dalla Toscana; ed una ne condusse personalmente per isventare il tentativo del Generale De Laugier. — Decretò Leggi Statarie, che avevano analogo scopo. — Cercò di comprimere colla forza anche nel dì 12 aprile la Restaurazione che si operava in Firenze. — Abolì il Consiglio Generale e il Senato, e vi sostituì un' unica Assemblea. — Cambiò la legge Elettorale, e il principio fondamentale delle elezioni. — Ed operò in molte guise, finchè gravi ostacoli indipendenti dalla volontà sua non lo impedirono, in senso contrario alla conservazione politica della Toscana, e della sua autonomia.

LXXXV. A propria discolpa non nega i fatti, ma deduce in sostanza: 1° La violenza irresistibile dei faziosi, che lo trascinò come forza maggiore; 2° La veduta di preservare il paese da maggiori calamità; 3° L' opposizione fatta alla proclamazione formale della Repubblica; 4° Il disegno sempre fisso in mente della Restaurazione Granducale, che più tardi cominciava ad attuare, ed avrebbe (così dice) compito, se non fosse stato prevenuto dal 12 aprile.

LXXXVI. Ma la violenza coattiva sia all' individuo sia al collegio non è provata, e resta anzi esclusa in que' primi giorni, e da que' primi atti nei quali, e coi quali venne a consumarsi il delitto. — Le posteriori improntitudini, insistenze, esigenze, qualunque si fossero non potrebbero retroagire ne' loro effetti per distruggere il delitto completo omai sotto tutti i materiali e formali rapporti, e perseverante solo per la *flagranza*. — Così non vale ad eliminare il delitto stesso qualche male privato o pubblico prevenuto o impedito; alcun bene procacciato; e la opinione sorta in taluno che altri in quella posizione avesse potuto far di meno o di peggio. Che gli atti poi *ostili e di distruzione*, dovessero servire alla *restaurazione*, difficilmente si ammetterebbe; nè potrebbero supplire le interne disposizioni e propensioni ad operarla o lasciarla operare, contrarie a ripetute solenni dichiarazioni, non secondate da atti esterni idonei e non equivoci, e manifestate più che altro quando il proseguire ad avversarla sarebbe stato non men rischioso che impossibile; quando ogni partito ancorchè strano era ventilato od abbracciato a riparo della imminente, e inevitabile catastrofe. Quanto poi alla *Repubblica* ed alla *fusione con Roma* non si vuol conoscere se il Guerrazzi l'ha creduta sempre od in massima forma buona ed accettabile per la Toscana, quando si sa, che servì di elemento disorganizzatore; che in questo senso fu lasciata operare liberamente; che tutto lo sforzo del Guerrazzi si ridusse a persuadere, ed agire in qualche contingenza perchè non venisse attuata troppo sollecitamente o prima che rimanesse approvata dal voto nazionale; e ad interpellare sulla *fusione* il Consiglio di Stato; e che, sia questa, sia altra forma di governo per la Toscana, non che il Giudizio sul Principe e sul Principato era omai abbandonato anche per fatto suo al potere illimitato della Assemblea Costituente Italiana.

2.° G. M. — 3.° G. M.

LXXXVII. Ambidue contumaci. Ministri essi pure, e Deputati alla Assemblea Generale par-

teciparono nella notte dal 7 all'8 febbrajo alle conferenze, che tenne il Ministero Granducale con N., M., D. ed altri del Circolo Popolare; eccitarono, favorirono e ricompensarono le violenze del Circolo stesso. Abbandonato nelle mani dell'Assemblea il mandato del Principe, accettarono tosto la nomina di Membri del Governo Provvisorio nel senso e pei fini indicati dal Guerrazzi in Senato. Insiem con esso osteggiarono e compressero ogni conato di restaurazione del Governo Granducale; decretarono Leggi Statarie, l'abolizione del Consiglio Generale, del Senato e della Legge Elettorale, con sostituzione di un'unica Assemblea e di nuova Legge per le elezioni. Diedero mano con ogni impegno all'attuazione della Costituente (anche dopo il *veto* del Principe), ed a tuttociò che portava ad accelerare *l'unione con Roma* e con altri Stati, onde formare un'Italia Centrale, e stabilire la Repubblica. — La parte loro nel Governo Provvisorio finì quando la somma del potere esecutivo venne a concentrarsi esclusivamente nel Guerrazzi §. LXXX, N° II.

LXXXVIII. M. influì anche nelle violenze di Siena; e doveva proseguire ad operare rivoluzionariamente in Genova, come aveva operato già sopra Roma. Ciò che di lui scrisse Mazzini, l'intrinsechezza sua con M., ed altri non pochi nè lievi riscontri persuadono, che egli era a parte delle fazioni che cospirarono ed agirono anche in Toscana, il più spesso sotto apparenza d'idee generose, in danno dell'ordine stabilito, o delle Monarchie d'Italia.

LXXXIX. M. poi apertamente si dichiarò all'Assemblea Legislativa nel 4 aprile avverso alla Monarchia, alla Dinastia regnante in Toscana, ed alla Restaurazione; e disse *per tutti* che quanto avevano fatto a quell'ora *bastava per la loro condanna* tostochè non si fossero gettati alla Repubblica, ed alla unione con Roma.

4° F. F.

XC. Esso pure contumace. Ministro di Leopoldo Secondo insieme coi tre precedenti, ne abbandonò con essi il Mandato, e lo accettò di nuovo e nella stessa qualità dal Governo Provvisorio, che già aveva dichiarato di agire ostilmente contro il Granduca. Prese parte al Consiglio Ministeriale la notte dal 7 all'8 febbrajo, alle conferenze con quei del Circolo Popolare ed a ciò che venne allora preparato e disposto onde insinuare che il Principe aveva abbandonato la Toscana. Firmò con Guerrazzi e M. la Legge Stataria de' 7 aprile 1849; e l'atto solenne con coi il Capo del Potere esecutivo si diè premura di persuadere che nulla vi era di incoato, di pendente o di preparato per la Restaurazione del Governo Granducale.

5° M. C.

XCI. Segretario del Guerrazzi come Ministro dell'Interno, si recò a Siena nei primi giorni del Febbrajo, e diede opera con M., N. ed altri a sconvolgere quella città nel modo e pei fini di già annunziati. Eccitò esso pure per mezzo di N. (secondochè narra M.) il Circolo Popolare di Firenze ad assumere l'iniziativa della rivoluzione colla nomina di un Governo Provvisorio, che lo ricompensò tosto nominandolo Ministro dell'Interno.

XCII. Cooperò alla cacciata del Principe dalla Toscana nelle spedizioni armate contro di Esso dirette, nelle misure prese per intercettarli anche la corrispondenza, nell'ordine dato perchè li fosse intimata la partenza, e nell'approvazione delle spese occorse per dette spedizioni militari, non che per altri fini sempre rivoluzionarj, con scienza dei fini medesimi. Firmò l'atto del 10 febbrajo abolitivo del Consiglio Generale e del Senato, non che le Leggi Statarie del 23 marzo e 7 aprile, nè si tenne mai indietro in tuttociò che poteva conferire ad assodare la rivolta (armando anche il popolo) ed a comprimere ogni movimento restaurativo; anche con chiamare a tale effetto da Livorno la forza municipale nella notte dall'11 al 12 aprile. Attualmente è contumace.

6° Romanelli Leonardo.

XCIII. Deputato al Consiglio Generale prima della formazione del Governo Provvisorio; dipoi, a nomina di questo, Ministro di Giustizia e Grazia e del Culto. — Concorse in tale qualità al Decreto che sopprimeva nelle Sentenze ed Atti di Notari il nome e l'autorità di Leopoldo Secondo, ed alla emanazione della Leggi Statarie de' 22 febbrajo e 23 marzo; e portò questa ad esecuzione con andare Commissario Straordinario di Governo, ed alla testa di una colonna mobile, nel Compartimento Aretino, onde comprimere i movimenti che vi si erano manifestati. In tale occasione non risparmiò (a Rigutino) atti avversi, e manifestò più volte con pubbliche declamazioni, così in Arezzo come a Puliciano ed altrove, sentimenti ostili alla Monarchia ed apertamente favorevoli alla Repubblica: con che si veniva ad alienare il cuore dei sudditi dal Principe, e si rendeva a questi più difficile il ritorno, e il recupero de' suoi sovrani diritti. Non lo giustifica per tali atti l'altrui *comando*: e non è provata la *positiva necessità* sia a consentirli, permetterli od operarli, sia ad accettare un impiego che, per la derivazione sua, e per le condizioni dei tempi lo esponeva troppo verosimilmente a rendersene autore o correo. Per conto dell'attuale procedura trovasi carcerato dal dì 15 novembre 1849.

7° M. A.

XCIV. — Contumace. Cospirava con un Partito esistente ed operante contro la Monarchia Toscana anche innanzi all'8 febbrajo. Presidente del Circolo Popolare ne tenne la seduta la notte dal 7 all'8 e la mattina dell'8 febbrajo, dopo avere più volte conferito coi Ministri Granducali, segnatamente con M. e Guerrazzi. In codeste circostanze parlò pubblicamente contro del Granduca, per formare ed imporre violentemente il Governo Provvisorio; e lesse al popolo il Decreto o atto che lo dichiarava decaduto. Nominato dal detto Governo Ministro degli Affari Esteri ordinò l'abbassamento degli Stemmi Granducali ai Consoli e Vice-Consoli Toscani; e decretò la Legge Stataria de' 22 febbrajo. — È a lui come Presidente del Circolo del Popolo che scrivendo da Siena nel dì 6 detto il N., si esprimeva: « Vi raccomando caldamente le « *Decurie*, e le *Centurie* ec. » Le Centurie del Circolo erano già armate in Firenze, siccome ordinava il *Comitato Dirigente* di Roma; e prestaron servizio al Governo nei dì della rivoluzione.

8° P. C.

XCV. Del pari contumace. — Elevato al posto di Governatore di Livorno in rimpiazzo del Montanelli, si strinse subito colla parte Repubblicana a cospirare ed agire con ogni cura e per ogni modo contro la Monarchia; e diede mano continuamente a sconvolgere viepiù quella disgraziata Città con tale esagerazione di parole, da meritarne finanche avvertimento e rimprovero dal Guerrazzi, che lo qualifica come il più esaltato e il più furente dei Demagoghi del tempo. Nel dì 8 febbrajo si adoperò e di per sè e col succorso di Mazzini in favore del Governo Provvisorio; accettò subito, ed eseguì con ardore l'incarico di spedizioni armate contro del Principe; alcuna ne propose egli stesso; cooperò efficacemente con invio d'uomini e d'armi, sì per terra che per mare, a combattere l'impresa tentata dal De Laugier; fu sempre eccitatore fanatico di Repubblica, che fece poi proclamare e festeggiare a spese dello Stato in Livorno. Anche dispensato dalla carica di Governatore dopo le violenze inferite in Livorno al Colonnello Regbini-Costa si tenne fermo ne' suoi principj rivoluzionarj.

9° D. G.

XCVI. Presente, e carcerato li 9 agosto 1849. — Fu Segretario del Circolo Popolare Fiorentino tanto innanzi che dopo l'8 febbraio: tenne corrispondenza con gli Emissarj del Circolo stesso ed altri Circoli di Provincia diretta anche ad

eccitare le faville Repubblicane. Viene qualificato come uno dei più caldi agitatori di esso: e si raccoglie anche da Documenti avere energicamente cooperato ad incoraggiare gli ultimi sconvolgimenti di Siena contrarj al Granduca. Anche nel dì 8 febbraio, sebbene non si trovasse la mattina con gli altri colleghi di Circolo a commettere in Firenze le note violenze, è da ritenere, che, sciente già di quel che si voleva e si doveva operare, desse mano al Governo che era per formarsi con recare a Pistoja un dispaccio del Guerrazzi che destituiva il Prefetto di quella città. Nella sera poi figurò tra coloro che festeggiarono in Palazzo Vecchio il trionfo del Circolo e la Rivoluzione. — Nell' 11 febbraio percorrendo la Provincia, per reagire contro i resistenti al nuovo Governo scrisse dall' Incisa al N. « Qui tutto va bene — *Il popolo ha gridato ripetutamente — Viva il Governo Provvisorio — Morte a L° 2°* (Leopoldo Secondo). » — Ordinò le feste e il Banchetto popolare del 18 febbraio, che furono nella sostanza preparativi alla Repubblica, ed agli Alberi di Libertà, pagandone poi le spese il Governo. Fu membro della Commissione Militare per il Compartimento d' Arezzo; ed aveva proposto sino dal 20 febbraio suddetto, di ringraziare e di incoraggiare *a proseguire nella buona via* il Circolo di Lucignano, perchè aveva indotto quel popolo ad abbattere gli Stemmi Granducali in mezzo alle proteste *di non più servire alle aborrite insegne dei tiranni*.

10° N. o N. G. B.

XCVII. Contumace. — Fra i testimoni interrogati nella Istruzione (e sono oltre 550) non ve ne ha uno che parli con qualche carità del Romano N. o N. Il Guerrazzi stesso, cui si accostava di frequente e con libertà, in uffizio ed in casa, ne parla con disistima e disprezzo. Così il D., che ne vuole anche rifiutare l'amicizia. Ei fu persino in sospetto di aver venduto *per locupletarsi* certi fucili non suoi. Ma la più piena sua biografia è nell' Indirizzo del 5 marzo ai Toscani, che egli stesso pubblicava nell' esibirsi candidato per la Costituente o Toscana o Italiana. Ebbe parte in tutte quasi le agitazioni di Firenze al Circolo, e in Piazza. Fu in Siena a ravvivare ed incoraggiare gli spiriti rivoluzionarj anche con M., M. ed altri. Di lì raccomandò al Mordini (come già si è notato §. XCIV) le *Centurie* e le *Decurie*. Fu l' anima di quanto venne comunicato, disposto, ed operato la notte dal 7 all' 8 e la mattina dell'8 febbraio in Palazzo Vecchio al Circolo, in Piazza, ed all' Assemblea Generale, onde spremere colla violenza il consenso alla nomina dei Tre per un Governo Provvisorio. Fu da essi rimunerato a contanti; e non una sola volta. Pagò gli agitatori del dì 8, e di altri giorni eziandio. Si maneggiò anche fuor di Firenze, in operazioni ostili al Granduca, e predicò ovunque contro le Monarchie Italiane esistenti, per la Unificazione e la Repubblica.

11° C. D.

XCVIII. Contumace; pregiudicato anche per Violenze pubbliche.—Anche prima del dì 8 Febbrajo 1849, cospirava coi fratelli M., col R., e col C. contro la Monarchia, insinuando che le cose non potevano andar bene fra noi finchè Leopoldo non partiva di Toscana. Nella notte dal 7 all' 8 febbraio, e nella mattina di quest'ultimo giorno fu tra quei del Circolo che prepararono ed operarono la violenza sull' Assemblea Generale. Nominato dal Governo Provvisorio Consiglier di Prefettura a Siena (ove aveva fatto la sua parte anche nei primi dì del febbraio suddetto) parlò al Circolo, scrisse e sottoscrisse Atti, ed operò non poco in senso apertamente rivoluzionario e repubblicano.

12° M. G. — 13° C. T. — 14° M. S. — 15° M. F. — 16° C. o D. I. A. — 17° C. B. — 18° B. G. — 19° V-A. V. — 20° G-D. F.

XCIX. Tutti i sunnominati presero parte efficace e cooperativa alle ricordate violenze del dì 8 febbraio, sia con eccitarle o prepararle, sia con esercitarle; e favorirono il Governo Provvi-

sorio negli atti diretti ad abolire il Principato. — Più specialmente poi:

C. *M.* predicò rivoluzionariamente al Circolo la notte; e la mattina anche in Piazza. Lo stesso fece in appresso quando si tentò di proclamare la Repubblica tanto nella Piazza stessa quanto alla Assemblea Legislativa.

CI. *C.*, che prima ancora del dì 8 febbraio aveva dato motivo al Ministro della Guerra di porlo, mentre era Uffiziale, all'ordine del giorno come agitatore di Piazza ed ha *Nazionale sfavorevole*, predicò del pari (benchè lo neghi) sotto le Logge dell'Orgagna.

CII. I fratelli *S.* e *F. M.* essi pure pregiudicati per Violenze Pubbliche, e conosciuti come abili assembratori e regolatori di turbe popolari, furono la notte in Palazzo Vecchio, dietro apposito invito. Così il *D.* (istigatore di defezione nelle Truppe) che insiem con essi e col *N.* intervenne dopo al Circolo. Tutti poi fecer numero fra gli agitatori sulla piazza, e nell'Assemblea; ove non mancarono nè il *B.* nè il *V–A.*, nè il *C.* o *D. I.* pregiudicato per delitto di Bestemmia e di Pubblica Violenza.

CIII. *C.* pubblicò a Firenze nel 14 febbraio il *Manifesto* per un Giornale intitolato *La Repubblica*, con promessa di distribuirne gratuitamente al *popolo* ed alla *milizia* un *numero considerevole*. Ebbe dalla Cassa dello Stato in prima quattrocento, e poi dugentosessantaquattro lire e soldi ec. a titolo di spese per una missione diplomatica disimpegnata a Torino.

21° P. A.

CIV. Presente; carcerato; e per conto dell'attuale procedura *costituito* la prima volta il dì 1° maggio 1849. Comandò la banda armata degli uomini *arrisicati* che per ordine del Guerrazzi ed a cura del P. nella notte dall'8 al 9 febbraio salpò da Livorno per l'Isola d'Elba onde cacciarne il Granduca. Si disponeva a prender parte alla Spedizione di Maremma quando, richiamato, andò ad ajutare l'altra contro De Laugier. — Una Procedura compilata in Pistoja si occupa di ciò che egli fece con altri per combattere la Restaurazione già operata. — Non sussiste che mentre era Capo della spedizione di Portoferrajo non ne conoscesse, come ha dedotto, lo scopo ostile al Granduca.

22° R. R.

CV. R. R. detto C. che cospirava anche innanzi all'8 febbraio, prese parte attiva, come Capitano delle Guardie Municipali, alle due spedizioni armate dell'Elba e di Maremma per Porto S. Stefano; ma è contumace.

23° P. A.

CVI. Presente e carcerato per conto dell'attuale Procedura li 4 agosto 1849. — Segretario delle Corrispondenze del Circolo Popolare in Siena, ebbe gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella città sui primi del febbraio. — Intervenne coi più conosciuti demagoghi Sanesi alle conferenze presso M., dalle quali uscirono le agitazioni immediatamente precedenti la partenza del Granduca. — Le sue Lettere lo mostrano avverso al Principe ed alla Monarchia. Cooperò all'abbassamento delle Armi Granducali, a reprimere le acclamazioni, a Leopoldo Secondo, a procurare la defezione delle Truppe ai loro giuramenti. Nelle sere immediatamente successive alla partenza del Granduca da Siena, predicò più volte sulla Porta della Prefettura ed altrove in città contro l'Augusta Persona, ed a preparare la Repubblica. Fece lo stesso di poi anche in campagna e segnatamente a Castel Nuovo Berardenga. — Nol suffraga la scusa che deduce di aver agito come Segretario e di commissione del Circolo; nè la negativa di fatti che son provati in Processo.

24° V. da M. E.

CVII. Presente esso pure, pregiudicato, e passato in Carcere di Custodia per conto dell'attuale procedura li 4 aprile 1850. Direttore e redattore del Giornale « *Il Popolano* » (fatto empio

per molti articoli, giudicati omai, sul *Papato*) provocò la ribellione contro il Principe; il rovesciamento della Monarchia Costituzionale; la Sovranità Popolare, e lo stabilimento della Repubblica; e ciò anche più particolarmente nei mesi di gennaio e febbraio del 1849 col *Programma de' 6 febbraio* e con gli Articoli intitolati *a I Morti e i Vivi* » « *Repubblicani e Camaleonti* » « *Repubblica e Monarchia* » « *Armi, Pane e Istruzione* » « *Osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio Toscano* » « *Salviamo la Patria* » « *Repubblicani o Tedeschi* » « *La notte del 21 febbraio* » « *All' Erta* » impressi respettivamente, insieme con altro Articolo, nei Numeri 229, 202, 203, 227, 231, 235, 236, 239, 241, 242 e 246 di quel periodico; con che venne ad eccitare, ajutare e continuare mediante la Stampa, e con malvagia cooperazione il delitto. Prese parte all' orgia rivoluzionaria cominciata al Teatro Nuovo, e finita in Palazzo Vecchio, la sera del dì 9 febbraio. Aveva plaudito esso pure all' Assassinio del Ministro Rossi; e fin da quell' epoca aveva dato fuori un Indirizzo al *Popolo di Roma* in cui deprimeva, come altre volte, la Sovranità.

CVIII. In conseguenza delle cose tutte esposte fin qui:

1° Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi — nato e domiciliato a Livorno — di anni 44 — Scapolo — Avvocato di Professione.

2° Leonardo del fu Lorenzo Luigi Romanelli — nato a Quarata, domiciliato in Arezzo — di anni 46 — ammogliato con figli — Legale.

3° G. di G. B. D. — nato a M. — domiciliato in Firenze — di anni 36 — conjugato senza figli — Avvocato.

4° B. del fu A. C. — nato nella Cura di R. presso il P. a B., verso P. — ex-Militare — di anni 34 — scapolo — senza professione.

5° A. del fu G. P. di L. — di anni 47 — con moglie e figli — Commerciante.

6° E. di G. V. da M. — di anni 33 — con moglie e figli — domiciliato in Firenze — ex-Giornalista.

7° A. di E. P. — di anni 21 — nato e domiciliato in S. — scapolo — studente Legge. — TUTTI E SETTE PRESENTI AL GIUDIZIO; — e

8° G. M. — Avvocato e Professore di Legge.

9° G. M. — Avvocato.

10° F. C. M. — Letterato.

11° F. F. — Dottore di Legge.

12° A. M. — Avvocato.

13° C. P. — Dottore in Medicina e Professore.

14° G. B. N. o N. — sedicente Avvocato e Prof. Romano.

15° D. C. — Dottore di Legge.

16° G. M. — Comico — forestiero.

17° T. C. — Professore — forestiero.

18° S. M. — Bottegajo.

19° F. M. — Bottegajo.

20° A. C. o D. I. — Vinajo.

21° G. B.

22° V. V-A. — Dottore di Legge.

23° F. G.-D.

24° R. R. dotto C.

TUTTI E DICIASSETTE CONTUMACI.

Sono accusati di Lesa Maestà vera e propria: delitto commesso da ciascuno di essi ne' luoghi, tempi, modi, e colle circostanze sostanzialmente indicate nell' Atto presente; e previsto e punito dall' Articolo 9 della Legge de' 30 Agosto 1795, e dalle osservanze giudiciali.

Fatto all' Uffizio del Regio Procuratore Generale alla Corte Regia di Firenze li ventinove gennaio 1851.

Per Copia conforme ec.

A. BICCHIERAI *R. Procuratore Generale.*

ECCEZIONE D'INCOMPETENZA

DISCUSSIONE E PRONUNZIA

Nel giorno successivo (27) l'Avv. Corsi promoveva la questione della incompetenza della Corte Regia a conoscere dell'accusa contro l'imputato Guerrazzi, parlando in questi termini:

Avv. Corsi. Signor Cav. Presidente, Signori Consiglieri:

Nell'intraprendere il primo una discussione in questa Causa solenne, non devo dissimulare alla Corte, come se per un lato mi sprona al dire il dovere di ufficio, per l'altro mi raffrena una insolita commozione, una non comune sorpresa e un non comune timore. Mi raffrena una insolita commozione mossa non già dalla sola gravità del giudizio, non già dalla sola maestà di quest'aula, ma più particolarmente dal sentimento di prestare io un triste ufficio d'amicizia in una causa della quale non ve fu mai altra più grave nel paese nostro, nè che avesse più illustre accusato: mi raffrena sorpresa nel vedere il grave assunto che ha preso l'accusa di tradorre innanzi un Tribunale non suo un Cittadino, al quale l'intero paese rende grazie e riconoscenza: mi raffrena timore non già di violare quel singolare disposto della nostra procedura, che per dovere di ufficio dovè ripetere il Signor Presidente, il quale insinua ai difensori di trattare la causa con lealtà, quasi la Difesa potesse supporsi capace di slealtà; ma mi raffrena timore di dire molto verità e tutta la verità, sicchè dallo sviluppo della causa non debbano apparire ben altri rei non imputati nè imputabili. In mezzo a queste agitazioni di animo tuttavia alquanto mi conforta lo inaugurare la trattativa della causa con la discussione di un incidente, il quale riporterà, siccome io spero, la causa avanti il Tribunale che meglio possa conoscerne, ed avanti il quale possa trattarsi sulle più larghe linee della politica, con le quali sole dee conoscersi e discutersi.

Imprendo pertanto a dimostrare, che l'accusa si è assunto un officio che non le competeva in questa causa, e che ha portato questo processo innanzi un Tribunale, il quale non è competente a giudicarlo. Per svolgere il mio assunto, e perchè la dimostrazione sia, com'è mio desiderio, la conseguenza di una concatenazione di raziocinj logici, mi è indispensabile il rimontare ai principj.

Il sistema costituzionale, col quale solo deve conoscersi e agitarsi questa causa, il sistema costituzionale offre principalmente due grandissimi vantaggi; il primo consiste nel chiamare il popolo a far parte del Potere Legislativo, e si consegue per mezzo del sistema elettorale e con la convocazione di assemblee; il secondo vantaggio principale del sistema politico costituzionale consiste nell'assicurare ai cittadini quelle che

chiamano garanzie costituzionali. Le quali garanzia alcune si volgono alle persone e dichiarano non potersi procedere all'arresto, se non nei casi previsti dalla Legge; non potersi tradurre alcuno fuori del proprio fòro; doversi rispettare il domicilio: altre si volgono alla proprietà, e la dichiarano sicura nelle mani dei singoli cittadini, sicchè nessuno possa esserne spogliato senza le dovute indennità. Si volgono all'industria e le promettono intiera libertà: si volgono all'opinione e la dichiarano rispettata: si volgono alla coscienza e la dichiarano libera. Queste sono le garanzie che si conseguono con il sistema costituzionale; ma perchè esse siano una realtà a non una illusione, è necessario che ogni singolo cittadino, il quale possa temere che vengano violate, abbia il mezzo di ottenerne la riparazione, e di chiamare lo stesso Governo alla loro osservanza.

Le garanzie costituzionali si tutelano colla responsabilità ministeriale. Se il ministro non rispetta la Costituzione, se tenta di attaccarla, se viola i principj sopra la libertà dovuta a ciascun cittadino e consacrata dallo Statuto Fondamentale, il Ministro diviene responsabile in faccia alla Costituzione, in faccia alla Nazione. Senza questa responsabilità può dirsi che il sistema costituzionale non darebbe certamente nessuna ulteriore garanzia oltre quella che possa dare un sistema di monarchia assoluta. Il Potere esecutivo non divide la sua responsabilità col Capo dello stato. Collocato all'apice del potere, Egli deve esser inviolabile; la sua persona deve essere intangibile, onde non ne diminuisca l'autorità. Sicchè i pubblicisti, i quali hanno dovuto considerare come questa eccezione potesse in qualche modo apparire lesiva del principio, hanno dichiarato che appunto per il bisogno della inviolabilità del Monarca fosse stata consacrata in diversi stati la responsabilità dei Ministri: suprema garanzia che salva i Ministri contro i possibili tentativi del Capo dello stato, di violare la Costituzione, che salva la nazione contro la possibile invasione del potere esecutivo.

Quali sono gli atti che si comprendono sotto la categoria di quelli che costituiscono responsabilità ministeriale? Tutti gli atti del Ministro, dove abbiano questi due caratteri: dove in primo luogo la qualità di Ministro sia stata mezzo per porgli in essere, e dove questi atti attacchino, o lo Statuto nazionale, o alcuna delle garanzie che nello Statuto sono assicurate ai singoli cittadini. Quando ricorrono questi due estremi, tutti gli atti del Ministro sono sottoposti alla responsabilità, sieno o no pubblicati colla firma del Monarca, sieno o no scritti, sieno o no emanati da un singolo Ministro o da tutti. Gli atti che esso pone in essere, dove siano stati fatti col mezzo dell'autorità ministeriale, dove valgano ad attaccare nella sua esistenza o nelle sue singole parti la Costituzione, sempre includono responsabilità del Ministro. Per ridurre, dirò così, in formula di diritto pratico, e perchè fin da ora rimanga esposta con la massima chiarezza desiderabile, la responsabilità può formularsi così: Il Ministro ha il mandato dalla nazione ad amministrare lo Stato, salva la Costituzione e i diritti che ne conseguono; ogni qual volta il Ministro non rispetta la Costituzione, ogni qual volta non rispetta i diritti che sono una conseguenza di essa, egli incorre necessariamente nella responsabilità ministeriale, egli ha violato il mandato, ne ha oltrepassati i confini, è responsabile delle conseguenze di fronte al mandante. Ora chi conferisce il mandato al potere esecutivo di amministrare lo stato? Necessariamente e sicuramente la Nazione. La nomina del Ministero fatta dal Capo del potere esecutivo è invero una delle sue prerogative, ma non è già un fatto legale il quale porti alla conseguenza che i Ministri abbiano assunto il mandato dal Principe, piuttosto che dalla Nazione: l'essenza del sistema costituzionale porta, che i Ministri amministrano per la Nazione, e che avanti ad essa sono unicamente responsabili, come quelli che da essa hanno il mandato. La personalità, dirò così, della Nazione è nella camera elettiva. Ordinariamente nelle meglio intese costituzioni vi sono due Parla-

menti; uno eletto dalla Nazione, l' altro nominato dal Capo dello Stato.

Il Parlamento elettivo nominato con un sistema elettorale più o meno largo, è quello che veramente rappresenta il Popolo. Il Parlamento alto nominato dal Capo dello Stato è quello, che essendo composto di uomini più versati nella cosa pubblica, di uomini che per la loro posizione sociale debbono conoscere su più larga base i bisogni della pubblica amministrazione, porta una seconda garanzia nella confezione delle Leggi, e frena, come dirono alcuni pubblicisti, la spinta talvolta troppo intemperante della Camera popolare.

È dunque la Camera elettiva che ha la rappresentanza diretta della Nazione. Conseguenza di questo principio si è, che rappresentando essa il mandante nell' amministrazione ministeriale, è essa soltanto che può redarguire i suoi mandatarj degli eccessi operati nella esecuzione del mandato. Così in tutte le costituzioni politiche l'accusa dei Ministri è unicamente nella Camera elettiva. Potrebbe essa, senza violare ogni principio del sistema costituzionale, potrebbe essa l' Accusa risiedere negli ufficiali i quali attendono alla scoperta dei delitti ordinari? No, o Signori, e non lo potrebbe per molte ragioni. In primo luogo Voi intendete agevolmente di quale e quanto interesse sia l' Accusa portata ad un Ministro; Voi intendete di quale e quanto interesse sia assicurare agli amministratori dello Stato quella larghezza di azione, senza la quale non è possibile amministrazione di simil genere. Ora un ufficiale di Polizia, sia pure un Regio Procuratore, non può essere a quell' altezza di cognizioni che sono necessarie per poter determinare se certi fatti, che egli crede ai termini del gius incriminabili, lo siano veramente ai termini della politica. È solamente il Parlamento, il quale in piena discussione, con cognizione di causa, e portando nella discussione stessa l'insieme delle sue cognizioni politiche, può determinare se certi fatti siano o no incriminabili, se il Ministro, o l' intero Ministero, debba o non debba tradursi innanzi alla sua giurisdizione a render conto della tenuta amministazione. Di qui la prima ragione, perchè il tribunale delle Accuse ordinarie non possa ingerirsi nelle Accuse per motivo di pubblica amministrazione; chè la sua missione non comporta le cognizioni necessarie per poter determinare la giustezza dell' Accusa.

Altra e non men valida ragione si è, che essendovi nell' assunzione delle funzioni ministeriali l' assunzione di un mandato, è il solo mandante che può redarguire l' Amministratore dell'eccesso commesso nel disimpegno delle sue funzioni. Ora questo mandante non è certamente un accusatore ordinario, nè un R. Procuratore; il mandante non è che la Nazione; essa sola può accusare, nè altri può ingerirsi nel gran carico di un' accusa ai Ministri. Nella gerarchia dei Poteri il Ministero, il Potere esecutivo risiedono al sommo grado. I Ministeri pubblici, gli ufficiali di polizia incaricati dell' Accusa, risiedono in grado immensamente inferiore al Ministro; quindi mostruoso, che un officiale inferiore possa volgersi a dare accusa ad un suo superiore: nuova ragione perchè l'accusa, come già ho ripetuto, non possa risiedere nell' accusatore ordinario. Sarebbe poi impolitico, sarebbe sovversivo, sarebbe abnegazione di ogni garanzia, se potesse dipendere l' esistenza di un Ministero, la sicurezza di un Ministro, da una querela che venisse avventatamente lanciata da un accusatore o da un Regio Procuratore.

Voi intendete agevolmente che un Ministro incriminato è nella necessità di lasciare le proprie funzioni; ora vedete qual mostruosità, se un' accusa di un ufficiale inferiore potesse paralizzare l'amministrazione dello Stato, togliendo con un tratto di penna dalle sue funzioni un Ministro.

Tutte queste ragioni non fanno che corroborare la regola, che rinforzare la dimostrazione logica che nel sistema costituzionale non si può mai accusare alcun Ministro, ove l' incriminazione non venga dalla Nazione mandante del Ministero stesso, rappresentata dalla Camera elettiva, e dopo matura discussione.

Determinato questo punto, rimane, sempre sul campo della logica, a determinarsi chi possa giudicare. Se l'Accusa dee muovere da un corpo così augusto quale è la Rappresentanza Nazionale, intenderete facilmente che il Giudizio non può farsi da un corpo subalterno. Quindi in tutte le ben intese Costituzioni, sole competenti a conoscere dell'Accusa dei Ministri si sono dichiarate o la Camera alta, la qualche luogo chiamata dei Pari, in altri Senato, o la Corte di Cassazione, o un'alta Corte di Giustizia specialmente nominata nello stesso atto costituzionale.

Questi sono stati i soli Corpi chiamati a giudicare le gravi accuse dei Ministri, e ad essi è stata conferita sì alta attribuzione, perchè si è creduto che essi soli potessero avere quell'insieme di cognizioni politiche, che fossero necessarie a conoscere sì gravi imputazioni, e perchè si è ritenuto che quando si trattava di un'accusa della Nazione contro il Potere esecutivo, vale a dire contro la più alta Gerarchia Amministrativa, potessero solamente i Corpi, di autorità eguale ai Mandanti e collocati nell'apice dell'Amministraziune pubblica, farsi cognitori di cotesta accusa.

Potrebbero giudicare simili accuse i Tribunali ordinarj? No, o Signori, non potrebbero giudicarle. I Tribunali ordinarj sono nella sostanza una diramazione del Potere esecutivo; quindi sarebbe una mostruosità che una parte di questo Potere accusasse l'altra. Non possono giudicare i Tribunali ordinarj perchè la disputa nelle accuse ministeriali è sempre sul determinare la linea fra la necessità politica e l'abuso della legge. In questa disputa è la politica sola che può risolvere il dubbio: in questa disputa si tratta di determinare se il Ministro valendosi del suo officio abbia operato cose volte a salvare la Nazione, o abbia abusato del suo mandato. Nè ciò può, come Voi intendete, essere risoluto nè con le secche formule giuridiche, nè col corto compasso di un codice Criminale.

I Tribunali ordinarj sono poi nella relaziona d'inferiore a superiore. I Tribunali ordinarj non sono che sottoposti al potere esecutivo; quindi mostruoso che il sottoposto giudichi il superiore. E di qui nuove ragiuni perchè l'accusa non possa essere portata ai Tribunali ordinarj, ma debba cercarsi la giurisdizione competente in un corpo di maggiore autorità. E infatti portata la disputa avanti un Tribunale ordinario la sua posizione di fronte al Potere esecutivo esporrebbe la sentenza ad una bassa censura, sia che assolvesse, sia che condannasse: l'assoluzione negli avversi al Ministero potrebbe ingenerare il dubbio che fosse emanata da favore verso il medesimo, o da basse mire che non debbono presupporsi mai nè lasciarsi supporre; la condanna potrebbe portare egualmente taccia tra gli amici del Ministero di avversione, o di qualunque altra ragione o riguardo che avesse mosso il potere giudiciario a volgersi contro il potere esecutivo. Così se il Giudizio dei Ministri fosse portato dinanzi ai Tribunali ordinarj, Voi vedete facilmente come ne verrebbe menomata l'autorità e come farebbe tristissima e dolorosa impressione il vedere coloro i quali hanno servito sotto un Ministero scendere fino a incriminarlo e a giudicarlo.

Nelle disposizioni dello Statuto fondamentale sull'accusa e sulla competenza, i Ministri, fin da quando assumono le funzioni loro, hanno la sicurezza che il fatto, l'operato da essi sarà giudicato da un corpo competente per giudicare e determinare se debbano incriminarsi, e se incriminati debbano condannarsi o assolversi. Chiunque assume il difficile mandato di Ministro ha la sicurezza che la sua condotta sarà esaminata ai termini dello Statuto. Se così non fosse, ben raro avverrebbe che si trovassero persone le quali volessero assumersi simile carico, quando potesse dipendere da qualunque uffiziale di Polizia, da qualunque Tribunale l'incriminarle e il giudicarle. Il correspettivo delle gravi funzioni che porta l'assunzione d'un Ministero, il correspettivo delle incessanti fatiche adoperate dal Ministro, sarebbe la possiblità che un basso ufficiale di polizia potesse sottoporlo ad accusa, toglierlo alle sue funzioni, ed esporlo al giudizio di un Tribunale qualunque? Questo sistema, oltre ad

essere dannoso al Ministro che assume le funzioni, toglierebbe poi ogni dignità al Potere esecutivo, il quale non può essere tenuto nell'alto concetto, in cui è necessario per la sua qualità gerarchica che esso sia, a meno che il sindacato della gestione sua venga dal voto di una Camera di Rappresentanti, che ne sottoponga ad esame le operazioni e le dichiari da sottoporsi ad un Tribunale, soltanto quando le creda incriminabili; ed a meno che il giudizio e la sentenza emanino da una Corte, che sia di pari o almeno eguale autorità a quella del Potere accusatore, e che non sia poi certamente inferiore alla dignità del Potere esecutivo stesso.

Questi principj sono comuni nel diritto costituzionale e sono consacrati, direi, in tutte le Costituzioni Europee e Americane. Così l'Inghilterra non accusa i Ministri se non che colla sua Camera dei Comuni, non li rinvia ad un Tribunale diverso dalla Camera dei Pari. Così il Belgio accusa colla sua Camera Elettiva, invia avanti la Suprema Corte di Cassazione, perchè ciò è stabilito nel suo Statuto Fondamentale: così la Francia, nelle molte Costituzioni che si sono succedute in codesto paese, all'epoca in cui era in vigore il sistema Costituzionale, sempre aveva distinto il Tribunale dei Ministri: così i recenti Statuti Italiani, onde a modo di esempio quello di Napoli, stabilisce anch'esso la responsabilità ministeriale e la distinta accusa. Quando parlo di Napoli non parlo della sua Giurisprudenza, che ho pur troppo veduto citare nelle carte processali, ma che spero non sarà più rammentata in questa sala. Così lo Statuto di Roma portava egualmente l'accusa ed il giudizio dei Parlamenti, e così finalmente quello Statuto Piemontese, che forma adesso l'onore del suo Re e la prosperità della Nazione che regola, anch'esso ha una distinta accusa e un distinto Tribunale pei Ministri.

Se i Ministri fino dall'assunzione delle loro ingerenze hanno il diritto di essere accusati e giudicati secondo la Costituzione, questo diritto viene in loro quesito con cotesto fatto. Nessuno potrebbe conseguentemente toglierlo loro; hanno assunto un mandato, hanno avuto per correlativo e correspettivo di questo mandato il Tribunale speciale, la speciale Accusa; quindi non si osservano le leggi, se possono essere accusati e giudicati da Tribunale diverso da quello stabilito nello Statuto; e se ad un Tribunale diverso sono tradotti, se una diversa Accusa gl'incrimina, il contratto stabilito con essi è manifestamente violato. Ogni legge posteriore che andasse quindi a investire le regole di competenza, non si potrebbe mai presumere che colpisse un Ministro il quale avesse servito sotto uno Statuto Costituzionale; e non si potrebbe presumere, perchè è una regola ormai certa di diritto, che anche nel sistema di Monarchia assoluta il Principe non possa togliere i diritti quesiti; anzi quando si trovano violati, abbia a supporsi piuttosto circonvenuto, che portato a simile violazione con libero animo. Che se codeste teorie si addicono al sistema di Monarchia assoluta, molto più nel sistema di Monarchia Costituzionale si potrà ritenere, che nessuna legge possa violare i diritti che sono stati da ciascuno quesiti.

Io ho fin qui, comunque rapidamente, tracciata la teoria astratta alla materia. Ho creduto necessario di risalire al principio, ho creduto necessario di essere breve, perchè la concatenazione dei raziocinj non sfuggisse alla memoria della Corte. Rimane adesso che io scenda a farne l'applicazione alla specie.

Il mio onorevole amico, che la natura dei fatti e le distinte qualità della persona non mi concedono chiamare prevenuto, fu Ministro nell'ottobre 1848. Nell'ottobre 1848 esisteva in Toscana lo Statuto Fondamentale promulgato nel 15 febbraio dello stesso anno. In codesto Statuto, nel quale erano sostanzialmente riportate le diverse disposizioni che si leggono in tutti gli Statuti Costituzionali, è detto all'art. 16: « I Ministri sono responsabili » e all'art. 62: « Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio Generale; quello di giudicarli al Senato. Una legge determinerà i casi di responsabilità, le forme del

giudizio, le pene ec. » Dunque al 26 di ottobre a coloro che assumevano la qualità di Ministro Costituzionale era garantito che, ferma la loro responsabilità per gli atti che avessero commessi, ove avessero trasmodato, il Consiglio Generale gli avrebbe accusati e il Senato gli avrebbe giudicati. Le frasi della legge non possono essere più precise nè più sicure: « Il diritto di accusare appartiene al Consiglio Generale e quello di giudicare al Senato. » È vero che il secondo membro dell' art. 65 portava, come una legge sulla responsabilità dei Ministri sarebbe stata in seguito promulgata; ma è pur vero che codesta disposizione è in tutte le Costituzioni, senza che in niun paese mai sia stata promulgata una legge di responsabilità ministeriale, mentre da altro lato sono stati, sotto le Costituzioni simili alla nostra, tradotti sempre innanzi la Camera Alta tutti quei Ministri, che i Parlamenti elettivi hanno giudicato dovere esser passivi di un giudizio. La legge di responsabilità ministeriale fu fatta unicamente nella recente Costituzione di Sicilia, e finì con essa; fu fatta in Francia, ma solamente colla Costituzione del 1848, e non per i Ministri ma per il Presidente, a relazione e proposizione del celebre avvocato signor Cremieux. In codesta circostanza un acuto pubblicista, il signor Pradiè, credè che la proposizione del sig. Cremieux non fosse abbastanza sicura, e volle consacrato in codesta legge il diritto di resistenza per il caso d' insurrezione, usurpazione o colpo di Stato. Adesso le fatiche del sig. Cremieux e le sottili diligenze del sig. Pradiè sono perite colla Costituzione del 1848.

Torno allo Statuto Toscano. L' art. 16 parlando in tempo presente dice: « I Ministri sono responsabili »; nessuna clausula sospensiva accompagna questa dichiarazione. L' articolo 62 dice in tempo presente: « il diritto d' accusare appartiene al Consiglio Generale, quello di giudicare al Senato »; nessuna condizione sospensiva accompagna questa dichiarazione; solamente quando si parla della legge ministeriale, si adopra il tempo futuro. « Una legge determinerà i casi di responsabilità ministeriale, le forme ec. » Da queste dichiarazioni appare manifesto che il nostro Statuto non è diverso da tutti gli Statuti europei, e che perciò deve com' essi ricevere applicazione nel caso dell' accusa e del giudizio pei delitti dei Ministri. — Vediamo adesso se il progresso degli avvenimenti abbia portato innovazione alcuna a danno di questo diritto, nella questione d' accusa e di competenza. Il Ministero, del quale faceva parte il mio onorevole amico, durò fino all' 8 febbrajo del 1849. In codesto giorno, per la spontanea partenza del Principe, nacque un Governo Provvisorio, il quale poi per l' elezione d' una Assemblea Toscana si cambiò in un potere esecutivo concentrato in un individuo unico. Il 12 aprile fu fatta una restaurazione costituzionale a favore del Principe; il 4 di maggio un rappresentante del Principe annullò tutti gli atti che erano stati fatti dall' 8 di febbraio al 12 aprile, e così il periodo dall' 8 febbraio al 12 aprile diventò (permettate l' espressione) una parentesi giuridica di nessun valore. Al 12 d' aprile furono intieramente e nella loro pienezza esercibili i diritti Costituzionali. Nessuna legge dichiarò che la Cdstituzione veniva sospesa. Il Principe non dichiarò che non accettava il principato *costituzionale*. In queste condizioni politiche nacque l' accusa che forma subietto dell' odierno giudizio. Quale autorità avrebbe avuto allora diritto di accusare, chi avrebbe avuto diritto di giudicare? La questione dipende dal determinare, se nell' incriminazione vi erano fatti di responsabilità ministeriale, o se vi erano soli fatti che non includessero codesta responsabilità. Certamente se l' Accusa parlava di fatti operati dai Ministri dal 26 ottobre fino all' 8 febbraio, fino cioè a quell' ora nella quale fu nominato il Governo Provvisorio, se l' Accusa parlava di codesti fatti, parlava indubitatamente di fatti ministeriali. Se credeva che le operazioni del Ministero avessero portato un rovesciamento nella Costituzione, o una lesione di diritti da essa consacrati, certamente essa elevava una questione d' alta responsabilità mini-

steriale. Allora l'accusa non poteva muovere da un privato; allora l'accusa doveva essere mossa dal corpo politico, che aveva dato il mandato al Ministro, doveva essere giudicata dal Corpo politico deputato a giudicarla.

Non è lungo a disputare se in questo primo stadio del processo lo Statuto fosse di diritto sospeso o abolito, perchè una legge del settembre del 1850 dichiarò allora solamente che s'intendeva sospeso lo Statuto Costituzionale del 1848. Vediamo dunque se questa accusa fu mossa dal Corpo deliberante del Consiglio Generale, se fu portata dinanzi l'alto Tribunale del Senato. Svolgiamo gli atti del processo. Sapete, o Signori, chi si sostituì all'alta dignità della rappresentanza nazionale? Egisto Zagri!! Non è la Camera elettiva che muove l'accusa; è un basso ufficiale di polizia che porta codesta accusa, e non come delatore dinanzi al Consiglio Generale, ma la porta a un Regio Procuratore.

Questo basso ufficiole di Polizia si cambia ben presto nel Pubblico Ministero, come il verme si cambia in crisalide; ma non fu certo la vaga crisalide che smalta i prati d'aprile; fu piuttosto la cupa farfalla dalle ali di feltro sorella della nottola. Nel Pubblico Ministero trovò forse il Magistrato competente? Si legalizzò l'accusa con questo passaggio? No, o Signori, non lo trovò. Dunque incominciò il Processo a muoversi illegalmente, e illegalmente seguitò ad agitarsi dinanzi i Tribunali ordinarii. Ne conobbe la Camera di Consiglio come di delitto ordinario; ne conobbe la Camera delle Accuse come di delitto ordinario, e l'atto di accusa lo tradusse avanti i giudici ordinarii, perchè come delitto ordinario sia conosciuto.

Tornerò io a leggervi le lunghe pagine dell'atto di accusa, per mostrarvi come esso si volgesse ai periodi ministeriali, incriminasse appunto gli atti ministeriali, costituisse in una parola accusa di responsabilità ministeriale? Voi avete presente che l'assunto dell'Accusa si è, come l'amico mio fino dall'epoca anteriore a quella nella quale entrò Ministro, fosse un cospiratore; come tutti i principali atti del Ministero, da esso in tempi difficilissimi disimpegnati, costituissero altrettante cospirazioni all'ordine pubblico, al governo costituito: come non fossero frenate, anzi protette l'agitazioni di piazza: come un programma ministeriale promettesse impunità agli eccessi e agli arbitri d'una plebe forsennata: come all'agitazione si opponesse l'inerzia, mentre poteva opporsi l'azione; come finalmente fosse da esso Ministero bandita una Costituente Italiana, la quale mirasse o rovesciare non solamente il trono del nostro paese ma anche tutti i troni d'Italia. Tutti questi fatti, come Voi intendete, che costituiscono la parte dei fatti generali nell'atto d'accusa, tutti questi investono necessariamente la responsabilità ministeriale. Aprite infatti i pubblicisti, e troverete che del programma ministeriale sono responsabili i Ministri; troverete che dell'azione non prestata, che della forza non spiegata, che della sicurezza non tutelata sono responsabili i Ministri: troverete che ogni fatto che attacchi direttamente la Costituzione dello Stato, è in eminente grado una questione di responsabilità ministeriale, perchè i Ministri sono le Vestali chiamate a custodire il Palladio della Costituzione.

Scendendo ai fatti speciali l'Accusa anco qui investe questioni che riguardano la responsabilità dei Ministri, perchè tutto quanto essa dice operato prima della Seduta del Consiglio Generale e del Senato, è operato nel disimpegno di funzioni ministeriali, non essendo stati fino allora deposti i poteri dai Ministri. Quindi anche nella parte degli addebiti speciali sono posti fatti che vanno direttamente ad investire la responsabilità ministeriale: quindi anche nella parte speciale (se pur si può assumere indagine su questa distinzione in un atto di accusa che suppone e ritiene un delitto continuato) anche nella parte speciale i fatti, per la maggior quantità, vi sono qualificati in modo da rientrare nella responsabilità ministeriale. Posta così la questione, riassunti questi fatti speciali al processo,

chi potrà dubitare che l' Accusa non abbia mosso un passo illegale? e che la Corte qui adunata non sia quella, avanti la quale devono agitarsi le altissime questioni che involve questo Processo?

Ma vi sono anche altre e non meno gravi ragioni per il mio assunto; vi sono considerazioni politiche che portano alle stesse conseguenze. Di queste alcune sono generali, altre speciali alla causa. Le forme governative sono pur troppo variate dall'epoca in cui nacquero i fatti, che formano subietto di questa causa. Oggi non siamo più sotto una Monarchia costituzionale; oggi la Toscana è sotto la Monarchia assoluta. Può un'accusa di fatti avvenuti sotto un sistema costituzionale tradursi davanti un tribunale che è sotto una monarchia assoluta? Voi intendete, o Signori, che questa questione ne involve di sua natura un' altra. I fatti che costituiscono delitti sotto la monarchia costituzionale, i fatti dei quali i Ministri sono responsabili, sono egualmente fatti incriminabili sotto la Monarchia assoluta? No, o Signori; la Monarchia assoluta, che non offre le garanzie che offre una Monarchia costituzionale, non ammette la responsabilità dei Ministri. I Ministri sono in essa responsabili solamente di fronte al Principe o capo dello Stato, il quale ingiunge loro quelle disposizioni che più gli piacciono. Conseguentemente nella Monarchia assoluta non si fa nè si può far parola di responsabilità ministeriale. Inoltre il Tribunale inamovibile sotto lo Statuto, qual rappresentanza avrà sotto la Monarchia assoluta? Il Tribunale ordinario non è che una diramazione del potere del Principe, è in sostanza la rappresentanza del Principe, in nome e per delegazione del quale rende giustizia. Ora i rappresentanti del Principe giudicherebbero di fatti passati colla scienza e coll' assenso del Principe tra esso ed i suoi Ministri. Questo fatto, che non ha niente d' assurdo nel sistema costituzionale, sarebbe di gravissima assurdità nel sistema della monarchia assoluta, perchè porterebbe alla conseguenza, che la stessa persona che ha cooperato agli atti incriminati, gli facesse giudicare e forse riprovare da' suoi stessi rappresentanti.

A questa ragione politica, che deve necessariamente valere a far che rifugga l'animo della Corte a ingerirsi di questa causa, ricorrono anche ragioni speciali alla causa stessa. Il potere giudiciario chiamato a decidere nella causa attuale, non ha disimpegnato il suo ufficio sotto quella stessa amministrazione, della quale ora s' incriminano le funzioni? L' accusa, il potere giudiciario attuale crederono dover rimanere al loro posto in coteste contingenze politiche. Oggi quegli ufficiali, quella stessa magistratura che ha disimpegnato sotto di essa le sue funzioni, sarebbe chiamata ad accusare e giudicare! Voi vedete che questo stato respettivo dell' accusa e della magistratura di fronte agli accusati, porta di necessità a far rilevare un certo assurdo nella opinione pubblica, assurdo il quale certamente nuocerebbe a quell' autorità e a quella gravità, nelle quali la magistratura ha diritto di mantenersi: quindi una ragione speciale per la quale la incompetenza debba esser dichiarata.

Finalmente, o Signori, dove tutto il detto fin qui non fosse valso a dimostrare, come lo mi confido, l'assunto mio, potrei interrogare in qual legge è scritto che la Corte Regia sia competente a conoscere di un fatto di responsabilità ministeriale? — D' onde essa desumerà la sua competenza? Io non so, o Signori, chi potrebbe rispondere a questa interrogazione, perchè negli atti legislativi dal 1848 in poi non ho trovato nessuna disposizione, per la quale sia dato potere stabilire, che in un fatto di responsabilità ministeriale incorso sotto il sistema costituzionale, possa minimamente esser giudice una Corte Regia. Quando nessuna legge determina la vostra competenza, allora subentra la regola di diritto che nessun Tribunale può di sua autorità dichiararsi competente, dove non possa desumere la sua competenza da una legge scritta. Neppure se la legge fosse oscura, e se il Tribunale dovesse argomentare per induzione la competenza, neppure in questo caso, dicono

tutti gli scrittori, può un Tribunale di proprio ufficio dichiararsi competente. La competenza deve essere scritta nella legge. Che anzi, supposto per un momento il caso in cui allo Statuto del 1848 fosse succeduta una legge espressa, neppure in questo caso la competenza potrebbe ritenersi, perchè essa è cosa che stabilisce un diritto quesito in ogni accusato. Ogni cittadino ha diritto di esser giudicato secondo le leggi che esistevano al tempo del commesso delitto, anche rapporto alla competenza, salvochè la legge sopraggiunta non gli offrisse garanzie maggiori: fuori di questo caso nessuna legge posteriore potrebbe togliere il diritto quesito di avere il tribunale stabilito dalla legge. Così nella specie è quesito il diritto a che il processo attuale sia conosciuto da quello stesso tribunale che è stato delegato dallo Statuto a conoscerne, nè può esser portato dinanzi a un tribunale diverso. Neppure può dirsi che sia stata abolita la giurisdizione fissata dallo Statuto, e che il delitto rientri nella giurisdizione che esisteva avanti che quel tribunale abolito fosse stato costituito. Perchè potesse farsi questa questione, occorrerebbero molte circostanze di fatto, ne occorrerebbero di diritto. Bisognerebbe in fatto che l'abolizione del Tribunale stabilito dallo Statuto, fosse stata espressamente dichiarata, lo che non è avvenuto. È stata abolita la Costituzione, ma non è stato detto altrettanto del Senato: esso è rimasto, dirò così, stralciario dei fatti trascorsi: nessuna legge ha tolta la sua competenza, i Senatori portano tuttavia il titolo di Senatori. — Ricorrono questioni di diritto, perchè i fatti i quali si elevano a delitto in questa causa non avevano cotesto carattere prima della emanazione dello Statuto. Io vi ho già avvertito che i Ministri sono responsabili solamente sotto il sistema costituzionale: svolgete pure le leggi patrie, Voi non troverete caso in cui sia detto che il fatto del Ministro, come Ministro costituzionale, costituisca delitto: dunque il delitto non preesisteva allo Statuto; se il delitto fu creato dallo Statuto insieme alla sua giurisdizione, dove per avventura la giurisdizione fosse abolita, il delitto non potrebbe ricadere sotto i Tribunali ordinarii, perchè non era sotto la giurisdizione loro per l'avanti.

Io ho così toccata una grave questione, a svolgere la quale occorrerebbe ben altra eloquenza, e ben altro spazio di tempo. La riassumo e concludo: il processo attuale è volto contro persona che assunse la qualità di Ministro sotto lo Statuto costituzionale; per esso, egli non sarebbe incriminabile per fatti di amministrazione se non se dal Consiglio Generale, non sarebbe stato giudicabile, se non che dal Senato. Prima che la Costituzione fosse sospesa e quindi abolita è stata portata e proseguita accusa contro un Ministro per fatti di responsabilità ministeriale da un ufficiale incompetente, è stata posta sul banco di un Tribunale incompetente, violando così i diritti quesiti che lo impedivano: l'unico Tribunale competente per le regole di diritto comune è una autorità superiore a quella dei Tribunali ordinarii, e per le regole specialmente dello Statuto Toscano è il Senato: quindi l'Accusa doveva volgersi al Senato; dove questo non gli fosse concesso, era obbligo dell'Accusa rivolgersi al potere sovrano per ottenere da esso istruzioni speciali, o la creazione di un Tribunale che avesse autorità eguale a quella del Senato.

L'Accusa è dunque illegale; la Corte Regia è incompetente: e io confido altamente che, per le ragioni giuridiche che vi ho esposte, e più per le ragioni politiche, che in causa di questo genere (non cesserò di ripeterlo) pongono in compromesso la Magistratura, v'indurrete certamente ad aderire alle mie conclusioni, a dichiarare cioè la vostra assoluta incompetenza.

R. Procuratore Generale. — Un insigne scrittore Francese, che noi tutti siam soliti di consultare ed ammirare per la profondità del sapere e pel rispetto che ha professato alla autorità, *Legraverend*, nel trattare questioni analoghe a quella proposta testè alla Corte Regia dal Difensore dell'accusato Guerrazzi, raccomanda che non si

usi leggerezza nè superficialità, e che non ci si arresti ad argomenti speciosi. Rammento nell'esordire questo consiglio non per la Corte Regia, ma perchè debbe essere il mio criterio, la stella polare che deve regolare la mia discussione. Io non posso, o Signori, spaziare in questa questione a talento della fantasia; io ho bisogno di stringermi nella provincia, che assegna a me il dovere del mio ufficio. Questa provincia è l'osservanza della Legge, perchè in essa è il principio di autorità, il qual principio reggitore e regolatore della società viene eminentemente sostenuto dal nostro Ministero. Principio di autorità; osservanza delle leggi vigenti, di leggi che paiono talvolta freni od inciampi, e sono presidii; che sembrano catene, e sono protezione. E la Legge quando dico che noi dobbiamo eseguirla, escludo che possiamo sindacarla, sia esplicitamente sia coll'implicito dell'argomentazione. I nostri antichi maestri ci insegnarono che ai Magistrati ed a quei che delle leggi curano la osservanza fanno gloria, non meno che debito, l'ossequio e l'obbedienza.

La Difesa dell'accusato Guerrazzi dice incompetente la Corte Regia a conoscere dell'accusa attuale fondandosi sull'Articolo 62 dello Statuto del 15 febbraio 1848 così concepito: « Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio Generale, quello di giudicarli al Senato. Una legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell'Accusa e del Giudizio. » La Camera nostra delle Accuse nel Decreto del 7 gennaio 1851 esaminò la questione, che fino dai primi momenti in cui il Guerrazzi venne costituito come prevenuto era stata da lui affacciata, e che fu poi riprodotta e sostenuta anche con memorie, pendente la Istruzione e nello stadio defensivo. Ma la Camera delle Accuse (siccome già aveva fatto l'altra di Consiglio in Prima Istanza) rigettò codesta eccezione pregiudiciale (§§ 56 e 57) per i seguenti motivi:

1° Perchè i Ministri godono di questo privilegio quando son giudicati per abuso di funzioni ministeriali, cioè per atti di Governo, ossia nei casi della loro legale *responsabilità* ed in riguardo alla *inviolabilità della Corona*, non già per gli atti che escono dalla sfera delle loro attribuzioni ministeriali e che sono a distruzione del Ministero, per i quali anche i Ministri restano privati cittadini e devono rispondere come di delitti comuni. 2° Perchè in Toscana non era stata mai pubblicata la Legge sulla *responsabilità dei Ministri* (che l'art. 80 dello Statuto si riservava proporre alle Assemblee) e sulle pene, forme di accusa o giudizio relativo; sicchè resta ferma la Giurisdizione dei Tribunali ordinarii anche pei fatti e delitti ministeriali. 3° Perchè dopo il Sovrano Decreto del 21 settembre 1850 *che scioglieva il Consiglio Generale a tempo indefinito*, era venuto a mancare il Collegio che avrebbe dovuto pronunziar sull'accusa, nè era più luogo perciò ad esercizio di Giurisdizione eccezionale, *quand'anche fosse stata già organizzata*, e tutto rientrava NECESSARIAMENTE sotto le regole generali di diritto, onde evitare l'*assurda e strana conseguenza della impunità dei reati*.

In Cassazione trovo che il cav. Regio Procuratore Generale largamente e dottamente da suo pari discutendo la materia, si attenne infine a notare che il Guerrazzi aveva dei *complici* o *correi* nel delitto imputatogli di Maestà, i quali, *non mai stati Ministri*, non godevano *competenza eccezionale* o *privilegiata;* che essendo necessario un sol Tribunale e un sol Giudizio per tutti, doveva prevalere anche per esso *quello ordinario*, appunto perchè si trattava di delitto ordinario e comune, qual è la Perduellione, di cui anche i cittadini *non ministri* possono farsi rei; a differenza del caso di delitto eccezionale (ossia di responsabilità ministeriale), nel qual caso quel Magistrato avrebbe dato la preferenza alla competenza eccezionale, conciliando così le diverse opinioni, che citava, degli scrittori Francesi relative al caso di più coimputati, alcuni ammissibili ed altri no al godimento del fòro eccezionale. La Corte di Cassazione (Dec. 15 mag. 1851), qualificata l'eccezione d'incompetenza del Guer-

razzi per ottenere il rinvio al Senato come *declinatoria*, *dichiarò poi che non era nello stadio della Causa da prestarvi attenzione*, perchè non era per Legge accordato il ricorso in Cassazione dai Decreti della Camera delle Accuse *per il capo della incompetenza*.

Se sopra codesta questione, e di fronte all'accennato stato di Legislazione, dovessi ora esternare in *linea di tesi* la mia opinione, non potrei non ripetere quello che già dissi al cospetto della Camera delle Accuse nel 27 novembre e 11 ottobre 1850 a repulsa dell'affacciata eccezione di *incompetenza*, e quel che ritenne la Camera stessa all'appoggio di gravi e puntuali autorità. Ed avvicinando un poco più la teoria al concreto, potrei soggiungere, quasi a cummentario, alcuni rilievi specisli che mi permetterò di qui accennare.

Primo Rilievo. La lettera dell'art. 62 dello Statuto patrio esigeva, per ridursi all'atto, come *correlativo necessario*, inevitabile, e quasi come *condizione sospensiva* (non già come semplice *modalità*) la pubblicazione di una Legge speciale sulla responsabilità ministeriale; senza di che non potevano darsi per noi *nè casi di tale* responsabilità, nè potevano esservi *pene* nè *forme* di accusa e di Giudizio, appunto perchè tutto questo doveva essere in essa Legge ordinato e regolato. L'*unica* e *continuata* orazione colla quale era concepito, l'articolo (e non rileva la differenza dei due *verbi*, che uno in presente, l'altro in futuro, perchè così esigeva la congruità di relazione ai due diversi concetti ivi espressi; e quel modo di dizione è poi promiscuo nelle leggi, che pur governano il futuro) obbligherebbe a così intenderlo secondo le buone regole di legale ermeneutica; perchè quella disposizione costituisce un tutto giuridico, collegato, connesso, inscindibile senza mostruosa trasformazione della volontà del Legislatore. E la conseguenza legale sarebbe che, non appuratasi la *condizione* dipendente dalla detta volontà, il diritto al Giudizio *eccezionale* sarebbe rimasto non *in atto* ma *in abito*, e così nella *legale impotenza* di sua *attuazione* e di *esercizio*. D'onde la conseguenza di avere ricorso alle *leggi dispositive*, alle *penalità*, alle *forme*, ed al *fòro comune* per l'oggetto supremo di amministrare giustizia.

Secondo Rilievo. La *responsabilità ministeriale* essendo nei sistemi costituzionali il *contrappeso* legale della *inviolabilità della Corona*, è di necessità logica che consista, o si sostanzi, o si ravvisi in fatti del Ministero, nei quali sia per lo meno *possibile* il concorso della volontà anco puramente permissiva del Principe stesso. Allora è che la *prerogativa reale* dovendo rimanere coperta, viene ad esporsi per essa, a quasi a rilevarla in veste di *principale obbligato*, la persona dei Ministri: ma negli atti che attaccano la persona del Sovrano, la libertà sua, la sua sicurezza; che l'obbligano ad abbandonare il sommo reggimento e il paese; che di poi attaccano il governo costituito e lo trasformano, non può escogitarsi, non che presumersi sanamente, *rata* di *concorso*, di *adesione*, di *permissione*, di *scienza* e *pazienza* sovrana, per la contradizione che nol consente. Dunque questi (e sono gli atti sui quali sostanzialmente si basa l'accusa contro Guerrazzi anche nei rapporti della *Costituente* sostenuta posteriormente al *veto* del Principe) non potrebbero mai considerarsi come fatti di *responsabilità ministeriale*, ma sì di *fellonia*; il Principe, che ne è subietto passivo, non dovrebbe *esserne rilevato* dai Ministri; e questi nel commetterli non già avrebbero agito con veste ministeriale, ma sì come privati; conciossiachè si trattassa (e la stessa Corte di Cassazione lo avvertiva nel suo Decreto del 15 maggio 1851) di *azione indubitatamente compresa nella prima classe dei delitti comuni*.

Terzo Rilievo. La *abdicazione* della carica di Ministro, che il Guerrazzi in prima concertò ed estese in iscritto, e quindi rassegnò co' suoi colleghi di Ministero pubblicamente all'Assemblea Generale la mattina dell'8 febbraio 1849, prima quasi che fosse cominciata la serie di quei più gravi fatti esteriori o cogniti, ne'quali principalmente l'Accusa funda a di lui carico l'addebito

di perduellione, sarebbe circostanza influentissima nella retta apprezziazione della alavata questione d'incompetenza. Imperocchè se egli allora volle cessare e cessò *di fatto* di essere Ministro del Principe; se dichiarò solennemente anche in Senato di volera stare al potere, non come mandatario della Corona ma come eletto del popolo; male per certo invocherebbe oggi l'art. 62 per essere giudicato di fatti che pose in essere dopo abbandonata codesta qualità; mentre è dessa *presupposta* dall'articolo stesso. Nè gioverebbe avere ricorso al sovrano *Decreto del 4 maggio* 1849 che dichiarò *nulli*, *irriti*, *e come non avvenuti fin dal loro principio tutti gli atti governativi emanati dal dì 8 febbraio al dì 11 aprile* di detto anno. Imperocchè codesto Decreto nel sanzionare la legale inefficacia degli *atti governativi*, nell'interesse precipuamente della sovranità conculcata, non spogliava gli atti stessi dalla loro natura, nè toglieva loro la qualità criminosa di cui fossero infetti in rapporto a coloro che li posero in essere; e così non operava l'effetto che cessasse d'essere vera e propria renunzia o abdicazione di Ministero quella che si volle operare e che si operò come tale dal Guerrazzi e da' suoi colleghi nel dì 8 febbraio ricordato testè; astrazion fatta dal *diritto*, ossia dalla sua *regolarità* e *legittimità* e dai rapporti suoi colle Leggi penali. Imperocchè, o Signori (e mi sembra ben da rimarcarsi), quando un fatto o di abbandono di autorità, o di attacco alle Leggi ed alla Costituzione dello Stato od altro consimile, è tale che ricompendia ed offre i caratteri del delitto, deve dalla giustizia penale apprezzarsi di fronte a chi lo ha posto in essere come è, quanto è e per quello che è in sè stesso naturalmente, non già in rapporto alla sua giuridica inefficacia ed inesistenza: perchè in quel fatto allora consiste appunto il *materiale* del delitto che non può disconoscersi nè difformarsi nè eliminarsi per questo, perchè la legge, sia posteriore sia anteriore sia concomitante, non lo riconosce giusto, legittimo ed efficace. Il *materiale* del delitto sempre è cosa prava, inonesta ed invisa alla legge: sempre (come per esempio nel falso) lo sforzo del delinquente è riconosciuto nullo ed inane dalle Leggi e dai Tribunali che lo giudicano e lo reprimono: ma non per questo viene da essi ritenuto meno esistente e meno effettualmente valido ed efficace per le sequele penali di quel che sia stato nella realtà. In diverso concetto la *finzione* od *operazione* di legge distruggerebbe o menomerebbe la *verità di fatto*, a benefizio dei delinquenti, o la giustizia disarmerebbe sè stessa col porsi nella impossibilità di essere amministrata per difetto subiettivo.

Questo principalmente io assumerei a dimostrare, se dovessi oggi sostenere la *competenza* della *Corte Regia* coordinatamente alla tesi proposta dalla parte Guerrazzi. Ma questa non è la tesi di cui si *debba* e si *possa*, a mio giudizio, occupare la Corte. Io l'ho accennata e percorsa *sommariamente* per ossequio. Ma non posso in essa persistere più a lungo; conciossiachè dessa sia, e non altra sia che un'*ipotesi*, atta, se vuolsi, a dare alimento o pascolo a splendidi ragionamenti e larghe discussioni; non tali però che possano servire alla buona amministrazione della giustizia nella causa attuale.

Mio *ufficio*, anzi mio *dovere*, si è dunque di non spaziare ulteriormente in *ipotesi*; ma di richiamare la questione nella provincia che le conviene, di ricondurla sotto quei soli e veri principii che la dominano, e che possono servire di guida ai Magistrati per risolverla.

Voi, o Signori, già avete compreso ed afferrato il punto al quale io mi volgo. — La questione d'incompetenza non può proporsi alla Corte Regia, se non che di fronte allo stato attuale della Patria Legislazione. Questo stato è essenzialmente cambiato pel Sovrano Decreto del 6 maggio 1852, che ha *abolito lo Statuto Fondamentale* ed il sistema di Governo *rappresentativo*. Così non esiste più nè Tribunale eccezionale d'Accusa, nè Tribunale eccezionale giudicante, perchè non vi è nè Consiglio Generale nè Senato nè Deputati nè Senatori. E non è vero che sussista e possa tuttavia funzionare (come ho inteso di-

re) il Senato, quasi come *stralciario* pei fatti antecedenti; come non sta che vi siano tuttavia Senatori e individui che possano usar questo titolo.

La Corte non può subordinare le sue dispute ad una parte sola delle Leggi esistenti; deve tutte abbracciarle, contemplarle, e seguirle nelle disposizioni che le compongono, e nelle necessarie sequele di esse. Non si può quindi innanzi alla Corte porre oggi la questione, come la poneva il Guerrazzi nei suoi Costituti, come la sosteneva innanzi alle Camere di Consiglio e di Accusa, e come la riproponeva sia *in figura di conflitto*, sia in aspetto di *declinatoria* innanzi alla Corte Suprema. La sopravvenuta Legge del 6 maggio 1852, nel cambiare la posizione del diritto fondamentale dello Stato, viene a spiegare nella questione istessa una influenza, che non solo non può dissimularsi, ma deve anzi servire alla retta sua formulazione, non che alla di lei risoluzione. Così non si può oggi impegnare la Corte Regia ad esaminare e decidere in astratto, se il Guerrazzi ai termini del puro diritto costituzionale avesse dovuto giudicarsi dal Senato; nè tampoco se debba ei giudicarsi almeno da un Tribunale speciale, straordinario, privilegiato, da costituirsi in luogo e vece del Senato predetto. Imperocchè Tribunale eccezionale per gli accennati effetti sarebbe stato non già un Tribunale *speciale qualunque* da formarsi alla circostanza (contro i principii di pubblico diritto sempre rispettati in Toscana, e più dopo la giudicaria riforma del 1838); ma sibbene il *Senato*, ed esclusivamente il Senato, mediante l'invio del Consiglio Generale. Ma il Consiglio Generale e il Senato non solo furon sospesi nelle loro sedute, non solo il primo fu disciolto, ma ambidue sono stati del pari aboliti per Legge, per Legge fondamentale dello Stato; dunque non esistono nè di fatto nè di diritto; nè possono esistere finchè persevera la forma attuale del nostro politico ordinamento. E se il Tribunale giudicante, al quale solamente potrebbe in ogni più larga ipotesi aspirare il Guerrazzi, non esiste oggi nè può esistere per Legge in Toscana, la questione d'*incompetenza* diviene affatto *improponibile* al vostro cospetto per gli effetti non solo di *rinvio*, ma ben anche di semplice *astensione*, ai quali vuolsi oggi articolare e sostenere.

Egli è infatti un presupposto logico, al pari che una necessità di diritto, la *esistenza attuale* della Giurisdizione e del Tribunale che si reclama da chi articola la *incompetenza* davanti alle Autorità Giudiciarie. A Tribunale che siede investito di tutta la Competenza Criminale non può obiettarsi difetto di Giurisdizione, per un capo di delitto, o per alcun delinquente, se non esiste e non si designa contemporaneamente l'altro Tribunale cui spetti, o che reclami il giudizio. Un difforme concetto equivarrebbe ai volere argomentare colla mancanza di *minore* nel sillogismo. Ogni Tribunale speciale (ancorchè istituito in utilità di persona o di ceto) è *sottrazione* all'*intero* di Autorità e di Giurisdizione che risiede nel Tribunale Ordinario; ma questa sottrazione bisogna che esista, e che esista per opera di Legislatore e di Legge, se si vuole invocare innanzi ai Magistrati come produttiva di effetti menomativi della giurisdizione plenaria: altrimenti non potrebbe il Tribunale adito riconoscere un manco nei suoi poteri, ed astenersi; chè con ciò defetterebbe dal suo uffizio e dal debito suo. Or la Corte Regia, Camera Criminale Decidente, ha pel combinato disposto degli *Articoli* 6, 10, 172, 229 *e* 242, *del R. Mot. del* 2 *agosto* 1838, tutta la competenza a conoscere di ogni delitto e giudicare ogni delinquente (non militare) che le sia inviato dalla Camera delle Accuse. Questa pienezza e *totalità* di giurisdizione è in essa, e vi persevera semprechè e finchè non si operano *sottrazioni* particolari per creazione di Tribunali speciali. E quando questi *cessano*, torna la *frazione* staccata a riunirsi per virtù sua propria all'intero, o per dir meglio, cessato l'ostacolo che nasceva dall'eccezione, torna a svilupparsi in tutte le sue forze e per tutta la estensività sua la giurisdizione universale comprensiva di tutti i subietti e individui incriminabili; salvo il caso in cui nell'abolire un tribunale speciale altro ne

venga sostituito, che lo rimpiazzi nell' esercizio degli speciali poteri. — *V. Niccolini, Proced. Pen., Par.* 3. *Vol.* 1. § 17.

Diversamente opinando si urterebbe necessariamente in uno dei seguenti assurdi: nel concludere cioè, o per la perseveranza dell' antico Tribunale abolito, o per la impossibilità di render giustizia, e così per la *legale* impunità del reato e del reo: o per la creazione o formazione di un nuovo apposito Tribunale.

Ma la perseveranza del Tribunale abolito anche fino all' esaurimento dei casi pendenti non sarebbe conciliabile colla volontà e col precetto legislativo, che porta l' assoluta sua cessazione; come la impunità del delitto per difetto di giudici sarebbe elemento di sociale dissoluzione. La causale poi di Tribunale apposito da formarsi in sostituzione a quello abolito quando si facesse dai Giudici fondamento a dichiarazion di *incompetenza*, si convertirebbe in denegazione di giustizia, perchè non è dato, come si disse, al Giudice investito d'ogni potere disconoscere se stesso a rifiutarsi a giudicare sul pretesto o sulla speranza o sulla fiducia, che ad altri si possa o si voglia una frazione di potere giudicario delegara. Sarebbe in ciò non una applicazione, ma una censura della legge, una invasione dei poteri legislativi o almeno una preoccupazione delle provvidenze supreme, che escono fuori delle attribuzioni dei magistrati, ai quali spetta non di rifare le leggi, ma di applicarle come sono fatte, perchè dettate nell' interesse comune e da ragioni di Stato eminenti (quelle specialmente che tengono alla sua politica costituzione) sulle quali è vietato di spingere l' irriverenza del sindacato.

Se non che ad infirmare il nostro ragionamento si oppone il *diritto quesito* e la non permessa *retroattività* della nuova legge in onta e danno di quello. « Se io, si dice, peccai quando era « Ministro, a Ministro costituzionale, acquistai « diritto ad essere giudicato esclusivamente dal « Senato. Il mio diritto appunto perchè *quesito* « non dea nè per l' aziona del tempo, nè per « mutazioni di leggi menomarsi. Se il Senato « non può riaprirsi, mi si diano altri Giudici, « altro Tribunale speciale capace di ben apprez« zare la mia posizione e giudicare l'Accusa che « m'investe. E Voi, Corte Regia, che non acqui« staste diritto a giudicarmi quando i fatti che si « dicono delittuosi avvennero; Voi astenetevi « dall' occuparvi della mia Causa, e fate che al« tri provveda per farmi giudicare, se si vuole « che sia giudicato. » A questo argomento più risposte perentorie possono darsi. Procurerò di sommarne alcuna più rilevanti, rimettendomi pel di più ai lumi eminenti della Corte. L' obietto presuppone come già certo e dimostrato che il Guerrazzi, sussistendo il Senato, avesse diritto di essere da lui giudicato. La parte che eccepisce per la *incompetenza* si è ingegnata di dimostrarlo. Noi non potremmo accettare le sue conclusioni per le ragioni accennate in principio. Pure concediamo in ipotesi (ed a parte anche ciò che potrebbe tenere a sedote in corso o sospese) che se sussistesse tuttavia il Senato, potesse a dovesse questo solo giudicare il Guerrazzi. Quale ne sarebbe la conseguenza? Forsechè si sarebbe perciò radicato in lui il *diritto quesito* ad essere in qualunque stato anco trasformato di legislazione, giudicato unicamente ed esclusivamente dal Senato, o da altro Tribunale *eccezionale* o *speciale*, o *straordinario*, o *privilegiato*, come voglia dirsi?

No, o Signori, io nol credo; e tengo per fermo che non lo ammetterà nemmeno la Corte. La questione non è nuova. Gli scrittori criminalisti Francesi l' hanno trattata e la trattano: più volte vi hanno pronunziato i loro Tribunali. Ma le opinioni dei primi ed i giudicati dei secondi si accordano mirabilmente nel ritenere che dalla *competenza* non deriva nei giudicabili verun diritto quesito ed immutabile, sicchè debba esser loro conservato quel Tribunale e quella giurisdizione, sia ordinaria sia eccezionale, che vigeva all' epoca del commesso delitto; e ciò a differenza della *penalità*, che non si potrebbe con le leggi sopravvenienti aggravare, ma addolcire soltanto. Il

principio scaturisce dal diritto Romano: dal notissimo testo in *L. Leges et Constitutiones 7, Cod. De Legib.*; d'onde anche la Giurisprudenza nostra ha desunto la regola che l'*ordinatorio* delle istruzioni e dei *giudizi* anche criminali va soggetto all'influenza delle nuove leggi, tutte le volte che non sia stato provveduto difformemente dal Legislatore. Ma in termini precisamente di *competenza*, ossia di *giurisdizione*, comecchè anche queste formi parte dell'*ordinatorio* e non tenga nè alla *penalità* nè ad un vero e *proprio sostantivo incommutabile*, mi permetterò di far presenti alla Corte i nomi classici di *Legraverend*, di *Rauter*, di *Carnot*, di *Duverger*, di *Dalloz*, di *Mangin* e per ultimo di *Le Sellyer*, tutti concordi nell'allegata opinione: e concordi non tanto per giustificare una *necessità* che derivi da gius così costituito, ma ben anche per sostenere il principio ai termini del *gius costituendo* e della universale *giustizia*; chè a ben vedere, ed a rigore logico la questione si ricongiunge sempre necessariamente con quella di *gius costituendo*. L'accusato (dicono codesti scrittori) non acquista diritto ad essere giudicato in una piuttostochè in altra forma, da uno anzichè da altro fòro, sebbene nella sostanza possa sembrargli di trovarvi maggior favore. Ei non è ammissibile ad elevare questa questione, che appartiene alla sfera del potere legislativo. La forma stabilita dalla legge, perciò appunto (dice *Rauter*) che è così stabilita, si presume la più conveniente e la migliore per arrivare allo scopo della legislazione criminale. L'istituzione dei Tribunali è cosa d'ordine pubblico, e resta sempre perciò nel dominio del Legislatore. Non si può rivendicare a titolo di diritto quesito una giurisdizione che l'interesse generale abbia consigliato di sopprimere, di restringere o di cambiare. Perciò non si può ammettere eccezione alla regola sotto il pretesto di salvare un diritto quesito. Il Magistrato che lo facesse censurerebbe e condannerebbe implicitamente, ma necessariamente, la legge ed il Legislatore; ed escirebbe perciò dalla sfera delle sue attribuzioni.

Soffrite che riferisca testualmente, traducendole, le giuste ed energiche parole proferite innanzi alla Corte di Cassazione dall'Avvocato Generale *Voysin de Gartempe* nella famosa causa *Geoffroy* (*Sirey An.* 1832, *p.* 1, *pag.* 423), risoluta li 29 giugno 1832. « In materie criminale (così quel magistrato) la regola che proscrive la « retroattività sarebbe violata se ad un fatto antico si applicasse una pena nuovamente stabilita; vi sarebbe allora attentato a un diritto « quesito. Ma le disposizioni relative alla *giurisdizione* ed alla *competenza* tengono all'ordine « pubblico e non possono attentare a diritti quesiti; diritti di tal natura non potrebbero emanare che da giudicati. L'uomo accusato di un « *crimine* o di un *delitto* ha ben diritto di non esser punito se non che a tenore della legge esistente al momento in cui lo ha commesso: ma « quanto alla forma stessa del giudicato egli « non ha che *una aspettativa*, che rimane sempre subordinata alle regole e ai bisogni del- « l'interesse generale della società. E come potrebbero elleno le parti (ripeto le frasi di *Rauter*) rivendicare a titolo di diritti quesiti delle « giurisdizioni che l'interesse generale avesse « reclamato che venissero soppresse, sostituite « o ristrette? Disposizioni di tal natura hanno « sempre regolato così i fatti anteriori e non giudicati, come i successivi ».

Legraverend (Tom. 3. pag. 28, ediz. 3.ª di Bruxelles) dopo aver ripetuto lo stesso principio, dopo averlo qualificato *come verità generale e costante* fa notare (pag. 29) che sarebbe *impossibile* di tenerne uno difforme e di conciliarlo colla legislazione, quando questa venisse a subire in proposito una modificazione qualunque. « infatti, egli dice, se il principio della non retroattività rimanesse violato da un cangiamento nel « modo di procedere o di giudicare, e dalla applicazione di tal cangiamento ad affari di già « iniziati, ovvero relativi a fatti anteriori, ne « verrebbe che quando un Tribunale è stato sostituito ad un altro, quello che è rimasto soppresso dovrebbe nullostante seguitare le sue

« funzioni in concorrenza col nuovo ec. » Notate che codesto savio scrittore parla in termini di legge da farsi, non di legge già fatta; molto meno di legge che abbia abolito l'antico Tribunale speciale, senza sostituirne altro.

So bene, che gli *Autori* chiarissimi della *Teoria del Codice Penale* professano una diversa opinione, e che ravvisano nella *competenza* un *diritto quesito* che si radica a loro giudizio nel momento della perpetrazione del delitto, e non può essere offeso da leggi posteriori. Ma so ancora, che tale opinione non è seguita nonostante gli sforzi ingegnosi coi quali essi la sostengono, e trovasi rigettata dal *Le Sellyer Tom.* 4, § 1461, e confutata poi lungamente nella edizione che si va ristampando della *Teoria* stessa nel Belgio dal Professore *Nypels*, *Tom.* 1, *cap.* 2, § 52 *e segg.* pag. 19 e 20, come la Corte potrà di per sè riscontrare. Aggiungerò infine l'autorità del *Mangin*. Questo dotto e profondo scrittore ha trattato la materia nell'Opera sua postuma intitolata *De l'Instruction écrite et du Reglement de la Competence en Matière Criminelle*, che si è pubblicata mercè le cure di *Hélie*. Oso io raccomandarne alla Corte l'esame dal n. 178 al n. 182 inclusive, della seconda Parte. Pertanto il *Mangin* dopo aver posto la questione « Se le leggi che regolano la competenza hanno effetto retroattivo » e dopo aver classato in tre diversi sistemi le opinioni degli scrittori Francesi, distingue (§ 179) fra *la competenza vera e propria* e la *istruzione*. Il modo e le forme della istruzione concede che debbano subire l'influenza delle nuove leggi; ma quanto alla *competenza*, sia per porre in accusa, sia per giudicare, egli contempla separatamente due casi: 1° Quello in cui la nuova legge stacca dalla giurisdizione ordinaria una porzione de' suoi poteri per investirne un Tribunale eccezionale; ed allora non ne ammette la retroattività sui fatti già consumati. 2° L'altro in cui la nuova legge restituisce alla giurisdizione ordinaria qualche porzione, che ne era stata avulsa per investirne un Tribunale di eccezione; e in tale ipotesi ammette il ritorno alla giurisdizione ordinaria di tutti i fatti non ancor giudicati, comunque accaduti molto innanzi alla pubblicazione della legge; perchè (esso dice) il principio della competenza non aveva cessato di esistere nella giurisdizione ordinaria, comunque le fosse stata tolta la conoscenza diretta di certi affari. Scende poi l'Autore ad esaminare altra specialità, segnatamente quelle attinenti alla qualità *personale* dell'imputato a precisamente quella di *Pari*, che radica, a suo avviso, inviolabilmente la giurisdizione nella Camera cui desso appartiene, nonostantechè detta qualità gli manchi all'epoca in cui viene ad essere giudicato. Ma così questa come le altre specie e casi suddivisati, sono esplicitamente subordinati al presupposto che la primitiva giurisdizione non sia stata soppressa e non manchi. Ciò è ben cauto di premettere l'autore a c. 281 in questi termini « ivi » Avvertite « (*prenez garde*) che io astraggo dalla ipotesi in « cui una giurisdizione sia stata interamente sop« pressa; e che per conseguenza ragiono nel« l'altra ipotesi in cui la giurisdizione esistente « al momento del delitto continua a sussistere, « o in cui la nuova legge si è limitata a traspor« tare ad altra giurisdizione una parte delle sue « attribuzioni. » Ma può pur esservi caso (ed eccoci anche più strettamente a contatto col nostro) in cui una giurisdizione sia rimasta soppressa, senza che altra ne sia stata istituita, o senza che sia dichiarato a quale altra fra le istituita debbano devolversi gli affari che erano della sua competenza. Questo caso è contemplato dall'Autore al n. 182 e regolato con una distinzione. Se si tratta, egli dice, di un Tribunale ordinario, non vi ha dubbio che la giurisdizione passa nel nuovo Tribunale ordinario a lui surrogato. Non così pei Tribunali eccezionali. Smembramenti, come essi sono, della giustizia ordinaria, le loro attribuzioni tornano a queste, quand'anche un nuovo Tribunale eccezionale venga istituito in loro vece, a meno che non sia stato formalmente provveduto in opposto dal Legislatore, cui spetta di fissare l'estensione ed i termini di tali delegazioni.

Per tal guisa mi lusingo di avere bastantemente soddisfatto al bisogno della caosa e al dover mio, che era quello di mostrare che la Corte Regia ha *competenza*, e perciò *dovere* di esaminare e giudicare il presente affare anche quanto all'Accusato Francesco Domenico Guerrazzi, nonostantechè sia stato un tempo Ministro Granducale; perchè, posto ancora in ipotesi non concessa ma anzi impugnata, che nella perseveranza del sistema costituzionale egli fosse giudicabile dal Senato esclusivamente, abolito il detto sistema ed il Senato, la questione d'*incompetenza* rimane improponibile avanti la Corte Regia alla quale è affidata la giurisdizione integrale criminale, che torna ad investire anche i subietti e gli individui, che la istituzione di Tribunali speciali aboliti senza alcuna surroga, le aveva sottratti; perchè non potrebbe elevarsi lamento di menomazione di *diritto quesito*, perciocchè la *competenza* non dà tali diritti alle parti, ma mere *speranze*, *eventuali* od *espettative*, soggette a tutte le variabilità reclamate dai bisogni generali di ordine pubblico; ed il lagno investirebbe il procedimento legislativo, nè potrebbe perciò udirsi e valutarsi dal Magistrato; perchè infine non può articolarsi questione di *non competenza* contro chi tutta l'ha e la ritiene per Legge, quando non esiste nè può designarsi altra autorità cui sia stato affidato l'esercizio della porzione questionata; nè potrebbe arrestarsi il corso della giustizia, o soprassedersi nell'azione di essa colla speranza di ottenere, o colla fiducia di coartare il Legislatore a creare altro apposito Tribunale; e così mirando ad emendare la Legge, o a supplirla in parte nella quale ei l'ha dettata e regolata, secondochè ha meglio e più opportunamente creduto nelle eminenti ed incensurabili sue vedute.

Concludo quindi per il rigetto della eccezione e per la dichiarazione di competenza della Corte Regia.

Avv. Corsi. Nelle molte questioni che involve la Causa attuale io ho sempre reputato gravissima quella che ha formato subietto dell'odierna discussione. Indi ha destato in me non piccola meraviglia il sentire, come il Ministero Pubblico nelle sue conclusioni abbia tacciato ma di troppa leggerezza e addebitato di portare in questione così grave dispute oziose. La Toscana così chiara per la benignità e mitezza sua nella Giurisprodenza criminale reputò sempre non essere oziose le dispute che si facevano a vantaggio degli accusati. Abbiamo una ricca eredità di pietà e di giustizia nella Legislazione e nella Giurisprudenza patria; Dio voglia che ne siamo degni eredi!

Ho sentito che il Pubblico Ministero, riassumendo la tesi principale della mia Difesa, ripropone questioni che io credeva omai screditate, perchè esposte e sviluppate all'aprir d'ogni pagina dai pubblicisti. Tutti gli obietti che si sono fatti alla mia tesi di Difesa hanno avuto tutti replica e nell'autorità degli Scrittori e in quella della Giurisprudenza. Tuttavia poichè è piaciuto riproporli oggi, vi darò quella breve replica che è necessaria a mostrare la fallacia delle conclusioni del Ministero Pubblico. Ogni di più sarebbe superfluo ed offensivo alla superiore cognizione della Corte Regia.

Non vi ha dubbio che la questione nostra è principalmente basata sul disposto dell'articolo 62 del cessato Statuto Costituzionale. Comincia da obiettare il Pubblico Ministero, basandosi sulle ragioni del decreto d'accusa, che i ministri possono essere accusati come tali unicamente per i fatti riguardanti le loro funzioni ministeriali. Fin qui non mi pareva che vi fosse discrepanza fra l'accusa e la difesa. Io non ho impugnato che non si debbano accuratamente distinguere i fatti che vengono posti in essere dal Ministro nel disimpegno delle sue qualità, dai fatti che vengono posti in essere dal Ministro nella sua qualità privata. Certamente il furto o l'omicidio è passibile della giurisdizione del Tribunale ordinario. Ma io ho posto (e sarebbe stato grato a me di sentire una replica legale e logica), io ho posto che le funzioni ministeriali, le quali involgono il caso di responsabilità del Ministro, sono quelle poste in essere da esso nel disimpe-

gno delle sue funzioni, che attaccano nella sua sostanza o in qualcheduna delle sue parti la Costituzione dello Stato. Questi sono i caratteri che distinguono i delitti di responsabilità ministeriale. Può esser perduellione, può essere concussione, può essere un delitto che abbia la qualifica d'un delitto comune, ma quando è posto in essere dal Ministro nel disimpegno delle sue funzioni, quando mira alla distruzione della Costituzione, comunque la denominazione sia di titolo comune, il delitto è unicamente ministeriale. Nè si dica (lo avverto fin d'ora, comunque appartenga ad altra parte dell'orazione del Pubblico Ministero), nè si dica che gli atti ministeriali per costituire responsabilità debbano portare necessariamente la firma del Principe, perchè determinati in correlativo della sua inviolabilità, o che solo sieno incriminabili quando all'atto è intervenuto l'assenso del Principe. No, o Signori, aprite tutti gli scrittori ed io mi risparmio di leggerveli. Aprite il più famigerato, Hello, il Mangin che sembra lo studio prediletto dell'Accusa, e voi troverete che tutti i fatti del Ministero costituiscono responsabilità, sia che v'intervenga la firma del Principe, sia che non vi sia apposta. Quando poi la disputa non fosse su questo terreno nè la teoria ci assistesse, si potrebbe nonostante dire, che siccome fra i rimproveri dell'Accusa vi è anche il Decreto della Costituente, e il Decreto della Costituente porta anche la firma del Principe, quindi ha anche il carattere che l'Accusa richiede, perchè possa dirsi essere atto portante la responsabilità ministeriale. Il secondo obietto che viene opposto al nostro sistema, si è la mancanza di una legge che stabilisca quali sono i fatti di responsabilità ministeriale. Se questo obietto potesse essere affacciato, io l'ho già avvertito, in nessuna Costituzione Europea potrebbero essere responsabili i Ministri! La responsabilità dichiarata nei singoli Statuti sarebbe una lettera morta; mentre non vi è Costituzione Europea, la quale abbia decretato una legge sopra la responsabilità dei Ministri; ma vi è d'altronde giurisprudenza costante per la quale è chiaro, che quando lo Statuto ha dichiarato la responsabilità, e l'accusa speciale, è sempre stata ritenuta la prima, è sempre stata emanata secondo i dettati dei singoli Statuti la seconda, benchè non vi sia stata mai nessuna legge che espressamente abbia specificati i delitti di responsabilità ministeriale.

Io non ho bisogno anche qui di aprirvi i libri, perchè sono nella conoscenza di tutti i molti processi fatti ai Ministri in Francia, paese ove esisteva uno Statuto che dichiarava la responsabilità ministeriale dover esser sottoposta alla Camera dei Deputati per l'accusa, spettarne il giudizio alla Camera dei Pari: e comunque la Legge sulle responsabilità ministeriale non fosse emanata, non ostante l'Accusa e la Giurisdizione furono severamente osservate. Basterà che io vi ricordi i Processi dell'infelice Maresciallo Ney, quello del Ministro Teste, e dei Ministri di Carlo X, perchè voi immediatamente possiate ricorrere colla vostra mente all'applicazione del principio che vi ho enunciato.

Il terzo obietto che vien mosso dal Pubblico Ministero in questo consiste, che essendo abolito lo Statuto non può oggi il Ministro costituzionale incriminato reclamare la sua giurisdizione. La risoluzione di questo obietto porta a determinare in precedenza se la giurisdizione sia o no un diritto quesito; il che formando subietto di altre repliche sarà per me in questo momento oltrepassato.

Finalmente il quarto singolarissimo obietto consiste nel sostenere, che essendovi nel Processo altri pretesi Complici o Correi i quali non sono passibili dell'alta Giurisdizione della quale è passibile il ministro, l'intero Processo non debba già devolversi alla Giurisdizione superiore, ma bensì a quella inferiore. Maggior sovvertimento di logica giuridica di questo io credo davvero non possa darsi. Le autorità stesse, lo stesso principio di Giurisdizione patria, che vengono citati per sostenere questo assunto, dimostrano precisamente l'opposto. E invero si citano le disposizioni legislative sopra i Tribunali

Militari. In codesto caso il Tribunal Militare, come voi intendete, è un Tribunale di giurisdizione inferiore alla giurisdizione ordinaria; è un Tribunale che dà minori garanzie agli imputati di quelle che la Giurisdizione ordinaria somministri: quindi il Legislatore ha voluto, che se in un medesimo Processo siano uniti dei militari e dei non militari, l'intero processo debba devolversi alla Giurisdizione ordinaria, perchè anche l'Imputato che sarebbe sottoposto alla Giurisdizione inferiore non debba pregiudicare ai diritti degli altri, ma debba piuttosto esso per la connessità venire a godere dei diritti che la legge accorda agli altri. Ora l'applicazione di questi principii porta precisamente alla conseguenza contraria a quella che si vorrebbe stabilire con questo obietto; perchè siccome la Camera alta, o qualsivoglia Giurisdizione stabilita in uno Stato Costituzionale per conoscere dei delitti dei Ministri, è una giurisdizione eminentemente superiore ai Tribunali ordinarii, così per gli stessi principii per i quali è dichiarato che nelle Cause dei Tribunali militari si abbia a ritenere la giurisdizione superiore quando vi sono anche imputati non militari, non può nella specie ritenersi che i complici debbano portare il Ministro ai Tribunali inferiori, ma invece che debba esso portar loro al Tribunal superiore.

A queste osservazioni si aggiunge che l'art. 62 dello Statuto Costituzionale è inapplicabile, perchè le disposizioni della competenza dell'Accusa e del Tribunale giudicante sono un correlativo, sono, diremo così, una condizione apposta alla efficacia della responsabilità ministeriale, la quale è sospesa fino alla promulgazione della legge sopra i delitti ministeriali. E qui il Pubblico Ministero, dal quale ci è grato imparare molte cose, dice che tutte le leggi provvedendo al tempo futuro non può farsi caso se l'art. 62 dello Statuto, dichiarando la regola sulla competenza, adopra il tempo futuro. Io accetto volentieri la lezione, se pure sono caduto in questo errore; ma sarebbe stato più conveniente dirmi, che io non aveva saputo esprimermi con chiarezza. Quando io ho parlato di ciò, intendevo dire che il Legislatore adoperando il tempo presente (e la parte dell'articolo la quale tratta della legge da farsi adopra il tempo presente) nello stabilire la responsabilità dei Ministri e i Tribunali che debbono giudicarli, ha voluto esprimere che fosse dal momento che promulgava la Legge, che questa dovesse avere la sua applicazione, che in questa parte non v'erano casi sospensivi; non si era parlato in tempo futuro, in quanto nel tempo futuro soltanto dovesse cominciare ad avere vigore la legge: mentre quando si parlava della legge sulla responsabilità ministeriale, si parlava di legge da farsi, di cosa da porsi in essere nel tempo futuro; ma questo certamente non poteva senza una espressa dichiarazione portare alcuna sospensione all'altra parte legislativa, la quale era stata emanata con espressioni di tempo presente.

Scendendo per ultimo a qualche rilievo di fatto, il Ministero Pubblico si è proposto dimostrare, che nella specie non sarebbero incriminati i fatti ministeriali; sarebbero incriminati fatti i quali riguarderebbero vere e proprie mancanze ordinarie, delitti ordinarii sottoposti all'ordinaria competenza. Io non voglio qui leggervi, l'ho protestato in principio, l'atto d'accusa. Io ritengo che nell'atto di accusa sia con tutta chiarezza dichiarato che le operazioni fatte come Ministro erano quelle le quali a senso dell'Accusa costituivano principalmente il delitto rimproverato. E ciò ritenuto ha distinti ed esposti i fatti che hanno precedoto l'8 febbraio, dai fatti che l'hanno susseguito. Io ho parlato solamente di quelli che hanno precedoto l'8 febbraio fino alla nomina del Governo Provvisorio, e ho dimostrato come gli uni e gli altri costituissero responsabilità ministeriale o mi concedessero diritto a reclamare la competenza dichiarata dall'art. 62 dello Statuto. Fin qui delle repliche alla nostra tesi. Ben altra e diversa è la tesi che si propone l'Accusa. L'Accusa si propone una questione semplice; lo Statuto più non esista; i peccati che io credo rilevarvi sono commessi in parte

sotto l'impero dello Statuto, in parte non lo sono; poichè lo Statuto non esiste più, dovete esser giudicati dai Tribunali che esistono oggi. E cominciando il suo assunto dal concederci, quasi gran regalo, una ispezione retrospettiva anche ai termini dello Statuto, l'Accusa oppone per primo che codesta Legge non aveva creata una giurisdizione speciale; che secondo codesta Legge era pur troppo esistente la responsabilità ministeriale, ma non erano esistanti i Tribunali di cui parla l'art. 62; sicchè a senso del Ministero Pubblico, se anch' oggi vigesse lo Statuto in tutta la sua pienezza, il giudicabile dovrebbe esser tradotto innanzi di Voi perchè non essendo promulgata la Legge sulla responsabilità ministeriale, la competenza del Senato non è mai incominciata. Io credo, o Signori, che le repliche ad assurdi così gravi non debbano essar molto diffuse; ho cercato con quelle parole che mi sono state appuntate per oziose, ho cercato di dimostrarvi come le giurisdizioni privilegiate nei delitti ministeriali sono una necessità, una conseguenza logica del principio costituzionale. Sarebbe assurdo sostenere che nei sistemi costituzionali possano dei delitti ministeriali conoscere i Tribunali ordinarj; quindi o bisogna ritenere che neppure il disposto dell' art. 16 avrebbe alcuna efficacia dove lo Statuto fosse in vigore, o bisogna concludere essere il suo correlativo art. 62 applicabile in tutta la sua pienezza. Ma queste dispute sono veramente oziose. Possono addursi in riprova le Decisioni di tutti i Tribunali Europei alla materia; può provarsi colla Giurisprudenza delle Nazioni più incivilite, che in tutti i paesi costituzionali i Ministri sono stati tradotti davanti una Giurisdizione speciale.

Procede oltre l'Accusa sostenendo, che non essendovi una giurisdizione stabilita della quale la Corte Regia possa dichiarare la competenza, non debba essa potersi spogliare della cognizione della Causa. Io, o Signori, ho messo in grave dubbio se la competenza preesistente fosse stata abolita, e comunque l'Accusa voglia ritenerla per tale, le mie istanze non portan per questo nessuna contradiziona o lesione nel sistema di organizzazione giudiciaria. Perchè non chiedo alla Corte l'assoluzione degl' imputati; richiedo solamente che decreti la sua incompetenza, e ricorra, dove lo creda al Principe perchè la vera giurisdizione sia ristabilita. Quindi l'obietto non fa ostacolo al mio assunto.

Prosegue il Ministero Pubblico dicendo che la Legge di competenza ha effetto retroattivo, e conseguentemente essendo stato abolito il Senato, è di necessità che la giurisdiziona atta a conoscere del delitto, debba essere la giurisdizione che preesisteva. Qui due ispezioni possono servire di replica all' obietto. La prima investe la natura speciale del reato; la seconda la regola generale obiettata dall' Accusa. La replica nascente dalla natura speciale del reato porta alla considerazione che io faceva nell' esporvi poco fa il mio assunto. Il Ministro il quale accetta il mandato dalla Nazione fa un contratto correspettivo che deve assergli mantenuto: quindi indipendentemente dal vedere se per la regola generale le Leggi di competenza possono avere effetto retroattivo, nella specialità della incriminazione data ad un Ministro, che ha fatto un contratto correspettivo, sottoponendosi ad un' accusa di responsabilità di fronte soltanto alla giurisdiziona speciale che gli veniva concessa, la questione non può essere proposta. Quanto dunque alla questione per ciò che attiene alla natura speciale del reato, per sostenere plausibilmente ciò che il Pubblico Ministero sostiene bisognerebbe provare che la giurisdizione privilegiata non era correlativa agli obblighi assunti dal Ministro. Ma che fosse correlativa è evidentissimo. Correlativa basterà a farvela rilevare non solamente la natura politica del Tribunale accusatorio a giudicante, ma anche la specialità della pena. Voi sapete che la Giurisprudenza dalla Corte del Pari francese, nella mancanza della legge penale, si è creduta competente a crearla e non l'ha già creata superiore a quella che portano i codici criminali per i delitti di Maestà semplici; ma per i delitti dai Ministro

commessi nell'esercizio delle sue funzioni ha decretato una pena inferiore. Comunque i Ministri di Carlo X fossero accusati di perduellione, non fu loro irrogata la pena del Codice penale: la Corte ne creò una nuova, si limitò a irrogare loro la detenzione.

Dalle cose fin qui discorse consegue che quando il Ministro assumeva le funzioni ministeriali aveva la sicurezza che dal Tribunale suo, dove fosse stata incriminata la sua amministrazione, avrebbe ottenuto non solo la giusta valutazione delle sue intenzioni, la più facile cognizione del perchè potesse essersi allontanato dalla legge, ma poteva inoltre sperare da questo Tribunale anche in caso di condanna, dove si fosse reso reo di Maestà, applicazione di pena diversa da quella gravissima del diritto penale ordinario. Quindi quesiva un diritto sacrosanto anche ad una pena diversa da quella che dovreste irrogare Voi.

Ma non è poi vera la regola, che la legge sulla competenza abbia effetti retroattivi. Gli scrittori francesi hanno elevata questa disputa; ma fatalmente gli scrittori francesi non sono, comunque ben affetti dell'Accusa, i più forti scrittori in materia penale; superiori però agli altri sono i signori Chauveau e Hélie commentatori del Codice penale, come quelli che si sono acquistata una fama anche fuori del loro paese. Ora i signori Chauveau e Hélie sono contrarii all'assunto dell'Accusa; ma non sono contrarii solamente gli eminenti scrittori che io ricordo, sono nella massima parte o contrarii o disapplicabili anche gli altri. I signori Chauveau e Hélie, assumendo partitamente la questione, stabiliscono che il giudicabile acquista un diritto quesito all'epoca del commesso delitto sopra la competenza. Essi basandosi sopra una quantità di raziocinii dichiarano che questo diritto non può esser tolto espressamente dalla Legge sopravvenuta, perchè vi sarebbe lesione di diritti. Distinguono accuratamente ciò che sia della Legge penale, da ciò che sia della Legge di forma e d'istruzione criminale, da ciò che sia della competenza. Quanto alle leggi penali è regola che non possono avere effetti retroattivi a meno che le nuove non siano più benigne; quanto alle leggi di forma, esse investono tutti gli affari pendenti all'epoca della loro promulgazione; quanto alle leggi di competenza, siccome rientrano nei diritti dell'accusato, siccome fanno parte delle garanzie che vengono ad esso date dalla Legge, non possono neppure esse essere tolte da una Legge sopravvenuta. Alcuni scrittori e alcuni annotatori riportati dal sig. Nypel hanno creduto, che la Giurisprudenza francese ed altri scrittori fossero contrarj all'assunto. Fra gli scrittori contrarii è citato il sig. Merlin, il quale esamina alla parola « Competenza » la questione che ci occupa. Il sig. Merlin prese le conclusioni in due affari, e alla parola « Competenza » ben lungi dall'esaminare la questione astratta e generica, la esamina unicamente in relazione alle due cause, nelle quali ebbe a dare conclusioni come Ministero Pubblico. La prima di queste cause era il celebre processo dalla Vandea contro Giorgio Cadoudal, ed altri suoi complici. Erano stati tradotti innanzi i Tribunali ordinarj: sopraggiunse la Legge del 28 Fiorile, anno XII, nella quale era dichiarato che i delitti di Stato dovevano esser giudicati da un'alta Corte di Giustizia. Giorgio Cadoudal reclamò la nuova giurisdizione. La Corte di Cassazione, innanzi la quale ricorse in ultimo l'imputato, negò a Giorgio Cadoudal la nuova giurisdizione. Questa semplice esposizione di fatti dimostrerebbe, che ben lungi dal confermare il principio, che la legge nuova abbia effetto retroattivo, il principio della Corte di Cassazione porterebbe precisamente alla conseguenza contraria, perchè se la nuova giurisdizione fu negata in quella specie agli imputati, forza è concludere che si ritenesse, che essi non potevano essere tolti alla giurisdizione in cui erano all'epoca del commesso delitto. Ma non fu in sostanza questa la ragione di decidare. Il Merlin nelle sue conclusioni rilevò due cose: rilevò in primo luogo, che la procedura era già stata istruita dinanzi il Tribunale ordina-

rio: che quindi bisognava di necessità applicare il disposto della *legge 4 Dig. de Judiciis* « *ubi acce-* « *ptum judicium ibi et finem accipere debetur* ». — La seconda ragione del Merlin si fu, che se esisteva una legge la quale stabiliva un'alta Corte, questa non era ancora costituita; e queste furono le ragioni per decidere, adottate dalla Corte di Cassazione; quindi in questa parte certamente il Merlin non è contrario.

Nel secondo caso era stato commesso un delitto di stampa sotto l'impero della Legge del 26 maggio 1819, la quale attribuiva la decisione di simile delitto alla Corte d'Assise, e il Pubblico Ministero aveva già in corso i suoi atti. Durante la istruzione era stata emanata la legge de'25 marzo 1822, la quale riportava codesti delitti innanzi i Tribunali Correzionali. Fu quindi questione se la Corte investita dell'affare fosse competente o incompetente a conoscere del delitto per la legge sopravvenuta; e il Merlin rispondeva come nel primo caso, che essendo ormai in corso la Procedura, dove era cominciato il Giudizio, quivi era necessità finirlo.

Questo, o Signori, è lo scrittore che viene come caval di battaglia accettato dagli opponenti al sistema dei sigg. Chauveau e Hélie. Ma l'affezione dell'Accusa si volge specialmente al libro del sig. Legraverend, che cita a piene pagine. Ora neppure il sig. Legraverend è di ostacolo all'assunto dei sigg. Chauveau e Hélie in quanto che, esaminata la sua teoria, non osta menomamente al principio. Legraverend dichiarò, che dove la nuova competenza instituita possa portare alcun nocumento agli imputati, in questo caso si debba necessariamente stare alle giurisdizioni precedenti, e non si possano investigare dalla Legge nuova i fatti commessi prima della sua promulgazione. Così al § 230. Ora nella specie porterebbe danno una nuova giurisdizione all'investito dall'Accusa? Lo porterebbe immancabilmente, l'ho già detto perchè la Corte Regia sarebbe, in caso di condanna, necessitata ad applicare la legge speciale preesistente; lo porterebbe, perchè non sarebbe un Tribunale politico atto a giudicare i fatti. Così le autorità citate per sostenere questo assunto non sono menomamente applicabili alla specie.

Ma vi è anche di più. Tutte codeste dottrine si basano su due supposti, vale a dire, che si tratti di un delitto preesistente alla giurisdizione nuovamente stabilita, che si tratti di legge, che espressamente investa la nuova giurisdizione del diritto di conoscere del delitto. Ora qui non siamo nella specie. I delitti ministeriali non preesistevano allo Statuto; son venuti con esso; secondariamente non vi è legge, che appellando alla specie del delitto di responsabilità ministeriale, disponga che quei fatti i quali per dichiarazione dello Statuto stesso erano stati elevati al grado di delitto, dovessero rientrare sotto la Giurisdizione dei Tribunali ordinarii; quindi queste due specialità tolgono che le teorie generiche, comunque impugnate e impugnabili, possano ricevere applicazione. Il Ministero Pubblico però sostiene in questa parte, che le leggi preesistevano; cita gli articoli del Motuproprio del 1838, i quali stabiliscono la competenza della Corte Regia, e fa così che in Toscana nel 1838 si sia stabilita una giurisdizione per i fatti, che diventarono delitti unicamente dieci anni dopo. Nelle disposizioni del Motuproprio, comunque sia dichiarata la competenza generale della Corte Regia a conoscere di tutti i delitti e di tutti i delinquenti, non può menomamente intendersi, che vi siano compresi i casi di responsabilità ministeriale stabiliti dallo Statuto, perchè, lo ripeterò e non lo ripeterò mai abbastanza, quei fatti divennero delitti solamente per la introduzione del sistema costituzionale.

Mi rimane finalmente a compiere le repliche all'Accusa coll'occuparmi di una insinuazione, che con mio sommo dolore ho sentito farsi da essa ai Giudici. Dice l'Accusa che la dichiarazione della vostra incompetenza sarebbe un'aspra censura delle Leggi esistenti, costituirebbe una mancanza di ufficio, vi renderebbe quasi ribelli; questa dolorosa insinuazione che filtrare potrebbe nell'animo vostro, conviene sia assoluta-

mente dileguata. Io non chiedo alla Corte atti di ribellione; sono io il primo a sottostare alla legge; io chiedo alla Corte che essa dichiari la sua incompetenza e ricorra al Principe non per fargli censura, ma perchè in tutti i casi contemplati dalle leggi il caso attuale non è compreso. Nè fu mai giudicato atto d'insubordinazione o di ribellione il ricorrere al Principe perchè in casi non prevedoti provvedesse. L'intero Codice Giustinianeo altro non è che una collazione di rescritti fatti alle autorità costituite le quali si volgevano all'Imperatore perchè provvedesse in casi non previsti; eppure non ho fin qui sentito dire che il Codice Giustinianeo sia una collezione di atti di ribellione! Quindi le mie istanze non chiedono alla Corte che essa disprezzi le leggi costituite; chiedono invece che la Corte le osservi rigorosamente; richiedono un atto il quale sarebbe il sigillo della sua indipendenza, che sarebbe una dichiarazione della fede ch' essa ed il Pubblico hanno nella saviezza e giustizia del Principe, il quale sanzionerebbe in questo caso un principio che solo può portare alla giustizia della Sentenza definitiva. Perchè finchè rimarrà dubbio sulla competenza del Tribunale, la Sentenza che verrà emanata sul merito non potrebbe essere accettata con quell' ossequio e riverenza, con le quali si sogliono accogliere la Sentenze dei Tribunali competenti.

R. Procuratore Generale. Io riprendo la parola, o Signori, non per impegnarmi a dar replica a tutto quello che la Difesa ha creduto di rispondere alle Conclusioni che ho avuto l'onore di pronunziare, ma per far luogo a qualche breve schiarimento. Mi permetta la Difesa di ritenere, che i punti principali sostenuti da me come tesi e le ragioni alle quali vengono appoggiati non rimangono infirmate da' suoi argomenti, dalle sue deduzioni. Duolmi di sentire come il primo movimento della mia orazione abbia potuto apprendersi quale censura men che cortese portata alla diligenza e allo zelo della Difesa. Signori, voi l'avete udito: quando ho parlato di leggerezza e di superficialità, appoggiato alle parole del *Legraverend*, ho dichiarato che intendeva fare strada a me stesso e al mio dire, ed a conciliarmi l'indulgenza della Corte per quel maggior tempo che avrei dovuto impiegare, appunto per corrispondere alle industrie ed alla profondità con cui la Difesa ha disimpegnato le parti del suo dovere. Dopo di ciò brevemente soggiungo, che il punto cardinale e vitale della questione, quello su cui non mi sembra che siasi insistito molto nel replicare, sta nella legge che ha abolito il Senato, e con questo il fòro speciale e la privilegiata giurisdizione. Il Ministero Pubblico sostiene e crede di poter sostenere, che fin tanto che non vi ha Tribunale esistente cui si possa rinviare la causa, la Corte che è investita di competenze generali per conoscere e giudicare tutti i delitti e tutti i delinquenti, non può dichiararsi incompetente, senza mancare al suo debito, senza offendere il rispetto dovuto alle leggi esitenti dello Stato. Tutti i casi che si allegano dalla Difesa, tutte le autorità che si invocano, procedono nel presupposto della esistenza di un Tribunale di cui si reclami la giurisdiziona; ma quando questo più non sussiste per disposto di Legge e per volontà di Legislatore, rimane *impossibile* di formulare non che di sostenere la questione, come resta impossibile di non ravvisarvi la censura per lo meno implicita di fatto legislativo. Ciò è tanto vero che la Difesa stessa nello svolgere la prima parte della sua orazione, alla quale il Pubblico Ministero si lusinga di avere abbastanza omai replicato, ha dovuto sostenere che il Principe non può togliere il diritto quesito al fòro speciale, e che se lo facesse dovrebbe riguardarsi come circonvenuto: tanto è il bisogno logico e giuridico di andare sino a quest'ultima conseguenza. Ed io inoltre ritengo, che non potrebbe la Corte aderire al concetto defensionale, neppure con astenersi dal giudicare e chiedere quindi al Principe provvedimenti adattati; poichè non vi ha legge che autorizzi a tanto chi giudica in Toscana. La Legge del 1795 nell'articolo suo finale 28, è l'unica, a quanto io mi sappia, che autorizzasse allora ed in quei si-

stemi giudiciarj ad avere ricorso alla Reale Consulta: ma quando o Signori? Ed in qual senso? Quando si fossero verificate nuove combinazioni e circostanze, che non avessero permesso di referire l'azione ad una delle statuite categorie di delinquenza; e per l'effetto di far determinare le pene da applicarsi. Ma quanto alle forme e andamento della Procedura l'articolo 118 della Legge del 1786 voleva e ordinava che si seguissero le sue disposizioni, o si attingessero i sussidi suppletivi dalle Leggi antecedenti, che risalivano fino al gius comune. Così non vi essendo legge che autorizzi i Tribunali a ristarsi dal giudicare per attendere, o per coartare il Principe Legislatore a determinare o creare altro Tribunale che giudichi il fatto portato alla loro competenza, io insisto nelle primitive mie conclusioni.

Presidente. Accusato Guerrazzi avete nulla da aggiungere?

Guerrazzi. Se prendo la parola, io già nol faccio per ampliare gli argomenti, i quali con tanta copia di dottrina e lealtà di discorso è venuto esponendo fin qui l'ottimo mio difensore ed amico, ma sì all'opposto per compendiarli in più breve ambito, restringerli e (se tanto fosse dato alla mente affralita) ridurli in grado di evidenza palpabile.

Qual è il modo praticato dall'Accusa nel compilare questo processo? Ella ha disteso le lunghe sue braccia, ed ha raccolto fatti, scritti e detti; poteva raccogliere anco i gesti, dacchè imparammo la virtù della dottrina professata dagli egregi Giudici della Camera delle Accuse, e desunta dalle leggi umanissime degli umanissimi Imperatori romani, come anche i gesti somministrano fondamento al delitto di Maestà; ma non lo ha fatto. Di questi fatti, scritti e detti l'Accusa parte dissimulò, parte non rese di pubblica ragione, parte stampò. E stampandoli ella non si prese un pensiero al mondo di esaminare se fossero varii, contradicenti e contrarii fra loro; neppure ella attese a conoscere se si dipartissero da persone, le quali fra loro serbassero abitudine di amicizia, vicendevoli ufficj si ricambiassero e nel medesimo concetto convenissero, ossivvero procedessero perpetuamente avverse l'una all'altra, estranee e perfino sconosciuti di vista.

Di questo fa fede il volume dei Documenti dell'Accusa, monumento insigne di confusione e di errore, volume così ai presenti, come ai posteri testimonianza dei modi, dei fini e degli intenti, che ebbe l'Accusa in questo processo. Di vero, mentre l'Accusa fece tesoro delle lettere, che a me nella giocondità del suo spirito indirizzava lo inclito amico Niccolò Puccini, del quale come piace al Cielo tornerà sempre cara ed onorata la ricordanza alla mia Patria ed a me, mise in disparte la lettera, mandatami nel 18 Febbraio 1849 da Forlì. E sapete voi che cosa mai cotesta lettera contenga? Uditelo, e fremete. Lo scrivente, che si dice, e pare uomo dabbene, mi avverte essersi tenuta a Forlì una congrega di Toscani e Romagnoli appartenenti alla setta dei diritti dell'uomo, la quale perpetrò la strage del Rossi; avere essa decretato pure sentenza di morte contro me, perchè caduto in fama di traditore del popolo, come quello, che mi ostinavo a impedire il bando della Repubblica e la unificazione con Roma. Deh! salvassi il mio capo dallo imminente pericolo gratificando alle voglie del popolo, e provvedendo alla mia fama e a quella della Patria; alla mia fama, onde non si dicesse, che per me ebbe detrimento la causa della libertà, alla fame della Patria, togliendo causa agli stranieri di chiamarla terra di assassini; tenere celato il proprio nome, imperciocchè se mai si venisse a conoscere il suo scritto senza salvare me, perderebbe sè stesso; intanto spedire fidato messaggero alla Terra del Sole per impostarvi la lettera a fine di tenermi avvisato per mio governo, prima che giungessero a Firenze i sicarii i quali erano per via...!

Presidente. Accusato voi avete la parola per aggiungere le vostre osservazioni a quelle del vostro Avvocato sulla questione di Competenza, e sembra che voi declinate dall'argomento.

Guerrazzi. Sig. Presidente: sono 41 mesi che taccio, mi permetta di parlare.

Presidente. Io non v' impedisco di parlare, ma...

Guerrazzi (interrompendo e alzando alquanto la voce). Io le rispondo sig. Presidente....

Presidente. Voi non potete interrompermi; finchè parla il Presidente dovete tacer voi. Io non v' impedisco di parlare. Direte tutto, ma lo direte a suo tempo; frattanto non potete parlare che della questione attuale.

Guerrazzi. Io le rispondo sig. Presidente, col debito rispetto, che io ho bisogno di percorrere la serie dei fatti sopra i quali si fonda l' accusa, onde dimostrare la incompetenza; se ella avrà la tolleranza....

Presidente. La tolleranza è dovere e l' abbiamo, e l' avremo, perchè anche la pazienza è gran parte di giustizia; ma per ora non dobbiamo ascoltarvi che sulla questione di competenza; e farò giudice il vostro stesso Difensore, se la vostra era discussione di competenza.

Avv. Corsi. L' esordio era forse troppo diffuso, ma pare che in sostanza intendesse di farsi strada a parlar di competenza.

Guerrazzi. Mi permetta, poichè la mia condiziona non è eguale a quella degli Avvocati.

Presidente. Proseguite tranquillamente; e senza diffondervi nel merito, dite pure quanto possa riferirsi alla questione incidentale da trattarsi in questo momento.

Guerrazzi. L' Accusa murò i materiali raccolti con certo suo cemento intitolato da lei delitto *connesso complesso* e per di più continuato, donde vennero a scaturire conseguenze maravigliose; che io il quale durante il mio Ministero e la successiva amministrazione ebbi a provare di ogni maniera vituperii ed obbrobrii, io di cui ogni atto fu acerbamente ripreso, io, che mi trovai per le accuse altrui esposto al feroce sospettare di gente furibonda, e fatto segno di odii mortalissimi, adesso devo rendere ragione di questi improperii, di queste accuse e di questi odii, anzi pure a mente dell' Accusa cortese, portare le pene delle ingiurie patite; mentre all' opposto gli avversarii miei corrono pericolo di trovarsi condannati a cagione degli atti ch' eglino fieramente e sempre conflittarono. Ho detto che dal modo praticato dall' Accusa, n' erano uscite conseguenze maravigliose, doveva dire mostruose e non avrei detto troppo.

L' Accusa dopo averci presi tutti nella sua gran rete scioglie il grappo, e fa dono a ciascheduno di noi di un compito di fatti speciali. Nè già si creda che simile procedimento torni a benefizio di noi altri meschini; conciosiachè per imputare che faccia l' Accusa fatti speciali non desiste punto dal generali; all' opposto in questi insiste, e se ne vale come *mezzo* e come *fine*; come *mezzo* per colorire e conciliare credibilità ai fatti *speciali*; come *fine* però che essi pure, se venissero provati, comparirebbero meritevoli di repressione penale. Inoltre questo compito di fatti speciali non giova per un' altra considerazione, ed è la seguente: che il delitto *complesso*, *connesso* e per di più *continuato* inducendo solidarietà, ne avviene, che a mente dell' Accusa cortese, tutti ci troviamo obbligati pel singolo, ed il singolo si trova obbligato per tutti.

Adesso è prezzo dell' opera indagare, se in questa Iliade di fatti ne occorrano alcuni i quali, o pel principio da cui emanano, o per la indole che ritengono si abbiano a considerare veri e proprii atti ministeriali. Ma prima di tutto poniamo in sodo la dottrina che governa questa materia.

La Storia della Giurisprudenza ci ammaestra come contemporanea al bandire di una Legge comparissero sempre di più sorte opinioni, ampliative o restrittive il significato della Legge, la quale, o sia che presenti una regola astratta di giudizio, o sia che risolva una questione speciale, non può avvertire alla generalità dei casi contingibili; nè le Sette dei Proculeiani e dei Sabiniani spettano ad una sola epoca del mondo; bensì in tutti i tempi esse nacquero, in tutti i tempi nasceranno, conciossiachè la divina sapienza ci abbia di propria bocca insegnato, che:

mundum tradidit disputationi eorum. Però non sembrerà strano se ai promulgare della Carta in Francia, Pubblicisti e Giurisperiti si dividessero su la interpretazione dello articolo 56 della medesima, il quale corrisponde allo articolo 62 del nostro Statuto fondamentale Toscano, e taluni professassero più lata, e tali altri più angusta dottrina. Quelli considerando l'uomo e la dignità della carica, vollero che gli atti tutti commessi dal Ministro durante il suo ufficio, di qualunque sorte essi fossero, dovessero deferirsi alla competenza della Camera dei Pari; questi considerando unicamente la qualità dello ufficio sostennero meritevoli del giudizio di quel Tribunale supremo soltanto gli atti commessi dal Ministro per causa ed occasione del mandato ministeriale. Beniamino Constant, che è fra gli ultimi, illustrando la sua dottrina con lo esempio, dichiara: se conferendo io il mandato di amministrare le cose mie ad una persona, trovo che questa abusi della mia fiducia, converta il mandato a mio danno, mi disperda le sostanze, del danaro riscosso non mi renda conto, dovrò a potrò perseguitarla coll'azione del mandato; ma dov'ella penetri notturna in casa mia, rompa i forzieri e ne involi la raccolta pecunia, mi sarà tenuta coll'azione del furto non del mandato: i primi delitti ha potuto commettere perchè io riposi in lei la mia fiducia, il secondo ha commesso indipendentemente dalla mia fiducia. E riducendo la questione a termini più stretti, le colpe commesse dal Ministro, perchè Ministro, deferisconsi alla competenza della Camera dei Pari, quelle poi commesse da lui quantunque Ministro, come atti privati, devono giudicarsi dai Tribunali comuni.

Oziosa cosa è indagare quale di queste due dottrine meriti preferenza. Regi Procuratori e Giudici i quali spesero fin qui opera d'inchiostro in questo infelice processo, come era da aspettarsi, si appigliarono alla più ristretta: non importa, io l'accetto, e così facendo, confido che rimarrà non controverso questo punto di diritto, avvegnachè le autorità, che io allego paionmi di buona famiglia; e fornirebbe materia di scandalo se non venisse fatto loro buon viso. Forse il curioso osservatore non mancherà notare come la dottrina ristretta si professasse in Francia dai liberali in odio dei realisti, che allora tenevano il potere; e la dottrina dei liberali francesi talenti adesso all'Accusa Toscana, perchè reputato arnese capace ad offendere il già Ministro Guerrazzi. Le passioni umane mutano scopo, non indole, come l'ago calamitato per cambiare di polo rimane sempre di ferro.

Ed ora con opportunità investighiamo se fra le colpe che m'imputa l'Accusa ne occorrono taluna le quali o generalmente, o specialmente, o in virtù della solidarietà desunta dal delitto *connesso*, o *complesso* e per di più *continuato* si riferiscano a veri e proprii atti ministeriali. « Voi Ministro, dice la fiera Accusa, voi Ministro o complice fomentaste, o per supina negligenza impotente, soffriste che quotidiani tumulti la quieta nostra Toscana fino dall'intime viscere perturbassero; che scellerate cospirazioni di sovvertire la nostra dolce e fida società tramassero; che nefande congreghe si riunissero per rovesciare il trono e l'altare. — Voi Ministro, onorato dalla fiducia del vostro Principe, dettaste il suo Programma ministeriale, dove a piene mani versaste il seme maledetto che crebbe messe di desolazione per questa felicissima un giorno nostra contrada. Voi Ministro, onorato della fiducia del vostro Principe, commesso a comporre il discorso della Corona per l'apertura del Parlamento Toscano, sopra le labbra di lei poneste, che si maravigliarono d'incontrarle colà dove s'incontrarono, parole, che la Corona non voleva, nè poteva dire. — Voi Ministro, onorato della fiducia del vostro Principe, concepiste, proponeste con astuzia, costringeste con violenza la Corona a firmare, il Parlamento a votare la legge della Costituente, che fu alla Toscana,

Dote funesta d'infiniti guai.

Che più? che più? Voi *Ministro* onorato della fiducia del Principe e con istanza chiamato da lui

a mantenere tranquillo il Paese (e si avverta che l'Accusa adoprerà queste parole precisamente nel compito dei fatti speciali, che reputa giusto attribuirmi), nella funesta, atroce e terribile notte del 7 all'8 febbraio vi restringeste nelle sale del Palazzo Vecchio, spaventato da simili conventicole, co' più truculenti Lentuli o Cetegbi della fazione rivoluzionaria a preparare la violenza, che nel giorno seguente fece forza al Consiglio Generale, coartò la vostra nomina al Governo provvisorio, atterrì il Paese. Voi astuti ordini trasmetteste affinchè cittadini e magistrati non accorressero animosi a reprimere quel pugno di uomini perdutissimi; voi per cimiteri, a luoghi insoliti, con precetti inusitati, disperdeste la guardia civica e la milizia stanziale per renderle inoperose, e farle quinci uscire allora soltanto che altra forza loro non rimanesse, che piangere di rabbia impotente sul fatto compito... cumpito da una mano di paltonieri e di ragazzi, che appena a 200 giungevano, o li superavano di poco. »

Sta bene; ragioneremo se così piaccia a Dio, o piuttosto alla volontà degli uomini, a suo tempo di queste cose partitamente, e a bell'agio. Intanto parmi che con qualche verosimiglianza possa ritenersi, che là dove non fossi stato Ministro non mi rimprovererebbe oggi l'Accusa la colpevole negligenza a reprimere i riottosi e i cospiratori; avvegnadio tale ufficio non appartenga al privato cittadino, anzi quando in Governo bene ordinato il cittadino si attenta usurpare l'autorità, che risiede unicamente nei Magistrati, ed esercitarla anche a buon fine, ciò non può fare senza suo grave biasimo, ed anche con pena. Se non fossi stato Ministro sembra più che probabile che me non avrebbero preposto a comporre programmi ministeriali; e sembra ancora con qualche apparenza di verità possibile, che se io non fossi stato Ministro, la Corona non mi avrebbe commesso l'onorevole incarico di dettare il suo discorso di apertura del Parlamento. Se non fossi stato Ministro non avrei potuto proporre la Legge della Costituente, e violentare a firmarla e a votarla Principe e Parlamento. E se fossi stato privato cittadino io non avrei potuto trattenere i generosi ardori dei Magistrati e dei Cittadini, non disperdere per cimiterii a custodire i morti, mentre tanto urgeva il bisogno di vigilare i vivi, le soldatesche, per estrarle poi a subire lo impero di una mano di mascalzoni e di ragazzi. Dunque tutti questi atti furono da me commessi per causa ed occasione del mandato ministeriale: unicamente perchè Ministro non già quantunque Ministro: dunque tutti questi atti, a giudizio eziandio dei Regi Procuratori e Giudici che hanno fin qui presa parte in questo processo, sia per la origine donde muovono, sia per la indole che ritengono hanno da considerarsi atti sostanzialmente ministeriali. Dunque rimane chiarito, che a mente dei prelodati Regi Procuratori e Giudici il Senato è il Tribunale solo competente a conoscerli e a giudicarli.

Pertanto in massima il Senato è il Tribunale competente a giudicare non solo di questi atti quanto altresì degli altri che formano subietto dell'accusa, sia per la dignità del Tribunale prevalente, sia per le ragioni di connessità, che governano la materia dei giudizii: ed in massima neanche si controverte, solo si nega per via di obiezioni. Esamino queste obiezioni sotto duplice aspetto: 1° Se posso esser privato del mio Tribunale ordinario: 2° Se abbia facoltà di sostituirglisi la Corte Regia.

Ponendo il piede sopra il limitare di questa disamina, ecco pararmisi dinanzi lo articolo 4 dello Statuto fondamentale, che dispone: « nessuno potrà essere chiamato ad altro fôro, che a quello espressamente determinato dalla Legge; » poco dopo lo articolo 21, che dice: « l'ordinamento dei tribunali non può essere alterato fuorchè per Legge; » e finalmente lo articolo 62, che stabilisce: « apparterrà al Senato il diritto di giudicare i Ministri. » Sotto il benefizio di questa Legge fondamentale io stipulai; con questo patto assentii al mandato, che annoverasi meritamente fra i Contratti consensuali; questa condizione determinò il mio consenso ad accettare

lo incariro ministeriale; se questa Legge avessi presagito che sarebbe stata soppressa, se questo patto mancato, se questa condizione io danno mio resolnta, io vi giuro in lealtà che non avrei acrettato. Assumeodo lo opera politira in tempi diffirilissimi pensai come i Ministri industriaodosi gratificare al Principe sovente rincrescano al Popolo, o compiacendo il Popolo vangaoo io fastidio del Principe; e talora eziandio, secondo che nel mio caso vediamo accadere, tentando compiarere ad ambedue, di ambedue si cade in disgrazia. Tuttavolta mi confortava la sicorezza, rhe in qualsivoglia più duro caso per me, avrei dovuto rendere conto della mia amministrazione a uomioi fiore di gentilezza e d'intelligenza, davanti un Tribonale copiosissimo di personsggi chiari per fama, della bene acquistata rinomaoza oltremodo studiosi, indipendenti per condizione e per grado, uomini, dico, agli intimi gabinetti dei quali non sarebbe giunto il rumora degli avvenimenti politici come fiotto lontano di mare in burrasca; all'opposto di tali cba avrebbero contemplato dalla estrema sponda la veemenza di coteste procalla; ad usi per inclinazione propria o per invito altrui a perigliarsi in mazzo a quelle onde, saprebbero a prova se impetuosi agitino i venti, se irresistibile strascini la furia delle maree politlcba; nè alieni, o ignari delle difficoltà dei governi, mentre sentivansi mèzzi fino alla camieia, con esigente indiscretezza avrebbero domandato la prova cbe l'acqua bagna. Non è in tempi ordinarii, molto più nei torbidi, la via dell' uomo di stato un viaggio in posta per la via maestra; nè si tratta allora di segnare una linea retta sopra la lavagna, cba a tanto basta una pietra da sarto e maoo cbe non tremi; bensì agli deva incamminare il suo concatto a traverso un sentiero gremito di umori diversi, e di passioni discordanti e feroci, onde io qualora fossi stato chiamato a rander ragione del mio iovolontario sostare, o deviare, o stornare, accenoando la forza di cotesti umori e di coteste passioni, aodava sienro cbe sarei stato creduto da uomini cbe mi accompagnarono nello arduo cammino, e quella medesima forza sperimentarono. A gente versata nalle parti di governo, quaodo un Ministro in giustificazione dei proprii moti assegna una causa e un fine, tanto loro basta per giudicarne la condotta; conclossiachè esaminato bene se la causa sia onesta e il fine plausibile, non l'nomo può pretendere provata la ragione di ogni atto speciale, in parte perchè questo riesre impossibile, e in parte perrbè le forze politicbe, quantunque non cadano immediatamente sotto i sensi, non faono meno vioIeoza in chi regge. Questa è la diversità cbe corre fra la violenza privata e la politica; quella cade uniramente sull'nomo, quasta sopra la società a lui affidata, sicchè il pericolo lo cni versa il corpo sociale lo percuote quanto e più del proprio perirolo; la violenza privata passa e non dura, e scansata una volts o non si rinnova, od bai modo di premunirtene; la violenza politica io tempi di rivoluzione e quando mancano le forze governative, si maotiene perpetua, e se come il mare sembra allontanarsi dalla spiaggia, come qoello ritorna ad allagare il lido con onda più larga. Questo non fu avvertito, e non poteva avvertirsi da giudici, cbe non sanno misurare le violenze politiche con altro compasso, cbe con qoello cbe adoperano per misursre le violenze private.

E sapete cbe cosa importa tormi il mio Tribunale ordinario, e sostituirgli senza diritto, rome seoza ragione, no altro Tribunale? Ve lo dirò. Importa una prigionia rhe nnn doveva patire, ed un'accusa cbe non potrebbe sussistere.

E valga il vero.

Chiamato davanti al Senato di che cosa potrebbe egli domandar ronto? Forse della negligenza da me posta nel reprimere I tumolti e gli altri brutti fatti cha suppone l'Accusa? Ma il Senato sa, e glielo disse on suo membro onorevole presidente del Consiglio dei Ministri, come innanzi alla mia Ammioistrazione il governo patisse deficienza di forze per modo, che nè anrbe a lui riusri a fare cosa cbe valesse. Il Senato sa anrora per confessiooe del Cavaliere Samminiatelli,

mio antecessoro nel ministero dello Interoo, cbe a me meglio cho a lui fu dato provvedero alla traequillità del Paese, e no addusse per causa il consenso al mio ministoro di una parto di cittadini, cbe stottero oppositori al suo. Forse m' incolperebbe della Legge intorno alla Costituente italiana? Ma il Senato sa, cbe questa Legge concepita da altri fu dal Ministero precedente al mio acconsentita, o per lo meno non disapprovata, ed il Senato ricorda oziandio cbe questa Leggo venne accolta dalla sua commissione senza un solo parere in contrario, in partito segreto unanimemente votata; dal relatore della sua commissiono, il chiarissimo Maurizio Bufalini, con un discorso, dovo non sai se tu debba maggiormente ammirare, o l'altezza dei sensi patrii, o la gravità dei concetti, o la oleganza delle accomodate parole, larghissimamento commendata. Forse vorrebbo imputarmi la parto cbe presi nel Governo provvisorio, e lo averlo esercitato a nomo dello universo popolo toscano? Ma il Senato ricorda, cbe per l' organo di un suo membro venerato da tutti (e Dio sa con quanta incstimabile amarezza del mio cuore non possa continuarsi oggimai a venerare anche da me) dicbiarò conforirmi l'arduo incarico a oome del popolo, il quale nell' assenza del Capo del Potere esecutivo a nella rovina del Governo, aveva diritto di provvedere, cbo il paese non si dissolvesse in miserabile anarchia, o votare la mia elezione con pieno convincimento e con sicurezza di coscienza. Duoquo se al suo cospetto mi cbiamasse il Senato, di che cosa mai potrebbo o vorrebbe dimandarmi ragione? Di questo soltanto: se il mandato affidatomi io adoperai in benefizio, ovvero in danno della patria; se a sovversione, o a tutela della pubblica e della privata sicurezza. Ma allora rimarrebbo impropriata l'accusa, la imputazione di Maestà scomparirebbe, e coodotto in questa parte, senza istanza, non accusa, non oltraggio, non umiliazione, non minaccia di pena mi sarei aspettato o aspetterei, ma bensì qualche parola di lode, cbe recasse alcun poco refrigerio ai miei lunghi ed immeritati dolori. Così dandomi il mio Tribunale ordinario mi toglieto l'accusa; mi date l'accusa togliendomi il Tribunale ordinario.

Ma ciò mettendo da parte, voglionsi considerare lo obiezioni, per le quali si desume privarmi del Tribunale ordinario.

« Quando voi invocaste la competenza del Senato il Parlamento non era in corso di sessione ed egli non vi potova giudicare. » Bene; quando fosse così la sua impotenza non avova a duraro perpetua. Lo articolo 23 dello Statoto Fondamentale prescrive cbe le Assemblee si debbano radunare ogni anno. Se il Tribunale di Prima Istanza di Firenze avesse immediatamente, come gliene correva l' obbligo, deferito la cognizione di questo negozio al Senato, e tanto più gliene correva l'obbligo in quanto cbo io dedussi la declinatoria del fòro fino dal primo interrogatorio del 4 giugno 1849 cbe versò principalmente intorno alla Costituente, il Senato avrebbe preso cognizione dell'accusa appena convocato il Parlamento, ed il peggio cbe poteva avvenirmi era logorarmi in carcere in tempo lungo, lungo forse sette mesi od otto, o non mi vi sarei logorato quaranta; siccbè lascio considerare a Voi se in questo abbia fatto guadagno. Però la cosa non sta così. Ognuno che non proceda ignaro affatto di diritto costituzionale o se ne infinga, conosco esercitare il Senato di due maniere attribuzioni, legislative e giudiziarie. In quanto alle primo egli ba da operare collettivamente al Consiglio Generale, e lo articolo 17 dello Statoto lo dichiara; in quanto alle seconde non importa che il Parlamento sia in corso di sessione, impercioccbè per queste nulla ba da attendere il Senato dalla Camera dei Deputati e nulla a deferire a lei; egli procede indipendente e como Corte sovrana. La differenza cbe passa fra il Parlamento adunato o non adunato sul costituirsi del Tribunale senatorio in Corte di Giustizia si è questa, cbo nel primo caso il Senato si costituisce da sè senza bisogno di essere provocato, nel secondo lo convoca una ordinanza ministeriale. Questo primo obietto pertanto non reggo.

« Mancando la legge che determinasse i easi di malleveria ministeriale, le pene, e le forme dell' accosa e del giudizio, la competenza eccezionale del Senato non era svulsa per anche dai Tribunali ordinarii, cho rimanevano perciò competenti a giudicare finchè la materia non fosse stata disputa. » Queste proposizioni in giurisprudenza corrispondooo ad altrettanta ersie, le quali lo mi faccio a denonciare francamente in quanto ehe io sappia che a coi le profferse non frutteranno castigo in questo mondo, nè oell'altro. Lo errore manifesto giace nel supporre la competenza senatoria eccezionale della competenza comune; cotesta è competenza *ordinaria*, comunque ristretta a certe persone e a certi delitti; « *Legraverend*, *Traité de la Legislation criminelle*, *T.* 2, *p.* 2, *Bruxelles*, » e non pure è competenza *ordinaria*, ma soprema e sovrana: di più ella è competenza nuova, conciossiachè l'abbia motivata una seria di delitti che prima non potevano essere, e che derivò dalle forma governative dello Stato, motato di monarchia assoluta in monarchia temperata.

Ora, come in grazia può sostenersi che una competenza ordinaria sia eccezione di altra competenza ordinaria? Come, che una competenza *suprema* e *sovrana* sia eccezione alla competenza *comune* di gran lunga a quella *inferiore*, e per di più *subalterna* e *sottoposta* al ricorso davanti la Corte di Cassazione? Come, che la cognizione di certi delitti ritorni ad un Tribunale che mai gli ebbe nella sua competenza, nè ve li poteva avere?

In quesło incessante alternare di vicende omane molti Stati costituzionali rimasero in piedi in Europa. Per quanto giunse a nostra notizia veruno fra questi ha promulgato la legge intorno la malleverla ministeriale; si trovano tutti nella medesima condizione in coi si mantenne la Toscana, dopo pubblicato lo art. 62 dello Statuto fondamentale del 15 febbrajo 1848. Ebbene, credete Voi che in cotesti stati dove si presentasse a giudicare un caso di malleverla ministeriale, si attenterebbero le Corti subalterne di usurpare la suprema giurisdizione della Camera Alta? La Francia informi: ella durò per beoe trentatrè anni costituzionale, e per Francia non è poco, e quantunque durante questo lungo periodo non pensasse a promulgare le leggi della malleverla ministeriale, tuttavolta la Camera dei Pari, quando si verificò il caso, giudicò sempre i Ministri. Nel silenzio della Legge speciale indicata all'art. 56 della Carta fu ritenuto, che questi delitti dovessero essere definiti a norma delle Leggi vigenti nel momento del commesso delitto. Legraverend, criminalista assai reputato, apertamente ammaestra, come, malgrado i Ministri abbiano mostrato sempre repugoanza a provocare la Legge della malleverta ministeriale, la prerogativa attribuita alla Camera de' Pari di giudicarli, costituisce preziosissima garanzia; donde ne viene che i Ministri, comecrhè la Legge su la malleverla non sia stata bandita, non ponno essere privati della loro eompetenza ordinaria. Questa prerogativa della Camera dei Pari (quella di giudicare i Ministri) è creazione della Monarchia costituzionale; e per quanta repugnanza abbiano fin qui manifestata per la organizzazione della loro malleverta, possiamo affermare che questa prerogativa costituisce pei depositarii del potere la più preziosa e la più solida sicurezza; imperciocchè invece delle commissioni costumate sotto lo antico regime, i Ministri esposti ad accusa nei tempi presenti sarebbero *sicuri di trovare nella Camera Alta Giudici imparziali e indipendenti, così nel volo come nello esercizio del loro diritto*.

I Giudici della Camera di accusa negano nel Senato, il quale è pure Corte Sovrana, il diritto di giudicarmi, perchè la Legge non aveva definito i easi di malleverta ministeriale; se così è, o come presumono essi che possa giudicarmi la Corte Regia? La legge che non fu fatta pel Senato, lo fu per la Corte Regia? Dov'è? Quando la promulgarono? Che dice alla? I Giudici della Camera di accusa risponderanno: la Corte Regia si gioverà delle Leggi in vigore al momento del commesso delitto; bene, e se tale può

adoperare la Corte perchè il Senato nol può? Breve; o per giudicare le accuse ministeriali abbisogna la legge speciale indicata nell'articolo 62 dello Statuto fondamentale, e allora non fu promulgata tanto per il Senato quanto per ogni altro Tribunale; o bastano le leggi vigenti al tempo del commesso delitto, e allora dirittamente può valersi di queste leggi il Senato, come a torto se ne varrebbe la Corte Regia. E sì che queste considerazioni si presentavano spontanee alla mente, che l'uomo comecchè dotato di comune buon senso ha da sforzarsi piuttosto a non farle, che a farle.

Rispetto a procedere, la Camera dei Pari in Francia, come quella che procedè anche in questa parte senza norme di legge speciale, si giovò delle regole generali stabilite sopra i codici, le quali per necessità si applicano alla Corte dei Pari, come a qualunque Corte di Giustizia. Perlochè messo da tanto esempio è da ritenersi che il Senato avrebbe tenuto i medesimi modi in questo processo. Circa a pene, nel silenzio della Legge speciale, la Camera dei Pari in Francia si credè facoltata a commutare la pena, o almeno ad applicare una pena qualunque senza astringersi alla disposizione del Codice penale ordinario. Nella metà del mese di luglio 1852 il Senato di Francia promulgò la legge costitutiva l'Alta Corte di giustizia da surrogarsi in cotesto paese alla Camera dei Pari. La nuova legge non volle lasciare in libero arbitrio dei Giudici, l'applicazione della pena, epperò prescrisse ch'eglino si sarebbero attenuti alle disposizioni del comune codice penale. I pubblicisti di Francia, chiamando la nuova legge a confronto con le facoltà della Camera dei Pari, dichiarano; che quantunque paia dover ridondare astrattamente in vantaggio dell'accusato la soppressione dello arbitrio nell'applicazione della pena, in concreto poi non è così; imperciocchè a mostrare che il Senato invece di inasprire abbia mitigato le pene indicate dal Codice penale comune, stanno il caso del Ney e qualchedun altro, quando di fresco restaurata la Monarchia, coloro che si mostravano sviscerati di lei, presero a puntellarla con stragi gloridiche. Sciagurati! il sangue sparso rimase vivo in terra di Francia finchè sovra esso sdrucciolò la Monarchia, e con lei i suoi stupidi e creduli sostenitori. È chiarito per tanto come questo secondo obietto non regga meglio del primo.

Ma lo Statuto, contrappongono sempre i Giudici della Camera delle accuse, venne quindi sospeso, finalmente spento; nè voi potete invocare morti a benefizio vostro. Ed io rispondo: a fino a quando dovrò portare io la pena delle colpe altrui? Perchè il Tribunale non deferì la mia causa al Tribunale ordinario? Non era in obbligo di farlo spontaneo trattandosi d'incompetenza *ratione materiae*? Ma, continuano ad obiettare i Giudici della Camera delle accuse, finalmente la è andata così; lo Statuto è defunto, il Senato gli ha tenuto dietro, e di morti non si deve più parlare. Ora sostenendo voi, che non potavate essere distratto dai vostri giudici naturali, mentre questi giudici cessarono, sapete qual conseguenza assurda presumereste ricavare dai vostri argomenti? Di sottrarvi al giudizio per difetto di tribunali.

A Dio non piaccia, che per me si abbia a rendere conto del mio operato per mezzo di testimoni come già lo resi con raziocinii e con documenti; a Dio non piaccia, che mentre comparvi spontaneo al Tribunale di tutti, io mi sottragga al Tribunale di pochi. Datemi i miei Tribunali naturali; mi sia concesso di comparire davanti all'Accusa ad armi non dirò pari, cha questa è impossibil cosa, ma almeno non inerme, anzi pure co' pugni legati, e staremo a vedere se io saprò giustificarmi anche in questo ultimo arringo della prova testimoniale. — Venga l'Accusa con me senza essersi prima assicurata il trionfo della facile vittoria, e conoscerà chi oppose il petto alla rivoluzione, e chi glielo cesse atterrito; chi si mostrò a difesa della società, e chi si nascose per ostentare le fredde furie dello zelo serotino; chi meriti vituperio, chi lode; chi doveva consumarsi in carcere, e chi mai doveva essere privo della cara libertà; chi meriterebbe

starsi su la panca degli accusati, e chi sul seggio degli accusatori.

Ma tornando alla materia dell'obietto, io domando da quando in qua il fatto della distrozione di una cosa importa la creazione di un'altra? Questo non sta in natura, nè in logica, nè in legge. In legge quando si abolisce una giurisdizione eccezionale, molto più sa ordinaria, infinitamente più poi se suprema, onde le subentri secondo le regole di diritto la competenza di un altro Tribunale è forza che questa facoltà in virtù di legge espressa gli venga attribuita; altrimenti manca il Tribunale, nè a questo è dato supplire per via d'induzioni; quanto importa l'ordine pubblico, la guarentigia, la sicurezza, e la legalità dei giudizii vuolsi con legge opportuna ordinare. Io so che parecchi, non tutti gli scrittori di materia criminale, hanno opinato che le competenze anche in questa parte di giure esercitano effetto retroattivo: limitando però la regola nei casi nei quali la nuova competenza partorisse a danno dell'accusato gravame notabile. Per me, anche messi da parte tutti i vantaggi e le guarentigie che mi verrebbero dal Tribunale senatorio, basti ricordare che avanti il Senato non potrei sentirmi incolpato delle accuse avventate contro di me, impropriato il titolo del delitto: mi troverei a rendere conto soltanto del come io mi abbia amministrato il mandato; ed in qual modo mi augurerei riuscire in questo, ho già detto. Ma il presente è caso diverso; non trattasi qui di disputare, se una nuova legge su la competenza abbia o possa avere effetto retroattivo, bensì si tratta se una competenza inferiore possa di sua piena autorità surrogarsi alla competenza suprema per giudicare di accuse, che non le furono, nè le potevano essere deferite.

Nè questi assiomi legali menano già alla conseguenza assurda immaginata dai Giudici della Camera delle Accuse, sibbene a quest'altra eminentemente giuridica che il legislatore poteva e doveva supplire. Abolito lo Statuto, e con esso il Senato, il legislatore avendo riassunto la pienezza dei suoi poteri assoluti, doveva dichiarare — dei fatti a mente dello Statuto giudicabili dal Senato, conoscerà un altro Tribunale. — Questo Tribunale poi poteva essere costituito e da costituirsi. Questo poteva dire, questo può dire il legislatore, ma non ha detto fin qui. Allora saremo in termini di legge su la competenza destinata ad esercitare effetto retroattivo; e in questo caso giova sperare, che se non tutte e non piene, almeno in parte mi vengano concesse le guarentigie che mi derivavano dal Senato, in quanto al numero, alla pratica degli affari politici, alla assoluta indipendenza di coloro che mi verranno assegnati per Giudici. Ora, salvo il debito ossequio, mi si mostri Legge, Ordinanza o Decreto, che trasferisca nella Corte Regia la competenza del Senato a giudicarmi, ed io piegherò la testa. Finchè ciò non avvenga, bene io trovo il mio Tribunale naturale disfatto, non già un altro sostituito e da sostituirsi.

E questo parmi di evidenza palpabile.

Considerate pertanto, o Signori, la quistione proposta secondo la sua importanza, e risolvetela giusta quelle stesse dottrine, che nel corso della vostra carriera avete avuto occasione di professare e insegnare; pensate che da oltre 40 mesi vivo . . . o piuttosto logoro la vita in esizialissimo carcere; che continuando in questa procedura voi prolungate un lavoro viziato di manifesta nullità, e dove questo vizio venga dichiarato più tardi dalla Corte Suprema, per tornare da capo consumandovi attorno lungo spazio di tempo, io prima assai di essere giudicato sarei condannato a morte; e lascio considerare a Voi chi sarebbero reputati i miei uccisori.

Presidente. La Decisione è rimessa all'udienza di domani.

Nella mattina successiva, appena entrata la Corte in Sala d'Udienza, il Presidente dà lettura del seguente decreto.

LA CORTE

Attesochè, qualunque siano le generalità premesse nella parte narrativa ed istorica dell'Atto

di Accusa del dì 29 gennaio 1851, per determinare il subietto dell'Accusa, dee soltanto prendersi di mira la parte speciale e conclusiva del libello, come quella che contiene la formula colla quale è provocata la dichiarazione del Giudice, secondo la regola desunta dalla Teorica del Bartolo nella *Leg. Aurelius* 28, § *Sticho ff. de Liberat. Legata*, che nei Tribunali nostri ha forza di Legge, *Annal. di Giurisp. Ann.* 1842, *par.* 1, *col.* 267, senza di che rimarrebbero troppo indeterminati ed incerti i Capi dell'Accusa che debbonsi precisamente definire:

Attesochè l'Accusa obietta a Francesco Domenico Guerrazzi il delitto di Lesa Maestà vera e propria e circoscrive gli elementi costitutivi della reità nei fatti che ebber principio nella notte dal 7 all'8 febbraio 1849, e in atti e fatti posteriori:

Attesochè il delitto che forma subietto dell'Accusa è delitto comune, che sarebbe stato estraneo alla giurisdizione privilegiata già attribuita dallo Statuto Fondamentale Toscano al Consiglio Generale per accusare i Ministri, e al Senato per giudicarli: perchè la competenza del Parlamento era stabilita soltanto per gli atti circoscritti nella sfera della giuridica responsabilità ministeriale e consistenti nel vero e proprio abuso di potere ministeriale, ossia negli atti di Governo capaci di compromettere gl'interessi della nazione, e de' quali non potesse chiedersi conto alla Corona per il principio della sua inviolabilità; e perchè anche i Ministri per tutti gli altri atti criminosi alla pari d'ogni cittadino erano soggetti alla giurisdizione ordinaria. — *Beniamin Constant, Lib.* 1, *pag.* 429. — *De Cormenin, Quest. de Droit administratif, art. Mise en jugement. Tit.* 4. *Cap.* 34, *n.* 7.

Attesochè sebbene l'Accusato Guerrazzi ritenesse la qualità di Ministro allorchè nell'ipotesi dell'Accusa prese parte alle conferenze tenute in Palazzo Vecchio nella notte del 7 all'8 febbraio coi Capi del Circolo ed altri agitatori, non avrebbe con ciò esercitata una funzione ministeriale, ed anzi la deliberazione de' Ministri di deporre i loro poteri è qualificata dall'Accusa come un atto preparatorio alla consumazione del delitto:

Attesochè quando anche nei fatti incriminati dall'Accusa potesse ravvisarsi una qualche mistura di prevaricazione ministeriale, che avesse potuto rientrare nella giurisdizione del Parlamento, sarebbe impossibile di deferirne la cognizione al Senato: poichè lo Statuto, distrutto già dalla Rivoluzione, sospeso prima colla dichiarazione Sovrana del dì 1 maggio 1849 e poi col R. Decreto del 21 settembre 1850, fu definitivamente abolito dall'Atto Sovrano del dì 6 maggio 1852; e così soppresse le due Assemblee Legislative, venne necessariamente a cessare qualunque attribuzione giudiciaria nel Consiglio Generale per accusare, e nel Senato per giudicare i Ministri; e cessata la giurisdizione privilegiata, la pienezza del Poter giudiciario venne di pieno diritto a concentrarsi nei Tribunali ordinarii dello Stato, senza bisogno che una legge speciale lo dichiarasse:

Attesochè in materia di giurisdizione, che è d'ordine pubblico, non possono allegarsi diritti quesiti per esser giudicati da uno piuttostochè da un altro Tribunale; e le leggi che aboliscono Tribunali ed altri ne creano, o ne ristabiliscono, sono leggi attinenti all'ordinatorio, che ricevono applicazione immediata senza vizio di retroattività; talchè un accusato ha bensì il diritto di non esser punito che secondo la legge vigente al giorno del commesso delitto, ma quanto alla forma del giudizio e alla competenza dei giudici non ha che una mera espettativa, che non costituisce un diritto quesito e che resta sempre subordinata all'effetto delle nuove leggi emanate nell'interesse generale della Società. *Legraverend, De la legislat. Crimin., Tom.* 3, *p.* 28, *et suiv.* — *Rauter, Trait. de Droit Crim.* §. 8, — *Carnot, De l'instruct. crimin., art.* 1, *n.* 1. — *Duverger, Manuel des Jug. d'instruct.* 8, 9. — *Dalloz, Jurisprud. V. Lois sost.* 2. — *Le Sellyer, Trait. du Droit crimin., Tom.* 4, §. 14, 58 *et suiv.* — *Corte di Cassazione di Francia, Decis.* 16 *aprile* 1831. Questa regola non può ammettere eccezione pei Ministri che abbiano accettato il mandato sotto l'impero di uno Statuto che dava loro un fôro privilegiato, poichè an-

ch' essi rimanevano soggetti all' eventualità di un cambiamento nella forma del governo e nella legislazione e nell' ordine giurisdizionale; quindi è affatto indifferente che il Guerrazzi avesse fin da principio dedotta l' eccezione declinatoria tosto che l' incompetenza non era stata dichiarata da Sentenze che sole avrebbero potuto attribuire un diritto perfetto e quesito:

Attesochè per quanto abbia potuto disputarsi se per la variazione delle competenze giurisdizionali, la cognizione dei Processi pendenti dovesse rimanere presso i Tribunali che n' erano di già investiti o dovesse devolversi ai Tribunali novellamente creati o ristabiliti, non è stato mai preteso nè potrebbe pretendersi che soppresso il Tribunale speciale dovesse prorogarsi la di lui giurisdizione o surrogarsi altro Tribonale ugualmente privilegiato per la decisione degli affari pendenti o comunque precedenti, o che il Tribunale ordinario dovesse per questo dichiararsi incompetente e provocare dalla Sovrana autorità la surroga di altro Tribunale:

Attesochè non sono allegabili esempi di Giudizj agitati avanti Assemblee Politiche costituite in Corte di Giustizia in esteri paesi, in virtù di Leggi che sottoponevano alla loro giurisdizione privilegiata non le sole prevaricazioni ministeriali, ma anche i delitti di alto tradimento e gli attentati contro la sicurezza dello Stato da qualunque persona commessi:

Attesochè l' Accusato per sottrarsi alla giurisdizione della Magistratura ordinaria invano ha dedotto che essa non è più inamovibile; poichè dessa ha conservato e conserva sempre tutta la sua indipendenza e dignità, che non fu mai menomata in qualunque forma di Governo e in qualunque vicenda politica:

Attesochè colle premesse dichiarazioni rimangono esaurite le questioni proposte dalla Difesa nella Memoria presentata all' udienza:

Rigetta l' eccezione pregiudiciale d' incompetenza incidentalmente dedotta per parte dell' Accusato Francesco Domenico Guerrazzi, e ordina la prosecuzione del Pubblico Giudizio.

ECCEZIONE DI PERENZIONE DI AZIONE PENALE

DISCUSSIONE E PRONUNZIA

Alzatosi quindi l'*Avv. Panattoni*, dice:

Io sono incaricato dall'intero Collegio della Difesa di sottoporre alla Corte una questione, la quale ha insieme forza di pregiudiciale e di perentoria. Signori, le questioni pregiudiciali che vennero proposte dalla Difesa, e che ora anche per l'organo mio si continuano, sono un dovere di Difesa onesta e rispettosa, ed una necessità del Giudizio; non sono un attestato di diffidenza, nè un conflitto ai movimenti di quella giustizia che Voi siete incaricati di amministrare.

Qualunque giudizio, e più che altri quello avente origine e natura politica, presenta fino dal suo nascere motivi di discussione e di dubbio, i quali escono dall'ordine comune della ordinaria giustizia, e reclamano dai magistrati l'attenzione la più illuminata e indipendente. Imperocchè se il giudizio criminale o le dichiarazioni punitive sono sempre una dolorosa necessità; più che mai tali addivengono, allorchè si tratta di un giudizio, che, vertendo sull'ordine e la forma politica, non può essere dalle leggi voluto e dalla benignità degli Imperanti consentito, se non in quanto la pubblica salvezza e lo stato delle cose lo richiedono.

Il vostro decreto della passata udienza vi dichiarò competenti. Ma se anche la vostra competenza sussiste, la Difesa portando tranquille e rispettose considerazioni sull'indole della causa presente, ha concepito il coscenzioso e fermo dubbio, che mancherebbe la perseveranza dell'azione contro il delitto del quale si tratta; mancherebbe la causa finale dell'odierno dibattimento, e non si caggiungerebbero altrimenti neppure le conseguenze politiche, per le quali il supremo Imperante voleva che il presente giudizio servisse a tutela dell'ordine allora costituito in Toscana. Pertanto a noi, o Signori, è sembrato, che fosse oggi risoluta ogni condizione, e mancata ogni limitazione ai benefici effetti della generale amnistia contenuta nel decreto de' 21 novembre 1848. Questo dubbio tanto grave, quanto riverente alle leggi e fondato nei canoni del forense criterio, speriamo che onorerà il collegio della Difesa per il sentimento tranquillo con cui lo propone; e certamente non offenderà l'indipendenza dei Magistrati ai quali è sottoposto, imperocchè in quest'occasione essi potranno far prova dell'alto loro senno, e di quella stessa indipendenza della quale eglino pure parlavano nel decreto della udienza passata.

Perchè, e quando si iniziarono le procedure di Firenze e di Pistoia, che hanno condotto gli odierni accusati sul banco dei rei? Ciò fu, ed io spero dimostrarlo, ciò fu perchè prima era stato turbato l'ordine costituzionale, e perchè poi quell'ordine essendo stato ristaurato, volevasi consolidarlo colla repressione e l'esempio; e

perchè finalmente il Principe Toscano, appoggiato alle stesse sue leggi e di quelle geloso per l'interesse del paese, credeva l'odierno giudizio indispensabile, come un atto di severità e di politico esempio. Le procedure, Voi ben lo sapete, furono iniziate sotto la Commissione governativa; la quale col vessillo del 12 aprile 1849 restaurava le leggi benefiche e provvide, che il Principe aveva compartite allo Stato nel 1848. Iniziate così le procedure nell'interesse di quelle leggi, nacque dal ritorno del Principe l'occasione che dovesse la benefica sua clemenza spandere i primi raggi di pace sull'orizzonte della Toscana, e che un'augusta parola risuonasse sul doloroso tema di quelle accuse che allora si trovavano pendenti. Nella economia della suprema benignità, che anche essendo economica non cessa di esser benigna, il Principe credè di cominciare da un Indulto. E con uno dei Decreti del 26 Luglio 1849 abolì ogni e qualunque offesa fatta all'augusta sua Persona ed alla sua Famiglia, non volendo che rimanesse nel cuore dell'Imperante e nella mente dei suoi funzionarii e Magistrati, alcuna reliquia di risentimento contro ciò che fosse stato commesso in onta alla sua Persona, ai suoi diritti ed alla sua Famiglia. Con l'altro di quei Decreti lo stesso Imperante distinse i delitti di Lesa Maestà del primo e del secondo capo; in quanto quelli attentavano non alle ragioni personali del Principe, ma alle ragioni ed istituzioni costituzionali dello Stato. Così ritenuta questa distinzione, le defezioni inferiori rilasciò alla investigazioni e repressioni economiche; la Lesa Maestà di primo capo ritenne nel grado e sotto gli effetti di un'ordinaria procedura. Lo che facendo il Principe costituzionale, si espresse che mirava a reprimere le idee, le dottrine e gli attentati contro l'ordine sociale e politico legittimamente costituito in Toscana, e a punire coloro, i quali con inganni, fazioni ed agitazioni di Popolo si erano manifestati o si manifestassero avversi al Principato costituzionale e alla pubblica tranquillità.

Ma i tempi maturarono per la indulgenza del sullodato Principe, che sentiva penoso il ritardo ai pieni effetti della sua sovrana clemenza. Venne finalmente il Decreto d'Amnistia del 21 Novembre 1849. E questo contiene motivi e disposizioni, donde appunto scaturisce la questione che la Difesa nostra presentemente solleva, e che io sono incaricato di sostenere. Disse il proemio del Decreto adottato dal Principe: « che « quando l'Altezza sua rientrò felicemente nel « Granducato, non vi volle che la *suprema ragio-* « *ne di Stato*, perchè i termini di un indulto, « nei quali generosamente comprendeva *qualun-* « *que* insano attacco alla di lei Augusta Persona « e Reale Famiglia, non si sciogliessero in una « *piena* ed assoluta amnistia. » Ed invero se si considera che il troppo recente mutamento, sebbene preparato e voluto dallo slancio spontaneo dei popoli meravigliosamente concorde coi diritti confermati dallo Statuto, non solo non trovava al suo posto le vigili forze dell'ordine, ma invece trovava non anco disciolte quelle che sotto la mentita divisa di pubblica difesa erano state organizzate a comune oppressione; non poteva non vedersi che, prima di aprire la via ad uso più largo di Regia Clemenza, era necessario al Governo guardarsi intorno, e almeno iniziare la restaurazione di quegli ordini, che debbono dare al Popolo abusato e stanco garanzie di sicurezza, e insieme di libertà.

Soggiunge il Proemio del R. Decreto: « che « perciò fu doloroso al cuore del Principe il non « dovere fin dalle prime allargare il benefico « influsso di quel perdono che Egli avrebbe com- « partito. Quindi (sono parole ulteriori del De- « creto stesso) lo scudo della pubblica giustizia « doveva mostrarsi a doppiamente salvare; quin- « di qualche sacrifizio d'individuale libertà non « poteva risparmiarsi, quando la Restaurazione « della Monarchia Costituzionale fatta per vo- « lontà libera di Popolo, non doveva essere per « parte del Governo Granducale continuata col « mezzo di quelle gravi ed eccezionali misure di « pubblica difesa che pajono guerra, e che, « uscendo da una rivoluzione, adottano anco i

« paesi i più famosi e meglio avanzati nel posses-
« so delle moderne libertà.

Proseguiva più sotto il proemio del Decreto: « Le quali restrizioni, crediamo, debbano limi- « tarsi a mantenere al corso ordinario di giusti- « zia quei fatti, che non potrebbero essere am- « nistiati senza lasciare il paese nella più inquie- « tante incertezza sulla stabilità dell'ordine e « *delle pubbliche* libertà, che in un soverchio ab- « bandono di Regia Clemenza sembrassero non « rispettate abbastanza. L'audace usurpazione « dei poteri dello Stato in un momento, nel qua- « le le nascenti istituzioni rappresentative aveva- « no bisogno di essere assicurate dal leale con- « corso di tutti, è un fatto, sul quale a volere la « libera azione della Legge non è opinione che « non concordi ».

Termina il rapporto, divenuto proemio del Decreto, enunciando come si attentasse a queste novelle istituzioni, e come alcune sottrazioni fare si dovessero all'Amnistia, onde raggiungere l'intento della tutela della Monarchia Costituzionale.

Venendo poi alle disposizioni, Voi ben conoscete, o Signori, come quel Decreto dichiarasse « obliati tutti i delitti di Lesa Maestà e le altre « defezioni commesse a tutto il presente giorno; « abolita ogni azione penale e condanna ad essi « referibile, condannando *all' oblio* tutto quello « che vi era di relativo ».

Dopo frasi tanto assolute, il Decreto medesimo sottraeva dal benefizio dell' Amnistia gl' individui che noi oggi rappresentiamo. Ma il Principe aveva già detto come li escludesse; non per sè, non per il diritto comune, non per le ordinarie contingenze dell' ordine sociale, non per la teorica della Legge *Quisquis, ad legem Juliam Majestatis*, nè per altre dottrine referibili al comune titolo della Perduellione; ma sibbene per difendere e custodire la libertà costituzionale e le novelle istituzioni, di cui Egli geloso voleva il mantenimento, la tutela e la consolidazione.

In codesto sistema ben procedeva l'attuale accusa di Lesa Maestà, in quanto che figurava come una dolorosa politica eccezione alla regola generale, per cui la Lesa Maestà era condonata e abolita. Imperocchè una sola ed esplicita condizione minorava gli effetti della Legge che fu diretta a una completa abolizione: cioè, non già la vendetta degli interessi dinastici e personali (perchè la generosità del Principe copriva di oblio ogni offesa di simil genere) ma sibbene l'interesse delle istituzioni novellamente introdotte nello Stato, ossia di quella nuova vita politica in cui egli intendeva di mantenere il Paese.

Frattanto imperiosi motivi, che la nostra riverenza non saprebbe discutere, consigliarono l'opposto Decreto da' 6 maggio 1852. Esso emanò per sopprimere ciò che in prima si era voluto vendicare e consolidare col processo presente: e convertendo il patrocinio della legge e della giustizia penale accordato alle novelle istituzioni in riprovazione delle medesime, radicalmente le tolse di mezzo e le abolì. Allora dunque la situazione del Paese necessariamente mutò; mutarono le condizioni della nostra Legislazione; mutò la posizione dei Magistrati che dovevano applicare quella Legge; disparve la ragione politica, disparve l' elemento giuridico, disparvero i mezzi di opportunità e gli effetti prestabiliti all'odierno processo. Finalmente un' era differente incominciò, nella quale quel che prima sarebbe stato giustizia politica, poteva appunto sembrare anacronismo.

Tale, o Signori, è il fatto giuridico, dal quale sorge l' odierna pregiudiciale questione, che noi, come Giureconsulti, come ossequenti alle Leggi stesse del Principe, come interpetri delle medesime e come interessati al modo e alla forma della loro applicazione, sottoponiamo alla vostra saviezza. Nè si dica esser questa, avversativa alla vostra competenza, estranea alle convenienze dell'odierno giudizio; chè anzi tende a chiudere col glorioso e santo suggello dell' abolizione e della pace tutte le difficoltà e amarezze della investigazione e della procedura attuale. Intendimento nostro non è di spingervi, o Signori, al di là delle vostre competenze, ma invece domandiamo a nome della legge, che questo

processo oggimai si finisca colla benefica e santa parola di un completo ed eterno perdono che nasce dalla legge medesima. Esso non ha bisogno di altra dichiarazione dal Legislatore, perchè è l'effetto della stessa sua volontà; esso deve essere il simbolo di voi, o Giudici, appunto perchè avete la gloria di applicare la legge, e dovete applicarla secondo il suo spirito e il suo combinato tenore. Nulla vi resiste, nulla può sgomentarvi; anzi ogni politico o legale riguardo vi obbliga di essere in questo imperterriti e fermi come la giustizia, di cui siete gl'interpreti ed i promotori. Intendo dire quella giustizia, che non cangia di tempra per mutamento di tempi e di circostanze.

Così, o Signori, vi abbiamo fatto presente lo scopo della nostra questione. Discuterla più lungamente, più radicalmente, potrebbe avere due pericoli. L'uno che noi mostrassimo non fidare nell'alta percezione e nel senno vostro, quasichè, non intesa nè compresa la odierna questione, Voi aveste bisogno di essere condotti come a mano per degnamente e legalmente risolverla. E l'altro sarebbe, che la presente questione essendo di mista natura, ogni lunghezza di eloqoli potrebbe sembrare vana pompa, o far sospettare di censure ed attacchi, ai quali non mira la nostra difesa, che invece è tutta legale.

Ond'è che rimettendomi a quel più che sta scritto nella Istanza, che il Collegio della Difesa intende sottoporvi, domando a Voi la permissione di leggerla, per dar compimento al ricevuto incarico e per integrare la discussione di questo solenne incidente.

Illmo. Sig. Cav. Presidente e Consiglieri della R. Corte Criminale.

Nella causa di pretesa Perdoellione contro Francesco Domenico Guerrazzi, Leonardo Romanelli, Antonio Petracchi e Compagni, iniziata nei Tribunali di Firenze e Pistoia.

Attesochè le Procedure concernenti gli Accusati predetti fossero incoate dopo la Restaurazione della Monarchia Costituzionale Toscana, e dal combinato tenore dei Decreti Granducali dei 26 Luglio 1849 e del Decreto di Amnistia dei 21 Novembre detto resulti, che le Procedure medesime doverono eccezionalmente proseguirsi per un motivo politico, il quale dettò limiti alla Sovrana Clemenza:

Attesochè il fine di siffatta eccezione fosse esplicitamente diretto a vendicare, tutelare e consolidare il Principato costituzionale e le istituzioni e forme di Governo rovesciate nell'8 Febbraio 1849, la Restaurazione delle quali creava la necessità di un rigore ed esempio, onde salvarle da ulteriori pericoli:

Attesochè infatti si rilevi perfino dagli Atti di Accusa, che il titolo di Lesa Maestà, per cui si procedè dopo il 12 Aprile 1849, appellò alla Maestà Costituzionale; ed inoltre si rilevi dai sullodati Decreti, che l'augusto Principe generosamente abolì non solo i reati comuni con mistura politica, non solo le sovversioni dell'ordine pubblico, non solo le offese alla inviolabilità della regale sua Persona e Famiglia, ma di più assolutamente abolì la Lesa Maestà ed anco le ribellioni armate e pertinaci, mentre viceversa dichiarò, che sentivasi imposta la necessità di alcune eccezioni individuali, onde nel corso ordinario di Giustizia fosse decisa la sorte di coloro, la impunità dei quali poteva esporre a nuovo rischio le politiche libertà testè restaurate:

Attesochè dunque non trattisi qui di un caso semplice, di un delitto comune o di una procedura ordinaria; ma causa finale e condizione al presente Giudizio sia, per esplicita volontà del Principe istesso, la tutela e consolidazione del reggimento costituzionale, senza di che il Decreto del 21 novembre, abolendo l'azione penale per Lesa Maestà e per tutti i delitti con mistura politica, non avrebbe fatto eccezioni alle ampiezze ed ai beneficii della Sovrana Clemenza:

Attesochè per altro siano sopravvenute considerazioni d'inversa natura, e per le quali un Regio Motuproprio ha invece nel 6 maggio 1852 radicalmente abolito quelle forme della Monarchia

e del Governo, che si volevano vendicare dagli attacchi passati e preservare dai futuri; ed abbia eliminate quelle recenti istituzioni, per difendere e confermare le quali il presente Giudizio erasi qualificato come politica ed eccezionale necessità:

Attesochè in un mutamento così radicale e completo delle Leggi e delle forme correlative alla fatta eccezione, ed all'indole, causa ed effetti di questa Procedura speciale, sia venuta meno la ragione politica, sia mutata la condizione giuridica, sia variata l'influenza e l'effetto delle leggi da applicarsi, e siansi trasformate le garanzie giudiciarie, scomparendo tutte quelle ragioni di pubblico ordinamento, che potevano influire sulla convinzione dei Giudici o regolare la economia punitiva e il criterio dei Magistrati:

Attesochè perciò (indipendentemente dalla questione della competenza esclusiva di un Tribunale politico in siffatte specie di Accuse, e indipendentemente dalla questione se gli Accusati nominalmente sottratti all'Amnistia possano rientrarvi, dimostrando non essere rimasti provati i motivi personali per i quali ne vennero esclusi); merita di essere esaminata come pregiudiciale (salva anche qualche influenza in definitivo) la questione che sorge dal mutato ordine di cose, di cause, di condizioni e di effetti:

Attesochè da ciò conseguita, per naturale e giuridica sequela, che la trasformazione della legge e delle istituzioni investa e colpisca anche il progresso dell'azione penale eccezionalmente riservata, e il compimento di una procedura politica che diventa un anacronismo legale. Imperocchè il Pubblico Ministero, se mai rappresentasse i *Deputati Accusatori*, e la Regia Corte, se pure rappresentasse il *Senato*, non potrebbero però respettivamente obiettare l'attacco contro una forma di governo adesso contradetta, nè conoscere di una repressione tendente a difendere leggi ed istituzioni, credute inapplicabili e abolite in Toscana; nè fare un giudizio cui oggi mancherebbero il fine e l'effetto, non che i requisiti e le garanzie corrispondenti:

Attesochè anche il Gius comune, oltre alla giustizia politica che non può sciedersi dall'Accusa presente, conosce la regola « che il mutar della « forma perime la sostanza » *Leg.* 9, §. 3, *Dig. ad Exhib.*, e che tutto si risolve « quando res per- « venit ad eum finem a quo incipere non poterat. » *Leg.* 98 *e* 140, §. 2, *Dig. De Verb. Oblig.*

Attesochè più particolarmente di fronte al decreto di *Amnistia* sia mancata la causa del rigore e dell'esempio, che per necessità politica costrinse il Principe ad escludere dall'abolizione del reato di Lesa Maestà alcuni prevenuti, affinchè la loro repressione vendicasse e confermasse la Costituzione da essi avversata: donde resulta legalmente la conseguenza, che i Giudici dichiarino risoluto il motivo e la condizione di codesta eccezionalità, e che applichino il principio rispettato da ogni legislazione che « cessante « causa, cessat effectus » *Gloss. fin. Leg.* 1 *De Condictione ob Causam*, *Gloss. venerit*, *ad Auth. de impt. Cap. cum cessante*, *de Appellat.*

Attesochè la sorte degli Accusati fosse rilasciata al corso ordinario di giustizia, e giustizia reclami che della intelligenza e conseguenze della legge siano giudici i Magistrati; nè manchi l'Autorità delle cose giudicate fra noi a dimostrare, che le questioni di abolizione e perenzione penale e le dispute sull'Amnistia appartengono alla Competenza dei Tribunali:

Per questi motivi, e per quant'altro sia di diritto;

I sottoscritti Difensori fanno ossequiosa istanza che, atteso quanto è sopravvenuto, piaccia alle SS. LL. Ill.^{me} dichiarare perenta l'azione penale contro gli Accusati per supposta perduellione ed attacco alla forma di Governo Costituzionale abolita in Toscana; o almeno dichiarare cessati i motivi della esclusione degli Accusati stessi dall'Amnistia, e conseguentemente ordinare la loro liberazione dal carcere, in quanto non vi siano ritenuti per altre cause. Il tutto senza pregiudizio di quanto possa influire sul merito, nell'impugnato caso che sia proseguito il Dibattimento.

In Udienza li 30 agosto 1852.

Tale, o Signori, è il tenore della Istanza, che già coperta di firme dal Collegio della Difesa mi do l'onore di presentarvi con fiducia del meritato esaudimento.

R. Procuratore Generale. Splendidi concetti ed eleganti parole presentano alla Corte Regia a risolvere in linea di questione pregiudiciale il dubbio formulato dal Collegio della Difesa, se cioè, per essere cessato per disposizione sovrana il sistema di Governo Rappresentativo in Toscana, debba dirsi perenta l'azione e distrutto il delitto del quale la Corte Regia ora si occupa. Brevi osservazioni io credo che basteranno per soddisfare all'ufficio, che m' incombe, di rispondere.

Non vi ha dubbio, o Signori, che voi che qui sedete per amministrare giustizia, abbiate fra i vostri doveri anche quello di esaminare, se tutti o alcuno dagli Accusati o presenti od assenti siano compresi nel benefizio dell'oblio sovrano del 21 novembre 1849. Nè fa d'uopo avere per ciò ricorso alla regola di ragione comune. L'art. 9 dell'Amnistia soccorre col dichiarare, « I Tribunali e autorità competenti in ragione del delitto decreteranno come di ragione sull'ammissione al benefizio della presente amnistia. »

Ma la questione, che siete chiamati a risolvere, si sostanzia nell'aforismo legale « *Cessante causa, cessat effectus*. » Si dice: La procedura attuale e l'azione che la sostiene, era stata mossa, e mossa unicamente, per difendere il sistema costituzionale: questo sistema è stato di poi abolito; oggi dunque non vi è più ragione di procedere oltre in causa; sarebbe un anacronismo; conviene per necessità giudicare perenta l'azione, o per lo meno dichiarare che l'amnistia pubblicata nel novembre deve adesso favorire anche quei che rimangono in accusa.

L'illustre Averani, nelle sue interpretazioni di diritto, è uno dei più noti e dei più profondi espositori del principio *cessante causa, cessat effectus*; e fa vedere la fallacia di questo argomento, e fa sentire come in pochi casi può e deve ammettersi. Perciocchè stia in ragione non meno che in logica, che la forza di agire di questo canone decresce nella inversa dei possibili in contrario: lo che porta a concludere, che il canone allora solamente può spiegare efficacia, quando, essendo ben conosciute tutte le ragioni vere sostanziali o finali animatrici di una disposizione, si può dire e ritenere con tutta sicurezza, e senza pericolo di ingannarsi, che tutte veramente e per tutti sono esse cessate e mancate. — E di disposizioni legislative parlando, è da aver sempre presente che le ragioni, le cause tutte che le informarono, non sempre, anzi assai di rado, ponno conoscersi ed apprezzarsi da chi ha il dovere di osservarle od applicarle, specialmente se si offrono influenzate da ragioni politiche e di universale interesse, nonostantechè, sia nei motivi di chi le propose sia nelle considerazioni che le precedono, si trovino annunziate alcune di codeste causali. Questo io voleva avvertire in genere, perchè si sentisse subito, quanto fallace, lubrico e pericoloso è il fondamento sul quale sostanzialmente si basa la istanza defensionale.

Ma l'argomento pecca evidentemente di fallacia nella sua stessa formulazione. Si dice: la causa pendente e l'azione che l'ha instaurata è diretta a difendere, ed unicamente a difendere, il sistema di Governo Rappresentativo. Questa formulazione non è giusta. Non sta che la Causa attuale sia diretta a questo fine principalmente ed esclusivamente. La Causa attuale fu provocata da un delitto di Maestà commesso; a repressione di questo delitto l'azione venne instaurata. Ancorchè per ragioni di alta politica il sistema costituzionale sia stato cambiato, il delitto rimane sempre quel che era; e voi non potete e non dovete meno conoscerne e giudicarne, tanto dirimpetto allo Statuto allora vigente che ne restò attaccato o sovvertito, quanto dirimpetto agli altri capi che figurano come egualmente principali nella causa, e che consistono sostanzialmente nelle ostilità contro la persona del Principe, per obbligarlo ad abbandonare il Paese e per rendergli impossibile, o

almeno più difficile, il ritorno al suo Stato e al potere. — La Corte, non vi ba dubbio, deve farsi debito di rendere ossequio all'Amnistia e di applicarla in tutti quelli che ne rimangono favoriti. Ma come, o Signori, potreste oggi cominciare anche a dubitare puramente, che nell'amnistia istessa possano rimanere inclusi coloro, i quali (a parte tutte le questioni cbe riguardano le individuali pretese di comprensione) la lettera di lei dichiarò fin d'allora che li voleva esclusi dal benefizio, e rinviati alla vostra giustizia per l'effetto cbe fossero giudicati del delitto politico? L'Amnistia fu estesa dal Principe nel novembre 1849 a tutti i subietti ed a totti gli individni cbe volleru allora graziarsi, e nelle circostanze di qnel momento essa consumò i suoi effetti. Le mutazioni sopravveoute noo potrebbero essere valutate dai Magistrati, per estenderla oltre o contro i suoi termini. Così io ritengo non potersi da Voi spingere l'esame a vedere, se nelle circostanze politicbe d'oggi l'Amnistia avrebbe pototo ottenere maggiore estensione. Se in ciò secondaste il concetto della Difesa, assumereste a fare quello che solamente al potere sovrano si sarebbe appartenuto e si apparterrebbe, ed invadereste i penetrali della grazia, mentre avete solamente mandato per l'eserciaio degli atti di giustizia.

Queste generali osservazioni, cbe sottopongo alla considerazione della R. Corte, mi faono nutrire fiducia che essa vorrà, come ne la richiedo, dichiarare che non è luogo ad accogliere l'istanza defensionale.

Avv. Panattoni. — Sigg. Presidente e Consiglieri:

L'ufficio della Difesa, più che il diritto di avere ultimi la parola, mi costringe a schiarire (se uopo ve ne fosse) il già da me detto, sembrandomi cbe le difficoltà del Pubblico Ministero non rovescino la proposta questione.

Noi Difenseri per ora non discutiamo, nè dobbiamo discotere, se un delitto vi fosse negli 8 febbraio e nel periodo cbe sussegnì. Vi fosse pure il delitto, la questiune non muterebbe; mentre, perchè il delitto vi fu, qnesto proresso fu fatto. Ma la questiene sta nel vedere se può continuare questo processo. Il Principe musso da alte esigenze di ginstizia politiea, come prima aveva permesso libere procedure per il delitto di Lesa Maestà, così poi volle stabilire limiti al proseguimento delle procedure medesime. E per una di quelle finzioni della Legge, per le quali la Giustizia si cbiama soddisfatta anche senza la pena, interpose la sovrana sua Clemenza non in via di grazia parziale, ma per l'abolizione dei reati di Lesa Maestà e per la perenzione dell'azione penale. Così, per modo di regola, volle lasciar nell'oblio che un vasto, complicato e prolungato delitto fosse commesso, abbandonando all'animavversiene dei presenti e dei posteri la censurabilità politica di codesto grandioso avvenimento. Il Principe stesso considerò, ebe alle convenienze, alla qoiete pubblica e alla dignità della sua stessa costituzionale corona, addicevasi proclamare il principio assoluto dell'aboliaioue, anzicbè sminuzzare la Legge benefica della clemenza; e deliberò conseguire la pace dello Stato, obliando il delitto, ed estinguendo (sono parole del 1° articolo del suo decreto) l'azione penale di Lesa Maestà. Ma perchè mai il Principe, dopo avere espresso qnest'assoluto e domioante suo coocetto, ne limitò le seqnele a riguardo di alcuni individui?

Il perchè il Principe costituzionale lo disse; e ciò basta. Se il Principe detto non lo avesse, si potrebbe per avventura preporre il dubbio cha dal Pubblico Ministero proponevasi; vale a dire il dubbio che la causa del decreto dei 21 novembre fosse rimasta ignota, e ebe riuscisse difficile limitare le conseguenze cbe da siffatta causa potessero derivare. Ma l'oracolo della Clemenza si spiegò colle forme della Giustizia, e ragienò: alle sue ragioni io dunque mi appello; quelle sono che scielgono il dubbio; e di quelle Voi, Signori, sarete gli esecutori.

Beo lungi dal discordare in astratto le giuridiche avvertenze, al Ministero Pubblieo suggerite dall'Averani e da altri scrittori; ben lungi dal-

l'avversare a codeste teorie, io confesso che, se i Tribunali dovessero farsi arbitri dell'applicazione della Legge abusando dello spirito e della vaga parola; allora nulla vi sarebbe di certo, e più spesso se ne deplorerebbero i danni di quello che i benefizi. ma l'ufficio della nostra Difesa esordiva nell'odierna discussione, a Voi esponendo il testo stesso dei Decreti dell'ottimo Principe. Ed io vi leggeva come Egli ebbe a dolersi, che mentre la sua indefinita clemenza non trovava limiti per l'abolizione del reato e dell'azione penale; doveva però sottrarre al benefici effetti dell'oblio alcuni prevenuti, ed a ciò era costretto da una politica necessità, derivante, non dalle comuni condizioni dell'ordine pubblico, non dall'indole e dalla enormezza del delitto di Maestà, non dai riguardi alla sua Dinastia, ma sibbene da quelle Istituzioni di nascente libertà, che quasi soffocate in fasce, Egli voleva nuovamente sollevare e confortare a vita più lunga.

Quando dunque per queste esplicito motivo il Principe faceva una speciale eccezione per i nostri difesi, io sono sul terreno della leggo sostenendo (e Voi lo direte nel vostro Decreto), che non abbiamo già un processo *ordinario*, ma sibbene un Processo *eccezionale*, la vita del quale finisca col finire della politica necessità. Or bene, a questo punto che è la tesi su cui richiamo la vostra saviezza, a piene mani troverete, o Signori, argomenti e dottrine per risolvere la tesi della Difesa. Appunto perchè il delitto di cui si tratta nel presente Giudizio è di politica creazione, appunto perchè alla generalità dei relativi processi pose termine la beneficenza del Principe, se Egli in pari tempo alla piena sua abolizione espressamente assegnava un limite per certi fini ed a certi effetti; ciò vuol dire, che il Principe si restrinse a riservare un olocausto per tutela di quelle istituzioni, che intendeva rinnovellare. Ma appunto perchè il Principe così parlò, i Giudici eseguiscano la sua parola.

Uscirei dai confini di una riverente e sobria discussione, se a Voi dicessi, come nei mutamenti di Governo il Processo politico è stato sempre una necessità di circostanze, per ragione e per interesse delle cose che rimanevano, e per frenare quelli che meditassero rovesciarle. Voi troverete che Antonio si faceva vendicatore di Cesare, perchè ne continuava le ambiziose intenzioni. Non troverete per altro che Antonio e i Triunviri continuassero le persecuzioni dei tempi di Mario agitatore della plebe, nè quelle di Silla sostenitore del Senato. Voi trovate che Strafford veniva punito sotto Carlo I, abbenchè quel Principe già divisasse di non rispettare la Magna Carta, ma essa era tuttora in vigore. Voi troverete che i Ministri di Carlo X venivano puniti sotto la Carta del 1830; ma in questa Carta si proclamava l'incremento di quella del 1814, talchè punir si potevano quei Ministri, i quali, non avendo saputo rispettare una modica misura di libertà, tanto più dovevano comparir delinquenti quando le libertà si ampliavano. Ma queste cose, o Signori, non sono quelle che intendiamo contrapporre alle obiezioni del Pubblico Ministero. Dovere ed ufficio nostro è di concentrarci nella legalità. E la legalità a questo si riduce, che il diritto di punire, o si desuma, come lo desumeva il Beccaria, dalla *difesa diretta*, o si desuma, come lo desumeva il Lucas e il Comte, dalla *difesa indiretta* che ha sempre per sua conseguenza il mantenimento delle pubbliche Istituzioni, o si desuma dalla *utilità politica*, come propone il Bentham, o si desuma dall'*utilità morale*, come il nostro Rossi opinò; in tutti i modi quest'accusa politica bisogna che cessi, subitochè lo scopo professato di proteggere lo Statuto più non esiste.

Signori, nel delitto politico, tuttavolta che è mancata la forma di Governo in grazia della quale s'iniziava il Processo, manca la ragione di processare, cessa il motivo politico della Procedura; Voi sapete, o Signori, che i Giudizii criminali, ed in specie quelli di Lesa Maestà, non son fatti per vendetta della morale, ma unicamente pel mantenimento dell'ordine politico: ed è una necessità politica quella che domina la

Legislazione penale, e che regola l'applicazione delle pene. Permettete che io vi citi un' autorità irrecusabile, quella del sig. Martignac, tanto ligio a Carlo X, quello il quale difese le ordinanze del luglio 1830; egli appunto notò, che ove accada un mutamento nella Costituzione dello Stato, il Processo politico diviene impossibile, mancandone la giuridica necessità; imperocchè non tanto politicamente, ma anche legalmente, vien meno la causa di accusare e il diritto di punire. Ora, o Signori, nel caso nostro non abbiamo un' Amnistia muta e senza ragioni; ma abbiamo un' Amnistia generale, assoluta, motivata; la quale per escludere dalla generalità del perdono alcuni individui, ebbe in mira soltanto il bisogno di difendere col rigore e l'esempio le pubbliche libertà e le novelle istituzioni, onde salvarle dal pericolo di ulteriori vicende. Se il Legislatore che tutto voleva perdonare, che tutto in massima perdonò, non avesse visto questa giuridica necessità che gli legava le braccia; Egli non avrebbe fatte le eccezioni che fece, ed avrebbe respinto il rigore eccezionale della procedura presente. Senza di ciò, poichè non si curava dei suoi diritti dinastici e dell'ordine sconvolto e neppure della Lesa Maestà, anzi nemmeno serbò rancore contro le ribellioni armate che proseguirono anche dopo il 12 aprile in alcune località della nostra Toscana, è manifesto che anche gli odierni giudicabili sarebbero rimasti compresi in quelle disposizioni clementi. Dunque se amnistiati non furono, ciò dipese da un riguardo politico di quel tempo, che ora più non esiste. E l'obietto del Pubblico Ministero, che cioè non possiate Voi Giudici indovinar la ragione della Legge, è un obietto il quale non ha termini di proponibilità nel concreto del caso presente. Il Principe costituzionale nella sua benignità non si velò di mistero. Sapeva che vi era un delitto, che vi era un processo; ma voleva che del delitto e del processo non si parlasse, se non in quanto o per il fine che Egli apertamente specificava e diceva. Quel come, quel quanto e quel fine son venuti a mancare; il Principe che parlò, vi ha dato, o Signori, anche il mezzo di giudicare sulle conseguenze. L'oracolo fu specificato da lui; sia eseguito da Voi.

Di qui resulta la replica all' ultimo obietto del Pubblico Ministero; che cioè l'Amnistia non possa invocarsi in pro degli esclusi. Voi non siete oggi invitati da noi ad ampliare l'opera del Legislatore, nè il vostro Decreto dove essere un'Amnistia sussidiaria e indiretta. Tutt'altro, o Signori! Gli eccezionati dall' Amnistia dicono a Voi: « Applicateci l'Amnistia, perchè è mancata l'eccezione; e perchè sia mancata, ve lo dice la legge stessa dell' Amnistia. » Voi chiamati non siete, o Signori, ad amnistiare una defezione politica che sia rimasta senza perdono, perchè posta nel grado il più supremo. No: voi trovate che il perdono e l'abolizione furono generali; l'eccezione fu speciale, e per causa delle libere Istituzioni oggi abolite. Ma se la causa esplicita cessò, cessano anche l'eccezioni medesime. Dunque i dubbii, altronde rispettabili, del Pubblico Ministero in così solenne occasione trovano replica competente. La Corte Criminale non dove forzar la mano che perdonò; ma congiungendo i voti suoi coi voti del Principe, farà nella Sentenza invocata una rigorosa interpretazione ed applicazione della Legge.

Magistrati di quel legislatore che abbastanza parlò, siate gli esecutori di quel benefico indulto, che avrebbe salvati anche i nostri Clienti, se non era l'ossequio alle istituzioni che più non esistono. La eccezione oggi non ha più scopo: e l'invocato compimento dell'Amnistia non è già da crearsi, ma sta scritto nei motivi della legge medesima.

DECRETO DELLA CORTE



Vista l'Istanza della Difesa esibita alla Udienza questo stesso giorno.

Visti i RR. Decreti de' 26 luglio e 21 novembre 1849.

Visto l'Atto Sovrano del dì 6 maggio 1852.

Attesochè l'Amnistia conceduta dal Principe col real Decreto de'21 novembre 1849 fu accompagnata da certe restrizioni, che, secondo il tenore del Rapporto Ministeriale precedente il Decreto, erano comandate dalla necessità di non lasciare il Paese nella inquietante incertezza sulla stabilità dell'ordine e delle pubbliche libertà, e dal supremo bisogno di pubblica giustizia, alla quale fu rilasciata la sorte di coloro, che avessero rovesciato il Governo e usurpato i Supremi Poteri dello Stato; che si fossero associati alla usurpazione; che avessero usate violenze contro la libertà delle Elezioni; che avessero opposta una resistenza armata alla proclamata Restaurazione del Governo Legittimo, o avessero commessi delitti contro la Religione dello Stato, come il più empio fine di universale distruzione, e contro i quali erano già instaurate le relative Procedure:

Attesochè se la tutela delle franchigie Costituzionali fu una delle cause che motivarono le anzidette eccettuazioni, non fu per certo la sola: dimodochè avendo il Principe coll'Atto Sovrano de' 6 maggio 1852, per fini incensurabili di alta politica, abolito lo Statuto promulgato nel 16 febbraio 1848, e ristabilita la Regia autorità nella pienezza dei suoi poteri, quando pure potesse dirsi mancata una delle ragioni della Legge, non può a buon diritto sostenersi cessata la disposizione e l'effetto della Legge stessa dal Principe non abrogata; e il potere giudiciario incaricato di applicare la Legge esistente non può invadere l'autorità Legislativa, nè esercitare un attributo della Sovranità:

Attesochè manca pertanto di fondamento l'Istanza pregiudiciale della Difesa, con la quale domandasi che sia dichiarata perenta l'azione penale contro tutti gli accusati, o almeno cessati in ipotesi i motivi della loro esclusione dal benefizio dell'amnistia:

Rigetta la suddetta Istanza del Collegio della Difesa in data di questo giorno, e ordina la prosecuzione del Giudizio.

DISCUSSIONE DEL MERITO



CONCLUSIONI

LETTE

DAL REGIO PROCURATORE GENERALE



1. L'incarico che or mi incombe di costruire sinteticamente quel che l'analisi del Dibattimento ha sciolto al vostro cospetto oel corso di oltre cento sessioni offresi arduo e malagevole per guisa che tutto oggi io risentirei il peso, e dirò anche il dolore di mia insufficienza, se non mi confortassero la vostra benignità e dottrina, e la fiducia in quell'ajuto che sta sempre vicino a chi si accinge a compiero coscienziosamente un dovere.

2. Causa più solenne di questa, mai forse è stata sottoposta al Giudizio dei Tribunali Toscani; niuna al certo che tanta offrisse copia di Documenti e di Testimonj, di avvenimenti strepitosi, di commozioni di popoli, di passioni anco individuali poste in azione e in contrasto, di nomi stessi di accusati non tutti oscuri, alcuni anzi già noti per dottrina ed abbondanza di quel dono superiore, che come dà modo, bene adoperato, di più meritare, così espone, quando si iosterilisca o si abusi, a maggior responsabilità.

3. Ma la Giustizia, che tale non sarebbe se non posasse eguale su tutti, e per tutti; che non conosce, e non distingue gl'individui che per le azioni, e giudica queste col severo modulo della Legge, la Giustizia che non ammatte, anzi rifiuta la degradaoto e infausta teoria del *bilancismo* delle opere, che tieoe un culto sempre antico, e sempre nuovo, quello della verità; che cura, ma non teme la vera Storia; e non guarda se la sua voce sia per avere eco più o meno esteso sulla terra, dacchè sente e sa di dover dar conto di sè a sè stessa, e a Dio; la Giustizia, dissi, continuerà a procedere anche in questa Causa, come ha potuto fare, ed ha fatto sempre in Toscana, tranquilla, impassibile, indipendente: e noi stessi che dobbiamo studiarci di additarle e rischiararle il sentiero, se per sorte v'incontreremo dei triboli e dei dolori, abbiamo fede di poterne escire, come senza rancori, così senza rimorsi.

4. A chi conosce la mole degli Atti scritti, la quantità e qualità dei Documenti, il numero dei Testimonj che hanno figurato in prima oella istruzione, dipoi nell'orale dibattimento; la pluralità dei Processi in uno riooiti; le mutazioni sostanziali che al cominciare del 1850 subì il sistemà di accusa, e il personale di quai che la muovevano; i diversi stadj di cognizionoe che l'affare percorse nel 1850 e 1851; il tempo occorso dipoi ai Magistrati ed ai Difensori per prenderne adeguata cognizione, e quello stesso impiegato nel preseote Giudizio per dare sviluppo a tutti i mezzi di accusa e di difesa relativi ai non Contuma-

ei; a chi, dissi, tutto ció conosce ed apprezza a dovere, non puó fare troppa maraviglia che la Causa iniziata li 10 maggio 1849 si accosti adesso soltanto al suo termine.

5. Or io non faró che per più larghi e non necessarj preamboli si ritardi questo davvantaggio. — Entreró tosto in materia; e senza slanci di fantasia, senza pretensioni oratorie; col solo spirito di verità e di giustizia, colla eloquenza dei fatti, colla freddezza della ragione daró opera a compiere l' ufficio mio, che è pure (e tutti sel vedono) in questi momenti sulcuni, se non il più agevole, certo tra i più interessanti ed elevati nell' ordine supremo di tutela sociale.

6. Una querela di Pubblico Accusatore posta in corso nei modi che si stilavano all' epoca testè mentovata del 10 maggio 1849 diede principio alla istruzione scritta in Firenze, che assunta da Attuario specialmente delegato, e condotta oltre assai dal medesimo fino al 31 dicembre di codesto anno, venne poi proseguita ed ultimata da un Auditore Giudice-Istruttore a forma del Regolamento dei 22 novembre dell' anno medesimo.

7. Cotesta querela articolava il titolo di *Lesa Maestà*, ed investiva molti individui; fra questi l' accusato presente Avvocato Francesco Domenico Guerrazzi, il quale trovandosi a quell' epoca ristretto nelle Carceri delle Murate per fatto delle autorità Governative, vi passó a disposizione del potere ordinario nel dì 24 maggio 1849. — Nella successiva notte d' ordine Ministeriale venne tradotto alla Fortezza di Volterra; ma la Direzione degli Atti Criminali di Firenze si diè tosto cura di farlo sottoporre colà a formale costituto in ordine alla Querela, e ció ebbe luogo il dì primo Giugno successivo. — Nel 20 novembro di codesto anno Egli fece ritorno alle Murate.

8. Anche il Dott. Leonardo Romanelli, altro accusato presente, si trovava ristretto in carcere a Poppi, e non per conto del potere ordinario, quando il Pubblico Querelante di Firenze estese contro di Lui l' azione già intentata, e ció fece con Querela addizionale esibita, ratificata, od ammessa li 27 ottobre 1849. — Venne perció costituito in esame sussidiariamente a richiesta della Direzione degli Atti di Firenze nel dì 15 novembre successivo, e da codesto giorno fu ritenuto per conto della Causa che qua s'istruiva. — Ma intanto, e precisamente sotto dì 14 settembre altra Querela era stata contro di Lui, e contro molti altri presentata dal Pubblico Accusatore d' Arezzo per egual titolo di Perduellione. — Una Risoluzione Ministeriale del dì 29 di detto mese aveva delegato codesto Affare alla Pretura di Castiglion Fiorentino. La querela, che si riportava ad un diffuso e documentato Rapporto del Commesso di Pubblica Vigilanza d' Arezzo, e ne adottava il tenore, venne ammessa per la relativa procedura ordinaria li 17 novembre. La istruzione fu iniziata contro tutti; ma sopravvenuta la Sovrana Amnistia del 21 novembre restó troncata per gli altri, e prosegui solamente pel Romanelli che ne fù ritenuto escluso. Codesta Procedura poichè fu spinta bastantemente oltre nelle verificazioni in prima dal Tribunale delegato, dipoi dal Giudice-Istruttore d' Arezzo, con Decreto del 18 maggio 1850 di questa Camera delle Accuse venne riunita all' altra che si compilava in Firenze, ed è stata con essa di poi proseguita.

9. Contro l' Avvocato Giuseppe Dami al seguito di Rapporto del Pubblico Accusatore, che lo designó tra quei più, che avevano preso parte al delitto incriminato, fu trasmesso formale mandato di arresto li 24 luglio che ebbe esecuzione li 8 agosto. Egli è rimasto sempre nelle Carceri di Firenze, ove fu tradotto il dì 9 detto da quelle di S. Giovanni.

10. Antonio Pantanelli sbarcato col Padre a Livorno di ritorno dalla Corsica li 21 giugno 1849, ed ivi catturato e ritenuto per conto della Polizia Amministrativa, passó a disposizione del Potere ordinario li 4 agosto successivo a mozione del Giudice Direttore degli Atti di Firenze sussidiariamente secondata da quello di Siena.

11. Così l' accusato Enrico Valtancoli, o Montazio, che si trovava in carcere per altra Causa,

vi fu confermato anche per dependenza della presente con Decreto dell'Auditore Giudice-Istruttore dei 4 aprile 1850, al seguito di richiesta del Regio Procuratore dei 23 marzo precedente, e dopochè il Pubblico Querelante venendo a sfogare il riservo espresso nella primitiva Querela lo aveva designato col suo Rapporto dell' 11 settembre fra coloro che ebbero mano e parte operativa alla consumazione del delitto di Alto Tradimento, come la Corte ha avuto occasione di conoscere e di dichiarare, pronunziando pregiudicialmente sulla questione di Amnistia col suo Decreto dei 30 agosto del passato anno 1852.

12. Parimente l'ex-militare Bartolommeo Capecchi arrestato li 10 giugno 1849 in Pistoja per misura governativa, passò nel 25 luglio successivo a disposizione del Potere ordinario, in virtù di Mandato di arresto emanato nel dì precedente dal Giudice Direttore degli Atti Criminali di questa città.

13. L'ultimo fra gli Accusati presenti dei quali rendo io conto alla Corte, Antonio Petracchi, si trova implicato nella istruzione compilata in Firenze al seguito di Decreto del Giudice Direttore degli Atti Criminali del 26 decembre 1849. Quando, come, e perchè egli cadesse in potere della giustizia, lo udirà la Corte allorchè verrà discussa l'altra Causa che lo riguarda iniziata nel Tribunale Militare, proseguita in quello di Pistoja, e riunita a quella di Firenze per Ordinanza di questo Sig. Cav. Presidente del 14 giugno 1851 dopochè in ambedue era stato trasmesso l'Atto di Accusa, e ricorreva egual titolo di delitto, identità di persona per il Petracchi, ed una serie di fatti e di circostanze che si succedevano, si collegavano, e si spiegavano a vicenda. Per conto della Procedura di Firenze venne il Petracchi costituito in esame la prima volta il dì 1 marzo 1850, e vuolsi in ciò emendare l'Atto di Accusa al § CIII, ove è indicata la data del 1 maggio 1849, visibilmente erronea comecchè anteriore all'iniziamento stesso della Procedura.

14. Accennato per qual modo, e quando gli Accusati presenti rimasero investiti dal procedimento penale, e caddero in potere della giustizia ordinaria; notato come di più Processi, e di più cause venne a formarsi un Processo una Causa ed un Giudizio solo, credo opportuno di passare a dire quale, e quanto è il subietto dell'imputazione e dell'Accusa nella veduta di concentrare se questo principalmente la discussione.

15. Il subietto dell'Accusa è determinato dall'Atto di Accusa. — Quest'Atto, che venne trasmesso il 29 gennajo 1851, in esecuzione di Decreto del 7 dello stesso mese, ha dovuto farsi strada all'esposizione dei fatti nei quali sostanzialmente il delitto consiste mediante il richiamo di alcune circostanze ed avvenimenti i quali riproducendo in qualche modo le condizioni dei tempi, e del Paese più in relazione alla Causa, e restando qual più qual meno a contatto delle persone che nei fatti criminosi posteriori si ebbero non ultima parte, potevano servire a prepararli, e ad agevolarne, o addirizzarne l'intelligenza. Le generalità pertanto premesse in cotesta parte che questa medesima Corte col suo Decreto dei 28 agosto 1852, qualificava come *narrativa*, ed *istorica* non furmano vero, e proprio subietto d'incriminazione, nè avrebbero potuto formarlo dacchè moltissimi dei fatti in esse racchiusi, inquanto pure contenessero qualità criminose informate da Causa politica, erano rimasti coperti dalla Sovrana Amnistia dei 17 novembre 1848, come venne rimarcato al § XXI, dell'Atto stesso di Accusa.

16. Non è dunque con generalità nè sopra fatti generali che l'Accusa posa in questa Causa l'imputazione di Maestà. Ella ha inteso di articolare, ed ha articolato fatti speciali, particolarizzati e personali a ciascun prevenuto, od a lui comunicabili per corresponsabilità, non pochi di numero, nè lievi d'entità, aventi codesta grave fisonomia, e convergenti, secondo il suo avviso, a codesto titolo di delinquenza. Su questi fatti speciali si è per parte sua spiegata e dispiegata la prova: ed è a questi, e su questi precipuamente che essa intende di richiamare l'attenzione e il Giudizio della Corte. Il di più (e non sa-

rà per certo l'Accusa che vi insisterà di soverchio) non potrebbe che porgere criterj, lumi, sussidj, per meglio apprendere, valutare e giudicare codesti fatti. Per lo che mi è sempre sembrato, e mi sembra tuttavia fuor di proposito il farne obietto di quanto è stato scritto dal *Guizot*, in parte dal *Rossi*, e potrebbesi aggiungere meglio ancora dal *Dupin*, *Observations sur plusieurs points importants de notre Legislation Criminelle a* 115, contro l'abuso nelle Accuse politiche dei così detti fatti generali.

17. Nè si creda poi d'altronde che parlando di fatti speciali, e fondando l'Accusa sull'obiezione di questi, s'intenda di considerarli come separati, isolati, e scissi gli uni dagli altri, e quasi costituenti tanti delitti quanti essi sono di numero. Nò: il concetto dell'Accusa (e bene lo dichiarava anche la Corte di Cassazione nel suo Decreto del 15 maggio 1851) nel dar debito a tutti gli Accusati del delitto di Maestà, e nel porre i varj fatti elementari dai quali emerge questo concetto si è quello di riunirli, e connetterli possibilmente fra loro, porre in risalto l'influenza degli uni sugli altri, e dedurne poi la esistenza di un *fatto morale complessivo*, e *progressivo* avente per scopo il rovesciamento del Governo Granducale, e la sostituzione o il consolidamento di un Governo rivoluzionario.

18. Piacemi ora qui di aggiungere (poichè a ciò mi impegnano certi rilievi avanzati da alcuni Accusati) che l'Atto di Accusa dovendo pel chiaro disposto dell'Art. 239 del R. Motuproprio dei 2 agosto 1838, riferire in compendio le *resultanze processuali importanti*, s'intende bene, che non unicamente dal Decreto di Accusa, ma anche *dal Processo* deve desumere codeste importanti resultanze per compendiarle. Il Decreto deve porre il fatto sostanziale e designare il nome o titolo del delitto che in esso ricorre; ma i fatti elementari e le circostanze che lo completano senza cambiarlo o denaturarlo, e le prove che lo dimostrano e lo confermano, debbonsi attingere dalla Procedura: alla quale perciò appunto si fa ricorso per nuovo esame quando si redige l'Atto di Accusa. Ondechè se alcun Documento o altra prova, o qualche circostanza non era stata specialmente contestata nell'Istruzione regolare, o non se ne era fatto conto speciale nel Decreto, non ne segue che non possa nè debba essere raccolta, ed obiettata coll'Atto di Accusa, ed apprezzata dai Giudici del merito, fermo sempre stante il primitivo titolo del delitto. Nel caso poi è da aver presente che la Camera delle Accuse riassumendo *i fatti e le prove speciali* relativamente a ciascuno imputato usò modi non già tassativi, ed esclusivi, ma puramente dimostrativi e passibili di ampliazione, od aumento. Tale si fu relativamente al Guerrazzi *l'indicazione dei fatti* PIÙ CULMINANTI: per il Romanelli la frase « *esso viene* PRINCIPALMENTE *addebitato* » e per tutti la dizione adibita nella parte deliberativa del Decreto stesso che il delitto in esame era « ivi » *costituito* PIÙ SPECIALMENTE *dai fatti in-* « *dicati a respettivo carico di ciascheduno* ».

19. Or l'Atto di Accusa si somma pel suo sostanziale in semplici, e brevi parole. « Delitto « di Perduellione, o Lesa Maestà Civile consi- « stente in Atti ostili contro la Sacra Persona del « Principe, contro la di Lui Sovranità, contro « la forma del Governo con cui reggevasi la To- « scana all'epoca dell'8 febbraio 1849 ».

20. Accade il più delle volte, o almeno di frequente, che delitti di simil genere non oltrepassino la linea del conato, e rimangano sorpresi, e frastornati or nelle società criminose, or nelle fazioni, or nelle congiure, or negli stessi principj di esecuzione; ed allora non poche nè lievi sono le questioni di diritto alle quali apresi l'adito. Qui tutto nel concetto dell'Accusa fu consumato; il Sovrano ridotto alla impossibilità di regnare, e astretto colla violenza a partirsi dalla Toscana; la di Lui Autorità totalmente supplantata; cambiata infine nelle basi più sostanziali la forma di Governo stabilita, ed avviato il Paese a dettarsi altra forma. E si fu per opera restauratiya di popolo, e di Municipio che le cose tornarono allo stato primitivo.

21. Ciò premesso, non deve far maraviglia che

l'Accusa abbia investito, ed investa sotto un solo e medesimo titolo di delitto varie persone benchè di principj diversi, e di opinioni e partiti anche contrarj. Non siamo qui in termini di nuda, e semplice cospirazione segreta, ove generalmente non concorrono che persone della stessa tempra, e di pensare omogeneo. Qui i fatti criminosi si svilupparono all' aperto per guisa che ben poterono avere, siccome ebbero, correi d' ogni parte, d' ogni luogo, di qualunque colore indipendentemente ancora da complotti, e concertati antecedenti. Ancorchè divisi tra loro per tendenze e per principj, ancorchè diretti a fini diversi ed opposti, in questo però poterono essere, siccome furono, tutti coagenti, collaboratori, ausiliatori reciproci; nell' operare, vuo' dire, ai danni del Principe e del Principato, e della forma di Governo esistente, perocchè fosse questo bisogno, anzi necessità comune, di agire, cioè, a remozione di comuni ostacoli, a far campo, a sgombrare terreno. Però Voi vedrete come fintantochè si lavorava a distruggere, a spodestare, vi ebbe unione, ausilio, concorso di fatto, correità che si contraeva a misura che si svolgeva il procedimento ostile ed usurpativo. Il dissidio doveva manifestarsi nel tenere, nel disporre al riordinamento, nella effettiva ricostruzione; comecchè le persone, le vedute, gl'interessi fossero in parte scissi, e contrarj eziandio; e così accadde in effetto come vedremo.

22. Io so bene che le Teorie di Maestà non si vogliono nè si debbono porre in quel sommo rigore, in cui si tennero sotto certi Imperatori Romani, sotto la Legge Polverina, e posteriormente eziandio; ma mi penso che convenga del pari guardarsi dal soverchio lassismo. Sia per altro ciò che vuolsi di ciò in astratto, i fatti che abbiamo nel concreto sono, a mente dell' Accusa, sì chiari, e sì pieni, che difficilmente potrebbero apprendersi come non atti o non sufficienti a costituire il delitto in questione, quando pure volessero sottoporsi alle più larghe e più comoda regole del diritto. Pertanto non starò qui a tessere teoriche. Questo bensì noterò brevemente, che mi parrebbero false, od arrischiate assai le opinioni che tendessero ad insinuare che a fronte dei sistemi di Governo Rappresentativo (poichè a quelli bisogna necessariamente ricondursi sotto molti rapporti per giudicare la causa) si debba molto correre, largheggiare, od abbuonare in tema di vero e proprio Delitto Politico, quasichè la divisione del Potere Sovrano, e la parziale comunicazione che se ne fa alle Assemblee menomassero o affievolissero nel Principe la Maestà. Io ritengo che questa forma di Governo non alteri in verun modo la posizione del relativo diritto penale, e delle corrispondenti regole di ragione, ma che piuttosto ne aumenti i casi di possibile applicazione coll'accrescere subietti legali ed enti morali passibili di delinquenze siffatte. Dico poi che la comunicazione del Sommo Potere non diminuisce le prerogative Sovrane; e che quanto meno il Principe Costituzionale ritiene per Se di attribuzioni, di assoluto volere, e di prestigio eziandio, tanto più debbe crescergli di tutela, di difesa, di sostegno dalla giustizia, e dalla società. Ed a ciò in effetto mirano gli Statuti con dichiarare la Persona del Principe inviolabile e sacra, con investirla del Potere Esecutivo, con esonerarla da responsabilità, con assicurarla sui giuramenti delle Assemblee. Tuttociò vuolsi avvertito per collocare, o a dir meglio per fermare le idee giuridiche dominatrici della Causa nei loro giusti confini, non già per trarne occasione di far pesare sull' animo nostro la venerazione della Maestà Sovrana più di quello che comporti la verità, e contro il noto consiglio di Modestino nella L. *Famosi* 7. *D. Ad Leg. Jul. Majest.*

23. Bastino per ora questi cenni sull' Atto di Accusa, sull' indole del fatto criminoso che con esso si obietta, e sul diritto in genere che dee governarlo. Le prove colle quali s' intende di addimostrarlo, sono *Testimoniali*, e *Documentali*. Non farò su queste larghe osservazioni. Ricorderò solamente che quando i testimonj o richiesti o spontanei si discostano dai nudi fatti, ed entrano nella provincia dei giudizj, delle induzioni, e

delle opinioni individuali, il Giudice che non vuole supplantare la propria con l'altrui coscienza, suol proceder caute e prudente nell'accomodar fede ai loro detti, dando congrua valutazione ai tempi, alle mutate condizioni, alle distanze, all'indole del delitto, alle passioni, ai partiti; e lo stesso suol fare quando scorge nel testimono o certa elasticità ed arrendevolezza a stemperare e scolorire, senza impugnare, quel che con altre tinte e con diverso carattere aveva altra volta esposto; o il bisogno di conestarsi su fatti a cui abbia in qualche modo partecipato; e lo studio di servire a uno scopo, di produrre, cioè, una piuttostochè altra finale convinzione nell'animo di chi ascolta. Ma su questi criterj non è mia mente come non è dovere mio di insistere. I deposti dei Testimonj non meno che gl'interrogatorj degli Accusati sono scritti nella mente e nella coscienza dei Giudici, e per ogni occorrenza nel Processo Verbale che si redige con fede pubblica dal Cancelliere d'Udienza sotto l'approvazione del Presidente, non che negli Atti ivi richiamati. Queste sole fonte è legittimo per amministrare qui la giustizia; altri nò. E ciò si è dovuto avvertire occasionalmente ad un libro intitolato « *Discorsi di F. D. Guerrazzi davanti la Corte Regia di Firenze* », che la sua Difesa ha recentemente fatto distribuire per l'organo della Cancelleria, ove sono riportati i di lui interrogatorj, e gli esami di parecchi testimonj, i più a proposizioni sommate sotto la rubrica di « *Fatti rimasti provati per mezzo dei testimonj alla Pubblica Udienza* » alcuni anche per esteso, e questi estratti « ivi » *Dai Processi Verbali dei Difensori* ». Ma la religione della Corte mi è garanzia che non da quel libro verranno desunte le convinzioni che niuno può imporle. La prova *documentale* non mi richiama per ora a particolari rilievi. La Corte ne sa, e può riscontrarne a sue agie la provenienza. Il valore da darle anche nel possibile conflitto coi testimoni dipende nei Giudizj penali men dalla regola che dalla coscienza dei Giudici.

24. Non è mio proposito di tutto riassumere quello che è stato detto e letto qui nel corso di oltre sei mesi. Mi farò anzi studio di non oltrepassare i limiti del necessario e dell'utile. Metodo rigoroso non posso osservare, ma mi atterrò al seguente sistema: Costruirò, e svolgerò i fatti che interessano il sostanziale dell'Accusa scevrandoli dai superflui, e non ben rilevanti, e percorrendoli con l'ordine naturale di successione per guisa che il tempo sia, come loro substrato; sul tempo essi si distendano; e sovr'essi la responsabilità sia collettiva, sia individuale degli Accusati presenti, che pur troppo richiama spesso quella dei Contumaci, e vi si ricollega. Discuterò poi a parte gli addebiti principali, le questioni, gli obietti e i discarichi presentati fin qui in aspetto di qualche rilevanza. Nè mancherò di tener proposito separatamente di ciascuno Accusato in relazione agli speciali addebiti che lo investono. Degli Accusati colpiti da speciale imputazione terrò pure proposito separatamente.

CAP. I.

Di Francesco Domenico Guerrazzi — e di Antonio Petracchi.

25. Quali fossero le condizioni e tendenze del Paese fino dal principio del 1848 dopo avviate le riforme di regime, di amministrazione, di milizia e di stampa le accennai nell'Atto di Accusa § I, II, III e IV, e qui nol ripeto.

26. Sulle cose Livornesi del gennaio di cotesto anno (non che sulle agitazioni palesi e segrete dell'anno antecedente) non si sono spinte nè potevano spingersi dall'Accusa le indagini, e le verificazioni, attese le ripetute intermedie amnistie, e la niuna utilità che ne sarebbe venuta alla causa. Quindi io non terrò proposito nè dei Proclami anonimi della sera del 6 febbrajo eccitanti il popolo col pretesto dell'armamento; nè della Deputazione formata per regolarlo; nè dallo scioglimento di essa, nè dell'arresto di molti, fra' quali il *Guerrazzi*, eseguito la sera del 9 e

succeduto da Procadura ordinaria, che ebbe termine con Sovrano Decreto dei 22 marzo 1848, posteriormente ed in ossequio allo Statuto fondamentale che piacque al Principe nostro di elargirne nel 15 febbraio di detto anno sull'esempio del Re di Napoli e di Piemonte.

27. Nè mi tratterrò tampoco sul noto tentativo del Piemontese Trucchi, il quale adombrò (al dire del Dott. Parigi) nel 30 luglio 1848 il dì 8 febbraio dell'anno successivo, decretando in nome del popolo sotto Palazzo Vecchio la cessazione del Governo di Leopoldo II, lo scioglimento delle Camere, e la installazione di una Commissione di Governo Provvisorio, di cui chiamava a far parte il Guerrazzi allora Deputato al Consiglio Generale ed il Pigli; fatto deplorato il dì appresso dal Principe con Proclama ai Fiorentini, ed alla Guardia Civica che diè spinta alla dimissione del Ministero Ridolfi accettata il dì primo agosto, e somministrò materia ad una Procedura ordinaria per titolo di Lesa Maestà che già trovavasi presso la Camera delle Accuse, quando, nominato il Ministero detto Democratico, restò il fatto coperto dalla Sovrana amnistia del 17 novembre successivo, ed il Trucchi venne perciò rilasciato dal carcere di custodia in esecuzione di Decreto del 21 dello stesso mese.

28. Non parlerò nemmeno in particolare del Ministero Capponi nominato li 16 agosto, nè dei principj che informarono il suo programma politico, nè dei fatti gravissimi che ebbero luogo durante la di lui vita in Livorno, nè del modo con cui fu reagito contro di questi così dal Ministero come dalle Camere, nè degli effetti o sequele delle misure adottate, nè della parte che presero allora al Governo di Livorno insieme col Monicipio il Guerrazzi ed il Petracchi fintantochè non fu nominato e non vi si recò Governatore il Montanelli. Coma storia che prepara, e conduca all'accennata nomina del Montanelli, di codesti fatti è cenno sufficiente nei §§ V, VI, VII, VIII, dell'Atto di Accusa. Assai vi hanno insistito con Documenti e con Testimonj il Guerrazzi ed il Petracchi. Ma poichè dei fatti stessi non si fa loro adesso rimprovero; e non è tutta la loro vita, nè codesta gestione in specia sottoposta a sindacato; e poichè altronde non sembra che dal loro modo di essere il delitto di cui sono oggi accusati possa ricevere attenuazione, sia nell'entità ed impntabilità sua, sia nella prova che lo riguarda, mi asterrò dal prevenirli in codesta discussione.

29. Quando il voto della Deputazione Livornese par avere a Governatore il Guerrazzi in luogo del Tartini respintone li 28 settembre, non venne secondato, e vi fu invece nominato interinalmente con Sovrano Decreto del 5 ottobre il Montanelli, questi vi recò l'oblio di tutti i fatti accadutivi per causa politica; vi fu accolto con entusiasmo, raccomandato anche dal Guerrazzi, che al suo giungere se ne allontanava; pubblicò nel dì 7 il Proclama ai Livornesi, che la Corte conosce, e che il testimone Tabarrini ha dichiarato essere stato in qualche frase da lui stesso emendato a suggerimento del Ministro dell'interno; e nel successivo dì 11 al popolo convocato in piazza appositamente espose il suo *Programma politico*, e la sua professione di fede *Democratica, Nazionale, Cristiana*, facendo sentire come il partito *Democratico* non voleva la *proclamazione della Repubblica* IMMEDIATA; e come l'indipendenza non poteva assicurarsi colla *Federazione*, che era pure sostenuta dal Ministero di quel tempo, ma sibbene con una *Costituente Nazionale di rappresentanti tutti d'Italia da convocarsi in Toscana*.

30. Questo, o Signori, fu il momento nel quale il Governatore di Livorno si separò apertamente dal programma Ministeriale, e dal Ministero, e si pose con esso in ostilità accogliendo le grida, e i cartelli che lo volevano ABBASSO, e che vi acclamavano il *Guerrazzi*, e lui *medesimo*, colla *Costituente*, e promettendo di farsi interpetre di quei voti presso l'Autorità Centrale.

31. Dopo codesta solennità dissolvente non potevano più rimanere assieme in carica il Ministero Capponi a Firenze, ed il Governatore Montanelli a Livorno. Uno dei due doveva cadere;

ed il Ministero in effetto rassegnò la sua dimissione nel 12 ottobre.

32. Così Montanelli in sette giorni dalla sua nomina, ed in cinque di esercizio di carica riescì a tôrre di mezzo l'ostacolo che si attraversava agli ambiziosi divisamenti di salire ai seggi Ministeriali.

33. Egli poi vi salì di fatto dopo pochi altri giorni, e con lui Presidente vi ascesero Guerrazzi, Mazzoni, D'Ayala, Adami e Franchini.

34. Dire che codesto Ministero sorgesse pienamente spontaneo, e senza influenze esteriori nella mente e nel cuore del Principe, sarebbe un mentire alla storia. La dimostrazione Livornese del dì 8 Ottobre ricordata testè, coll' imponente suo apparato; altre consimili dei giorni posteriori in Arezzo per un *Ministero Democratico* con Montanelli, ed in Livorno, ed in Lucca per un Ministero consimile comprensivo di Guerrazzi e Montanelli; un'apposita Deputazione da questi accolta il dì 18 con promessa di recarsi a Firenze per secondarla; il contemporaneo riscaldamento, e le esagerazioni dei Giornali democratici nel medesimo senso e scopo; il contegno del Montanelli nella corrispondenza telegrafica del dì 20 da Livorno a Firenze, e del dì 21 da Firenze a Livorno (di che più dettagliatamente si farà parola alla Corte nel trattare la di lui causa); la Deputazione Fiorentina che si presentò in codesto dì 21 a S. A. il Granduca per fargli conoscere l'esistenza di partiti prossimi a collisioni, e frenabili solo con affidare al Montanelli l'incarico di comporre il nuovo Ministero, dopo essersi assicurati da lui medesimo che avrebbe evitato al possibile di associarsi a compagno il Guerrazzi; i drappelli di gente che anche nel dì 22 si dirigevano a Livorno da Pisa, da Lucca, e da alcune parti della Maremma, dopo che erano stati colà inviati degli agitatori per mezzo del Petracchi, ed insieme con esso, come si rileva dalla sua Nota di spese del 31 Novembre, e più specialmente dalle date dei viaggi ivi segnati (diversi affatto da quello di Siena eseguito nel successivo dicembre), e dai titoli di dette spese, uno dei quali è così concepito: « *Spese occorse per i movimenti di Pisa, e di Maremma* »; tutti questi fatti, io diceva, da un lato comprovano che coteste condizioni, e cotesti bisogni vennero in gran parte preparati e sostenuti, od esagerati ad arte; come persuadono d'altronde che non è azzardato nè meno riverente il concetto di una scelta non pienamente spontanea. Non si pretende che vi fosse costrizione assoluta, nè difetto assoluto di volontà specialmente dopochè fu preso tempo a pensare innanzi di risolvere. Ma l'insieme delle circostanze, che facevano assedio; il colore e l'impronta del momento; il difetto di congrui eligibili, dovettero senza meno spiegare una qualche influenza nella determinazione, a carico, se non della libertà, certo della spontaneità.

35. Ma non è nei precedenti e nei concomitanti della nomina del Ministero Democratico che l'Accusa ha creduto e crede di ravvisare veramente e propriamente il delitto. Ed anche dei susseguenti immediati essa fa conto tanto solo quanto occorre a persuadersi che gli elementi dissolutivi, che pur troppo erano in forza ed in azione, almeno parzialmente anco innanzi alla nomina, ed alla gestione di quel Ministero, non si rallentarono, nè diminuirono, ma crebbero piuttosto, e si fecero più imponenti ed efficaci sotto di esso. L'Atto di Accusa dal § XX, a più paragrafi successivi ricorda fatti, e circostanze speciali che ciò, qual più qual meno, comprovano. La massima da quel Governo adottata di non reagire nè spiegar forza contro ciò che atteneva a cose politiche, anrorchè fosse pericoloso, e dannoso (a parte tutto quel che riguarda azioni, e tendenze criminose d'altro carattere), si intende facilmente quanto doveva animare i partiti, riscaldare le opinioni e le passioni, ed incoraggiarle all'azione sovversiva così segreta come palese. Per tal guisa le predisponenti alla crise politica ogni dì procedevano in aumento, diminuivano i ritegni e i riguardi, si aguzzavano le speranze, ed afforzavansi gli ardimenti. All'om-

bra della Democrazia, cbe era pur quella del Ministero, crescevano e si dilatavano, come piante parasite, i germi di quelle forze, cbe addivenendo quindi imponenti e male domabili, dovevano per necessità fiarrare e sopplantare ogni altro potere per sostitoirvi, sia pure per modo transitorio, o la brotale anarrbia o lo stadio ultimo dells Democrazia medesima. Ciò non era diffirile a presagirsi. Ninno si dissimnlava cbe il vincolo tra caosa ed effetto, tra principio e consegueoza, condureva intoitivamente a simili resultamenti.

36. Nè ò da dire cbe si potesse allora largbeggiare assai, quasirbè mancassero in Toscana gli oomini di partito, e le segrete loro intelligenze e cospirazioni ai fini suddivisati.

37. La Corte ba presenti i deposti del Marchese Panciatiebi, e di Giovarchino Gattai; e conosce pei detti specialmente di quest'ultimo le adunanze e cene cbe si facevano in Firenze, aocbe sngli ultimi del 1848, coo intervento dei più noti e più caldi demagoghi di quel tempi, fra'quali sono rammentati i fratelli *Mori*, *Sandro Degl' Innocenti*, o *Ciucchi*, *Pirro Giachi*, on *Ciccio di Livorno*, il *Torelli*, il Dott. *Ciofi*, ed il *Niccolini*, il quale vi ebbe in certa sera diverbio con uo Avvocato. Sa come in qoesti convegni si insinoavano le contrarietà al Governo costituito, e le affezioni per la Repubblica, e ricorda come uno dei detti eompagni di mensa, il Dott. Ciofi, si espresse col testimone nella di lui bottega dne mesi circa innanzi alla partenza del Granduca da Siena. « Finchè non è andato via Leopoldo « Principe, le cose noo anderanno bene. » Il qual conretto è pure insito nella lettera che dirigeva nel 13 marzo al Marmoccbi Ministro dal Governo Provvisorio Carlo Lucchesi, lagnandosi del non dato conveniente colloeamento al Gbilardi nonostantecbè il Granduca non fosse più in Palazzo Pitti, e soggiongendogli quasi a rimprovero di manrata correspettività. « ivi » Mi di« cevate di più (quando raccomaodava il Gbi« lardi) che si discorreva molto bene, ma cbe « intanto Leopoldo si trova ancora in Palazzo « Pitti. Io però adesso vi rispondo che Leopoldo « non è più in Palazzo Pitti ».

38. Conosce inoltre la Corte l'impianto dei Circoli, le loro più speciali tendenze, gli uomini, e toscani ed esteri che li sfrenavano, le passioni dalle qoali erano questi dominati, i bisogni cbe lor farevano pressa, la speranze che li confortavano.

39. Ricorda poi la Corte stessa i termini ed i coocetti di una lettera del contumace Antonio Mordini scritta da Firenze li 20 gennaio 1849, all'or defonto Lorenzo Corsi in Arezzo, del quale i principj apertamente repubblicani avrebbero pototo costatarsi colla lettura di un suo Documento aotografo, quando non fossero rimasti bastantemente rilevati dal deposto di più testimooj. Codesta lettera assicurata legalmente li 20 agosto 1849 dal Vicario Regio di Arezzo assieme con altre carte nel domicilio del Corsi, fu trasmessa dal Prefetto locale col corredo della relativa particola di Processo verbsle al Ministero di Giustizia e Grazia; da questo all'Uffizio nostro; dall' Uffizio al Tribunsle d'Istruzione, e io Processo.

40. Da quella lettera si rileva cbiaramente cbe esisteva in Firenze un *Partito* cbe operava per giungere alla *unificazione* di fatto fra gli Stati Romano, Tosrano, e Venezia, ed alla guerra insurrezionale in Lombardia, e nel Napoletano: cbe codesto partito aveva stabilito il suo *piano*, qoale comunicavasi al corrispondente perchè lo abbracciasse, e ne facilitasse l'esecozioœ per il bene d'Italia, e cbe quel piano era il seguente:

Adoperarsi affinchè la dimissione del Ministero Toscano che si prevedeva possibile avvenisse fra il 1° e il 5 febbraio, e coiocidesse così colla convocazione della Costitoente Italiana io Roma.

Far sì cbe a questa dimissione rispondesse on grido di Romagna, Venezia, Sicilia e Toscana; cbe immediatamente si unissero Circoli ed assembramenti di popolo per dichiarare che questo era un colpo mortale portato alla Italia iotera, e per acclamare Montanelli, Mazzini e Guerrazzi

Dittatori d' Italia; D' Ayala, Cattaneo, Saliceti, ed altri di simil tempra loro Ministri.

Procurare che la Dittatura si recasse a Roma, e provvedesse subito a concentrare le forze di Venezia, Romagna, e Toscana, procacciarsi pecunia con ogni mezzo giustificato da necessità di salute pubblica; ed a cominciare la guerra insurrezionale predetta.

41. Questo piano di *completa rivoluzione* che avrebbe dovuto fare sparire in Toscana verso il 5 di febbraio Principe e Principato, e lo Stato medesimo, assorbendolo nella unificazione con Roma e Venezia; questo piano, dissi, non fu portato ad esecuzione nei modi e termini prestabiliti. Ma la di lui esistenza come la provenienza di sua comunicazione dal Mordini è un fatto certo e incontestabile. Forse l' attuazione non potè prepararsi abbastanza; o forse, e più verosimilmente, le cose volsero a tale che, potendosi prevedere come per altre vie, e con altri impulsi si sarebbe giunti ben presto a congeneri resultati, fu creduto più prudente di aspettare gli eventi, onde assicurare meglio, e senza gravi rischj lo scopo cui si mirava.

42. Quanto alla *dimissione* sta in fatto che venne rassegnata con Lettera Collegiale dei Ministri spedita al Granduca a Siena nella notte dal due al tre febbraio, ma sembra che questa movesse dalla veduta di richiamarlo in Firenze, anzichè da quella di eseguire l' accennato piano rivoluzionario, molto più che dopo la di lui risposta del 3 detto colla quale si faceva a pregare i Ministri perchè recedessero dall' idea di abbandonare i loro posti, essi non insistettero ulteriormente e rimasero in carica.

43. Siccome poi il Granduca nel dì 22 gennaio, aveva autorizzato la presentazione e discussione alle Camere del Progetto di Legge per la elezione dei Rappresentanti all' Assemblea Costituente Italiana, siccome quel progetto aveva omai ottenuto il voto favorevole del Consiglio Generale e del Senato, nè più mancava per convertirlo in Legge che la regia firma, così potendosi anche sperare che questa venisse, non sarebbe stato prudente di disturbare con moti insurrezionali il compimento di un affare così interessante, e così bene avviato.

44. Aggiungi che dicevasi in quei giorni non essere buona armonia tra il Principe e il suo Ministero, esservi timore di allontanamento del Principe stesso dalla Toscana, a segno che alcune Autorità ne facevano interpellanza al Governo Superiore, che davasi cura di smentire cotali voci. Ciò stesso poteva somministrare ragione per aspettare l' esito di quelle voci.

45. Il Guerrazzi in una sua lettera particolare al Montanelli del 7 febbraio conservata dal testimone Tabarrini, parlando del Mordini si esprime: « È un cupo ambizioso che ci mina sotto. « Credi potertene servire con sicurezza, o vuoi « rovesciarlo nella polvere? Pensaci, dimmelo « e farò come vuoi ». Di quì egli vuol dedurre che non era legato coi progetti e piani rivoluzionarj del Mordini stesso. Su di ciò non faccio osservazioni. Solamente la Corte deve aver presente che codesta Lettera abbenchè particolare era destinata a farsi sentire anche a S. A. il Granduca.

46. Noterò piuttosto, sempre nel senso di comprovare la esistenza di Uomini di partito, e di fila rivoluzionarie in Toscana, ed anche non estranee all'accusato Guerrazzi, la lettera spedita da Giuseppe Mazzini al Guerrazzi stesso per mezzo di Piero Cironi nel Settembre 1848 nella quale gli parlava del loro partito « ivi » *la parte nostra dovrebbe ec.* » gli comunicava le speranze che aveva di *cooperazione* nella Lombardia; prometteva di avvisarlo, se riuscisse; lo invitava a scrivergli sotto mentito indirizzo dei moti di Livorno, delle sue speranze, e di ogni cosa che gli sembrasse poter riuscire giovevole, esprimendosi « quel che s' ha da fare s' ha da fare » e terminava « ivi » Saluta gli amici e segnatamente La Cecilia: ho ricevuto le sue linee; *ma io « non vengo in Italia se non per un Programma decise, e chiaro* » Quella lettera fu compiegata ad altra del Cironi sunnominato che la spedì da Lugano affidandola « ivi » *ad uno dei nostri pre-*

« *sentatomi* dal Sig. *Mazzini* » ed aggiungevo « ivi » sono dispensato dal darle i dettagli di « quello che si fa, perchè il latoro lo farà a vo« ce ». E poichè le duo lettere giunsero, o rimasero al loro destino, così parmi logico il riteoera che ancho il renditore, uno del partito Mazzinisno, si abboccasse col Guerrazzi, e gli desse i dottagli di ciò cho si operava, e si cospirava in Svizzera, nonostante l' annuoziata mancanza di unità di concetto, d' armi e di donaro.

47. Le ultime frasi della lettera del Mazzini fanno presupporre un invito direttogli da La Cecilia a recarsi in Italia. Ed esso gli faceva sapere per l' orgaoo dol Guerrazzi che vi sarebbo venuto, ma per un *programma deciso, e chiaro.* — Se, e como il fatto corrispondesse s' iotende facilmente, solo cbo si abbia presente non tanto il *piano* comunicato nel genoaio dal Mordini al Corsi, quanto gli avvismenti delle cose di Roma, e la venuta del Mazzioi in Toscana, e precisamente a Livorno sui primi del febbraio mentra era tuttavia in Siena il Granduca, o funzionava il Ministero Democratico.

48. I pericoli di tale arrivo in codesta circostanze erano pur troppo evidenti; nonostante il Govorno non lo impediva oè lo frastornava; bensì il Guerrazzi dava istruzioni al Pigli per prevenire cosa che in quel momeoto il Governo stesso non poteva desiderare, nè sembra desiderasse, molto più per l'espettativa in cui era della Sovrana sanzione alla Legge per la Costituente. « Sen« to che vorrà Mazzini. Il Governo avverte il « Governatore ad usare ogni possibile prudenza. « Il Grandoca è lootano dalla Capitale. Un mo« to in senso Repubblicano basterebbe a non « farlo tornare, e questo sarobbe il peggiore dei « mali. Qui non si vuole affatto la Rapubblica « da tutti ». Rispondeva tre ore appresso il Pigli, cbe dietro lettora avota da Genova riteneva il Mazzini già passato sul Paccbatto a Vapora per Civitavecchia e Roma; ma che vi avava altra lettera scritta posteriormente dal Mazzini stesso con la data di Marsilia. E il Guerrazzi gli replicava subito « *stà bene su Mazzini* ». — Potrà vodersi a suo tempo qual fosse il contegno del Pigli, quando il Mazzini effettivamente giunse e sbarcò in Livoroo la mattina dell' 8 febbraio.

49. Or vengo od atti, e fatti molto più calzanti, e direttamento interessaoti il sostanziale dell' Accusa.

50. La Costituonte Italiana, coocetto del Montanelli, o del suo Ministero, si volava fare addivenire un fatto compiuto in Toscana, anche preseoto il Granduca. A Roma d'ondo erasi allontanato il Pontefice dopo le sacrileghe violenze del 15 e 16 novembre che lo avevano costretto o nominare un Ministero Democratico sotto la forza dell' armi ed a placito degli aggressori, le coso procedevaoo piu spedite, e più libere; e la Costituente Romana, non perfettamente consuonante con la Toscana (abbenchè già proscritta con Breve Pontificio del 1 geonaio,) era convocata, come si è inteso dalla lettera del Mordini, pel 5 febbraio.

51. Ma il Circolo Popolare di Firenze, presieduto allora dall' accusato Avv. Dami, si mosse con grande energia, tenne due pubbliche sedute sotto le Logge dell' Orgagna nei giorni 21 e 22 gennaio, e trasmise per organo di una Deputazione al Consiglio Generale una petizione votata in piena adunanza la sera del 21 diretta a richiedere « ivi » *subito* una Legge sulle basi del « suffragio universale diretto, col maggiore pos« sibile incentramento onde si proceda celer« mente all' elezione dei Deputati per la Costi« tuente Italiana ».

52. E qui può ricordarsi come nel *Comizio Gigante* (così lo chiamò un Giornale) del dì 22 parlarono varj Oratori di popolo, e fra questi il sonnominato La Cecilia (mandato già dal Montanelli, « *sul Tebro ad eccitar l'empie scintille* ») in senso della *esautorazione* temporale del Papa, della fusione dei duo Stati, e della Costituente; como la Deputazione nominata dal Popolo per presentare la petizione si componeva del *Mordini*, del *Niccolini*, e del *Torelli*; ai quali il seggio del Circolo aggiungeva il *Dami*, il *Potenti* e

il nominato *La Cecilia*; e come mentre la Camera sedente temeva di vedere da un momento all'altro compromessa la sua dignità (al che allude il Biglietto del Guerrazzi al Deputato Manganaro datato del 22 del 1849) fu il *Niccolini* che si fece ad esporre al Popolo la impossibilità che la Camera stessa devenisse sul momento ad una risposta definitiva; la convenienza di lasciarla libera nella sua decisione, e di accordarle il tempo necessario a risolvere; ed eccitò quindi il popolo a disciogliersi, ed a ridursi dignitoso e tranquillo alle proprie case. Lo che essendosi ottenuto potè la Deputazione limitarsi a presentare la sua petizione al Presidente della Camera; e questa l'avrebbe esaminata, e discussa, se non fosse addirenuta inutile per la sopravvenienza del progetto della relativa Legge Elettorale, che il Guerrazzi avera potuto riportare munito del R. assenso *dopo molte ore di combattimento*, e che veone presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri comecchè incaricato di sostenerne la discussione.

53. Il Guerrazzi spiega *le molte ore di combattimento* referendole alla discussione che dice aver tenuto con S. A. il Granduca, dipoi col fratello del Ministro Inglese sir Carlo Hamilton, e quindi di nuovo con l'uno, e poi con l'altro, onde persuadere il Granduca stesso a principio reluttante, a firmare, come firmò dipoi quel Progetto.

54. Su di ciò ecco come stanno le resultanze del Giudizio. Nel Processo Verbale del Consiglio dei Ministri tenuto la notte dal 7 all'8 febbraio si trova asserito. « ivi »

« 5.° La legge intorno la Costituente essere « stata del pari accettata, e approvata dall'A. « S. dopo lungo Consiglio, sentito ancora qual« che Ministro di Estera Potenza, senza timore, « scevra da qualunque coazione, ed anzi con « manifesti segni di gradimento, dopo le confe« renze tenute singolarmente con alcuno dei suoi « Ministri.

« 6.° Non ignorare l'A. S. fino dal primo con« cetto della proposta Ministeriale avere ad es« sere illimitato il mandato da conferirsi ai De« putati Toscani per la Costituente Italiana, ed « anzi sul riflesso appena dalla prefata A. S. ac« cennato intorno al pericolo di incorrere nelle « Censure Papali, essersi appagato della osser« razione che la Costituente Italiana differiva « dalla Costituente Romana e che i Deputati To« scani quantunque eletti con Mandato illimitato « avrebbero dovuto restringersi dentro la peri« feria della maggiorità dei Mandati degli altri « Stati Italiani ».

55. Questa redazione estratta dal Monitore Toscano corrisponde con tutta precisione all'Originale scritto dal Testimone Ulacco, e munito delle firme autografe dei Ministri; e sostanzialmente pure corrisponde ad una prima bozza di apparente carattere del Franchini. Il Guerrazzi avrebbe redatto una variante al referito articolo 6° così concepita « ivi » non essere esatto che « l'A. S. si mostrasse esitante a firmare codesta « Legge per timore della scomunica Pontificia, « imperocchè avendo la prefata A. S. accennata « di volo una simile osservazione le fu replicato « come la Legge della Costituente non accennas« se a Roma, e come i Deputati Toscani comun« que eletti con Mandato illimitato, avrebbero « dovuto restringersi dentro la periferia della « maggiorità dei mandati degli altri Stati Italia« ni ». Ma questa emenda non ebbe corso.

56. In un articolo del Periodico Inglese *I Tempi* prodotto dalla difesa Guerrazzi a questa Udienza colla data del 10 Luglio 1852, è accennato il concetto che il consenso di S. A. fosse estorto *per timore o intimidazione*.

57. Parmi però che niuna dichiarazione più sicura, e più attendibile possa aversi di quella che emana dalla stessa parola scritta di S. A. il Granduca. Ecco in quali termini Ei rivela lo stato dell'animo suo, e i motivi che lo determinarono a firmare quel Progetto di Legge. — « Il *desiderio di evitare gravi turbamenti* mi spinse il 22 « gennaio ad approvare che fosse in mio nome « presentato alla discussione, ed al voto dell'As« semblee Legislative il progetto di Legge per

« la olezione dei Rappresentanti Toscani alla *Co-* « *stituente* Italiana. Mentre la discussione *doveva* « *maturarsi* al Consiglio Generale, e al Senato, « ie mi riserbava ad osservare l'andamento del- « la medesima, ed a *riflettere intanto* sopra un « *dubbio* cho sorgeva nell' animo mio, che po- « tesse cioè incorrersi con quella Legge nella « scomunica indicata nel Breve di S. Santità del « primo gennaio 1849 da Gaeta. Questo mio « dubbio manifestai ad alcuni Ministri, accen- « nando loro che il pericolo intrinseco della Cen- « sura mi sembrava dipendere principalmente « dal mandato, che *si sarebbe poi conferito* al Do- « putati dolla *Costituente*, e di cui non era paro- « la nel Progetto di Leggo ».

58. Dunque e Signori non per effetto di *timore*, o di *intimidazione personale*, ma per *desiderio di evitare gravi turbamenti nel Paese* si determinò il Principe a codesto passo, che Egli non si dissimulava esser tale da porre all' azzardo la sua stessa corona; o i gravi *turbamenti* pur troppo erano minacciati dalle condizioni generali, e dall' atteggiamento del Circolo in quel giorno sotto le Logge doll' Orgagna; dunque il *dubbio* sulla censura Pontificia fu *manifestato ad alcuni Ministri;* ma non era da loro (molto meno da sir Carlo Hamilton) cho Egli potesse, a volesse attendere schiarimenti, e decisioni su questo articolo grave ed interessante. No: il Granduca si riserbò *di riflettervi da per sè*, mentre *la discussione doveva maturarsi alle Camere*. Nè mancò di manifestare che il pericolo della censura, gli sembrava dipendere principalmente dal Mandato; e fu anzi nella persuasione cho questo dovesse conferirsi in *appresso* ai Deputati, tanto più che non ne era fatta parola nel progetto di Legge.

59. Ma così non passò la cosa. Che anzi appunto sul Mandato si raggirò animatissima la discussione del dì 23, dopochè la Commissione eletta il dì innanzi per riferirne all' Assemblea ebbe articolata la modificazione con cui proponeva « che i poteri dei Deputati, le forme dell' ele- « zione, o l'epoca della convocazione dei Col- « legi Elettorali dovessero stabilirsi da apposita « Leggo ».

60. Quest' emenda che corrispondeva ai dubbj, ed ai concetti del Principe, noti allora al Ministero soltanto, benchè difesa da alcuni Deputati, venne combattuta da molti, segnatamente dai Ministri Montanelli e Guerrazzi. In mezzo agli strepiti delle Tribune la Commissione ritirò nella parte sostanziale l'ammenda; venne approvato il Progetto, e con esso il Mandato illimitato. Nel dì 30 gennaio poi ancho il Senato votava alla unanimità codesta Leggo.

61. In tale stato di cose la situazione del Principe in Firenze era addivenuta ben delicata. I dubbj già sorti nel di Lui animo esemplarmente religioso, non solo non si erano dileguati sotto la trafila della riflessione, ma avevano invece preso maggior consistenza per giudizio conforme di persone autorevoli e competenti; onde Egli fino dal 28 gennaio, o così nel tempo intermedio alla votazione delle due Camere, erasi rivolto a consultare l'oracolo del Sommo Pontefice. — Presa codesta via doverosa e sicura, Ei non poteva non attendere la risposta; eò su quei dubbj gli era più dato di deferire al Consiglio, sia del Guerrazzi, sia di altri non competenti. Era anco facile calcolare, che se la risposta veniva, come sembrava verosimile nel senso del *non licet*, il veto che bisognava dare alla Legge, ancorchè approvata dalle due Camere, poteva divenire occasione di non lievi disordini in Firenze specialmente, dove era stata provocata, e sostenuta con tanto calore, o si attendeva, e quasi esigevasi da un istante all'altro approvata. Sarebbe poi stato difficile per non dire impossibile, qui rimanendo dopo la votazione del Senato, il dilazionare a pronunziarsi quanto occorreva perchè la desiderata risposta arrivasse. — Fu perciò che nel 31 gennaio S. A. raggiunse la R. Famiglia in Siena; del che diè avviso al Guerrazzi, per mezzo del Ministro Adami appositamente incaricatone nella notte.

62. Anche qui soccorre la parola del Principe, imperocchè nel suo Proclama del 12 febbraio ai

Toscani da Porto S. Stefano, dichiara che si trovò *costretto ad abbandonare la Capitale per salvare la libertà del suo voto in un atto di cui sarebbe stato responsabile davanti a Dio ed agli Uomini*. E lo stesso aveva espresso nella Nota del giorno antecedente al Corpo Diplomatico, come vedremo in appresso.

63. Resa così la sua vera fisonomia a codesti fatti, eccomi alle cose di Siena.

In Siena erasi trasferita la R. Famiglia fino dal 22 ottobre antecedente, due giorni prima della formazione del Ministero Democratico, a vi viveva tranquilla, rispettata, e con dimostrazioni di affetto. Non mancavano però nemmeno colà uomini di parte esaltata e faziosi: ma l'Aristocrazia pravalendovi, ed avendo anche a sussidio i più del medio a basso ceto, che non dividovano le opinioni temprate a libertà smodata, ne avveniva, che la Demagogia vi rimaneva di necessità più compressa, e men potente che altrove.

64. Si è voluto insinuare dai Testimonj defensionali del Pantanelli (Mazzoni, Vigna e Bonichi) che non vi avevano innanzi la partenza del Principe dei *veri Repubblicani*, e che questa qualifica si dava indistintamente dal volgo a tutti i Liberali d'ogni genere a gradazione, e specialmente a coloro che erano stati alla Guerra dell'Indipendenza. Forse la proposizione non potrebbe concordarsi totalmente, perocchè quei che si mostrarono Repubblicani dopo certo giorno, difficilmente si ammetterebbe che non lo fossero, senza dirsi tali, anche noi dì precedenti. Ma prescindendo dal nome, nella sostanza sta fermo quello che si è detto, che vi avevano cioè uomini di parte molto esaltata, pronti a porsi in fazione e in azione, tutti poi consecrati a sostenere il Governo Democratico e la Democrazia.

65. Tra i Documenti prodotti pendente il Giudizio vi hanno alcune Lettere più segnalabili comecchè dirette al Marmocchi, Segretario allora del Ministro dell'Interno, dalle quali si rileva che il Circolo Senese si teneva in dependenza dal Ministero Democratico anche per pronunziarsi circa la decadenza del dominio temporale dei Papi, e ne invocava la speciale protezione, comecchè alacre sostenitore della di lui causa. In una poi del 17 novembre si annunziava che un *club democratico* avava deliberato di spegnere alcuni individui di partito contrario; ma che l'esecuzione rimanara sospesa a volontà di esso *Marmocchi*, e di altro designato con la iniziale Gu...; e si domandavano i loro consigli a se ne attendevano gli ordini.

66. Nel dì 31 gennaio, come si è detto, vi giunse alle ora 4 pomeridiane il Granduca, vi fu accolto con applausi, torce, bandiera municipale bicolore, ed anche con grida avverse alla Costituente. Ciò sgomentò in prima, di poi eccitò quelli di partito contrario. Ma vi era sempre divergenza sulla *Costituente* che alcuni non la volevano perchè (così la giudicavano) *sorella della Repubblica*, altri sì; per cui si scompigliò la sera del 1° febbraio il Circolo, e nel dì 2 poi si rinnovò il medesimo contrasto sulla Piazza del Duomo mentre suonava la Banda sotto il Palazzo Reale, e vi furono vie di fatto, a ferimenti sotto gli occhi stessi del Granduca. Pare che nonostante seguitassero nello stesso giorno per parte di alcuni lavoranti delle strade le grida contrario ai *Repubblicani* ed alla *Costituente*, e che vi fossero dipoi degli arresti.

67. Queste ed altre consimili emergenze si rappresentavano dall'accusato Antonio Pantanelli come Segretario delle corrispondenza del Circolo Popolare Sanese, al Presidente del Circolo del Popolo di Firenze (che ne avea chiesto ragguaglio) con due Lettere del 3 e 4 febbraio; a si domandava con premura che quel Circolo aiutasse, e che il Governo ponesse rimedio. L'Avv. Dami Segretario delle corrispondenze del Circolo di Firenze rispose col visto del Vice-presidente Cioni, o d'ordine del Vice-presidente Niccolini ad ambedue le Lettere nel 4, o respettivamente nel 5 di febbraio. Nell'una risposta che è a stampa si leggeva: « Stiamo vigili e pronti ad « operare audacemente ove ci chiami il bisogno. « Prudenza e senno finchè non suoni l'ora del-

« l'agire, poi ricordiamo che la vittoria sta per « gli energici e generosi; Iddio è col popolo » Nell'altra, che è manoscritta, era detto. « ivi » Il « nostro Circolo non dorme, e cura quanto può « gl'interessi dei fratelli, che gli sono carissimi. « Ha già fatto un Indirizzo al Ministero (o que- « sto va ben ricordato, perchè probabilmente « sfoga una domanda diretta inutilmente, o qua- « si inutilmente dal Dami a parecchi testimonj) « per rimproverarlo di non aver seguito il Gran- « duca, o domandare il suo pronto ritorno in « Firenze. Si è poi costituito in permanenza, « ha creato una Commissione perchè stia in cor- « rispondenza continua col Ministero, o cinque « Commissarj con pieni poteri per opporsi e far « cadere vane o vinte le mene e gli sforzi dei « retrogradi; fate animo, e state sicori che noi « saremo sempre con voi e per voi, o quando « occorre vi aiuteremo in tutto e per tutto » e proseguiva: « ivi » Mentre scrivo la presente « giunge la vostra dal 4 corrente. — Essa è stata « comunicata subito al Ministero. Montanelli par- « te per costà: lo seguono Niccolini e Marmoc- « chi. Credo che agiranno come si conviene con- « tro uomini o nulli o malvagi. Teneteci in gior- « no delle notizie ».

68. Questa Lettera mostra chiaro come vi era intelligenza, comunicazione ed operar collega- to sulle cose di Siena fra il Circolo locale ed il Governo Superiore anche coll'organo interme- dio del Circolo di Firenze. Ma non mancano nemmeno corrispondenze private e dirette, che confermano lo stesso, e mostrano di più come il Ministero si disponeva a spiegare colà un'azio- ne piuttosto imponente segretamente, aiutata dagli uomini di parte. Ricordo a questo proposi- to le due Lettere di Francesco Guerri al Mar- mocchi del 2 febbraio, nella prima delle quali si legge: « Dunque concludo che il Ministero « prepari quel che crede di fare, ma non faccia « nulla senza interpellarci, perchè potrebbe av- « venire un male maggiore. Io in questi giorni « non posso muovermi, o la mia permanenza in « Siena spero non sarà dannosa. Mercoledì 7 « corrente sarò in Firenze e verrò subito a tro- « varti all'uffizio. Mi riservo a dire a voce quel- « lo che non posso scrivere. E mi riservo a spie- « garvi come ogni difficoltà di riescita potrà evi- « tarsi. Se il Ministero credesse agire prima di « giovedì prossimo, avvisami, che farò ogni sa- « crifizio per venire costà prima: ma ripeto che « è bene ponderare e scuoprire. Siccome la pri- « ma cosa è il cambiamento del Prefetto, dim- « mi se gradite la sua renunzia ».

69. È poi da aver presente con qual calore i Circoli ed i Giornali si scagliarono contro Siena, ed i Senesi pei ricordati avvenimenti, qualificati come opera di retrogradi, o per reggere e spin- gere oltre la Legge della Costituente tuttora mancante di Sovrana approvazione, e da quelle dimostrazioni avversata.

70. Anche la Scolaresca (dell'appoggio della quale più tardi il Montanelli faceva sentire al Guerrazzi aver bisogno il loro partito) minaccia- va di emigrare in massa da Siena per ridursi tutta a Pisa.

71. Quanto ai Circoli si hanno in atti, e sono stati letti gl'Indirizzi di quelli di Grosseto, di Arezzo, di Fojano, e di Barga, provocati da messaggio del Circolo di Firenze. Or mi dispen- so dal ripeterne la lettura; dico solo che quello di Arezzo potrebbe all'occorrenza bastare per tutti; tanta ne è l'ira, e la smodatezza.

72. Relativamente poi ai Giornali il saggio che ne ebbe la Corte stessa negli articoli letti dell'Al- ba, del Calambrone, della Costituente, e dal Corriere Livornese mi sembra abbastanza elo- quente. Ed io mi astengo dal ripetere parole che osarono di spiegarsi ad offendere in tuono anche minaccioso fino le Persone, e la famiglia Au- gusta.

73. Eppure il Granduca si occupava tosto col Prefetto per acquietare il dissidio che si mani- festava in quella popolazione, e di costatare l'estensione precisa della risoluzione della Sco- laresca: eppure il Prefetto dopo i consiglj tenu- ti col Principe pubblicava nel dì 3 un Proclama per calmare ed istruire il Popolo a tenersi quie-

to e tranquillo, a non affliggere con dissidj il Principe e la Real famiglia, a non ascoltare le istigazioni dei nemici dell'ordine, e delle libere nostre istituzioni: oppure non si omettevano gli atti di giustizia, onde scuoprire, e punire i colpevoli.

74. Anche il Monitore sotto di 5 *febbrajo* rese conto della gita del Granduca a Siena; della dimostrazione fattavi avversa alla Costituente; dai successivi scontri, ferimenti ed arresti, e parlò inoltre di un'affezione reumatica che affliggeva in un con le cause morali il Granduca stesso, e dell'andata colà del Ministro Montanelli col Marmocchi.

75. Ciò corrispondeva in sostanza a quanto il Dami annunziava rispondendo nello stesso di 5 al Circolo di Siena. Se non che vuolsi rimarcare, che mentre il Monitore si esprimeva: « *il* « *Presidente Montanelli è partito in compagnia del* « *Segretario Marmocchi di patria Senese* » il Dami invece avvisava « *il Montanelli parte per costà*: « *lo seguono Niccolini, e Marmocchi* » ed associava per tal modo il segretario del Ministro dell' interno al Niccolini, anzichè al Montanelli; se pure non intendeva di riunirli formalmente tutti insieme.

76. E non solo andò col Marmocchi il Niccolini nel di 5, ma altra persona eziandio di fiducia e di abilità verso la fine del gennaio vi era stata inviata dal Governo in missione politica, come bene si raccoglie, e dal richiamo a Firenze che ne faceva il Guerrazzi colla citata lettera del di 7 al Montanelli « ivi » *Rimandatemelo subito: ora* « *è necessario a me: nulla giova a voi* »; e dalla retribuzione che più tardi le venne corrisposta tanto per codesto, come per il servizio di segretario che rese al Guerrazzi stesso nella spedizione contra il Generale de Laugier.

77. Or deggio ricordare come nelle prime ore del due febbraio giungeva al Granduca in Siena una lettera del Ministro Guerrazzi, della quale non si conosce il tenore, ma cui faceva Egli tostu rispondere dando quelle spiegazioni che credeva allora sufficienti sulle cause della sua gita, sulle cose di Siena, su quello che proponevasi di fare ed esprimendosi « ivi » Quanto a Firen- « ze S. A. non poteva temere che la quiete pub- « blica fosse per essere disturbata dalla sua par- « tenza siccome non lo fu altre volte in caso « consimile. Spera perciò che non vi siano cau- « se di turbamento, e *ad ogni modo confida nella* « *vigilanza del Ministero* ».

78. Ma prima che giungesse a Firenze questa risposta partiva dal Ministero nella notte del 2 al 3 altra lettera collegiale firmata da tutti i Ministri, nella quale sembra si parlasse di dimissione, qualora il Granduca non facesse ritorno a Firenze; ciò rilevandosi dalla seguente risposta autografa di S. A. indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri colla data del 3 febbraio « ivi » Signor Presidente del Consiglio dei « Ministri. Benchè mi sia dato di supporre, che « una lettera fatta dirigere nella serata d'jeri « al Ministro dell' Interno, lettera che dovreb- « be esser giunta costì poco dopo la spedizione « di quella da lei, e da tutti i suoi collegbi in- « dirizzatami nella scorsa notte, possa aver cal- « mato le apprensioni del Ministero, voglio ag- « giungere la lusinga, che i Ministri non saran- « no per appigliarsi al partito accennato nella « citata lettera collegiale.

« Quanto al mio ritorno, io sono nella neces- « sità di dire, che non può essere così immedia- « to, come si desidererebbe, perchè lo stato di « mia salute non mi permette in questo momen- « to di pormi in viaggio.

« Mi fo pertanto a pregare i Ministri di voler « recedere dall'idea di abbandonare i loro po- « sti, e *raccomando ad essi la vigilanza, e la tute-* « *la dell' ordine pubblico*.

« Io la invito a far noto tutto questo ai suoi « Colleghi, e mi confermo

« Siena 3 febbraio 1849.

« Suo affezionatissmo
« LEOPOLDO ».

79. Intanto il Generale della Guardia Civica Cav. Corradino Chigi informato dal Colonnello

Gerini che il Ministero voleva dare la sua dimissione per l'assenza del Granduca, si recò di notte dal Guerrazzi per dissuaderlo; per eccitarlo a condursi da per sè a Siena; e per offrirsi di andarvi esso stesso, come vi andò, quando intese che il Guerrazzi non poteva farlo.

80. Anche il Gonfaloniere Peruzzi, saputo che il Circolo del Popolo aveva discusso la notte sulla decadenza del Granduca a causa della sua assenza, e per dirigere correlativa interpellazione alle Camere, ne tenne proposito col Guerrazzi che gli fè cenno della dimissione sua, e dei suoi Colleghi; approvò che si mandasse a Siena una Deputazione di Magistratura Civica, e promise di fare per modo che l'accennata interpellazione non avesse luogo.

81. La Deputazione venne formata con partito Magistrale del 3 febbraio. Andarono quindi a Siena ed il Chigi ed il Peruzzi. Furono ricevuti separatamente dal Principe. Disimpegnando le respettive incombenze, si persuasero degl' incomodi che lo affliggevano. Fermarono il concetto che alcuno dei Ministri (e venne pronunziato il nome del Franchini) si recasse presso S. A. Tornati a Firenze ne resero subito conto all'Adami; dipoi la mattina di Lunedì 5 febbraio anche al Guerrazzi.

82. Ma il Presidente del Consiglio, Montanelli, si offeriva di andarvi; e vi andava di fatto col suo Segretario particolare (oltre ai già ricordati Marmocchi, e Niccolini), e con Lire 1.400 prese dalla Cassa dello Stato a titolo di spese Diplomatiche segrete. Ed a questa missione accedeva la sanzione Sovrana con Decreto dello stesso dì 5 febbraio pubblicato nel Monitore del giorno 7.

83. Quello che accadde dopo il loro arrivo in Siena può sommarsi come appresso.

84. Montanelli giunto co' suoi nella notte del 5 prese alloggio alla Locanda dell' Aquila, ma non potè tosto, attesa l'ora tarda, presentarsi al Granduca. Vi passò alle ore 11 antimeridiane del dì successivo, e lo trovò in letto assai prostrato. Più tardi (avendoglielo suggerito il Professor Corridi) ottenne di esser ricevuto anche da S. A. la Granduchessa. Nel dì 7 poi, e prima del mezzogiorno passò nuovamente dal Principe, che trovò migliorato ed alzato; ed Egli stesso lo consigliò, o lo confortò a prendere un poco d'aria.

85. A cura, e spese del Municipio il Montanelli dalla Locanda suddetta trasferì sulle ore 5 pomeridiane del giorno 6 insieme al Marmocchi la sua dimora al Palazzo Zondadari. Venne ivi avvicinato e circondato di continuo da tutte, o molte le persone di partito esaltato, ed anche dal Niccolini, come si ha pel deposto segnatamente dei testimonj Luigi Ricci, Natale Fedeli, Flavio Gori, Gaspero Giuntini e Filippo Stiatti.

86. Una dimostrazione che gli si voleva fare venne impedita da Niccolini la sera del 6 e da lui stesso la mattina del 7.

87. Fu fatta preparare ad un' Osteria in Fontebranda una cena democratica, colla speranza che egli pure vi intervenisse; ma gli eventi lo impedirono; ciò si rileva dal deposto di Valentina Pocaterra e di altri fidefacienti.

88. Fu opinione che lo scopo della gita del Montanelli fosse quello di ottenere approvata la Legge Elettorale per la Costituente, e di indurlo a far ritorno a Firenze. E questa opinione trovo coerente al vero emergente da documenti e da testimonj. Alcuni di questi avrebbero aggiunto che si mirava anche a costringerlo a lasciare la Toscana. Ma che tale intenzione veramente allora vi fosse, almeno nel Ministero, non si potrebbe ammettere. 1° Perchè sarebbe un controsenso, avuto riguardo a ciò che volevasi, intendo dire la sanzione alla Legge della Costituente. 2° Perchè ripugnerebbe a quanto scrivevasi dal Guerrazzi al Pigli col già riferito Dispaccio del 31 gennaio, in cui si qualificava come il *peggiore dei mali* il non ritorno del Granduca a Firenze. 3° Perchè i fatti più gravi di collisioni, ferimenti, esplosioni di bombe ec., avvenuti prima dell' arrivo del Montanelli, ed informati da differenti cagioni, non sembra che si ripetessero dopo di questo: e forse alcuni Testimonj han-

no equivocato referando e qualche giorno dopo quello che avvenne nei dì precedenti.

89. Ben vi furono (come si disse) ravvicinamenti, concerti, mene segrete fra gli esaltati ed il Montanelli e suoi Compagni, ed a ciò sembra appellassero le parole del Pantanelli al Circolo di Firenze « La venuta di Montanelli e Mar« mocchi ha mutato molto le condizioni di que« sta Città ».

90. E ben si può ritenere che si andassero anche apparecchiando atti e fatti che avrebbero dovuto determinare il Principe a non restare ulteriormente in Siena, avuto riguardo ai suggerimenti del Guerrazzi nel suo poscritto del dì 6, al Montanelli « ivi « con Marmocchi e CC. bi« sogna dare *prova sensibile* a S. A. che la sua si« curezza impone che Egli e la sua famiglia « tornino subito a Firenze; bisogna salvarlo an« che suo malgrado. » Senzachè la *prova sensibile* possa tradursi, come vorrebbe il Guerrazzi, in *prova palpabile chiara e stringente*, giacchè a tale scopo non era necessario di adoperare *Marmocchi e CC.*; altronde il concetto della *dimostrazione argumentativa*, *anzichè di piazza* (come allora usavano, e si suggerirono talvolta dallo stesso Guerrazzi; per esempio contro Berlinghieri a Livorno ed in favore dello stesso Granduca occasionalmente alla Costituente) non potrebbe troppo conciliarsi colle frasi ultime « *bisogna salvarlo anche suo malgrado* », le quali suppongono un' azione, uno sforzo, una *vis* diretta a superare e vincere una reluttanza, una decisa volontà contraria.

91. Noi pertanto ammettiamo che scopo dei Ministri, e di chi agiva allora con essi e per essi in Siena, non fosse veramente, e propriamente quello di coartare il Granduca ad abbandonare la Toscana, ma piuttosto l' altro di ridurlo a partirsi colla R. Famiglia da Siena, per ricondursi in Firenze, e di astringerlo così anche più facilmente e più presto a firmare la Legge della Costituente, omai approvata dalle due Camere.

92. Ma i mezzi che si adoperarono non potevano nelle speciali circostanze non condurre laddove condussero effettivamente; voglio dire alla partenza del Granduca e della R. Famiglia anche da Siena, ma non per Firenze, come si verificò nelle prime ore pomeridiane del ricordato dì 7.

93. Ed infatti quali partiti erano allora a scelta del Principe, che sentiva omai di dover dare il *veto* alla Legge della Costituente? Tre soli: o tornare in Firenze, o restare in Siena, e ridursi in altra parte del Granducato.

94. Tornare in Firenze.... Ma come? Con dare il *veto* ricordato. E non sarebbe stato questo un venire incontro a quella serie di gravi disordini, che si erano voluti evitare, e che si temevano da codesta cagione, quando la cagione stessa era assai meno potente, assai meno inasprita, assai meno abilanciata, e dirò anche sfrenata col Principe? Qui è chiaro che ciò che aveva indotto il Principe ad allontanarsene, gli vietava assolutamente di ritornarvi finchè perseveravano (molto più se aumentavansi,) quelle circostanze.

95. Restare in Siena più non poteva colla R. Famiglia; che già ne era sparita la tranquillità, il rispetto eziandio; già erano alle viste i disordini; e gli agitatori (on *Marmocchi*, e CC.), troppo e bene conosciuti, già erano colà ad operare e maneggiarsi per far conoscere con mezzi arditi, e *sensibili* che quella non era più stanza quieta, e sicura. Avevano essi missione di far per guisa che il Granduca dovesse lasciare Siena; e ciò avrebbero fatto quand' anche non fossero stati a temersi disastri sulla Legge della Costituente. Ma bisognava pure pronunziarsi su questa; e pronunziarsi in senso non favorevole. Ora era evidente, e bene lo sentiva il Granduca stesso, che il rifiuto di sanzione a quella Legge avrebbe operato in Siena, ove ne erano omai concorse le cause, gli stessi effetti perniciosi che si erano voluti allontanare da Firenze.

96. Rimaneva dunque l' ultimo solo partito di ridursi pel momento in altro luogo, ma sempre nel Granducato, e questo appunto venne preso.

97. Così è chiaro, o signori, che la ritirata

del Principe a S. Stefano (prescindendo ancora, se si potesse, dalle di Lui solenni manifestazioni) fu effetto di necessità in cui era posto dall'interiore sentimento di un dovere sacrosanto per una parte, e dal desiderio per l'altra di evitare disordini che avrebbero potuto spingersi fino ad impedirgli la libertà del risolvere.

98. Si dirà forse che vi avava altro scampo: la firma, voglio dire ed approvazione della Legge pella Costituenta, che sarebbe stato modo di crescerlo sulle acclamazioni di quei che la volevano; di averlo esaltato nei Giornali, e nei Circoli: di prepararlo a maggiore estensione di sovranità ...

99. Altri sel creda, e sel dica. Quanto a me non posso nè pensarlo, nè ammetterlo. E non è già che io pretenda di farmi a giudicare e condannare la Costituente quale, e secondo che venne allora proposta, sostenuta e votata. Non è ciò di mia competenza, nè il bisogno della Causa mi vi richiama. Chi doveva o poteva parlare lo proposito, allora parlò: e su quella parola non intendo portare nè richiamare adesso esame di sorta. Intanto io son d'avviso che non potesse più il Principe appigliarsi al partito di sanzionare la Legge dalla Costituente, abbenchè gli si offerisse come buon mezzo di rimanere per allora tranquillo in Siena, e di tornare ancora colla famiglia in Firenze, inquantu Egli avrebbe per tal modo agito contro coscienza. Mentre perseveravano i dubbj sul lecito o nò di quell'atto, ben poteva autorizzarsene lo studio e la discussione: ma dopochè ripetuti consigli di persone autorevoli, e l'invocato giudizio non fallibile del Teologo dei Teologi gl'ingenerarono la convinzione che l'atto sarebbe stato illecito, e causa di gravi danni morali nel Paese, Egli non avrebbe potuto più sanzionarlo. Fosse anche stato in ciò nell'errore (e non vi era) dappoichè questa era la sua ferma persuasione doveva attenervisi, perciocchè era divenuta per Lui verità. — Se è dovere di tutti, molto più lo è di chi regna e governa l'agire con coscienza, e senza fare mai di questa sacrifizio nemmeno alla così detta utilità od opportunità politica; che l'utile vero, ed il vero opportuno non può stare disgiunto dall'onesto e dal retto, ed a questo non si ottempera quando si agisce contro fede, e contro il proprio morale convincimento.

100. So bene che non tutti i politici dividerebbero questi principj, e ricordo come nel Manifesto all'Europa (di cui sarà parlato a suo luogo) si rimproverava al Principe lo scrupolo della censura Pontificia « come se gli Stati si regolassero con i casi di coscienza ». Ma so eziandio che bene spesso gli Stati si son mal regolati, e si sono procacciati danni e guasti non lievi, appunto perchè non han curato o han fatto getto della coscienza; so che dalla scuola degli utilitarj, che coglie tutto dal di fuori e rifiuta l'interiore, sono venute alla Società ferite e piaghe tuttora aperte e gementi, che mai forse si rimargineranno, finchè non vi posi sopra più energica, o più ferma la mano sanatrice della morale e della Religione. E questo non è serotino incenso al Potere, che di siffatti olocausti non si diletta; ma sentimento ed amore di ordine, ma espressione di vero eminente, ma omaggio dovuto alla nostra stessa dignità.

101. Or consentite, o Signori, che sia letta anche una volta per lo intiero al vostro cospetto la lettera colla quale S. A. nell'assentarsi da Siena ne palesava apertamente le vere cause al Presidente del Consiglio dei Ministri; gli spiegava ogni suo procedimento, anche interiore, relativo alla Costituente; e gli designava le ragioni del *veto* che apponeva alla Legge correlativa.

« Al Presidente del Consiglio dei Ministri,

« Scorsi otto giorni daccbè mi trovo in Siena, « e sapendo da più parti che moltissime voci nel« la Capitale ed altrove dicono che la mia lon« tananza da Firenze muove da cagioni di timo« re, o di altra più rea natura, lo posso ora, « e debbo apertamente palesarne la causa vera.

« Il desiderio di evitare gravi turbamenti mi « spinse il 22 gennaio 1849 ad approvare che

« fosse in mio nome presentato alla discussione « ed al voto delle Assemblee Legislative il progetto di Legge per l'elezione di Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana. Mentre « la discussione doveva maturarsi el Consiglio « Generale ed al Senato io mi riserbava ad osservare l'andamento della medesima, ed « riflettere tanto sopra un dubbio che sorgeva « nell'animo mio, che potesse cioè incorrersi « con quella Legge nella scomunica indicata nel « Breve di Sua Santità del 1° gennaio 1849 da « Gaeta. Questo mio dubbio manifestai ad alcuni del Ministri, accennando loro che il pericolo intrinseco della Censura mi sembrava dipendere principalmente dal mandato che si sarebbe poi conferito ai Deputati della Costituente, e di cui non era parola nel Progetto « di Legge.

« Ma nella discussione del Consiglio Generale « fu mossa appunto questione intorno ai poteri « da darsi al Deputati della detta Assemblea Costituente, e fu deciso ed approvato all'unanimità, che dovesse intendersi essere il loro « mandato illimitato. Allora il dubbio si fece in « me gravissimo, e credei di dover sottoporre « la questione al segreto giudizio di più persone « autorevoli e competenti; e tutte respettivamente convennero nel dichiarare incorrersi « con tale atto nella Censura della Chiesa.

« Nondimeno essendo stata sparsa da taluno « notizia, con molte apparenze di verità, che « il Papa non solo non intendeva di condannare « la Costituente Italiana, che Egli anzi, interrogato su tal proposito, non aveva disapprovato la votazione per la medesima, io volendo « procedere in questo importantissimo affare per « le vie più sicure, ed avere un giudizio solenne ed inappellabile; mi risolsi con lettera del « 28 gennaio prossimo passato a consultare il « Sommo Pontefice, al giudizio del quale in sì « fatta materia io come Sovrano Cattolico dovevа interamente sottopormi. La replica di Sua « Santità per impreviste circostanze mi è pervenuta più tardi di quello che io credeva: quindi la ragione per cui ho sospesa finora a questa Legge la sanzione finale che per lo Statuto apparteneva al Principe. Ma la lettera desiderata è ora giunta, ed è nelle mie mani. Le « espressioni del S. Padre sono sì chiare ed esplicite da non lasciare l'ombra del dubbio. La « Legge della Costituente Italiana non può essere da me sanzionata.

« Finchè la Costituente era tale atto da porre « all'azzardo la mia Corona, io credei di poter « non fare obietto, avendo solo in mira il bene « del Paese e l'allontanamento di ogni reazione. « Perciò accettai un Ministero che l'aveva già « proclamata, e che la proclamò nel suo Programma. Perciò ne feci soggetto nel mio discorso d'apertura nell'Assemblee Legislative. Ma poichè si tratta ora di esporre con « questo atto me stesso ed il mio Paese a sventura massima, quale è quella d'incorrere lo, « e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle « Censure fulminate dalla Chiesa, io debbo ricusarmi dall'aderire, e lo fo con tutta tranquillità di mia coscienza. In tanta esaltazione « di spiriti è facile il prevedere che il mio ritorno in Firenze in questo momento potrebbe « espormi a tali estremi da impedirmi la libertà « del veto che mi compete. Perciò io mi allontano dalla Capitale ed abbandono anche Siena, onde non sia detto che per mia causa questa Città fu campo di ostili reazioni. Confido « però che il senno e la coscienza del mio popolo sapranno riconoscere di qual peso sia grave « la cagione che mi obbliga a dare il *veto* e spero che Dio avrà cura del mio diletto Paese.

« Prego infine il Ministero a dare pubblicità a « tutte la presente dichiarazione, onde sia manifesto a tutti come e perchè fu mossa la negativa che io do alla sanzione della Legge per « l'elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana. Che se tale pubblicazione « non fosse fatta nella sua integrità, e con sollecitudine, mi troverei costretto a farla io stes-

« so dal luogo ove la Provvidenza vorrà che io « mi trasferisca » -

« Siena, li 8 febbraio 1849.

« Leopoldo »

102. In questa lettera (che venne consegnata dal Direttore della Posta al Montanelli fra le ore 23 e 24 del suddetto giorno il Granduca faceva ben sentire che non ritornava a Firenze, e che si allontanava anche da Siena, ma nulla accennava, sia esplicitamente sia implicitamente, quanto ad animo di abbandonare la Toscana. Non manifestava, è vero, dove precisamente era per trasferirsi: ma di lasciare il Paese o i suoi poteri, e di staccarsi dal Governo non faceva parola. Perlochè tanto dovendo ritenersi quanto le parole di quell'atto rigorosamente suonavano, bisogna inferirne che Egli si trasferiva in altra parte fuor di Firenze e di Siena, ma sempre nel suo Granducato e coll'animo di rimanervi.

103. A rischiarare per altro ogni dubbio su questo delicato proposito eravi altra lettera del pari autografa del Granduca contemporaneamente trasmessa al Montanelli per raccomandargli i suoi famigliari, e pregarlo a lasciare che lo seguitassero gli equipaggi suoi e della R. Famiglia; la quale incomincia « ivi » Signor Presidente — « Nel lasciar Siena non creda che sia in me il « progetto d'abbandonare la Toscana cui sono « troppo affezionato ec. » e termina « ivi » Pren- « dendo la direzione della Strada Regia marem- « mana le persone del mio seguito troveranno « l'indicazione del luogo dove io mi sono di- « retto ».

104. Quali poi fossero le ragioni che consigliarono S. A. il Granduca a non designare con maggior precisione il luogo cui si dirigeva, e dove voleva fermarsi, ciascuno facilmente l'intende. Nonostante udiamolo da Lui medesimo nella sua Nota del dì 11 al Corpo Diplomatico « ivi ». Do- « po ciò che in quei documenti si legge (parlava « delle sue lettere al Montanelli) è inutile che « io ripeta che le ragioni che mi hanno costret- « to a lasciare Firenze e Siena mossero dalla « necessità di difendere la libertà del mio veto, « in un affare della massima importanza, e dal « desiderio di non dar campo a reazioni funeste. « È troppo chiaro a conoscersi che io non pote- « va esplicitamente indicare nel momento del- « la mia partenza il luogo ove intendeva di tra- « sferirmi senza pregiudicare alla sicurezza del « mio lungo e non agevole viaggio. Ma che non « fosse mia intenzione di allontanarmi dalla To- « scana evidentemente resulta dalla lettera da « me indirizzata al Montanelli; non ho infatti « abbandonato il mio Paese mentre ho fermato « il mio soggiorno in Porto S. Stefano. Tale lo- « calità mi si presentava da Siena come quella « che mi offrisse maggiore libertà e sicurezza « garantita dalla presenza di un legno armato « di S. M. Britannica, il quale amichevolmente « offertomi dimora in questo Porto ».

105. La stessa intenzione nel Granduca di lasciare per le suddivisate ragioni Siena, ma non la Toscana, ben si raccoglie anche dalla lettera di sir Giorgio Hamilton a Palmerston del dì 7 febbraio così concepita: « *Il Granduca di Toscana* « *ha creduto bene e necessario di lasciar Siena unitamente alla di Lui famiglia, e di trasferirsi in* « *luogo ove Egli sarà meno esposto all'agitazione* « *popolare*. Richiede Egli che io ordini ad uno « dei piroscafi di S. M. di trovarsi *dimani sera* a « Porto S. Stefano per ricevere a bordo Esso e « la sua Famiglia. Per quanto profondamente mi « incresca la decisione presa dal Granduca, non « ho esitato ad aderire alla di Lui richiesta, ed « ho spedito per espresso a Livorno una lettera « all'Ufficiale che ivi è in comando ».

106. Da codesta lettera emerge eziandio, che la risoluzione definitiva di partenza fu presa dal Granduca solamente nel dì 7 (prima giornata del suo miglioramento), giacchè non prima d'allora fu fatta correre la richiesta del legno armato che gli era stato offerto da S. M. Britannica, e senza di cui non avrebbe potuto eseguire il suo piano.

107. Come, quando, e perchè partisse da Siena il Granduca si è narrato. Giova adesso se-

gnalare, per quanto puossi, l'atteggiamento nel quale si discostava dal suo Ministero, e da quei che lo componevano.

108. Ho già riferito una sua lettera del 5 febbraio colla quale si faceva a pregarli perchè non persistessero nel proposito di dimettersi, e raccomandava loro la vigilanza e la tutela dell'ordine pubblico; dopo aver fatto scrivere nel dì 2 al Guerrazzi che confidava nella vigilanza del Ministero, e desiderava la continuazione delle informazioni sulle cose di Firenze, e sopra ogni altro emergente che potesse interessare.

109. Si è visto come aderì a chiamare e ritenare presso di se in Siena uno fra i Ministri, come raccomandò loro in partire i suoi Famigliari in Firenze, ed in Siena esprimendosi che lo faceva *con fiducia*, e pregando perchè venisse permesso che alcuni lo seguissero, con gli equipaggi e la Segreteria.

110. Vuolsi anche notare come la lettera più interessante lasciata al Montanelli era intitolata « *Al Presidente del Consiglio dei Ministri* »; lo che mostra essare stato nella mente Sovrana che rimanessero quei Ministri, quel Consiglio, quel Presidente, o che almeno non intendeva di non più riconoscerli in detta qualità, per quanto dipendeva dal suo volere. Ed infatti non lasciò nominati nuovi Ministri nè Commissione alcuna nè alcun suo Delegato o Rappresentante.

111. E quella Lettera altronde, e la compagna sua, e le altre di poco antecedenti, e i modi usati al Montanelli in Siena nulla contenavano che esprimesse assoluto repudio del Ministero, e decisa separazione dal medesimo. Tutto dirimpetto ai Ministri si sostanziava nell'improvviso discesso da Siena, ma non dal Granducato, per luogo non specialmente designato, (affinchè la notizia che se ne spargesse non desse a qualcuno modo di frastornarlo nel viaggio), ma sollecitamente e facilmente conoscibile da chiunque avesse assonto il pensiero e la cura di ricercarne.

112. Eravi però, si dirà, il *Veto* alla Legge pella Costituente che aveva formato base del Programma Ministeriale, d'onde emergeva ragione di ritiro dei Ministri, o di alcuno di essi, e così di dissoluzione Ministeriale.

113. Ma il *Veto* che apparteneva alle residuali libertà del Principe per l'Art. 15 dello Statuto Fondamentale, e che non avendo sia per Leggi, sia per osservanze patrie, furme sacramentali, e modi tassativi, dovava attinger tutto, quanto alla emissione sua, dalle circostanze e dalla volontà Sovrana, il *Veto* dissi poteva portare a codeste conseguenze, ma non era di necessità che vi conducesse, molto meno che vi trascinasse in modo men conveniente, ed a foggia di ribellione.

114. Oodechè nemmeno per l'accennato rifiuto di sanzione, che il Principe pronunziava siccome adempimento di dovere, e che regolava nell'emissione, secondochè esigevano le circostanze, potrebbe ravvisarsi intenzione di revocare, non che revoca di mandato, e sottrazione assoluta di fiducia Ministeriale.

115. Furonvi sì degli atti Sovrani che dimostrarono come il Granduca si distaccava affatto dagli uomini del suo Ministero; ma questi ebbero luogo solamente nell'11 e 12 febbraio dopochè Egli seppe formato in Firenze il Governo Provvisorio, e conobbe come procedeva in senso totalmente avverso ed ostile alla Sovranità.

116. Di fronte a questo mettiamo, o Signori, il contegno e il carattere spiegato dal Ministero nei suoi rapporti col Principe da cui tenava il mandato.

117. Appena seppesi che Egli era partito da Siena, nè il Montanelli in detta città, nè il Guerrazzi e gli altri colleghi in Firenze si diedero pensiero di muovere o far muovere sulle di Lui tracce per non rimanerne separati, fintantochè non lo avesse Egli stesso inibito o impedito, e per mantenere vivi ed efficaci i reciproci rapporti officiali che erano pur sempre vigenti. Eppure con leggera e facile ricerca poteva la sua nuova dimora conoscersi, come poi si conobbe; eppure non si sapeva allora, nè alcuno aveva per anche supposto che questo ravvicinamento potesse

essere impossibile, non che improvvido a tentarsi; eppure si conosceva per documenti autentici diretti dal Sovrano al Ministro che non la nuda sua volontà, od il vano timore, od altro motivo men plausibile, ma la sola necessità di evitare quei disordini cui la sua presenza in Siena avrebbe potuto riescire nuovamente di occasione o pretesto, lo avevano consigliato a trasferirsi in altra parte del Granducato; eppure così stando le cose era facile l'intendere, che come non aveva potuto il Principe rimanere, così li riesciva allora impossibile di muoversi per ritornare accanto al suo Ministero in Firenze od in Siena; d'onde avrebbe dovuto inferirsi che non potendosi sperare non che pretendere da Lui retrocessione, il tentativo di ravvicinamento dovesse muovere dal Ministero che poteva facilmente coadiuvarlo: anche con altre rappresentanze atte a confortare, a persuadere, a rassicurare.

118. Imperocchè, o Signori, posto un mandato grave e di generale interesse, che per la regolare esecuzione sua esiga la vicinanza e il contatto assiduo fra mandante e mandatario, qualora avvenga che il mandante debba alcun poco allontanarsi per morali o fisiche necessità, senza prevenirne il mandatario, o senza potere pel momento far ritorno al suo fianco, non si direbbe, io credo, sia moralmente, sia legalmente rotto e caducato per questo solo fatto involontario il mandato, nè declinata ogni responsabilità pel mandatario, il quale non abbia per lo meno tentato un ravvicinamento, onde proseguire nella esecuzione, quando non gli mancava la possibilità di farlo. Il fatto non pienamente libero e volontario non importa ritiro di consenso e revoca di mandato; e questo perseverando, subentra pel mandatario il debito di esecuzione anche per modi suppletivi od equipollenti o comunque possibili, purchè onesti e legittimi, specialmente quando si agisce in grazia di altri, di molti, dello Stato intiero, non che del mandante impedito.

119. E ciò si dice in tema di semplice omissione, o di *fatto negativo* che attira pure molta parte di responsabilità, ed all'effetto non già di ravvisarvi un materiale di accusa di per sè stante, ma sì di cavarne argomento esplicativo dell'animo men che favorevole al Principe col quale il Ministero prese a pronunziarsi subito dopo la di lui partenza da Siena.

120. Più calzanti per altro e più gravi sotto ogni rapporto sono gli atti *positivi* che non solo non mancano, ma sovrabbondano.

121. Imperocchè tutto quello e quanto si operò dal Ministero Granducale in Siena e in Firenze la sera del dì 7, la notte dal 7 all'8, e la mattina del dì 8 prima ancora dell'adunanza e della deliberazione della Camera non che dopo, tutto è improntato della idea manifestata col fatto e colle parole di recedere dal mandato del Principe, di scindere ogni rapporto con Esso, di collocarsi in parte opposta, e di agire contro la di lui Persona e la Sovrana sua Autorità per supplantarla ed usurparla, siccome effettivamente venne supplantata ed usurpata.

122. In ciò si esaurisce la definizione del delitto su cui si fonda l'Accusa, perocchè tutti qui ricorrono gli estremi della Lesa Maestà. Quando pertanto il fatto complesso accennato testè rimanga dimostrato, anche il delitto dovrà ritenersi provato.

123. Non è a far questione (come si è pure inteso dal Guerrazzi accennarla) di *causa di delinquere*, quasichè senza la prova di questa venisse meno il fatto accertato, o la di lui indole criminosa. Troppe sono le passioni del cuore umano che sia gradatamente, sia all'offerirsi di occasione anco istantanea posson condurre, o spingere a siffatte aberrazioni. La stessa ambizione del potere, or per la soddisfazione che alcuni trovano o confidano di trovare nel sostenerlo, or nella veduta di ampliarsi nome ed estimazione, or colla pretensione stessa di fare il bene più e meglio degli altri, ha spesso trascinato o precipitato in queste non meno false che seducenti vie uomini distinti per coraggio, per energia, per sapere. La causa o spinta che muove in casi simili è tutta nel fine cui si mira. Nè agi-

sce essa per lunghe vie di seduzione più che per rapide e corte impulsioni. Date le interne predisponenti; la lunga brama non mai o tardi o non bene soddisfatta; il rischio di avere ritolto o scemato ciò che si era una volta ottenuto; la presenza di un di più pronto e facile a conseguirsi; la fiducia nei tempi, nelle proprie forze, negli eventi, ed in quella che chiamano buona fortuna (la quale altro non essendo che ordine provvidenziale non può mai servire di durevole fondamento al male o al delitto), e voi vedrete prese od accolte risoluzioni e partiti che, apprezzati dopo gli eventi, e di fronte alla non prospera riuscita, appajono azzardati, improvvidi, e non assai ponderati, e dissonanti anche dalla apparente misura dell'intellettuale capacità di chi li abbracciava. È questo l'andamento ordinario delle usurpazioni brevi od effimere, considerate nei loro moventi o nelle origini loro. Ed oso dire che molto di questo si adatta al caso dell'accusato Guerrazzi; tenuto conto del suo carattere che assai si rivela dalla Causa e dal giudizio che ne hanno esternato alcuni Testimonj.

124. Aggiungo poi che l'impulsione agli atti e modi usurpativi, che emerse anco per lui dalle circostanze del dì 7 e 8 febbraio, trovò verisimilmente aumento e nello spostamento istantaneo che produceva il *Veto* sovrano sopra un ordine e serie di cose, che era allora da lui stesso abbracciato, e virilmente omai sostenuto in faccia alle Camere; o nell'amarezza che risvegliò nell'animo suo la partenza del Principe fino al punto di mostrarsene *displacente*, o *arrabbiato*, e di farne sfoghi la mattina del dì 8 febbraio col Gonfaloniere Peruzzi, comecchè vi ravvisasse (secondochè da altri Testimonj si nota) un meno di quella fiducia nella propria persona, cui riteneva di avere (se a ragione o a torto ciò non rileva) particolare diritto.

125. E ciò sulla causa di fare. Vengo ora ai fatti di Siena.

In Siena la nuova della partenza del Principe diffusa alle ore 24 incirca per le Lettere sue consegnate al Montanelli, e per quelle consimili che si sa avere contemporaneamente ricevuto il Prefetto Saracini, fu volta subito per l'opera dagli agitatori in sinistra parte. Venne sospesa la Cena democratica apparecchiata nell'Osteria di Fontebranda, e la gente che vi era raccolta in buon numero si trasportò al Palazzo Reale ove asistevano gli equipaggi del Principe, già disposti per la partenza, e quivi, nonostante le raccomandazioni lasciate al Montanelli, ebbe luogo quella serie di violenze accennate dai Testimonj Giulio Masoni e Filippo Stiatti, che porsero soggetto ad una Procedura coperta di poi dall'Amnistia del 29 novembre 1849.

126. Il Montanelli partì circa le ore 8 per Firenze in compagnia del suo segretario, ma innanzi di partire istituì una *Commissione di Pubblica Sicurezza*, composta di otto Cittadini (che avrebbero dovuto aggiungersi al Prefetto, ed al Gonfaloniere) i nomi dei quali figurano per la massima parte tra coloro che i testimonj ed alcuni documenti della Causa mostrano animati da principj tutt'altro che moderati e favorevoli al Principe. A cotali individui il Montanelli affidava in quelle circostanze la cura di *salvare la patria in pericolo* con un Proclama a stampa che firmava nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri! Quel Proclama fu però come il lampo precursore della fiamma che andava a suscitarsi tosto in Firenze. Rimase colà, anzi vi retrocedè dopo esserne partito, il Marmocchi, e fu a conferenza nella sera con quei della Commissione. Il dì appresso insieme con altro inviato già dal Governo si ricondusse esso pure alla Capitale.

127. In Firenze la sera del dì 7 prima del Montanelli giunse il Niccolini. Era, al dire di Montazio, sciolta già l'adunanza ordinaria del Circolo (che soleva finire verso le 10) quando il Niccolini si presentò a un gruppo di Socj presso il Ponte a S. Trinita, annunziò che il Granduca era fuggito da Siena; che bisognava creare un Governo Provvisorio nelle persone dei primarj Ministri d'allora; che egli precedeva Montanelli e Marmocchi coi quali era inteso di concertarsi

col Ministero per far dominare il detto Governo Provvisorio dal Circolo del Popolo. Chiese con premura dell'abitazione dell'Avv. Mordini, e parve che si recasse in traccia di quello.

128. Sulla mezza notte poi il Niccolini stesso era in Palazzo Vecchio; s'introduceva senz'ambasciata, giusta il consueto (secondo che narra il Doni) dal Guerrazzi che davá udienza; e conferiva seco per un quarto d'ora incirca. Dopo, il Guerrazzi incaricava il Doni di andare subito a chiamare tutti i Ministri: ed ei vi si recava col Tondi, e col Gattai; riuniva in carrozza il Mazzoni, il D'Ayala, il Franchini insieme col Prefetto Guidi Rontani incontrato per via, e gli introduceva circa le due dopo mezza notte dal Guerrazzi, ove si accorgeva che era tuttavia il Niccolini, se pure non era uscito e poi tornato mentre egli girava per i Ministri. Il Signorini Oreste, ordinanza del D'Ayala che accompagnò il padrone (avvisato già verso il tocco da Tito Rossi), assicura che suonavano *le due* quando salivano le scale di Palazzo Vecchio.

129. Un quarto d'ora all'incirca dopo riuniti i Ministri presso del Guerrazzi giungeva reduce da Siena il Montanelli. Il Doni ha rimarcato che era *moltissimo allegro e festoso*; e che nell'introdurlo vide come tutti si alzarono, li fecero cerchio; porse egli la mano al Guerrazzi; e dipoi dall'anticamera (sono sue parole) *sentì fare come una risata o altro rumore di gioja senza distinguer parola*.

130. Mentre il Doni era tornato coi Ministri aveva trovato nell'anticamera Emilio Torelli, e gli parve anche un Roberti detto Ciccio. Il Torelli alle ore 3 incirca (ma sempre in ora di notte) lo incaricava di andare per Mariano Torrini, ed a questi poi dava commissione di chiamare il Dragomanni, ed i fratelli Mori, siccome egli faceva.

131. In appresso il Torelli stesso in compagnia di Ulacco, del Rossi, e del Gattai, si portava colla carrozza in Borgo dei Greci per chiamare il Gonfaloniere Peruzzi, e l'Avvocato Mordini; in Borgo degli Albizzi per parlare con Giuseppe Bardi Proprietario del Giornale l'Alba: in Piazza S. Gaetano a conferire con alcuno nella Stamperia dell'Alba stessa; faceva che la carrozza lo attendesse per oltre un quarto d'ora in Via dei Calzajoli: passava alla Prefettura, ivi pure si tratteneva a parlare con alcuno dei Municipali di guardia; e tornava quindi al Palazzo.

132 Molto fu l'andirivieni di persone, secondochè dicono il Doni, il Signorini, il Salvi, ed altri durante quella notte in Palazzo Vecchio; ma crebbe dopochè il Torelli ebbe posto in moto il Torrini, ed egli stesso si fu recato, come si disse in diversi luoghi. Più si aumentò verso giorno, e sul primo mattino. Nelle notte vi si recarono, per quanto si è inteso dai testimonj, il Dragomanni Vice-Presidente, e il Mordini Presidente dal Circolo; certo Polidori che viene segnalato per abituali discorsi più che irriverenti contro il Granduca, e la R. Famiglia quando era tuttavia in Siena; il Bartolucci, il Modana, forse anche il Parroco Barni, il Dott. Lorenzo Panattoni; poi il General Chigi, il Gonfaloniere Peruzzi, Il Presidente del Consiglio Generale Dott. Vanni, l'Avv. Dell'Huste, il Prefetto di Lucca Aud. Buoninsegni, il Delegato di Pontremoli Avv. Beverinotti, l'Ufficiale Bernardo Basetti, infine tutti i Comandanti del Corpi Militari che il Ministro d'Ayala per Lettere scritte dal Camminati, e dal Becchi, fece adunare presso di sè nelle ora del mattino.

133. E tutta questa gente passò in tempi diversi nella stanza del Guerrazzi: perocchè il Montanelli non entrò nella propria: anzi qualche ora prima di giorno si ritirò nel quartiere che abitava il Guerrazzi per riposare, come depongono i Testimoni Doni e Tondi che ve lo accompagnarono.

134. Bensì quanto a Mordini è da ritenere, che sebbene sia provato che andò esso pure in Palazzo Vecchio nella notte (d'onde videlo uscire con Niccolini, Zanobi Gani); e che vi tornò nella mattina dopo le ore nove (giacchè lo incontrò Placido Boccini per le scale che conducevano agli Uffizi del D'Ayala, del Guerrazzi e del

Montanelli, mentre scendeva assieme sempre col Niccolini) non può dirsi del pari provato che passasse dal Guerrazzi: anzi Michele Buzzegoli depone averlo visto andare da Montanelli, o almeno alle di lui stanze, dopochè Cesare Salvi lo aveva scorto appoggiato alla finestra che è nell'andito dei Custodi presso la bussola dal Montanelli. Ed il Torelli nel convenire di averlo chiamato, fa sentire che l'ordine l'ebbe da altro Ministro non dal Guerrazzi. Avverto peraltro che il Doni, diceva solo dubitativamente e senza poterlo accertare, che vide anche il Mordini entrare dal Guerrazzi.

135. Del Dragomanni poi, del Polidori, del Bartolucci, si è saputo con certezza (non così del Modena, e del Baroi) dai deposti Doni, e Becchi che penetrarono in detta Stanza; e del Niccolini è certo che vi andò, e vi tornò più volte, e che si recò eziandio ripetutamente dall'Adami.

136. Due poi principalmente furono le cose stabilite dal Consiglio del Ministri in codesta notturna Adunanza, per quanto rilevasi dal relativo Processo Verbale, che ha la firma autografa di tutti i Ministri Granducali.

1.° Provvedere al Paese con mezzi Governativi:

2.° Convocare per urgenza le Camere, e rassegnare nelle loro mani i poteri Ministeriali.

137. I mezzi Governativi che si conoscono adibiti per la Provincia, e per Firenze furono gli appresso.

138. *Per la provincia* 1.° la ingiunzione al Prefetto di Pistoja Rosselmini di rassegnare i poteri nelle mani di una Commissione di tre, comunicatagli con Lettere del Guerrazzi, che vi hanno riscontri per crederla recata dall' accusato Giuseppe Dami. Vero è che in essa annunziavasi la disposizione presa più che altro per sicurezza della di lui persona, contro la quale si riteneva la Città mal disposta; ma è altresì vero che a questa misura, che poteva bastare al bisogno (se pure ricorreva), tenne subito dietro il di appresso l'altra della destituzione sua, e del primo Consigliere di Prefettura Vanucchi, pubblicate ambedue nel Monitore. Erano essi Impiegati di nomina Granducale antecedente al Ministero Democratico. In quei momenti, ed in posti Governativi così alti e di tanta influenza, potevano riescire di imbarazzo alla Rivoluzione. Conveniva altronde che quei che li avrebbero giudicati non facili a piegare, laddove si voleva andare, conoscessero che il Governo nuovo se ne disfaceva. Quelle misure pertanto ebbero a nostro giudizio un carattere veramente politico; tanto più se si valutano a dovere le sostituzioni contemporaneamente fatte. E considerate in quest' aspetto non si distruggono nè si scolorano per questo perchè più tardi venne provveduto all' uno ed all' altro soggetto in modo più confacente a giustizia.

2.° Egual misura di Commissione di Governo adottata per Prato.

3.° La trasmissione a tutti i Capi di Governo di documenti tali, che mentre annunziavano (come era necessario) la partenza del Principe, facevano travedere che i di Lui Ministri già ne avevano tratto argomento per distaccarsene, e per insinuare concetti che incoraggiassero a curarne meno la Persona e l'Autorità. Si diceva infatti in alcuno il Granduca *fuggito* dopo avere *disapprovato* quanto aveva *consentito* circa la Costituente; il Ministero *dimissionario* presso le Camere convocate; *previsto* o *necessaria* o *imminente* la istituzione di un *Governo Provvisorio*. Ed in altri inviati ad Arezzo, e a Grosseto si aggiungeva: e ivi » Se avvengono reazioni si comprimano; « ad ogni costo si comprimano sotto la sua per- « sonale responsabilità ec..... Energia, vigore, « evviva la patria. I Principi se ne vanno; il po- « polo resta ».

139. Il Guerrazzi ha fatto notare alla Corte che quelli dei Dispacci predetti che sono scritti di suo carattere presentano concetti e frasi più misurate. Il fatto è in sè vero; ed i più intemperanti sono in effetto quelli di Arezzo, e di Grosseto, scritti, come la Corte conoscerà a suo luogo e tempo di mano non già del Marmocchi, ma del Franchini. Avendovi però il Guerrazzi

apposta la firma, venne a farli proprj ed a dividere i sentimenti che vi erano espressi, comunque nell'estenderne o innanzi o dopo alcuni altri Egli usasse modi un poco diversi.

140. Ed io dirò adesso per sempre che il discarico di aver firmato senza molta o bastante avvertenza i documenti ed atti d'uffizio, non può ammettersi sia per esimere dalla responsabilità, sia per impedire di desumere riscontri d'animo, e di dolo dalle frasi e parole stesse, non che dai concetti sottoscritti. La firma trasporta per lo intiero e sotto ogni rapporto nel conto di chi l'appone l'atto e la scrittura che lo costituisce. È come se tutto fosse partito dalla mente, dal cuore e dalla mano del soscrivente, *Stryk*, *Oper.*, *Tom.* 13, a. c. 63, § 11 (Ediz. di Firenze), « ivi » « Subscribens perinde habetur ac si totum instrumentum conscripsisset: praesumitur enim probare omnia instrumento contenta: quod procedit etiam si scriptura sit ab alio confecta; dicitur enim subscriptio continere quidquid continetur in corpore scripturae ». Questa completa unificazione è una necessità logica prima che giuridica. Ed anche nel caso di due o più documenti eguali nella sostanza non nella forma, tutti firmati, ed uno anche disteso per l'intiero da un solo individuo, procede la medesima necessità, potendosi e dovendosi spiegare la differenza con la modificazione dell'atto interno di volontà che può operarsi anche all'istante; perocchè non sia contraddittorio, nè assurdo lo ammettere che innanzi o dopo scritto l'Atto proprio con certa forma, se ne sottoscrivano altri congeneri stesi da un terzo, con forme un poco diverse ma del pari intese, approvate e volute.

141. Tuttociò vuolsi osservare, come si accennava, non tanto pei Documenti ora in esame, quanto per altri ancora relativamente ai quali sono stati affacciati consimili discarichi.

142. I Dispacci Governativi summentovati vennero spediti parte per telegrafo a cura del Ministro Adami; parte alle ore 7 e ½ per Staffetta.

143. Per *Firenze* poi i provvedimenti più speciali si riducono agli ordini dati pelle Truppe stanziali, e pella Guardia Civica; ed alle intelligenze passate con più membri del Circolo del Popolo.

144. Quanto alla forza militare, se si sta al deposto del Generale Chigi, il Guerrazzi non avrebbe veramente dato l'ordine che si facesse la Truppa venire in Piazza e con Cannoni onde tutelare la libertà delle Assemblee; sarebbe stato di ciò parlato, ed avrebbe il Guerrazzi stesso affacciato questo pensiero; ma l'ordine si sarebbe limitato a far sì che ogni Corpo si tenesse pronto a sortire militarmente; e si sarebbe perciò riunito presso il Ministro D'Ayala in sul mattino il Consiglio dei Comandanti dei Corpi, onde concertare le istruzioni, e il modo di agire in caso di bisogno.

145. Se si attende quello del Cav. Peruzzi, il Guerrazzi avrebbe invece ordinato al D'Ayala di mandare molta Truppa in Piazza e nei pressi delle Assemblee con Cavalleria e Artiglieria, ed avrebbe confortato il Presidente Vanni ad adunare il Consiglio Generale in Seduta pubblica e non in Comitato segreto (come al Vanni stesso sembrava più prudente) assicurandolo che tutto era disposto per tutelare la libertà dell'Assemblea: cosicchè la Magistratura Civica avrebbe verso le ore 9 pubblicato un avviso in cui si annunziavano prese tutte le misure per la tutela delle Camere, e del Paese.

146. Ma posto pure che quest'ordine fosse dato, s'intende bene che referivasi alle situazioni da farsi prendere alle truppe, non già al modo col quale dovevano agire, ed alla circostanza, o circostanze che potevano, o dovevano determinare la loro azione.

147. Sotto questo rapporto nulla più si ha dell'Ordine del Giorno concertato coi diversi Comandanti dei Corpi Militari suddetti presso il Ministro D'Ayala, e da questo stesso firmato.

148. In questo Ordine venne stabilito che tutte le truppe resterebbero consegnate nelle respettive caserme, e che quando la quiete della città rimanesse turbata da *sommossa popolare*, le compagnie della Truppa stanziale sarebbero state im-

piegate promiscuandole colle Milizie Cittadina sotto il comando del Comandaote di Piazza e del Prefetto, i quali avrebbero dovuto firmare insieme ogni ordine relativo, anche quello di uscire ed occupare i luoghi prestabiliti.

149. Dopo tali provvedimenti la Corte intende che tutto si riduceva a determinare il momento, l'occasione, la circostanza, ossia quella *vera e propria sommossa popolare*, per cui le forze militari apparecchiate nelle caserme, fortezze e luoghi di riunione avrebbero dovuto comparire in pubblico, e dispiegare la loro azione.

150. Questo momento non era espresso nell'Ordine del Giorno, ma doveva riconoscersi ed affermarsi dal riuoito giudizio del Prefetto e del Comandante di Piazza.

151. E questo giudizio su quale criterio doveva regolarsi? Ciò non interessava la parte del Servizio Militare, e non potava qoindi ricever norma dal Consiglio dei Comandanti di Corpo.

152. Ciò riguardava unicamente il Governo, e l'azione governativa: e perciò appunto tutta questa parte venne da quel Consiglio abbandonata al Prefetto ed al Comandante di Piazza, come quelli che precipuamente, e per lodole del respettivo uffizio vi erano interessati.

153. Ora, o Signori, non essendo venuto a resultare che istruzioni speciali, verbali o scritte, fossero date su codesto vitale articolo dal Superior Governo al Prefetto e al Comandante la Piazza, e avendo anzi il Guerrazzi ripetuto sempre, che le istruzioni venivano al Prefetto dalla sua posizione e dalle Leggi che la regolavano, è evidente che codesti due Officiali, ed il Prefetto segnatamente, per determinare il momento e la direzione dell'azione delle truppe, dovavano regolarsi a norma dello *scopo o fine* che si era inteso, e si intendeva raggiungere.

154. Così visto e conosciuto *il modo* col quale relativamente a tale azione essi si condussero, rimarrà di necessità chiarito anche *lo scopo* cui l'azione medesima o positiva o negativa si volle indirizzare.

155. Il Prefetto, o Signori, era stato oella notte in Palazzo Vecchio, e doveva avere inteso, o essersi informato delle discussioni e determinazioni del Ministero; essendone partito solamente alle sei (sebbene in Processo scritto dicesse che molto dormì in un sofà nella stanza del Guerrazzi, e alla Udienza abbia dichiarato che girò assai per altre stanze) e vi era tornato poco dopo per assistere alla seduta dei Comandanti di Corpo presso il D' Ayala: vi aveva (secondo che egli oe disse) annunziato una opinioos che non venne secondata: vi aveva di più conosciuto l'Ordine del Giorno che trasportava sopra di lui principalmente tanto carico di doveri e di responsabilità. È perciò strettamente razionale non che verosimile il ritenere che, se non avesse a quell'ora conosciuto bene le intenzioni del Superior Governo circa le cose che si aodavano preparando, ed operando in quella mattina, ed alla parte qualunque che si voleva vi prendesse o no la truppa, avrebbe procurato di schiarirsi, e di procacciarsi istruzioni dal Ministro dell'interno cui la partita di servizio più specialmente apparteneva.

156. Ora voi noterete, che mentre l'Ordine del giorno del Ministro della Guerra portava che le truppe potessero e dovessero muoversi solamente in virtù d'ordine scritto firmato così dal Prefetto come dal Comandante di Piazza, e questo rendeva necessaria, come era stata ancora concertata, la simultanea permaneuza o la facile loro riunione nel medesimo locale (che era al dire del testimone Achille Niccolini il Comando di Piazza), sta in fatto che codesta riunione non si verificò nemmeno per un istante; che non furono presi concerti per ravvicinarsi; che il Prefetto non si trattenne nè nel suo Uffizio, nè in Palazzo Vecchio, ma passò coi Ministri e precisamente insieme col Guerrazzi e si tratteone sempre nell'Assemblea Generale, sebbene non avesse allora veste di Deputato; e che l'accesso alle Assemblee per l'interno di Palazzo Vecchio restò chiuso appena vi furono essi transitati; e sta in fatto egualmente che il Generale della Civica Cav. Chigi, ad invito del Guerrazzi, si trasferì esso pure io Palazzo Vecchio per collocarsi più

presso agli uomini del Governo, ma in effetto più lontano dalla sua truppa, e senza possibilità di usarne traone che dietro gli ordini suddivisati.

157. Dopo le Disposizioni e gli apparecchi Governativi passiamo a vedere quelli del Circolo Popolare.

158. Già si è detto dell'arrivo del Niccolini da Siena, delle sue prime parole sul Governo Provvisorio da farsi, delle premure per ritrovare il Mordini presidente del Circolo onde adonarlo, delle sue conferenze ripetute coi Guerrazzi, con l'Adami, e con altri Ministri; d'onde è da arguire che il Circolo adunatosi nella notte conoscesse quello e quanto si trattava, e si determinava in Palazzo Vecchio, e che i Ministri sapessero dei pari quei che nel Circolo si discuteva, e si deliberava. Gli organi opportuni di comunicazione, come si è già visto, vi erano e forono posti in movimento; i colloquj non mancarono, e le cose dette, e stabilite nell'una venoero pur dette e stabilite nell'altra adunanza; intendo dire la formazione di un Governo Provvisorio composto di tre individui, e precisamente di Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli; e ciò occasionalmente alla partenza del Principe, contro del quale il Ministero abbastanza chiaro, ed il Circolo più che chiaramente già si pronunziava.

159. Il Guerrazzi avrebbe voluto insinuare che la sua persona non si voleva sul principio dal Circolo inclusa nel Governo Provvisorio; ma che vi fu ritenuta onde non averlo avverso, e per dominarlo poi, e violentarlo. Non trovo per altro che in ciò la prova lo assista; nulla eccettuando quello che ne ha detto oggi vagamente, e non per scienza diretta il Dami: parmi invece che siavi quanto occorre per ritenere che non v'ebbe codesta difficoltà, e che non si procedè a di lui riguardo con codesta veduta.

160. Ferdinando Bardi attesta di movimento di molte persone circa le ore 11 verso S. Trinita e di discorsi uditi per scrivere e mandar lettere, onde far sapere certa cosa, e radunare il Circolo. Conobbe più particolarmente alcuni che designò nel Modena, nell'Angelotti, nei Bichi; di altri non fu egualmente certo. Abbandonò quella gente alle Logge Corsi. Ma forse non furono essi quelli che aprirono la seduta.

161. Imperocchè più tardi (sebbene l'ora non sia precisata) Marco Paganelli incontrata da S. Maria Maggiore gente che andava piuttosto di fretta verso S. Trinita, la seguitò, s'introdusse nel Convento ed al Circolo. Vide sedersi a banco li Mordini, il Niccolini, il Dragomanni, il Cioßi; gli parve anche il Bichi, ed il Modena. Sentì il Mordini per primo, e di poi il Niccolini, parlare sulla fuga del Principe, screditarne la persona, maligaare sulle sue intenzioni, ed eccitare tutti a trovarsi la mattina dopo alle Logge dell'Orgagna per fare il Governo Provvisorio. Eranvi allora secondo il testimone anche i fratelli Santi, e Filippo Mori, ma il primo segnatamente. Aggiungo che il Niccolini dopo aver declamato dal seggio, scese, parlò con diversi, e si accostò anche a lui per dirgli che se avesse trovato della gente per andare la mattina dipoi in Piazza sarebbe stato pagato bene.

162. Zanobi Gani pure, sebbene meno felice nell'attuali reminiscenze, ha confermato il deposto scritto, ove è narrato che in ora avanzata della notte, leiesa a un caffè sulla Piazza del Duomo la nuova della partenza del Principe, si recò su quella dei Granduca, vide entrare in Palazzo Vecchio ed uscirne molti, segnatamente il Torelli che si dava gran moto, e di poi il Niccolini insieme col Mordini; che il Niccolini ricercato se era vera la voce sparsa circa al Granduca gli parve rispondesse « *lo saprete domani* »; che seguitando quei due per Porta Rossa fino al Circolo in S. Trinita, li vide assisi alla tavola destinata pel seggio assieme col Dragomanni, ed egli allora se ne tornò.

163. Si sa poi che il Circolo tenne seduta anche nelle ore mattutine. Vi fu Luigi Guidotti, e trovò al seggio il Niccolini e il Dragomanni. Parlava il primo contro del Granduca ed eccitava ad andare in Piazza per formare un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Mazzoni

e Montanelli; o gli altri del seggio ripetevano lo stesso. Vide anche preparare così al Circolo il cartello rosso col *Viva il Governo Provvisorio* che fu poi portato in Piazza, e alle Camere: e nota come i fratelli Mori (che si dicevano spie del Dragomanni e del Niccolini) facevano come da inservienti alla bussola del Circolo. Molte cose sostanzialmente concordi depone pure il Portinajo di S. Trinita Fra Romoaldo Landi.

164. Si sa inoltre che il Circolo aveva fatto affiggere di buon'ora alle cantonate degli Avvisi stampati per un'adunanza sotto le Logge dell'Orgagna, onde trattarvi di cose di grave interesse. Il Dottor Pozzolini lo lesse affisso fino dalle ore otto. Lo vide pure nel recarsi all'Uffizio il Segretario Cavaciocchi; così il Golini innanzi di partire per Prato, ed a lui parve firmato dal Niccolini.

165. Dopo accennati i preparativi parmi opportuno far parola dei fatti che avvennero, per quindi inferirne la ricorrenza, o deficenza di concerti ed intelligenze preventive fra il Circolo, ed i Ministri Granducali.

166. Le Logge erano già preparate a Seduta, ed ornate di bandiere, quando circa le ore 10 muoveva da S. Trinita la gente del Circolo, o meglio quella raccolta da uomini del Circolo, e condotta dal Niccolini vi si recava, prendeva posto, ed aprivasi la sessione preseduta dal Mordini.

167. Descrivere e referire tutto quello che ivi fu fatto e detto non è mio divisamento: la Corte ha udito molti testimoni che ne hanno reso conto, e non può non aver presente il sostanziale delle loro deposizioni. Altronde molto si riferisce ad accusati contumaci; e quel che riguarda alcuno dei presenti verrà esposto a parte.

168. Sono nonostante a ritenersi i seguenti fatti: 1.° Vi si parlò al pubblico calorosamente, e molto da molti; e i discorsi ebbero tutti il medesimo colore, e l'identico scopo; vale a dire invettiva contro la persona del Principe; calunnia alla sua lealtà e probità; addebiti di tradimento, e di crudeli intenzioni ec., tanto insomma da conciliargli disfavore in molti, e da far tacere (se non estinguere) in altri la stima, l'affeziona, e l'interessamento che avrebbero pure potuto in di lui riguardo fare ostacolo alle cose che si andavano consumando. 2.° Vi si annunziò il bisogno di un Governo Provvisorio, e la determinazione di affidarlo ai tre Ministri, Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli, i nomi dei quali già stavano scritti in apposito cartello ivi sollevato. 3.° Il Mordini (l'autore della lettera del 20 gennaio al Corsi) vi leggeva un atto, che dicono plebiscito, nel quale era decretata la decadenza del Principe, la formazione del suddetto Governo Provvisorio, e secondo alcuni, anche la proclamazione della Repubblica, e l'unione immediata con Roma. 4.° Nessuna forza si impiegò ad impedire od arrestare codeste esorbitanze criminose. Quella che componeva la Guardia di Palazzo d'ordine del comando di Piazza fu posta dal Tenente Locarioi sotto le armi sul Rondò perchè tenesse addietro la folla: al mezzodì ebbe cambio, e rinforzo di granatieri, ed il Tenente Frosali che gli successe avendo dal Comando suddetto *istruzione generica* di agire pel buon ordine, e pella quiete, di impedire inconvenienti, e di mandare sotto le Logge una pattuglia quando la riunione crescesse, e minacciasse scissura tra il popolo, si limitò ad inviarvi cinque o sei uomini disarmati, ond'essere all'occorrenza avvisato. Il Comandante di Piazza stiede molto lì alla guardia, non che nel suo uffizio (così il Frosali); e pare (secondo il Becchi) che venisse anche cercato il Prefetto; ma era alle Camere, e rimaneva difficile il penetrarvi. 5.° Ad un certo punto (e sembra che fosse fatto cenno da alcuno) il Niccolini gridò *« alle Camere »*, si diresse a quella volta, e gli fu dietro in folla la gente raccolta; non trattenuta dalla Civica posta a piè delle scale, salì sopra, parte riempì le gallerie, parte restò per le scale, parte entrò col Niccolini, preceduto dal cartello suddetto, nell'emiciclo, mentre il Consiglio Generale era adunato, ed il Presidente Montanelli finiva di dare lettura delle due lettere indirizzate dal Granduca prima di allontanarsi da Siena.

169. La storia di ciò che ivi accadde è largamente esposta nel Monitore; più strettamente nel Processo verbale della Seduta, e riassunta nell' Atto d' accusa. Mi sembra perciò di potermi dispensare dal ripeterla in tutti i suoi minuti dettagli, molto più che tutti quasi i testimoni che l' hanno più o meno felicemente narrata, e che poco vi aggiungono del proprio, quanto a fatti ravvisano esatta l' esposizione del Monitore, e vi si referiscono.

170. Fatti, e circostanze di quella Seduta da aversi più specialmente presenti mi sembrano gli appresso: 1.° Quando il Niccolini con quella che un distinto testimone ha chiamato *stupenda arroganza* si volse al Presidente Vanni per intimare ordini del popolo rientrato, come egli diceva, nei suoi diritti; ed il tumulto continuava e cresceva da ogni parte, il Presidente sullodato si coprì, dichiarò *sciolta* la Seduta e si ritirò con molti Deputati, diversi dei quali abbandonarono affatto l' Assemblea. 2.° Parecchi altri Deputati non si mossero nonostante la parola, e il fatto del loro Presidente o dei colleghi. A quelli ed al popolo proseguirono a parlare il Guerrazzi ed il Montanelli. Dipoi a proposizione del Deputato Trinci la *seduta sciolta dal Presidente* fu ripresa, e proseguita dal Vice-Presidente Zannetti; e fu allora che il Niccolini, non già salendo alla tribuna, ma dall' emiciclo, non leggendo, ma favellando, annunziò che il popolo aveva dichiarato decaduto il Sovrano, nominato un Governo Provvisorio nelle persone dei cittadini Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli, e decretato che tutti gli altri poteri erano disciolti, e chiuse dicendo che se i tre nominati accettavano non esisteva altro potere che quello conferito loro dal popolo, altrimenti questo avrebbe pensato a quel che dovesse fare. Al Niccolini rispondendo il Guerrazzi fece sentire che a coteste deliberazioni sarebbe opportuno accedesse il voto dell' Assemblea, come porzione elettissima di popolo. 3.° Dopo circa venti minuti il Presidente Vanni redendo alle preghiere di alcuni Deputati, di Cittadini, del Prefetto e del Montanelli che gli rimostrarono essere per accadere gravi disordini, e per versarsi il sangue cittadino s' ei non tornava nell' Assemblea, rientrò nella Sala e riprese il seggio. 4.° Allora il Guerrazzi fece lettura del Processo verbale redatto nella notte dal Consiglio dei Ministri, che finiva con la dichiarazione di abbandonare nelle mani dell' Assemblea i poteri pel motivo che essendosi allontanato il Principe, senza si sapesse il luogo ove si era trasferito, le relazioni fra lui ed i suoi Ministri erano interrotte, l' azione governativa impedita, nè il Ministero poteva più sussistere. Dopo di ciò dichiarò il Guerrazzi stesso che da quel momento eglino cessavano di esser Ministri di Leopoldo Secondo per divenire cittadini; e dicendo che le Assemblee, e il popolo facessero il resto, ed annunziando che erano già stati presi provvedimenti perchè potesse erigersi un Governo immediato, pronto e vigoroso, scese dalla Tribuna, e passò con gli altri Colleghi ad assidersi nei banchi dei Deputati. 5.° Nella discussione, cui dopo ciò si fece luogo, e che venne ben presto turbata da denegazioni, approvazioni e fragorose insistenze delle Gallerie, si tenne ferma la necessità di costituire un Governo Provvisorio nei tre già designati dal Popolo, per supplire al Potere mancante, e provvedere alle emergenze del momento, con facoltà di aggiungersi gl' individui che avessero creduto opportuno. E così messa ai voti la proposizione restò approvata all' unanimità, salvo che tre Deputati dichiararono di render voto come Cittadini, ritenendosi omai privi di Mandato, ed un quarto si astenne per questa ragione dal votare. Era loro concetto che i tre eletti dal Popolo dovessero agire valendosi di quel Mandato, e le Assemblee tacere perchè necessariamente disciolte. Altri opinavano che perseverasse il Mandato di Deputati per provvedere all' urganza, e finchè il Governo Provvisorio avesse avuto bisogno dall' appoggio dell' Assemblea. Questa opinione prevalse. La Seduta poi si chiuse alle ore 12 e mezzo colla antitesi ben significante del Montanelli: « *Leopoldo d' Austria ci ha abbandonati, ma Dio non ci abbandona* ».

Dopo di ciò i Triumviri scendendo colla folla del Popolo, che più volte pendente la Seduta aveva chieste di vedere il Guerrazzi, passarono sotto le Logge; saliti uno dopo l'altro sopra una tavola parlarono calde parole, ed il Montanelli si espresse che il motivo della fuga del Principe non era già lo spauracchio delle censure ecclesiastiche, ma sibbene il desiderio di far luogo alla guerra civile e all'anarchia. Simile concetto il Dottor Biagini che ne depone, l'aveva attribuito nel Processo scritto anche al Guerrazzi. All'Udienza non bene lo ricordava; lettegli l'esame scritto lo confermava; ma rimpulsato dalle domande defensionali tornava sul dubbio, e dipoi inclinava ad ammettere che il Guerrazzi dicesse piuttosto, che dalla fuga del Principe poteva nascere la guerra civile e l'anarchia. La Corte in mezzo a tanta fluttuanza riterrà quel concetto che nella coscienza sua ravviserà più vero.

172. Dalle Logge i Triumviri salirono in Palazzo accerchiati da molti che li seguivano fino alle loro stanze. Avvisati dipoi che il Senato, stato del pari convocato in seduta straordinaria, gli attendeva, vi si recarono, e vi si trattennero dal-l'un'ora e un quarto fino alle due e un quarto dopo mezzodì.

173. Fu in codesta occasione che alle parole del Senator Corsini dirette a voler conservata la forma costituita dallo Statuto, e intatto il potere devoluto dallo Statuto alla persona del Principe, il Guerrazzi (approvanti dipoi Montanelli e Mazzoni) si espresse: « Sento il bisogno di manife-« stare intero l'animo mio. Signori! Io con quel-« la maggior fede che un uomo del popolo può « esercitare, ho servito fedelmente Leopoldo Se-« condo, e debbo dirvi, e Signori, francamen-« te, ero offuscato da un gravissimo errore; im-« perocchè io credeva che libertà di popolo e « Principe potessero stare insieme. Mi conforta-« va in questa mia speranza il considerare Leo-« poldo Secondo, per quanto Egli mi diceva, « onestissimo e dabbene. Oggi questa speranza « è caduta; questo velo si è squarciato, ed io de-« vo solennemente dichiarare che Leopoldo Se-« condo non ha corrisposto per niente alla fede « colla quale noi lo abbiamo servito. Per conse-« guenza io sono stato chiamato al Governo Prov-« visorio dal Popolo, sono state confermate dal-« la Camera dei Deputati Toscani, che altrimenti « io non accetterei questo Mandato; intendo « esercitarlo a benefizio del Popolo, non inten-« do esercitarlo a benefizio di Leopoldo Secon-« do, che giusta la mia opinione ci ha traditi ».

174. È questa la redazione stenografata e riferita nel Monitore. Il Guerrazzi sostanzialmente la concorda, ma non ne riconosce alcune frasi, ed alcuni concetti. Più specialmente non ricorda di aver detto « *questo velo si è squarciato* » ed alle parole *ci ha traditi* vorrebbe sostituite le altre *ci ha del tutto abbandonati*. Si appoggia sulla notorietà delle redazioni sempre poco felici, a quei tempi infelicissime, degli stenografi, e non ammette di aver quella riveduta e corretta da per sè o per mezzo di altri.

175. Ma troppi rilievi stanno a comprovarne la verità ed esattezza. In primo luogo la mancanza di ogni reclamo e lagnanza per parte del Guerrazzi, che non può ammettersi che non leggesse nel foglio officiale l'articolo che rendeva conto di fatti e detti suoi di tanta importanza, e che non ne sapesse così vistosamente alterato e cambiato il concetto. Di questa mancanza di ogni reclamo fanno fede Angiolo Gambacciani e Giuseppe d'Urbino, e quest' ultimo che stenografò appunto in Senato attesta eziandio, che leggendo dipoi la relazione stampata gli parve *esatta*. Il Tealdi Direttore del Gabinetto di Stenografia nel suo scritto esame dichiarò di avere assistito da per sè alla Seduta, e di averne disteso *esattissimamente* il Rendiconto pubblicato nel Monitore, quale perciò appunto riconobbe, e ratificò in ogni sua parte. L'Ajazzi poi Archivista del Senato, presente esso pure alle parole non tanto del Corsini, quanto del Guerrazzi, assicurò di aver *subito* trovato la redazione del Monitore *esattissima nel concetto e nelle parole*. Varj altri testimonj presenti, segnatamente il Chigi ed il Fenzi se non ricordano le frasi, trovano vero ed esatto il concetto.

176. Si ha infine la coincidenza di sentimenti in un Dispaccio che venne disteso di suo proprio pugno dal Guerrazzi, pochi momenti dopo pronunziate le parole in discorso. La Seduta del Senato terminò, come si è notato, alle ore due e un quarto: or bene alle 2 e 40 minuti l'Uffizio Telegrafico spediva già al Pigli il seguente Dispaccio autografo del Guerrazzi, che è forza perciò ritenere fosse il primo, o tra i primi Atti da Lui distesi dopo il ritorno da quella Seduta. « Guerrazzi a Pigli ». Popolo e Camere hanno « nominato un Governo Provvisorio composto di « Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Leopoldo « d'Austria è decaduto: pena condegna ad uo« mo senza fede; si ditelo, senza fede (a il Pi« gli tosto obbediva con un Proclama fedelissi« mo), mentre noi con tanta, con troppa devo« zione lo avevamo servito. Qui il popolo è in fe« sta. Le campane suonano, si cantano Inni, si « sparano cento uno colpi di cannone ».

177. Anche in altro Dispaccio delle ore 6 di codesto giorno si faceva parole dal Guerrazzi dell' *ingratitudine e nera perfidia* colla quale il Granduca aveva, a suo dire, corrisposto alla fede del popolo; ma di questo parleremo a parte.

178. La Difesa Guerrazzi faceva rimarcare come fra questi due Dispacci ve ne ebbe uno delle ore cinque e dieci minuti, nel quale non si usarono dal Guerrazzi modi cotanto violenti. Quel Dispaccio intermedio fu diretto principalmente a comunicare il personale del nuovo Ministero. Sembra che non vi fosse bisogno nè opportunità di ripetere le cose espresse nel primo, e quelle più che si posero nell'ultimo. Ma ciò non fa sì che non sia in questi, e totalmente per opera del Guerrazzi, quello che vi è di fatto esarato. Molti e troppi furono in quel giorno i momenti e le contingenze nelle quali si travalicò. La moderazione di una volta non distrugge nè stempera gli eccessi delle altre.

179. Di quel giorno due altri fatti vogliousi adesso segnalare.

180. Il primo è l'abbassamento degli Stemmi Granducali dai pubblici Edifizj della città di Firenze (che l'Atto d'Accusa § LXXVIII, referisce per sbaglio al successivo di 9) ordinato dal Governo Provvisorio per l'organo del Prefetto al Direttore delle RR. Fabbriche, e da questi fatto eseguire in parte nella stessa sera, e per quelle in pietra sul Palazzo Vecchio nei dì successivi. Il Simoni, che fu di ciò incaricato alle ore cinque, attesta che l'operazione venne eseguita senza chiasso nè plausi, e senza che egli sapesse che l'ordine fosse eccitato da violenze di popolo. Il Prefetto, che ne' costituti aveva annunziato solamente di avere ricevuto l'ordine dal Governo, negli schiarimenti dati a quest'Udienza ha soggiunto che lo ebbe dal Guerrazzi, dietro le insistenze del Niccolini ed altri in nome del Popolo, alle quali si trovò presente. Ma il Guerrazzi nel suo interrogatorio si era di già espresso che gli ordini per l'abbassamento delle Armi Granducali non erano stati dati da lui; che solamente informato come volevano cavare con rovina lo Stemma in pietre dal Palazzo Vecchio, mandò perchè si ristassero; e che al Prefetto, il quale domandava se per impedire collisioni potesse autorizzare codesto abbassamento quando il Popolo si volgesse furiosamente a levarli, deve aver risposto che si facesse con prudenza il meglio che si potesse. In questa divergenza di dichiarazioni il documento scritto parmi il fondamento più sicuro per giudicare.

181. Si duole il Guerrazzi che si faccia a lui rimprovero di un fatto dal quale il Decreto di Camera di Consiglio trasse occasione di lode o di scusa per il Prefetto. Ma la cosa non sta precisamente così. Quel Decreto intese far buono al Prefetto di avere ottemperato ad un comando del Governo nella veduta di provvedere all'ordine pubblico.

182. L'ultimo fatto del dì 8 sul quale ho inteso di richiamare l'attenzione della Corte è la concessione che il Guerrazzi fece del Salone di Palazzo Vecchio al Circolo del popolo per tenervi, come vi fu tenuta, in quella sera e nella successiva, adunanza solenne a spese dello Stato. A quanto dice il testimone Dott. Lazzeretti vi

erano nel Circolo due partiti, uno che si contentava del Teatro Nuovo, ed egli avendone pregato inutilmente l'Impresario Lanari gli fece poi scrivere dal Guerrazzi con modi che lo persuasero; altro che voleva il Salone suddetto, e questo capeggiato dal Niccolini si sarebbe recato a farne domanda al Guerrazzi, e l'avrebbe ottenuto. Nella sera poi anche quelli raccolti in Teatro sarebbero passati in Palazzo Vecchio. Checchè sia di ciò, noto il fatto perchè pel deposto dei testimonj Colzi, Falcini e Arata è provato che in codeste Adunanze assai si parlò contro del Principe e del Principato. Che poi il Guerrazzi cedesse la Sala richiesto e sollecitato starà bene; ma che lo facesse *coartato* è cosa congetturata oggi soltanto da Giuseppe Nardi, e non d'altronde giustificata.

183. Dopo questa esposizione di fatti mi soffermo e domando a me stesso. Può egli dirsi o no con verità e con coscienza che nella notte dal 7 all'8 febbraio passarono delle intelligenze e concerti tra il Ministero Granducale, non escluso il Guerrazzi, ed il Circolo Popolare su quel che di criminoso doveva farsi e venne in realtà fatto dal Circolo stesso? La domanda è grave, ed io l'ho ponderata assai sia di fronte al processo scritto, sia di fronte ai resultamenti del Giudizio pubblico: ma bisogna che dica adesso liberamente che mi è sempre sembrato, e tuttavia mi sembra di non potere rispondere che per l'affermativa.

184. Questo concetto annunziato dal R. Procuratore di Firenze, ammesso dal Decreto di Camera di Consiglio, sostenuto da noi alla Camera delle Accuse, da essa esplicitamente ritenuto al § 19 del suo Decreto, e riassunto perciò nell'Atto di Accusa § LXXIV e segg. concetto che viene a render complici e correi tutti coloro i quali o Ministri od estranei presero parte ai ridetti concerti, ed operarono o cooperarono dipoi alla loro esecuzione in modo sia positivo, sia negativo; questo concetto, dissi, non potrebbe incontrare giuridici ostacoli nella pronunzia di *non farsi* emanata dalla suddetta Camera di Consiglio relativamente all'Adami, al Prefetto e al Torelli, sì perchè la pronunzia stessa non gli assolse come non poteva assolverli *dall' imputazione*, ma *dalle istanza* soltanto; sì perchè venne basata sopra circostanze speciali che parvero quanto ad essi bastantemente esclusive dell'elemento intenzionale; sì perchè quella pronunzia inabile a spiegare effetti per gli altri incolpati, che ne subirono una affatto contraria, e rimasero in causa, non potè intendere nè intese di escludere per questi la partecipazione ad una macchinazione che avesse avuto luogo nella notte del dì 8, cosicchè il concetto non restò quanto ad essi nè scisso nè pregiudicato, comunque avvenisse scissione di individui comprevenuti.

185. Or venendo alla dimostrazione per ciò che ha rapporto all'accusato Guerrazzi dirò che molti fatti già si sono posti, e non pochi rilievi accennati, che conducono a codesto resultato. Tutto però dipende se non erro dal fissar bene il senso e il concetto in cui l'accusato disponevasi, ed imprendeva ad agire al dirimpetto del Principe assente. L'Accusa si è fatto carico di dimostrare, e si lusinga di avere in gran parte omai dimostrato che la serie degli avvenimenti posteriori alla partenza del Granduca da Siena fino a tutto il dì 8 costituisce una lunga e compatta catena di atti congeneri, esplicativi di una risoluzione omai presa di agire, non per il Principe assente, e in accordo coi suoi diritti ed interessi, ma in loro opposizione. Su di ciò non può cader dubbio anche pei rilievi che ne rimangono a fare.

186. E ciò posto voi facilmente intendete, o Signori, che vi aveva necessità assoluta di prender concerti col Circolo del Popolo, e fare che ei si ponesse avanti e si rendesse iniziatore e appoggio dell'operazione, sia per assicurarsi per questa guisa che un Governo Provvisorio si formerebbe, ma che non sarebbe strappato il supremo potere dalle mani dei Ministri d'allora, sia per trarne un mandato corrispondente all'accennata determinazione ed avviamento sfavorevole al Principe ed alla sua Sovranità.

187. Poteva infatti il Guerrazzi e potevano al-

tri suoi colleghi credera di avere nell'Assemblea dei voti favoravoli, e confidare qual più qual meno di rimanere al Governo. Ma la cosa era pur sempre incerta, e perchè vi erano dei contrarj che potevano prevalere e formar partito avverso in quella circostanza; e perchè potevasi temere che tanto più questo fosse facile quando si fosse conosciuto che i Ministri del Principe si erano avviati, e non lo dissimulavano, per sentieri contrarj al Granduca; e perchè poteva dubitarsi che non con un Governo Provvisorio di tre, ma con altro compenso volesse provvedersi; e perchè potevano farsi aggiunzioni (come una ne venne proposta, ma subito combattuta anche dalle Gallerie e Tribune, e perciò abbandonata) di altri individui che venissero a disturbare o attraversare le loro determinazioni. Era questa una prima ragione per assicurarsi in antecedente la cosa col voto di un plebiscito che in qualunque forma portato alle Camere a nome del popolo deliberante in Piazza avrebbe sempre impegnata l'accettazione, onde evitare pericolosi conflitti.

188. L'altra ragione poi come si disse era quella di ottenere un mandato rispondente all'accennato ostile proposito; non perchè anche senza di questo non potesse il medesimo attuarsi, ma affinchè con esso e per esso rimanesse in qualche modo coonestato, palliato ed ajutato.

189. Ora un mandato consimile, che non si aveva per certo dai Ministri Granducali, non avrebbe mai potuto ottenersi dalle Assemblee, ed ogni qual volta si fosse fatto ad esse ricorso, conscie come erano dei giuramenti presi, dei loro doveri, dell'alta loro missione, si sarebbero sempre limitate ad offrire e conferire un mandato nell'interesse non solo della patria, ma ben anche di quello *inseparabile* dal Principe, e così a conservazione della forma di Governo, e per provvedere soltanto alle necessità del momento.

190. O bisognava adunque abbandonare quel piano, quel divisamento primitivo, o conveniva prendere vie adattate e corrispondenti mezzi, proporzionati al fine inteso, e voluto, i quali non potevano venire che da corpo deliberante, da potenza costituita, e funzionante diversa affatto dall'Assemblee.

191. Il Circolo serviva a ciò per eccellenza; e gli uomini suoi, le loro tendenze, le aderenze, e i rapporti loro garantivano un concorso di cooperazione pronta, efficace, corrispondente, tanto più che il Guerrazzi non ignorava, a detto del Cav. Peruzzi, che in quel Circolo si era già trattato di proclamare la decadenza del Principe, appena si fu condotto a Siena. Di qui la ragione, la spinta, anzi la necessità di valersi del Niccolini, del Dragomanni, del Mordini; di porre in moto e in azione il Torelli, i Mori, il Polidori, il Bartolucci, ed altri istrumenti di egual tempra. Da ciò il bisogno di averli o tutti, o molti, od alcuni, o insieme, o separatamente a conferenza in Palazzo Vecchio, onde comprendessero quello che occorreva fare, e vi si apparecchiassero, e facessero, nella sicurezza che non sarebbero stati attraversati nè impediti, ma lasciati operare a loro posta.

192. Ed altra necessità pure di astenersi, nonostante i ripetuti inviti, dallo iniziare trattative preliminari e segrete col Consiglio Generale e col Senato, onde evitare di aprirsi in spiegazioni le quali svelando in qualche modo il preconcetto Ministeriale, impegnassero quelle Assemblee a frapporre ostacoli ad un Mandato affatto eccedente, anzi contrario ed inconciliabile coi loro poteri.

193. Nè io intendo già, nè pretendo dire, nè ho bisogno di dire, che tutto quello e quanto il Niccolini, e gli altri del Circolo seco lui operarono, così in Piazza come all'Assemblea, con modi di aperto tumulto e di grave violenza, fosse tutto e con precisione concertato e preordinato insieme col Guerrazzi e suoi colleghi. In ciò potè pure essere eccesso (abbenchè eccesso *di mezzi* non *di fine*), potè voglio dire il Niccolini, e poterono altri con esso aggiungere all'azione concertata, già di per sè criminosa, qualche accessorio, qualche porzione che l'aggravasse in quei modi, e con quelle forme che la Corte

conosce; parte che non era altronde assolutamente necessaria allo scopo, e sulla cui determinazione precisa l'Accusa si rimette volentieri al coscienzioso giudizio della Corte.

194. Dico bensì, e ritengo che tutto ciò che concerne l'adunanza solenne del Circolo, e la proclamazione di un Governo Provvisorio con carattere e divisa contraria e ostile al Principe assente, e quel che riguarda il modo per lo meno imponente di inviare o recare quel voto all'Assemblea adunata, e mentre si disponeva a deliberare sul da farsi (come era avvenuto pochi dì innanzi), tutto questo deve ritenersi caduto nelle preventive intelligenze, perchè questo era, ripeto, necessario ad assicurare la scelta per il Governo Provvisorio ai tre designati ed a costituire il mandato di cui si aveva bisogno per atteggiarsi ad operare in quel senso, e per quel versi poi quali si era già diretto l'andamento.

195. E in ciò sta il delitto sia per complicità preventiva, sia per correità contemporanea dispiegata in molta parte con quei modi negativi e indiretti che riescono (come avverte *Hello, Du Rég. Constit. par.* 2, *tit.* 2, *chap.* 2, § 2 *mihi a* 379) specialmente pei Ministri ed Uomini di Governo cui incombe di prevenire, impedire, ed ostare, riescono, dissi, tanto più potenti e più efficaci in certe contingenze comunque meno discernibili (*Rossi, Droit pén., lib.* 2, *chap.* 27 *mihi a* 343) degli stessi atti personali, diretti e positivi.

196. Ciò stabilito ben si spiega tutto l'andamento, e lo intrinseco dei fatti già esposti, e delle altre circostanze che fecero loro corredo.

197. Così Voi intendete subito perchè di fronte a tanta operosità che si mostrò nel disporre le cose per guisa che tutte le truppe stanziali e civiche venissero ritirate e fermate sotto rigorosa consegna, niuna cura, premura e risoluzione si spiegasse per usarne, e per tenersi nella possibilità di farlo; come l'invito del Circolo affisso di buon'ora, e la pubblica seduta che andava ad aprirsi non ingerissero pensiero; come non si soccorresse all'Assemblea invasa, non già per usurpare le attribuzioni del Presidente, ma per fare sparire da quel recinto il delitto che vi era penetrato, e vi si manteneva signoreggiando e premendo, fino al punto di avere astretto il Presidente, non a *sospendere*, ma a sciogliere l'odienza, e ritirarsi; come invece si usasse il massimo impegno per farlo rientrare, e proseguire; come al General Chigi ed al Cav. Peruzzi che lo avvertivano esser quello il momento opportuno per muovere la Truppa, il Prefetto potesse rispondere *che tutto oramai era finito*; come infine nulla fosse disposto pel Senato nonostante l'esempio di ciò che era avvenuto al Consiglio Generale.

198. Quando la turba, ed il Circolo proponevano, appoggiavano con clamorosi discorsi, e sanzionavano le già note proclamazioni e gli atti ribelli, facevano quello che dovevano fare, quel che sapevasi avrebbero fatto; non operavano la *sommossa popolare*, che il Governo avrebbe voluto reprimere; perciò non andavano disturbati, nè attraversati colla reazione, o anche colla sola presenza della forza armata, a rischio ancora di vederla ammutinata o spinta a resistere in ossequio ai suoi giuramenti contro quel movimento che si dispiegava apertamente ostile al Sovrano.

199. Poteva temersi il Popolo, e specialmente il contado, e perciò appunto il Niccolini (al dire del Bècchi) chiedeva premurosamente al D'Ayala armi, e cannoni in Piazza; lo che fa supporre si conoscesse bene dal Governo dovere egli fare parte capace di eccitarli contro un movimento di popolo, per cui gli occorresse tenersi bene in misura onde imporne. E quanto al contado l'ordine del giorno per la Milizia disponeva che all'appressarsi di concorso straordinario di campagnuoli, o di altra gente dei subborghi si chiudessero le porte, e si avvertisse tosto il Comando di Piazza.

200. Gli individui poi del Circolo che vennero chiamati e adoperati, e che sostennero la parte principale pei tre Ministri eletti al Governo così nelle Seduta a S. Trinita, come nel convegno sotto le Logge, erano in voce almeno per la massima parte di tenersi le rapporti ed in frequente consuetudine coi Ministri stessi; il Mordini col

Montanelli; altri anche più coi Guerrazzi. Ed il Guerrazzi chiamò a sè anche il Vice-Presidente del Circolo, e diedegli istruzioni, le quali è da credere che non dissuonassero dall' andamento che prese e tenne il Circolo stesso almeno fino alle allocuzioni, ed acclamazioni sotto le Logge dell'Orgagna, dal momento che si sa come, nonostante la minaccia udita che in caso di tumulti e disordini sarebbe stato tenuto responsabile il Seggio, egli vi si recò, o innanzi, o dopo, o insieme colla turba, e prese parte anche alle dicerie parlando dopo del Modena e del Niccolini. Ciò afferma in modo positivo il Dott. Giuseppe Dei; che merita fede per tutti i titoli. Non lo concorda; anzi lo nega il Vice-Presidente. Rispetto il giudizio che nel conflitto può essere difformemente formato. Ma io debbo aggiungere a criterio di verità che questo testimone si trova in opposizione anche coll' Auditore Buninsegni, avendo asserito alla Corte, che quando fra le 8 e le 9, si presentò, chiamato, al Guerrazzi, erano presso di Lui tanto il prelodato Auditore, quanto il Ministro Montanelli, il quale anzi (al dir suo) gli lesse le due Lettere del Granduca. Ora il Buninsegni ha sempre detto, e in Processo scritto, e a quest' Udienza, che mentre fu dal Guerrazzi non vi era il Montanelli, e che gli venne detto dal Guerrazzi medesimo (ed era vero) che trovavasi allora al riposo.

201. Un altro fatto merita speciale considerazione nel senso di provare sempre più l' intailigenza dei membri del Ministero, e in specie del Guerrazzi di rimanere al Governo e al Potere e l' adibizione a quest' oggetto della cooperazione dei Circoli: e questo consiste nella corrispondenza di quel che fu fatto in Pisa, dopochè l' Avv. Dell' Hoste Presidente del Circolo politico locale, chiamato esso pure la mattina del dì 8 a conferenza dal Guerrazzi, si fu colà ricondotto. Imperocchè alle ore tre e mezzo pomeridiane vennero da Pisa spediti al Consiglio Generale, al Senato, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri Dispacci per far sentire che la società Patriottica adesivamente al voto già espresso dal Circolo politico (ambedue in seduta permanente), e l' Associazione politica degli Studenti avevano deliberato alla unanimità, e per acclamazione che il Ministero d' allora divenisse Governo Provvisorio. Più tardi poi giungevano ringraziamenti dei tre Collegi suddetti.

202. Da Lucca pure partivano quattro Deputati del Circolo popolare, con l' incarico di proseguire per Firenze onde esprimere il voto della formazione di un Governo Provvisorio nelle persone dei componenti il Ministero: ma informati in Pisa alle ore 2 antimeridiane del dì 9 che questo voto era adempito, non proseguivano.

203. Infine, o Signori, riscontri eloquentissimi nel suddivisato senso complessivo dell' insieme di ciò che fu fatto dal Circolo di Firenze, mi sembrano le remunerazioni tosto provenute dal Governo Provvisorio, ed i rapporti in certa misura, e fino a certo tempo mantenuti con molti dei più operosi del Circolo stesso.

204. La Corte già risale col pensiero ai quaranta Francesconi pagati al Niccolini dalla Cassa della Depositeria d' ordine del Ministro Adami, ed a richiesta del Mazzoni. Il Biglietto del Mazzoni parlava di *spese occorrenti nel momento*, qualificava come loro *incaricati* « lvi » *i nostri incaricati* » quei che dovevano sostenerle, e pregava che fossero passati ma con *sollecitudine* alcuni denari al Niccolini. E questi gli furono affettivamente pagati nella indicata somma. La partita poi colla quale venne il dì appresso regolarizzato codesto pagamento, annunziava simultaneamente l' erogazione da farsene *in servizio del Ministero d' Istruzione pubblica*.

205. Che poi codesto danaro dovesse servire, e servisse a pagare coloro che avevano impiegato opera e voce nella formazione del Governo Provvisorio ben più che al rimborso delle piccole spese di avvisi a stampa, di ambasciate, e di trasporto di mobili, cui vorrebbe oggi referirlo il Mazzoni, ben si rileva dall' accennato Biglietto del Mazzoni stesso all' Adami, e più specialmente dalla *sollecitudine* che veniva con esso tanto raccomandata, non che dall' esservi simulato

il titolo della spesa; dalla pubblica voce e fama che segnalò subito codesto fatto con codesta causale; dall'analogo invito, che diresse la notte dal 7 all'8 febbraio al Testimone Paganelli il Niccolini; da ciò che più esplicitamente disse il Montazio occasionalmente ai rimproveri che su tal proposito ebbe al Circolo il Niccolini stesso; finalmente dal combinato deposto di Fra Romoaldo Landi, e di Vincenzio Martini addetti al Monastero di Santa Trinita i quali videro appunto in quel giorno pagare da due individui con sottile moneta la turba che si ricondusse al locale del Circolo fra grida rivoluzionarie dopo compita la sua fazione per il Governo Provvisorio. Senza che osti il deposto di Faustino Guidi, il quale tenuto conto del numero dei paganti (non due, ma uno), del luogo (porta esterna del Convento), del giorno (Domenica) e della causa del pagamento (per aver gridato, *Viva la Repubblica*) s' intende bene che parla non del fatto referibile al dì 8, ma più probabilmente di altro posteriore.

206. Si sa poi che il Mordini venne tosto nominato Ministro degli Affari Esteri. Dice Guerrazzi, e con lui altri han deposto che questo soggetto di non sua relazione venne posto innanzi dal Montanelli. Sia pur vero. Ma egli lo accettò come suo Ministro; lo accettò dopo i fatti della sera, della notte e del mattino nei quali aveva dispiegato opera tanto pronunziata contro del Principe, e così favorevole al Governo Provvisorio; e lo accettò dopochè il giorno innanzi scrivendone al Montanelli lo aveva qualificato « *un cupo ambizioso che ci mina sotto* » e si era offerto pronto « *rovesciarlo nella polvere*. Questo giudizio del dì 7 posto a confronto colla nomina a Ministro nel dì 8 prova ad evidenza che i fatti intermedj gli avevano procacciato titoli non tenui di credito e di merito anche presso del Guerrazzi che firmò il primo fra i tre il Decreto di nomina.

207. Il Marmocchi (che aveva lavorato nelle cose di Siena) fu nominato Ministro dell' Interno; il Ciofi (che fu del Circolo, e tra gl' invasori dell' Assemblea) venne elevato il dì 9 a Consigliare di Prefettura in Siena; il Torelli ebbe il dì 15 il grado di Capitano nella Guardia Municipale, e si mantenne sempre attaccato al Guerrazzi; così fece il Dragomanni, il quale più tardi, e quando i di lui servigj non riuscivano più efficaci in Firenze, fu nominato Cancelliere di Legazione a Costantinopoli, ed ebbe anticipate lire duemila per supplire alle spese di viaggio. Anche un Vannucci-Adimari dimesso dalla Camera di Consiglio, ma appartenuto al Circolo Politico, ebbe subito posto di Pretare a Campi e dipoi in Casentino, d'onde lo stesso Governo Provvisorio fu costretto di toglierlo. Ed al Vice-Presidente del Circolo venne manifestata la piena fiducia del Governo col Decreto del 14 febbraio che lo incluse fra coloro che vennero mandati a spese dello Stato Commissari in Provincia per l' effetto (così era detto) di risvegliare i sentimenti generosi della Nazione, e supplire alla scarsezza delle forze con l' appoggio dell' energia popolare. E con quai mezzi e modi, e con quale spirito parecchi di codesti inviati corrispondessero, la Corte lo ha intesa dai saggi che ne han forniti i documenti qui letti.

208. Tornando al Niccolini avverto che non fu quello solo dei 40 francesconi il pagamento che resulta avere ottenuto dal Governo Provvisorio in quei giorni. Nel dì 13 riscosse per ordine del Guerrazzi lire 70, e nel dì 14 lire 300 d'ordine del Montanelli. Di queste è detto nei Documenti che dovevano erogarsi in spese riguardanti il Ministero degli Affari Esteri, per quelle era indicata l' erogazione da farsene in servizio del Ministero dell' Interno.

209. Il Guerrazzi interpellato circa questo pagamento aveva detto nel Processo scritto che probabilmente doveva averlo ordinato ad insinuazione del Montanelli, perchè a lui il Niccolini non aveva reso mai alcun servigio. Al vostro cospetto poi ha voluto referirlo al pagamento di una carabina che il Niccolini stesso aveva, dicesi, passato a un di lui nipote. Ma per verità l'ultimo discarico, che elimina il primo, ha contro di sè ogni verosimiglianza; perchè non si può ammettere sì facilmente che per codesta ragione total-

mente privata, si accendesse e rimanesse accesa alla Depositeria Generale a carico dell'Adami come Ministro una partita di pagamento, sotto titolo di spese da farsi per il Ministero dell'Interno. L'Adami ciò non disse: e l'Ulacco che vagamente parlò della detta carabina, arguì che fosse pagata, perchè seppe che il Niccolini ebbe dipoi dei denari, e per quanto credè dall'Adami. Ma se gli ebbe dall'Adami, non sarebbero quelli dei quali si è parlato, perchè questi vennero contati e pagati dal Cassiere della Depositeria.

210. Il Guerrazzi poi intanto si è studiato di declinare l'obietto di quel pagamento in quanto non vuole ammettere, nè ammette verun rapporto suo col Niccolini. Ma finchè si dice che il Niccolini era un venturiere politico, un impresario di turbolenze, e uomo di rivoluzione, senza mezzi, senza credito, senza principj tranne quei del disordine; non stimabile, nè stimato; non simpatico, ma inviso e male tollerabile da chicchessia, si dice cosa concordemente assicurata dai testimoni d'ogni condizione e d'ogni colore, comprovata poi (come a suo tempo la Corte vedrà) dalla biografia che egli stampò di sè stesso allorchè volle esibirsi candidato per la Costituente Italiana o Toscana: ma quando si soggiunge; che cotest'uomo e prima e dopo formato il Governo Provvisorio fu del tutto estraneo al Guerrazzi, e non ebbe seco lui verun rapporto di opera e di servigio, sembra a me che si resti o si vada assai lungi dal vero. Non penso già che il Guerrazzi apprezzasse ed amasse il Niccolini; ma che lo adoperasse lo credo: e così che lo adoperasse sia commettendogli, sia lasciandolo fare in quelle bisogne ed in quei modi ai quali si esibiva più adatto e pei quali appunto si vogliono delle specialità intellettuali, morali e fisiche che molti non hanno, e che pochi, la Dio mercè, si prestano a sostenere. Non si parla qui di virtù nè di azioni splendide e decorose: maneggiamo dei fatti nei quali por troppo si annida il delitto. Per questi allorquando occorre cooperazione, non si cercano eroi; si usano gli strumenti dell'abiettezza e della viltà; e dopo usati d'ordinario si pagano, poi si rifiutano, o si spezzano e si gettan lungi, come residui imbarazzanti e sgraditi.

211. Che questa sorte infine toccasse, e meritamente, al Niccolini la Corte lo ha inteso; siccome ha pure udito non pochi testimonj che fanno fede avere egli frequentato assai il Guerrazzi (ed anche il Montanelli) recandosi da lui quando e come meglio credeva senza anticamera ed ambasciata, per cui veniva da alcuni, ed anche dal Circolo giudicato sinistramente. Di tali modi non pare che fosse, e non poteva esser contento il Guerrazzi; pure continuarono, nè ebbe perciò il Niccolini inibizioni, o ripulse decise, assolute e rispettate. Il Guerrazzi ne parlava or con dileggio, or con disprezzo, e lo sgridava, e lo bravava a sua posta; contuttociò il Niccolini proseguiva ad accostarlo, e ad instare appo lui opportuno ed importuno.

212. Vorrebbe oggi far credere il Guerrazzi che il Niccolini lo avvicinasse, e lo seguisse per spiarlo, e referirne ai suoi contrarj, a foggia di Inquisitore Veneziano. Se così fosse stato difficilmente si potrebbe ammettere che il Guerrazzi lo tollerasse, e non lo espellesse da sè assolutamente tanto sul principio, quanto in mezzo, e prima assai di quando lo fece; che per far ciò non vi abbisognava per certo gran coraggio, nè si correvano grandi rischj. Ma posto pure che così fosse si avrebbe un elemento di più per disistimarlo, e non verrebbe già meno la parte operativa che egli avrebbe fatto, ad un tempo per il Circolo, e pel Guerrazzi.

213. Ma in cose consimili più che le tarde parole esplicative conferiscono alla cognizione del vero i fatti; e se a questi si pone mente, si conosce tosto che il Niccolini o spontaneo, o richiesto (ciò poco interessa) si trova avvinghiato quasi sempre agli avvenimenti più interessanti, vi prende parte cogli Uomini del Governo, o presso loro, non esclusi, anzi compresi quelli nei quali figura principalmente il Guerrazzi. Che questi se ne valesse per una esplorazione in Ro-

magna lo ha detto Ulacco. Vedemmo poi come si recò a Siena col Marmocchi quando vi andò il Montanelli (vi era pure andato sul principio del Governo Democratico per disporre insieme con altri gli animi a favore della Costituente). Da Siena partito il Granduca mosse egli primo, onde prevenire il Guerrazzi. Quanto si adoprasse in di lui aiuto in quella notte si è già visto, e niuno direbbe sicuramente, che la sua presenza in Palazzo Vecchio, e le comunicazioni che mantenne fra il Circolo ed i Ministri, riescissero sterili di resultati, e non fossero a questi favorevoli. Mazzoni nel raccomandarlo allora all'Adami perchè lo fornisse di pecunia lo poneva nel novero *dei loro incaricati*. Da un Rapporto Officiale dell'Allegretti al Ministero di Giustizia e Grazia dei 23 maggio 1849 si raccoglie che nei primi giorni della proclamazione del Governo Provvisorio (10 e 11 febbraio furono consegnati d'*Ordine Superiore* al Circolo del Popolo N° 3000 fucili destinati all'armamento di Centurie di Cittadini addetti al Circolo stesso e ad altri della Capitale *nello scopo di sostenere il Governo, e di combattere i nemici che insorgessero contro*; e che Comandante di quelle Centurie era il Niccolini cui vennero anche corrisposti nel 13 febbraio Francesconi 12 dal Ministro dell'interno. In quei giorni codesti armati avendo preso parte ad una spedizione per interesse del Governo fino a Montelupo, si trova che il Niccolini ne trasmetteva il Rapporto, e ne raccomandava al Governo Provvisorio il Capo-posto che gli aveva guidati.

214. E quando poi si fece luogo alla spedizione contro De Laugier sotto Guerrazzi e D'Apice (di che in appresso) Niccolini si trasferì a Lucca nello stesso dì 20 in cui vi si recò il Guerrazzi, e non già d'ordine del Circolo, ma prevenendo anzi il suo Vice-Presidente « ivi » che era *obbligato di partire per Lucca* », onde lo facesse rimpiazzare nel Comitato Elettorale.

215. E per conoscere se in Lucca egli operava o no col Governo, e se rendeva o no servigi al Guerrazzi, basta aver presenti le Lettere che gli indirizzava, e che si hanno in atti pervenute dalle Segreterie del Governo in numero di quattro; basta ricordare come lo stesso Prefetto Landi lo adoperava anche presso del Guerrazzi, lo che mostra che non ebbe ordini nè istruzioni di non valersene, nè riscontri per crederlo fuori affatto dei suoi usi se non della di lui fiducia. Eppure a quell'epoca avevano avuto luogo in Firenze le dimostrazioni del 18, o 19 per la Repubblica, nelle quali si vuole, che il Niccolini minacciasse, ma dalla Piazza, il Guerrazzi perchè non cedeva al Mazzini e compagni. Tanto è vero che esso veniva ora adibito or tollerato, e sfruttato sempre come strumento di utilità, e nulla più.

216. Dal rimanente anche nei giorni nei quali il Niccolini era meno screditato, perchè non lo avevano ancora investito sospetti di malaversazione d'armi avute in consegna, non potè mai imporre al Guerrazzi, cui rimaneva facile di stritolarlo con parole di rimprovero, siccome solo era riuscito ad attutirlo la mattina del dì 8 nell'emiciclo. Non mancano Testimoni stati presenti a siffatti rimproveri. Alcuni persino videro piangere il Niccolini. Ulacco poi disse apertamente che nol credeva di tanto coraggio da minacciare a faccia a faccia il Guerrazzi, comunque potesse averlo fatto fuor della sua presenza. E basti fin qui per ispiegare il concetto dell'Accusa circa le relazioni tra Niccolini e Guerrazzi.

217. Parlammo già del Mandato del Governo Provvisorio, ed accennammo com'era necessità non contentarsi di quello delle Camere, se si voleva procedere, come già ve ne era la determinazione, in senso ostile al Principe, ed al Principato. Ed in effetto quale si era di fronte al diritto pubblico dello Stato la posizione del Paese allorquando si ebbe ricorso anche alle Camere, comecchè allora convocate, e funzionanti? Vediamolo.

218. Qui per formarsi giuste idee convien distinguere lo stato del Paese di fronte alla sola partenza del Principe da Siena, da quello che divenne per ciò che vi aggiunse il Ministero specialmente colla sua dimissione.

219. L' *allontanamento* del Principe da Siena, per circostanze momentanee indipendenti dal fatto suo e dalla sua volontà, equipollenti negli effetti loro a forza maggiore, con dichiarazione esplicita di non voler lasciar la Toscana, non costituiva per certo *abbandono* vero e proprio del Paese, sia che si consideri dal lato materiale, sia che si ponderi da quello intenzionale. Finchè Egli rimaneva nel territorio Toscano, specialmente in terra ferma, ed al Ministero suo non era reso assolutamente impossibile, od estremamente difficile, per tentativo fattone o per impedimenti notorj, di ravvicinarlo, non si poteva dire, molto meno pubblicare, che aveva abbandonato il paese, che si era da quello e dal Governo distaccato, e così che era rotta veramente la catena dei poteri costituzionali, e resi questi senza l' uso di speciali provvedimenti pienamente inattivi. Repugna l' *abbandono* col *rimanere*; ed il rimanere del Principe nel suo Stato con l' idea di spogliarsi dei suoi diritti, e con la volontà di sospendere l' esercizio, più ed oltre quello che la necessità del momento esigesse.

220. Or se da tali necessità si fosse studiato di toglierlo e liberarlo, anzichè di aggravarle ed aumentarle; se il Ministero presentatosi colla sua veste alle Camere, e questa ritenendo, e conservando, avesse fatto sentire la critica condizione alla quale era ridotto il Potere Esecutivo, la determinazione sua di adoperarsi per liberarnelo in prima, onde lo Stato nella sua forma si sostenesse e funzionasse, e per provvedere di poi a sè stesso secondochè avesse creduto meglio stante il *esto* omai pronunziato; se in questo senso, ed a consimili effetti avesse il Ministero invocato l' ajuto, il consiglio, ed anche dei poteri eccezionali dal Consiglio Generale, e dal Senato, spiegando quelle buone volontà e quella energia che consentivano le condizioni generali del paese ed anche speciali di Firenze, non ancor tanto guaste e depresse in quei primi momenti; se, io diceva, si fosse questo, o altro di consimile dal Ministero Granducale operato, tengo per fermo che le Assemblee lo avrebbero secondato, e non avrebbero ravvisato la necessità di formare un Governo Provvisorio sull'istante, e prima che fossero stati inutilmente esauriti codesti tentativi.

221. Ma quando il Ministero si sforzava di attribuire all' allontanamento del Principe un carattere che non aveva, quando poneva in moto delle forze sregolate e mal disposte, che aggravavano la situazione del momento, e facevano coartazione per provvedimenti istantanei, quando esso compariva alle Camere per depositare nelle loro mani il mandato che da quelle non teneva, e produceva così la deficenza assoluta di chi sostenesse ed esercitasse i poteri governativi, allora io pure lo ritengo ed ammetto, allora erano le cose spinte tant' oltre, che non era dato alle Assemblee di dispensarsi dall' adottare il compenso di un Governo Provvisorio, o consimile altro provvedimento che riplanasse i vuoti esistenti, conservasse modo ai Corpi Legislativi di proseguire nel disimpegno delle loro incombenze, ed impedisse al Paese di disfarsi per difetto di convenienti Autorità nell' anarchia.

222. Ma se le Camere rimanevano allora costrette a così fare, non ne consegue però che fossero libere di conferire, e che conferissero ai Membri del Governo Provvisorio un mandato così illimitato e sfrenato da autorizzarli ad agire ostilmente contro del Principe, del Principato, e dell' ordine stesso costituzionale allora stabilito. Ciò esse non potevano, perchè, come già si disse, ciò stava contro i giuramenti presi, perchè portava distruzione di loro stesse, quasi direi suicidio politico, perchè conduceva alla ribellione e al delitto; e le Assemblee non possono nè conferir mandato a rivolta, nè apparecchiare passaporti al misfatto.

223. E che così veramente la intendessero i Deputati ed i Senatori quasi tutti lo hanno attestato coloro che ne sono stati interrogati. L' Avv. Celso Marzucchi si espresse, che il voto dell' Assemblea era di conservare il Principe, e fare per esso; e però il senso e il concetto della nomina dei Triumviri era, che eglino rappresentas-

sero il Granduca Leopoldo Secondo; che così esso la intese, e dai pochi discorsi che precederono la Seduta pubblica, rilevò che così la intesero molti altri dei suoi compagni; comunque tale intenzione non venisse esplicitamente proposta in Assemblea. Il Conte Filippo De' Bardi, disse chiaramente che intenzione del Consiglio Generale nel creare il Governo Provvisorio non poteva essere che quella di conservare il Potere, e governare per interesse del Granduca; che questo mandato, comunque non così esplicitamente formulato, fu nella intenzione di tutti i votanti; e che il Governo Provvisorio doveva riempire la laguna verificatasi, e ciò dalla partenza fino al ritorno del Principe, conservando le forme di Governo d'allora, ed allontanando innovamenti radicali non consentanei alla Costituzione vigente. Anche l'Auditor Buoninsegni, dichiarò aver ritenuto e creduto che tutto fosse fatto provvisoriamente nell'interesse del Principe; e il Dott. Giorgio Manganaro non tacque avere opinato esso pure, che si fossero dovute rispettare col Principato le forme di Governo esistenti. Il Barone Bettino Ricasoli avvertì che partito il Granduca fu creduto necessario provvedere alla mancanza della Persona Regia, anche per impedire che non fosse quel posto occupato con violenza; che il concetto era non di rovesciare lo Stato, ma di supplire il potere esecutivo che veniva a mancare, e soggiunse: « Le facoltà del Governo « Provvisorio erano tracciate dalle Leggi Costi« tuzionali esistenti; e non vi era bisogno di al« tre istruzioni ». Lo stesso Deputato Socci nell'articolare all'Assemblea le prime parole per la formazione di un Governo Provvisorio, mosse dalla necessità proveniente dalla mancanza di un Capo del Potere Esecutivo; e l'Avv. Trinci sviluppando quel pensiero qualificò il detto Governo come una misura temporaria di sicurezza per provvedere alle emergenze del momento; e nel dì 23 aprile 1849 commentava il suo concetto in quel largo modo che la Corte ha appreso dalla lettura di un Articolo inserito nel *Galantuomo*. Infine il Marchese di Lajatico Don Neri dei Principi Corsini nel suo esame del 4 dicembre 1852, confermato col successivo del 26 gennaio 1853, dopo essersi espresso che per la partenza del Principe senza alcuno che esercitasse il potere esecutivo, la Costituzione non poteva più funzionare, e ne era imminente la caduta; che il bisogno e il dovere di salvare col Principato la Costituzione e la Toscana furono i sentimenti che sorsero nell'animo di tutti; che per ciò ottenere conveniva completare i tre poteri, affidando provvisoriamente ad alcuno quello esecutivo *rimasto giacente* per la partenza del Granduca; prosegui a dire che opinione generale di quei che seguirono il Presidente nella Camera di Consiglio si fu, che convenisse affidare provvisoriamente il sacro deposito di quel potere a quelli stessi individui, ai quali il Principe partendo aveva raccomandato il Paese ed i suoi stessi familiari « ivi » perchè questo potere eserci« tassero costituzionalmente ed in nome del Prin« cipe assente, finchè al Principe stesso non « piacesse di riassumerlo ». E più sotto « ivi » « Mi pare di ricordarmi con sicurezza che in « quell' Adunanza, non mi ricordo da qual De« putato, fu fatta una savissima ed opportunis« sima avvertenza, cioè, che sebbene il Princi« pe fosse partito da Siena senza dire ove si di« rigeva, non per questo doveva argomentarsi « che esso avesse abbandonato lo Stato, molto « meno rinunziato precariamente a governare, « ma che doveva riguardarsi come semplicemen« te assente, e quindi supplire in modo provvi« sorio all' esercizio del potere esecutivo. Que« sta osservazione che manifestamente spiega il « concetto della deliberazione della Camera nel « senso da me esposto non trovò alcun opposi« tore. Quindi ho luogo di credere che il mio « concetto fosse diviso dalla grandissima mag« giorità dei miei Colleghi, come me lo mostra « l'unanime consenso di quelli che seguirono il « Presidente nella Camera di Consiglio dopo l'in« vasione dell' Assemblea ».

224. Per quello poi che concerne il Senato non ripeterò le parole del Senatore Capponi fondate

sulla necessità di surrogare il potere esecutivo in quel complesso di circostanze mancante, nè quelle del Senatore Corsini, che ripetè con altre frasi il medesimo concetto. Ricorderò piuttosto coll'altro Senator Chigi che l'intenzione fu di nominare un Governo che tenesse per il Principe, e secondo le istituzioni lasciate da Lui; e col Cav. Peruzzi, che parve volessero i Senatori integrare per mezzo di un Governo provvisorio il potere esecutivo mancante, ma per il Granduca, e colle istituzioni da Lui lasciate. Anche il Senator Centofanti sebbene non fosse alla Seduta in quel dì ha manifestato di aver rilevato dalle parole del Capponi che si volle con l'approvazione del Governo Provvisorio riempire il vuoto che esisteva nei poteri costituzionali. Ed il Prior Fenzi non ha taciuto, che nel dar voto pensò che si sarebbe governato a nome, o per interesse del Principe.

225. E sebbene quando il Senato (che era adunato in numero non sufficiente), quando dissi il Senato deliberò e diè voto, avessero avuto omai luogo le dichiarazioni del Guerrazzi e dei suoi Colleghi apertamente ostili al Principe, ed eglino insistessero perchè la proposizione da votare comprendesse la dichiarazione che avrebbero governato a nome del popolo, è però certo che in questa parte non vennero secondati, e che il Presidente si limitò a proporre « se il Se« nato approvava o no la Costituzione del Gover« no Provvisorio, *come era stato deliberato dal* « *Consiglio Generale, e come era stato annunziato* « *dal Presidente del Consiglio dei Ministri* ».

226. Dopo di che parmi potere con tutto fondamento ritenere che il mandato del Consiglio Generale e del Senato (astrazion fatta per questo dal numero non legale dei votanti), fu quale poteva e doveva essere, vale a dire esteso quanto la necessità esigeva, e nulla più; perciò diretto a rappresentare il Principe finchè rimaneva assente, non a soppiantarlo; a salvare e conservare, non a distruggere o cambiare la forma di Governo.

227. Nè si obietti la mancanza di espressione di siffatti limiti nel conferirlo; imperocchè al difetto della formula esplicita, suppliva l'indole della cosa, supplivano i poteri dei mandanti (che il Guerrazzi come deputato ben conosceva), supplivano, come avvertiva il Ricasoli, le Leggi Costituzionali esistenti.

228. Perlochè non credo di dovermi fare obietto del deposto di alcuni testimoni (fra quali il Dott. Panattoni) i quali giudicarono avere avuto il Governo Provvisorio dalle Camere un mandato *libero* e *illimitato* comprensivo anche di tutto quel che operò contro del Principe, e della forma di Governo esistente, per inferirne che lo spese anche sotto questi rapporti *con quel grano di sale che era opportuno, ed in un modo perfettamente regolare*.

229. Quanto poi a coloro che pensano essere stato comun desiderio, e voto ancora dei mandanti, che il Governo Provvisorio salvasse il Paese dai pericoli ai quali era esposto pel difetto sopravvenuto nella macchina Costituzionale, dirò, che questo speciale concetto, e questa formula che lo riproduce, non può formare verun rilievo valutabile. Siffatto desiderio (come bene avvertiva il testimone Tabarrini) era comune a tutti; e su ciò niuna disputa: la questione verte sul modo; ed è a vedere appunto se si salvava il Paese, quando se ne alterava sostanzialissimamente la forma, quando si dava opera a discacciare il Principe, a spogliarlo della Sovranità per impodestarsene, ed esercitarla in suo danno. — La Corte ha presente (e già più sopra lo annunziai) che giusta la stessa formula di giuramento pei Senatori e Deputati il *bene della patria era inseparabile da quello del Principe*.

230. Ma infine, si dice, che poteva egli farsi dal Governo Provvisorio? Forsechè si doveva assumere il reggimento a nome del Principe? E come era ciò possibile il dì otto Febbraio? In quelle condizioni di animi così generalmente esaltati, e indisposti? Lo zelo per la Sacra di Lui Persona non avrebbe allora divorato, e consumato sè stesso, senza profitto, con danno generale non che individuale?

231. Non isfuggo l'obietto: vi risponderò in breve. Or mi consenta la Corte che esaurisca altra serie di idee relative al mandato.

232. Ho inteso articolare dubbj sulla facoltà nelle Assemblee di provvedere a loro stesse, al paese, ed all'ordinamento pubblico dopochè fu partito da Siena il Granduca. Non credo che si voglia insistere su questo; anche perchè si anderebbe alla conseguenza di avere il Governo Provvisorio senza verun mandato dei Corpi legislativi costituiti, e fondato su quello del Circolo popolare di Firenze, che era di per sè insufficiente, e criminoso; e perchè si sarebbe verificato il grave intollerabile assurdo dei triumviri membri a un tempo del Governo Provvisorio, e Ministri Granducali, daccbè nulla a di niun effetto sarebbe stata la dimissione data all'Assemblea Generale. Dico poi che non si può contrastare alle Assemblee il diritto di provvedere nel modo, e per gli effetti sovraccennati, senza renunziare ai più sani principj d'ordine, e gettarsi in quelli rivoluzionarj ed anarchici.

233. È noto in diritto costituzionale il principio che *il Re non muore mai*. Quest'idea della immortalità politica del Principe, bisogno non meno che fondamento d'ordine e di conservazione, serve a fornire i criterj meno fallibili per regolare anche i diversi casi di sua possibile mancanza. In Inghilterra dove il parlamento rimane sciolto di pieno diritto alla morte del Re, possono le di lui facoltà avere una portata meno estesa per provvedere a consimili emergenze. Ma questa pratica non è (come avverte *Hello* a c. 362) troppo coerente alla logica ed alla prudenza; perciocchè quando il buon ordine corre maggior rischio è allora che conviene tenere più riunite, compatte e pronte le forze dello Stato. Il perchè vogliousi in simili casi seguite le norme colle quali si regolano le *Reggenze* o per minore età, o per alienazione mentale, o per ritenzione all'inimico ec. che è quanto dire vogliousi appunto (in difetto di disposizioni speciali) adite le Camere perchè provvedano, non si potendo questo fare se non per Legge. Ciò si applica anche all'assenza prolungata del Monarca, quando nell'allontanarsi dallo Stato Egli non abbia nominato un Vice-reggente o Luogotenente o Commissario speciale, come avverte *Lorieux de la Prérogative Royale Liv. 6. Chap. 11 a c. 596 e seg.* (ove fa pure sentire che mentre la Costituzione Francese del 3 settembre 1791 vietava in qualche modo al Re di escire dal Regno, questa disposizione non essendo nè nella lettera, nè nello spirito dell'ultima Carta, non rimaneva impedito al Monarca di farlo anche senza il consenso, e l'approvazione delle Camere).

234. Or io concederei troppo se ammettessi contro del vero nel caso nostro i termini dell'assenza dallo Stato. Ma quando pure volesse prestarsi ossequio a quel primo sentimento, che, al dire del Barone Ricasoli, sorse in alcuni deputati, che l'allontanamento del Granduca da Siena fosse un abbandono del territorio Toscano, la Corte intende bene come ne scenderebbe nè più nè meno la conseguenza di ravvisare nelle Camere, ed in esse soltanto, come la facoltà, così il dovere di provvedere, per l'effetto che non rimanesse arrestato, nè imbarazzato l'andamento dell'amministrazione.

235. Allora si verifica quel che diceva il Senator Capponi, che cioè i poteri rimasti danno opera a supplire il potere mancato. Tale facoltà deriva dalla necessità politica, dal bisogno ed istinto di conservazione, dal principio che vuole il meglio, fatto o tentato nei gravi rischi da chi ha più alta missione e più grave responsabilità. Nè sarebbe a dubitare di *difetto di potere* in Deputati eletti dal consenso universale del paese, i quali con provvedere in casi congeneri non esercitano *poteri costituenti*, dei quali mancano, perchè lasciano intatta la forma di Governo, ma usano del loro mandato a tutela dei Poteri e delle forme di Governo *costituito*.

236. Altronde senza il ricorso alle Camere, come provvedare e per mezzo di chi in simili circostanze? Col suffragio universale? Ma come raccorlo così subito senza far uso appunto di coloro che hanno il mandato a rappresentare tutto il

paese? Forse con il voto di un Circolo? Ma come ravvisare in un ristretto numero di individui di una Città associati fra loro, e di loro volontà per oggetti circoscritti, la rappresentanza di un intiero paese? Pur troppo infatti codesti centri di forze rivoluzionarie si arrogavano a quell'epoca anche codesta rappresentanza, e pur troppo quello di Firenze servì nel caso, come si disse, all'oggetto suddivisato: ma del fatto ora non parliamo, bensì della regola e del diritto.

237. Qualora pertanto non si ritenesse il concetto proposto, si precipiterebbe per necessità nell'anarchia, perchè si ammetterebbe una condizione di crise sociale, senza riconoscere nei sommi poteri esistenti la facoltà di ripararvi con mezzi pronti e adequati; si avrebbe per del tempo il Seggio Supremo dello Stato vuoto, ed esposto a subire la legge del primo, e più ardito occupante; la Costituzione ferma, impotente, e di poi estinta; la certezza di un rovescio totale, di una completa rivoluzione. Questa prospettiva può talentare agli speculatori politici, agli appassionati di quella morale, e di quella giustizia che si ispira e si tempera, non dirò al principio sibbene alla materialità dei *fatti compiuti*. Ma quanto possa essere ad altri gradita ad accettabile in buona ragione, io non vuò dirlo: la Corte lo giudicherà.

238. Or vengo a sciogliere la promessa di replica all'obietto fondato sull'asserta impossibilità di prendere nel dì 8 a sostenere il Governo di S. A. Il Granduca.

239. E qui in primo luogo si affaccia il rilievo più volte ripetuto in pendenza del Giudizio pubblico, che cioè, non vi aveva o almeno non consta abbastanza che vi avesse ragione nè bisogno assoluto di dichiarare e proclamare solennemente che il Governo si esercitava sotto l'augusto suo nome. Cattivo è il simulare; pessimo ed illecito il mentire; ma il tacere non è simulare, molto meno mentire. E se le circostanze erano gravi, i rischi non lievi nè pochi (come si va dicendo), il silenzio prudente e discreto poteva essere buona, e sufficiente difesa.

240. Ma più del tacere era doveroso l'astenersi dal fare avverso ed ostile. Ben si poteva, quando si avesse voluto imprendere a reggere lo Stato colla veste di potere esecutivo provvisoriamente costituito, comporre Ministero adattato; e proseguire a valersi dell'opera dell'Assemblee, e del Consiglio di Stato per guisa, che nulla, o ben poco oltre la sostituzione dei triumviri al Principe, si verificasse di mutamento nella forma governativa. E se fosse occorso di sciogliere le Camere per riconvocarle, poteva questo pure operarsi; chè rientrava nel confidato esercizio provvisorio di Sovranità. Or perchè non far questo, o non tentarlo con ogni sforzo, se stava in ciò appunto l'esecuzione del mandato? Ed invece perchè spingersi all'estremo opposto, con parole, con ordinamenti e con fatti?

241. Ostavano, si dice, a tutto questo le circostanze, ostava la fazione trionfatrice, che non si contentava nè del silenzio, nè del non fatto, ma voleva si parlasse alto, e si operasse chiaro, contro del Principe, e del governo costituito.

242. Or io dico che la cosa non è provata; molto meno nella foggia e misura che si sostiene; o che anco provata abbastanza, non potrebbe, nelle specialità del caso, rilevare.

243. Bisogna non dimenticare, o Signori, che siamo al dì 8 febbraio; che si parla ora degli atti di quel solo giorno considerati in rapporto alla coartazione che vuolsi abbia trascinato ad imprimervi decisamente il carattere ostile al Sovrano ed alla Sovranità.

244. Or che si è egli fatto per ottenere da parecchi testimonj una opinione, un giudizio, più o meno corrispondente a siffatto concetto? Voi lo avete inteso per durante il corso del dibattimento. Si è abbracciato il complesso dei fatti rivoluzionarj di quel giorno fino a tutto il momento in cui il Governo Provvisorio reduce dal Senato assunse ad esercitare il potere. Demagogia indigena ed estera avversa; Circolo che la rappresentava in segreta e in pubblica adunanza; Plebiscito ostile acclamato in Piazza; violenza spinta alle Camere; Governo Provvisorio voluto e

ottenuto nei tre designati; infine faziene in trionfo, resa da queste più ardita e più forte. Tutto queste insieme rionite, e costituente una forza, che si vuole pesasse con mano di ferro sugli eletti al Governo, si è sottoposte alla apprezzazione dei testimonj; e si è poi lore domandate se erane e no gli eletti stessi nella libera facoltà di agire, e nella possibilità di annunziarsi, e sostenersi reggitori a nome, e per conto del Principe assente.

245. Ma queste, o Signori, non è molto buono ed opportuno per desumare nel caso e per l'oggetto nostro giudizj valutabili dalla bocca dei testimoni, non che per formarli indipendentemente dai detti lere; perchè il punto di partenza d'onde muove il giudizie non è giusto, e la posizione che si considera, è si valuta, non è quella che deve considerarsi, e valutarsi.

246. A queil'epoca infatti ed in quei momenti la via ostile al Monarca già si era incominciata a battera dai Ministri in accusa; già il Governo che veieva emergere, aveva avvicinato i faziosi, aveva con essi trattate, e si era intese sul prefitto che volava trarre dell'opera lore necessaria, come si vide, al sue intento; e così le due parti impalmandosi avevano contratte rapporti di complicità, e fino a un certe punte anche di correità, d'onde quella che il decreto di Camera delle accusa qualificò come *impotenza* a rasistere, ed a reagire, cresciuta viepiù tostochè nella fila dei Ministri entrò il Presidente del Circolo del popolo, ed in altri impieghi altri suoi membri.

247. Bisogna dunque spingersi più addietro, bisogna tornare per le mene al momento in cui partite il Granduca da Siena, e sorta così la necessità di un provvedimento, era da vedere di qual indole, e con qual carattere deveva questo adottarsi. Bisogna tornare a quell'istante, considerare la posizione che esso creava, spogliarla di tutto il di più che vi si aggiunse di poi, e domandare, e determinare se allora veramente esistesse già quella così detta necessità politica di fare, e di subire legge non ance imposta da fazione che non aveva ancora trionfate.

248. Retrotratta così la questione, e collocata in codesti confini io sono d'avviso, che, per quanto si voglia concedere alle condizioni generali del Paese, e alle disposizioni di certi partiti, pur troppo non favorevoli, niuno sicuramente direbbe che il Ministero, le Camere, e il Paese fossere in sì bassa o nulla potenza, da dovere subire inevitabilmente la legge del non molti faziosi, da dovere addivenire quasi ciechi strumenti di ribellione.

249. Se le comunicazioni si fossero tosto aperte non col Circolo, ma colle Assemblee; se si fosse fatta a queste abilità di intervenire sollecitamente, e prima che la demagogia si fosse impadronita della situazione, e l'avesse aggravata, e caricata colle sue esorbitanze non impedite, nè combattute; se in difesa del Principe Costituzionale, e della Costituzione si fosse fatto appello leale, e generoso alle forze militari dello Stato; se tutte si fosse apparecchiato, e disposto in senso contrario a quello che venne tenute, chi oserebbe dire, a presagire oggi ancora che non si sarebbe conseguito l'intento, e che il Niccolini e compagni, con quel pugno di *straccioni* (che non avrebbe forse assembrato, perchè non poteva senza la R. Depositeria pagarli) l'avrebbero vinta contro tutte le Autorità, le forze, e la parte buona del Paese?

250. Ecco, o Signori, in quale aspetto va esaminate, ed a quali termini va ridotto l'obietto della coazione negli Atti primi del Governo Provvisorie perdurante il dì 8.

251. Ed io parlai di pugno di gente vile, perchè tale veramente fu quella che agì in qual di nelle cose più sostanziali, segnatamente in quelle sostenute dal Circolo, secondochè parecchi testimoni banno deposto.

252. Vero è che al Consiglio Generale e per l'insolite ardire nell'invadere l'emiciclo e per l'occupazione delle sovrastanti Tribune, e per l'affollamento alle porte, e sulle scale, e per le irrompenti grida sediziose, la violenza che si esercitava assunse a giudizio di molti un carattere grave ed imponente di fronte a coloro che

la petivano senza poterla ben misorare: ciò però tiene principalmente all'effetto di intimidazione, e menomazione di libertà che potè o no produrre la violenza stessa sull'animo dei votanti (di che non vuolsi adesso far conto), ma non refluisce sul giudizio apprezzativo che doveva fare l'Autorità della potenza della plebe per l'effetto di regolarsi tanto innanzi, quanto nel momento in cui si dispiegava, ed anche in appresso di fronte alla di lei perseveranza. Per essa la turba, e gli uomini che la conducevano rimanevano quali erano: e così rimanendo non erano sicuramente, in specie nel primo giorno, nè tali nè tanti da non doversi sperare di poterli facilmente vincere e domare, quando si fosse agito a tempo, ed energicamente. In questo senso parmi assai apprezzabile il conforme giudizio esternato dal Gonfaloniere di Firenze di quel tempo.

253. E per dominarli, e combatterli all'occorrenza bisognava usare di tutti i sussidj che il Governo aveva a sua disposizione, cominciando dall'Assemblee, il voto delle quali non poteva non spiegare molta influenza morale, e venendo fino alla forza militare inclusive.

254. Nè qui si obietti che le milizie erano mal disciplinate, e che era perciò da contar poco sul loro soccorso.

255. In primo luogo, quanto alle milizie stanziali osservo, che se in altre fazioni la fede di alcuni individui o corpi poteva essere o equivoca, o sospetta, non sembra che potesse dirsi altrettanto per quelle che fossero state comandate in difesa diretta del Principe e dello Stato attese le diuturne consuetudini, i sentimenti di gratitudine e di dovere, e i vincoli dei giuramenti prestati.

256. E l'effetto mostrò come questi infrenavano assai, giacchè in più luoghi, e per parte di non pochi vi fu resistenza, quando si vollero sciogliere le truppe dal giuramento al Principe, per assoggettarle ad altro in favore del Governo Provvisorio. In Firenze si è anche inteso da qualche testimone, come alcuni corpi non prestarono mai codesto nuovo giuramento. Si sa poi che la truppa è quale la fanno, e la vogliono nelle diverse fazioni gli Ufficiali. Che però se la Ufficialità fosse stata convocata, ed impegnata a fare operare gli uomini dependenti in modo conforme ai ridetti giuramenti, ed agli obblighi assunti, ritengo che sarebbe riescito non difficile, certo non impossibile di ricavarne tale e tanta corrispondenza, da sostenere efficacemente il Principe, e la forma di Governo vigente, non che da impedire le esorbitanze alle quali si abbandonò il Circolo, e quei che lo seguirono.

257. Il già Prefetto di Firenze, notava come il General Ferrari nel consiglio tenuto presso il D'Ayala ostò a che le Truppe si ponessero, e si tenessero sotto l'armi, ed in lunga fazione sulle piazze la mattina del dì 8. Se il fatto è vero, mosse verosimilmente dal pensiero di non averle impegnate o ad assistere e sostenere la rivolta contro del Principe e del Principato, o a ribellarsi agli ordini per non violare il proprio giuramento; posizione arrischiata, anzi falsa, e resa tale dal carattere con cui andava ad esibirsi in quel giorno il nuovo Governo.

258. Quelle Truppe poi vennero tenute in consegna nelle respettive Caserme dal dì 8, fino alla mattina del 10, e così fino al giorno successivo a quello in cui furono prosciolte insiem colla Guardia Civica dal ridetto giuramento. — Ed anche dopo questa misura non poche resisterono, come si disse, al nuovo giuramento, e produsserq incertezze e imbarazzi al nuovo Governo (a vincere i quali si prestò utilmente in Firenze il Dragomanni), come si rileva dalla stessa Circolare di perdono indirizzate li 17 febbraio a tutti i Comandanti di Corpo, Ispettori d'armi ec. Per lo che credè allora il Governo stesso di dover far luogo nel dì 11, a quell'irregolare armamento di popolo, che risvegliò a ragione le apprensioni del Municipio, e la suscettività della Guardia Civica di Firenze, espresse al Governo Provvisorio con formale Deliberazione del dì successivo, e credè pure conveniente di accettare il servizio armato offerto nello stesso dì 11, dalla Emigrazione Italiana ponendola in

dipendenza dal Ministro dell' Interno, siccome non aveva esitato (e già si disse) a fare armare a proprio sostegno gli Uomini del Circolo capitanati dal Niccolini. La Corte poi non ignora come la stessa indisposizione si manifestò pure fra le Truppe sparse per la Provincia; sicchè convenne adibire ora industrie, or blandizie, or modi risoluti per superarla.

259. Quanto infine alla Guardia Cittadina il fatto attestato dal testimone Neri Fortini di un solo individuo che propose di abbandonare la consegna del Chiostro di S. Croce per recarsi in Piazza ad acclamare al Governo Provvisorio, questo fatto dissi, non autorizza ad inferirne che la totalità o la maggior parte di quella Guardia avrebbe defezionato se fosse stata condotta a sostenere il Principe ed il Principato contro la irrompente fazione di plebe. E quel Civico altronde fu solo, e non venne secondato; e non mancò chi annunziasse altri divisamenti: ed infine non era fellonia lo acclamare al Governo Provvisorio stabilito dalle Camere, per provvedere alla necessità politica, e con mandato di conservazione. La Corte poi ha presente come la opinione pubblica attestata dallo stesso generale Chigi portava sin d'allora, che con quei provvedimenti si fosse voluto neutralizzare in anticipazione la possibile resistenza della Truppa al movimento che si apparecchiava per l'organo del Circolo, e dei suoi aderenti, e così che si fosse temuto anzichè voluto il sussidio del militare servizio.

260. Con tali elementi, e con siffatte disposizioni nella Truppa non si può a mio giudizio ammettere che fosse prudente non che necessaria misura del Ministero quella di non adibirla per assistere la preparazione, formazione ed attivazione di un Governo Provvisorio non ostile al Principe e allo Stato.

261. Ma, si vorrà forse soggiungere, le disposizioni interne poco avrebbero giovato, dacchè era da figurarsi, che, impegnata o tentata un'azione qualunque dalle Milizie Stanziali o Civiche sul popolo tumultuante, queste non avrebbero retto, e si sarebbero probabilmente disciolte in parole, e modi di affratellamento.

262 Or qui, o Signori, io dico non potersi fondare il discarico sopra così tristo, e disonorante presagio. La Milizia non venne adoperata. Dunque non potè mancare nè mancò al suo debito: dunque non può ammettersi che avrebbe mancato quando fosse stata adibita. Pur troppo si erano avuti casi nei quali si era vista inerte in faccia al delitto, anche grave e di Maestà. Ma può egli dirsi che ella ciò facesse per viltà, per corruzione, per insubordinazione, o non piuttosto in ossequio, e per obbedienza ad ordini e istruzioni ricevute? Ed in quest'ultimo caso sarebbe egli a farsi rimprovero alla milizia del non aver fatto, e sarebbe ad inferirsene che non avrebbe egualmente eseguito ordini contrarj? A buon conto si allegano fatti di inazione; ma tratti di defezione, di codardia, di renuenza non si deducono nè si provano.

263. Infine quando pure l'esito non avesse corrisposto, il tentativo di usare la forza legittima per vincere quella brutale del delitto (senza distinzione alcuna fra l'*ordinario* ed il *politico*) sarebbe stato opportuno, doveroso, anzi di imprescindibile necessità; chè a quest' oggetto appunto la legge, e la società creano lo Milizie e le armano, non già perchè facciano di sè mostra inutile nei pericoli pubblici, o tanta solo quanta basti a transigere col delitto stesso, e rassicurarlo. So di toccare, così dicendo, piaghe dolorose che ricordano cause deplorabili di patite dissoluzioni sociali. Ma finalmente deggio parlar franco, perchè parlo in nome della Legge; la quale può aver subito le sequele delle aberrazioni degli uomini sui principj anco più radicali dell' ordine, ma non ne ha ritratto, nè poteva ritrarne guasto o nocumento; sicchè ogni qualvolta è occorso a noi di invocarla, a voi di applicarla a fatti e circostanze congeneri, sempre ha potuto ricondursi sotto l'influenza di questi sani principj, nè si è vista mai piegare a quei lassismi dei quali ha bisogno pur troppo la licenza democratica per sostenersi, finchè non giunga a consumarsi colle stesse sue forze.

264. Condotta a tal punto la dimostrazione, credo di potere a buon diritto ritenere che non ho errato nè azzardato nel dire che rimane provata nel dì 8, non già la *coazione* come costringimento ad agire, ma piuttosto la *coazione* come simultanea e concorde azione del Governo Provvisorio, e della fazione che lo aveva appoggiato, dalla quale egli dichiarava solennemente in faccia ai Senatori di ricevere e ritenere il mandato, e alla quale aderiva in quel giorno, senza difficoltà e senza contrasto in tutto ciò che tendeva a dissolvere il preesistente, a costruire nel provvisorio e con esso un nuovo apertamente ostile al Principe, ed ai suoi sacri e intangibili diritti.

265. Il Proclama stesso con cui si annunziò in quel giorno ai Toscani moveva dal far sentire che il Principe gli aveva *abbandonati* in supremi momenti di *pericolo*; notava che il *popolo* o le Assemblee avevano appreso questo con senso di profonda *amarezza*; ma confortava col riflettere che *i Principi passano*, e *i Popoli restano*, o che col coraggio, e colla unione al Governo Provvisorio, questo avvenimento sarebbe stato lieve come piuma caduta dall'ala di uccello che passa.

266. Aggiungevasi nello stesso giorno una Circolare ai Capi politici della Provincia, colla quale si annunziava formalmente che *Leopoldo d'Austria aveva abbandonato la Toscana*; che era stato stabilito un Governo Provvisorio; che si voleva energicamente represso ogni tentativo di reazione contro codesto ordinamento a che dovevano a tale oggetto guardarsi più specialmente i Parrochi, e Preti in generale, carcerandoli, e processandoli se si coglievano in fallo; il tutto sotto pena della privazione dall'officio.

267. Sonosi poi ricordati di già gli ordini per l'abbassamento degli stemmi Granducali, e la immediata loro esecuzione; l'ajuto prestato pel trasporto dell'adunanza del Circolo in Teatro Nuovo, ed in Palazzo Vecchio; un Dispaccio al Governatore di Livorno in cui si annunziava *Leopoldo* d'Austria *decaduto* perchè *uomo senza fede*; un Ministero di cui faceva parte chi aveva presieduto il Circolo la notte, e la mattina del dì 8, e proclamato in Piazza l'accennata *decadenza*; e chi aveva presa parte nelle ultime cose di Siena.

268. Tutto ciò, come la Corte ben vede, costituisce un insieme di cose congeneri, omogenee, sorte tutte sotto una medesima ispirazione; e così istantanee, e sì rapide nel loro svilupparsi subito dopo l'istituzione del Governo Provvisorio, che non è dato quasi di concepire, non che di ammettere, che fosse nata già divergenza tra esso, e il Circolo, o almeno tra questo, ed il Guerrazzi, l'uomo del giorno che tutto ordinava e faceva, e col tutti, anche dal Circolo, ricorravano, e che con tutti in uniforme senso corrispondeva.

269. L'ammettere che sin da quel punto egli subisse a ritroso la forza di una fazione la quale l'impedisse di agire con libertà, e l'obbligasse a far ciò che non avrebbe voluto, mi sembra così contrario alle angustie di tempo, ai precedenti immediati, ed ai concomitanti non che ai susseguenti, da non potervi scendere senza rinunziare prima al buon senso.

270. Che se questa condizione veramente sussisteva e lo aggravava senza, o contro sua voglia, credo che come aveva avuto ricorso alle Assemblee Legislative per ottenere il mandato, così avesse dovuto farlo per render noto che non poteva eseguirlo nel senso, e nel modo che conveniva. Imperocchè quando il mandatario incontra grave difficoltà, o impossibilità nell'esecuzione del mandato, deve, per corrispondere alla fiducia, riferirne al mandante, ed attenderne i consigli, i sussidj, e le istruzioni. Ciò per altro non fece nè cercò di fare il Guerrazzi. Vedremo poi come due giorni appresso si pose nella impossibilità di farlo.

271. Intanto i fatti esposti, e riassunti fin qui, parmi che autorizzino a ritenere che egli alla pari dei suoi colleghi si diede subito a trasformare il mandato ricevuto, abbandonandosi nello stesso dì 8 alla usurpazione dei supremi poteri.

272. E dopo i fatti stessi che portavano sin d'allora così scolpita l'impronta della ostilità,

e del delitto, non so come ei possa dolersi di essersi trovato fin dai primi giorni abbandonato dagli uomini e dai partiti non rivoluzionarj, dai *zelanti servitori* del Granduca, dagl' *Impiegati anco giovani e validi che pure non mancavano*. Questa non poteva non essere la conseguenza del pronunziamento politico suo, e dei suoi colleghi.

273. Nè è da credere che nei dì posteriori l'andamento delle cose cambiasse aspetto. Che anzi prosegui, si ampliò, e andò a rafforzarsi collo stesso carattere contrario al Principe, e alle fundamentali istituzioni dello Stato.

274. L'atto di Accusa enumera con ordine progressivo di tempo i fatti più culminanti. A quello intendo in genere di riportarmi, sotto le modificazioni, e spiegazioni che può avere in qualche parte ricevuto dalle emergenze del Giudizio. Farò nonostante menzione di alcuno fra codesti fatti più gravi di cui non sia stato discorso a sufficienza fin qui e non sia luogo a parlarne a parte in appresso.

275. Rammento pertanto come aventi più deciso carattere di atti ostili alla Maestà Civile;

1° L'ordine comunicato nel dì 9 dal Mordini al Pigli (e da questi eseguito con Circolare del dì successivo) di fare abbassare gli stemmi Granducali ai consoli e Vice Consoli Toscani all'estero, colla falsa asserzione che Leopoldo d'Austria *era fuggito* dalla Toscana, ordine che non può coonestarsi colla veduta di sottrarre codesti stemmi a possibili spregi, che spiega animo diretto non già a fare irreverenza, ma sì a spogliare il Principe della sua autorità nei simboli che la rappresentano, e che finalmente non può, come vedremo, sottrarsi dalle partite di debito del Guerrazzi, per questo perchè non è munito della di lui firma.

2° Lo scioglimento delle Milizie stanziali, e civiche dal giuramento che le legava al Principe, e la sottoposizione loro ad altro giuramento di fedeltà e obbedienza ai *poteri esecutivo, e legislativo costituiti e da costituirsi dal libero assenso del popolo*. Quello che ha sempre detto il Guerrazzi, che cioè il primo Decreto, esso pure del dì 9, venisse preso e stampato nel Monitore mentre non era ancor munito della sua firma, quando pure fosse rimasto provato, non rileverebbe, dacchè quel Decreto non venne disapprovato nè ritirato, e gli tenne anzi dietro una serie di fatti governativi corrispondenti, o consuonanti che importano per lo meno una pronta di lui ratifica.

3° Il Decreto, sempre del dì 9, che volle sostituita nelle Decisioni dei Tribunali, e negli Atti Notariali al nome di Leopoldo Secondo, la indicazione di *Governo Provvisorio Toscano*, su di che avrem luogo di ritornare trattando la causa dell'accusato Romanelli.

4° Il ritiro del mandato a varj Ministri Toscani presso Governi esteri, con sostituzione di altri individui, anche non Toscani, ed alcuni cogniti per principj avversi alla Monarchia dei quali ben tosto diedero saggio colla corrispondenza.

5° Il Manifesto del 4 Marzo all'Europa, suggerito da La Cecilia al Guerrazzi fino dal 18 febbraio, disteso dal Montanelli, firmato da tutti i triumviri, stampato ed affisso in Toscana, diffuso all'estero per ordine del Guerrazzi stesso; manifesto del quale si è già parlato ad altro effetto altra volta, che contiene le più triste insinuazioni contro la lealtà e bontà del Principe, contro la verità di parecchi fatti interessanti, nell'unico evidente intuito di denigrarlo, e deprezziarlo nella stima ed affezione così degl'indigeni come degli esteri.

276. Dei fatti elementari adesso sommati e di que' più che già furono e verranno enunciati alcuni resultano da Documenti scritti per lo intiero o firmati dal Guerrazzi, altri da Documenti officiali e di governo, ma dal Guerrazzi non firmati. Conviene ora vedere se in tutti, o in alcuni di essi soltanto, ed in quali procede la di lui responsabilità.

277. Dei Documenti esarati e firmati dal Guerrazzi sia a solo, sia collegialmente, ho già detto non potersi ammettere che non debba egli rispondere per lo intiero.

278. Per quelli poi che non hanno nemmeno la di lui firma, ma che pur sono officiali (che di

quelli meramente privati non sarebbe a far conto se non in quanto si collegassoro pel loro intrinseco e per altri sussidj alla di lui persona o ai fatti che lo riguardano), io credo si debba procedere con distinzione, fra il caso in cui si offrano contrarj, o estranei affatto all' indolc e al carattere di quello rbe cbiamerò programma governatlvo, e il caso in cui appariscano coerenti, conformi, ed esplicativi del programma istesso.

279. Nel primo caso si può ammettere che non corra la responsabilità collegiale se non in quanto si provi con riscontri indipendenti dal Documento, cbe si è voluto, e consentito anrhe ciò che vi è espresso.

280. Nel caso secondo all' opposto credo che di regola, e salvo il concorso di speciali circostanze, non si possa dall' accusato declioare la corresponsabilità, sia che l' atto emani da alcuno de' suoi collegbi e pari in Governo Provvisorio, sia che provenga dai Ministri o da altri impiegati elevati, molto più quando risalendo fino a lni non abbia riscontrato disapprovazione o rifiuto. — Per gli atti de' colleghi di Governo conducono a ciò le regole della *responsabilità collettiva*, per quelli dei Ministri ed alti Impiegati vi portano i prinripj del *Mandato* e del *Comando*.

281. Nulla di più esorbitanto in diritto penale di ciò che offenda il principio della responsabilità persooale proclamata non meno dal *Testo* cho dalla patria Legge del 30 novembre 1786. « La « responsabilità (dice ben l' *Hello a* 153 censu« rando la Legge sulla stampa che la toglie allo « scrittore, e la trasporta con assurda finzione « sul gerente responssbile), la responsabilità non « è nna cosa officiale e modellabile a piacimen« to. Nessuna potenza al mondo può far sì rhe « chi è libero noa sia responsabile, o che sia re« sponsabile chi non è libero, o cbe colui che « ha agito non risponda di nulla, o che risponda « di tutto, quegli che non ha agito: in altre pa« role nessuna potenza può fare che i delitti, e « le pene non sieno personali ».

282. Ciò sta bene come principio; ma quel cbe abbiamo annunziato testè non lo offende. La responsabilità *collettiva* fra più individui consociati in azione cbe esaurisce un delitto, e mantenuta finchè persevera quest'associazione, si fonda appunto sulla rata di fatto personale, ossia come oggi diroqo, sul contributo che ciascuno reca alla perpetrazione e continuazione del delitto medesimo. Gli Imperatori Arcadio ed Onorio lo espressero nella nota L. *Sancimus* 22 *Cod. de Poenis.* « Sancimus ibi esse poenam ubi et « noxia est. Propinquos, notos, familiares pro« cul a calumnia submovemus, *quos reos sceleris « societas non facit* ». Quando adunqne vi ha questa *societas*, questa *associazione* nel delitto, e finchè dessa persevera procede negli atti correlativi per ciascuno dei socj la corresponsabilità. Nè a tale oggetto vuolsi sempre e ad ogni istante la presenza di tutti, e l' annuenza esplicita di ciascheduno. Basta bene il contatto morale; basta quell' assenso cbe per indole dell' atto si desume dalla volontà primitiva, e dalla insistenza in qnella per inferirne che tutto si è inteso e voluto da ogni socio, quello che corrisponde allo scopo comune. In una serie di atti proseguiti, ma convergenti come mezzi ad nn fine concordemente inteso a concordemente voluto da più, la volontà prima e precipua non mai ritrattata nè cambiata li informa e li abbraccia tutti, e li trasporta per lo intiero sul conto di ciascheduno. Sulo mezzo per esimersene potrebbe essore la prova conclusa di un positivo e assoluto dissenso a qualche atto speciale, o del tempestivo recesso dall' associazione medesima. Nel caso nostro siffatta associazione criminosa vi fu; cominciò appunto laddove il Governo Provvisorio, abbandonato il mandato delle Camere, si diè à seguire quello della plebe, e ad agire ostilmente nel senso più volte ricordato, e si mantenne indubitatamente finchè continuarono gli atti collegiali investiti dall' Accusa.

283. Dissi poi, e mi sembra di aver detto bene, che la corresponsabilità dal Governo Provvisorio negli atti del genere sovraccennato provenienti non dai Colleghi, ma dal Ministero e dagli alti impiegati, si fonda sui principj del *Man-*

dato, e se vuolsi del *Comando*. Del *Comando* e delle regole relative (che sotto questi rapporti non differiscono da quelle del *Mandato*) verrà opportunità di parlare ampiamente in relazione a qualche altro accusato. Del *Mandato* poi sono ben noti i principj ricevuti nel diritto riassunti dottamente dal *Nani loc. cit.* § 135 *e seg.*, e dal *Roberti*, *Tratt. di dirit. pen. Tom.* 2 *a c.* 575 *e seg.*

Rammenterò qui solamente che quando dell'esecuzione del Mandato non sono stati prefissi i mezzi, il mandatario può scegliere quelli che crede più opportuni a raggiungere il fine; e che quando questo è custodito e salvato, l'eccesso stesso nei mezzi non esonera dalla responsabilità il mandante.

284. Con questi criterj si risolvono facilmente le questioni che possono elevarsi relativamente ai diversi Atti Officiali sia dei Collegbi di Governo, non sottoscritti dal Guerrazzi, sia dei Ministri, ed altri impiegati.

285. E quanto ai Ministri è anzi da aver presente che lo stesso Governo Provvisorio non intese già di averli costituiti in modo che lui cuoprissero della loro responsabilità come rappresentante il potere esecutivo. La Circolare del 3 marzo ai Ministri stessi firmata anche dal Guerrazzi fece sentire esplicitamente « ivi » Le at« tribuzioni dei Ministri, e del Governo sono « cambiate, *dacchè è cessata la forma costituziona« le;* imperocchè non vi è più oggi un Ministero « responsabile, e un Principe inviolabile, ma un « Governo Provvisorio che è responsabile egli « stesso, e più responsabile di tutt'altri nella « sua condotta politica ». Credo che anche senza codesta formale dichiarazione la imputabilità dei Ministri del Governo Provvisorio avrebbe dovuto riportarsi ai generali canoni di ragione, e non già subordinarsi ai principj della vera, e propria responsabilità Ministeriale, che sarebbe stata ai termini dello Statuto il correlativo necessario della inviolabilità del Principe. Ma la dichiarazione istessa vale ad eliminare ogni dubbiezza in proposito; anche pel tempo anteriore al 3 marzo sul quale indubitatamente essa refluisce.

286. E relativamente al Guerrazzi parmi si debba tener conto del deposto a schiarimento dell'Adami, e di quello dell'Allegretti: il primo dei quali fece intendere che di tutti gli affari di qualche importanza ancorchè interessanti il dicastero ad esso affidato della Finanza rendeva sempre conto preventivamente al Guerrazzi per dipendere dai suoi ordini, e suoi consigli: il secondo poi assicurò che giorno per giorno informava, come era dovere suo, il Guerrazzi stesso di tutto ciò che interessava l'andamento governativo; cosicchè sarebbe ben difficile, per non dire impossibile, l'ammettere che qualche corrispondenza, o qualche atto, o qualche provvedimento di codesto genere, specialmente se di alcuna entità, gli rimanesse occulto ed ignorato.

287. Ed io tale persuasione sarà più facile ancora il discendere se si osserva che il Guerrazzi stesso fu il primo dei tre che disimpegnò le attribuzioni di Presidente di settimana, lo che di necessità gli porse maggiori occasioni di conferire, vedere, conoscere, ordinare e provvedere sotto ogni rapporto.

288. Tanto poi era esso in evidenza quasi direi in premineoza almeno di fatto in quel triumvirato, che il volgo si avvezzò a qualificare il Governo Provvisorio, come Governo del Guerrazzi. E veramente, o Signori, se ponete mente agli atti, e alle carte di quel tempo, voi vedrete figurarvi il Guerrazzi in misura superiore agli altri Collegbi, anche nelle settimane di non sua presidenza; a tale che può venir fatto di ricercare se gli altri Collegbi ebbero o no parte sempre negli atti suoi, ma non l'opposto.

289. Io poi non ho bisogno di avvertire che la Presidenza settimanale, sia che venisse determinata a sorte (lo che non consta), sia che lo fosse deliberatamente, e con preferenza al Guerrazzi, non distruggeva la collegialità nè concentrava in un solo individuo la responsabilità. Tre essendo i membri che componevano un solo ente morale, era indispensabile porre in uno la *rappresentanza*, anche per facilitare le comunicazioni esteriori, e per avere un centro unico, fisso,

e discernibile d' onde movessero, e a cui si riconducessero le fila dell' ordinamento e movimento politico, non che per presiedere, quando avessero luogo, le adunanze del Consiglio dei Ministri. — Tutti però, e ciascuno conservavano la partecipazione agli atti governativi, che si contraeva, sia per abituale volontà, sia per attuale consenso emesso nelle segrete conferenze, od in quei modi di comunicazione, che dal fatto apparisce essere stati di reciproca soddisfazione, (perchè non mai contradetti), nonostante che gli atti comparissero, o comparir dovessero colla firma di un solo, e con la contro firma del respettivo Ministro, giusta quello che era stato annunziato al pubblico con Decreto del 9 febbraio.

290. Si è parlato fin qui di atteggiamento ostile contro del Granduca assunto dal Ministero Granducale, proseguito dal Governo Provvisorio, e mantenuto con tanti atti speciali ai quali si è attribuita codesta qualità, e che l' Accusa ritiene formar carico al Guerrazzi, e come Ministro, e come membro del Governo Provvisorio.

291. Or viene fatto di domandare quali si possano veramente caratterizzare per atti ostili nel senso suddivisato, tali cioè da costituire materiale di delitto vero e proprio di Maestà, ossia la Lesa Maestà civile di primo capo. La domanda potrebbe aprir campo a larga ed erudita discussione. Io non intendo di entrarvi; chè in giudizio come questo parmi si debba fare studio non di allargare ma di stringere il molto sfrondandolo del superfluo, che pur troppo vi abbonda. Mi terrò pertanto a rapidi cenni ed a pochi criterj sembrandomi, almen per adesso, che non occorra di più.

292. La Legge Patria del 30 novembre 1786 non aveva definizione del delitto di Lesa Maestà, che abolì pel titolo all' Art. 62 cambiando in *Violenze Pubbliche* tutte le violenze o attentati contro la *sicurezza*, *libertà e tranquillità* del Governo.

293. Quella del 30 giugno 1790, non ripristinò il titolo di Maestà, ma al la pena di morte contro coloro che ardissero di infiammare, sollevare, e mettersi alla testa del popolo, per opporsi con pubbliche violenze alle provvide disposizioni del Governo.

294. Ma la successiva Legge del 30 agosto 1795, richiamò in vita all' Art. 9, il titolo di Maestà, e sottopose all' estremo suppliaio « ivi » tutte quel« le azioni che attaccando immediatamente la « pubblica Autorità, o il Sovrano, tendano e « sieno dirette alla distruzione della società, e « dell' ordine pubblico, e costituiscano il vero, « e proprio delitto di Lesa Maestà ».

295. Qui come ognun vede benchè il delitto si trovi non categoricamente definito, ma piuttosto presupposto come ente giuridico mutuabile dal suppletivo diritto comune, vi è non pertanto sì ben descritto, e circoscritto ne' suoi estremi da non lasciare incerti sulla applicabilità sua alle singole contingenze.

296. Vuolsi dal Legislatore *un' azione*, ossia un fatto esterno dell' Uomo: vuolsi nell' azione stessa il carattere di *attacco immediato* alla pubblica autorità o al Sovrano, ed ecco l' *atto ostile;* vuolsi la *direzione* di tale attacco alla distruzione della società o dell' ordine pubblico, ed in ciò l' *animo ostile*.

297. Colla Patria Legge concordano le disposizioni del diritto comune, le opinioni degli espositori di quello, non che dei nostri maestri in diritto penale, e giudicati ben noti dei nostri Tribunali.

298. Dissi che l' *atto ostile* è costituito dall' *attacco immediato;* ed allora si ha indubitatamente quest' attacco quando l' azione si porti, e si spinga direttamente ad investire la persona del Principe nella sua sicurezza e libertà (non nella semplice sua dignità), o la costituzione dello Stato nel suo particolar modo di esistere per distruggerla trasformandola, od immutarla. Convien dunque ponderare gli atti pei loro connotati di causa, di modo, di effetto, e quando si ravvisino tali di loro natura da non potere condurre che a spogliare dei diritti Sovrani chi li possiede legittimamente, od a gittare a terra la forma stabilita di Governo, non può esitarsi a considera-

rarli e qualificarli come mezzi di attacco immediato al Sovrano, alla Pubblica Autorità, ed all' ordine pubblico. Ciò si è applicato dalla Giurisprudenza anche ai casi di cospirazioni, e congiure, comunque l' attacco esterno vi sia meno pronunziato, o meno a contatto; ma ciò è estraneo al caso attuale. *V. Decis. Rotale del* 23 *gennaio* 1834 *in affare di Siena contro Montucci, Guerri ed altri*.

299. Che se uno di questi effetti, e molto più se ambedue si sono già conseguiti, allora ogni questione o indagine sull'atto ostile divien superflua. Il fatto consumato perime ogni dubbio sulla idoneità, sulla direzione, sul nesso immediato. Ed è perciò che nel caso attuale le dispute sulla qualità *ostile degli Atti*, almeno per il Guerrazzi e per altri accusati, vengono a riescire, come si annunziava sin da principio, quasi oziose e accademiche.

300. Ma che dovrà dirsi dell' *animo ostile* che si richiede anche negli atti di simil genere? — Qui è, a mio avviso, dove conviene procedere con cautela perchè l' abuso delle *Autorità* non tragga in falsi concetti. Dopo la *L.* 11 *D. Ad Leg. Jul. Majest.*, la quale vuole che l' agente fosse *hostili animo adversus Rempublicam, vel Principem animatus*, tutti gl' Interpetri, i Dottori, e gl' Istitutisti hanno ripetuto lo stesso. Basta aprire il *Voet*, il *Brunemanno*, l' *Antonio Matteo*, il *Renazzi*, il *Cremani*, il *Poggi*, il *Carmignani* per andarne persuasi.

301. Credo però e ritengo che anche questa regola vada intesa ed applicata con congruità. E così quando si hanno fatti più di numero, e varj di specie, i quali tanto singolarmente, quanto, e molto più, nel loro complesso considerati non lasciano dubbio, sulla intenzione diretta precisamente al suddivisato scopo di rovesciare il Principe o la Repubblica, l'animo ostile si esibisce allora così inerente ai fatti stessi, che non è dato di coartare l' Accusa a costruirne dimostrazione separata. Lo che tanto più deve dirsi quando lungi dall' essere nello stadio degli attentati, ove la indagine *obiettiva* può trovare meno difficilmente termini di proponibilità, si è omai raggiunta, come nel caso, la vera e propria consumazione, e si giudica non già chi ha tentato di usurpare e trasformare, ma sibbene chi ha effettivamente usurpato e trasformato.

302. Si trova infatti che dirimpetto a singoli atti staccati, i quali offrano carattere ostile, ma non completino il fatto di Maestà (comunque per le note teorie di diritto si puniscano il più delle volte come delitto consumato), si trova, dissi, che in questi casi si vuole istituita la questione dell' animo ostile; ma non già si esige altrettanto, quando il Principe sia stato espulso dal suo Stato, la Sovranità usurpata; e la forma di Governo sovvertita e distrutta.

303. Posti cotali termini, qualunque sia stata la causa *occasionale* od *impulsiva* che mosse l'agente, qualunque il *fine* e lo scopo cui egli si diresse, il delitto perfetto sotto tutti i suoi materiali rapporti, non può non riferirsi ad intenzione ostile, perchè non può ritenersi che l' agente stesso non abbia voluto quello che precisamente ha ottenuto, e così il rovescio dello Stato, il supremo disordine nella Società. E quand' anche potesse allora ravvisarsi meno nel *fine*, che nel *mezzo* adibito, questo assorbirebbe quello, ed a lui prevarrebbe giuridicamente per modo da divenire esso il principale, d' onde l' azione desumerebbe titolo in vista della sua preponderante importanza.

304. In questioni poi di simil genere conviene aver sempre presente che la umana giustizia afferra, e giudica le segrete intenzioni dei prevenuti, non già per quel che furono in loro stesse (lo che rimane per noi una incognita), nè per quello solo che essi rivelano; ma sibbene giusta quanto viene a resultare dagli atti esterni, e così per illazioni, per congetture, per argomentazioni desunte dai medesimi. Per lo che saviamente avverte il *Rossi*, *Droit Pén.*, *lib.* 11, *chap. XXIV*, essere ufficio nostro lo statuire non già sul demerito morale e assoluto degli accusati, nè sulle intenzioni loro perverse in genere, ma sibbene ed unicamente sul concorso positivo del-

la intelligenza e della volontà loro all'atto illecito previsto dalla Legge penale, che è ciò che costituisce la risoluzione a determinazione criminosa. Data questa, nulla più si deve provare dall'Accusa per la costatazione del *formale*; comunque non rimanga impedito all'Accusato di dimostrare chiaramente, che per circostanze speciali l'atto non deve essergli imputato.

305. Ho inteso spesso domande defensionali dirette a provare che il Granduca faceva stima del Guerrazzi, più che degli altri Ministri; che esso gli si mostrava affezionato e devoto; che aveva poi obbligo di proseguirlo con più speciale gratitudine, ed interesse di serbarsegli fedele, perchè prossimo a divenir capo del Ministero in luogo e vece del Montanelli.

306. Se da ciò si volesse desumere argomento per escludere che ei si mischiasse in fatti attentatorj alla Maestà del Principe, direi che l'argomento rimarrebbe schiacciato dal peso dei fatti che provano con tutta evidenza l'opposto.

307. Se poi si volesse (come sembra) inferirne che questi fatti, in vista di quei precedenti, e di quelli predisponenti, deggiono ritenersi non informati per il Guerrazzi da animo ostile, allora risponderei che l'animo ostile nel delitto di Maestà non sempre presuppone o trae seco l'odio, il rancore, l'inimicizia capitale ec. Quando il fatto o fatti sono tali che non si spingono ad attentare fino alla esistenza od incolumità personale del Monarca, l'animo ostile tutto si esaurisce (secondo che si disse) nella intenzione diretta a spogliarlo della Sovranità. E questa potendo anche stare disgiunta dall'indicato modo di essere interno dell'agente, rende superflua ogni indagine diretta a costatarlo, ed a fissarne il grado preciso.

308. Non è poi (mi si consenta il dirlo) sempre sicuro il desumare dal *dovere* i mezzi, e gli argomenti per ispiegare il *fatto*, o l'animo che lo informava. Buon per la umanità se così fosse. — Ma l'esperienza prova il contrario: e non è raro che la fede e la gratitudine si scorgano venir meno anche laddove dovrebbero esuberare.

309. Finalmente (o se non mi inganno è questa la replica più diretta e stringente) il rilievo defensionale suppone che vi fosse continuazione degl'identici rapporti personali, e della medesima posizione o condizione officiale. Ma poichè su di ciò avvenne alla partenza del Principe un cambiamento, non è più dato argomentare dallo stato d'animo, e dalle disposizioni antecedenti ai fatti susseguenti, tanto più che questi risentirono senza dubbio (come già si disse) la influenza dell'indicato cambiamento.

310. Ho anche udito far conto del deposto dell'Avvocato Carrara, e della Vedova De-Fournier quanto alla contrarietà del Guerrazzi alla formazione del Governo Provvisorio manifestata al primo dal Niccolini, mentre si avviava per codesto oggetto alle Logge dell'Orgagna, ed alla seconda dal Dragomanni uno o due giorni dopo che fu formato.

311. Ma questi deposti mi sembrano irrilevanti; perchè il Guerrazzi fin dalla notte del 7 all'8 febbraio annunziava officialmente ai Capi Politici della Provincia codesta misura come prossima ed inevitabile. Egli stesso confidava, e lo ha detto ripetutamente alla Corte, di rimanere compreso fra i Governanti qualunque fosse per essere la composizione del Governo. E in tale concetto era anche quando parlò col testimone Torello Borgheri la mattina del dì 8 innanzi di recarsi all'Assemblea, e gli manifestò il proposito di destreggiarsi per far tornare il Granduca dando *un colpo al cerchio, l'altro alla botte*: il qual proposito se fosse sincero, e se venisse poi custodito e osservato lo dirà la Corte.

312. Nè si dica che la contrarietà di cui parlano i testimonj Carrara, e De-Fournier deve intendersi non per il provvedimento in genere, ma per i modi e forme che lo accompagnarono. Imperocchè ciò non è nel loro deposto; e tanto meno in quello del Carrara, il quale fece anco notare che *il ma* ...... sul quale si fermò il Niccolini, non suonava minaccia, o fu solo effetto di interruzione di discorso occasionata dall'appressarsi dei suoi seguaci. Ad ogni modo po-

sto ancora che il Guerrazzi esternasse a principio della velleità contrarie, ed affacciasse ostacoli, difficoltà e sgradimento eziandio mentre *si trattava*, e *si discuteva*, quando poi si sa che il fatto avvenne e non fu da lui impedito, nè rifiutato, ma accettato, fecondato e sviluppato con il carattere e la fisonomia ostile che presentava, parmi di necessità il ritenere che a quell'ora ogni difficoltà ed incertezza erasi dileguata, ogni ruga appianata, e la volontà fatta ferma e forte su quel divisamento.

313. E ciò basti relativamente agli atti ostili, ed all'animo ostile per bene apprezzare tanto i fatti già esposti, quanto quelli sui quali vado tosto a trattenere più specialmente l'attenzione della Corte, e che consistono:

I. Nella spedizione di Portoferrajo,

II. Nella spedizione per Maremma,

III. Nella spedizione di Pietra Santa,

IV. Nella sovversione della Costituzione dello Stato.

§. I.

Spedizione di Portoferrajo.

314. Questa Spedizione che riguarda più specialmente fra gli Accusati presenti il Guerrazzi ed il Petracchi muove da un Dispaccio autografo del Guerrazzi stesso al Pigli Governatore di Livorno trasmesso per l'Uffizio del Telegrafo di Firenze a ore 5 e 50 minuti, e giunto a Livorno a ore 6 pomeridiane del dì 8 febbraio. Esso è così concepito: « ivi » Il Ministro Inglese mi « assicura essere andato il Granduca colla sua « famiglia a Portoferrajo. Si faccia tornare il « Giglio. Si mandino barche, navigli, e altro « con Livornesi e uomini arrisicati a cacciarne« lo. Leopoldo non merita ospitalità sul suolo « Toscano, dopo che con tanta ingratitudine, e « nera perfidia ha corrisposto alla fede del po« polo ec ».

315. La risposta del Pigli a tale dispaccio giungeva al Presidente del Governo Provvisorio la sera dello stesso dì 8, a ore 11 ½. Essa era del seguente tenore: « ivi » Gli ordini sono stati « eseguiti. Partono in questo momento ec. — « Alle due dopo la mezza notte si effettuerà la « spedizione per l'Isola dell'Elba. La Città è « tranquilla. Domani i dettagli ».

316. E l'indomani (9 febbraio) i dettagli promessi furono effettivamente mandati al Ministro dell'Interno con Rapporto che abbiamo in Atti nel suo originale, nella minuta rimasta in Livorno, e negli appunti o primo getto della minuta istessa di costatato carattere autografo del Pigli.

317. Le parti di codesto Rapporto che interessano la Spedizione in discorso sono le seguenti. « ivi » Mi giunge l'ordine di spedire all'*Elba* « ed a Lucca; ed io convocati immediatamente « i Capipopolo li ARRINGO, e quindi *Antonio Pe« tracchi vien destinato a Capo della Spedizione per « l'Elba*, mentre Medici già Ufficiale distinto di « Garibaldi, viene incaricato della direzione del« le operazioni militari ove occorressero. Ordi« no tosto disporsi il Giglio e le barche per la « immediata partenza; vietarsi l'ingresso, e lo « egresso dalle porte della Città a chi non abbia « un mio permesso, onde garantire il Segreto « d'*altronde promesso da tutti* sulla Spedizione, « cui concedo a richiesta del Petracchi munizio« ni da bocca e da fuoco, non che Lire dieci « mila tolte dalla Cassa della Dogana, e delle « quali sarà reso strettissimo conto, mentre « d'altronde negarle sarebbe stato un contra« stare per diffalta di mezzi il conseguimento « del fine ec.

« Li apprestamenti però della partenza del « Giglio procedono tardi per lentezza infinita « nelle operazioni del Porto, onde avviene un « indugio di oltre due ore.

« Meglio che ducento *persone scelte* (delle qua« li sarà comunicata la Nota nominativa) erano « pronte *due ore* dopo la mezza notte, *ed istrui« te da me della loro missione*. Imbarcano final« mente sul Giglio, e in parte su due barche da « esso rimorchiate, ricevendo a bordo i *fucili*. « Alle ore 7 ½ quei legni non erano altrimenti « visibili dal Fanale ».

318. Negli *appunti* poi serviti al Rapporto, il Pigli spiegava anche meglio le ragioni delle cautele usate, finchè non furono partiti gli spediti. « ivi » Ordino che nessuno esca o entri in Città « senza ordine mio, e ciò per impedire comuni- « cazioni sospette, e sopratutto per impedire che « si porti in *Maremma*, e *Piombino*, *e quindi al-* « *l' Elba* la notizia della Spedizione, *benchè sia* « *da tutti promesso il Segreto* ».

319. Dai riferiti frammenti pertanto resulta:

1° Che la *Spedizione* comandata dal *Guerrazzi* alle ore 5 ½ pomeridiane venne eseguita dal Pigli per il *luogo*, nel *modo* e con lo *scopo* che gli era stato designato; cioè per l' *Elba* con l' invio del *Giglio* e di *barche*; con *Livornesi* ed *uomini arrisicati*; affine di cacciarne il Granduca quando vi fosse.

2° Che il Pigli per eseguire a dovere, avuto appena l' ordine, chiamò a sè i *capi-popolo*, e li ARRINGÒ *in proposito*.

3° Che *Antonio Petracchi* (il primo per certo fra i *Capi-popolo* Livornesi, e così verosimilmente fra i *chiamati*, *ed arringati*) venne *destinato a capo della Spedizione*; e gli fu aggiunto Medici solamente per la direzione delle operazioni militari possibilmente occorrenti.

4° Che la *Spedizione* venne fornita di *armi*, di munizioni da *bocca*, e da *fuoco*, e di lire diecimila in danaro.

5° Che le *persone scelte* a comporla innanzi di partire vennero *istruite dal Pigli della loro missione*; ma tutte *promessero* il *segreto*, del quale si fece tanto conto, perchè la notizia diffusa precocemente in Maremma ed all' Elba non cagionasse imbarazzi, e non impedisse il buon esito.

6° Che gli uomini *così raccolti*, *così istruiti*, *così armati*, *e così capitanati*, salparono da Livorno alle due dopo la mezza notte.

320. La Spedizione veleggiava, ed il PETRACCHI era PORTATORE *di una Officiale* del Pigli al Governatore di Portoferraio datata dell' 8 *febbraio* 1849, nella quale gli si annunziava che il Granduca aveva improvvisamente abbandonato Siena, che il *popolo* e *le Camere* di Firenze avevano *unanimemente proclamata la sua decadenza dal Trono*, *nominando un Governo Provvisorio*; che era stato formato un nuovo Ministero, e se ne designavano i nomi, e si terminava: « ivi » In seguito « di questo avvenimento Ella non riceverà ordi- « ni che dal Governo sopraenunciato, ed è pre- « cisamente per *ordine di questo Governo* che io « la *invito* a soccorrere con tutti i mezzi che so- « no a sua disposizione le persone *capitanate dal* « *cittadino Petracchi*, IL QUALE LE PRESENTERÀ « QUESTA MIA, *persone che si portano costà per ve-* « *rificare se Leopoldo d' Austria si trovi in cotesta* « *Isola*, *come si suppone*, *e cacciarnelo* ».

321. Ed il Governo Provvisorio coadiuvava anche da Firenze l' opera diretta alla espulsione del Granduca dall' Isola dell' Elba. Ed è in questo concetto segnalabile una Lettera della Segreteria del Ministero dell' Interno al Governatore suddetto di Portoferraio munita del *Visto* del Guerrazzi, datata del 9 febbraio, e concepita come appresso. « Può supporsi che sia diretto, « e già si trovi in codesta Isola Leopoldo Secon- « do. Quando fosse, siccome egli ha *abbandonato* « *la Toscana*, il Governo Provvisorio *non può per-* « *mettergli di rimanere in una parte di essa*; la sua « presenza potrebbe divenirvi causa di perturba- « zioni, e forse di guerra civile. Ella perciò de- « ve in quel caso invitarlo ad assentarsi anche « *da codesta Isola*, *e fare in modo che la presente* « *disposizione abbia il suo pieno ed immediato com-* « *pimento*. A ciò mancando non potrebbe *da Lei* « *evitarsi la misura della destituzione dall' im-* « *piego* ».

322. Così mentre si spingevano da una parte uomini arrisicati per *scacciare* il Principe colla violenza e coll' armi anche da quell' Isola, si eccitava per altro lato il Governatore locale a dirigergli in prima *invito* di assentarsene, e di poi a fare in modo, ossia ad usare ogni mezzo perchè l' ordine di allontanamento venisse pienamente e tosto eseguito. E quasichè tali parole, in apparenza più miti, ma nella sostanza gravissime, comecchè la scelta di ogni mezzo più opportuno per ottenere l' intento la rilasciassero a

chi dovea tosto raggiungerlo, quasichè, dissi, tali parole fossero, o almeno si temessa che potessero essere meno efficaci, si afforzavano colla severa minaccia *della destituzione*.

323. Ora io credo di non esagerare, nè di illudermi se ritengo che questo Documento officiale del dì 9, munito della firma del Guerrazzi e spedito all'Elba direttamente, non per mezzo del Pigli, mostra perseverante tutta l'ostilità del dì 8; e fermo il proposito nel Guerrazzi di pervenire anche col mezzo della spedizione armata alla coattiva espulsione del Principe dalla Toscana. — Nè ciò è tutto. Proseguo coi Documenti.

324. Nel dì 11 *febbraio* a ore 10 *antimeridiane* il Pigli rendeva conto al Governo Provvisorio dell'andamento della spedizione col seguente Dispaccio Telegrafico: « Ivi » Ieri sera a ore 12 « ricevei *due lettere* della spedizione dell'Elba, « e notizie verbali dal signor Tenente Bartolini. « La spedizione sbarcò a Campo, e inviò a Por« toferrajo due Deputati *che investigassero circa* « *lo spirito del Paese*, e lo spirito in generale è « buonissimo; se non che lo aversa e svia il mal « animo del Gonfaloniere e dei due Consiglieri « del Governo. Suppongo che la spedizione pos« sa essere entrata in Portoferrajo, e che sia « stata costretta a pernottare a Campo per sola « misura di prudenza del Governo locale. Co« munque reputo necessario mandare a Porto« ferrajo un Commissario, che però non do« vrebbe essere il Manganaro, il quale verifichi, « e abbia potere di destituire Gonfaloniere e « Consiglieri. *Fino a ore 9 di jeri mattina* (gior« no 10) *Leopoldo non era ancora sbarcato colà*. « *Può essere che la nostra spedizione* gli abbia im« posto diverso consiglio. I bastimenti Inglesi « nei due ultimi giorni hanno fatto molte mano« vre sospette ».

325. Quest'ultime frasi relative alle mosse dei bastimenti inglesi (delle quali era cenno anche in altro Rapporto del Pigli al Ministro dell'Interno del 10 febbraio, ed hanno parlato poi più esplicitamente alcuni testimonj) non giunsero inopportune nè inutili al Governo Provvisorio.

326. Imperocchè nel giorno appresso (12 febbraio) fu presa la risoluzione di proibire nel Porto di quell'Isola *l'ammissione di qualunque bastimento da guerra di potenza straniera*; e questa misura annunziata al Governatore dell'Isola tanto direttamente dal Marmocchi Ministro dell'Interno, quanto dal Ministro della Guerra per l'organo del Governatore di Livorno, venne colà diramata il dì 14 alle competenti autorità militari.

327. E non fu dal superior Governo revocata, o per dir meglio *cambiata e temperata* che con Dispaccio del 16 febbraio così concepito: « Il Go« verno non trova altrimenti necessaria, e viene « perciò revocata la misura della proibizione « dell'approdo in codesto Porto ai *bastimenti* « *esteri da guerra*. Così rimangono senza subiet« to i quesiti articolati nella sua officiale del 14. « Per altro, se vi approdassero, si dovrebbe « darne *immediato avviso*, *vigilarli rigorosamente* « e vietarli assolutamente il disbarco delle Trup« pe se ne avessero ».

328. Intanto però è da rimarcare come avendo il Governatore dell'Isola fatto pervenire al Governo di Firenze rimostranze o lamenti sull'invio del Petracchi e della sua gente, e sul non buon gradimento che questa incontrava colà, gli veniva diretta dal Ministro *Marmocchi* nel dì 11 febbraio la seguente lettera, che giunta il dì 13, era tosto fatta nell'Isola di *pubblica ragione per mezzo di avvisi*. « Il Maggior Petracchi si è mos« so da Livorno co'suoi militi Cittadini PER ORDI« NE DEL GOVERNO, non perchè questi diffidasse « della fermezza di Lei, Sig. Governatore, nel « quale ha invece la più grande confidenza, nè « tampoco perchè temesse *che fosse per variarsi* « *il buono spirito che si è manifestato in codesta* « *popolazione*, MA PER AGGIUNGERE FORZA ALLA FOR« ZA, e conforto ai patriottici sentimenti espres« si dagli Elbani *essendo persuaso che la presenza* « *della Corte in codesto luogo sarebbe occasione di* « *guerra fraterna in Toscana*. Alla quale conside« razione ella vorrà attribuire la sollecitudine « del Governo nell'inviare costà quei BRAVI CIT-

« TADINI al solo oggetto di coadiuvare i *loro fra-* « *telli* nella grave emergenza che ci sovrasta. « Ella avrà cura di persuadere a codesto popolo « questo e non altro essere stato il concetto del « Governo, il quale troppo stima la popolazione « di codesta Isola per crederla capace di sospet- « ti, che il Governo ha la coscienza di non aver « meritati ».

329. Qual fosse il preciso tenore della *Lettera* o *ambasciata* del Governatore di Portoferrajo, non ben si conosce; perocchè in Atti non ve ne è documento; ed egli ha deposto di aver spedito un Officiale a Firenze (anche nella veduta di esplorare lo stato delle cose), il quale non si sa se recasse parola scritta o parlata. — Il contesto però della responsiva si è tale, che dimostra come il Governo di Firenze era rimasto bastantemente *chiarito* e *rassicurato* dal Capo Politico di Portoferrajo sullo scopo della spedizione, e sulla promessa cooperazione efficace dei fratelli Elbani, ai quali i *bravi Cittadini Livornesi* dovevano solamente *aggiunger forza e conforto.* — Ed il fatto della pubblicazione di codesta Lettera in Portoferrajo operata nel dì 13 (come resulta da nota che ne esiste nella Lettera stessa) è riprova che non si era nè *azzardato* nè *errato* dal Governo Superiore nel richiedera, e sperare cooperazione da quello di Portoferrajo, anche in riguardo allo spirito pubblico locale.

330. Del quale spirito pubblico locale pur troppo svisto e guasto in quei tempi si ha riprova tanto in una Lettera di certo *Nendelli a La Cecilia* datata *da Rio* 15 *febbraio* 1849, quanto in un Indirizzo dal Municipio di Rio stesso al Governo provvisorio del 14 dello stesso mese. Nel primo di quei Documenti è detto esplicitamente, che anche in Portoferrajo il popolo era a ivi » *oni-* « *mato da veri patriottici sensi* », e perciò pronto a respingere « ivi » *il fu Granduca e ogni altro* « *nostro nemico* »; che si erano il dì 13 adunati i Gonfalonieri dell'Elba, e si erano « ivi » *con-* « *fermati sempre più nel proposito di respingere di* « *qui il defunto Sovrano, in caso che vi facesse ca-* « *polino* », che quelle notizie si comunicavano a *La Cecilia perchè potesse informare direttamente il Governo Provvisorio*. Nell'indirizzo poi *del Municipio di Rio* si diceva più esplicitamente: « *La* « *Monarchia è caduta* » e più sotto: « ivi » I momenti sono supremi: La Corte fuggitiva aizzata dalla libidine del Potere, e dalle profferte dell'Inglese pose tuttora il piede per quanto è voce, sul suolo Toscano. Forse medita il punto del territorio che maggiormente si presti alle sue mire. Forse l'Elba comparisce nella malata mente dei retrogradi, e dei servili come mezzo opportuno a formare un nodo di guerra civile in tutto lo Stato. Il popolo Elbano è pronto a disperata difesa, ma piena « di mille pericoli ».

331. Ed i pericoli che si temevano, e che si annunziavano da Rio, consistevano nel *molto partito* che il Granduca dicevasi avere così negl'Impiegati, come nella *Truppa di Linea* la quale (si aggiungeva) *continuamente tumultua, e si ammutina malgrado il giuramento*. E però si suggeriva: « ivi » che il Governo del Paese si cambiasse « prontamente e istantaneamente con uomini « che avessero elementi atti a ispirar fede »; e quanto alla Milizie si consigliava il rinvio della Linea sul continente, il richiamo al servizio dei Cannonieri Guarda Coste con soprassoldo, e della Civica locale con indennità.

332. Se non che le corrispondenze che aveva il Superior Governo direttamente con Portoferrajo, e che in parte abbiamo riferite, lo persuasero che non vi era necessità di cambiare tutti gli uomini del Governo locale, in alcuno dei quali anzi *annunziò* formalmente e *mostrò* col fatto di avere *grande confidenza*.

333. E già anche il Pigli con Dispaccio Telegrafico dell'11 febbraio avea fatto sentire che per due Lettere e notizie verbali avuta la sera innanzi dall'Elba, poteva ritenersi che in generale lo spirito del Paese *era buonissimo, se non che lo sversava e sviava il malanimo del Gonfaloniere e dei due Consiglieri di Governo*.

334. Quanto agl'impiegati già una Ministeriale severa del Marmocchi in data del 14 febbraio

aveva inculcato al Governatore di far sentire *di nuovo* a tutti i Giusdicenti che si volevano dal Governo ad ogni costo evitato « ivi » le *manifesta- « zioni che si risolvono in tentativi* contro l'attua- « le ordinamento politico » soggiungendosi poi « o riescono a soddisfarlo, e sarà loro tenuto « largo conto dello zelo, e dell'attitudine che « gli distingue; o vi mancano, e ciò non poten- « do dipendere che da incapacità di governare, « o peggio ancora da cattiva mente, *il Governo « è risoluto di dimetterli* ».

335. Da questo documento che fu comunicato in copia il dì 16 ai Pretori dell'Isola, si rileva non essere quella la prima volta che andavano colà ordini di simil tempra. — Anche a Portoferrajo era stata inviata la Circolare Governativa del dì 8 che annunziava la formazione del Governo Provvisorio; ingiungeva l'energica repressione d'ogni tentativo reazionario; comandava vigilanza e rigore speciale sui Preti, e tutto sanzionava colla solita minaccia della destituzione.

336. Questa Lettera, che non referisco perchè più volte omai letta alla Corte, non ha la firma dell'accusato Guerrazzi nè di alcuno del Governo Provvisorio o dei suoi Ministri. Porta soltanto quella del Segretario Allegretti: ma questi ha fatto conoscere che fu una *Circolare indirizzata* a tutte le superiori *Autorità Governative del Granducato*; che esso ne fu l'estensore; ma che la redasse *d'ordine* e sulle tracce *verbalmente comunicategli dal Guerrazzi*; che vi pose *le stesse*, o quasi *le stesse parole* (non che gl'identici concetti) come se fosse esarata a dettatura; perocchè avutane appena la commissione scese *nella propria stanza*, e *fresco di memoria* la distese.

337. E che fosse veramente una *Circolare Governamentale* diffusa per tutta la Toscana ben si raccoglie dal documento col quale anche il Prefetto di Firenze la comunicò nel dì 9 ai suoi dipendenti. — Che fosse scritta per ordine del Superiore Governo è annunziato nel suo contesto « ivi » *per superiore disposizione* ». — Che l'ordine movesse dal Guerrazzi lo afferma con giuramento il testimone; ed il Guerrazzi stesso non lo negò nel *processo scritto*, ove si espresse che *quell'ordine era in armonia colle misure che si ebbero o prendere;* ed in Giudizio si è in ultimo attenuto a non concordare la precisa identità delle parole, specialmente di quelle che portano *avere Leopoldo d'Austria abbandonato la Toscana*, su di che vorrebbe insinuare il possibile di un *equivoco*, che il testimone Allegrotti però non ammette.

338. Torno alla Milizia di Portoferrajo. Il richiamo immediato di questa sul Continente non occorse, perchè si verificò anche colà o un cambiamento nei sentimenti di fedeltà o di devozione al Sovrano, od una prevalenza di coloro che si esibirono tosto ligi o pieghevoli al partito rivoluzionario, fino al punto di tentare di riunirsi ai Livornesi approdati col Petracchi (secondo che è resultato dalla prova testimoniale). — Fatti segnalabili ed in qualche modo esplicativi di tale trasformazione possono essere i seguenti.

339. Sciolte (come si disse) le Truppe cittadine e stanziali dal giuramento al Principe, parecchi soldati che non volevano mancare al Sovrano, o non amavano servire ulteriormente per qualsiasi causa, si diedero a partire da Portoferrajo alla volta di Livorno. Il Governatore dell'Elba ne porse avviso al Governo Provvisorio con Officiale del 12 detto. Frattanto, e precisamente in data del dì 11, era stata inviata dal Ministro dell'Interno anche a Portoferrajo la nuova formola di giuramento da prestarsi dalla Milizia (§ 275). Ma volendo poi il medesimo replicare anche alla Officiale del 12 sovracitata, e dovendolo fare in modo da non urtare di soverchio la suscettività militare che in quel momento si annunziava esarcerbata, indirizzò al Governatore la Lettera del 14 febbraio ove si leggono frasi dirette a fermare ed impegnare (anche in ossequio al Principe non decaduto) la milizia che si discioglieva.

340. Ma pervenuto anche colà le superiori disposizioni sul *nuovo giuramento* venne questo prostato *sotto gli ordini del Governatore*. Dipoi l'uffi-

zialità redasse e mandò una Protesta in cui veniva disapprovato l'accaduto, e promesso fedele servizio alla Patria, all'onore, e al Governo Provvisorio, il quale dal canto suo ne esternava piena soddisfazione al Governatore sullodato con Biglietto del Ministro Mordini del 16 febbraio.

341. Fin qui tutto il documentale che mi è sembrato interessare più da vicino la spedizione di Portoferrajo, e ricollegarsi strettamente con la medesima, e col concetto che la informò. Ora passo ad esporne con più dettaglio l'andamento, all'appoggio ancora dei deposti di Guglielmo Bell, Luigi Bassi, Giuseppe Deista, Colonnello Antonio Banchi, Luigi Diaoi, e Salvadore Esclapon.

342. E innanzi tutto come componevasi codesta spedizione? Di qual gente? Come ordinata? Con qual carattere?

343. La spedizione doveva comporsi secondo il Dispaccio primitivo del Guerrazzi *di Livornesi ed Uomini arrisicati*; perciò non di Milizia regolare, compatta, disciplinata; nemmeno di Guardia Civica formalmente mobilizzata; ma di gente *raccogliticcia*, scelta a caso od a piacere da chi eseguiva l'ordine, e sempre nella veduta di assicurare lo scopo espresso di cacciare da Portoferrajo il Granduca.

344. Corrispondeva il primo Rapporto del Pigli ove faceva parola di Capi-popolo convocati, e *di meglio che ducento persone scelte*; e faceva sentire che il Petracchi in quella adunanza era stato destinato *a capo della spedizione*. E poichè soggiungeva che della direzione delle operazioni Militari, *ove occorressero*, era stato incaricato un Medici già Uffiziale di Garibaldi, così è da inferirne che si confidasse principalmente di raggiungere lo scopo senza operazioni di codesto genere.

345. Perciò non può dirsi che fosse quella una vera, e propria *spedizione militare*, ma si spedizione di *gente armata*.

346. Gli stessi Benvenuti e Baganti che vi presero parte, non hanno potuto negarlo. Il Baganti in specie nel darne schiarimenti alla Corte ha narrato che un Uffiziale di Municipio fu quegli che si diede cura di invitare, e raccogliere nella sera quei che potè e credè, non tanto dalle Compagnie Civiche della Venezia e S. Giovanni, quanto ancora da altre parti, formando così, come egli si espresse, un'*accozzaglia*, o massa di gente *raccogliticcia*.

347. Non era dunque la milizia vera e propria sia stanziale, sia Civica in corpo (sebbene parecchi addetti alla Civica, ed alla Municipale vi fossero), che si deonestasse con quell'incarico; nè era la disciplina, e subiezione militare che vi chiamasse formalmente, e vi costringesse: erano gli agitatori del popolo che coi soliti e ben provati loro aiutanti venivano spinti, e correvano ad attentare armata mano e direttamente contro la persona del Principe, il più avanzato atto di fellonia. Era un'impresa più che democratica; una crociata più che demagogica, intesa, concertata e consentita da vistoso numero di individui, non a ciò legati in antecedente da veruu patto, od impegno valutabile e rispettabile; liberi di accedervi, o di rifiutarvisi, al momento in cui ne erano richiesti; e perciò tutti e singolarmente responsabili di ciò che vollero e fecero per raggiungere un intento apertamente criminoso.

348. La divisa poi di quella spedizione corrispondeva a quanto si è osservato testè. Imperocchè sebbene Luigi Bassi ricordi di aver visto in abito alla borghese solamente un Medico di Capoliveri, è nonostante provato pei concordi deposti di Giuseppe Deista, di Guglielmo Bell e di Salvadore Esclapon, che quella gente non era tutta *monturata* nè *armata regolarmente*, se si prescinde dagli Uffiziali; ed alcuni portavano anche visibilmente stili e pistole, oltre i focili e le sciabole alla militare. Di ciò ha dovuto infine convenire anche il Petracchi; dandosi poi a sostenere che erano tutti Civici del suo Battaglione, non ancora completamente monturato.

349. Fin dal momento della partenza (che venne ordinata con biglietto del Pigli al Bargagli Comandante la Marina militare, da questi al

Capitano Bassi, e dal Bassi, al macchinista Bell), fin da quel momento dissi, diè saggio quella turba di ciò che era e dello spirito che la guidava. Il Bassi qualificandola per gente *che ragionava ben poco*, ha ricordato come essendosi leggermente incagliato sul salpare il Giglio, vennero a lui diretti *rimproveri e lamenti* quasichè volontariamente ritardasse la mossa, e gli fu rinfacciato che era stato zelante quando salvava il *Cipriani*, e quando *imbarcava il Granduca*; non già quando si trattava di servire la Patria.

350. Per via poi, sebbene avessero promesso il segreto, non fu questo custodito siffattamente, che l'*equipaggio* del Giglio non raccogliesse da qualcuno che scopo del viaggio era anche quello di *andare in cerca del Granduca*. Lo aveva deposto nel Processo scritto il Bassi, e lo confermò a questa Udienza. Ne convenne anche il Bell referendosi a discorsi uditi a bordo dai *marinari*.

351. Escito il Giglio con due barche a rimorchio dal Molo di Livorno, il Petracchi ordinò di andare verso Levante, poi di indirizzarsi alla metà dell'Isola dell'Elba; ma quando furono presso al canale di Piombino, alla vista di una *fregata Inglese* cambiò rotta facendo voltare verso il Capo S. Andrea, giunsero verso sera a Campo, ed ivi sbarcarono e pernottarono.

352. Nella notte però venne inviato al Governatore di Portoferrajo il dispaccio di quello di Livorno, superiormente riportato, in cui gli si annunziava, che la spedizione *ordinata dal Governo Provvisorio* si recava all'Isola *per verificare se vi si trovava come supponevasi Leopoldo d'Austria e cacciarnelo*. Lo recavano due Uffiziali; il Baganti figlio, ed altro, che parve al Governatore un Mastacchi, in unione col ricordato medico di Capoliveri. Dopo qualche difficoltà vennero ammessi, come desideravano, a consegnarlo personalmente. Ma incontrarono rifiuto di accoglienza e di adesione. Il Baganti un po' sconcertato voleva ritirare il Dispaccio, ma non gli venne restituito, e partì recando al Petracchi orale risposta non favorevole.

353. Nella successiva giornata del 10, il Petracchi scrisse da Campo lettera al Governatore colla quale al seguito della repulsa intesa dai *due suoi Commissarj*, mutando causale, lo avvertiva: « ivi » Io osservatore severo degli ordini del *mio*
« *Governo*, debbo avvertirvi che mi porterò col-
« la Colonna guidata da me militarmente a Por-
« toferrajo per presidiare i Forti insieme alle
« truppe, nostri fratelli. Tali sono gli ordini che
« scrupolosamente mi affida il mio Governo.
« Non dubito che voi vi ci uniformerete e non
« vorrete opporre resistenza agli ordini emanati
« da un Governo già costituito ». — Ed una mossa di quella gente sopra Portoferrajo, secondo che depose il Governatore, fu fatta effettivamente. Ma egli spedì lettera e messo per arrestarla, come si arrestò alla distanza di quattro miglia. Venne bensì in Portoferrajo con pochi altri il Petracchi; ebbe refezione dal Governatore; insistè per esservi ricevuto colla sua gente, ma, non venendo secondato, si ritirò.

354. Temendosi poi che potesse esser tentata l'occupazione del Forte di Longone, sulla sera del giorno stesso 10 febbraio, fu rinviato colà il Comandante Salvadore Esclapon (che si trovava in Portoferrajo), perchè lo impedisse. Vennero di fatto i Livornesi per la via di mare da Campo a Longone, ed in quella sera non ebbero pratica. Si trattennero colà tutto il dì appresso; ed alcuni Uffiziali alla spicciolata, sia per diporto, sia per curiosità, sia per altro fine qualunque, si recarono a visitare il Forte. Nella notte dal 10 all'11 restarono alla Marina di Longone. Nel dì 12 per la via di terra si recarono a quella di Rio.

355. Circa poi le ore sei pomeridiane tornò il *Giglio* nel Porto di Longone con a bordo i Livornesi retrocedenti dalla Marina di Rio. Dopo pochi istanti fu recapitata al Capitano Esclapon lettera del Petracchi datata dalla suddetta Marina colla quale gli annunziava che circa 40 soldati della guarnigione di Portoferrajo avevano disertato, e che si supponeva volessero condursi a Longone per subornare la Compagnia dei Gra-

natieri colà stanziata; e terminava: « ivi » Cre« do mio dovere di prevenirvi di ciò, e di ordi« narvi di arrestare i suddetti, qualora si pre« sentassero costà, e tenerli a disposizione del « Governatore di Portoferrajo ». Si presentò a quel Comandante lo stesso Petracchi per l'oggetto, come dissegli, di complimentarlo, annunziandogli che andava a partire per il continente. In effetto alle ore 7 ½ di detta sera, il Vapore il *Giglio* lasciava quel Porto.

356. Nel render conto il Capitano Esclapon al Governatore di questi fatti nel successivo dì 13 non gli taceva che le *incerte, dubbie e sospette operazioni costantemente eseguite da quella gente*, e i rapporti di qualche popolano, testimone dei discorsi che tenevano alla Marina di Longone, lo avevano impegnato a tenersi sulla guardia, onde impedire un assalto. E il ritorno colà di tutti i Livornesi, dopochè ne erano partiti, senza verun cognito motivo che ve li conducesse, e lo sbarco del Petracchi, e il suo ingresso nel Forte per l'oggetto di prender commiato dal Comandante, col quale non aveva avuto verun speciale rapporto, dopochè gli aveva fatto giungere per lettera delle notizie, e degli ordini eziandio (benchè incompetentemente, e senza veruna commissione del Governatore), che potevano pure indurlo, se meno accorto, a ricercare, od accettare il sussidio della sua gente; ed infine la mendace enunciativa, e la simulazione della loro partenza pel Continente, sono riprove assai chiare della intenzione e direzione del Petracchi e dei suoi ad ottenere, per via di strattagemma o di colpo di mano, quello che non avevan potuto raggiungere per via di domanda, e di minacce eziandio.

357. Dissi che mendace fu l'enunciativa della rotta per Livorno, e dissi il vero, perciocchè non già subito a Livorno, ma sibbene nuovamente a Portoferrajo si rivolse il Petracchi, e vi giunse sulla mezzanotte, per recare, secondochè si espresse col Bassi, un Dispaccio importante al Governatore. Fu a lui permesso e ad altri di scendere. Dispaccio alcuno non aveva, nè recò. Ma poichè nella giornata tra i Forzati del Bagno eravi stato del tumulto, compresso con severe ma efficaci misure istantanee, il Petracchi colse di qui occasione per esibirsi di dare *man forte* colla sua gente; ma non venne accettato; e invece fu consigliato a tornare a Livorno.

358. Allora sia per dilazionare, sia per meglio forse coonestare l'inaspettato suo riaffacciarsi a Portoferrajo chiese del carbon fossile per il *Giglio*. Pare che il Governatore lo mandasse. Ma i conduttori del *Giglio* non lo presero, perchè avevano buona provvista, e non era stato da essi annunziato il bisogno.

359. Non è da dimenticare come in quel giorno 13 aveva avuto luogo in Portoferrajo un movimento di alcuni soldati di linea, che all'occasione di altro grave tumulto avevano fraternizzato con Livornesi, diretto (come già si disse) a riunirsi a quei del Petracchi. Il presentarsi di questi poteva favorire assai quel movimento nel senso che essi desideravano; tanto più se non era stato totalmente spontaneo, ma istigato o favoreggiato da coloro che non mancavano nemmeno colà di parteggiare con l'insurrazione. Probabilmente fu questa la vera e sola ragione di quell'ultimo tentativo.

360. Ma oramai le Autorità ed i paesani si erano pronunziati contro quello sbarco; ed erano state prese le misure occorrenti (e le aveva viste anche il Petracchi) per resistere energicamente, giacchè si temevano assai, per gl'indicati non lontani antecedenti, quei Livornesi. Onde il Petracchi, cui mancava ogni argomento per trattenersi ulteriormente, dovette indursi a partire, e partì di fatto col Giglio e le due barche, e con tutta la sua gente per Livorno, sulla prime ore del giorno 14. Nel dì 13 partiva da Firenze un Dispaccio di Marmocchi per richiamarlo in terra ferma, *adesivamente appunto ai voti della popolazione dell'Elba*; ma a condiziona che il Governatore potesse sotto la sua responsabilità assicurare che il Paese si manterrebbe fermo *nella fede al Governo Provvisorio, e saprebbe respingere ogni ostile attacco che potesse venir ten-*

tato contro il medesimo. Questo però giunse dopo che ne era cessato il bisogno.

Fin qui la parte storica della prima spedizione armata contro S. A. il Granduca della quale è parola nell' Atto d' Accusa, e che cade indubitatamente nella censura dell' Art. 9 della Legge dei 30 Agosto 1795, come *attacco immediato al* SOVRANO, siccome caduta sarebbe io quella della *L.* 1, §. 1, *Dig. ad leg. Jul. Majestatis*, e ciò tanto per chi la commesse, quanto per chi la fece eseguire, e per chi la eseguì. — Vengo adesso ai rilievi cui richiamano più specialmente le deduzioni del Guerrazzi e del Petracchi.

362. *Incomincio dal Guerrazzi*. Quest'accusato non nega l'ordine primitivo della spedizione; nè potrebbe negarlo, *dacchè* il Dispaccio del dì 8 febbraio che la commetteva al Governatore Pigli nel modo il più *esplicito* ed *imperativo*, è non solo munito della di lui firma, ma scritto eziandio per l'intiero di suo pugno e carattere. In quel Dispaccio è da rimarcare come atto ostile, non solo l'ordine della spedizione per cacciare il Granduca da Portoferrajo, che si volle affidata ad *uomini orrisicati* e *Livornesi*, dei quali il committente conosceva a fondo il carattere, la forza e l'attitudine, ma ben anche le parole che vi sono aggiunte in discredito o depressione del Sovrano, « ivi » Leopoldo non merita *ospitalità* « sul suolo Toscano, dopochè con tanta *ingrati-* « *tudine e nera perfidia* ha corrisposto alla fede « del popolo ». Qui sicuramente lo « *scribere est* « *agere* » che più energiche od infuocate parole non si saprebbero adibire per tòrre ogni scrupolo, spogliare d'ogni riguardo, vestire di ardimento, ed eccitare con efficacia animi di già riscaldati, alla inesecuzione e persecuzione, al massimo delle ostilità.

363. Ma il Guerrazzi nel mentre che non nega il fatto, intende spogliarlo d'imputabilità civile, riportandolo sotto la influenza di una costrizione e coazione imponente, assoluta, inevitabile, proveniente da una Deputazione di molti membri del Circolo del Popolo trionfante. Egli avrebbe esarato quel Dispaccio senza volontà, anzi contro sua volontà, costretto dall'altrui prepotenza. — Or conviene percorrere con diligenza la storia, le prove e l'entità di codesto discarico perentorio.

364. La Corte ha di già rimarcato che nei molti costituti subiti dal Guerrazzi in Volterra e in Firenze, quello speciale discarico non era dedotto, come lo è stato oggi nel Capitolato defensionale e nel pubblico Dibattimento. — Ammatto che potesse il Guerrazzi in prima non ricordare i nomi dei testimonj, e che gli si siano questi scoperti solamente nello stadio defensionale. Ma il fatto era troppo grave, troppo interessante a troppo circostanziato, per non essar presente, se vero, alla mente e all' animo di cui tanto apparteneva, in momenti meno assai distanti dall' avvenimento, nei quali veniva stretto dall' obiezione del Dispaccio, e quando gli interessava di tutto dire, e dedurre il vero e verificabile per liberarsi anche dal pericolo dell' accusa.

365. Or nel Costituto obiettivo dell' 8 febbraio 1850 (un anno preciso dopo il fatto) ecco in quali termini si esprimeva il Guerrazzi circa al rammentato dispaccio. « Stanno bene: codesti « erano atti e codesto era il linguaggio fatti per « necessità di cose e ormai era forza adattarsi, « e lasciare che le cose si prolongassero, e si « calmassero per tornare addietro. Tutti gli atti « in quei primi momenti doverono ritenere in« dole siffatta sotto pena di perdermi senza po« tere più giovare al Paese, ed al Principe « stesso »..

366. E più sotto « ivi ». Queste ed altre cose « furono fatte sotto la irresistibile imponenza « delle circostanze, e costretto dagli uomini che « mi circondavano. D' altronde io confesserò « candidamente, che mi spaventava l' idea che « Portoferrajo diventasse la Vandea della To« scana. Bisognava cedere al tempo come ho « detto di sopra ». — Qui come ognuno si accorge appella il Guerrazzi *a necessità di cose* ad *a imponenza di circostanze*, non a messaggio nè a Commissarj speciali del Circolo, nè ad invasio-

ne e minacce di individui del Circolo stesso subite a solo nella propria stanza per la asserzione di quel Dispaccio. Eppure di frequenti Deputazioni del Circolo in genere, per oggetti non specificati, ed in giorni ed ore non designate aveva parlato poco innanzi nel medesimo Costituto a c. 2152. *Gli uomini* poi *che lo circondavano* non può dirsi che fossero i supposti momentanei invasori della sua residenza, ma più veramente i Colleghi suoi di Governo, che gli erano di continuo presso ed attorno, e dai quali ha pur detto più volte di aver patito insistenze e quasi coartazioni.

367. Si fu nell'*Apologia* che dopo di aver ragionato a lungo per fare retroagire sul dì 8 febbraio le cose fatte, gli articoli di Giornali pubblicati, e le condizioni sviluppatesi nei giorni posteriori, volendo il Guerrazzi dedurre a proprio discarico una violenza grave, positiva, e riferibile esclusivamente all'atto incriminato, si espresse a c. 314 « ivi » Se la condizione mia « non fosse stata in qual punto pericolosa così « da farmi temere ogni objettare fatale, se io « avessi sperato, che tra i furibondi schiamaz« zi dei *comandatori* la spedizione di Portofer« rajo potesse aver luogo consiglio, come non « richiamarli a considerare ec! » E più sotto a c. 315 « ivi » Ma nè queste nè altra erano ri« flessioni da potersi avventurare a quel tempo, « nè alcuna. — A Portoferrajo! A Portoferrajo — « urlava la turba infellonita, e bisognò *darle « aperto il Dispaccio*, che vollero portare alcuni « di quella allo Ufficio del Telegrafo ».

368. Su quella che il Guerrazzi chiama forza e coartazione *politica* parmi di aver detto assai per mostrare come va intesa e valutata negli atti del dì 8, ed in quelli segnatamente di indole ostile al Sovrano. Tengo ora dietro alla violenza che si vuole desumere da *forza materiale*. In questo concetto narrò il Guerrazzi che nelle ore pomeridiane del dì 8 febbraio una vistosa quantità di popolo, e *Commissarj del Circolo* disarmarono la Guardia di Palazzo Vecchio, ed il rinforzo che vi era aggiunto; salirono alla sua residenza, penetrarono nella sua stanza; e lo minacciarono, che se non faceva l'ordine di *spedizione per l'Isola dell'Elba sarebbe stato gittato dal Palazzo*; che egli disse loro che il Dispaccio lo avrebbe mandato, ma non si contentarono, lo vollero nelle mani, e vollero portarlo *da per loro* all'Uffizio del Telegrafo.

369. A riprova di tale deduzione la Difesa Guerrazzi ha indotto testimonj di tre specie. 1° Alcuno che ne ha solamente inteso parlare; ed è questi il Dottor Lorenzo Panattoni. 2° Alcuni che avrebbero visto la turba in Piazza, e l'avrebbero anche accompagnata più o meno oltre in Palazzo Vecchio, e sono Giorgio Carocci, Giuseppe Orlandini, Jacopo Martelli, Carlo Pestellini ed Emilio Damiani. 3° Due che alla bussola del Guerrazzi avrebbero visto il rimanente, e questi sono Cosimo Maltoni e Giovanni Paci.

370. Quanto al Dottor Panattoni poco di rilevante potrebbe desumere la prova dal di lui deposto, perocchè attesti solamente di avere *inteso dire* nel Circolo la sera del dì 8 febbraio che nella giornata erano stati presi *provvedimenti* per indagare e scuoprire dov'era il Principe, a dovunque si fosse cacciarlo, senza che conoscesse se ciò era stato fatto per *deputazione*, per *ambasciata*, o per *lettere* al Governo, o in altro modo qualunque.

371. Quanto ai secondi testimonj osservo che Ferdinando Bartolozzi rende del tutto inutile allo scopo non solo il deposto proprio, ma quello ancora di Jacopo Martelli, imperocchè fa sentire che il servizio della Guardia Municipale *di rinforzo* aggiunto per il dì 8 nell'interno di Palazzo Vecchio, cessò non più tardi delle 3 e mezzo pomeridiane. Or poichè il Martelli si dà per presente in quanto appunto formava parte di codesto servizio di rinforzo, che fu (a suo dire) di mezza compagnia, ne consegue che essendo il servizio cessato assai prima delle 24, non può ammettersi ch'egli vedesse circa codest'ora coloro che si vuole invadessero il Palazzo per coartare il Guerrazzi alla spedizione di Portoferrajo.

Il Martelli pertanto, o non depone schietto circa codesto fatto, o verosimilmente lo confonde con gli affollamenti di popolo al Palazzo, e con le grida che al dire del *Bartolozzi* (non che di tanti altri) in quel giorno non mancarono di « Viva il Guerrazzi » o con altra Deputazione che si vuole dal Dottor Lazzeretti andata onde ottenere il Salone di Palazzo Vecchio per l'adunanza del Circolo.

372. Giorgio Corocci Livornese, che per tutta la giornata del dì 8 febbraio, abbandonato lo scalpello, si fece *curioso*, e *stazionario* in Piazza del Granduca, ed impegnò a restarvi anche *Emilio Damiani*, si sarebbe spinto col Damiani stesso nelle *ore del dopo pranzo* (ed egli non coarta di più il tempo) dietro la *dimostrazione* che salì in Palazzo dal Guerrazzi per obbligarlo a fare inseguire il Granduca. Ma che codeste fossero persone del circolo, ed il Carocci, ed il Damiani lo avrebbero inteso da un *Custode* che era nell' anticamera del Guerrazzi; e che si dirigessero ad estorcere *per amore* o *per forza*, e sotto *grave minaccia codesta spedizione*, lo avrebbe loro detto altro individuo ivi presente che non conobbero.

373. Or il Custode, secondo la difesa, sarebbe stato *Cosimo Maltoni*, e l'altro idividuo il tipografo *Giovanni Paci*. Ma Giovanni Paci che si fa presente fra le 5 e le 6 nell' anticamera del Guerrazzi per una supplica, racconta che venne molta gente *susurrando*, e *bestemmiando*, esprimendosi: « Lo farà? Non lo farà? » e rammentando . . . spedizione . . . Giglio . . . Elba, *senza che egli potesse intendere nulla*. Era dunque impossibile che narrasse con maggior precisione al *Carocci* e al *Damiani*, ciò che essi attestano, a ciò che egli dice di non avere bene inteso *per sè*. — Il *Maltoni* poi direbbe di essersi trovato in anticamera del Guerrazzi in quell' ora, e in quella circostenza, non col *Paci* nè con altri che attendessero udienza, ma *solo*, ed anche senza verun altro *inserviente o custode compagno*.

374. E quanto al fatto ulteriore, il *Maltoni* ed il *Paci* deporrebbero in sostanza, che quelle persone prepotentemente, e *di sfascio* (secondo che si espresse il Paci) entrarono dal Guerrazzi, vi si trattennero per un quarto d'ora, o venti minuti incirca; ne uscirono con un foglio in mano domandando « *dov' è il Telegrafo?* » che il Maltoni (intento in quell' istante ad accendere i lumi) chiese *se vi era dispaccio, e si esibì, come era suo dovere, di portarlo*; ma essi vollero fare da per loro, e se n' andarono, quasi correndo, dopochè il Maltoni stesso ebbe loro insegnato le scale per salire al Telegrafo. Aggiungerebbe infine il Paci che essendo passato a udienza dal Guerrazzi, non subito, ma dopochè vi fu ricevuta altra persona, lo trovò solo, e sempre *sopraffatto*. Ed il Maltoni direbbe di avere inteso da qualcuno di quella *Deputazione del circolo del Popolo*, che codesto era il Dispaccio che ordinava *la spedizione dell' Isola dell' Elba per dar dietro al Granduca*.

375. Questi deposti del *Maltoni* e del *Paci*, abbenchè assai calzanti, e quanto all' ora sufficientamente avvicinati a quella che porta il Dispaccio, a me non sembra che possano giungere a cattivarsi la fede giuridica; e passo a dirne le ragioni.

376. Primieramente è da aver presente il deposto del Custode Gaspero Doni. Tanto nel primo, quanto nel secondo interrogatorio subito al vostro cospetto egli ha fatto sentire, che nelle ore pomeridiane del dì 8 febbraio feca servizio, secondo il consuato in anticamera del Guerrazzi dalle quattro per lo meno fino all' un' ora di notte in circa (che sonava alle sei, e mezzo); a che in tutto codesto tempo non vide turba di popolo, o Deputazione di Circolo più o meno rumorosa, che violentemente, e con parola e modi minacciosi si introducesse nella Stanza del Guerrazzi, vi rimanesse per un quarto d'ora incirca, e ne ripartisse con un foglio nel modo superiormente accennato. Vero è che egli ha pur fatto sentire che da qual servizio si assentava talvolta nell' ora in cui si spediva la posta, scendendo nella Segreteria per aiutare ed affrettare i compagni nella sigillatura delle Lettere; ma

non ricorda punto che ciò avvenisse in quel giorno: dice inoltre che per codesta ragione non si tratteneva mai più di un quarto d'ora; che innanzi di partire dal Palazzo risaliva sempre all'anticamera dove prestava servizio; e che nè in quel giorno, nè in altri posteriori, nè prima del suo interrogatorio aveva mai inteso, sia dal Maltoni, sia da altri parlare di codesto fatto ben grave; comunque il Maltoni stesso (che vorrebbe partito il Doni assai prima dell'ora in cui egli sostiene di essersane andato) ammetta di avergliene potuto verosimilmente far parola in appresso, in vista appunto dell'indole e straordinarietà dell'avvenimento.

377. E se si volesse procedere per congettura sarebbe facile persuadersi che in quel dì 8 febbraio la posta si spedì probabilmente molto più tardi del solito, e così forse anche verso le sette (come talvolta, al dire del Doni, accadeva) sia pei molti affari, e tutti gravi, che esigevano molta e straordinaria corrispondenza, sia per dar tempo a che fossero approntate in tutto o in parte le Circolari, delle quali il Guerrazzi aveva dato, come si disse, commissione all'Allegretti sulle ore ventiquattro e che in alcuni luoghi (come a Portoferrajo) vennero effettivamente con quella data trasmesse.

378. Nel deposto del Doni è inoltre da rimarcare la ninna conoscenza che egli dica di avere del Paci, e l'esclusione di averlo, per sua ricordanza, visto quella sera in anticamera del Guerrazzi, mentre in opposto egli direbbe di esservi stato ad aspettare per oltre tre quarti d'ora, latitudine di tempo che ripararebbe anche alla possibile assenza del Doni per un solo quarto d'ora, onde aiutare nella sigillatura delle lettere. — Udrà poi, ad in breve, la Corte, come a sussidio del deposto del Doni, viene anche quello del Segretario Allegretti.

379. Passiamo adesso ad altri riscontri e rilievi interessanti. E cominciamo dalla forma esteriore e materiale del Dispaccio.

380. Se quel foglio fosse stato veramente strappato dalla violenza, o dalla sorpresa, era naturale che quei che lo avevano ottenuto, e si mostravano sì caldi e impazienti di procurarne la immediata spedizione, lo asportassero sciolto com'era, non piegato, non sigillato, e senza esteriore indirizzo; ed era del pari naturale che tutti o in parte penetrassero senza riguardi nell'Uffizio telegrafico, ed ivi ne esigessero e ne vigilassero la immediata trasmissione; chè non era tutto l'avere ottenuto il Dispaccio, quando non ne rimaneva assicurata ancora la telegrafazione.

381. Ed in effetto molto di ciò venne deposto dai testimonj Maltoni e Paci. Il primo appositamente richiamatovi, affermò e confermò nel modo il più positivo, che quel foglio, che non potè leggere nè avere nalle mani, non era nè chiuso a lettera, nè sigillato, ma volante, o ripiegato appena sopra se stesso. E solamente quando ebbe visto le tracce della piegatura, e sigillatura a lettera, che lo rendevano io ciò mendace, recedè dal tuono positivo, ed ammesse il possibile di suo inganno. — Il Paci pure affermava che era piegato in due, e che egli non vide che fosse chiuso a lettera e sigillato.

382. E così, o Signori, dicendo codesti Testimonj confermavano ciò che era stampato nell'Apologia come già aveta inteso a c. 315 a ivi « *e bisognò darle* (alla turba) *aperto il Dispaccio, che vollero portare alcuni di quella all'Uffizio del Telegrafo* ».

383. Ma così non stanno le cose, e non è questa la verità. Imperocchè il *Dispaccio* originale in questione è scritto in un foglio intiero; questo conserva tutte le tracce di piegatura a lettera ordinaria; più il sigillo in Cera-lacca con la leggenda « Ministero dell'Interno » e la direzione esterna *Telegrafo Elettrico*; talchè apparisce spedito non in modo straordinario tumultuario, ma nelle consuete forme regolari e tranquille, e con tutte le garanzie che sogliono usarsi per custodirne il segreto.

384. Aveva il Guerrazzi tentato di insinuare il possibile, che venisse sigillato fuori della sua stanza, e nell'anticamera ove si vuole che fosse

il Maltoni: ma questi per verità non lo ha in ciò secondato, escludendo onninamente il fatto, e notando che se avesse avuto luogo non avrebbe potuto non avvertirlo e non ricordarlo.

385. Nè si potrebbe supporre che i carpitori del Dispaccio prima di recarsi al Telegrafo passassero eglino stessi nella Segreteria, e nell'Archivio del Ministero dell'Interno per farvi apporre il sigillo e la sopraccarta; ciò li avrebbe ritardati di troppo, e deviati dalla loro direzione; di ciò essi non chiesero e domandarono, ma sibbene della scala e via che conduceva al Telegrafo; e di ciò altronde non vi era bisogno dacchè il Dispaccio aveva nel carattere autografo del Guerrazzi, la certezza di sua provenienza, e la Corte ha inteso dal Mazzanti e dal Coppini come in simili casi i Dispacci si ricevevano, e si spedivano all'Uffizio del Telegrafo, ancorchè non chiusi e sigillati, ed ancorchè recati da chi non fosse Custode.

386. Infine ricordo il Deposto del Doni, il quale visto il Bollo esistente nel Dispaccio ha escluso nel modo il più positivo che corrisponda ai *due* Sigilli che si custodivano sempre in Archivio, facendo anche sentire che non stavano questi nemmeno presso i Segretarj, non che sul tavolino dei Custodi nella anticamera del Ministro ben lontana dall'Archivio predetto. Dunque la sigillazione in Archivio rimane necessariamente eliminata. Invece si afforza il possibile della sigillazione nella stanza del Guerrazzi dacchè il Doni ne ha fatto conoscere (e lo ha concordato l'Accusato) che un *terzo* sigillo officiale ivi pure si conservava, ma più piccolo di quei dell'Archivio; ed appunto perchè tale, meglio assai corrispondente al Bollo del Dispaccio. Spinta a questo punto la dimostrazione il Guerrazzi aveva dedotto il possibile, che alcuno dei suoi Segretarj particolari si fosse trovato nella sua stanza, ed ivi avesse fatto, senza che Egli sopraffatto se ne fosse avveduto, la sigillazione della lettera. Ma ciò non armonizzava con altre sue dichiarazioni precedenti, nè con quelle del Maltoni e del Paci, che lo facevano *solo* in quel momento, e senza Segretarj. Inoltre se ciò porgeva modo di conciliare le espressioni della Apologia col fatto della sigillazione non valeva a riconquistare fede al Maltoni ed al Paci che escludevano codesta sigillazione nel Dispaccio al momento che esciva da quella stanza, nella quale si supporrebbe che avesse potuto riceverla. Infine nessuno dei Segretarj particolari del Guerrazzi ha deposto di essersi trovato presente, molto meno di aver fatto nell'accennata stanza la detta sigillazione. Lo stesso Chiarini che in questa Udienza ha annunziato di aver visto esso pure portare il Dispaccio all'Uffizio del Telegrafo da una Deputazione di Popolo, che non volle lo recasse un Custode, nulla dice di codesta specialità, e di avervi avuto mano. (Ma del deposto suo non giurato, lo dico adesso per sempre, lascio che faccia conto chi può e vuole, dappoichè in circostanza interessantissima non si è esibito sincero).

387. Erano in questo stato le resultanze quando il Guerrazzi nell'intuito forse di escludere assolutamente che il Dispaccio escisse da Lui chiuso e sigillato, ha esibito all'Udienza del 1° Marzo un Sigillo, che asserisce essere quello che teneva ed usava nella propria stanza: Sigillo il quale intuitivamente non quadra al Bollo del Dispaccio medesimo. Qui mi soffermo e rifletto. Il Doni ha parlato *di due soli* Sigilli di Archivio, e di un *terzo* che stava presso del Guerrazzi. Ha escluso che coi primi sia stato improntato il Dispaccio. L'ultimo è certo che non potè per la sua forma servire a codesto oggetto. Converrebbe dunque moltiplicare gli individui, e ritenere che fosse questo un *quarto* Sigillo Ministeriale, di cui niuno aveva fatto parola sin qui. Ma ciò può ora ammettersi? E ciò ammesso, deve egli ritenersi di necessità che non fosse nella stanza del Guerrazzi, anche quel più piccolo Sigillo che indubitatamente servì a bollare il dispaccio in esame? A ciò risponderà la Corte. Per me vi replicano abbastanza i rilievi già fatti, che escluderebbero nei supposti aggressori il bisogno, la volontà e la direzione a munire di Sigillo il Dispaccio autografo asserto strappato colla violenza.

388. Non deggio poi trascurare di fare presente alla Corte, che tanto il Mazzanti e il Cepparini Ministri, quanto il Rsali e il Del-Corona Guardie del Telegrafo, hanno deposto per guisa da assicurare bastantemente la Corte, che a quell' Uffizio non si presentò in codesta sera un numero maggiore o minore di persone estranee al servizio ordinario, che recassero codesto Dispaccio, e ne esigessero la spedizione. Sarebbe stato, come alcuno ha fatto rimarcare, avvenimento troppo grave, e speciale da non potersi dimenticare, nè tacere fra loro. E niuno lo ricorda, o ne ha udito parlare. — L' argomento è negativo; ma non manca di efficacia, specialmente in unione con gli altri.

389. Altro riscontro materiale da considerarsi è quello della esteriore direzione del Dispaccio che consta non essere di carattere del Guerrazzi. Esso pure sta a debilitare la fede dei testimonj Maltoni e Paci, comecchè includa non la unicità, ma la pluralità di individui nella stanza ove si vuole esarato, ed escluda quel modo tumultuario e violento, che non avrebbe lasciato campo nè a sigillatura, nè a direzione regolare.

390. Se non che questi riscontri convenientemente apprezzati parmi che sieno come la prima leva di un ben diverso concetto, portando essi a credare che il Dispaccio venisse appunto esarato in luogo ove fossero altri individui, che della sigillazione e della direzione si occuparono, e che fosse rilasciato non già alla supposta deputazione violentatrice, ma sì a persona che prima si occupasse di completarne le condizioni esterne, dove e come occorreva, e dipoi lo facesse pervenire nei consueti modi al proprio Indirizzo.

391. A sussidio di questo concetto viene in primo luogo un altro riscontro materiale. — Consiste questo nella particolarità del trovarsi quel Dispaccio scritto in un foglio che porta in fronte l' etichetta stampata del Ministero degli Affari Esteri; il che persuade che venne verosimilmente esarato nel predetto Ministero, anzichè nella stanza del Guerrazzi. Non che fosse assolutamente *impossibile* che anche in quest' ultima stanza si trovasse un foglio del Ministero degli Esteri; ma questo *possibile* non è troppo verosimile, perchè sta contro al regolare e consueto; ed il concetto che naturalmente ne sorge si è, che non già il foglio fosse fuor di posto presso del Guerrazzi, ma piuttosto che il Guerrazzi se ne valesse prendendolo e scrivendovi nel luogo ove codesta qualità di carta soleva stare. — È pur questo l' argomento di cui si vale il Guerrazzi per referire alla stanza del Ministero della Guerra la scrittura di una lettera da lui diretta la mattina del 12 Aprile a Bernardo Basetti.

392. Mi perdoni la Corte se mi permetto trattenerla in simili rilievi. Astrattamente potrebbero parere quisquilie: nel caso però non mi sembran tali, anche perchè vengono a porgere e trarre schiarimento e conforto dal deposto assai in ciò significante del Segretario Allegretti. Questo testimone rammenterà bene la Corte come nel suo orale deposto dando discarico della nota circolare che spedì nel dì 8 febbraio al Governatore di Portoferrajo, ed agli altri capi-politici compartimentali per ordine del Guerrazzi, fece sentire che sul cadere di codesto giorno e precisamente circa le ore 24, si recò chiamato dal Guerrazzi stesso e lo trovò non già nella propria stanza, ma sibbene in quelle del Ministero degli Affari Esteri, in conferenza coi colleghi di Governo e con altre persone; che essendosi il Guerrazzi partito da codesta Adunanza condusse lui testimone nella propria stanza ed ivi da solo a solo gli diede l' incarico di scrivere la circolare in qual concetto, ed in quei termini che egli vi riferì, come già dissi, quasi litteralmente; che disceso per scriverla nel proprio uffizio, ed inteso quasi subito come il Guerrazzi faceva ricerca di alcune carte, egli risalì per recargliela unitamente a certi danari che tenava di sua pertinenza; che in quell' occasione pure si trattenne a far seco qualche parola, perciocchè essendosi mostrato ad annunziato turbato per le destituzioni d' impiegati e specialmente di alcuni di Prefettura, che incoete la notte dal 7

all'8 febbraio proseguirono a si pubblicarono il di appresso, il Guerrazzi gli disse: « *vi sono dei* « *doveri penosi, ma bisogna compirli* » (escludendo per altro quel che aveva annunziato il Guerrazzi stesso, sulla conferitagli facoltà di sopprimere nella Circolare le parole che riguardavano i rigori più speciali da praticarsi contro gli Ecclesiastici).

393. Ora, o Signori, portate la vostra mente sul tempo. A quell'epoca lo oro 24 suonavano non prima delle cinque e mezzo pomeridiane. Calcolato il tempo, ancorchè modico, che può avere atteso l'Allegretti, perchè il Guerrazzi si allontanasse dalla conferenza o questa si sciogliesse, il tempo occorso per passare alla stanza del Guerrazzi, quello necessario per dare e respettivamente accettare quella commissione, e vi troverete a quell'ora in cui il Dispaccio *già recato al non vicino Uffizio del Telegrafo veniva di colà spedito*, cioè alla 5 o 50 minuti; cosicchè (retrocedendo col calcolo) il deposto dell'Allegretti allontana il Guerrazzi dalla solitudine della propria stanza, e lo pone a conferenza coi colleghi e con altri in quelle del Ministero degli Affari Esteri nel tempo appunto in cui conviene ritenere che venisse esteso il dispaccio predetto.

394. Che se si combina questa deposizione col fatto della permanenza del Guerrazzi nelle stanze del Ministero degli Esteri, e con l'altro della adibizione di Carta esclusivamente propria di quel Ministero, non può, credo io, tardare a sorgere nell'animo la persuasione, che ivi appunto, piuttostochè altrove venisse esarato il Dispaccio, ed ivi lo fosse al seguito di discussione e deliberazione collegiale, non già come mezzo di redeazione da violenze di intemperanti della così detta faziono trionfatrice.

395. In tale supposto la pluralità degli individui presenti lascia intendere, come la direzione potè esser di mano diversa da quella che esarò il Dispaccio; e si intende del pari come essendo quello un documento assai geloso o interessante, o convenendo sottrarlo all'altrui curiosità, bisognava mandarlo, come fu mandato, chiuso e munito del Sigillo più corrispondente alla mano dalla quale era esarato.

396. E veramente, o Signori, quell'atto che marcava il più grave fra i procedimenti ostili diretti fino a quel momento contro la persona del Principe, e poneva il Governo in aperta guerra con esso, declinando totalmente il mandato dell'Assemblea, era cosa che esigeva seria ponderazione preventiva; era atto cui dovevano partecipare per lo meno tutti e tre i componenti il Governo Provvisorio, comecchè tutti del pari interessati nel medesimo. — Eleviamoci pure quanto si può e si vuole all'altezza degli avvenimenti. Consideriamo o valutiamo codesto atto per quello che era allora in sè stesso, per ciò che osava, per l'impronta che dava all'avvenire, per le conseguenze tutte che andava a sviluppare, ed io non dubito punto che ci persuaderemo (prescindendo ancore dai riscontri probatori) che quanto si offre ragionevole o proporzionato il concetto esplicativo che ne abbiamo annunziato testè, altrettanto rimane insufficente ed inguale l'altro della volontà del solo Guerrazzi, sorpresa o coartata dal Circolo del Popolo.

397. Ed in realtà se di sì grave effetto questa e non altra fosse stata la causa, l'ordine della spedizione, che conteneva a chiaro note il delitto, oltrechè assai contrastato, avrebbe dovuto essere, e sarebbe stato se non apertamente contromandato, certo frastornato, e intralciato, o in qualche modo ritardato e sospeso, od avrebbe verosimilmente fatto luogo a ben gravi conquestioni speciali, forse anche a qualche misura impeditiva almeno di ripetizioni; perciocchè non sia dato di ammettere, che uomo di qualsiasi tempra, molto meno chi non mancava di farlo sentire, di coraggio o di risolutezza, potesse adattarsi a rimanere senza compenso, o difesa, o rimedio di sorta nella più degradante delle condizioni, vale a dire esposto ad essere agito da un momento all'altro, come strumento; a servire ciecamente agli altrui voleri, al delitto.

398. Ma nulla di questo o di simile a questo verificavasi nel caso. Invece si ebbero atti po-

steriori non opposti al primo, ma congeneri ed adiutivi di quello.

399. Consta infatti (e si è già detto) che nel giorno immediatamente successivo (9 febbraio) il Guerrazzi (informato nella notte dal Pigli che la spedizione era per partire) fece scrivere dall' Allegretti altra lettera al Governatore di Portoferrajo per ordinargli che se il Granduca giungesse, o già si trovasse nell' Isola facesse per modo che se ne allontanasse immediatamente. — Per discaricarsene il Guerrazzi nulla di speciale ha dedotto; solo ha supposto che possa essere stato l' effetto delle medesime violenze; ma non ha nemmeno accennato, non che assunto a dimostrare che queste si ripetessero nel dì 9, solamente ha appellato in genere al sempre permanente stato di coazione politica. Perlochè il documento conserva tutto il suo carattere ostile, che non è lieve, nonostante che vi si parli d'*invito* da dirigersi, anzichè di comando da imporsi; perocchè era poi rilasciato, come già si è notato, nella facoltà del Governatore l' adibire quei *modi* che avesse reputato più acconci ed efficaci ad ottenere l' intento.

400. Nè io poi deggio occuparmi di certa minuta di altra lettera che il Dottur Genesio Ballerini direbbe di aver preparato pel Governatore sullodato nello stesso dì 9 d' ordine del Guerrazzi in termini anco più rispettosi e moderati di consiglio e di preghiera al Principe di lasciare quell' Isola. Codesta minuta non esiste, e si sa inoltre dal testimone che non ebbe corso, e che ne fu spedita altra, quella dell' Allegretti, così voluta e firmata dal Guerrazzi. — Deggio anche cogliere l' occasione per far sentire che questo testimone non sembra troppo felice nelle sue reminiscenze interessanti il Guerrazzi, perchè, mentre ha narrato che nella sera in cui quest' Accusato sottrasse alla furia di plebe il Cav. Fornetti ed i fratelli Lenzoni, gli venne esploso contro un colpo di pistola, con projettile che rasentò anche lui testimone, il Cav. Fornetti ha assicurato che al momento in cui avvenne codesta unica esplosione nell' atrio di palazzo Vecchio, già essi erano saliti insieme col Guerrazzi alla di lui stanza.

401. Consta inoltre che il Guerrazzi nel dì 10 febbraio scrivendo per Telegrafo al Pigli alle ore 8 pomeridiane, gli chiese notizie di quella spedizione; e ciò in tutt' altro senso che di disapprovazione e di trascuranza. « ivi » Desidero notizia della spedizione di Portoferrajo ».

402. Ed in quel giorno ed a quell' ora (prego la Corte a notarlo), le cose procedevano in Firenze *bastantemente tranquille*; sicchè con quel medesimo Dispaccio il Guerrazzi ordinava al Pigli di sospendere l' invio di Artiglieria, di Civici e di Municipali, che era stato domandato dal Governo Provvisorio quattro ore innanzi, per comprimere dei moti qualificati come retrogradi; abbenchè nel dì appresso sull' ora di mezzodì venisse rinnuovata la stessa domanda, alla quale non mancò il Pigli di corrispondere con zelo e puntualità.

403. Altro riscontro dalla cura che prendeva il Governo perchè la spedizione riescisse al già noto intento, si ha nella misura adottata dal 12 al 16 febbraio di impedire l' approdo in quel Porto di bastimenti da guerra *di potenza straniera*... mentre omai si sapeva che bastimenti inglesi, anche da guerra, erano a disposizione ed a protezione del Granduca nelle acque di S. Stefano. Il Guerrazzi vorrebbe tenersi fuori d' ogni responsabilità per questa disposizione, osservando com' era cosa che partiva direttamente dal Ministero della Guerra.

404. Ma oltre ai rilievi già fatti circa a' Documenti officiali di simil genere, si può avvertire che difficilmente si ammetterebbe che il Guerrazzi, membro, ed allora anche Presidente del Governo Provvisorio, ignorasse un ordine di simil natura e di tanta portata, considerato per gli effetti che veniva a spiegare fino sui rapporti colle Potenze Estere; molto più che l' ordine stesso veniva contemporaneamente comunicato al Governatore di Portoferrajo, anche dal Ministro dell' Interno.

405. Nè meglio, per mio avviso, egli si discol-

pa con osservare, che a quell' epoca (12 febbraio) la spedizione dovendo avere avuto il suo corso ed il suo effetto, il divieto di approdo non poteva più referirsi all' intenzione di tenerne lontano il Principe. Imperocchè rimaneva sempre il possibile, che, se già egli vi era sbarcato, non ne fosse stato ancora discacciato dagli uomini arrisicati e compagni, come poteva darsi che non vi fosse ancor giunto, o fosse per arrivarvi dipoi. Nel primo caso il divieto di *approdo* diminuiva a lui gli ajuti e le difese, alla spedizione i rischi e le difficoltà: nel caso secondo serviva ad impedire che non si compiesse quel fatto, a stornare il quale era appunto diretta la spedizione. Sicchè codesto divieto, e nell' una e nell'altra ipotesi procedeva nel senso di coadiuvarla.

406. Vuolsi pure notare altro riscontro della mente del Governo sempre favorevole a codesta spedizione e al di lei cognito fine, nel pagamento delle spese relative, e nella approvazione senza difficoltà alcuna del fatto del Pigli, che prelevò dalla Cassa Doganale di Livorno Lire diecimila, e le fece consegnare al Petrocchi, onde fornirlo (come si espresse anche nei suoi rapporti del dì 9) dei mezzi necessarj pel fine predetto. E il documento stesso del Ministero delle Finanze, e quello della Depositeria Generale che regolarizzavano (sotto dì 8, e respettivamente 13 marzo) codesta partita, unitamente ad altra della stessa indole, perchè destinata ad altra spedizione consimile, dicono apertamente, che quei denari servirono alle *esigenze di certe spedizioni militari* COMMESSE AL PIGLI (non già da lui arbitrate), e perciò a causa di *pubblico interesse*. Lo che trovasi espresso anche nella Lettera del Ministro Marmocchi, che provocò da quello delle Finanze codesta approvazione e regolarizzazione.

407. Nè poco peso può avere il rilievo, che il Guerrazzi nello scrivere il Dispaccio che ordinava la spedizione, vi aggiungeva il contributo della scienza sua particolare, fondata sulle comunicazioni del Ministro Inglese. A ciò la violenza altrui non poteva astringerlo: perciò è questo un riscontro che la esclude, e che fa risaltare le libertà dell' atto. Nè puossi concordare la spiegazione che vorrebbe darne oggi il Guerrazzi con supporre che dal Ministro Inglese fosse andato il Mordini, che ne avesse egli ricevuto l'accennata notizia, che l'avesse propalata, o che dagli aggressori venisse quindi a lui dettata ed imposta. Imperocchè prescindendo dal notare come tutti i dati di verosimiglianza conducono a credere piuttosto, che in quel giorno il Guerrazzi stesso avesse comunicazioni col sullodato Ministro o di lui fratello, perchè grave cagione glie ne somministrava la partenza del Granduca da Siena; la lettera stessa del dispaccio porta che la notizia era venuta a lui direttamente dal Ministro stesso « ivi » Il *Ministro Inglese m' assicura ...... assicura me*; non altri; e la Corte ha inteso come il deposto del defunto sir Giorgio Hamilton conferma questa intelligenza.

408. Deggio dire esiandio che inutilmente, a mio avviso, si studia il Guerrazzi di discaricarsi, con addurre che il Pigli, per eseguire l'ordine suo, doveva riportarsi al Commissario di Guerra, che se ciò avesse fatto avrebbe incontrato difficoltà non facilmente superabili, specialmente rapporto ai fondi in danaro, che per tal guisa la spedizione non si sarebbe fatta, e il suo desiderio sarebbe rimasto appagato. — Io so bene che di regola l'eccesso nella esecuzione del mandato, e rispetto al fine, e rispetto ai mezzi non si imputa al mandante quando dai mezzi concertati e stabiliti il fatto avvenuto non avesse potuto facilmente emergere: *Nani, loc. cit.* § 145. Ma la regola presuppone che i *mezzi* di esecuzione fossero concertati, stabiliti, o imposti in antecedente, e ciò non si verifica per verun modo nel caso. Nè si dica che quel che non era scritto esplicitamente nel mandato, vi era incluso virtualmente, perchè così esigevano le Istruzioni generali relative al movimento della Milizia. Prescindo dall' esaminare, se sia di assoluta necessità per chi ha dovere di muovere la truppa il rivolgersi sempre al Commissario di Guerra, anche quando ha urgenza di fare con

prontezza, e può fare con altri mezzi. Dico però non sussistere, che quella fosse comandata come vera e propria spedizione militare, e che in tale aspetto venisse eseguita dal Pigli. Ciò basta all'uopo, senza nuovamente soggiungere che gli avvisi immediati del Pigli sul modo di esecuzione, sugli ostacoli vinti, su quel che fece per fornire il danaro, non incontrarono osservazioni di sorte, ma approvazione.

409. Restami da replicare ad altro obietto. Dice il Guerrazzi che l'ordine espresso nel suo Dispaccio, se bene si considera, era un assurdo, una insensatezza. O il Principe infatti era giunto, ed accolto in Portoferrajo, o era sopra fregata Inglese. Nell'un caso e nell'altro rimaneva al sicuro, perchè per agire contro i Forti dell'Isola occorrono grandi forze, e bene agguerrite; o contro una fregata Inglese nulla avrebbero potuto fare due gozzi rimorchiati dal Giglio.

410. Rispondo. — Scopo della Spedizione non era già di dar le caccie ai legni che recassero il Granduca, per impadronirsene, o peggio; ma sibbene di fare per modo che Egli non sbarcasse, o non rimanesse nell'Isola, come parte del Territorio Toscano. Il Giglio e i due gozzi non potevano per certo cimentarsi con una fregata Inglese; nè il Petrecchi, nè i suoi ebbero voglia di farlo; che anzi allo scorgerne una nel canale di Piombino cambiarono rotte, onde evitarne l'incontro. Bastava loro di scendere a terra nell'Isola, di fermarsi in un modo o nell'altro, con uno od altro pretesto nel paese per imprendere la loro operazione, la quale non doveva essere veramente e propriamente d'indole militare, ma di quelle che ben si sapevano apparecchiare e spiegare in quei tempi da quella gente, anche sotto divisa militare, per far sorgere delle dure necessità, che avrebbero ben presto astretto il Granduca ad allontanarsi. E grida, e concioni, e proclami, e dimostrazioni, e corruzioni di Truppa, e riscaldamento, e tumulti di popolo, e Circoli in moto, e alberi, e bandiere inalzate, tutto sarebbe stato adibito, e tutto avrebbe giovato all'intento. In una parola quello e quanto accadde più tardi nelle vicinanze di Porto S. Stefano, nonostante la guardia Inglese a Toscana in terra, e le fregate in mare, si sarebbe anticipato nell'Isola per l'azione degli arrisicati Livornesi, associati coi faziosi del paese, che non mancavano.

411. Che però, io la ragiono così. O il Principe non era per anche approdato all'Isola; e quella gente avrebbe operato per impedirgli lo sbarco, esibendogli il paese non quieto, non sicuro, e malamente disposto. O vi era già sbarcato; e con gli stessi mezzi lo avrebbe ridotto sollecitamente alla necessità di ripartirne.

412. Certo bisognava che per agire in quel modo fosse colà ammessa. Ma ciò fu contato; e ne venne scritto appositamente al Governatore. E con l'uso di questi sussidj, e con i divisamenti preaccennati, sparisce dall'azione ogni idea di fatuità, e vi rimane quella del delitto, colla preordinazione e adibizione di mezzi adattati allo scopo, senza che poi nella desistenza influisse la volontaria resipiscenza, ma in parte ostacoli inopinatamente incontrati, ed in parte l'eventualità delle cose, che fece sì, che il Granduca colà non si dirigesse, siccome era stato supposto.

413. Passo dopo di ciò ai discarichi del Petrecchi. — Questo Accusato ha cominciato dal negare (e che non ha egli negato nel corso del Giudizio?) di essere stato a capo di quella spedizione. — Ha dichiarato a quest'Udienza nel suo interrogatorio del 26 ottobre decorso, che la sera del dì 8 il Pigli lo chiamò al Palazzo, e gli manifestò che bisognava, d'ordine del Governo, recarsi nella notte a Portoferrajo per presidiare i Forti e proteggerli contro un temuto sbarco d'Inglesi; che alla mezza notte trovò la Guardia Civica già pronta a capitanata dal Benvenuti, che percorse come Maggiore le file, scartò alcuni, con gli altri montò a bordo, dopochè il Pigli gli ebbe fatto dare Lire diecimila dalla Cassa della Dogana; che mentre il Vapore era per partire fu recato da Silvio Giannini e dal Fedi un Dispaccio pel

Governatore di Portoferrajo, il quale venne consegnato al Medici, perchè questo Uffiziale era il capo della spedizione, ed esso lo era solamente della Divisione Militare. Che esso tenne per fermo sempre di doversi prestare unicamente al presidio dei Forti; e che quando si accorse che il Pigli lo aveva ingannato impegnandolo ad operare contro il Granduca, stracciò l'ordine che teneva di spedizione, e si ritrasse; perchè troppi erano gli obblighi che lo legavano all'Augusta Persona, dalla quale aveva ricevuto anche di recente tratti di larga generosità, sicchè non l'avrebbe mai osteggiata, ed anche incontrandola sopra mare l'avrebbe scortata, e condotta dove gli fosse stato comandato.

414. Queste sono, sommando, le parole del Petracchi accusato; ma deggio dire, che i fatti non le confortano.

415. Ed in primo luogo se l'ordine del Guerrazzi era per agire contro del Principe; perchè nell'esecuzione simularlo, e mascherarlo collo scopo di presidiare i Forti? Forsechè era da sperare, che il Petracchi avrebbe obbedito più facilmente ad una simulazione del Pigli detetta, di quello che ad un ordine autentico del Guerrazzi? — Si dirà che doveva temersi la troppa affezione del Petracchi pel Granduca, ed il rifiuto suo di accettare l'incarico, quando ne avesse conosciuta innanzi l'indole vera. Or come? siffatto timore che avrebbe consigliato ad occultare lo scopo quando trattavasi di apparecchiare e porre in via la spedizione non avrebbe influito egualmente sulla di lei esecuzione, e si sarebbe questa affidata a chi si credeva che conoscendola non l'avrebbe accettata? Si mandava pure la gente perchè operasse; e perchè operasse in senso coerente agli ordini venuti da Firenze. Dunque un momento in cui rimanesse scoperto il vero oggetto della spedizione, doveva, a mente di chi l'inviava, arrivare. Ma come sperare allora questa corrispondenza di azione da chi si fosse reputato avverso? Come ripromettersela nel momento più critico, quando cioè egli si fosse accorto di essere stato giuocato, ingannato, ed avviato contro sua voglia al delitto? Sono questi concetti assolutamente repugnanti, che si distruggono a vicenda, e che non possono perciò ammettersi in mente anche mezzanamente sana. Conviene anzi dire in opposto, che il Pigli incaricato di quegli ordini, e premuroso, e desideroso di eseguirli (come l'insieme dei fatti convince) deve aver procurato di scegliere uomini di fede sicura e di provato ardimento; ed a questi, o almeno a molti, e segnatamente a quei che li comandavano, deve avere manifestato la commissione che teneva da Guerrazzi, sia per determinarli più facilmente ad accettare, sia per assicurarsi in antecedente che quei che si spedivano non avrebbero defezionato. — Se vi era (e non sembra) chi potesse qualche cosa tacersi, o palliarsi, questi sicuramente non era il Petracchi.

416. Imperocchè non sta, o Signori, quel che dice il Petracchi stesso, che cioè la spedizione fosse capeggiata e comandata non da lui, ma dal Medici. Nell'immediato Rapporto Officiale del Pigli è detto l'opposto, e non vi era sicuramente ragione di mentire in questo. Il Medici vi fu aggiunto per la sola parte tecnica collo speciale incarico di dirigere le operazioni militari, quando se ne fosse verificato il bisogno (che allora il Petracchi non si era ancora accreditato fuor della Piazza di Livorno, colle Campagne di Pontedera, di Pescia, di Boscolungo, ec.); ma questo bisogno non essendosi manifestato, il Medici non ebbe nemmeno occasione di spiegare le sue attribuzioni direttive.

417. Alle indicate enunciative del Pigli corrispondono poi tutti i fatti. Imperocchè Petracchi fu quegli che ebbe in consegna i danari, e le altre munizioni da fuoco e da bocca. Il *Giglio* venne messo a sua disposizione. Egli dava e cambiava gli ordini al Capitano Bassi per la direzione del viaggio. Da lui dipendevano tutte le forze armate, ed Egli ne regolò i movimenti nei diversi sbarchi, imbarchi e marce per terra ec. Fu esso che mandò lettera e ambasciata al Governatore dell'Isola per mezzo del Baganti, e forse del Me-

dici stesso, i quali tutti esposero, o trattaroeo ie di lui nome. Egli scrisse la lettera in cui si annenziava disposto a marciare militarmente dalla parte di torra sopra Portoferrajo; ed a lui rispese il Govcreatere. Egli trattò con l'Esclapoe e col Governatore stesso per fsre sbarcare i suoi uomini lo sussidio della guareigiooe coetro i Soldati e galeotti rivoltosi. Egli chiese il carboee per il *Giglio*. A lui fe dato il consiglio di retrocedere a Livorno, ed egli lo fece eseguire quando credè opportuoo. Quelli fra i subalterni di spedizione che sono stati editi qui come testimonj, non banno eeppure fatto soapettare che la spediziene stessa anzichè sotto gli ordini del Petracchi andasse setto quelli del Medici, ed il Baganti non ha taciuto che questi vi era aggiunto con speciale commissione. Il Capitano Bassi disse che il Petracchi gli parve l'eeico *Ufiziale Superiore* della spediziono. Il Deista intese il Petracchi stesso protestare che sa noe lo ricevevano in Portoferrajo, avrebbe occupato la Piazza militarmente. Il Bell dichiarò nettamente che tutta quella gente era comandata dal Petracchi. Lo stesso ripetè Esclapon. Infine la Lettera degli 11 febbraio ledirizzata dal Ministro dell'Interno al Governatore dell'Isola, porta esplicita la menzione che il Maggier Petraecchi, noe altri, si era mosso, d'ordine del Governo: e il foglio del richiamo fe dal Ministro stesso indirizzato e trasmesso per mezzo del sullodato Governatore al Petracchi. Mi parrebbe perciò disperato partito lo insistere sul serio su queste mezzo di difesa.

418. E circa poi alla conoscenza del vero scopo dalla spedizione a conforto dei rilievi di verosimiglianza superiormento acceneati stanno i seguenti riscontri di fatto.

1.° Il ricordato Rapporto del Pigli del 9 febbraio nel qeale (alla pari che nella prima minuta autografa) è detto rhe egli ebbe a sè, ed arringò i *capi-popolo* appena ricevelo il Dispaccio del Guerrazzi, ed *istruì della loro missione* quei che erano per partire. Or sarebbe prima ridicolo ebe irrazioeale lo ammettere, che tra i *capi-poio* arringati, e le *meglio che duegento persone istruite* non fosse il Petracchi, che ee era il condottiero. Tutti, o qessi tutti avrebbero saputo l'oggetto di quella mossa. Egli solo lo avrebbe Ignorato! Qui l'assurdo trae seco l'iecredibile. Nè ad infermare questa dichiarazione officiale scritta in tempo non sospetto, quando mancava ogni ragione di rappresentare il vero, e mentre era facile l'ietendere che un meedacio così solanne non si sarebbe sostenuto più ebe pochi momenti, ad infermaro, dissi, siffatta dichiarazione scritta nen suffragano quelle noe scritte dei testimonj Beevenuti, Baganti, Neri e Piccais, o Piccassi, coecordi oggi nel dir che lo scopo della spedizione, per quel che eo seppero (e i primi due dal Petracchi) era quello solo di presidiare i Forti. Imperocchè facendosi essi, siccome si sono fatti, non presenti alle allocuzioni ed istruzioni del Pigli, oon pessono distruggere od atteouare la fede della di lui rappresentaeza officiale. Del Bagaoti altroede e del Beevenuti, che haeno deposto senza giuramento si può hen dubitare che seetissero renitanza a manifestare la partecipaziono loro al delitto. E quaoto al Benvenuti in specie non mi sembra insignificante la circostanza dell'aver voluto marciare non nella sua qualità di Capitano, ma come semplice soldato, eella vedeta probabilmente di sottrarsi al pericolo di responsabilità, che viene in casi consimili a gravaro quasi per lo intiero sui capi.

2.° Il deposto già riferito di diversi dell'equipaggio dol Giglio, i quali a bordo ben compresero che quella gente, che sembrava volere assicurare i Forti, si recava all'Isola per discacciaree, se vi fosse, il Granduca.

3.° Il contagno del Petracchi posteriore al ritoreo dei dee snoi spediti al Governatore, i quali dopo la lettura della Officiale del Pigli, e la discossione aperta su questa eon potevano più nemmeeo affettare (e ne convenne il Baganti) di noe coeoscerne lo scopo ostile al Graeduca. Quello era il momeeto per il Petracchi di desistere, di retrocedere, o di rammaricarsi del tradimento col Pigli o col Governo, quando veramente fesse stato fieo allora all'oscuro della co-

sa, ed avesse conservato quei sentimenti (che oggi vanta) di riverenza e di affetto al Granduca. Invece non si cambiò, nè si disanimò nemmeno pel rifiuto incontrato; e si fu anzi allora che scrisse al Governatore si sarebbe recato colla sua Colonna guidata militarmente a Portoferrajo, per presidiare i Forti unitamente alla Truppa in conformità degli ordini del Governo. E lo tentò, ma inutilmente, in più modi, e si ritirò, non richiamato, solamente quando conobbe di non trovare bastante corrispondenza, senza varun riguardo al cessato o non cessato bisogno di quel preteso presidio contro straniere aggressioni. Tornato poi a Livorno non si sa che esternasse lagnanze di sorta, proseguì come vedremo nel servizio armato, e partecipò ad altre spedizioni aventi lo stesso carattere criminoso.

4.° Il modo sospettoso con cui il Petracchi, ed i suoi si tennero a bordo del Giglio con lasciarvi guardia ogni qualvolta scendevano: cosa che venne rimarcata da quei dell'equipaggio, e che denota coscienza di impegno illecito e criminoso; tale, che poteva procacciare loro imbarazzi e abbandono.

419. Dopo argomenti e prove così persuadenti, mi sembra che non debba fare impressione il vedere annunziato in alcuni Giornali del tempo, e segnatamente nel *Corriere Livornese* (d'onde cavò la notizia il Monitore) e nell'*Era novella* di Lucca, che quella spedizione era stata diretta, come rinforzo, a difendere l'Isola e le sue importanti fortezze. — Si sa che il Pigli nell'eseguire l'ordine del Guerrazzi credè necessario (e se ne sono accennate le ragioni) di conservare il *segreto* sulla vera causa della spedizione. Il fatto però accadendo sotto gli occhi del pubblico conveniva assegnargliene una congrua, e d'indole non odiosa. Tale si fu quella del presidio, ripetuta poi nei sunnominati Giornali dopochè la gente si fu ricondotta a Livorno.

420. Che se poi si deducesse che nell'eseguire quelli ordini, qualunque si fossero, il Petracchi obbediva a dei *comandi* di competente autorità, e che perciò nella sua qualità specialmente di militare, non ne deve rispondere, replicherei primieramente in fatto, che l'ordine non gli veniva come a militare soggetto, e con obbligo di obbedienza passiva, ma sibbene come a Cittadino libero o no di accettarlo. Ed aggiungerei in diritto (e verrà opportunità di svilupparne più largamente la teoria) che quando il fatto si offre coi caratteri di evidente e manifesta criminosità, non scusa nemmeno il *comando* vero, e proprio. E nel caso per tutti, ma per un militare specialmente era più che evidente, che il portar le armi contro del Principe per cacciarlo dallo Stato, costituiva infrazione di fede di suddito, non che di giuramento militare, e delitto di fellonia.

421. Così mi sembra dimostrato che in questa spedizione si esauriscono sia per il Guerrazzi, sia per il Petracchi gli estremi veri e propri del delitto di Maestà; siccome tengo per fermo che il delitto, avuto riguardo alla speciale indole sua, ed alle teorie che lo governano, devesi considerare come consumato, e perfetto nel suo genere, nonostante che l'eventualità portasse che non fosse nell'Isola il Granduca, e che non fosse perciò luogo ad operare per discacciarnelo. Imperocchè quando il pravo disegno si era formato, e la spedizione convenientemente preparata ed instrutta era stata posta in via, e si era spinta al luogo prestabilito, il fatto di avere assunto e portato le armi con ostile proposito contro del Monarca nell'interno dello Stato, era compiuto; la maestà civile era rimasta direttamente attaccata ed offesa; nè rileva che l'Augusta Persona non si fosse allora trovata in quella parte precisa del Granducato, ove si era supposto che fosse. Altronde non vi ebbe virtuoso pentimento, nè spontanea dimissione del pravo proposito innanzi di averlo condotto al suo effetto, siccome altronde non era nell'atto impossibilità assoluta di raggiungere l'intento. Tutto fu giuoco di accidentalità al dirimpetto di previsioni e calcoli non inverosimili, nè improbabili degli agenti. Non fu poi, cessata appena quella spedizione, che ad altre congeneri si

diede mano, e respettivamente si prese parte ancha dagli accusati sunnominati. E ciò apre la via a taner proposito della spedizione o spedizioni per la Maremma.

§. II.

Spedizioni per Maremma.

422. L'accusato Guerrazzi sostiene, che accortosi come il Granduca a Porto S. Stefano si trovava in posizione pericolosa, perchè i Circoli, gli esaltati, e la stampa declamavano e volevano agire contro di Lui onde averlo espulso dalla Toscana, cradè di dovere apparecchiare persone di fiducia, non per mandarle a discacciarlo, ma per provvedera a tutti gli inconvenienti possibili; e così non ad offesa, ma a difesa del Granduca stasso e della R. Famiglia.

423. Qui l'Accusa è in concetto diametralmente opposto a quello dell'Accusato. Quell' unico e medesimo fatto complesso che non può sostanzialmente impugnarsi nella sua sussistenza, fu delitto a giudizio dell' Accusa, fu occasione di merito a mente dell' Accusato. In quale dei dua concetti stia la verità lo deciderà la Corte. Io credo di potere e dovere sostenere, che il fatto fu delittuoso, e lo fu non solo per il Pigli ed altri che vi presero parte, ma per il Guerrazzi eziandio: ed assumo a dimostrarlo.

424. Dal momento in cui il Granduca si allontanò da Siena, a si ritirò a Porto S. Stefano per sostenere con piena libertà e coscienza l'esercizio del diritto di *veto* alla Legge sulla Costituente, il suo Ministero in prima, e di poi il Governo Provvisorio si scissero affatto da Lui, e si posero in atteggiamento ostile contro la Persona e la Suprema sua Autorità. Ciò si è già mostrato con una serie di fatti speciali, che senza equivoco lo comprovano. Non era più allora l'insistenza, la pressa che si dirigesse alla di Lui volontà per indurlo e farlo piegare a negare o concedare, senza apparenta menomazione di rispetto alla Parsona; era una violenza assoluta, aperta, imponente, con cui si attaccava la sua Sovrana Autorità per dispogliarnelo: era una vera, e propria forza dejettiva, una ribellione a mano armata contro di Lui Sovrano di Toscana, e mentre restava in Toscana.

425. Di fronte a siffatto atteggiamento dal Governo, quale si fu quello che assunse il Granduca? Quello di *resistenza* spinta fin dove, e sostenuta come, e quanto gli era dato in quelle critiche circostanze.

426. Ed infatti appena Egli seppe a S. Stefano pel foglio Officiale di Firenze la formazione del Governo Provvisorio, appena conobbe che questo Governo si era dato a supplantarlo, si diè premura di devanire a tutti quelli atti che la condizione sua di Sovrano esigeva, per mantenersi non solo *de jure*, ma anche *di fatto* nel possesso dei suoi eminenti e incontestabili diritti.

427. E primieramente con Nota del dì 11 febbraio porse notizia al Corpo Diplomatico accreditato in Toscana, dalle cause della sua partenza da Siena, del luogo di attuale dimora, di ciò che era stato fatto posteriormente in Firenze, e della sua disapprovazione, pragando ciascun Ministro a darna comunicazione al respettivo Govarno, a non entrare in rapporti Officiali col Govarno Provvisorio, ed a coltivare seco le sue relazioni. Fece anche sentire con quella Nota che si proponava di pubblicara in breve una Protesta.

428. E nel dì appresso 12 febbraio emanò cotesta *Protesta* indirizzata ai Toscani contro il nuovo Governo Provvisorio stabilito in Firenze, nella quale si leggeva: « ivi » Dichiaro di non « riconoscere per legale nessuno atto emanato, « o che sia per emanare dal medesimo. Illegit« tima è la sua origine, nulla la sua autorità. Io « ricordo alla Milizia i suoi giuramenti, agl'Im« piegati l'osservanza dei proprj doveri, al Po« polo la fedeltà verso il suo Principe Costitu« zionale ».

429. Il Corpo Diplomatico seguì a S. Stefano il Granduca che se ne compiacque « per la ma-

« eifesta significazione che la sua presenza in« terne a Lui dava all' attitudine delle cose To« scaoe » e si trattenne al suo fiance finchè non ebbe a partire per Gaeta. Questo fatto era segnalato dallo stesse La Cecilia come gravissimo, e een eooeestabile eella doppia qualità che ha selo il Pontefice di Principe e di Gerarca. Ed è a notare che nemmene dopo la partenza del Principe da S. Stefano i Ministri Esteri strinsere rapporti officiali eol Govereo Prevvisorio. Pochi ve ne ebbero degli efficiesi soltanto. Ben vi furono inviati e ricevuti i Rappresentanti di altri Governi rivoluzionarj d' Italia.

430. La *Protesta* del Granduca stampata, se potè avere qualche diffusione, s'intende che non avrebbe potute si facilmente ottenere formale pubblieazione nelle diverse parti della Toscana. Ne ha fatte sapere però il Generale *De Laugier*, come avutone esse un esemplare da due bravi Cittadini Lucchesi eella notte dal 13 al 14 febbraio, proeurò subite ristampandola, di diffonderla largbissimamente; ed in appresso (nella eotte dal 18 al 19) ricevutane altra copia, ne fece tirare una seconda edizione, che veene del pari diffusa a tutte le Auterità e Comandi Militari, non che generalmente a molti Uffizj, Dipartimenti e Impiegati, e veone pure affissa in Pietrasanta. Non ne trasmesse, esso ha detto, verue esemplare ai Membri del Governo Prevvisorio; ma een è inverosimile, siccome non era difficile, che alcuno ne giungesse fine a loro, tanto più ehe si è conoscinto che anche altre lettere del De Laugier furono lero comunicate. Certo poi non sussiste quel che il Geerrazzi ha detto nei suoi Costituti, e in Giudizio, che cioè il Govecno conoscesse codesta Protesta solaeente assai tardi, e quande giunse stampata nella Gazzetta di Geneva del 1° marzo successivo. Imperocchè resulta dai Documenti che il Prefetto Martini ne avea trasmesso un esemplare al Ministro dell' Interno sine dal dì 20 febbraio. — Altrende faceva egli mestieri di *Protesta* per indurra nella mente del Geverno Provvisorio, ehe l'atteggiamento prese al dirimpetto del Principe, e gli Atti usurpatorj che si andavano a di Lui pregiudizio consumande, costituivane parte criminosa, eui Egli nen avrebbe potute nè dovnte, neo che velute soggiacere?

431. Relativameete poi alla ricordata Nota del dì 11 al Corpo Diplematieo può riteoersi, che ootizia per lo meno confidenziale ne avesse toste anche il Guerrazzi, e perchè deve avere conferito necessariameote in proposito col Ministro Inglese, all' eccasiene di avergli, siccome dice, agevelato i mezzi della parteoza per S. Stefano, eve quella Nota appunto lo invitava; e perchè in un articele del Giornale *Il Popolano* del 15 febbraio si lesse fin d' allora: « ivi » Leopoldo « d' Austcia ha già protestate. Esiste già, ed è « *cognita al nostro Governo* una Nota di Lui al « Corpo Diplomatice, nella quale protastandosi « eontro talune inesattezze sul preprio conto in« serite nel Giornale Officiale il *Monitore*, si di« chiaraee eulli tutti gli Atti finqui emanati dal « Governo, si dichiara eon volere egli, lo Au« striaco Leopoldo, abbandonace la Toscana, e « solo essere fuggito per eercarsi un soggierno « più sicure che non la Capitale, affine di pote« re senza timore di alenna influenza, o di qua« lunque costringimente mantenece il suo *veto* « alla Costituente Italiana ».

432. Da che può inoltre inferirsi, che ebi vide allora la Neta del dì 11 vedesse anche la Protesta del 12, perchè ie questa, non già in quella era dichiarata la nullità degli Atti del Goveroo Provvisorio, eui allude il giornalista; e perchè in piè dalla *Nota* si leggeva, che dell' atto di *Protesta* si sarebbe fatta perveeir copia a ciaseun Ministro subito dopo pubblicata.

433. Oltre poi alle cicordate *Nota*, e *Protesta*; oltre all' aedata, a permaneeza del Corpo Diplomatice presso il Granduea a S. Stefane, è da aver preseote:

1.° Che il Granduca stesso finchè tenne dimora in un con tutta la Real Famiglia e sua Segreteria in quel Perto, ebbe nell' interno dell' abitaziona il Servizio della Guardia di Marina Inglese, all' esterno quello della Civica, del Can-

nonieri e dei Cacciatori volontarj, e dalla parte di mare la protezione di legni da guerra Inglesi.

2.° Che diede ordini per impedire nella notte il transito alla barca delle Saline, e perchè durante il giorno due militari di permanenza conoscessere le persone che passavano; dei quali ordini il primo soltanto fu contromandato dal Gonfaloniere di Orbetello, dietro rimostranze dei tre incaricati dal Prefetto di Grosseto di vigilare gli andamenti della Famiglia Reale.

3.° Che impedì al Pretore locale di affiggere lui presente atti del Governo Provvisorio; del che, come vedremo, questi rendeva conto con Rapporto dell' 11 febbraio, chiedendo istruzioni, comecchè soggetto costantemente (a suo dire) alla influenza di una forza passiva.

4.° Che avuta offerta dal Re di Piemonte di soccorso armato per ristabilire in Toscana l'ordine Monarchico Costituzionale lo accettò, e ne affidò il comando al suo Generale Conte Cesare De Laugier con lettera autografa del 15 febbraio; adempiendo così al dovere che corre ad ogni Sovrano di non cedere alle fazioni e al delitto il sacro deposito del sommo potere, e di custodirlo anche col sussidio delle armi, onde l'ordine stabilito non si disciolga, l'autorità non perisca, non si sovverta la società.

5.° Che durante la sua dimora in quella parte di territorio toscano vi fu rispettato, obbedito e protetto; vi ebbe tranquillità e libertà di azione (per quanto se ne estendevano in quel momento i mezzi) non che manifesta simpatia e partito di sudditi affezionati e fedeli; ciò che era notato dagli avversi, che si dolevano assai di questa situazione, e temevano reazioni a di lui favore specialmente in Porto S. Stefano e in Orbetello, dove nelle ore pomeridiane del dì 11 vanne persino malconcio nelle firme il Proclama affisso al Pubblico del Governo Provvisorio.

6.° Che anche quando gli fu resa impossibile la dimora in quel Porto da una forte mano di armati, che convertendo in fatto le antecedenti minacce, venivano a cacciarnelo, e dalla proclamazione della Repubblica spinta fino alla vicina Orbetello, protestò al sullodato Corpo Diplomatico, che cedeva a una irresistibile cagione, comunicò questa sua protesta al Generale De Laugier, e lo confortò all'impresa già commessagli conferendogli la carica di suo Generale Commissario Rappresentante in Toscana, promettendo aggiungergli altre due persone, e farlo forse circondare dal Corpo Diplomatico, non senza raccomandargli caldissimamente di non spargar sangue ed evitare la guerra civile.

434. Tali specialità ho io qui rimarcate, perchè la Corte apprenda e ritenga questa verità di fatto, che cioè il Granduca sostenne anche in Porto S. Stefano come a quanto potè la sua Sovrana Autorità, non cedè se non se alla violenza dejettiva, grave, prossima, inevitabile; a non mancò di tentare con mezzi proporzionati di debellare la ribellione, e rialzare il Principato Costituzionale, compresso dalla fazione trionfatrice e dal Governo Provvisorio.

435. Ed in questa verità, o Signori, sta (s'io non m'inganno) *la causa di fare* pel Governo Provvisorio. Dappoichè infatti egli si fu separato dal Principe ed ebbe assunto atteggiamento a lui contrario ed ostile, erasi venuto a porre nella necessità di fare per guisa, che il Granduca escisse definitivamente da qualsiasi angolo della Toscana. Finchè vi rimaneva e vi sosteneva la sua Sovranità era impossibile pel Governo Provvisorio di sostenersi, fermarsi, ed afforzarsi nella sua linea. Il Programma spiegato in Piazza ed all'Assemblee, specialmente in Senato, e di poi in tutti gli Atti Governativi, non poteva non consumarsi nella espulsione del Principe, da che ad un abbandono volontario Ei non poteva, nè volle piegare. Principe e S. Stefano col *diritto* e col *fatto* (sufficiente sebbane ristretto) a favor proprio; e Governo Provvisorio in Firenze da lui proscritto, costituiva una dualità incomposssibile; tale che invece di cementare il nuovo, lo dissolveva, ed allargava ogni dì le probabilità di restauro all'antico.

436. Ed in effetto le tendenze monarchiche e le conseguenti reazioni non mancavano, e queste

per lo meno impedivano al nuovo Governo di prender piede e fortificarsi. Ve ne ebbero a Empoli, in Val di Chiana, nella Lucchesia, al Gabbro, nei pressi stessi di Firenze; nelle truppe, e (per lo meno negative) negl' Impiegati, negli Ecclesiastici, nei buoni ed onesti che non si accostavano, ed anzi sfuggivano i contatti del Governo stesso: il quale (e parlo dei suoi primi tempi) non sussidiato nell' interno da elementi d'ordine, di vita, di conservazione; non riconosciuto mai all' Estern da Potenze di credito, e vitali; e posto di continuo a faccia del Principe legittimo, coi circondavano il Corpo Diplomatico in permanente protesta contro il nuovo ordine di cose, la memoria di tanti benefizj, l'attualità di non meritate sofferenze, la rappresentanza del principio di coscienza con scapito del proprio interesse, sarebbe stato impossibile, che a lungo sostenesse il confronto, e lo vincesse.

437. Ed anche vincendo *di fatto* per alcun tempo in virtù di esaltamento e sforzo di passioni, di partiti e di interessi materiali del minor numero, gli sarebbe riescito impossibile in quelle condizioni di governare, reggere e consolidarsi. Ciò ben sentivano e comprendevano quei del Governo; e perciò facevano ogni sforzo per condurre i Toscani ad armarsi copiosamente in pro loro, e sotto le loro insegne, e perciò scriveva il dì 17 il Guerrazzi che la loro condizione era piena di pericolo, e che il paese stava sopra il taglio di un rasojo. Di qui la necessità che una delle due sommità piegasse e cedesse. Di qui gli sforzi del Governo (che voleva sostenersi nella posizione, e colle divise usurpatrici) perchè il Sovrano escisse dalla Toscana. Qui, come dissi, la causa di fare o di delinquere, siccome i nostri la chiamano.

438. Il Guerrazzi ha detto che per verità *desiderava* egli stesso che il Principe escisse dalla Toscana. Noi abbiamo dimostrato che questo dovette essere più che un desiderio, una *necessità*. Or vedremo come si procurò di soddisfarvi realtivamente, e colle spedizioni d' armati, e con altri mezzi tutti convergenti al medesimo scopo. — Procediamo coi fatti, che sono la guida meno fallace.

439. Nel dì 10 febbraio il Prefetto di Grosseto partecipava ai Pretori di Orbetello, e Porto S. Stefano la Circolare del dì 8; scritta, e diramata alle Autorità Governative d'ordine, e sulle tracce somministrate dal Guerrazzi, già ricordata nel dar conto della spedizione di Portoferrajo. Il primo l' affiggeva, e ne porgeva riscontro il dì 11, facendo però sentire che la popolazione era assai affezionata al Principe, indifferente pel Governo Provvisorio, e tranquilla. Il secondo referiva nello stesso dì 11 che si trovava sotto una forza maggiore; che Leopoldo Secondo gli aveva ordinato sotto la sanzione dei cannoni Inglesi di non pubblicarla, e chiedeva istruzioni. Il Prefetto con suo Rapporto straordinarie del successivo giorno 12, si rivolgeva al Ministro dell'Interno per domandarle; ed il Guerrazzi segnava di proprio pugno in quel Rapporto le seguenti parole: « Le istruzioni furono date (e ne « seguiva immediatamente il tenore); se S. A. « ama, come dice, il paese, repugna alla di« gnità e lealtà sua rimanere in parte ove serve « di bandiera alla Guerra Civile. Rammenti che « la situazione attuale del paese fu creata da lui, « non già dal suo popolo innocentissimo ».

440. Nel dì 14 ricorrono quattro ben più gravi Documenti.

1.° Il Ricordo del Chiarini al Ministro dell'Interno di commissione del Presidente di settimana Guerrazzi per la già concertata diffusione in Provincia di Proclami « giustificativi la condotta del Governo, e mostranti la *trista* condotta del Principe ». Non starò qui a ricordare come il Chiarini con commento bene infelice si sforzasse di convertire la *tristizia* della condotta in *dolore* e *dispiacere:* dirò piuttosto che con data posteriore a codesto ricordo si hanno in atti due violenti Proclami stampati nel senso sovraccennato; uno anonimo del 15 febbraio reperito in un esemplare fra le Carte del Circolo di Firenze nel quale si contengono concetti e modi assai rispondenti a quelli usati nei primi atti del Governo Prov-

visorio; l'altro orrendo, quasi direi infernale, del popolano Carlo Giannetti datato del 16 detto letto al Circolo senese la sera del 23 detto, e diffuso in Maremma da La Cecilia prima che vi entrassero le colonne livornesi a *seconda* (esso dice) *della Lettera pervenuta in Livorno il dì* 16, che ben potè essere, e verosimilmente fu la Lettera scritta da Marmocchi a sfogo del concertato col Guerrazzi, e del ricordo del Chiarini relativo a siffatti proclami.

2.° La minuta di replica ad una lettera particolare di Del Medico-Staffetti Prefetto di Massa, datata del 13 febbraio, così concepita: « Tieni « forte; fa' quanto credi: arma bersaglieri: di« fendi i confini: lusinga, loda, od eccita l'ono« re del Laugier. Senta nel profondo che Leo« poldo Secondo, senza pretesto, senza plausi« bile motivo lasciò il Paese all'anarchia e al« l'invasione. Portò seco quant'oro potè; e « sull'estremo lito, con un piede in terra, e con « un piede sopra un naviglio Inglese sta specu« lando la guerra civile. Creeremo un'armata, « troveremo danaro, e quando nulla potrem fa« re anderemo all'aria ». Gli addebiti vergognosi e crudeli che qui si appongono all'Augusta Persona, o che, avuto riguardo sia al fine, sia alla efficacia del mezzo che si poneva in azione, fanno assumere al Documento un carattere assolutamente ostile, tanto più gravitano sullo scrivente, e ne rivelano senza equivoco l'animo e le disposizioni interiori, quanto è certo che cadevano in documento non officiale; in lettera particolare di amico ad amico. Il Guerrazzi ha inteso discolparsene per due modi. In primo luogo ha supposto che quelle frasi potessero essere ivi gettate per rendersi ostensibili agli esaltati insistenti e indiscreti, che volevano spesso vedere fino le lettere che scriveva e riceveva. Secondariamente si è appoggiato sulla non fatta prova della spedizione di codesta lettera. — Quanto al primo discarico, mi sia lecito di osservare, che egli è più ipotetico di quello che assoluto e positivo; perciò all'uopo, per mio avviso, non concludente. Non trovo testimonj che assistano codesto speciale concetto; perciocchè quelli stessi che dicono le stanze delle Segreterie e dei Copisti assai frequentate, e gli occhi degli interessati o de'curiosi spinti ancora sopra carte destinate a non essere ispezionate da estranei (cosa che pur troppo può accadere in tempi non ienormali), questi stessi testimonj, lo diceva, non asseriscono che il Guerrazzi fosse in quel dì necessitato a difendersi anche col comporre, e tener preparate minute di lettere intemperanti ed esagerate, tali da quietare le più ardenti brame di chi avesse avuto, non so s'io dico il coraggio, o la sfacciataggine di spingersi fino a pretendere d'ispezionarle: Signori, tra il vero e il falso assoluto non vi ha posto nè frazione intermedia; ma la mente umana che non può d'ordinario farsi forta sopra consimile certezza e verità, debbe molto governarsi colle norme e coi moduli del verosimile. Or se questi non si adattano al discarico in esame, credo che tutti dei pari troveremo resistenza ad ammetterlo. L'indole della esigenza, la qualità del carteggio assai meno officiale che privato, il carattere della persona non vile, nè tale da soggiacere, ed abitualmente a leggi così degradanti, l'insufficenza del mezzo, comecchè troppo facile a discuoprirsi e poi ritorcersi, tutto concorre a favorire, quasi direi a coartare non la fede, ma la incredulità. — Per quello poi che concerne il discarico secondo, dirò brevemente, che sebbene non si abbia in atti la prova diretta della trasmissione di codesta risposta, non mancano però dati sufficienti per costruirla congetturalmente. Osservo in primo luogo che la lettera missiva era tale da reclamare risposta; e le cose in essa annunziate crescevano assai gl'imbarazzi del Governo in rapporto alle truppe che erano, e giungevano a Massa, sicchè faceva d'uopo veramente interessare la cooperazione del Generale De Laugier. Poteva ben credersi, che lo screditare la condotta del Principe fosse il mezzo meno inopportuno per riescirvi. Quella minuta presenta una risposta, e la presenta adattata ai bisogni del Governo Provvisorio in quei momenti. Di qui

ragione per credere, che quella appunto e non altra fosse convertita in buona forma a spedita. Par non ammetter questo bisognerebbe fosse giustificato, che una differente lettera andò, o che ne esistesse per lo meno una bozza, un getto qualunque non sospetto. Ma nulla di ciò è provato. È dunque da ritenere il concetto nostro, che armonizza colle circostanze di persone, di cose, e di tempo, non che colla materialità della scrittura; e che ha poi conferma in quello che molti sogliono fare per preparare risposte, o concetti di risposta ad alcune lettere, non che in quello che varie altre volte resulta aver fatto lo stesso Guerrazzi, sia per replicare a lettere (come nel caso del *diluvio di cavallette* fatto scrivere al Delegato Sabatini a Pontremoli, ed in quello riferito testè dalle istruzioni al Pretore di Santo Stefano, ed in una lettera del 17 febbraio per il Prefetto di Grosseto, di cui parleremo in appresso), sia per comunicare ai Ministri od ai Segretarj suggerimenti, determinazioni, o concetti, dipendentemente da cose espresse nei fogli ai quali si attergavano.

3.° La lettera de' 14 febbraio del Guerrazzi al Governatore Pigli così concepita: « Dall'an« nesse lettere che mi ritornerete, e che per « difetto di tempo io mando nel suo originale, « vedrete il pericolo che ci minaccia. Colla mas« sima sollecitudine apparecchiate spedizione di « gente scelta, che s' indirizzi verso S. Stefano « per la via del Littorale; ma per paese amico, « e per ingrossarsi come la palla della neve; « mandate gente scelta; D' Apice vi scriverà, e « vi terrete ai suoi consigli. Addio. — Guer« razzi ».

4.° Altra lettera firmata dal Guerrazzi medesimo, e diretta nello stesso giorno al Paoli Consigliere di Prefettura in Pisa nei termini che appresso: « Ivi » Scrivo a Lei perchè capace d'in« tendere, capace di eseguire. Qui poco si fa, « molto si parla: cornacchie, non uomini. Leo« poldo Austriaco sta in S. Stefano, organizza « la reazione, all'empio pensiero di convertir « la Maremma nella Vandea. Bisogna fare due « cose. Riunire quanta più forza si può, parte « offrirne al Prefetto di Lucca, parte (così sem« bra dovesse dire, invece di *per*) tenerne a di« sposizione del Governatore di Livorno per an« dare a S. Stefano. La causa della Toscana, e « forse dell'Italia dipende da queste misure, « perchè da ogni piccolo buco può entrare acqua « cagione di naufragio ».

441. Queste lettere primieramente rivelano, come, perchè, dietro quali movimenti, e con quale spirito il Governo si determinava a commettere la spedizione contro S. Stefano; confermano quello e quanto ho di già esposto su questo proposito; mostrano che il ciarlare dei Circoli e dei Giornali non si stimava, nè si temeva (e meritamente) quale oprar d'uomini, ma qual gracchiar di cornacchie; che il bisogno reclamava si procedesse più oltre risolutamente, e con energia; che a tale oggetto s' impegnava principalmente l' opera del Governator di Livorno, come quegli che nella spedizione di Portoferrajo, ed in altre congeneri si era già dimostrato attivo, risoluto, capace, senza vincoli di rispetto od ombre di riguardo al Sovrano; e che si aveva in lui piena fiducia, fino al punto di trasmettergli lettere originali assai delicate e interessanti.

442. Al D' Apice non mancò il Guerrazzi di scrivere opportunamente. La lettera non è stata reperita, benchè ricercata; ma il D' Apice interrogato ha deposto, che in quella lettera il Guerrazzi lo incaricava di dirigersi con parte delle Truppe che aveva in Empoli verso Maremma, e precisamente a Grosseto; che egli per altro non accettò, perchè trattavasi di marciare contro il Granduca, ciò che non voleva fare. Ha dichiarato non ricordarsi se in quella lettera era o no espresso lo scopo suddivisato; averlo però conosciuto, ed avere adibito dei pretesti per disimpegnarsene.

443. Non nega il Guerrazzi la sostanza del fatto; ma suppone che il D' Apice non comprendesse bene la sua intenzione, di mandar gente a protezione, non ad offesa del Principe. Parmi però che data tale supposizione, sarebbe stato

beo facile il togliere ogni scrupolo al Generale, assicurarlo ed impegnarlo fors' anche ad accettare, ad il vedere che ciò non venne tentato, non che concleso, può autorizzare a non cerare il discarico e tener fermo il fatto colle estrinseche ed intrinseche sue caratteristiche sfavorevoli al Guerrazzi.

444. Nè mi sembra che vaglia a dileguarle il deposto del Manganaro, che ha narrato a quest' udienza soltanto avergli il Guerrazzi manifestato in Lucca, che il D' Apice non aveva compreso la missione per Maremma, ove lo avrebbe voluto mandare, perchè si stabilisse a Grosseto, ed impedisse che si marciasse contro Porto S. Stefano. Imperocchè ciò conflitta col deposto del D' Apice stesso, non che con una serie di fatti, che al concetto non prestansi di tutela e di protezione; ciò potè esser dichiarato posteriormente al testimone per qualche non ben nota opportunità; ciò infine non aveva mai dedotto nè accennato il Guerrazzi nei suoi costituti scritti, ne' quali la spedizione di Maremma si voleva scusare, e come coartata da improntitudini e violenze, e come non definitivamente eseguita; non già come preparata e diretta a formare elemento e mezzo di difesa per il Sovrano.

445. Senza che a sussidio del deposto del Manganaro possano invocarsi gli schiarimenti emergenti da quello dell' altro testimone defensionale con giurato Avvocato Massei, non tanto per il patente interesse che esso ebbe di onestare in qualche modo codesta spedizione, cui aveva prestato ajuto cooperativo, quanto ancora perchè codesti schiarimenti vorrebbero desumersi da un' asserta lettera di Guerrazzi, non prodotta, e perciò dalla Corte non valutabile.

446. Ma si dirà: — i Documenti letti testè ed il deposto stesso del testimone d'Apice nulla più provano a carico del Guerrazzi, che degli *apparecchi*, degli *atti preparatorj*, non spinti forse nemmeno al grado di attentato, e perciò non costituenti vera e propria delinquenza. Ed infatti semplice suggerimento di *riunire* forza da porsi a disposizione del Pigli si mandava ai Paoli, ed incarico solo di apparecchiare gente scelta per indirizzarsi verso S. Stefano conferivasi al Pigli medesimo. A questo poi s' ingiungeva di tenersi ai consigli del D'Apice; e ciò formava condizione alla spedizione, la quale condizione finchè non veniva (e non lo fu mai) eseguita, non era dato al Pigli di consumare l' incarico, o almeno di impegnarvi la responsabilità del suo committente.

447. Sento l' obietto, e mi accingo a rispondervi. — Non sussiste in primo luogo che le parole « *D' Apice vi scrive, e vi terrete ai suoi consigli* » costituissero nel concetto, nelle cause impulsive, e nell' insieme di quell' ordine una vera e propria condizione, sia *sospensiva*, sia *resolutiva*. Accennavano esse tutto al più ad una modalità toccante la migliore e più secura esecuzione del mandato, ma non arrestavano, non impedivano, non sospendevano l' azione del mandatario, che volevasi anzi sollecita ed energica quanto richiedeva il pericolo. E quest' azione non era rigorosamente ristretta agli apparecchi per spedire, ma abbracciava eziandio l' atto di spedizione, dopo averne indicato lo scopo, la via, ed il modo: « ivi » *Quindi mandate gente scelta* ».

448. Il D'Apice poi o accettava, e dava consigli, o non accettava, e si taceva. Nel primo caso i consigli suoi avrebbero dovuto esser seguiti. Nel caso secondo (e fu quello che si verificò) non cadeva il mandato per questo solo, perchè non venivano lettere, nè consigli dal D'Apice; ma ben poteva il mandatario, interpetrando ed esplicando la mente del mandante, provvedere all' esecuzione in quella forma che gli fosse apparsa migliore, e più verosimilmente intesa e voluta dal committente. Quando lo scopo del mandato è patente, chiaro e preciso, e la forma e modo di esecuzione previsto e designato non è per combinazione di eventi in tutte le sue parti eseguibile, il mandatario che s' industria di raggiungere codesto scopo con modi e mezzi rifermati e temperati a norma della necessità o possibilità, non può dirsi che operi e faccia per conto proprio, senza legare e rendere

corresponsabile il mandante, a meno che il modo preordinato non fosse così sostanziale, e così tassativamente voluto, da doversi necessariamente inferire per la di lui mancanza la tacita revoca del mandato; e ciò per le avvertite cose a me non sembra che si verificasse nel caso.

449. Ma se pure rimanesse alcuno scrupolo esubererebbero a dileguarlo le seguenti specialità.

450. Quando il Guerrazzi, che voleva regolata quella spedizione con i consigli del D'Apice, ebbe certezza che questi non voleva ingerirsene, se intendeva che la spedizione non sortisse effetto, avrebbe dovuto prontamente e nettamente scriverne al Pigli, e disdirla. Il semplice suo silenzio dopo l'accennato rifiuto col mandatario che doveva credersi di già intento ad operare per la esecuzione, mostrava assai chiaramente, che al difetto dei consigli del D'Apice non si annetteva forza revocatoria del mandato.

451. E ciò procederebbe in tema di semplice silenzio, e di contegno affatto negativo per parte del mandante. Ma che dovrà dirsi, o Signori, quando sia dimostrato, che non solo non vi fu richiamo o disdetta esplicita, non solo vi ebbe contegno negativo; ma concorsero inoltre fatti positivi di adesione e coadiuvazione per parte del mandante? Eppure questa è la vera posizione, la tesi a cui per virtù dei fatti si riconduce nel caso la controversia, a segno di poter e dover dire, se non c'illude la convinzione, che non vi ebbe revoca di sorta; e che si verificò la conferma così tacita, come espressa per parte del mandante.

452. Ed in primo luogo è da rammentare in questo senso, ed a consimile effetto, che gli apparecchi della spedizione furono fatti, e la spedizione stessa venne avviata, non già di nascosto e in segreto, ma pubblicamente, apertamente, e con scienza di molti, se non di tutti. Raccolta di Truppa, mosse della medesima, corrispondenze, messaggi relativi, tutto concorse a far sì, che la cosa non può dirsi, nè ritenersi che restasse occulta al Governo superiore, specialmente al Guerrazzi, che allora lo presiedeva, e che delle notizie di Livorno in particolare non aveva al certo penuria. Or bene; per quante diligenze e indagini, o Signori, voi facciate, non troverete una parola, non che un verso o documento di quel tempo, che importi disapprovazione, o censura, o impedimento per parte del Guerrazzi al Pigli nella effettuazione di quella spedizione.

453. Ma io feci cenno di fatti *positivi di adesione e coadiuvazione;* e questi non mancarono sicuramente. Per persuadersene conviene riferirsi anche alla parte che fu fatta assumere in codesta spedizione al Petracchi.

454. Era il Petracchi tornato il dì 13 dalla spedizione di Portoferrajo, quando richiamato per marciare sopra Empoli, che non voleva piegare al Governo Provvisorio, e dove si era da taluni colta occasione o pretesto dal passaggio di Militi Livornesi sulla Via Ferrata per abbandonarsi alla devastazione di essa ed all'incendio della Stazione locale, si partì nel giorno stesso da Livorno, e fece poi sosta a Pontedera per ivi attendere gli ordini del General D'Apice, da cui dipendeva.

455. Fu ivi appena giunto alle ore 11 di sera, che il Governatore Pigli, con Dispaccio Telegrafico lo avvisò, che la mattina dopo circa le 11 doveva aver luogo *d'ordine del Governo superiore* una spedizione di Militi Cittadini per oggetto importante, e lo interpellò se, senza nuocere alla missione affidatagli, credesse di far parte colla sua colonna della detta spedizione, o di mandarne almeno porzione.

456. Rispose la mattina appresso (ore 8, 10) il Petracchi, che la sua Colonna non poteva muoversi senza l'ordine del General D'Apice, cui ne scriveva, ma che intanto bramava sapere: « ivi » *se partono, quanti sono, e dove vanno;* » e ripeteva lo stesso desiderio poche ore appresso: « ivi » *quanti uomini sono per partire, e dove* « *sono diretti?* » e in altro Dispaccio delle ore 4 pomeridiane: « *la colonna è partita, e per dove?* »

457. A queste interpellazioni replicava il Pigli alle ore 7 e ¼ dallo stesso dì 15. « ivi » Le ca-

dizionale, non già l'unica condizione della revoca del Testamento, avrebbe dovuto purificarla, ma tutti i casi possibili dell'ineffettuazione del Testamento sarebbero stati posti in uguale condizione, come l'instrumento in lettera esprime « ivi » IN DETTI CASI, O ALCUNO DI ESSI ».

37. È verissimo che nella discussione della causa fu disputato, se la condizione fosse unica, o collettiva di tutti i casi: e se all'odioso effetto di annullare la donazione, che per ipotesi contro l'evidenza della lettera, si fosse giudicata condizionale, fosse sufficiente che la sola condizione della revoca del testamento si fosse verificata. Ma egli è ugualmente sicuro, che fu dalla *Corte* deciso contro quello sostennero i Difensori dei *Coniugi Ferretti*. E chi ora potrebbe riproporre con plauso, che gli ottimi Decidenti, risolvendo in questa analisi una doppia questione in fatto e in diritto, avessero offesa o la forma della *Procedura*, o la letterale disposizione della *Legge*, per lo che deva essere luogo alla domandata CASSAZIONE?

38. Considerò finalmente la CORTE in quinto luogo dopo le profonde *Conclusioni* del *Ministero Pubblico*, che nell'Instrumento di donazione spontanea e di proprio moto del Donante, separato dal *Testamento* per l'intervallo di DIECI ANNI, in cui la volontà di donare fu dichiarata in lettera INDIPENDENTE, e pura, e perfetta, e traslativa del dominio dei Beni in quel giorno presente, nel quale si donarono come Beni FIN QUI POSSEDUTI dal Donante, e sotto il solo espresso riservo dell'USUFRUTTO, mancò di fatto la domanda della Donataria e suoi, e quindi la stipulazione turpe intervenuta, o ad impedire la libertà di testare, o a rattare l'eredità testamentaria; e così mancarono i termini abili di fatto all'applicazione della censura della *L. Stipulatio*.

39. Non essendo mio presente incarico il discutere il merito delle sopradivisate cinque questioni interpetrative in fatto, e in diritto, risoluta nella *Decisione* della CORTE, ma solo di stabilire l'incontrastabile rigetto della domanda di CASSAZIONE, concludo remissivamente alle dotte *Conclusioni* del *Pubblico Ministero*, ed alle considerazioni della *Decisione* medesima; che è stata, è sarà sempre un'assoluta chimera Forense, l'augurarsi che la resoluzione di cinque articoli interpetrativi, e tutti pregiudiciali nel merito della Causa, possa presentare nel voto della *Corte* la violazione diretta della *Legge Stipulatio*; senza la quale, la domanda di CASSAZIONE non sarebbe neppure stata cimentata; quando siamo in un concreto nel quale neppure sarebbe attendibile quella notoria ingiustizia del giudicato, che secondo i *Regolamenti Toscani*, potrebbe far luogo ad impetrare la *Revisione* della Causa, se si trattasse di Sentenza stata proferita posteriormente al 9 *luglio* 1814.

ARTICOLO SECONDO

L. Si quis 22. *ff. de legat.* 3.

40. « SUPREMA VOLUNTAS POTIOR HABETUR: NE-« MO ENIM EAM SIBI POTEST LEGEM DICERE, UT A « PRIORE EI RECEDERE NON LICEAT » È questa la Sentenza di *Ermogeniano* nella *L. Si quis* 22. *ff. de legat.* 3. che al dire del *Consulente Romano*, viene ad essere in sostanza un corollario della regola generale, per cui « *nemo sibi adimere po-* « *test liberam testandi facultatem* ».

41. Questa *Legge*, si prosegue ad esclamare, è stata direttamente lesa dalla *Decisione* della CORTE, perchè la donazione del 1794 fu fatta per modo di condizione penale, apposta alla revoca del testamento; e perchè questa condizione penale, venne a togliere la libera facoltà di testare al Donante.

42. Contro questo più GENERALE subalterno avversario assunto, ricorrono primieramente tutte le repliche, che ho di sopra analizzate nell'altro primo rapporto SPECIALE della *L. Stipulatio*. Ma la CORTE ha inoltre deciso, e dovuto decidere in diritto, che quando ancora la donazione fosse stata CONDIZIONALE al caso della revoca del Testamento, lo che, salva la lettera del contratto, non è per quanto sopra neppure proponibile,

non per questo avrebbe costituito un'istessa disposizione colla promessa di non revocare il Testamento; e più ancora, non per questo avrebbe impedita al Donante la libera facoltà di testare.

43. Non avrebbe, dissi, contenuta una disposizione penale all'inadempita promessa della revoca del Testamento perchè, prescindendo ancora dal riflesso decisivo, che la donazione fu di fatto pura, assoluta, e di tempo presente, e non informata da veruna condizione verificabile in un tempo futuro, talchè ogni possibile previsto caso dell'ineffettuazione del Testamento costituì la causa finale di donare puramente, ma non la condizione, nell'evento della quale si dovesse purificare una donazione futura, esclude fino i termini del dubbio, la circostanza di essere stata fatta la predetta donazione in un contratto posteriore di dieci anni all'esistenza del Testamento, e dichiarata INDIPENDENTE dal medesimo, come tra i molti DD. stati allegati nella difesa, avverte in specie il *Brunemanno* nella obiettata *L. Si quis ec. n.* 8. a ivi » Aliud etiam esse, si « promittat Testator PER MODUM CONTRACTUS, et « si revocaverit, donare esse, dicit etc. E lo suggerisce per pratico *Consiglio*, il dottissimo *Pecchio*, *de testamentis coniugum*, *lib.* 1. *cap.* 43. *num.* 3. « ivi » Consilium igitur est, ut alter persuadeat « alteri, quod in eventum revocationis Testa« menti, PARTICULARIA ALIQUA BONA DONAT, iis« dem suis liberis hoc stipulantibus, vel nota« rio, aliave persona publica eorum nomine; « nam cum promittens retinet sibi alia bona de « quibus testari possit, SUBSISTIT DONATIO » E al parere del *Pecchio* si uniformò il *Dauth. de potestate mutandi testam.* più volte allegato nell'avversario Voto a ivi » QUAM TAMEN SENTENTIAM « DECLARAT PECCHIO DE TESTAMENTIS ».

44. E quando ancora avesse contenuta una donazione condizionale al caso e tempo della successiva verificata revoca del Testamento, in tutto e per tutto dependente dalla medesima, pure nulladimeno secondo la più vera opinione ricevuta nel *Foro*, non avrebbe violato il disposto nè della *L. Stipulatio etc.* nè della *L. Si quis etc.* perchè si sarebbe trattato di donazione di fondi *particolari*, e non di *universa* eredità, o di una *quota* della medesima; e così in questo contratto per nulla sarebbe rimasta interessata la libera facoltà di testare, come non lo è giammai in qualunque donazione *particolare* che contenga un congruo riservo per testare.

45. Furono da me nella difesa riferiti in *Catalogo* i DD. che confermano ed autorizzano come più vera e più ricevuta l'opinione che seguita questa distinzione tra la donazione *particolare* di certi fondi, e la donazione *universale* di eredità, o di quota della medesima; e questa fu l'opinione che seguitò la CORTE nella sua *Decisione*. E tra queste autorità valutate dalla CORTE possono in specie rammentarsi.

PARISIO, *Cons.* 69. *lib.* 3. *num.* 140. « Et si in « Testamento fieret donatio ALICUIUS REI PARTI« CULARIS, casu quo Testator suam mutaret vo« luntatem, valida erit bujuscemodi donatio ».

DECIO, *Cons.* 292. *num.* 3. « Non obstat, quod « non valet donatio facta in poenam revocationis « testamenti, secundum *Bartolum et Doctores* in « *L. Stipulatio etc.*, QUIA ILLUD HABET LOCUM IN « DONATIONE UNIVERSALI ».

ALBA MANOELL. *cons.* 4. *num.* 31. a ivi » Nam« que cum sit promissio certae rei non dicitur « auferre liberam testandi facultatem, non ma« gis quam, si quis donaret rem aliquam, vel « etiam bona omnia praesentia, ETIAMSI TALIS « DONATIO FIERET SUB CONDITIONE NON REVOCANDI « TESTAMENTUM ».

RUINO, *cons.* 182. *num.* 11. « Donatio facta di« cto casu IN PENAM VALET, quia per eam non « aufertur libera testamentifactio, cum de aliis « bonis testari possit. Idem ergo quando in do« natione facta, CASO QUO MUTETUR TESTAMEN« tum, si non auferatur testamentifactio etc.

SOAGA, *de donat. causa mortis cap.* 5. *num.* 42. « ivi » Casus ergo donationis purae irrevocabi« lis inter vivos confecta extra testamentum, ac « notabili tempore intercedente, est extra omnis « quaestionis aleam, cum non adsit *Textus etc.* »

FUSARIO, *de fideicomm. substit. qu.* 308. n. 74. « ivi » Non erit tamen recedendum a prima opi« nione, QUAE SINE DUBIO EST VERIOR, ET MAGIS « COMMUNIS, ET EAM VIDI IN FACTO SAEPIUS SER« VARI ».

BRASCHI, *de pleno arbitrio humanae voluntatis cap.* 14. n. 16. *et seqq.* « ivi » Si vero tametsi facta a causa mortis mutat speciem, et evadat dona« tio inter vivos ».

SCHETTINO, *de pactis futur. success. sect.* 2. *qu.* 1. n. 32. « ivi » At e contra si obventio rei particu« laris, vel bonorum certi generis in pactum de« ducta fuisset etc. »

ROT. ROM. *in rec. p.* 19. *t.* 2. *dec.* 638. n. 15. « ivi » HANCQUE EVANGELICAM esse sententiam « testatur *Iason. ec.* »

E con altri il moderno *Calcagnino, de variat. ult. vol. art.* 3. §. 99. « ivi » Tertius est casus, QUAN« DO FIT DONATIO RERUM PARTICULARIUM SUB CON« DITIONE SI REVOCETUR TESTAMENTUM. Etsi isto « casu *Bartolus*, et alii relati per *Hondedeum* vo« luerint hujusmodi donationem non valere, « quia quasi per indirectum aufertur libera te« standi facultas, et per alias rationes quas con« siderat etc. Nihilominus VERIOR EST OPINIO, « quod tali casu donatio valeat, nec revocato « testamento, censeatur revocata donatio, ut « pluribus relatis authoritatibus *Honded. ec.* Po« tissima ratio est, quia non aufertur libera te« standi facultas, cum poterit de aliis bonis te« stari ».

46. È verissimo che io vengo richiamato ad ammirare il profondo e tranquillo studio di più mesi del sommo *Consulente Romano*, nel rapporto del conflitto dell'autorità in questo articolo; lo che potrebbe impegnarmi ad una nuova analisi, se la causa pendesse tuttora indecisa avanti il *Tribunale* competente. Ma dispensandomi giustamente da questo intempestivo esame, io domando, che si formi il solo giudizio, se i Giudici meritissimi che ci hanno preceduto, abbiano violata la *Legge*, quando sopra *articoli* interpetrativi, nel conflitto dei Dottori, hanno adottata quella opinione che stava a favorire la validità dell'atto, che aveva l'appoggio della volontà espressa del *Conte Organi*, che neppure compariva IN SPECIE ritrattata dalla successiva Donazione, fatta nell'età nonagenaria, a favore dei suoi estranei *Locandieri*; e che veniva proclamata dai più moderni *Forensi* per la PIÙ VERA, e per la PIÙ COMUNE, fino al segno di approvare come savio e cauto *Consiglio*, quello di prevalersi di un consimile sistema.

47. Se la risposta sia in tanto esemplari circostanze, ed in quelle tanto più urgenti nel caso di una Donazione PURA e PERFETTA fino dal giorno della sua celebrazione, e dichiarata assolutamente INDIPENDENTE dalla revoca del *Testamento*, con traslazione attuale del dominio dei fondi FINO a quel giorno posseduti sotto il riservo del solo USUFRUTTO durante la vita del Donante; se la risposta, dissi, sia, che non è neppure proponibile, che i Giudici aderendo all'una, piuttosto che all'altra opinione, nel risolvere questi articoli interpretativi, e nell'applicarne la resoluzione al fatto, abbiano violata la *L. Stipulatio ec.* e la *L. Si quis ec.* ogni pendente discussione rimane per me sostanzialmente terminata; ogni ulteriore nuovo esame del merito intrinseco delle questioni viene ad essere inutile; ed ogni mia fiducia del RIGETTO della implorata CASSAZIONE, fondata nell'indeclinabile prescritto della Legislazione *francese*, ritenuta in *Toscana* in rapporto a tutte le *Decisioni*, quale è questa, anteriori al 9 *luglio* 1814, rimane incontrastabilmente confermata.

ARTICOLO TERZO

LL. 69. *e* 95. *ff. de condit. et demonstrat.*

48. Un errore materiale incorso nella copia dell'Instrumento di donazione del 1794 stata sottoposta all'esame del *Consulente Romano* lo ha indotto a sostenere alla *pag.* 92. *et seqq.* del suo Voto, come esso si esprime, PER LUSSO E PER ESUBERANZA di difesa, che la Donazione predetta da esso sempre presupposta contro la proprie-

tà della lettera CONDIZIONALE, fosse inoltre determinata e circoscritta alla persona della Sig. *Angiola Muzzarelli*, senza veruna contemplazione dei suoi figli, in guisachè svanisse per la premorienza di detta Sig. *Angiola* al fatto posto in condizione della revoca del *Testamento*, stato fatto e pubblicato in di lei favore. E così la Decisione della CORTE, che ha dichiarato Donatario del *Conte Organi* dei quattro Poderi in ordine all' Instrumento del 1794 il figlio *Muzzarelli*, non ostante la premorienza della Madre al fatto della revoca del *Testamento*, è venuta a ledere il prescritto delle *LL.* 69 *e* 95 *ff. de condit. et demonstrat.* nelle quali si legge « ivi » *personae iniunctae « videntur: personae cohaerent*. »

49. Se avesse veduto nel suo vero contesto il detto Instrumento del 1794, io sono convinto che avrebbe economizzato questo inutile LUSSO di difesa, che rimane senza base di fatto, anche procedendo nel suo erroneo sistema, di trasformare in CONDIZIONALE una Donazione, che all' opposto il CONTE ORGANI volle fare PURA, PERFETTA, di tempo PRESENTE, traslativa ORA, sotto solo riservo di USUFRUTTO del pieno, irretrattabile domioio di particolari designati Beni FIN QUI posseduti, e trasferiti colle più effrenate clausule AD AVERE, E POSSEDERE IN QUEL GIORNO, per una testimonianza di affetto dal Donante, ANCHE IN SUA VITA, che lo determinava a volere rimanere semplice formale USUFRUTTUARIO dei Beni resi di irrevocabile proprietà dei suoi Donatarj tra i vivi, PURI ed ASSOLUTI.

50. Nell' autentica copia dell' instrumento del 1794 stà scritto « ivi » *Dichiara il Sig. Conte « Organi di avere instituito erede il Sig. Canonico « Paolo Verzoni, ed in di lui mancanza la Sig. Con« tessa Angiola Verzoni di lui nipote ex fratre, e ju« gale del nobile Sig. Conte Bartolommeo Muzzarel« li oriundo di Ferrara, e domiciliata nella Città « di Prata*, E SUOI *etc.* Ed inoltre promesso e pro« mette di *non revocare per alcun titolo, o causa « pensata a impensata il suddetto Testamento, ben« chè di natura sua revocabile, ma di tenerlo sem« pre fermo, ed invariabile a favore di detta Sig. « Contessa Angiola* E SUOI *etc.* » E venendo quindi alla dispositiva della donazione prosegue « ivi » « *Di sua certa scienza e libera volontà in detti casi « a alcuno di essi*, E NEL MODO CHE SOPRA, *diede « e dà, donò e dona a titolo di pura, e mera libe« ralità, e donazione tra i vivi irrevocabile, alla « detta Sig. Contessa Angiola Verzoni ne' Muzza« relli*, E SUOI *etc.* ASSENTE DETTA SIG. CONTES« SA ANGIOLA VERZONI NE' MUZZARELLI, *e per essa « io notaro infrascritto etc. Ad aversi tenersi e pos« sedersi gli detti quattro poderi da detta Sig. Con« tessa Angiola Verzoni ne' Muzzarelli donataria*, « E SUOI *con tutte le sue appartenenze etc. e tali « quali detti beni sono stati* FIN QUI POSSEDUTI *da « detto Sig. Conte Roberto Organi donante, colla « clausula del costituto ec.*

51. Nella copia trascritta nell' avversario *Voto* alla *pag.* 95. §. 127. si legge « ivi » *Alla Sig. Con« tessa Angiola Verzoni ne' Muzzarelli, e per essa « io notaro stipulante* » Così manca in questo mutilato contesto, la donazione fatta alla Sig. *Contessa Angiola Verzoni nei Muzzarelli* E SUOI *etc.* » E così si è potuto far luogo a proporre, che la donazione fosse ristretta alla sola persona della Sig. *Contessa Angiola*, e alla durazione della sua vita naturale. E quindi sopra questo dato smentito dal fatto, si è potuto architettare e combinare tutto quello specioso e sottilissimo nuovo mezzo di difesa, che occupa l' ultima parte dell' avversario Voto.

52. Ma l' appoggio sostanziale manca, e mancherà ancora a senso del *Consulente Romano*, subitochè non è vero in fatto, che la donazione dei quattro poderi, irrevocabile tra i vivi, fosse portata a favore della sola Sig. *Contessa Angiola Muzzarelli*; ma è all' opposto verificato, che il *Conte Organi* donò alla predetta Sig. *Contessa Angiola* E SUOI *etc.* che è quanto dire furono donatarj irrevocabili tra i vivi del *Conte Organi*, e la madre, e i figli, come lo erano stati ugualmente gli eredi universali scritti nel suo precedente Testamento.

53. Senza che per ridurre la espressione « E SUOI » un perenne *vezzo notariale*, come si espri-

me il *Voto*, possa meritare riflesso l' opporre, che il *Notaro* pubblicasse il testamento dal *Conte Organi* PER SE, E SUOI; e riservasse l' usufrutto al Donante PER SE E SUOI. La prima avvertenza manca di fatto, mentre la clausula PER SE E SUOI apposta in principio dell' instrumento, dopo il *costituita personalmente ec.* non stà determinata alla pubblicazione del *Testamento*, ma stà ad informare tutto il *contratto* al quale il *Conte Organi* si obbligava PER SE E SUOI ec. E la seconda avvertenza è una puerilità; polchè leggendosi « ivi » *Salvo l' infrascritto usufrutto* PER SE E SUOI NO IN OGNI EC. DONÒ E DONA » egli è per semplice lettura evidente che la clausula « PER SE E SUOI » stà alla donazione susseguente, e non al riservo precedente, come infatti in fine dall' *instrumento*, e nella parte dispositiva del *riservo* fu detto; che l' usufrutto si riservava per la vita naturale dal *Donante* E NON PIÙ OLTRE.

54. Per le quali cose, il fatto per se stesso evidentissimo, mi dispensa dall' analisi della tante altre repliche in diritto alle quali, se occorresse il dimostrarlo, anderebbe in ogni suo rapporto soggetto quest' ultimo più ingegnoso, che sussistente avversario raziocinio, aggiunto per mero lusso, ed esuberanza di difesa.

ARTICOLO QUARTO

LL. 25 *e* 31. *C. de donationibus.*

55. Questa quarta supposta violazione di *Leggi*, è imputata alle Sentenze conformi del *Tribunale* di *Pistoia*, e della CORTE relative alla legittima esecuzione dell' obbligazione del CONTE ORGANI del 1784. degli *scudi duemila*.

56. Prescrive la *L.* 25. *C. de donat.* che le carte private di donazione devano essere scritte « *vel ab ipso, vel ab eo, quem sors ministraverit* » Ripete la *L.* 31. *C. de donat.* « ivi » *Ita tamen, si* « *ipse donator, vel alius voluntate ejus secundum* « *solitum observationem subscripserit.* » Ora si riscontra in fatto, che l' apoca privata di obbligazione, per il pagamento degli *scudi duemila* nel suo doppio originale, fu copiata di proprio pugno e carattere del *Canonico Verzoni*, e fu quindi questo doppio originale munito delle soscrizioni di mano tanto del *Conte Organi*, che di detto *Canonico Verzoni*, recognite dal pubblico *Notaro*. Dunque, si obietta che questo doppio originale di obbligazione, fu nullo in ordine alle *Leggi* predette del *Codice*, che furono perciò violate dalle dette conformi Sentenze di *Pistoia* e di *Firenze*.

57. A questo nuovo, singolare ed impreveduto attacco, io sottopongo tre repliche, che mi sembrano ugualmente decisive, fino al segno di confidare, che non si dovrà parlare più in causa di queste estranee *Leggi* da ritornarsi in quell' oblio, nel quale giustamente le rilasciò per il corso di ambedue le istanze, il chiarissimo *Avvocato* dei *Coniugi Ferretti* succumbenti.

58. La prima, che le *Leggi* predette parlano delle vere e proprie *donazioni*. Noi all' opposto siamo nei termini di un' *obbligazione* di pagarne *scudi duemila* per retribuzione di incomodi e fatiche del *Canonico Verzoni* precedenti e future, che il *Conte Organi* portò a carico dei suoi eredi, sotto l' ipoteca presente dai suoi beni.

59. Ora ogni giorno si riscontrano chirografi di obbligazione estesamente scritti di mano del creditore, e sottoscritte di proprio pugno e carattere del debitore che si è obbligato, senza che finora sia neppure caduto in mente a veruno di proporre, che la soscrizione del debitore che si è obbligato sia nulla, perchè il corpo dell' obbligazione apparisca copiato di mano del Creditore, lo che per il solito si verifica, quando il debitore non abbia franchezza di mano per scrivere, e non si voglia confidare ad un terzo amanuense l' interesse di cui si tratti.

60. La seconda replica consiste nel diritto; mentre le obiettate *Leggi* non escludono che il corpo della privata Scrittura della *Donazione*, alla quale il Donante aggiunge poi la propria soscrizione, possa essere copiato di mano del Donatario, quando esprimono « ivi » *vel ab eo, quem* « *sors ministraverit* « *Si ipse donator, vel alius*

« *voluntate ejus* « E quindi poco ci vuole ad intendere, che IL CASO, e la VOLONTÀ respettivamente del Donante, possono autorizzare l'istesso Donatario ad essere il materiale scrittore della Donazione, confermata e sottoscritta successivamente dal Donante.

61. Ed infatti non si è allegata *autorità* veruna che dia luogo a credare, che la Legge proibisca al Donante di eleggere per scrittore del corpo della sua privata Donazione l'istesso Donatario, che abbia la mano più franca del Donante; che anzi consultati i Dottori, si ritrova che i medesimi non hanno fatto mai questa distinzione, ed hanno solo generalmente stabilito, che la Donazione non richiede di forma estrinseca il pubblico instrumento, ma basta che sia scritturata da qualunque persona; lo che non esclude il donatario, e di poi sottoscritta dal Donante. Così il *Cuiacio* alla detta *L.* 31. *C. de Donation. etc.* « ivi » « Si donatio fit ex scripto, ex Leg. 31. non re- « quiruntur testes; sufficit scriptura vel a Ta- « bellione, VEL AB ALIO QUOLIBET CONFECTA et « subscriptio donatoris » E i nostri profondi Giudici, *Urboni*, *Vieri e Pellegrini*, nella *Florentina donationis De Toddeis*, 16 *marzo* 1728 inserita nel *Tesoro Ombrosi*, *tom.* 11. *num.* 43. « ivi » Ea- « dem responsione tollitur et sextum, quia quod « minuta instrumenti sit conscripta manu domini « *Nicolae*, non arguit ejus dolum, quia data vo- « luntate donandi, quod donatarius minutet in- « strumentum a notario dictatum, vel a se com- « positum, IN IURE NON PROHIBETUR ».

62. La terza replica finalmente emerge dal fatto, che essendo stata questa obbligazione del 1784 fatta e sottoscritta dalle Parti in doppio originale, uno degli originali predetti rimase presso l'obbligato *Conte Organi*. E siccome nel medesimo chirografo, molte altre vicendevoli obbligazioni dei *Contraenti* si contenevano, ed in specie il concordato dei diritti e degli obblighi della conferita amministrazione, così l'istesso *Conte Orgoni* nel Giudizio agitato contro il sig. *Muzzarelli* nel 1809 produsse in Giudizio questo medesimo documento; appoggiò sopra di esso la sua intenzione giudiciale; riportò le *Sentenze*, ed approvò finalmente la nota transazione del 6 *aprile* 1810, senza che mai richiamasse a dubbio di avere sottoscritto un foglio vero e reale di sua obbligazione, e senza avere mai esternato l'animo di volere opporre la nullità delle sue obbligazioni contenute in detto documento, perchè avesse nel 1784 autorizzato il già *Canonico Verzoni* suo amico a trascrivere nel doppio originale, di propria mano e carattere il tenore del chirografo delle vicendevoli convenzioni, state adempite per lungo corso di anni successivi.

63. A me comparisce una singolarità senz'esempio, l'insistere dopo tutto questo nella pretesa nullità estrinseca di detta obbligazione del 1784. Ma cosa poi ne dovremo pensare quando questo mezzo di difesa non stato mai dedotto dagli *Avvocati* dei *Coniugi Ferretti*, si propone per la prima volta come mezzo di CASSAZIONE delle due conformi Sentenze di *Pistoia* e di *Firenze*; quasichè la Decisione di fatto, che non si tratti di *donazione*, ma di *obbligazione* confermata e ratificata in Giudizio e fuori, dall'obbligato; possa avere leso la censura in diritto supposta, ma non provata, che sieno nulle le donazioni copiate dal Donatario, e sottoscritte con pienezza e libertà di consenso, di proprio pugno, e carattere indubitato del Donante.

ARTICOLO QUINTO

L. Sancimus C. de revoc. donationibus.

64. Se si parlasse dell'instrumento di donazione dei quattro Poderi del 1794, al difetto dell'*insinuazione*, ed alla supposta offesa della *L. Sancimus C. de revoc. donat.* risponde il tenore dell'instrumento medesimo, nel quale si legge espresso « ivi » *Do non revocarei giammai per qua-* « *lunque titolo e causa ec. etiam di non fatta* INSI- « NUAZIONE *ec. promesse*, *e promette*, *e per se*, *e* « *suoi ec. detto Sig. Conte Organi* CON SUO GIURA- « MENTO *da esso preso in forma*, *tacto pectore mo-* « *re sacerdotali*, *ad delationem mei ec. si obbligò*, « *e si obbliga di non mai revocare*, *ed annullare*

« *della donazione sotto qualsivoglia pretesto*, *titolo* « *e causa tanto direttamente che indirettamente* ».

65. Non vi è chi non sappia che il *giuramento* supplisce al difetto dell' *insinuazione*; e dopo le celebri *Decisioni* della *Rota Fiorentina* nella Causa *Cedri*, *e Meucci*, non vi sarebbe certamente più *Avvocato*, che proponesse tra noi questione di nullità di donazione per difetto di *insinuazione*, quando il Donante abbia con suo speciale *giuramento* promesso la perpetua osservanza del contratto, anche con una minore e più generica effrenatezza di espressioni, di quella che si contiene nel controverso Instrumento.

66. Se poi l' offesa della *L. Sancimus ec.* si voglia piuttosto reclamare in rapporto alla detta obbligazione di *duemila scudi* del 1784. in quanto ecceda i 500 *solidi* determinati dal *Gius comune*, la risposta stà scritta nell' obbligazione medesima; poichè sebbene sia vero, che *duemila scudi* eccedono i 500 *solidi* ragguagliati a 700 *scudi toscani* nelle nostra *Decisioni*, onde l' eccesso degli *scudi* 1300 potesse essere soggetto al difetto di *insinuazione*, non sussiste però che l' apoca predetta del 1784. contenga una donazione libera e gratuita, che esigesse *l' insinuazione*, o la renunzia al benefizio della medesima con speciale *giuramento*.

67. Tutto all' opposto la semplice lettura dell' Apoca predetta basta a persuadere, che fu un' obbligazione causativa, e correspettiva all' operato presente, e futuro del *Canonico Verzoni*, che non poteva essere soggetta all' obbligo dell' *insinuazione*; come seguitando anche in questo rapporto le *Conclusioni* del *Pubblico Ministero* in conferma della *Sentenza* di *Pistoia*, considerò e decise, la CORTE, che se pure, come si tenterebbe di persuadere, avesse sbagliato nel giudizio, che questa fosse una obbligazione causativa e correspettiva, piuttosto che una Donazione liberale e gratuita, anche questo supposto errore di giudizio non potrebbe mai essere un mezzo sufficiente per la CASSAZIONE, come in tutti gli altri rapporti della Causa si è per quanto sopra avvertito.

ARTICOLO SESTO

Legge Toscana del 1551. sopra il Registro delle Donazioni.

68. È verissimo che in *Toscana* è stata sempre vegliante ed in piena osservanza l' antica *Legge* del 1551 che impose l' obbligo del pubblico Registro di qualunque Donazione liberale e gratuita, e che dichiarò, che le Donazioni predette, ancorchè non registrate, saranno valide ed eseguibili tra *Donante*, e *Donatario*, e si dovranno giudicare finte, simulate, e come se mai fossero state poste in essere, per tutto quello abbia potuto riguardare l' interesse dei Terzi posteriori contraenti col Donante.

69. Non è stato però mai congruamente dubitato, che l' Erede del Donante sia tenuto alla pienissima osservanza della Donazione non registrata, come ugualmente, che il Donatario universale, erede anomalo del suo Donante, non possa contrastare l' esecuzione della Donazione particolare preesistente all' ultima Donazione universale.

70. E questo per la ragione, che dichiarando la *Patria Legge*, che le Donazioni, ancorchè non registrate resteranno ferme e nel loro pieno vigore tra *Donante* e *Donatario*, rimangono ugualmente eseguibili a carico del suo *Erede* diretto e del suo *Erede Anomalo*, o Donatario *universale*, senza che il medesimo possa rivestirsi della rappresentanza, che non gli conviene di Terzo contraente, quando anzi egli è tenuto per qualunque passività del suo Donante, dentro le forze del Patrimonio donato, e così a eseguire le Donazioni PARTICOLARI, come a pagare ogni altro debito preesistente del Donante medesimo.

ARTICOLO SETTIMO

Legge Toscana abolitiva dei Fidecommissi del 23 febbraio 1789.

71. Anche dalla *Legge Toscana* abolitiva dei Fidecommissi del 23 *febbraio* 1789 si è voluto de-

sumere un mezzo di CASSAZIONE. Si è detto, che questa *Legge* proibiva, che negli atti tra i vivi si deferisse alcun diritto ai Figli NON NATI, o almeno non concepiti nel tempo della celebrazione dell' Instrumento. Si è supposto in seguito, che i Figli della *Verzoni Muzzarelli* non fossero, nè nati, nè concepiti al 1794 in cui fu fatta la Donazione dei quattro Poderi alla predetta *Verzoni Muzzarelli*, E SUOI; e si è concluso, che dunque la Donazione predetta del 1794 atteso l'ostacolo della detta preesistente *Legge* del 1789, in rapporto ai Figli della *Muzzarelli* rimanesse nulla, e come se non fosse stata contenuta nella letterale contemplazione E SUOI.

72. Facile mi sarebbe il tornare a persuadere in diritto, che la Donazione del 1794 fu una Donazione pura, perfetta ed assoluta, e perciò fino da quel giorno l'acquisto dei predetti Poderi si fece puramente a favore della sopravvivente Sig. *Muzzarelli*, coll' eredità della quale sono dipoi trapassati nel suo figlio ed erede Sig. *Antonio Muzzarelli*; nei quali termini nulla mai potrebbe avere di comune il concreto di questo caso colla opposta disposizione della *Legge Toscana* sopra i Fidecommissi.

73. Ma siccome mi piace di seguitare il *Consulente Romano* in tutti i supposti che gli sono stati erroneamente presentati, così mi restringo per tutta replica a giustificare, che nel giorno della *Donazione* del 1794 esistevano viventi i Figli della *Verzoni Muzzarelli*. Resulta infatti dai pubblici Registri, che il primogenito di detti figli MARTINO GIOVANNI nacque nel dì 16 *gennaio* 1783, e così al giorno di detta Donazione aveva undici anni; e venne a morte nel dì 25 *luglio* 1805, e così in età di anni ventidue: LUISA TORELLA MARTINA quartogenita nacque nel 12 *novembre* 1787, ed è TUTTORA VIVENTE, in età di anni *ventisette*, ad escludere fino i termini abili di ogni immaginabile questione: AGATA ROSA quintogenita nacque il 5 *febbraio* 1789, ed è tuttora vivente in età di anni *venticinque*: MARIA ROSA settimogenita nacque il dì 4 *settembre* 1791, ed è parimente tuttora vivente in età di anni *ventitre*: MARIA CHIARA TORELLA nacque il dì 9 *dicembre* 1793, e venne a morte nel 15 *febbraio* 1797, e così ancora essa era vivente al giorno della Donazione.

74. Ed ecco dimostrato, che dei tredici figli che il Sig. *Bartolommeo Muzzarelli* ebbe dal suo primo matrimonio colla Sig. *Verzoni* dal 1783 al 1801, nel dì 5 *febbraio* 1794 in cui il *Conte Organi* fece la Donazione dei quattro Poderi alla Sig. *Contessa Angiola Verzoni Muzzarelli e suoi*, sopravvivevano cinque figli, tre dei quali sono tuttora viventi, oltre altri due nati dopo il 1794, l'ultimo dei quali, il minore in causa, Sig. *Antonio Maria Muzzarelli* nato nel dì 24 *settembre* 1801, è costituito di presente nell' età di anni QUATTORDICI. Per i quali resultati dobbiamo confidare, che nell' evidenza del fatto non sarà più stabilita deduzione neppure dalla opposta *Legge Toscana* del 23 *febbr.* 1789.

CONCLUSIONE

75. Si domanda la CASSAZIONE della *Decisione* inappellabile per il mezzo della violazione della *Legge*. Si è dimostrato, che nessuna delle *Leggi*, o *Comuni*, o *Toscane* state reclamate, ha sofferto la minima violazione; e si è dettagliatamente analizzato, che gli Articoli risoluti dalla *Decisione* sono meri interpetrativi, e perciò potrebbe la *Decisione* contenere un qualche errore di giudizio sopra la giusta intelligenza delle carte del *Processo*; ma non mai una violazione diretta del prescritto delle *Leggi*, al quale i Decidenti nel loro concetto si sono esattamente uniformati. Concludo dunque per il pronto RIGETTO della domanda di CASSAZIONE, conforme prescrive l'*Articolo* I. dell' *Editto* del 16 *luglio* 1814.

Di Studio 25 marzo 1815.

Devotissimo
OTTAVIO LANDI
Avvocato al Supremo Consiglio.

DISAPPLICAZIONE DELLE OSSERVAZIONI
SOPRA LA REPLICA ALLE TRE CONSULTAZIONI
STATE PRESENTATE ALLA R. CONSULTA DI TOSCANA
PER LA CASSAZIONE

DELLA DECISIONE DELLA GIÀ CORTE REGIA D' APPELLO DI FIRENZE DEL 7 GIUGNO 1814

PROFERITA A FAVORE

DEL SIG. BARTOLOMMEO MUZZARELLI DI PRATO

PADRE E TUTORE DEL MINORE SIG. ANTONIO MUZZARELLI

E CONTRO

I SIGG. ANTONIO E APPOLLONIA CONIUGI FERRETTI DI SIENA



Illustrissimi Sigg. Presidente e Auditori della Reale Consulta.

Concorda il meritissimo *Consulente Romano*, quello che non può controvertere, di trattare una Causa di CASSAZIONE per violata Legge, e non mai di REVISIONE per fondata apparenza di ingiustizia del Giudicato. Ne decide infatti senza contrasto la data del 7 *giugno* 1814, in cui fu proferita dalla cessata *Regia Corte* la reclamata Decisione a favore dei Sigg. *Muzzarelli* padre, e figlio, e contro i sigg. *Coniugi Ferretti*. E ne esclude ogni motivo di disputa, l'applicazione dell' *Articolo I.* dell' *Editto* del 16 *luglio* 1814. « ivi » I ricorsi che si porteranno alla REALE « CONSULTA delle Cause civili, spedite dagli at« tuali provvisorj Tribunali fino al decorso di « 9 LUGLIO, in ordine al diritto che ne aveva« no, e ne hanno le Parti interessate per l'in« fluenza allora vegliante dei Regolamenti sulla « così detta *Cassazione*, si risolveranno dalla « *Reale Consulta*, quanto alla massima, colle « stesse regole prescritte alla *Corte di Cassa« zione* ».

Frattanto però questa causa di concordato ricorso in *Cassazione*, e sindacando la nostra pubblicata replica alle *tre Consultazioni*, che erano state presentate ad un tale intento, ha proposto sopra la medesima le seguenti OSSERVAZIONI.

I. Nota in primo luogo, che il sistema da me tenuto di verificare, che nella Sentenza reclamata in *Cassazione* o giusta o ingiusta che potesse essere riconosciuta, non si dimostrerebbe mai VIOLAZIONE DI LEGGE, e quindi mezzo proporzionato a farla cassare non ostante la sua inappellabilità. È un sistema evasivo dell' esame della giustizia del giudicato che persuade, che quanto lo abbia ammirato la profonda dottrina colla quale il nuovo Consulente è sopravvenuto alla difesa della Causa, dopo la sua inappellabile *Decisione*, altrettanto sia rimasto colpito dalle sue deduzioni, onde altro non mi sia restato che la difesa estrinseca per sostenere una Decisione intrinsecamente ingiusta.

II. Passa quindi a premettere la *Teoria* conosciuta e seguitata in *Francia* in materia di *Cassazione* fino alla *Legge* del 16 *settembre* 1807, e che dopo quell'epoca è stata direttamente opposta, come lo dimostrerò. E confida con un mez-

zo abolito e proscritto dalla *Corte Regolatrice* di sostenere violazione di Legge, subitochè sia stato con una meno giusta e regolare interpetrazione della volontà dei Contraenti, snaturato quel Contratto, al quale nel resultato dell'interpetrazione giusta si sarebbe potuta applicare la sanzione della *Legge* proibitiva ed annullativa.

III. Discendendo al fatto per quello che riguarda la Donazione del 1794 torna ad esaltare evidentissima per i suoi combinati riflessi, l'erroneità dei dati sopra i quali la CORTE se non violò direttamente la *Legge*, offese però, a di lui parere, i principj della giusta intelligenza dei contratti, e quindi si rese debitrice di avere evitato quell'espresso prescritto della *Legge*, del quale nel vero sistema di intelligenza, avrebbe dovuto fare la congrua applicazione.

IV. Criticando in seguito l'analisi progressiva delle CONSIDERAZIONI che precedono la Sentenza della *Corte*, la sostiene soggetta alla *Cassazione*, in quanto che alcuna ve ne possa essere cumulata, che importi violazione di *Legge*, sebbene le altre che non contengono la detta violazione di *Legge*, siano indipendentemente sufficienti a motivare la *Decisione* che è stata proferita.

V. E per quello ha rapporto all'obbligazione del 1784, lasciando nell'oblio una parte dei rilievi schiariti nella mia replica, torna ad insistere, che quell'obbligaziona sia una donazione *causa mortis* revocabile e revocata: che deva giudicarsi una donazione fatta in frode della *L. Stipulatio etc.* e perciò annullata dalla *L.* 29. *e* 30. *C. de legibus*: che come scritta di pugno del Donatario nel corpo dell'Apoca, e soscritta dal Donante, sia soggetta a nullità a forma della invocate Leggi 25. *e* 31. *C. de donationibus*: che incontri l'ostacolo della *L. Sancimus* per il difetto d'insinuazione oltre gli *scudi* 700: e che finalmente stia ferma la violazione della Patria Legge del 1551 sopra il Registro delle donazioni, allegabile anche dai *Coniugi Ferretti* donatarj universali, ed eredi anomali dell'obbligato.

È questa la somma delle avversarie *osservazioni*; ed ecco quale è il ristretto decisivo confronto delle mie repliche alle medesime.

§. I.

Il dovere del mio ministero mi ha obbligato e mi obbliga a servire a quello solo che lo stato della causa desidera. Quando dunque ho dovuto occuparmi del ricorso in *Cassazione* dalla Sentenza inappellabile della cessata *Corte*, mi è sembrato regolare, che io dirigessi ogni mia replica all'avversario arduo intento della domandata *Cassazione*, senza ritornare alla discussione intrinseca di tutti quei rapporti della Causa, che avessero potuto interessare la resoluzione della medesima in merito, ma non mai la *Cassazione* della *Decisione* inappellabile stata proferita.

All'oggetto però che più non si dubiti, che l'economia che io devo al tempo, e al dispendio dei miei Principali, possa essere un riscontro, che io tema una più analizzata discussione del merito della Causa, alla quale recusi di avvicinarmi in dettaglio, mi si rende opportuno l'avvertire che questa Causa dei Sigg. *Muzzarelli* fu introdotta in *Siena* sopra il mio VOTO stampato nel 1812; e fu da me poi sostenuta colle occorrenti *Consultazioni*, adempiendo a quella maggiore difesa, che potè ottenersi dalla mia tenuità, e che incontrò nel più virile conflitto di un dottissimo Contradittore, le coerenti profonde Conclusioni del *Pubblico Ministero*, seguitate dal Voto concorde della *Corte* proferito da quei sommi *Giudici* nella più tranquilla ponderazione delle ragioni delle Parti collitiganti, io una *Decisione* considerata in tutti i suoi rapporti, e non frettolosamente carpita, come con abuso di espressione, si pronunzia nell'avversario Scritto.

Tanto a me serve di protestare per disimpegnarmi di nuovo da tutto quello non possa avere rapporto col presente soggetto di domanda di *Cassazione* della *Decisione* stata già proferita inappellabilmente, sopra un merito di Causa, che non è questo nè il tempo, nè l'oppportunità, nè il Giudizio in cui si possa e si deva discutere.

§. II.

Diverso, ed anzi opposto, è stato il Voto ed il Regolamento normale della *Corte* di *Cassazione* anteriore, e posteriore al 1807.

Stà benissimo, che nella prima e più antica epoca alla quale, nessuna eccettuata, si riferiscono tutte le Autorità, e Decisioni trascritte nelle avversarie *Osservazioni*, si ragionasse, si opinasse, e si decidesse nella forma, e nei resultati che si esornano in contrario.

La massima stabilita e ritenuta fino al 1807 era quella, che la falsa interpetrazione del *Contratto*, equivalesse alla falsa interpretazione della *Legge*: Che tanto fosse il corrompere la *Legge*, o lo snaturare *l' atto* soggetto alla *Legge*: e che l' errore interpetrativo del Giudice producesse il medesimo effetto, nel fare dire alla *Legge* quello che non dice, come nel fare dire ai *Contraenti* quello che non hanno detto. Perlochè la falsa interpetrazione data al *Contratto* investito dalla *Legge*, ponesse sempre in essere la violazione della *Legge* medesima, che costituisce il soggetto della *Cassazione*.

E così la violazione della *Legge* si risolvesse appunto nella falsa applicazione della *Legge* medesima. E perciò falsità dell' applicazione esistesse ugualmente, o che vi fosse stato errore nell' interpetrare la *Legge* che devesi applicare al *contratto*, o che vi fosse stato errore nell' interpetrare il *contratto*, che si deve applicare alla *Legge*.

Altrimenti si diceva, che ogni Giudice potrebbe sempre eludere la *Legge* con una falsa interpetrazione del *fatto*; e la protesta tutelare e conservatrice della Legislazione diverrebbe inutile, se il Giudice coll' interpetrazione dell' *atto* proibito dalla *Legge*, ancorchè falsa ed ingiusta, potesse sottrarre il suo giudicato alla competenza del Tribunale stabilito per fare argine all' abuso.

E ritenuti questi antichi principj l' avversario *Consulente*, conclude a ivi » *Bisogna necessariamente confessare, che il Tribunale il quale con* « *un' erronea interpetrazione del contratto, ha tentato disapplicarlo dalla Legge che lo condanna,* « *non commette solo un' ingiustizia, ma commette* « *una vera violazione della Legge, soggetta alla co-* « *gnizione del Tribunale di Cassazione ec. presso* « *il quale è consacrata la massima, che un giudizio* « *con cui le stipulazioni siano state male interpre-* « *tate ed intese in un senso diverso da quello, in* « *cui dovevansi intendere, è soggetto alla Cassazione,* « *ancorchè il contratto in tal guisa male interpetra-* « *to e travisato, non si opponga ad una Legge* ».

Ma queste massime, dissi, dell' antica Giurisprudenza della *Corte di Cassazione*, variarono sostanzialmente nel 1807 e furono stabilite in una diretta opposizione; onde per determinare, se sia luogo alla *Cassazione* domandata dai *Coniugi Ferretti* della Sentenza del 7 *giugno* 1814 conviene conoscere e ritenere le dette opposte massime, canonizzate successivamente al 1807 e fino al 1814, per le quali, come sarebbe stato impossibile ai *Coniugi Ferretti* l' ottenere la *Cassazione* della Sentenza predetta avanti la *Corte Regolatrice di Parigi*, così dovrà esserlo avanti la *Reale Consulta di Toscana*, in questo rapporto precisamente surrogata alla medesima.

Senza dilungarmi in una poco utile repetizione, io credo di dovermi restringere a riportare la testimonianza, il ragionamento, e le autorità dell' istesso MERLIN, *Procuratore generale della Corte di Cassazione in Parigi* che nel diverso rapporto allo stato di detta antica opinione, è stato allegato e trascritto anche in contrario.

Il detto Sig. *Merlin* nelle sue *Questioni di diritto* alla parola « MUTAZIONE. §. 3. annunzia questa variazione di opinione « ivi » Così la *Corte di* « *Cassazione* è dipoi ritornata a DELLE IDEE PIÙ « GIUSTE, riconoscendo che nelle materie ordi- « narie, i *Tribunali Sovrani* hanno il diritto esclu- « sivo ed assoluto di interpretare i contratti ».

Ma l' istesso Sig. *Merlin* poi nel suo *Repertorio di Giurisprudenza universale* alla parola « SOCIETÀ » *sez.* 2. §. 3. *art.* 2. ci dettaglia precisamente il resultato di questo nuovo sistema adottato per massima fino dal 1807, ed eccone il tenore:

« Ivi » Convenghiamo adunque, e questo è ciò « che decide la prima delle nostre due questioni « principali, che per la Sentenza che vi è stata « denunziata, la *Corte di Appello di Douai* ha « SNATURATO il contratto di Società del 24 *otto-* « *bre* 1800; che ha sostituito delle convenzioni « immaginarie alla vere convenzioni delle parti; « che ha arbitrariamente esonerato il Sig. *Vanca-* « *neghem* dalle obbligazioni, che si era imposte.

« Ma da questo forse ne segue, che voi do- « vete, che voi potete cassare la sua Sentenza? « Questa nostra seconda questione ci è sembra- « to dover essere esaminata sotto due punti di « vista differenti.

« In primo luogo, la Sentenza della quale si « tratta, deve essere cassata per la sola ragione « di avere SNATURATO il contratto sopra del qua- « le ha pronunziato?

« In secondo luogo, deve essere cassata per- « chè snaturando questo contratto, ha violato « *l'articolo 7. del titolo 4. dell' Ordinanza del* 1673, « secondo la quale tutti i Socj sono obbligati so- « lidariamente ai debiti della Società, ancorchè « un solo abbia firmato, quando ha firmato per « la Società?

« Sotto il primo punto di vista, la questione « non può essere risoluta presentemente, COME « LO SAREBBE STATA AVANTI LA LEGGE DE' 16 « SETTEMBRE 1807.

« Avanti la legge del 16 settembre 1807, era « una massima consacrata da un gran numero « delle vostre Sentenze, che la violazione mani- « festa di un contratto formava diritto di *Cassa-* « *zione*; ed aveva per base il principio che non si « può violare un *contratto*, senza violare la *Legge* « che esige che i contratti siano eseguiti tali qua- « li le parti contraenti gli hanno sottoscritti.

« Ma la *Legge del* 16 *settembre* 1807, relativa ai « secondi e terzi ricorsi in *Cassazione*, ci sembra « obbligarci in questo proposito ad una distin- « zione importante.

« O esista una *Legge*, che determina l'essenza « di un contratto violato nella sua essenza me- « desima; o non esiste una simile Legge.

« Nel primo caso, nessun dubbio che la vio- « lazione del contratto non debba ancora pre- « sentemente, come avanti la *Legge del* 16 *settem-* « *bre* 1807, esigere necessariamente la cassa- « zione di un Giudizio in ultima Istanza. Così, « *l'art.* 1587. *del Codice Napoleone* definendo la « vendita, un contratto per il quale uno si ob- « bliga ad abbandonare una cosa, ed un altro « pagarla, è evidente che se un giudizio in ultima « Istanza decida, che non vi ha contratto di ven- « dita validamente formato, là ove è intervenuto « il consenso, la cosa, ed il prezzo, questo giu- « dizio debbe essere annullato. Così, *l'art.* 1584 « del medesimo *Codice* stabilendo che la ven- « dita può essere fatta puramente e semplice- « mente, o sotto una condizione sia sospensiva, « sia resolutoria, è evidente che voi dovreste « cassare qualunque giudizio in ultima istanza « quale decidesse, che un contratto di vendita « formato sotto una condizione sospensiva, non « è obbligatorio, allorquando la condizione è « compita.

« Ma se non esiste *Legge* che determini l'es- « senza del Contratto, che si accusa d'essere « stato snaturato per un Giudizio reso in ultima « Istanza, che succederà, trovandosi fondata « l'accusa? Casserete voi questo Giudizio? Sen- « za contradizione, il Tribunale al quale voi « rinvierete l'esame del merito, potrebbe ren- « dere un giudizio conforme a quello che voi « avrete di già cassato; e se voi casserete nuo- « vamente questo giudizio, il Tribunale che chia- « merete a stabilire per la terza volta sopra il « merito, avrà il medesimo potere. Ma allora la « Legge del 16 *settembre* 1807 vi farebbe un do- « vere di ricorrere all'*Imperatore* per ottenere « da S. M. un *decreto declaratorio della Legge*. « E quale decreto *l'Imperatore* potrebbe emana- « re sopra la vostra richiesta? *Un decreto de-* « *claratorio della Legge* suppone necessariamen- « te una Legge preesistente. Non può dunque « aver luogo un simile decreto sopra una mate- « ria, che alcuna *Legge* non ha ancora regolata. « Non potrebbe dunque aver luogo sopra questa

« materia, che una nuova *Legge*. E si sente abba-
« stanza che una *Legge* nuova non potrebbe mo-
« tivare la cassazione di un Giudizio anteriore.

« Ora, per ritornare alla nostra causa, vi ha « una *Legge* la quale determini i caratteri di- « stintivi della società in accomandita dalla so- « cietà ordinaria, e in nome collettivo? Nò: « questi caratteri non sono determinati che dal- « l' uso; è l' uso solo che insegna in che diffe- « risca la società ordinaria e collettiva, dalla « società in accomandita; è sull'uso solo, che gli « Autori che hanno scritto sopra l' una, e l' al- « tra società, ne hanno indicate le differenze. « Ora, che cosa ha fatto la *Corte d' Appello di* « *Coual*, dichiarando in accomandita una socie- « tà, che l' uso generale della *Francia*, che « tutti gli Autori gli presentavano come ordina- « ria, e collettiva? Ella ha mal giudicato, ma- « lissimo giudicato; ma Ella non ha potuto vio- « lare, sopra l' essenza del contratto di società « ordinaria e collettiva, e sopra le differenze « che lo distinguono dalla società in accoman- « dita, una Legge che non esiste. Ecco per con- « seguenza l' impossibilità di cassare la sua Sen- « tenza per questo capo —.

« Ma qui si presenta il secondo punto di vista « sotto il quale la nostra questione debbe esse- « re esaminata. Dando al contratto di società « del 24 *ottobre* 1800 un carattere che gli ri- « cusa l'uso generale della *Francia*, la *Corte* « *d' Appello di Douai* ha esonerato il Sig. *Vanca-* « *neghem* dall' obbligazioni alle quali *l' art.* 7. *del* « *tit.* 4. *dell' Ordinanza del* 1673. l' obbligava a « dichiararsi soggetto, se la *Corte* medesima « avesse lasciato questo contratto nella sua vera « natura: e per questo non ha ella violato il det- « to *articolo*, e il detto *articolo* non comanda « forse la cassazione della di lei Sentenza —?

« Nò, Signori, e ve n' ha una ragione estre- « mamente semplice. Qual' era l' oggetto diret- « to della contestazione sopra la quale questa « *Corte* ha stabilito? Non era già quello di sa- « pere se un associato ordinario è tenuto solida- « riamente per i debiti contratti dall' associato « per la ragione sociale. Non vi avea sopra di « ciò alcuna difficoltà: il principio era ricono- « sciuto da una parte e dall' altra, e non vi « era, dissi, dubbio che sopra la di lui appli- « cazione, che dipendava da decidere soltan- « to se fosse stata una società ordinaria, o una « società in accomandita quella, che era esistita « fra il Sig. *Vancaneghem*, e *Carlo Moke*. Si rag- « girava dunque sopra questo solo punto tutto « il Processo. La *Corte d' Appello di Douai* non ha « per questo, giudicando il *Processo*, che pro- « nunziato sopra questa sola questione. Dobbia- « mo noi dunque attenerci a questo punto sol- « tanto per decidere, se giudicando male, come « Ella ha fatto, abbia violato la Legge.

« Se fosse altrimenti, se, sotto il pretesto, « che un errore sopra un punto di fatto, contie- « ne necessariamente un errore sopra un punto « di diritto, la *Corte* potesse cassare la senten- « za o giudicato in ultima istanza che sarebbe « stato indotto in un errore di diritto per un er- « rore di fatto, qual potrebbe essere dunque la « sentenza, quale il giudicato in ultima istanza, « che sfuggisse alla cassazione?

« Una successione collaterale è aperta *ab in-* « *testato*: più pretendenti la reclamano: tutti con- « vengono che appartiene al parente più pros- « simo; non vi ha difficoltà fra loro, che sopra « le prove della parentela e del grado di paren- « tela di ciascuno di loro. Una Sentenza pronun- « zia sopra queste prove, ed aggiudica la suc- « cessione alla parte che crede avere in suo fa- « vore la prossimità del grado. Si ricorre da « questo Giudizio, e vi si dice — Giudicando « che la tale parte è nel grado di parentela più « vicino al defunto, non si è solamente caduti in « un errore di fatto, ma si è ancora violato, PER « CONSEGUENZA NECESSARIA, l' *artic.* 734. del *Cod.* « *Nap.* che chiama i parenti più prossimi in « esclusione dei più lontani. Che farete voi, o « Signori, di un simile reclamo? Indubitatamen- « te voi lo rigetterete senza esame.

« Una vendita di immobili è attaccata per il « capo della lesione. Nessuna contestazione fra

« le parti sopra il principio stabilito all'*art.* 1674. « del *Cod. Nap.* che la rescissione deve essere « pronunziata, se il venditore sia stato leso di « più di $^7/_{12}$ nel prezzo. Ma il venditore è stato « leso di fatto al di là di questa tassa? Le parti « reclamano sopra questo punto, e fanno re- « spettivamente le loro prove. I Giudici in se- « guito pronunziano, e decidono che vi ha le- « sione oltre i $^7/_{12}$ rescindendo il contratto. Un « simile giudizio, se è stato reso in ultima istan- « za, potrà egli essere cassato, come errante « sul fatto della lesione, e per conseguenza co- « me violatore dell'*art.* 1674. del *Codice*? Non vi « ha persona, che non risponda; no, non potrà « essere cassato.

« A quale conseguenza ci conducono questi « esempj? A quella che la *Corte d'Appello di* « *Douai* ha emanata un INGIUSTISSIMA Sentenza; « ma che questa Sentenza non è in potere della « *Cassazione*, e che si fa luogo a rigettare i Sigg. « *Lubert* dalla loro dimanda. Questo è ciò che « noi concludiamo ».

Queste *Conclusioni* del Sig. MERLIN furono seguitate dalla uniforme Decisione della *Corte di Cassazione* del dì 2 *febbraja* 1808 concepita nei seguenti termini « ivi ».

« Considerando, che la *Corte* la di cui Sen- « tenza è attaccata, decidendo che la società « contratta il 24 *ottobre* 1800, tra *Moke e Vanca-* « *neghem*, era semplicemente in accomandita, « si è determinata dopo l'interpetrazione che « ella ha data alle clausule del contratto socia- « le, e alle lettere circolari scritte in esecu- « zione di questo contratto: Che, per questa « interpetrazione che era nelle sue attribuzio- « ni, questa *Corte* non ha violata alcuna Legge « La CORTE rigetta il ricorso dei fratelli *Lubert*, « e figli ».

Ritornato alla *Corte di Cassazione* il medesimo stato di dubbio nel successivo anno 1809 in ugual modo concluse il medesimo Sig. *Merlin* nel 5 *gennaio* 1809, come si referisce nel suo *Repertorio universale* alla parola « SOSTITUZIONE FIDECOMMIS- « SARIA. Sez. 8. 7. « ivi » Da ciò nasce questa con- « seguenza, che è consacrata da una folla di Sen- « tenze della CORTE, che la *Cassazione* non può « annullare un giudizio reso in ultima istanza, « che lasciando intatta la disposizione la Legge « invocata nell'affare sopra del quale ha deciso, « non fa che dichiararla inapplicabile all'affare « medesimo.

« È necessaria nonostante a questo riguardo « una essenziale distinzione: può essere infat- « ti, che dichiarandosi questa *Legge* inapplica- « bile ad un tale affare, il giudizio in ultima « istanza non pronunzi che sopra un punto di « fatto; ma può essere che non pervenga a di- « sapplicare la *Legge* a questo affare, che per un « errore di diritto.

« Nel primo caso, non vi ha mezzo di cassa- « zione, perchè le questioni di fatto SONO FUORI « DEL CIRCOLO DELLA VOSTRA COMPETENZA.

« Nel secondo, bisogna ancora distinguere, se « errando in diritto, il giudizio in ultima istan- « za ha formalmente violata, sia una disposizio- « ne qualunque della *Legge* che ha dichiarata « inapplicabile al caso, sia la disposizione di « qualunque altra Legge; o non ha offesi che « dei principj, in verità generalmente riconu- « sciuti, ma non rivestiti della sanzione del Le- « gislatore.

« Nella prima ipotesi, la via della *Cassazione* « è evidentemente aperta; poichè è precisamen- « te a reprimere *le contravvenzioni espresse alle* « *Leggi*, che la *Corte di Cassazione* è chiamata « dall'*art.* 65 della Costituzione del 22 Frimaio « anno 8.

« Nella seconda, non si ha che un mal giudi- « cato, e per conseguenza l'impossibilità di cas- « sare il giudizio che ha errato ».

E la Corte di Cassazione nel detto 5 *gennajo* 1809 increndo precisamente alle predette *Conclusioni* del Sig. *Merlin* rigettò il ricorso dichiarando « ivi » Atteso che esaminando il testa- « mento di *Giov. Battista Biourge* del 12 *Vendem-* « *maja anno* 14, e dichiarando che non contene- « va alcuna espressione caratteristica di una so- « stituzione, la *Corte di Appello* si è limitata al-

« l' interpetrazione dell' atto, E NON HA VIOLATA « ALCUNA LEGGE; LA CORTE RIGETTA IL RICORSO ss. »

Coll' istessa invariabile massima tornò la *Corte di Cassazione* a procedere nel successivo 21 *marzo* 1810 presso *Sirey anno* 1811. *tom.* 2. *pag.* 8. « ivi » Attesochè così giudicando la detta *Corte* « non ha fatto che dare ad un atto che gli era « sottoposto, l'interpetrazione che gli è sembra« ta la più conforme, sia al senso che li si pre« sentava naturalmente allo spirito, sia all' in« tenzione delle parti.

« Da ciò resulta, che ella non ha potuto con« travvenire ad alcuna *Legge*. Per questi motivi « la *Corte* rigetta il ricorso del Richiedente ».

E così ugualmente confermò l' istessa *Corte di Cassazione* nell' altra successiva *Decisione del* 9 *maggio* 1811 impressa nella *Giurisprudenza del Codice ediz. di Milano tom.* 32. *p.* 308. « ivi » Ri« tenuto che la denunciata *Decisione* non ha fat« to che interpetrare il *contratto* matrimoniale « della ricorrente, giudicando che il contratto « non conteneva punto a favore della medesima « una promessa d' eguaglianza, che resulta da « quest' interpetrazione, il di cui esame non è « nell' attribuzioni del *Cod. Nap. ec.* RIGET« TA *ec.* «

Finalmente l' istesso Sig. *Merlin* tornò in simili termini nuovamente a concludere in altra Causa, che si riscontra presso *Sirey part.* 1. *pag.* 178. *tom.* 12. come appresso « ivi » Ma nel nostro caso « è giudicato in fatto per la Sentenza attaccata, « che la menzione della scrittura non cade che « sopra le clausule che la precedono, e per con« seguenza non può sostenersi d' avanti di voi, « che ella deva essere applicata alle clausule « che la seguono, perchè voi non siete giudici « del sentimento che resulta dalla contestualità « dei termini, dei quali si compone un atto qua« lunque, e le CORTI SUPREME HANNO A QUESTO « RIGUARDO UNA LATITUDINE DI POTERE INDEFI« NITO ec. »

Questi sono i principj, con i quali, in opposizione alle antiche massime richiamate nelle avversarie OSSERVAZIONI, deve riconoscersi se la reclamata inappellabile *Decisione* della *Corte* possa essere sottoposta alla *Cassazione*.

§. III.

Ora torniamo pure a vedere, coll' applicazione di questi regolari principj, e non di quelli di antica riforma, se vi sia sistema neppure proponibile per dimostrare, che la CORTE abbia violato la *Legge* in forma da potere essere la sua Sentenza cassata.

La CORTE ha deciso, che la donazione del 1794. fosse PURA, e non CONDIZIONALE, e perciò traslativa del dominio dei Beni nei Donatarj fino dal giorno in cui fu posta in essere revocabilmente.

Altro vi vogliono, che sottigliezze a persuadere che LA CORTE sia caduta in un errore di giudizio interpretativo recusando di caratterizzare, come gli Avversarj pretendono, donazione CONDIZIONALE in un evento futuro della revoca del Testamento e quindi nulla una donazione, che viene presentata PURA ED ASSOLUTA DI TEMPO PRESENTE dalla proprietà della lettera e dall' intero contesto dell' atto.

Si dona « ivi » *Con un atto, e per un atto di « donazione irrevocabile tra i vivi » ad aversi te« nersi, e possedersi gli detti quattro Poderi dalla « donotaria colla clausula del Costituto, costituzio» ne di Procuratore et in rem propriam, e colle al« tre clausule di simili istrumenti di donazione tra « i vivi, e colla promessa della difesa generale, ge« neralissima e dell' evizione, in forma amplissi« ma ».* Si dona per dimostrare la gratitudine ANCHE IN VITA. Si dona quattro Poderi, tali quali sono stati FIN QUI POSSEDUTI dal Donante. Si riserva il pieno e libero USUFRUTTO di detti quattro Poderi che si donano, e si trasferiscono in quell' atto, PER DURANTE VITA NATURALE DEL DONANTE, E NON PIÙ OLTRE. « Si dichiara espressamen« te « ivi » *Che la predetta donazione irrevocabile « tra i vivi dovrà avere il suo effetto,* NON GIÀ *al « momento, che egli variasse in tutto, o in parte la « testamentaria sua disposizione,* MA BENSÌ DA QUE-

« STO SUDDETTO DI DELLA CELEBRAZIONE DEL PRE-
« SENTE INSTRUMENTO ».

E in questi termini all' odiosissimo intento di annollare il contratto, si esclama contro la Sentenza, perchè questa donazione non sia stata dichiarata CONDIZIONALE all' evento della revoca del Testamento in qualunque tempo futoro: E si ostinano i Difensori attuali dei *Coniugi Ferretti*, come durante il giudizio i Difensori precedenti, a non volere distinguere la PREVISIONE e la possibilità della revoca del Testamonto che fu la causa impulsiva di una donazione PURA, PRESENTE ed ASSOLUTA, dal fatto positivo della revoca del Testamento medesimo che avesse costitoita una donazione CONDIZIONALE, o dipendente sostanzialmente da on evento futuro.

A me sembra che il mio assunto sia dimostrativo, e che giustissima a tutti deva comparire la Sentenza che ha giudicata questa Donazione PURA, e non mai CONDIZIONALE. Ma supponghiamo per ipotesi, che vi possa essere chi creda, che in qnesto contesto dell' atto la donazione deva giudicarsi CONDIZIONALE e non PURA, e che perciò equivocato in questo fatto interpretativo sia stato il giodizio della *Corte*. Ma che per questo sarà luogo alla *Cassazione* del giudicato?

Nò certamente, io rispondo, poichè la *Legge Stipulatio* e le altre obiettate Leggi, non annollano le donazioni PURE, PRESENTI ed ASSOLUTE, fatte nella previsione, o nella contemplazione della futura revoca del Testamento. Lo concorda anche il nostro Opponente. O la donazione dunque fu PURA, PRESENTE ed ASSOLUTA, nel momento della sua celebrazione, e in tal caso fu valida, come anche l' avversario concorda. O la donazione fu CONDIZIONALE, ed in tal caso l'errore del giudizio della CORTE non è caduto nè sopra il prescritto della *L. Stipulatio* nè sopra la falsa applicazione della medesima; ma è caduto sopra l' intelligenza contestuale della donazione tra i vivi del 1794. E si potrà sostenere che sia stato snaturato quel Contratto, e che con una meno giusta interpretazione sia stato trasformato di CONDIZIONALE quale era, in PURO ed ASSOLUTO; ma non sarà proponibile che sia stata violata la *L. Stipulatio*, e le altre *Leggi* che annollano le donazioni CONDIZIONALI, ma non ugualmente le PURE ed ASSOLUTE sebbene fatte in previsione, ed a riparo e compensazione della sempre possibile revoca futura del Testamento.

E qui senza ripetere il già detto, risponde per me a tutto il Sig. *Merlin* nelle trascritte di sopra sue *Conclusioni*, o rispondono i quattro giudicati della *Corte di Cassazione* posteriori al 1807. che ho riferito, tra gli altri molti che in questa materia hanno per regola normale della SUPREMA CORTE recedoto dalle antiche massime; che fu riconosciuto, che avrebbero tolto alle Corti Sovrane il diritto inappellabile dell' interpetrazione, ed avrebbero soggettato tutte le Sentenze alla *Cassazione*, e così ad un Processo di lite interminabile, opposto al pubblico non meno che al privato interesse.

Dopo di questo la CORTE, sempre procedendo nel suo dichiarato interpetrativo supposto che ha dovoto per quanto sopra stabilire sopra la lettera iodeclinabile del Contratto, si è proposta a decidere un' altra questione subalterna; se cioè anche una donazione PURA, PERFETTA ed ASSOLUTA, traslativa del dominio dei Beni fino dal giorno della sua stipolazione, in PREVISIONE e non sotto CONDIZIONE della possibile revoca futora del Testamento sebbene mancando di fatto la sua condizionalità venisse a mancare l' applicazione della *L. Stipulatio ec.* e delle altre *Leggi ec.* pure nulladimeno, potesse essere giudicata CATTATORIA, e perciò compresa dallo spirito, e qoindi dalla sanzione annullativa delle Leggi predette.

Ed in qoesto secondo esame, al quale la CORTE ha proceduto, ritenendo sempre il supposto daciso in antecedente, che si trattasse di donazione PURA, ed ASSOLUTA e non CONDIZIONALE; ha considerato, che qoella donazione non dovesse considerarsi investita dallo spirito, e dalla censura della *L. Stipulatio*, e delle altra obiettate Leggi aonullative perchè rimaneva purgata da qualonque sospetto di promessa, e stipulazio-

ne *cattatoria;* perchè era rivestita dalla qualificazione di donazione PURA e PERFETTA REMUNERATORIA nel giorno della sua celebrazione; perchè finalmente questa donazione PURA o PERFETTA DI PRESENTE non contenne l'universalità di tutti i Beni del donante, nè di una quota di sua Eredità, ma contenne la traslazione irrevocabile del dominio di soli quattro Poderi, nella previsione non già del solo tassativo caso della revoca del Testamento, ma di tutti i casi, nei quali la instituzione della donataria, non potesse avere effetto.

Io non so neppure incominciare a dubitare, come mai le due sopraindicate *decisioni* della CORTE I. che la donazione particolare dei quattro Poderi fosse PURA, PERFETTA od ASSOLUTA di TEMPO PRESENTE, nella previsione della possibile revoca del Testamento, e di tutti gli altri casi per i quali potesse il Testamento rimanere senz' affetto; e non CONDIZIONALE all' EVENTO SICURO dalla revoca effettuata del Testamento: II. che una tale particolare donazione fatta in previsione PURA, PERFETTA ed ASSOLUTA e traslativa del dominio dei Beni donati NEL GIORNO PRESENTE, restasse per la riunione delle circostanze purgata da ogni sospetto di CATTAZIONE; possano essere sottoposte al ricorso in CASSAZIONE.

O la CORTE ha bene giudicato a seconda della mia difesa, tanto nel primo e principale rapporto della donazione PURA, quanto nel secondo, della purgazione del sospetto obiettato di CATTAZIONE: Ed in tal caso, manca il soggetto di ogni convenienta reclamo contro una Sentenza giusta, che perciò dove essere subito rigettato.

O la CORTE ha equivocato nel formare il suo giudizio interpetrativo, perchè la donazione deve giudicarsi CONDIZIONALE contro la lettera ed il contesto tutto del Contratto, che la presenta PURA, PERFETTA ed ASSOLUTA, o sivvero perchè anche PURA dova giudicarsi CATTATORIA, o perciò nulla fino da principio; assunti che non si propongono neppure dal *Consulente Romano*, che va del tutto fuori dello stato vero della Causa: Ed in questo caso ricorre la *Teoria* moderna della *Corte di Cassazione* analizzata di sopra, che recedendo dall' antica massima, non ammette mai *Cassazione*, perchè la *Corte di Appello* abbia errato nella sostanziale interpetrazione del fatto, e nel giusto concetto del Contratto, ancorchè lo abbia snaturato, come si sosterrebbe nel concreto, se fosse vero, che lo avesse giudicato PURO, quando fosse stato CONDIZIONALE.

Ecco il preciso tenore dei CONSIDERANDI della querelata *Sentenza*, perchè non mi si rimproveri più di non avergli sottoposti nella sua intera giacitura « ivi » CONSIDERANDO quanto alla *Sentenza* « za del *Tribunale di Siena*, che le *Leggi Romane*, le quali convalidano le stipulazioni, e le « promesse di un certo emolumento, dependenti « dalla condizione affermativa della revoca della « già fatta istituzione, o dalla condizione negativa, che l'istituzione non si facesse a favore « ra del promissario, od in specie la Legge *Stipulatio ista* 61. *ff. de verbor. obligat.* presentano « la fattispecie e la formula di una stipulazione « no e promessa cattatoria, o sono nella loro « causa finale evidentemente animate dall' og- « getto di frenare la cupidigia dei cattatori dalla « altrui eredità sotto il timore di una pena — « che queste Leggi sono in conseguenza ESTRANEE AL TEMA DI UNA PROMESSA, O DI UNA DONAZIONE PURA E PERFETTA, COMUNQUE FATTA NELLA PREVISIONE DEL CASO DELLA REVOCA DI UN « TESTAMENTO, QUANDO le particolari circostanze « del caso non fomentino il sospetto gravissimo, « che lo stipulante o il donatario, avessero in « animo di cattare l' Eredità del promittente o « del donante con togliergli, o restringergli sot- « to il timore di una pena la libera facoltà di re- « cedere dalla prima sua volontà — CONSIDERANDO che la *Legge* 22 *ff. de Legat.* 3 e le altre « *Leggi* concordanti proclamando il principio, « che la volontà dell' uomo è ambulatoria fino « alla morte, o che la libertà di testare attribuita « ta dalle pubbliche Leggi, non può restringersi « colle private convenzioni, non invalidano la « promessa e la stipulazione di un emolumento « deferito nel caso del recesso della prima volon-

« tà, e che perciò non alla censura di queste « Leggi, ma alla diversa sanzione della riferita « Legge *Stipulatio ista* 61. bisogna ricorrere per « annullare la stipulazione, o la promessa dirot- « ta a togliere il libero arbitrio di disporre per « atti di ultima volontà, quando si verifichi il « grave sospetto della cattazione dell'Eredità al- « trui per timore di pena — CONSIDERANDO con- « seguentemente, che mancano i termini con- « grui per l'applicazione di queste Leggi alla « donazione dell'Ab. *Roberto Organi Calvi* del 5 « *febbraio* 1794. poichè emanò dalla spontanea « volontà del Donante, e in luogo di presentare « nel Donanto stesso l'oggetto di restringersi, e « di togliersi la volontà di mutare il suo Testa- « mento per impulso cattatorio dolla Donataria « assente, al momento in cui la Donazione fu sti- « pulata, si scorge animata dalla veduta di re- « munerarla in vita degl'incomodi della tenuta « Amministrazione del di lui Patrimonio, e così « di pagare un debito di gratitudine, e forse al- « meno in parte di rigorosa giustizia — CONSI- « DERANDO che lo spirito cattatorio resta anche « escluso DAL CARATTERE DELLA DONAZIONE PU- « RA, IRRETRATTABILE, E PERFETTA QUANTO ALLA « SOSTANZA FINO DAL SUO PRINCIPIO, dal vedersi « fatta la Donazione medesima non nel solo tas- « sativo evento della revoca del testamento, ma « per tutti i casi, nei quali la instituzione della « *Verzoni* non potesse aver effetto, o dall'avere « il Donante con questa sua Donazione disposto « non di tutti i suoi Beni, e di una quota della « sua Eredità, ma di quattro soli Poderi, e così « di essersi lasciata immune da qualunque vin- « colo la facoltà di revocare il suo Testamento, « o di esercitare la libertà della testamentifazio- « ne negli altri suoi Beni, a favore di chi più gli « fosse piaciuto..»

Sopra questo tenore di motivi di *Sentenza*, du- biti pure chi ne ha il coraggio; chè io ritorno a concludere che due sono le questioni interpetra- tive decise dalla CORTE sopra il *Processo* a favore dei Sigg. *Muzzarelli*. La prima che la donazione del 1794. fu pura, e perfetta, e traslativa irre- vocabilmente del dominio dei quattro Poderi nel giorno in cui fu stipulata. La seconda che questa donazione pura e perfetta fino dal 1794. dal cu- mulo delle speciali sue circostanze rimane pur- gata da ogni ancorchè più remoto sospetto di CAT- TAZIONE di eredità del vivente; per le quali co- se, o bene, o male in questi due rapporti inter- petrativi di fatto, con quell'arbitrio inappella- bile, che la Legge gli accordava, la sua Senten- za che non ha violata la Legge, non può mai es- sere soggetta a *Cassazione*.

§. IV.

Dopo tutto questo, manca di soggetto la quarta avversaria *Osservazione*, che ritrovandosi cumu- lati od allacciati, come l'*estensore* si spiega, nel- la *Decisione* della CORTE, motivi sottoposti a *Cas- sazione*, perchè violanti il prescritto della *Legge*, o motivi non sottoposti, perchè meramente in- terpetrativi del fatto, subito che nel giudizio del- la CORTE, comunque possa avere avuta influenza una violazione di *Legge*, tanto basti perchè deva essere cassata l'intera *Decisione*.

Io replico IN FATTO che questo immaginato al- lacciamento di concetto, e di giudizio non sussi- ste. E replico IN DIRITTO, che se mai in un altro caso, che non sarà mai questo, si verificasse, non sarebbe sostenibile, che tra più motivi pre- giudiciali della *decisione* della Causa, si dovesse la medesima cassare, perchè uno se ne ritrovas- se ingiusto e contrario al prescritto della *Legge*.

Non sussiste, dico in fatto questa supposta con- nessione di motivi della *Sentenza* della *Corte*, in qualche rapporto violanti il disposto della Leg- ge. Imperocchè tutto l'equivoco di quest'assun- to consiste nell'opinare, che la CORTE abbia de- ciso per la validità, tanto della donazione PURA E PERFETTA, quanto della donazione CONDIZIONA- LE: onde per quanto non possa ritrovarsi viola- zione di Legge nella decisione principale, che la donazione fosse di fatto PURA O PERFETTA, o nell'applicazione della *Legge* che non annulla la donazione PURA E PERFETTA, nulladimeno però

questa violazione di *Legge* siasi insinuata nella *Decisione*; in quanto che abbia progredito a dichiarare valida la donazione medesima, anche nel presupposto che si fosse dovuta giudicare CONDIZIONALE.

Ma si ritorni di grazia alla lettura della *Decisione* trascritta di sopra, e si vedrà a colpo d'occhio, che non è vero, che la CORTE abbia proferito giudizio nel tema rigettato di una donazione particolare CONDIZIONALE; ma lo ha proferito soltanto nell'opposto tema della medesima canonizzato, di una donazione PURA e PERFETTA, e traslativa irrevocabilmente del dominio nella Donataria fino dal momento della sua stipulazione; ritenuto il quale unico tema di donazione PURA e PERFETTA, ha considerato poi, se potesse essere stata CATTATORIA, e perciò ugualmente nulla, e per il prospetto della riunite e considerate circostanze, ha dichiarato, che la detta donazione PURA e PERFETTA, e non mai giudicata CONDIZIONALE, restasse purgata da ogni sospetto di CATTAZIONE, e perciò dovesse giudicarsi valida ed irretrattabile.

Ecco infatti il tenore del primo, e principale *Considerando*, che determina lo stato sostanziale del dubbio da decidersi « ivi » CONSIDERANDO che « queste *Leggi* sono in conseguenza ESTRANEE al « tema di una promessa, o di una Donazione PURA E PERFETTA, comunque fatta nella PREVISIONE del caso della revoca di un Testamento, « quando le particolari circostanze del caso, non « fomentino il sospetto gravissimo, che lo stipulante, o il donatario, avessero in animo di *cattare* l'Eredità del Promittente, o del Donante « — CONSIDERANDO che mancano i termini congrui per l'applicazione di queste Leggi alla donazione del 1794, poichè emanò dalla spontanea volontà del donante, e non per impulso « CATTATORIO della donataria assente ec. — CONSIDERANDO che lo spirito CATTATORIO resta an« che escluso dal carattere di donazione PURA, « IRRETRATTABILE E PERFETTA QUANTO ALLA SO« STANZA FINO DAL SUO PRINCIPIO ».

Egli è dunque dimostrativo, che la CORTE non allacciò i due temi di donazione PURA, e di donazione CONDIZIONALE; ma procedè a decidere in un concetto solo di donazione PURA E PERFETTA FINO DA PRINCIPIO, ed in questo concetto, restringendosi alla sola inspezione del fatto, decise in primo luogo, che la donazione era PURA e non CONDIZIONALE, e quindi come PURA E PERFETTA NELLA SUA SOSTANZA FINO DA PRINCIPIO, e di più, come accompagnata da un corredo di enumerate circostanze dichiarò, che doveva giudicarsi immune da qualunque sospetto di CATTAZIONE.

Così non sussistendo in fatto, che la *Sentenza* della *Corte* abbia allacciato due *Decisioni*, l'una sopra la donazione dichiarata PURA, e l'altra sopra la donazione considerata ipoteticamente CONDIZIONALE, viene a mancare tutta la base del raziocinio rilevato dalla speculativa del dotto Consulente.

Ma se pure in fatto sussistesse che la CORTE avesse dichiarato progressivamente, prima nella giudicata tesi di una donazione PURA, e dipoi nella figurata ipotesi anche della donazione CONDIZIONALE, e quindi avesse errato nell'interpetrazione del fatto nello stabilire la Tesi della donazione PURA, ed avesse poi offesa la *Legge* nel formare il giudizio sopra l'ipotesi della donazione CONDIZIONALE, non per questo sarebbe mai proponibile la CASSAZIONE della *Sentenza* in questa forma progressiva in due temi, l'uno all'altro subalterno.

Imperocchè, la cosa giudicata dovrebbe ritenersi ferma nella prima parte, che concernerebbe la tesi della Causa; nè potrebbe essere soggetto di ulteriore esame il dichiarato inappellabilmente dalla CORTE, che questa donazione fu PURA E PERFETTA FINO DA PRINCIPIO, e perciò fuori degli esclusi termini della *Cattatoria*, non annullabile per il disposto delle obiettate *Leggi*, che potessero procedere negli opposti termini di donazione *Condizionale*.

Ciò presupposto, fosse pur vero, che discendendo la CORTE all'ipotesi della donazione CONDIZIONALE (*lo che neppure per ombra si verifica*) avesse violata la *Legge*, decidendo in questa ipo-

tesi per l'inapplicabilità della *L. Stipulatio etc.*, a delle altra obiettate *Leggi*: non si farebbe però per tutto questo mai luogo in diritto a potare cassare la Sentenza predetta.

Imperocchè se si deve concordare, che la *Sentenza* non sia cassabile nel rapporto della sua tesi, si renderebbe frustraneo qualunque ulteriore esame nel rapporto subalterno dell' ipotesi; e la REALE CONSULTA, potrebbe mai aprire l'adito al progresso di una Causa in ipotesi, resa mera accademica dalla *Decisione* irretrattabile sopra la tesi; ferma stante la quale i Sigg. *Muzzarelli*, giustamente recoserebbero di essere contradittori in una Causa senza oggetto, e che come mera ipotetica, decisa in antecedente inappellabilmente la tesi, non riguarderebbe più in modo veruno il loro interesse.

Nè meritava per ultimo di essere riproposto quanto si era estesamente ragionato sopra la personalità della donazione. Era stata omessa di trascrivere la clausula « E SUOI » Io replicai, che la donazione fatta alla Donataria E SUOI non può essere stata personale. Si risponde che la clausula *e suoi*, appella agli *Eredi*, e non ai *Figli*, ciò che sia di questo, il minore Sig. *Muzzarelli*, è figlio, ed erede della sua Madre, Donataria pura, ed assoluta domina di quattro Poderi fino dal 1794. sotto il riservo dell' usufrutto al donante, vita sua naturale durante, e non più oltre.

§. V.

Potrei dispensarmi dal replicare a tutte le *osservazioni*, ebe si motivano in contrario per insistere nella CASSAZIONE della *Decisione* della CORTE nella seconda parte, che riguarda la validità e legittima esecuzione dell' obbligazione di DUEMILA SCUDI del 1784, giacchè alcuna non ne ritrovo che sussista; o, che sussistendo potesse essere mezzo di *Cassazione*. Ma pure in ossequio mi restringo ad accennare di volo le seguenti avvertenze.

Si torna a sostenere, che la detta obbligazione del 1784. sia una donazione per causa di morte, revocabile e revocata. La *Decisione* della *Corte* l' ha decisa obbligazione irretrattabile tra i vivi, e quindi ricorrono tutti i reflessi dedotti di sopra per escludere i termini della *Cassazione*, anche da una Sentenza, che avesse SNATURATO il Contratto; sebbene la semplice lettura dell'atto esuberi a dimostrare la frivolezza di quest'assunto di donazione revocabile per causa di morte.

Si ripropone, che anche questa obbligazione del *duemila scudi*, deva giudicarsi fatta in frode della *L. Stipulatio*, e perciò nulla, e si dissimulano i fondamenti esclusivi di questa reclamata frode, e l'irrilevanza sostanziale delle congatture in materia di frode presuntiva, stata rigettata dalla CORTE che in questo rapporto non ha sicuramente proferita una *Decisione* soggetta ad essere giammai cassata.

Si esalta di nuovo la violazione della L. 23. e 31 *C. de donationibus* per essere stata la detta obbligazione trascritta nel corpo di pugno e carattere del Donatario, e soscritta dipoi di carattere non controverso del Donante, senza attendere alle repliche da me date, che le *Leggi* obiettate parlano delle vere e proprie *Donazioni*, e non si possono estendere ad una OBBLIGAZIONE quale è questa, cha di pratica ogni giorno si distende, e si copia dallo stipulante, e si soscrive dal Promittente: che anche in termini di vera e propria *Donazione* liberale, non vi è *Legge*, che escluda, a pena di nullità, il Donatario dal diritto di minutarla e copiarla di proprio carattere per ottenerne la soscrizione del Donante, giacchè l' aspressione «*vel ab eo, quem sors ministraverit*» non esclude il Donatario; non vi è stato mai *Forense* o *Tribunale* che lo abbia detto; ed è il primo il *Consulente Romano*, che lo abbia motivato per un mezzo di *Cassazione*, e che finalmente quello potesse disputarsi sopra una Donazione fatta in un solo originale, passato in mano del Donatario, non può neppure incominciarsi ad ascoltare, in specie in *Cassazione*, nella circostanza che di questa obbligazione ne fu fatto dop-

pio originale, uno dei quali per un così lungo corso di anni, rimase presso il Promittante, che mai si dolse di averlo soscritto, e che nel 1809. lo ratificò producendolo in giudizio, fondandovi la sua intenzione giudiciale, e formandone la norma della sua Transazione del 6. *aprile* 1810.

E si ostini pure il nostro Contradittore nell'opporre il difetto di *insinuazione* prescritta nella *L. Sancimus*, per ridurre i *duemila scudi* dell' obbligazione a soli *settecento*, senza arrestarsi a considerare che la questionata obbligazione del 1784. non fu una donazione liberale e gratuita, ma fu un obbligo causativo e correspettivo all'operato presente, e futuro dello stipulante, e senza volere avere presente, che quando ancora la CORTE avesse sbagliato nel giudizio, che questa apoca contenesse un' obbligazione causativa e correspettiva, questo errore di giudizio sopra IL FATTO, non potrebbe essere mai mezzo di *Cassazione*, neppure in questo rapporto.

Vuole finalmente introdurre in *Toscana* una nuova Giurisprudenza interpetrativa della Legge del 1551. sopra l'ordinato Registro della Donazione. Si è saputo sempre finora dopo l'antica celebre *Decisione Fiorentina* 64. *del Magonio*, che stando ferma la donazione non registrata tra Donante e Donatario, e loro respettivi Eredi, anche il Donatario universale *Erede anomalo* del Donante dentro le forze dell' universo Patrimonio donato, non può opporre ai Donatarj particolari anteriori, e preesistenti alla sua universale donazione quel difetto di Registro, a forma della Patria Legge del 1551, che non gli avrebbe potuto opporre l' istesso Donante.

E così dimostrata l' insussistenza, o l' irrilevanza di tutte le contrarie OSSERVAZIONI, io in nome dei Signori *Muzzarelli* imploro quel sollecito rigetto di ricorso in Cassazione, che la *Legge* prescrive, e per il quale anche in ogni stato di dubbio, a favore della *Decisione inappellabile* di tanti Giudici dovrebbe rispondersi.

Di Studio 10. giugno 1815.

Devotissimo
OTTAVIO LANDI
Avvocato al Supremo Consiglio.

DONAZIONE

IRREVOCABILE TRA I VIVI DEL CONTE ABATE ROBERTO ORGANI CALVI

ALLA SIG. CONTESSA ANGIOLA VERZONI MUZZARELLI E SUOI

DEL DÌ 5 FEBBRAJO 1794.

ROGATO SER GIOVACCHINO DOMENICO CERI



In Dei Nomine Amen etc. L'anno di Nostro Signore Gesù Cristo millesettecentonovantaquattro, Indizione Duodecima, questo dì cinque del corrente mese di febbrajo di detto Anno, Pio Sesto Sommo Romano Pontefice sedente, e la Reale Altezza di Ferdinando Terzo, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arci-Duca d'Austria, Gran-Duca di Toscana Decimo, felicemente dominante.

Publice omnibus pateat, qualmente, essendochè, conforme a me Notaro, e Testimoni infrascritti fu dall'infrascritto Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi originario Pratese asserito fino del dì ventitre agosto millesettecento ottantaquattro il prefato Nobile Sig. Conte Abate Roberto del q. Nobile Sig. Francesco Organi-Calvi originario Pratese, facesse il suo ultimo Testamento *in scriptis* sigillato, e lo consegnasse sigillato a me Notaro infrascritto per rimettersi al Pubblico Generale Archivio Fiorentino, conforme chiuso, e sigillato fu da me Notaro infrascritto rimesso a detto Archivio, e ne risulta per Istrumento Pubblico de' ventitre agosto millesettecent'ottantaquattro, intitolato « *Testamentum clausum* » di numero Primo al Secondo Protocollo di Testamenti di me Notaro infrascritto, il che ec.

E che il prefato Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi per varie cause l'animo suo moventi, e in specie non derogando ec. per il fine, ed effetto DI MOSTRARE ANCHE IN VITA LA SUA GRATITUDINE, E STIMA verso della Nobil Famiglia Verzoni di Prato, rappresentata in oggi dalla Nobile Sig. Contessa Angiola figlia del q. Sig. Balì Bartolommeo Verzoni originario Pratese, e Nipote *ex fratre* del q. Nobile Sig. Canonico Balì Paolo Verzoni, stato per più anni Amministratore del Patrimonio Organi, E GRANDE AMICO di detto Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi, sissi determinato di pubblicare il suddetto suo Testamento chiuso, e di far nota a chiunque l'ultima sua volontà, con quant' altro si dirà in appresso, il che ec.

Di qui è, che, costituito personalmente d'avanti di me Notaro, e Testimoni infrascritti, il prefato Nobile Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi originario Pratese, e attualmente commorante in Firenze, liberamente, spontaneamente, di sua certa scienza, libera, e determinata volontà, e non per forza, errore, o inganno di sorte alcuna, per sè, e suoi ec. e in ogni ec. mediante il presente pubblico Istrumento, pubblicò, e pubblica, e per pubblicato aver vuolse, e vuole il suddetto suo Testamento chiuso *in scri-*

ptis, dichiarando aver esso Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi istituito erede suo universale il detto Sig. Canonico Paolo Verzoni, e in di lui mancanza, la detta Sig. Contessa Angiola Verzoni di lui nipote ex fratre, e jugale del Nobile Sig. Conte Bartolommeo Muzzarelli-Verzoni oriundo di Ferrara, e domiciliato nella Città di Prato, E SUOI ec. Ed inoltre promesse, e promette di non revocare per alcun titolo, o causa pensata, o impensata il suddetto Testamento, benchè di natura sua revocabile, ma di tenerlo sempre fermo, ed invariabile a favore di detta Sig. Contessa Angiola Verzoni ne' Muzzarelli, e suoi ec. che così vuolse, e vuole, in ogni ec.

E se mai esso Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi si determinasse a variare in tutto, o in parte il suddetto Testamento, ora per allora detto Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi, per un atto, e con un Atto di DONAZIONE IRREVOCABILE FRA I VIVI, DA AVERE EFFETTO, NON GIÀ DAL MOMENTO, CHE EGLI VARIASSE IN TUTTO, O IN PARTE LA SUDDETTA SUA TESTAMENTARIA DISPOSIZIONE, MA BENSÌ DA QUESTO SUDDETTO DÌ DELLA CELEBRAZIONE DEL PRESENTE ISTRUMENTO, e da non revocarsi giammai per qualsivoglia titolo, e causa etiam d'ingratitudine, o di non fatta insinuazione; ANCHE NEL CASO, CHE DETTO TESTAMENTO FOSSE SOGGETTO A QUALUNQUE VIZIO DI NULLITÀ, ED ECCEZIONE, O NON FOSSE NEI TERMINI IN SOSTANZA SOPRA ESPRESSI; E tanto in rapporto al detto Testamento, che INDIPENDENTEMENTE dal medesimo, liberamente, spontaneamente, di sua certa scienza, libera, e determinata volontà, e non per forza, errore, o inganno di sorte alcuna IN DETTI CASI, O ALCUNO DI ESSI, E NEL MODO CHE SOPRA, SALVO L'INFRASCRITTO USUFRUTTO, per sè, e suoi ec. et in ogni ec. diede, e dà, donò, e dona a titolo di PURA, E MERA LIBERALITÀ E DONAZIONE FRA I VIVI IRREVOCABILE, alla detta Nobile Sig. Contessa Angiola Verzoni ne' Muzzarelli, E SUOI ec. assente detta Sig. Contessa Angiola Verzoni ne' Muzzarelli, e per essa io Notaro infrascritto, come persona pubblica, unitamente col detto Sig. Conte Bartolommeo Muzzarelli-Verzoni di lei marito intervenuto alla celebrazione del presente Istrumento, stipulante, e accettante i seguenti Beni stabili di piena, e libera proprietà, e dominio di detto Signor Conte Abate Roberto Organi-Calvi, cioè

UN PODERE posto nel popolo dei Santi Andrea, e Donato a Savignano, Vicariato Pratese, lavorato attualmente da Antonio Vannucchi, e sua famiglia, luogo detto il Frantojo, e Poggio, con Casa in vicinanza di detto Podere da Padrone, Orto, Frantojo, Tinaja, e Prato, e Casa da lavoratore, composto di terre seminative, vitate ulivate, prative, e boscate, e masselate, composto di più appezzamenti, cui a primo fu detto confinare Vignolini livellario delli Spedali di Prato, secondo Strada, terzo Beni della Chiesa di Savignano, quarto Beni del Rev. Capitolo di Prato, quinto detto Sig. Conte Organi, coll' infrascritto Podere della Fratta, infra ec. salv. ec.

ALTRO PODERE, luogo detto le Stallucce in detto Popolo, lavorato da Gaetano Barni, e sua famiglia, con casa da lavoratore, ed un ceppo di case posto in detto Podere nominato il Poggio, composto di terre, come quelle del suddetto Podere del Frantojo, e Poggio, e distinto in più appezzamenti, cui a primo fu detto confinare il prefato Vignolini, secondo detta Chiesa di Savignano, terzo detto Sig. Conte Organi-Calvi per più lati col Podere della Fratta, quarto strada, infra ec. salv. ec.

ALTRO PODERE luogo detto la Fratta, posto parimente in detto Popolo, lavorato da Piero Bianchi, e sua famiglia, con casa da lavoratore, composto di terre, come i suddetti Poderi, e distinto anch'esso in più appezzamenti, cui a primo fu detto confinare via, secondo beni di detta Chiesa, terzo detto Vignolini, quarto per più lati detto Sig. Conte Organi Calvi col Podere luogo detto le Ballaccie, infra ec. salv. ec.

It. ALTRO PODERE posto nel Popolo dei Santi Giusto, e Clemente a Faltugnano, Vicariato suddetto, lavorato da Lorenzo Pini, e sua famiglia, con casa da lavoratore, composto di terre, e distinto in varj appezzamenti, come i suddetti

Poderi, cui a primo fu detto confinare, via, secondo Maonucci, terzo Meucci, quarto Chiesa di Faltugnano, infra ec. salv. ec.

AD AVERSI, TENERSI, E POSSEDERSI gli detti quattro Poderi da detta Sig. Contessa Angiola Verzoni ne' Muzzarelli Donataria, e suoi EC., insieme con tutte le loro rospettive appartenenze, adiacenze, ingressi, ed egressi, usi, ragioni, e servitù solite andare, o stare con detti Poderi, e Beni, e confinati, e descritti anche come ai pubblici Libri, a Campioni di Decima, E TALI QUALI DETTI BENI SONO STATI FINQUÌ POSSEDUTI, da detto Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi donante colla CLAUSULA DEL COSTITUTO, *costituzione di Procuratore, ut in rem propriam, cessione amplissima, e pienissima di ragioni, e colla promessa della difesa generale, generalissima*, E DELL'EVIZIONE IN FORMA AMPLISSIMA; e con tutte le altre clausule di natura, e di stile di simili Istrumenti, da aversi qui per espresse, e da estendersi *semper, et quandocumque* a senso del Savio, e Savj di detta Sig. Contessa Angiola Verzoni, ne' Muzzarelli donataria, e suoi EC. secondo il più amplo stile del moderno Formulario fiorentino, ed io ogni ec.

La qual Donazione IRREVOCABILE FRA I VIVI di detti quattro Poderi, e Beni sopraenunciati, detto Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi donante, fece, e fa a tutte spese, e GABELLA, quando sia di ragion dovuta a carico, e peso di detta Sig. Contessa Angiola Verzoni ne' Muzzarelli, e con obbligo alla medesima di darli copia del presente contratto gratis, e promesse, e promette, e per sè, e suoi ec. detto Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi con suo giuramento da esso preso in forma *tacto pectore more sacerdotali ad delationem mei ec.* si obbligò, ed obbliga non solo DI NON MAI REVOCARE, ED ANNULLARE DETTA DONAZIONE sotto qualsivoglia pretesto, titolo, e causa, tanto direttamente, che indirettamente, ma altresì disse, ed asserì di non aver mai ad altri CEDUTI, AFFETTI, NÈ OBBLIGATI I DETTI QUATTRO PODERI, E BENI come sopra a detta Sig. Contessa Angiola Verzoni ne' Mozzarelli donati, mediante il presente pubblico Istrumento, che così ec.

E FERMO STANTE QUANTO SOPRA il prefato Sig. Conte Abate Roberto Organi-Calvi donante, si riservò, o riserva il pieno, e libero USUFRUTTO di detti quattro Poderi, o Beni, come sopra donati SUA VITA NATURAL DURANTE, E NON PIÙ OLTRE, che così ec.

Quae omnia partes praedictae, dictis quibus supra modis, et nominibus observare, et attendere promiserunt sub poena ec. quae ec. qua ec. pro quibus obligaverunt ec. renunciaverunt ec. et in forma tacto pectore, et scriptoris respective, ad delationem mei ec., juraverunt ec. quibus per guarentigiam rog.

Fatto, rogato, e pubblicato il presente pubblico Istrumento nella Città di Firenze in casa della Sig. Caterina Politi vedova Menchi, posta in via delli Avelli al numero centosessanta, Popolo di S. Maria Novella, quivi presenti, e audienti, l'Eccellentiss. Sig. Dott. Luigi di M. Gaetano Frittelli Cittadino fiorentino, e il Sig. Abate Domenico del quond. Sig. Carlo Dreier parimente Cittadino fiorentino, testimoni ambedue alle predette cose, avuti, chiamati, o rogati. In quorum ec.

Ego Joachimus Dominicus quond. Antonii filius de Ceris, Praton. ec., ac Floren. ec. Civis J. U. D. et Not. publ. florent. de praedictis rogat. ec. in fid. ec. me manu propria subscripsi ad laudem Dei, et Beatissimae Mariae semper Virginis.

AVANTI

IL R. SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

CONSULTAZIONE

A FAVORE

DEL SIG. BARTOLOMMEO MUZZARELLI DI PRATO

PADRE E TUTORE DEL SIG. ANTONIO MUZZARELLI

E CONTRO

I SIGG. ANTONIO E APPOLLONIA CONIUGI FERRETTI

Illustrissimi Signori

Il *Conte Abate Roberto Organi Colvi* originario *Pratese*, morto in *Siena* nel 31 *Gennajo* 1811, nella sua gravissima età di 93 *anni*, presso i suoi Locandieri, coniugi *Antonio*, e *Appollonia Ferretti*, fu nel mezzo del cammino di sua lunga vita, l'amico il più affezionato del *Canonico Paolo Verzoni di Prato*.

2. Questo *Canonico Verzoni* aveva per longo corso di anni sostenuto l'incarico di una gratuita amministrazione dei Beni patrimoniali dell'amico *Conte Organi Colvi;* perlochè il medesimo credè di dovere all'amicizia ed alla gratitudine una ricompensa, nella fiducia in specie di continuare a godere della sua generosa ed utile assistenza.

3. Quindi privo il *Conte Organi Colvi* di stretti congiunti e nella sua età allora di anni 66, sotto di 23 *agosto* 1784, consegnò al *Notaro Giovacchino Domenico Ceri* il suo chiuso Testamento, nel quale institui suo erede universale il predetto *Canonico Verzoni*, se fosse al medesimo sopravvissuto: e nel caso della di lui premorienza, la Sig. *Angiola Verzoni* nipote del medesimo, e dipoi Consorte del Sig. *Conte Bartolommeo Muzzarelli*, e Madre del Sig. *Antonio Muzzarelli*, E SUOI.

4. Il *Canonico Verzoni* continuò nell'amicizia e nella vigilanza agli interessi del *Conte Organi Calvi*, anche per gli otto anni successivi, che sopravvisse, essendo venuto a morte nel 1792. Allora fu, che il detto *Conte Organi Calvi* desiderò, che la di lui nipote ed erede Sig. *Angiola Verzoni*, ed il Sig. *Conte Bartolommeo Muzzarelli*, divenuto di lei Consorte, continuassero nell'amministrazione dei suoi Beni, nel sistema medesimo che era stato praticato dal defunto loro Zio. Ed in tal forma i rapporti di amicizia, e di riconoscenza verso il *Canonico Verzoni*, si vennero a moltiplicare maggiormente verso i predetti di lui Nipoti.

5. Dovè quindi riflettere il *Conte Organi*, che sebbene già da DIECI ANNI avesse fatto il suo Testamento, e non avesse allora veruna intenzione di variarlo, col quale, nel caso dell'avvenuta premorienza del *Canonico Verzoni*, aveva instituita sua erede universale la detta di lui nipote *Angiola* E SUOI, pure nulladimeno dovevano prevedersi i molti casi, per i quali questo suo Testamento non avesse prodotto effetto veruno in favore della sua scritta Erede e suoi; o perchè il detto Testamento depositato come sopra, al fosse perduto, o smarrito; o perchè per qualunque rapporto di Legislazione attuale, o successiva, fosse rimasto nullo, deserto e ineseguibile; o perchè nel corso di sua sopravvivenza, es-

so Testatore avesse mutato affezioni e volontà, conforme anche più facilmente accade a chi perviene alla gravissima età di 90 e più anni, o quindi lo avesse revocato con una nuova disposizione di ultima volontà; o sivvero lo avesse rilasciato senza soggetto, col mezzo di atti irrevocabili tra i vivi, preventivi alla sua morte.

6. Nella PREVISIONE di tutti questi possibili casi, il *Conte Organi Calvi* considerò, che il suo debito di amicizia e di gratitudine era certo ed invariabile, e sarebbe andato ogni giorno più ad accrescersi; e che all'incontro, determinato a non dare retribuzione alcuna in vita, la ricompensa che esso aveva destinato alle premure di questi suoi amici per dopo la sua morte, veniva ad essere sostanzialmente incerta ed eventuale.

7. E dietro questa considerazione, dopo DIECI ANNI che avava depositato il detto suo chiuso Testamento, e quando era già pervenuto alla grave età di *anni* 76, per l'espressa causa finale di essere riconoscente ANCHE IN VITA, come si proponeva di esserlo dopo morte, con un pubblico *Instrumento* del 5 *febbrajo* 1794, si determinò in primo luogo a fare conoscere ai Sigg. *Coniugi Muzzarelli*, quale fosse la sua perseverante ottima volontà verso i medesimi, che era allora nel proposito di non revocare in futuro, con rendere pubblico il detto suo *Testamento;* ed in secondo luogo a fare ai medesimi in quell'istesso atto, una donazione PARTICOLARE del tutto INDIPENDENTE dal suo pubblicato Testamento, PURA, ed ASSOLUTA nel TEMPO PRESENTE, IRREVOCABILE TRA I VIVI, salvo il solo riservo dell'USUFRUTTO di quattro designati Poderi FIN QUI dal medesimo posseduti.

8. Accettò fino dal detto 1794 la Sig. *Contessa Angiola Muzzarelli* in detto tempo vivente questa PARTICOLARE, PRESENTE, PURA ed IRREVOCABILE DONAZIONE TRA I VIVI dei detti quattro *Poderi*: la fece opportunamente insinuare negli atti del *Magistrato Supremo* di *Firenze* in adempimento alla *Patria Legge* del 1551, che imponeva il registro delle donazioni irrevocabili tra i vivi, per l'effetto che garantissero i Donatarj dalle posteriori obbligazioni dei Donanti; e richiamata al pagamento della *Gabella* di un atto tra i vivi, che aveva in essa trasferito il dominio dei donati quattro Poderi fino dal giorno della sua celebrazione, e che in vigore di patto rimaneva totalmente a suo carico, (INSTRUMENTO, LETTERA M) riportò dal *Magistrato Supremo* per *Sentenza* del 1 *aprile* 1794 la dichiarazione di privilegiata esenzione, atteso che la Famiglia *Verzoni*, era una delle antiche originarie Famiglie di *Prato*, esenti dalla Gabella dei Contratti.

9. Perseverò il *Conte Organi Calvi* nella sua grata amichevole corrispondenza verso i *Coniugi Muzzarelli* anche per altri DIECI ANNI successivi al detto suo Contratto del 1794; fino che trasferitosi ad abitare in *Siena*, nella sua aggravata età di circa 90 ANNI, con atto del 10 *maggio* 1806 revocò il mandato di amministrazione ai *Muzzarelli*, e concesse in affitto ai suoi attuali Locandieri *Coniugi Ferretti*, l'intero suo Patrimonio; ed inoltre a favore dei medesimi, fece una donazione UNIVERSALE ed irrevocabile tra i vivi, di tutti i suoi Beni e ragioni presenti e future « lvi » PER LE ATTENZIONI, E SERVIZI, CHE GLI « PRESTAVANO COL MASSIMO IMPEGNO, ED AMORE ». E con altro contratto del 27 *luglio* 1808 tornò pure a donare agli istessi *Coniugi Ferretti*, tutti i suoi Beni un tempo *fidecommissi*, che erano divenuti liberi nel suo possesso per l'abolizione in *Toscana* di ogni vincolo di fidecommisso, avvenuta quindici giorni prima, per la *Legge* pubblicata nel dì 11 *luglio* 1808.

10. In seguito, vivente tuttora il *Conte Organi Calvi*, insorsero liti tra questi nuovi Amministratori e Donatarj *Ferretti*, e i Sigg. *Muzzarelli* sopra la detta amministrazione, e suo rendimento di conti di tanti anni: ed ebbe finalmente luogo una Transazione, in cui i Signori *Muzzarelli* si riservarono le ragioni tali quali ai termini della predetta Donazione dei quattro Poderi del 1794.

11. Accaduta successivamente, come ho detto, nel 31 *gennajo* 1811 la morte del *Conte Organi Calvi*, i suoi Donatarj universali *Ferretti*, si sono lusingati, anche forse al di là di quanto esso

avesse pensato e voluto, e che sicuramente non dichiarò nè espresse in modo veruno, che le donazioni universali dal medesimo riportate, contenessero ancora i QUATTRO PODERI, che aveva fino dal 1794 irrevocabilmente per atto precedente tra i vivi, donati alla *Contessa Muzzarelli* *e suoi*, perchè rimasti disponibili non ostante dal Donante, e perciò compresi nella detta sua posteriore universale donazione a loro favore, attesa la nullità di detta anteriore, e come sopra registrata, e gabellata particolare Donazione del 1794.

12. Ed hanno appoggiato i *Coniugi Ferretti* la pretensione della dedotta nullità all'arduo assunto, che l'avere voluto il *Conte Organi Calvi*, costituito allora in età di *anni* 76 senza congiunti di sangue e che tutto finalmente ha donato a estranei suoi Locandieri, nella successiva sua età di *anni* 90 soddisfare, in quel presente giorno in cui donò particolarmente questi suoi *quattro Poderi*, al dovere di riconoscenza verso amici, che per il corso di tanti anni avevano sofferto molti incomodi a suo riguardo, fosse divenuto un pensiero turpe e contrario ai buoni costumi, perchè realizzato per il mezzo aborrito dalle *Leggi*, di una liberalità stipolata penale, al caso della revoca del preesistente Testamento del 1784 che da dieci anni conteneva l'universale instituzione in Erede di questi medesimi successivi particolari Donatarj tra i vivi del 1794.

13. Portata questa contestazione avanti il *Tribunale di Prima Istanza di Siena*, il medesimo con *Sentenza* del 25 *gennaio* 1813 si uniformò alla difesa dei *Ferretti*, e gli assolvè dalla consegna dei quattro Poderi ai Donatarj *Muzzarelli*, dichiarando nulla la predetta Donazione del 1794 perchè turpe, e contenente una stipulazione successoria riprovata dalle Leggi.

14. Appellante da questa Sentenza il Sig. *Conte Bartolommeo Muzzarelli*, come Padre e Tutore del Sig. *Antonio* suo figlio minore, avanti la cessata CORTE DI FIRENZE, nel dì 7 giugno 1814 ottenne decisione pienamente revocatoria per il voto dei sette meritissimi Giudici, che composero la PRIMA SEZIONE della medesima; e l'inappellabilità di questa Decisione, dopochè era cessato il riservo dell'USUFRUTTO per la morte del Donante, riconsolidò nel *Muzzarelli* il possesso dei quattro *Poderi* al dominio dei medesimi, che era rimasto trasferito fino dal giorno di detta presente, pura ed irrevocabile donazione de' 5 *febbraio* 1794.

15. La Causa fu da me sostenuta, a difesa del Sig. *Conte Muzzarelli* in una TESI assolutamente pregiudiciale, ed in una IPOTESI subalterna e mera sussidiaria.

16. La mia TESI pregiudiciale in Causa, è stata sempre, ed è tuttora, che la predetta donazione dei quattro Poderi del 1794 fu del tutto INDIPENDENTE dal Testamento del *Conte Organi Calvi* Donante del 1784. E fu una donazione *particolare, presente, irrevocabile tra i vivi*, e traslativa del dominio dei beni fino dal giorno, in cui furono donati sotto riservo di semplice *usufrutto* vita durante del Donante, e non più oltre. E perciò fu una donazione *pura* ed *assoluta* posta in essere per la CAUSA IMPULSIVA della previsione di tutti i possibili eventi di nullità, revoca ed inefficacia del Testamento; in veduta dei quali, si volle assicurare con questo atto particolare, indipendente ed irrevocabile, che i Donatarj, sebbene non fossero stati in effetto gli Eredi Testamentarj, fossero però nulladimeno stati fino dal giorno di detta donazione i Domini e Proprietarj di detti *quattro Poderi*, ed avessero quesito il diritto alla riconsolidazione dell'USUFRUTTO dei medesimi al giorno della morte del Donante.

17. Per le quali cose ella è a nostro parere, in tutti i rapporti della proprietà della LETTERA e della VOLONTÀ, una contradizione diretta, e sostanziale al Contratto, sostenuta all'odiosissimo intento della nullità, quella di trasformare una donazione assolutamente PURA e indipendente, in una donazione CONDIZIONALE al solo caso eventuale, e tempo indefinito, in cui fosse piaciuto al Donante di revocare il suo Testamento già preesistente da DIECI ANNI, per l'og-

gette di presentare questa donazione medesima, come una coartazione a non revocare, e come una pena stipulata, e proscritta dalla *Legge* dell'effettuata revoca.

18. L'IPOTESI poi subalterna, alla quale ho dovuto e devo discendere a ragionare contro l'evidenza del fatto e per mero sussidio di difesa, seguitando l'avversario smentito supposto, è quella, che la particolare donazione del 1794, non fosse PURA, ed assolutamente ed irrevocabilmente traslativa del dominio e proprietà dei Beni nella Donataria e suoi, fino dal giorno presente di quel Contratto, qualunque fosse stato per essere l'evento futuro del Testamento del 1784, e INDIPENDENTEMENTE del tutto dal medesimo: ma fosse stata una donazione meramente CONDIZIONALE e DIPENDENTE sostanzialmente dalla verificazione in qualunque caso e tempo futuro, dell'evento della nullità, revoca, e altra inefficacia del Testamento; onde da questo solo momento di verificata condizione, avesse dovute prendere forza e vigore retroattivo la donazione medesima, e doversi avere per acquistato il dominio dei Beni ai Donatarj fino dal giorno della sua celebrazione, sotto riservo di semplice USUFRUTTO.

19. Anche in questa IPOTESI pertanto ho dimostrato, e tornerò a dimostrare, che verificata la supposta CONDIZIONE nel fatto della revoca del *Testamento* del 1784, posta in essere dal Donante col mezzo delle sopraddette sue posteriori universali donazioni del 1806 e 1808 a favore dei *Coniugi Ferretti*, valida ed incontrastabile sarebbe rimasta, e dovrebbe giudicarsi la donazione dei QUATTRO PODERI da esso fatta nel 1794 alla Sig. *Muzzarelli e suoi*, e fino da quel tempo registrata, e gabellata a forma delle Leggi veglianti: e questo, non ostante l'invocato prescritto delle *Leggi Stipulatio ff. de verb. obligation. etc.* e *Si quis ff. de legat.* 3.

I. Perchè si tratta di Donazione PARTICOLARE di quattro determinati Poderi, che non avrebbe mai coartata al Donante la libertà di testare, e quindi di liberamente revocare il già fatto testamento.

II. Perchè non potrebbe mai essere questo il caso, di una Donazione STIPULATA IN PENA DELLA REVOCA DEL TESTAMENTO; ma sarebbe sempre il caso opposto, e non contemplato dalle *Leggi* proibitive, e induttive della nullità di detta figurata turpe STIPULAZIONE; mentre si tratta di donazione volontariamente offerta e voluta fare dal *Conte Organi Calvi* all'intuito di corrispondere in quel giorno in cui volle donare, senza esserne richiesto, alle sue obbligazioni presenti e future, in un modo PARTICOLARE, per provvedere a tutti i previsti casi nei quali, rimasto senz'effetto il Testamento, si sarebbe risoluto l'altro modo UNIVERSALE di retribuzione, che già da DIECI ANNI era pendente nell'universale instituzione in Erede, scritta nel testamento.

III. Perchè questa PARTICOLARE donazione, se fosse stata condizionale, non sarebbe stata investita dalla condizione SPECIALE della revoca del Testamento, ma dalla condizione GENERALE e comprensiva di tutti gli eventi, per i quali il Testamento non avesse prodotto l'effetto di ricompensare i Donatarj; e così l'evento della revoca del Testamento sarebbe venuto ad essere soltanto uno dei rapporti speciali compreso nella generalità del fatto posto in condizione.

IV. Perchè questa Donazione non fu inserita nel *Testamento* del 1784, ma bensì in un pubblico Instrumento separato e posteriore di DIECI ANNI, preordinato a trasferire il dominio in quel giorno di certi descritti fondi particolari, e nel quale sebbene fosse rammentato e pubblicato il Testamento per modo di narrativa, nella prima parte del Contratto, pure il *Conte Organi Calvi* dichiarò di donare allora in quel giorno questi particolari fondi INDIPENDENTEMENTE da detto suo Testamento, e per la causa finale di pagare il suo concepito debito, con una Donazione certa di tempo presente, piuttostochè colla fiducia di una universale instituzione in erede, che poteva in futuro, tanto essere, quanto non essere efficace.

V. Perchè riunendo in un istesso resultato tutti quattro i sopraindicati rilievi, si renderebbe im-

possibile l'applicare a questa *Donazione*, che contro la proprietà della lettera del Contratto, e della volontà espressa del Donante si volesse giudicare *condizionale*, la ragione onira finale che si esprime da *Giuliano* nella detta *Leg. Stipulatio etc.* « ivi » QUIA CONTRA BONOS MORES *est* « *haec stipulatio* » e molto più la ragioee che si adduce da *Ermogeniano* nell'altra *Leg. Si quis ff. de legat.* 3. « ivi e *Nemo enim eam sibi potest le-* « *gem dicere, ut a priore si recedere non liceat* ». E così cessando in fatto l'una e l'altra, sole cause finali delle *Leggi* predette, verrebbe ugualmente a cessare l'applicazione al caso del loro disposto annullativo e penale.

20. La CORTE, revocando la Sentenza del *Tribunale di Siena* nel 7 *giugno* 1814, dietro le concordanti dotte *Conclusioni* del *Pubblico Ministero*, decise la Causa favorevolmente al Sig. *Muzzarelli*, tanto nella sopraindicata TESI pregiudiciale, quanto anche nella IPOTESI subalterna e sussidiaria.

21. Decise in primo luogo la CORTE, che la donazione dei *quattro Poderi* era stata PURA, PERFETTA, IRREVOCABILE e TRASLATIVA del DOMINIO, nel 5 *febbrajo* 1794 in cui fu celebrato; e non era stata CONDIZIONALE al solo evento possibile e verificato della revoca del Testamento. Si riscontrino i CONSIDERANDI, nei quali si legge « ivi » *Queste Leggi sono estranee al tema di una* « *promessa o di una donazione* PURA *e* PERFETTA, « *comunque fatta nella* PREVISIONE *della revoca di* « *un Testamento* ». E di nuovo più sotto « ivi » « *Considerando, che lo spirito cattatorio resta an-* « *che escluso dal carattere della donazione* PURA, « IRRETRATTABILE, E PERFETTA, QUANTO ALLA « SOSTANZA FINO DAL SUO PRINCIPIO ».

22. E decise subalternamente la CORTE che mai in verun sistema questa donazione si sarebbe potuta giudicare nulla ed ineseguibile, perchè era una donazione di Fondi particolari che non aveva tolta al Donante la libertà di testare «ivi» « *Dall'avere il Donante con questa donazione dispo-* « *sto, non di tutti i suoi Beni, o di una quota* « *della sua Eredità, ma di quattro soli Poderi, e* « *così di essersi lasciato immune la facoltà di revo-* « *care il suo Testamento, e di esercitare la libertà* « *della testamentifazione negli altri suoi Beni a fa-* « *vore di chi più gli fosse piaciuto* « Perchè non si trattava di *Donazione* stipulata in pena della revoca possibile del Testamento « ivi » *Mancano i* « *termini congrui per l'applicazione di queste Leggi* « *alla Donazione dell'Abate Organi Colei, poichè* « *emanò dalla* SPONTANEA VOLONTÀ *del Donante*, « *e in luogo di presentare nel Donante stesso l'ogget-* « *to di restringersi, o di togliersi la libertà di mu-* « *tare il suo Testamento per impulso cattatoria del-* « *la Donataria assente al momento in cui la Dona-* « *zione fu stipulata, si scorge animata dalla veduta* « *di remunerarlo* IN VITA *degli incomodi della tenu-* « *ta Amministrazione del suo Patrimonio, e così* « *di pagare un debito di gratitudine, e forse almeno* « *in parte di rigorosa giustizia* » Perchè la detta Donazione non contemplò il solo caso della revoca del Testamento « ivi » *Dal vedersi fatta la do-* « *nazione medesima, non pel solo lossotivo evento* « *della revoca del Testamento, ma per* TUTTI I CA- « SI, *nei quali la instituzione della Verzoni non* « *potesse avere effetto* ».

23. Da questa Sentenza inappellabile della CORTE, non poteva implorarsi REVISIONE a forma dell'*Editto* del 16 *luglio* 1814, atteso l'essere stata proferita nel 7 *giugno*, e così precedentemente al 9 *luglio* 1814. Potevasi solo domandare una nuova udienza perchè la *Reale Consulta* decidesse di questo ricorso « ivi » *Quanto alla mas-* « *sima colle stesse regole prescritte* ALLA CORTE DI « CASSAZIONE, *ma però sommariamente, e nei modi* « *soliti della Consulta* » E questo fu domandato, per supposta violazione delle predette *Leggi Stipulatio ff. de verb. oblig.* e *Si quis ff. de legat.* 3.

24. La supplica dei predetti *Coniugi Ferretti* venne rescritta nel 5 *agosto* decorso come appresso « ivi » *Il Supremo Consiglio di Giustizia*, « RIVEDUTA *la detta Decisione della Regia Corte del* « 7 *giugno* 1814 *nella sopraindicata parte, faccia* « *quelle dichiarazioni che crederà convenire alla* « *buona giustizia* ».

25. Richiamato pertanto alla difesa dei sigg.

Conti Muzzarelli Padre e Figlio, in questo nuovo commesso esperimento, non mi dipartirò dal sistema tenuto avanti la cessata CORTE, e che in revoca pienissima della *Sentenza* del *Tribunale* di *Siena*, meritò di essere adottato e seguitato, e nella CONCLUSIONI, e nella DECISIONE, dal Voto di tanti sommi Giudici; e quindi in due distinti *Articoli*, tornerò a sottoporre la TESI della Causa, nella Donazione PURA e PERFETTA fino da principio; E successivamente l' IPOTESI, nella Donazione supposta CONDIZIONALE al confronto dei cinque sopradivisati rapporti di FATTO, che renderebbero sempre irrilevante, anche la detta ipotetica qualificazione di Donazione CONDIZIONALE, che contro l' evidenza del Fatto si vorrebbe in contrario dimostrare.

ARTICOLO PRIMO

Tesi della Donazione pura e perfetta fino da principio.

26. Ciascuno concorderà, che il *Conte Organi Calvi* volendo, poteva legittimamente donare alla Sig. *Muzzarelli e suoi* nel 1794, per atto di presente, puro, perfetto ed irrevocabile, i *quattro Poderi* che restavano compresi nell' universale instituzione in erede, che stava scritta a di lei favore già da DIECI ANNI antecedenti, nel sempre suo revocabile Testamento del 1784.

27. Non vi è infatti stato mai chi abbia controverso, che qualunque Testatore, non offende veruna *Legge*, quando dona al suo *Erede* che ha instituito nel già fatto *Testamento*, certi suoi particolari Fondi, sempre che non si renda intestabile, ma rilascia alla sua Testamentifazione attiva tanto da ritrovare un Erede, e quello potere variare a suo beneplacito, quante volte e come più gli piaccia fino al giorno della sua morte.

28. E neppure può essere di ragione impedito di prevalersi di un medesimo *Instrumento* a due indipendenti oggetti; a quello cioè di pubblicare o confermare la sua ultima volontà scritta nel preesistente *Testamento*, che per sua natura deve essere sempre revocabile fino alla morte, non ostante ancora qualunque inefficace patto in contrario, ed all' altro di donare puramente certi determinati fondi tra quelli compresi nell' universale instituzione in erede. Quale particolare Donazione, che non renda intestabile il Donante, non può essere più altrimenti revocata, attesa la natura dell' atto irrevocabile tra i vivi, che non ammetta ritrattazione o pentimento successivo. *L.* 1. §. 5 *in fin. ff. de verb. obligat.* « ivi » « Duae sunt quodammodo stipulationes; una utilis, alia inutilis: neque vitiatur utilis per hanc « inutilem » *Alexand. Cons.* 83. *n.* 15. *et seqq. lib.* 2. « ivi » Duae sunt conventiones principales in dicto instrumento etc. Tamen alia conventio ATQUE PRINCIPALIS continens reciprocam donationem, valebit etc. Pactum de succedendo est « prohibitum, quia tendit ad impediendam liberam testandi facultatem. Sed donatio quorumdam bonorum praesentium EST PERMISSA, « et non aufert liberam testandi factionem. « Ergo in proposito, si juxta pactum de futura « successione improbatum, apponatur donatio « quorumdam bonorum, non debet vitiari donatio ». *Gabriel. Cons.* 137. *tom.* 1. *n.* 23. « ivi » « Non solum ea ratione substinetur, quia utile « per inutile non vitiatur, sed etiam ista quia inde « patet, paciscentem non considerasse haeredem « facere, SEU BONA DONASSE » *Dec. cons.* 293. *tom.* 1. *n.* 3. *Paris. Cons.* 69. *lib.* 3. *n.* 140. « ivi » Et « si in testamento fieret donatio alicujus rei particularis, CASU QUO TESTATOR SUAM MUTARET « *voluntatem* VALIDA ERIT HUJUSCEMODI DONATIO. « *Mandelli, Cons.* 4. *n.* 31. « ivi » Negatur quod « promissio de relinquando usufructu in testamento sit turpis, et contra bonos mores: « namque cum sit promissio rei certae, non dicitur auferre liberam testandi facultatem, non « magis quam si quis donaret rem aliquam, VEL « ETIAM BONA OMNIA PRAESENTIA: ETIAMSI TALIS PROMISSIO FIAT SUB CONDITIONE NON REVOCANDI TESTAMENTUM. Ed a questo proposito tutta l' innumerabile serie degli antichi Mae-

stri del *Fóro* si aliega dal chiarissimo Molinao « *Oper. t. 3. pag. 794. in cons. 293. Philip. Decii in v. Contrarium etc. signanter vers.* Limi« to si appareat eam clausulam factam esse cer« to, spontaneoque judicio PRINCIPALITER ET « PER SE, non in consequentism, sed animo DE « PRAESENTI PRINCIPALITER cum praesente, et « acceptante contrahendi. Et sic VIRTUALITER « seorsum ab actu testamenti, etiam si forte « fiat tempore quo fit testamentum. Ideo in « casu isto, in quo hic consulnit *Decius* obi fit « absenti, Notario stipulante, et in consequen« tiam testamenti, veriorem puto sententiam « contra *Decium* ». E il dotto *Pecchio, de testamentis coniugum* in riiasciò per consiglio, all'effetto di non incorrere la sanzione delle Leggi *lib. 1 cap. 43. n. 3* « ivi » CONSILIUM igitur est « ut alter persuadeat alteri, quod in eventum « revocationis testamenti, PARTICULARIA ALIQUA « BONA DONET iisdem suis liberis, ipsis hoc sti« pulantibus, vel Notario, aliave persona publi« ca eorum nomine; nam cum promittens reti« neat sibi alia bona de quibus libere testari pos« sit, SUBSISTIT DONATIO » E con altri moltl raccolti più modernamente, *Sorge, de donat. cap. 5. n. 42.* « ivi » Casus donationis PURAE *irrevocabilis* « *inter vivos* confecta extra testamentum, ac no« tabili tempore intercedente, est EXTRA OMNIS « QUAESTIONIS ALEAM » Ed in questi termini di Donazione PURA, E PERFETTA FINO DA PRINCIPIO, sebbene fatta per la causa impulsiva di provvedere all'interesse dell'erede scritto in un preesistente testamento, ne ha dovuto convenire l'istesso avversario CONSULENTE ROMANO.

29. Non può dunque instituirsi questione, nè di legittima POTESTÀ del Donante in quello, che poteva unicamente dipendere dal suo libero volere nè di incompatibiiità di un atto di donazione particolare PURA, E PERFETTA ad essere contenuata nel medesimo *pubblico Instrumento*, che confermò l'instituzione universale in Erede dell'istesso particolare Donatario.

30. La questione bensì si sostanzia solo nel decidere, se il *Conte Organi Calvi* abbia VOLUTO, come potè liberamente volere, col Contratto di sua particolare Donazione, di cui fa fede il *pubblico Instrumento* del 1794 trasferire puramente e perfettamente in quel giorno, il dominio dei descritti quattro *Poderi*, per un atto irrevocabile tra i vivi, colla sola condizione del riservo dell'usufrutto dei beni donati per durante sua vita.

31. E anzi, siccome la Donazione CONDIZIONALE, si vorrebbe sostenere opposta al buon costume e nulla, laddove al contrario si concorderebbe la legittimità e validità di una Donazione PURA, così determinando sempre la volontà del Donante ai limiti della sua potestà, in esclusione di un Contratto illecito, in qualunque stato di dubbio, ed anche impropriando fino al possibile i resultati, dovrebbe sempre di regola interpetrarsi, che il *Conte Organi* avesse voluto fare, ed il *Notaro* per la Sig. *Muzzarelli* assenie stipulare ed accettare una Donazione PURA, E PERFETTA, di ragione valida e permessa; e non una Donazione CONDIZIONALE, di una condizione turpe, che potesse giudicarsi di ragione nulla e riprovata.

32. Lungi però, che alle presunzioni interpetrative sia luogo a ricorrere in uno stato comunque di perplessità e dubbiezza, ridotto tutto il momento alla VOLONTÀ del Donante, giacchè della sua libera POTESTÀ mancano i termini abili a disputare, se le parole del Contratto, se la continuanza dei patti, se gli effetti contemplati della stipulazione, se l'osservanza successiva dei Contraenti devono essere i mezzi, per i quali in specie riuniti, deve costare di questa VOLONTÀ, noi non abbiamo luogo di dubitare, che si possa contrastare plausibilmente, che questa Donazione si volle di fatto, e si intese dai Contraenti che dovesse essere e fosse un atto PURO, PERFETTO, e traslativo di dominio fino dal principio e non già un atto CONDIZIONALE, e dipendente dalla verificazione di uno, o più casuali eventi futuri.

33. Presupposto infatti, che questa Donazione fu IRREVOCABILE TRA I VIVI, due sole subalterne dichiarazioni di VOLONTÀ del Donante si cercano nel contesto di questo Contratto, che contenne

la pubblicazione del *Testamento* stato fatto dieci anni avanti dal *Conte Organi*. La prima, che esso VOLEVA che questo suo Contratto di attuale Donazione irrevocabile fosse INDIPENDENTE dal suo pubblicato *Testamento*, e dalla sussistenza, o ineffettuazione del medesimo. La seconda, che esso VOLEVA che questo Contratto traslativo del dominio dei *quattro Poderi* nella Donatsria e suoi, avesse effetto irrevocabile in quel presente giorno 5 *febbraio* 1794 in cui donava, e non nel giorno in cui fosse stato per essere revocato, o altrimenti avesse perduta la sua civile esistenza il Testamento.

34. Ora la prima suddetta dichiarazione di VOLONTÀ del Donante che si ricerca, è espressa in lettera nel contesto dell'Instrumento (LETTERA E) « ivi » INDIPENDENTEMENTE DAL DETTO TESTA« MENTO » Se dunque di sola libera VOLONTÀ del Donante si disputa in materia odiosa e penale, non saprei come potesse essere giudicato dipendente dalla revoca del Testamento un contratto, che il Donante dichiarò volere che fosse indipendente. Così colle concordanti autorità nei più forti termini di un riprovato patto di QUOTA LITE, a cui nella previsione che potesse esser nullo era stato aggiunto un altro Contratto di *donazione* dichiarato indipendente, decisero i nostri *Tribunali* per due conformi *Decisioni* nella *Florent. praetensae rescissionis apocarum 6 April. 1773 av. Luci, Vinci e Mansilli a* ivi » Nec ob« stat quod hoc non procedat in donatione fa« mulativa, et accessoria alio contractui etc. « Nam tollitur omnis praesumptio accessionis, et « dependentiae contractui correspectiva ab ex« pressa declaratione donandi INDIPENDENTEMEN« TE ». E nella confermatoria *del* 31 *agosto* 1773 *av. Bizzarrini, Ulivelli e Salvetti* « ivi » Nè per « evitare le conseguenze di tale donazione gio« vava il replicare, che debba aversi per acces« soria e famulativa all'atto primario della ces« sione, talmentechè non ecceda i limiti di quel « contratto. Poichè troppo chiare sono le paro« le che la caratterizzano per assoluta, e indi« pendente « ivi » PER MERA LIBERALITÀ, E IN« DIPENDENTEMENTE DALLE CAUSE SOPRA ESPRES« SE; e perciò non vi è luogo a diversa interpetra« zione, come bene distingue *Paolutio ec.* con gli « altri riportati nella Decisione che si riveda ec.

35. Ugualmente la seconda sopradivisata dichiarazione di libera VOLONTÀ del Donante si legge espressa nella dispositiva della fatta Donazione (LETTERA C) « ivi » *con un atto di Donazione « irrevocabile tra i vivi da avere effetto* NON GIÀ « *dal momento, che egli variasse in tutto, o in par« te la suddetta sua testamentaria disposizione, ma « bensì* DA QUESTO SUDDETTO DI *della celebrazione « del presente Instrumento, non da revocarsi giam« mai per qualsivoglia titolo, e causa ec. anche nel « caso che detto Testamento fosse soggetto a qualun« que vizio di nullità ed eccezione, o non fosse nei « termini in sustanza sopra espressi* ».

36. Come si sia disputato e si disputi che il *Conte Organi* volesse che la sua Donazione avesse effetto nel giorno della revoca del Testamentu, e sotto l' unica casuale condizione della revoca del medesimo, quando si legge espresso nel Contratto « DA AVERE EFFETTO DA QUESTO SUDDETTO DI, 5 *febbraio* 1794 e non da quello della revoca del Testamento, o altra sua ineffettuazione, la mia tenuità non lo ha saputo ancora concepire.

37. O le parole non sono più mezzi per spiegare la *volontà*; o bisogna convenire che quello che dice: io voglio donare irrevocabilmente in questo PASSANTE GIORNO in cui ne celebro l'instrumento, e non già nel giorno in cui per possibile il mio Testamento, o per revoca, o per nullità, o per qualunque altro rapporto contingibile rimanesse senza effetto; fa una Donazione PURA, ed ASSOLUTA dei Beni dei quali trasferisce il dominio in quel giorno; e non fa una Donazione sospensivamente CONDIZIONALE per un fatto, che non volle formasse condizione alla sua particolare presente liberalità.

38. Nè al confronto di questa determinata dichiarazione, potrebbe obiettarsi la clausula « *ora per allora* » quasi che fosse stata apposta per indicare una pattuita retrotrazione di effetto, al-

lora quando uno dei casi posti in condizione si fosse verificato. Imperocchè se il Donante espresse che donava ORA, nel presante suddetto dì dalla celebrazione dell' Instrumento, non si può neppure proporre, che la sua Donazione dovesse avere effetto ALLORA e non come esso voleva nel momento del Contratto.

39. E quindi conviene intendere, che prevedendo gli eventi futuri, esso donava ORA in quel giorno i Beni, dei quali, ottenendo il dominio il suo Donatario nel giorno medesimo, veniva ad esserne irrevocabile padrone, o si verificasse o non si verificasse in futuro alcuno dei casi; la previsione del casi tutti ugualmente possibili a verificarsi in futuro gli aveva somministrato la causa impulsiva a donare PURAMENTE IN QUEL GIORNO PRESENTE e così a provvedere ORA con questo mezzo irrevocabile, a quello lo determinava la contemplazione dello stato delle cose previsto possibile ALLORA.

40. Ma si trovi pure, se si vuole, da disputare sopra la LETTERA; cosa poi si risponderà ai FATTI, che al dire dei nostri sono anche più potenti della parole, a dimostrare la libera determinata VOLONTÀ dei Contraenti?

41. Ecco che il *Conte Organi* dichiara di devenire con un medesimo Instrumento a questi due atti voluti espressi INDIPENDENTI di pubblicazione del suo ritenuto Testamento già da dieci anni depositato, chiuso, e sigillato; e di Donazione dei *quattro Poderi*, da avere ogni suo effetto irrevocabile INDIPENDENTEMENTE dal detto pubblicato Testamento in quel giorno PRESENTE in cui si donano ORA, E NON GIÀ in quel giorno in cui ALLORA per qualunque possibile caso il pubblicato Testamento perdesse la sua civile esistenza: ecco, dissi, che espone le sue cause impulsive e finali di procedere a questi due atti, l'uno dall'altro indipendenti « ivi » *Per varie cause l'animo suo moventi, ed in specie non derogando ec. per il fine, ed effetto di mostrare* ANCHE IN VITA *la sua gratitudine, e stima verso della Nobile famiglia Verzoni di Prato, rappresentata in oggi dalla Nobile Sig. Contessa Angiola figlia del q. Sig. Bali Bartolommeo Verzoni ec. e nipote ex Fratre del q. Sig. Canonico Bali Paolo Verzoni stato per più anni Amministratore del Patrimonio Orgoni* E GRANDE AMICO *di detto Sig. Conte Orgoni ec. siasi determinato ec.*

42. L'instrumento dunque del 1794 non esisterebbe se in quel giorno il *Conte Organi* non si fosse determinato di mostrare la sua gratitudine ANCHE IN VITA. Quindi la pubblicazione del suo Testamento nel quale intendeva allora di perseverare fu un mero incidente, al quale dètte occasione la nuova determinazione del *Conte Orgoni*, di dimostrare la sua gratitudine ANCHE IN VITA col donare irrevocabilmente in quel giorno i *quattro Poderi*.

43. In che cosa dunque io domando, si sarebbe sostanziata questa dimostrazione di gratitudine IN VITA del *Conte Organi*, unica causa finale dell'atto, se la donazione dei *quattro Poderi* non fosse stata PURA ed ASSOLUTA in quel presente giorno, quale la dichiarò di fatto la volontà espressa, e letterale del Donante? E come mai tutto si vorrebbe impropriare per trovare la turpitudine, il mal costume, l'imputabilità di tante persone, e l'odiosa nullità di un atto di grata retribuzione, altronde lodevolissimo in un uomo allora di 76 *anni*, privo di congiunti, e preordinato a portare il suo agli estranei, come lo donò pure universalmente agli estranei *Coniugi Ferretti*?

44. Ma il *Conte Organi*, che dichiarava di donare ALLORA per avere irrevocabile effetto IN QUEL SUDDETTO GIORNO del suo contratto, in quel giorno istesso abdicò il possesso di questi quattro Poderi « ivi » *tali quali sono stati* FIN QUI *posseduti da detto Sig. Conte Organi* (INSTRUMENTO LETT. H). E in quel giorno istesso ne trasferì l'abdicato suo possesso civile nella Donataria e suoi, colla maggiore ampiezza di clausule traslative e colle promesse dell'*evizione* (INSTRUMENTO LETT. G) « ivi » *od averei, tenersi, e possedersi gli detti quattro poderi da detta Sig. Contessa Angela Verzoni Muzzarelli donataria e suoi ec. colla clausula del costituito, costituzione di Procuratore ut in rem*

« *propriam*, *cessione amplissima*, *e pienissima di* « *ragioni*; E COLLA PROMESSA DELLA DIFESA GENERA- « LE, GENERALISSIMA, E DELL'EVIZIONE IN FORMA « AMPLISSIMA; *e con tutte le altre clausule di natura*, « *e stile di simili instrumenti* ».

45. Finora non vi è stato chi abbia posto in dubbio, che l'aggiunta di queste clausule traslative di dominio e di possesso dei Beni fino al giorno del contratto dal Donante posseduti, e la promessa dell'*evizione*, dimostrino la perfezione e consumazione dell'atto puro e perfetto nel giorno istesso in cui fu stipulato: *Text. in L. Quod meo ff. de acquir. posses. ubi Bartol. L. Et habet* §. *penult. ff. de precario*; e gli allegati frequentemente dalla *Rota cor. Emerix, dec.* 970. n. 2. *et seq.* « ivi » Quia apposuit in dispositiva dona- « tionis clausulas *ad habendum*, *ponens*, *consti-* « *tuens etc.* quae denotant in eo voluntatem abdi- « candi dominium, et illum transferendi in do- « natarium, ejusque haeredes ac successores, « nulla retenta spe reversionis. » *Et cor. Molines, dec.* 559 §. 2. *Rota Florent. nel Tesoro Ombros. t.* 4. *dec.* 7. §. 34. *et passim alibi*.

46. Ma pure non ostante a togliere l'adito a qualunque sottile speculazione, il Donante accorse anche più decisivamente dichiarando, che trasferiva il dominio dei Beni donati, e FIN QUI da esso posseduti, salvo l'infrascritto USUFRUTTO (INSTRUMENTO LETT. F.): e successivamente spiegò questo riservo di usufrutto come appresso (INSTRUMENTO LETT. O) « ivi » *E fermo stante quanto sopra*, « *il prefato Sig. Conte Organi*, *si riservò è riser-* « *va il pieno*, *e libero* USUFRUTTO *di detti quattro* « *Poderi*, *e Beni come sopra donati*, SUA VITA NA- « TURALE DURANTE, E NON PIÙ OLTRE; CHE COSÌ *ec.*

47. Generalmente parlando, ella è una dimostrazione geometrica della donazione PURA E PERFETTA nel giorno del contratto, traslativa del dominio e possesso civile dei Beni nel Donatario, il riservo dell'USUFRUTTO al Donante, da quel giorno perfino che naturalmente viverà o non più oltre. È letterale il *Testo* nella *L. Quisquis C. de donation. etc.* « ivi » Quisquis rem aliquam « DONANDO, vel in dotem dando, vel vendendo, « USUMFRUCTUM ejus retinuerit: etiamsi stipulatus « non fuerit, eam continuo tradidisse creditur, « nec quid amplius requiratur, quo magis videa- « tur facta traditio: sed omnimodo IDEM SIT in « his causis, USUMFRUCTUM retinere, quod tra- « dere » ed ivi l'*argomento* « Retentio ususfru- « ctus traditionem possessionis, quae erat penes « tradentem, inducit. Si donans, rei donatae « retinet USUMFRUCTUM, videtur illam tradere: « IMMO DOMINIUM TRANSFERT ET POSSESSIONEM, QUA- « DAM JURIS FICTIONE » Gli allegati dalla *Rot. Rom. cor. Coccino, dec.* 797. *num.* 3. « ivi » Ita ut reser- « vando sibi USUMFRUCTUM resultet traditio pos- « sessionis civilis »; *et cor. Falconer. De retin. possess. dec.* 4. *num.* 8. « ivi » In his praecisis termi- « nis clausulae constituti adiectae in instrumen- « to donationis, cum reservatione USUSFRUCTUS « transferentis POSSESSIONEM CIVILEM »; *et cor. Crescentio, t.* 4. *dec.* 155. *num.* 5. *et seqq. Rota Florent. in Florent. Donationis. Tes. Ombr. t.* 4. *dec.* 7. *num.* 30. « ivi » Quoniam in praesenti casu du- « bitari non potest, quin in persona Jannotii, « donatio effectum non habuerit, cum res dona- « ta STATIM dicatur translata in donatarium, ex « reservatione USUSFRUCTUS sibi facta per donan- « tem, ut supra ostensum fuit »; *et in Liburnen. fideicom.* 24. *Jul.* 1778. *avanti Uticelli Relat. Bizzarrini, e Salvetti* §. *Lo che restava ec.* « ivi » « Lo che restava sempre più accettato, dall'es- « sere stato spiegato l'effetto inteso colla so- « spensione, cioè il libero godimento dell'USU- « FRUTTO, che di sua natura importa traslazio- « ne NEL MOMENTO della proprietà donata, come « per il *Testo* letterale nella *Legge ec.* »

48. Ma passando poi ad applicare questa massima al concreto SPECIALE del caso, egli è un paradosso solenne l'immaginare, che il riservo DELL'USUFRUTTO fosse stato fatto dal Donante in una donazione, che non fosse stata pura e perfetta nel momento, ma fosse dovuta dipendere dalla condizione o dalla revoca o dalla nullità, deserzione, perdita, o deroga del *Testamento*. Imperocchè siccome questa condizione non si sarebbe dovuta verificare, se non che al giorno della

morte del Donante, dal quale soltanto prende forza il *Testamento*; così ridicolo, ed assurdissimo sarebbe l'intendere, che il Donante si fosse riservato l'usufrutto dei Beni donati PER DURANTE SUA VITA, E NON PIÙ OLTRE, perchè, ugualmente che la donazione della proprietà dei fondi, dovesse incominciare ad avere il suo effetto dal giorno della sua morte.

49. E quindi tutto quello che potesse proporsi, qualora si trattasse di un fatto qualunque eventuale posto in condizione, preordinato a verificarsi in vita del Donante, onde da quell'incerto giorno solamente della verificata condizione, trasferito il dominio dei Fondi nel Donatario, incominciasse ad operare il riservo dell' USUFRUTTO per durante la sua vita successiva, *e non più oltre*, non è pure da pensarsi; quando il fatto posto in condizione è la fermezza o inefficacia del Testamento del Donante; fatto che non potendo verificarsi, se non che al giorno della di lui morte, era impossibile che iniziasse un riservo di USUFRUTTO DURANTE VITA, E NON PIÙ OLTRE.

50. In tanta evidenza pertanto, che giustamente comparve esente da ogni principio di dubbio interpetrativo al Voto concorde dei sette Giudici della cessata CORTE, del quale imploriamo la conferma, cosa rimane, o Signori, in questo rapporto all'avversaria insistenza, nell'attuale esperimento di *Revisione*? Non altro, se non che l'uso che il *Notaro* estensore del Contratto fece della clausula « ivi » *E se mai esso Sig. Conte si de-* « *terminasse a variare in tutto, o in parte il sud-* « *detto Testamento* ». Appigliandosi forse al sopraindicato *consiglio* del *Pecchio de Testamentis Conjugum lib. 4. num. 3.* « ivi » CONSILIUM IMITUA « EST, *ut alter persuadeat alteri, quod in eventum* « *revocationis testamenti, particularia aliqua bona* « *donet iisdem suis liberis, ipsis hoc stipulantibus*, « *vel Notario, aliove persona publica, eorum no-* « *mine* ».

51. La clausula « E SE MAI, » insistono gli Opponenti, dimostra la donazione essere stata e doversi giudicare CONDIZIONALE all'evento futuro contemplato, della revoca, o nullità del testamento. Noi replichiamo, che questo potrebbe sostenersi, qualora la volontà del Donante dovesse resultare dall'importanza di detta *clausula*: ma non può procedere, quando la volontà è espressa e latterale, e quando l'uso, o l'abuso dell'espressione, dovrebbe sempre servire alla volontà.

52. E chi direbbe che il *Conte Organi*, contemplando tutti i possibili casi, nei quali SE MAI non avesse avuto effetto il Testamento, non avesse POTUTO VOLERE donare puramente in quel giorno i *quattro Poderi* alla *Muzzarelli e suoi ec.* perchè la medesima anche in sua vita ne divenisse proprietaria salvo il riservo dell'usufrutto a di lui favore? E chi potrà credere, che il *Conte Organi* non abbia di fatto VOLUTO questo, che liberamente poteva volere, quando lo ha detto colle parole, e lo ha manifestato con tutti i patti contestuali del suo Contratto?

53. Chiunque contempli un possibile evento futuro, può contemplarlo o per CONDIZIONE o per PREVISIONE. La *condizione* può determinare ad una disposizione, che deva avere effetto soltanto verificato il caso contemplato: e la *previsione* non vi ha dubbio che può essere CAUSA IMPULSIVA a porre in essere una disposizione PURA, e PERFETTA indipendentemente dall'evento futuro, che verifichi o non verifichi quel caso, o casi, che si siano previsti dal Disponente, ed ai quali abbia voluto specialmente provvedere.

54. Così appunto il *Conte Organi*, determinato in quel giorno di remunerare i suoi amici per dopo la sua morte, dovè PREVEDERE in quanti casi mai questa remunerazione poteva essere senza effetto; SE MAI avesse revocato il Testamento; SE MAI fosse stato nullo, deserto, smarrito, derogato. E nella previsione, che alcuno di questi casi potesse accadere, donò PURAMENTE ed assolutamente in quel giorno alla Erede scritta nel suo Testamento e suoi *quattro Poderi* compresi nel suo Patrimonio, salvo a se medesimo l'usufrutto sua vita naturale durante, e non più oltre; e venne ad assicurare in tal forma il doppio intento, o che al giorno della sua morte tutto conseguisse

la sua Erede per il titolo universale del conservato *Testamento*; o che io quel giorno riconsolidassa l' *usufrutto* colla *proprietà* dei *quattro Poderi* già acquistata fino dal 1794, per il titolo particolara di quella presente pura donazione.

55. Ma l'avere donato per la causa che sa MAI, per qualunque caso, il pubblicato suo Testamento perdesse la sua civile esistenza, la *Muzzarelli e suoi* non perdessero del tutto la loro ricompensa, non prova, che le facesse una Donazione mera CONDIZIONALE all'evento di questo caso che potessa involverla in questioni; e non piuttosto una Donazione PURA ed ASSOLUTA, quale esso per ogni resultato la caratterizzò, che sotto riservo di mero USUFRUTTO la costituisse PROPRIETARIA di questi Fondi, tanto in vita che in morte del Donante, o fosse poi, o non fosse di fatto l' Erede universale del medesimo.

56. E tale infatti fu la preordinazione nalla quale si devenne dal *Conte Organi* a quel Contratto che altrimenti sarabbe stato superfluo, se nulla più avessa dovuto operare del *Testamento*; uguale il concetto, nel quale il *Notaro* estensore procedè con tanto impegno a dichiarare, cha la traslazione del dominio doveva avere effetto in quel giorno PRESENTE della celebrazione dell' *Instrumento*, e non nel giorno FUTURO dalla possibile revoca del *Testamento*: ed uniforme l' intelligenza della Donataria accettante, cha fu sollecita di registrare la Donazione, e di farsi esentare per *Sentenza* del *Magistrato Supremo* dal 1° *aprile* 1794 dal pagamento della *Gobella* di detto acquisto, come di antica Famiglia originaria di *Prato*. E così garantita dal titolo di una Donazione PURA, IRREVOCABILE, REGISTRATA, e GABELLATA a forma delle Patrie *Leggi*, venne ad essere assicurata fino dal 5 *febbraio* 1794, giorno dell' accettato Contratto, da ogni successiva mutazione di volontà, obbligaziuoe o pregiudizio cha le potesse essere inferito per il fatto posteriore del Donante, generalmente inefficace a potere ritrattare la traslazione della proprietà dei fondi donati puramente, ed irrevocabilmente tra i vivi.

57. E così termina la discussione della Causa nella sua vera TESI pregiudiciale di una Donazione PURA ed ASSOLUTA nel giorno del Contratto; alla quale concorda ancba il *Consulente Romano* di non potere applicare la censora della *L. Stipulatio etc.* che ha luogo nelle sole stipulazioni CONDIZIONALI, come in specie al §. 74. del suo *Voto* « ivi » *Fermiamoci sul carattere di Donazione* « PURA E PERFETTA, *che si cerca attribuire a quella* « *di cui si tratta, per trarla fuori dalla classe delle* « STIPULAZIONI CONDIZIONALI, NELLE QUALI HA LUOGO « LA CENSURA DELLA L. *Stipulatio* ».

ARTICOLO SECONDO

IPOTESI *della Causa sopra la Donazione condizionale*.

58. Passiamo ora ad esaminare una Causa meramente ipotetica, e fuori del tutto della vera posizione del Fatto. Si sopponga per modo di ragionare, che il *Conte Organi*, dieci anni dopo che aveva instituita sua Erede universale la *Contessa Muzzarelli e suoi*, facesse alla medesima una Donazione dei quattro Poderi, CONDIZIONALE al caso e tempo, in cui avesse revocato il Testamento, da dovere avare effetto da quel solo giorno eventuale, in cui la sua morte avesse verificata la revoca del Testamento medesimo. Ancba in questa figurata ipotesi, non sarebbe proponibile la nullità di detta Donazione condizionale, per la censura della *LL. Stipulatio ff. de verb. obligationibus* e *Si quis ff. de legat.* 3. Ma verificata la condizione per la revoca del Testamento, la Donazione predetta sarebbe divenuta PURA, PERFETTA ed IRREVOCABILE. E questo per ciascuno dei sopradivisati CINQUE rilievi della mia difesa, dei quali a maggiore chiarezza, tratterò distintamente.

§. I.

Donazione di certi Fondi particolari, non è soggetta alle Leggi obiettate.

59. Che le Leggi *Stipulatio*, e *Si quis*, unico fondamento dell' avversaria eccezione, proceda-

no nei sei casi di DONAZIONE UNIVERSALE irrevocabile, aggiunta al *Testamento* per sua natura sempre revocabile, e non possano ugualmente applicarsi alle Donazioni PARTICOLARI, quale è questa, di certi determinati fondi, rese condizionali al caso, in cui il Donante proceda a revocare il *Testamento*, in guisa che l'Erede assicuri, o di conseguire l'Eredità, o i particolari Fondi, che gli siano stati irrevocabilmente donati, ella è una CONCLUSIONE garantita dalla più vera, e più comune opinione dei *Dottori* di ogni tempo; e l'estendere ora il rigore delle *Leggi Romane*, anche alle Donazioni particolari di certi fondi, per nulla interessanti la libertà di testare dai Cittadini, e la dolicatezza dei nostri costumi, sarebbe sicuramente l'adottare una massima opposta alla comune opinione ed alla consuetudine interpetrativa, sotto la quale sono state tra noi le *Leggi* predette finora eseguito.

60. Di questa incontrastabile verità di fatto, noi ne adduciamo due autorevoli testimonianze. Il MOLINEO, *Oper. t.* 3. *pag.* 908, *ad consil.* 83. *Alexand. in v. Quod non* ed il CALCAGNINO, *de variot. ultim. volunt. art.* 3. §. 99.

61. Il MOLINEO così conclude « ivi » SED VALET « PACTUM, QUIA NON EST DE QUOTA HAEREDITARIA, « SED DE CERTIS REBUS; *Johan. And. in add. specul.* « *de instrum. edit., Anton. cons.* 179. *Johann. Cam-* « *peg. tract. de dot. p. ult. q.* 79, *Curt. jun. cons.* « 1. *col.* 10. *Decius L. Licet etc. de pactis*, *L. Pa-* « *ctum quod dotal. col.* 1. *C. de collat. Jason. in* « *L. Stipulatio hoc modo ff. de verb. oblig. cons.* « 211. *e* 233. *lib.* 2. *cons.* 5. 17. *e* 60. *lib.* 3. *cons.* « 173. *col.* 4. *lib.* 4. *Alb. Brun. cons.* 5. *col.* 4. *cons.* « 9. *col. fin. cons.* 10. *col.* 5. *Bero. cons.* 4. *et cons.* « 78. *lib.* 3. *Stephan. Aufred. in addit. ad dec. Tho-* « *losan.* 452. »

62. Ed il CALCAGNINO così stabilisce « ivi » Ter- « tius est casus quando fit donatio ALICUJUS PARTI- « CULARIUM SUA CONDITIONE SI REVOCETUR TESTAMEN- « TUM. Etsi isto casu *Bartol.* et alii relati per *Hon-* « *ded.* voluerint hujusmodi donationem non va- « lere, quia quasi per indirectum aufertur libe- « ra testandi facultas, et per alias rationes quas « considerat etc. Nibilominus VERIOR EST OPINIO, « quod tali casu donatio valeat; nec revocato « Testamento censeatur revocata donatio, ut plu- « ribus relatis auctoritatibus *Honded.* Potissima « ratio est, quia non aufertur libera testandi fa- « cultas, cum poterit de aliis bonis testari: Et « hanc opinionem *Hondedei* sequuntur etc. »

63. Che se non ostante la testimonianza addotta del *Molineo*, e del *Calcagnino* si tornasse a dubitare, che i medesimi avessero sbagliato nel determinare, che questa sia stata da più secoli sempre la più vera, e la più comune opinione applicativa degli obiettati *Testi* alle donazioni UNIVERSALI, ma non ugualmente alle PARTICOLARI di certi designati fondi, facile ci sarà sempre il presentare in replica al DUBBIO che venisse comunicato, la trascrizione dei tanti *Dottori*, che in ogni tempo hanno giustamente concordato in questa più vera opinione. Frattanto ci restringeremo ad allegare tra gli altri

Parisio, cons. 69. *lib.* 3. *num.* 140. « ivi » Et si « in testamento fieret donatio alicujus rei parti- « cularis, CASU QUO TESTATOR SUAM MUTARET VOLUN- « TATEM, VALIDA ERIT HUJUSCEMODI DONATIO ».

Mandelli, cons. 4. *num.* 31. *vers.* « Si quis dona- « ret rem aliquam etc. etiamsi donatio fiat SUB « CONDITIONE NON REVOCANDI TESTAMENTUM. »

Alexand. cons. 83. *num.* 15. *et seq. tom.* 1. *vers.* « Sed donatio quorumdam bonorum praesentium « EST PERMISSA ETC. »

Fusario, de Fideicomm. Substitut. q. 308. *num.* 74. « Non erit tamen recedendum a prima opinio- « ne, quae sine dubio est VERIOR ET MAGIS COM- « MUNIS, et eam vidi in facto saepius servari ».

E gli allegati dalla *Rota Rom. in recent. dec.* 638. *num.* 15. *p.* 19. tom. 2. « ivi » At secus est quando, « prout hic, agitur de pacto succedendi IN RE CER- « TA ET PARTICULARI, quod non continet futuram « successionem in haereditate; hoc enim casu, « cum paciscentibus liberum adhuc supersit arbi- « trium testandi, et habendi haeredem universa- « lem IN ALIIS REBUS, pactum istud successorium a « Legibus non improbatur, ET VALET JUXTA VERIO- « REM DD. SENTENTIAM, quam uti juri et aequitati

« magis consonam defendunt, et tenent etc. ubi « enumarat QUINQUAGINTA DOCTORES. Hanc quae « EVANGELICAM esse Sententiam, testatur *Ja-* « *son. etc.* »

64. E concorda nella massima l'istessa *Rota Romana in Romana seu Interamnen. Dotis* 30. *Jan.* 1728. *cor. Nunez.* §. *Haereditas etc. Et in Nucerina Immiscionis* 20. *Jun.* 1735. *cor. Canilliac* §. *Sed bene etc. Et in Tolentina donationis* 9. *Maii.* 1791. *cor. Despuig* §. 10. « ivi » Et consequenter cum donatio facta unice fuerit de BONIS PARTICULARIBUS, « exclusum ob id magis magisque remanebat jus « universale successioni. Sive quotae haereditatis, ac jure merito *donatio* huiusmodi NEUTIQUAM « LEGIBUS INVISA, substineri debeat, veluti ad rem « ponderant *Jason. etc.* »

65. Senza che a questa più vera, più comune, e più ragionata opinione, pussano opporsi le *Autorità* allegate in contrario, che possono riguardarsi in quattro rapporti, l'uno più dell'altro estraneo dal concreto di questo caso. Altre infatti parlano di donazione UNIVERSALE surrogata nell'atto medesimo del Testamento, alla instituzione UNIVERSALE in erede nel caso che venisse revocata, come in specie l'*Hondedeo*, il *Claro*, e il *Fontanella*. Altre procedono nei termini della prova di un depravato consiglio diretto a stipulare una gravissima pena a carico di un Testatore che volesse determinarsi alla revoca del Testamento; come in specie il *Donello*, il *Bruneman- no*, ed altri culti *Repetenti*, ricevuti però con molta modificazione dai *Pratici* come si riscontra presso il *Torre, de Pactis lib.* 1. *cap.* 30. *num.* 19. e presso il *Daut. de Testamentis pag.* 96. *num.* 17. Altre sostengono una meno vera e rigettata opinione; quali sono l'*Hondedeo*, il *Decio* e gli altri *Consulenti*, riprovata dalla comune dei *DD.*; ed altri finalmente si conciliano nella loro giusta applicazione alla specialità del nostro caso, come il *Brunemanno*, il *Daut.*, il *Peregrino* ec.

66. Che se posta anche per un momento a parte l'autorità dei *Forensi* dei quali, seguitando la più comune e più ricevuta opinione, non potrà mai sostenersi, che la CORTE colla *Sentenza* che si rivede, abbia deciso ingiustamente, ci rivolgiamo a ragionare al confronto delle obiettate *Leggi*, saremo subito convinti, che quello che dona volontariamente certi suoi fondi, per un atto irrevocabile tra i vivi, a quello che ha scritto erede nel suo Testamento, per compensarlo della perdita dell'eredità, nel caso contingibile della revoca, e quindi esprime di donare sotto la condizione e nel solo caso, che revochi il Testamento, all'intento che il suo beneficato ottenga o la sua eredità, o i particolari fondi donatigli, non fa un atto turpe e contrario al buon costume, e non offende la censura delle Leggi *Si quis ff. de Legat.* 3. e *Stipulatio ff. de verb. obligat.*

67. Prescrive la *Leg. Si quis ff. de legat.* 3. « ivi » « *Nemo enim eam sibi potest Legem dicere, ut a* « *priore ei recedere non liceat* » che è quanto dire « *Nemo sibi adimere potest liberam testandi facul-* « *tatem* » In ordine a questa *Legge* si deve convenire, che è nulla ed invalida la promessa di non revocare il già fatto Testamento, e che non era, e non fu mai nella legittima facoltà del *Conte Organi* l'obbligarsi nel 1794 a non revocare il Testamento del 1784. Ma dove sta mai scritto in questa *Legge*, che gli fosse interdetto, per il caso e tempo in cui lo revocasse, e sotto questa condizione, donare a quello che aveva instituito suo Erede, certi suoi particolari fondi?

68. Fino che si trattasse di donazione *universale*, o almeno di *quota di eredità*, surrogata nel medesimo Testamento all'instituzione in erede in caso di revoca, si può ascoltare, che la ragione della *Legge* possa investire un Contratto preordinato ad eluderne l'effetto. Ma quando all'opposto, si tratta di una donazione PARTICOLARE, che nulla influisce sopra la libera Testamentifazione, sempre esercibile dal Donante sopra ogni quota dell'universalità dei suoi averi, il sognare l'applicazione a questo concreto del *teorema*, che nessuno può togliersi la libera facoltà di testare, egli è un mezzo mendicato di difesa alla opportunità dell'interesse di posteriori estranei Donatarj, vinti in questo particulare rapporto dal diritto poziore dei Donatarj anteriori.

69. Questo è appunto il raziocinio che in più urgenti termini, viene fatto estesamente dalla comune dei sopraindicati *Forensi* ai quali mi rimetto, sicurissimo che nessuno a buon diritto vorrà mai stabilire l'assurda massima, che quello che dona certi Fondi all'Erede scritto nel suo testamento, per il caso e sotto la condizione che esso revocasse il già fatto Testamento, onde non altrimenti erede *universale*, sia donatario di un fondo *particolare*, venga a togliersi quella libera facoltà di testare, che le *Leggi* hanno dichiarata preservata anche dalle donazioni universalissime irrevocabili, che rilasciano alla testamentifazione, o la sola *vigesima* o anche un capitale inferiore.

70. Nè si opponga, o che la nullità del patto di non revocare, influisca sopra la validità della donazione PARTICOLARE in caso di effettuata revoca, o che per il concorso dei requisiti dell'*Aretino* la donazione deva giudicarsi fatta in pena della revoca del Testamento medesimo; imperocchè appunto nei termini di donazione *particolare* fatta anche nel medesimo atto del *Testamento*, e concepita per modo di surroga di un emolumento irrevocabile, portato a favore del ritrattato erede, procede la più vera e più comune opinione, che valida sia la donazione PARTICOLARE fatta all'Erede, sotto la condizione che ha revocato il Testamento, perchè questa donazione non influisce sopra la libertà di testare, ma bensì sopra la libertà, che le *Leggi* accordano di disporre dei proprj beni, per atti irrevocabili tra i vivi.

71. Non è però neppure vero in fatto, che la Donazione PARTICOLARE di cui si tratta deva giudicarsi meramente accessoria alla promessa di non revocare il *Testamento*; tutto all'opposto LA CAUSA FINALE unica di porre in essere l'Instrumento del 1794, fu quella di realizzare una retribuzione all'amicizia ed alla gratitudine. Questo oggetto finale si volle ottenere con due Contratti INDIPENDENTI. Uno di promettere, che il Testamento che si pubblicava non sarebbe stato revocato; e questo non potè essere obbligatorio per la resistenza della *Legge*: l'altro di donare certi particolari fondi per atto irrevocabile tra i vivi; e questo come non proibito dalla *Legge* potè esistere validamente, perchè non impedì la libera facoltà di revocare, come individualmente hanno concordato in ogni tempo i *Dottori*.

72. Molto meno può sostenersi, che questa Donazione sia PENALE della revoca del Testamento (lo che però neppure rileverebbe a senso dei Dottori) mentre la causa finale del Contratto non fu per il *Conte Organi* il volersi astringere con una pena a non revocare il Testamento, ma fu bensì il proposito di assicurare in ogni evento la retribuzione della sua amicizia e gratitudine, in una Donazione PARTICOLARE IRREVOCABILE TRA I VIVI, sempre che la medesima non si fosse potuta realizzare nel *Testamento* che fosse rimasto per qualunque caso nullo, irrito o revocato.

73. Nè ad evitare finalmente la disapplicazione evidentissima della detta *L. Si quis ff. de legat.* 3. può giovare il meschino ricorso a distinguere la Donazione aggiunta al caso della revoca di un *legato*, dalla Donazione portata al caso della revoca della *istituzione in erede*; poichè non solo la comune dei *Dottori* ammette la Donazione PARTICOLARE, anche in pena della revoca di una instituzione UNIVERSALE IN EREDE, come di un *legato*; ma nel concreto del caso, cessa in fatto decisivamente il supposto, perchè non è vero che il *Conte Organi* donasse i *quattro Poderi* in pena della revoca del *Testamento*; quando anzi egli è incontrastabile, che devenne al Contratto del 1794 per retribuire all'amicizia ed alla gratitudine, con una doppia indipendente beneficenza, o di tenere fermo il suo Testamento che pubblicò in quell'occasione, o di donargli irrevocabilmente i quattro Poderi salvo il riservo dell'*usufrutto* per durante sua vita, e non più oltre.

74. Che se al caso della Donazione *particolare* stata fatta sotto la condizione della revoca del *Testamento* all'intento che il *Donatario*, non al-

trimenti *Erede*, ritenga col diverso titolo particolare ed irrevocabile l'emolumento della liberalità del Donante animata dalla causa finale espressa e verificata dell'amicizia e della gratitudine, non può mai applicarsi il prescritto della detta *L. Si quis ff. de legat.* 3, molto meno potrà essere giammai applicabile la censura dell'altra *L. Stipulatio ff. de verb. obligat.* « ivi » *Sti-* « *pulatio hoc modo concepta si heredem me non* « *feceris tantum dare spondes ? Inutilis est, quia* « *contra bonos mores est haec stipulatio ?*

75. Questo prescritto di *Legge* di cui ragioniamo più specialmente in appresso, non investe le Donazioni volontarie fatte dai testatori ai loro eredi. Ma se pure per mera induzione, e per identità di ragione potesse allegarsi anche in rapporto alle medesime, non potrebbe influire sopra di esse, se non in quanto si verificasse l'impedimento alla libertà di testare. Ed ecco perchè si riscontra, che fermando i Dottori, che le donazioni PARTICOLARI, che non impediscono la facoltà di testare sono sempre indistintamente valide e di ragione permesse, cumulano la disapplicazione delle medesime anche della predetta *L. Stipulatio ff. de verb. obligat.*

76. Ed è anzi rimarcabile che la sanzione di questa *Legge* si ritrova rammentata dai *Tribunali*, nei soli casi nei quali si sia trattato di stabilire, che sono nulli quei Contratti nei quali i *Donanti* vengono a rendersi intestabili, come in specie *la Rota Romana* nella *Narnien. donationis* 23. *Junii* 1780. *cor. Flangini* §. 3. nella *Romana donationis* 3. *Feb.* 1786. *cor. Matrasia* §. 3. « At vero neminem praeterit, esse irritas ipso jure, « atque in totum, eas donationes, quae ita donantem exuunt omnibus bonis, ut eum faciant « INTESTABILEM, L. STIPULATIO 61. *ff.* DE VERBORUM « OBLIGAT. » E nella *Hortana Testamenti* 4. *Julii* 1788. *cor. Origo.* §. 8. e nella *Confermatoria* 10. *Maii* 1790. *cor. Soderino* §. 6. « Noto autem notios est improbari a jure tam effusas largitionis, quae donatorem faciant INTESTABI- « LEM, AD TEXTUM IN L. STIPULATIO *ff.* DE VERB. « OBLIGAT.

§. II.

Donazione che non fu stipulata per impedire la revoca del Testamento, non è soggetta alle Leggi annullative.

77. Per applicare la NULLITÀ dedotta dal *Testo* nella detta *L. Stipulatio*, conviene ritrovare nel caso di cui si tratta, la stipulazione dell'Erede in tal modo concepita « SI ME HEREDEM NON FE- « CERIS TANTUM DARE SPONDES ? » Nulla suffragherà mai all'odioso intento, che vi si ritrovi la volontà libera del Testatore « SE NON TI FARÒ ERE- « DE, SE RIVOCHERÒ IL MIO TESTAMENTO, TI DONO « IRREVOCABILMENTE UN CAPITALE, UN FONDO PAR- « TICOLARE ».

78. La *Legge* infatti aborrisce la STIPULAZIONE dell'Erede, ma non la volontaria beneficenza del Testatore, e la pena dell'inutilità è imposta allo stipulante, e non a quello che vuole donare « ivi » INUTILIS EST, QUIA CONTRA BONOS MORES EST, « HAEC STIPULATIO » E ciascuno apprende subito, che quanto può essere biasimevole quello che vuole stipulare un prezzo del libero arbitrio di testare, altrettanto viene ad essere lodevole quello, che non vuole affidare all'eventualità di un atto di ultima volontà la sua liberale corrispondanza a un amico, al quale va debitore di una ricompensa certa ed invariabile.

79. Per sottoporre dunque la Sig. *Contessa Muzzarelli e suoi* all'inutilità della sua STIPULAZIONE, che si contempla nell'obiettata *Legge* converrebbe provare in antecedente il fatto, che la medesima avesse astretto il *Conte Organi* a donargli i *quattro Poderi* in pena della revoca del *Testamento* in cui stava scritta la di lei universale instituzione in Erede, del che per vero dire non può immaginarsi una chimera più singolare.

80. Tutto all'opposto resulta in fatto, che il *Conte Organi* all'età di 76 anni, privo di congiunti, riflettendo al suo debito di gratitudine verso la Nipote del suo GRANDE AMICO VARZONI volle manifestarle il suo Testamento, che già da

dieci anni rimaneva chiuso e sigillato nell'*Archivio*, ed in incognito alla detta Sig. *Muzzarelli*. Esso fu quello che inoltrò la sua riflessione a prevedere tutti i contingibili casi, nei quali poteva rimanere senz'effetto il detto Testamento; ed in tutti, e ciascuno di detti casi, non aderì già alla stipulazione della Sig. *Muzzarelli* « SI A HAEREDAM ME NON FECERIS TANTUM DARE SPON« DES? » Ma bensì non richiesto, non sedotto, non coatto « ivi » LIBERAMENTE, SPONTANEAMENTE, « DI SUA CERTA SCIENZA, LIBERA, E DETERMINATA VO« LONTÀ E NON PER FORZA, ERRORE, O INGANNO DI « SORTE ALCUNA EC. A TITOLO DI PURA E MERA LI« BERALITÀ, E DONAZIONE TRA I VIVI IRREVOCABILE « DIEDE, DONÒ, E DONA EC. » (INSTRUM. LETT. A e F) Ed il *Notaro* accettò questa PURA, E MERA LIBERALITÀ E DONAZIONE per la detta Sig. *Muzzarelli* assente, quello gli veniva SPONTANEAMENTE DONATO, e non mai quello che ella avesse causativamente richiesto e STIPULATO.

81. Ma non solo in questo caso, mancò il fatto della *stipulazione* sopra la quale si possa disputare, se fu valida, o nulla; ma la *Donazione* istessa fatta alla *Muzzarelli* assente, e per essa accettata dal *Notaro*, fu dal *Conte Organi* posta in essere per una causa finale sostanzialmente diversa da quella di tenere fermo, e non revocato il *Testamento*: quale causa FINALE UNICA espressa nel proemio del Contratto, e verificata di fatto, fu quella di assicurare con ogni possibile mezzo la retribuzione all'amicizia, ed agli incomodi e premure dello Zio della Donataria, e che tanto essa, che il di lui marito continuavano, e continuarono a prendersi per i di lui interessi (INSTRUM. LETT. A).

82. L'equivoco dunque mostruoso, che forma il soggetto di questa lite, consiste nel confondere il fine concepito dal *Conte Organi*, con i mezzi cumulativi dei quali gli piacque prevalersi per pervenire con sicurezza all'intento, che si era prefisso, UNICA CAUSA FINALE, ripeteremo sempre, fu quella di corrispondere ai suoi Amici: I MEZZI cumulativi dei quali SPONTANEAMENTE, e non a loro *stipulazione* si prevalse furono il Testamento del 1784. E dopo DIECI ANNI, la promessa di non revocarlo, che rimase come è stata di ragione inefficace. E la donazione INDIPENDENTE di quattro Poderi PURA, ed ASSOLUTA che stesse in luogo dell'incerta instituzione in erede, per tutti i casi, che il Testamento prima della morte del Testatore, avesse perduta la sua civile esistenza.

83. Qui dunque non si tratterebbe di rendere nulla ed inutile la STIPULAZIONE dell'Erede di un prezzo qualunque della revoca del *Testamento*. Ma si tratterebbe di rendere inutile la VOLONTÀ LIBERA, SPONTANEA, PURA ed ASSOLUTA, dichiarata INDIPENDENTE dal suo Testamento, del *Conte Organi* che donò IRREVOCABILMENTE perchè la sua destinata ricompensa all'amicizia ed ai benefizj, non fosse soggetta a pentimento, o a nullità di atto.

84. Nel primo caso, che è quello figurato in contrario, si potrebbe questionare, se la STIPULAZIONE fatta dall'Erede di un prezzo anche particolare della revocabile sua instituzione, potesse essere inutile, perchè contraria al buon costume « TANTUM DARE SPONDES? » Ma nel nostro concreto, la Donazione irrevocabile tra i vivi, fatta dal grato amico *Conte Organi* privo di prole nella sua età di 76 *anni*, di proprio moto, senza esserne richiesto, ed a solo intuito di dimostrare la sua gratitudine ANCHE IN VITA, non si potrà mai proporre opposta alla sanzione della *Legge*, se non si dimostra come distinguono comunemente i *Dottori*, che coll'eccessiva sua liberalità, surrogando la Donazione UNIVERSALE all'UNIVERSALE instituzione in erede, nel suo stato patrimoniale del 1794, colla Donazione particolare pura e liberale di questi *quattro Poderi*, sotto riservo di *usufrutto* per durante vita, l'istesso *Conte Organi*, divenisse intestabile.

85. Ed ecco perchè distinguendo, dissi, la STIPULAZIONE dell'erede, dalla DONAZIONE pura, assoluta, e volontaria del TESTATORE, per quanto il *Testo* nella d. *L. Stipulatio* dichiari nulla la stipulazione dell'Erede anche particolare « ivi » « *Tantum dare spondes? Inutilis est stipulatio* » pure nulladimeno i DOTTORI allegando questa *Leg*-

ge istessa, e dalla medesima declinando, canonizzano, e legittimano nei *Testatori* il diritto di potere surrogare, anche per modo di condizione, alla fatta instituzione in erede, nel caso di revoca di *Testamento*, una Donazione irrevocabile, comunque PARTICOLARE, e non una Donazione UNIVERSALE, che per un diverso principio sarebbe nulla, rendendo intestabile il Donante.

86. Schiarito così l'equivoco sostanziale dell'avversaria insistenza, che tutto consiste nel confondere la *stipulazione* dell'*Erede* colla *Donazione* del *Testatore*, e più la *stipulazione* dell'*Erede* per l'unico titolo di mettere a prezzo il libero arbitrio di testare colla *Donazione* fatta dal *Testatore* spontanea, per la diversa, indipendente, unica causa finale, che la revoca, o la nullità del suo Testamento per qualunque rapporto contingibile, non lo rilasciasse fuori del suo preconcetto in cui viveva già da *dieci anni*, amico ingrato, debitore ingiusto, e liberale senza soggetto: schiarito, dissi, un tanto equivoco, tutti cadono, e ritornano al nulla i rilievi, con profonda dottrina cumulati nel *Voto* del *Consulente Romano*, adornato della pretese applicazione di detta *L. Stipulatio*, ad arricchire gli estranei ultimi Donatarj del *Conte Organi*, collo spoglio dei più antichi suoi amici, verso i quali volle essere *irrevocabilmente* giusto e liberale.

87. Si premette infatti come una dimostrazione assoluta che sia l'istesso, o che l'Erede scritto in un Testamento chiuso, stipuli due anni dopo la sua istituzione dal Testatore un prezzo della revoca del Testamento « ivi » *Si* « *me haeredem non feceris tantum dare spondes ?* »: O che il Testatore volendo assicurare al suo Erede ANCHE IN VITA il conseguimento di tanto dei suoi averi, che ritenuto il solo *usufrutto*, potesse a suo giudizio essere proporzionato ai suoi riflessi di amicizia, e ricompensa, lo richiami di suo motuproprio, con una volontà libera e spontanea, ad accettare una pura ed assoluta particolare donazione di *quattro Poderi* per il caso della revoca del Testamento notificato.

88. Ma questo è appunto quello che forma il soggetto sostanziale della questione. ULPIANO considerò imputabile un Erede che stipulava una parte dell'altrui patrimonio. Neppure per ombra sognò di dichiarare meno che onesto un Testatore, al quale la *Legge* conferiva la facoltà di disporre dei proprj averi, tanto per atti di ultima volontà, che per atti tra i vivi, purchè col mezzo di questi secondi, non si rendesse intestabile.

89. Il momento pregiudiciale perciò dell'applicazione della *Legge*, si sostanzia appunto nel conoscere, se l'Erede abbia stipulato « *Tantum dare spondes ?* » o se piuttosto il Testatore abbia voluto donare come nel caso « ivi » *Liberamente*, « *spontaneamente diedi*, *donò a titolo di pura*, e « *mera donazione irrevocabile.* »

90. Il fatto è quello che decide subito, anche più potentemente delle parole, che il Testatore fu il donante volontario, e l'Erede il mero accettante, che non può essere obbligato, secondo veruna Legge a recusare l'altrui lecita e permessa liberalità. Il *Conte Organi* era il solo, che conoscesse il suo Testamento chiuso e sigillato; esso fu quello che volle procedere al Contratto del 1794; esso ne dichiarò l'espressa causa finale nel proemio; esso donò liberamente a puramente; esso si riservò il solo *usufrutto* durante vita; esso finalmente fu quello, che invitò il *Notaro* ad accettare la Donazione a nome della Sig. *Muzzarelli* per la perfeziona ed irrevocabilità di quell'Atto. Dove mai dunque sta scritto, che la *Muzzarelli* astringesse il *Conte Organi* a donarle « *si me heredem non feceris tantum dare spondes ?* E dove può applicarsi il giudizio di *Ulpiano*, che la *Muzzarelli* facesse una stipulazione turpe, e avversativa al buon costume ?

91. Si prosegue quindi in contrario a franco passo, a caratterizzare il nostro raziocinio, come una CAVILLAZIONE nel senso della *L.* 65. *de regulis Juris*. Noi colla maggiore facilità rivolgiamo l'applicazione di quel *Testo* all'avversaria Replica. Si dice, che non possiamo distinguere dove la Legge non distingue; E noi rispondiamo, che una *Legge* annullativa e penale, non può

estendersi da caso a caso, neppure per maggioranza di ragione; molto meno, quando cessa in radice la ragione che la informa espressamente. Ora il caso della *Legge* è quello della *stipulazione* dell' *Erede*, e non è quello della *volontaria* largizione del *Testatore*. Diversa è la ragione tra un rapporto, e l'altro. Dunque la *Legge* non può estensivamente applicarsi.

92. Si conclude finalmente in contrario, che la *L. Stipulatio* non è diretta a rimuovere le insidiose cattazioni degli Eredi, ma a preservare la libertà di testare. Noi replichiamo, che la conseguenza sarà sempre la medesima; poichè la ragione della *Legge*, è la prima che si vorrebbe escludere; e questa manca, quando la *Donazione* è rimasta posta in essere dalla *libera volontà* del *Testatore*, e non dalla *stipulazione* dell' *Erede*. Se poi la ragione della *Legge* è la seconda che si vorrebbe includere come unica, ed in tal caso non si può applicare, quando una *Donazione particolare* volontaria del Testatore, non gli impedisce la libertà di testare; altrimenti si caderebbe nell' assurdo, che non si potesse più liberamente donare una parte qualunque del suo Patrimonio, come appunto nella soggetta materia notano i più schiariti FORENSI.

93. Dopo lunghe discussioni in diritto più profonde ed erudite, che rilevanti per la Causa, discende in sussidio l' avversario *Voto* al fatto; quasi augurandosi d' insinuare, che la donazione fosse estorta con una qualche specie di seduzione al *Conte Orgoni*. Questo sarebbe, come ognun vede, un diverso stato di questione, che non è luogo di presente a discutere, e che se lo fosse, potrebbero i Sigg. *Muzzarelli* volere rimanere in questo rapporto in silenzio e indifesi, sicuri di essere assoluti per la mancanza di ogni principio di prova per parte dell' *Attore*.

94. Basti solo per ora il protestare che tutto quello è stato cimentato nel *Voto del Consulente Romano*, dal §. 59. al §. 66., è una concatenata serie di fatti supposti e all' opportunità della Causa presunti e rivestiti; quale non può essere mai giovevole all' intento della prova esclusiva di ogni possibile, quale si richiederebbe di una artificiosa seduzione, preordinata ad ottenere una donazione senza causa e senza correspettività da un uomo del più perfetto senno, e proporzionata cognizione degli affari, che deve giudicarsi sommamente verisimile che volesse essere liberale verso gli antichi suoi amici nel 1794, quando universalissimo Donante, lo veggiamo essere pure divenuto, nel successivo 1806 e 1808 verso gli estranei, per i medesimi esposti riflessi appunto di amicizia e di gratitudine.

95. E così, non ostanti le contrarie sottili avvertenze, sussiste nel suo pieno vigore l' assunto, che alla donazione di cui si tratta non si può applicare la censura delle *Leggi* che dichiararono inutile la STIPULAZIONE degli Eredi, che potesse servire di impedimento, e di coazione alla libertà di testare, ma rispettarono ugualmente quella LIBERA SPONTANEA disposizione dei Testatori, da essi fatta ANCHE IN VITA, di una parte soltanto dei loro averi, che non togliesse la facoltà di testare, e di variare fino alla morte quel loro libero arbitrio, che più non torna.

§. III.

Donazione condizionale a tutti gli eventi dell' inefficacia del Testamento, non può circoscriversi a quello solo della REVOCA *per l' intento di annullarla.*

96. In fatto non può proporsi questione, che la *Donazione* dei quattro Poderi fosse pronunziata PURA ED IRREVOCABILE dal *Conte Orgoni*, o in previsione, come noi sosteniamo, o sotto condizione, come sostengono i Difensori *Ferretti*, tanto del caso della REVOCA del Testamento, quanto degli altri parificati casi della NULLITÀ, ECCEZIONE o NON ESISTENZA CIVILE del Testamento medesimo. La lettera del Contratto ne decide inappellabilmente (INSTRUMENTO D E) « ivi » *Anche nel caso che detto Testamento fosse soggetto a* « *qualunque vizio di* NULLITÀ ED ECCEZIONE, O NON

« POSSA NEI TERMINI IN SOSTANZA SOPRA ESPRESSI, e « *tanto in rapporto al detto Testamento, che indi-* « *pendentemente dal medesimo ec.* IN DETTI CASI, O « ALCUNO DI ESSI, E NEL MODO CHE SOPRA SALVO L'IN- « PRASCRITTO USUFRUTTO, *per sè, e suoi ec. ed in* a *ogni ec. dà e diede, donò e dona ec.* »

97. Deve dunque decidersi in diritto, se la Donazione spontanea, pura ed irrevocabile di particolari fondi, stata fatta dal *Conte Orgaai*, per soddisfare ai suoi obblighi verso la Nipote ed Erede del defunto amico *Verzoni* in tutti i casi possibili, nei quali al giorno della sua morte mancasse al suo preesistente Testamento l'esistenza, ed efficacia civile, passa essare giudicata nulla, salu perchè tra i tanti casi contemplati cumulativamente al medesimo iotento, vi fu ancho quello della revoca volontaria del *Testamento*, cbe era uno tra gli altri contingibili, nei quali il *Testamento* poteva rimanere senz'effetto.

98. Nai concorderemo tutti, che se questa Donazione fosse stata condiziunale ai soli casi di NULLITÀ del Testamento, escluso il caso contrastato della REVOCA, e che quindi, qualunque dei supraddetti casi di nullità ed inefficacia del Testamento, si fosse verificato, la Donazione ancorchè CONDIZIONALE a tutti questi casi, sarebbe stata valida, e meritevole della civile esecuzione.

99. E così il punto dolla disputa in questo concreto, anderebbe a restringersi a determinare, se la riunione del caso della REVOCA rendesse nulla la Donazione portata a tutti i casi di inefficacia civile del *Testamento*; o sivvero ritenuta valida e sussistente in tutti gli altri contemplati casi, deva dichiararsi nulla, nel solo rapporto di questo caso, in cui il Donante ha revocato di fatto il suo *Testamento*.

100. Non si saprebbe neppure immaginare, perchè una Donazione di foodi PARTICOLARI, condizionale al fatto io genere, che il Donatario non patesse conseguire l'eredità del Donante per qualunque evento interessante la causa del *Testamento*, dovesse giudicarsi oulla, percbè tra i contingibili casi, vi fosse ancara quello dalla revoca volontaria per parte dell'istesso Testatore donante. E quindi noi riteniamo, come incontrovertibile, rbe questa Donazione, ancbe giudicata mera CONDIZIONALE, non avrebbe potuto incontrare eccezione, se il *Testamento* al giorno della morte del Donante, fosse stato ritrovato comunque NULLO ed INEFFICACE, sebbene non REVOCATO. Perlochè deve stabilirsi, cbe la donazione fu indubitatamente valida, al gioroo in cui fu celebrata; cbe è quel giorno, in ordine al quale, se ne deve decidere. *L. Si filius familias ff. de verb. obligat.* « ivi » QUIA IN STIPULATIONIBUS « ID TEMPUS SPECTATUR, QUO CONTRAHIMUS » *Surd. decis.* 278. *num.* 26. *Martii Med. dec.* 25. *num.* 14. *Rota Flor. in Florent. Interesse seu Pecuniaria*, *Tes. Omb. tom.* 5. *dec.* 26. §. 38. « ivi » Id« que est regulare in omnibus contractibus, ut « ad illorum validitatem, vel invaliditatem agoo« scendam, INITIUM AC ILLORUM ORIGO ATTENDA« TUR ».

101. Converrebbe dunque persuadere, cbe questo medesimo Contrattu stato valido nel giorna dolla sua celebrazione, fusse divenuto poi nullu e senz'effetto, nel giorno della sua successiva eseruzione, perchè l'individua ed unica condizione contemplata cbe il Donatario non conseguisse l'eredità del Dooante, si fosse verificata piuttosto per il fatto della REVOCA volontaria eseguita dall'istesso Donante del suo *Testamento*, rbe per qualnoque fatto, che avesse potuto ioteressare l'effetto universalmeote posto in condizione; cbe l'atto del *Testamenta* non fosse stato altrimenti efficace a deferire l'eredità del Donante a qnesto suo Donatario condizianale.

102. Ma qui è dave noi diciamo, che a questo CASO MISTO, non potrebbe mai a buon senso condursi la censura delle obiettate *Leggi;* poichè mancberebbe qualunque appoggio per applicarne la severa disciplina, nella mancanza del rapporto sostanziale, per cui esistono nel CORPO DI RAGIONE.

103. Imperocrbè in questi termini viene ad es-

sere evidentissimo, che il *Conte Organi* per la causa finale intesa ed espressa, di essere grato e liberale ai suoi amici, con effetto irrevocabile e non eventuale, non contemplò la REVOCA del *Testamento*, come causa principale di donare, ma bensì la contemplò come una delle molte cause subalterne e speciali, che poterono influire a modificare il fatto generalmente contemplato, che la sua deferita eredità testamentaria, non costituisse in effetto la dovuta e voluta ricompensa e beneficenza verso i suoi Donatarj.

104. Quindi, se le *Leggi* avessero rimproverato non solo agli STIPULANTI, come noi pensiamo, ma ogualmente ai *Testatori* e liberi dispositori delle proprie sostanze, come si vorrebbe in contrario insinuare, l' avere posto qualunque ritegno di parziale interesse, alla libera facoltà di testare, replicherebbe il *Conte Organi*, che con questa Donazione non volle porre un freno alla sua attiva testamentifazione, ma volle anzi sostanzialmente preservare da qualunque eventu quella parte della sua preesistente testamentaria disposizione, che doveva essere irrevocabile, valida, ed eseguita, perchè derivava da una causa irretrattabile, che non doveva perciò soggiacere agli eventi tutti ai quali potesse essere esposto l'atto del suo *Testamento*.

105. E noi replicheremo sempre, che a questo caso sicuramente MISTO, perchè informato da una diversità di ragione specialissima mai, e poi mai in veruna ipotesi, potrebbe applicarsi la LEGGE PENALE: come concordemente fermano tra gli infiniti, i riferiti dalla *Rota Romana in Viterbien. Retractus* 25. *Januarii* 1793. *cor. Acciajuoli* §. 14. « ivi » Itaque ad casum MIXTUM pro-
« trahenda non erat judicatae constitutionis cen-
« sura; cum exploratissimi sit juris, odiosam
« legem de simplici casu loquentem, nunquam
« ad compositum, seu mixtum esse porrigendam »
E dalla nostra *Rota nel Tesoro Ombroe. tom.* 4. *dec.* 18. §. 21. *e seq.* « ivi » Qui profecto non est casus
« Legis, quae ut exorbitans nun extenditur ul-
« tra suum casum praecisum, de quo loquitur
« *Ciarlin. etc.* adeout nec etiam CASUS MIXTUS ve-
« niat sub illius disposition e » E nella *Florentina Cambii* 2. *Augusti* 1743. *av. Finetti, De Mari e Bizzarrini. Relat.* §. 37. « ivi » Tanto più, che essendo
« la Legge dell' anno 1687. fuori d' ogni dubbio
« PENALE, non può ammettere estensione di caso
« a caso, ma debbe strettamente, e rigorosamen-
« te interpretarsi » E nella *Emporien. seu Pontis Asrae Cambiorum* 26. *Septembris* 1755. *av. Finetti p.* 10. « ivi » Quando non voglia estendersi la
« detta PENA ad un caso non compreso nella det-
« ta *Legge*, il che non può farsi, per essere
« proibita qualunque estensione nelle materie
« *penali* ».

106. E così noi crediamo dimostrata l'irrilevanza di quanto in questo rapporto si deduce in diritto, nell'*avversario Voto* §. 82. *e segg.* A tutto quello poi, che estesamente si premette al §. 88. *e segg.* per oscurare, se fosse possibile, il fatto, noi crediamo per brevità di rimetterci per ora alla semplice decisiva lettura dell' *Instrumento* del 1794, pronti a supplire bisognando, qualora vi fossimo richiamati.

§. IV.

Donazione fatta in un Contratto separato e dichiarato INDIPENDENTE *dal Testamento, rimane fuori del caso delle Leggi annullative.*

107. Che il *Conte Organi*, di sua spontanea volontà, devenisse nel 1794. alla celebrazione di questo *pubblico Instrumento*, per l' oggetto di donare in quel giorno i quattro Poderi alla *Muzzarelli e suoi*: che il suo Testamento preesistesse da dieci anni fino dal 1784: e che esso dichiarasse in quell'*Instrumento* (LETT. E) di donare « ivi »
« INDIPENDENTEMENTE DAL DETTO TESTAMENTO »
sono verità incontrastabili.

108. Solo perciò rimarrà disputabile, se il *Conte Organi* potesse volere in quel medesimo *Instrumento* donare i quattro Poderi INDIPENDENTEMENTE dal Testamento; e se poi la Donazione potuta volersi dal Donante INDIPENDENTE dal Testamento medesimo, possa essere, nonostante, investita dalle Leggi annullative.

109. Che nel medesimo Instrumento in cui la Donazione si sarebbe potuta giudicare accessoria, potesse il Donante ridurla INDIPENDENTE, manifestando in lettera la sua espressa volontà in un tale rapporto, ella è *teoria* riceyutissima presso i *Dottori* indicati di sopra nell'ART. I. e che a sostenere la Donazione aggiunta nella medesima APOCA ad un contratto nullo di QUOTA LITE, fu autorizzata dalla *Rota Fiorentina*, nelle due conformi del 1775. che abbiamo trascritte nella notissima Causa *Signorini*, e *Liverani*, sopra il solo appoggio dell'uso dell'univoca espressione « INDIPENDENTEMENTE ».

110. E che poi, assicurata la *volontà* del *Conte Organi*, di donare questi Beni particolari, INDIPENDENTEMENTE DAL TESTAMENTO in un atto separato, e posteriore al medesimo, di dieci anni, questa *Donazione* deva essere giudicata in ogni aspetto validissima e di ragione eseguibile, lo stabiliscono tutti i *Dottori* soprallegati, escludendo fino i termini abili a poterne plausibilmente disputare, come in specie gli *allegati* presso il *Sorge*, *de donationibus cap.* 5. *num.* 42. « ivi » *Casus ergo donationis purae irrevocabilis in-* « *ter vivos confectae* EXTRA TESTAMENTUM, AC NO- « TABILI TEMPORE INTERCEDENTE EST EXTRA OM- « NIS QUAESTIONIS ALEAM CUM NON ADSIT TEX- « TUS ETC. »

§. V.

Donazione, alla quale non si può applicare la RAGIONE ESPRESSA *nelle Leggi proibitive, non può essere soggetta alla nullità penale indotta dalle medesime.*

111. Si è veduto, che la *L. Si quis ff. de legat.* 3. presenta la ragione espressa « ivi » *Nemo sibi* « *adimere potest liberam testandi facultatem* » E la *L. Stipulat. ff. de verb. obligat.* esprime come parto sostanziale della *Legge* medesima la ragione « ivi » INUTILIS EST, QUIA CONTRA BONOS MORES « EST HAEC STIPULATIO » Se dunque la Donazione di cui si tratta non ha offeso la libera facoltà di testare del Donante; e se egli è impossibile che possa caratterizzarsi opposta al buon costume, del quale anzi fu preordinata a coltivare ogni maggiore favore, anche per questo rapporto dovrà concludersi, che le dette *Leggi* non possono applicare la loro penalità, a questa remuneratoria particolare Donazione del *Conte Organi*.

112. Abbiamo di sopra dimostrato al §. I. che la Donazione di certi particolari fondi, non toglie e non impedisce la libertà di testare; come non la impedirebbe la vendita, o altra particolare alienazione di uno o più Fondi determinati, che si facesse dal proprietario; e perciò a senso di tutte le soprallegate autorità, non vi resta luogo a dubitare, che alla DONAZIONE PARTICOLARE di cui si tratta, non si applica la ragione intesa nella *L. Si quis ff. de legat.* 3.

113. Altro poi non vi vuole che tornare a considerare in un solo riunito punto di vista le cause, che informarono quest' atto di pura liberale riconoscenza che si volle giustamente che fosse irrevocabile, come lo erano le sorgenti dalle quali emanava, per convincersi che sarebbe un rovescisre del tutto le idee del buono e dell'onesto, se ad un lodevole intuito, si volesse applicare il carattere di pensiero turpe e scostumato.

114. Quindi noi diciamo, che anche per questo generale riflesso, in qualunque stato di dubbio interpetrativo di FATTO o di DIRITTO, potesse rimanere lo stato di questo affare, sempre dovrebbe escludersi l'odiosa querela contro un contratto, che si vorrebbe annullare, come avversativo al buon costume, nel tempo istesso che siamo obbligati a confessare che fu anzi il contratto più giusto, più equo e più morale, a cui potesse procedere nelle sue circostanze del 1794 un uomo della delicatezza del *Conte Organi*, che del mezzo di un consimile contratto di donazione si prevalse ugualmente di nuovo nel 1806 per ricompensare gli estranei suoi Locandieri *Antonio* e *Appollonia Ferretti* sotto la dichiarazione uniforme « ivi » *per un atto di gratitudine, e in-* « *sieme di riconoscenza per l'attenzione, premura, e*

« *servigj, che gli erano prestati col massimo impe-*
« *gno ed amore* ».

115. Nè rileva la replica, che dove la *Legge* è chiara ed espressa, deva indistintamente eseguirsi, nè possa essere permesso disapplicarla dalla particolare contingenza dei casi, con declinare la ragione finale della *Legge*; mentre al principio, che cessando la ragione scritta nella *Legge*, venga a cessare la *Legge* medesima *Glossa in L. Si cum exceptione* §. *Post annum ff. quod metus causa*, *et in L. Cum tale* 71. §. *falsam ff. de condit. et demonstrat.* si opponga l'altra, che dove la *Legge* proibitiva non distingue, non può mai essere permesso il potere distinguere.

116. Imperocchè, ciò che dovesse dirsi qualora si trattasse di rintracciare presuntivamente la ragione di una *Legge* per distinguere, all'oggetto di declinarne l'applicazione al caso quando però la ragione unica, e finale della *Legge* sta scritta nella medesima a formarne parte essenziale « *Inutilis* QUIA *contra bonos mores est haec stipulatio* » sarà sempre di necessità il concludere, che non siamo nel caso della *Legge*, tutte le volte che si rende impossibile l'applicare la ragione, che sta scritta nella *Legge*; ed al contrario il fatto dimostrativo, presenta l'opposto di quello che porterebbe la presunzione adottata dalla *Legge* medesima, perlochè applicando la *Legge* annullativa e penale, si punirebbe l'agente, per la presunzione che avesse commesso un atto turpe, quando il fatto dimostrato, assicurerebbe che avesse col massimo candore e buona fede, proceduto ad un atto, giusto, equo e conveniente.

CONCLUSIONE

117. L'odiosa nullità penale del Contratto di Donazione del 1794 non ha soggetto, perchè manca di fatto il Contratto CONDIZIONALE al caso e tempo futuro della REVOCA del Testamento; ed esiste solo un Contratto di Donazione PURA, traslativa di dominio, sotto riservo di mero USUFRUTTO, nel giorno della sua celebrazione. ARTIC. I.

118. Se questo Contratto di Donazione dimostrativamente PURO ed ASSOLUTO fosse stato per ipotesi CONDIZIONALE, nulladimeno non avrebbe soggiaciuto alla sanzione delle Leggi PENALI, perchè nelle medesime la PENA non s'impone alle Donazioni particolari dei Testatori proprietarj, e liberi disponitori dei Fondi donati, ugualmente per atti di ultima volontà, che tra i vivi. ART. II. §. I. ma si impone bensì alle stipulazioni degli Eredi di un prezzo della loro non ottenuta instituzione §. II.

119. E se in una seconda ipotesi la Donazione supposta CONDIZIONALE potesse inoltre essere investita da queste Leggi PENALI, non lo sarebbe mai quella, che sia stata fatta per una causa diversa, e al sommo lodevole; all'adempimento della quale abbia servito di un mezzo la previsione della revoca del Testamento, come la provisione di ogn'altro evento futuro d'ineffettuazione del medesimo, che fosse rimasto nullo, irrito, derogato, o comunque eccezionato. ART. II. §. III.

120. E se finalmente in una terza progressiva ipotesi, la Donazione supposta CONDIZIONALE, anche al caso tra gli altri della revoca contingibile del *Testamento*, contemplata come uno degli infiniti mezzi di possibile ineffettuazione del medesimo, potesse dichiararsi soggetta ugualmente che la STIPULAZIONE DELL'EREDE a queste sanzioni PENALI, non lo potrebbe mai, salva la giustizia civile o l'equità naturale, essere dichiarata la Donaziune di cui si tratta, che in un *pubblico Instrumento* separato per il lasso di dieci anni dal *Testamento*, potè, e volle espressamente il Donante *Conte Organi* dichiarare del tutto INDIPENDENTE dal suo *Testamento* medesimo ART. II. §. IV.

121. E tutto questo decisivamente, nella osemplare posizione del fatto, in cui il *Conte Organi* devenne a questo atto indipendente di PURA, ASSOLUTA, IRREVOCABILE DONAZIONE TRA I VIVI, per l'unico contemplato ed espresso oggetto finale di essere giusto, riconoscente e delicato verso i suoi amici, senza pregiudizio di veruno, per-

chè privo al 1794 e di congiunti, e di altri amici più meritevoli di ricompensa, che potessero rimproverargli quello, che ora a sommo torto rimpruverano alla sua onorata memoria, i nuovi suoi beneficati Amici, che lo conobbero in un tempo posteriore, di avere proceduto nel 1794 ad un pubblico Contratto turpe, aborrito dalle *Leggi*, e come contrario ai buoni costumi annullato; a differenza del pariforme suo successivo Contratto di *Donazione* del 1806, che per la medesima espressa causa di gratitudine e liberale beneficenza celebrò a loro favore, e che vogliono sia giudicato meritevole di quella lode, che negano al preesistente del 1794.

122. Per le quali cose noi confidiamo, che avveduta, come il *Sovrano Rescritto* ha imposto, la *Sentenza* stata proferita dalla cessata Corte col voto di sette Giudici, ne sarà dal Supremo Consiglio riconosciuta e dichiarata la giustizia, e quindi rinnovata la revoca della *Sentenza* del cessato *Tribunale* di *Prima Istanza* di *Siena*.

Di studio 28 *marzo* 1816.

Devotissimi
Ottavio Landi *Estensore*
Giuseppe Poschi
Avvocati al Supremo Consiglio.

AVANTI

IL R. SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

REPLICA AI DUBBJ

A FAVORE

DEL SIG. BARTOLOMMEO MUZZARELLI DI PRATO

PADRE E TUTORE DEL SIG. ANTONIO MUZZARELLI

E CONTRO

I SIGG. ANTONIO E APPOLLONIA CONIUGI FERRETTI

Illustrissimi Signori

O la Donazione irrevocabile tra i vivi dei quattro poderi, stata fatta dal *Conte Abate Roberto Organi Calvi*, per pubblico Instrumento del 5 *Febbraio* 1794, alla *Contessa Angiola Verzoni Muzzarelli* E SUOI, fu pura, assoluta, e indipendente dalla condizione della revoca del suo Testamento preventivo di dieci anni, nel 23 *agosto* 1784, che conteneva la sostituzione volgare di detta Sig. *Contessa Muzzarelli* E SUOI al predefunto di lei zio *Canonico Verzoni*, erede universale instituito; ed in questa tesi, esclusiva della dipendenza della Donazione predetta dalla condizione della revoca del Testamento, siamo tutti concordi sopra la irretrattabile validità della medesima.

2. O il contesto dell'Instrumento, e la riunione delle circostanze, possono presentare un dubbio, comunque disputabile, che la Donazione predetta fosse dipendente dall'unica condizione della revoca del detto preesistente Testamento, e questa condizionale dipendenza può essere di ragione induttiva della nullità della medesima, ed in un tale presupposto di dubbio, anche colla maggiore possibile impropriazione d'intelligenza, deve l'atto riceversi ed attendersi in quel concetto di volontà, che lo concilia col prescritto delle *Leggi*, e che lo esime dalla *nullità penale*.

3. O siamo in un concreto di evidenza, non declinabile per qualunque possibile, ancorchè meno propria, interpetrazione, in cui convenga ritenere in fatto, che l'*Abate Organi* volle donare nell'unica determinata dipendenza, e nel solo caso e tempo della revoca del suo Testamento; ed in questa da noi impugnata ipotesi, si fa luogo all'esame, e decisione dell'*Articolo* subalterno, se alle donazioni volontarie dei Testatori, che abbiano per soggetto certi particolari fondi, e che non gl'impediscono la libera facoltà di testare e di revocare il già fatto Testamento sopra tutto il resto dell'universale loro patrimonio, alle quali non si applica senza dubbio il prescritto del *Testo nella L. Si quis* 22. *ff. de leg.* 3., si deva applicare però la censura dell'altro obiettato *Testo*, che procede nei diversi termini delle stipulazioni nella *L. Stipulatio ff. de verb. oblig.*

4. La sola prima inspezione è quella, che richiama allo schiarimento dei savissimi Dubbj, stati comunicati ad ambedue le parti, nel rapporto di dovere giudicare la Donazione predet-

la o pura, assoluta, e indipendente, o sivvero condizionale, e dipendente dal fatto della revoca del Testamento, e da dovere avere solamente effetto nel caso e tempo in cui la revora predetta si fosse verificata. E noi sottoponendo i nostri riflessi in replica ai Dubbj ed alle avversarie deduzioni ci occuperémo principalmente della medesima: articolo i.

5. La seconda inspezione relativa alla *teoria* del giusto e regolare sistema dell'interpetrazione degli atti, che, se non si salvassero con qualunque possibile encorchè meno propria intelligenza, sarebbero opposti alle *Leggi* ed ai *costumi*, e quindi diverrebbero soggetti alla *nullità penale*, è tanto nota, e tante volte con profondità di dottrina stata applicata nelle *Decisioni* dei meritissimi nostri *Giudici*, in specie nelle frequenti cause allo quali, nei passati tempi fece luogo la legge penale del 1751 annullativa dei Testamenti contenenti fidecommissi contravvenzionali alla *Legge* del 1747, che stimiamo superfluo il dettagliarne l'applicazione a questo caso, in cui pure si tratterebbe, e di atto turpe e contrario ai buoni costumi, e di nullità penale indotta dalla *Legge*, alla quale avesse il Donante contravvenuto.

6. La terza inspezione finalmente, che concerne l'*Articolo*, al quale si farebbe luogo nell'ipotesi della causa, se la donazione volontaria e liberale di certi determinati beni, sotto la condizione, e nel caso e tempo della revoca del Testamento, potesse giudicarsi una stipulazione colpita ed annullata dalla detta *Legge Stipulatio ec.* stata dichiarate nei *Dubbj* è completamente discussa nei precedenti scritti delle parti: e perciò, remissivamente a tutto quello abbiamo dedotto, torneremo solo a sottoporre in una più ristretta analisi, un confronto di casi e di autorità, che non avevamo finora fatto, e che alla nostra tenuità comparisce anche sopra ogn'altro riflesso, decisivo della validità della controversa Donazione, anche considerata, per modo di ragionare, dipendente e condizionale dalla revoca futura del Testamento: articolo ii.

ARTICOLO I.

Replica ai Dubbj.

7. Si ritiene in fatto, che la causa finale di questa Donazione, caratterizzate remuneratoria, che si legge espressa in specie nel proemio, è la seguente « ivi » *Per il fine ed effetto* « *di mostrare* anche in vita *la sua gratitudine*, « *e stima verso la Nobile Famiglia Verzoni di Pra*« *ta, e verso la Nipote* del grande amico ed Am« ministratore per tanti anni, *Canonico Verzoni.* »

8. Si riscontra, che con questo atto di Donaziona irrevocabile tra i vivi, si donano i quattro Poderi « fin qui posseduti dal donante, a ti« tolo di pura, *e mera liberalità colla clausula* « *del costituto, costituzione di Procuratore, ces*« *sione amplissima, e plenissima di ragioni, e col*« *la promessa della difesa generale, generalissima,* « *e dell'evizione in forma amplissima, e sotto l'e*« *spressa obbligazione di non mai revocare, nè* an« nullare *detta Donazione, sotto qualsivoglia pre*« *testo, titolo o causa, tanto direttamente, che in*« *direttamente* ».

9. E si nota specialmente, che la volontà espressa dal Donante, porta le appresso tre sostanzialissime latterali sue dichiarazioni.

10. La prima, che la Donazione pura, assoluta ed irrevocabile che esso faceva « deve ave« re effetto da questo suddetto di della « celebrazione del presente instrumento, 5 « *Febbrajo* 1794. »

11. La seconda, che questa Donazione derivante dalla *sua libera, e determinata volontà*, deva avere effetto in quel giorno in cui si celebrava, indipendentemente dal *Testamento* fatto dieci anni prima, che in quell'istesso giorno si pubblicava « ivi » e tanto in rapporto al detto « testamento, che indipendentemente dal me« desimo ».

12. La terza, che nessun altro diritto dovesse rimanere al Donante dopo il detto dì 5 *febbrajo* 1794 sopra i detti quattro *Poderi* donati, e fino a quel giorno solamente, da esso come proprie-

tario posseduti, ed in quel giorno medesimo irrevocabilmente trasferiti nel dominio della Donataria e *suoi*, se non che quello, della mera servitù dell'USUFRUTTO riservato sua vita naturale durante, e non più oltre.

13. È questo il resultato letterale dell'Atto di Donazione, sopra il quale si concorda che il *Conte Organi* sarebbe stato nel pienissimo legittimo arbitrio di donare puramente ed irrevocabilmente i quattro Poderi alla *Contessa Muzzarelli*, che era l'erede universale scritta nel suo Testamento preesistente, come con frequenza accade che si facciano consimili particolari Donazioni tra i vivi a quelli istessi, che si sono scritti eredi nel Testamento, per l'oggetto di dimostrargli ANCHE IN VITA il proprio attaccamento, o remunerazione, e per assicurargli con un titolo irrevocabile, una porzione di quello che gli si è destinato in un sempre revocabile atto di ultima volontà.

14. Ma si dubita non ostante in primo luogo, che l'*Abate Organi* potesse al 1794 essere stato nel concetto proscritto dalla *Legge*, perchè avversativo al buon costume, di obbligarsi a fare conseguire alla sua erede i detti donatigli quattro Poderi, in qualunque caso, IL CANGIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE, O QUELLO DELLE DI LUI AFFEZIONI NECESSIBIE, LO DETERMINASSERO UN GIORNO A PORTARE IN ALTRI, O IN TUTTO, O IN PARTE LA SUA EREDITÀ.

15. Noi osserviamo sopra questo dubbio preliminare, che sebbene le *Leggi* proibiscano di imporsi una penale alla data fede, o di instituire un erede, o di non revocare la già fatta instituzione, non vi è però all'incontro, nè vi è potuta essere *Legge*, che impedisca il volere soddisfare ad un proprio debito di convenienza, di gratitudine, e anche di opinione, col doppio cumulato mezzo dell'*instituzione in erede*, e dalla *Donazione particolare* in favore del medesimo scritto erede, come appunto nessuna *Legge* proibirebbe, che dietro la confessione del proprio debito, e nel proposito finale di soddisfarlo e compensarlo, si facesse alla medesima persona, ed anche nel medesimo Instrumento una Donazione universalissima con leone riservo per testare, che costituisse il Donatario erede anomalo, sotto la condizione, che il Donante morisse INTESTATO; e cumulativamente gli si facesse altra Donazione particolare di certi fondi che fosse pura ed assoluta, e sempre irrevocabile, ancorchè il Donante morisse con TESTAMENTO.

16. Nessuno direbbe per questo, che avesse proceduto nullamente e contro la massima del buon costume, quello, che in quell'istesso giorno in cui era generoso verso il suo opinato creditore, fino al segno di costituirlo o suo erede testamentario, o suo erede *anomalo* in un atto di Donazione universale, revocabile con un successivo Testamento, avesse voluto con un atto contemporaneo puro, assoluto ed irretrattabile provvedere alla GIUSTIZIA, nel caso che per la mutazione della sua volontà fosse venuto a mancare il soggetto della sua BENEFICENZA; e quindi avesse trasferite PURAMENTE certi particolari fondi in quel medesimo suo opinato debitore, che avesse, o instituito erede, o costituito erede anomalo, SOTTO LA CONDIZIONE di non revocare, o di non procedere a fare un opposto Testamento.

17. Molto si potrebbe esemplificare nei casi, nei quali un disponente conoscendo, e confessando di avere debiti particolari, per i quali al suo creditore non competerebbe azione *civile*, procedesse ad instituirlo in un Testamento, suo erede universale, o a destinarlo suo donatario universale, sotto la condizione di morire *intestato*. Ma riflettendo immediatamente, che potrebbe o revocare il Testamento, o procedere a farlo, per non morire *intestato*, e che perciò in questo evento, il debito contemplato e voluto compensarsi con esuberanza, rimarrebbe senza soddisfazione veruna, avesse providamente aggiunto al titolo dell'Instituzione o Donazione universale *condizionale*, l'altro titolo informato dalla GIUSTIZIA NATURALE, e non più dalla MERA LIBERALITÀ, di una Donazione pura ed assoluta, e indipendente DALLA CONDIZIONE della perseveran-

za della volontà di nominare erede, o di costituire donatario universale.

18. Così se qualunque onesto, a morigerato cittadino si riconoscea debitore di gratitudine di un suo amico, e dichiari di averlo instituito erede nel suo Testamento o di donargli tutti i suoi beni sotto la condizione di morire *intestato*, e nel caso che esso revocasse, o respettivamente facesse diverso Testamento, puramente ed assolutamente in quel giorno, gli donasse o una quantità, o un fondo particolare, onde la revoca o l'esistenza di un Testamento, non venisse a privarlo di quella retribuzione che è nel suo costante irretrattabile voto, di assicurargli in ogni evento, io non ho saputo, nè saprò mai percipere, come possa sostenersi, che questo disponente, sia impedito dal buon costume e dalla Legge, di potere formare il progetto di sua disposizione in questa forma; o voi sarete il mio erede universale se non revocherò il già fatto Testamento; il mio erede anomalo, se morirò senza Testamento: o sivvero, se revocherò il Testamento, se morirò con un diverso erede testamentario, fino da questo giorno, vi costituisco puro ed assoluto irrevocabile Donatario di un fondo, o di una quantità, a talchè in ogni evento si assicuri, che voi venghiate a conseguire, o il più della mia beneficenza che include il meno del mio debito, o nonostante la revoca di questo più, quel meno che corrisponde al mio opinato debito.

19. Ma si prosegue a dubitare, che quella contravvenzione alla *Legge*, che non si sarebbe incontrata nei sopraddivisati termini, derivi poi dalle circostanze speciali nel caso, che prima di donare i quattro Poderi nel caso della revoca del Testamento, il *Conte Organi* promesse di non revocare quel Testamento nel quale aveva instituita Erede universale la medesima Sig. *Contessa Muzzarelli*. Fu dunque, si obietta, quesi una ammenda di questa inosservanza di patto di non revocare la Donazione particolare successiva, che perciò incontrò la nullità, per la censura della Legge « *Si Heredem me non feceris, tantum dare spondes*. »

20. Ma a noi sembra, che questa savissima riflessione non abbia l'appoggio del fatto. Imperocchè la causa di donare i *quattro Poderi* non fu certamente quella di pagare un'ammenda dalla revoca del Testamento. Conviene risalire ad avere presente, che la CAUSA FINALE, UNICA, di instituire erede nel Testamento un estraneo era stata per il *Conte Organi* quella medesima di amichevole retribuzione e beneficanza, per la quale successivamente volle morire con EREDI ANOMALI nei suoi locandieri e ultimi Donatarj universali *Coniugi Ferretti*.

21. Quando dunque con giusta previsione contemplò che avrebbe potuto per nuove sopravvenute circostanze revocare il suo Testamento, dovè contemplare pure, che l'onestà del suo carattere esigeva, che i rapporti della sua amicizia, della sua remunerazione fossero invariabili, e non ambulatorj, come il suo ultimo arbitrio.

22. Quindi volle completamente adempire a questa sua unica causa finale con due mezzi, il primo appoggiato alla sua mera *buona fede*, ed il secondo garantito dalla *Legge*; non avendo voluto prevalersi del terzo, che la *Legge* medesima gli avrebbe liberamente somministrato di fare una Donazione universale, con riservo di usufrutto, e di somma congrua per testare; mezzo del quale si prevalse poi nell'ultimo tempo di sua vita, a favore dei *Coniugi Ferretti*.

23. Il primo mezzo appoggiato alla sola buona fede fu quello di promettere, che non revocava il Testamento che pubblicava contenente l'instituzione in erede della *Contessa Muzzarelli*, e suoi. Egli però intese bene, che questa promessa inefficace per diritto, si risolveva in una sola sua nuda parola, che dava ella *Muzzarelli* una semplice speranza, che rimasa senza effetto, subitochè esso non revocò quel Testamento, ma lo rese senza soggetto colla posteriore Donazione universale, a favore dei *Coniugi Feretti*, come poteva ugualmente renderlo, colla volontarie dissipazioni, che lo avessero ridotto a morire oberato, e a doversi repudiare la di lui dannosa eredità.

24. Non volendo perciò, che in veruno evento, la sua UNICA CAUSA FINALE DI RETRIBUZIONE rimanesse senz' effetto, e non volendo privarsi all'incontro della libertà di disporre dell'universale suo patrimonio, come più gli fosse piaciuto, nonostante il suo presente proposito e promessa di non revocare le fatta instituzione in erede della *Contessa Muzzarelli e suoi* (come gli piacque poi di fare nell' ultimo estremo della sua vita a favore dei *Coniugi Ferretti*), si determinò ad aggiungere un secondo mezzo, che adempisse in qualunque evento alla sua UNICA CAUSA FINALE di retribuzione verso gli eredi *Verzoni*, e non gli togliesse il diritto, che gli preservava sempre la *Legge*, di potere per quelle cause, alle quali lo avesse nei tempi successivi della sua vita, autorizzato il suo onore, e la sua coscienza recedere dalla promessa non garantita dalla *Legge*, di non revocare il già fatto Testamento.

25. Ed ecco perchè in questo semplice e giustissimo concetto, cumulò la previsione del caso della revoca del *Testamento*, con quella di tutti gli altri possibili casi che quel « *Testamento fosse soggetto a qualunque vizio di nullità, ed eccezione, e non fosse nei termini in sostanza sopra espressi* ». E pronunziò la sua volontà di donare PURAMENTE i quattro Poderi FIN QUI da esso posseduti, salvo il solo riservo dell' USUFRUTTO sua vita durante, e non più oltre « ivi » IN DETTI CASI, O ALCUNO DI ESSI, E NEL MODO CHE SOPRA ».

26. Per queste considerazioni si rende evidente, in replica al dubbio, che la donazione predetta pura, e particulare dei quattro Poderi non fu un' ammenda penale della revoca del Testamento pubblicato; ma fu un mezzo alternativo ed ugualmente principale, per eseguire la volontà, in cui era il Donaote nel 1794, di assicurare in ogni evento la sua retribuzione agli Eredi del *Canonico Verzoni*, o con restare in quel proposito in cui era in quel giorno, di non revocare il già fatto Testamento, e che non era garantito dalla Legge; o col donare puramente ed irrevocabilmente in quel giorno, salvo il solo riservo dell' *usufrutto*, i quattro Poderi, non solo nel caso in cui avesse revocato il Testemento, ma ugualmente in ogni altro caso, in cui non avesse avuto effetto: mezzo di adempire la detta UNICA CAUSA FINALE particolare e indipendente che la *Legge* in ogni evento garantiva, come avrebbe garantito anche l'altro più esteso mezzo, di una donazione universale, con riservo per testare, che il *Conte Orgoni* nella sua più fresca età non si trovò disposto a volere fare ai suoi amici eredi *Verzoni*, come la effettuò nella decrepitezza, per i medesimi rapporti di remunerazione a favore dei suoi nuovi amici, e locandieri *Ferretti*.

27. Nè qui si potrebbe restringere la querela contro questa particulare pura Donazione, alla circostanza di essere inserita in quel medesimo materiale Instrumento del 1794 in cui si conteneva l' inefficace promessa di non revocare il pubblicato *Testamento*. Imperocchè non vi è chi non sappia, che nel medesimo atto possono farsi più contratti, l' uno invalidato, e l' altro assistito dalla *Legge*; e così potevasi nel medesimo Instrumento per la medesima causa finale di essere amico grato, e giusto remuneratore, promettere inefficacemente di non revocare il Testamento, e nella previsione che per qualunque evento, il *Testamento* restasse, o revocato, o annullato, o deserto, o comunque senza il contemplato effetto, donare legittimamente e senza veruna condizione designati particolari fondi, una determinata quantità.

28. Senza che l'inutilità della prima promessa possa mai viziare la seconda, quasi che la *Legge* impedisca il volere ottenere il medesimo fine ed effetto, con due mezzi ugualmente principali e indipendenti, l' uno inutile, e l'altro utilissimo ed incontrastabile contro il letterale prescritto del *Testo* nella *L.* 1. §. 5. *in fine ff. de verb. oblig.* « ivi » Duae sunt quodammodo stipulationes; una « utilis, alia inutilis, naquo vitiatur utilis per « hanc inutilem » in applicazione del quale generale principio al soggetto caso, è da vedersi la schiera tutta dai *Forensi* altra volta allegati nella nostra prima *Consultazione pag.* 145. *e seg. e pag.*

154 *e seg.* e che si allegheranno io appresso, e che tutti per il più vero e più comune voto, concordano nella massima « ivi » *Utile per inutile « non vitiatur, etiamsi talis donatio fiat sub conditio- « ne non revocandi Testamentum* ». Essendo pervenuti i *Maestri del Foro* fino ad insegnare come un provido *Consiglio*, quello di aggiungere una donazione particolare pura ed indipendente per il caso della revoca del Testamento, giudicandola anche nel più astratti termini di quelli del caso, un mezzo di esecuzione di volontà, e non un'ammenda della volubilità dal Testatore, protetta dalle *Leggi* fino all' ultimo momento della vita.

29. Ed ecco per quali principj pare a noi, che in applicazione, resti dileguato anche il susseguente Dubbio, che il testo della disposizione « ivi » *E se mai esso Sig. Conte Calvi si determi- « nasse a variare, o in tutto, o in parte il suddet- « to Testomento, oro per allora.... diede e dd; « donò e dona ec.* » sembri importare una *disposizione condizionale* al caso contingibile della revoca del Testamento.

30. Imperocchè non è questione che il *Conte Organi* contemplasse il caso sempre possibile, che esso, non astretto dalla Legge all'osservanza del patto, avesse voluto revocare il *Testamento;* e contemplasse questo caso, ugualmente contingibile che tutti gli altri parificati, della nullità, inesistenza, ed inefficacia del suo *Testamento*, che avrebbero prodotto l'effetto di togliere agli *eredi Verzoni* la sua universa eredità; per lo che SE MAI alcuno dei predetti casi si fosse verificato, procedesse a donare nel giorno del celebrato Instromento i quattro poderi alla *Contessa Muzzarelli e suoi*.

31. Il dubbio bensì consiste nello stabilire se questo « E SE MAI » che si rendeva comune tanto alla previsione del caso della revoca, quanto alla previsione di ogni altro caso della nullità ed ineffettuazione del Testamento, inducesse il *Conte Organi* ad imporsi una pena in ammenda di avere revocato; pena che diverrebbe un paradosso l' applicarla a ciascuno degli altri casi dal Testamento nullo, perduto, eccezionato anche senza fatto imputabile al Testatore: o sivvero, come noi sostenghiamo, questo « E SE MAI » importi un secondo o subalterno mezzo di volontà indipendente, e dalla Legge permesso, per adempire alla causa finale, di pagare e ricompensare gli *eredi Verzoni*, con un soggetto puramente ed assolutamente donato, nella previsione, che questo particolare soggetto medesimo, non lo conseguissero in effetto per il più pingue titolo dell'instituzione universale in erede, mancatogli, o per la revoca, o per qualunque altro caso di nullità, e inefficacia del Testamento.

32. Due dunque a nostro parere furono le volontà del *Conte Organi* per il medesimo intento finale di pagare e remunerare. Il relitto dell'universa eredità Testamentaria: E SE MAI al giorno della morte, il Testamento o revocato, o nullo, o comunque inefficace non fosse un titolo abile per l' acquisto di detta eredità, in cui si contenevano anche i quattro poderi, in questa previsione di casi, si volle in quel presente giorno donare e trasferire puramente i detti quattro poderi, in guisa che l'effetto fosse che l' universa eredità dovesse appartenere alla Donataria per il titolo del *Testomento*, e i quattro poderi le dovessero appartenere per il doppio titolo di *Erede*, e di *Donataria irrevocabile*, e quindi remosso il primo titolo, le rimanesse sussistente il secondo per sua natura invariabile.

33. Così pensò infatti il *Conte Organi*, che devenne all'Instrumento del 1794 per il solo fine di assicurare agli eredi *Verzoni*, anche in vita, per qualunque evento del suo *Testamento*, l'acquisto dei quattro Poderi. Così eseguì il *Notaro* il di lui mandato, dichiarando, che la traslazione del dominio, doveva avere effetto in quel giorno PRESENTE della celebrazione dell' *Instrumento*, e non nel giorno FUTURO della possibile revoca del *Testamento*. E tanto intese la Donataria istessa che fu sollecita di fare registrare la Donazione pura, e presente dei quattro Poderi, per rendergli immuni dalle posteriori obbligazioni e disposizioni del Donante; e che essendosi assunto per patto nell'Instrumento il carico della *gabella*

di detta Donazione, che non sarebbe stata nè pattuita, nè dovuta se si fosse trattato di Donaziona condizionale, ottenna per *sentenza* del *Magistrato Supremo* del 13. *aprile* 1794. la dichiarazione della sua esenzione, come antica *Nobile Pratese*, che stette in luogo del pagamento della predetta *gabella*.

34. Anche dopo i DUBBJ però, che ricevono a nostro parere le sopraindicate repliche, si è appresa dal CONSIGLIO la forza dell'*indipendenza*, che fu in lettera dichiarata dal Donante, di questa particolare pura donazione, dal suo pubblicato *Testamento*, e dalla promessa di non revocarlo « ivi » *E tanto in rapporto al Testamento « che* INDIPENDENTEMENTE *dal medesimo* » E sopra questa speciale dichiarazione, si sono fondati i motivi di dubitare contro i *Coniugi Ferretti*, rilevando, che fu dunque volontà letterale del *Conte Organi* « che LA DONAZIONE DOVESSE SUSSISTERE NON PER L'AVVENIMENTO DI QUALUNQUE MODIFICAZIONE FOSSE GIAMMAI PER SOFFRIRE IL TESTAMENTO STESSO, MA DI PER SÈ, COME SE IL TESTAMENTO NON ESISTESSE, E NON FOSSE ESISTITO, E SENZA CURARE, SE FOSSE QUESTO VALIDO, O NULLO, REVOCATO, O NON REVOCATO, REVOCABILE, O NON REVOCABILE; PERCHÈ ALTRIMENTI SAREBBE INCOMPATIBILE UNA DONAZIONE LEGATA ALL'EVENTO DELLA REVOCA DEL TESTAMENTO COLL'ASSOLUTA, E INDEFINITA INDIPENDENZA DA QUELLO ».

35. E questo tanto maggiormente perchè (proseguono i Dubbj « IL DONANTE SPIEGÒ CHE INTENDEVA DONARE, E IN RAPPORTO AL TESTAMENTO, E IN TUTTI I CASI DI CESSAZIONE, O DI VARIAZIONE DI QUESTO TITOLO, O ACCADESSE TAL VARIAZIONE E CESSAZIONE PER DI LUI FATTO, O PER OPERAZIONE DELLA LEGGE; E COSÌ DICHIARÒ ANCHE MEGLIO CHE EGLI INTESE DONARE IN MODO, CHE QUALUNQUE FOSSE, O NON FOSSE PER ESSERE L'EVENTO DA CIASCUNO DEI CASI DA ESSO CONTEMPLATI, DOVESSE ESSERE PERÒ LA DONAZIONE EFFICACE; D'ONDE NON SOLO RESTA ESCLUSO CHE ALCUNO DEI CASI PREVEDUTI FOSSE POSTO IN CONDIZIONE, MA PARE CHE SIA DIMOSTRATO IN VECE CHE, O SI TROVASSERO IN ALCUN TEMPO LE DISPOSIZIONI DEL TESTAMENTO COERENTI ALLA DONAZIONE, SICCHÈ QUESTA POTESSE DIRSI CELEBRATA » in rapporto a quella « O LE DISPOSIZIONI DEL TESTAMENTO FOSSERO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DONAZIONE CONTRARIE; O DISCORDANTI DA ESSA, NON VI DOVEVA ESSERE CASO ALCUNO, IL QUALE SECONDO LA VOLONTÀ E LE INTENZIONI DEL DONATORE FOSSE CAPACE DI SERVIRE ALLA DONAZIONE, O DI SOSPENSIONE, O DI OSTACOLO.

36. Ma non ostante che in astratto si sia in tal modo dubitato per la donazione dichiarata INDIPENDENTE dal Testamento: discendendo poi al concreto, si è rivolto il dubbio a conoscere di fatto se costasse di questa espressa volontà dell'*Ab. Organi*, di donare i quattro poderi INDIPENDENTEMENTE dalla revoca del Testamento.

37. E qui si è proposto che il Donante, *Conte Organi* non ebbe in specie rapporto alla REVOCA DEL TESTAMENTO, ma bensì in genere AL DETTO TESTAMENTO; perlochè può intendersi che il Donante volesse irrevocabile la Donazione particolare, o fosse questa, o non fosse coerente alle cose disposte nel Testamento; ma non per questo volesse donare indipendentemente dalla revoca del Testamento.

38. Quindi si è detto, che anzi le espressioni « *E tanto in rapporto al detto Testamento, che indipendentemente dal medesimo* » dimostrino propriamente che la Donazione in mente del Donante non dovesse essere efficace, altrimenti che sotto la condizione dell'indicata revoca, perchè se all'opposto la donazione avesse dovuto avere efficacia precisivamente dalla condizione della revoca del Testamento, il Donante avrebbe fino da quel giorno tolta, e non preservata ogni efficacia al Testamento sopra i Beni in specie donati.

39. Perlochè nell'obiettato sistema di intelligenza si venga in chiaro della ragione per la quala non espresse *l'indipendenza* della Donazione dalla *revoca* del Testamento, ma semplicemente espresse questa contemplata *indipendenza*, dal

Testamento, perchè (prosieguono i Dubbi) « ivi » « *Avendo egli inteso di fare una Donazione condi-* « *zionata alla revoca di quella, era appunto al mo-* « *mento di questa revoca, che restava abolita, e* « *cessava per la Verzoni il titolo, che per fare suoi* « *i Beni controversi le aveva egli conservato nel Te-* « *stamento fino a quell' epoca; ed in cui, senza alcu-* « *na dependenza dal Testamento istesso, venivano* « *tali Beni per il titolo della Donazione ad essere in* « *lui trasferiti* ».

40. E tutto questo tanto maggiormente, quanto che in altra parte della disposizione, il Donante spiegò un tale concetto, allorchè prevedendo il caso che egli si determinasse a variare il suo Testamento in tutto, o in parte, soggiunse di donare « ORA PER ALLORA » clausula, che per sua natura sospende, e impedisce, che l'atto prenda vita, fino che non si sia verificato l'evento in avanti contemplato, sebbene verificato dall' evento il fatto posto in condizione, tutti gli effetti dell' Atto condizionale, si retrotraggano all' epoca in cui fu celebrato.

41. Noi dunque siamo nella fiducia di replicare a tutto questo progressivo dottissimo dubbio, facendo riflettere I. Che è dimostrativo in fatto per il combinato contesto dell' Atto, che il *Conte Organi* volle donare i quattro Poderi indipendentemente dalla revoca del Testamento. II. Che non è incompatibile che il Donante volesse in quel medesimo giorno preservare l'efficacia del *Testamento*, e cumulare sopra i quattro Poderi il titolo irrevocabile della Donazione tra i vivi. III. Che dal non avere avuto la *Verzoni* bisogno di questo titolo cumulato di *Donataria*, fino al giorno in cui le cessasse l'altro titolo di *Erede*, non può inferirsene per necessità, che si donasse sotto la condizione della revoca, ed in quell' evento unicamente. IV. Che l' uso della clausula « *ora* « *per allora* » non rileva; ma anzi si ritorce nella specialità del contesto di questo Contratto.

42. Dissi che, in primo luogo, il contesto dell' Atto dimostra, che si volle fare una Donazione pura ed assoluta indipendente dal caso della revoca del Testamento; e così manca la base di tutto il proposto dubbio, e subentrano decisivamente le sopra avvertite considerazioni, che sono state nei Dubbj motivate contro i *Coniugi Ferretti*. Ed eccone a nostro parere, la prova letterale.

43. La Donazione fu fatta « IN DETTI CASI, O ALCUNO DI ESSI ». Conviene dunque conoscere in quali casi si volle donare. L'instrumento dichiara NEL CASO della variazione in tutto, o in parte del Testamento; ANCHE NEL CASO, che detto Testamento fosse soggetto a qualunque vizio di nullità, ed eccezione: ed ANCHE NEL CASO che il Testamento non fosse nei termini in sostanza sopra espressi: e così SE MAI il Testamento fosse revocato; SE MAI fosse nullo, o eccezionato; SE MAI non fosse nei termini sopra espressi. Il pretendere di indurre una qualunque differenza in rapporto alla pariforme determinazione di tutti questi casi, sarebbe un' assurda opposizione alla lettera del Contratto « ivi » IN DETTI CASI, O « ALCUNO DI ESSI ».

44. Veduto in quali casi si sia pariformemente, e senza differenza alcuna donato, si deve riscontrare quale fosse l'identifica causa finale di donare in ciascuno di detti casi, e l' identifico titolo, col quale si trasferì il dominio dei quattro Poderi nella Donataria, E SUOI. E quale l'effetto a cui fu preordinata la Donazione in tutti, come in ciascuno dei predetti parificati casi. La causa finale unica, fu quella espressa nel proemio « ivi » *per il fine, ed effetto di dimostrare* AN- « CHE IN VITA *la gratitudine* » Il titolo dell' atto fu quello parimente espresso « ivi » *diede, e dà,* « *donò, e dona a titolo di* PURA, *e mera liberalità,* « *e donazione tra i vivi irrevocabile* » L' effetto dell' Atto fu quello della traslazione del dominio, e possesso civile dei beni donati nella Donataria, E SUOI, in quel giorno 5. *febbrajo* 1794. in cui fu celebrato l' Instrumento; e la ritenzione del solo usufrutto presso il Donante, da quel giorno fino a quello della sua morte, dei detti beni fino a quel giorno, e non più oltre, da esso rivilmente posseduti, in guisa che da quel giorno in poi si radicasse nella Donataria il diritto di libera-

mente disporre della proprietà, e nascesse nel Donante l'obbligo assunto in forza di patto di garantirne l'evizione.

45. Passiamo dunque ora in quella terza analisi, che a nostro parere schiarisce il dubbio nel fatto; a stabilire sopra la lettera del Contratto IN QUAL MODO si volle, e si dichiarò di porre in essere questa Donazione pariforme in tutti i casi, ed in ciascuno di essi; informata dalla medesima causa finale; importante il medesimo titolo di pura, irrevocabile traslazione di dominio e possesso in quel giorno del Contratto; e preordinata al medesimo effetto di rilasciare in quel giorno il Donante usufruttuario, e promissario dell'evizione dei beni non più posseduti:

46. Questo modo, o Signori, di donare in tutti, come in ciascuno dei parificati casi, fu dichiarato a ivi » NEL MODO CHE SOPRA » Ma questo modo di donare era stato espresso DI SOPRA « ivi » *Da questo suddetto di della celebrazione del presente Instrumento...... E tanto in rapporto « al detto Testamento, che* INDIPENDENTEMENTE *« dal medesimo, liberamente, spontaneamente ec.* » Dunque anche per il caso della revoca del Testamento, come per ogn'altro dei contemplati casi, si volle donare, tanto in rapporto al Testamento, che INDIPENDENTEMENTE dal medesimo: che è quanto dire, si volle donare IN UN MODO, che nel giorno del celebrato Contratto, si acquistasse alla Donataria E SUOI, la proprietà dei particolari beni donati, indipendentemente a tutti gli effetti dal rapporto, che il *Testamento* fosse o non fosse revocabile, nullo, eccezionato, o non scritto, come si enunciava; o fosse o non fosse eventualmente in futuro revocato, annullato, o comunque riconosciuto ineseguibile.

47. Accertato poi in fatto, che il modo di donare, prescelto dal *Conte Organi*, fu quello di una traslazione del dominio dei quattro Poderi puramente ed assolutamente in quel giorno, in cui donava, per un titolo del tutto INDIPENDENTE dal Testamento che potesse essere revocato, o non revocato; sembra a noi in secondo luogo, che non sussista la supposta incompatibilità del doppio titolo di *Erede*, e di *Donataria* a favore della medesima Sig. *Verzoni*.

48. Imperocchè egli era anzi congruo, che si donassero irrevocabilmente quattro Poderi a quella medesima persona prediletta, che si instituiva erede nel proprio Testamento. E come non si sarebbe incontrata difficoltà veruna, se senza fare pompa del Testamento, che da dieci anni rimaneva chiuso, e sigillato nell'Archivio, avesse il *Conte Organi* proceduto a donare irrevocabilmente tra i vivi i quattro Poderi alla sua scritta erede; così non sa vedersi differenza, allorchè gli piacque di pubblicare questo suo precedente Testamento, e di donare in quel giorno i quattro Poderi irrevocabilmente, per una volontà del 1794 INDIPENDENTE da quella che aveva avuto nel 1784, ed in cui rimaneva nel proposito di perseverare a rilasciare anche sua erede universale l'istessa Donataria.

49. Quest'atto indipendente dal Testamento produceva bensì l'effetto, che se il medesimo non era revocato, o annullato, o rilasciato, come accadde, senza soggetto da una Donazione universale posteriore, la Donataria erede ritrovava nell'eredità la riconsolidazione dell'usufrutto colla proprietà dei beni donati: e all'opposto la Donataria non erede, aveva il diritto di farsi consegnare i quattro Poderi acquistati irrevocabilmente in proprietà fino dal 5 *febbraio* 1794, e rimasti nel possesso di fatto del Donante mero usofruttuario, fino al giorno della sua morte.

50. Nè dal non avere avuto la *Verzoni* (noi replichiamo in terzo luogo) bisogno di questo cumulato nuovo titolo di Donazione irrevocabile fino al giorno, in cui gli cessasse il titolo di erede universale, potrebbe mai per necessità inferirsene, che il *Conte Organi* avesse dovuto fare una Donazione condizionale a questo evento, obliando che se è vero, come si pretende di sostenere, che il *Conte Organi*, ed il suo *Notaro* non potevano porre in essere questa Donazione condizionale senza divenire scostumati e contravventori alla *Legge*, verrebbe ad essere un assurdo il presupporre nel *Conte Organi*, e nel suo *Nota-*

ro, la necessità di opporsi al buon costume, e di contravvenire alla *Legge*.

51. Imperocchè, sommo anzi ora l'interesse della *Verzoni* di ottenere nel 1794 una Donazione pura, presente, ed assoluta dei quattro Poderi, indipendentemente dalla revoca, come dalla nullità, ed inesecuzione del Testamento per qualunque causa, mentre, omesso, che questa INDIPENDENZA della Donazione la rendeva incontrovertibilmente valida, e la esimeva da una lite alla quale ha dovuto soggiacere contro il voto del Donante del 1794, per un poco felice uso fatto dal *Notaro* della clausula « E SE MAI » poco ci vuole ad apprendere, quanta distanza di interesse vi sia, dall'essere Donatario puro ed assoluto dei beni nel giorno della riportata Donazione, ed il poterlo divenire nell'evento verificato di una condizione, con una retrotrazione di diritto al giorno del celebrato contratto che riesce sempre contenziosa in tutti i suoi speciali rapporti.

52. Rimane perciò a replicare alla sola quarta ed ultima parte del dubbio desunto dalle aggiunta clausula « *ora per allora* » sospensiva ed impeditiva dell'esistenza dell'atto ORA fintantochè ALLORA non siasi verificato alcuno degli eventi contemplati. Ma questo dubbio, che potrebbe meritare riflesso se si fosse donato *per dovere avere effetto la Donazione* ORA PER ALLORA, perde qualunque efficacia, o anzi si ritorce direttamente quando si è donato ORA PER ALLORA, ma per dovere avere la Donazione effetto DA QUESTO SUDDETTO DI DELLA CELEBRAZIONE DEL PRESENTE INSTROMENTO. »

* 53. Sta bene infatti, e si concorda che il *Conte Organi* donasse ORA nel 5 *febbraio* 1794 quei Poderi che avrebbe donati ALLORA che si fosse verificata quella revoca, nullità, o altra inesecuzione di Testamento, che esso generalmente prevedeva. Ma da questo non ne deriva che la Donazione pura, ed assoluta fatta ORA, per avere effetto in quel PRESENTE giorno, sia una Donazione che acquisti vita legittima solamente ALLORA, colla retrotrazione al tempo ORA: ed ecco scoperto l'equivoco tra quello che dona ORA per avere effetto ALLORA, e quello che, come nel caso, dona ORA quanto ritrova congruo di dovere donare ALLORA, non già perchè abbia effetto retroattivo ALLORA, ma perchè abbia determinatamente e puramente effetto irrevocabile ORA, nel giorno del celebrato Contratto.

54. E quindi noi torniamo a concludere, che servendo appunto alla lettera, ed alla presunzione della *Legge* che sta sempre per l'atto legittimo, conviene intendere che il *Conte Organi*, volendo accorrere a tutti gli eventi possibili, nei quali la sua *Gratitudine* potesse rimanere defraudata e senza soggetto, volle donare puramente e senza condizione veruna ORA in quel giorno del celebrato Instrumento, i quattro Poderi, dei quali, conseguendo la proprietà sotto riservo di mero usufrutto, il suo Donatario in quel giorno medesimo, veniva ad esserne irrevocabile padrone, o si verificasse, o non si verificasse in futuro alcuno dei casi: universale previsione dei quali ugualmente possibile gli aveva somministrato la causa impulsiva a donare puramente in quel giorno presente, e così a provvedere ORA, con questo mezzo puro, assoluto, ed irrevocabile, a quello lo determinava la contemplazione dello stato delle cose previsto possibile ALLORA.

55. Nè questo può essere mai il caso, al quale si renda applicabile la *teoria* delle donazioni condizionali e retroattive, con tutti i loro attributi, che ne presuppongono sempre in antecedente l'esistenza verificata dall'evento posto in condizione, secondo che si prosegue a ragionare nei Dubbj; poichè conviene in antecedente decidere, se la donazione si sia voluta fare dipendere da una condizione di evento futuro, o se piuttosto, per accorrere a riparare a tutti questi possibili eventi futuri, onde non alterassero sostanzialmente la volontà del Disponente, SE MAI alcuno di questi contemplati eventi si fosse verificato: si sia voluto puramente ed irrevocabilmente donare in quel giorno presente, in cui si celebrava il contratto: e qui è dove il dubbio è risoluto, e la causa è decisa dalla lettera del contratto

« ivi » *Dona* ORA *per avere effetto da questo suddet- « to di della celebrazione dell' Instrumento* » come avrebbe donato ALLORA SE MAI si fosse verificato alcuno dei previsti casi destruttivi della sostanza della sua pura ed assoluta remuneratoria volontà.

56. Ed in aumento di tanta evidenza, siamo finalmente nella lusinga, che non deva comparire irrilevante il riservo espresso dell' USUFRUTTO DURANTE VITA, E NON PIÙ OLTRE del Donante; mentre, sebbene questo riservo possa ritrovarsi anche in una donazione condizionale, per l'effetto di ridurre il Donante proprietario, un mero usufruttuario, nell' evento verificato della condizione, non potrà però mai controvertersi, che questo riservo di *usufrutto* divenga di somma considerazione nel caso presente, nel quale si vorrebbe, che la traslazione della proprietà non si fosse dovuta verificare, se non che quando avesse avuto luogo la revoca del Testamento; lo che con effetto non poteva accadere, se non che dal giorno della morte del Testatore, dal quale solo avrebbe preso forza e vigore l' ultima sua disposizione; essendo un refugio ad opportunità di causa il porre nella condizione il fatto dalla segreta formazione di nuovi testamenti, che vivente il Testatore, potevano a vicenda ogni giorno confermarsi, e revocarsi.

57. Noi supplichiamo, che si rifletta un momento, che in una Donazione da dovere avere effetto in quel giorno 5 *febbraio* 1794, si trasferisce nella Donataria la proprietà de'beni FIN QUI POSSEDUTI dal Donante, riservato da quel giorno medesimo l' *usufrutto*. Ora in quel giorno, non poteva avere luogo revoca di *Testamento;* eppure da quel giorno non era il *Conte Organi* che un mero *usufruttuario:* all' incontro al momento della sua morte prendeva forza qualunque sua revocatoria disposizione; e sarebbe stato ben singolare, che da quel giorno esso dovesse incominciare ad essere *usufruttuario;* e così solo dopo la sua morte il *Tribunale* avrebbe deciso della nullità del suo *Testamento*, che poteva essere nullo, anche al giorno della celebrata Donazione. Ma in questo caso pure converrebbe decidere se il Donante rimasto mero *usufruttuario* avrebbe perduto il dominio, e quello acquistato la Donataria, o nel giorno della donazione in cui il Testamento fosse stato nullo, o nel giorno della morte del testatore, in cui la nullità fosse divenuta irreparabile, o nel giorno in cui la cosa giudicata per qualunque intrinseco, o estrinseco rapporto, lo avesse reso ineseguibile.

58. Per le quali cose non ostanti i dubbj savissimi, pare dimostrato, che non possa recedersi dalla proprietà della lettera del contratto, che presenta una Donazione PURA, ASSOLUTA, PRESENTE, da dovere avere, conforme ebbe effetto, nel giorno 5 *febbraio* 1794, in cui fu celebrato l' Instrumento, INDIPENDENTEMENTE del tutto dall' evento futuro della revoca o non revoca del Testamento, che di fatto non fu mai dal *Conte Organi* revocato; come egualmente siamo nell' incertezza, se avesse mai la nulla ed inefficace volontà di comprendere nella Donazione universale posteriore, fatta ai *Coniugi Ferretti* nel 1806, i quattro Poderi che aveva puramente ed irrevocabilmente donati alla *Contessa Muzzarelli* e suoi, coll' atto precedente del 1794, e dei quali era rimasto in possesso, come mero *usufruttuario* per durante sua vita, e non più oltre.

59. Per modo di ragionare però si supponga, che quello, che in una questione di libera interpetrativa volontà del Donante, a noi comparisce chiarissimo, ad altri potesse presentarsi in un resultato opposto. Ma che forse per questo potrebbe tra le due interpetrazioni dell' atto preferirsi quella, che lo riducesse nullo, perchè il Donante avesse voluto quello, che non poteva volere, e laddove era libero arbitro di usare la propria gratitudine e remunerazione ANCHE IN VITA, con un atto di donazione pura da avere effetto nel giorno del celebrato contratto, dichiararlo scostumato, a contravventore alla *Legge*, a quindi punirlo colla pena gravissima della nullità dell' atto, in sequela di averlo interpetrato, col favore di sottili congetture e deduzioni, un

atto di DONAZIONE CONDIZIONALE al caso, e tempo della revoca del Testamento, togliendolo da quel resultato di donazione pura e perfetta, nel giorno della sua celebrazione, in cui lo presenta la materiale giacitura delle espressioni, la causa finale unica espressa nel proemio, e la presunzione invincibile della *Legge*, che determina e circoscrive sempre la volontà dei Disponenti, coerentemente alla *Potestà*, che la *Legge* istessa gli concedeva.

60. Sarebbe egli mai possibile che, dopo che la toscana Giurisprudenza ha impropriata la lettera di tanti testamenti, e di tanti contratti, per salvargli dalla nullità penale, pronunziando colla più violenta impropriazione, che la sostituzione compendiosa non contenesse la fidecommissaria: *Petrasancten. praet. nullitatis* 30 *Luglio* 1776 *e* 21 *marzo* 1777; che la sostituzione nell'Eredità, dovesse intendersi ristretta ai soli immobili: *Florent. seu Pistorien. praet. nullitatis* 24 *gennaio* 1766 *e* 24 *settembre* 1773; che la donazione di tutti i beni dovesse restringersi ad un solo podere che il Donante possedeva fuori di *Toscana*, dove non era proibito agli ignobili il potere fare fidecommisso: *Galeaten. Validitatis Donationis* 13 *settembre* 1780 *cor. Ulivelli*. E così uniformemente in tanti altri casi che sono notissimi, nei quali fu sempre seguitata la *teoria* « ubi agitur « de salvando actu a nullitatis vitio, in exclusio- « ne contraventionis poenalis, METIENDO VOLUN- « TATEM A POTESTATE, utique semper quaelibet « favorabilior interpetratio capienda est, CUM IM- « PROPRIATIONE etiam verborum, ne eo res redeat, « ut temere, quasique consulto, disponentem « supremis legibus controvertere voluisse dicen- « dum est: » *Florent. praet. nullit. testamenti*, 8 *aprile* 1775 *av. il prima Turno Rotale*. In questo caso esemplarissimo per l'odioso oggetto di preferire i posteriori universali Donatarj del *Conte Organi* ai particolari Donatarj anteriori, per la medesima espressa causa di benevolenza, e di gratitudine, si determinasse a recedere anzi dalla proprietà della lettera del contratto, onde fare prevalere contro ogni presunzione, e contro ogni regola, la volontà di contravvenire alla *Legge*, di fare un atto *nullo*, di soggettarsi alla *pena*?

61. Noi non lo crediamo, e con noi concordano i *Dottori*, e i *Tribunali*, che potrabbero all'infinito riferirsi. Qualunque contratto suscettibile di interpetrazione che lo concilii coll'osservanza della *Legge*, non può mai intendersi in quel concetto, in cui dalla *Legge* medesima sarebbe colpito: e deve sempre escludersi per regola l'aggiunta di qualunque condizione, che distruggerebbe la sostanziale efficacia ed intesa correspettività del contratto, e lo renderebbe elusorio e senz'effetto.

ARTICOLO II.

Supplemento alla difesa nell' ipotesi della Donazione condizionale al caso della revoca del Testamento.

62. Si è ormai veduto, e neppure i dotti Contradittori più lo contrastano, che la Donazione del *Conte Organi*, non potrebbe essere mai annullata per l'influenza della *L. Si quis ff. de legat.* 3 poichè essendo questa stata circoscritta al solo particolare soggetto dei *quattro Poderi*, che era molto lontano dall'assorbire l'universa fortuna del Donante, la medesima nè gli impediva la libertà di testare, nè gli toglieva il diritto di revocare il già fatto Testamento, e di ritrovare tra gli estranei, giacchè non aveva congiunti di prossimo grado, un grato Erede universale, che colla volontà ambulatoria fino alla morte gli fosse piaciuto d'instituire in qualunque successivo revocatorio Testamento.

63. Tutto pertanto si restringe alla sanzione penale della *L. Stipulatio ff. de verb. obligat.* « ivi » « STIPULATIO HOC MODO CONCEPTA, SI HAEREDEM ME « NON FECERIS, TANTUM DARE SPONDES? INUTILIS EST: « QUIA CONTRA BONOS MORES EST HAEC STIPULATIO » A segno che, se questa Legge penale non esistesse, la Causa presente non avrebbe altro soggetto disputabile.

64. Per escludere il perpetuo equivoco dell'avversaria insistenza, conviene avere presente

in un critico punto di vista, che per parte dei Difensori dei Donatarj del 1806 coniugi *Ferretti*, si allegano in larga copia i *Dottori*, che applicano questa *Legge* a qualunque STIPULAZIONE anche di soggetto particolare; e che la *teoria* non si è potuta declinare, se non da alcuni nei casi speciali, nei quali si trattasse di una stipulazione di un oggetto minimo, in rapporto ad una eredità opulenta. Ed infatti la lettera della *Legge*, trattandosi del caso nella medesima contemplato della stipulazione, si sostiene in contrario, che non può ammettere differenza tra il subietto universale ed il particolare, quando vi sta scritto « ivi » TANTUM DARE SPONDES, INUTI- « LIS EST ».

65. Ma all' opposto noi Difensori dei Donatarj particolari del 1794 Sigg. *Conti Muzzarelli* alleghiamo la più vera, la più comune, ed oggimai incontrastabile opinione, che la donazione PARTICOLARE a differenza della donazione universale, fatta sotto la condizione espressa della revoca del Testamento, e per avere effetto nel caso e tempo contemplato della predetta verificata revoca di Testamento, non può essere giudicata nella, perchè non toglie al Donante la libertà di testare e di revocare il già fatto Testamento, e in conseguenza non soggiace all' influenza della *L. Si quis ff. de legat.* 3. E non può essere colpita dall' altra *L. Stipulatio ff. de verb. obligat.*, perchè questa *Legge*, che parlando della *stipulazioni* e non delle *donazioni*, può per sola deduzione applicarsi alle donazioni UNIVERSALI, non lo può ugualmente alle donazioni PARTICOLARI, a fare investire le quali dalla *Legge penale*, mancando la direzione e lo spirito della *Legge*, conviene formare il giudizio, che siamo del tutto fuori del caso dalla *Legge* medesima.

66. Opportuno egli è che il CONSIGLIO abbia sotto l' occhio riunita, almeno la più interessante parte di queste nostre *Autorità*, tra le quali, come specialissime e decisive anche in più forti termini dei nostri, prescelghiamo di riferire.

BALDO, *in L. Sancimus* 27 *Cod. de testam. num.* 12 « ivi » Sed in legatis, et fideicommissis particu- « laribus translatis in donatione praedicta, ratio « cessat, et ideo videtur valere dicta donatio, « nam is (Testator) videtur potius contrahere, « quam testari ».

ALEXANDER, *in L. Stipulatio ff. de verbor. obligat.* « ivi » LICITUM EST AUFERRE SIBI LIBERAM TESTAN- « DI FACULTATEM RESPECTU CERTAE REI ».

PARISIO, *Cons.* 69 *lib.* 3 *num.* 140 *et seqq.* « ivi » « Et si in testamento fieret donatio alicujus rei « particularis, casu quo testator suam mutaret « voluntatem, VALIDA ERIT HUJUSMODI DONATIO SE- « CUNDUM BALD. ETC. *Cum isto casu non tollatur ie* « *totum facultas testandi*, ut plene prosequuntur « *Alexander etc.* »

PECCHIO, *de testam. conjug.* « ivi » Consilium « igitur est, ut alter persuadat alteri, quod in « eventum revocationis testamenti, *particularia* « *alique bona donet iisdem suis liberis*, *ipsis hoc* « *stipulantibus*, *vel notario eliave persona publica* « *eorum nomine* NAM CUM PROMITTENS RETINEAT SIBI « ALIA BONA DE QUIBUS LIBERE TESTARI POSSIT, SUB- « SISTIT DONATIO ».

ROMANO, *Cons.* 171. *n.* 4. « ivi » Item nec refra- « gatur, quod et valere deberet donatio certae « rei facta sub conditione revocationis ultimi ju- « dicii circa eamdem rem collati: quoniam et « licet testator obliget se ad judicii immutabili- « tatem, respectu rei particularis, non tamen si- « bi videtur adempta facultas libera testandi etc. « quoniam ad hoc respondetur, scilicet et posi- « to quod judicium mutandi potestas in re tan- « tum particulari adempta sit, nihilominus libe- « ra testandi facultas sublata non dicitur ».

BRASCEI, *de plenitud. arbitrii cap.* 14 *n.* 13 *et* 14. « ivi » Tertiu si in priori Testator alicui donat « res aliquas particulares, eun absolute, sed « aventualiter, sive sub conditione, SI CONTIGE- « RIT REVOCARI IPSUM TESTAMENTUM, tunc valida « est donatio, nec revocato testamento, ipsa « intelligitur revocata ». *Et n.* 16 *et seq.* « ivi » « Si vero tametsi facta causa mortis mutat spe- « ciem, et evadat donatio inter vivos, tunc est « irrevocabilis, quia non videtur PENDERE a te- « stamento, sed suis propriis viribus subsistere;

« dummodo tamen talis non sit, ut per illam auferatur testatori modus, sive facultas testandi « *Montic. etc.* »

Dilectus Duranti, *de arte testandi tit.* 10. *de mutatione testam. et adempt. legat. Caut.* 2 n. 5. « ivi » « Scito tunc, quod remedium praedictum donationis omnium bonorum non esset efficax, quia non « esset donatio principaliter facta, sed adjiceretur in eventum revocationis testamenti, ut patet ex opinione relatis per *Jason. etc.* tutissimum « autem remedium est, quod in eventum revocationis testamenti Testator donet aliqua bona « particularia; nam valebit eorum donatio, cum « de aliis possit libere testari, *argum. Leg. etc.* et « ideo valeret promissio non adimendi legata. « Viresque quoque haberet donatio rerum certarum facta sub conditione, si testamentum « mutetur ».

Decio, *Cons.* 293. *per tot. et* n. 3. 5. 6. *tom.* 1. « ivi » Primo ergo non obstat, quod non valet « donatio facta in poenam revocationis testamenti, secundum *Bartolum*, *et Doctores* in *d. L. Stipulatio etc. quia illud habet locum in donatione « universali facta in poenam revocationis testamenti, « prout Bartolus, et Doctores loquuntur;* secus videtur in donatione particulari *etc.* quia valet, « cum non impediatur facultas testandi in aliis « bonis; et ita in terminis *Alexand.* dicit *in d. L. « Stipulatio;* et sic videtur cessare ratio, quam « *Doctores* adducunt in donatione universali facta in poenam revocationis testamenti; et idem « voluit *Rom. in d. L. Stipulatio*. Non obstat « *Text. in L. etc.* quia intelligitur, quando facultas testandi in totum tollitur: secus si respectu aliquorum bonorum restringatur per supradicta. Non obstat Decisio *Angeli* in *Cons.* « 66 supra allegato: quia in casu de quo *Angelus* ibi loquitur, *agebatur de successione totius « patrimonii*. Et licet ibi dicat idem esse, si « agatur de certis bonis, quia ejus dictum non « videtur verum, ex quo in aliis bonis remanet « potestas testandi, per supra dicta. Ultimo non « obstat quod *DD. in d. L. Stipulatio* loquuntur, quando quis in casu revocationis testamenti donat omnia bona: quia intelligitur *omnia bona praesentia, et futura*, ut colligitur ex « ratione quam *Bortolus* adducit; quia illa donatio tollit liberam testandi facultatem; ut ista « ratio verificetur, necesse est, quod de omnibus bonis praesentibus, et futuris intelligatur, et quia illa donatio in locum testamenti « subrogatur. »

Ruino, *Cons.* 182 n. 10. « ivi » Idem probatur « per *Bartolum*, *etc.* Sed praemissis non obstantibus, contrarium arbitror verius etc. Non potest « dici nulla, tamquam facta in poenam mutationis testamenti, quia fuit simplex et absoluta. « Et isto casu locum non habent, quae sunt in « contrarium superius allegata »; *et n.* 11. « ivi » « Donatio facta dicto casu in poenam valet, quia « per eam non aufertur testamenti factio, cum « de aliis bonis testari possit. Idem ergo quando in donatione facta, casu quo mutetur testamentum, si non auferatur testamenti factio, « quia donans sibi aliquid reservavit, sicut in « casu nostro etc. »

Hondedeo, *Cons.* 84 *n.* 65. « ivi » Tertius est « casus, quando sit donatio rerum particularium, « sub conditione, si revocetur testamentum. Et « licet iste casus nihil habeat commune cum nostro, tamen donatio facta de certis rebus valida esset ».

Molineo, *Oper. tom.* 3 *pag.* 908 *ad consil.* 83 *Alex. in v. Quod non etc. vers.* « Sed valet pactum, « quia non est de quota haereditaria, sed de certis rebus »; *et pag.* 794. « ivi » Poena, vel donatio rei certae, vel summae non impedientia « liberam facultatem testandi, apposita revocationi certi legati valeat ».

Calcagnino, *de variat. ultim. volunt. art.* 3 §. 99. « ivi » Tertius est casus quando fit donatio rerum particularium sub conditione, si revocetur « testamentum; etsi isto casu *Bartol. etc.* et alii « relati per *Honded.* voluerint hujusmodi donationem non valere, quia quasi per indirectum « auferatur libera testandi facultas, et per alias « rationes quas considerat etc. nihilominus verior est opinio, quod tali casu, donatio valeat,

« nec revocato *testamento*, censeatur revocata « *donatio*: ut pluribus relatis auctoritatibus *Hond. etc.* Potissima ratio est, quia non aufertur « libera testandi facultas, cum poterit de aliis « bonis testari, at hanc opinionem *Honded.* sequitur etc. »

MARZIMEDICI, *examinat.* 21 *num.* 8. « ivi » Intelligas tamen suprascriptam illationem, seu ampliationem, ut tum demum inutilis sit donatio « in poenam REVOCATIONIS TESTAMENTI, si fuerit « universalis omnium bonorum, SECUS SI SIT PARTICULARIS ALICUJUS REI, VEL QUOTAE, nam tunc « cessante ratione, talis donatio substinebitur, « ex quo donanti alia bona remanent pro sua ultima dispositione, ita in terminis *Rom. etc.* »

67. Siamo dunqua nel dovere di conciliare ambedue queste *Teorie* stabilite da tanto tempo nel *Fòro*.

68. La prima, che la stipulazione di qualunque fondo particolare o quantità determinata, sempre che non sia minima, avuto riguardo al patrimonio del Promittente, stata fatta sotto la condizione « *Si herrdem me non feceris* », è nulla per la sanzione letterale del *Testo* « TANTUM *dare spondes inutilis est* » per la ragione espressa « *quia contra bonos mores est* » e per l' autorità non contradetta degli *Interpetri* e dei *Dottori*.

69. La seconda, che la Donazione di un fondo particolare, o di una quantità limitata, stata fatta sotto la condizione espressa « *Se non farò « erede il Donatario » se revocherò il Testamento già « fatto a di lui favore* » è valida ed eseguibile, a da doversi fino per un provido consiglio suggerire dai *Notari* ai *Testatori*; non potendosi, nè dovendosi per massima alementare parlare di nullità in applicazione di detta *L. Stipulatio etc.* nelle Donazioni condizionali come sopra, se non in quanto queste siano Donazioni UNIVERSALI che escludano sostanzialmente la libertà di testare, o di revocare il già fatto *Testamento*.

70. Ed infatti si riscontra in pratica, che trattandosi di DONAZIONI, l' obiettata *L. Stipulatio etc.* è stata congruamente allegata nei soli casi delle Donazioni UNIVERSALI; ed è forse questo il primo caso, nel quale nelle più esemplari circostanze, si allega con tanta insistenza, per annullare una remuneratoria Donazione di quattro Poderi. E così si riscontra per modo di esempio allegati nello moderne *Decisioni* della *Rota Romana* in *Romana Donationis*, 3 *februarii* 1786 *cor. Malvasia* §. 3. « ivi » At vero neminem praeterit, esse irritas « ipso jure, atque in totum eas donationes, quae « ita donantem exuunt omnibus bonis, ut eum « faciant INTESTABILEM. *Leg. Stipulatio* 61. *D. de « verb. obligat.* ». E nella *Hortana Testamenti*, 10 *Maii* 1790 *cor. Soderino* §. 6. « Noto autem ootius est improbari a jure tam effusas largitio« nes, quae Donatorem faciant INTESTABILEM *ad « testum*, *in L. Stipulatio D. de verb. obligat.*

71. Il momento dunque della decisione della Causa portata a questa ipotesi di una Donazione particolare di quattro Poderi, fatta sotto la condizione della REVOCA DEL TESTAMENTO consiste nel determinare, se alla medesima giudicata condizionale e non pura, presente, ed assoluta, come noi la sostenghiamo, dovrebbe applicarsi il *Testo* nella *L. Stipulatio*, o piuttosto la *Teoria Forense*, che parlando delle *Donazioni*, e non delle *stipulazioni* lo applica alle sole Donazioni *universali*, e non mai alle *particolari*.

72. E qui è dove precisamente io richiamo ad un esame più antico di quello che si è fatto finora, dal quale confido, che ne possa emergere necessariamente il giudizio, per la validità di questa controversa Donazione.

73. Io rifletto, che conviene distinguere tre casi, che di fronte alla *L. Stipulatio* si ravvisano sostanzialmente diversi.

74. Il primo è quello preciso della *Legge* se alcuno abbia stipulato un fondo, o una somma certa, sotto la condizione, *se non mi farai Erede, se revocherai il Testamento;* ed in questo caso, anche la stipulazione di un fondo, o di una certa somma, che non sia minima, sarà nulla, perchè dichiarata dalla *Legge* contraria ai buoni costumi.

75. Il secondo caso è quello, in cui alcuno si sia obbligato di dare un fondo, o di pagare una certa quantità se non instituirà Erede, se revo-

cherà l'instituzione già fatta; ed in questo secondo caso, nel qoale procedono il *Torre*, e le altre più speciali *Autarità* allegate in contrario, può pure disputarsi e sostenersi, che nella sanzione della *Legge* resti ugualmeote compresa la stipulazione del preauntivo *Erede*, che la promessa ed obbligazione del *Testatore*.

76. Il terzo caso finalmente è quello, in cui un libero dispositore dei proprj averi, per giuste cause l'animo suo moventi volendo, che un suo congiunto, o amico conseguisca, o la sua ooiversa Eredità, o almeno un Fondo particolare, o ona determinata quantità, nella possibile futura contingenza o di morire *intestato*, o di instituire un diverso *Erede*, o di revocare quel *Testamenta* io col avesse in antecedente instituito Erede quell'istesso suo Congiunto, ed Amico, proceda a fargli una Donazione particolare ed irrevocabile tra i vivi, investita da questa espressa condizione « *Se non lo farò Erede* » o sivvero « *Se revocherò il Testamenta già fatta a di lui favore*, e questo è il terzo caso nel quale, colla scorta dei sopraindicati *Dottori* che in ogni tempo stabilirono la più vera, e la più comone opinione, noi sostenghiamo, che la donazione PARTICOLARE, CONDIZIONALE al caso, e tempo della revoca del Testamento, deve essere giudicata valida ed irretrattabile, non ostante la censura della *L. Stipulatio etc.*

77. Imperocchè, quando si parla di STIPULAZIONE, può essere cootrario al buon rostume, che chiunque aspiri all'altrui eredità, pattuisca che gli sia dato anche in uo fondo, anche in uoa rerta quantità, il prezzo della sua delusa speranza: ma quando all'opposto, si parla di uoa pura assoluta liberale Donazione, voluta farsi dal Disponeote, perchè così gli è piacioto di volere, noo cade più il dubbio sopra il mal costume dello STIPULANTE, ma bensì sopra il mal costome del DONANTE. E così, laddove lo *Stipulante* è giustamente colpito dalla *Legge*, anche quando limita il suo mal costume ed il suo turpe arquisto ad una certa somma particolare, all'opposto, il *Donante* che dispooe dei proprj averi e non degli alieni, non merita di essere dalla *Legge* raffrenato, se non io quanto uo male regolato arbitrio, lo rendesse in vita INTESTABILE.

78. Ed ecco perchè, fino che la *Legge* colpisce lo *Stipulante*, lu ritrova imputabile per qualunque particolare emolumento « *Tantum dare spondes, inutilis est* ». Ma quaodo poi, con un estensiooe da caso a caso, per identità di ragione, si vuole portare la *Legge* a colpire anche il *Donante*, e ad annullare l'Atto che esso fece di suo motuproprio e di sua spontanea, libera volontà; questo trasporto, e questa applicazione di *Legge*, oon può ammettersi, se noo in quanto si verifichi, che la *Donazione* sia avversativa al buon costume, e quindi inutile come la *Legge* dichiara.

79. Ma a differenza della *stipulazione* che anche di un TANTO, o di un CANTO, può essere avversativa al buon costume, la *Donazione* liberale e gratuita, aocorchè condizionale al caso che il Donatario non sia l'Erede, oun può mal giudicarsi turpe, nè secoodo la massima del *Diritto Romano*, nè secondo la Patria Legislazione, se oon sia una Donazione *universale*, che renda intestabile il Donante.

80. Dunque sta benissimo, che qualunque *stipulazione* dell'Erede di ogni somma o fondo particolare sia oulla per il prescritto della *Legge* oel tempo medesimo, che qualunque *Donazione* condizionale al caso della non rilasciata Eredità sia valida, e di ragione eseguibile, sempre che noo abbia reso intestabile il Donante: che è quello che noi sostenghiamo, inerendo alla più vera e più comune opinione dei *Dottori*, dalla quale siamo convinti, che non potrebbe io questa Causa giammai recedersi, per annullare l'Atto, e per soggettare alla PENA il Donante *Conte Organi*, che ebbe diritto di fare un atto valido senza fare ingiuria ad alcuno nel 1794.

81. Fin qui la cosa sembrerebbe a noi decisa per la validità dell'atto, ragiooandu sempre in astratto, sopra la *teoria*, che eade in esame. Ma non possiamo poi occultare la nostra sorpresa, quando, disceodendo al coocreto del caso, sia-

mo richiamati a disputarne in un complesso di speciali circostanze, che distingueranno sempre questo caso da qualunque altro.

82. Si vorrebbe annullare, come opposta al buon costume, la donazione di quattro Poderi stata fatta dal *Conte Organi*, privo di congiunti, a favore di amici, ai quali si considerava debitore di remunerazione; e così per quella medesima identifica causa, per la quale nell'ultimo tempo della sua vita devenne all'altra donazione universale a favore dei *Coniugi Ferretti*, senza revocare espressamente con essa la detta precedente particolare a favore dei *Muzzarelli*; che solo per la nullità opposta da questi eredi anomali del *Conte Organi* per una tale supposta scostumata ed imputabile azione del loro benefattore, rimarrebbe ora senz'effetto, a comodo di essi universali donatarj.

83. Si vorrebbe, che la causa di donare nel 1794 questi quattro Poderi, si ravvisasse nella causa finale aborrita dalla *Legge* (nel solo caso però della incorsa intestabilità) di togliersi la facoltà di testarne, o di potergli donare a nuovi futuri amici, quando ella è dimostrazione, che il *Conte Organi* non donò per vincolarsi a non potere revocare il *Testamento*; ma donò per soddisfare in ogni evento prevedibile al proprio debito di gratitudine, che non volle vi potesse essere caso in cui rimanesse senza retribuzione, o per il mezzo più pingue dell'eredità, o almeno per il mezzo meno favorevole della particolare, pura ed irrevocabile donazione.

84. Come se appunto qualunque *Testatore* dicesse; Io so e confesso di essere debitore; pago il mio debito con instituire erede il mio creditore; ma se io non lo instituirò erede, o revocherò il già fatto testamento, esso rimarrà senza pagamento, o perchè il mio debito è di mera riconoscenza, o perchè al mio creditore manca l'azione civile, o la prova per esigere il suo credito; e perciò in tal caso, e sotto l'espressa condizione, che non l'instituisca erede, o che revochi il Testamento, gli dono irrevocabilmente un fondo, o una quantità. E chi direbbe mai, che la causa finale di donare fosse stata il coartarsi a non revocare il *Testamento*, e non piuttosto la volontà delicata e lodevole di retribuire il proprio debito, o coll'*Eredità*, o in difetto, colla *Donazione condizionale* al non conseguimento dell'eredità medesima?

85. Ed infatti egli è geometrico, che se la causa finale della donazione fosse stata per il *Conte Organi*, il volersi imporre un freno alla revoca del *Testamento*, avrebbe dovuto donare i quattro Poderi, nella contemplazione di questo solo caso di revoca. Ma tutto all'opposto, poichè donava per la diversa causa finale, di surrogare al testamento un mezzo alternativo di pagamento e di remunerazione, donò a contemplazione uguale e pariforme anche di tutti gli altri casi parificati a quelli della revoca, e che non fossero dipenduti dal suo *fatto*, ma dalla *Legge*; e così in specie donò espressamente, in qualunque caso di inesistenza, di smarrimento, di nullità e di ogni altra eccezione, alla quale rimanesse esposto il Testamento, onde i *Muzzarelli* non altrimenti eredi, fossero stati, e perseverassero sempre non ostante ad essere donatarj irrevocabili dei quattro Poderi.

86. E per garantire anche colla proprietà della parola l'indipendenza della causa finale, che lo determinava a donare dal Testamento, volle dichiarare « ivi » *E tanto in rapporto al detto Te-*
« stamento che indipendentemente dal medesimo,
« liberamente, spontaneamente, di sua certa scienza,
« libera e determinata volontà, e non per forza,
« errore, o inganno di sorte alcuna, in detti casi,
« o alcuno di essi, e nel modo che sopra, salvo l' in-
« frascritto usufrutto, per sè e suoi ec. in ogni ec.
« diede, e dà, donò e dona a titolo di pura e me-
« ra liberalità e donazione irrevocabile tra i
« vivi ».

87. Ricondotto poi lo stato dell'affare a questo suo vero prospetto, noi torneremmo sempre in qualunque progressiva ipotesi a sostenere, che questo non potrebbe essere giammai il caso semplice della obiettata *Legge Stipulatio etc.* Ma sarebbe sempre, comunque si volesse pensare, un caso

misto, quale si caratterizza quello, a cui non convengono, nè i termini speciali della *Legge*, nè la ragione informante la disposizione, che si legga espressa nella *Legge* medesima.

88. Ora la *Legge* parla delle *stipulazioni* degli *Eredi* presuntivi, ed aspiranti; e non parla delle *Donazioni* liberali, volontarie e remuneratorie dei *Testatori*, dichiarate indipendenti dall' istesso loro *Testamento*. La ragione della *Legge* è espressa, onde non si tratta di indagarla « *Inutilis est*, *quia* contra bonos mores *est haec stipulatio* ». Dunque, per comprendere questo caso nella sanzione semplice della *Legge* annullativa, converrebbe giudicare « contra bonos mores » una Donazione posta in essere al lodevole intento di assicurare quella remunerazione medesima che il *Testatore* concesse ai suoi posteriori *Donatarj*.

89. Che se la *lettera* e la *ragione* della *Legge*, riducono misto il caso di cui in specie si tratta, tanto basta perchè nella *Legge* punitiva e penale, anche in ultima analisi non rimanga mai compreso, a norma del canone indeclinabile, che esclude qualunque caso misto dall' applicazione della censura delle Leggi penali.

90. Per le quali cose noi concludiamo, che o non vi è tema di Causa, perchè si tratta di Donazione pura e non condizionale, o se dalla qualità di Donazione condizionale voglia desumersene la nullità, ogni possibile intelligenza ancorchè meno propria, deve preferirsi per salvare il Donatario dalla pena, e l' atto dalla nullità; o se pure si opinasse che non vi fosse mezzo per escludere la condizionalità di questa Donazione, la medesima, ancorchè condizionale e dipendente dal caso della revoca del *Testamento*, sarebbe sempre non ostante valida ed eseguibile, perchè non investita dalla *Legge penale*, e come Donazione *particolare* e come Donazione *indipendente*; e in un concreto di caso incontrovertibilmente *misto*, come Donazione informata dalla diversa onesta, e non mai turpe, unica, finale causa, di soddisfare al proprio debito, con un altro mezzo, in qualunque evento, il *Testamento* non avesse esuberantemente realizzata questa contemplata soddisfazione, e remunerazione.

Di studio 11 maggio 1816.

Devotissimi
Ottavio Landi *Estensore*
Giuseppe Poschi
Avvocati al Supremo Consiglio.

R. SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

SENTENZA

IN CAUSA

FERRETTI E MUZZARELLI

Il Conte Abate Roberto Organi Calvi aveva collocato tutte le sue affezioni nel Canonico Paolo Verzoni di Prato, ed a questo confidò, per trapassare ancora, come di fatto trapassò ne' di lui eredi, la generale amministrazione del suo patrimonio, con facoltà di ipotecare ed alienare i beni, e di disporre di grandiosa somma, di cui fu gratificato dopo la morte del Canonico Verzoni il Notaro Giovacchino Ceri.

Il Conte Organi nell'anno 1784 aveva consegnato a questo Notaro il suo Testamento chiuso, di cui gli piacque pubblicarne il tenore per gli atti dell'istesso Notaro coll'Istrumento de' 5 Febbrajo 1794. Spiegò in questo Istrumento le cause, per le quali si era determinato a far nota la sua volontà, e furono « ivi » in specie non derogando per il fine ed effetto di mostrare anche in vita la sua gratitudine e stima verso la « nobil famiglia Verzoni di Prato, rappresentata « dalla Sig. Contessa Angiola Nipote ex fratre del « già Sig. Can. Paolo Verzoni stato per più anni Amministratore del Patrimonio Organi, e « grande amico di detto Sig. Conte Abate Roberto Organi Calvi.

Inerendo a questi oggetti procedè a dichiarare di avere nel Testamento che pubblicava, « ivi » « istituito suo erede universale il detto Sig. Canonico Paolo Verzoni, e in di lui mancanza la « detta Sig. Contessa Angiola di Lui Nipote ex « fratre, e lugale del Nobile Sig. Conte Bartolommeo Muzzarelli Verzoni. E passò inoltre a promettere « ivi » di non revocare per alcun titolo o causa, pensata, o impensata il soddetto testamento, benchè di natura sua revocabile, ma « di tenerlo sempre fermo, e invariabile a favora « di detta Sig. Contessa Angiola Verzoni e suoi.

Nè gli bastò di essersi data questa Legge; chè volle ancora sanzionarla; e poichè la maggiore e miglior parte del suo patrimonio a sua libera disposizione in quell'epoca consisteva in quattro Poderi da lui posseduti nel territorio di Prato, proseguì a disporre dei medesimi nel modo, che segue « ivi » *E se mai* esso Sig. Conte Abate Roberto Organi Calvi si determinasse a variare a in tutto, o in parte il ridetto Testamento, *ora « per allora* detto Sig. Abate Roberto Organi Calvi per un atto e con un atto di donazione irrevocabile tra vivi da avere effetto non già dal « momento, che egli variasse in tutto, o in parte la suddetta sua Testamentaria disposizione, ma « bensì da questo suddetto dì della celebrazione « del presente istrumento, da non revocarsi giammai per qualsivoglia titolo o causa, etiam d'ingratitudine, o di non fatta insinuazione, anche

« nel caso che detto Testamento fosse soggetto a « qualunque vizio di nullità ed eccezione, e non « fosse nei termini in sostanza sopra espressi, e « tanto in rapporto al detto Testamento, che in- « dipendentemente dal medesimo, liberamente, « spontaneamente, di sua certa scienza, libera, e « determinata volontà, e non per forza, errore, « o inganno di sorte alcuna in detti casi, o alcu- « no di essi, e nel modo che sopra, salvo l'in- « frascritto usufrutto per sè e suoi, et in ogni « ec. diede, e dà, donò, e dona a titolo di pura, « e mera liberalità e donazione fra i vivi irre- « vocabile alla detta Sig. Contessa Angiola Ver- « zoni ne' Muzzarelli e suoi, assente detta Sig. « Contessa, e per essa io Notaro infrascritto, co- « me persona pubblica unitamente col detto Sig. « Conte Bartolommeo Muzzarelli Verzoni di lei « Marito, intervenuto alla Celebrazione del pre- « sente istrumento, stipulante e accettante, i se- « guenti Beni stabili di pieno e libera proprietà « e dominio di detto Sig. Conte Abate Roberto « Organi Calvi, cioè un podere ec. ad aversi, te- « nersi, e possedersi li detti quattro poderi da « detta Sig. Donataria e suoi ec. tali quali detti « Beni sono stati fin qui posseduti da detto Sig. « Conte Abate Roberto Organi Calvi donante con « la clausula del costituto, costituzione di Pro- « curatore, ut in rem propriam, cessione amplis- « sima di ragioni, e con la promessa ec. La qual « donazione irrevocabile fra i vivi di detti quat- « tro poderi . . . . detto Sig. Conte Abate Ro- « berto Organi Calvi donante fece, e fa a tutte « spese e Gabella, quando sia di ragione dovu- « ta, di detta Sig. Contessa Angiola Verzoni « ne' Muzzarelli ec. . . . . e promesse, e promette « per sè, e suoi ec. con suo giuramento da esso « preso in forma tacto pectore more Sacerdotali « ad delationem mei etc. si obbligò ed obbliga « di non mai revocare ed annullare detta dona- « zione sotto qualsivoglia pretesto, titolo, o cau- « sa tanto direttamente, che indirettamente. »

« E fermo stante quanto sopra, il prefato Sig. « Conte Abate Roberto Organi Calvi si riservò « e riserva il pleno e libero usufrutto di detti « quattro Poderi, come sopra donati sua vita na- « tural durante, e non più oltre ec. »

Poco dopo la Contessa Muzzarelli Verzoni mancò di vita, ed il Conte Organi viveva ancora. Egli in seguito mutò soggiorno, ed essendosi portato nella Città di Siena, i Coniugi Antonio e Appollonia Ferretti lo riceverono nella propria casa. Attesi i servigi che gli prestarono, credè essere in dovere essergli riconoscente. Per mezzo di pubblico istrumento del dì 10 maggio 1806 rogato dal Notaro Antonio Calamati fece ad essi una donazione universale « Non tanto a titolo di libe- « ralità e donazione gratuita, quanto anche per « dimostrare la sua riconoscenza e gratitudine « al detto Antonio Ferretti, e alla di lui Consor- « te Appollonia figlia di Luigi Ragoli per le at- « tenzioni, premure e servigi, che gli hanno « prestato e gli prestano col massimo impegno, « ed amorevolezza » al che aggiunse « ivi » di- « chiarando, che mediante il presente atto di « donazione universale resti annullata, revoca- « ta, e cassata qualunque disposizione fatta fin « qui tanto direttamente da detto Sig. Organi, « che da qualunque suo Procuratore, Mandata- « rio, e Commesso, delle quali disposizioni si « pente e vuole, che la presente debba preva- « lere ad ogni altra ec. »

Nell'anno 1808 essendo, per le Leggi Francesi, divenuti liberi in detto Sig. Conte Organi i beni Fidecommissi, con atto autentico del dì 27 Luglio 1808 rogato dal Notaro Vincenzio Maria Passeri dopo avere espresso « esser molto aumenta- « te le cause, che indussero detto Sig. Abate Ro- « berto Organi Calvi a fare la precedente dona- « zione a favore di detti Conjugi Ferretti, giac- « chè da quel tempo in poi ha avuto costante- « mente, ed ha sempre riprove non equivoche « del loro affetto per la sua persona, e riceve da « loro nella loro casa, ove abita, un' assistenza « indefessa, o dei servigi che richiamano ognor « più la di lui gratitudine » confermò la donazione del 10 Maggio 1806 a favore dei detti Coniugi Ferretti, vi aggiunse, in quanto potesse occorrere, ancor quella di tutti i beni dependenti dai

Fidecommissi già in esso purificati, e con tali disposizioni nel dì 21 Gennajo 1811 mancò di vita.

Tra i beni lasciati da esso, e dei quali presero possesso i di lui Donatarii universali Ferretti vi erano i quattro Poderi, che avevano formato soggetto della particolar donazione contenuta a favore della Contessa Verzoni ne' Muzzarelli nell'enunciato Istrumento de' 5 Febbrajo 1794.

Contro questo possesso insorse il Conte Bartolommeo Muzzarelli nella rappresentanza di Padre e Tutore di Antonio Muzzarelli figlio di sè, e della nominata Contessa Verzoni, ed inerendo al detto Istrumento domandò avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena la dichiarazione della illegittimità di detto possesso, e la condanna dei Coniugi Ferretti al rilascio di detti beni. Il detto Tribunale sotto dì 25 Gennajo 1813 assolvè i Coniugi Ferretti dalle cose domandate dal prefato Sig. Muzzarelli.

Dietro l'Appello interposto dal Sig. Muzzarelli avanti la Corte d'Appello di Firenze, questa con decisione del dì 7 Giugno 1814 revocò la Sentenza predetta.

Ripristinata l'Imperiale e R. Consulta, i Conjugi Ferretti domandarono la Cassazione di detta Decisione del 7 Giugno 1814, e l'ottennero sotto dì 5 Agosto 1815.

Incaricato il supremo Consiglio di Giustizia della revisione di detta Sentenza, dopo aver sentite le parti e le ragioni da esse allegate sotto dì 29. Maggio 1816, fu proferita una Sentenza, con la quale fu dichiarato doversi confermare la Sentenza del Tribunale di Siena de' 25 Gennajo 1813 con la condanna del Sig. Muzzarelli nelle spese di tutti i Giudizi.

MOTIVI

Tutto ciò, che la legal dottrina e l'ingegno forense dedur poteano a sostegno della intenzione delle parti, tutto è stato sviluppato e dedotto in questa causa, difesa per l'una e per l'altra parte da Giureconsulti sommi, dei quali a buon diritto si onoran le Curie di Toscana, e di Roma.

Ridotta però con giusta analisi la controversia ai suoi veri termini, si ristringevano a due soli gli oggetti, che dovean esser presi in esame per ben risolverla, dei quali l'uno interessava il fatto, l'altro il diritto.

Interessava il fatto il determinare, se la donazione in disputa fosse pura, o dipendesse dalla condizione della revoca che facesse il Conte Organi del Testamento, nel quale dichiarò di avere istituito in suo primo Erede il Canonico, in seconda sua Erede la di lui Nipote Verzoni.

E interessava il diritto il concludere, se data la dipendenza della donazione controversa da tal condizione, fosse questa di ragione atta a viziarla fino al segno di annullare la donazione medesima, e di togliera ad essa ogni legale validità ed efficacia.

Per la risoluzione del primo Articolo non altro occorreva, secondo l'insegnamento del Giureconsulto nella *leg.* 128. *ff. de verb. oblig.* che portare la dovuta attenzione alle parole, colle quali il Conte Organi Calvi donando alla Contessa Verzoni i quattro Poderi, di che trattavasi, espresse la sua volontà, e ne è stato già trascritto il tenore distesamente.

Ha potuto vedersi, che il Donatore comincia dal promettere solennemente, che non sarebbe egli mai per alcun titolo, nè per alcuna causa pensata, proceduto alla revoca dell'indicato suo Testamento, e che lo avrebbe sempre tenuto a favore della Contessa Angiola Verzoni, e suoi ec. irrevocabile, e fermo.

Ed ha potuto vedersi ancora, che a questa promessa immediatamente sussegui la contemplazione del caso, che pur mancasse esso Conte Organi di osservarla.

Or, che la donazione fosse da lui voluta in questo caso, lo ha accertato lo lettera della disposizione, che giova qui ripetere con la concisione opportuna, e riavvicinandone e coagiungendo le parti sostanziali che la costituiscono « ivi » E « se mai esso Sig. Conte Abate Roberto Organi « Calvi si determinasse a variare, o in tutto, o « in parte il suddetto Testamento, ora per allo-

« ra .... diede, o dà, doوò, e dona .... i se-
« guenti Beni ec.

Volle adunque il Conte Organi dare e donare i quattro poderi, quando egli offendesse nella più piccola parte la promessa di non far variazione alle pubblicate sue Tavole Testamentarie; e poichè potea pur accadere, e che egli restasse costante nell'osservare la promessa medesima, e che giungesse un tempo, in cui gli piacesse piuttosto di non attenderla, così è della più gran chiarezza, che la donazione fu legata a questo evento incerto; come è poi fuor di ogni dubbio plausibile, che questa sostanzial circostanza indusse nella donazione, di cui si tratta, il più deciso carattere di condizionalità e la sospese, finchè l'evento a cui si legò, e il caso da cui dipendeva, avvenisse *ad Text. in leg. Cedere diem ff. de verbor. signif. et tot. Tit. ff. de condit. et demonstrat.*

Nè a un diverso giudizio potean condurre l'espressioni intermedie, che pur tutte insieme stanno a comporre il lungo già trascritto periodo relativo alla donazione, o quelle che succedono nel contesto intero dell'Istromento al periodo medesimo.

Poichè queste espressioni son tutte famulative, a pedisseque al primo e principal concetto del Disponente, col quale spiegò di donare dipendentemente dal caso di sopra indicato, ed allora per quando questo caso si verificasse; nè fra tali espressioni pur una ve ne ha, che non stia in perfetta concordia con la condizione, da cui la Donazione dipendeva.

Così è di quella, in cui dichiarò il Conte Organi, che la Donazione dovesse avere effetto « ivi » non già dal momento, che egli variasse in « tutto, o in parte la suddetta sua Testamentaria « disposizione, ma bensì da questo suddetto dì « della celebrazione del presente Istrumento » perchè spiega questa non altro se non quello che è nella natura e nel carattere della Donazione condizionale; di lei proprietà essendo che, sebbene non abbia vita se non al momento in cui la condizione si purifichi, quando però siasi purificata la condizione s'intenda la Donazione stessa esser nata, ed abbia effetto fin dal momento nel quale si emesse *ad Text. in leg. Sub condit. ff. de solut. Averan. Interp. Jur. lib. 3. cap. 9. n. 9. Torr. de Pact. futur. succes. lib. 1. cap. 15. n. 37.*

Così è dell'altra, con cui il Donatore riservò a sè l'usufrutto dei Beni donati, essendo pur questa chiaramente diretta a nulla più che a impedire, che giungendo la donazione per la purificazione della condizione a sussistere, e dovendosi quindi retrotrarre al giorno della di lei stipulazione, l'efficacia non importasse però fra gli altri anche il troppo duro e non voluto effetto di obbligare il Donante, o gli aventi causa da lui a restituire i frutti, che egli avesse percetto fino a quell'epoca, o di privar lui ancor vivente della facoltà di continuare a godere delle rendite dei beni donati, finchè vivesse.

Così è di quella, ove il Conte Organi espresse di volere, che la donazione fosse irrevocabile « ivi » Per qualsivoglia titolo, o causa etiam « d'ingratitudine, e di non fatta insinuazione an- « che nel caso, che detto testamento fosse sog- « getto a qualunque vizio di nullità ed eccezione, « e non fosse nei termini in sostanza sopraespres- « si, o tanto in rapporto al detto Testamento, che « indipendentemente dal medesimo » di tutta l'evidenza essendo, che si suppone la donazione già esistente qui dove si esprime una delle qualità, che si vollero nella medesima per tutti i casi che allora si contemplarono; e però questa parte della disposizione, nè può influire in verun modo, nè può meritare di essere avuta in considerazione per determinare il momento, nel quale a mente del donatore la donazione medesima doveva cominciare ad esistere.

Ed era anzi degno di speciale osservazione, che essendo giunto qui il Conte Organi a considerare la donazione indipendente dal Testamento, non la considerò per altro indipendente dalla revoca del Testamento medesimo, potendosi trarre anche da ciò un argomento concludentissimo, che questo avvenne, perchè il nuovo titolo, di cui oltre quello che potea riconoscere dal Testa-

mento gli piacque allora sul rapporto dei Beni donati rivestir la sua Erede, fu apposto in mente di lui dipendente da questa revoca.

Lo stesso è della Clausula del Costituto, costituzione di Procuratore in rem propriam, e cessione pienissima di ragioni; queste pur seguono la natura dell'Atto, cui sono apposte; non sono atte a cangiare, e non cangiano mai l'essenza, o il carattere della disposizione condizionale, e allora solo cominciano ad essere pur queste operative, quando la condizione si purifica. Puntualmente *ad Test.* in *Leg.* 18. *ff. de pecun. constit. La Rota di Roma av. Falconer. tit. de Donat. Dec.* 6. *num.* 9.

Perchè poi al momento, che si fosse verificata la condizione, da cui aveva il Conte Organi fatto dipendere la donazione controversa, avrebbe egli cominciato in ordine a tali Clausule, e nel concetto, in cui fu a ritenere la proprietà dei Beni donati, come Procuratore della Donataria e avrebbe dovuto allora intendersi, che gli avesse così fin dal momento della emessa donazione ritenuti, per questo, e per indicare con la precisione opportuna la qualità, la estensione, e la dipendenza dei Beni medesimi, e non per alterare il carattere della donazione, o per renderla fuori del caso, in cui si verificasse la da lui indicata condizione efficare, e che egli espresse, ed ebbe congrua ragione di esprimere, che donava i Beni medesimi « ivi » Tali quali detti Beni sono stati « finquì posseduti da detto Sig. Conte Organi ».

In fine per quanto acutissimamente ogni angolo della disposizione di cui si tratta siasi percorso, e ad ogni parola siasi richiamata, per parte dei valentissimi Difensori degli Eredi della donataria, la ponderata attenzione dei Giudici, nè da alcuna parte, nè da parola alcuna della disposizione medesima si è riscontrato potersi dedurre quella correzione di volontà, cui resistevano tutte le regole del buon senso, non che le presunzioni del Gius, e che pur in sostanza avrebbe avuto luogo nel caso attuale, qualora dopo avere il Conte Organi nella prima espressione delle intenzioni sue dichiarato di voler donare « ivi » Se mai « si determinasse a variare o in tutto, o in parte « il suo Testamento » ad allora per quando tal variazione accadesse « ivi » ora per allora » dalle parti successive dell'atto fosse resultato poi aver egli voluto donar puramente, indipendentemente dalla condizione della revoca del Testamento, e trasferendo nella donataria fin dal momento in cui fu celebrato l'istrumento di donazione la proprietà dei beni donati.

Nè in facoltà di chi doveva giudicare poteva essere in questo tema il dare il senso di donazione pura ad una donazione, che le parole, delle quali erasi valso il Donatore, dimostravano condizionale: fosse pure ancor vero, che tale si manifestasse nel Donatore al momento, in cui donò, l'affezione verso la Donataria, che male convenir potesse il farlo poi divenir liberale con essa non di altro che di parole, come pure nella realità andava ad essere se data la condizione, questa era di tal natura da poter viziare in radice la donazione medesima, e renderla del tutto invalida ed inefficace.

Poichè oltre al potersi dubitare se la regola, a cui per giungere a persuader ciò ricorrevano i sostenitori della Donazione, ed era, che debbono anche impropriarsi le parole con le quali la disposizione è concepita, affinchè la disposizione medesima non perisca, sia applicabile agli atti di mera liberalità, che è quanto dire di tutta perdita in rapporto al disponente, molte e gravi essendo le autorità, che potrebbero allegarsi per la negativa, delle quali raccolse un lungo cumulo il *Fontanel. de pact. Nuptial. Claus.* 4. *Glos.* 9. *part.* 4. *sub n.* 10, *et seq.* è di più da avvertirsi, che questa regola non altro importa sostanzialmente, se non che possano intendersi nel senso ancor meno proprio le parole capaci di esprimere più di un concetto, ed atte ad ammettere oltre la intelligenza la quale più conviene loro, anche una intelligenza diversa, e che data l'ambiguità delle parole medesime, debbano esse prendersi in quel concetto che sostien l'atto, e lo esime da ogni possibil vizio di nullità. Questo è ciò, che insegnano *Giuliano* nella *Leg.* 12. *ff. de reb. dub.* « ivi » Quoties in actionibus, aut in exceptioni-

« bus ambigua oratio est, commodissimum est « id accipi, quo res, de qua agitur, magis va- « leat, quam pereat » e *Ulpiano* nella *L.* 80. *ff. de verb. oblig.* « ivi » Quoties in stipulationibus « ambigua oratio est, commodissimum est id ac- « cipi, quo res, de qua agitur, in tuto sit » e nella *Leg.* 67. *ff. de reg. Jur.* « ivi » Quoties idem « sermo duas sententias exprimit, ea potissimum « accipietur, quae rei gerendae aptior est. »

Ma poichè le parole son pure i segni, coi quali ci è dato l' esprimere l' intenzione e il voler nostro, allorchè quelle, delle quali un disponente si valse, non esprimono che un' idea e un concetto solo, il permettere ai Giudici di contorcerne il tenor chiaro, a dare alle parole medesime una intelligenza diversa da quella che ler conviene, e per loro natura e per il comun modo di apprenderle, sarebbe lo stesso che autorizzare essi Giudici a contrariare la volontà di chi dispose delle cose sue, e a divenire dispositori a loro arbitrio delle proprietà e delle sostanze altrui. Tutt' altro è ciò che loro impone la severità del loro ufficio e l' autorità delle Leggi, cui servir debbono; queste vietando, anzi espressamente per fin, che si ammetta questione di volontà, dove non sia nelle parole ambiguità o dubbiezza, e prescrivendo colla massima fermezza, che quella volontà si attenda, la quale resulti da espressioni, e da parole chiare, ed univoche; famigerato è il disposto su tal proposito della *Leg.* 25 *ff. de Leg.* 3. « ivi » Cum in verbis nulla est ambiguitas, non debet admitti voluntatis quae- « stio » e ben ne dettaro ragione i Giureconsulti Tuberona, e Celso nella *Leg.* 7. §. 2. *ff. de Supell. Legata.* « ivi » Nam vocis ministerio utimur, at « nemo existimandus est dixisse, quod non men- « te agitaverit. Nam etsi prior atque potior est, « quam vox mens dicentis, tamen nemo sine « voce dixisse existimatur. »

Or che questa chiarezza appunto di parole e di espressioni con la esclusione di ogni ambiguità s' incontri, là dove piacque al Conte Organi di far dipendere dalla condizione della variazione, o della revoca del Testamento, nel quale aveva istituito in sua seconda erede la Contessa Angiola Verzoni, la Donazione che dei controversi Beni egli fece ad essa, e che il Conte Muzzarelli di lei Marito e il Notaro che si rogò dell'atto stipularono per lei ad accettarono; là dove spiegando i termini, nei quali egli intese di procedere all' atto medesimo disse, come tante volte osservammo, che donava « ivi » E se mai esso Sig. « Conte Abate Roberto Organi Calvi si determi- « nasse a variare in tutto, o in parte il suddetto « Testamento, ORA PER ALLORA......... diede, « e dà, donò, e dona » stando al senso, nel quale per il comun modo d' intenderla è forza di apprendere le parole « SE MAI » e le altre « ORA PER ALLORA » sia permesso il dire, che niuno può esservi fra quanti, o parlano, o intendono il linguaggio, o l' idioma « del bel Paese là dove il sì « suona » che possa pur dubitare della sussistenza di tal condizione nella donazione che si esamina.

E che tale sia altresì la univoca e chiara importanza delle parole stesse anche nel senso Legale, ne accertano, quanto alla parole « Se mai » *Text. in Leg.* 1. *ff. de condit. et demonstrat. in Leg.* 40. §. 2. *ff. eod., et in Leg.* 1. §. 3. *ff. de verb. oblig. Torr. de pact. fut. success. lib.* 3. *cap.* 12. *num.* 354. *De Franch. Decis.* 231. *num.* 2. *Rot. Bonon. divers. decis.* 34. *num.* 31. e quanto alle parole « *ora per allora* » gli Allegati dal *Cavalcan. Decis.* 45. §. 8.

Quando poi avea dovuto per tutto questo venire il Consiglio nella più intima ed accertata persuasione, che donò il Conte Organi, e stipularono i rappresentanti la Donataria, e accettarono la Donazione in disputa sotto la espressa condizione « Se mai esso Conte Organi si fosse deter- « minato a variare in tutto, o in parte il da lui « pubblicato Testamento » non potea il Consiglio stesso non vedere altresì la nullità della Donazione medesima scritta nel Testo espresso nella *Leg.* 61. *ff. de verb. oblig.* « ivi » Stipulatio hoc modo « concepta; si Haeredem me non feceris, tum « tum dare spondes? inutilis est, quia contra « bonos mores est *haec* stipulatio. »

La libertà di darsi un erede, il quale rappre-

senti, mancato un cittadino, lui che mancò, e la libertà di darsi quest'erede in chi più meriti di essere eletto a questa rappresentanza e a questa qualità al momento, in cui il disponente cessa di vivere, è un oggetto che presso tutte le Nazioni le meglio civilizzate è stato considerato sempre, e tuttor si considera interessante l'ordine pubblico.

Non è qui il luogo, nè il tempo di dissertare sopra di ciò, e dettagliarne i ben fondati motivi. Possono vedersi indicati e discussi presso tutti gli scrittori, che trattano del diritto pubblico e delle genti, e fra i nostri presso il *Domat, Loix Civiles* nella prafazione alla Part. 2. §. 5. e 6.

I Romani, dai quali le leggi son passate a noi e ci governano, sono stati custodi di questa libertà gelosissimi. Che debba essere libera la volontà di chi muore fino all'ultimo anelito del viver suo lo scrisse *Ulpiano* nella *Leg.* 32. *de donat. inter vir. et uxor.* §. 3. *vers.* « Poenitentiam « accipere debamus SUPREMAM .... ut ambulatoria sit voluntas ejus usque ad vitae supremum exitum: » e nella *Leg.* 4. *ff. de adimen. vel trans. legat.* Ripetè *Ermogeniano* nella *Leg.* 22. *de legat.* 3. « cha » suprema voluntas potior habetur » e dandone la ragione, soggiunse « nemo enim eam sibi potest legem dicere, ut ex « priore ei recedere non liceat » Lo stesso si ha nella *Leg.* 6. §. 2. *ff. de jur. cod.* lo stesso nella *Leg.* 7. §. 8. *ff. de donat. inter vir. et uxor.* « Quia ven- « ditor sive donator non sibi vult legem imponere, nec POTEST » e nella *Leg.* 40. *in fin. ff. de fideicom. libert.* » e l'Imperator *Costantino* nella *Leg.* 1. *Cod. de Sacr. Eccles.* inerendo a queste massime si espresse con le energiche parole venerate altrettanto, quanto sempre negli analoghi casi ripetute dai nostri: a ivi » Nihil enim est « quod magis hominibus debeatur; quam ut supremae voluntatis, post quam jam aliud velle « non possunt, liber sit stylus, et licitum, quod « iterum non redit, arbitrium ».

Contro questo debito appunto, che il Sovrano ha espresso di avere verso il suddito; che ha l'uomo verso l'uomo; il cittadino verso il cittadino; è contro questo debito che opera ed agisca chiunque, o stipula, o accetta quello che può stare a togliere, od anche a diminuire altrui la libertà di darsi quell'erede che possa piacergli più, o convenirgli, allorchè giunga il momento, oltre il quale egli cessa fra gli uomini, e di volare e di vivere.

Ben a ragion considerarono dunque i Giureconsulti ed i Cesari tutti gli atti di simil natura altrettanti attentati contro il buon costume, perchè, non può dubitarsi, che contro il buon costume sia ogni convenzione ed ogni atto, il quale stia in opposizione con una Legge qualunque, e molto più poi quando la Legge offesa garantisca i diritti naturali o civili dell'uomo, e riguardi quelle istituzioni, le quali mirano a stabilire l'ordine pubblico o conservarlo.

Or contro questo debito operarono i rappresentanti la Contessa Verzoni, allorchè stipularon per Lei, ed accettarono la donazione di cui si tratta; perchè questa donazione, così in mente del Donatore, come in quella degli stipulanti, non stette in sostanza, che a sanzionar la promessa fatta dal Conte Organi, e che sua universale erede sarebbe stata la Verzoni come la aveva scritta nel testamento che pubblicò, e che non avrebbe egli mai cangiato nè volontà, nè disposizione su tal rapporto, e mirò in questa guisa a porre ostacolo alla libertà, che il donatore non potea togliersi di onorare, sempre che poi il volesse, tutt'altri della rappresentanza e del titolo, di cui aveva rivestito a quell'epoca la Donataria.

Ben meritava adunque tal convenzione di essere soggetta alla censura speciale della Legge *Stipulat.* di sopra trascritta, con la quale concorda il general disposto della *Leg.* 6. *Cod. de pact.* « ivi » Pacta, quae contra leges constitutiones- « que vel contra bonos mores fiunt, nullam vim « habere, indubitati juris est. » della *Leg.* 30. *Cod. eod.* della *Leg.* 4. *Cod. de inutil. stipulat.* v. « Cum « omnia, quae contra bonos mores, vel in pa- « ctum, vel in stipulationem deducuntur, nul- « lius momenti sint ».

Nè potea di ragione da questa censera esimersi la Donazione controversa perchè, trattandosi di donazione particolare, se nel caso in cui si fosse il Conte Organi determinato a variar la Erede che aveva allora istituito, gli toglieva la proprietà dei beni donati, non gli toglieva per altro il darsi un diverso erede negli altri beni che a lui rimanean disponibili ed erano tutto il suo mobiliare, alcune case e gli avanzi che potea fare con le rendite dei beni Fidecommissi e con l'usufrutto che si era riservato nei beni, che avean formato il soggetto della donazione medesima.

Poichè alle leggi nostre non son meno odiese di quelle Donazioni che importano, per la eccessività loro, l'attiva intestabilità assoluta del donatore, quelle donazioni dalle quali ancorchè meno estese, questa Intestabilità può derivare indirettamente; e siccome la donazione di cui si tratta, sarebbe stata percossa dalla sanzione della lodata Legge « *Stipulatio* », per maggioranza di ragione, se legata alla condizione della revoca del Testamento precedente avesse compreso non una quota, ma la universalità dei beni presenti e futuri del donatore, e per identità di ragione, se comprendendo tale universalità fosse pur anco stata semplice e pura; perchè appunto da questa Legge è argomentata la nullità, non pronunziata espressamente da Legge alcuna, delle donazioni pure, allorchè sono comprensive di tutti i beni presenti e futuri del donante, come bene osservano seguitando l'insegnamento originale del *Bartolo* tutti i repetenti alla Legge stessa, ed i pratici fra i quali possono vedersi *Antunez, de donat. Lib.* 1. *praet.* 8. *N.* 23. *Marzimed. exam.* 21. *n.* 1., *et seg. Torr. de pact. futur. success. lib.* 3. *Cap.* 5. *N.* 2., e 10., così è la lettera espressa della rammentata Legge che ne pronunziò la nullità, quando tal donazione fu bensì particolare, ma fu poi comprensiva di tanta massa di beni che inceppava la libertà del Donante nello scegliersi a suo talento chi il rappresentasse, allorchè avrebbe cessato di vivere, espenendolo in questo caso a perdere, mentre viveva, la facoltà di trasferire in altri, di alienare e disporre della proprietà della maggiore e miglior parte del suo patrimonio, sebbene, o gravi motivi, o la utilità, o i bisogni suoi potessero a ciò consigliarlo.

E qui è, dove giova rilevare l'equivoco, in cui sono incorsi perpetuamente i sostenitori della donazione controversa, quando con la più calda insistenza hanno, e detto, e scritto, e ripetute, che contrario alla intelligenza data alla *Leg. Stipulatio* dalla scuola dei nostri, e dal voto dei Tribunali era l'ammettere, che esser potesse la di lei sanzione applicabile alle donazioni particolari, allegando in larghissimo cumulo l'autorità dirette a concludere, che validamente potea stipularsi una quantità, o una quota di beni nella previsione del caso, e sotto la condizione che si revocassero le disposizioni contenute in alcun atto di ultima volontà.

Poichè si possono contenere in questi atti, oltre la istituzione dell'erede, anche dei ralitti particolari, e la Legge, che cade in esame, non altro curò, nè curar doveva, che garantire la libertà della istituzione dell'erede; donde è che diresse la sanzione sua ad annullare le convenzioni, ed il patto importante dei vincoli in questa libertà, nulla disponende poi di quei patti, e di quelle convenzioni, che tale oggetto non interessano.

E la stipulazione riprovata da questa Legge fu, « *Si me haeredem non feceris* » non l'altra « *Si mihi id, vel id non legaveris* » sicchè a niuno è tolto in ordine a questa Legge il donare, o il promettere il più o il meno, che gli piacela per il caso, che non onorasse alcuno di un legato, o ne lo privasse, variando e revocando la precedente disposizione testamentaria, che il contenesse; ma questo è però quel solo, che le dottrine allegate a favore dell'erede della Verzoni insegnano.

E quelle fra esse, che meno chiaramente o meno esattamente si esprimono, e han dato così fomente all'equivoco insinuato dai difensori della validità della donazione, e al calore con cui vi insistevano, e sono precisamente il *Dilett.*

de art. testand. il Pecchio, de Testam. Coniug., il Braschi e il Calcagnin. oei loro trattati delle variazioni delle ultime volontà, e l' allegato presso alla spedizione della Causa *Marzimed.* nella detta sua *Exam.* 21. appoggiano le asserzioni loro, o al *Cons.* 295. del *Dec.*, o al *Cons.* 44. dell'*Honded.* sicchè dovavano intendersi secondo la autorità, che citavano; le quali poi non lasciano dubbio, che quando ammettono la validità delle donazioni particolari oei respettivi casi, procedono nell'assoluto tema, che le donazioni medesime noo avessero per condizione, se non la revoca di un legato, o di altro relitto particolare, a indeclinabilmente ne dichiarano la nullità nel tema di donazioni, benchè particolari, qualora sien dipendenti dalla revoca della istituziona dell'erede, o dalla mancata promessa d' istituire in erede il donatario.

Or poichè la donazione del Conte Organi avea contemplato il caso appunto della revoca del testamento, nel quale la Contassa Verzoni era instituita erede, ed era dipendente dalla condizione della revoca di questa istituzione, la qualità particolare della donazione stessa non potea sottrarla alla nullità voluta in questo tema letteralmente dalla Legge di sopra trascritta; che poi dice inutile la stipulazione, non se siasi stipulata la università dei beni del promittante, ma solo una quantità, ed una quota « ivi » *tan*« *tum* (non totum) dare spondea ».

Tale è l' insegnamento unanime così degli antichi interpreti del Gius nostro, fra i quali merita ben di essere distinto il *Bolog.* nella sua repetizione alla lodata Legge, e dei più colti fra gli altri a noi più vicini, potendo valer per tutti il profondo e dottissimo *Donello* nel suo commento alla Legge stessa, come dei Trattatisti più celebri, dei Consulenti, e dei Tribunali nel gran numero dei quali qui basti il ristringersi al *Dauther, de Test. Act.* 96. *al Torr. de pact. futur. success. lib.* 1. *cap.* 31. *all' Hondedeo Cons.* 44. *al Fontanel. dec.* 42., giacchè presso i medesimi possono riscontrarsi a piene colonne i concordanti.

Da quanto poi fin qui abbiamo osservato, divien chiaro altresì, che con uguale equivoco procedevasi ancor nell'altro rilievo, che per sottrarre la donazione, di cui si tratta, alla nullità pronunziata contro di essa dalla Legga più volte detta, si faceva, richiamando ad osservare, che questa Legge parlava in termini di promessa eccitata dalla stipulaziona del Promissario, donde volsasi dedurre, che nel casu attuale, in cui il Conte Organi si mosse a donare per propria liberalità e di proprio moto, a senza che per parte della donataria precedesse eccitamento alcuno, o fossero praticati mezzi insidiosi e cattatorj della di lui aredità, non potesse essere la sanziona di essa Legge applicabile; tanto più, che il punire tale cattazione, aggiungevasi essere stata la causa animatrice della Legge medesima.

Perchè non sussiste che sia, o sia giammai stato odioso alle Leggi con le quali viviamo, che alcuno procuri con amorevoli e grati uffici, od eccitì con preghiere insistenti, se ancor si voglia, l' animo altrui a praticare verso di esso degli atti di liberalità, o ad onorarlo della qualità di erede « Captatorias institutiones non « eas Senatus improbavit, quae mutuis affectio« nibus judicia procuraverunt » Insegnò anzi Papiniano nella *Leg.* 70. *ff. de Haered. Instit.*, e lo stesso ripetè nella *Leg.* 3. *ff. si quis aliquem testari prohibuerit*. »

E però non può non essere insussistente egualmente chè intanto *Ulpiano* riprovasse, come riprovò, la stipulazione, di cui parla la più volta detta *Leg.* 61. *de Verb. Oblig.* perchè la promessa del rispondente fu proceduta dalla richiesta del Promissario. Già non poteva aver luogo altra forma nel legal sistema, col quale allora poneansi in essere simili contrattazioni, e a questa forma eqnivale quella, in cui nel sistema nostro accetta pure, e stipula il donatario, comunque in seguito alla promessa del donatore; ma senza rimontare a ciò che, non nella cattazione o provata o presunta di qualunque specie, potesse quella essere, ma che il vizio della stipulazione contemplato dalla ridetta Legge precisamente,

ed unicamente consiste nella, o tolta, o diminuita libertà del promittente di eleggersi un altro erede, quando egli è posto nella alternativa, o di restare spogliato di una porzione dei suoi beni, o di onorare irretrattabilmente della sua eredità il Promissario, è voce concorde de' nostri, e che da veruno è contradetta, o a buon senno può contradirsi. Meritano di essere veduti su tal proposito il *Bynkershoek, de captat. instit. cap.* 10. *in princ. il Brunemann in d. Leg.* §. 1. *ff. de Verb. Oblig.*, e coi più antichi da lui citati in gran numero *il Bolognet. ibid.* n.° 12. *e* n.° 29. *l'Honded. Cons.* 44. n.° 77. *il Torr. de pact. futur. success. lib.* 1. *cap.* 31. *et* n.° 6. *ad plur. leg.* dove a sazietà i Concord. *il Fontanell. decis.* 142. n.° 1., *et seq.*

Or poichè questo vizio si verifica nella donazione fatta alla Verzoni dal Conte Organi nulla era pur valutabile, che la di lui volontà di donare fosse così spontanea, come i difensori della donazione medesima han sostenuto, e fosse insieme altrettanto energica, quanto doveva esserlo per corrispondere ai forti sentimenti di gratitudine e di amicizia, nei quali rilevavano avere espresso il donante, che egli era verso la donataria.

Perchè, quando egli aveva donato in un modo, nel quale resisteva alla efficacia della di lui donazione una Legge espressa, e una Legge interessante l'ordine pubblico, la volontà qualunque ella potesse essere del donatore, non poteva dare all'atto quella validità, che dalla Legge medesima gli era tolta *ad Textum in Leg.* 38. *ff. de pact. leg.* 1. *ff. de Jur. Codicill. et in leg.* 27. *et in leg.* 45. §. *privator. convent. ff. de reg. Jur. et in Cap. cum super de offic. Judic. deleg.* vers. « quod « potuit, noluit, quod voluit adimplere nequivit ».

Laonde, male altrettanto si avvisò la Verzoni e chi diresse gli atti successivi, ai quali ella procedè dopo la donazione, come se fosse questa non ritrattabile, scordando l'avvertimento che dà il *Gottofr. nella leg.* 4. *Cod. de Transact. sub n.* 30. ed è, che *esnte pascit qui haereditatem suam pollicetur* quanto a buon diritto il Conte Organi, cangiati, siccome espresse, nell'atto del dì 10. Marzo 1806. per le cangiate circostanze i doveri e le affezioni sue, potè come allora il volle, annullare e revocare con tutte le altre analoghe sue disposizioni la controversa donazione e ritrattarla, nulla ostando il giuramento promissorio di non far ciò aggiunto alla medesima, giacchè infetto pur esso di nullità, quando mirava a far sussistere un atto, che le Leggi interessanti l'ordine pubblico riprovano *ad Textum et ibi Bald., et Castrens. in Auth. Sacrament. Puberum Cod. dic. ad ears. vend. Torr. de pact. futur. success. lib.* 1. *cap.* 5. n.° 49. *Polit. de obligat. quest.* 4. *dissert.* 4. n.° 20. *Rot. Rom. cor. Sperell. decis.* 46. n.° 1., e portar così nei nuovi donatarj con gli altri suoi beni ancor quelli, che avean formato il soggetto della donazione stessa; i quali beni non potea perciò il Consiglio non dichiarare per giustizia, conforme ha dichiarato, doversi loro in esclusione degli eredi della Verzoni non appoggiati ad altro titolo, che a un atto nullo in origine, e poi revocato ancora dalla volontà legittima del disponente.

E così nel più rigoroso conflitto dell'una e dell'altra parte fu risoluto.

Supremo Consiglio di Giustizia li 29. Maggio 1816.

Pr. de' Coningi Ferretti. M. Cartegni.
Pr. del Sig. Muzzarelli. M. Torracchi.

Ranieri Fortunato Benvenuti, *Presidente*.
Giovanni Alberti, *Relatore*.
Cav. Vincenzio Sermolli.
Bart. Vannucchi S. C.

FINE DEL VOLUME XIV.

INDICE

DELLE CAUSE CONTENUTE

NEL QUATTORDICESIMO VOLUME

« riche dei cannoni non si mandano, perchè non « si sa di qual cassone si parli. D'altronde ri è « noto che *molti militi d'Empoli, e di Pontedera « doveranno tornare* o *Livorno per una nuova spedi- « zione*. Se vuol notizie le chieda al Fedi che « *torna da Firenze* col treno delle sei ».

458. Ho inteso rimarcare dall'accusato Guerrazzi, che il Pigli eccedè il mandato e i suoi poteri, quando si fece a requisire per la spedizione della Maremma il Petracchi, che non dipendeva allora da lui, ma dal D'Apice, ed era fuori del Circondario del Governo di Livorno. Ma veramente il Pigli non richiamò dalla sua posizione il Petracchi, nè gli diede ordini, e istruzioni di sorta; solamente gli fece nota la spedizione imminente, e lo interpellò se avesse creduto o no di farne parte; e ben s'intende che nella ipotesi affermativa avrebbe esso dovuto munirsi dei necessari permessi. Altronde l'ordine del Guerrazzi al Pigli era *di apparecchiare spedizione di gente scelta*, senza determinazione del luogo da cui dovesse prenderla, nè del modo con cui dovesse ricercarla.

459. Finalmente vuolsi notare che il Petracchi sebbene fuori di Livorno, e del Circondario di quel Governo, si teneva in continua corrispondenza anche col Pigli, non che col D'Apice, e col Guerrazzi pei rapporti del suo servizio, che non era nè poteva essere in quei momenti ed in quella circostanza sistemato con rigorosa regolarità gerarchica. Ne fa anche fede il suo Dispaccio del 15 febbraio (a ore 7 e 47 pomeridiane) al Guerrazzi, ove gli chiede istruzioni sopra alcune emergenze, e rimarca, *che non aveva ricevuto Lettere dal General D'Apice nè dal Governatore di Livorno*.

460. In quello stesso dì 15 poi è da aver presente, che il Guerrazzi fino dalle ore 8 e minuti 10 antimeridiane aveva richiamato a Firenze il Petracchi. « Venga subito a Firenze. Prenda una « carrozza. Risposta subito». Ma per alcune coincidenze ei non potè porsi in via che la sera alle ore 10 e ½, e per vettura assieme col Baganti e fu di ritorno a Pontedera il dì appresso.

461. Qual fosse il soggetto di quella conferenza non bene lo ha dichiarato il Guerrazzi; il Petracchi lo vorrebbe relativo solamente a provviste o forniture di equipaggi, di armamenti ec. per la sua Colonna, ed il Baganti lo riporterebbe ad avvertimenti dati per la disciplina delle Truppe. Ma queste non potevano essere ragioni per farlo venire di persona con tanta premura in Firenze, comunque anche su codesti soggetti potesse essere caduto, ed anco opportunamente il discorso. — Quando però si ponga mente ad alcuni Dispacci successivi, rimarrà facile persuadersi, che quella chiamata ebbe appunto per iscopo la spedizione di Maremma; e spedizione da farsi, non già da trattenersi o non farsi (chè a tale oggetto bastava bene il non ordinare o vietare); e da farsi contro, anzichè a riparo e difesa del Granduca.

462. Sembra infatti positivo che si dessero al Petracchi istruzioni di sciogliere la sua Colonna, e subito riorganizzarla per porsi in via per Maremma, non che di congiungersi o concertarsi comunque colla Colonna Guarducci (che allora si credeva tuttavia in Empoli), dacchè il D'Apice si era, come si disse, rifiutato di assumere il comando di truppe che colà marciassero.

463. In effetto con Dispaccio del dì 16 trasmesso al Governatore Pigli alle ore 6 e ³/₄ pomeridiane il Petracchi gli annunziava di avere *da disimpegnare una commissione* molto interessante, e di avere sciolto la Colonna per riorganizzarla, domandando perciò sussidj di Civici... ed a chi? a La Cecilia. « ivi » Ho sciolto la mia Colonna « per riorganizzarla. Dica a La Cecilia di man- « darmi un *cento* di soldati della nostra Guardia « Nazionale senza graduati, essendovene qui « molti. La mia *commissione è di grande interesse « per l'Italia* » (si abbia presente come questo concetto corrispondeva esattamente a quello con cui il Guerrazzi raccomandava nel dì 14 la spedizione anche al Consiglier Paoli); « procuri di contentarmi »: e pochi minuti dopo scriveva al Guerrazzi: « ivi » Appena giunto in Pon- « tedera ho sciolto la mia Colonna per riorganiz-

« zarla, e *spero domani sera esser pronto a parti-* « *re ec. ec. La Colonna di Guarducci*, *e l'artiglie-* « *ria era già partita prima del mio arrivo a Em-* « *poli* ».

464. Dava poi mano il Petracchi immediatamente ai preparativi della vicina partenza; ed al Guerrazzi chiedeva col sovrallegato Dispaccio, gamelle, marmitte e cavalli bardati alla militare, e contemporaneamente si rivolgeva al Pigli per avere il cavallo di Calegari sellato all'ussara, « ivi » *qualora non voglia egli far parte* della SPEDIZIONE »; cacciatori a cavallo con caporale, e sargente pronti a recarsi dove avrebbe indicato il dì appresso; canocchiale, montura, sproni, berretto e spallini. E verso le ore 10 della stessa sera del 16 scriveva nuovamente al Pigli perchè *seguissero* la sua Colonna il Prete Zacchi, ed un Medico-Chirurgo di Battaglione, e perchè i cento Civici sunnomineati fossero *persone dabbene*, *e possibilmente equipaggiate*.

465. Il Guerrazzi corrispondeva ben tosto con Dispaccio delle ore tre antimeridiane del 17 indicando come poteva supplire per le gamelle, comprare le marmitte, e prendere a nolo in Pontedera ed in Pisa i cavalli; ed aveva inoltre già commesso al Pigli di far pervenire al Petracchi 200 cappotti, scarpe, e camice.

466. Anche il Pigli replicava un'ora prima del Guerrazzi, e prometteva i Cacciatori a cavallo, il Prete, il Chirurgo, ed oggetti di vestiario.

467. In quel giorno poi, 17, più e diverse furono le richieste del Petracchi al Pigli, per forniture, ed equipaggiamento di Truppa, per Cavalleggieri, per Civici, per cavalli sellati, per munizioni da bocca ec. ed il Pigli non mancò di corrispondere quanto più, e meglio potè.

468. E sempre o quasi sempre faceva sentire il Petracchi che occorreva sollecitudine, perchè era nel dovere ed in procinto di porsi in marcia, e per la Maremma. — Dispaccio del 17, ore 9 e 25 antimeridiane: « ivi » I Civici che mi mande- « rete procurate che siano più vestiti che possa- « no, e mandatemeli subito .... sollecitatevi « perchè ho urgenza di partire ». — Dispaccio del 17 a ore 11 antimeridiane, « ivi » si compiaccia « ritirare ec. o me li spedisca subito .... atten- « do pronta risposta ». — Dispaccio del 17 a ore 1 e 40 pomeridiane: e ivi ». i cavalli bisogna che « li spediate subito ». — Dispaccio del 17 ore 3 e 40 pomeridiane: « ivi » Faccia partire subi- « to per Pontedera Cavalleggieri, e li dia ordi- « ne che si mettano sotto il mio comando, *per-* « *chè domani penso partire* per le Maremme ». — « Dispaccio del 17, ore 6 e 40 pomeridiane; « ivi » Il rimanente (cappotti) li faccia far subi- « to, e me li spedisca subito a *Grosseto*. Qua non « si trova cavalli, ed io ne ho bisogno urgente; « faccia il possibile di trovarli perchè *ho ordi-* « *ne di partire subito* ». — E da chi l'ordine? dal Pigli no, che era quegli cui si spediva il Dispaccio. Dal D'Apice nemmeno, che di quella impresa non si occupava. Dunque necessariamente dal Guerrazzi.

469. Ed infatti al Guerrazzi appunto scriveva pochi minuti appresso il Petracchi: « ivi » Do- « mani parto colla Colonna *per il luogo destinato*, « e tutte le mie genti non possono star ferme in « un luogo ». Ho scritto in diversi paesi (e veda di qui la Corte se la spedizione muoveva per calmare e frenare, o sivvero per sollevare e crescere per via appunto come la palla di neve), « ho scritto in diversi paesi che si armino, « e sieno pronti alla mia chiamata ».

470. Innanzi di abbandonare il dì 17 ed i relativi Documenti, deggio rimarcare che il Petracchi nel già ricordato Dispaccio delle ore 9 e 25 antimeridiane aggiungeva al Pigli: « ivi » mi « giunge in questo punto la nuova che a Livorno « è battuta la generale. Cosa è accaduto? » Ed il Pigli gli replicava tre ore dopo: « ivi » La ge- « nerale è battuta *per riunire* circa N.° 500 Na- « zionali, che sono partiti per la Maremma. Li- « vorno è tranquillissima ». Nulla dopo di ciò soggiungeva, ed osservava il Petracchi; ma proseguiva egli pure nei suoi preparativi di partenza; ai quali conferiva assai quel dispaccio del Pigli, sia con annunziare l'invio di oggetti richiesti, sia col prometterne altri, ed i cento Ci-

viel, o Nazionali (buoni popolani, ma senza disciplina ed abiti), sia con indicargli il modo di far danaro, di cui mancavano, esprimendosi: « lvi » Gli uomini, e i denari non potreste trovarli cammin facendo? »

471. Su questa *generale* battuta la mattina del 17 molto si insiste dall' accusato Guerrazzi per inferirne, che non si eseguiva per tal modo dal Pigli il mandato del giorno 14; tanto più che non si poteva avere con quel mezzo gente scelta, come volevasi, ma raccogliticcia.

472. Ma dopo le cose esposte fin qui credo di essere assai fondato per replicare:

1.° Che i fatti, e le circostanze dei due giorni intermedj alla sera del 14, ed alla mattina del 17 procedono tutti nel senso non di revoca, ma di perseveranza di mandato primitivo, e di coadiuvazione al medesimo.

2.° Che la commissione affidata anche al Petracchi non era esclusiva, ma sibbene cumulativa, od aumentativa; perocchè mente del Governo sostanzialmente si fosse di fare scendere gente armata in Maremma con direzione a Porto S. Stefano, che producesse l' effetto di una imponente costrizione, lo che tanto meglio ottenavasi, se da più parti la gente stessa muovevasi e si inoltrava.

3.° Che il concetto di una spedizione movente da Livorno con molti Militi d' Empoli, e di Pontedera, era stato non equivocamente, in tempo non sospetto annunziato al Petracchi dal Pigli col referito dispaccio del dì 15, e gli era stato pure fatto intendere che il concetto non era di esso Pigli, ma *gli era noto*, e che volendo notizie le chiedesse al Fedi che *tornava da Firenze*.

4.° Che Petracchi tornato il dì 16 dal conferire col Guerrazzi riceva ordini sin di concertarsi, sin di unirsi colla Colonna Guarducci, sia di far con essa cosa qualunque relativa alla commissione allora ricevuta della spedizione di Maremma; ma non potè eseguirli per aver trovato al suo arrivo in Empoli già partita la Colonna stessa e l'Artiglieria d'ordine del D'Apice. E questo fatto ricongiunge in quei movimenti per volontà del Governo a tutto il dì 16 gli uomini del Guarducci a quei del Petracchi.

5.° Che finalmente quando era stato ordinato, e non più disdetto al Pigli di apparecchiare e mandare *gente scelta* per la via del Littorale verso S. Stefano senza designazione dei Corpi sui quali dovasse cadere l' eletta, non li rimaneva impedito di prenderne anche dalla Colonna Guarducci, come non gli era vietato di *riunirla* (ed altro non dice il Dispaccio del Pigli) la mattina della partenza con far battere la generale; senza che possa da ciò inferirsi, che si sarebbero inviati in contravvenzione del mandato tutti gli accorsi alla chiamata militare.

473. Ma ciò non è tutto quello che di positivo somministra il Giudizio per inferirne che i movimenti delle truppe spedite dal Pigli non erano se non che coerenti alle intenzioni omai espresse, ed agli ordini dati dal Governo Provvisorio, nominatamente dal Guerrazzi suo Presidente, il quale poi anche colla gente del Petracchi intendeva, e procurava di accrescerli, e renderli più imponenti.

474. Vuolsi anche ricordare al medesimo oggetto:

1.° Il deposto di Francesco Cremoni, il quale assicura, che quella spedizione per voci che circolavano in Livorno, era fatta al seguito di Dispaccio venuto al Pigli da Firenze, ed aveva lo scopo di inseguire il Granduca, e cacciarlo da Porto S. Stefano.

2.° La lettera del Guarducci al Pigli del 18 febbraio colla quale rendendo conto della prima tappa, e di certe misure prese per mantenere la disciplina che volevasi la più rigorosa, referiva l'affare al Governo Superiore terminando con la formula di plauso « *Salute e gloria al Governo Provvisorio* ».

3.° Il Proclama di *La Cecilia* agli *abitanti delle Maremme* sparsovi da lui primachè vi entrasse la Colonna livornese, della quale egli si annunziava Colonnello Comandante (e il Vicario di Grosseto nel suo Rapporto del 18 febbraio lo qualificava come *distinto personaggio direttore dei*

Superiore Governo), nel quale si legge: « ivi » « Il *Governo provvisorio* intorno a cui dobbiamo « stringerci *ordina a tutti i buoni* Cittadini di « marciare verso il nido Austriaco, per mostra- « re al decaduto Principe, che i popoli non vo- « gliono che Egli turbi ulteriormente colla sua « presenza la quiete della nostra patria. Fratel- « li! una Colonna di Livornesi si volge verso « quella via; accorrate nelle sue file, e tutti « concordi rammentiamo a Leopoldo che la sua « corona è infranta, il di lui scettro spezzato ».

4.° Il Rapporto che lo stesso La Cecilia indirizzava da Grosseto nel 19 febbraio non già al Pigli ma sibbene al *Presidente del Governo Provvisorio* (trasmettendone copia al Pigli solamente nel dì 23), per rendergli conto di quel che aveva già fatto in Maremma; dei pochi arditi che si unirebbero alle Colonne Livornesi; degli ostacoli che nascevano dalla riunione in S. Stefano di tutti i Diplomatici; del non sapersi quel che intendevano di fare gl' Inglesi; degli ordini dati al Guarducci perchè obbligasse il Conte Serristori a partire da Donoratico, sotto il pretesto di tutelarlo dall' ira dei Livornesi; di quel che conveniva fare circa al Direttor Bosi, che si temeva volesse armare gli operaj della fonderia di Follonica per sostenere il Granduca, e si diceva intermediario della corrispondenza del Granduca stesso con parecchi impiegati; infine del cambio dei cannonieri Guarda Coste colla Nazionale Maremmana. — In questo Rapporto si offrono meritevoli di più speciale considerazione le prime frasi. « ivi » In seguito degli ordini del Governa- « tore ho preceduto la Colonna Livornese diffon- « dendo i due Proclami, cioè quello fatto da me, « e l'altro del Popolano Giannetti, in cui si de- « scrivono le colpe del Granduca a seconda del- « la Lettera pervenuta in Livorno il dì 16. » Già abbiamo notato come per codeste frasi il Proclama del Popolano Giannetti si ricollega più che verosimilmente coll' appunto del Chiarini al Marmocchi, esarato sotto di 14 in nome, e di commissione del Guerrazzi. Or dobbiamo osservare che da codesto frammento resulta la partenza di La Cecilia da Livorno essersi necessariamente verificata posteriormente al dì 16, ed avere esso inteso di eseguire ordini moventi dal Governo Provvisorio e per esso dal Guerrazzi, benchè comunicati per mezzo del Pigli; mentre a lui direttamente ne porgeva discarico nella sua qualità di Presidente del Governo Provvisorio, come chiaramente rilevasi, non solo dalla lettera che accompagnava la copia di quel Rapporto al Pigli, ma ben anche dalle ultime frasi del Rapporto stesso: « ivi » Ella, Sig. Presidente, ha immensa « energia e sommo ingegno; ora è tempo di spie- « gare l'una, e di adoperare l'altro ». Ed in quel Rapporto non solo si davano consigli, si proponevano partiti, ma ben anche si domanda- « vano ordini, e istruzioni per agire. « ivi » lo « attendo i di Lei ordini precisi per operare allo « arrivo della Colonna Livornese; però la preven- « go che appena questa giungerà io gitterò guar- « nigioni subito io Orbetello, e se mi sarà possibile « nei forti che circondano S. Stefano ». Dopo questi Documenti così esarati, e così espliciti nel senso di riferire la spedizione dei Livornesi marciati al Guerrazzi, e di averla nella Maremma a sua disposizione, io credo di non azzardare se asserisco, che non si può accomodar fede alla sterile negativa che leggesi a c. 174 not. I. del *Cenno Storico sull' ultima Rivoluzione Toscana*, stampato a Voghera sotto il nome di Giovanni La Cecilia. Senza che giovi a sussidiarlo il testimone defensionale Giovanni Bertani, quando asserisca di avere avvertito lo stesso La Cecilia mentre preparava in piazza la spedizione, che questa non poteva incontrare l' approvazione del Guerrazzi, specialmente se era diretta contro il Granduca, con avergli anche soggiunto: « *voi dovreste impedirla.* » Imperocchè sarebbe stato questo un giudizio opinativo e congetturale del Testimone, non altro; tale che lasciava i fatti nello stato di loro verità, e le disposizioni d'animo del Guerrazzi in quell' aspetto che i fatti stessi manifestavano.

5.° Il Dispaccio del 18 a ore 11 e 40 antimeridiane, diretto dal Mazzoni Presidente di setti-

mana in nome del Governo Provvisorio al Governatore di Livorno, così concepito: « ivi » Sieno « richiamati tutti i Livornesi e le forze, e siene « costà concentrate: Occupino le Fortezze. Si « tenga il buon ordine ». Questo richiamo è molto significativo nel senso di prova di partecipazione del Governo Provvisorio alla spedizione mossa da Livorno. — E quando parlo qui di Governo Provvisorio intendo di includere per eccellenza il Guerrazzi, giacchè tutto fu trattato e ordinato da lui principalmente come membro, ed allora Presidente del Governo stesso; ciò che ben si raccoglie dal carteggio Telegrafico svolto ed analizzato testè. Dissi essere quel richiamo significativo perchè mostra che il Governo era ben sciente e consenciente della spedizione livornese; che volle lasciarla procedere e operare secondo l'impulso che le era stato impresso, e che quando occorse richiamarla esso stesso ne inviò ordine formale al Governatore perchè si sternasse lo suo nome quello che in nome suo era stato formato ed inviato: il qual Governatore prontamente, e senza veruna rimostranza prestandosi ad eseguire l'ordine stesso, diè a divedere sempre più che il fatto era proceduto per conto non suo, ma del Governo. — Noti inoltre la Corte come era a quell'epoca in Livorno il Ministro Adami: ed esso stesso alle ore 10 antimeridiane del 18, scriveva al Presidente Mazzoni: « ivi » Di concerto col Governo abbiamo richiamati « Guarducci e Calegari partiti jeri per Maremma « coi fucili e cannoni; » e questa parte che prese al richiamo quel Ministro conferma viepiù il sostenuto concetto di opera che marciava con intelligenza e adesione del Governo.

6.° Per ultimo ricordo le due pagine lette a quest'Udienza della *Risposta* stampata dal Pigli all'*Apologia del Guerrazzi* (a c. 232 e 233 dell'edizione di Arezzo) e le ricordo meno come prove documentali assolute e di per loro stanti, che come dichiarazioni sussidiarie, ed aumentative della prova altronde quesita; tanto più valutabili, quanto minore era lo interesse nello scrivente di configurare e pubblicare calunniosamente tre lettere, le quali sia moralmente, sia politicamente considerate non giungerebbero mai a rilevarlo (a per mio avviso nemmeno in parte) dalla correità che gli viene rimproverata. Fra queste lettere la seconda e la terza, e questa in specie più chiaramente, esprimevano l'istruzione di valersi delle persone probe e di costume delle Colonne Livornesi spedite a Empoli, che erano per tornare (ed era vero) in Livorno; di operare in maniera che la Colonna inoltrandosi si accrescesse della popolazione dei Paesi percorsi; di non mescolarvi soldati regolari, per non guastarli nella disciplina, e terminava così: « ivi » Importa grandemente farsi precedere dal- « la fama, che ti studierai far pervenire fino a « S. Stefano di una lava in massa di popoli per « codesta volta, in unta al Principe cha non sa « lasciare, nè tenere, e se mal lascia, peggio « tiene ec. Il D'Apice resta in Empoli, e la Co- « lonna la farai dirigere da Uffiziali che credi « migliori ».

475. Innanzi di passare oltre, ed a compimento della parte che tocca più specialmente il Petracchi, deggio ricordare che la mattina del 18, appena si sparse la notizia che si tentava dalla parte di Pietrasanta di rialzare la Bandiera del Principe, il Petracchi stesso sospesa la sua marcia per la Maremma, e trasmesse al Guerrazzi (alle ore 9) il seguente Dispaccio: « Qui corre « voce che il Principe sia con 30,000 Piemonte- « si a Massa. Ho sospeso la partenza. Come mi « devo regolare? Devo andare avanti, e fare « un'altra rotta? Io ho cuore di bruciare tutta « la Toscana. Coraggio. Avanti!!! Risposta sul- « bito ».

476. Il Petracchi non vorrebbe riconoscere per suo nè codesto dispaccio, nè gli altri che presentano parole, frasi, o concetti di tempra esagerata, sia che contengano, sia che non contengano la di lui firma; perchè nel primo caso la firma stessa gli sarebbe stata (a suo dire) *rubata*, cioè carpita con arte od inganno, o se ne sarebbe abusato in fogli che lasciava firmati in bianco nelle mani del suo Segretario Marchetti; nel ca-

so secondo ei non potrebbe rispondere di quello che altri scriveva sotto il suo nome.

477. Per dare a questo discarico il valore che merita in genere, la Corte non deve dimenticare: 1.° Che i fatti e le mosse del Petracchi corrispondono sempre a quello che porta la corrispondensa telegrafica tenuta in suo nome, comunque non sempre da lei firmata. 2.° Che i Dispacci impugnati, sia che venissero dal Marchetti, sia che partissero (come i più partirono) dal Baganti, è certo che provenivano da persone di speciale fiducia del Petracchi. 3.° Che il fatto delle firme in bianco affidate in particolare al Marchetti non può dirsi provato, specialmente per il tempo della permanenza a Pontedera. 4.° Che un Dispaccio assai grave del 17 febbraio, impugnato dal Petracchi quando non se ne aveva l' originale, si è poi ravvisato scritto dal Baganti, e munito della di lei firma.

478. In specie poi, quanto al Dispaccio superiormente referito è da notare, che la frase: « *Ho cuore di bruciare tutta la Toscana* » corrisponde alla minaccia che in eguali termini pronunziò il Petracchi a Calcioaja in casa del Gonfaloniere Arganini, quando rifiutò le condizioni di resa offertegli a nome della Commissione del restaurato Governo.

479. Dopo le cose fin qui esposte parmi di poter dire e ripetere con buon fondamento, che la Corte non può appagarsi dei discarichi, che circa la spedizione esaminata testè si danno per loro conto dal Guerrazzi e dal Petracchi; e quanto al Petracchi si potrebbe anche aggiungere che la stessa di lei negativa completa può fornire argomento per credere che egli avesse coscienza, che le spedizione coi dovava dar mano non offeriva quello scopo di tutela e protezione del Principe, che oggi si sostiene dal Guerrazzi. Imperocchè se fosse stata altrimenti, il Petracchi (che non manca al certo di penetrasione, e d'industria per trarre d'ondechessia partito o mezzo di escolpazione, e di difesa) non avrebbe omesso di annunziarlo fino dal primo costituto in cui gli venne pure domandata la ragione del suo richiamo a Firenze per parte del Guerrazzi, e gli furono contestati dispacci relativi alla spedizione in esame. Molto più lo avrebbe fatto nel presente Giudizio.

480. Dico poi, che quanto più si pondera il discarico del Guerrazzi, tanto meno vien fatto di prestarvi fede. E come ammettere che nel comandare apparecchio ed invio di truppe verso S. Stefano, nel favorirlo ed aumentarlo avesse egli intenzione di procacciare difesa e tutela al Granduca, se di questa intenzione non fece mai cenno a nessuno, e se stavano contro di essa le esteriori sue manifestazioni così in parole come in fatti? Come ritenere che potessero servire a codesta intenzione i condottieri delle Truppe, non che le Truppe stesse, se rimaneva essa un segreto nel di lei animo? E forse che si sarebbe potuto trasmettere codesta intenzione come ordine ed istruzione facilmente accettabile ed eseguibile, a condottieri ed uomini omai impegnati, e riscaldati nell' agire in senso contrario? Si fidava dicesi principalmente nella Colonna del Petracchi, che si era perciò tenuta ferma con industria a Pontedera ..... Ma quale Colonna! Quali uomini! gente che oramai si era disfrenata nelle ostilità contro il Principe, sostenendo la spedizione di Portoferrajo. Uomini che non tolleravano la disciplina, e che il Petracchi stesso rispondendo in quei giorni a' rimproveri del Guerrazzi, qualificava come *uomini del fango*. « ivi » È impossibile reggere gli uomini del fan- « go per ora » e quel che divenissero in appresso lo mostra il Processo di Pistoja. Vero è che quei da mandarsi in Maremma si volevano riorganizzati, equipaggiati, monturati a dovere; ma con le vesti non si mutavano gli animi, il fondo rimaneva lo stesso; e l' esteriorità poi si voleva, onde non si vedesse e non si dicesse che orde di plebe incomposta, ansichè Milizia regolare o nazionale, prestava man forte al Governo nella cacciata del Principe dalla Toscana.

481. Del rimanente quei molti e gravi pericoli, che ora vuolsi teoessero inquieto il Guerrazzi sulla condizione del Principe nelle Maremme fi-

no al punto di impegnarlo ad apparecchiargli da Firenze la indicata tutela, io non so per dir vero riconoscerli, nè ammetterli in grado proporzionato. Tutto in sostanza riducevasi alle esorbitanze dei Giornali di Firenze e di Livorno per indurre o confortare il Governo a fare quello che fece, e che per necessità di sua posizione non poteva non fare. E può aggiungersi anche il voto dal Circolo di Firenze manifestato in codesto senso al Governo il dì 10 e 11, secondochè depone il Dott. Lazzeretti, ed in qualche modo anche il Dott. Panattoni. Ma non un uomo solo si mosse nella Maremma prima che vi si spingessero i Livornesi. Scrivevano è vero i corrispondenti dei Giornalisti che molti egregj Maremmani si sarabbero uniti al D' Apice, che avrebbero mostrato il loro cuore, gli animi erano ardenti, che volevano finirla col Principe, ec. ma niuno imprese ad organizzar truppa, non che a muovergli contro armata mano senza la iniziative ed i sussidj dal Governo. Che anzi in codeste corrispondenza appunto sotto la data 16 febbraio leggevasi che era stata inviata da Grosseto una Deputazione al Governo Provvisorio per invocare protezione e soccorso, e che era questa tornata con le più liete assicurazioni, che la Maremma sarebbe stata coadiuvata nei suoi generosi sforzi di patriottismo con tutti i mezzi disponibili, e che perciò vi si mandava il D' Apice co' suoi prodi: lo che mostrava tale invio non essere diretto a frenare, o comprimere, a moderare, ma sibbene a muovere, ad iniziare, a recar forza, a dar armi e braccia per eseguire ciò che i Maremmani soli non avrebbero nè tentato nè fatto.

482. Ed in verità, o Signori, non era il Granduca che in quei giorni temesse, o dovesse molto temere dagli abitanti della Maremma. Esso fermato in luogo amico, fra piccola popolazione, ma affezionata e rispettosa, con milizia Toscana e Inglese a difesa, protetto da legni da guerra nei quali poteva ad ogni istante cercare, e trovare sicurezza, contro qualche parziale, ma ardito tentativo (come ve lo trovò in effetto quando le forze Livornesi si mossero imponenti contro quell' ultimo suo asilo); Esso, dissi, viveva colà bastantemente tranquillo, come tutti vedevano, e fermo nel proposito di non cedere tranne che alla violenza. Chi doveva allora temere, e temeva era il partito degli esaltati, forte di voce e di ardire, ma assai sottile di numero; e basta, o signori, considerare il Rapporto al Governo Provvisorio del Farrini Presidente del Circolo Popolare di Grosseto dei 14 febbraio per persuadersi di questo vero. E la cagione di inquietezza, e di timore proveniva da quella che chiamavano *parte reazionaria*, comecchè sorpresa e stordita pel momento, ma pericolosa assai se avesse in alcuni luoghi incominciato, come temevasi, in altri proseguito ad agitarsi in favore del Principe presente, e non esautorato che pel fatto dei rivoluzionarj. Perciò si chiedevano armi per fornire la Guardia Civica; e il Governo faceva pervenire per l' organo del Governatore di Livorno, e dalla via di mare dugento fucili, alquanti Artiglieri, e dodici Municipali comandati dal Tenente Lauri, i quali spingendosi nel 17 a Orbetello vi trovarono tutti i contrassegni di affezione al Principe, e di indifferenza pel Governo Provvisorio a segno di esprimersi il Lauri nel suo Rapporto del 18 al Pigli « in Orbetello la code spazzano la strade ». Basta aver presente il tenore del già ricordato Rapporto Tognetti, Pierini, e Ponticelli del 12 febbraio. Basta ricordare che La Cecilia istesso giunto a Grosseto la notte del 18 al 19 per diffondere, percorrendo le Milizie, i noti Proclami, scriveva tosto al Guerrazzi: « ivi » Le Po- « polazioni della Maremma, non bisogna farsi « illusione, sono tranquille ed indifferenti; po- « chi arditi si uniranno alle Colonne Livornesi », e sperava solo su *molti buoni* di Campiglia, e di Massa Marittima (quelli probabilmente che costrinsero coll' organo del Vicario, e Gonfaloniere locali il Direttore di Follonica ad abbassare gli Stemmi Granducali).

483. Si è voluto, e si vuol far molto conto di un frammento di Rapporto del Pigli, il quale fino dal 10 febbraio dando al Ministro dell' Interno le prime nuove dell' arrivo del Granduca a

Porto S. Stefano faceva sentire che quella popolazione aveva negato ogni appoggio ai Deputati Grossetani, i quali uniti ad altri di Orbetello, Port'Ercole, Magliano, Talamone, e d'altri luoghi avevano dichiarato: a lvi » non potere nè dovere il Principe partire, intimando al Vapore « di prendere il largo, e spingendo le cose a ta« le da far rimanere la R. Famiglia a Monte Fi« lippo » ma che in seguito il Granduca, ed i suoi « erano partiti su detto Vapore di Bandiera Inglese alla volta di Ponente ». — Non so per altro qual maggior partito possa trarsi da questo documento dopo i rilievi superiormente fatti, ed a conflitto di quelli, tanto più se si riflette che ben presto si dovette conoscere che esso aveva recato notizie non vere in alcune parti, in altre non esatte. Toglie poi ogni dubbio l'ordine primo di spedizione trasmesso nel dì 14 dal Guerrazzi al Pigli, ove si adduce appunto per causa *il pericolo che gli minacciava*.

484. Laonde parmi di poter rimaner fermo in questo concetto; che cioè mancano dati razionali comprovanti ciò che or si vuole insinuare circa una buona intenzione, ma occulta, del Guerrazzi relativamente alla spedizione di Maremma; che, tutto ben considerato e valutato, non ve ne ebbe bisogno a difesa del Principe, mentre ve ne fu necessità a tutela, e consolidamento del Governo; che per questo secondo oggetto doveva la spedizione operare, siccome imprese a fare, al discacciamento del Principe stesso; che i mezzi, e gli uomini in parte usati, in parte destinati alla medesima, quanto erano opportuni al fine suo manifesto, altrettanto sarebbero riesciti disadatti a quello segreto; e che perciò ritenuti i fatti, e le situazioni respettive nel loro vero aspetto, e dato il valore conveniente a tutte le circostanze, con che ai rilievi sovraespressi, non può l'accusato Guerrazzi giungere a discolparsi coll'industrioso discarico sottoposto alla morale, e giuridica apprezzazione della Corte.

485. Fin qui si è esaminata la spedizione dei volontarj Livornesi comandati dal Guarducci, che mossero a ore 10 antimeridiane del 17 febbraio da Livorno per Maremma, e di quelli che dovevano fare altrettanto il dì 18 sotto gli ordini del Petracchi: e si è esaminata tanto pel Guerrazzi, quanto per il Petracchi stesso disgiuntamente da ogni altro fatto congenere.

486. Vuolsi però soggiungere che va dessa apprezzata non già nella sua solitudine, bensì nel complesso dei fatti tutti che con non interrotta continuazione si diressero colà in più modi, da più parti, e con più mezzi alla cacciata del Principe. Il perchè innanzi di far passaggio agli avvenimenti di Pietrasanta mi conviene proseguire ad esporre le altre spedizioni, e coazioni di Maremma.

487. *Altre spedizioni, e coazioni* io diceva, perchè, come la Corte sa, non mancarono.

488. Tale si fu (per tacere dell'invio della Spronara all'Isola del Giglio ordinato dal Pigli la sera dell'11) la spedizione al *Fitto di Cecina* sulla strada maremmana ordinata nel dì 13 dal Pigli stesso (non senza prevenirne il Prefetto di Pisa per esser quel posto compreso nel suo Compartimento) per stabilirvi un servizio armato di venti Volontarj sotto la direzione di Giovanni Scotto, onde vigilare e tener d'occhio le persone transitanti per S. Stefano, perquisirle nei casi di dubbio o sospetto, ed arrestarle occorrendo. Il Guerrazzi vuole declinarne la responsabilità, qualificandolo come fatto non suo. Ma dopo le cose altrove osservate, è da dire che inutilmente ei lo tenta, specialmente se si osserva: 1.° Che la misura rientrava per indole sua tra quelle delle quali si valeva il Governo a restrizione delle libertà del Sovrano. 2.° Che il Pigli l'adottava per urgenza, ma ne rendeva subito conto al Ministro dell'Interno, e gli chiedeva istruzioni in proposito. 3.° Che questi con responsiva Officiale del dì appresso (14 febbraio) scritta dal Segretario Allegretti, e munita del suo *visto* approvava il savio provvedimento adottato. 4° Che contemporaneamente si dirigeva al Ministro delle Finanze, per fare regolarizzare la prelevazione di lire 500 dalla Cassa doganale di Livor-

no ordinata dal Pigli per sussidiare la detta spedizione.

489. Ricordo anche la Ministeriale del 13 febbraio firmata come la precedente dallo stesso Segretario col *visto* del Ministro Marmocchi, diretta al Prefetto di Grosseto per fargli sentire che si riconosceva la *inopportunità* già rilevata dal Circolo Popolare Grossetano *di dar adito alla libera corrispondenza dei dispacci* attinenti alla Corte Granducale, e che si rimetteva alla di lui prudenza e saviezza l'adozione delle correlative misure necessarie, le quali sembra che fossero prontamente attivate, leggendosi in una corrispondenza giornalistica del 16: « La corrispondenza clandestina dell'ex-Granduca è intercettata ovunque », ed essendosi verificato che le lettere predette fermate negli Uffizi Postali di Grosseto e di Siena vennero poi avocate al Governo Provvisorio con nota del 10 marzo del Ministro Marmocchi.

490. Ha poi parlato il Testimone Cav. Pistoj della destituzione di un Bolti impiegato nella Posta, per essere stato scoperto intermediario della corrispondenza della Corte, quando già era a Gaeta e di divieti rigorosi successivamente abbassati dal Ministro delle Finanze sotto minaccia di destituzione, convertiti da esso Testimone in Circolare onde farne avvertiti tutti gl'Impiegati dipendenti dalla Soprintendenza Postale di Firenze. — Il Guerrazzi ha fatto notare, che in appresso, ad istanza del Cav. Ronchivecchi, restituì il Bolti all'Impiego. Ma la riabilitazione di codesto impiegato, dopochè si fu giustificato, non tolse di mezzo il divieto rigoroso accennato.

491. Nè tacerò la Lettera indirizzata li 19 febbraio al Prefetto di Grosseto con le solite firme Marmocchi ed Allegretti. Aveva il nominato Prefetto fatto sentire con rapporto del 17 i sospetti che vi erano di reazione in Orbetello, e come non fidandosi dei Volontarj di Costa, e della Riserva della Nazionale locale, aveva stabilito di mandare colà i Municipali ed i Cannonieri venuti da Livorno; e come correva voce che il Principe fosse per recarsi all'Isola del Giglio. La responsiva che gli fu trasmessa nell'accennato di 19 dopo approvati i provvedimenti presi per Orbetello proseguiva: « ivi » Noi corriamo alla « frontiera dalla parte di Massa; colà urge il « pericolo. Leopoldo penso che attenda a fuggi- « re. *Voi intanto mandate a Orbetello*, Massa, S. « Filippo, Rocca S. Caterina. Il Pretore di S. « Stefano si porti dal Granduca, e gli dica che « il Governo eletto dall'Assemblea e dal Popolo « gli partecipa, che la reazione non può aver « luogo, che la sua presenza ecciterà come ha « eccitato qualche facinoroso al delitto, che è « indegno di Principe cospirare a turbare l'ordi- « ne che dico di raccomandare. La Naziono giu- « dicherà di Lui come Sovrano. Il Pretore faccia « il suo dovere, se non può farlo protesti all'Am- « miraglio che con la minaccia dei Cannoni in- « glesi s'impedisce il Magistrato ad eseguire gli « ordini del Governo ».

492. Questa lettera corrisponde perfettamente ad una minuta che se ne trova scritta di carattere del Guerrazzi nello stesso Rapporto del Prefetto. Egli non può quindi declinarne la responsabilità anco strettamente personale. Pur nonostante ha tentato di farlo, deducendo nel Processo scritto la consueta scusa della coartazione, e dandosi in Giudizio a sostenere che ciò che scrisse di suo pugno nel Rapporto, non già era la minuta della responsiva stessa trascritta dall'originale che venne spedito dal Ministro dell'Interno. Se questo discarico fosse credibile starebbe sempre contro del Guerrazzi il fatto della conoscenza specifica di quella responsiva senza averne impedito o neutralizzato la trasmissione. Quanto a me dico apertamente che non lo ammetto; e perchè non armonizzante con quello de' costituti primitivi, e perchè non posso credere che il Guerrazzi, specialmente nel 19 febbraio, volesse impiegare l'opera e il tempo suo nel redigere quella copia; e perchè questa non era nemmeno necessaria, mentre la vera minuta (ad altra non se ne conosce) sarebbe rimasta sempre a sua disposizione nella Segreterie.

493. Non rammento poi la proposizione avan-

zata dal Pigli al Ministero nel dì 21 febbraio di mandare ad Orbetello una colonna di cento volontarj *a guida dell'egregio La Cecilia* in aggiunta ai Municipali che tanto vi avevano giovato a rialzare lo spirito pubblico, e scoraggire i contrarj; e ciò per l'effetto di devenirvi più speditamente all'abbassamento degli Stemmi Granducali. E non la rammento perchè non venne secondata dal Governo, il quale giudicò mancata in un colla presenza del Principe la prima causa della non leggera contrarietà che vi si era incontrata.

494. Avvertirò soltanto come da questo fatto il Guerrazzi vorrebbe trarre argomento per escludere che la spedizione mandata dal Pigli procedesse in virtù ed in esecuzione del Dispaccio del 14; imperocchè, esso osserva, se il Pigli aveva avuto ordine di spedir milizia e gente in Maremma fino dal 14, perchè domandarlo il dì 20 onde mandare i cento volontarj con La Cecilia?

495. L'argomento però è viziato perchè dissimula, o non ricorda, che tra il Dispaccio del dì 14 e la proposta del dì 20 vi ebbe intermedio un fatto assai significante, voglio dire il richiamo di tutte le milizie livornesi a Livorno, e così lo storno della spedizione.

496. Ma il fatto stesso è utile alla Giustizia nel senso di addimostrare come il Pigli, dopo revocatogli il mandato sulle spedizioni, non volle inviare i cento volontarj a Orbetello senza munirsi preventivamente di altro ordine o facoltà dal Governo Superiore, e come perciò anche in questa circostanza fu e si mostrò deferente ai suoi voleri ed alla sua autorità.

497. Non puossi poi completare la esposizione dei più e diversi modi di coartazione che indussero il Granduca ad imbarcarsi la sera del 20, e partire nelle ore pomeridiane del 21 febbraio da Porto S. Stefano e dalla Toscana, senza tener proposito della *proclamazione della Repubblica*, come quella che formò una delle principali cagioni che lo forzarono ad appigliarsi a siffatta risoluzione, secondo che se ne espresse Ei medesimo negli appresso termini nella Seconda Nota al Corpo Diplomatico del 20 febbraio. « ivi » « Sono costretto a partecipar loro che la mia ulteriore dimora in quest' ultimo Porto della Toscana mi è resa ormai impossibile. Da alcuni giorni era noto che si minacciava di venire armata mano a cacciarmi di qui. Ora è certo che la minaccia si è convertita in fatto. Di ciò hanno dato aperta notizia i pubblici fogli, e già una forte mano di armati guidati da Capi non Toscani è in via per Grosseto ». (In queste frasi sta il compendio di quanto abbiamo esposto superiormente; e vi si appella evidentemente così al La Cecilia, come al D'Apice, il di cui rifinto non pubblicato dai Giornali, non potè allora esser noto al Sovrano). Indi si prosegue: « ivi » Che più? Lo sparo del cannone della vicina Orbetello, annunzia il compimento dello sleale attentato, la proclamazione della Repubblica. A questo punto io debbo prendere una risoluzione, che per quanto amarissima al mio cuore, è pure la sola che mi rimanga. Io parto dal mio diletto Paese, ma quivi resta il mio cuore. Prego Dio che voglia illuminare lo spirito dei malvagi e dei traviati, e portare consolazione ai buoni, che sono molto maggior numero di quello che forse si crede. Prego il Corpo Diplomatico a voler fare pubblica fede della irresistibile cagione per cui mi è forza lasciare la Toscana, e dei sentimenti che io nutro nel compiere quest'ultimo passo. Alla Provvidenza la cura di far sì che i tempi volgano in meglio ».

498. Di fronte a queste solenni parole del Principe convien porre le correlative dichiarazioni inserite più tardi nell'Atto del Governo Provvisorio intitolato: *Manifesto all' Europa* « ivi ». Non è vero che un corpo d'armati condotti da Capo non Toscano s'incamminasse a cacciarlo da S. Stefano, comecchè qualche Giornale potesse avarlo, come troppo spesso succede, avventatamente stampato; e furono solo spediti a Grosseto alcuni pochi Municipali per conservare la quiete in codeste provincie, ed alcune armi da distribuirsi alla Civica per il me-

« desimo fine. — Non è vero che in Toscana « fosse instaurato il Governo Repubblicano, per« chè la Repubblica fu proclamata dal Popolo, « ma come un voto, e come un desiderio nel « modo che mille volte il Popolo la proclamò « mediante Giornali, o con più esplicite dimo« strazioni; e sebbene il Governo ritenesse e ri« tenga che sarà confermato dai Rappresentanti « del Popolo, non si credè autorizzato di notifi« care questa decisione, e volle mantenere il suo « carattere puramente provvisorio. Questa è la « verità ».... Ma no che non è questa la verità. — È vero in opposto che mosse per Maremma, e contro del Principe un Corpo di armati, diverso affatto da quello dei pochi Artiglieri e Municipali mandati il dì 14. Bisogna cancellare tutti i fatti e documenti dal 14 al 17 inclusive per non convenirne. È vero che questi armati i quali dovevano esser guidati dal D'Apice non toscano lo furono in molta parte dal La Cecilia del pari non toscano: e se vi si aggiunse il Guarducci, e doveva unirvisi il Petracchi, non per questo cambiava il fatto nella sua sostanza e importanza, e solo veniva a mancare di subietto quel benigno riguardo di cui la Sovrana bontà aveva voluto tener conto ad onore del Paese anche in quelle deplorabili circostanze. — È vero che in Toscana fu in quei dì *proclamata la Repubblica; instaurata* non già; ma ciò non aveva detto il Principe; ciò sostituì, e non al certo con buona fede, il Manifesto per quindi negarlo. — È vero infine che questa proclamazione incominciata in Firenze, e ripetuta tosto in Livorno, si estese al rimanente della Toscana, compresa la Maremma, fino ad Orbetello, e ciò non per solo voto di popolo, ma dietro eccitamento del Governo, e per sua volontà manifestata con Atti appositi.

499. Di questi ne ricorderò tre: due Dispacci telegrafici, che uno del 18 alle ore 11 pomeridiane diretto al Pigli; l'altro del 19 al Prefetto di Pisa da comunicarsi anche al Pigli medesimo; una Circolare a tutti i Capi di Governo nella provincia, delle ore 3 ½ di mattina del 19, e così intermedia ai due Dispacci. — Il Dispaccio del 18 proveniente dal Guerrazzi si esprime: « La Re« pubblica è stata proclamata. *Il Governo l'ha « accettata a patto* che il Popolo Fiorentino dia « per domani due mila uomini armati ». Ma la condizione non era apposta al fatto omai consumato ed irretrattabile della *proclamazione*, bensì all' *accettazione* ed *attuazione* di quella nuova forma di Governo; come meglio ancora rilevasi dagli altri due Documenti, e dai fatti successivi che questa proclamazione estesero e favorirono. — Il Dispaccio del 19 (prodotto pendente il Giudizio pubblico) del pari autografo del Guerrazzi è così concepito: « ivi » Il Governo Provvisorio al « Prefetto di Pisa. — Il Popolo, è vero, procla« mò la Repubblica. DESIDERA IL GOVERNO CHE « VENGA PROCLAMATA DA PER TUTTO, e *il voto po« polare* venga confermato dal libero consenso « dei Rappresentanti la universa Toscana. Però « il Governo centrale rimane come è adesso: « Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli. Mazzoni è « Presidente di settimana. Trasmetta questo me« desimo Dispaccio a Livorno. — Guerrazzi ».

500. La Circolare fu tra i documenti governativi più violenti, e più ostili al Principe non anco espulso. Muoveva essa dall'annunziare il contenuto di un Proclama col quale il Generale De Laugier aveva impreso a rialzare la Monarchia Costituzionale; narrava come a questa nuova Deputati mandati in fretta dalla Provincia eransi adunati nella Piazza della Signoria, ed avevano dichiarato De Laugier traditore, e fuor della Legge; decaduto Leopoldo d'Austria; *proclamata la Repubblica, e l'unione con Roma*, salvo ad essere sanzionata dal voto dell'Assemblea convocata pel 15 marzo; dichiarata la patria in pericolo, ed ogni uomo chiamato all'armi per soccorrere a Lucca, ed a Pietrasanta contro De Laugier. Faceva sentire che il Ministro Inglese aveva promesso continuazione di protezione alla Toscana, quand'anche fosse diventata Repubblica, perchè, « ivi » scandalizzato della condotta « del Principe » che si qualificava siccome « *ri« provevole, doppia, sleale*, diretta al *parricida « intento della Guerra Civile*, », che i Piemonte-

si non altrimenti venivano a soccorso del De Laugier, e terminava: « ivi » Signore, sotto la « sua responsabilità, *dirami queste notizie* colla « prestezza del fulmine in provincia: *le pubblichi « in Piazza, le faccia pubblicare dai Pulpiti, e « dagli Altari a suono di campane, tra spari, e « bande.* Se trova Preti renitenti o traditori, è « tempo di finirla, si arrestino questi indegnissi- « mi figli della patria e di Cristo, e si mandino « legati a Firenze; non ammettiamo esitanza, « dubbio, od osservazione in contrario, sotto la « responsabilità sua si leghino e si mandino a « Firenze. *Chiami gli Uffiziali dei Corpi armati e « partecipi loro le notizie sopra trascritte.* Chi vuo- « le stare colla patria lo dichiari, e firmi: chi « no, se ne vada: gli Uffiziali immediatamente in- « feriori prendano il posto dei superiori dimis- « sionarj. La Patria ricompenserà i fedeli, di- « sprezzerà i dimissionarj, punirà i traditori. « Viva la Patria, Viva la Libertà ».

501. Questo documento era firmato dal *Montanelli*, e dal *Guerrazzi*. Fra i tre originali che abbiamo in atti uno solo (e non si sa dove fosse trasmesso) contiene le seguenti frasi di carattere del Guerrazzi: « ivi » Il Governo dura ad esser « provvisorio, nonostante la dichiarazione popo- « lare ».

502. Se la Corte come è rimasto provato, che il Documento stesso venne spedito ai Governi di Livorno e Portoferrajo, alle Prefetture e Sotto-Prefetture di Pisa, di Siena, di Lucca, di Grosseto, di Montepulciano, di S. Miniato, e da questi centri diramato, e diffuso nei respettivi circondarj or nella integrità sua, or nella sostanza, pubblicato da Giornali, e seguito (coll' ajuto specialmente dei Circoli) da fatti che rispondevano, e consuonavano con quello di Firenze, e colle superiori disposizioni, anco per la *proclamazione della Repubblica*, inalzamento di Alberi detti di libertà ec. Allo scopo nostro basta il ricordare adesso ciò che più specialmente ebbe luogo in Maremma. In Grosseto quella Circolare fu letta con gran plauso al Circolo popolare adunato di buon'ora la mattina del 20; ed alle 11 in Prefettura, ove l'uffizialità stanziale e Nazionale vi prestò adesione colla firma. Al mezzodì suoni di campane, sparo di cannoni; popolo, milizie, ed Autorità in Piazza, ed ivi discorsi analoghi. Finalmente solenne *Te Deum* nella Cattedrale, e diffusione in tutto il Compartimento della Circolare stessa riprodotta colla stampa. Tuttociò annunziava esultando il Prefetto locale con suo Rapporto del suddetto dì 20 febbraio, ed assicurava che avrebbe adempito esattamente quanto era in qual foglio prescritto. E nel dì appresso referiva altra festa per l'inalzamento dell'Albero ed acclamazione alla Repubblica. Anche in Orbetello nel dì 20 ebbe luogo sparo di Artiglieria per *festeggiare la Repubblica*, e *leggere il Proclama di Guerrazzi*.

503. A tutto ciò venne tosto attribuito l'imbarco del Granduca che ebbe luogo nella sera di codesto giorno alle ore 10, e fu seguito il dì appresso alle ore 3 e ½ pomeridiane dalla partenza sua alla volta di Levante.

504. Di fronte a questo andamento di cose mi pare non sia dato di sostenere che la *proclamazione* della Repubblica in Toscana e segnatamente nei luoghi circostanti a Porto S. Stefano fu mera espressione di voto, e desiderio popolare, senza che vi contribuisse, o vi concorresse il Governo Provvisorio, tranne che colla fiducia di vederlo appagato sollecitamente dall' Assemblea Nazionale.

505. Restò è vero il Governo quale era, anche dopo codesta proclamazione; ma ciò non fa sì, che essa non avesse luogo, nel modo, coi mezzi, e cogli eccitamenti governativi omai narrati, che non potesse essere e non fosse causa impellente alla partenza del Principe; e che Egli non asserisse esattamente il vero quando (senza tampoco attribuirla agli uomini del Governo) la qualificò come *sicale attentato* che gli rendeva impossibile l' ulteriore dimora in Toscana.

506. Per discaricarsi della Circolare e delle di lei sequele il Guerrazzi in primo luogo dichiarò, e ripetutamente nel suo interrogatorio, che non gli apparteneva, e che non l' aveva firmata;

ma vista poi la sua firma in tutti e tre gli esemplari che si hanno in processo, si diede a sostenere di averla apposta perchè così volle il Montanelli più potente allora di lei, e perchè sorpreso nelle ore notturne in letto da una quantità di persone che gli fecero sottoscrivere quei fogli già preparati.

507. Ma questi due discarichi si screditano, e si distruggono reciprocamente. Nè io potrei ammettere senza larghe prove (che mancano) che le coartazioni si spingessero in quel preciso caso fino al suo letto, anche nelle ore inoltrate della notte; e che egli si adattasse a patirle anche a patto di fare e sottoscrivere quello che non avrebbe dovuto, nè voluto. In ciò poi mi soccorrono due rilievi: 1.° Che quando il Guerrazzi sottoscrisse la Circolare non era Presidente di settimana, ed a lui non spettava perciò di regola la firma per il Governo. 2.° Che quella Circolare non rispondeva all'ultimo stato delle cose combattute nel 18 e 19; perchè questo portava l'aburtimento del tentativo repubblicano. Ma così era, o Signori; che mentre il fatto e la Circolare escludevano l'attivazione della Repubblica, e mantenevano fermo il Governo Provvisorio, ciò che altronde era scritto nella Circolare medesima anche sulle proclamazioni parmesse, e fiducie Repubblicane inspirate, serviva maravigliosamente a combattere il Monarca e la Monarchia. E così non venne risparmiato.

508. Dopo le quali cose tutte concernenti la spedizione di Maremma, il modo con cui agì, l'aiuto che vi diè la proclamazione della Repubblica, e l'effetto che produsse in quelle circostanze di obbligare il Granduca a lasciare nel 22 febbraio la Toscana, io credo di potere a buon diritto ritenere che codesti fatti costituirono, e singolarmente e nel loro insieme atti incavillabilmente ostili, nei quali pure si venne a consumare il delitto di Lesa Maestà.

509. Dei quali atti, mentre non vi ha dubbio, a mio avviso, che debbe rispondere precipuamente il Guerrazzi che gli ordinò, e li favorì, parmi di dovere ammettere che relativamente al Petracchi debba l'imputabilità civile limitarsi a minimo grado, comunque considerati e apprezzati dal lato intenzionale stiano a dimostrare animo decisamente ostile contro del Principe, e fermo proposito di aiutare la di lui espulsione colla violenza, e colla armi. Imperocchè sta in fatto che in questa circostanza il Petracchi concertò il suo movimento, fece con premura e attività gli apparecchi necessarj per muoversi, e qualche movimento accessorio di milizie che dovevano appeggiarlo ordinò, e fece incoare: ma la marcia vera a propria della sua Colonna verso Maremma non ebbe luogo. Ei la sospese e non per corretta volontà, ma per sopravvenuti eventi (che vogliónsi pure rispettati) e per successivi ordini del Governo, che lo richiamarono ad altra fazione non dissimile molto nella sostanza, e nel momento assai più pel Governo rivoluzionario interessante.

§. III.

Spedizione di Pietrasanta.

510. Ed eccomi a dire della spedizione militare contro il Generale *De Laugier*.

511. Le Truppe avviate già in Maremma, precedute da La-Cecilia, da Municipali a Artiglieri mandati a Grosseto e spinti fino a Orbetello, composte della Colonna Guarducci che si ingrossava per via, seguite da altri artiglieri con due pezzi condotti da Vincenzo Calegari, rinforzate da Municipali, e fornite tutte di denaro per gli ordini del Pigli, che in appresso il Governo approvò senz'ombra di difficoltà, queste Truppe, dissi, si erano avanzate nella loro marcia, e trovavansi già, il Guarducci a Rosignano, e il Calegari a Cecina quando vennero richiamate frettolosamente dal Governo Provvisorio per l'organo (come già si disse) del Pigli, onde avviarle verso Lucca e Pietrasanta, per combattere il Generale De Laugier, che rialzata in Massa il dì 17 la Bandiera del Principe si dichiarava con un Proclama stampato disposto ad avviarsi sulle sue

milizie verso l'interno della Toscana per ristabilirvi il Governo Granducale a nome del Principe istesso, dal quale si annunziava specialmente incaricato di agire col sussidio di milizie Piemontesi.

512. La prima notizia del Proclama di De Laugier pervenne al Governo per Dispaccio Telegrafico del Prefetto di Pisa delle ore 2 antimeridiane del 18 febbraio.

513. Prima del mezzogiorno il Mazzoni Presidente di settimana in nome del Governo Provvisorio scriveva al Pigli: « Sieno richiamati tutti « i Livornesi, e le forze sieno costà concentra« te; occupino le fortezze. Si tenga il buon or« dine ».

514. Pigli richiamava tosto il Petracchi da Empoli con Dispaccio Telegrafico, e le altre Truppe dalla Maremma inviando lettere per mezzo del Lottini ai diversi Comandanti, ed anche al Prefetto di Grosseto.

515. Il Petracchi, che già sapeva le voci correnti sul *De Laugier*, che le aveva comunicate al Governo, ed aveva sospeso la sua marcia per la Maremma, avuto l'invito dal Pigli di recarsi a Livorno, si rivolse al Guerrazzi, e chiese sollecitamente istruzioni, aggiungendo, « la mia in« tenzione sarebbe di andare a Pietrasanta ove « ho molti amici » (lo stesso ripeteva il dì appresso al Presidente di settimana).

516. Gli replicava il Mazzoni che si recasse subito colla sua gente a Livorno, ove avrebbe ricevuto gli ordini precisi; ed il Guerrazzi poi gli scriveva in qualità di membro del Governo Provvisorio. « Bene quanto dici: avanti: avendo ami« ci a Pietrasanta rovesciali contro il traditore: « mandagli incontro proclami ardentissimi che « mostrino la sua infamia. Vedi di corrompergli « i Soldati: fedeli a nessuno, lo saranno ad un « traditore? » Questa risposta era indirizzata al Petracchi a Pisa; perchè sebbene verso la prima ora pomeridiana egli annunziasse al Pigli che sarebbe a Livorno nella sera, o nella mattina successiva, e si muovesse da Pontedera nello stesso giorno, sta però in fatto che a Livorno non andò, ma per ordini comunicatigli a quanto sembra dal Pigli stesso, dopo riposata la Truppa proseguì da Pisa per la Via Ferrata verso Lucca, ove giunse sul mezzodì del 19, con una Colonna forte di trecento uomini.

517. E nel dì 20 vennero in Lucca stampati nella Tipografia Rocchi i due Proclami che la Corte già conosce colla firma del Petracchi, uno indirizzato *ai Fratelli Livornesi*, col quale gl'invitava a seguirlo nell'impresa contro De Laugier e il Granduca, qualificati ambedue coi modi, e titoli più ingiuriosi; l'altro intitolato ai *Fratelli del Vicariato di Pietrasanta*, ove di nuovo si denigravano ambedue gravemente, e si prometteva una ricompensa di Scudi dugento al benemerito della Patria, che avesse consegnato vivo o morto nelle mani del Governo Provvisorio il De Laugier.

518. E questo era lo stampato col quale il Petracchi corrispondeva alle istigazioni del Guerrazzi *di rovesciare sul traditore gli amici di Pietrasanta e mandargli incontro proclami ardentissimi*.

519. Nega il Petracchi, al solito, che quel Proclama gli appartenga (appena ammette di aver dato commissione per il primo ai Livornesi, ma in termini affatto diversi).

520. Ma il tipografo Pietro Rocchi, sebbene non ricordi d'onde precisamente gli pervenisse la minuta e la commissione di stamparlo, rammenta che portò egli stesso la prova di stampa alla locanda della Croce di Malta, ove era albergato il Petracchi, e la passò a degli Uffiziali che si ritirarono in stanze a parte per rivederla, e rammenta del pari che furono in egual modo consegnati in appresso gli esemplari tirati a buono. Il conto poi fu saldato a suo tempo dalla Prefettura locale.

521. Così abbiamo non poco per ravvicinare la responsabilità al Petracchi, che la rifiuta. E se si riflette, che quel Proclama venne sparso in quei luoghi, sicchè giunse fino al De Laugier il quale ne fece menzione nella narrazione stampata nel *Risorgimento*, e ne depose a questa

Udienza; che il Petracchi non lo disapprovò, nè lo rifiutò allora per suo; che anche di altri Proclami incendiarj è provato essere egli stato autore o committente, sebbene oggi lo impugni, dopo averlo confessato per uno *(ai retrogradi di Livorno)* in un Documento manoscritto munito della sua firma, e per altro (affisso il 2 o 3 di Aprile in Firenze) alla presenza dei testimonj Fornetti e Lenzoni; che il Proclama è nella sostanza coerente al di lui carattere, agl'impeti suoi, alle sue smodatezze; e che il procedimento stesso, non che il linguaggio del Governo col quale il Petracchi cercava di armonizzare, non dissuonavano gran fatto dai concetti e dai termini di quel Proclama (perocchè se il Petracchi si spinse fino alla *taglia*, il Governo non ebbe riguardo di porre il De Laugier *fuor della Legge)*; se tutto questo, dico, si considera e si valuta, credo che non tarderà a compiersi la persuasione di reità, o meglio di correità del Petracchi anche relativamente a codesto ostile documento.

522. Frattanto mentre si rafforzava il Petracchi in Lucca con altri uomini, cannoni, dragoni a cavallo e munizioni per Artiglieria, il General *De Laugier* procedeva ne'suoi movimenti per la Restaurazione Granducale. — I fatti di codesto genere, che si hanno provati per documenti sono sostanzialmente i seguenti:

1.° Proclama largamente diffuso dello stesso Generale ai Toscani nell'indicato senso restaurativo, annunziante la commissione del Granduca, l'imminente arrivo della Truppe Piemontesi, l'oblio per tutti quelli che non avessero resistito; datato da Massa li 17 febbraio.

2.° Gita del Generale (nel 17) a Pietrasanta ed a Viareggio per diffondere il Proclama, a mostrare la lettera autografa del Granduca così concepita: a Signor Generale. Avuta notizia de« gli sconvolgimenti avvenuti in Toscana, S. M. « il Re di Sardegna mi ha espressa la fraterna « offerta di un soccorso armato per ristabilire in « Toscana quell'ordine, che è certamente desi« derato dalla maggiorità della popolazione. Nel« l'accettare la proposizione ho in pari tempo « annunziato al mio Regio Cognato che avrei da« to ordine a Lei, signor Generale, come le do « con la presente, di unirsi colle Truppe che ha « sotto il suo Comando a quelle Piemontesi che « passeranno la Frontiera. Non dubito nè dello « zelo nè dell'attaccamento suo alla mia perso« na, e confido pure che le Truppe Toscane si « mostreranno fedeli al loro giuramento, ed in« tenderanno la voce del loro Sovrano, e quel« la del loro Generale. Ella rimane autorizzato « a tirare a sè anche le altre forze Militari To« scane, che attualmente non fossero sotto l'im« mediato suo comando. Sono suo affezionatissi« mo. — Da Porto S. Stefano, li 15 febbraio 1849.

« Leopoldo ».

3.° Buon effetto di tali comunicazioni in senso favorevole al Principe a Viareggio, a Pietrasanta, a Seravezza, a Camajore, ed a Massa eziandio, come si rileva dai Dispacci del Prefetto di Lucca del 18 e del 19.

4.° Eccitamento del De Laugier (con Biglietto del 19) al Colonnello Manganaro, ed al Maggior Pieri in Lucca a secondarlo colle loro Truppe nell'impresa.

5.° Truppe del De Laugier avanzate il dì 20 fino a Camajore, e rientrate col Comandante Gambarini in Viareggio per fortificarvisi anche contro sbarchi dalla parte di mare.

6.° Altre truppe che vengono dalla Lunigiana, e si uniscono a quelle di De Laugier.

7.° Affissione, come già si disse, in Pietrasanta del Proclama diretto il dì 12 da S. Stefano ai Toscani.

8.° Avanzamento nel dì 21 delle Truppe fino al Monte Quiesa, con determinazione del Generale di recarsi a Lucca.

523. Dopo questi apparecchi e tentativi, mancando dal Piemonte i promessi sussidj, non corrispondendo che pochi alla chiamata del Generale, le Truppe coll'inutile aspettare, fra molte privazioni e sotto tanti mezzi di corruzione, indisponendosi, susurrando e defezionando, Egli si trovò in pochi di ridotto agli estremi, col

campo in rivolta, abbandonato o minacciato, nell'assoluta impossibilità di corrispondere ai desiderj del Principe ripetuti anche con altra lettera, e costretto perciò a ritirarsi il dì 24 con soli 33 Uomini nel Territorio sardo.

524. Questo è quanto tentava il De Laugier in nome, ed a favore del Principe. Le altre specialità meno interessanti sono nella sua narrazione summentovata.

525. Il Governo Provvisorio per altro si mosse subito, come già si disse, a combatterlo.

526. Nel dì 18 richiamò le Truppe a Livorno; diedo ordini pressantissimi perchè si *mandassero* a Lucca, e vennero eseguiti; emanò un Decreto firmato dal Presidente di settimana Mazzoni e da Mordini, con cui pose il De Laugier *fuori della Legge* come *traditore* della Patria, e dichiarò *ribelli* i Soldati che gli avessero obbedito.

527. Nel 19 poi pubblicò un Proclama fierissimo firmato da ciascuno dei Triumviri, in cui furono vituperati aspramente il Generale ed il Principe, e venne eccitato il Popolo alle armi. Non voglio ripetere le ingiurie, le calunnie, e le crudeli insinuazioni che sono in quel foglio a carico del Monarca. La Corte che le ha sott' occhio ve ne troverà di assai corrispondenti ai concetti che appuntava il Guerrazzi in replica alla Lettera del Conte Del Medico Staffetti, di che si è altrove parlato.

528. In quel giorno sulla Piazza del Granduca era stata adunanza del Circolo per la proclamazione della Repubblica, e della Unione con Roma. Quel documento vi faceva appello, qualificandola come effetto dell'ira Toscana, destatasi all'annunzio del movimento di De Laugier. Ma la cosa non poteva essere, e non fu così. Bene all'occasione di quell'Adunanza, diffusa l'accennata notizia, anche il Circolo associò le sue all'ire del Governo, e si pronunziò contro aspramente.

529. Nel dì 20 il Guerrazzi come Plenipotenziario, e il D'Apice come generale partono per combattere De Laugier; nel ventuno sono in prima a Pisa, dipoi a Lucca, dove eccitano la Truppa alla spedizione, e le aumentano la paga; nel 22 a Camajore, nel 23 a Pietrasanta ed a Viareggio. In quel giorno una Deputazione Massese offre condizioni di resa e di pace per le Truppe omai sbandate di De Laugier, e sono accettate. Tutto in quel giorno era finito.

530. Nel 25 il Guerrazzi si congeda dai Soldati a Massa, nel 26 dai Lucchesi. È in Pisa nel mezzodì; ed in Firenze alle 4 pomeridiane.

531. Anche il Petracchi che si era spinto a Viareggio (dove il dì 22 aveva alzato l'Albero della libertà) fu nel 23 per poche ore a Pietrasanta, quindi col Guerrazzi nuovamente a Viareggio. Tornò nel 25 a Lucca, indi a Pisa, e nella sera a Livorno, dove si era ordinato il ricevimento con torce a vento.

532. Così tutta codesta spedizione militare compiè il suo giro, e ottenne il suo intento, senza uso d'armi, ed anzi con pacifici segni di ulivo.

533. Ciò per altro non fa sì che essa non avesse, e non mantenesse un carattere ostile al Sovrano; e che non si dirigesse, e non desse mano ad impedirgli con armi il recupero, ed il restauro delle sue autorità nei suoi Stati, per mezzo del suo Generale.

534. Già il Governo sapeva, prima che si muovessero Guerrazzi e d'Apice da Firenze, che il sussidio Piemontese non era altrimenti per giungere; e lo sapeva da Massa per mezzo del Prefetto Del Medico; e da Livorno per dichiarazione del Console di Sardegna, e del Comandante la Goletta Sarda ancorata in quel Porto. Rimaneva nonostante il De Laugier colle sue forze, che potevano anche aumentare. E contro queste fu fatta e condotta la spedizione, mentre erano tuttavia Truppe Granducali, legate al Principe col giuramento, e comandate in di Lui nome dal suo Generale. Che se le medesime defezionarono, e si sbandarono prima di impegnarsi in conflitti, non per questo può dirsi che mancassero gli apparecchi, e le mosse del Governo Provvisorio per affrontarle e combatterle, e molto meno che queste mosse, e i loro accessorj non influissero punto nell'indicata defezione.

535. Si marciava è vero coll'ulivo sui fucili quando già si sapeva il disordine di quelle Truppe; ma pure si marciava militarmente, con armi e munizioni, e con disposizione ad impegnare conflitto, assumendo la difesa e la resistenza, se non subito l'offensiva; sul che non troverei differenza valutabile per l'effetto di eliminare il delitto.

536. Ed in ciò appunto mi sembra che si sostanzi un atto ostile, e per conseguenza il delitto; giacchè l'atto stesso va considerato per quello che era in sè stesso, per le disponenti, per le circostanze che lo accompagnavano nel suo primo svilupparsi, e per l'effetto dejettivo che spiegava sull'autorità investita, non già per quel che venne a riescire sul luogo, e per le popolazioni e forze che ivi erano, in vista di altre eventualità.

537. Il proposito poi di non combattere i Piemontesi quando si fossero presentati non fu ammesso dal D'Apice; e non rileva dopo la certezza acquistata, che non intervenivano; come non rileva, a mio avviso, l'altro divisamento di cedere a chi si fosse presentato con forze adattate, vale a dire tali e tante da rendere temeraria e inutile la resistenza. Imperocchè, data quella ipotesi, il cedere era una *necessità*; ma il *dovere* esigeva che si piegasse alla forza che veniva in nome del Principe; che dietro quest'esempio sarebbe ben presto cresciuta d'animo e di numero: ad i segni di adesione non mancarono tanto nella Truppa di Viareggio, quanto nella poca cavalleria che era in Lucca, e nelle popolazioni tutte del Contado; siccome di continuo più qua, e più là si scorgeva, e venne chiaramente a conoscersi la sera del dì 21.

538. Ma a repressione di tali movimenti qualificati come retrogradi fu tosto agito col massimo rigore; fu pubblicata nel dì 22 la Legge Stataria; e furono ammoniti i benestanti sparsi per la campagna a fare ritorno dentro tre giorni in Città, sotto minaccia mancando di multa giornaliera.

539. Queste misure si prendevano dai Membri del Governo Provvisorio rimasti in Firenze per comprimere quella che essi chiamavano *guerra civile*. Eppure sembra che il Guerrazzi non ne fosse contento. La Corte può ben raccoglierlo dalla Lettera confidenziale che loro dirigeva da Massa di Carrara nel dì 24, nella quale dopo avere accennato ciò che aveva fatto soggiungeva: « Adesso io come amico devo dirvi che lo Stato « non si governa in mezzo a tanti trambusti con « quella pace che generalmente mostrate voi. « Bisogna assolutamente far quattrini, bisogna « che ne mandiate, onde tener sempre contento, e soddisfatto l'esercito. Bisogna con moltissima prestezza cacciare via tutti gli Impiegati cattivi, e i tiepidi i quali forse sono peggiori dei primi...... Finalmente bisogna agire a norma della condizione rivoluzionaria in « cui ci posero meno la nostra volontà che il tradimento dei nostri nemici ». E qui appellava in specie al Principe Don Neri Corsini, del quale aveva intercettato una Lettera indirizzata al De Langier, e l'aveva trasmessa a Firenze perchè venisse sottoposto a Processo per titolo di alto tradimento, e fosse perquisito il di lui palazzo; imperocchè codesto Personaggio appena saputa l'impresa che era per tentare il De Langier erasi posto sotto i suoi ordini, onde operare seco a rialzare la Bandiera del suo Sovrano, ed a ristorarne l'autorità conculcata dopo il dì 8, in onta a quanto le assemblee avevan creduto di fare per la salvezza del paese.

540. Si è rimarcato oggi dall'accusato Guerrazzi, e venne allora pubblicato ripetutamente colla stampa, che il De Langier non giustificava il mandato del Principe, e che non doveva quindi prestarglisi fede. Parmi però che vi fosse abbastanza, e nella sua qualità di Generale Granducale, e nel Proclama che aveva pubblicato e diffuso, e nella fatta ostensione in Pietrasanta e in Viareggio della lettera autografa del Principe stesso, e nell'affissione del di Lui indirizzo ai Toscani, per persuadersi che non agiva senza mandato. E se il dì 16 scriveva al Governo in un carattere diverso, la stessa variazione istantanea del dì 17 dava argomento per credere che una

novità avesse avuto luogo, e che l'ordine che annunziava gli fosse pervenuto. La cosa altronde era assai naturale: il Principe ridotto all'estremo confine della Toscana, senza forze attorno a sè sufficienti per reagire contro le violenze della faziono, col dovere di non cedere a questa, e di usar mezzi per ristorare possibilmente il sacro deposito della Regia Autorità, doveva ben credersi che avesse profittato della fede e del coraggio del suo Generale per tentarlo, nè ripugnava che avesse accettato il sussidio delle armi Piemontesi vicine, amiche, ad unite in altre fazioni, per assicurarne la riuscita. Il dubbio stesso poi avrebbe dovuto impegnare per lo meno a sincerarsi.

541. Soggiungo infine che quand' anche il Generale De Laugier avesse agito senza speciale mandato del Principe, bastavano a dargli veste la sua qualità, i suoi giuramenti, la situazione del Principe stesso, e i principj ed i sentimenti di dovere, di fedeltà e di sudditanza. E muovendosi non già contro chi avesse ed esercitasse un mandato del Sovrano, ma sibbene contro chi lo attaccava nella Sovranità, non aveva bisogno di munirsi di speciali ordini. All' usurpatore, finchè rimane tale, si fa bene la guerra nell'interesse del Principe, da chi ha comando e disponibilità di forza militare, tutte le volte che se ne ha, o se ne offre modo ed occasione. È in ciò l'adempimento di un dovere.

542. Nè si obietti che per questo modo verrebbe ad impegnarsi la *Guerra Civile*. Pur troppo in fatto la cosa accaderebbe così. Ma su di chi allora la colpa? Sulla forza legale che agirebbe a difesa o riparo dell' Autorità legittima, o non piuttosto sulla forza ribelle che vorrebbe combatterla per mantenersi al possesso dei frutti del delitto? Non bisogna scambiare i termini e falsare le posizioni. Più di una volta l' aspetto di questo flagello (che per verità è sempre tale) ha paralizzato e disarmato l'Autorità a benefizio dogli audaci e dei rivoltosi. Ma niuno, io credo, vorrebbe sostenere sul serio che si rompa la guerra civile dalla forza legittima che agisce per resistere, o per riconquistare prima che l' usurpazione abbia coonestato se medesima col tempo, colla consistenza, colla recognizione sufficiente dei soggetti e degli esteri. — Così il *Macarel*, *Élément. de Droit Polit.*, *Tit.* 3, *Cap.* 3, *Sect.* 4, si esprimeva: « ivi » Se quando la forza pubblica tenta di quietare le sedizioni, ha « luogo la resistenza, i sediziosi divengono ri« belli, e DA ciò nasce all'istante la *guerra civi« le* ». E così la nostra Camera delle Accuse col suo *Decreto del* 26 *Ottobre* 1849 pronunziando sui noti fatti d' Empoli e Montelupo, tenne conto all' imputato Michele Sguanci, per esonerarlo da ogni addebito, della intenzione che ebbe « ivi » « non di offendere la pubblica potestà, ma anzi « di sostenerla, consigliando i suoi concittadini « a resistere ad un' autorità faziosa e sovverti« trice del legittimo Governo Costituzionale, a « cui le popolazioni del Val d'Arno inferiore non « si erano per anco assoggettate ».

543. Parmi di poter dopo ciò concludere quanto al Guerrazzi, che anche questa spedizione armata, pone in essere un atto ostile in danno del Principe, del quale egli deve rispondere come uno degli autori principali; e che l' obietto della *guerra civile* non lo rileverebbe, ma piuttosto gli si ritorcerebbe contro.

544. Or che dovrà dirsi del Petracchi? Vorrà forso dirsi (come egli più volte ha accennato) che per avervi agito come ufficial militare sotto i comandi del Guerrazzi e del D' Apice, non deve risponderne perchè rimane coperto dal dovere dell' *obbedienza passiva*?

545. Ma veramente, se si tiene conto dei fatti, si vedrà che il Petracchi prese parte alla spedizione offerendosi da per sè spontaneo, prima che il Governo lo ricercasse e lo comandasse. Egli istigò a far ciò che fu fatto: quasi vi prese parte come coautore o complice, piuttostochè come subalterno che rendesse mera obbedienza.

546. Che se poi si ha ricorso alla regola s'intenderà facilmente, che il debito di *obbedienza passiva* non è mai sì forte, nemmeno pel militare, da obbligarlo ad operare ciecamente, anche

in ossequio ad ordini che siano evidentemente criminosi. Lungi da noi la falsa e sovvertente teoria della obbedienza militare ragionate. Ma fra questo estremo o l'opposto vi ha immensa distanza, e non corta gradazione. Si potrebbe volando costruire la teoria col muovere fino dalle sorgenti. Lo fa dottamente al suo solito il *Roberti*, *Diritt. Penal.*, *Tom.* 2, *a* c. 347 *e segg.*, ove parla dell' *istigazione per via di comando*, o ritiene esso pure, che non si ammette la scusa nemmeno pei soldati *in quei comandi*, *la ingiustizia dei quali immantinenti e da per sè si oppalesa*. Così l' *Antonio Mattèo*, *Prolegom.*, *Capit.* 1, § 13. — *Il Cremani*, *De Jur. Crim.*, *Lib.* 1, *P.* 1, *Cap.* 2, *N.* 19, e nel *Voto d' Attellis* §. 160. — e fra i più recenti il *Rossi*, *Droit Pénal.*, *Liv.* 11, *Chap.* 13, e sulle sue tracce gli autori della *Théor. du Cod. Pén.*, *Chap.* 14, §. 909 *e segg.*, e segnatamente al paragrafo 912. « Ivi » Qual conclusione da tali « osservazioni? che l' obbedienza gerarchica (e « no parlano di fronte a militari) è un dovere; « che la presunzione di legittimità accompagna « l' ordine del superiore; che gli agenti che « l' hanno seguito rimangono in generale giusti- « ficati dall'ordine stesso; ma che questa causa « di giustificazione non è assoluta; che cessa « quando la criminalità dell'ordine è evidente, e « quando l' agente non ha potuto crederlo legit- « timo. Allora la responsabilità dell' azione pesa « sul di lui capo. Egli non può invocare la spinta « di una forza irresistibile, perchè l' ordine non « può avere quest'effetto a di lui riguardo se non « in quanto l' esecuzione rientra nei doveri ordi- « narj dell' agente. La costrizione morale non « esiste più, quando si tratta di compiere un at- « to apertamente criminoso, perchè allora il do- « vere non fa più una legge dell' obbedire ».

547. Ed il *Rauter* ivi citato riflette che dal principio troppo assoluto dell' obbedienza passiva ne verrebbe, che la *persona stessa del Monarca rimarrebbe abbandonata al placito di qualunque uffiziale militare* (*à la merci du prémier Officier militaire*).

548. Potrebbero le autorità moltiplicarsi, confortandolo anche con quelle dei Pubblicisti che applicano la regola al caso *dell' ordine pronunziato dal Principe istesso quando sia evidentemente ingiusto*. V. *Macarel*, *Loc. cit.*, *Tit.* 3, *Cap.* 2, *Sect.* 1.

549. Ma credo che sia sufficiente il detto fin qui. Piuttosto avvertirò col *Boitard* (riferito nella *Théor.*, *Loc. cit.*) ridursi questa nella sostanza a questione di fatto, comecchè sia impossibile stabilire regola così assoluta che abbracci tutte e singole le contingenze possibili, e che fissi in antecedente quali sono, e quali no, i casi della evidente ingiustizia.

550. Subordinata a queste regole ed a questi criterj la questione rapporto al Petracchi, io non ho d' uopo di soggiungere che l' ordine di marciare contro il *De Laugier* era apertamente ingiusto ed evidentemente criminoso; che il Petracchi non poteva non riconoscerlo tale, dacchè sapeva che il Generale moveva per il Granduca e dietro i suoi comandi, e che con l'avere nonostante agito contro di loi colla istigazione, colla forza militare che comandava, ed anche colle stampe, venne ad assumere come complice e correo, o coagente tutta la responsabilità di quell' atto ostile.

551. Ed io, o Signori, abbandono a questo punto il Petracchi colla persuasione di aver sodisfatto rapporto ad esso al mio debito, ai termini dell' Atto di Accusa §. CIII. Chi parlerà dopo di me vi dirà sul di Lui conto il rimanente, a reassegnerà conclusioni finali comprensive della penalità, che ritengo siagli dovuta anche per la parte presa nelle tre spedizioni armate di Portoferrajo, di Maremma, e di Pietrasanta.

§. IV.

Sovversione della Costituzione dello Stato.

552. Proseguo adesso restrittivamente al Guerrazzi; ed il discorso mi conduce a dire dei cambiamenti operati sulla forma di Governo.

553. Il fatto è chiaro, breve, incontestabile; perchè fatto legale inerente ad atti governativi,

e giustificato da pubblici documenti. — Può riassumersi coll' atto di Accusa § LXXIX, nel modo che appresso.

554. Lo Statuto fondamentale del 15 febbraio 1848, aveva stabilito in Toscana un sistema di Governo Rappresentativo, pel quale apparteneva al Granduca come a Capo Supremo dello Stato il *Potere Esecutivo;* mentre quello *Legislativo* veniva ad essere esercitato da Esso, e da due Assemblee deliberanti, il *Senato* composto di individui nominati a vita dal Granduca stesso, ed il *Consiglio Generale* formato di *ottantasei Deputati* eligibili in ordine a Legge che non ammetteva il modo di suffragio universale diretto. Le Camere erano aperte quando venne formato il Governo Provvisorio.

555. Ora il Governo Provvisorio, assunto appena l'esercizio del Potere, diede mano a distruggere codesta forma omai stabilita; e con suo Decreto del 10 febbraio (firmato Guerrazzi) non solo *disciolse* il Senato, ed il Consiglio Generale (su di che non si farebbe questione), ma gli *abolì* eziandio nella loro istituzione: concentrò il potere Legislativo *in una sola Assemblea* composta *di Centoventi Rappresentanti del Popolo* da eleggersi con *suffragio universale diretto*, e nel Governo Provvisorio stesso; dètte nuovi principj fondamentali per l'esercizio attivo e passivo del diritto Elettorale, ed ordinò la convocazione di detta Assemblea per il 15, prorogata al 22, dipoi al 25 Marzo, e la sollecita presentazione alla medesima del Progetto di Legge per l'attuazione della Costituente Italiana, che doveva stabilire la forma del Governo della Toscana come parte d'Italia.

556. Tre giorni appresso (13 febbraio) tenne dietro a questo Decreto il nuovo Regolamento Elettorale fondato sull'indicato sistema di suffragio universale diretto.

557. Anche in queste operazioni, come la Corte intende, sta il delitto politico, perchè per esse fu tolto al paese il sistema di Governo che aveva, ne vennero cambiati gli elementi costitutivi e rappresentativi, fu creata, e proclamata la necessità di procacciargli nuova forma, e per questa strada venne avviato.

558. Ed anche con ciò si fecero atti non di *governo* che di *regno*, senza facoltà che nascesse dalla missione che avevano i Triumviri, senza mandato delle Assemblee, anzi contro di esso; e nella veduta di servire al partito omai preso e favorito dal mandato della plebe e del Circolo, che portava ad agire in diminuzione della maestà del Monarca, e per conseguenza ancor del Paese.

559. Dissi *per conseguenza*, perchè data la forma di Governo Rappresentative, la Maestà rimane, come si disse (§ 22), comunicata anche all'Assemblee Legislative; ed è necessario percuoterla in queste, quando nel Monarca non si vuole rispettare, altrimenti si avrebbe l'incomportabile assurdo della Monarchia in parte distrutta di fatto, in parte di diritto e di fatto esistente, e così una condizione permanente di contrasto e di opposizione, o per lo meno di muta disapprovazione perenne, che non lascerebbe modo al nuovo potere di reggersi a lungo, non che di prender piede e consistenza.

560. Ecco perchè il Governo Provvisorio si trovò stretto a disfarsi, e subito, del Senato e del Consiglio Generale; e non già col troncare solamente il corso delle loro sessioni, ma con abolirne e surrogarne la istituzione.

561. Invero egli ebbe necessità di così contenersi; ma questa necessità derivava dal fatto suo stesso criminoso, voglio dire dall'atteggiamento ostile che tosto manifestò contro il Principe, dall'abbandono del mandato conservatore delle Camere, dall'assunzione di quello distruttore dei faziosi ai quali piegò, e coi quali nel dì 8 si strinse. E tale necessità di conseguenza, figlia del delitto, e diretta a completarlo, se può porre in chiaro la causa dell'agire, non vale sicuramente ad onestare nè a scusare l'azione.

652. S'intende anzi per essa come alcun giornale di parte moderata potè in quei dì parlare della convenienza di non più usare le Camere, perciocchè non potessero queste assistere ulte-

riormente il Governo Provvisorio fattosi usurpatore, senza rendersi complici, e macchiarsi di spergiuro.

563. E la Corte non dimenticherà come una sola volta dopochè il Governo si fu pronunziato sul suo andamento politico, e precisamente nella stessa sera del dì 8 febbraio il Consiglio Generale si riunì nella sala delle conferenze, e discorse degli avvenimenti del giorno, dell'invasione patita, e della votazione coartata, secondo alcuno, libera a giudizio di altri. Non consta per altro che allora nè poi si occupasse di affari.

564. Ma l'atto governativo del 10 febbraio va considerato come ostile alla Costituzione, e favorevole ai faziosi anche perchè tolse l'obice di tutto quello che preesisteva, nudò lo Stato di guarentigie, di difesa, di essere politico; lo lasciò esposto al disputare e all'audace operare, e tentare d'ogni partito; ed aprì in mezzo a quel riscaldamento di opinioni, e fra quel diluvio di avventurieri politici una specie di concorrenza rivoluzionaria per imporre al Paese una forma di Governo qualunque (di che non avrebbe avuto bisogno, se quella che ebbe dal Principe, e che conservava anche il dì 8 nonostante la di Lui andata a Porto S. Stefano, non gli fosse stata tolta da coloro che avevano avuto solamente l'incarico di reggerlo e governarlo provvisoriamente.

565. E manomessa una volta la Monarchia Costituzionale, ed aperto l'adito alla indicata concorrenza riformatrice, il Governo decretava e protestava (non vi ha dubbio) di volersi tenere indifferente e neutrale finchè la nuova Assemblea Legislativa non avesse pronunziato sulle sorti della Toscana. E si mostrava in ciò così scrupoloso anche il Guerrazzi, che sconsigliava il Prefetto ad impedire l'erezione degli Alberi di Libertà, come simbolo di Repubblica, perchè non se ne deducesse la disapprovazione di questa speciale forma di Governo.

566. Se non che l'eguaglianza di condizione non troppo si manteneva; perchè mentre da un lato gli Alberi si lasciavano porre e moltiplicare, mentre la Repubblica or si acclamava, or si prometteva, e spesso annunziavasi anche negli atti officiali come voto ed espettativa non fallibile da sanzionarsi dall'Assemblea, e mentre il Paese si democratizzava sotto tutti i rapporti anche di forme, di simboli e di titoli, dall'altro lato non era consentito alla Monarchia di affacciarsi con un desiderio, con una parola, con un segno qualunque, e tolti gli Stemmi ed i titoli Regj dai luoghi ed atti pubblici, si deprimeva e si denigrava il Sovrano, si perseguiva e si scacciava dal Granducato; le acclamazioni al suo Nome si apprendevano come conati reazionarj e come tali si comprimevano.

567. Io so bene che una Commissione venne incaricata di ricevere in consegna i Palazzi Regj, e farne inventariare tutti gli oggetti; e che agli individui addetti già al suo servizio fu continuato lo stipendio dalla Cassa dello Stato, che più tardi anche ai sussidiati dalla Corte venne provveduto. So che il Guerrazzi parlando privatamente con alcuno, ed anche con Bartolommeo Papi addetto al servizio di S. A. esternò rincrescimento della di Lui partenza, e sentimenti di rispetto alla R. Persona; ma qual valore possano avere parole consimili che troppo facilmente si adattano a circostanze e persone, di fronte a fatti tanti, gravi, solenni, d'indole differente questo non ben so, nè comprendo. E circa i famigliari del Principe, e circa i sussidiati dalla Corte, basta leggere i relativi documenti per persuadersi, come i provvedimenti del Governo procederono in senso tutt'altro che favorevole e rispettoso per il Principe stesso. Nè fa poi mestieri di aggiungere che la consegna dei Palazzi e l'assicurazione di ciò che vi esisteva, era atto che serviva ad esimere il Governo da certa rata di responsabilità, nel caso pur possibile, di invasioni, sottrazioni, od abusi.

568. E qui dirò che ho anche inteso più volte ricordare dal Guerrazzi alcuni atti di Governo coi quali fu fatto sentire a qualche Impiegato che se il Principe era partito, non era decaduto; che non era delitto l'acclamare al suo Nome; e

che gli Stemmi RR. potevano non togliersi se non erano causa di disordine. Ma quando la Corte porterà sopra questi la sua considerazione, si persuaderà facilmente che vennero sempre suggeriti da qualche circostanza speciale, da qualche imbarazzo o pericolo che si voleva con quei modi schivare e superare. Così per Portoferrajo (e si rileva da una lettera già ricordata, V. §. 339, del Marmocchi) fu la defezione incominciata delle Truppe; così per Siena fu la resistenza al Governo Provvisorio, che vi si manifestò sui primi giorni, in ossequio al Granduca, per parte egualmente della Truppa, come sarà detto a suo luogo; così per S. Miniato fu la reazione che vi si temeva, anche per via di dimostrazioni sull'esempio di Empoli e Montelupo, come può rilevarsi da una lettera dello Strambi. In faccia a simili tendenze assai pericolose in quei primi momenti, era prudenza, dirò anzi necessità, lo ammollare (come dicono) per attirare e vincere con modi più temperati e meno urtanti le politiche suscettività: che quelli troppo risentiti avrebbero guastato e peggiorato le condizioni locali, non per anco favorevoli al nuovo Governo.

569. Ma poichè di Repubblica si è assai parlato, mi si permetta di formulare adesso anche più nettamente il concetto dell'Accusa circa la parte che spiegò il principio repubblicano sugli avvenimenti dei quali ci siamo fin qui occupati, e ciò in rapporto più particolarmente all'accusato Guerrazzi.

570. Si è questi industriato di dimostrare (e molti giudizj di testimonj lo hanno favorito) che le sue operazioni dopo avvicinato il potere non erano repubblicane; che non credeva la Repubblica forma di Governo buona per la Toscana; che perciò l'avversava, e che in ispecie si oppose tanto all'inalzamento dell'Albero la sera del 12 febbraio, quanto al Mazzini e compagni nel 18 e 19, allorchè volevano sostituire codesta forma di regime al Governo Provvisorio; non che al Circolo Popolare di Firenze quando si accinse a tentare lo stesso col sussidio dei Circoli di Provincia pel dì primo di marzo.

571. L'Accusa per altro ritiene che si debba procedere con distinzione. O si considera la Repubblica, ed il principio repubblicano in quanto agì colla proclamazione e diffusione sua come elemento dissolvente e distruttivo di ciò che esisteva; o si considera come forza reparatrice, come mezzo riordinatore, come forza di nuovo Governo che dovesse o volesse attuarsi in Toscana.

572. Nel primo senso quel principio operò, fu lasciato operare, e venne anche coadiovato dal Governo e dal Guerrazzi in modo amplo ed efficace. Testimonj i Dispacci del 18 e 19 febbraio; la Circolare di quest'ultimo giorno co'suoi effetti immediati di spinta al Principe a partire (V. §. 500 e segg.), e il Proclama contemporaneo ai Toscani; il Manifesto all'Europa del 4 marzo; la Lettera al D'Apice del 18 detto, e non pochi altri; oltre a tutto il largo lasciato, come sopra si disse, all'opera che favoriva il principio stesso, e ne preparava, quasi direi ne cominciava, almen di fatto, l'impianto in surroga della Monarchia.

573. Nel secondo senso convien dire, che si hanno fatti e documenti di più categorie; alcuni favorevoli, altri avversi alla Repubblica; quali non adesivi pel momento, per certi fini, e in certe circostanze; quali contrarj per modo assoluto. E sì dicendo la Corte intende come io tengo dietro ai fatti esteriori, prescindendo dalle particolari opinioni e convinzioni dell'accusato, sulla convenienza astratta ed anche concreta di codesto modo di governo.

574. Or quando pure si volesse in ipotesi concedere la preponderanza ai riscontri escludenti nel Guerrazzi l'animo di attivare allora in Toscana la Repubblica (la quale avrebbe portato seco anche il rovescio e la cessazione del Governo Provvisorio) sarebbe sempre vero che egli avrebbe usato, e lasciato usare del principio nel modo e senso ostile indicato nel primo membro della distinzione, alla foggia presso a poco che si proponeva di tenere il Montanelli quando scriveva « finchè il Piemonte tiene De Launay a Sar-

« zana io sto ai confini colla Repubblica ». E il delitto veramente consiste in questo: perciocchè il materiale giuridico dell'addebito (e prego la Corte di rimarcarlo) sta principalmente in quello che *si distrusse*, non in ciò che *si ricostruì*, o per dir meglio *che si fosse voluto ricostruire*.

575. La quale separazione fra atti di *distruzione* ed atti di *ricostruzione* (annunziata fin dai primordj del mio dire, §. 18) serve anche ad eliminare in grandissima parte gli obietti che voglionsi desumere dalla pressione degli Emigrati Lombardi, dei Romagnoli, e dei Repubblicani, specialmente a tutto il 18 e 19 febbraio.

576. Molte cose già si sono dette per mostrare, come nei primi atti e nei primi giorni questo modo di violenza non è provato, e non può ammettersi; perciocchè allora si agì di conformità tra il Governo, e i faziosi che lo coadiuvarono in danno del Principe e dell'ordine stabilito; ed i Giornali stessi del partito estremo in generale non crearono allora imbarazzi, ma diedero coraggio ed aiuto; lo che è riprova ulteriore di intelligenza e di accordo nel fatto di ribellione.

577. Non ogni acclamazione poi, non ogni deputazione, non ogni scorrazzare di Livornesi e di popolo, non ogni consigliare e gridare successivo di Giornali e di Circoli, potrebbe considerarsi come elemento costitutivo della violenza stessa per l'effetto di escolpare l'Accusato. Delle lettere anonime minatorie sdegno parlare. L'unica pervenuta in atti a cura della Difesa giunse al Guerrazzi da Terra del Sole fuor di tempo, e così fu senza influenza. Dei Lombardi si è già detto che vennero accettati al servizio del Governo Provvisorio. Il Pigli in Livorno, checchè se ne dica, corrisposa con puntualità a ciò che gli venne imposto per completare il delitto, ed anche per tenere addietro in prima, e di poi acclamare la Repubblica. Le posteriori divergenze non refluiscono sui fatti anteriori; ed in qual misura fossero queste temibili, lo provano le lettere appartenute al Petracchi, e reperite dopo la restaurazione in Pisa nel modo indicato dal testimone Ghilarducci. Così quel che volessero più tardi La Cecilia e il Frugoni, lo designava al Guerrazzi il Marmocchi andato appositamente a Livorno.

578. Abbia poi sempre presente la Corte, che in quella posizione il Guerrazzi si collocò non coatto, ma volontario, accettandola e ritenendola dopo di aver cooperato positivamente e negativamente a formarla, e mentre dava mano a mantenerla, siccome abbiamo dimostrato. Che se si può ammettere talvolta in uno od altro atto singolo la scusa nascente da coazione grave, improvvisa, inevitabile, e niente rimproverabile a chi la soffre, altrettanto non è a dire sicuramente delle molte azioni criminose, ripetute anche per qualche tratto di tempo ed in più circostanze, da chi si metta, o sia e voglia rimanere in posizione ben differente. Una condizione non momentanea, ma di durata in cui si possa sottostare a violenza per operare impunemente il delitto, e così una necessità di male agire sistematico, difficilmente potrebbe ammettersi senza rovesciare ordine morale e legale; senza togliere agli attori la responsabilità, agli avvenimenti la moralità.

579. Legge d'ordine si è questa; che non si faccia il male: che si operi il bene. Niuno è autorizzato ad invertirla. Niuno può ritenersi facoltizzato a seguire la linea del delitto per salvar l'ordine, per fare il bene, per prevenire ... si anche per prevenire il male. Che l'uomo operi e provveda sempre retto; che tanto più lo faccia, quanto più elevata ed influente è la sua posizione. Così, solo così adempie al dovere, compie la sua missione, declina ogni responsabilità. Gli effetti, e le sequele sono fuori di lui, perchè al di là della sfera dei suoi morali poteri. Ivi rientra l'opera ed il costrutto del Supremo Conservatore, che sa trarre, e trae il bene e l'ordine d'ondechessia.

580. Il principio poi di necessità che permette, anzi vuole si elegga in fra più mali il minore, procede nel caso in cui alcuno si trovi astretto a scegliere *inevitabilmente* fra più vie, e partiti tutti criminosi; non già nell'altro in cui le strade, i

sussidi, i tentativi per il bene assolutamante non mancano; ma vengono trascurati o posti a parte, o rifiutati, perchè si fa giudizio che così convenga, o torni espediente di operare. In tal caso non essendo la necessità, ma la volontà dell'uomo che osa elevarsi contro l'ordine morale e legale, egli non può sottrarsi alle conseguenze anco penali del suo operato. Risalite ai primordj delle operazioni del Guerrazzi già esaminate, a ciò che volle fare, e che fece, a quello che omise, e rifiutò ec., e vi convincerete, che noi versiamo appunto nel secondo, anzichè nel primo caso; che gli atti che si hanno a giudicare sono suoi, voluti, e liberi in prima; di poi dettati da circostanze e condizioni che egli pure volle, procurò e mantenne, senza che nulla avesse fatto, o tentato, sia per impedirle innanzi che si formassero, sia per sottrarvisi dopochè furono sorte e formate.

581. A misura poi che ci scostiamo dai primi giorni si scorge (non vi ha dubbio) che fra l'andare del Governo presieduto dal Guerrazzi, e coloro che avevano cooperato a formarlo e sostenerlo, scemava l'armonia, e la buona corrispondenza; e nei giorni più volte accennati del 18 e 19 febbraio sorse assai viva la lotta sul punto dell'attuazione della Repubblica, e della fusione con Roma.

582. Ma a quell'epoca, o Signori, il delitto era commesso. Proseguivano è vero le ostilità contro la Persona del Principe, perchè non si rialzasse la di Lui autorità, perchè cedesse il campo, e lasciasse la Toscana; ma l'usurpazione per parte del Governo Provvisorio in Firenze già aveva avuto luogo, e già si era diffusa pel rimanente del Granducato. Il dissidio allora era sorto, e si manteneva tra coloro che sul campo usurpato e spogliato d'ordini Governativi stabili e definitivi volavano, e quei che non volevano collocare la Repubblica.

583. Ed in questa lotta non rimaneva impegnata direttamente la Persona del Principe, nè la forma di Governo da Lui stabilita. Enti già soverchiati dalla rivoluzione, e tenuti a parte dalla violenza di ambe le parti in ciò sempre concordi, essi non offrivano nella lotta stessa argomenti nè di offesa nè di resistenza. La lite era (e proseguì ancora dopo partito il Granduca dalla Toscana) fra coloro che avevano insieme rivoluzionato; alcuni dei quali (tra questi il Guerrazzi che teneva il potere) volevano, come si disse, arrestarsi, almen per allora, mentre gli altri intendevano di proceder oltre, e fino al punto di stabilire tal nuova forma di regime da cui scendesse sulla riarsa demagogia buona pioggia di utilità. — Che però posti da un lato i termini del delitto secondo che si rimprovera all'Accusato, e dall'altro le lotte anco gravi e difficili sostenute nel modo e per gli oggetti suddivisati, non mi sembra che possano queste fornire elementi per escusare, non che per perimere l'imputazione di quello.

584. Di eguale indole paionmi i fatti dai quali viene a resultare che il Guerrazzi, sia come Membro del Governo Provvisorio, sia come Capo del Potere Esecutivo, operò per guisa da proteggere in diversi incontri la umanità, la proprietà, la sicurezza personale di alcuni Cittadini, e da ostare a più gravi inconvenienti; voglio dire l'avviso al De Laugier omai spodestato, perchè nel ritirarsi avesse sicurezza, la tutela al Baldasseroni figlio, alle Banche Fenzi e Perstoner, ai Lenzoni e Fornetti, e simili. Se si trattasse qui di sindacare e bilanciare il merito e demerito di tutta l'amministrazione sua politica dal dì 8 febbraio al 12 aprile, converrai facilmente, che per giustizia non meno che per equità gli si dovesse dar credito dei mali risparmiati, e dei beni procurati così ad individui, come al Paese. Ma non è questa la nostra missione. A noi spetta di vedere se vi ha delitto imputabile e punibile anche per il Guerrazzi in quei fatti che a danno del Principe, del Principato, e della forma di Governo costituito si operarono dai triumviri nell'assumere e sostenere le redini del Governo Provvisorio. Se questo vi ha, come a me sembra, la giustizia deve dichiararlo, e convenientemente punirlo, senza curare gli altri atti di gestione,

fossero pur tutti meritorj ed eroici. Essa conosca e giudica dei fatti criminosi, non di quelli che tali non sono; non contrappone, come si disse (§. 3) gli uni agli altri, non li bilancia, non li compensa. Tuttociò oltrepassa i confini delle sue attribuzioni.

585. E quel che or si è detto in rapporto ad atti separati e diversi, l'uno dei quali, ancorchè meritorio, non vale a riparare l'altro che sia criminoso, non va esteso nè si vuole estendere al caso ben diverso di un solo e medesimo atto, che sebbene in sè non retto, può essere più e meno sensato in ragione della maggiore o minore mitezza e moderazione, ed altre condizioni intrinseche che lo abbiano informato.

586. Passo ora a parlare della *Restaurazione*, dalla quale pure l'accusato Guerrazzi vuole desumere argomento di esonerazione, facendo osservare come questo pensiero, aggiornato a tempo opportuno, fu spinto ad esecuzione con l'atto del 6 marzo che conferì all'Assemblea Toscana il Potere Costituente, anche per decretare, *se, e con quali condizioni lo Stato Toscano dovesse unirsi con Roma*; come nell'Assemblea aperta li 25 marzo un partito per sostenarlo si era formato anche a sua insinuazione; e come nel dì 15 aprile ne avrebbe egli con analogo discorso preso l'iniziativa presso l'Assemblea stessa, qualora non fosse stato prevenuto nel 12 dal Municipio, e dalla Commissione Governativa, cui non mancò di offrire la cooperazione propria, non meno che quella della ricordata Assemblea.

587. Qui innanzi tutto io dirò, che il fatto che or si segnala come mezzo escolpativo parmi che pecchi da due lati; da uno in eccesso, dall'altro in difetto. Pecca in eccesso, perchè suppone il delitto commesso, ed offre non già un pentimento ed una desistenza spontanea di chi fosse in via per fare, ma sibbene una retrocessione, dopochè il fatto era compiuto, e si era in quello al possibile perseverato, nel qual caso di regola non giustifica nemmeno il pentimento volontario e spontaneo; perchè se può per questo modo ripararsi più o meno, e non sempre, il danno immediato o diretto, quello mediato, indiretto, e di tristo esempio, cui principalmente mira la repressione penale, rimane pur sempre. Pecca in difetto, perchè la restaurazione non venne operata dal Guerrazzi; sibbene dal popolo, dal Municipio, e dalla Commissione Governativa. Questa anzi rifiutò così la *cooperazione*, come l'*adesione* semplice del Guerrazzi stesso e dell'Assemblea di quel tempo; e non già come è stato supposto, per spirito di superbia, ma perchè (e lo spiegò meglio di tutti il Barone Ricasoli), giudicò l'uno e l'altra elementi non opportuni allora a sostenare ed accreditare l'opera sua, sia presso il Paese, sia presso il Sovrano.

588. Nè si dica che il Municipio e la Commissione si valsero dei preparativi, delle cure, delle fila predisposte dal Guerrazzi; che sfruttarono l'opera sua; che senza questa nulla avrebbero potuto tentare, non che concludere: imperocchè ciò non sussista affatto. Nè l'Assemblea, nè i Deputati repubblicani spediti in Provincia per condurre a Firenze quanta più gente armata potevano, nè quelli rimasti in Firenze stessa, nè i Circoli, nè l'autorità, nè le forze dependenti dal Guerrazzi, finchè tali effettualmente restarono, nè il Guerrazzi medesimo conferirono menomamente, sia col consiglio, sia coll'opera, ad apparecchiare, eseguire e sostenere la Restaurazione del 12 aprile. Si sa invece che egli la disapprovò; che fece alcun tentativo, abbenchè inutile, per attraversarla; e sia pure che ciò facesse allora, perchè non la volesse in quella forma, per quella via, e con quei mezzi; ma tanto basta per ritenere che quella esso non volle, nè coadjuvò. La restaurazione del 12 fu fatto nuovo, staccato vuo' dire da ogni precedente del Guerrazzi, e del Governo di quel tempo; e ciò deliberatamente, ed a studio. Non furono i suoi disegni, nè i suoi ordinamenti, nè i fatti suoi che vi contribuirono. La occasione sorse improvvisa dagli avvenimenti, sempre deplorati, del dì 11. Le predisponenti esistevano nelle condizioni estreme di disordine, di sfacelo, di anarchia (come qualificolla il Fornetti). I fini vennero an-

nunziati nei relativi Proclami; i mezzi furono semplici; deboli in apparenza; validi nella sostanza; veglio dire il veto di pochi eletti diviso all'istante dalla totalità della popolazione cello slancio il più energico, il più pieoo, il più imponente.

589. Sostiene però il Guerrazzi che mal fece la Commissione a rifiutare il concorso suo e dell'Assemblea, perchè questa avrebbe subite rappresentato nel richiamo del Principe il censenso generale del Paese; esso poi avrebbe saputo piegare e ridnrre Livorno, e cosi impedire le spargimento di sangue, ed anche l'occupazione militare. Su di ciò nen assume discussione, perchè non avrebbe rilevanza nella causa. Vi ha d'altronde il centrario giudizio della Commissiene, che mi pare debba esser per tutti di noo lieve peso. Quanto a me vo persuaso che se il progette del Guerrazzi fosse apparso buono, utile, e praticabile senza danno del fine cui si mirava, non sarebbe stato con tanta fermezza rejetto. Nè tutti poi ammetteranno facilmente che a quell'epoca, in quelle circostanze, dopo i precedenti, ed a fronte di ciò che era omai alle viste, o *alle porte* (ceme diceva in Assemblea sin dal 3 aprile il Deputato Socci) si fosse potute credere, che l'offerta di una Restauraziene coi nomi e ferme che suggeriva il Guerrazzi, fesse per incontrare gradimento ed accettazione. A questo proposito sene memorabili le parele preferite nella stessa Adunanza dal Mazzeni, ende escludere anche la possibilità di una Restaurazione coll'opera lero. « Quelle che abbiame fatto basta per cendannarci ».

590. Che se l'Accesate non può trarre favore dalla Restauraziene che venne da altri eperata, potrà dirsi che glie ne derivi da quella che voleva esse operare, almeno per l'effetto di escludere il fermale, ossia la intenzione e l'animo estile, dagli atti che gli si rimproverane?

591. Rispondo qui brevemente. Finchè si operava ostilmente contro il Sovrano nel primo, e primi giorni del Geverne Prevvisorio, difficilmente si potrebbe ammettere, che si distruggesse appositamente per restaurare di poi. L'aver poi vedute sin d'allora e giudicate probabile, ed anche indispensabile la Restanraziene; l'essersi mostrato persuaso che tosto o tardi sarebbe accaduta, e che l'Europa nen avrebbe permesso altrimenti (ceme si espresse il defunto Sir Giorgie Hamilten), l'averne tenuto, o spontaneo, o richiesto, qualche parola con alcuno, anche nel seose di desiderio; l'essersi inoltre annunziato scentento di quell'andamente di cose (che non poteva contentare), e brameso di tornare a vita privata, seno circestanze, che non accennerebbero ad epera restaurativa, come non potrebbero eliminare il formale dagli atti che lo presentane. Si poò dire che nen vi fosse allera mente sana, che non facesse censimili presagj.

592. Opera poi efficace di restaurazione Granducale non mi è mai sembrate, nè mi sembra (e rispetto chi crede l'eppesto) l'atte del 6 marzo, col quale il Guerrazzi sostiene di aver fatto la centrorivoluzione.

593. Quell'atte che emanava a nome del Governo Prevvisorio, ed era firmato dai Guerrazzi ceme Presidente di settimana, nella sostanza portava all'effetto di ternare alla linea tracciata dall'Atte precedente del 10 febbraie, a fare sì, veglio dire, che l'Assemblea Legislativa fosse quella che pronunziasse sulla nueva ferma di Governe che veleva imporsi alla Toscana. Erasi nel tempe intermedio insistite per la immediata unificazione cen Roma di già ordinata a Repubblica, e si erano fatti dei passi in questo senso, senza attendere la convocaziene e il voto della detta Assemblea. Ora l'atto del 6 marzo dispose, che anche la questione dell'uniene con Roma venisse sotteposta alla mentovata Assemblea investendela del potere costituente al precise effette di conoscerne e statuirvi.

594. Tanta adunque vi era efficacia restaurativa nell'atte del 6 marzo, quanta va ne aveva in quelle dei 14 febbraio; perchè amendue deferivano all'Assemblea Legislativa il giudizio sulla forma di Governo, e l'ultimo richiamava più specialmente a deliberare sulla unione con Rema,

e sulle relative condizioni, quando detta unione fosse decretata. Ma la speranza non che la fede che questa via portasse alla restaurazione Granducale, in ciò solo consisteva; che, cioè, i Cittadini investiti del diritto di eleggere, dessero voto a pro di Deputati decisi, o propensi a detta Restaurazione; che essi accettassero, e si formasse così un partito parlamentare in quel senso, e preponderante; che questo repudiasse ogni progetto di unione con Roma, a di Repubblica ec., e che inoltre deliberasse per il ritorno del Principe e sua reintegrazione, e che la deliberazione sua potesse essere, o fosse eseguita. La cosa offriva, non lo nego, per ultimo resultato anche questo *possibile*: ma era desso per lo meno *probabile* nelle condizioni speciali del Paese, del tempo, e del Governo che funzionava, sicchè l'atto iniziativo del dì 6 possa riguardarsi come mezzo, tanto assolutamente, quanto relativamente efficace?

595. La Corte nella saviezza sua lo deciderà. Io non esito a ritenere, che considerato qual mezzo con i contorni coi quali si offeriva il dì 6, indipendentemente affatto dagli inopinati eventi posteriori, quanto poteva servire allo scopo opposto, altrettanto doveva riescire insufficiente a quello della Restaurazione Granducale.

596. Gli elementi che potevano conferire a questo ultimo scopo non agivano, nè potevano in quello stato di cose agire. Il campo era occupato o tenuto da elementi e forze contrarie. Sarebbe stato un controsenso, per non dire una deceziona, il pretendere che da cause eterogenee fossero derivati effetti omogenei. Gli atti stessi Governativi, anco i più vicini, erano tali, che sconfortavano la maggiorità di quelli che avessero opinato di potere depositare, ed avessero depositato un voto per porre innanzi deputati restauratori. Su ciò non mi estendo per ora d'avvantaggio: ma la cosa mi sembra assai chiara.

597. Ma quando pure si fosse potuto ottenere, e si fosse ottenuto l'intento, restava sempre la *Costituente Italiana* per la quale contemporaneamente votavasi; e questa in virtù del mandato illimitato avrebbe potuto disfare tutto ciò che la Legislativa Toscana avesse fatto o tentato nel senso restaurativo. E fu perciò che nel discorso di apertura del 25 marzo potè esprimersi il Montanelli che il potere costituente era conferito all'Assemblea Legislativa *per stabilire la forma transeunte del Governo di questa parte d'Italia.*

598. Vi furono poi senza dubbio degli apparecchi o conati restaurativi molto più pronunziati anche per parte del Guerrazzi, fatto omai Capo del potere esecutivo, non che de' suoi aderenti. Ma quando? Dopo il 23 marzo, al seguito della disfatta di Novara, alla vista dei pericoli che ogni dì si avvicinavano, per evitare, o diminuire i danni di una restaurazione imposta colle armi: quando ogni forza interna di resistenza era consumata, nè si riproduceva; quando dall'estero, abbenchè sollecitati, non venivano sussidj; quando la macchina da ogni lato cadeva; quando ogni partito che rendesse mano disastrosa la catastrofe inevitabile era raccomandato e tentato. Per persuadersi di ciò basta riportare i fatti, e i documenti ai respettivi tempi, ed alla vero loro causali: basta riandare le discussioni che si tennero a quell'epoca nell'Assemblea Legislativa, le manifestazioni che vi si fecero, le proposizioni che vi si ventilarono, le ragioni alle quali si appoggiarono anche coloro che si vantavano Repubblicani sin dalla infanzia, e che allora piegavano alla necessità; i partiti infine che vennero, sia per convinzione occasionale, sia per paura, sia per disperazione adottati.

599. Atti di simil genere in quelle circostanze, sotto l'influenza di quei moventi esteriori, è troppo chiaro che non vagliono nè a conciliare merito, nè ad esplicare ed onestare fatti anteriori, emessi in circostanze ben differenti, influiti da difformi spinte, sui quali non possono perciò retroagire neppure per quel che ha rapporto al formale.

600. Resterebbe sul conto del Guerrazzi un'ultima ispezione, che riguarda il di lui arresto e carcerazione, e le sequele che intende di trarne per infermare l'azione criminale che lo ha in-

vestito. Ma essendo questo un disputabile che egli stesso ha riserbato alla propria Difesa; e non potendo nè dovendo io prevenirla, mi conviene attendere in proposito le sue deduzioni, per replicarvi, quando occorra, in appresso.

601. Frattanto, nell'interesse dell'Accusa, mi contenterò di ricordare in fatto: Che nel 12 aprile a misura che per un lato crebbe e dilatossi la restaurazione, cadde per l'altro il potere dalle mani del Guerrazzi; Che la Commissione lo raccolse per usarlo in nome del Principe, senza riceverlo a patti dal Guerrazzi stesso; Che al momento in cui volle installarsi in Palazzo Vecchio, mandò avviso perchè se ne ritirassero quelli che vi erano dell'Assemblea, e del vecchio Governo, e così anche il Guerrazzi, e vi si trasferì accompagnata dalla Guardia Civica, dai Valiti, e dall'intiero popolo di Firenze; ma non stipulò, nè fece stipulare con esso capitolazione e promessa di sorta, siccome allora non diè ordini nè per arrestarlo, nè per rilasciarlo, ritenendo che fosse egli pure come tutti gli altri erano stati, nella piena libertà di assentarsi; Che il Guerrazzi non oppose resistenza, e non poteva opporla, essendosi trovato fin dalla mattina nella assoluta impotenza di usar forza, anche quando esternò minaccia di arresto contro i Deputati del Municipio Digny, Brocchi e Martelli, siccome egli stesso ha dichiarato, ed ha confermato il testimone Dott. Venturucci; che quando l'azione penale investì il Guerrazzi, quasi già trovavasi ristretto in carcere per conto governativo (V. §. 7). Questi fatti paionmi i soli che più strettamente si ricollegano coll'Accusa pendente: il di più mi è sembrato, e mi sembra tuttavia superfluo, e fuor di Causa.

602. Qui per ora mi arresto sul conto dei Guerrazzi non che del Petracchi, e passo a dire partitamente degli altri accusati presenti.

CAP. II.

DI LEONARDO ROMANELLI.

603. Assumo a parlarvi dell'Accusato Romanelli. — Era il Romanelli uno dei Deputati Aretini al Consiglio Generale nella seconda sessione aperta li 10 gennaio 1849.

604. I documenti letti in questo Giudizio presentano il di lui nome nel Processo Verbale della seduta del Consiglio predetto dei 23 gennaio, fra quei che parlarono per il mandato illimitato da conferirsi ai Deputati per la Costituente Italiana, ed in una Lettera del Montanelli al Guerrazzi dei primi del febbraio, in cui lo suggeriva per la Prefettura di Siena, a costo di perderlo valido oratore all'Assemblea. Egli stesso ha dichiarato che apparteneva alla frazione sostenitrice del Ministero di quel tempo, alla formazione del quale aveva indirizzato la dimostrazione Aretina del 22 ottobre, susseguita da quella di ringraziamento del 29 dello stesso mese.

605. La mattina del dì 8 febbraio fu tra i Deputati che intervennero al Consiglio Generale, e vi andò informato già della partenza del Principe per parte del Dott. Caramelli che ve lo accompagnò. Ivi pronunziò le ultime parole dirette a sopire i disparari manifestatisi fra alcuni Deputati, sul cessato o non cessato mandato. Ciò si avverte per istoria; non perchè siasi dimenticato l'Art. 36 dello Statuto allora vigente.

606. Formato il Governo Provvisorio nel modo che la Corte conosce, il Romanelli, passeggiando col Dott. Viviani ed altri amici, e parlandogli questi della possibilità che venisse chiamato a qualche carica, si espresse che non l'avrebbe accettata, perchè ricca di spine, più che di rose. Poco dopo invitato a nome del Governo, si recò in Palazzo: gli venne offerto il Portafoglio di Giustizia e Grazia, ed affari Ecclesiastici; rifiutò in prima, ma pregato in parte, e in parte punto (a suo stesso dire) dal rimprovero di Guerrazzi di esere *amator di patria a parole, e col labbro*, e per non dare col ritirarsi pretesto ad altri di fare altrettanto, si decise ad accettare, ed accettò.

607. Concorda il Romanelli che la sua accettazione fu libera; che niun pericolo della vita o d'altro male lo minacciava persistendo nella repulsa: ma dice, che la dettò carità di patria, de-

siderio di fare a lui cosa utile, e così l'alto e nobile fine di pagare con personali sacrifizj il debito sacro di buon Cittadino.

608. Pochi testimonj avrebbero voluto ravvisarvi la soddisfazione di un desiderio, o interessato, o ambizioso. Lo nega il Romanelli, e con lui molti altri fidefacienti anco distinti. Di ciò non faccio questione, tanto più che del fatto dell'accettazione del Ministero, come elemento di per sè costitutivo la delinquenza non gli è stato fatto rimprovero. Sta però che l'accettazione stessa (qualunque ne fosse la causa determinante) fu libera ed esente da ogni coartazione.

609. Nominato Ministro assunse subito l'esercizio del suo impiego: si recò per certo tempo ad Arezzo (lo suppliva allora il Franchini); tornò al suo posto, e ne disimpegnò le ingerenze fintantochè con Decreto del 26 marzo il Governo lo nominò Commissario straordinario per il Compartimento di Arezzo, e lo inviò colà con pieni Poteri per ristabilire l'ordine, e l'osservanza delle Leggi, venuta meno in alcune località a cagione di tentativi *di reazione e di violenze*: con esplicita facoltà di procedere al disarmo *delle popolazioni insorte*.

610. Quando poi nella notte del 26 al 27 dello stesso mese l'Assemblea Costituente fece il Guerrazzi Capo del Potere Esecutivo questi *confermò* il Romanelli a Ministro di Grazia e Giustizia, o Affari Ecclesiastici; ma le funzioni sue vennero anche allora affidate al Franchini. Il Romanelli ha dichiarato, e non è rimasto smentito, che a partire dal 26 marzo non firmò più Atti Ministeriali, e che in Firenze tornò solamente pel 6 o 7 di aprile.

611. Che anche dopo accettato quel posto agli annunziasse o facesse conoscere in diverse occasioni che vi rimaneva non volentieri, mi sembra bastantemente provato; e così che desse la sua dimissione quando persona, che per divergenza in principj politici ei non volle accettare come Vicario a Pietrasanta, venne nominato Consigliere di Prefettura in Arezzo. Ma furono queste or velleità, or dichiarazioni non susseguite da effetto: o poichè ottenne le desiderate soddisfazioni circa l'indicata persona, non vi insistè ulteriormente, o continuò nel suo uffizio. *Vi stava* (disse egli medesimo) *di malanimo: ma pure vi stava*; e ciò anche dopo l'apertura dell'Assemblea, nonostantechè una lettera del Montanelli del 24 marzo gli ordinasse di rimanere al posto fino a quell'epoca soltanto, e potesse perciò in appresso ritirarsi, come senza difficoltà, così senza rischj.

612. Allorchè poi gli sopraggiunse la conferma del Guerrazzi, è vero che non consta mandasse atto esplicito di adesione; ma è vero altresì che non ve ne aveva bisogno, trattandosi non di nuova collazione, ma di conferma in posto dal quale non era stato tolto, nè era decaduto. Credo che codesta conferma non partecipata ad alcuno, passasse per tutti gl' Impiegati inosservata; e credo pure che non traesse da quello il mandato chiunque l'avava d'altronde, e non gli era stato revocato neppure alla catastrofe dell' 8 febbraio.

613. Se poi si dava ritenere col Romanelli che nel dì 5 o 6 di aprile ei si recò a Firenze ed insistere per la sua dispensa da Ministro, si avrà qui pure conferma di ciò che a mio avviso consegue dall'esposto finora, voglio dire che a quell'epoca egli era effettivamente *Ministro in titolo*, e che tale allora si riteneva esso stesso, comunque si trovasse a disimpegnare una Commissione transitoria, che senza privarlo della indicata *qualità* faceva sì, che in quel tempo non rispondesse di quanto operavasi nel suo Ministero per parte di chi vi era stato posto dal Governo a disimpegnarne le veci. — Sono non infrequenti le commissioni e missioni speciali d' Impiegati, anche di Ministero. Possono esse togliere temporariamente all' *esercizio* dell' Impiego, ma non all'*impiego stesso*, nè al *titolo*, nè al *trattamento*. Sarebbero in diverso concetto onori a fiducia ben gravi ed arrischiate.

614. Che se veramente interessasse di insistere su questo punto, che mi sembra ben chiaro, si potrebbero anche segnalare dei Documenti, nei quali è ritenuta perseverante in lui la qualità

di Ministro, anche quando si nominava, e dopo che era stato nominato Commissario per l'Aretino; e quel che fu notato dalla Camera delle Accuse relativamente alla percezione dello stipendio di Ministro, avrebbe buon fondamento in fatto, così per l'intiero mese di marzo, come per i primi undici giorni del successivo aprile.

615. Altre volte si è voluto sostenere nell'interesse del Romanelli che gli mancava la qualità di Ministro, mentre disimpegnava le parti di Commissario straordinario nell'Aretino, per l'effetto di inferirne che gli Atti posti allora in essere senza detta qualità o fuori di essa, non rimangono esclusi dal benefizio della Sovrana amnistia del 29 novembre 1849 comecchè l'eccezione ordinata all'art. 4, §. 1 investa « lvi » *I membri del Consiglio dei Ministri dall'* 8 *febbraio al* 12 *aprile* 1849. Non so se si vorrà riproporre questa questione alla Corte, nè pretendo di presagire quello che l'acume e la dottrina del suo Difensore possa o voglia dedurre per sostenerla.

616. Asserisco soltanto fin d'ora, che posto, siccome è certo, che il Romanelli nello spazio intercedulo fra l'8 febbraio e il 12 aprile rivestì la qualità di Ministro; e molto più posto che tale qualità in lui perseverava anche all'epoca in cui disimpegnava le parti di Commissario straordinario nell'Aretino, la di lui esclusione dal godimento del benefizio Sovrano, si ha letteralmente scritta nel Decreto; senza che sia dato distinguere fra Atti Ministeriali ed Atti Commissariali, perocchè le eccezioni sono ivi fatte, non in ragione degli atti, ma a causa dell'*ufficio* rivestito, e quando questo si è sostenuto tutti i delitti con qualunque carattere ed in qualsivoglia modo commessi, purchè aventi indole *politica*, rimangono esclusi dal perdono.

617. Questo è il concetto che corrisponde alla lettera del Decreto, e che conviene alla mente che deve averlo informato. S'intende bene che il Principe potè credere non meritevoli di perdono coloro che tanto appressarono il Governo Provvisorio da formar parte del suo Ministero: ma dopo ravvisata in essi tal qualità, non aveva ragione di scendere a distinguere fra i delitti *politici* eseguiti con veste di Ministro, da quelli posti in essere sotto altra qualità; perchè gli uni e gli altri contraevano del pari speciale demerito per la provenienza da persona ministeriale. Nella *qualità personale* era la ragione di esclusione dall'Amnistia; i fatti politici costituivano il *subietto* che ne rimaneva escluso tostochè si era verificato il concorso di detta qualità.

618. Ritenuta pertanto l'esclusione del Romanelli dall'Amnistia anche pei fatti che pose in essere come Commissario Straordinario nell'agro Aretino (che per quelli investiti dal Processo di Firenze non potrebbe nemmeno elevarsi il dubbio) vengo a passare in rassegna l'imputazione che lo riguarda.

619. Si disse già, che dell'accettazione del Ministero di Giustizia e Grazia non gli è fatto obietto come di fatto costituente di per sè titolo di Maestà. Devesi nonostante avvertire per il retto calcolo della moralità dell'azione che gli è rimproverata, consistente in correità desunta da posteriori atti diversi, che al momento in cui egli accettava, il triumvirato del Governo Provvisorio si era pronunziato già piuttosto chiaro, anche nel Consiglio Generale contro il legittimo Sovrano; che più esplicito ciò fece nello stesso giorno, ed in quelli immediatamente successivi, e segnatamente nel dì 10 quando rovesciò nelle parti sue essenziali la Costituzione, cui anche il Romanelli erasi vincolato con giuramento.

620. In codesto speciale concorso di circostanze sembra che non regolarmente si conducesse il Romanelli, sia con l'assumere, sia col conservare l'alto Impiego Ministeriale a fianco di esercenti il sommo potere con un programma od un andamento ostile alla Maestà del Principe e del Paese.

621. Nè qui suffragano le teorie dei Pubblicisti, dei Moralisti, e dei Criminalisti eziandio, che vogliono si presti obbedienza anche all'usurpatore, e non vietano di assumere pubblici Impieghi da Governi di fatto. I termini nei quali

procedono le teorie son ben diversi dal caso del Romanelli. Suppongono esse usurpazione avvenuta, Governo di fatto stabilito, e presunta intenzione nel Sovrano *de jure*, che i sudditi suoi prestino fino al ritorno omaggio di sommissione all'usurpatore, piuttostochè consumarsi in lotte impari, in resistenze inutili, atte solo a produrre gravi danni, e guasti nelle moltitudini.

622. Nel caso nostro quando il Romanelli accettò il Ministero, l'usurpazione non era ancora compiuta, non che assodata; il Governo Provvisorio suggerito alle Camere dalla necessità non si era per anche cangiato in Governo di fatto con la ostile insecuzione ed espulsione del Principe, e con l'attentato all'ordine costituito; molto meno il Governo stesso erasi con quel carattere stabilito ed afforzato, sia per possesso di mezzi imponenti, sia pella adesione o sommissione passiva della gran maggiorità dei Toscani. In una parola la rivoluzione non era fatta; ma in via per farsi; si voleva però fare; ed erasi cominciata a fare.

623. In codesta condizione di cose pubbliche accettando il Romanelli posto di Ministro, non poteva rimanere coperto dai principj anche più larghi alla materia. Correva anzi rischio che codesta accettazione nelle indicate circostanze, e di fronte allo svilupparsi di quell'andamento rivoluzionario, potesse apprendersi come riscontro di divisione e coadiuvazione delle stesse determinazioni governative, tanto più che il mezzo facile, e non rischioso del regresso, adibito poi in circostanza molto meno grave, venne allora da lui risparmiato; d'onde dovrebbe desumersi che egli adariva al concetto e andamento governativo, o perchè lo conobbe innanzi di accettare, o perchè non gli spiacque conosciutolo dopo di avere accettato.

624. Le quali cose compendiosamente accennate anche nell'Atto di accusa (§. XCII) adesivamente agli Atti giudiciarj precedenti acquistano a mio avviso una importanza anco maggiore, se si ha riguardo alla natura dell'Impiego che assunse, ed a quanto in codesto impiego si trovò a fare il Romanelli. — Sono assai note le Istruzioni dettate dal Pontefice Pio Settimo sotto di 22 maggio 1808, dopochè Roma restò occupata dalle armi Francesi, ed Egli spogliato della Sovranità Temporale. Si trovano referite in parte dal *Taparelli* nel *Saggio Teoretico di Diritto naturale* (opportunamente allegato dal Cav. Regio Procuratore Generale alla Corte Suprema di Cassazione, come quegli che tratta la materia dei *Governi di fatto* con pienezza, profondità e verità, *Vol. 3. a c.* 58, *Ediz. di Palermo del* 1842); e per lo intiero esistono nella *Raccolta di Documenti autentici sulle vertenze insorte fra la Santa Sede, ed il Governo Francese*: *Italia* 1814, *Tom.* 3 *a c.* 126. — Nell'Opera intitolata « *Documenti relativi alle contestazioni insorte tra la Santa Sede, e il Governo Francese* » stampata senza indicazione *di luogo* nel 1833, *Vol.* 3. *a* c. 219. — e nella *Correspondance autenthique de la Cour de Rome avec la France*, *Paris* 1814 *a c.* 55. Io le allego per quel solo che tocca la Sovranità temporale, e non come norma legislativa, ma come autorità dottrinale, e documento che accoppia alla custodia dei sani principj la temperanza, e condescendenza reclamata da circostanze bene imponenti. — In esse leggerà la Corte « ivi » non « esser lecito accettare, e molto meno sollecitare impieghi, o incombenze che abbiano una « tendenza più, o meno diretta a riconoscere, « a coadiuvare, a consolidare il nuovo Governo « nell' esercizio dall'usurpata potestà, giacchè « è evidente non potersi ciò fare senza prendervi parte, e farsene attore volontario ».

625. Quelle istruzioni dettate più particolarmente per la Marca, non determinavano quali erano gl'impieghi tendenti direttamente ed indirettamente a consolidare il nuovo Governo; fu perciò dichiarato posteriormente che tali erano tutti gl'Impieghi che noi chiamiamo Governativi, nei quali esiste rappresentanza politica, e che portano seco esecuzione principale di tanti Decreti; non che gli Uffizj in cui si dà opera a composizione e pubblicazione di Leggi, che danno forma, e perciò consolidano il nuovo Gover-

no (*Citata Raccolta di Docum. aut. ec.: Italia* 1814, *Vol.* 3. a c. 273).

626. Si dirà che a buon conto il Ministero di Giustizia e Grazia ed Affari Ecclesiastici in Toscana non aveva, quando lo assunse il Romanelli, codesto carattere politico, nè codesta assoluta destinazione legislativa.

627. Osservate per altro che mi son riportato a quella autorità per desumerne non già regole decisive, ma criterj istruttivi e direttivi che valgano a sussidiarne nel giudizio apprezzativo del formale dell'operato del Romanelli, occasionalmente a quanto questo formale può, e deve trarre dal fatto dell'accettazione dell'Impiego.

628. Or sebbene il Ministero da lui accettato non avesse veramente e propriamente gli accennati caratteri, è certo non pertanto che per istituzione sua propria, prescindendo anche da tutto ciò che gli sarebbe più specialmente appartenuto come a Ministro Granducale ai termini dell'art. 28 del Sovrano Decreto del 16 marzo 1838, lo poneva nella occasione di prender parte sia colla proposizione, sia colla approvazione, e con la firma ad Atti di importanza nel senso favorevole alla usurpazione che si andava effettuando.

629. L'assunzione pertanto di codesto Impiego, e la conservazione di esso di fronte alle tendenze rivoluzionarie del Governo tostochè si pronunziarono, mostrerebbe l'animo del Romanelli bastantemente determinato, o per lo meno non reluttante a favorire gli Atti secondativi delle tendenze medesime.

630. E se il fatto suo si fosse dipoi aggiunto in codesto senso; l'argomentazione rimarrebbe afforzata, ed insieme giustificata.

631. Dai fatti di tal genere il Pubblico Ministero ritiene che ne siano rimasti provati in questo dibattimento; comunque in quantità minore di quella che si offeriva nella istruzione scritta. — Deggio ora ricordarli partitamente:

632. 1.° *Fatto*. Firma apposta dal Romanelli al Decreto del 9 febbraio che ordinò: « ivi » In « fronte alle Decisioni dei Tribunali dello Stato, « e degli Atti dei Pubblici Notari al nome di « *Leopoldo Secondo* dovrà sostituirsi la indica- « zione di *Governo Provvisorio* Toscano ». — Essendo prerogativa eminente del Sommo Imperante, che la Giustizia sia in effetto e comparisca nella spedizione negli atti relativi amministrata, e la fede pubblica sia sostenuta in di Lui Nome, ed essendo stato perciò dichiarato anche nell'art. 19 dello Statuto, « che la Giustizia de- « rivava dal Granduca, » s'intende facilmente che codesta misura aveva importanza di ostilità contro del Principe tostochè conteneva, non solo attacco diretto, ma effettiva imminuzione del suo Sovrano potere, e così della Maestà.

633. E questo non fu atto Governativo che il Romanelli rendesse solamente eseguibile colla sua firma, secondo ciò che allora praticavasi in coerenza all'Art. 16 dello Statuto non ancora manomesso; ma l'atto spettava al di lui Dipartimento, e da quello veniva con di lui scienza ed assenso.

634. In più modi egli cerca di discaricarsene; ma questi sia singolarmente, sia nel loro complesso considerati, non sono per mio avviso sufficienti a perimere l'imputazione.

635. L'obietto che vuol desumere dalla serotinità dell'incriminazione mi sembra destituito di fondamento in ragione.

636. Qual è l'addebito che si porta sul Romanelli in questo Giudizio? Quello *di reità*, o *correità* in delitto di Lesa Maestà. Il fatto della soppressione del nome Granducale negli Atti Giudiciarj e Notariali ha per le avvertite cose carattere corrispondente; qual fatto era provato coi Documenti del Processo; dunque ben poteva, anzi doveva porsi come *fatto elementare* a di lui conto nella formazione dell'Atto d'Accusa; comunque nei costituti scritti non gli fosse stato specialmente obiettato, e non ne avessero fatto menzione esplicita nè il Decreto di Camera di Consiglio, nè l'altro di Camera delle Accuse. (V. §. 18.)

637. Non vi ha qui ampliazione di addebito criminoso, che questo abbracciava sin da prin-

cipio tutto quanto potesse presentare valore o elemento indicativo di reità, o correità politica, vale a dire di partecipazione ad atti ostili contro la Maestà. — Non vi ha estensione di libello, perchè il libello per il Giudizio pubblico si forma appunto con l'Atto d'Accusa.

638. E quand'anche simili ampliazioni ed estensioni ricorressero, la Corte m'insegna, che, come avrebbero potuto farsi a quest'Udienza, anche negli estremi suoi periodi, e così in modo assai coartativo pella difesa (legittimato però da supreme necessità di Giustizia), così sarebbe a dire e ritenere, che tanto più giustamente ed equamente si fossero operate coll'Atto d'Accusa, il quale notificato in buon tempo, avverta a lascia agio all'accusato di provvedere nel modo più amplo alla propria difesa.

639. E così è avvenuto nel caso; imperocchè le cose che il Romanelli poteva su quest'articolo dedurre a propria difesa le ha dedotte, ed ha avuto tempo e modo di farle resultare per quanto e secondochè sussistevano.

640. Ma non per questo parmi che siasi sdebitato. — Ed infatti non lo rileva l'aver dato, o consentito che fosse dato corso all'affare solamente quando l'officiale che gliene teneva proposito gli ebbe significato che vi aveva interpellazione del Soprintendente all'Archivio Generale, e qualche pratica consimile di alcuno della Magistratura (di che ha pur deposto il Golini); perchè codesto chiedere istruzioni sul modo da tenersi non era sicuramente *istigare* a fare immutazione, ed immutazione non lecita; e la domanda salendo dall'inferiore al superiore, non acquistava efficacia alcuna induttiva, non che coartativa.

641. Nè suffragano gli esempj di alcuni pochi Tribunali di Prima Istanza fuor di Firenze, che resero giustizia nel dì 9 febbraio a nome del Governo Provvisorio, prima ancora che fosse pubblicato il Decreto in esame: sì perchè non si conoscono le circostanze speciali dalle quali mossero codesti procedimenti; sì perchè se essi non rimanevano per queste bastantemente giustificati, non potrebbero fare stato a verun effetto; sì perchè vi ebbe (e ben potevano il Governo, ed il Romanelli assicurarsene) il fatto contrario di questa Corte Regia, Tribunale Superiore, che decise affari criminali, e spedì sentenze civili in nome del Principe, fintantochè non le venne ingiunto di fare l'opposto col Decreto summentovato.

642. Nè giova tampoco l'addorre, che a gravi pericoli andava incontro la Magistratura col proseguire a rendere ragione in nome del Principe, e che si volle da questi redimerla: dacchè il mezzo che si tenne per ovviare a timori di danni *incerti* essuriva un fatto *certamente* illecito e criminoso.

643. L'osservare infine, come faceva il Romanelli, che se egli non firmava, altri avrebbe firmato, o avrebbe fatto da per sè il Governo Provvisorio, non solo non giova, ma si ritorce. Non giova perchè non cambia l'indole del fatto; si ritorce in quanto esclude una vera e propria necessità che stringesse il Romanelli a contribuire col suo operato al delitto.

644. 2.° *Fatto*. « Firma apposta dal Romanelli « al Decreto del 20 febbraio, che spediva il « Guerrazzi a Lucca come plenipotenziario al- « l'occasione in cui si volle agire contro il Ge- « nerale De Laugier ». Conosciuto, come tutto il Governo ed il Ministero conosceva, lo scopo della spedizione, quel Decreto assumeva carattere ostile al Principe, il quale voleva per quella via recuperare anche *di fatto* il Potere Sovrano; ed il Romanelli col firmarlo ne contraeva una rata di correità.

645. L'accusato si è attenuto a dire, che appose la firma forse perchè non vi era altro Ministro; perchè dopo le procellose giornate del 18 e 19, il Guerrazzi gli parve l'Uomo più opportuno; perchè con quel Decreto si preveniva la Guerra Civile; perchè D'Apice aveva promesso di ritirarsi se il Generale De Laugier si fosse avanzato con forze imponenti; perchè non si conosceva che il De Laugier avesse il mandato che annunziava. Qui ricorrono le repliche ed i rilie-

vi che ho avuto l'onore di sottoporre alla Corte parlando di questa spedizione in relazione al Guerrazzi ed al Petracchi. A quelli pertanto mi riferisco.

646. 3.° *Fatto*. « La Circolare agli Arcivesco-« vi e Vescovi della Toscana del 5 marzo colla « quale si faceva loro sentire, che sarebbero « tenuti personalmente responsabili i Parrochi, « quando i loro Popolani non legittimamente im-« pediti si astenessero dal prender parte alle ele-« zioni per la Costituente Italiana ». — La minuta di questa Circolare si è verificato essere di carattere del Mazzoni. Però l'accompagnava al Romanelli un di lui particolare Biglietto che non la *imponeva*, ma la *proponeva*, subordinandola alla sua approvazione; cosicchè il Romanelli col darle corso la fece propria.

647. Anche questo Documento mi sembra che abbia tinta o carattere ostile al Sovrano, perchè (tacendo della direzione sua a violentare le coscienze contro il giudizio incensurabile del Pontefice), è evidente che si elevava direttamente contro il *veto* pronunziato dal Principe, ed assumeva così l'aspetto di mezzo di ribellione. Altronde la Costituente Italiana rimaneva allora nel suo sostanziale quale appunto l'aveva rigettata il Granduca.

648. 4.° *Fatto*. La firma apposta al Decreto del 22 febbraio che istituiva una Commissione di Guerra per reprimere con giudizio militare, e con tutto il rigore delle Leggi militari « ivi « qualunque sedizioso attentato, ancorchè non « consumato diretto contro la vita e la proprietà « dei cittadini, o in qualsivoglia modo tendente « a sovvertire l'ordine pubblico attualmente sta-« bilito ».

649. Anche qui la firma del Romanelli interveniva non per mera forma, ma per completare l'atto che interessava per una parte l'amministrazione della Giustizia.

650. Questa misura venne occasionata dai pronunziamenti e movimenti favorevoli al Principe, che nella sera del dì 21 ebbero luogo attorno Firenze ed in altri luoghi, mentre si supponeva il Principe stesso rientrato in Toscana ed avviato alla Capitale.

651. Fu provvedimento adottato in assenza del Guerrazzi, contro del quale protestò nel dì 24 il Municipio Fiorentino; che impegnò lo Zannetti a dare la sua dimissione dal posto di Generale della Guardia Civica, e che sovvertì (quando già non lo fosse stato bastantemente), lo Statuto in altro principio fondamentale sanzionato al §. 2 dell'Art. 4.

652. Sta però in fatto che allo Zannetti fecero sentire il Romanelli e il Dott. Caramelli, che la Legge era pubblicata per imporre colla minaccia, più che per portarsi ad effetto in tutta la sua severità; che al Municipio ne venne promessa la revoca pel dì 25; che nel 27 però previa di lui interpellazione venne confermata dai Triumviri contro chiunque presumesse trascinare violentemente la patria, e con manifesta tirannide; e che finalmente fu abrogata con atto del 2 marzo, cui accedè la firma dello stesso Romanelli, oltre quella del Guerrazzi e del Tommi Ministro allora della Guerra.

653. Non consta per la verità che per codesta Legge si operassero delle esorbitanze giudiciarie, o governative. È per altro da considerare. 1.° Che essendo ella destinata a comprimere ogni *sedizioso attentato diretto in qualsivoglia modo a sovvertire l'ordine pubblico allora stabilito*, investiva anche le manifestazioni ed i moti favorevoli al Granduca. 2.° Che simile provvedimento emanò in circostanze, nelle quali questi moti, se si fossero potuti estendere, senza i frapposti gravi rischj ed ostacoli, avrebbero raggiunto una bandiera che aveva ordine di alzarsi, e già si era alzata per il Granduca stesso, ed avrebbero con tutta facilità ricondotto alla restaurazione. 3.° Che perciò il provvedimento stesso cooperò indubitatamente a paralizzare la intrapresa del Generale De Laugier: perocchè i popoli e le milizie dovettero credere alle minacce, non conoscendo le intenzioni seconde surriferite.

654. Considerata la Legge sotto questo punto di vista e per codesti effetti speciali, mi sembra

che presenti essa pure un carattere ostile; forse di minore gravità avuto riguardo al modo col quale lo effetto operò. Ma ciò tiene al quantitativo dell'imputazione; e di questo sarà giudice la Corte.

655. 5.° *Fatto*. La firma apposta all'altra Legge Marziale del 23 marzo 1849 (redatta dall'Allegretti d'ordine del Guerrazzi) diretta a reprimere nelle Campagne Aretine ogni moto reazionario « ivi » che per le cause onde procede, e « per il fine cui è diretto, o per il suo materiale « carattere possa definirsi per un attentato con- « tro il Governo, o contro l'ordine stabilito, o « contro la tranquillità pubblica ». E la missione accettata di Commissario Straordinario per il Compartimento di Arezzo con pieni poteri, e per l'oggetto (come già si disse), di ristabilire l'ordine e l'osservanza delle Leggi venuta meno in alcune località per tentativi di *reazione* e di *violenze*.

656. Unisco insieme questi due fatti ai quali partecipò il Romanelli, perchè sebbene la Colonna mobile, e la Commissione Militare venissero ordinate col primo Decreto, è certo però che il Romanelli come Commissario Straordinario e munito di pieni poteri in virtù del Decreto secondo, sovrastava all'una ed all'altra, ne regolava l'andamento, e le faceva mano a mano servire agli oggetti che rispondevano alla sua missione. È positivo che andarono, e stettero quasi sempre al suo fianco gli Uffiziali della Colonna mobile, e varj membri della Commissione Militare, compreso il Procuratore del Governo; siccome è innegabile che egli si occupò ed in Montevarchi, ed a Civitella, ed a Puliciano della disciplina dei primi, e di cose attenenti alle attribuzioni dei secondi. Insomma erano quelle le sue forze, i suoi mezzi, le sue braccia delle quali usava secondochè credeva necessario e prudente.

657. Non intendo con questo di portare a di lui carico le molte enormezze delle quali si macchiarono or senza, or contro i suoi ordini quei Volontarj Livornesi che egli neppure volle condur seco in Val di Chiana, dopo averne fatto saggio a Montevarchi. Nè per equità, nè per giustizia potrebbe il suo conto aggravarsi con tali partite; molto più che è assai provato averle egli alcune volte impedite, altre riparate, sempre riprovate sia colla parola, sia collo scritto. Questo sibbene voglio dire adesso non potersi concedere, che la Colonna mobile e la Commissione fossero *da lui indipendenti*; ciò che avrebbe anche snervato le forze non concentrandole, ed esposto l'impresa a fallire per divergenze di voleri e di reggimento.

658. Dependentemente poi da codesta missione ecco quale si è il concetto dell'Accusa in relazione al Romanelli. Se si ha riguardo alle cause che la suggerirono e la fecero adottare, si ritiene che queste offrono dei connotati criminosi. Se poi si pone mente al modo con cui la disimpegnò, ne sembra di dovere convenire pei resultati del Dibattimento (checchè si fosse della istruzione scritta), che poco si giunge a porre in essere che lo aggravi al di là di quel che porta di per sè lo scopo, e l'indole della spedizione.

659. Dissi che quest'indole, e questo scopo hanno dei caratteri criminosi, perchè presentano un'azione, ed intenzione diretta ancora a soffocare colà ogni germe, ed ogni favilla di restaurazione Granducale. Ciò era insito nei termini del mandato che distinguava bene la *reazione* dalle *violenze*, ravvisando le prime negli attentati *contro il Governo*, *e contro l'ordine stabilito*; e le seconde in quelli diretti contro la *pubblica tranquillità*. — E quando si parlava di *reazione contro il Governo e contro l'ordine stabilito* proveniente dalle Campagne Aretine non si dubiterà, credo, che si volesse appellare a movimenti ed attacchi Repubblicani.

660. Si dice però che quei moti non erano voluti e ordinati dal Principe (a differenza di quelli del De Laugier) nè regolati nè appoggiati da forze e mezzi sufficienti; che potevano portare gravi sconvolgimenti, molti danni particolari e pubblici, senza giungere a conseguire l'intento; e che perciò era umano e doveroso a comprimerli

in loro stessi, senza riguardo a codesto fine speciale; tanto più che poteva temersi che sotto quel manto si cuoprissero altri fini diversi e peggiori, ad esempio di quanto era avvenuto appunto nell'Aretino in altre circostanze di non remota e non lieta ricordanza.

661. Il discorso ha qualche parte di vero, ma sotto altri aspetti non mi sembra che si accrediti a sufficienza. Se il Governo Provvisorio avesse allora presentato uno stato di cose consistente, e bastantemente assicurato, e si fosse trattato di attaccare l'usurpazione assodata per rovesciarla a benefizio del legittimo Sovrano, si può concedere che di regola avrebbe dovuto attendersi l'iniziativa dalla di Lui volontà; egli solo potendo giudicare della opportunità, della convenienza, e del suo stesso animo inclinato o no a restituire al Paese il Governo legittimo, a liberarlo dalla sovraimposizione del Governo di fatto.

662. Ma non era allora la Toscana in queste condizioni, specialmente nelle Campagne, ed in quelle Aretine e Chianine. Il Governo Provvisorio (la Corte lo sa) non aveva ottenuto mai stabilità e consistenza, specialmente a causa del modo usurpativo con cui si era loiziato, e si sosteneva. Le consuetudini, le affezioni, le convinzioni portavano alla Monarchia ed al legittimo Sovrano. La Repubblica, ospite imposto, aveva girato in formula dissolvente per le piazze, pei trivj, pei Circoli, pei pubblici Uffizj eziandio; ma non era giunta ad assidersi in trono, ed oltre ai suoi sacerdoti, e satelliti, usufruttuarj perpetui di torbidi e di sconvolgimenti, contava ben pochi che lo avessero aperto il domicilio ed il cuore. La Costituente, ad onta dei molti puntelli Governativi, e non Governativi, non persuadera le menti, non quietava le coscienze, non si attirava grandi suffragj. Le chiamate alle armi fiolvano in eloquenti e calorosi proclami; pochi assai corrispondendo coi fatti, e questi per la massima parte ingrossando soltanto le file degli indisciplinati. La sicurezza mancava; i commercj languivano; le industrie si ristavano: licenza per chi osava, libertà per nessuno: insomma tutto o molto di quello che può presentare un paese scompigliato da rivoluzione permanente, ed in vista, se non anco in preda, di compiuta anarchia.

663. Che quel disordine di cose fosse per essere durevole, nessuno poteva crederlo, nessuno lo credeva; sia chi ne godeva, sia chi ne pativa. Era però nel cuore di tutti i non traviati od illusi una speranza, e sul labbro di molti una parola, che piegava e attirava verso l'ordine di cose rimasto soverchiato; ne affrettava il ritorno con ardente effetto, e prorompeva di frequente in uno od altro luogo, per questa o quella occasione, in analoghe manifestazioni. Gridavano i faziosi, si sdegnava il Governo, ed accorreva a frenare e comprimere. Contuttociò le manifestazioni non cessavano, anzi crescevano in proporzione delle esorbitanze, le quali agivano più come stimoli, che come deprimenti.

664. Così la Corte ricorderà che prima ancora dei moti di Puliciano, altri ve ne erano stati in quelle Provincie, con acclamazioni al Principe assente. Basta rammentare i Paesi di Figline, di Lucignano, di Laterina, di Monte S. Savino, di Castiglion Fiorentino (non che di Poppi, di Bibbiena, di Rocca San Casciano, e di altre parti del Granducato) ed i villaggi del Pozzo, o di Marciano; dove or si udirono codeste acclamazioni, or si rivide Bandiera con arme Granducale, or si voleva impedire l'abbassamento degli Stemmi Reali, or questi si volevano rialzare, or si diffondevano corrispondenti Cartelli, or si esternava nettamente il desiderio per il ritorno del Principe. E queste emergenze si verificavano non già simultaneamente, ma in qualche spazio di tempo ed a ripresa, per guisa, che ben si conosceva il fuoco non essere estinto, ma serpeggiare, e lavorare sotto cenere, pronto a dar fuori ad ogni opportunità. Il Prefetto poi di Arezzo colla sua Lettera del 20 marzo faceva sentire apertissimamente che si temevano da Montozzi dei complotti armati per far festa di *ostilità a reazione* al Governo Provvisorio, con acclamare a Leopoldo Secondo; suggeriva di agire con for-

za per comprimere codesto *fuoco pericoloso*; diceva di non potere avventurarsi in Campagna colla Guardia Nazionale senza sussidio di Truppa di Linea, e proponeva al Ministero di trattare i Contadini di Montozzi, e gli abitanti di Latarina « ivi » come trattaste un mese fa gli Em« polesi; e qualora lo crediate opportuno spe« diate a quella volta due Compagnie di Truppa « di Linea con due Cannoni ancora ».

665. So bene che in alcuni luoghi, ed a Puliciano stesso, causa prossima dei movimenti avversi al Governo era stato l'ordine di mobilizzazione della Civica, o il rigore voltato sugli Ecclesiastici contrarj alla Costituente. Ma in altri non fu così; e, posto pure che quella fosse stata una causa, o concausa generale, quando l'effetto manifestatosi era quello indicato testè, la causa rimaneva irrilevante, perchè era contro l'effetto che il Governo dirigeva la sua azione compressiva.

666. Or pertanto sebbene nel popolo di Puliciano si cominciasse ad acclamare a Leopoldo II insieme ed a Pio IX nel 23 marzo (giorno di pubblicazione della Legge marziale) dopochè si fu recato colà, e vi ebbe parlato inutilmente il Vescovo di Arezzo, è certo però che in altri luoghi di quelle campagne non erano nuove codeste manifestazioni, come è indubitato che la Legge stessa non fu fatta solamente per Puliciano, e che le diedero causa tanto la citata Lettera del 20, quanto altro Rapporto contemporaneo dello stesso Prefetto di Arezzo.

667. Le quali cose sonosi qui sommariamente riportate per inferirne:

1.° Che il Governo Provvisorio non formava a quell'epoca un Governo bastantemente stabilito, ancorchè *di fatto*, a di cui riguardo corresse pei Toscani l'obbligo di non muoversi, se non che al seguito della volontà, e del comando espresso del Principe espulso (volontà e comando che non fu per certo atteso più tardi dal popolo di Firenze).

2.° Che l'indole, e lo scopo dei movimenti Aretini che si vollero comprimere per mezzo del Romanelli, si dirigeva a volere sostituito al Governo Provvisorio il regno di Leopoldo II.

668. Ed è perciò appunto che noi dicevamo codesta misura, favorita e portata ad esecuzione dall'Accusato, contenere degli elementi criminosi comecchè avversi al partito per il Sovrano.

669. L'efficacia poi dei mezzi per riescire nell'Intento è una incognita sulla quale difficilmente potrebbero farsi adesso sicuri presagj. La Corte vi porterà, se lo ravviserà necessario, il suo savio giudizio. Quanto a me dirò solamente, che se si considera lo stato generale delle cose, le propensioni dalla più grande maggiorità, le esigenze degl'interessi, i disinganni ed i pentimenti, non sarà difficile persuadersi che una Bandiera ovunque e comunque rialzata per il Principe, senza che il Governo l'avesse con tanta energia combattuta, avrebbe anche allora trovato presto e facilmente seguaci, ordinatori e imitatori. È da piccolissime cause d'ordinario che nascono consimili effetti superiori ancora all'espettativa, poste le predisponenti adattate, che qui non mancavano.

670. Che se si vogliono considerare i modi che tenne il Romanelli nel disfogare la sua commissione, è da dire che questi furono miti, anzichè no; tali da mostrarlo fermo e risoluto, ma temperato a giustizia, ed avverso agli eccessi offensivi dell'umanità.

671. A Montevarchi riprese dei Militi volontarj che avevan guastato lo stemma Mediceo esistente sopra una porta del Paese; fece scarcerare degl'individui arrestati da essi arbitrariamente, ed ordinò che ivi restasse la sfrenata Colonna Guarducci.

672. A Civitella pure fece rilasciare un Sacerdote malamente arrestato, e parlò all'Uffizialità perchè si risparmiassero codesti arbitrj.

673. Non è provato che alla Posta di Rigutino desse egli l'ordine per fare abbassare lo Stemma Granducale, che vi avevano fatto rialzare in una delle notti antecedenti gli abitanti di quei contorni. Imperocchè di fronte al deposto positi-

vo e fermo di Luigi Fratini, avvalorato per discorsi uditi da Pietro Sinatti, e non contradetto da Don Matteo Sinatti, stanno gli altri deposti di Giuseppe Sinatti, di Giuseppe Bonardi, del Capitano Del Grande, dell' Avvocato Marchionni, dal Dottor Caramelli, di Omero Gialdini, ed anche di Angiolo Tavanti, dalla combinazione dei quali resulta, che quando giunse il Romanelli in carrozza a Rigutino l' arme era stata già tolta e riposta, onde non patisse sfregj, per ordine di un Uffiziale a cavallo, che fu probabilmente il Del Grande, giacchè il Colombini, e il Gialdini (i soli che potevano averlo dato oltre al Del Grande) la trovarono al loro arrivo omai cavata.

674. A Frassineto non il Romanelli parlò (come aveva supposto Santi Ghezzi), ma sibbene il nominato Gialdini, per quanto resulta dal detto del Marchiouni e del Caramelli, combinato con quello del Gialdini stesso.

675. A Puliciano poi il Romanelli parlò ripetutamente in pubblico. La prima volta alla Civica di Arezzo da una finestra di casa Tavanti. La seconda alla Civica di Castiglion Fiorentino e di Cortona. Gli si faceva carico di avere in codeste circostanze acclamato al Governo Provvisorio non solo, ma ben anche *alla Repubblica*. L' accusato lo ha sempre negato. L' istruzione presentava un numero assai ragguardevole di testimonj, che lo asserivano in modo sicuro e assoluto. — In giudizio pubblico uno solo di questi (Mario Verrazzani) si è corretto. Gli altri (e sono per scienza propria Luigi Fratini, Santi Ghezzi, Domenico Tani, Pietro Mariottini, ed Angiolo Fratini, e per voce pubblica Don Matteo e Pietro Sinatti) sono rimasti fermi nell' asserire, investendo anche più particolarmente (meno Luigi Fratini) l' allocuzione ai Civici di Cortona, e di Castiglione. — Sta però contro di loro altra categoria di testimonj che nega assolutamente il fatto, ed i più non remuovono solamente il senso dall' atto, ma questo da quello: talchè non rimane modo plausibile di conciliazione. Tali sono il Dottor Caramelli, il Conte Barbolani da Montauto, Angiolo Guillichini, Pietro Piazzesi, Tito Colombini, Sebastiano Guadagni, l' Avvocato Marchionni, Angiolo Tavanti, il Conte Gaci, Giuseppe Salvemini e Lorenzo Buonconpagni. — In questo conflitto di affermazioni e di negazioni, parmi necessità il ritenere, che il fatto non rimane provato, riducendosi la cosa alla formula di ono meno uno uguale a zero.

676. Dire i particolari del movimento contro Castiglion Fiorentino non reputo necessario nell' interesse della Causa Romanelli, perchè questo movimento precedè il di lui arrivo a Puliciano. Lo scopo notorio si conosce: quello di rialzarvi l' arme del Granduca. Era ciò sulla bocca di tutti. Il mezzo fu di moltitudine armata; respinta del pari con armi dalla Civica locale. Oggi si vuole attribuire da alcuni a quella gente il fine del saccheggio. Parmi però che si confonda lo *scopo* col *rischio*. Questo poteva esservi; ma di quello per verità mancano le prove. E le poche concioni usate in quei giorni ad alcuno sulla via pubblica, non presentarono mai siffatta intenzione, bensì quella politica, secondo le vedute particolari di quei campagnuoli.

677. È certo poi che ebbero luogo molti arresti dopo giunto colà il Romanelli colla Commissione Militare, e la Colonna mobile; come è indubitato che a molti degli arrestati nei *costituti* che subirono si fece obietto dell' essersi elevati contro l' ordine stabilito mediante i fatti suddivisati che refluivano in favore del Principe. A tali arresti si vuol fare del tutto estraneo il Romanelli. — Ma rimarrà difficile persuadersi che quella parte di repressione (che era pur tale) fosse da lui ignorata, ed in genere almeno non consentita. Qualche riscontro anzi favorirebbe l' opposto concetto. — Piuttosto è da dire, che gli arresti eseguiti a Laterina, pei quali venne persino strappato dall' altare il Parroco, furono arbitrj ed eccessi dei militi del Guarducci, e che il Romanelli procurò di temperarne in qualche modo gli effetti.

678. In poi non terrò proposito speciale alla Corte delle varie dimostrazioni Aretine alle quali

intervenne, e non come ultimo, il Romanelli segnatamente nel 1848; perchè, in quanto avessero qualità criminose sarebbe di ostacolo a farne conto l'Amnistia del 17 novembre 1848, ed in quanto si volesse desumerne prova di abitudine a prendervi parte, è questa tal cosa, che egli medesimo concorda, comunque voglia riferirla sempre a desiderio di volgerle a bene, e d'impedire o diminuire il male.

679. Parlerò piuttosto delle allocuzioni che tenne in prima dalla ringhiera o finestra di casa sua, dipoi nel teatro la Fenice la sera del dì 11 febbraio, quando si era recato in Arezzo appena nominato Ministro. — Pei combinati deposti del Dottore Bonagurelli, del Dottore Busatti, di Ulisse Brunetti ed anche di Filippo Borghini (che ne intese parlare subito sul posto), il Romanelli avrebbe pronunziato dalla sua ringhiera parole e concetti sfavorevoli al Principe partito allora da Siena, non dalla Toscana. Fausto Romani, Giuseppe Tavanti, ed Angiolo Guillichini vogliono dare a quelle parole ed a quei modi un diverso significato. Ma non mi sembra che giungano a conflittare il deposto dei primi. Non rammento l'Ingegnere Tucci Bronzoli che proverebbe troppo, giacchè escluderebbe persino parole e frasi che ammettono sostanzialmente così gli altri testimoni defensionali, come quei dall'Accusa, diversificando soltanto sul vero loro valore e significato.

680. Nella sera stessa poi all'Adunanza pubblica che tenne il Circolo nel teatro la Fenice parlò di nuovo il Romanelli dal Seggio. E ragionando della partenza del Granduca si sarebbe ivi pure rilasciato in parole ed insinuazioni atte a conciliargli discredito e disaffezione, secondochè hanno deposto Jacopo Dominici, Silvestro Pellizzari, Luigi Brunetti, e per detto altrui Luigi Luzzi. Lo negano peraltro il Guadagni, il Romani, il Francioli, il Guillichini Angiolo, e Francesco Marraghini (il quale in ultimo più che ad impugnare, si è attenuto a dire che non intese). Se ad a chi debba preferibilmente accomodarsi fede, lascio alla Corte il giudicarlo. — Io deggio solo avvertire, che alcuni fra questi ultimi testimonj, e precisamente il Francioli ed il Guillichini, facevano parte di quel medesimo Seggio d'onde non concordano che malamente parlasse il Romanelli.

681. Tali discorsi ho io segnalato come quelli che rivelano in qual guisa si trovava e si annunziava allora disposto il Romanelli a riguardo del Principe, e servono perciò a sparger luce sulla questione dell'animo ostile anche pei primi atti delittuosi che si sono esaminati; abbenchè la loro indole stessa e lo scopo cui servivano di aiutare il Governo Provvisorio nella via della usurpazione siano, pel mio avviso, sufficienti all'uopo di ritenerli necessariamente informati da quella rata di animo ostile che si conviene ad atti elementari di Lesa Maestà.

682. Qui avrebbe termine per parte dell'Accusa la trattazione della Causa del Romanelli. Se non che avendo egli accennato e nelle stampate *Memorie* e nel suo interrogatorio ad arresto non regolare e arbitrario, mi sembra utile di esporre fin d'ora alcuni fatti che possono servire alla retta apprezzazione delle controversie che vengono anche su questo articolo suscitate.

683. Avvenuta la restaurazione in Firenze aderì a questa nel 17 di aprile anche il Municipio di Arezzo, e si aggregò fra gli altri Cittadini il Romanelli. Questi poi trasmesse al Ministero di Giustizia e Grazia il Rapporto del 21 aprile, col quale rendeva conto della sua missione nell'Agro Aretino, e del modo con cui vi aveva esercitato gli straordinarj poteri conferitigli dal Governo Provvisorio.

684. In appresso giudicando il Superiore Governo pericolosa in quelle circostanze la di lui dimora in Arezzo e nel Granducato, ordinò sotto dì 14 maggio al Prefetto locale che gli fosse ingiunto di allontanarsene. Ciò venne eseguito, e gli fu consegnata nel dì 16 una Carta di via per Perugia *da valere per il viaggio*. È inutile il ricordare che nell'uniformarsi il Romanelli agli ordini governativi protestò e chiese di esser sottoposto a regolare Procedura ordinaria.

Partì nel 17 e non si recò a Perugia, ma a Gubbio.

685. A quell'epoca lo Stato Romano era sempre sotto il dominio della usurpazione repubblicana. Questa compressa, ed occupato anche Gubbio dalle Milizie Austriache, queste nel dì 13 agosto procederono all'arresto del Romanelli, e lo tradussero a Perugia. Da Perugia nel dì 16 fu ricondotto ad Arezzo; e rilasciato all'Autorità Governativa Toscana, che lo fece sostenere per proprio conto nelle Carceri di Poppi; e nel dì 25 gli venne ciò formalmente contestato d'ordine del Governo Superiore.

686. Fin qui la giustizia ordinaria non aveva avuto occasione d'interessarsi del Romanelli. Ma nel 14 settembre lo investì (come a principio si disse) formale querela del pubblico Accusatore di Arezzo; e nel 27 ottobre altra consimile di quello di Firenze: ed egli per la prima volta il 15 novembre venne costituito in esame, e ritenuto dependentemente da questa Causa. (V. §. 8.)

687. In tale stato di cose credo che convenga tenere, siccome è di per sè distinto il fatto *Governativo* dal fatto *Giudiciario*. Del primo non può la Corte conoscere, nè avrebbe mezzi per farlo. Il secondo non presenta irregolarità, e non ne contrae dal primo, quando pure questo alcuna ne presentasse (ciò che non si intende di concordare). Qualunque si fosse l'efficacia del Passaporto o Carta data nel maggio al Romanelli; qualunque il peso delle ragioni che indussero nella speciali circostanze la forza Austriaca ad arrestarlo, e ricondurlo in Toscana; qualunque l'importanza delle vedute per le quali venne dalle Autorità politiche nostre ricevuto e ritenuto, l'azione spiegata posteriormente nell'interesse della Giustizia non riceve pregiudizio, perchè nulla gli era stato accordato o promesso che refluisse sull'azione medesima, come si verificherebbe in caso di grazia, di amnistia, di capitolazione ec.

688. Le sue lagnanze pertanto non potrebbero attendersi dai Tribunali ordinarj, nè valutarsi, sia in detrimento dell'azione, sia in linea di circostanza attenuante, senza portare implicitamente giudizio sopra un procedimento, che noi dobbiamo ritenere regolare, ed incensurabile. — Qualche reiudicata che ho visto allegata in atti defensionali, non quadra al caso, come all'occorrenza potrei dimostrare.

689. Dopo le quali cose tutte a me sembra che l'Accusa sia, e rimanga ben fondata anche rapporto al Romanelli; il quale, accettato il posto di Ministro senza coazione, e senza sua necessità, e mantenutolo anche quando vide il Governo Provvisorio agire ostilmente contro del Principe, e di poi anche contro la Costituzione, concorse colla firma sua a diversi atti, che offrivano indubitatamente codesto carattere criminoso, e che non possono perciò non ritenersi accompagnati (i primi segnatamente) da animo ostile al Granduca tuttora presente in Toscana; con che ha egli contratto debito di correità negli atti stessi.

690. Ammetto però che la colpa sua è assai inferiore a quella di altri coaccusati, sia presenti, sia contumaci, tanto se si considera nell'intensità, quanto se si apprezza per la estensione, numero, e varietà degli atti elementari che la compongono. Ritengo perciò che molta differenza di pena possa, e debba rappresentare nella Sentenza codesta diversità di reato. — E frattanto passo a tenervi proposito di altri Accusati.

CAP. III.

DI GIUSEPPE DAMI, E DI ANTONIO PANTANELLI.

691. Quanto agli Accusati Pantanelli e Dami diversi fatti è occorso già di rimarcare nel parlare degli avvenimenti di Siena antecedenti alla partenza del Granduca da quella Città. — Ambedue addetti al Circolo locale, e Segretarj di quello ebbero anche occasione di incontrarsi in quel tempo nelle relative corrispondenze.

692. Sebbene quelle corrispondenze ed i fatti Senesi che diedero loro occasione non presen-

tassero un carattore direttamente vòlto allo scopo di fare allontanare sin d'allora il Granduca dallo Stato, ò non pertaoto indubitato cho nella sostanza avevano non poco di codesta indole a di codesta efficacia, comecchè diretti ad offenderne, e diminuirne la libertà onde astringerlo con l'imponenza di circostanze sia create, sia esagerate, ad approvare la Legge omai votata sulla Costituente, senza pòter far uso della sua prerogativa del *Veto* altro che a patto di esporre il Paese a gravi disordini; lo che coartava, come si dimostrò, il partito da Lui prescelto di allontanarsi. — Tali fatti mi sembra che non possano non far carico a coloro che vi presero parte cooperativa, nel mentre che spiegano assai chiaro le intenzioni dei Circoli e dei principali loro agenti.

693. Fra questi agenti sono indubitatamente i due Segretarj prenominati, avuto riguardo a quanto eglino scrissero dall'un Circolo all'altro, ed anche ai diversi Circoli collegati e corrispondenti del Granducato, onde assicurare anche colla cnazione lo scopo suddivisato. Non stò a riandare, ed analizzare i singoli documenti che la Corte ha presenti, e dei quali (segnatamente dei più prossimi al 7 febbraio), si è già fatto menzione. (V. §. 66 e 67.)

694. Piuttosto ricorderò come l'opera loro in codesto senso divenno più potente quando ad eccitamento ancora dei Circoli stessi, in specie di quello di Firenze, si trasferirono a Siena, oltre ed insieme col Montanelli, quel tali individui dei quali già si è parlato (V. §. 75 e 76), e diedero mano, in on coi faziosi della Città, a creare o faro emergere partito che sostenesse a qualunque patto la Costituente ed il relativo progetto di Legge, e facesse apprendere con *prove sensibili* al Principe come assoluta necessità il suo sollecito ritorno in Firenze, e l'approvazione di codesta Legge.

695. I. Or venendo a taoar proposito più particolarmente del Dami ricorderò che anche la parte da lui presa nel 21 e 22 gennaio a quanto fece il Circolo di Firenze per la detta Costituente rientra nella sfera delle coartazioni che dalla Piazza si spingevano coi loro effetti alle Camere, e di poi sino al Trono; d'onde poi discese nel dì 22, non senza difficoltà, l'assenso per sottoporre alla discussione delle Assemblee il relativo progetto di Legge.

696. Si avvicinava il dì 5 febbraio epoca statuita per la convocazione della Costituente Romana, e dal Mordini designata per la dimissione del Ministero Democratico, o della Rivoluzione Toscana. Si voleva (e già si è notato §§. 51 e 52), che anche la Toscana facesse passo di *unione* con Roma. Di qui l'Adunanza del Circolo nel dì 21 per l'indirizzo al Consiglio Generale, onde imporgli *la volontà del Popolo per la immediata* elezione dei Deputati alla Costituente Italiana *sulle basi del suffragio universale diretto*. Presidente del Circolo era allora il Dami; e l'indirizzo venne da Lui firmato in detta qualità. E nel Comizio della mattina susseguente sotto le Logge dell'Orgagna (V. §. 52) venne egli compreso fra i Cittadini aggiunti alla Commissione nominata per presentarlo. Il Dami intende escolparsi col dire che la Costituente era cosa necessaria, promessa, e non ritardabile senza danno; che il male suo consisteva nel mandato illimitato, ma che di ciò non era fatta menzione nell'indirizzo. L'Accusa per altro ritiene che la giustizia debba valutare il fatto, non sotto questo aspetto, ma per il lato già indicato della coartazione diretta a trascinare la volontà dei poteri Legislativo ed Esecutivo, ed a sottrarre loro argomenti e modi per resistere. E sotto questo punto di vista il fatto cominciato a Firenze, si vede ivi sostenuto; e proseguito dipoi anche a Siena con Niccolini e compagni, non senza la cooperazione ausiliatrice dell'Accusato Dami da Firenze.

697. Relativamente al Niccolini anche il Dami cerca di esonerarsi osservando: 1.° Che non era di sua relazione ma suo avverso: 2.° Che a Siena deve essere andato *ec.-ec.*

698. Rispetto il giudizio dei testimonj che oggi dicono il Dami non amico del Niccolini, diverso in principj, partitante del Governo e del Gran-

duca, moderato, retrogrado a *codino* eziandio; ma mi attengo ai fatti, perchè da questi principalmente deva partirsi la giustizia per costruire le sue convinzioni.

699. Può ben darsi, e lo concederò volentieri, che tutte le opinioni, i pensari, le tendenze, ed i bisogni del Niccolini non fossero divisi dal Dami; e lo faceva anche sentire il testimone Dottor Fredianelli nello stabilire il carattere dei diversi attori più influenti del Circolo. Ma la causa ha dei fatti nei quali si trovano essi coagenti e concordi; e per questi l'associazione al Niccolini e le sue sequele non possono evitarsi.

700. Così pel ricordato indirizzo si trovano ambidue associati, uno dalla plebe, l'altro dal Seggio del Circolo, nella Commissione formata per presentarlo.

701. Così la gita a Siena non sta che venisse fatta dal Niccolini *ex-se* per vedere di trovarvi (come ora dice il Dami) *l'appello di qualche dimostrazione;* mentre è il Dami stesso che nella Lettera del 5 febbraio annunzia il Niccolini andato là col Marmocchi e Montanelli; « ivi » per « agire come conviene contro uomini o nulli o « malvagj » e per dare così quell'aiuto che era stato richiesto per lo stesso suo organo anche al Circolo di Firenze.

702. Ho detto altra volta (V. §. 210 e segg.) nè ho d'uopo ora di ripetere, quel che era il Niccolini. In quei tempi molti se lo lasciavano appressare, e se ne valevano. Ora tutti lo rifiutano. Ma se tutti quei che avevano posizione e potere gli fossero allora stati contro così, come oggi dicono, certo ei non avrebbe potuto mettere e tener le mani in tante faccende, far tante parti, essere usato in tante guise.

703. E con titolo di *amico* scriveva e firmava il Dami stesso la lettera dell'11 febbraio che indirizzava dall'Incisa al *Cittadino Niccolini, od a chi presiedesse il Circolo di Firenze.*

704. Della qual Lettera il contenuto non può non far carico speciale allo scrivente, sol che se ne abbiano presenti i termini, contro dei quali parmi che inutilmente il Dami siasi sforzato di cavillare. Quando egli si esprimeva: « *All'Incisa tutto bene*, » e proseguiva immediatamente; « Il popolo ha gridato ripetutamente, viva il « Governo Provvisorio, morte a Leopoldo Se« condo, » spiegava assai chiaro quale era il senso che attribuiva a codesto *bene* politico: quale era lo scopo della sua andata colà, e come operava per assicurarlo. Così non è solamente la parola ostile scritta in Lettera instruttoria, trasmessa e pervenuta al suo indirizzo, di cui si fa conto, ma benanche l'insieme delle cose alle quali essa accenna, il colore che distende sulla condotta del Dami in quei primi giorni, nei quali si operava a spodestare il Sovrano.

705. Nello stesso concetto conducono le parole che ennunziano il suo avvisamento a Figline a causa di una *reazione temutavi per opera dei Lambruschiniani.*

706. E vi vorrebbe poi (mi si permette dirlo) molta semplicità per ammettere col Dami, che quando soggiungeva (dopo avere accennato alla reazione di Figline) « fa' aver d'occhio i « contorni del Palazzo Capponi e Martelli, e la « Spezieria Pieri », intendesse di eccitare il Niccolini a far vigilare quei palazzi e quella bottega nel senso di tutelarli e difenderli contro capannelli, radunate, insulti od invasioni, anzichè nell'altro di spiarli come centri possibili di temute reazioni.

707. Esaminando poi i documenti che sono citati in copia anche nell'Atto d'accusa al §. XCV. la Corte conoscerà come anche i Commissarj mandati dal Circolo il dì 16 febbraio a Scarperia, a Borgo S. Lorenzo, a Lucignano, a Barga, a Lari, e Peccioli ec., disimpegnavano le loro missioni in senso avverso al Principe ed alla Monarchia, e ne corrispondevano o essi, o i Circoli di provincia anche con il Dami.

708. Il quale più apertamente ancora nel 20 febbraio ringraziava ed incoraggiava a proseguire nella buona via il Circolo di Lucignano, perchè aveva indotto quel popolo ad *abbattere gli Stemmi Granducali in mezzo alle proteste di non più servire alle aborrite insegne dei tiranni.*

709. Vuolsi pure ricordare il così detto *Banchetto popolare* che nel 18 febbraio ebbe luogo in Firenze nel Locale dagli Uffizi, e di cui le spese vennero poi pagate dalla Cassa dello Stato nella somma totale di Lire 1192. — A questa festa e refeziona conviene il Guerrazzi di avere annuito sulle istanze del Niccolini, persuaso che servisse ad attirare con piccolo donativo i Giovani che erano per arruolarsi volontarj, e che si trattasse di modica cosa. — Il Dami poi soggiunge aver saputo da un *Mori* che il Niccolini stesso aveva disordinato quel Banchetto, perchè i volontarj giunti là senza trovarlo non lo avevano aspettato; ed esso poi con *vesti sceniche o solenni* si era dato a parlare ed eccitare la moltitudine contro Guerrazzi ed altri, per farli gettare dalle finestre e proclamare l' *unione* con Roma.

710. Due cose per altro mi sembra che debbano avarsi presenti per dare congruo valore a quel fatto nell'aspetto in cui si considera, — 1.° Che si sapeva dal Guerrazzi, dal Governo, da tutti, essere quel dì 18 (Domenica) destinato a convenire in massa da diverse parti in Firenze per l' oggetto di proclamare la Repubblica, e l'unione con Roma. Erano corsi avvisi, inviti, concerti; e il Governo stesso, dal Ciofi, che era in Siena, e da altre parti, anche per telegrafo, era stato o interpellato, o prevenuto su tali mosse. 2.° Che il Governo poi si prestò a pagare, come si disse; e che il pagamento fu assunto a farsi, e fu fatto dal Dami anche mediante sua cambiale; d' onde parmi resulti o che egli stesso aveva preso parte all' ordinamento, o che si assumeva senza difficoltà i residui dei fatti del Niccolini (circa al quale gli si sarebbe allora espresso il Marmocchi colle parole « *lo abbiamo mandato* a *Lucca*) ».

711. Altro fatto imputato al Dami, e che ci non ha potuto impugnare si è una Lettera sua d' invito ai Circoli di Provincia, e fra gli altri a quello di Vicchio a recarsi nuovamente in Firenze pel primo marzo collo stesso oggetto di proclamare la Repubblica, e l' unione con Roma. A quell' ora non era più, è vero, il Granduca in Toscana; ma codesto fatto rientrava per l' indole sua nella serie di quelli che progressivamente servirono a deprimere la Monarchia in benefizio di un Governo rivoluzionario sia stabilito, sia da stabilirsi. E poco interesserebbe che il Circolo fosse stato d' intelligenza col Governo o avesse almeno creduto di secondare un di lui desiderio. Ciò lo avrebbe francato da rischi di fronte al Governo stesso; ma non denaturava l'azione o cooperazione sua di fronte al Sovrano.

712. Quanto poi all' aver fatto parte il Dami della Commissione Militare inviata col Decreto del 23 marzo nelle Campagne Aretine, per quel che riguarda il fatto in genere considerato in sè stesso e pei fini suoi, non posso che riferirmi a ciò che ne dissi parlando del Romanelli; e per quel che concerne più in particolare il modo di esecuzione il Dibattimento non parmi abbia somministrato a suo carico prova di eccessi commessi. Sembra anzi che *qualcuno* ottenesse facilitazioni di rilascio dall' Accusato, dopo aver patito, o mentre era per patire arresto per avere acclamato o favorito quei che acclamavano nel contado a Leopoldo Secondo.

713. Di un ulteriore specialità resta a far parola relativamente al Dami, che sarebbe tra le prime in ordine di tempo; voglio dire dell' avere esso recato a Pistoja la mattina del dì 8 febbraio il Plico Governativo diretto al Dott. Vannetti, contenente infra le altre la Lettera del Guerrazzi che sostituiva al Prefetto Rossalmini una Commissione di tre, ed annunziava imminente la istituzione di un Governo Provvisorio.

714. Il Dami ha negato sempre questo fatto; ma mi sembra che i resultati del Dibattimento non consentano di accettare la di lui negativa. — Infatti Clemente Pieri ha deposto che sulle ore 2 pomeridiane del dì 8 il Dami stesso gli annunziò in Pistoja che il Rossalmini non era più Prefetto, soggiungendogli: « *Io stesso da Firenze* « *ho portato il piego del Ministero; e per quest' oggetto son qua venuto* ». — Ferdinando Golini ha attestato che nella sera di cotesto giorno, tornando da Prato a Firenze col Pieri, questi gli

raccontò quanto aveva udito in Pistoja dal Dami. — Anche il Consigliere Giuvacchino Grassi aveva deposto nel Processo scritto avergli il Dami confidato che erasi recato a Pistoja per urgenti affari, *e segnatamente per notificare un Dispaccio del Governo al Rosselmini* portante la sua destituzione e la iostallazione di nna Commissione di Governo. A questa udienza non ricordò, è vero, codesta circostanza, e contestatogli il deposto scritto, persistè nel dire che non se la rammentava; ma finì col dichiarare che nel deposto scritto, quale aveva inteso leggere, ed aveva firmato, si era espresso con verità, e che perciò a quello si rimetteva avendo avuto allora mente più fresca.

715. Il Dami in opposto dopo di avere detto nel primo costituto del 10 agosto, che seppe la partenza del Granduca solamente la sera del dì 8 in Firenze; undici giorni appresso (e già era stato esaminato Giovacchino Gattai Testimone da lui indotto che lo contradiceva sopra codesta circostanza) chiese esame spontaneo, e dichiarò che nel recarsi a Pistoja aveva combinato in carrozza nn *Basetti* fratello del Comandante dei Municipali il quale gli aveva dato un cenno dell' indicata partenza del Principe, che gli vanne poi confermata la sera in Firenze, e gli aveva confidato che si recava in missione a Pistoja con una Lettera del Guerrazzi per nn Dottore. — Nel terzo costituto poi del 14 novembre narrò avergli detto quel Basetti per via, che con quella Lettera indirizzata al Dottor Vannetti si dimetteva il Prefetto, e si creava una Commissione di Governo, per cui esso giunto a Pistoja, si recò all' udienza del Tribunale, si fece insegnare il Dottor Vannetti, gli domandò se era vero, e ne ebbe risposta affermativa, con avergli il Vannetti stesso soggiunte, che aveva la Lettera sul tavolino, e ne stendeva la ricevuta per il Basetti, che l' aspettava. — In queste ultime dirhiarazioni ha egli sostanzialmente persistito anrhe a questa pubblica Udienza.

716. Ma il Basetti Ferdinando, mentre concorda la gita a Pistoja onde pruseguire a Montecatini per affari di sua professione d' Ingegnere, e l' associazione sua al Dami e ad altro soggetto; non ricorda in modo alcuno di avere avuto Lettere, molto meno Lettera Officiali da recapitare in Pistoja; non ricorda, e piuttosto esclude referendosene al Processo scritto, di aver detto in carrozza al Dami quel tanto che egli asserisca; non ricorda di essere andato in Tribunale a cercara del Dottor Vannetti (col quale dice anzi oon aver mai parlato personalmente), di avergli consegnata la Lettera, e di essersi trattenuto per averna la ricevuta. Non ammette poi che il fratello Bernardo Uffiziale dei Municipali gli desse un Piego, e più uno Zecchino (come aggiunse il Dami) per portarlo.

717. Qui la non ricordanza del Basetti, così completa e così assoluta, parmi che stia ad eliminare il fatto, perchè verta sopra circostanze non altra volta narrate, ma anzi sempre escluse. — Ed il Dottor Vannetti, mentre concorda di avere ricevuto quel piego in Udienza da persona che non conobbe, ma civilmente vestita, nega poi di averne rilasciata ricevnta, e che quella persona a tale eggetto si trattenesse. Non resterebbe pertanto a sostegno del Dami altro che il deposto scritto del suo compagno Gattai (non potendosi far conto di una dubbiosa enunciativa del Becchi Semplicìano quanto all' aver visto Ferdinando Basetti la mattina dell' 8 in Palazzo Vecchio). E sul deposto del Gattai avverto: 1.° Che non può valutarsi se non che per schiarimento. 2.° Che anche in linea di schiarimento deve ispirare diffidenza, dacchè si trova egli smentito insieme col Dami sopra nna circostanza sostanzialissima; voglio dire sull'ora della partenza ieri da Firenze.

718. Imperocchè, mentre l' uno e l' altro avevano detto di essere partiti da Firenze alle ore 7 col primo Treno della Via Ferrata, è venuto a resultare nel modo più pieno che non ne partirono se non col secondo Treno, e così alle ore 9. — Ciò si ha dal deposto positivo del Golini, e del Pieri, non che da quelli del Basetti, del Vannetti e del Grassi, i quali col precisare l' ora

dell' arrivo in Pistoja (e il Dami stesso esclude i trattenimenti per via) fanno risalire la partenza da Firenze a quella appunto del secondo Treno.

719. Dissi che l'ora della partenza da Firenze è sostanzialissima; perchè se si fosse dovuto ammettere che il Dami, chiamato dal Gattai di buon' ora (circa le 6) si apparecchiasse a partire, e fosse alla Stazione prima della 7 onde porsi in via col primo Treno, sarebbe rimasto a sua disposizione poco tempo, e sarebbe riuscito più difficile persuadersi che avesse potuto conoscere lo stato del Paese, e ricevere il Plico, e la commissione per Pistoja. Ma quando sappiamo che alle ore 6 si alzava ed esciva di Casa (ne attesta anche la Valentini, e ne convengono il Dami stesso e il Gattai), e che non partiva da Firenze prima delle ore 9, abbiamo allora la certezza che non meno di tre ore in circa gli rimanevano libere, nel corso delle quali ebbe sicuramente agio ed occasione di tutto conoscere e indagare, come di ricevere la commissione che egli medesimo dichiarò nello stesso giorno in Pistoja di avere avuto.

720. In quella mattina, ed in quelle ore già era diffusa per Firenze la notizia della partenza del Principe; già vi era stato adunanza del Circolo nella notte, e si proseguiva, o si riassumeva in quelle ore mattutine; già erano affissi gli inviti stampati per l'altra adunanza delle ore 11 sotto le Logge dell'Orgogna; già erano corsi avvisi e quei del Circolo stesso (come lo ebbe il Montazio); e già si conosceva che era stato, e proseguiva ad esservi gran movimento in Palazzo Vecchio e fuori per la Città. — Rimane perciò impossibile persuadersi che in tutto quel tempo il Dami fosse stato per Firenze, e non avesse visto e saputo quello che tutti pur videro e seppero.

721. Invece, di fronte specialmente al di lui mendacio su questo punto, parmi si debba credere e ritenere che quel tempo utilizzasse egli pure in senso corrispondente a ciò che si andava dal Governo e dal Circolo preparando; e così una rata di cooperazione sua si avrebbe anche nell' impegno assunto di recare quel plico contenente misura politica (V. §. 138) diretta ad assicurarne viemeglio la riescita.

722. In Prato pure fu recapitato un plico che portava l'istituzione di una Commissione di Governo. Forse era ben fondato il giudizio del Golini quando lo supponeva recato dal Dami. Questi a buon conto disse al Pieri che non poteva proseguire seco per Pistoja, perchè doveva trattenersi qualche poco per affari in Prato. È vero che quasi subito seguitò col Basetti; ma si è saputo, e dal Dami stesso, che alla Stazione trovò Atto Vannucci, e parlò seco alcun poco. È egli inverosimile che presentatasi quella occasione od altra consimile ne profittasse per far pervenire il plico al suo indirizzo in Prato, onde affrettarsi e recare egli stesso l'altro in Pistoja? Intendo di annunziare una semplice congettura.

723. L'insieme dei fatti esposti sin qui, ed i mendacj nei quali si è implicato il Dami per discaricarsene dovevano per parte dell'Accusa rappresentarsi religiosamente alla Corte, perchè ne traesse le conseguenze che spontaneamente ne emergono; di designazione, cioè, di coscienza criminosa; e di sottrazione di fede ai suoi detti.

724. II. Non molte parole mi restano ora a fare sul *Pantanelli* dopo quello che già ne dissi esponendo gli avvenimenti di Siena, e quello che ho soggiunto parlandone insieme col Dami.

725. Questo Accusato offre deplorabile esempio di gioventù traviata dalle agitazioni e passioni politiche. Non ancor compiti gli Studj accademici, e reduce dai Campi di Lombardia, si abbandonò alla più pronunziata parte democratica. A persuadersene basta aver presente, oltre ad altri Documenti già ricordati, la sua lettera autografa del 2 novembre 1848 al Guerrazzi fatto Ministro, scritta a nome dei *buoni Cittadini Senesi* ove si tratteggia il quadro più confortante della Città di Siena, mettendo in sinistro aspetto aristocrazia, popolo, preti, Università, Prefetto, Impiegati, Guardia Civica, e Contadini.

726. Il Professor Corbani con carità paterna gli attribuiva in politica della *vivezza di sentimento* soltanto: ma pareccbi altri testimonj che ben lo conoscevano e lo avevano in pratica, spinsero le cose assai più oltre.

727. I fatti che vado a ricordare parmi che confermino il loro giudizio:

1.° Alla venuta in Siena del Montanelli, del Marmocchi e del Niccolini, il Pantanelli fu tra coloro che si recarono di frequente al Palazzo Zondadari per conferire con essi, segnatamente col Marmocchi, secondo che attestano Luigi Ricci, Natale Fedeli, Filippo Stiatti; ed al Montanelli si fece egli presentare da Odoardo Vigna.

2.° La sera del dì 7 febbraio non è provato che rimanesse in casa Bonichi dalle 7 alle ore 10 in circa. La Pocaterra lo pone fra coloro che dovevano in numero di quaranta in circa prender parte alla cena democratica ordinata dal Righi, dal Neri, dal Bandini, e che vengono qualificati di partito avverso al Granduca. Ed il Triachi che vi recò la massima parte delle provviste già fatte altrove, e doveva farvi da Cameriere, col deporre di *non avervi veduto* il Pantanelli non conflitta la testimone.

3.° La sera posteriore a quella della partenza del Granduca il Pantanelli al dire di Giovanni Valsecchi concionò in pubblico con parole di gravi imputazioni contro il Granduca stesso, e la Real Famiglia, presso la porta della Prefettura, all'occasione in cui si cambiava la Guardia fra le ore ventitrè e le ventiquattro. Avrebbe inoltre seguitato per più sere a fare lo stesso. E sebbene il testimone sia unico, nonostante per quello che in sè vale non rimane conflittato dai quattro fidefacenti Bonichi, Vigna, Mazzoni e Bartolucci, come quelli che non escludono già l'avvenimento, ma sibbene di averne avuto conoscenza. Ed è a notare che le riunioni di popolo sarebbero state non straordinarie, ma quelle consuete occasionate dalla vespertina mutazione della Guardia.

4.° È poi certo che nella stessa sera, e nello stesso senso egli parlò al Circolo adunato nel Teatro dei Rozzi, giacchè depongono di ciò concordemente Sebastiano Bianciardi e Lorenzo Cetti; nè vi hanno prove dirette che lo smentiscano: nulla giovando il deposto opinativo di coloro che giudicano il Pantanelli non capace di tenere codesto linguaggio.

728. I quali discorsi tanto più rivestivano qualità ostile contro il Principe in Siena, in quanto è certo che era, e si manteneva colà non debole partito a Lui favorevole, che ingeriva qualche pensiero ai faziosi anche perchè ajutato dai lavoranti alla Strada ferrata, che facevano ovazioni al ritratto del Principe stesso, e dalle Truppe specialmente di Cavalleria, come si raccoglie in parte dal deposto del nominato Valsecchi, e più largamente da una Lettera di Enrico Pantanelli del 12 febbraio ad un Cittadino Ministro (che era il Marmocchi). — Conveniva battere questo partito, scoraggirlo, se non vincerlo, e neutralizzarne la forza reattiva. A ciò servivano per eccellenza i sermoni in pubblico e discredito del Granduca. E che l'affetto desiderato si andasse ottenendo e si fosse quindi ottenuto, anche col successivo concorso dell'opera di altri, ben si rileva in prima da una Lettera dello stesso Pantanelli del 12 febbraio al Circolo del Popolo di Firenze, dipoi da altra Lettera del Bonichi da' 20, e da altra del Ciofi de' 23 dello stesso mese al Marmocchi, ove si legge che i *Senesi erano omai tutti Repubblicani*, *Siena rigenerata*, *a spinta a seguitare il movimento Repubblicano*, *secondo le intenzioni del Governo*.

729. E questi parlari del Pantanelli a Siena in onta al Principe non cessarono ma proseguirono anche dopo la di Lui partenza dalla Toscana, come si rileva dai deposti di Bernardino e di Savino Franel.

730. Deggio infine ricordare, come anche quando il Pantanelli si recò d'ordine del Governo col Padre a Castelnuovo Berardenga per diffondere le schede per la Costituente, ivi pure prese a parlare in pubblico al Popolo che usciva di Chiesa, ed il suo discorso non solo non risparmiò, ma offese anzi direttamente e grave-

mente il Granduca, ed esaltò la Repubblica, siccome hanno deposte concerdemente Giuseppe Galli, Odoarde Fantini, ed anche Agostino Mirri. — E veda anche di qui la Corte come arane maneggiate e preparate cedeste elezieni dagli Uemini che agivano pel Governo; e se era sperabile che spuntassero da quei semi i germi, non che i sostegni della restaurazione Granducale!

731. Così le cose predicate dal Pantanelli in varj luoghi e circostanze, persuadono che era in lui tutta l'attitudine, capacità, e disposiziene d'anima a scrivere anche quelle che resulta avere esarate come Segretario del Circolo.

732. È vero che egli si abbassa assai per discolparsi, e pretende di avere scritto solamente ciò che gli veniva ordinato, e anche dettate, servendo a suo dire più da amanuense, che da Segretario; ed è pur vere che il Bonichi ed il Mazzeni in qualche modo in ciò lo coadjuvavano.

733. Ma quanto a me non ammetto che questa sia ragion sufficiente a rilevarlo. Chi scrive e firma, ed ha bastante capacità per intendere, deve ritenersi che abbia voluto od approvato (salvi i casi di violenza, di frode o di errore) ciò che ha scritto e firmato, ancorchè altri lo avesse preparato o dettate. Lo ho dimostrate altreve (§. 140). Ciò melte più ha luoge quande lo scrivente o sottescrivente accede colla sua firma onde integrare la forma dell'atto; più qoando egli ha la deppia qualità di interessate nella scrittura, non tanto come facente parte di celere che sostengono la rappresentanza, e danne perciò l'essere all'atto, quanto ancera come ascritto al corpo morale donde l'atto stesso proviene. E tale appunto era il Pantanelli la di cui concorrenza libera, intelligente, e perciò pienameote volontaria ai documenti in questione, scaturisce da tre sorgenti ad un tempo: dalla sua coedizione di uemo intelligente e consenziente; dalla sua qualità di membre del Circole popolare; dall'altra di Segretario delle cerrispondense del Circelo stesso.

734. Nè qui gioverebbe opporre la di lui condizione di Segretario, e il devere di obbedire a quanto gli veniva comandato, sia dal Presidente, sia dagli Assesseri del Circelo. — Egli non era obbligato a ritenere codesta qualità: e quande pei le impegnava in corrispondenze ed atti che offendevano la Sovranità, era nel dovere positivo, assolute, imprescindibile di astenersene, ed occorrende ritirarsi. Se preferì di restare, di obbedire, e di coeperare non può eggi dispensarsi dal rispondere come di atti suoi anche di quelli che pose in essere in ossequio, e per deferenza all'altrui velere.

735. Altreve vedemmo, come per celoro stessi cui corre il debito dell'obbedienza passiva, ed anche per i militari, cessa tal devere allorchè il cemande sia di cosa evidentemente inenesta e criminosa (§. 546). Ciò melto più è da dirsi e ritenersi per chi nen si trovi così vincolato e sì strette. — Se sopra questi principj nen si tenesse da chi giudica il necessario rigere, la dissoluziene degli erdini e gerarchie sociali si opererebbe ben presto ed impunemente.

736. Del Sovrano Decrete del 25 luglio 1849 non mi faccio ebiette per dimestrare che nen può desumerne il Pantanelli fondamento di amnistia, ron ricondurre i suoi sermoni sotto la categoria delle semplici parele irreverenti contemplate nell'Art. 1.°, giacchè su di ciò parmi si abbia assai nel Decreto di accusa.

CAP. IV.

di Bartolommeo Capecchi.

737. All'Accusato Bartolommeo Capecchi si fa debite di aver figurato fra gli Oratori di Piazza che arringarene il Circolo e la Plebe la mattina del dì 8 febbraie sotte le Logge dell'Orgagna, mentre vi si manometteva la Maestà del Principe, e vi si preparava e ne meveva la vielenta invasione delle Camere.

738. Le questioni qui sono due:

1.° Parlò effettivamente in codesta circostanza il Capecchi alla moltitudine?

2.° Parlò in senso ostile al Graoduca?

739. Per convincersi che vi fosse, e che arringasse egli pure in quella foggia, basta riandaro il detto dei testimoni.

1.° Oreste Brogi afferma che il Capecchi predicò (come esso si esprime) sotto le Logge, e *predicò certamente* prima che la turba andasse alle Camere. In ciò lo seconda Zanobi Gani che manifesta anche la ragione per cui è oggi più positivo, e sicuro nell'attribuire codesta parte al Capecchi.

2.° Il Dottor Dei deporrebbe di aver visto il Capecchi prender parte e parlare dopochè già aveva discorso il Niccolini, ma nel tempo che questi scendeva gli scalini per recarsi alle Camere; e con lui concorderebbe sostanzialmente Luigi Guidotti.

740. Ma sia che parlasse prima che la turba degl'invasori si muovesse col Niccolini verso l'Assemblea, sia che incominciasse a parlare mentre questo movimento accadeva, e proseguisse quando l'invasione dell'Assemblea stessa si effettuava, è sempre certo che avrebbe cooperato al delitto di Maestà che allora si commetteva; perchè nel primo caso il suo discorso avrebbe servito ad *eccitare*, nel *secondo* a mantenere la violenza alla Camera e l'ostile attacco al Sovrano.

741. Infatti è di imprescindibile necessità il ritenere, che anche la sua allocuzione versasse sulla partenza del Granduca, sul volgerla in abbandono, sul colorirla sinistramente, onde dedurne il bisogno di un Governo Provvisorio che facesse non per Esso, ma contro di Lui, siccome già era stato ivi proposto ed approvato, e come si andava o si era andato ad imporre al Consiglio Generale.

742. Dissi esser questo *concetto necessario*. 1.° Perchè tale si era il tema, e tema unico della circostanza; la direzione impressa a quel procedimento; il bisogno della demagogia ivi raccolta e fervente. Se il Capecchi avesse impreso a parlare contro, o difformemente, non lo avrebbero lasciato proseguire; o almeno la differenza non sarebbe passata inosservata. 2.° Perchè veramente il Brogi, il Guidotti e il Gani hanno fatto sentire che vi fu perfetta consonanza di subietti fra tutti quelli oratori; e che anche il Capecchi tenne le stesse forme parlando della partenza del Principe, e del Governo Provvisorio da farsi.

743. Credo inutile di aggiungere che la voce pubblica istessa investì il Capecchi per la parte presa (e non in modo indifferente, nè in senso diverso dagli altri faziosi) a quelle concioni rivoluzionarie. Ne hanno attestato fra gli altri il Colonnello Facdouella ed il Marchese di Lajatico Don Neri dei Principi Corsini.

744. Che se si pone mente al modo con cui si è condotto il Capecchi nel discaricarsi, sempre più ci confermeremo nell'enunciata persuasione.

745. Nel costituto scritto del 2 luglio 1849 aveva egli detto, che, sceso da Belvedere in Piazza senza conoscere la partenza del Granduca, accostatosi alle Logge, ove erano Bandiere, tavolino con tappeto, calamai, e persone sedote parlò, perchè pregato, sulla necessità dell'unione fra gl'Italiani, e per adoperare armi, braccio e danaro onde vincere e quindi posare in largo vivere regolato da poche e buone Leggi. Innanzi a lui altri avrebbe discorso sulla Costituente, e dopo di lui avrebbe preso a parlare il Niccolini; ma egli se ne sarebbe andato senza tampoco sapere che quell'adunanza avesse lo scopo di formare un Governo Provvisorio.

746. Anche a queste dibattimento nell'interrogatorio del 26 ottobre ripetè la casualità del suo accostarsi alle Logge, la breve orazione eccitata o spontanea sulla guerra da riprendersi, senza allusione a Governo passato o futuro, la sua partenza dal luogo appena prese a parlare il Niccolini. Aggiunse però di aver visto nel partire un cartello ove gli parve scritta la decadenza del Granduca, e di avere udito arringare innanzi di assumere la parola tre altri oratori, senza che alcuno toccasse il subietto che gli veniva contestato.

747. Nel dì 26 ottobre al seguito dell'esame del testimone Brogi, intese il Capecchi di cor-

reggersi in quanto avesse detto per lo innanzi di aver parlato *dopo* del Niccolini, ma la correzione (se male io non la compresi) non aveva luogo perchè sempre si era espresso di aver parlato *prima* di lui. Suppose bensì allora che il Niccolini fosse già tornato dalle Camere, e che il Governo Provvisorio già fosse stato fatto.

748. Ma se tra altri oratori prima di lui parlarono; ma se dopo di lui prese a parlare il Niccolini, rimane impossibile ad ammettersi che ciò avvenisse dopo l'invasione delle Camere, perchè quando la turba tornò trionfante conducendo i triumviri, non vi ebbero più concioni tranne quella dei triumviri stessi ai quali la tavola del Seggio servì di bigoncia; ed il Niccolini si ricondusse tosto co' suoi uomini alla residenza del Circolo in Santa Trinita per pagarli, come furono in quell'ora pagati. — L' associazione sua, che il Capecchi concorda, col Niccolini a parlare sotto le Logge obbliga a risalire al tempo antecedente o concomitante dell' accennata invasione; perchè non trova possibilità nel momento al quale il Capecchi stesso vuole referirla. Ciò pure coartano i testimonj sunnominati.

749. Queste variazioni del Capecchi, e il mendacio in cui si pone quando pretende contro i testimoni di aver parlato *prima* del Niccolini; e il sostenere che i tre oratori che lo precederono non toccarono il subietto del giorno, e sul quale anzi tutti si diffusero precipuamente, sono nuovi riscontri che persuadono avere egli stesso sentito il bisogno di spostare la verità per togliere alla sua concione e al fatto suo il carattere criminoso.

750. I quali riliavi in punto di prova acquistano maggior forza, se si pone mente agli antecedenti ed al carattere del Capecchi.

751. E qui rammento col sullodato marchese di Lajatico, che fino dal marzo 1848 il Capecchi, cambiato già dagli avvenimenti, si dimostrava oltremodo esaltato e più inclinato verso il partito che generava i clamori delle pubbliche piazze di quello che si convenisse alla sua posizione di Ordinanza nella Segreteria di Guerra, comunque non subisse perciò punizioni; che durante la Campagna di Lombardia continuò sempre nello stesso grado di esaltazione, e si mostrò poco disciplinato; che dopo la ritirata subì procedura come sospetto autore della strage del Colonnello Giovannetti, dalla quale escì assoluto in Firenze (dopo aver riportato condanna in Massa) e che continuò dipoi sempre ad associarsi al partito esaltato e più clamoroso.

752. Rammento come il Ministro della Guerra nel 23 gennaio 1849 lo disapprovò solennemente con Ordine del Giorno inserito anche nel *Monitore* per aver preso la mattina del 21 detto la divisa *dell' agitatore in Piazza*, *predicando massime che non dettansi dal soldato*. E la Corte sa che appunto la mattina del 21 ebbe luogo l' Adunanza del Circolo alle Logge dell' Orgagna per la Costituente, susseguita dalle violenze a danno dell' Arcivescovo: cosicchè a questa necessariamente conviene aver ricorso per spiegare l' Ordine del Giorno; non già al fatto ricordato dal Capecchi di adunanza, discorsi e trattative dirette alla istituzione di un Circolo Militare, giacchè ciò sarebbe accaduto in Fortezza da Basso, e in una stanza appositamente preparata, non già in Piazza. — Mi permetta poi la Corte di riflettere che il Capecchi, così gravemente e da sì poco tempo ammonito, non avrebbe sicuramente concionato di nuovo il dì 8 febbraio, se non avesse sperato che questa insubordinazione fosse per rimaner coperta o sanata dalla rivoluzione che si andava operando. Lo che pure gli torna a carico, sia dal lato della prova, sia da quello del formale.

753. Rammento il foglio di *congedo* del 18 aprile 1849 da lui stesso esibito pendente Causa, ove si legge (non in postilla come voleva insinuare, ma in continuata e sincera scrittura) che fu congedato *per disposizione del Ministero dell' Interno*.

754. Rammento infine il suo Nazionale del 29 luglio 1849, ove è definito: « Niente capace « nel mestiere delle armi (comunque in epoca « alquanto antecedente al 1847 venisse adibito

« per insegnare l' eserciaio militare a nobile gio« vinetto), ma altrettante amante e abile a di« sturbare le menti dei sottoposti in cose con« trarie al R. Governo, poichè in queste faoe« tizza ».

755. Dimostrato così che anche il Capecchi sotto le Legge parlò, e che costa aver parlato come gli altri, cioè in senso estile al Granduca, resta da aggiungere una parola sulla intrinseca gravità della sua azione.

756. Qui avverto che non si tratta di parola, o frase sfoggita dal labbro scorretto, che non dee treppo facilmente trarsi a delitte, ma di orazione a moltitudine adunata, per confortarla, eccitarla, infiammarla. Il Capecchi era militare, legato da vincolo di giuramento al Principe, perciò il suo discorse diveniva in quella circostanza di peggiore esempio, e di pessimo effetto; e quella qualità personale aggrava la sua condizione. E sia che succedesse al moto invasore delle Camere e lo sostenesse dalla Piazza, sia che lo preparasse, è indubitato che anche il suo discorso cooperò al delitto, o lo coadiuvò. — D'altronde però non costa che a ciò prendesse parte dietro deliberazioni antecedenti, o concerti preventivi, nè per secondare qualnuno in particolare; come si sa che la sua partecipazione si operò col solo mezzo della parola, quando già altri orando avevano assai infiammato ed eccitato. — E poichè le formule precise del suo discorso non sono dai testimoni referite (comunque la sostanza ed il concetto ne sia attestato) si può ben ritenere che fossero ostili in grado non massimo. Non pertnoto codesto fatte suo avuto riguardo al luogo, al tempo, al modo, cooserva il carattere di correità: come la qualità e grado militare ne accresce la imputabilità. — Questi criterj parmi debbano guidare nel decretarli la pena.

CAP. V.

di Enrico Valtancoli da Montario.

757. Uno degli elemeoti di maggior guasto per la Toscana, come per tanti altri paesi sui quali si è posato il flagello delle rivoluzioni, fo la sfrenatezza della Stampa. Questo mezzo di rapida e permanente comunicazione, che ravvicina, compenetra, ed accomuna le opinioni ed i sentimenti, senza che le persone si conoscano, si vedano e cooferiscano; che agita e riscalda da un istante all'altro, a taleote di chi ne usa, le moltitudini, non che gl' individui; che or supplisce, or surroga, or soccorre le cospirazioni e le congreghe segrete; che può associarsi ad ogni partito, ed impreodere a seguire qualunque bandiera, senza guardare e ceocertarsi con chi la porta; questo mezzo, io diceva, fu l' arme usata anche dall' accusato Montazio ai danni del Principe, del Principato, e della forma di Governo Monarchico Costituzionale.

758. Ha egli fatto conoscere di essersi occupato di Giornalismo fino dal 1842, fondando la *Rivista*, che nel 1846 prese il nome di *Rivista Indipendente*: di avere scritto nel *Sabatino*, giornale letterario istituite dal Marmocchi, che assunse in appresso il titolo di *Popolano*, e la tinta umoristica, e divenne giornale quotidiano. Ha detto che se ne ritirò nell' aprile 1848; che vi rientrò nell' ottobre successivo, *come secondo Direttore*; che se ne allontanò nuovamente, anche come collaboratore, e ne rimase affatte estraneo fino al gennaio 1849; che vi riprese allora parte *come semplice scrittore*, avendole anche annunziato nel N.° 6 di quell'anno il Direttore Avv. Mannichelli; e che finalmente ne divenne esso *Direttore Responsabile* nel 5 febbraio successivo.

759. Il prezzo di cotesto Giornale corrispondeva al suo nome; comecchè dispensandesi a tenuissima moneta potesse divenir pascolo di molti, e penetrare col triste corredo dei suoi principj sovversivi in ogni casa, in ogni bottega, in ogni angolo, in ogni famiglia.

760. Dissi che i suoi principj erano sovversivi. Per persuadersene basta gettare uno sguardo sul *Programma* stampato oel N.° 227 del Giornale istesso, li 6 febbraio 1849. In esso si annunzia che il Giornale non avrebbe più pubblicato articoli che farneticassero *possibile la unione del Prin-*

cipato con la Libertà, e si prosegue « ivi » Il *Po-* « *polano* combatterà sempre questa mostruosa « unione, e se come *via transitoria* dovremo, « finchè i tempi non siano maturi, prudentemen- « te sopportarla, aborrenti però dall' ingannare « il Principe e il Popolo con un' infinta ed ela- « stica profession di fede, checchè avvenir pos- « sa, noi protesteremo sempre, una sola essere « la nostra profession di fede, ed esser questa: « *Noi siamo Repubblicani* ».

761. Dopo così solenne dichiarazione il Montazio non avrebbe potuto impugnare, nè ha impugnato di essere stato, almeno da quell'epoca, di parte *Repubblicana*. Ma vi hanno lucubrazioni, come vedremo, che lo mostrano tale anche innanzi, e non speculativamente e per se solo; ma nella veduta di trarre il popolo in cotesto partito direttamente contrario alla forma Monarchica-Costituzionale di quel tempo.

762. Vuolsi anche notare che quel Giornale proseguiva ad essere *il Monitore del Circolo del Popolo di Firenze*; si impegnava a svolgere in una serie di articoli (e quali articoli!) la *questione religiosa*, che ravvisava pari in importanza alla *questione politica*; e si aggiungeva a collaboratori parecchi esaltati alcuni dei quali (il Ciofi ed il Modena) figurano come accusati nella Causa presente.

763. Per tal guisa il *Popolano* nel 6 febbraio si offeriva al pubblico sotto la Direzione del Montazio con i caratteri e coi mezzi i più rivoluzionarj. Montazio ha dedotto, che, sebbene Direttore di nome, molti fra i collaboratori, e segnatamente il Modena, lo Zagnoni, un Avv. Negri, ed un Sacerdote Piemontese, vi spiegavano più predominio di lui, e ne erano come i *Direttori di fatto*. Ciò forse potrebbe utilmente dedursi, e provarsi dal Montazio, quando si tenesse a calcolo come *Direttore responsabile* ai termini della Legge del 17 maggio 1848. Ma non è questo il concetto dell'Accusa. L'Accusa considera Montazio non già come *Direttore Responsabile* del Popolano, sibbene come *Autore o scrittore di articoli in esso inseriti, da lui firmati, e da lui come suoi riconosciuti* tanto nella istruzione scritta, quanto nell'orale dibattimento; *articoli* nei quali essa ravvisa non un semplice delitto di stampa (come lo dicono) ma *una complicità in delitto politico*, giudicabile e punibile ai termini delle Leggi comuni e patrie.

764. Qui sta, e qui unicamente, il punto di controversia tra l'Accusa e l'Accusato. S'egli fosse rimproverabile di semplice delitto di stampa, l'azione sarebbe non solo non regolarmente intentata, ma *prescritta* ai termini dell'art. 44 della citata Legge del 17 maggio 1848. Ma se è invece, come a me sembra, rimproverabile di *complicità* in delitto di *Maestà*, l'azione sussiste, ed egli non può sottrarsene invocando la prescrizione, come non ha potuto esimersene colla pregiudiciale domanda di amnistia dalla Corte omai rigettata.

765. Prendo a dimostrare il mio assunto *in diritto* ed *in fatto*.

766. — *In diritto*. L'Art. 20 della precitata Legge dispone « ivi » Chionque valendosi del « mezzo della Stampa abbia direttamente provo- « cato o istigato a commettere un qualche de- « litto, ognorachè questo sia stato effettivamen- « te commesso, è considerato e punito come se « fosse complice ». È questo il *maximum* di pena pei delitti che si pongono *in* essere colla Stampa. In codesti casi cessano le più miti penalità della Legge speciale; cessano le sue particolari disposizioni circa la più sollecita prescrizione dell'azione; il mezzo adibito viene assorbito dal fine dell' azione con effetto conseguito; si riveste di tutta quella gravità che è inerente al fine medesimo; e connettendosi con questo pei legami giuridici della complicità, soggiace a tutte le regole di diritto correlative. Ciò fu puro ritenuto, e detto con bastante chiarezza dalla Corte nostra di Cassazione nel *Decreto del 4 Giugno* 1850 sul Ricorso del Pubblico Ministero contro altro Decreto della Camera delle Accuse che aveva assoluto lo stesso Montazio dall'addebito di Empietà. La Corte Suprema rigettò allora il ricorso appunto perchè il Decreto denunziato ri-

teneva che il delitto imputato al Montazio era stato da lui commesso *per mezzo soltanto della Stampa, e senza complicità con altri che avessero in tal delitto adoperati altri mezzi differenti dalla Stampa stessa*.

767. Or dunque perchè divenga applicabile il referito *Articolo* 20, si richiede:

1.° Che l'agente siasi *valso del mezzo della stampa*.

2.° Che questo mezzo *abbia provocato o istigato a commettere un qualche delitto*.

3.° Che la provocazione o istigazione sia stata usata *direttamente*.

4.° E che il delitto *sia stato effettivamente commesso da altri e con mezzi differenti dalla stampa*.

768. L'economia di questa disposizione corrisponde a quella della Legislazione e della Giurisprudenza Francese, come può vedersi nello *Chossan*, *Traité des Delits et Contraventions de la Parole*, *Paris* 1846, *Tom.* 1 *a c.* 196, §. 268 *e segg.* — e nella *Théorie du Code Penal*, *Chapitre XVII. Crimes contre la Sureté intérieure de l'État*, §. 1149 *e segg.* (*mihi a* c. 318 *e segg. dell'Edizione ultima*). Mi permetta la Corte di referire alcuni tratti che si leggono in quest'opera relativi più specialmente all'ultimo requisito *del delitto effettivamente commesso*. Al §. 1155 (*a* c. 319) « ivi » La criminalità dei fatti di pubblicazione è di due specie: alle volte è accessoria « e si rannoda a un delitto che esiste fuori della « pubblicazione istessa, alle volte è principale, « e costituisce di per sè sola un delitto. Poughiamo che un attentato alla sicurezza dello Stato, o qualunque altro delitto sia commesso; a « questo attentato si ricongiunge uno scritto che « lo provoca: ebbene! l'autore di questo scritto « è punito come complice dell'attentato. Non « ricorre allora un delitto di Stampa, ma la complicità in un delitto comune; e la pena non si « desume dalle Leggi sulla Stampa, ma dal Codice Penale. Se al contrario la provocazione « non ha prodotto verun effetto, se non è stata « seguita da verun attentato, da verun delitto, « allora la colpabilità si concentra tutta nella « pubblicazione. Questa pubblicazione costituisce essa sola un delitto; a precisamente e solamente il delitto di Stampa; delitto speciale, « che non trova repressione nè nel diritto comune, nè nel Codice Penale, ma soltanto nelle « Leggi sulla Stampa.

« Esiste dunque una immensa distanza fra le due ipotesi, e quanto alla natura del fatto, e quanto alla imputabilità. Ed infatti in quali « circostanze una provocazione per mezzo di « pubblicazione può essere seguita da effetto? « Quando la pubblicazione stessa ha luogo in mezzo ad una crise attuale, flagrante; quando di già romoreggia e si solleva l'onda popolare. La pubblicazione dà quasi il segnale della esecuzione del delitto; è un manipolo infuocato che desta l'incendio; allora la giustizia vuole che il provocatore sia reputato complice. « Ma quando la provocazione è rimasta senza affetto, bisogna supporre che avesse minore efficacia, e che le circostanze nelle quali si produsse fossero meno pericolose ». Dottissimamente poi *Hello*, *Du Régime Constitutionnel a* c. 158. *e segg. Part.* 1, *Tit.* 4, §. 2. (Bruxelles 1849).

769. Nè si opponga (tornando alla Legge Patria) l'art. 22 che vuol punito col carcere da due mesi a due anni e con una multa da 200 a 2000 lire « ivi » Ogni attentato collo stesso mezzo (della stampa) contro l'ordine della successione al Trono, contro l'inviolabilità della « persona del Granduca, o contro l'autorità ed « i poteri che il Granduca stesso come le Assemblee Legislative riconoscono dallo Statuto « Fondamentale » quasi per inferirne, che questa sia la disposizione legislativa più conveniente al caso del Montazio.

770. Imperocchè quest'articolo (e ben s'intende ravvicinandolo a quello di num. 20) contempla e regola appunto il caso assai più lieve in cui la provocazione e l'istigazione non abbiano raggiunto lo scopo, inquantochè il delitto non sia stato commesso; caso del tutto diverso, come dimostrano le referite Autorità: caso che ri-

mane nel novero dei semplici delitti di stampa, nè rende lo scrittore complice o compartecipe di altro delitto, da altri, e con altri mezzi patrato.

771. Non faccia poi amarezza il riflesso che nel caso di stampa non ricorre d'ordinario l'avvicinamento e l'accordo preventivo dei due o più coagenti, che è fondamento di fatto d'ogni complicità. Rispondo colle parole dell'*Hello* citato testè (*Part.* 1, *Chap.* 4, §. 2, 3, *a c.* 162, 163): « La *complicità* per via di provocazione ordina« ria, che si opera con parole, con segni, ed « anche con scritti non pubblicati (colla stampa) « suppone la presenza e il contatto delle due par« ti ec.: la provocazione speciale per via di stam« pa ec., suppone all'opposto la separazione e « la lontananza del provocante dal provocato; « ed è di natura sua un mezzo di trasmissione « di pensiero destinato appunto a fare sparire le « distanza ». — Il rapporto adunque che si esige in quest'ultimo caso fra provocante e provocato, s'intende che sia non già un rapporto di presenza personale (che sarebbe il più delle volte impossibile), ma sì un rapporto intellettuale e morale, che mette l'autore in relazione e quasi a contatto col lettore, personificandosi nel suo scritto, e quasi assistendo a ciascuna lettura che ne è fatta (*V. Hello a c.* 161).

772. Fin qui del *diritto*; vengo ora al *fatto* per addimostrare come in questo ricorrono tutte le condizioni volute dall'Art. 20.

773. — *In fatto* pertanto si verifica relativamente a Montazio quanto vado ad esporre.

1.° Montazio in primo luogo si è valso *del mezzo della stampa*; e di quello incessante di un Giornale quotidiano, di poco dispendio e molta diffusione, diretto per sua istituzione a travolgere le opinioni ed i sentimenti, per condurre alla Repubblica.

2.° Montazio con codesto mezzo *ha provocato ed istigato* così il Popolo, come il Governo ad agire ostilmente contro del Principe, contro del Principato, contro la Costituzione allor vigente.

3.° Montazio *ha provocato ed istigato* al delitto di Maestà non per vie indirette, secondarie, latenti, ma nel modo il più aperto, franco, e, puossi anche dire, impudente; per comunicazioni di giornalismo; col mezzo di articoli da lui firmati, e di parole volte direttamente a coloro, che volevano *istigarsi o provocarsi*. Simile a questa, e niente più diretta di questa era la istigazione di *Marat* nell'*Amico del Popolo* 23 *febbraio* 1793 (e così in un solo articolo, e con brevi parole), ma succedute il dì appresso da tumulto popolare, per cui la *Convenzione* rilasciò Decreto di Accusa contro l'autore dell'articolo ritenendolo come autore del disastro (*Hello loc. cit.*).

4.° Finalmente Montazio ha ottenuto di vedere commesso e consumato il delitto di Maestà, da coloro ai quali aveva diretto i suoi eccitamenti, e con mezzi diversi da quello della stampa che esso aveva adibita.

774. Una rapida analisi, se non di tutti, dei più gravi almeno fra gli articoli incriminati giustificherà queste quattro asserzioni, e compirà per tal guisa la prova che mi fa debito.

775. Gli articoli che si obiettano dall'Accusa a Montazio, e nei quali esistono tanto le *prove* del delitto, quanto *i mezzi* adoperati per commetterlo, in parte sono anteriori, in parte posteriori al dì 8 febbraio 1849. Fra gli anteriori (oltre al Programma già ricordato) vi hanno i seguenti: 1.° « *I Morti e i Vivi* » del 5 gennaio 1849, del quale ebbe l'accusato speciale contestazione in questo pubblico giudizio il dì 27 ottobre decorso, dopochè già era stato mentovato nell'Atto d'Accusa. — 2.° *Repubblicani e Camaleonti* del dì 8 gennaio detto. — 3.° *Repubblica e Monarchia* del 5 febbraio successivo. — 4.° Un *Indirizzo a Leopoldo Secondo Granduca di Toscana*, mentre era tuttavia in Siena.

776. Codesti articoli (e non si è fatto conto di un altro animato dai medesimi principj, impresso nel N.° 215 del *Popolano* sotto dì 22 gennaio) vanno letti e ponderati in ogni loro parte, per poterne formare un adeguato giudizio sotto il punto di vista in cui li considera l'Accusa.

777. Nel *Morti e Vivi* (articolo pubblicato all'occasione di funerali anniversarj per i morti di Milano) la Corte troverà lo spregio, e la coodanna d'ogni *moderazione e d'ogni moderato*; proclamata la necessità dell' *attuazione del principio Repubblicano*; lo scherno dei *Governi Costituzionali*; le più triste insinuasioni *contro i Principi*; gravi e pericolosi rimproveri ai *Governi costituiti per non prestati soccorsi al pauperismo*; di nuovo *la depressione del Principato e l'esaltazione della Repubblica*; l'aspirazione al *Governo Provvisorio* come mezzo per attuare la *Costituente del Montanelli*, che (a giudizio dello scrivente) avrebbe dovuto essere uno stadio *non già antecedente*, *ma susseguente* al regime Repubblicano; infine le più vive istigazioni al popolo per insorgere contro gli ordini costituiti. « ivi » Quando vorrete cessare « di fornire olocausti alle tirannidi che vi opprimono? Quando ai martiri ed alle vittime succederanno i trionfatori e gli eroi? Oh! Popolo! « abbastanza ti cinse la fronte il luttuoso cipresso: è tempo, per Dio, di coronarla di lauro ».

778. Nei *Repubblicani e Camaleonti* si leggono le stesse invettive contro i *Moderati*, e contro l'uso del vocabolo *Democratico* in senso differente da *Repubblicano*. La *Repubblica* e il *regime Repubblicano* vi è apertamente designato come l'apogeo della rivoluzione politica di Toscana; ed è detto che fintantochè l'ultima fase di detta rivoluzione (cioè la Repubblica) non sia raggiunta, il posto dei Democratici sarebbe nella *Opposizione*, e nella *Agitazione* mediante le idee, la istruzione, l'apostolato della parola scritta e parlata.

779. Nell'articolo *Repubblica o Monarchia*, pubblicato nello stesso foglio del 6 febbraio che contiene il nuovo Programma del *Popolano*, quasi come saggio del colore che andava a prendere quel Giornale, si muove dal plaudire al « *Viva la Repubblica* » come gran parola pronunziata a Roma in una vasta Assemblea Popolare; e dal benedire *le catene*, *le carceri*, *li esilii* della Monarchia, perchè avevano portato codesto frutto; si vantano sacrifizj asserti fatti dal popolo « ivi » « per non separarsi da coloro che lo martoriavano in virtù della Grazia di Dio; » e si prosegue più sotto così: « ivi » Quante volte il popolo ha battuto alle porte del Re, impetrando « misericordia ed ausilio, plaudendo con l'amarezza nel cuore, sorridendo con le lacrime « ancora stillanti dagli occhi? . . . . Cosa non « si è fatto per sostenere fino all'ultimo *questa larva magnifica*, *questa decorazione teatrale*, *questa consuetudine che pareva* precoce o periglioso « il rimuovere, lo atterrare di un sol colpo? . . . . « Quante occasioni non furono offerte *ai Principi tutti d'Italia* per riabilitarsi e per grandeggiare ancora anni ed anni, per cementare le loro « maculate corone con leggi, che paressero doni « ed erano obblighi, a cui essi sol consentivano « come il passeggero consente cedere la propria « valigia al malandrino che lo assalisce per « vis? . . .

« Nè diversamente che *come ladri ed assassini trattarono i Principi i loro popoli*. Alle pre« ghiere, alle benedizioni, agli omaggi, alle « deferenze umili e servili, essi risposero col « tradimento, colle bajonette, coll'intervento « straniero.

« Di chi è dunque la colpa se le Monarchie « sono cacciate in esilio, se la Libertà esule il« lustre, nel rimettere il piede nella sacra sua « terra, altra miglior compagna veder non sa « *che la Repubblica?*

« La colpa è tutta dei Principi: essi non deb« bono maledire fuorchè se stessi, *le loro maledizioni ben consuoneranno con quelle dei popoli* ».

780. Difficilmente potrebbero azzardarsi concetti a frasi più deprimenti per la Monarchia in genere, più ostili ai Principi tutti d'Italia, e più adatte a disporre, eccitare ed infuocare gli animi contro l'ordine Monarchico, ancorchè temperato, ed in favore della Repubblica. Vero è che dopo sì violenta invettiva passa il Montazio a proporre un'eccezione pel Granduca di Toscana, facendo sentire come esso solo poteva opporre argine al torrente Repubblicano, e fare per guisa che la nazione potesse per il peristilio

della Monarchia introdursi con maggior agio, più matura solennità, e senza spargimento di sangue *nell'immenso tempio della Repubblica*. Ma non è meno vero che codesta eccettuazione, di per se derisoria, esigeva tali condizioni, tali sacrifizj, tali defezioni ai proprj doveri, tale infine oblio d'ogni atomo di decoro e di rispetto a se stesso, che, come non avrebbe mai potuto accettarsi e secondarsi da mente sana, così tornava, se non in discredito, certo in nuova causa di disaffezione al Principe ed al Principato. Onde chè non un rimedio essa era, ma una nuova insidia, ed una più fina ostilità. Dovrei io qui ripetere codesti concetti, codesti suggerimenti, codesti consigli fatui sì, ma ad un tempo irriverenti, arditi, minaccevoli eziandio, e necessariamente menomativi della Maestà Sovrana? Io nol farò: La Corte li ha sott'occhio; e la religione sua saprà a tempo e luogo valutarli convenientemente.

781. Dello stesso colore e di egual tempra si è l'*Indirizzo a Leopoldo Secondo Granduca di Toscana* stampato e diffuso mentre Esso era in Siena, di cui un esemplare venne recato e ricevuto colà dal Marmocchi quando vi si condusse sui primi del febbraio insieme col Montanelli. Dirò anzi che scritto più insidioso, e più sconfortante di questo, se ben si esamina, non avrebbe potuto indirizzarsi al Sovrano in quelle circostanze. L'alternativa in cui si poneva di ritirarsi, spogliarsi della Sovranità e farsi cittadino per lasciar campo alla Repubblica, o di subire l'azione violenta della Democrazia già pronta a combattere per instaurarla: l'offerta di reame anche più ampio, ma pel solo tempo in cui rimanesse sospeso il problema della *Repubblica stessa*, ed a patto ch'ei si dichiarasse apertamente per la *Democrazia* e per la *Rivoluzione*: l'accenno di prossimi pericoli, di deficienza di soccorsi, di sequele di antipatie, odj, e guerra civile: la minaccia che dalla Costituente Italiana verrebbe presto sanzionato il principio Repubblicano: l'alternativa finale di addivenire il primo fra i cittadini d'Italia accogliendo il consiglio, o *l'ultimo dei Granduchi di Toscana* non secondandolo; non restituendosi a Firenze; temporeggiando su decisioni che non ammettevano dilazione (intendi Legge per la Costituente); e permettendo la dimissione di quel Ministero; erano tutte cose sì gravi per loro stesse, e sì impotenti nel loro cumulo, da accrescere ancora (se ve ne fosse stato d'uopo) il novero di quei motivi, che indussero il Principe ad allontanarsi anche da Siena, appunto per non subire consimili inique condizioni; e per conservarsi l'abilità di emettere un voto libero e coscienzioso.

782. Questi articoli, o Signori, ciascuno dei quali potrebbe bastare di per sè a formar subietto di accusa in senso di complicità nel delitto che avvenne quindi di fatto, si succesero, e ad assai brevi distanze, in tempo di crise politica, in mezzo ad agitazione popolare già mossa, come scintille eccitatrici d'incendio, o come alimento di fiamma omai sviluppata, per fatto non di terzi collaboratori, ma del Direttore stesso del Giornale, che sovrastando non riceveva, ma poteva fare costrizioni; e non possono ricovrarsi all'ombra delle teorie dei fatti compiuti; perchè tale completezza allora mancava, e si operava appunto per giungervi.

783. Restano gli Articoli posteriori al dì 8 febbraio; e sono i seguenti:

1.° *Armi, Pane e Istruzione*. Nel N.° 231 del 10 febbraio.

2.° *Osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio Toscano*. Nel N.° 235 del 15 febbraio.

3.° *Salviamo la Patria*. Nel N.° 236 del 16 febbraio.

4.° *Repubblicani o Tedeschi*. Nel N.° 239 del 20 febbraio.

5.° Un articolo desunto dal N.° 241 del 22 febbraio.

6.° *La notte del 21 febbraio*. Dal N.° 242 del 23 febbraio.

7.° *All'Erta*. Dal N.° 246 del 27 febbraio.

784. Con l'articolo *Armi, Pane e Istruzione* datato del 9, ma pubblicato li 10 febbraio si diffamava atrocemente il Granduca; si chiedevano

armi per il popolo, pel Circolo, per la Guardia Nazionale, contro i nemici esterni, e gl'interni; pane per il popolo, con imposizioni sui ricchi, sui cortigiani, sui pensionati; istruzione politica al popolo; e non teorica, ma pratica; per mezzo di uomini rivoluzionarj che predicassero pei villaggi e nelle campagne, e di circoli popolari da aprirsi in tutte le parrocchie d'ogni città, dipendenti dal Circolo principale.

785. L'Articolo « *Osservazioni amichevoli al* « *Governo Provvisorio Toscano* » corrispondeva sostanzialmente al suo titolo; ed era diretto ad eccitare, senza modi ostili o violenti, il Governo Provvisorio a maggiore energia, a più risoluto ed efficace procedimento, ed a proporre per la guerra esterna la *leva forzata* e la *insurrezione*.

786. Più fiero assai, se non pel Governo, sicuramente per il Granduca, era l'articolo « *Salviamo la Patria* » inserito nel foglio del 16 febbraio. Si voleva con esso proclamata in diritto a consumata in fatto *la decadenza* della Famiglia Reale dal Trono in Toscana; bandita e mossa dal popolo contro del Granduca (che si qualificava ora come *traditore* or come *tiranno*) una *santa crociata* per cacciarlo fuori dello Stato; richiamati coattivamente in Firenze dalle campagne i nobili che si dicevano fomentatori di Reazione pel Principe; proclamata senza ritardo l'unione con Roma e la promulgazione della Repubblica. Questo articolo, che la Regia Corte ponderera nell'intero suo contesto quanto e come si merita, racchiude in sè solo tutto il reato di complicità, che si rimprovera a Montazio. Al 16 febbraio si trovava già ordinata dal Governo la spedizione di Maremma ed il Pigli non l'aveva ancora mandata ad esecuzione, ma dava mano a farlo, come lo fece il dì appresso: ed altrettanto si preparava ad operare il Petracchi da Pontadera, dietro i concerti avuti con il Guerrazzi, ed i sussidj che gli venivano così dal Guerrazzi stesso, come dal Pigli. Montazio, che giudicava la permanenza del Granduca in Toscana *pericolosissimo* al *partito*, univa l'opera sua di Scrittore e di Giornalista a quella del Governo e della fazione ribelle, onde sospingere, ajutare e coadjuvare la di lui cacciata, e così il delitto di Maestà, che ebbe effettivamente il suo compimento pochi dì appresso con altri mezzi. In tale andamento di fatti parmi compendiato quanto dalla Legge patria si esige per porre in essere la *complicità* col mezzo della *Stampa*.

787. Ed in ajuto di quell'articolo, e innanzi sempre che il Granduca fosse espulso da Porto S. Stefano si pubblicava nel dì 20 febbraio l'altro intitolato: « *Repubblicani* o *Tedeschi* » ove si legge: « ivi » Noi non cessiamo nè cesseremo di « deplorare come una perpetua e feconda sor- « gente di discordia e di guerra civile la presen- « za di Leopoldo d'Austria in Toscana, ec. »

788. Egli ne partì, come si è già detto, il dì appresso, 21 febbraio. Ma anche dopo questa partenza proseguì Montazio ad associarsi con articoli del suo Giornale ad ogni opera di Governo e di popolo diretta a comprimere i conati di reazione in favore del Principe, così in Firenze e nei dintorni suoi, come in Pietrasanta ed in Massa; a sostenere la Repubblica ed il principio Repubblicano; ad inveire contro i Re ed i troni (come aveva fatto sino dal novembre 1848 con l'*Indirizzo al Popolo di Roma*); a sostenere insomma con ogni sforzo la rivoluzione. In questo senso sono dettati gli altri tre Articoli summentovati del 22, 23 e 27 febbraio, nell'ultimo dei quali si leggono tra le altre, le seguenti frasi: « ivi » Un Idolo è sparito, ma il suo altare ri- « man sempre, e finchè un Principe, finchè un « aristocratico, un fautore della Monarchia ri- « marrà in Italia, esso sarà un seme di discor- « dia, un impaccio al consolidamento, all'incre- « mento del regime Repubblicano » e più sotto: « All'erta! Coi Re non ci è via di mezzo...... « o abbasso i troni, o abbasso i popoli......

« Finchè vi è uno stemma Granducale in To- « scana, e molti ve ne sono in molti luoghi tutto- « ra; finchè vi è un simbolo di servitù fra di noi, « nè possiamo nè dobbiamo restarci tranquilli, « o gioir non curanti.

« Ci accusi pure il *Conciliatore* di voler paro-

« diare il 93 . . . . ci chiamino pure i timidi, gli « increduli, gli inetti, i beffardi col nome di *Re-* « *pubblicani Rossi* . . . . . Noi di tali accuse ci « onoriamo, perchè noi sappiamo di dirti il ve- « ro, o popolo, niente altro che il vero, allor- « quando ti giuriamo, che una rivoluzione senza « sangue, una Repubblica creata a suon di ban- « de e urla di piazza, altro non sono che una « assurda menzogna, che una illusione passeg- « gera . . . . . Dio ci faccia mendaci ».

789. Con ciò parmi dimostrata anche in fatto la *complicità* del Montazio contratta, mediante la *stampa*. Nè a questa dimostrazione fa d'uopo aggiungere a parte la prova del *dolo*. Trattandosi non di proposizioni vaghe, equivoche, od annunziate perfuntoriamente ed in iscorcio; ma di più e diversi articoli interi, alcuni anche *di fondo* (siccome dicono) che indicano pensamento, determinazione, e persistente fermezza in ciò che vi è scritto; il *dolo* per quel che riguarda lo *scrittore* e *direttore del Giornale*, è necessariamente e nella sua pienezza inerente al fatto, a differenza del caso del semplice *editore* o *stampatore*. Bene su questo proposito si esprime il *Rossi*, *Traité de Droit Pénal*, *Livre* 2, *Chapitre* 24. « ivi » Si tratta egli dell'autore di un libello? « *Res ipsa in se dolum habet*. Perocchè qualunque « persona si ponga a scrivere si ritiene che com- « prenda il senso delle espressioni delle quali si « serva, e che abbia posto bastante attenzione « a uno scritto destinato ad essere pubblicato. « Perciò se lo scritto è effettivamente un libello, « l'imputabilità del suo autore resulta *prima fa-* « *cie*. Trattasi egli all'opposto dello Stampato- « re? Sebbene in tesi generale si possa lo Stam- « patore riguardare come complice, è non per- « tanto vero che la sua colpa (e non si appella « qui a negligenza) non resulta con la stessa « certezza dal semplice fatto materiale dell'im- « pressione dell'opera. Ordinariamente scopo « diretto dello Stampatore non è di contribuire « alla pubblicazione di tale o tal altro scritto, « ma di lavorare, di attivare la sua industria, « d'esercitare il suo commercio ».

790. Sarebbe dunque appartenuto all'Accusato di eliminare la prova del dolo, che rimane dall'insieme del suo fatto pienamente costatato. Ma ciò egli non ha fatto, se non col dedurre, che la Monarchia ed il Monarca essendo già tolti di mezzo quando egli scriveva cotanto ostilmente, non poteva più contrarre correità politica per difetto di materiale e morale subietto; nel che per altro rimane smentito dal fatto, dacchè molte delle pubblicazioni incriminate abbracciano il tempo anche anteriore alla partenza del Principe, e alla nomina e gestione del Governo Provvisorio, e l'epoca appunto in cui più fortemente e più strettamente si operava alla rivoluzione. Dico inoltre che codesta prova ei non poteva nè potrebbe farla, daechè è certo, e lo ha dovuto confessare egli medesimo, che esso era decisamente di parte Repubblicana e lavorava in senso favorevole a questa.

791. Crederei poi di deonestarmi e di mancare di rispetto alla Corte, se assumessi a dimostrare, che nel suo fatto criminoso non si scusa il Montazio, sia con affacciare la necessità di così scrivere onde favorire il proprio e l'altrui interesse con più copioso spaccio del suo periodico, sia con ripetere insieme con altri che quello era il frasario del giorno, e che conveniva accettarlo e seguirlo. Se l'interesse, turpe spinta d'indole raziocinativa, potesse scusare il delitto, non vi avrebbe furto nè fraude, che di tale escusante mancassa. E quel linguaggio poi pur troppo era d'uso a quei dì, ma lo era per i partiti criminosi; ma lo era pei giornalisti di que' partiti; ma era da loro appunto (e dal Montazio fra i primi) creato, sostenuto e adoperato come arme micidiale, come strumento di guerra e di distruzione contro il Principe, il Principato e le istituzioni allora esistenti.

792. Deggio pure ricordare che il fare di *Montazio* avverso al Principe si raccoglie anche dal seguente fatto. La sera del dì 8 febbraio intervenuto esso pure all'adunanza del Circolo Popolare in Palazzo Vecchio, fu inteso dal testimone Narciso Colzi domandare fra le altre cose al po-

polo. « *O popolo, se tornasse Leopoldo Secondo lo « ripiglieresti ?* » Alla qual dimanda moltissime voci di *beceri*, o gente di piazza risposero: *No*. Una domanda consimile in codesta sera e in codesta circostanza non poteva avere che risposta negativa dagli accorsi a quella adunanza: ma serviva a viepiù spogliare gli animi di sentimenti favorevoli al Principe, ed a farli forti nella ribellione. Non ricorda il Montazio codesto fatto, ed ammette tutto al più di aver potuto articolare domanda congenere in rapporto al Pontefice Pio Nono, per troncare una disputa di più Sacerdoti circa la Costituente; ma referirebbe ciò alla sera del 9 piuttostochè a quella dell'8 febbraio. Il Colzi per altro essendo rimasto fermo nell'attestarne, o nel riportarlo alla sera del dì 8 (e poco interessa che qualcun altro presente, come l'Avv. Carrara, non lo udisse parlare) conviene dire, o che Montazio non ricorda il fatto, o che si verificò forse l'uno e l'altro, sia nella stessa, sia in diverse serate. A quelle adunanze altronde, le quali furono tutt'altro che Arcadiche (V. §. 182), conferì Montazio anche per procurarle e prepararle almeno in Teatro Nuovo, come si raccoglie dal deposto di Claudio Pratesi.

793. Vuolsi aggiungere infine, a più piena rivelazione dell'animo di questo Accusato, che egli fu tra coloro i quali applaudirono nel novembre 1848, coi Giornali all'*assassinio* dell'infelice ministro *Rossi* ricordato testè, qualificandolo come *giustizia di popolo*, *delitto necessario*, *colpo di pugnale rigeneratore*.

RIASSUNTO DELLE CONCLUSIONI.

794. Signori: vi ho presentato la Causa di sette Accusati di Lesa Maestà in quel modo, in quel senso, ed in quei termini che mi sono sembrati corrispondere ai resultamenti di questo lungo e complicato Giudizio. Tutto non dissi, nè poteva, nè doveva dire. Il sostanziale mi pare non aver trascurato. A quel che sia stato omesso, o reso men perfettamente sopplisca la vostra scienza e coscienza, sicchè giustizia sia fatta.

795. Quanto a me son fermo nel ritenere che il delitto in genere è provato, e che gli Accusati presenti (alcuni dei quali non sono nuovi ad investigazioni Giudiciarie, ed a misure Governative per causa politica) vi hanno tutti qual più qual meno contribuito con atti di correità, o di complicità.

796. Il delitto si è consumato nella dejezione effettiva del Sovrano dal suo potere, nell'usurpazione di questo, e nel cambiamento della forma stabilita di Governo in parte operata, in parte avviata ad operarsi, dopochè S. A. il Granduca si trovò astretto a ritirarsi da Firenze a Siena, e da Siena a Porto S. Stefano per non perdere la libertà e morale possibilità di apporre il *veto* alla Legge sulla Costituente Italiana.

797. — I. L'opera usurpativa si effettuò per parte del Guerrazzi.

1.° Con assumere ed esercitare il Governo provvisoriamente affidatogli in senso direttamente ed assolutamente contrario al Granduca, ed alla Sovrana sua Autorità.

2.° Collo spedire contro di Lui masse di armati e di milizie, perchè lo scacciassero in prima dall'Isola dell'Elba ove si credeva andato; dipoi da Porto San Stefano ove erasi fermato, e d'onde finalmente dovette esulare stretto dalle armi mossegli contro, da altre esortazioni, ed in specie dalla proclamazione della Repubblica.

3.° Col combattere e reprimere prontamente ed energicamente ogni tentativo che venisse diretto a rialzare il suo Nome e la sua Bandiera; e più specialmente quello che anche di sua commissione si partì tosto dal Generale De Laugier; non che ogni altro che in qualunque altra parte dal Granducato venne posteriormente a pronunziarsi, con più, o meno fondamento, fino alla Restaurazione del 12 aprile.

798. — II. Il cambiamento poi della forma di Governo si sostanziò nell'*abolizione* del Senato, del Consiglio Generale, e della Legge Elettorale, accompagnata dalla surroga di un'unica Assemblea, e di una nuova Legge Elettorale basata sopra principj affatto diversi; e nell'avvia-

mento del Paese ad imporsi un nuovo regime con l'uso di codesti mezzi, e con disponenti, preparativi e sussidj quanto atti a condurre a forma Repubblicana, altrettanto insufficienti di per loro, ad astrazion fatta da circostanze estrinseche sopravvenute, a restaurare la Monarchia Costituzionale.

799. A tutti questi fatti prese parte or operativa, or cooperativa, sempre principale ed efficace l'accusato Guerrazzi. Non estraneo a quanto servì a determinare l'accennata necessità di allontanamento del Principe da Siena, appena questa ebbe luogo, ed egli ne ricevè avviso per mezzo del Romano Gio. Battista Niccolini, ne trasse tosto occasione per porsi in ostilità col Principe stesso, volgendo in mala parte quel fatto necessario che qualificò poi come volontario abbandono dello Stato animato da sinistre intenzioni; scindendosi affatto dalla di lui Persona, non cercata, non curata, non rispettata; sconoscendone i permanenti diritti, e le inviolabili prerogative; abbandonando la carica e il mandato di suo Ministro al cospetto del Consiglio Generale; accettando tosto l'ufficio di Membro del Governo Provvisorio, conferitogli dallo stesso Consiglio Generale e dal Senato, per esercitarlo, siccome lo esercitò, non già in coerenza all'indole del Mandato delle Assemblee (determinata dai loro doveri e poteri), e così in favore o nell'interesse del Principe assente e per supplire alla di Lui momentanea mancanza, ma sibbene in opposizione al Mandato stesso, contro del Granduca, in detrimento della sua suprema Autorità, e a distruzione della stabilita forma di Governo.

800. Nella serie di queste operazioni che si compierono in pochi giorni, ma perseverarono negli effetti per non breve tempo all'appoggio di tutti i mezzi dei quali poteva usare o profittare quel Governo tostochè ebbe assunto la veste rivoluzionaria; nella serie, dissi, di queste operazioni, e per l'effetto segnatamente di ottenere il supremo potere, congiuntamente ad un mandato per agire contro del Monarca, e della Monarchia Costituzionale, si valse il Guerrazzi anche del sussidio del Circolo Politico di Firenze conferendo più volte nella notte del 7 all'8 febbraio col nominato Niccolini e con altri Membri influenti del Circolo stesso, e prendendo con essi di per sè, e per mezzo di altri Ministri suoi Colleghi dei concerti, l'indole e il tenore dei quali ben si rilevano dall'azione che il Circolo stesso, guidato, presieduto e regolato anche da quei Membri, dispiegò immediatamente così nel locale di sua residenza, come in Piazza, con invasione ancora e coartazione del Consiglio Generale; azione che non venne allora minimamente curata, non che impedita o compressa (abbenchè presentasse aperto carattere di ribellione); azione che fu invece accettata, ed approvata colla parola, e col fatto dal Guerrazzi stesso, ed in più modi tosto remunerata; e che assume perciò nell'insieme delle circostanze immediatamente antecedenti e susseguenti, non che concomitanti, il carattere di efficace cooperazione criminosa.

801. Sia poi che la violenza effettivamente spiegata dagl'invasori sui Deputati, e per immediata sequela ancor sul Senato, coartasse i votanti ad emettere un suffragio contro coscienza, tanto sulla formazione in genere di un Governo Provvisorio, quanto sulla scelta dei tre nominati a comporlo; sia che gli sollecitasse e gl'inducesse più facilmente alla scelta di quel personale; sia che non influisse minimamente nè nell'ingenere nè nell'inspecie della determinazione, il delitto in rapporto alla Lesa Maestà rimane lo stesso per l'accusato Guerrazzi, il quale lo avrebbe del pari commesso mediante atti ostili, dejettivi ed spoliativi, o con valersi del Mandato del Circolo e della poca plebaglia a ciò prezzolata, o con abusare o trasformare quello delle Assemblee, o con agire di proprio moto, e traendo dai due Mandati qual solo partito che riesciva più utile ai suoi divisamenti.

802. Fu poi il Guerrazzi principalmente, che ordinò la spedizione di Livornesi armati ed arrisicati contro l'augusta ed inviolabile Persona del Principe, che per particolari notizie egli ri-

teneva andata a Portoferrejo; la ordinò, dissi, al Pigli Goveroatore di Livorno, e la raccomandò anche a quello di Portoferrajo.

803. Fu il Guerrazzi che ordinò la spedizione di Maremma in prima al Pigli suneominato, e ripetutamente; dipoi anche al Petracchi per l'effetto di discacciare il Granduca anche da quell' oltimo angolo della Toscana, comecchè quella permanenza riescisse di ostacolo a compiere la ribelliona e ad efforzarla nei resultati. Nè si determinò insieme col collegbi Triumviri a richiamare e voigere altrove le Truppe colà avviate ed in procinto di recarvisi, se non se quando occorse combattere il tentativo di una Restaurazione ordinata dal Granduca stesso, ed inconato dal Generale De Laugier in di Lui nome dalla parte di Massa e Pietrasanta. Se non che alle Truppe richiamate dalla Maremma venne allora sostituita d'ordine ancora del Guerrazzi la proclamazione della Rapubblica per tutta la Toscana, la quale spinta fino ad Orbetello, e così in prossimità e quasi contiguità di Porto S. Stefano, fu l'ultimo grave fatto che costrinse il Granduca ad imbarcarsi, e partire dalla Toscaoa.

804. Fu il Guerrazzi che ordinò, condusse ed assistè la spedizione armata contro il Generale De Laugier per impedire la riescita del suddetto tentativo di Restaorazione intrapreso in obbedienza del voleri Sovrani.

805. Fu il Guerrazzi che firmò i Decreti trasformativi del regime costituzionale toscano nei modo e per gli effetti sovraccennati.

806. Tanti e sì diversi fatti (oltre ailo correlative specialità che qui non ripeto) tutti diretti non a governare soltanto in modo provvisorio il Paese, ma a spodestare il Principe, ad usurparne il potere, ed a surrogargli un nuovo regime d'indole rivoluzionaria da decretarsi da un' Assemblea Costituente, che aveva da ogni parte, ed anche dagli Atti del Governo le influenze, le spinte e le facilitazioni nel senso totalmente repubblicano, e niuna in quello di Monarchia, tranne quella proveniente dalla forza di cose indipendenti dalla volontà e fatto del Governo stesso; tanti e sì diversi fatti, io diceva, costituiscono senza dubbio il delitto di Lesa Maestà consumato e perfetto nel suo genere, ed operato dall' accusato Guerrazzi con piena scienza ed intelligenza, e con direzione ad otteoere ciò che venne effettivamente conseguito.

807. Nè ad eliminare il formale o ad attenuare l'imputazione suffraga l'obietto della violenza sia attuale e fisica, sia abituale e morale, o politica, come voglia dirsi. Imperocchè non è dessa provata per alcuni fatti singoli che si vorrebbero quasi materialmente coactati, e che ad ogni modo sarebbero stati dipoi non disdetti nè frastornati, ma confermati, mantenuti ed approvati sotto tutti i rapporti anche di ripetizione.

Per ogni rimanente poi conviene aver presente:

Che il Guerrazzi si collocò e restò in quella posizione non coatto ma volontario; dopo essersi inteso con dei Colleghi, e con altri, sull'atteggiamento ostile da prendersi contro il Granduca; e dopo avere incominciato a prenderlo di fatto anche prima di sbarazzarsi della qualità e mandato di Ministro Granducale, non che innanzi di assumere l'esercizio del potere come Membro del Governo Provvisorio.

Che la fazione rivoluzionaria non fu allontanata, nè impedita, nè compressa, e niun tentativo tampoco se ne fece: ma venne anzi lasciata libera nei suoi movimenti ribelli, sicchè trionfando avviasse tutto in quel senso che era allora di comune intelligenza e volontà.

Che la forza pertanto della fazione stessa, non che dei Circoli o della Stampa periodica che l'aiutavano, non cessò già sospesa, nè arrestata quasi portentosamente nel dì 8 febbraio ed in alcuni immediatamente successivi; ma servì invece col suo libero svilupparsi di aiuto al Governo, che la cercò, o ne accettò l'offerta, come i resultati, e la retribuì in più modi e so più persone.

Che le divergenze e le lotte in appresso manifestatesi fra il Guerrazzi ed alcuni di quella fazione non possono farsi retroagire a legittimare

i fatti anteriori, e non rilevano a codesto stesso oggetto comecchè impegnate e sostenute dopo compiuto il delitto, e per oggetti che non lo stornavano, nè lo riparavano, ma solo servivano a circostanze di momento in quel senso che più tornavano allora a vantaggio delle vedute, non che della posizione dell'Accusato.

808. Dalla Restaurazione non sua egli non può trarre profitto; nè da quella cui diè mano sugli ultimi tempi soltanto per necessità di circostanza e per riparo d'imminente inevitabile catastrofe dopo mancatogli ogni via ed ogni sussidio per sostenersi e proseguire nella ribellione.

809. Degli Atti poi staccati da quelli nei quali consiste il delitto, qualunque ne sia stato il carattere intrinseco, credo non si debba far conto nel render giustizia e pronunziare su questo.

810. Al delitto rimproverato al Guerrazzi che non offre nel mio concetto graduabilità d'imputazione si ricongiungono per complicità, o per correità gli addebiti portati a carico degli altri accusati, e gli accusati stessi.

811. Primo fra questi sarebbe il Petracchi come quegli che scientemente e volontariamente, or come Capo, or come uno dei più elevati Comandanti prese parte alle spedizioni di Portoferrajo, e di Massa e Pietrasanta, ed aveva incominciato a fare altrettanto per quella di Maremma; ma la parte penale sul di lui conto è omai affidata ad altro Magistrato.

812. Dopo il Petracchi mi sembra di dover collocare il Valtancoli o Montazio. L'addebito suo è di *complicità*, perciò meno grave della vera e propria *correità* in sommo grado; sempre però di molta entità avuto riguardo al mezzo della Stampa periodica che adibì tanto pericoloso, di sì facile diffusione, di sì dannosa persistenza; alla moltiplicità degli Articoli pubblicati, e alla dose di loro gravità intrinseca, non che all'effetto che ottenne colla consumazione del delitto in rapporto a ciò che voleva atterrato e distrutto, se non anche a quello che voleva sostituito.

813. Appresso al Montazio pongo il Capecchi relativamente al quale tutte le volte che la prova si ritenga, come a me sembra, conclusa ricorruno termini di correità vera e propria nel delitto che si andava operando. Il tenore del suo discorso alla moltitudine in Piazza dovendo ritenersi ostile, abbenchè in specie non se ne riproducano dai testimonj tutte le formule e parole precise, è da ciò solo che può trarsi argomento per non salire ai gradi sommi di pena; tenendo però conto, come si disse, della sua qualità militare con giuramento a favore del Principe che si spodestava.

814. Succede per mio giudizio al Capecchi il Romanelli. L'impiego che gli ebbe dal Governo Provvisorio di Ministro di Giustizia e Grazie e di Affari Ecclesiastici non mi è sembrato tale per *indole sua* e per *sua destinazione* da renderlo complice, o correo di Maestà per il solo fatto dell'accettazione e ritenzione. Ma poichè questa ebbe luogo e si mantenne quando già il Governo Provvisorio, non anche bene stabilito nè convertito in Governo di fatto, aveva agito, ed agiva in senso ostile al Sovrano ed alla Costituzione dello Stato, sono perciò d'avviso che tale accettazione e ritenzione non fosse allora nè regolare nè lecita, che ponesse il Romanelli in grave rischio ed in evidente occasione di mancare, e che così lo mostrasse fin d'allora bastantemente disposto a secondare quell'azione e quella direzione negli atti chè potevano occorrere dal suo Ministero; sicchè quando ed in quanto questi si verificarono, non può rimaner dubbio che fossero accompagnati da quell'animo ostile che esaurisce il formale, ossia il dolo in delitti di simil genere. Codesti atti speciali sonosi segnalati più particolarmente nel Decreto del 9 febbraio abolitivo del Nome Sovrano nelle Sentenze dei Tribunali e negli Atti Notariali; nel Decreto del 20 febbraio relativo alla spedizione contro il Generale De Laugier; e per alcuna rata tanto nel Decreto o Legge Stataria dei 22 febbraio, quanto nella Circolare del 5 marzo agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana; non che nell'altra Legge Marziale dei 23 marzo e nella contemporanea di lui missione nelle Campagne Aretine come Com-

missario Straordinario per reprimervi anche i movimenti che si dirigevano ad eccitare la restaurazione della Sovrana Autorità.

In questi atti pertanto ora totalmente, ora parzialmente l'Accusa ravvisa un concorso, un ajuto al delitto di Maestà; e così una correità nel medesimo, da commensurarsi in ragione della importanza intrinseca, non che degli effetti che ebbero gli atti medesimi.

815. Il Dami ed il Pantanelli mi sembrano parificabili nella condizione penale (ma in grado inferiore al Romanelli), avuto riguardo agli atti respettivi, al modo, al luogo ed al tempo in cui li posero in essere. L'avere essi appartenuto come Segretarj ai Circoli Politici di Firenze e di Siena quando questi pure operavano ostilmente contro del Principe non solo, ma anche contro lo stabilito Governo e per la Repubblica, serve per lo meno ad afforzare la prova del formale.

816. E quanto al Dami potrebbe anche dubitarsi che maggiore fosse il suo contributo di correità, se si pone mente all'opera prestata la mattina dell'8 febbraio per il recapito in Pistoja del noto plico portante ordini, che egli già conosceva, di importanza politica, ed in qualche modo adjutivi della Rivoluzione che si andava apparecchiando; non che se si ha riguardo al lungo tempo che ebbe libero a sua disposizione la mattina stessa in Firenze, al niun discarico che dà di sè stesso perdurante quel tempo, al mendacio patente in cui si è illaqueato per restringere e ridurre quasi al nulla il tempo medesimo. Ma quest' ultima circostanza non eccede la linea dei sospetti, nè va a trovare consistenza in verun altro fatto speciale, al quale possa veramente dirsi avere egli partecipato; e quello stesso del recapito del plico non mi pare sia tale da autorizzare ad estendere la sua correità o complicità a tutti gli atti che vennero operati, lui assente, in Firenze sia dagli uomini del Circolo sia da quelli di Governo.

817. Non ho poi fatto conto del deposto del testimone Falcini, perchè dal modo col quale è concepito non mi sembra resulti con bastante sicurezza che anche il Dami intervenisse la sera del dì 8 febbraio all'Adunanza del Circolo in Palazzo Vecchio, e figurasse fra gli Oratori ad eccitatori dal Popolo accorsovi.

818. Dopo il fin qui esposto concludendo in conformità dell'Art. 9 della Legge del 30 agosto 1795 e della relativa pratica di giudicare

Richiedo

Che piaccia alla Corte Regia di dichiarare gli Accusati presenti Francesco Domenico Guerrazzi, Antonio Petracchi, Enrico Valtancoli da Montazio, Bartolommeo Capecchi, Leonardo Romanelli, Giuseppe Dami ed Antonio Pantanelli, rei, correi, e respettivamente complici del delitto di Lesa Maestà Civile vera e propria, o di primo Capo rimproverato loro coll'Atto di Accusa, e di condannarli perciò come appresso:

Francesco Domenico Guerrazzi al sommo grado di pena, cioè all'Ergastolo a vita.

Enrico Valtancoli da Montazio al grado quinto di detta pena, cioè all'Ergastolo per anni undici e mesi tre.

Bartolommeo Capecchi al grado quarto di detta pena, cioè all'Ergastolo per anni sette e mesi sei.

Leonardo Romanelli al grado terzo di detta pena, cioè all'Ergastolo per anni cinque e mesi tre.

Giuseppe Dami, e Antonio Pantanelli ciascuno al grado secondo di detta pena, cioè alla Casa di Forza per mesi cinquantasei.

Di condannarli tutti nelle indennità di ragione a favore dello Stato, e di chiunque possa essere rimasto danneggiato dal delitto; non che nelle spese del Processo e del Giudizio.

E di decretare che i condannati *ad tempus* espiata che abbiano la pena principale restino sottoposti alla vigilanza della Polizia per quel tempo che sia creduto sufficiente nella latitudine stabilita dall'Art. 35 del Regolamento del 22 ottobre 1849.

Così concluso alla pubblica Udienza questo dì quattordici marzo mille ottocento cinquantatrè.

A. Bicchierai *R. Procurator Generale.*

GENERALITÀ PROPOSTE IN NOME DEL COLLEGIO INTERO

DELLA DIFESA

DALL' AVV. PANATTONI



Signori della Corte Criminale. — L'Accusa che provocò due processi col minaccioso titolo di Lesa Maestà, e che riuniti li svolse quasi dopo quattro anni nella grave solennità di un Giudizio che compie oggi sette mesi, l'Accusa ha fornito il suo arringo. Coerente a sè stessa, percorrendo le rigide tracce che si era formata, ed ogni escolpazione rilasciando alla nostra difesa, l'Accusa augurò severa agli accusati presenti larghe misure di punizione, a talono anche perenne.

Impegnato per ufficio di difesa in ambo i Processi, astretto ad affrontare buona parte delle Conclusioni spiegate dal Ministero pubblico, io assumo l'incarico, certamente non lieve ma non però scoraggiante, di aprire oggi la discussione, toccando brevemente le generalità di questa grave causa. Sarà dover mio di opporre alla Accusa alcune considerazioni preliminari; e a Voi Magistrati decidenti, sottoporre alquante questioni; le quali così formeranno come il preliminare delle Difese speciali.

Quale spettacolo insolito, commovente, angoscioso, presenta mai e tra noi e al di fuori l'odierno imponente Giudizio! Là nello scanno dei giudicabili stanno molte e non indifferenti persone. Vi sta un uomo, che illustrò le patrie lettere, che ha fama europea, che ebbe autorità e reverenza in Toscana, che nella sventura serbò dignità, e dai testimoni raccolse più suffragi che imputazioni. Vi sta un culto e saggio togato che per rettitudine di privati e pubblici ufficii e per le oneste abitudini si attirò l'ansietà dei conoscenti, il favore di tutti. Vi sta infine, il dirò con franca coscienza, un popolano di largo cuore e di fervida mente che, fino alle presenti sciagure, intraprendente, industrioso, utile cittadino e buon padre di famiglia numerosa (ora languente nella indigenza) si prestava zelante in pro del paese, obbediva esemplarmente alle autorità, sovveniva alle pubbliche e private sventure, e come porgeva caritatevole aita ai cittadini pericolanti, così anche salvò dal disordine non pochi funzionarii e distinte persone, o minacciate, o manomesse.

Ma quanti altri giudicabili gli atti di Accusa colpiscono ed in quel banco non siedono! Nè so bene se lo debba oggi felicitarli perchè si trovan lontani, oppure deplorarli perchè resteranno indifesi. — Frattanto dall'umanità di quel cuore che pure vi palpita, o Giudici, sotto l'augusta toga di che vi coprite, impetrerò facoltà di ricordar con dolore un uomo intemerato, uno stimabile collega Giuseppe Mazzoni, di cui tutti conobbero le ingenue qualità e l'animo retto e costante; e che a me fu anche noto per autorità bene spesa, e per tutela giustamente concessa a

persone malevise ed a funzionarii immeritamente persegnitati. — Permettete pure che io rivolga parole di onesta rimembranza a Ginseppe Montanelli, che or sono vanti anni e pendente appunto altra causa di Perduellione, stava presso me praticante e mi fu collaboratore: ed ora ahime! io non posso retribuirgli alcuo patrocinio; e solo mi è dato riandare colla memoria le fatidiche note del Prati

E tu che torni incolume
Dai campi della morte,
Dio benedici! e medita
Con umil fede, e forte
La tua ragion . . . . ma agl' impeti
Troppo non ti affidar.

Signori, la incostanza della fortuna, il vortice degli avvenimenti, la insolita difficoltà dei tempi o la intemperanza delle moltitudini, furono le precipue cagioni che tra il 1848 e il 1849 partorirono la troppo nota serie di generali disordini e sciagure, e che produssero anche il fatto di cui dovete occuparvi nell'odierno Giudizio. La vostra indipendenza, la dignità, la religione e la saviezza vostra, vi condurranno a discernere, se e qual parte avessero i giudicabili nel fatto incriminato. Io vorrei augurarmi che la difesa fosse qui piuttosto una forma, che un bisogno, e che patrocinio più valido emanasse dal vostro intelletto, dal vostro cuore.

Scendo pertanto fiduriosamente a parlare di questa grave causa. Essa infaustamente appartiene a quella specie fortunatamente rara e sempre rischiosa, de' Giudizi politici, che niuno vorrebbe augurare, e che i testimoni appartenenti alla Commissione governativa dei 12 aprile attestarono di non aver voluta, nè preveduta. La quale specie di Giudizii, se forma una pubbliea necessità, è più sovente occasione infausta di ritoccare le pubbliche aberrazioni, anzichè un espediente salutare per ristabilire la concordia l'oblio.

Altra volta la pubblica Giustizia ha sentito, come nell' ufficio nostro credemmo doverci adoperare affinchè al presente Processo fosse troncata la via. Noi, o Signori, non ne disperammo allorquando davanti la Corte Suprema fu fatto ricorso contro il decreto della Camera d'Accuse: e nemmeno quando innanzi a Voi, all' apertura del Dibattimento proseguimmo nel dovere di opporci al progresso dell'Accusa: e con pregiudiciale incidente adducemmo, che i raogiamenti politici dal Paese subiti, pareva che a questa specie di processo politico, eccezionalmente sottratta dalla generale Amnistia, dovessero arrestare il cammino. Voi, o Signori, diversamente opinate; a noi dunque non resta che attendere dal vostro intelletto, e dalla vostra lealtà, sorti liete e benigne alla causa che ci è forza discutere. Frattanto, poichè il Giudizio prosegue, io non mi permetterò di ulteriormente contrastare la legalità, la opportonità del medesimo. Mi conforterò anzi ritenendo che Voi, Magistrati indipendenti e tranquilli, ne sarete i cognitori più imparziali e più equi.

Questa specie di Giudizio in Toscana, la Dio mercè, fino dai tempi del Primo Leopoldo non ha nulla di odioso, di eccezionale, e che meriti straordinaria animadversione. La Legge memoranda del 30 novembre 1786 proscrisse i principii ferrei, che fissati dall' impero Romano, raffinati nel medio Evo, e coltivati sotto la dominazione Medicea erano giunti fino a noi. Quella legge riformatrice inaugurò un senso di umanità che brilla nei giudizii, e segnatamente in quelli della specie attuale; imperocchè bisogna che la Giustizia si mostri in essi longanime, che sia scevra di prevenzioni, che nulla abbia d'iroso, e per dirlo col tragico nostro, *che la Giustizia non faccia parere vendetta*.

Se la Legge del 30 agosto 1795 ripristinò l'abolito titolo di Lesa Maestà, e rialzò la scala penale, non alterò già, o Signori, la riforma dei principii, secondo i quali doveva giudicarsi di questo reato. In Toscana anche prima della Riforma del Criminale Diritto, generalmente succeduta in Europa, dominava tale una Giurisprudenza, che se non erano i tempi torbidi dal 1791 al 1798, non si sarebbe letto quello che leggesi

nel troppo rammentato *Voto sulla causa Dattellis*, e che mal si accorda allo spirito delle Leggi che io allegava.

Dopo mezzo secolo, la mobilità dei tempi ha ricondotto fra noi lo spettacolo di pubblici sconvolgimenti, ed il non meno tristo spettacolo dei lutti pubblici e privati che ne furono l'effetto. Tutto è mutabile nel mondo; ma la ragione della Legge, la giustizia di cui siete custodi, ella sola è immutabile. E nel turbine, nella versatilità delle cose mondiali, essa è l'unica tutela che Iddio mantiene sulla terra, è l'unico schermo che all'uomo dà salvezza, o al cittadino guarentisce la sicurezza individuale. Ora quella appunto invochiamo, e sotto la ispirazioni che ella e Voi tramanderà, sotto i conforti che ritraggo da lei, spero giungere a dimostrarvi, che l'odierno giudizio non è per i fatti da riassumersi, nè per le questioni da proporsi, quale venne configurato nelle conclusioni del Pubblico Ministero. Ed invero; il Giudizio che andiamo ora discutendo presenta forme speciali; presenta fatti di una singolarità eccezionale, e che vogliono essere congruamente apprezzati; promuove questioni di diritto, le quali esigono una risoluzione particolare ed apposita; e somministra in ultima analisi una serie di circostanze attenuanti e di scuse, che ove reato esistesso, rimarrebbe temprata quella severità che il Pubblico Ministero spiegò.

Io dunque svolgendo questi quattro assunti mi auguro di potere in primo luogo mostrare, che in questo Giudizio, voi Magistrati, dovate applicare in definitivo quella norma di giustizia politica per le quali noi in arigine tentammo di declinare dalla vostra giurisdizione. Ritorna infatti nella risoluzione della causa il bisogno di compartire ai giudicabili il benefizio di tutte quelle tutele che noi altra volta invocammo come quistione pregiudiciale. — Io mi auguro pura di dimostrare, che il fatto di questa causa non è da porsi quale fu posto dal Pubblico Ministero; imperocchè non solo le conclusioni andarono errate, ma concorrono altri punti, altre resultanze, altre apprezzazioni, sulle quali la nostra difesa anderà gradatamente richiamando la vostra attenzione. Mi auguro dimostrarvi poi, che il criterio giuridico applicato al caso presente, sia per il titolo del delitto, sia per la legge, sia per l'economia penale, non è, nè può essere quale l'Accusa lo configurò. — Infine io mi auguro dimostrarvi che anche la pena, ove fosse applicabile, troverà temperamenti tali a tanti, che se per donnata ipotesi taluno dovesse pagare alla giustizia un tributo, lo sconterebbe lievissimo, proporzionato, ridotto.

Ma se per avventura io affrontassi gli assunti cbo ho preso a svolgere, senza proferire una sillaba sulle fasi del Giodizio che è andato finora istruendosi al vostro cospetto, potrebbe accagionarsi il mio dire coma se fosse una ipotesi sistematica e bassta in presupposti destituti di fondamento. Viceversa se io ora prendessi ad esaminare partitamente le resultanze del giudizio, invaderei il campo della difesa di tanti onorevoli e abilissimi colleghi, ognuno dei quali avrà una parte cospicua nella presente discussione. Ond'è che attenendomi per ora al piano delle conclusioni del Pubblico Ministero, anderò segnalando quei punti nei quali a me sembra, che l'Accusa o abbia mancato, o abbia ecceduto.

E prima di tutto domanderò a me modesimo, o la domanda troverà eco nell'animo vostro, come mai dopo un giudizio che si è prolungato ben sette mesi; dopo le letture di tanta farragine di documenti, che si conflittavano fra loro; dopo la udizione di una falange di testimonii, dei quali furono piuttosto singolari che pochi quelli che veramente suffragassero all'Accusa, e dove tanti e tanti schiarimenti la difesa acquistò; come mai dopo questo processo pubblico e queste resultanze, noi siamo richiamati anche adesso là donde l'Accusa muoveva, senza che la causa abbia fatto alcun passo verso un orizzonte più sereno, ed incontro agli eventi di una sorte migliore? ... Intendo che l'uffizio dell'Accusa differisce dal nostro: e che essa forse troppo confidendo nella nostra potenza, ha voluto lasciarci intero ed intatto il campo delle risposte. Onde, in questo

concetto, io mi auguro che ove l'Accusa si senta oppugnare con resultanze di fatto sincere, si senta contrapporre questioni di diritto fondate; sarà essa la prima a fare omaggio alla giustizia di cui siamo tutti gl'interpreti, che qui sola è l'imperante, e da cui sola dipendono le sorti di questo imponente giudizio.

Nè a dir vero ci scoraggisce il dover supplire a quel tanto che l'Accusa ha rilasciato a tutto carico degli accusati; e nemmeno poi ci scoraggirebbe, se per parte dell'Accusa si contrastassero le questioni che io proporrò e che gli egregi miei colleghi anderanno svolgendo. Non è nuovo in giudizii di Lesa Maestà questo conflitto zelante dell'Accusa, come non è nuovo che i Magistrati facessero diritto alla difesa. Avvi tra voi chi al pari di me ricorda, come in altra solenne occasione, il Ministero Pubblico spingesse il contradittorio fino a negarci la teoria dell'attentato e la scusa della desistenza, e fino ad opporre a un consulto del chiarissimo Romagnosi di non essere stato coerente alle sue stesse dottrine!

Qualunque frattanto esser possa il conflitto nell'odierno giudizio, lo comincierò a svolgere con fiducia e senz'altri proemii il primo mio assunto, quello cioè relativo all'indole e qualità della causa, ed alle condizioni dell'odierno giudizio.

L'Accusa si formò ella un criterio esatto sull'indole e natura del giudizio presente? Ancorchè le forme del Giudizio medesimo non siano più quelle che noi reclamavamo colle nostre pregiudiciali questioni, or che giungemmo al definitivo, ha ella l'Accusa posto mente che noi dobbiamo ottenere, e voi nell'esercizio della vostra giurisdizione dovete accordare, le medesime tutele, le medesime condizioni di salvezza, i medesimi criterii e norme di giustizia, come se decidesse il Senato? Signori, ove io non erri a partito, l'Accusa questo primo assunto non bene apprezzò. Noi già proponemmo questioni che avevano l'aspetto di pregiudiciali, e che formarono incidenti preventivi onde non progredisse il Giudizio presente; ed in questo aspetto ostativo sarebbe improponibile una seconda discussione. Ma nell'articolare quelle questioni, noi ponemmo alcuni punti di diritto che erano fondamentali, e che ora ritornano alla vostra considerazione, e spiegano influenza sulla cognizione e sul criterio della causa presente.

Allorchè tentammo di sottrarci alla giurisdizione ordinaria dei Tribunali criminali, noi non intendemmo diffidare di quella protezione che la Magistratura Toscana accordò sempre largamente e con indipendenza ai suoi giudicabili: noi piuttosto annunziammo un principio di diritto, il quale doveva prima regolare le forme, e produrre poi apposite conseguenze nel giudizio definitivo. E se mal non mi appongo quello stesso Decreto che proferiste per dichiarare la vostra competenza, non solamente non esclude, ma anzi presuppone che davanti a Voi gli accusati troveranno tutele, troveranno garanzie, troveranno giustizia pari e non diversa da quella che avrebbero avuta in Senato.

L'Accusa per altro, mentre nell'odierno giudizio dichiara farci grazia della *legge Polverina*, non si scorda però del *voto Cremani nella causa d'Attellis*; e parla francamente di perduellione e colpisce l'asserto reato dei nostri difesi colla severità delle norme del *diritto comune*, non penetrandosi delle circostanze del tempo, delle impressioni di quell'epoca, e del criterio opportuno e più competente per cui unicamente insistemmo ond'essere rinviati ad una giurisdizione diversa da quella dei Tribunali ordinarii. Forse questo processo è uno degli *antichi* processi di Lesa Maestà? No, o Signori, egli è un Processo che ebbe causa, e che fu fabbricato sotto il regime costituzionale e nella piena vitalità dello Statuto. Il qual processo se non trova oggimai le competenze e la forma, per essere esaurito come doveva esserlo allora, deve pur tuttavia esser conosciuto e risoluto colle leggi, colle opinioni, colle norme del tempo nel quale il reato si pretende commesso, e in cui per di più fu iniziato il procedimento. Di qui scaturisce, o Signori, una questione fondamentale e normale, che Voi avete già pregustata, e che io non ap-

profondirò di più in questo stadio della mia Discussione, lasciando che la illustrino all' uopo nello loro arrieghe i miei riveriti Colleghi. Io spero che essa darà all' attuale giudizio una fisonomia, ed un resultato tutto affatto diverso da quello, che prendendo una via opposta aveva augurato il Pubblico Ministero.

Dall' indole del giudizio io scendo all' assunto secondo, che concerne le resultanze del fatto, le specialità, le qualità del medesimo, e che quindi fornisce il costrutto di quegli estremi, i quali devono formar base per lo svolgimento dell' azione penale e per l' applicazione della legge. La difesa non deflettendo dall' ossequio che porta ai Magistrati sostenitori dell' Accusa, non può disimpegnarsi dal redarguirne le conclusioni con varii obietti di deficienza o di eccedenze.

In primo luogo l'Accusa ha parlato di rivoluzione, che dice avvenuta e consumata nell' 8 febbraio 1849, e di fatti successivi e moltiplici fino al 17 del mese di aprile, e vi ha trovato francamente il subietto di una incriminazione per il titolo di Lesa Maestà. Onde giungere a questo scopo l' Accusa ha tenuto, nei due stadii della causa, due sistemi che non si somigliano, seppure non si escludono. In origine essa erasi alimentata a lussureggiare nella storia, ed a raccogliere tutte le fila degli avvenimenti contemporanei; e poco mancò che l' asserta rivoluzione Toscana non fosse dall'Accusa innestata, come un gran ramo, nella rivoluzione generale d' Europa. L' assunto però falliva al Pubblico Ministero; sì perchè vi ostavano i limiti che la Camera delle Accuse regolatrice del Giudizio aveva prestabiliti; sì perchè troppo difettavano le prove ad un assunto così esorbitante; e sì perchè non era dato, o Signori, in materia di tanta gravità surrogare quelle ancipiti congetture, che mal si permettono allo storico, e che il Magistrato deve respingere, esigendo prove concludenti, precise e conformi alla legge. Questa gran rivoluzione connessa, complessa, commista con quanto vi fu di anarchico in Europa; questo reato di delitto cosmopolita, come poteva dimostrarsi? Perciò quando devenne alle conclusioni, bisognò che l'Accusa si rassegnasse a parlare della Toscana; e dovè muoversi dal primo fatto incriminato, quello cioè dall' 8 febbraio 1849.

Ma se in questo egregiamente operò l'onorevole Magistrato, che concludeva sugli atti istruiti nel Tribunale di Firenze, la conclusione però eccedeva, traboccando in senso inverso. Imperciocchè non teneva più conto il Ministero Pubblico di tutti gli antecedenti, esterni ed interni, in quanto produssero irresistibile spinta, spiegarono prepotente influenza, e furono fatale concausa dei fatti successivi. Noi crediamo, o Signori, che i torbidi e i disordini toscani non sieno, no, connessi in senso giuridico, con la rivoluziona Europea, quasi fossero parte criminosa di un più ampio reato: noi bensì crediamo, a tale questione e noi poniamo, che i torbidi e disordini Toscani fossero l'effetto e il resultato passivo della gran commozione europea. Da noi si sostiene che qui non fosse la causa, e l' iniziativa, ma qui si sviluppasse l' evento consequenziale; e che la influenza della spinta estera lungi dal costituire un accordo e un complesso aggravante, debba invece attenuare e scusare tutto quello che accadde in Toscana. Quindi è questione vitale che non si possa, nè si debba giudicare solamente, e isolatamente di una rivoluzione toscana; come se fosse stata ordinata e diretta per spontanea ostilità contro il patrio Governo, ed in tempi tranquilli. Non è questo il caso di una mena rivoluzionaria qui preparata, qui scoppiata, qui finita; ma per l' influenza inversa di quelle commozioni medesime nelle quali aveva inopportunamente spaziato il Ministero Pubblico, la così detta rivoluzione toscana non fu una frazione positiva, ma fu invece il prodotto forzato, ed un impreveduto episodio di quel gran dramma politico che scosse l' intera Europa. Quindi anche la imputabilità dovrà misurarsi come si addice ad un fatto consequenziale, e non come si farebbe per una Perduellione assoluta, positiva, e di per sè stante. In tutti i delitti la Legge e la Giurisprudenza ammettono la valutazione, ed ab-

buono delle concause. Ora come non si ammetterà nel delitto politico, il quale ha un che di contagioso; il quale si risente di tutte le esaltazioni, agitazioni e scosse non operate ma sofferte, e che non trovasi completo se non negli autori primitivi, ed in tutti gli altri è piuttosto subito che commesso?

Un altro rilievo va formando la Difesa per appuntare il sistema tenuto dal Ministero Pubblico nelle sue Conclusioni. L'Accusa nemmeno valutò esattamente il fatto della così detta rivoluzione toscana. Perchè? perchè essa lo trattò come la esplosione di una macchina preparata qui da una mano di cospiratori, e come un attentato di faziosi, come un'opera di parte. Così accadde che, tutto concentrando sopra i giudicabili, l'Accusa ripudiò, dimenticò gli antecedenti, i concomitanti e le concause del fatto: ossia non valutò la separata azione di tutti quelli che non sono giudicabili e che trascinarono i giudicabili fuori, o al di là della loro intenzione; nè valutò che l'ordine governativo il quale dicesi rovesciato, era di già sconvolto, anzi era perfino abbandonato dai moderati ed onesti, che troppo scoraggiti dal generale cataclisma lasciarono cader la macchina che forse potevano salvare.

Concludendo pertanto, la così detta rivoluzione toscana non si deve giudicare come si giudicano i casi ordinarii d'insurrezione, e di rivolta. Essa si deve apprezzare nel tutto insieme; e non è dato di concentrare sopra i giudicabili un avvenimento, al quale più o meno imputabilmente prese parte direi quasi l'universalità. Intendo che quando le fazioni e le congiure scoppiano e sconvolgono uno Stato tranquillo, rovesciando un Governo che funziona in modo normale, si possa istituire l'accusa di vera Perduellione e di Lesa Maestà: ma la rivoluzione toscana (poichè la nostra Difesa è obbligata suo malgrado a parlarne), questa così detta rivoluzione bisogna apprezzarla e giudicarla in quella condizione di circostanze, e in quel complesso di avvenimenti che furono meno voluti che sopraggiunti, imposti, subiti, e forse anche inevitabili.

Signori della Corte, io non dico cose nuove in diritto. Se la missione mia in quest'oggi non si limitasse a tracciarvi i punti precipui delle questioni vitali, non mancherebbe larga copia di dottrine e di esempii per confortare il mio assunto, e per dimostrarvi quanto sia esorbitante il concetto del Pubblico Ministero. Nei torbidi della universalità, e negli sconvolgimenti della società, non si decide come nei delitti e negli attentati delle fazioni. Io non nego, non iscuso il disordine; ma chiedo che dalla vostra lealtà, indipendenza e giustizia sia qualificato, sia giudicato quale e come fu. E non solamente facciasi conto delle perturbazioni antecedenti, le quali avevano già minato l'edifizio del Governo, e quindi non vi era più bisogno di quell'attacco diretto quale lo intende e vuole la Legge del 1795; ma si ritenga inoltre che era già moralmente e materialmente iniziato il disordine, e radicata la causa di tutto quello che avvenne. Io chiedo che si punga mente ai malintesi, agli errori comuni pur troppo inevitabili in quel tempo; che si calcoli (il dirò colla frase del Pubblico Ministero) quella *rota* di concorso, quella porzione di torto universale che devesi condonare alla umana fragilità, e che ci voltassimo addietro come

Chi uscito fuor del pelago alla riva
Si volta all'onda perigliosa, e guata.

Io finalmente vorrei aver tanto di autorità quanto bastasse per dirvi, come diceva Scipione ai Romani: « Sorgiamo tutti; corriamo al tempio; e Iddio che perdona, getti eterno un obito su tutto quello che accadde. »

Terzo rilievo generale circa il sistema delle conclusioni spiegate dal Ministero Pubblico è, che l'Accusa trasmoda anche nelle qualifiche del fatto incriminato. Fatto (essa dice) complesso, connesso, continuato; individui, correi, coagenti, complici, con tutto il lessico delle *congiuntive*. E ciò fino al punto di sospettar coagenti anche gli individui onesti e moderati, dei quali il Governo valevasi come mediatori nel Circolo, e per neutralizzare i faziosi; e ciò fino al punto di prendere in massa gli uomini e le cose, a talchè an-

che i Commissarii spediti in Provincia malgrado il rischio della persona e il sacrifizio di danari, anche quelli si considerassero agenti premiati del governo in rivoluzione.

No, o Signori; giustizia vuole che in questo, come in tutti i processi politici, prima di parlare di connessità, correità, solidarietà, si ponga mente se in tutti i fatti staccati, diversi, sovente perfino discordanti, vi possa essere unità di causa, unità di azione, unità di fine, unità di direzione e di mezzi. Qualunque di questi estremi (che dovrebbero essere tutti riuniti) venisse a mancare, la pretesa correità, complicità, connessione e solidalità deve sciogliersi in fumo. A buon conto dov'è, o Signori, dov'è il complotto, l'associazione, la turba? Trattasi forse di uno di quei fatti che sebben repentini, come le violenze pubbliche, pure costituiscono un contesto, e sono informati di unità di consenso morale, e di materiale concorso, sì che la imputazione abbracci tutti, salva soltanto la gradazione della pena? No, o Signori, qui si tratta di un Dramma svariato, che ha moltissimi atti e differenti scene, le quali tra loro non si collegano, nè per unità di azione, nè per vincolo di persone, nè per il fine, nè pei mezzi, nè pei resultati. La vostra giustizia non avrà dimenticato, che perfino gli atti di accusa escludono codesto concetto: mentre mano a mano colpiscono tanti fatti singoli e separati, e fanno debito a ciascuno del Giudicabili dei tali o tali altri disordini, secondo che direttamente e realmente uno o più di uno operavano. Quindi è impossibile connettere altro che i fatti comuni, è impossibile promiscuare le imputazioni, confondere le ostilità, le intemperanze, i trascorsi. Fa d'uopo separare i fatti dai fatti; in ciascun fatto distinguere i promotori e i fautori; dagli esecutori più o meno volontarii; separar quelli che s'illusero e si esaltarono, e quelli che agirono, ma solo moralmente o indirettamente, oppure ordinarono e agirono, ma concitati, irreflessivi e senza libertà, o senza calma; e finalmente fa d'uopo distinguere gli accessorii dai principali, e gli ultronei dal dipendenti.

Queste norme, o Signori, si trovano scritte nelle più volgate *istituzioni* del nostro diritto, e sono comunemente applicate dai Tribunali. Ora nel Giudizio di Maestà, donde Pietro Leopoldo sbandì le regole eccezionali e le ostilità del diritto imperiale e feudale, nel Giudizio di Maestà questi canoni vagliono e giovano per la diminuzione del reato, e bisogna bene apprezzarli e applicarli prima d'irrogare una pena. Dunque il criterio dei fatti, in quelle dichiarazioni che Voi, o Signori, anderete facendo per compilare una giusta Sentenza, dovrà necessariamente discernere tutte queste singolarità di azione, e tutti questi elementi distinti e diversi della politica imputazione.

Il quarto rilievo sul sistema delle conclusioni prese dal Ministero Pubblico, è un delicato rilievo a cui la nostra difesa trovasi pur troppo coartata dal titolo del delitto, dalle ricerche fatte in processo, e dagli argomenti dell'Accusa. Essa ha cominciato dal raggiungere la pretesa Perduellione nei casi dell'8 febbraio. Ma l'accusa ha ben ponderato come i casi del dì 8 febbraio furono preceduti da un grave fatto del dì 7?... Quell'infausto antecedente vuol esser trattato con reverenza a riguardo; ma chi chiede giustizia deve pur bilanciarlo.

La pretesa rivoluzione non fu congiurata appositamente, nè scoppiò come in tempi ordinati, e contro un normale Governo; essa non assalì direttamente un Potere fermo e funzionante al suo posto. Un fatto straordinario era avvenuto; il dissolvimento degli organi del Governo, avèva preceduto il dì 8 febbraio. L'Accusa fu la prima a parlarne; ma ne parlò in aggravio dei giudicabili. Quindi necessità intrinseca, imprescindibile, di legalmente combattere codesta parte d'imputazione; di mostrare invece il contrario; di trovare una scusa dove appunto l'Accusa tentò cercare una circostanza aggravante. Riverente e discreta la nostra difesa non toccherebbe l'operato di un'Augusta Persona che non devesi nominare se non con frasi di dependenza ed omaggio: pur nondimeno qui, negli indipendenti

ti e pericolosi campi della Giustizia, gli accusati furon condotti, e noi venimmo chiamati: sicchè la difesa nostra non può fare a meno di ritoccare un fatto messo in questione dell'Accusa e dal quale si vorrebbero trarre conseguenze le più severe. Ciò appartiene all'indole politica di questo Processo, e ciò porta a necessità di libera disputa su tesi costituzionali, legali, penali.

Per questo, o Signori, fino dal principio, e non per ostilità alla Magistratura alla quale siamo riverenti, per questo fino dal principio noi annunziammo che in siffatta materia era un bisogno imperioso che l'accusa fosse deliberata dalla Camera dei Deputati della Nazione. Per questo appunto noi avevamo annunziato esser imprescindibile necessità, che ne giudicasse il Senato; potere conservatore di quello Stato che aveva subito l'attacco. Per questo ancora avevamo avvertito, all'aprirsi del presente dibattimento, essere speciali le norme e le regole non tanto nel procedimento (di che non è più dato parlare) ma anche nei limiti e nelle convenienze di un giudizio siffatto, nei suoi criterii decisivi, o nel modo politico-legale di apprezzare ed applicare la legge. Voi, o Signori della Corte, poichè v'impossessaste ormai del presente giudizio, saprete elevarvi all'altezza della vostra missione. Voi dovrete stabilire in fatto qual era la condizione del Paese nella notte dal 7 all'8 febbraio; qual era la posizione in cui si trovava un Governo già rotto e smembrato: dovrete verificare quale nella mattina del dì 8 fosse la situazione del Potere che dicesi leso. Era esso nell'esercizio delle sue prerogative? Era esso nell'attualità di diritto e di fatto? Era esso in possesso, ed in un possesso custodito, intero e plenario, delle sue auguste funzioni? Non giudichereste Voi, o Signori, della rivoluzione Toscana, come giudicato avrebbero i Senatori di Francia al ritorno di Carlo X, al ritorno di Luigi Filippo sulle rivoluzioni del 1830 e del 1848. Quelle erano rivoluzioni repentine, sovversive, che atterrarono un Potere funzionante, che colpirono l'elemento monarchico nell'apogeo della sua posizione, nella pienezza dell'autorità, nell'esercizio attuale e plenario delle sue attribuzioni. Voi, poichè necessità lo richiede, dovrete fare alla Giustizia un libero omaggio, spendendo quella lealtà, integrità e indipendenza che vi distinguono; dichiarerete con franchezza se tale era realmente e legalmente la posizione del Potere che si dice violato in Toscana!

Un quinto rilievo in questa parte generale della nostra difesa è la contemplazione dei fatti che successero nell'8 febbraio 1849. L'Accusa al solito procede a rintracciare una progressione della Lesa Maestà nei fatti successivi; benchè fossero disgregati, repentini, sopravvenienti, diversi, ed in conflitto fra loro; somiglianti alle onde che si accavallano e che si frangono quando il mare è sconvolto da subitanea burrasca. Quindi l'Accusa concentrando le sue mire nei soli giudicabili, passò sopra a qualsiasi difficoltà; ed unificò l'andamento dei fatti in un piano solo, distribuendo soltanto le parti, e graduando le pene; come se i fatti principali che avvennero dall'8 febbraio in poi derivassero unicamente dall'azione criminosa dei nostri difesi.

È ella questa, o Signori, la posizione delle cose, è questo il criterio che farvi dovrete dei fatti posteriori all'8 febbraio 1849? O io m'inganno a partito, malgrado che al mio dire abbia imposto i freni di una intemerata coscienza; o il criterio di questa causa è sostanzialmente sbagliato. Il delitto di Maestà, se una volta fosse stato commesso, se una volta fosse stato consumato; come ci dice, come ci prova l'Accusa, che questo delitto avesse potuto reiterarsi, moltiplicarsi, ridursi quotidiano, anzi d'ora in ora rinnovellarsi.

Voi dunque, o Signori, ottemperando alla necessità della causa, e con quella misura d'indipendente giustizia, che fiduciosamente attendiamo, dovrete stabilire in fatto, se dopo l'8 febbraio tuttora vi era, quale vi era e come vi era quella maestà che dicesi lesa; e se i fatti successivi, benchè non connessi coi precedenti, pure fossero influiti o scusabili in forza dei medesimi. E quando segnatamente vi troverete a decidere

dei fatti posteriori al 12 aprile: allora sì che sentireste il bisogno di esaminare e verificare, se vi fosse quella connessione che l'Accusa pretende; se quei fatti avessero estremi di Lesa Maestà; se ne rappresentassero una seconda consumazione; o se invece quei fatti non fossero che un disordine consequenziale e distinto, ed una scena dolorosa e prodotta da cause affatto nuove e diverse. Ivi appena riscontrasi un *allarme* esagerato, un pericolo effimero: e nondimeno, vi si vorrebbe trovare la perduellione, e l'attacco di un'orda feroce e prorompente con le armi?

In quanto poi ai fatti singoli dei quali vuolsi che ciascuno risponda, la difesa oppone un sesto rilievo alle conclusioni del Pubblico Ministero. In questa parte degli addebiti faceva d'uopo determinare le circostanze speciali, la causa del fare, la quantità e le conseguenze del fatto.

L'Accusa anche in questo procede nel modo il più complessivo. Preoccupata dall'idea di una Lesa Maestà, che le parve evidente, costante e comune; l'Accusa dètte ai fatti la fisonomia dell'insieme; e non si curò delle particolarità, che segnano il limite alla imputazione di ciascun giudicabile, e che formano la base necessaria per le separate difese.

Da questo sistema derivò che noi udimmo sovente ripetere le parole gravissime d'offese fatte alla sacra persona del Principe. No, viva Dio, il popolo toscano tanto non si dimenticò che all'augusta persona del Principe recasse offese personali. Nè io trovo, non dirò nei decreti che preparavano l'accusa ma nemmeno nella querela, azzardata contro la popolazione di questo civile paese la imputazione di un fatto così grave, quale sarebbe l'offesa alla sacra persona del Principe. Si è voluto anche parlare di calunnie e d'ingiurie alla stessa augusta persona. Io questo potrei forse concederlo; perchè la prudenza del dire non è sempre costante, neppure in tempi tranquilli, e tra persone pacate. Come dunque poteva la intemperanza del dire non irrompere in tempi di rotta disciplina o di abituale sconvolgimento? L'esaltazione degli animi come non doveva prorompere dalle labbra mancanti di freno? Ma che? l'istesso Principe offeso, rientrando nella sua Capitale, gettava il velo sulla persecuzione di simili insolenze. La legge del 26 luglio 1849 sradicò da qualunque Tribunale ordinario la cognizione di reati simili. Conseguentemente nell'odierno giudizio, giudizio ove l'economia e la temperanza non saranno mai troppe, noi andremo lieti di non essere obbligati a discutere nè le calunnie, nè le insolenze, nè le offese verbali contro l'augusto Principe, nè gli atti, nè gli oltraggi, i quali non si elevarono al grado supremo della propria e vera Lesa Maestà. Chi attentasse d'immischiarsene, disobbedirebbe pure anche a quel decreto di amnistia col quale il Principe stesso volle definitivamente compartire la pace al paese, e rendere più reverita, più cara la restaurata autorità sua, mostrando come non era nè risentito, nè iroso, nè vendicativo.

Inoltrandosi maggiormente la nostra Difesa nei termini del fatto, il settimo rilievo da proporsi in questa seconda parte del nostro assunto è il seguente.

Ognuno dei giudicabili trova nel Decreto della Camera delle Accuse sul processo di Firenze, od anche in quello della Camera di Consiglio relativamente al processo di Pistoia, un limite preciso dei fatti incriminati e le tassative circostanze sulle quali uno, o più degli accusati dovevano rispondere. Ond'è che per la regolarità ed economia del giudizio, si eleva la questione fondamentale, che al di là di quei limiti tassativi la sentenza non possa, nè deva diffondersi; e che quindi noi non siamo obbligati ad assumere discussione. Nondimeno per nudo schiarimento qualcosa replicheremo anche a quel tanto che ha detto l'Accusa, affinchè la verità meglio trionfi, e non si sospetti che ci vogliamo nascondere dietro l'egida dei Decreti, o che ci vogliamo schermire con un sistema negativo. No, la causa, ove tutta intiera si dovesse percorrere, non ci sconforterebbe dall'intima convinzione che i resultati tornerebbero i medesimi.

Voi, o Magistrati, che non avete, come la Di-

fesa, il bisogno di servire ad estrinseche convenienze; Voi che non dovete curarvi di purgare gli accusati anche da quelli addebiti su cui essi non sono obbligati a rispondere, vi limiterete colla vostra sentenza a giudicare delle imputazioni quali, e quante, vennero stabilite nei Decreti preliminari: e così concentrando il vostro giudicato, troverete che le sequele non possono essere tutte quelle che l'Accusa si augurò.

Venendo poi, con l'ottavo rilievo sulle conclusioni, a toccare le prova speciale dei singoli fatti; noi invitiamo la imparzialità e giustizia vostra, o Signori, a degnarvi di tener dietro alla dimostrazione, che ciascheduno di noi andrà facendo per escludere i diversi fatti incriminati. L'Accusa da tanta copia di Documenti hinc inde presentati, e letti a quest'udienza, è andata industriosamente traendo i riscontri che stavano a sostenere la imputazione. La Difesa potrebbe fare l'opposto; anche la Difesa avrebbe documenti nei quali del pari barricarsi. Ma essa procederà con più integro sistema, stabilendo un confronto: la Difesa mano a mano verrà dimostrando se vi sia o nò la prova, e quale; se vi sia un dubbio, o se anche il dubbio resti escluso; ed ove il dubbio pur rimanga, la Difesa vi chiederà di applicare la regola, che nel dubbio l'opinione più mite, e più favorevole, è quella che deve prevalere.

La Difesa poi venendo ai Testimoni non sarà contenta di quelle rare individualità che somministrarono all'Accusa pochi e fragili mezzi per sostenere il sistema delle sue imputazioni. La Difesa farà alla sua volta il criterio della credibilità de' testimoni per il lato delle persone; farà alla sua volta il criterio delle resultanze. Ma un canone generale fin d'ora può stabilirsi da noi: e questo, è che trovandosi collisione nel detto dei testimoni, incontrandosi modificazione fra il deposto scritto e il deposto all'udienza, l'ufficio imparziale e leale di Voi decidenti sarà sempre di eliminare o attenuare il reato. Come infatti potreste tener dietro all'Accusa, credendo più vero quello che è detto in aggravio? Come potreste credere più vero quello, che fu detto perdurante la commozione degli animi per i freschi disastri dell'11 aprile, e sotto quel vivo senso che doveva eccitare la restaurazione con le sue conseguenze? O piuttosto non dovrete Voi credere, che in materia politica, ed in siffatta specie di deposizioni (tranne le contradizioni, che io non intendo di ammettere), ogni schiarimento a modificazione devesi accogliere come frutto della riflessione pacata, dell'animo più tranquillo, della mente composta alla calma? La imparzialità non è ella il frutto di tutto questo? Perchè se vi fosse conflitto di testimoni, se vi fosse incoerenza di deposto, dovrebbe prendersi la parte più impetuosa, più irreflessiva, più passionata, anzichè ammettere le spiegazioni, le conciliazioni e le scuse, che sono il frutto della reflessione, della quiete e della pacatezza?

Tutto il nostro collegio fa omaggio di ammirazione all'onorevole capo del Ministero pubblico, che sostenendo l'Accusa si travagliò nel laboratorio di profondi ragionamenti, e che in tutti gli aspetti svolgendo tutti gli addebiti, da ogni parte raccattò e reggranellò i mezzi per sostenerli. Ma mentre rispettiamo la coscienza del Pubblico Ministero, e non pensiamo che vi si mischiasse troppo lo zelo dell'ufficio; nondimeno crediamo permesso alla Difesa di ritenere che quello, e quanto il Pubblico Ministero andò raccogliendo e configurando per sostenere il sistema dell'Accusa, sia ben lungi dal trovare appoggio e riscontri in processo.

L'altro onorevole funzionario che secondò nell'accusa il Capo dell'ufficio, preoccupato forse dal senso d'una evidenza che noi davvero non sapremmo raggiungere, infervorito per l'amore dell'ordine, che noi pure professiamo, troppo frettolosamente a parer nostro e con troppa pienezza di sentimenti configurò e concluse in modo svantaggioso e severo la causa del Processo Pistolese. Donde ne venne che il reato colà fu piuttosto presupposto che dimostrato, e le questioni furono piuttosto credute, e ritenute che discusse.

A me poi dolse l' animo nel sentire quel che fu detto dell' infelice Petracchi, il quale a questa udienza provò col mezzo di testimonianze autorevoli quanto egli fece, e come si adoperò per la conservazione e dell' ordine e delle persone, e quali lotte egli sostenne, quante fatiche subì per la disciplina; le difficoltà nelle quali si trovò, e come anch' egli dovesse talvolta piegarsi all' onda soverchiante, per vincere a poco a poco la forza che lo sospingeva . . . e malgrado questo, il Petracchi fu dipinto come tristo condottiero di un'orda di Tartari, e quasi un masnadiero mancipato all' ergastolo a vita! Nondimeno io spero che si allevieranno i suoi addebiti, e che l' animo vostro compreso dalle sue antecedenti virtù, e valutando la difficile posizione nella quale si trovò, giudicherà che egli non fosse quel reo che l' accusa dipinge, ma fosse piuttosto un cittadino disgraziato, un padre commiserando, il quale nel servire il paese avrebbe tutto perduto; ma una cosa salverà, lo lo spero, salverà almeno la integrità del suo primo buon nome.

Signori, con queste avvertenze io ho esaurita la seconda parte del mio assunto che concerneva l' apprezziazione dei fatti, ed il rilievo di quelli estremi, sui quali deva raggirarsi la definizione del delitto e la misura della pena.

Venendo ora alla terza parte di questa generale difesa, cioè alla parte *giuridica*, essa vi richiama, o Signori, a considerare il titolo del delitto, l' azione penale che si è preteso di promuovere, e la legge che dovrebbe applicarsi. Io dunque sottoporrò alla Corte decidente una nuova serie di rilievi, i quali staranno ad esaurire queste importanti contemplazioni.

Qual fu mai e quanto grave fu il titolo del delitto, e quale è la legge che dovrebbe applicarsi? Il Pubblico Ministero definisce il titolo del delitto, facendo un confronto dei fatti incriminati colla legge granducale dei 30 agosto 1795, e di essa domanda la più severa applicazione. Ma voi sapete, o Signori, che nel 1795 dominava la monarchia piena e assoluta. Allora eravi unità di potere: da lui tutte le altre frazioni di autorità come raggi emanavano, sì che lo Stato era tolto nel Principe. Quindi chi avesse tentato di sconvolgere comunque quella forma di Governo, veniva ad offendere il potere sovrano, e così facevasi reo di lesa Maestà in ordine alla legge del 1795, e trovava in quella sanzioni apposite per un delitto di simil fatta. Non è però così che sarebbe stata lesa la Maestà del Principe nel 1849; sicchè non si potrebbe trovare la definizione, e la repressione della offesa unicamente nella legge granducale che ho più volte citato. Quindi non nella giurisprudenza delle *passate Decisioni*, *e molto meno nel voto del Cremani in causa Dattellis*, noi troveremo le norme per definire, e punire il delitto di lesa Maestà, quale lo ridussero le leggi e le istituzioni sopravvenute nel 1848.

Sta dunque fermo che la legge del 1795 regola in parte soltanto i resultati dell' odierno giudizio. Imperocchè, in forza di detta legge fa d'uopo ritenere ripristinato il delitto di lesa maestà abolito dal primo Leopoldo; e fa d'uopo ritenere applicabile alla consumazione di un tal delitto l' estrema specie delle pene. Ma la legge del 1795, come declarativa del modo e della forma del reato, non era più in vigore nel 1849, ed il reato stesso veniva ad acquistare fisonomia e termini nuovi dalle mutate istituzioni, e dalla nuova forma di Governo.

Così dilucidato il punto che riguarda la legge, e il modo di applicarla, passo al titolo del delitto, quale appunto venne modificato per influenza delle leggi sopravvenute. Sarebbe vano il cercare una giurisprudenza analoga a questa causa negli antichi trattatisti; sarebbe vano il cercare norme per conoscere se, e come fosse lesa la Maestà del Principe, nel ben diverso criterio delle Decisioni emanate innanzi al 1848.

Lo Statuto fondamentale, dando una costituzione rappresentativa allo Stato, rifuse in quell' anno la macchina governativa, ricompose in nuova foggia lo Stato medesimo; e dètte alla monarchia limiti, e condizioni che prima non aveva. L'Accusa veramente si è ella formata un' idea chiara di quella sovranità, che tante volte ella

dice offesa? Ha pensato l'Accusa a ben valutare le sequele che resultano dalla divisione dei poteri governativi? Ha ella preso le sue conclusioni dirimpetto al disorganamento, ed allo scompaginamento di cotesti poteri, che precedè il dì 8 febbraio 1849? Il modo, la qualità, il grado dell' offesa in cui essa pretende consistere il delitto di lesa Maestà, corrisponde veramente a tutte codeste considerazioni? Siffatte indagini possono peraltro, e devono farsi da Voi, comunque siate Magistrati esecutori ed applicatori della Legge, e comunque non siate locati in quella posizione politica in cui si sarebbe trovato il Senato; il quale essendo uno dei poteri supremi, ed eminentemente associati all' edifizio governativo, avrebbe potuto in modo autentico intendere ad applicare lo Statuto, e conciliare col medesimo la legge del 1795. Non pertanto io spero che Voi pure lo saprete intendere ed applicare: attenendovi a quella giurisprudenza speciale che è ormai stabilita e radicata nelle materie costituzionali. Nata al principio del presente secolo, essa è ormai ordinata e completa, e forma parte di scienza giuridica: nè va confusa con le velleità dei partiti, ma essendo elevata al grado di dottrina, non si può più disconoscerla. Indarno poi se ne contrasterebbe l'applicazione ad un fatto del 1849.

La teoria intorno alla sovranità ed alla divisione dei poteri, in conformità del diritto costituzionale, può essere considerata in due modi. Il visconte di Chateaubriand, nome illustre e scrittore insospettabile, nella sua opera *La Costituzione secondo la Carta*, ritenne che il Re costituzionale avesse depósta una parte della sua sovranità, mediante il volontario riparto dei suoi poteri; e quindi, salva la inviolabilità della persona, la maestà regia non poteva esser lesa, se non in quanto il Re veniva attaccato nell' esercizio delle funzioni che si era riservate. Questa teoria si fonda sulla Carta concessa o come dicono i pubblicisti Francesi sulla Carta *octroyée*. Fosse pure lo statuto del 1848 una carta *octroyée*; ma finchè vigeva era legge anche per il legislatore che la dettò. Essa aveva posto limiti alla sua personalità giuridica; essa aveva assegnato un modo, un procedimento alle prerogative e funzioni del Principe costituzionale: e dopo quella legge fondamentale, bisognava adottare ed applicare in Toscana le regole e dottrine che si professavano in Francia fino al 1830. Pertanto ove il Capo, comunque augusto, dello Stato non funzioni secondo le norme dello Statuto, egli non è più coperto nel modo e nel grado stesso, da quella legge la quale lo tutela nell' esercizio delle sue prerogative, come uno dei poteri funzionanti. L' offesa non personale, nè commessa contro l'uso costituzionale di quelle prerogative, sarà sempre grave delitto, ma non lesa Maestà di primo capo: perchè tale, o Signori, è unicamente la rivoluzione contro una Maestà funzionante, e costituita nell' esercizio, e nel possesso regolare dai suoi poteri. — Alle altre difese apparterrà lo svolgere questo principio; a me basta averne gettate le basi in questa parte generale della mia discussione.

In un aspetto più largo fu composta la teoria della sovranità e della divisione dei poteri, dopochè la Carta Francese del 1814 fu modificata nel 1830: imperocchè si ritenne, che la sovranità risedesse nella Nazione, e che il Capo Supremo dello Stato, rappresentasse unicamente uno dei tre poteri governativi. Quindi la questione da me posta avrebbe una portata maggiore, se lo Statuto del 1848 che s' intitolò *Fondamentale*, venisse considerato al dirimpetto della teoria che progredirono fino a codesto punto, e delle quali io piglierò testimonianza da *Hello*, altro scrittore venerato, che fu un Procuratore Generale, e che concluse in più cause di attentato alla persona del Re. Maggiormente adunque in questo sistema la Maestà del Principe, ridotto compartecipante ai poteri supremi, non è lesa nel senso della perduellione se non per l'attentato all'esercizio delle sue prerogative, e per il sovvertimento dei suoi poteri nell' atto in che egli gli custodisce e gli esercita secondo la costituzione.

Ove io più longamente mi diffondessi in questa materia, temerei d' invadere quelle che sarà

a dimostrace la difesa di due dei primarii accusati in questa causa. Piuttosto scenderò ad avvertire alla Regia Corte, che nel giudizio presente conviene tagliar fuori ogni idea di offesa personale al Principe: conviene inoltre nel caso presente, e questo è un punto capitale, tagliar fuoci anche la questione dello *spodestamento* (come dice il Pubblico Ministare) dello spodestamento del Principe. Imperocchè spodestati furono Carlo X, e Luigi Filippo; ma non si spodesta il Sovrano, che non è funzionante o che non vien balzato dal trono. Nessuno qui presumerebbe criticare le incensurabili determinazioni, e sottoporre a sindacato irreverente le azioni del Principe. Ma contro l' accusa di lesa Maestà, può il bisogno della difesa e la necessità di giustizia permettere che si valuti, esser *mancato il delitto* in quel tanto che avvenne dietro le determinazioni ed azioni del Capo Supremo, che si dissociò dal Governo a cui partecipava. Può bene accadere ed accadde, che dietro questo recesso dagli usi e regole costituzionali, il popolo trasmodi, e un malinteso, un errore invada gli animi; talchè si agisca contro gl' interessi del Principe nel prendere i provvedimenti reclamati dalla circostanza: ma codesto errore, codesto trasmodare, ed anche la ostilità dei provvedimenti adottati in codesta eccezionale contingenza, non sono vera perduellione, nè spodestamento del Principe. Lo spoglio, il dispossessamento non si può verificare in chi ha deposto anche per poco l'esercizio; o recando seco la sola inviolabilità e dignità personale, lascia il timone del governo, o sospende le forme che lo Statuto tracciava all' attuazione delle sue prerogative.

Ciò posto, o Signori, niente vale che si obiettino le spedizioni armate verso i luoghi ove poteva ridursi o si ridusse l' augusta persona del Principe, e contro un Generale che prendeva le armi per ricondurlo nella sua capitale. Imperocchè, senza pregiudicare in questa parte alla questione di fatto e d' intenzione, ammetterò che nella materialità di simili atti esista una ostilità; ma qui vuolsi la vera e propria perduellione. Nè, per brevissime mutazioni di vocabolo, è autorizzata l'Accusa a far passaggio dalla semplice ostilità alla Lesa Maestà costituzionale. Pertanto se le spedizioni ebbero uno scopo repugnante e inconciliabile colla reverenza e fedeltà dovuta al Principe, saranno criminose, ma non per Lesa Maestà di primo capo: nè potranno equivalere al diretto ed effettivo *spodestamento*, finchè non sia costituzionalmente dimostrato che veramente si spodesti chi non è nell' attualità ed esercizio delle sue prerogative e funzioni.

Proseguendo nell' ordine dei fatti, la difesa opportunamente a suo luogo dimostrerà, come i fatti che si successero non furono che sequele dell' avvenimento primitivo. Fatti repentini, fatti informati da un antecedente, fatti che poterono essere viziati da fanatismo e cieca esaltazione; ma intanto tutti questi fatti non sono parificabili alla insurrezione e perduellione. Ed invero, questo immediatamente scoppiando, attacca ed abbatte uno dei poteri supremi, durante il possesso e l'esecuzione delle sue costituzionali funzioni.

Mi congratulo frattanto che il Pubblico Ministero, parlando dell' 8 febbrajo ritenesse ad onore del nostro paese, che la Camera dei Rappresentanti prese un partito il quale non era rivoluzionario, e poteva conciliarsi con la forma del Governo prestabilito. Questa è una testimonianza di cui terrà conto la storia; affinchè al sistema rappresentativo del nostro paese non sia fatto immeritamente, e malgrado la straordinaria difficoltà dei tempi, il doloroso rimprovero di aver data mala prova di sè. Non è altronde men vero, o Signori, che anche dopo li 8 febbrajo, e dopo la mutata forma di governo, il paese restò in un atteggiamento agitato, ma non rivoluzionario, o conservò, quanto potevasi, al dirimpetto delle circostanze, lo stato delle cose esistenti. Il governo stesso fu sempre e veramente provvisorio. Cosicchè tutto rimanendo sospeso, e quasi in aspettativa, si preparò senza miserandi conflitti quella restaurazione, che venne poi ad effettuarsi nel 12 aprile.

Bensì a questo punto parmi rbe sia caduto io errore il Pubblico Ministero; inquantocbè ba rimproverato di perduellione il Governo per avere ammesso il suffragio universale, e convocata in Toscana un'Assemblea Costituente. Io sono d'accordo col Pubblico Ministero nel notare, come nota il *Sismondi nei suoi studii sulle Costituzioni*, cbe il suffragio universale presenta per lo più eminenti pericoli per la nazione. Ma se, coma ritiene il Pubblico Ministero, il Popolo padrone di se stesso è scompigliato ed irreflessivo, ciò accade nei moti primi; ma la massa popolare si stanca, a finisce poi per divenire retrograda. Quindi penso col *Sismondi* cbe il suffragio universale, per i popoli non abituati a stabile libertà, offra il pericolo di abdicare i diritti nazionali, anzichè il mezzo di confermarli. La istoria dirà un giorno, se la opinione del *Sismondi* abbia trovata moderne a luminose dimostrazioni. Pertanto a ragione si discolpa l'accusato Guerrazzi dicendo, aver creduto cbe l'adozione di quella forma di suffragio non fosse atto ostile, ma servisse di preparamento alla ricomposizione dello Stato. In quanto poi all'Assemblea Costituente toscana, rammenterò cbe molti l'banno qui ebiamata conservatrice, e cbe tale qualifica ottenne anche dai Giornalisti e Pubblicisti di altri paesi. Ella infatti, d'accordo col Governo, lottò colla opinione repubblicana, ed avversò la unione dello stato con Roma; ella fece atto di conservazione e di espettativa; e non permise mai, cbe si parlasse di decadenza del Principe. E questa pure sarà una riprova, che l'obiettato *spodestamento*, non solamente sarebbe inconcepibile, ma nella nostra Toscana giammai si verificò.

Applicando questi criterii di diritto, sarà dimostrato dalla Difesa, come appunto per questi antecedenti, lungi dal consumarsi la perduellione, si agevolava la restaurazione costituzionale del 12 aprile. Codesto avvenimento se trovò nei disastri del dì 11 una causa occasionale, trovò peraltro ormai disposti gli animi, mancata la resistenza, riordinati i buoni principii, atteggiate le disposizioni di tutti, principiando dall'Assemblea e dal Capo del potere esecutivo, a richiamare il Principe riattivando lo Statuto. Perciò codesto rivolgimento, ove i fatti ben si cbiariscano non ebbe contrario alcuno di quelli cbe ora si pretendono felloni, e cbe si vorrebbero punire di Ergastolo come rei di aver rovesciato lo Statuto medesimo.

Nei fatti posteriori, la difesa dei singoli accusati scenderà ad altre questioni di diritto: le quali non sono proseguite nel sistema dell'Accusa, ma nascono dalle viscere stesse del fatto su cui la Regia Corte è richiamata a giudicare. Bisognerà vedere, se si potrà ad ogni periodo, ad ogni persona, ad ogni fatto dispensare come fece l'Accusa il titolo di perduellione e di Lesa Maestà. Bisognerà vedere se, come in tempi di colèra ogni altro male d'intestini assume le forme del morbo predominante, così nel periodo dal febbrajo all'aprile 1849 si potrà dire, che quello e quanto venne fatto di male fu tutto, e sempre, una serie di Lesa Maestà! Vi furono pur troppo disordini, ma della Lesa Maestà non banno impronta nè sembianze; nè mancarono l'estorsioni, nè sparvero le violenze a i tumulti, nè cessarono le resistenze; or come dunque tuttociò si vorrebbe amalgamare in un sol titolo, e tutto ridurre a Lesa Maestà.

Quando alla mia volta verrò a parlare dei fatti pistoiesi, e tratterò dell'operato cba si rimprovera ad Antonio Petracchi, allora sarà mio dovere il dimostrare come fosse impossibile a inconcepibile, cbe una Lesa Maestà si commettesse dal Petracchi in quei fatti cbe gli si obiettano, dalla partenza da Boscolungo fino al suo arresto in Pisa.

Così io ho percorsa per sommi capi tutta la parte relativa alle questioni giuridiche, in quanto riguardano il titolo del delitto, l'azione penale, e la legge.

Prendendo la parola sopra un assunto subalterno della nostra generale difesa, ho il debito di dimostrare alla benignità della Corte, cbe se per avventura un reato rimanesse, ed un subietto di pena si verificasse in questa causa; con-

verrebbe riassumare l'esame del Decreto di amnistia per l'oggetto di conoscere e decidere, se il preteso reato di Lesa Maestà possa elevarsi dietro le resultanze del pobblico dibattimento a tanta sommità d'imputazione, da rimaner tuttavia compreso nella eselusione dall'amnistia medesima.

Fu parlato in prevenzione di codesto salutare rimedio, esteso dalla sovrana clemenza anche al reato di Lesa Maestà. Ma poichè una esclusione era scritta nella Legge, parve precoce, e non fondato il desiderio della nostra difesa di comprendere anticipatamente nel perdono del Principe quei fatti che cadevano sotto l'accusa, e le ultime resultanze dei quali non erano per anche liquidate. Ora che il giudizio è andato svolgendosi, il tema del fatto è chiarito: Voi, o Signori, dovrete in definitivo determinare gli elementi del fatto medesimo, ed assegnare a ciascun giudicabile la propria parte. Voi ritornerete più opportunamente sul R. Decreto dei 21 novembre 1849; per esaminare qual fosse la intenzione del Principe nell'oblio generale di qualunque delitto, avente carattere di Lesa Maestà; quale fosse la causa e l'effetto della separazione dei giudicabili, e se la esclusione loro fosse assoluta, o in referenza ai resultati del Processo che si discute. Dubitare che i giudicabili, solo perchè nel novembre 1849 furono tenuti fuori dai benefizii dell'amnistia, lo fossero in odio delle loro persone, e astrazion fatta dai resultati dalle prove che andavano a liquidarsi, ella sarebbe una opinione la quale a mio avviso offenderebbe la legge e la giustizia, degraderebbe gli effetti della clemenza sovrana, e non renderebbe il debito onore all'Augusto Principe che il perdono generale accordò. Sebbene il Decreto d'amnistia, allorquando esimeva da ogni e qualunque procedura anche il delitto di Lesa Maestà, tenesse aperto il Processo contro una serie d'individui, numerosa serie nella quale trovaronsi compresi anche i nostri rappresentati; pur nondimeno questa esclusione, per il modo con cui fu fatta, era relativa e non assoluta. Ed appunto perchè il Principe abbandonava al potere discrezionale, di chi doveva compilare codesta serie, il comprendere o non comprendere tali o tali altre persone, ed abbracciar maggiore o minor numero di processabili; appunto per questo non è da credere, che la clemenza del Principe fosse alligata al beneplacito particolare di un subordinato. Il fatto del qualsiasi funzionario che andava arbitrando sulla convenienza di proseguire la investigazione, la inquisizione, la verificazione dei reati e della loro qualità, non poteva condurre all'effetto di sottrarre affatto, e per sempre, le persone medesime alla clemenza del Principe. Invero la lista degli esclusi dall'amnistia andò gradatamente assottigliandosi, e riducendosi a quel più discreto numero nel quale si somma il complesso dei giudicabili presenti e dei contumaci. Ma anche i presenti son venuti davanti a Voi, o Signori, sotto la condizione di rispondere alla imputazione che veniva loro data; e rispondendovi, anche ad essi il Decreto del Principe può divenire applicabile.

La causale di questo Decreto è così concepita:

« Queste restrizioni crediamo debbano limitar-
« si a mantenere al corso ordinario di giustizia
« quei fatti, che non potrebbero essere amni-
« stiati senza lasciare il Paese nella più inquie-
« tante incertezza sulla stabilità dell'ordine, e
« delle pubbliche libertà, che io un soverchio
« abbandono di regia clemenza sembrassero non
a rispettate abbastanza ». *E più sotto*: « E quan-
« to a coloro che usurparono il Potere, o che si
« associarono alla usurpazione, o che impugna-
« rono più arditi la bandiera della Fazione, il
« Governo aspettando neutrale che lo imparzia-
« le Giudizio decida della loro sorte, non credè
« di poterli ridonare ad una libertà della quale
« fecero tanto abuso ».

Ora dunque se dal fatto che oggi si discute, verrà a resultare che questi individui, ultimo resto degli esclusi, non presentano altrimenti quel pericolo cui la legge pensò di ovviare, e che il loro operato non riveste altrimenti la qualità ag-

gravante per cui il Principe lo subordinò alla pubblica Giustizia: come mai la Giustizia pubblica non dovrà dire, che le cause della esclusione sono dileguate, e che l'amnistia generale torna utile anche ai giudicabili stessi, tostochè provarono di non essere rei quanto si era temuto?

Se dunque chi sembrò usurpatore del Potere, proverà invece che gli fu dato, e che dovè riceverlo onde non passasse in altre mani; non sarà più indegno dell'amnistia, perchè, a fronte di gravi pericoli, non fu autore del male, ma fece quel meglio che le circostanze gli consentivano. E se gli altri giudicabili avranno più o meno trasmodato, bisognerà riflettere come le centinaia e le migliaia trasmodarono egualmente, e città intiere a perduellione armata proruppero. Quindi se anche costoro dimostreranno che nel generale disordine, non furono essi quelli i quali inalzarono la bandiera della Fazione, e che l'iniziativa non fu presa da loro; si verificherà l'evento favorevole di rientrare nell'amnistia, come tanti altri che già figuravano nelle liste di esclusione. In una parola la causa dell'esclusione sarebbe cessata anche per loro, tostochè consisteva precisamente nell'eventuale probabilità, che il Processo li convincesse di essersi fatti vessilliferi della rivolta.

Lasciando pertanto allo sforzo della respettiva difesa l'addimostrare in fatto, che i termini della esclusione non potrebbero più verificarsi dietro i resultati del Giudizio pubblico, io passerò oltre su questo perentorio capo della mia discussione generale.

Così parendomi aver dimostrato quanto basti per esporre ed accreditare le principali questioni di diritto, proponibili nella causa presente, eccomi, o Signori, al quinto ed ultimo capo del mio assunto. Esso non si presenta armato come i precedenti, con gli apparecchi della togata milizia: ma si ravvolge in quelle pratiche di benignità e di scusa che la legge consente, che la giurisprudenza suggerisce, che gli esempii forensi consacrarono, che la causa attuale altamente reclama, e che sogliono dar frutti ubertosi di pace, di riconciliazione, di calma; ed anzi dopo questo giudizio (ultima reliquia di tempi infausti) conferiranno a soppellire nell'oblio i mali che accaddero.

L'ufficio, per me riverito, ma però troppo severo del ministero di accusa, mentre tanto studio e tanto calore adoprava nell'esagerare la imputazione dei giudicabili, di niuna scusa credè gratificarli: e mancipandoli a pene esorbitanti, nulla si curò di detrarne per qualsiasi riguardo di giustizia o d'indulgenza. Sarà egli, o Magistrati Toscani, e potrà mai esser tale in ultima analisi l'esito dell'odierno giudizio? Se questo è un giudizio necessitoso, ma non eccezionale, porterà esso impronte cotanto odiose da dover postergare, dimenticare, escludere affatto tutte quelle regole, che la nostra mite giurisprudenza adottò, perchè il reato si attenui, perchè la pena si smorzi?

Io spero che se al parricida, all'assassino, al crassatore, l'equità e la giustizia permettono, che alcuni temperamenti penali siano da voi umanamente compartiti; non rifuggirete affatto da quella giusta longanimità e da quella indulgenza doverosa, per cui in più modi dovrebbero alleviarsi le sequele penali del giudizio presente. In esso compariscono sul banco dei rei alcuni cittadini che ebbero longamente titolo e potenza di moderatori del paese, e furono conservatori o promotori di quelle reliquie d'ordine in allora possibili; tantechè in quest'aula medesima dai testimoni, non immemori, riscossero qualche tributo di riconoscenza!

Le scuse che possono invocarsi in questa causa sono di più specie. Nella prima categoria delle scuse figurano le estrinseche. Le scuse estrinseche dipendono dalle calde e non ingiuste speranze dei primi tempi, e poi dall'esaltazioni e dalle turbolenze esteriori, da irresistibili fatti, dalla condizione generale dell'Europa. Ed invero si accavallavano circostanze straordinarie, gigantesche, inattese, precipitose, e superanti perfino ogni umana immaginazione, quali la sto-

ria giammai segnalò, e che formeranno di pochi mesi un gran volumo di eterna e portentose ricordaozo. Tutti questi fatti doverono commuovere gli animi, e disordinare le azioni: poichè altemente, radicalmonte, scossero gli Stati i più saldi, quelli stessi che andevano alteri della forza loro, e che anzi si erano eretti a guardiaoi e sostenitori della potenza altroi. Sorse prima che fra noi la baodiera delle ribellione, non dirò in Francia, ma bon anche sulla torro di S. Stefano, ed in luoghi usi ad acclamare con riverenza il nome d'Imperenti indigeni ed aventi da secoli il possesso della loro autorità. Altrove, prima dei torbidi oostri, la libertà irruppe a licenza sì fattamento che noi non vedemmo altrettanto. A qoosto cataclisma generale degli Stati principali complicavesi per noi una grandiosa occasione di universale infreabilo movimonto, do tanti secoli attesa, repentinamente presentata, precipitosamente condotta, quella del nazionale riscatto e della rigenarazione del paese! . . . Qui la parola improvvisa traboccherebbe, o ripiomberehhe sul cuore . . . Ond'io la frenerò, rivolgendola al nudo patrocinio dei giudicabili.

Noi non possiamo, o Signori, astrarre nell'odierao giudizio dal concorso di tonti avveoimenti. E giudicando quelli che ebbero parte nei casi del paese, noi non possiamo astrarre dalla situazione degli animi, non possiamo astrarre dalla concitezione degli effetti, non possiamo astrarre dalla sublimazione dei sentimenti. Noi non possiamo dimenticare le spinto, le contese, lo diffidenza, le ire, che col tempo aolementa si acquietaoo: nè dobbiamo obliare come le opinioni cha dopo lunghi intervalli diveotano tranquille, ed i sentimenti che adagio adagio si posano, subissero in quei tempi un fomite repentino ed infrenabile, si convertissoro in passione che gli animi travolgeva, o prorompessero in azioni mal misurate ed eccezionali. In verità sarebbo più cho audace colui, il quale chiamato a scagliare la pietra non la posasse, e partisse, ripensando a quei tempi! Or dunque in tale stato di circostanze, in tanta perturbazione delle menti, e oella esteroa ed universale agitazione, se la patrie nostra, che era como l'oasi della paco, subì essa pure le bufera dei tempi, e fu travolta da loro; come potremo Imputare, o Signori, tutta la colpa ai pochi disgraziati cho in tanta coorte di agenti ed operatori esterni ed interni, si trovano soli sul banco dei giudicabili? Como dimanderemo a loro aspro conto, o farem loro pagare il fio di tutto quello che avveone? Non saranno essi in diritto di dire: « e perchè il conto, il compendio o la pena di tutti quelli avvenimenti si posa su noi? Si è parlato di *rata*, o poi ci si vuol chiedere il solido? Come mai ei si potrà punire di Lesa Maestà, se ooi pur fummo da quel turbino agitati e travolti, e se l'opera nostra non fu che l'effetto delle tante concause, che determinarono, allocinarono e vinsero anche i più forti di noi? »

Ponderato, o Signori, con breve colpo d'occhio tutti questi antecedenti, di cui foste testimooi: od appunto siccome ne sanguina tuttora la ricordanza, e lasciarono lunghe reliquie di affetti e di dolori, abbandono senza altro alla vostra religione e intendimento l'apprezzarne la spinta, e gli effetti, in sgravio degli accusati.

La seconda categoria delle scuse è iatrinseca, ed inerente ai fatti particulari del Processo. Su i quali fatti ogniqualvolta la vostra giustizia si addentri con imparziale discernimento, Voi non troverete nè quella iniziativa, nè quella perseveranza, nè quella consumazione di avvonimenti, che si ostinò a trovarvi l'Accusa, per infarirne il rimprovero di Lesa Maestà.

Dalla serie di questi casi scaturiscono gradatamente altre considerazioni morali o giuridiche, per iscusare i fatti che agli accusati si rimproverano. Primieramente stanno ad attenuare il reato quelle stesse anomalie che si svilupparooo e si risvegliarono nella macchina del governo, e per le quali l'aggregato dei tre poteri governativi si disciolse e si scompigliò. Voi stessi valuterete che qualunquo fosse le ragione o il torto, cho l'uoa e l'altra parte di pubblici poteri ebbe in quei tempi, qualunque fosse la disarmonia tra il

capo ed i ministri del Potere esecutivo, e qualunque senso e tendenza ne ritraessero i subalterni; non si può giudicare del delitto, nè porre la questione del dolo e del danno, se non si valutano anche le vacillanze ed i malintesi, pei quali l'una e l'altra parte non riuscirono a conciliare le respettive opinioni, e trovaronsi impegnate in un andamento difforme.

Nel caso nostro il preteso delitto di Lesa Maestà parteciperebbe di domestica discordia: e mal se ne costruisce la imputazione, in quanto mancherebbe il dolo diretto, sovversivo, immediato. Ora, quel tanto che bisogna detrarre dalla reità, a motivo degli antecedenti e dei concomitanti, forma una scusa intrinseca per il fatto dei giudicabili. Non potendo Voi giudicare nell'odierne contestazioni il respettivo grado di ragione e di torto; nè potendo richiamare tutte le parti a questo Tribunale, perchè vi sono parti così elevate ed auguste, che sfuggirebbero a qualunque giudizio; ne nasce la necessità intrinseca di una sottrazione in pro degli accusati, appunto perchè non si volle, nè si poteva esigere da Voi, che fosse fatta giustizia politica per tutti e su tutto.

Un'altra scusa intrinseca dei fatti incriminati sta in quella turbolenza, e in quella impotenza d'intendersi, che era propria dei tempi e della crise; e sta pure nella presenza di agitatori esteri che si erano intrusi nella mite popolazione Toscana, e che sebbene pochi di numero avevano come l'esca eccitato un grande incendio, e riproducendosi ovunque moltiplicavano le concitazioni intestine. Bisogna tornare addietro colla mente, porsi nella seggiola ardente dei Ministri, e di chi dovè governare dipoi; entrare nella posizione di chi si trovava alla testa di quelli che oggi son chiamati *orda di Tartari*, ed aggregato di Beduini; imperocchè se tali erano, come si può condannare chi ebbe il quasi impossibile ufficio di contenerli, e che pur sempre riescì a salvare le proprietà e le persone? Bisogna riportarsi a quei tempi nei quali l'obbedire era dimenticato, nei quali l'imperare era impossibile; nei quali anche quelli che si dicono onesti ed oggi vociferano, partivano per diagonale . . . Bisogna riportarsi a quei tempi nei quali resistere era lo stesso che farsi rovesciare, la ragione diveniva eccitamento ad insolenze: e chiunque incontrò la disgrazia di trovarsi inviluppato nelle cose pubbliche aveva una colpa se agiva, aveva un pericolo se si ritirava . . . Ma appunto perchè era tutto in subbuglio, appunto perchè in tanta confusione di cose, di tendenze, di voleri e di fatti era impossibile battere la via retta, l'aver fatto qualcosa di bene, impedito parte del male, e non commesso il peggio, è pur sempre una scusa e un motivo per attenuare la pena. In ultima analisi quell'andamento di cose, ov'ebbero parte i giudicabili, fu piuttosto una sospensione dell'ordine costituzionale, che il sovvertimento di ogni ordine e la vera perduellione: fu un lottare, un contrastare, un male intendersi, ed un concitarsi per cause occasionali: tantochè nulla si consumò, e venne dato tempo al tempo, onde accadde che la notte passasse, e l'alba risorgesse. Dov'è dunque quel dolo squisito, e quel danno, che accompagna la ribellione premeditata, e consumata? Se i Ministri, i Triumviri, e poi il Capo del Potere Esecutivo fossero stati quei demagoghi che si pretende, se il Petracchi fosse stato un tristo guidatore di orde sfrenate, e se tutti i giudicabili avessero voluto ed osato in quei tempi tutto quello che si suppone, essi l'avrebbero voluto ed osato con pieno successo. Ma invece le cose rimasero così intatte, che bastò un Municipio, un pugno di gente, e lo spazio di una sola mattina per ricomporle.

Signori, la vostra giustizia sia imparziale con questi individui, che di trascinati, non si fecero trascinanti; e contribuirono alla restaurazione, facendo sì che le cose dello Stato non andassero agli estremi.

La terza categoria delle scuse tutta politicomorale concerne lo stato della intenzione, la perturbazione delle menti, la impotenza di trovare il meglio, e trovatolo di eseguirlo. Qui mi parto dal terreno dei fatti, ed entro in quello

delle idee : perchè anche ciò che per avventura avessero commesso i giodicabili, sarebbe effetto di esaltazioni ed irraflessioni, ma non di malvagità e pervertimento.

Viva Dio! i disordini in Toscana furono molto discreti, se si calcola quello che avvenne negli altri paesi! Ma passando nella perifaria delle idee, Voi siete testimoni al pari di noi, del come le idee in quel momento bollissero a guisa di caldaia a vapora; riscaldata da una sequela di fatti, in parte gloriosi, in parte disgraziati, in parte luttuosi e guastati mano a mano dagli sconvolgimenti. Le idee erano sconvolte, irreflessive, scompigliate, perchè non vi era calma per il raziocinio, non vi era freddezza per la logica, e mancava affatto il contraddittorio delle persone prudenti, che si erano rannicchiate, o aspettavano un miglior tempo per i loro sermoni. In una parola i cervelli erano divenuti vulcanici, e sono usciti fuori troppo tardi quei medici che avrebbero dovuto curarli. Ora in tanta commozione di idee come potreste, o Signori, trovare la nequizia del dolo? Il dolo squisito, l'ostilità fredda e premeditata del cospiratore e del ribelle, si trovano soltanto nelle fazioni e complotti, che quietamente maturano e portano ad esecuzione un piano prestabilito. Voi dunque, o Signori, scusarete coloro i quali, nella generale vertigine delle idee, agirono concitati, perturbati o irreflessivi, senz'agio per deliberare, e senza libertà per risolvere. Quindi il lato morale della causa non si presenta tanto sfavorevole, quanto l'Accusa insinuò contro i nostri difesi. Ed anzi appunto perchè, quando avevano potere e forza, osarono meno di quel che potevano, benchè dovessero risentire la esaltazione delle idee divenuta comune a molti e tollerata da tutti: così deve anche moralmente, e dal lato della intenzione, scusarsi il loro qualsiasi operato, ove non si concreterebbe giammai un grado supremo di nequizia come nella perduellione richiedesi. E ciò tanto più quando la Lesa Maestà fu generalmente condonata, in grazia appunto dei tempi eccezionali.

La quarta categoria delle scuse è quella, che desumesi dallo scopo, ed esemplarità della pena. Si tratta di un delitto politico, che davanti la giustizia ordinaria si perseguita dopo un lasso di quattro anni. Forse attualmente la costituzione politico–civile del paese reclama codesto esempio?

Un Real Motuproprio, che qui non è dato discutere, ci tolse nel 1852 quelle libere istituzioni che il 12 aprile 1849 aveva confermate, e che, secondo il più volte rammentato Decreto dei 21 novembre volevansi vendicare e consolidare precisamente colla esemplarità dell'odierno giudizio. Noi perciò dicemmo al principio del giudizio attuale, che esso non poteva progredire per esserne mancato il fine e l'effetto. Ma voi, o Signori, non accoglieste, come pregiudiciale e impeditiva codesta questione. Essa però ritorna adesso come un motivo perimente, o almeno attenuante la pena: imperocchè la pena volevasi irrogare alla offesa di quelle libere istituzioni, che sono state poscia abolite.

Infatti si volevano punire i Giudicabili per la soppressione dello Statuto, e per lo ostilità commesse contro la Monarchia costituzionale « in un momento in cui (son parole del Regio Decreto) le libere istituzioni avevano bisogno di essere assicurate dal leale concorso di tutti ». Tale essendo lo scopo della eccettuazione dei Giudicabili dalla generale amnistia, e tale resultando la causale espressa del presente giudizio; se ciò non vi parve bastante a impedirne il progresso pel motivo della causa mancata; oggi non solamente potete, ma anzi dovete valutare le variate condizioni del sistema governativo, onde escludere o migliorare la pena, perchè non sarebbe esemplare, non sarebbe effettuale.

La pena operato avrebbe l'esempio e l'effetto, quando così parlava l'oracolo regio nei 21 novembre 1849. Ma quell'esempio, quell'effetto non può altrimenti ottenersi; dopochè l'oracolo istesso oppostamente parlò nel 6 maggio 1852; talchè, la pena diverrebbe un anacronismo nel 1853.

Si aggiunge a questa circostanza scusante, il lungo lasso del tempo. Il tempo è molto nella esemplarità dei giudizii. Ed ho sovente letto nelle decisioni dei nostri Tribunali, che il tempo trascorso, la mancata impressione dei fatti, la modificazione delle opinioni, il cessato bisogno di un rigoroso esempio, erano circostanze efficacissime per dare all'arbitrio del Giudice la facoltà di temperare le pene. Codesto non è un beneplacito, ma è un temperamento di giustizia, che i Magistrati Toscani attinsero dai principii generali, e che sanzionarono in tante e gravissime occasioni; da dire veramente disgraziato ed eccezionale il caso presente, se in tanta latitudine di benigno potere, non dovessero i Giudicabili esser salvati dalla equità. Dopo la soppressione delle leggi ed istituzioni fondamentali, aggiungendosi che dal reato alla pena tanto tempo trascorse, Signori, Voi non potete punire oggi gli Accusati come gli avreste puniti per consolidare le istituzioni violate, e nella quasi flagranza dei casi delittuosi.

Un altro fonte di scusa nasce dalle qualità personali, e dalle buone azioni che fanno merito agli Accusati. Il Pubblico Ministero con severità eccedente opponevasi ad ogni contemplazione di qualità, di meriti e di antecedenti virtù: perchè, come egli diceva, la giustizia non ammette *bilancismo*. Questo concetto trova giustificazione nelle teoriche e negli esempi dei giudicati? Senza risalire alla massima *excellens in arte non debet mori*; basta aprire il Caballo, il Farinaccio, il Carpzovio, il Tiraquello, senza parlare dei culti e dei più recenti scrittori, per trovar professata generalmente la massima, che le buone qualità, la vita precedente, ed il merito delle utili e benefiche azioni abilitano il Giudice a temperare la pena. Infatti di fronte al danno politico che l'agente commesse, sta il compenso del bene politico che l'agente aveva operato.

Come non valuterete Voi, Signori, in conto di scusa gli antecedenti favorevoli, e il bene che al male frammischiarono i Giudicabili? Come non farete questo conto di scusa dirimpetto alla pratica comune, di fronte alla equità delle nostra giudiciali osservanze? Come non la farete poi di fronte alle disposizioni eccezionali della legge testè allegata dei 21 novembre 1849? Questa legge, guardate bene, è l'unica trafila dell'accusa e della pena. Non basta che si provi la Lesa Maestà: bisogna che inoltre si verifichi in quei termini, in quei modi, in quei limiti, che il precitato decreto ha segnati; e che le persone escluse presentino tutte quella odiosa qualità. e quegl'improbi requisiti per l'apprensione dei quali l'amnistia non fu estesa anche a loro. Ed invero avendo il Principe nel 1849, e prima che la verità fosse chiarita, escluse dall'amnistia le persone che credeva fossero state sovversive e potessero tornare perniciose; siccome le lasciò per questo motivo al corso della libera giustizia, così obbligò, Voi Magistrati, a valutare la vita anteatta, a vedere i meriti, le accuse e le buone azioni che i Giudicabili potrebbero a loro difesa allegare. Come dunque il reato può e deve attenuarsi in sè medesimo, così anche la politica imputazione rimane alleggerita dai benefizii che la Società ottenne per il fatto di quelli stessi che si pretendono sovvertitori di lei. Codesta equità naturale, consacrata dai canoni della Giurisprudenza, non sarà postergata da Voi, Magistrati Toscani, che di benigna giustizia avete dato riprove frequenti.

Sesto fonte di scuse attenuanti sono le enormi sofferenze, ed i patiti disastri; che tutti gli individui da noi difesi hanno pur troppo da lamentare, e con loro le infelici famiglie cadute nella amarezze di una lunga desolazione, e perfino nei cruciati della miseria.

Ah! Voi credete di vedere in quel banco un'individualità che vi par disdegnosa, e tutta sola... No, anch'essa ha vincoli di famiglia, il suo cuore è sanguinante, l'anima tantopiù lacerata, quanto più sensitiva. La sua mente elevata e fervida dovè maggiormente provare le umiliazioni e le sofferenze patite; e perfino la tortura di questo stesso giudizio ha in sè tanta parte di pena, che il calice è colmo, e sarebbe crudele prolungare tanti patimenti ed affanni.

Voi vedete poi su quel banco dei padri di famiglia, i quali non dirò rovinati nella opinione, perchè essa è indipendente e farà suo governo dell'avvenire, ma disastrati nella posizione economica, danneggiati nella professione, languenti per diuturna afflizione, o per l'abbandono delle consorti e dei figli. Quel Petracchi il quale aveva una posizione sufficientemente agiata, e che poteva nel tempo dei torbidi, che a lui mal si rimproveravano, sovvenire alle occorrenze di privati, e spendere o anticipare il suo in servizio anche del Governo, come fece allorquando riscosse fucili e cannoni, e li portò da sè solo a Firenze; quel Petracchi che protesse magistrati pericolanti, autorità manomesse; ora questo Petracchi non ha di che sovvenire alle indigenze della sperperata famiglia... E in pendenza di questo giudizio rischiò di perdere la sanità della mente, e di abbreviarsi la vita; ed è stato trafitto dalle più crudeli amarezze, ultima fra le quali non è per certo quella di sentirsi qualificare come capo di orde di Tartari, sovvertitore e perduelle... Egli che se trascorse, lo fece per errore dell'inculta sua mente, per la idea sbagliata di fare il ben comune, e per un sentimento che potè essere esagerato e fallace, ma che non era nè socialistico, nè comunistico, nè distruttore, nè maligno, nè tristo.

Finalmente, o Signori, i nostri difesi hanno subito l'arresto nell'anno 1849; taluno risale al 12 aprile, tal'altro al 17, e tutti innanzi al Regolamento del 22 novembre 1849. Sia che si guardi al loro reato sia che si guardi al loro arresto, in tutti i modi a loro favore è applicabile la equità della Legge *Si Diutino, Dig. de Poenis*. Infatti il Regolamento del 22 novembre 1849 non ebbe nè può avere, un effetto retroattivo in danno degli Accusati: nè può spogliare la Magistratura di quelle prerogative, che a lei appartenevano nell'applicare le pene ai fatti anteriori. Voi pertanto, o Giudici meritissimi, dovrete sempre più temperare la misura della pena, diminuendola agli Accusati anche in ragione del carcere diuturnamente patito.

Tali, o Signori, sono le questioni che rientrano nel piano della Difesa generale. Essa potranno ridondare anche in discarico degli Accusati nella Causa del Tribunale di Pistoia; benchè a pro loro altre questioni ed altre scuse dovrò soggiungere, che ora però non avrebbero qui la loro sede, anzi formerebbero un divagamento, ed una preoccupazione della relativa difesa.

Io pongo dunque termine al mio dire. E se la parola improvvisa non avrà rese nette ed efficaci le idee, spero che vi supplirà la saviezza dei Decidenti. Intanto la nostra difesa provocata in quest'aula a laboriosi cimenti, dopo non ingloriosa battaglia, confida nella vittoria. Noi dovemmo affrontare l'esorbitanze e lo zelo dell'Accusa, e sbarazzarci il cammino confutando preliminarmente il sistema generale delle Conclusioni, onde farci strada alle difese particolari. Attaccando l'Accusa, noi facemmo per ostilità ai rispettabili Magistrati che la rappresentano; ma perchè essa a ciò ci costrinse, incalzando gli Accusati in un modo essenzialmente nemico al loro riscatto; anzi persino a qualsiasi temperamento di pena. La Giustizia impassibile troverà il punto di verità e di ragione su cui debbe posarsi. Questo punto sarà come il porto della comune salvezza: o almeno si scosterà di gran lunga da quegli aspri ed estremi limiti ove l'Accusa vorrebbe spinger i giudicabili, esagerando le sue richieste fino all'ergastolo a vita... In verità la vita sarebbe l'estremo dei mali se gli Accusati dovessero spenderne una frazione qualsiasi nell'Ergastolo, mentre avevano creduto consacrarla al bene del paese. Noi dunque speriamo che i nostri Clienti abbiano patito abbastanza: e sappiamo di parlare a Magistrati, ai quali non sono estranei i sentimenti di quella umanità che la giustizia consente.

La giustizia non è pertinace, nè irosa, nè essenzialmente severa. Essa non vuole un resultato prestabilito; non conosce tendenze, non patisce influenze, non guarda ai tempi biechi, nè ai casi esteriori: la giustizia è imparziale e indipendente. Ella fu simboleggiata in una Dea di

gravi, ma confortanti sembianze, che tiene la spada in alto, ma non ha l'abito del percuotere, che bilancia con equilibrio le umane azioni, e se da una parte pone il reato, dall'altra pone tutte le scuse.

Or dunque se dopo i resultati del Dibattimento Voi, Signori, che di quella Giustizia (e di lei sola) siete ministri, troverete legittimo ed equo quel mite resultato che auguro ai nostri Difesi, e per cui spero sia questa l'ultima discussione sull'odierno tema di Lesa Maestà; proferite imperterriti e sereni il vostro Giudizio, e non temete, come teme l'Accusa, che sembri una *lassitudine*, e che passi per un male esempio. No, il paese di molte cose è stanco ... si stancò delle disgrazie pubbliche, e non lo credo parato a edificarsi coll'esempio di disgrazie private.

Rispettosamente esponendovi quanto poteva meritare la vostra contemplazione su i punti principali del fatto e del diritto io fui lontano, o Signori, dall'ambizioso sfoggio di argomenti che la mia coscienza non trovasse conducenti a un resultato legale ed esemplare. Se adunque la legalità, e la esemplarità lo consentono, largheggiate, o Magistrati, nelle vostre incensurabili prerogative. Un atto di benigna giustizia, è sempre un balsamo ai pubblici e privati dolori; e nelle cause politiche è un espediente di oblio, un fomento alla pace.

ORAZIONE

DETTA

IN DIFESA DEL DOTT. L. ROMANELLI

DALL' AVV. ADRIANO MARI



Gravissimo errore, iniquità enorme l'avvolgere in questa procedura Leonardo Romanelli! Non vi fu ostacolo, non vi fu argomento, nè di umanità, nè di legge, che bastasse a frenare l'Accusa. Neppur le cadde in pensiero di guardare, donde egli venisse, da chi, e come fosse ridotto in forze; nè, se lo euoprisse il manto dell'oblio. Non pose mente, che ogni passo che ella muoveva in questa procedura, ogni atto che contro lui s'intentava era dannato a irreparabile nullità. Non avvertì, che i fatti ad esso imputati, se pur sofisticando potevano attribuirsi a intenzione delittuosa, si mostravano più presto e più naturalmente informati da un alto e generoso fine. Non vide nella procedura scritta già esuberare gl' indizj, i riscontri, le prove pienissime della innocenza; non vide, le inverosimili, dirò meglio, invereconde deposizioni dei testimooi avversi (quantunque il giudice istruttore non avesse citato ed esaminato tutti coloro, dai quali il prevenuto chiedeva la citazione e l'esame) già conflittate e distrutte dalle deposizioni di altri per numero e dignità prevalenti. Nulla valse a raffrenare l'Accusa. Ferma nel suo proposito, dimandò e ottenne che Leonardo Romanelli fosse inviato con gli altri al pubblico dibattimento.

Gravissimo errore! ... Ne farà egli il Pubblico Ministero ammenda nelle sue *Conclusioni*? Vorrà egli dopo i resultati splendidissimi di questo solenne e memorando giudizio ritrattare la ostinata accusa? Giova sperarlo in lode del vero e per l'onore dell'ufficio suo, più che a soddisfazione del Romanelli che tutto si affida alla religione ed integrità della Corte.

Intanto, qualunque siano per essere le *conclusioni* del Pubblico Ministero, la Difesa si accinge a giustificare che *non è imputabile*, e, dove pure lo fosse, *non sarebbe giudicabile* il Romanelli.

Forse a taluno sembrerà più logico l'ordine inverso: cioè, dedurre anzitutto e giustificare che la Corte non ha facoltà di giudicarlo, e quindi in subalterna ipotesi procedere alla dimostrazione della innocenza. Nè io di ciò disconvengo; che anzi, quantunque non sieno veramente e propriamente pregiudiciali i mezzi di cui tratterò nella seconda parte, gli avrei potuti formulare fino dai primi giorni del pubblico giudizio in altrettante istanze incidentali da esaminarsi e decidersi separatamente dal merito della causa. Ma tal sistema di difesa non andava a genio al mio cliente. Dacchè la sua mala ventura e la ingiustizia dei tempi lo avea sottoposto a criminale giudizio, egli desiderava, e con ragione, il pubblico dibattimento. Preziosissimo bene è la libertà della persona! E chi era in grado di ap-

prezzarlo al pari di lui, che da lungo tempo e ingiustamente, con gravissimo danno suo e della famiglia, lo aveva perduto? Ma più prezioso della libertà personale è l'onore. E, poichè sapeva e sentiva nell'anima non avere commesso qualsiasi delitto, frenò lo zelo della Difesa. Non le permise proporre dispute pregiudiciali. Temè non si dicesse ch'ei tentava disertare il campo; e preferì di rimanere nel carcere solitario ed essere ogni dì tradotto, finchè durasse la discussione su quella panca, non dirò d'ignominia (che la ignominia sta nei delitti), ma certo di ansietà e di patimento . . . Tutto sopportò nella speranza, che probi e ragguardevoli testimoni avrebbero smentito le calunniose deposizioni dei satelliti dell'Accusa; nella speranza, che Voi, prestantissimi Magistrati, avreste pienamente rivendicato l'onore suo con la sentenza definitiva.

Ora le ragioni stesse, le quali dissuadevano il Romanelli dal proporre a guisa d'incidente le eccezioni *anomale* e *perentorie*, m'inducono a tenere nel mio ragionamento l'ordine che già v'indicava. In sostanza, io desidero e domando principalmente alla Giustizia Vostra (e lo dimando con la più ferma e tranquilla convinzione), che sia riconosciuta e dichiarata la innocenza del mio cliente. Ma, dove per avventura un'ombra di dubbio rimanesse negli animi Vostri, dacchè la legge mi dà il mezzo di impedire qualunque pronunzia condennatoria, non posso nè debbo rinunziarvi; e a tal effetto mi riservo di dedurre le eccezioni che perimono l'azione penale o ne impediscono l'esercizio.

Laonde ripeto,

1.° Che Leonardo Romanelli *non è imputabile* sarà la *tesi*,

2.° che *non è giudicabile* sarà la *ipotesi* della difesa.

PARTE I.

Romanelli non è imputabile.

A mettere in chiara luce la innocenza del mio cliente, mi propongo,

Dapprima confutare con argomenti *speciali* ciascuno degli objetti che gli contesta l'Accusa,

Indi replicare con argomenti *generali* e *comuni* a tutti insieme gli addebiti.

Esaminando ad uno ad uno i singoli capi dell'accusa, dovrà la Corte Regia, lo spero, rimaner persuasa, che il Romanelli non ebbe mai *prava e dolosa intenzione di delinquere*. E dipoi, prendendo tutti in un fascio gli atti ad esso obiettati, vedrà escluso assolutamente da essi, con *argomenti di puro diritto*, quel criminoso carattere onde l'Accusa volle elevarli al grado di una delinquenza politica.

CAPITOLO I.

Si esclude l'elemento formale del supposto delitto, replicando partitamente ai singoli addebiti.

È principio notissimo d'Istituzioni penali, che ogni delitto deve constare per lo meno di due elementi; uno materiale, l'altro morale. Dolo e danno, affetto ed effetto sono gli estremi di ogni civile reato. Come non potrebbe ogni altro delitto sussistere senza l'elemento morale o formale, così non può esservi *reato di Maestà* senz'animo ostile alla repubblica, o al principe. « *Qui perduellionis reus est* (dice il testo nella *L. 8. ff. ad Leg. Jul. Majest.*) HOSTILI ANIMO *adversus rempublicam vel principem animatus* ».

Uno dei requisiti essenziali dell'alto tradimento (insegnavano il Carmignani, il Giuliani, e innanzi a loro i più celebri Istitutisti di gius criminale) *è la* INTENZIONE PERFETTA E DIRETTA *ad abbattere la Maestà della nazione o del Principe*.

Quindi, o si pretenda ravvisare nelle azioni del Romanelli una *partecipazione* ad alto tradimento che altri abbia commesso, o si pretenda che le di lui azioni *di per sè* costituiscano il reato di Lesa Maestà, occorre necessariamente la prova del *dolo malo*, più specialmente detto in questi reati *animo ostile*; e l'onere della prova incomba rigorosamente all'Accusa.

Vi ha ella adempito l'Accusa? Giunse ella a

provare che Leonardo Romanelli nel commettere le incriminate azioni fosse indotto da *animo ostile*, da *dolo malo*, da *prava intenzione* di delinquere? Qui si voleva, o Signori, il Pubblico Ministero! A questo fine il Romanelli sgognava la pubblica discussione. Nè fu vana lusinga la sua. Imperocchè l'Accusa (e mi sarà agevole dimostrarlo) non ha potuto adempire all' obbligo rigoroso che la incombeva.

§. 1.

Norme da seguirsi nella investigazione dell'animo.

Dovendo ora principalmente investigare la *volontà* dell' accusato, concedete di grazia che prima di scendere ai particolari del fatto incominci da stabilire alcune norme, che vi prego a scolpir bene nell' animo.

La prima norma da seguirsi nella ricerca della *volontà* dell' accusato è questa: non desumere la prova del *dolo malo* e della *prava intenzione* se non da fatti, che non sia dato in modo alcuno riferire ad altra intenzione non criminosa. Dell' animo nostro, del nostri pensieri unico giudice è Iddio, che scruta i più intimi penetrali del cuore. Ai ministri della umana giustizia non è dato giudicare gl'intendimenti, le volontà, i moti interiori dell' animo, se non in quanto si appalesano e si rivelano con atti esteriori. Sono verità ovvie, se volete; tuttavolta giova richiamarle alla mente, perocchè sono della massima importanza per la Difesa. La intenzione criminosa adunque deve sorpassare i limiti del pensiero; dove esprimersi con forme sensibili; deve estrinsecarsi nei fatti. E i fatti debbono portare un'impronta non dubbia; debbono riferirsi necessariamente ad unico fine. Qualora si prestino a vario modo d'interpetrazione, giustizia vuole che siano interpetrati nel modo più equo e benigno; imperocchè l' uomo si presuma onesto e dabbene, e non triste e malvagio. E, se il convincimento morale dei Giudici non è più incoppato dai canoni dagli antichi forensi, rimane bensì ferma e inconcussa la regola di ragione, che l' attore in ogni giudizio (e sovrattutto nei giudizj criminali l'Accusatore) è tenuto a fornire perspicue, esatte e concludentissime prove; e nel dubbio si ha da escludere dolo e delitto, o preferire il concetto della rettitudine e della innocenza.

Voi dovete secondariamente nella *ricerca della volontà* ritornar col pensiero ai tempi, nei quali avvennero i fatti. È questa un'altra norma, che non potrebbe senza grave ingiustizia dimenticarsi nella causa presente. Benchè la Regia Corte non sia Tribunale politico, politico è il giudizio, e politicamente essa deve giudicare delle azioni incriminate. Di ciò pur conveniva l' egregio Signor Presidente. E che i tempi e gli avvenimenti influiscano grandemente nelle opinioni e nelle azioni politiche, non vi sarà chi osi negarlo. Una persona dabbene avrà, non ha guari, reputate opportune e doverose azioni tali che oggi reputerebbe, se non illecite, inopportune. E di fatti avvenuti in un periodo di esaltazione e di commovimento popolare, quando le passioni erano agitate, e ogni libertà effrenata, sarebbe enorme iniquità giudicare col rigore stesso con col giudichereste di azioni commesse in tempi di quiete e di calma.

Ma la norma più certa e sicura nella ispezione dell'animo si è di por mente al carattere e alla vita antaatta dell'accusato. « In tutte le cose del più grave momento (diceva l'Oratore romano nella difesa di Publio Silla) è d' uopo, o giudici, non dall' accusa, MA DAI COSTUMI DELL' ACCUSATO, ARGOMENTARE CIÒ CHE VOLLE, CIÒ CHE PENSÒ, CIÒ CHE FECE. *Imperocchè niun di noi potrebbe infingersi a un tratto, nè di repente mutar vita e natura* ». E posti a confronto la vita e il carattere di Publio Silla con la vita e col carattore di Catilina, dei Lentuli, dei Cetegbi, degli Autronj, e di altri nemici della Romana Repubblica, continuava: « *Dove sarà, adunque, il fortissimo presidio del pudore? E che pro avremo dalla vita onestamente vissuta? Quando mai raccoglieremo il frutto della bene acquistata estimazione, se ci ab-*

bandona nell'estremo conflitto della fortuna? Se non ci soccorre? se non ci ajuta? » Dopo ciò, protestando di non temere le questioni e i tormenti che l'Accusa minacciava ai servi, soggiungeva: « *Tormentate piuttosto la vita di Publio Silla, a lei domandate qual libidine asconda, quale scelleraggine covi, qual crudeltà, quale audacia.* NON VI SARÀ, O GIUDICI, NÈ ERRORE, NÈ OSCURITÀ NELLA CAUSA, SE DARETE ASCOLTO ALLA VOCE PERPETUA DELLA VITA CHE È DI GRANDISSIMO PESO . . . *e, se non vi muove la fortuna di Silla, la vostra vi muova; a voi pure, vissuti con somma squisitezza e integrità, a voi pure interessa, che non dalla nequizia, dalla menzogna, dalla leggerezza dei testimoni sieno giudicate le cause degli uomini onesti*, MA NELLE GRAVI QUESTIONI E NEI REPENTINI PERIGLI SIA TESTIMONE A CIASCUNO LA PROPRIA VITA ».

Nè questo era artifizio oratorio, ma precetto di legge; massimamente nei giudizi di Maestà.

Memorabili mi soccorrono le parole del Giureconsulto Modestino, riportate nella *L. Famosi* 7 *ff. ad Leg. Majest.* Ammoniva anzitutto i giudici a non prevalersi di tali accuse per tributare venerazione al Principe. « *Hoc tamen crimen a judicibus non in occasionem ob principalis majestatis venerationem habendum est*, SED IN VERITATE REI ». Dopo sì fatta ammonizione indicava le norme, onde giudicare in *veritate rei*, anzichè *in occasionem ob venerationem majestatis*. E la prima si era appunto di guardare alla *persona* dell'accusato, al suo carattere, alle sue qualità e agli antecedenti della sua vita: « *Nam et persona spectanda est, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit . . . Nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est* ».

Queste sono le norme, con le quali vuolsi procedere nella ricerca dell'animo: indagare se gli atti possano riferirsi a intenzione criminosa, ripensare i tempi, e considerare la persona dell'accusato.

§. 2.

Qualità dell'accusato e vita anteatta.

Incominciamo frattanto dal porre in pratica i precetti dell'Oratore romano: e prima di esaminare gli *addebiti speciali*, guardiamo un poco quale è il carattere, quale la vita di quest'uomo che all'Accusa piacque di avvolgere in un giudizio di tradimento.

Nel di lui carattere Voi trovate ben altro che i misteri e le arti del traditore! La lealtà, la schiettezza si personifica in lui. Franco ed aperto non si asconde ad alcuno. Voi non penate gran fatto a investigarne l'animo che aborre da ogni specie di simulazione. Quale vi si dimostra nei primi moti, nei primi momenti che v'incontrate con esso, tale egli è veramente. Ardente e sdegnoso, si esalterà, si accenderà per generosi sensi. Ma ponderate bene i suoi atti; sempre li vedrete informati da retta intenzione; preordinati sempre a lodevole scopo. Ovunque lo sospinga il suo fato, o gli arrida la fortuna o lo aggravi la più infausta avversità, è sempre uguale a sè stesso. Nello studio del causidico, nell'ufficio del ministro, nel carcere delle Murate (ed io ne sono da lungo tempo testimone e ammiratore), si fa sempre una legge della più rigida osservanza del giusto.

Un cittadino di questa tempra può avere errato nel giudicare de'tempi, degli uomini, delle cose; può aver creduto negli altri la rettitudine sua; ma che abbia avuto la *prava intenzione di delinquere*, non lo pensate, o Signori. Che egli abbia commesso un delitto, è impossibile . . . Se pure è vero, che delitto non si commette senza *prava intenzione!*

Ma qual fu la sua vita fino al 1847? Più d'uno tra Voi, Giudici umanissimi, ebbe opportunità di conoscerlo. I casti pensieri della famiglia e gli affari di studio assorbivano ogni suo tempo, ogni sua cura. Marito e padre affettuosissimo, traeva dalle dolcezze domestiche l'unico conforto ai faticosi studj del Fòro. Ei non pensava che a migliorare la condizione dei suoi cari e istillare nell'animo dei giovani figli ogni germe di virtù morale, religiosa e civile. Procuratore diligente, attivo e onestissimo, esercitava con plauso il suo ministero; l'ingegno, la integrità gli accresce-

vano ogni dì la numerosa clientela; e, premio di onorate fatiche, aveva in breve acquistato così specchiata reputazione, che mai restò offesa dal venefico morso della invidia e della maldicenza, consuete a non perdonare a nessuno.

Ma che vo io tessendo le lodi della vita anteatta del Romanelli?

Ne riconoscevano la probità, sì nella istruzione scritta come nel giudizio pubblico, quei medesimi sciagurati di Arezzo, che l'Accusa potè indurre testimonj contro di lui; ai quali, non sapendo che sia amore di patria e neppur potendo concepire l'idea di generosa abnegazione, parve cosa inesplicabile il di lui successivo contegno.

Riconobbe la probità del Romanelli il R. Procuratore addetto al Tribunale di Prima Istanza nella *requisitoria* del dì 8 maggio 1850: « *considerando la probità, di che vien fatto elogio da* MOLTISSIMI *a questo incolpato* ».

La riconobbe pure la Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza nel decreto del 10 giugno 1850, laddove avvertiva « *quanto al Romanelli è da* MOLTISSIMI *testimoni superiori ad ogni eccezione elogiata la probità del suo carattere e* DEI SUOI PRINCIPII.

La riconobbe finalmente il decreto stesso della Camera delle accuse; e ivi » *considerando i* DEPOSTI DI PROBITÀ *sulla vita anteatta del Romanelli* ».

Solo il R. Procuratore Generale, comecchè tra le arti strategiche dell'Accusa vi sia pur quella di mai nulla concedere, non si degnò nella sua *requisitoria del 28 settembre* 1850, nè mai si è degnato far parola della integrità e illibatezza del mio raccomandato. All'ingeneroso silenzio dell'Accusa supplirono e largamente compensarono i documenti letti, e i testimonj uditi nel pubblico giudizio.

Vi supplirono i documenti. Nè lo ripeterò le cose che scrivevano a sua giustificazione e in sua lode il canonico Testi e Giacinto Subiano, uomini specchiatissimi che lasciarono vivo desiderio di sè nella città di Arezzo. Non le affettuose parole del suo carissimo amico Giuseppe Grossi. Non l'attestato del parroco don Luigi Ferrini, che lo dichiarava « *uomo religioso, cristiano, onesto per massima, buon padre di famiglia, nè aver mai violato alcuno dei doveri che vanno inseparabili da tali caratteristiche* ».

All'ingeneroso silenzio dell'Accusa supplirono i testimoni. Dirò poi del concetto che si formarono delle sue opinioni politiche. *Ora dei principii morali*. E riguardo a questi non si è presentata innanzi a Voi persona autorevole, che abbia avuto qualche rapporto col Romanelli, e che di gran cuore non abbia reso omaggio alle belle doti dell'animo suo; tra' più ragguardevoli rammenterò, per cagione d'onore, Celso Marzucchi, Marco Tabarrini, il cav. Ubaldino Peruzzi e il R. Procuratore Valeri; rammenterò il colonnello Francesco Tommi, l'Avv. Brocchi e i Segretari Duchoqué e Allegretti: testimoni tutti per le loro qualità e condizione sociale degnissimi di fede. E dei tanti concittadini dell'accusato, ammessi come testimoni a difesa, basti rammentare il Senatore Giovanni Guillichini, il Cav. Gio. Batista Occhini e il Cav. Albergotto dei Marchesi Albergotti; i più distinti fra gli ottimati di Arezzo, che per le centinaia necessitudini della vita lo hanno potuto conoscere intimamente, e che in questo giudizio lo proclamarono ad una voce, marito e padre esemplare, causidico sbilissimo ed integerrimo, uomo della più squisita morale e della religione la più scrupolosa.

I documenti e i testimoni a esuberanza supplirono all'ingeneroso silenzio del Pubblico Ministero . . . Pur mi aggrada recarvi un'altra testimonianza tanto singolare da dirsi unica, e che mi giunse inattesa.

Mentre languiva nel carcere solitario, colpito da sì grave e temeraria accusa, lo nominavano testimone in una causa civile che si ventilava tra i Salvadori e i Casalini al Tribunale di Arezzo. Egli era stato difensore della parte, che lo induceva. Ciò nullameno non esitò il Tribunale ad ammetterlo con sentenza del 10 luglio 1851, non tanto perchè aveva da lungo tempo perduta la qualità di difensore della parte, quanto anco-

ra perchè (ripeto le precise parole della Sentenza) *egli è persona di notoria specchiatissima fama*.

Questo splendido omaggio, che gli vien tributato da un collegio di Magistrati, i quali fanno della integrità e specchiatezza del mio cliente *motivo di sentenza* non ho voluto tacere, e perchè non saprei quale testimonianza addursi di maggior peso, e perchè la notizia di questo fatto, che egli fin' ora ignorava, gli sarà, spero, di qualche sollievo nei lunghi patimenti del carcere.

Avete inteso quale sia il carattere di Leonardo Romanelli e qual fu il tenore della sua vita fino al 1847. Nè intendo dire per questo, ch' ei fosse indifferente alle sorti della patria. L'uomo onesto e generoso, tuttochè assorto nelle cure della famiglia e nei negozj del fòro, serba nel segreto dell' animo l' amore della libertà e indipendenza del suo diletto paese; sensi, che Iddio stesso infondeva nel cuore umano; del quale, ove non sia guasto dalla corruzione dei tempi, non è forza che sveller gli possa. Leonardo Romanelli nel segreto dell' animo suo amava dunque ardentemente la patria. Pur vedeva lontano il giorno del risorgimento; e nei colloqui fidati dell' amicizia soleva dire ai più intimi suoi, tra i quali il meritissimo Avv. Valeri, che forse ai figli dei figli loro sarebbe il gaudio serbato di veder mutate in meglio le condizioni politiche dell' Italia.

Ma la elezione del nuovo Pontefice e le prime parole di oblio e di riforma pronunziate dal Vaticano commossero le italiche popolazioni; le quali non si agitarono (checchè ne dica l' ingenuo querelante aretino che per tessere la storia del processo risale al 1821), non si agitarono per misterioso eccitamento di sette e congiure, bensì per necessità universalmente sentita di protestare contro gli antichi abusi e aspirare a più larga vita civile.

Non starò a descrivere quell'armonia degli spiriti e dei cuori che avea dato sì fausto incominciamento e sì forte impulso al moto italiano; non starò a rammentare quei giorni solenni e festivi, giorni di gioja ineffabile, di sublime entusiasmo: non rammenterò quelle ovazioni che anche dall' Accusa, ripetendo auguste parole, si chiamano: « *solenne inaugurazione del nazionale risorgimento*. » Di quel primo indirizzo, di quelle prime speranze meglio è tacere!

« *Nessun maggior dolore*
« *Che ricordarsi del tempo felice*
« *Nella miseria* . . . »

Solo dirò, che avvenimenti sì prodigiosi ricolmarono di gioja e di ebbrezza l' anima ardente e passionata del Romanelli. E chi non gioiva, chi non esultava in quei giorni! Chi non fu preso dal più vivo entusiasmo! Voi pure, che per debito d' ufficio fate studio di quiete e di calma, voi pure, son certo e mi richiamo alla lealtà vostra, non sarete rimasti spettatori indifferenti della universale esultazione; e le vive emozioni e le speranze di più lieto avvenire che commossero gli animi di tutti avranno pure commosso gli animi vostri! Potete dunque immaginare quale impressione facessero sull' animo del Romanelli, in cui gli anni e le assidue gravissime cure non avevano spento l' ardore della età giovanile.

Fino da quei primi giorni quanto era in lui pensa consacrare alla Patria. E nella occasione delle feste aretine, poichè gli sembra che già suoni l' ora del riscatto, mentre la città esulta per le ottenute riforme, egli proferisce ai suoi concittadini parole che mi giova ripetere. « *Chè, se per gli anni, lo stato e i doveri che qui mi restano a compiere*, non *mi fia dato apparire fra i primi propugnatori della Santa Bandiera*, *vi voleranno pel padre i figli miei*, *lo giuro per essi. E chi oserebbe affermare che il sangue e la vita ch' ei daranno alla Patria*, *non sieno vita e sangue mio ? Dov' è il padre che vorrebbe conservare la propria a prezzo della vita dei figli ?*

E la promessa mantenne. Venuto il giorno della prova, inviò ambedue i figli sul campo dell' onore; e quali sentimenti infondesse loro nell' animo, di quali consigli e precetti gli ammaestrasse, lo avete appreso dalle lettere che ad essi scriveva.

E avete appreso dalla testimonianza del gene-

rale De Laugier, se era schietto o affettato l'amore del Romanelli per la indipendenza Italiana.

Nel maggio 1848 correva voce tra le milizie del campo toscano in Lombardia, che il *Battaglione universitario*, nel quale si trovavano i due suoi figli, andasse disciolto. Doleva al mio cliente oltremodo, che la bandiera toscana restasse quasi deserta di difensori e non poteva approvare che i suoi figli passassero all'esercito piemontese, o in quello lombardo che allora si stava organizzando. Quindi scrisse al generale toscano (vedete come egli era avverso al Governo e alla Monarchia!) pregandolo ad accogliere nelle file dei soldati da esso capitanati i due Romanelli. Queste particolari circostanze non dimenticò il testimone onorevole; e aggiunse, che i sentimenti espressi nelle lettere del mio cliente erano quelli di un uomo onesto e che ama sinceramente la patria.

§. 3.

Condotta politica del Romanelli in Arezzo.

Intorno ai fatti che avvennero in Arezzo dall'epoca delle *Riforme* fino alla seconda *sessione legislativa* non sarebbe mestieri tenere ragionamento. L' *Atto di accusa* non ne trae subietto d'incriminazione. Quando pure il facesse, vi osterebbe il Decreto di amnistia del 17 novembre 1848. Ciò nullameno, dacchè nella querela aretina, nell' *interrogatorio* dell'accusato e nell'esame dei testimonj si riandarono i fatti colà avvenuti in quell'intervallo di tempo, temerei non adempire all'ufficio mio, se non prendessi a mostrare che tutti refluiscono in lode e onora del Romanelli.

Fra i resultati dal pubblico giudizio, che all'indicato periodo concernono, riassumerò i più notevoli; tanto che si conosca e apprezzi a dovere la condotta ch'ei tenne in Arezzo, prima di essere eletto deputato al Parlamento.

Il Romanelli firmò, col Prof. Carlo Pigli, un *manifesto* nel 13 settembre 1847; firmò, col Prof. Pigli e coll' Ingegner Lorenzo Corsi e con altri, una *circolare* nel 18 febbrajo 1848. Furono questi i primi fatti che il Sig. Presidente contestò all' accusato nel suo *interrogatorio*, dichiarando bensì che non intendeva contestarli come fatti *criminosi*. Ed invero nulla vi è nei menzionati documenti che offenda il Principe e le leggi. Col *manifesto* del 13 settembre 1847 si annunziava in Arezzo la festa delle bandiere. Con la *circolare* del 18 febbrajo 1848 si invitavano, per mezzo dei loro parrochi, gli abitanti del suburbio aretino a festeggiare la concessione dello Statuto; e, anzichè dir cose ingiuriose al Principe, se ne parlava con entusiasmo e con effusione di affetto e di gratitudine. Si contestarono questi documenti al Romanelli, unicamente per desumere la prova che in quei tempi tra esso e il Prof. Pigli e l' Ingegner Corsi intercedeva una *particolar relazione*.

Ma di qual *relazione* si sarebbe inteso parlare? Forse di famigliarità e di amicizia? E che perciò? Quando pur fosse stato intimo amico del Pigli e del Corsi, e si avesse in atti la prova che i nominati individui si mostrassero dipoi avversi al Principe e alla Monarchia, quale argomento avrebbe potuto trarne l'Accusa? Avrebbe forse potuto argomentare che il Romanelli nutrisse le opinioni del Pigli e del Corsi? Non è possibile amicizia e famigliarità tra persone, le quali professino principii diversi? È forse infrequente, che uno s' inganni nel giudicare del carattere e dalla fede dell'altro, e tale scelga amico da cui debba col tempo separarsi e forse anche combattere? M. Tullio non faceva rimprovero a M. Celio neppur di essere stato amico e famigliare di Catilina; da questo non credeva potersi desumere argomento, nè di discredito, nè di accusa, *Studuit Catilinae, quum jam aliquot annos esset in foro, Caelius. Et multi hoc ex omni ordine, atque ex omni aetate fecerunt.* Ei stesso confessava averlo tenuto un tempo in concetto di amico e di probo cittadino: *Me ipsum, me, inquam, quondam paene decepit, quum et civis mihi bonus et optimi cuiusque cupidus et firmus amicus ac fidelis videretur.*

Ma è egli poi vero che Romanelli fosse in stretti rapporti di amicizia e d'intimità coi nominati individui? Del Corsi diremo in breve. Ora del Pigli.

Il mio cliente, non vi ha dubbio, lo conosceva, perchè concittadini erano, e ne ammirava l'ingegno; ma non aveva con esso nè intimità nè amicizia, perocchè il Pigli era stato quasi sempre assente da Arezzo.

Emerse dal pubblico giudizio, che nel 1847 il Romanelli soventi volte si trovò allato del Pigli, siccome deputato con esso a diriger feste o adempire commissioni, alle quali prendevano parte i più autorevoli cittadini, qualunque fosse la loro opinione. Avvegnachè unanime era in quei tempi il desiderio di tutti; le gradazioni dei colori politici non eransi ancor pronunziate; le avversità della fortuna non ci avevano ancora divisi in parti, nè avevano incoraggito le intemperanze delle estreme fazioni. Che al Romanelli fossero dal Municipio o da spettabili cittadini affidate sì fatte deputazioni, e ch'ei le accettasse *a malgrado*, fu deposto dal Cav. Giovan Battista Occhini, allora e tuttora gonfaloniere di Arezzo; il quale appunto lo avea incaricato (e qui, onesto com'è, riconobbe la lettera e confermò il fatto) di unirsi al Prof. Pigli e preparare una manifestazione di pubblica gioja per la imminente promulgazione dello Statuto.

Emerse dal pubblico giudizio, che il Professor Pigli nel 1847, quando si celebravano in Arezzo le feste popolari per le ottenute Riforme, era reputato ossequente alla persona del Principe. Di ciò deponevano Francesco Marraghini, maestro di lettere nelle pubbliche scuole, il dottore Sebastiano Guadagni, e altri autorevoli testimoni. E ne offre prova non dubbia la *Relazione delle feste*, che il Pigli stesso scriveva, stampata e pubblicata a spese del Municipio; relazione, ove non è pagina che non abbia parole di lode e gratitudine ai Principi riformatori. « *Il popolo* (ei diceva parlando di una festa del 20 settembre) *non ha solamente sentito quanto importi la unione d'Italia, quanto cancellare ogni memoria di municipali rancori; ma quanto al tempo stesso importi alla propria causa*, E A QUELLA DEI BUONI PRINCIPI, *l'efficace soccorso del Pontefice; ed ecco quindi l'intimo senso di questa continua ovazione al vessillo di Pio IX, che non toglie fra noi il minimo splendore alla gloria del Principe nostro*, COME NON GLI DIMINUISCE DI UN GRADO LA NOSTRA RICONOSCENZA E LA NOSTRA AFFEZIONE ». Quindi non dee far meraviglia, se i suoi concittadini lo reputavano affezionato ed ossequente alla persona del Principe.

Emerse dal pubblico giudizio che il contegno del Romanelli rispetto al Professor Pigli, avanti e dopo le feste del 1847 e nei primi mesi del 1848, non era tale da far supporre che l'uno fosse intrinseco e famigliare dell'altro. La qual cosa, oltre i nominati testimoni, parimente deposero il Cav. Giovan Battista Occhini, il Cav. Albergotto Albergotti, e il Signor Giovanni Guillichini; i quali invece attestarono che le opinioni politiche del Pigli e del Romanelli non potevano esser conformi.

La contestata *relazione* pertanto non sussiste; nè rileverebbe, ove pur sussistesse.

Nel 13 luglio 1848 si celebrarono nella Cattedrale aretina i funerali in suffragio dei propugnatori *dell'ordine*, caduti a Parigi nelle quattro giornate di Giugno. Noti bene la Corte: non dei propugnatori della demagogia e del socialismo, ma *dell'ordine pubblico!* E v'intervennero il Magistrato Municipale, e tutte le Autorità civili ed ecclesiastiche. Il Romanelli, che era stato uno dei promotori di coteste solenni esequie, non che di quelle in pari tempo celebrate per l'anima dell'immortale arcivescovo, monsignor Augusto Dionisio d'Affre, lèsse una orazione funebre che fu poi pubblicata per cura di alcuni ragguardevoli cittadini. Un testimone dell'Accusa volea farvi credere, che fosse applaudito l'oratore, e che vedendo, per così dire, convertita la chiesa in teatro, la sua timorata coscienza non gli avesse permesso di assistere fino al termine di quella sacra funzione. All'opposto i Cavalieri Occhini e Albergotti, ben più degni di fede, smen-

tirono il testimone dell'Accusa. Avere il Romanelli, dicevano, insinuato (e tale era il concetto della festa) l'*amore dell'ordine* e la concordia tra le varie classi dei cittadini; ammonita la povera gente a non lasciarsi adescare dalle utopie di una fantastica libertà e di una impossibile uguaglianza; non essere stata da grida o applausi, nè in altro modo, turbata la mesta solennità dei sacri riti; e un personaggio *costituito in alta dignità ecclesiastica*, che era ivi presente, avere approvato il contegno e la orazione del Romanelli.

Altri fatti, che non dovete obliare, vi narrava il Cav. Albergotto Albergotti. Ei vi diceva, che nel giugno o luglio 1848, come tenente-colonnello della guardia civica di Arezzo, ebbe occasione di chiedere consiglio ed ajuto al Romanelli, affine di mantenere la disciplina dei militi che reclamavano la immediata consegna delle armi; il Romanelli lo confortò a non cedere a simili esigenze; si adoperò esso pure; e, aggiungeva modestamente il testimone egregio, se i militi tornarono all'ordine e alla disciplina, *il merito fu del Romanelli, non mio*. Narrava inoltre, averlo udito arringare le guardie civiche a Quarrata; ed egli (ricordo le precise espressioni del testimone) *esserne rimasto edificato*, perocchè il Romanelli ripetè molte cose che avea già dette nella funebre orazione del 13 luglio, ed aggiunse che, se i popoli volevano raccorre dalle Riforme i frutti sperati, bisognava che fossero ossequenti al Principe e ubbedienti alle leggi.

Altri testimoni vi parlarono delle *manifestazioni* popolari avvenute nel 1848 e nei primi del 1849 in Arezzo: manifestazioni infrequenti ed innocue al paragone di tante altre che bene spesso turbarono la quiete di quasi tutte le città toscane; manifestazioni, che non avrebbero avuto menzione onorevole in questo giudizio, se il *Querelante aretino*, nel difetto di azioni veramente criminose, non avesse preteso, fidando nella docilità dei suoi facili testimoni, di farne autore il Romanelli. Ma il querelante non raggiunse lo scopo. I testimoni stessi dell'Accusa non corrisposero in questa parte alla fiducia di chi gl'induceva. E i testimoni della Difesa concordemente deposero che il Romanelli aborriva e opponevasi costantemente a sì fatte *aggressioni personali, odiosissime*.

Ma come mai (fu chiesto al Cav. Occhini) come mai esso Gonfaloniere, ed altri spettabili cittadini, ricorrevano al Romanelli tuttavolta che incominciava ad irrompere o già irrompeva qualche dimostrazione? Problema invero di facile soluzione era questo! E sarebbe inopportuno fiscaleggiare, dove parlano i fatti. Si ricorreva a lui, imperocchè il suo carattere, la sua probità, lo stesso suo ministero per tanti anni e tanto onestamente esercitato, lo rendevano autorevole nella città. Si ricorreva a lui perchè fornito di due requisiti, che di rado s'incontrano, *parola, e coraggio* per affrontare i moti incomposti della plebe avventata. Quindi, se lo vediamo immischiato in quelle *dimostrazioni*, non è dato congetturare che ei le approvasse, nè ch'ei fosse un capopopolo, un agitatore?

Non basta chiedere se in quei perigliosi momenti si cercasse di lui, e se egli accorresse. Ma è d'uopo indagare, siccome fece nella sua religione e imparzialità il Sig. Presidente, come egli si adoperasse in quei fatti.

Rammentate, di grazia, ciò che a me scriveva su tal proposito quel reverendo uomo del canonico Testi. « *Che la condotta, le parole, le azioni di lui* (Romanelli) *avessero sempre per iscopo il mantenimento dell'ordine . . . lo confermano specialmente le dimostrazioni fatte a vantaggio del cavalier P . . . nostro Commissario, del dott. G. B. V. . . . . nostro gonfaloniere, e dell'avvocato B . . . Procuratore regio, i quali tutti, se sono onesti, debbono sapergli buon grado; giacchè in esse il medesimo Romanelli non mancava di occorrere, e, come il virgiliano virum quem etc. affaticarsi*, ANCHE NON SENZA TIMORE, *dei circostanti*, DEL PERSONALE SUO PERICOLO, *a frenare i ribollimenti della moltitudine, sulla quale, mercè la sua integrità, moderazione, patriottismo e rettitudine di volontà, aveva acquistato l'ascendente e la facoltà di mitigarne gli sdegni e temperarne gli affetti i più tempestosi* ».

Rammentate pure ciò che a me scriveva quell'anima eletta di Giacinto Subiano. « *L'amor della quiete e dell'ordine, l'odio delle offese agl'individui e del trasmodare nei mezzi di manifestare un desiderio, erano indefettibili in lui. Frenò una tal sera un movimento in un Circolo, pregò e quasi impose, che niuno uscisse in quell'ora a dimostrazione alcuna. Ma nel giorno 5 gennajo 1849 venne a trovarmi per miei affari; era turbatissimo; mi disse:* AH! CH'IO NON SO COME DEVIARE STASERA QUELLA GIÀ MINACCIOSA MANIFESTAZIONE AL R. PROCURATORE B... ! — RADDOPPIA IL TUO IMPEGNO, *risposi*, E SPERA D. *A ventiquattr'ore fu delicato di farmi avvertire ch'era riuscito nell'intento. Ma, caduto il giorno, ne preser luogo le faci usate la vigilia della festività dell'indomani; i portatori numerosissimi di queste si dirizzavano all'abitazione B... Lo vidi allora muoversi dal caffè delle stanze Civiche, ei recò colà, con la presenza e con la parola stornò gli affluenti, sicchè a poche mozze voci di pochi ed ultimi rimasti si ridusse ogni minaccioso susurro. E sa, che di sua moneta ancora ei concitò il lodevole risultato ottenuto* ».

Tutto ciò rimase confermato nel pubblico dibattimento dalla viva voce dei testimoni; i quali vi han detto che, amante dell'ordine pubblico e geloso del decoro della sua città, si studiò sempre di prevenire o attraversare le popolari *dimostrazioni*: o come, volendosi opporre a quella tentata contro il Regio Procuratore Bellini, fu dalla plebe fischiata e svillaneggiato; o nullameno, gridando ad alta voce che simili infamie avrebbero *disonorato la città* e che non sarebbero entrati *senza calpestare il suo corpo*, si lanciò sulla porta e con pericolo presentissimo della vita, con fermezza e coraggio che altri più giustamente chiamarono *temerità*, impedì che i tumultuanti irrompessero nella abitazione del Magistrato.

Questo fatto, che DIECI testimoni nella *istruzione del Processo* unanimemente attestarono, hanno qui ripetuto il Brunetti e il Borghini, testimoni dell'Accusa, e Sebastiano Guadagni, testimone della Difesa. Perchè dunque, ora io domando, perchè si cercava di lui? Perchè egli accorreva? Quale altra cagione volete Voi lo inducesse a gittarsi in mezzo all'onda popolare, se non era l'amore dell'ordine, e l'orrore di sì turpi violenze? Non basta vedere i dileggi a cui si esponeva, e i rischi della propria persona? E che questo, e non altro, scopo si proponesse, ne abbiamo prova manifesta nella dichiarazioni dell'Avvocato Marchionni; che deponeva, averlo sentito con acerbe parole lamentare la licenza delle *dimostrazioni* che spesso turbavano la quiete della nostra bella e gentile città; e avergli sentito dire, che i buoni e onesti cittadini, quando la plebe, concitata forse da segreti agitatori, imperversava per le piazze e per le pubbliche vie, o minacciava trascorrere ad atti violenti, non avrebbero dovuto nascondersi, bensì accorrere, e ammonire ed opporsi, come egli ad altri non timidi amici di onesta libertà avevano adoperato in Arezzo.

Tale fu il contegno del Romanelli nelle due o tre dimostrazioni che nel giro di un anno ebbero luogo in quella città e che, a dir vero, non produssero gravi inconvenienti, e meglio si direbbero tentate che consumate. Ora si cerchi quali massime sosteneva nelle adunanze del Circolo aretino.

Avrà innanzi tratto avvertito la R. Corte, che, incominciando dal Prefetto, i primi impiegati civili e militari, il Regio Procuratore e gli Auditori del Tribunale facevano parte del Circolo. Avrà la R. Corte avvertito, che socio non era il professor Pigli, nè intervaoiva alle adunanze; e che il Circolo di Arezzo, quantunque vi si trattasse, come portavano i tempi, di cose e argomenti politici, poteva più che altro considerarsi *istituzione filantropica*, i socii della quale si proponevano principalmente istruire la parte più sventurata del popolo, e soccorrerla di consigli e sussidii.

Or bene; nel settembre 1848, partecipato dal Prefetto l'ordine della sospensione, il Circolo aretino non formulò vera protesta, nè fece opposizione veruna; dichiarò unicamente non gli

sembrare giusta l'applicazione di leggi eccezionali ad un Circolo che lealmente faceva opera perchè si conservasse l'ordine e la quiete nella città. Ma nullameno obbedì e immediatamente sospese le sue adunanze.

Nell'ottobre poi di detto anno, benchè molti credessero che, rassegnati dal Ministero Capponi i *poteri straordinarii*, il Circolo aretino avesse diritto a riprendere le sue tornate, il Romanelli non approvò che questo si facesse arbitrariamente e volle interpellare l'Autorità superiore; sicchè ne ebbe lode dal Ministro dall'Interno. « Ivi » *Il Dipartimento* (scriveva li 18 ottobre 1848 « il Ministro Samminiatelli al Prefetto Alberti) « *ha letto con piena soddisfazione* nella lettera del « Presidente di codesto Circolo politico, che qui « compiegata le si ritorna, che *era pronto a te-* « *nerlo chiuso* quando si dimostrasse che non po- « teva per ora riaprirsi. Le premesse avverten- « ze concludono questa dimostrazione; e quindi « si tiene per fermo che si tradurrà nel fatto « *quella professione di ossequio alle leggi in vigore* « *qualunque esse siano*, che nella lettera si leg- « geva ».

Questo fatto, che prova deferenza all'autorità e sommissione alla legge, non sarà irrilevante nella questione dell'animo; ma ciò non è tutto. La parte repubblicana in Arezzo, impercettibile minorità, era capitanata dell'ingegner Corsi, ora defunto. Il Romanelli, quanto ardente eccitatore alla guerra della indipendenza, altrettanto era avverso alle utopie repubblicane, che per ferma convinzione non credeva adatte ai tempi a ai costumi nostri. Egli adunque non divideva i principii e le tendenze politiche del Corsi. E come avea preso ad opporglisi, fino da quando si discuteva il regolamento del Circolo, così nelle successive adunanze colse ogni destro per avversarlo e sostenere i principii costituzionali. Questa continua e ferma opposizione del Romanelli ai propositi ed ai conati estremi del Corsi era notoria in Arezzo; e ne hanno deposto per scienza propria il maestro Marraghini, il dott. Fausto Romani, il notaro Guadagni, il dottor Francesco Viviani, il Sig. Lorenzo Francioli, il gonfaloniere Giovan Battista Occhini e il cav. Albergotto Albergotti.

In breve, gli Atti del Circolo, quando v'interveniva il Romanelli, a questo miravano; cooperare all'ordine pubblico, istruire e soccorrere la povera gente, sostenere il principio costituzionale avversando la parte repubblicana. Se poi, come tanti altri, il Circolo di Arezzo degenerasse, non so, nè credo. E, se alcuni dei più moderati, vedendo i tempi ingrossare, si ritirarono o cessarono dal frequentarlo, ciò avvenne quando il Romanelli non era più in Arezzo: talchè in quegli ultimi tempi neppur egli poteva intervenire alle adunanze del Circolo.

Ora di altro fatto mi occorre tener parola, da cui si lusingava trarre un qualche partito la querela aretina, e che si è convertito in argomento validissimo di difesa.

Nel 3 e 4 settembre, dopo l'orrendo conflitto che ebbe luogo in Livorno, due *proclami* del Principe invitano i militi cittadini a convenire in Pisa da ogni parte di Toscana, onde Toscana tutta si mostri avversa alla indomita agitazione. Il querelante aretino alle altre menzogne aggiungeva pur questa; che il Romanelli in Arezzo si fosse opposto all'appello.

Men male, che oltre a Filippo Borghini, il quale dichiarò, non essergli sembrato il Romanelli contrario al *Campo di Pisa*, altri due testimoni dell'Accusa stessa, uditi nel pubblico giudizio, avevano già smentito la calunniosa asserzione.

Cristofano Buonagurelli si rammentò, che il mio cliente aveva imprestato al figlio di lui un *sacco da militare* onde recarsi a quel campo; a Donato Ralli narrava, essere andato spesse fiate il Romanelli a vedere la nota dei militi e aver detto *con dolore* ad esso che era incaricato, non so se arro, di ricevere le soscrizioni « *son pochi ancora*, *son pochi* ». Da questi fatti i due testimoni dell'Accusa argomentavano ch'ei non fosse contrario all'appello!

Ma non vi è d'uopo di mere induzioni; dac-

chè abbiamo riscontri positivi e notissimi. Il Romanelli, anzichè opporsi, si unì al Prefetto, al Gonfaloniere, al Tenente-Colonnello; e nelle varie adunanze che furono tenute in quella occasione, ora nella sala di Badia, ora in S. Caterina, confortava i civici a iscriversi e accorrere *in gran numero al Campo di Pisa*.

Alludendo alla fiducia che sventuratamente veniva a mancare tra governo e governati, e che era forse la cagione principale della renitenza dei militi: pensassero (diceva loro) nel regime costituzionale (quale era il nostro) degli errori del Governo solo i Ministri essere sindacabili, nè mai doversene accagionare il Principe, la cui persona è inviolabile e sacra; coloro che seminavano germi di discordia fra principe e popolo tradire ambedue; debì in gran numero accorressero; avvegnachè un campo di molte e molte migliaja di militi cittadini, accorsi alla prima chiamata del Principe, sarebbe spettacolo imponente, e non potrebbe che produrre una grande e favorevole impressione, così all'interno della Toscana, come all'esterno. Quelli erano i sentimenti, questi i concetti del Romanelli. E quando tornarono le guardie civiche da Pisa in Arezzo furono esse festeggiate; andò loro incontro molta parte di popolo; fu imbandito agli ufficiali un pranzo, e vi intervennero il Prefetto, il Tenente-Colonnello e il Romanelli con tutti gli altri ufficiali. L'insieme di questi fatti, il Guadagni, il giovane Guillichini, il Cav. Occhini e il Cav. Albergotti attestarono; e così non solo non giunse l'Accusa a provare che il Romanelli si opponesse, come asseriva il querelante aretino, all'appello delle guardie civiche al *campo di Pisa*, ma rimase giustificato pel deposto di due testimoni dell'Accusa e di altri più della Difesa, che egli si adoperò alacremente per indurre i militi di Arezzo a rispondere degnamente all'appello.

Rimangono altre due circostanze, dalle quali si pretendeva desumere la prova dell'*animo ostile* al governo monarchico: e di queste pure è mestieri che io parli. Egli (notò la querela) prese parte alla dimostrazione del 22 ottobre diretta ad ottenere un nuovo Ministero, e alla festa fatta nel 29 di detto mese con animo di ringraziare il Principe della nomina dei nuovi Ministri.

Prima vediamo i fatti in sè stessi, e poi la parte che il Romanelli vi prese.

Che scopo ebbe la dimostrazione del 22 ottobre 1848 in Arezzo? Quello di esprimere il desiderio che la nomina del nuovo Ministero non si tardasse più oltre, e fosse composto di persone, come allor si diceva, adattate alle difficoltà dei tempi. Suppone il querelante aretino, si fatta *dimostrazione* aver contribuito a rovesciare il Ministero Capponi; e l'Atto di accusa aggiunge, che unita ai fatti di Livorno costrinse il Principe a nominare il Ministero *Montanelli-Guerrazzi*. Sono due false e gratuite asserzioni; due anacronismi. Il Ministero Capponi aveva rassegnato la sua dimissione fino dal 12 ottobre; e così dieci giorni prima che avvenisse la *dimostrazione* in Arezzo. E nel medesimo giorno in cui questa *dimostrazione* si faceva in Arezzo, il Principe (come resulta dal Monitore) aveva già affidato al Montanelli l'incarico di comporre un nuovo ministero. Quindi l'avvenimento aretino non poteva, retroagendo, cooperare ad un effetto verificato dieci giorni avanti, nè essere *concausa* di un altro fatto che accadeva contemporaneamente in Firenze. Invano adunque si è tentato riconnettere quella *dimostrazione* ad altri fatti che derivarono da altre cagioni, e attribuirle un'importanza ed un'efficacia che certamente non ebbe. Altronde quella *dimostrazione* non solamente non influì, nè potè influire nella creazione del nuovo ministero; ma, tuttochè animata da causa politica, non tendeva a scopo criminoso: e neppure il Pubblico Ministero ne traeva subietto di accusa. Di fatti ripensate in che stato si trovava a quei dì la Toscana. I partiti politici si apparecchiavano a estremo cimento; era al colmo la crise. Quindi naturale e onesto il desiderio di escire da tale orrendo stato di ansietà e di anarchia. Aggiungi che i precedenti Ministeri non avevano potuto per colpa dei tempi (e la storia ne dirà le

cagioni) procurare al paese tutto quel bene che era nell' animo loro; e molti, errando forse, ma in buona fede pensavano, occorrere uomini nuovi che per le vie legali allargassero a maggiore popolarità le ottenute istituzioni, e si apparecchiassero con più sollecita alacrità a ritentare la sorte della battaglie. Questo era il sentimento, questo il desiderio espresso dalla *dimostrazione* del 22 ottobre in Arezzo; la quale pertanto nulla aveva di criminoso, molto più se abbiamo riguardo ai tempi agitatissimi e alle tristissime condizioni in cui versava la patria; dimostrazione che non proponeva, siccome quelle accadute in altre città, nomi e persone alla scelta del Principe.

L' altra del 29 del mese stesso, come esponevano i testimonj, non può dirsi *dimostrazione*, ma festa di ringraziamento al Principe, che aveva nominato i nuovi ministri. Non so che partito potesse trarne l' Accusa. Il Montanelli era in quei giorni acclamato dalla universale espettativa. La *requisitoria* del Regio Procuratore addetto al Tribunale di Prima Istanza, il decreto di quel Tribunale e il decreto stesso della Camera delle Accuse riconoscono, che il professor Montanelli era tenuto in concetto di *uomo di candida fede e di principii conciliantì*. Il solo Atto di accusa (forse è la solita arte di nulla concedere che possa in qualche modo avvantaggiare la condizione degli accusati) lo nega; e dice all' opposto, che già il Montanelli erasi fatto conoscere *unitario*, *immoderato*, *repubblicano*. Ma è vano impugnare la verità di fatti notorii. Che in quei giorni anche i più moderati fidassero nel Montanelli, che a lui, reduce dalla prigionia e circondato da un' aureola di gloria, tutti i partiti si volgessero, è un fatto storico. Ove ne occorresse la prova, basterebbe rammentare la *Deputazione* composta (come dice il Decreto della Camera delle Accuse) di PROBI cittadini, i quali presentaronsi al Principe e lo supplicarono di affidare al Montanelli l' incarico di comporre il nuovo Ministero. Ne offrono altra prova meritevole di speciale considerazione due lettere, che il Montanelli riporta nei suoi *Schiarimenti*, e che gli furono scritte subito dopo il suo ritorno in Toscana; una dal Bartelloni, che ei stesso chiama *capopopolo* livornese, l' altra dall' intemerato Gino Capponi. Io non dirò, se bene o mal corrispondesse alla fiducia dei suoi concittadini; certo è, che queste due lettere comprovano apertamente che egli fu ricercato da tutti, e anche la parte più moderata affidavasi in lui nella speranza che avrebbe adoperato il suo nome e le simpatie che destava per ricomporre le torbate sorti della Toscana. Quindi non recbi sorpresa che Arezzo, ove pochi giorni innanzi erasi manifestato il desiderio di nuovi Ministri festeggiasse la composizione di un Ministero presieduto dal Montanelli, nel quale tanta fiducia allora si riponeva.

Questi sono gli avvenimenti accaduti in Arezzo li 22 e 29 ottobre. La parte che il Romanelli vi prese è coerente al suo carattere ed ai suoi principii.

Quanto alla dimostrazione del 22 dalle deposizioni dei signori Giuseppe Tavanti, dottor Fausto Romani, Pietro Piazzesi e dottor Francesco Viviani, pienissima emerse la prova di questi particolari. Il Romanelli la incontrò per via; si accompagnò con essa, e sulla piazza di S. Francesco, prendendo occasione da alcune grida — di *morte*... *abbasso* —, si fece ad arringare il popolo. Qual fosse il concetto del suo discorso ve lo hanno sostanzialmente riferito i nominati testimoni. Ei tenne al popolo un linguaggio, che per nostra somma sventura non era in uso a quei tempi. Era facile in quei tempi trovare chi adulasse le plebi par accattarne i favori; chi ne eccitasse le passioni, e parlasse loro con enfatica esagerazione di diritti, e mal di doveri. Non così il Romanelli. Non era uomo da tradire la sua coscienza per andare ai versi del volgo. Ei predicò, diceva il Viviani, *la dottrina del dovere*; e sempre, continuava il testimone, sempre le sue parole parlavano alla ragione, e si guardava bene dall' eccitare le passioni, se non quando proponevasi di animare la gioventù alla guerra del-

la iadipeodenza, per la qnale era arceso da ardentissimo amore. Predicò la *dottrina dei doveri*; e, anzichè mostrare avversione e ostilità al Principe e al Governo Monarchico, chiuse la orazione gridando « *Viva L. II. Principe costituzionale* ». Dopochè per breve tempo si fu soffermata sulla piazza di S. Francesco, la *Dimostrazione* riprese il cammino. Ma iadi a poco, udite nuove grida cha esprimevano odio e avversione tra classe e classe di cittadiai, il Romanelli sdegnato si separò dalla moltitudine e se ne andò pei fatti suoi.

Nal 29 ottobre parlò nella *Piazza grande*. Mi aggrada anzitutto ripetere quanto ne riferiva il Canooico Testi nella sua lettera del 24 luglio 1850. Egli scriveva: « Attesto essere stato preseate « *ascoltatore attentissimo alle più minute espressio-* « *ni di lui*, restaadomi coofuso tra la massa de- « gli accorsi miei concittadini. La distaaza per « altro del tempo mi pone nella impossibilità di « riportare la più piccola proposizioae proaun- « ziata dal dott. Romanelli; talchè, depoaendo « io diversamente, la mia coscienza si trovereb- « be ia pericolo di ledere la santità del giura- « mento. La prova, qualunque sia, ehe mi resti « per deporre sul conto del medesimo suo racco- « maadato è la segueate.

« Affezionato per tradizioaale devozione alla « Diaastia Loreaese, cresciuta in me undiceone « nel vedera nel movimeoto d'Arezzo nel 1799 « trasportato in ovazioae dal nostro popolo per « le vie, tra gli evviva, il ritratto del perduto « Granduca Ferdinando III, e più per le riforme « e le largbezze ultimamente concesse dal re- « gnante Granduca Leopoldo II, *resterei commos-* « *so ed offeso al più piccolo insulto o villania cha* « *da chiunque si lanciasse contro il benamato mio* « *Sovrano costituzionale. Io pertanto posso coscien-* « *ziosamente attestare, come attesto con mio giura-* « *mento*, da potersi da me ripetere ancbe in fac- « cia a qualunque tribuoale, cbe mi partii da « quella non solo senza il rammarico di avere di « cba far rimprovero al Romaaelli della meno « misurata parola uscitagli di bocca a carico del « Principe; *ma pienamente contento*, *sodisfatto* a « di più meravigliato del suo arringare somma- « mente lodevole per la concordia ispirata nel « popolo colla spersaza di un regime moderato « a sapiente nel nuovo Miaistero ereato e appro- « vato da Lui ».

E al pobblico giudizio l'iagegner Tucci-Bronzuoli, il Franeioli e il Viviaai narrarono, il Romaoelli io codesta oecasiooe avere preso a spiegare al popolo cosa era eostituzione e avergli detto che il miglior modo di renderla proficua e mostrare gratitudine al Principe era quello di *rispettare le leggi e non turbare l' ordine pubblico*. Il sig. Aagiolo Guillichiai, giovaae egregio e ornatissimo, eonfermò i particolari di qnesto fatto; il Romaaelli, ei diceva, *si diffuse in lodi del Principe*, e parlando della costituzioae oon solamente spiegò al popolo quali diritti attribuisse, bensì *quali doveri imponesse*. E tutti concordemente attestarono, cbe ancor questa volta finì la sua breve concione, acclamando a *L. II. Principe costituzionale*.

Cbe il mio cliente applaudisse alla nomina di quel Ministero, non per *intime relazioni* cbe avesse cogli individui cha lo componevaoo, nè per aleuna ragiooa di personale interesse o di vaaa ambizione, ne abbiamo immediatamente la prova.

Gli coaferirooo il grado di Maggiore della Guardia civica in Arezzo. Ed ei lo rinunziò. Merita speeiale attenzione la lettera scritta dal Romaaelli al Mioistro dell'Interno li 12 novembre 1848; imperocchè ne emerge, cbe la fiducia da esso riposta nel nuovo Ministero non era contamiaata da vile interesse, o altra torpe passione. « La mia fede nei Ministri *(erano queste* « *le sue parole)* cbe l'OTTIMO DEI PRINCIPI, com- « piacendo ai voti del popolo, ehiamava al po- « tere, è pura ... Giova altresì, che i miei con- « cittadini abbiano uoa ouova conferma, che nè « ambizione, nè vile interesse mi faranno mai « parlare o tacere, *e che da voi, se nulla io temo,* « *nulla spero o desidero* ».

Ne emerge parimenta la prova, che esso non

era in *relazione*, nè molto meno in stretta intimità coi Ministro; avvegnachè fosse quella *la prima volta* che ad esso scriveva.

E dalle note, che il Guerrazzi aggiunse di proprio pugno nel margine di quella lettera, non che dalla relativa Ministeriale del 17 novembre 1848, si fa manifesto che il Ministro sapeva bene di non potere indurre il Romanelli ad accettare quel grado, nè per intimità che tra loro non era, nè per vana ambizione; e che, se il mio cliente riponeva fiducia nel nuovo Ministero, era per *amor della patria*, e perchè ne sperava che avrebbero provveduto al bene del paese. Infatti nelle note è scritto: « *ci assista, se in noi crede assister la Patria* ». — E nella Ministeriale. « — *Lo abbiamo pregato per amor della Patria . . . speriamo che il Romanelli farà questo sacrifizio al bene del suo paese* ».

Cionnullameno fu irremovibile; nè volle in modo alcuno accettare il grado di Maggiore. Ma, se rinunziò fermamente l'ufficio che venivagli conferito dal Governo, non potè in pari modo rinunziare altro ufficio che gli affidava la sua città natale. Nel libello del Querelante aretino si va dicendo che il Romanelli fu eletto per *broglio* e per altre arti turpissime. Sì basse contumelie, cui non varrebbe la pena di replicare, sono smentite dai testimoni e dai documenti.

Smentite dal Cav. Giovan Battista Occhini; il quale depose, che il Romanelli alla prima *sessione legislativa* del Consiglio generale non volle assolutamente essere eletto; e, se accettò il mandato alla seconda sessione, fu in grazia delle fervide istanze dei suoi concittadini.

Smentite dalla lettera del marchese Giuseppe Albergotti al Romanelli in data de' 23 novembre 1848; donde resulta, che la elezione di lui anche i più moderati approvarono. « In tanto « trambusto d'idee, e precipitazione di consigli, « ringraziamo il cielo che la *onoratezza* e l'inge- « gno abbiano avuto nel nostro Collegio la pre- « ferenza. Mi rallegro della tua elezione a de- « putato ». E più oltre « . . . non sarà mal seo- « tito, ne son certo, che ti venga assegnato un « emolumento tale da compensare, *se non in* « *tutto, almeno in parte* il sacrifizio che tu vai a « fare, assumendo il mandato della città di Arez- « zo. Sebbene io non abbia la superbia di voler « esser considerato da te nei miei consigli, pure « ancor io, *perchè sinceramente ti stimo e ti amo*, « voglio avere quella di avarti espresso il mio « sentimento subito, *prima che tu potessi prende-* « *re una precipitosa determinazione di rennnziare* « *con gravissimo nostro danno* ».

Smentite dalla memoria che il Romanelli indirizzò ai Magistrati del Municipio Aretino; ove disse, che egli non intendeva assumere *per lungo tempo* l'ufficio di Deputato, e sdegnava patteggiare sul più o meno d'indennità. « Ma, se non « posso a quella indennità rinunziare, *non sia* « *dessa fra noi subietto di basso mercato*. Già sape- « te, ch' io *non posso indossare per lungo tempo* la « nobilissima veste di rappresentante del popolo « nostro. Le mie condizioni economiche, e la « professione che esercito non mel consentono. « Ebbene! Attendete che la mia missione si com- « pia e che io sia rientrato nella vita privata: e « allora decretatemi nella vostra imparzialità il « compenso che vi parrà conveniente e propor- « zionato ai meriti ed alle perdite. Parrà in voi « più libero e generoso lo accordare; *in me più* « *onesta l'accettazione* ».

Così accettava il mandato e si partiva dalla sua diletta Arezzo.

Ma nell'atto ancora della partenza ei dimostrò nuovamente di non essere avverso al Principato. Io non debbo dimenticare una minima circostanza che sembrerà di lieve momento, ma che tuttavia rivela sempre più *l'animo* del Romanelli. Ad esso e al Viviani, eletti Deputati al Consiglio generale per la seconda *sessione legislativa*, fu apparecchiato un banchetto nei primi dei gennajo 1849, alla vigilia della loro partenza, nella *sala delle stanze civiche*. Era il banchetto dell'addio. Chi fu il primo a levarsi e intuonare un brindisi che esprimesse un'idea politica? E chi si onorava col brindisi? Quale idea politica si apriorava? Il Viviani stesso e il dottor Sebastiano

Guadagni che erano tra i convitati vi raccontarono, che il brindisi fu fatto dal Romanelli, e che lo fece in onore di *Leopoldo II. Principe costituzionale*. Or come mai, se fosse stato avverso al *Principe* e allo *Statuto*, come mai se fosse stato partigiano di repubblica, avrebbe egli in ogni congiuntura, ed anche nell'atto di congedarsi dai suoi concittadini, acclamato al *Principe costituzionale*? Voi conoscete il carattere dell'accusato. Era forse uomo di *cuore doppio*? Era forse capace di mentire e proferire col labbro ciò che non sentiva nel cuore?

La serie dei fatti discorsi svelano abbastanza quali fossero i principii politici del Romanelli. Contuttociò gioverà dimandarlo ai testimoni; e sentire da essi in qual concetto fosse tenuto e che memoria lasciasse di sè in Arezzo, quando ne partì Deputato.

Nella procedura scritta il cav. Alberti, il dott. Bubbolini, i signori Antonio Maaclai, Francesco Turini, Matteo Nencini, ed altre molte e rispettabili persone non solo avevano reso omaggio all'onestà del Romanelli e lo avevano qualificato *uomo di integra fama*, non solo avevano deposto essere egli stato in Arezzo *fermo propugnatore dell'ordine pubblico, avverso ai tumulti e disordini*, e le sue allocuzioni intese sempre a frenare e impedire le odiose e riprovevoli dimostrazioni, fossero queste dirette contro le Autorità o contro i privati cittadini; ma, parlando delle sue politiche opinioni, mentre lo dipingevano ardente fautore delle riforme, ardentissimo eccitatore alla guerra della indipendenza, lo giudicavano in pari tempo *zelante e leale sostenitore delle guarentigie costituzionali*. Sicchè la Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza ebbe a dire nel suo decreto (siccome altrove notai) che era « da moltissimi testimoni superiori ad ogni eccezione elogiata la probità del di lui carattere e *dei suoi principii* ».

Tali resultati della Istruzione scritta non bastarono a persuadere l'Accusa. Ora vediamo quelli del pubblico giudizio, che persuaderanno, io spero, la Corte.

E innanzi tutto giova rammentare le deposizioni dei testimoni dell'Accusa. Benchè gli attribuissero le più strane, le più stolte, le più inverosimili proposizioni (delle quali parleremo a suo tempo), udite ciò che dicevano sulla condotta e opinione di lui in Arezzo.

Diceva il Ralli, « che il Romanelli in Arezzo per lo più raccomandava la concordia, l'unione, *il rispetto alla legge e la pubblica tranquillità* ».

Il Borghini, « che il Romanelli, quantunque si mostrasse caldo per la libertà e indipendenza d'Italia, *avea sempre predicato l'ordine e il rispetto alle leggi* ».

Il Busatti, « che il Romanelli lasciò in Arezzo *ottima opinione di sè* ».

Il Buonaugurelli « che certo non *lasciò in Arezzo fama di demagogo* ».

Tanta è, o Signori, la forza del vero! Ma la più esatta e splendidissima prova Voi potete desumerla dalle deposizioni scritte o verbali dei testimoni della difesa. Altrove riportai le attestazioni loro in ordine ai principii *morali e religiosi* dell'accusato; ora rispetto alla sua fede *politica*.

Udiste la lettera del canonico Testi, ove diceva: « Attesto inoltre con giuramento, che Arezzo nella lontananza del dott. Romanelli, senza offendere altrui, ha perduto l'Aristide dei legali; e che la condotta, le parole, le azioni di lui avessero sempre per iscopo *il mantenimento dell'ordine e della concordia dei cittadini*, lo attesta l'essere egli andato sempre di concerto e d'intelligenza colla legittima autorità, come mi confessò confidenzialmente il Cav. Avv. Giovanni Battista Alberti, allora Prefetto di Arezzo; lo dicono le sue allocuzioni al popolo, bene spesso interrotte, *e quasi sempre terminate dal grido suo di* — VIVA L'ITALIA, VIVA LEOPOLDO II. ».

Udiste pure ciò che scriveva Giacinto Subinno. « Io il mio causidico conosco a fondo: conosco la sua mente, il suo cuore. *Ei non era repubblicano*, perchè l'intelletto gli faceva aperto

« che se questo regime è malfermo, oscillante, « non gustabile o disgustoso ad abitatori di un « reame che per molti anni lo assaporarono, era « inconciliabile, improponibile ad adolescenti « che ai primi rudimenti si dedicavano del largo « viver civile .... Egli era invaso dall' amore « d'Italia libera; *ma non libera dai suoi principi*, « libera dallo straniero ... fosse pur questi ... « un danese ... L' amor della quiete e dell' or« dine, l'odio delle offese agl' individui e del « trasmodare nei mezzi di manifestare un desi« derio, erano indefettibili in lui ... Sicchè mi « sorgeva *in quei procellosi tempi* un pensiero, « che divenne idea fissa, intima convinzione « dappoi nell' ultimo stadio di quei giorni; che « cioè, mentre la capitale ed altre città molte e « terre lamentavano tristi attentati ed eventi « contro le proprietà, e le persone .... se la « città nostra non ebbe a dolersi, nè per una « porta bruscamente battuta, nè per una finestra « minimamente offesa, nè per una graffiatura di « spillo intesa od alterare la continuità della « umana epidermide .... fu ciò dovuto, o esclu« sivamente al Romanelli, o almeno al principal « concorso di sua influenza ... »

Francesco Marraghini, il notaro Guadagni, il dott. Fausto Romani e il dott. Francesco Viviani al pubblico giudizio lo dichiararono *fautore* *della indipendenza*, MA DI PRINCIPII COSTITUZIONALI E AVVERSO AD OGNI IDEA DI REPUBBLICA.

Il cav. Giovanni Battista Occhini, dopo avere narrato che il Romanelli *non ad altro scopo s' intrometteva nelle pubbliche dimostrazioni se non per impedire che il popolo trascorresse ad atti violenti*, depose, averlo sempre conosciuto DIFENSORE DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLO STATUTO FONDAMENTALE CONCESSO DAL PRINCIPE.

Il cav. Albergotto dei marchesi Albergotti, delineato con belle parole il carattere morale e religioso del Romanelli; aggiungeva quanto alla politica, potere egli COSCIENZIOSAMENTE attestare CHE ERA AVVERSO A REPUBBLICA.

E il senatore Giovanni Gulliehini attestava, che il Romanelli aveva sempre parlato *con la veduta di mantenere la concordia e l' unione*; non avergli neppure nei più stretti e confidenziali colloquii dimostrata *veruna contrarietà al Principe*; e invece essere stato ASSOLUTAMENTE AVVERSO A REPUBBLICA.

Questo è intorno ai *principii politici* il concetto che si formarono del Romanelli, pel suo contegno in Arezzo finchè non si recò Deputato al Parlamento, gli uomini meglio ragguardevoli della città; uomini di delicata coscienza, di non larghe opinioni, ma onesti; che per la intimità loro col mio cliente e per le continue e frequenti consuetudini della vita erano più in grado di conoscerne *l' animo e le tendenze*.

Qui stimo opportuno aggiungere le testimonianze, che io tengo in sommo pregio, dell' avvocato Valeri e di Giuseppe Grossi: l' uno R.° Procuratore al Tribunale di Pisa, dotto e integerrimo magistrato; l' altro procuratore a Pistoja, decoro e ornamento di quella Curia, e che nei primi tempi della Restaurazione (così fieri e ostili al Principe e al Principato sono gli amici del Romanelli!) fu eletto membro di una Commissione di governo. Il primo fu per qualche tempo in Arezzo dopo le Riforme, e vide e conobbe, se il Romanelli era uomo d'ordine, e se eccitava o si adoperava a impedire violanze e tumulti. Il secondo, nato e dimorante lontano da Arezzo, quantunque non potesse, come gli altri, testificare fatti particolari, *bens era in grado di deporre*, e per l' antica amicizia, e per la consuetudine epistolare *ch' ebbe con lui*, quali fossero i principii politici del Romanelli.

« Ardentissimo (diceva l' avvocato Valeri) « per la causa italiana, e più specialmente per « ciò che riguarda la indipendenza; *ma di prin« cipii rettissimi, e affezionato all' ordine* ».

E il Grossi lo dichiarava ASSOLUTAMENTE AVVERSO A REPUBBLICA, rammentandosi perfino che talvolta gli soleva scrivere, che la « repubblica « è pillola troppo forte pei stomachi esulcerati e « corrotti dei *non molti* che sarebbero per quel « principio ».

Questi erano gli amici del Romanelli in Arez-

zo, a fuori; questo il concetto in cui lo teneva-no. Ora s'indaghi la sua condotta in Firenze.

§. 4.

Contegno del Romanelli in Firenze.

L'*Atto di Accusa* di lui non parla fin dopo la proclamazione del Governo provvisorio. Difatti ei conduceva in Firenze, nel corso della *seconda Sessione legislativa*, una vita la più riservata. Non accorreva, come fecero tanti altri benchè deputati, nè a presiedere nè ad arringare nei Circoli. Non vi pose il piede neppure una volta. Non frequentò conversazioni politiche. Nè l'Accusa ha provato, ed era impossibile provare ch'ei si accontasse mai con quei tali che addita come capi e fautori del movimento rivoluzionario; era impossibile provarlo, imperocchè non vide nè frequentò che pochi Magistrati, e pochi amici, coi quali aveva mantenuta corrispondenza di affari nell'esercizio della sua professione. Le quali cose, meglio ancora delle parole sue e dei molti testimoni, fanno arguire le cagioni e i fini egualmente lodevoli del contegno diverso che avea praticato in Arezzo; conciossiachè in codesta città poteva confidarsi di frenare, siccome di fatti frenò in varj incontri, le intemperanze della plebe, mentre in Firenze la sua presenza ai Circoli e in mezzo alle turbolente *Dimostrazioni* avrebbe potuto nuocere alla reputazione di lui e nulla giovare alla causa dell'ordine.

Egli, non vi ha dubbio, al pari di tanti altri onestissimi, sosteneva il Governo. E quale stima si facesse di lui nel Consiglio generale lo addimostra l'essere stato immediatamente eletto (col più spettabili Deputati a formare parte della Commissione, cui fu dato l'incarico di progettare la risposta al discorso della Corona. Inoltre Celso Marzucchi, Marco Tabarrini, il dott. Mangsnaro, e il conte De' Bardi per gli officii che esercitarono secolui, come Deputati al Parlamento, e come membri di varie Commissioni elette nel seno della Camera, attestavano alla R. Corte, avere avuta opportunità di concepirne orrevolissima opinione, sì nei rapporti morali che nei *rapporti politici*.

Marzucchi, cui fu dimandato più specialmente che giudizio facesse intorno alle *opinioni politiche* del Romanelli, quando era al Parlamento, rispose, siccome l'egregio mio collega mi riferiva (e mi è grato ripeterne le precise parole, sì perchè le reputo utilissime alla difesa, sì perchè onorano in pari tempo il testimone e l'accusato): « Io lo ebbi compagno nella Commissione che « doveva rispondere all'Indirizzo della Corona: « e in quella circostanza *e in tutte le altre di quel* « *tempo* lo trovai *tenero dei principii costituziona-* « *li*, e amantissimo, *come me*, della libertà e in- « dipendenza italiana; *quindi andavamo pienamen-* « *te d'accordo* ».

Marco Tabarrini, cui rivolse il Sig. Presidente la stessa dimanda, diceva: « Io conobbi il « Romanelli per la prima volta, quando venne « Deputato all'Assemblea. Fino dalle prime di- « scussioni che avemmo insieme, mi parve cal- « do sostenitore della nazionalità e dell'indipen- « denza; *ma sempre nei limiti costituzionali*. Feci « parte insieme con lui della Commissione che « doveva preparare la risposta al discorso della « Corona. Fu in codesta occasione, *che potei ap-* « *prezzare la lealtà del suo carattere*; perchè lo « vidi sempre rispettare il voto della maggiorità « e difendere innanzi all'Assemblea il progetto « della Commissione, senza fare scissura *nep-* « *pure in quelle parti nelle quali egli si era trovato* « *colla minoranza* ».

E il conte de' Bardi narrava altro fatto notevolissimo. Nel gennaio 1849 il Ministero Montanelli-Guerrazzi nominò una Commissione, e le affidò lo studio di alcuni provvedimenti finanziari. Erano a tale uopo nominati Commissari il Romanelli, il Torselli, il De' Bardi ed altri Deputati. Ma il Romanelli e gli altri giudicarono incompatibile con l'ufficio di Deputati un incarico di codesta indole affidato dal Ministero; e, volendo conservare la indipendenza dei loro suffragii, vi rinunziarono.

Così, mentre l'*Atto di Accusa* per tutto quel tempo nulla dice e contesta, la Difesa con le dichiarazioni di altri onorevolissimi testimoni, tuttochè non citati per cura sua, vi ha potuto giustificare non solo che ei professava lealmente i *principii costituzionali*, ma eziandio che intendeva a dovere l'ufficio di deputato e custodiva gelosamente la libertà del suo voto.

Durò breve tempo, come è noto, quella sessione legislativa; imperocchè rimase interrotta nella fatale giornata dell'8 febbrajo 1849.

Il Consiglio generale e il Senato aveano deliberata la legge della Costituente italiana: ma il Principe, timoroso d'incorrere nelle censure ecclesiastiche, non volle suggellare quell'atto con definitiva sanzione; e si allontanò prima da Firenze e quindi da Siena. Nella lettere da esso indirizzate (il 7 febbrajo) al Montanelli, Presidente dei Ministri, dichiarò, è ben vero, non abbandonar la Toscana; ma è vero altresì, che non lasciò luogotenente al Governo.

Asserisce l'Accusa, che il Ministero nella notte dal 7 all'8 febbrajo e nella mattina dell'8 stesso si accordò col Circolo fiorentino e coi più caldi agitatori di piazza, e seco loro concertò il modo di *usurpare i Supremi Poteri dello Stato*. Se ciò sia vero, e se ella abbia in sì ardua questione raggiunto lo scopo, giudicherà la Corte. Fatto è, che il suo racconto medesimo giova sommamente alla causa del Romanelli, e somministra i dati opportuni per applicare congruamente rispetto a lui teoria e dottrina, che altrove diremo. L'Accusa, mentre narra minutamente gli avvenimenti del 7 e dell'8, e indica le persone che vi presero parte, mentre essa nomina tutti coloro che, *nel suo concetto*, furono nottetempo chiamati dai Ministri onde preparassero per l'indimani l'asserta usurpazione, si guarda bene dall'annoverare tra questi il Romanelli. Difatti egli non ebbe la infausta notizia se non la mattina del dì 8 febbrajo; e non la ebbe dai Ministri, bensì dal dott. Carlo Caramelli, che, recatosi a visitarlo, gli riferì le voci che correvano per la città sul tristo caso.

Interrotta qualunque comunicazione col *Potere esecutivo*, e temendo i pericoli imminenti di guerra civile, i Deputati e i Senatori si trovarono nella *necessità di supplire*; ed elessero Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni a governare *provvisoriamente* lo Stato. Una mano di faziosi irruppe ed invase l'emiciclo della Camera dei Deputati; ma, come deposero il barone Bettino Ricasoli, il segretario Marco Tabarrini, ed altri onorevoli Deputati, testimoni in questo giudizio, la condizione delle cose era tale che non ammetteva altro partito. Generalmente (diceva il baron Bettino Ricasoli) fu appresa la partenza del Principe come un abbandono dello Stato. Comunque fosse, non vi *era tempo di vacillare*. Imminenti i pericoli dall'anarchia e della guerra civile: necessità provvedare; e senza il *plebiscito*, senza la invasione e il tumulto nella Camera (invasione e tumulto che erano cessati, quando il Consiglio procedè a deliberare) la scelta sarebbe caduta sulle stesse persone.

Di più: alcuni tra i più temperati e imparziali opinarono che dove pure il *Governo provvisorio* avesse inteso assumere il potere *in nome del Granduca* non vi sarebbe riuscito; perocchè la fazione che allora dominava nei circoli e nelle piazze era ostile al Principato ed al Principe, nè vi era forza per combatterla.

Ma ciò non attiene alla difesa del mio rappresentato. Egli votò, come TUTTI gli altri, la istituzione del *Governo provvisorio*. Non prese parte alla discussione; e unicamente con brevi e generose parole ammonì i *radicali*, che nel momento della votazione avevano elevato la disputa della supposta cessazione del mandato, gli ammonì a non dare il tristo esempio della discordia.

Ora mi torna alla mente una osservazione fatta dal professore Adolfo Loeve che fu spettatore alla seduta straordinaria del Consiglio generale. Rispondendo ad analoghe dimande del Sig. Presidente, ci narrava avere osservato nel dì 8 febbrajo, allorchè si sciolse l'adunanza, alcuni deputati andarsene gloriosi e *trionfanti*, altri *avviliti* e *addolorati*; trionfanti quelli del partito a-

stremo e repubblicano; addoloratì quei del partito costituzionale. Questo potè osservare il testimone dell'Accusa; ed era cosa ben naturale. — Perchè, dunque, il Pubblico Ministero non cerca, se il Romanelli è da noverarsi nella schiera dei trionfanti, o degli afflitti? Perchè omettere la ricerca più importante nella *questione dell'animo*?

Che il Romanelli sentisse il più vivo dolore per la partenza del Principe e prevedesse pur troppo le luttuose calamità che poi desolarono la Toscana lo aveano già dichiarato nella procedura scritta non pochi testimoni; e segnatamente il capitano Luigi Trentanove, il dott. Francesco Polcri, don Giovan Battista Ristori e il dott. Donato Giarni: i quali non furono chiamati al pubblico giudizio. Ma qui pur non mancarono altri testimoni, che deponessero il medesimo fatto. A cagione di esempio, il Viviani, che dopo l'adunanza del Consiglio incontrò il Romanelli nella piazza del Granduca e si accompagnò con esso lui per lungo tratto di strada, deponeva averlo inteso favellare della partenza del Principe *come di una grave sciagura* per la Toscana. E nel medesimo senso *con parole di acerbo dolore e senza biasimo* parlò di questo avvenimento nel Teatro la Fenice in Arezzo li 11 febbrajo, come attestavano il maestro Marraghini e il dott. Fausto Romani.

E vi pare egli giustizia trascurare sì urgente congettura, di cui non mancava, ma esuberava la prova nella *istruzione scritta*? Come non valutarla nella ispezione dell'*animo* e della *moralità* dell'imputato? Avea pur pensato l'Accusa, o, a meglio dire, la Camera delle Accuse, che *i gesti*, *i moti*, *i cenni* o altre *simili maniere* bastassero a manifestare l'animo perduellel Avea pur creduto, che il sorriso, la ilarità, la gajezza del volto, la *espansione dell'animo festoso* potessero fornire un indizio di *animo ostile*! Sarà, dunque, indiscreta la Difesa, se dall'afflizione che alla nuova della partenza del Principe contrista un uomo schietto e leale intende desumere un indizio esclusivo di *ostile e prava intenzione*? E perchè mai, se la gioja, la letizia è per l'Accusa un riscontro di perduelliona, non sarà la mestizia segno certissimo d'innocenza? Nè varrebbe obiettare che il Romanelli può essere rimasto addolorato, non tanto per la partenza del Principe quanto per le gravi sciagure che presagiva alla patria diletta. Vana e gratuita perfidia sarebbe codesta; e dove pure il maligno obietto colpisse nel vero, non sarebbe men valido e certo l'indizio della innocenza. Imperocchè ragion vuole, non si presuma desiderato, nè procurato un avvenimento, che poi ci addolora siccome pubblica e grave calamità, e chi rimase turbato e afflitto dalla partenza del Monarca devesi presumere per opinione e convinzione politica persuaso, che il bene della Patria non potesse andare disgiunto dal bene del Principe, e l'uno senza l'altro pericolasse.

Abbiamo così percorsa la *vita anteatta* del Romanelli fino al dì 8 febbrajo 1849. Parrà forse che io mi sia intrattenuto soverchiamente su questi minuti particolari; ma, spero, non sarà indarno.

Frattanto ha veduto la Regia Corte il carattere intemerato del Romanelli, la bene acquistata estimazione, l'entusiasmo suo per le riforme e per la italica indipendenza. In Arezzo non avversare ma sostenere l'Autorità, contribuire, per quanto egli può, alla quiete e all'ordine pubblico; affrontare e impedire, talvolta non senza pericolo della sua personal sicurezza, le popolari dimostrazioni; e opponendosi alla minorità repubblicana, starsi contento alla franchigie costituzionali. In Firenze condurre vita la più riservata; i Deputati, che ebbe a colleghi nelle sezioni e commissioni della Camera, deporre del suo *attaccamento al regime costituzionale*; e, allontanatosi il Principe, non avere dissimulato ai più intimi amici l'acerbità del dolore per le fatali conseguenze che ne temeva.

§. 5.

Addebiti, nei quali si sostanzia l'Atto di accusa.

Tutto ciò premesso, si proceda a esaminare gli addebiti che gli contesta l'Accusa; si veda se bastino a conchiudere la prova del *dolo malo* e dell' *animo ostile*, non dimenticando bensì le norme che la Difesa poneva in principio. Non altro essere la imputazione criminale che una induzione, per cui dal fatto esteriore si tenta risalire al fatto interiore; dall' effetto alla causa; occorrere azioni assolutamente incompatibili con intenzione pura e innocente; tra i fatti incriminati e la intenzione di delinquere aversi a ravvisare un rapporto diretto e necessario, sicchè non possano referirsi ad altro fine non criminoso. Giudicando di azioni politiche doversi avere considerazione ai tempi nei quali furono commesse. E apprezzare massimamente, come è precetto di legge, la *qualità* della persona e la *vita anteatta* dell' accusato: « *nam et persona spectanda est, an ante quid fecerit, an cogitaverit* ».

Giusta il decreto che la Regia Corte proferì nella tornata del dì 28 agosto 1852, l' Atto di Accusa contro i singoli accusati si sostanzia negli *addebiti speciali*, dedotti contro ciascuno di essi nella parte conclusiva. Questa è cosa giudicata; e ad essa mi uniformo, esaminando partitamente, se rilevino, o sussistano, all'effetto di conchiudere la prova dell' *animo ostile*,

1.° L' accettazione dei Ministeri di Giustizia e dei Culto,

2.° La firma apposta al decreto del 9 febbrajo 1849,

3.° La sottoscrizione delle Leggi Statarie del dì 22 febbrajo e 23 marzo 1849,

4.° L' accettazione della carica di Commissario straordinario,

5.° I supposti atti e le supposte allocuzioni ostili.

Imperocchè sono questi soltanto i fatti, dei quali parla l'Atto di accusa nella parte *conclusiva e speciale* contro Leonardo Romanelli: questi soltanto, giusta il decreto della Regia Corte, possono formare *subietto di incriminazione*. Altri gliene furono contestati nell' interrogatorio; i quali, mercè la cosa giudicata, non possono nè debbono apprendersi come subietto di accusa.

§. 6.

Accettazione del Ministero di giustizia e grazia e degli affari ecclesiastici.

Che anzi neppur l' accettazione del Ministero può dirsi veramente che sia contestata al Romanelli come *atto criminoso*. I decreti del Tribunale di Prima Istanza e della Camera delle Accuse non gli ascrivevano a delitto di avere accettato dal Governo provvisorio i Ministeri di Giustizia e del Culto. E l' Atto stesso di accusa non sembra imputare siccome *criminosa* l' accettazione.

Tuttavia penso dovarne parlare alcun poco per due ragioni:

1.° Perchè il Regio Procuratore generale a questa Corte diceva nell' Atto di accusa « *non esser* « *provata la positiva necessità* . . . ad accettare « un impiego, che per la derivazione sua e per « le condizioni dei tempi lo esponeva troppo ve- « rosimilmente a rendersi autore o correo di atti « ostili »:

2.° Perchè il Regio Procurator generale alla Corte Suprema propose, attendere che emergesse dal pubblico giudizio: « Se il Romanelli « fu costretto dalla violenza ad assumere l' uffi- « cio, o lo sedusse la malnata ambizione del « potere ».

Sì fatte dichiarazioni la Difesa non può lasciar senza replica. Esse danno luogo ad una *questione di diritto*, ed a più e varie *questioni di fatto*.

È forse reato di maestà l' accettare pubblici ufficii dal nuovo Governo? Questa è la questione di diritto; questione già risoluta per avviso concorde dei pubblicisti e dei criminalisti, tra i quali basti citare il Poggi e il Renazzi.

Insegna il primo: « non essere colpevoli di « fronte al Principe i sudditi, che si lasciano « conferire *dal nemico* pubblici ufficii, senza i « quali non potrebbe stare il regime della città ».

E l'altro: « essere manifesto, che vanno sce-
« vri da qualunque delitto coloro, i quali, ro-
« vesciato che sia per violenza o per frode l'an-
« tico regime, e formato un altro governo di
« fatto, prestarono l'opera, assumendo mae-
« strati ed esercitando pubblici ufficii ».

Questa dottrina occorre *a fortiori* applicare al caso nostro per molte ragioni, che verrò brevemente esponendo.

Deve applicarsi a più forte ragione, perocchè i citati criminalisti procedono nei termini d'*inimico invasore*; mentre il Governo provvisorio nato dalla *necessità del momento* o fu, o potè credersi (e ciò basta alla Difesa) *legittimamente* istituito. Le Assemblee legislative, nell'assenza del Principe, hanno facoltà di *supplire*; non che facoltà, l'obbligo hanno di *provvedere* che lo Stato non cada negli errori dell'anarchia. Lo insegna la scienza del diritto costituzionale; lo conferma la storia.

Deve a più forte ragione applicarsi, avuto rispetto alla indole stessa del governo istituito nel dì 8 febbrajo. Ed invero, se non è delitto accettare impieghi dall'*inimico* che abbia occupato lo Stato, molto meno accettarli da un *Governo provvisorio*, che non costituisce un *fatto compito e permanente*; da un Governo che non è destinato a dare un assetto stabile al paese. Nè si dica, i Triumviri avevano già preso un *atteggiamento ostile*, e i fatti e detti loro mostravano *avere essi usurpato* il Supremo Potere con animo di spingere le cose a rivoluzione. Sarebbe contro il Romanelli mal fondato l'abietto. Se alludete al conciliabulo notturno di che parla l'Accusa, ed ai preparativi e concerti che si dicono presi tra i Ministri e gli agitatori, niente ei ne sapeva; ed anche oggi, che il Pubblico Ministero ha prodotto tanta copia di documenti e indotta sì numerosa schiera di testimoni, dubito forte non abbia conclusa la prova. Se ai fatti avvenuti nell'adunanza del Consiglio Generale, il barone Ricasoli dichiarò, non essere tali da sospettare che tra gl'invasori dell'emiciclo e i Ministri vi fosse *voluta intesa*; e tanto esso, quanto altri Deputati attestarono, avere dato liberamente e coscienziosamente il suffragio. Se alla discussione in Senato, ove nel concetto dell'Accusa il Guerrazzi avrebbe formulato il *programma* del nuovo Governo; Romanelli non vi fu presente, e quando gli offrirono ed accettò l'ufficio di Ministro ne era totalmente ignaro. Dopo l'adunanza del Consiglio generale infatti egli se ne era andato col Viviani e con altri amici suoi, tra i quali un Magistrato, lungi dal centro della città; e quegli stesso, che gli offerse l'ufficio, gli disse, senz'altro, che i Senatori avevano confermato la deliberazione dei Deputati.

Occorre a più forte ragione applicare la teoria; dappoichè nella causa stessa fu riconosciuta lecita e non criminosa l'accettazione di pubblici uffici sotto il Governo provvisorio. Propose il Regio Procuratore in Prima Istanza che si decretasse, e la Camera di Consiglio decretò, non essere luogo a procedere contro l'Adami, nè contro il Guidi-Rontani. L'uno e l'altro furono posti fuori di accusa. Eppure avevano accettato dal *Governo provvisorio*, quegli il Ministero della finanza, questi la Prefettura del compartimento fiorentino. Tolga il Cielo che io mi faccia a istituire confronti tra il mio raccomandato e quei prevenuti, che da lungo tempo si godono la pace domestica e la libertà personale; e molto meno tra i fatti e i documenti che loro si contestavano e quelli che si contestano al Romanelli. So bene essere odiosi i confronti; ma so altresì che la bilancia della Giustizia non ha due pesi, nè due misure. E niuno vorrà negarmi che le ragioni di moralità e illibatezza che furono valutate a pro dell'Adami e del Guidi-Rontani non concorrano a difesa del Romanelli. Non vorrete negarmi, io confido, non esservi danaro che valga la dignità e indipendenza dei Magistrati; e, se la gente onesta desiderava, come dice il Decreto del 10 giugno 1850, *che la finanza non cadesse nelle mani di qualche tristo*, doveasi ugualmente, se non viepiù, desiderare che il Ministero della Giustizia non fosse affidato ad uomo turpe e fazioso.

Alla perfine la Difesa del Romanelli invoca a

più forte ragione l'accennata dottrina di diritto pubblico e penale; avvognachè l'Adami era già ministro del Principe. E se entrando nel Ministero del nuovo Governo non si macchiò di delitto chi era stato un momento prima Ministro di Governo monarchico, come sostenere plausibilmente rho di delitto si macchiasse colui che non avea fatto parte del cessato Governo, e non era personalmente obbligato da quei rapporti e doveri che nascono in virtù del mandato e della fiducia che il Principe ripone nei suoi Ministri?

L'arrettazione del Ministero non era pertanto *azione criminosa*; nè dimostrava *animo ostile*. E mi è grato ripetere ciò che diceva su tal proposito Celso Marzucchi, magistrato esimio: non avere egli, *dopo la formazione del Governo provvisorio, avuto motivo di mutare opinione sul conto del Romanelli, nè avergli mai fatto debito di essere stato Ministro sotto il Governo provvisorio*.

Dopo ciò, che vale obiettare, siccome fece l'Atto di accusa, non esser provata la positiva necessità di arrettarlo? Questa sarebbe amara o crudele ironia, se già non fosse mostruosa contradizione. Imperocchè non isfugge ad alcuno, che se non era strettamente e positivamente necessario che il Romanelli piuttostochè altri accettasse, era bensì necessario che un Ministro di Giustizia e del Culto vi fosse.

Rammento bene essere stato detto, la Magistratura rimanendo in uffizio non avere inteso di riconoscere come *legittimo* il Governo provvisorio. E ciò sia pure: chè io non pretendo impugnarlo. Conciossiachè nella causa presente non si fa questione di legittimità o illegittimità di Governo. La legittimità dei governi ognuno la intende giusta le massime che professa; nè la Difesa ha bisogno di avventurarsi nel pelago di opinioni le più incerte e fluttuanti. Questione è se prestare l'opera sua al nuovo Governo, conservare o accettare da esso pubblici uffizii costituisca delitto. Ed io, senza tema di errare, rispondo assolutamente, che no; poichè un Governo vi ha da essere, e l'*accettazione*, come la *conservazione* dell'uffizio può reputarsi ed essere anima ta, non da *intenzione ostile*, bensì da sentimento di dovere verso il paese e da lodevole desiderio della sicurezza e dell'ordine pubblico. Concedasi pure che la permanenza dei Magistrati in uffizio non significasse *adesione politica*, nè ricognizione della *legittimità* del Governo Provvisorio; certo è che sentirono la necessità e il dovere di sostenerlo, e lo dimostrarono col *fatto* e con *esplicita e solenne dichiarazione*. Ciò non deve impugnarsi, perchè è verità storica; non deve dissimularsi, perchè non fa torto, nè reca disdoro ad alcuno.

Col *fatto* lo dimostrarono, continuando a render giustizia: e questo è il più grande appoggio che prestare si possa a nuovo Governo; sospendere, diceva il Presidente De Harlay al Duca di Guisa, sospendere il corso della Giustizia è mezzo validissimo, più potente ancora di un esercito, a rovesciare il Governo dell'usurpatore.

Con esplicita e solenne *dichiarazione*, nell'atto di presentare il 13 marzo 1849 al Governo Provvisorio la generosa protesta della Magistratura fiorentina. « I sottoscritti » (tra i quali era pure l'onorevole sostenitore dell'Accusa) « nel « presentare a nome della Magistratura di Fi« renze l'annesso indirizzo al Ministro di Giusti« zia o Grazia *non altro ebbero in animo* che di « far sentire quanto, anche nei momenti di più « grave difficoltà, *essi fidano nella protezione*, che « invocano, del Governo e del Ministero, o di « DARE e ricevere a vicenda aumento di forza e « *tutela della indipendenza e o sostegno della loro « dignità* ».

Nè questo io rammento per arte di difesa, quasichè volessi a discolpa del Romanelli dedurre un *errore*, una *colpa comune*. No certo! Lealmente dichiaro (e, quanto a lealtà, non mi credo indegno difensore del Romanelli), dichiaro in senso di verità e di giustizia, che i Magistrati toscani, rimanendo in uffizio dopo l'8 febbrajo, operarono degnamente; ben meritarono dal paese e dall'ordine pubblico; impedirono che la società cadesse nella peggiore delle anarchie. Quando a forza o volontariamente il Principe si

allontana, non cessano i doveri verso la patria. Stupenda è la resistenza opposta dal Presidente De Herlay all'usurpatore, e può ammirarsi, come si ammirano le azioni eroiche, quando pur sieno animate da fanatismo o superstizione; ma imitarlo non si potrebbe senza esporre la società al pericolo di più gravi sciagure. D'altronde è d'uopo considerare che i Magistrati del Parlamento francese erano inamovibili; altri non potevano sostituirsi. È d'uopo considerare che il Duca di Guisa non erasi impadronito che di Parigi; le provincie si mantenevano fedeli a Enrico III; durava il combattimento; ed era luogo a sperare che, sospeso il corso della Giustizia, il popolo di Parigi si sarebbe levato in massa e avrebbe cacciato quei della Lega. Al contrario in Toscana era tutt'altro caso. I Magistrati non erano inamovibili; e chi sa mai che gente avrebbe potuto occupare gli scanni della Magistratura? In Toscana non vi fu provincia, nè municipio che non facesse atto di adesione al Governo Provvisorio; e non sarebbe stata carità di patria gettare in maggior confusione e desolazione lo stato col sospendere il corso della Giustizia!

Ma se, come io penso, la Magistratura nostra, rimanendo per amore dell'ordine pubblico al suo posto, operò degnamente; se ella, come diceva l'egregio sig. Presidente nella ordinanza del 15 maggio 1852, « sentì il dovere di non lasciare lo Stato senza amministrazione di giustizia, e di mantenere la dignità e indipendenza « dell'autorità giudiciaria », è forza altresì convenire, che la nomina di un Ministro di Giustizia era una *positiva necessità*. Se pel Romanelli (riprendo le parole dell'Atto di accusa) non era *positiva necessità* l'accettare, occorreva bensì ed era *positivamente necessaria la nomina di un Ministro*. Quando pur non avesse ceduto, quando avesse tenacemente persistito nella sua opposizione, sarebbesi per questo evitata la nomina di un Ministro? Non so, se il Governo avrebbe potuto trovare persona di fama così intemerata; questo so certo, che avrebbero chiamato un altro all'ufficio. Or bene: se era assolutamente necessario affidarlo ad alcuno, l'averlo accettato non può esser delitto. Necessità conferire un impiego e delitto accettarlo sono concetti che a vicenda si escludono. Vi è tra loro assoluta contradizione e repugnanza immediata. O l'una o l'altra cosa deve non esser vera; e, poichè vera è la necessità della nomina, non può esser vera la criminosità dell'accettazione.

Se l'assunzione del Romanelli alla carica di Ministro fosse stata, come benignamente asseriva la Querela fiorentina, il premio di valida ed efficace cooperazione da esso prestata, « affinchè « Guerrazzi, Montanelli, Mazzoni giungessero « a mettersi alla testa del Governo in luogo del « legittimo Principe », l'Accusa avrebbe avuto ragione. Potrebbe in tal caso considerarsi criminosa l'accettazione dell'ufficio; o, per meglio dire, criminosa sarebbe l'antecedente cooperazione prestata ad illecito fine. Ma questo concetto svanì nel corso della *istruzione*. Secondo le requisitorie e i decreti del Tribunale di Prima Istanza e della Camera delle accuse i Triumviri avrebbero remunerato con impiego e denaro il Mordini, il Cioni, il Dragomanni, il Niccolini, ed altri che, al dire del pubblico Ministero, avevano cooperato a rovesciare la monarchia; ma tra i premiati, nè le requisitorie, nè i decreti annoveravano Leonardo Romanelli. Di fatti nella notte dal 7 all'8 febbrajo, come poc'anzi io diceva, dormì tranquilli i suoi sonni, nè prese parte ai tumulti della mattina dipoi. Che i Triumviri non gli offrissero il Ministero in premio di precedente e criminosa cooperazione se ne mostrò persuasa l'Accusa stessa; la quale, con l'andar del processo, abbandonò il suo primo concetto, e cercò negli atti successivi il fondamento che vedeva mancare all'azione penale.

Quale altro motivo adunque ebbe forza d'indurlo ad accettare l'ufficio? Resulterà, *si diceva*, dal pubblico dibattimento, *se ei fu costretto* da *violenza*, o sedotto da *malnata ambizione di potere*; sicchè non vi fosse via di mezzo, nè altra plausibile ragione potesse piegarlo ad accettare quel posto. Certo non lo indusse avidità

di guadagno, nè vaghezza di onori. Non avidità di guadagno, che ben più largo traeva dall'esercizio della sua professione; non vaghezza di onori, dai quali la sua vita modesta, i testimoni, i documenti lo dimostrano alieno. Mancava forse altro motivo lodevole e giusto? Rammentate le circostanze particolari dell'offerta e dell'accettazione, emerse dal pubblico giudizio. Sul cadere del dì 8 febbrajo, il Romanelli fu invitato a presentarsi in Palazzo. Introdotto nella sala, ove i Ministri del Principe solevano tenere Consiglio, vi trovò i tre del Governo, e i Ministri D'Ayala, Franchini e Adami. Inteso che lo avevano destinato a Ministro della Giustizia e del Culto, ei fece la più viva opposizione: protestò, essere egli nuovo ai pubblici affari, stimarsi inabile a sostenere sì grave incarico, richiamarlo in Arezzo, sua patria, le cure domestiche e gli affari di studio. Invano dichiarava alcuno dei Ministri, se il Romanelli non avesse accettato, volersi egli pure dimettere. A questo, e simili scongiuri non cedeva; nè avrebbe ceduto, se altri con parole pungenti, non lo avesse rampognato di *amare la patria a parole*, e non avere animo di soggiacere, quando più i tempi correvano difficili e minacciosi, a sacrifizio veruno. Bene indovinò il carattere del Romanelli chi gli rivolse così aspra rampogna . . . Egli, adunque, non avea cercato nè assumava spontaneo, ma, reluttante, l'ufficio. Perchè non valutarlo nella questione dell'animo? Non lo assumeva *per odio al Principe*, la di cui partenza aveagli ispirato timori gravissimi sull'avvenire. Non lo assumeva per *malnata ambizione*, nè per avidità di lucro; ma per sentimento di dovere. Postergato ogni personale interesse, stimò debito di onesto cittadino accettare un ufficio che è il più estraneo alle cose politiche, e che è indubitamente di assoluta necessità nella pubblica amministrazione.

Della verità di questi fatti, che soli varrebbero a dissipare ogni dubbio di *animo ostile*, congeneri e assai più significanti di quelli che furono valutati rispetto all'Adami, aveasi già pienissima prova nella procedura scritta,

1.° Dai *costituti* del Guerrazzi, e dell'Adami, che rammentavano la ASSISTENZA VIVISSIMA del Romanelli,

2.° Dalle *deposizioni* dell' ex Ministro D'Ayala, del dott. Bubbolini, e del Segretari Martini, Giaconi, Pessuti e Ducboqué: i quali attestarono unanimi, aver conosciuto *fino dai primi momenti* che il Romanelli entrava in ufficio, come egli avesse accettato a *malincuore* la carica di Ministro e avere inteso *da lui medesimo e da altri*, che aveva addotto ogni argomento per esserne dispensato, e che, soltanto per mostrarsi immeritevole di rimproveri che lo pungevano nel suo decoro, avava alfine consentito ad assumere provvisoriamente l'ufficio. Tutti i Segretari deposero, che fino dai primi giorni ei si mostrò pessimamente contento di quella posizione.

La verità dei fatti stessi rimase pienamente comprovata nel pubblico giudizio così dai documenti, come dai testimoni.

Comprovata dai documenti; imperocchè nel 9 febbrajo 1849 scriveva coll' *anima esacerbata* alla consorte amatissima, che lo avevano nominato Ministro, e quello esser l' *ultimo sacrifizio* che poteva fare alla patria . . . *sacrifizio immenso*. Nel giorno appresso rispondeva all'indirizzo del Circolo Aretino, non lo credessero entrato *in una via seminata di rose*, nè che avesse condisceso a *sfogo di ambizione*, bensì con animo di sottoporsi *a sacrifizio che sperava non affatto inutile alla patria*. A questo aggiungete le lettere del 14 febbrajo e 16 marzo 1849 al suo egregio amico, dott. Giuseppe Grossi di Pistoja; nella prima delle quali parlava dell' *incarico che si era voluto imporgli* e che avrebbe continuato a sostenere *finchè non dovesse far sacrifizi di coscienza*, e nell' altra gli annunziava, *aver già preso il partito* di dimettersi dall' ufficio di Ministro, non aver nutrito ambizioni mai, e i suoi *non essere stati onori, ma sacrifizi*.

Comprovata dai testimoni; imperocchè il Viviani, il Caramelli e il Segretario Ducboqué ripeterono al pubblico giudizio ciò che avevano deposto nel processo scritto; chi da lui, chi da

altri, ma fin dai primi giorni, avere inteso che egli *dopo lunga resistenza, e di mala voglia, aveva accettato la carica di Ministro*; e lo confermò all'estremo momento della sua vita il dott. Bobbolini nelle deposizioni, delle quali la Corte ordinò la lettura.

E finalmente la verità di questi fatti relativi all'accettazione del Ministero è ammenicolata dal successivo contegno del Romanelli, che non dissimulava la pessima contentezza di trovarsi in impiego; dava e reiterava le sue dimissioni; e nel 22 marzo si dimetteva assolutamente per una ragione che sola varrebbe (come a suo luogo vedremo) a eliminare la supposizione dell'animo ostile. È amminicolata eziandio dagli sfoghi amichevoli, che egli ebbe coi sigg. Guillichini, Occhini e Albergotti.

Il sig. Guillichini, quegli stesso che il Principe aveva inalzato a dignità senatoria, dichiarò innanzi a Voi che il Romanelli non si era intromesso nelle faccende politiche *per sentimento di ambizione*; non avere mostrato mai desiderio di assumere ufficii e conseguire onori; onde non appena ebbe inteso che aveva accettato la carica di Ministro, ei che ne conosceva il carattere pensò tosto, averlo certamente fatto, *contro suo genio, e per giovare alla patria*.

Il cavaliere Occhini non solamente lo reputava scevro d'ambizione, ma esponeva un fatto ben più rilevante. Raccontò l'Occhini, averlo incontrato in Arezzo, due o tre giorni dopo l'8 febbrajo, e che, fatte ad esso le consuete congratulazioni, il Romanelli rispose, non esservi ragione di rallegrarsi « *lo compiangesse piuttosto* »; e gli confidò che avea fermamente ricusato, nè in qualsiasi modo avrebbe aderito ad assumere l'ufficio se non lo avessero rimproverato di poco *coraggio civile e manco amore al paese*.

Il cav. Albergotti lo vide in altra epoca in Arezzo; lo trovò scontento e seppe da lui stesso che avea data la sua dimissione, non approvando l'andamento delle cose, e vedendo nel Governo *elementi che non consuonavano coi suoi principii*, e coi quali non poteva simpatizzare.

Che più volete, o Signori? Non è azione criminosa accettare dal nuovo Governo maestrati ed uffici, siccome insegnano gli scrittori di gius pubblico e penale. Non è azione che debba ascriversi necessariamente *ad animo ostilis*, o a *malnata ambizione*. Dovreste adunque, anche nel dubbio, attribuirla a intenzione non criminosa. Ma cessa ogni dubbio, dacchè le resultanze del pubblico giudizio giustificarono, che prima di aderire fece vivissima resistenza, e che aderì a *malincuore* e per sentimento di dovere. Cessa ogni dubbio; e si ha, nei fatti che accompagnarono l'accettazione, prova luminosa di ciò che egli con breve, ma esattissima formula, esprimeva nel suo costituto: non avera accettato l'ufficio *in odio al Principe, ma per amore al paese*.

§. 7.

Firma del decreto de' 9 febbrajo 1849.

Fin'ora l'Accusa non contestò al Romanelli come delittuosa l'accettazione; nè, credo, vorrà contestargliela mai. Potè accettare (così ragiona il Pubblico Ministero); ma dovea rinunziare, vedendo a quale indirizzo volgevano le cose, e trovandosi esposto a prender parte in atti (che egli suppone) criminosi.

Ritenuta in questi termini la disputa, vede bene la Regia Corte come più lieve e facile a vincersi si presenti la imputazione. Altro è accettare in modo che sia reprensibile fin da principio: altro è ritenere e conservare l'ufficio, quando le cose non procedono a seconda dei nostri desiderii. La conservazione si giustifica più facilmente. Tutti i pubblici funzionari, tranne poche eccezioni, si credettero obbligati (e bene operarono) a non abbandonare l'ufficio; lo conservarono quelli ancora, che per la loro condizione ebbero ad eseguire ordini che io mi guardo bene dal confrontare coi fatti imputati al Romanelli. La sua permanenza in ufficio non potrebbesi considerare informata dal *dolo malo* e dall'*animo ostile*; dappoichè abbiamo la prova del

suo malcontento, e della dimissione più volte offerta e decisamente rassegnata nel 22 marzo. E, anche prescindendo da questo, occorrerebbero fatti di una criminosità indubitata, e tali da non potersi riferire a scopo che non fosse delitto; imperocchè riguardi e ragioni plausibili di convenienza e di ordine pubblico poterono indurlo a rimanere, suo malgrado, per qualche tempo in ufficio.

Il primo fatto, che gli contesta l'Accusa, è la firma del decreto da' 9 febbrajo 1849, che nella intitolazione delle sentenze e degli atti notariali sostituiva al nome del Principe la *indicazione* del Governo provvisorio.

A questo addebito replica la Difesa,

1.° Con eccezioni pregiudiciali, che riguardano particolarmente e unicamente l'addebito stesso;

2.° Con argomenti di diritto, che possono contrapporsi non tanto a questo, quanto ad altri obietti dell'Accusa;

3.° E con argomenti speciali, che agevolmente escludono da questo fatto la supposizione dell'*animo ostile*.

Dalla intempestiva contestazione al Romanelli, dalla omessa imputazione ai principali accusati si desumono le repliche pregiudiciali.

Pel corso lunghissimo della istruzione del processo, il decreto del 9 febbrajo 1849 non fu contestato mai all'imputato, sebbene e' fosse notorio e inserito fra i documenti che all'Accusa piacque pubblicar colle stampe. Quindi protestò l'accusato, o la Difesa persevera a sostenere, che il Pubblico Ministero o non avesse, o abbia perduto il diritto di motivare tale addebito così intempestivamente: cioè di motivarlo nell'*Atto di accusa*.

Conciossiachè non indarno prescriva l'Art. 321 delle dichiarazioni e istruzioni, doversi a agl'imputati contestare i fatti che gli sono obiettati, « le circostanze da cui sono accompagnati *e tutto ciò che resulta dagli atti a loro carico* ». Non indarno l'Art. 190 del Motuproprio del 2 agosto 1838, compilata che sia la procedura, ordina *l'esame obiettivo dell' imputato*. Non indarnò l'Art. 335 delle stesse DD. e II. al §. 2 prescrive, anche nel caso che occorra un supplemento di verificazione, « si contestino all'imputato, « prima del ritorno della procedura al Regio Pro« curatore, *i resultati del supplemento* ».

Si obiettò, dalla serotina contestazione non esser derivato al mio cliente danno o pregiudizio di sorta; dacchè, nell'intervallo decorso tra la *significazione* dell'Atto di accusa e l'apertura del pubblico giudizio, niente impedisse a lui di articolare quanti fatti o indurre quanti testimoni avesse creduto per giustificare qual parte ei prese nella emanazione di quel decreto, e che non vi appose la firma con *animo ostile*.

Occorre pronta a tale obiezione la replica. Il ritardo della contestazione por truppo recò pregiudizio al Romanelli!

« . . . . *Involve*
« *Tutte cose l'oblio nella sua notte* ».

La Corte, nel lungo periodo di questo giudizio ha veduto per singolarissimi esempi, come il tempo edace, che tutto consuma, operi prodigiosamente sulla facoltà della memoria; ha veduto persone autorevoli o di schiettissima fede dimenticarsi di ciò che altra volta avevano detto e scritto, e perfino di essere stati esaminati nella istruzione del processo!

Se la contestazione del decreto fosse avvenuta nel corso della *Istruzione*, quando i fatti erano recenti e fresca la memoria, il Romanelli avrebbe potuto accertare cose rilevantissime a suo pieno discarico, che ora non può. Egli serbava dei fatti relativi al decreto chiara e certa reminiscenza; non così delle persone che fossero in grado di deporne. Mentre istruivasi la procedura, egli avrebbe indicato più e più individui, tra i quali si sarebbero certamente incontrati quelli che ne potessero coscienziosamente attestare, e il Giudice Istruttore non avrebbe potuto a meno d'interrogarli. Ma dopo l'Atto di accusa così la bisogna non procedeva. Se l'imputato avesse indotto molti testimoni per giustificare una serie di fatti relativi alla emanazione del decreto, il

loro numero sarebbe giustamente apparso superfluo, e la esclusione avrebbe potuto colpire gl'individui che soli per avventura fossero in grado di attestare quei fatti; dove ne avesse citati pochi o alla ventura, sarebbe stato viapiù probabile che la scelta cadesse sopra soggetti ignari od immemori. Sicchè nell'uno e nell'altro caso la prova poteva riescire frustranea, o del tentato esperimento sarebbe rimasto all'imputato il danno, al difensor la vergogna.

E noti la Corte che la Difesa, anche in questa parte della causa, non ha omesso cure e indagini, come doveva; ma se taluno le hanno procacciato larghi e non sperati risultamenti, altre e non poche furono spese indarno; avendolo risposto le persone interpellate, non già che i fatti non erano veri, sì bene non averne chiara rimembranza. Io non dirò, nè potrei dire, se la oblivione fosse vera e affettata ond'esimersi dal comparire testimoni all'infausto giudizio; solo domando a che pro, e come citare al pubblico dibattimento individui, che sono, o si fingono smemorati, o che per altre ragioni non era dato d'indarre?

Ciò basti a dimostrare il pregiudizio che all'accusato cagionerebbe la serotina contestazione, dove si ammettasse contro di lui l'addebito di aver sottoscritto il decreto de' 9 febbrajo. Ciò basti a porre in chiaro la ragionevolezza e giustizia della pretesta, emessa in proposito dal mio cliente alla pubblica udienza del 19 ottobre 1852, e alle sue richieste inserita nel processo verbale. Mancherebbe infatti su questo punto una completa difesa; o nel dubbio solo che resti manomesso e violato il sacro diritto della medesima la Corte non può a meno di rigettare come improponibile l'addebito desunto dalla sottoscrizione del citato decreto.

Brevi parole varranno a giustificare l'altro rilievo pregiudiciale.

Il decreto di questa R. Corte del 28 agosto ultimo scorso, come altra volta notai, espressamente dichiara, che « per determinare il subiet« to dell'Accusa *dee soltanto prendersi di mira la* « *parte speciale e conclusiva del libello*, come quel« la che contiene la formula, con la quale è pro« vocata la dichiarazione del giudice ».

Or bene: l'Atto governativo che si vorrebbe incriminare, suona così. « Il Governo Provvi« sorio Toscano ha decretato e decreta:

« 1.° In fronte alle decisioni dei tribunali dello « Stato e degli atti dei pubblici notari, al nome « di Leopoldo secondo dovrà sostituirsi la intesta« zione *di Governo provvisorio toscano*.

« 2.° Il Ministro Segretario di Stato pel Dipar« timento di Giustizia e Grazia *è incaricato della* « *esecuzione* del presente decreto.

« Dato in Firenze, il 9 febbrajo 1849.

« *I Membri del Governo Provvisorio Toscano*
« F. D. Guerrazzi
« G. Mazzoni
« G. Montanelli
« Il Ministro Segretario di Stato
« pel Dipartimento di Giustizia e Grazia.
« L. Romanelli ».

Dal contesto di tal decreto emerge a tutta evidenza, che *unici veri e assoluti autori* di quello furono i Triumviri, Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni; e che al Ministro Romanelli ne fu da essi ingiunta la esecuzione. Per la qual cosa, se nella emanazione di esso può ravvisarsi fatto criminoso, autori e rei principali furono ed erano da ritenersi i Triumviri. E siccome nell'Atto di accusa non fu dato speciale addebito di cotesto decreto a Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli, cioè ai pretesi rei principali che lo emanarono e lo sottoscrissero i primi, non sembra onesto, nè conforme a giustizia, farne carico al preteso complice; anzi ad un solo dei cento o più complici, che si prestarono ad eseguirlo.

Tuttavia poniamo che il ritardo delle contestazione al Romanelli e la omessa contestazione ai Triumviri non tolgano all'Accusa il diritto d'insistere su tale addebito. Vi ha un'altra ragione che a tutte sovrasta, e che risponde non solo a questo, ma ancora ad altri obietti dell'Accusa.

Leonardo Romanelli non era uno dei Componenti il Governo provvisorio: non socio, o collega dei Triumviri; non in pari grado con essi; ma sottoposto e dipendente dagli ordini del Governo. Sarà egli mai sindacabile, sarà egli criminalmente imputabile degli atti, ai quali, per debito di ufficio e in ubbidienza agli ordini superiori, dovè apporre la propria firma come Ministro? Questa è capitalissima questione nella causa del Romanelli; ed a cui pur mi richiama l'Atto di accusa, che dommaticamente sentenziava: « *non lo giustifica l'altrui comando* ».

La teoria del *comando* non sarebbe affatto sterile e inefficace a pro dell'accusato. Tutti gli scrittori di diritto penale, che hanno trattato della morale imputabilità di un fatto altrui, non omisero di valutare la influenza esercitata da coloro che hanno una superiorità, o autorità qualunque sui loro dipendenti. Giusta le massime di comune giurisprudenza, che contemplano il caso dei figli, dei minori, delle mogli, dei servi, il comando non *giustifica* appieno, ma *scusa* l'esecutore di un fatto criminoso. *Attenua* sempre, se non sempre *dirime*. È nota la formula dei prammatici; a chi obbedisca *in levioribus ignoscendum*, *in atrocioribus mitigandum*; e in altri termini si direbbe, il *comando* nei fatti più atroci esime il comandato dalla pena *ordinaria*, ed eziandio dalla pena *straordinaria* nei fatti più lievi.

Ma non è questa la dottrina che invoca la Difesa del Romanelli; bensì la teoria della *obbedienza gerarchica*. La quale, non che scusare, *giustifica* il sottoposto, che, per ragione di ufficio, riconosce ed esegue gli ordini dell'Autorità superiore.

Si *giustifica*, secondochè insegna Pellegrino Rossi, chi commise un'azione *apparentemente* criminosa, mentre la sua persona trovavasi in uno stato eccezionale, che toglie all'atto quella *moralità intrinseca* la quale è necessaria a indurre la penale imputabilità. Si *scusa* colui che, avuto riguardo allo stato in cui si trovava nel momento dell'azione *veramente* criminosa, merita che gli sia mitigata la pena. *Le cause di giustificazione* escludono qualunque penale imputabilità, e constatano l'innocenza; le *ragioni di scusa* l'attenuano, possono ridurla a minimi termini e rendere affatto inapplicabile la pena, ma non costatano la innocenza.

Ora tra le cause di *giustificazione* vi è appunto la *obbedienza gerarchica*. Questa è che soccorre la difesa del Romanelli. Egli in sostanza non vuol essere tenuto per *atti non suoi*. Quelli che *suoi* veramente sono nè impugna, nè sdegna sottoporre alla Vostra censura; ne assume anzi, e di buon grado e ad ogni effetto, qualunque responsabilità. Ma d'altro lato non credo che debbano considerarsi *suoi* gli atti e i decreti del Governo superiore, ai quali non fece che aggiungere la firma in qualità di Ministro.

Nella gerarchia governativa l'*inferiore* che obbedisce ed esegue, non è, nè civilmente nè molto meno criminalmente, responsabile del fatto eseguito per *ordine* del suo superiore. Quando il comando si riferisce alle cose di uffizio, il sottoposto non ha da temere veruna responsabilità. L'*obbedienza gerarchica* è un dovere per lui. La necessità dell'ordine pubblico lo impone. Non può a ogni dubbio insorgere, e mettersi in opposizione con l'Autorità superiore. Non ha diritto, nè obbligo di guardare tanto pel sottile la intrinseca moralità e giustizia del ricevuto comando. Si prosegua il comando ragionevole o giusto. Ove sia ingiusto ed iniquo, il peso della imputazione, della condanna e della pena deve ricadere sul preponente, e non sul preposto; deve ricadere su quello da cui l'ordine si partiva.

Questa è la regola, che va soggetta a limitazione unicamente quando la criminosità del fatto comandato sia liquida e chiara per modo da riconoscersi a primo aspetto e non ammettere dubbiezza nè opinabilità qualunque.

Noi troviamo magistralmente sviluppata e stabilita la teoria da Pellegrino Rossi nel suo *Trattato di diritto penale*.

« In tesi generale (egli dice) l'inferiore che obbedisce non è in modo alcuno responsabile del fatto che egli ha eseguito.

« L'esecutore di un ordine ingiusto può dire a sua *giustificazione*. « in l' ho creduto regolare, « essendomi stato trasmesso dal mio superiore; « per quanto mi sembrasse severo, non immaginai che fosse dato senza ragione: potei dubitare della convenienza di tale ordine, ma « non credei per questo di farmi istrumento di « un delitto ». Questa difesa deve riuscire efficace nel maggior numero dei casi. È LA ESPRESSIONE DELLA VERITÀ: o almeno annunzia un fatto così probabile che si rifonde sull' Accusa la prova del contrario. E parimente è d' uopo riconoscere, che l' ordine politico reclama la impunità del sottoposto, ogni qual volta la scusa allegata presenta l'apparenza della verità.

« Ma, se tale apparenza non vi è, se il delitto si mostra evidente, se è impossibile ad uomo dotato di ragione interpetrare l' ordine in due modi differenti, *se il capo di una pattuglia, veduto un fanciullo, a un tratto si ferma e ordina ai soldati di scannarlo*, il fatto non ha più scusa; ogni presunzione di giustizia scompare; l' esecutore dell' ordine non è che il mandatario di un delinquente, e deve rimanere responsabile della esecuzione.

« In breve, l' obbedienza gerarchica cessa di fornire una scusa all' agente, quando la criminosità dell' atto è così evidente che distrugge la presunzione della giustizia del comando ».

Professano nei medesimi termini la teoria i più reputati criminalisti di Francia e d' Italia. E per averne un' idea più completa, ed applicarla esattamente alla specie, giova osservare:

1.° Che la regola sta in favore dell' accusato, e contro l' Accusa; sicchè al Pubblico Ministero, non tanto *per la sua qualità di attore*, in giudizio, quanto *per la regola* della dipendenza gerarchica che milita in favore del convenuto, incombe rigorosamente l' obbligo di giustificare che la specie procede nei termini odiosi della limitazione:

2.° Che la criminosità del fatto eseguito dal sottoposto deve essere incontroversa; sul fatto e sulla indole sua criminosa non deve esser questione; basta il più lieve dubbio, basta ogni possibile opinione in contrario, tuttochè sembri irragionevole e assurda, perchè debba starsi alla regola e rigettare la eccezione; tanto è vero, che i più schiariti criminalisti, onde esemplificare i casi nei quali la subjezione gerarchica non giustifica il sottoposto, ripetono tutti l' esempio di chi *scanna il fanciullo* o *stupra la vergine* per ordine del suo superiore:

3.° Che la regola ordinariamente procede, quando il superiore si *limita a ordinare*, e il *fatto è tutto eseguito dal sottoposto*; talchè, se altro non fosse, quegli dovrebbe dirsi *mero complice*, e questi *autore principale*; onde a più forte ragione procederà (noti bene la Corte) nel caso inverso; quando, cioè, lo jubente è l' autore principale del fatto e mero complice l'ossequente, come nel caso dell' Autorità Superiore, che adotta e ordina la promulgazione di una legge o decreto, e il sottoposto non vi prende che una minima parte, non fa che apporvi la firma per debito di ufficio.

Ciò posto, ognun vede che la Difesa del Romanelli invoca a maggiorità di ragione la regola. Se non che a rendere affatto inapplicabile la eccezione concorrono altri argomenti speciali, che si desumono dalla *organizzazione* del Governo provvisorio, dalla condizione dei suoi Ministri, e dal modo con cui si spedivano gli affari governativi.

Ove si ponga mente al sistema del Governo e alla condizione dei Ministri, è d' uopo ritenere che essi non erano nè *responsabili* degli atti del Triumviri, nè *solidali* fra loro.

Non responsabili degli atti dei Triumviri. Imperocchè questi erano i veri governanti; i veri amministratori della pubblica cosa; responsabili dei fatti loro e degli atti da essi ordinati. Nè ai Ministri del Governo provvisorio potrebbe congruamente applicarsi la *teoria della responsabilità ministeriale* che viga nel regime costituzionale; ma deve a loro riguardo applicarsi il principio di *Diritto comune* per cui ciascuno risponde del fatto proprio, e unicamente di questo; deve rispetto a loro applicarsi l' accennata teoria della obbedienza gerarchica.

A tal concetto si prestano mirabilmente i resultati del pubblico giudizio.

Nei primi giorni del Governo provvisorio, per deliberazione unanime dei Triumviri, fu stabilito, che i Ministri degli Affari Esteri e della Guerra dovessero direttamente dipendere dal Montanelli; i Ministri dell' Interno e della Finanza da Guerrazzi; e dal Mazzoni il Ministro di Giustizia e Grazia e del Culto, e quello della Pubblica Istruzione e Beneficenza.

Il perchè gli ordini o i decreti relativi al Ministero, al quale era preposto l' accusato, se procedevano direttamente dal Governo provvisorio, venivano abbassati al Ministro o ad alcuno dei Segretarj dal Mazzoni. Quando poi la iniziativa non procedeva dal Governo, il Ministro o di persona o per mezzo dei Segretarj era in obbligo di trasmettere, sopra ciascun affare, un conveniente rapporto al Mazzoni; il quale doveva riferirno, non saprei dire se ad ambo i colleghi, o al Presidente di settimana, e riportarne l' approvazione. E questa talora si concedeva, tal'altra no; come avvenne, per cagione di esempio, alla proposizione che fece il Ministro di restituire l'auditor Pacini o all' impiego, o al godimento dello stipendio; proposizione consentita dal Mazzoni, e non ratificata dal Presidente di settimana.

E che i Ministri non avessero ragione di credersi, nè realmente fossero responsabili degli atti e decreti del Governo, resultò con la massima evidenza dalle deposizioni dei testimoni che non potevano ignorare il sistema con cui si procedeva sotto il Governo provvisorio nel maneggio dei pubblici affari: vo' dire, dalle deposizioni dei segretarj Mensini, Duchoqué, Allegretti, e del sig. Pietro Adami, sostanzialmente concordi. Il cav. Mensini fu il primo a deporre che i Triumviri fecero sentire ai Ministri con apposita *circolare*, che a capo del governo erano persone responsabili; perciò, mutata la condizione dei Ministri dovere essi dipendere dagli ordini superiori: rammentò pure, che il sig. Pietro Adami, anzichè dolersene, *traeva cara* codesta circolare. Duchoquè dichiarò che il fatto era indubitatamente vero. Lo confermò l'Adami. E il segretario Allegretti, quantunque non potesse deporre di aver veduto il documento (forse perchè nei primi tempi e quasi sempre trattava direttamente col Guerrazzi, e pochi contatti egli ebbe col Ministro Marmocchi, siccome resultò dall' insieme del suo deposto), dichiarò nullameno che i Ministri sotto il Governo provvisorio erano CAPI-SEZIONE, MERI ESECUTORI, e non potevano considerarsi veri e proprii Ministri.

Romanelli non rammenta di avere ricevuto comunicazione della Circolare: rammenta bensì che la sostanza delle cose in quella contenute gli fu dai Triumviri annunziata contemporaneamente all' ordine, che lo poneva sotto la immediata dependenza del Mazzoni. Comunque sia, l'originale destinato al Ministro degli affari esterni, e la minuta della Circolare che si dice trasmessa agli altri Ministori (originale e minuta recentemente prodotti in processo) confermano il concetto dell'assoluta dipendenza dei Ministri. Vero è che eglino pure, stando alle prime parole della circolare, *dividevano o sopportavano meno* la responsabilità del Governo; conciossiachè qualunque impiegato, se prende la iniziativa o procede di proprio moto e arbitrio a qualsiasi provvedimento, ne è responsabile; o il Romanelli non si è ricusato mai, nè si ricusa di dar contezza degli atti da esso proposti. Ma è vero altresì, che vi è dichiarata esplicitamente la responsabilità dei componenti il Governo e l' assoluta dipendenza dei Ministri. « Le attribuzioni « infatti dei Ministri e del Governo sono cam« biate, *da che è cessata la forma costituzionale*, « imperciocchè NON È PIÙ OGGI UN MINISTERO RE« SPONSABILE E UN PRINCIPE INVIOLABILE, ma un « Governo provvisorio CHE È RESPONSABILE EGLI « STESSO, e più responsabile di tutt' altri della « sua condotta politica. *Confido però che d' ora « innanzi nessuna importante determinazione sarà « presa da lei senza avvertirne preventivamente il « Governo, e spero che vedrà la necessità e l' impor« tanza di simil misura* ».

Ne vi era inoltre *solidarietà* fra i Ministri, pe-

rocchè non può dirsi veramente che componessero un *collegio*, nè fu mai tenuto *consiglio*.

Io per me credo fermamente, che la scienza moderna del diritto penale *delinquenza di collegio* non conosca, nè ammetta. Parlare di *sodalizio*, o di *atti collettizj* agli effetti penali, unicamente per ragione di ufficio, è gravissimo assurdo. L'*ente morale* non delinque. Delinquono i singoli; e ciascuno di essi non può cadere in reato che pel fatto suo e per la sua volontà. Chi poi volesse ricorrere alle disusate o assurde massime di vieta giurisprudenza farebbe capo alla medesima conclusione; e tornarebbe a riconoscere il Romanelli non imputabile che degli atti veramente suoi.

In antico molte e strane dispute si agitavano, onde stabilire — se o quando potesse ritenersi perpetrato dal *collegio*, o *università artificiale*, un delitto. E la opinione comunemente ricevuta era questa; non potere un *collegio* perpetrare delitti, se non quando abbia tenuto consiglio e deliberato e ordinato i fatti che si vogliono criminosi. Basti consultare il *Menochio*; che cita in appoggio di tale opinione nientemeno che l'autorità di *cinquantotto* dottori, incominciando dall'Accursio e terminando con allegare sè stesso. Quindi non può cader dubbio, che due estremi anche anticamente si richiedevano (*congregazione e deliberazione*) a ritenere commesso dal Collegio un delitto, e i singoli criminalmente responsabili del fatto *Collegiale*.

Ma tali estremi non si verificano nel caso nostro. Quantunque l'articolo 2 del Decreto degli 8 febbrajo avesse dichiarato che « un membro « del Governo provvisorio presiederebbe al *Con-* « *siglio dei Ministri*, ciascuno con alternativa « settimanale »; sta in fatto che per tutta la durata di quel Governo *Consiglio dei Ministri* non vi fu mai. Onde più di una volta il Romanelli, cui repugnava rispondere del fatto alieno, ebbe a lagnarsi dell'abuso di quella formula « *sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposizione ec.* » adoperata pressochè in tutti i Decreti del Ministero della Guerra, o in alcuno dello Finanzo; ma gli fu risposto, esser quella una formula antica delle Segreterie e doversi lasciar correre.

D'altronde, se i Ministri avessero tenuto *Consiglio*, e collegialmente deliberato sotto la presidenza di uno dei Triumviri, vi sarebbe stato un *registro* o *protocollo*, come dire vogliamo, delle relative deliberazioni; *protocollo*, di cui non può fare a meno qualsiasi *collegio*, o *corpo deliberante*, e la di cui mancanza prova appunto che non ebbero luogo le convocazioni e conferenze del *supposto Consiglio* dei Ministri.

Di verità siffatta altro indizio può trarsi dal confronto e dalla differenza che occorre tra le formule adoperate negli uffizj degli altri Ministeri, e più specialmente in quello cui fu preposto il Romanelli. Chè anzi, rispetto ai decreti del Ministero di Giustizia e Grazia vuolsi notare, che in tutti quelli compilati d'ordine diretto del Governo provvisorio, non fu adoperata nemmeno la formula: « *Sulla proposizione del Ministro Segretario ec.* », mentre questa formula non si omise mai (od era cosa di tutta convenienza e giustizia) quando volta la iniziativa e la proposizione muoveva dal Ministro; e, dove si trattasse di affare alquanto grave, la proposta veniva appositamente accompagnata da rapporto scritto. Basti citare i Decreti del 4, 10 e 12 marzo 1849, coi quali fu respettivamente abolita la pena dei pubblici lavori e la gogna, e ordinata l'attivazione del sistema penitenziario; accordata piena amnistia agli abitanti di Marciana; riammesso nell'impiego tal Pretore, che, nell'assenza dal mio cliente dal Ministero, era stato remosso.

Ma la prova della sincerità ed esattezza di quanto espose il Romanelli intorno al modo con che si disbrigavano gli affari nel tempo del Governo provvisorio, la prova meglio evidente e più certa fu da noi tutti udita e raccolta dalla viva voce degli onorevoli signori Colonnello Francesco Tommi, Segretarj Menaini, Duchoquè ed Allogretti, testimoni superiori ad ogni eccezione così pel detto, come per la qualità delle persone; i quali deposero, che dal *Governo provvisorio*

emanavansi i decreti senza punto consultare e riunire a consiglio i Ministri.

Onde è palese che i Triumviri componevano e soli rappresentavano il *Governo provvisorio*; che i Ministri dei varii Dipartimenti *non erano Ministri dirigenti*, bensì *meri esecutori*, PRIMI SEGRETARJ, CAPI-SEZIONE, siccome giustamente li chiamava il Cav. Allegretti; che senza incorrere nella più mostruosa assurdità, non potrebbero tenersi *solidali* tra loro, nè responsabili degli atti e decreti del Governo provvisorio; nel modo stesso che ad altri pubblici funzionarii non fu dimandato discarico delle firme, che per obbligo d'ufficio dovettero apporre ad atti di ben altro significato che quelli firmati dal Romanelli non hanno.

Il perchè non varrebbe contro esso allegare la regola di comune giurisprudenza, che procede in materia di *sottoscrizione*. Chi sottoscrive fa suo l'atto: la sottoscrizione importa approvazione. Ciò astrettamente è vero; ma, quando pure potesse congruamente obiettarsi ai Componenti il Governo, non è così dei Ministri. Come dei Segreterj, che per ordine superiore compilarono e sottoscrissero atti, che la Corte conosce, non potrebbesi per giustizia asserire che scrivendo o firmando li facessero loro proprii, ciò non può dirsi di Ministri *meri esecutori*, e molto meno di quello di Giustizia e Grazia che adempie l'ufficio di Gran Cancelliere. Anche per comune giurisprudenza la regola non procede contro coloro che per esercizio di ministero o debito di ufficio sottoscrivono atti e istrumenti. Il cancelliere, il notaro, non si presume far suo l'atto che riconosce, che autentica, che roga. In pari modo il Ministro di Giustizia, quando non è cosa che egli faccia direttamente e di proprio arbitrio, ma si limiti a sottoscrivere leggi e decreti del Governo, della sua firma non può necessariamente argomentarsi l'approvazione. Egli, oltrechè per debito di ufficio obbedisce a un ordine superiore, non fa che un atto di Cancelleria; autentica e certifica le Leggi e i Decreti.

Premesse le quali avvertenze di gius e di fatto (che ho voluto una volta per sempre sviluppare più largamente, poichè rispondono ad altri obietti dell'Accusa), premesse queste avvertenze di diritto intorno alla *obbedienza gerarchica*, e di fatto intorno alla condizione dei Ministri al tempo del Governo provvisorio, riprendo a confutare l'addebito desunto dal decreto de' 9 febbrajo 1849; e brevemente dimostro,

1.° Che il decreto *non fu atto del Romanelli*, ma del Governo superiore;

2.° Che non vi è criminosità veruna;

3.° Che la criminosità, anche quando vi fosse, non sarebbe stata così evidente e incontrastabile da obbligare il Romanelli a ricusarne la firma, nè tale da dover necessariamente desumere da quest'atto la prova dell'*animo ostile*.

Il decreto de' 9 febbrajo *non può dirsi atto del Romanelli*. Quantunque concernesse cosa spettante al Ministero della Giustizia, il contesto e il tenore del decreto chiaramente dimostra che quello non è atto del Ministro:

1.° Perchè incomincia col dichiarare che « IL GOVERNO PROVVISORIO HA DECRETATO E DECRETA »;

2.° Perchè innanzi a lui vi appongono la *firma* i tre Componenti il Governo;

3.° Perchè non vi è la formula « *sulla proposizione del Ministro di Giustizia e Grazia* ec. » che il mio cliente apponeva negli atti da esso proposti;

4.° E perchè il Romanelli non è che mero esecutore. « Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia *è incaricato* « *della esecuzione del presente decreto* ».

Ma, se vogliamo esser giusti, l'obiettato decreto non può dirsi atto spontaneo neppur dei Rappresentanti il Governo. La mattina del 9 febbraio avendo Leonardo Romanelli ottenuto di assentarsi per brevi giorni da Firenze e recarsi ad Arezzo affine di provvedere in qualche modo agl'interessi dei clienti e della famiglia, entrò per un istante negli offizi dei Ministeri di Giustizia e Grazia e del Culto. Non altro voleva che avvisare i Segretarii della sua assenza, e dir loro che avrebbe interinalmente supplito il Mini-

stro della Pubblica Istruzione. Ma in quel frattempo gli fu recata da uno dei Segretarii la rappresentanza del cavalier Soprintendente all' Archivio dei contratti, con la quale si eccitava il Governo a indicare e far nota per mezzo di opportuna *notificazione* la formula da tenersi nella intitolazione degli atti pubblici *in surroga di quella tracciata dalle Leggi precedenti*. E nel medesimo tempo lo si avvertiva, che una eguale rappresentanza erasi fatta per parte di alcuno dei Magistrati. Lo che pure è rimasto provato nel corso del pubblico giudizio per testimonianza del sig. Ferdinando Golini, impiegato nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Firenze; il quale depose per *scienza propria*, che il Presidente di quel Tribunale aveva interpellato il Ministero sulla intitolazione da apporsi nella formula esecutoriale delle spedizioni autentiche delle sentenze. Replicò il Romanelli, essere egli nuovo affatto di tali faccende; s' informassero di coteste interpellanze i Triumviri, e provvedessero, secondo che necessità consigliasse, alla tutela dell' ordine, della giustizia, dei magistrati. Così si fece; e la risposta dei Triumviri fu l' incriminato decreto del 9 febbrajo.

L' atto non è delittuoso. Dopo la istituzione del nuovo Governo e molto più ritenendo che le Camere legislative avessero avuto il diritto di supplire alla *persona regia* e d' istituire un *governo provvisorio*, poteva credersi, ed io credo tuttora, che la nuova intitolazione nelle sentenze e negli atti pubblici fosse cosa meramente consequenziale.

Si è detto, il Principe essere unico fonte di ogni giurisdizione; i magistrati avere ricevuto dal Principe il loro mandato; non potere essi render giustizia in altro nome senza eccederne i limiti; se operarono altrimenti, doversene accagionare il citato decreto del 9 febbrajo; questo averli obbligati a permettere la intitolazione delle sentenze in nome del Governo provvisorio; la loro essere stata necessaria e passiva obbedienza all' ordine del Governo.

Tali obbiezioni sono in parte non vere, in parte irrilevanti. **Se nel diritto costituzionale dicesi, *la Giustizia derivare dal Principe*, non è già nel senso dell' antico gius faudale, ma in quanto ella è** ramo del *Potere esecutivo* e della pubblica amministrazione, e in quanto la nomina dei giudici è ad esso affidata. Ma non è per questo men vero, che ogni potestà e giurisdizione spetta originariamente alla comunità politica: da essa *immediatamente* proviene, e per suo espresso o tacito consenso è trasferita nel Principe, come a suo mandatario. E senza entrare in sì delicate disquisizioni di diritto pubblico, nelle quali bensì potremmo sostenere l' assunto nostro con irrecusabili autorità, egli è indubitato, che alla magistratura, qualunque ne sia la genesi, spetta una giurisdizione sua propria, la quale per mutar di governo non cessa: una giurisdizione ordinaria che essa riconosce dalla legge, che esercita in nome proprio, e che è data all' ufficio, non alle persone. In breve, la magistratura è tenuta a render giustizia al paese. Essa è condizione di vita ad ogni civil società. Ancorchè disciolti gli ordini politici, e chiunque imperi, e qualunque sia la forma di governo, non può nè deve lo Stato rimaner privo di quella, che Voi pure chiamaste *suprema e più vitale delle istituzioni, condizione e palladio di civiltà*.

Non è poi vero, se guardiamo alla sostanza e alla pratica delle cose, non è poi vero che le Corti e i Tribunali proferiscano sentenze *in nome del Principe*. Le Corti e i Tribunali pronunziano i giudicati *in loro nome*, e non di altri. La intitolazione, di cui si ragiona, è una *formula istrumentale*; è un atto di Cancelleria. Sono i Cancellieri, che redigono le sentenze in istrumenti; e aggiungono questa *formula esecutoriale* nella spedizioni autentiche.

E questa formola, cui ora vorrebbesi attribuire cotanta importanza, altro non è che una mera *indicazione cronologica*. I Romani in testa ai documenti giudiciali o stragiudiziali ponevano i nomi dei Consoli, la indizione, l' anno, il mese e il giorno. Fu Giustiniano il primo, che volle aggiunto alle antiche indicazioni il *nome dell' im-*

peratore; o lo prescrisse con la *Novella* 48. Ma non ebbe altro scopo che accertare sempre più la *memoria del tempo*, come apparisce chiaramente dal *proemio* o dalla *parte dispositiva* di detta Novella.

Nel proemio dichiara Giustiniano, che non intende di *perimere* il nome del console, dalla indizione ec., ma di aggiungere la *commemorazione dell' Impero* per meglio designare il *corso dei tempi*. « Nos tamen non aliquod horum perimi« mus, sed majorem adjectionem eis imponi« mus, *ut ex maioribus et perfectioribus eis* TEM« PORUM DESIGNETUR CURSUS ».

Nella parte dispositiva, tracciata la nuova formula che comprende *il nome dell' Imperatore*, *l' anno del suo impero*, *il console*, *la indizione*, *il mese e il giorno*, ripete (§ *Unde sancimus*) « Sic « enim PER OMNIA TEMPUS SERVABITUR *et propter* « *imperii memoria* atque consulatus ordine, et re« liqua observatione interposita documentis *ino*« *dulterata haec valde constituuntur* ».

E più oltre prescrive, che la formula ordinata dalla Novella si applichi ancora agli atti giodiciali e alle sentenze, e sempre per la stessa ragione. « Illud quoque adjicimus, quum ii qui « tempus in judiciis designant, cum inertis il« lis et antiquis literis haec declarant, obser« vetur in omni judicio ut post illas literas an« tiquitatis alias subdant, idest, has commu« nes et omnibus novas et quae legi ab omni« bus facile possint, ET SIGNIFICARE GESTORUM « TEMPUS, UT NON FATIGENTUR REQUIRENTES ID « TEMPUS ».

E tutti gl' Interpetri di questa Novella ripetono, ciò che dal testo della medesima già chiaro resulta.

Che tali intitolazioni non sieno che *mere indicazioni* cronologiche, lo dimostra l' uso di mettere *in testa* agli atti notariali, non solo il nome del Principe, ma quello ancora del Sommo Pontefice che qui non impera. E a tal concetto si presta il tenore stesso dell' obiettato decreto; avvegnachè non impose (prego la Corte a notarlo) recognizione della legittimità del nuovo Governo, si bene limitossi a ordinare la *indicazione del Governo provvisorio*.

Nè vedo altresì come si possa ritenere da un lato che la nuova intitolazione fosse per la Magistratura un atto di obbedienza passiva e necessaria prudenza, o in pari tempo non ammettere questa necessità di obbedienza in giustificazione del Romanelli. Ad esso i Triumviri (come apparisce dal contesto del decreto) *nominatamente ed espressamente* ne commisero la *esecuzione*. O fu pertanto incolpevole la sua, o fu colpevole la obbedienza di quanti sostituirono la *indicazione* del Governo provvisorio al nome del Principe negli atti pubblici e nelle sentenze, e quelli e queste firmarono.

Verità è, che non fu in colpa il Romanelli sottoscrivendo il decreto do' 9 febbrajo, nè la Magistratura continuando a render giustizia, nonostante la variata intitolazione delle sentenze. L' uno e l' altra poterono credere che fosse cosa necessaria o meramente consequenziale dopo l' avvenuta proclamazione del nuovo Governo. L' uno e l' altra certo fur mossi dal pensiero lodevole di mantenere incolume la giustizia, che è cardine fondamentale dell' ordine pubblico. Quegli avrebbe dovuto negar la sua firma al decreto, o questa opporsi alla nuova indicazione nelle spedizioni autentiche delle sentenze, quando la loro opposizione agli ordini dei Triumviri avesse potuto probabilmente arrecare una qualche utilità al paese. Così operò la Magistratura di Ajaccio nel 1814; la quale si oppose al decreto del generale Montresor, che lo ingiungeva di render giustizia in nome del re d'Inghilterra. Ma la Magistratura di Ajaccio si oppose, perchè durava tuttora il combattimento, gl' Inglesi non avevano occupata che poca parte dell'isola, e già tutto volgeva alla restaurazione di Luigi XVIII sul trono di Francia. Ma che dopo l' 8 febbrajo, in quei dì procellosi, e mentre da ogni parte si aderiva al Governo provvisorio, potesse continuarsi a intitolare la *spedizione autentica* delle sentenze in nome di Leopoldo II senza esporre la Magistratura a sacrifizj e perigli gravissimi,

e, quel che è peggio, non utili nè alla Patria nè al Principe, niuno vorrebbe in buona fede asserire.

La prova della *politica necessità* del decreto del 9 febbrajo (se pur di cose notorie occorre la prova) limpidissima emerse dal deposto dei testimoni più competenti; tra i quali meritano particolare menzione il cav. Ubaldino Peruzzi e il segretario Marco Tabarrini.

Quegli non dubitò affermare che « una compressione violenta tentata nei primi giorni del « Governo Provvisorio null'altro avrebbe prodotto che fatali conflitti o spargimento di san- « gue fraterno ».

L'altro, alla pubblica udienza del 9 novembre 1852, rammemorando i tempi di agitazione e le condizioni innormali in cui si trovavano, non che Firenze o Toscana, non che Italia, quasi tutti gli Stati di Europa, non esitò a dichiarare che il Governo Provvisorio era sorto in mezzo a quelle tempeste politiche, come fatale necessità; e dove avesse tentato governare in nome del Principe assente, non avrebbe potuto durare un'ora!

Considerando da questo punto di vista elevato le ragioni e gli effetti del decreto del 9 febbrajo, ognon vede che esso mirava a impedire più gravi disordini, e dava agio alla Magistratura toscana di rimanere in ufficio e continuare nel libero esercizio delle proprie incumbenze.

E dove alcuno fosse di avviso (e ciò sarebbe gratuita e ardita supposizione), che il Governo provvisorio senza timore di più gravi disordini avesse potuto astenersi dall'emanare l'incriminato decreto, questo almeno mi verrà concedere, che la necessità e opportunità politica di tale atto fosse cosa *opinabile*, o che Leonardo Romanelli poteva apporvi la firma *senz' animo ostile*, e nella ragionevole credulità di non fare atto criminoso. Questo nessuno potrà impognare; dacchè ne abbiamo in processo la più splendida prova.

Affatto inconcludenti sono su tal proposito le prove dell'Accusa; concludentissime quelle della Difesa.

Produsse l'Accusa un certificato del Cancelliere della R. Corte di Firenze, il quale attestava che le Camere civili tennero udienza nei giorni 8 e 9 febbrajo, e che nei giorni stessi la Camera criminale proferì due sentenze. Certificato che lascia il tempo che trova; perocchè non era questione, se i Tribunali toscani avessero tenuto pubbliche udienze; bensì occorreva indagare, se vi furono cause spedite in quei giorni, e se le spedizioni autentiche delle sentenze s'intitolassero in nome dell'antico, o del nuovo Governo. Nè alcun partito poteva trarre l'Accusa dalle sentenze che proferì la Camera criminale; poichè unicamente nella spedizione di quelle emanate dai Tribunali civili si pone in fronte la *intitolazione* di cui si ragiona. Produceva inoltre la copia autentica di una sentenza in causa Montelatici e Basagni, rilasciata dalla Cancelleria della Corte li 9 febbrajo *in nome di Leopoldo II*. E questo sì, che era documento di niun rilievo; imperocchè se la copia fu rilasciata nel 9, la sentenza fu pubblicata il 3 febbrajo; e così *cinque giorni avanti la proclamazione del Governo provvisorio*. E, dovendosi guardare, non al momento in cui si rilascia la copia, bensì a quello in cui si emanò la sentenza, era ben naturale che in fronte alla medesima si apponesse l'antica formula « *in nome di Leopoldo II*: » nel modo stesso che oggidì, se domandiamo copia di sentenze emanate dall'8 febbrajo al 12 aprile 1849, ci vien rilasciata o dovrebbe rilasciarsi con la *indicazione* del Governo provvisorio.

La difesa al contrario giustificò una serie di fatti, l'uno più dell'altro significanti. Oltre l'acquiescenza di tutta la Magistratura che in nessuna parte di Toscana si oppose alla esecuzione dell'obiettato decreto, i documenti prodotti per cura nostra comprovano non solo che alcuni funzionarii e magistrati eccitarono il Governo a ordinare la nuova formula, ma che altri, senz'attendere gli ordini superiori, l'adottarono.

Il cav. Soprintendente all'Archivio, uomo di antica lealtà, non seppe nè volle dissimulare alla Difesa, che egli stesso aveva con apposita

mozione richiamato per *urgenza* il Ministero a indicare la formula che avrebbe dovuto adottarsi in *surroga* di quella tracciata dalla Legge dal dì 11 febbrajo 1815. Il Presidente del Tribunale di Prima Istanza di questa città interpellò, esso pure, il Ministero di Giustizia, per conoscere come doveasi regolare la Cancelleria nella intitolazione delle sentenze. Vano sarebbe replicare che sì fatte mozioni e interpellanze non coartavano, nè istigavano a far mutamento; sarebbe un evadere dai termini della disputa, anzichè rispondere all'argomento della Difesa. Che eccitassero una dichiarazione governativa e accennassero ancora a mutazione di formula, non potrebbe plausibilmente impugnarsi; perocchè sarebbero state inutili e inopportune le loro premure, se avessero creduto che nulla si dovesse innovare; e nella rappresentanza del cav. Febbrini si dice espressamente che i notari volevano conoscere quale formola adoperare in *surroga* dell'antica, e che era *urgente* pubblicare un'apposita notificazione. Quanto poi alla *coartazione*, la cosa riguarderebbe il Governo. Nè la Difesa del Romanelli sostiene, che i Triumviri fossero *costretti* dal Soprintendente all'Archivio e dal Presidente del Tribunale di Prima Istanza a mutare la intitolazione delle sentenze e degli atti. La Difesa intende mostrare che, questo fatto non è criminoso, o che potè onestamente e senza animo ostile reputarsi necessario all'ordine pubblico. E, posta e ritenuta in questi termini la disputa, è vano dissimulare la importanza delle ricordate interpellazioni. Infatti, se il decreto del 9 febbrajo avesse quella evidente e assoluta criminosità che il pubblico Ministero suppone, uomini così spettabili, e di fede non dubbia, lo avrebbero mai provocato con le loro mozioni? Non avrebbero essi, anzichè muovere un dubbio e dimandare istruzioni, sentito il dovere di non dipartirsi dall'usato stile?

Ma questo è poco. Nel Tribunale di Pisa s'intitola a nome del *Governo provvisorio* una sentenza emanata *l'8 febbraio*. Il Tribunale di Livorno li 9 di detto mese proferisce due decreti *in nome del nuovo Governo*. E il Tribunale di Lucca (cosa ben più notevole) la mattina stessa del 9 febbrajo, *a ore dieci*, e così prima che i Triumviri emanassero l'incriminato decreto, delibera, presente l'egregio sig. avv. Francesco Trecci, aversi a render giustizia *in nome del Governo provvisoria*. Or come mai, domanderò nuovamente, come mai trovare in questo decreto il delo *re ipsa*, che non ammette possibilità d'intenzione non criminosa? Come trovare in questo atto una *evidente criminosità*, sicchè non possa il sottoposto giustificarsi, allegando l'ordine superiore? In un atto che funzionarj e magistrati specchiatissimi provocarono? In un atto deliberato da un Collegio di Giudici, più presto che ordinato dai Governanti?

In breve riassumo. — Il decreto del 9 febbrajo fu dall'Accusa male e serotinamente obiettato al Romanelli. Dove pur fosse tempestiva e regolare la contestazione, non potrebbe considerarsi come atto proprio di lui, sì bene dei Componenti il Governo; la firma che egli vi appose si giustifica pienamente in virtù della ubbedienza gerarchica; nè sarebbe *necessariamente* referibile ad *animo ostile*, avendo potuto pensare, siccome altri pensarono, che fosse cosa meramente *consequenziale* alla istituzione del nuovo Governo, e reclamata da *politica necessità* d'ordine pubblico.

§. 8.

Firma delle Leggi de' 22 febbrajo e 23 marzo 1849.

Altro addebito, che l'*Atto di accusa* al mio cliente contesta, è la sottoscrizione delle Leggi Statarie del 22 febbrajo e 23 marzo 1849.

I Giudici di Prima Istanza procedevano nel supposto ch'ei le avesse *decretate*. La Camera delle Accuse dichiarò, che egli *concorse alla loro emanazione*. Ma la verità è, che il Romanelli *non decretò* nè *consigliò*, e neppure può dirsi che *veramente* e *propriamente concorresse* all'adozione delle Leggi Statarie.

La prima non fu proposta, *nè dal mio cliente*, nè da alcuno dei Ministri.

La seconda fu proposta *dal Ministro dell'Interno*; e compilata dal segretario Allegretti *per ordine diretto del Guerrazzi*.

L'una e l'altra furono *decretate* dal Governo provvisorio.

Romanelli non fece che apporvi la *firma* per debito di ufficio, come Ministro di Giustizia e Grazia. Questa è l'unica parte che egli vi prese. Qui dunque occorrono gli stessi argomenti che la Difesa adduceva in replica all'addebito già confutato. Tutto ciò che si avvertiva *in diritto* intorno alla obbedienza gerarchica, e *in fatto* circa al sistema adottato dal Governo provvisorio nel disbrigo dei pubblici affari, qui pure torna opportuno.

Perchè dovrebbe egli rispondere di leggi che *non sono atti suoi*, ed alle quali non fece che apporre la sua firma per dovere di ufficio? Non è più vera la *regola generale*, che esonera il sottoposto da render conto di ciò che eseguisce per ordine dell'Autorità Superiore? Non è egli vero, che fino dai primi giorni i Triumviri riconobbero la propria responsabilità, e dichiararono mutata la condizione dei Ministri? Non è questo un fatto giustificato dalle concordi deposizioni dei testimoni Mensini, Duchoqué e Adami, e dalla esibizione del documento? Come sostenere che la emanazione delle Leggi Statarie, poniamo che sia fatto criminoso, proceda dalla *volontà* del Romanelli, e che egli fosse la *causa morale* di questo fatto? Dove è la piena e *libera volontà* dell'agente, che è requisito necessario alla imputabilità dell'azione? Come parlare *di dolo*, *di frode*, *di scienza*, *di piena e libera volontà*? A lui forse andavano i rapporti quotidiani sullo stato della pubblica cosa? Era ingerenza sua verificare, se tali misure reclamasse l'ordine pubblico? E, se i Triumviri le riputavano necessarie, doveva egli opporsi e paralizzare l'azione governativa? Ne aveva egli il diritto? Ne aveva egli il dovere? Il Pubblico Ministero tutti questi argomenti non ponderava. Eppure essi valgono a dirimere onninamente la imputazione del Romanelli, che altro non fece, ripeto, se non che apporre la firma per debito di ufficio alle leggi decretate dal Governo.

Ciò nullameno, quasichè fossero atti suoi, in linea d'ipotesi, mi fo carico di giustificare che non vi è *criminosità* veruna, o che nel peggiore aspetto non presentano l'assoluta e palpabile *criminosità* che toglierebbe al sottoposto il diritto di dedurre a sua giustificazione la obbedienza gerarchica; e che dalla *sottoscrizione* delle leggi de' 22 febbrajo e 23 marzo 1849, non può l'Accusa trarre argomento logico e necessario dell'*animo ostile*.

Vero è che ogni anima ben fatta aborre da leggi statarie o da commissioni militari. Ma non è per questo men vero, che la scienza e la pratica del gius pubblico interno, quando la salute dello Stato è minacciata da pericoli estremi, ammetta eccezionali provvedimenti. Ove le leggi comuni non bastino a tutelare la Società, forza è ricorrere a mezzi straordinari. La salvezza dello Stato è la suprema delle leggi. Tutto sta, che dei provvedimenti eccezionali non si abusi; non si faccia di loro applicazione oltre i limiti della più stretta necessità; nè si convertano in istrumento di persecuzione personale, di odio e vendetta di parti. La storia c'insegna che in ogni età tutti i governi, qualunque ne fosse la forma, e tutti gli uomini di Stato, qualunque ne fosse la opinione politica, non repugnarono di adottare siffatti provvedimenti. Narra Quintiliano, come Cicerone riprovasse la crudeltà delle leggi sillane, e nullameno reputasse doverle mantenere onde non si riaccendesse di nuovo la guerra civile. « Quid enim tam crudelius, *quam homines honestis parentibus ac majoribus natos a republica summoveri*? Itaque durum id esse summus ille tractandorum animorum artifax confitetur, *sed ita legibus Sullae cohaerere statum civitatis affirmat, ut, his solutis, stare ipsa non possit* ». E se vogliamo esempi moderni, senza rammentare altri fatti dei quali siamo stati noi pur testimoni, da chi fu proposta nel 21 ottobre 1789 la *legge*

marziale in Francia? Gli uomini i più integri, i più schietti che sieno comparsi sulla scena politica in quella rivoluzione, Lafayette e Bailly, i più fermi sostenitori dalla legalità e dell'ordine pubblico. Tuttochè amantissimi di libertà, a frenare gli estremi partiti, reputarono doversi adottare provvedimenti eccezionali; proposero la legge marziale; vollero che ogni *municipalità* rispondesse della pubblica quiete.

Quindi l'adozione di tali leggi, per cosa ripugnante che sia, *non è di per sè criminosa*. I Giudici stessi di Prima Istanza ammettevano riguardo al Romanelli la possibilità, che *forse ragioni di pubblica sicurezza* avessero influito sull'animo suo e lo avessero indotto a sottoscrivere le Leggi Statarie. Vediamo pertanto, se ciò, che eglino ammettevano per modo di dubbio e di mera possibilità, sia verità positiva. Vediamo in mezzo a quali circostanze l'una e l'altra legge furono emanate; quale ne fosse il tenore; quali le cause; quali gli effetti; quale il modo di applicazione.

Innanzi che emanasse la legge del 22 febbrajo, il Governo provvisorio, bisogna pur confessarlo, era tra Scilla e Cariddi. Le due estreme fazioni minacciavano precipitare a manifesta rovina la Società. Da una parte moti reazionarj, pubbliche violenze, insulti alla guardia cittadina, devastazione di strada ferrata, incendj di stazioni. Dall'altra, agitazioni di plebe cittadina, quotidiani conati, cospiranti ad imporre per violenza la forma repubblicana.

Nella sera del 21 febbrajo frotte di campagnoli minacciano assaltare la città di Firenze. Fossero pure eccitati dalla voce che il Principe tornava alla capitale! Questa supposizione si seppe, si disse dopo. Certo è, che allora il movimento non aveva carattere preciso; e s'ignorava che scopo avesse. Il popolo di Firenze (ognuno di noi sel rammenta), il popolo e i militi cittadini, i quali nel 12 aprile non mancarono di secondare altro movimento che presentava indubitato il carattere di restaurazione, nel 21 febbrajo non favorirono, bensì accorsero a reprimere la sconsigliata sommossa, a respingere gli assalitori. Nella medesima sera o nel giorno appresso quei che furono arrestati, come sospetti, potè a mala pena la guardia cittadina salvare dalla furia del popolo: e ciò resulta dai documenti stessi dell'Accusa. Contemporaneamente a Pistoja, ed a Prato accaddero presso a poco consimili fatti. A Prato anche più lacrimevoli. Un'orda di campagnoli assalta la città, tenta con paglia e ragia incendiarne le porte, e le cozza con trave a colpi di ariete. I cittadini si chiudono; barricano le strade, e si difendono dalle mura a colpi di fucile; finchè quei del contado si danno alla fuga, lasciando sul terreno un cadavere e sette mortalmente feriti. E questo non era che il primo saggio, però che la Commissione di pubblica vigilanza scriveva al Governo: « temersi un altro attacco; avrebbero giuocato di tutti, ma la partita sarebbe costata cara ».

Non si illuda l'Accusa; non creda, mutando parole, mutare aspetto alle cose. Questi non possono considerarsi *movimenti di restaurazione*. Erano risse sanguinose tra città e campagna: erano i primi fuochi della guerra civile. Le città, più presto a propria difesa, che per sostenere il Governo, comprimevano spontaneamente quei moti; e i campagnoli aveano sempre la peggio. Non s'illuda l'Accusa. La invasione di questo orde di terrazzani, armati di loro rusticali istrumenti, non è visita gradita nelle città; e anche dopo il 12 aprile erano guardati di traverso, benchè procedessero festosi e in aspetto di amici.

Come i più moderati giudicassero di tali avvenimenti, ne abbiamo riscontro nei giornali del tempo. *Il Conciliatore*, non amico al Governo provvisorio, fino dal 12 febbrajo 1849 accennava « al bisogno di salvare l'ordine interno dai danni dell'anarchia, qualunque sia la bandiera a cui nome si volesse provocarla ». E nel 22 del mese istesso annunziava in questi termini i fatti narrati. « Stamani abbiamo notizia che a Prato ed a Pistoja ed in altri luoghi avvennero *tumulti e contrasti fra campagnoli e cittadini. A Prato si parla di due morti e alquanti feriti*. Chi

« ha influenza sul popolo, chi ama veramente la « Patria, non si rimanga dall'impedire *questi* « *dissidj*, che, avvelenando i sentimenti popola« ri, *potrebbero condurci alla guerra civile*. Dio « SALVI LA TOSCANA DA TANTO FLAGELLO! . . . « Gli avvenimenti d'jeri sera *ed altri preludii di* « *guerra domestica* ci commuovono l'anima a pro« fonda amarezza . . . »

Se tale era la indole di quei moti, se già sulle nostre terre scoppiava il turbine delle civili discordie, poteva mai pensare il Romanelli di commettere un delitto, sottoscrivendo la legge del 22 febbrajo? Doveva egli pretendere che il Governo se ne stesse con le mani alla cintola, ignavo e indifferente, a contemplare l'orrendo spettacolo della guerra fraterna? E d'altra parte, mentre la minaccia di misure e pene eccezionali sgomentava i retrogradi violenti, non valeva forse a difendere lo Stato dai violenti di parte repubblicana? Erano pur due giorni a mala pena decorsi, dacchè una mano di faziosi, penetrata nelle sale di Palazzo Vecchio, avean tentato imporre al Governo la proclamazione della repubblica e della unione con Roma! E se a frenare le violenze degli opposti partiti, e spegnere nel suo nascere l'incendio della guerra domestica, il Governo stimava opportuno promulgare la legge stataria, doveva forse il Romanelli, dopo i fatti narrati, mettere in dubbio la opportunità o necessità di questo provvedimento, e recusar la sua firma?

D'altronde, il tenore e lo scopo della legge de' 22 febbrajo era tale che non potesse onestamente approvarsi? Non vi era cosa contraria al gius naturale e divino. Mirava a prevenire e punire « qualunque sedizioso attentato, ancorchè « non consumato, diretto contro *la vita e la pro*« *prietà dei cittadini*, o in qualsivoglia modo ten« dente a sovvertire *l'ordine pubblico* attualmen« te stabilito ». E Romanelli pensò, e potè giustamente pensare, che il Governo volesse farne applicazione imparziale;

Sì perchè nel MANIFESTO degli 8 febbrajo i Triumviri aveano protestato « voler essi repri« mere le inique mene *dei violenti e dei retro*« *gradi* »;

Sì perchè dichiararono nel *proclama* del 10 di detto mese, « sarebbesi condannato come tradi« tore della patria *chiunque attentasse alla salute* « *pubblica ed eccitasse la guerra civile* ».

Di fatti questa legge, promulgata più ad incuter timore, che per mandarla ad effetto, poco mancò non si applicasse ai partigiani della repubblica.

Il Municipio di Firenze con deliberazione del 24 febbrajo avea protestato contro la legge. Fra le considerazioni che motivarono il partito municipale troviamo pur questa; che i cittadini e le guardie civiche (e ciò vi mostri la verità dei fatti che io poco fa vi narrava) avevano spontaneamente represso quei movimenti: « Considerando in specie, che LA CONDOTTA DEL POPOLO E DELLA GUARDIA NAZIONALE *di Firenze* nella sera del 21 corrente dà al Governo garanzia sufficiente, che i cittadini bastano senza eccezionali misure a tutelare l'ordine e la libertà ». Perchè non furono immediatamente esaudite le proteste del Municipio, e revocata la legge? La ragione è nota. Il Circolo fiorentino aveva invitato tutti quanti i Circoli della Toscana a mandar gente in Firenze, onde la repubblica e unione con Roma nella *Piazza del Popolo* il dì 1 marzo 1849 si proclamasse. L'egregio cav. Ubaldino Peruzzi, che era in quei tempi nostro gonfaloniere, depose al pubblico giudizio che la ragione per cui non restò subito abrogata la legge, e il Municipio consentì ad aggiornare la pubblicazione delle sue proteste, fu appunto il convegno intimato dal Circolo fiorentino. E che realmente il Governo avesse intenzione di applicarla anche ai faziosi repubblicani, fu espresso chiaramente nel Proclama del 27 febbrajo. « Chiunque presumesse « trascinare violentemente la patria, e così ma« nifesta tirannide, fino di ora è considerato tra« ditore della patria, *per essere giudicato a norma* « *della legge de' 22 febbrajo* 1849 ». Tanto è vero che il Circolo fiorentino, conoscendo pur troppo essere la minaccia diretta contro di lui, nella

sera stessa del 27 febbrajo fece *protesta* contro il *Proclama* del Governo; ma, ripensandovi meglio, dichiarò rinunziare ai *comizj* già convocati pel 1 marzo, e abbandonò l'idea del *plebiscito* che avrebbe dovuto proclamare, nella *Piazza del Popolo*, la repubblica e la unione con Roma.

Dopo ciò, e segnatamente nel 2 marzo, il Governo credè potersi revocare senza pericolo questa legge, che non fu mandata mai ad esecuzione, e della quale giustamente diceva il decreto di accusa del 10 giugno 1850, essere rimasta *lettera morta*.

Di più; volendo conoscere qual fosse nel suo particolare la opinione del Romanelli intorno alla legge del 22 febbrajo, rammenti la R. Corte ciò che intorno ad essa diceva al generale Zannetti, e ciò che ne scriveva al dottor Giuseppe Grossi di Pistoja, il Romanelli medesimo.

Zannetti, intesa la emanazione della legge stataria, avea data la sua dimissione dal comando della guardia nazionale. Poichè ne ebbe notizia, il Romanelli si recò al palazzo Riccardi per conferire seco lui; e impegnando la parola d'onest'uomo lo assicurò che la legge non mirava a percuotere, bensì a prevenire atti violenti; non a versare, bensì ad impedire che si spargesse sangue cittadino; non ad agevolare la proclamazione della repubblica, bensì ad allontanare il pericolo delle procellose giornate del 18 e 19 febbrajo. Gli fece inoltre osservare, che alcuni membri della Commissione avevano rifiutato l'incarico, e il Governo non aveva pensato, nè pensava a sostituirne altri. E per viepiù assicurarlo che la legge non sarebbe mandata ad effetto, condusse seco il dottor Caramelli, che era il procuratore della legge stessa, e che gli espresse i medesimi sentimenti. Di ciò fanno prova le concordi deposizioni del professor Zannetti e del dottor Caramelli.

Al Grossi poi scriveva nel 1 marzo 1849 il Romanelli. « Senza le provocazioni e il guanto di « sfida gettato dal Circolo popolare di questa « città, la legge che tu pure condanni sarebbe « stata già revocata. *Credi e ritieni però, che la « medesima ha risparmiato qualche dolore e qual- « che scandalo alla Toscana* ».

Quindi, se il mio cliente (lo che impugno e impugnerò sempre), se il mio cliente fosse responsabile e criminalmente imputabile degli atti del Governo Superiore, sarebbe giustificato che ei non appose la sua sottoscriziona alla prima Legge Stataria per *animo ostile* e per avversione alla monarchia, ma perchè la reputò provvedimento necessario a risparmiare al paese nostro dolori e conflitti più gravi.

Ora brevi parole della seconda Legge, emanata il 23 marzo 1849, che ordinò la spedizione di una *Colonna mobile* nell' agro aretino, e istituì la *Commissione Militare*.

Sul tenore di questa osserva l'Accusa, come intendesse a comprimere « *i moti reazionarii* . . . i quali potessero definirsi *per attentati contro il Governo*, o contro l'ordine stabilito o la tranquillità pubblica ». La legge adunque (così argomenta l'Accusa) era preordinata a impedire una *Restaurazione*; era informata *da animo ostile al Principe ed alla Monarchia*. Ma nel raziocinio dell'Accusa non vi è tra le premesse e la conseguenza necessità di logica illazione.

Io non ripeterò (cosa più volte avvertita nel presente giudizio) che *reazione* non significa *restaurazione*; che non sarebbe onesto, nè giusto confondere il senso dell' una col senso dell' altra parola; e che l'opporsi a quella non induce necessariamente la volontà di avversare a questa. Non ripeterò, che nel testo della Legge do' 23 marzo prevale sempre al concetto politico quello dell' ordine pubblico e della pubblica tranquillità. Non ripeterò, che se non era illecito emanare la legge stataria in quanto provvedesse al mantenimento della tranquillità e dell' ordine pubblico, è mostruosa assurdità l'obiettare che fosse atto delittuoso in quanto mirava alla *conservazione del Governo provvisorio*. Può bene immaginarsi quale altro regime sarebbe succeduto in quei giorni, se il Governo provvisorio fosse andato disciolto. Certo un governo di terrore, più presto che la monarchia! Comunque fosse,

l'obietto dell' Accusa implica nei suoi termini la più irragionevole contradizione; imperocchè non si giunge a comprendere, come un Governo facesse bene a tutelare la pubblica salute, e in pari tempo dovesse lasciarsi sovvertire e distruggere.

A sì strane obiezioni replicherò tra breve in diritto con le dottrine dei pubblicisti e le reindicate dei Tribunali. Frattanto giovi determinare in fatto la origine e la indole dei moti dell' agro aretino.

Diceva il cav. Allegretti, avergli il Guerrazzi ordinato di compilare la Legge de' 23 marzo dopo le informazioni officiali pervenute dalla Prefettura di Arezzo, la quale faceva pressantissima istanza perchè si adottasse una misura rigorosa; soggiungeva altresì, che le informazioni officiali di quella Prefettura *non indicavano, come causa dei tumulti del contado aretino, il tentativo di una monarchica restaurazione*. Ciò solo varrebbe a distruggere l' obietto dell'Accusa; avvegnachè, qualunque fosse realmente la causa dei moti, il Governo non poteva averne che il concetto suggerito dai rapporti officiali; e se i rapporti parlavano di tumulti, di disordini e di violenze pubbliche (che pur dovevano considerarsi, siccome sono, *delitti comuni* e non *slanci generosi*, come ad altri piacque chiamarli), è gratuita supposizione asserire che il Romanelli firmando la Legge Stataria avesse in *animo* di opporsi ad una restaurazione monarchica.

Ciò solo varrebbe. Se non che le informazioni officiali rappresentavano pur troppo la verità dei fatti, che oggimai fecero palese i documenti e i testimoni.

Il temuto arresto dai preti, l' odio alla guardia civica e alla ordinata *mobilizzazione* furono le prime e vere cause delle violenze, dei tumulti e disordini accaduti in Puliciano, e nelle vicine parrocchie. Disprezzo di ogni legge, resistenza a mano armata agli ordini delle Autorità competenti; insulti e minaccie alla vita di pubblici ufficiali; offese agli stessi sacerdoti, ai gonfalonieri e altri funzionari incaricati di compilare i ruoli della guardia mobilizzabile; aggressioni e attentati alla vita dei militi stessi: mal sicura la via per le escursioni e violenze che ogni dì commettevansi dagli insorgenti; le notificazioni, le citazioni impedite; l'amministrazione della giustizia resa affatto impossibile: questo è ciò che apertamente resulta dai documenti raccolti in processo, che troppo lungo sarebbe ad uno ad uno rammemorare.

Resulta del pari, che la Legge fu emanata quando si ebbe perduta ogni speranza nella efficacia dei rimedii ordinarii, e dopo l'inutile esperimento dei consigli e rimostranze di persone meglio autorevoli, e perfino del Vescovo di Arezzo, che si recò a Puliciano per ammansire e pacificare gl' insorti.

Resulta dai documenti, che alle violenze e ai tumulti Pulicianesi, quando si emanava la legge, non erasi ancora associato il nome del Principe. E l' idea di correre su Castiglion-Fiorentino col pretesto di rialzare gli stemmi granducali sorse nelle ore pomeridiane del 23 marzo (data della legge), dopo l' intervento e dopo il discorso del Vescovo in Puliciano.

E ne resulta eziandio, che il numero degli insorti non eccedeva i trecento, tra i quali debbono annoverarsi i pacifici coloni, minacciati del bastone o di vedersi incendiato il pagliaio, se non seguivano gl' insorti; sicchè furono violentamente obbligati a ingrossarne le file.

Di questi fatti si ebbe piena conferma nelle deposizioni dei testimoni uditi al pubblico giudizio.

Era ben naturale, che i miseri testimoni dell'Accusa, facendosi onore dai nuovi tempi, volessero onestare le loro esorbitanze con lo sviscerato amore del Principe e col pretesto di una restaurazione. Ciò nonpertanto, intorno alle prime cagioni ed ai particolari di quei moti, ripeterono tutto ciò che resultava dai documenti. Il Mariottini, il Tani, il Billi, i Sinatti, ed anco i Fratini dicevano, che la prima causa del movimento fu il *temuto arresto dei preti;* narravano la resistenza e la violenze usate al Cancellier Ban-

dini, el medico fiscale Fabroni; le campane di S. Andrea a Pigli suonate a *stormo*, o, come essi dicono, a *radunata*; le impedite notificazioni; gl' insulti alle guardie civiche; la fucilata al capo-posto; i berretti levati di testa ai passeggieri, le striscie strappate dai pantaloni. E in ispecie, il Cappellano Ciampolini ripeteva la storia di quella turba, che invase il castello di Laterina a mano armata, nell' ora delle sacre funzioni, con animo di portar via le *armi* delle Civica e i *fogli della coscrizione*. Rammentavano tutti, che monsignor Vescovo di Arezzo si recò nel 23 marzo a Pulleleno, predicò loro l'ordine e la quiete; *ma non gli riuscì, perchè* (dicevano alcuni) *non parve ai Puliciancsi* CHE PREDICASSE A MODO LORO: — *quello* (dicevano altri) *non era il modo di pacificare*, PERCHÈ NON PRENDEVA LA PARTE DEI CONTADINI: e finalmente confessavano, che invece di dare ascolto alle evangeliche esortazioni di Monsignore si risolsero di andare a Castiglion-Fiorentino, menando a forza quanti incontravano per via; come attestava Mario Perezzi che, malgrado i tempi mutati, dichiarò a questo pubblico giudizio di essersi unito agl' insorgenti, perchè aveano *minacciato di bastonarlo*.

Ma ben più gravi e importanti furono le deposizioni dei testimoni della Difesa, intorno allo origine e allo scopo dei moti aretini.

Importantissima quella del giovane Guillichini. Ei diceva, la principale cagione di quei moti essere stata l' avversione dei contadini al servizio delle armi; essendo egli da più anni deputato all' arruolamento, avere avuto opportunità di conoscere quanto sia grande codesta loro avversione; fino al punto di vedere famiglie povere assoggettarsi a gravissimi sacrifizi pecuniarii, piuttostochè mandare i loro giovani alla milizia. I preti avere fomentato quei movimenti, chiamando *eretici* i liberali. Egli essere andato con altri a pregare il Vescovo di Arezzo onde interponesse la propria autorità ed esortasse il popolo di Puliciano a quietare: averlo trovato propenso e che già parlava di quei brutti casi con Monsignore Mazzoni. Racconta (come è noto) che la missione del Vescovo non sortì l' effetto desiderato, e gl' insorgenti, anzichè posare, s' inferocirono maggiormente. Erano (egli dice) sì gravi i disordini, sì frequenti le aggressioni e gl' insulti, che il testimone e la sua famiglia, non essendovi più sicurezza per le pubbliche vie, non si attentavano andare ai beni che posseggono in quelle campagne. Ai contadini si unirono i pigionali nella speranza di locupletarsi. L' assalto a Castiglion-Fiorentino fu dato col pretesto di rialzare le armi; ma l' idea del saccheggio ne era l' incitamento maggiore. Molti vi andarono spontanei; molti costretti, e fra questi alcuni suoi contadini. Durante quei moti, Arezzo temeva fortemente di essere aggredito. Scopo politico non poteva avere codesta gente, che nel settembre 1848 non aveva mandato neppure un uomo al *Campo di Pisa*, e dopo la Restaurazione *non torsero un capello* ai soldati di Garibaldi. Quando pur si fossero proposti di restaurare il Governo granducale, non poteva sperarsene verun resultato, poichè non erano capitanati e diretti da persone influenti. Nè figurava in quei moti un nome autorevole. In somma, era tale la perturbazione dell' ordine pubblico, che ogni governo avrebbe dovuto reprimerla.

Così depose il testimone Angiolo Guillichini. La deposizione del Conte Barbolani di Montauto fu più laconica, è vero, ma non meno esplicita e chiara: egli disse apertamente, che lo scopo principale degli insorgenti *era quello di rubare*.

Nè di lieve momento, sì per la qualità della persona, come per la cognizione che potè aver delle cose, è il deposto del cav. Gonfaloniere Occhini. Egli attribuì (e ciò combina colle deposizioni degli altri testimoni) la prima origine di quei moti al parroco di Policiano, che, a suo dire, anche avanti le riforme, erasi addimostrato uomo rigido e inflessibile. In Arezzo nel tempo dei tumulti puliciunesi i cittadini stavano all' erta; preparavansi alle difese; erano in apprensione gravissima per la voce sparsa, che non sarebbe venuto grano alla piazza della città e che sarebbesi tenuto il mercato all'Olmo, pic-

colo paesetto tre miglia distante. I moti di Policiano non preordinati a restaurazione; la più parte degl'insurgenti adescati dalla speranza di pescare nel torbido; e la spedizione condotta dal Romanelli, non che opportuna, necessaria a ristabilire l'ordine e guarentire la pubblica sicurezza nella provincia aretina.

I testimoni castiglionesi, Carlo de' Conti Gaci, i signori Buonocompagni e Salvemini e il dottor Angiolo Tavanti, in pari modo deposero, essere stata bene accetta, universalmente approvata, anzi richiesta, la spedizione; l'aggressione dei Policianesi avere gettato l'allarme nel paese, e i loro istrumenti rivelato chiaramente che scopo avessero; poichè ei non erano muniti di fucili soltanto; portavan seco *sacca*, *scuri*, *accette*: VENITE VIA, SI VA POVERI E SI TORNA RICCHI, dicevano ai renitenti. Quindi il conte Carlo De' Gaci assicurava, il carattere del movimento apparentemente politico; pretesto *rialzare le armi*, ma scopo vero *allivellare le proprietà*. E il sig. Angiolo Tavanti (che io ben volentieri rammento di aver conosciuto nel Consiglio generale Deputato *costituzionale, ma strettamente conservatore;* onde non dee tenersi sospetto per opinioni troppo esaltate) diceva alla R. Corte, gli abitanti di Castiglion-Fiorentino, però che temevano si venisse a mettar le mani nelle robe e far violenza alla persone, avere respinto a forza gli assalitori; vive tuttora la tradizioni dalle immanità commesse nel 1799 dalla Insurrezione aretina, *in nome di Dio*, *della Madonna e del Principe*; viva la memoria dei fatti che nel 1814 desolarono Castiglion-Fiorentino, allorchè col pretesto di restaurare si devastavano con feroce rapina Terre e Castelli, s'imponevano taglie, si vuotavano le pubbliche casse da uomini perdutissimi, condotti da tale

« *Che lasciò sul patibolo i delitti* ».

Tali i deposti del Tavanti e degli altri testimoni di Castiglion-Fiorentino. Nè, respinti una volta gli assalitori, cessava ogni cagion di timore negli abitanti; dacchè i Policianesi, come ha narrato il vecchio Fratini, avevano deliberato dare un altro assalto a quella terra nel 28 marzo. Il fattore di Frassineto informò con apposito rapporto la Prefettura di Arezzo, che i pigionali dei luoghi circostanti minacciavano ai contadini della Reale Amministrazione *incendiar loro i pagliai*, ove non fossero accorsi a questa nuova spedizione. Sicchè i Castiglionesi reputarono cosa prudente chiedere soccorso alle guardie nazionali di Cortona e Fojano, e si prepararono a difesa, non già per odio alla restaurazione, ma perchè non potevano fare a fidanza con assembramenti numerosi di gente fiera e manesca, e la più parte di pigionali o proletarii della campagna, armati di tali istrumenti da incuter sospetto e terrore negli animi meglio sicuri.

Era dunque imminente ... che dico? era scoppiata nell'agro aretino la guerra civile; pessimo dei mali, suprema sventura di un popolo! Dopo ciò, come pretendere che il Romanelli disapprovasse gli eccezionali provvedimenti che il Governo intendeva adottare? Come pretendere che egli si opponesse all'invio delle forze che le popolazioni e le autorità locali *istantemente chiedevano*? Il Romanelli che là presso aveva le persone e le cose più care? E quando nelle necessità della pubblica salute, non che la causa congrua, avete la ragione urgentissima della Legge de' 28 marzo, come attribuire ad esso, che altro non fece se non apporvi la firma per debito di ufficio, come attribuirgli intenzione ostile e avversa alla Restaurazione del Governo monarchico?

Tuttavia supponete (e così torno a replicare simultaneamente all'obietto dell'una e dell'altra Legge stataria), supponete che i moti del 21 febbrajo avessero un carattere noto e deciso. Supponete, che fossero diretti a restaurazione monarchica; o unicamente a comprimer quei moti, non già a frenare nel tempo stesso le improntitudini della fazione repubblicana, la prima legge fosse emanata. Supponete che gl'insurgenti dell'agro aretino, anche prima della orazione del Vescovo, e avanti la emanazione della seconda legge, avessero *accennato* (è la frase dell'Atto di accusa) *a Leopoldo II.* Questo è quel più che pos-

sa desiderase l'Accusa. Credete forse, procedendo in questa supposizione, che la firma di leggi ordinate a comprimere quei moti basti a manifestare *animo ostile* e costituisca delitto di perduellione? Mai no. La ragione, la scienza del diritto pubblico e la consuetudine di giudicare si oppongono all'erroneo concetto dell'Accusa.

La *ragione*; — poichè nelle cose politiche non si deve smarrire la coscienza dell'onesto e del retto, nè il *fine* può giustificare i mezzi. A buon fine non debbonsi adoperare mezzi non buoni. Chi si oppone all'esperimento di mezzi biasimevoli e iniqui, non è per questo da giudicarsi avverso al fine buono, cui gli altri vorrebbero per vie turpi raggiungere. Quindi comprimere insurrezioni arbitrarie e parziali, che traggon seco violenze e rapine, non è fatto che si abbia a considerare (come dice l'Accusa) *unicamente* contrario al ristabilimento del nuovo Governo; ove pur fosse provato che a tale scopo, e non a procaccio di preda, andassero gl'insurgenti. Ciò che è referibile a giusto aborrimento di un *mezzo cattivo* non dovete supporre che l'accusato facesse per avversione al *fine*.

Si oppone la *scienza del diritto pubblico*; la quale ha stabilito come principio di umanità e giustizia, non esser lecito ai privati insorgere di loro autorità contro il Governo dell'invasore o dell'usurpatore, tuttochè il possesso e dell'uno e dell'altro non sia in modo alcuno legittimato; ed essere ingiusta la violenza, ove non fu espressamente *autorizzata* ed *eccitata* dal Principe.

« *Non posso approvare* (questa era la opinione di Grozio) *che al privato sia lecito cacciar colla forza l'invasore del sommo impero*; perocchè chi ha diritto al governo può darsi che preferisca di lasciare nel possesso l'usurpatore, piuttostochè dare occasione a perigliosi e sanguinosi commovimenti . . . NON SI SA CON CERTEZZA, *se il re*, *il senato*, *o il popolo approvi che si vada incontro a così* grave pericolo; E SE PRIMA NON SI CONOSCA LA LORO VOLONTÀ, NON PUÒ ESSER GIUSTA LA VIOLENZA ».

« *Quanto a me*, *tutto considerato* (aggiungeva Puffendorf) *a mala pena saprei configurare il caso*, *in cui di* SUA PROPRIA AUTORITÀ *possa il privato opporsi all'ingiusto possessore del Governo* ».

E Samuele Coccejo ripeteva la sentenza di Grozio e di Puffendorf, dicendo: « *che la usurpazione è ingiuria pubblica*, *la quale non può* SENZA PUBBLICA AUTORITÀ *vendicarsi* ».

Questi che furono i primi e più reputati cultori del diritto pubblico mi dispensano dal citare quanti mai si potrebbe pubblicisti che accettarono un principio sì giusto e sì razionale.

La consuetudine di giudicare respinge anch'esso la gratuita supposizione e l'erroneo concetto dell'Accusa.

Applicò l'accennato principio di gius pubblico nel 1799 il Supremo Tribunale di Giustizia nella causa Pierotti. L'accusato erasi ascritto al servizio del nemico invasore, e aveva imbrandite le armi contro gli Aretini, insorti *in nome del Principe*.

Per conoscere e giudicare, se l'azione fosse criminosa, il Supremo Tribunal di Giustizia vide primieramente la necessità di indagare quale scopo l'accusato si proponesse. « Ma per misurare quanto possano essere imputabili ai sudditi di un Principe ingiustamente espulso, le azioni che contengono una mancanza di dovere verso il medesimo, È DELLA PIÙ PRECISA NECESSITÀ IL DETERMINARE IN FATTO L'OGGETTO CHE SIASI PROPOSTO DI CONSEGUIRE, *e che sia stato causa delle azioni stesse*; POTENDO ESSERE QUELLE INNOCENTI DEL TUTTO (intenda bene l'Accusa) *se il suddito non fece altro che obbedire ai comandi dell'usurpatore* . . . O SE MIRÒ A SOTTRARRE A DEI GRAVI MALI LA PATRIA ».

E più oltre sentì la convenienza di discernere e accertare in fatto, se l'accusato reputava gli Aretini *meri insorgenti*, o mandatarii del Principe. È ben vero che, per considerare una circostanza aggravante della colpa del Pierotti l'essere stato alla spedizione del Mugello alla fortezza di S. Martino con le armi *contro gli Aretini* o loro alleati, convien distinguere: O GLI SUPPONEVA SEMPLICI INSORGENTI, *come lo erano in*

principio, E TEMEVA CHE POTESSERO TURBARE L'ORDINE *e inasprire l'usurpatore* ... (e qui i decidenti citavano l'autorità di Puffendorf, e ne riportavano le parole da me poc'anzi tradotta): O CREDEVA *che si fossero armati contro l'usurpatore* COL CONSENSO DEL PRINCIPE *per combattere a di lui favore* ».

In altra causa, celebre nel fòro toscano, fu agitata o discussa questa dottrina; voglio dire nella causa Sisco e i già Deputati della insurgenza di Arezzo.

Nel maggio del 1799 un tal Sisco di Corsica si trovava in Ancona per attendere a operazioni di commercio. Spedì ad alcuni negozianti livornesi diversi carichi di mercanzie, le quali, via facendo, furono sequestrate e confiscate dagli *insurgenti aretini*. Questo fatto diè occasione a impegnosissima lite. Sisco intimò in giudizio gl'individui che avevano composto la Deputazione della insurgenza; e reclamò la restituzione delle merci, o la refezione de' danni. E avendo i convenuti allagato a loro difesa il *diritto di guerra*, replicava l'attore, che la *Insurgenza aretina*, quando le merci di lui furono catturate, non era stata *riconosciuta nè approvata* dal Principe.

Quantunque a effetti meramente civili, pure s'istituiva disputa sostanzialmente identica alla nostra. Che la insurrezione si muova contro estero invasore, o contro usurpatore domestico, non mutano i termini della controversia. L'argomento procede in ambo i casi con parità di ragione.

L'Avvocato Piccioli, difensore di Sisco, svolse da pari suo la dottrina, che ora invoca la Difesa del Romanelli. Non è lecito (così argomentava) ad ogni particolare e ad ogni frazione della società esperimentare il mezzo terribile della guerra. Sia che il riscotimento ponga le armi in mano ai privati, sia che una parte del popolo insorga contro l'invasore e gli muova guerra *non autorizzata dal Principe*, le stragi sono latrocinii, e furti le prede. E, parlando in ispecie della Insurgenza aretina, diceva cose che assai più giustamente potrebbero applicarsi ai moti di Puliciano. « Era forse il popol di Arezzo il Sovrano « legittimo e riconosciuto dalla Toscana? Poteva « egli a suo talento deliberar sulla guerra e sulla « la pace? Era forse autorizzato ad insorgere, « dopochè egli passò con tutti gli altri paesi della « la Toscana sotto il dominio degl' invasori e ne « riconobbe l'impero, e dopo che la riflessiva « saviezza di quel Sovrano medesimo, per cui « egli disse di prender le armi, aveva reputato « ogni resistenza non meno inutile, che peri- « gliosa? *Quell' insurgenza non fu forse in tutti i « calcoli della prudenza il passo il più azzardato « che immaginar si potesse?* E non potea questo « passo chiamare sul territorio aretino, e quindi « sulla Toscana, i flagelli e le devastazioni di « una guerra anche più micidiale? »

E prevedendo le obiezioni contrarie, aggiungeva, non potersi, all'effetto di legittimare la rivolta, presumere la segreta annuenza o approvazione del Principe, nè il consenso generale di tutti gli abitanti dello Stato; giacchè, lasciando ad una società particolare la libertà di presumere la volontà del proprio Sovrano, o l'adesivo consenso degli altri popoli che formano il complesso e l'integrità della nazione, si anderebbe vistosamente ad urtare negli inconvenienti medesimi che si vollero evitare nel togliere il diritto di dichiarare la guerra ad ogni persona, o ad ogni corpo non sovrano; « ove riflettasi che « ognuno col pretestato favore di questa presunzione « zione non potrebbe che troppo facilmente ar- « rogarsi l'arbitrio di sconvolgere e turbare im- « punemente l'ordine sociale con delle risse « sconsigliate, con dei tumulti sediziosi e con « dei micidiali attentati ».

Questi ed altri argomenti, convenientissimi alla specie presente, con scelta dottrina e copioso stile trattava l'egregio avvocato Piccioli nella citata allegazione; che segnò il primo passo nella luminosa carriera da lui percorsa nel fòro.

Una rejudicata, in caso identico al nostro, si ha nella decisione proferita dalla R. Corte di Lucca (Camera delle Accuse) nella causa del dott. Santarlasci. Avrò occasione di allegarla in altra sede e ad altri effetti. Ora basti notare,

che essa pure nei privati, *e in una parte del popolo*, non riconosce il diritto d'insorgere, qualunque scopo si propongano, contro il *Governo di fatto*; e mentre da una parte disapprova altamente i moti delle campagne lucchesi, approva dall'altra le misure prese dal Governo provvisorio nella veduta di comprimerli e assicurare la pubblica quiete.

Disapprovò apertamente i moti dei campagnoli. « *Posta in fatti la necessità di un governo qualunque*, ANCORCHÈ DI FATTO, *senza cui la società non potrebbe sussistere*, non che mancare i cittadini alla fede dovuta al sovrano, si opporrebbero ai di lui doveri, E PECCHEREBBERO CONTRO LA CARITÀ VERSO LA PATRIA ove non si piegassero alla dura fatalità di rimanere sommessi e tranquilli sotto un dominio, comunque illegale ed ingiusto, *e si ostinassero con incomposti moti d'infruttuosa resistenza* A COMPROMETTERE LA QUIETE E LA TRANQUILLITÀ DELLO STATO, E A PORGERE L'ESEMPIO SCANDALOSO E PERICOLOSISSIMO DELLA GUERRA CIVILE ».

Approvò le misure prese dal Governo. « Posto pertanto, che scopo della spedizione diretta contro Capannori quello si era di ricomporre alla quiete e all'ordine la provincia, di tutelare l'unità e integrità dello Stato, *di comprimere nel suo nascere ogni reazione* che minacciasse di disorganizzarlo, e di risparmiare, allontanandone il pericolo, *le calamità di mutue stragi*, compariscе ragionevole il ritenere *che il Governo stesso non si allontanò da quella linea di condotta che la necessità della precauzione e le regole della prudenza consigliavano*, e che in pariforme caso un Governo anche legale avrebbe senza esitazione abbracciata ».

Laonde è insegnamento dei pubblicisti, è consuetudine di giudicare, che le insurrezioni, *non consentite nè autorizzate dal Principe*, debbano considerarsi siccome violenze brutali: e se da un lato non è lecito ai privati cittadini o ad una parte del popolo insorgere *di propria autorità contro il Governo di fatto*, così ad esso è lecito adottare provvedimenti e adoperare la forza onde comprimere insurrezioni che *certamente turbano* l'ordine pubblico, e alle quali *non è certo che il Principe acconsenta*.

Nè potrebbe essere altrimenti. La invocazione di nome, o augusto o sacro, non giustifica fatti come quelli dell'agro aretino. Sarebbe massima iniqua e antisociale, per malintesa affezione al Principe doversi abbandonare al più crudele strazio e all'estrema rovina la società, e lasciare che il demone delle civili discordie, agitando la sua face infernale, consumi impunemente la vite dei cittadini: sarebbe la più bassa e sozza delle cortigianerie plaudire a turpissimi fatti, perchè accompagnati dall'acclamazione al Principe: sarebbe la più grave delle ingiurie al Principe stesso, e alla sua dignità, supporre ch'ei consenta e approvi violenze, e disordini, *e moti d'infruttuosa resistenza*, perchè commessi in suo nome.

E come immaginare il tacito consentimento del Principe assente? La supposizione non è ammissibile *in diritto*, dacchè abbiamo appreso dalle citate autorità che a giustificare la resistenza al Governo dell'invasore straniero, o dell'usurpatore domestico, non basta la presunta volontà, ma si richiede l'*espresso mandato* del Principe. Non è ammissibile *in fatto*, dacchè la tacita e congetturata volontà del Principe rimane esclusa da esplicite e solenni dichiarazioni.

Ed invero, qual fu tra le precipue ragioni onde si allontanò da Firenze e da Siena se non l'aborrimento dalle *ostili reazioni* e dalla *guerra civile*?

Scrivendo il 7 febbrajo 1849 al Montanelli così espressamente dichiarava: « Finchè la Costituente era tale atto da porre all'azzardo anche la mia corona, io credei di potere non fare obietto, avendo solo in mira il bene del paese E L'ALLONTANAMENTO DI OGNI REAZIONE. Perciò accettai un Ministero che l'avea già proclamata, e che la proclamò nel suo programma. Perciò ne feci soggetto del mio discorso d'apertura nelle assemblee legislative ».

Ripeteva più oltre: « Io mi allontano dalla Ca-

pitale ed abbandono anche Siena, ONDE NON SIA DETTO CHE PER MIA CAUSA QUESTA CITTÀ È DIVENUTA CAMPO DI OSTILI REAZIONI ».

E nella lettera degli 11 febbrajo indirizzata al Corpo diplomatico e allegata dal Pubblico Ministero, che dice averne ricevuta copia dal Ministro inglese, ed essere stata inserita nel n.° 50 del Costituzionale del Regno delle due Sicilie del 6 marzo 1849, il Principe diceva: « Dopo ciò che in quei due documenti si legge (cioè, nelle lettere al Montanelli) è inutile, che io ripeta, che le ragioni che mi hanno costretto a lasciare Firenze e Siena mossero dalla necessità di difendere la libertà del mio voto in un affare della massima importanza, e DAL DESIDERIO DI NON DAR CAMPO A REAZIONI FUNESTE ».

Niuno vorrà mettere in dubbio la sincerità di tali proteste. Sarebbe ingiustizia e temerità. Tuttavia stimo pregio dell'opera avvertire, che in altri documenti ne abbiamo la più solenne conferma.

In un rapporto rimesso li 10 febbrajo 1849 dal Tribunale di Orbetello al Governo provvisorio si legge: « In seguito delle attuali inchieste ora aggiungo, che io mi presentai al medesimo (al Granduca) nel dì 8 e nel dì 9. Egli mi raccomandò caldamente che vigilassi, CHE NON INSORGESSERO PER CAUSA DI LUI REAZIONI, *e che inculcassi calma e quiete ai cittadini* ».

In una lettera inscrita nel Risorgimento, giornale piemontese, narrava il Generale De Laugier: « Mi fu presentata una lettera autografa del Granduca, che mi ordinava prendere il comando di tutte le truppe e conservarle fedeli al giuramento. Promettevami la cooperazione dell'esercito piemontese per ristabilire l'ordine, la tranquillità e il legittimo sovrano costituzionale; RACCOMANDANDOMI PERÒ DI ASTENERMI DAL VERSAR SANGUE ».

Nella dichiarazione del medesimo Generale pubblicata il 23 febbrajo: « Mentre il General De Laugier intendeva procedere alla volta di Lucca ricevè nuovo dispaccio sovrano; col quale annunziavasi partito il Granduca per Gaeta; nominare il De Laugier per suo Commissario; RACCOMANDARGLI PERÒ DI ASTENERSI DALLA GUERRA CIVILE E DAL VERSAR SANGUE ».

E più innanzi nella lettera inserita nel Risorgimento: « La mattina del 22, mentre mi recava nella linea del Sasso, ricevei una seconda lettera autografa del Granduca, nella quale dopo avermi conferito la carica di suo Generale Commissario e Rappresentante in Toscana promettevа aggiungermi altre due persone e forse farmi circondare dal Corpo diplomatico. *Raccomandavami caldissimamente* NON SPARGERE SANGUE ED EVITARE LA GUERRA CIVILE ».

Onde la volontà del Principe non può mettersi in dubbio. E dacchè nella lettera al Montanelli, nel colloquio al giusdicente o delegato di Orbetello, nei dispacci al Generale De Laugier ripetutamente avea dichiarato, ch' ei non voleva che il nome suo si togliesse a pretesto *di ostili reazioni*, nè si spargesse *stilla di sangue*, chi oserà supporre che avrebbe consentito e approvato, anche quando ne avesse avuto sentore, gl' incomposti moti di Puliciano? Sarebbe, io penso e francamente ripeto, temeraria o ingiuriosa supposizione.

A tutto ciò aggiungete le dichiarazioni emesse dal generale De Laugier e dal barone Bettino Ricasoli in questa pubblica udienza.

Il generale De Laugier non solo ripeteva innanzi alla Corte, il Granduca aborrire assolutamente dalla *guerra civile*, ma diceva cosa, che ognuno intende quanto sia ragionevole e giusta; che, cioè, volendo restaurazione *senza guerra civile*, occorre un apparato di forze imponenti. Difatti, che la città dominante prenda la iniziativa di una restaurazione, e raggiunga l'intento, può bene avvenire ed avvenne; ma che una o due parrocchie di remota provincia possano aspirare a tanto, che i preti e i contadini di Puliciano e di Laterina pensassero, o anche pensandolo, potessero restaurare in Toscana la monarchia, non vi sarà (tranne l'Accusa) persona schietta e assennata che il creda.

Il barone Bettino Ricasoli, favellando dei tu-

multi dell' agro aretino con quella gravità e maturità di senno civile, che lo distingue, dichiarò alla R. Corte che nulla di buono poteva sperarsi da que' moti; moti *parrocchiali*; diceva, moti *senza preciso concetto*; eccitati da fanatismo, da passioni locali, *da brutte passioni*; moti, cui fu savio consiglio reprimere, e che verosimilmente, in vece di secondare, *avrebbero attraversata* una Restaurazione monarchica. La quale sentenza, se a chi non vede addentro nelle cose politiche può sembrare arrischiata, che sia pur troppo vera lo insegna la storia. Ne porgono testimonianza irrecusabile i fatti del 1799. La Insurgenza aretina, fiera e tracotante per gli ottenuti successi, i quali a dir vero, più che agli scellerati eroismi delle sue bande raccogliticcie, erano dovuti agli avvenimenti europei e sovra tutto alla battaglia perduta dai Francesi alla Trebbia, trattava col Governo centrale da nimica e padrona, anzichè da soggetta e ausiliare. La feroce ira di parte e la Insurgenza aretina furono i maggiori ostacoli che il Senato fiorentino incontrasse nel riordinamento politico dello Stato.

Quindi è compiuta, se mal non mi appongo, la replica all' addebito della firma apposta alle Leggi Statarie.

L' Accusa contesta al Romanelli le leggi del 22 febbrajo e 23 marzo, avvisando ch' egli ne sia criminalmente debitore per averle firmate. Crede le adottasse il Governo con animo di opporsi ad una Restaurazione; crede le soscrivesse il Romanelli con la intenzione medesima. Suppone i moti veramente diretti ad una Restaurazione e tacitamente consentiti dal Principe; e perciò l'accusato, sottoscrivendo la legge, aver fatto cosa contraria alla volontà e all'interesse del Principe. Quante mai divinazioni son queste! Il ragionamento del Pubblico Ministero in ultima analisi si risolve in una congettural deduzione, sempre fallace e di sua natura imperfetta. Si risolve in una serie di giudizj congetturali e presuntivi, fondati l' uno sull' altro. Sono altrettante presunzioni di presunzione, congetture di congettura; o, a meglio dire, procede di supposto in supposto, e cade nel mostruoso abuso, riprovato da tutte le regole della logica e della legge, che i prammatici chiamarono *moltiplicazioni di speciali*.

La Difesa risponde: — *In tesi;* non sono le Leggi Statarie atti del Romanelli, bensì dei componenti il *Governo provvisorio*: ei non le ha decretate, neppure le ha proposte; non fece che apporvi la firma per debito di ufficio, in qualità di Ministro; la *obbedienza gerarchica*, la convinzione di esser ministro *mero esecutore*, perimono la imputazione dell' unico fatto suo, che è la semplice sottoscrizione. *In ipotesi;* non vi è la *criminosità evidente* che obbliga il sottoposto a non prestarsi alla esecuzione dell' ordine superiore; non è dato desumerne *necessariamente* le prova dell'*animo ostile*. Altre ragioni avarlo potuto determinare a sottoscrivere le leggi; ragioni di *pubblica sicurezza* e di *politica necessità*. Il Conciliatore accennava pure ai *pregiudj della guerra civile!* Ad una parte del popolo non era lecito insorgere contro il *Governo di fatto*, senza il mandato e il consenso del Principe assente. Il Principe avea protestato aborrire dalla *guerra civile*. E i più autorevoli testimoni affermarono quei movimenti, non mezze accencio a restaurare, ma occasione di civili discordie. —

Giudichi ora la Corte, se meglio fondati sieno gli argomenti dell' Accusa, o della Difesa!

§. 9.

Firma del decreto de' 20 febbrajo 1849.

Al Romanelli, come Ministro *di Giustizia e del Culto*, altri due atti si contestarono nel pubblico giudizio; la *sottoscrizione* al decreto del 20 febbraio, e la emissione della *Circolare* ai Vescovi del 5 marzo 1849.

Se il decreto concernente la intitolazione degli atti notariali e delle sentenze non gli fu contestato nella istruzione del processo, e nondimeno gliene fece addebito intempestivo l'Atto di accusa; del Decreto de' 20 febbrajo e della *Circolare* dei 5 marzo non gli fu dato carico in qualsiasi

modo, nè generico nè speciale, sì nella espositiva come nella parte conclusiva del libello, con cui si apre il pubblico dibattimento. Quindi per le regole di ragione e per le cose giudicate irrevocabilmente dalla R. Corte nella udienza del 28 agosto 1852 potrei dispensarmi da ogni considerazione intorno agli atti soprsindicati. Non si vorrà, io credo, replicare rispetto a questi, che niente c' impediva di provvedere in tempo ai mezzi di difesa. Come volete, che io pur pensassi a domandare nel termine dalla legge prescritto l' ammissione di testimoni, quando di tali addebiti taceva l' Atto di accusa? Non sarebbe questo un giuocar di sorpresa?

Tuttavia, senza declinare da siffatta eccezione, accennerò brevemente le ragioni con cui potremmo anche *in merito* rispondere agli addebiti nuovi.

Col decreto del 20 febbrajo 1849, che nel Monitore *apparisce* firmato dal Romanelli, il Governo provvisorio dava commissione al Guerrazzi « *di condursi a Lucca per provvedere a quanto potessero richiedere le gravi circostanze della Patria; al qual uopo rimaneva egli solo investito di* « *tutti i poteri del Governo* ».

Innanzi tratto egli è manifesto (e il tenore del decreto e la natura della cosa non ammettono dubbio), egli è manifesto, che quello *non fu atto del Ministero di Giustizia e Grazia*, bensì dei Componenti il Governo. Erano i due Triomviri, Montanelli e Mazzoni, che delegavano e demandavano ogni loro autorità al Guerrazzi per quella parte della Toscana. Il Romanelli non poteva trasferire nel Commissario diritti che ad esso non competevano. *Nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet*. Non era cosa che neppure si riferisse al Dipartimento di Giustizia e Grazia.

L'Accusa fa presto a trovare il delitto di perduellione! Il Romanelli attendeva indefesso, come depongono i testimoni e come tra breve vedremo, agli affari del suo ministero. Gli avranno presentato per ordine superiore questo decreto, perchè lo firmasse. A lui per avventura si saranno rivolti nell' assenza del Ministro della Guerra e dell' Interno dai respettivi uffizj. Qui sì, che la teoria dell'*obbedienza gerarchica*, la condizione dei Ministri sotto il Governo provvisorio, l'assoluta ed esclusiva responsabilità dei Governanti; tutto ciò che abbiamo avvertito intorno al decreto de' 9 febbrajo ed alle leggi statarie, *giustifica* il fatto del Romanelli.

E dove è la evidente e *indubitata criminosità* che occorra a limitare la regola, e che obbliga il sottoposto a resistere agli *ordini superiori*? La criminosità deve resultare dal tenore dell' atto; nè può supplirsi con estrinseche supposizioni. E il tenore del decreto de' 20 febbrajo nulla ha in se di *criminoso* e di *ostile*; null' altro contiene, tranne la commissione a Guerrazzi di *provvedere a quanto richiedessero le gravi circostanze della Patria*. Dove è la prova che il Romanelli fosse a parte dei segreti di governo? Dove la prova, che egli intervenisse alla deliberazione di quel decreto? Dove, che nell' atto di apporvi la firma, conoscesse con quale animo, con quali facoltà, con quali istruzioni i rimanenti Triumviri affidassero all' altro quella *generica* commissione?

Nè si dica, i giornali del tempo avevano riportato il proclama del Generale De Laugier; il Romanelli non lo poteva ignorare; imperocchè da ciò non segue per necessaria illazione, che egli dovesse in pari modo conoscere lo scopo preciso dell' invio di Guerrazzi a Lucca, e i mezzi coi quali il Commissario si proponeva di stornare la guerra civile.

E, concesso per mera ipotesi che l' accusato sia tenuto a rispondere della sottoscrizione apposta al Decreto in esame, non bisogna dimenticare ciò che avvenne nei dì precedenti. Due ragioni più specialmente adduceva il Romanelli, oltre quelle desunte dal tenore del decreto, che valgono ad escludere da cotesto fatto ogni elemento di *animo ostile*.

Benchè non avesse intimità col Guerrazzi, nè questi gli aprisse mai il segreto dell' animo suo, pure dopo i fatti del 18 e 19 febbrajo il mio cliente lo reputava desideroso di tutelare l' ordine, e

avvenuto a repubblica. Era stato testimone della ferma opposizione del Triumviro alle violenze del partito mazziniano, che avea tentato estorcere dal Governo provvisorio la dichiarazione della decadenza del Principe, e della unione con Roma. Quindi pensava, niuno meglio di lui, accorrendo nel Compartimento lucchese, avrebbe potuto allontanare il pericolo di conflitti civili e di stragi fraterne; nè ciò avrebbe operato a benefizio della fazione repubblicana, da esso, nel giorno innanzi, con forte animo combattuta.

Inoltre, il generale Domenico D'Apice, uomo d'onore, aveva nel 20 febbrajo 1849 segretamente confidato al Romanelli, che dove il Principe, o un legittimo suo mandatario si fosse presentato, ei non avrebbe opposta resistenza veruna.

Questo il Romanelli asseriva nel suo interrogatorio. E il contegno altre volte tenuto dal D'Apice stesso, che erasi ricusato di capitanare altre spedizioni che sembravano dirette contro il Granduca, rendeva più che verosimile l'asserzione dell'accusato. Ma, come a Dio piacque, comparve improvviso il testimone alla pubblica udienza, e confessò aver dette tali cose al Romanelli prima di partire pel compartimento lucchese. Nel modo più esplicito e positivo confermò, aver egli dichiarato: « che esso e Guerrazzi andavano a Lucca, ma che, se il generale « De Laugier si fosse presentato con poteri conferitigli dal Granduca, eglino si sarebbero ritirati; e anche quando non fosse accompagnato da forze sufficienti, sarebbero tornati indietro, pur di non dare occasione a guerra « civile ».

Le quali dichiarazioni, a parer mio, acquistano la più grave importanza; sì perchè fatte dal generale D'Apice in replica ad analoghe interpellazione del Romanelli, nel giorno stesso nel quale apparisce sottoscritto l'obiettato decreto; sì perchè emesse nella occasione che si congratulava seco lui della energica opposizione alle violenze dei Mazziniani; e maggiormente perchè l'accusato le annunziava alla R. Corte quando era incerto, ed anzi i più credevano che fosse irreperibile il testimone, e che omai non lo avremmo udito in questo giudizio.

Ma dopo il rifiuto di condurre la spedizione in Maremma, dopo il suo deposto che conferma pienamente le asserzioni del Romanelli, la prova più chiara che il D'Apice, recandosi nel compartimento lucchese, non ebbe intenzione di osteggiare il Principe, è questa. Egli non fu posto in accusa. Certo, se il Querelente o il Pubblico Ministero non avessero saputo che non era sua intenzione respingere un Commissario del Principe, ma salvare questo infelice paese dal flagello della guerra civile, certo non sarebbero stati sì generosi da lasciarlo fuori d'accusa. Vi sono pure altri non toscani tra gli accusati; ed alcuni per minimi fatti! Ed è strano, o Signori (per non dir peggio), che debba tenersi reo di Maestà il Romanelli per aver sottoscritto il decreto de' 20 febbrajo, il quale *non parla di spedizione* e non contiene se non se una *generica commissione* di provvedere: mentre il Generale, che capitanò cotesta spedizione, non è posto in accusa, ed è citato come testimone nel giudizio!

Quindi le sottoscrizione del decreto de' 20 febbrajo, tuttochè a giustificar l'accusato basti la *subjezione gerarchica*, non è argomento di animo ostile; e all'opposto i resultati del giudizio hanno a esuberanza comprovata la verità di quanto il prevenuto asseriva nel suo interrogatorio e nella procedura scritta; che cioè, l'oggetto pel quale reputava « inviato a Lucca e investito il « Guerrazzi di tutti i poteri del Governo, quello « era, e non altro, di mantenere l'ordine e « d'impedire la guerra civile ».

§. 10.

Circolare del 5 marzo 1849.

Scopo di questa circolare indirizzata ai Vescovi era, che gli elettori specialmente nelle campagne accorressero in gran numero a deporre i loro suffragi pei deputati della Costituente.

Il mio raccomandato nell'esame scritto e nell'esame orale asseriva, non essere stata, nè da lui, nè da alcuno dei suoi segretarj distesa; non essere atto del Ministero del Culto, sì bene del Governo provvisorio.

Nè vano pretesto, nè scusa mendicata ora l'asserzione del *primo* fatto. Ei non faceva che prestare omaggio alla verità e all'interna voce della coscienza, ignaro che fosse conservata o che ritrovar si potesse la minuta del documento. La Difesa, intimamente convinta della sincerità del prevenuto, non omise le opportune diligenze onde verificare il fatto; e con singolare sodisfazione, ma senza veruna maraviglia, le fu dato trovar negli archivii del Ministero degli Affari Ecclesiastici l'originale del documento; e riconobbe la mano dell'autore, di cui volle il Romanelli tacere il nome per quel sentimento di delicata convenienza, che sarà facilmente compreso da chiunque abbia anima onesta e gentile.

Nè giova notare che il Triumviro, inviando la minuta al Ministro, gl'ingiunse di metterla in corso, *se pur l'approvava*. Queste è formola di complimento che nulla conclude. Romanelli sapeva bene non potere far niente, e niente faceva, senza l'ordine e approvazione del Triumviro. L'ordine di minutare un tale atto lo aveva già ricevuto; ed è verosimile che si partisse dal Governo, perocchè le notizie che lo motivarono non potevano giungere al Governo stesso per l'organo del Ministro degli affari Ecclesiastici, bensì per quello del Ministero dell'Interno. Ricevuto l'ordine, avea fatto distendere altra minuta che non incontrò l'approvazione del Governo. Ciò si argomenta dall'istessa lettera del Triumviro; e meglio ancora si sarebbe accertato, ove il sig. Presidente avesse creduto opportuno citare i testimoni nominati alla pubblica udienza dal Romanelli.

Ma non lo ha creduto: e ciò mi assicura che la giustizia della Corte, coerente al suo decreto del 28 agosto 1852, non intende occuparsi di addebiti non contestati nell'Atto di accusa.

Frattanto egli è indubitato che il documento originale, ultimamente prodotto, è vergato da uno dei Triumviri. E, se tra colleghi ed eguali repugna ed è cosa inconveniente, che uno, benchè ne abbia licenza dall'autore, si faccia a correggere lo scritto dell'altro, molto meno il sottoposto vorrà porre la mano sulle minute del suo superiore.

Che poi fosse atto del Governo, anzichè del Ministro, resultava bastantemente dal tenore del documento. Gli ordini e le sollecitazioni contenute nella Circolare muovono dal *Governo*, e non dal Ministro; come si ha dalle frasi seguenti: « Rapporti pervenutici da molte parti ed informazioni non dubbie hanno posto a *cognizione del* GOVERNO una verità spiacevole... Costa al GOVERNO... Il GOVERNO pertanto non deve rimanere inoperoso... Per questo il GOVERNO sollecita tutta l'attenzione... Ciascuno di essi (parrochi) sarà dal GOVERNO medesimo tenuto personalmente responsabile... »

Così *manoscritto e contesto* non lasciano dubbio, che la Circolare fosse un *atto del Governo* e non del Romanelli. E quando pure si debba ammettere, che egli vi abbia apposto la firma (di che non abbiamo nel processo la prova), ei non potrebbe come Ministro *mero esecutore*, per le ragioni più volte accennate, di tale atto criminalmente imputarsi.

Malgrado ciò, e sempre per mera ipotesi, esaminiamo la rilevanza del nuovo addebito *nel merito* della causa; e se veramente sia dato trarne la prova dell'*animo ostile*.

Prestandosi alla esecuzione degli ordini contenuti nella Circolare del 5 marzo (si obiettava all'accusato), egli ebbe in non cale le censure della Chiesa, e contravvenne alla volontà del Principe, che colla lettera del 7 febbrajo 1849 al Presidente dei Ministri aveva espressamente dichiarato non poter sanzionare la legge della Costituente Italiana, tuttochè deliberata dai Deputati e dai Senatori. Così dalla firma della Circolare si desumevano due obietti; uno d'irreligione, l'altro di lesa maestà.

A dir vero, in un giudizio criminale politico

mai si rnnviene l' obietto delle censure ecclesiastiche. Davanti la Corte non si disputa di tali casi di coscienza, i quali spettano al fôro interno. E il mio cliente, che i testimoni e il parroco qualificarono uomo della più scrupolosa religione, se crederà aver peccato, ne darà conto al Tribunale di penitenza. Inoltre avvertiva egli stesso nel suo *interrogatorio*, che la Costituente italiana forse avrebbe potuto in quel punto giovare, non nuocere agl' interessi temporali della Sede apostolica; avrebbe potuto restituire, non tôrre, al Pontefice cosa che già gli era tolta: avvegnachè la romana Assemblea nella notte dagli 8 al 9 febbrajo avesse proclamato il Governo repubblicano.

Per ciò che attiene all'obietto politico la difesa ritorce l'argomento; e agevolmente dimostra che il Romanelli, sottoscrivendo la Circolare del 5 marzo, *ordinata dal Governo*, lungi dal nutrire *animo ostile*, pensò far cosa utile in pari tempo al paese ed al Principe.

La Circolare prendeva in ispecial modo di mira la nuova *Assemblea toscana*; e la convocazione di quest'Assemblea era un *atto compiuto*. Si trattava unicamente di sollecitar gli elettori alla nomina dei deputati. — Or bene: riportiamoci col pensiero a quei tempi. Nella condizione innormale, nello stato provvisorio ed incerto in cui la Toscana agitavasi, qualunque opinione si avesse intorno alla *Costituente* e al *suffragio universale*, bisogna pur convenire che quello era un modo plausibile di soluzione: era il mezzo meglio provvido e sicuro per istornare funeste e sanguinose collisioni; era tale espediente, che poteva ricondurre il paese ad una pacifica restaurazione.

La qual cosa è sì vera, che il partito repubblicano non amava gran fatto cimentarsi alla prova, e sperimentare il voto del paese. Chè anzi apertamente dimostrava temerlo a sè contrario; e i suoi organi andavano tutto giorno esclamando, non esser d'uopo di suffragio universale, nè di assemblea, nè di rappresentanti del popolo, quando il *popolo* in piazza si rappresentava da sè, e decretava senz'altro la decadenza del Principe e la Repubblica. Quindi, senza attendere il voto del paese, volevano romper gl'indugi, giocar di sorpresa e strappare a forza la proclamazione della Repubblica.

Se questo pensavano e facevano, o tentavano fare i repubblicani, quale doveva essere la condotta del partito monarchico? È cosa evidente per la ragion dei contrarii; non dovea displacere ai monarchici, che si chiamasse il paese a deliberare intorno alle sue sorti. Anche quando i moti delle campagne fossero stati veramente e unicamente eccitati dal desiderio di una restaurazione, non era meglio, invece di dare occasione a sanguinosi tumulti, a violenze brutali, richiamare il Principe e restaurare il principato per mezzo di liberi suffragi? Disertare il campo non fu mai savio consiglio. Non è incostanza modificare opinioni e giudizj secondo la *inclinazione dei tempi* e lo stato della pubblica cosa, purchè l'animo sia sempre intento al bene della patria. Non è incostanza, ma virtù, ma prudenza politica, non abjurando la propria fede, accomodare l'animo ai tempi; e da ogni condizione di cose, per difficile e avversa che sia, trarre quanto si può a beneficio del paese. Quindi, se non per opinione di principii, per ragione di opportunità, dovevano i monarchici profittare dell'espediente che loro si offriva; non astenersi, nè trattenere; bensì accorrere, e sollecitare gli elettori; e di tal modo riprendere il di sopra e vincere il partito repubblicano con le sue stesse armi. Tale era la opinione e la intenzione del Romanelli; nè altra poteva essere, se vogliamo por mente ai fatti meglio accertati. — Egli a viso aperto erasi opposto (come in breve sarà dimostrato) alla proclamazione della Repubblica; aveva detto le popolazioni toscane, e sovra tutto nelle campagne, non essere dedite a cotesta fórma di Governo. D'altronde lo scopo espresso dell'anzidetta Circolare quello era appunto di procurare, che alle imminenti elezioni dei Deputati per la nuova assemblea accorresse nelle campagne il maggior numero degli elettori. Ritenuti questi fatti, sui quali non può cader dubbio; ritenuti come altrettante premesse di un raziocI-

nio, quale è la conseguenza, che ne deriva logicemente? Ne deriva, che se egli firmò la Circolere, non intese, nè poteva intendere, di fare etto contrario egl' interessi del Principe e del principeto. Imperocchè, se la gran maggiorità dei Tosceni, e in special modo i terrezzani erano, com'ei pensava, avversi al governo repubbliceno, è cosa evidente che ove tutti, o i più degli elettori, fossero accorsi e gettare la loro scheda nell'urne, avrebbero mandato elle nuova Assemblee *Deputati monorchici*.

Queli sienu i resultati del suffregio universale lo insegne Solaro Delle Mergherita; lo dicono gli ultimi evvenimenti di Francia. E il medesimo resultato che il Romenelli sperava dal numeroso concorso degli elettori, era pure nei desiderj e nelle previsioni dei più caldi fautori delle Monerchia costituzionale.

Ciò che io poco fa diceve della condotte politice che avrebbero dovuto adoperare i pertigiani di monerchia dopo la emanazione del decreto, che inviteve il peese a deliberare intorno elle sue sorti, non è invenzione a comodo di causa. Nei primi tempi che venne in cempo le Costituente del Montenelli non tutti l'approvarono. Istituire une Supreme Autorità nezionele che avesse facoltà di distruggere la esistenza politice dei verii Stati d'Italia, o altererne la forme governetive, parve ei più moderati costituzionali cosa non eseguibile; parve loro un'erdita utopia, una chimera, che non avrebbe avuto eltro effetto, se non accrescere le nostre divisioni. Allore, non vi he dubbio, enteponeveno le Costituente progettete da Gioberti e da altri uomini insigni, la quele si limitava e proporre un patto federativo, rispettendo bensì l'eutonomie dei vari Steti e le forme dei loro Governi. Ma sotto il Governo provvisorio, venute a quel termine le cose, essi pure vedeveno nel suffragio universele il mezzo più decoroso per giungere ed une Restaurezione monarchice. Ne offrono indubitete testimonienze i giornali del tempo, e le deposizioni di persone per ogni verso di fede degnissime. Fra queste giove ricordere il dott. Pietro Perigi e l'avvocato Marco Tebarrini. Il quale, elle dumanda se il Decreto che muteva le Costituente Italiana in Costituente Toscane potesse dirsi preordinato el ritorno del Regime Costituzionale, rispose in questi termini: « Mi ricordo che allore si considerò « da tutti questo mutemento come un gran passo « indietro nella vie che il Governo provvisorio « aveva percorso. Inoltre il suffragio universale « non spaventeva allora i Costituzionali; perchè « eren certi, che il paese posto in grado di sce- « gliere tre la Repubblice e il Principato, *avreb- « be votato il ritorno alla Monarchia con grandissi- « ma maggioranza* ».

Così l'argomento è ritorto contro il Pubblico Ministero; e, supponendo che le Corte voglie occuparsi di addebiti non formuleti nell'Atto di eccuse, e che al Romanelli sia imputabile le esecuzione di un ordine superiore, le firme che dicesi epposte ella Circolare del 5 merzo non può riferirsi e intenzione ostile, sì bene el desiderio che trionfesse il voto delle meggiorenza favorevole el Principato costituzionale e ella Resteurazione di quello.

§. 11.

Atti veramente propri dell' accusato.

Fin qui gli addebiti concerneveno *atti e decreti del Governo Superiore* i quali il Romanelli firmeve nella *qualità suo di Ministro*. Nè vi è necessità di ettribuirli e *dolo malo*, a *prava intenzione di delinquere*, poichè regioni di ordine e sicurezza pubbliee (come avvertivano i Giudici di Prime Istanza) possono avere indotto il Ministro ed apporvi le sua sottoscrizione.

Me come, in ogni caso, giudicere rettemente dell' *animo* dell' accusato, reggranellando que e là fatti isoleti? fatti di *mera forma*? di *mera esecuzione*? No invero. Fe d'uopo remmentare il carattere, la vita dell'accusato; fa d' uopo raccogliere e ponderere il complesso degli *atti veramente suoi*.

Abbenchè il conte Linati e il cavelier Melegari avessero sottoscritto decreti *indubitatamente*

contrarii al Governo della Duchessa di Parma, decreti che *secondacano la ricoluzione*, ciò nullameno la sentenza proferita il 7 luglio 1831 dalla *Corte speciale* valutò in favore di essi la *repugnanza ad accettare l'ufficio*, la *volontà di dimettersi*, i tentativi di opporsi a *troppo ardite dimonde*; e, non guardando alla materialità di alcuni atti, ma indagando l'animo degli agenti, ne dichiarò la innocenza. E si che il conte Lioati e il cavalice Melegari erano tra i componenti il *Governo provvisorio di Parma*, e il Romanelli *Ministro!*

Udì la Corte ch' el non lasciò in Arezzo opinione di *demagogo*, nè di *repubblicano*. Albergotti, Occhini, Guillichini e altre persone autorevoli lo dichiarano *amante dell'ordine e delle franchigie costituzionali*. Marzucchi, Tabarrini, de' Bardi, e altri Deputati lo tengono in egual concetto, e narrano fatti. Si addolora per la partenza del Principe, e teme dell'avvenire. Pure di *malo coglia*, ma per *senso di dovere* accetta l'ufficio di Ministro. Ora riprendiamo la storia della sua vita politica.

Vedrà la Corte quali furono, mentre era *Ministro*, gli atti *veramente suoi*; e dirà nella sua religione e giustizia, se possa neanche proporsi il dubbio, ch'egli firmasse con *animo ostile* e con *pravo intenzione di delinquere* gli atti e i decreti del *Governo Superiore*, dei quali abbiamo finura trattato.

Il dì 9 febbrajo 1849 avvenne in Empoli una grande *dimostrazione* a favore di *Leopoldo II*; e nei giorni seguenti (11 e 12) fu incendiata la prossima stazione, devastata il presso la via di ferro, e distrutto il capannone di Montelupo. Questi fatti non erano una sequela della dimostrazione del 9; ed altri ne furono gli autori. Inviato in Empoli dal Governo provvisorio il dottor Giorgio Mangaoaro, come Commissario straordinario, vennero arrestati varii individui; fra i quali alcuno di coloro che presero parte alla dimostrazione del 9, e che entrati in una farmacia avevano tolte a viva forza le torce per illuminare un ritratto del Granduca. Attesa la irregolarità degli arresti e dei procedimenti, il Ministro Romanelli pensò d'inviare in Empoli l'avvocato Giuseppe Giorgieri, persona di sua piena fiducia (a vincere la renitenza del quale, e ad ottenere che accettasse lo incarico, ebbe a faticare non poco), onde provvedesse che le procedure regolarmente si conducessero. Per le imparziali e sottili informazioni, date *confidenzialmente* dal Giorgieri più presto all'amico che al Ministro ed in seguito pure di un rapporto, per consentimento del Romanelli, inviato all'uffizio del Procuratore generale, rimase chiarita la irregolarità degli arresti e la inconvenienza di comprendere nelle persecuzioni giudiciali gl'individui che unicamente alla *dimostrazione del 9 febbrajo in onore del Principe* avevano partecipato. Onderbè il Romanelli indicizzò al Prefetto di Firenze la ministeriale del 17 marzo 1849, insieme colla Rappresentanza del Procuratore generale del 15 dello stesso mese; e furono immediatamente restituiti in libertà gli autori veri o presunti della dimostrazione. Deriva da ciò spontanea e legittima la conseguenza, che il Ministro Romanelli fautore di Repubblica, e avverso al Principe e al principato non fosse; perocchè, se l'animo suo fosse stato diverso, egli avrebbe promosso l'accusa e la condanna, non già la liberazione degli autori di dimostrazioni fatte a contumelia del Governo provvisorio e *in onore del Principe*.

Nè sono irrilevanti le cose narrate dal regio Procuratore Giorgio Valeri, intorno alle pubbliche violenze commesse a Pontedera. Aveva l'egregio testimone fatto arrestare gli autori principali di codesto delitto. Sì per la angustia delle carceri di quella Terra, che per ragioni di prudenza, si era pensato di trasferirli e tenerli altrove in custodia. Alcuni, che erano stati tradotti a Firenze (liberati, a quanto dicevasi, d'ordine del Prefetto) dopo pochi giorni ricomparvero nel luogo del commesso delitto, con grande sorpresa e sgomento degli onesti e pacifici abitanti. L'avv. Valeri, riuscite vane le rimostranze da esso fatte ad altre Autorità, si rivolse egli pure officialmente e *amichevolmente* al Romanelli; e lo richiamò a considerare che la liberazio-

ne di codesta gente gettava l'allarme nel paese, e come fosse di ostacolo al corso regolare della procedura. Il mio cliente, dopo breve intervallo, comunicava in copia al Valeri le sue ministeriali, da esso scritte su tal faccenda agli altri dicasteri, e gli partecipava, che, per le insistenti premure da lui adoperate, il Governo aveva inibito al Ministro dell'Interno e al Prefetto d'immischiarsi mai più nelle cose concernenti l'*amministrazione della giustizia*, e turbarne il regolare andamento. Il perchè, continuava l'onorevole testimone, « forte dell'appoggio che mi dava « il Ministro di Giustizia e Grazia, potei com« mettar nuovamente l'arresto dei mal liberati « e continuare il processo ». Processo, che poi rimase ultimato, come deponeva il Giudice d'Istruzione Enrico Franci, con sentenza condennatoria proferita dalla Corte Regia di Lucca. Quando ogni altro riscontro mancasse, questo solo fatto, che la Difesa ignorava (e rendiamo lietissime grazie al Regio Procuratore Valeri di averlo narrato alla Corte), questo solo varrebbe a mostrare quanto bene fosse per la Toscana che l'onesto Romanelli assumesse quel Ministero, e che non invano i Magistrati, quante volte la buona amministrazione della giustizia lo avesse richiesto, avrebbero implorato l'appoggio del Ministro.

Non vorrà, in confido, la Corte Regia dimenticare, come indignato rimanesse Leonardo Romanelli nel marzo 1849, quando il Procuratore del Governo addetto al Tribunale di Prima Istanza di questa città fu brutalmente aggredito e insultato dalla plebe; e come facesse sua la causa della Magistratura, che giustamente reclamava dal Governo la tutela della propria indipendenza. Il segretario Duchoqué, che primo gli recò la notizia di sì orrendo misfatto, diceva essere egli andato concitatissimo al Governo Superiore, onde si procedesse immediatamente ad arrestare gli autori di sì nefanda violenza e la giustizia avesse il suo corso. Non vorrà, spero, la Regia Corte dimenticare, come egli rispose degnamente al messaggio dei Magistrati; e, mentre gli assicurava di avere esso fatto ordinare la istruzione del processo, rendeva loro la dovuta lode « per quella serenità di ragione che fa il popolo « reverente ai più severi giudizj, *e per cui si « distinse e si onorò sempre la Magistratura to« scana* ».

Nè sarà inopportuno, nè irrilevante il ricordare,

(*a*) Che nel *rapporto*, col quale propose al Governo l'abolizione della pena dei pubblici lavori e dell'esilio parziale, e l'attuazione del sistema penitenziario, prese occasione a disapprovare severamente le teorie (come egli esprimevasi), » *stolte*, o *scellerate* di una chimerica eguaglianza;

(*b*) E che, nel 10 marzo dava miti consigli al Governo, proponendogli amnistiare gli abitanti di Marcisna, che avevano insultato la guardia civica di Cascina, e opposta resistenza alla pubblica forza.

Ma i riscontri e le congetture che meglio dimostrano non avere egli assunto nè esercitato l'ufficio con *animo ostile*, bensì per sentimento di dovere, ed essere stato, non che avverso alla setta repubblicana, desideroso di una restaurazione monarchica, sono i seguenti.

Non solo accettò, come fu detto, di *mala voglia*, ma ancora di *mala voglia* rimase in impiego. Benchè i Triumviri gli avessero conferito l'ufficio *più estraneo alla politica*, e non si occupasse che degli affari del suo ministero (ai quali, come l'avv. Filippo Brocchi e il segretario Duchoqué attestano, indefessamente attendeva), pure non si trovava bene in quel posto; lo diceva apertamente agli amici ed ai Segretarii; e frequentissime volte annunziava il desiderio di non rimanervi per lungo tempo. Tutti i Segretarii ne fecero testimonianza nella procedura scritta. Lo hanno ripetuto al pubblico giudizio i sigg. Allegretti e Duchoqué. Questi alcuna volta, vedendo il Romanelli uscire agitatissimo dalle sue stanze e recarsi in gran fretta alla residenza del Governo, ne arguiva che ei fosse andato a rassegnare la sua dimissione; e dopo il fatto sapeva di aver colto nel vero. E che il Romanelli non approvasse l'andamento preso delle cose pubbliche, nè

tutti gli elementi del Governo consuonassero coi suoi principii, fu parimente attestato dal prof. Manteri, dal cav. Occhini e dal cav. Albergotto Albergotti, dei quali non starò a ripetere le già nute deposizioni.

I più fanatici agitatori della plebe quotidianamente invadevano e ingombravano le scale e le sale di Palazzo Vecchio. Dimandate un poco, se erano *in relazione con esso!* Andavano forse i demagoghi, i faziosi in cerca del Romanelli? Il segretario Duchoqué vi diceva che uomini di simigliante natura mai pusero il piede nelle stanze del Ministro di Giustizia e Grazia. Ciò non esige commento.

S'inalzano in Firenze i così detti *alberi della libertà*; ogni piazza ha il suo. Ogni città ne imita servilmente l'esempio. Solo in Arezzo per tutta la durata del Governo provvisorio *alberi di libertà* non si vedono. Il fatto non mi sembra immeritevole della vostra attenzione. E chi fu che si oppose? « *Vi contribuirono*, diceva il giovane Guillichini, *massimamente i consigli del Romanelli* ». *Fu esso*, dicevano l'ingegner Tucci-Bronzuoli e il sig. Francioli, *fu esso che vi si oppose* ». E il senator Guillichini, che faceva parte di una commissione aggiunta dal Governo alla Prefettura di Arezzo, rammentò che il Romanelli aveva esortato il Prefetto a impedire l'inalzamento degli alberi.

Non basta. Nel 17 febbrajo ei può sapere che il Circolo fiorentino manda Commissarii in Arezzo ad agitare la città, ed eccitar gli Aretini, perchè reclamino essi pure *la unione con Roma repubblicana*. Il Romanelli (tanto egli era repubblicano!) si dà pensiero di prevenirne il suo egregio amico, professore Francesco Tooietti; e caldamente lo prega ad opporvisi. Udite di grazia, o Signori. Questo è documento che rivela intiero l'animo suo. « Il Circolo popolare di Firenze in-
« via costà dei Commissarii, per quello mi assi-
« cura un mio particolare e schietto amico. Se
« questi intendono di commuovere la città per-
« chè ci forzino la mano alla fusione con Ro-
« ma, e ad usurpare la tanto vantata e voluta
« sovranità del popolo, devo dichiararvi che *per*
« *parte mia* non sono uso a cedere alla violenza,
« E A TRADIRE I MIEI PRINCIPII. Se però venisse-
« ro ad eccitare gli spiriti marziali della gioven-
« tù, PUR TROPPO PACIFICA, e a persuaderla ad
« iscriversi nei ruoli dei propugnatori della *san-*
« *tissima causa della indipendenza e della libertà*,
« secondateli di tutto cuore e con ogni mezzo ».

Nè basta ancora. Qual parte prese il Romanelli nelle tempestose giornate del 18 e 19 febbrajo? I capi del partito repubblicano, seguiti da numerosa mano di faziosi, irrompono nelle sale di Palazzo Vecchio, e tentano estorcere a furia di plebe la proclamazione della Repubblica, e della unione con Roma. Guerrazzi resiste con animo fermo, e con destro e ingegnoso ripiego si schermisce dai conati di quella gente arrabbiata e fanatica. Qual parte prese nel conflitto il mio cliente? Egli pure si oppose, e virilmente si oppose alla fazione repubblicana. La verità del fatto, lode a Dio, non vorrà mettersi in dubbio. Lo hanno certificato Peruzzi, Zannetti, D'Apice, Adami, Torelli e Ballerini, che vi furon presenti. E sovra tutti il cav. Ubaldino Peruzzi e il prof. Ferdinando Zannetti e il generale D'Apice attestarono, essere stata *vivissima la opposizione del Romanelli al Mazzini*; avergli detto, che *le popolazioni toscane e massimamente nelle campagne non erano per la Repubblica*; proclamare il Governo della Repubblica in Toscana *avrebbe condotto il paese a certa rovina*; la guerra civile susciterebbe: ove il Governo cedesse, *ei fin d'allora dimettersi dal suo ministero*. E che lo dicesse di fermo proposito apparisce dalla lettera che nel giorno stesso (19 febbrajo) scriveva alla diletta consorte: « Dubito forte che questo evento avrebbe
« condotta la Toscana a qualche infortunio; per
« cui avrei *dovuto ritirarmi*, a costo ancora di
« esser tacciato di viltà e peggio ». E, poichè l'egregio signor Presidente non conosceva ancora il documento, e nell'animo imparziale sentiva la importanza del fatto, tornò a dimandare a Ubaldino Peruzzi in quali termini il Romanelli emettesse la protesta di non rimanere in ufficio:

« *in termini tali* (replicò l'onorevole testimone) « *da mostrare che la sua volontà sarebbe stata irremovibile* ».

Questi a me sembravano documenti e fatti preziosi. Mi sembrava, non lasciassero rampo a dubitare dell'animo del Romanelli avverso a Repubblica. Mi sembrava (confesso la mia semplicità) dovesse, mutato consiglio, arrendersi una volta l'Accusa. E in questa speranza esibiva alla Camera delle Accuse la lettera del 17 febbrajo; e faceva istanza, ai esaminassero i più spettabili testimoni intorno ai fatti del 18 e 19 febbrajo. Ma fu opera vana. Il Pubblico Ministero nella sua *requisitoria* del 27 settembre 1850 benignamente rispose, la lettera e i fatti *non rilevarlo abbastanza*, *potendo stare che allora si esprimesse in modo da non volere accreditare degli agitatori per la fusione con Roma e per la così detta sovranità popolare*, *e che di poi a Puliciano nel modo e senso opposto predicasse e operasse*. Assurda, inammissibile supposizione! Se basti replicare « può avere « un dì pensato, detto e agito in un modo o il « giorno appresso in un altro », non vi è fatto, non vi è documento, non vi è prova che valga. Questa caritatevole supposizione mi fece accorto, che l'Accusa, o non avea conosciuto, o non voleva conoscere il Romanelli: era chiuder gli occhi alla luce del vero; e omai non esservi mezzo, dacchè questi fatti neppure bastavano, di persuaderla.

Ma lasciamo, che pensi l'Accusa come meglio le aggrada. A me preme persuadere la Corte. E che nel 17, 18 o 19 febbrajo procedesse avverso per convinzione a Repubblica e non per trattenerne la *troppo sollecita attuazione*, che i suoi sforzi (come di altri si è detto) non tendessero a procrastinare, bensì a impedire affatto la proclamazione di quel regime, altri e urgentissimi riscontri ci fu dato raccogliere al pubblico dibattimento.

È proprio degli uomini di parte, ed è naturale, che giunti al potere conferiscano impieghi ai loro aderenti. Può immaginare la Corte, se mancassero faziosi e agitatori concorrenti al pubblici uffici, e se le istanze piovessero. Or bene: come si condusse il mio cliente in sì grave bisogna? Forse, come uomo di parte? Dove è, e dove fu, un impiegato dal Romanelli, di cui dovesse la Magistratura arrossire? Deh! si degni indicarlo l'Accusa.

Egli nominò, o promosse, uomini meritevoli per onestà, per dottrina, per temperate opinioni. Questo era indubitato riscontro di animo *non ostile*: di questo almeno, pareva, dovessero sapergli grado, rivolgendo il pensiero a quei tempi. Egli inviò Procuratore del Governo al Tribunale di Portoferrajo l'avvocato Paolo Selmi, già Segretario del R. Procuratore Generale alla Corte Regia. Gli sostituì l'avvocato Paolo Carli. Propose, si richiamassero all'impiego l'auditor Pacini e il pretore Giorgio Tanaron, l'ultimo de' quali era stato dimesso come non abbastanza affezionato al nuovo Governo. Nominò sostituto presso il Tribunale di S. Miniato l'avvocato Giuseppe Giorgieri. Piace al Pubblico Ministero attribuirsi l'onore di questa nomina, che disse preparata da lui; e pretende correggere un *supposto equivoco* del Romanelli, dicendo che la commissione affidata al Giorgieri non fu *scala* e occasione alla nomina di lui al posto di sostituto, e asserendo l'una e l'altra contemporaneamente decretate dal Governo. Tutto ciò dimostra, che la nomina dell'avvocato Giorgieri ha pure la sua importanza, poichè l'Accusa ne contende l'onore all'accusato. Ma intorno a siffatti particolari pareva dovesse il Romanelli essere meglio informato del R. Procuratore Generale: pareva, in ogni caso, non bastasse aver preparata la nomina, se al Ministro non fosse piaciuto accogliere la proposizione. E che non fosse luogo a *correzione di equivoci* lo comprovano le deposizioni del segretario Duchoqué, e dell'avvocato Marchionni, il quale ora collega di studio dell'avvocato Giorgieri: ambedue asseverarono le premure adoperate dal Romanelli per avere cotesto impiegato, che poi fu promosso dal Governo granducale. Lo dimostra la relativa dichiarazione officiale, che occorre nel Monitore, e dalla quale

apparisce che il Giorgieri, quando fu nominato al posto di sostituto, era già in Empoli a disimpegnar la missione che il Romanelli aveagli affidata.

Nè solamente le persone che nominò agl'impieghi erano abili, oneste e di moderati principii; ma, se altre venivano proposte, o nominate, di opinioni repubblicane, egli si opponeva costantemente.

Più fatti su tal proposito emersero dal pubblico giudizio.

L'avvocato Brocchi vi parlò di un decreto che nominava un *Vicario*, e che il Romanelli con *nobile disdegno* si ricusò di firmare.

Il Regio Procuratore Valeri ne dava altro esempio notabilissimo. Avendo potuto supporre che si facessero vivissime premure onde il posto di suo sostituto fosse dato a persona del partito allora prevalente, ricorse al Romanelli. E non indarno; chè questi lo assicurò, la persona per coi si brigava non conseguirebbe l'impiego; invece avrebbe nominato un sostituto meritevole della sua stima. E questi fu l'avvocato Facchini, ottimo giovane; del quale il Valeri rimase oltremodo contento; e al pubblico giudizio ne lamentava con parole di vivo dolore il fine immaturo.

Altri due fatti narrava il segretario Duchoqué, confermati poi dal cavaliere Allegretti; la nomina, cioè, di un Pretore e l'invio di un Consigliere di Prefettura ad Arezzo, che il Romanelli non volle approvare. Su quest'ultimo fatto richiamo più specialmente l'attenzione dalla Corte, imperocchè fu causa della sua definitiva dimissione. Nel marzo 1849 proponevasi al Romanelli di trasferire a Giudice del Tribunale di Siena un Consigliere dalla Prefettura di Arezzo. Ei dichiarò di consentire, purchè s'inviasse ad Arezzo persona di pieno suo gradimento. Era in disponibilità l'avvocato Vannucchi. Ne chiese informazioni al segretario Allegretti; e (come questi depose) le ebbe sodisfacenti. Laonde fu stabilito, che il Governo invierebbe Consigliere di Prefettura ad Arezzo il Vannucchi in luogo di quello che volevasi trasferire auditore al Tribunale di Siena. Ma, qualunque fosse il motivo e di chiunque la colpa, fatto è che, invece dell'avvocato Vannucchi, fu destinato Consigliere di Prefettura in Arezzo altra persona, la quale (non saprei se giustamente) aveva voce di opinioni esaltate. Della qual cosa molto si sdegnò il Romanelli, e forte crucciato, rinnuovò e rassegnò definitivamente la sua dimissione. I particolari di questo fatto in pari modo attestava il dottor Bubbolini. E con quale *animo* il Romanelli rassegnasse la sua rinunzia ve lo dica la lettera, concisa, ma esplicita assai che egli scriveva al poeta Guadagnoli, suo dilettissimo amico. « *Ho data la mia dimissione*. NON SONO PIÙ MINISTRO: NE RINGRAZIO IDDIO, E TU RINGRAZIALO MECO ».

Qui pure rammento ben volentieri che il signor Presidente, conoscendo, io penso, la gravità di questi fatti, e desiderando scrutare l'animo dell'accusato, dimandò al segretario Allegretti se veramente il Romanelli gli espresse il motivo per cui non approvava la nomina di quel pretore, e l'invio di quel Consigliere in Arezzo; e il testimone rispose, avergli dichiarato apertamente, non approvare la nomina di quell'individuo, *perchè lo credeva repubblicano*. Questo ben volentieri rammento, e ne so grado alla giustizia e imparzialità del signor Presidente; perocchè addimostra che il mio cliente, se nel 17 febbrajo scrisse al Tonietti, si opponesse ai Commissarii del Circolo fiorentino, se nel 18 e 19 febbrajo egli stesso si oppose alla proclamazione della Repubblica: certo nol fece per non volere sì *presto* adottata quella forma di governo, ma perchè era di opinioni contrarie alla Repubblica. Ed invero, se avesse appartenuto alla fazione repubblicana, se la opposizione che fece nel 17, 18 e 19 febbrajo fosse stata, lo dirò con frase del fòro, meramente *dilatoria*, ma in cuor suo avesse desiderato che la Costituente toscana proclamasse la Repubblica, nessuno gl'impediva, ed anzi era naturale (ripeto) che egli frattanto ne chiamasse i partigiani agl'impieghi. Se egli era di avviso che questa forma di governo convenisse a fra breve applicar si dovesse alla

Toscana, non avrebbe egli adoperato mezzi utili e corrispondenti al fine che proposto si fosse? Perchè intanto non adattare gli uomini al nuovo e imminente ordine di cose? Perchè conferire gl'impieghi e persone di principii moderati e monarchici? Perchè escludere gli esaltati? Perchè finalmente dimettersi per la nomina di chi era tenuto in concetto di *repubblicano?*

No, nella mente sua, la proclamazione della Repubblica non era questione di tempo e di modo, come in mal punto suppose l'Accusa: per lui non doveva, nè prima, nè poi, proclamarsi; chè l'avversava per intimo convincimento. Altre prove (se le addotte non bastano ancora) emersero dal pubblico giudizio.

Il Dott. Manganaro si reca a Firenze per la convocazione della Costituente; e il primo deputato che incontra (egli stesso vel disse) è il Romanelli in procinto di partire Commissario straordinario per l'Agro aretino. Parlano delle cose del giorno; e il mio cliente gli raccomanda: « si adoperi coi migliori Deputati onde impedire che la Repubblica e la unione con Roma sien proclamate; a tale uopo studi raccogliere e formare una maggiorità nell'Assemblea; egli in questo medesimo concetto ai Deputati di Arezzo parlerebbe ». Di fatti, incontratili il 26 marzo per la via regia aretina, li confortava a resistere alla minorità repubblicana, e concertarsi in proposito col Deputato Manganaro. Tanto è vero che, giunti a Firenze i Deputati aretini manifestarono all'onorevole testimone, cioè al Manganaro, i consigli avuti dal Romanelli, o tenuero conferenze con lui all'oggetto prefisso. Così nell'atto di partire pel Compartimento aretino, non altro potendo fare, il Romanelli animava i Deputati di sua conoscenza a combattere la minorità, se poco numerosa, audacissima, che avrebbe voluto la proclamazione della Repubblica.

Ecco i fatti *veramente suoi*. Egli accetta a malincuore l'ufficio di Ministro; vi rimane contro genio; non approva l'andamento dei pubblici affari; non riceve nelle sue stanze demagogbi e faziosi; consiglia al Governo atti miti; si adopra, perchè gli accusati di ovazioni in onore del Principe sieno posti in libertà, e catturati di nuovo gli autori di pubbliche violenze; scrive ad Arezzo non lascino inalzare *alberi di libertà*; scrive al Tonietti, si opponga al Commissarii del Circolo fiorentino; si oppone egli stesso il 18 e il 19 febbrajo in Palazzo Vecchio alla proclamazione della Repubblica e della fusione con Roma; chiama agl'impieghi uomini probi e di principii moderati; alla nomina degli esaltati contrasta; e perchè uno ne *eleggono che è in voce di repubblicano*, rinunzia alla carica. Volete ancora altre prove? nel tempo che ei parte per altra missione raccomanda a Manganaro e ai Deputati aretini di trovarsi d'accordo, e formare una maggiorità avversa alla Repubblica.

Ora, dicontro questi fatti *veramente suoi*, che sono, che valgono le firme apposte ai decreti e alle leggi del Governo Superiore? Leggi e decreti che egli non propose, che firmò unicamente per debito di ufficio, e che si possono eziandio riferire ad animo e scopo *non criminoso?* E se i Giudici di Prima Istanza, i quali la massima parte ignoravano dei fatti emersi dal pubblico giudizio, pur dubitarono che la sottoscrizione di tali atti e decreti potesse, riguardo al Romanelli, attribuirsi *a ragioni di pubblica sicurezza*, come potrà dopo tante prove dubitarne la Corte?

§. 12.

Accettazione ed esercizio dell'ufficio di Commissario.

Questo è quanto operò il Romanelli finchè rimase *Ministro*. Vedasi adesso ciò che operava in qualità di *Commissario straordinario*.

L'accettazione di tale ufficio, che nel sistema del pubblico Ministero è un altro capo di accusa, si converte, conosciuta la verità dei fatti, in argomento di lode, non che di difesa.

Conosce oggimai la R. Corte qual fosse la origine, e quale la indole del movimento suscitato nell'Agro aretino. La decretata *mobilizzazione* della guardia nazionale, il temuto arresto dei

preti, ne furono le prime cagioni; i tumultuanti, innanzi la emanazione della legge de' 23 marzo, non invocavano il nome di Leopoldo II; lo avessero anche invocato, i fatti erano tali da non aspettarne alcuna utilità; ed ogni governo, come dicevano imparzialissimi testimoni, avrebbe dovuto reprimerli. Ciò premesso, è d'uopo conoscere, quando, e perchè il Romanelli accettò, e come il delicato e malagevole ufficio adempì.

Accettò dopochè l'esperimento di ogni mezzo di pacifica composizione era tornato vano; dopochè quella gente, che pur si diceva mossa da fanatismo di religione, invece di dare ascolto alle evangeliche esortazioni del Vescovo, si ostinava e infuriava maggiormente, e con accette e sacca e scuri all'assalto di Castiglion-Fiorentino accorreva. Accettò per l'amore che portava alla terra ove nacque; e per timore che i volontarj del battaglione Ferruccio, mostrandosi in quella parte di Toscana, ove gli abitanti sono

« *Ringhiosi più che non chiede lor possa* »,

suscitassero più atroci conflitti.

Nè, accettando l'ufficio di commissario, si fece egli esecutore (siccome erroneamente supposero le requisitorie e i decreti di accusa) della legge stataria del 23 marzo. Il decreto di nomina è chiaro e preciso. Gli conferiva pieni poteri a *per l'oggetto di ristabilire nel compartimento aretino l'ordine e la osservanza delle leggi* ». Questo era (qualunque fosse il tenore della legge stataria) l'unico scopo della missione ad esso affidata. I suoi poteri non dipendevano dalla Commissione marziale istituita con la citata legge; nel modo stesso che l'ufficio e l'autorità della Commissione era indipendente dai poteri di lui. Quella, come tribunale, non poteva agire che nel caso di nuovi fatti criminosi. Egli, come *pacificatore* della provincia, doveva agire sempre e dovunque occorresse.

Il concetto che si formò della sua missione non saprei meglio significare, che ripetendo le sue stesse parole. « Io per lo contrario (diceva) rivestito d'illimitati poteri, supremo moderatore, esercitava il nobilissimo ufficio di *rivendicare l'ossequio alle leggi, prevenire i misfatti, persuadere, conciliare, remuovere la possibilità di funeste collisioni, il pericolo della guerra domestica*. La mia azione non dovea arrestarsi mai: a me affidata *la tutela dell'ordine, delle persone e delle proprietà, a me la repressione degli arbitrii da qualunque parte procedessero*; l'obbligo immenso, l'onore o la vergogna, la sodisfazione o il rimorso del sangue risparmiato o versato, della pace o della guerra, della tranquillità o dello esasperamento di una intiera provincia! Pericolosi, deboli, malsicuri i mezzi: ODIOSA LA VESTE DI COMMISSARIO PER MEMORIE ED ESPERIENZE ESECRATE: *unico verace sostegno il grande amore del loco natio, la purezza delle intenzioni, la fede nella Provvidenza, che leggendomi in cuore forse non mi avrebbe abbandonato* ».

Nè i fatti smentiscono le generose parole. Non vi aspettate di vedere, come fu detto con giusta ironia, il *supplizio viaggiatore!* Nel *Rapporto* inviato li 22 aprile 1849 alla Commissione governativa voi trovate la storia esattissima di quanto operò in qualità di commissario nell'agro aretino. La quale rimase sì fattamente confermata dalle resultanze della procedura scritta, che il R. Procuratore addetto al tribunale di Prima Istanza, la Camera di Consiglio del tribunale stesso e la Camera delle Accuse, almeno in questa parte, gli retribuirono la lode che meritava.

Il R. Procuratore riconobbe a la mitezza con la quale egli VERAMENTE si condusse in questa spedizione ».

La Camera di Consiglio avvertiva . . . « quanto al Romanelli . . . fors'anche ragioni di sicurezza poterono influire . . . sulla spedizione militare nelle campagne aretine; *in occasione della quale si sarebbe* ANCHE MITEMENTE CONDOTTO ».

E la Camera delle Accuse *a* considerò . . . la « MITEZZA colla quale egli VERAMENTE si condusse in questa spedizione ».

Nel pubblico giudizio non solo rimase comprovata la verità del suo *Rapporto*; ma ne emersero

altra circostanza che egli per modestia o per la ragione dei tempi taceva. Io ne riassumo succintamente la storia.

Raggiunse nella sera del 26 marzo la *colonna* a Montevarchi. Fatto consapevole che alcuni militi aveano rotta e atterrata un'arme, o iscrizione principesca; se ne sdegnò e riprese acerbamente il Maggiore e gli uffiziali del battaglione Forruccio, che lasciavano trascorrere i militi a simili oltraggi. Così depongono Gialdini, Del Grande, Fantini, Colombini, e altri testimoni. Questo fatto lo conferma vieppiù nel proponimento di lasciare indietro il battaglione Ferruccio *per non dare occasione a più gravi dissidj*. Ne va di concerto col Tenente-Colonnello Gialdini; il quale pensò di precedere soltanto una compagnia di *volontarj* organizzati a bersaglieri necessaria a scortare i cannoni.

Partono la mattina di poi; e innanzi di partire il Romanelli esorta il comandante del Battaglione a mantenere la più rigorosa disciplina, e gl'inibisce commettere arresti arbitrarii.

Giunto la sera del 27 marzo al castello di Civitella, gli vien riferito che erano stati arrestati per via alcuni individui, fra i quali un parroco. Ne ordina la immediata liberazione. Chiama a sè gli uffiziali e bassi-uffiziali, e con parole *acri e severe* rammenta loro l'obbligo di far sì che i militi osservino la disciplina; non commettano arbitrj; non acclamino la repubblica; e nei paesi per cui dovevano transitare *rispettino, qualunque fossero, le opinioni degli abitanti*. Le quali cose il dott. Caramelli, l'avv. Marchionni, il capitano Del Grande e i tenenti Colombini e Fantini attestarono.

Arriva il 28 marzo sull'imbrunir della sera a Frassinato, ove non accade cosa notevole.

La mattina del 29 fa avanzare la *colonna* alla volta di Rigutino. Vi giunge egli stesso qualche tempo dopo; e v'incontra una deputazione di Pulicianesi, che erano calati agli accordi. Contesta loro il tenore *preciso e litterale* dei decreti de' 23 e 26 marzo. Conviene di buon grado che la occupazione di Puliciano debba *amichevolmente procedere e senza spargimento di sangue*; a patto bensì che i Deputati stessi accompagnino entro il paese quella parte di militi che il Colonnello avrebbe ordinato; che sieno dagli abitanti di Puliciano, alto o basso, depositate le armi; e che si rispettino ed eseguiscano gli ordini di lui Commissario. Di queste convenzioni si stende un verbale. Ambedue le parti lo sottoscrivono. E, ciò fatto, la *colonna* si reca a Puliciano, ove prende stanza, rispettando cose e persone.

Di lì a poco arrivano, prima le Guardie nazionali di Arezzo, e poi quelle di Castiglion-Fiorentino e di Cortona. Le une e le altre immediatamente congeda; rende loro grazie del buon volere, e si mostra lieto di aver potuto ristabilire l'ordine pubblico *senza spargere una stilla di sangue*.

Pacificato il paese, e raccomandata ai soldati la disciplina, vuol recarsi ad Arezzo. Nell'atto della partenza alcuni giovani campagnoli gli domandano il permesso d'inalzare *l'albero della libertà*; ed ei lo niega, come attestano Del Grande, Caramelli, Marchionni, e Fantini.

A breve distanza dalla città gli si fanno incontro il Regio Procuratore Migliorini e il Vicario Felice Barli. Si accompagna con essi; e via facendo, come la occasione portava, si viene tra loro a ragionamento sui fatti di Puliciano. Ei raccomanda al Vicario, non istruiscano processi mostruosi, si guardino bene dal popolare le carceri di disgraziati, non investano che i capi e rei principali; e poichè, giunti in Arezzo, gli si vorrebbe comunicar la querela, ei si ricusa perfino di vederla, dicendo: *non mi riguarda, e non è di mia competenza*. Questi particolari attestava al pubblico giudizio il Vicario Felice Barli; il quale soggiunse avergli raccomandato il Romanelli di usare tutti i riguardi al parroco di Puliciano, *qualora reputassero necessario* trattenerlo in Arezzo; come pure al proposto e al cappellano di Latorina. Dei quali avendo inteso dipoi che l'arresto era stato commesso arbitrariamente, ordinò la immediata liberazione, a patto soltanto che si tenessero (od era savio consiglio)

per qualche giorno lontani da Laterina, nè vi tornassero senza il permesso o del Commissario, o del Prefetto di Arezzo; condizione che loro non increbbe, sì perchè eglino stessi l'aveano offerta, sì perchè non avrebbero diversamente incaricato il Vicario Barli, siccome egli stesso depone, di render grazie al Romanelli.

Nel 30 marzo, quando tornò a Puliciano, gli fu presentato un *indirizzo* del Municipio di Poppi, che protestava non esservi necessità di occupazione militare in quella Terra. Egli subitamente rispose, e assicurò il capo del Municipio, non doversi estendere la occupazione, *ove non fosse turbato l'ordine interno, nè si attentasse comunque alla libertà e alla sicurezza delle persone e delle proprietà*. Nelle quali parole abbiamo una nuova manifestazione dell'animo suo; e perchè accettasse l'ufficio di Commissario straordinario, e come interpetrasse il decreto del 23 marzo.

Non così bene lo aveva interpetrato il Pretore di S. Giovanni. Ed ei lo avverte dell'errore; e nel 31 marzo con apposite istruzioni lo ammonisce, che gl'individui arrestati per fatti anteriori alla pubblicazione della Legge del 26 marzo non debbonsi giudicare dalla Commissione; e si lamenta di molti arresti, nè da esso, nè dal Pretore ordinati.

Supponendo, per quanto gli avevano riferito, che il Maggiore del Battaglione Ferruccio avesse imposto a Laterina una *tassa di guerra*, accorre a Montevarchi in compagnia del Tenente-Colonnello Gialdini a dimandare spiegazione del fatto; vi accorre, deliberato di dimettersi dalla carica di Commissario, ove il denaro non venga immediatamente restituito. Il Maggiore e un capitano del Battaglione adducono a propria discolpa, non avere imposte le lire mille come multa di guerra, ma dimandate a titolo d'imprestito per supplire al soldo delle milizie. E il giorno appresso gli esibiscono una quietanza firmata dal Gonfaloniere e dal Camarlingo di Laterina, che realmente giustifica la restituzione della somma ed enuncia il *titolo dell'imprestito*.

Nel tempo stesso rinnuova al Maggiore e agli Uffiziali gli ordini i più rigorosi di non procedere a qualsiasi arresto senza mandato delle autorità civili. E riguardo alle persone arrestate, amando procurarne la sollecita scarcerazione e non esporre a vilipendii o molestie i Pretori, nomina nel 1 aprile una Commissione di probi cittadini, che, uniti ai giusdicenti, procedano a sommarie verificazioni, e immediatamente propongano l'accusa o la dimissione degli arrestati.

Il dott. Giuseppe Ghezzi, che lo ha ripetuto alla pubblica udienza, e varii Ufficiali della Guardia nazionale del Bucine e dei luoghi limitrofi, annunziano al Romanelli che gran parte dei giovani contadini, temendo essere arrestati anche pei disordini e per le violenze accadute prima del 26 marzo a condotti a combattere in remote regioni, avevano abbandonato i campi e le case, ed eransi refugiati nei boschi. Lo pregano a prendere qualche provvedimento. Ed ei, volendo compiacere ai loro giusti desiderj, pubblica un *Manifesto*, diretto *agli abitanti dei Cinque Comuni e di quello di Laterina*; si studia di togliere ai fuggiaschi i mal concepiti timori; gl'invita a rientrare nelle loro case, a riprendere i consueti lavori.

Tornato da Montevarchi a Puliciano nel 2 aprile, e inteso che la via regia tra Castiglion-Fiorentino e Cortona era infestata dai ladri, pubblica un altro *Manifesto*, ed offre agli abitanti delle parrocchie sottoposte al disarmo, compresi nei ruoli della Guardia nazionale, la restituzione delle armi per la *difesa dell'ordine pubblico, delle persone e delle proprietà*. E così le armi, che aveva tolte per mantenere l'ordine pubblico, per mantenerlo restituisce.

Questa in succinto è la storia della gestione che esercitò come Commissario straordinario nell'agro aretino.

Così le resultanze del giudizio orale confermarono quanto il R. Procuratore Paoli, i Giudici di Prima Istanza e i Consiglieri della Camera delle Accuse avevano già dichiarato; che cioè, « in « quella spedizione il Romanelli si condusse *ve-* « *ramente* con tutta mitezza ». Si condusse così

mitemente, che il Buoncompagni, il Conte Gaci, e il dottore Angiolo Tavanti, mentre da un lato affermarono che fu approvata generalmente la spedizione nell' agro aretino, soggiungevano dall' altro essere stata la condotta del Romanelli disapprovata per *soverchia moderazione*.

Oltrechè non debbo omettere due considerazioni del massimo rilievo nella *ispezione dell' animo*.

In tutti i documenti che dovè pubblicare nell' esercizio di tale ufficio, Voi non trovate parola che accenni mai *a forma di governo*; e molto meno parola che rechi ingiuria al Principe assente. Tutti i documenti dimostrano che era *sociale* e non *politico* lo scopo della sua missione; tutti dimostrano che egli si proponeva ristabilire l'ordine pubblico, remuovere il pericolo della guerra fraterna, e non sostenere una forma di governo, piuttostochè un'altra.

E non solamente nei pubblici documenti, ma eziandio nei privati e famigliari colloqui non fece mai questione di forme governative. Lo attestano il Caramelli, il Marchionni, il Gialdini, persone probe e incapaci di alterare la verità. Ma se ad essi, o perchè amici, o (come il Pubblico Ministero diceva nella sua *requisitoria*) perchè *cogenti*, non si volesse porgere ascolto (lo che a me parrebbe indegnissima cosa, dovendosi più che altro guardare la moralità dei testimoni), non vorrà, spero, negarsi fede alle deposizioni dei signori Alessandro Del Grande capitano dei Giandarmi, Tito Colombini tenente di artiglieria, e Pietro Fantini uffiziale nel Corpo dei Veliti e addetto al Liceo militare. Questi ufficiali, che sono tutt'ora in attività di servizio, che godono sempre la fiducia del Governo, stavano di continuo al fianco del Romanelli: facevano, può dirsi, vita comune; abitavano, pranzavano, cenavano insieme. Essi hanno deposto che nei più intimi colloquj, mentre mostravasi desideroso, e pensava a darvi opera con tutta alacrità, di ristabilire la quiete in quella provincia, non si mostrò mai fautore di repubblica; fino al punto che niuno si guardava di parlare secolui dalla necessità e imminenza di una restaurazione, senza che egli in qualsiasi modo obiettasse in contrario.

L'accettazione dell' ufficio di Commissario, che all'Accusa sembrava delitto, a me sembra l'estremo della virtù. Sembrò delitto all'Accusa, avvegnachè sperasse che quei moti conducessero ad una restaurazione. Vano e folle supposto! Gli *chouans* della Vandea furono cagione di guerra civile, non di restaurazione monarchica. Hoche, che giunse a pacificare quella provincia, è da tutti gli storici acclamato benefattore della umanità. A me sembra l'estremo della virtù mettersi in dosso una veste odiosa, pur di salvare da più atroci calamità la terra che ci diè nascimento. E il modo con che adempiva la sua missione è la più evidente riprova che egli aveva assunto l'ufficio, non per *animo ostile*, bensì per *cedute di pubblica sicurezza*.

§. 13.

Supposti atti e supposte allocuzioni ostili.

L'Accusa coronava la serie dei suoi obietti contro Leonardo Romanelli addebitandolo di *atti ingiuriosi e allocuzioni ostili*. Quindi ad atterrare l'edifizio dell'Accusa non rimane che porre in chiaro la insussistenza di quest' ultima imputazione.

Ove pur sussistesse, potrebbe la Difesa allegare, quanto ai fatti e detti anteriori al 17 novembre 1848, l'amnistia in quel giorno emanata; quanto ai successivi,

1.° il disposto della *L. Famosi* 7 § 3 *ff. ad Leg. Jul. majest.* laddove, con eleganza di parole e senso di umanità, ammonisce, in questi giudizj di crimenlese: » nec lubricum linguae facile ad « poenam trahendum est »;

2.° il testo della Legge unica *Cod. si quis Imperatori maledixerit*;

3.° il disposto dell'Art. 63 della Legge del 30 novembre 1786, confermato dal § 11 della Legge del 30 agosto 1795, che esclude dalla ca-

tegoria dei reati di maestà le maldicenze scritte o verbali contro il Governo del Principe, e le dichiara « degne più di disprezzo, che di essere « vendicate con la sanzione della legge »;

4.° e per ultimo il Decreto del 26 luglio 1849, che volle abbandonato all'oblio tutto ciò che fosse stato nelle passate vicende, o detto o scritto a ingiuria personale del Principe.

Ma lungi da noi questi mezzi di difesa! Non sono questi gli argomenti coi quali intendo respingere l'addebito degli *atti avversi* e delle *ostili declamazioni*. Repugnerebbero alla mia convinzione e al decoro del mio raccomandato.

L'addebito è falso. Incombe all'Accusa l'onera della prova. L'accusato, dicevano i pratici, *vinces faggendo*; a lui basta intorbidare le prove di chi lo persegue.

Ma neppur di questo antichissimo privilegio si prevarrà la Difesa. La verità doveva limpidamente apparire ed apparve. Quindi mi accingo non solo a intorbidare la prova del pubblico Ministero, sì bene a chiarire come sieno chimerici e immaginarj gli assurdi che erano andati farneticando i suoi testimoni, invereconda e calunniose le maldicenze che presso lui trovarono così cortese accoglienza.

Quando io ripenso, o Signori, alla schiera dei testimoni che vi portò avanti l'Accusa; e a quella che potè opporle la nostra Difesa, mi sento nell'anima un'altera fidanza, un dolce orgoglio, una sicurtà serena dell'esito.

Non vi parve in quel raffronto (che consolò tutti gli onesti!), non vi parve vedere la bassa e cieca ira di parte (che pure agita anche gli idioti e i volgari) scesa a ineguale tenzone con la coscienza pobblica? la quale, se può un istante ammutirsi nelle commozioni violente dei civili dissidj, riprende tosto la sua poderosa voce a vendicare gli oltraggi, che le matte passioni recarono alla innocenza.

Odj personali, pregiudizj volgari, idiotismi grossolani erano le caratteristiche dei testimoni dell'Accusa. E per soprappiù la maggior parte di essi noti alla Giustizia per indegni fatti; e gli altri già compresi nelle procedure cagionate dai tumulti dell'agro aretino e persuasi di aver subito la cattura per ordine del Romanelli.

Di fronte a costoro vedeste il fiore dei cittadini, d'ogni età, d'ogni ceto, d'ogni ordine; vedeste i più autorevoli tra gli ottimati della città, quelli stessi che la demagogia avea fatto segno di odiose aggressioni, reputati per probità di principii e temperanza di opinioni, che volenterosi tessevano al cospetto vostro la storia di quest'uomo onorevole, che avea risparmiato tanti dolori e disastri al proprio paese. Sentiste nelle loro deposizioni quella schiettezza irrompente, quella nota di verità che non oscilla, non dubita, non riflette perchè viene dall'intimo convincimento del cuore.

Bello e commovente spettacolo, che onora del pari questo integro infelice e la città che gli diede la cuna! Imperocchè parve in quei giorni che tutto un paese rappresentato dai più notabili si adunasse, o Signori, dinanzi a Voi a reclamare la libertà e l'onore di Leonardo Romanelli, a farvi sicuri che egli non aveva cessato di meritare l'affetto e la stima dei suoi concittadini.

Questa è l'impressione che fece sull'animo mio il confronto dei testimoni. E nel segreto del mio pensiero diceva a me stesso, — che, se mi fossi trovato nella dura necessità (non per sostenere un'accusa, ma per cagion di difesa, la quale ha tanti più privilegi!), se mi fossi trovato nella dura necessità di nominare testimoni simili a quelli che l'Accusa induceva contro Leonardo Romanelli, o avrei renunziato alla mala compagnia, temendo non rimanesse offesa la dignità del mio ministero; o nel momento di vederli comparire innanzi a Voi, mi sarei coperto con ambe le mani il rossore del volto.

Ma come non repugnare all'Accusa sì turpe corteggio? Come non indurre contro di noi testimone che avesse garbo e aspetto di persona ragionevole e onesta?

La cagione facilmente si scuopre. Erano tutti testimoni indotti dal querelante aretino. Il signor Presidente avrà pure esaminata codesta querela!

Non può essere sfuggito all'attenzione sua codesto monumento d'iniquità. Leonardo Romanelli, che tante persone onorate si pregiano chiamare col nome di amico, e cui conservarono nei giorni della sventura l'antica stima e l'antica benevolenza, dal querelante aretino è vilipeso e coperto delle più basse contumelie, de' più scurrili oltraggi. Leonardo Romanelli, che all'amore di patria sacrificava i figli, gli affetti domestici, i lucri della sua professione, dal querelante aretino è chiamato *mercante di libertà!* Or chi ebbe cuore di dettare quel *famoso libello*, dovea necessariamente munirsi di testimoni adatti all'uopo, che tali infamie volessero confermare. Il perchè la prova testimoniale dell'Accusa, che non isdegnò accettare così ignominiosa eredità, doveva essere, e fu necessariamente, della stessa indole della querela aretina. Il mio cliente, che il Testi, il Subiano, il Guillichini, l'Occhini, l'Albergotti e, per tacere di tanti altri, il Marzucchi, il Tabarrini, il Valeri ed il Grossi hanno dichiarato, *amante dell'ordine e del rispetto alle leggi*, *scevro di ambizione*, *avverso alle agitazioni della plebe*, nelle vedute del querelante aretino doveva apparire tutt'altro; il querelante voleva farne il *Nocciolini d'Arezzo;* quindi necessità di andar pei trivii e le taverne, tra gli avanzi degli antichi istrumenti di Polizia e il rifiuto della Curia, in cerca di testimoni, i quali, senza conoscerlo, mire di ambizione e animo ostile alla monarchia gli attribuissero. Il mio cliente, che il R. Procuratore Paoli, i Giudici di Prima Istanza, i Consiglieri della Camera delle Accuse dichiararono, avere adempiuto alla commissione nell'agro aretino VERAMENTE CON TUTTA MITEZZA, e che gli abitanti di Castiglion-Fiorentino per *soverchia moderazione* disapprovarono, nelle vedute del querelante aretino doveva essere tutt'altro; il querelante voleva farne un Commissario feroce e crudele; quindi necessità di cercare i testimoni fra il volgo che lo avversava (come diceva ingenuamente uno di loro, Pietro Sinatti): *tutto il volgo l'aveva con lui;* necessità (volendo testimoni imparziali!) di chiamar quei dessi, che furono dal *potere ordinario* precipuamente imputati delle violenze commesse nell'agro aretino, e che supposero essere stati imprigionati d'ordine del Romanelli; necessità di testimoni, che lui, encomiato dai giudici per *mitezza*, da altri censurato per *soverchia moderazione*, dipingessero con poesia fabbrile *un tizzone d'inferno*.

E potrà mai con tali prove, con simili testimoni giudicarsi dell'onore e della libertà dei cittadini?

Rammenta bene la Regia Corte il precetto della *L.* 2 *ff. de test.* « In testimoniis autem DIGNITAS, FIDES, MORES, GRAVITAS, examinanda sunt ».

Rammenta le regole sancite dal testo della *L.* 3 *ff. eod. tit.*; che mi giova ripetere, tuttochè notissime, però che ciascuna di esse torni in acconcio al caso nostro. « Testium fides diligenter examinanda est. Ideoque in persona eorum exploranda erunt *in primis conditio* cujusque; utrum quis decurio, an *plebeius* sit et an honestae et inculpatae vitae, an vero *notatus* quis et *reprehensibilis*; an locuples *vel egens* ut lucri causa quid facile admittat: vel *an inimicus* ei sit adversus quem testimonium fert; vel amicus ei sit pro quo testimonium dat. Nam, si careat suspicione testimonium, vel propter personam a qua fertur, quod honesta sit; vel propter causam, quod neque gratiae, neque inimicitiae causa sit, admittendus est ».

Rammenta i rescritti di Adriano a Vivo Varo, a Valerio Vero e ad altri legati o proconsoli: e in specie laddove l'Imperatore diceva (d. l. 3, §§ 1, 2) « Tu magis scire potes, quanta fides habenda sit testibus; *qui*, et *cujus dignitatis* et cujus *existimationis* sint, et qui simpliciter visi sint dicere; *utrum unum eumdemque meditatum sermonem attulerint*; an ad ea quae interrogaveras *ex tempore verisimilia* responderint . . . Alias *numerus* testium, alias *dignitas* et *auctoritas*, alias veluti *consentiens fama* confirmat rei, de qua quaeritur, fidem ».

Le quali disposizioni delle leggi romane l'antica giurisprudenza, anche nei tempi più infelici, osservò e mantenne.

Anche nei tempi più infelici non ammettevansi a testificare le persone *vili ed oscure*; non si ammetteva la gente bisognosa, se pur non costasse della onestà loro e della integra fama. Nè si prestava fede a testimoni *criminosi*, o, come oggi dicesi, *pregiudicati*.

Era inabile a fare testimonianza l' *inimico*; nè ad esso si dava fede, tuttochè fosse costituito *in articulo mortis*. Nè solo all' inimico, ma eziandio al testimone *non benevolo*, o, come dicevasi, *odioso*, non si prestava fede veruna.

E ciò, che più importa, non si ammetteva a testificare contro l' accusato la gente di *contraria fazione*. I Verdi contro i Blau sotto l' imperatrice Teodora, i Guelfi contro i Ghibellini, gli Scozzesi contro gl' Inglesi non facevano prova; nè questi contro quelli.

E l' adagio forense: « potius duobus adfirmantibus, quam mille negantibus habenda fides »: è andato sempre soggetto a infinite limitazioni. Si preferivano i testimoni neganti, ove non si fossero limitati ad una pura e semplice negativa; bensì avessero deposto di un fatto o detto diverso, di tal guisa negando per mezzo di un' altra affermativa; si preferivano, se più degni dai testimoni affermanti; se deponevano in favore dell' accusato; se attestavano cose più verosimili; se rendevano ragione del loro deposto; e se il loro deposto era da altre congetture e presunzioni amminicolato.

Le accennate regole di giurisprudenza penale somministrano altrettanti argomenti d' incredibilità contro i testimoni dell' Accusa; molto più, se vuolsi por mente alla natura particolare dei loro deposti.

Imperocchè, se la prova per mezzo di testimoni raro giunga ad acquietare la coscienza dei giudicanti, dove pure si ragioni di fatti materiali che cadono sotto i sensi, e ponno facilmente apprendersi e ritenersi eziandio da persone illetterate o idiote, il dubbio e la incertezza aumentano fuor di misura, quantunque volte si tratti di parole che volano fugaci, nè di sè lasciano traccia sensibile; quando si tratti di tronche frasi, di concetti staccati, che il testimone affermi aver còlto a volo tramezzo a un periodo, o, che peggio è, a un lungo discorso. Se poi le proposizioni attribuite all' imputato repugnino al carattere e alla moralità di lui, ai principii da esso professati; e sieno per di più rese inverosimili, o dalla turpezza, o dal controsenso, o dalla scempiaggine della frase; non è dato altrimenti dubitare del mendacio del testimone, anche astrazion fatta dalle sue qualità personali, dalle eccezioni cui vada soggetto, e dalle contrarie deposizioni di testimoni di fede degnissimi.

È stato detto (e a me piace ripetere ciò che in una delle pubbliche udienze osservò il mio raccomandato), è stato detto che una parola aggiunta, cambiata o soppressa in un versetto della Bibbia, può trasformare un concetto santissimo in una proposizione ereticale, e che il Cardinale di Richelieu soleva affermare, potersi sopra due righe di una scrittura qualunque agevolmente costruire tale un processo da inviare alle forche l' autore. — Ora, s' egli è così facile volgere al peggio e a senso tristissimo una o due righe, e la più innocente proposizione di un discorso, di cui non sia dato revocare in dubbio la esattezza e l' autenticità; con quanta maggiore agevolezza questo avverrà, e con quanta maggior diffidenza dovrà procedersi, dove, non già di parole scritte ed autografe, ma si tratti di frasi compendiate, e di parole asserte vociferate, raccolte e riferite da persone idiote, sospette e cariche di pregiudizii? Così è: da innocenti parlari eziandio può trarsi veleno non solo per malizia, ma per ignoranza, o per effetto di supposte reminiscenze, eccitate più presto dalla passione e dall' errore, che non dalla memoria!

Tenuto conto di queste considerazioni, esaminiamo e ponderiamo attentamente i deposti dei testimoni avversi all' accusato.

Apre l' arringo *Pietro Grifoni* sartore, uomo di morale peggio che dubbia, perocchè sia stato processato per delitti di varia maniera, non escluso il furto e la diffamazione, odiatore acerrimo e ingiusto del Romanelli; perocchè, sendo-

gli stato a intercessione di lui conceduto da un creditore di potere estinguere un debito commerciale di circa mille lire, a rate mensili di lire trenta, e avendo trascurato di soddisfare alla nuova obbligazione, ei venisse arrestato nel 1844. Questa è l'unica causa e irragionevole della sua animavversione contro il Romanelli! — Negava il *Grifoni* al pubblico dibattimento, io confronto del testimone sig. Lorenzo Francioli, avergli in un colloquio pochi giorni dopo la *restaurazione*, palesato l'odio suo contro il Romanelli (che male a proposito accagionava del patito arresto), e di volersi vendicare appena gli si parasse davanti una propizia occasione. Lo negava con tanta maggiore audacia, in quanto nessuno erasi trovato presente a cotesto colloquio. Ma, contestatigli dall'imputato alcuni fatti notorii in Arezzo, *concedeva* in principio di avere poco dopo l'arresto profferite parole d'odio e di minaccia contro il Romanelli stesso; e *concordava*, altresì, allorquando una fiera e lunga malattia pose in pericolo la vita del mio cliente, di aver pregato Dio acciò ne troncasse i giorni, e adoperato pratiche superstiziose a fine di apprendere se l'empia preghiera sarebbe stata esaudita. E la sua confessione, e il detto del Francioli, rimasero l'una comprovata e l'altra respettivamente amminicolato dal deposto di Misaele Segoni; il quale narrò, che il Grifoni, incontrato da lui nel momento che usciva dall'esame per conto della procedura di Arezzo, gli disse, *fregandosi le mani* con gioja infernale, e alludendo al Romanelli: — *l'ho servito benino!*

Il Grifoni adunque, dichiarava nella procedura scritta, e confermava alla pubblica udienza, che ai *due d'agosto* del 1848 il Romanelli, arringando il popolo nella pubblica piazza di San Francesco in Arezzo, si permise insinuare con parole oscene, sensi d'odio contro i sacerdoti e gli abbienti, e fare ai poveri stolte promesse di lavoro e di averi; e che poco appresso lo udì biasimare i Re, e chiamarli traditori. Il Grifoni asseriva che queste ultime parole furono pronunziate dall'accusato nella sala di Badia, destinata alle adunanze dell'Accademia del Petrarca, presenti gli officiali e i militi della Guardia civica aretina, ivi espressamente congregati dalle competenti Autorità onde eccitarli ad accorrere al campo di Pisa; e non solo non impugnò, ma disse parere anche a lui, che a cotesta allocuzione del Romanelli assistessero *il Prefetto, il Gonfaloniere e il Colonnello* della guardia anzidetta!!

Prescindendo dalle omai note qualità personali del testimone, e dalle gravi eccezioni che lo investono, la sua deposizione sarebbe immeritevole di ogni credenza, avuta unicamente considerazione alla forma e al concetto delle frasi attribuite all'imputato, e alle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero state pronunziate.

Aggiungete, in ordine al primo fatto, le dichiarazioni dei testimoni a difesa, Marraghini, Francioli, Viviani e Barbolani da Montauto: i quali, comecchè frequentassero quotidianamente il Caffè delle *Civiche Stanze* di Arezzo, situato appunto nella piccola piazza di San Francesco, non intesero, *nè udirono dire giammai*, che il Romanelli parlasse al popolo nella circostanza dal testimone indicata.

Aggiungete le solenni mentite date al Grifoni dal sacerdote Chimenti, e da Misaele Segoni, in mal punto *da lui stesso citati*, siccome testimoni contesti alle pretese declamazioni del Romanelli.

Aggiungete la prova orale e scritta degl'intendimenti e dei fini santissimi cui miravano sempre i discorsi dell'imputato, affatto contrarii a quelli asseriti dal testimone dell'Accusa.

Aggiungete in fine tutte le altre inverisimiglianze ond'è viziato il suo deposto; e la coscienza vostra non esiterà un momento a ritenerlo, non pure quale egli è in verità testimone unico, bensì ancora *animoso e mendace*.

E mendace altresì, non dirò se per malizia, ignoranza o paura, ha da ritenersi il testimone *Cristofano Bertelli*. Il quale, dopo aver fatto alla pubblica udienza l'elogio del carattere e della moralità del Romanelli, dopo avere alla pubblica udienza, ora contradetto quanto aveva asserito nella procedura scritta, ora dichiarato di

non ricurdarsene; una volta di essersi trovato presente ai discorsi fatti dall'imputato nella *Piazza grande*, o sulla gradinata del Duomo di Arezzo il 29 ottobre 1848, allorchè si festeggiava la nomina del nuovo Ministero: lettogli finalmente e contestatogli il suo esame scritto, si piegava a poco a poco, e in appresso si ostinava a confermarlo, sostenendo ch'egli udì il Romanelli arringare il popolo nella Piazza grande, e dalle gradinate del Duomo, *il 22 di ottobre*, nella occasione cioè della *Dimostrazione* fatta per ottenere la nomina di un nuovo Ministero e che in codesto incontro lo udì emettere proposizioni avverso ai monarchi.

Invano i signori Giuseppe Tavanti, Pietro Piazzesi, dottor Fausto Romani e dottor Francesco Viviani, testimoni superiori ad ogni eccezione, unanimi deponevano, che nella circostanza dal Bertelli indicata l'imputato non arringò la moltitudine dalla gradinata del Duomo, nè sulla Piazza grande? Invano alle loro deposizioni si aggiungeva pur quella del cav. Albergotto Albergotti! che il testimone persisteva nel suo mendacio.

Mendacio che fòra palese, indipendentemente dal deposto dei testimoni della Difesa, per gli assurdi e le inconciliabili contradizioni nelle quali il Bertelli incorreva. Di fatto, dopo aver dichiarato nell'esame orale di avere assistito a tutto il discorso che fu chiuso dall'oratore con l'acclamazione « *W. Leopoldo II, principe costituzionale!* » di aver veduto o conosciuto benissimo il Romanelli, e il *Prefetto* che gli era d'appresso (perocchè, stando egli nella piazza e gli altri due su le gradinate, e così in luogo eminente, li vedeva benissimo e in maniera da non potersi ingannare), successivamente, o in ispecie nell'atto del confronto coi cinque testimoni della Difesa, narrava che, uscendo esso Bertelli dal Duomo, udita la messa, vide molto popolo nella Piazza sottoposta, o sentì alcuno parlare dalle scalinate della Cattedrale; che, recatosi in cima a cotesto gradinata, conobbe il Romanelli e udì pronunziare da lui le parole in questione; — e che per non mescersi alla folla tornò in chiesa, e ne uscì dalla parte opposta alla piazza... Ciò dicendo, il testimone per avventura si dimenticava di avere poc'anzi asserito che la *Dimostrazione* fu da esso incontrata nella Piazza grande presso le Logge, e che la seguitò fino allo sbocco della piaggia di S. Vito in Via S. Domenico, cioè molto al di là della piazza del Duomo. Or, siccome i testimoni Piazzesi, Tavanti e Romani affermarono concordi che la *Dimostrazione* non si arrestò nella Piazza grande, ma proseguì verso l'altra del Municipio, o vogliam dire del Duomo, perchè il Bertelli avesse comodo di accedere alla Cattedrale, ascoltarvi la messa, e uscendo di chiesa, vedere la *Dimostrazione* nella Piazza sottoposta, sarebbe stato necessario che questa vi si fosse trattenuta ad attenderlo per lo spazio di circa mezz'ora... mentre i nominati testimoni, ai quali hanno da aggiungersi il dottor Viviani, e il cav. Albergotto Albergotti, affermarono in modo positivo ed espresso, che la folla traversò la piazza senza punto sostare, e che niuno ascese gli scalini della gradinata, donde il Romanelli, a detta del testimone dell'Accusa, avrebbe parlato.

Notisi per ultimo, che all'osservazione sagacemente fatta dal sig. cav. Presidente, intorno alla inverisimiglianza che il Romanelli emettesse le impugnate proposizioni, *presente il Prefetto*, o che le medesime male si conciliavano con l'*acclamazione al Principe costituzionale*, il nostro Bertelli si strinse nelle spalle, e compendiò ogni suo schiarimento nell'evasive parole: « *che vuol che gli dica?* »

Il Romanelli, poichè dal Governo provvisorio fu mal suo grado nominato Ministro, ebbe bisogno di trasferirsi in Arezzo per dar ordine e provvedere il meglio che poteva agl'interessi dei suoi clienti. Colà negli 11 febbrajo 1849 si trovò costretto a presentarsi e parlare due volte al pubblico:

La prima dalla ringhiera della casa da esso allora abitata in Via del Corso;

La seconda, al Teatro la Fenice, ove si trasferì invitato da una Deputazione.

In ambedue gl'incontri disse parole che rivelavano l'amarezza dell'animo suo, per le dolorose condizioni in cui trovavasi Toscana dopo la partenza del Principe; rivelavano lo zelo di lui per la conservazione dell'ordine e della concordia fra le diverse classi della società, e specialmente tra i cittadini e gli abitatori della campagna; i gravi pericoli del nuovo suo stato; il desiderio che volesse piacere a Dio di volgere almeno a pro del paese il sacrifizio cui era parato.

Non pertanto il copista Ulisse Brunetti (il quale chiese inutilmente al Romanelli Ministro un impiego, che pare abbia ottenuto non ha guari nell'uffizio della Conservazione delle ipoteche di Arezzo), testimone dell'Accusa non immune esso pure da torpi *pregiudizii*, mentre nella procedura scritta accennava in genere, che il concetto ed il fine dei discorsi del Romanelli era quello testè indicato, soggiungeva per altro che questi, parlando dalla ringhiera della sua abitazione, disse fra le altre cose: « *che eravamo liberi* « *perchè Leopoldo II ci aveva abbandonati*, *e con-* « *cluse con dire*, *che piuttosto che ritornare sotto il* « *Governo di lui si sarebbe fatto ammazzare* ». E quantunque nell'esame orale per ben due volte dichiarasse non rammentarsi siffatte particolarità, non vuolsi impugnare che, letto ad esso il suo primo deposto, lo confermava eziandio nel confronto dei testimoni della Difesa.

Fece lo stesso Silvestro Busatti, di cui il nome fu radiato dal ruolo dei procuratori ascritti al Tribunale di Arezzo, e cui furono tolti i protocolli notariali non certo per avere troppo bene meritato del motto — *Fides publica* — che vi stava impresso. Il Busatti altresì recava una variante, non corroborata dal Brunetti, asserendo aver detto il Romanelli in quella congiuntura: « che « prima di tornare sotto il giogo dell'oppressore « e di un despota avrebbe posto il capo sotto la « mannaja ». E avendogli dimandato il sig. cav. Presidente, di che despota intendesse il Romanelli — rispose: — *non saprei*.

Ma, volendo notare in quali e quante contradizioni s'illaqueava il misero testimone, è d'uopo che io premetta aver egli affermato nell'esame scritto, che tutti i discorsi pronunziati in pubblico dal Romanelli erano *contrarii al Governo*, e che ei lo aveva UDITO *tre volte*;

Nel Duomo di Arezzo, pei funerali dell'Arcivescovo di Parigi;

Nella Piazza grande della stessa città, allorchè nel 29 d'ottobre 1848 si festeggiava la nomina del nuovo Ministero;

E alla ringhiera della sua abitazione, nella circostanza por mò riferita.

Al pubblico giudizio però cominciava dal confessare, che buona in Arezzo è la reputazione del Romanelli *anche in ordine a cose politiche*; e stretto poi dalle osservazioni dell'imputato, — che lo richiamava a considerare, — esser cosa impossibile che sotto le volte del tempio, al cospetto del Vescovo, del Clero, e delle Autorità civili e militari, egli avesse letto una orazione contraria all'ossequio dovuto al Principe e alle leggi; e che si fosse permessa tanta licenza il 29 di ottobre, nella occasione di una festa fatta in onore e ringraziamento al Granduca; — il testimone dell'Accusa, con mirabile disinvoltura, dimenticando le sue precedenti e positive affermazioni, dichiarava *non avere inteso cosa alcuna dell'ultimo dei citati discorsi*, attesa la distanza che lo separava dall'oratore, e che *lo stesso gli avvenne rispetto al primo* perciocchè gl'impedissero intendere una sola parola del funebre elogio *le grida e gli applausi* degli ascoltanti, per cui rimase offesa l'anima sua delicata, e si sentì dalla coscienza portato a ritirarsi. Ma egli quanto al preteso scandalo fu completamente smentito (come altra volta notai) dagli onorevoli testimoni Gio. Battista Occhini Gonfaloniere, e cav. Albergotto Albergotti. E quanto al discorso che il Romanelli pronunziò dalla ringhiera della sua casa la sera degli 11 febbrajo 1849, i testimoni della difesa Angiolo figlio del Senatore Guillichini, il dott. Fausto Romani, Giuseppe Tavanti, ed Eugenio Tucci-Bronzuoli, non che il Bertelli testimone dell'Accusa, furono unanimi nello e-

scludere le proposizioni attribuite all' imputato dai prefati Brunetti e Busatti; e all'incontro affermarono avere udito *dalla prima all' ultima parola e a breve distanza* il discorso del Romanelli, e cum' egli dirbiarasse, che la fuga del Principe era da rigoardare come pubblica sventura, che la carica a lui conferita, meglio che onore, era pericolo, che lo poteva condurre fino a piegare il collo sotto la mannaja, ma che egli era pronto a qualunque sarrifizio pur di non cadere sotto la dominazione straniera; e come tornasse a raccomandare, giusta i suoi principii, l'ordine, la ubbedienza alle leggi, la concordia fra le diverse classi del popolo, e in special modo tra i cittadini e gli abitatori della campagna.

Finalmente a dileguare ogni dubbio, e certificare le cose fin qui esposte, si aggiunge il tenore della lettera a me inviata il 24 luglio 1850, dall'egregio uomo Giacinto Subiano, testimone ammesso e citato alle istanze della Difesa, ed a cui la morte prematura tolse di poter comparire a questo solenne dibattimento; lettera, ove esponeva il fatto nel modo stesso cbo fu narrato dai testimoni Guillichioi, Romani, Tavanti e Tucci-Bronzuoli.

I testimoni dell'Accusa Iacopo Dominici, e Silvestro Pellizzari, ambedue *lanini*, udirono il Romanelli parlare la sera degli 11 febbrajo nel Teatro la Fenice. La risposta da esso data in quella occasione all' Indirizzo del Circolo rivela apertamente l'amarezza dell'anima sua, e la gravità dei sensi e delle parole onde la facea manifesta.

Pure il primo dei menzionati testimoni di questa guisa lo fa ragionare: « Popolo aretino! sa-
« pete quanto avanzo vi è nella cassa del Gover-
« no dacchè è andato via Leopoldo? — e disse
« molte mila lire ». Stoltezze son queste, che non abbisognano di seria confutazione!

Interpellato poi se il Romanelli acclamasse alla Repubblica: rispose, parergli, ma non ricordarsene: però, udita la lettura del suo deposto scritto, com'è naturale, lo confermava.

Il Pellizzari pose sul labbro al mio cliente queste molto verisimili parole: « *dove credete che sia andata* (non ripeterò l'epiteto ingiurioso e triviale), *dove credete che sia andata . . . Leopoldo ? A Gaeta presso i . . . . . Borboni* »: e qui pure taccio gli epiteti prediletti e che molto si affanno alla educazione del testimone.

Resta bensì a sapersi, come il Romanelli potesse li 11 *febbrajo* annunziare un fatto accaduto dodici o quindici giorni più tardi; e come potesse avvenire, che il Dominici non udisse le parole ingiuriose al Principe, e, viceversa il Pellizzari non ascoltasse l'acclamazione alla Repubblica, che, stando al deposto del Dominici, sarebbesi fragorosamente ripetuta da tutto il popolo; e il Brunetti infine nè l'uno nè l'altro dei diversi propositi riferiti dai due cunciatori di lana! Non sono queste, come dicono i pratici, singolarità *ostative*?

Ma volle fortuna, che al discorso in questione assistessero dal principio alla fine Francesco Marsghini, maestro di lettere umane, il settuagenario Lorenzo Francioli, il notaro Sebastiano Guadagni, e il medico-chirurgo dottor Fausto Romani. I quali tutti non solo contradissero, negando, l'asserto respettivamente singolare dei due *lanini*, bensì unanimi *affermarono*, che le parole del Romanelli furono tali, quali i pericoli e la gravità delle circostanze desideravano, non ingiuriose a chicchessia e men che meno al Principe, promotrici di discordia non già, sì bene d' unione: *affermarono* unanimi (fatto incompatibile con le asserzioni dei testimoni contrarii) che, sendosi elevato dalla Platea il grido di — *Viva la Repubblica, s'agli'ama l'Albero*, — il Romanelli proruppe sdegnoso, e forte riprendendoli, ammonì si astenessero da ogni manifestazione che potesse precipitare a ruina le sorti del paese.

Contuttociò (senza valutare i deposti dei testimoni a difesa, e quello autorevolissimo del senatore Guillichini, che dichiarò, *conosciuto il carattere del Romanelli*, non potersi credere che egli acclamasse alla Repubblica e proferisse le altre matte proposizioni che a lui si vorrebbero

attribuire), più fatti e documenti cospirano a togliere qualunque credibilità al detto, o singolare o vario dei testimoni indotti dall'Accusa.

La opinione lasciata in Arezzo d'uomo avverso a Repubblica, asseverata da ineccezionabili testimoni, tra i quali mi limiterò a rammentare l'istesso senatore Guillichini, il gonfaloniere Occhini e il cavaliere Albergotti: — la opposizione ai propositi dell'ingegner Lorenzo Corsi: — il biglietto dal marchese Giuseppe Albergotti inviato al mio cliente ne' 22 novembre 1848, col quale, rendendo omaggio alla onoratezza di lui, premurosamente il confurta ad accettare il mandato conferitogli dagli elettori aretini; biglietto che un uomo amantissimo del Principe e del Principato e di opinioni moderatissime avrebbe arrossito di scrivere, se la reputazione fatta al Romanelli dalle parole e opere sue, non fosse stata incontaminata e per ogni aspetto lodevole: — la vita modesta o la riservata condotta del Romanelli in Firenze, quando vi dimorò deputato alla Camera legislativa nell'ultima sessione: — i contrassegni di stima che gli furono pòrti dai suoi Collegbi, i quali lo nominarono membro di varie Commissioni, e in ispecie di quella incaricata di progettare la risposta al discorso della Corona: — l'assenza dai Ciccoli della Capitale e l'astenersi in questa città da qualsiasi allocuzione al popolo: — il divieto dell'*albero*, non inalzato in Arezzo, nè allora nè poi, per le iterate persuasioni del Romanelli: — la lettera al professore Tonietti, con la quale lo istigava ad opporsi alle mene dei Commissarii inviati ad Arezzo dal Circolo fiorentino: — la virile opposizione ai violenti che invasero le sale di Palazzo Vecchio nelle tempestose giornate del 18 e 19 febbrajo: — la lettera contemporaneamente scritta alla propria consorte, in cui le annunziava gli eventi e i pericoli corsi nella giornata, e la sua irrevocabile determinazione di ritirarsi, quantunque volte i violenti avessero trionfato: — sono altrettanti riscontri, altrettante congetture e presunzioni urgentissime, che renderebbero affatto inverosimili le abominevoli maldicenze dei due *Iaaini*, e dei pregiudicati Brunetti e Busatti, ove pur la Difesa non avesse testimoni onorevoli e contesti che affermano il contrario.

Chiudono l'arcingo delle prove ad offesa Luigi ed Angiolo Fratini, Domenico Tani, Pietro Mariottini, tutti di Policiano, e Santi Ghezzi di Frassineto; — chè giova tacere di Mario Verazzaoi, il quale costantemente impugnò nell'orale giudizio l'acclamazione alla Repubblica attribuita al Romanelli nello esame scritto, referendo in compenso il seguente magnifico discorso: « *Bravi Castiglionesi! bravi Cortonesi! ringraziamo Dio, che ci ha fatto trovare un governo provvisorio, che sarà eterno — Vivo Iddio. — Dopo di che* (è sempre il testimone, che narra) *i Castiglionesi tornarono a Castiglione, i Cortonesi a Cortona, il Romanelli a casa sua, ed io andiedi per le mie faccende* ».

Luigi Fratini adunque disse nel suo primo esame, ed ampliando confermò al pubblico giudizio,

1.° Che il Romanelli, giunto il 29 marzo a Riguttino alla testa di una colonna militare, vide sulla facciata della Posta lo stemma granducale, e ordinò che fosse tosto abbassato;

2.° Che quindi a lui Fratini e ad altri Deputati pulicianesi, venuti ad impetrare che il paese fosse occupato amichevolmente e senza spargimento di sangue, impose *durissime condizioni*, leggendo e facendo loro firmare un foglio, dove *per ogni più piccola mancanza* erano minacciati di fucilazione;

3.° Che in quel medesimo giorno 29 marzo il Romanelli, arringando le Guardie Nazionali aretine dalla finestra della Villa Tavanti, ov'era alloggiato disse « *che l'Italia ormai era libera, che il Governo del Guerrazzi era eterno; gridò una sola volta* (nel processo scritto avea detto *più volte*) — *Viva la Repubblica*, e chiuse il discorso con dire: — *Voi vedete in me un secondo Napoleone!* » La quale aggiunta vaghissima dello esame orale compensa il *più volte* dello esame scritto; e

4.° Che esso testimone fu arrestato *d'ordine del Romanelli*, perchè non volle cicelare dove stesse nascosto il proprio figliuolo Don Natale.

Mentiva per altro il Fratini, ed era convinto di animosità e patente mendacio, intorno al *primo asserto*, dal deposto unanime di NOVE testimoni (Del Grande, Colombini, Fantini, Marchionni, Caramelli, Tavanti, Bonardi, Sinatti e Pigli), tra' quali è bene notare un Capitano di Giandarmeria, due ufficiali in attività di servizio, e tre testimoni dell'Accusa: onde rimase a luce meridiana chiarito, che al momento dell'arrivo del Romanelli a Rigutino lo stemma era stato remosso dalla facciata, e collocato nell'interno della posta d'ordine d'un Uffiziale a cavallo.

Rispetto al *secondo asserto* ed al *quarto*, è smentito il vecchio Fratini dalla prova documentale; poichè fu depositato in processo il verbale che ha la sua firma, e contiene le condizioni sotto le quali venne accettata la dedizione dei Pulicianesi; e perchè dagli atti della procedura criminale iniziata al Tribunale di Arezzo, pei tumulti e per le violenze commesse nell'agro aretino, risulta che Luigi Fratini fu arrestato in forza di *mandato* delle Autorità ordinarie, e come autore o complice di cotesti disordini.

E quanto al terzo, vale a dire all'acclamazione del *Governo eterno del Guerrazzi e della Repubblica*, il nostro Fratini (anche in ciò testimone unico e singolare) è rimasto smentito e contradetto da SETTE onorevolissimi testimoni contesti di luogo e di tempo, quali sono i signori conte Barbolani da Montauto, Angiolo Guillichini, Pietro Piazzesi, Tenente Colombini, dottor Caramelli, Avvocato Marchionni, e capitano del Grande.

Angiolo Fratini, Domenico Tani, Pietro Mariottini e Santi Ghezzi dicono essersi trovati presenti alla breve allocuzione, che, nello stesso dì 29 marzo, fece il Romanelli alle Guardie Nazionali di Cortona e Castiglion-Fiorentino nell'atto di congedarle, ed essi pure asseriscono di avere udito ricantare la mirifica acclamazione: — *Viva il Governo provvisorio eterno*, *viva la Repubblica*, — che però non fu udita, ma bensì esclusa, dagli onorevoli signori Sebastiano Guadagni, dottore Angiolo Tavanti, Giuseppe Salvemini, Carlo de'Conti Gaci, Lorenzo Boncompagni, avvocato Marchionni, dottor Caramelli e capitano Del Grande, i quali concordemente attestarono che il Romanelli chiuse la sua breve allocuzione col grido « *Viva l'Italia* ».

Ma prime ad accogliere quelle preziose e verisimili esclamazioni, colla giunta: « *che erano già tre giorni*, *che Cristo non comandava più* » furono le orecchie del falegname Santi Ghezzi, che non dubitò di giurare di averle udite a Frassineto dalla viva voce del Romanelli. Il quale non profferì una sola parola in pubblico in cotesto luogo, e molto meno scendendo le scale esterne della casa di fattoria, nel momento, a detta del Ghezzi (anche in questo mendace) che la milizie si erano mosse per alla volta di Puliciano e difilavano dinanzi a quella. Avvegnachè i testimoni Omero Gialdini, Del Grande, Fantini, Caramelli e Marchionni certificassero al pubblico dibattimento, che il Romanelli non arringò la milizie a Frassineto; che dopo la loro partenza ei si ritirò cogli ultimi tre nominati dalla terrazza nell'interno della casa, e scese nel prato sottoposto quando erano tutti partiti, nè vi si trovava persona. Quali saranno infamie e stoltezze se queste non sono?

I testimoni della Difesa, ineccezionabili e contesti di luogo e di tempo, hanno smentito i testimoni di Puliciano, e il Ghezzi di Frassineto. Ma vi era d'uopo forse di testimoni che gli smentissero? Non toglievano loro ogni credenza la stessa assurdità delle asserte declamazioni, e le mostruose contradizioni che in quelle si racchiudono? Ne va quasi del nostro decoro e dal Vostro, se ci fermiamo a confutarle. Chi potrebbe credere che un uomo della più scrupolosa religione volesse bestemmiare il nome di Cristo? Chi potrebbe credere che un uomo di mente sana volesse uscir fuori colla stupida jattanza di confrontarsi a Napoleone? Come è possibile, che il Romanelli, il quale per tanti anni esercitò con plauso la sua professione, gridasse da dissennato: *Viva il Governo provvisorio che sarà eterno*,

viva la Repubblica ? Eterno e provvisoriu non sono attributi che a vicenda si escludono ? Non è mostruosa contradizione, mentre si vuole che il Governo provvisorio duri *eterno*, acclamare in pari tempo alla *Repubblica?* Istituendo *Repubblica*, non cessa il *Governo provvisorio?* E se questo dura, non si allontana il giorno della definitiva istituzione della Repubblica ? Nè dica l'Accusa « io rinunzio alla *bestemmia*, rinunzio alla *jattanza*, rinunzio al grido di *Viva il Governo provvisorio eterno*; e mi sto contento dell' acclamazione alla *Repubblica* ». Ciò non è lecito, o Signori. Non è dato scindere le deposizioni dei testimoni, e distaccarne la parte che meglio giova. Bisogna prenderle quali sono: » tutte accettarle, o rigettarle tutte. E, se riconoscete inverosimile, improbabile, impossibile, che Leonardo Romanelli abbia gridato: « *Sono tre giorni che Cristo* non *comanda più: In me vedete* un *secondo Napoleone: Viva il Governo provvisorio che sarà eterna* »: non potete isolare il grido: « *Viva la Repubblica* »; e a comodo di accusa e di condanna ritener vero questo soltanto. Il testimone mendace in parte, bassi mendace in tutto.

Ma come mai (dirà forse taluno) come mai hanno potuto incontrarsi quattro o cinque sciagurati, concordi nell'attribuire al Romanelli sì matte proposizioni, tanto nel primo loro esame, quanto al pubblico giudizio, e in contradittorio di più rispettabili persone? Niuna meraviglia, o Signori. Avvegnachè non sarebbe anzitutto improbabile che codesti idioti male interpetrassero il grido: « *Viva l' Italia* », o lo scambiassero col grido: « *Viva la Repubblica* ». Non sarebbe improbabile, che alcuno per ignoranza o malvagità incominciasse ad attribuire al Romanelli sì fatta acclamazione, e che poi di bocca in bocca passasse NEL VULGO CHE L'AVEVA CON LUI. « Illud unum vos magnopere oro atque obsecro judices (diceva Cicerone nella difesa di Gneo Plauzio) quum huius quem defendo, tum communis periculi causa, *ne fictis auditionibus*, *ne disseminata dispersaque sermoni* fortunas innocentium subiiciendas putetis . . . NIHIL EST AUTEM TAM VOLUCRE QUAM MALEDICTUM; *nihil facilius emittitur*, *nihil latius dissipatur* ».

E d' altronde non è un mistero la origine dello *sparso e disseminato sermone!* Abbiamo prodotto negli atti il famoso libello in ottava rima, che si dice compilato da un fabbro-poeta, fabbro di calunnie, non di versi. Questo libello spiega mirabilmente l' enimma; poichè non solo s' incontrano in esso le omai celebri esclamazioni:

« *Gridò viva la Civica*, *e il Governa*
« *Che osò chiamarlo provvisorio eterno* »:

ma l'altra eziandio non meno peregrina:

« *Vedrà l' Italia in me* un *Napoleone* ».

Tutti i testimoni di Puliciano nel processo scritto e nel pubblico giudizio non hanno fatto che ripetere le fole del poetico componimento, che omai sembra diventato in quelle campagne il *Canto di Erminia!*

Aggiungasi l' odio loro alle *riforme* e alle istituzioni liberali; sicchè debbono aversi come gente di *contraria fazione*, e può loro congruamente applicarsi l'antica regola, che non ammetteva i Ghibellini a fare testimonianza contro i Guelfi, nè questi contro quelli. Aggiungasi la loro animosità contro l' imputato: perchè quasi tutti arrestati a causa delle violenze e dei tumulti policianesi, o credettero o finsero credere, contro la verità e i resultamenti degli atti, *che movesse dal Romanelli l' ordine dell' arresto*; e due di loro, che non furono in quella congiuntura arrestati, vediamo poi colpiti da procedure criminali in via ordinaria, o vincolati da serali ed altri precetti, però che sembra non si dilettassero di troppo osservare l'ottavo comandamento del Decalogo.

Nè debbo nascondere che, percorrendo le pagine del processo, mi apparvero segni di odio occulto, di feroce e ostinata persecuzione. I documenti, dai quali appresi, che prima in Toscana, e poi nella terra dell' esilio si tentava da ignote persone mettere in mala voce il mio cliente, e con segrete e false denunzie si cercava di rovinarlo; la querela di Arezzo, che fra tanti

accusati lo attacca più fieramente e con maggiore rabbia e veleno; e altri fatti, dei quali in altro puoto dovrò tenervi parola, pur troppo mi coofermarono nel sospetto che segreti nemici col favore dei tristi tempi lo abbiano orcnltamente perseguitato: sicchè mi diedi a supporre, che non solamente i testimoni di Puliciano, ma tra gli Aretini eziandio, coloro che più lo aggravarono, fossero istrumenti abietti, inconsapevoli, forse venduti ai nefarii, che amavano colpire la vittima col braccio d'altrui. E mi tornava alla mente ciò che Lorenzo Sterne, profondo conoscitore del coore umano e delle sue malvagie aberrazioni, lasciava scritto con parole eloquenti, piene di dolorose verità..... « La vendetta « da qualche angolo segreto spargerà di to no« vello d'infamia, — nè risparmieranno la in« noreoza del cuore, la integrità del costume; « — le toe sostanze verranno a mancare, — e « malignaodo sui mezzi, che un dì ti proruravano agi e benessere, la tna riputazione darà a sangoe da tutte le parti; — la tua fede sarà a posta in dubbio, — smeotite le opere, — di« menticato l'ingegno, — e la dottrina tenuta a a vile. A chiudere l'ultima scena della trage« dia, la crodeltà e la codardia, scellerati ge« melli condotti a prezzo dalla malizia, e incitati « oelle tenebre, prenderanno insieme la mira a a tutte le toe debolezze ed errori, — e gli otti« mi di noi, amor mio, vi stanno soggetti; — e « credimi, credimi, o Yorlrk, allorquando per « losingare un privato appetito si deliberi il sa« crificio d'ona creatura innocente ed inerme, « *è facile di raccogliere stecchi per ogni macchia* « *dov' ella ha traviato, onde accendere un fuoco,* « *e bruciarvela sopra* ».

Ma la Difesa confida in Dio, nella giustizia della causa, e nella religione e coscienza Vostra, che il sacrificio della vittima non sarà consumato; benchè quattro anni di solitaria prigioola abbiano dovuto rallegrare l'odio acerbo dei suoi ostinati e crodeli persecutori!

Del rimanente, ove pure l'assurdità, il controsenso delle supposte allocuzioni, le qualità dei testimoni avversi, e i deposti degli altri a difesa non bastassero a togliare qualunque credibilità alle strane e animose deposizioni di Luigi Fratini e consorti, sopperirebbero le molteplici congettura che emergooo dalla coodotta del Romanelli in Arezzo come privato cittadino, in Firenze Deputato e Ministro, e nelle eampagne aretine Commissario straordinario.

In Arezzo non era egli perpetuo contradittore e costante avversario dell'ingegnere Lorenzo Corsi? Il cav. Albergotti e il signor Guillichini ed altri ancora non dichiararooo, potere attestare coscienziosamente che egli non *era repubblicano?* E in ogni discorso, e alla vigilia dalla sua parteoza da quella città, non acclamava al *Principe costituzionale*? Com'è verosimile, adunqoe, che sia andato a gridare « *viva la Repubblica* » ai terrazzani?

In Firenze, Marzucchi, Tabarrini, ed altri onorevoli Depotati non lo ebbero in concetto di uomo affezionato alle *franchigie costituzionali*? Dopo l'8 febbrajo noo esorta i suoi coocittadini a impedire l'inalzamento degli *alberi in Arezzo*? Non chiama agl'impieghi persone moderate e devote alla monarchia? Non rifiuta di apporre la sua firma alla nomina di esaltati e *repubblicani*? Non scrive all'amico Tonietti che si opponga ai Commissarii del Circolo fiorentino? Non resiste egli pure nel 18 e 19 febbrajo alla fazione *repubblicana*, e protesta dimettersi? Anzichè patire che un supposto *repubblicano sia inviato* Consigliere di Prefettora in Arezzo, non si dimette dal Ministero? Non consiglia Manganaro e i Deputati aretini di opporsi oella nuova Assemblea alla proclamazione della *Repubblica*? Come è verosimile adunque, che due o tre gioroi dopo ei volesse gridare « *viva la Repubblica* » ai contadini di Policiano? Chi ebbe aoimo di resistere al capo della fazione repubblicaoa; chi dichiarò a Mazzini che le popolazioni toscaoe erano avverse a quella forma di governo; chi protestò dimettersi, ove fosse adottata, è egli mai verosimile che andasse nel contado a predicar la Repubblica?

E, nella spedizione dell'agro aretino, i fatti narrati dal capitano Del Grande, dal tenente Fantini, per tacere di altri testimoni degnissimi di fede, non rendono incredibili le stolte acclamazioni? Non rimase egli indignato, allorchè vide atterrata l'arme a Montevarchi? Non ammonì e rimproverò acerbamente il Comandante e gli Uffiziali del Battaglione *Ferruccio* per questo fatto, da essi non impedito? Alle milizie, che dipendevano dagli ordini del Tenente Colonnello Gialdini, non proibì in Civitella di acclamar la Repubblica? Agli ufficiali, appositamente riuniti, non fece egli considerare che sì fatte grida erano contrarie allo scopo della loro missione, ed era convenienza e dovere rispettare le opinioni e gli affetti di quelle popolazioni? Non denegò in Puliciano stesso la licenza d'inalzare l'*albero della libertà*? E in tutti i documenti, che ebbe occasione di scrivere e pubblicare in qualità di Commissario straordinario, quando mai raccomandò ed esaltò la *Repubblica*? Dove è un documento solo nel quale si alluda a questa forma di Governo? Come conciliare questi sincroni fatti colla supposta acclamazione? Non sono essi altrettante congetture e presunzioni che amminicolano e confortano il deposto concorde dei testimoni a difesa; i quali non si limitavano a negare il grido della Repubblica, bensì affermavano che il Romanelli acclamò unicamente all'*Italia*?

D'altronde non havvi cosa di cui non debba darsi ragione. Che scopo poteva avere, acclamando la *Repubblica*, nell'atto di render grazie alle Guardie nazionali di Arezzo, di Castiglion fiorentino e Cortona? Forse volea dare nel genio a codeste milizie? Erano forse repubblicani il conte Barbolani da Montauto, il Guillichini, il Tavanti e gli altri ufficiali? E, supposto che quei Signori e i militi delle loro compagnie fossero stati partigiani di Repubblica, lo erano forse gli abitanti di Puliciano? La missione del Romanelli non era quella di pacificare? Che alcuno gridi « *viva la Repubblica* » per abbonir dei repubblicani può darsi! Ma che, volendo ammansire i contadini, egli emettesse codesta grida, Voi nol potete credere! Anzichè pacificarli, non gli avrebbe punti nel vivo? Non sarebbe stata imprudente, stolta provocazione? Un gettare zolfo nel fuoco?

§. 14.

Condotta del Romanelli in Arezzo, quando avvenne la Restaurazione monarchica.

Ma ciò che varrebbe, ove altro non fosse, a togliere ogni fede alle assurde deposizioni dei testimoni contrarii, è la condotta tenuta dal Romanelli in Arezzo, appena vi giunse la notizia della Restaurazione proclamata in Firenze.

Se egli è repubblicano, si opporrà al nuovo ordine di cose; si prevarrà della influenza che può esercitare nel suo paese; si prevarrà della colonna mobile e sovra tutto delle Guardie municipali per insorgere contro la Commissione Governativa e attraversare e impedire in quella parte della Toscana la Restaurazione del Principato. Nulla di tutto questo.

Udiste dal giovane Guillichini, che il mio cliente, giunta in Arezzo la nuova della Restaurazione « inculcò ai cittadini di accettarla; si adoperò a mantenere l'ordine pubblico e impedire « qualunque tentativo di resistenza ».

Udiste dal capitano Del Grande, dal tenente Fantini e dal maggiore Gialdini altre circostanze rilevantissime. Nei primi giorni dopo la Restaurazione alcune Guardie municipali in Arezzo eransi adornate di nastri rossi; altre facevano sventolare da una finestra del locale, ove erano acquartierate, bandiera rossa; ed altre andavano recitando canti ingiuriosi contro la Commissione governativa. Di ciò inteso, il Romanelli accorre al quartiere del tenente-colonnello, e lui prega, e con lui varii altri uffiziali, perchè si adoperino a frenar le milizie, e ad impedire simili provocazioni; protestando bensì (e ne depose il capitano Del Grande) ch'ei si dava queste premure senza veste officiale e parlava uni-

camente come semplice cittadino, e per l'amore della quiete e dell'ordine pubblico.

Udiste dalle estreme deposizioni del dottor Niccola Bubbolini, lette alla pubblica udienza, che il testimone, tornato in Arezzo pochi giorni dopo la Restaurazione, seppe da tutti che il Romanelli aveva provveduto con altri autorevoli concittadini alla conservazione dell'ordine, sconsigliando qualunque tentativo di resistenza. « Che mostrasse la sua adesione alla Restaurazione granducale (diceva l'egregio testimone, ora defunto) io stesso me ne convinsi, ancora quando ritornato da Firenze in questa città *mi trovai presente ad un'arringa* ch' egli fece alla Guardia nazionale nello stanzone sopra la porta S. Spirito, *dove fece conoscere che era necessario riunirsi alla Monarchia costituzionale, all' effetto di allontanare una invasione straniera* E PRINCIPALMENTE ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE QUEL GENERE DI GOVERNO CHE SI ADDICEVA ALLA TOSCANA *e che il nostro Principe nella pienezza dei suoi poteri aveva ai Toscani accordato* ».

Udiste finalmente dal senatore Giovanni Guillichini, che esso e gli altri componenti la Commissione municipale istituita in Arezzo vi aggiunsero il Romanelli, *persuasi che avrebbe di buona fede coadjuvato* a ricomporre e mantenere l'ordine pubblico, e che di fatti *secondò coi consigli e con le opere* la Restaurazione granducale.

Questo è il compimento, il suggello della mia prima dimostrazione; imperocchè la indole schietta e l' animo costante dell'imputato respingono qualunque sospetto (e, a dir vero, neppur l'Accusa ardì insinuare così ingiuriosa supposizione) che egli, per voltar faccia in tempo, o per bassa paura, a contro coscienza, aderisse al Governo restaurato.

§. 15.

Riassunto.

O il Pubblico Ministero può dire: « questo o « quell' atto mi sembra che presenti carattere di « ostilità; perciò occorre indagare l' animo del- « l' agente »; oppure anche ai dì nostri vige il principio d'Istituzioni penali, che non ammette reato *senza dolo, nè delitto di Maestà senza animo ostile*, O INTENZIONE PERFETTA E DIRETTA *a ledere la Nazione ed il Principe*. Nel primo concetto sarebbe vana ogni difesa: nel secondo la difesa è completa.

Ed invero, esaminati ad uno ad uno e ponderati attentamente gli *addebiti speciali*, non esclusi quelli che a tutto rigore non dovrebbero valutarsi; e d'altro lato presa cognizione dei documenti e fatti contrapposti dalla Difesa; chi voglia giudicare *non in occasionem ob generationem majestatis*, ma *in veritate rei*, d' uopo è che ritenga esclusa assolutamente nel Romanelli, non che la *perfetta e diretta*, qualunque intenzione di ledere la Maestà della Nazione e del Principe!

Intemerato il carattere; esemplare la vita antecatta. Accesosi di entusiasmo alle idee di riforma, di libertà, d' indipendenza; ma reputato e in Arezzo e in Firenze dai più notabili del paese amante dell' ordine pubblico, delle leggi, dello Statuto. Non cospira egli, nè coopera alla supposta usurpazione dei supremi poteri; che anzi rimane addolorato, come per grave sciagura, dalla partenza del Principe. Neppur dall'Accusa è posto tra i cooperatori e i premiati. Accetta dal nuovo Governo l' ufficio di Ministro, ma dopo vivissima opposizione; lo accetta per senso di amore al paese, ma non dissimula l' amarezza interiore dell'animo. Gli atti e i decreti da esso firmati non sono imputabili a lui. La sua sottoscrizione riferibile sempre a intenzione non criminosa; giammai necessariamente influita da animo ostile. Molti più atti *veramente suoi* lo chiariscono avverso a Repubblica. L'ufficio di Commissario esercitato mitemente e solo inteso a provvedere alla pubblica sicurezza. I testimoni dall' Accusa accezionabili nelle persone e nei detti. Le deposizioni loro in sè stesse improbabili; pienamente smentite dai testimoni della Difesa, maggiori in numero e per ogni altro rispetto assai più degni di fede. Da lui dissuasa in Arezzo

ogni resistenza, e fatta adesione e cooperato alla Restaurazione del Governo monarchico.

Tali, sommando, sono i resultati del pubblico giudizio; sicchè *in veritate rei* l'Accusa non ha fornito contro Leonardo Romanelli, come le incombeva, la prova dell'*animo ostile*; del *dolo malo*, della *prava intenzione di delinquere*. La Difesa ha provato il contrario.

CAP. II.

Si esclude l'elemento materiale, replicando complessivamente a tutti gli oddebiti.

L'*animo ostile*, il *dolo malo*, la *prava intenzione* non è l'unico elemento del delitto. L'animo, la intenzione non si punisce. A costituire qualunque delitto, e in specie quello di perduellione, altri connotati, altri estremi la scienza e la legge richiedono. Onde con argomenti che la scienza e la legge forniscono alla Difesa, escluderò, *supposto ancora l'animo ostile*, ogni materiale di delitto; escluderò ogni giuridica possibilità di ravvisare nei fatti obiettati al Romanelli un'azione che importi delinquenza politica.

Le *requisitorie* del pubblico Ministero, *i decreti d'invio*, *l'Atto stesso di accusa*, tessendo la storia degli avvenimenti *che precederono* il mutamento del Governo, non obiettavano al Romanelli il più lieve fatto che fosse a tale scopo preordinato. Era cosa, che colpiva l'attenzione di tutti! Aveva l'Accusa spigolato pei giornali, per gli archivi, per le segreterie del Governo i documenti, donde sperava trarre la prova dei fatti che a mente sua prepararono la supposta usurpazione dei supremi poteri dello Stato; ma di quei documenti, e di quei fatti niuno si riferiva al Romanelli. Le *requisitorie*, i *decreti*, l'*Atto di accusa* neppure lo rammentavano nella storia dei fatti precedenti. Solamente dopo aver narrato la proclamazione del Governo provvisorio si faceva parola di lui. La sua comparsa in questo dramma, stando ancora alla narrative delle requisitoria e dei decreti, incominciava dopochè le Camere ebbero eletto Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni a comporre il nuovo Governo, e dopochè i Triumviri erano entrati in Palazzo e avevano assunto il potere.

Questa singolare condizione del Romanelli, questo silenzio dell'Atto di accusa rispetto a lui in tuttociò che concerne il tempo anteriore al di 8 febbrajo 1849, questo assoluto difetto di qualunque contestazione di atti anteriori e preordinati a rovesciare il Governo monarchico, mi dava animo a proporre in via di ricorso alla Corte Suprema due questioni di diritto, con le quali dimostrare *a priori* l'assoluta impossibilità che gli atti contestati al Romanelli, siccome posteriori al mutato Governo, costituissero delitto di perduellione.

Se non che rispondeva il meritissimo Procurator Generale innanzi alla Corte Suprema: « il decreto della Camera delle Accuse non potersi considerare di regola, come quello che abbia *completamente*, *positivamente* e *irretrattabilmente* posto lo intiero fatto della causa.

« Ed a che, dunque (continuava l'onorevole Magistrato), a che dunque la Corte Suprema occuparsi di decidere la teoria, quando una posizione di fatto diversa, che pure può sorgere, e la legge lo ammette, è in grado di farne resultare l'assoluta inapplicabilità? »

Questo mi pareva, a dir vero, un disfare la legge, un erigersi a censori, anzichè mantenersi meri applicatori, di quella legge che pur concede facoltà ai prevenuti di accettare il fatto quale è ritenuto dalla Camera delle Accuse, e interporre ricorso alla Corte Suprema per dimostrare con argomenti di diritto che non è criminoso.

Ma vano torna ed inopportuno muovere lamento d'irreparabile aggravio!

Ora per altro il pubblico giudizio ha percorso il suo stadio probatorio. Oggimai è posto (ripeterò le parole pronunziate dal Regio Procurator Generale alla Corte di Cassazione) *è posto completamente, irretrattabilmente l'intiero fatto della causa*. Nè la posizione appare diversa. Il pubbli-

co Ministero torna a cootastare al Romanelli gli stessi carichi. Atti precedenti e diretti a rovesciare il Governo granducale neppure oggi cuntesta. Non lo addebita di cospirazione o coiplicità anteriore. Non lo accusa di avere cooperato, come supponeva la qnerela fiorentina. « affinchè i « Triumviri giungessero a conseguire lo scopo « criminoso e si ponessero alla testa del Gover« no in luogo del legittimo Principe ». Atti e decreti firmati in qualità di Ministro, ordini eseguiti in qualità di Commissario, sono i fatti, che il pubblico Ministero obietta all'accusato; fatti posteriori alla proclamazione del Governo provvisorio e alla supposta usurpazione di Poteri.

Stabiliti, dunque, irratrattabilmente i termini di fatto, mi è dato con migliori auspicii proporre le mie *questioni giuridiche*.

Gli argomenti *di diritto*, coi quali indistintamente si replica a tutti i capi di accusa e si giustifica, come suol dirsi, *a parte antea*, l'assoluta impossibilità di criminale imputazione, desumerò,

(a) Sì dai principii e regole che riguardano *in genere* qualunque titolo di delitto.

(b) Come dai principii che concernono *in specie* il titolo dell'alto tradimento.

Io confido dimostrare coi primi, che la criminosità delle azioni altrui non può moralmente nè legalmente comunicarsi alle azioni del Romanelli; cioè, ad esso non può darsi debito di partecipazione a delitto alieno. Con gli altri, che le azioni del Romanelli non hanno in sè gli elementi del reato di perduellione.

§. 1.

La supposta criminosità dei fatti alieni non si comunica alle azioni del Romanelli.

Peccata suos teneant auctores: diceva sapientemente la legge romana. Donde la *personalità* dei reati e delle pene, che forma principio elemantare e incontroverso nella scienza del diritto penale.

Agli effetti penali non è tenuto il cittadino a rispondere del fatto altrui; non può nè deve dar conto che del fatto proprio. Se Giustizia vuole nelle materie civili « *suum cuique tribuere* », a più forte ragione lo esige nei criminali giudizj. In breve, è punito ciascuno pel *fatto suo*, se ed in quanto abbia eccitato alla *risoluzione*, o contribuito nella *esecuzione* di un delitto. L'Accusa stessa ha inteso rendere omaggio alla verità di un principio così elamantare; dappoichè obietta respettivamente ai singoli accusati i loro *addebiti speciali*.

Bisogna pertanto indagare, se alle azioni del Romanelli potè comunicarsi la criminosità delle azioni dei principali accusati, criminosità che a mera ipotesi (lo dichiaro e protesto una volta per sempre), a mera ipotesi, e per servire all'argomentazione che andrò svolgendo, suppongo provata.

Il R. Procuratore al Tribunale di Prima Istanza fu il primo a considerare *perduelle* non solamente l'ausiliatore che partecipa al delitto nella *risoluzione* e nell'atto della *esecuzione*, ma quello altresì che dopo la consumazione del delitto, nella *continuazione* e nella *incessante flagranza*, ne FAVOREGGIA E NE ASSICURA I RESULTATI. Perduelli sono (diceva la *requisitoria* del R. Procuratore nella prima ispezione sul *titolo del delitto*) coloro eziandio « che dopo il dì 8 febbrajo 1849, facen« dosi ausiliatori del delitto COMMESSO IN QUEL « GIORNO e continuato sino al 12 aprile, vi par« teciparono con atti cooperativi ».

Il Tribunale di Prima Istanza nel decreto del 10 giugno 1850 ripeteva il concetto stesso e lo esprimeva pressochè nei medesimi termini. Esso pure chiamava rei di perduellione tutti coloro, che per suo avviso avevano cooperato a *preparare*, CONSUMARE E MANTENERE la rivoluzione; e tutti li considerava *ausiliatori*, sia che avessero partecipato al supposto delitto *prima* o *nell'atto della esecuzione*, sia che lo avessero favorito nella *flagranza sempre permanente*.

Nel concetto medesimo procedevano i Consiglieri della Camera delle Accuse, i quali in pari modo qualificarono *continuato* il fatto criminoso, e *incessante la flagranza* di questo reato.

Qui farmismoci un poco. Nolls questione giuridica è questo il fondamento principale, so non l'ouico, dell'Accusa contro Leonardo Romanelli. Vediamo, se giusto. Vediamo, se *legalmente* sia possibile connettere gli atti del Romsnelli con gli atti dei principali accusati. La questione si prasenta gravissima; questione tutta di diritto, che il decreto della Corte Suprema lasciò intatta. « Se più o meno rettamente sia posto e qua« lificato il fatto (dichiarò la Corte Suprema) « non era da osaminarsl in quello stadio della « causa ».

Esamiuismoln, adunque, nello stadio attuale. Fatto *continuato*, delitto *d'incessante flagranza!* È agevole a dirsi. Ma sarà cosi facile a giustificarsi? Potrà mai in sì fatto modo qualificarsi il delitto di Less Maestà? La scienza, la pratica, la legge vi assentouo forse? No, certo. Questa formula *d'incessante flagranza* fu peregrina invenzione dell'Accusa, la quale volle con essa distendere più larga la sua rete e impigliarvi ancha quelli cui non poteva addebitare di atti anteriori alla consumazione del supposto delitto. Questa formula esprime un concetto assolutamente *erroneo* e sommsmente *iniquo* nelle conseguenze che ne derivano:

Erroneo, perchè l'alto tradimento non può giuridicamente definirsi delitto *continuato*, nè *d'incessante flagranza;*

Iniquo, perchè, a delitto consumato, non è proponibile veruna imputazione di *complicità posteriore*, senza la prova di precedente concerto.

E vaglia il vero. Parlare di *delitto continuato* sarebbe in legge uno strsnissimo assurdo. Potrà dirsi, che tra i singoli fatti passò corrispondenza o *connessione*, fisica o morale; sicchè l'uno non sarebbe addivenuto senza il concorso o l'ajuto dell'altro; potrà dirsi storicamente, che più fatti compongono una serie continuata, una epoca, un periodo; ma i fatti saranno sempre distinti gli uni dagli altri; o, compiuto il delitto, non si potrà legalmente dire che i successivi ne formino una *continuazione*. In tutti i reati occorrono gli atti *preparatorii*, gli atti di *esecuzione*, gli atti di *consumazione*, come insegna la scienza del diritto penale, e come notano o distinguono con molta aggiustatezza i pratici. Ma, quando il delitto è *consumato*, la *continuazione* di quello è tale un'assurdità che menta sana non sa neppure concepire. Vedrete *reiterarsi*, rinnovellarsi i reati, PURCHÈ CIASCUNA AZIONE NE CONTENGA TUTTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI; vedrete il delitto produrre i suoi effetti, e saranno, se così aggrada, *illegittimi;* ma non direte mai, che gli effetti formino *continuazione* del delitto. Il furto è la dolosa oblasione della cosa altrui. Chi mai direbbe, che il ladro, finchè ritiene la cosa furtiva, *continui* a commettere il furto? Chi mai direbbe, cha tuttociò, che egli fa per difenderne e assicurarne il possesso, sia *continuazione* del delitto? Il perchè invano tentava l'Accusa con questa magica parola di fatto o delitto *continuato* estendere la incolpazione a cui non avesse contribuito, con atti o con promesse *anteriori*, alla sovversione del Governo monarchico; indarno essa pretendeva comunicare, dirò in nome dell'accusato, alle mie azioni, che susseguirono il mutato Governo, la supposta criminosità dalle azioni altrui. Se ciò fusse, si violerabbe l'incuncusso principio della *personalità* dei delitti e delle pene, e in sostanza sarei chiamato a difendermi eziandio dagli addebiti che l'Accusa obietta ai principali imputati: dovrei escludere ogni carattere criminoso, non tanto dalle azioni mie proprie, quanto da quelle degli altri; la mia condizione si aggraverebbe: nè sarebbe più vero, che l'Atto di accusa consiste unicamente negli addebiti formulati nella parte conclusiva e speciale contro ciascuno accusato.

E come, di grazia, si era potuto mattere in campo l'asserta *continuazione* dell'alto tradimento? Voi Giudici versatissimi nelle materie penali, non ignorate per certo la teoria eccezionale dei delitti, che impropriamente si dicono *continuati;* bensì ne ravvisate immediatamente l'assoluta inapplicabilità alla specie che ci occupa.

Si dicono *continuati* i delitti, nei quali il delinquente va reiterando le azioni criminose,

QUANDO PERÒ CIASCUNA DI ESSE ABBIA IN SÈ TUTTI GLI ELEMENTI CHE SONO NECESSARII A COSTITUIRE IL MISFATTO. In questi casi, siccome ciascun' azione è animata ed eccitata dalla stessa *determinazione* di volontà e dipende sempre dalla medesima *risoluzione criminosa*, sembrò ai cultori del diritto penale, sembrò ai legislatori soverchio rigore comminare e infliggere tante pene, quante fossero le azioni commesse. Esempligrazia, nell' adulterio chi prenda ad analizzare e decomporre giusta i principii della scienza ciascun atto, *vi trova tutti gli elementi che sono essenziali al reato*; ravvisa, per così dire, in ogni atto rinnuovarsi *intiero* il delitto. Malgrado ciò, sarebbe stata durissima legge condannare i rei a tante pene, quante volte avessero consumato il delitto. E ad evitare sì grave enormità s'immaginò per equa finzione, che tutti gli atti formassero un *delitto solo* che si chiamò *delitto continuato*.

Questa finzione, che per equità e all'effetto di attenuare la pena fu applicata all' adulterio, non potrebbe, e molto meno all'effetto di incriminare azioni non criminose, applicarsi all'alto tradimento.

Consumato il delitto con la usurpazione dei Poteri, vengono necessariamente a mancare negli atti successivi gli elementi essenziali di questo reato. Analizzate pure questi atti; non trovate più in ciascuno di essi tutti gli elementi che occorrono a sì grave delitto. Se gli atti posteriori al mutamento del Governo sono commessi dal reo, o dai correi principali, potranno riconnettersi con gli atti precedenti e valutarsi nella liquidazione delle prove. Se commessi dai terzi, importeranno, ove ne ricorrano gli estremi, una *complicità posteriore*. Ma nè gli uni, nè gli altri varranno a costituire un *delitto continuato*; il quale suppone, che l'agente sia sempre l'istesso e che ogni atto, come testè avvertive, contenga tutti gli elementi del delitto.

Non meno inesatta, nè meno feconda d' iniquissime conseguenze si presenta la qualifica d' *incessante flagranza* attribuita all' alto tradimento. Poche parole basteranno a farvene chiari.

Caso di *flagranza* è la sorpresa del delinquente sul fatto, cioè, nel momento che commette e consuma il reato. Caso di *quasi-flagranza* è la insecuzione del reo per parte dell' offeso, o le grida e i clamori popolari immediatamente suscitati dalla consumazione del delitto. Tranne questi, la legge non conosce altri casi di *flagranza*, o *quasi-flagranza*. A che dunque parlare nel caso nostro di delitto *flagrante* dall' 8 febbrajo al 12 aprile? Come pretendere che un delitto consumato continui ad essere in *permanente flagranza*; e ciò all' effetto d' incriminare atti posteriori che per legge non sarebbero criminosi?

Ogni delitto ha il suo principio; ogni delitto deve avere la sua fine. Gli atti intermedi di *preparazione* e di *esecuzione* potranno occupare maggiore o minore intervallo di tempo; ma o prima o poi il delinquente, perchè vi sia delitto, dovrà pervenire alla meta, dovrà consumare il reato. Se egli non pervenga alla meta, vi sarà delitto *tentato*, vi sarà delitto *frustrato*; ma vero e proprio delitto, no certo. Ogni reato pertanto deve avere la sua consumazione; e, dove sia consumato, quando pure gli effetti ne perseverino, non potrà dirsi d' *incessante a permanente flagranza*.

Secondo le teorie dell'Accusa l' alto tradimento sarebbe un delitto, che non si consumerebbe mai. All' opposto l' alto tradimento non solo ha come gli altri reati, ma prima degli altri, la sua consumazione. All' effetto di ritenere *consumato* l' alto tradimento, non occorre ordinariamente il compito successo; non occorre, che i congiurati s' impadroniscano del governo della pubblica cosa. Era antico aforisma, che nei delitti di maestà l' attentato, purchè versasse in atti di *aggressione immediata*, equivalesse al delitto compiuto e perfetto. Ed ora gli scrittori moderni ripetono in altri termini la stessa sentenza; dicendo, sufficiente a consumare il delitto un' azione, la quale, tuttochè non abbia conseguito il fine, pur fosse *immediatamente* diretta a sovvertire l' ordine politico, o distruggere uno degli elementi sostanziali dello Stato. Ed invero per la

natura delle cose, per la indole stessa di questo delitto, e per lo scopo che si prefigge, conveniva sorprenderlo per via, se pur non si voleva (come narra Sallustio, avere dichiarato Catone ai Senatori romani) implorare indarno i giudizj; era politica necessità, considerare e punire come *consumato* l' alto tradimento, benchè non fosse raggiunto il criminoso successo.

Se ciò è vero, conviene altresì riconoscere, che a più forte ragione dovrà ritenersi *consumato* questo delitto, quando gli usurpatori s' impadronirono del governo della pubblica cosa. Giunto alla sua finale consumazione, l' alto tradimento, di fronte ai terzi che non presero parte ai precedenti atti di *preparazione* e di *esecuzione*, anzichè poterlo qualificare d' *incessante flagranza*, non ha più l' aspetto di delinquenza. Il delitto di maestà (diceva il professor Carmignani) compiuto che sia « *perde il carattere di delitto e assume quello di una forza coronata dalla vittoria* ». E tal sentenza ripetevano Chauveau e Faustin Hélie: « *en matière politique la consommation est la victoire* ».

Nè astrattezze sono queste o Signori, bensì verità scientifiche. Usurpato il potere, *anzichè perseverare il delitto nella sua flagranza*, non vedete in esso che una nuova forza, un nuovo Governo che domina. Verità ripetuta dai più sebiariti criminalisti, e che nella sua pratica applicazione non presenta assurdo veruno. Non assicura la impunità dei rei principali, nè dei complici; e non rende sempre e affatto indifferenti gli atti successivi.

Se mi parlate degli atti successivi dei correi, i quali con frode o violenza s' impadronirono del Potere; saranno atti di governo e di possesso illegittimo; potranno computarsi coi fatti precedenti nel calcolo delle prove; ma non costituiranno mai l' alto tradimento, che è *già consumato*.

Se mi parlate degli atti successivi, commessi da altri individui; potranno incriminarsi, OVE NE RICORRANO GLI ESTREMI, come atti di *complicità posteriore*; ma non potrà dirsi per questo che facciano *continuare il delitto*, *nè perseverare la sua flagranza*.

Nella specie presente, il reato di alto tradimento, ritenuta per modo d' ipotesi la verità delle cose narrate nell'Atto di accusa, sarebbesi consumato nel dì 8 febbrajo 1849, quando i Triumviri giunsero al Potere.

Difatti l'Accusa parla di notturne conventicole, di concerti presi dai Ministri nella notte dal 7 all' 8 febbrajo coi più ardenti agitatori e capi del Circolo fiorentino, onde preparare gli *atti* e i *modi* della *usurpazione*. L' adunanza del Circolo sotto le Logge dell' Orgagna, il tumulto, la invasione nella Camera dei Deputati, a suo dire, sarebbero i resultati dei concerti già presi. Nella seduta del Senato i Triumviri avrebbero manifestato il *programma governativo*; programma di *usurpazione*.

Supposto che tutto ciò sia vero, quali sono i corollari che ne derivano?

Ne deriva, chi voglia ragionare secondo i principii della scienza legale, che il reato di Maestà fino da quel momento rimase consumato e perfetto. I fatti narrati dall' Accusa ne presentano tutti quanti gli estremi. Nulla vi manca. *Concerti preparativi* per farsi eleggere al governo; eletti, dichiarazione *di non governare in nome del Principe*; possesso dei supremi Poteri immediatamente conseguito. Non sappiamo, a dir vero, quale altro elemento debba verificarsi per dichiarare *consumato* il delitto!

Ne deriva, che gli *atti successivi sono mere conseguenze* dell' avvenuta *usurpazione*: sono atti preordinati a mantenersi in possesso. Abbiano pure sembianza di *ostilità!* Sarebbe assurdo ravvisare in essi *altrettanti delitti di perduellione*, e reputare *correi* coloro che più o meno vi presero parte. Chi usurpò il Potere supremo è naturale che faccia *atti di ostilità*. È la storia di ogni nuovo Governo. Distrugge, combatte, remuove gli ostacoli. Ma dovrà dirsi per questo, che ogni legge, ogni decreto, ogni misura che adotta, importi nuovo delitto di perduellione? Il delitto fu consumato con l' apprensione del possesso;

fu consumato con la *usurpazione*. Supporre, che ripulluli e si moltiplichi nelle see sequele, sarebbe contro ogni regola di diritto penale.

Deriva da tutto questo, che il titolo della imputaziene contro Leonardo Remaeelli non potrebbe essere (QUANDO NE CONCORRESSERO GLI ESTREMI) se noo di *delinquenza accessoria dopo il delitto*. Di *correità* noe si potrebbe legalmente impetare, non tanto per la tenuità della sua pretesa cooperazione, quanto per essere gli atti suoi posteriori al commesso delitto. *Correi* si dicono gli *autori* e *agenti principali*; si dicono quelli, che *principalmente* e *direttamente* partecipano alla *risoluzione* ed *esecuzione* del delitto. *Concerto e deliberazione precedente, unità di azione* nei fatti, mediente i quali *si prepara* e *si eseguc* il delitto, suno gli estremi della *correità*: estremi che non si verificaeo negli addebiti apposti al Romanelli.

Confutati gli assurdi del *delitto continuato*, della *incessante flagranza*, non che quello della *moltiplicazione dei reati di maestà*, esaminiamo se almeno sussista la imputazione di *delinquenza accessoria*.

È nota la teoria della *complicità criminosa*.

Vi è complicità *anteriore*, *contemporanea*, e *posteriore* al delitto, secondochè il complice abbia eccitato le *risoluzione* a delinquere, agevolato il modo di *esecuzione*, e *ratificato* il già commesso delitto, ossivvero *ajutato* il delinquente a raccoglierne i frutti.

Requisito comune ad ogni specie di complicità è la *scienza* che il complice deve avere del delitto, che altri voglie commettere o abbia commesso.

E la *complicità posteriore* ha questo di particolare, che non basta la notizia del delitto, non basta il fatto morale della *ratiabizione*; o il fatto materiale dell'*ajuto*; è necessario, perchè sia criminosa e punibile, che il complice abbia promosso al reo principale la *ratiobizione* o l'*ajuto*, prima cha questo si accingesse alla *esecuzione* del delitto.

Tratti in errore dall'aforismo di Ulpiano: « *in* « *maleficiis ratihabitio mandato aequiparatur* »; ne argomentavano gli antichi criminalisti, che il delitto commesso da uno, e da altri ratificato, potesse imputarsi al ratificante, come se fusse reo di mandato. Ma l'aforisma di Ulpiano non si applica oggimai che agli effetti civili e pecuniarii; intendo dire, agli effetti del rifacimento dei danni, cagionati dalle altrui azioni criminose. Ma quanto alla persecuzione criminale e alla pene la ratifica non si eqoipara altrimenti al mandato; e vuolsi rigorosamente la prova della convenziene passata in precedenza tra il delinquente e il ratificante.

Ciò che si dice della *ratiobizione* milita eziandio rispetto alla *lode*, all'ajuto e ad ogni altra specie di approvaziune o soccorso pusteriore alla consumazioee del delitto. In tutti è necessario il precedeete concerto; avvegnachè cooperare a uo delitto consumato sarebbe cosa materialmente impossibile; nè d'altronde può ammettersi fiezione di *retroattività* che valga a comunicare agli atti successivi la imputabilità del già commesso reato. Indi abbiate per fermo, non esservi azione incriminabile e titolo di *complicità posteriore* senza accordo precedente. Il vero fatto della complicità criminosa non è la lode, non è la ratifica, non è l'ajuto, beesì la precedente promessa, la quale soltanto può avere influito nell'azione del reo principale.

La inapplicabilità dell'aforisma di Ulpiano agli effetti penali e l'assoluta necessità del precedente concerto tra reo e complice parmi avere compiutamente giustificate nella *Consultazione* del 28 aprile 1851 esibita alla Corte Suprema, ove riportai le opinieni d'Anton Matteo, del Cremani, del De Simoni, e di altri non pochi criminalisti, fregiati di autorità splendidissima. Fra i quali l'illustre e infelice Pellegrino Rossi, che avvertiva come la teoria, la quale non riconosce complicità criminosa nel concorso posteriore al delitto, dovesse massimamente applicarsi nei reati di Maestà: « Imperocchè la investigazione di tali fatti potrebbe schiuder la via ad una infinità di vessazioni e di abusi, SPECIALMENTE IN MATERIA DI DELITTI POLITICI ».

E proseguendo lo studio della causa, posso avere incontrato, se mal non m'appongo, la sorgente cui attinsero i propugnatori dell'Accusa.

Il Regio Procuratore al Tribunale di Prima Istanza nella sua requisitoria del dì 8 maggio 1850 chiamava perduelli coloro che avessero *favoreggiato* i rei principali, e gli avessero ajutati ad assicurare i *risultamenti del delitto*. Questa maniera di locuzione presso a poco ripetuta dai decreti del Tribunale di Prima Istanza e della Camera delle Accuse, mi rivelò la origine germanica della teoria professata dall'Accusa. Di fatti gli scrittori e i codici di Germania conoscono un reato così detto, di *favoreggiamento*. Chi scientemente, *benchè senza promessa* o *concerto anteriore*, ajuta il delinquente ad occultare la cosa, a cancellare le traccie del delitto, a eludere le investigazioni della giustizia, a procurare la impunità; in breve, chi lo ajuta a raccorre i frutti della sua turpe e criminose azioni e ad *assicurarne i risultamenti*, commette in Germania un delitto accessorio che si chiama *favoreggiamento*. Per noi nuova è la parola, come nuovo è il concetto.

Di questo delitto accessorio disserta largamente il Sander. Da esso ne ho appreso la definizione e gli estremi. « *Or si fatta carattere* (egli dice) *si potrà contrassegnare, dicendo che gli atti di* FAVOREGGIAMENTO *debbono essere stati eseguiti solamente* DOPO L'AVVENIMENTO DEL REATO, *col quale hanno relazione; intrapresi* DIETRO COGNIZIONE DEL DELITTO COMMESSO: *e diretti ad* ASSICURARE IL SUCCESSO DEL MALEFICIO, O A SOCCORRERE IL DELINQUENTE. Se i fatti fossero stati eseguiti avanti l'avvenimento del reato, potrebbero esser puniti soltanto *come partecipazione* al medesimo; se fossero stati eseguiti senza cognizione del delitto, potrebbero tutto al più soggiacere a una pena, come reati di per sè stanti; e se finalmente non fossero stati diretti a prestare soccorso al commesso delitto, o alla persona del delinquente, mancherebbe loro la ingiustizia dell'intenzione che li rende essenzialmente punibili ».

Ritenuta questa definizione del *favoreggiamento*, è intuitivo che non potrebbe congruamente applicarsi al caso del Romanelli.

Vero è, che a costituire si fatto reato non occorre il precedente concerto. Ma è vero altresì, che egli ha caratteri particolari i quali non si trovano negli atti del Romanelli.

I caratteri particolari che lo distinguono sono questi:

1.° Le azioni di *favoreggiamento* denno essere *posteriori* al delitto altrui;

2.° Il *favoreggiatore* deve aver *cognizione* del *delitto*;

3.° Deve essere animato dalla *prava intenzione* di ajutare il delinquente a raccorre i frutti del commesso reato.

Or l'unico estremo di *favoreggiamento*, che potreste ravvisare negli atti del Romanelli, sarebbe la loro posteriorità al supposto delitto dei principali accusati. Gli altri estremi mancherebbero affatto.

Mancherebbe la prova che il Romanelli avesse la scienza del supposto delitto. Il delitto dei principali accusati, e la cognizione che il Romanelli ne avesse, sono cose ben differenti; l'una può star senza l'altra; l'una può esser vera e l'altra no. Quando pur fosse vero che i principali accusati nel dì 8 febbrajo 1849 avessero a forza o con frode usurpato il potere, sarebbe all'uopo di che si tratta insufficiente la prova di questo fatto. Sarebbe mestieri giustificare eziandio, che ne fu sciente il preteso favoreggiatore.

Mancherebbe la prova, che il Romanelli, anzichè da lodevole intenzione di sacrificarsi al pubblico bene, fosse animato dalla *intenzione dolosa* di ajutare i creduti delinquenti a raccorre i frutti del loro delitto. Prova del tutto impossibile, perchè di cosa non vera.

Ma che vo io cercando nella specie gli estremi del *favoreggiamento*? Ella è indagine oziosa, da che le leggi toscane non conoscono questo titolo di delitto. Cotesto reato accessorio, che può immaginarsi famulativo e pedissequo ad ogni specie di delitto, è (come dissi) invenzione germa-

nica, non ancora ricevuta fra noi. Sarà bene, o male, al novero delle azioni dalla legge nostra dichiarate delitti, aggiungere un titolo sì vago e proteiforme? O sarà più giusta, più razionale, più umana la nostra penale giurisprudenza, che nell' ajuto posteriore al delitto non vede azione criminosa, se non fu innanzi promesso? Grave argomento di giure costituendo, che qui non è oppurtuno trattare! Il giure costituito fra noi non conosce che il titolo speciale della *ricettazione*, preso dal diritto romano. « *Pessimum genus est receptatorum*: voi rammentate il testo nella *L.* 1, *ff. de recept.* E questo è l'unico esempio di ajuto posteriore, che per le leggi vigenti in Toscana vada soggetto a pena, ancorchè prestato *senza antecedente concerto*. Ajuto, che non costituisce una *specie di complicità posteriore*; bensì un reato *di per sè stante*, un *titolo speciale* di delitto.

Tranne il caso indicato della *ricettazione*, non vi è fra noi, nè legge, nè giurisprudenza penale, che ritenga come *criminoso* l'ajuto prestato al delinquente, dopo il commesso delitto. Anche nei reati *comuni*, l'ajuto posteriore, non promesso innanzi, si ha come azione turpe e immorale, ma *non criminosa nè punibile*. Molto meno, adunque, si avrà come *criminoso e punibile* l'ajuto posteriore al delitto politico.

Accertata così la teoria della *complicità* per atti *posteriori*, fatane applicazione al caso in esame.

È posto (come desiderava il Regio Procuratore generale addetto alla Corte Suprema), *è posto completamente*, *irretrattabilmente*, *il fatto della causa*. L'Accusa obietta al Romanelli unicamente di avere sostenuto dopo il dì 8 febbrajo 1849 il Governo provvisorio, e averne firmati ed eseguiti alcuni decreti; non gli contesta atto veruno di cospirazione o concerto precedente, non lo annovera tra quelli che avrebbero ajutato i Triumviri ad usurpare il supremo Potere. Quindi, applicando alla specie la esposta teoria, è forza concludere, che manca tra le azioni dei principali accusati e le azioni del Romanelli l'unico nesso che la giurisprudenza penale ammette e richiede, come estremo essenziale di complicità posteriore: è forza concludere, che tutti i fatti contestati al Romanelli, siccome commessi dopo il mutamento del Governo, non sarebbero incriminabili nè punibili quando ancora dovessero reputarsi necessariamente e unicamente diretti ad *assicurare i resultati* dell' altrui delitto, nè si potessero a fine onesto in qualsivoglia modo riferire.

§. 2.

I fatti imputati al Romanelli non costituiscono delitto d' alto tradimento.

La prima *ricerca di diritto* è compita. Passiamo all' altra, non meno importante e decisiva.

Ora mi volgo a dimostrare, o Signori, che gli atti apposti al Romanelli non hanno in sè stessi la criminosità che, per difetto di precedente concerto, non può venir loro comunicata dalle azioni dei principali accusati. Nella prima ricerca mi furono di scorta le massime fermate dalla giurisprudenza penale intorno alla complicità posteriore, le quali si applicano ad ogni specie di reato. In questa mi guideranno le regole, che più specialmente concernono l' alto tradimento.

Si tratta alla perfine di stabilire, se agli atti del Romanelli convenga veramente il *titolo di lesa Maestà*. La quale indagine stimo del più grave momento: imperocchè in simili giudizii i Magistrati imparziali debbono preferire ad accogliere di gran cuore gli argomenti che tendono a eliminare gli estremi ed escludere il *titolo* di sì fatto reato. « Egli è da ciò non lieve pericolo (diceva egregiamente l' esimio avv. Cesare Capoquadri nella memoria preliminare de' 14 gennajo 1834 a difesa di Montucci, Guerri e altri accusati di *lesa Maestà* avanti la soppressa Rota criminale in Firenze), non lieve pericolo a temersi per chi frattanto ha la disgrazia di comparire aggravato dal peso di cotanta accusa. Sono i Giudici, benchè giusti, forti e integerrimi, uomini pur essi esposti alla influenza che le impres-

sioni morali esercitano invisibile, non voluta, ma potentissima nei giudizj umani. Anzi, quanto maggiore essi sentono devozione e gratitudine al Principe, amore dell'ordine costituito e della quiete pubblica, tanto più evvi il possibile che sì lodevoli sentimenti direttamente urtati dall'indole del delitto il più contrario a quelli, li eccitino ad un disdegno, che pnja, alla loro probità, zelo o giustizia; finchè debbono giudicare solamente, se e con quanta probabilità ne sia reo, e se meriti pena, o quale e quanta, chi viene designato tale dall'Accusa.

« La reverenza della Maestà certamente offesa può far pur troppo vacillare la mano dei deboli che sostengono una bilancia incerta. Essa è una potenza per sè medesima; ed è così grande, che sovento fece vacillare persino i nemici i più deliberati dei Principi, e ricadere il loro braccio, benchè un animo lungamente e saldamente formato in avanti, lo movesse ad alzarsi. Se tanto essa può su i nemici, quanto dee potere sugli amici! »

« Non così allorquando invece è questione, e si dee giudicare piuttosto: *Se veramente la Maestà sia offesa*. Quella potenza allora, o non agisce contro il preteso reo, o agisce indirettamente a di lui favore. Una solenne e legittima dichiarazione, che esclude l'offesa, corrisponde meglio agl'impulsi di quella reverenza, poichè rende certamente alla grandezza del Principe più bella testimonianza, omaggio più splendido, ed a lui più grato di qualsivoglia severa condanna ».

Con sì franche parole e sì profonde ragioni quell'esimio giureconsulto, già riverito maestro dell'onorevole sostenitore dell'Accusa, poneva in chiaro la massima importanza della *questione sul titolo*. Ed io ne vado talmente persuaso che porrò ogni studio nel dimostrare che agli atti imputati al Romanelli non si conviene in qualsiasi modo il titolo di lesa Maestà.

Ogni delitto, volendo adoperare il linguaggio della scuola moderna, ha la sua *particolare essenza di fatto*, che è condizione indispensabile all'applicazione della pena. I caratteri, i connotati, gli estremi essenziali di ogni delitto debbono essere dalla legge indicati. E Magistrati, che certo hanno l'animo sgombro da inimicizie e da odj di parte, nè si lasciano dominare da una devozione superstiziosa o servile, non vorranno mai supplire alla legge, nè applicare una pena ad azioni, che non presentano tutti i caratteri da quella determinati.

Vediamo adunque, se gli atti del Romanelli abbiano i caratteri e gli estremi dell'alto tradimento.

Qui pure vi prego, richiamare alla mente le cose che io vi diceva poc'anzi; cioè *l'Atto di accusa* non incolpare il Romanelli di cospirazione o concerto anteriore, nè di cooperazione all'usurpamento che si dice avvenuto nel di 8 febbrajo 1849; ma unicamente appuntarlo di atti posteriori alla proclamazione del Governo provvisorio e all'assunzione del potere per parte dei Triumviri; unicamente di atti, commessi nell'intervallo di tempo che decorse tra la istituzione di quello e la restaurazione del Governo granducale.

Tenuto fermo, siccome essenzialissimo nella ricerca di diritto, questo punto cronologico, io dimando alla giustizia della Corte: Chi non cospirò nè attentò alla sovversione del Governo stabilito, se poi accetta pubblici ufficii dal nuovo Governo, se ne firma i decreti, se ne esegue gli ordini, fossero pure i decreti e gli ordini diretti, non a tutela della pubblica sicurezza, bensì a consolidare il Governo nuovo, sarà reo di *lesa Maestà?*

L'accettazione (così argomentava altre volte il Pubblico Ministero) l'accettazione di un impiego conferito dal *Governo di fatto*, l'opera prestata nella esecuzione dei suoi decreti, presenta *almeno estrinsecamente* i caratteri di una *deviazione dal doveri*, che incombono ai cittadini verso il Governo caduto. Se un Governo è rovesciato da una rivoluzione, se un Principe è espulso, non rimangono per questo annientati i rapporti che tra Principe e cittadini esistevano. La violenza non può distruggere una condizione civile. I rap-

porti cbe tra Principe e cittadini esistevano saranno trasformati dalla nuova cundizione di cose, ma oon distrutti; avranno subito una modificazione più o meno grande; ma dentro i limiti della necessità e oon più oltre. Un Goveroo è pur necessario, onde lo Stato non cada negli orrori della vita selvaggia e della goerra civile, ma oltre i limiti di questa necessità non può estendersi la *modificazione dei doveri* cbe incombevano e tutt' ora iocombono ai cittadini verso il Governo caduto. Finchè vuolsi provvedere ai bisogni della esisteoza sociale, è lecito ai cittadini accettare dal Goveroo nuovo ed esercitare sotto l' imperu suo pubblici ufficii; ma col fine di consolidare un potere illegittimo è cosa illecita e criminosa.

Così argomentava altra volta l'Accusa. Questa era la sua teoria; la quale, benchè ammetta e conceda tanto che basti (per ciò cbe abbiamo veduto nella ispezione del fatto) ad assolvere il Romanelli, pure in senso di verità imprendo a confutare, siccome irrazionale, impolitica, ingiusta.

È irrazionale. — Nè tema la Corte, che all'incontro io mi faccia a sostenere massime effrenate e sovversive. L'uomo onesto, io penso, ha l'obbligo di rispettare il Governo che esiste. Quando pure il Governo proceda dispotico e assoluto, e non lasci via aperta all' esperimeoto dei diritti politici, egli non deve nè può cospirare a rovesciarlo: non gli resta che mantenere la propria iodipendenza, e dare esempio di virtù operosa nella vita privata.

Fin qui non è dubbio. Ma ciò non toglie che uo uomo dabbene possa nell' animo suo professare opinioni contrarie al Governo; può non reputarlo legittimo; non crederlo adattato ai tempi e ai bisogni della oazione. La *opinione* non lo fa reo. Ben lo farebbe l'attentato di rovesciare il Governo costituito cbe ha il presunto consenso del popolo: ma da simile attentato, cbe è disonesto e criminoso, repugna.

La ipotesi è affatto estranea al caso; imperocchè sia noto oggimai cbe Leooardo Romanelli, come resultò dal pubblico giudizio, non desiderava mutamento di Governo; era affezionato alle francbigie costituzionali, e non reputava conveniente al popolo toscano la forma repubblicana. Tuttavia poniamo, per modo di astratta argomentazione, cbe un accusato professi opinioni contrarie al Governo costituito. Ei non attenta a rovesciarlo. Ma qualora l' impeto d' ineluttabili avvenimenti, o le trame e le aggressioni di gente più arrisicata lo abbiano sovvertito, sarà egli reo di alto tradimento ove faccia atto di adesione al Governo nuovo, e con parole e opere lo sostenga? Io nol credo, o Signori. Ponete mente non solo alla *necessità di un Governo*, ma ancora alla *libertà dell' opinione*. Questi due principii di verità innegabile dileguano dalla specie configurata ogni ombra di delitto. Ed invero, se un Governo è *necessorio*, onde la civil società non precipiti ad estrema rovina, come ascrivere a delitto l' accettazione di pubblici ufficii e la esecuzione dei decreti emanati dal nuovo Goveroo? E, se la *opinione è libera*, come non riconoscere nei privati cittadini la facoltà non tanto di aderire e cooperare al Governo nuovo, entro i limiti della *politica necessità*, cbe mal sapreste definire, quanto all'effetto di mantenerlo nel possesso e nell' esercizio del potere? Non può forse reputarlo più legittimo, e più confaciente ai bisogni del paese? Sarà questa *erronea opinione*! Ma non sarà, nè potrà esser delitto.

Nei reati *comuni* l' ajuto posteriore, cbe non sia stato innanzi promesso, non costituisce (come si vide) partecipazione all'altrui reato, nè delitto speciale; ma tutto al più turpitudine, e pravità morale. Nei delitti *politici* l' ajuto posteriore, cbe non fu innanzi promesso, neppure è cosa immorale. I delitti cumuoi iofrangono le leggi della umana coscienza, che sono di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Ma oei delitti politici la immoralità, insegna Guizot, varia secondo i tempi, i luoghi, gli eventi; e può dirsi di lei, avvertiva il prof. Carmignani, *quel che i poeti cantorono del collo della colomba, sempre cangiante a seconda della sua collocazione rimpetto ai raggi*

solari. Quindi in una questione politica e penale è assurdo parlare di *violazione di doveri* verso il Governo caduto.

Assurdo — primieramente, perchè grande e sostanzial differenza intercede tra la violazione di un dovere, e la perpetrazione di un delitto. La Difesa non dice, nè ha bisogno di sostenere, che, mutato il Governo, sia lecito fare di ogni erba fascio. Sa bene, che non vi è indifferenza nelle umane azioni; e che moralmente parlando, può esser questione di gradi, ma tutte le azioni sono necessariamente o buone o malvagie. Dice bensì, che altro è valutare un' azione agli effetti morali, altro agli effetti penali; imperocchè può esser viziosa per pravità morale, e non avere i caratteri e l'essenza di delitto: Si può moralmente mancare all' adempimento di un dovere, senzachè legalmente e politicamente si commetta reato. Dei doveri inadempiti si rende conto al fôro della coscienza; dei commessi delitti al fôro esterno e alla giustizia penale.

Assurdo — perchè l'idea del dovere può sorgere tutto al più da una particolare condizione, nella quale si trovassero i singoli di fronte al Governo caduto. Si può tutto al più dubitare, per cagione di esempio, che i militari e gl' impiegati civili del cessato Governo e massimamente coloro che più avvicinavano il Principe, e nei quali avea riposto la sua personale fiducia, non debbano indursi con tanta facilità ad assumere ufficii sotto il Governo nuovo, nè dare opera a consolidarlo. Benchè questi pure, se mancheranno a convenienze morali, non commetteranno delitto.

Assurdo — perchè non è dato obiettare la pretesa *violazione di doveri* verso il Governo caduto senza incurrere in *evidente petizione di principio*. O si riconosce, o s'impugna la libertà delle opinioni politiche. Se lo son libero di pensare in politica (e niuno mel potrebbe impedire) nel modo che meglio mi aggrada, come rimproverarmi di aver mancato a un dovere verso il Governo caduto? Come farne rimprovero a chi non lo avesse reputato legittimo, nè utile al paese? Basta ch' ei non abbia tentato di rovesciarlo, mentre reggeva lo Stato, perocchè non è lecito ai privati attaccare il Governo che esiste e che ha il presunto consenso della maggioranza dei cittadini: ma, sorto un altro Governo, se fosse cosa illecita e criminosa aderire a questo, accettarne gli ufficii e sostenerlo, sarebbe lo stesso che fare un delitto della opinione, che è diritto sacro e inviolabile.

Nè tanto *irrazionale*, quanto *impolitica* è la teoria del pubblico Ministero. Pretende, non esser lecito obbedire nè sostenere il nuovo Governo, finchè non sia consolidato, finchè il possesso dell' impero non sia legittimato dal presunto abbandono, o dalla esplicita e formale rinunzia che il principe emetta in tempo di pace. Ognun vede come questo principio sarebbe rovinoso e fatale; avvegnachè ai mutamenti di Governo pur troppo si giunga il più delle volte per frode o violenza. Che avverrebbe mai, se non fosse lecito accettare ufficii e obbedire agli ordini del *Governo di fatto*, e difenderlo da moti e insurrezioni parziali, finchè non intervenisse il tacito abbandono, o la espressa rinunzia del principe assente? La Società frattanto ruinerebbe a mali estremi. *I legittimisti* non hanno mai abbandonato, nè mai, penso, abbandoneranno la speranza che il conte di Chambord recuperi il regno di Francia. Il conte non vi rinunziò tacitamente, nè espressamente giammai. Dovrebbero per questo considerarsi *rei di alto tradimento* tutti coloro, che sostennero prima il Governo di Luigi Filippo, che emerse dalla rivoluzione del 1830, poi la Repubblica imposta da un' ardita minorità nel febbraio 1848, ed ora l'impero di Luigi Napoleone? I soldati che nel 2 decembre 1851 arrestarono i più autorevoli Deputati e i più valorosi Generali della Francia; i giudici che danno esecuzione al decreto di espropriazione dei beni degli Orleanesi; i membri del Consiglio di Stato e del Corpo legislativo; che fanno a gara ad acclamare il nuovo imperatore, mancheranno di fede al conte di Chambord, al conte di Parigi, alla Repubblica? Saranno eglino rei d' alto tradimen-

to? Dovrà dunque dipendere dalla maggiore o minore durata del nuovo ordine di cose il determinare, se lecito o criminoso debba giudicarsi l'aiuto che si prestò sl mutato Governo? Dovrà dirsi commessa fellonia se di quello fu breve la vita; azione lecita e onesta se durò lungamente? Non sarebbe lo stesso che pretendere dagli uomini una virtù che certo non hanno? La virtù di vaticinare, anzi direttamente conoscere gli eventi futuri?

Contro la teoria dell'Accusa stanno i precetti del gius pubblico e gli esempi della storia.

I più antichi pubblicisti, quelli ancora che annettevano alla sovranità la idea di *signoria* e di *dominio*, giudicarono lecita l'accettazione di pubbliche magistrature e la obbedienza agli ordini del *Governo di fatto*.

Secondo alcuni (come Grozio e Puffendorf), i cittadini sono obbligati a prestare obbedienza all'invasore straniero, o al domestico usurpatore, non pel suo diritto, ma in virtù di un tacito mandato del Principe assente, che presumono amare e approvare la sommissione al *Governo di fatto*, anzichè vedere lo Stato ridotto a disordine o rovina maggiore.

I commentatori di Grozio argomentano, non dalla presumibile volontà del Principe assente, bensì dalle ovvie regole del diritto civile nella materia del *possesso*; e distinguendo il *gius dell'impero* dal *possesso naturale*, mentre da un lato sono di avviso che quello, *inhaerens ossibus*, segua la persona del Principe, ammettono dall'altro che la facoltà di governare e amministrare lo Stato sia trasferita necessariamente all'usurpatore in virtù del *possesso*. I cittadini, dicono essi, si sommisero al Principe col patto espresso o tacito che li difendesse dalle violenze di esterni o interni nemici; nè si deve loro imputare, se, abbandonato dal Principe o volontariamente o per forza maggiore l'impero, si trovano nella necessità di obbedire a chi *di fatto* governa e amministra la pubblica cosa.

Altri ancora, a più razionalmente, non dalla presunta volontà del Principe deietto, non dalla efficacia giuridica del possesso attuale, sì bene dalla natura essenziale della politica società, dal *diritto* e dalla *necessità* della propria conservazione, non che dalla *utilità universale* inferivano, doversi ottemperare agli ordini del *Governo di fatto*, sostenere frattanto quella suprema Autorità che amministra la pubblica cosa e tutela l'ordine pubblico, a reprimere sedizioni, che potrebbero esporre a più gravi danni la Società.

Sicchè i pubblicisti, quantunque differissero nella premessa, tutti s'incontravano e convenivano nella stessa illazione; ammettevano tutti, come cosa lecita, assumere uffìcii e magistrature sotto il Governo dell'usurpatore, ed eseguirne le leggi e i decreti, finchè non emanasse dalla Provvidenza la decisione definitiva, e non giungesse a recuperare l'impero chi aveva titolo più giusto ad esercitarlo. Erano tutti concordi in questa illazione. Nè autorizzando i cittadini ad obbedire a sostenere il nuovo Governo, appònevano, come crede l'Accusa, già purgato il vizio di origine o per diuturnità di tempo, o per tacita o espressa rinunzia del Principe assente, o per libero consenso del popolo. Non distinguevano, se la usurpazione fosse, o no, consolidata; se il possesso del nuovo imperante fosse, o no, legittimato. Che anzi, procedevano sempre nei termini dell'invasore o usurpatore, *quamdiu durat injusta causa possidendi*; e non pertanto, senza distinzione di tempo, e ritenuta la ipotesi dalla illegittimità del possesso, approvarono tutti si prestasse obbedienza ed aiuto al *Governo di fatto*.

La quale dottrina non rimase vano e sterile insegnamento nalla scuola dei pubblicisti; invalse nella pratica delle più culte nazioni; e monumenti chiarissimi ne presenta la istoria.

Vi sovvenga lo Statuto dell'Anno XI° di Arrigo VII, re d'Inghilterra. Cessata la guerra delle due Rose, ei proclamò non doversi accusare di alto tradimento coloro che avevano sostenuto l'usurpatore. Quindi la teoria saviamente illustrata da Blackstone, che distingue il *re di fatto* dal *re di diritto*, e dichiara non commettersi nè

potersi commettere alto tradimento contro il re che ha diritto alla corona, ove non ne abbia il possesso attuale. Nel celebre processo di Vane, sotto la Restaurazione di Carlo II, questo era il principal fondamento della difesa. L'Atto di accusa non riguardava i fatti da lui commessi durante la guerra fra il Re e il Parlamento; ma unicamente la sua condotta nel tempo della rivoluzione, e tuttociò che aveva operato in qualità di Membro del Consiglio e Segretario dell'Ammiragliato. Nell'esercizio di tali ufficii gli atti dell'accusato erano stati senza dubbio contrarii alla monarchia. Ma egli, invocando la teoria stessa che invochiamo a difesa del Romanelli, replicava che nessuno può esser chiamato in un giudizio penale a render conto della obbedienza prestata al *Governo di fatto*. E bisognò per condannarlo uscire dai cancelli dell'Accusa e cercare la reità nei fatti precedenti al mutato Governo, dei quali l'*Atto di accusa* taceva; sicchè la sentenza meritò la riprovazione della storia.

Vi sovvenga dei processi politici, cui furon sottoposti il maresciallo Ney, il conte Lavalletta, il generale Savary, duca di Rovigo, ed altri che avevano seguito la parte di Napoleone nel *Governo dei cento giorni*. Le sentenze della Camera dei Pari e dei Tribunali di guerra con molta cura indagavano, se i fatti incriminati erano stati commessi prima o dopo il 23 marzo 1815, e giudicarono, non essere rei di alto tradimento i seguaci di Bonaparte, che avevano accettato pubblici ufficii dopo che si era nuovamente impadronito dell'impero.

Vi sovvenga della sentenza emanata li 7 luglio 1831 da una Corte speciale di Parma. Cacciata dalla rivoluzione la Duchessa, il conte Linati ed altri consentirono di essere associati al Municipio e governare provvisoriamente lo Stato. La Duchessa non era uscita dal territorio: ma non aveva nominato luogotenente veruno; e tanto bastò ad assolvere gl'imputati, quantunque avessero apposto la loro firma a non pochi atti assolutamente avversi al Governo ducale.

Vi sovvenga che il Principe nostro, con decreto del 12 maggio 1848, esaudiva le istanze dei popoli di Massa e Carrara, della Lunigiana e Garfagnana e dei loro Governi provvisorii. Quei popoli e Governi, profittando della partenza dei Duchi di Modena e Parma dai respettivi Stati, dimandavano essere aggregati alla Toscana; oltre la loro posizione geografica, le memorie, le tradizioni, gli affetti, gl'interessi, i commercii gli attraevano a noi; e il Granduca benignamente gli accolse, *preservando loro la natural libertà di procedere a sè medesimi nel riordinamento nazionale*, che egli intendeva con tale atto promuovere. Distaccare dallo Stato una parte di territorio è uno dei fatti che costituirebbero alto tradimento; ma, daccbè i Duchi di Modena e di Parma cedendo alla forza maggiore avevano abbandonato il possesso e il governo dei respettivi Ducati, le popolazioni e i Governi provvisorii di Massa e Carrara e della Lunigiana non commettevano delitto veruno, aggregandosi ad altro Stato. E certo, se vi fosse stato delitto, gli uomini onorati, i sommi giureconsulti che sedevano nel Consiglio del Principe nostro, non avrebbero secondato le preci dei supplicanti.

Questi esempj storici, che ho voluto brevemente rammemorare alla Corte, confermano la verità della regola di gius pubblico, che è precipuo fondamento della nostra difesa; confermano, che, mutato per sedizione o per altro avvenimento fatale il Governo, è lecito ai cittadini prestare l'opera loro al Governo nuovo, ottemperare agli ordini suoi, ed eseguirne le leggi e i decreti.

Ma non è tanto *irrazionale* e *impolitica*, quanto *illegale* la teoria dell'Accusa.

Sacrifichiamo pure ai dubbj, ai timori del pubblico Ministero, i precetti dei pubblicisti e gli storici esempj! Facciamo gettito di tutto ciò che si apprende dal diritto pubblico e dalla storia! Vorrà egli, impugnate le autorità dei pubblicisti, repudiare anco quelle del diritto penale? Accusatori, difensori, giudici, siamo tutti Sacerdoti di Temi: la verità dovrebbe essere una sola per

tutti. Dovremmo almeno, ove si mantenesse la lealtà che il signor Presidente a noi raccomandava e che è l'unico vanto della Difesa, dovremmo almeno concordare nei principii della scienza e nelle massime di ragione. Se, dunque, all'Accusa non torasse a grado i precetti e le autorità di gius pubblico, non sdegni consultare con noi la scienza del diritto penale, la disposizione della legge e le rejudicate della patria giurisprudenza.

Fino dal primo momento che il Romanelli mi onorò di sua fiducia, pensai e sempre ho pensato, che alla sua difesa bastasse la definizione dell'alto tradimento. La scienza del diritto penale definisce questo reato per modo che IMPOSSIBIL COSA È TROVARNE GLI ESTREMI NEGLI ATTI, qualunque sieno, posteriori alla mutazione del Governo. O in questi atti è delitto *comune*; o non vi è delitto di sorte. Che vi sia reato di Maestà è assolutamente impossibile.

Non ho mancato di esaminare innumerevoli definizioni di cotesta specie di delitto; direi quasi, averne esaminate, quante mai è dato incontrarne negli scrittori antichi e moderni; e tutte, incominciando da quella formulata nel testo della legge romana, suppongono che il principe, il senato, il popolo, in breve, la Suprema Magistratura, cui compete secondo la forma del reggimento, il sommo impero e il governo della cosa pubblica, sia nel *possesso* e nell'*esercizio attuale* della sua potestà.

Mi limito a rammentarne due sole; che certo l'Accusa non vorrà ricusare.

Il Professor Carmignani, che di tutti o quasi tutti noi fu venerato maestro, enumerando i requisiti essenziali di questa specie di delitto, richiede principalmente a *ut majestate potiatur qui passus est* »: che sia nel possesso della maestà chi soffra l'azione criminosa.

Il Professor Giuliani, decomponendo con molta accuratezza gli elementi di sì fatto reato « NON SI AVRÀ (egli dice) DELITTO DI LESA MAESTÀ *senza il concorso di questi quattro estremi*:

« 1.° POSSESSO DEI DIRITTI DI MAESTÀ *nel soggetto passivo del delitto*;

« 2.° rapporti di sudditanza nel soggetto attivo del medesimo;

« 3.° *intenzione perfetta e diretta nell'agente*;

« 4.° ATTITUDINE DELL'ATTO AD ABBATTERE O SCEMARE LA FORZA DEL GOVERNO ».

Ora io chiedo alla Corte: — sono forse vane ed oziose le definizioni dei delitti in specie? Sono forse disquisizioni ideologiche senza utilità di pratica applicazione? È forse per mera accademia, che i maestri della scienza si danno cura di enumerare gli estremi sostanziali di ogni delitto, o non piuttosto il fanno per dare ai Magistrati la norma e il mezzo d'indagare, se tutti gli estremi ricorrano nei varii casi? E se il *possesso attuale dei diritti majestatici* nel soggetto passivo è il primo requisito dell'alto tradimento, come imputare di sì grave delitto quello, a cui vien fatto rimprovero unicamente di azioni commesse, dopochè avvenne la usurpazione e mentre non è il principe nel possesso e nell'esercizio del potere?

Nè gl'Istitutisti del gius penale si limitarono a noverare i requisiti essenziali dell'alto tradimento; ma ne trassero per necessaria conseguenza, non esservi delitto ove alcuno dei requisiti mancasse.

Onde il Renazzi insegnava: non essere tenuti a rispondere di questo delitto coloro i quali offendono il principe, che abbia abdicato il sommo impero, o per altra qualsiasi ragione sia rimasto privo di maestà: « VEL QUACUMQUE ALIA EX CAUSA MAJESTATE JAM CARET »

Quindi, il Cremani scriveva, e taccio di altri moltissimi: « *non doversi annoverare tra i rei di lesa Maestà quelli che si ricusano di obbedire al Principe, che*, QUANTUNQUE ABBIA DIRITTO ALL'IMPERO, TUTTAVIA NON LO POSSIEDE, NÈ LO ESERCITA ».

E più oltre il Cremani stesso (terrore degli accusati di Maestà nella Restaurazione del 1799) aggiungeva: « *Che dovrà dirsi pertanto di quelli*

che aggrediscono in qualche modo il principe CHE PIÙ NON ESERCITA LA MAESTÀ *della quale era insignito, sia perchè l'abbia deposta, sia perchè volontariamente* O A FORZA *abbia fatto o sofferto qualcosa di simile? Essendo inconcepibile maestà senza impero* (notate, scolpite bene nella mente vostra queste parole) NE DERIVA CHE TALI ATTI NON APPARTENGONO AL GIUDIZIO DI LESA MAESTÀ ».

E il Peggi e il Renazzi, facendo applicazione dei principii stessi al caso preciso dei cittadini, che, durante l'assenza del principe, accettano ufficii e magistrature dal *Governo di fatto*, furono di unanime avviso (come altra volta notai), non potersi questi accusare di perdoellione; sia perchè « il possesso, quando pure inginstissimo, è « nullameno verissimo possesso »; sia perchè « coloro che vivono sotto l'invasore e usurpa- « tore, debbono per insegnamento dei teologi e « dei giureconsulti aver riguardo non già al ti- « tolo legittimo del principe, ma unicamente al « possesso attuale dell'impero, e a queste atte- « nersi in tutte le cose che non sieno chiara- « mente e intuitivamente contrarie al diritto na- « turale e divino ».

Il perchè, se l'Accusa non si acquieta ai principii di gius pubblico e agl'insegnamenti della storia, accetti almeno le definizioni e le massime professate dai più celebri scrittori di diritto penale: convenga almeno, non potersi imputare di alto tradimento chi senza avere partecipato a precedenti cospirazioni, dirette a rovesciare il governo monarchico, accettò un officio del Governo nuovo, e ne eseguì le leggi e i decreti: convenga almeno, che gli atti posteriori alla proclamazione del nuovo Governo e alla supposta usurpazione del supremo Potere, non valgono, neppur volendo, a costituire delitto di lesa Maestà, poichè ne manca il primo e principale elemento.

Ma è tempo omai di consultare la precisa disposizione della legge patria e la consuetudine di giudicare dei tribunali toscani.

L'Accusa reclama a danno del Romanelli l'applicazione dell'art. 9 della patria legge del 30 agosto 1795: ed è appunto sull'articolo stesso, che si fonda la Difesa per dimostrare che egli non è imputabile di lesa Maestà.

Con la celebre Riforma del 30 novembre 1786 volle il G. D. Pietro Leopoldo restituire in Toscana il *gius comune* nelle materie penali. Nell'art. 62 abolì il titolo di lesa Maestà e tutto ciò che fosse disposto o potesse argomentarsi dalle leggi *provenienti dal dispotismo dell'Impero romano*; leggi (diceva esse) *non tollerabili in una ben regolata società, le quali avevano moltiplicato i così detti delitti di lesa Maestà*.

Come la Riforma del 1786 costituisca il *diritto comune* nelle materie penali, così la Legge de' 30 agosto 1795, e in ispecie l'art. 9, è legge correttoria ed esorbitante: perocchè in deroga dell'art. 62 della Riforma, prescrive che il titolo di *lesa Maestà* debba applicarsi a certe e determinate azioni. Quindi, ove il contesto della medesima presentasse una qualche dubbiezza e ambiguità, farebbe mestieri procedere con le norme di ermeneutica, convenienti alla indole di legge derogatrice e penale, e interpetrarla di maniera, che si discostasse il meno possibile dalla legge generale e anteriore.

Ma dubbiezza e ambiguità non presentano, per mio avviso, i termini dell'art. 9 della legge de' 30 agosto 1795. Se è pregio di legge penale determinare esattamente i caratteri dell'azione criminosa, o, come si dice oggidì, *la particolare essenza di fatto* di ogni specie di delitto, è d'uopo riconoscere in sommo grado il pregio della chiarezza e precisione nel citato articolo della legge del 1795; è d'uopo confessare, che egli determina esattissimamente i connotati delle azioni alle quali intenda applicare il titolo di *lesa Maestà*; molto più, se lo poniamo a fronte dell'art. 62 della precedente Riforma.

Di fatti, esaminando con attenzione l'art. 9 della legge del 1795, appare limitata e parziale la deroga dell'art. 62 della legge del 1786: appare ben tosto, l'intendimento del legislatore a ben definire le azioni per cui ripristinava il titolo di *lesa Maestà*.

Ei riportava a questo titolo: « *tutte quelle* AZIONI, *che attaccando* IMMEDIATAMENTE *la pubblica autorità o il Sovrano, tendano e sieno dirette alla* DISTRUZIONE DELLA SOCIETÀ E DELL' ORDINE PUBBLICO, *e costituiscano il vero e proprio delitto di lesa Maestà* ». Cotesta è la definizione testuale.

Analizzatela, e avrete a rimaner persuasi che non può convenientemente applicarsi agli atti contestati al Romanelli.

Incomincia la definizione testuale con la parola « *azioni* »: e così il primo termine, tuttochè generico, esclude e sottrae alla censura della legge le *opinioni* e gli *affetti*.

La seconda particola: « *Attaccando immediatamente la pubblica autorità od il Sovrano* »: limita la generalità della prima, e specifica le qualità sostanziali che occorrono alle azioni per costituire il reato di Maestà. Debbono esse *attaccare immediatamente l' autorità o il Sovrano*: non debbono essere oblique, indirette, nè più o meno remote; ma consistere in *aggressioni immediate*; tali, cioè, da non lasciare intermezzo tra esse e l' evento cui mirano. E questo concetto confermano chiaramente le seguenti parole: le quali contrassegnano azioni che « *tendano o siene dirette alla distruzione della società e dell' ordine pubblico* ».

Per ultimo, quasi temesse non avere indicato con sufficiente chiarezza le azioni comprese nella disposizione del citato articolo; fu cauto il legislatore di aggiungere alla definizione un altro connotato, o alle riferite queste altre parole: « *che costituiscano il* VERO E PROPRIO *delitto di lesa Maestà* ».

Analizzata per tal guisa la definizione testuale; ne segue non comprendersi in esse, nè incorrere nella censura dell' art. 9 della legge del 1795 se non le azioni che possono qualificarsi *immediate aggressioni* alla pubblica autorità, o al Sovrano; *immediate*, così nel rapporto del subietto passivo che attaccano, come in quello dell' intento cui mirano, che è la distruzione della società e dell' ordine pubblico. Ne segue, che la definizione testuale del delitto è coerente ai principii sanciti nei progressi della scienza penale; e necessariamente suppone, che le azioni sieno commesse *mentre esiste il Governo, e quando il Principe è nel possesso e nell' esercizio attuale del Potere*; suppone necessariamente, che non basti nel principe offeso la potenziale abitualità e l' astratta intellettualità del diritto all' impero; avvegnachè a costituire il delitto di lese Maestà occorra, in ordine all' art. 9, il copulativo concorso di questi requisiti:

1.° Che l' azione valga *aggressione*,

2.° Che l' aggressione attacchi *la pubblica autorità, o il Sovrano*,

3.° Che il fine cui tende sia *la distruzione della Società e dell' ordine pubblico*,

4.° E che l' attacco sia *diretto* e *immediato*.

Tale era la opinione del Cremani stesso, che nel voto non mite, ma bene elaborato in causa Dattellis, ripetendo le parole della legge, ne desumeva tre condizioni o qualità *simultaneamente e assolutamente richieste*:

« La prima (egli dice) si è, che attacchino *immediatamente* la pubblica autorità o il Sovrano,

« La seconda, che tendano o sieno dirette alla distruzione della società e dell' ordine pubblico,

« La terza, che costituiscano *il vero e proprio delitto* di lesa Maestà ».

Laonde la legge patria del 1795 non lascia campo all' arbitrio. Le condizioni, le qualità dell' azione criminosa sono espresse a chiare note nell' art. 9, su cui si fonda l' Accusa: nè le parole della legge denno riuscir vane, o rimanere oziose e superflue. È precetto santissimo, non doversi estendere con ampliativa interpetrazione leggi penali; è meglio lasciare impunita un' azione che possa sembrar criminosa, anzichè supplire alla legge e punire un fatto che non sia compreso nella definizione testuale. Sarebbe iniquità invocarne la sanzione penale e in pari tempo non accettarne o dissimulare la disposizione, laddove definisce il delitto. « *Il giudice* (proseguiva a dire il Cremani) *in forza delle accennate parole della legge è nel dovere di esaminare* CON MOLTA AT-

TENZIONE, *se il fatto in questione contenga in sè le qualità volute manifestamente dal legislatore, se* PER SÈ MEDESIMO *costituisca il* VERO E PROPRIO DELITTO *di lesa* MAESTÀ ».

Se tale è l'ufficio e il dovere del Magistrato; s'ei non può, nè deve supplire alla legge; se non può, nè deve estendere con ampia interpetrazione il disposto di legge penale, come potrà la giustizia della Corte ravvisare negli atti del Romanelli i requisiti, i connotati, gli estremi richiesti dall'art. 9 della legge del 1795? Come giudicare compresi nella definizione testuale, fossero anche animati da intenzione prava ed ostile, atti posteriori al mutamento del Governo? Come trovare in essi un'offesa alla Maestà? E se a commettere il vero e proprio delitto di *lesa Maestà* la patria legge richiede azioni che *attacchino immediatamente il Governo ed il Principe*, come ravvisare questo *immediato attacco* in atti commessi dacchè il Principe (sia pure che rimanga per qualche giorno in un angolo dello Stato) non è più nell'esercizio del potere, e quando il suo Governo più non esiste?

La interpetrazione stessa, se pur di fronte a legge chiara e incavillabile fosse mestieri d'interpetrazione alcuna, vediamo successivamente adottata dalla consuetudine di giudicare. I Tribunali nostri, antichi e moderni, hanno più e più volte riconosciuto e dichiarato, non esservi delitto di lesa Maestà, ove l'azione sia stata commessa quando il Principe non era più nel possesso e nell'esercizio dell'impero.

Fra le antiche rejudicate basti rammentare la decisione del 6 settembre 1799, proferita in causa Pierotti dal Supremo Tribunale di Giustizia. Il fatto incriminato era *univoco* e indubitatamente *ostile*. Gaetano Pierotti aveva imbrandito le armi e combattuto contro gli alleati del Principe che tornava a recuperare il perduto governo. Ciò non pertanto, il Supremo Tribunale di Giustizia escluse anche da quel fatto *il titolo di lesa Maestà*. « Il Pierotti che *volontariamente* (così dice il motivo della sentenza) si ascrisse nel battaglione toscano addetto al servizio dell'usurpatore, nemico del Principe, *e che portò le armi contro quelli che combattevano per lui*, sarebbe incorso nella censura di detta legge *(di Maestà)*. MA, RICHIEDENDOSI PER INCORRERE IN QUESTO DELITTO, *che l'operazione sia diretta contro il Principe dotato di Maestà*, E INTENDENDOSI PER MAESTÀ IL PUBBLICO POTERE O IL SOMMO IMPERO, *ossia* IL PIENO ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI DI COMANDO E DI GOVERNO, *ne viene per conseguenza che* NON PUÒ COMMETTERSI QUESTO DELITTO *contro quel Principe che ha solamente il diritto abituale al principato, ed è privo dell'attuale esercizio del medesimo, o perchè volontariamente abdicato*, O PERCHÈ GLI SIA STATO TOLTO, O USURPATO DA UNA FORZA ».

Così neppure nel caso di chi si oppone colle armi al Principe che riprende l'esercizio del suo diritto e si avanza a recuperare con adeguate forze il seggio perduto, neppure in questo caso, il Supremo Tribunale di Giustizia giudicò applicabile il titolo di *lesa Maestà*. E onde punire il Pierotti e condannarlo a tre anni di confine, creava un *titolo* nuovo di delitto, ignoto alla legge e giurisprudenza toscana; il delitto di *violata fedeltà*.

Tra le moderne rejudicate puntualissima è quella del 4 giugno 1850, emanata dalla Corte di Lucca (Camera delle Accuse) nella procedura concernente la spedizione di Capannori. Benchè la spedizione di Capannori non riuscisse a buon fine, come l'altra inviata dal Governo nell'agro aretino; benchè non pacificasse, ma viepiù concitasse gli animi delle insorte popolazioni, e perciò il decreto del 21 novembre 1849 espressamente la escludesse dall'amnistia, la Corte R. di Lucca con la sentenza surriferita, della quale udimmo lettura nel pubblico giudizio, mise fuori di accusa il Commissario, che, accettando l'ufficio e capitanando la spedizione, aveva ubbidito agli ordini del *Governo provvisorio*.

Considerò la Corte R. di Lucca: « che all'oggetto di determinare con rettitudine e con imparzialità di giudizio, se e fino a qual punto i prevenuti fossero incriminabili pei disordini che

accompagnarono quella malaugurata spedizione, SI ASSOLVA DI TUTTA IMPORTANZA *l'esaminare la disputa ai termini di diritto pubblico*, e stabilisce innanzi tutto, SE LA SPEDIZIONE MEDESIMA AVESSE AVUTO IN SÈ STESSA UNO SCOPO GIUSTIFICABILE ».

E onde giustificare l'accettazione della carica di Commissario e la spedizione armata su Capannori, considerò la Corte: « essere un principio *universalmente e senza contradizione abbracciato*, che gli atti di sovranità esercitati da un usurpatore pel tutto il tempo, *per il quale il titolo del suo possesso è ingiusto*, hanno senza dubbio forza obbligatoria per i cittadini, se non in virtù del suo diritto che non può contenere alcuno, in virtù almeno del tacito assenso del principe legittimo; il quale si presume amar meglio che obbediscano all'usurpatore, *di quello che permettere che l'esercizio delle leggi e della giustizia rimanga interrotto ed esposto lo Stato a tutti gl'inconvenienti ed a tutti i mali dell'anarchia* ».

Tale fu la sentenza della Corte di Lucca (Camera delle Accuse) perciò che concerne il Commissario straordinario nella spedizione di Capannori. Andate dunque a fidarvi degli umani giudizj! A breve distanza di tempo e di luogo, nel medesimo Stato, sotto l'impero delle medesime leggi, il medesimo fatto là è giudicato dalla Camera delle Accuse innocuo e non punibile; qua, criminoso. Là neppur si pone in custodia il prevenuto; qua lo si chiude in carcere solitario. Là è posto fuori di accusa; qua se ne chiede la condanna, quasi reo di perduellione. Deh! riparate, o Signori, a sì enorme ingiustizia! Deh! vi affrettate a dichiarare la incolpabilità del mio raccomandato!

§. 3.

Riassunto.

La incolpabilità, la innocenza del Romanelli è manifesta oggimai per le tante ragioni largamente sviluppate nella difesa *di fatto e di diritto*.

Nella *difesa di fatto*, replicando singolarmente a ciascuno degli addebiti formulati dall'*Atto di accusa* contro Leonardo Romanelli, e contrapponendo a pochi atti equivoci, e non suoi, molti più univoci e *suoi veramente*, a testimoni, indegni di fede, molti più e superiori ad ogni eccezione, dimostrammo che il pubblico Ministero non avea concluso la prova dell'*animo ostile*, del *dolo malo*, della *prava intenzione di delinquere*.

Ora con la *difesa di diritto*, replicando complessivamente a tutti gli addebiti, abbiam dimostrato, che il pubblico Ministero non può schivare le illazioni del seguente dilemma. O pretende che ai fatti del Romanelli si comunicasse la supposta criminosità delle azioni dei principali accusati; o pretende che sieno di per sè criminosi. O lo crede reo di *partecipazione* ad un alto tradimento che altri abbia commesso; o che le sue azioni costituiscano di per loro stesse un alto tradimento. Nell'uno e nell'altro concetto è mal fondata la imputazione.

È assolutamente e legalmente impossibile che il Romanelli abbia *partecipato* a un delitto altrui e che la supposta criminosità dei fatti alieni siasi comunicata alle azioni ad esso obiettate. Non vi è prova, nè gli si contesta di avere precedentemente cospirato, o cooperato alla usurpazione; nè che, prima di tale avvenimento, promettesse accettare gli ufficii e gl'incarichi che poi furongli affidati dal Governo provvisorio. Se innanzi non vi fu promessa, è inconcepibile complicità posteriore. Il concerto precedente è l'unico anello, per cui si connettano fra di loro i fatti del reo principale e il successivo operato del complice. Anche nei delitti comuni l'*ajuto posteriore*, benchè turpe e immorale, non è criminoso. A più forte ragione non è incriminabile, nè punibile l'ajuto prestato a nuovo Governo. Ripetere gli assurdi e le iniquità del *fatto continuato*, e della *incessante flagranza*, della *reiterazione o progressione del delitto di Maestà*, e così eludere le massime stabilite dalla giurisprudenza penale, che non ammette complicità posteriore ove non è la prova di precedente concerto, Voi nol po-

treste senza commettere la più enorme ingiustizia.

È assolutamente e legalmente impossibile applicare alle azioni del Romanelli il titolo di *lesa Maestà*. Gli scrittori di gius pubblico e penale, anzichè considerare criminosa, ammettono e riconoscono come doverosa la obbedienza al *Governo di fatto*; l'ammettono e riconoscono come doverosa, *quamdiu durat injusta caussa possidendi*. Le definizioni del reato di Maestà, formulate dai più autorevoli Istitutisti di gius criminale, non che quella sancita dall'Art. 9 della legge patria del 1795, necessariamente suppongono che il Principe si trovi *nel possesso e nell'esercizio attuale del potere*. Uniformi alla scienza e alla legge, le cejudicate dei Tribunali toscani richiedono esso pure questo elemento sostanziale del reato di Maestà; dichiarano non bastare nel subietto passivo l'abitualità del gius all'impero. E quando un ente giuridico si costituisce della fusione di due o più elementi, o l'uno, o l'altro che manchi, più non sussiste.

Così, per argomenti di fatto escluso l'*animo ostile*, per argomenti di diritto esclusi gli altri requisiti essenziali, cade la imputazione del Romanelli.

PARTE SECONDA

Romanelli non è giudicabile.

Scendo con più amara repugnanza alla tristissima ipotesi. Pure egli è pregio di ogni Difesa, siccome insegnano i pratici dell'arte, essere modesta e completa. Le corre il debito di vigilar premurosa alla sorte del suo raccomandato e provvedere ai più sinistri eventi, comunque non abbia ragione di temerli. Meglio abbondare, che patire difetto. Meglio spiegare e adoperar tutti i mezzi che predilegerne alcuni e gli altri lasciare negletti, con pericolo che la sovercbia fiducia ridondi a grave danno del difeso e a disdoro del difensore.

Nel caso, adunque, che alla Giustizia della Corte, contro la espettazione della Difesa, rimanga il più lieve e remoto dubbio di reità e di possibile condanna, per qualunque titolo di delitto immaginar si volesse e per qualunque grado d'imputabilità, dimostrerò che Leonardo Romanelli *non è giudicabile*.

Non è giudicabile, poichè vi resiste

1.° La ratiabizione della Commissione Governativa,

2.° L'amnistia concessa dal Principe,

3.° E la illegittimità dell'arresto, della estradizione e detenzione dell'imputato.

Le prime eccezioni debbono aversi come *perentorie*; una di esse in parte, e l'altra estingue totalmente l'azione penale. L'ultima, *eccezione anomala*, ne paralizza l'esperimento; la rende inammissibile.

CAP. I.

Ratiabizione della Commissione Governativa.

Avvenuta nel 12 aprile 1849 la Restaurazione granducale, Leonardo Romanelli, nel rapporto del 21 di detto mese, dava ampio discarico della opere sue, in tuttociò che concerne le laggi atatarie e la sua missione nel Compartimento aretino. Inviò il citato *Rapporto* con lettera de' 22 aprile alla Commissione Governativa, che aveva restaurato il Governo Monarchico-costituzionale, e che reggeva lo Stato in nome del Principe. La quale non solo non ebbe a incriminare gli atti del Ministro e del Commissario; ma per mezzo dell'Incaricato del portafoglio del Ministero di Giustizia e Grazia gli fece significare, che il Governo restaurato lo riteneva creditore di una tenue somma residuale per le dependenze e giusta i resultati finali del *Rapporto*.

L'approvazione del conto e l'ordine del pagamento, che emergono dalla responsiva del 25 aprile, non erano, nè sono fatti di lieve momento; imperocchè l'abbuono delle spese occorse nel disimpegno di alcuni atti a me sembra che razionalmente e giuridicamente debba importare approvazione degli atti stessi. Tuttavia, se la

Difesa si fondasse unicamente su quella responsiva, potrebbesi muovere il dubbio che la Commissione non avesse fatto che approvare materialmente il *conto delle spese* incontrate dal Romanelli nella sua missione, senzachè per questo intendesse ratificare ciò che egli aveva operato in qualità di Commissario straordinario. Ma il dubbio non è altrimenti proponibile, dopo le dichiarazioni dei Componenti la Commissione Governativa, che furono uditi come testimoni al pubblico giudizio.

Il baron Bettino Ricasoli tenne in memoria il *Rapporto* inviato dal Romanelli; e dichiarò alla R. Corte, che la commissione lo avea preso in maturo esame, e non tanto per le ottime informazioni avute dalla persona autorevole che lo presentava alla Commissione, quanto ancora per le cose in esso narrate e che pubblicamente si conoscevano, avea giudicato il *Rapporto* meritevole di approvazione, e riconosciuto il Romanelli creditore di un residuo avere. La deposizione era chiara e precisa. Non per tanto il signor Presidente, a istanza della Difesa, reiterò la dimanda al baron Bettino Ricasoli; discernendo e chiedendo, se la Commissione Governativa intesa unicamente approvare il conto, ossivvero la gestione e l'operato del Romanelli, come Commissario straordinario: e l'onorevole testimone anche più esplicitamente soggiunse — la Commissione Governativa avere inteso approvare eziandio la *gestione*, l'*operato* del Romanelli, perocchè (furon queste le sue parole) *aveva egli adempiuta una missione di ordine pubblico, e l'aveva bene adempiuta, risparmiando gravi mali* a quella parte della Toscana. —

Il conte Digny e l'avv. Brocchi, membri essi pure della Commissione Governativa, dichiararono non essere stati presenti alla discussione che ebbe luogo sul *Rapporto* del Romanelli; ma, per quanto ne sentirono dire in appresso dai loro colleghi, erano in grado essi pure di confermare ciò che il barone Ricasoli aveva deposto.

Ora ognuno intende di quanto pregio sieno per la Difesa sì fatte deposizioni; e quanto se ne avvantaggi la condizione dell'accusato.

In linea di *fatto* le dichiarazioni dei componenti la Commissione Governativa non possono non apprendersi e valutarsi come il più solenne attestato, la più splendida autorità, che conferma gli argomenti già addotti dalla Difesa per giustificare la sottoscrizione delle leggi stataria e la spedizione nell'agro aretino. Rammenta la Corte ciò che dicevano intorno ai moti di quelle campagne il cav. Occhini, il sig. Angiolo Guillichini e il dott. Tavanti di Castiglion-Fiorentino: dicevano, in sostanza, *tale per quelli la perturbazione dell'ordine pubblico, che ogni Governo avrebbe dovuto reprimerli*. E come dubitarne, o Signori, quando gli uomini che erano zelatori sinceri del Principato, e che adoperavansi a restaurarlo, manifestarono la stessa opinione? Come dubitarne, dacchè il Governo restaurato fin dai primi momenti, nei quali è più facile cadere nello abuso della vittoria, di quello che giudicare con imparzialità degli uomini e delle cose, fu di avviso che il Romanelli avesse *adempiuto una missione di ordine pubblico*, e gli dètte, dirò così, il *bene stare*?

Questo in linea di *fatto*; ma ciò che più monta è la conseguenza di *diritto* che ne deriva. Tutte le misure preordinate a comprimere quei moti (la sottoscrizione della legge stataria, l'accettazione della carica di Commissario, la spedizione dall'agro aretino) non debbono formare subietto di accusa. In ordine a questi fatti è inammissibile, è estinta l'azione penale; dacchè gli ebbe approvati e ratificati la Commissione Governativa. Non sarà amnistia; non sarà perdono; ma è cosa che agli effetti giuridici equivale, ed ha maggior peso per ciò che attiene alla moralità delle azioni o al decoro dell'accusato. È una rejudicata della stessa Sovranità: è l'*approvazione*, la *ratifica* della suprema Autorità, che teneva il Governo *in nome del Principe assente*; e gli atti della quale, senza veruna eccezione, furono di poi confermati dal Commissario del Principe. Come, adunque, tradurre e tenere in giudizio il Romanelli per quei medesimi fatti, pei quali meritò approvazione lata e sincera dai rappresentanti e restauratori del Governo legittimo?

A me piace, o Signori, tenermi sempre nei limiti del vero. Se il *Rapporto* dell'ex-Commissario fosse stato in processo di tempo ritrovato inesatto, ed erroneo; se egli non avesse veramente condotto la spedizione nel modo che riferiva al Governo restaurato; se invece di pacificare la provincia fosse andato a fare propaganda di repubblica e mettere il campo a rumore; l'azione penale avrebbe potuto validamente intentarsi. Avveguachè in questo caso potrebbe dirsi, orrettizia o surrettizia l'*approvazione*, conmecchè ottenuta o carpita dolosamente per via di false e mendaci informazioni. L'errore e il falso sopposto viziano sempre e radicalmente il consenso, sia dell'individuo, sia del collegio. *Non videntur qui errant consentire.* Ma nulla di questo avvenne intorno al *Rapporto* del Romanelli, e alle cose e fatti in esso narrati. Che anzi nuovi documenti e il concorde deposto di testimoni qualificati e maggiori di ogni eccezione vi accertarono, non solo della ingenua ed esatta verità del *Rapporto*, ma di altre e non poche circostanze, delle quali si può a buon diritto onorar l'imputato.

Riconosciuta la esattezza e veridicità del *Rapporto*, come processare il Romanelli pei fatti medesimi, che furono *approvati* dalla Commissione Governativa? Non è regola di ragione universalmente ricevuta, che il conto una volta reso e approvato non deve reiterarsi? Non è principio notissimo, che la ratifica si equipara al mandato? La Commissione non intese approvare, non che il conto, *la gestione*, *l'operato* del Romanelli? Non approvò l'ufficio da esso adempiuto? Non lo approvò, come *mission di ordine pubblico*? Se ciò è vero (nè sarebbe lecito dubitarne dopo la esplicita deposizione del barone Bettino Ricasoli, amminicolata dalle concordi dichiarazioni del conte Digny e dell'avv. Brocchi), è d'uopo inferire, che l'Accusa intentata contro Romanelli va soggetta frattanto ad una grande falcidia. Tutto ciò che egli operava all'effetto di comprimere i moti dell'agro aretino non è incriminabile; è coperto, è sanato, ove occorra, dalla ratiabizione del Governo monarchico restaurato.

CAP. II.

Amnistia.

Se l'approvazione della Commissione Governativa non basta, la Difesa del Romanelli invoca il benefizio dell'amnistia concessa dal Principe col decreto del 21 novembre 1849.

È l'amnistia un atto del sommo imperante, che pone in oblio una o più categorie di delitti, e inibisce o abolisce una o più procedure, o condanne penali. Le persone alle quali è concessa non sono certamente colpevoli; ma tali potrebbero essere. Quindi l'amnistia suppone il delitto, e con effetto retroattivo ne cancella ogni traccia. Quindi somministra eccezione, che toglie l'azione al pubblico Ministero, ai Magistrati la loro giurisdizione.

Molte e gravissime questioni si ventilarono intorno agli atti di amnistia, che sono oggimai risolute.

Non è altrimenti disputa, se nel regime costituzionale il principe abbia diritto di concederla senza l'intervento del potere legislativo. Quantunque sembrasse più coerente al sistema costituzionale la opinione contraria, pure nella consuetudine di giudicare invalse l'affermativa. Si considerò il diritto di amnistiare prerogativa regia, insite nel diritto di far grazia. La grazia, fu detto, succede alla condanna, l'amnistia la precede; l'una abolisce il fatto del giudice, l'altra il fatto del pubblico Ministero, imponendogli silenzio e vietandogli di cominciare o continuare le procedure: però il diritto di dare amnistia sta nel diritto di far grazie, come nel più sta il meno.

Non è altrimenti questione, se i Tribunali abbiano competenza a risolvere le controversie che sorgono intorno all'applicazione dell'amnistia. Spetta loro indagare e decidere nei varii casi, se l'imputato possa invocare il benefizio.

Le quali cose volli accennare, perchè altra volta si giunse perfino a rivocarla in dubbio nell'interesse dell'Accusa.

Ritenuto, che astrattamente non potrebbe all'accusato contendersi il diritto di allegare le disposizioni benefiche dell'amnistia, e perentoria sarebbe la eccezione ch'ei ne desume, vediamo in specie se la eccezione sussista.

Erroneamente la Camera delle Accuse interpetrò il decreto del 21 novembre 1849. Pensò erroneamente le disposizioni eccezionali di quel decreto equivalere ad una *nota d'individui esclusi*, e, senza più, avere inteso il Principe indicar gl'individui con relazioni agli ufficii e alle procedure, invece d'identificare le persone coi loro nomi appallativi.

Questa interpetrazione, che darebbe all'eccezioni dell'amnistia un carattere *odioso*, e supporrebbe ordinata la esclusione *in odio alle persone*, è contraria ai principj che regolano la soggetta materia, allo spirito e alla lettera dell'invocato decreto.

È contraria ai principj che regolano la soggetta materia; però che l'amnistia essenzialmente considera *più presto i fatti, che non le persone*, siccome abbiamo appreso dalle definizioni, che diedero di questo atto i più schiariti scrittori di diritto penale e che bene riassume Ledru-Rollin nelle seguenti parole: « L'essence de l'amnistie est d'être accordée dans un *intérêt général*, de considérer *plus les delits que les personnes*, d'être irravecable et de produire, quant'à l'action penale et à la peine prononcée, un effet retroactif et absolu ».

È contraria allo spirito e alla lettera del decreto del 21 novembre 1849; avvegnachè, se pongansi in armonia le sue disposizioni col *Rapporto* che lo precede, chiaramente resulti che non s'intese fare eccezioni all'ublio *per odio di alcune persone*, ma rispetto bensì *alla gravità di alcuni fatti*.

Non volendo dimenticare le regole più elementari di ermeneutica legale, dal *Rapporto* dei Ministri, che proposero al Principe il decreto dell'amnistia, dobbiamo desumere la norma meglio certa e sicura onde interpetrare e applicare rettamente il decreto stesso. Dal *Rapporto* soltanto è dato desumere le ragioni e arguire l'oggetto che lo determinarono nelle sue disposizioni generali e nelle eccezioni.

Il Consiglio dei Ministri, indicati i motivi pei quali la *suprema Ragione di Stato* aveva impedito fino a quel giorno che i termini dell'indulto, già emanato nel 26 luglio 1849, non *si sciogliessero in piena e assoluta amnistia*, procede ad accennare le *causali* del proposto decreto. « Quindi lo scudo della pubblica Giustizia (dice il *Rapporto*) doveva mostrarsi a doppiamente salvare; quindi qualche sacrifizio d'individuale libertà non poteva risparmiarsi, quando la *Restaurazione della monarchia costituzionale*, *fatta per volontà libera di popolo*, non doveva essere per parte del Governo granducale continuata col mezzo di quelle gravi ed eccezionali misure di pubblica difesa che paiono guerra, e che uscendo da una rivoluzione adottano anco i paesi più famosi e meglio avanzati nel possesso delle moderne libertà ».

« Non sarà ultimo vanto della Toscana, che il Governo granducale non abbia avuto bisogno di tentare questi estremi sacrificii, senza i quali siamo lieti della dolce persuasione che la Sovrana Clemenza possa oggi liberamente esercitarsi con *alcune restrizioni le quali*, MENTRE SONO COMANDATE DA UN SUPREMO BISOGNO DI PUBBLICA GIUSTIZIA, possono diminuire l'effetto della generale pacificazione degli animi. Le quali restrizioni crediamo, *debbano limitarsi* a mantenere al corpo ordinario di giustizia QUEI FATTI *che che non potrebbero essere amnistiati* SENZA LASCIARE IL PAESE NELLA PIÙ INQUIETANTE INCERTEZZA SULLA STABILITÀ DELL'ORDINE E DELLE PUBBLICHE LIBERTÀ, *che in un soverchio abbandono di Regia Clemenza sembrassero non rispettate abbastanza* ».

Egli è evidente pertanto, che le esclusioni dall'amnistia, *comandate da un supremo bisogno di pubblica giustizia*, concernevano *i fatti*, *non le persone*; e che tali eccezioni non si facevano già in odio agli individui, ma in ragione della gra-

vità di alcuni fatti, e limitavansi ad abbandonare al corso di giustizia *le azioni più gravi che non sarebbero potuto essere amnistiate senza lasciare il paese nella più inquietante incertezza* sulla stabilità dell' ordine e delle pubbliche libertà.

Ma quali erano questi fatti che fu creduto non potersi amnistiare senza pericolo di turbare l'ordine pubblico e porre in compromesso le pubbliche libertà? « *L'audace usurpazione dei poteri dello Stato* (continua il *Rapporto* dei Ministri) in un momento nel quale le nascenti istituzioni rappresentative avevano bisogno di essere assicurate dal leale concorso di tutti, *è un fatto* sul quale a volere la libera azione della legge non è opinione che non concordi; perchè ogni opinione per diversa che sia, purchè onesta, vi trova una distruzione perversa.

» Sappiamo tutti, che i pochi pertinacemente faziosi ingrossarono le loro file col protestare amore a quelle franchigie che volevano distruggere; quindi un'amnistia su i più che furono illusi RENDE ALLA LIBERTÀ PERSONE CHE POTRANNO FARSI DIFENSORI DELL' ORDINE; ma quanto a *coloro che usurparono il potere, che si associarono alla usurpazione, o che impugnarono più arditi la bandiera della fazione*, il Governo, aspettando neutrale che la *imparziale giustizia* decida della loro sorte, non crede di poterli ridonare ad una libertà della quale fecero tanto abuso.

« Oltre il *rovesciamento del Governo* e la *usurpazione dei supremi poteri dello Stato*, la *violenza usata nei collegj elettorali* contro la libertà delle elezioni che fu la prima e più visibile manifestazione contro le istituzioni che poi si pervenne a sopprimere: la *resistenza armata alla proclamata restaurazione* per parte di alcuni capi di colonne livornesi, delle quali era stato ordinato lo scioglimento dalla Commissione Governativa, e la spedizione parimente armata che ebbe luogo il 13 aprile da Lucca contro Capannori, *come barbari attentati di guerra civile: i delitti contro la Religione dello Stato*, come il più empio mezzo di universale distruzione; *sono fatti*, sui quali noi non sapremmo proporre che si estendesse la generale amnistia ».

Considerato il *Rapporto* dei Ministri, non potrebbe essere più chiaro e incavillabile lo scopo e la economia della legge. Eccettuava dall' amnistia non gl' individui, ma i *fatti*, e non eccettuava in genere ogni atto che avesse sembianza di lesa Maestà, ogni fatto che bastasse a significare animo ostile, ma i più gravi e culminanti; e tassativamente distinguava *cinque categorie di fatti eccettuati*.

1.° Escludeva dall' amnistia il *rovesciamento del Governo* e la *usurpazione dei supremi Poteri dello Stato*.

2.° Escludeva le *violenze adoperate nei collegj elettorali* contro la libertà delle elezioni.

3.° Ne escludeva la *resistenza armata di alcuni Capi di colonne livornesi* alla restaurazione già proclamata.

4.° La *spedizione armata contro Capannori*.

5.° E finalmente i *delitti commessi contro la Religione dello Stato*.

Tutto ciò resulta dal *Rapporto* dei Ministri. Nè poteva essere altrimenti senza contradire alle dichiarazioni e disposizioni dalla Legge del 26 luglio 1849. La quale avea distinto i rei di *vero e proprio delitto di lesa Maestà* da coloro che si fossero manifestati avversi al principato costituzionale e alla pubblica tranquillità con *proclamare e insinuare idee e dottrine contrarie all' ordine sociale e politico costituito in Toscana e coll' eccitare all' odio e al disprezzo della Sovranità;* e quelli avea rilasciati al corso ordinario di giustizia, questi sottoposti a procedere eccezionali, attribuendone la competenza ai Consigli di Prefettura e al Consiglio di Stato *(art. 1): « Coloro i quali* » COL PROCLAMARE O INSINUARE IDEE E DOTTRINE « CONTRARIE ALL' ORDINE SOCIALE O POLITICO LE» GITTIMAMENTE COSTITUITO IN TOSCANA, COL« L' ECCITARE ALL' ODIO O AL DISPREZZO DELLA » SOVRANITÀ, *o col favorire in qualunque altra gui» sa inganni, seduzioni e agitazioni nel popolo* SI » SIANO MANIFESTATI O SI MANIFESTINO, AVVERSI » AL PRINCIPATO COSTITUZIONALE *od alla pubblica*

« *tranquillità . . . soggiaceranno alle seguenti dispo-* « *sizioni*, RESTANDO AL CORSO ORDINARIO DI GIU- « STIZIA LA COGNIZIONE DEI FATTI COSTITUENTI IL « VERO E PROPRIO DELITTO DI LESA MAESTÀ *ec.* ».

Proclamare e insinuare idee e dottrina contraria all'ordine sociale e politico costituito, eccitare all'odio e al disprezzo della Sovranità (vorrei sapere, quando Leonardo Romanelli abbia commesso di tali azioni!) non costituiscono A MENTE DEL PRINCIPE il vero e proprio delitto di lesa Maestà! Le procedure eccezionali, che si occupavano di simili addebiti, rimasero tutte abolite dall'amnistia. Questa è la conferma più luminosa di quanto la Difesa avvertiva nella prima parte sul *titolo del delitto*, e sugli estremi che debbono concorrere a costituirlo. E in pari tempo dimostra che s'intese eccettuare dall'amnistia i fatti della maggiore gravità, tostochè *la proclamazione e insinuazione di dottrine contrarie al Governo monarchico, e l'eccitamento all'odio e al disprezzo della Sovranità* rimasero senza dubbio amnistiate.

Ciò premesso, esaminate il testo della Legge de' 21 novembre 1849.

L'art. 1 contempla *i delitti di lesa Maestà o altre defezioni politiche*; e gli uni e le altre abbandona all'oblio: « ivi » *Tutti i delitti di lesa Maestà ed altre defezioni politiche*, commesse a tutto il presente giorno, sono abbandonati all'oblio *ed è abolita ogni azione penale* ed ogni condanna che sia ad essi referibile ».

A questa disposizione generale fa eccezione l'art. 4; e in coerenza al *Rapporto* esclude dal benefizio dell'amnistia,

I. « Quelli che già siano condannati o prevenuti di delitti contro la Religione dello Stato e commessi anche per mezzo di stampa:

II. « Quei che composero il Governo provvisorio, il così detto Rappresentante e capo del Potere esecutivo, *i membri del Consiglio dei Ministri dal dì 8 febbrajo al 12 aprile* 1849, il Prefetto di Firenze di quel tempo, e quei che figurano a tutto il presente giorno come prevenuti nella procedura ordinaria politica che si istruisce nella Direzione degli atti criminali di Firenze e nell'altra consimile procedura che iniziata già nel Tribunale militare si prosegua in quello vicariale di Pistoja; al quale effetto i nomi di tali prevenuti verranno pubblicati ».

L'art. 6 contempla le violenze pubbliche infinite da causa politica, esso pure contiene la sua disposizione generale e le sue limitazioni.

La disposizione generale è l'amnistia: « ivi » Sono compresi nella presente amnistia . . . delitti di pubbliche violenze od altre delinquenze congeneri che siano state influite da causa politica ».

Ne eccettua le violenze fatte nei *collegj elettorali* e nella *spedizione di Capannori*: « ivi » Eccettuati quelli che si manifestarono nella *effrazione delle urne elettorali in Firenze, in Pisa, e nella terra di Signa* e quelli che si riferiscono alla *spedizione armata del 13 aprile contro Capannori* ».

Le quali disposizioni combinate con le premesse del *Rapporto* ministeriale, e tenuto fermo che la ragione e lo scopo della legge fu di perdonar tutto a tutto obliare, tranne i fatti *più gravi e culminanti* CHE NON POTEVANO ESSERE AMNISTIATI SENZA LASCIARE IL PAESE NELLA PIÙ INQUIETANTE INCERTEZZA SULLA STABILITÀ DELL'ORDINE E DELLE PUBBLICHE LIBERTÀ, è agevole addimostrare, che il Romanelli è coperto dall'amnistia

(*a*) Nella *persona*,

(*b*) E negli *atti*.

Che sia coperta la sua *persona* dal decreto d'amnistia è cosa evidente; dacchè l'art. 4 del decreto escludeva coloro, che avevano esercitato l'ufficio di Ministro sotto il Governo provvisorio *dal dì 8 febbrajo al 12 aprile* 1849, ed egli non rimase in ufficio per tutto l'indicato intervallo di tempo.

La lettera del decreto è chiara e precisa: « Restano esclusi dal benefizio della presente amnistia *i membri del Consiglio dei Ministri dal dì 8 febbrajo al 12 aprile* ».

Dove pur non sembrasse chiara e precisa, com'è, la lettera della legge, dovrebbe interpetrarsi per modo da escludere *unicamente* coloro

che furono *sempre* Mioistri dall'8 fabbrajo al 12 aprile; poichè questa interpretazione è più *equa*, più *razionale* e confermata dalla successiva *osservanza*.

Più *equa*, siccome qoella ehe porta a dimiouire il oumero delle persone escluse.

Più *razionale;* o ehe, volendo eceettuare coloro i quali avessero ajutato i Triumviri nella supposta *usurpazione dei supremi Poteri dello Stato*, il sospetto di praeedente cooperazione cadesse naturalmeote sui Ministri cbe rimasero in ufficio *per tutto il periodo* del Governo provvisorio; o che si repotassero meritevoli di amoistia coloro i quali, mentre esso durava, avevaoo rinnnziato alla carica di Ministro.

Confermato dalla osservanzo interpetrativa; conciossiacbè vi fossero, per più o meno tempo, altri Ministri del Goveroo provvisorio, cbe nondimeno parteciparooo ai benefizj dell'amnistia. Furono Ministri di quel Goveroo il D'Ayala, il Tommi, il D'Apice, il Manganaro. I quali, se l'aver preso parte per qualche tempo al Ministero del Goveroo provvisorio fosse bastato ad escludere dall'amoistia, avrebbero dovuto andare soggetti all'accusa di lesa Maestà. All'opposto, tranne il Mangaoaro cbe passò a miglior vita, gli altri comparvero, ooo come accusati, ma come testimooi al gindizio: comecchè di taluno si udisse leggere documenti, i quali *nell'ordine delle idee con che procede l'Accusa* darebbero non dubbia prova di *animo ostile;* documenti tali, cbe al paragone apparirabbero ben lieve cosa i carichi dati al Romanelli.

Pensò l'Accnsa, cb'ei rimanesse Ministro *fino al 12 oprile;* e perciò lo tenoe eccettuato dall'amnistia. Ma il fatto non sta così. Dopo avere più e più volte offerta la sua rinunzia, nel 22 marzo (e la ragione è nota) si dimise assolotamente dalla carica di Ministro.

Questo fatto, cbe è della massima importanza noo solo nella ricerca dell'animo, ma ancora nella qnestione dell'amnistia, fu attestato nella procednra scritta e nelle ultime sue deposiziooi dal testimone Bubbolini; e lo confermarooo al pubblico giudizio i segretarii Dochoqué e Allegretti.

Qnesto fatto riceve autenticaziona positiva, assoluta per la lettera scritta dal Romanelli il 22 marzo 1849 al dott. Guadagnoli: « Ho data la « mia dimissiooe. Non sono più ministro; ne « ringrazio Iddio, e tu ringrazialo meco ».

Nè si objetti, ooa esser provato che il Goveroo provvisorio accettasse la dimissione data dal mio eliente. Se la rinunzia non fu accolta, oeppure fu ricusata assolutamente e per sempre. La ordioanza del 23 marzo emanata dal Presidente di settimana, diceva così: « ivi » Il Governo provvisorio non accetta la vostra dimissione, e *vi ordina di rimonere al posto e continuare nel vostro ufficio* SINO ALL' APERTURA DELL' ASSEMBLEA: *il tutto sotto la vostra personale responsabilità* ».

Io ritengo cbe a sciogliere il Ministro dall'assonto incarico non fosse necessario il consenso del Governo da eni gli era stato conferito l'ufficio. Non è questo un contratto sinallagmatico, di cui debba dirsi, *eodem modo dissolvi quo colligatum est*. Basta il dissenso di uu solo; basta la volontà del renunziante. Tuttavia, se a convalidare la dimissiona o rinnnzia fosse occorsa la riunione dei consensi, i consensi del Governo e del Ministro si sarebbero riuniti. Il presidente Montanelli non ordinò al Ministro di rimanere assolutamente e indefinitamente in nfficio; ma rimanervi soltanto *fino oll'apertura dell'Assemblea legislativa*.

Aperta l'Assemblea, anche a meote del Governo, egli non era altrimenti Ministro. Di fatti l'Assemblea fu aperta nel 25 marzo; e uel 26 assnmeva un altro incarico e partiva per l'Agro aretino.

E ciò noo basta. — Nell'apertnra dell'Assemblea tutti i Ministri rassegnarono le loro dimissioni. Cessato il Governo, cessarono di esser Ministri. Il mandato rimase sciolto *ipso jure*. Prova ne sia, cbe il Guerrazzi, eletto Capo del Potere esecutivo, sentì la necessità di confermare col decreto de' 27 marzo tutti quanti i Mioistri. La conferma importò nuova collazione e richie-

deva una nuova ed esplicita accettaziona; si perchè mutata era la persona giuridica del mandante, si perchè poteva accadere, che alcuno avesse consentito di esser Ministro sotto il Governo provvisorio, e per la mutata persona del mandante, o per la mutata condizioni della cosa pubblica, non consentisse a rimanere in ufficio sotto il Capo del Potere esecutivo. Occorreva esplicita adesione: ed invero tutti dichiararono, tranne il Romanelli, di accettare la conferma. Nè quanto a lui l'accettazione, non espressa con parole, potrebbe argomentarsi dai fatti; imperocchè non pose il piede mai più nella stanze del Ministero di Giustizia e Grazia; e mai più sottoscrisse atto veruno in qualità di Ministro. Nei mutamenti di Governo potrà dirsi tacitamente accettata la conferma dai pubblici funzionari che perseverano nell'esercizio della respettive incumbenze: non così di quelli che non continuano a esercitare l'ufficio. Espressa dichiarazione, o fatti positivi sono necessarj a concludere la prova dalla accettazione; molto più all'effetto odiosissimo di togliere il favore dell'amnistia.

Nè gioverebbe replicare, che da alcuni documenti apparisce, essere stato il Romanelli considerato Ministro, anche dopo lo scioglimento del Governo provvisorio e la nomina del *Capo del Potere esecutivo*. Non deesi por mente alla opinione o al desiderio che altri ne avesse; sì bene alla intenzione e ai fatti di lui. La opinione e il desiderio del Capo del Potera esecutivo, o di altre parsone, non gli potrebbero arrecar pregiudizio, nè valgono a rivestirlo di una qualità che egli non intendeva accettare. E che il Romanelli non intendesse accettare la conferma, oltrechè dopo il 26 marzo non fece più atto di Ministro, lo addimostrano lo assidue premore cbe egli faceva, non perchè fosse accettata la sua rinunzia, ma, come depose il Segretario Duchoqué (cosa assolutamente diversa) PERCHÈ IL GOVERNO DEVENISSE ALLA NOMINA DEL NUOVO TITOLARE. Lo addimostra l'essere stato il 6 e 7 aprile in Firenze, e non solamente non avere posto il pieda nelle stanze del Ministero di Giustizia e Grazia, ma neppur firmato in quei giorni veruno atto ministeriale. Questa è la prova più evidente, che egli non si reputava Ministro; però che appunto nei 7 aprile fosse emanata la legge statarìa pel Compartimento lucchese, la quale fu sottoscritta, non dal Romanelli che pur si trovava in Firenze, bensì dai Franchini che adempiva alle funzioni di Ministro di Giustizia e Grazia.

Dopo ciò, che varrebbe sofisticare sulla provvisione da esso ritirata nel 16 marzo, e sulla lettera che indirizzò nel 22 aprile all'Incaricato di qual Ministero? Nulla conclude il fatto della provvisione conseguita il 16 marzo; perchè a quel giorno non avea dato la sua rinunzia, e perchè questo fatto non potrebbe infirmare, comecchessia, quello della dimissione rassegnata alcuni giorni appresso. Nulla conclude (ed anzi si ritorce contro l'assunto dell'Accusa) la lettera del 22 aprile, ove dimandò se intendevano increditarlo della provvisione fino al 12 dello stesso mese. Primieramente la sua dimanda non varrebbe a distruggere il fatto della precedente rinunzia e della non accettata conferma. Inoltre era formulata in termini di dubbio e di alternativa, non asseverando il Romanelli di essere stato Ministro fino alla vigilia della Restaurazione; e solamente all'effetto di regolare i conti, interpellava l'incaricato del Ministero di Giustizia, se la Commissione Governativa lo avrebbe ritenuto creditore della provvisione a tutto quel giorno. Interpellazione ch'ei potè fare onestamente, avendo prestata l'opera sua in qualità di Commissario, e avendo adempita come dichiarava il barone Ricasoli, *una missione di ordine pubblico*.

Ond'è manifesto, che il Romanelli non rimase nel Ministero *dall'* 8 *febbrajo al* 12 *aprile* 1849. Cessò di esser Ministro, anche ai termini dell'Ordinanza del Montanelli, coll'apertura della nuova Assemblea. Cessò, dove altro non fosse, quando si sciolse il Governo provvisorio, non avendo accettata mai la conferma che fu decretata dal Capo del Potere esecutivo. Quindi è compreso nella disposizione generale dall'amnistia, come vi sono compresi D'Ayala, D'Apice

e gli altri che più o meno furono per qualche tempo Ministri del Governo provvisorio.

Non giova pure obiettare, che nel 21 novembre 1849, allorchè si emanava l'amnistia, egli era tra i prevenuti nella procedura politica la quale s'istruiva dalla Direzione degli atti criminali in Firenze; e che, essendo compreso in quella procedura, rimase *esclusa*. L'objetto si risolve in aperta petizione di principio; imperocchè era prevenuto *come Ministro*: e come Ministro, non rimasto in ufficio fino al 12 aprile, aveva diritto di godere delle benefiche disposizioni dell'amnistia.

Oltracciò, analizzando il *Rapporto* dei Ministri che proposero il decreto del 21 novembre, abbiamo avvertito le eccezioni non essere state ordinate *in odio alle persone, ma in contemplazione a certe e determinate categorie di fatti*. E da questa premessa due conseguenze si traggono:

1.° che gl'individui, tuttochè indicati *per relazione agli uffici o alle procedure*, non erano assolutamente e irreparabilmente esclusi;

2.° che non erano tali, solo perchè investiti dalla procedura fiorentina, ma se e in quanto dalla istruzione resultasse a carico loro la prova di fatti che rientrassero nelle categorie con tanta chiarezza designate e stabilite dal *Rapporto* dei Ministri.

Immaginate, esempligrazia, che un individuo, quando si emanò il decreto de'21 novembre, fosse stato imputato di fatti, che veramente lo avrebbero escluso dalla disposizione generale di quel decreto. Se poi questi fatti nel corso della istruzione non si fossero verificati, dovrebbe egli, *perchè investito dalla procedura fiorentina*, essere giudicato e condannato per altri addebiti che nella intenzione del Principe non sarebbero bastati ad escluderlo dall'amnistia? Certo, mai no. Egli avrebbe diritto a goderne, quando anche le azioni ad esso imputate sembrassero criminose, dove queste non rientrassero nell'una o nell'altra delle categorie contemplate dal *Rapporto* ministeriale. L'Accusa di fronte al decreto d'amnistia non può variare, nè moltiplicare le imputazioni: oppure, se può variarle e moltiplicarle, denno sempre esser tali che valgano ad escludere l'imputato dal benefizio dell'amnistia.

O siano tuttora i primi, o sieno nuovi gli addebiti, e' debbono avere la indole e gravità richiesta dal citato *Rapporto*, all'effetto di escludere dal perdono i prevenuti nella procedura fiorentina. Se l'Accusa avesse potuto validamente mutare le imputazioni ed obiettarne altre non pertinenti alle categorie indicate dal *Rapporto*, sarebbe stato in sua facoltà derogare alla legge dell'amnistia, e sottoporre al giudizio della Corte questo o quell'imputato per fatti che il Principe reputò meritevoli di perdonanza e di oblio. — Intollerabile assurdo, che non può stare! — E pure di questa guisa, e non altrimenti, si praticava rispetto al Romanelli! . . .

Nel sistema proposto dal Consiglio dei Ministri, e adottato dal Principe, potè (già lo notai) sembrare ragionevole la esclusione dall'amnistia dei Componenti il Governo provvisorio e dei Ministri *dall' 8 febbrajo al 12 aprile* 1849; ragionevole escluderne i prevenuti della procedura fiorentina, però che probabilmente voleansi colpire e perseguitare coloro che avessero *usurpato* i Poteri dello Stato, o *cooperato all'asserta usurpazione*. E in questo concetto procedeva il querelante fiorentino contro Leonardo Romanelli. Sapeva in vero il maresciallo Zagri di criminale e di criminelese, più di altri che vanno per la maggiore. Intanto egli trasmise querela contro il Romanelli, in quanto credeva che avesse (ripeto le sue parole) « *prestato efficace cooperazione, affinchè* « *i famosi Triumviri giungessero al conseguimento* « *del criminoso loro scopo, che fu quello di metter-* « *si alla testa del Governo in luogo e vece del legit-* « *timo Principe* ». L'assunzione del Romanelli al Ministero di Giustizia e Grazia, diceva il querelante, essere stata *il premio di questa efficace cooperazione*; e quasi presago dal concetto dell'amnistia che indi a poco si pubblicava, o ch'ei si fosse formata del delitto di perduellione un'idea più giusta e più esatta di quella che poi si formarono i successori di lui, dichiarava: « essere fer-

« me nelle idee, che la procedura contro Guer-
« razzi ed altri, che si andava istruendo in que-
« sta Direzione di atti criminali, per non diva-
« gare in lunghe e forse inutili investigazioni,
« DOVESSE LIMITARSI A CONOSCERE DEL FATTO
« DELLA USURPAZIONE DEL POTERE NEL DI 8 FEB-
« BRAJO 1849 ».

I successivi atti del Ministro nè ricordava, nè incriminava.

Mercè di cotesto querele reputarono il Romanelli non compreso nell'amnistia. E forse sulle prima la Direzione degli atti criminali ebbe ragione di pensarlo, avvegnadio le appuntassero di *cooperazione*, o *associazione* all'usurpamento dei supremi Poteri dello Stato. Ma ben presto dovè l'Accusa abbandonare il primo piano di attacco: ben presto conobbe, non esservi principio di prova dell'asserta cooperazione « *affinchè i Triumviri giunger potessero al conseguimento del loro scopo, che fu quello di mettersi alla testa del Governo in luogo e vece del legittimo Principe* ». Ed invero, come potevasi dire che il Romanelli avesse *cooperato*, o si fosse *associato* alla usurpazione, quando mancava ogni prova, ed anzi era escluso, ch'ei prendesse parte al complotto e ai maneggi, coi quali afferma l'Accusa preparato l'avvenimento dell'8 febbrajo? Si potrà forse obiettare, che il Romanelli *si associasse alla usurpazione*, perchè dal Governo provvisorio accettò il Ministero di Giustizia e Grazia? Ben altro, o Signori, se vogliamo considerare che il nuovo Governo era già proclamato, o se ripensiamo alla maniera e alle circostanze particolari dell'accettazione!

Eccettuando quelli che furono Ministri *dall'8 febbrajo al 12 aprile*, il decreto d'amnistia non statuiva, nè potea stabilire che l'accettazione di un posto nel Ministero di quel Governo fosse *un associarsi all'usurpazione*. Non inteso, nè altro intender poteva, se non di escludere le persone sulle quali cadeva più verosimile il dubbio che avessero cooperato alla usurpazione. I decreti di amnistia nelle loro esclusioni non sono mica leggi penali; non creano titoli di delitto; non attribuiscono carattere criminoso ad azioni che in sè nol contengono. Secondo le regole del diritto penale *si associano* al reato, e diconsi *socii sceleris*, quelli che dopo aver concertato e determinato di commettere un misfatto si uniscono insieme per eseguirlo, e ciascuno simultaneamente concorre coll'opera sua. Nel *Rapporto*, che precede il decreto d'amnistia, i Ministri del Principe debbono avere adoperato il linguaggio della scienza e della legge. Quindi, alludendo a coloro che erano *associati alla usurpazione*, e proponendone la esclusione dall'amnistia, non possono avere inteso se non che designare gl'individui, dei quali si provasse che, scientemente e dietro concerto preso, avessero *con atti precedenti o concomitanti cooperato alla usurpazione del Potere*. Ma, dopochè il Governo provvisorio fu proclamato e i Triumviri ebbero assunto il Potere, la supposta usurpazione era già consumata; e la successiva accettazione di un ufficio non potrebbe, nè moralmente nè giuridicamente, qualificarsi *associazione all'usurpazione dei Poteri*. Mutate il governo, accettare un ufficio dall'usurpatore non è delitto, siccome più volte con autorità puntualissime giustificai: ed anche l'Atto di accusa non contesta come criminosa l'accettazione. Se mutuando le parole del *Rapporto* ministeriale, si volesse considerare l'accettazione dell'ufficio di Ministro di Giustizia e Grazia quasi *un'associazione all'usurpamento*, si farebbe del decreto d'amnistia una legge penale; una legge che attribuirebbe carattere di criminalità all'accettazione di un pubblico ufficio sotto il nuovo Governo, la quale giusta i principii della scienza non è atto criminoso; una legge penale e nuova, cui si darebbe effetto retroattivo.

E molto meno, a dire escluso il Romanelli dall'amnistia, potrà applicarsi all'accettazione del Ministero di Giustizia e Grazia il titolo di *associazione all'usurpamento dei supremi Poteri dello Stato*, ove si ripensino il modo e le circostanze dell'accettazione. È resultato dal processo, che il Romanelli prima di accettare fece *vivissima opposizione*; e tutti quanti i Segretarii deposero,

che egli vi andò, e statte contro sua volontà. « Non s'impadronisce del potere; ma gli vien « conferito » *(diceva Dupin nella difesa del generale Savary, Duca di Rovigo)*. « Anzichè affret- « tarsi a consentire, il Duca resiste. È egli que- « sto, io dimando, un usurpare il potere? E so- « vrattutto è egli questo il modo d'impadronir- « sene a forza? Non basta la semplice accetta- « zione di un ufficio. Altrimenti occorrerebbe « processare tutti i funzionarii dei *cento giorni*, « e il numero dei colpevoli sarebbe grande; pe- « rò che io non sappia che rimanesse in quel « periodo di tempo un solo posto vacante ». E il Duca di Rovigo fu dalla *Commissione militare* assoluto, siccome compreso nell'amnistia di Luigi XVIII.

Quindi *non usurpa, nè si associa alla usurpazione dei Poteri Supremi dello Stato*, chi accetta, reluttante, un ufficio che il nuovo Governo gli conferisce. Fatta di ciò accorta, l'Accusa allargò l'arena circoscritta dalla querela; e, perduta ogni speranza di costatare che il Romanelli avesse cospirato e comunque cooperato alla supposta usurpazione, si appigliò alla firma delle leggi de' 22 febbrajo e 23 marzo 1849, non che all'accettazione dell'ufficio di Commissario straordinario e alla spedizione nell'Agro aretino, a in quelle concentrò i suoi sforzi, ogni speranza ripose. I quali addebiti si contestavano al Romanelli molto tempo dopo la emanazione del decreto d'amnistia; gli si contestavano, dopochè il decreto aveva stabilito le categorie dei fatti gravissimi che il Principe nell'interesse della Società non volle obliati, a quando stava per chiudersi la Istruzione.

Se ai singoli accusati, perchè prevenuti in una procedura espressamente eccettuata dal decreto d'amnistia, il pubblico Ministero potesse contestare qualunque carico più o meno lieve, si aprirebbe l'adito alle più enormi iniquità.

Sarebbe iniqua cosa, che allo zelo soverchio di un maresciallo di polizia per la trasmissione inconsiderata o animosa di una querela, fosse lecito privare per sempre dei benefizi dell'amnistia chi non è imputabile di quei gravissimi fatti, pei quali il sommo imperante intese tener viva l'azione penale.

Sarebbe cosa iniqua non ammettere al godimento dell'amnistia, sol perchè investito dalla procedura fiorentina, un individuo trovato puro e incolpevole dei fatti, che il Principe volle eccettuare.

Iniquissima cosa, sol perchè investito dalla procedura fiorentina, tenere in accusa un individuo, che nulla commise, quando pure nelle azioni di lui si voglia trovare qualche ombra lieve di criminalità, nulla commise al paragone dei mille e mille, che oggimai lieti si godono gli effetti dell'oblio! Questa è la più evidente riprova che il pubblico Ministero si fermò alla nuda lettera del decreto de' 21 novembre, e l'applicò materialmente, dimentico dei motivi enunciati nel *Rapporto* dei Ministri. Senza rammentare cose e persone, quanti mai che agitarono la plebe nelle piazze e nei circoli, quanti mai che fecero pubblica professione di fede repubblicana, quanti mai che compilarono e sottoscrissero documenti di univoca e indubitata ostilità, rimasero compresi nell'amnistia! Nei documenti di Leonardo Romanelli non vi è linea che accenni a idee repubblicane; e dagli atti che esso firmò per debito di ufficio, è d'uopo per via di argomentazioni congetturali desumere la supposizione dell'animo ostile. Com'è possibile adunque che tanti agitatori e faziosi sieno rimasti coperti dall'amnistia, ed esse, che gli agitatori e i faziosi combatteva e non voleva gl'impieghi, debba esserne escluso?

Ad evitare si enormi iniquità è mestieri adottare la intelligenza che sorge spontanea dal *Rapporto* dei Ministri; è mestieri concludere,

1.° Che le eccezioni dell'amnistia, o in relazione agli uffici, o in relazione alle procedure, non si fecero in *odio alle persone*, ma in *ragione dei fatti*;

2.° E che l'accusato (se al giorno della pubblicazione dell'amnistia gli si dava debito di fatti che sarebbero sufficienti ad escluderlo, ma che

non rimasero giustificati) ha diritto di essere compreso nell'amnistia, ancorchè si potesse appuntare di altri fatti che sembrino criminosi, ma insufficienti ad escluderlo.

Questo è l'unico sistema d'interpetrazione, che sia ragionevole e legale; e questo pone sotto l'egida del citato decreto la *persona* del Romanelli per *tutte le azioni* ad esso imputate; imperocchè *non rientrano nelle categorie dei fatti che si vollero esclusi dalla concessione del perdono e dell'oblio*.

Contuttociò ammettiamo che debbasi separare affatto (sistema assurdo e contrario alle più ovvie regole di ermeneutica legale) il *decreto* de'21 novembre dal *Rapporto* che lo precede; ammettiamo che debbansi interpetrare le disposizioni di quello senza desumerne il criterio dalle premesse di questo. Ammettiamolo per impugnatissima ipotesi. Malgrado ciò, non sarebbe tenuto il mio cliente a rispondere di tutti gli atti che gli contesta l'Accusa; sarebbe unicamente tenuto a rispondere degli *atti del suo Ministero*; e non mai dell'*accettazione dell'ufficio di Commissario*, nè di quanto egli fece *nella spedizione* dell'Agro aretino.

Che ciò sia vero, per più modi si argomenta dalla *nuda lettera* del decreto.

La *lettera* del decreto, astrazion fatta dal precedente *Rapporto* dei Ministri, e supposto che all'effetto di rimanere escluso basti essere stati per qualche tempo Ministri del Governo provvisorio, escluderebbe il Romanelli *relativamente all'ufficio di Ministro e in ordine alla procedura fiorentina*. Nell'un modo e nell'altro egli non dovrebbe dar conto che degli *atti del suo Ministero*, poichè *nella procedura di Firenze* non gli eran posti a peccato i fatti commessi a Puliciano e in Arezzo, pei quali pendeva *un processo separato e distinto*.

La *lettera* del decreto, quando un individuo che aveva rivestito due qualità si volle escluso *e nell'una e nell'altra*, lo dichiarò espressamente. Guerrazzi era stato uno dei triumviri componenti il Governo provvisorio, e quindi Capo del Potere esecutivo. Se nelle eccezioni dell'amnistia l'indicare un individuo per mezzo *di una sola sua qualità*, bastasse a ritenerlo escluso *in ogni altra qualità*, sarebbe stato sufficiente l'eccettuare i *Componenti il Governo provvisorio*, perchè il Guerrazzi dovesse dirsi eccettuato dall'amnistia anche nella qualità di *Capo del Potere esecutivo*. Al contrario, dacchè lo si voleva escludere, e come *triumviro* e come *Capo del Potere esecutivo*, fu sentita la necessità di una *esplicita dichiarazione*. La quale si sarebbe emessa, se tale fosse stata la intenzione del Principe anche rispetto al Romanelli, che rivestì le due qualità di *Ministro* e di *Commissario straordinario*. Ove il sommo imperante avesse inteso di escluderlo ancora in questa ultima qualità, e pei fatti della spedizione aretina, lo avrebbe espressamente dichiarato: nel modo stesso che dichiarò di escludere il Guerrazzi triumviro eziandio come *Capo del Potere esecutivo*. Ma il decreto de'21 novembre nell'enumerare tassativamente le eccezioni dell'amnistia non fa parola del *Commissario straordinario inviato nel Compartimento aretino*: è quindi cosa evidente che l'assunzione di quell'ufficio e i fatti di quella spedizione si vollero compresi nella prima e generica disposizione.

La *lettera* del decreto dichiarò espressamente *quali procedure* s'intendevano rilasciate al corso di Giustizia. Così eccettuò dall'abolizione generale la *procedura di Pistoja*, *quelle relative alla effrazione delle urne elettorali in Firenze*, *in Pisa e nella terra di Signa*, e quella concernente la *spedizione di Capannori*. Queste sono le procedure, che contemplando i fatti più gravi dei quali intendeva parlare il *Rapporto* dei Ministri, si eccettuarono dall'amnistia. Pendeva pure, allorchè si pubblicò il decreto de'21 novembre 1849, la procedura al Tribunale di Arezzo intorno ai fatti avvenuti in quella città e nell'Agro aretino; e questa non fu, come le altre summentovate, espressamente esclusa. Rimase adunque abolita.

Occorreva tutto quanto lo zelo del Pubblico Ministero per inocolare alla procedura di Firenze gli atti di una procedura morta. Egli ne chie-

se l'avocazione e la riunione. Egli ne delibò il più bel fiore. Di lì trasse i Fratini, i Busatti, i Grifoni e tutta quella lurida gente, che poi non sdegnava chiamar testimoni contro Leonardo Romanelli. Ma tutto questo fu arbitrio e illegalità. Il fatto della riunione della procedura di Arezzo alla procedura di Firenze non può alterare i termini della questione sull'amnistia; non può recar pregiudizio al mio rappresentato. È un fatto sopravvenuto. La riunione fu ordinata dalla Camera delle Accuse dopo la emanazione dell'amnistia; fu ordinata con Decreto del 18 marzo 1850. E questo decreto non valse a tenere viva una procedura, che, non essendo nominatamente eccettuata, doveva rimanere per sempre sepolta nell'oblio.

Laonde risulta chiarissimamente dalla *lettera stessa* del decreto de' 21 novembre, che *la gestione del Commissario straordinario e i fatti di Arezzo* sono coperti dall'amnistia. Che se la lettera del decreto, ora che favorisce l'assunto dell'accusatu, si facesse oscura ed ambigua, e si dubitasse che il Pubblico Ministero, quando un individuo rimane eccettuato *in ragione di una qualità*, abbia diritto di richiamarlo a render conto di fatti commessi *in altra qualità e in altro ufficio*, dovrebbesi nondimeno preferire la interpetrazione proposta dalla Difesa.

Dovrebbesi preferire, perchè consentanea alle più antiche e inconcusse regole di Diritto Comune. Chi è tra noi che ignori, doversi nel dubbio alla interpetrazione odiosa anteporre la più equa e mite? Nel dubbio doversi estendere la disposizione generale, e limitar l'eccezione? L'oblio, il perdono di supposti delitti non sembra forse al Pubblico Ministero cosa favorevole ed equa? L'oblio, il perdono non è la disposizione generale del decreto di amnistia? Perchè adunque estendere la eccezione fino al punto di evocare gli atti di una procedura abolita? Simili controversie, insegna Mangin « non possono risolversi, che stando al tenore dell'atto d'amnistia E PONDERANDO I MOTIVI CHE LO DETERMINARONO. Tuttavia un principio deve servire di norma in questa interpetrazione; *ed è, che l'amnistia deve applicarsi nel senso più favorevole a coloro che la invocano; che i dubbj debbono risolversi a pro loro; e che non è d'uopo cercare, se vi sieno compresi, ma se ne rimangano esclusi* ».

Anche nel dubbio dovrebbesi preferire la interpetrazione proposta dalla Difesa, che ritiene compresi nell'amnistia i fatti sui quali versavasi la procedura d'Arezzo; imperocchè, rimasta abolita la procedura, sarebbe assurdo stranissimo che tutti coloro i quali presero parte *a quelle grandi immanità, a quei massacri*, tutti coloro che furono imputati col Romanelli nella procedura aretina debbano godere, siccome godono da lungo tempo dei benefizj dell'amnistia, e che egli soltanto fosse tenuto in accusa pei fatti medesimi che a riguardo degli altri furono dimenticati.

Dovrebbesi preferire: avvegnachè non sia presumibile che il sommo Imperante abbia voluto eccettuare dall'amnistia fatti, « *sui quali* (dicevano i Giudici di Prima Istanza) *poterono influire ragioni di pubblica sicurezza, e in occasione dei quali il Romanelli si sarebbe mitemente condotto*.

Dovrebbesi preferire eziandio, ripensando che la spedizione del Romanelli nell'Agro aretino e il modo con che aveva adempito all'ufficio di Commissario straordinario meritarono dopo il 12 aprile l'approvazione dei Componenti la Commissione Governativa. Imperocchè fa d'uopo presumere, che il Principe, non eccettuando la procedura di Arezzo, abbia voluto appunto coprire quei fatti, che i restauratori del Governo monarchico avevano reputati meritevoli di approvazione. E sarebbe la più mostruosa di tutte mai le assurdità, se al Pubblico Ministero competesse il diritto di contestare al Romanelli, quasi azioni criminose, l'accettazione dell'ufficio di Commissario e la spedizione aretina, che il Governo restaurato in nome del Principe riconobbe e approvò come *missione di ordine pubblico*.

Così dal decreto de' 21 novembre 1849 si desumono due mezzi di difesa; uno per modo di tesi, e l'altro d'ipotesi.

In tesi *la persona e le azioni tutte* del Romanelli debbonsi avere tutelate e coperte dall'amnistia; sì perchè non rimase in ufficio, nè rivestì la qualità di Ministro *dall'8 febbrajo al 12 aprile;* sì perchè, dovendosi interpetrare il decreto de' 21 novembre con le premesse dichiarazioni dei Ministri del Principe, le azioni imputate al Romanelli *non entrano nel novero di quei fatti che si vollero eccettuare.*

In ipotesi sono coperti dall'amnistia i fatti di Arezzo e di Puliciano, perchè la procedura aretina non rimase eccettuata dall'abolizione generale, e perchè il Romanelli come ex Commissario straordinario non fu escluso.

Quindi l'azione del pubblico Ministero, o in tutto, o almeno nella massima parte, rimase abolita.

CAP. III.

Inammissibilità di azione penale.

Delle eccezioni che nascono dall'arresto violento e arbitrario, dall'assoluto difetto di regolare estradizione e dalla detenzione illegittima, non mi varrei, se non andassi intimamente persuaso che, se da un lato impediscono alla Regia Corte di proferire sentenza condennatoria, dall'altro non le tolgono facoltà di riconoscere e proclamare la innocenza del Romanelli.

Che forse in un giudizio civile o commerciale non è lecito alla difesa di un catturato per debiti dedurre anzi tutto che il debito non sussiste, che vi fu pagamento o compensazione, e nella peggiore ipotesi opporre la illegalità dell'arresto, e fare istanza che il convenuto, debitore o non debitore che sia, si restituisca alla sua libertà? Chi mai vorrebbe dubitarne? E se cotesta maniera di difesa potrebbe validamente praticarsi nei giudizi civili, come negarlo nei criminali? Non è in questi più esteso il favore che la legge comparte ai convenuti? E, se le eccezioni di nullità di procedura per inammissibilità di azione togliessero ai tribunali la facoltà di pronunziare la innocenza, non sarebbe lo stesso che ritorcere a danno gravissimo dell'accusato i rimedii, di che son larghe le leggi a suo benefizio? Quindi la Giurisprudenza penale stabiliva razionalmente, che le Corti decidenti possono in pari tempo dichiarare nullo il processo, inammissibile l'azione, e tuttavia, procedendo oltre nel merito della causa, riconoscere e dichiarare incolpevoli gli atti dell'accusato. Quindi, se all'accusato competano sì fatte eccezioni, che i Francesi chiamano *fini di non ricevere*, — egli è presente per essere assoluto, non vi è per subire condanna.

Ma come avvenne che Leonardo Romanelli fu catturato? Donde egli fu tratto? Dove i mandati di comparsa, di accompagnamento, di deposito? Quale il Magistrato che primo trasmise l'ordine dell'arresto? Dove la querela, la procedura che già pendesse sovra il suo capo, e offrisse indizj e probabilità da autorizzarne la detenzione?

Fatti dolorosi debbo riandare, Magistrati ornatissimi. Fatti inauditi fin ora in questo paese, celebrato per miti costumi e per tradizioni di antichissima civiltà!

Il delinquente teme, direi quasi, dell'ombra sua. La coscienza del commesso reato gli è sprone alla fuga. All'opposto Leonardo Romanelli, aderito che egli ebbe coi Magistrati municipali di Arezzo alla Restaurazione monarchica, proclamata dalla Città dominante, tornava in seno della sua famiglia e riprendeva gli antichi ed interrotti esercizj del fôro. La lealtà del suo carattere, l'amore dell'ordine che aveva costantemente professato, avrebbero dovuto rassicurare il Governo del Commissario, come avevano rassicurato la Commissione Governativa, che egli si sarebbe guardato bene da turbare in qualsivoglia modo la quiete della Città. Se non che il Governo (amarissimo a ripensarlo soltanto!) messo in sospetto da *anonimi e calunniosi rapporti*, reputò prudenza ordinare che si allontanasse dal Granducato. La ingiunzione gli fu partecipata il 16 maggio 1849 dal Vicario Barli; che nel tempo stesso a tutelare la persona dell'esule, gli consegnò un passaporto d'ordine del conte Serristori, Commissario straordinario, il quale era

succeduto alla Commissione Governativa e rappresentava lo stesso Principe.

Protestò il mio cliente infelicissimo: non avere operato cosa da meritargli l'esilio, neppur temporario, dalla Toscana; preferire piuttosto la istruzione di procedura ordinaria, pronto a costituirsi in custodia ove lo avessero richiesto le Autorità competenti; ma lasciare per lungo tempo la sua città, il suo studio, non avrebbe potuto, senza trarre figli e consorte a irreparabile rovina. Tali proteste consegnò in iscritto il Vicario Barli; ed esse rivelano come il Romanelli fosse sicuro del suo operato. Ma gli ordini dell'Autorità superiore erano troppo precisi; e fu forza partire.

S'indirizzò alla volta di Perugia per la via di Città-di-Castello; e ciò pure dimostra com'egli fosse tranquillo dell'animo, e sperasse breve l'assenza. Ed invero ei confidava, quietate le cose, essere indi a poco restituito nel seno della famiglia e potere stabilmente riprendere l'esercizio della sua professione: imperocchè se il Romanelli, fatto l'esame di coscienza, avesse trovato di che temere della giustizia degli uomini, avrebbe varcato egli pure e monti e mari e sarebbe andato a emigrare in più remote contrade. Infelice! ei non pensò che trasmodano non solo gli amatori di *libertà*, ma quelli ancora che diconsi sostenitori dell'*ordine!*

Si diresse alla volta di Perugia: ma giunto a Città-di-Castello, v'incontrò il conte Ubaldo Beni, che, udito il tristo caso e avendo contezza della probità sua, lo invitò a recarsi a Gubbio, e gli offerse ospitalità nella propria casa, finchè fosse costretto a vivere lontano dalla Patria. Sembrava al Romanelli l'accettare indiscreto; il ricusare inurbano. Cercava di esimersi, ma non potè a lungo resistere alle gentili premure del conte Ubaldo: e, abbandonato il suo primo pensiero, si recò a Gubbio; ove ebbe accoglienza non meno onesta e lieta dal conte Girolamo Beni fratello del conte Ubaldo e Gonfaloniere della Città, uomo per ogni parte onorevole.

Come gli ospiti generosi cercassero di temperare con la più squisita cortesia i dolori dell'esule, egli stesso narrava nelle sue *Memorie*; nè occorre che io lo ripeta. Giova più presto avvertire, che il Romanelli, condusse in Gubbio vita riservata esemplare, sicchè, restaurata la Sede Pontificia, l'avv. Masini, nell'atto di trasferirsi dal governo distrettuale di quella città a quello di Sinigaglia, non dubitò di rilasciargli l'attestato, del quale ordinaste la lettura, e che è così concepito: « *Si certifica, che il signor dott. Romanelli di Arezzo in tutto il tempo di sua dimora in questa città, cioè, dal 23 meggio scorso fino ad oggi*, HA TENUTA UNA LODEVOLISSIMA CONDOTTA ».

Giova avvertire che l'avv. Raffaele Cervigni, nuovo Governatore di Gobbio confermava al Romanelli licenza di rimanere, e nel 18 luglio 1849 restituivagli il passaporto, « VISTO PER LA PERMANENZA IN QUELLA CITTÀ ».

Nè sarà indarno rammentare ciò che depose il Segretario Duchoquè al pubblico giudizio. Il Romanelli desiderando recarsi, per cagion di salute, ai Bagni di Rapolano, gli raccomandò da Gubbio una istanza indiretta al Ministro dell'Interno onde avere il permesso di rientrare almeno temporaneamente in Toscana. E quantunque non potesse ottenere, forse perchè non fu creduto cosa prudente farlo ripatriare sì presto, pure ne ebbe risposta che in qualche modo gli era cagione di liete speranze; perciocchè il Segretario Duchoquè gli scrivesse: *il Governo non avere inteso di mandarlo in esilio*, MA PROVVEDERE ALLA PERSONALE SICUREZZA DI LUI E SALVARLO DAL PERICOLO DI UN ARRESTO.

Vane speranze! non erano che i primi passi nella via dei dolori e dei disinganni. Egli si faceva sicuro sotto la protezione dell'Autorità governativa di Gubbio, che certo non aveva demeritato di lei: si faceva sicuro nella casa del Gonfaloniere della Città. Quando nel 13 agosto 1849, di notte tempo, il palazzo Beni fu circondato e invaso dagli Austriaci, che a viva forza strapparono il Romanelli dall'esilo dall'amicizia.

Protestò: ma invano! chè contro la forza le ragioni e le proteste non valgono! Chiese la esi-

bizione del mandato di arresto, esibì egli stesso il suo passaporto: allegò la licenza ottenuta dall'Autorità governativa di soggiornare nella città. Ma tutto indarno. Dal rapporto del tenente-colonnello Marklowski, indirizzato al Comandante di Reggimento di Brigata a Perugia, udiste le ragioni e i modi dell'arresto.

Par le questioni, che dobbiamo trattare, basta desumere la prova di queste particolari circostanze:

Essere state cagione dell' arresto segrete denunzie, che riferivano al tenente colonnello austriaco starsi in Gubbio CELATI molti individui SENZA PASSAPORTO: « *Fu denunziato al devoto sot-* « *toscritto, che molti individui* SPROVVISTI DI PAS- « SAPORTO *si tenevano* CELATI *in questo paese* »;

Consumato l' arresto nella supposizione che i PASSAPORTI *fossero* FALSI: « *Sebbene tra le carte* « *degli arrestati siansi rinvenuti dei passaporti che* « *sembravano appartenere ai medesimi* POTENDO « PERALTRO ESSER FALSI, ec. »;

La Autorità locali, e tra queste il *Commissario del Governo restaurato da Pio IX*, non avere assentito all' arresto del Romanelli: all' incontro essersi virilmente opposto, dicendo che egli aveva diritto a rimanere nella città, sì perchè munito di passaporto, sì perchè vi si era condotto nel modo più irreprensibile: « *Il Governatore disse, che il Romanelli aveva* OTTENUTO IL PERMESSO DI RIMANERE QUI, E SOPRATTUTTO MOSTROSSI OSTINATO IL COMMISSARIO DI POLIZIA *nell' asserire che il Romanelli si trovava qui da oltre due mesi e che durante questo spazio di tempo si era sovente allontanato per pochi giorni*, SEMPRE PROVVISTO DI PASSAPORTO; *quindi* IL GOVERNATORE SOSTENEVA *che il Romanelli potesse soggiornare in questo paese; e si serviva anche dell' espressione* (CONFORME AL DEPOSTO DEL COMMISSARIO) CHE LA CONDOTTA DEL ROMANELLI ERA, *come la sua*, DEGNA DI TUTTA LA STIMA ».

Tutto ciò si apprende dal rapporto del tenente-colonnello Marklowski, — dal quale costa del pari, che le difese e le proteste del Governatore di Gubbio e del Commissario di Polizia tornarono vane.

Da Gubbio fu scortato il Romanelli a Perugia; da Perugia ad Arezzo; da Arezzo a Poppi: e quivi chiuso nelle pubbliche carceri.

Dopo alquanti giorni sottoposto ad esame cominciò da protestare contro la illegittimità del- « l'arresto. « Protestai e torno a protestare del- « la illegalità di detto arresto, *perchè io era mu-* « *nito di un passaporto toscano*, del permesso di « permanenza *del Governatore di Gubbio, e di un* « certificato di buona condotta dell' antecessore « di lui ».

Gli fu contestato per ingiunzione dell'Autorità superiore che *nella pendenza degli atti che occorrevano in ordine alle disposizioni della Legge del* 26 *luglio* 1849, rendevasi necessaria la sua detenzione COME PREVENTIVA CUSTODIA, *mentre si sarebbe proceduto alle opportune verificazioni*. Ma il fatto è, che a quel giorno non era iniziata contro al Romanelli alcuna procedura, nè in ordine alla Legge del 26 luglio, nè in ordine alla Legge comune.

Non che ammessa, neppur presentata querela! L' orrendo libello del querelante aretino comparve il 14 settembre. E in quanto concerne la procedura fiorentina, come dice l' Atto di accusa, la carcerazione incomincia dal 15 novembre 1849. Così PER TRE MESI egli fu detenuto *senza che fosse ammessa la querela, la procedura iniziata*.

Nè mai si tacque il Romanelli intorno all' arbitrio e illegalità dell' arresto e della detenzione.

Interrogato per conto della procedura fiorentina nel 16 novembre, ei diceva: « *Protesta al-* « *tresì della illegalità e irregolarità, e relative con-* « *seguenze, di un esame protratto per lo spazio di* « *tre mesi dal dì del mio arresto*; E TORNO PER UL- « TIMO A PROTESTARE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL- « L' ARRESTO E SUE CONSEGUENZE ».

Il 29 dello stesso mese, esaminato in ordine alla querela aretina, tornava a dichiarare: « *Ho* « *detto in principio e torno adesso a ripetere che in-* « *tendo tener ferme le proteste già fatte ed emesse nel* « *mio esame del* 15 *stante*, RELATIVE SPECIALMEN- « TE ALLA ILLEGITTIMITÀ DELL' ARRESTO, ALLA

« LUNGA DETENZIONE E AL RITARDO DI FORMALI E « SPECIALI CONTESTAZIONI ».

E al Consigliere della R. Corte, che dopo il decreto della Camera delle Accuse fu delegato a riconoscere e assicurare la identità della persona dell'accusato, e a riceverne le dichiarazioni, il Romanelli ripeteva: « *Torno a protestare e « protesto della* NULLITÀ DELLA PROCEDURA PER « L'ARBITRIO E LA ILLEGITTIMITÀ DEL MIO ARRE-« STO *e per tutte le omissioni che possono essere « avvenute a mio carico nel corso della istruzione* ».

I dati di fatto adunque che emergono dalla premessa narrativa, e che più importa notare, son questi:

1.° Nel momento dell'arresto il mio cliente era munito di passaporto rilasciato dal Commissario del Principe;

2.° Dalle Autorità pontificie aveva ottenuto licenza di soggiornare in Gubbio;

3.° Il Granduca di Toscana non chiese al Governo pontificio la estradizione del Romanelli;

4.° Nè mandato di legge, nè mandato di Autorità competente autorizzò l'arresto: lo eseguì arbitrariamente un ufficiale austriaco;

5.° Ne furono causa segreta denunzie e la supposta falsità del passaporto;

6.° Le Autorità pontificie, anzichè commettere o ratificare quell'atto, protestarono altamente in favore del Romanelli;

7.° Quando fu gettato nel carcere di Poppi, quando ne fu consentita la detenzione, non pendeva procedura di sorta a suo carico: decorsero tre mesi, avanti che si ammettesse querela contro di lui.

Ritenuti questi fatti, su cui non può cader dubbio, quali sono le giuridiche conseguenze che ne derivano? Ne deriva la inammissibilità dell'azione, la nullità del processo, e il diritto del Romanelli, ove non si voglia rimandare assoluto, ad essere restituito senza condanna alla sua libertà.

Nè occorre, a convincersene, aprire i volumi della scienza; basta consultare quell'intimo senso di giustizia che tutti abbiamo, o dovremmo avere nell'anima, per andar persuasi che i più sacri diritti furono violati a danno del Romanelli.

Violata la fede pubblica, che gli era guarentita da un passaporto, rilasciato in nome del Principe da chi ne esercitava legittimamente i poteri. Fede, cui non aveva egli per parte sua contravvenuto, sicchè gli si potesse obiettare: « FRANGENTI FIDEM, FIDES FRANGATUR EIDEM »: perocchè non ruppe egli il divieto, nè fece ritorno volontariamente in Toscana. Fede, che è cosa sacra, inviolabile e si serba anco ai nemici, ai proscritti e perfino agli schiavi, tuttochè considerati cose e non persone, gli antichi stimavano doverla serbare.

Violato il diritto di asilo; poichè la cattura del Romanelli avvenne fuori di Stato, e in luogo dove egli aveva ottenuto e meritato ospitalità. L'uomo, bandito o proscritto che sia, non perde natura d'uomo. In qualche parte deve pure stabilire la sua dimora; e può rimanervi finchè non offenda le leggi del paese che gli conceda ospitalità. Chi regge uno Stato ha diritto di accogliere o respingere dal suo territorio quei che domandano asilo, secondochè gli reputi, o no, pericolosi all'ordine pubblico. Ma quando è loro concessa facoltà di rimanere, non è lecito, nè a lui nè ad altri, arrestarli brutalmente e consegnarli al Governo che si presuma offeso; non è lecito, ove pur non si voglia calpestare ogni legge di umanità, ogni principio di diritto naturale e divino. L'ospite è cosa sacra. Giusta la sentenza degli antichi, egli è protetto da Iddio.

Violato eziandio il Gius delle genti di fronte ai principj che governano le estradizioni. Conveniva per certo togliere ai facinorosi la speranza di trovare la impunità nella fuga. Quindi i patti internazionali di estradizione, mercè dei quali si obbligano gli Stati di restituirsi a vicenda i delinquenti; si obbligano ordinariamente a restituire e consegnare gli accusati, non di colpe politiche che non offendono la morale e giustizia universale, ma di delitti comuni. Havvi però le forme che guarentiscono la regolarità della estra-

dizione. È necessario che il Governo dello Stato ove fu commesso il delitto ne faccia richiesta: è necessario che alleghi querela, accusa, o sentenza condennatoria. È necessario che il Governo del luogo, ove l'imputato o accusato dimora, acconsenta; non è mero esecutore nè cieco istrumento degli ordini di una giustizia esterna; esercita un atto di propria giurisdizione: adempie, è vero, all'obbligo assunto in forza di una convenzione, ma gli si compete il diritto di verificare se gli estremi, o più o meno rigorosi, concorrano; e non si presume mai che egli abbia concesso la estradizione se non per l'oggetto determinato nella dimanda. Nulla di tutto questo si verificò nel caso del Romanelli. Il Principe toscano non chiese: il Principe romano non consentì. Che anzi le Autorità pontificie si opposero alla cattura e alla estradizione del Romanelli.

Violato il sacro diritto della libertà personale; poichè l'arresto fu eseguito senza mandato di Autorità competente; o la detenzione ordinata, mentre non era trasmessa querela, nè istruito processo.

Ove la nuda ragione non basti, non è penuria di autorità. Io non farò che riassumere per sommi capi la serie delle dottrine esposte con tanta copia di erudizione da Lorenzo Romanelli nella sua bene elaborata Memoria, la quale non saprei dire se più onori l'animo affettuoso del figlio o l'acuto ingegno dello scrittore.

Il diritto comune, la giurisprudenza francese, la legge e giurisprudenza toscana confortano l'assunto della Difesa.

Nel diritto comune vedonsi i primi interpetri desumere per argomenti di analogia dalle leggi romane le conclusioni stesse che nel progresso della civiltà rimasero confermate dal diritto pubblico e delle genti.

Dal combinato disposto della *L.* 3, e della *L. fin. ff. de jurisd. omn. jud.* argomentavano, che la cattura, come atto di giurisdizione, non poteva ordinarsi se non dal giudice del luogo ove il supposto delinquente dimora. E poichè la *L. Cum unus* 12, § *Is qui ff. de bonis author. jud. possid.* non autorizzava il giudice a commettere esecuzioni reali fuori del suo territorio, se ne traeva a più forte ragione la conseguenza ch'ei non potesse commettere esecuzioni personali al di là dei confini.

Argomentavano dalla *L. Quis sit fugitivus* 17, § *Item Coelius ff. de aedil. edicto*, non esser lecito mettere il piede nell'altrui territorio per catturare un accusato. E, come dalla *L. A Divo Pio*, § 1, *ff. de re judic.* e dall'*Auth. Ut nulli judicum liceat habere loci servatorem* § *Si vero quis comprehensorum*, era sancito rispetto ai Presidii di varie provincie di un solo e medesimo Stato, così rispetto ai Giudici di differenti Stati fu ritenuto, doversi citare nei modi legittimi il supposto delinquente che fosse uscito fuori di Stato, e nei modi legittimi chiederne la remissione.

Dalla *L.* 1, *Cod. de his qui veniam aet. impetraver.* si argomentò, illegittima e iniqua la cattura di chi andava munito di salvo-condotto, onde non rimanesse dalla pubblica fede ingannato.

E finalmente dalla *L.* 1, *ff. de vi et vi arm.* dalla *L.* 1, § *Denique ff. quod vi aut clam*, dalla *L. Meminerint Cod. unde vi*, e dalle concordanti che stabiliscono il noto principio: « SPOLIATUS ANTE OMNIA RESTITUENDUS », si argomentò, che il supposto delinquente, catturato in forza di arresto arbitrario e illegale, doveva restituirsi alla sua libertà. Se questa reintegrazione era dovuta a chi per violenza o per frode fosse rimasto spogliato del possesso delle cose sue, tanto più si doveva a chi fosse rimasto privo della libertà personale, che è diritto più sacro.

Indarno l'Accusa invocherebbe il trito adagio: « *male captus, bene detentus* ». Esso non fu mai applicato ad una fattispecie, come è la nostra, nella quale gli arbitrii, le violazioni ridondano palesamente per ogni dove.

Non fu applicato l'odioso aforisma, quando la causa legittima della detenzione, cioè la querela e la procedura, sopraggiungeva a cattura eseguita. Bisognava che la causa legittima preesistesse; bisognava che la procedura pendesse quando ebbe luogo l'arresto. Ed invero la regola non dice:

« *male captus et male detentus, sed bene detentus* »: dice bensì: « *male captus, sed bene detentus* ». Quindi suppone che l'arresto sia irregolare e illegale, ma che la causa di detenere, giusta e legittima, *esista nel momento della cattura;* altrimenti non potrebbe dirsi *buona la detenzione*. Quindi i fatti e le giustificazioni sopravvenute non bastano. Ove la causa legittima non preesista, vige l'opposto assioma: « *male captus, ante omnia restituendus* ». Su tal proposito è celebre la *teorica* di Bartolo nella questione, *Lapus fuit captus*. Propone il dubbio, se il convenuto, che fu illegalmente e indebitamente arrestato, possa per giusto titolo rimanere confermato o, come dicevasi, *raccomandato* in carcere. E, addotte non poche ragioni nell'uno e nell'altro senso, conclude che la prima cattura illegale e arbitraria trae seco la nullità e illegalità della conferma, o *raccomandazione*, e degli atti successivi. Chi si vale (dirò in breve le considerazioni del Repetente illustre), chi si vale del fatto altrui è tenuto a valersene *con tutti i vizj* ad esso inerenti: non basta che abbia un diritto chi ordina la detenzione; è d'uopo che lo avesse chi commise la prima cattura, e che questa si operasse validamente. Cosa contraria al diritto e alla legge non solo di per sè non vale, ma invalido e inefficace resulta tutto ciò che ne segue. Distrutto il fondamento si precipita e rovina tutto ciò che vi si è edificato sopra; come la citazione e il libello sono il primo fondamento dei giudizi civili, tale è pur la cattura, che si considera come *citazione reale*. Da queste ed altre ragioni, confortate col disposto delle leggi romane, l'illustre Repetente trae la conseguenza; che, data la illegittimità del primo arresto, illegittima è pure la successiva raccomandazione, ancorchè ordinata per giusto titolo. E la teoria del Bartolo si vede in appresso ricevuta comunemente e senza contradittori.

Non fu applicato mai l'odioso aforisma nel caso di accusato o reo che, senza rispettare l'altrui giurisdizione e il diritto di asilo, sia catturato fuori del territorio. Stupenda è la concordia degli antichi prammatici su tale controversia. Consulenti e Decidenti furono tutti di avviso, non doversi condannare chi era stato preso per violenza o per inganno al di là dei confini; bensì restituire immediatamente, e, come dicevano, *totalmente* alla sua libertà. Nel Caballo voi troverete l'epilogo dell'antica giurisprudenza. Nè solamente quando il Governo e la Giustizia da cui dipendeva l'accusato l'avesse fatto inseguire e arrestare fuori del territorio, ma ancora quando fosse venuto nelle loro mani senza colpa loro, se irregolare l'arresto, la enunciata massima si applicava. Il perchè ad eccitare la giurisdizione del tribunale occorreva, o la volontà dell'accusato, o una legittima remissione. E il rigore, lo scrupolo, non mai abbastanza commendabile, giungeva a tal punto, che se il fuggiasco non fosse tratto per arbitrio o per violenza dall'altrui territorio, ma gettato dal caso o dalla forza maggiore entro i confini dello Stato, ove si credeva avesse perpetrato il delitto, nè il Governo poteva commetterne la cattura e la detenzione, nè i tribunali giudicarlo. Il Nello e il Caballo figurano il caso di un profugo che, dormendo sul confine dello Stato limitrofo, cada nel territorio donde era bandito, e si svegli in mezzo agli agenti della pubblica forza; e ancora in questo caso, benchè catturato entro i confini della giurisdizione, opinano non aversi a detenere, nè condannare, ma restituire alla sua libertà.

Non fu applicato l'odioso aforisma « *male captus sed bene detentus* » quante volte il supposto reo fosse stato preso *in onta alla fede* di una *grazia*, di un *passaporto*, di un *salvocondotto*. In simiglianti casi fu detto, doversi liberare per modo che non potesse andare incontro al pericolo di nuovo arresto: « *sed totaliter relaxari* (così il Farinaccio) *ac liberari* UT CAPI ITERUM NON POSSIT ». E tanto si rispettava il principio della *pubblica fede*, che non si ammetteva nei tribunali la facoltà di giudicare l'arrestato, anche quando il *guidatico* o salvocondotto fosse stato concesso illegittimamente o da chi non avesse facoltà di rilasciarlo. Innumerevoli esempi ne offrono gli an-

tichi criminalisti. Con questo mezzo di difesa Guazzino salvò dall'estremo supplizio due fratelli di Castel-Viturchiano, rei d'omicidio, che avevano ottenuto un *guidatico* dai Conservatori di Roma; e, benchè una Bolla di Clemente VIII avesse tolto ai feudatarj la facoltà di accordare grazie, e il Fisco insistesse per la condanna, furono liberati; *ne dicerentur decepti sub fide publica*. Farinaccio rammenta un tal Filippo Agnanimo, il quale fu rilasciato in libertà, quantunque munito di salvocondotto irregolare, « *quia turpe esset illum sub fide publica decipere* ». Narra il Tapia di un Cesare Vaglieni, reo di furti, omicidj e altri misfatti enormissimi: che per sentenza della Vicaria e del Sacro Consiglio di Napoli, emanata in grado di appello, fu restituito in libertà, benchè avesse ottenuto il salvocondotto da un Commissario Regio, cui sarebbe mancata potestà di concederlo. Altra decisione del Sacro Consiglio riporta il Tapia, proferita in caso sempre più arduo. Un esule è tratto in inganno da un falso amico che gli scrive avergli ottenuto grazia dal Viceré di Napoli. L'esule, tornato in patria, è stretto nei ferri: si istruisce processo, si proferisce condanna: ma il Sacro Consiglio, come tribunale di appello, revoca la sentenza e ordina che sia posto in libertà, « unde nec ob pietatem, *nec regis dignitatem* erat secundum legem puniendus ».

Nè meno saggia ed umana era l'antica giurisprudenza in tutto ciò che concerne la remissione dei rei. Per consuetudine la estradizione non era dovuta. Bisognava che tra Governo richiedente e Governo richiesto esistesse un patto o trattato speciale. Ed anche nella esistenza del patto occorrevano estremi rigorosi. Oltre l'accertata sudditanza e identità della persona, di cui si chiedeva la consegna, doveasi trattare di delitto atroce; e unitamente alle lettere depracatorie il Governo richiedente era in obbligo d'inviare una informazione almeno sommaria della causa. E poichè simili convenzioni si consideravano esorbitanti e odiose, nel dubbio doveasi adottare la più stretta interpetrazione; e l'adempimento era rimesso *ad libitum* del Governo richiesto, che avea diritto di procedere liberamente e secondo equità nelle varie contingenze dei casi.

E che? In Toscana, in questo paese (come testè diceva) lodato per mitezza e civiltà di leggi a costumi si vorrà forse mettere in dubbio le massime che gli antichi criminalisti, in tempi che si dicono barbari, con rara e mirabile concordia avevano stabilito? E che? Non repugnerà alla Giustizia giovarsi di un arbitrio, di una violenza, di una violazione di fede? Si vorrà mai negare a Leonardo Romanelli ciò che ai banditi, ai ladri, agli omicidi si concedeva? Vorrà mai denegarsi al Romanelli la reintegrazione che anticamente si accordava ai malfattori muniti di un salvocondotto irregolare e inefficace, rilasciato da chi non aveva facoltà di concederlo? al Romanelli, munito di un passaporto che gli fu consegnato d'ordine del Commissario Regio e in nome del Principe? al Romanelli, che dalle competenti Autorità della restaurazione pontificia aveva ottenuto licenza di dimorare nel luogo, ove fu arbitrariamente e violentemente arrestato?

Esempi e precetti non meno gravi e salutari si raccolgono dalla storia e giurisprudenza francese.

Nel 23 brumaio an. IV, una tempesta di mare gettò sulla costa francese, nei pressi di Calais, tre vascelli di bandiera inglese. Vi erano a bordo cinquanta realisti emigrati, che avevano volontariamente preso servizio sotto il Governo inglese nimico di Francia. Sorpresi con le armi impugnate contro la terra natale, furono tradotti dinanzi ad una Commissione militare, istituita a Calais, che in ordine ad una legge de' 23 brumaio an. III, doveva giudicare gli emigrati francesi. La Commissione militare li 9 nevoso an. IV, si dichiara incompetente « VU LA CIRCONSTANCE DU NAUFRAGE ». Ma il Direttorio fu d'avviso, che i *naufraghi di Calais*, se non potevano condannarsi come *emigrati rientrati*, sì il potessero per avere impugnate le armi contro la Patria. Dopo molti rinvii da un tribunale all'altro, e molti

dibattimenti, una deliberazione presa dal Consiglio degli Anziani nel 15 termidoro an. V, ordinò che fossero imbarcati e ricondotti in terra neutrale. Ma non rimase per questo decisa la sorte di quegli infelici. Dopo la celebre giornata del 18 fruttidoro an. V, fu emanata una legge che genericamente disponeva: « *les émigrés actuellement détenus seront déportés* ». Allora sorge il dubbio, se i naufraghi di Calais si debbano deportare in forza di questa legge, o condurre *in paese neutrale*, mercè la deliberazione del 15 termidoro. L'affare è portato al Consiglio dei Cinquecento. I partiti se ne impadroniscono. I più moderati propongono la liberazione dei naufraghi; i più esaltati, il rinvio ai tribunali di guerra. Dopo molte e varie deliberazioni, i Consoli della Repubblica francese nel 18 frimaio an. VIII decretano, che gli emigrati francesi, naufragati a Calais, sieno restituiti a libertà e condotti fuori del territorio della Repubblica: questo decretano, considerando *che avevano fatto naufragio*, che il caso loro non era contemplato da veruna legge, e che *repugnava al giure delle nazioni civili prevalersi di un naufragio* per sottoporre al rigore delle leggi, ove pur lo avessero meritato, gl'infelici che erano scampati al furore delle onde. Romanelli si trova nella condizione stessa, se non più favorevole, dei naufraghi di Calais. Prescindo dal considerare che essi erano rei di delitto certo e gravissimo; impugnare le armi contro la Patria. La parità consiste nella *forza maggiore*. Essi gettati sul territorio francese dalla violenza del mare; egli trascinato nel suolo toscano dall'arbitrio e violenza militare. La Giustizia non dee sacrificare, ma proteggere le vittime della *forza maggiore*.

Franquetot-Coigny, agente di un Comitato inglese, avea parteggiato per i Borboni e cospirato contro la Repubblica. Egli è latitante. Il generale Morand, governatore di Parigi, assicura la moglie di Franquetot-Coigny, non avrebbe a patire molestia, ov'ei si presentasse spontaneo. Egli torna a Parigi, Fouché, Ministro di Polizia, ne ordina l'arresto; ma, avuta notizia degl'impegni presi dal generale Morand, propone ai Consoli della Repubblica di restituirlo in libertà. E un decreto del 19 fruttidoro an. VIII, ne ordina la liberazione. Fu atto, non che di umanità, di giustizia. E si che Franquetot-Coigny non poteva allegare a sua difesa che la parola del Governatore Morand! Ora, dovrà dirsi che la parola imprudente di un Governatore debba essere più sacra, più efficace di un passaporto rilasciato in nome del Principe?

Altri esempi raccoglie Legraverand, tratti da rejudicate dei tribunali francesi.

Un ufficiale francese è giudicato e condannato in contumacia. Dipoi gli s'imputa altro delitto politico. Per questo il Governo ne chiede e ottiene la estradizione. Dall'accusa, per cui fu chiesta e ottenuta la estradizione, i tribunali lo assolvono. Ma il pubblico Ministero pretende che sia detenuto e inviato al giudizio per l'altro titolo di delitto, per cui fu già condannato in contumacia. L'accusato protesta, non avere i tribunali facoltà di giudicarlo se non se pel titolo del delitto, che diè motivo alla dimanda di estradizione; fa istanza, che lo restituiscano in libertà; e la sua istanza è accolta.

Un emigrato francese nel 1815, o 16, fu condannato per delitto politico. In appresso altra accusa lo investe: l'accusa di attentato assassinio in Parigi a danno del Duca di Wellington. Il Governo francese ne ottiene la estradizione per questo titolo di delitto. Sottoposto a processo, è riconosciuto e dichiarato innocente. E, anzichè ritenerlo per l'altro titolo di delitto, per cui lo avevano condannato in contumacia, gli si consegna un salvocondotto.

Altro esempio più recente ne offre la decisione emanata il 4 settembre 1840 dalla Corte Suprema di Francia. Darmaoon, mancato al commercio, si rifugia nel cantone di Ginevra. Il Governo francese ne chiede la estradizione per bancarotta fraudolenta. La Corte della Costa-d'-oro lo assolve; e lo invia al tribunale correzionale per banca-rotta semplice. Ricondotto per ordine del Governo ai confini, il Luogotenente del Canto-

ne di Ginevra lo respinge, non avendo le sue carte in regola. È gettato nuovamente nel carcere; e quindi tradotto al tribunale correzionale, che si astiene dal giudicare il merito della causa e ordina che l'accusato sia ricondotto alle frontiere, ed ivi rilasciato in libertà. Il Ministero pubblico si appella da questa sentenza. La Corte Regia la revoca, supponendo che l'accusato non avesse diritto di opporre la inviolabilità del territorio esterno, dopochè le autorità del paese ove si era rifugiato lo aveano respinto. Ma la Corte Suprema con la citata decisione de' 4 settembre 1840 dichiarò, non potersi Darmenon giudicare, nè processare per *bancarotta semplice*, essendo stata chiesta la estradizione per *bancarotta fraudolenta*.

Nel caso nostro manca affatto ogni primordio di estradizione. Non mancava nei casi surriferiti; ma poichè il Governo l'avea dimandata per altro titolo di delitto, i tribunali pensarono non doverne profittare e, astenendosi dal giudicare, ordinarono che gli accusati fossero posti in libertà. Laonde dalle rejudicate francesi si argomenta nel caso nostro a più forte ragione. Nè certo, mi si vorrà opporre siccome rejudicata l'arresto e la condanna del Duca d'Enghien! Napoleone mandò ad arrestarlo a Ettenheim nel territorio di Baden; e condotto a Vincennes, fu giudicato e condannato a morte da una Commissione militare. La strage del Duca di Enghien è tal macchia nella vita di Buonaparte, che la più splendida gloria non valse a cancellarla. Non vi era *ragione politica* che potesse autorizzare così nefanda infrazione di ogni legge. Il prigioniero di S. Elena tentò giustificarsi al cospetto degli uomini allegando a sua discolpa la gran legge della necessità e le continue macchinazioni che gli emigrati ordivano contro di lui. Ma indarno! la storia lo ha giudicato. E forse era la voce e il rimorso della coscienza che negli intimi colloqui dell'amicizia gli poneva sul labbro queste parole: « *et j'appris depuis, mon cher, qu'il* (le Duc « d'Enghien) *m'était favorable*: ON M'A ASSURÈ « *qu'il* NE PARLAIT PAS DE MOI SANS QUELQUE AD« MIRATION; *et voilà pourtant la justice distributi*« *ve d'ici–bas!* . . . ».

Le patrie leggi e le rejudicate dei tribunali nostri confortano viepiù l'assunto della difesa.

Leggi e buone leggi non mancano in Toscana a tutela della sicurezza personale.

La celebre riforma del 30 novembre 1786 nell'art. 22 disponeva: il mandato di cattura e accompagnamento, perchè fosse legale, dovere essere autorizzato dalla firma delle competenti Autorità giudiciarie.

La legge del 30 agosto 1795 rimetteva al prudente e discreto arbitrio dei *giudici criminali*, come eccezionalissima cosa e quando fosse pericoloso ogni indugio, d'incominciare il processo coll'ordine immediato dell'arresto; ma in pari tempo rispettava cotanto il principio della *libertà personale*, che neppure in questo caso di estrema eccezione permetteva che si mandasse in carcere l'arrestato, finchè non fossero raccolti sufficienti riscontri di reità.

La circolare del 26 settembre 1816 nell'art. 1 espressamente dichiara: « *Affinchè le catture sieno valide*, SEMPRE SARÀ NECESSARIO IL MANDATO FIRMATO DALL'AUTORITÀ CHE HA DIRITTO DI RILASCIARLO, *fuori che nei casi nei quali gli esecutori di giustizia hanno il mandato dalla legge, cioè soltanto quando sorprendono il delinquente in flagrante delitto, o che è inseguito dal pubblico clamore* ». Nell'art. 2 prescrive, non solo i mandati di cattura, ma quelli ancora di accompagnamento sieno autorizzati dalla firma dei Magistrati che hanno facoltà di rilasciarli; nell'art. 3 indica *precisamente* le Autorità dalle quali soltanto può emanare l'ordine legittimo dell'arresto; nell'art. 7 vuole che gli arresti, eziandio eseguiti in flagrante delitto, debbano essere *immediatamente* legittimati col mandato cosiddetto *di conferma*.

In sì fatta materia, dall'istesso legislatore chiamata *importantissima*, aggiungevano altre e minute e rigorose prescrizioni le circolari de' 5 luglio e 12 agosto 1819; preordinate a impedire che un diritto così sacrosanto, come è quello della libertà personale, rimanga leso.

Le dichiarazioni e istruzioni del 9 novembre 1838 negli art. 288, 298, 299, ripetevano sostanzialmente le disposizioni delle antiche leggi. I vicarii regi, i direttori degli atti criminali hanno facoltà di rilasciare il mandato di accompagnatura. I ministri di polizia giudiciaria hanno facoltà di ordinare l'arresto degl' imputati, *unicamente* nei casi di flagrante o quasi flagrante delitto.

Tali erano le leggi che vigevano fra noi (non essendo ancor promulgato il Regolamento de' 22 novembre 1849 per la istruzione dei processi criminali) quando si vide arrestato o trascinato in Toscana dalle forze austriache Leonardo Romanelli. Tutte furono violate a suo danno.

E rispetto alla estradizione vi hanno pure in Toscana leggi o trattati; e segnatamente la Convenzione del 27 aprile 1827 con lo Stato Pontificio.

Le leggi prescrivono, quando si voglia l' arresto e la remissione di supposti delinquenti, refugiati nel territorio di un altro Stato, dovere i Giudici direttori degli Atti Criminali ricorrere al Regio Procuratore del respettivo tribunale: e il Regio Procuratore a tale effetto rivolgersi alla Segreteria del Ministero degli Affari Esterni. Così dispongono gli art. 309 e 310 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838.

E la Convenzione con lo Stato Pontificio, tuttochè autorizzi contro i più sani principii del gius delle genti la estradizione degl' imputati di delitti meramente politici, nondimeno prescrive la osservanza di qualche forma. Vuole che il Governo richiedente ne faccia *dimanda officiale*, allegando sentenza condennatoria, o indicando il titolo del delitto. Vuole che il Governo richiesto, presa cognizione della dimanda, debba prestare il consenso. È dunque necessario, anche in ordine a quella Convenzione, un giudizio sommario di estradizione. Nè sono vane formalità; avvegnachè non sia raro l'esempio di estradizioni negate, ora dal Governo pontificio, ora dal Governo toscano.

Le quali formalità rimasero tutte inadempite nel caso del Romanelli. Mancò affatto il giudizio di estradizione. Il Governo toscano, che poco innanzi gli avea dato il passaporto onde si ponesse in salvo, non dimandò al Governo pontificio l' arresto e la consegna del Romanelli. Il Governo pontificio non consentì la violenta estradizione; che anzi le Autorità locali, politiche e governative, ordinarie e straordinarie, attestarono la irreprensibile condotta del Romanelli, il suo diritto a dimorare in Gubbio; e protestarono contro l' immane arresto. Quindi si violarono le forme tutte della estradizione; o piuttosto non fu estradizione, ma violenza brutale.

Alle patrie leggi corrisponde la patria giurisprudenza. Sarebbe opera vana raccogliere le decisioni, che parlano di arresti arbitrarii e illegali. A fare testimonianza in onore dei tribunali nostri, che non è spente tra noi la umanità dell' antica giurisprudenza, basti allegare una decisione emanata nei precisi termini di un arrestato arbitrariamente in territorio straniero; basti la decisione della soppressa Rota criminale di Firenze, che nel 27 giugno 1833 dichiarò doversi restituire a libertà Abramo Procaccia isdraelita, che era stato arbitrariamente arrestato per ordine del Console toscano nella Reggenza di Algeri e consegnato al Governo nostro senza legittima e regolare estradizione.

Puntuali e precisi sono i motivi della citata decisione.

« Attesochè, ritenuta in conseguenza di tali premesse per provata la violenza dall' inquisito dedotta, senza rimontare ai principii del gius internazionale, dai quali deriva in una nazione che riceve un individuo nel suo territorio l' obbligazione di difenderlo; senza ricorrere al diritto di asilo, o a quello d' immunità, ormai fra di noi felicemente dimenticati, dai quali pure nelle circostanze particolari del caso trar si potrebbe qualche favorevole conseguenza pel nostro inquisito: *ma*, *restringendo l' esame della questione alle sole disposizioni del diritto comune e alle regole ricevute dalla giurisprudenza pratica*, È CERTO CHE L' ARRESTO DEL REO INQUISITO NEL TERRITORIO ESTERO, SE NON È RECLAMATO DAL SOVRANO

DELLA NAZIONE CHE DAL DETTO INDIVIDUO È STATA OFFESA, o non esistevano trattati fra i Sovrani delle due Nazioni che abbiano determinato i casi e i modi della estradizione di un reo, È NULLO E DI NESSUN VALORE IN DIRITTO, come osserva il Caballa.

Attesochè, *se nullo fu l' arresto del Procaccia come avvenuto in Algeri senza essere stato provocato dal Governo*, e senza l' esistenza di trattati diplomatici; *se nulla fu la di lui estradizione, perchè accompagnata da una violenza*, LA DI LUI PRESENZA NEL GIUDIZIO ATTUALE È COME SE NON FOSSE AVVENUTA, PERCHÈ DALL' ATTO NULLO NON POSSONO PRENDER VITA ATTI LEGITTIMI, quale appunto è la riassunzione dal processo contumaciale, siccome rileva il Graziano; talchè la procedura stessa debba essere considerata in quel medesimo stato in cui si trovava al tempo della commessa nullità; nè una legittima riassunzione può aver luogo, *se non quando l' inquisito comparisca volontario nel territorio toscano ed ivi si costituisca; o sia tradotto legittimamente nelle mani della giustizia*; ond' è, che per ottenere il rimedio alla nullità incorsa fa d'uopo per necessaria conseguenza che l' inquisito sia rilasciato, come attesta doversi praticare il Sabelli *etc.*

« Attesochè non era da dubitarsi, che il Procaccia, opponendo il suo arresto in istato alieno, opponesse il diritto del terzo; quasichè la sola Potenza nel cui territorio si ha per arrestato abbia diritto di reclamarlo; *imperocchè ognun sa che, quando il diritto del terzo perime l' azione che viene esercitata*, PUÒ ESSERE OPPOSTO UTILMENTE DA CHIUNQUE RISENTA GLI EFFETTI DELL' AZIONE DEDOTTA ALL' ARBITRIO; *e perchè più particolarmente l' atto dell' arresto del Procaccia* AVVENUTO COME DERIVATO DA VIOLENZA PATITA NELLA PERSONA, *gli somministra un diritto esercibile da lui*, INDIPENDENTE DAL DIRITTO DEL TERZO ».

Che dico puntuali e precisi i motivi di questa decisione? Nell' un caso e nell' altro abbiamo, è vero, pariformi circostanze, che bastano all' applicazione dell' invocata teoria; e sono l' arresto violento e arbitrario e il difetto di regolare estradizione. Ma ben più ragioni concorrono nella specie presente.

Procaccia non aveva concluso la prova dell' arbitrario e brutale arresto; vero è, che della mancanza di prova non poteva egli addebitarsi, bensì la incuria del Tribonale istruente che lasciò, tenute in non cale le proteste di lui, partire l' equipaggio e la ciurma della nave che lo aveva trasportato a Livorno; e così tutti i testimoni, che forse avrebbero potuto attestare la verità dei fatti da esso narrati. — Romanelli produce documenti irrecusabili a provare la violenza dell' arresto; e vale per tutti il rapporto del Tenente-Colonnello Marklowski.

Procaccia fu arrestato arbitrariamente, per quanto ritenne la Rota criminale; ma il fu per ordine di un Console, che ha giurisdizione civile e criminale, per ordine d'un Agente diplomatico che rappresentava la Toscana. — Chi ordinò la cattura del Romanelli in Gubbio non avea veste nè facoltà di rappresentare il Principe e il Governo nostro.

Romanelli avea seco il passaporto che gli fu consegnato in nome del Principe, e che tutelava la sua sicurezza e libertà personale; di più aveva ottenuto carta di soggiorno dalle Autorità governative della Restaurazione Pontificia. — Procaccia non aveva, nè passaporto, nè carta di soggiorno.

Le Autorità governative della Restaurazione pontificia protestano a difesa del Romanelli: a lui spettare il diritto di rimanere in Gubbio: averne ottenuta licenza: non averla demeritata. — A difesa del Procaccia non protestano le Autorità Algerine.

Procaccia è imputato di schifoso delitto. — Romanelli (dimentichiamo pure la dimostrazione della innocenza!) è imputato di azioni che non offendono la giustizia universale, a intuito delle quali il gius delle genti non ammette di regola la estradizione.

Procaccia fu arrestato e detenuto, dopochè una sentenza lo avea condannato in contumacia a venti anni di galera come reo di stellionato;

contro lui si trattava, non d'iniziare, ma di riassumere un processo. — Romanelli è arrestato e detenuto, mentre non è accesa contro lui querela, nè procedura qualunque; e solamente dopo tre mesi dal dì dell'arresto, non si riassume, ma s'inizia processo.

Laonde a più forte ragione deve applicarsi nella specie attuale l'antica teoria che la Rota fiorentina applicava nella causa Procaccia.

Non so invero, come vorrà l'Accusa schivarne l'applicazione. Dirà ella forse, che gli arbitrii, le violenze, le illegalità delle quali è vittima il Romanelli non sono *fatti* dell'Autorità giudiciaria? Dirà, che i Tribunali non debbono sindacare gli atti e le misure della Potestà governativa? Ove il dicesse, sarebbe facile replicare;

1.° Che in tutti i casi, nei quali si ventilarono simili controversie, le Potestà governative dovevano essere intervenute a ordinare, se non l'arresto, la detenzione; e nullameno i Tribunali antichi e moderni come si è veduto per tante, e solenni e normalissime reiudicate, non hanno mai dubitato della loro facoltà di prendere in esame la disputa e, dove fosse conclusa la prova dell'arresto arbitrario, di restituire in libertà gli accusati;

2.° Che l'arresto del Romanelli in Gubbio; la violazione dell'asilo e dell'altrui giurisdizione non sono *fatti del Governo toscano*; e di questi può senza dubbio occuparsi la R. Corte e determinarne le giuridiche conseguenze;

3.° Che il Governo toscano non intese nè volle sospendere a danno del Romanelli l'*habeas corpus per misura di polizia*, ma ne ordinò la detenzione nel carcere di Poppi come *preventiva custodia* in ordine alla legge del 26 luglio 1849; e così lo sostenne, come suol dirsi, *per conto dell'Autorità giudiciaria*, contravvenendo alla regola testuale « *nullus in carcerem, priusquam convincatur, omnino vinciatur* »;

4.° E che il fatto intermedio dell'Autorità governativa, dove pure ordinando la detenzione del Romanelli avesse ella inteso adottare *una misura di polizia e di mera prevenzione*, non avrebbe potuto impedire che i vizii e le irregolarità della prima cattura si comunicassero alle procedure intentate ai Tribunali di Firenze e di Arezzo contro Leonardo Romanelli; imperocchè la nullità e illegalità del primo arresto arbitrario, conforme insegnava Bartolo nella questione, *Lupus fuit captus*, e come tutti i Dottori ripetono, si comunica agli atti successivi; e basta che sia nulla e illegale la prima cattura, perchè debba dirsi altrettanto della conferma, quantunque commessa in virtù di un titolo giusto e legittimo.

Invano adunque l'Accusa, ove il tentasse, potria barricarsi dietro il fatto dell'Autorità governativa. La pubblica fede, la pubblica moralità reclamano la liberazione del Romanelli. La Giustizia non si giova di violenze, di frodi, di arbitrii, nè di avvenimenti di forza maggiore. E in questa età, che mena vanto di progresso nelle scienze e di civiltà nelle leggi e costumi, non vorrete repudiare, io spero, i principii santissimi dei padri nostri. « *Quante volte* (esclama, laddove tratta dell'arresto, l'illustre Nicolini) *quante volte meco stesso pensando, le varie parti dell'antica giurisprudenza penale nella mente rivolgo, io non posso fare a meno di benedire la memoria dei nostri padri e correre a venerare le tombe di quei sommi magistrati, di umanità e di buona fede maestri. La umanità e la buona fede sono leggi eterne del cuore; la religione le suggella, e la soddisfazione interna ne è il premio* ».

Quindi la ragione, la storia, la giurisprudenza comune, francese, toscana, giustificano pienamente la eccezione, che deriva dall'arresto brutale, dall'assoluto difetto di estradizione, e dalla detenzione illegittima; eccezione, che rende assolutamente inammissibile l'azione inteotata dal pubblico Ministero; eccezione che la Difesa di Leonardo Romanelli deduce UNICAMENTE *per modo di estrema ipotesi*, sicchè la R. Corte non debba prenderne cognizione, quando ravvisi nei già proposti rimedii giuridica sussistenza. Due sono le vie che si aprono alla Giustizia della R. Corte: o proclamare, per l'una o l'altra delle tante ragioni di gius e di fatto, la innocen-

za dell'accusato; o, posta mente all'arbitrio e illegalità della cattura, astenersi dal proferire qualunque sentenza condennatoria e ordinare che l'accusato si restituisca alla sua libertà.

EPILOGO E CONCLUSIONE

Avvolgere Leonardo Romanelli in una procedura di tradimento fu invero gravissimo errore, iniquità enorme! Questo io dicava in principio; e le prove per me addotte il fecero manifesto.

Romanelli non è imputabile. Volgete indietro lo sguardo; percorrete rapidamente il longhissimo novero delle ragioni svolte nella *prima parte* della difesa; vedrete, non potersi alcuni obietti proporre, tutti li vedrete inabili a compiere la prova dell'*elemento formale*, o perchè non concludono, o perchè non sussistono.

Improponibile l'obietto della firma apposta al Decreto de' 9 febbrajo 1849, che ordinò la *indicazione* del Governo provvisorio nei pubblici istrumenti e nelle sentenze, poichè nel luogo periodo della istruzione scritta non fu contestato mai, siccome avriasi dovuto; non fu dal Decreto della Camera delle Accuse appuntato, non che al Romanelli, ad alcuno dei Triumviri che lo emanarono, e ne furono autori. Obiettavalo per la prima volta l'Atto di accusa del 29 gennajo 1851, quando non si potevano altrimenti indicare testimoni da esaminarsi dal Giudice istruttore, quando la memoria intorno ai particolari del fatto era illanguidita e forse perduta, quando la induzione di molti testimoni al pubblico dibattimento sarebbe riuscita vana, o peggio che inutile.

Improponibili gli objetti della firma apposta al Decreto de' 20 febbrajo e della Circolare del 5 marzo, perocchè non contestati neppure nel libello dell'Accusa. *Fatti elementari*, che non siano mentovati nel riassunto del libello, non possono aggiungersi dal Pubblico Ministero nelle *conclusioni* definitive. La cosa giudicata da questa R. Corte il 28 agosto 1852 dichiarò circoscritta la incriminazione dalla parte *speciale e conclusiva del libello*, ove si contiene la formula che provoca la dichiarazione dei Giudici. Se tale non fosse, resterebbe conculcato il sacrosanto diritto della difesa.

Così, eliminati gli obietti improponibili, ogni incriminazione si riduce e ristringe alla firma delle Leggi de' 22 febbrajo e 23 marzo 1849; all'accettazione e all'esercizio dell'ufficio di Commissario straordinario; e agli atti e allocuzioni ostili.

Ma tanto la firma dei decreti de' 9, e 20 febbrajo, e la circolare del 5 marzo, quanto gli altri atti del Ministro e del Commissario, tranne le supposte allocuzioni ostili, sono giustificati dalla *obbedienza gerarchica*. Ritenuto ch'ei potesse accettare l'ufficio, e su ciò non cade dubbio, egli aveva obbligo di ottemperare agli ordini del Governo. Il sottoposto che obbedisce non è criminalmente imputabile dei fatti eseguiti per ordine dell'Autorità superiore. Non solo ragione di *scusa*, ma eziandio motivo di *giustificazione* è la *obbedienza gerarchica*.

Tuttavolta parmi chiarito, per le avvertenze fatte dalla Difesa, che gli atti contestati al Romanelli nella sua qualità di Ministro e di Commissario non concludano la prova della *intenzione perfetta e diretta* ad abbattere la maestà della nazione e del principe, requisito formale dell'alto tradimento; parmi chiarito altresì, che gli atti di dispregio, e le allocuzioni ostili non sussistano.

Non concluda la prova della intenzione *perfetta, e diretta* ad abbattere la maestà della nazione e del principe, la firma apposta al Decreto del 9 febbrajo 1849. Le intitolazioni negli atti pubblici e nelle *spedizioni* anteriori delle sentenze sono dalla legge prescritte a designare il corso dei tempi. Proclamato il Governo provvisorio, potè senza intenzione criminosa reputarsi, siccome funzionarii e magistrati onorevoli reputarono, necessaria e naturale sequela la mutazione della formula.

Non la firma del Decreto de' 20 febbrajo. Questo non era cosa, che spettasse al suo Ministe-

ro: se pur lo ha sottoscritto, la sua sottoscrizione è una mera formalità per autenticare e legalizzare la firma del Presidente di settimana: nè altro conteneva il Decreto, salvo la commissione generica, affidata da Montanelli o Mazzoni al collega Guerrazzi, di condursi a Lucca a « *provvedere a quanto potessero richiedere le gravi circostanze della Patria* ».

Non la Circolare del 5 marzo. Il Governo avea già decretato la convocazione della nuova Assemblea. E il Romanelli, persuaso com'ora che i Toscani e sovrattutto gli abitanti delle campagne fossero avversi a repubblica, non giudicava contrario agl'interessi del Principe e del Principato, adoperare in modo che gli elettori accorressero in gran numero. Ove tutti o la più parte degli elettori fossero accorsi, sperava sicura la elezione di Deputati che votassero per la Restaurazione monarchica.

Non la firma delle Leggi statarie del 22 febbrajo e 23 marzo; e nemmeno l'accettazione a l'esercizio dell'ufficio di Commissario straordinario nell'agro aretino. Imperocchè non sia lecito ai privati, nè ad una parte del popolo, insorgere di propria autorità contro il Governo di fatto. Comprimere insurrezioni arbitrarie e parziali non è avversare la Restaurazione del Governo monarchico. E la mitezza, con che il Romanelli adempì alla missione, dimostra che egli non aveva assunto l'ufficio per avversione alla monarchia, ma per vedute di *pubblica sicurezza*.

Non sussistono gli asserti dispregii a le criminose allocuzioni. Vili, oscuri, pregiudicati i testimoni dell'Accusa: specchiatissimi quelli della Difesa. Nel dì 11 febbrajo (questi depongono) il Romanelli favellò in Arezzo della partenza del Principe, ma *con parole di dolore e senza biasimo*; raccomandò la quiete, l'ordine, la concordia; anzichè acclamare alla Repubblica, ammonì severamente coloro che si permisero sì fatta acclamazione o dimandarono l'inalzamento dell'albero. Il 29 marzo, a Rigutino, lo stemma granducale non fu remosso dalla facciata della Posta per ordine del Romanelli, nè a contumelia; ma, quando ei non v'era, per comando di un ufficiale a cavallo, e per sottrarlo a possibili ingiurie. Le acclamazioni al *Governo provvisorio eterno*, *alla Repubblica*, in Puliciano, inverisimili, anzi non vere per la stessa loro assurdità, una numerosa schiera di fidafacienti, contesti e autorevoli, assolutamente impugnava, perentoriamente escludeva.

Delle quali cose ci fu dato raccogliere al pubblico giudizio evidentissima prova. E quando la dimostrazione della innocenza non fosse emersa, come è veramente, splendida e completa; quante mai congetture e presunzioni urgentissime non sovverrebbero a completarla! Concedete che lo ne ricordi anche una volta le più eminenti. Non rimase provata, non era notoria la integrità del carattere morale del mio raccomandato, la specchiatezza della sua vita *anteatta*? Non era agli, siccome attestano i più notabili di Arezzo, non era egli preso da entusiasmo per le riforme, per le franchigie, per la italica indipendenza, ma contrario, assolutamente contrario al regime repubblicano? Non si formarono di lui questa opinione medesima i suoi collegbi del Parlamento? Non condusse in Firenze vita riservata e modesta? Non lo addolorò, come grave calamità, la partenza del Principe? Non accetta contro voglia e reluttante i Ministeri di Giustizia e del Culto? Non rimane in ufficio a malincuore? Non porta nell'esercizio delle pubbliche funzioni l'antica illibatezza dei privati costumi? Non è egli vero, che agitatori e faziosi non pongono il piede nelle sue stanze? Non conferisce gl'impieghi a persone di temperato opinioni? Non fa sì, che Arezzo non vede inalzati nelle sue piazze i così detti *alberi della libertà*? Non avverte un intimo amico suo, inviarsi colà Commissarii del Circolo Fiorentino? Non lo esorta ad opporsi loro, se intendano a commuovere la città per la repubblica e la unione con Roma? Non fa egli stesso in Palazzo Vecchio il 18 e 19 febbrajo viva opposizione agli estremi conati dei Mazziniani? Non protesta dimettersi, ove la Repubblica sia proclamata? Non si dimette per

la nomina a Consigliere di Prefettura in Arezzo di tale, ch' era in voce di *repubblicano*? Non raccomanda a Giorgio Manganaro e ai Deputati aretini, che preparino nella nuova Assemblea una maggiorità, la quale si opponga alla proclamazione della Repubblica? Avvenuta nel 12 aprile la Restaurazione monarchica, non aderisce egli pure? Non disapprova, non dissuade qualunque velleità di resistenza? Non si adopra a impedire manifestazioni contrarie, e mantenere l'ordine pubblico? — Questi sono i fatti, che denno valutarsi per giudicare dell'animo del Romanelli, e non le sottoscrizioni di qualche legge o decreto del Governo provvisorio che per molte vie si difendono, si scusano, si prestano a favorevole e benigna interpetrazione: — e il complesso di questi fatti esclude onninamente la erronea supposizione dell'animo ostile.

Sopposto l'animo ostile, gli atti obiettati al Romanelli sarebbero forse sufficienti a concludere la prova del reato di alto tradimento? O fosse improvvisa commozione di popolo suscitata dalla partenza del Principe, o cospirazione e trionfo di una fazione (questo decifrerà la storia), certo è che la pretesa usurpazione e l'asserto delitto sarìasi consumato il dì 8 febbrajo. Non si ha da confondere ciò che nel linguaggio della scienza penale appellasi *consumazione del reato*, o ciò che nel linguaggio della politica si chiama *consolidamento del nuovo governo*. Nel dì 8 febbrajo, il delitto, se delitto vi fu, rimase consumato e perfetto, quando i Triunviri ebbero assunto il potere. Fin d'allora si stabilì un *Governo di fatto*. Il Principe a S. Stefano non fece, nè potea fare, senza Ministri *responsabili*, atto di governo. Quindi il mio cliente non potrebbe imputarsi se non di delinquenza accessoria, posteriore al delitto; e tale imputazione neppur si può concepire *senza la prova del precedente concerto*. Gli atti suoi, anche volendo, non potrebbero costituire reato di *Lesa Maestà*; poichè ottemperare agli ordini del *Governo di fatto* non è cosa illecita, giusta gl'insegnamenti dei pubblicisti; e le istituzioni penali, la legge del 1795, la consuetudine di giudicare, non riconoscono delitto di Lesa Maestà, se il Principe non è *nel possesso e nell'esercizio attuale del supremo Potere*.

Laonde la imputazione non ha giuridico fondamento. Manca non solo l'*elemento formale*, ma ancora il *materiale* del delitto.

Romanelli non sarebbe giudicabile. L'azione del Pubblico Ministero è *perenta*, *abolita*, *inammissibile* per più ragioni.

Perenta dalla ratifica del Governo restaurato per tutto ciò, che concerne la spedizione nell'agro aretino; avendo la Commissione governativa approvato, non solo il conto del *dare* e *avere*, ma la *gestione del Romanelli*.

Abolita dalla amnistie del 26 luglio e 21 novembre 1849; perocchè, prescindendo da ogni altro argomento, le azioni del Romanelli non potrebbero mai comprendersi nel novero dei *fatti più gravi e culminanti*, che si vollero sottrarre all'oblio e serbare al giudizio dei Tribunali.

Inammissibile, di fronte a un arresto arbitrario e illegale, commesso per false supposizioni e fuori di Stato; arresto che violò il diritto di asilo, l'altrui giurisdizione, la pubblica fede e il gius delle genti, che a peggio andare assicurano l'accusato da qualunque pronunzia condennatoria, e gli danno il diritto di essere reintegrato nella sua libertà.

Le quali eccezioni nuovamente protesto avere io dedotto condizionalmente, e per modo d'impugnatissima ipotesi; talchè di esse non debba farsi caso che nella estrema necessità, o all'effetto unico d'impedire qualunque condanna.

Toccati i sommi capi del mio ragionamento, prima di congedarmi da Voi, non debbo nascondervi, prestantissimi Magistrati, che in questo giudizio di tanta e così solenne aspettazione, fra mezzo all'affannosa curiosità del pubblico, e alla grande maggioranza dei cittadini che incuora la Difesa alla più dolce fiducia, fioche e maligne voci d'uomini di estremo partito mi vanno susurrando all'orecchio.

E che? (dicono alcuni)... Dopo quattro anni di carcere ingiusto e di ostinata accusa, credete possibile una sentenza, che solennemente dichiari quella ingiustizia, e questa pertinacia riprovi?... E che? Vi sembra possibile, che una parte della Magistratura voglia riconoscere l'errore dell'altra? Confidate forse, che Ella sappia sacrificare i riguardi gerarchici ai sentimenti e ai dettami del vero e del giusto?... (Ed altri) Giustizia sperate voi! E credete per avventura che possa farsi giustizia in tali giudizj? I processi politici accennano sempre a condanna: non furono ordinati giammai alla investigazione del vero... (Ed altri finalmente) — Ove pure i Giudici vostri volessero essere indipendenti, nol potrebbero in questo giudizio; resiste loro la forza dei tempi, che li travolge fatalmente nella sua via rovinosa. Si oppongono influenze invisibili e inevitabili, la ragione di stato, la reverenza al potere, lo spettro di una società che dipingono minacciata e pericolante. Tutto li costringe: tutto è impedimento alla libera azione della loro coscienza...

Con queste velenose insinuazioni, con questi dubbj funesti, o Signori, i pochi che non sanno credere alla giustizia, però che non la sentono, invidi quasi di mia fidanza, sorgono a turbare il coro di tutti gli onesti, che me confortano a bene sperare dell'esito. Ma la Difesa ripudia con fiero sdegno coteste dubbiezze, codarde o maligne: ella vi offenderebbe, se desse loro ricetto; e intanto le denonzia, perchè non le teme. No... La Difesa riposa su la vostra coscienza, e la bontà della causa. Non teme che i mal'intesi riguardi ai Magistrati dell'Accusa possano un momento sospendere il vostro suffragio di assoluzione. Se essi errarono, non appieno informati, inviando il Romanelli al pubblico giudizio; ragion vuole che sia da Voi riparato all'errore, col proclamare la innocenza, invece di aggravarlo con ingiusta condanna. La Corte conosce ed ha sotto gli occhi documenti e deposti ignoti ai Giudici dell'Accusa; e che gli avrebbero dissuasi per certo dall'improvvido invio. Nè la Difesa sconfortano il carattere politico del giudizio, o le estrinseche influenze dei tempi, degli ordini, delle cose. A lei pure è nota la storia di codarde e feroci sentenze in cause politiche: ma è storia di altri tempi, e di altri paesi!

La Magistratura toscana sa bene qual tristo dono sia sempre per la Giustizia dei Tribunali ordinarii la prova difficile di un giudizio politico: ella sa bene, che da sì fatti giudizii (come saviamente considerava un autorevole testimone) « *stilla tale un veleno che mal si stempera in un piccolo Stato* »: ma non ignora altresì, che ella possiede l'antidoto meglio efficace contro questo veleno, il farmaco più salutare alle piaghe riaperte e inasprite; agli odii, ai timori, alle apprensioni ridestate, e a tutta la tempesta delle passioni politiche, che rivive sotto forme diverse. Questo antidoto è una sentenza imparziale. La Magistratura toscana non verrà meno a sè stessa; non oblierà le sue tradizioni; e farà mute col suo giudicato le maligne voci dei tristi che bassamente le invidiano la tutela inviolata della innocenza.

Firenze, 25 febbrajo 1853.

Avv. Adriano Mari *estens.*
Avv. Giacomo Mutti.

REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO



Avv. Fr. Tecci Pubblico Min. La difesa di Antonio Petracchi esordì la discussione nella causa di Pistoja col proporre la declinatoria del Tribunale ordinario, e della legge comune, e con reclamare per il suo cliente il privilegio del fôro e della legge militare, cui ogni milite ambisce. Lasciando alla difesa il segreto per giustificare questa deduzione, che gli articoli di guerra presenterebbero non favorevole all' accusato, io mi affretto a dimostrare che non ha pregio di rilevanza in diritto.

Il Governo Provvisorio con atto del 27 febbraio dichiarò *mobile* la Guardia Nazionale, e stabilì che dal giorno della effettiva mobilizzazione fino al termine del servizio, fosse soggetta a tutte le leggi e discipline in vigore per l' esercito toscano. Sebbene potesse dubitarsi, se in esecuzione di questo atto governativo, e con le forme e condizioni in esso prescritte fossero mobilizzate le due colonne dei volontarii livornesi capitanate dal Petracchi e dal Guarducci, è certo però che per ordine del Governo Provvisorio marciarono entrambi nel 2 marzo alla volta delle frontiere, a cui difesa erano destinate. Restaurato il Principato furono, come è noto alla Corte, disarmate e disciolte; e si istruiva contro il Petracchi, il Guarducci e altri ascritti a quelle colonne una procedura per concussione impropria e ribellione nel Tribunal militare, allorchè il Commissario straordinario, in coerenza al Proclama diretto dal Granduca ai Toscani nel 12 febbraio, dichiarò con decreto del 4 maggio 1849 assolutamente *nulli, irriti, e come non avvenuti fino dal loro principio tutti gli atti governativi emanati in Toscana fino dal dì 8 febbraio a tutto l' 11 aprile 1849, ad eccezione delle sentenze, degli atti pubblici e di cancelleria.*

Il Consiglio di guerra con decreto del 9 agosto 1849 si disse incompetente sul fondamento che la nullità dell' atto del 27 febbraio con il quale era stata ordinata la mobilizzazione della Guardia Nazionale, cui appartenevano i prevenuti, eliminava radicalmente la ragione della sua competenza. Legittimamente a mio avviso argomentò quel Consiglio, imperocchè l' atto del Governo Provvisorio, dal quale era stabilita la competenza militare, fu non *revocato*, ma dichiarato invece *nullo, irrito, e come non avvenuto fino dal suo principio*. La qual dichiarazione impediva tosto di considerarlo ulteriormente come legge attributiva di giurisdizione, e di farne la benchè minima applicazione. L' obietto che il Commissario straordinario non avesse potenza di togliere dal mondo con un decreto un fatto consumato, la *mobilizzazione della Guardia Nazionale*, è futilissimo. Non si contende infatti che essa fosse mobilizzata, si controvertono soltanto le conseguenze legali della sua mobilizza-

zione, in specie quella di aver sottoposto i militi cittadini alla giurisdizione eccezionale del Tribunal militare. Il fatto è nel Decreto del Governo Provvisorio, e rimane nel dominio della Storia, e si concede, anzi si asserisce. Quello che si nega si è che dopo la dichiarazione del Commissario straordinario fosse e proseguisse ad essere un *fatto giuridico*, potesse valere come *legge*, potesse portare a conseguenze, le quali, se ammesse, condurrebbero all'inconcepibile assurdo che il Tribunal militare per ritenere la propria competenza, dovrebbe considerare e implicitamente dichiarare sempre esistente, sempre produttivo di effetti legali, un atto che il Legislatore dichiarò *nullo, irrito e come non avvenuto fino dal suo principio*. Ma quando anche potesse dirsi sottoposto il Petracchi alla giurisdizione eccezionale del Tribunal militare, non pertanto sarebbe sempre improponibile la dedotta declinatoria del fôro ordinario. E infatti il Petracchi ha compagno d'imputazione un *pagano*, che fu investito dall'azione penale per cooperazione al delitto, che a lui e agli altri accusati viene rimproverato. E ciò basta perchè non possa revocarsi in dubbio la competenza di questa Regia Corte, disponendo l'Art. 24 del Regolamento del 19 giugno 1819 « che nel caso di promiscuità di de« litti fra paesani e militari ne sarà cognitore sem« pre il Tribunale criminale ordinario ». Eliminata così brevemente la eccezione pregiudiciale d'incompetenza, io vengo al merito della causa.

La difesa negò salito il Petracchi per favore di plebe al grado di Maggiore e ne addusse a prova un atto, cui diede il nome di legge del 9 settembre 1848. Ma quest'atto è così lontano da diminuire la forza provante del documento, sul quale si appoggia l'Accusa, che il solo confronto basta a chiarirne la irrilevanza. È strano poi che a quell'atto si attribuisca il nome di legge; mentre non fu approvato dalle Assemblee Legislative, nè sanzionato dal Principe. Che anzi il Consiglio Generale nell'adunanza del 9 settembre ed il Senato in quella dell'11 del mese stesso dichiararono solennemente che *lo stato di Livorno, e gli atti pubblicati in quella città erano contrarii alla Costituzione ed ai legittimi poteri Sovrani e Legislativi dello Toscana, alle pubbliche leggi e agli ordini dati dal Governo*. L'unica legge sulla Guardia Civica è quella del 4 ottobre 1847, la quale all'Articolo 34 dispone « ivi » « Che gli uffiziali componenti lo Stato Maggiore e « i Capitani in prima saranno sempre liberamen« te e direttamente a nomina del Granduca ».

Imprendendo a rispondere agli argomenti dedotti a favore del Petracchi, io non parlerò dei fatti occorsi in Pescia, in San Marcello, e in Boscolungo prima del 13 aprile, imperocchè non costituendo questi titolo speciale di addebito a carico di alcuno degli accusati, furono da me narrati con studiata brevità nell'atto di Accusa, e se non taciuti del tutto, fugacemente accennati nelle orali conclusioni. La Difesa si dilungò dal decreto del Tribunale di Prima Istanza di Pistoja, che si era proposto di seguitare nella sua discussione, poichè mentre quello assume i fatti in modo complessivo e come tendenti tutti al medesimo scopo, essa invece segregandoli dalla causa, che unica l'informò e dal fine cui furono costantemente diretti, tentò combatterli nella prova e nella loro giuridica essenza.

Poichè a senso dell'Accusa il delitto rimproverato al Petracchi ha il suo principio nel 13 aprile, così essa nei fatti di questo giorno tutta concentra la sua attenzione. È un fatto attestato dal General Melani, e se la parola del vecchio militare abbisognasse di conferma, ripetuto anche dal suo Aiutante Gennari, che appena gli giunse in Pistoja la notizia della restaurazione del governo legittimo egli si affrettò a spedire immediatamente ordini a tutti i capi di corpo (e al Petracchi furono anche reiterati), affinchè ciascheduno di essi mantenesse la propria posizione. Questi ordini furono trasmessi per mezzo di cacciatori a cavallo di picchetto in picchetto con ingiunzione di recapitarli alla persona che dovevano cercare dovunque si fosse. I cacciatori partirono, niuno di essi referì al suo ritorno di non averli potuti consegnare; donde il Melani e il

Gennari ritennero che come agli altri capi di corpo, così fossero stati recapitati anche al Petracchi. Nè il Melani e il Gennari male si apposero, imperocchè il Petracchi dichiarasse apertamente il 13 aprile in San Marcello agli Ufficiali Della Seta e Traditi di avere ricevuti gli ordini del Generale, protestando però *di non volerli rispettare per non servire un governo che gli aveva ingannati*. La mossa improvvisa del Petracchi da Boscolungo non solo senza, ma contro gli ordini espressi del suo Generale è un fatto così capitale che vuol essere esaminato non in sè stesso, ma nella causa che lo determinò. La quale, se si consideri la responsabilità gravissima che per quel fatto contraeva l'agente, bisogna ritenere potentissima e tale altresì da fargli sperare di sottrarsi al pericolo cui si esponeva. Questa causa come altra volta ebbi l'onore di dire alla Corte, quella si era, e non altra, di ingrossare la sua colonna e marciare sopra Firenze per abbattere il governo restaurato e proclamare la Repubblica. Nè occorre che io rilevi quanto potente doveva essere sull'animo del Petracchi, ognorachè avrebbe ristorato la fazione cui egli si devotamente serviva, e come riuscendo nell'intento dovesse sperare non solo impunità, ma premio. La Difesa per escludere che questo fosse l'animo del Petracchi nega la possibilità che egli conoscesse il 13 aprile in Boscolungo la caduta del Governo Provvisorio e la restaurazione del legittimo. In proposito di che mi piace rammentare alla Corte che il Guarducci battuto in Firenze il dì 11 e riparatosi in Prato spedì un suo ufficiale al Petracchi perchè scendesse coi suoi armati a riunirsi con esso in Pistoja; nel quale invito riconobbe il Benvenuti la causa della mossa del suo Maggiore. Rammento del pari alla Corte le due lettere scritte dal Benvenuti nel 13 aprile da Boscolungo al Pieri, nelle quali si parla degli avvenimenti di Firenze *e di una forte reazione che aveva rovesciato il Governo del Guerrazzi.*

La seconda di queste, che è la più significante, vedesi firmata per il Petracchi dall'Aiutante Benvenuti, il quale dichiarò di averla scritta ad insinuazione del suo superiore. Nè qui vuol esser dissimulato il deposto del Chirurgo militare Guastalla il quale attestò che il Petracchi, ricevuta appena a Boscolungo la notizia dei casi incontrati a Firenze dalla colonna Guarducci, deliberò tosto di raccoglier gente e marciare sopra questa città; nè quello del Cancelliere Paolo Materassi che dichiarò esser di tutta notorietà a Boscolungo e a S. Marcello che il Petracchi all'annunzio della caduta del Governo Provvisorio protestò apertamente di voler correre sopra la Capitale per abbattere la restaurazione e proclamar la Repubblica. Ed è notevolissimo l'altro fatto attestato da questo testimone, avergli cioè confidato il Benvenuti di essersi adoperato, ma invano, a dissuadere il Petracchi da tale impresa; e la Corte rammenterà che il Benvenuti nel confronto col Materassi concordò la verità del dato consiglio.

Finalmente meritano speciale menzione i testimoni Radicchi, Melani e Nacci, artiglieri distaccati ai Casotti di Cutigliano, i quali deposero che il Petracchi giunto colà nel 13 aprile imprecò al Principe, applaudì alla Repubblica; come pure è da notarsi il deposto di Pietro Rossi che seguendo col proprio baroccio il Petracchi nella marcia del 13 aprile dichiarò che al Ponte alla Lima arringò i soldati, dicendo loro che era stato abbattuto il Governo Provvisorio, e che egli voleva condurli a restaurarlo.

E come dubitare che il Petracchi non conoscesse il 13 aprile a Boscolungo la restaurazione del governo legittimo, se in quel giorno era già nota a San Marcello, conforme attestarono il Materassi, il Della Seta ed il Ciai, se anche il Piva la comunicava dalle Piastre al Petracchi, e se finalmente il General d'Apico, conosciutala in quel giorno a Ceserano per mezzo del Monitore, l'annunziava alla truppa e dichiarava di riconoscere il nuovo Governo?

La quale scienza nel Petracchi, non che il suo deliberato proposito di ingrossare la propria colonna per combattere con più forze il Governo restaurato appariscono sempre più manifesti da

quel tanto che egli disse e operò in San Marcello, ove arrivò nelle ore pomeridiane del 13 aprile. Quivi giunto disse a Tommaso Cini, non temere esterni nemici, ma la *sola reazione*; imprese tosto a tentare la fede delle legioni Lombarda e Pollacca, alle quali esagerava a disegno i casi di Firenze, sicrome deposero il Della Seta e il Traditi, che molto si adoprarono per disingannare quelle milizie; appalesò privatamente ed in pubblico il suo disegno di scendere a Pistoja per unirsi al Guarducci e marciare sopra Firenze per abbattere la restaurazione, se avesse avuto forze da tanto, o di condursi a Livorno per provvederlo, del che attestarono Della Seta, Traditi, Guastalla, Lenzi, Morosi, Begliuomini, Rettori, Bartoli, Niccoli e Guerrini.

La Difesa cui piace chiamar velleità queste ripetute dichiarazioni dimentica la lettera scritta dal Petracchi nel giorno successivo da San Marcello al Maggior Pieri, del seguente tenore:

« Battaglione le Bande Nere

« San Marcello 14 aprile 1849.

« Cittadino Comandante

« Gli ultimi avvenimenti meritano lo impiego « d'una forza vibrata colla velocità dell'elettri« cismo per sopprimere la reazione e vincer la « causa della nostra Repubblica. Io, Guarduc« ci, i Pollacchi, l'artiglieria, e molti altri Li« vornesi ci siamo decisi a marciare contro Fi« renze per fare un nuovo Governo, proclamare « subito la Repubblica, e l'unione con Roma, « e badare energicamente alla futura stabilità « della nostra vittoria. Io conto te come uno dei « più caldi repubblicani, e se non mi sono in« gannato sul tuo conto, ti aspetto col tuo bat« taglione a Pistoja subito. Pistoja è il luogo del « convegno.

« Il Maggior Comandante
« Petracchi

« Al Cittadino
« Maggior Comandante Pieri ».

Nè può credersi che il Petracchi nel firmar questa lettera patisse abuso di fiducia o sorpresa, imperocchè corrisponde ai disegni da lui già esternati, riproduce i suoi sentimenti; e la Corte rammenterà aver deposto il Della Seta che il Petracchi consegnò a lui una lettera di uguali sensi e propositi, perchè la recapitasse allo stesso Pieri; e rammenterà del pari che nel Consiglio di guerra tenuto nella sera di quel giorno in casa Cini il Petracchi, secondochè dissero il Cini, il Traditi, il Berbi e l'Arcangioli, giurò di voler uccidere il Principe, tentò nuovamente la fede dei capi delle legioni Pollacca e Lombarda, e ottenne vinto il partito di scendere a Pistoja, riunirvi quel maggior nerbo di forze possibile, marciare sopra Firenze o ritirarsi a Livorno per nuovi rinforzi. Di questa formale deliberazione fu compilato il Processo verbale, come deposero il Benvenuti e il Bottoni, il quale, avendolo udito legger dal Petracchi in Pistoja la sera successiva, lo riprodusse nel suo esame letto alla pubblica udienza.

Consuonano con tale deliberazione del Petracchi le sue minaccie di fucilare il Generale Melani, se avverso, attestate dal Della Seta, dal Bechi e dallo stesso Melani, e la somma cura usata dall'accusato di tenergli occulta la sua mossa da Boscolungo, fino al punto di sostenere il Capitano Traditi affinchè non corresse ad avvertirlo.

Invano poi declama la difesa contro il Della Seta perchè depose della intenzione del Petracchi di marciare sopra Pescia per trarne denaro mediante taglia o saccheggio. E innanzi tutto io domando alla Difesa; qual ragione avrebbe avuto il Della Seta di scrivere in quella città ai Cav. Forti e Nucci per prevenirli di questo pericolo, se veramente il Petracchi non avesse esternato siffatto disegno? Nè è poi vero (come la Difesa asseriva), che di ciò deponga il solo Della Seta, poichè ne attestano anche il Traditi ed il Cini. Ed è poi inverosimile che il Petracchi nutrisse il pensiero di spremer danaro da Pescia, se nel giorno stesso lo estorceva in San Marcello e

indi a poco in Pistoja? Nè può ammettersi che il Petracchi fosse costretto a requisire danaro dai bisogni della colonna, perocchè l'Aiutante Gennari e il Quartier mastro Maccioni lo escludono; niuna richiesta egli ne fece da Boscolungo, nè rappresentò di là al Generale il difetto del soldo e il malcontento della sua gente. Invece abbandonò improvvisamente la posizione, per mantenere la quale soltanto avrebbe potuto in caso di estrema necessità pretender danaro, dimostrando così, che la causa per la quale lo esigè a diserzione consumata, quella si fu di osarlo al disegno criminoso che si era proposto, e che aveva già impreso ad attuare.

In presenza di questi fatti apparisce irrilevante il deposto di quei testimoni defensionali che asserirono arretrato il soldo, tanto più se si consideri che le somme estorte a S. Marcello e a Pistoja eccedevano gli asserti bisogni.

Niuno poi vorrà negare che il modo usato dal Petracchi per avere denaro in S. Marcello non fosse violento, imperocchè il Cini dichiarò che i primi atti del Petracchi in S. Marcello furono ostili: il Maccioni attestò che le sue parole suonavano minaccia, e i cannoni che fece egli trarre in piazza, le sentinelle, onde ricondò il Paese, le voci di saccheggio proferite da alcuni dei suoi, conforme deposero il Niccoli, il Lenzi, il Morosi e il Guerrini, erano fatti capaci di allarmare, siccome allarmarono quegli abitanti. Nè diverso fu il contegno che il Petracchi e Sgarallino tennero nella residenza del Municipio, mentre Sisto Begliuomini e Paolo Materassi attestarono che quando Sgarallino proferiva minaccie di ferro e fuoco e queste volle inserite nelle lettere scritte ai Gonfalonieri di Cutigliano e Piteglio, il Petracchi era ivi presente e tollerava per lo meno le esorbitanze del suo sottoposto.

Comunque la Difesa lo neghi, è provato per i deposti del Fabbrini, del Materassi, del Morosi, del Rottori e del Biondi, che il Petracchi nella sua permanenza in S. Marcello dopo il 13 aprile diffuse proclami violenti, ingiuriosi al Principe, eccitanti a Repubblica; ed è a rilevarsi, che il Morosi depose di avere veduto uno diretto ai RETROGRADI firmato ancor questo dall' accusato. E qui prima di chiudere l'esame dei fatti operati dal Petracchi in S. Marcello non voglio lasciare inosservato l' artifizio della Difesa la quale ha preteso di riversare la colpa sul Benvenuti, additandolo come autore della mossa da Boscolongo. La Corte rammenterà come il Petracchi lasciasse la posizione il dì 13 seco conducendo le due compagnie capitanate da Sgarallino e dal Piccini, e come il resto della colonna muovesse nel giorno successivo e si riunisse al suo duce in S. Marcello. Se il Benvenuti si adoprò invano a dissuadere il Petracchi dalla criminosa impresa; se protestò che si sarebbe separato anche dalla colonna, dove egli si fosse ostinato in quel criminoso disegno, potrebbe mai credersi che avesse voluto di propria volontà lasciare la posizione e spingere le milizie a quel fine da lui sconsigliato e aborrito? Ascolti la Corte come del Benvenuti parlasse la Camera delle Accuse.

« Attesochè relativamente al Benvenuti non « era fuori di proposito rilevare in fatto che mol« ti testimoni e, tra questi, qualificati cittadini lo « dipingono coi più vantaggiosi colori ripetendo « da lui se molte intemperanze ed eccessi po« terono prevenirsi dal lato di quelle colonne « militari ».

Havvi poi un fatto, che evidentemente dimostra come per ordine solo del Petracchi si mosse la sua colonna da Boscolungo. Non ignora la Corte che l'accusato toglieva nel dì 13 aprile con violenza i cannoni da Cutigliano, che era fuori del suo comando, a giudizio del Molani, Gonnari, Razzetti, e Traditi; è escluso per i deposti del Della Seta, dal Traditi e del Cini che a ciò lo spingessero timori di nemici esterni, ed il Bechi che comandava quei pezzi ha dichiarato di quanta importanza fosse quel punto strategico, e come dal medesimo si potesse fulminare e spingere indietro la colonna livornese. Ora, il Petracchi, che nel dì 13 aprile non poteva più temerne per sè, pensò, togliendo i cannoni, di as-

sicurare il passo per la colonna che doveva seguirlo, e che nel giorno appresso lo seguì e lo raggiunse. Oltre di che se la intenzione sua nel muoversi da Boscolungo era quella di ingrossare la propria colonna, come è stato pienamente provato, sarebbe inconcepibile che nell'intento di far gente egli la più fidata lasciasse.

Seguendo il Petracchi nella sua discesa a Pistoja, vedrà la Corte fermo e costante in lui il proposito deliberato nel Consiglio di Guerra di San Marcello.

Violento fu l'ingresso del Petracchi in Pistoja, poichè appena arrivato intimò che si pagassero Lire diecimila.

Il testimone Marciò depose che la domanda aveva l'aspetto di una violenza; e bene sel seppe il Commissario di Guerra Danesi, che fu sostenuto finchè non venne sborsato il danaro. La Difesa volle negare anche questo arresto, del quale hanno deposto, oltre il Danesi, il Traditi, il Macciò, il Simi ed il Guastalla.

La persistenza del Petracchi nel criminoso disegno apparisce evidente da quanto disse ed operò nel Consiglio di Guerra adunato in quella sera; nel quale per i deposti del Simi, del Bottoni, e del Pieri resulta, che l'accusato lesse il processo verbale dell'altro Consiglio di Guerra tenuto in San Marcello; che vi furono lette alcune lettere intercettate, e una scritta dal Pieri al Petracchi in rifiuto alla fattagli sollecitazione di abbandonare anch'esso la posizione di Pavana, di discendere con il suo battaglione a Pistoja *luogo di convegno*, e di unirsi a lui ed al Guarducci.

Rammenterà la Corte, che da quel verbale resultava il progetto di formare un corpo di tremila uomini per marciare sopra Firenze, o di ridursi in un caso contrario a Livorno per arruolare colà nuova gente, e che il Maggior Pieri in pena del suo rifiuto e dei savi consigli soggeriti al Petracchi fu dichiarato in quella adunanza traditore della patria.

Nè soltanto pel deposto dei tre ricordati testimoni, ma per quello altresì del Traditi, del Caperchi e del Tronci è rimasto provato come al solito si cercò di corrompere le milizie colà stanziate; che furono usate nuove insistenze per avere dal Pieri le artiglierie; che fu fatta ricerca del General Melani, e ne fu violato il domicilio.

Non parlerò dell'arresto del Postiglione Giuliani, dell'invasione dell'Uffizio postale per opera di un Capitano della colonna Petracchi, della esportazione di alquante lettere, delle quali fu violato il sigillo, come resulta dai rapporti e dal deposto del Setticelli.

Il mancato soccorso del Pieri, la notizia della resistenza che apparecchiava la Capitale siccome depose il Traditi, l'attitudine minacciosa delle campagne obbligarono il Petracchi a decidersi pella marcia verso Livorno, onde uscire più forte contro il Governo. Se la Corte richiamerà alla sua attenzione il tenore dell'ordine del giorno pubblicato la sera innanzi la partenza da Pistoja, nel quale il Petracchi dicendo ai suoi soldati che erano *chiamati ad un grande esperimento di forza fisico e morale* aggiungeva che dal *concerto delle loro forze si decideva non poco parte dei destini di Toscana e d'Italia*; se considererà il linguaggio anche più aperto dell'addio ai Pistojesi, nel quale torna a ripetersi il concetto medesimo e si eccitano quelli abitanti ad armarsi per la causa della Repubblica, non esiterà a convincersi del fine a cui l'accusato mirava muovendo alla volta di Livorno.

Nè forse mancavano eccitamenti al Petracchi per parte della fazione che in Livorno imperversava, imperocchè da un Documento in data del 17 aprile, letto nell'orale giudizio, apparisce « che un fido cittadino era stato spedito al Guar- « ducci, altro al Petracchi scongiurandoli, se « volevano salvare la Patria, a volare verso Pi- « sa, ove sarebbero incontrati da forze spedite « da Livorno per fare insieme una operazione di « salvazione ».

La Difesa impugna che l'addio ai Pistojesi sia opera del Petracchi, dissimulando che fu stampato a Pistoja durante la sua dimora per ordine

dei volontarii livornesi, e riproduce alcuni concetti espressi nell'ordine del giorno che il Petracchi riconosce per proprio.

Nè il Petracchi, che non aveva ricusato la propria firma a proclami anche più violenti, poteva avere ritegno a firmare ancor questo, molto più che, come depose il testimone Carlo Baldi, si era fatto distributore in Pistoja insieme col Guarducci di quello incendiario di Reynier, e tollerava che fosse diffuso a larga mano dai suoi durante la marcia, siccome depose il Cav. Rossi. Finalmente nell'atto di partire da Pistoja il Petracchi arringando le colonne livornesi nel piazzale della Fortezza ripeteva loro che le avrebbe condotte a Livorno e colà rinforzatele sarebbe uscito con esse contro Firenze per rialzare il Governo Provvisorio. Del che attestò Pietro Rossi il quale aggiunse che l'accusato incoraggiò i suoi a non cedere a nessun patto l'armi. In tanta pienezza di cose potrei dispensarmi dal ricordare che il Guarducci giunto appena a Livorno pubblicando la storia della marcia e della resa delle colonne livornesi dichiarò che quei volontarj nel partire da Pistoja il 17 aprile *erano decisi di non ricevere alcun ordine nè tampoco di essere pagati da una Giunta Governativa che non aveva assunta il Potere di consentimento di tutta la Toscana, ma solamente di prepotenza e illegalmente dispensatrice dei Popoli e della loro libertà*.

È qui opportuno che io dimostri alla Corte l'assoluta irrilevanza di due documenti che la difesa produsse e dei quali ha fatto grandissimo conto. Alludo alla lettera scritta da Pistoja il 14 aprile al ministero della guerra dal Generale Melani, e alla risposta che a quella lettera dava il Ministro quel giorno stesso. Per bene apprezzare il valore di queste carte, occorre richiamarsi alla mente che tanto il Traditi, che il Cini deposero di avere entrambi avvisato per lettera da S. Marcello il Melani nel 13 aprile delle intenzioni dei Livornesi. Premesso questo fatto si comprende tosto che la lettera del Melani al ministro della Guerra denunziava la ricevuta comunicazione. E infatti scriveva il Melani essergli giunto un espresso segreto latore di una lettera che egli accompagnava al ministro e dalla quale appariva no i desiderii e le mosse del Petracchi, aggiungendo che anche il Cini l'assicurava di tutto questo.

Era naturale che il Ministro della guerra, conosciuta la mossa e le intenzioni ostili del Petracchi, pensasse a deviarlo dalla marcia sopra Firenze, e a chiamare frattanto in questa città tutte quelle milizie, sulla cui fede il Governo poteva u aperava di riposare tranquillo. In questo intendimento ingiungeva il Ministro al Melani di ordinare a tutti i corpi dei volontarii di dirigersi a Livorno, al battaglione Pieri di prendere stanza in Pistoja, ai Pollacchi, Veliti, Artiglieria, Cavalleria e Truppa di Linea a Firenze. Conosciuta la ragione di quest'ordine, che rimase sempre ignoto al Petracchi, è vano il dire o che egli prevenisse le disposizioni del Governo, o che questo approvasse in antecedenza il suo operato, quando si rifletta, che il Governo tendeva a difendersi, e il Petracchi ad offenderlo, e quando si rammenti, come in breve sarà dimostrato, che la Commissione Governativa dovè prendere a ben diverso partito per frastornare gli ostili procedimenti dell'accusato.

Rimasto ineseguito per mancanza di forze in Pistoja l'ordine dato dal Governo al Melani di disarmare i Livornesi, e facendosi sempre più grave il pericolo di veder compromesso l'ordine pubblico dalla minacciosa attitudine di quelle Colonne, dovè l'Autorità decretarne lo scioglimento e il disarmo. Non è vero che il Decreto del 17 aprile dovesse essere eseguito in Pistoja, imperocchè la Commissione Governativa ordinava fino dal giorno antecedente per dispaccio telegrafico al Pretore di Pontedera, che i Livornesi fossero disarmati, e lo esortava a mantenere quelle popolazioni nella energica attitudine presa in faccia al nemico. Il concetto defensionale è escluso del pari da altri dispacci telegrafici diretti il 17 aprile dal Ministro dell'Interno al Pretore medesimo, col primo dei quali lo avvisa della partenza da Pistoja delle colonne Petracchi e

Guarducci, e della via che essi terranno, col secondo gli si domanda se è stato pubblicato il Decreto di scioglimento, e si torna a eccitarlo a tener vivo lo spirito delle popolazioni; e con altro, sempre nel giorno 17, gli si ingiunge di fare quanto più egli può affinchè il disarmo dei Livornesi avvenga, e siano arrestati i capi. A questi tre dispacci ne succedono altri del giorno successivo, i quali rendono evidentissime le intenzioni del Governo di volere eseguito dovunque le colonne si trovassero, il Decreto del loro scioglimento.

« Al Fenzi

« I comandanti militari facciano eseguire sui « ribelli il Decreto del disarmo, e si assicurino « dei capi.

« 18 aprile a ore 3 pom.

« Orazio Ricasoli ff. di Gonfaloniere ».

« Il Governo a Terreni Capitano.

« Si eseguisca il disarmo ai termini del Decre- « to di jeri. Comunichi quest'ordine al Coman- « dante le nostre forze.

18 aprile ore 6 pom.

« Per la Commissione
« Digny ».

« Al Pretore di Pontedera.

« In ogni modo i Livornesi debbono deposita- « re le armi se non colle buone, colla forza. « Ella provveda che questa ferma volontà del « Governo sia eseguita. Gli ufficiali hanno inteso « le nostre intenzioni.

« 18 aprile, ore 8, m. 25 pom.

« Per la Commissione
« Digny 2.° Priore ».

E qui, poichè me ne viene opportunità, io risponderò ad un altro objetto della Difesa. Essa diceva: il Decreto del 17 aprile dispone all'articolo 3: « in caso di inobbedienza o di rifiuto i « corpi suddetti saranno dichiarati ribelli, e co- « me tali trattati a tutti gli effetti ». Ora, prosegue la Difesa, dov'è una dichiarazione del Governo, che i Livornesi siano ribelli?

La dichiarazione, che la Difesa ricerca, seppure fosse necessaria, non mancherebbe, somministrandola il dispaccio telegrafico del 18 aprile diretto al Fenzi dal capo della Commissione Governativa, così concepito: « I comandanti mi- « litari facciano eseguire su i ribelli *il Decreto* « *del disarmo* e si assicurino dei capi ».

Ma il Governo comminava la nota di ribelli ai resistenti, e voi, o Signori, dovete dichiarare colla vostra Sentenza se e quali degli accusati vi incorsero.

Il Decreto di scioglimento era invano annunziato in quel giorno dal Lowley, e dal Bocci al Petracchi, poichè esso non curati i savi consigli che gli venivano dati, lo diceva emanato da un potere illegittimo, e recusava eseguirlo.

Il che conferma la verità di ciò che scriveva il Guarducci, che cioè i volontarii Livornesi nel partire da Pistoja avevano deciso di non ricevere niun ordine dalla Commissione Governativa, giudicata da loro, usurpatrice.

Di questo loro proposito diedero più luminoso argomento in Calcinaja allorchè il Pretore di Pontedera ne fece legale notificazione al Petracchi, al Guarducci, al Cimballi e ad altri Ufficiali.

Il rifiuto a disciogliersi e a depositare le armi resulta dal verbale firmato dal Petracchi e dal Guarducci, e i furori del Petracchi, le sue imprecazioni al Principe, gli insulti allo stemma granducale, e le sue minacce di strage e d'incendio a Firenze e a tutta la Toscana, sono attestati dal Pretore Franci, da Manoeo e Teofilo Arganini e da Raimondo Bartoli.

Il Cimballi nega di essere stato presente a questa notificazione, e il suo difensore si è molto industriato a dimostrare vera tal negativa; ma questa è smentita dal concorde deposto del Franci, e di Teofilo Arganini, il primo dei quali non *alla voce, per averlo veduto giocare al pallone*, co-

me la Difesa scherzando voleva far credere, ma per molti e sicuri argomenti lo riconobbe; e il secondo come in modo positivo ne aveva testimoniata la presenza nel Processo scritto, così con eguale asseveranza la ripeteva nel pubblico giudizio. La Corte ascolti il linguaggio osato dal Franci nell'informativo, che lettogli nell'orale dibattimento fu da lui pienamente confermato. « Il Cimballi c'era dicerto e mi rammento di « averlo riconosciuto al suono della voce piuttosto singolare più che alla fisonomia, e nell'at« to che proferiva qualche parola che non ricor« do, ma che versava sul decreto; lo riconobbi « per uno che aveva veduto giuocare al Pallone « a Poggibonsi molti anni sono, e *fermati gli oc« chi sul suo viso* mi rammentai che egli era un « Cimballi caffettiere in Livorno in via Grande « che avevo esaminato in un affare d'omicidio « per sete di sangue commesso nella sera del« l'8 febbraio 1843 o 44 sulla persona del figlio « del Commissario di guerra. Esso mi rimaneva « a destra mentre io mi trovava a sedere redi« gendo il Processo verbale di notificazione del « decreto, nel tempo che Petracchi e Guarducci « mi rimanevan a sinistra ».

Nè rileva il dire che quel decreto non poteva colà eseguirsi per la mancanza di una forza armata che tutelasse i Livornesi, imperocchè il Petracchi, il Cimballi, e gli altri ufficiali non dedussero allora questa, ma ben diversa ragione del loro rifiuto: quei volontarii *eran decisi*, a confessione del Guarducci, fino dalla loro partenza da Pistoja di *non ricevere ordine alcuno dalla Commissione Governativa;* le campagne si erano in quel giorno assai tranquillizzate, come depose Palmizio Arganini testimone defensionale, e si mostravan disposte a permettere alle colonne il passo anche colle armi: molte persone influenti e lo stesso Pretore di Pontedera si adoprava a tener bene edificati quei campagnoli, i quali nel giorno predetto non trascesero ad atto alcuno di ostilità contro di esse, ed alcune deputazioni Pistojesi erano bastate a far loro sicura la lunga marcia da Pistoja a Calcinaja.

Del resto poi bastava che il Petracchi e il Guarducci avesser palesato al Pretore di Pontedera il loro desiderio di esser protetti da forza armata per deporre le armi, perchè, come nella notte all'annunzio del loro rifiuto fu dal Governo spedita con tutta prontezza contro di essi, così non sarebbe mancata ugualmente sollecita a loro difesa.

E se veramente la mancanza di forza armata fosse stata nella sera del 17 la causa del loro rifiuto, mal si comprende come il Petracchi vi persistesse anche nella mattina successiva, nonostantechè per lettera fattagli scrivere dal Pretore venisse avvertito della presenza delle milizie, e queste da per sè stesso vedesse.

La restaurazione, che giunse in Pisa più sollecita del Petracchi, sconcertò i suoi disegni, l'obbligò a sospendere la marcia, e a chiedere il passo con l'armi per quella città, che glie lo negò e si dispose a resistergli. L'inopinato evento, gli ostacoli intravvenuti lo indussero a riunire in consiglio di guerra a Culignola gli ufficiali delle colonne. Di questo nuovo comizio non disconviene il Petracchi, parla il Piccini, attesta il Benvenuti che invitato non v'intervenne. Qual partito vi fosse vinto lo ascolti la Corte dal labbro stesso del Cimballi. Egli parlando della marcia da Pistoja a Culignola così si espresse: « Co« sì si imprese il viaggio, e quando fummo a « Calcinaja si seppe dai Maggiori, che era ve« nuto un ordine del Governo col quale si di« sponeva, che le nostre colonne dovessero ce« dere le armi. Noi, che le avevamo ricevute « a Livorno si bramava di riconsegnarle a quel « Municipio, e si convenne che avremmo fatto « così. A distanza di 3 o 4 miglia da Pisa si fece « alto, e di là fu inviata una deputazione al Go« verno di quella Città composta di varii uffícia« li, onde facesse noto quanto noi avevamo sta« bilito intorno alla consegna delle armi. Pare « che il Governo medesimo non aderisse, e al« lora i due Maggiori ci chiamarono a Consiglio, « e si convenne per salvare l'armi di prender « la via del Gombo; e per conoscere se vi fosse

« qualche ostacolo al nostro passaggio, ci par-
« timmo da dove avevamo fatto alto, il Maggior
« Petracchi, il Piccini ed io incaricato dal mio
« Maggiore ».

Queste dichiarazioni emesse dal Cimballi nel suo primo costituto furono da lui ratificate in un successivo interrogatorio, e nel presente giudizio e di queste e della ratifica venne fatta lettura.

Non altrimenti parlò il Benvenuti, il quale disse in questa udienza avergli confidato il Petracchi nel partire da Culignola, che andava ad esplorare una via sicura per condurre armato il battaglione a Livorno, e il Guarducci nella sua relazione ne fece anch' egli menzione con le seguenti parole: « I Livornesi principiavano a de-
« fettare: la cassa militare, che per altra via
« mandava il Petracchi onde salvarla, veniva
« rubata: il Petracchi stesso, che partiva con i
« Capitani Piccini e Cimballi per indagare se al-
« tra via si prestasse al passaggio, era arre-
« stato ».

Nonostante dichiarazioni siffatte, si è asserito, che il Petracchi si era mosso da Culignola per trattare la resa con la Commissione Governativa di Pisa; e mentre la sua presenza al Ponte a Serchio corrisponde perfettamente al detto del Cimballi, del Benvenuti e del Guarducci, si è preteso coonestarla con la smentita intenzione di recarsi a quella Città.

A me non cale indagare se comoda o invia fosse la natura dei luoghi prescelti al passo delle Colonne; imperocchè dirò anzi tutto, che il Petracchi muoveva appunto per esplorarla; e all' Accusa poi interessa accertare non l'esito, ma le intenzioni e i procedimenti dell' accusato, sempre diretti ad attuare il criminoso disegno.

L'allarme sorto in Pisa all'annunzio dell'avanzarsi delle bande livornesi si era propagato pel suono delle campane a stormo anche al Ponte a Serchio, di là distante 5 miglia, e tutto era confusione e tumulto. Lo disse alla Corte il Sacerdote Dominici; lo confermò il Fanucci. In questo mezzo vi giunsero circa le 12 meridiane tre persone armate: il popolo commosso entrò in sospetto che fossero tre Livornesi (così prosegue il Dominici) e imprese ad aggirarsi intorno alla casa Gallicani dove eransi ridotti, manifestando la intenzione di volervi penetrare. Il Fanucci che vide ridotte a mal punto le cose accedè a quell' abitazione, vi trovò tre individui con divisa militare, disse loro esser pubblicato il Decreto che scioglieva le colonne livornesi, e gli esortò a partire a scanso di pericoli. Confrontato il detto del Dominici con quello del Fanucci ben si comprende che le tre persone erano state sospettate per militi livornesi, mentre lo disse all'udienza espressamente il Dominici, lo incluse necessariamente il Fanucci coll' annunzio che loro diede del Decreto di scioglimento.

Nell' atto di uscire da quella casa furono tratti contro di essi colpi di fuoco, ed il popolo cominciò a rumoreggiare intorno alla abitazione del Raimondi nella quale per salvarsi si erano ricovrati: dai rumori passò la turba alle minaccie, e tentò forzarne la porta. Il proprietario compreso da terrore eccitò il Fanucci a parlare alla moltitudine, la quale si scisse in due partiti sul conto del Petracchi e compagni, volendo alcuni che fossero *mandati* (uso la parola molto significante del Fanucci) a Pisa ed altri a Lucca. Prevalse il secondo partito, ed apprestato un baroccio vi ascesero i tre mal capitati, e con essi quattro o cinque del Ponte a Serchio, che il Dominici disse *armati*. Ma il Petracchi e i due suoi compagni erano così poco padroni della loro persona, e il popolo così preoccupato, che essendo volto il baroccio verso Pisa, non a Lucca, ma a Pisa invece furono tratti. Giunti tra le 2 e le 3 alla porta di questa città, il nome di Petracchi bastò perchè il Popolo tumultuasse, e fu ventura che il Capitano Frizzi gli accogliesse in una carrozza e in mezzo al furor popolare riuscisse a condurli e consegnarli alla Commissione Governativa di Pisa, investita delle attribuzioni di polizia amministrativa e della rappresentanza del Governo.

Furono dessi arrestati il Petracchi, il Piccini e il Cimballi a Ponte a Serchio? L' Accusa so-

stiene che sì. Dopo il rifiuto di deporre le armi avvenuto la sera precedente il Pretore di Pontedera ordinava tosto nella piazza di quella terra, e ripeteva la mattina successiva pubblicamente in Culignola che fossero arrestati tutti quei volontarii Livornesi che si trovassero sbandati; e alle 2 pomeridiane di quel giorno veniva informato dal Fenzi che il Petracchi era stato arrestato a Ponte a Serchio.

Il Moresoli Segretario della Commissione Governativa di Pisa depose che circa le 3 giunse colà la notizia dell'arresto del Petracchi a Ponte a Serchio. Il Deminici dichiarò essersi bene accorto che il Popolo impossessatosi dei tre Livornesi, mostrò chiaro di non volerli più rilasciare. Il Capitano Frizzi attestò che i contadini del Ponte a Serchio gli dissero essere il Petracchi e gli altri due in stato di arresto, e la Corte intese dal Morosoli e dal Castinelli che si volle a nome del popolo dalla Commissione Governativa la ricevuta della loro consegna.

Ma in questa indagine la migliore testimonianza è quella che viene dalla bocca del Petrarchi medesimo; e sebbene già lette in questo pubblico giudizio giova ripetere le sue parole in proposito. « Fu preso un baroccio (disse egli) e *accompa-* « *gnati* da cinque del Popolo *armati si fu condotti* « alla Porta a Lucca di Pisa dove CONSEGNATI *al-* « *la Guardia Nazionale* che vi era di Guardia, da « questa si fu PORTATI al Governo il quale al- « le 12 ci fece *scortare* a Firenze ». La Corte rammenterà che il Piccini dichiarò nel suo interrogatorio a questa pubblica udienza che alla Residenza della Commissione Governativa udì i contadini che gli avevano accompagnati a Pisa, dire « *Noi gli abbiamo* ARRESTATI ». Nè difforme dal linguaggio del Petracchi e del Piccini è quello del Guarducci, il quale scrisse che « il Pe- « tracchi, che partiva col Piccini e Cimballi per « indagare se altra via si prestasse al passaggio, « ERA ARRESTATO ».

L'Accusa che ritiene l'arresto, lo ritiene anche legittimo essendo vulgato in diritto che nel caso di flagranza chiunque è autorizzato all'arresto del delinquente coll'obbligo di tradurlo subito avanti l'autorità; e in flagranza di ribellione erano il Petracchi, il Cimballi e il Piccini, imperocchè sempre in attitudine ostile al Governo e intenti a raggiungere il loro scopo delittuoso. Comunque poi non potrebbe dubitarsi che essi non fossero costituiti in stato d'arresto nel momento in che vennero consegnati all'autorità politica di Pisa e furono da questa ritenuti come arrestati; molto più che fino dal giorno precedente era stato rilasciato dal Governo Centrale il mandato d'arresto, rinnovato nel successivo a ore tre pomeridiane, come dai dispacci telegrafici del 17 e 18 aprile e confermato formalmente agli accusati tra le 23 e la 24 del giorno stesso dal Pretore di Pontedera a tal uopo trasferitosi a quella città.

E qui rammenterò i deposti di Silvestro Centofanti, del Castinelli e del Morosoli, componenti la Commissione Governativa di Pisa, dai quali resulta, che il Petracchi, il Piccini e il Cimballi furono circa le ore 4 *chiusi in una stanza, sotto la vigilanza della Guardia Civica*, donde ad ora più tarda inviati a Firenze. Di fronte a questi fatti è insignificante il possesso dell'armi, in che rimasero, nonostante l'arresto, i tre Accusati, poichè questa essendo un'omissione di forma non ha virtù di distruggere la forza provante degli enunciati argomenti, e molto meno la realtà dell'arresto voluto (e ciò basterebbe all'Accusa) dalla Commissione di Pisa, tosto che gli furono presentati.

Il Governo, cui interessava vincere la resistenza armata delle colonne livornesi, spedì sul luogo nella notte del 17 al 18 il Capitano Terreni per procurare l'esecuzione del Decreto con istruzione segreta di usare i mezzi più blandi onde evitare spargimento di sangue. Questo Testimone nella pubblica udienza specificò il tenore delle istruzioni, dichiarando che tra le altre, quelle vi erano di approvare quanto avesse fatto il Municipio Pisano, e di permettere in caso estremo il passo per Livorno anche con l'armi purchè le Colonne non toccassero Pisa.

In proposito di che vuolsi rilevare che il Terreni tacque di queste istruzioni nell'esame scritto del 24 settembre 1849, dichiarando in quello di non ricordare più tutte le specialità, per le quali si riportava interamente al suo Rapporto. Questo tace del pari sopra le indicate istruzioni, le quali potrebbero ritenersi poco verosimili, ove si consideri che al momento in cui il Terreni partiva dalla Capitale o non era avvenuta, o s'ignorava a Firenze l'adesione della Città di Pisa al nuovo Governo, al quale il Terreni medesimo ne dava avviso a ore 9 ½ antimeridiane del 18 aprile da San Giovanni alla Vena con dispaccio telegrafico, e che dal suo Rapporto apparisce come, allorquando il Guarducci gli chiedeva il passo per Livorno con l'armi, promettendo renderle a quel Municipio, egli si diceva inabilitato a concedere tali condizioni, e si offriva di andare a Pontedera per interpellare sulle medesime col telegrafo il Governo.

Comunque poi, di queste istruzioni non potrebbe giovarsi la Difesa, perchè il Petracchi non ne ebbe notizia alcuna, il Terreni non ne avrebbe fatto uso e il Governo più tardi glie le avrebbe revocate con gli ordini telegrafici diretti nelle ore pomeridiane del dì 18 con i quali si ingiungeva a lui, al Pretore di Pontedera, e al Feozi il disarmo ad ogni patto dei Livornesi, come pure coll'invio sul luogo del Capitano Mussi, che latore dell'*ultimatum* dichiarava volersi senza più l'esecuzione del Decreto.

Frattanto il Gonfaloniere di Pisa desideroso di risparmiare sanguinosi conflitti mandò incontro alle colonne livornesi accampate a Culignola Giuseppe Niatri, il quale, sebbene per sopraggiunger del Capitano Terreni si reputasse inabilitato a proseguire nelle pratiche iniziate col Guarducci, rimase nonostante colà per coadiuvare, come privato cittadino, il buon esito dell'affare.

Prima di scendere all'esame della natura e degli effetti dell'Atto, col quale il Guarducci depose le armi, giova richiamare alla memoria della Corte a quale estremo fossero ridotte le bande livornesi nelle ore pomeridiane del 18 aprile.

Il Niatri rappresentava al Guarducci i pericoli che lo circondavano; il Terreni annunziava ai Parlamentarii vana omai ogni resistenza; alle truppe ed alle artiglierie spedite nella notte e nella mattina dal Governo si aggiungeva un rinforzo di veliti; Pisa levata in armi, le campagne insorte, brevissimo il tempo concesso ai Livornesi a decidersi. Ma meglio d'ogni altro lo giudicò il Guarducci nell'atto da lui firmato, ove si disse OPPRESSO DA FORZA TRIPLICE, e nella sua relazione, nella quale narrò che « trovandosi in « così triste condizioni e temendo che la disperazione non facesse nascere un combattimento, che AVREBBE AVUTO PER ESITO INDUBITATO « LA MORTE DI TUTTI I SUOI .... decise capito- « lare ». Così i Livornesi essendo e confessandosi vinti, deposero le armi e si arresero.

Si concorda potersi trattare coi ribelli, dovers serbare religiosamente la fede loro data, ed intendersi rimessa la pena colla convenzione con essi stipulata. La questione non qui, ma sta invece e soltanto nel determinare se il Petracchi, il Cimballi e il Picciui distaccati dalle bande, e di già caduti in potere del Governo posson dirsi compresi nella Convenzione stipulata in Culignola dopo le sette pomeridiane del 18 aprile 1849. Alla quale indagine non è inutile il premettere che la Convenzione di Culignola non può esser interpetrata colle regole speciali alle capitolazioni militari, non procedendo coi sudditi ribelli il diritto di guerra, ma deve essere intesa coi criterii propri degli atti comuni. La comprensione *virtuale* che la Difesa desume dal presupposto che il Petracchi andasse coi due suoi compagni a trattar la resa colla commissione di Pisa, è eliminata dal fatto contrario, da quello cioè, che egli tentava il passo per Livorno in opposizione agli ordini del Governo. La comprensione *diretta* è del pari esclusa dal contesto dell'Atto, nel quale il nome del Petracchi vi si rammenta al solo effetto d'indicare la sua colonna, che rimasta sotto il comando del Guarducci, fu da lui compresa nella Convenzione.

Se poi si consideri, che la ragione, onde il

Governo trattava era quella di evitare un conflitto colle bande armate, e che l'intento precipuo del Guarducci quello si era d'ottenere libero e sicuro il passo per Pisa agl'individui che trovavansi sotto il suo comando in Culignola, apparirà evidente la esclusione del Petracchi, del Cimballi e del Piccini, che separati dalle colonne non potevano esser causa di pericolo pel Governo, nè di contemplazione per il Guarducci, il quale li credeva in sicuro.

E che il Guarducci non pensasse ad includerli nella Convenzione si raccoglie chiaramente dall'aver detto al Benvenuti nell'atto di stipularla, *che il Petracchi non sarebbe più tornato a Culignola*, avendo persino mandata altrove la Cassa militare, e dal silenzio da lui serbato sulla carcerazione del Petracchi e dei due suoi compagni nell'articolo pubblicato il 21 aprile a Livorno, nel quale mentre protesta di asserte violazioni di fede, questa che sarebbe stata gravissima neppur rammenta.

L'ordine del discorso mi richiama a combattere l'obietto col quale la Difesa del Petracchi, del Cimballi e del Piccini negò la legittimità della restaurazione e la validità del Decreto del 17 aprile relativo alle bande livornesi sul fondamento che avendo la Commissione Governativa richiesta, come forma integrante la sua autorità, l'adesione dei Municipii, questa a quel giorno mancava.

È principio incontroverso che il Principe legittimo espulso dallo Stato conserva pienissimo il diritto all'Impero. « Equidem jus imperii, rege « ejecto, integrum manere . . . hoc igitur jus ubi« que regem etiam exulem sequitur, adeout po« stea restitutus non ex nova dispositione popoli « jus acquirat, sed pristinum continuet ». *Henric. Coccej., Comment. ad Grot., Lib. 1, Cap. 4. §. 15. De jure regis ejecti ec. Voto del Supremo Tribunal di Giustizia del 6 settembre 1799 in Causa Pierotti, av. Cheluzzi, Urbani e Biondi.*

Se avviene però che vinto l'usurpatore, le forze dello Stato cadano in mano di chi facendosi campione del Principe legittimo, dichiari di restaurare il suo Governo, egli da quel momento recupera anche il possesso di fatto della Sovranità e lo ritiene *corpore alieno., Leg. 3, §. 12 e L. 9, ff. De acquir. vel amitt. posses.*

Nè all'immediato riacquisto del possesso di fatto della sovranità osta la sua assenza dallo Stato, e l'ignoranza della Restaurazione del suo Legittimo Governo, imperocchè chi ha l'animo o anche una generale intenzione di possedere acquista tosto il possesso di fatto che altri prende in suo nome. *L. 1. Cod. De acquir. et retin. posses. ibique Glossa.*

I quali principii non sono proprii soltanto del diritto privato, imperocchè i pubblicisti dalle disposizioni delle leggi Romane trassero la norma le distinzione fra il Gius ed il possesso dell'impero, non che le regole onde si acquista, si conserva e si perde.

Ora nel 12 aprile, allorchè il risentimento popolare ebbe vinto la rivoluzione, e il Municipio Fiorentino raccolse il Governo in nome del Granduca, il Principe recuperò immediatamente anche il possesso di fatto della sovranità; e lo ritenne pel ministero di chi l'avea per Lui assunto. Con quell'atto il Municipio di Firenze non solo obbedì alla volontà presunta del Principe espulso, ma eseguì ancora il suo espresso mandato, contenuto nel proclama del 12 febbraio ai Toscani e conferito a chiunque fosse stato per avere occasione e forze da restaurargli la sovranità.

Quindi tutti gli atti della Commissione Governativa furono esercizio della sovranità legittimati fino dal loro principio dal presunto consenso, dal mandato espresso e dalla ratifica del Granduca.

Sebbene questi principii distruggano radicalmente l'obietto defensionale, è facile il dimostrare altresì non sussistere in fatto che la Commissione Governativa volesse integrato il potere che assunse dall'adesione dei municipii.

Bastano all'uopo i Proclami che il Municipio di Firenze e la Commissione che egli si aggiunse pubblicarono nel 12 aprile, nei quali è detto e

ripetuto di *avere assunto fino da quella mattina a nome del Principe le redini del Governo*. Le quali espressioni, mentre significano un fatto liberamente iniziato a compiuto, escludono per necessità di concetto ogni idea di condizione.

Che se la Commissione Governativa dichiarò altresì che sarebbe stata sua prima cura *rivolgersi ai Municipii delle Provincie per munirsi* ANCHE DELLA LORO FORMALE ADESIONE, ben si comprende pel significato stesso delle parole come di questa adesione non si facesse condizione di legittimità e solo la desiderasse per procacciarsi in momenti di tanto pericolo aiuto ed appoggio.

Ma meglio che da questi argomenti l'obietto defensionale è eliminato dall'assurdo che in sè stesso contiene, da quello cioè, che l' azione governativa dovesse restar sospesa nell'espettativa delle formali adesioni di tutti i municipii. Lo che non poteva esser nè fu, poichè il Municipio spiegò fin dal 12 aprile il potere supremo non solo in Firenze, ma anche in tutto lo Stato, dichiarando col terzo proclama di quel giorno ai Toscani sospeso nei Governatori, nei Prefetti con i loro Consigli e nei Delegati di Provincia l'esercizio delle respettive attribuzioni le quali deferì provvisoriamente ai Municipii delle città ove risiedeva Governo, Prefettura o Delegaziona, e nei giorni successivi e prima anche del decreto sulle banda livornesi fece leggi ed atti riconosciuti ed eseguiti.

Se il bisogno della Causa lo richiedesse io potrei dimostrare non esser vero che al 18 aprile soli cinque Municipii avessero aderito, come asserì la Difesa, poichè il Monitore è lì per ismentirla a dimostrarla che a quel giorno avea fatta adesione formale circa la metà dei medesimi.

Ma più che la verbale vuole essere in questi casi valutata la reale adesione al nuovo Governo, quella cioè resultante dal fatto della obbedienza, la quale se non prestarono immadiata le città di Pistoja e di Pisa, vuol esserne attribuita la colpa alle bande livornesi che occuparono e agitarono fine al 17 la prima, e alla seconda diedero stimulo di resistenza colla loro marcia. Che se infine la sola città di Livorno persistè nalla resistenza, non è ignoto come il Guarducci giuntovi colle colonne rendesse più forte e capitanasse la faziona nemica al Governo.

E qui a completare la prova della legittimità della Restaurazione fino dal 12 aprila ed indipendentemente all'adesione dei Municipii occorre la gravissima autorità della Corte suprema di Cassazione, la quale dichiarando in un decreto del 5 febbraio 1851 (Annali di Giurisprudenza 1851, parte 1, col. 147) « che quella parte del popolo « livornese che era rimasta padrona di fatto nella « la Città e che vi aveva prodotta una piena e « completa anarchia, NEL GIORNO 21 APRILE 1849, « COME NEI PRECEDENTI, ERA IN STATO DI RIBELLIONE AL LEGITTIMO GOVERNO E COSÌ ERA IN AT- « TO DI PERDUELLIONE DI PRIMO CAPO », ritenne implicitamente il concetto che l'Accusa sostiene.

Dimostrata la legittimità della Restaurazione fino dal suo principio, non può revocarsi in dubbio che il Petracchi si rendesse colpevole di Perduellione, ognorachè, impugnate le armi, tentò di abbatterla per fondare sulle sua rovine la Repubblica.

Ed invero è noto in diritto che incorra nel vero e proprio delitto di Lesa Maestà chiunque tenta distrugger la Costituzione politica d' uno Stato per imporgliene una diversa, come dopo il Testo *nella L. ult. ff. ad L. Juliam Majestat.* ripeterono il *Bohem. ad Carpzov., Quaest. 41, Observ. 9; Anton. Matth. ad Lib. 48, Tit. 2, Cap. 2, n. 36; Cremoni, De jur. crim. Lib. 2, Cap. 3, Art. 1, §. 3; Renazzi, Elem. Jur. Crim., Lib. 4, Cap. 2, §. 2, Poggi, Elem. Jurispr. Crim., Lib. 2, Cap. 10, n. 47; Voto del 25 gennaio 1800 contro Agostino Dini ed altri imputati di Maestà avanti Stradelli, Urbani e Biondi.*

E consumata deve dirsi la Perduellione imputata al Petracchi, imperocchè non si rimase agli atti preparatorii, ma agli esecutivi si spinse, intraprese una immediata e diretta aggressione contro lo Stato, ed espose a pericolo così imminente l' ordine pubblico cha obbligò il Governo a spedirgli contro le proprie forze.

I fatti narrati dimostrano perduello il Petracchi anche prima del suo rifiuto a disciogliere la colonna; e questo, considerate le ostili intenzioni ondo era animato, e la sua qualità di Duce, sarebbe bastato a farlo incorrere in tale delitto. Imperocchè « l'ostinarsi a mantenere riunita a un'armata contro gli ordini del Governo non « è che ferire i diritti principali della Sovranità, « non è che convertire la forza destinata a proteggerli in forza tendente a distruggerli, non « è che resistere violentemente al Potere Supre« mo, non è infine che mettere in pericolo l'or« dine politico dello Stato ». *Roberti*, *Diritto Crim.*, *Tom.* 3, §. 146, *pag.* 164.

Invano a favore del Cimballi è stata dedotta la scusa dell'obbedienza passiva al comando dei suoi superiori, mentre nella sera del 17 aprile, allorchè il Pretore di Pontedera notificò a lui e ad altri il Decreto di scioglimento, il Petracchi ed il Guarducci non imposero ai loro subalterni l'obbligo di non rispettarlo, ed il Cimballi si unì invece spontaneamente ad essi nel manifestare il rifiuto.

Nè sussiste del pari che fosse pericoloso il separarsi dalla colonna, imperocchè molti che vi appartenevano ciò eseguirono impunemente lungo la marcia, e lo stesso Egidio Bucci Ufficiale nel battaglione Guarducci potè senza rischio veruno consigliere il Petracchi ad eseguire il decreto, adoprarsi a evitar conflitti e persuadere il Guarducci a deporre le armi, dimodochè può dirsi con Seneca « *nolle in causa est*, *non posse praetenditur* ».

Non credo poi che la carcere di custodia sofferta dagli Accusati possa riguardersi come causa diminuente la pena in ordine al notissimo Testo *in Leg. Si diutino ff. de Poenis*; imperocchè ninno di essi al momento della pubblicazione del regolamento d'istruzione criminale del 22 novembre 1849 l'aveva sofferta per un lasso di tempo atto a renderla *prolungata od indebita*. In questa posizione di fatto non colle Leggi e principii vigenti al tempo dell'arresto degli accusati, ma col citato regolamento deve valutarsi la carcere sofferta durante la procedura, conforme stabilì la *Corte suprema di Cassazione colla Decisione de'* 20 *febbraio* 1852, *Ann. di Giurisprudenza*, *p.* 1, *col.* 161.

Per le cose fin qui discorse in replica agli obietti defensionali insisto nelle mie Conclusioni.

Francesco Tecci.

—

UDIENZA DEL 9 MAGGIO 1853.

Signori.

1. Dopo quel tanto che ebbi l'onore di far presente alla Corte nelle *Conclusioni* lette, stampate e comunicate, pure mi propongo di soggiungere a compimento del mio ufficio in questa causa, che ha avuto omai larga e libera trattazione.

2. E per non eccedere la legge che mi prefiggo di brevità, mi asterrò al possibile dal rientrare in disquisizioni troppo minute di fatti e di provo, non che dal ripetere cose già dette, o dal replicare agli objetti che mi appaiono di minore importanza, o di più facile soluzione.

3. Dirò qui solamente:

1.° Che sto fermo nel dare valutazione alla *nota del Petracchi* datata del 3 novembre 1848 (*conclus.* §. 34) là dove parla di spese occorse *per i movimenti di Pisa e Maremma* (oltre quelle di vigilanza *per la città di Livorno*, le quali sole parmi ragionevole ritenere che si facessero d'intelligenza col Gonfaloniere locale), e vi sto fermo appunto perchè dai documenti resulta che nel 22 ottobre, e mentre il Montanelli trattava in Firenze per la ricomposizione del Ministero, scriveva il Governo di Livorno al Ministro dell'Interno. « ivi » Arrivano a Livorno drappelli « assai numerosi di gente proveniente da *Pisa*,

« *Lucca e alcuni parti della Maremma* IN AJUTO « DEL POPOLO DI LIVORNO ».

2.° Che ritengo il deposto del Segretario Allegretti sulle circostanze influenti nel dispaccio di spedizione a Portoferrajo ben referito al dì 8 anzichè ad altri di posteriori del febbraio 1849, perchè le dette circostanze sono in quel deposto collegate col fatto della commissione affidata al testimone dal Guerrazzi di scrivere la nota Circolare Governativa, che porta precisamente la data di codesto giorno otto (*Conclus.* §. 336, 337, 392).

3.° Che se la Corte ravvicina i due deposti *Buoninsegni e Ponattoni*, e tien conto dell'*unico* colloquio che potè avere quest'ultimo, a suo stesso dire, col Guerrazzi la mattina del dì otto febbraio fra le ore 8 e le 9, si persuaderà facilmente che la replica data dalla Difesa all'udienza del 30 marzo non elimina il rilievo espresso nel § 200 *delle Conclusioni*.

4.° Che l'Accusa trattando la causa del Capecchi non ha equivocato nel referire al 21 gennaio 1849 (giorno di domenica) un'adunanza del circolo sotto le logge dell'Orgagna con pubbliche allocuzioni, susseguita dalle note violenze dell'Arcivescovado per dedurne il rilievo espresso al §. 752 *delle Conclusioni*.

4. Più volte, e per più Accusati si è insistito perchè venga dichiarata la loro comprensione nell'amnistia del 29 novembre 1849, e per alcuni si è anche invocato il Sovrano Indulto del 26 luglio antecedente.

5. Ma quanto all'Indulto ritengo, che l'*oblio* proclamatovi *di ogni ingiuria verbale* o *scritta* personale al Principe, ed alla Real Famiglia, operi in quei casi nei quali codeste ingiurie sono *fine a loro stesse*; non già quando formano parte di discorsi o scritti diretti ad instillare o diffondere nelle masse e negl'individui principii, sentimenti od istigazioni avverse al Monarca ed alla Monarchia, mentre allora assumono carattere di *mezzo* criminoso majestatico di primo capo, che con quell'Indulto non s'intese di rimettere. Ciò parmi razionale e legale: ed è coerente a quanto scrivono il Cremani *De jur. crim. lib.* 2, *cap.* 3, *art.* 2, §. *VI*, (*tom.* 2 *a* c. 122 dell'ediz. di Macerata) ed il Poggi, *Elem. Jurispr. Crim.*, *lib.* 2, *cap.* 10, §. 53.

6. In proposito poi dell'Amnistia, rispettando quello che con sforzo d'ingegno se ne è detto in contrario, non so quanto a me dipartirmi dalla intelligenza che ne proposi all'Udienza del 30 agosto 1852 nell'ostare alla dumanda che ne venne allora pregiudicialmente articolata a favore di Montazio, e da ciò che soggiunsi nel prendere conclusioni rapporto al Romanelli (V. *Conclus.* §. 615 *e seg.*).

7. Non posso concordare che le eccezioni od eliminazioni vi siano formulate solamente *in relazione ai fatti delittuosi*; mentre vi si leggono chiare ed esplicite in relazione anche a *certi officj* esercitati, e così a *qualità personali*, non che a certe *procedure* allora pendenti. Ed il rapporto che precede l'Amnistia e che ne accenna le causali o motivi, ma non ne fissa la dispositiva, non coarta una difforme intelligenza. Che anzi con escludere oltre quei *che usurparono il potere*, anche coloro che si associarono all'usurpazione, non che quelli *che impugnarono più arditi la bandiera della fazione*, conforta a sussidia il concetto dell'Accusa.

8. Non posso nemmeno concedere che dopo la dimissione data dal Romanelli, ma non accettata dal Governo, egli cessasse *ipso jure* di essere Ministro al giungere del 25 marzo e che per dirlo tale posteriormente (siccome lo qualificarono e lo ritennero ripetuti atti governativi) gli occorresse ulteriore sua esplicita accettazione.

9. Non potrei convenire che l'Amnistia fosse estendibile a quelle categorie od individui che ne sono in lettera esclusi, quando pure lo spirito e quelle che potessero sembrare più verosimili causali, autorizzassero per privato giudizio una più larga benignità.

10. Non posso assentire alla Difesa del Montazio (che ha scambiato in due suoi objetti l'azione di *correità* in delitto majestatico *per provocazione con stampa*, con l'azione e querela per sem-

plice *delitto di stampa*, che sola è regolata nelle sue forme dall'art. 45 della relativa legge dei 17 maggio 1848), non posso, dissi, assentire ad essa Difesa che questa azione *di correità* rimanga caducata per questo perchè l'Amnistia nel suo primo articolo abolisce in regola generale ogni azione relativa a delitto di Maestà; mentre è noto che la specialità deroga alla generalità, e che l'eccezione od eliminazione ordinata non equivocamente dal Principe fa tacere pel caso eccettuato il principio generale, e lo conferma per gli altri.

11. Non si potrebbe poi ravvisare forza di *cosa giudicata* a pro del Romanelli in quella che si è chiamata *approvazione o ratifica di gestione* per parte della Commissione del Governo restaurato, perchè (astrazion fatta dalla questione *dei poteri*) manca veramente un atto di tanta portata che avesse *allora* siffatto scopo, e vi si dirigesse con adeguata speciale cognizione di causa. Si è invece saputo (*deposto Ricasoli*) che fu deliberato consiglio della Commissione di non occuparsi minimamente del passato, nè dei fatti e degli uomini che ebbero con quello attinenza, sia per gli effetti di giustizia, sia per quelli della grazia; ma di restaurare soltanto, e di governare per l'avvenire fino al ritorno del Principe.

12. Non di rado si è pure parlato dai Difensori della Legge del 26 luglio 1849 colla quale venne stabilito una cognizione *eccezionale* di competenza dei Consigli di Prefettura per l'adozione di misure di Governo, sia *coercitive*, sia *preventive* (*V. il Rapporto che precede il Regolamento dei 22 ottobre 1849 nel Monitore Toscano di detto anno*, n.° 278), a carico di coloro i quali col proclamare, o insinuare idee, o dottrine contrarie all'ordine sociale e politico costituito, coll'eccitare all'odio e al disprezzo della Sovranità, o col favorire in qualunque altra guisa inganni, sedizioni e agitazioni nel popolo, si fossero manifestati, o si manifestassero avversi al Principato Costituzionale ed alla pubblica tranquillità.

13. Ma questa Legge, o Signori, se bene si considera nelle disposizioni, nella economia, e nel modo suo di agire, non può fornire utilità veruna in questa Causa agli Accusati.

14. Imperocchè essa non sottraeva assolutamente gli accennati fatti alla giurisdizione dei Tribunali ordinarii, nè escludeva che potessero, sia per l'entità loro, sia pel concorso di circostanze costituire il vero delitto di Maestà; ma in ossequio appunto a codesta *possibilità* voleva che se ne rassegnassero i *rapporti* ai Regi Procuratori, ed autorizzava questi a rimetterli alla cognizione Prefetturale, solamente quando all'appoggio dei detti *rapporti* gli avessero giudicati nei concreti casi incapaci di costituire il delitto vero e proprio di Lesa Maestà, od altro speciale delitto previsto dalle Leggi esistenti.

15. La Corte poi ha presente che l'invio alla cognizione *ordinaria*, od alla *eccezionale*, per l'Art. 4 di codesta Legge dipendeva esclusivamente dal giudizio dei *Regi Procuratori*; e che quando la seconda strada era stata scelta coll'apposizione del *Visto* nei Rapporti potevano gli affari tornare alla prima per successivo giudizio dei Consigli di Prefettura (Art. 15), o della Corte Suprema in via di conflitto (Art. 23) (e ciò conferma che a mente del Legislatore quei medesimi fatti tanto *potevano* rappresentare quanto no il delitto di Lesa Maestà); ma non così viceversa; perchè se il Regio Procuratore riteneva i rapporti e gli rimetteva ai Tribunali, gli affari dovevano avere in questi il loro corso ed il pieno loro esaurimento, fino all'assoluzione o condanna dei prevenuti, senza che nè per ufficio, nè ad istanza di parte si potesse proporre eccezione d'incompetenza, o di declinatoria, o di rinvio al Consiglio di Prefettura.

Or dunque o si tratta di affari già portati alla via ordinaria innanzi alla pubblicazione della Legge, e questi dalle sue disposizioni non avrebbero potuto rimanere investiti; o si tratta di affari sopravvenuti, e questi pure quando dal R. Procuratore fossero stati una volta spinti all'Ordinario, nè da lui nè da altri avrebbero potuto o potrebbero ritirarsi e volgersi al Governativo, ma avrebbero dovuto e dovrebbero dai compa-

tenti Tribunali risolversi ai termini di ragione; esaminando cioè e giudicando se nei respettivi casi esibivano o no gli estremi ed i caratteri del vero a proprio delitto di Maestà.

16. Così si intende come di niun soccorso avrebbe potuto, o potrebbe essere ai qui presenti accusati codesta Legge, quando pure fosse rimasta e fosse tuttavia in vigore. Ma oltre di ciò è noto come venne dessa in appresso a cessare (*V. art.* 3, *dell'Amnistia de'* 21 *novembre* 1849), talchè anche per questa ragione riescirebbe impossibile di farvi adesso appello utilmente a qualunque siasi effetto.

17. Un altro fra i punti non di rado investiti dalle Difese concerne il campo, lo spazio, i limiti legali dell'Accusa. Si è preteso che questi siansi travalicati col porre nell'Atto di Accusa fatti, circostanze, documenti, e rilievi che non potevano a quanto dicesi figurarvi o per lo stato degli Atti istruttorii, o pel tenore del Decreto di Accusa. — Non posso concordare l'eccesso. Ne accennai già concludendo (*V. Conclusioni* § 18 *e* 636, *e segg.*) varii motivi sia generali sia speciali ad alcuni accusati. Non ho ragione di recedere da questi: piuttosto di ampliarli, e corroborarli.

18. Che l'Atto di Accusa non possa porsi *in contradizione e in conflitto* col Decreto di Accusa, cui deve dare esecuzione, facilmente si intende e si concorda. Così un delitto eliminatu e un prevenuto assoluto *ab instantia* in virtù di codesto Decreto, non può sicuramente riassumersi ed investirsi nel *correlativo* Atto di Accusa.

19. Non saprei per altro concedere del pari che nel dare esecuzione al Decreto non sia lecito al Pubblico Ministero di abbracciare tutte le circostanze, i fatti, i rilievi, non che le prove che attengono al delitto pel quale si accusa e che hanno più o meno fondamento nella istruzione scritta, quando pure non si trovino riportati nel Decreto, o nella parte sua sostanziale e decisiva.

20. Non si tratta allora di fare cosa nuova nè diversa, nè opposta. È tutto svolgimento del concetto del Decreto; quindi *esecuzione del Decreto medesimo*, coi *mezzi* che somministrano gli Atti scritti, quegli Atti ai quali la legge (V. *Conclus.*, §. 18) comanda che si abbia ricorso appunto per riferire *in compendio* nel libello « ivi » le resultanze processali importanti a.

21. Se dovesse essere altrimenti, non già dal *Processo*, ma dal *Decreto* avrebbe ordinato la Legge che si desumesse il *libello di Accusa*, e questo non sarebbe (siccome deve essere) il ristretto, e la imbreviatura di quello giusta il *tema*, o il *tipo* (come lo dicono) fermato ormai dal Decreto.

22. Il *tema* non vi ha dubbio si designa, e si dà col Decreto; ed ivi si ha delimitato e circoscritto dal *titolo*, e dagli *estremi* dell'azion dalittuosa: ma i *mezzi* del suo sviluppo sono nel processo; e tuttociò che può chiarirlo, dimostrarlo, sostenerlo e portarlo a quella maggior latitudine della quale è logicamente e legalmente suscettibile (che è quanto dire fino alla *contradizione* esclusiva) rimane nel dominio ed uso del Pubblico Ministero che redige l'Atto di Accusa.

23. Un diverso concetto formerebbe del Decreto d'invio (che è puramente *indicativo* di sufficienza di riscontri, e di competenza) non già un aiuto, ma sì un irragionevole ostacolo all'appuramento della verità ed alla giustizia, mentre voto della Legge si è che quella venga a conoscersi intiera, onde questa possa essere a dovere amministrata.

24. Ed è ciò tanto vero quanto è indubitato che nel corso del Dibattimento puossi ampliare la sfera dell'Accusa, onde abbracciare ciò che ne fosse rimasto fuori, e che potesse influire nell'abilitare i Giudici ad emettere pronunzia conveniente al caso, tale cioè, che esaurisca il fatto criminoso sotto tutti i suoi veri materiali e morali rapporti, i quali il più delle volte trovano o base od attinenza o lume nei susseguenti non che negli antecedenti o concomitanti, e siffattamente, che, questi trascurati, verrebbe a riprodursi il fatto stesso in modo imperfetto, o mozzo, o stravolto.

25. Riscontri pure la Corte le Autorità che meglio calzano al punto in esame; e le troverà tutt'altro che dissonanti. Le leggi, e la Giurisprudenza Patria non contradicono a questo fondamentale concetto. Lo stesso *Nouguier*, riferito dalla Difesa Guerrazzi, quando rettamente si esamini e si apprezzi, non ne declina; a segno che la di lui opinione trovasi così sommata nel *Repert. gener. dei Giorn. di Palazzo*, *alla rubrica Atto di Accusa*, § 2, *n.* 117. « ivi » Se la qualifica del Decreto d'invio è imperfetta, sia per « l'omissione d'una della *circostanze costitutive* « *del delitto*, sia per qualunque altro motivo, l'Atto di Accusa può regolarizzarla, e ristabilire « la circostanza omessa ». Ed il Prof. *Rodier*, *Élém. de la Proced. crimin.*, *Liv.* 3, *Tit.* 1, *Chap.* 2, §. 1 (*mihi*, a c. 206), dopo aver detto conformemente all'Art. 241 del Codice che nell'Atto di Accusa debbono riportarsi le circostanze caratteristiche del delitto aggiunge; « ivi » Non è « vietato al Procuratore Generale di porvi in rilievo delle circostanze che non siano neppur « mentovate nel Decreto di rinvio. Queste cir« costanze infatti potendo essere rimarcate di « poi nel Dibattimento, è utile allo stesso imputato che siano antecedentemente segnalate « nell'Atto di Accusa perchè l'accusato resta allora meglio determinato sul modo col quale « deve preparare la propria difesa » (*Ved. Conclus.*, §. 638.). Quanto poi alle circostanze espresse nella parte motiva, e non ripetute nella dispositiva del Decreto possono vedersi *Mangin*, *Du Reglement de la Compétence*, *Chap. III*, §. 96, *N.° 2.° e Patris*, *not.* 21, *all'Art.* 241, ed anche per analogia *nota* 77, *all' Art.* 337, *del Cod. d'Istruzione criminale*.

26. Nè gioverebbe opporre la cosa giudicata, e la efficacia di essa inerente anche ai decreti di accusa. Imperocchè è troppo noto la ragione che per gli *affari che devono aver seguito*, simili pronunzie non hanno veramente forza di *cosa giudicata*, se non che per l'effetto di *avviare al giudizio*, e di *ritenere la competenza* fino alla apertura di questo, e sotto quel *titolo di delitto* che vi è dichiarato (*V. Faustin Hélie*, *Traité de l'Instr. crim.*, *Tom. III*, §. 181, *a* 625, *ed il Legraverend ivi citato*).

27. Ma l'esprimere nel libello fatti e circostanze che sono nel Processo, o anche nella sola parte espositiva o motivo del Decreto, senza cambiare titolo, senza trasformare il fatto, nè alterarne il carattere, ma completandolo nella sua naturale e giuridica posizione, non è modo che offenda la cosa giudicata: a meno che non vi fosse pronunzia che chiaramente *escludesse* codesti fatti dal calcolo giudiciario; perocchè allora, ed allora soltanto non consentirebbe la contradizione.

28. E ciò non si verifica sicuramente pel fatti anteriori alla spedizione di Portoferrajo quanto al Guerrazzi, nè per quelli dei quali si vuole respingere l'incriminazione nell'interesse del Romanelli, del Dami, del Montazio, e del Petracchi eziandio. Si potrà dire per alcuni, che *non si trovano inclusi* dal Decreto nel conto loro particolare, non già che *ne sono eliminati esplicitamente*; e nemmeno *implicitamente*, dacchè le formule ed i modi usati nell'assegnare a ciascuno la quota speciale di reato non sono *tassativi*, ma invece *ammettono* che altro siavi, e si possa aggiungere, ed obiettare nel libello; e quello che vi è riassunto viene qualificato non come *tutto* ma come *parte* più *culminante* o *principale*.

29. Dal decreto vostro poi del 28 agosto 1852 è inutile che avverta non potersi trarre partito, se non che favorevole ai nostri concetti; posto che si esamini nella sua totalità.

30. L'obietto infine che si vuole desumere dalle Leggi Patrie, specialmente antiche, prescriventi la contestazione degli addebiti che resultano dalla istruzione, viene ad aver sufficiente replica nella contestazione appunto che l'odierno sistema permette di farne, e che se ne è fatta, tanto col libello d'Accusa, quanto con l'interrogatorio nell'orale Dibattimento.

31. Lo che tanto più persuade se si riflette che i fatti, rapporto ai quali si deduce la serotinità della contestazione, non pongono in campo nuo-

vi delitti o delinquenti, nè circostanze aggravanti quel delitto sul quale già si era instruito e decretato: ma costituiscono dei mezzi di prova, e dei fatti parziali elementari che vanno a ricongiungersi ed a formar parte di quell' unico e medesimo delitto di Maestà, che è il soggetto principale, anzi esclusivo dell'Accusa.

32. Imperocchè non sussiste, o Signori (sebbene sia stato detto dalla Difesa), che l'Accusa incrimina più e diversi titoli di Maestà, fino al numero di cinque; tutti separati, distinti, e di per loro stanti.

33. No: l'Accusa procede nel tema di un solo ed unico fatto morale, posto in essere da più e diversi fatti materiali, tutti però di carattere congenere, successivi, prossimi, collegati fra loro, e tutti subordinati, e quasi direi cementati da un unico e solo pensiero, da un unico e solo disegno, da un unico e solo genere e colore d'azione, voglio dire dalla voluta ed operata usurpazione del Sovrano Potere, dalla quale si colse occasione dalla necessitata partenza del Principe da Siena, e che andò a consumarsi, a completarsi, a confermarsi nella coattiva espulsione del medesimo dalla Toscana; nella repulsione di chi doveva e voleva tosto ricondurvelo e restaurarlo; nella sovversione della Costituzione dello Stato allora esistente.

34. Questo unico delitto non può frazionarsi a dissolversi nei varj fatti elementari che lo compongono (*V. Conclus.*, §. 7) per formare di questi altrettanti delitti separati e distinti (sebbene ognuno di per sè potesse rappresentare ed esaurire per l'intiero la Lesa Maestà) onde poi inferirne, che chi non cooperò al primo fatto, non contrasse, nè potè contrarre debito di correità politica, comecchè accedesse quando già mancava nel Sovrano dejetto il possesso e l'esercizio di fatto della Maestà. Imperocchè per questo modo non si rappresenta il fatto quale si fu in sè stesso, nel suo coordinamento o concatenamento di mezzi e fine, nella piena sua essenza e verace fisonomia, e sotto l'influenza di quella unicità di concetto che lo informava e lo abbracciava nella sua totalità sin da principio; unicità che la logica non meno che la scienza e giurisprudenza vogliono conservata; dandone anche i mezzi con ammettere il delitto continuato e protratto, non tanto mediante ripetizione di atti identici, quanto ancora collo svolgimento e sviluppo di atti diversi, ma congeneri, tutti inservienti e subordinati ad un solo divisamento.

35. E ciò posto e ritenuto (perchè così portano l'indole dell'avvenimento, e le circostanze tutte che vi si riferiscono, sviluppate omai nelle *Conclusioni*), s'intende bene che se il concorso di più coagenti nella perpetrazione del fatto progressivo e complesso, non può assumere il carattere di *complicità* vera e propria (che presuppone concerto antecedente e adesione al medesimo), bene però può prendere e ritenere quello di *correità*. Imperocchè la correità pur troppo può contrarsi, e si contrae, indipendentemente ancora da preventivo accordo, da chi venga, o sopravvenga ad operare di propria spinta e volontà al fatto altrui di carattere criminoso; nel qual caso se non si hanno avvicinate e collegate innanzi tutte le volontà nella determinazione di misfare, non manca però il pravo proposito nei singoli; e le volontà loro si associano, si congiungono e si identificano nel fatto comune a misura che questo viene a dividersi, e coadiuvarsi ed a farsi proprio da ciascun coagente. *V. Annal. di Giurisprud.*, 1852, *Par.* 1, *Col.* 816.

36. Ora, o Signori, permettatemi di soggiungere poche cose sulla valutazione di alcune fra le autorità ed esempj che la dottrina dei Difensori vi ha fatti presenti. Con vari criterj ritengo che si debba in quest' articolo procedere, affinchè l'assolutismo di certe teorie non soverchi e non soffochi le specialità concrete che la giustizia deve pure valutare.

1.° Bisogna non dimenticare che lo Statuto fondamentale non fu imposto dalla Toscana a Principe nuovo, molto meno sotto vincolo di *Leggе commissoria* come dicono (*V. Heinecc.*, *Jur. Nat. et Gent.*, *Lib. II*, *Cap. VII*, §. 134); ma venne spontaneamente elargito da Principe che

si trovava già al pieno possesso dell' assoluta sovranità per ampliare l' esercizio delle libertà civili con imminuzione dei suoi stessi diritti monarchici. Tale imminuzione perciò appunto deve intendersi estesa non più di quel che portasse la volontà del concedente espressa ed implicita all' assoluta necessità di sistema, siffattamente però, che non venga omesso di calcolare il modo con cui fu allora in genere ed in specie a quel volere corrisposto, ed a quel sistema reso ossequio. Sarebbe infatti irrazionale per non dir peggio l' esigere rigor di modi e di forme, anche sotto rischi di caducazione, da una parte, e da quella che più ebbe conferito del proprio, senza far conto di ciò, che mancando, o soverchiando dall' altra, veniva a costituire tale arrischiata condizione pel Sovrano concedente da moralmente e civilmente impegnarlo ad usar mezzi efficaci di redenzione, onde conservarsi intatta la libertà dell' ultima parola, da cui dipendeva il rigetto o la sanzione di una legge ricca di tante sequele radicali, che non si possono, no, cuoprire col manto di poetiche aspirazioni.

2.° Bisogna pertanto aver presente che il Principe non *volontariamente*, ma *costretto*, nei modi e per le cause sviluppate nelle Conclusioni, partì in prima da Firenze, dipoi da Siena, e infine da Porto S. Stefano e dalla Toscana: che giammai ebbe od esternò intenzione di abdicare, di lasciare il regno, di abbandonare il potere, il paese ed i sudditi: che resistè come e quanto potè, e cedè palmo a palmo soltanto alla improntitudine, alle coazioni, alla insecuzione eziandio. Non è quindi a parlare nel caso di *derelizione*, nè di conseguente *usurpazione*, che vorrebbe sostituirsi alla *usurpazione* del potere sovrano; ma di *dejezione da questo* per modo *violento e di spoglio* contro la volontà, e in onta alla resistenza e proteste del Principe. E le autorità, i principii, e gli argomenti che procedono nel primo concetto vanno sostituiti, o temperati, o corretti da quei che suppongono la *dejezione coattiva*, e ne determinano gli effetti, considerandola come *forza maggiore*, tanto più valutabile quando viene, come nel caso, non già a scusare un delitto o un' azione prava, ma sibbene a spiegare un procedimento di natura sua lecito, ed animato da scopo legittimo e doveroso.

3.° Bisogna ricordare che altri sono i rapporti e doveri dei sudditi di faccia all' usurpatore, altri quei dell'usurpatore al dirimpetto del legittimo Sovrano, che conserva sempre benchè espulso questa qualità, ed il possesso *de jure* della sovranità, che al cessare della compressione, come molla al frangersi di obice, per virtù sua e di suo alaterio si risolleva e torna a ripigliare intera la primitiva posizione. Quel che si dice e si ritiene sul dovere che hanno i privati di obbedire anche all' usurpatore e al governo di fatto, finchè ed in quanto non conduca ad agire contro, e in danno del legittimo Sovrano (ad in questo senso procede il decreto della Camera delle Accuse di Lucca dei 28 maggio 1850), muove da principii e da ragioni, che non trovano modo di applicazione nei rapporti fra l' usurpatore e il Sovrano predetto, i quali sono e rimangono criminosi finchè la reintegrazione non sia avvenuta, e lo stato di usurpazione non abbia cessato.

4.° Bisogna infine rammentare che nel caso in esame il delitto si ritiene verificato, non già colla scelta e formazione di un Governo Provvisorio per parte delle Assemblee, dopochè esse ne ravvisarono la necessità, ma sibbene (prescindendo ora da altri precedenti e dalle violenze concomitanti) con l' abuso che gli individui di questo governo ed altri con essi fecero dell' autorità loro conferita per spingersi ad impadronirsi del sommo potere spogliandone il Principe e discacciandolo.

37. Ed a torto sicuramente si deduce il contegno e fatto dello stesso governo toscano relativo alla Lunigiana, Modenese e Parmense. Imperocchè, omesso ogni altro rilievo, basterà il ricordare che quando la Toscana aderì a prender prima in protezione e tutela, e ad aggregare di poi al Granducato quei paesi vicini che a lei si rivolsero dopo aver compinto nel loro interno la rivo-

luzione con distaccarsi dai centri e dalle reggenze lasciatevi dai respettivi Sovrani, ed erigersi in Governi Provvisorii (decreto del 12 maggio 1848), non si diresse a fare, nè fece essa opera di spoglio e di dejezione in danno dei legittimi Regnanti presenti nello Stato, opponenti e resistenti, e con eccesso abusivo di mandato; cosicchè mancando parità di fatto non potrebbe mai procedere la reclamata parità di diritto.

38. E poichè di Parma si è fatto menzione, mi permetterò di far sentire che la sentenza assolutoria colà emanata da Commissione speciale li 7 luglio 1831 in affare contro il conte Linati e il cav. Melegari citata spesso dalla Difesa, nulla statuisce in massima, che possa come sussidio dottrinale influire nella causa attuale. Tutti i di lei rilievi essendo di fatto, e basati sopra circostanze speciali, difficilmente potrebbero senza pericolo servir di guida e di criterio a giudicare una fattisfecie diversa. Ed in effetto, sebbene vi abbia coincidenza di particolari, l'insieme ed il carattere del fatto principale dista non poco dal nostro. A Parma il Governo Provvisorio fu creato a riparare il vuoto operato da una rivoluzione omai consumata; in Firenze fu il Governo Provvisorio stesso quei che scese ad operarla dopochè venne formato: Là l'accettazione fu subordinata alla condizione espressa che le cose rimanessero nello stato in cui si trovavano; qui se tale condizione vi era, come vi ebbe, implicita nel mandato delle Assemblee, venne tosto trascurata e manomessa dai Membri del Governo e loro coagenti. Là i due prevenuti frenavano i colleghi negli Atti ostili alla Maestà della Duchessa; qui gli Accusati gli ponevano in essere essi stessi, o li secondavano, e ne profittavano in danno del Sovrano e della Sovrana Autorità. Là finalmente non si volle ricevere giuramento da un Notajo per evitare il rischio di cambiar formula iniziativa; qui la formula venne cambiata, sì per gli atti notarili, come per quelli giudiciari che ne abbisognavano.

39. Sappia poi la Corte che denunziata codesta Sentenza dal Procuratore Ducale di Piacenza e dal Procuratore Generale di Parma alla Commissione Speciale di Revisione, fu con pronunzia del 31 luglio 1831 annullata insieme col dibattimento che l'aveva preceduta. Ciò procedè nel solo interesse della Legge; perchè tanto e non più permette l'Articolo 433 del Codice di Procedura Criminale colà vigente a sfogo dei ricorsi del Ministero Pubblico contro Sentenze assolutorie. E sebbene la nullità si desumesse da violazioni di rito in udizione di testimoni, si rileva però dai motivi del giudicato, che altri mezzi ancora e di fondo erano stati dedotti, dei quali non ebbe campo la Revisione di potere conoscere. Si sa infine che occupato lo Stato Parmense dalle Armi Austriache, e compressa la rivoluzione, a codesto e ad altri Processi politici fu posto termine coi Sovrani Decreti del 1.° agosto e 29 settembre 1831.

40. Quel giudicato non pertanto accennerebbe che si procedeva anche colà nel concetto di attribuire valore politico al fatto della sottrazione del nome Sovrano dalla intitolazione degli Atti Notarili. Ed io mi permetterò qui di accennare che sebbene la *Nov.* 47 faccia sentire che l'Imperator Giustiniano volle imposto il nome regio a tutti i giudicati per meglio accertarne la data, il fatto per altro è di tale indole in se stesso, che contiene ed esprime attestazione e recognizione continua dell'Autorità regnante, e riesce perciò negli effetti suoi tutt'altro che indifferente alla Maestà; comunque rapporto ai Giudicati venga ad esplicarsi come formula esecutoriale a cura dei Ministri di Cancelleria, siccome nota *Berriat Saint-Prix*, commentando l'art. 48 della Carta Costituzionale Francese. (V. *a c.* 341 *della Ediz. di Parigi del* 1836.)

41. In qual senso poi ed in quali limiti siasi per noi collocata e ritenuta la teorica relativa all'accettazione *dei pubblici uffici* conferiti dall'usurpatore, o dai Governi di fatto, le *Conclusioni* (§ 619, *e segg.*) ne fanno fede. È il senso più largo e più favorevole ai prevenuti: quello che fu seguito anche dal Supremo Tribunale di Giustizia nell'*Affare contro i fratelli Pigli ed altri*, risoluto li 10

maggio 1800 (*Giornale* 24). Un più esteso sviluppo della detta teorica può vedersi nel Voto dello *Stradetti*, relativo all'altro *Affare contro Cioni*, *Dini ed altri*, risoluto li 25 *gennaio dello stesso anno* 1800, citato al §. LXXIII del Decreto della Camera delle Accuse, alla quale mi feci dovere di rassegnarlo. Trovasi ivi riferito un frammento del Voto in *Affare Pierotti* che si allegava anche allora, ma fuor di proposito, dalla Difesa, e gli è restituita la sua vera intelligenza: e vi è pure notata la differenza che passa tra la ritenzione dell'officio che già si aveva, e l'accettazione del nuovo.

42. Non è poi a dimenticare, valutando l'autorità del *Poggi*, *Elem. Jurispr. crim.*, *Tom.* 2, *Cap.* 10, §. 56, che mentre egli assente in genere l'accettazione di pubblici officj conferiti dall'usurpatore, soggiunge tosto: « ivi » Non tamen « parere tenentur subditi, et graviter parendo de« linquunt in Principem, ubi eorum opera ad« versus illum uti hostis velit qui regnum inva« sit ». Può vedersi anche il *Renazzi*, *Elem. Jurisp. crim.*, *Par.* 3, *Cap.* 1, §. *V. N.*° 1.

43. Sulle questioni relative ai *fatti ostili*, all'*anima ostile*, alle *violenze* che si deducono a giustificazione propria dal Guerrazzi, al partito che ei vorrebbe cavare anche dalla *restaurazione*, ed a molte altre specialità della Causa, non intendo io di riaprire la discussione. La Corte ha presente ciò che ne scrissi, o ne accennai nelle *Conclusioni*, e lo valuterà al suo tempo, se, come, e quanto lo crederà di giustizia. Vengo a por termine al mio dire col ritoccare la questione che muove dall'arresto o carcerazione del Romanelli e del Guerrazzi.

44. Allorquando al Romanelli venne intimato nel 16 maggio 1849, e d'ordine del Ministro dell'Interno, di allontanarsi *immediatamente da Arezzo* e dal Granducato, gli fu consegnata una *carta di via* che doveva valere per *il suo viaggio*, onde recarsi a Perugia, luogo da lui prescelto per dimora.

45. Egli si stabilì invece in Gubbio, ed ivi restò con l'approvazione della locale Autorità governativa, finchè la forza militare Austriaca, che occupava lo Stato Romano e Toscano non l'ebbe arrestato nel 13 agosto successivo, e trasportato in prima a Perugia, dipoi ad Arezzo, ove venne rilasciato a quella stessa Autorità governativa che lo aveva nel maggio antecedente allontanato dalla Toscana, e che lo fece sostenere nelle carceri di Poppi.

46. Appena rientrato in Toscana, e mentre era tuttavia nelle carceri di Arezzo egli indirizzò protesta e reclamo contro il patito arresto al Superior Governo; ed a sfogo di questo sotto di 26 agosto gli fu contestato per ordine del Ministro dell'Interno « ivi » aver dato causa alla misura « dell'arresto la precedente sua condotta, ed in « specie la non poca parte presa da lui nelle « luttuose vicende politiche cui era andata sog« getta la Toscana, e rendersi perciò indispen« sabile la ulteriore sua detenzione come pre« ventiva custodia frattanto che verrebbe proce« duto alle occorrenti verificazioni per quelle « determinazioni che sarebbero poi credute con« venienti sul conto suo ».

47. A quell'epoca peraltro non vi erano nè *Processi*, nè *Querele*, nè *Rapporti* che investissero il Romanelli. Solamente nel 14 *settembre* venne esibito nel Tribunale Vicariale di Arezzo un Rapporto dal Capo Commesso di vigilanza locale datato del giorno antecedente (13 Settembre) intitolato alla Prefettura di Arezzo: e questo fu nello stesso giorno adottato e convertito in formale Querela dal Pubblico Accusatore locale di quel tempo. In questi documenti il Romanelli (insieme con molti altri) veniva imputato di Maestà. Quella Querela fu *ammessa per la relativa procedura ordinaria* nel 17 novembre successivo. Ma già a quell'ora altra Querela per egual titolo di delitto era stata contro di lui esibita ed ammessa nella Direzione degli Atti di Firenze sotto di 27 *ottobre*; e dependentemente da questa era egli stato costituito e ritenuto per conto del Processo ordinario il dì 15 di novembre (*Conclusioni*, §. 8).

48. In tale stato di Atti può egli ammettersi

che la Corte Regia abbia facoltà di assumere l'esame delle cause e dei modi coi quali venne operato l'arresto del Romanelli, per inferirne la irregolarità a titolo di mancata fede, e la nullità di tutti gli atti consecutivi, non sanabile, se non se colla di lui assoluzione o remissione al luogo ove dimorava, e d'onde fu tolto dalla forza militare Austriaca? — Io non l'ho creduto in addietro, e nol credo nemmeno di presente, nonostante le cose scritte e parlate a favore di quest'Accusato, molte delle quali non si potrebbero in tesi generale ed astratta non concordare. E così opinando e sostenendo non parmi di evadere la questione: come non si evade tutte le volte che si riporta a difetto di potere.

49. Il Romanelli arrestato e tradotto in Toscana non mancò, come si disse, di inoltrare i suoi reclami al Superior Governo d'onde gli era venuto nel maggio l'ordine di allontanarsi dallo Stato per tempo non definito, unitamente alla Carta di Via. Questi esaminò l'affare; ed in replica gli fece intendere, non già che poteva tornare nel luogo di esilio, nè rimanere in libertà, ma che doveva essere ritenuto in custodia, finchè non fossero esaurite verificazioni sulla di lui condotta politica.

50. Ponderate, o Signori, questo procedimento, e questa significazione, e vi sarà necessità di tradurla nell'*accettazione* del fatto militare Austriaco, e nel *ritiro* di quella carta di Via, che gli era stata nei mesi antecedenti rilasciata. E questo storno o revoca di misura e questo ritiro di tutela lo vedrete operato non di solo fatto, e per modo conseguenziale ad esso; ma previo esame dell'affare, e con considerazione portata sul punto preciso che ora si ripropone in discussione alla Corte; tanto che alcuni degli arrestati vennero rilasciati ed altri no. Questo procedimento e questa determinazione dell'Autorità Governativa è quella che noi diciamo doversi rispettare: non potersi dall'Autorità Giudiciaria sindacare, non averne noi i mezzi, perchè non se ne sanno, nè se ne ponno conoscere le vere cause speciali, che poterono pure esser molte e non lievi, e sopraggiungere e variarsi da uno ad altro momento, specialmente in tempi di non ben ristabilita quiete, come erano quelli ai quali conviene riferirci.

51. Aveva creduto il Governo buona misura nel maggio di allontanare il Romanelli dalla Toscana con Carta per gli Stati Pontificii. Ricondotto nell'agosto in Toscana dalle milizie austriache, che lo ebbero colà a sospetto, non piacque al Governo stesso di mantenergli e conservargli quella sicurezza e quella tutela all'Estero, nonostantechè egli la reclamasse. Or come potrebbe oggi dire la Corte che male si regolò allora l'Autorità Governativa, e che senza diritto disfece il fatto suo proprio? Forsecchè aveva contratto obbligo ed impegno legale di non recederne? Ciò non può ammettersi, perchè il Romanelli era stato totalmente passivo di quella misura, nè l'aveva accettata se non che per necessità di ossequio all'Autorità; nè vi era stato fra lui ed il Governo alcun che di ceduto ed accettato, che costituisse elemento inviolabile di correspettività. Bisogna dunque ritenere necessariamente che l'esilio fu misura governativa inflitta; che da questa si recedè e non vi si volle insistere ulteriormente quando il Romanelli fu ricondotto in Toscana; che così cominciò e finì quel fatto tutto e puramente governativo; e che i reclami correlativi del Romanelli, benchè pervenuti ed esaminati, non vennero dal Superior Governo accolti e secondati.

52. E quando tutto questo fu operato e compiuto il Romanelli, mi permetto ripeterlo, non era stato investito da verun primordio di procedimento ordinario. Quel fatto ebbe termine il 26 agosto: e solamente nel 13 settembre lo investì il Rapporto della Vigilanza che servì di base nel dì appresso alla prima querela.

53. Ma, si dirà, se il procedimento Governativo era esaurito, e non era cominciato quello Giudiciario, perchè ed a qual titolo ritenere allora in carcere, ed in carcere di custodia il Romanelli? Rispondo liberamente. Non certo per conto del potere ordinario; perchè procedimento

relativo non era iniziato; perchè tal facoltà non risiede nelle Autorità Governative, se non se quando agiscono come Ministri di Polizia Giudiciaria. E nemmeno in virtù della Legge del 26 luglio 1849 che non comandava la custodia preventiva fuorchè nel caso di condannati in contumacia che volessero presentarsi o giustificarsi. È forza dunque il ritenere o che quella carcerazione, detta impropriamente nella contestazione di *custodia preventiva*, servì a mire e bisogni di Governo in quelle circostanze, o che non rimane abbastanza giustificata.

54. Accettiamo pure, in ipotesi (e di più non saprei concedere), quest'ultimo concetto. Che ne verrà di conseguenza? Che avremo il Romanelli sostenuto in carcere dal suo ritorno in Toscana fino all'iniziamento degli Atti ordinarj per titolo non noto, o, se vuolsi, senza titolo adeguato: ma non già potrà dirsi che egli fosse stato arrestato all'Estero, e sottoposto a estradizione irregolare per conto del potere ordinario, e quasi per dar modo a questo di spiegare contro di lui la sua azione; mentre questa lo avrebbe investito così presente come contumace. E procedendo più oltre, ed ammesso (sempre in ipotesi) il supposto di *indebita carcerazione*, allora veramente si farebbe luogo all'applicazione della nota regola *male captus bene detentus*; la quale (checchè se ne sia detto, e possa dirsene) si è sempre applicata dalla pratica nostra a tutti i casi di arresti anche *civili*, non che *criminali*, nei quali non si è trattato di vizio *insanabile* (siccome dicono), e specialmente quando si è manifestata dipoi la imputazione di tal fatto antecedente, che per natura sua esige la carcerazione preventiva. La Corte troverà che la carcerazione indebita ha fatto luogo a diminuzione, o sconto di pena, ed anche a procedimento, quando siavi stata prevaricazione, od arbitrio informato da dolo: ma non mai ad annullamento di Atti, a caducazione dell'azione instaurata. Parmi opportuna a riscontrarsi l'autorità del *Bonfin. ad Bannim. Gen.*, *Cap.* 17 *dal N.° 72 al N.* 78.

55. La Decisione poi della Ruota nostra Criminale del 17 *giugno* 1833 *in affare Procaccia*, non che le autorità del *Bartolo*, del *Caballo*, *Cas.* 291, *del Mathieu e Santz.*, *Controv.* 10, e di tanti altri antichi e moderni, parmi che forniscano criterio onde persuadersi che la dottrina la quali vogliono trasfusa, e trasmessa la nullità in tutti gli atti successivi dopo l'arresto fatto in violazione di *fede*, *salvacondotto* ec. fintantochè non abbia avuto luogo *reintegrazione*, allora soltanto possono procedere, quando l'arresto stesso sia stato sin da principio operato d'ordine, e per conto, ed esclusivo interesse dell'autorità e procedimento ordinario, non già quando il fatto è di autorità differente, e specialmente governativa, che agisce per sè, coi suoi mezzi, pei suoi fini e coi suoi poteri, e conosce dipoi e risolve, come meglio creda, il dependente reclamo e protesta: sicchè il fatto stesso o l'approvazione o sanzione sua non già a forza maggiore od al caso si deve, ma sibbene a cognizione e determinazione di essa autorità; e quando ricorre discontinuità, distacco tra il fatto primo ed il procedimento ultimo, che impedisce consimile trasmissione e ricongiungimento.

56. Tali cose ho creduto mio dovere di soggiungere a sviluppo di quanto annunziai brevemente nelle *Conclusioni* rapporto al Romanelli, ed in replica alle posteriori deduzioni defensionali.

57. Quanto poi al Guerrazzi non trovo che i fatti che lo riguardano possano trarre vantaggio significante da quello che è stato detto a pro del Romanelli. Egli non fu arrestato all'Estero, e ricondotto in Toscana senza richiesta. Egli non ebbe, checchè ad alcun testimone sia sembrato, vera e propria *promessa*, che siagli stata mancata o violata, e di cui possa reclamare osservanza dal Governo restaurato, e dalle Autorità Giudiciarie. Ei non volle, o non credè buono, o non seppe, o non potè profittare di una *libertà* che gli fu, come a tanti altri rilasciata, finchè la Commissione Governativa fu in potere di farlo, nè di analoghi avvisi che gli vennero anche appositamente trasmessi. Con lui non ebbe nè poteva aver luogo *transazione*, *nè dedizione*, *nè pa*-

ce, *nè grazia* al momento della Restaurazione. Gli eventi In prima; dipoi il delitto detetto impedirono che fosse rilasciato; e lo vollero custodito come prigioniero di Stato, e come imputato di Maestà. La sua detenzione per qnesto titolo venne a suo tempo ordinata con mandato legittimo dell'autorità competente; nè per procedera a questo faceva certo mestieri di porlo prima in libertà.

58. Qui mi arresto insistendo nella mie *Conclusioni*. Altri, o Signori, vi ha detto « trovate for« mula che salvi tutte le convenienze ». La Magistratura non potrebbe accettare questa insinuazione. Mi si permetta di rettificare soggiungendo, che i Tribunali non hanno in Toscana vincoli di convenienza; ma debiti di giustizia; e che questi Voi adempirete, come sempre fate, con scienza e coscienza.

Li 9 maggio 1853.

A. Bicchierai *Regio Proc. Generale*.

CONTRO REPLICHE DELL' AVVOCATO MARI



Signori Cav. Presidente e Consiglieri.

Brevi furono le repliche del Pubblico Ministero; brevi saranno le controrepliche della Difesa. Seguirò l'ordine tenuto dal Pubblico Ministero, e confuterò le proposizioni che mi sembrarono avere più o meno rapporto con la causa del Romanelli.

Vi parlò il Pubblico Ministero nelle sue repliche primieramente dell' Amnistia. Disse, non potersi dipartire da quanto avea sostenuto nelle sue Conclusioni; non potere egli convenire, che l'Amnistia si estenda a coloro che ne furono esclusi, gli esclusi dall' Amnistia (e ninno lo impugna) potersi dalla Regia Corte giudicare e condannare, quando anche *per privato giudizio* meritassero di esservi compresi.

La Regia Corte, ove occorra, rammenterà nella decisione della causa tutte le ragioni che addussi intorno a questo argomento, e in specie tutto ciò che notai per dimostrare che il Romanelli non rimase Ministro fino al 12 aprile. Ora io mi propongo richiamare la mente vostra su due questioni che è necessità assoluta risolvere, all' effetto di stabilire, se un accusato sia, o no, escluso dall' Amnistia; questioni, alle quali il Pubblico Ministero (anzichè tentar di risolverle) in qualsiasi modo non replicò.

1°. Le eccezioni dell'Amnistia furono ordinate *in odio alle persone*, talchè gli individui nominati nella nota compilata dalla Direzione degli Atti criminali, qualunque azione abbiano commessa, e sia più o meno grave la imputazione, debbano considerarsi assolutamente e irreparabilmente esclusi? Oppure le eccezioni si fecero *in contemplazione di alcuni fatti*, sicchè gli individui, quantunque indicati nelle eccezionali categorie con relazione all'ufficio, o alla procedura, abbiano diritto di godere i benefizi dell'Amnistia, quando non siano trovati rei di quei fatti a riguardo dei quali si ordinarono le eccezioni? Questa è la prima questione.

2.° Se nell'iniziamento della procedura e quando si emanò il Decreto de' 21 novembre 1849 si dava debito all'accusato di alcuno di quei fatti, in contemplazione dei quali furono ordinate le odiose eccezioni, e se nel corso della procedura, o al pubblico dibattimento quei fatti non rimasero verificati, si potrà negare ad esso il benefizio dell'Amnistia, imputandogli altre azioni che nel concetto del Principe non sarebbero state sufficienti ad escluderlo? Questa è la seconda questione.

La prima è risoluta dai Rapporti dei Ministri che proposero l'Amnistia. Che le eccezioni non fossero ordinate in odio alle persone, bensì *in*

contemplazione di alcuni fatti più gravi, chiaro apparisce dal citato rapporto, che fu pubblicato nella parte officiale del *Monitore*, unitamente al Decreto de' 21 novembre 1849. L'Accusa non fa mai parola di questo rapporto Ministeriale. Non lo inserisce neppure nella voluminosa Collezione dei suoi Documenti. E bene a ragione; imperocchè le considerazioni che vi sono espresse, e le categorie dei fatti tassativamente designate sono la più bella critica del sistema da essa erroneamente e ingiustamente praticato in questo giudizio.

Ed invero l'Accusa ha creduto, che gli individui indicati *per relazione agli uffici e alle procedure*, qualunque cosa, tuttochè minima e lieve, abbiano commessa, non debbano mai godere dell'Amnistia, mentre nel rapporto Ministeriale si dichiarò espressamente di fare al Decreto de' 21 novembre poche restrizioni *comandate da un bisogno supremo* di pubblica giustizia, e per *quei fatti* che non avrebbero potuto obliarsi senza grave pericolo della società. « Siamo lieti (dicevano i Ministri) della dolce persuasione, che la Sovrana Clemenza possa oggi liberamente esercitarsi con *alcune restrizioni*, la quali mentre sono comandate da un supremo bisogno di *pubblica giustizia* possono diminuire l'effetto della generale pacificazione degli animi. Le quali restrizioni crediamo *debbano limitarsi* a mantenere al corso della giustizia quei fatti che non potrebbero essere amnistiati senza lasciare il paese nella più inquietante incertezza sulla stabilità dell'ordine e delle pubbliche libertà, che in un soverchio abbandono di Regia Clemenza sembrassero non rispettate abbastanza ».

Dopo ciò i Ministri procedevano ad enumerare le categorie dei fatti gravissimi che intesero di eccettuare; ad erano: 1.° *La supposta usurpazione e la cooperazione all'usurpazione dei supremi poteri dello Stato*. 2.° *Le violenze dei Collegi Elettorali*. 3.° *La resistenza armata alla Restaurazione*. 4.° *La spedizione contro Capannori*. 5.° *I delitti contro la Religione dello Stato*.

Non basta adunque, per denegare ad un accusato i benefizi dell'Amnistia, che egli fosse nel ceto delle persone indicate, *o con relazione ad un ufficio* o *con relazione ad una procedura*; ma occorre provare, che egli abbia commesso alcuno di quei fatti, che espressamente, e tassativamente si eccettuarono, e che nel concetto dei Ministri *non avrebbero potuto amnistiarsi senza grave pericolo della Società*. E se dal pubblico giudizio emerse che l'accusato non *usurpò*, nè *cooperò* alla *usurpazione* dei supremi poteri dello Stato, se emerse che *non adoperò violenze* ai collegi elettorali, che non fece *resistenza armata* alla Restaurazione, che non fece parte della *spedizione armata contro Capannori*, nè commise *delitti contro la Religione dello Stato*, voi dovete dichiarare che egli ha diritto a godere i benefizii dell'Amnistia. E con questa dichiarazione non sostituite, come temeva l'Accusa, *il privato giudizio* alla volontà del legislatore; bensì vi uniformate ad essa, vi uniformate al rapporto dei Ministri, pubblicato insieme al Decreto; rapporto cui bisogna ricorrere per interpetrare il Decreto stesso, sì perchè ne contiene le ragioni, sì perchè i Ministri che proponevano al Principe l'Amnistia e le sue restrizioni erano *Ministri Costituzionali*.

Risoluta la prima questione, si risolve per necessaria conseguenza anche l'altra.

Imperocchè, premesso e ritenuto che le eccezioni all'Amnistia non si fecero in odio delle persone, ma *in rapporto a certe e determinate categorie* di fatti, necessariamente ne segue che se da principio la querela obiettava all'accusato *fatti* che sarebbero stati sufficienti ad escluderlo dall'Amnistia, e se questi fatti o nel corso della istruzione, o nel pubblico dibattimento non si sono verificati, egli può invocare utilmente il decreto del 21 novembre, quando pure fosse imputato di altri fatti che avessero sembianza di delitto, può invocare utilmente il Decreto dell'Amnistia, se i nuovi obietti non investano azioni che sieno comprese nelle categoria designate tassativamente dal rapporto dei Ministri.

Questo è ciò che avvenne al Romanelli. Nel-

l'iniziamento della procedura lo si addebitava di azioni che avrebbero bastato ad escluderlo dall'Amnistia.

Nel corso della procedura si abbandonò la prima imputazione, ad altre ne furono sostituite che non varrebbero, quando pur si riferissero a fatti criminosi, non varrebbero a escluderlo.

Il Pubblico Accusatore suppose nel Romanelli il cospiratore, il settario, che avesse cooperato validamente al sovvertimento del Governo, alla usurpazione dei supremi Poteri nella fatale giornata del dì 8 febbraio, e che la sua nomina a Ministro di Giustizia e del Culto ne fosse il premio. Questo supposa; questo dichiarò espressamente nella querela con cui lo accusava di avere *prestato efficace cooperazione, affinchè* i famosi Triumviri giungessero al conseguimento del criminoso scopo *che fu quello di mettersi alla testa del Governo, in luogo e vece del legittimo Principe*. Se ciò si fosse verificato, egli senza dubbio sarebbe rimasto escluso dall'Amnistia; poichè avrebbe aiutato i *Triumviri* a *mettersi alla testa del Governo in luogo del Principe*, avrebbe *cooperato* alla supposta usurpazione, avrebbe commesso uno di quei fatti, a riguardo dei quali il Consiglio dei Ministri propose che si facessero eccezioni all'Amnistia.

Ma cinque o sei mesi dopo la incominciata istruzione, vedendo che il prevenuto non era cospiratore, nè settario, e non aveva con chicchessia cooperato alla usurpazione dei poteri, si abbandonò la prima imputazione e si pensò alle Leggi Statarie, alla missione nell'Agro Aretino ed alle asserte declamazioni ostili. Che ciò sia vero ne fanno fede e l'Atto d'Accusa e le Conclusioni stesse del Pubblico Ministero, che non lo annovera tra coloro i quali cooperarono alla supposta usurpazione; non lo annovera tra i supposti *premiati*.

Bensì lo addebita di atti posteriori al dì 8, e perciò commessi *dopo l'asserta usurpazione*.

Il Romanelli, adunque, se ai termini della *prima querela* sarebbe stato escluso dall'Amnistia, non lo è ai termini dell'Atto d'Accusa che non gli obietta veruno di quei gravissimi fatti in contemplazione dei quali il Rapporto dei Ministri propose al Principe le restrizioni all'Amnistia da' 21 novembre 1849.

Nelle sue repliche il Pubblico Ministero pretese combattere il mezzo di difesa che per noi si desumeva dalla ratifica, con che la *Commissione Governativa* sanzionò l'operato del Romanelli.

Non osò il pubblico Ministero impugnare le facoltà e i poteri della Commissione; solo avvertì che manca un atto di tanta *portata* da desumerne la *ratiabizione* di ciò che fece il Romanelli in qualità di Commissario Straordinario; e mise in dubbio, che la Commissione Governativa ne avesse avuta intenzione, poichè era stato suo proponimento *non occuparsi delle cose passate*.

Ma è vano obiettare, non esservi atto, o deliberazione espressa che approvi la condotta del Romanelli nell'Agro Aretino; poichè la Commissione non registrava in apposito protocollo le sue deliberazioni; è vano, e dirò meglio, è ingiurioso il mettere in dubbio che ella avesse in animo di approvare l'operato del mio Cliente, dappoichè uno dei più onorevoli Componenti la Commissione Governativa (e la sua deposizione fu confermata dal conte Digny e dall'Avv. Brocchi) attestava, che non intesero approvare unicamente il *conto* rimesso dal Romanelli, bensì la spedizione stessa, come *missione di ordine pubblico bene adempiuta*.

Vi parlò il Pubblico Ministero della legge del 26 luglio 1849. Pretese dimostrarvi che la difesa non può trarne partito veruno. Ma le avvertenze che egli faceva intorno a questa legge sono affatto inconcludenti parciò che concerne il Romanelli.

È affatto inconcludente avvertire che la legge del 26 luglio non sottraeva alla giurisdizione dei Tribunali le azioni di cui parla nel primo articolo, bensì autorizzava i Regii Procuratori di rimetterne la cognizione ai Tribunali ordinarii, o ai Consigli di Prefettura, secondochè sembrasse loro, che potessero o no costituire un vero e proprio delitto di perduellione.

Le dichiarazioni emesse dal Legislatore nella legge del 16 luglio sono della massima importanza nella questione del titolo del delitto, e unicamente a tal proposito fu allegata dalla difesa Romanelli.

Ed invero il *proclamare idee, o dottrine contrarie all' ordine politico, l' eccitare all' odio, e al disprezzo della sovranità* sono atti, che per *dichiarazione autentica* contemplata nell' articolo 1.° di questa legge, non costituiscono *il vero e proprio delitto di perduellione*.

« Coloro *i quali* COL PROCLAMARE O INSINUARE « IDEE, E DOTTRINE CONTRARIE ALL' ORDINE SOCIA« LE O POLITICO LEGITTIMAMENTE COSTITUITO IN « TOSCANA, COLL' ECCITARE ALL' ODIO, E AL DI« SPREZZO DELLA SOVRANITÀ, *o col favorire in « qualunque altra guisa inganni, seduzioni e agita« zioni nel popolo*, SI SONO MANIFESTATI AVVERSI « AL PRINCIPATO COSTITUZIONALE *o alla pubblica « tranquillità . . . soggiaceranno alle seguenti dispo« sizioni, restando al corso ordinario di giustizia « la cognizione dei* FATTI COSTITUENTI IL VERO E « PROPRIO DELITTO DI LESA MAESTÀ *ec.* »

La quale esplicita e inoavillabil dichiarazione, combinata col disposto dell' art. 9 della legge del 30 agosto 1795, viemaggiormente dimostra, che a costituire *il vero e proprio delitto di perduellione* si richiedono *azioni che attacchino immediatamente* il Sovrano e tendano alla sovversione del suo governo.

E se i fatti enunciati nell' art 1.° della citata legge per dichiarazione espressa del sommo Imperante non costituiscono delitto di Lesa Maestà, tuttochè commessi mentre esiste il Governo del Principe, come potrà imputarsi di siffatto reato Leonardo Romanelli che non ha *proclamato idee e dottrine contrarie all' ordine politico, nè eccitati all' odio e al disprezzo della sovranità*, neppure quando il Governo del Principe non esisteva?

Vi parlò nelle *repliche* il Pubblico Ministero intorno ai *limiti legali* dell'Accusa; limiti che esso dice non avere con le sue Conclusioni travalicati.

Non ignorare, diceva, che l'Atto d'Accusa non può mettersi in contradizione col Decreto della Camera delle Accuse, ma nel portare ad esecuzione il Decreto stesso competere al Pubblico Ministero piena facoltà di rifrustare la procedura scritta e desumerne altri fatti e altri mezzi di prova. Egli può di tal guisa supplire al decreto, e mettere in rilievo circostanze delle quali non fece menzione la Camera delle Accuse. Con questo il Pubblico Ministero *non fa cosa nuova*: non fa che dare esecuzione e più largo svolgimento al Decreto coi mezzi che resultano dalla istruzione. Un diverso sistema sarebbe *irragionevole ostacolo alla Giustizia*. Basta che i fatti e le prove non mentovate nel Decreto d' invio il Pubblico Ministero raccolga dalla procedura scritta; basta ch'ei ne faccia contestazione *coll' Atto d' Accusa*, talchè l' Accusato ne sia per tempo avvertito, e possa provvedere ai mezzi di difesa da esperimentarsi nell' orale dibattimento.

Questa, in breve, è la replica del Pubblico Ministero intorno ai limiti dell'Accusa; questi gli argomenti coi quali pretende dimostrare che ingiustamente fu dai difensori rimproverato *di eccesso*.

Gli argomenti del Pubblico Ministero non mi sembrano, nè veri, nè giusti. Prego la Regia Corte a considerare:

1.° Che il Decreto proferito li 7 gennaio 1851 dalla Camera delle Accuse nella parte dispositiva dichiarò espressamente e tassativamente di rinviare gli imputati « Alla Camera decidente di « questa Corte Regia per essere ivi sottoposti per « i fatti DELITTUOSI CHE SOPRA al *pubblico giu« dizio* ».

2.° Che il Decreto stesso per determinare i fatti, pei quali ordinava il rinvio si riferì « *quan« to a Leonardo Romanelli al Numero sessantasette « e seguenti fino al Numero ottanta* ».

3.° Che i fatti menzionati in questi numeri e pei quali s'inviava il Romanelli al pubblico dibattimento erano la firma delle leggi dei 22 febbraio e 23 marzo, la missione nell'Agro Aretino, le supposte allocuzioni ostili, *non già la sottoscrizione dei decreti del 9 e 20 febbraio, nè la Circolare del 5 marzo 1849*;

4.° Che l'Articolo 424 delle DD. e II. conferisce al Presidente, e non al Pubblico Ministero, il potere discrezionale *di farsi portare atti, e documenti che possano dare nuovi e migliori lumi sul fatto* controverso; ma, quando pur competesse la medesima facoltà al Pubblico Ministero, *i nuovi atti e documenti* dovrebbero riferirsi (come dice espressamente la Legge) *ai fatti* pei quali fu ordinato l'invio al pubblico giudizio; e così nella causa del Romanelli i nuovi atti e documenti, i nuovi mezzi di prova dovevano essere preordinati a dare nuovi e migliori lumi intorno ai fatti delle Leggi statarie, della missione nell'Agro Aretino e delle asserte declamazioni ostili.

5.° Che non referendosi ai fatti menzionati nel Decreto d'invio, non possono apprendersi *come mezzi di prova*, ma come altri *fatti elementari e costitutivi*.

Tuttavia, prescindendo da tali considerazioni, e accettando per mera ipotesi la teoria proposta dal Pubblico Ministero intorno ai limiti legali dell'Accusa, non cessano di rimanere improponibili il nuovo obietto desunto dalla sottoscrizione del Decreto de'9 febbraio, e *i novissimi obietti* desunti dalla firma del Decreto del 20 febbraio, e dalla Circolare del 5 marzo 1853.

Il Pubblico Ministero dice in sostanza, che nel dare esecuzione al Decreto della Camera delle Accuse egli ha diritto di desumere dalla procedura scritta altri fatti elementari, perchè contestandoli con l'Atto d'Accusa, l'accusato può provvedere in tempo alla sua difesa. E ciò sia vero.

Appunto per questo, io replico, è improponibile l'obietto della firma apposta al Decreto de'9 febbraio; perocchè non solo il Decreto della Camera delle Accuse non ne fece menzione, ma nel lungo periodo della istruzione del processo non fu contestato mai al Romanelli. Il Pubblico Ministero adunque non potè desumere *dal processo scritto il nuovo addebito* della mutata intitolazione negli atti pubblici e nelle sentenze.

Improponibili gli obietti della sottoscrizione del Decreto de'20 febbraio e della circolare del 5 marzo; poichè non solo manca per questi il Decreto d'invio, *bensì manca l'Atto d'Accusa*. Neppure nel libello con cui si apre il pubblico giudizio (prego la Corte a notarlo) furono contestati al Romanelli.

Io non ho che a rammentarvi il riassunto speciale dell'Atto d'Accusa che riguarda il Romanelli. « ivi » Concorse in tale qualità al Decreto « che sopprimeva nelle sentenze ed atti di notari il nome, e l'autorità di Leopoldo Secondo, « e alla emanazione delle leggi statarie de' 22 « febbraio e 23 marzo, e portò queste ad esecuzione con andare Commissario straordinario « di Governo, ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento Aretino, onde comprimere i movimenti che vi si erano manifestati.

« In tale occasione non risparmiò (a Rigutino) « atti avversi, e manifestò più volte con pubbliche declamazioni, così in Arezzo, come a Puliciano ed altrove, sentimenti ostili alla Monarchia, ed apertamente favorevoli alla Repubblica, con che veniva ad alienare il cuore « dei sudditi dal Principe, e si rendeva a questi « più difficile il ritorno, e il recupero dei suoi « sovrani diritti. Non lo giustifica per tali atti « l'altrui *comando*; e non è provata la positiva « necessità sia a consentirli, permetterli ed operarli, sia ad accettare un impiego che, per la « derivazione sua e per le condizioni dei tempi, « lo esponeva troppo verosimilmente a rendersene autore e correo ».

Della firma al Decreto de'20 febbraio e della Circolare dell'8 marzo non parla. E non solamente ne tace la parte conclusiva, e speciale dell'Atto d'Accusa, ma eziandio la parte annunciativa e generica.

Rispetto a questi obietti pertanto non milita, che anzi si ritorce la ragione di cui tanto si vale il Pubblico Ministero; che cioè se i nuovi fatti sono contestati col libello dell'Accusa, ciò basta, avendo tempo l'accusato di preparare i mezzi della difesa. Non milita, ma si ritorce contro il Pubblico Ministero, perchè questi ultimi addebi-

li *non furono contestati neppure con l' Atto d' Accusa*.

L'Atto d'Accusa è nel sistema nostro la *chiamata in giudizio*. Il prevenuto deve conoscere non solo il titolo del delitto, di cui è chiamato a rispondere, ma ancora i fatti che secondo il Pubblico Ministero lo costituiscono. L' illustre Nicolini nelle questioni di diritto (mentre esamina la controversia diretta a determinare, se e quando nella dichiarazione di reità sia lecito dal grado d' imputazione stabilito nell'Atto d'Accusa passare ad un altro) prende anche ad esaminare, se il Pubblico Ministero nelle ultime conclusioni possa valersi di fatti non contestati nel libello dell' Accusa. Esso distingue *i fatti principali*, o come altri dicono, *elementari e costitutivi*, dalle circostanze aggravanti. E ragionando di queste, suddistingue con molto acume, se sieno inerenti al subietto, insite nel fatto principale, e si derivino dalla intenzione dell' accusato, ossivvero provengano da cagione esterna.

Nel primo caso (ex. gr. quando uno fosse accusato di omicidio commesso nella necessità attuale della legittima difesa, necessità che poi non rimanga giustificata; oppure quando alcuno fosse accusato di omicidio semplicemente volontario, che poi si scuopra premeditato) il Pubblico Ministero nelle definitive conclusioni può chiedere, che la Corte decida sulle circostanze aggravanti, benchè non mentovate nell'Atto d'Accusa.

Se poi derivano da fatti e cagioni astrinsecbe, nol può (*Quest. di dirit., part.* 1, §. 21, 23, *n.* 8.). « Non è così (egli dice) per le circostanze deri« vate da ragione estrinseca, le quali aggravino « e l'imputazione e la pena, per quelle cioè che « o riguardano la persona del reo, o il suo sta« to, o i modi di esecuzione. Se questa non so« no indicata nella istruzione scritta, nè mento« vate nell'Atto d'Accusa, qualunque sia la ri« sultanza del pubblico dibattimento, non può il « Ministero Pubblico aggiungerle nelle sue ulti« me conclusioni, nè la Gran Corte giudicarne. « Tale è p. es. la recidiva, tale la reiterazione. « Può ugualmente così considerarsi talvolta il « luogo del reato, o la data, o il mezzo esterno, « onde avviene l'altrui morte, se è contrario a « quello espresso nell'Atto d'Accusa. Imperoc« chè spesso nel luogo o nella data del fatto e« spresso nell'Atto d'Accusa sta riposta tutta la « difesa, come avviene in quella che diciamo « coartata o prova dell' *alibi*. Spesso nel mezzo « dell' omicidio, come colpo di schioppo p. es. « invece di pugnale; veleno invece di precipita« zione dall' alto ec. Cangiata all' improvviso « nelle pubbliche discussioni tal circostanza, *fa« rebbe rimanere il reo indifeso*, poichè egli non « pose mente che a quell' arme e a quel modo « indicati dall'Accusa, e trascurò di premunirsi « contro una diversa circostanza, la quale can« gia il fatto principale, su cui l'Accusa stessa « era fondata ».

Ma l' ostacolo pregiudiciale, insuperabile, che rende assolutamente improponibili *i nuovissimi addebiti* del Decreto dei 20 febbraio, e della Circolare del 5 marzo, è *la cosa giudicata* di questa Regia Corte proferita li 28 agosto 1852. Disse il Pubblico Ministero non potersi dalla *cosa giudicata* trarre partito, che non sia favorevole ai concetti dell'Accusa, ma lo asserì dommaticamente; lo asserì senza veruna giustificazione.

Ora mi sia lecito ripetere la sentenza vostra. Voi dichiaraste così: « Attesochè qualunque sie« no le generalità premesse nella parte narrati« va ad istorica dell'Atto d'Accusa del dì 29 gen« naio 1851, *per determinare il subietto dell'Accu« sa dee soltanto prendersi di mira la parte speciale « e conclusiva del libello*, come quella che con« tiene la formola colla quale è provocata la di« chiarazione del giudice, secondo la regola de« sunta dalla teorica del Bartolo nella *L. Aure« lius*, §. *Sticho*, *de liberat. legata*, che nei tribu« nali nostri ha forza di legge, *Annal. di Giurisp.*, « *Vol.* 5, *Part.* 1, *col.* 357; senza di che rimar« rebbero troppo indeterminati, ed incerti i capi « dell'Accusa, che debbonsi precisamente defi« nire ».

Come può adunque il Pubblico Ministero so-

stenere, almeno perciò che riguarda il Romanelli, come può sostenere, che del Decreto della Regia Corte de'28 agosto 1852 non si desumano argomenti che non sieno favorevoli al concetto dell'Accusa? La Regia Corte stabilì che per determinare il subietto dell'incriminazione deve prendersi di mira unicamente la parte conclusiva e speciale del libello che provoca la dichiarazione del giudice.

Gli obietti della sottoscrizione del Decreto de' 20 febbraio, e della Circolare de'5 marzo *non sono formulati dal libello dell'Accusa*. Nè la parte conclusiva, nè la parte enunciativa ne fa menzione. Essi, dunque, e per la cosa giudicata di questa Regia Corte e per le massime stesse professate dal Pubblico Ministero intorno ai *limiti legali* dell'Accusa sono improponibili.

Le quali cose ho voluto soggiungere, non perchè la Difesa non abbia chiaramente giustificata la incolpabilità del Romanelli, e in special modo l'assoluta innocenza degli atti, onde il Pubblico Ministero argomenta le *nuovissime imputazioni* a carico del Romanelli; ma perchè, senza tradire la mia coscienza, e mancare ai doveri della difesa, io non poteva scendere a transazione con accusa sì pertinace, e non dimostrare che essa, formulando nelle *Conclusioni* contro il Romanelli addebiti che non aveva formulati nel *libello*, ha pur troppo *travalicati i confini*.

Toccò il Pubblico Ministero nelle sue repliche la *questione della complicità*.

Gli atti obiettati al Romanelli sono tutti *posteriori al dì 8 febbraio*.

Ad esso (diceva la Difesa, e le sembrava dir cosa evidentissima) non potrebbe darsi imputazione che di *delinquenza accessoria dopo il delitto*. D'altronde è teoria stabilita dai più schiariti criminalisti, che il concorso posteriore all'altrui reato non costituisce complicità criminosa *senza la prova del precedente concerto*.

E poichè non vi è prova di precedente concerto, gli atti obiettati al Romanelli non sono delittuosi.

Sarebbe fatuità l'impugnare una teoria così razionale e universalmente accettata.

Che fa dunque il Pubblico Ministero? Il Pubblico Ministero, non potendo impugnare la teoria, tenta disapplicarla dicendo, che il Romanelli non è accusato di complicità, ma di *correità*.

E mentre dichiara e protesta che non intende fare dei singoli atti incriminati altrettanti delitti, ritiene che sia non *complice*, ma *correo*, colui che ha preso parte soltanto *in alcuno dei singoli atti*.

Con tali artifizii, o Signori, è facile sovvertire ed eludere i più inconcussi principii della scienza, e le teoriche meglio stabilite dalla consuetudine di giudicare.

Se non che il Pubblico Ministero, attribuendo al Romanelli la qualifica di *correo*, mentre dice cosa evidentemente azzardata ed erronea, non evita la difficoltà che si propone di superare.

Dice cosa evidentemente erronea, poichè nel linguaggio del diritto penale e della legge, *correi sono gli autori e agenti principali*, correi sono coloro, che principalmente o direttamente hanno partecipato alla risoluzione, e nella esecuzione del reato. E se ciò è vero nei delitti comuni, molto più deve ritenersi nei delitti politici, secondochè insegna Anton Matteo al titolo *De crimine laesae majest.*, argomentando *dalla L.* 38, *auctores*, *ff. de poenis*, e dalla *L.* 2, *cod. de Seditiosis*. « Etsi ad mutationem reipubblicae seditio tendat, justo tamen aequitatis temperamento placuit perduelles esse *non omnes* qui tumultui temere se miscuerint, *sed auctores dumtaxat et principes seditionis*. Quod et verba hujus responsi evincunt. Non enim ait Iurisconsultus, perduellem esse qui, coetus pars fuerit: SED CUIUS OPERA, DOLO MALO, COETUS, CONVENTUS CONTRA REMPUBLICAM FACTUS FUERIT ».

E in conferma ricorda le parole di Tito Livio (lib. 28). « Certabatur sententiis, utrum *in auctore tantum* seditionis animadverteretur, an plurium supplicio vindicanda seditio esset. Vicit sententia lenior, *et unde orta culpa esset, ibi poena consisteret* ».

Non che le parole di Vegezio (*De re milit. lib.* 3): « Quod si fieri medicinam necessitas

« estrema persuaserit, rectius esse more majo-
« rum *in auctore criminum* vindicari, ut ad om-
« nes metus, ad paucos poena perveniat ».

La qual cosa procedendo nel caso di sedizione, a più forte ragione procederà rispetto a colui che altro non fece se non che accettare un ufficio dal nuovo governo, ed eseguirne gli ordini e i decreti.

Non evitò il Pubblico Ministero la difficoltà che pretendeva schivare; imperocchè il *precedente concerto* è requisito essenziale non solo della *complicità posteriore*, ma eziandio della *correità*.

Lo insegnano comunemente i Criminalisti, fra i quali il Roberti, autore prediletto dell'Accusa (*Corso del diritto penale*, §. 520). « Non senza
« ragione lo stesso vocabolo *correi* si adopera
« ben anche nel diritto criminale per diuotare
« coloro, i quali DOPO AVER DETERMINATO di
« commettere un reato si associano per eseguir-
« lo insieme, e lo mandano realmente ad effetto
« colla loro opera simultanea e respettiva ».

E nel riassunto, al §. 530, « Esaurito fin qui
« tutto e quanto risguarda la vera nozione della
« correità, e gli estremi che debbono concorre-
« re onde abbia luogo nei reati, poche altre os-
« servazioni ci rimangono a fare relativamente
« alla stessa. Noi vogliamo racchiuderle nelle
« seguenti regole:

« 1.° Se vi si richieda il *concerto precedente* al-
« l'azione criminosa, egli è evidente che quan-
« do alcuno, volontariamente bensì ma senza
« premeditazione concorre ad un reato che da
« altri si commette, non può mai prender la di-
« visa di *correo* per esser soggetto ad una stessa
« pena indistintamente, ma tutt'al più conside-
« rarsi qual complice di primo, o di secondo
« grado, a seconda della qualità, o del grado
« della sua cooperazione od assistenza. *La man-
« canza di concerto*, e di deliberazione esclude
« quella unità di azione che forma il PRINCIPALE
« ELEMENTO RICHIESTO PER LA CORREITÀ ».

Ond'è, che l'Accusa, mentre applica al Romanelli una qualifica che in modo alcuno non gli si addice, non giunge a schivare la difficoltà; poichè non tanto a indurre la complicità, quanto ancora a costituire la *correità*, occorre la *scienza del delitto* e il *precedente concerto*; estremi dei quali non ha conclusa la prova a carico del Romanelli.

Nelle *repliche* il Pubblico Ministero ripeteva la stessa definizione del delitto, che avea formulata nelle sue *Conclusioni* e che abbiamo altre volte dimostrato non essere coerente ai principii della scienza, e alla disposizione della legge.

Questo è il memento della maggiore importanza nella causa del Romanelli; in questo svolgerò più largamente le ragioni della difesa.

Ripeteva il Pubblico Ministero che il delitto di Lesa Maestà nel caso nostro consiste in un fatto *morale*, *complessivo* e *progressivo* resultante da più fatti materiali. Il delitto (diceva) non si consumò nel dì 8 febbraio; la usurpazione e la rivoluzione non avvenne il dì 8, ma dopo il dì 8 per opera del governo; il delitto non si consumò con la istituzione del Governo Provvisorio, bensì con la sovversione della Legge fondamentale, con la deiezione del Principe, con la repulsione delle forze che procedevano a restaurare il Governo Monarchico. Il fatto *morale*, *complessivo* e *progressivo della Lesa Maestà* durò finchè non fu cessata la usurpazione, e tutti coloro che ottemperarono agli ordini del Governo Provvisorio, ordini contrarii all'interesse del Principe, si fecero *correi* di Lesa Maestà.

Questa è la definizione del delitto, questo il ragionamento con cui si tenta evadere l'applicazione delle massime stabilite dalla giurisprudenza penale sulla *complicità posteriore*, la inconcussa teoria del *Governo di fatto* ed i principii notissimi sull'*elemento materiale* del reato di Maestà.

Ma è egli questo un ragionamento *logico* o *legale*? Io vo ne farò, o Signori, l'analisi e la critica; e poi contrapporrò ad esso il ragionamento della Difesa.

Ogni sillogismo deve partirsi da proposizioni astratte o concrete, la verità delle quali sia fuori di questione. La prima premessa del sillogismo che analizziamo si è, che nella specie attua-

le il delitto consiste in un *fatto morale*, *complessivo* e *progressivo*.

Questa proposizione non esprime, nè un principio scientifico, nè un fatto incontroverso, che possa servire di *premessa* ed un raziocinio. È un *gratis asseritur*. E come è gratuita la premessa, così arbitraria è la conseguenza.

La premessa, da cui si parte il sillogismo dall'Accusa, confonde due cose che sono sostanzialmente diverse; confonde ciò che si dice nel linguaggio penale *consumazione del delitto* e ciò che nel linguaggio politico si chiama *consolidamento del nuovo governo*. Può essere *consumato* il delitto, senza che il nuovo Governo sia *consolidato*. E tutti i fatti, tutte le azioni che si commettono per afforzare e consolidare la usurpazione, saranno naturali e necessarie sequele del commesso delitto; non già una progressione, o consumazione del medesimo. Se vera e giusta fosse la premessa dell'Accusa, potrebbe convenientemente applicarsi ad ogni periodo, più o meno lungo, di rivoluzione, di usurpazione, di nuovo governo. Potrebbe dirsi sempre « *è tutto un delitto*; *è un fatto morale*, *complessivo* e *progressivo*, *provato da più fatti materiali*; » e così investire coll'Accusa e considerare *correi* coloro che senza antecedente promessa, prestarono la loro opera al nuovo Governo.

Nella scienza del gius criminale, si dice *consumato* il delitto appena si verificano nella specie tutti gli elementi che occorrono a costituirlo.

« Il delitto *consumato* subiettivamente (dice il « Rossi, *lib.* 2, *cap.* 28) ma non obiettivamente, « è un delitto *mancato*. Se nulla manca al delit- « to, neppure obiettivamente, il delitto è *consu-* « *mato*.

« Or l'apparecchio dei mezzi (così Nicolini « nelle *Questioni di diritto*, *part.* 2, §. XXI, « XXII, XXIII, n. 5, 6), l'avventarsi con es- « si, il metterli in opera già prossima all'esecu- « zione, l'esaurire in questa tutto il proprio po- « tere, il riuscire nell'effetto, sono cinque atti « progressivi, la di cui *somma* è la perfezione « dell'atto: *summatum opus*, *consumatio*. Quindi « la frase *reato consumato*, termine ultimo del « corso di un'azione criminosa ». E in nota l'erudito e sapiente Criminalista, ricercando la etimologia della parola, spiega viemeglio il concetto. « Reato *consumato* non è da *consume-* « *re*, ma da *consummare*; quasi *sommo* di tutti « gli atti che lo costituiscono, fino alla esecu- « zione ».

Ciò premesso, se pur vi è stato nel caso nostro un delitto, è d'uopo convenire che fu *consumato* nel dì 8 febbraio. Tutti gli atti, tutti gli elementi che lo costituiscono si sarebbero a quel giorno verificati.

Non lo potrebbe impugnare l'Accusa, senza mettersi in aperta contradizione con la storia che va facendo degli avvenimenti del 7 e dell'8. Nè ora le giova soggiungere, che il delitto non fu la creazione del Governo Provvisorio, nominato dalle Assemblee, ma il successivo abuso del potere; imperocchè può stare, che le Assemblee operassero legittimamente istituendo un Governo Provvisorio, e che in pari tempo si consumasse, non per volontà loro, un delitto.

Ha egli il Pubblico Ministero conclusa la prova dei fatti, che dice avvenuti nel 7 febbraio, nella notte dal 7 all'8 e nella mattina del dì 8? Ne ha egli conclusa la prova contro l'uno o l'altro accusato? Ciò non riguarda la difesa del Romanelli, che non è imputato di aver preso parte a quei fatti: cioè, di aver cooperato ai supposti *concerti* e *preparativi* del 7 e dell'8 febbraio. La Difesa del Romanelli ha sempre protestato, e nuovamente protesta, non concordare fatti che possano ad altri recar pregiudizio. Questo unicamente essa dice, che, ammessa per mera ipotesi la verità delle cose narrate dall'Accusa, egli è impossibile impugnare, che la *consumazione* del supposto delitto avvenne *nel dì 8 febbraio*.

In questo concetto procedeva il querelante fiorentino, dicendo: *esser fermo nella idea che la procedura dovesse limitarsi o conoscere del* FATTO DELLA USURPAZIONE DEL POTERE NEL DÌ 8 FEBBRAIO 1848.

In questo concetto procede il Decreto della Camera delle Accuse.

Quando parla della partenza del Principe, dice il Decreto che essa (§. 19) « *Presentava la* « *opportunità degli atti più prossimi alla* CONSUMA- « ZIONE *di quella rivoluzione* ».

Quando parla del tumulto e dell'invasione della Camera, non che degli altri fatti avvenuti l'8 febbraio, dice (§. 22) « *Che in seguito di que-* « *sti fatti i Triumviri salirono in Palazzo ad eser-* « *citare il potere, ed il Circolo ritornò tumultuante* « *e festoso per il* COMPITO SUCCESSO ».

Quando parla dei supposti premiati, e in specie del Niccolini, dice (§. 24) « *Che più di tutti* « *aveva dato mano a* CONSUMARE IL DELITTO ».

Quando parla delle spedizioni, dice che erano preordinate a cacciare il Principe dalla Toscana (§. 26) « *Quantunque l'opera sovversiva* POTESSE « DIRSI COMPIUTA ».

In questo concetto procede anche l'Atto d'Accusa.

Nel §. 72 ritiene, che il Guerrazzi dichiarasse nel dì 8 febbraio volere esercitare il mandato a benefizio del popolo, non a *benefizio di Leopoldo.*

Nel §. 73 dice, che in quel giorno avvenne l'*esautorazione* dei due Sovrani di Toscana e di Roma.

Nel §. 83 dichiara, che Guerrazzi accettò di comporre con Mazzoni e Montanelli un Governo *supplantatore del Principe.*

Nel §. 271 conclude in questi termini: « Intanto i fatti esposti e risommati fin qui parmi « che autorizzino a ritenere che egli alla pari « dei suoi colleghi *si diede subito* a trasformare « il mandato ricevuto, abbandonandosi *nello stes-* « *so dì 8 alla usurpazione dei supremi poteri* ».

Nel §. 561 (per tacere di tanti altri) soggiunge, che l'abolizione dello Statuto era *figlia del delitto* commesso nel dì 8; che ne era la *necessaria conseguenza.*

Se i fatti narrati dall'Accusa sien veri, a me (come dissi) non spetta esaminare. Certo è che il sillogismo dell'Accusa pecca nella maggiore. Non si fonda su di un *principio inconcusso*, o sopra un *fatto incontroverso*; ma sulla gratuita definizione del delitto *complessivo* e *progressivo*, che repugna alle regole della scienza e contradice alla storia dei fatti dall'Accusa stessa narrati.

Le premesse di ogni sillogismo, io diceva, debbono essere proposizioni di per sè evidenti o giustificabili. Ciò ritenuto, io vi dimostrai, paragonando il sillogismo dell'Accusa a quello della Difesa, che il primo si compendia in questa formula: « nella specie il delitto consiste in un « *fatto morale, complessivo e progressivo,* » formula che non racchiude un *principio scientifico*, nè una *verità di fatto*, bensì una *gratuita asserzione* contradetta dalla storia dei fatti dell'8 febbraio, quali sono esposti nella querela, nel Decreto d'invio, nell'Atto d'Accusa e nelle Conclusioni del Pubblico Ministero.

Ora vediamo se logicamente e legalmente procede il raziocinio della Difesa.

La Difesa argomenta così:

1.° Quando Leonardo Romanelli appose la sua firma al Decreto de' 9 febbraio 1849 (che è il primo obietto che gli contesta l'Accusa) e molto più quando commise gli atti successivi, *esisteva un Governo di fatto*. Questa è la *maggiore*.

2.° Quando esiste un *Governo di fatto*, le azioni che sembrino o sieno contrarie al Principe e al Governo caduto non possono costituire delitto di Lesa Maestà, e perchè i pubblicisti ammettono e autorizzano la obbedienza al *Governo di fatto*, e perchè i criminalisti richiedono, come estremo essenziale di questo reato, che il Principe sia nel *possesso e nell'esercizio attuale del potere*. Questa è la *minore*.

3.° Dunque, gli atti obiettati al Romanelli, commessi da lui mentre esisteva un *Governo di fatto*, non possono costituire il *materiale* del reato di Lesa Maestà. Questa è la *conseguenza*.

Esaminiamo se vere sieno le premesse del nostro ragionamento.

Nel dì 9 febbraio 1849 esisteva in Toscana un *Governo di fatto*.

A spiegare l'avvenimento di quel giorno molte ipotesi è dato configurare, secondo il punto

di vista da cui si contempli l'avvenimento stesso, e secondo i principii che ciascuno professa e lo scopo a cui mira.

Chi afferma, la proclamazione e istituzione del Governo Provvisorio, avvenuta il dì 8 febbraio, essere stata la conseguenza giuridicamente necessaria della partenza del Principe e del suo recesso dal Governo:

Chi dice, che fu opera del Parlamento il quale aveva diritto e obbligo di provvedere e supplire all'assenza della Corona:

Chi sostiene, che fosse forza, e vera rivoluzione di popolo, che pel volontario abbandono, o per la involontaria impotenza del Principe a difenderlo, si trovava sciolto, come dicono i pubblicisti, *per inadempita condizione* dall'obbligo di obbedire e intendeva riassumere il suo originario e naturale diritto:

Chi finalmente asserisce, che fu opera di frode e violenza di fazione cospiratrice che volle impadronirsi dei supremi poteri.

Quale delle accennate ipotesi mi sembri vera e giusta, quale corrisponda ai principii del Diritto Pubblico e alla verità della storia, lo mi astengo dal dichiarare; sì perchè tale indagine richiama a questioni gravissime che io non ho avuto necessità di approfondire (e a me d'altronde ripugnerebbe sostenere tesi, di cui non andassi intimamente persuaso e convinto), sì perchè la indagine è affatto superflua e indifferente per la difesa del Romanelli.

Ed invero, o fosse la istituzione del nuovo Governo conseguenza legittima e necessaria del recesso del Principe, o fosse libero fatto di Parlamento, o fosse rivoluzione e forza maggiore di popolo, o violenza di fazione, qualunque ipotesi giudicherà la sapienza e giustizia della Regia Corte doversi preferire, certo non potrà negarmi, che *un nuovo Governo esisteva*. Potrà l'animo vostro rimanere dubbioso intorno alle cause, ai modi e alla legittimità della sua istituzione; ma che i Triumviri fossero già *nel possesso* della Suprema Autorità, che già avessero in mano la somma delle cose, e che un *Governo di fatto* esistesse, voi nol potreste negare. Questo è un punto cardinale nella causa presente; questa è una verità d'intuitiva evidenza.

Quando debba dirsi stabilito un *Governo di fatto* lo addita il Padre Taparelli dopo avere enunciata le massime delle quali vi resi conto nel mio primo discorso; lo addita, dicendo cose, che mirabilmente coincidono col caso nostro (*part.* 3, *cap.* 5, *art.* 2): « Ma queste leggi riguardano un « Governo *stabilito per violenza*, che questo so« gliamo intendere per *Governo di fatto*; ognun « vede doversi distinguere questa fase politica, « *sì dal termine che la precede, sì da quel che la* « *siegue* ».

E dopo avere addotti alcuni esempj, che ora traeva dall'ordine fisico, or dall'ordine morale, prosegue a dire (nom. 674, 675). « Applichiamo « queste idee al Governo, e vedremo che ogni « mutazione dee cominciare con qualche altera« zione sociale, alla quale il principio conserva« tivo (l'autorità) resiste *onninamente* (429). In « tali circostanze la cagione alterante è ancora « un principio totalmente straniero anzi nemico « all'essere sociale; onde lo sforzo di tutto il « corpo morale tende *naturalmente* (vale a dire « ogni cittadino è obbligato) ad opporsi. In tale « stato non si può dire che esista un *Governo di* « *fatto*: esiste un tumulto, una congiura, una « oppressione, un assassinio: nè però a questa « prima epoca può applicarsi quanto abbiam det« to intorno al Governo di fatto.

« Ma se la resistenza sociale non distrugge la « forza *alteratrice* della società, ella si insinuerà « a poco a poco (e forse appunto non può essere « distrutta perchè già inviscerata) onde incomin« cerà a divenire principio costitutivo di una so« cietà diversa, le cui forme non ancor si colo« riscono al di fuori, ma già sono disegnate nel« lo *spirito pubblico*, e vi preparano una nuova « società. In tali circostanze un tumulto, una ca« tastrofe, una sconfitta determina *repentinamen-* « *te* lo scoppio, e la società novella, di cui l'an« tica era pregna, comparisce *repentinamente* sot« to le forme illegittime di *Governo di fatto*: *Go-*

« *verno*, perchè veramente ella già tiena in ma- « oo i destini futuri; *illegittimo*, perchè ne ha « fattn il conquisto colla forza, noo ottenutolo « col dritto: la mano ha soggiogato l'esterno, « l'interesse ha piegate le volontà, non la veri- « tà dei titoli piegate le intelligenze, nel che « consiste il Governo del diritto ».

Laoode, perciò che insegna il P. Taparelli, esiste un *Governo di fatto*, appena i nuovi gevernanti *entrano nel possesso e assumono l'esercizio* del supremo potere. E tale avvenimento si manifesta con segoi così apparenti e indubitati, che secondo le varie opinioni potrà (come io diceva) mettersi in dubbio il *diritto*, ma il *fatto* non può in buena fede impugnarsi.

Ciò premesso, io domando all'Accusa. — Chi governava in Tnscana nel 9 febbraio, quando Remanelli appose la firma al Decreto che ordinava la nuova formula nella spedizione autentica delle seoteoze e negli atti pubblici? Chi governava? Il Principe, o i Triumviri?

Governavano i Triumviri. Essi erano *nel possesso e nell' esercizio* del supremo potere.

Tutte le autorità amministrativa (e ciò solo basterebbe, poichè sono esse che formano le varie diramazioni del Governo) obbedirono prontamente al Governo Provvisorio. Non ve ne fu alcuna che in qualsiasi città o provincia della Toscana vi si opponesse.

L'autorità giudiciaria, qualunque opinione abbia potuto avere intornu ella legittimità del nuovo Governo, certo è che ne riconobbe essa pure la *esistenza di fatto* e continuò per amore dell'ordine e del paese a reodere giustizia, lesciando che nalla spedizione delle sentenze s'indicasse il nuovo Goveroo; e ne eseguì i decreti.

Ma il Principe (obietta l'Accusa) dimorava sempre in Toscaoa; egli era sempre nel Porto S. Stefano. Ed è ben vera. Ma che per ciò? Sarà forse men vero che esisteva un *Governo di fatto*? Si vorrà forse, perchè il Principe erasi ritirato in un angolo della Toscana, mettere in dubbio, che altri e non ei governasse? No certo. Dal contegno dei giusdicenti e magistrati dai luoghi stessi ove si era ritirato, e durante il tempo della sua permanenza in Toscano, dal contegno stesso del Principe, dalle sue stasse dichiarazioni io traggo nuovi argomenti a giustificare (cosa d'altronde notoria ed evideotissima) che il Governo di fatto era stabilito.

I giusdicenti di Porto S. Stefano e di Orbetello riconoscevano l'autorità del nuovo Governo; da esso, e non dal Principe dipendevano.

Del giusdicente di Orbetello ne abbiamo la prova nel rapporto del 10 febbraio, del quale fu rilasciata copia dal Ministero dell'Interno alla difesa Guerrazzi; donde resulta, che ei trasmetteva alla superiore Autorità Governativa le più minute informazioni rispetto al Principe e alla Reale famiglia (*Documenti Guerrazzi, pag.* 327). « Ricevo per espresso la pregiata sua di questo « giorno, alla quale rispondo immediatamente: « sono adesso le ore 4 e mezzo pomeridiane.

« Ho dettagliato nel mio rapporto di questa « mattina *quanto mi era noto rispetto al Principe,* « *ed alla Real famiglia:* molte cose sapevo essere « a notizia di codesto uffizio, dopochè uno dei « di lei Consiglieri giunse fino a Fonte-Branda « nel dì 8, e dopochè ha fatto ritorno in Grosse- « to una deputazione di codesti cittadini, che « Lui si presentò in Porto S. Stefano nel giorno « stessa 8 febbraio detto in cui vi giunse, e tuttora v'è colla sua Real famiglia.

« In segnito delle attuali inchieste ora aggiungo, che io mi presentai al medesimo nel dì 8 « e nel dì 9. *Egli mi raccomandò caldamente che* « *vigilassi che non insorgessero per causa di lui* « *reazioni, e che inculcassi calma e quiete ai cit-* « *tadini onde non essere disturbato, aborrendo egli* « *di essere qualificato capo di un partito*; e l'ho « fatto sinceramente.

« Ieri il Principe visitò il vapore: quest'oggi « la Real famiglia è andata a bordo, credo per « visite, alla fregata che mi dicono essere la « *Teti*, inglese. Sono pochi momenti che è stato « udito qualche colpo di cannone, credo sia il « saluto. Il vapore non ha mai spento il fuoco, « ed ora i cammini fumano più dell'ordinario:

« non so quali possano essere le determinazioni « del Principe: sono varie le voci sul rimanere « o partire di lui: egli goda salute, e così è della Real famiglia: manco affatto di comunica« zioni spontanee per parte del Pretore di Porto « S. Stefano; mi suno giunti, per parte di co« desto uffizio, molti espressi ».

Del Pretore di S. Stefano, emerge dal rapporto della Prefettura di Grosseto, direttu al Ministro dell'Interno li 12 febbraio, e inserito nella collezione dell'Accusa *a pag.* 208. « Signor Mi« nistro, il Pretore di Porto S. Stefano mi porge « adesso una notizia che sarebbe stato suo de« bito di comunicare due giorni or sono. E que« sta così ritardata notizia me la trasmette *per « espresso*, notando altresì nella sopraccarta, che « qui annetto, quanto appresso:

« Della massima premura, anzi urgente:

« Mi si chieggono istruzioni; *io non indugio « a chiederle al Governo.*

« Operando in tal guisa, lo intenda bene il « Governo, l'ultimo mio pensiero egli è quello « di porre in salvo la responsabilità della mia « persona. Prove non dubbie del mio patriotti« smo e del mio coraggio civile parmi averne « date abbastanza; e le ho taciute, e le taccio. « La ragione unica, e sola si è questa: il ravvi« cinamento che sopra, l'essere state cioè ri« chieste in modo così inusitato e repentino « istruzioni sopra un fatto che si è tenuto per ol« tre due giorni occulto, ha dovuto farmi con« cepire il timore che da quelle istruzioni possa« no resultare consegnenze della massima im« portanza per il nostro paese.

« Accumpagno ancora un rapporto del Vica« rio Regio di Orbetello.

« La città è tranquillissima. Quanto al resto « del Compartimento non sono in debito presso « il Governo di alcuna comunicazione ».

Or come impugnare, che esistesse un *Governo di fatto* e che la sua autorità fosse dovunque riconosciuta, quando gli stessi giusdicenti dei luoghi ove il Principe si era ritirato, e mentre egli si tratteneva in Toscana, non da Esso, ma dal nuovo Governo dipendevano; cul nuovo Governo stavano, come suol dirsi, in comunicazione; e ad esso rimettevano i rapporti e le informazioni officiali?

Altri argomenti ancora si desumono dai fatti e dalle dichiarazioni del Principe.

Non intendiamo, come già dissi, trattar la questione della presunta rinunzia o della virtual privazione del gius all'impero. Basta alla Difesa del Romanelli, che il Principe fino dal 7 febbraio *abbandonasse di fatto il governo*. E ciò appariva con bastante chiarezza dalle lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quando pur le lettere scritte dal Granduca al Presidente dei Ministri non fossero chiare abbastanza, cessa ogni dubbio sull'abbandono del comando, ove si ponga mente che egli non deputò commissari o luogotenenti che lo rappresentassero nel governo.

Tutto ciò dimostra evidentemente, che egli abbandonava il comando. E non solamente non faceva atto di governo, finchè rimase in S. Stefano; ma, neppur volendo, lo avrebbe potuto. Come Principe Costituzionale non poteva governare senza essere circondato di Ministri responsabili, che cuoprissero la inviolabilità della sua persona. Il Principe Costituzionale regna, ma non governa. Il Granduca pertanto, se avesse inteso (ed è strana e inverosimile supposizione) governare la Toscana da S. Stefano avrebbe dovuto almeno condur seco uno dei Ministri. Oppure, essendosi separato (come di fatti coll'allontanamento e col *veto* si separò) dal Ministero Montanelli-Guerrazzi, avrebbe dovuto nominare altro Ministero responsabile. E, poichè neppur questo egli fece, si ha per ogni verso la prova che egli realmente abbandonava il comando.

Ma vi ha di più. Nella sua dichiarazione al Corpo Diplomatico il Granduca riconobbe *stabilito il Governo di fatto*. Intendo parlare della dichiarazione emessa li 11 febbraio, che si dice stampata nel Giornale Costituzionale delle Due Sicilie il 6 marzo 1849, ed è inserita dall'Accu-

sa nell'appendice alla sua collezione; dichiarazione, che, mentre non potrebbe utilmente allegarsi contro i singoli Accusati che la ignoravano, favorisce mirabilmente l'assunto nostro. Imperocchè in essa il Granduca, appena gli giunge la notizia dei fatti avvenuti nel dì 8 febbraio in Firenze, riconosce la *esistenza di un nuovo Governo*. Benchè non gli fossero noti l'abolizione dello Statuto e gli altri fatti che avvennero dopo, e nei quali pretende ora l'Accusa trovare la *consumazione* del supposto delitto, già lo considera avverso a lui, e appunto per tal motivo emette la sua dichiarazione.

« Non prima della decorsa notte mi è giunto « il *Monitore Toscano* del dì 8 febbraio 1849, « n. 27 secondo, dal quale sono venuto in co« gnizione, ESSERE STATO STABILITO in detto gior« no in Firenze un Governo Provvisorio tosca« no, nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e « Mazzoni, *proclamato primo dal Popolo nel re« cinto della Camera dei Deputati*, a proposto « quindi e approvato all'unanimità dalle due As« semblee legislative ».

La prima premessa pertanto del mio ragionamento è pienamente giustificata; giustificata dal concorso di tutte le circostanze, giustificata dalle stesse dichiarazioni del Principe. Nel 9 febbraio 1849, quando Leonardo Romanelli appose la sua firma al decreto di detto giorno, *era stabilito un Governo di fatto*.

Udite ora, se in pari modo sussista la seconda premessa.

Le azioni commesse per ordine di un *Governo di fatto* non possono costituire il *materiale* di un delitto di Lesa Maestà:

1.° Perchè non è cosa illecita, siccome insegnano i pubblicisti, accettare ufficii dall'invasore, o usurpatore, e ottemperare agli ordini suoi;

2.° E perchè i criminalisti ritengono estremo essenziale del reato di Maestà, che il Principe sia *nel possesso e nell'esercizio attuale* della suprema autorità.

Il Pubblico Ministero non impugna in genere, che sia lecito accettare impieghi ed eseguire i comandi del *Governo di fatto*; ma lo consente con questa limitazione, « *purchè e inquanto non « ledano l'interesse del Principe* ».

La limitazione apposta dal Pubblico Ministero distrugge, divora la regola; si risolve in evidente petizione di principio, e conduce all'assurdo.

Distrugge la regola, e si risolve in evidente petizione di principio. Imperocchè non saprai a che pro distinguere le azioni anteriori dalle azioni posteriori al mutamento del governo, a che disputare cotanto sull'accettazione degli ufficii conferiti dal *Governo di fatto* e sulla obbedienza agli ordini suoi, se fosse illecita e criminosa qualunque azione più o meno contraria all'interesse del Principe dejetto!

Quando, per considerare lecite e non criminose le azioni, dovessero essere o indifferenti, o deferenti al Principe spodestato, non ci sarebbe mestieri d'invocare la teoria del *Governo di fatto*, nè di far distinzione tra le azioni anteriori e quelle posteriori al mutato governo.

Conduce all'assurdo. Ed invero, ammessa come lecita l'accettazione dei pubblici impieghi conferiti dall'invasore o dall'usurpatore, vi pare egli possibile, che non debba accettare l'ufficio per mettersi in aperta e continua opposizione col suo superiore?

Le teorie di gius pubblico e penale, che in breve riassumo, non comportano la limitazione proposta dall'Accusa.

I pubblicisti sono di avviso, spettare al *Governo di fatto*, abbenchè duri la ingiusta causa del possedere, l'amministrazione della pubblica cosa; esso provvedere a tuttociò che concerne l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; e doversi prestare obbedienza agli ordini suoi in ogni cosa, *che non offenda il gius naturale e divino*. Ed anche i più rigorosi (tra i quali il P. Taparelli) mentre non approvano che si dia forza *al Governo di fatto* per mantenerlo nella usurpazione, soggiungono bensì che anche questo può farsi, ove dalla turbativa del possesso sieno per derivare *scandali* e *pericoli* alla società; lo che am-

mette nei varii casi tale opinabilità, che sola basta ad escludere qualunque idea di delitto.

I criminalisti sono anche più espliciti nel rigettare la limitazione che proporrebbe l'Accusa. Le loro definizioni, le loro massime suppongono (ed altrimenti non vi sarebbe primordio di questione) che le controverse azioni sieno contrarie all'interesse del Principe assente. E tuttavia dichiarano, non costituire reato di Lesa Maestà, poichè a tale effetto non basta che al Principe spetti l'*abituaiità del giue aii' impero*, ma si richiede che egli mantenga il *possesso* e l'*esercizio attuale* della suprema autorità. Se fanno limitazione alla regola, non è per ogni azione che sembri avversa al Principe, ma per l'unico caso della *volontaria assunzione delle armi contro il Principe stesso*. E ancora in questo caso, se reputano l'azione criminosa, escludono nullameno il titolo di *Lesa Maestà*, appunto perchè il Principe non è nel possesso e nell'esercizio attuale del potere.

Invano l'Accusa nelle sue repliche ha tentato disapplicare le autorità e le reiudicate, che la difesa nostra allegava.

Precisa è la decisione proferita il 6 settembre 1799 dal Supremo Tribunale di Giustizia nella causa Pierotti. Non leggerò nuovamente il motivo, che la Regia Corte conosce. Escluse il *titolo di Lesa Maestà* anche nel caso di chi volontariamente imbrandisca le armi contro l'esercito del Principe. Nè fu la massima revocata o contraddetta dalla decisione che il Tribunale stesso proferì li 25 gennaio 1800 contro Cioni, Dini, Da Filicaia ed altri. La Regia Corte esaminerà, come la Difesa ha esaminato, attentamente questa decisione; vedrà, come al Cav. Agostino Dini, il quale aveva accettato sotto la repubblica francese l'impiego di segretario della *municipalità*, la decisione dava debito ancora di *atti e detti anteriori* alla invasione francese; e la decisione stessa, non che revocare la massima stabilita nella causa Pierotti, nemmeno propose la disputa diretta a determinare, se le azioni commesse, per ordine del *Governo di fatto* e mentre il Principe non possiede nè esercita la suprema autorità, possano costituire delitto di perduellione.

Futilissime poi mi sembrano le osservazioni dell'Accusa intorno alla decisione della Corte speciale di Parma nella causa del Cav. Melegari e del Conte Linati. Se questa decisione *non formula massime di diritto*, i suoi rilievi e le sue dichiarazioni, per necessario antecedente, suppongono altrettanti principii di ragione che contradicono completamente alle massime professate dal Pubblico Ministero. Ritenne la Corte speciale di Parma, che non solo l'accettare ufficii dal Governo di fatto, ma eziandio l'entrare a far parte di un Governo rivoluzionario non costituisse necessariamente reato di Maestà, tuttochè il Principe dimorasse entro i confini dello Stato. Ritenne, che la sottoscrizione di *atti indubitatamente avversi* non basti a concluder la prova del delitto, quando per altri riscontri e congetture rimanga esclusa la supposizione dell'*animo ostile*. E ad escludere siffatta supposizione valutò la *renitenza ad accettare l'ufficio*, la *volontà di dimettersi* e la *opposizione a intemperanze maggiori*; mentre a difesa di Leonardo Romanelli e queste, e moltissime altre congetture concorrono, delle quali non parla la decisione parmense. Nè senza ignorare o dimenticare la istoria può dirsi, che là era precedente e consumata la rivoluzione, a qua essere avvenuta dopo il dì 8 febbraio; imperocchè i moti di Bologna, di Modena e Parma nel 1831 furono ben poca cosa al paragone del rivolgimento che sconvulse dal 1847 alla metà del 1849 Toscana, Italia, Europa; e dai fatti, che narra la stessa sentenza di Parma resulta che quella non era rivoluzione *consumata*, se pure questa parola può adoperarsi in politica, come si adopera nella materie penali. E alla perfine futilissimo mi è sembrato l'avvertire, che una Commissione di revisione annullò la sentenza della Corte speciale di Parma, mentre l'Accusa stessa vi dice che rimase annullata *per difetto di rito e nell' interesse della legge soltanto*. Lo che implica necessariamente approvazione

della sentenza rispetto al merito; avvegnachè, se avesse violato le regola di ragione o male applicato le leggi nel merito della causa, la Commissione di revisione non avrebbe mancato di cassarla anche a danno dei singoli.

Indarno poi tentava il Pubblico Ministero di sapplicare i principii di diritto pubblico, sanciti dal Sovrano Decreto del 12 maggio 1848, che aderì all'aggregazione dei popoli della Lunigiana allo Stato Toscano. Nè io mi trattengo a rivendicare alla Difesa l'autorità di così splendido esempio, dacchè l'egregio collega nostro Avv. Landucci, rettificando e completando la storia dei fatti, con bene ordinato ragionamento vi dimostrò, che se tra le condizioni in cui si trovavano nel marzo 1848 gli abitanti di quelle provincie dei Ducati di Modena e di Parma e le condizioni in cui versava la Toscana nel 7 e nell'8 febbraio 1848 vi è differenza, e tale che porta alla necessità di applicare a *maggiorità di ragione* nel caso nostro le teorie di gius pubblico sanzionate dal citato decreto.

Invano tentava il Pubblico Ministero disapplicare la decisione proferita il 4 giugno 1850 dalla Regia Corte di Lucca nella causa del Dott. Santarlasci. Diceva il Pubblico Ministero (nè so, come dir lo potesse) che la decisione emanava *da principii diversi da quelli* che la Difesa allega nella causa presente. Rispetto al Romanelli pariforme è la specie; identico nella questione attuale il motivo di giudicare. Il Dott. Santarlasci aveva accettato l'ufficio di Commissario nella spedizione di Capannori. E in diritto la Corte di Lucca accolse e applicò la teoria del *Governo di fatto*, teoria che forma appunto uno dei mezzi precipui della nostra difesa; dichiarò che gli atti di sovranità, tuttochè esercitati dall'usurpatore, obbligano i sottoposti, e che la spedizione aveva in sè stessa uno scopo giustificabile; quale era quello di ristabilire l'ordine e tutelare la sicurezza nelle campagne lucchesi. Io non so, come sia dato impugnare la puntualità di simili reiudicate.

Nè solamente l'Accusa tenta disapplicare le dottrine e la giurisprudenza allegata dalla Difesa; bensì allega essa pure l'autorità del Poggi per giustificare, che non può senza delitto prestarsi obbedienza agli ordini dell'usurpatore, quando sieno contrari all'interesse del Principe. Se non che fa d'uopo avvertire:

1.° Che il Poggi dopo avere stabilita la regola favorevole alla Difesa, procede ad una limitazione; ma non formula in *genere*, come vorrebbe l'Accusa, la limitazione stessa, sibbene contempla il caso di chi imbrandisce le armi contro il Principe per comando dell'usurpatore (*lib.* 2, *cap.* 10, §. 56). « Non tamen parere tenentur « subditi, et graviter parendo delinquunt in « Principem, ubi eorum opera *adversus illum*, « *uti hostis*, *velit qui regnum invasit* ».

2.° Che il Poggi cita in questo luogo l'Eineccio, il quale parimente configura il caso della ostilità armata. « Secus ubi quis, patria deserta iamdiu, « se ad gentes transtulerit, pro quibus, exorto « bello, *arma sumpserit* ».

3.° E che ancora in questo *estremo caso* di ostilità armata il Poggi è di avviso, che l'azione sia criminosa, *ma non dichiara che importi reato di Lesa Maestà*; talchè non contradice alla decisione del Supremo Tribunale di Giustizia in causa Pierotti, che dichiarò criminoso il fatto, ma inapplicabile il titolo di Lesa Maestà.

Così è giustificata la prima e la seconda premessa del mio sillogismo.

Nel 9 febbraio 1849 esistava in Toscana un *Governo di fatto*.

Le azioni commesse per ordine di un *Governo di fatto* non possono costituire reato di Lesa Maestà, non essendo illecito accettare ufficii e prestare obbedienza all'usurpatore ed essendo estremo essenziale del reato di Maestà, che il Principe sia nel *possesso* e nell'*esercizio attuale* del supremo potere.

Conseguenza necessaria di tali premesse si è che gli atti obiettati al Romanelli siccome commessi per ordine di un *Governo di fatto* e quando il Principe non era nel *possesso* e nell'*esercizio attuale del potere* non possono costituire il delitto di perduellione.

Tutto ciò concerne l'elemento *materiale* del supposto delitto.

Quanto all'elemento *formale* o *intenzionale*, benchè la nostra difesa esaminando i singoli atti incriminati, si occupasse più che altro di escludere da ciascuno di essi l'animo ostile, nulla replicò il Pubblico Ministero. Tornò unicamente ad insistere sull'addebito desunto dalla sottoscrizione del decreto de' 9 febbraio, dicendo, che, se la novella 84 aveva ordinato che si aggiungesse nella intitolazione delle sentenze il nome dell'Imperatore per meglio designare il corso dei tempi, la indicata formula nullameno conteneva una recognizione del gius all'impero. E in prova di questo allegò l'autorità del Berriat-Saint-Prix all'*art.* 48 *della Costituzione francese del* 1830.

Veramente infelice è l'Accusa nelle sue citazioni. Essa citava il P. Taparelli; ed io vi dimostrai, che la teoria del *Governo di fatto* professata dal Taparelli favorisce pienamente l'assunto della Difesa. Cita l'Istitutista Poggi; ed io vi dimostro, che egli pure ritiene non criminosa l'accettazione di pubblici ufficii conferiti dall'usurpatore, e fa limitazione unicamente nel caso estremo di coloro che prendono le armi e accorrono a combattere contro il Principe che torna a recuperare l'impero. Cita ora il Berriat-Saint-Prix; ed io vi dimostrerò con le sue stesse parole, che egli confuta e disapprova, rispetto alle monarchie costituzionali e rispetto alle monarchie assolute, l'adagio feudale che diceva amministrata la giustizia *in nome del Re*, e considera come una mera formalità come una *vana cerimonia* la intitolazione delle sentenze in nome del Principe.

« Malgrado sì grandi tentativi (dice il Berriat-« Saint-Prix nel commento all'art. 48) per ri-« condurre il *potere giudiciario* all'unità d'origi-« ne, l'adagio — *qualunque giustizia emana dal* « *Re* — non poteva essere completamente vero « che dopo l'abolizione delle giustizie patrimo-« niali; ma quando l'Assemblea costituente le « dichiarò soppresse senza veruna indennità (*de-* « *creto del* 4 *agosto* 1789, *art.* 4, *e preambolo della* « *costituzione del* 1791) la parola *Re* aveva ces-« sato di essere sinonimo di Sovrano, e l'adagio « divenne falso sotto un altro rapporto. Tutti i « poteri emanano dalla nazione, dice la costitu-« zione del 1791 (*tit.* 3, *art.* 2); il potere legi-« slativo è delegato ad una assemblea naziona-« le; il potere esecutivo è delegato al Re: il po-« tere giudiciario è delegato a giudici eletti a « tempo dal popolo (*ib.*, *art.* 3, 4 e 5). I mede-« simi principii sono implicitamente consacrati « dalla costituzione del 1830; perchè, dunque, « contiene ella un assioma puramente monarchi-« co? Significa forse unicamente che i giudici « sono nominati e istituiti dal Re, come soggiun-« ge l'art. 48. Potrebbesi rimproverare ai redat-« tori, oltre un pleonasmo bizzarro assai, due « inesattezze; la più grave consisterebbe nel-« l'indicare come primordiale una emanazione « affatto secondaria. Se il Re è incaricato di tra-« smettere il *potere giudiciario* ai giudici, egli è « probabilmente, perchè gli è stato conferito dal « voto della nazione; d'altronde il diritto di no-« minarli è la sola influenza che egli abbia sulla « loro autorità. La seconda inesattezza consiste-« rebbe nel considerare assoluto il diritto di no-« mina, mentre patisce eccezione rispetto ai giu-« rati, ai giudici di commercio (*art.* 51 e 56) e « agli arbitri. Io fin'ora ho adoperato la parola « *giustizia* nel senso di poter giudicare, nel sen-« so di giurisdizione; pretendere che significhi, « nell'art. 48, una virtù, una volontà di attri-« buire a ciascuno ciò che gli è dovuto, sarebbe « assurdo.

« La Carta aggiunge, che la giustizia *si ammi-* « *nistra in nome del Re*. Altro vestigio monarchi-« co, sequela e conseguenza del primo. La cir-« costanza che il Re è incaricato di nominare e « d'istituire i giudici, non giustifica nulla più « questa nuova proposizione: difatti sarebbe al-« trettanto ragionevole il sostenere, che i pari « esercitano il potere legislativo in nome del Re, « poichè sono nominati da lui. L'intervento del « potere esecutivo è indispensabile, si dice, per

« eseguire le decisioni dei Tribunali. Io rispon- « do, che lo è lo pari modo per l'applicazione « della volontà del legislatore; tuttavia la Carta « non dichiara che il potere legislativo emani « dal Re e che si amministri in nome di lui. I « *verditti* dei giurati non sono proferiti in nome « di alcuno (*Cod. d'istruz. crim., art.* 348). Nè « questa frase *la giustizia si amministra in nome* « *del Re* ha maggiore efficacia nella maggior « parte dei governi assoluti; imperocchè, onde « si possa dire con verità che si esercita una fun- « zione in nome di alcuno, bisogna che si eser- « citi nell'interesse di lui, e così se pure non è « minore o interdetto, secondo le sue istruzioni « e la sua volontà espressa o presunta, sotto pe- « na di vedere annullato tutto ciò che sia fatto « in modo contrario. Ora in qual paese si repu- « ta, che i giudici rendano giustizia a tali condi- « zioni? In nessun luogo. Dovunque il Monarca « lo pretendesse, sarebbe considerato come un « despota (*Pinheiro–Ferreira*, *p.* 109). Questo « principio d'altronde come il precedente, man- « ca di utilità pratica. L'art. 146 del Codice di « procedura civile potrebbe indurre in errore a « questo riguardo. Egli dice: *le spedizioni delle* « *sentenze saranno intitolate e terminate in nome* « *del Re, conforme l'art.* 57. (48) *della Carta*. Ma « fa d'uopo osservare che il testo fu alterato al « tempo della Restaurazione; in origine diceva: « *saranno intitolate e terminate come era prescritto* « dall'atto delle costituzioni dell'impero del 28 « fior. an. XII. Nella sua redazione attuale non « esprime che l'opinione personale del revisore « officiale dei cinque codici. L'art. 545 del Co- « dice stesso spiega il vero senso dell'art. 146: « *le sentenze e gli atti*, egli dice, *non potranno* « *portarsi ad esecuzione, se non hanno la medesima* « *intitolazione delle leggi e se non terminano con* « *l'ordine agli ufficiali di giustizia, come è prescrit-* « *to nell'art.* 146. Quindi si tratta unicamente nel- « l'una e nell'altra disposizione *di una formula* « *esecutoria;* di fatto essa non è necessaria nelle « semplici spedizioni, di cui parla l'art. 853 (*V.* « *Carré*, *Leggi della procad., art.* 146). Il nome « del Re vi figura come nelle leggi, però che è « il capo del potere esecutivo, e non già in ap- « plicazione dell'art. 48 della Carta. Nè la for- « mula *esecutoria* mi sembra più utile nelle sen- « tenze, che nelle leggi, prescindendo dalla pro- « mulgazione (*a pag.* 149). Il Potere esecutivo « non può dispensarsi dall'eseguire, nè le une « nè le altre; egli stesso annette sì poca impor- « tanza alla formula, che è apposta dal cancel- « liere o dal notaro negli atti esecutorii, senza « che alcuno degli agenti del potere esecutivo « vi aggiunga la sua sottoscrizione. *Non è che* « *una vana cerimonia* ».

Del resto l'Accusa, reputando *oziosa e super-flua la questione dell'animo*, non replicò agli argomenti coi quali la Difesa avea preso a dimostrare, che la sottoscrizione del Decreto de' 9 febbraio, non che delle leggi statarie e degli altri atti obiettati al Romanelli, è pienamente giustificata dalla obbedienza gerarchica; non replicò alle moltiplici ragioni di fatto, le quali escludono la necessità di riferire ad *animo ostile* gli atti incriminati; non replicò ai riscontri, che si desumono dalle qualità e dalla vita anteatta dell'accusato; dalle deposizioni dei signori Occhini, Albergotti, Guillichini e altri onorevoli fidefacenti che lo dichiaravano *avversa a repubblica*: dallo sconforto che ei provò alla notizia della partenza del Principe; dalla opposizione che ei fece prima di accettare l'ufficio di Ministro; dal modo con cui esercitò quell'ufficio; dalla scelta degli impiegati; dall'inibita erezione di alberi di libertà in Arezzo; dalla lettera al Tonietti; dalla opposizione fatta nelle giornate del 18 e 19 febbraio ai Mazziniani; dalla protesta di dimettersi, ove la repubblica si fosse proclamata e da tante altre urgentissime congetture, che ebbi l'onore di esporvi nel mio primo discorso, e sulle quali non mi trattengo più oltre, essendo indecoroso combattere l'inimico, laddove posa le armi.

Insisteva bensì il Pubblico Ministero nelle sue repliche contro la eccezione dell'arbitrario arresto, e della detenzione illegittima. Quin-

di è forza, che io torni sul doloroso argomento.

Ma innanzi di rettificare il fatto non bene esposto dall' Accusa e replicare ai suoi dubbii di diritto, colgo questa opportunità per giustificare la formula, con cui la Difesa riassumeva le sue conclusioni in questa parte della causa.

Le eccezioni desunte dall' arresto arbitrario, dalla violazione del diritto di asilo e del gius delle genti, non che dalla offesa della pubblica fede e della pubblica moralità, mentre non tolgono alla Regia Corte la facoltà di proclamare la innocenza dell' accusato, le impediscono di proferire sentenza condennatoria. *Egli è presente*, diceva la Difesa, *per essere assoluto; non vi è per essere condannato*. La quale proposizione, se a primo aspetto può sembrare azzardata, se può sembrare che egli debba essere presente, sì per l' assoluzione come per la condanna, non dubito che sarà consentita dalla giustizia vostra, ove si degni por mente alla natura delle eccezioni e al modo e alle dichiarazioni con cui furono dalla Difesa proposte.

La eccezione, che la Difesa desume dalla illegalità dell' arresto, dal diritto delle genti, dall' asilo, dalla fede violata, non è *pregiudiciale* eccezione d' *incompetenza* che tolga alla Corte ogni giurisdizione a conoscere e decidere il merito della causa. È *anomala* eccezione d'inammissibilità di azione, la quale può e deve essere decisa separatamente o unitamente al merito della causa, secondochè il convenuto la opponga *in vim dilatoriæ*, o *in vim peremptoriæ*.

Se il convenuto non accetta contestazione nel merito, ma propone per modo pregiudiciale sì fatta eccezione e in quella insiste dichiarando e protestando che il Tribunale non debba procedere oltre, finchè non l' abbia decisa, non vi ha dubbio, la eccezione assume l' indole di pregiudiciale, non per la natura sua propria, ma pel modo con cui viene dedotta.

All' opposto, se il convenuto la deduce unitamente alle eccezioni di merito; che anzi dichiara e protesta, doversi la Regia Corte di queste primieramente e di quella in estrema ipotesi occupare, la Regia Corte, mentre non può proferire condanna se l' azione è inammissibile, ha facoltà di dichiarare in pari tempo e con una sola e medesima pronunzia la inammissibilità dell' azione e la incolpabilità dell' accusato.

Ciò che può farsi e tuttodì si pratica nei giudizii civili e commerciali, non può essere denegato nei criminali giudizii. Se tali eccezioni togliessero alla Corte decidente la facoltà di occuparsi del merito principale, onde proferire sentenza assolutoria, si ritorcerebbero a danno gravissimo dell' imputato.

Gli scrittori e i Tribunali francesi hanno applicato appunto in cause criminali l'accennata dottrina.

Mangin discute e risolve in questi termini la controversia nei trattati della *istruzione scritta* e dell' *azione pubblica*.

Nel trattato della *istruzione scritta* distingue le eccezioni veramente e propriamente pregiudiciali, dai così detti *fini di non ricevere*; ed opina, che, se i Tribunali non potrebbero con una sola pronunzia dichiararsi incompetenti, e decidere il merito, hanno bensì la facoltà di dichiarare inammissibile l' azione e incolpabile l'imputato (*num.* 231). « Bisogna avvertire di non confon« dere coll' eccezione d'incompetenza *i fini di « non ricevere*, che possono occorrere contro « l' azione pubblica e che sono indipendenti, ri« spetto, alla competenza, dalla giurisdiziona « dinanzi la quale l' azione è promossa. Ho indi« cata altrove questa distinzione, ed è importan« te assai; imperocchè, se un Tribunale non « può ad un ponto dichiarare la sua incompeten« za e giudicare poi che il delitto non fu com« messo, *non è impedito a decidere che l' azione « pubblica non debba accogliersi, o in ogni caso che « il fatto incriminato non sia rimasto provato, o « non costituisca delitto* ».

Nel trattato dell' *Azione pubblica*, enumerando le cause, che trattengono l' esercizio di detta azione nei criminali giudizii, ne adduce, per modo di esempio, alcune che provengono dalle

qualità personali. Vi ha chi, avuto riguardo al suo grado, non può essere tradotto davanti i Tribunali criminali senza l'*autorizzazione* del superiore. Il difetto di tale *autorizzazione* del superiore importa nullità di procedura. Può dedursi in ogni stadio della causa. E valida ed efficace sarebbe la sentenza che dopo avere accolto una simile eccezione, procedesse a decidere il merito, *assolvendo* l'accusato. « L'autorizzazione « richiesta dall' art. 75 della Costituzione del- « l'anno VIII (dice il Mangin, al num. 267) è « prescritta *a pena di nullità della procedura e de- « gli atti successivi*. Questa nullità può essere « invocata in qualunque stato della causa: i Tri- « bunali debbono applicarla ancora *ex officio*. « Le quali proposizioni, che furono consacrate « da un Decreto della Corte di Cassazione del « 9 febbraio 1809, sono incontrovertibili e non « richiedono di essere sviluppate. — Finchè « l'autorizzazione a procedere non è concessa, i « Tribunali non avrebbero facoltà di assolvere « il *funzionario* accusato. Parimenta una Camera « d'Accuse non potrebbe dichiarare, che gli ad- « debiti raccolti contro questo funzionario sono « insufficienti . . . Tuttavia considerò il Consiglio « di Stato, quantunque questa garanzia accor- « data agli agenti del Governo sia prescritta, e « nell'interesse dello Stato e in quello degl'Im- « piegati, suo precipuo scopo è di tutelarli dalle « azioni inconsiderate, cui potrebbero essere « esposti; *e sarebbe un ritorcere a danno loro le « disposizioni dalla legge ordinate con animo di pro- « teggerli*, l'annullare le sentenze assolutorie « col pretesto che le sentenze medesime non so- « no state precedute dall'autorizzazione del Con- « siglio di Stato. Nè il Ministero Pubblico per- « tanto, nè le parti possono trarre un motivo di « cassazione dal difetto di questa autorizzazio- « ne; *e in tal caso le sentenze non possono cassarsi « che nell'interesse della legge* ».

Questa dottrina, che a tale effetto distingue le eccezioni d'incompetenza dai così detti *fini di non ricevere*, fu confermata il 22 decembre 1827 da una decisione della Corte Suprema di Francia in causa Beuret e Cadot e Marcadier. Un Presidente di un Tribunale è accusato di calunnia. La Corte di Rouen con sentenza del 31 luglio 1827 dice: « *il Procuratore Generale non ricevibile e* IN « OGNI CASO *mal fondata l'azione da lui promossa* ». Il Procurator Generale ricorre in cassazione. E la Corte Suprema dichiara, che avrebbe cassato se la sentenza si fosse limitata *ai fini di non ricevere*. i quali veramente non le sembravano giustificati; ma, poichè la Corte di Rouen aveva esaminato e deciso il merito, e aveva potuto esaminarlo e deciderlo, la Corte Suprema non cassa la sentenza. « Attesochè, sul quinto mezzo, « questo Decreto si è occupato del merito della « querela e ha dichiarato, non esservi prova che « il Presidente Marcadier avesse conosciuto la « falsità dei fatti che denunziava, ed essere emer- « so dal dibattimento che egli aveva avuto ragio- « ni per credere alla verità di quei fatti; e per- « ciò dichiara mal fondata la querela. — Che la « valutazione di questi fatti non può essere sot- « toposta alla censura della Corte Suprema, che « era nel diritto della Corte Reale di Rouen; « *che occorre distinguere tra i fini di non ricevere « quelli che tendono a declinare la competenza del « Tribunale, dinanzi a cui è intentata l'azione, da « quelli che concernono il merito dell'azione stessa « e il diritto d'intentarla*. — Che è incontrover- « tibile, che un Tribunale non può nel tempo « stesso riconoscersi incompetente a decidere « intorno a una dimanda, e giudicare del merito « della dimanda medesima, dichiarandola mal « fondata; *ma che i fini di non ricevere adottati « dalla denunziata sentenza sono affatto estranei « alla competenza e all'ordine delle giurisdizioni* ».

Ciò premesso, egli è evidente, che ancora nel caso nostro non *è questione d'incompetenza* della Corte, ma *d'irricevibilità d'azione*. L'azione penale nel caso nostro non è *ricevibile* per molte e molte ragioni.

Non è *ricevibile*, perchè violata la fede del passaporto.

Non è *ricevibile*, perchè violato il diritto di asilo.

Non è *ricevibile*, perchè violati il gius delle genti, a la giurisdizione di un altro Stato.

Non è *ricevibile*, perchè eseguito l'arresto senza mandato di autorità competente.

Non è *ricevibile*, perchè inosservate affatto le regole e le forme della estradizione.

Non è *ricevibile*, perchè ordinata la detenzione, senza che procedura o querela pendesse.

Ma appunto perchè non è questione d'*incompetenza*, bensì di *fini di non ricevere*, quando la giustizia della Regia Corte nei resultati del processo trovi giustificata la innocenza, potrà forse negare all'accusato il benefizio di una pronunzia assolutoria? Dovrà forse astenersi dall'assolvere l'accusato, però che inammissibile è l'azione e nulla rispetto ad esso la procedura? No, certo. Le riferite autorità dimostrano, che la inammissibilità dell'azione penale, mentre impedisce alla Regia Corte di proferire sentenza condannatoria, non le toglie facoltà di assolvere l'accusato, onde non si ritorca a suo danno un'eccezione che egli deduce con animo di rivendicare nella più trista ipotesi la sua libertà personale.

Confutiamo, adunque, le repliche del Pubblico Ministero nella questione dell'arresto.

Voi conoscete la dolorosa istoria dei fatti; nè io funesterò nuovamente gli animi vostri. Bensì con quella moderazione, di che mi feci continuo e fermo proponimento nel patrocinio di questa causa, rettificherò le inesattezze e combatterò gli argomenti del Pubblico Ministero.

Egli incominciava con asserire, che nel 15 maggio 1849, allorchè il Commissario del Principe fece intimare al Romanelli di allontanarsi fino a nuovi ordini dalla Toscana, non fu consegnato al Romanelli stesso un vero passaporto, ma una *carta di via*. Forse il Pubblico Ministero questo asseriva, comecchè, rilasciandosi le *carte di via* dalle subalterne autorità politiche, si lusingasse sostenere più agevolmente che niun obbligo aveva contratto il Governo toscano rispetto al Romanelli. Vana lusinga! Basterebbe, a dir vero, la sola ispezione del documento a convincere anche i più increduli, che quello era *un vero e proprio passaporto*. Nelle carte di via, altra è l'autorità concedente, altro il formato della carta, altra la formula delle dichiarazioni. Tutto è diverso.

Ciò nonostante, desiderando remuovere ogni dubbio su questo punto di fatto che è della maggiore importanza, io chiesi o ottenni dal Dipartimento degli Affari Esteri un certificato che produco e del quale dimando lettura.

Il Sig. Cav. Presidente ordina la lettura del documento.

Il Sig. Cancelliere legge, come segue. « *Ministero degli Affari Esteri*. Al seguito della istanza presentata a questo Ministero degli Affari Esteri dal signore Avvocato Mari, certificasi da me sottoscritto, come dai registri della sezione dei passaporti risulta, *che nel 13 maggio fu rilasciato al signor Dottore Leonardo Romanelli di Arezzo* UN VERO E PROPRIO PASSAPORTO *e non una carta di via*, la quale non avrebbe potuto mai rilasciarsi da questo dipartimento, ma soltanto dalla Prefettura.

« Firenze li 16 maggio 1853.

« *Il Segretario Generale*
« Tommaso Fornetti ».

Avvertiva il Pubblico Ministero, avere il Romanelli preso il passaporto, o, come egli diceva, *il foglio di via* con animo di recarsi a Perugia; e invece essere andato a Gubbio. La quale circostanza è vera; ma non intendo a quale effetto il Pubblico Ministero richiami sovr'essa la vostra attenzione. Che forse ei supponeva, il Romanelli, quasi primo a inadempire il patto, avesse perduto il diritto a quella protezione e sicurezza personale, che il Governo gli garantiva con la consegna del passaporto? Il Romanelli di fronte al Governo toscano osservava il patto e rispettava la intimazione, non ritornando in patria finchè non ne avesse ottenuta la opportuna facoltà: quindi « *tua non interest* » potrebbe dirsi all'Accusa; *tua non interest*, se il Romanelli, anzichè continuare il viaggio verso Perugia, pie-

gò alla volta di Gubbio. Al Governo pontificio soltanto spettava consentire o non consentire la mutata direzione e la dimora prescelta dal Romanelli. E le Autorità del Governo pontificio, come rammenta la Regia Corte, consentirono che il Romanelli si fermasse in Gubbio; e non solamente gli accordarono il permesso di rimanervi, ma si lodarono della sua condotta irreprensibile, e protestarono e presero le sue difese, quando si andò arbitrariamente ad arrestarlo.

Avvertiva l'Accusa, allurquando il Romanelli fu arrestato in Gubbio, le forze austriache occupavano non tanto quella parte degli Stati Pontificii, quanto ancora la Toscana. E ciò parimente è vero; ma io non intendo quali conseguenze giuridiche voglia trarne l'Accusa. Che forse il diritto, l'autorità, la giustizia, la moralità per lei sta nella forza? E dopo avere l'Accusa professato le massime della più pura morale, dopo avere desiderato che in politica il retto, il vero, il giusto non si separi dall'utile, vorrà ella sostenere che la *forza* tien luogo della ragione, della giustizia, della legge ... *che la forza è tutto* ... e che ai Tribunali non spetta la facoltà di dichiarare l'arbitrio e illegittimità di un arresto, dacchè gli austriaci occupavano non solo lo Stato Pontificio, ma ancora Toscana?

Diceva inoltre l'Accusa; se il Governo Toscano intimando al Romanelli di assentarsi gli rilasciò un passaporto, non promise per questo alcuna cosa, nè contrasse obbligo alcuno. Che mai promise (diceva l'Accusa) che mai promise il Governo toscano al Romanelli? E che non mantenne? Rispondo primieramente; che io non agisco con l'azione *ex stipulatu;* e che mal si tenta impicciolir la questione. La questione si muova da più alti principii. Io deduco anzitutto la inammissibilità dell'azione, la nullità della procedura per violazione di forme sacramentali, per illegalità di arresto e illegittimità di detenzione. Dove fu catturato Leonardo Romanelli? Si adempirono le forme, che la legge prescrive per la regolarità degli arresti? Dove è il mandato di cattura rilasciato dall'autorità competente? Dove la regolare estradizione, che si richiede per catturare un individuo che dimora in estero Stato con passaporto e carta di permanenza? Dove la querela accesa, la procedura iniziata, quando si ordinò la detenzione del Romanelli? Questa è la questione. E, quando anche volesse indagarsi, se vi fu promessa e quale efficacia avesse, soggiungerei; il Governo al Romanelli *non promise*, ma dètte. Dètte un *vero e proprio passaporto*. E dare un passaporto significa garantire la libertà e la sicurezza della persona, e impegnare il nome e la dignità del Principe.

Nè si dica (che orrenda cosa sarebbe) il Governo col passaporto garantì al Romanelli la sicurezza personale per la partenza, non per la dimora in estero paese, nè pel ritorno. Il concetto del Governo fu, ed altro non poteva essere che questo; il Romanelli andasse e rimanesse fuori di Stato in sicurezza, finchè non gli fosse data facoltà di tornare. L'unico caso, in cui di fronte al Governo toscano avrebbe perduto qualunque efficacia il passaporto, sarebbesi verificato, quando il Romanelli volontariamente e senza il permesso delle nostre autorità politiche fosse tornato in Toscana. Dare un passaporto, che valga unicamente per la *partenza*, sarebbe peggio che scherno! Il passaporto vale per la partenza e pel ritorno: come avverte Grozio, rammentando l'esempio abbominevole di Alessandro il Grande, che ordinò, si uccidessero per via coloro ai quali aveva concesso di partire liberamente (*De jure belli et pac. lib.*, 3, *cap.* 21, §. 16). « ivi » Cum « iter cautum *et de reditu censetur*: non ex vi « verbi, SED UT ABSURDUM VITETUR; neque enim « inutile beneficium esse debet. Et abitus tutus « intelligendus usquedum et pervenerit, *ubi in* « *tuto sit*. UNDE FIDES ALEXANDRI ACCUSATA, QUI « QUIBUS ABITUM INDULSERAT, EOS IN IPSO ITINE- « RE JUSSIT INTERFICI ».

Ma soggiunge l'Accusa (e questa è sua ragione potissima) ricondotto a forza il Romanelli in Toscana, il Governo ne ordinò la detenzione. Il Governo adunque accettò, *fece suo il fatto del militare austriaco*. Il Romanelli fino dal 16 agosto,

quando era nelle carceri di Arezzo, reclamò: il Governo esaminò i reclami, ma non gli accolse. Come aveva creduto buona misura allontanarlo, così non credè buona misura rimandarlo, quando fu riportato dagli Austriaci. Per questo ella dice vere in astratto le teorie sviluppate dalla Difesa intorno alla illegalità dell'arresto commesso arbitrariamente fuori di Stato, ma inapplicabili al caso; imperocchè, suppone, tutti gli esempii e le decisioni citate dalla Difesa procedano, quando l'autorità che dovrebbe condannare è quella da cui fu ordinato l'arbitrario arresto; ma quando l'arresto o la detenzione è stato commesso per ordine dell'Autorità governativa, i Tribunali ordinarii non hanno *competenza* a giudicarne.

Ciò che asserisce l'Accusa non è vero, nè in fatto, nè in diritto.

Non è vero (e invito il Cancelliero a prenderne nota nel verbale della udienza) che il Romanelli protestasse della nullità dell'arresto dal carcere aretino ove non fu trattenuto che brevi momenti la sera del 16 agosto 1849. Egli inviò le sue rappresentanze e proteste *sei giorni* dopo, dalle carceri di Poppi e per mezzo del Pretore di quella terra, sicchè la Difesa impugna assolutamente che il Ministero dell'Interno avesse cognizione delle proteste del Romanelli, allorchè rimetteva alla Prefettura di Arezzo le istruzioni delle quali terremo proposito in breve.

Non è vero, che i Tribunali ordinarii siano incompetenti a giudicare della illegalità di un arresto commesso arbitrariamente fuori di Stato, ove l'Autorità politica abbia di poi ordinata la detenzione. Osservo primieramente, come altra volta osservai, che i Tribunali sarebbero sempre competenti a conoscere e giudicare il fatto dell'arresto commesso a Gubbio, e determinarne la giuridicha conseguenze; nè vi sarebbe necessità di occuparsi della successiva detenzione, però che la illegalità della prima cattura rende nulli tutti gli atti successivi. Quella sola dà al Romanelli il diritto di essere reintegrato nella sua libertà. Quindi l'obietto dell'Accusa non risponde alle eccezioni, che si desumono dalla violazione del diritto di asilo e dell'altrui giurisdizione, e dalla brutale infrazione del gius delle genti. Ma, prescindendo da tale avvertenza, come mai debbono i Tribunali reputarsi incompetenti a giudicare, se fu legittima, o no, la detenzione del Romanelli ordinata dall'Autorità governativa? Come dichiararsi incompetenti, quando l'affare è portato legalmente alla loro cognizione e quando vi sono richiamati dalla difesa di un accusato? Non sono essi i naturali tutori della libertà dei cittadini? Son forse degli ordini del Potere governativo ciechi istrumenti? Anche in caso più arduo, quando cioè si emani dal Potere esecutivo una ordinanza contro le leggi vigenti e al di là della sfera delle proprie attribuzioni, i Tribunali, provocati che sieno dalla parte lesa, hanno indubitatamente il diritto di prenderne cognizione e dichiararne la illegalità e la inefficacia.

Foucart è di opinione, che l'Autorità giudiciaria, se non ha diritto di sindacare gli atti del Potere esecutivo, ha bensì quello di dichiarare nulle e ineseguibili eziandio le ordinanze Regie, quando dal Pubblico Ministero se ne domandi l'applicazione, e dall'accusato se ne deduca per modo di eccezione la illegalità e l'arbitrio (*Dir. amministr.*, *tom.* 1, *num.* 91). « Tutti i giudizii « debbono aver lor fondamento in una legge, o « in un decreto che attinga sua forza dalla leg- « ge; ed i Giudici non debbono avere riguardo « agli atti che non rientrano nell'una o nell'al- « tra categoria. Così e' non dicono in modo as- « soluto, essere la tale ordinanza illegale e non « doversi eseguire; ma stretti per debito d'uffi- « zio, e come a dire dalla necessità, a pronun- « ziare intorno ad una specie determinata, e a « pronunziare conformemente alla legge, *gli è « ben ragione scendano ad esaminare il valore del- « l'atto, intorno al quale vengono richiamati ad « emettere il loro giudizio.* Se no; i Tribunali i « quali esser debbono i protettori dei diritti e « della libertà dei cittadini, altro non sarebbe- « ro che i ciechi sostegni del dispotismo ».

Quando l'affare è portato alla cognizione dei Tribunali (diceva la Corte Suprema di Francia nella decisione del 15 gennaio 1829), essi hanno diritto di giudicarne. « Considérant qu'avant « d'aborder ce point important de la cause il « faut examiner si les appellants sont recevables « à proposer un semblable moyen, ou en d'au« tres termes, si les tribunaux ont le pouvoir de « refuser d'appliquer aux espèces qu'ils ont à « juger les ordonnances émanées du pouvoir « royal, dans le cas ou elles seraient reconnues « être contraires aux lois du royaume;

« Considérant que depuis la promulgation de « la Charte il est de principe absolu que les or« donnances du roi, que toutes sont rendues sous « la responsabilité de ses ministres, ne peuvent « pas annuler les lois ni déroger à leurs dispo« sitions; qu'elles doivent, au contraire, en « assurer l'exécution dans les limites du pouvoir « réglèmentaire;

« Considérant que les tribunaux institués par « la loi pour rendre la justice selon les lois du « royaume, sont specialement chargés d'en fai« re l'application à tous le cas particuliers sou« mis à leur juridiction; que cette application « ne pourrait pas se faire, ou serait totalement « illusoire, s'il etait vrai qu'en présence des « principes ci dessus proclamés et textuellement « insérés dans l'art. 14 de la Charte, *ils dûs« sent* aveuglement appliquer comme lois des or« donnances qu'y seraient diamétralment con« traires ou qui auraient illégalement prononcé « l'obligation de quelque loi;

« Qu'une telle obligation imposée aux tribu« naux serait subversive de leur indépendance, « qui est la garantie des justiciables ».

Ma dove è nel caso nostro la *Ordinanza Regia*, o la *misura di prevenzione*, e di *alta polizia*, presa dal Governo toscano a danno del Romanelli dopo l'arresto?

Misura di alta polizia sarebbe stata cinviarlo ai confini. Quando pur lo avessero reputato capace di turbare l'ordine e la quiete pubblica, all'ordine e alla quiete pubblica avrebbero provveduto abbastanza, restituendogli il suo passaporto e intimandogli nuovamente di allontanarsi dal Granducato. Dov'è dunque la *resoluzione governativa*? Dove la *misura di alta polizia*, incensurabile dall'Autorità giudiciaria?

Il Pubblico Ministero trova la *resoluzione* e la *misura* nella Lettera officiale indirizzata dalla Prefettura di Arezzo li 24 agosto 1849 ai Pretori di Poppi e del Monte San Savino.

Abbistene presente il tenore. « *Nella pendenza « degli atti* che occorcono io ordine alle disposi« zioni contenute nella legge del 26 luglio pros« simo passato, il Ministero dell'Interno *crede « che, sia contestato in genere* ai noti Dott. Leo« nardo Romanelli e C. che si rende perciò indi« spensabile la ulteriore loro detenzione *come « preventiva custodia*, frattanto che verrà proce« duto alle occorrenti verificazioni per quelle « determinazioni che saranno poi credute conve« nienti sul conto dei medesimi ».

Dov'è, adunque, la *ordinanza*, la *resoluzione*, la *misura di governo e di polizia*?

Suppone l'Accusa, che il Ministero *esaminasse l'affare*, e che quella fosse la sua *risoluzione*; cioè, la carcerazione del Romanelli. Suppone (però che non vi era processo, nè querela) che le parole, *preventiva custodia*, fossero adoperate *impropriamente*.

Che la detenzione del Romanelli non fosse detta impropriamente di *preventiva custodia*, e il Ministero dell'Interno non intendesse adottare una *misura di polizia* a danno del Romanelli, lo dimostra ben chiaro l'avere ordinato la *preventiva custodia per gli atti* (e a questo non pone mente l'Accusa) *che occorressero in ordine alle disposizioni contenute nella Legge del 26 luglio*. In ordine a questa legge la causa del Romanelli doveva esaminarsi e decidersi con procedura ordinaria, o eccezionale, *ma sempre da un'Autorità giudiciaria*. In ordine a quella Legge il Ministero dell'Interno non aveva facoltà neppure in via di ricorso o di appello, di occuparsi delle cause politiche rinviate ai Tribunali ordinarii, o ai Consigli di prefettura. Egli adunque, ordinando la *preventi-*

va custodia per gli atti che sarebbero occorsi *in ordine alla legge del* 26 *luglio*, dimostrò chiaramente, che non intendeva adottare una *resoluzione governativa*, o *misura di polizia*; ma sottoporre la causa del Romanelli, e tutte le questioni a cui potesse dar luogo, alla giustizia dei Tribunali.

È d'uopo pertanto concludere:

In fatto, che la *resoluzione governativa*, immaginata dell'Accusa, non vi è;

In diritto, che, ove pure esistesse, non toglierebbe ai Tribunali la facoltà di determinare, a benefizio dell'Accusato, le giuridiche conseguenze di un arresto arbitrario e di una illegittima detenzione.

Signori della Corte! Udite ciò, che diceva l'illustre Nicolini, da me più volte citato. Udite ciò che ei diceva, parlando di quei decidenti antichi i quali a pro di omicidi, di predoni, avevano applicato le teorie che noi pure invochiamo a tutela di Leonardo Romanelli; degli antichi decidenti, i quali applicarono le invocate teorie in favore di accusati, che in buona fede, è vero, ma pur portavan seco *guidatici* falsi, o concessi da chi non aveva facoltà di concederli.

« Quante volte (diceva l'illustre Nicolini) me« co stesso pensando, la varie parti della nostra « antica giurisprudenza penale rivolgo, *io non « posso fare a meno di benedire la memoria dei no« stri padri e correre a venerare le tombe di quei « sommi magistrati*, particolarmente della Real « Camera, *di umanità e di bona fede maestri*. MA « LA UMANITÀ E LA BUONA FEDE SONO LEGGI ETER« NE DEL CUORE: LA RELIGIONE LE SUGGELLA, E « LA SODISFAZIONE INTERNA NE È IL PREMIO ».

Or bene, credete Voi, Signori della Corte, che se gli antichi decidenti, anzichè rispettare la fede pubblica, la pubblica morale, anzichè liberare l'omicida, il predone arrestato *arbitrariamente fuori del territorio*, anzichè liberare l'accusato che nel momento della cattura era munito di passaporto falso, o di guidatico concesso da chi non avea facoltà di concederlo, se gli antichi decidenti avessero nelle loro sentenze dichiarato, come ora dice l'Accusa: « *Il Governo dando un passaporto, non contrae veruna obbligazione: l'Autorità governativa, ordinando frattanto la detenzione del mai catturato, fa suo il fatto del militare austriaco; ratifica, sana la illegalità e l'arbitrio* ». Se queste e simili cose gli antichi decidenti avessero profferite nella loro sentenze, credete Voi che il Nicolini, sapientissimo Giureconsulto, oratore egli pur della legge, avrebbe benedetto alla memoria dei padri suoi? Credete forse, ch' ei li avrebbe chiamati maestri di umanità e di buona fede? E che sarebbe corso a venerare le tombe di quei magistrati?

Esclusi per tante ragioni di fatto e di diritto, sì l'elemento morale, come il materiale del supposto delitto del Romanelli; io mi lusingo, o Signori, che la Giustizia della Corte non scenderà alle estreme ipotesi, alle ultime eccezioni dolla Difesa. Ma, quando pur lo dovesse, non temo, che le repliche date dall'Accusa *nella questione dell'arresto* si possano mai convertire in sentenza di Tribunale toscano.

SENTENZA

CONTRO

1. Francesco-Domenico del fu Francesco Guerrazzi, nato e domiciliato a Livorno, celibe, di anni 47, Avvocato.

2. Leonardo del fu Lorenzo-Luigi Romanelli nato a Quarata, domiciliato in Arezzo, di anni 49, coniugato con figli, legale.

3. Giuseppe di Gio. Battista Dami nato e domiciliato a Montevarchi, di anni 41, coniugato senza figli, Avvocato.

4. Bartolommeo del fu Antonio Capecchi nato a Ramini presso Pistoja, di anni 37, scapolo, ex-militare, domiciliato a Firenze.

5. Antonio del fu Giovanni Petracchi nato e domiciliato a Livorno, di anni 47, coniugato con figli e commerciante.

6. Enrico di Giuseppe Valtancoli da Montazio, di anni 35, coniugato con figli, ex-giornalista, domiciliato in Firenze.

7. Antonio di Enrico Pantanelli di anni 24, nato e domiciliato a Siena, scapolo, studente.

8. Giuseppe di Antonio Cimballi coniugato con 3 figli, di anni 35, nato a Siena, domiciliato a Livorno, ex-commerciante.

9. Ferdinando di Domenico Piccini, scapolo, nato a Carrara, dimorante in Algeria, viaggiatore e negoziante di marmi.

10. Giuseppe del fu Luigi Agostini di anni 42, coniugato con figli, nato e dimorante a Pistoja, legale.

11. Pietro del Dott. Zanobi Lottini, scapolo, di anni 42, nato e domiciliato a Livorno, farmacista, e laureato in scienze fisiche e naturali, presenti al Giudizio, e

12. Giuseppe Montanelli, Avvocato, ex-Professore di legge.

13. Giuseppe Mazzoni, Avvocato.

14. Francesco Costantino Marmocchi, letterato.

15. Francesco Franchini, Dottore di legge.

16. Antonio Mordini, Avvocato.

17. Carlo Pigli, Dottore in medicina, e Professore.

18. G. B. Niccolini o Nocciolini, sedicente Avvocato, e Professore romano.

19. Demetrio Ciofi, Dottore di legge.

20. Gustavo Modena, comico forestiero.

21. Tommaso Cimino, sedicente Professore forestiero.

22. Santi Mori, bottegaio.

23. Filippo Mori, bottegaio.

24. Alessandro Cinchi o degl' Innocenti, vinaio.

25. Girolamo Bartolucci.

26. Valente Vannucci Adimari, Dottor di legge.

27. Francesco Gherardi-Dragomanni.

28. Roberto Roberti detto Ciccio.

29. Giovanni Guarducci.

30. Giuseppe Piva, forestiero.

31. Andrea Sgarallino.

32. Ignazio Reynier.

33. Maurizio Gerovich.

34. Cesare Lucchesi.

35. Ettore Nucci, e

36. Guglielmo Marchetti contumaci alla procedura.

Accusati tutti di Lesa Maestà, ed il Marchetti anche di furto magno.

Visto il Decreto di questa Corte, Camera delle Accuse, del dì 18 marzo 1850, col quale viene ordinato la riunione del processo istruito nel Tribunale di Arezzo contro l'accusato Leonardo Romanelli a quello istruito nel Tribunale di questa città, contro Francesco-Domenico Guerrazzi ed altri, all'oggetto che fosse fatta una sola istruzione.

Visti i due Decreti di questa stessa Corte, Camera delle Accuse del 7 gennaio 1851.

Visti gli atti successivi d'Accusa de'29 gennaio e 17 febbraio dell'anno suddetto.

Vista l'ordinanza del Cav. Presidente di questa Corte Regia del 14 giugno 1851 concernente la riunione de' due mentovati Atti d'Accusa.

Uditi (quanto agli accusati presenti) in pubblica discussione i testimoni, i Periti, il Pubblico Ministero, gli Avvocati

Tommaso Corsi e Tito Menichetti difensori dell'accusato Guerrazzi.

Adriano Mari, e Giacomo Mutti difensori dell'accusato Romanelli.

Giuseppe Panattoni difensore degli accusati Petracchi, Agostini e Piccini.

Idelfonso Giusti difensore degli accusati Dami, e Valtancoli da Montazio.

Epifanio Geri difensore esso pure dell'accusato Montazio.

Restituto Trinci difensore dell'accusato Cimbaili.

Alfonso Andreozzi difensore degli accusati Capecchi e Pantanelli e

Luigi Landucci difensore dell'accusato Lottini: — e

Uditi gli accusati stessi, i quali coi predetti loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola.

E quanto agli accusati contumaci alla procedura:

Veduti i Referti dei Cursori addetti ai Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Livorno, Pistoja e Lucca de' 17, 19 e 20 febbraio, 18 e 19 marzo 1851 constatanti la eseguita Notificazione dei sopracitati due Decreti della Camera delle Accuse del 7 gennaio dello stesso anno respettivamente ai prenominati Vannucci Adimari, Santi e Filippo Mori, Pigli, Mazzoni, Roberti, Franchini, Lucchesi, Guarducci, Sgarallino e Gerovich, con esserne stata rilasciata copia all'ultimo loro domicilio.

Visti i Referti dei Cursori addetti ai Tribunali di Firenze, Livorno, e Pistoja de' 17 e 19 febbraio e 19 marzo 1851 constatanti la eseguita notificazione dei sopra mentovati due Decreti della Camera delle Accuse ai nominati Montanelli, Mordini, Marmocchi, Modena, Niccolini o Nocciolini, Ciofi, Dragomanni, Bartolucci, Cimino, Reyoier, Ciucchi, Marchetti, Nucci e Piva, mediante affissione alla Porta esterna dei respettivi Tribunali attesa la loro irreperibilità.

Udito in Camera di Consiglio il Pubblico Ministero.

Viste le di Lui Requisitorie scritte unite agli Atti.

Visto il Processo scritto nella parte che concerne i prenominati accusati contumaci.

Ritiene in punto di fatto come resultato dalla pubblica discussione quanto agli accusati presenti, e come resultante dalle carte processali quanto ai contumaci predetti.

Che *Giuseppe Montanelli* accusato contumace, antico settario, unitario, e repubblicano era in Toscana uno dei principali fautori del movimento rivoluzionario in Italia, ed era in criminosa comunicazione di principii e di cospirazione con Giuseppe Mazzini.

Che dopo le gravi agitazioni le quali nel corso dell'anno 1848 avevano conturbata la Toscana, e dopo la generosa Amnistia, che col Decreto del dì 16 ottobre di questo stesso anno aveva coperto i fatti fin'allora avvenuti per causa politica in Livorno, fu colà interinalmente destinato Governatore il nominato *Giuseppe Montanelli* colla speranza di ricomporre in calma quella cit-

tà, che era stata il centro del disordine e dell' anarchia.

Che questi esponendo al popolo convocato sulla pubblica piazza il suo Programma politico predicò il bisogno di personificare l'Italia, e di creare un Governo Nazionale italiano, come l'anima, e il compimento della iniziata rivoluzione, e a questo fine proclamò la necessità di una Costituente Italiana, eccitando il partito democratico a dare impulso ai Governi italiani, e spingerli alla effettuazione di questo disegno, comunque non si volesse la proclamazione immediata della Repubblica.

Che in tale occasione una gran moltitudine preceduta da bandiere e tamburi acclamando alla Costituente Italiana proruppe in grida contro il Ministero di quel tempo, e disegnò per mezzo di grandi cartelli, e ad alta voce i nomi di *Guerrazzi* e di *Montanelli* al Ministero: dei quali voti il *Montanelli* stesso promise di farsi, e si fece interprete presso l'Autorità centrale.

Che dopo questa minacciosa dimostrazione il Ministero preseduto dal Marchese Capponi rassegnò ne' 12 ottobre 1848 la sua dimissione.

Che altra dimostrazione ancor più clamorosa ne' 18 ottobre in Livorno, le successive dimostrazioni avvenute in altre provincie, e le agitazioni ivi suscitate, le declamazioni dei giornali democratici, lo insistenze del *Montanelli* nella sua incalzante e minacciosa corrispondenza telegrafica de' 20 ottobre, avvalorate dipoi anche colla sua presenza in Firenze, e finalmente una Deputazione fiorentina presentatasi a S. A. I. e R. il Granduca per rappresentargli la necessità di calmare le effervescenze popolari, e di evitare le collisioni dei partiti coll' affidare a *Montanelli* la formazione di un nuovo Ministero, indussero il Principe ad accettare col Decreto de' 27 ottobre 1848 il Ministero formato dal *Montanelli*, il quale vi associò fra gli altri gli accusati *Guerrazzi*, *Mazzoni* e *Franchini*.

Che non per questo vennero meno gli elementi sovversivi, i tumulti di plebe, e le tendenze ostili al Principe e al principato, le esorbitanze dei Circoli tollerate e spesso favorite dal Ministero Democratico, il quale protestava, che quando non bastasse l' azione ordinaria dalle leggi a reprimere le pubbliche violenze si sarebbe dimesso piuttostochè adoperare la forza, e si fecero più ardite le declamazioni della stampa periodica incoraggiata dal Programma, col quale i Ministri responsabili avean dichiarato di voler preferire piuttosto il trasmodare per licenza, che il tacere per paura.

Che frattanto esisteva in Toscana un piano di completa rivoluzione che l'accusato contumaca *Antonio Mordini* annunziava a Lorenzo Corsi, ora defunto, colla sua lettera de'20 gennaio 1849, come già stato adottato dal loro partito in Firenze, secondo il quale avrebbe dovuto procurarsi, che fra il dì 1 ed il dì 5 febbraio 1849 il Ministero toscano desse la sua dimissione in epoca coincidente alla convocazione della Costituente Italiana: che a questa dimissione rispondesse un grido di Romagna, Venezia, Sicilia e Toscana, che immediatamente e circoli e assembramenti popolari acclamassero *Montanelli*, *Mazzoni* e *Guerrazzi* Dittatori d' Italia, D'Ayala, Cattaneo, Saliceti, ed altri di simil tempra loro ministri: che la Dittatura si recasse subito a Roma a domandare la immediata unificazione di fatto fra gli Stati Romani, Toscani e Veneti, ed ivi riunisse forze e denari per cominciare la guerra insurrezionale in Lombardia, e nel Regno di Napoli.

Che Giuseppe Mazzini fino dal 2 settembre 1848 aveva scritto all' accusato *Francesco-Domenico Guerrazzi* (sottoposto più volte a misure di polizia per cause politiche) come a suo amico e corrispondente, chiedendogli spiegazione dei moti di Livorno, e delle sue speranze, e d' ogni cosa che gli potesse parere riuscire giovevole, ed annunziandogli che non sarebbe venuto in Italia se non per un Programma deciso e chiaro; ed effettivamente giunse nel dì 8 febbraio 1849 in Livorno.

Che il *Montanelli* divenuto Ministro spiegava anco all'estero la sua influenza, e segnatamen-

te in Roma ove spediva Giovanni La Cecilia accompagnato di lettere credenziali alla Legazione Toscana con la missione segreta di far proclamare la Costituente spendendo per la presidenza il nome di Leopoldo II; di affrettare l'esautorazione temporale dal Papa, ed operare la fusione della Toscana col Governo pontificio senza far questione per ora di Dinastie o di Repubblica, ai quali maneggi il *Montanelli* alludeva col dispaccio telegrafico de' 18 novembre 1848 al Governatore di Livorno ove scriveva di aver già pensato ad agire sopra Roma.

Che il Ministero coerente al suo programma, e coadiuvato da una imperiosa petizione presentata nel 21 gennaio 1849 al Consiglio Generale dal Circolo Fiorentino per l'organo del suo Presidente, accusato *Giuseppe Dami*, sottopose nel giorno appresso al Granduca il progetto di legge per la elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente Italiana, insinuata, e specialmente promossa dal *Montanelli*, e il Principe spinto dal desiderio di evitare i minacciati turbamenti ne autorizzò la proposizione e la discussione alle Camere col Decreto del 22 gennaio 1849 presentato in quello stesso giorno per urgenza dall'accusato *Montanelli* al Consiglio Generale.

Che l'accusato *Francesco-Domenico Guerrazzi* non erasi mostrato parziale a promuovere la Costituente imposta dal Programma Ministeriale, ed anzi aveva dichiarato di essere disposto a modificarla, qualora fosse piaciuto al Granduca di accettare la dimissione del *Montanelli* con inviarlo Ministro a Torino, e di aver poi fatto sentire al Granduca stesso, che avrebbe procurato di rivolgerla a di Lui benefizio, e ad incremento del Principato.

Che questo progetto di legge diè luogo a lunga e procellosa discussione, specialmente intorno al mandato da conferirsi ai deputati che avrebbe inclusa la facoltà di annullare l'autonomia degli Stati, e di spodestare Leopoldo II; ciò nonostante malgrado l'emenda della Commissione, e in mezzo ai clamori delle tribune, venne adottato dal Consiglio generale, e quindi dal Senato.

Che per questa deliberazione si rafforzò nell'animo religioso del Granduca il timore fin da principio concepito, non già di mettere all'azzardo la sua Corona, ma di sottoporre sè stesso, e i suoi sudditi alle censure fulminate dalla Chiesa, perlochè si determinò di allontanarsi dalla capitale, e di recarsi a Siena in mezzo alla sua Real famiglia, onde conservare la libertà del suo vôto in aspettativa dell'implorato oracolo pontificio, ed evitare i disordini ai quali avesse potuto dare occasione in Firenze il ritardo, o il rifiuto della sua sovrana sanzione.

Che giunto a Siena il Granduca, e lietamente accoltovi, e con grida contrarie alla Costituente, i circoli e i giornali proruppero in vituperii, imprecazioni, e minacce contro quella città, e segnatamente il circolo del popolo di Firenze in sequela delle relazioni fattegli dal circolo di Siena colle lettere dell'accusato *Antonio Pantanelli* segretario delle corrispondenze, si dichiarò in permanenza, nominò commissarii per stare in relazione col Ministero, e per opporsi alle mene, ed agli sforzi de' retrogradi, e mostrandosi pronto ad agire audacemente, per mezzo di lettere firmate dall'accusato *Giuseppe Dami* allora suo segretario, offrì cooperazione, ed aiuto al circolo senese, e lo avvisò che il *Montanelli* partiva per Siena, e lo seguivano gli accusati contumaci *Costantino Marmocchi*, e il romano *Gio. Batta. Niccolini* augurandosi che avrebbero agito come conveniva contro uomini nulli, o malvagi.

Che infatti l'accusato *Montanelli* coll'annuenza del Principe nella sera del 5 febbraio colà si recò provvisto di una somma estratta dalla cassa dello Stato a titolo di spese diplomatiche segrete, si circondò di persone avverse al Principe e alla Monarchia, e la di lui comparsa in Siena, a confessione dell'accusato *Pantanelli* nella lettera del 6 febbraio 1849 al circolo fiorentino, molto mutò le condizioni di quel paese, fino allora nella maggiorità fedele e devoto al Sovrano.

Che il Principe sollecitato a dare la sua sovrana sanzione alla Legge votata dalle Assemblee,

ma fermamente risoluto a negarla, previde che in tanta esaltazione di spiriti il suo ritorno a Firenze, premurosamente insinuatogli dal Ministero, lo avrebbe esposto a tali estremi da torgli la libertà del suo vèto, e previde altresì che la sua ulteriore dimora in Siena avrebbe potuto convertirla in un campo di ostili reazioni pur troppo suscitatevi, perlochè si trovò costretto ad allontanarsi anche da quella città.

Che nel partecipare colle venerate sue lettere de' 7 febbraio 1849 al presidente del Consiglio dei Ministri le sopraccennate cagioni che l'obbligavano a negare la sanzione alla Legge sulla Costituente, e a partirsene da Siena, espressamente dichiarò che non per questo era sua intenzione di abbandonare la Toscana: e fece ben comprendere in modo esclusivo d'ogni dubbiezza che ritiravasi in altro luogo del Granducato per conservare la libertà che gli competeva nell'esercizio della sua real prerogativa.

Che per motivi di prudenza, e di personale sicurezza non designò sul momento il luogo ov'era per trasferirsi, ma indicò la strada che avrebbe tenuta; e per la quale i suoi familiari avrebbero potuto seguirlo.

Che la traslazione della sua dimora a Porto S. Stefano fu annunziata dal Principe al Corpo Diplomatico, e ben presto conosciuta dai già suoi Ministri.

Che divulgatasi in Siena la nuova della partenza del Granduca furono commesse gravi violenze nel Real palazzo, e sugli equipaggi stessi del Principe, state poi coperte d'Amnistia: e il Montanelli nella sera de' 7 febbraio nell'atto di partire da Siena, ove rimase l'accusato Marmocchi, istituì una Commissione di pubblica sicurezza composta di persone di sua fiducia.

Che il ritorno del *Montanelli* in Firenze fu preceduto dall'arrivo di *Gio. Batta. Niccolini*, il quale frettolosamente giuntovi recò il primo la notizia della partenza del Principe, annunziando a diversi socii del circolo del popolo che il Granduca era fuggito, che bisognava creare un Governo Provvisorio nelle persone dei primarii Ministri: che egli precedeva il *Montanelli* e il *Marmocchi*, dai quali dichiarò di aver ricevuto l'incarico di concertarsi col Ministero per far nominare il predetto Governo Provvisorio dal circolo del popolo, e dopo aver fatto ricerca dell'accusato *Mordini*, Presidente del circolo, si recò verso la mezza notte in Palazzo vecchio a conferenza col *Guerrazzi*, e vi tornò più volte e andò ripetutamente anco presso altri Ministri.

Che in quella notte il *Guerrazzi* fece immediatamente chiamare tutti i Ministri, i quali giunsero presso di lui circa le ore due, mentre nella sua stanza trovavasi il *Niccolini*.

Che per commissione di un familiare di fiducia del *Guerrazzi* furono chiamati in Palazzo vecchio *Francesco Dragomanni* Vice-presidente del circolo, *Santi* e *Filippo Mori* accusati contumaci, e quindi lo stesso fiduciario con una carrozza del Governo si recò in Borgo dei Greci per chiamare l'Avv. *Mordini* Presidente del circolo, e il Gonfaloniere di Firenze; in Borgo degli Albizzi per conferire col proprietario del giornale l'Alba; e in piazza San Gaetano per parlare con alcuno della Stamperia dello stesso Giornale; e finalmente dopo una deviazione per strade non ben note per oltre un quarto d'ora, risalito nella carrozza che aspettavalo in Via Calzaioli, si fermò per poco a parlare coi municipali di guardia alla Prefettura e si condusse in Palazzo vecchio.

Che nel corso della stessa notte fu continuo il concorso nelle stanze del Palazzo Governativo e specialmente in quella di residenza del *Guerrazzi*, e l'avvicendarsi di persone di diverse classi.

Che solamente nella mattina del dì 8 febbraio vi si recarono il Gonfaloniere e il Generale della Guardia Civica, il Presidente del Consiglio Generale, e i Comandanti dei corpi militari convocati dal Ministro della Guerra.

Che nella predetta Adunanza notturna secondo il Processo verbale firmato da tutti i Ministri Granducali, essi dichiararono di provvedere con mezzi governativi alla salute del paese, di con-

voesra per urgenza le Camere legislative del Parlamento toscaoo, partecipare ad esse gli avvanimenti, e rassegnare nelle loro mani il potere.

Cha in quella notta ai capi politiel della Provincia furono trasmessi dispacci, alcuni intieramente autografi del *Guerrazzi*, ed altri da lui firmati soltanto, nai quali annunziavasi in uno la partenza, in altro la fuga del Granduca da Siena, e la disapprovazione dalla Legge sulla Costituente, la dimissione cha era per dare il Ministero, la convocazione delle Camere, la previsione, la necessità, a la imminenza di un Governo Provvisorio; si ordinavano misure di sicurezza, e specialmente la occupaziona delle fortezze di Livorno, si ordinava la più severa repressione delle possibili reazioni, aggiungeodo che i Principi se ne vaooo, ma che i popoli rastano.

Cbe in quella stessa notte fu creata una Commissiona Governativa, alla qnale per ordine dal *Guerrazzi* dovè rassegnare i suoi potari il Prefetto di Pistoja nal giorno appresso destituito insieme col primo consigliera di prafattura, ed anche in Prato fu istituita una Commissione Provvisoria di Governo.

Cbe secondo le prescrizioni pubblicate coll'ordine del giorno del Ministero della Guerra, le truppe stanziali, e la Guardia Civica di Firenze furono consegoate nella respettiva caserme per essere promiscuamente impiegate quando la qoiete pubblica della Città fosse turbata da sommossa popolare, sotto il comaodo del Comaodante di Piazza, e del Prefetto, e quasti dua funzionarii, incaricati di provvedere simultaneamente al bisogno, rimasero affatto separati nel corso della mattina, nella quale appunto poteva temarsi la sommossa popolare, ed anzi il Prefetto (non Deputato) passò col *Guerrazzi* all'aduoanza dal Consiglio Generale, e rimase chiusa ogni comunicazione interna fra la sala dell'Assamblea e il Palazzo Governativo, ova il General Cbigi era stato collocato lungi dalla sua truppa a sanza possibilità di disporna, fuorchè con l'ordine scritto e concorde del Comandante di Piazza e del Prefetto.

Cbe ciò non ostante il Presidente del Consiglio Generale fu confortato dal *Guerrazzi* a convocarlo in seduta pubblica, noo in comitato segrato, coll'assicurazione che erano state prase tutte le disposizioni per tutalare la sicurezza e la libertà dell'Assemblea, lo cbe pure annunziava con apposito Proclama il Municipio.

Cbe il circolo del popolo nel corso della notte medesima in sequela delle conferenze tenute in Palazzo vecchio sotto la Presidenza dell'accusato *Mordini* a con l'intervento fra gli altri degli accusati *Niccolini*, *Gherardi-Dragomanni*, *Cioß* e *Fratelli Mori*, tenne una prima adunanza nella quale annunziata con parole di contumella la fuga del Principe, fu eccitato il popolo o trovarsi nella mattina successiva in Piazza e sotto le Logge dell'Orgagna per creare uo Governo Provvisorio, e a tale effetto ne furono di buon'ora affissi ioviti al Pubblico.

Cbe altra adunanza il circolo tenne pure nalle ore mattutine, nella quale fu preparato il cartello che indicava la formazione di uo Governo Provvisorio, e i nomi designati a comporlo, e che fu poi portato in Piazza, ed alla Camara dai Deputati.

Cbe in ora più tarda della stessa mattina gli agitatori del circolo popolara fiorentino, in coerenza dei concerti della notte precedente, apersero sotto le Logge dell'Orgagna appositamente preparata a festa, una pubblira adunanza colla Presidensa doll'accusato *Mordini* e quivi alla presenza, e con plauso di non molta plebe raccolta e prazzolata, fu predicato l'abbandono, e il tradimento del Principe, calunniata la di lui coodotta, proclamata con plebiscito letto dell'accusato *Mordini*, la decadenza di Leopoldo Secondo, la formazione di un Governo Provvisorio nelle persone di *Guerrazzi*, *Montanelli* e *Mazzoni* e fu risoluto cbe una mano di popolo si recasse all'Assemblea per imporle i suoi voleri.

Cha il *Guerrazzi* recandosi poi alla Camera dei Deputati vide a indicazione del Prefetto quella

riunione di popolo sotto le Logge dell' Orgagna, ma non prese, nè ordinò alcun provvedimento.

Che prima dell' apertura della pubblica adunanza del Consiglio Generale fu rinnovato ai Ministri l'invito di riunirsi in Comitato segreto per tener liberamente una discussione preparatoria sopra i provvedimenti da porsi in deliberazione nella gravità delle circostanze, ma i Ministri vi si ricusarono allegando di non aver da fare ai Deputati alcuna comunicazione segreta, e il *Guerrazzi* alle insistenze fattegli in appresso, rispose che egli rimaneva al suo posto, perchè nulla temeva dal popolo.

Che durante la pubblica Adunanza e mentre il Ministro *Montanelli* leggeva le due lettere indirizzategli dal Granduca una mano di plebe distaccatasi dalla turba adunata sotto le Logge dell'Orgagna non trattenuta dal consueto drappello della Guardia Civica, irruppe minacciosa e invase andacemente l' emiciclo e le tribune della Camera ed il romano *Niccolini* alla testa degli invasori annunziò in sostanza che il Popolo abbandonato da Leopoldo Secondo era rientrato nei suoi diritti, avea dichiarato la decadenza del Principe e avea nominato un Governo Provvisorio: Che esso recava non una petizione, ma un ordine del popolo, e che tutti gli altri poteri erano disciolti.

Che il Presidente, riuscite vane le ingiunzioni fatte al Niccolini, sciolse l'adunanza e si ritirò con molti Deputati nella sala delle conferenze.

Che durante l'invasione della Camera, il Generale della Guardia Civica, e il Gonfaloniere della Città rappresentarono al Prefetto esser quello il momento di far muovere la truppa, ma egli rispose che tutto era ormai finito, e il *Montanelli* invitato a valersi della sua popolarità per far cessare il tumulto, dichiarò che non era più in suo potere di farlo.

Che intanto uno dei Vicepresidenti dell'Assemblea fu invitato ad occupare il seggio della Presidenza, e il *Guerrazzi* salito alla tribuna mosso rimprovero al *Niccolini* perchè volesse imporre alla Camera, ed escludere i Deputati (parte elettissima di popolo, e rappresentanti delle provincie) dal concorrere alle deliberazioni del Popolo.

Che il Presidente del Consiglio indotto dal *Montanelli*, pel timore incussogli di una guerra civile, riprese il suo posto, e il *Guerrazzi* lesse il Processo verbale compilato nella precedente notte dal Consiglio dei Ministri; annoziò i provvedimenti presi perchè fosse immediatamente istituito un Governo forte e vigoroso, dimise insieme coi collegbi i suoi poteri, rilasciando all'Assemblea di deliberare sul resto.

Che dopo brevi osservazioni fatte da alcuni Deputati in mezzo ora agli applausi, ora alla disapprovazione delle tribune, sulla politica necessità di supplire alla mancanza del Potere esecutivo, fu posta ai voti e approvata la proposizione di nominare un Governo Provvisorio composto dei tre *ex* Ministri *Guerrazzi*, *Montanelli* e *Mazzoni* con facoltà di aggiungervi quelle persone che credessero più opportune, e proclamati i Triumviri membri del Governo Provvisorio della Toscana, l'adunanza si sciolse al grido del *Montanelli* « Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati, ma non ci abbandonerà Iddio ».

Che la invasione della Camera dei Deputati non tutelata bastantemente nella sua sicurezza e indipendenza, e i crescenti clamori delle tribune quasi mai non interrotti, la obbligarono a troncare la discussione, che per testimonianza autentica del Processo verbale non potevasi proseguire senza pericolo: e così mancò il tempo e il modo di discutere sulle attribuzioni da conferirsi ai Membri designati a comporre il Governo Provvisorio.

Che i Triumviri condotti trionfalmente dal popolo sotto le Logge dell' Orgagna, arringarono uno dopo l'altro il popolo, e il *Montanelli* e il *Mazzoni*, parlando della fuga del Principe si espressero, che il timore d' incorrere nelle censure della Chiesa era un mendicato pretesto, ma che il vero motivo di sua partenza era quello di dar luogo alla guerra civile e all' anarchia, e il

Mazzoni aggiunse di aver nutrito fin dall'infanzia sentimenti repubblicani, e il *Guerrazzi* più specialmente accennando la parola *Libertas* scritta sulle pareti esterne di Palazzo vecchio disse che Iddio l'aveva lasciata scritta su quello mura, ove lì il popolo dopo tanti anni rientrava padrone.

Che trasferitisi poi i Triumviri in Senato straordinariamente adunato, quantunque in numero incompleto, fu concorde opinione che si dovesse confermare la deliberazione del Consiglio Generale, ma sulla mozione fatta dal Senator Duca di Casigliano, che dovesse ciò non ostante rimanere sempre intatto il potere deferito dallo Statuto alla persona del Principe, e dovessero conservarsi le attuali forme governative dello Stato, il *Guerrazzi* con espressa adesione degli altri due colleghi rispose in questi termini: « Sento il bi« sogno di manifestare l'animo mio intero. Si« gnori! Io con quella maggior fede che un uo« mo del popolo può esercitare ho servito fedel« mente Leopoldo Secondo, e debbo dirvi, o « Signori, francamente, ero offuscato da un gra« vissimo errore; imperocchè lo credeva che li« bertà di Popolo, e di Principe potessero stare « insieme. Mi confortava in questa mia speranza « il considerare Leopoldo Secondo per quanto « egli mi diceva, onestissimo, e dabbene.

« Oggi questa speranza è caduta; questo velo « si è squarciato, ed io devo solennemente di« chiarare che Leopoldo Secondo non ha corri« sposto per niente alla fede con la quale noi « l'abbiamo servito. Per conseguenza lo sono « stato chiamato al Governo Provvisorio dal Po« polo, sono stato confermato dalla Camera dei « Deputati Toscani, che altrimenti io non accet« terei questo mandato; intendo esercitarlo a « benefizio del popolo, non intendo di eserci« tarlo a benefizio di Leopoldo Secondo, che « giusta la mia opinione ci ha traditi ».

Che dopo le repliche date da altri Senatori sulla necessità che i rappresentanti della Nazione provvedessero alla mancanza del Potere Esecutivo dello Stato, il *Guerrazzi* propose la formula di dover governare il paese in nome del popolo, ma il Presidente pose ai voti, e fu concordemente accettata la proposizione pura e semplice di approvare la istituzione del Governo Provvisorio come era stato deliberato dal Consiglio Generale.

Che le deliberazioni delle Assemblee non dichiararono la decadenza del Principe proclamata dal plebiscito.

Che diversi Deputati riuniti nella sala delle conferenze avevano preventivamente espresso il concetto, stato poi ripetuto da non pochi Deputati e Senatori avanti alla Corte, che il Governo Provvisorio da crearsi dovesse riempire la lacuna, che si credè lasciata nella macchina governativa, ma senza lesione della Sovranità del Principe, e senza alterazione delle istituzioni fondamentali dello Stato.

Che il circolo politico di Pisa, il Presidente del quale nel corso della notte del 7 all'8 febbraio era stato in conferenza col *Guerrazzi*, nel successivo giorno costituitosi in permanenza nel pubblico teatro unitamente alla popolazione pisana deliberò essere volontà decisa del popolo che l'attual Ministero divenisse Governo Provvisorio e lo stesso voto espressero la società patriottica di Pisa e la società politica degli studenti per mezzo di dispacci diretti in quel giorno stesso per telegrafo (ma giunti a fatto compiuto), ai Presidenti del Senato e del Consiglio Generale e al Presidente del Ministero.

Che l'accusato *Mazzoni* nel dì 8 febbraio 1849 ordinò al Ministro delle Finanze di pagare con sollecitudine una somma all'accusato *Niccolini* per servire a certe spese del momento che, com'egli si espresse, *i nostri incaricati non hanno modo per sostenerle*, e infatti in quello stesso giorno il *Niccolini* ricevè dalla R. Depositeria la somma di francesconi quaranta, alla quale nel giorno appresso fu dato il simulato titolo di spese da erogarsi in servizio del Ministero dell'Istruzione pubblica, ma che il *Mazzoni* riferì a rimborso di spese per la straordinaria adunanza del circolo del popolo di Firenze nella mattina del dì 8 febbraio sulla pubblica piazza.

Cbe lo stesso accusato *Mazzoni* oella lettera da lui pubblicata in data de' 30 aprile 1849 ioserita nel *Nazionale* di N.° 150 dicbiarò cbe la riunione dei circoli popolari era stata provocata dal Ministero onde al primo aonunzio della fuga del Principe l' opinion pubbilca avesse modo di manifestarsi pacificamente.

Cbe per mano del *Niccolini* stesso effettivamonte fu rimunerata la turba dei faziosi da lui cblamata in Piazza per sostenero la creaziono del Governo Provvisorio.

Cbe il prenominato *Niccolini* ricevè dalla Depositeria ne' 13 febbraio lire settanta d'erdine del *Guerrazzi* col titolo di spese lo servizio del Ministero dell'Interno, e non per altro titolo, e lire trecento ne' 14 febbraio per ordine del *Montanelli* sotto il titolo di spese riguardanti il Ministero degli Affari Esteri.

Cbe l'accusato *Guerrazzi*, il quale col suo biglietto del oovembro 1848 al superioro del Monastero di S. Trinita aveva espresso la utilità cbe il circolo stesso avrebbe recato alla politica e alla moraie dello Stato, od aveva applandito al favore cbe il circolo ricaveva dal buoni cittadioi, e segnatameote dai Monaci Vallombrosani colla cessione dell' uso del loro locale, nel dì 8 febbraio 1849 rimproverava aspramente l'impresario Lanari perchè aveva ricusato la cessione del Teatro Nuovo al Popolo per le sue solennità, e gli effriva pagamento, e aderiva di eedare al circolo l'nso della Sala dei Cinqoecento apparecchiata a illuminata a spese dello Stato nelle sere del dì 8 o del dì 9 febbraio.

Cbe appena istituito il Governo Provvisorio il *Guerrazzi* diresse al *Pigli* Governatore di Livorno nel dì 8 febbralo a ore due e mezzo pomeridiana un dispaccio telegrafico del seguente tenore. « *Popolo* o *Camere* hanno nominato un Gover« no Provvisorlo composto di *Guerrazzi*, *Monta*« *nelli* e *Mazzoni*: Lcopoldo d'Austrla è decaduto: « pena condegna ad un uomo senze fede — si « dicelo al Popolo — senza fede: mentre noi con « tanta, con treppa devozione lo avevamo ser« vito. Qui il Popolo è in festa; le campaoe suo« nano. Si cantano inni. Si acaricano 101 colpi « di cannone ». E il Governatore *Pigli* immediatamente lo pubblicò con un Proclama al Livornesi che conteneva le medesime frasi.

Che i Triumviri col Proclama dello stesso dì 8 febbraio 1849 annunziavano che il Principe, cui l Toscani avcan prodigato tesori di affetto, li aveva abbaodonati nei supremi momenti di pericolo, che il *Popolo* e la Assemblee li avevano eletti a reggere il Governo Provvisorio della Toscana, e che mercè il coraggio e l'unione questo avvenimento sarebbe stato lieve come piuma caduta dall' ala di uccello che passa.

Cbe i membri del Governo Provvisorio col Decreto del dì 8 febbraio 1849 composero il Ministero, al quale fra gli altri nominarono gli accusati *Antonio Mordini* Presideote del circolo del Popolo, *Costantino Marmocchi*, già Segretario del Ministero dell'Interno, che avea seguito a Siena il *Montanelli* nal giorol precedenti aila partenza del Granduca, *Leonardo Romanelli* deputato al Consiglio Generale, e eonfermareno *Francesco Franchini* già ministro granducale intervenuto alle conferenze del 7 all' 8 febbraio, e successivamente elessero Consigliere di Prefettura a Siena l' accusato *Demetrio Ciofi* uno dei membri più influenti del circolo, e uno dei primi invasori dell'Assemblea, e più tardi nominarono Cancelliera della Legazione a Costantinopoli coll' anticipaziono di lire duamila, l'accusato *Francesco Gherardi-Dragomanni* Vicepresidente dal circolo cbe avea preso parte primaria alle adunanze di esso nella notte del 7 febbraio, o nella mattina seguente, e alla invasione della Camera.

Che il *Guerrazzi* con altro dispaccio del medesimo giorno a ore 5 a 10 minuti partecipò al *Pigli* la formazione del Ministero o chiamò a Firenze Giuseppe Mazzini e il General D'Apice annunziando cbe presto sarebbe stata proclamata la Costituente toscana.

Cho *Guerrazzi* prevenuto dal vicino arrivo del Mazzini a Livorno col dispaccio telegrafico del 31 gennaio 1849 aveva già avvertito il Governatore di quella città ad usare ogoi possibile pru-

denza perchè il Granduca era lontano dalla capitale, « ed un moto repubblicano avrebbe basato a non farlo tornare; e questo sarebbe « stato il peggiore dei mali, e che qui non vole« vasi affatto la Repubblica da tutti ».

Che Giuseppe Mazzini presentato dal Governatore al popolo annunziò egli stesso la formazione del Governo Provvisorio, e concluse che la Toscana avrebbe dovuto aspettare le determinazioni della Costituente e di Roma.

Che coi Decreti del dì 8 e del 9 febbraio fu stabilito che uno dei membri del Governo Provvisorio con alternativa settimanale dovesse presedere al Consiglio dei Ministri, e firmare tutti gli atti del Governo Provvisorio unitamente al Ministro Segretario di Stato cui gli atti si riferissero: e per mezzo di Circolare del 3 marzo 1849 dichiararono che cessata la forma costituzionale non eravi più un ministero responsabile, ma un Governo Provvisorio responsabile egli stesso, e più responsabile di tutt'altri della sua condotta politica; per lo che i Ministri furono invitati a mantenere le ordinarie relazioni col governo superiore, e ad astenersi da qualunque importante determinazione senz'avvertire preventivamente il Governo.

Che con lettera scritta nello stesso giorno da uno dei Segretarj del Ministro dell'Interno sulle tracce dategli dal *Guerrazzi* avvisò il Governatore di Portoferrajo che Leopoldo d'Austria aveva abbandonata la Toscana: che le Assemblee Legislative in piena armonia col voto di tutta la popolazione avevano stabilito un Governo Provvisorio composto delle tre persone designate; che volevasi ovunque mantenuta la pubblica tranquillità, ed energicamente represso ogni tentativo reazionario contro l'attuale ordinamento ove fosse stoltamente tentato: che dovevano rigorosamente guardarsi i parrochi in ispecie, e i preti in generale e chiunque fosse colto in fallo dovesse essere irremissibilmente carcerato, e processato, sotto la più stretta responsabilità del Governatore, e colla minaccia della destituzione nel caso della minima deviazione dagli ordini. E questa lettera venne in forma di circolare comunicata alla Prefettura di Firenze.

Che nello stesso dì 8 febbraio il Prefetto di Firenze d'ordine del Governo Provvisorio commise al Direttore delle fabbriche dello Stato la remozione degli stemmi granducali apposti ai pubblici edifizj della capitale, ed un simile ordine con dispaccio dell'accusato *Mordini* Ministro degli Affari Esteri fu ingiunto anche a tutti i Consoli e Viceconsoli toscani all'estero.

Che con Decreto del 9 febbraio 1849 firmato dai tre membri del Governo Provvisorio e dall'accusato *Romanelli* fu ordinata la soppressione del nome di Leopoldo Secondo in fronte alle decisioni dei Tribunali, e degli atti dei pubblici Notari, sostituendovi la indicazione del Governo Provvisorio toscano.

Che con altro Decreto del Governo Provvisorio de'9 febbraio comunicato al Ministro della Guerra, ed inserito nel Monitore, la guardia cittadina e le truppe stanziali furono sciolte dal loro giuramento, e conseguentemente a quel decreto fu ordinato la prestazione di altro giuramento di fedeltà e di obbedienza alle leggi, e ai Poteri Esecutivo e Legislativo costituiti a da costituirsi dal libero assenso del popolo, secondo la formula firmata dai tre membri del Governo Provvisorio.

Che il *Guerrazzi* privatamente informato dal Prefetto di Massa Del Medico-Staffetti con lettera del 13 febbraio 1849, che a Pontremoli la truppa aveva ricusato di prestar giuramento, e aveva incominciato a sbandarsi ed incamminarsi verso la capitale, gli diresse con lettera particolare la seguente risposta:

« Prefetto, e amico. Tieni forte: fa' quanto « credi: arma bersaglieri: difendi i confini; lu« singa, loda, eccita l'onore del Laugier. Sen« ta nel profondo che Leopoldo II, senza pre« testo, senza plausibile motivo lasciò il paese « all'anarchia, e all'invasione. Portò seco quan« t'oro potè; e sull'estremo lido con un piede in « terra, e un piede sopra un naviglio inglese sta « speculando la guerra civile. Crearemo un'ar-

« mata, troveremo denaro, o quando nulla po-
« trem fare anderemo all'aria ».

Che nei 14 febbraio 1849, il *Guerrazzi* Presidente di settimana per mezzo del suo Segretario particolare rammentò al Ministro dell'Interno la diffusione dei Proclami già concertati, giustificativi la condotta del Governo, e mostranti la trista condotta del Principe.

Che i Triumviri con atto de' 10 febbraio firmato dal *Guerrazzi* Presidente del Governo, e dal Ministro *Marmocchi* dichiararono l'abolizione del Consiglio Generale, e del Senato, e concentrarono il Potere Legislativo nel Governo Provvisorio, e in una sola Assemblea eligibile con suffragio universale diretto, alla quale per Decreto del 19 marzo 1849, veone poi conferito il Potere Costituente per decretare se, e con quali condizioni lo Stato toscano dovesse unirsi a Roma, e per comporre insieme coi Deputati dello Stato romano la Costituente della Italia centrale.

Che il Governo Provvisorio per mezzo del Ministro dell'Interno nel 12 febbraio aprì un registro di generale armamento a tutti i cittadini desiderosi di prestare il loro braccio, e la loro opera alla conservazione dell'ordine e della pubblica sicurezza nelle gravi emergenze del paese, e il Municipio di Firenze con la deliberazione de' 12 febbraio protestò altamente contro quel disordinato modo di armamento prescritto ed eseguito nel giorno precedente, siccome quello che non presentava nessuna garanzia, e trasformava in argomento di pericolo quello che avrebbe dovuto esser cagione di sicurezza pubblica e privata.

Che nei primi giorni dell'attivazione del Governo Provvisorio furono consegnati al circolo del popolo numero 300 fucili destinati all'armamento di diversi cittadini del circolo stesso, e altri circoli della capitale, nello scopo di sostenere il Governo e di combattere i nemici che contro di lui insorgessero, e furono organizzate delle centurie armate sotto il comando dell'accusato *Niccolini*, al quale nel 12 febbraio 1849 fu per questo titolo corrisposta dal Ministero dell'Interno la somma di francesconi dodici.

Che con Decreto del Governo Provvisorio dello stesso dì 12 febbraio fu accolta con fraterna gioja l'opera di concorso dell'emigrazione lombarda, la quale fu autorizzata a costituirsi ed agire militarmente sotto la dependenza del Ministero dell'Interno.

Che il *Guerrazzi* virilmente si oppose alla immediata attuazione della Repubblica, alla unificazione con Roma, malgrado le più vive insistenze di Giuseppe Mazzini; come del pari vi si oppose l'accusato *Romanelli* protestando in caso contrario di dare la sua dimissione.

Che quando nel 18 febbraio il popolo proclamò in piazza la Repubblica, il Governo Provvisorio dichiarò di accettarla a patto, che il popolo fiorentino desse nel giorno appresso 2000 uomini armati, ed in questo senso il *Guerrazzi* ne dette annunzio al Governatore di Livorno con dispaccio telegrafico del giorno stesso.

Che con la Circolare del 19 febbraio firmata da *Montanelli* e *Guerrazzi* fu annunziato che era stata proclamata la Repubblica e l'unione con Roma, salvo ad essere sanzionate dal voto dell'Assemblea convocata pel 15 marzo, e furono eccitati i capi politici delle provincie a pubblicare questa con altre notizie colla maggiore solennità, aggiungendo che frattanto il Governo continuava ad esser provvisorio, nonostante la dichiarazione popolare.

Che il Governo Provvisorio, con dispaccio del 19 febbraio al Prefetto di Pisa firmato dai Triumviri e comunicato al Governo di Livorno, dichiarò che il popolo aveva proclamato la Repubblica; che il Governo desiderava venisse proclamata da per tutto, e che il voto popolare fosse confermato dal libero consenso dei rappresentanti la intiera Toscana. Che però il governo rimaneva qual era nel suo stato provvisorio.

Che il Governatore *Pigli* colla notificazione del 19 febbraio pubblicò la proclamazione della repubblica in Firenze coll'adesione del Governo centrale, il quale aveva impegnato quella città a dare nello stesso giorno 2000 uomini.

Che col Decreto del 22 febbraio 1849 firmato

dal *Mazzoni* Presidente del Governo Provvisorio, e dai Ministri *Mordini* e *Romanelli*, fu istituita una commissione di governo per giudicare militarmente qualunque sedizioso attentato diretto contro la vita e la proprietà dei cittadini, o in qualsivoglia modo tendente a sovvertire l'ordine pubblico attualmente stabilito, estese poi col Proclama da'26 febbraio 1849 firmato anche dal *Guerrazzi* contro chiunque presumesse trascinare violentemente la patria a stabilire la forma del governo senza il voto dell'Assemblea toscana, e della Costituente italiana.

Che il *Guerrazzi* nella qualità di Presidente del Governo Provvisorio alle ore 5 e 50 minuti pomeridiane del dì 8 febbraio trasmesse al Governatore di Livorno un dispaccio telegrafico autografo del seguente tenore: « Il Ministro inglese « mi assicura essere andato il Granduca colla « sua famiglia a Portoferrajo. Si faccia tornare « il Giglio; si mandino barche, navigli ec., con « Livornesi e uomini arrischiati a caccieroelo. « Leopoldo non merita ospitalità sopra il suolo « toscano, dopochè con tanta ingratitudine e ne« ra perfidia ha corrisposto alla fede del popolo. »

Che quest'ordine venne chiesto e sollecitato da una petizione del circolo popolare, ma non estorto con violenza, nè per altro mezzo di coazione capace d'imporre al *Guerrazzi* uomo di carattere fermo e costante, che in quel giorno stesso e nell'atto della sua elezione aveva riscosso attestati di fiducia dal circolo e dagli esaltati.

Che l'ordinata spedizione venne prontamente eseguita dal Governatore *Pigli* destinando a comandarla l'accusato *Antonio Petracchi* uno dei primi capi-popolo di Livorno (pregiudicato fino dal 1837, per dimostrazioni clamorose, poi per delazione d'arme bianca, per ferimenti e per ripetuti contrabbandi) e solito a prender parte in agitazioni popolari, sebbene in mezzo a queste talvolta si adoperasse utilmente a salvezza di persone minacciate da grevi pericoli.

Che il *Pigli* consegnò al *Petracchi* stesso un dispaccio diretto al Governatore di Portoferrajo per invitarlo a soccorrere con tutti i mezzi possibili le persone capitanate dallo stesso *Petracchi* colà inviate per verificare se Leopoldo d'Austria si trovasse in quell'isola come veniva supposto, e cacciarnelo.

Che il *Petracchi* con piena cognizione dello scopo della sua missione, e con animo ostile, provvisto di munizioni e danari estratti dalla cassa della Dogana, e accompagnato da oltre dugento persone scelte, e armate in varia foggia, ma non organizzate in truppa regolare, ugualmente istruite dell'oggetto della spedizione, in compagnia di un uffiziale già addetto alle bande del Garibaldi incaricato della direzione delle operazioni militari che fossero occorse, salpò da Livorno sul battello a vapore il Giglio alle ore 2 della notte del dì 8 al 9 febbraio; ma giunto in faccia a Portoferrajo gli fu impedito di sbarcare le sue genti, e dopo aver tentato di penetrarvi col pretesto di sussidiare i forti, di frenare delle sedizioni, e di farvi delle provviste, dovè retrocedere verso Livorno anche prima di ricevere l'ordine del suo richiamo.

Che con lettere firmata dal *Guerrazzi* in data del 9 febbraio fu rigorosamente ordinato al Governatore di Portoferrajo sotto pena di destituzione, di procurare che Leopoldo Secondo si allontanasse da quell'isola qualora vi si trovasse, allegando, che siccome Egli aveva abbandonata la Toscana, il Governo Provvisorio non poteva permettergli di rimanere in una parte di essa, perchè la sua presenza avrebbe potuto divenirvi causa di perturbazioni, e forse di guerra civile.

Che il Governatore *Pigli* na' 9 febbraio rese conto al Governo Provvisorio delle disposizioni date per l'esecuzione della predetta spedizione, della quale il *Guerrazzi* desiderò notizie ulteriori col dispaccio trasmesso al *Pigli* ne' 10 febbraio 1849, del *Pigli* comunicetegli con dispaccio del giorno successivo.

Che per agevolare il buon esito della spedizione il Governo proibì l'ammissione nel Porto dell'Isola dell'Elba di qualunque bastimento da guerra di potenze straniere, il qual ordine venne

revocato nel 16 febbraio, quando era cessato lo scopo della spedizione.

Che il Principe giunto a Porto S. Stefano appena conobbe dal giornale officiale la formazione di un Governo Provvisorio colla Nota del dì 11 febbraio 1849 pubblicata nei giornali di Genova e di Napoli diè cognizione al Corpo Diplomatico delle cause che lo avevano determinato a lasciare Firenze e Siena, ed annunziò di aver fermato il soggiorno in Porto S. Stefano, ove la sua libertà, e sicurezza era garantita dalla presenza di un legno armato di S. M. Britannica, e lo invitò a darne comunicazione ai respettivi Governi, e a mantenere seco Lui le medesime relazioni officiali che furono realmente mantenute dai Ministri esteri recatisi in quel paese.

Che nel successivo dì 12, il Granduca col Proclama indirizzato ai Toscani, pubblicato anch'esso nei suddetti giornali, protestò contro il nuovo Governo Provvisorio stabilito in Firenze dichiarando di non riconoscere per legale nessuno atto emanato dal medesimo, perchè illegittima la sua origine, nulla la sua autorità: ricordò alla milizia i suoi giuramenti, agl' impiegati l'osservanza dei propri doveri, e al popolo la fedeltà verso il suo Principe costituzionale.

Che tanto la nota al Corpo Diplomatico, quanto la protesta del Granduca giunsero a cognizione del Governo Provvisorio non più tardi del 15 febbraio 1849 e questa a cura del generale De Langier venne largamente diffusa colle stampe, e fu anche affissa in Pietrasanta.

Che nel 13 febbraio il *Pigli* Governatore di Livorno attivò una sorveglianza armata al Fitto di Cecina (Villaggio posto sulla strada Maremmana) per tener d'occhio alle persone transitanti per quella località, perquisirle, ed anco arrestarle nel dubbio, o sospetto di comunicazioni col Principe.

Che questa misura eseguita a spese del Pubblico Erario fu approvata dal Governo Provvisorio ne' 17 dello stesso mese, ed anno.

Che sebbene il Principe vietasse al Pretore locale di affiggere, lui presente, gli Atti del Governo Provvisorio, il Pretore stesso dipendeva dal Governo medesimo, e allegando di essere sottoposto a forza maggiore ne rendeva conto al Prefetto di Grosseto, chiedendo istruzioni per obbedirvi.

Che le richieste istruzioni furon date per l'organo del Prefetto di Grosseto sulle tracce autografe del *Guerrazzi*, colla Ministeriale de' 19 febbraio 1849, ordinando al Pretore di partecipare al Granduca a nome del Governo eletto dall'Assemblea, e dal Popolo, che la reazione non poteva aver luogo, che la sua presenza avrebbe eccitato qualche facinoroso al delitto: che era indegno di Principe cospirare e turbare l'ordine ch'ei raccomandava, che la Nazione avrebbe giudicato di lui come Sovrano; e s'ingiungeva al Pretore stesso di fare il suo dovere, e se non potesse farlo di protestare all'Ammiraglio che colla minaccia dei cannoni Inglesi, s'impediva il Magistrato di eseguire gli ordini del Governo.

Che l'accusato *Guerrazzi* con dispaccio de' 14 febbraio 1849, annunziando al Governatore *Pigli* il pericolo che gli minacciava, gli ordinò di apparecchiare colla massima sollecitudine: « Spe« dizione di gente scelta che s'indirizzasse verso « S. Stefano per la via del littorale, ma per pae« se amico, e per ingrossarsi come la palla del« la neve ». Incaricandolo di tenersi ai consigli del General D'Apice, e contemporaneamente diresse al Paoli, Consigliere di Prefettura a Pisa un dispaccio autografo del seguente tenore: « Scri« vo a Lei perchè capace d'intendere, capace « di eseguire. Qui poco si fa, molto si parla. « Cornacchie non uomini. Leopoldo Austriaco « sta in S. Stefano, organizza la reazione all'em« pio pensiero di convertire la Maremma nella « Vandea. Bisogna far due cose, riunire quanta « più forza si può, parte offrirne al Prefetto di « Lucca per tenerla a disposizione del Governo « di Livorno per andare a S. Stefano. La causa « della Toscana, e forse dell'Italia dipende da « queste misura ».

Che il general D'Apice accortosi che la spedizione di Porto S. Stefano era diretta contro il Granduca ricusò d'incaricarsene, ma non per

questo la spedizione venne revocata ed anzi fu perseverato in quella impresa per commissione del *Pigli* incaricato di apparecchiare la spedizione colla massima sollecitudine, e ne assonse il comando il colonnello Giovanni La Cecilia, il quale col Proclama diffuso nella Maremma annunziava l'ordine del Governo Provvisorio di marciare (come egli diceva) verso il nido austriaco per cacciarne il decaduto Principe, e col suo rapporto del 19 febbraio 1849 rendeva conto della sua missione al Presidente del Governo Provvisorio.

Che le truppe erano già avviate in Maremma precedute da La Cecilia, da Municipali e Artiglieri spediti a Grosseto e spinti fino ad Orbetello, quando vennero frettolosamente richiamate dal Governo Provvisorio per intraprendere una terza spedizione.

Che l'accusato *Petracchi* per mezzo del governatore *Pigli* era stato interpellato se intendeva di far parte della spedizione di Maremma, ed egli con intelligenza del Governo Provvisorio, e segnatamente del *Guerrazzi* aveva sciolto a Pontedera la sua colonna per riorganizzarla, e si apparecchiava alla partenza per Maremma stabilita pel 18 febbraio, dopo aver date le sue disposizioni in diversi paesi per riunire armati pronti ad ogni sua chiamata.

Che nella mattina del 18 febbraio 1849, essendosi sparsa la voce che dalla parte di Pietrasanta si tentava di rialzare la bandiera del Principe, il *Petracchi* sospese la sua marcia per la Maremma, e col dispaccio di quello stesso giorno domandò al *Guerrazzi* come dovesse regolarsi, così scrivendogli: « Devo andare avanti o fare un'altra rotta? Io ho cuore di bruciare tutta la Toscana ».

Che infatti il generale De Laugier col suo Proclama dato da Massa il 17 febbraio, e conosciuto dal Governo nel successivo di 18, annunziò l'incarico ricevuto dal Principe di richiamare i Toscani alla fedeltà e al dovere, e a ripristinare col sussidio di milizie piemontesi l'ordine, e la quiete nel granducato.

Che il Governo Provvisorio qualificandosi per *legittimamente costituito dal popolo* appena di ciò informato, accusò il conte De Laugier come eccitatore di guerra civile, col Decreto del 18 febbraio lo dichiarò traditore della Patria, e come tale lo pose fuori della legge; e dichiarò ribelli i soldati che lo seguivano, e col Proclama del giorno successivo firmato dai Triumviri vituperando il Principe accusava il Generale di menzogna e di scelleraggine, ed eccitava i Toscani alle armi.

Che con la notificazione dei 20 febbraio 1849, il Governo Provvisorio (in coerenza di due Decreti emanati in quello stesso giorno) pubblicò che *Francesco–Domenico Guerrazzi* investito di pieni poteri partiva per difendere lo Stato violentemente e proditoriamente perturbato nelle Provincie di Massa e Carrara, in compagnia del generale Domenico D'Apice proposto al Comando supremo della spedizione militare.

Che il mandato del Principe al generale De Laugier fu conosciuto dal *Guerrazzi* nell'eseguire la sua missione in Lucca, e Pietrasanta, ed anche i suoi Colleghi nel Manifesto all'Europa dei 4 marzo 1849 ne riconobbero con lui la esistenza.

Che d'urdine del Governo Provvisorio nel giorno stesso furono richiamati il *Petracchi* da Empoli, e le truppe dalla Maremma, e furono concentrate a Livorno per ricevere gli ordini precisi.

Che il *Petracchi* chiese sollecitamente istruzioni al *Guerrazzi* esprimendo l'intenzione di recarsi a Pietrasanta, ove diceva aver molti amici, che in caso d'urgenza avrebbe fatti muovere per respingere il traditore De Laugier; il *Guerrazzi* in qualità di membro del Governo Provvisorio rispondevagli con Dispaccio autografo de' 19 febbraio in questi termini: « Bene quanto dici, avanti. Avendo amici a Pietrasanta rovesciali contro il traditore: mandagli incontro proclami ardentissimi che mostrino la sua infamia: vedi di corromperli i soldati: fedeli a nessuno, lo saranno a un traditore? »

Che nel 20 febbraio vennero effettivamente

stampati in Lucca a spese del Governo due Proclami col nome di *Petracchi*, uno indirizzato ai Livornesi per eccitarli a seguirlo nella impresa contro il tiranno De Laugier che tentava rimettere in trono il traditore Leopoldo d'Austria; e l'altro intitolato: « Ai fratelli del vicariato di Pietrasanta » e diffuso in quei paesi, col quale denigrandosi altamente il Principe, e il Generale, si prometteva una ricompensa di scudi 200, a quel benemerito della Patria che vivo o morto consegnasse nelle mani del Governo Provvisorio il fedifrago De Laugier.

Che i dispacci telegrafici formanti carico all'accusato *Antonio Petracchi* alcuni sono da lui stesso firmati, ed altri intitolati a suo nome, corrispondono pienamente all'andamento degli avvenimenti, e alla di lui volontà manifestata col fatto e coll'obbedienza prestata alle risposte dategli dal Governo Provvisorio, e dalle autorità cui erano diretti, senza che sia risultato essergli stata carpita la firma, o abusato del di lui nome.

Che i Proclami a suo nome stampati lui presente in Lucca e diffusi nel Vicariato di Pietrasanta ov'egli si recò coi suoi militi, furono da lui conosciuti, e non disapprovati.

Che frattanto il generale De Laugier munito di lettera autografa del Principe de' 15 febbraio 1849, si recò a Pietrasanta e a Viareggio e le sue truppe unite a quelle provenienti dalla Lunigiana, si spinsero fino al monte di Quiesa colla determinazione del Generale di recarsi a Lucca.

Che il *Guerrazzi* come Plenipotenziario, e il D'Apice come generale ne' 20 febbraio mossero per combattere il De Laugier eccitando in Lucca Uffiziali, e Soldati con promesse di promozioni e con ricompense pecuniarie a secondare l'impresa.

Che mancato dal Piemonte l'aspettato sussidio di truppe il Generale De Laugier ridotto nella impossibilità di corrispondere agli ordini Sovrani senza impegnarsi in una guerra civile, aborrita anche dal Principe, dovè abbandonare l'impresa, e dopo aver concluso una convenzione a mediazione di una Deputazione del Comune di Massa, fu costretto a ritirarsi con pochi soldati nel territorio Sardo, e il *Guerrazzi*, annunziato coi suoi Proclami de'25 e 26 febbraio l'esito della spedizione, si ridusse a Firenze.

Che le spedizioni contro il Principe per espellerlo da Porto S. Stefano, e quella contro il generale De Laugier per combattere la restaurazione del Governo Granducale non furono eccitate da violenza, nè da coazione.

Che il Principe conosciuta la proclamazione della Repubblica, e la minaccia di cacciarlo a mano armata da Porto S. Stefano fu costretto a lasciare quell'ultimo Porto della Toscana; annunziò la sua determinazione al Corpo Diplomatico colla nota de' 20 febbraio 1849 ed effettivamente partì lasciando il generale De Laugier suo General Commissario e rappresentante in Toscana.

Che i Triumviri contradicendo alla protesta del Granduca de' 20 febbraio col Manifesto all'Europa de' 4 marzo 1849 scritto dal *Montanelli*, postillato da *Guerrazzi*, stampato ed affisso in Toscana, e diffuso anche all'Estero per ordine del *Guerrazzi* stesso, dichiararono fra le altre cose, che Leopoldo Secondo dopo essersi sottratto a modo di fuggiasco da Siena senza motivo, e senza consiglio, e contro le sue promesse, erasi trasferito a Porto S. Stefano, e di là con lettere, a mandati al generale De Laugier aveva tentato accendere in Toscana la guerra civile chiamando di più in soccorso le milizie Piemontesi: Che malgrado le sue proteste Leopoldo Secondo colla sua permanenza in S. Stefano ebbe il fine di ritornare più come sovrano assoluto, che come Principe Costituzionale in Toscana, fondatosi sopra lo sbigottimento del popolo, dell' Assemblea, e del Ministero, sopra la guerra civile e sopra le armi straniere, e che mancatogli il fine propostosi e non per le cause espresse nella sua protesta, aveva lasciato il territorio toscano.

Che col Decreto dei 23 marzo 1849 firmato da *Montanelli* Presidente del Governo Provvisorio e dai Ministri *Marmocchi* e *Romanelli*, fu inviata una Colonna mobile nel Compartimento di Arezzo per prestar man forte alla legge contro i mo-

ti reazionari che turbavano l'ordine in alcuni luoghi della campagna, e fu istituita una Commissione Militare per giudicare ogni moto reazionario che si rinnuovasse nel suddetto Compartimento, e che per le cause onde procedesse, e per il fine cui fosse diretto o per il suo materiale carattere potesse definirsi per un attentato contro il Governo, o contro l'ordine stabilito, o contro la tranquillità pubblica. E con altro Decreto del 26 marzo il *Romanelli* Ministro di Grazia e Giustizia fu nominato Commissario Straordinario del Governo con pieni poteri per l'oggetto di ristabilire l'ordine, e l'osservanza delle leggi venuta meno in alcuna località del Compartimento Aretino per tentativi di reazioni, e di violenze.

Che l'accusato *Romanelli* disimpegnò con mitezza la suddetta missione, e la di lui condotta fu successivamente approvata dalla Commissione Governativa che restaurò il Governo Granducale.

Che nel corso del giudizio alcuni testimoni affermarono che egli nelle pubbliche allocuzioni tenute nella Città, e nella Campagna d'Arezzo manifestò sensi ostili, e irriveranti al Principe ed alla Monarchia, ad altri assolutamente lo negarono.

Che il *Montanelli* all'apertura dell'Assemblea Legislativa nei 26 marzo 1849, dichiarò a nome dei suoi colleghi che eragli stato conferito il Potere Costituente soltanto per stabilire la forma transeunte del Governo di questa parte d'Italia, e che dopo la proclamazione della Repubblica in Roma, e il desiderio manifestato da ogni parte della Toscana di seguire lo stesso destino era stata accelerata la nomina dei Deputati nostri alla Costituente Italiana, i quali potessero insieme coi Deputati di Roma sollecitare il compimento della desiderata unificazione coll'ordinare all'Assemblea Legislativa Toscana, e alla Costituente Romana di comporre insieme l'unico Parlamento dell'Italia centrale; ed espresse il desiderio del Governo Provvisorio che fosse decretata la unificazione con Roma per l'interesse dei due Popoli, per l'Italia e per l'onore dell'idea repubblicana.

Che con lettera del 18 marzo 1849 firmata dall'accusato *Montanelli* come Presidente del Governo Provvisorio Toscano conforme ad un esemplare autografo del *Guerrazzi*, era stata data al Generale D'Apica l'istruzione di rivolgere le sue operazioni al doppio scopo di promuovere gli interessi repubblicani dell'Italia centrale, e la liberazione dell'Italia tutta dalla dominazione straniera.

Che nel dì 27 marzo 1849 giunse al Governo Provvisorio la notizia positiva della vittoria riportata nel 23 marzo dalle truppe austriache sulle piemontesi a Novara.

Che mutate per questo avvenimento le condizioni dell'Italia, l'Assemblea Costituente Toscana nella notte del 27 al 28 marzo ricostituì un potere esecutivo provvisorio conferendolo all'accusato *Guerrazzi* con facoltà straordinarie per provvedere ai bisogni della guerra, e alla salvezza della Patria, e il *Guerrazzi* nel giorno successivo, annunziò ai Toscani la sua elezione, e confermò lo stesso Ministero.

Che l'Assemblea dopo lunghe discussioni nel dì 3 aprile decretò doversi in quel momento sospendere ogni deliberazione e sulla forma del Governo, e sulla unificazione della Toscana con Roma, e aggiornò la futura adunanza al dì 15 dello stesso mese, dichiarando che il Capo del potere esecutivo non potesse risolvere intorno alle sorti della Toscana senza il concorso e l'annuenza dell'Assemblea, sotto pena di nullità, e di esser punito come traditore della patria.

Che nella discussione dell'Assemblea del predetto giorno l'accusato *Mazzoni* insistendo per la immediata unificazione con Roma dichiarò in mezzo ai plausi delle tribune; « ivi » Noi siamo « qui per costituire un Governo nuovo, non abbiamo il mandato di richiamare la dinastia de« caduta, lo se potessi soltanto averne il pen« siero mi seppellirei. » e poi soggiunse « Chiun« que conosca anche superficialmente le cose del « mondo politico non prevede nemmeno la pos-

« sibilità di una Restaurazione pacifica: quello « che abbiamo fatto basta per condannarci, se « è delitto di amare la libertà davanti alle esi« genze dei despoti. »

Che il *Guerrazzi* per mezzo di una nota autografa ordinò che si chiamassero i Deputati più energici, i Repubblicani sopratutti, in una sera non accertata del mese d'aprile per mezzo del Presidente dell'Assemblea Costituente e si pregassero di andare nelle provincie con pieni poteri per condurre a Firenze quanta più gente armata potessero; o si stendessero istruzioni in questo senso; e le istruzioni furono compilate nel Ministero dell'Interno il dì 8 aprile 1849, che dal Presidente stesso furono inviate nel 9 aprile ai Deputati a talo oggetto designati.

Che sulla domanda fatta con dispaccio telegrafico de' 29 marzo dal Prefetto di Lucca se una Deputazione composta del *Guerrazzi*, e dei Ministri Inglese, e Francese fosse partita per Gaeta a riprendere Leopoldo Secondo, il *Guerrazzi* immediatamente rispose: « Quelle cose che do« manda sono pazzie: i Principi si sopportano, « ma non si vanno a chiamare, e ciò prova che « non sono andato a Gaeta, così lo rispondo da o Firenze ». E questa voce fu smentita nel Monitore del 30 marzo N° 86, e il *Guerrazzi* stesso nell'Adunanza dell'Assemblea Costituente de' 30 marzo, prevedendo una interpellazione sopra il supposto invio di una Deputazione a Gaeta per ricondurre il Principe, dichiarò che una simile domanda era tanto trista per chi la facesse quanto era stupida per chi la credesse; e finalmente con una dichiarazione solenne de' 5 aprile 1849, il *Guerrazzi* Capo del potere esecutivo, e i Ministri protestarono sopra l'anima e l'onore loro essere calunnioso che per essi siasi operato, o si operi direttamente o indirettamente pratica; trattato, insinuazione ed anche principio alcuno o preliminare di proposta, parlato o scritto tendente alla Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena.

Che l'accusato *Guerrazzi* coi decreto de' 7 aprile 1849 estese la Legge Statarla de' 23 marzo a tutte le terre, borghi, e villaggi dello Stato nei quali si verificassero gli attentati e disordini contemplati dalla predetta legge.

Che l'accusato *Montanelli* erasi recato a Genova durante l'insurrezione ivi scoppiata contro il Governo legittimo, alla quale il *Guerrazzi* tentò di dare i possibili soccorsi, ma nel dì 11 aprile giunse a Firenze officiale notizia della resa di quella Città.

Che nel dì 11 aprile 1849 avvenne in Firenze una collisione fra il Popolo fiorentino, ed i Volontarii livornesi, dalla quale sorse improvvisa occasione di restaurare il Governo Granducale.

Che il *Guerrazzi* nel corso della notte ne dette avviso al Prefetto di Pisa, coll'ordine di far tornar subito da Lucca il Solera con 400 Municipali per essere in Firenze all'alba, ed il Solera corso di fatti a Firenze, lasciando coll'annuenza del *Guerrazzi* i Municipali necessarii alla tutela di Pisa.

Che nella mattina de' 12 aprile 1849 il *Guerrazzi* conoscinti i movimenti popolari che andavano crescendo, insistè presso il colonnello Tommi per l'esecuzione dell'ordine di trasportare in Piazza l'artiglieria ed ingiunse al colonnello Diana di schierarvi la cavalleria coll'ordine di caricare il Popolo qualora non obbedisse alla intimazione di ritirarsi.

Che nella stessa mattina il *Guerrazzi* scrisse a Bernardo Basetti maggiore della Guardia Municipale due biglietti del seguente tenore: « Basetti. « In piazza vi sono i Veliti, Guardia Nazionale, « entra la Cavalleria e l'Artiglieria. Esca la Mu« nicipale o si copra di vergogna.

« Basetti. Prendi il comando della Municipa« le. Fuori in Piazza a difendere l'Assemblea, « la Patria, la libertà ed il tuo Amico ».

Che i predetti Tommi, Diana e Basetti non deferirono agli ordini loro comunicati.

Che con proclama di quella stessa mattina il Municipio Fiorentino in unione di cinque cittadini aggiuntisi, dichiarò di assumere le redini del Governo in nome del Principe e si costituì in Commissione Governativa Toscana rivolgendosi

agli altri Municipii per ottenere anche la loro adesione, e conferendo loro le attribuzioni fin'allora esercitate dalle Autorità politiche delle provincie.

Che successivamente l'Assemblea Costituente nel corso della stessa mattina pubblicò un Proclama ai Toscani (che fu ben presto staccato) annunziando che si dichiarava in permanenza, e che avrebbe presi d'accordo colla Guardia Civica, e col Municipio i provvedimenti necessarli per salvare il Paese.

Che una Deputazione composta di tre membri del Municipio fu inviata all'Assemblea Costituente, onde persuaderla a non frapporre ostacoli alla Restaurazione iniziata dal Municipio, e a disciogliersi, la qual Deputazione fu in principio ricevuta colla minaccia di arresto, e col rimprovero che restaurando in quel modo il Governo Granducale, il Municipio faceva una specie di Rivoluzione, e poneva il Paese in pericolo di una guerra civile.

Che calmata la prima irritazione furono fatte delle proposizioni di conciliazione, ed anche il *Guerrazzi* si mostrò disposto alla Restaurazione manifestando per altro dei timori per parte di Livorno, ed offrendo di recarvisi qualora gli fosse stata conferita una missione officiale, che dalla Commissione Governativa fu recusata.

Che l'Assemblea Costituente per mezzo di una speciale Deputazione propose di associarsi al Municipio, e di cooperare alla Restaurazione del Governo Granducale, mediante la formazione di una Commissione mista con intervento di alcuni deputati della stessa Assemblea, ed il *Guerrazzi* fu quello, che secondando la opinione di diversi Deputati minutò la formula di analogo Decreto; ma la Commissione Governativa rifiutò qualunque concorso dell'Assemblea per non dare alla Restaurazione un carattere meno legittimo e meno accetto.

Che era desiderio della Commissione che il *Guerrazzi* si allontanasse, al quale oggetto era disposta a dargli un passaporto, ed a facilitargli i mezzi della partenza.

Che gli fece anticipare il saldo degli appontamenti dei quali il *Guerrazzi* era creditore nella somma di lire mille, alle quali uno dei membri del Municipio nel concetto che il *Guerrazzi* dovesse partire, fece esprimere nella formula stampata del mandato provvisorio l'apparente titolo « Di spese di viaggio ».

Che la Commissione Governativa prima di recarsi nella sede del Governo fece avvisare il *Guerrazzi* a sgombrare il Palazzo vecchio, ed a porsi in salvo, ma che non ostante il *Guerrazzi* lasciando libere le stanze di residenza del Governo si ritirò nelle stanze superiori di Palazzo vecchio, nelle quali provvisoriamente aveva dimora.

Che nella sera del dì 12 aprile detto, la Piazza del Granduca si riempiva di popolo: che una turba tumultuante premeva le porte del Palazzo prorompendo in grida minacciose contro il *Guerrazzi*, la quale volle assicurarsi che egli non era evaso.

Che la Commissione allora credè necessario di fare apporre delle sentinelle alla porta di abitazione del *Guerrazzi* per di lui salvezza, e di farlo quindi al medesimo scopo trasferire nel Forte di Belvedere per custodirvelo come in deposito, e poi liberarlo quando ne fosse venuta la opportunità: ma invece per circostanze sopraggiunte e indipendenti dalla sua volontà, la Commissione stessa non potè recare ad effetto le sue disposizioni.

Che le trattative iniziate fra il *Guerrazzi* ed uno dei membri del Municipio per la di lui partenza per Livorno o per l'Estero rimasero troncate allorchè nelle ore pomeridiane del dì 12 aprile il *Guerrazzi* ebbe in risposta per mezzo dell'archivista del Consiglio Generale che era stato ricusato di formare una Commissione mista, e più specialmente allorchè gli fu trasmesso l'avviso per mezzo d'un impiegato del Municipio di ritirarsi e provvedere alla sua salvezza.

Che malgrado le buone disposizioni della Commissione verso il *Guerrazzi*, non ebbe luogo alcuna promessa, capitolazione o garanzia di farlo partire, o di sottrarlo all'azione della giustizia.

Che sopraggiunta la pubblica querela contro di lui per delitto di Lesa Maestà con mandato legittimo dell'autorità competente, fu nel 24 maggio 1849 ordinata la di lui detenzione nel luogo ov'egli trovavasi per ordine della Commissione e per misura del Governo.

Che per l'arrivo del Commissario straordinario del Principe, essa dovè cessare dalle funzioni, e il *Guerrazzi* fu trasferito nella Fortezza di Volterra.

Che tutti gli atti posti in essere dal *Guerrazzi*, e dagli altri due Triumviri per usurpare l'autorità sovrana, e per rovesciare le forme del Governo furono commessi con animo ostile al Principe e alla Monarchia.

Che l'accusato *Guerrazzi* nel dì 8 febbraio 1849, non subì alcuna violenza, e non era esposto a pericolo, allorchè fece in Senato e negli Atti pubblicati in quel giorno, e nei contemporanei dispacci telegrafici le solenni dichiarazioni di assumere in nome e a benefizio del Popolo il Governo Provvisorio, e le partecipazioni di averlo assunto vituperando il Principe come fuggitivo, come traditore, e come decaduto in pena condegna ad uomo senza fede.

Che non subì violenze, nè coazione, nè pericolo, neppure negli atti posteriori al dì 8 febbraio 1849.

Che esso durante l'esercizio del potere usurpato risparmiò maggiori mali alla Toscana, e più volte usò dell'autorità e della sua influenza a tutela delle proprietà e delle persone.

Che l'accusato *Giuseppe Dami* segretario del circolo popolare di Firenze (pregiudicato in materia politica fino dall'anno 1835) energicamente concorse ad eccitare in Siena il partito esaltato che sollecitava la sanzione del progetto di legge sulla Costituente Italiana; che da lui a nome del circolo, ed in unione dell'accusato *Niccolini* era stata vivamente promossa prima che fosse presentata alla discussione delle Assemblee, predicando i diritti del popolo ed offrendo l'aiuto morale del circolo, od anche la cooperazione di fatto per opporsi, e far cader vane o vinte le mene dei retrogradi; e concorse pure a combattere in detta città il partito opposto all'approvazione dello stesso progetto, ed in tal modo partecipò ai movimenti tumultuosi che agitarono la città di Siena, e per i quali il Granduca secondo le sue stesse dichiarazioni si trovò costretto ad allontanarsi da quella città.

Che nella lettera del dì 11 febbraio diretta all'accusato *Niccolini*, o a chi presedesse il circolo di Firenze, scrisse da Figline parole ostilissime al Granduca approvando le inique acclamazioni contro la sacra persona del Principe, e nell'indirizzo al circolo di Lucignano del dì 20 febbraio lo ringraziò, e lo incoraggiò a proseguire nella buona via perchè aveva indotto il popolo ad abbattere gli stemmi granducali in mezzo alle proteste *di non più servire alle aborrite insegne dei tiranni*.

Che nel dì 18 febbraio giorno destinato a convenire in massa da diverse parti in Firenze per proclamare la Repubblica e la unione con Roma, il *Dami* ebbe parte nell'ordinamento del banchetto popolare che fu imbandito in Firenze nel locale degli Uffizi, e nel pagamento delle relative spese rimborsate poi dalla cassa dello Stato.

Che l'accusato *Dami* come segretario del circolo fiorentino trasmise lettera d'invito ai circoli di provincia a recarsi nuovamente a Firenze nel primo marzo 1849 per l'oggetto di proclamare la Repubblica e l'unione con Roma.

Che l'accusato *Bartolommeo Capecchi* già sergente nel corpo dei Granatieri, prese parte (vestito della divisa militare) alla riunione del circolo sotto le Logge dell'Orgagna nella mattina del dì 8 febbraio 1849, sciente dello scopo della riunione stessa, ed ivi arringò il popolo mentre si proclamava la decadenza del Principe, e si preparava la violenta invasione al Consiglio Generale.

Che vi predicò nel senso degli altri oratori, ed in modo ostile al Sovrano, ed alla Monarchia.

Che lo stesso *Capecchi* erasi anche precedentemente dimostrato oltremodo esaltato, ed agitatore di piazza, notato e disapprovato come tale

nell'ordine del giorno del Ministro della Guerra de' 23 gennaio 1849.

Che l'accusato *Enrico Voltancoli Da Montozio* (pregiudicato fino dal 1845, per inosservanza al regolamenti sulla stampa, e condannato con sentenza de' 18 maggio 1850 per delitto di offese alla religione dello Stato per mezzo di stampa) di principii eminentemente repubblicani, e da lui pubblicamente professati per mezzo del giornale il *Popolano* comunemente riputato il *Monitore del circolo del popolo*, scrisse, e pubblicò diversi articoli, alcuni anteriori, altri posteriori al dì 8 febbraio 1849.

Che l'articolo inserito ne' 5 gennaio 1849, N° 202, intitolato *i Morti e i Vivi* riconosciuto come proprio dall'accusato, insinua al popolo: « Che « le fasi di una rivoluzione politica deggiono per« corrersi tutte, ona volta che siamo sulla via: « che l'ultima fase della rivoluzione nostra è « l'attuazione del principio repubblicano, e che « la opportunità per attuarlo non dee aspettarsi « dai governanti, ma da chi governa i gover« nanti, il Popolo ».

Che a realizzare il pensiero della Costituente immaginata e promulgata senza attuarla dal Ministero *Montanelli*, era necessario « ivi » che « ciascuno Stato sia a termini tali da costituirsi « in Governo Provvisorio » e che nello Stato romano « ivi » Solo dopo essersi proclamato il Go« verno Provvisorio potè proclamarsi la Costi« tuente, mentre in Toscana, donde partì l'idea, « non potrà attoarsi fintantochè in condizioni « analoghe non abbia la sorte di ritrovarsi » e conclude « quando vorrete cessare di fornire olo« causti alle tirannidi che vi opprimono? Quan« do ai martiri e alle vittime succederanno i « trionfatori, e li eroi? Oh Popolo! Abbastanza « ti cinse la fronte il luttuoso cipresso. È tempo « di coronarla di lauro ».

Che l'articolo inserito nel dì 8 gennaio, N° 203 intitolato *Repubblicani e Camaleonti* parimente riconosciuto per suo dall'accusato *Montazio*, così si esprime: « ivi » Che l'apogeo di una rivoluzio« ne politica siccome è la nostra, non può con« sister mica nell'esaltazione di un tale, o tal'al« tro Ministero: esso non può ravvisarsi che nel« la intronizzazione di un principio, nell'attua« zione di una grande idea, il principio e la idea « della rigenerazione sociale per mezzo del re« gime repubblicano... Che il nostro trionfo sa« rebbe ben meschino e deplorabile se arrestar « si dovesse al Ministero *Montanelli*, *Guerraz« zi*... » e dopo avere insinuato che la Democrazia dee lottare contro il Potere con l'opposizione a ciò che contrasta ai suoi principii, e con l'agitazione mediante le idee, la istruzione, l'apostolato della parola scritta o parlata, insegna che prima di scendere in piazza, bisogna che chi deve scendervi sappia cosa debba farsi e cosa si voglia.

Che nell'articolo inserito ne' 6 febbraio 1849, N° 227, intitolato *Repubblica* o *Monarchia*, ugualmente riconosciuto dall'accusato, movendo dai plausi alla repubblica, si spargono insidiose diffidenze contro la monarchia, e sulla dimora del Granduca in Siena lusingandolo di prosperi eventi quando francamente si abbandonasse fra le braccia tiranniche della rivoluzione e della democrazia: si vantano i sacrifizii fatti dal popolo « ivi » per non separarsi da coloro che lo marto« riavano in virtù della grazia di Dio » e si prosegue più sotto così: « ivi » Quante volte il Popo« lo ha battuto alle porte dei Re impetrando mi« sericordia ed ausilio: plaudendo con l'amarez« za nel cuore, sorridendo con le lacrime anco« ra stillanti dagli occhi? Cosa non si è fatto per « sostenere fino all'ultimo questa larva magni« fica, questa decorazione teatrale, questa con« suetudine che pareva precoce e periglioso il « rimuovere, lo atterrare di un sol colpo?... « Quante occasioni non furono offerte ai Principi « tutti d'Italia per riabilitarsi, o per grandeg« giare ancora anni ed anni, per rementare le « loro maculate corone con leggi che paressero « doni, ed erano obblighi a cui essi sol consen« tivano come il passeggiero consente cedere la « propria valigia al malandrino che lo assalisce « per via? Nè diversamente che come ladri ed

« assassini trattarono i Principi i loro popoli. « Alle preghiere, alle benedizioni, agli omaggi, « alle deferenze umili e servili, essi risposero « col tradimento, colle baionette, coll'interven- « to straniero. — Di chi è dunque la colpa se le « monarchie sono cacciate in esilio, se la liber- « tà esule illustre nel rimettere il piede nella sa- « cra sua terra, altra miglior compagna veder « non sa che la Repubblica? La colpa è tutta dei « Principi, essi non debbono maledire fuorchè « se stessi, le loro maledizioni ben consuone- « ranno con quelle dei popoli ».

Che nei suddetti articoli pubblicati col mezzo delle stampe in epoca anteriore al dì 8 febbraio 1849 l'accusato *Montazio* direttamente provocò, ed istigò a commettere il delitto di Lesa Maestà effettivamente commesso e nel predetto giorno consumato.

Che anche gli articoli posteriori al dì 8 febbraio obiettati dall'Accusa, e dallo stesso *Montazio* riconosciuti, e segnatamente gli articoli di N° 231, 235, 236, 239, 241, 242 e 246 contengono vituperii d'ogni maniera contro il Principe e la Monarchia, ed ostili e violenti eccitamenti a persistere nella rivoluzione, e ad espellere dalla Toscana il Granduca la cui presenza qualificavasi come perpetua sorgente di discordia e di guerra civile e come un impaccio al consolidamento e all'incremento del regime repubblicano concludendo nell'articolo di N° 246 « ivi » coi Re « non c'è via di mezzo, o abbasso i troni, o abbasso i popoli ».

Che *Antonio Pantanelli* ebbe parte anch'esso come l'accusato *Dami* ad eccitare il partito esaltato ed a comprimere il partito avverso alla Costituente Italiana, in tal modo provocando le agitazioni, che sconvolsero la città di Siena, e che costrinsero il Principe a partirsena.

Che è rimasto incerto che egli avesse criminose conferenze col *Montanelli* e col *Marmocchi* in Siena nel dì 6 e nel dì 7 febbaraio, e che nella sera posteriore alla partenza del Granduca parlasse al pubblico con parole di gravi imputazioni al Principe a alla R. Famiglia.

Che dopo la partenza del Granduca, recatosi a Castel Nuovo Berardenga per commissione dal circolo sanese allora preseduto da *Demetrio Ciofi* Consigliere di Prefettura, distribuì le schede elettorali dei nomi proposti per la Costituente Italiana, e pubblicamente predicò in presenza del Pretore a favore della stessa Costituente, ma in modo da riportarne scherno e derisione.

Che l'accusato contumace *Costantino Marmocchi* condannato fino dal 1832 dal Potere Governativo per defezioni politiche in un anno di reclusione nella casa di forza di Volterra, nella notte de' 30 luglio 1848 tentò la proclamazione di un Governo Provvisorio dopo che era andato a vuoto il tentativo del nizzardo Francesco Trucchi, che a nome del Popolo avea preteso di far dichiarare la decadenza del Governo di Leopoldo Secondo.

Che mentre esercitava l'uffizio di Segretario del Ministero dell'Interno lusingava un Uffiziale emigrato che a suo tempo avrebbe avuto un onorevole impiego: ma che per ora avesse pazienza perchè « Leopoldo si trovava ancora in Palazzo Pitti! »

Che nel 5 febbraio 1849 recatosi a Siena col *Montanelli* diede opera agli sconvolgimenti di quella città col fine di togliere al Principe il libero esercizio della precogativa Reale nella sanzione, o rifiuto del progetto di legge sulla Costituente Italiana, e promuovere le agitazioni per le quali il Granduca fu costretto a partirne.

Che per mezzo dell'accusato *Niccolini* accitò il circolo popolare di Firenze ad assumere la iniziativa della rivoluzione con la nomina di un Governo Provvisorio, il quale ricompensò lo stesso *Marmocchi* nominandolo Ministro dell'Interno.

Che cooperò alla espulsione del Principe dalla Toscana nelle spedizioni armate contro di Esso dirette, nell'ordine dato al Prefetto di Grosseto d'intimare al Granduca per mezzo del Pretore di Santo Stefano ad allontanarsi da quel Porto, nelle misure prese per intercettargli la corrispondenza al Fitto di Cecina, e nell'approvazione delle spese occorse per le spedizioni militari del-

l'Elba, e della Maremma con scienza del loro criminoso fine, o di quelle occorse al *Niccolini* in Lucca per l'altra spedizione contro il Generale De Laugier.

Che divenuto Ministro pagò un'indennità in lire trecento ad *Alessandro Ciucchi* ed altri impresarii dei banchetti democratici che si tenevano nella Sala del Teatro Goldoni nel decembre 1848 dei quali esso stesso avea fatto parte.

Che erano con lui in corrispondenza molti de'più esagerati repubblicani, ed agitatori di plebe.

Che l'accusato contumace *Francesco Franchini* pregiudicato in materie politiche fino dal 1832 era tuttora Ministro Granducale quando prese parte benchè secondaria nelle conferenze della notte del 7 febbraio 1849 nelle quali fu preparata la sovversione del Governo.

Che scrisse secondo i concetti comuni la minuta del Processo verbale compilato in quella notte dai Ministri firmandone poi l'originale: e scrisse i due dispacci ai Prefetti di Grosseto e di Arezzo, firmati dal *Guerrazzi* e concepiti in termini più caldi degli altri dispacci dal *Guerrazzi* medesimo minutati.

Che il medesimo *Franchini* deponendo l'ufficio conferitogli dal Granduca assunse volontariamente il posto di Ministro dell'Istruzione Pubblica, e della Beneficenza conferitogli dal Governo Provvisorio con la scienza del Programma usurpativo di quel Governo.

Che l'accusato contumace *Antonio Mordini* con la lettera de'20 gennaio 1849 altre volte citata comunicò a Lorenzo Corsi ora defunto il piano di rivoluzione adottato dal partito cospirante in Firenze, di cui faceva parte, eccitandolo a facilitarne con tutti i mezzi la esecuzione.

Che egli nella notte del 7 all'8 febbraio 1849 fattovi chiamare da uno dei Ministri si recò con gli accusati *Niccolini* e *Dragomanni* in Palazzo vecchio, e vi tornò nelle prime ore della mattina seguente.

Che nella stessa notte presiedè al circolo popolare di Firenze nel Convento di S. Trinita, ove prendendo il primo la parola partecipò la partenza del Granduca da Siena, vituperandolo come traditore della patria, ed eccitando il popolo a convenire nella mattina seguente sotto le Logge dell'Orgagna per nominare un Governo Provvisorio.

Che presedette ugualmente il circolo in detta mattina sotto le Logge dell'Orgagna, ove nuovamente calunniando il Principe istigò il popolo a proclamare e ad imporre violentemente alle Camere la formazione di un Governo Provvisorio nella persone di *Guerrazzi*, *Mazzoni* e *Montanelli*, e vi lasse il così detto plebiscito che pronunziava la decadenza del Granduca, e l'unificazione della Toscana con Roma.

Che nominato Ministro degli Affari Esteri da detti Triumviri, compita appena la usurpazione, continuò a mostrare animo ostile al Principe e al principato, e ordinò l'abbassamento degli Stemmi Granducali ai Consolati Toscani all'estero.

Che l'accusato contumace *Carlo Pigli* uno dei più caldi repubblicani, nominato Governatore di Livorno ne'6 novembre 1848, appena giunto in quella Città si unì al partito repubblicano per cospirare contro la Monarchia, e contribuì a sconvolgere maggiormente quel paese, per modo che il *Guerrazzi* ebbe a dire che il *Pigli* aveva finito di guastare Livorno, ed ebbe luogo fino dal 13 novembre 1848 di fargliene avvertimento e rimprovero.

Che nel mese di novembre 1848 propose e sollecitò l'invio immediato di Giovanni La Cecilia a Roma come incaricato straordinario di Toscana per attuarvi la Costituente, che vi fu effettivamente mandato.

Che nei discorsi tenuti nel dicembre 1848 al circolo politico di Livorno qualificandosi sacerdote della libertà, predicò le massime le più sovversive con vigorosi eccitamenti al popolo, e con le più calde aspirazioni alla repubblica.

Che colla sue parole eccitò similmente in Livorno gli applausi alla strage del Ministro Pellegrino Rossi.

Che con piena scienza del criminoso scopo, al

quale erano dirette le spedizioni armate contro Portoferrajo, e contro S. Stefano per cacciarne il Granduca, accettò e compì con ardore l'incarico di farle eseguire, ed efficacemente cooperò con invio d'uomini e di armi sì per terra che per mare alla spedizione contro il Generale De Laugier, che per mandato del Principe aveva intrapresa la Restaurazione del Governo Granducale.

Che anche durante il Governo Provvisorio fu caldo fautore ed eccitatore fanatico di repubblica, che fece poi proclamare e festeggiare a spese dello Stato in Livorno, e della quale calorosamente sollecitò l'attuazione nell'Assemblea Costituente.

Che l'accusato contumace *Gio. Batta. Niccolini* romano descrive egli stesso la sua vita politica nel suo Manifesto de' 5 marzo 1849 nel chiedere i voti agli elettori toscani per l'Assemblea Costituente e Legislativa, e si dichiara come uno dei più ardenti rivoluzionarii del 1831, e si vanta di aver sempre, e dovunque cospirato, propugnando fino a' dì nostri la causa della libertà e in Ancona e in Roma e in Bologna e in Venezia, ora con proclami rivoluzionarii, or colla stampa clandestina, or con le armi; e ricorda infine le lunghe carcerazioni, e gli esilii per tutto questo sofferti anche da Firenze, e da Livorno.

Che nel dicembre del 1848 sedicente commissario del Ministero Democratico si recò a Siena ove tenne proposito della Costituente con frasi equivoche, artificiose, e agitatrici e fu ritenuto emissario destinato a propagare nuovi principii, e a fare dei proseliti.

Che nel 5 febbraio 1849 ritornò in Siena in tempo delle agitazioni che sconvolgevano quella Città, e intervenuto al circolo in qualità di Vicepresidente di quello di Firenze, offerse ai confratelli in nome del circolo tutti gli aiuti morali, e materiali di cui potessero abbisognare, e preparò per la mattina del dì 7 una dimostrazione, che non ebbe altrimenti effetto, e con lettera de'6 febbraio calorosamente raccomandò al *Mordini* Presidente del circolo fiorentino le decurie e le centurie del circolo stesso.

Che appena partito da Siena il Granduca il *Niccolini* ritornò frettolosamente in Firenze, dichiarandosi incaricato di far prendere al circolo del popolo l'iniziativa per la creazione di un Governo Provvisorio, e si recò, e tornò più volte in Palazzo vecchio a conferenza presso il *Guerrazzi*, e presso altri Ministri nella notte del 7 all'8 febbraio, e prese parte attivissima nelle adunanze del circolo di quella notte, e della mattina seguente, non che all'altra adunanza sotto le Logge dell'Orgagna, e capitanò la turba degli invasori della Camera dei Deputati, nel modo e per l'effetto che è stato superiormente narrato, e ricevè dalla Depositeria dello Stato il pagamento delle somme di sopra enunciate, ed in parte da lui erogate nella rimunerazione della turba dei faziosi.

Che nella mattina del dì 8 febbraio il *Niccolini* chiese al Ministero della Guerra quattrocento fucili, e quattro pezzi di Artiglieria che gli furono ricusati.

Che avuta cognizione del Proclama del Generale De Laugier pubblicamente lo lesse ed inveì contro di lui, e contro del Granduca, si trasferì esso pure a Lucca prendendo il massimo interesse alla riuscita della spedizione contro il Generale stesso, e predicò sempre e dovunque la immediata attuazione della repubblica.

Che l'accusato contumace *Demetrio Ciofi* pregiudicato per cattiva condotta fino dal 1836 e condannato in contumacia con sentenza di questa stessa Corte Regia del 26 marzo 1850 per violenze pubbliche nella pena di mesi 90 di Ergastolo, circa due mesi prima la formazione del Governo Provvisorio si espresse « ivi a fintanto« chè non è andato via Leopoldo Principe le co« se non andranno bene ».

Che nel decembre 1848 era uno de' promotori dei banchetti democratici nel salone del Teatro Goldoni.

Che egli prese parte all'adunanza del circolo sotto le Logge dell'Orgagna, nella mattina del dì 8 febbraio, e fu uno de' più caldi oratori che in quella occasione arringarono il popolo.

Che fu fra i primi invasori della Camera ed era il portatore del cartello in asta ove era scritto « Viva il Governo Provvisorio » ed erano designati i nomi dei suoi componenti.

Che col Decreto dello stesso Governo Provvisorio del dì 9 febbraio fu nominato Consigliere di Prefettura a Siena.

Che ne' 19 febbraio egli parlò al circolo popolare di Siena per infiammare il popolo alla notizia della proclamazione della Repubblica a forma della Circolare di quel medesimo giorno, e firmò altra Circolare per diffondere la soddetta notizia, ed altro Documento che annunziava l'attivazione di una compagnia di Municipali, e conteneva un appello agli Uffiziali e soldati della milizia stanziale per l'adesione al nuovo Governo, ed un appello alla Guardia Nazionale.

Che l'accusato contumace *Gustavo Modena* non toscano, nè per origine, nè per domicilio, minacciato fino dal 1827 di carcere e di esilio per misura governativa, nella notte dal 7 all' 8 febbraio 1849 era fra quelli che presso il Convento di Santa Trinita si adoperavano per adunare il circolo del popolo.

Che nella mattina del dì 8 febbraio prese parte alla riunione del circolo sotto le Logge dell'Orgagna, ed ivi parlò al popolo plaudente contro i Sovrani e particolarmente contro il Sovrano di Toscana, qualificandolo traditore e degno di disprezzo, esprimendo inoltre la sua contentezza, per essere alfine arrivato un giorno da lui per tanto tempo desiderato.

Che nella tornata dell'Assemblea Costituente de' 3 aprile 1849 largamente professando i suoi antichi principii repubblicani, parlò calde parole per insistere nella immediata proclamazione della Repubblica e nella unificazione con Roma.

Che l'accusato contumace *Tommaso Cimino* non toscano, nè per origine, nè per domicilio, fu tra i violenti invasori dalla Camera dei Deputati nella mattina dell' 8 febbraio 1849.

Che era nel numero degli avventurieri politici, i quali e prima e dopo l' 8 febbraio predicavano colla voce e cogli scritti il rovesciamento delle Monarchie italiane.

Che ne' 14 febbraio 1849 pubblicò il Programma di un suo giornale la Repubblica da distribuirsi in numero considerabile e gratuitamente al popolo e alle milizie, col quale dimostrava com' egli non fosse nuovo nelle rivoluzioni, e fra le altre cose scriveva esser caduta la maschera dal volto dei Principi, e la benda dagli occhi dei Popoli che avevano riconquistati i loro diritti.

Che nel dì 23 febbraio, e nel dì 6 aprile 1849, per ordine del Triumviro *Montanelli* e del Ministro *Mordini* ricevè dalla cassa dello Stato la somma di lire 400, ed altra somma di lire 264. 5. 8. a titolo di spese, oltre una gratificazione per una missione diplomatica conferitagli dal Governo Provvisorio.

Che *Santi* e *Filippo* fratelli *Mori* accusati contumaci condannati da questa stessa Corte Regia in contumacia con sentenza del 29 settembre 1849 a un anno di detenzione nella fortezza di Volterra per violenze pubbliche, nell'ottobre e nel novembre 1848, prendevan parte a delle riunioni di faziosi.

Che nella notte del 7 all'8 febbraio 1849, furono per commissione di persona famigliare al *Guerrazzi* chiamati in Palazzo vecchio.

Che ambidue si trovarono alle due adunanze del circolo di Firenze nella predetta notte, e nelle prime ore della mattina del dì 8 febbraio.

Che il *Niccolini* nell'adunanza della notte si accostò a *Santi Mori* e gli offerse danaro, se nella mattina avesse condotto gente in Piazza.

Che nella mattina del dì 8 febbraio durante la riunione del circolo sotto le Logge dell'Orgagna, essi davansi molto moto in Piazza.

Che uno dei predetti fratelli fu veduto nella turba degl'invasori della Camera.

Che *Alessandro Ciucchi* o *Degl' Innocenti*, accusato contumace condannato per empietà fino dall'anno 1833, e successivamente in contumacia per violenze pubbliche, con sentenza del 26 marzo 1850, a sei mesi di reclusione nella Casa di Forza di Volterra, era uno degl'impresarii dei

banchetti democratici che si tenevano nel dicembre 1848, nella sala del Teatro Goldoni, e partecipò alla indennità che per questo titolo venne poi pagata ai predetti Impresarii nella somma di lire 300 dal *Marmocchi*, divenuto Ministro, col quale era in relazione.

Che esso ricevè la somma di francesconi 6 porzione della maggior somma pagata al *Niccolini* onde distribuirla al popolo.

Che l'accusato contumace *Girolamo Bartolucci* era fra gli agitatori del circolo del popolo, e aveva facile accesso ai Ministri, e specialmente al *Guerrazzi* presso il quale fu visto recarsi anche nella mattina del dì 8 febbraio 1849.

Che nella stessa mattina fu nel numero degli invasori dell'Emicielo della Camera dei Deputati.

Che l'accusato contumace *Valente Vanucci-Adimari* condannato per falsità in scrittura privata con sentenza del dì 14 giogno 1834, in un anno di confino a Volterra, era fra quelli che spiegavano maggiore influenza nel circolo del popolo.

Che nella mattina del dì 8 febbraio fu uno dei primi invasori della Camera dei Deputati.

Che sceso frettolosamente col popolo dalla predetta Camera sulle scalinate di Palazzo vecchio diresse al popolo stesso le seguenti parole: « Popolo le tue sorti sono assicurate; l'Assem« blea ha deliberato: a momenti sentirai la scel« ta. Dietro sono i tre del governo ».

Che nella sera del dì 8 febbraio nella riunione del circolo nel salone di Palazzo vecchio parlò nel modo più ostile contro il Granduca, accusandolo di aver portato via ori, argenti e danari.

Che l'accusato contumace *Francesco Gherardi-Dragomanni* era Vicepresidente del circolo del popolo di Firenze presso il quale aveva grande influenza.

Che nella notte dei 7 all'8 febbraio fu chiamato in Palazzo vecchio per commissione di persona familiare al *Guerrazzi*, col quale soleva avere frequenti conferenze.

Che prese parte alle due adunanze del circolo popolare della notte del 7 e delle prime ore della mattina del dì 8 febbraio, e nell'una e nell'altra vituperò il Granduca, e predicò il Governo Provvisorio.

Che ebbe parte ancora alla riunione del circolo nella stessa mattina sotto le Logge dell'Orgagna, e fu anche esso nel numero degl'invasori della Camera dei Deputati.

Che nel dì 12 febbraio 1849 fu istigatore di defezione nelle truppe, dimodochè diversi militi fraternizzarono con loi, e per mezzo di speciale indirizzo gli significarono i loro sentimenti di stima, di amicizia, e di fratellanza.

Che l'accusato contumace *Roberto Roberti* detto *Ciccio* condannato in contumacia con la sentenza della Corte Regia di Lucca de' 15 luglio 1850 a 90 mesi di Ergastolo per violenze pubbliche, era tra quelli che nell'ottobre e nel novembre 1848 si riunivano in gran numero con persone sospette, e in compagnia degli accusati fratelli *Mori* e *Ciucchi* in cene democratiche in una casa posta in via delle Casine presso la chiesa di S. Giuseppe.

Che fino dal novembre 1848 fu uno degli agitatori di Livorno per modo che il *Guerrazzi* ebbe ad ammonirlo e riprenderlo anche colla minaccia di cassarlo dai ruoli della Guardia Municipale, della quale egli fu Capitano.

Che esso prese parte attiva nelle due Spedizioni armate a Portoferrajo, e a Porto San Stefano per cacciarne il Granduca colla scienza del criminoso scopo di esse.

Quanto alla Causa instruita nel Tribunale di Prima Istanza di Pistoja ritiene come resultato dal Pubblico Dibattimento per gli accusati presenti, e dalla procedura scritta per i contumaci.

Che nel 2 marzo 1849 mossero da Livorno per la difesa della frontiera due colonne di volontarii livornesi, comandate l'una da *Antonio Petracchi*, e l'altra da *Giovanni Guarducci*.

Che mentre quella capitanata dal *Guarducci* proseguì per Pistoja, ove doveva dipendere dagli ordini del Generale *Melani*, l'altra, che sotto il comando del *Petracchi* era diretta a San Marcello, fece alto il dì 4 in Pescia, e eppena arri-

vata la travagliò con ogni maniera di eccessi procedendo violenta contro le persone che erano in voce di devote al Principe, e contro anche le cose che ne rammentavano il nome, e l'autorità.

Che nella sera di quel giorno molti dei volontarii livornesi, tra i quali apparve attivissimo *Ettore Nucci*, trassero tumultuando alla residenza del Vescovo, e quivi costretto il Prelato a mostrarsi e a benedirli, lo accolsero con parole di scherno, e perchè non applaudiva alla repubblica gli spinsero contro le faci che avevano in cima a lunghi bastoni, per poco non lo investirono, e vollero che per suo ordine il suono dei sacri bronzi festeggiasse quel notturno tumulto.

Che partito il Petracchi nel dì 7 marzo da Pescia si condusse e rimase colla colonna per qualche tempo a presidio in San Marcello d'onde poi passò per ordine del General Melani ad occupare a Boscolungo la prima linea di difesa.

Che la condotta di questa gente in San Marcello fu indisciplinata, e licenziosa, e gli Uffiziali in specie, tra i quali si distinse *Andrea Sgarallino*, si mostrarono ostili al Principe, avversi alla Monarchia, fautori di Repubblica, e devoti al Potere illegittimo che dominava il Paese.

Che in Boscolungo si unì al *Petracchi Giuseppe Piva* capitano di ventura non toscano, nè per origine, nè per domicilio, il quale inseguito nei primi di aprile dalle truppe estensi aveva taglieggiato Frignano, e si era gettato colla sua banda in Toscana dalla parte dell'Abetone.

Che in questo mezzo i moti del Compartimento Aretino obbligarono il Governo Provvisorio a richiamare da Pistoja per comprimerli la colonna comandata dal *Guarducci*, la quale procedè così violenta, e licenziosa in quella fazione, che il Commissario straordinario *Romanelli* dovè trattenerla in Montevarchi, affinchè la provincia non precipitasse a disperati partiti.

Che tornato il *Guarducci* dopo questa spedizione in Firenze, l'enormezze dei suoi militi eccitarono le collisioni fra le bande dei livornesi, e il popolo fiorentino nel dì 11 aprile 1849, in seguito delle quali venne rovesciato il Governo Provvisorio; ed allora il *Guarducci* riparò colla sua Banda a Prato, d'onde si condusse a Pistoja, ed avvisò il *Petracchi* che scendesse tosto coi suoi armati da Boscolungo, come pure al *Petracchi* scrisse dalle Piastre una lettera *Giuseppe Piva* nella quale gli diceva avvenuta in Firenze una forte reazione, rovesciato il *Guerrazzi*, istituito un Governo Provvisorio a nome di Leopoldo e con aperta menzogna gli si annunziava incaricato dal Generale Melani di marciare sopra Firenze.

Che frattanto il *Guarducci* occupava in Pistoja le porte e la fortezza per un ordine estorto al predetto Generale.

Che per eccitamento del *Guarducci* e de' suoi militi il circolo popolare di Pistoja nell'adunanza del 13 aprile decretava una protesta contro il Proclama diretto ai Toscani dal Municipio di Firenze nel giorno precedente, nel quale si dichiarava in sostanza legittimo e inviolabile il potere della Costituente, usurpato e proveniente da pochi faziosi quello assunto dal Municipio fiorentino.

Che questa protesta fu pubblicata colla stampa, e colla firma di *Giuseppe Agostini* Vicepresidente del circolo, il quale inserì poi nel *Corriere Livornese*, che s'intitolava in allora *Giornale Repubblicano*, sotto di 21 aprile 1849, N.° 358, un articolo ove diceva contenere essa la espressione fedele dei suoi principii politici.

Che il *Guarducci* per impedire che l'azione del Governo restaurato si propagasse colà, faceva arrestare nel 14 aprile da una mano di volontarii livornesi, comandata dal Tenente *Marino Gerovick* alcuni dispacci officiali, che egli ed il suo Quartier Mastro *Ignazio Reynier* violando il regio sigillo leggevano.

Che dopo questo fatto veniva convocato a disegno il circolo nella piazza del Duomo presieduto da *Giuseppe Agostini*, che dai militi livornesi fu costretto a prestarvisi.

Che in quell'adunanza alla quale assisteva anche il *Guarducci* fu annunziato al popolo essere stato arrestato un postiglione, intercettate alcu-

ne lettere, e scoperto un tradimento che dicevasi macchinato dal Principe, vituperato, e calunniato.

Che nella stessa adunanza fu letto al popolo il tenore di quei dispacci, e *Ignazio Reynier* lesse pubblicamente un suo proclama ai Toscani, calunnioso, violento, ed eccitante alla resistenza, il quale venne poi stampato e a larga mano diffuso.

Che nella mattina del 13 aprile 1849, *Antonio Petracchi* appena informato della caduta del Governo Provvisorio, e della Restaorazione del Governo Granducale improvvisamente abbandonò la sua posizione, e si mosse da Boscolungo con due compagnie di bersaglieri, una comandata da *Sgarattino* e l'altra dal *Piccini* verso S. Marcello, senza permesso, ed anzi contro gli ordini del Generale Melani dal quale doveva dipendere, e si pronunziò risolutissimo a marciare contro la Capitale per abbattere il Governo restaurato non solo colle sue forze, ma anche con quelle maggiori che sperava di raccogliere.

Che nella sua marcia da Boscolungo a San Marcello si soffermò ai così detti Casotti di Cutigliano ed ivi gravemente imprecò al Principe, ed applaudì alla Repubblica, e con violenza tolse da quella posizione due cannoni, inviandoli alla volta di Boscolungo, e lasciando sul posto il Capitano *Ferdinando Piccini* a guardia delle munizioni.

Che il *Petracchi* nel predetto giorno arringando i soldati al ponte alla Lima annunziò loro che era stato abbattuto il Governo Provvisorio, ma che egli gli avrebbe condotti a restaurarlo.

Che nel 14 aprile il *Petracchi* fu raggiunto in San Marcello dal resto della sua colonna, che per suo ordine aveva abbandonato la posizione di Boscolungo, e furono ricondotti a San Marcello i cannoni che nella sera precedente erano stati inviati verso Boscolongo col pretesto di usarne contro il nemico, ma col fine di rimoverli dalle loro posizioni, perchè dall'ufficiale comandante di questa batteria non fosser volti ad offesa della sua banda.

Che il *Petracchi* con lettera de' 14 aprile scritta di carattere del suo segretario *Guglielmo Marchetti*, che aveva molta influenza sul di lui animo, eccitò benchè inutilmente Giuseppe Pieri comandante il battaglione de' bersaglieri in Pavana ad aiutarlo nella deliberata resistenza e tentò, ma senza effetto, anche la fede delle Legioni Polacca e Lombarda, ed in un consiglio di guerra tenuto nella sera stessa in San Marcello, e in pubbliche allocuzioni dichiarò che sarebbe sceso a Pistoja, per unirsi a *Giovanni Guarducci* e per correre insieme a Firenze se avessero avute forze sufficienti, o a Livorno per provvedersele, giurando che avrebbero abbattuto il Governo restaurato, e fondata la Repubblica, ed intanto impedì al Capitano Traditi di rivelare le sue mosse al Generale Melani, protestando tanto esso che il suo segretario *Guglielmo Marchetti* che avrebbero fatto fucilare il Generale Melani, se si fusse mostrato avverso al loro disegno.

Che secondo la risoluzione presa nel consiglio di guerra il *Petracchi* preceduto dalla compagnia comandata da *Giuseppe Piva* nel dì 15 aprile discese col suo battaglione a Pistoja per il deliberato fine di gettarsi sopra Firenze o per riunire altre forze in Livorno onde rovesciare il Governo Granducale.

Che nella sera del dì 15 aprile adunato in Pistoja un consiglio di guerra, nel quale fu tentata invano la fede di alcuni ufficiali di milizia regolare colà stanziati, fu letta una lettera, intercettata tra le altre diretta al Generale Melani, dal Maggior Pieri, e questi in pena del suo rifiuto di abbandonare il posto, di consegnare le artiglierie, e di unirsi ai volontarii livornesi, fu dichiarato traditore della patria.

Che nel corso di quella notte fu perquisito da un Capitano dei livornesi il piego delle lettere pervenute da Firenze e nelle ore pomeridiane del 16 aprile da *Cesare Lucchesi* capitano del battaglione *Petracchi* con una mano di armati fu invaso l'uffizio postale e furono estorte al ministro ed asportate alquante lettere in spedizione.

Che nel giorno stesso il *Guarducci* invase con

molti dei suoi il domicilio del Generale Melani per arrestarlo, e irritato per la di lui partenza tentò invano d'impossessarsi del di lui Aiutante Attilio Gennari, e corsero grave pericolo il Tenente Giorgio Della Seta, ed il Sottotenente Salvadore Simi, il quale aveva ricusato d'associarsi ai volontari livornesi.

Che nello stesso di 16 il *Petracchi* di concerto col *Guarducci*, col *Piva*, e collo *Sgarallino* ordinò all'accusato *Pietro Lottini* Capitano del battaglione Ferruccio, d'impossessarsi de' cavalli tenuti dai cacciatori in quella fortezza, e quest'ordine rinnuovò nella successiva mattina allo stesso *Lottini* il quale in obbedienza all'ordine ricevuto entrò con mezza compagnia di bersaglieri nel forte, e fatta violenza ai pochi cacciatori di guardia, ne trasse tre cavalli bardati.

Che mancato in Pistoja il soccorso sperato dal Maggior Pieri, e conosciuti i preparativi di difesa in Firenze, fu deliberata la partenza delle colonne da quella città per la Val di Nievole; e che prima di partire furono pubblicati, e diffusi un ordine del giorno, e un addio ai fratelli Pistoiesi stampati in quella città colle firme di *Antonio Petracchi* e *Giovanni Guarducci* in data de'16 aprile esprimendo apertamente il concetto di resistere al Governo, di difendere la causa della Libertà, e della Repubblica Italiana, e di tagliare la testa dell'Idra reazionaria.

Che il *Petracchi* nella mattina de' 17 aprile schierate le due colonne sulla piazza esterna della fortezza, le arringò eccitandole al coraggio, e alla costanza, promettendo che a Livorno le avrebbe riordinate, e condotte entro la capitale per rovesciare il Governo restaurato.

Che le popolazioni della Val di Nievole erano corse alle armi al primo annunzio che potessero presentarvisi le colonne livornesi, talchè alcune Deputazioni pistoiesi mossero a quella volta per rassicurare quelle popolazioni e rimuovere ogni ostacolo, ed ogni pericolo nel passaggio delle suddette colonne.

Che frattanto la Commissione Governativa Toscana, col Decreto de' 17 aprile 1849, ordinò che i corpi dei volontari livornesi comandati dai *Petracchi*, *Guarducci* e *Piva* si sciogliessero e restituissero le armi, altrimenti sarebbero dichiarati ribelli: che il *Petracchi* ne ricevè l'annunzio durante la marcia, ma egli protestò di non rispettarlo perchè emanata da un potere illegittimo.

Che giunte le colonne nella sera de' 17 aprile a Calcinaia, il Pretore di Pontedera chiamati a parlamento nella casa del Gonfaloniere i Maggiori, *Petracchi*, *Guarducci*, *Piva* ed altri Ufficiali, notificò loro per ordine del Governo il precitato Decreto.

Che ricusarono di sciogliersi e di deporre le armi allegando di volerle restituire al Municipio di Livorno, ed ai privati proprietari, protestando che a Livorno si sarebbero disciolti, e rifiutando il soldo offerto loro dalla Commissione Governativa.

Che in quella occasione il *Petracchi* montato in furia insultò allo stemma Granducale impresso nel Decreto, maledisse al nome del Principe, inveì contro il *Guerrazzi* perchè pusillanime non aveva fatte fucilare migliaja di retrogradi, e dichiarò di voler marciare contro Firenze colla jattanza d'incendiare il palazzo Pitti, la città, e tutta la Toscana.

Che il *Petracchi* nelle prime ore della mattina del 18 aprile mosse alla volta di Pisa che egli supponeva tuttora dominata dalla rivoluzione, ma che aveva aderito al Governo restaurato.

Che il Governo inteso il rifiuto del *Petracchi* e del *Guarducci* di sciogliersi, e di deporre le armi ordinò per mezzo di dispacci telegrafici che i ribelli fossero ad ogni costo disarmati, e fossero arrestati i capi, e a tale effetto spedì milizie regolari.

Che le due colonne, incalzate dalle forze del Governo fecero alto in Culignola, ove il *Petracchi* ordinò al suo segretario *Guglielmo Marchetti* di trasportare a Livorno la cassa militare contenente il resto delle somme militarmente requisita in S. Marcello per lire cinquemila, e in Pistoja per lire diecimila, e ridotto ad una somma non

bene determinata, ma certamente di gran lunga superiore a scudi trecento, ed il *Marchetti* dopo averla segretamente lasciata in deposito, se l'appropriò dissipandone una parte in Livorno, ed asportando il resto in paese straniero.

Che tenuto in Culignola un consiglio di guerra fu deliberato che le colonne si riducessero armate a Livorno per la via del Gombo, e il *Petracchi*, il *Piccini* e il *Cimballi* si mossero armati ad esplorare il passo migliore per la marcia, ma essi furono arrestati al ponte a Serchio dal popolo e condotti a Pisa, ove giunsero fra le ore due, e le ore tre pomeridiane del 18 aprile.

Che la Commissione Governativa di Pisa, cui ne fu richiesta a nome del popolo la ricevuta, li ritenne arrestati in custodia, e fra le ore 23 e 24 del suddetto giorno, il Pretore di Pontedera incaricato dal Governo confermò con Mandato formale il loro arresto, e la Commissione nella notte gli inviò sotto scorta a Firenze.

Che in ora posteriore all'arresto, conosciuto dal Maggior *Guarducci*, ed anche alla conferma ordinatane dal Pretore di Pontedera ebbe luogo nel 18 aprile in Culignola una convenzione fra detto *Guarducci*, e il Capitano Terreni inviato colà dal Governo e coll'intervento di Giuseppe Nistri incaricato dal Gonfaloniere di Pisa, ed approvata dal Comandante delle Milizie Toscane speditevi per eseguire il disarmo delle colonne livornesi del seguente tenore « ivi » Colignola a dì 18 aprile — mercoledì — « Il Maggiore Giovanni Guarducci adunati tutti i suoi ufficiali per la sua colonna, e di quella di Piva e Petracchi dichiara di esser munito di foglio di via in regola del Governo attuale in data di Pistoja del 16 aprile con firma del commissario Danesi, ma che per circostanze urgenti, e per reazione della quale non conosce il motivo, si trova costretto, e oppresso da forza triplice, per lo che si obbliga, per non sparger sangue fraterno, di consegnare a Giuseppe Nistri le armi dei soldati cittadini e altre che ne ritengono, i tre cannoni con affusti e quattro cavalli, e un cassone di munizione, e cassoni, « di più dichiara che questo sacrifizio lo fa per « il bene della Patria, ricusando a qualunque « vantaggio li offre il Decreto del 18 aprile 1849, « purchè siano tutti li individui appartenenti alla « colonna nel passo per Pisa sicuri, in caso diverso ne riconosce responsabili chi ne è causa « di mancanza di rispetto a uomini onorati, e « ne riconosce responsabile il Governo:

« Guarducci Giovanni ».

Culignola 18 aprile 1849.

A dì 18 aprile.

Accetto dietro il mandato del Gonfaloniere di Pisa.

G. Nistri.

Approva

Il Comandante la colonna
S. Mussi.

Che in esecuzione di tal convenzione, le colonne (deposte le armi) ebbero libero e sicuro il passo per Pisa, e si ridussero a Livorno.

Che il *Guarducci* riassumendo in quella città le ostilità contro il Governo restaurato, accettò la nomina a capo di una Commissione del Governo creato dal popolo, la quale elesse un Comitato per provvedere con ogni mezzo, e di concerto con esso *Guarducci* alla difesa della città e sue adiacenze contro la temuta invasione di milizie del Governo restaurato, e il *Guarducci* medesimo nei 19 e 20 aprile trasse somme considerevoli dalla cassa del Municipio, e ne' 23 dello stesso mese pubblicò un ordine per eccitare il popolo a compiere l'ultimo sacrifizio per la salvezza della patria, « onde la storia registri l'encomio o l'infamia a chi la merita », e colla Notificazione del primo maggio pubblicò ordini, ed analoghe istruzioni per organizzare e dirigere la resistenza armata a qualunque aggressione militare.

Che *Ignazio Reynier* romano, già Quartier Mastro della colonna comandata dal Guarducci, benchè compreso nella convenzione, continuò a

prestar servizio alla stessa colonna ormai postasi in ostilità, e in stato di resistenza al Governo legittimo, e ripetè nel *Corrier Livornese* le contumelie già scagliate nel suo Proclama pubblicato in Pistoja contro la restaurazione.

Che *Andrea Sgarallino* per quanto compreso egli pure nella convenziune e *Giuseppe Piva* si associaruno alla resistenza armata organizzata dal *Guarducci* in Livorno, e ne'28 aprile affrontarono al Calambrone soldati toscani stanziati lungo la linea della strada ferrata.

Che i capitani *Giuseppe Cimballi* e *Ferdinando Piccini*, e gli uffiziali *Marino Gerovich*, e *Cesare Lucchesi* seguirono le mosse de' Maggiori delle loro respettive coloone *Guarducci* e *Petracchi*, colla scienza positiva dei loro criminosi disegni.

Che il *Cimballi*, *Piccini*, *Gerovich*, *Lucchesi* e *Lottini* non più tardi della mattina del 18 aprile ebbero cognizione positiva del Decreto di scioglimento e disarmo.

Che il *Cimballi* e *Piccini* seguirono armati il Maggior *Petracchi* nell' esplorazione del passo migliore per Livoroo, e furooo come lui arrestati.

Che *Pietro Lottini* si recò nel 18 aprile a Pisa ove in obbedieoza dol Decreto del giorno precedente dichiarò di arrendersi alla Commissione Governativa di quella città, e depose le armi.

Che tanto *Gerovich*, quanto il *Lucchesi* furono compresi nella convenzione di Culignola, nè resulta che tornati a Livurno riprendessero alcuna ostilità contro il Governo restaurato.

Che *Giuseppe Agostini* nel settembre del 1849 fu sottoposto avanti al Cunsiglio di Prefettura di Pistoja a procedimento speciale in ordine al Decretu de' 26 luglio 1849 per defezioni politiche consistenti in pubbliche allocozioni ostili al Principe, e dirette ad eccitare l'odio, e il disprezzo della Sovranità legittima, e nella pubblicazione di uoa protesta cootro il restaurato Governo Granducale.

Che cul Decreto del Consiglio stesso de'26 settembre 1849 fu condannato a quattordici mesi di detenzione nella fortezza di Piombino, e il Consiglio di Stato ne'13 ottobre 1849 rigettò il ricorso da lui interposto.

Che nel corso dell' attuale Giudizio non sono resultati a carico dell'*Agostini* fatti diversi da quelli per i qnali era stato già coodannato non io via ecoоomica, nè per modo di prevenzione, ma io via punitiva per mezzo di Tribunale straordinario.

Proposte quindi le questioni ai termini dell'Art. 487 delle DD. e II. de' 9 novembre 1838.

Considerando che la Difesa di Francesco Domenico *Guerrazzi* non può lagnarsi che l'atto di Accusa nun gli abbia legittimamente obiettato i fatti della notte del 7 e della mattina dell'8 febbraio 1849, in quaoto che abbia ecceduto i termini del Decreto della Camera delle Accuse de' 7 gennaio 1851.

Considerando che la Camera delle Accuse non omise di addebitare in sostanza quei fatti anche al Guerrazzi, anzi ai nomeri 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 61 della parte *motiva* del suo Decreto ne fece espressa menzione anche a di lui carico, e al numero 37 ritenne, che i fatti esposti costituivano nel loro complessu, ed anche distintameote valutati altrettante azioni aventi tutte un fine crimiooso: che se al numero 49 oon pose più specialmente gli enunciati fatti a carico personale del *Guerrazzi*, non per questo li escluse, poichè dichiarò che i membri del Guveroo Provvisorio apparivano evidentemente culpevoli per molti fatti emergenti a loro carico dal Processo. fra i quali sommò i più *culminanti*, comunque fra questi esplicitamente oon ripetesse quelli della nutte del 7, e della mattina del dì 8 febbraio: e finalmente il Decreto nella parte *dispositiva* concluse, che tutte le persooe ivi nominate erano accusate per delitto vero e proprio di Lesa Maestà costituito più *specialmente* dai fatti indicati a luro respettivo carico nella parte *motiva*, che a tale effetto ritenne come parte integrale della *dispositiva*; E oon avendo la Legge determinate le forme particolari dei Decreti della Camera delle Accuse, è iodifferente che l'enunciativa dei fatti si trovi nella parte *dispositiva* o mo-

tiva. — *Mangin, De l'Instruction écrite, Part. II, Chap. III, num.* 86.

Considerando d'altronde, rhe quando pure la questiooe noo fosse rimasta risoluta colle interpetrazione del ritato Decreto, uguale risoluzione riceverebbe per le regole di diritto della Procedura Criminale: poichè a tenore dell'Articolo 230, del Motuproprio del 2 agosto 1838, l'Atto d'Accusa dee specificare il delitto, di cui venga dato debito all'imputato, e riportare in compendio le resultanze processali importanti, e segnatamente quelle rhe possono legalmente servire ed aggravare, o attenuare l'imputazione, e terminare ron la conclusione, che l'imputato viene accusato del delitto, di rui si tratta nel Decreto d'Accusa, indicandolo rol suo nome, e colle sue circostanze, e citando la legge che lo contempla: ma il Pubbliro Ministero dee desumere le resultanze processali non dal solo Decreto della Camera delle Accuse, ma ben anche dalla procedura scritta, poichè la Camera delle Accuse a tenore dell'Art. 234 del citato Motuproprio è obbligate ad esaminare le resultanze del Processo per conoscere se bastino a porre il prevenuto in istato d'accusa, ma non è peraltro tenuta a rifecirle tutte nel suo Decreto, comunque debba esser motivato, ed anzi non tutte potrebbe anrhe volendo riferirle, essendole proibito dall'Art. 284 delle Dichiarazioni, e Istruzioni de'9 novembre 1838 di occuparsi delle rause diminuenti il dolo: ma il Pubblico Ministero, che dee referire nell'Atto d'Accusa anche le circostanze aggravanti, ed attenuanti, e dee porre in grado la Camera decidente di rispondere a tutte le questioni tracciate nell'Art. 487 delle precitate Dichiarazioni e Istruzioni sul fatto delittuoso, e sulle sue circostanze, e sulla reità dell'accusato, è necessariamente astretto a ricorrere anche alla procedura scritta.

Considerando che il Codire d'Istruzione Criminale di Francia, ad imitazione del quale sono state ordinate fra ooi le norme del Proresso Accusalorio, prescrive oell'Art. 241 che l'Atto d'Accuse contenga l'esposizione dalla natura del delitto, il fatto, e tutte le sue rircostanze, e questa esposizione non è che l'analisi dei fatti, rbe resultano dall'Istruzione scritta. *Mangin, loc. cit., num.* 95.

Considerando che non per questo l'Atto d'Accusa può cambiare il rarattere del fatto, nè imputare all'accusato una circostanza costitutiva, o aggravante del delitto, rhe non sia compresa nel Decreto della Camera delle Accuse: ma basta che questa siavi in qualunque modo, e in qualunque parte enunciata, ed anche nella semplice *narrativa* dei fatti resultanti dalla prorednra scritta. « *Mangin, loc. cit., num.* 93 « *ivi* » L'acte « d'accusation ne peut dans son resumé omettre « aucune rirconstance constitutive, ou aggravan- « te du rrime si elle se trouve comprise dans « l'Arrêt de renvoi; peu importe d'ailleurs que « cet Arrêt l'eit adopté par son *dispositif* ou « dans le *motif* ou dans le *simple narré* des faits « qu'il a reconnu resulter de l'instruction » che anzi dalla giurisprudenza francese non è vietato al Pubbliro Ministero di rilevare nell'Atto d'Accusa delle cirrostanze nun menzionate nel Decreto di rinvio, di modificare il rarattere dei fatti incriminati, e di regolarizzarne una qualificazione impecfetta. *Rodière, Proced. crim., liv.* 3, *tit.* 1, *Chap.* 2, *sect.* 1, *pag.* 206; *Nouguier, Encycl. du drait, verb. Accusation, num.* 46.

Considerando che per letterale disposizione dell'Art. 234 del Motuproprio de' 2 agosto 1838 la Camera delle Accuse non ha altra missione, che quella di conoscere se le resultanze del Processo sian tali rhe bastino per porre il pravenuto in stato d'Accusa per un delitto di competenza della Corte Regia e i di lei Decreti hanno autorità di cosa giudicata soltanto sulla dichiarazione d'invio, o non invio dell'accusato al Pubblico Giudizio, non già sulla esisteoza, o sulla qualificazione dei fatti. *Faustin Hélie, Traité de l'Instruction crim., tom. II, pag.* 625, e la sola Corte decidente è investita della competenza di giudicare sul delitto, e sulle sue circostanze secondo i resultati del Pubblico Giudizio (*Art.* 220 *e* 221 *del Motuproprio de'* 2 *agosto* 1838; *An-*

nal. di Giurisprudenza, *vol. IV*, *part.* 1, *col.* 284).

Considerando, che i fatti in questione non sono fatti nuovi, che avessero bisogno di una speciale contestazione in ampliazione dell'Atto d'Accusa abbastanza chiaro ed esplicito, mentre questa contestazione non richiedesi che per le circostanze aggravanti o importanti aumento di pena, le quali omasse nell'Atto d'Accusa venissero improvvisamente a resultare dal Pubblico Giudizio. *Annal. di Giurisprud.*, *vol. IV*, *part.* 1, *col.* 284; *vol. VII*, *part.* 1, *col.* 694; *vol. XI*, *part.* 1, *col.* 334; *vol. XII*, *part.* 1, *col.* 64; *col. XIII*, *part.* 1, *col.* 238.

Considerando finalmente che il *Guerrazzi*, cui l'Atto d'Accusa obiettò i predetti fatti, non mancò dei mezzi di difendersi anche da questi addebiti; poichè su quei fatti indusse testimoni a discolpa ammessi coll'ordinanza del 7 luglio 1852; allegò documenti a discarico, assunse a scolparsene nella sua Apologia depositata in atti ai §§. XII, XVI, XXIII, rispose alle contestazioni che gli furono ripetute alla pubblica udienza nel suo secondo interrogatorio de'25 settembre 1852, e propose analoghe interrogazioni ai testimoni sì dell'Accusa, che della Difesa; quindi la Corte per tutte le premesse considerazioni era necessariamente richiamata a prender cognizione dei fatti in questione anche dirimpetto all' accusato *Guerrazzi*.

Considerando che di fronte al Decreto di questa Corte de'28 agosto 1852, che dichiarò la propria competenza a conoscere nel delitto ordinario e comune di Lesa Maestà, e che anche per la possibile mistura di prevaricazioni Ministeriali si ritenne surrogata alla giurisdizione del Senato abolito insieme collo Statuto dall'Atto Sovrano del dì 6 maggio 1852, l'accusato *Guerrazzi* non poteva sostenere avanti la Corte, che alle sole Assemblee egli dovesse render conto di fatti posteriori alla istituzione del Governo Provvisorio: e dacchè cessata ogni giurisdizione privilegiata la pienezza del potere giudiciario venne di pieno diritto a concentrarsi nei Tribunali ordinarii dello Stato, avanti a questi doveva rispondere di tutti gli atti posti in essere come uno dei Membri del Governo Provvisorio, e come Rappresentante e Capo del Potere Esecutivo rimasto soggetto in questa duplice qualità all'azione ordinaria della giustizia anche dai RR. Decreti de'26 luglio e dei 21 novembre 1849.

Considerando che la Corte esercitando la pienezza della sua giurisdizione nella cognizione di un delitto ordinario ed eminentemente politico, qual è quello di Lesa Maestà, ha seguito i principii connaturali all'indole del giudizio.

Considerando che la partenza del Principe da Siena necessitata dai fatti espressi nelle venerate sue lettere, ed accompagnata dalla protesta ch'ei non intendeva di abbandonare la Toscana, altro non fu che una precaria traslazione di residenza in altro luogo del Granducato, ov'egli fosse meno esposto alle agitazioni popolari, e potesse mantenere la libertà del suo veto intorno al progetto di Legge sulla Costituente Italiana, che sotto la responsabilità Ministeriale era stato in suo nome presentato alla discussione delle Assemblee, e da queste era stato adottato, ma che non assunse mai forza di Legge per mancanza di real sanzione negata per incensurabili motivi.

Considerando, che questo temporario cambiamento di soggiorno in Toscana non vietato neppure dallo Statuto fondamentale, non importava abdicazione, o decadenza di Sovranità, nè sovvertimento nella macchina costituzionale dello Stato, nè abbandono dell'esercizio del Regio Potere: che anzi la ragione stessa della partenza del Principe prima da Firenze, poi da Siena da lui medesimo annunziata al Consiglio dei Ministri, e al Corpo Diplomatico, dimostra senza dubbio, come Egli ben lungi dal dimettere l'esercizio della Regia Autorità, per conservare invece, e difendere la sua libertà nell'esercizio della Real prerogativa, si ritirava in altra parte dello Stato ove avrebbe potuto presso di sè richiamare alcuno dei Ministri, o nominarne un nuovo Ministero, e dedurre costituzionalmente

all'atto il *Veto* formale all'indicato progetto di Legge, se la improvvisa ed illegale dimissione dei suoi Ministri e gli avvenimenti della notte del dì 7 e del giorno 8 febbraio non glie ne avessero tolto il modo, e il tempo.

Considerando che sebbene i Gius-pubblicisti ammettano l'abdicazione tacita del Principato, che renda vacante il Trono, non la presumono, e richiedono anzi il concorso di tali fatti, che non possano essere altrimenti interpretati fuorchè per un manifesto abbandono della Sovrana Autorità. *Grot., De Jure Belli et Pacis, Lib. I, Cap. 4*, n. 9 *e Lib. II, Cap.* 18, § 4; *Henric. Coccejo, Comment. in Grot., loc. cit.*; ma nel caso attuale fatti di tal sorta non si verificano, ed anzi ricorre il fatto direttamente opposto alla pretesa derelizione.

Considerando che non era da obiettarsi come argomento di derelizione la supposta negligenza del Principe nel Governo dello Stato; poichè i Gius-pubblicisti insegnano, che dalla negligenza non è dato presumere la derelizione, a meno che non giungesse all'estremo grado. *Grot., De Jur. Belli et Pacis, Lib. I, Cap.* 4, *n.* 9; *Barbeyrac, Trad. franc. di Grozio, loc. cit., nota* 2, ed argomentano la negligenza, e la derelizione non già da una momentanea variazione di dimora in altra parte dello Stato, ma bensì dallo spontaneo, o clandestino discesso dallo Stato medesimo. *Vander-Meulen, Comment. in Grot., Lib. I, Cap.* 4, *n.* 9; *Henric. Cocc. in Grot., loc. cit.*; *Samuel. Cocc., Diss. proem. in Grot. XII*, § 638.

Considerando che non è da apprendersi come dimostrazione dell'animo proordinato ad abbandonare la Toscana la richiesta di un legno armato di S. M. Britannica nel Porto S. Stefano, poichè il Principe stesso nell'atto di partire da Siena esplicitamente dichiarò nella sua Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri la Sovrana sua volontà di rimanere in Toscana; ed anche il Ministro Britannico nella sua lettera a Lord Palmerston dei 7 febbraio 1849 nell'annunziargli, che il Granduca aveva richiesto uno dei Piroscafi di S. M. a Porto S. Stefano, aggiungeva, che Egli aveva creduto necessario di lasciar Siena, e di trasferirsi in luogo ove fosse meno esposto all'agitazione popolare, lo che necessariamente presuppone l'intenzione di rimanere in Toscana: ed infatti il Granduca stesso nella sua nota del dì 14 febbraio dichiarava al Corpo Diplomatico di essersi fermato in Porto S. Stefano, che offrivagli maggior libertà e sicurezza garantita da un legno armato di S. M. Britannica: e questo mentre lo proteggeva da ogni violenza, gli dava un pronto mezzo di sottrarsi ai pericoli che per avventura lo avessero minacciato, e che pur troppo in appresso si realizzarono.

Considerando che nella partenza del Granduca da Siena non poteva ravvisarsi alcuna infrazione allo Statuto fondamentale, che non contiene alcun divieto al Principe di assentarsi dalla sua ordinaria residenza: e in mancanza di tal divieto neppure la volontaria e precaria assenza del Monarca dallo Stato indurrebbe abdicazione nè espressa nè tacita di Regia Autorità, e solamente una assenza prolungata potrebbe dar luogo ad uno speciale provvedimento consentaneo alle istruzioni fondamentali dei respettivi paesi, come argomentando dalle diverse Costituzioni di Francia osserva, *Lorieux, De la Prérogative royale, Liv. VI, Cap. XI, Tom. I, pag.* 597: e in fatti secondo la più severa Costituzione Francese del 9 settembre 1791, uno dei principali fonti del diritto Monarchico Costituzionale, se il Re allontanandosi dal regno non vi rientrava sull'invito fattogli dal Corpo Legislativo nel termine assegnatogli dai pubblici Proclami, allora soltanto si presumeva l'abdicazione del Regio Potere, e frattanto i Ministri erano obbligati sotto la loro responsabilità di fare tutti gli Atti del Potere Esecutivo in luogo del Re assente (*Chap. II, Sect.* 1, *Art.* 7).

Considerando, che il Principe come ritenne la sua Sovranità in Siena, così poteva ritenerla in altro luogo del Granducato: e la variata dimora, e la momentanea ignoranza della sua nuova residenza non recava per il momento ostacolo all'esercizio del Potere Esecutivo, nè all'ammini-

strazione dello Stato: poichè nel reggimento rappresentativo il Ministero, che è un elemento essenziale della Monarchia, e parte integrante dei Poteri Costituzionali (*Chateaubriand*, *De la Monarchie selon la Charte*, *Chap. XII*; *Chassan*, *Traité des délits de la Parole*, § 266, 267), è quello che per delegazione amministra la cosa pubblica ed esercita il *Potere Esecutivo* appartenente al Principe, ma pur diverso dal *Potere Regio* e più propriamente qualificato per *Potere Ministeriale* (*Lanjuinais*, *Const. de la Nation française*, § 236, § 200; *Benjamin Constant*, *Cours de Droit pubblic*, *Chap. I*, § *I*, *Chap. II*, *not.* 1, *Chap. III*; *Chateaubriand*, *loc. cit. Chap.* 3, 4, 5, 6, 12; *Descubes*, *Des Gouvernements representatifs*, *pag.* 147), ed anche in Toscana il Potere Esecutivo era esercitato dal Ministero secondo l'Art. 10 del Regolamento dei 16 marzo 1848 facente parte dello Statuto fondamentale.

Considerando che se la manifestazione della Sovrana volontà di negare la sanzione al progetto di Legge sulla Costituente Italiana, che era base al Programma Ministeriale, poteva dare al Ministero un giusto motivo di dimettersi, non era per altro una causa che rompesse *ipso facto* e *ipso jure* le relazioni costituzionali del Principe coi Ministri, e molto meno revocasse il loro mandato, che nella precedente lettera dei 3 febbraio egli aveva invece confermato: ed essi se non volevano assumere la responsabilità della negata sanzione di quella Legge, nè ritenere i loro poteri, avrebbero dovuto e potuto rassegnarli nelle mani del Principe stesso dal quale erano stati loro delegati, onde egli potesse in altra guisa provvedere all'esercizio del Potere Esecutivo e all'amministrazione dello Stato, e frattanto i Ministri anche dimissionarj avrebbero dovuto provvisoriamente conservare il perseverante mandato, ed esercitare il Potere Esecutivo fino a nuove disposizioni del Principe. Ma l'improvvisa e intempestiva dimissione incompetentemente data dai Ministri avanti il Consiglio Generale, fu quella che veramente indusse una istantanea sospensione del Governo Granducale, che malgrado il temporario allontanamento del Principe dalla residenza ordinaria, avrebbe potuto precariamente perseverare, ma che necessariamente rimase interrotto per la mancanza del Ministero: e in queste imperiose ed urgenti circostanze il Parlamento fu posto dai Ministri nella necessità di adottare un immediato provvedimento, che temporaneamente supplisse all'assenza del Principe, ma che rispettasse ad un tempo la sovranità di Leopoldo Secondo e mantenesse le istituzioni fondamentali dello Stato; e questo non altro pei fatti elementari dalla Corte ritenuti fu ed esser potè l'intendimento delle Assemblee, che ricusando di dichiarare la decadenza del Principe proclamata dal Plebiscito del circolo, incaricarono i tre Ministri di governare provvisoriamente lo Stato.

Considerando che qualunque fosse la esattezza della formula del *Governo Provvisorio* insinuata dal Plebiscito, e fin dalla notte antecedente presagita, ed annunziata dal Ministero, e accettata dal Consiglio Generale senza matura e libera discussione, e deliberata nel disordine, e nel tumulto della invasione della Camera, secondo le autentiche attestazioni del processo verbale dell'adunanza, certo è che la Deliberazione del Parlamento altro in sostanza non fu, ed essere non potè che un precario deposito dall'Autorità del Principe nelle mani dei Triumviri, che già erano nell'esercizio del Potere Esecutivo, e che più d'ogni altro aveano predominio sulla plebe e sul fazioni; e la determinazione presa dalle Assemblee tutt'al più equivaleva ne'suoi effetti ad una Reggenza provvisoria a nome del Principe assente, e la istituzione di una Reggenza pei principii di Diritto Pubblico tende a conservare al Monarca i diritti della Sovranità, e solo ne trasferisce l'esercizio nelle mani del Reggente, che durante l'assenza del Principe governa in di Lui nome lo Stato. *Merlin*, *Répert. de Jurisprud.*, *mot*, *Régence in princ.*

Considerando che la creazione di un Governo Provvisorio era compatibile colla conservazione del Principato, e della Costituzione, lo che am-

mettevasi anche per parte di alcuni dei Difensori, e la storia contemporanea ne offre un esempio nel Decreto del Consiglio de'Deputati di Roma nel dì 11 decembre 1848 che istituì una provvisoria, e suprema giunta di Stato per governare a nome del Sommo Pontefice, e secondo le norme del Diritto Costituzionale. Ora la deliberazione del Consiglio Generale del dì 8 febbraio 1849 non recava nè doveva recare offesa ai diritti del Principe, nè allo Statuto fondamentale, che per fatto del Monarca non era nè violato nè sospeso, e la istituzione di un Governo Provvisorio per parte dell'Assemblea non conduceva di per sè stessa a conseguenze delittuose: ma delitto stette nelle macchinazioni della notte precedente, e nell'abuso che i Triumviri fecero dell'autorità loro conferita per impadronirsi del Supremo potere spogliandone il Sovrano legittimo: ed essi ben consapevoli, che dal Parlamento non potevano augurarsi un mandato a detrimento della Sovranità del Principe, intesero a procurarsi un mandato dal Popolo (giacchè rappresentanti del Popolo erano qualificati i membri del circolo, e i pochi, e compri faziosi di Piazza) e a tal fine preordinarono le comunicazioni, le intelligenze e i concerti della notte precedente, non solo per la istituzione di un Governo Provvisorio a nome del Popolo, e per la nomina delle persone a formarlo, ma per imporne alle Assemblee la conferma: ed essi infatti immediatamente annunziarono, e poi ripeterono in atti pubblici e solenni di riconoscere dal Popolo, e non dalle sole Assemblee la loro autorità.

Considerando che quando il Consiglio Generale si astenne dal dichiarare la decadenza del Principe rigettando il Plebiscito del circolo, quando il Senato invece di adottare la formula della proposizione insinuata dal *Guerrazzi*, che i Triumviri dovessero governare in nome del Popolo, non a nome di Leopoldo Secondo, puramente e semplicemente confermò la deliberazione del Consiglio Generale, essi che come periti del Diritto e delle Leggi doveano dalla potestà argomentare la volontà del Parlamento, non potevano interpetrare il mandato delle Assemblee nel senso rivoluzionario, e sovversivo della Sovranità del Principe: ed anzi non paghi di questo solo mandato, ed abusandone ritennero e usarono a detrimento del Principe il mandato, che con mezzi criminosi eransi anticipatamente procurato dai circoli, e dai faziosi della Piazza.

Considerando che le dichiarazioni fatte dal *Guerrazzi* in Senato con espressa adesione del *Montanelli* e del *Mazzoni*, e nei tre dispacci del dì 8 febbraio 1849 di essere stato chiamato al Governo Provvisorio dal Popolo, e confermato dal Consiglio Generale, e di volerlo esercitare a benefizio del Popolo, e non a benefizio di Leopoldo Secondo, accusandolo d'ingratitudine, di perfidia e di tradimento, e predicandone la decadenza come pena condegna ad uomo senza fede, rivelano tutta la ostilità dell'animo preordinato all'invasione dell'Autorità Sovrana, di fatto nel medesimo giorno usurpata.

Considerando che di fronte a così esplicite dichiarazioni confermate dai fatti concomitanti e successivi, quand'anche il Parlamento avesse conferito ai Triumviri il supremo potere per esercitarlo *per chi di ragione*, sarebbe pur sempre manifesta la usurpazione della Sovranità dei diritti del Monarca, e della Rappresentanza Nazionale.

Considerando che esclusa in fatto la supposta derelizione del Governo per parte del Granduca, era inutile invocare le dichiarazioni e i riservi contenuti nel R. Decreto de'12 Maggio 1848 sull'aggregazione degli Stati di Massa e Carrara, e dei territorii di Lunigiana e di Garfagnana al Granducato, non che gli atti governativi anteriori o posteriori che vi si referiscono.

Considerando che in questo stato di cose, senza contradire alla Storia, non poteva utilmente allegarsi in esempio l'effetto della foga di Giacomo Secondo, poichè egli dopo avere in tante guise violato la Costituzione e le leggi fondamentali del Regno fu costretto dall'invasione del Principe d'Orange a fuggirsene dall'Inghilterra;

il Parlamento dopo averlo liberato dalla prigionia, nella quale era stato ridotto, ed averlo inutilmente invitato con rispettosi messaggi a riprendere, secondo la Costituzione, il Governo momentaneamente assunto dal Parlamento stesso, dichiarò che la condotta del Re equivaleva ad un'abdicazione, che lasciava vacante il Trono, ma che il Governo restava, sebbene più non esistesse il primo Magistrato rivestito del Potere Esecutivo, o che per la decadenza di Giacomo Secondo la dignità reale non ora distrutta, e deferì la Corona a Guglielmo e Maria d'Orange: o con questa solenne dichiarazione de' 2 febbraio 1688 saviamente rigettando (al dire di Blackstone) l'esagerate teorie del Partito Repubblicano, il Parlamento provvide alla conservazione della Monarchia o della Costituzione del Regno. *Blackstone, Comm. sur les Lois, Anglaises, Liv. I, Chap.* 3; *Macaulay, History of England from the accession James II, Vol. I.*

Considerando che qualunque successiva adesione di circoli, di popoli, di municipii, o di autorità al Governo di fatto non legittimò nè avrebbe potuto legittimare la commessa usurpazione, nè menomare i diritti di Sovranità del Principe dejetto.

Considerando che furono sequele della commessa usurpazione, ed atti d'esercizio dell'usurpato potere, l'ordine di abbassare tanto in Firenze, che ai Consolati Toscani all'estero, gli Stemmi Granducali, simbolo di Sovranità, la soppressione dalle sentenze o dagli atti pubblici dell'intitolazione a nome di Leopoldo Secondo, simbolo di giurisdizione e d'impero, non semplice formula cronologica; lo scioglimento delle milizie dal giuramento prestato al Granduca, colla ingiunzione di nuovo giuramento ai Poteri Esecutivo e Legislativo costituito e da costituirsi dal libero assenso del Popolo; e fu conseguenza della consumata usurpazione, o non della partenza del Principe da Siena, l'abolizione del Consiglio Generale e del Senato colla sostituzione di una sola Assemblea Legislativa, eligibile con suffragio universale diretto, investita poi del potere costituente per lo stabilimento della nuova forma del Governo della Toscana, e tale abolizione avrebbe pur costituito un titolo indipendente di delitto di Maestà, se questo non fosse stato già consumato nel dì 8 febbraio: poichè caderebbero sotto la censura della legge del 30 agosto 1795 anche le aggressioni contro le Assemblee Legislative, cui pur si comunicano i diritti maiestatici. *Cremani, De Jur. crim., Lib. II, Cap.* 3, §. 3; *Carmignani, Elem. Jur. crim.*, §. 665, e contro la rappresentanza nazionale, e la forma del Governo stabilito. *L. ult. ff. ad Leg. Juliam Majest. Duaren. in Titul. Pandect. ad L. Juliam Majest., Cap. I; Wolf., Instit. Jur. Nat. et Gent., Art. V; Sect. II, Cap.* 6, §. 1052; *Currard, Jurisp. crim., Part. I, Sect. II, Cap.* 6; §. 6; *Decisione del Supremo Tribunal di Giustizia de'7 novembre 1798; av. Cremani, Urbani e Biandi*, §. 278 *e de'*25 *gennaja* 1800, *avanti Stradetti, Urbani e Biandi*.

Considerando che la istituzione di un'Assemblea Legislativa e Costituente Toscana che fu arbitrariamente surrogata alle Camere, non poteva scusarsi come mezzo di risparmiare la rivoluzione, e di salvare la Monarchia, poichè convocata da un Potere illegittimo o sopra illegittime basi, proseguiva invece la rivoluzione, ed esponeva la Monarchia Toscana e la Corona del Granduca alle pericolose influenze del partito predominante, ed alla eventualità della deliberazione di un'Assemblea illegale, che in quei tempi e con quel sistema di elezioni difficilmente rappresentava sinceramente il suffragio universale.

Considerando che sebbene il delitto di Maestà non possa commettersi che con azioni dirette contro il Principe insignito di Maestà, il quale cioè ritenga non solo l'attualità del diritto, quanto l'attualità del possesso della Sovranità. *Grot., De Jure Belli et Pacis, Lib. I, De Jur. Nat. et Gent., Lib. VII. Cap. I, N.* 6; *Renazzi, Elem. Jur. crim., Lib. IV, Par. III, Cap. IV*, §. 5; *Puffendorf, Cap. I*, §. 2; *Cremani, De Jur. crim., Lib. II, Cap. III*, §. 7; *Carmignani, Elem. Jur. crim.*, §. 664, 665, pure è già dimostrato in fatto, che il Granduca allontanandosi da Siena non aveva perduto il pos-

sesso dei diritti di Maestà, e lo conservava intatto al momento della commessa usurpazione: perlochè invano deducevasi dalla Difesa che nel dì 8 febbraio mancasse il soggetto passivo, e il materiale del delitto.

Considerando che invano del pari ad escludere l'usurpazione sostenevasi, che la occupazione provvisoria della potestà sovrana non tendesse ad usurparla, ma piuttosto a conservarla, e a tempo opportuno restaurarla a favore del Principe assente: e che il possesso precario della pubblica Autorità fosse tutto al più uno spodestamento non di diritto, ma di fatto (quasi che il delitto non consistesse appunto ed unicamente nello spodestamento di fatto), e che il Governo fosse, e si mantenesse sempre provvisorio per interesse di chi di ragione, e tenesse sospesa ma non mutasse la forma del pubblico reggimento: poichè dai premessi fatti apparisce non la sola intenzione di usurpare, ma la usurpazione effettiva della Regia Autorità, e la distruzione delle fondamentali istituzioni dello Stato: e non fu per fatto de' Triumviri, se la restaurazione del Governo Granducale prevenne l'esperimento dei Voti dell'Assemblea sulla forma del reggimento Toscano: ora a costituire il delitto di Maestà bastava la immediata aggressione della pubblica Autorità, e qualunque atto esterno diretto alla sovversione del Governo, la quale fu pur troppo consumata, senza bisogno che fosse definitivamente sostituita altra forma di politico ordinamento.

Considerando che il delitto di Maestà ha anch'esso i due termini estremi del suo principio, e del suo compimento: ed una volta commesso e consumato non si reitera, nè si continua, ed una volta usurpato il supremo potere, sovvertito l'ordine politico, e cangiato il Governo, è ottenuto il successo del delitto. *Rossi, Droit pénal, Liv. II, Cap.* 27, e negli atti posteriori singolarmente considerati non ricorrono più gli elementi del delitto di Maestà e nel Principe esautorato mancherebbe il subietto passivo del delitto stesso: e sebbene durino gli effetti del delitto, in quantochè gli usurpatori, secondo le frasi testuali della *Legge 28 de poenis, in eadem temeritate propositi perseveraverint*, non per questo può dirsi che il delitto di Lesa Maestà sia un fatto morale complessivo e progressivo e d'incessante flagranza, perchè una volta compiuto assume il carattere della forza coronata dalla vittoria. *Carmignani, delle Leggi della sicurezza sociale, Lib. II, Cap.* 6, *Tom.* 2, *pag.* 123; *Chaveau et Hélie* « En matière politique la consommation est la victoire ».

Considerando, che ciò premesso, le due spedizioni armate dal Governo provvisorio e direttamente dal *Guerrazzi* ordinate per espellere il Principe da Portoferrajo, e da Porto S. Stefano, e così per rendergli più difficile il ricupero del possesso dello Stato, e l'altra spedizione armata dal Governo stesso ordinata, e dal *Guerrazzi* personalmente condotta per respingere i tentativi intrapresi d'ordine del Granduca dal suo Generale, e Commissario De Laugier per restaurare il Governo legittimo (nella quale persistè malgrado la cognizione del Mandato sovrano) erano azioni ostili e violente contro la Sacra Persona del Principe, e contro il di lui rappresentante, che per loro stesse avrebbero costituito per gli usurpatori altrettanti e distinti capi di Perduellione, se già il delitto non fosse stato antecedentemente consumato a detrimento del Principe da loro medesimi già spogliato del possesso dei diritti Maiestatici; ma dopo l'usurpazione dei Poteri dello Stato, gli atti successivi non hanno più gli elementi essenziali del reato di Maestà, e possono soltanto riconnettersi con gli atti precedenti, e valutarsi nel calcolo della prova, e nel grado della ostilità dell'animo, e della pertinacia nel commesso delitto.

Considerando che il criminoso concerto ed associazione dei Triumviri alla perpetrazione dello stesso misfatto li rendeva solidalmente responsabili di tutti gli atti da qualunque di loro respettivamente commessi, secondo le massime di ragion comune, *L.* 15, §. 2, *ff. quod vi aut clam*, *L.* 11, §. 1. *e seg. ff. ad Leg. Aquiliam*, *L.* 21, §. 9, *ff. de furtis*, *L.* 34, *ff. de iniuriis*, *L.* 9, *ff. de ju-*

risdict., *L.* 4, *ff. de Verbor. Obligat.*, la quali n più apecialmente procedono nei delitti di Maestà, *L.* 1, 4, 9. *ff. ad Leg. Juliam Majestat. Gothofred. ad Cod. Theodos.*, *Lib. IX*, *Tit.* 14, *L.* 3, *Comment. N.* 7. *Roberti*, *Corso di Diritto Penale*, *Part. I*, *Tit.* 2, *Cap.* 5, *Sez.* 1, §. 529 *not.*; *Decis. del Sup. Tribunale di Giustizia de'* 7 *novem.* 1798, *avanti Cremani*, *Urbani e Biondi*, §. 203, 204. E questa responsabilità solidale trasfoedevasi in ciascuno dei Membri del Governo Provvisorio collegialmente costituito, tranne il *Guerrazzi* per gli atti posti in essere dai Collegbi nel breve periodo nel quale si distaccò dal Governo per la sua speciale missione a Lucca.

Considerando che per quanto sia, e debba ritenersi incensurabile il fatto del Principe, aon è per questo che rimanga un vuoto sostanziale nell'ordine dei fatti primordiali, n che il Giudizio siasi aperto ed agitato sopra un fatto incompleto; poichè la Corte ha proceduto e procede eel tema, che la partenza del Granduca da Siena eon fosse derelizione di Stato, e di Governo, n che non dovesse produrre gli esorbitanti effetti, che oriminosamente le furono attribuiti da quelli fra gli accusati che no colsero precipitosameote l'occasione di usurparne la Sovranità; n coevertirono in atto ostile e usurpativo il provvedimeoto momentaneo a conservatorio per urgenza dalle Camere adottato: quindi ad essi soltanto è civilmeota imputabile il danno politico cui la Toscana soggiacque, e i fatti riteouti dalla Corte entro i limiti legali dell'Atto d'Accusa costituivano un completo subietto dell'attual Giudizio.

Considerando che per quanto all'epoca dalla partenza del Principe la Toscana si trovasse in uno stato di agitazione, n in condizioni difficili, pure l'assunsioae del Governo a nome n beneficio del Popolo, eon a nome dul Granduca, a neppure per conto di chi fosse di ragione, l'ordinata espulsione violenta del Principe dallo Stato, gli atti ostili accompagnati da caluonie e contumelie per togliere al Principe la fedeltà, e l'amore dei suoi sudditi noe possono giustificarsi col pretesto di una pressione, n di una politica necessità, la quale perchè possa servir di scusa al delitto per le più certe massime del Diritto pubblico e penale deve esser grave, ieavitabile, perseverante, non affettata, e oon è lecito dedurla oltre il limite e il tempo della pretesa necessità. *Stryck. De Jure necessitatis*, *Tom. XII*, *Disp. XX*, *Cap.* 3, *De illicita necessitat. allegat.*

Considerando che le ragioni escludenti la politica necessità basterebbero ad escludere pur anco il supposto errore eei calcoli politici allegato come causa diminuente il dolo, ma è di più da notara, che seppure nel caso attuale l'errore potava cadere sulla necessità di adottare un provvedimeoto, e sulla indole di quello da prendersi, la scelta di un mezzo intrinsecamente usurpativo, ed eminentemente criminoso non era scusabile con pretesti di prudeoza politica, nè poteva somministrara argomeoto per escludere, n diminuire il dolo.

Considerando che con le premesse dichiarazioni di fatto resta risoluta la questione della pretesa violenza e coazione allegata a suo discarico dall'accusato *Guerrazzi*, il quale d'altronde neppure per le massime di diritto avrebbe potuto dedurne alcuna scusa: poichè a tale effetto la violensa, e la coazione, oltre ad esser grave da imporre all'uomo il più coraggioso, deve esser tale che tolga qualunque libertà di scelta fra i due mali, che esponga l'agente ad un male non opieato a futuro, ma certo e presente, che giunga improvvisa n inevitabile, e che l'agente non abbia incoetrata per propria volontà, e per propria colpa. *Leg.* 5, 6, 21, *ff. Quod metus causa*, *L.* 9, *Cod. de his quae vi metusve caussa gesta sunt*; *Roberti*, *Diritto penale*, *Vol. II*, *pag.* 113, §. 403, 404; *Carmignani*, *Elem. Jur. crim.*, §. 169, 170. Ora bee lungi che pei fatti ritenuti dalla Corte resultasse, che la minacciata violanza e la temuta coazione avessero i precitati caratteri, se ne dedurrebbe all'incontro, che l'accusato *Guerrazzi* giuoto al potere supremo nel Governo Provvisorio per opera di uea fazioee, e coe essa associatosi per ottenerlo, si mettesse da sè stesso nella posizione di secondaree le intemperanze, e

di sottostare alle di lei esigenze; d'altronde avendo il Governo Provvisorio concesse le armi ai circoli, ed alla emigrazione Lombarda, seppure di queste armi non potè valersi a difesa della sua indipendente autorità, deve imputare a sè stesso se resè più ardita e temibile la fazione, o si espose a subir violenza. *Grot., De Jur. Bel. et Pacis, Lib. II, Cap.* 17, §. 18, *ibique Coccej.; Heinecc. Praelect. in Grot., Lib. II, Cap.* 17, §. 18; *Heinecc. Elem. Jur. Nat. et Gent., lib. I, Cap.* 6, §. 158.

Considerando che la Restaurazione del Governo Granducale fu opera del Municipio Fiorentino, che secondando il movimento unanime della Città, ed associandosi eletti Cittadini si costituì in Commissione Governativa Toscana indipendentemente da qualunque preparazione per parte dell'accusato *Guerrazzi*, e da qualunque concorso dell'Assemblea Costituente, e del Capo del Potere Esecutivo, che anzi la Commissione respinse ogni associazione sì del *Guerrazzi*, che di qualsiasi membro dell'Assemblea nell'intendimento di non inturbidare la legittimità della Restaurazione coll'intervento di persone che per avere avuta parte nel Governo Rivoluzionario non avrebbero ispirata fiducia nel Principe: e le comunicazioni che ebbero luogo fra il Presidente dell'Assemblea ed alcuni membri del Municipio tendevano unicamente a procurare che l'Assemblea non frapponesse ostacolo al concetto del Municipio stesso, e si disciogliesse: nè potrebbe apprendersi come un atto di cooperazione alla Restaurazione del Governo Granducale la proposta del *Guerrazzi* recata dai Deputati dell'Assemblea al Municipio, la quale fu respinta, appunto perchè invece d'una adesione pura e semplice includeva il concetto della ricusata cooperazione. Quindi manca di fondamento l'eccezione perentoria proposta dalla Difesa, e non potesse istituirsi querela di perduellione « da un « Governo che sarebbe stato legalmente restau« rato dagli stessi pretesi perduelli. »

Considerando che esclusa in fatto qualunque promessa convenzione, o garanzia della Commissione Governativa verso l'accusato *Guerrazzi*, non può esserle rimproverata alcuna violazione di pubblica fede, della quale egli possa domandare l'osservanza al Governo restaurato; e d'altronde ei non può che imputare a sè stesso se in tempo debito non profittò delle favorevoli disposizioni dimostrategli dalla Commissione stessa, le quali per sopravvenuti eventi e per cause indipendenti dalla di lei volontà non poterono recarsi ad effetto.

Considerando che la detenzione del *Guerrazzi* nel Forte di Belvedere fu misura adottata dalla Commissione in mezzo a politici concitamenti tanto per vedute governative, quanto per sicurezza personale del *Guerrazzi*, nè poteva censurarsi dal Potere Giudiciario per inferirne la nullità dell'arresto, che in seguito della sopraggiunta querela fu ordinato dalla competente Autorità, e legittimamente eseguito, e la invalidità del Processo che venne regolarmente istruito per titolo di Lesa Maestà.

Considerando che nei fatti ritenuti e giuridicamente valutati dalla Corte relativamente all'accusato *Guerrazzi*, e che sono comuni ai contumaci *Montanelli* e *Mazzoni*, dalla notte del dì 7 febbraio fino alla cessazione del Governo Provvisorio, e segnatamente nelle conferenze della notte del dì 7, e nei fatti commessi, e negli atti posti in essere nel dì 8 febbraio ricorrono tutti gli estremi del delitto di Maestà contemplati dal disposto dell'articolo 9° della Legge de' 30 agosto 1795 e dalla Giurisprudenza, poichè le azioni incriminate, o delle quali i predetti accusati si resero colpevoli con animo ostile, attaccavano immediatamente il Principe nel pieno possesso dei suoi Sovrani diritti, e la pubblica Autorità, ed erano dirette alla distruzione dell'ordine stabilito, e di più effettivamente consumarono la usurpazione del Potere Sovrano, e la sovversione del Governo esistente.

Considerando quanto all'accusato *Leonardo Romanelli*, che l'accettazione del Ministero di Giustizia e Grazia, e degli Affari Ecclesiastici conferitogli dal Governo Provvisorio non è obiettata

dall' Atto di Accusa come elemento di per sè costitutivo del delitto di Maestà, ma piuttosto come una correità desunta da diversi atti posteriori, coi quali pretendesi che si associasse all' usurpazione non ancora compita del Governo legittimo.

Considerando che il delitto di Maestà ottenne il suo effetto, e ne sorse il Governo di fatto nel dì 8 febbraio 1849, al momento che i Triumviri eletti dal Parlamento a reggere provvisoriamente lo Stato, dichiararono di assumere, o realmente assunsero il Governo della Toscana per mandato, ed a nome e per interesse del Popolo, e in sovversione della Sovranità del Granduca, che fino da quel momento rimase spogliato dell' attuale esercizio del Principato, sebbene ne ritenesse intatto il diritto abituale.

Considerando che nella mancanza di qualunque preventivo concerto alla perpetrazione di un'azione criminosa, non è concepibile correità nel delitto già perfetto, e consumato, e gli atti posteriori non possono riguardarsi come partecipazione al delitto commesso, quand'anche potessero per sè stessi costituire nuove e diverse azioni delittuose. *Cremani*, *De Jur. crim.*, *lib. I*, *Part. 1*, *Cap. 2*, *N.° 2*, *e lib. II*, *Cap. 4*, *Art. 4*, *n. 12*; *Carmignani*, *Elem. Jur. crim.*, §. 232, ed agli effetti criminali neppur la ratifica potrebbe retrotrarsi al tempo del fatto consumato. *Ant. Math.*, *De Crim. Prolegom.*, *Cap. 1*, *n. 14*, *Cremani*, *lib. I*, *loc. cit*; *Carmignani*, §. 232, *not*. 2.

Considerando che ritenuta la usurpazione già consumata senza concorso, o partecipazione del *Romanelli*, questi per atti posteriori non potrebbe esser tenuto nè come correo, nè come complice del delitto di Maestà; il quale per le note massime del Diritto pubblico e penale non si commette contro il Principe, che sia stato spogliato dei diritti Maiestatici.

Considerando che sebbene al Principe dejetto resti intatto il gius dell'Impero, pure il Governo dello Stato passa di fatto nell'usurpatore, il quale ha frattanto la facoltà, ed anco il dovere di amministrare, e fare tutto ciò che sia necessario a mantener salvo ed illeso lo Stato, non per la presunta volontà del Principe espulso, come opinò Grozio, ma pei principii del Diritto civile, che regolano la materia del possesso; poichè per la natura del possesso che suppone la facoltà di amministrare, il possessore comunque ingiusto ha un potere prevalente a quello di chi non possiede, secondo la più ricevuta dottrina di *Samuel Coccejo*, *Dissert. De Jure Regis ejecti*, §. 9, *in Comment. ad Grotium*, *Lib. I*, *Cap. IV*, §. 15, *e nella Dissert. proem. ad Grot. XII*, *Lib. VI*, *Cap.* 3, *Sect.* 1, § 645, dai quali principii conseguita che i sudditi, i quali non debbono sindacare la legittimità dell' impero, ma guardare unicamente all' esercizio attuale del potere, sono per necessità tenuti a prestare obbedienza all' usurpatore finchè dura in lui l' ingiusto possesso, salve le limitazioni stabilite dal Diritto pubblico e penale. *Grot.*, *De Jur. Belli et Pacis*. *Lib. I*, *Cap.* 4, n. 15; *Puffendorf*, *Lib.* 7, *Cap.* 8, num. 10; *Zullinger*, *Instit. Jur. Naturae et Gent. Lib II*, *Cap.* 2, §. 240: e non sono colpevoli verso il Principe legittimo, se accettano dall' usurpatore ed esercitano magistrature, e pubblici ufficii, senza i quali non può reggersi lo Stato, purchè nulla operino in opposizione al diritto naturale e divino, e con probità ed onestà disimpegnino le loro ingerenze. *Samuel Coccejo*, *Dissert. Proem. XII*, *Lib. VI*, *Cap. III*, *Sect. I*, §. 647; *Heinecc. Praelect. in Grot.*, *Lib. I*, *Cap. VI*, §. 15, *num.* 2; *Renazzi*, *Elem. Jur. crim.*, *Lib. IV*, *Part. III*, *Cap.* 2, §. 4; *Poggi*, *Elem. Jur. crim.*, *Lib. II*, *Cap.* 10, *n.* 66; *Decis. del Supremo Tribunale di Giustizia de'* 28 *agosto* 1800, *ovanti Fabbroni*, *Bagni e Cremani*.

Considerando che altri essendo i rapporti dell' usurpatore verso il legittimo Sovrano, altri quelli dei sudditi verso l' usurpatore, gli atti ostili che questi prosegua contro il Principe dejetto non tolgono al primo atto criminoso l' effetto della consumazione del delitto di Maestà, per modochè chi accetta, ed esercita ufficii conferitigli dall' usurpatore contragga necessariamente con lui una correità nel delitto di Perduellione di già in sè stesso perfetto, ma resta soltanto respon-

sabile della sua cooperazione ai singoli atti, che abbiano per loro stessi un'indole veramente delittuosa.

Considerando che primo fra gli Atti speciali obiettati dall'Accusa al *Romanelli* è la firma da lui apposta al Decreto del Governo Provvisorio de' 9 febbraio 1849, col quale fu ordinata l'abolizione del nome di Leopoldo Secondo dalle Sentenze e dagli Atti Pubblici: ma nell'esame di questo come degli altri Atti muniti della firma del *Romanelli*, dee ritenersi che cessata la forma costituzionale, e mancando un Principe inviolabile e un Ministero responsabile, la responsabilità morale degli Atti governativi pesava sui Membri del Governo Provvisorio, non sopra i Ministri Segretari di Stato, la soscrizione dei quali Decreti già firmati dai Triumviri, o dal Presidente del Governo riducevasi ad una semplice legalizzazione della loro firma, come avviene anche nel Reggimento Costituzionale per gli Atti del Principe, che non siano compresi nella sfera della responsabilità ministeriale. *La Ferrière, Cours de Droit public.*, *Chap. III*, *Sect. I*, *pag.* 44; *Hello, du Régime Constit.*, *Part. II*, *Tit. I*, *Chap. III*, e questa responsabilità riconobbero anche i Triumviri nella Circolare declarativa de' 3 marzo 1849: quindi i Ministri erano funzionari dipendenti dal Governo e per l'accettazione dell'ufficio ormai vincolati da una obbedienza gerarchica al dovere di prestarsi impunemente all'esecuzione di quegli Atti, la criminosità dei quali non fosse talmente evidente da escluderne qualunque dubbiezza, e qualunque opinabile scusa. *Roberti*, *Corso di Diritto penale*, *Part. I*, *Tit.* 2, *Cap.* 5, §. 623, 624; *Nani*, *Adnot. ad Ant. Math.*, *Lib.* 48, *Cap.* 4, *Annot.* 8; *Rossi*, *Droit pénal*, *Liv. II*, *Chap.* 13; *Legraverend*, *De la Legislat. crim.*, *Tom. I*, *Chap. III*, §. 2; *Chaveau et Faustin Hélie*, *Théor. du Cod. pénal.*, *Tom.* 1, §. 14; *Carnot*, *Comment. sur le Cod. pén.*, *Lib. III*, *Tit. I*, *Chap.* 2, *Sect.* 2, *Art.* 114, *pag.* 2, 10, 14. Ora il *Romanelli* autenticando quel Decreto (che non consta neppure essere stato da lui proposto) e accettando l'incarico di farlo eseguire, potè credere che la sostituzione del nome del Governo Provvisorio nei pubblici Atti fosse una conseguenza necessaria della proclamazione del nuovo reggimento, come lo avea creduto qualche Tribunale di Provincia col sostituire nelle Sentenze la intitolazione del *Governo Provvisorio* anche prima della promulgazione del citato Decreto.

Considerando che il *Romanelli* non propose, nè consigliò le Leggi statarie de' 22 febbraio e 23 marzo 1849 decretate dal Governo Provvisorio, nè altra parte vi prese fuorchè quella di apporvi la firma ministeriale, ed anche per queste egli sarebbe immune da responsabilità, ove non comparisse evidente la loro intrinseca criminosità.

Considerando che l'una e l'altra di quelle Leggi furono decretate in sequela dei disordinati movimenti popolari che si verificarono nei suburbi di Firenze, in Pistoja, e in Prato ne' 21 febbraio, e nel Compartimento Aretino nel mese di marzo 1849: e che il Governo aveva il dovere non che il diritto di reprimere a tutela della proprietà e delle persone e dell'ordine pubblico, ancorchè quei movimenti avessero per causa non che per pretesto la restaurazione del Governo del Principe: essendo un principio di umanità e di giustizia stabilito dal Gius pubblico e seguitato dalla Giurisprudenza non esser lecito ai privati d'insorgere di propria autorità, e senza l'espressa annuenza del Principe, contro il Governo di fatto dell'usurpatore; poichè sebbene la usurpazione sia un'ingiuria non può essere vendicata che dalla pubblica Autorità, nè potrebbe rilasciarsi all'arbitrio de' singoli un delitto pericoloso nel suo esercizio, e violento nei suoi mezzi, senza sconvolgere l'ordine sociale con delle risse sconsigliate, con dei tumulti sediziosi, e coi perigliosi conflitti di una guerra civile, che l'umanissimo Principe volle ad ogni costo evitata anche nell'impresa da lui affidata al generale De Laugier di restaurare il suo legittimo governo. *S. Tham. Aquinat.*, *De Regim. Princ.*, *Lib.* 1, *Cap.* 6; *Grot.*, *De Jur. Belli et Pacis*, *Lib. I*, *Cap.* 4, §. 19, *Ibid. Enric. Coccejo*, *Num.* 1; *Coccejo Sam.*, *Diss. proem. ad Grot.*, §. 667; *Puffendorf*,

De Jur. Nat. et Gent., Lib. 7, *Cap.* 8, §. 9 *e* 19. Ora quando pure quel provvedimenti straordinarii non fossero nelle specialità delle circostanze bastantemente giustificati dalla necessità della pubblica salvezza, o potessero comparire esorbitanti, non potrebbero per altro ascriversi a delitto ai Governanti che li decretarono, non che ai Ministri, che vi apposero la loro firma, e tanto meno lo potrebbero perchè non ne fu fatto il minimo abuso.

Considerando che la soscrizione del Decreto del Governo Provvisorio in data de' 20 febbraio 1849 che inviava a Lucca l'accusato *Guerrazzi*, investito di pieni poteri per provvedere alle gravi urgenze della patria, e la Circolare de' 5 marzo 1849 originalmente preparata dall'accusato *Mazzoni*, e firmata e diretta dal *Romanelli* ai Vescovi della Toscana per impegnare la responsabilità del Parrochi nell' esito delle elezioni per la Costituente Italiana, sono atti che non possono formar subietto dell' attual Giudizio, perchè di essi non fa la minima menzione il Decreto della Camera di Accuse de' 7 gennaio 1851, nè il successivo Atto d'Accusa de' 29 dello stesso mese ed anno.

Considerando che il *Romanelli* esercitò con onestà e rettitudine il Ministero da lui non senza repugnanza accettato, e dal quale per ben due volte diè la sua dimissione per non prender parte alla nomina d'impiegati per la loro qualità morali e opinioni politiche da lui creduti immeritevoli di fiducia, ed altre volte minacciò di ritirarsi, se il Governo si fosse impegnato in atti repugnanti a' suoi principii politici.

Considerando che per la mitezza, colla quale il *Romanelli* si condusse non può farglisi rimprovero per la missione da lui esercitata nel Compartimento Aretino, e nel conflitto della prova testimoniale sopra i sensi ostili e irreverenti al Principe, e al Principato nelle sue pubbliche allocuzioni a lui obiettati dall' Atto di Accusa, era di giustizia di preferire il deposto dei testimoni escludenti il delitto.

Considerando che riunendo i fatti anteriori al dì 8 febbraio agli atti di data posteriore dall'Accusa rimproverati a *Giuseppe Dami*, essi costituiscono la di lui complicità nel delitto di Lesa Maestà per il nesso che hanno gli uni e gli altri fra loro, e per l' animo ostile al Principe, ed al Principato che i fatti stessi rivelano.

Considerando che l'aver preso parte ad alcuni degli atti obiettati nella sua qualità di Segretario del circolo di Firenze, non basta a scusarlo dalla complicità rimproveratagli poichè quando l'esercizio di tale ufficio lo impegnava in atti e corrispondenze che offendevano la Sovranità, o l'ordine pubblico, era nel dovere di astenersene, o di ritirarsi; se ciò non ostante rimase e vi si prestò, non può esimersi dal rispondere di quelli atti ai quali concorse, ancorchè in ossequio, o per deferenza al volere del circolo, il quale comunque astrattamente non potesse dirsi in quel tempo un collegio illecito, tale diveniva per certo allorchè turbava l'ordine pubblico, e con popolari agitazioni attentava alla libertà di esercizio delle reali prerogative.

Considerando che la partecipazione ai preparamenti del banchetto popolare de' 18 febbraio, e l' invito ai circoli per convenire in Firenze nel 1 marzo 1849, per solennizzare la proclamazione della Repubblica, son fatti articolati dall'Accusa come riscontri dell'animo ostile alla Monarchia nell'accusato *Dami*, a lui già contestati nella Procedura scritta, dalla quale il Pubblico Ministero poteva desumerli benchè non fossero esplicitamente menzionati nel Decreto di Accusa.

Considerando che il Giudice Istruttore non mancò di contestare nella Procedura scritta all'accusato *Dami* diversi fatti costituenti a senso suo il delitto di Maestà, e quei fatti, i quali non formarono soggetto di speciale contestazione, e che furono poi menzionati nel Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza e riassunti nel Decreto della Camera delle Accuse, e nell' Atto d' Accusa, non sono che elementi e mezzi probatorj del delitto contestatogli, e contro questi rimane sempre aperto l' adito alla difesa dell' accusato tanto avanti la Camera delle Accuse, quanto avanti la Camera decidente.

Considerando rhe i diversi articoli di Legge invocati dall'accusato *Damì* a sostegoo di tale eccezione o si riferiscono alla contestaziona di fatti resultanti da un supplemento di istruzione richiesto dall'imputato o dal Regio Procuratore (Art. 307 e 335 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838) o si riferiscono a verificazioni, e contestazioni in geoere (art. 190 del Motuproprio del 2 agosto 1838, art. 70 e 84 della Legge de' 22 novembre 1849), e non contengono alcuna sanzione di nullità, e la omissione di più complete contestazioni, che per le Leggi precedenti sarebbero state sostanziali nel Processo inquisitorio, unica base del Giudizio penale, non potrebbe utilmeete formar soggetto di lagnanza nel Processo accusatorio, e nel Giudizio orale quando non ne resta menomato il diritto di difesa.

Considerando rbe l'art. 45 della lrgge del 17 maggio 1848 non riguarda che i delitti e le contravvenzioni in materia di stampa, e che perciò è affatto insussistente l'eccezione di nullità obiettata alla querela e all'Atto di Accusa contro *Bartolommeo Capecchi*, per non esservi iodicate le precise parole proferite dal Capecchi stesso nella sua allocuzione sotto le Logge dell'Orgagna.

Consideraodo ehe la partecipazione del *Sergente Capecchi* alla riunione del circolo colla scienza del suo criminoso disegno, e le rimproverategli declamazioni ostili costituiscono correità nel delitto di Maestà, *Ant. Math., De Crim., Tit.* 2, *Cap.* 3. §. 4 « ivi » si quis scelesta oratione aliis « hostilia persuadere conatus fuerit », e questo suo contegno assume un carattere di maggiore gravità, in ragione della sua qualità di militare graduato altra volta ripreso dall'Autorità superiore: e solamente a misurare la quantità del di lui concorso al delitto doveva aversi presente, cba indipendentemente da ogni preventivo concerto, improvvisamente, ma scientemente vi si associò nella mattina del dì 8 febbraio, quando già il circolo del Popolo adunato sotto le Logge dell'Orgagna dava opera alla consumazione del delitto.

Considerando che gli Accusati *Damì* e *Capecchi* al momento della pubblicazione del Real Decreto de' 21 novembre 1849 erano già prevenuti del delitto di Maestà ed arrestati, e i loro nomi erano inseriti nella Notificazione pubblicata dal Direttore degli atti criminali de' 23 dello stesso mese ed anno, nè può dirsi che il Capecchi per non essere stato contemplato nella prima querela non fosse in stato di prevenzione, la quale venne a resultare dal progresso della procedura in epoca anteriore alla pubblicazione del precitato Decreto.

Considerando che il prelodato Decreto, Art. 4, num. 2, escluse dal benefizio dell'Amnistia tutti coloro, che a quell'epoca figuravano come prevenuti nella procedura ordinaria politica allora pendente nella Direzione degli atti criminali di Firenze, senza distinguere il maggiore o minore grado della loro imputabilità, e nell'art. 5, rilasciò per tutti costoro aperto e libero corso alla giustizia, in quanto fossero, e respettivamente potessero rimanere investiti da azione penale, sicchè la loro sorte dovesse essere fissata da Sentenza dei Tribunali competenti, e le disposizioni letterali dello stesso Decreto non avevano bisogno di mutuare il soccorso della interpretazione del rapporto Ministeriale che lo precede.

Considerando che i prenominati *Damì* e *Capecchi* accusati di correità nel delitto di Maestà non potevano rimaner compresi nel benigno Indulto del 26 luglio 1849, che abbandonò all'oblio solamente le ingiurie verbali, o scritte contro l'Augusta persona del Principe, e contro le persone della sua Real Famiglia.

Considerando quanto all'accusato *Antonio Petracchi*, che egli è stato legittimamente investito dell'addebito di aver preso parte non solo alla spedizione armata di Portoferrajo, quanto alle altre di Porto Santo Stefano e di Pietrasanta, e l'Atto di Accusa non ha ecceduto i limiti del Decreto della Camera di Accuse de' 7 gennaio 1851; poichè l'addebito speciale della spedizione di Porto Santo Stefano è letteralmente espresso anche contro il Petracchi nel paragrafo 99 del

precitato Decreto, e nel paragrafo 32 dello stesso Decreto è notata la potente cooperazione alla spedizione di Pietrasanta delle bande armate di nazionali, una delle quali era comandata dallo stesso *Petracchi*: ora secondo le massime ritenute dalla Corte quanto alla interpetrazione dell'Atto di Accusa contro il *Guerrazzi*, bastava che questo addebito fosse in qualunque modo menzionato anco nella parte narrativa del Decreto, perchè il Pubblico Ministero potesse legalmente e formalmente obiettarlo, come gli venne obiettato e contestato ancha al Pubblico Dibattimento durante il di lui interrogatorio.

Considerando che il comando dal *Petracchi* scientemente assunto della spedizione armata per cacciare il Granduca da Portoferrajo, nel caso che vi fosse giunto, o fosse per giungervi, e la partecipazione effettiva che egli scientemente prese ad altra spedizione armata diretta ad espellerlo dal Porto Santo Stefano, sono atti ostili e violenti di un suddito che presta forza ed ajuto al nemico del Principe, e all'usurpatore della di Lui autorità, ed osa portare le armi contro l'Augusta persona del proprio Sovrano, i quali astrattamente considerati costituirebbero il delitto di perduellione. *L. 1, ff. ad L. Jul. Majest.*; *Ant. Math., De crim. ad Lib. 48, ff. Tit. 1, Cap. 2, num. 9*; *Renazzi, Elem. Jur. crim., Lib. IV, Part. III, Cap. II, n. 2*; *Carmignani, Elem. Jur. crim.*, §. 674.

Considerando che queste spedizioni non sortirono il loro effetto per cause fortuite, la prima perchè il Principe non erasi diretto a Portoferrajo, la seconda perchè frastornata dalla sopraggiunta necessità di rivolgerla ad altro scopo; ma esse costituiscono nullameno un delitto, come attentati che ebbero un principio di esecuzione, e che non si consumarono per cause indipendenti dalla volontà degli Agenti.

Considerando per altro, che sebbene non costituiva delitto il servizio che un suddito per debito di passiva obbedienza presti nelle milizie ordinate dall'usurpatore, pure la obbedienza dovuta all'invasore non può estendersi fino al punto di permettere impunemente ai sudditi di impiegare le armi contro il legittimo Sovrano per espellerlo violentemente dallo Stato usurpatogli, o per impedirgli il ritorno, a meno che ad essi sovrasti un imminente pericolo della vita, o di altra gravissima sventura, secondo le limitazioni comunemente stabilite dai più insigni scrittori di Gius pubblico. *Heinec., in Praelect. ad Grot., de Jur. Belli et Pacis, Lib. I, Cap. 4*, §. 15; *Henric. Coccejo ad Grot., loc. cit.*; *Samuel Coccejo, Dissert., proem. XII, ad Grot., Lib. 81, Cap. 3*, §. 667.

Considerando cha il Granduca al momento delle assunte spedizioni militari, non trovavasi più nell'esercizio attuale della Sovranità, ed era privo del possesso dei Diritti Maestatici, e in questi termini mancava è vero un estremo sostanziale del proprio delitto di Lesa Maestà, ma ciò non ostante i sudditi, che debbono serbare venerazione, rispetto, e fedeltà al legittimo Principe durante l'ingiusto possesso dell'invasore, si macchiano di grave delitto impiegando l'opera loro contro il proprio Sovrano per comando dell'usurpatore, e più specialmente portando le armi contro la Sacra di lui Persona. *Renazzi, Elem. Jur. crim., Lib. 4, Part. 3, Cap. II*, §. 4; *Poggi, Elem. Jur. crim., Tom. II, Cap. 10*, §. 56; e in queste circostanze il delitto di Maestà rimane in qualche modo impropriato, riducendosi a mancanza di fedeltà al legittimo Sovrano in ossequio dell'usurpatore, più o meno punibile secondo la gravità delle circostanze, come stabilì la Decisione del *Supremo Tribunale di Giustizia, del dì 7 settembre 1799, avanti Cheluzzi, Urbani e Biondi, nella Causa contro Gaetano Pierotti, seguitata nei successivi Voti del 25 gennaio, e del 10 maggio 1800, avanti Stradelli, Urbani e Biondi, nella Causa contro Ciani, Dini ed altri, e contro i fratelli Pigli ed altri*: e nel caso attuale il delitto obiettato al *Petracchi*, comunque impropriato, assume il carattere della massima gravità, perchè ostilmente diretto non solo contro le milizie ma contro l'Augusta persona del Principe stesso.

Considerando che l'accusato *Petracchi*, non potrebbe scusare il suo delitto col pretesto dell'obbedienza gerarchica, e della passiva subor-

dinazione militare, sì perchè la prima spedizione non fu veramente un' impresa militare, ma piuttosto una spedizione di una turba di *livornesi* o di *uomini arrisicati* in parte senza divisa, e irregolarmente armati, e l'arrestato *Petracchi* ne fu incaricato piuttosto come uno dei Capi-Popolo, che come uffiziale della milizia cittadina; ed anzi la direzione delle operazioni militari possibilmente occorrenti fu affidata ad altro uffiziale; sì perchè le spedizioni non gli vennero imposte per un ordine di Autorità gerarchica, cui fosse astretto ad obbedire, ma egli invece senza essere esposto ad alcun pericolo volontariamente le assunse, o vi si associò.

Considerando che anche dai Proclami pubblicati dal Governatore *Pigli*, dalle di lui arringhe, non che da quelle di *Giuseppe Mazzini*, il *Petracchi* dovè necessariamente apprendere la usurpazione commessa a danno della Sovranità di Leopoldo Secondo, e conoscere la ostilità e criminosità della spedizione ordinata per cacciarlo dalla Toscana.

Considerando che a discarico di chi ordinò e di chi eseguì la spedizione di Porto Ferrajo, non era valutabile la scusa che il mezzo non fosse idoneo all'effetto di espellere il Principe da quell' isola eminentemente difesa, e difficilmente espugnabile dalla banda comandata dal *Petracchi*; poichè la spedizione non aveva uno scopo esclusivamente militare, nè era diretta a cimentarsi con forze insufficienti in un conflitto ineguale, che il *Petracchi* stesso fu cauto di evitare; ma era una turba armata di uomini arrisicati, e faziosi che scesi una volta a terra col pretesto di sussidiare i forti, o con altri pretesti, non mancavano di altri mezzi per compiere la loro criminosa missione col suscitarvi agitazioni, e tumulti, e far nascere delle dure necessità, che avesser costretto il Granduca a partire anche da quell' isola.

Considerando che il Sovrano Decreto dei 21 novembre 1849, nel concedere una generosa amnistia ai delitti di Lesa Maestà la estese anche ad altre defezioni politiche, ed escluse sì per gli uni che per le altre le persone contemplate nell' Art. 4°, fra le quali è compreso l'accusato *Petracchi*, come quello che a quel giorno era già pervenuto nelle procedure politiche, che si istruivano nelle Direzioni degli Atti Criminali di Firenze e di Pistoja, e il cui nome venne pubblicato nelle due Notificazioni dei Giudici Istruttori; perlochè anche impropriato il titolo del delitto, il *Petracchi* non avrebbe potuto godere del benefizio dell'amnistia, ma la di lui sorte secondo il disposto dell' Art. 5° dello stesso Decreto doveva dipendere dalla decisione dei competenti Tribunali.

Considerando che senza negare l'influenza che aver potrebbe il Rapporto Ministeriale, che precedè il Decreto, nella interpetrazione della disposizione legislativa, questa è tanto chiara ed esplicita da non aver bisogno del sussidio interpetrativo. Che se per avventura per alcuni degli accusati sparisse, o per altri si mutasse il titolo dei delitti contemplati nel suddetto Rapporto, non per questo gli accusati stessi potrebbero godere dell' Amnistia, dalla quale erano stati una volta esclusi, ma nel resultato finale del giudizio essi dovrebbero o conseguire l'assoluzione, se non constasse dalla loro reità, o nell'opposto caso soggiacere alla pena corrispondente alla diversa specie del respettivo loro delitto.

Considerando che gli obietti dall' Accusa non consistono nel semplice rimprovero di ingiurie verbali, o scritte contro la Sacra persona del Principe e contro la sua Real Famiglia; perciò il *Petracchi* non poteva menomamente profittare del benigno Indulto dei 26 luglio 1849.

Considerando che *Enrico Valtancoli* da Montazio è accusato non già di un delitto di stampa come direttore responsabile di un Giornale, ma bensì come autore di articoli inseriti nel *Popolano*, e da lui firmati, e riconosciuti, ed è accusato di complicità per diretta provocazione, e istigazione col mezzo della stampa al delitto di Maestà, effettivamente da altri, e con altri mezzi successivamente commesso.

Considerando che l' Art. 45 della Legge dei 17

maggio 1848, il quale prescrive sotto pena di nullità, che le Requisitorie del Pubblico Ministero, o la querela della parte lesa, articoli e specifichi le provocazioni, gli attentati, e gli altri fatti costituenti l'oggetto dell'azione penale, concerne soltanto la procedura da seguirsi nel giudizio dei delitti e contravvenzioni di stampa, non già la querela del Pubblico Accusatore pel titolo di complicità in delitti ordinarii con provocazioni o istigazioni per mezzo di stampa a commetterli; quindi non era proponibile l'eccezione di nullità contro la querela, sulla quale venne istruito il processo contro l'accusato *Montazio*.

Considerando che sebbene l'Accusa non abbia rimproverato al *Montazio* la partecipazione agli atti criminosi della notte del dì 7 e della mattina del dì 8 febbraio, contemplati nel Rapporto del pubblico Querelante del dì 14 settembre 1849, non per questo cessava nel *Montazio* lo stato di prevenzione, in cui la querela lo pose, e rimase legittimamente sottoposto al giudizio per diversi fatti di complicità che gli furono contestati nel processo, ed obiettati dall'Accusa.

Considerando che l'azione pubblica promossa contro lo stesso *Montazio* per complicità in delitto di Maestà non era rimasta vulnerata dalla persecuzione di articoli posteriori a quelli, nei quali fu poi creduto di ravvisare elementi di provocazione, e istigazione a commettere il delitto realmente commesso: per lo che non era valutabile la eccezione di inammissibilità dedotta per parte dell'accusato *Montazio*, al quale il Pubblico Ministero non aveva rimesso, nè avrebbe, anche volendo, potuto rimettere la responsabilità incorsa con altri precedenti delitti.

Considerando che gli articoli analizzati nella esposizione dei fatti elementari, pubblicati in tempi di gravi agitazioni popolari, contengono i più ostili concetti contro l'ordine monarchico ancorchè temperato, e contro i Principi tutti d'Italia, e specialmente contro quello di Toscana, e le più violente provocazioni a rovesciare la Regia Autorità, e il Governo stabilito, alle quali criminose istigazioni pur troppo corrispose l'effetto, cui erano esplicitamente dirette; e in questi termini, tutti ricorrono gli estremi della complicità in delitto comune, prevista dall'Art. 20 della Legge del 17 maggio 1848; cioè: 1.° il mezzo della stampa; 2.° l'istigazione, e provocazione diretta a commettere un delitto; 3.° la perpetrazione del delitto effettivamente commesso da altri, e con mezzi differenti alla stampa: ed a simili istigazioni, e provocazioni sono estranei l'Art. 21 della detta Legge, che contempla le provocazioni non susseguite da effetto, e l'Art. 22 che punisce gli attentati commessi per mezzo di stampa contro l'inviolabilità, ed autorità del Granduca.

Considerando che sebbene il ravvicinamento, e il preventivo concerto di più individui costituisca il fondamento della complicità ordinaria, pure la complicità per mezzo della stampa ha questo di speciale, che non richiede una relazione personale (il più delle volte impossibile) fra il provocatore e il provocato, ed anzi la provocazione per mezzo di stampa, presuppone la lontananza e la separazione fra loro; ed è una relazione intellettuale e morale, ed un mezzo di trasmissione dei criminosi pensieri destinato appunto a ravvicinare le distanze. *Hello*, *Du Regime constitut., Part. I, Tit. IV*, §. 2; *Quénisset et Dupoty*, *Journal de Droit crim., an.* 13, *pag.* 353, quindi è affatto insignificante l'obietto, che l'autore dello scritto non abbia avuto alcuna comunicazione cogli autori, o partecipi del reato.

Considerando che posto una volta in circolazione lo scritto contenente la provocazione a delinquere (quando specialmente sia come il giornale il *Popolano*, generalmente diffuso), lo scrittore è responsabile di tutte le conseguenze della pubblicazione, nè può pretendere dal Pubblico Ministero la prova, che quello scritto sia giunto a cognizione personale degli autori correi, o altri complici del commesso delitto.

Considerando che trattandosi non di proposizioni vaghe e perfuntorie imputate al semplice editore, ma di più e diversi articoli imputati al loro autore, il dolo è necessariamente e nella

sua pienezza inerente al fatto, e non ha bisogno di essere altrenda dimostrato. *Rossi*, *Traité du Droit pénal*, *Liv. II*, *Chap.* 24; *Grattier*, *Commentaire des Lois de la Presse*, *Tom. I*, *pag.* 135.

Considerando che l'art. 20 della nostra Legge differisce dall'art. 1.° della Legge Francese de' 17 maggio 1819; poichè mentre questa Legge considera e punisce come complice l'autore di una semplice provocazione a un delitto, la Legge nostra non desume la complicità che da una provocazione o istigazione *diretta*: quindi non è da maravigliare se qualche commentatore della Legge Francese, e specialmente *Chassan*, *Traité des Délits et Contrav. de la Parole*, *de l'Écriture et de la Presse*, *Part. I*, *Liv. I*, *Chap. I*, §. 30, abbia richiesta la dimostrazione, che la rivolta sia stata realmente prodotta dallo scritto pubblicato: ora quando la istigazione non è *generica*, *esortativa*, o di semplice consiglio, ma è *speciale*, *cooperativa*, ed *efficace*, la successiva rivolta è una conseguenza naturale della provocazione diretta.

Considerando che è irrilevante la circostanza, che non fosse nella procedura scritta contestato a *Montazio* l'Art. de'5 gennaio 1849 di N.° 202 intitolato: « I Morti e i Vivi » poichè gli fu obiettata la complicità desunta da altri articoli del Giornale, e quello non contestato non era l'unico elemento materiale del delitto; quindi per la legittimità dell'Accusa e per la integrità della Difesa basta che l'articolo predetto sia stato contestato nell'Atto di Accusa, o nel corso del Pubblico Giudizio, e in replica a tale obietto ricorrono tutte le premesse considerazioni sopra una simile eccezione dedotta dall' accusato *Dami*.

Considerando che del pari irrilevante è l'altra circostanza che *Montazio* non fosse Direttore del Giornale, allorchè fu pubblicato l'articolo di N.° 202; poichè l'azione penale è in primo luogo esercibile contro l'autore dello scritto stampato, e in secondo luogo contro l'editore responsabile, a tenore dell'Art. 42 della Legge del 17 maggio 1848.

Considerando che di fronte ad articoli pubblicati anteriormente al dì 8 febbraio 1849, e così precedentemente alla partenza del Principe, e alla consumazione del delitto, non poteva sostenersi che *Montazio* non avesse potuto contrarre correità politica per mancanza di materiale e morale subietto al momento, nel quale egli pubblicava gli articoli incriminati.

Considerando che sebbene gli articoli posteriori al dì 8 febbraio non potessero influire nella perpetrazione del delitto consumato in quel giorno, pure contribuirono al consolidamento e progresso della Rivoluzione, ed in ogni evento gli articoli posteriori possono valutarsi come una riprova della pravità della intenzione, la quale può desumersi anche dai fatti posteriori dello stesso Accusato. *Chassan*, *loc. cit.*, §. 33; *Barreau Anglais*, *Tomo II*, *pag.* 277.

Considerando che non è da dissimularsi, che la istigazione e la provocazione degli articoli di *Montazio* può non essere stata la causa unica del delitto commesso, alla perpetrazione del quale possono aver contribuito altre cagioni ed altri articoli intemperanti di altri giornali pur troppo in quel tempo pubblicati, ma questa circostanza non sarebbe perimente della imputazione, ma tutt'al più diminuente la pena.

Considerando che esclusa una volta l'eccezione d'Amnistia incidentemente proposta dall'accusato *Enrico Valtancoli da Montazio*, non poteva egli nuovamente proporla, ostandogli la cosa giudicata nascente dal Decreto della Corte del dì 30 agosto 1852.

Considerando che lo sviluppo del Giudizio nel merito non ha somministrato nè poteva somministrare fondamento a nuova e indipendente domanda di ammissione all'Amnistia conceduta col Sovrano Decreto de'21 novembre 1849 per tutti i delitti di Lesa Maestà, ed altre delazioni politiche coll'eccettuazioni nello stesso Decreto stabilite. Poichè il Dibattimento non ha variato il subietto dell'Accusa consistente nella complicità del *Montazio* nel delitto di Lesa Maestà colla diretta provocazione per mezzo di stampa alla perpetrazione del suddetto delitto effettivamente commesso.

Considerando che sì la prima, che la seconda domanda d'ammissione al benefizio d'Amnistia muove dallo stesso Real Decreto de' 21 novembre 1849 e le nuove deduzioni dell'accusato non sono che nuovi argomenti difensivi tendenti al medesimo fine, ma che non mutano la causa del domandare.

Considerando finalmente che il titolo di complicità nel delitto di perduellione non poteva cadere sotto le disposizioni del Real Decreto de' 26 Luglio 1849, poichè l'articolo 1 dello stesso Decreto rilascia al corso ordinario di giustizia la cognizione de' fatti costituenti il vero e proprio delitto di Lese Maestà, e ogni altro special delitto previsto dalle Leggi veglianti, e così anche la complicità nel delitto di Maestà.

Considerando che per quanto non costituiscano vera, e propria complicità in delitto Majestatico i soli fatti verificati a carico dell'accusato *Antonio Pantanelli*, pure per la loro pericolosa tendenza, e pei traviamenti di quel giovine sconsigliato in agitazioni politiche, hanno indotto la Corte a valersi della facoltà conferitale dall' articolo 491 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838.

Considerando che oltre i fatti specialmente notati a carico degli accusati *Montanelli* e *Mazzoni*, quelli ritenuti a carico del *Guerrazzi* e compresi nel tempo decorso dalla notte del 7 all'8 febbraio fino alla cessazione del Governo Provvisorio, formano addebito anche ai suddetti contumaci, ed hanno per essi pure lo stesso carattere criminoso.

Considerando che i fatti obiettati ai contumaci *Marmocchi*, *Franchini*, *Mordini*, *Pigli*, *Niccolini*, *Ciofi*, *Modena*, *Cimino*, fratelli *Mori*, *Bartolucci*, *Vannucci-Adimari* e *Gherardi-Dragomanni*, costituiscono correità nel delitto di Maestà, e quanto al *Roberti* costituiscono correità col *Petracchi* nelle due spedizioni dell'Elba, e di Porto S. Stefano punibile con pena per ciaschedono di essi proporzionalmente graduata.

Considerando che dai fatti ritenuti dalla Corte quanto ad *Alessandro Ciucchi* o *Degl' Innocenti* non resulta bastantemente provata la correità o complicità nel delitto di Maestà, ma ciò nonostante la pravità dei fatti stessi e la mala qualità dell'accusato erano proporzionati motivi che autorizzavano la Corte a valersi della facoltà conferitale dall'Art. 491 delle Dichiarazioni, e Istruzioni del 9 novembre 1838.

Considerando, quanto alla Causa proveniente dal Tribunale di Pistoja, che la Guardia Civica fu mobilizzata per atto del Governo Provvisorio dei 27 febbraio 1849, che la sottopose a tutte le Leggi, e discipline in vigore per l'esercito Toscano, ma questo atto rimase colpito dal Decreto del Commissario straordinario del Principe dei 4 maggio 1849 che in coerenza del Proclama del Granduca dei 12 febbraio predetto dichiarò nulli, irriti, e come non avvenuti fino dal loro principio tutti gli atti emanati dal Governo Provvisorio. Quindi l'atto annullato non poteva produrre alcun effetto giuridico, quanto agli eventi posteriori al suo annullamento, nè poteva attribuire ai militi cittadini che per una accusa posteriore alla emanazione del precitato Decreto il preteso privilegio del fôro militare, che non costituiva un diritto quesito, e che restava subordinato all'effetto delle nuove Leggi per la massima da questa Corte già ritenuta col Decreto dei 28 agosto 1852.

Considerando che niun argomento di competenza del fôro militare potrebbe trarsi dall'atto del Municipio di Livorno, e dalla Commissione aggiuntavi sul riordinamento della Guardia Civica in data del 9 settembre 1848, che d'altronde non emanando da legittimo potere non poteva aver forza di legge, e che rimase colpito dalle solenni dichiarazioni fatte dal Consiglio generale e dal Senato nel dì 9 e nel dì 11 settembre 1848, pubblicate colla Gazzette di Firenze del 15 dello stesso mese ed anno, n. 220 e 225, e a legittimarlo non sarebbe bastata la parziale approvazione datane dal Governatore *Montanelli*, colla lettera dei 18 ottobre 1848.

Considerando che la lettera del Ministro della Guerra del dì 30 giugno 1849, non contiene che

un eccitamento al Tribunal Militare per sollecitare l'ultimazione della procedura pendente, nel supposto della sua competenza, che il Ministro non avrebbe potuto nè attribuire, nè riconoscere nel consiglio di guerra.

Considerando che per i fatti ritenuti dalla Corte, l'abbandono per parte del *Petracchi*, della posizione di Boscolungo, contro gli ordini del suo Generale, e con la scienza positiva della restaurazione del Governo legittimo in Firenze, e con l'ostile proponimento di volerlo abbattere con la forza, manifestato non solo con pubbliche allocuzioni e proclami, ma anche con deliberazioni prese nel suo consiglio di guerra, la cooperazione benchè inutilmente domandata al Maggior Pieri, e alle Legioni Polacca e Lombarda, le circostanze che accompagnarono la sua marcia, e la sua breve dimora in Pistoja, e la persistenza in quel criminoso disegno, finchè non fu colto con le armi alla mano, costituiscono un attacco immediato alla restaurata sovranità del Granduca, e tendente alla distruzione del Governo ristabilito: e il rifiuto di sciogliere la sua colonna e di cedere le armi in onta al Decreto della Commissione Governativa Toscana de' 17 aprile 1849 esercente il Supremo Potere dello Stato, da lui conosciuto, e formalmente notificatogli, e il partito deliberato, e il tentativo intrapreso di aprirsi colle armi il passo, onde ricondurre armate a Livorno le colonne dei militi riunite a Culignola, costituiscono una ribellione all'ordine emanato dalla legittima autorità.

Considerando che i Capitani *Cimbalti* e *Piccini* avendo seguito i loro Maggiori nelle loro mosse dirette al conosciuto scopo di abbattere il Governo Granducale restaurato in Toscana, si resero correi con essi nel delitto di perduellione, senza che potessero rimanere scusati dalla subiezione, ed obbedienza gerarchica al comando dei loro superiori, poichè la criminosità dell'azione, cui si prestavano era talmente manifesta, da distruggere la presunzione di legittimità del comando. *Cremani, De Jur. crim., Lib. I, Part. I, Cap.* 2, *n.* 19; *Roberti, Corso di Diritto penale, vol. II*, §. 624; *Rossi, Traité du Droit pénal, Liv. II, Chap.* 13.

Considerando che a scusare il rifiuto di disciogliersi, e di cedere le armi non varrebbe dedurre il pretesto del pericolo, al quale la sicurezza personale del *Petracchi* e dei suoi militi sarebbe stata esposta se avessero consegnate le armi al Pretore di Pontedera, senza la presenza di una bastante forza militare, che avesse potuto tutelarli, poichè il Decreto non imponeva la consegna immediata delle armi al Pretore che presentavasi senza l'apparato di una forza, ma ne ordinava in genere la restituzione colla promessa di garantire ai militi volontarii nel caso d'obbedienza il sicuro ritorno a Livorno, e d'altronde questo pretesto serotinamente allegato in opposizione al rifiuto assolutamente espresso alla prima intimazione, ben presto cessò coll'arrivo di una imponente forza militare.

Considerando che invano ponevasi in contestazione la legittimità della restaurazione del Principato Costituzionale operata ne' 12 aprile 1849 dal Municipio Fiorentino, e la validità del Decreto della Commissione Governativa Toscana, che sotto pena di ribellione ordinò lo scioglimento e il disarmo delle bande livornesi.

Considerando, che il Municipio, secondato dal voto della popolazione, assunse a nome del Principe le redini del Governo e proclamò il ristabilimento della Monarchia Costituzionale, e coi primi suoi atti certamente esercitò la suprema potestà non nella sola capitale, ma in tutto lo Stato, poichè dichiarando sospeso nei Governatori, nei Prefetti e nei Delegati di Provincia, l'esercizio delle respettive attribuzioni, queste e non altre provvisoriamente conferì ai Municipii locali. Che se la Commissione si rivolse ai Municipii della provincia per munirsi anche della loro formale adesione, non la richiese come condizione di legittimità, e come forma integrante la sua autorità, che fin da quel momento liberamente e pienamente assunse, e di cui non poteva restar sospeso l'esercizio nella aspettativa dell'espresso consentimento di tutti i Municipii,

che pur non ostante era a desiderarsi per ricever aumento di forza morale, e per evitare possibili collisioni, e conflitti.

Considerando che il Principe legittimo espulso dallo Stato conserva pienissimo il diritto all'impero, e ritiene coll'animo anche il possesso della sovranità, talchè cessata la usurpazione, ne recupera anche il possesso di fatto, ed anche assente e ignaro lo ritiene per ministero di chi lo abbia preso in di lui nome. *L.* 3, §. 12, *ff. de acquir. vel amitt. possess.*, *L.* 9, *ff. eod.*, *L.* 1; *Cod. de requir. et retinend. possess. ibique Glossa; Muhlenbruch, Doctrina Pandectar.*, *Part. I*, §. 240. Le quali massime di diritto civile privato tanto più procedono nel pubblico diritto, secondo il quale il possesso si acquista anche *per subditos et milites*; *Henric. Coccejo, in Grot., Lib. III, Cap.* 6, §. 9; *Samuel Coccejo, De Jur. Regis ejecti*, §. 7; *apud Grot., Lib. I, Cap.* 4, *n.* 5, e il Principe espulso ricuperando lo stato, riacquista il possesso del Principato statogli tolto dall'usurpatore, non per un nuovo titolo, ma per la continuazione del primitivo e conservato diritto. *Samuel Coccejo, in Grot., Lib. I, Cap.* 4, *num.* 15, *De Jur. Regis ejecti et Diss. proem. XII*, §. 643. *Voto del Supremo Trib. di Giustizia del 6 settembre* 1799 *nella Causa Pierotti av. Cheluzzi, Urbani e Biondi*.

Considerando che per la inobbedienza al Decreto de' 17 aprile 1849, i componenti le bande armate dei militi comandate da *Guarducci*, *Petracchi* e *Pira*, incorsero nella nota di ribelli secondo la comminazione contenuta nell'Art. 3 dello stesso Decreto. *Gigas*, *lib. De Rebell.*, *Quaest.* 1, §. 3 e §. 6.

Considerando che anche ai sudditi ribelli dee mantenersi la data fede, quando a loro, come ribelli, sia stata realmente promessa. *Grot.*, *De Jur. et Belli, et Pacis*, *Lib. III*, *Cap.* 19, §. 6; *ibique Coccejo*, e la convenzione intervenuta coi ribelli rimette la pena, *Grozio*, *loc. cit.*, *ibique Coccejo*: ma nel caso in esame è da vedersi, chi veramente rimase compreso nella convenzione di Colignola de' 18 aprile 1849, approvata dal comandante le milizie Toscane, e in sostanza ratificata dalla Commissione Governativa col Proclama de' 19 dello stesso mese ed anno.

Considerando che a quell'atto non conviensi la denominazione di capitolazione militare, perchè coi sudditi ribelli non ha luogo il diritto di guerra. *Grot.*, *loc. cit.*, §. 7, *ibique Coccejo « ivi » « at male haec promissio bellica dicitur; quia cum « subditis jus belli numquam est »*, e tanto meno perchè al momento della convenzione le colonne livornesi erano scinlte di diritto, se non di fatto: quindi la convenzione de' 18 aprile non può essere intesa con le regole d'interpetrazione delle capitolazioni militari, nè può di sua natura produrne gli effetti, ma deve essere intesa ed applicata secondo le comuni regole d'interpetrazione degli atti indifferenti.

Considerando che il Maggior *Petracchi* e i Capitani *Cimballi* e *Piccini*, erano già in potere della Commissione Governativa di Pisa, allorchè fu firmata la convenzione de' 18 aprile e il Maggior *Guarducci* adunati tutti i suoi Ufficiali *per la sua colonna, e di quelle di Pira, e Petracchi, confessandosi oppresso da forza triplice, e per non spargere sangue fraterno*, si obbligò di consegnare a Giuseppe Nistri, incaricato del Gonfaloniere di Pisa, le armi ritenute dai soldati cittadini, i cannoni, i cavalli, e le munizioni, *purchè tutti gli individui appartenenti alla colonna siano sicuri nel passo per Pisa*.

Considerando che il Maggior *Antonio Petracchi*, e i Capitani *Cimballi* e *Piccini* non erano personalmente contemplati nella lettera della precitata convenzione, nè potevano esservi virtualmente compresi, poichè lo scopo della convenzione, per parte del Governo era quello di far cessare il pericolo, che era da temersi da quelle bande armate ed ostili, pericolo che non era più temibile dagli Ufficiali, che si erano distaccati dal corpo, al quale non potevano più riunirsi, perchè con quella convenzione restava disciolto e disarmato: e lo scopo chiaramente manifestato dal *Guarducci* era quello di non opporsi alla forza soverchiante, che lo stringeva,

e di evitare un inutile spargimento di sangue: e la causa finale, e la condizione espressa fu che fosse lasciato libero e sicuro il passo per Pisa a tutti gli individui appartenenti alla colonna: e quello scopo, e quella causa finale non poteva riferirsi a *Petracchi, Cimbolli e Piccini*, dei quali il *Guarducci* conosceva il precedente arresto, come rilevasi anche dall'articolo da lui stesso pubblicato ne' 21 aprile 1849 nel Corrier Livornese, ove narra la storia dei fatti precedenti, concomitanti e susseguenti alla suddetta convenzione: e fra le asserte violazioni di fede, delle quali si querela, non si lagna minimamente, che fosse mancato di fede a *Petracchi, Cimballi* e *Piccini*, come avrebbe potuto ragionevolmente lagnarsene, se egli avesse avuto il concetto di averli compresi nella convenzione.

Considerando che il rapporto di Giuseppe Nistri incaricato del Gonfaloniere di Pisa in data de' 28 aprile 1849, contiene un manifesto equivoco in quella parte che suppone che il *Guarducci* si obbligasse anche a nome di *Piva* e *Petracchi*, sì perchè questo equivoco è smentito dal testo della convenzione da lui stesso firmata, sì perchè la convenzione medesima venne realmente conclusa col capitano Terreni incaricato del Governo, all'arrivo del quale per confessione del medesimo Nistri cessarono i suoi poteri, ed egli non fece che accettarla a nome del Gonfaloniere di Pisa, il quale non era parte contraente, ma pure per la salvezza della città era interessato alla esecuzione del disarmo delle colonne che la minacciavano.

Considerando finalmente che l'arresto di quegli Ufficiali sorpresi nella attitudine ostile di esplorare il passo per condursi colle loro colonne armate a Livorno, senza aver fatto alcun atto di sommissione, non poteva esimerli dalla nota di ribelli, come bene a proposito osserva *Chauveau, Théorie du Cod. pénal, des crimes et délits politiques, Chap.* 18, §. 3, *pag.* 14.

Considerando che *Giuseppe Cimballi* e *Ferdinando Piccini* erano già prevenuti di perduellione al momento in cui fu pubblicato il Sovrano Decreto de' 21 novembre 1849, e i loro nomi furono perciò inseriti nella notificazione pubblicata dal Vicario Regio di Pistoja; perlochè rimasero come il *Petracchi* letteralmente esclusi dall'Amnistia per la generale e indistinta disposizione dell'articolo 4°, numero 2 del prelodato Decreto, la quale essendo tanto chiara, ed esplicita non aveva bisogno di mutuare soccorso d'interpetrazione dal rapporto Ministeriale che precedè la emanazione dello stesso Decreto.

Considerando che i fatti respettivamente rilevati a carico degli ufficiali *Guarducci, Piva, Sgarallino*, e *Reynier* costituiscono evidente la loro correità nel delitto di perduellione.

Considerando che i predetti *Guarducci, Sgarallino*, e *Reynier*, benchè compresi nella convenzione di Culignola, tornati a Livorno riassunsero le ostilità, e la resistenza armata alla restaurazione del Governo; per lo che essi perderono il benefizio della stipulata convenzione, e ricaddero nella precedente condizione di perduelli e di ribelli: e quando pure il *Piva* fosse stato compreso nella suddetta convenzione, anch'egli ne sarebbe decaduto per aver ripreso le ostilità contro il Governo restaurato.

Considerando che *Piva* e *Sgarallino* essendosi effettivamente impegnati in conflitti armati contro le milizie Toscane, concorsero alla resistenza organizzata dal Maggior *Guarducci* in modo più ostile di quello che non vi concorse l'Ufficiale *Reynier* tornato alla condizione di Quartier Mastro al servizio delle milizie organizzate dal *Guarducci* per osteggiare il Governo restaurato.

Considerando che *Cesare Lucchesi* e *Moriano Gerovich*, qualunque fosse la reità delle azioni loro imputate, rimasero compresi nella convenzione di Culignola, alla quale non contravvennero.

Considerando che i fatti dichiarati a carico dell'accusato *Marchetti* escluso dalla convenzione di Culignola, perchè precedentemente distaccato dal corpo, costituiscono anche per lui correità nel delitto di perduellione e di più lo rendono debitore di furto.

Considerando che niente influiva a denaturare il titolo del furto la consegna che il *Marchetti* aveva ricevuto dal suo Maggiore *Petracchi* della cassa contenente il denaro di proprietà dell'Amministrazione militare, ogni volta che stava in fatto che lo stesso *Marchetti* dipendeva in allora dal *Petracchi* non solo come ufficiale del battaglione di cui faceva parte, ma altresì nella qualità di suo segretario, e che l'incarico di trasportare quella cassa in Livorno gli fu conferito in ragione dell'ufficio.

Considerando che il caso della speciale fiducia che la Legge e le regole di ragione contemplano negli estranei, che respettivamente danno, a ricevono per un determinato e convenuto titolo la cosa, sulle quali per il fatto del ricevente sia avvenuto l'abuso che costituisce il carattere essenziale della truffa, non è da confondersi col caso ben diverso del sottoposto, che riceva per l'oggetto di semplice trasporto cose passategli per mano del suo superiore, il quale non può non avere in quello una fiducia officiale e continua.

Considerando che in questo secondo caso il momentaneo cambiamento del materiale detentore della cosa non alterando minimamente l'integrità del possesso nella persona del superiore, il fatto della avvenuta, o non avvenuta consegna al subalterno è ben lungi dall'escludere l'essenza della fraudolenta appropriazione, che questi ne faccia, e ricorrono sempre gli estremi del vero e proprio furto.

Considerando che il fatto dichiarato costante a carico di *Ettore Nucci* costituirebbe una violenza pubblica influita da causa politica; ma questo delitto fu compreso nella generale Amnistia in ordine all'Art. 6 del Sovrano Decreto de'21 novembre 1849 il quale per questo titolo ammette le sole eccettuazioni scritte nell'articolo stesso, e non quelle contenute nell'Art. 4 e relative soltanto all'Amnistia concessa pei delitti di Lesa Maestà, e altre defezioni politiche.

Considerando che la condanna proferita dal Consiglio di Prefettura di Pistoja contro *Giuseppe Agostini* rimase abolita dall'articolo Primo del Sovrano Decreto de'21 novembre 1849, il quale nell'articolo 3° dichiarò cessati tutti gli effetti del Decreto de'26 luglio 1849 anco per coloro, che già si trovassero in subizione di misure adottate all'appoggio del Decreto medesimo.

Considerando che sebbene l'*Agostini* al momento della pubblicazione del precitato Decreto de'21 novembre 1849 si trovasse prevenuto nella procedura ordinaria politica, che istruivasi nella Direzione degli Atti Criminali di Pistoja, ciò nonostante non poteva in tal qualità rimanere escluso dall'Amnistia, che per fatti diversi da quelli, per i quali era stato sottoposto alla condanna abolita col prelodato Decreto.

Considerando che la violenta adduzione dalla Fortezza di Pistoja di tre cavalli bardati eseguita dall'accusato *Lottini*, sebbene potesse riguardarsi come uno dei mezzi efficaci ad ajutare l'esecuzione del delitto di perduellione, secondo il testuale disposto della *Leg. 4, ff. ad Leg. Juliam Majest.*, ciò nonostante non era da imputarsi a delitto al nominato *Lottini*, che vincolato dalla subiezione gerarchica ai comandanti superiori *Guarducci* e *Petracchi*, non aveva fatto che obbedire alle replicate loro ingiunzioni, delle quali ei non doveva sindacare la legittimità, e poteva non conoscerne un fine criminoso.

Considerando che egli non incorse nella nota di ribelle, avendo obbedito all'ordine del Governo restaurato col deporre le armi, ed arrendersi alla Commissione Governativa di Pisa.

Considerando che colle dichiarazioni sopra i fatti ritenuti costanti dalla Corte, e colle premesse osservazioni di diritto, e colle infrascritte considerazioni sulla misura della pena, rimangono esaurite tutte le questioni proposte dai difensori con le istanze depositate negli atti; e d'altronde i Giudici per il disposto dell'Art. 2° della Legge del 27 Ottobre 1846 e per una costante Giurisprudenza interpetrativa non potrebbero essere richiamati a render ragione del modo, col quale si è formata la loro convinzione nelle questioni che interessano la prova del fatto e la intenzione dell'agente, nè potrebbe darsi loro debito di

aver tariuto tutti gli altri, che non hanno ritenuti per veri, o che hanno riputati irrilevanti e insufficienti a condurgli in una convinzione diversa da quella manifestata, e la Legge, che ha mantenuto incensurabile la morale convinzione dei Giudici, non ha imposto ai Tribunali il dovere di rispondere esplicitamente ad altre questioni di fatto, oltre quelle enunciate nell'Art. 487 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, concernenti il delitto in genere e in specie, e la sua politica imputabilità, e neppure ha imposto l'obbligo di confutare tutti i mezzi ed argomenti defensionali di fatto e di diritto. *Annali di Giurisprudenza, anno VI, Part. I, col.* 574; *anno IX, Part. I, col.* 84, 95, 98, 99, 368 *e* 466; *Anno VI, Part. I, col.* 24 *e col.* 267.

Dichiara constare del delitto di Lesa Maestà commesso prima coll'usurpazione del Potere Sovrano, e quindi per via di opposizione armata all'avvenuta Restaurazione del Governo Granduçale.

Constare del furto di un valore eccedente gli scudi trecento a danno della Regia Amministrazione Militare, delitti respettivamente commessi con le circostanze di luogo, e di tempo, e di modo superiormente indicate.

Constare che fra gli autori e correi del primo di detti delitti di Lesa Maestà, sono:

In primo grado d'imputazione. Giuseppe Montanelli, Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Mazzoni, Antonio Mordini, Gio. Battista Niccolini, o Nocciolini, Gustavo Modena, Demetrio Ciofi, Valente Vannucci-Adimari, Francesco Gherardi-Dragomanni, e

In secondo grado d'imputazione. Carlo Pigli, Francesco-Costantino Marmocchi, Santi e Filippo, fratelli Mori.

In terzo grado d'imputazione. Tommaso Cimino, Girolamo Bartolucci.

In quarto grado d'imputazione. Bartolommeo Capecchi, Francesco Franchini.

Constare che complici nel delitto medesimo sono: Enrico Valtancoli da Montazio, e Giuseppe Dami.

Constare che Antonio Petracchi e Roberto Roberti sono debitori del delitto di Lesa Maestà impropriato.

Che autori e correi dell'altro delitto di Lesa Maestà, sono:

In primo grado d'imputazione. Giovanni Guarducci, Antonio Petracchi.

In secondo grado d'imputazione. Giuseppe Piva, Andrea Sgarallino, e Ignazio Reynier.

Ed in terzo grado d'imputazione. Giuseppe Cimballi, Ferdinando Piccini e Guglielmo Marchetti, il quale è inoltre debitore di furto Magno a danno della R. Amministrazione militare.

Non constare che autori nè complici nei detti delitti di Lesa Maestà siano gli altri accusati, Leonardo Romanelli, Antonio Pantanelli, e Alessandro Ciucchi, o Degl'Innocenti.

Constare che Ettore Nucci è compreso nell'Amnistia concessa col Sovrano Decreto de' 21 novembre 1849.

Che Pietro Lottini, Marino Gerovich, e Cesare Lucchesi, furono compresi nella convenzione di Culignola dei 18 aprile 1849; e constare della cosa giudicata sugli addebiti dati a Giuseppe Agostini.

Ed attesochè il delitto di Lesa Maestà sia contemplato e punito dall'Art. 9° della Legge del 30 agosto 1795 con la pena capitale, alla quale dopo la sua abolizione operata col Decreto del dì 11 ottobre 1847 è sostituita la pena dell'Ergastolo a vita.

Attesochè in virtù dell'Art. 28 della Legge predetta, e delle giudiciali osservanze, potendo diminuirsi e graduarsi la pena a seconda delle circostanze, la Corte ponendo in bilancia il maggiore o minore concorso morale, e la più o meno efficace cooperazione al delitto, ed anche la quantità del danno recato alla società, ha stimato congrua e proporzionata dirimpetto a ciascuno degli Accusati la specie e quantità delle pene infrascritte, surrogate ai corrispondenti gradi di quella abolita dei Pubblici Lavori, calcolate anche le riduzioni e diminuzioni ordinate dall'atto Governativo de' 4 marzo 1849.

Attesochè nella gradazione della pena dovendo aversi riguardo anche alla quantità del danno derivato dal delitto, ed avendo la Corte dichiarato in fatto, che l'accusato *Guerrazzi* durante l'esercizio del Potere usurpato, colla sua personale influenza risparmiò maggiori mali alla Toscana, e più volte usò della sua autorità a tutela della proprietà e delle persone, questa circostanza era equitativamente da valutarsi a di lui favore per attenuare di un grado la pena ordinaria, come fu valutata nella Decisione del *Supremo Tribunale di Giustizia de' 10 marzo 1800 nella Causa contro i fratelli Pigli, ed altri avanti Stradelli, Urboni, e Biondi.*

Attesochè quanto all'accusato *Petracchi*, che sebbene fosse egli uno dei primi sostenitori del Governo Provvisorio, e sebbene dopo il 12 aprile persistesse nella resistenza alla restaurazione del Governo Granducale finchè non venne arrestato, pure pel suo carattere d'uomo poco riflessivo, e piuttosto impetuoso, e per la sua facilità a deferire alle altrui influenze, e perchè alle sue violente jattanze non tenner dietro di fatto corrispondenti enormezze, poteva meritare un equitativo riguardo nella graduazione della pena, indipendentemente dalla di lui precedente condotta la quale presenta delle fasi diverse e contradittorie.

Attesochè l'abolizione dello Statuto fondamentale operata dal Sovrano Decreto dei 6 maggio 1852, come non fu valutata dalla Corte per l'effetto d'indurre una generale estensione dell'Amnistia concessa col precedente Decreto dei 21 novembre 1849, così non potea valutarsi a diminuzione di pena del delitto antecedentemente commesso, il quale conservava la stessa gravità, fosse o no esistito lo Statuto, mentre la Maestà Sovrana rimaneva ugualmente lesa, o questa risedesse nel solo Monarca, o fosse comunicata in parte ad altri Poteri dello Stato: e d'altronde i Tribunali non possono desumere circostanze aggravanti, o attenuanti dal successivo cambiamento delle istituzioni politiche del paese.

Attesochè al momento della pubblicazione del Regolamento d'Istruzione Criminale del 22 novembre 1849 niuno degli accusati avea sofferta la carcere di custodia per un tempo tale da doverla ritenere prolungata e indebita, per l'effetto di poterla valutare come causa diminuente la pena in ordine al famigerato testo in *L. si diutino ff. de Poenis*, essendo certo in fatto, che niuno di loro per conto della procedura ordinaria era stato ritenuto prima del mese di aprile 1849.

Attesochè il prolungamento della loro custodia sarebbesi verificato sotto l'impero del precitato Regolamento, il quale sostituendo una norma positiva ad un calcolo arbitrario, prescrive all'Art. 51, che nei delitti di competenza delle Corti Regie la carcere di custodia preventiva sofferta dall'accusato durante la procedura, dovesse computarsi a diminuire d'altrettanto tempo la pena afflittiva temporaria, quando avesse ecceduto il termine dei tre mesi.

Attesochè il benefizio della degradazione penale per questo titolo dee regolarsi non colle Leggi vigenti al tempo dell'arresto dell'imputato, ma bensì colla Legge vegliante all'epoca, in cui siasi di fatto verificato l'aggravio della detenzione indebitamente sofferta, secondo i principii altre volte ritenuti da questa Corte Regia, e canonizzati dalla Corte Suprema di Cassazione colla *Decisione del 20 febbraio 1852, Ann. di Giur. Vol. XIV, Part. I, col. 161.*

Attesochè perciò nè la prolungata custodia, nè le conseguenti sofferenze erano valutabili a diminuzione di pena oltre i termini dalla Legge prefissi.

Visto l'art. 9 della Legge de' 30 agosto 1795 così concepito « ivi » colla pena di morte... dovranno punirsi... tutte quelle azioni che attaccando immediatamente la pubblica Autorità, o il Sovrano tendano o siano dirette alla distruzione della società e dell'ordine pubblico; e costituiscono il vero, e proprio titolo di Lesa Maestà, col quale titolo qualunque abolito nell'art. 62 della Legge dei 30 novembre 1786 dovranno pure in avvenire denominarsi. »

Visto il Real Motuproprio del dì 11 ottobre 1847.

Visto l'Art. 20 della Legge del dì 17 maggio 1848. « ivi » Chiunque valendosi del mezzo della « stampa abbia direttamente provocato, o istigato a commettere un qualche delitto, ognnrachè questo sia stato effettivamente commesso, « è considerato e punito coma ne fosse complice ».

Visto l'art. 19 della predetta Legge dei 30 agosto 1795. « ivi » Il furto semplice eccedente il « valore di scudi cinquanta vogliamo che si punisca tassntivamente, quanto agli oomini, colla pena di tre anni di servizio ai pubblici lavori. E se arriverà a scudi cento con anni cinque, se a scudi centocinquanta con anni sette, « se a scudi dugento con anni dieci, se a scudi « dugentocinquanta con anni quindici, e dagli « scudi trecento in ogni somma con anni venti « di detto servizio ai Pubblici Lavori ».

Visto l'Art. 55 della Legge de' 30 novembre 1786. « ivi » Le pene nelle quali..... potranno « condannarsi i delinquenti, saranno le seguenti...... Esilio da tutto il Granducato....... « generalmente per tutti i delinquenti forestieri a.

Visto l'Art. 58 della predetta legge del 30 novembre 1796. « ivi » La stessa commioazinne di « tre anni di pubblici lavori avrà l'inosservanza dell'esilio da tutto il Granducato, o sia a « tempo, o sia perpetuo con la rinnnovazioone del « detto esilio mentre sis perpetuo, dopo consumata la pena dei pubblici lavori ».

Visto il Regolamento di disciplina degli Avvocati, e quello dei Procoratori Tnscani del dì 2 settembre 1839 agli Art. 7, 8, 9. « ivi ».

« Art. 7. La qualità di Avvocato si perde per « la radiazione legalmente ordinata dalle Autorità competenti.

« Art. 8. La radiazione dovrà sempre venire « dietro alla condanna da qoalunque Tribunale « Criminale pronunziata contro un Avvecato ad « una pena infamante ed anche ad una pena semplicemento afflittiva per qualsivoglia delitto.

« Art. 9° La qualità di Procuratore..... si « perde in quel modo, e nei casi che sono designati nell'Art. 5° fino all' Art. 10 inclusive del « regolamento per il Collegio degli Avvocati Toscani ».

Visto l'Art. 28 dalla preeitata Legge del 30 agosto 1795. « ivi » ..... per provvedere al caso « che il litterale disposto della Legge fosse per « essera eccessivamente severo nel concorso di « speciali circostanze diminuenti il dolo, in tal « caso ricordiamo ai Giudici di non dipartirsi nel « diminuire la respettiva pena tassativamanta « prescritta, da quella gradazione, che è coerenta alle regole di ragion comune, scendendo « colla dovuta proporzione.... al maggiore, o « minor numero delle speciali circostanze diminuenti il dolo per uno o più gradi inferiori della stessa specie di pena, o facendo passaggio « di grado in grado all' altra pena più prossima, « secondochè comporterà l'equità.

« Visto l'Atto Governativo de' 4 marzo 1849, « confermato dal Sovrano Decreto dei 5 maggio successivo ».

Art. 1° « ivi » La pena dei pubblici lavori, la « pena accessoria della gogna.... sono abolite ».

Art. 2.° « ivi » Alla pena dei pubblici lavori è « sostituita la pena dell'ergastolo ».

Art. 3.° « ivi » La pena dell'ergastolo a vita « sarà espiata nel recinto così detto della *Linguetta* adiacente alla darsena di Portoferrajo ».

Art. 4° « ivi » La pena dell'ergastolo a tempo « sarà espiata nel recinto del Maschio di Volterra colla stessa gradazione di tempo stabilita « dalle Leggi in vigore per la pena dei pubblici « lavori, ad eccezione dei primi due gradi di « tre, e cinque anni, ai quali vengono respettivamente sostituiti cinque, e sette anni della « Casa di Forza di Volterra, salve le diminuzioni ordinate al successivo Art. 9° ».

Art. 9° « ivi » La durata dell'ergastolo a tempo sarà diminoita di un quarto comparativamente a quella dei pubblici lavori cui è sostituita. La durata della pena della Casa di Forza sarà diminuita di un terzo ».

Visto il Decreto della Commissione Governativa del dì 17 aprile 1839.

Visto il R. Indulto dei 26 luglio 1849.

Visto l'altro Sovrano Decreto del giorno stesso relativo alla procedura, e penalità delle defezioni politiche.

Visto il Sovrano Decreto d'Amnistia del 24 Novembre 1849.

Visto l'art. 51 del Regolamento per la istruzione dei processi criminali del 22 novembre 1849.

Visto il Decreto del Consiglio di Prefettura di Pistoja de' 28 settembre 1849.

Visto il Decreto del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1849.

Visti gli Articoli 34 e 35 del Regolamento di Polizia del 22 ottobre 1849, dell'appresso tenore.

Art. 34. « Le Corti Regie, e i Tribunali di Prima Istanza allorchè condannano un imputato « alla pena del carcere o ad altra superiore, possono in oltre decretare che il condannato aspiata che abbia la pena principale, sia sottoposto « alla vigilanza della Polizia. Con ciò non s'intende fatta innovazione alcuna al disposto degli articoli 337, 391 e 491, delle Dichiarazioni « e Istruzioni del 9 novembre 1838 ».

Art. 35. « La sottoposizione alla vigilanza della « Polizia non può decretarsi per un lasso di tempo « minore di un anno, nè maggiore di cinque ».

Ritenute le giudiciali osservanze, e consultata la pratica di giudicare;

Condanna

Giuseppe Montanelli
Giuseppe Mazzoni
Antonio Mordini
Gio. Batista Niccolini o Nocciolini
Gustavo Modena
Demetrio Ciofi
Valente Vannucci-Adimari
Francesco Gherardi-Dragomanni, e
Giovanni Guarducci, tutti contumaci, alla pena dell'ergastolo a vita.

Condanna

Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi
Antonio del fu Giovanni Petracchi, e i contumaci
Carlo Pigli
Francesco Costantino Marmocchi
Santi e Filippo, fratelli Mori
Andrea Sgarallino
Giuseppe Piva, e
Guglielmo Marchetti, alla stessa pena dell'ergastolo per anni quindici per ciascuno.

Condanna

Enrico di Giuseppe Valtancoli Da Montazio, e i contumaci
Tommaso Cimino
Girolamo Bartolucci, e
Ignazio Reynier alla stessa pena dell'ergastolo per mesi novanta per ciascuno.

Condanna

Francesco Franchini, contumace, e
Bartolommeo del fu Antonio Capecchi alla stessa pena dell'ergastolo per mesi sessantatre per ciascuno.

Condanna

Giuseppe di Giovan Batista Dami
Giuseppe d'Antonio Cimballi
Ferdinando del fu Domenico Piccini, e il contumace
Roberto Roberti detto Ciccio, alla pena della reclusione nella Casa di Forza di Volterra per mesi quaranta.

Condanna inoltre i prefati contumaci

Tommaso Cimino
Giuseppe Piva
Ignazio Reynier, e
Guglielmo Marchetti come delinquenti forestieri all'esilio perpetuo del Granducato, da subirsi espiata che abbiano la loro pena come sopra contro di loro decretata, colla comminazione di mesi quaranta di reclusione nella Casa di Forza di Volterra in caso di inosservanza e colla reincidenza nello stesso esilio e comminazione.

Ordina la radiazione dei nomi di

Giuseppe Montanelli
Francesco Domenico Guerrazzi
Giuseppe Mazzoni
Antonio Mordini, e
Giuseppe Dami, dal ruolo degli avvocati.

E del nome di

Valente Vannucci-Adimari dal ruolo dei procuratori; omessa la stessa dichiarazione a riguardo di Demetrio Ciofi già radiato da quest'ultimo ruolo in virtù di precedente Sentenza contro di lui proferita da questa stessa Regia Corte.

Condanna solidalmente e secondo liquidazione da farsi i prenominati

Montanelli
Mazzoni
Mordini
Niccolini o Nocciolini
Modena
Ciofi
Vannucci-Adimari
Gherardi-Dragomanni
Guerrazzi
Petracchi
Pigli
Marmocchi
Fratelli Mori
Valtancoli da Montazio
Cimino
Bartolucci
Franchini
Capecchi
Dami, e

Roberti, nelle indennità di Diritto a favore di chi di ragione per dependenza del delitto, cui si riferisce la Procedura istruita nel Tribunale di Firenze e nelle spese della stessa Procedura che tassa in lire milleduegentoventicinque.

Condanna solidalmente gli stessi

Guerrazzi
Petracchi
Valtancoli da Montazio
Capecchi, e

Dami nelle spese del Pubblico Giudizio relativo allo stesso delitto che tassa in lire settemilaottocentoundici, portando a carico particolare di ciascuno di loro la spesa occorsa a riguardo dei testimoni intervenuti allo stesso Pubblico Giudizio nell'esclusivo interesse di chi li indusse, e che quanto al Guerrazzi tassa in lire settecentoquattordici, soldi dieci e denari otto, quanto al Petracchi in lire trecentocinquanta, soldi tre denari quattro, e quanto al Dami in lire trecentocinquantasei, soldi otto e denari quattro.

Condanna solidalmente e secondo liquidazione da farsi, lo stesso

Petracchi
il Cimballi
il Piccini
il Guarducci
il Piva
Sgarallino
Reynier, e il
Marchetti

nelle indennità di diritto a favore di chi di ragione per dependenza dell'altro delitto, cui si riferisce la procedura istruita nel Tribunale di Pistoja, e nelle spese della relativa procedura che tassa in lire quattrocentottantaquattro, soldi sedici e denari otto.

Condanna il solo Marchetti a indennizzare l'Amministrazione militare per il furto da lui commesso.

E condanna del pari solidalmente

il Petracchi
il Cimballi, e
il Piccini

nelle spese del Pubblico Giudizio relative al delitto a comune loro carico objettato, e che tassa in lire quattromilanovecentodue, colla stessa dichiarazione però che ciascuno di loro sopporterà esclusivamente la spesa occorsa per l'intervento al giudizio dei testimoni indotti nel respettivo interesse, e che quanto al Petracchi tassa in lire trecentocinquantadue soldi tre e denari quattro, e quanto al Piccini in lire centoventi soldi sei e denari otto.

Dice che quanto al Petracchi e al Marchetti resterà assorbita e confusa nella pena contro ciascuno di loro decretata quella minore, che il primo avrebbe meritata pel delitto di Lesa Maestà obiettatogli nel Tribunale di Firenze, e l'altro respettivamente per la correità secondaria nel delitto di ribellione oppostogli nella procedura di Pistoja.

Dichiara che il termine per la durata delle pene temporarie come sopra respettivamente irrogate agli accusati presenti al Giudizio dovrà computarsi dalla scadenza del trimestre decorrendo dal giorno dell' arresto degli accusati per conto dell'Autorità Giudiciaria, cioè quanto al Guerrazzi dal ventiquattro agosto milleottocentoquarantanove, quanto al Petracchi dal dì diciotto luglio milleottocentoquarantanove, quanto al Dami dal dì nove novembre milleottocentoquarantanove, quanto al Capecchi dal dì venticinque ottobre dell' anno stesso, quanto al Montazio dal quattro luglio milleottocentocinquanta, e quanto al Cimballi e Piccini dal dì diciotto luglio milleottocentoquarantanove.

Ordina che i condannati

Francesco-Domenico Guerrazzi
Antonio Petracchi
Enrico Valtancoli da Montazio
Bartolommeo Capecchi
Giuseppe Dami
Giuseppe Cimballi, e
Ferdinando Piccini

espiata che abbiano la pena come sopra contro di loro decretata, vengano sottoposti alla vigilanza della Polizia per anni cinque.

Ed in seguito delle premesse dichiarazioni a riguardo degli accusati

Romanelli
Agostini
Nucci
Lucchesi
Lottini
Gerovich
Pantanelli, e
Ciucchi o Degli Innocenti

Visto l' Art. 490 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838 così concepito « ivi » Se « la Corte pronunzierà che non consta del fatto « in genere, o che non consta che l' accusato ne « sia autore, correo o complice, procederà alla « di lui assoluzione, ordinando che sia imme- « diatamente posto in libertà qualora non sia « detenuto per altre cause ».

Assolve

Leonardo Romanelli
Giuseppe Agostini
Ettore Nucci
Cesare Lucchesi
Marino Gerovich
Pietro Lottini
Antonio Pantanelli, e
Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti

dagli addebiti pei quali erano stati respettivamente posti in accusa.

Ordina che

Leonardo Romanelli
Giuseppe Agostini, e
Pietro Lottini

siano immediatamente posti in libertà, qualora non siano ritenuti per altre cause.

Visto l'Art. 491 delle precitate Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838 « ivi » È in fa- « coltà della Corte, qualora dei proporzionati « motivi esistano, di ordinare che sia dato con- « to della risoluzione alla Potestà Economica al « solo effetto di prendere sull' accusato delle mi- « sure preventive ».

Ordina la partecipazione all'Autorità Governativa della presente risoluzione in quanto riguarda i suddetti Antonio Pantanelli ed Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti.

Niccolò Nervini, *Presidente.*
Valentino Del Greco, *Vicepresidente.*
Giuseppe Gilles, *Consigliere.*
Raffaello Cocchi, *Consigliere.*
Luigi Giachi, *Consigliere.*
Francesco Billi, *Consigliere.*
P. Sandrelli, *Coadjutore.*
A. L. Ciatti, *Coadjutore.*

Così deciso e pronunziato nel giorno, mese ed anno che sopra dalla Camera suddetta, composta degl' Illustrissimi Sigg. Cav. Consigliere di Stato Niccolò Nervini Presidente, Cavalier Valentino Del Greco Vicepresidente, Giuseppe Gilles, Cav. Raffaello Cocchi, Luigi Giachi, e Francesco Billi Consiglieri, i quali tutti hanno firmata la presente Sentenza cogl' Infrascritti Cancellieri, Coadjutori assistenti.

P. Sandrelli, *Coad.*
A. L. Ciatti, *Coad.*

FINE DEL VOLUME XV. ED ULTIMO.

INDICE

DEL QUINDICESIMO VOLUME






GIUSEPPE
LEGATOR
Piazza
FIRE





